Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1577

Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

19/03/2018 - 09:04

Indice

1. DDL S. 1577 - XVII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 1577 5

1.2.2. Relazione 1577-A 46

1.2.3. Testo correlato 1577-A (ALLEGATO) 116

1.2.4. Testo approvato 1577 (Bozza provvisoria) 665

1.3. Trattazione in Commissione 688

1.3.1. Sedute 689

1.3.2. Resoconti sommari 695

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 696

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 190 (pom.) dell'08/08/2014 697

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/09/2014 698

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 192 (ant.) del 09/09/2014 702

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 193 (pom.) del 09/09/2014 704

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (ant.) del 16/09/2014 706

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom.) del 16/09/2014 708

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 18/09/2014 712

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 198 (pom.) del 23/09/2014 722

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (pom.) del 25/09/2014 726

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 201 (pom.) del 30/09/2014 729

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (pom.) del 02/10/2014 731

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (pom.) del 07/10/2014 734

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom.) dell'08/10/2014 737

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (pom.) del 09/10/2014 744

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 208 (pom.) del 21/10/2014 748

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 209 (pom.) del 22/10/2014 756

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 210 (pom.) del 28/10/2014 764

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom.) del 29/10/2014 776

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 220 (ant.) del 25/11/2014 974

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (pom.) dell'08/01/2015 979

1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 14/01/2015 1007

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 15/01/2015 1009

1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 20/01/2015 1017
1.3.2.1.24. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del 04/03/2015 1025
1.3.2.1.25. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 247 (pom.) del 05/03/2015 1099
1.3.2.1.26. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 248 (pom.) del 10/03/2015 1105
1.3.2.1.27. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 249 (pom.) dell'11/03/2015 1118
1.3.2.1.28. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 250 (pom.) del 12/03/2015 1131
1.3.2.1.29. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 251 (ant.) del 17/03/2015 1138
1.3.2.1.30. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 252 (pom.) del 18/03/2015 1154
1.3.2.1.31. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 254 (pom.) del 24/03/2015 1178
1.3.2.1.32. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 255 (pom.) del 25/03/2015 1185
1.3.2.1.33. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 26/03/2015 1196
1.3.2.1.34. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 257 (ant.) del 31/03/2015 1204
1.3.2.1.35. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 258 (pom.) del 31/03/2015 1212
1.3.2.1.36. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 259 (pom.) del 01/04/2015 1224
1.4. Trattazione in consultiva 1239
1.4.1. Sedute 1240
1.4.2. Resoconti sommari 1251
1.4.2.1. 4^ Commissione permanente (Difesa) 1252
1.4.2.1.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 20 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/10/2014 . . .1253
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 1254
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298 (pom.) del 22/10/2014 1255
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 307 (ant.) del 06/11/2014 1260
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 308 (pom.) dell'11/11/2014 1265
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 310 (pom.) del 12/11/2014 1270
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 311 (ant.) del 13/11/2014 1274
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 312 (pom.) del 18/11/2014 1277
1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 314 (pom.) del 19/11/2014 1283
1.4.2.2.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 315 (ant.) del 20/11/2014 1287
1.4.2.2.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 343 (pom.) del 14/01/2015 1290
1.4.2.2.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 351 (ant.) dell'11/02/2015 1295
1.4.2.2.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 359 (pom.) del 03/03/2015 1299
1.4.2.2.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 360 (ant.) del 04/03/2015 1305
1.4.2.2.13. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 361 (pom.) del 04/03/2015 1308
1.4.2.2.14. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 362 (ant.) del 05/03/2015 1313
1.4.2.2.15. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 363 (pom.) del 10/03/2015 1318
1.4.2.2.16. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 365 (pom.) dell'11/03/2015 1325
1.4.2.2.17. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 366 (ant.) del 12/03/2015 1331
1.4.2.2.18. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 17/03/2015 1334
1.4.2.2.19. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 368 (pom.) del 18/03/2015 1338

1.4.2.2.20. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 378 (pom.) dell'08/04/2015 1344
1.4.2.2.21. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379 (ant.) del 09/04/2015 1350
1.4.2.2.22. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 380 (pom.) del 14/04/2015 1354
1.4.2.2.23. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 382 (pom.) del 15/04/2015 1358
1.4.2.2.24. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 383 (ant.) del 16/04/2015 1364
1.4.2.2.25. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 385 (pom.) del 22/04/2015 1367
1.4.2.2.26. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 387 (pom.) del 28/04/2015 1371
1.4.2.2.27. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 388 (ant.) del 29/04/2015 1375
1.4.2.2.28. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 29/04/2015 1377
1.4.2.3. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 1379
1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 130 (pom.) dell'08/10/2014 1380
1.4.2.3.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 131 (pom.) del 14/10/2014 1389
1.4.2.3.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 132 (pom.) del 15/10/2014 1400
1.4.2.3.4. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 133 (pom.) del 21/10/2014 1410
1.4.2.4. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 1419
1.4.2.4.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 121 (pom.) del 03/02/2015 1420
1.4.2.4.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 122 (pom.) del 04/02/2015 1433
1.4.2.5. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 1438
1.4.2.5.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 79 (pom.) del 24/09/2014 1439
1.4.2.5.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del 01/10/2014 1443
1.4.2.5.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (pom.) del 22/10/2014 1564
1.4.2.5.4. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 84 (pom.) del 29/10/2014 1570
1.4.2.6. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 1590
1.4.2.6.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/09/2014 1591
1.4.2.6.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 98 (pom.) del 01/10/2014 1599
1.4.2.7. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 1608
1.4.2.7.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 21/10/2014 1609
1.4.2.7.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (pom.) del 22/10/2014 1613
1.4.2.8. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 1615

1.4.2.8.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 162 (pom.) del 14/10/2014 1616
1.4.2.8.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 164 (ant.) del 16/10/2014 1622
1.4.2.8.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 165 (pom.) del 21/10/2014 1625
1.4.2.8.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 167 (ant.) del 23/10/2014 1630
1.4.2.8.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 168 (pom.) del 28/10/2014 1634
1.4.2.9. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 1640
1.4.2.9.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 78 (pom.) del 10/09/2014 1641
1.5. Trattazione in Assemblea 1647
1.5.1. Sedute 1648
1.5.2. Resoconti stenografici 1650
1.5.2.1. Seduta n. 338 (ant.) del 23/10/2014 1651
1.5.2.2. Seduta n. 422 (pom.) del 01/04/2015 1840
1.5.2.3. Seduta n. 424 (ant.) dell'08/04/2015 1878
1.5.2.4. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015 1931
1.5.2.5. Seduta n. 431 (pom.) del 15/04/2015 1997
1.5.2.6. Seduta n. 434 (pom.) del 21/04/2015 2072
1.5.2.7. Seduta n. 435 (ant.) del 22/04/2015 2157
1.5.2.8. Seduta n. 437 (pom.) del 28/04/2015 2251
1.5.2.9. Seduta n. 438 (ant.) del 29/04/2015 2350
1.5.2.10. Seduta n. 439 (pom.) del 29/04/2015 2451
1.5.2.11. Seduta n. 440 (ant.) del 30/04/2015 2624

1. DDL S. 1577 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1577
XVII Legislatura

Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
approvato con il nuovo titolo
"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Iter
30 aprile 2015: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari

S.1577	**approvato**
C.3098	approvato con modificazioni
S.1577-B	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 124/15 del 7 agosto 2015, GU n. 187 del 13 agosto 2015.

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Matteo Renzi** (Governo Renzi-I)
Di concerto con
Ministro senza portafoglio per la semplificazione e pubblica amministrazione **Maria Anna Madia** ,
Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan**
Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.
Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2015
Include relazione tecnica.
Include analisi tecnico-normativa (ATN).
Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
Presentazione
Presentato in data **23 luglio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 289 del 23 luglio 2014.
Classificazione TESEO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , BILANCIO DELLO STATO
Articoli
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.1-6), RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE (Artt.1, 3), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12-14), INTERNET (Art.1), OBBLIGHI (Artt.1, 2), TELEMATICA (Art.1), POSTA ELETTRONICA (Art.1), BASI DI DATI (Artt.1, 13), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.1), AUTOMOBILI

(Art.1), CICLI E MOTOVEICOLI (Art.1), AUTOTRENI E RIMORCHI (Art.1), DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE (Art.1), PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) (Art.1), CONFERENZA DI SERVIZI (Art.2), SILENZIO ASSENSO (Artt.3, 4), AUTORIZZAZIONI (Artt.3, 4), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.4), RICORSI AMMINISTRATIVI (Art.5), CORRUZIONE E CONCUSSIONE (Art.6), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.6), INCARICHI (Artt.6, 10), INCOMPATIBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.6), AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO (Art.7), ENTI PUBBLICI (Art.7), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.7), MINISTERI (Art.7), AGENZIE (Art.7), UFFICI (Art.7), RIDUZIONE DI PERSONALE (Art.7), COMPETENZA (Art.7), PREFETTI E PREFETTURA (Art.7), ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.7), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.8), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.8), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Art.9), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Art.9), REGISTRO DELLE IMPRESE (Art.9), DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.10), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.10), PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI (Art.10), PERSONALE DELLE REGIONI (Art.10), PERSONALE DELLO STATO (Art.10), SEGRETARI COMUNALI (Art.10), SEGRETARI PROVINCIALI (Art.10), CONCORSI PUBBLICI (Artt.10, 13), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.10), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.10), RESPONSABILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.10), TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.10), ORARIO DI LAVORO (Art.11), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Art.11), ASILI NIDO (Art.11), PART TIME (Art.11), PUBBLICO IMPIEGO (Artt.12, 13), PARTECIPAZIONI STATALI (Artt.12, 14), SERVIZI PUBBLICI LOCALI (Artt.12, 15), TESTI UNICI (Art.12), TITOLI PROFESSIONALI (Art.13), CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.13), ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Art.13), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Art.14)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Giorgio Pagliari** (PD) (dato conto della nomina il 3 settembre 2014) .
Relatore di maggioranza Sen. **Giorgio Pagliari** (PD) nominato nella seduta pom. n. 259 del 1 aprile 2015 (Proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 2 aprile 2015.

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 5 agosto 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 300 del 5 agosto 2014.
Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1577

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1577

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (RENZI)
di concerto con il **Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione** (MADIA)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2014

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge che si presenta è composto da sedici articoli, di cui dieci deleghe, da esercitare prevalentemente nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge. Tale insieme di norme è stato predisposto all'esito delle consultazioni sulla riforma amministrativa svolte nel mese di maggio 2014 ed è diretto a semplificare l'organizzazione della pubblica amministrazione rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti.

Gli obiettivi perseguiti sono essenzialmente quello di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

Articolo 1 *(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)*

Delega il Governo ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità *on line* alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

Le amministrazioni pubbliche provvedono alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri definisca modelli di rilevazione dei procedimenti che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili e dei soggetti intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione.

Terminata la ricognizione, il Governo adotta i decreti legislativi sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 12 e 41 del codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), nonché dei seguenti: completa dematerializzazione dei documenti amministrativi; reingegnerizzazione dei procedimenti in relazione all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e all'applicazione del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID); previsione dell'aggiornamento continuo, anche previa delegificazione o deregolamentazione, delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, sulla base delle tecnologie disponibili e del grado di diffusione delle stesse presso gli utenti e di soddisfazione degli stessi; utilizzo di *software* liberi e

cooperazione applicativa e interoperabilità dei sistemi informativi; attribuzione di specifiche competenze al dirigente dell'ufficio responsabile del coordinamento funzionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; obbligo di adeguamento dell'organizzazione di ciascuna amministrazione ai principi di unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese, con particolare riferimento agli sportelli unici delle attività produttive e agli sportelli unici dell'edilizia; nell'ottica di una graduale semplificazione delle procedure e di una consequenziale riduzione degli oneri a carico dell'utenza, introduzione di un unico documento contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al fine di chiarire le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi ai cittadini e agli stessi uffici pubblici, le amministrazioni procedono all'elaborazione, all'aggiornamento e alla pubblicazione sui siti istituzionali di manuali delle procedure, che descrivono sinteticamente le modalità di svolgimento di ciascun procedimento e le prassi applicative, e individuano gli oneri a carico dei privati.

Articolo 2 *(Conferenza di servizi)*

Nel decreto legislativo in materia di conferenza di servizi saranno ridefiniti i tipi di conferenza, i casi di convocazione obbligatoria, con riduzione delle relative ipotesi; saranno ridotti i termini di conclusione del procedimento e ridefiniti i meccanismi decisionali; saranno semplificati i lavori della conferenza di servizi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e differenziate le modalità di svolgimento dei lavori della stessa, in base alla complessità dei procedimenti; saranno coordinate le disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-*bis,* 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi, sarà coordinata la disciplina con le nuove previsioni in materia di silenzio assenso tra amministrazioni, di cui all'articolo 3 del disegno di legge. Pertanto, alla luce dei criteri così specificati si procederà al riordino della disciplina in materia, rendendo così attuale la riorganizzazione dei servizi nell'ottica del buon andamento e dell'efficienza dell'amministrazione pubblica locale.

Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisiti nel caso non pervengano entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 3 *(Silenzio assenso tra amministrazioni)*

L'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi si è rivelata procedura talvolta lunga che vanifica l'intervento del legislatore. Al fine di accelerare tale procedura la disposizione in esame introduce il silenzio assenso nell'acquisizione dei predetti atti di concerto per l'adozione sia di atti normativi che di atti amministrativi.

Il comma 1 dell'articolo 17-*bis*, introdotto nella legge n. 241 del 1990, detta la disciplina applicabile ai concerti tra amministrazioni statali, indicando il termine di trenta giorni per l'acquisizione dell'assenso, del concerto o del nulla osta. Il termine è interrotto in caso di motivate richieste di modifica o di chiarimenti da parte dell'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, formulate in modo puntuale nel termine stesso.

Il comma 2 prevede il meccanismo del silenzio assenso e attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di dirimere le controversie tra Ministri sulle modifiche da apportare.

Il comma 3 detta la disciplina applicabile alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, prevedendo termini più lunghi ed estende il meccanismo del silenzio assenso anche ai concerti per amministrazioni diverse da quelle statali.

Rimangono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione, a norma del comma 4, le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi, escludendo il silenzio assenso.

Articolo 4 *(Segnalazione certificata di inizio di attività e silenzio assenso)*

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali contenuti nelle norme di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li disciplinano, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. La disposizione intende rendere più chiari i casi di silenzio assenso in materia di segnalazione certificata di inizio attività, istituti per i quali -- a seguito di successivi interventi normativi che hanno introdotto riferimenti ad ampie materie e a clausole generali -- l'ambito di applicazione è alquanto incerto e, quindi, il funzionamento limitato.

Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'interno previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 5 *(Autotutela amministrativa)*

Delimita, in maniera più marcata rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione.

La lettera *a)* limita la possibilità dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della medesima legge n. 241 del 1990, ai soli casi di presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

La lettera *b)* limita la possibilità di revoca dei provvedimenti per mutamento della situazione di fatto ai soli casi di mutamento non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, esclude la revoca per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La lettera *c)* limita temporalmente la possibilità di annullamento d'ufficio, tranne i casi di violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Articolo 6 *(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)*

Consente al Governo di perfezionare e semplificare le disposizioni attuative in materia di trasparenza e di inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

In particolare, proprio per adattare meglio le disposizioni suddette alle esigenze emerse nel corso della loro applicazione dall'entrata in vigore ad oggi (che soprattutto nell'ambito delle società partecipate e controllate hanno reso non sempre agevole individuare l'intento del legislatore), si è reso necessario introdurre, in aggiunta ai criteri già individuati dalla legge in materia di anticorruzione n. 190 del 2012, quelli oggi introdotti alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 ovvero: che sia precisato l'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche; che siano ridotti e concentrati gli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche.

Articolo 7 *(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)*

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e di quelli territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, con l'obiettivo di rendere più semplice e leggera

l'organizzazione dei pubblici uffici, in conseguenza dei cambiamenti in atto nella società e nelle tecnologie disponibili. Ai fini della riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato, i principi e i criteri direttivi cui il legislatore dovrà uniformarsi riguardano: la riduzione di uffici e personale impiegato in attività strumentali, per dare più forza alle strutture che forniscono servizi diretti ai cittadini; la riarticolazione degli uffici a livello regionale, con previsione della gestione unitaria dei servizi strumentali delle amministrazioni pubbliche, mediante la costituzione di uffici comuni; la revisione dell'assetto dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni; il rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche e la previsione di una maggiore collegialità nella definizione delle procedure di nomina da parte del Governo; la riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari; la riduzione del numero degli uffici territoriali del Governo, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, al livello di criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche; la trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto locale tra amministrazioni statali e cittadini e in cui confluiscono gli uffici territoriali dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali; l'attribuzione al prefetto di funzioni di coordinamento nei confronti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale del Governo e delle forme di tutela dei privati da parte dello stesso. I decreti saranno adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Sugli stessi sarà acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 8 *(Definizioni di pubblica amministrazione)*

Contiene la delimitazione del «perimetro pubblico» con le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di agevolare l'individuazione dei destinatari delle norme. Le definizioni introdotte non riguardano soltanto l'ambito di applicazione della presente legge, ma anche quello di tutte le future disposizioni normative che vi faranno espresso riferimento. In questo modo, si offrirà al futuro legislatore uno spettro di definizioni di diversa ampiezza, che gli consentiranno di scegliere consapevolmente l'ambito di applicazione delle disposizioni normative in materia, in relazione alla logica e allo scopo delle norme. Si eviterà così il ricorso generalizzato o improprio a definizioni dettate per scopi specifici, come quello della disciplina del rapporto di lavoro o come quelli statistici. Consentendo di prescindere dal riferimento all'elenco elaborato a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica, si eviterà il relativo contenzioso a cui lo stesso Istituto deve fare fronte e che ne mina l'autonomia.

Il comma 1 definisce le amministrazioni statali, le amministrazioni nazionali; le amministrazioni territoriali; le amministrazioni di istruzione e cultura; le amministrazioni pubbliche; i soggetti di rilievo pubblico; gli organismi privati di interesse pubblico.

La definizione di «amministrazioni nazionali» include quella di «amministrazioni statali», più ristretta. Quella di «amministrazioni pubbliche» comprende le tre precedenti (amministrazioni nazionali, territoriali, di istruzione e cultura). Va notato che le amministrazioni di istruzione e cultura rientrerebbero, se non vi fosse l'esplicita esclusione, in parte tra quelle statali, in parte tra quelle territoriali. Obiettivo della specifica individuazione di questa categoria è di consentire al futuro legislatore, che voglia farlo, di isolare queste amministrazioni dalle altre amministrazioni pubbliche, eventualmente assoggettandole a una disciplina diversa da quella generale, in considerazione delle peculiari esigenze connesse alle loro missioni e alla loro autonomia, attuale o eventuale. Finalità della disposizione, ovviamente, non è invece di conferire particolari forme di autonomia nell'immediato. Rimane ferma, naturalmente, la possibilità del futuro legislatore di fare generico riferimento alla nozione più ampia di amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *e)*, al fine di includere anche le

suddette amministrazioni nell'ambito di applicazione delle relative disposizioni normative.

Le due ulteriori definizioni (quella di «soggetti di rilievo pubblico» e quella di «organismi privati di interesse pubblico») sono più ampie: la prima fa riferimento a soggetti in cui la connotazione pubblicistica è più forte (si noti che la nozione ampia di «soggetti la cui attività è finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche» comprende anche numerose fondazioni); la seconda, ancora più ampia, a soggetti privati che abbiano un legame meno forte con il settore pubblico (compresi i soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria di cui all'articolo 100 della Costituzione).

Il comma 2 dispone che anche le unioni, le associazioni e i consorzi, che possono costituirsi esclusivamente tra i soggetti compresi nelle definizioni del comma 1, rientrano a loro volta nella relativa definizione.

Il comma 3 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica è redatto un elenco per ciascuna categoria di amministrazione individuata dal comma 1, da aggiornarsi annualmente.

Il comma 4 fa salvi i riferimenti ad altri elenchi e definizioni, redatti a fini statistici o per l'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica.

Articolo 9 *(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)*

Prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese. In particolare, si prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione delle duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, la riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma.

Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 10 *(Dirigenza pubblica)*

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riformare la dirigenza pubblica. I principi indicati per il legislatore delegato riguardano:

-- l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli;

-- l'inquadramento dei dirigenti pubblici in tre ruoli unici, rispettivamente, dello Stato, delle regioni e degli enti locali:

a) quello dello Stato, istituito, con sezioni per le professionalità speciali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono tutti i dirigenti contrattualizzati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie governative, con possibile confluenza dei dirigenti delle carriere speciali, esclusi quelli appartenenti alla carriera diplomatica in ragione della peculiarità delle funzioni e delle specifiche condizioni di svolgimento del servizio all'estero; è eliminata la distinzione in due fasce; in sede di prima applicazione, confluiscono nei suddetti ruoli i dirigenti di ruolo in servizio presso le stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica; sarà istituita, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, a cui sarà affidata, tra l'altro, la verifica del rispetto dei

criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e dell'effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi;

b) quello delle regioni, istituito, previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni, in cui confluiscono, in sede di prima applicazione, i dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; la gestione del ruolo unico sarà attribuita a una Commissione per la dirigenza regionale; sono inclusi i dirigenti amministrativi del Servizio sanitario nazionale, mentre sono esclusi dirigenti medici e tecnici;

c) quello dei dirigenti degli enti locali, istituito, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città, in cui confluiranno, in sede di prima applicazione, i dirigenti di ruolo negli enti locali; la gestione sarà attribuita a una Commissione per la dirigenza locale;

-- segretari comunali e provinciali: abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali ed inserimento in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo saranno iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali e ne abbiano i requisiti, in quanto iscritti nelle fasce professionali A e B; per quelli iscritti nella fascia C e per quelli non ancora iscritti, ma vincitori del relativo concorso, si prevede una specifica disciplina che consenta la confluenza nel ruolo unico sulla base di un certo periodo in servizio come segretari comunali e provinciali o -- in virtù dell'impossibilità di ottenere nuovi incarichi di segretari comunali o provinciali -- come funzionari;

-- l'accesso alla dirigenza pubblica per corsi-concorso e per concorso: nel primo caso, immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, e successiva immissione nel ruolo unico previo superamento di un esame; nel secondo caso, immissione in servizio a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato, previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio; per entrambe le modalità di accesso, cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli e affidamento alla Scuola nazionale dell'amministrazione del bando e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi;

-- la formazione permanente dei dirigenti;

-- il conferimento degli incarichi dirigenziali: definizione dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità organizzativa e delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei ruoli, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvazione, preventiva o successiva, da parte di una specifica Commissione; parere vincolante della Commissione di cui alla lettera *c)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;

-- la durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili;

-- i dirigenti privi di incarico: erogazione, ai dirigenti privi di incarico, del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione maturata e loro collocamento in disponibilità, con successiva decadenza; possibilità di ricoprire incarichi anche nel privato;

-- la valutazione dei risultati e la responsabilità dei dirigenti: semplificazione del processo di valutazione e rilevanza dei suoi esiti ai fini del conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

-- la retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito del ruolo unico, definizione della retribuzione di posizione, con individuazione di limiti assoluti definiti in base a criteri oggettivi; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato, in relazione al tipo di incarico; suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi

assegnati al singolo dirigente; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;

-- disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi;

-- disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sugli stessi sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 11 *(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche)*

Il comma 1 della norma mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle diverse forme di lavoro *part-time,* nonché il ricorso al telelavoro, attraverso l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, sperimentando forme di *co-working* e *smart-working.*

Il comma 2, sempre nell'ottica di venire incontro all'esigenza dei pubblici dipendenti di conciliare esigenze di vita e di lavoro, mira a promuovere iniziative per garantire ai pubblici dipendenti con figli piccoli o con parenti anziani la possibilità di fruire di servizi di supporto alla genitorialità, mentre il comma 3 demanda ad una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione degli indirizzi attuativi delle predette misure.

Il comma 4 prevede un finanziamento per gli anni 2014-2016 del Fondo già previsto dall'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, per la realizzazione di asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismissione. I suddetti asili saranno accessibili prioritariamente da figli minori di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché da figli minori di soggetti estranei all'amministrazione che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali.

Articolo 12 *(Procedure e criteri comuni per l'esercizio delle deleghe legislative di semplificazione)*

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi di semplificazione dei settori del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, dei servizi pubblici locali. I decreti legislativi, oltre agli specifici criteri direttivi, dovranno essere redatti tenendo conto dei seguenti princìpi generali:

-- modifiche strettamente necessarie al coordinamento;

-- coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti;

-- risoluzione delle antinomie;

-- indicazione esplicita delle norme abrogate;

-- aggiornamento delle procedure.

I decreti saranno adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati e sugli schemi di decreti legislativi saranno acquisiti i pareri in sede di Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da intendersi acquisiti nel caso non pervengano entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sugli stessi sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 13 *(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione)*

In materia di pubblico impiego, il Governo dovrà attenersi, nell'adozione del relativo decreto

legislativo entro dodici mesi dalla scadenza della delega di cui all'articolo 10, ai seguenti principi e criteri:

-- accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche, e revisione delle modalità di espletamento degli stessi;

-- fissazione di indirizzi generali per la programmazione delle assunzioni, con l'ausilio di un sistema informativo nazionale da istituire;

-- riconoscimento nei concorsi pubblici della professionalità acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con amministrazioni pubbliche;

-- attribuzione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica per le politiche di gestione del personale e concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa;

-- rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

-- criteri differenziati per le assunzioni che tengano conto degli effettivi fabbisogni, con progressivo superamento del limite della dotazione organica nella loro programmazione, sempre nel rispetto dei limiti di spesa.

Articolo 14 *(Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche)*

In materia di riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, il Governo dovrà attenersi, nell'adozione del relativo decreto legislativo, ai seguenti principi e criteri, tesi a semplificare ed a rendere trasparente la partecipazione della pubblica amministrazione nelle società: distinzione tra tipi di società in regione dell'attività svolta e individuazione della relativa disciplina; disciplina delle società che gestiscono servizi di interesse economico generale, volta a tutelare la concorrenza e gli interessi degli utenti; eliminazione di sovrapposizione tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Articolo 15 *(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali)*

Ha l'obiettivo di riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.

A tal fine vengono individuati i principi e i criteri direttivi a cui la disciplina normativa deve ispirarsi, diretti in particolare a: individuare i servizi pubblici locali di rilevanza economica, armonizzandone l'organizzazione e gestione con la disciplina europea in materia di concorrenza; definire gli ambiti territoriali ottimali; prevedere l'esercizio di funzioni comuni in forma associata; definire modalità di gestione e tipologie di affidamenti, strumenti per assicurare la trasparenza, modi di armonizzazione con la disciplina europea, meccanismi premiali per gli enti che ricorrono alle procedure di evidenza pubblica e favoriscono la gestione aggregata; disciplinare i regimi di proprietà e gestione delle reti; definire i regimi tariffari.

Articolo 16 *(Disposizioni finanziarie)*

Prevede l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del disegno di legge per i cui oneri è prevista una specifica copertura.

Relazione tecnica

L'articolo 1 *(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)* delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni, a semplificare e ridefinire i procedimenti amministrativi in relazione alle tecnologie informatiche, il cui utilizzo è già ampiamente diffuso nelle pubbliche amministrazioni. **Dall'attuazione del presente articolo, vale a dire, dall'emanazione dei decreti legislativi, deriveranno risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili e che verranno accertati a consuntivo.** Ai fini della verifica di quanto previsto dall'articolo 16, tra i ministri interessati al concerto è da intendersi ricompreso anche il Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, dall'attuazione del principio di cui alla lettera i) che prevede l'introduzione di un documento unico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e che semplifica le procedure di rilascio della relativa carta di circolazione, deriverà una riduzione degli oneri a carico dell'utenza, nonché il superamento della duplicazione delle banche dati attualmente esistenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli uffici del pubblico registro automobilistico. **La norma, pertanto, comporta risparmi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili e che verranno accertati a consuntivo a seguito della creazione dell'archivio unico previsto dalla stessa disposizione.**

L'articolo 2 *(Conferenza di servizi)* delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza di servizi. **La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 3 *(Silenzio assenso tra amministrazioni)* prevede una semplificazione nell'acquisizione di concerti, assensi e nulla osta da parte di amministrazioni diverse per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi. **La disposizione, avendo natura semplificatoria,** non comporta **nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 4 *(Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso)* delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso. **La disposizione, di semplificazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 5 (*Autotutela amministrativa)* delimita, in maniera più incisiva rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 6 *(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)* prevede la delega al Governo per la modifica di alcune disposizioni della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisare l'ambito applicativo delle stesse, in particolare in materia di trasparenza, di inconferibilità e incompatibilità di cui,

rispettivamente, ai decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013. **La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 7 *(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)* contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di modifica della disciplina degli uffici centrali e territoriali dei ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, con l'obiettivo di riorganizzazione e riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. Viene, inoltre, prevista la razionalizzazione della rete organizzativa delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dell'assetto dei corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni. **Dall'attuazione del presente articolo, vale a dire dall'emanazione dei decreti legislativi, deriveranno significativi risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili e che verranno accertati a consuntivo.**

L'articolo 8 *(Definizioni di pubblica amministrazione)* persegue l'obiettivo, specificando le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, dell'individuazione dei vari destinatari pubblici delle disposizioni normative. **La norma, pertanto, perseguendo finalità di chiarezza e certezza dell'ambito di applicazione delle norme, comporta un effetto deflattivo del contenzioso e una riduzione delle varie criticità interpretative emerse al riguardo. Al comma 4 viene, inoltre, specificato che, ai fini statistici, rimangono fermi i riferimenti all'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, rimangono fermi i riferimenti all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Rimane altresì ferma, ai fini della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della medesima legge.**

L'articolo 9 *(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)* delega il Governo a riformare l'organizzazione, le funzioni e il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I principi e i criteri direttivi da rispettare nell'attuazione della delega sono finalizzati alla riforma del sistema di finanziamento delle camere di commercio, con l'eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese, alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, alla riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi e al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, con l'eliminazione di duplicazioni di attività svolte da altre amministrazioni pubbliche. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria del processo di riforma il mantenimento dei livelli occupazionali. **La disposizione, perseguendo finalità di razionalizzazione e riduzione di organi e attività e tenuto anche conto della previsione della disciplina transitoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

L'articolo 10 *(Dirigenza pubblica)* delega il Governo a riformare la dirigenza pubblica in base a principi e criteri direttivi che attengono all'istituzione di tre ruoli unici, rispettivamente, dei dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, all'accesso alla dirigenza per concorso e per

corso-concorso e al conferimento e alla durata degli incarichi. **La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

L'articolo 11 *(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche)* mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle diverse forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, attraverso l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili-nido e l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità. Le amministrazioni provvederanno all'attuazione della disposizione nei limiti delle risorse di bilancio senza **nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito al comma 4, relativo alla realizzazione di asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismissione, viene previsto un finanziamento, per gli anni 2014-2016, del Fondo di cui all'articolo 596 del Codice dell'ordinamento militare. In particolare, dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede, per ciascuno degli anni 2014-2016, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno finanziario 2017, la dotazione del Fondo è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

L'articolo 12 *(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione)* prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di partecipazioni azionarie di pubbliche amministrazioni e di servizi pubblici locali. **La disposizione, perseguendo finalità di semplificazione normativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 13 *(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)* delega il Governo a riordinare la disciplina del pubblico impiego dettando i principi e i criteri direttivi ai quali lo stesso dovrà attenersi. **La disposizione, di semplificazione normativa, non produce impatti negativi sulla finanza pubblica.**

L'articolo 14 *(Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni)* prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificare e rendere trasparente la partecipazione delle pubbliche amministrazioni nelle società. **La norma, di riordino normativo e di semplificazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 15 *(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali)* ha l'obiettivo di riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione. **La disposizione, di semplificazione normativa, non produce impatti negativi sulla finanza pubblica.**

L'articolo 16 *(Disposizioni finanziarie)* **contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, dall'attuazione della**

presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Analisi tecnico-normativa

Titolo: Disegno di legge recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente disegno di legge interviene in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, sulla quale è stata effettuata una consultazione pubblica, cui hanno partecipato oltre 40mila cittadini. L'intervento normativo, oltre ad interventi diretti, reca deleghe legislative volte:

- all'accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alla revisione della disciplina relativa alla conferenza di servizi, alla segnalazione certificata di inizio attività e al silenzio assenso; la necessità delle delegazioni legislative in argomento nasce tra l'altro dall'esigenza di ridurre l'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici assicurando la diffusione dell'accessibilità on line di informazioni e documenti in possesso dalle amministrazioni pubbliche o l'invio di documenti al domicilio fisico;
- alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza, anche al fine di ridurre gli oneri in capo alle amministrazioni pubbliche;
- alla riorganizzazione delle amministrazioni con riduzione di uffici e personale impiegato in attività strumentali, per concentrare risorse alle strutture che forniscono servizi diretti ai cittadini; alla riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei sottosegretari; alla razionalizzazione della rete organizzativa delle Prefetture-Ufficio Territoriale del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni attraverso la riduzione del loro numero, il rafforzamento dell'esercizio delle funzioni di coordinamento di quelle con sede nel capoluogo di regione e il conferimento di ulteriori compiti e attribuzioni di collaborazione interistituzionale; alla riarticolazione degli uffici a livello regionale, con previsione della gestione unitaria dei servizi strumentali delle pubbliche amministrazioni, mediante la costituzione di uffici comuni;
- alla modifica della disciplina dell'attività, del ruolo e delle funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite la definizione degli strumenti normativi e amministrativi per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico, il rafforzamento del coordinamento e della promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente, il rafforzamento del ruolo della Presidenza nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche nonché tramite la definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;
- al riordino della disciplina delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, per delimitarne le funzioni e riformarne il sistema di finanziamento, con eliminazione del contributo obbligatorio delle imprese. In particolare, si prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione delle duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze

relative al registro delle imprese, la riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma;

- alla riforma della dirigenza tramite l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati che coinvolgerà li dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, coinvolgendo anche i segretari comunali e provinciali. Tale riforma consentirà di rapportare in modo più efficiente il numero dei dirigenti al numero complessivo di dipendenti; per la dirigenza statale è inoltre prevista l'eliminazione delle distinzioni in fasce, la previsione di sezioni per le professionalità speciali e l'istituzione di una Commissione per la dirigenza statale; è inoltre prevista l'introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti; la delegazione legislativa consentirà inoltre di rivedere il sistema di accesso alla dirigenza, prevedendo l'accesso tramite concorso e tramite corso-concorso, e di ridefinire le modalità di conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali, comprendendo anche la valutazione dei risultati, le responsabilità dirigenziali; con riferimento alla retribuzione è previsto un percorso di omogeneizzazione del trattamento economico nell'ambito di ciascun ruolo unico;
- al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del quale sarà approntato un sistema stabile di riconoscimento nei concorsi pubblici delle professionalità acquisite dai lavoratori con contratto flessibile, al riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni e al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali. In tali riordini normativi sono volti al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, alla risoluzione delle antinomie, con indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, con maggior utilizzo degli strumenti informatici.

Il disegno di legge introduce altresì norme che direttamente intervengono con specifico riguardo:

- al silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali;
- alla disciplina dell'autotutela amministrativa;
- alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro per favorire il ricorso alle diverse forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, attraverso l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, sperimentando forme di *co-working* e *smart-working*.

Tra gli obiettivi indicati, in particolare, rilevano:

- la semplificazione amministrativa e l'ottimizzazione dell'impiego di risorse pubbliche;
- la riduzione degli uffici e del personale, la razionalizzazione della rete organizzativa delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, la riarticolazione degli uffici a livello regionale con conseguente gestione unitaria dei servizi strumentali delle pubbliche amministrazioni;
- la riduzione del numero dei dirigenti e l'istituzione del ruolo unico e l'individuazione di puntuali obblighi formativi con semplificazione del processo di valutazione dei risultati;
- la conciliazione tra esigenze di vita e di lavoro;
- il riordino normativo volto a uniformare e codificare la normativa vigente nelle materie oggetto di delega.

I predetti interventi costituiscono puntuale attuazione del programma di Governo e delle linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nella prospettiva di

semplificare l'Amministrazione e la sua azione, di garantire la trasparenza con azioni concrete, di valorizzare al meglio le professionalità di coloro che operano nell'amministrazione, conciliando i tempi di vita e di lavoro e garantendo pari opportunità nei ruoli di vertice, di utilizzare in modo efficiente le risorse finanziarie, proseguendo in tale ottica alla revisione della spesa pubblica e alla lotta alla corruzione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Incisive misure di razionalizzazione, riorganizzazione e semplificazione sono state già introdotte con i recenti le ultime misure di razionalizzazione e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, di semplificazione delle attività e procedure amministrative e in materia di disciplina del pubblico impiego sono state introdotte dalle seguenti normative:
- decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cosiddetto decreto "semplifica Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
- decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto "decreto-legge del fare"), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; in tema di trasparenza dell'attività normativa e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (cosiddetto "decreto competitività"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), in corso di conversione.

Con il presente disegno di legge si mira a introdurre ulteriori misure di ottimizzazione della spesa pubblica nonché disposizioni di semplificazione che incidono, in particolare, sugli istituti del silenzio assenso, della conferenza di servizi e della autotutela amministrativa, di cui alla legge n. 241 del 1990.

In proposito, si sottolinea che le misure fino ad oggi adottate hanno consentito di realizzare un ingente risparmio e il nuovo provvedimento, con gli ulteriori risparmi che ne deriveranno, darà un importante contributo anche per il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

In questo contesto, il disegno di legge prevede, appunto, anche deleghe al Governo per proseguire nell'opera di riassetto normativo già avviata, di codificazione e semplificazione nelle materie di servizi pubblici locali, di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il presente disegno di legge interviene sulla legge 7 agosto 1990, n. 241:

- con l'introduzione dell'art, 17-bis in materia di silenzio assenso tra amministrazioni statali; tale previsione normativa consentirà di abbreviare le procedure di rilascio di assensi, concerti o nulla osta nell'ambito dell'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi, con rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte;

- con la modifica degli artt. 19, 21-quinquies e 21-nonies in materia di autotutela amministrativa;

E' inoltre prevista la modifica dell'art. 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Per quanto riguarda l'incidenza sull'ordinamento giuridico delle norme concernenti le delegazioni legislative, si rinvia alle analisi tecniche normative dei decreti legislativi attuativi.

L'intervento normativo contiene inoltre un ampio ed esaustivo quadro definitorio di pubblica amministrazione finalizzato ad agevolare l'individuazione dei destinatari delle norme.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il disegno di legge è coerente con i principi costituzionali sulla delegazione legislativa e sulle norme che garantiscono efficienza e legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente disegno di legge è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'art. 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, valorizzando il relativo apporto per gli interventi di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione, attraverso la previsione dell'acquisizione del parere del sistema delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente disegno di legge reca norme di riorganizzazione e razionalizzazione nonché norme di riordino normativo e di semplificazione normativa e procedimentale oltre a deleghe legislative.

***8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter.**

Oltre alla conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal disegno di legge in esame. Le norme contenute nel presente disegno di legge non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento. Le

prevalenti linee giurisprudenziali saranno analizzata nelle analisi tecnico-normative dei singoli decreti legislativi attuativi oggetto delle delagazioni.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento, in un'ottica di riorganizzazione, razionalizzazione, riordino normativo e semplificazione, comporta il conseguimento di risparmi di spesa e risulta in linea con le norme in materia di rapporto di lavoro derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici di semplificazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del disegno di legge non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo contiene inoltre un ampio ed esaustivo quadro definitorio di "pubblica amministrazione" finalizzato ad agevolare l'individuazione dei destinatari delle norme. Le definizioni introdotte consentono pertanto al legislatore di fare riferimento in futuro ad uno spettro di definizioni di diversa ampiezza e portata che consentiranno di evitare il proliferare del quadro

definitorio in materia di pubblica amministrazione ed il ricorso a definizioni dettate per scopi specifici.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa agli articoli 3 e 5 del disegno di legge, che apportano modifiche alla legge n. 241 del 1990, nonché all'articolo 11 del medesimo disegno di legge, che modifica l'articolo 596 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti né sono presenti abrogazioni espresse. Il quadro definitorio di pubblica amministrazione, oltre che per l'intervento normativo in esame, ha vigenza per i futuri interventi legislativi.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il disegno di legge non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo comporta l'adozione di decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite al Governo, con indicazione puntuale di procedure e termini di adozione.

E' inoltre prevista l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 contenente un elenco, da aggiornare annualmente, per ciascuna categoria di amministrazione individuata dall'art. 8 del disegno di legge.

E' prevista, infine, l'adozione di una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire indirizzi attuativi delle misure organizzative finalizzate alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

I termini previsti dall'intervento normativo sono congrui in relazione alle procedure previste per l'adozione degli atti attuativi.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il presente disegno di legge completa il quadro normativo delineato con il decreto-legge in materia di misure urgenti per la semplificazione e la crescita del Paese, collocandosi, anch'esso, nell'ambito degli obiettivi previsti dal programma di Governo volti ad avviare una forte azione di riorganizzazione e di semplificazione dell'Amministrazione dello Stato e a proseguire l'azione di rilancio dell'economia, di revisione della spesa pubblica, in un'ottica di eliminazione degli sprechi e di migliore riallocazione delle risorse disponibili.

Il presente disegno di legge, inoltre, contiene una serie di misure di semplificazione a costo zero che arricchiscono il quadro degli interventi di sburocratizzazione dell'amministrazione, indispensabili per la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese ed utili per il rilancio dell'economia.

Di fondamentale importanza, poi, è l'intervento diretto a rafforzare l'intera disciplina in materia di anticorruzione, al fine di correggere e semplificare ulteriormente le disposizioni attuative della disciplina in parola e precisamente di quelle in materia di trasparenza e di inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di fornire al Governo uno strumento utile a proseguire l'opera di modernizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso la modifica della disciplina degli uffici centrali e di quelli periferici dei ministeri e degli

enti pubblici non economici nazionali.

Il provvedimento prende atto della generalizzata difficoltà riscontrata presso gli *stakeholders* di conciliare i tempi di vita, famiglia e lavoro, nonché di quella di accedere fisicamente alle sedi degli uffici pubblici e ai servizi erogabili. Proprio in quest'ottica, il provvedimento mira ad assicurare ai cittadini e alle imprese la totale accessibilità *on line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi.

Le misure di semplificazione introdotte sono indispensabili - anche per gli impegni presi in sede europea - al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale.

Tra le principali criticità che il provvedimento mira a superare vi sono:

- l'uso della carta, ancora eccessivo, nel normale funzionamento delle amministrazioni, assicurando una totale trasmissione dei dati in forma telematica;
- l'uso di software con standard non aperti e dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie;
- la carenza di forme di interazione dei soggetti interessati con i sistemi informativi;

- l'eccessivo numero di dirigenti rispetto al numero complessivo di dipendenti, la mancanza di omogeneità nella retribuzioni, il ridotto impatto delle politiche di valutazione dei risultati e di responsabilizzazione dei dirigenti, recentemente introdotte, la non totale adeguatezza della disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico e sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il malfunzionamento dell'istituto della conferenza di servizi;
- la obsoleta organizzazione delle Camere di commercio.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi specifici dell'intervento normativo sono i seguenti:

- semplificare e ottimizzare le norme in materia di conferenza di servizi, controlli amministrativi e anticorruzione;
- riorganizzare l'amministrazione dello Stato;
- razionalizzare la dirigenza pubblica;
- tentare di conciliare le esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, anche attraverso l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica (forme di co-working e smart-working);
- riordinare il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione, le società partecipate e i servizi pubblici locali;
- adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Trattandosi di una legge che contiene numerose norme di delega e diversi interventi di semplificazione, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato agli interventi attuativi delle previsioni ed alla loro attuazione.

In ogni caso, si ritiene che i principali indicatori saranno, tra gli altri:

- numero dei concorsi banditi;
- numero dei soggetti coinvolti nel ricambio generazionale;
- diminuzione del numero delle strutture amministrative e dei dirigenti;
- numero delle domande relative alla conciliazione vita lavoro;
- rispetto della tempistica dei decreti attuativi.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Soggetti pubblici:

- le amministrazioni statali, le autorità indipendenti, le commissioni di garanzia, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie fiscali, le agenzie nazionali, le aziende e amministrazioni statali a ordinamento autonomo, le università statali e gli enti pubblici nazionali di ricerca;

- le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o isolane, i loro consorzi o unioni, le agenzie regionali o locali, le aziende e amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti autonomi case popolari, gli enti pubblici non economici regionali o locali, le autorità portuali.

Soggetti privati: imprese, società partecipate e cittadini.

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il presente provvedimento - così come il decreto-legge in materia di misure urgenti per la semplificazione e la crescita del Paese - è maturato all'esito del continuo confronto con gli *stakeholders* ed è stato elaborato sulla base del lavoro compiuto all'esito della consultazione denominata rivoluzione@governo.it - avviata in data 30 aprile 2014 - e che si è conclusa con l'esame delle oltre 40mila *e-mails* pervenute. Inoltre, l'attuale testo è stato ulteriormente elaborato all'esito delle richieste e delle osservazioni prevenute dai principali Dicasteri (tra cui: MIT, MEF, MISE, Interno). E' stata scelta una tecnica non eccessivamente dispendiosa e che richiedeva tempi brevi di realizzazione. Dall'analisi dei contributi pervenuti, gli aspetti che più di altri hanno focalizzato l'attenzione dei partecipanti alla consultazione sono la necessità di una creazione di

posti di lavoro nel pubblico impiego, la possibilità di superare gli intoppi burocratici, una maggiore semplificazione in generale e di alcuni passaggi fondamentali nel processo amministrativo, la necessità di una concreta riorganizzazione della PA. Il provvedimento, pertanto, ha tenuto conto dei risultati di una consultazione pubblica a cui hanno partecipato oltre 40mila tra cittadini ed imprese, presentando concrete proposte circa la semplificazione e riorganizzazione della pubblica amministrazione. La provenienza geografica delle proposte ha evidenziato una risposta più forte dal Nord, con il 50,7% dei messaggi, seguito dal Centro con 27% e dal Sud e le Isole con il 22,3%; il genere dei mittenti si ripartisce tra il 63,5% di uomini e il 36,5% di donne. All'esito di tale consultazione, è prevalsa di gran lunga l'attenzione per le tematiche riguardanti le persone e il rinnovamento generazionale della P.A, seguita dall'esigenza di combattere gli sprechi.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi.
Infatti, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe il rispetto degli impegni assunti - anche attraverso la predetta consultazione - con il Paese; in particolare, se non si procedesse alla riorganizzazione e alla razionalizzazione della PA, sarebbe preclusa la possibilità di ridurne i costi di gestione (assai ingenti) e la funzionalità.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi. Si ritiene, infatti, che i destinatari dell'intervento di riorganizzazione e semplificazione non avrebbero la possibilità di attivare le misure previste, nonché raggiungere gli obiettivi descritti nelle singole disposizioni. Infatti, la mancata adozione del presente provvedimento, oltre a incidere negativamente sugli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese, non permetterebbe il rispetto degli impegni assunti in sede nazionale.

Si ritiene che nel particolare contesto economico e istituzionale, gli interventi proposti siano gli unici in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'attuale compagine governativa, in linea con le esigenze più volte rappresentate in sede nazionale e europea, garantendo, al contempo, la realizzazione degli obiettivi prefissati in tempi brevi e con notevoli risparmi di spesa.

Ad ogni modo, in sede di emanazione dei decreti attuativi, verranno valutate per i singoli settori d'intervento le opzioni alternative, fermo restando il rispetto dei criteri direttivi.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) ***Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.***

Tra i vantaggi, si rappresenta un'accelerazione dell'attività amministrativa con benefici immediatamente fruibili da cittadini e imprese che vedranno, insieme a una riduzione dei tempi dei procedimenti, un'accelerazione della tempistica necessaria per ottenere i provvedimenti. Il presente intervento non presenta svantaggi; anzi, la riduzione dei tempi dei procedimenti comporterà una riorganizzazione interna delle pubbliche amministrazioni che determinerà maggiore efficienza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. L'assenza degli svantaggi è confermata anche dalla possibilità di scelta offerta ai cittadini tra l'utilizzo del sistema telematico di informazione o il mantenimento del precedente sistema qualora il singolo sia sprovvisto di apparecchi idonei al recepimento informatico delle comunicazioni.

B) ***Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:***

I principali impatti previsti grazie all'entrata in vigore del provvedimento saranno indiretti in quanto tali soggetti avranno rapporti con un'amministrazione più efficiente.

Si ribadisce che le misure di semplificazione introdotte, permettendo di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, costituiscono attuazione di precisi impegni assunti con il Paese e anche in sede europea.

C) ***Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.***

Pur essendovi presenti semplificazioni di procedure amministrative, si tratta di attività interne che non hanno come destinatari diretti cittadini o imprese, ma soltanto come destinatari indiretti. Non sono, pertanto, previsti nuovi oneri informativi.
Per quanto concerne i costi amministrativi, con l'abolizione dell'onere del contributo delle imprese nei confronti delle camere di commercio e con la semplificazione della gestione del registro delle imprese, si otterranno degli immediati evidenti risparmi di spesa.
Ad ogni modo, atteso che la fase di attuazione della maggior parte delle disposizioni è rinviata ad un momento successivo, una concreta valutazione dei costi, che comunque sono in diminuzione, potrà essere effettuata solamente all'atto dell'emanazione dei decreti attuativi.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'attuazione delle deleghe legislative contenute nel provvedimento saranno applicabili dagli enti statali, regionali e comunali con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati.

La modernizzazione della normativa di settore, così come la semplificazione ed il riordino della stessa, sono presupposti fondamentali per accrescere la competitività del sistema Paese.

L'intervento regolatorio, in quanto mirato alla maggiore efficienza dei servizi, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) *soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio:

- il Governo che, attraverso i Ministri delegati, dovrà attuare le deleghe legislative previste dal ddl;

- il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Tutte le amministrazioni coinvolte saranno responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio ciascuna per le parti di propria competenza.

B) *azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:*

Le modifiche introdotte sono state adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse; inoltre, ciascun Ministero, per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel proprio sito *web*.

C) S*trumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*:

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente disegno di legge, per quanto di competenza, cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio*:

Non sono previste forme di revisione del provvedimento fatte salve le deleghe per la codificazione normativa in relazione alle quali sono previsti decreti legislativi correttivi ed integrativi.

E) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

A cura della Dipartimento della Funzione Pubblica verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione 1, lettera C. La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dalle amministrazioni coinvolti che cureranno le verifiche di competenza, e trasmetteranno al Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di valutare la necessità e l'opportunità di apportare correttivi e/o integrazioni alle disposizioni normative. Ad ogni modo, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere valutato solo dopo l'emanazione dei singoli decreti attuativi.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)

1. Al fine di ridurre la necessità dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi a oggetto le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità *on line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 12 e 41 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dei seguenti:

a) superamento dell'uso della carta nel normale funzionamento delle amministrazioni, assicurando la trasmissione dei dati e, ove necessario trasmettere documenti, assicurandone la trasmissione in forma telematica;

b) ridefinizione del processo decisionale, anche con riferimento alle forme di partecipazione degli interessati, in relazione all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e all'applicazione del sistema pubblico dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

c) previsione dell'aggiornamento continuo, anche previa delegificazione o deregolamentazione, delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, sulla base delle tecnologie disponibili e del grado di diffusione delle stesse presso gli utenti e di soddisfazione degli stessi;

d) uso di *software* con *standard* aperti e non dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie;

e) ricorso alla cooperazione applicativa e all'interoperabilità dei sistemi informativi, individuando, per ogni procedimento amministrativo, le forme di interazione dei soggetti interessati con il sistema informativo *(Application Programming Interface* -- API*)*;

f) attribuzione al dirigente di cui all'articolo 17, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 della responsabilità dell'identificazione degli insiemi omogenei di dati prodotti dall'amministrazione di appartenenza, nonché della pubblicazione in formato aperto e della qualità dei dati; uso gratuito dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni e divieto di porre limiti o richiedere pagamenti alle stesse, salvi i casi di segreto d'ufficio;

g) eliminazione delle sovrapposizioni di competenze, riduzione dei tempi e delle fasi procedurali, anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3;

h) obbligo di adeguamento dell'organizzazione di ciascuna amministrazione ai princìpi di unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese, con particolare riferimento agli sportelli unici delle attività produttive e agli sportelli unici dell'edilizia, nonché alle previsioni dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180;

i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, anche sulla base di modelli di rilevazione definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della

funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili e dei soggetti intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione.

4. Conseguentemente il Governo adegua la disciplina regolamentare, con particolare riferimento alla definizione e ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono all'elaborazione, all'aggiornamento e alla pubblicazione nei siti istituzionali di manuali delle procedure, che descrivono sinteticamente le modalità di svolgimento di ciascun procedimento e le prassi applicative, anche con riferimento agli accessi ispettivi, e individuano gli oneri a carico dei privati.

6. Le amministrazioni che non provvedono ai sensi dei commi 3 e 5 non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.

(Conferenza di servizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;

b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento;

c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

d) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;

e) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;

f) ridefinizione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio di maggioranza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie e precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;

g) definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi per la composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;

h) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

i) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 3.

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis*. - *(Silenzio assenso tra amministrazioni statali). -- 1.* Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni statali, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni statali, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o del provvedimento; non sono ammessi ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri decide sulle modifiche da apportare.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni statali o di altre amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto

dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi».

Art. 4.

(Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;

b) all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;

c) all'articolo 21-*nonies*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «articolo 21-*octies*» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2,»;

2) dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a due anni dal momento di produzione degli effetti per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,»;

3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».

Art. 6.

*(Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia
di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;

b) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 7.

(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; possibilità di gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;

b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: anche mediante modifica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definizione degli strumenti normativi e amministrativi per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al Prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili

dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 8.

(Definizioni di pubblica amministrazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni normative che vi facciano espresso riferimento, si intende per:

a) «amministrazioni statali»: la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, i Ministeri, le agenzie fiscali, le altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse le amministrazioni di cui alla lettera *d)*;

b) «amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali, nonché l'amministrazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti e delle commissioni di garanzia e gli enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera *d)*;

c) «amministrazioni territoriali»: le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane o isolane, le agenzie regionali o locali, le amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti autonomi per le case popolari, gli enti pubblici non economici regionali o locali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera *d)*;

d) «amministrazioni di istruzione e cultura»: le scuole statali di ogni ordine e grado, le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni educative pubbliche, gli enti pubblici nazionali di ricerca, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

e) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni nazionali, quelle territoriali, quelle di istruzione e cultura, nonché gli ordini professionali;

f) «soggetti di rilievo pubblico»: le amministrazioni pubbliche nonché le aziende e gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica che svolgono attività strumentali per conto di amministrazioni pubbliche o funzioni amministrative esternalizzate, gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie, le fondazioni e gli altri soggetti la cui attività è finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche;

g) «organismi privati di interesse pubblico»: i gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica che operano in regime di concorrenza, con esclusione di quelle quotate in mercati

regolamentati, le scuole paritarie, le università non statali, le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le federazioni sportive, i consorzi a cui aderiscono amministrazioni pubbliche e soggetti privati, i soggetti comunque tenuti al rispetto dei princìpi del procedimento amministrativo.

2. Le unioni, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente soggetti di cui a una delle definizioni di cui al comma 1, esclusi gli enti pubblici economici, rientrano a loro volta nella relativa definizione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è redatto un elenco per ciascuna delle definizioni di cui al comma 1. Gli elenchi sono aggiornati annualmente.

4. Ai fini statistici rimangono fermi i riferimenti all'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, rimangono fermi i riferimenti all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Rimane altresì ferma, ai fini della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della medesima legge.

Art. 9.

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese;

c) riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, con individuazione delle relative modalità di gestione, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale vigente, e avvalimento delle amministrazioni competenti a livello territoriale con adeguate soluzioni di sostenibilità finanziaria del sistema complessivo;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto

legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Capo III

PERSONALE

Art. 10.

(Dirigenza pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da *b)* a *n)*;

b) con riferimento all'inquadramento:

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e dell'effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale;

3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,

confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;

c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:

1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;

2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;

3) affidamento alla Scuola nazionale dell'amministrazione dei bandi di concorso e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera; riforma della suddetta Scuola, in modo da assicurare adeguata rappresentanza alle regioni e agli enti locali e da adeguarne l'ordinamento alle nuove funzioni; possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale; possibilità della suddetta Scuola di avvalersi della collaborazione di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie, selezionate con procedure trasparenti;

d) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, presso scuole di formazione regionali e locali o presso istituzioni universitarie; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l'ente interessato per almeno due giornate all'anno, ove richiesto; adeguamento dell'ordinamento della Scuola nazionale dell'amministrazione alle funzioni attribuite, al carico di lavoro assegnato e alla metodologia didattica necessaria;

e) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*; istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b)*, e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;

f) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico;

g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;

h) con riferimento alla valutazione dei risultati: semplificazione del processo di valutazione; rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei princìpi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli

indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a *standard* di qualità oggettivi; autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe;

i) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

l) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; definizione di limiti assoluti stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico; definizione della retribuzione di posizione, comunque non inferiore al 30 per cento del totale, in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato, comunque non superiore al 15 per cento del totale, in relazione al tipo di incarico; suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

m) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;

n) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 11.

(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto, fissando obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working*.

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 da parte delle amministrazioni pubbliche.

4. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».

Capo IV

DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Art. 12.

(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 13, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:

a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;

b) partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche;

c) servizi pubblici locali.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Il Governo si attiene altresì ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 13 a 15.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Viene conseguentemente adeguata anche la disciplina statale di fonte regolamentare.

Art. 13.

(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro dodici mesi dalla scadenza della delega di cui all'articolo 10, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) riconoscimento nei concorsi pubblici della professionalità acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con amministrazioni pubbliche;

b) accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche; revisione delle modalità di espletamento degli stessi; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da

parte delle province o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie;

c) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;

d) attribuzione all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposita convenzione e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema di controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

e) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

f) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;

g) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità.

Art. 14.

*(Riordino della disciplina
delle partecipazioni azionarie
delle amministrazioni pubbliche)*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche è adottato, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina e la semplificazione normativa, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica;

b) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri di scelta tra modello societario e modello dell'amministrazione autonoma o criteri per l'internalizzazione;

c) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

d) introduzione di ulteriori misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e organismi da esso partecipati al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di una maggior trasparenza e della precisa definizione delle responsabilità delle amministrazioni locali partecipanti e degli amministratori degli organismi partecipati;

e) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi;

f) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Art. 15.

(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) definizione dei poteri di regolazione e controllo delle autorità indipendenti;

b) definizione dei criteri per l'individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

c) individuazione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in coerenza con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza;

d) definizione dei criteri per la definizione degli ambiti territoriali ottimali e per l'individuazione degli enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) definizione dei criteri per l'esercizio delle funzioni dei comuni in forma associata;

f) individuazione delle modalità di gestione del servizio pubblico e tipologie di affidamenti;

g) individuazione delle modalità e degli strumenti per assicurare la trasparenza delle procedure di affidamento;

h) individuazione dei termini e delle modalità adeguati ad assicurare la corretta e tempestiva attuazione delle norme in coerenza con la disciplina dell'unione europea anche con riferimento alla scadenza degli affidamenti;

i) coordinamento con la normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di appalti e concessioni e di regolazione dei servizi pubblici;

l) individuazione dei meccanismi di premialità per gli enti locali che ricorrono alle procedure ad evidenza pubblica e favoriscono l'aggregazione degli ambiti gestionali secondo criteri di economicità ed efficienza;

m) disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

n) individuazione degli indirizzi per la definizione dei regimi tariffari;

o) individuazione delle funzioni di governo, organizzazione, regolazione e controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, delle amministrazioni pubbliche e delle autorità di regolazione che ai diversi livelli di governo presiedono alle diverse funzioni e delle regole della loro interazione.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera *a)*, dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.2.2. Relazione 1577-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1577-A

Relazione Orale

Relatore Pagliari

TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 2 aprile 2015

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
di concerto con il **Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione**
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2014

NONCHÉ PER LE
PETIZIONI

del signor Fabio Ratto Trabucco (n. 797)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

del signor Fabio Ratto Trabucco (n. 837)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

del signor Giovanni Vincenzo Napoli (n. 1013)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2013

e del signor Claudio Gentile (n. 1051)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2013

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis *del Regolamento.*

PARERE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)
(Estensore: Divina)
sul disegno di legge

29 ottobre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, sottolineando l'opportunità di riformare le competenze delle Forze di polizia, al fine di evitare sovrapposizioni, in linea con lo spirito del disegno di legge n. 1157.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Azzollini)
sul disegno di legge

13 novembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto delle risposte fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

in merito all'articolo 1, si possa procedere all'informatizzazione e alla conseguente riorganizzazione degli uffici ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

la modifica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, in materia di autotutela amministrativa, rivesta un carattere meramente ordinamentale;

dall'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, laddove inserisce, tra i «soggetti di rilievo pubblico», gli «altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie», non derivino implicazioni di carattere finanziario;

con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, la parte fissa della retribuzione non comprenda la retribuzione di posizione, di cui alla successiva lettera *l)*;

con riguardo all'articolo 10, comma 1, lettere *l)* e *m)*, la confluenza nel ruolo unico di dirigenti già inseriti nelle attuali due fasce non comporti un incremento della spesa in relazione a coloro che provengono dalla fascia più bassa (seconda fascia);

con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, si aggiunga, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di ciascuno degli enti coinvolti, come rideterminate ai sensi della presente lettera, sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;

agli articoli 1, comma 7, 2, comma 2, 4, comma 2, 7, comma 2, 9, comma 2, 10, comma 2, e 12, comma 4, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti» si inseriscano le seguenti: «per materia e per i profili finanziari»;

sia soppresso l'articolo 9;

all'articolo 10, comma 1, lettera *m)*, si aggiungano, dopo le parole: «incarichi conferiti», le seguenti: «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale»;

all'articolo 16, si inseriscano, dopo il comma 1, i seguenti:

«*2.* I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»;

e con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, non risulta chiaro se la riorganizzazione ivi prevista si limiti alla creazione di un archivio unico degli autoveicoli oppure presupponga la fusione delle strutture amministrative degli uffici del pubblico registro automobilistico da un lato e della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'altro;

la genericità dei criteri direttivi contenuti negli articoli 7 e 15 non consente di valutarne pienamente le conseguenze di ordine finanziario;

l'articolo 11, comma 4, nel coprire spese di natura corrente a valere su un fondo di parte capitale, determina una dequalificazione della spesa, ancorché di entità limitata, in contrasto con i principi

generali di corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche.

su emendamenti

18 novembre 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, riferiti all'articolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.18, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.60, 1.61,1.62, 1.90, 1.91, 1.103, 1.108, 1.129, 1.131, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.8, 1.0.9, 1.14, 1.19, 1.26, 1.95, 1.96, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.32, 1.33, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.94 e 1.0.7.

Sulle proposte 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: «Le amministrazioni interessate all'attuazione della presente disposizione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Sulle proposte 1.97, 1.98, 1.99 e 1.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «si applicano», delle seguenti: «, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per le proposte 1.75, 1.76, 1.83, 1.93, 1.138, 1.139 e 1.140, il cui esame resta sospeso.

su emendamenti

19 novembre 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 4, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.83, 3.0.2 e 4.1.

Sugli emendamenti 1.75, 1.76 e 2.30 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.93, 1.138, 1.139, 1.140, 2.12 (limitatamente alla lettera *b))* e 2.14.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti in esame riferiti agli articoli da 1 a 4, fatta eccezione per le proposte 4.12 e 4.13, la cui valutazione resta sospesa.

su emendamenti

20 novembre 2014

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, precedentemente accantonati, 4.12 e 4.13, esprime parere di semplice contrarietà.

su emendamenti

14 gennaio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, relativi agli articoli 5, 6 e 7, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.2, 5.0.4, 6.23, 6.26, 6.0.8, 6.0.11, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 7.93, 7.98, 7.99, 7.107, 7.108, 7.109, 7.110, 7.0.3, 7.69, 7.95, 7.119, 7.26, 7.30, 7.33, 7.34, 7.44, 7.45, 7.54, 7.55, 7.60, 7.61, 7.62, 7.65, 7.66, 7.70, 7.115, 7.116, 7.0.16 (limitatamente al comma 2), 7.42, 7.43, 7.63, 7.0.17, 7.112, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.5 e 7.0.6.

Il parere è, invece, di semplice contrarietà sulle proposte 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.27, 5.0.1, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 7.12, 7.14, 7.83, 7.117, 7.118, 7.80.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7, il parere è non ostativo.

Il parere resta sospeso su tutti gli emendamenti riferiti ai restanti articoli, nonché sugli ulteriori

emendamenti e sui testi 2.

su emendamenti

3 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.18, 8.19, 8.23, 8.5, 8.34, 8.16, 8.33, 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.32, 9.83, 9.93, 9.0.2, 9.17 (limitatamente alla lettera *f)*), 9.77, 9.78, 9.0.1, 9.40, 9.45, 10.58, 10.60, 10.64, 10.65, 10.66, 10.97, 10.98, 10.105, 10.106, 10.108, 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.114, 10.119, 10.121, 10.122 e 10.0.3.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 8.4, 8.8, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.25, 9.15, 9.73 e 9.74.

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 8.0.2 alla soppressione delle parole: «, agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro».

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, ad eccezione della proposta 9.0.3, sulla quale rimane sospeso.

Il parere è altresì sospeso su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 10 e agli articoli da 11 a 16, nonché su tutti gli emendamenti del relatore e sui relativi subemendamenti.

su emendamenti

4 marzo 2015

La Commissione, a revisione del parere precedentemente espresso sulla proposta 6.23, esprime, per quanto di propria competenza, un parere di nulla osta sulla proposta medesima. Esprime, altresì, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.0.3 precedentemente accantonato.

su emendamenti

4 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, relativi agli articoli da 10 a 16 esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.33, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.56, 10.57, 10.59, 10.61, 10.63, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.99, 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.117, 10.118, 10.125, 10.126, 10.127, 10.129, 10.131, 10.132, 10.140, 10.141, 10.142, 10.143, 10.144, 10.145, 10.146, 10.147, 10.148, 10.149, 10.152, 10.167, 10.176, 10.177, 10.178, 10.179, 10.180, 10.181, 10.182, 10.183, 10.196, 10.197, 10.198, 10.199, 10.200, 10.201, 10.202, 10.203, 10.204, 10.205, 10.206, 10.207, 10.209, 10.214, 10.216, 10.218, 10.220, 10.230, 10.231, 10.232, 10.233, 10.234, 10.236, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.32, 10.107, 10.116, 10.134, 10.135, 10.136, 10.186, 10.211, 10.0.1, 11.8, 11.11, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.8., 11.0.10, 11.0.11, 11.12, 11.15, 11.0.1, 11.0.6, 12.4, 13.50, 13.52, 13.44, 13.0.1, 13.0.2, 14.0.1, 14.10, 14.11, 15.29, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 10.137, 10.150, 10.210, 10.226, 10.227, 10.228, 10.235 e 15.30.

Esprime avviso non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 10 a 16.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti del relatore e sui relativi subemendamenti, nonché sulle riformulazioni di precedenti proposte.

su emendamenti

5 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti 1.500 e 2.500 con relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, sulle proposte 1.500/14, 1.500/29, 1.500/30, 1.500/31, 1.500/40, 1.500/54, 1.500/45, 1.500/53, 1.500/49, 1.500/50, 1.500/28, 1.500/36, 1.500/39, 1.500/37, 1.500/38, 1.500/47, 1.500/73, 1.500/74, 1.500/75, 1.500/76, 1.500/41, 1.500/42, 1.500/43, 1.500/44, 1.500/46, 1.500/48, 1.500/51, 1.500/52 e 1.500/64.

Il parere è di semplice contrarietà sul subemendamento 1.500/6.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti subemendamenti e sul testo della proposta 1.500. È altresì di nulla osta sulla proposta 2.500 e sui relativi subemendamenti, mentre resta sospeso su tutti i restanti emendamenti del relatore e sulle riformulazioni.

su emendamenti

10 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti 5.500, 6.500, 7.501 e relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.500 e 6.500, nonché sui relativi subemendamenti.

Esprime, altresì, parere non ostativo sulla proposta 7.501 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera *a)* delle parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza presso le Forze di polizia.».

Rispetto ai subemendamenti riferiti alla medesima proposta 7.501, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle modifiche 7.501/5, 7.501/8, 7.501/16, 7.501/20, 7.501/23, 7.501/25, 7.501/26, 7.501/29, 7.501/30, 7.501/31, 7.501/34, 7.501/35, 7.501/36, 7.501/42, 7.501/43, 7.501/46, 7.501/47, 7.501/48, 7.501/49, 7.501/51, 7.501/52, 7.501/57, 7.501/58, 7.501/62, 7.501/63 e 7.501/64.

Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 7.501/10, 7.501/11, 7.501/12, 7.501/13, 7.501/14, 7.501/45 e 7.501/53, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui subemendamenti 7.501/24 e 7.501/27, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole: «e rafforzamento».

Il parere è di semplice contrarietà sui subemendamenti 7.501/6, 7.501/7, 7.501/9, 7.501/44, e 7.501/54.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti.

su emendamenti

11 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti del relatore, i relativi subemendamenti nonché le riformulazioni pervenute, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.502/7, 10.502/9, 10.502/12, 10.502/13, 10.503/2, 10.503/5, 10.504/5 (limitatamente alla prima parte), 10.504/7 (limitatamente alle parole da: «per gli enti locali» fino alla fine), 10.504/13, 10.504/2, 10.504/3, 10.504/6, 13.500/21, 13.500/16, 13.500/29, 13.500/25, 14.500/8, 14.500/13, 15.500/35, 15.500/5, 15.500/13, 15.500/26, 15.500/33, 11.0.5 (testo 2), 7.112 (testo 2) e 10.61 (testo 2).

Sull'emendamento 10.504 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267» delle seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;».

Sull'emendamento 10.505 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione, dopo le parole: «natura giuridica», delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» e alla sostituzione delle parole da: «; possibilità di avvalersi» fino alla fine, con le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole e indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

Sull'emendamento 13.500 il parere è di nulla osta, ad eccezione della lettera *g-quater)*, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole da: «con attribuzione» fino a: «Sociale» con le seguenti: «con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle Pubbliche amministrazioni per l'effettuazione degli accertamenti».

Sull'emendamento 14.500 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione delle lettere da *c)* ad *l)* con le seguenti:

«*c)* precisa definizione del regime delle responsabilità dei dipendenti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;

e) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

f) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

g) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

h) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.».

Sull'emendamento 15.500 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo le parole: «è adottato» delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e, alla lettera *e)*, dopo la parola: «introduzione» delle seguenti: «, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,».

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria sulle proposte 10.505/9 e 10.505/10.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 10.505/6, 10.505/8, 10.506/2, 10.506/3, 10.509, 13.500 (limitatamente alla lettera *g-quater)*, 13.500/22, 15.500/11 e 10.235 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle riformulazioni 7.64 (testo 2) e 2.30 (testo 2).

Il parere è altresì non ostativo su tutti i restanti emendamenti del relatore e relativi subemendamenti, ad eccezione dell'emendamento 8.0.100 e dei relativi subemendamenti nonché della proposta 7.501/23 (testo 2), sui quali il parere rimane sospeso.

su emendamenti

12 marzo 2015

La Commissione, esaminati i subemendamenti all'emendamento del relatore 8.0.100, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.100/30, 8.0.100/59 e 8.0.100/91.

Il parere rimane sospeso sull'emendamento 8.0.100 e sui restanti subemendamenti.

su emendamenti

17 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti 8.0.100, i relativi subemendamenti e le riformulazioni pervenute, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/16, 8.0.100/17, 8.0.100/18, 8.0.100/61, 8.0.100/63, 8.0.100/66, 8.0.100/68, 8.0.100/69, 8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72, 8.0.100/73, 8.0.100/76, 8.0.100/92, 7.501/23 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/24, 8.0.100/27, 8.0.100/29, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/55, 8.0.100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/60, 8.0.100/83, 7.117 (testo 2).

Il parere sulla proposta 8.0.100/84 è di semplice contrarietà, ad eccezione della lettera *e)*, sulla quale è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai subemendamenti 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37, 8.0.100/38 e 8.0.100/53.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 8.0.100/86, alla soppressione delle lettere *f-bis), f-ter)* e *f-quater)*.

Il parere sulla proposta 8.0.100/78 è di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole «nonché le disposizioni contenute nelle rispettive leggi regionali».

Il parere non ostativo è inoltre condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.142 (testo 2) e 10.144 (testo 2), alla soppressione delle parole «; aumento della durata del periodo di aspettativa non retribuita».

Il parere è non ostativo sull'emendamento 8.0.100 e sui restanti subemendamenti, mentre rimane sospeso sulle proposte 7.112 (testo 3), 7.112 (testo 4) e 13.500/25 (testo 2).

su emendamenti

18 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria

competenza, parere non ostativo sulle proposte 7.112 (testo 4) e 14.500/500 (testo 2), nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.112 (testo 3) e 13.500/25 (testo 2).

PARERE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
(Estensore: Elena Ferrara)
sul disegno di legge

21 ottobre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che il disegno di legge reca una complessiva riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento;

quanto alle norme di carattere generale, tenuto conto che:

l'articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti in possesso presso le pubbliche Amministrazioni;

gli articoli 4, 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la segnalazione certificata di inizio attività, l'autotutela e le disposizioni sull'anticorruzione;

l'articolo 7 concerne la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali;

l'articolo 11 è dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le Amministrazioni e asili nido, nonché l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica;

l'articolo 12 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l'altro, di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della predetta delega;

esaminate le norme di più stretto interesse, tra cui l'articolo 3, in base al quale il termine generale per l'acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano coinvolte Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta giorni, decorso il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito;

ritenuto che l'articolo 3 pare superare il principio dell'eccezione culturale previsto dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;

valutato l'articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, includendo tra le «amministrazioni di istruzione e cultura»: scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche; enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

osservato inoltre che, sempre all'articolo 8, tra gli «organismi privati di interesse pubblico», per quanto di interesse, sono menzionati: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati;

manifestate perplessità per le due categorie di «amministrazioni di istruzione e cultura» e di «organismi privati di interesse pubblico» sotto vari profili, quali:

l'esclusione della ricerca dalla definizione di «amministrazioni di istruzione e cultura», che nei fatti connota invece l'attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca, espressamente menzionati;

la non coerente separazione tra istituti scolastici, universitari e dell'AFAM in ragione del loro finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall'altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno

annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Sembrerebbe pertanto emergere la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso inquadramento giuridico, nonostante la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che all'università e all'AFAM si riferisca ad un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle risorse;

l'incerta collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che non sono espressamente citate e difficilmente potrebbero essere inserite tra gli «organismi privati di interesse pubblico», mentre più correttamente rientrerebbero nelle «amministrazioni di istruzione e cultura»;

considerato altresì che l'articolo 10 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, sotto molteplici profili, escludendo tuttavia la dirigenza scolastica dall'istituendo ruolo unico della dirigenza e dalla parte relativa all'accesso, che prevede il corso-concorso e il concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) si chiede di riscrivere l'articolo 8 in modo che sia rispettata l'unitarietà del sistema integrato scolastico, come definito dalla legge n. 62 del 2000, nonché del sistema di istruzione universitaria e dell'AFAM, evitando perciò di distinguere le scuole, le università e le istituzioni dell'AFAM in ragione del meccanismo di finanziamento;

2) tra le modifiche necessarie all'articolo 8, si reputa necessario valorizzare la specificità del settore della ricerca pubblica, attraverso l'individuazione di un comparto separato dalla pubblica Amministrazione, in linea con gli impegni assunti dal Governo in occasione della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc.* XXIV, n. 36).

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) in merito all'articolo 3, si ricorda il principio dell'eccezione culturale di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, in virtù del quale le disposizioni del silenzio-assenso non si applicano, fra l'altro, agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Peraltro, va considerato che l'obiettivo di snellimento e di semplificazione sotteso al disegno di legge è in parte già soddisfatto, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, in quanto si integrano le ipotesi di interventi di lieve entità che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica o per i quali è prevista una procedura semplificata di rilascio. Inoltre, sul piano tecnico, si sottolinea l'esigenza di uniformare il termine di decorrenza «dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'Amministrazione procedente»;

2) relativamente all'articolo 7, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una *governance* unitaria del Sistema nazionale della ricerca, su cui del resto il Governo aveva assunto precisi impegni in occasione della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc.* XXIV, n. 36);

3) con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *c),* considerato che il Dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha già provveduto alla sua riorganizzazione in virtù del decreto-legge n. 95 del 2012, si invita a valutare l'opportunità di escludere le strutture periferiche del predetto Ministero dalla confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato, dati i compiti particolari attribuiti alle Sovrintendenze;

4) quanto all'articolo 8:

a) si invita a chiarire se le definizioni recate nella norma in questione sostituiscano, dalla data di entrata in vigore della legge, quella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della *7ª* Commissione, anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici;

b) nella definizione di «amministrazioni di istruzione e cultura» sono comprese anche le istituzioni educative pubbliche: al riguardo si suggerisce di esplicitare se siano inclusi i nidi;

5) in ordine all'articolo 10, si prende atto che la disciplina della dirigenza scolastica è già oggetto di provvedimenti specifici, che prevedono il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento dei presidi;

6) con riguardo agli articoli 12 e 13, si invita a chiarire se la relativa disciplina si applichi anche al personale della scuola.

PARERE DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
(Estensore: Cardinali)
sul disegno di legge

4 febbraio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si segnala l'esigenza di riformulare in maniera più chiara e stringente la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, al fine di assicurare che si proceda effettivamente all'istituzione di un unico registro automobilistico, superando definitivamente l'attuale sistema del doppio registro istituito presso il pubblico registro automobilistico (PRA) e presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando nel contempo i livelli occupazionali attualmente esistenti nelle amministrazioni competenti e in modo da conseguire un'effettiva razionalizzazione e semplificazione del sistema a beneficio dei cittadini;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 15, che intervengono in materia di autorità indipendenti, si rileva l'esigenza di salvaguardare in ogni caso le caratteristiche di terzietà e autonomia dei suddetti organismi, come stabilite dalle leggi vigenti, al fine di garantire l'efficace espletamento delle funzioni di regolazione dei settori ad essi affidati;

con riferimento agli articoli 14 e 15, che intervengono rispettivamente in materia di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali, si evidenzia la necessità che il riordino dei suddetti settori avvenga in modo da garantire condizioni di effettiva concorrenza, efficienza ed efficacia nello svolgimento delle varie funzioni e servizi, con particolare riferimento alle attività del trasporto pubblico locale. Si raccomanda inoltre l'assoluta necessità di raccordare l'azione di riordino prevista nelle suddette disposizioni con i progetti di riforma già in fase di avanzata definizione presso il Governo, e in particolare presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardo al trasporto pubblico locale, al fine di assicurare interventi equilibrati e omogenei.

PARERE DELLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
(Estensore: Pignedoli)
sul disegno di legge

29 ottobre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza,

premesso che:

il provvedimento reca un complessivo intervento di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Al di là delle misure che interessano tutti i Ministeri e, pertanto, anche il Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali, si sofferma principalmente sull'articolo 7. Esso delega il Governo, nel termine di dodici mesi, a modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle Agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici;

tra i criteri di delega, alla lettera *a)*, con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica, sono previsti il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio ed in questo ambito, la riorganizzazione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, con loro «eventuale assorbimento» nelle funzioni delle altre Forze di polizia (ferma restando «la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti»), e il

riordino nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;

il Corpo forestale dello Stato è una Forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare;

l'articolo 9 del disegno di legge prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,

richiamato l'ordine del giorno G/1582/2/1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che impegnava il Governo «a valutare l'opportunità di un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato»;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

individui la Commissione di merito le modalità per garantire la migliore efficienza delle funzioni di tutela dell'ambiente e del territorio e, in particolare, della biodiversità in un Paese che ha in Europa il più ricco patrimonio di eccellenze agroalimentari. Invita in particolare la Commissione, in un'ottica di riordino e razionalizzazione, al potenziamento del ruolo del Corpo forestale dello Stato -- connesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -- assegnandogli compiti e funzioni ben definiti in materia ambientale e agroalimentare, consentendogli di perseguire un'efficace tutela della salubrità dei prodotti agroalimentari, dell'ambiente, delle foreste -- quali componenti essenziali di un corretto assetto idrogeologico -- delle aree naturali protette, oltre a contrastare la contraffazione e il traffico degli alimenti, senza sovrapposizione, ma in coordinamento, con altri soggetti e in modo tale da integrare le strutture nazionali con quelle locali, coordinando il sistema nazionale con i Corpi regionali.

PARERE DELLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: Tomaselli)

sul disegno di legge

1º ottobre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ad eccezione dell'articolo 9 sul quale il parere è contrario in quanto la completa cancellazione del contributo obbligatorio in favore delle Camere di commercio impedirebbe il mantenimento di alcune funzioni ad esse attualmente attribuite e avrebbe pesanti riflessi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, rendendo il nuovo sistema strutturalmente poco sostenibile. Inoltre, il trasferimento del registro delle imprese dalla competenza tradizionale delle Camere di commercio al Ministero dello sviluppo economico rischia di determinare inefficienze e comunque nuovi oneri aggiuntivi e appare ingiustificato alla luce delle *performance* positive in termini di qualità e tempestività dei servizi finora erogati e rappresentando uno dei punti di eccellenza nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione.

Il parere favorevole sui restanti articoli è reso con le seguenti osservazioni:

quanto all'articolo 1, a prevedere, nell'ambito delle disposizioni per l'accelerazione e la semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese, adeguate misure volte a ridurre quanto più possibile i costi dei servizi e i tempi per il rilascio della documentazione in favore delle imprese, valorizzando e potenziando a tal fine il ruolo degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e delle Agenzie per le imprese, nonché implementando il ricorso all'autocertificazione;

quanto all'articolo 2, a prevedere nell'ambito del riordino della disciplina della Conferenza dei servizi una più accentuata semplificazione dei procedimenti autorizzatori che implichino riflessi sullo sviluppo economico dei territori e sull'attività delle imprese, anche prevedendo termini ridotti per

l'adozione delle decisioni medesime;

quanto all'articolo 3, comma 3, a prevedere modalità certe di chiusura delle procedure in caso di mancato accordo tra le amministrazioni, in particolare qualora siano coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute;

quanto all'articolo 4, a definire in modo più puntuale il campo di applicazione delle disposizioni con particolare riguardo alle attività sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riducendo a tal fine i casi di esclusione attualmente previsti;

quanto all'articolo 14, pur osservando l'esigenza di monitorare l'efficienza delle partecipate pubbliche, secondo *standard* predefiniti prima e dopo l'attuazione della delega, a verificare l'efficacia delle soluzioni adottate distinguendo, in particolare, tra società interamente controllate dalle pubbliche Amministrazioni, controllate di diritto, di fatto e partecipate congiuntamente ad altri soggetti;

quanto all'articolo 15, si segnala l'urgenza di adottare, in coerenza con la disciplina dell'Unione europea, un sistema di incentivi o disincentivi che promuova la concentrazione delle imprese esercenti servizi pubblici locali per recuperare efficienza operativa e consolidare gli equilibri di bilancio, diminuendo il contributo dello Stato e degli enti locali.

PARERE DELLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: Ichino)

sul disegno di legge

22 ottobre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare la disposizione di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 10, relativa al riordino della disciplina della responsabilità dirigenziale, chiarendo che essa deve essere estesa ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale.

Si segnala l'opportunità di espungere la disposizione di cui alla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 10, tendente alla riduzione della quota della retribuzione dirigenziale legata al risultato.

Appare opportuno introdurre, nell'ambito dell'articolo 12, sia una disposizione volta alla promozione dell'apprendistato come forma di inserimento dei giovani nell'organico delle amministrazioni pubbliche, sia la previsione della facoltà delle amministrazioni di promuovere il ricambio generazionale mediante il ricorso consensuale al *part-time* per il personale in procinto di essere collocato a riposo, con contribuzione che resterebbe commisurata al tempo pieno, e l'utilizzazione del risparmio che ne consegue per l'assunzione di nuovo personale di giovane età.

Si invita la Commissione di merito ad inserire nell'ambito del provvedimento disposizioni volte a impegnare l'amministrazione centrale e gli enti territoriali a una rigorosa revisione della spesa per il mantenimento in vita di società controllate il cui costo non sia pienamente giustificato dai servizi resi, nonché a vincolare gli enti controllanti a promuovere il necessario ridimensionamento delle società controllate, con utilizzazione dei nuovi strumenti, ed in particolare del contratto di ricollocazione, contenuti nel disegno di legge delega sul lavoro approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Si richiama infine l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di valutare accuratamente, nel contesto del provvedimento, i profili riguardanti la dematerializzazione e la digitalizzazione, con riferimento alle ricadute sullo sviluppo occupazionale, sulla responsabilità dirigenziale e sull'efficienza dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e settore imprenditoriale privato.

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA')

(Estensore: Bianco)

sul disegno di legge

28 ottobre 2014

La Commissione, esaminato per quanto di competenza, il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'articolo 8, che reca le varie definizioni di pubblica amministrazione, andrebbero trattati in maniera puntuale, con disposizione *ad hoc* e ferma restando la loro natura pubblica, gli ordini, i collegi e le rispettive federazioni nazionali, tenendo conto della loro natura associativa, delle fonti di finanziamento che non gravano sulla finanza pubblica, della specificità delle funzioni svolte, delle peculiari caratteristiche organizzative e gestionali e dei profili di autonomia connessi all'esercizio di attività disciplinari, aspetti peraltro già compiutamente regolamentati da specifici ordinamenti;

2) all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, occorrerebbe specificare che la riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, in relazione agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, vanno coniugate con il mantenimento di elevati e cogenti profili di responsabilità, di misure di verifica e controllo e di adeguate sanzioni;

3) l'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, confligge con l'ordinamento che regola la dirigenza del Servizio sanitario nazionale (decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni), secondo cui la suddetta dirigenza è articolata in: sanitaria (medica e non medica); tecnica e professionale; amministrativa. In armonia con la *ratio* del provvedimento in esame la dirigenza tecnica e professionale troverebbe una sistemazione coerente insieme con la dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che andrebbe previsto in modo più esplicito un quarto ruolo unico della dirigenza pubblica, e cioè quello della dirigenza sanitaria medica e non medica del Servizio sanitario nazionale, per la quale non trovano applicazione le previsioni dello stesso articolo 10, comma 1, lettere da *b)* a *m)*, essendo tutte queste materie già disciplinate da uno specifico ordinamento, peraltro largamente anticipatorio di quelle stesse previsioni;

4) all'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, la prevista «possibilità» di conferire incarichi dirigenziali appare fonte di equivoci, laddove l'affidamento dell'incarico costituisce elemento essenziale e fondante la qualifica dirigenziale, salvo i casi disciplinati dalla lettera *g*);

5) all'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, occorrerebbe prevedere che l'accesso alle forme di mobilità volontaria ivi contemplate possa avvenire, nei termini previsti dall'ordinamento, anche in assenza di assenso dell'amministrazione di appartenenza, al fine di favorire la circolazione della dirigenza all'interno dei ruoli unici e tra i ruoli, laddove possibile;

6) all'articolo 10, comma 1, lettera *n)*, ferme restando la natura fiduciaria dell'affidamento degli incarichi di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, individuato nell'ambito di un elenco nazionale di idonei (non una graduatoria, quindi), e la nomina da parte di questi dei rispettivi direttori sanitari ed amministrativi, sulla base di un elenco regionale di idonei (non una graduatoria, anche in questo caso), nei criteri direttivi andrebbero richiamati i principi di autonomia e indipendenza dei soggetti che valutano tali figure da quelli che effettuano le relative nomine, salvi i criteri di conferibilità e di incompatibilità, di cui al decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013, e successive modificazioni, al fine di tutelare il riconoscimento delle competenze e del merito;

7) sempre all'articolo 10, comma 1, lettera *n)*, occorrerebbe chiarire se gli elenchi da cui attingere per la nomina dei direttori sanitari e amministrativi siano solo quelli della regione nella quale è ubicata l'azienda sanitaria cui la figura dirigenziale deve essere preposta; inoltre, occorrerebbe chiarire se il principio di delega relativo alla nomina dei direttori generali valga anche per le regioni a statuto speciale;

8) all'articolo 11, comma 2, occorrerebbe prevedere, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri, un impegno delle pubbliche amministrazioni sulla estensione di forme di tutela della maternità per le lavoratrici con contratti di lavoro atipico temporaneo, largamente presenti nella pubblica amministrazione e nel Servizio sanitario nazionale,

anche con riferimento ad attività e funzioni svolte in sostituzione di quelle dirigenziali;

9) all'articolo 13, comma 1, occorrerebbe chiarire quali tipologie di lavoro flessibile sono utilizzabili dalla pubblica amministrazione: vi è al riguardo una incertezza normativa che ha favorito lo sviluppo di variegate forme di lavoro flessibile nel settore pubblico e in particolare nel Servizio sanitario nazionale, compresi rapporti libero-professionali che surrogano a tutti gli effetti un rapporto di dipendenza.

Si chiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del Regolamento.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Cociancich)

sul disegno di legge

10 settembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso reca numerose deleghe legislative dirette a semplificare l'organizzazione della pubblica amministrazione al fine di rendere più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con i cittadini e con le imprese, attraverso misure di innovazione e riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, di riforma della dirigenza, di definizione del perimetro pubblico, di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative;

considerato che l'articolo 1 contiene una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, riguardante in particolare l'informatizzazione di documenti, pagamenti, servizi, nelle relazioni intrattenute dalle pubbliche amministrazioni con i cittadini, con l'obiettivo della loro totale accessibilità *on line*;

rilevato, al riguardo, che le misure sono in linea con l'Agenda digitale europea (COM(2010) 245) della Strategia Europa 2020, in cui è posto l'obiettivo di incrementare fino al 50 per cento l'uso dei servizi *e-government* da parte dei cittadini dell'Unione europea e fino all'80 per cento da parte delle imprese dell'UE entro il 2015;

preso atto che l'articolo 3 opportunamente esclude, al comma 4, il meccanismo del silenzio-assenso in tutti i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi;

apprezzate le disposizioni dell'articolo 11, dirette a promuovere la conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea sull'orario di lavoro, considerando che il corrente anno 2014 è l'anno europeo per la conciliazione tra lavoro e vita privata;

considerato che, in relazione al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui all'articolo 15 del disegno di legge, i principi e criteri specifici di delega fanno opportunamente esplicito riferimento alla disciplina europea in materia di concorrenza e di appalti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

nell'ambito dei diversi aspetti oggetto delle deleghe previste dal disegno di legge, principalmente incentrati sulla disciplina delle procedure burocratiche interne alle pubbliche amministrazioni, si rileva l'esigenza di porre maggiore attenzione alla fase della concreta fornitura del servizio ai cittadini e alle imprese, e al ritorno positivo che da questi può derivare alle stesse pubbliche amministrazioni, al fine di un continuo miglioramento dei servizi pubblici;

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, relativa al riordino delle procedure di accesso ad attività di servizi, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o tramite il silenzio-assenso, si ritiene necessario che il Governo tenga conto, in particolare, delle specifiche disposizioni dettate dalla direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi), relative alla semplificazione amministrativa e ai limiti ai

regimi autorizzatori. In particolare, l'imposizione di un'autorizzazione espressa dovrebbe essere limitata «soltanto ai casi in cui un controllo *a posteriori* non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare *a posteriori* le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo *a priori*» (considerando n. 54 della direttiva). Per quanto riguarda il silenzio-assenso, la normativa europea prevede che «l'autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima» (considerando n. 39);

in relazione all'articolo 6, relativo alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza, ove si pongono due aggiuntivi principi e criteri direttivi, finalizzati alla delimitazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, e alla riduzione degli oneri amministrativi, si auspica che l'esercizio della delega vada nella direzione indicata nella raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11), secondo cui l'Italia è invitata a «potenziare ulteriormente l'efficacia delle misure anticorruzione», considerato che, secondo la relazione dell'Unione europea sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38), si tratta di un fenomeno che costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro all'anno, che priva gli Stati di risorse importanti e che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nello Stato di diritto;

in relazione all'articolo 8, relativo alle definizioni di pubblica amministrazione, oltre a far salve le definizioni dell'ISTAT, che sono utilizzate anche ai fini dell'applicazione del Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, si ritiene opportuno precisare che le definizioni ivi previste siano poste senza pregiudizio alle definizioni contenute nelle direttive 2014/24/UE (appalti pubblici), 2014/23/UE (concessioni) e 2014/25/UE (appalti settori speciali);

in relazione all'articolo 10, concernente il riordino della dirigenza pubblica, si ritiene opportuno esplicitare, nei principi e criteri direttivi, il requisito -- per i tre ruoli statale, regionale e locale -- della approfondita e continua formazione sul diritto europeo e sul rapporto tra l'Italia e l'Unione europea;

in relazione all'articolo 14, relativo al riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, si auspica che, nell'esercizio della delega, i criteri direttivi siano interpretati sempre nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia;

infine, in relazione alla delega di cui all'articolo 15, relativa al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, si ritiene necessario tenere conto nell'esercizio della delega di quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11), secondo cui, in materia di servizi pubblici locali, l'Italia è tenuta ad «applicare con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti *in house*».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatore Laniece)

sul disegno di legge

5 novembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

rilevato che:

l'articolo 7 prevede una delega al Governo per il riordino, tra l'altro, delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;

l'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, nell'elencare le «amministrazioni territoriali», comprende anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riconoscendo in questo modo la rilevanza del ruolo da esse svolto sui territori;

l'articolo 9, comma 1, reca una delega legislativa al Governo per la riforma delle medesime Camere di commercio, volta a delimitare le funzioni delle stesse e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando, tra l'altro, il contributo obbligatorio delle imprese a loro favore;

la completa cancellazione del contributo obbligatorio delle imprese in favore delle Camere di commercio impedirebbe la prosecuzione dell'esercizio di alcune funzioni ad esse attualmente attribuite e avrebbe pesanti riflessi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, rendendo il nuovo sistema strutturalmente poco sostenibile;

inoltre, il trasferimento del registro delle imprese dalla competenza tradizionale delle Camere di commercio a quella del Ministero dello sviluppo economico rischia di determinare inefficienze e comunque nuovi oneri aggiuntivi e appare ingiustificato alla luce delle *performance* positive, in termini di qualità e tempestività dei servizi erogati dalle Camere di commercio, che rappresentano uno dei punti di eccellenza nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione;

l'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, prevedendo, al comma 1, lettera *b)*, numero 2), principi e criteri direttivi per la disciplina dell'inquadramento dei dirigenti regionali, tra l'altro stabilendo l'istituzione -- sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni -- di un ruolo unico dei dirigenti regionali;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 7, appare necessario prevedere un costante confronto, anche nelle competenti sedi parlamentari, in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, senza sacrificare le competenze regionali, e valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato;

2) al medesimo articolo 7, sia previsto che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali e che, per la regione Valle d'Aosta, restano ferme le attribuzioni del presidente della regione in materia di funzioni prefettizie;

3) l'articolo 9 sia soppresso;

4) all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, numero 2), si valuti se il conferimento di una delega al Governo per la disciplina dell'inquadramento dei dirigenti regionali, con l'istituzione di un ruolo unico dei dirigenti regionali, ancorché sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sia compatibile con l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni.

DISEGNO DI LEGGE D'iniziativa del Governo **Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**	**DISEGNO DI LEGGE** Testo proposto dalla Commissione Deleghe al Governo in materia di **riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**
Capo I SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE	Capo I SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1. *(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)*	Art. 1. ***(Carta della cittadinanza digitale)***

1. Al fine di ridurre la necessità dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi a oggetto le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità *on line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 12 e 41 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dei seguenti:

a) superamento dell'uso della carta nel normale funzionamento delle amministrazioni, assicurando la trasmissione dei dati e, ove necessario trasmettere documenti, assicurandone la trasmissione in forma telematica;

b) ridefinizione del processo decisionale, anche con riferimento alle forme di partecipazione degli interessati, in relazione all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e all'applicazione del sistema pubblico dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

c) previsione dell'aggiornamento continuo, anche previa delegificazione o deregolamentazione, delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, sulla base delle tecnologie disponibili e del grado di diffusione delle stesse presso gli utenti e di soddisfazione degli stessi;

d) uso di *software* con *standard* aperti e non dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie;

e) ricorso alla cooperazione applicativa e all'interoperabilità dei sistemi informativi, individuando, per ogni

1. Al fine di **garantire ai** cittadini **e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo** la necessità dell'accesso fisico **agli** uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,** uno o più decreti legislativi **volti a modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:**

***a)* definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;**

***b)* ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (*digital first*), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;**

***c)* garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete *internet* presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base;**

***d)* ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;**

***e)* coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di Sistema pubblico per la gestione**

procedimento amministrativo, le forme di interazione dei soggetti interessati con il sistema informativo *(Application Programming Interface* -- API*)*;

f) attribuzione al dirigente di cui all'articolo 17, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 della responsabilità dell'identificazione degli insiemi omogenei di dati prodotti dall'amministrazione di appartenenza, nonché della pubblicazione in formato aperto e della qualità dei dati; uso gratuito dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni e divieto di porre limiti o richiedere pagamenti alle stesse, salvi i casi di segreto d'ufficio;

g) eliminazione delle sovrapposizioni di competenze, riduzione dei tempi e delle fasi procedurali, anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3;

h) obbligo di adeguamento dell'organizzazione di ciascuna amministrazione ai princìpi di unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese, con particolare riferimento agli sportelli unici delle attività produttive e agli sportelli unici dell'edilizia, nonché alle previsioni dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180;

i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le

dell'identità digitale (SPID), anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;

***f)* favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;**

***g)* razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;**

***h)* razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;**

***i)* semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD;**

***l)* ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità;**

***m)* coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;**

***n)* indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.**

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, anche sulla base di modelli di rilevazione definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili e dei soggetti intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione.

4. Conseguentemente il Governo adegua la disciplina regolamentare, con particolare riferimento alla definizione e ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono all'elaborazione, all'aggiornamento e alla pubblicazione nei siti istituzionali di manuali delle procedure, che descrivono sinteticamente le modalità di svolgimento di ciascun procedimento e le prassi applicative, anche con riferimento agli accessi ispettivi, e individuano gli oneri a carico dei privati.

6. Le amministrazioni che non provvedono ai sensi dei commi 3 e 5 non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, **di concerto con i Ministri interessati,** previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.	**2.** I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri **della Commissione parlamentare per la semplificazione e** delle Commissioni parlamentari competenti **per materia e per i profili finanziari**, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.	**3.** *Identico.*
Art. 2. *(Conferenza di servizi)*	Art. 2. *(Conferenza di servizi)*
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. *Identico:*
a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;	*a) identica;*

b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento;	*b)* ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento**, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa**;
c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;	*c) identica;*
	***d)* disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:** **1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;** **2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*;** ***e)* disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;** ***f)* previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;**
d) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;	***g)*** *identica;*
e) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;	***h)*** *identica;*

f) ridefinizione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio di maggioranza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie e precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;	***i)* revisione** dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio **della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza** per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie**;** precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
	***l)* possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini;**
g) definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi per la composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;	***m)*** definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi **e termini per la valutazione tecnica e** per la **necessaria** composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità**, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti**;
h) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;	***n)*** *identica;*
i) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.	***o)*** *identica**;***
	***p)* definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.**

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.	2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti **per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione**, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.	3. *Identico.*
Art. 3. *(Silenzio assenso tra amministrazioni)*	Art. 3. *(Silenzio assenso tra amministrazioni **pubbliche**)*
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:	1. *Identico:*

«Art. 17-*bis*. - *(Silenzio assenso tra amministrazioni statali)*. -- *1*. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni statali, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni statali, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o del provvedimento; non sono ammessi ulteriori interruzioni di termini.	«Art. 17-*bis*. - *(Silenzio assenso tra amministrazioni* ***pubbliche****)*. -- *1*. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni **pubbliche**, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni **pubbliche**, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento **dello schema di** provvedimento, **corredato della relativa documentazione**, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o **dello schema di** provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri decide sulle modifiche da apportare.	*2*. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,** decide sulle modifiche da apportare **allo schema di provvedimento**.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di **amministrazioni statali o di altre** amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.	*3.* Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi».	*4. Identico*».
Art. 4. *(Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso)*	Art. 4. *(Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso)*
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità.	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi** per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, **nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva,** sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità**, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti**.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.	2. **I decreti legislativi** di cui al comma 1 **sono adottati** su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione **di ciascuno** schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di **ciascun** decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti **per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione**, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.	3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore **di ciascuno dei decreti legislativi** di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
Art. 5. *(Autotutela amministrativa)*	Art. 5. *(Autotutela amministrativa)*
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico:*

a) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;	*a)* all'articolo 19, **i commi** 3 **e 4 sono sostituiti dai seguenti:** **«*3*. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.** ***4*. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*»**;
b) all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;	*b)* all'articolo **21:** **1) al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;** **2) il comma 2 è abrogato**;
c) all'articolo 21-*nonies* **,** comma 1, **sono apportate le seguenti modificazioni:** **1) dopo le parole: «articolo 21-*octies*» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2,»;**	*c)* all'articolo 21-*nonies*:
2) dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a due anni dal momento di produzione degli effetti per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,»;	**1) al** comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a **diciotto mesi dal momento dell'adozione dei** provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,»;
3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».	

	2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: **«*2-bis*. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».** **2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 è abrogato.**
Art. 6. *(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza)*	Art. 6. *(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza)*
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi recanti** disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati **sottoposti al** controllo pubblico, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;	*a) identica;*
	***b)* definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;**
b) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche.	***c)*** riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche**, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;**

d) **riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Capo II
ORGANIZZAZIONE
Art. 7.
(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

Capo II
ORGANIZZAZIONE
Art. 7.
(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)

1. *Identico:*

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; possibilità di gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;	*a)* con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale **anche dirigenziale** destinati ad attività strumentali**, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi,** e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; **preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la** gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; **riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi;** razionalizzazione **e potenziamento dell'efficacia** delle funzioni di polizia **anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio** al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente**,** del territorio **e del mare**, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, **conseguente alla** riorganizzazione **del** Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento **del medesimo nelle** altre Forze di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente**,** del territorio **e del mare e della sicurezza agroalimentare** e la salvaguardia delle professionalità esistenti**, delle specialità e dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia;**

b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: anche mediante modifica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definizione degli strumenti normativi e amministrativi per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;	*b)* con riferimento alla sola amministrazione centrale**, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:** **1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;** **2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;** **3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;** **4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;** **5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;** **6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;**

c) **con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;**

c) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al Prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate.

d) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, **tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,** in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche**, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi**; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato **e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie**; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate**;**

	e) **con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI servizi spa.**
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.	2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti **per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione**, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.	3. *Identico*.
	4. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Art. 8. ***(Definizioni di pubblica amministrazione)*** **1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni normative che vi facciano espresso riferimento, si intende per:** ***a)*** **«amministrazioni statali»: la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, i Ministeri, le agenzie fiscali, le altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse le amministrazioni di cui alla lettera *d)*;** ***b)*** **«amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali, nonché l'amministrazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti e delle commissioni di garanzia e gli enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera *d)*;**	*Soppresso*

c) **«amministrazioni territoriali»: le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane o isolane, le agenzie regionali o locali, le amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti autonomi per le case popolari, gli enti pubblici non economici regionali o locali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera *d)*;**

d) **«amministrazioni di istruzione e cultura»: le scuole statali di ogni ordine e grado, le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni educative pubbliche, gli enti pubblici nazionali di ricerca, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;**

e) **«amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni nazionali, quelle territoriali, quelle di istruzione e cultura, nonché gli ordini professionali;**

f) **«soggetti di rilievo pubblico»: le amministrazioni pubbliche nonché le aziende e gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica che svolgono attività strumentali per conto di amministrazioni pubbliche o funzioni amministrative esternalizzate, gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie, le fondazioni e gli altri soggetti la cui attività è finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche;**

g) **«organismi privati di interesse pubblico»: i gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica che operano in regime di concorrenza, con esclusione di quelle quotate in mercati regolamentati, le scuole paritarie, le università non statali, le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le federazioni sportive, i consorzi a cui aderiscono amministrazioni pubbliche e soggetti privati, i soggetti comunque tenuti al rispetto dei princìpi del procedimento amministrativo.**

2. Le unioni, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente soggetti di cui a una delle definizioni di cui al comma 1, esclusi gli enti pubblici economici, rientrano a loro volta nella relativa definizione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è redatto un elenco per ciascuna delle definizioni di cui al comma 1. Gli elenchi sono aggiornati annualmente.

4. Ai fini statistici rimangono fermi i riferimenti all'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, rimangono fermi i riferimenti all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Rimane altresì ferma, ai fini della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della medesima legge.

Art. 8.

(Si veda, in diversa formulazione, l'articolo 9 del presente testo)

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;**

b) **ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali;**

c) **ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;**

d) **riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;**

e) **definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;**

f) **riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;**

g) **introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.**

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 9.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
***a)* eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese;**
***b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese;**

Soppresso
(Si veda, in diversa formulazione, l'articolo 8 del presente testo)

c) **riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;**

d) **trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, con individuazione delle relative modalità di gestione, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale vigente, e avvalimento delle amministrazioni competenti a livello territoriale con adeguate soluzioni di sostenibilità finanziaria del sistema complessivo;**

e) **riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;**

f) **disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Capo III PERSONALE Art. 10. *(Dirigenza pubblica)* 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	Capo III PERSONALE Art. **9**. *(Dirigenza pubblica)* 1. *Identico:*

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da *b)* a *n)*;	*a)* istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito**, dell'aggiornamento** e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da *b*) a ***o)*** **; istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera *b)* e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate**;
b) con riferimento all'inquadramento:	*b) identica:*

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e dell'effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;	1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali**, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti**, nel rispetto della loro piena autonomia**; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica**, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa**; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento **degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca** degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale;	2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa**, professionale e tecnica** del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica**, veterinaria e sanitaria** del Servizio sanitario nazionale;
3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera;	3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; **mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191**;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; **per gli enti locali privi di figure dirigenziali,** fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; **attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo,** sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, **nel** ruolo **unico** dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; **fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale,** specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico **alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo;** specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo **due anni di esercizio effettivo**, anche come funzionario, **di funzioni segretariali o equivalenti** per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, **obbligo per gli enti locali** di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;** previsione, per i comuni **di minori dimensioni demografiche,** dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata**, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in assenza di specifiche professionalità interne all'ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i comuni capoluogo di provincia e per i**

	comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;
c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:	*c) identica:*
1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;	1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale**, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale**; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;

2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;	2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale**, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale**; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
3) affidamento alla Scuola nazionale dell'amministrazione dei bandi di concorso e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera; riforma della suddetta Scuola, in modo da assicurare adeguata rappresentanza alle regioni e agli enti locali e da adeguarne l'ordinamento alle nuove funzioni; possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale; possibilità della suddetta Scuola di avvalersi della collaborazione di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie, selezionate con procedure trasparenti;	3) **con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere *a)* e *b)*, in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera *b)*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;**

d) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento **presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, presso scuole di formazione regionali e locali o presso istituzioni universitarie**; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l'ente interessato **per almeno due giornate all'anno, ove richiesto; adeguamento dell'ordinamento della Scuola nazionale dell'amministrazione alle funzioni attribuite, al carico di lavoro assegnato e alla metodologia didattica necessaria**;	*d)* con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l'ente interessato;
	***e)* con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;**

e) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*; **istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti;** definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b)*, e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla

f) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b*); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione **in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera *b*)**; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b*), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere **obbligatorio e non** vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b*) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione **da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito**; **per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera *c*) del presente comma, si procede attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**;

lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;	
f) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico;	***g)*** con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; **possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;**
g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;	***h)*** *identica;*

h) con riferimento alla valutazione dei risultati: semplificazione del processo di valutazione; rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei princìpi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a *standard* di qualità oggettivi; autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe;	***i)*** con riferimento alla valutazione dei risultati: **rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione**;
i) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;	***l)*** con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale**, amministrativo-contabile e** disciplinare dei dirigenti **e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale**, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

l) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; definizione di limiti assoluti stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico; definizione della retribuzione di posizione**, comunque non inferiore al 30 per cento del totale,** in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato**, comunque non superiore al 15 per cento del totale,** in relazione al tipo di incarico; suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

m) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; **confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;** definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento**, ove possibile,** sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; **definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale**; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

m) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;	***n)*** con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti **e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale**; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;

n) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori

o) *identica.*

generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.	
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.	2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti **per materia e per i profili finanziari**, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.	3. *Identico.*
Art. 11. *(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche)*	Art. **10**. *(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche)*

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto, fissando obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working*.	1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto **anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale**, fissando obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working* **che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera**. **Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.**
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.	2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido **e scuole dell'infanzia** e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 da parte delle amministrazioni pubbliche.	3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione**,** da parte delle amministrazioni pubbliche**,** delle misure di cui ai commi 1 e 2 **e per l'adozione di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti**.
4. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:	4. *Identico:*
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:	*a) identica;*

«*1*-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;	«1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno **2015** e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni **2016** e **2017**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni **2015, 2016 e 2017**, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno **2018**, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».	*b)* al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «**oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche** da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».
Capo IV DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA	Capo IV DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Art. 12. *(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione)*	Art. **11**. *(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione)*
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 13, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo **12**, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;	*a) identica;*
b) partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche;	*b)* partecipazioni **societarie** delle amministrazioni pubbliche;
c) servizi pubblici locali.	*c)* servizi pubblici locali **di interesse economico generale**.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:	2. *Identico:*

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;	*a) identica;*
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;	*b)* coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche **strettamente** necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;	*c) identica;*
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;	*d) identica;*
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.	*e)* aggiornamento delle procedure, prevedendo**, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1,** la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
3. Il Governo si attiene altresì ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 13 a 15.	3. Il Governo si attiene altresì ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli da **12** a **14**.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.	4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti **per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione**, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
	5 . Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. **Viene conseguentemente adeguata anche la disciplina statale di fonte regolamentare.**	**6.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
Art. 13.	Art. **12**.
(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)	*(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)*

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro dodici mesi dalla scadenza della delega di cui all'articolo 10, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:	1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro dodici mesi dalla scadenza della delega di cui all'articolo **9**, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo **11**:
a) riconoscimento nei concorsi pubblici della professionalità acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con amministrazioni pubbliche;	*a)* **previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale** acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con **le** amministrazioni pubbliche**, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno**;
b) accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche; revisione delle modalità di espletamento degli stessi; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie;	*b)* accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche; revisione delle modalità di espletamento degli stessi**, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni**; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie;
c) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;	*c) identica;*

d) attribuzione all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposita convenzione e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema di controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;	*d)* attribuzione all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere *c*) ed *e*) del presente comma, nonché** di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposita convenzione, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema di controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;
e) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;	*e) identica;*
	***f)* riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;**
f) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;	***g)*** *identica;*
	***h)* disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime;**

g) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità.	***i)*** *identica;*
	***l)* semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;**
	***m)* introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;**
	***n)* rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;**
	***o)* razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;**
	***p)* riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, della potestà legislativa in materia di lavoro di tutto il proprio personale;**

q) **al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.**

Art. 14. *(Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche)*	Art. **13**. *(Riordino della disciplina delle partecipazioni **societarie** delle amministrazioni pubbliche)*
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina e la semplificazione normativa, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:	1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni **societarie** delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina**,** la semplificazione normativa **e la tutela e promozione della concorrenza,** con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo **11**:
a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica;	*a)* distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento**, nonché alla quotazione in borsa**, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica**, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa**;

b) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri di scelta tra modello societario e modello dell'amministrazione autonoma o criteri per l'internalizzazione;	*b)* **ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;**
c) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;	
d) introduzione di ulteriori misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e organismi da esso partecipati al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di una maggior trasparenza e della precisa definizione delle responsabilità delle amministrazioni locali partecipanti e degli amministratori degli organismi partecipati;	***c)* precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;**
e) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi;	***d)*** razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi**, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati**;
	***e)* promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;**
	***f)* attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;**
f) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.	***g)*** *identica**;***
	***h)* possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;**

i) **regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra ente pubblico e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;**

l) **con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:**

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.

Art. 15.
(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

Art. **14**.
*(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali **di interesse economico generale**)*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali **di interesse economico generale** è adottato**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,** sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo **11**:

a) definizione dei poteri di regolazione e controllo delle autorità indipendenti;
b) definizione dei criteri per l'individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
c) individuazione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in coerenza con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza;
d) definizione dei criteri per la definizione degli ambiti territoriali ottimali e per l'individuazione degli enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) definizione dei criteri per l'esercizio delle funzioni dei comuni in forma associata;
f) individuazione delle modalità di gestione del servizio pubblico e tipologie di affidamenti;
g) individuazione delle modalità e degli strumenti per assicurare la trasparenza delle procedure di affidamento;
h) individuazione dei termini e delle modalità adeguati ad assicurare la corretta e tempestiva attuazione delle norme in coerenza con la disciplina dell'unione europea anche con riferimento alla scadenza degli affidamenti;
i) coordinamento con la normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di appalti e concessioni e di regolazione dei servizi pubblici;
l) individuazione dei meccanismi di premialità per gli enti locali che ricorrono alle procedure ad evidenza pubblica e favoriscono l'aggregazione degli ambiti gestionali secondo criteri di economicità ed efficienza;
m) disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
n) individuazione degli indirizzi per la definizione dei regimi tariffari;
o) individuazione delle funzioni di governo, organizzazione, regolazione e controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, delle

***a)* riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;**
***b)* soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza;**
***c)* individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del *referendum* abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;**
***d)* definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;**
***e)* individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;**
***f)* introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;**
***g)* individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;**
***h)* definizione delle modalità di tutela degli utenti dei**

amministrazioni pubbliche e delle autorità di regolazione che ai diversi livelli di governo presiedono alle diverse funzioni e delle regole della loro interazione.

servizi pubblici locali;
***i)* revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;**
***l)* previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;**
***m)* revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;**
***n)* individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;**
***o)* previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;**
***p)* previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;**
***q)* definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;**
***r)* armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.**
Art. 15.
(Delega al Governo per la modifica e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)
1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
***a)* individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;**

b) **individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica.**

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

Art. 16.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera *a)*, dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. **17**.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo **10**, comma 4, lettera *a*), dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PETIZIONE N. 797

Presentata
dal signor Fabio Ratto Trabucco

Chiede nuove norme in materia di segretari comunali e provinciali.

PETIZIONE N. 837

Presentata
dal signor Fabio Ratto Trabucco

Chiede norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico nonché il ripristino della qualifica di dirigente superiore e la costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato.

PETIZIONE N. 1013

Presentata
dal signor Giovanni Vincenzo Napoli

Chiede una revisione della dirigenza pubblica, con particolare riguardo alle unità di personale di uffici e servizi.

PETIZIONE N. 1051

Presentata dal signor Claudio Gentile

Chiede la riduzione dei costi dell'apparato burocratico dello Stato, con particolare riguardo alle strutture periferiche dei Ministeri, attraverso l'accorpamento degli uffici provinciali contigui tra loro.

1.2.3. Testo correlato 1577-A (ALLEGATO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1577-A

Relazione orale
Relatore PAGLIARI
ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 2 aprile 2015

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2014

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla 1ª Commissione permanente con indicazione del relativo esito procedurale

---

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis *del Regolamento.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.500/1 (testo 2)

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Accolto

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, comma 1, dopo le parole:* «modalità digitale,» *inserire le seguenti:* «nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona,».

1.500/2 (testo 2)

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Accolto

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «e trasparenza di cittadini e imprese» *con le seguenti:* «, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese».

1.500/3

Campanella

Respinto

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, comma 1, sostituire le parole:* «dodici mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

1.500/4

PICCOLI, MAZZONI

Respinto

All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1»*, al comma 1, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* definizione della programmazione temporale di attivazione dei nuovi servizi improntata a criteri di gradualità e progressività;».

1.500/5

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Accolto

All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera b)*, inserire, in fine, le seguenti parole:* «, nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;».

1.500/6 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Accolto

All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1»*, comma 1, lettera* c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base;».

1.500/78

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, la lettera c)*, dopo la parola:* "garantire" *inserire le seguenti:* ", in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea," *e dopo le parole:* "banda larga" *inserire le seguenti:* "e ultralarga".

1.500/7
TORRISI, MARINELLO
Ritirato

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione anche attraverso idonee soluzioni di dematerializzazione delle comunicazioni verso le amministrazioni e rimaterializzazione delle stesse verso i cittadini e le imprese per il tramite di soggetti incaricati di pubblico servizio;».

1.500/8
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera h)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «; a tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione dei cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi;».

1.500/9
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Respinto

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera i)*, con la seguente:*

«*i)* semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale».

1.500/10
IL RELATORE
Accolto

All'emendamento 1.500, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«i-*bis)* coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

i-*ter)* indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».

1.500/11

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

Respinto

All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 1, dopo la lettera *i)* aggiungere la seguente:

"i-*bis)*. anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e significativi miglioramenti nell'erogazione dei servizi ai cittadini, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità delle strutture competenti e dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i principi del codice dell'amministrazione digitale e con valorizzazione delle competenze e professionalità esistenti";

b) sopprimere le parole da "Conseguentemente" fino alla fine».

1.500/12

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 1.500, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«i-*bis)* prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi;».

1.500/13

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, comma n. 1, dopo la lettera* i)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«i-*bis)* previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

1.500/14

Lanzillotta, Maran, Ichino, Russo

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis)*. Lo Stato, anche esercitando i poteri ad esso attribuiti all'articolo 117 comma 2 lettera *r)* della Costituzione, completa entro il 31 dicembre 2015 fa transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate».

1.500/15

Margiotta, De Petris

Respinto

All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis)*. All'articolo 9-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati. e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto"».

1.500/16

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Ritirato

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis)*. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.500/17

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 1500, capoverso «Art. 1»*, comma 2, sostituire le parole:* «acquisizione del parere della» *con le seguenti:* «intesa in sede di».

1.500/18

CERONI, PERRONE

Respinto

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, al comma 2, sostituire le parole:* «acquisizione del parere della» *con le seguenti:* «intesa in sede di».

1.500/19

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art 1»*, comma 2, sostituire le parole:* «acquisizione del parere della» *con le seguenti:* «intesa in sede di».

1.500/20

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con gli schemi di decreti legislativi di cui al presente comma è

altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».

1.500/21

CAMPANELLA

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1» *sopprimere il comma 3.*

1.500/22

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN, RUSSO

Respinto

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 sono istituiti, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui al comma 1:

a) un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma 1, del CAD è soppresso;

b) un responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza, con il compito dell'individuazione delle situazioni di eccedenza di organico e dell'attivazione della relativa procedura di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché il compito del controlla degli indici di presenza e produttività del personale degli uffici e servizi e dell'attivazione dei procedimenti disciplinari nelle situazioni che lo richiedono. A tale figura possono essere indirizzate segnalazioni di criticità nel funzionamento dell'amministrazione da parte di ciascun dipendente, con modalità che assicurino la riservatezza di chi effettua la segnalazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle amministrazioni di piccole dimensioni, le funzioni del responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e del responsabile per la revisione della spesa è il controllo di efficienza possono essere svolte dalla stessa persona».

1.500/23 (testo 2)

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN, RUSSO

Accolto

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, comma 1, dopo la lettera* i)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*i*-bis) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità.».

1.500/24

GIBIINO, BRUNO

Respinto

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma:

"2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.500/25

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1»*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.500/26
RUSSO
Respinto

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo.».

1.500/27
PERRONE, BRUNO
Respinto

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.500/28
BONFRISCO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «Art. 1»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*. – 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* per gli adempi menti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in

maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno"';

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a-bis), c)* nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d)*, che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al camma 1, il comune decade dall'accredita mento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti:».

1.500/29

SOLLO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» *con il seguente:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo lo lettera* b)*, inserire la seguente:*

"*b*-bis) razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico con-

tenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, moto veicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/30
De Poli
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» *con il seguente:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

"*b*-bis) razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/31
Milo
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine, con le seguenti:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

"*b*-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizza-

zione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/32

MILO, BRUNO

Respinto

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine, con le seguenti:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

"*b*-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/33

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

Respinto

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

"*b*-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/34

De Poli

Respinto

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

"*b*-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistica gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nonché al rilascio di un unico documenta del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessiva del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio della Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/35
BRUNI, ZIZZA, PERRONE
Respinto

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

"*b*-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: anche fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per il bilancio statale ed il miglioramento del servizio per l'utenza, introduzione di un unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dallo stesso pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per lo motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/36
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» *la lettera b-*bis) *all'articolo 7, camma 1, è sostituita dalla seguente:*

«b-*bis)* al fine di semplificare le procedure relative all'acquisto e ai trasferimenti di proprietà dei veicoli, anche al fine di conformarsi agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e provvedendo ad utilizzare le risorse umane risultate in eccedenza mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

1.500/37
BONFRISCO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, capoverso: «Conseguentemente» *sostituire la lettera* b-bis) *con la seguente:*

«b-*bis)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione del dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le con-

dizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alte riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/38

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«b-*bis)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare

l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali;».

1.500/39

BISINELLA, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«*b-bis)* al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte».

1.500/40

TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo princìpi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.500/41

TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/42

TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione;» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico – PRA – e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematica dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.500/43

TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoni ali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo princìpi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.500/44

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla

Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/45

TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club di Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front e back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai princìpi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.500/46

TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti. tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archivi azione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo».

1.500/47
TOMASELLI
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli e i di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.500/48
SOLLO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di contenere i casti connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per lo motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/49
SOLLO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera h-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autovei-

coli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competnze e delle strutture dedicate già esistenti».

1.500/50
SOLLO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico – PRA – e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e del trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.500/51
SOLLO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di

compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione del servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.500/52

SOLLO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.500/53

SOLLO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato

ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.500/54

SOLLO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazlone dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali».

1.500/55

CERONI, PERRONE, BRUNO

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, dopo le parole:* «per l'utenza» *inserire le seguenti:* «e al fine di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.500/56

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «risparmi per l'utenza» *inserire le seguenti:* «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.500/57

SOLLO, COCIANCICH

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, alla lettera* b-bis)*, apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola* «utenza» *sopprimere l'inciso* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e dopo la parola* «conseguente» *sopprimere le parole* «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/58

MILO, BRUNO

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, alla lettera* b-bis)*, sopprimere le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e dopo la parola:* «conseguente» *sopprimere le parole:* «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/60

DE POLI, BRUNO

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) *apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola:* «utenza» *sopprimere l'inciso:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e dopo la parola:* «conseguente» *sopprimere le parole:* «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/61

SOLLO, COCIANCICH

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, alla lettera* b-bis) *apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola:* «utenza» *sopprimere l'inciso:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e dopo le parole:* «un'unica modalità di archiviazione» *inserire le seguenti:* «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

1.500/62
MILO, BRUNO
Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) *dopo la parola:* «utenza» *sopprimere le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e dopo le parole:* «un'unica modalità di archiviazione» *inserire le seguenti:* «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

1.500/63
DE POLI, TORRISI
Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, alla lettera* b-bis) *apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola:* «utenza» *sopprimere l'inciso:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e dopo le parole:* «un'unica modalità di archiviazione» *inserire le seguenti:* «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

1.500/64
BISINELLA, CANDIANI
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole da:* «anche mediante» *fino a:* «legislazione vigente» *con le seguenti:* «con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolti dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative».

1.500/65
BRUNI, ZIZZA, PERRONE
Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, alla lettera* b-bis) *apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola:* «utenza» *sostituire l'inciso:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *con le pa-*

role: «e per il bilancio dello Stato» *e dopo le parole:* «motoveicoli e rimorchi» *inserire le seguenti:* «, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

1.500/66

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, sostituire le parole:* «anche mediante eventuale accorpamento», *con le seguenti:* «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

1.500/67

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, sostituire le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *con le seguenti:* «prevedere l'accorpamento».

1.500/68

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, lettera* b-bis), *sostituire le parole:* «anche mediante eventuale accorpamento,» *con le seguenti:* «mediante accorpamento».

1.500/69

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* «anche mediante eventuale accorpamento,» *con le seguenti:* «mediante accorpamento».

1.500/70

PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, ROMANO, ZIN, BATTISTA, MERLONI

Respinto

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente»*, sostituire le parole:* «anche mediante eventuale accorpamento» *con le seguenti:* «mediante accorpamento».

1.500/71

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso »Conseguentemente»*, lettera* b-bis)*, dopo le parole:* «con conseguente introduzione»*, inserire le seguenti:* «dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, nonché».

1.500/72

COCIANCICH

Accolto

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, nella parte conseguenziale, dopo le parole:* «motoveicoli e rimorchi»*, inserire le seguenti:* «, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

1.500/73

LO MORO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, dopo le parole:* «motoveicoli e rimorchi» *inserire le seguenti:* «salvaguardando i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/74
LO MORO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» *aggiungete in fine le seguenti parole:* «senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.».

1.500/75
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» *aggiungere in fine, la seguente lettera:*

«b-*ter)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/76
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente»*, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

«b-*ter)*. Nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui al numero 3), comma primo, dell'articolo 2683, numero 3) del Codice Civile, riorganizzando gli assetti delle strutture interessate».

1.500/77

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, dopo la lettera* b-bis) *aggiungere la seguente:*

«b-*ter)* previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».

1.500

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Carta della cittadinanza digitale*). – 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito ''CAD''), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio ''innanzitutto digitale'' (*digital first*);

c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete *internet* presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e

di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;

e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;

f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;

g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;

h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive"».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente*: «b-*bis*) con riferimento alle amministrazioni competenti

in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;».

1.1

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese).* – 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno"';

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a*-bis), *c)* nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d),* che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al camma 1, il comune decade daIl'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.2

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno"';

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a*-bis), *c)* nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d),* che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al camma 1, il comune decade daIl'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.3

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno"';

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a*-bis), *c)* nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d),* che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al camma 1, il comune decade daIl'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del de-

creto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.4

TORRISI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno"';

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a*-bis), *c)* nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d),* che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al camma 1, il comune decade daIl'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la pro-

cedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.5

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Carta della cittadinanza digitale)* – 1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali riconoscono che cittadini ed imprese devono essere posti al centro dell'azione Amministrativa anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie. I cittadini e le imprese hanno il diritto di accedere a tutti i dati, ed i servizi di loro interesse in modalità digitale.

2. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti a riformare, delegificare e semplificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo dei diritti digitali di cittadini e imprese nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali in termini di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività nell'utilizzo dei servizi *onIme* delle pubbliche amministrazioni;

b) adottare le misure necessarie a garantire: la disponibilità di risorse di connettività a banda ultra larga e l'accesso alla rete *Internet* come servizio universale presso ogni struttura pubblica; il diritto di accesso e di riuso di tutte le informazioni prodotte e detenute dalla pubblica amministrazione in formato aperto; il diritto all'alfabetizzazione digitale; il diritto alla partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle Amministrazioni;

c) assiçurare che i procedimenti amministrativi siano semplificati e ripensati per venire incontro ai bisogni di cittadini e imprese, reingegnerizzandoli e progettandoli in un'ottica digitale, al fine di pervenire, in tempi definiti, alla piena realizzazione del principio del «*digital fust*»;

d) favorire l'adesione da parte dei privati al Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del Codice;

e) trasformare il Sistema Pubblico di Connettività in Sistema Pubblico di Interoperabilità e Sicurezza semplificando le regole di cooperazione tra amministrazioni pubbliche anche mediante l'utilizzo di adeguate interfacce informatiche (API) e favorendo l'adesione al sistema da parte dei privati;

f) promuovere l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini ed imprese ai fini della semplificazione del dialogo con le amministrazioni, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentime l'uso an-

che in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un non idoneo livello di alfabetizzazione informatica;

g) prevedere forme di tutela effettiva dei diritti di cui alle lettere che precedono e di quelli di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 previo ricorso in sede stragiudiziale dinanzi ad un Difensore civico dei diritti di cittadinanza digitale da istituirsi presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

h) assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

i) razionalizzare le vigenti disposizio di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID);

l) prevedere idonei regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni volti ad assicurare i diritti di cittadinanza digitale così come delineati dalla presente legge e dai conseguenti decreti attuativi;

m) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione e di innovazione della spesa nei processi di digitalizzazione, e obiettivi di risparmio energetico;

n) Assicurare l'assistenza e il sostegno alle amministrazioni nei processi di innovazione, con particolare attenzione a regioni e enti locali, anche investendo sulle competenze e professionalità del capitale umano operante nelle amministrazioni;

o) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di strategie di digitalizzazione, al fine di semplificare e qualificare i processi decisionali;

p) ridefinire i processi decisionali, anche con riferimento alle forme e strumenti di partecipazione dei cittadini;

q) prevedere l'aggiornamento continuo delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, in relazione all'evolvere delle tecnologie disponibili;

r) adeguare l'organizzazione di tutte le Pubbliche Amministrazioni al principio della unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il

termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. Lo Stato promuove la cultura digitale anche attraverso l'inserimento di previsioni coerenti con tale finalità in sede di rinnovo della concessione per l'esercizio del servizio pubblico televisivo e del relativo contratto di servizio».

1.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

1.7

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di ridurre la necessità dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici» con le seguenti: «In attuazione dell'obiettivo di digitalizzare l'attività di tutte le pubbliche amministrazioni e i rapporti tra questa e i cittadini e le imprese secondo quanto indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), esercitando i poteri ad esso attribuiti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione, lo Stato completa entro il 31 dicembre 2015 la transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate. Le norme contenenti *standard* tecnici soggette ad evoluzione tecnologica, sono adottate, previo parere dell'Agenzia per l'innovazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine,»;

b) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 1 è acquisito

il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo la procedura di cui al precedente periodo.»

1.8

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici», *inserire le seguenti:* «e al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».

1.9

Fucksia, Endrizzi, Puglia

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «entro», *aggiungere le seguenti:* «e non oltre».

1.11

Campanella, Bocchino

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con Ie seguenti:* «sei mesi».

1.10

Lanzillotta, Maran, Ichino, Russo

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con Ie seguenti:* «dodici mesi».

1.12
DI BIAGIO
Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con Ie seguenti:* «dodici mesi».

1.13
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «in modo da assicurare», *inserire le seguenti:* «la totale garanzia al cittadino di tempi certi nell'erogazione dei servizi,».

1.14
ENDRIZZI, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «in modo da assicurare» *inserire le seguenti:* «in tutte le sedi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 8, nonché ai cittadini e alle imprese, l'accesso gratuito alla banda larga digitale nei luoghi di residenza ovvero in cui sia stabilita la sede legale od operativa delle imprese,».

1.15
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nonché all'erogazione», *inserire le seguenti:* «, in tempi certi e garantiti,».

1.16
DE POLI
Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «con l'invio dei documenti», *inserire le seguenti:* «anche al domicilio fisico ove qusto venga espressamente richiesto dal cittadino o sia opportuno per motivi di *privacy* secondo quanto sta-

bilito dalle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche».

1.17

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e solo ove questo venga espressamente richiesto dal cittadino ci sta opportuno per motivi di *privacy* secondo quanto stabilito dalle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, al n. 196 e successive modifiche».

1.18

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire le seguenti:*

«*a*-bis) obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di richiedere, nel primo atto di interlocuzione con l'utente, un indirizzo di posta elettronica certificata, e di declinare, per il registro di protocollo interessato, la propria casella di posta certificata, istituita ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera *a)*, del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; obbligo, per le medesime pubbliche amministrazioni, di utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i predetti utenti, e di ascrivere valore fidefacente, ai sensi del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle comunicazioni, dichiarazioni o trasmissioni di atti o documenti che vengano ad esse indirizzate dalla casella postale certificata dichiarata dall'utente, senza necessità di ulteriore trasmissione cartacea;

a-ter) obbligo di utilizzare le procedure di acquisizione diretta di documenti, di cui alla sezione III del capo III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, non soltanto per il riscontro delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ma anche per tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, prescindendo dalla previa indicazione a carico dell'interessato, di cui al comma 1 del citato articolo 43, laddove si tratti di pubblica amministrazione dotata di propria caseIla di posta cerlificata pubblicata nell'elenco consultabile per via telematica di

cui all'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 28 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;».

1.19
D'AMBROSIO LETTIERI
Dichiarato inammissibile

Al comma 2 dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) previsione di una modalità assistita per anziani, disabili e portatori di *handicap* o semplicemente persone svantaggiate attraverso l'utilizzo di intermediari opportunamente identificati come ad esempio caf, patronati e sedi sindacali o di consumatori muniti di un accesso di secondo livello».

1.20
PICCOLI, MAZZONI
Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) definizione della programmazione temporale dell'attivazione dei nuovi servizi improntata a criteri di gradualità e progressività;».

1.21
ENDRIZZI, PUGLIA
Precluso

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «definizione inoltre di modalità autoapplicative nei procedimenti medesimi e di uno specifico regime sanzionatorio sul piano disciplinare per i casi di colpevole inerzia, escludendo la disciplina del silenzio-assenso».

1.22
Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE
Precluso

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed in attuazione del piano di azione presentato nel quadro esercizio dell'*Open Government Partnership*».

1.25

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) previsione di una normativa quadro in materia di difesa civica, al fine di valorizzarne l'istituto, rafforzando ne funzioni, poteri ed ambiti di cognizione, specie con riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;».

1.26

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) istituzione di un difensore civico nazionale;».

1.27

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 2, lettera c)*, sopprimere le parole da:* «anche previa» *a:* «processi decisionali,».

1.28

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».

1.29

CERONI, PERRONE

Precluso

Al comma 2, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».

1.30

TORRISI

Precluso

Al comma 2, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «, anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3».

1.31

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera h)*, dopo le parole:* «sportelli unici dell'edilizia,» *inserire le seguenti:* «anche attraverso la standardizzazione dei procedimenti e della modulistica,».

1.32

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h-bis)* definizione dei livelli minimi dei servizi amministrativi che devono essere erogati uniformemente sul territorio nazionale, in particolare in riferimento agli Sportelli unici attività produttivi e gli Sportelli unici per l'edilizia, di modalità operative standardizzate;».

1.33

D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h-bis)* previsione di un unico sportello del cittadino ed un unico sportello dell'impresa da interfacciare per le pratiche. "trasversali" ove convogliare in procedure semplici e lineari le eventuali esigenze dell'utente».

1.34

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali;».

1.35

De Poli

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, con il conseguente trasferimento del personale interessato, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettita fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali».

1.36
BRUNI, MILO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma».

1.37
TOMASELLI
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al camma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.38
SOLLO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automo-

bile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.39

BRUNI, MILO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.40

TOMASELLI, MATTESINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.41
SOLLO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.42
BRUNI, MILO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida, nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.43
TOMASELLI
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici

del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.44
SOLLO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici detla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione del servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.45
BRUNI, MILO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti

in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico – PRA – e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo».

1.46
TOMASELLI
Dichiarato inammissibile

Al comma 2 sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per rutenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico – PRA – e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.47
SOLLO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2 sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi ammi-

nistrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico – PRA – e, per conto della Direzione generale per lo motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.48

BRUNI, MILO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.49
SOLLO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«*i)* anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa lo gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazlone dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti».

1.50
TOMASELLI
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del

PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionate utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.51

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di traspenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.52

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio. di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico

e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.53
MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti. dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.54
TORRISI, PAGANO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di arcbiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpa-

mento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.55

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.56

ENDRIZZI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, salvaguardando i livelli occupazionali, eliminazione della sovrapposizione di ruoli e funzioni tra il pubblico registro automobilistico e l'archivio nazionale dei veicoli, attraverso l'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti negli archivi predetti».

1.57

BRUNI, MILO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.58

TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.59

SOLLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera i), *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione- di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso ilcollegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione ge-

nerale per lo motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

1.60

BRUNI, MILO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, sostituire le parole da:* «per l'utenza» *a:* «dei trasporti» *con le seguenti:* «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un 'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI. incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.61

TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, sostituire le parole da:* «per l'utenze» *a:* «dei trasporti» *con le seguenti:* «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e lo piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.62
SOLLO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i), *sostituire le parole da:* «per l'utenze» *a:* «dei trasporti» *con le seguenti:* «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicitò della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali».

1.63
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Precluso

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «per l'utenza», *inserire le seguenti:* «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.64
CERONI, PERRONE
Precluso

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «per l'utenza», *inserire le seguenti:* «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.65
TORRISI
Precluso

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «per l'utenza,», *inserire le seguenti:* «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.66
TOMASELLI, MATTESINI
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «introduzione»*, sopprimere le seguenti:* «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» *e dopo le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento» *inserire le seguenti:* «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.67
BRUNI, MILO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «introduzione»*, sopprimere le seguenti:* «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» *e dopo le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento» *inserire le seguenti:* «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.68
SOLLO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «introduzione»*, sopprimere le seguenti:* «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» *e dopo le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento» *inserire le seguenti:* «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.69
BRUNI, MILO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo la parola:* «introduzione»*, sopprimere le seguenti:* «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.70
TOMASELLI, MATTESINI
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo la parola:* «introduzione»*, sopprimere le seguenti:* «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.71
SOLLO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo la parola:* «introduzione»*, sopprimere le seguenti:* «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.72
TOMASELLI, MATTESINI
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «un'unica modalità di archiviazione»*, inserire le seguenti:* «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia,».

1.73
SOLLO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «un'unica modalità di archiviazione»*, inserire le seguenti:* «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia,».

1.74
BRUNI, MILO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «un'unica modalità di archiviazione»*, inserire le seguenti:* «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia,».

1.75
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «motoveicoli e rimorchi,» *inserire le seguenti:* «nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati inerenti ai versamenti delle tasse automobilistiche,».

1.76
D'AMBROSIO LETTIERI
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «e rimorchi,» *inserire le seguenti:* «nonché quelli relative al trasporto conto-terzi».

1.77
BRUNI, MILO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, sopprimere le seguenti parole:* «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.78
TOMASELLI, MATTESINI
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, sopprimere le seguenti parole:* «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.79
SOLLO
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, sopprimere le seguenti parole:* «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.80
TOMASELLI, MATTESINI
Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, sostituire le parole da:* «riorganizzando» *a:* «trasporti» *con le seguenti:* «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Auto-

mobile Club d'ltalia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.81

SOLLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, sostituire le parole da:* «riorganizzando» *a:* «trasporti» *con le seguenti:* «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'ltalia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.82

BRUNI, MILO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, sostituire le parole da:* «riorganizzando» *a:* «trasporti» *con le seguenti:* «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'ltalia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.83

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, sopprimere le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendone l'accorpamento; nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui all'articolo 2683, numero 3), del Codice Civile, riorganizzando, senza ricadute negative, gli assetti delle strutture interessate.».

1.84

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, lettera i)*, sopprimere le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendone l'accorpamento».

1.85

TOMASELLI, MATTESINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento»*, inserire le seguenti:* «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.86

SOLLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento»*, inserire le seguenti:* «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.87

BRUNI, MILO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento»*, inserire le seguenti:* «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.88

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 , lettera i)*, dopo le parole:* «eventuale accorpamento»*, inserire le seguenti:* «e ricollocazione delle risorse umane».

1.89

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 2, lettera i)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello.»

1.90

Lo Moro, Cociancich, Gotor, Migliavacca, Russo

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nella realizzazione di tale provvedimento verranno salvaguardati i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.91

Lo Moro, Cociancich, Gotor, Migliavacca, Russo

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali interventi si realizzeranno senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.».

1.92

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera i)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*i*-bis) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

1.93

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera i)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*i*-bis) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio.».

1.94

ENDRIZZI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera i)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*i*-bis) revisione della disciplina della trascrizione dei beni mobili, al fine di escludere gli autoveicoli dai beni per i quali è disposta la pubblicità».

1.95

ENDRIZZI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera i)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*i*-bis) al fine di garantire pari diritti ed opportunità ai cittadini, disporre interventi economici compensativi a favore degli enti locali, dei cittadini e delle imprese nei territori non raggiunti dalla banda larga».

1.96

AUGELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Al fine di garantire la piena efficacia dei servizi al cittadino e alle imprese, il governo definisce metodologie e regole per la reingegnerizzazione dei processi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni e delegando ai professionisti iscritti agli ordini funzioni sussidiarie di interesse pubblico».

1.97

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e alla lettera *h)* si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

1.98

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* ed *h)* del precedente comma, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.99

CENTINAIO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, lettere da *a)* a *h)*, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto e specificità del servizio di istruzione».

1.100

PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere da *a)* a *h)*, si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.».

1.101

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.102

CERONI, PERRONE

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.103

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine dell'adozione dei presenti decreti legislativi e per accelerare e rendere efficace l'automazione e digitalizzazione di quanto previsto dall'articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione varerà la Piattaforma Digitale di Coordinamento della semplificazione delle Pubblica Amministrazione per mezzo della quale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procederanno alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di loro competenza che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili, dei soggetti e delle risorse intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione. La piattaforma avrà il compito tra l'altro di analizzare i dati ricevuti ai fini di elaborare piani di razionalizzare dei processi digitali».

1.104

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «quattro mesi»*, con le seguenti:* «sei mesi».

1.105
AUGELLO
Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» *aggiungere le seguenti:* «e comunque successivamente ogni due anni,».

1.106
ENDRIZZI, PUGLIA
Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «il livello di digitalizzazione» *inserire le seguenti:* «ed i bisogni formativi del personale».

Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: «il Governo» *inserire le seguenti:* «definisce i percorsi formativi e le risorse da stanziare a tale scopo, escludendo il ricorso a consulenze esterne in presenza di competenze e risorse disponibili nella pubblica amministrazione e».

1.107
FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA
Precluso

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonché» *a:* «semplificazione», *con le seguenti:* «le sovrapposizioni di competenze, le ipotesi di semplificazione, nonché il numero dei ricorsi amministrativi e giudiziari avverso i provvedimenti emanati negli ultimi tre anni;».

1.108
Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della gestione e della realizzazione della Piattaforma telematica di coordinamento della semplificazione e digitalizzazione delle Pubblica Amministrazione, è istituito il Comitato di Coordinamento, Vigilanza e Certificazione di conformità agli adempimenti previsti dal presente articolo. Compito del Comitato è monitorare l'applicazione della presente legge nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. nonché coordinare l'adozione delle misure di attuazione e certificarne trimestralmente la rispondenza ai criteri stabiliti dai decreti attuativi e dai regolamenti. Nell'esple-

tamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. La composizione del Comitato e le sue attribuzioni sono stabilite con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione».

1.109

ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «Conseguentemente il Governo», *inserire le seguenti:* «effettua un'analisi dell'impatto regolativo delle norme in considerazione degli effettivi contesti organizzativi e delle amministrazioni, delle risorse materiali e umane presenti ovvero necessarie a dare piena attuazione alle norme in fase di definizione; in relazione alle risultanze definisce e».

1.110

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione».

1.111

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.112

CERONI, PERRONE

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.113
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» *inserire le seguenti:* «, sulla base di schemi *standard* indicati dallo Stato in conformità con l'articolo 117 comma 2 lettera *r)* della Costituzione».

1.115
MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO
Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere certificazioni o documenti prodotti da altre pubbliche amministrazioni se i dati richiesti sono in possesso di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.114
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, BERGER, ZIN
Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.116
RUSSO
Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'ar-

ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.117
AUGELLO
Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.118
PERRONE
Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.119
DI BIAGIO
Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni ri-

chiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.120

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 6.

1.121

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 6.

1.122

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 6.

1.123

CERONI, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 6.

1.124

DE POLI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 6.

1.125

TORRISI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 6.

1.126

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I dirigenti delle amministrazioni responsabili delle adempienze che non provvedono ai sensi dei commi 3 e 5 sono sottoposti a procedimento sanzionatorio e decadono dall'incarico dirigenziale».

1.127

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al comma 6, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».

1.128

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, né procedere all'erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti».

1.129

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione del cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi.».

1.130

ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «il Governo definisce il regime sanzionatorio disciplinare in merito a inerzie e imperizie, in capo a funzionari delle amministrazioni incaricati di dare fattuale applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi oggetto della presente delega, salvo che le condotte non configurino più grave fattispecie e responsabilità penali o per danno erariale. Per quanto riguarda eventuali responsabilità in capo a organi elettivi o di nomina pubblica, le inerzie di cui al precedente periodo sono motivo di incandidabilità o decadenza ovvero di impedimento al rinnovo dell'incarico.».

1.131

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 è istituito, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano, un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Tale figura è posta a capo dell'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17 c.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).».

1.132

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» *con le seguenti:* «intesa in sede di».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».

1.133

CERONI, PERRONE

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» *con le seguenti:* «intesa in sede di».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».

1.134

SOLLO, SAGGESE

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» *con le seguenti:* «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

1.135

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Con gli schemi di decreti legislativi di cui al comma precedente è altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».

1.136

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Sopprimere il comma 8.

1.137

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 41, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 4 è dato ricorso," sono aggiunte le seguenti: "da parte dell'interessato ricorrente con semplice presentazione di richiesta e descrizione dei fatti," e dopo le parole: "per il deposito del ricorso," sono aggiunte le seguenti: "udito il ricorrente, la parte resistente e"».

1.138

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 9-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.139

GIBIINO, MAZZONI

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 9-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.140
TORRISI
Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 9-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.0.1
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente codice si applicano, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel predetto conto economico consolidato; e le autorità indipendenti".

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Con decreti del Presidente del consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie funzioni. quando riguardano gli ambiti esclusi dal. primo periodo, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del consiglio dei ministri.

6-*bis.* Le disposizioni del presente codice non si applicano alle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali né all'esercizio delle attività e funzioni svolte da uffici amministrativi e giudiziari in relazione alle medesime consultazioni, ad eccezione della trasmissione dei dati di proclamazione. La redazione in formato elettronico del modello unico di verbale di proclamazione dei risultati, per tutti gli uffici elettorali diversi da quelli sezionali, sostituisce la modalità cartacea di redazione ed è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dal Ministro della giustizia, previo coordinamento, per quanto attiene alle rispettive elezioni, con le amministrazioni della Camera e del Senato. Il verbale è sottoscritto con firma digitale dal segretario estensore e dal presidente dell'ufficio elettorale il verbale è quindi inviato, con le modalità di trasmissione telematica degli atti. previste dalle disposizioni di cui al comma 6-*ter*, agli uffici destinatari ai sensi della legislazione vigente; il segretario dell'ufficio destinatario del verbale attesta il deposito del verbale apponendo la data e sottoscrivendo il verbale con la propria firma digitale.

6-*ter.* Le disposizioni del presente Codice si applicano all'amministrazione della Giustizia per quanto non diversamente disposto dall'articolo 56 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, e successive modificazioni. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede a modificare le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, di cui al proprio decreto 17 luglio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, in particolare uniformando la disciplina della firma digitale, di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto, a quanto previsto dal presente Codice".

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2 utilizzano esclusivamente la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo:

a) costituisce elezione di domicilio informatico del dichiarante;

b) è sempre revocabile con le stesse modalità della dichiarazione;

c) rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, degli atti. e dei provvedimenti che lo riguardano"».

1.0.2

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Al fine di assicurare l'attuazione, il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inclusione degli organi costituzionali tra le amministrazioni che trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) ai fini della effettiva tracciabilità dei pagamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali e delle altre forme di investimento pubblico, nonché degli acquisti di beni e servizi, assicurare l'acquisizione dal mandato informatico dei pagamenti anche delle informazioni relative al beneficiario prevedendo l'obbligo di compilazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché del codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) assicurare l'effettivo inserimento nel SIOPE e la conseguente consultabilità dei dati di tutte le amministrazioni interessate, dei Ministeri e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rafforzando le sanzioni in caso di inadempienza;

d) garantire la facilità di accesso al SIOPE e la fruibilità dei dati ai cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di sistemi tecnici volti ad assicurare la suddivisione analitica dei movimenti e rendere effettiva la ricerca analitica attraverso il relativo codice degli enti;

e) prevedere funzionalità per il confronto tra enti simili, includendo anche indicatori normalizzati per il numero di addetti e popolazione di riferimento.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti,

che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.3

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.1-*bis*.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'effettivo inserimento nel SIOPE e la conseguente consultabilità dei dati di tutte le amministrazioni interessate, dei Ministeri e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) garantire la facilità di accesso al SIOPE e la fruibilità dei dati ai cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di sistemi tecnici volti ad assicurare la suddivisione analitica

dei movimenti e rendere effettiva la ricerca analitica attraverso il relativo codice degli enti;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.4

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di disporre l'inclusione degli organi costituzionali tra le amministrazioni che trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti

tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.5

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di inserire nel sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche il monitoraggio degli investimenti pubblici effettuato mediante codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché il codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3,

comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'obiettivo di favorire la trasparenza e la conoscibilità dei progetti di investimento pubblico nonché dei progetti in corso di attuazione da parte delle competenti amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure di semplificazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.0.7
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Perentorietà dei termini)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo"».

1.0.8
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

"2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura 'il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o "ai privati gestori di pubblici servizi"';

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: "44-*bis*. Acquisizione d'ufficio di informazioni. 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazione certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2".

3. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera *a)*, dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche ammini-

strazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"».

1.0.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 1-*bis*.

(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni)

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziaria degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni ob-

bligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P .A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 2.

2.1
CAMPANELLA, BOCCHINO
Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

2.500/1
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
Respinto

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).

2.500/2
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Respinto

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).

2.500/3 (testo 2)
CERONI, PERRONE, BRUNO
Accolto

All'emendamento 2.500, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.500/4
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
Respinto

All'emendamento 2.500, lettera a)*, sostituire le parole:* «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» *con le seguenti:* «nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono

in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio».

2.500/5

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 2.500, alla lettera a)*, sostituire le parole:* «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» *con le seguenti:* «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.500/6

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

All'emendamento 2.500, lettera a)*, sostituire la parola:* «limitatamente» *con le seguenti:* «con particolare riferimento».

2.500/7

BONFRISCO, BRUNO

Respinto

All'emendamento 2.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

"*b-bis)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi"»;

b) dopo la lettera e)*, inserire le seguenti:*

«*e-bis)* alla lettera *f)*, dopo le parole: "ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti", aggiungere le seguenti: "compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g)*";

e-ter) dopo la lettera *g)*, inserire la seguente:

"*g-bis)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi;"».

2.500/8

GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

All'emendamento 2.500, lettera b)*, sopprimere la lettera* c-bis).

2.500/9

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

All'emendamento 2.500, lettera b)*, sopprimere la lettera* c-bis).

2.500/10

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 2.500, alla lettera b)*, sostituire le lettere* c-bis) *e* c-ter) *con le seguenti:*

«*c-bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legisla-

tivo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più compiessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

2.500/11

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 2.500, alla lettera b)*, sostituire le lettere* c-bis) *e* c-ter) *con la seguente:*

«*c-bis)* principio della certezza del tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta Iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.500/12

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 2.500, alla lettera b)*, sostituire le lettere* c-bis) *e* c-ter) *con la seguente:*

«*c-bis)* principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitiva mente la volontà dell'amministrazione rappresentata».

2.500/13
BISINELLA, CANDIANI
Respinto

All'emendamento 2.500, alla lettera b)*, sostituire le lettere* c-bis) *e* c-ter) *con la seguente:*

«*c-bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.500/14 (testo 2)
IL RELATORE
Accolto

All'emendamento 2.500, alla lettera b)*, capoverso* «*c-bis)*» *prima della parola:* «partecipazione» *inserire le seguenti:* «disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; 2) prevedere la» *e dopo la parola:* «designato» *inserire le seguenti:* «, per gli uffici periferici,».

2.500/15
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
Respinto

All'emendamento 2.500, lettera b)*, capoverso* «*c-ter)*», *aggiungere in fine le parole:* «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, l'utilizzo del metodo di maggioranza ponderata e delle posizioni prevalenti ivi espresse.».

2.500/16 (testo 2)
BISINELLA, CANDIANI
Accolto

All'emendamento 2.500, alla lettera c)*, dopo la parola* «revisione» *inserire le seguenti:* «, le parole: "del principio di maggioranza" con le

seguenti "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza"».

2.500/17

BRUNO

Respinto

All'emendamento 2.500, alla lettera c)*, dopo le parole:* «revisione» *inserire le seguenti:* «, sostituire le parole: "principio di maggioranza" con le seguenti: "principio delle posizioni prevalenti"».

2.500/18

LO MORO

Ritirato

All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «revisione» *inserire le seguenti:* «, dopo le parole: "del principio di maggioranza" inserire le seguenti: "con adeguati meccanismi correttivi"».

2.500/19

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

All'emendamento 2.500, lettera c)*, dopo le parole:* «decisorie;» *inserire le seguenti:* «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;».

2.500/20

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

All'emendamento 2.500, lettera c)*, dopo le parole:* «decisorie;» *inserire le seguenti:* «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico;».

2.500/21

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).

2.500/22

Girotto, Castaldi, Crimi, Endrizzi, Morra

Respinto

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).

2.500/23

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

All'emendamento 2.500, lettera d)*, sostituire le parole:* «del divieto per» *con le seguenti:* «della facoltà alle».

2.500/24

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

All'emendamento 2.500, lettera d)*, sostituire la parola:* «divieto» con la seguente: «obbligo».

2.500/25

Crimi, Endrizzi, Morra

Ritirato

All'emendamento 2.500, lettera d) *sostituire la parola:* «ovvero» *con la seguente:* «e».

2.500/26

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

All'emendamento 2.500, lettera d)*, aggiungere, in fine, le parole:* «ad esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio. storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.500/27

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* sostituire la lettera *g* con la seguente:

"*g)* definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e del comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi al procedimenti valutativo e decisorio"».

2.500/28

Bisinella, Candiani

Respinto

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* alla lettera *g)* apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria";

2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio del Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate"».

2.500/29

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 2.500, lettera e)*, sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria"».

2.500/30

BRUNO

Respinto

All'emendamento 2.500, lettera e)*, n. 1), aggiungere in fine le seguenti parole:* «e dopo le parole: "pubblica incolumità" revisione» *aggiungere le seguenti:* «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

2.500/31

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 2.500, alla lettera e)*, sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio del Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate".

2.500/32

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

All'emendamento 2.500, lettera e)*, numero 2 aggiungere, in fine, le parole:* «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990».

2.500/33
BISINELLA, CANDIANI
Ritirato

All'emendamento 2.500, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis): alla lettera *h)* sostituire le parole: "coordinamento delle disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti: "nonché alla,"».

2.500/34
IL RELATORE
Accolto

All'emendamento 2.500, sostiuire la lettera d) *con la seguente:*

«*d) dopo la lettera* f)*, inserire la seguente:*

"*f*-bis*)* possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini;"».

2.500
IL RELATORE
Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale»;

b) *dopo la lettera* c) *inserire le seguenti*:

«c-*bis*) partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

c-*ter)* disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della Conferenza;»:

c) *alla lettera* f) *sostituire la parola* «ridefinizione» *con la seguente*: «revisione», e le parole «decisorie e precisazione» con le seguenti: «decisorie; precisazione»;

d) *dopo la lettera* f) *inserire la seguente*: «f-*bis*) previsione del divieto, per le amministrazioni che non partecipano alla conferenza di servizi ovvero non si esprimono nei termini, di assumere determinazioni in

via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;

e) *alla lettera* g) *apportare le seguente modificazioni*:

1) *sostituire le parole*: «meccanismi per la composizione» *con le seguenti*: «meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione»;

2) *aggiungere*, *in fine*, *le seguenti parole*: «, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;».

2.2

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1), lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.3

CERONI, PERRONE

Respinto

Al comma 1), lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere infine le seguenti parole:* "nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio".

2.5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)*, inserire la seguente: «b-*bis)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera *f)*, dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «attribuendo priorità alla salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g)*»;

c) alla lettera *g)*, aggiungere in fine «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

d) dopo la lettera *g)*, inserire la seguente: «g-*bis)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.6

BONFRISCO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)*, inserire la seguente: «b-*bis)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera *t)*, dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g)*»;

c) dopo la lettera *g)*, inserire la seguente: «g-*bis)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.7

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi.»;

b) alla lettera f) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g)*»;

c) dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.8

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi.»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera f)*, dopo le parole:* «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», *aggiungere le seguenti:* «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g)*»;

dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire le seguenti:*

«*c*-bis*)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di. assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter*)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater*)* principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

b) al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* "del principio di maggioranza" *con le seguenti:* "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza";

c) al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* "meccanismi per la" *aggiungere la seguente:* "necessaria" *e dopo le parole:* "pubblica incolumità" *aggiungere le seguenti:* ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate;

d) al comma 1, lettera h) *sostituire le parole:* "coordinamento delle disposizioni" *con le seguenti:* "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" *e sostituire le parole:* "con la" *con le seguenti:* "nonché alla,";

e) al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* "presente legge" *aggiungere le seguenti: "*nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-*bis*, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali"».

2.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.10 (testo 2)

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* previsione per la quale si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria volontà;».

2.13

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo facciano nei tempi stabiliti».

2.14

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere la parola: «anche»;

b) sostituire le parole da: «la possibilità» *a:* «asincrona»*, con le seguenti:* «acquisizione ed esame da parte dell'amministrazione procedente dei documenti prodotti in modalità telematica dai portatori di interessi coinvolti».

2.15

TORRISI, PAGANO

Assorbito limitatamente alla lettera *d)*, respinto per la parte restante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), *dopo le parole:* «per l'amministrazione procedente», *inserire le seguenti:* «laddove il grado di minore complessità del procedimento lo consenta»;

b) dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* definizione di un procedimento che assicuri in ogni caso la conclusione della conferenza di servizi,'nei tempi stabiliti dal decreto legislativo, con una determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisca a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni, anche regionali e locali, partecipanti o comunque invitate alla conferenza;»;

c) alla lettera f), *sostituire le parole:* «principio di maggioranza» *con le seguenti:* «principio delle posizioni prevalenti»;

d) alla lettera g)*, sostituire le parole:* «per la composizione» *con le seguenti:* «e termini per la necessaria composizione» *e dopo le parole:*

«pubblica incolumità» *aggiungere le seguenti:* «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

2.16

BRUNO

Assorbito limitatamente alla lettera *d)*, respinto per la parte restante

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), *dopo le parole:* «per l'amministrazione procedente», *inserire le seguenti:* «laddove il grado di minore complessità del procedimento lo consenta»;

b) dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* definizione di un procedimento che assicuri in ogni caso la conclusione della conferenza di servizi,'nei tempi stabiliti dal decreto legislativo, con una determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisca a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni, anche regionali e locali, partecipanti o comunque invitate alla conferenza;»;

c) alla lettera f), *sostituire le parole:* «principio di maggioranza» *con le seguenti:* «principio delle posizioni prevalenti»;

d) alla lettera g)*, sostituire le parole:* «per la composizione» *con le seguenti:* «e termini per la necessaria composizione» *e dopo le parole:* «pubblica incolumità» *aggiungere le seguenti:* «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

2.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* «principio di proporzionalità», *inserire la seguente:* «ponderata».

2.18

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* «del principio di maggioranza» *con le seguenti:* «del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza».

2.19

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera f) *dopo le parole:* «del principio di maggioranza» *inserire le seguenti:* «con adeguati meccanismi correttivi».

2.20

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «principio di maggioranza» *inserire le seguenti:* «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «principio di maggioranza», *inserire le seguenti:* «, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,».

2.22

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «principio di maggioranza», *inserire le seguenti:* «ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990,».

2.23

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «principio di maggioranza», *inserire la seguente:* «ponderata».

2.24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «nei casi di conferenze decisorie», *inserire le seguenti:* «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico».

2.25

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si co-

stituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio».

2.27

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Assorbito fino alla parola: «necessaria», respinto per la parte restante

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «meccanismi per la» *inserire la seguente:* «necessaria» *e dopo le parole:* «pubblica incolumità» *aggiungere le seguenti:* «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessati».

2.28

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «. Tali meccanismi devono prevedere il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli Enti preposti».

2.29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990».

2.30 (testo 2)

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g-bis)* trasparenza e accessibilità telematica delle fasi e degli atti della conferenza e, nei casi di conferenze volte all'adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti per l'impatto sociale, economico e ambientale su singoli territori, previsione di una fase dedicata allo svolgimento

del *dèbat public online*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.31
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Respinto

Al comma 1, lettera h)*, sostituire le parole:* «coordinamento delle disposizioni» *con le seguenti:* «sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni» *e sostituire le parole:* «con la» *con le seguenti:* «nonché alla».

2.32
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Respinto

Al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* «presente legge» *aggiungere le seguenti:* «nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-*bis*, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali».

2.33 (testo 2)
RUSSO
Accolto

Al comma 1, dopo la lettera i)*, aggiungere la seguente:*

«*i*-bis*)* definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale».

2.34 (testo 2)
TORRISI, PAGANO
Accolto

Al comma 1, dopo la lettera i)*, aggiungere la seguente:*

«*i*-bis*)* definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine

tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale».

2.501/1

SOLLO, SAGGESE, RUSSO

Accolto

Allemendamento 2.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

2.501

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

2.35

SOLLO, SAGGESE, RUSSO

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» *con le seguenti:* «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni competenti per materia».

2.36

CAMPANELLA, BOCCHINO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.0.1
SOLLO, SAGGESE, RUSSO
Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazionidi cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, che il responsabile del procedimento deve formulare entro dieci giorni dall'avvio del medesimo"».

Art. 3.

3.500/1
Respinto
De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

All'emendamento 3.500, sopprimere la lettera a), *e alla lettera* b) *sopprimere il numero 1).*

3.500/2
Respinto
Crimi, Endrizzi, Morra

All'emendamento 3.500, lettera a), *sostituire la parola:* «pubbliche» *con la seguente:* «statali»

Conseguentemente, alla lettera b) *sopprimere il numero 1).*

3.500/3
Lo Moro
Accolto

All'emendamento 3.500, alla lettera b), *numero 3), dopo le parole:* «al comma 2» *inserire le seguenti dopo le parole:* «Presidente del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «previa deliberà del Consiglio dei ministri».

3.500
Il Relatore
Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo la parola*: « amministrazioni» *aggiungere la seguente*: «pubbliche»;

b) *al comma 1, capoverso* «Art. 17-*bis*» :

1) *nella rubrica, sostituire la parola*: «statali» *con la seguente*: «pubbliche»;

2) *al comma 1, sostituire le parole*: «del provvedimento, compiutamente istruito,» *con le seguenti*: «dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione»;

3) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «allo schema di provvedimento».

3.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il responsabile del procedimento deve inviare la richiesta a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dall'avvio del medesimo procedimento."».

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Attività consultiva e».

3.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, comma 3, dopo le parole: "tutela ambientale, paesaggistica, territoriale", sono inserite le seguenti: ", della sicurezza."»

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Attività consultiva e».

3.3

SCALIA, RUSSO

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "della salute dei cittadini" sono aggiunte le seguenti: ", salvo si tratti di pareri non vincolanti";

b) all'articolo 17, il comma 2 è soppresso».

3.4

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche entro dieci giorni dall'avvio del procedimento.

2. Ove tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della sicurezza e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta e la valutazione deve essere resa defmitivamente entro quaranta giorni o, se inferiore, entro un termine pari a quello indicato nella richiesta originaria, dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate"».

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Valutazioni tecniche e».

3.5

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *al comma 1, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «quarantacinque giorni».

3.6

SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

3.7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* «Presidente del».

3.8

CAMPANELLA, BOCCHINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* «Presidente del».

3.9

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *comma 2, dopo le parole:* «Presidente del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «previa delibera del Consiglio dei ministri».

3.10

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *comma 2, dopo le parole:* «il Presidente del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «, sentito il Consiglio dei Ministri ai fini della valutazione delle differenti opinioni, entro 30 giorni».

3.11

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «in conformità ad apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri».

3.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dopo aver sentito i Ministri competenti.»

3.13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *sopprimere il comma 3.*

3.14

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *sopprimere il comma 3.*

3.15

Elena FERRARA, FASIOLO, MINEO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *al comma 3, premettere le seguenti parole:* «Fermo restando quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 20,».

3.16
SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1», *inserire la seguente:* «non»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «il termine», *inserire la seguente:* «perentorio».

3.17
BIGNAMI, MASTRANGELI
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», al comma 3, al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «centottanta giorni».

3.18
D'AMBROSIO LETTIERI
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «sessanta giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

3.19
Elena FERRARA, FASIOLO, MINEO
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *al comma 3, sostituire le parole:* «della richiesta da parte dell'aministrazione procedente», *con le seguenti:* «del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'amministrazione procedente».

3.20
LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

3.0.1
CAMPANELLA, BOCCHINO
Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

"7-*bis*. I membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili all'espletamento del loro mandato".

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all'articolo 2, comma 1, del regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, prevedendo che i membri del Parlamento esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi per le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del loro mandato istituzionale».

3.0.2
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all'articolo 71, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevedendo la sostituzione dei controlli a campione con il controllo sulla totalità delle SCIA presentate».

Art. 4.

4.1

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, premettere il seguente comma: «01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ",con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali", fino a: "tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione" sono soppresse».

b) al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», *inserire le seguenti*: «come modificati dalla presente legge».

4.500/1

CANDIANI, BISINELLA, BRUNO

Respinto

All'emendamento 3.500, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«0*a)* al comma 1, premettere il seguente comma:

"01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ', con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali', fino a: 'tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione' sono soppresse"».

4.500/2

CERONI, PERRONE, BRUNO

Respinto

All'emendamento 4.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)* inserire la seguente: «*a-bis)* sopprimere la parola "precisa"»;

b) dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente: «*b-bis)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le discipline del settore"».

4.500/3 (testo 2)
LO MORO, RUSSO
Accolto

All'emendamento 4.500, alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva».

4.500/4
BISINELLA, CANDIANI, BRUNO
Respinto

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* dopo le parole: "dagli stessi articoli", inserire le seguenti: "come modificati dalla presente legge"».

4.500/5
BISINELLA, CANDIANI, BRUNO
Respinto

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia"».

4.500/6
IL RELATORE
Accolto

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b*-bis*)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare la produzione degli effetti prodotti dai predetti atti"».

4.500

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «un decreto legislativo» *con le seguenti*: «uno o più decreti legislativi»;

b) *dopo le parole*: «n. 241,» *inserire le seguenti*: «nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa,».

4.2

CAMPANELLA, BOCCHINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi»*, con le seguenti:* «sei mesi».

4.3

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

4.4

CERONI, PERRONE, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa»*, e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatte salve le discipline di settore».

4.5

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, BRUNO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa»*, e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «fatte salve le discipline di settore».

4.6

LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Assorbito

Al comma 1 dopo le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241,» *inserire le seguenti:* «nonché delle attività sottoposte a mera comunicazione e di quelle del tutto libere».

4.7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», *inserire le seguenti:* «, in particolare confermando l'esclusione sia dalla Scia che dal silenzio assenso dei procedimenti in cui siano coinvolte materie protette relative al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza, alla salute e alla pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,».

4.8

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo il quarto comma dell'articolo 20 delIa legge 7 agosto 1990, n. 241».

4.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, BRUNO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia».

4.501/1
SOLLO, SAGGESE, RUSSO
Accolto

All'emendamento 4.500, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

4.501
IL RELATORE
Accolto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

4.10
SOLLO, SAGGESE, RUSSO
Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle Commissioni competenti» *con le seguenti:* «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

4.11
CAMPANELLA, BOCCHINO
Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.12
LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO
Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'am-

ministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*octies* in caso di silenzio assenso o di SCIA"».

4.13
MARAN, RUSSO
Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 3, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole; "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

Art. 5.

5.1

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.500/1

Lo Moro

Respinto

All'emendamento 5.500, al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. L'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti. di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies*, 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo"».

5.500/2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 5.500, lettera a), *capoverso* «3», *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».

5.500/3

BONFRISCO, BRUNO

Respinto

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5» *al comma 1, lettera* a) *sopprimere il comma 4).*

5.500/4

BRUNO

Respinto

Al capoverso «Art. 5» *apportare le seguenti modificazioni:*

«*a)* al comma 1, lettera *a)*, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito Intervenire solo al sensi degli articoli 21-*quinquies* e 2l-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente";

b) al comma 1, lettera *c)*, n. 1), sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "un anno"».

5.500/5

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «di cui al coma 6-*bis*,», *inserire le seguenti:* «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/6

GALIMBERTI, BRUNO

Respinto

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art 5», *al comma 1, lettera* a), *comma 4 dopo le parole:* «di cui al comma 6-*bis*,», *inserire le seguenti:* «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/7

FABBRI, RUSSO

Respinto

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), *comma 4, dopo le parole:* «di cui al comma 6-*bis*,», *inserire le seguenti:* «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/8

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 5.500 al capoverso «Art 5», *al comma 1, lettera* a), *comma 4 sostituire le parole:* «adotta comunque» *con le seguenti:* «può comunque adottare».

5.500/9

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), *comma 4 sostituire le parole:* «adotta comunque» *con le seguenti:* «può comunque adottare».

5.500/10

FABBRI

Respinto

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), *comma 4 sostituire le parole:* «adotta comunque» *con le seguenti:* «può comunque adottare».

5.500/11

CERONI, PERRONE, BRUNO

Respinto

All'emendamento 5.500, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

"a-*bis)* sopprimere la parola: "precisa";

b) dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

"b-*bis)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le discipline del settore"».

5.500/12

BISINELLA, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire le seguenti:*

«a-*bis*) all'articolo 19, il comma 4-*bis* è soppresso;

a-*ter*) all'articolo 19, comma 6-*ter*, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto"».

5.500/13

GIBIINO, BRUNO

Respinto

All'emendamento 5.500, capoverso «Art. 5», al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis)*. All'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c)*, numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.500/14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 5.500, capoverso, lettera b) *sopprimere le seguenti parole:* «il comma 2 è abrogato».

5.500/15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

All'emendamento 5.500, al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis)*. All'articolo 21-*quinquies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.500/16

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c)*, 1), sostituire le parole:* «diciotto mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

5.500/19

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c)*, numero 2), sopprimere le parole:* «dal cittadino».

5.500/17

BRUNO

Respinto

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle sanzioni».

5.500/18

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 5.500, capoverso «Art.5»*, sopprimere il comma 2.*

5.500
IL RELATORE
Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies.*";

b) all'articolo 21:

al comma 1, la parola ''denuncia'' è sostituita dalla seguente: ''segnalazione'';

il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-*nonies*:

1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-*bis*. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle

sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.''.

2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».

5.2

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

BRUNO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 19, comma 3, il seguente periodo: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies.*"» è soppresso;

b) al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito Intervenire solo al sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comun-

que tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente"»;

c) al comma 1, lettera c), *numero 2), sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «un anno».

5.5
TORRISI, PAGANO
Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 19, comma 3, il periodo: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*." è soppresso».

Conseguentemente, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cuI al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente."»;

b) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «un anno».

5.6
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
a-bis) all'articolo 19, il comma 4-*bis* è soppresso;
a-ter) all'articolo 19, comma 6-*ter*, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di ini-

zio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto";

a-quater) all'articolo 20, comma 4, sono soppresse le parole da: "agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale" fino a: "la salute e la pubblica incolumità"».

5.7

LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo"».

5.8
BONFRISCO
Precluso

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.9
GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE
Precluso

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) «all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.10
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Precluso

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a*) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.11
CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA
Precluso

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «nei casi» *con le seguenti:* «e nei casi».

5.12
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività"»

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), *numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*«, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.13

TORRISI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "in questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, alla lettera c), *numero 2, aggiungere, le seguenti parole:* «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.14

GIBIINO, MAZZONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), *numero 2, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.15

MARGIOTTA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "in questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), *numero 2, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.16

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.17

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.18

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o».

5.19

TORRISI

Precluso

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.20

CERONI, PERRONE

Precluso

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «prevedibile» *con la seguente:* «conoscibile».

5.22

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzioni di vantaggi economici,».

5.23

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «motivata da eventi sopravvenuti.».

5.24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis*) all'art. 21-*quinquies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.25

DE POLI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis*. all'art. 21-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1.1. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.26

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera c)*, numero 2), sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «quattro mesi».

5.27

BRUNO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle sanzioni».

5.0.1

TORRISI, PAGANO

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente;*

«Art. 5-*bis*.

(Rimodulazione delle sanzioni)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 2 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Le sanzioni attualmente previste In caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministraione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati."».

5.0.2

FUCKSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5***, inserie il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni per la semplificazione)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

5.0.3

FUCKSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Integrazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di concerti tra Ministri o Ministeri)

Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: "Art. 13-*bis*.(*Concerti tra Ministri o Ministeri*)1. Il concerto tra due o più Ministri o Ministeri, quando sia previsto, è acquisito entro due settimane dall'invio del relativo schema da parte del Ministro o Ministero proponente. Trascorso tale termine, il concerto si dà per acquisito, salvo che i Ministri o i Ministeri concertanti non abbiano espresso formalmente il proprio diniego ovvero che il Ministro o il Ministero cui competono la proposta non accordino una proroga non superiore a cinque giorni al fine di definire il concerto."».

5.0.4
SOLLO, SAGGESE
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifica all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

Art. 6.

6.1
ENDRIZZI, BUCCARELLA, PUGLIA
Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Accolto

Al comma 1. sostituire le parole: «enti privati in controllo pubblico» *con le seguenti:* «enti privati sottoposti al controllo pubblico».

6.3
BRUNO
Respinto

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche con riguardo a quelli di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

6.4
BIANCO, DE BIASI, PADUA
Accolto

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni».

6.5
CERONI, PERRONE, BRUNO, AUGELLO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

«b-*bis*) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-*ter*) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-*quater*) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-*quinquies*) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-*sexies*) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

«b-*bis*) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-*ter*) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-*quater*) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-*quinquies*) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-*sexies*) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.7

TORRISI, BRUNO, AUGELLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter*)* possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater*)* eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies*)* la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza I dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies*)* coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.8

CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* potenziamento delle sanzioni per i casi di inconferibilità e incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;

b-ter*)* possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;

b-quater*)* eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies*)* coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.9

CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti:

1. gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;

2. le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;

3. la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente».

6.10
RUSSO
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b*-bis*)* obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.11
DI BIAGIO
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b*-bis*)* obbligo di trasparenza dello Stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.12
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b*-bis*)* obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.13
PERRONE, BRUNO, ZELLER
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:

«*b*-bis*)* obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, perso-

nale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.14

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BRUNO, ZELLER

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b*-bis*)* obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.500/1

RICCHIUTI, LO MORO

Accolto

All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole:

«Al comma 1, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

''b-*bis)*. Riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale''».

6.500/2

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole:

«Al comma 1, dopo la lettera *a)*, inserire la seguente:

"a-*bis)* definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;"».

6.500
IL RELATORE
Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

1-*ter*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

6.15
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3 si applica anche ai redditi percepiti da coloro che, nella veste di personale amministrativo e di organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque di quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1-*ter*. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la Pubblicità e trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali, di cui al presente articolo, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione ai sensi dell'articolo 29 comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modificazioni. Le informazioni messe a disposizione del pubblico dalle regioni, ai sensi del presente articolo, non possono in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli Amministratori locali di cui all'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 690».

6.16

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

6.17

CRIMI, PUGLIA

Assorbito

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 481».

6.18

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Assorbito

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.19

CERONI, PERRONE

Assorbito

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.20

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

6.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

6.22

PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA, RUSSO

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)* si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

6.23 (testo 3)

TORRISI, PAGANO, AUGELLO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per motivi di pubblico interesse e di semplificazione, dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono escluse le società emittenti, e le loro controllate, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato già sottoposte a disposizioni in materia di trasparenza, alla diffusione di informazioni regolamentate e al controllo della Consob».

6.24

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si intendono escluse le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate».

6.25

BIGNAMI, MASTRANGELI, AUGELLO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obblighino a partire dal 2015 i sindacati e le loro associazioni sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alle contrattazioni collettive, alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione».

6.26

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-*bis* e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-*ter*. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7 –*bis*. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti; "della presente legge"».

6.0.1

PERRONE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la

razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.2

RUSSO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) al superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sul tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza del saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.3
DI BIAGIO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della Spesa pubblica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi. al fine di assicurare:

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.4
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di ra-

zionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole a:amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionazzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.5

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.6

TORRISI, AUGELLO, BRUNO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionanli nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.7

CERONI, PERRONE, AUGELLO, BRUNO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri. dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui. al presente articolo il Governo si attiene ai

seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui. rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.8
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)

1. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri difettivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988,n. 400, recanti .norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

2) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumula bile dai soggetti bancari e finanziari. che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

3) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria in bilancio sia fuori bilancio;

4) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti. della Pubblica Amministrazione di cui al comma l, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti., uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un. elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai. seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

2)l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

3) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo».

6.0.9

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misura di prevenzione)

1. Al libro 1, titolo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-*bis*. – *(Misura di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione).*- 1. Quando, anche a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, siano compiute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio e non ricorrono i presupposti. per l'applicazione di altre misure di prevenzione, il

procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di:

a) disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiere anche per mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle disponibilità economiche che sostengono il tenore di vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, e che non sono congrue con gli emolumenti. annuali resi pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, il. 33, nonché con le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, il 600;

b) disporre l'obbligo, nei confronti delle persone sopraindicate, di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità, di cui abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, e che siano di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

2. Quando il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui al comma 1 e ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che la proprietà o la disponibilità dei beni o delle altre utilità di cui al comma 1 contribuiscano abitualmente al suo tenore di vita, il tribunale, valutata la pericolosità sociale anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione interessata, dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni e delle utilità di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 è trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico estero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di dispone il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. n sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3".

2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: "di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: "dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"».

6.0.10
SOLLO, SAGGESE, RUSSO
Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di obblighi informativi del Dipartimento della funzione pubblica)

1. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette alla Commissione parlamentare per la semplificazione";

b) all'articolo 8, comma 2-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è comunicata al DAGL, pubblicata nel sito istituzionale del Governo e trasmessa alla Commissione parlamentare per la semplificazione entro il 30 aprile di ciascun anno"».

6.0.11
BISINELLA, BELLOT, CALDEROLI, CANDIANI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

Il Ministro della salute procede entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332,in modo da ricomprendere nel nomenclatore anche i più moderni presidi ortopedici, dispositivi di ausilio, tra cui anche i cani guida per le persone non vedenti o ipovedenti e di permettere una giusta remunerazione e una razionalizzazione della spesa pubblica attraverso l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard.*».

Art. 7.

7.1

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.501/500

Il Relatore

Accolto

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza presso le forze di polizia.».

7.501/1

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

Respinto

All'emendamento 7.501, lettera a)*, dopo le parole:* «amministrazione centrale», *inserire le seguenti:* «, ivi comprese le Forze di polizia,».

7.501/2

SIMEONI, CAMPANELLA

Respinto

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» *inserire le seguenti.* «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 attraverso la soppressione dell'obbligatorietà dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza;».

7.501/3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

All'emendamento 7.501, alla lettera a) *dopo le parole:* «reinternalizzazione di servizi», *inserire le seguenti:* «ovvero di implementazione delle procedure informatiche,».

7.501/4

TORRISI, AUGELLO

Ritirato

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «contenimento della spesa e riduzione degli organi» *aggiungere le seguenti:* «con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento della natura *in house* e con la salvaguardia dei livelli occupazionali;».

7.501/5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, alla lettera a) *dopo le parole:* «e riduzione degli organi»*, inserire le seguenti:* «salvaguardando i livelli occupazionali di tutto il personale in servizio».

7.501/6
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Ritirato

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sostituire le parole da:* «razionalizzazione e» *fino a:* «unitarietà» *con le seguenti:* «con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via- primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».

7.501/7
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Precluso

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sostituire le parole da:* «razionalizzazione e» *fino a:* «unitarietà»*, con le seguenti:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.501/8
BISINELLA, CANDIANI
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio alfine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, », *con le seguenti:* «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio alfine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché

nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta,».

7.501/9

BISINELLA, CANDIANI

Precluso

All'emendamento 7.501, alla lettera a)*, sostituire le parole comprese tra:* «razionalizzazione» *e:* «strumentali», *con le seguenti:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.501/10

BRUNI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) alla lettera a)*, dopo le parole:* «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli inéendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/11

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Ritirato

All'emendamento 7.501, lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», *inserire le seguenti:* «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle dal Corpo nazionale dai Vigili del Fuoco,

per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivie alloro spegnimento».

7.501/12

PEZZOPANE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «razionali,zzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi» *e dopo le parole:* «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in qilelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/13

BISINELLA, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, apportare le nti modificazioni:*

a) dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) dopo le parole: «con riorganzzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/14

BISINELLA, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi».

7.501/15
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO
Precluso

Al capoverso lettera a) *dopo le parole:* «delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «, ivi comprese quelle di polizia locale,».

7.501/16
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, lettera a)*, dopo le parole:* «efficacia delle funzioni di polizia», *inserire le seguenti:* «, valorizzando le specificità,».

7.501/17
BISINELLA, CANDIANI
Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di speciali'nazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e pennettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

7.501/18
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Precluso

All'emendamento 7.501, lettera a)*, dopo le parole:* «la gestione associata dei servizi strumentali;» *inserire le seguenti:* «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.501/19
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Precluso

All'emendamento 7.501, lettera a)*, dopo le parole:* «la gestione associata dei servizi strumentali;», *inserire le seguenti:* «valorizzazione dei princìpi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.501/20

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, lettera a), *dopo le parole:* «la gestione associata dei servizi strumentali;», *inserire le seguenti:* «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».

7.501/21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Precluso

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *dopo le parole:* «la gestione associata dei servizi strumentali» *inserire le seguenti:* «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.501/22

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

Precluso

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «legge 7 aprile 2014, n. 56» *inserire le seguenti:* «e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane» *e dopo le parole:* «corpi di polizia provinciale» *inserire le seguenti:* «all'interno degli enti di area vasta».

7.501/23 (testo 2)

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI, RUSSO

Ritirato

All'emendamento 7.501, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli nell'agroalimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale; dalle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.501/24

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *sostituire le parole da:* «riordino delle funzioni di polizia di tutela ambientale» *fino alle parole:* «altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e del Controlli nel settore agroalimentare».

7.501/25

Fattori, Crimi, Puglia

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, lettera a), *sostituire le parole:* «riordino delle funzioni di polizia» *fino a:* «altre forze di polizia» *a con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/26

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *sostituire le parole da:* «riordino delle funzioni di polizia» *fino alle parole:* «altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo, forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e del controlli nel settore agroalimentare».

7.501/27

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, lettera a), *sostituire le parole:* «riordino delle funzioni di polizia» *fino a:* «altre forze di polizia» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/28

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

Precluso

All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a), *dopo le parole:* «del territorio e del mare» *aggiungere le seguenti:* «e, per quest'ultimo, tramite l'affido esclusivo delle funzioni alle capitanerie di Porto – Guardia Costiera,».

7.501/29

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, lettera a), *sostituire le parole:* «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» *con le seguenti:* «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali».

7.501/30

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sostituire le parole:* «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonchè con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» *con le seguenti:* «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientate e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambintali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

7.501/31

ORELLANA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», *sostituire le parole:* «riordino dei corpi di polizia provinciale», *con le seguenti:* «transito del personale dei Corpi forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo forestale dello Stato».

7.501/32

ORELLANA

Precluso

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», *sostituire le parole:* «riordino dei corpi di polizia provinciale», *con le seguenti:* «riordino dei Corpi forestali Regionali e».

7.501/33

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

Precluso

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.501/34

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sostituire le parole:* «nonché con riorganizzazione del Corpo forestaIe dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello. Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi foresta li delle regioni a statuto speciale».

7.501/35

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sostituire le parole:* «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».

7.501/36

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sostituire le parole:* «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato attraverso l'assorbimento in esso della polizia povinciale e dell'ISSPRA».

7.501/37

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

All'emendamento 7.501, alla lettera a)*, sostituire le parole da:* «del Corpo foresta le dello Stato», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.501/38

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

All'emendamento 7.501, alla lettera a)*, sostituire le parole da:* «del Corpo forestale dello Stato», *fino alle parole:* «alla garanzia degli attuali», *con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.501/39

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

All'emendamento 7.501, alla lettera a)*, sopprimere le parole da:* «ed eventuale assorbimento», *fino alla fine della lettera.*

7.501/40

Fattori, Crimi, Puglia

Precluso

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *sopprimere le parole:* «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia,».

7.501/41

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *sopprimere le parole:* «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.501/42

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *sostituire le parole:* «ed eventuale assorbimento del medesimo in quelle delle altre forze di polizia,», *con le seguenti:* «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.501/43

Fattori, Crimi, Puglia

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, lettera a), *sostituire le parole:* «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia,», *con le seguenti:* «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.501/44

Maran, Lanzillotta, Ichino, Russo

Precluso

All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a) *dopo le parole:* «Corpo forestale dello Stato ed» *sopprimere la parola:* «eventuale».

7.501/45

Bisinella, Candiani

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», *inserire le se-*

guenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/46

FASIOLO, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* dopo le parole: ''del territorio e del mare'' inserire le seguenti: ''di protezione civile'';

b) sostituire le parole da: ''con conseguente riordino'' fino alle parole: ''nelle altre Forze di polizia'' con le seguenti: ''mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e al fine di evitare sovrapposizione di compiti e funzioni, dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale''».

7.501/47

PIGNEDOLI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» *fino alle parole:* «nelle altre Forze di polizia» *con le seguenti:* «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale e conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale».

7.501/48

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» *fino alle parole:* «nelle altre Forze di polizia» *con le seguenti:* «mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e

dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.501/49

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» *fino alle parole:* «nelle altre Forze di polizia» *con le seguenti:* «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.501/50

FAVERO, RUTA

Precluso

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», *con le seguenti:* «riordino dei corpi forestali ragionali e dei corpi di polizia provinciale».

7.501/51

DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501 sostituire le parole: «riordino dei Corpi di Polizia Provinciale» *con le seguenti:* «transito del personale dei Corpi forestali regionali e dei Corpi di polizia provinciali nel Corpo forestale dello Stato».

7.501/52

FAVERO, RUTA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale» *con le seguenti:* «transito del personale dei Corpi Forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo Forestale dello Stato».

7.501/53
De Petris, Uras, Stefano, Gambaro, Pepe
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente riordino» *inserire le seguenti:* «dei Corpi Forestali Regionali e».

7.501/54
Pezzopane
Precluso

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.501/55
Elena Ferrara
Precluso

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.501/56
Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini, Gianluca Rossi
Precluso

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.501/57
Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini, Gianluca Rossi
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, dopo le parole: «professionalità esistenti» *inserire le seguenti:* «aumentando la dotazione organica per l'inserimento in ruolo degli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del personale a tempo determi-

nato, assunto da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse».

7.501/58
CERONI, PERRONE
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.501/59
BISINELLA, CANDIANI
Precluso

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», *aggiungere le seguenti:* «mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

7.501/60
BISINELLA, CANDIANI
Precluso

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», *aggiungere le seguenti:* «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.501/61
CRIMI, PUGLIA
Precluso

All'emendamento 7.501, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di

calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

7.501/62

BISINELLA, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

''*d)* gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta''».

Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio»*, sono sostituite dalle parole:* «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».

7.501/63

BISINELLA, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «All'articolo 1, comma 85 lettera *a)*, della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: '', tutela e valorizzazione dell'ambiente'', sono aggiunte le seguenti: '', polizia locale ambientate, stradale ed ittico-venatoria;''».

7.501/64

BISINELLA, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «All'articolo 1, comma 85 lettera *a)*, della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ''per gli aspetti di competenza'', sono aggiunte le seguenti: '', incluse le connesse attività di polizia locale;''».

7.501/65

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «soppressione dei Consorzi di bonifica;».

7.501

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;».

7.502/1

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Accolto

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b)*, numero 2, sostituire le parole:* «e definizione» *con le seguenti:* «, definizione e valutazione».

7.502/2

DI GIORGI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO, RUSSO, BRUNO

Respinto

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b)*, numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole:* «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione;».

7.502/3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 7.502, all'emendamento 7.502, capoverso «b)»*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, assicurando la preventiva pubblicazione dei curricula dei candidati e la definizione di criteri oggettivi di valutazione».

7.502/4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 7.502, capoverso b)*, numero 4), sostituire la parola:* «disciplina» *con le seguenti:* «la riduzione e la disciplina».

7.502/5

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

All'emendamento 7.502, alla lettera b) *numero 4) sostituire le parole:* «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» *con le seguenti:* «da parte del Consiglio dei ministri».

7.502/6

Galimberti, Russo, Bruno

Respinto

All'emendamento 7.502, alla lettera b), *punto 4) dopo le parole:* «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri» *aggiungere le seguenti:* «con ridistribuzione delle materie di competenza del singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente,».

7.502/7

Bisinella, Candiani

Ritirato

All'emendamento 7.502, dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

«5-*bis)* applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard».

7.502/8 (testo 2)

Lanzillotta, Maran, Ichino, Russo

Accolto

All'emendamento 7.502, lettera b), *dopo il numero 5) inserire il seguente:*

«5-*bis)* razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;».

7.502/9
IL RELATORE
Accolto

All'emendamento 7.502, alla lettera b), *numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle relative amministrazioni».

7.502
IL RELATORE
Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e n. 303, precisare:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi e definizione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;».

7.503/1
PADUA, LO MORO
Respinto

All'emendamento 7.503, al numero 1), sostituire le parole: «riduzione del numero» *con le seguenti:* «eventuale riduzione del numero».

7.503/2
PICCOLI, MAZZONI
Respinto

All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-*bis)* sostituire le parole: ''alla popolazione residente'' con le seguenti: ''alla distribuzione territoriale della popolazione residente''».

7.503/3
PICCOLI, MAZZONI
Respinto

All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-*bis)* dopo le parole: ''all'estensione'' inserire le seguenti: ''e alla morfologia'';».

7.503/4
BISINELLA, CANDIANI
Respinto

All'emendamento 7.503, dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-*bis)* dopo la parola: ''contatto'', sopprimere la parola: ''unico''».

7.503/5
BRUNO, MAZZONI
Respinto

All'emendamento 7.503, sostituire il n. 2) con le seguente:

«2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole ''ufficio territoriale dello Stato'' con le seguenti: ''Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato''».

7.503/6
BISINELLA, CANDIANI
Respinto

All'emendamento 7.503, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) sopprimere le parole comprese tra: ''trasformazione della Prefettura'' e ''competenze esercitate''».

7.503/7
IL RELATORE
Accolto

All'emendamento 7.503, al numero 2), dopo le parole: «articolo 2»*, aggiungere le seguenti:* «; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie».

7.503
IL RELATORE
Accolto

Al comma 1, lettera c)*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole*: «riduzione del numero,» *inserire le seguenti*: «tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,»;

2) *dopo le parole*: «uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» *inserire le seguenti*: «e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini dell'articolo 2».

7.2
GUERRIERI PALEOTTI, RUSSO
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi»*, con le seguenti:* «diciotto mesi» *e dopo le parole:* «per modificare la disciplina» *aggiungere le seguenti:* «e l'organizzazione».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* riordino delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni, congiuntamente alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa operata dai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, raggruppando uffici e spese in relazione agli obiettivi da realizzare e privilegiando le funzioni di erogazione dei servizi a cittadini ed imprese rispetto alle funzioni strumentali.

c) adozione da parte di ciascuna amministrazione, per assicurare la necessaria integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione finanziaria, dei seguenti documenti, alle scadenze collegate con quelle dei corrispondenti documenti di bilancio:

1) un piano strategico biennale delle prestazioni relative alle missioni di competenza, articolato sui relativi programmi, collegato al bilancio di previsione triennale;

2) un piano annuale delle prestazioni, riferito a ciascun programma, indicante finalità, processi operativi, risorse necessarie, collegato al bilancio di previsione annuale;

3) un rapporto consuntivo annuale sulle prestazioni realizzate nell'anno precedente, collegato al bilancio consuntivo.

I piani strategici triennali possono contenere proposte di modifica di norme regolamentari in vigore, finalizzate alla migliore realizzazione delle prestazioni, le proposte sono approvate con decreto del Presidente del consiglio del ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

I documenti di cui ai punti precedenti sono prodotti dal competente organo di indirizzo politico amministrativo, sono verificati dall'ISTAT secondo il sistema informativo integrato sulle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e sono trasmessi alla Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, per il controllo strategico sulle amministrazioni dello Stato. Il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è adeguato alla normativa derivante dalla presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei relativi decreti delegati».

b) al comma 2:

1) *sostituire le parole:* «che sono resi»*, con le seguenti:* «che è reso»;

2) *dopo le parole:* «trasmessi alle Camere»*, inserire le seguenti:* «congiuntamente ai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89,»;

3) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «11 Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette I tesi alla Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo».

c) al comma 3, sostituire le parole: « Entro dodici mesi»*, con le seguenti:* « Entro due anni».

7.3
COCIANCICH, RUSSO
Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e degli enti pubblici non economici nazionali» *inserire le seguenti:* «nonché di eventuali soggetti privati che svolgono attività omogenee».

7.4
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «amministrazione centrale», *inserire le seguenti:* «ivi comprese le Forze di polizia».

7.5
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo la parola:* «personale», *inserire le seguenti:* «anche dirigenziale».

7.6
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
Precluso

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali»*, inserire le seguenti:* «, fatti salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure informatiche,».

7.7
DE POLI
Precluso

All'articolo 7, comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali»*, inserire le seguenti:* «, fatti salvi i casi di reinternmalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure Informatiche, ».

7.8

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

All'articolo 7, comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «alle imprese» *aggiungere le seguenti:* «anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi».

7.9

ZELLER

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «dei servizi strumentali», *inserire le seguenti:* «, mediante riordino delle forze di polizia ed eventuale accorpamento della Polizia di Stato con il Corpo dell'Anna dei Carabinieri».

7.10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo. le parole:* «servizi strumentali», *inserire le seguenti:* «anche mediante l'utilizzo di personale privo di qualifiche di polizia».

7.11

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «possibilità di», *con le seguenti:* «preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la».

7.12

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con

riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

Conseguentemente, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».

7.13

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole da:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia» *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo ferma restando la garanzia di adeguati livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, a tutela dell'ordine, della sicurezza e del soccorso pubblici e la salvaguardia delle professionalità esistenti presenta un piano per l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

7.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione 'di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;», *con le seguenti:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; as-

sunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.15

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole comprese tra* «razionalizzazione» *e* «strumentali»*, con le seguenti:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.16

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 1,lettera a)*, dopo la parola:* «razionalizzazione» *inserire le seguenti:* «e potenziamento dell'efficacia».

7.17

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

Conseguentemente, sopprimere le parole comprese tra: «al fine» *e* «servizi strumentali».

7.18

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «, ivi comprese quelle di polizia locale,»;

b) dopo le parole: «gestione associata dei servizi strumentali» *inserire le seguenti:* «anche mediante l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981»;

c) sopprimere le parole da: «; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente» *fino a:* «in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.19

PEZZOPANE

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti:* «e antincendi» *e dopo le parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle della altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.20

BRUNI

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» *aggiungere le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto ottiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.21

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia»*, inserire le seguenti:* «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «in quelle delle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e al loro spegnimento».

7.22

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi »;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.23

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi».

7.24

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «funzioni di polizia»*, inserire le seguenti:* «, valorizzando le specificità,».

7.25

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «funzioni di polizia al» *, inserire la seguente:* «solo».

7.26

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;»*, inserire le seguenti:* «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».

7.27

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;»*, inserire le seguenti:* «valorizzazione dei princìpi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.28

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi, strumentali;»*, inserire le seguenti:* «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.29

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» *inserire le seguenti:* «riorganizzazione della polizia giudiziaria con limitazione delle funzioni ai soli corpi della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza;».

7.30

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1,lettera a)*, dopo le parole:* «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» *inserire le seguenti:* «unificazione delle funzioni di controllo del mare tramite l'affido esclusivo alle Capitanerie di porto-Guardia Costiera;».

7.31

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «la gestione associata dei servizi strumentali» *inserire le seguenti:* «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.32

RUTA, Gianluca ROSSI

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parole da:* «riordino delle funzioni di polizia» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del settore della sicurezza e dei controlli dell'agroalimentare, assegnandole al Corpo forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza;».

7.33

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.34

Crimi, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lett. a)*, sostituire le parole:* «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.35

Crimi, Puglia

Precluso

Al comma 1, lett. a)*, sostituire le parole:* «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle. delle altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di

polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.36

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza. e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei Controlli nel settore agroalimentare».

7.37

Pezzopane

Precluso

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le seguenti parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.38

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia».

7.39

Nugnes, Moronese, Martelli, Crimi, Puglia

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «con organizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «e della tu-

tela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel qale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientate e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

7.40

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo Forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia» *con le seguenti:* «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigtive, finalizzate al contrasto dei reati ambientali.».

7.41

RUSSO, FILIPPI, Gianluca ROSSI

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» *con le seguenti:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestate dello Stato e, in attuazione della legge 56/2014, delle polizie provinciali comunque denominate».

7.42

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), *sostituire parole:* «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale».

7.43

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».

7.44

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, sostituire parole:* «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA».

7.45

CAMPANELLA, BOCCHINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «di quelle del Corpo forestale dello Stato» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare e a tal fine prevedere l'attivazione delle procedure previste per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per lo scoglimento e il contestuale

assorbimento del personale dei Corpi Forestali di pertinenza regionale e provinciale nel Corpo Forestale dello Stato».

7.46

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «di quelle del Corpo forestale dello Stato»*, fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.47

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «di quelle del Corpo forestale dello Stato»*, fino alla garanzia degli attuali, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.48

Bilardi

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato»*, inserire le seguenti:* «e, in attuazione della legge 56 del 2014, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato. nei corpi e servizi di Polizia Provinciale,».

7.49

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole da:* «ed eventuale assorbimento»*, fino alla fine della lettera.*

7.50

Ruta, Puppato

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

7.51

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.52

Elena Ferrara

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di Polizia».

7.53

Crimi, Endrizzi, Fattori, Puglia

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,».

7.54

CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,»*, con le seguenti:* «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.55

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,»*, con le seguenti:* «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.56

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle della altre Forze di polizia»*, inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.57

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole comprese tra:* «ferma restando»*, e* «professionalità esistenti»*, con le seguenti:* «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.59

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «delle professionalità esistenti;»*, inserire le seguenti parole:* «mantenimento dei compiti. di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

7.60

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"*d)* gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta"».

Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio»*, sono sostituite dalle parole:* «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».

7.61

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a) *aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a)*, della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ", tutela e valorizzazione dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: ", polizia locale ambientale, stradale ed ittico-venatoria;"».

7.62

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a) *aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a)*, della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo

le parole: "per gli aspetti di competenza", sono aggiunte le seguenti: ", incluse le connesse attività di polizia locale;"».

7.63
BILARDI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché il transito, in apposito ruolo speciale del Corpo Forestale dello Stato, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato nei Corpi e servizi di Polizia Provinciale, e con testuale trasferimento dei relativi mezzi, attrezzature e risorse, ferme restando la sede territoriale di servizio, le attribuzioni, le qualifiche di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza nonché le professionalità del personale in servizio;».

7.64 (testo 2)
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Precluso

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «soppressione dei Consorzi di bonifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.65
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.66
CERONI, PERRONE
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.67
CRIMI, PUGLIA
Precluso

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «revisione delle modalità di utilizzo delle forze dell'ordine, nell'ambito di operazioni speciali di prevenzione e repressione di reati ambientali, privilegiando il sistema del distacco su base volontaria al fine di ottenere un risparmio di spesa;».

7.68
CRIMI, PUGLIA
Precluso

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

7.69
MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di dare attuazione alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1107, prevedere la completa parificazione del personale degli enti parco e agente di pubblica sicurezza, anche in relazione alle modalità di assicurazione e ai limiti previsti, equiparandoli al comparto sicurezza».

7.70
DI BIAGIO
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* Con riferimento all'amministrazione centrale e periferica: riforma della legge 7 marzo 1986, n.65, e nuovo inquadramento della Polizia Locale, come Forza di Polizia ad ordinamento civile; conseguente inserimento della Polizia Locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria, rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro, equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale, quale forza

di polizia ad ordinamento civile, che rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza. I citati decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia Locale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante iscrizione di corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.71

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* con riferimento, in particolare, al Ministero dell'Interno, prevedere una significativa riduzione dei dipartimenti, nonché l'unificazione degli uffici, esclusivamente su base funzionale;».

7.72

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.73

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.74

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* con riferimento alla sola amministrazione centrale: anche mediante modifica della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definizione degli strumenti per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze;».

7.75

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* con riferimento alla sola amministrazione centrale: riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti;».

7.76

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b*, con la seguente:*

«*b)* con riferimento alla sola amministrazione centrale, riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari;».

7.77

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole da:* «per la direzione della politica generale del Governo» *alle seguenti:* «la collegialità del Consiglio dei ministri».

7.78

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».

7.79

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche;».

7.80

DI GIORGI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche» *inserire le seguenti:* «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione,».

7.81

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».

7.82

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;», *con le seguenti:* «tale da garantirne la trasparenza e da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».

7.83

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole da: «riduzione degli uffici di diretta collaborazione» a:* «da parte del Presidente del Consiglio» *con le seguenti:* «riqualificazione degli uffici di diretta collaborazione per il supporto dei Ministri e dei Sottosegretari nell'elaborazione delle politiche pubbliche, nell'emanazione delle conseguenti direttive agli uffici ministeriali e nella verifica costante e valutazione della realizzazione degli obiettivi da parte dei predetti uffici; reclutamento per la direzione di tali uffici e delle relative articolazioni, di personale dotato di capacità organizzative, di elaborazione di politiche pubbliche, di traduzione dei relativi obiettivi in indirizzi all'amministrazione, di valutazione degli obiettivi politici e amministrativi; riduzione della segreteria dei sottosegretari, con determinazione delle relative risorse finanziarie da parte del Presidente del Consiglio in relazione alle attrlbuzioni e alle dimensioni del rispettivi Ministeri e al grado di priorità delle politiche gestite da ciascun Ministero rispetto al programma di Governo».

7.84

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «con definizione di criteri generali per la detenninazione delle relative risorse finan-

ziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».

7.85

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «alle dimensioni dei rispettivi Ministeri», *sostituire le parole:* «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» *con le seguenti:* «da parte del Consiglio dei ministri».

7.86

Galimberti, Bocca

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;» *inserire le seguenti:* «ridistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente;».

7.87

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

Precluso

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti», *con le seguenti:* «razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali».

7.88

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* «revisione delle funzioni» *fino alla fine della lettera.*

7.89

De Poli

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole da:* «revisione delle funzioni» *a:* «Consiglio dei Ministri;».

7.90

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole:* «in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.91

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.92

Bisinella, Calderoli, Candiani

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «Consiglio dei Ministri;» *aggiungere il seguente periodo:* «applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard*».

7.93

Bisinella, Calderoli, Candiani

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.95

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» *inserire le seguenti*: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56»;

b) sostituire le parole: «contatto unico» *con le seguenti*: «contatto privilegiato»;

c) sostituire le parole: «attribuzione al Prefetto della responsabilità dell'erogazione dei srvizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» *con le seguenti*: «attribuzione al Prefetto di attività di coordinamento logistico delle attività di erogazione dei servizi ai cittadini la cm responsabilità rimane, comunque, in capo ai dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato;»;

d) aggiungere, in fine, le parole: «individuazione dei criteri per la riallocazione del personale in servizio nelle sedi soppresse, d'intesa con le Confederazioni sindacali rappresentative, attraverso procedure di mobilità che assicurino il trasferimento in sedi limitrofe ed il mantenimento del trattamento economico in godimento, ove più favorevole».

7.96

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» *inserire le seguenti:* «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato, disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56,».

7.97
De Poli, Augello
Respinto

Al comma 1, lettera c)*, primo capoverso, dopo le parole:* «con riferimento alle Prafatture-Uffici territoriali del Governo;» *aggiungere le seguenti:* «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56,».

7.98
Padua
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* «attraverso la riduzione del numero».

7.99
Padua
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «attraverso la riduzione del numero» *con le seguenti:* «da attuarsi anche attraverso una eventuale riduzione del numero».

7.100
Lanzillotta, Maran, Ichino, Russo
Precluso

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «riduzione del numero» *inserire le seguenti:* «con il superamento della dimensione provinciale».

7.101
Piccoli, Mazzoni
Respinto

Al comma 1, alla la lettera c)*, dopo le parole:* «all'astensione» *inserire le seguenti:* «e la morfologia».

7.102
PICCOLI, MAZZONI
Respinto

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «alla popolazione residente» *con le seguenti:* «alla distribuzione territoriale della popolazione residente».

7.103
RUTA, LO MORO
Respinto

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «alla criminalità» *inserire le seguenti:* «ed in particolar modo a quella organizzata insistente sul territorio o nei territori confinanti» *e dopo le parole:* «dinamiche socio-economiche» *inserire le seguenti:* «e comunque garantendone la presenza per ogni regione;».

7.104 (testo 2)
Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE
Accolto

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «socio-economiche», *inserire le seguenti:* «, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi».

7.105
BRUNO, MAZZONI
Respinto

Al comma 1, lettera c)*, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti:*«Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato».

7.106
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Respinto

Al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «contatto», *sopprimere la parola:* «unico».

7.107

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole comprese tra:* «trasformazione della Prefettura» *e* «competenze esercitate».

7.108

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* «confluenza nell'ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato».

7.109

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato», *con le seguenti:* «coordinamento dell'Ufficio territoriale dello Stato».

7.110

Elena FERRARA, FASIOLO, MINEO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «confluenza nell'Ufficio territoriale dello stato di tutti gli uffici periferici delle mministrazioni civili dello Stato» *aggiungere le seguenti:*«, ad eccezione di quelli competenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio».

7.111

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, lett. c) *aggiungere, in fine, le parole:* «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate dal processo di riorganizzazione.»

7.112 (testo 4)
COCIANCICH
Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c*-bis*)* con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di Coni servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio. Il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transita in Coni servizio SpA».

7.500/1
SOLLO, SAGGESE, LO MORO
Accolto

All'emendamento 7.500, aggiungere infine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

7.500
IL RELATORE
Accolto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

7.113
SOLLO, SAGGESE, LO MORO
Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» *con le seguenti:* «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

7.114

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 207 del 4 settembre 2002.

2-*ter*. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreti legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39».

7.115

MANDELLI, CALIENDO, SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e aziende sanitarie Iocali è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

7.116

D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, FLORIS, BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'art. 3-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla regione e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni."».

7.117 (testo 2)
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

7.118
LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN
Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali, nonché, per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, restano ferme le attribuzioni del Presidente della Regione in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».

7.119
SERRA, CRIMI, MORRA, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino l'ottimizzazione dell'impiego del personale degli enti pubblici non economici al fine di prevedere che in caso di delibera in una regione dello stato di emergenza, ai pubblici dipendenti impiegati in servizi pubblici non essenziali nella regione interessata, siano concessi, su loro richiesta, permessi per collaborazione alle attività di soccorso alle popolazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* l'attestazione della partecipazione del dipendente alle attività in oggetto viene rilasciata dagli impiegati della protezione civile, delle forze dell'ordine, dagli operatori delle associazioni di volontariato riconosciute, che sono impegnati nelle

stesse attività e nella stessa area, nonché degli impiegati dei Comuni interessati; *b)* i permessi vengono concessi, salvo diversa richiesta, per l'intera giornata; *c)* la durata della collaborazione alle attività di soccorso deve essere svolta per un periodo equiparato all'orario di lavoro, includendo il tempo necessario per gli spostamenti; *d)* la partecipazione ad attività di soccorso può consistere altresì nella gestione dei dati a distanza, in collaborazione con gli operatori pubblici e privati sopra indicati. In tal caso si svolge nel normale orario di lavoro e con l'utilizzo delle attrezzature comunemente usate dal dipendente».

7.0.1
DI BIAGIO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 7-*bis*.

(Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa - CRI)

1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è abrogato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai sguenti principi e criteri direttivi:

a) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

b) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;

c) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;

d) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;

e) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la «Strategia 2020» della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;

2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;

3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;

4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;

5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;

6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;

7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;

8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;

9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;

10) assicurare una riposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;

11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;

12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;

13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di universalità;

14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;

15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;

16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;

17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;

18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azioe in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;

19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;

f) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le orgazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza

militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto leslativo 28 agosto 197, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.2
DI BIAGIO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa – CRI)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

b) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

c) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;

d) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;

e) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità;

f) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la "strategia 2020" della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) miglioramento dello stato di salute delle person e e delle comunità;

2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;

3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;

4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;

5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;

6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;

7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;

8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;

9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;

10) assicurare una riposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;

11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;

12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;

13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di Universalità;

14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;

15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;

16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;

17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;

18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;

19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;

g) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza, militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli Schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.3

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Delega al Governo in materia di prefetture – uffici territoriali del Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) riordino delle funzioni delle prefetture – uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;

e) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;

f) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera *f)*; trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere *e)*, sono conferite le relative funzioni;

g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;

h) accorpamento, nell'ambito della prefettura – ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera *h)*;

i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera *h)*, della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Conseguentemente sopprimere la lettera c)*, comma 1 dell'articolo 7.*

7.0.4

GUERRIERI PALEOTTI, LO MORO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina e l'organizzazione degli Uffici territoriali dello Stato e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni di polizia, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

b) razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con li Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.».

7.0.5
DI BIAGIO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Delega al Governo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio al momento dell'approvazione della presente legge, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relativamente a fissazione delle retribuzioni tenendo conto:

1) del costo della vita, delle condizioni del mercato del lavoro locale, dell'anzianità di servizio, dei parametri di crescita del paese, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. Gli emolumenti dovranno comunque essere sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

2) del fatto che la retribuzione sia determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il diritto di opzione sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) del fatto che la retribuzione, in ogni caso, non possa mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per professionalità analoghe nonché allo stipendio metropolitano erogato ai pari grado appartenenti alle aree funzionali del Ministero degli Affari Esteri;

b) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando – nei casi di personale assunto a contratto – comunque uno *standard* minimo di trattamento nei casi e per le materie

in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

c) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

7.0.6

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera *c)*, 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari

in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera *c)*, i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera *c)* del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma I transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, del magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stan-

ziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

6. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera *f)* è abrogata;

b) l'articolo 56 è abrogato;

c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis.* Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis.* Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-*bis*, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.".

8. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera *a)* dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

9. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 6 a 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e

di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.».

7.0.7
SACCONI, AUGELLO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Contabilità economica analitica e costi standard*)*

1. Ai fini del completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 – legge di contabilità e finanza pubblica, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi concernenti le modalità per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato secondo i princìpi di delega già alla base dell'articolo 40, comma 2, della richiamata legge ed in particolare di quello esposto nella lettera *n)* riguardante l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti.

2. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il bilancio dello Stato si adotta il piano dei conti integrato previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente le disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, garantendo, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e, quindi realizzare il sistema integrato di contabilità con la contestuale rappresentazione delle scritture di natura finanziaria con quelle di natura economico- patrimoniale.

3. Il modulo economico si sviluppa secondo un livello di analisi tale da assicurare l'analisi dei costi e il controllo di gestione, anche al fine di certificare la verifica dei risultati conseguiti e supportare il processo di revisione dei costi e della spesa.

4. A partire dal 1° gennaio 2015, nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti delegati, il bilancio dello Stato, affianca, in via sperimentale e a fini conoscitivi, alla propria struttura di gestione, l'impianto classificatorio-contabile previsto dal piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132.

5. Il bilancio dello Stato adotta un sistema integrato di scritturazione contabile che consente la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.».

7.0.8

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard*)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *a)* utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.».

7.0.9

PERRONE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard*)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *a)* utilizzino i costi standard delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi».

7.0.10
RUSSO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché al fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *a)* utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.«.

7.0.11
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi

organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.».

7.0.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un. contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

7.0.13

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

7.0.14

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

7.0.15

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti. commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

7.0.16

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile limitatamente al capoverso art. 7-*bis*, comma 2, respinto per la parte restante

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente: "2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diploma-

tiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno".

2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

7.0.17
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1º gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 8.

8.500

IL RELATORE

Accolto

Sopprimere l'articolo.

8.1

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

8.2

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

8.3

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 1, la lettera b)*, è sostituita dalla seguente:*

«*b)* «amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali, nonché le amministrazioni degli organi costituzionali e degli organi di rilevanza costituzionale, l'amministrazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti e delle commissioni di garanzia e gli enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera *d)*;»

8.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «le amministrazioni statali»*, aggiungere le seguenti:* «gli enti pubblici nazionali di ricerca,».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole:* «gli enti pubblici nazionali di ricerca,».

8.5

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «le amministrazioni statali»*, aggiungere le seguenti:* «gli enti del Servizio sanitario nazionale».

8.6

BRUNO

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «indipendenti»*, inserire le seguenti:* «incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.7

TORRISI, PAGANO

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «indipendenti»*, inserire le seguenti:* «incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196».

8.8

BARANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «lettera *d)*»*, aggiungere le seguenti parole:* «e le accademie nazionali».

8.9

CERONI, PERRONE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c)*, dopo le parole*: «i comuni,» *aggiungere le seguenti*: «le unioni di comuni,» *e sopprimere le parole*: «le comunità montane o isolane»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «Le unioni» *con le seguenti*: «Le comunità montane o isolane»;

c) al comma 3, dopo le parole: «in vigore della presente legge» *inserire le seguenti*: «previa intesa in Conferenza unificata».

8.10

TORRISI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «i comuni,»*, aggiungere le seguenti:* «le unioni di comuni,», *e dopo le parole*: «le città metropolitane,» *sopprimere le seguenti:* «le comunità montane o isolane»*;*

b) al comma 2, sostituire le parole: «Le unioni,»*, con le seguenti:* «Le comunità montane o isolane,».

8.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «i comuni,» *aggiungere le seguenti:* «le unioni di comuni,».

8.12

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le seguenti parole:* «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

8.13

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» *e alla lettera* e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro Unioni».

8.14

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), *sopprimere le parole:* «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

b) alla lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere».

8.15

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Conseguentemente, alla lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere».

8.16

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BENCINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d) *con la seguente*:

«*d)* "amministrazioni di istruzione e cultura": le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;»;

b) dopo la lettera d) *aggiungere la seguente*:

«d-*bis*) "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica": le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca;»;

c) alla lettera e*) dopo le parole*: «quelle di istruzione e cultura,» *aggiungere le seguenti*: «quelle di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e alla lettera *h)* si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:.

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal DPR n. 171/1991, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1. il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2. lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3. lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4. le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

5. la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad. una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6. l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

7. la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

b) la fruizione di periodi sabbatici.

c) Definizione del trattamento economico di ricercatori e tecnologi, secondo criteri di comparabilità con il trattamento economico dei ricercatori e professori universitari, nell'area di contrattazione di cui al successivo comma 5.

d) Definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito,

delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta.

3. il Governo si impegna a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR, in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta, nonché ad estendere le norme di cui sopra ai ricercatori e tecnologi collocati in Enti non di ricerca (es: INAIL).

4. È fatto obbligo di istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica Amministrazione che inquadri le «amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica» in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex* ante ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40 c. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un apposito comparto, per il personale tecnico e amministrativo, e in una corrispondente area separata per i dirigenti, ricercatori e tecnologi.».

8.17

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BENCINI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d) *con la seguente*:

«*d)* "amministrazioni di istruzione e cultura": le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;»;

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-*bis*) "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica": le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca;»;

c) alla lettera e)*, dopo le parole*: «quelle di istruzione e cultura,» *aggiungere le seguenti*: «quelle di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e alla lettera *h)* si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

8.18

Elena Ferrara, Puglisi, Marcucci, Idem, Mineo, Fasiolo, Favero

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «le scuole statali di ogni ordine e grado, le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,» *con le seguenti:* «le scuole statali di ogni ordine e grado, le scuole paritarie, le università statali e non statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni pubbliche dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), *sopprimere le parole:* «le scuole paritarie, le università non statali, le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,».

8.19

Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d) *dopo le parole:* «le scuole statali di ogni ordine e grado» *inserire le seguenti:* «le scuole paritarie pubbliche» *e alla lettera* g) *sopprimere le parole:* «le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

8.20

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «dell'alta formazione artistica,» *aggiungere la seguente:* «cinematografica, » *e alla lettera* e) *dopo le parole:* «ordini professionali» *aggiungere le seguenti:* «, le accademie nazionali e i Parchi nazionali».

8.21

De Poli

Precluso

Al comma 1, lettera d) *dopo le parole:* «dell'alta formazione artistica,» *aggiungere la seguente:* «cinematografica,».

8.22

Barani, Giovanni Mauro

Precluso

Al comma l, lettera d), *dopo le parole:* «dell'alta formazione artistica,» *aggiungere la seguente:* «cinematografica,».

8.23

Elena Ferrara, Idem, Fasiolo, Favero

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «le istituzioni educative pubbliche» *inserire le seguenti:* «, ivi inclusi i nidi di infanzia,».

8.24

Lanzillotta, Maran, Ichino, Russo

Precluso

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere le parole:* «nonché gli ordini professionali».

Conseguentemente, al comma 1 lettera g)*, aggiungere infine:* «nonché gli ordini professionali».

8.25
De Poli
Precluso

All'articolo 8, comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «ordini professionali» *aggiungere le seguenti* «, le accademie nazionali ed i Parchi nazionali».

8.26
Sacconi, Augello
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* «ordini professionali»: enti pubblici non economici a carattere associativo competenti per la cura dell'interesse pubblico al corretto svolgimento di una professione. Gli ordini professionali sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i Contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla Vigilanza del Ministro competente.

Conseguentemente al comma 1, lettera e) *sopprimere le parole:* «nonché gli ordini professionali».

8.27
Lanzillotta, Maran, Ichino, Russo
Precluso

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «le società a partecipazione pubblica»*, con le seguenti:* «le società a controllo pubblico che erogano servizi pubblici, o».

Conseguentemente, al comma 1 lettera g)*, sostituire le parole da:* «le società» *a* «regolamentati»*, con le seguenti:* «le società concessionarie di servizi pubblici, anche a partecipazione pubblica, che operano In regime di concorrenza,».

8.28
Torrisi, Pagano
Precluso

Al comma 1, lettera g) *dopo le parole:* «che operano in regime di concorrenza,», *inserire le seguenti:* «anche nei settori dei servizi pubblici»

e dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati»*, inserire le seguenti:* «e delle loro controllate,».

8.29
RUSSO
Precluso

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «che operano in regime di concorrenza», *inserire le seguenti:* «anche nei settori dei servizi pubblici, *e dopo le parole:* «quotate in mercati regolamentati»*, inserire le seguenti:* «e delle loro controllate».

8.30
MIRABELLI
Precluso

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «federazioni sportive,»*, inserire le seguenti:* «gli enti pubblici non economici di tipo associativo prevalentemente finanziati dalla contribuzione dei soci,».

8.31
BIANCO, DE BIASI, PADUA
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* gli Ordini e Collegi professionali e i rispettivi Organismi Nazionali: i soggetti pubblici, sottoposti a vigilanza dei ministeri. competenti, individuati da specifici ordinamenti che ne disciplinano composizione, attribuzioni, funzioni, organizzazione e gestione».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e)*, sopprimere le parole:* «nonché gli ordini professionali».

8.32
MOSCARDELLI, ORRÙ, SCALIA
Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le unioni, anche territoriali, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente tutte le amministrazioni e i soggetti di cui a una

delle definizioni di cui al comma 1, esclusi gli enti pubblici economici, rientrano a loro volta nella relativa definizione e nella relativa disciplina».

8.33

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fanno parte integrale dell'elenco redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.34

De Poli

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

8.35

Bruno

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2»*, con le seguenti:* «commi 2 e 3».

8.36

Torrisi, Pagano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «comma 2»*, con le seguenti:* «commi 2 e 3».

8.0.100/1

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Il decreto legislativo è adottato», *sono aggiunte le seguenti:* «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,»;

b) alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «ma consentendo la sostenibilità del sistema»;

c) alla lettera f)*, dopo le parole:* «livelli occupazionali», *inserire le seguenti:* «con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali».

8.0.100/2

Padua, Russo

Respinto

All'emendamento 8.0.100, sostituire le lettere da a) *a* f)*, con le seguenti:*

«*a)* riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico dalle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sa là istituita una sola camera regionale;

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gesti bili secondo criteri di efficienza da soggetti privati. Le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattiviadei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e

internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

8.0.100/3

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI, RUSSO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, sostituire le lettere da a) *a* f)*, con le seguenti:*

«*a)* riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenz tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli

stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici di vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

8.0.100/4

ARRIGONI, COMAROLI, BISINELLA, CALDEROLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le lettere da a) *ad* e)*, con le seguenti:*

«*a)* attribuzione di una quota degli introiti derivanti da:

a. riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b. rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche arrtministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte nel Registro Imprese, e sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia gestionale e di servizio, con riferimento ai costi standard e all'equilibrio economicofinanziario. Le nuove circoscrizioni dovranno essere costituite tenendo conto del grado di omogeneità del tessuto socio-economico e indi-

viduate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di sostegno all'inilovazione e alla ricerca, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

tutela del ''made in italy'' e lotta alla contraffazione;

sviluppo del mercato del lavoro;

semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

valorizzazione del registro delle imprese;

supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

supporto alle politiche agricole e di filiera;

d-bis) limitazione delle partecipazioni societarie o in altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle Imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento e vigilanza e al Ministero dello sviluppo economico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa ampliando i poteri del Conservatore, con attribuzione allo stesso della competenza nell'adozione dei provvedimenti d'ufficio. Semplificare le procedure relative all'iscrizione e al deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie. Per gli obiettivi sopra descritti la disciplina del codice civile dovrà essere modificata secondo i seguenti principi:

ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

eliminazione delle funzioni assegnate al Giudice del Registro al di fuori della fase contenziosa;

assegnazione al Tribunale delle Imprese della competenza sui ricorsi in materia di Registro delle Imprese;

accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione degli Enti camerali con particolare riferimento:

alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relativeunioni e aziende speciali;

al riordino della disciplina per la nomina degli organi con l'elezione diretta dei componenti il Consiglio da parte delle imprese della circoscrizione territoriale tramite apposite forme di voto elettronico, anche con delega;

alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

8.0.100/5

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le lettere da a) *ad* e)*, con le seguenti:*

«*a)* attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; *a-ter)* rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

1. tutela del ''made in italy'' e lotta alla contraffazione;
2. sviluppo del mercato del lavoro;
3. semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
4. revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;
5. supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

6. trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

7. supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

8. supporto alle politiche agricole e di fili era;

9. limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:

1. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

2. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

3. accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

8.0.100/6

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di

tariffe e diritti sulla base dei costi *standard*, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

2) sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;»,

3) sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del ''made in Italy'' e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

4) sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e itiformazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità ''open data'' sulla base di *standard* definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori di mercato;»

5) sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;»

6) alla lettera f)*, dopo le parole:* «dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «del sistema camerale».

8.0.100/7

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

8.0.100/8

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire lo lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

8.0.100/9

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo econo-

mico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;».

8.0.100/10

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese».

8.0.100/11

BERTOROTTA, CRIMI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* eliminazione del diritto annuale a carico delle piccole e medie imprese».

8.0.100/12

MUCCHETTI, RUSSO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio per ciascuna camera di commercio e adozione del criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali».

8.0.100/13
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, individuando il fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali sulla base del criterio dei costi *standard*».

8.0.100/14
LAI, RUSSO
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera a), *in fine, aggiungere, in fine, le seguenti parale:* «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, individuando il fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali sulla base del criterio dei costi *standard*».

8.0.100/15
VACCARI, RUSSO
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*» *al comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevedendo che la riduzione del diritto annuale sia al massimo del 30 per cento nell'anno 2015, del 35 per cento nell'anno 2016 e del 50 per cento nell'anno 2017».

8.0.100/16
BRUNO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*», *al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, in modo da assicurare la presenza di una sola camera di commercio per ogni Regione;»;

b) sostituire la lettera *c)* con la seguente: «*c)* riduzione del compiti e delle funzioni alle sole attività di tenuta del Registro imprese e del Repertorio economico amministrativo, di promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche, di diffusione di in-

formazione economica, di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, di tutela del »Made in Italy«, di vigilanza e controllo sui prodotti, di promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, di promozione dell'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, di smettendo attraverso un piano biennale tutte le partecipazioni societarie salvo quelle connesse alle funzioni istituzionali da gestire secondo criteri di efficienza;»;

c) sopprimere la lettera *d)*;

d) sostituire la lettera *e)* con la seguente: «*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli di almeno la metà rispetto a quelli attualmente previsti e riduzione dei membri delle giunte a quattro componenti espressione dei settori obbligatori di legge con collegi elettorali separati per settore, soppressione delle Unioni regionali e razionalizzazione delle aziende speciali su base regionale, previsione della gratuità degli incarichi nelle camere di commercio e nelle aziende speciali, a eccezione di quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo i criteri generali previsti per il trattamento economico della dirigenza pubblica;»;

e) alla lettera *f)*, dopo le parole: «il mantenimento dei livelli occupazionali» aggiungere le seguenti: «con un piano di riorganizzazione che preveda specifici criteri di assegnazione del personale amministrativo in eccedenza»;

f) dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente: «*g)* revisione della disciplina di formazione degli organi camerali e del procedimento di accertamento della maggiore rappresentatività delle associazioni, sulla base di parametri non meramente quantitativi che valorizzino il valore aggiunto delle singole imprese nei settori rappresentati, semplificazione delle procedure amministrative istruttorie sui dati presentati dalle associazioni al fine di garantire trasparenza, omogeneità e rigore nei controlli in tutto il territorio, uniformità degli indirizzi. Applicativi del Ministero dello sviluppo economico, alleggerimento degli adempimenti a carico delle associazioni anche attraverso il collegamento telematico tra banche dati delle pubbliche amministrazioni.».

8.0.100/17

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».

8.0.100/18

Vaccari

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*», *al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali sulla base dei seguenti criteri:

1) riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale indicativa di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, tenendo comunque conto dalla qualità e gestione efficiente dei servizi che ogni singola Camera di commercio ha saputo costruire sul territorio da valutare anche mediante l'impiego di indicatori quantitativi espressi in costi *standard*;

2) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

3) adozione di apposita normativa fiscale al fine di evitare il depauperamento dei patrimoni degli enti a seguito dei processi di accorpamento.

8.0.100/19

BOCCHINO, BENCINI, CAMPANELLA

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 75 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali».

8.0.100/20

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, VOLPI

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;».

8.0.100/21

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI, RUSSO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole:* «dalle attuali 105 a non più di 60» *e le parole:* «sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese».

8.0.100/22

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, VOLPI

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «minima di 80.000» *con le seguenti:* «minima di 50.000» *e conseguentemente sostituire le parole:* «a non più di 60» *con le seguenti:* «a non più di 75».

8.0.100/23

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «salvaguardando»*, inserire la seguente:* «comunque».

8.0.100/24 (testo 2)

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «in ogni Regione»*, inserire le seguenti:* «, prevedendo la istituibilità di una Camera di Commercio in ogni Provincia autonoma e Città metropolitana».

8.0.100/25

LAI, RUSSO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «possono essere istituite» *con le seguenti:* «sono istitute».

8.0.100/26

SANGALLI, RUSSO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «possono» *con la seguente:* «devono».

8.0.100/27

BATTISTA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «Unioni Regionali»*, aggiungere le seguenti:* «, ferme restando per la circoscrizione territoriale di Trieste, la sede e le competenze della relativa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di garantire, coadiuvare e promuovere l'esercizio delle attività industriali e commerciali in regime di Porto Franco Internazionale conferito al Porto di Trieste secondo quanto disposto dall'Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 1947 e compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».

8.0.100/28 (testo 2)

PUPPATO, LO MORO

Accolto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unioni regionali»*, inserire le seguenti:* «o interregionali».

8.0.100/29 (testo 2)

DEL BARBA, COLLINA

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unioni regionali» *inserire le seguenti:* «con la previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle Camere di Commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56;».

8.0.100/30

RUTA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con trasferimento dalle funzioni e del personale delle Unioni Regionali soppresse alle Camere di Commercio;».

8.0.100/31 (testo 2)
BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, VOLPI
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*», al comma 1, lettera *c), dopo le parole:* «compiti e delle funzioni,» *inserire le seguenti:* «eliminando e non creando sovrapposizioni di competenze con altre amministrazioni pubbliche,» *e dopo le parole:* «di tutela del mercato,» *inserire le seguenti:* «di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di forme di conciliazione e di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti,».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche,».

8.0.100/500
IL RELATORE
Accolto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «funzioni istituzionali,» *sostituire la parola:* «limitando» *con le seguenti:* «nonché per».

8.0.100/32
GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1 sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;».

8.0.100/33 (testo 2)

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

Respinto

All'emendamento 8.0.100 del relatore, al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del "*made in Italy*" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi; le finalità di cui alla presente lettera sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

8.0.100/34

Bisinella

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, relatore, al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «semplificazione amministrativa,» *inserire le seguenti:* «di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive,».

8.0.100/35

Vaccari

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*» *al comma 1, lettera* c), *dopo le parole:* «di tutela del mercato» *inserire le seguenti:* «di monitoraggio, di studio e ricerca economica, legate all'internazionalizzazione, di sostegno al credito».

8.0.100/36

BISINELLA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c)*, sostituire le parole*: «limitando e» *con le seguenti*: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in ltaly* sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,» e le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza» con le seguenti: «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza»;

b) sostituire la lettera d*) con la seguente*: «*d)* valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

8.0.100/37

SANGALLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alla lettera c), *sostituire le parole:* «limitando e» *con le seguenti:* «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del made in Italy sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,» *e le parole:* «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza» *con le seguenti:* «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza».

8.0.100/38

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «limitando e», *con le seguenti:* «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali ed internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, di affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese e dell'oc-

cupazione, nonché di accesso al credito e di gestione telematica dello sportello unico delle attività produttive e del fascicolo unico d'impresa,».

8.0.100/39
BERTOROTTA, CRIMI
Respinto

All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,» *con le seguenti:* «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali».

8.0.100/40
LANZILLOTTA, MARAN, RUSSO
Ritirato

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali» *inserire le seguenti:* «sulla base di criteri specifici e vincolanti dettati dal Ministero dello Sviluppo Economico».

8.0.100/41
BERTOROTTA, CRIMI
Respinto

All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c) *sopprimere le seguenti parole:* «, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».

8.0.100/42
VACCARI, RUSSO
Respinto

All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis», *al comma 1, lettera* c), *sopprimere le parole:* «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza».

8.0.100/43
BERTOROTTA, CRIMI
Respinto

All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c)*,*
sostituire le parole: «secondo criteri di efficienza da soggetti privati»*, con le seguenti:* «sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro».

8.0.100/44
VACCARI, RUSSO
Respinto

All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis»*, al comma 1, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis)* definizione delle funzioni che il sistema camerale garantisce al più ampio livello territoriale per il tramite delle proprie Unioni regionali, con particolare riguardo al raccordo con le Regioni, al monitoraggio dello sviluppo economico locale, alla gestione di attività in forma associata, nonché dei requisiti dimensionali e di sostenibilità finanziaria in presenza dei quali sono mantenute o ricostituite le Unioni regionali; queste svolgono anche attività di coordinamento tra i sistemi camerali di più regioni e sono costituite come associazioni o società consorti li tra le Camere di commercio di una o più regioni, per lo svolgimento delle attività sopra indicate; alle Unioni regionali possono associarsi o consorziarsi anche le Regioni».

8.0.100/45
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori. di mercato;».

8.0.100/46

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, VOLPI

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità, relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:

1. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

2. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

3. accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;».

8.0.100/47

GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1 sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al

Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

8.0.100/48

SANGALLI, RUSSO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

8.0.100/49

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

8.0.100/50

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la parola: «riordino», *con la seguente*: «conferma»;

b) dopo la parola: «garantendo»*, inserire le seguenti:* «il completo autofinanziamento della gestione attraverso i diritti di segreteria,».

8.0.100/51
LAI, RUSSO
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d)*, dopo la parola:* «garantendo» *inserire le seguenti* «il completo autofinanziamento della funzione attraverso i diritti di segreteria».

8.0.100/52
LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole:* «la continuità operativa del sistema informativo nazionale e».

8.0.100/53 (testo 2)
SANGALLI, RUSSO
Respinto

All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-*bis*», *al comma 1, lettera* c)*, dopo le parole:* «di tutela del mercato,» *inserire le seguenti:* «promuovendo e supportando le piccole e medie imprese anche ai sensi della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 25 settembre 2008 COM(2008) 394 e sue revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;».

8.0.100/54 (testo 2)
MUCCHETTI, LO MORO
Accolto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;».

8.0.100/55

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

8.0.100/56

Bisinella, Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Volpi

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

8.0.100/57

Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Zin, Palermo, Fausto Guilherme Longo

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei relativi organi, collegandoli al livello di responsabilità ammini-

strativa connessa, nonché all'effettiva partecipazione all'esercizio delle funzioni all'interno delle istituzioni, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;».

8.0.100/58

LAI, LO MORO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, dopo la parola:* «numero» *inserire la seguente:* «complessivo».

8.0.100/59

RUTA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali,» *inserire le seguenti:* «con trasferimento dalle funzioni e del personale delle Unioni Regionali soppresse alle Camere di Commercio,».

8.0.100/60

VACCARI, LO MORO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*» *al comma 1, lettera* e)*, sopprimere le parole:* «prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti».

8.0.100/61

LAI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «revisori dei conti» *inserire le seguenti:* «e da quelli con responsabilità gestionale».

8.0.100/62
VACCARI, LO MORO
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «analoga ridefinizione di ruolo, funzioni e *governance* di Unioncamere».

8.0.100/63
BERTOROTTA, CRIMI
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera f).

8.0.100/64
LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera f), *con la seguente:*

«*f)* disciplina che, mediante l'introduzione di meccanismi compensativi, assicuri la sostenibilità finanziaria con riguardo alle funzioni attribuite e al mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;».

8.0.100/65
SANGALLI, LO MORO
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), *sopprimere la parola:* «transitoria» .

8.0.100/66
LANZILLOTTA, MARAN, RUSSO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «attività economica all'estero» *inserire le seguenti:* «da svolgere avvalendosi delle strutture e delle sedi all'estero facenti già capo al Ministero degli Af-

fari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al Ministero dello Sviluppo Economico».

8.0.100/67

MUCCHETTI, LO MORO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* «occupazionali e» *con le seguenti:* «occupazionali attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente».

8.0.100/68

PARENTE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «il mantenimento dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «nel sistema camerale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

8.0.100/69

LAI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «mantenimento dei livelli occupazionali» *aggiungere le seguenti:* «del sistema camera le».

8.0.100/70

ORRÙ, TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «mantenimento del livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle relative aziende speciali».

8.0.100/71

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alla lettera f), *dopo le parole:* «dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «del sistema camerale».

8.0.100/72

Padua

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* « dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti*: «e previdenziali».

8.0.100/73

Mucchetti

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, comma1, dopo la lettera f), *aggiungere le seguenti:*

«*f-bis)* conferimento delle attività immobiliari detenute dalle Camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto pro quota dalle Camere conferenti per il finanziamento di nuove grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio; la gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di commercio;

f-ter) conferimento delle partecipazioni non necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle Camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico-vigila preventiva mente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle Camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle Camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;».

8.0.100/74

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*f-bis)* apposita clausola di salvaguardia che, con riguardo alle finalità di cui al presente articolo, assicuri il mantenimento, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle sedi relative alle circoscrizioni territoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e il rispetto delle competenze in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione, anche a tutela delle disposizioni in materia di bilinguismo».

8.0.100/75

BATTISTA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

All'emendamento, 8.0.100 al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*f-bis)* apposita clausola di salvaguardia che, con riguardo alle finalità di cui al presente articolo, assicuri il mantenimento, per la Regione Friuli Venezia Giulia, della sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, al fine di garantire, coadiuvare e promuovere l'esercizio delle attività industriali e commerciali in regime di Porto Franco Internazionale conferito al Porto di Trieste secondo quanto disposto dall'Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 1947 e compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».

8.0.100/76

CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane».

8.0.100/77 (testo 2)
LAI, LO MORO
Accolto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 23» *inserire le seguenti:* «e conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia».

8.0.100/78
BERTOROTTA, CRIMI
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome, nonché le disposizioni contenute nelle rispettive leggi regionali in relazione al funzionamento e alla gestione degli enti camerali siti nei territori di riferimento».

8.0.100/79
SANGALLI, LO MORO
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione» *inserire le seguenti:* «sentita l'Unioncamere».

8.0.100/80
BISINELLA, VOLPI
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 2, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,».

8.0.100/81
LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER
Respinto

All'emendamento 8.0.100 al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmis-

sione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere».

8.0.100/82

DEL BARBA, LO MORO

Respinto

All'emendamento 8.0.100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Durante il periodo di proroga, al Presidente e ai componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio; industria, artigianato e agricoltura non è riconosciuto alcun trattamento economico, anche di natura accessoria. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio: In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni».

8.0.100/83

DEL BARBA, LO MORO

Respinto

All'emendamento 8.0.100 dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

8.0.100/84

BONFRISCO, BRUNO

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera *e)*, respinto per la parte restante

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;*

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del. relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese'non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in Italy* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle Imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati,»;

d) sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

e) alla lettera f) *sopprimere la parola:* «transitoria» *e dopo le parole:* «dei livelli occupazionali», *inserire le seguenti:* «e previdenziali in essere».

8.0.100/85
BONFRISCO, BRUNO
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;*

a) sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle'imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

8.0.100/86 (testo 2)
MUCCHETTI, MARINELLO, LO MORO
Respinto

*All'emendamento 8.0.100, capoverso «*8-*bis» apportare le seguenti modificazioni:*

alla lettera a)*, dopo le parole:* «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. », *aggiungere le seguenti:* «Introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria»;

sostituire la lettera c) *con la seguente: «c)* ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. Attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, incluse la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese, ferma restando la competenza relativa alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese»;

sopprimere la lettera d)*;*

sostituire la lettera e) *con la seguente: «e)* eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella *governance* camerale»;

dopo la lettera f)*, aggiungere le seguenti:*

f-bis) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata. in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

f-ter) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

8.0.100/87

BELLOT, BISINELLA, VOLPI

Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, premettere le seguenti parole:* «ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della

legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,».

8.0.100/88
LO MORO, RICCHIUTI, SAGGESE
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «registro delle imprese», *inserire le seguenti:* «ad esclusione di quelle Camere di commercio che, anche con la riduzione del diritto annuale di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, conservano condizioni di equilibrio finanziario ed economico-patrimoniale,».

8.0.100/89
PICCOLI, MAZZONI
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*»*, al comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «geo-economiche» *con le seguenti:* «geografiche, morfologiche ed economiche».

8.0.100/90
ORRÙ, RUSSO
Respinto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «Unioni regionali» *aggiungere le seguenti:* «e della natura pubblicistica di queste e delle aziende speciali».

8.0.100/93
IL RELATORE
Accolto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «delle giunte» *inserire le seguenti:* «e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e limite ai mandati».

8.0.100/91
ORRÙ
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali» *inserire le seguenti:* «i cui dipendenti transitano nell'organico delle camere di commercio di appartenenza».

8.0.100/92
ORRÙ
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali» *inserire le seguenti:* «, divieto di chiusura e messa in liquidazione delle unioni regionali e delle aziende speciali e mantenimento dei livelli occupazionali».

8.0.100
IL RELATORE
Accolto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle

specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta

giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

8.0.1
PEZZOPANE, LO MORO
Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Al Regio Decreto 15 gennaio 1933, n. 215, l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. – *(Istituzione del tributo bonifica di bonifica). - 1*. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituito il tributo di bonifica, a partecipazione dei costi relativi all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, svolto dai consorzi.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il consorzio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggetta bili al tributo.

3. n tributo è dovuto dai proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli ed è corrisposto in base a tariffa commisurata annualmente.

4. Nel caso di comproprietà dell'immobile il tributo è corrisposto singolarmente da ciascuno dei comproprietari pro quota"».

8.0.2
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Ordini e Collegi professionali)

1. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo. Nel rispetto dell'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, essi

sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro competente».

Conseguentemente al comma 1, lettera e) *sopprimere le parole:* «nonché gli ordini professionali».

8.0.3
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER
Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Anche dopo che è stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, il funzionario o altro preposto alla unità organizzati va sono individuati nominativamente, in ordine alle mansioni loro assegnate, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."».

Art. 9.

9.500
IL RELATORE
Accolto

Sopprimere l'articolo

9.1
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.2
BIGNAMI, MASTRANGELI, CAMPANELLA
Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.3
DE POLI, AUGELLO
Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.4
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.5
CRIMI, BERTOROTTA, PUGLIA
Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.6

GALIMBERTI, BOCCA, MAZZONI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.8

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, LO MORO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.9

COMAROLI, BISINELLA, CONSIGLIO, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – *(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio).* - 1. il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) Revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante:

a-*bis)* attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni l'lmministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-*ter)* rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonchè al numero delle imprese;

b-*bis)* agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di intern.azionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale , assegnando altresi specifiche competenze e funzioni in materia di:

c-*bis)* tutela del «made in itaIy» e lotta alla contraffazione;

c-*ter)* sviluppo del mercato del lavoro;

c-*quater)* semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

c-*quinquies)* revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*;

c-*sexies)* supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

c-*septies)* trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

c-*octies)* supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

c-*nonies)* supporto alle politiche agricole e di filiera;

c-*decies)* limitazione delle partecipazioni societarie o ad.altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

d-*bis)* revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

d-*ter)* ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

d-*quater)* eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

d-*quinquies)* accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

d-*sexies)* erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale

per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;

e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

e-*bis)* alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

e-*ter)* al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

e-*quater)* alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali del sistema camerale e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.10

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI, CARIDI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – *(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio).* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la rifonna dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali: le camere di commercio nei cui registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 80.000 imprese provvedono all'accorpamento con altre camere di commercio limitrofe nell'ambito di una stessa regione, previo accordo con le stesse, al fine della costituzione di una camera di commercio nel cui registro delle imprese risultano iscritte almeno 80.000 imprese; nomina per ciascuna camera di commercio nuova istituzione di un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, con il compito di adottare la norma statutarla di composizione del nuovo Consiglio nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio; deroga dall'applicazione del numero limite di 80.000 imprese iscritte per le camere di commercio con sede in città metropolitane nonché per quelle che, anche a seguito di accorpamento, costituiscono l'unica camera di commercio nella regione interessata; interruzione delle procedure di rinnovo per le camere di commercio i cui Consigli devono deliberare o hanno deliberato l'accorpamento, con contese proroga dei poteri ordinari e straordinari dei Consigli in carica fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, al fine di evitare l'avvio di procedure di rinnovo dei consigli camerali, che potrebbero essere per alcune camere già in corso o prossime all'avvio;

c) rimodulazione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territono e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi o prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al

trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.11

BIGNAMI, MASTRANGELI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riduzione del 35% dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico delle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa elo delle politiche di intervento.

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle impese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale.

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati:

le camere d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando nello specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni di impresa e attività di filiera.

Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato.

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate.

e) riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte, nonchè delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; dove verranno realizzate forme di accorpamento, le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonchè organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese.

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e previdenziali in essere, e contem-

pli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di'inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.12

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI, CARIDI, MANCUSO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Le camere di commercio nei cui registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 80.000 imprese provvedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, a deliberare a maggioranza semplice l'accorpamento con altre camere di commercio limitrofe nell'ambito di una stessa regione, previo accordo con le stesse, al fine della costituzione di una camera di commercio nel cui registro delle imprese risultano iscritte almeno 80.000 imprese. Con il decreto ministeriale di cui al medesimo comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993, per ciascuna camera di commercio di nuova istituzione è nominato un commissario *ad acta*, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, con il compito dì adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio.

2. Le camere di commercio con sede in città metropolitane nonché quelle che anche a seguito di accorpamento costituiscono l'unica camera di commercio nella regione interessata, possono derogare dall'applicazione del limite del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui al comma 1.

3. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio soggette agli obblighi di cui al comma 1 e non rientranti nella deroga di cui al comma 2 sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di adozione delle delibere di accorpamento tali procedure sono interrotte anche nelle camere di commercio non soggette a tale obbligo ma comunque interessate al processo di accorpamento. I relativi consigli continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Ministro dello sviluppo economico, con riferimento alle camere di commercio che non hanno deliberato ai sensi del medesimo comma 1, provvede entro i successivi sessanta giorni, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1 e delle eventuali proposte pervenute dall'Unione italiana delle camere di commercio, artigianato e agricoltura nonché dalle Regioni competenti e dalle Camere interessate.

5. Il decreto di cui al comma 4 ha valore sostitutivo delle delibere di cui al comma 1 ai fini degli adempimnti successivi previsti dal edesimo comma 1 e per gli effetti del comma 3.».

9.13

MUCCHETTI, CALDEROLI, FEDELI, GASPARRI, CHITI, FORMIGONI, MARINELLO, GUERRIERI PALEOTTI, MARCUCCI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Ferme restando le riduzioni del diritto annuale a carico delle imprese già previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese Iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ogni regione e le specificità geo-economiche dei territori;

c) razionalizzazione e aggiornamento dei compiti e delle funzioni per la promozione del territorio e dell'economia locale, inclusi la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese ed eliminando duplicazloni con altre amministrazioni pubbliche, al fine di semplificare i rapporti delle camere di commercio con il complesso delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle risorse disponibili e ferma restando la competenza relative alla tenuta e alla valorizzazione del registro delle imprese;

d) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella governance camerale;

e) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di Inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto *pro quota* dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere infrastrutturall, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio la gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio;

g) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Casse depositi e prestiti e sottoscritto *pro quota* dalle camere di commercio conferenti. il ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizlone solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio owero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

h) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna fun-

zione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

9.14

PADUA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico dalle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nel quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni Istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati. Le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando In specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. La camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio economico amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è af-

fidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazloni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina del compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «del parere» *con le seguenti:* «dell'intesa».

9.15

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; al fine di assicurare unifor-

mità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici dei vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizlone delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di coml'Dercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilltà finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

9.16

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «artigianato e agricoltura» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto del principio di sussidiarietà, favorendo l'autonomia delle stesse quali enti di autonomia funzionale per la cura e la promozione degli interessi delle imprese».

9.17

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera *f)*, precluso per la parte restante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in ltaly* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;»;

d) sopprimere la lettera d);

e) sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

f) alla lettera f) *sopprimere la parola:* «transitoria» *e dopo le parole:* «dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «e previdenziali in essere».

9.18
BRUNO
Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a)*;*
b) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, in modo da assicurare la presenza di una sola camera di commercio per ogni Regione;»;

c) sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* riduzione del compiti e delle funzioni alle sole attività di tenuta del Registro imprese e del Repertorio economico amministrativo, di promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche, di diffusione di informazione economica, di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, di tutela del "Made in Italy", di vigilanza e controllo sui prodotti, di promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, di promozione dell'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, dismettendo attraverso un piano biennale tutte le partecipazioni societarie salvo quelle connesse alle funzioni istituzionali da gestire secondo criteri di efficienza»;

d) sopprimere la lettera d)*;*
e) sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli di almeno la metà rispetto a quelli attualmente previsti e riduzione dei membri delle giunte a quattro componenti espressione dei settori obbligatori di legge con collegi elettorali separati per settore, soppressione delle Unioni regionali e razionalizzazione delle aziende speciali su base regionale, previsione della gratuità degli incarichi nelle camere di commercio e nelle aziende speciali, a eccezione di quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo i criteri generali previsti per il trattamento economico della dirigenza pubblica;»;

f) alla lettera f)*, dopo le parole:* «il mantenimento dei livelli occupazionali» *aggiungere le seguenti:* «con un piano di riorganizzazione che preveda specifici criteri di assegnazione del personale amministrativo in eccedenza»;

g) dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*g)* revisione della disciplina di formazione degli organi camerali e del procedimento di accertamento della maggiore rappresentatività delle associazioni, sulla base di parametri non meramente quantitativi che valorizzino il valore aggiunto delle singole imprese nei settori rappresentati,

semplificazione delle procedure amministrative istruttorie sui dati presentati dalle associazioni al fine di garantire trasparenza, omogeneità e rigore nei controlli in tutto il territorio, uniformità degli indirizzi applicativi del Ministero dello sviluppo economico, alleggerimento degli adempimenti a carico delle associazioni anche attraverso il collegamento telematico tra banche dati delle pubbliche amministrazioni.».

9.19

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione;»;

c) sopprimere la lettera d).

9.20

BRUNO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* d).

9.21

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.22

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.23

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.24

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.25

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.93

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente*: "a) revisione del diritto annuale a carico delle imprese, sulla base di un piano annuale delle attività definito dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Unioncamere secondo un criterio di progressività commisurata alla tipologia ed alla capacità contributiva dell'impresa, tenendo conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni e ai compiti assegnati";

b) sostituire la lettera b) *con la seguente*: "b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio, individuati tenendo

conto delle specificità geo-economiche dei territori, sul grado di omogeneità del tessuto socio-economico che vi insiste e sul numero delle imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

c) sopprimere la lettera d)*;*

d) alla lettera f)*, sopprimere la parola:* "transitoria" *e dopo le parole:* "che assicuri" *inserire la seguente:* "stabilmente".

9.26

GALIMBERTI, PELINO, BERNINI, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente*: «*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale»;

b) alla lettera c), *sostituire la parola*: «riduzione» *con la seguente*: «ridefinizione»;

c) sostituire la lettera d) *con la seguente*: «*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative ai registro delle imprese»;

d) dopo la lettera f)*, aggiungere, in fine, la seguente*: «*f*-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio.».

9.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente*: «*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) alla lettera *c)* la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;

d) dopo la lettera *f)*, è inserita seguente: «f-*bis)* fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche,revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.28

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente*: «*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) alla lettera *c)* la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera *d)* è sostituita .dalla seguente: «*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;»;

d) dopo la lettera *f)*, è inserita, in fine, la lettera seguente: «*f*-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Orgazzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.29

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE, MATTESINI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente:* «individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) alla lettera *c)* la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;»

d) dopo la lettera *f)*, è inserita, infine, la lettera seguente: «*f*-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.30

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente: «a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) alla lettera c), sostituire la parola: «riduzione», con la seguente: «ridefinizione»;

b) sostituire la lettera d), con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;»;

c) dopo la lettera f), inserire il seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.31

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente: «a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camera le necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;»;

b) sostituire la lettera *d)* con la seguente: «*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

9.32

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera* a) *con le seguenti:*

«*a)* revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi *standard*, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-*bis)* previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

2) *sostituire la lettera* b) *con le seguenti:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».

3) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «*made* in *Italy*» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

4) *sostituire la lettera* d) *con la seguente*:

«*d)* garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero .dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori. di mercato;»

5) *sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

«*e)* revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;»

6) alla lettera *f)*, dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti «del sistema camerale».

9.33

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* revisione della disciplina del diritto annuale che, sulla base di un piano annuale delle attività definito dal Ministero dello sviluppo economico sentita l'Unioncamere e le associazioni di categoria maggiormente

rappresentative a livello nazionale, garantisca la copertura dei costi delle attività e delle iniziative previste nel piano, tenendo conto della tipologia e della dimensione economica delle imprese nonché della sostenibilità delle funzioni e dei compiti assegnati;»;

2) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione;»;

3) sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche e attribuendo alle Camere di commercio funzioni e competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, nell'ambito della semplificazione, della valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, della tenuta del registro delle imprese, della tutela del mercato e della concorrenza, della tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati, della gestione delle forme di giustizia alternativa, dell'affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese nonché dell'occupazione e dell'accesso al credito, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;»;

4) sopprimere la lettera d)*;*

5) sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, garantendo una adeguata partecipazione di tutte le componenti delle economie dei territori attraverso l'aggiornamento dei parametri per la composizione degli organi e l'individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

6) alla lettera f)*, sopprimere la parola:* «transitoria» *e dopo la parola:* «assicuri» *inserire la seguente:* «stabilmente».

9.34

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* revisione del sistema di finanziamento degli enti camerali, prevedendo un meccanismo di articolazione delle entrate basato su una parte fissa ed una variabile, collegata alla domanda individuale di servizi da parte dell'utenza, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia degli stessi enti, nonché di ridurre gli oneri posti a carico delle imprese;».

9.35

BIGNAMI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico delle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;».

9.36

COMAROLI, BISINELLA, CONSIGLIO, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* riduzione del diritto annuale a carico delle imprese, tenuto conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni assegnate, privilegiando il diritto dovuto per le unità locali rispetto al diritto dovuto per le sedi legali;».

9.37

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;».

9.38

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «eliminazione» *con la seguente:* «riduzione».

9.39

CRIMI, BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «a carico delle» *inserire le seguenti:* «piccole e medie».

9.40

RUTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni.

a) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;»;

b) alla lettera c) *sostituire le parole:* «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» *con le seguenti:* «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo». *Dopo le parole:* «soggetti. privati» *aggiungere le seguenti*: «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le Amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle mi-

cro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà; evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione Amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica Amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico-amministrativi e nella risoluzione delle relative problematiche;»;

c) sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;»;

d) alla lettera e) *dopo le parole:* «delle unioni regionali e delle aziende speciali» *inserire le seguenti:* «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» *e dopo le parole* «delle medesime camere e delle aziende speciali» *aggiungere le seguenti:* «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.41

BIGNAMI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestio-

nali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;».

9.42
RUTA
Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la segunte:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni sono individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti è istituita una sola camera regionale;».

9.43
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «basati sul» *con le seguenti:* «basati sull'estensione e il numero di abitanti».

9.44
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «basati sul» *con le seguenti:* «basati sull'estensione e le specificità del».

9.45
RUTA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti. modificazioni:

a) alla lettera b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e comunque garantendo almeno una per ogni regione;»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» *con le seguenti:* «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo». *Dopo le pa-*

role: «soggetti privati;» *aggiungere le seguenti* «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le Amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico amministrativi e nella risoluzione delle relative problematiche;»;

c) sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli atri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;»;

d) alla lettera e) *dopo le parole*: «delle unioni regionali e delle aziende speciali;» *inserire le seguenti:* «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» *e dopo le parole:* «delle medesime camere e delle aziende speciali» *aggiungere le seguenti:* «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compenso per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.46
RUTA
Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «delle imprese»*, aggiungere le seguenti:* «e comunque garantendo almeno una per ogni regione;».

9.47

CASTALDI, GIROTTO, CRIMI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «garantendo la presenza di almeno una camera per Regione».

9.48

CASTALDI, CRIMI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «garantendo la contiguità geografica e l'omogeneità geo-economico-sociale;».

9.49

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ferme restando, per la circoscrizione territoriale della Provincia autonoma di Bolzano, la sede e le competenze della relativa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche al fine di consentire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo».

9.50

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le sguenti parole:* «nel rispetto dei criteri di equilibrio economico-finanziano, di specificità territoriale, di natura geo-economica, individuando, altresì, una soglia dimensionale minima delle camere di commercio».

9.51

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro».

9.52

SANGALLI, DEL BARBA, TOMASELLI, FABBRI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE, MATTESINI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c*) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, con particolare riferimento agli indirizzi di tutela promozione e supporto delle piccole e medie imprese in applicazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno *"Small Business Act"* per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "*Small Business Act"* per l'Europa» e nel rispetto delle finalità e dei principi stabiliti dalla legge Il novembre 2011, n. 180, Norme per la tutela della liberta d'impresa. Statuto delle imprese, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre Amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;».

Conseguentemente, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«c-*bis*) nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera *c)*, le camere di commercio costituiscono l'istituzione centrale di riferimento per la realizzazione e la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;».

9.53

BIGNAMI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati; le camere d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando nello specifico il sistema delle mi-

cro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni di impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;».

9.54

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* razionalizzazione dei compiti e delle funzioni, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, anche con riguardo alla materia della formazione professionale, dell'ambiente ed energia a supporto, promozione e assistenza al sistema delle imprese;».

9.55

RUTA

Precluso

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» *con le seguenti:* «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo» *e dopo le parole:* «soggetti privati» *aggiungere le seguenti:* «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorime processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica amministrazionee di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocraticoamministrativie nella risoluzione delle relative problematiche;».

9.56

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Precluso

Al comma 1, lettera c)*, sostituire lo parola:* «riduzione» *con la seguente:* «revisione».

9.57

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Precluso

Al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* «riduzione», *con la seguente:* «rideterminazione».

9.58

CASTALDI, GIROTTO, CRIMI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «limitando e individuando in modo tassativo» *con la seguente:* «individuando».

9.59

FUCKSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «ambiti di attività,» *iserire le seguenti:* «salvo quelle di natura amministrativa,».

9.60

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «dell'economia locale» *inserire le seguenti:* «ivi compresa logistica e intermodalità.».

9.61

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;» *con le seguenti:* «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali;».

9.62

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «circoscrivendo nel tempo» *con le seguenti:* «eliminando».

9.63

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* «e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».

9.64

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.65

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.66

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.67

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.68

BIGNAMI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive SUAP; le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;».

9.69

RUTA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli atri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è ga-

rantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;».

9.70

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* supporto ed affiancamento alle imprese e dell'occupazione: l'accompagnamento, l'assistenza e il supporto nella fase di *start-up*, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica, alle imprese femminili e giovanili, alle formazioni economiche strategiche, all'assistenza per l'accesso al credito;».

9.71

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Precluso

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze» *con le seguenti:* «condivisione con il Ministero dello sviluppo economico delle banche dati» *e le parole:* «modalità di gestione» *con le seguenti:* «modalità di accesso».

9.72

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Restano ferme, in ogni caso, le competenze esercitate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano, anche al fine di consentire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo;».

9.73

BIGNAMI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali

sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; dove verranno realizzate forme di accorpamento, le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.74

RUTA

Precluso

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «delle unioni regionali e delle aziende speciali» *inserire le seguenti:* «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» *e dopo le parole:* «delle medesime camere e delle aziende speciali» *aggiungere le seguenti:* «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi tenitoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.75

ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «delle Unioni regionali e delle aziende speciali» *inserire le seguenti:* «istituzione per i Presidenti delle camere di commercio italiane all'estero del limite della durata dell'incarico a quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e del limite di rieleggibilità a due mandati,».

9.76

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* All'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 dopo le parole: "di cui all'articolo 10, comma 6" sono inserite le seguenti: "e devono prevedere una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento del numero complessivo dei componenti. Nel rispetto della predetta percentuale una rappresentanza femminile dovrà essere designata tra le cariche apicali";».

9.77

BIGNAMI, MASTRANGELI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera f) *dopo le parole:* «livelli occupazionali», *inserire le seguenti:* «e previdenziali in essere,».

9.78

PADUA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «e previdenziali».

9.79

ORRÙ, TOMASELLI, FABBRI, ASTORRE, FISSORE, SCALIA, SANGALLI, MATTESINI, RUTA

Precluso

Alla lettera f), *dopo le parole:* «mantenimento del livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle relative aziende speciali».

9.80

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «dei livelli occupazionali», *inserire le seguenti:* «con la previsione di misure idonee ad assicurare

la stabile salvaguardia dei livelli occupazionali stessi e dei diritti acquisiti, che tengano a tal fine conto della complessa articolazione del Sistema camerale, delle diverse tipologie di personale ivi impiegato nonchè dei diversi oneri posti a carico di alcuni enti camerali in forza di specifiche norme regionali».

9.81

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «e il mantenimento dei livelli occupazionali» *con le seguenti:* «e il graduale collocamento del personale risultante in esubero».

9.82

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera f)*, sopprimere le parole:* «anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».

9.83

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* costituzione di un fondo da affidare alla gestione separata di organismo di diritto pubblico di settore per il pagamento delle indennità di quiescenza dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia e costituito dalle partecipazioni societarie e dagli immobili di dette Camere al 31 dicembre 2014, nonché delle risorse con vincolo di destinazione alla medesima data e dai trasferimenti statali o regionali ove necessari».

9.84

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* apposita clausola di salvaguardia che garantisca il mantenimento della sede della Provincia autonoma di Bolzano e l'esercizio delle competenze nella relativa circoscrizione territoriale, in conformità con le disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/*Südtirol* e con le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di bilinguismo».

9.85

CAMPANELLA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane».

9.86

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* revisione delle sanzioni applicate in caso di ritardo per adempimenti camerali».

9.87

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* «sentita l'Unioncamere»;

b) sostituire le parole: «del parere della Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «dell'intesa della Conferenza Unificata».

9.88

RUTA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata», *con le seguenti:* «previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata».

9.89

BIGNAMI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata», *con le seguenti:* «dell'intesa della Conferenza unificata».

9.90

DEL BARBA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata In vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata In vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Durante il periodo di proroga, al Presidente e ai componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non è riconosciuto alcun trattamento economico, anche di natura accessoria. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e del membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

9.91
DEL BARBA
Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata In vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica del consigli e delle giunte delle Camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e del membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

9.92
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN
Precluso

Sopprimere il comma 3.

9.0.1
FUCKSIA
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di affidamento di incarichi professionali, che preveda:

a) l'esclusione dell'intermediazione della CONSIP per l'affidamento di prestazioni professionale di carattere intellettuale che richiedano iscrizione ad albi professionale ed elevati standard qualitativi per il tipo di attività richiesta;

b) esclusione dall'applicazione della normativa ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 per incarichi professionali di prestazione di carattere intellettuale;

c) l'incarico delle suddette prestazioni professionale è conferito direttamente dal dirigente dell'amministrazione responsabile, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ossia quello che tiene maggior conto della qualità della prestazione professionale richiesta per il tipo di attività da svolgere.».

9.0.2
ORRÙ
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Il personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Sicilia, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è iscritto, previa convenzione tra le parti e fatti salvi i diritti acquisiti in materia pensionistica alla data della sottoscrizione della stessa, all'I.N.P.S.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.3
DEL BARBA
Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Servizi di soccorso alpino e speleologico)

1. Al fine di garantire l'efficienza del servizio di pubblica utilità svolto dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il medesimo Corpo è autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ad avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo per lo svolgimento dei servizi a più elevato

contenuto tecnico e professionale, anche ricorrendo ai propri membri il ricorso alle suddette prestazioni è consentito entro un contingente numerico pari a un decimo del personale volontario complessivamente associato al Corpo.

2. Con apposito regolamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, previa ricognizione dei fabbisogni di personale tecnico, le figure professionali specialistiche ammesse alle prestazioni di cui al comma 1.

3. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "modo" è inserita la seguente: "prevalentemente";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I Servizi regionali e provinciali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) possono iscriversi ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo".

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

9.0.4

SANTINI, LO MORO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di premialità collettiva e individuale del personale degli enti locali)

1. Per le finalità collegate alla corresponsione del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso gli enti locali i contratti collettivi definiscono, nel rispetto delle vigenti. disposizioni in materia di premialità collettiva e individuale finalizzate al miglioramento della performance dei dipendenti, modalità di erogazione delle risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri:

a) la classificazione dei comuni per classi di popolazione per facilitare l'implementazione operativa degli strumenti manageriali descritti: comuni capoluogo di provincia e comuni equiparabili per popolazione; comuni di medie dimensioni; piccoli comuni con una popolazione fino a 10 mila abitanti;

b) il livello di eventuale esternalizzazione dei servizi;

c) la necessità di flessibilizzazione delle attività amministrative riguardanti le prestazioni da erogare alla collettività;

d) servizi caratterizzati da particolare complessità in relazione ai servizi essenziali da garantire;

e) svolgimento di attività istituzionali soggette a rilevanti fattori di disagio sociale, territoriale e ambientale.».

Art. 10.

10.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «unificati e coordinati» *con le seguenti:* «, articolati e coordinati su base territoriale,».

10.2
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO
Respinto

Al comma 1, lettera a)*, dopo la parola:* «unificati»*, inserire le seguenti:* «distinti per settori omogenei di attività».

10.3
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Respinto

Al comma 1, lettera a)*, dopo la parola:* «coordinati», *inserire le seguenti:* «distinti per specifiche professionalità e specializzazioni».

10.4
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Accolto

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «del merito», *inserire le seguenti:* «, dell'aggiornamento».

10.5
DE POLI, TORRISI
Respinto

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «di cui alle lettere da *b)* a *n)*», *inserire le seguenti:* «e secondo le previsioni i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previ consultazione al momento dell'ttivazione della procedura di mobilità».

10.6

TORRISI

Accolto

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera *b)* e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e)*, sopprimere le parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.7

CERONI, PERRONE, BRUNO

Accolto

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera *b)* e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e)*, sopprimere le parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.8

CRIMI, PUGLIA

Accolto

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae,* un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera *b)* e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca

dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e)*, sopprimere le seguenti parole:* «itistituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

Accolto

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae,* un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera *b)* e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai datiforniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente alla lettera e)*, sopprimere le parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo profèssionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro e comunque previa consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».

10.502/1 (testo 2)
TORRISI
Accolto

All'emendamento 10.502, al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis*) dopo le parole: "dirigenza scolastica" inserire le seguenti: ", con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;"».

10.502/2 (testo 2)
BRUNO
Accolto

All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "indipendenti"», *inserire le seguenti:* «, nel rispetto della loro piena autonomia».

10.502/3
BRUNO
Respinto

All'emendamento 10.502, apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado.»;

b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-*bis)* sopprimere le seguenti parole: ''esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;''».

10.502/4
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, AMATI, FASIOLO, Elena FERRARA, LO MORO
Respinto

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-*bis)* sopprimere le parole: ''esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;''».

Conseguentemente, al comma 1:

a) alla lettera a)*, dopo le parole:* «unificati e coordinati» *inserire le seguenti:* «e distinti per specifiche professionalità e specializzazioni» *e*

dopo la parola: «reclutamento» *inserire le seguenti:* «, fatti salvi requisiti e procedure per i ruoli specifici»;

b) alla lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli per la dirigenza scolastica, con definizione dello stato giuridico»;

c) alla lettera c)*, numero 1), dopo le parole:* «numeri 1), 2) e 3)» *inserire le seguenti:* «e biennale per la dirigenza scolastica e le dirigenze dei ruoli specifici di cui alla lettera *a)»f1;'';*

d) alla lettera c)*, numero 3), dopo le parole:* «di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera» *inserire il seguente periodo:* «con l'obbligo di avvalersi, per la dirigenza scolastica, della direzione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con competenze in materia di definizione di tutti gli aspetti professionali inerenti il reclutamento, la formazione iniziale, la formazione in servizio e la valutazione»;

e) alla lettera i)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione dalle competenze dei dirigenti scolastici delle funzioni inerenti la sicurezza degli edifici»;

f) alla lettera m)*, dopo le parole:* «ove necessario» *inserire le parole:* «con esclusione dei dirigenti scolastici» *e sostituire le parole:* «ruolo unico» *con le seguenti:* «nei ruoli unificati, coordinati e specifici».

10.502/5

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

Respinto

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis)* dopo le parole: ''istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,'' inserire le seguenti: ''senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».

10.502/6

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

Respinto

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis)* sopprimere le parole: ''eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;''».

10.502/7

BRUNO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-*bis)* sostituire le parole: ''esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;'' con le seguenti: ''inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;''».

10.502/8

BRUNI

Respinto

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis)* sopprimere le seguenti parole: ''eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali''».

10.502/9

BRUNO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-*bis)* sopprimere le seguenti parole: ''esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;''».

10.502/10

PERRONE, BRUNO

Respinto

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-*bis)* dopo le parole: ''i cui componenti'' inserire le seguenti: '', di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,''».

10.502/11
PERRONE, BRUNO
Respinto

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-*bis)* dopo le parole: ''eliminazione della distinzione'' aggiungere la seguente: ''giuridica''».

10.502/12
BRUNO
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-*bis)* dopo le parole: ''carriere speciali;'' inserire le seguenti: ''definizione, nell'ambito del molo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;'';

2-*ter)* sopprimere le parole: ''esclusione dai suddetti moli della dirigenza scolastica;''».

10.502/13
TORRISI
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-*bis* dopo le parole: ''carriere speciali;'' inserire le seguenti: ''definizione, nell'ambito del ruolo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;'';

2-*ter)* sopprimere le parole: ''esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;''».

10.502/14
IL RELATORE
Accolto

All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;».

10.502

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «economici nazionali» *inserire le seguenti:*«, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca»*;*

2) sostituire le parole da: «o di mancata conferma» *fino a:* «e della mancata conferma» *con le seguenti:* «degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca;».

10.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), dopo le parole:* «istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,» *inserire le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.12

BRUNI

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), sopprimere le seguenti parole:* «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali,».

10.13

TORRISI, PAGANO

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), sopprimere le parole:* «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;».

10.14
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI
Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), sopprimere le parole:* «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;».

10.15
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sopprimere la parola:* «eventuale» *e dopo le parole: «confluenza nello stesso ruolo»,* aggiungere le seguenti: *«in specifica sezione».*

10.16
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* «appartenente alle carriere speciali;» *inserire le seguenti:* «prevedendo anche l'inserimento in speciali sezioni del personale scientifico e professionale di ruolo responsabile della gestione della ricerca che non può essere affidata alla dirigenza amministrativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

10.17
RUSSO
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* «eliminazione della distinzione» *aggiungere la seguente:* «giuridica».

10.18
PERRONE
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* «eliminazione della distinzione» *aggiungere la seguente:* «giuridica».

10.19
FUCKSIA, SIMEONI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* «previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali», *inserire le seguenti:* «e prevedere un ruolo distinto nel contesto della dirigenza statale per la dirigenza medica e sanitaria dipendente dallo stato e dagli enti pubblici non economici nazionali».

10.20
BRUNO
Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: "indipendenti" *inserire le seguenti:* ", nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna"*;*

b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" *inserire le seguenti:* ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna".

10.21
TORRISI, PAGANO
Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: "indipendenti" *inserire le seguenti:* ", nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna"*;*

b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" *inserire le seguenti:* ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna".

10.22
GIOVANARDI, TORRISI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* «in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni», *inserire le seguenti:* «e, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento, previsione che gli inca-

richi di livello dirigenziale generale siano prioritariamente conferiti a dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato, senza valutazioni negative, incarichi di direzione di uffici di medesimo livello;».

10.23

BRUNO, D'ALÌ

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sopprimere le seguenti parole:* «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.24

COCIANCICH

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sopprimere le seguenti parole:* «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.25

TORRISI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sopprimere le seguenti parole:* «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.26

BRUNO, D'ALÌ

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sostituire le parole:* «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» *con le seguenti:* «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.27

TORRISI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sostituire le parole:* «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» *con le seguenti:* «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.28

COCIANCICH

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sostituire le parole:* «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» *con le seguenti:* «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.29

RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, dopo le parole:* «i cui componenti» *inserire le seguenti:* «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,».

10.30

PERRONE, BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, dopo le parole:* «i cui componenti» *inserire le seguenti:* «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,».

10.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, dopo le parole:* «i cui componenti» *inserire le seguenti:* «, di cui un terzo eletti tra i dirigenti statali,».

10.503/1

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Respinto

All'emendamento 10.503, sostituire le parole da: «numero 2)», *fino a:* «sanitaria,» *con le seguenti:* «sopprimere il numero 2)».

10.503/2

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.503, sostituire le lettere a) *e* b) *con la seguente:*

«*a)* sostituire le parole: ''amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale'' con le seguenti: ''a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e delle Agenzie regionali della prevenzione ambientale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150''».

10.503/3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

All'emendamento 10.503, alla lettera a) *sostituire le parole: «le seguenti:* '', professionale e tecnica''» con le seguenti: «la seguente: ''e professionale''».

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

10.503/4

BRUNO

Respinto

All'emendamento 10.503, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* sostituire le parole: ''della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale'' con le seguenti: ''della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio

sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Parto per la salute 2014''».

10.503/5

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, LO MORO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.503, alla lettera b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e a questa far corrispondere una distinta area negoziale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

10.503

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dirigenza amministrativa» *inserire le seguenti:* «, professionale e tecnica»;

b) *sostituire le parole:* «e della dirigenza tecnica» *con le seguenti:* «,veterinaria e sanitaria».

10.32

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alla lettera b)*, sopprimere i numeri 2) e 3); alla lettera* c)*, sopprimere il numero 3); sopprimere le lettere* e) *e* m).

10.33

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale».

10.35

De Poli, Torrisi

Respinto

Al comma 1, lettera b), *numero 2), dopo le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale,» *inserire le seguenti:* «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti delle Regioni,».

10.36

Bruno, D'Alì

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» *con le seguenti:* «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.37

Cociancich

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» *con le seguenti:* «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.38

TORRISI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» *con le seguenti:* «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.39

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), sostituire le parole:* «della dirigenza amministrativa» *con le seguenti:* «della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo» *e sostituire le parole:* «della dirigenza medica e della dirigenza tecnica» *con le seguenti:* «della dirigenza sanitaria».

10.40

GRANAIOLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), sostituire le parole:* «della dirigenza amministrativa» *con le seguenti:* «della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo» *e sostituire le parole:* «della dirigenza medica e della dirigenza tecnica» *con le seguenti:* «della dirigenza sanitaria».

10.41

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *numero 2), dopo le parole:* «dirigenza amministrativa» *inserire le seguenti:* «e professionale».

10.42

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), dopo dopo le parole:* «esclusione dallo stesso della dirigenza medica» *inserire le seguenti:* «, della dirigenza sanitaria, della dirigenza professionale».

10.43

FUCKSIA, CRIMI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «. È requisito obbligatorio per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, un percorso di studi universitario della durata di almeno dieci anni;».

10.44

STEFANO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle p'rovince, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte

della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.45

RUTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso,

contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.46

FAZZONE, AMORUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei diri-

genti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico;».

10.47

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia e nelle città metropolitane, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, Coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per

coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.48

ASTORRE, MIRABELLI, SAGGESE, RICCHIUTI, TORRISI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica

disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.49
ROMANO
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della prese lezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a

scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro, che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.50

PERRONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di pro-

vincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.504/500

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267» *aggiungere le seguenti:*«, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;».

10.504/1

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Respinto

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» *fino a:* «267;» *con le seguenti:* «sopprimere il numero 3)».

10.504/2

PERRONE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» *fino alla fine con le seguenti:*

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

''3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione

della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico''.».

10.504/3

FAZZONE, AMORUSO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» *fino alla fine con le seguenti:*

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

''3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interne del mole di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorse e corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione

di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma seno iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della

dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico'';».

10.504/4

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

Respinto

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «numero 3)», *sostituire le parole da:* «aggiungere» *fino alla fine del periodo con le seguenti dopo le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione perla dirigenza locale,» *inserire le seguenti:* «istituita presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali».

10.504/5

SAGGESE, BRUNO, BRUNI, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO

Dichiarato inammissibile limitatamente alla prima parte, respinto per la parte restante

All'emendamento 10.504, sostituire le parole: «mantenimento della figuro del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;» *con le seguenti parole:* «revisione della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare in tutti gli enti locali la funzione di direzione apicale dell'ente, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, prevedendo e disciplinando il corrispondente profilo professionale nel ruolo unico per il conferimento di tale incarico ai dirigenti iscritti al ruolo nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, gli specifici requisiti professionali per il conferimento a soggetti non iscritti al ruolo, secondo criteri commisurati alle dimensioni e complessità degli enti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole ne sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti. all'albo nazionale dei segretari. comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 nel profilo professionale di direttore generale e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario;».

10.504/6
BISINELLA, CANDIANI, VOLPI
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «mantenimento» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.504/7 (testo 2)
SAGGESE, BRUNO, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO, COCIANCICH
Accolto

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicalecon compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; pre-

visione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica); in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;».

10.504/8

RUTA, LO MORO

Respinto

All'emendamento 10.504, aggiungere infine il seguente periodo: «, così come modificato dall'articolo 2, commi da 183 a 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-*quater*, comma 2, lettera *d),* del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/9

CRIMI, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», *inserire le seguenti:* «così come modificato dall'art. 2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'art. 1-*quater*, lett. *d)*, della legge 26 marzo 2010 n. 42».

10.504/10

TORRISI

Respinto

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267» *aggiungere le seguenti:* «, così come modificato dall'articolo 2 commi 183-186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-*quater*, lettera *d)* della legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/11

BERNINI

Respinto

All'emendamento 10.504, aggiungere in fine le seguenti parole; «, come modificato dall'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'artico 1-*quater,* lettera *d)*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/12

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

Respinto

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».

10.504/13
BISINELLA, CANDIANI, VOLPI
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prima dell'ultimo capoverso dopo le parole: ''della legge 7 aprile 2014, n. 56.'' viene inserito il seguente nuovo capoverso: ''Ai comuni è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30% delle risorse disponibili per l'anno in corso, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità''. Resta fermo l'ultimo capoverso: ''Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle''».

10.504/14
BISINELLA, CANDIANI, VOLPI
Respinto

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».

10.504/15
BISINELLA, CANDIANI, VOLPI
Respinto

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

10.504
IL RELATORE
Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

10.51

CERONI, PERRONE, BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), sostituire le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» *con le seguenti:* «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.52

TORRISI

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), sostituire le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» *con le seguenti:* «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.53

CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), sostituire le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» *con le seguenti:* «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.54
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI
Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), sostituire le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» *con le seguenti:* «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.55
DE POLI, TORRISI
Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), dopo le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale,» *inserire le seguenti:* «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali,».

10.56
CERONI, PERRONE
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.59
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali

dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.57

CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.58

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «confluenza nel suddetto ruolo unico dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, *ex* articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica».

10.60
Elena FERRARA, PUGLISI, IDEM, FASIOLO, FAVERO
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti non inclusi nei ruoli di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico;».

10.61 (testo 2)
BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per quanto riguarda le materie oggetto delle disposizioni di cui alle lettere da *b)* a *m)* dalla normativa vigente in materia. A tale ruolo corrisponde una distinta area negoziale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera b)*, numero 2), sopprimere le parole:* «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale.».

10.63
FUCKSIA, SIMEONI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti sanitari: Istituire presso il Ministero della salute un ruolo distinto della dirigenza sanitaria, medica e non medica, disciplinato come dirigenza speciale attraverso un decreto legislativo specifico per il settore che, razionalizzando e coordinando la disciplina già dettata in materia dall'ordinamento, tenga conto delle peculiarità proprie delle diverse figure professionali in materia di accesso, conferimento degli incarichi e progressione di carriera, formazione permanente, sistema di va-

lutazione, livelli di responsabilità, struttura della retribuzione come prevista dai rispettivi CCNL».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b)*, punto 2), eliminare le parole:* «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale».

10.64

CENTINAIO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».

10.65

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».

10.66

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, BENCINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».

S10.1
De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami
Precluso

Al comma 1, lettera b)*, stralciare il numero 4).*

10.68
De Poli, Torris
Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 4).*

10.69
Di Biagio, Torrisi
Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 4).*

10.70
De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami
Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 4).*

10.71
D'Ambrosio Lettieri, Bruno
Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 4).*

10.72
Crimi, Bertorotta, Puglia
Precluso

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 4).*

10.73

D'ANNA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamente dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.74

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, SAGGESE, RICCHIUTI, D'ADDA, MANASSERO, PEZZOPANE, PAGANO, TORRISI, LO GIUDICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruelo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.75

TORRISI, AUGELLO, PAGANO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del molo dei dirigenti dello Stato di cui numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel sopracitato ruolo unico, di coloro iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa del raggiungimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possono svolgere le funzioni sopraindicate nei Comuni inferiori, in totale, a diecimila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C. Al termine dei due anni di servizio transiteranno nel ruolo unico dirigenziale. In tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico, ove richiesto di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità. Negli enti con popolazione superiore i segretari esercitino esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto. Previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due-tre e criteri per il convenzionamento. Previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello statua dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06/12/2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 10 giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.76

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera *b)*, numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto Albo, nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di prov-

vedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificatamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.77

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera *b)*, numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di se-

greteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo «iter»; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come «commissari» in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali «commissari *ad acta*» presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificata mente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.78

RICCHIUTI, SAGGESE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4, con il seguente:

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel predetto ruolo unico, di quanti siano iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; previsione che, in attesa del raggiun-

gimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possano svolgere le funzioni sopraindicate nei comuni inferiori, in totale, a 10 mila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C e che, al termine dei due armi di servizio, transitino nel ruolo unico dirigenziale; in tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, previsione dell'obbligo di nominare un segretario comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico e di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità; previsione che, negli enti con popolazione superiore a 50 mila abitanti, i segretari esercitino esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto; previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito relativamente agli atti d'interesse dei privati residenti nel territorio dell'ente e per casi individuati dalla legge; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, in numero non superiore a tre, e dei criteri di convenzionamento; previsione, nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni e comunque dell'attuazione della presente legge in ordine allo *status* dei segretari comunali, di percorsi agevolati di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, con la garanzia del trattamento economico più favorevole tra quello goduto nell'amministrazione di provenienza e quello dell'incarico nella nuova destinazione; previsione della possibilità di accedere, a domanda, alla pensione di vecchiaia o di anzianità alla condizione del possesso dei requisiti previsti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il 31 dicembre 2015 e previsione che il trattamento pensionistico decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui maturano i predetti requisiti e sia privo di penalizzazioni».

10.79

ASTORRE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; In tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione in via associata; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come »commissari« in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali »commissari *ad acta*« presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque inconseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.80

ASTORRE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; in sede di prima applicazione, inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al n. 1 e soppressione del relativo albo; al fine di garantire l'invarianza finanziaria, specifica disciplina transitoria che preveda il mantenimento del trattamento economico in godimento, anche in caso di mobilità, secondo le rispettive fasce di appartenenza di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali, fino all'entrata in vigore della nuova contrattazione; specifica disciplina per coloro che sono iscritti all'Albo e sono privi di incarico; per tutti gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo alla suddetta sezione speciale; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; a regime, accesso alla sezione speciale dei dirigenti apicali mediante specifico corso-concorso e ridefinizione delle fasce demografiche degli enti locali, in numero non superiore a tre, al fine di parametrare la retribuzione del dirigente apicale alla consistenza demografica dell'ente presso cui presta servizio;».

10.81

De Cristofaro, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti. al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta .agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti. all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.83

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.84

FAZZONE, AMORUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione Amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico;».

10.87

MIRABELLI, PEZZOPANE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C. nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti. nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà. di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità. nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.82

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale del segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.85

MINZOLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi

di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri moli della dirigenza».

10.86

ARACRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del rela-

tivo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata In vigore della presente legge; inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarichi per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'Indirizzo politico; coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,) attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre: specifica disciplina per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare. in caso ai suddetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento del percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento, specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.88

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario co-

munale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;».

10.89
RUSSO
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale del segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completa mento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;».

10.90
COLLINA, PADUA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma. sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; spe-

cifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione; confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata In vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa In materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per I comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento del percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata».

10.236

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale; in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa defiizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto.»

10.91

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), sopprimere le parole:* «comunali e» *ovunque ricorrano.*

10.92

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4) apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «abolizione della figura» *con le seguenti:* «revisione della figura»;

b) sopprimere le seguenti parole: «a esaurimento»;

c) sostituire le parole: «dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)» *con le seguenti:* «dirigenti dello Stato di cui al numero 1)»;

d) sopprimere le seguenti parole: «, anche come funzionario, »;

e) sostituire le parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali» *con le seguenti:* «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali,»;

f) sostituire le parole: «facoltà di nominare comunque un dirigente apicale» *con le seguenti:* «obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico»;

g) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa», *inserire le seguenti* «organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti»;

h) sostituire le parole: «, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale» *con le seguenti:* «organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti»;

i) sopprimere la parola: «eventuale»;

j) sopprimere la parola: «apicale»;

k) dopo le parole: «in via associata;»*, inserire le seguenti:* «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo iter; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari ad acta" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge.»;

l) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.93

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «abolizione della figura» *con le seguenti: «revisione della figura»;*

b) sostituire le parole da: «nelle fasce professionali A e B» *a:* «soppressione del relativo Albo», *con le seguenti:* «nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui alla lettera *b)*, numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale»;

c) sostituire le parole da: «per gli enti locali privi di» *fino alla fine del numero 4) con le seguenti:* «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il

trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto».

10.94

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «abolizione della figura»*, con le seguenti:* «previsione che i segretari comunali esercitino compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; previsione che negli enti con popolazione superiore esercitino esclusivamente i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto e possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni»;

b) sopprimere le parole: «ad esaurimento»;

c) sopprimere le parole da: «specifica disciplina» *fino a:* «nella sezione speciale»;

d) sostituire le parole: «l'eventuale» *con la parola:* «la»;

e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la possibilità dell'accesso alla dirigenza apicale dei dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza degli enti locali».

10.95

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), sostituire le parole:* «abolizione della figura»*, con le seguenti:* «revisione della figura».

Conseguentemente sostituire dalle parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali» *fino alla fine del numero 4) con le seguenti:* «per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di

personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività Amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al molo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo »iter«; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come »commissari« in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali »commissari ad acta« presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità Amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificatamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al 'trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/1212011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il1 o giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione.

Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti. gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31112/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico

avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.96

PICCINELLI, BRUNI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero)4, sostituire le parole:* «abolizione della figura»*, con le seguenti:* «revisione della figura».

10.97

RUSSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4) sostituire le parole da:* «inserimento di coloro» *fino a:* «relativo albo» *con le seguenti:* «creazione della figura del segretario di governo, avente comunque funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti del cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, referente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale;».

10.98

PERRONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4) sostituire le parole da:* «inserimento di coloro» *fino a:* «relativo albo» *con le seguenti:* «creazione della figura del segretario di governo, avente comunque funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti del cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, referente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale;».

10.99

CERONI, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», *con le seguenti:* «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», *con le seguenti:* «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.100

CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», *con le seguenti:* «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», *con le seguenti:* «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.101

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», *con le seguenti:* «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», *con le seguenti:* «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.102
PICCINELLI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), dopo le parole:* «nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione» *sopprimere le seguenti:* «a esaurimento».

10.103
PICCINELLI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), sostituire le parole:* «dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)»*, con le seguenti:* «dirigenti dello Stato di cui al numero 1)».

10.104
ZIZZA, BRUNO
Precluso

Al comma 1, lettera b), *numero 4), dopo le parole:* «di cui al numero 3)» *inserire le seguenti:* «con possibilità per gli stessi di optare, in alternativa, per il trasferimento in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni».

10.105
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 4), dopo le parole:* «e soppressione del relativo albo;» *aggiungere le seguenti:* «progressivo svuotamento dell'apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico attraverso l'immediato collocamento a riposo, a domanda, per coloro che, iscritti nella citata sezione ad esaurimento, alla data di entrata in vigore della presente legge vantino i requisiti richiesti per 1'erogazione della pensione di anzianità già in vigore al 31.12.2011; collocamento a riposo e ammissione a fruire della pensione di anzianità alle condizioni fissate alla predetta data del 31.12.2011 ai soggetti che entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, maturino i requisiti per l'erogazione della pensione di anzianità richiesti al 31.12.2011 e che risultino privi di incarico dirigenziale; previsione, ai fini del conseguimento dei requisiti di anzianità del computo di tutti i periodi soggetti. a riscatto e ricongiun-

zione e di quelli trascorsi in regime di disponibilità; obbligo della sospensione del1rattamento pensionistico per tutti i soggetti collocati a riposo secondo tale percorso ove gli stessi intraprendano alternative attività professionali e per tutta la durata di tali attività;».

10.106

PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 4), dopo le parole:* «confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio» *sopprimere le seguenti:* «anche come funzionario,».

10.107

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «un determinato periodo» *con le seguenti:* «due anni».

10.108

TORRISI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.110

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure

concorsuali per 1'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.111

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per 1'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.112

RUTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per 1'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.113

RUSSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per 1'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.114
COLLINA, PADUA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per 1'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.109
PEZZOPANE
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *al numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione inserimento dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso all'Albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge nel molo unico di cui al punto 1) fermo restando l'attribuzione del trattamento economico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per i segretari comunali di fascia C per i primi due anni di servizio, anche come funzionario».

10.115
LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO
Precluso

Al comma l, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «e per i vincitori di procedure concorsuali solo se in tutto o in parte già espletate al 23 luglio 2014».

10.116
PICCINELLI
Dichiarato inammissibile

Al comma l, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico» *con le seguenti:* «in tutti gli enti locali, anche se privi di

figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico con compiti di attuazione dell'indirizzo politico».

10.117
PICCINELLI
Dichiarato inammissibile

Al comma l, lettera b), *numero 4), dopo le parole:* «coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa» *sostituire le parole:* «in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale,» *con le seguenti:* «, organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti,».

10.118
PICCINELLI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «obbligo di gestire l'eventuale funzione dirigenziale di direzione apicale in via associata» *con le seguenti:* «obbligo di gestire la funzione dirigenziale di direzione in via associata».

10.119
PICCINELLI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'alho dei segretari:

a) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, che assicurino il trattamento economico più favorevole fra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

b) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trat-

tamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.120
PICCINELLI, BRUNO
Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti dell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge».

10.121
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo:* «Per i Segretari Comunali e Provinciali, previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.122
Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis)* dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, *ex* articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del

2000, nonché dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica e che l'interessato non sia stato sottoposto ad alcun provvedimento giudiziario, formazione di un ruolo unico ad estinzione, gestito dalla medesima commissione di cui al numero 3). A dirigenti non di ruolo afferenti a questo ruolo unico non compete alcuna spettanza in regime di disponibilità. Eventuali incarichi dirigenziali nel settore privato sospendendo la disponibilità del dirigente e con essa la decorrenza del periodo di anzianità di iscrizione al ruolo unico».

10.123
LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI
Respinto

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere il numero 1).*

10.124 (testo 2)
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO
Accolto

Al comma 1, lettera c)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 1), dopo le parole: «utilizzate in ambito internazionale» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale,»;

b) al numero 2), dopo le parole: «utilizzate in ambito internazionale» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.».

10.125
AUGELLO
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, apportare le seguenti modificazioni:*

al numero l), dopo le parole: "definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale" *inserire le seguenti:* ", fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente";

al numero 1), sostituire le parole da: "funzionari" *fino alle parole:* "superamento di un esame" *con le seguenti:* "dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni;

possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario";

al numero 2), dopo le parole: "definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale" *inserire le seguenti:* ", fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente e l'appartenenza ai ruoli della Pubblica Amministrazione in posizione funzionate cui si è avuto accesso con pubblico concorso;".

10.126

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), sostituire le parole da:* «immissione in servizio» *fino a:* «superamento di un esame» *con le seguenti:* «inquadramento dei vincitori del corso-concorso nel ruolo unico previo svolgimento di un tirocinio di durata almeno annuale presso le pubbliche amministrazioni e organizzazioni europee e internazionali; immissione in servizio nelle amministrazioni al momento del conferimento dell'incarico; conferma in ruolo, previa valutazione delle attività svolte da parte di un organismo indipendente, al termine del primo incarico».

10.127

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), dopo le parole:* «immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso» *sopprimere le seguenti:* «come funzionari».

10.128

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), dopo le parole:* «esperienza lavorativa nel settore pubblico»*, inserire le seguenti:* «all'abilitazione all'iscrizione in albi professionali».

10.129

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), dopo le parole:* «dirigenti tecnici;» *aggiungere le seguenti:* «previsione di una riserva di posti del 50 per cento per il personale in possesso della qualifica di prediligente di cui all'articolo 10-*bis* con inquadramento al termine del corso, per tale personale, direttamente alla qualifica di dirigente;».

10.130

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, numero 2), dopo le parole:* «e delle autorità indipendenti;» *inserire le seguenti:* «previsione di concorsi o sezioni speciali di concorsi per dirigenti tecnici».

10.131

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, al numero 2), sostituire le parole da:* «assunzione a tempo determinato» *fino a:* «esperienze all'estero» *con le seguenti:* «inquadramento dei vincitori del concorso nel ruolo unico; immisslone in servizio nelle amministrazioni al momento del conferimento dell'incarico; conferma in ruolo, previa valutazione delle attività svolte da parte di un organismo indipendente, al termine del primo incarico».

10.132

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, numero 2), dopo le parole:* «settore pubblico o a esperienze all'estero;» *inserire le parole:* «riserva di posti del 50 per cento per il personale in possesso della qualifica di prediligente di cui all'articolo 10-*bis*».

10.133

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, al numero 2), dopo le parole:* «risoluzione del rapporto di lavoro» *sopprimere le seguenti:* «con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario».

10.505/500

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 10.505 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «natura giuridica» *sopprimere le parole:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»*;*

b) sostituire le parole da: «; possibilità di avvalersi» *fino alla fine con le seguenti:* «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole e indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

10.505/1

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Respinto

All'emendamento 10.505, sostituire le parole: «sostituire il numero 3)» *fino alla fine con le seguenti:* «sopprimere il numero 3)».

10.505/2

BRUNO

Respinto

All'emendamento 10.505, all'alinea, dopo le parole: «lettera c)» *inserire le seguenti:* «ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna"».

10.505/3

Respinto

MARINELLO, TORRISI

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» *inserire le seguenti:* «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

10.505/4

CERONI, BRUNO

Respinto

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» *inserire le seguenti:* «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

10.505/5

BRUNI, BRUNO

Respinto

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» *inserire le seguenti:* «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico dell'impiego pubblico approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,».

10.505/6

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

Respinto

All'emendamento 10.505, sostituire le parole da: «possibilità di avvalersi» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.505/7

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

All'emendamento 10.505, capoverso 3) dopo le parole: «migliori istituzioni» *inserire la seguente:* «pubbliche».

10.505/8

Ceroni, Perrone, Bruno

Respinto

All'emendamento 10.505, aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale;».

10.505/9 (testo 2)

Lo Moro

Respinto

All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:

«3-*bis*) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico-operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativo contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico; gli obiettivi di cui al presente numero sono realizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

10.505/10

SANTINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:

"3-*bis*) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativi o contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico"».

10.505

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera c)*, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«*3*) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b); possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e indirizzi generali e uniformi;».

10.134
CERONI, PERRONE
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «della presente lettera» *inserire le seguenti:* «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» *con le seguenti:* «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.135
CRIMI, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, numero 3) apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «della presente lettera» *inserire le seguenti:* «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» *con le seguenti:* «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.136
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c)*, numero 3) apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «della presente lettera» *inserire le seguenti:* «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» *con le seguenti:* «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministra-

zioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.137
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, lettera c)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* istituzione di una banca dati generale dei posti disponibili di dirigente pubblico e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica dei posti disponibili con l'indicazione dell'Amministrazione e della sede di servizio. Previsione del divieto di bandire concorsi per qualifiche dirigenziali o di prevedere posti in concorsi banditi dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione se non aver verificato l'impossibilità di coprire i posti tramite procedure di mobilità o conferimento di incarico a dirigenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione. La verifica si considera attuata dopo 60 giorni dalla pubblicazione delle disponibilità dei posti e senza che sia pervenuta alcuna richiesta di incarico».

10.138
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, lettera c)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il princìpio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

10.506/1
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
Respinto

All'emendamento 10.506, sostituire le parole: «fino alla fine della lettera» *con le seguenti:* «fino a: ''ove richiesto''».

10.506/2
CERONI, PERRONE, BRUNO
Respinto

All'emendamento 10.506, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative, delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali''».

10.506/3
BISINELLA, CANDIANI, VOLPI
Respinto

Aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali''».

10.506
IL RELATORE
Accolto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «presso la Scuola» *fino a:* «istituzioni universitarie» *e da:* «per almeno due» *fino alla fine della lettera.*

10.139
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Respinto

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «presso scuole di formazione regionali e locali», *inserire le seguenti:* «previa certificazione della loro idoneità e qualificazione».

10.140
CERONI, PERRONE
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli conven-

zioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

10.141

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «,previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

10.142 (testo 3)

RUSSO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis)* con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;».

10.143

PERRONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-*bis)* con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.144 (testo 3)

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«d-*bis)* con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;».

10.507/1

Respinto

Laniece, Fravezzi, Zeller, Panizza, Palermo, Berger, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin

All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «lettera *e)*» *fino alla fine con le seguenti:* «sopprimere le lettere *e)* e *m)*».

10.507/2

Tarquinio, D'Ambrosio Lettieri, Zizza, Iurlaro, Liuzzi, Bruni, Bruno

Respinto

All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «sostituire le parole» *fino alla fine, con le seguenti:* «sostituire le parole da: ''possibilità di conferire'' fino alla fine della lettera, con le seguenti: 'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti. a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*; istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice

e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b)*, e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;'''».

10.507/3
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
Respinto

All'emendamento 10.507, sopprimere la seguente parola: «generali».

10.507/4 (testo 2)
CERONI, PERRONE, BRUNO
Accolto

All'emendamento 10.507, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sostituire le parole: "parere vincolante" con le seguenti: "parere obbligatorio e non vincolante" e dopo le parole: "riorganizzazione dell'amministrazione" inserire le seguenti: " da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito"».

10.507
IL RELATORE
Accolto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «e approvati dalle Commissioni» *fino a:* «medesime Commissioni» *con le seguenti:* «sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*».

10.145
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*; istituzione di una banca dati nella

quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b)*, e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.146

FUCKSIA, SIMEONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b*» *con le seguenti:* «prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera *b)*».

10.147

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b*» *con le parole:* «prevedere il conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera *b)*».

10.148

GRANAIOLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera e)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» *con le seguenti:* «obbligo di conferire gli incarichi».

b) sostituire le parole: «preselezione di un numero predeterminato» *con le seguenti:* «preselezione pubblica e motivata di un numero predeterminato».

c) sostituire le parole: «e successiva scelta da parte del soggetto nominante» *con le seguenti:* «e successiva scelta pubblicamente motivata da parte del soggetto nominante».

10.149

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «possibilità di conferire gli incarichi» *con le seguenti:* «obbligo di conferire un solo incarico».

10.150

GIOVANARDI, TORRISI

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*;» *con le seguenti:* «obbligo di conferimento degli incarichi a dirigenti appartenenti a uno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)* con facoltà di conferire incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata professionalità e di titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale nelle materie attinenti l'incarico, nel limite massimo del 5 per cento della dotazione organica, comunque previa verifica dell'insussistenza di professionalità dirigenziali, anche in disponibilità, appartenenti ai ruoli di cui alla lettera *b)*».

10.152

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «possibilità di conferire gli incarichi» *con le seguenti:* «obbligo di conferire gli incarichi».

Conseguentemente, dopo le parole: «a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b);» *inserire le seguenti:* «possibilità di conferire incarichi dirigenziali a personale appartenente alla qualifica di prediligente di cui al successivo articolo 10-*bis* previo interpello pubblico emanato con congruo anticipo e nel rispetto di principi di trasparenza, pari opportunità e competenza professionale; possibilità di conferire, nel limite del 5 per cento delle dotazioni organiche, incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso almeno di diploma di laurea e di comprovata, specifica professionalità non presente, neanche a livello predirigenziale all'interno dell'amministrazione e previa pubblicazione del posto disponibile al fine di acquisire interessi da parte di altri dirigenti iscritti nei ruoli di cui al presente comma».

10.153

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico,» *con le seguenti:* «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata».

10.154 (testo 2)

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Accolto

Al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera *c)* del presente comma, si procede attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*;*».

10.155

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «conferimento degli incarichi a dirigenti» *con le seguenti:* «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».

10.156

De Poli, Torrisi

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «conferimento degli incarichi a dirigenti» *con le seguenti:* «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».

10.157

Crimi, Endrizzi, Morra

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «procedura con avviso pubblico,» *inserire le seguenti:* «e successivo esame comparativo di titoli e *curriculum* dei candidati,».

10.158

Torrisi

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere parole:* «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche».

10.159

Bisinella, Calderoli, Candiani, Volpi

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere parole:* «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche».

10.160

CERONI, PERRONE, BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere parole:* «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche».

10.161

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «e successiva scelta» *inserire la seguente:* «motivata».

10.162

CERONI, PERRONE, BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere le parole:* «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.163

TORRISI

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere le parole:* «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.164

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere le parole:* «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.165

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione esplicita dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»

10.166

Lanzillotta, Maran, Ichino, Russo

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera *c)* del presente comma attraverso incarichi temporanei, si procede attraverso valutazioni comparative e selettive dei candidati, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.».

10.167

Tarquinio, D'Ambrosio Lettieri, Zizza, Iurlaro, Liuzzi, Bruni

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi e riscontrati per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di limitata proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico; g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di consecutive gravi valutazioni annuali negative: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità per effetto delle suddette valutazioni; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità;

possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;».

10.168

De Poli, Torrisi

Respinto

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole da:* «durata degli incarichi» *a:* «per una soIa volta» *con le seguenti:* «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss.».

10.169

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

Respinto

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole da:* «durata degli incarichi» *a* «per una sola volta» *con le seguenti:* «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012».

10.170

Lanzillotta, Maran, Ichino, Russo

Respinto

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

10.171
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, lettera f)*, dopo la parola:* «facoltà» *inserire le seguenti:* «dell'amministrazione competente».

10.172
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «senza procedura selettiva per una sola volta» *con le seguenti:* «esclusivamente nelle ipotesi di accertato raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente».

10.173
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Respinto

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi» *inserire le seguenti:* «a parità di requisiti professionali richiesti».

10.174 (testo 2)
GRANAIOLA, LO MORO
Accolto

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «regime di proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico» *con le seguenti:* «possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;».

10.175
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Respinto

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «regime di proroga» *inserire le seguenti:* «non superiore a sei mesi».

10.176

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con le seguenti:*

«*g)* con riferimento ai dirigenti privi di incarico: obbligo di preposizione ad altra funzione attiva nella medesima amministrazione entro un anno dalla perdita dell'incarico, oltre il quale è assunta, da parte dell'organo di vertice amministrativo, una determinazione motivata di impossibilità di riallocazione e conseguente destinazione in disponibilità al ruolo unico della dirigenza pubblica; disciplina della decadenza dal ruolo unico e della mobilità a seguito di un determinato periodo, durante il quale non vi sia stato conferimento di incarico in altra amministrazione pubblica; applicabilità di tale disciplina anche al personale militare, cui non è inibito il transito nei ruoli civili delle pubbliche amministrazioni nazionali;

g-bis) con riferimento ai dirigenti privi di incarico alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma: in via transitoria, erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità nel ruolo unico, secondo le previsioni di cui alla lettera *g)*; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;»

10.177

GRANAIOLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «con riferimento ai dirigenti privi di incarico» *con le seguenti:* «con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di gravi e ripetute valutazioni negative».

10.178
GRANAIOLA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole:* «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità».

10.179
DE POLI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole:* «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità».

10.180
GIOVANARDI, TORRISI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità» *aggiungere le seguenti:* «non inferiore a tre anni e, comunque, dopo che il dirigente in disponibilità abbia rifiutato per due volte proposte di conferimento di incarico dirigenziale;».

10.181
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità» *inserire le seguenti:* «non inferiore a cinque anni».

10.182
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive», *con*

le seguenti: «possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto, di natura dirigenziale, presso amministrazioni pubbliche o presso enti privi di scopo di lucro, nel rispetto dei principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi di direzione di strutture di amministrazione attiva e la parte di retribuzione ad essi connessa».

10.183
ROMANO
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «riassegnazione del dirigente decaduto dal ruolo dei dirigenti all'Ente pubblico di provenienza ed inquadramento nella medesima posizione giuridica ed economica rivestita prima della sottoscrizione del suo primo contratto da dirigente e acquisita con , pubblico concorso, previo consenso del medesimo alla deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile; inserimento, quale funzionario, del dirigente decaduto nelle liste di cui all'articolo 34 del dlgs n. 165/01 nel caso di impossibilità al reinserimento nell'ente pubblico di provenienza per sua definitiva soppressione, o nel caso di rinuncia dell'interessato a rientrare nell'organico dell'ente di provenienza;».

10.184
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, PALERMO
Respinto

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.185
PERRONE, BRUNO
Respinto

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.187
RUSSO
Respinto

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.188
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.186
BIANCO, DE BIASI, PADUA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «l'accesso all'istituto della mobilità volontaria anche in assenza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza».

10.189
AUGELLO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«g-*bis*) con riferimento al rafforzamento del processo di programmazione e valutazione, obbligo di emanazione della direttiva annuale e dell'assegnazione degli obiettivi da parte degli organi di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sospensione delle indennità all'organo di indirizzo politico in caso di mancata o ritardata emanazione degli obiettivi;».

10.508/1

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

All'emendamento 10.508, dopo le parole: «con riferimento alla valutazione dei risultati:» *inserire le seguenti:* «introduzione di criteri contrattuali tali da attribuire».

10.508/2

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

Respinto

All'emendamento 10.508, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei princìpi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a stenderei di qualità oggettivi; autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe».

10.508

Il Relatore

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* con riferimentoalla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;».

10.190

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* «coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione» *inserire le seguenti:* «e alle specificità delle attività di elaborazione e di supporto alla definizione delle politiche pubbliche,».

10.191

LO MORO, COCIANCICH, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Respinto

Al comma 1, lettera h), *sopprimere le parole:* «e degli enti pubblici nazionali».

10.192

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera h)*, dopo le parole:* «indicatori di risultato» *inserire le seguenti:* «sul piano quantitativo e qualitativo».

10.193

BIANCO, DE BIASI, PADUA, LO MORO

Respinto

Al comma 1, lettera h)*, sostituire le parole:* «autonomia dei valutatori» *con le seguenti:* «autonomia e indipendenza dei valutatori dai soggetti che li hanno nominati».

10.194

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera h)*, dopo le parole:* «autonomia» *aggiungere le seguenti:* «neutralità e terzietà».

10.509/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da: «e ridefinizione» *fino alla fine.*

10.509/2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 10.509, sostituire le parole da «e ridefinizione» *fino alla fine, con le seguenti:* «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

10.509/3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da «, con particolare» *fino alla fine.*

10.509/4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 10.509, sopprimere la parola: «esclusiva».

10.509/5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

All'emendamento 10.509, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo».

10.509

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole:* «o disciplinare dei dirigenti» *con le seguenti:* «amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale».

10.195

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* «responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti» *inserire le seguenti:* «e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile» *e dopo le parole:* «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *inserire le seguenti:* «e sua estensione ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputa bile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale».

10.510/1

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN, RUSSO

Respinto

All'emendamento 10.510, sopprimere le seguenti parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

10.510/2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di posizione fissa» *inserire le seguenti:* «e di limiti assoluti della stessa».

10.510/3

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

All'emendamento 10.510, alla lettera l) *dopo le parole:* «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;» *inserire le seguenti:* «sulla base degli esiti della contrattazione integrativa,».

10.510/4

Perrone, Bruno

Respinto

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di risultato» *inserire le seguenti:* «, comunque non inferiore al 15 per cento del totale,».

10.510/5

Lanzillotta, Ichino, Maran, Russo

Respinto

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «di posizione e di risultato» *inserire le seguenti:* «prevedendo per quest'ultima un limite non inferiore al 30 per cento».

10.510/6

Lanzillotta, Ichino, Maran, Russo

Respinto

All'emendamento 10.510, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti pnhe mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva;».

10.510

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «definizione di limiti assoluti» *a:* «posizione fissa nel trattamento economico fondamentale» *con le seguenti:* «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;».

10.196

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «definizione di limiti assoluti» *con le seguenti:* «definizione, nella contrattazione collettiva di limiti assoluti»;

b) sopprimere le parole: «comunque non inferiore al 30 per cento del totale»*;*

c) sopprimere le parole: «comunque non superiore al 15 per cento del totale».

10.197

DE POLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, dopo le parole:* «e accessorio; definizione» *inserire le seguenti:* «nella contrattazione collettiva».

10.198

De Poli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, dopo le parole:* «definizione della retribuzione di posizione»*, sopprimere le seguenti:* «comunque non inferiore al 30 per cento del totale».

10.199

Crimi, Endrizzi, Morra

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «del totale», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «della retribuzione complessiva».

10.200

De Poli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, sopprimere le parole:* «comunque non supreiore al 15 per cento del totale».

10.201

Ichino, Maran, Lanzillotta, Russo

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «superiore al 15 per cento» *con le seguenti:* «inferiore al 30 per cento».

10.202

Russo

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «non superiore al 15 per cento del totale» *con le seguenti:* «non inferiore al 15 per cento del totale».

10.203
PERRONE
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «non superiore al 15 per cento del totale» *con le seguenti:* «non inferiore al 15 per cento del totale».

10.204
GIOVANARDI, TORRISI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» *con le seguenti:* «collegamento della retribuzione di risultato in parte a obiettivi fissati per l'intera amministrazionecui il dirigente sia chiamato a concorrere con la propria attività, in misura, comunque non superiore al 30 per cento, e con modalità definite in sede di contrattazione collettiva integrativa, differenziata in base al livello degli uffici e alla responsabilità a questi connessa, e per la restante parte a obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.205
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» *con le seguenti:* «collegamento della retnbuzione di risultato sia a obettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia, almeno indirettamente, chiamato a concorrere con la propria attività, in misura non superiore al 30 per cento, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente per la restante parte».

10.206
AUGELLO
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» *con le seguenti:* «collegamento della retnbuzione di risultato sia a obettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia, almeno indirettamente, chiamato a concorrere con la propria attività,

in misura non superiore al 30 per cento, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente per la restante parte».

10.207
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente»*, con le seguenti:* «collegamento della retribuzione di risultato in parte a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, in misura e con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva integrativa, differenziata per incarichi di livello dirigenziale generale e per gli altri incarichi dirigenziali, e per la restante parte a obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.208
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Respinto

Al comma 1, lettera l)*, sopprimere le parole:* «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

10.209
ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati» *con le seguenti:* «sulla base di criteri definiti anche mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva».

10.210
BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«l-*bis*) - 1) gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate. e

non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale minimo. Per l'intero mandato dell'organo amministrativo alla variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, deve corrispondere la variazione proporzionale dell'intero monte salari aziendale;

2) ai fini dell'applicazione del punto 1, sono computate cumulativamente le somme comunque erogate all'interessato a carico della medesima o di più società, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

10.211

GRANAIOLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«l-*bis)* rendere coerenti le categorie indicate nei distinti ruoli della Pubblica Amministrazione con le aree contrattuali, prevedendo che a ciascun raggruppamento delle figure dirigenziali corrisponda un area contrattuale distinta».

10.212

BIGNAMI, MASTRANGELI, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«l-*bis)* i dipendenti e i dirigenti delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che percepiscono emolumenti superiori ai 50.000 euro annui, non possono percepire un *bonus* superiore a 6.000 euro annui, anche nel caso di una pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

10.213

BERTOROTTA, CRIMI

Respinto

Al comma 1, lettera m)*, sopprimere la parola:* «graduale».

10.214

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera m)*, dopo le parole:* «del numero dei dirigenti»*, inserire le seguenti:* «qualora questi non abbiano raggiunto il 70 per cento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione e il 80 per cento degli obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.215

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al primo comma, lettera m)*, sopprimere le parole:* «ove necessario».

10.216

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera m)*, sostituire le parole:* «ove necessario» *con le seguenti:* «in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10-*bis*».

10.217

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera m)*, sostituire la parola:* «necessario»*, con la seguente:* «possibile».

10.500/1

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, LO MORO

Respinto

All'emendamento 10.500, sopprimere le parole: «in aumento».

10.500

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera m), *dopo le parole:* «incarichi conferiti», *inserire le seguenti:* «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale».

10.218

PALMA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera m)*, dopo le parole:* «incarichi conferiti,»*, inserire le seguenti:* «confluenza dei dirigenti di prima fascia dello stato in apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico, con proseguimento fino a scadenza per gli incarichi conferiti;».

Conseguentemente, dopo le parole: «esperienza acquisita»*, inserire le seguenti:* «con priorità per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale agli iscritti nella sezione ad esaurimento del ruolo unico;».

10.219

RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera m)*, sostituire le parole:* «disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita»*, con le seguenti:* «disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita anche nel previgente sistema di inquadramento dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

10.220

PALMA

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, lettera m)*, dopo le parole:* «esperienza acquisita»*, inserire le seguenti:* «nonché la qualifica dirigenziale maturata al 31 dicembre 2014».

10.221

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera m)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «rimozione dei dirigenti per accertata mancanza di raggiungimento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione ed assegnati al singolo dirigente».

10.222

ZUFFADA, BRUNO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

10.223

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera n)*, dopo le parole:* «selezione unica per titoli»*, inserire le seguenti:* «ed esami».

10.224

Maurizio ROMANI, BENCINI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, lettera n)*, dopo le parole:* «direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale,»*, inserire le seguenti:* «almeno quinquennale,».

10.225

SIMEONI, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera n)*, dopo le parole:* «comprovata esperienza dirigenziale»*, inserire le seguenti:* «nonché non condannati per reati contro la pubblica amministrazione».

10.226

Maurizio ROMANI, BENCINI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, lettera n)*, sostituire le parole:* «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle Regioni»*, con le seguenti:* «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti».

10.227

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera n)*, sostituire le parole:* «rappresentanti dello Stato e delle Regioni»*, con le seguenti:* «soggetti terzi e imparziali».

10.228

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera n)*, dopo le parole:* «dello Stato e delle Regioni»*, inserire le seguenti:* «selezionati mediante sorteggio tra gli appartenenti alle categorie accademiche e professionali operanti negli specifici settori».

10.229

SIMEONI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera n)*, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari, coloro che ritenuti responsabili di condotte dolose, sia omissive che commissive, hanno riportato condanna, anche non definitiva, dalla Corte dei conti».

10.230

COCIANCICH

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.231

BRUNO, D'ALÌ

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.232

TORRISI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.233

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* definizione del rapporto dirigenti-dipendenti, in proporzione al numero e alle funzioni che essi svolgono».

10.501

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

10.234

ZUFFADA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *n)*, non si applicano nei confronti delle regioni adempienti in sede di tavolo di monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario e nell'appropriatezza dei livelli di LEA, per le quali valgono gli elenchi regionali».

10.235 (testo 2)

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali ricadenti sui loro territori nonché ai rispettivi enti e organismi pubblici a ordinamento regionale o provinciale, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza».

10.0.1
MIRABELLI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. Fino al termine della durata dell'esposizione universale 2015, l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sospesa nei confronti del Segretario Generale dell'Amministrazione comunale di Milano».

10.0.2
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, PALERMO
Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10, in ordine al contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali operati. ai sensi del comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2) del citato articolo, si applica il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni».

10.0.3
PANIZZA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, ZIN
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Sblocco del turn over *per i docenti universitari)*

1. In deroga all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite

a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera *e)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I professori così chiamati mantengono il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatti salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario.».

10.0.4

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Proroga del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola)

1. Al comma 4-*novies*, dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al primo periodo, le parole: "a nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici anni"».

10.0.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Delega al Governo in materia di predirigenza nel pubblico impiego)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di

introdurre l'area della predirigenza nell'ordinamento del pubblico impiego e la conseguente figura del predirigente.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione previa acquisizione del pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronuncia nel termine di quarantacinque dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) l'area della predirigenza, che comprende funzionari direttivi che svolgono attività gestionali e professionali richiedenti una comprovata esperienza e competenza, è contrattualmente inserita nella corrispondente area dirigenziale in modo distinto quanto alla predisposizione e gestione delle risorse economiche;

b) ai funzionari predirigenti sono attribuiti compiti di direzione di uffici anche con rilevanza esterna non riservati al personale con qualifica dirigenziale, collaborano con i dirigenti e ne svolgono la funzione vicaria, svolgono compiti che necessitano specifica abilitazione all'esercizio della professione, gestiscono ricerche e studi di particolare rilevanza istituzionale, rappresentano l'amministrazione in sedi istituzionali nazionali ed internazionali. Ai funzionari inquadrati nella predirigenza possono essere delegate dai dirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 20011 n.165 e, nei casi di carenze di personale con qualifica dirigenziale, possono essere loro affidate, in via transitoria e con procedure selettive pubbliche, funzioni dirigenziali;

c) l'area della predirigenza trova applicazione per tutto il personale di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n.165;

d) l'organico complessivo dei funzionari appartenenti all'area della predirigenza è definito dalle singole amministrazioni sulla base delle proprie esigenze in relazione alle competenze individuate al punto *b)*; l'organico complessivo non potrà essere inferiore a quello del personale dirigente e non potrà essere superiore al doppio di tale valore; tale calcolo non tiene conto della dirigenza sanitaria, e dei professionisti inseriti nei contratti dirigenziali;

e) le amministrazioni riducono l'organico del personale dirigente, con esclusione della dirigenza sanitaria, della dirigenza scolastica e dei professionisti inseriti nei contratti dirigenziali, di un numero di posti non inferiore al 20% dell'attuale, predisponendo un piano di ridefinizione

delle competenze degli uffici dirigenziali ed individuando uffici da affidare alla direzione di personale con la qualifica di predirigente;

f) l'accesso alle qualifiche appartenenti alla predirigenza avviene tramite concorso pubblico per titoli di servizio ed esami, riservando il 50% dei posti messi a concorso al personale di ruolo della medesima amministrazione; sono ammessi a partecipare al concorso i funzionari aventi almeno 5 anni di anzianità di servizio in una qualifica o area o profilo acquisita tramite pubblico concorso per partecipare al quale era necessario il possesso almeno del diploma di laurea;

g) in fase di prima applicazione sono inquadrati, anche in soprannumero, nell'area della predirigenza i funzionari direttivi assunti in data precedente al primo gennaio 1995 tramite Concorso pubblico per partecipare al quale era necessario il possesso almeno del diploma di laurea;

h) gli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 saranno adeguati per inserire le nuove disposizioni sulla predirigenza;

i) l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sarà adeguato per prevedere che in tutte le proceclure concorsuali per l'accesso alla qualifica di dirigente il 50% dei posti messi a concorso deve essere riservato ai funzionari con qualifica di predirigente;

j) all'attuazione delle disposizioni dei decreti delegati di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la retribuzione dei funzionari inseriti nell'area predirigenziale è definita in seno alla contrattazione della corrispondente area dirigenziale utilizzando le risorse contrattuali previste dalle relative norme;

k) le risorse economiche risultanti disponibili dalla riduzione dell'organico dei dirigenti sono utilizzate per integrare la retribuzione accessoria del personale predirigente della stessa amministrazione. Le somme già previste dal comma 227 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, saranno utilizzata per il personale inserito nell'area della predirigenza.».

10.0.6

SUSTA, MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Dirigenza degli uffici giudiziari e disposizioni in materia di personale di magistratura e amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare anche mediante integrazioni e modificazioni del decreto legislativo

25 luglio 2006, n. 240, le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, il trattamento economico accessorio del personale di magistratura e amministrativo nonché le modalità di valutazione dei rendimenti degli uffici giudiziari, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

2. Idecreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino della struttura dirigenziale e organizzativa degli uffici giudiziari, al fine di garantire all'intero sistema giudiziario efficienza, efficacia, modernizzazione, razionalità organizzativa, economicità di gestione e ottimizzazione della distribuzione ed utilizzo delle risorse esistenti, anche eventualmente prevedendo l'istituzione, presso ogni distretto di corte di appello, di un organo monocratico o collegiale – composto da persone dotate di comprovate competenze organizzativo-gestionali, oltre che giuridico-economiche – con il compito di adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria, con particolare riguardo alla gestione dei servizi tecnicoamministrativi non aventi carattere strettamente giurisdizionale, nonché con autonomi poteri di programmazione e di direzione logistico-organizzativa, in relazione alle diverse e sopravvenute esigenze circondariali, anche tenuto conto delle dimensioni, del carico di lavoro e delle pendenze dei singoli uffici;

b) previsione che i dirigenti amministrativi preposti agli uffici giudiziari siano dotati di qualificate e comprovate competenze organizzativo-gestionali, oltre che giuridico-economiche;

c) rafforzamento dell'autonomia del dirigente amministrativo nell'esercizio dei poteri di direzione, di vigilanza e di controllo in materia dì gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, tenuto conto del carico giudiziario pendente e comunque nell'ambito delle scelte di programma delle attività, delle priorità e degli obiettivi fissati annualmente di concerto con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario;

d) indicazione – nel programma delle attività da svolgersi, redatto annualmente dai magistrati capi e dai dirigenti amministrativi degli uffici giudiziarì – di specifici obiettivi da raggiungere e di efficaci meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei rendimenti e dei risultati raggiunti, con conseguente determinazione delle eventuali responsabilità dirigenziali;

e) definizione di criteri omogenei volti a garantire che il trattamento economico accessorio del personale amministrativo e della magistratura sia corrisposto in misura proporzionale all'esercizio effettivo della funzione svolta, sulla base anche del concreto raggiungimento degli obiettivi fissati ai sensi della lettera *d)* nonché del numero dei procedimenti e ricorsi definiti, anche avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della Giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, e del Consiglio Superiore della Magistratura, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. L'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.7 (testo 2)

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, BENCINI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

*(*Status *giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la ''portabilità'' dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai princìpi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1. il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2. lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3. lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4. le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

5. la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6. l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

7. la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

8. la fruizione di periodi sabbatici;

b) definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta;

c) promozione di tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR al fine di armonizzarli alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta.

3. Nell'ambito della delega di cui al presente articolo, con medesimo decreto legislativo o con ulteriore decreto da emanarsi entro il limite temporale di cui al comma 1, il governo è delegato ad istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto a quello della pubblica amministrazione, che inquadri la ricerca in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposi-

zione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un idoneo comparto con una corrispondente area separata per ricercatori e tecnologi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

10.0.8
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Metodi gestionali e controlli diffusi nel settore pubblico)

1. Il Governo è delegato, per l'esecuzione delle deleghe contenute negli articoli 1, 7, 9, 10, 13, 14 e 15, ad adottare uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire una relazione tra la misura del raggiungimento dei risultati complessivi delle amministrazioni e la misura complessiva del salario accessorio erogato alla dirigenza ed ai dipendenti;

b) istituire un sistema di valutazione delle performance e dei risultati della dirigenza e dell'amministrazione in cui possano partecipare i cittadini verso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione;

c) prevedere che i soggetti di cui alla lettera b) possano intervenire, con una partecipazione attiva attraverso indicazioni e suggerimenti, nella fase preparatoria della programmazione, con la garanzia del recepimento delle istanze idonee e legittime; prevedere un sistema di scambio di informazioni periodiche tra i soggetti interessati e l'amministrazione durante il periodo della programmazione; prevedere la partecipazione di tutti i portatori di interesse pubblico di cui alla lettera *b)* alla valutazione finale sull'attuazione del programma applicando criteri di maggioranza temperata».

Art. 11.

11.1

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «adottano» *inserire le seguenti:* «in coerenza con la disciplina contrattuale».

11.2

De Poli, Augello

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «adottano» *inserire le seguenti:* «in coerenza con la disciplina contrattuale».

11.3

Bisinella, Calderoli, Candiani

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro» *inserire le seguenti:* «senza effetti negativi sull'importo pensionistico del lavoratore».

11.4

Catalfo, Endrizzi, Puglia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «tra dipendenti,» *inserire le seguenti:* «che ne facciano richiesta,».

11.5 (testo 2)

Lo Moro, Cociancich, Gotor, Migliavacca, Russo

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto» *inserire le seguenti:* «così da creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale»;

b) dopo le parole: «e *smart-working*» *aggiungere le seguenti:* «che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità».

11.6
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Accolto

Al comma 1, dopo la parola: «*smart-working*» *aggiungere le seguenti:* «garantendo che i dipendenti che si avvalgono di tali modalità di lavoro non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera».

11.7 (testo 2)
ENDRIZZI, PUGLIA
Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dovrà essere predisposto un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle forme associative».

11.8
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le amministrazioni pubbliche prevedono, anche tramite i contratti collettivi di lavoro, specifiche flessibilità di orario di lavoro per il personale in servizio negli uffici situati in città metropolitane. Nei casi in cui il domicilio del dipendente sia situato ad una distanza tale da non consentire, con mezzi pubblici, di raggiungere la sede di servizio in un tempo medio inferiore ai 60 minuti, l'orario di lavoro giornaliero potrà essere ridotto di 30 minuti. A tal fine l'interessato produrrà idonea dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e l'amministrazione opererà le necessarie verifiche.

1-*ter*. Le amministrazioni pubbliche prevedono procedure semplificate per agevolare la mobilità volontaria del personale in servizio presso uffici situati in città metropolitane al fine di favorire una riduzione dei tempi per il raggiungimento della sede di servizio.».

11.9

SERRA, CRIMI, PUGLIA

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «asili nido» *inserire le seguenti:* «e scuole dell'infanzia».

11.10

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I servizi organizzati dovranno essere accessibili a tutte le famiglie del territorio di residenza. Al fine di non determinare discriminazioni, i fruitori dei servizi saranno chiamati a compartecipare alla spesa in misura non inferiore a quanto previsto per le famiglie del territorio comunale di residenza».

11.11

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, definiscono l'estensione di forme di tutela della maternità anche ai lavoratori, compresi coloro che svolgono funzioni assimilabili a quelle dirigenziali, con contratto di lavoro atipico.».

11.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si procede alla concessione a titolo gratuito degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.».

11.13
LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO
Accolto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle misure di cui ai commi 1 e 2 e di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro dei propri dipendenti».

11.14
BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS
Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 3, le parole: "anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "da figli minori di età fino a 36 mesi."».

11.500
IL RELATORE
Accolto

Al comma 4, lettera b), prima della parola: «prioritariamente» *inserire le seguenti:* «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa,».

11.15
D'ALÌ
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ago-

sto 2014, n. 114, per il triennio 2015-2017, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non possono procedere ad assunzione di personale di alcun tipo.

4-*ter*. Entro il 30 marzo del 2015, il Governo provvede alla soppressione di enti intermedi, ivi compresi gli IACP, per un risparmio sulla spesa pubblica non inferiore a 250 milioni, e definisce le procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazionidi cui al comma 4-*bis*, per la ricostituzione dei loro organici in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni. Entro la medesima data, pubblica altresì l'elenco del patrimonio immobiliare degli enti soppressi con le specifiche di cui al comma 4-*quater*.

4-*quater*. Il patrimonio immobiliare indisponibile degli enti da sopprimere è assegnato ai Comuni nei quali lo stesso è ubicato. Il patrimonio disponibile è messo a disposizione delle normative di riduzione del debito pubblico.».

11.0.1

GRANAIOLA, PIGNEDOLI, FAVERO, PARENTE, GATTI, ORRÙ, ICHINO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio base, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1º settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

11.0.2

ALBANO, CALEO, PEZZOPANE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

11.0.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Promozione del ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. A tali fini l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è, considerato ai fini previdenziali e di quiescenza svolto a tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causano maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza.».

11.0.4

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Promozione del contratto di apprendistato nelle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche, attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, possono assumere entro il limite del 40 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'artico 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, predispongono il piano di formazione individuale. La durata massima del contratto di apprendistato non può essere superiore a trentasei mesi. Il predetto limite è elevato a quarantotto mesi per le donne. La formazione obbligatoria pubblica non superiore a 70 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche posso optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 30 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro».

11.0.5 (testo 2)

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Promozione del ricambio generazionale nel settore pubblico)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, il ricambio generazionale mediante la

riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda, fermo restando la corresponsione all'lNPS dell'integrazione contributiva da parte delle amministrazioni interessate. Alla maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.

2. Le spese sostenute dalle amministrazioni per l'attuazione di questo articolo devono trovare copertura esclusivamente con i risparmi derivanti dalla riduzione di orario».

11.0.6

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

2. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buon uscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente

corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo.".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro nel 2014 e di 650 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione delle eventuali ulteriori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

11.0.7
PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

1. Alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 682 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) non hanno compiuto il 30º anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 32 anni, qualunque grado rivestono";

2. AI comma 1 dell'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* età non superiore a trenta anni;".

3. Al comma 1 dell'articolo 700 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* età non superiore ai trentadue anni compiuti".

4. Il Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della Difesa, le disposizioni necessarie per l'adeguamento di ulteriori norme alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

11.0.8
ALBANO, CALEO, PEZZOPANE
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

11.0.9
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. In osservanza del principio costituzionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.».

11.0.10
PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni per il settore ferroviario)

1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra /traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i

requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psicofisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e dì assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

11.0.11
PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifica della legge 27 dicembre 1997 n. 449)

1. All'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. La quota residua dell'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti del cessato Ente poste italiane e non percepita dai dipendenti stessi, a far data dal 1º gennaio 2014 è trasformata in trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile."».

Art. 12.

12.1
BARANI, Giovanni MAURO
Respinto

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «amministrativa» *aggiungere le seguenti:* «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.2
DE POLI, AUGELLO
Respinto

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «amministrativa» *aggiungere le seguenti:* «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.3
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI
Respinto

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.501/1
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
Respinto

All'emendamento 12.501, sostituire la parola: «societarie», *con le seguenti:* «azionarie e societarie».

12.501
IL RELATORE
Accolto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «azionarie» *con la seguente:* «societarie».

12.4

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) *inserire le seguenti*:

«c-*bis*) fisco;

c-ter) edilizia;

c-quater) ambiente;

c-quinquies) beni culturali, paesaggistici e ambientati;

c-sexies) salute;

c-septies) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera *a*);

c-octies) agricoltura;

c-novies) piccole e medie imprese";

b) al comma 2, alinea sostituire le parole: «principi e criteri direttivi» *con le seguenti*: «principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché ai seguenti»;

c) al comma 2, dopo la lettera e) *aggiungere le seguenti*:

«*e*-bis) soppressione delle attività normative e amministrative non più necessarie, per una effettiva applicazione del principio di libertà dell'attività privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;

e-ter) necessaria e documentata riduzione dei costi e degli oneri, normativi e amministrativi, per cittadini e imprese;

e-quater) individuazione di modelli più semplici e uniformi di procedimenti amministrativi, che costituiscono *standard* minimi di semplificazione da applicare sul territorio nazionale».

Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di novanta giorni» *aggiungere le seguenti:* «Il rispetto del criterio di cui alla lettera e-*bis)* del comma 2 è condizione necessaria per la circolazione dello schema di decreto legislativo e la successiva adozione».

12.5

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera *a)*;».

12.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) piccole e medie imprese».

12.7

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) agricoltura».

12.8

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) salute;».

12.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«c-*bis*) beni culturali, paesaggistici e ambientali;».

12.10

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«c-*bis*) ambiente;».

12.11
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis*) edilizia;».

12.12
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis*) fisco;».

12.13
BRUNO
Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo la parola*: «attiene», *inserire le seguenti*: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».

12.14
TORRISI, PAGANO
Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo la parola*: «attiene», *inserire le seguenti*: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».

12.15
ENDRIZZI, PUGLIA
Accolto

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «apportando le modifiche»*, aggiungere la seguente:* «strettamente».

12.16
DE POLI, AUGELLO
Respinto

Al comma 2, lettera c)*, dopo la parola:* «materia»*, aggiungere il seguente periodo:* «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate al processo di riorganizzazione».

12.17
ENDRIZZI, PUGLIA
Respinto

Al comma 2, lettera c)*, dopo la parola:* «materia»*, aggiungere il seguente periodo:* «In riguardo alle antinomie nella normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico-privato risolvere il contrasto tra i principi della pubblica amministrazione e quelli sulla remunerazione del capitale investito, come da esito referendario del 2011».

12.18
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Accolto

Al comma 2, lettera e)*, dopo la parola:* «prevedendo»*, inserire le seguenti:* «, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1,».

12.19
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Respinto

Al comma 2, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e il termine entro il quale la transizione alla modalità operativa digitale dovrà essere integrale.».

12.20

MIRABELLI, LO MORO

Ritirato

Al comma 2, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «attraverso una pluralità di canali tra i quali quello dei "Procuratori Telematici" che sviluppano servizi professionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, telematiche e digitali.».

12.21

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «acquisizione del parere della»*, con le seguenti:* «intesa in sede di».

12.22

CERONI, PERRONE

Respinto

Al comma 4,sostituire le parole: «acquisizione del parere della»*, con le seguenti:* «intesa in sede di».

12.500/1

SOLLO, SAGGESE

Accolto

All'emendamento 12.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

12.500

IL RELATORE

Accolto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

12.23
SOLLO, SAGGESE, LO MORO
Ritirato

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti»*, con le seguenti:* «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

12.24
ENDRIZZI, PUGLIA
Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

12.25
D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZONI
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La normativa di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si applica agli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con le modalità semplificate individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 13.

13.1
BRUNO
Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche» *inserire le seguenti:* «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo Il, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.2
TORRISI, PAGANO
Ritirato

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche», *inserire le seguenti:* «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.3
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative».

13.4 (testo 2)
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO
Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;».

13.5

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al camma 1, lettera a), *dopo le parole:* «nei concorsi pubblici» *inserire le seguenti:* «, ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali,».

13.6

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «lavoro flessibile», *inserire le seguenti:* «e collaborazioni coordinate e continuative».

13.7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Precluso

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, purché avviati attraverso selezioni ad evidenza pubblica».

13.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché della residenza qualora tale requisito è condizione necessaria per l'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o, comunque, non attuabili con identico risultato;».

13.10
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI
Precluso

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché della residenza qualora l'assolvimento dei compiti può essere agevolato da una specifica conoscenza del territorio regionale».

13.11
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO, LO MORO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato. senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui sopra;».

13.12
GRANAIOLA, LO MORO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* indicazione di quali tipologie di lavoro flessibile siano compatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazione pubbliche;».

13.13
SACCONI, AUGELLO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* applicazione del contratto di apprendistato per le nuove assunzioni, prevedendo la gestione del periodo formativo in proprio e la certificazione della qualità del progetto formativo da parte di soggetti accreditati, nonché la possibilità di inquadramento ad un livello inferiore o con una retribuzione inferiore del 20 per cento;».

13.14
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* revisione della normativa relativa alle modalità di espletamento dei concorsi per le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere un più stringente controllo nelle selezioni, valorizzando il merito ed escludendo la discrezionalità; definizione di un tetto numerico in valore assoluto per le graduatorie degli idonei non vincitori, in relazione al numero dei posti banditi e comunque non superiore al 50% dei medesimi; al fine di rendere più equa l'opportunità di accesso al pubblico impiego da parte dei giovani, riduzione dei termini temporali per la validità delle graduatorie, vincolando il loro utilizzo ai soli casi in cui sia necessario assicurare la copertura di posti vacanti, con esclusione dei casi di ampliamento delle dotazioni organiche, per i quali deve essere espletato un nuovo concorso;».

13.15
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI
Respinto

Al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «accentramento» *con la seguente:* «decentramento;».

13.16
LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN
Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b)*, dopo le parole*: «amministrazioni pubbliche» *inserire la seguente*: «statali»;

b) alla lettera c)*, dopo le parole*: amministrazioni pubbliche» *inserire la seguente*: «statali».

13.17
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «revisione delle modalità di espletamento degli stessi»*, inserire le seguenti:* «garantendo l'imparzialità,

l'economicità, la celerità di espletamento, la segretezza e la casualità dei quesiti, l'obiettività dei giudizi, l'anonimato dei candidati e ricorrendo, ove necessario, all'ausilio delle più moderne tecnologie informatiche;».

13.18

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province. o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56»*, con le seguenti:* «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle Regioni ovvero delle Province Autonome».

13.19 (testo 2)

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Accolto

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «espletamento degli stessi» *inserire le seguenti:* «in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni;».

13.20

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole da:* «definizione di limiti» *a* :«idonei non vincitori» *con le seguenti:* «priorità dell'inserimento degli idonei nelle selezioni concorsuali nelle amministrazioni che presentano posizioni vacanti rispetto all'indizione di nuove procedure concorsuali;».

13.21

CRIMI, PUGLIA, LO MORO

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «riduzione dei termini di validità delle graduatorie;».

13.22

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «; riduzione dei termini di validità delle graduatorie» *con le seguenti:* «, in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie».

13.23

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» *con le seguenti:* «mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, ai fini di un contenimento della finanza pubblica».

13.24

FUCKSIA, CRIMI

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» *con le seguenti:* «ai fini di un contenimento della finanza pubblica, mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, con assegnazione per i concorrenti idonei non vincitori posizionati in graduatoria nei primi 10 posti, un punteggio di merito da considerare valido per i successivi concorsi banditi per lo stesso profilo professionale».

13.25

CRIMI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; al fine di ottenere risparmi per la finanza pubblica, prima di procedere a nuovo concorso, si valuti l'esistenza di graduatorie ancora in corso di validità;».

13.26

RUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;. possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

13.27

PERRONE, BRUNO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante dicui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20. per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

13.28

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.29

CERONI, PERRONE, BRUNO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.30

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.31
TORRISI
Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.500/500
IL RELATORE
Accolto

All'emendamento 13.500, alla lettera b), capoverso «e-bis», sostituire le parole da: «con attribuzione» *fina a:* «Sociale» *con le seguenti:* «con attribuzione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle Pubbliche amministrazioni per l'effettuazione degli accertamenti;».

13.500/1
BRUNO
Respinto

All'emendamento 12.500, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*Oa)* all'alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo TI, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.500/2
MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO
Ritirato

All'emendamento 13.500, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* sostituire la lettera *a)*, con la seguente:

"*a)* previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministra-

zioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, almeno nel limite del 50 per cento del posti messi a concorso"«.

13.500/3

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

All'emendamento 13.500, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* alla lettera *a)*, dopo le parole: "nei concorsi pubblici" inserire le seguenti: ", ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali,"».

13.500/4

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 13.500, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* dopo la lettera *a)*, inserire la seguente:

"*a*-bis*)* introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui sopra;"».

13.500/5

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

Respinto

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* sostituire la lettera *d)*, con la seguente:

"*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consu-

lenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa"».

13.500/6

CERONI, PERRONE, BRUNO

Respinto

All'emendamento 13.500, sostituire la lettera a) *con la seguente: «a)* sostituire la lettera *d)*, con la seguente:

"*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa"».

13.500/7

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 13.500, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *b)*, sostituire le parole: "; riduzione dei termini di validità delle graduatorie" con le seguenti: ", in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie"».

13.500/8

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Respinto

All'emendamento 13.500, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *b)*, capoverso *e*-bis) dopo le parole: «relativa competenza» inserire le seguenti «e delle conseguenti risorse economiche»;

2) alla lettera *c)*, capoverso *g*-bis) dopo le parole: «e delle relative procedure;» inserire le seguenti: «riaffermazione delle regole contrattuali in materia di. pubblico impiego» e sopprimere la parola: «indipendente»;

3) alla lettera *c)*, sostituire il capoverso *g*-quinquies) con il seguente: «*g*-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi, tra ammini-

strazioni territoriali e amministrazioni centrali e tra le stesse amministrazioni centrali, dei quali definire tempistiche efficienti».

13.500/9 (testo 2)

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, ROMANO, LO MORO

Accolto

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101».

13.500/10

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE

Respinto

All'emendamento 13.500, alla lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«e connesso mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Provincia Sociale di avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la affettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sul personale assente del servizio per la malattia».

13.500/11

FLORIS, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA, BRUNO

Respinto

All'emendamento 13.500, alla lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sul personale assente dal servizio per malattia;».

13.500/12

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, LO MORO

Respinto

All'emendamento 13.500, alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «provvedendo, altresì, alla definizione della tipologia del rapporto contrattuale, dell'incompatibilità con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia, dei requisiti e dei criteri per la definizione di graduatorie provinciali per il reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo, previa completa assegnazione delle funzioni, di quelli inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

13.500/13

MARAN, RUSSO, ROMANO, LANZILLOTTA

Ritirato

All'emendamento 13.500, alla lettera b), *aggiungere in fine, il seguente periodo:*

«Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, l'Istituto medesimo si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 125».

13.500/14

LEPRI, FASIOLO, FAVERO, ICHINO, LAI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VATTUONE, LO MORO

Respinto

All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) *inserire la seguente:* «*b*-bis) dopo la lettera *f)* inserire le seguenti;

"*f*-bis) adozione in via preferenziale, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, di contratti a tempo parziale, con costo orario retributivo e contributivo non inferiore rispetto al tempo pieno e salvo comprovata necessità, per la caratteristica della mansione o del processo organizzativo, di utilizzo del contratto a tempo pieno;

f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;

f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;"».

13.500/15

LEPRI, FASIOLO, FAVERO, ICHINO, LAI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VATTUONE, LO MORO

Respinto

All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) *inserire la seguente: «b*-bis) dopo la lettera *f)* inserire le seguenti:

"*a*-bis) previsione di sistemi incentivanti dal punto di vista retributivo, contributivo e organizzativo, al fine di favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro richiesta, da tempo pieno a tempo parziale, con possibilità di tornare al tempo pieno non prima di cinque anni dalla modifica di orario e compatibilmente con le disponibilità economiche, la mansione ricoperta e la necessità organizzativa;

f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;

f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;"».

13.500/16

LANIECE, CALEO, MARINELLO, DI BIAGIO, COMPAGNONE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, ARRIGONI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, MORONESE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-bis) *inserire la seguente:*

«*g-bis.1.* Sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

13.500/17

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 13.500, sopprimere la lettera g-quater).

13.500/501

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 13.500, alla lettera c), *capoverso g*-quater*), sopprimere la parola:* «anche».

13.500/18

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), *sopprimere le parole da:* «, anche attraverso» *fino alla fine.*

13.500/19

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), *sostituire le parole da:* «, anche attraverso» *fino alla fine, con le seguenti:* «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

13.500/20

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), *sostituire le parole:* «anche attraverso» *con le seguenti:* «escludendo comunque».

13.500/21

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 13.500, al comma g-quinquies), *dopo le parole:* «temporali definiti.», *aggiungere le seguenti:* «Sono iscritti nel ruolo unico dei dirigenti della Pubblica amministrazione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio per almeno otto anni negli organismi istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 3 comma 2 del DPCM 25/11/2008».

13.500/22 (testo 2)

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Accolto

All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-quinquies), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*g-quinquies.1)* riconoscimento alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, della potestà legislativa in materia di lavoro di tutto il proprio personale.».

13.500/23

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

Respinto

Alla lettera c), dopo la lettera g-quinquies), *aggiungere la seguente:*

«*g-quinquies.1)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropria te e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.500/24

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO

Respinto

All'emendamento 13.500, al comma 1, lettera c), *dopo la lettera* g-quinquies) *aggiungere la seguente:*

«*g-quinquies.1)* applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ove compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali; previsione che eventuali esclusioni debbano essere esplicitamente richiamate».

13.500/25 (testo 3)

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g-quinquies.1)* previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, a parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. L'attuazione della norma di cui al presente comma non può portare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e a carico delle amministrazioni pubbliche.».

13.500/26

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 13.500, lettera c)*, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*g*-quinquies.1*)* per le materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione adotta un regolamento inerente alle materie oggetto del mancato accordo, che rimane in vigore fino alla sottoscrizione dello stesso».

13.500/27

CERONI, PERRONE, BRUNO

Respinto

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g-quinquies.1)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropria te e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

13.500/28

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO

Respinto

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis*. Le Amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle elencate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

13.500/29

GRANAIOLA, PIGNEDOLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E dopo il comma 1 aggiungere la seguente: "1-*bis*. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 10 settembre 1998, al perso-

nale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento."».

13.500

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole*: «n. 165,» *inserire le seguenti*: «di funzioni di supporto tecnico nell'attuazione delle lettere *c)* ed *e)* del presente comma,»;

b) *dopo la lettera* e) *inserire la seguente*: ''e-*bis*) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;»;

c) *dopo la lettera g) inserire le seguenti*: «g-*bis*) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

g-*ter)* introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

g-*quater)* rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

g-*quinquies*) razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.».

13.32

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «potenziarnento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa», *inserire le seguenti:* «, prevedendo anche il coinvolgimento preventivo della Corte dei conti».

13.33

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: consulenza in materia di contrattazione integrativa» *inserire le seguenti*: «favorendo il preventivo confronto con le parti. firmatarie il contratto nazionale sui temi di miggiore riievanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale»;

b) sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» *fino a*: «negoziali»;

c) inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle Amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo. Per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva;».

13.34

BARANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole* «consulenza in materia di contrattazione integrativa» *inserire le seguenti:* «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitaliva e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».

13.35

DE POLI, TORRISI

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «consulenza in materia di contrattazione integrativa» *aggiungere le seguenti:* «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».

13.36

BARANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole da:* «definizione delle materie escluse» *fino a:* «accelerare le procedure negoziali».

13.37

DE POLI, TORRISI

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole da:* «definizione delle materie escluse» *fino a:* «accelerare le procedure negoziali».

13.38

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* revisione e riduzione delle forme di lavoro flessibile utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, con previsione di idonee misure che ne scoraggino l'utilizzo per le funzioni proprie delle amministrazioni;».

13.39

BARANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.40

DE POLI, TORRISI

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici» *aggiungere le seguenti:* «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.41

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1 lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo il ricorso ad agenzie private; il compito di definire i criteri di rilevazione deve essere attribuito al Dipartimento della funzione pubblica senza impiego di risorse aggiuntive. Il medesimo dipartimento definisce inoltre un piano per l'amministrazione centrale e le amministrazioni periferiche e gli enti locali, che ne valorizzi le risorse nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze esistenti ai vari livelli nelle amministrazioni pubbliche».

13.42
ENDRIZZI, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «nel rispetto della volontà dei lavoratori, conformemente alle garanzie e alle tutele vigenti».

13.43 (testo 2)
GUERRA, MATURANI, LO MORO, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI, CRIMI, MORRA, DE PETRIS
Accolto

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99; previsione di un obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali oltre che al Centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità, da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente;».

13.44
DI GIORGI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* riconoscimento della specificità del rapporto di lavoro nelle università e negli enti pubblici nazionali di ricerca mediante la definizione, in sede di attuazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165, di un comparto per l'università e le istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione anche in deroga ai limiti numerici ivi stabiliti.».

13.45

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* al fine di valorizzare le risorse umane e professionale esistenti nella Pubblica Amministrazione e contenere la spesa, definire una normativa più restrittiva per le fattispecie in cui sia ammesso il conferimento di incarichi a nomina diretta o comunque senza concorso o selezione pubblica, con particolare riguardo alle consulenze esterne; per i casi ammessi, al fine di ridurre i rischi di opacità nelle procedure di conferimento1 definizione di procedure di conferimento più stringenti e di un coerente regime sanzionatorio nei casi di violazione.».

13.46

BORIOLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* previsione di norme volte a determinare l'iscrizione automatica degli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e inquadrati negli organici degli uffici legali delle stesse, agli elenchi speciali di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.».

13.47 (testo 2)

BIANCO, DE BIASI, PADUA, LO MORO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime.».

13.48

CERONI, PERRONE, BRUNO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropria te e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.49

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* in tema di disciplina delle materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione interessata deve adottare un regolamento inerente alle materie oggetto della mancata contrattazione, che rimane in vigore fino alla successiva sottoscrizione dell'accordo.»

13.50

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere, la seguente:*

«g-*bis)* previsione della facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. A tali fini l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è considerato ai fini previdenziali e di quiescenza svolto a tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causano maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza.».

13.51

BARANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effttti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondi per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».

13.52

LANIECE, CALEO, MARINELLO, DI BIAGIO, COMPAGNONE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, ARRIGONI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, MORONESE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in Euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.».

13.53
TORRISI
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), *la seguente:*

«g-*bis)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, alfine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.54
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* introduzione dell'espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di bandire o espletare corsi-concorsi e concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fatta eccezione per le procedure di affidamento di incarichi dirigenziali esterni, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità, obbligatoria e volontaria, rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

13.55
MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* estensione al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 246, le modalità di assunzione previste per il personale del comparto sicurezza.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

13.56

De Poli, Torrisi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti. da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzati va con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».

13.57

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* esclusione in modo categorico dell'utilizzo di lavoro fornito col sistema degli appalti successivi ovvero sub appalti per le pubbliche amministrazioni.».

13.58
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.0.1
DI BIAGIO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale, in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

13.0.2
DI BIAGIO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili de1 fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 14.

14.500/500 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 14.500, sostituire le lettere c), d), e), f), g), h), i) *e* l) *con le seguenti:*

«*c)* precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;

e) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

f) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

g) regolazione dei flussi finanziaria tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

h) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rap-

porti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazioni nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate».

14.500/16
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Respinto

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere a lettera a)*;*
b) alla lettera f)*, sopprimere le seguenti parole:* «anche»;
c) alla lettera l)*, numero 1), aggiungere infine le seguenti parole:* «in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e dalla normativa comunitaria»;
d) alla lettera l) *numero 3) sopprimere la parola:* «anche».

14.500/1
COLLINA
Accolto

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «di riferimento» *inserire le seguenti:* «, nonché alla quotazione in borsa».

14.500/2
DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE
Respinto

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa».

14.500/3

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 14.500, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica,».

14.500/4 (testo 2 corretto)

BRUNO

Accolto

All'emendamento 14.500, al capoverso «art. 14»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;»*;*

b) dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;»*;*

c) alla lettera i) *apportare le seguenti modifiche:*

1) dopo le parole: «finanziari» *aggiungere le seguenti:* «sotto qualsiasi forma»*;*

2) sostituire le parole: «il criterio» *con le seguenti:* «i criteri»*;*

3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e operatore di mercato».

14.500/5

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 14.500, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo la possibilità di partecipazioni ed investimenti a mero scopo speculativo».

14.500/6

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* soppressione delle società che abbiano conseguito nell'esercizio 2014 un fatturato inferiore a 100.000 euro».

14.500/7 (testo 2)

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Accolto

All'emendamento 14.500, al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* attuazione dell'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;».

14.500/8

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 14.500, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* qualora l'attuazione della presente disposizione determini la necessità di licenziamento, individuale o collettivo, per soppressione del posto o per chiusura dell'azienda, di dipendenti delle società partecipate, ciascuno di questi ha diritto all'attivazione, oltre che del trattamento ASpl, anche degli accordi di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'articolo unico, comma 4, lettera *p)* della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e di cui all'articolo 17 del decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Alla stipulazione dell'accordo di ricollocazlone parteciperà la società ex-datrice di lavoro, obbligandosi a un trattamento complementare di disoccupazione pari al 15 per cento della retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità ASpl per la durata di tanti mesi quanti sono gli anni di anzianità di servizio in azienda o frazioni di anno superiori a sei mesi, comunque non superiore alla durata del trattamento medesimo e condizionato all'adempi-

mento da parte dell'ex-dipendente degli obblighi contrattuali inerenti al percorso di ricollocazione».

14.500/9

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Precluso

All'emendamento 14.500, apportare le seguenti modifiche:

«1) alla lettera *e)* aggiungere, in fine, le parole: "a partire dai contratti di fiIiera";

2) alla lettera *f)* sostituire la parola: "norme" con le seguenti: "criteri e regole mediante contrattazione integrativa";

3) alla lettera *l)*, numero 1) aggiungere, in fine, le parole: "e comunque sempre autorizzate dall'ente locale di riferimento"».

14.500/10

Bertorotta, Crimi, Puglia

Precluso

All'emendamento 14.500, sopprimere la lettera g).

14.500/11

Perrone, Bruno

Respinto

All'emendamento 14.500, capoverso: «Art. 14»*, al comma 1, dopo la lettera* g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazionidi cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata,

comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.500/12

De Petris, Petraglia, Stefano, Gambaro, Pepe

Precluso

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera h) *sopprimere le parole:* «con eventuale commissariamento».

14.500/13

De Petris, Petraglia, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) *al numero 1) premettere il seguente:*

«01) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.500/14

Endrizzi, Puglia

Precluso

All'emendamento 14.500, lettera l)*, n. 2), dopo le parole:* «contratti di servizio» *inserire le seguenti:* «, anche riducendone sensibilmente la durata, ».

14.500/15

De Petris, Petraglia, Stefano, Gambaro, Pepe

Precluso

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) *al numero 3) aggiungere il seguente:* «3-*bis).* Per le società che gestiscono servizi pubblici d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in *house*,

come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011».

14.500
IL RELATORE
Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le

politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;

g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.».

14.1

BRUNO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma l, dopo la lettera a), *inserire le seguenti*:

«*a*-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) al comma l, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«*d*-bis) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di *business intelligence* e dei fabbisogni e costi *standard*; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

d-ter) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo Il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.2

TORRISI, PAGANO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), *inserire le seguenti*:

«*a*-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;»;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;»;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) dopo la lettera d), *inserire le seguenti*:

«*d*-bis) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intellegibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di *business intelligence* e del fabbisogni e costi *standard*;

l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

«*d*-ter) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.3

ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica».

14.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* per le società ché gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione dei criteri per l'internalizzazione;».

14.5

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «criteri di scelta» *inserire le seguenti:* «rigorosamente coerenti con la disciplina comunitaria».

14.6

ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera c) *dopo le parole:* «contratti di servizio» *inserire le seguenti:* «, anche riducendone sensibilmente la durata, e».

14.7

ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* «del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

14.8

ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* «contenimento dei costi» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «introducendo norme prescrittive per subordinare il riconoscimento di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi e rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti, stabilendo comunque limiti assoluti a tali incentivazioni».

14.9

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.10

RUSSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo lo lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.11

PERRONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.12

AUGELLO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) estensione, delle norme in materia di trasparenza a tutte le società partecipate e controllate dalle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai bilanci, ai contratti di servizio, alle convenzioni e ai trasferimenti e capitalizzazioni.».

14.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di scioglimento delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni locali)

1. All'articolo 1, comma 568-*bis*, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della società", sono inserite le seguenti: "o azienda speciale";

b) al secondo periodo, le parole: "dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

14.0.2
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI
Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

Art. 15.

15.500/500
IL RELATORE
Accolto

All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso, dopo le parole: «è adottato» *inserire le seguenti:* «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) al comma 1, lettera e)*, dopo la parola:* «introduzione» *inserire le seguenti:* «, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,».

15.500/1
DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI
Respinto

All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «è adottato» *inserire le seguenti:* «,nel rispetto del risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale,».

15.500/2
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI
Respinto

All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12»*, inserire le seguenti:* «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».

15.500/3 (testo 2)
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Accolto limitatamente alla lettera *b)*, respinto per la parte restante

All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modifiche:

«*a)* al comma 1, prima della lettera *a)*, inserire le seguenti:

''*0a)* perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;

0a-bis) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società in *house*, in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;''

b) alla lettera *a)*, dopo le parole: «quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane», inserire le seguenti: «da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla normativa comunitaria e dalla legge statale»;

c) dopo la lettera *n)*, inserire la seguente: «*n*-bis*)* stabilire in linea generale il divieto di proroga delle concessioni, salvo nei casi in cui queste siano finalizzate a processi di fusione e aggregazione all'esito dei quali sia prevista la perdita del controllo pubblico».

15.500/4

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Respinto

All'emendamento 15.500, alla lettera a) dopo la parola: «sviluppo» *inserire le seguenti:* «la sostenibilità ambientale» *e alla lettera* c) *aggiungere in fine le parole:* «e comunque tenuto conto dei vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito al punto *a)*».

15.500/5

De Petris, Petraglia, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)*. Introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato; nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/6

Bertorotta, Crimi, Puglia

Respinto

All'emendamento 15.500 sopprimere la lettera b).

15.500/7

CERONI

Respinto

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma 1, sopprimere la lettera* b).

15.500/8

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

Respinto

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto comunitario e dei risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/9

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 15.500 lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con eccezione del servizio idrico».

15.500/10

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 15.500, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.500/11

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 15.500, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«b-*bis*) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e di gestione pubblica».

15.500/12

CERONI

Respinto

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *comma 1, alla lettera* c) *apportare le seguenti modifiche:*

«*a)* sopprimere le parole da: "della disciplina generale" fino a "compresa la definizione".

b) dopo le parole: "o esclusivi," aggiungere le seguenti: "per l'organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale"».

15.500/501

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del *referendum* abrogativo del 2011;»

15.500/13

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica, in particolare con riferimento ai servizi integrati, nel rispetto del risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/14 (testo 2)
PICCOLI, MAZZONI
Accolto

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma 1, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

«*c*-bis) definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

15.500/15
PICCOLI, MAZZONI
Respinto

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma 1, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

«c-*bis*) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

15.500/16
CERONI
Respinto

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma l, sopprimere la lettera* d).

15.500/17 (testo 2)
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Accolto

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero la perdita del controllo pubblico».

15.500/18
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
Respinto

All'emendamento 15.500, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».

15.500/19 (testo 2)

De Petris, Petraglia, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras, Bignami

Accolto

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;».

15.500/20

Piccoli, Mazzoni

Accolto

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15»*, al comma 1, dopo la lettera* e)*, inserire la seguente: «e-bis)* definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali».

15.500/21

Ceroni

Respinto

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15»*, al comma 1, la lettera* f)*, è soppressa.*

15.500/22

Bisinella, Candiani, Volpi

Ritirato

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«f-*bis)* riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

15.500/23
BISINELLA, CANDIANI, VOLPI
Respinto

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«f-*bis)* possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.500/24
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
Respinto

All'emendamento 15.500, sopprimere la lettera h).

15.500/25
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
Respinto

All'emendamento 15.500, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

«*h)* individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;».

15.500/26
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
Dichiarato inammissibile

All'emendamento 15.500, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo in ogni caso forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».

15.500/27
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
Respinto

All'emendamento 15.500, dopo la lettera h), *inserire la seguente:*

«h-*bis*) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali;».

15.500/28

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera i), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli *standard* qualitativi dei servizi».

15.500/29

CERONI

Respinto

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma 1, sostituire la lettera* l) *con la seguente:*

«*l)* previsione di adeguati strumenti per la corretta applicazione delle norme in materia di tutela non giurisdizionale degli utenti di servizi nonché di consultazione e partecipazione dirette».

15.500/30

CERONI

Respinto

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma 1, sopprimere le lettere* m) *e* n).

15.500/31

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Respinto

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera n), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

15.500/32

De Petris, Petraglia, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras

Respinto

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n) *aggiungere la seguente:*

«n-*bis)* Individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto del principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;».

15.500/33

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«n-*bis*) esclusione della possibilità di lucro sui servizi pubblici;».

15.500/34

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

Respinto

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

«n-*bis*) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi all'amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

15.500/35

Bisinella, Candiani, Volpi

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

«n-*bis*) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.500/36 (testo 2)

BRUNO

Accolto

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

«n-*bis*) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro».

15.500/37

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Respinto

All'emendamento 15.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-*bis*.

(Norma transitoria)

1. In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti.

2. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ai dirigenti responsabili dell'ente titolare direttamente o indirettamente della partecipazione, agli amministratori della società in cui la partecipazione è detenuta e, nel caso di partecipazione indiretta, agli amministratori della società che detiene la partecipazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari, per ciascun anno in cui si protrae l'inadempimento, al 20 per cento della retribuzione lorda annua, nel caso dei dirigenti, e all'intero emolumento spettante, nel caso degli amministratori"».

15.500/38
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
Respinto

All'emendamento 15.500, aggiungere infine le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-*bis*.

(Norma transitoria)

In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n, 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti"».

15.500
IL RELATORE
Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;

c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;

d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;

f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconferibilità di incarichi o cariche;

h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.».

15.1

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», *inserire le seguenti:* «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».

15.2

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto dei risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.3

Bisinella, Calderoli, Candiani, Volpi

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) *ed* n).

15.4

Ceroni, Perrone

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) *ed* n).

15.5

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

Precluso

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli *standard* qualitativi dei servizi».

15.6

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire le seguenti*:

«*a*-bis) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dal comuni;

a-ter) applicazione rigorosa dei princìpi e delle norme comunitarie in materia di società *in house,* in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;»;

b) alla lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «escludendo la facoltà di prorogare la durata delle concessioni in essere e in linea generale stabilendo il divieto di proroga delle concessioni»;

c) sopprimere la lettera l).

15.7

ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «definizione dei criteri per l'individuazione» *con la seguente:* «individuazione».

15.8

CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, trasporti, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e gestione pubblica».

15.9

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Precluso

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «,escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica nel rispetto dei risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.10

BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

15.11

PICCOLI, MAZZONI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

«*d)* definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per la conseguente determinazione degli Enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

15.12

ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto del princìpi di sussidiarietà, affidandola primariamente ai comuni o a unioni o consorzi degli stessi, evitando la creazione o implementazione surrettizie di ulteriori enti di area vasta».

15.13

BERTOROTTA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.14

ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «evitando la creazione di ulteriori enti di area vasta o la loro implementazione surrettizia».

15.15

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

«*f*-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.16

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

«*f*-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

15.17

ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera g), *aggiungere infine le seguenti parole:* «anche riducendone sensibilmente la durata».

15.18
PICCOLI, MAZZONI
Precluso

Al comma 1 , dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«*g*-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

15.19
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso

Al comma 1, lettera h), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

15.20
PICCOLI, MAZZONI
Precluso

Al comma 1 , dopo la lettera l), *inserire la seguente:*

«*l-bis)* definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;».

15.21
BERTOROTTA, PUGLIA
Precluso

Al comma 1, lettera l) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».

15.22
BERTOROTTA, PUGLIA
Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

15.23
PICCOLI, MAZZONI
Precluso

Al comma 1, lettera m), *dopo le parole:* «delle reti» *inserire le seguenti:* «degli impianti e delle altre dotazioni».

15.24
PICCOLI, MAZZONI
Precluso

Al comma 1, lettera m) *dopo le parole:* «di rilevanza economica» *aggiungere le seguenti:* «ed indirizzi per la separazione del patrimonio dal servizio per le altre tipologie di servizi pubblici locali».

15.25
ENDRIZZI, PUGLIA
Precluso

Al comma 1 lettera m), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».

15.26
BERTOROTTA, PUGLIA
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera m), *inserire la seguente:*

«*m*-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.27
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera m) *inserire la seguente:*

«*m*-bis) individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti. dal risultato referendario del giugno 2011;».

15.28

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

Precluso

Al comma 1, lettera n) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «la cui fissazione deve tener conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre significativamente l'aggravio delle tariffe sui cittadini e le imprese».

15.29

Endrizzi, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera n), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo la possibilità di lucro sui servizi pubblici».

15.30

Bisinella, Calderoli, Candiani, Volpi

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera n),*inserire la seguente:*

«*n*-bis) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.31

Bertorotta, Puglia

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

15.32

Bertorotta, Puglia

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera o) *con la seguente:*

o) «individuazione di soggetti fa cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità».

15.33

ENDRIZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera o)*, aggiungere la seguente:*

«*o*-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

15.0.500/1

CRIMI, ENDRIZZI, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-*bis*», *al comma 1, sostituire le parole da:* «è delegato» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento una ricognizione delle disposizioni legislative statali, pubblicate successivamente al 30 aprile 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, accompagnata da una relazione in cui si provvede a:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi non ancora adottati, indicando quelle che possono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi non ancora adottati, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e le relative motivazioni».

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della ricognizione di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, un disegno di legge ordinario volto a definire gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)*».

15.0.500/2
TORRISI, AUGELLO
Respinto

All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-*bis*», *comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sopprimere le parole: «di abrogazione o»;
b) sopprimere la lettera b).

15.0.500/3
TOMASELLI, RUSSO
Respinto

All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-*bis*», *comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sopprimere le parole: «di abrogazione o»;
b) sopprimere la lettera b).

15.0.500/4
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2011» *inserire le seguenti:* «e fino al 1° marzo 2013».

15.0.500/5
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
Respinto

All'emendamento 15.0.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che devono essere modificate» *con le seguenti:* «i cui provvedimenti attuativi non risultano ancora adottati»;

b) al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» *con le seguenti:* «abrogate tacitamente o implicitamente»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della preventiva valutazione

del quadro normativa su cui si basano gli schemi di cui al comma 2, anche mediante comparazione di opzioni alternative».

15.0.500/6

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 1, lettera b) *dopo le parole:* «non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» *inserire le seguenti:* «, in quanto abrogate tacitamente o implicitamente,».

15.0.500/7

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, in quanto sono prive di effettivo contenuto normativo o hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete perchè superate da disposizioni sopravvenute».

15.0.500/8

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

«b-*bis*) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b-*ter*) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;

b-*quater*) identificare espressamente le disposizioni derivanti da obblighi comunitari».

15.0.500/9

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

«b-*bis*) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di ogni testo normativo recante nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b-*ter*) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali;

b-*quater*) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di mIsure sanzionatorie previste da disposizioni legislative».

15.0.500/10

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

«b-*bis*) individuare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti nonché le disposizioni attuative ritenute indispensabili per ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

b-*ter*) escludere espressamente le disposiziopi la cui abrogazione comporterebbe la lesione di diritti costituzionali».

15.0.500/11

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 15.0.500 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli elenchi delle disposizioni legislative, risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, sono trasmessi, suddivisi per materia, alle commissioni parlamentari competenti, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del relativo parere che deve essere reso nel termine di venti giorni dalla trasmissione».

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previsti dal comma 1» *con le seguenti:* «modificativi e abrogativi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1».

15.0.500/12
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
Respinto

All'emendamento 15.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia con relazione motivata concernente le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti attuativi nei termini previsti, indicazione delle eventuali relative responsabilità, anche per i profili amministrativi e contabili, e segnalazioni delle misure disciplinari conseguentemente avviate».

15.0.500/13
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

15.0.500/14
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti dell'intervento normativo proposto, anche con riferimento alla stima dei costi derivanti, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».

15.0.500/15
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di consentire una valutazione preventiva degli

effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati della Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».

15.0.500/16

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «I pareri sono» *inserire le seguenti:* «vincolanti e devono essere».

15.0.500/17

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «quarantacinque giorni»;

b) sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «ulteriori trenta giorni».

15.0.500/18

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 15.0.500, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali osservazioni espresse o le condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di venti giorni».

15.0.500/19
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

15.0.500/20
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
Respinto

All'emendamento 15.0.500, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con riferimento alla valutazione del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dai decreti legislativi di cui al comma 2».

15.0.500
IL RELATORE
Accolto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Delega al Governo per la modificazione e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi di abrogazione o di modificazione di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate e apportarvi le modificazioni necessarie al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine di cui al primo periodo, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.».

15.0.1 (testo corretto)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Accolto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

15.0.2
PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ZIN
Assorbito

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

15.0.3
PALERMO, ZELLER, BATTISTA
Assorbito

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.».

15.0.4
FAVERO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui trentennali, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

9-*bis*. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le eventuali penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari. Il consolidamento di che trattasi potrà avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, nonché di cui all'articolo 41 comma 2 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

9-*ter*. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 può comprendere, inoltre, nella quota capitale, l'ammontare complessivo del disavanzo come complessivamente calcolabile al 31 dicembre dell'anno nel quale viene raggiunto l'equilibrio finanziario.

9-*quater*. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai. sensi del comma che precedono, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto Consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, "in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi dei comma che precedono, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui :rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio"».

15.0.5
FAVERO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. L'ente locale qualora dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado

di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti. ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipa, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma"».

15.0.6
MANDELLI, SCIASCIA
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:* «Capo»:

«Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di bilanci degli Enti Locali)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per l'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2 sono differite, per i soli comuni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013, al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)."».

Art. 16.

16.500
IL RELATORE
Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi: «2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3.In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emenati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

16.0.1
Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE
Assorbito

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge e dei decreti delegati, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1
IL RELATORE
Accolto

Apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «della presente legge,» *inserire le seguenti*: «uno o più decreti legislativi recanti».

b) all'articolo 11, al comma 4, lettera a), capoverso 1-bis*, sostituire la parola:* «2014» *con la seguente*: «2015», *le parole:* «2015 e 2016» *con le seguenti*: «2016 e 2017» *le parole:* «anni 2014, 2015 e 2016» *con le seguenti*: «anni 2015, 2016 e 2017» *e la parola:* «2017» *con la seguente*: «2018»;

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, lettera c*), dopo le parole:* «servizi pubblici locali» *aggiungere le seguenti*: «di interesse economico generale»;

2) dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-*bis.* Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

3) conseguentemente al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo;

d) in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti 14.500/4 (testo 2 corretto), 14.500/500 (testo 2) e 14.500, riferire le modifiche previste alla lettera c) *dell'emendamento 14.500/4 (testo 2 corretto) al testo della lettera* g) *dell'emendamento 14.500/500 (testo 2);*

e) nel titolo, premettere le seguenti parole: «Deleghe al Governo in materia di».

€ 28,20

1.2.4. Testo approvato 1577 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1577

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 30 aprile 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Capo I

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

(Carta della cittadinanza digitale)

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (*digital first*), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;

c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete *internet* presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;

e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID),

anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;

f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;

g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;

h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD;

l) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità;

m) coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

n) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.

(Conferenza di servizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;

b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;

c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;

e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:

1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;

2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*;

f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;

g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;

h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;

i) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;

l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;

m) possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini;

n) definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;

o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;

q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 3.

(Silenzio assenso
tra amministrazioni pubbliche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis*. - *(Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche)*. -- *1.* Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti

termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi».

Art. 4.

(Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*3*. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione

di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*»;

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;

2) il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-*nonies*:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 è abrogato.

Art. 6.

(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;

c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

d) riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 7.

(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia;

b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e

valutazione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;

c) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

d) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

e) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano

paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o

interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;

f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza ponderata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;

g) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di

informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Capo III

PERSONALE

Art. 9.

(Dirigenza pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da *b*) a *o)*; istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera *b)* e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;

b) con riferimento all'inquadramento:

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione della carriera diplomatica; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa,

professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:

1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;

2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea

magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;

3) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere *a)* e *b)*, in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera *b)*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette attività di formazione;

e) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;

f) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b*); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera *b*); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b*), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b*) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera *c*) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura;

equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;

h) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;

i) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;

l) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

m) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;

o) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale

degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 10.

(Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, garantendo il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, delle missioni per la ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;

c) definizione di regole improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;

d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a *budget*»;

e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 11.

(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale, fissando obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working* che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione, da

parte delle amministrazioni pubbliche, delle misure di cui ai commi 1 e 2 e per l'adozione di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

4. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».

Capo IV

DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Art. 12.

(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 13, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:

a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;

b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Il Governo si attiene altresì ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 13 a 15.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 13.

(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro dodici mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;

b) accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo l, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;

c) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie

protette;

d) attribuzione all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere *c*) ed *e*) del presente comma, nonché di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposita convenzione, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema di controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

e) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

f) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;

g) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;

h) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime;

i) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.?564, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;

l) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;

m) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

n) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad

accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

o) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

p) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;

q) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

r) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.

Art. 14.

*(Riordino della disciplina
delle partecipazioni societarie
delle amministrazioni pubbliche)*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, nonché alla quotazione in borsa, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) definizione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di

garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

e) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;

f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;

g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;

h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.

Art. 15.

(Riordino della disciplina
dei servizi pubblici locali di interesse economico generale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e

sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza;

c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del *referendum* abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;

d) definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;

g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;

h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;

i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;

m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

p) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

q) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;

r) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

Art. 16.

(Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica.

2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 17.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera *a*), dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1577
XVII Legislatura

Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
approvato con il nuovo titolo
"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)	
N. 190 (pom.) 8 agosto 2014	
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente	
N. 191 (pom.) 3 settembre 2014	
N. 192 (ant.) 9 settembre 2014	(rinvio dell'esame)
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)	
N. 193 (pom.) 9 settembre 2014	DELIBERATA INDAGINE CONOSCITIVA (annunzio autorizzazione indagine conoscitiva, resoconto Assemblea Senato n. 311 del 16 settembre 2014)
N. 195 (ant.) 16 settembre 2014	Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa sul ddl: svolte audizioni

N. 196 (pom.) 16 settembre 2014	Indagine conoscitiva sul ddl: svolta audizione
N. 197 (pom.) 18 settembre 2014	Indagine conoscitiva sul ddl: svolte audizioni
N. 198 (pom.) 23 settembre 2014	Indagine conoscitiva sul ddl: svolte audizioni
N. 200 (pom.) 25 settembre 2014	Indagine conoscitiva sul ddl: svolte audizioni
N. 201 (pom.) 30 settembre 2014	Indagine conoscitiva sul ddl: svolte audizioni
N. 203 (pom.) 2 ottobre 2014	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 17 ottobre 2014 alle ore 12:00 Indagine conoscitiva sul ddl: svolte audizioni
N. 204 (pom.) 7 ottobre 2014	Indagine conoscitiva sul ddl: svolte audizioni

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 205 (pom.)
8 ottobre 2014

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 206 (pom.) 9 ottobre 2014	Effettuata indagine conoscitiva (seguito e conclusione): svolte audizioni. TERMINE EMENDAMENTI prorogato per le vie brevi al giorno 21 ottobre 2014 h. 12:00

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 208 (pom.)
21 ottobre 2014

N. 209 (pom.)
22 ottobre 2014

N. 210 (pom.)
28 ottobre 2014

N. 211 (pom.)
29 ottobre 2014

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 220 (ant.) 25 novembre 2014	Fissato termine per la presentazione di subemendamenti all'emend. del relatore: 02/12/2014 h. 13:00. Presentato emendamento del relatore

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 235 (pom.) 8 gennaio 2015	Congiunzione di Petizione n. 183, Petizione n. 797, Petizione n. 837, Petizione n. 1013, Petizione n. 1051 Presentati ulteriori emendamenti del relatore. Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emend. del relatore: 15/01/2015 h. 13:00.

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 237 (pom.) 14 gennaio 2015	Discusso congiuntamente: Petizione n. 183, Petizione n. 797, Petizione n. 837, Petizione n. 1013, Petizione n. 1051 Sull'esame del ddl

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 238 (pom.) 15 gennaio 2015	Discusso congiuntamente: Petizione n. 183, Petizione n. 797, Petizione n. 837, Petizione n. 1013, Petizione n. 1051 Disgiunzione di Petizione n. 183 Presentati ulteriori emendamenti del relatore. Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti agli emend. del relatore: 29/01/2015 h. 13 .

N. 239 (pom.) 20 gennaio 2015	Presentati ulteriori emendamenti del relatore (confermato termine presentazione subemendamenti precedentemente fissato)
N. 246 (pom.) 4 marzo 2015	
N. 247 (pom.) 5 marzo 2015	Presentato emendamento del relatore. Fissato termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del relatore: 11/3/2015, h.13.
N. 248 (pom.) 10 marzo 2015	
N. 249 (pom.) 11 marzo 2015	
N. 250 (pom.) 12 marzo 2015	
N. 251 (ant.) 17 marzo 2015	
N. 252 (pom.) 18 marzo 2015	
N. 254 (pom.) 24 marzo 2015	
N. 255 (pom.) 25 marzo 2015	
N. 256 (pom.) 26 marzo 2015	
N. 257 (ant.) 31 marzo 2015	
N. 258 (pom.) 31 marzo 2015	

N. 259 (pom.) 1 aprile 2015	Esito: **concluso l'esame** proposto testo modificato: e coordinamento formale

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 190 (pom.) dell'08/08/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

VENERDÌ 8 AGOSTO 2014
190ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Si è convenuto che, dopo la pausa estiva, nella seduta che sarà convocata per mercoledì 3 settembre alle ore 16,15, avrà inizio l'esame del disegno di legge n. 1577 (riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche).
Si è altresì convenuto che, alla ripresa dei lavori, in una data da concordare in un prossimo Ufficio di Presidenza, avrà inizio l'esame del disegno di legge n. 1385 (disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2014
191ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.
L'articolo 1 delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei

servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità *on line* alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

L'articolo 2 delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.

Al fine di accelerare la procedura per l'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l'articolo 3 introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell?amministrazione procedente, decorsi i quali l?assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi.

Con l'articolo 4, si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

L'articolo 5 delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell?interesse pubblico originario. L'articolo 6, invece, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l'ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.

Con l'articolo 8 si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l'individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco - da aggiornarsi annualmente - per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.

L'articolo 9 prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.

L'articolo 10 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la

categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.

L'articolo 11 mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro *part-time*, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.

L'articolo 12 prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell?ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell?informazione e della comunicazione.

L'articolo 13 integra le disposizioni relative all'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.

L'articolo 15 è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.

Infine, l'articolo 16 prevede l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione della norma di cui all'articolo 11, comma 4, per i cui oneri è prevista una specifica copertura.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in considerazione della rilevanza e complessità dell'argomento, propone che la discussione generale sia svolta a partire da martedì 9 settembre, per consentire un adeguato approfondimento dei diversi temi affrontati.

Il senatore MARAN (*SCpI*) si associa alla richiesta del senatore Bruno, chiedendo che sia svolto anche un ciclo di audizioni per approfondire alcuni argomenti specifici.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene opportuno lo svolgimento di audizioni per agevolare l'esame di un disegno di legge tanto complesso.

La senatrice LO MORO (*PD*) conviene sulla necessità di svolgere alcune audizioni, che consentiranno di chiarire gli elementi critici eventualmente emersi nel corso della discussione generale.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) si associa alla richiesta di effettuare audizioni, che a suo avviso, tuttavia, dovrebbero precedere lo svolgimento della discussione generale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) condivide la richiesta del senatore Bruno di rinviare alla prossima settimana l'inizio del dibattito, nel corso del quale i rappresentanti dei Gruppi parlamentari potranno intervenire per individuare le questioni controverse da approfondire successivamente attraverso un ciclo di audizioni, al termine del quale potrà svolgersi la discussione generale.

La PRESIDENTE propone, quindi, di dare inizio alla discussione generale in una seduta che sarà convocata per le ore 11,30 di martedì 9 settembre e di definire l'elenco delle audizioni, nonché i tempi e le modalità di svolgimento, in un Ufficio di Presidenza, che sarà convocato nel pomeriggio di martedì.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 192 (ant.) del 09/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2014
192ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Rinvio del seguito dell'esame)

La PRESIDENTE, non essendovi iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 193 (pom.) del 09/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2014
193ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di svolgere, previo consenso del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1577 (riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche). Potranno essere auditi, a partire dalla prossima settimana, esperti e rappresentanti di istituzioni ed enti associativi indicati dai Gruppi.
Si è convenuto, infine, di invitare le associazioni e gli enti interessati, che hanno già fatto pervenire richiesta di audizione, a trasmettere propri contributi scritti.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La Presidente comunica che l'ordine del giorno, a partire dalla seduta di domani, è integrato con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1594 (Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013) e 1595 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014), approvati dalla Camera dei deputati, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (ant.) del 16/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2014
195ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, Ottorino Pignoloni, Segretario Nazionale Studi, accompagnato da Emilio Patella, Segretario Nazionale Autoscuole, e Fabio Becucci, collaboratore; per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Umberto Di Primio, Sindaco di Chieti, accompagnato da Agostino Bultrini, responsabile Dipartimento Affari Istituzionali, Politiche per il Personale e Relazioni sindacali dei Comuni, e da Federica Di Maria, del Dipartimento sito ANCI; per l'RSU ACI Informatica, Marco Paolucci, Delegato rappresentanza sindacale unitaria ACI Informatica, accompagnato da Massimiliano De Simone e Marco Liberi, Delegati rappresentanza sindacale unitaria ACI Informatica; per l'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, Alfredo Ricciardi, Segretario Nazionale, accompagnato da Franca Bonanata, Vice Segretario Nazionale; per l'Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, Francesco Verbaro, Presidente onorario, accompagnato da Pompeo Savarino, Presidente, Giovanni Savini, Vice Presidente, Giuseppe Conti e Gilda Siniscalchi, componenti del Direttivo.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza dell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica, il segretario nazionale del settore studi Ottorino PIGNOLONI.

Successivamente svolge un intervento, in rappresentanza dell'Associazione nazionale Comuni italiani, il sindaco di Chieti Umberto DI PRIMIO.

Interviene, quindi, per la rappresentanza sindacale unitaria dell'ACI informatica, il delegato Marco PAOLUCCI.

Successivamente, svolge un intervento, in rappresentanza dell'Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali, il segretario nazionale Alfredo RICCIARDI.

Interviene, infine, in rappresentanza dell'Associazione delle classi dirigenti delle pubbliche amministrazioni, il presidente onorario Francesco VERBARO.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

RESOCONTO STENOGRAFICO

La seduta termina alle ore 13,15.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom.) del 16/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2014
196ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Maria Alessandra Sandulli, presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore TORRISI (*NCD*) illustra il decreto-legge n. 132 del 2014, recante misure volte allo smaltimento dell'arretrato civile, all'introduzione di strumenti stragiudiziali per la riduzione del contenzioso civile, nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata.
Il provvedimento è composto da 23 articoli, strutturati in sette capi. Il Capo I reca disposizioni riguardanti il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria,

al fine di ridurre il contenzioso civile arretrato. Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale e non deve ancora essere stata assunta la decisione.

Il Capo II prevede, in caso di controversie che non riguardino diritti indisponibili, una procedura cogestita dagli avvocati delle parti volta al raggiungimento di un accordo conciliativo, senza adire un giudice. In particolare, l'articolo 3 detta il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie, quali il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'articolo 6 regola le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. L'articolo 7 contiene una specifica disciplina della conciliazione che ha per oggetto diritti del prestatore di lavoro, prevedendo che non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile quando l'accordo è concluso a seguito della procedura di negoziazione assistita.

Il Capo III reca ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio. Infatti, all'articolo 12 si prevede che, qualora non vi siano figli minori o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile per concludere - anche senza l'assistenza dei difensori - un accordo di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Il Capo IV contiene misure per la funzionalità del processo civile di cognizione. Nel dettaglio, l'articolo 13 incide sull'istituto della compensazione delle spese processuali, mentre l'articolo 14 consente, per le cause meno complesse, il passaggio d'ufficio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario. Al fine di accelerare le procedure di assunzione delle prove, l'articolo 15 prevede la possibilità di utilizzare quali fonti di prova le dichiarazioni scritte rese al difensore anche prima del giudizio. L'articolo 16 modifica la durata della sospensione feriale dei termini processuali, riducendola da 45 a 25 giorni, e fissa a 30 giorni il periodo annuale di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, a decorrere dal 2015.

Il Capo V contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

Il Capo VI reca disposizioni per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari. Con l'articolo 21, infatti, si intende ridurre i tempi di copertura dei posti vacanti, all'esito delle procedure di tramutamenti successivi dei magistrati.

Al Capo VII, gli articoli 22 e 23 contengono, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all?entrata in vigore.

Considerata la natura delle disposizioni illustrate, propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto alla professoressa Sandulli e introduce i lavori.

Interviene la professoressa Maria Alessandra SANDULLI, presidente dell'Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, la quale, nel corso del suo intervento, preannuncia che consegnerà successivamente anche una memoria scritta.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che la memoria che la professoressa Sandulli farà pervenire sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

RESOCONTO STENOGRAFICO

IN SEDE CONSULTIVA

(1594) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013***, approvato dalla Camera dei deputati
(1595) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato i provvedimenti in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, parere non ostativo su entrambi i disegni di legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, con distinte e successive votazioni, le proposte di parere non ostativo avanzate dal relatore.

(1594) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013***, approvato dalla Camera dei deputati

(1595) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sui provvedimenti in titolo, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, con distinte e successive votazioni, le proposte di parere non ostativo avanzate dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 18/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014
197ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
indi del Vice Presidente
MORRA

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato, per Confindustria, Gaetano Maccaferri, Vicepresidente per la Semplificazione e l'Ambiente, per Unioncamere, Ferruccio Dardanello, Presidente, e Claudio Gagliardi, Segretario Generale, per R.E.T.E. Imprese Italia, Roberto Cerminara, Responsabile Settore Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio - Imprese per l'Italia, per FP CGIL, CISL FP, UIL PA - UIL FPL, Marinella Perrini, Responsabile FP CGIL rapporti con il Parlamento, e Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL PA, per la UIL, Antonio Foccillo, Segretario Confederale, e per la CISL, Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale Dipartimento Politiche contrattuali del pubblico impiego e della formazione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla***

maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(Parere alla 11a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 4.1000 riferito al disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato. Rileva, in particolare, l'eccessiva indeterminatezza dei principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, prevista dall'emendamento 4.1000. Sottolinea, inoltre, che l'introduzione, per le nuove assunzioni, di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti potrebbe determinare una difformità di trattamento dei lavoratori in relazione all'anzianità di servizio.

Propone, pertanto, di formulare un parere contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

La proposta di parere alternativo, formulata dal senatore Endrizzi, è quindi preclusa.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario. A suo avviso, infatti, il ricorso alla decretazione d'urgenza appare inopportuno, in quanto amplifica la frammentarietà degli interventi normativi relativi al processo civile. Al contrario, sarebbe necessaria una riforma strutturale, che richiederebbe approfondimenti ulteriori e l'adozione di norme di coordinamento, in ragione della complessità del sistema della giustizia civile.

Pur ritenendo condivisibile - al fine di ridurre l'arretrato in materia di processo civile e deflazionare il contenzioso - l'introduzione di modelli alternativi di composizione delle controversie, mediante il ricorso all'arbitrato e alla negoziazione assistita da un avvocato, sottolinea l'assenza del requisito dell'urgenza, soprattutto considerando che, per alcune disposizioni, è prevista una efficacia differita, a partire dal 2015.

Rileva, infine, l'incertezza della copertura finanziaria, in quanto si opera una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Si tratta, pertanto, di risorse eventuali, reperite attraverso il contenimento della spesa.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), nel condividere le osservazioni della senatrice Bernini, ritiene che

la riforma del sistema processuale civile dovrebbe essere attuata attraverso un intervento normativo più ampio e meditato. Il ricorso alla decretazione d'urgenza, invece, rischia di determinare una situazione di incertezza, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento, e non consente, peraltro, i necessari adeguamenti a livello organizzativo.

Annuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore CRIMI (*M5S*) esprime perplessità sulla effettiva portata deflattiva del provvedimento. A suo avviso, infatti, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento, si determinerà una situazione di incertezza, con un ulteriore aggravio dell'arretrato in materia di processo civile. Sarebbe opportuno, al contrario, riformare il settore in modo organico, mediante distinti disegni di legge relativi a specifiche materie. Dopo aver sottolineato l'insussistenza del requisito dell'urgenza, annuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore Torrisi, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1613) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il decreto-legge n. 109 del 2014, che prevede la proroga, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali e la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione; reca, inoltre, disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (COMITES).

In particolare, il Capo I prevede le autorizzazioni di spesa dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, necessarie alla proroga della partecipazione italiana a diverse missioni internazionali che si svolgono in Europa, Asia e Africa. Inoltre, reca norme riguardanti il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale, nonché la disciplina in materia penale e contabile.

Il Capo II riguarda, invece, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché le elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

Infine, gli articoli 11 e 12 recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Dopo aver sottolineato che il termine per il finanziamento delle missioni è scaduto il 30 giugno scorso e che le consultazioni per il rinnovo dei COMITES devono svolgersi entro il 31 dicembre 2014, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che il provvedimento abbia un carattere disomogeneo e sia privo

dei requisiti di necessità e urgenza. A suo avviso, peraltro, le missioni oggetto di proroga hanno un carattere che sembra contrastare con il principio sancito all'articolo 11 della Costituzione. Annuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) critica il ricorso reiterato, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza, nonostante le assicurazioni fornite inizialmente in senso contrario. Inoltre, si tratta di provvedimenti dal contenuto non omogeneo e carenti dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.
Rileva inoltre che tale prassi, unita ad un incremento significativo della legislazione delegata, finisce per comprimere significativamente le prerogative del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(803) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine***
(1307) ***SCIBONA ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1337) ***BATTISTA ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico***
(1412) ***MANCONI ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il relatore CRIMI (*M5S*) propone di adottare il disegno di legge n. 1307 come testo base per il seguito dell'esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione e accolta.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di giovedì 25 settembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n.1307, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA

(1119, 734, 845, 903 e 1067-A) ***Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MARAN (*SCpI*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito sul disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di cui al capoverso "Art. 601-*bis*", primo comma, lettera *b)*, sia formulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio delle fattispecie penale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dalla relatrice.

(1167) ***Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto***

(Parere all'8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1558) ***Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(Parere all'11a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato.

Intervengono per porre questioni e formulare osservazioni i senatori ENDRIZZI (*M5S*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), LANZILLOTTA (*SCpI*) e CRIMI (*M5S*).

Successivamente, per Confindustria, svolge un intervento Gaetano Maccaferri, Vicepresidente per la Semplificazione e l'Ambiente.

Intervengono dunque per porre questioni e formulare osservazioni i senatori PAGLIARI (*PD*) e DEL BARBA (*PD*).

Hanno quindi la parola, per Unioncamere, Ferruccio Dardanello, Presidente, e Claudio Gagliardi, Segretario Generale.

Per R.E.T.E. Imprese Italia, prende quindi la parola Roberto Cerminara, Responsabile Settore Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio - Imprese per l'Italia.

Intervengono, quindi, per porre questioni e formulare osservazioni, la senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) e il senatore COCIANCICH (*PD*).

Successivamente, per FP CGIL, CISL FP, UIL PA - UIL FPL, intervengono Marinella Perrini, Responsabile FP CGIL rapporti con il Parlamento, e Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL PA.

Ha la parola, per porre questioni e formulare osservazioni, la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*).

Prende dunque la parola, per la UIL, Antonio Foccillo, Segretario Confederale.

Infine, per la CISL svolge il suo intervento Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale Dipartimento Politiche contrattuali del pubblico impiego e della formazione.

Ha dunque la parola il relatore PAGLIARI (*PD*), per porre questioni e formulare osservazioni.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

RESOCONTO STENOGRAFICO

La seduta termina alle ore 17,10.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI ENDRIZZI, CRIMI E MORRA SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428

La 1ª Commissione (Affari Costituzionali),

in sede di esame dell'emendamento 4.1000 al disegno di legge n. 1428,
valutata, sotto il profilo generale, l'indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi della delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, che comporta una palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione;
considerato che la assoluta vaghezza dei criteri di delega attanaglia l'intero impianto normativo del disegno di legge 1428, a cui si somma una violazione in più parti degli ambiti competenziali di cui all'articolo 117, della Costituzione vigente;
considerato, inoltre, che:
la Carta costituzionale - laddove parla, nell'ambito dei "principi supremi", di una Repubblica «fondata sul lavoro» - va ben oltre il mero assunto simbolico nel porre, concretamente, il lavoro quale fondamento della dignità e della libertà della persona. Da tale base derivano tutti gli altri articoli che direttamente riguardano la tutela del lavoro e del lavoratore;
l'emendamento 4.1000 configura, alla luce dei rilievi esposti, una lesione dell'articolo 3, comma secondo della Costituzione, in base al quale la Repubblica deve rimuovere "gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economia e sociale del paese", dell'articolo 4, "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto" e dell'articolo 35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni";
in virtù della genericità della delega conferita al Governo da tale articolo - in contrasto con il disposto dell'articolo 76 Cost. - ne può derivare una violazione, per i soggetti interessati dal progetto di modifica delle tutele, degli articoli 36 e 37 (in materia retributiva), 38 (tutela previdenziale e sicurezza sociale), 39 e 40 (contratto collettivo e diritti sindacali). Pertanto la disposizione in oggetto è suscettibile, sia nella discrezionalità della delega conferita, che nella sua applicazione concreta una volta eventualmente approvata, di porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost) e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost), privando taluni lavoratori di strumenti di tutela attualmente riconosciuti;
l'articolo 4, comma 1, lettera c), nell'ambito della disciplina delle mansioni ed in assenza, nei criteri di delega, di garanzie di invarianza retributiva, rischia di affievolire, notevolmente, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma della Costituzione, secondo cui «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;
con riferimento, inoltre, all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, riferito alla disciplina dei controlli a distanza pare assai preoccupante una sua «revisione», preso atto che le norme contenute nello Statuto dei Lavoratori già perseguono l?obbiettivo di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e, a tal fine, introducono una serie di limiti all?esercizio del potere direttivo, del potere disciplinare e, dunque, anche del potere di controllo del datore di lavoro, senza mutare la struttura formale di tali poteri e con essa il relativo assetto normativo, così come delineato dal Codice civile (artt. 2086-2106 C.c.), esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 922 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di cui al

capoverso "Art. 601-*bis*", primo comma, lettera *b)*, sia formulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio delle fattispecie penale.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 198 (pom.) del 23/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2014
198ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, Franca Biglio, Presidente, accompagnata da Vincenzo Papadia, consulente; il professor Agostino Meale; il professor Vincenzo Cerulli Irelli, accompagnato da Emilia Pulcini, e il professor Gaetano Armao.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(1613) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il senatore CRIMI (*M5S*), dopo aver rilevato l'esigenza di una riflessione approfondita sul provvedimento, ne segnala la carenza di omogeneità, con particolare riferimento all'articolo 10, che reca disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

Riguardo al merito, sottolinea l'inopportunità di uno stanziamento considerevole per la traduzione in lingua francese della documentazione tecnica relativa a mezzi blindati leggeri, che l'Italia aveva già posto a disposizione delle Forze armate della Repubblica di Gibuti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) rileva l'insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, comprovata dalla reiterazione semestrale di un provvedimento di proroga della partecipazione delle Forze armate alle missioni internazionali. Osserva, inoltre, che la materia appare disomogenea, a causa dell'introduzione di norme per la rielezione dei COMITES.

Infine, sottolinea l'indisponibilità del proprio Gruppo a sostenere missioni legate ad impegni assunti dall'Italia con la comunità internazionale, in considerazione del mancato supporto di quest'ultima per la liberazione dei due fucilieri della marina ingiustamente accusati di omicidio in India.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), pur criticando il ricorso alla decretazione d'urgenza, che impedisce un esame approfondito della materia in sede parlamentare, dichiara il proprio voto favorevole. Ritiene doveroso, infatti, confermare il sostegno al Governo in materia di politica estera, con particolare riferimento alle operazioni di *peace keaping*, che appaiono indispensabili nell'attuale contesto di crisi internazionale. Auspica che il Governo sappia esigere un intervento solidale da parte della comunità internazionale, a fronte del supporto italiano alle missioni di pace e antipirateria, per la liberazione dei marò.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), riservandosi di pronunciarsi sul merito del provvedimento nelle sedi proprie, annuncia un voto contrario. A suo avviso, infatti, il decreto-legge è privo dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza, dal momento che l'autorizzazione a prorogare la partecipazione delle Forze armate italiane alle missioni internazionali è rinnovata ogni sei mesi, con interventi normativi a volte perfino tardivi.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), nel ringraziare i senatori intervenuti nel dibattito, precisa che è preferibile l'adozione di un decreto-legge per la proroga delle missioni internazionali, in quanto ciò consente un accurato controllo della spesa ogni volta autorizzata. Pur ritenendo comprensibili le osservazioni critiche espresse dal senatore Crimi sull'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, ricorda che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore nella seduta del 18 settembre, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 18 settembre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, Franca BIGLIO, Presidente dell'Associazione.

Ha quindi la parola il professor Agostino MEALE.

Intervengono, quindi, per porre questioni e formulare osservazioni, la PRESIDENTE e il senatore Giovanni MAURO (*GAL*).

Prende, dunque, la parola il professor Vincenzo CERULLI IRELLI.

Svolge, infine, un intervento il professor Gaetano ARMAO.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

RESOCONTO STENOGRAFICO

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (pom.) del 25/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2014
200ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, la professoressa Daria De Pretis, componente della Giunta, per il Consiglio Universitario Nazionale, la professoressa Carla Barbati, Vice Presidente, per il Comitato dei Garanti Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica, Vittorio Zambrano, Presidente, per l'Unione delle Province d'Italia, Alessandro Pastacci, Presidente, per la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte professionalità, Giorgio Rembado, Presidente della Federazione Funzione Pubblica CIDA.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 settembre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, la professoressa Daria DE PRETIS, componente della Giunta.

Ha quindi la parola, in rappresentanza del Consiglio Universitario Nazionale, la vice presidente, professoressa Carla BARBATI.

Successivamente, svolge un intervento, in rappresentanza del Comitato dei Garanti, il presidente Vittorio ZAMBRANO.

Prende, dunque, la parola Alessandro PASTACCI, presidente dell'Unione delle Province d'Italia.

Svolge, infine, un intervento Giorgio REMBADO, presidente della Federazione Funzione Pubblica CIDA.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

RESOCONTO STENOGRAFICO

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 201 (pom.) del 30/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2014
201ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Carlo Cottarelli, Commissario straordinario per la revisione della spesa, e Alfredo Ferrante, presidente dell'Associazione degli allievi della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 25 settembre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Svolge una relazione introduttiva il Commissario straordinario per la revisione della spesa, Carlo Cottarelli.

Prendono la parola i senatori CRIMI (*M5S*) e Giovanni MAURO (*GAL*), il relatore PAGLIARI (*PD*) e la senatrice LO MORO (*PD*), per svolgere alcune considerazioni e porre quesiti, ai quali risponde il commissario COTTARELLI.

Interviene, quindi, in rappresentanza dell'Associazione degli allievi della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, il presidente Alfredo FERRANTE.

Prende la parola il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) per porre un quesito, a cui risponde il presidente FERRANTE.

Interviene, infine, il relatore PAGLIARI (*PD*) per formulare alcune considerazioni.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

RESOCONTO STENOGRAFICO

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (pom.) del 02/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014
203ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza dei Rettori delle Università italiane - Coordinamento delle Università non statali, il professor Giovanni Puglisi, presidente, il professor Lucio D'Alessandro e il professor Franco Anelli; per l'Associazione giovani avvocati amministrativisti, l'avvocato Paolo Clarizia, presidente, l'avvocato Sara Di Cunzolo e l'avvocato Giorgio Leccisi; per l'Associazione nazionale funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, il prefetto Ignazio Portelli, segretario generale, il prefetto Laura Lega, componente della Segreteria nazionale, e il vice prefetto Alessandra Camporota, segretario della sezione Viminale.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella quale si è concordato di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1577 (riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche) alle ore 12 di venerdì 17 ottobre. Si è, inoltre, convenuto che la prossima settimana avranno luogo la discussione generale, nonché le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Con riferimento ai disegni di legge n. 1261 e 1620, in materia di contrasto al cyberbullismo, si è concordato, su proposta del relatore Palermo, di adottare il disegno di legge n. 1261 quale testo base per il seguito dell'esame. Si è, quindi, convenuto di fissare alle ore 13 di giovedì 23 ottobre il termine

per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1261.

Si è inoltre concordato di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 1561 (Introduzione dell?articolo 34-*bis* della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad *internet*), d'iniziativa del senatore Campanella.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 30 settembre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Svolgono i loro interventi, per il Coordinamento delle Università non statali della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il professor Giovanni PUGLISI, presidente, il professor Franco ANELLI e il professor Lucio D'ALESSANDRO.

Prende la parola il relatore PAGLIARI (*PD*) per formulare alcune osservazioni e porre un quesito, a cui risponde il professor PUGLISI.

Interviene, in rappresentanza dell'Associazione giovani avvocati amministrativisti, il presidente Paolo CLARIZIA.

Prende la parola il relatore PAGLIARI (*PD*) per formulare alcune osservazioni.

Interviene, in rappresentanza dell'Associazione nazionale funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, il segretario generale Ignazio PORTELLI.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

RESOCONTO STENOGRAFICO

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (pom.) del 07/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014
204ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione (CONFEDIR), Stefano Biasioli, Segretario Generale, e per Dirigenti Scuola - CONFEDIR, Donato Attilio Fratta, Segretario Generale.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 2 ottobre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza della Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione, il segretario generale Stefano BIASIOLI.

Successivamente, svolge un intervento, per i Dirigenti Scuola-CONFEDIR, il segretario generale Donato Attilio FRATTA.

Prende la parola, quindi, il relatore PAGLIARI (*PD*), per formulare osservazioni e porre quesiti, a cui risponde il segretario generale BIASIOLI.

Interviene il senatore ENDRIZZI (*M5S*) per formulare alcune considerazioni.

Prende la parola, infine, il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), per porre un quesito, al quale rispondono il segretario generale BIASIOLI e il segretario generale FRATTA.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

RESOCONTO STENOGRAFICO

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 1328 (competitività del settore agricolo) e n. 1612 (nuove norme in materia di processo civile), nonché del *Doc.* LVII, n. 2-*bis* (Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014), rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom.) dell'08/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
205ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
indi del Vice Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 7 ottobre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con alcune condizioni: all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, non deve essere indicato lo strumento normativo attraverso il quale il Sindaco provvede ad autorizzare l'esecuzione dei lavori, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali; all'articolo 5, comma 2, lettera *f)*, deve essere soppressa la parola "anche", dal momento che l'introduzione di forme di collaborazione, in relazione a procedimenti di competenza

delle amministrazioni territoriali, non può che avvenire in raccordo con queste ultime; all'articolo 6, comma 3, il decreto ministeriale ivi previsto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia; all'articolo 14, comma 1, i decreti ministeriali in materia di definizione delle categorie di prodotti agricoli e alimentari ivi previsti dovranno essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e agli enti locali; all'articolo 14, comma 2, la disposizione che attribuisce ai Comuni determinate funzioni, concernenti i mercati agricoli di vendita diretta, deve essere formulata come facoltà e la normativa statale non deve contenere indicazioni di natura procedurale, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

In riferimento all'articolo 5, inoltre, rileva la necessità che l'opera di semplificazione e di riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, realizzata attraverso lo strumento della delega legislativa, tenga conto della diffusa normativa regionale di dettaglio. Inoltre, segnala che il criterio previsto al comma 2, lettera *d)*, riguardante la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie normative, sembra impropriamente attribuire allo Stato il potere di superare unilateralmente eventuali conflitti con la legislazione regionale.

Reputa opportuno, quindi, che, all'articolo 7, comma 6, sia chiarita la relazione tra l'oggetto dei decreti correttivi ivi previsti e i principi e criteri direttivi ai quali conformarsi.

Riguardo all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, capoverso "7-*bis*", segnala la necessità che gli obblighi ivi previsti a carico delle amministrazioni pubbliche siano configurati in modo da non risultare invasivi dell'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti. Sull'emendamento 1.11 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, in riferimento al capoverso 5-*bis*, che la disposizione ivi prevista, nel porre condizioni all'esercizio di poteri attribuiti alle Regioni e alle Province autonome, è suscettibile di comprimere l'autonomia a queste ultime riconosciuta. Quanto agli emendamenti 1.18 e 1.19, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel conferire al Comune la potestà di attenuare, in via eccezionale, il vincolo ambientale e paesaggistico, ovvero di derogarvi, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, in tal modo ledendo l'autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta agli enti locali. In riferimento all'emendamento 1.0.2, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la disposizione, volta a semplificare la regolamentazione delle attività relative ai prodotti agricoli destinati alla vendita diretta, sia formulata come facoltà e non presenti aspetti di eccessivo dettaglio, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali. Sugli emendamenti 5.25 e 5.26 reputa necessario formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono finalizzate a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo. Quanto all'emendamento 6.2, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, alla lettera *a)*, capoverso 3, il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia. In riferimento all'emendamento 6.8, reputa opportuno formulare un parere non ostativo, invitando a chiarire la portata normativa della disposizione ivi prevista, nonché i suoi effetti. Quanto all'emendamento 7.4, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b)*, in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo. Anche sugli emendamenti 7.36, 12.13 e 23.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *a)*, in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo. Propone di formulare un parere contrario sull'emendamento 9.11, in quanto con atto legislativo si apportano modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, che pertanto presenterebbero un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi. Sull'emendamento 12.0.1 reputa necessario formulare un parere non ostativo, segnalando che i molteplici interventi normativi ivi previsti, finalizzati al recupero ad uso produttivo delle superfici

agricole e forestali abbandonate e incolte, possono incidere sull'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali. Quanto all'emendamento 13.0.2, ritiene debba essere espresso un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali in materia di piani faunistico-venatori. Sull'emendamento 23.0.13 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 4, dal momento che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e pertanto lesive delle particolari condizioni di autonomia costituzionalmente riconosciute alla Regione Sardegna.

Infine, sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) chiede un chiarimento in merito alla condizione riferita all'articolo 2, comma 1.

Inoltre, esprime riserve sulle condizioni riferite agli articoli 6 e 14, con le quali si chiede che l'adozione dei decreti ministeriali sia preceduta da un'intesa in sede Conferenza Stato-Regioni.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel rispondere al senatore Pagliari, osserva che - con riferimento all'articolo 2, comma 1 - l'individuazione nella norma statale dello strumento normativo attraverso il quale il Sindaco dovrà autorizzare l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private viola l'ambito di autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Inoltre, sottolinea che le disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica e per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, previste, rispettivamente, dagli articoli 6 e 14 del disegno di legge, per gli aspetti non riservati alla legislazione regionale, sono riconducibili alla competenza concorrente tra Stato e Regioni.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) annuncia che si asterrà dalla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo e in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

(*Doc.* LVII, n. 2-*bis*) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati***

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), riferisce sul documento in titolo e sui relativi allegati, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 7 ottobre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 7 ottobre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 settembre e rinviato nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

Il senatore COLLINA (*PD*) esprime un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge delega, che si propone l'ambizioso obiettivo di snellire l'articolata struttura organizzativa della pubblica amministrazione. Ritiene opportuno, tuttavia, un approfondimento delle diverse tematiche affrontate, in considerazione dell'ampiezza e della complessità degli interventi previsti.

In particolare, sollecita un esame più approfondito della disposizione relativa alla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 4, comma 1. Infatti, l'intento di semplificazione che si intende conseguire mediante tale istituto potrebbe risultare frustrato dalla sovrapposizione di norme di settore di difficile interpretazione, a volte disomogenee e tra loro confliggenti. Pertanto, anche al fine di incoraggiare gli investimenti esteri nel territorio italiano, si potrebbe redigere un testo unico, che disciplini in modo chiaro lo svolgimento delle attività economiche e i relativi controlli.

Valuta positivamente le norme relative alla dematerializzazione cartacea nella trasmissione dei dati e dei documenti, che tuttavia richiede un adeguamento tecnologico degli uffici della pubblica amministrazione, e alla riforma delle camere di commercio. A tale proposito, dopo aver criticato l'assenza di proposte da parte del sistema camerale, auspica che l'intervento governativo non disattenda le aspettative del settore.

Quanto alla delega in materia di razionalizzazione dei servizi pubblici a rete e delle società partecipate

dalle amministrazioni pubbliche, ritiene opportuno che sia ridefinito il quadro delle competenze degli enti locali. Infatti, l'evoluzione della normativa relativa alle società "multiservizi" e alla gestione per ambiti territoriali ottimali, nonché la previsione di nuove tipologie di intervento, quali l'affidamento della gestione dei servizi *in house*, rende necessario individuare entro quali ambiti gli enti locali possono esercitare la propria iniziativa nel reinvestire gli utili prodotti dalle società di gestione dei servizi.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritiene che il progetto di rendere più efficiente e trasparente la pubblica amministrazione sia determinante per superare i ritardi competitivi del Paese. Tuttavia, il disegno di legge del Governo appare privo di una visione complessiva, che dovrebbe restituire coerenza e omogeneità agli interventi previsti, in parte anche microsettoriali.

Reputa necessario, in primo luogo, riflettere sui motivi che hanno causato una degenerazione del rapporto tra politica e amministrazione. A suo avviso, per evitare il ripetersi delle distorsioni prodotte dall'ingresso dei partiti nella gestione dell?amministrazione pubblica, attraverso la nomina di personale fiduciario, è necessario ridefinire l'ambito di competenza degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri: si dovrebbe valorizzare il ruolo di tali uffici, anche attraverso l'integrazione di figure manageriali preposte all'attuazione dei processi di digitalizzazione e direttamente dipendenti dal Ministro, il quale risulterebbe così pienamente responsabile dell'organizzazione e dell'azione del proprio Dicastero.

Sarebbe opportuno, inoltre, identificare gli strumenti per rendere effettiva l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale, finora rimasto inattuato. A tale riguardo, la standardizzazione della interoperabilità dei diversi livelli amministrativi, con la previsione di un modello unico e universale, consentirebbe di evitare eventuali collusioni tra operatori pubblici e imprese, superabili anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

Sempre con riferimento al processo di digitalizzazione, dopo aver rilevato che nel disegno di legge delega la *governance* dell'operazione risulta frammentata, sottolinea la necessità di definire un "*business plan*", con l'indicazione del termine entro il quale l'operazione di transizione al digitale dovrà compiersi.

In tema di riduzione degli uffici territoriali del Governo, sarebbe inappropriato, a suo avviso, fare riferimento all'attuale assetto delle Province, in quanto si rischierebbe una eccessiva frammentazione, che è causa di inefficienza. Al contrario, il riordino delle Province previsto dal Governo Monti avrebbe consentito una aggregazione degli uffici, che avrebbe comportato cospicui risparmi.

Quanto alla previsione di un ruolo unico della dirigenza, rileva la necessità di prevedere concorsi per figure altamente specializzate, in grado di valutare realtà molto complesse sul piano tecnico e fornire all'organo politico le informazioni necessarie per adottare scelte indipendenti.

Sottolinea, infine, che la disciplina vigente sulle società che gestiscono i servizi pubblici è rimasta inattuata; pertanto, piuttosto che introdurre ulteriori modifiche, sarebbe opportuno comprendere i motivi del mancato esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo e limitarsi ad applicare la normativa comunitaria.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) formula osservazioni critiche sulla delega chiesta dal Governo in materia di riordino della disciplina delle società partecipate, sottolineandone l'eccessiva indeterminatezza.

Sarebbe opportuno, a suo avviso, risolvere il nodo della partecipazione mista tra pubblico e privato: è frequente, infatti, che - a causa di gestioni poco trasparenti - risulti privilegiato l'interesse dell'operatore privato, il quale agisce in una posizione monopolistica sul mercato, recuperando la spesa per gli investimenti attraverso il rincaro delle tariffe. Ulteriori distorsioni, poi, sono causate dalla lottizzazione politica di tali società.

A suo avviso, le società partecipate dovrebbero assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico,

concordando finalità e obiettivi con i cittadini, al fine di garantire la qualità del servizio, soprattutto in riferimento ai beni essenziali.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritiene condivisibile il tentativo di incrementare l'efficienza della macchina amministrativa pubblica e contestualmente di ridurne i costi. Tuttavia si dovrebbe garantire, al contempo, la prestazione di servizi soddisfacenti per l'utenza, soprattutto dal punto di vista qualitativo.

A suo avviso, le ragioni di inefficienza sono connesse sia alla distinzione tra livello amministrativo e livello politico, che non consente una attribuzione chiara delle responsabilità di gestione, sia al condizionamento determinato dall'applicazione dello *spoil system.*

Sarebbe opportuno, quindi, implementare anche nelle società pubbliche i metodi gestionali propri del settore privato, con il riconoscimento di benefit ai soli dirigenti che hanno conseguito gli obiettivi prefissati. A tal fine, però, si dovrebbe prevedere un sistema di valutazione delle performance della dirigenza e dell'amministrazione, nel quale possano essere coinvolti i cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

- all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, non sia in ogni caso indicato lo strumento normativo attraverso il quale il Sindaco provvede ad autorizzare l'esecuzione dei lavori, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
- all'articolo 5, comma 2, lettera *f)*, sia soppressa la parola "anche", dal momento che l'introduzione di forme di collaborazione, in relazione a procedimenti di competenza delle amministrazioni territoriali, non può che avvenire in raccordo con queste ultime;
- all'articolo 6, comma 3, il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia;
- all'articolo 14, comma 1, i decreti ministeriali in materia di definizione delle categorie di prodotti agricoli e alimentari ivi previsti siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e agli enti locali;
- all'articolo 14, comma 2, la disposizione che attribuisce ai Comuni determinate funzioni, concernenti i mercati agricoli di vendita diretta, sia formulata come facoltà e la normativa statale non contenga indicazioni di natura procedurale, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Si rileva, inoltre, in riferimento all'articolo 5, la necessità che l'opera di semplificazione e di riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, realizzata attraverso lo strumento della delega legislativa, tenga conto della diffusa normativa regionale di dettaglio. Inoltre, al comma 2, lettera *d)*, si segnala che il criterio ivi previsto, riguardante la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie normative, sembra impropriamente attribuire allo Stato il potere di superare unilateralmente

eventuali conflitti con la legislazione regionale.
All'articolo 7, al comma 6, si invita a chiarire la relazione tra l'oggetto dei decreti correttivi ivi previsti e i principi e criteri direttivi ai quali conformarsi.
Si segnala, quindi, all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, capoverso "7-*bis*", la necessità che gli obblighi ivi previsti a carico delle amministrazioni pubbliche siano configurati in modo da non risultare invasivi dell'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.
Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 1.11 parere non ostativo, segnalando, in riferimento al capoverso 5-*bis*, che la disposizione ivi prevista, nel porre condizioni all'esercizio di poteri attribuiti alle Regioni e alle Province autonome, è suscettibile di comprimere l'autonomia a queste ultime riconosciuta;
- sugli emendamenti 1.18 e 1.19 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel conferire al Comune la potestà di attenuare, in via eccezionale, il vincolo ambientale e paesaggistico, ovvero di derogarvi, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, in tal modo ledendo l'autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
- sull'emendamento 1.0.2 parere non ostativo, a condizione che la disposizione, volta a semplificare la regolamentazione delle attività relative ai prodotti agricoli destinati alla vendita diretta, sia formulata come facoltà e non presenti aspetti di eccessivo dettaglio, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali;
- sugli emendamenti 5.25 e 5.26 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono finalizzate a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;
- sull'emendamento 6.2 parere non ostativo, a condizione che, alla lettera *a)*, capoverso 3, il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia;
- sull'emendamento 6.8 parere non ostativo, invitando a chiarire la portata normativa della disposizione ivi prevista, nonché i suoi effetti;
- sull'emendamento 7.4 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b)*, in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;
- sugli emendamenti 7.36, 12.13 e 23.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *a)* , in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;
- sull'emendamento 9.11 parere contrario, in quanto con atto legislativo si apportano modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, che pertanto presenterebbero un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi;
- sull'emendamento 12.0.1 parere non ostativo, segnalando che i molteplici interventi normativi ivi previsti, finalizzati al recupero ad uso produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate e incolte, possono incidere sull'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali;
- sull'emendamento 13.0.2 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali in materia di piani faunistico-venatori;
- sull'emendamento 23.0.13 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 4, dal momento che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e pertanto lesive delle particolari condizioni di autonomia costituzionalmente riconosciute alla Regione Sardegna;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (pom.) del 09/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2014
206ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Antonio Saitta, il presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri e il segretario generale della Confederazione dei Dirigenti della Repubblica (Co.Dir.P.) Barbara Casagrande.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 7 ottobre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Svolge il suo intervento il professor Antonio SAITTA.

Prendono dunque la parola i senatori ENDRIZZI (*M5S*) e PAGLIARI (*PD*) per chiedere chiarimenti ed esporre valutazioni.

Ha dunque la parola per svolgere il suo intervento il presidente della Corte dei conti, Raffaele SQUITIERI.

Intervengono quindi i senatori CRIMI (*M5S*) e PAGLIARI (*PD*) per porre questioni e formulare osservazioni.

Prende quindi la parola per svolgere il suo intervento il segretario generale della Confederazione dei dirigenti della Repubblica (Co.Dir.P.) Barbara CASAGRANDE.

Prende la parola la senatrice LO MORO (*PD*) per porre un quesito, a cui risponde il segretario generale CASAGRANDE.

Interviene quindi il senatore PAGLIARI (*PD*) per formulare alcune considerazioni.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Informa, infine, che l'indagine conoscitiva è conclusa.

RESOCONTO STENOGRAFICO

IN SEDE CONSULTIVA

(1637) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014, così come è stato emanato dal Governo, per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il provvedimento è composto di undici articoli, suddivisi in quattro capi.

Il Capo I contiene disposizioni urgenti per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi. In particolare, l'articolo 1 inasprisce le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive e l'articolo 2 modifica la disciplina del cosiddetto DASpo, ampliando i potenziali destinatari del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e aumentando la durata del provvedimento emesso dal questore per i recidivi e i responsabili di episodi di violenza di gruppo. Inoltre, disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, trascorsi tre anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione.

L'articolo 3 estende l'ambito di applicazione della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza, del divieto per le società calcistiche di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti, nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli impianti. L'articolo 4 reca ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, prevedendo, fra l'altro, l'arresto in flagranza di reato di colui che compia manifestazioni esteriori od ostenti simboli di associazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza; inoltre, semplifica la disciplina per gli interventi di riqualificazione degli stadi, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali.

Il Capo II del decreto-legge contiene disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale. L'articolo 5 modifica in più parti il decreto legislativo n. 25 del 2008, con il quale l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2005/85/UE sul riconoscimento e la revoca dello *status* di rifugiato. La disposizione porta da dieci a venti il numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, insedia tali commissioni presso le prefetture ed affida una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

L'articolo 6 individua ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

L'articolo 7 dispone che i comuni siciliani interessati dalla pressione migratoria possano escludere, entro determinati limiti, le maggiori spese sostenute per fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto da quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Il Capo III contiene disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. In particolare, l'articolo 8 stanzia risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco e differisce al 30 giugno 2015 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare alcuni stati o fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di una commissione centrale, presso il Ministero dell'interno, con funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti, nonché, conseguentemente, di commissioni

tecniche a livello territoriale.

Infine, il Capo IV contiene le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 10 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 11 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Considerata la natura delle disposizioni illustrate, propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ravvisa ancora una volta la carenza dei presupposti costituzionali in un provvedimento del Governo. Il ricorso alla decretazione d'urgenza, infatti, non appare giustificato, dal momento che i fatti di cronaca che hanno determinato l'adozione delle misure per il contrasto della violenza negli stadi sono piuttosto risalenti nel tempo. Peraltro, è quanto mai evidente la disomogeneità del contenuto, non essendo possibile riscontrare alcuna connessione tra i diversi Capi in cui è suddiviso il provvedimento. Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Crimi, sottolinea la carenza dei requisiti di necessità e urgenza. A suo avviso, l'esame della Commissione sui presupposti costituzionali appare ormai un mero rituale, essendo costantemente violato, a suo avviso, il dettato dell'articolo 77 della Costituzione. Inoltre, segnala la palese carenza di omogeneità tra le disposizioni sul contrasto ai fenomeni di violenza nelle manifestazioni sportive e quelle riguardanti il riconoscimento della protezione internazionale o, ancora, quelle relative all'operazione "*Mare nostrum*".

Riservandosi un esame più dettagliato sul merito del provvedimento in sede referente, annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), associandosi alle osservazioni già formulate, dichiara la netta contrarietà del suo Gruppo non solo sul merito del provvedimento, ma anche sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e del requisito dell'omogeneità. Ritiene tardivo, infatti, l'inasprimento del divieto di accesso alle manifestazioni sportive: essendo venuta meno la situazione di emergenza, a suo avviso sarebbe stato opportuno intervenire con un provvedimento più organico.

Inoltre, appare evidente che il contenuto del decreto non è corrispondente al titolo. Cita, ad esempio, le norme sul riconoscimento dello *status* di rifugiato o sullo stanziamento di ulteriori risorse per l'accoglienza dei richiedenti asilo. A tale proposito, giudica sorprendente l'assenza di rilievi, da parte del Presidente della Repubblica, in riferimento alla mancata ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 15, terzo comma, della legge n. 400 del 1988, relative al requisito di omogeneità dei contenuti del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 208 (pom.) del 21/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
208ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1344) ***PALMA. - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*ter *del codice penale***
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1552) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1626) ***Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(361) ***RANUCCI e Francesca PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali***
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore CRIMI (*M5S*), riservandosi un esame più puntuale in sede emendativa, segnala alcune questioni meritevoli di approfondimento.
Innanzitutto, in merito al riordino delle funzioni di tutela dell'ambiente e del territorio, previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, ritiene opportuno istituire un corpo di polizia, comprendente anche

il Corpo forestale dello Stato, con specifiche competenze in materia di presidio ambientale. In riferimento alla lettera *b)*, invece, formula osservazioni critiche circa l'attribuzione al Governo di un'ampia delega per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato, con lo scopo di rafforzare contestualmente il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale disposizione, a suo avviso, appare imprimere una pericolosa svolta autoritaria, soprattutto in presenza di una legge elettorale chiaramente maggioritaria e del progetto di riforma costituzionale che, oltre a prevedere il superamento del bicameralismo perfetto, accresce notevolmente le prerogative del Governo in Parlamento.

Pur apprezzando il tentativo di ordinare e classificare le amministrazioni pubbliche, rileva che ciò potrebbe determinare dubbi interpretativi nell'applicazione delle leggi già vigenti.

Sottolinea, quindi, che il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 5, volto a modificare l'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, sembra limitare la facoltà di intervento dell'amministrazione in via di autotutela, a fronte dell?esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale avviate previa segnalazione certificata, ma in assenza dei requisiti richiesti.

Infine, ritiene impropria l'attribuzione al Governo della facoltà di definire, con riferimento alle società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, i criteri di scelta tra modello societario e modello dell'amministrazione autonoma, ovvero i criteri per l'internalizzazione. Sarebbe compito del Parlamento, infatti, precisare i principi direttivi nell'ambito dei quali il Governo dovrà esercitare la delega.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene condivisibile l'intento - enunciato all'articolo 1 - di introdurre semplificazioni per agevolare l'erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, tuttavia, sarebbe opportuno richiamare la normativa in tema di autocertificazione, spesso invece disattesa, e ampliare la possibilità di effettuare pagamenti elettronici anche a favore dei gestori dei servizi di pubblica utilità. Cita, ad esempio, il pagamento del bollo auto presso lo sportello dell'ACI.

Esprime, quindi, valutazioni molto critiche sugli articoli 2 e 3 del disegno di legge, volti a modificare, rispettivamente, la disciplina in materia di conferenza dei servizi e di silenzio assenso tra amministrazioni. A suo avviso, infatti, la ridefinizione dei meccanismi decisionali della conferenza, con l'introduzione del principio di maggioranza, potrebbe avere effetti dannosi dal punto di vista della tutela ambientale, in considerazione dell'estensione, prevista all'articolo 3 del disegno di legge, delle disposizioni sul silenzio assenso anche alle amministrazioni preposte alla difesa del territorio. Inoltre, al fine di garantire una efficace istruttoria per la composizione degli interessi pubblici in sede di conferenza dei servizi, sarebbe opportuno individuare le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici da coinvolgere nel procedimento decisionale.

Quanto all'articolo 5, ritiene non condivisibile la proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990. Sottolinea, infatti, che, in sede applicativa, potrebbe risultare difficile per le amministrazioni valutare se effettivamente il mutamento della situazione di fatto fosse non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzatorio, tale da consentire la revoca del provvedimento. Inoltre, critica l'esclusione della revoca per i provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici.

Rileva, quindi, la necessità di un riordino complessivo del comparto sicurezza, che non può limitarsi all'assorbimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato in quelle delle altre Forze di polizia. Peraltro, il Corpo forestale ha competenze specifiche in campo ambientale e di tutela della biodiversità agroalimentare, a cui - a suo giudizio - sarebbe pericoloso rinunciare. Sarebbe opportuno, invece, approfondire la questione dei corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, attualmente sottratti al controllo statale.

Dissente, inoltre, dall'ipotesi di abolire la figura del segretario comunale, che ha la funzione di controllo di legittimità degli atti, e di prevedere un ruolo unico della dirigenza pubblica direttamente

vincolato al Presidente del Consiglio. Tale disposizione, in considerazione della revisione della rete organizzativa degli uffici territoriali del Governo e dell'attribuzione ai prefetti della responsabilità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, sembra configurare in senso eccessivamente verticistico l'amministrazione dello Stato.

Conclude, auspicando un'ampia disponibilità al confronto da parte del Governo.

Il senatore MARAN (*SCpI*) condivide l'intento del Governo di avviare un processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, che potrebbe restituire capacità competitiva ad un settore pubblico gravemente inadeguato e in ritardo rispetto a quelli degli altri Paesi europei.

Riservandosi un esame puntuale in sede di discussione degli emendamenti, sottolinea che occorrerebbe un provvedimento organico e specifico in materia di riorganizzazione delle Forze di polizia. Ritiene valido il modello adottato nei Paesi dell'OCSE, nei quali due soli corpi di polizia svolgono le funzioni di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità. A suo avviso, infatti, la presenza di un numero elevato di forze dell'ordine determina sovrapposizione di competenze, incapacità di coordinamento e inefficienze. In tale ottica, annuncia la presentazione di un emendamento per il riordino delle forze di polizia impegnate in mare.

L'esame del disegno di legge delega del Governo, tuttavia, offre l'occasione per avviare l'adeguamento della forma di organizzazione territoriale dello Stato, svincolandola dalla dimensione provinciale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede alcuni chiarimenti in merito all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, e all'articolo 15, comma 1, lettere *b)* e *d)*. A suo avviso, il Governo dovrebbe precisare secondo quali principi intende esercitare la delega in merito alla definizione dei criteri di scelta sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, nonché alla determinazione dei criteri per l'individuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica e per la definizione degli ambiti territoriali ottimali. Sarebbe opportuno chiarire, infatti, se la disciplina che sarà prevista dal Governo con i decreti attuativi sarà conforme alla volontà espressa dai cittadini con il *referendum* del 2001.

Infine, ritiene inopportuno che il Governo preveda nel disegno di legge delega l'applicazione della legge n. 56 del 2014, in materia di enti locali, prima che sia approvato il progetto di riforma costituzionale che incide in misura significativa anche sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE APPARTENENTI FORZE DELL'ORDINE)

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 1307, adottato come testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, su richiesta del senatore Pagliari, propone che a partire dalla prossima settimana, l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1151 in materia di riconoscimento della lingua italiana dei segni.
Propone, inoltre, che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, sia anticipata alle ore 14.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1307

Art. 1

1.1
GASPARRI, MALAN
Sopprimere l'articolo.
1.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, comunque impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di caratteristiche delle divise.".

1.3
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Sopprimere il comma 2.

Art. 2

2.1
GASPARRI, MALAN
Sopprimere l'articolo.
2.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, sopprimere le parole: ", secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1".
2.3
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis.* I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se indossano la prevista uniforme, devono sempre portare la fascia tricolore o un altro evidente segno distintivo previsto dai decreti di cui all'articolo 1.".

Art. 3

3.1
GASPARRI, MALAN
Sopprimere l'articolo.
3.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, sopprimere le parole: ", con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1".
3.3
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis.* Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore il codice alfanumerico che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.".
3.4
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 4, sopprimere le parole: ", secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1".

Art. 4

4.1
GASPARRI, MALAN
Sopprimere l'articolo.
4.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, dopo la parola: "strumenti,"*, aggiungere la seguente:* "armi,".
4.3
MANCONI, LO MORO, DE CRISTOFARO
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto comunque divieto al personale delle Forze di polizia di portare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso.".
4.4
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis.* In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle Forze di polizia, anche se autorizzato a operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.".

4.5

MANCONI, LO MORO, DE CRISTOFARO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

"2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

3. Alle stesse sanzioni è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo.".

4.6

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 209 (pom.) del 22/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
209ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1568) ***Disposizioni in materia di agricoltura sociale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo, in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo con alcune condizioni. In primo luogo, all'articolo 3, comma 1, le disposizioni ivi previste, riguardanti il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, devono essere formulate in modo da garantire l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia di programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi. In secondo luogo, è necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appare incongrua rispetto alle finalità del disegno di

legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si compia un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Infine, occorre sopprimere il comma 7 dell'articolo 6, in quanto la disposizione ha carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Segnala, inoltre, all'articolo 2, comma 1, che alcune delle attività definite come "agricoltura sociale" appaiono riconducibili alle competenze regionali, con particolare riferimento alla lettera *b)*.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti, sui quali propone di esprimere un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 2.12, sul quale ritiene necessario formulare un parere contrario, in quanto le norme ivi previste sono invasive dell'autonomia normativa e finanziaria degli enti locali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (n. COM (2014) 465 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 76)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, riferisce sulla proposta in esame, che reca l'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad istituire l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, con cui era stata istituita l'Accademia europea di polizia.

All'Agenzia sarà conferito un mandato più ampio, rispetto a quello dell'Accademia, nonché risorse congrue per l'attuazione del programma di formazione europea delle autorità di contrasto, attraverso analisi delle esigenze di formazione strategica, al fine di garantire un quadro comune della qualità per l'apprendimento in materia di lotta alla criminalità che interessa due o più Stati membri, nonché in materia di terrorismo, gestione degli eventi sportivi e ad alto rischio per l'ordine pubblico, programmazione e comando di missioni dell'Unione.

Inoltre, l'Agenzia avrà il compito di sostenere, sviluppare, fornire e coordinare attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado e per gli agenti delle dogane e di altri servizi pertinenti che si occupano di questioni transfrontaliere.

Infine, CEPOL si occuperà di promuovere e istituire partenariati con organismi dell'Unione e istituzioni accademiche pubbliche e private e incoraggiare la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri.

L'attuale decisione non consente a CEPOL di svolgere le sue attività in modo efficace e coerente, in linea con l'evolversi delle esigenze di formazione dell'UE. Occorre che l'UE intervenga affinché le diverse forze di polizia europee si familiarizzino con i mezzi e gli strumenti che sono stati sviluppati per facilitare la cooperazione di polizia e lo scambio di informazioni. Questo obiettivo può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, conformemente al principio di sussidiarietà.

In ottemperanza al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

Segnala, infine, che l'adozione del presente regolamento non avrà alcuna incidenza finanziaria supplementare, come risulta dalla scheda finanziaria legislativa allegata.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone, quindi, di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Il senatore CRIMI (*M5S*) esprime le proprie riserve sulla scelta compiuta, in difformità con l'iniziale proposta orientata alla fusione dell'Accademia europea di polizia e di Europol, a suo avviso soluzione certamente più razionale.

Il vice ministro BUBBICO osserva che il Parlamento si era espresso in favore della separazione tra la funzione di formazione e le funzioni di coordinamento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) sottolinea l'importanza della delega prevista all'articolo 1 per la piena accessibilità *on line* alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni, non solo in un'ottica di semplificazione dei rapporti con il cittadino, ma anche al fine di valorizzare il patrimonio dei dati digitali sotto il profilo economico. La promozione del processo di digitalizzazione dei servizi pubblici, pur essendo giustificata dalla necessità di modernizzazione e riduzione dei costi, apre infatti nuove opportunità anche sotto il profilo economico di gestione ed elaborazione dei dati e rappresenta un elemento propulsivo per la crescita e lo sviluppo.

In questo modo, la pubblica amministrazione italiana si conforma ai principi dell'ordinamento giuridico comunitario, quali quelli della tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, della libera concorrenza dell?impresa e della libera prestazione dei servizi, i principi di uguaglianza ed equità, nonché i principi della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Inoltre, questi strumenti consentiranno alla pubblica amministrazione di recuperare capacità competitiva a livello europeo, creando condizioni favorevoli per gli investimenti, lo sviluppo e la crescita, e di misurarsi sul mercato privato, garantendo efficienza nell'erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), dopo aver criticato l'eccessiva ampiezza e genericità delle deleghe previste, evidenzia alcuni aspetti non condivisibili del provvedimento.

In primo luogo, sottolinea che, a seguito dell'inquadramento, tra i dirigenti dello Stato, anche dei dirigenti di enti pubblici non economici nazionali, si potrebbe verificare il passaggio, dall'ambito privato a quello pubblico, di personale degli ordini professionali, senza concorso pubblico.

Inoltre, ritiene indispensabile un chiarimento sulla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 10, al fine di evitare che sia corrisposto il premio di risultato, quale parte accessoria della retribuzione, anche ai dirigenti che non abbiano conseguito l'obiettivo.

Con riferimento all'articolo 11, a suo avviso, sarebbe opportuno definire l'ambito e le modalità di applicazione del lavoro ripartito tra dipendenti e specificare la gradualità dell'introduzione di forme di *co-working* e *smart-working*, dopo adeguata sperimentazione. Formula, quindi, alcuni dubbi sulla effettiva possibilità di promuovere servizi di supporto alla genitorialità e di stipulare convenzioni con asili nido senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Infine, pur condividendo il rafforzamento della funzione di assistenza dell'ARAN nel settore della contrattazione collettiva integrativa, ritiene necessario prevedere un controllo preventivo da parte della Corte dei conti, anche al fine di evitare ulteriori spese per il bilancio statale.

Il senatore MORRA (*M5S*) chiede chiarimenti al Governo in merito al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 6. A suo giudizio, stante la recente emanazione del decreto legislativo n. 33 del 2013, non si comprende la necessità di precisare ulteriormente l'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Peraltro, la sovrapposizione di successive disposizioni integrative e correttive rischia di compromettere la qualità della normativa vigente.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea che la portata del disegno di legge dovrebbe essere valutata in relazione all'obiettivo circoscritto di riorganizzare le amministrazioni pubbliche, mediante interventi dettagliati riferiti allo Stato e agli enti locali, ma che necessariamente, per quanto riguarda le Regioni, devono limitarsi all'enunciazione di principi, in considerazione dell'autonomia ad esse riconosciuta dalla Costituzione.

Dopo aver evidenziato la valenza programmatica dell'articolo 1, che mira a riavvicinare la pubblica amministrazione al cittadino, mediante interventi di semplificazione nell'erogazione dei servizi, si sofferma su alcuni aspetti che richiedono un approfondimento.

In primo luogo, ritiene opportuno, in fase emendativa, circoscrivere la delega, prevista alla lettera *b)* dell'articolo 7, per la riforma dei poteri della Presidenza del Consiglio dei ministri, per evitare il rischio di una possibile violazione della implicita riserva di legge formale contenuta nell'articolo 95 della Costituzione.

Ritiene condivisibile, invece, il progetto di revisione delle funzioni dei prefetti, la cui attività sarà finalizzata non più soltanto al mantenimento dell'ordine pubblico, ma anche a compiti di rappresentanza dello Stato sul territorio.

Ricorda, quindi, che la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha colmato le lacune legislative riguardo alle definizioni delle amministrazioni pubbliche; pertanto, auspica che l'attività di riordino prevista dall'articolo 8 non entri in contrasto con principi già consolidati.

Riguardo alle norme sul ruolo unico dei dirigenti pubblici, ritiene che le misure previste rendano la dirigenza finalmente autonoma e indipendente dalla politica. Esprime, invece, valutazioni critiche sulla norma che consente l'inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma.

Si sofferma, infine, sulle competenze del segretario comunale, sottolineando l'opportunità di

valorizzarne, in sede emendativa, la funzione di controllo di legittimità degli atti. Al contrario, esprime le proprie riserve su un eventuale inserimento dei segretari comunali nella dirigenza pubblica, che peraltro risulterebbe eccessivamente oneroso.

Conclude, anticipando la presentazione di alcuni emendamenti, in particolare in tema di segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso, in uno spirito costruttivo, con il fine di migliorare il già apprezzabile tentativo del Governo di affrontare questioni a lungo trascurate.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), intervenendo in sede di replica, dopo aver sottolineato la profonda interconnessione esistente tra organizzazione e attività delle amministrazioni pubbliche, rileva che le misure di snellimento e semplificazione previste dal Governo incideranno certamente anche sull'attività amministrativa.

Ritiene opportuno, in primo luogo, individuare in modo tassativo le attività che richiedono un'autorizzazione preventiva: si avrebbe così una semplificazione del quadro normativo che regola lo svolgimento dell'attività privata, senza rinunciare alla garanzia del controllo successivo, secondo le modalità già previste per la segnalazione certificata e la dichiarazione di inizio attività.

Sottolinea, quindi, la necessità di trovare un contemperamento tra il principio del controllo giurisdizionale di tutti gli atti amministrativi, enunciato dall'articolo 113 della Costituzione, e l'esigenza concreta della realizzazione delle opere pubbliche. Tralasciando eventuali interventi nell'ambito del diritto processuale amministrativo, da affrontare in altra sede, ritiene che sia opportuno quanto meno individuare le fattispecie per le quali sia obbligatorio il ripristino dello *status quo ante* e quelle per cui sia sufficiente il risarcimento. Sotto questo profilo, sarebbe opportuno approfondire anche il tema del controllo di legalità amministrativa per violazione in senso formale o sostanziale: gli orientamenti dottrinali in materia, infatti, hanno riflessi concreti sull'attività amministrativa e sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo.

Passa poi a un esame più puntuale del disegno di legge. A suo avviso, la conferenza dei servizi dovrebbe essere resa obbligatoria, pur prevedendo una semplificazione della procedura di acquisizione dell'assenso; inoltre, si potrebbe attribuire all'amministrazione procedente il compito di definire il provvedimento, ma tenendo conto dell'efficacia giuridica dei pareri pronunciati in sede di conferenza.

Rileva, quindi, la necessità di apportare alcune modifiche alla legge n. 241 del 1990. Con riferimento all'articolo 17-*bis*, introdotto con l'articolo 3 del disegno di legge, ritiene che, nel disciplinare il silenzio assenso tra amministrazioni, si debba fare riferimento non già alle amministrazioni statali, ma a quelle pubbliche, essendo questa definizione comprensiva anche delle amministrazioni territoriali. Riguardo all'istituto della segnalazione certificata, a suo avviso si potrebbe estendere la delega anche ai casi in cui è prevista solo la comunicazione e redigere un testo unico per la disciplina di tutte le attività non assoggettate a valutazione preventiva, che devono poter essere sottoposte a controllo successivo.

Segnala che la delega prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, dovrebbe essere comparata con il contenuto della legge n. 400 del 1988, che già enuncia linee di indirizzo per il rafforzamento del ruolo di coordinamento del Presidente del Consiglio. Inoltre, chiede una riflessione più attenta circa l'opportunità di assegnare nuove funzioni alle prefetture.

In materia di camere di commercio, a suo avviso, sarebbe opportuno un approfondimento della norma che elimina la corresponsione del diritto annuale; inoltre, propone di introdurre una limitazione della possibilità delle camere di commercio di effettuare investimenti attraverso società partecipate.

Giudica condivisibili le scelte in materia di dirigenza pubblica, volte a rafforzare la distinzione tra politica e amministrazione e a incoraggiare un costante aggiornamento professionale.

Conclude, richiamando la necessità di un approfondimento in materia di pubblico impiego e di un chiarimento circa il ruolo del socio unico nell'ambito delle società partecipate.

Il ministro MADIA, intervenendo in replica, esprime apprezzamento per l' articolata discussione, nel corso della quale sono stati affrontati diversi temi, che potranno essere approfonditi ulteriormente in sede di esame degli emendamenti.

Sottolinea l'importanza centrale, nella politica del Governo, del progetto di riforma della pubblica amministrazione, avviato con il decreto-legge n. 90 del 2014, con il quale sono stati introdotti principi di equità, dinamismo, lotta alla illegalità e alla corruzione, e completato dal disegno di legge in esame, volto principalmente a semplificare l'attività di amministrazione nell'erogazione di servizi essenziali al cittadino.

Con l'informatizzazione della pubblica amministrazione, si intende promuovere la cittadinanza digitale, mettendo a disposizione dei cittadini, in base alle tecnologie disponibili, gli strumenti per usufruire dei servizi essenziali in via telematica. Si tratta, a suo avviso, di un elemento di democrazia, per il pieno esercizio dei diritti. Qualora i servizi non fossero disponibili in via telematica e il cittadino dovesse recarsi presso un ufficio, si è pensato di prevedere una struttura fisica unificata alla quale rivolgersi, che è rappresentata dall'ufficio territoriale del Governo: in questa logica, la creazione di un tale ufficio appare quanto mai opportuna in una fase, come quella attuale, in cui il Governo sta dando attuazione alla legge n. 56 del 2014, in materia di enti locali.

Non condivide i giudizi circa il rischio di un eccessivo accentramento di poteri nel Presidente del Consiglio, in quanto il disegno di legge delega non soltanto si pone in linea di continuità con i principi stabiliti a tale riguardo dalle legge n. 400 del 1988, ma intende anche, in coerenza con l'articolo 95 della Costituzione, rafforzare i principi di direzione della politica generale del Governo, di cui il Presidente del Consiglio è responsabile, e di mantenimento dell'unità di indirizzo politico e amministrativo.

Le misure in materia di conferenza dei servizi, silenzio assenso e autotutela amministrativa sono volte ad agevolare il rapporto tra le amministrazioni, al fine di evitare inefficienze, con conseguenti ripercussioni ai danni dei cittadini.

Auspica, quindi, la riduzione dei corpi di polizia, pur nel rispetto della specificità dei rispettivi ruoli e funzioni, come pure una razionalizzazione dei relativi servizi strumentali.

Pur condividendo alcune delle osservazioni critiche formulate riguardo alla normativa sulle camere di commercio, sottolinea che la riduzione del contributo obbligatorio, introdotta con il decreto-legge n. 90, ha stimolato un processo di autoriforma del sistema camerale, da valutare con attenzione.

Auspica una riflessione approfondita sull'articolo 8, al fine di pervenire a un testo condiviso. Chiarisce, quindi, che con l'articolo 10 si intende assegnare alla dirigenza pubblica un ruolo indipendente e autonomo dalla politica, pur con l'introduzione di meccanismi meritocratici, che non sembrano contraddire tale finalità.

Con riferimento alle società partecipate e al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, ritiene indispensabile individuare i principi, in particolare quelli del diritto comunitario, a cui deve essere informata la successiva attività legislativa, al fine di evitare continue sovrapposizioni di norme di dettaglio.

Infine, precisa che la riapertura dei termini per l'attuazione dei decreti legislativi n. 33 e 39 del 2013 è volta a consentire il miglioramento dei controlli in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, anticipa che alla definizione di una delega su tali argomenti, di particolare importanza e delicatezza, il Governo è disponibile a giungere soltanto a seguito di un approfondito confronto con i gruppi e con un consenso sostanzialmente unanime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1568 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:
- all'articolo 3, comma 1, le disposizioni ivi previste, riguardanti il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, siano formulate in modo da garantire l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia di programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi;
- sia soppresso l'articolo 3, comma 2, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appare incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si compia un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- all'articolo 6, sia soppresso il comma 7, in quanto la disposizione ha carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Si segnala, inoltre, all'articolo 2, comma 1, che alcune delle attività definite come "agricoltura sociale" appaiono riconducibili alle competenze regionali, con particolare riferimento alla lettera *b)*.
Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 2.12, sul quale il parere è contrario, in quanto le norme ivi previste sono invasive dell'autonomia normativa e finanziaria degli enti locali.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 465 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

(*Doc.* XVIII, n. 76)

La Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, il nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio,
si pronuncia in senso favorevole.

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 210 (pom.) del 28/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014
210ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti, per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre 2014.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*) avverte che la votazione degli emendamenti potrà essere effettuata solo dopo che la 5a Commissione avrà espresso il parere. Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, sono inammissibili gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Si potrà, in ogni caso, procedere alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, fa subito presente che molti di quelli da lui presentati hanno ad oggetto, da un lato, la riduzione dei termini per l'esercizio delle deleghe legislative da parte del Governo e, dall'altro, la soppressione dell'ulteriore termine, previsto in diversi casi, per l'emanazione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Circa gli emendamenti all'articolo 1, segnala in particolare l'1.126 e l'1.128, che hanno ad oggetto le sanzioni per le amministrazioni che non effettuino la ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza e la pubblicazione dei manuali delle procedure: in luogo del blocco delle assunzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1, propongono il blocco della retribuzione di risultato dei dirigenti.

In merito all'articolo 3, la proposta emendativa 3.7 è volta ad attribuire al Consiglio dei ministri, e non al solo Presidente del Consiglio, il potere di risoluzione del contrasto tra amministrazioni coinvolte in un procedimento. L'emendamento 3.0.1 è invece finalizzato ad attribuire ai parlamentari un diritto di accesso ai documenti amministrativi, in tal modo introducendo nell'ordinamento statale una norma già presente nell'ordinamento regionale siciliano.

All'articolo 7, segnala l'emendamento 7.33, avente ad oggetto l'assorbimento, da parte del Corpo forestale dello Stato, dei corpi forestali regionali, pur riconoscendo la difficoltà di provvedere a ciò attraverso il procedimento legislativo ordinario.

Con riferimento alla riforma delle camere di commercio di cui all'articolo 9, ricorda l'ordine del giorno G/1582/97/1, da lui presentato in occasione della conversione del decreto legge n. 90 del 2014 e accolto dal Governo, in merito al trattamento di quiescenza del personale delle Camere di commercio siciliane.

Illustra poi l'emendamento 10.196, in materia di dirigenza pubblica, che ha per obiettivo l'introduzione di un maggior margine di flessibilità nella modulazione della retribuzione di risultato dei dirigenti con riferimento agli obiettivi raggiunti. Sempre in tale contesto, segnala poi l'emendamento 2.5, finalizzato a dare rilievo all'opinione dell'utenza nella valutazione dei risultati conseguiti.

Segnala, infine, gli emendamenti presentati congiuntamente al senatore Bocchino volti ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento anche agli istituti scolastici, pur tenendo conto delle loro specificità.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), premettendo che in discussione generale aveva già avuto modo di evidenziare le criticità del disegno di legge, procede a una complessiva illustrazione dei propri emendamenti.

Per quanto concerne l'articolo 1, si sofferma sugli emendamenti 1.15 e 1.92, volti a precisare più compiutamente il principio della certezza dei tempi dell'erogazione dei servizi ai cittadini, con relativi risvolti sanzionatori nel caso di mancato rispetto degli stessi.

Illustra, inoltre, l'emendamento 1.17 che, in materia di invio a domicilio del provvedimento, prevede, nel rispetto della riservatezza dell'utente, un consenso preventivo.

In merito alla possibile soppressione dell'ACI di cui alla lettera *i*) del comma 2, pur dichiarandosi favorevole all'unificazione dei dati del veicolo in un solo documento, riconosce la necessità di salvaguardare alcuni funzioni svolte dall'ente in questione. Tale è lo scopo dell'emendamento 1.34.

Quanto all'articolo 2, la proposta emendativa 2.5 ha ad oggetto il rafforzamento dell'istituto della conferenza di servizi preliminare e, come altri emendamenti proposti, mira ad eliminare l'applicazione del principio di maggioranza nelle decisioni che coinvolgono più amministrazioni, al fine di tutelare i beni, costituzionalmente protetti, della salute, del paesaggio, dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità. Sempre in materia di conferenza di servizi, l'emendamento 2.26 prevede il coinvolgimento delle associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili.

In stretto collegamento con le modifiche proposte all'articolo 2, l'emendamento 3.13 propone la

soppressione del comma 3 dell'articolo 3, che prevede l'estensione dell'istituto del silenzio assenso tra amministrazioni anche qualora siano coinvolti beni costituzionalmente tutelati. Sempre in tale direzione, segnala l'emendamento 4.7 che esclude l'applicabilità, negli stessi casi, degli istituti della SCIA e del silenzio assenso. Dichiara, al riguardo, che tali temi devono considerarsi dirimenti per la propria parte politica.

Quanto all'articolo 5, in materia di autotutela amministrativa, segnala l'emendamento 5.1, soppressivo dell'articolo, nonché altri emendamenti volti a una sua parziale soppressione (5.16, 5.22) o, infine, a eliminare espressioni che potrebbero prestarsi a incertezze applicative, quale la sostituzione del termine "prevedibile" con "conoscibile" (5.21).

In merito all'articolo 6, segnala l'emendamento 6.12, finalizzato ad estendere l'applicazione delle norme di trasparenza a tutte le pubbliche amministrazioni.

All'articolo 7, si sofferma sulle proposte emendative relative al Corpo forestale dello Stato, rilevando, da un lato, che sarebbe stato preferibile inserire tale disposizione nell'ambito di un separato provvedimento in materia di forze di polizia e, dall'altro, che si viene a incidere negativamente sull'unico Corpo specializzato nella tutela ambientale. Esprimendo riserve sia sulla prospettiva di accorpamento con la Polizia di Stato, carente di specializzazione in materia, sia sulla reale portata della previsione in termini di risparmi di spesa, illustra gli emendamenti 7.33 e 7.55, finalizzati, rispettivamente, all'assorbimento, nel Corpo forestale dello Stato, dei corpi forestali regionali e delle polizie provinciali.

Quanto alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 7, rileva un possibile contrasto con l'articolo 95 della Costituzione: l'emendamento 7.73 ne propone perciò la soppressione. Circa la lettera *c)*, avente ad oggetto le prefetture, l'emendamento 7.95 è volto, da un lato, a coordinare la disposizione con il contenuto della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, dall'altro, a dare al prefetto funzioni di coordinamento senza che questi, come invece previsto dal testo in esame, divenga responsabile dell'erogazione dei servizi nel proprio territorio e coordinatore dei dirigenti statali.

In merito all'articolo 8, segnala proposte emendative volte a integrare gli elenchi ivi contenuti.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di camere di commercio, si sofferma sull'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo, nonché sull'emendamento 9.32, che propone modifiche volte a salvaguardare alcune buone pratiche del sistema camerale, anche mediante la riforma del finanziamento.

All'articolo 10, illustra, in primo luogo, gli emendamenti tesi a preservare la figura e il valore del segretario comunale. In particolare, il 10.94 propone di distinguere tra i comuni inferiori a 20.000 abitanti, dove questi rimarrebbe figura di vertice amministrativo, e quelli più densamente popolati, nei quali invece svolgerebbe funzioni di garanzia della legittimità degli atti, salva la possibilità di transitare in un ruolo a esaurimento presso l'Autorità nazionale anticorruzione. Altri emendamenti all'articolo 10, in particolare il 10.155 e il 10.165, introducono riferimenti alla contrattazione, non presenti nel testo, e abrogano norme sulla chiamata diretta di dirigenti esterni, al fine di evitare il perpetuarsi di un doppio regime. Segnala, inoltre, emendamenti, come il 10.169, volti a delimitare le possibilità di revoca dell'incarico, a incrementare la mobilità dei dirigenti, nonché a modulare la durata dell'incarico stesso sulla base delle funzioni svolte.

Illustra poi l'emendamento 13.33 in materia di contrattazione e l'emendamento 15.2 che, in materia di servizi pubblici locali, propone di escludere dalle privatizzazioni i servizi già oggetto di *referendum* nel 2011.

Segnala, infine, la presenza di altri emendamenti volti ad armonizzare le disposizioni del disegno di legge con la normativa vigente.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che sarebbe preferibile approfondire le questioni più rilevanti, piuttosto che illustrare i singoli emendamenti. Solo in questo modo, infatti, emergerebbe in modo chiaro l'orientamento di ciascun Gruppo sugli specifici argomenti affrontati nel disegno di legge delega.

La PRESIDENTE osserva che dall'illustrazione degli emendamenti nel loro complesso sarà possibile comprendere secondo quali linee di indirizzo ciascun Gruppo intende modificare il provvedimento. Inoltre, il successivo esame delle singole proposte di modifica consentirà un approfondimento delle questioni più rilevanti, anche attraverso il confronto con il relatore e il rappresentante del Governo.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), nel richiamare i contenuti delle proposte emendative presentate da senatori del suo Gruppo, chiede di sapere se il Governo sia disponibile ad accogliere eventuali proposte di modifica in relazione all'attività dell'Automobile Club d'Italia, alla riorganizzazione delle prefetture, al riordino delle funzioni delle camere di commercio e all'abolizione della figura del segretario comunale.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) illustra alcuni emendamenti più significativi. Innanzitutto, con l'emendamento 1.10 propone di ridurre da diciotto a dodici mesi i termini per l'adozione dei decreti legislativi, al fine di accelerare il processo di digitalizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.7, che - in ragione della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento informatico dei dati, prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione - attribuisce allo Stato la facoltà di esercitare i propri poteri sostitutivi per il completamento della transizione alla modalità operativa digitale e la fissazione di *standard* tecnici. Inoltre, l'emendamento 1.131 prevede che l'ufficio preposto all'attuazione del processo di digitalizzazione, guidato da un responsabile dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, sia posto alle dirette dipendenze dell'organo politico responsabile. Conseguentemente, a suo avviso, il Parlamento potrebbe monitorare non tanto la legittimità dei decreti legislativi, quanto l'effettivo conseguimento degli obiettivi attribuiti a tale ufficio in base ad un apposito *business plan*,nel quale siano precisati tempi e risorse necessarie.

L'emendamento 5.26 propone di ridurre da due anni a quattro mesi il termine per l'annullamento del provvedimento amministrativo in autotutela, al fine di garantire maggiore certezza alle attività imprenditoriali che possono stimolare l'economia del Paese.

Illustra, quindi, l'emendamento 10.3, con il quale si precisa che, nell'ambito del sistema della dirigenza pubblica, i ruoli debbano essere distinti per specifiche professionalità e specializzazioni, anche al fine di evitare il ricorso a consulenze esterne e per assegnare all'amministrazione, nell'ambito del mercato, una posizione non subalterna a quella dei soggetti fornitori di beni e servizi. Inoltre, con l'emendamento 10.170 propone di aumentare, da tre a cinque anni, la durata degli incarichi dirigenziali, per rafforzare l'autonomia e indipendenza dei dirigenti pubblici.

Infine, illustra l'emendamento 15.6 che, in materia di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, prevede l'applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società *in house*, al fine di consentire un controllo diretto sugli organi della società, ed esclude la facoltà di prorogare la durata delle concessioni, per evitare il conseguimento di rendite monopolistiche.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra alcuni emendamenti a sua firma. Innanzitutto, l'emendamento 1.14 è volto ad assicurare parità di accesso alla banda larga a tutti i cittadini e alle imprese, anche mediante un sostegno economico ai Comuni nelle zone più disagiate, al fine di rendere effettivo il processo di digitalizzazione delle attività della pubblica amministrazione.

In secondo luogo, con l'emendamento 5.11 si propone di modificare il comma 1, lettera *a)* dell'articolo 5, facendo precedere dalla congiunzione "e", in luogo della virgola, il richiamo al comma 4 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Con il riferimento alla normativa vigente, a suo avviso, sarebbe superflua un'ulteriore precisazione delle fattispecie che consentono l'annullamento d'ufficio in autotutela.

Con riferimento all'articolo 10, ritiene opportuno prevedere una maggiore specializzazione nell'ambito del ruolo unico della dirigenza pubblica. Quanto agli articolo 14 e 15, sottolinea che servizi pubblici essenziali, quali la fornitura dell'acqua, la raccolta dei rifiuti e il sistema di trasporto locale, dovrebbero essere senz'altro affidati a società esclusivamente pubbliche, secondo la volontà espressa dai cittadini con il *referendum* del 2011.

Infine, illustra l'emendamento 7.12, che propone di accorpare nell'ambito del Corpo forestale dello Stato le funzioni di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché i compiti di controllo nel settore agroalimentare svolti anche da altre forze di polizia.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) sottolinea che il settore dell'università e della ricerca presenta peculiarità tali da renderlo non assimilabile agli altri comparti della pubblica amministrazione, come è stato sottolineato anche dalla Commissione istruzione pubblica in una risoluzione approvata in esito all'esame di un documento di valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado.

Illustra, quindi, l'emendamento 8.16, con il quale si intende scorporare le amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica dal complesso delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'adozione di prescrizioni normative adeguate alle specifiche necessità del settore. Inoltre, l'emendamento 10.0.7 prevede la definizione dello *status* giuridico dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, con il riconoscimento delle rispettive specificità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1261) ***Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***

(1620) ***MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 settembre.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1261, pubblicati in allegato.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra alcuni emendamenti di cui è firmataria. Si sofferma, innanzitutto, sull'emendamento 2.1, che consente al genitore o al soggetto esercente la responsabilità del minore di presentare, non solo al titolare del trattamento di tali dati ma anche al *provider*, istanza per la rimozione dei dati personali del minore diffusi nella rete *Internet*.

Con gli emendamenti 3.1 e 3.2 si estende la partecipazione al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo al Ministero della salute e all'ANCI, nonché a tutte le associazioni che rappresentino genitori e studenti. Appare di fondamentale importanza, infatti, la formazione di una rete diffusa in modo capillare sul territorio, al fine di contrastare il fenomeno.

Illustra, quindi, l'emendamento 4.1, con il quale è precisato il contenuto delle linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, che il Ministero

dell?istruzione dovrà emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Con l'emendamento 4.5 si prevede che gli uffici scolastici regionali possano valutare l'opportunità di promulgare bandi per il finanziamento di progetti elaborati dalle scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali e forze dell?ordine. Infatti, la creazione di una rete di strutture dislocate sul territorio, operanti nell'area dell'inclusione sociale, consentirà agli uffici scolastici regionali di intervenire solo in via eventuale, come supporto. L'emendamento 4.6 amplia ulteriormente tale rete, attraverso la partecipazione dei servizi di giustizia minorile e le prefetture.

Infine, l'emendamento 5.1 prevede che la relazione della polizia postale sia presentata al tavolo interministeriale con cadenza annuale, e non semestrale, mentre l'emendamento 6.1 è volto a precisare l'ambito di applicazione della procedura di ammonimento nei confronti del minore che si renda responsabile di atti di aggressione, molestia o diffamazione mediante la rete *Internet*. La misura è volta ad evitare che il minore sia subito sottoposto a provvedimento sanzionatorio, trattandosi spesso di soggetti inconsapevoli e già vittime di analoghi atti di bullismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1261

G/1261/1/1

BLUNDO, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo affronta diversi aspetti concernenti la materia in oggetto, che devono essere còlti in tutte le loro implicazioni, con particolare riferimento alla prevenzione e alla tutela dei minori coinvolti «sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti»;

si tratta di materia particolarmente delicata e che si pone al centro di uno snodo da cui ? pur entro demarcazioni e valori, limiti e opportunità che sotto stanno alla libertà d'espressione ? muove la grande trasformazione tecnologica in atto nella quale ormai viviamo immersi, essendone interpreti e spettatori;

spesso manifestazioni e casi di cyberbullismo si producono attraverso l'enfatizzazione multipla e successiva di un singolo fatto, pubblico o privato, di un dato o di una notizia che vengono di storti, amplificati, spettacolarizzati con intenti offensivi e discriminatori;

sempre più frequentemente si verificano casi di coloro che si rendono responsabili di comportamenti gravemente scorretti, intenzionali e/o reiterati, che si configurano come atti di bullismo e «cyberbullismo», difficilmente sanzionabili: ci si riferisce, pertanto, non solo a prevaricazione fisica ma anche a comportamenti e aggressioni verbali, basate su un uso distorto delle nuove tecnologie che, nel venir meno del rispetto dell'individuo e delle regole della convivenza civile, si rivelano lesive ? fino talvolta alle più tragiche conseguenze, testimoniate dai recenti, tragici episodi di cronaca ? e che mirano deliberatamente colpire la dignità della persona;

considerato che:

vi sono aspetti di rilievo trattati nel provvedimento in titolo che ? una volta approvato ? rischiano di non generare sul piano pragmatico l'auspicata efficacia o che possono addirittura produrre opacità o incertezze interpretative;

l'articolo 4 è intitolato esplicitamente alle Linee guida per la prevenzione e il contrato in ambito

scolastico;
impegna il Governo:
ad adottare per quanto di competenza iniziative, anche a carattere normativo, affinché al livello scolastico sia garantita la maggiore informazione possibile e consapevolezza sulla natura di reato del cyberbullismo e affinché il cyberbullismo sia oggetto di riflessione e materia di studio nell'ambito delle classi che prevedono corsi di diritto;
ad adottare misure opportune affinché, in aiuto e in collaborazione con i soggetti che forniscono servizi di «social networking» e con il corpo docente delle Scuole di ogni ordine e grado e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, vengano messe in atto modalità tali per scoraggiare e ostacolare, al disotto dei 14 anni di età, l'iscrizione ai «social network»; e affinché sia prevista la possibilità di garantire all'interno dei poli e dei plessi scolastici una figura di riferimento destinata a fronteggiare situazioni di bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile;
a valutare, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure idonee per reperire maggiori risorse rispetto allo stanziamento previsto affinché sia potenziato l'operato della Polizia postale favorendo l'incentivazione dei corsi di prevenzione per gli studenti contro il cyberbullismo, il bullismo e la diffusione e il consumo di alcol e sostanze stupefacenti.

Art. 1

1.1
MAZZONI
Al comma 1, dopo le parole: «il fenomeno del» *inserire le seguenti:* «bullismo e del».
1.2
MAZZONI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Ai fini della presente legge, per «bullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, lesione, danneggiamento, piccoli furti. Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, nonché quanto previsto dal primo periodo, realizzato per via telematica».
1.3
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PANIZZA, BATTISTA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-*bis*. Ai fini del comma 2, si considera realizzata per via telematica la condotta di chi interviene:
a) nei *blog* in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica Internet, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti;
b) ai commenti aperti al contributo degli utenti e dei lettori delle testate giornalistiche *on line*».

Art. 2

2.1
ELENA FERRARA, PUGLISI, DI GIORGI, MATTESINI, IDEM, ORRÙ, MARTINI, ZANONI, FAVERO, CARDINALI, MATURANI, MANASSERO
Al comma 1, dopo le parole: «titolare del trattamento» *inserire le seguenti:* «o comunque all'*hosting provider*».
2.2
BLUNDO, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA
Al comma 2, sostituire le parole: «Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto», *con le seguenti:* «Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di aver assunto l'incarico di provvedere, ed entro quarantotto ore non abbia provveduto all'oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore,».
2.3

BLUNDO, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto», *con le seguenti:* «Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di aver assunto l'incarico di provvedere».

2.4

PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, MATTESINI, IDEM, ORRÙ, MARTINI, ZANONI, FAVERO, CARDINALI, MATURANI, MANASSERO

Al comma 2, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «quarantotto».

2.5

BLUNDO, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro ore», *con le seguenti:* «quarantotto ore».

2.6

BLUNDO, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro ore», *con le seguenti:* «trentasei ore».

2.7

BLUNDO, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «abbia provveduto», *con le seguenti:* «abbia dato conferma di aver assunto l'incarico di provvedere».

2.8

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PANIZZA, BATTISTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nessuno degli atti di cui al comma 1 produce responsabilità a carico dell'operatore che fornisce servizi di *social networking* o del fornitori di servizi *on line*, di contenuti, di piattaforme *User Generated Content e social network*, purché esso aderisca a modelli contrattuali che contemplano:

a) a richiesta di chiunque comunichi, anche per via telematica, la sua doglianza, la rimozione del contenuto offensivo, eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato. Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell'immagine e della reputazione di un proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico di cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:

1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l'immediata sottoposizione all'azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;

2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non superiori alle 2 ore dall'avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni lesive si ripetano e si protraggano nel tempo;

3) campagne di formazione sull'uso consapevole della rete *Internet* e di informazione della sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l'intento di colpire o danneggiare l'immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri 1) e 2);

b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alla lettera a) in veste anonima;

c) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell'immagine e della reputazione altrui».

2.0.1

MAZZONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Sanzioni a carico dei minori di anni 11)

1. I minori di anni 11 che si rendano protagonisti, di uno o più atti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica, per almeno due ore giornaliere, per un periodo minimo di sette giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

2. I minori di cui al comma 1 non possono, altresì, partecipare a nessuna attività svolta al di fuori delle lezioni scolastiche, nel periodo in cui prestano servizio sociale».

2.0.2

MAZZONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Sanzioni a carico dei minori di età compresa tra 11 e 14 anni)

1. I minori di età compresa tra 11 e 14 anni che si rendano protagonisti di uno o più atti di cui all'articolo 1 comma 2, sono sospesi dalle lezioni scolastiche per un periodo minimo di dieci giorni fino ad un massimo di venti giorni. Se il fatto commesso risulta di particolare gravità, sono espulsi dalla scuola.

2. Nel periodo della sospensione, i minori di cui al comma 1 sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica per almeno quattro ore giornaliere, per un periodo minimo di quindici giorni, fino ad un massimo di trenta giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

3. I minori di cui al comma 1, durante la sospensione, contribuiscono, altresì, alla pulizia ed al decoro della struttura scolastica, con l'obbligo di trattenersi nella stessa almeno due ore dopo la normale chiusura delle lezioni.

4. La durata della permanenza nella struttura scolastica per le operazioni di pulizia e di decoro della stessa varia a seconda della gravità del fatto commesso.

2.0.3

MAZZONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Spese per risarcimento dei danni ad opera di minori)

1. Le spese che si rendano necessarie per eventuali lesioni materiali, derivanti da atti di bullismo o di cyberbullismo, nonché quelle che si rendano necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e la cura psicologica degli offesi, sono a carico dei genitori dei minori autori del fatto.

2. È, altresì, a carico dei genitori dei minori autori del fatto il risarcimento dei danni psicologici ai minori offesi, la cui quantificazione è stabilita da personale specializzato nella valutazione dei danni di natura psicologica».

Art. 3

3.1

DI GIORGI, ELENA FERRARA, PUGLISI, MATTESINI, IDEM, ORRÙ, MARTINI, ZANONI, FAVERO, CARDINALI, MATURANI, MANASSERO, MINEO, LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» *aggiungere le seguenti:* «Ministero della Salute, dell'ANCI,».

3.2

ELENA FERRARA, DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MATTESINI, ORRÙ, MARTINI, ZANONI, FAVERO, CARDINALI, MATURANI, MANASSERO, MINEO, LIUZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «non governative».

3.3

BLUNDO, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, l'ANCI e i soggetti che forniscono servizi di *social*

networking nelle persone dei loro rappresentanti, nonché gli altri operatori della rete e una rappresentanza delle Associazioni dei genitori».

3.4

BLUNDO, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, nonché una rappresentanza delle Associazioni dei genitori».

3.5

MONTEVECCHI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché una rappresentanza studentesca».

3.6

IDEM, PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, MATTESINI, ORRÙ, MARTINI, ZANONI, FAVERO, CARDINALI, MATURANI, MANASSERO, MINEO, LIUZZI

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» *inserire le seguenti:* «, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

3.7

MONTEVECCHI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo altresì al Parlamento adeguata informazione in merito al monitoraggio effettuato».

Art. 4

4.1

PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, MATTESINI, ORRÙ, MARTINI, ZANONI, FAVERO, CARDINALI, MATURANI, MANASSERO, MINEO, LIUZZI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole.

1-*bis*. Le linee guida di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *govemance* diretto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché le risorse necessarie all'attuazione degli interventi individuati».

4.2

ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo per ogni autonomia scolastica l'istituzione della figura dell'educatore professionale che, già in possesso di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative e osservando i comportamenti degli studenti durante le ore di lezione, stilerà delle schede personali al fine di attuare azioni preventive volte al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno delle scuole e delle famiglie».

4.3

MAZZONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «fenomeno del» inserire le seguenti: «bullismo e del» e dopo le parole: «vittime del» inserire le seguenti: «bullismo e del».

b) al comma 2, dopo le parole: «di contrasto al» inserire le seguenti: «bullismo e del».

4.4

MONTEVECCHI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e inoltre favorire la comprensione delle caratteristiche formali e di contenuto dei media e delle nuove tecnologie e a incrementare le abilità per un utilizzo critico dei diversi strumenti di comunicazione».

4.5

DI GIORGI, ELENA FERRARA, PUGLISI, MATTESINI, IDEM, ORRÙ, MARTINI, ZANONI, FAVERO, CARDINALI, MATURANI, MANASSERO, MINEO, LIUZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «garantiscono la promulgazione» *con le seguenti:* «promuovo la pubblicazione».

4.6

ELENA FERRARA, IDEM, PUGLISI, DI GIORGI, MATTESINI, ORRÙ, MARTINI, ZANONI, FAVERO, CARDINALI, MATURANI, MANASSERO, MINEO, LIUZZI

Al comma 2, dopo le parole: «in collaborazione con» *inserire le seguenti:* « i Servizi Minorili della Giustizia, Prefetture».

4.7

MONTEVECCHI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, l'educazione alla legalità per favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione».

4.8

MONTEVECCHI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche con la previsione di un docente referente per ogni autonomia scolastica».

4.0.1

MAZZONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Rete di scuole per il contrasto al bullismo)

1. Le istituzioni scolastiche costituiscono, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, una rete di scuole con i seguenti compiti:

a) organizzare corsi prioritari di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative, al fine di prevenire il bullismo all'interno degli istituti scolastici;

b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione su bullismo e cyberbullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;

c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo.»

4.0.2

MAZZONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Divieto di attività a mezzo internet)

1. È vietato istituire siti nella rete internet i cm contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;

b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;

c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro.»

Art. 5

5.1

ELENA FERRARA, PUGLISI, IDEM, DI GIORGI, MATTESINI, ORRÙ, MARTINI, ZANONI, FAVERO, CARDINALI, MATURANI, MANASSERO, MINEO, LIUZZI

Al comma 1, sostituire la parola: «semestrale» *con la seguente:* «annuale».

5.2

IDEM, PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, MATTESINI, ORRÙ, MARTINI, ZANONI, FAVERO, CARDINALI, MATURANI, MANASSERO, MINEO, LIUZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con specifiche verifiche dei sistemi di segnalazione di cui all'articolo 2».

Art. 6

6.1

ELENA FERRARA, MATTESINI, IDEM, ORRÙ, MARTINI, ZANONI, FAVERO, CARDINALI, MATURANI, MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «presentata denuncia» *inserire le seguenti:* «per le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, nonché».

6.2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PANIZZA, BATTISTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Quando i fatti di cui al comma 2 sono commessi da maggiorenni, ad essi si applica l'art. 1, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.»

6.0.1

RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Binge drinking)

1. Allo scopo di contrastare il consumo di alcol, nonché il fenomeno del *binge drinking* tra i giovani, ed in particolare tra i giovanissimi e gli adolescenti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, uno o più decreti legislativi in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) favorire campagne di sensibilizzazione all'educazione comportamentale, che incrementino la consapevolezza nella popolazione del rischio connesso all'alcol, prevedendo la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da alcol;

b) coinvolgere l'ambito familiare in stretta connessione con quello scolastico, utilizzando misure specifiche dirette a limitare l'accesso alle bevande alcoliche da parte dei giovani e a ridurre l'esposizione di questi ultimi alla pubblicità del settore, con riferimento anche ai siti internet che esaltano al consumo di alcolici;

c) prevedere sanzioni più gravi, in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni, per l'esercente di un'osteria o di un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, con estensione della previsione anche alla vendita presso supermercati, nonché sanzioni rivolte al maggiorenne che cede ad altri bevande alcoliche o superalcoliche.»

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom.) del 29/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
211ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti e per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) procede all'illustrazione di alcuni degli emendamenti a sua firma. Si sofferma, in particolare, su alcune disposizioni dell'articolo 7. In riferimento al comma 1, lettera a), vi sono proposte emendative finalizzate alla riorganizzazione delle forze di polizia tramite accorpamento di strutture; quanto al Corpo forestale dello Stato, diversi emendamenti sono finalizzati a trasformarlo in un corpo di polizia ambientale che riunisca le funzioni dei diversi organi a ciò preposti. Sempre in

materia di forze di polizia, segnala l'emendamento 7.26, che ha ad oggetto la corresponsione di adeguate indennità a chi svolge funzioni operative. Relativamente alla lettera b) del medesimo comma, l'emendamento 7.72 ne propone la soppressione, dal momento che non appare congruo, né dal punto di vista dell'opportunità, né sul piano della compatibilità costituzionale, che il Governo proceda alla riorganizzazione dei propri organi di vertice attraverso lo strumento della delega legislativa, quando invece la materia richiederebbe di essere affrontata interamente in sede parlamentare.

Dopo aver ribadito le perplessità già manifestate in sede di discussione generale circa le definizioni contenute nell'articolo 8, si sofferma sul tema delle camere di commercio, oggetto dell'articolo 9: in particolare, ritiene che l'abolizione dei diritti camerali di cui al comma 1, lettera a), celi il tentativo di abolire le camere di commercio. Propone, quindi, l'emendamento 9.22, soppressivo dell'intera lettera, e, in subordine, l'emendamento 9.39, che prevede l'eliminazione dei diritti annuali limitatamente alle piccole e medie imprese.

Circa l'articolo 10, si sofferma sugli emendamenti che, all'interno del ruolo unico dei dirigenti, prevedono l'istituzione di alcune aree separate per materia, al fine di valorizzare le competenze specialistiche del personale manageriale. Quanto invece ai segretari comunali, accanto ad un emendamento soppressivo del numero 4 della lettera b) del comma 1, finalizzato al mantenimento di tale figura professionale, gli emendamenti 10.76 e 10.77 prevedono l'istituzione di un'apposita sezione del ruolo unico dei dirigenti, per salvaguardarne le specificità.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) illustra dapprima l'emendamento 10.195, avente ad oggetto la delimitazione della responsabilità per danno erariale del dirigente. L'attuale disciplina non prevede infatti alcuna esenzione da responsabilità nel caso in cui il danno consegua, senza colpa, a decisioni tecnico-discrezionali in sé legittime, con le quali il dirigente si assume tuttavia il rischio di conseguenze sfavorevoli. La proposta emendativa, nel modificare la lettera i) del comma 1 dell'articolo 10, estende esplicitamente la rilevanza di tali fattispecie ai fini della determinazione della responsabilità dirigenziale, escludendo parallelamente che queste, in assenza di colpa, ingenerino una responsabilità per danno erariale.

Si sofferma poi sull'emendamento 13.49, che riguarda il tema della contrattazione collettiva. Propone di aggiungere una nuova lettera all'articolo 13, attraverso la quale si prevede che, nel caso del mancato raggiungimento dell'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione sia tenuta ad adottare un regolamento sulle materie della contrattazione, nelle more della successiva sottoscrizione dello stesso. Tale proposta è mutuata dalla disciplina della contrattazione nel lavoro privato, dove, in assenza di accordo, il datore di lavoro può ugualmente - e in alcuni casi deve - disciplinare unilateralmente il rapporto stesso. L'emendamento riprende peraltro una proposta già avanzata in sede di approvazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e che all'epoca non incontrò il favore delle pubbliche amministrazioni. Ritiene tuttavia giusto insistere in tal senso poiché, in caso contrario, il principio contrattualistico si trova a essere sostituito, di fatto, da un principio cogestionale, che implica che l'amministrazione sia soggetta all'obbligo giuridico del raggiungimento di un accordo, anche quando non ve ne siano le obiettive condizioni.

Illustra, infine, l'emendamento 11.0.1, della senatrice Granaiola, al quale chiede di aggiungere la propria firma. La proposta è volta a sanare una paradossale situazione che si è creata con il passaggio, alcuni anni fa, di dipendenti del Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS. All'epoca fu loro garantito l'integrale mantenimento della retribuzione, che, a causa di errate comunicazioni provenienti da organi del Ministero, non fu mai corrisposta nella misura prevista. Poiché la giurisprudenza che si è formata a seguito del contenzioso instaurato dagli interessati non è univoca, l'emendamento contiene un'interpretazione autentica che tutela le ragioni di questi lavoratori, garantendo la certezza del diritto e, al tempo stesso, dimostrando il favore del legislatore verso forme di mobilità tra amministrazioni.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) rivolge una domanda di chiarimento al senatore Ichino, avente ad oggetto

l'emendamento 13.49. In particolare, chiede se la previsione di una norma che consenta di superare l'accordo tra le parti non possa, nei fatti, tradursi in un ritorno al regime di pubblico impiego non contrattalizzato.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) ribadisce che la proposta non fa altro che estendere al settore pubblico quanto già applicato in quello privato. Adduce altresì come esempio la normativa dell'Unione europea in materia di obbligo di previsione di livelli di inquadramento del personale: in assenza di accordo o di contrattazione collettiva applicabile, il datore di lavoro è infatti tenuto a istituirli unilateralmente.

Il senatore SANGALLI (*PD*) illustra le proprie proposte emendative aventi ad oggetto l'articolo 9, in materia di camere di commercio, e dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti del senatore Tomaselli riferiti al medesimo articolo.

Esprime innanzitutto forti critiche nei confronti dell'impostazione della delega, poiché il testo implica, di fatto, l'abolizione delle camere di commercio, intervento peraltro non richiesto dalle associazioni imprenditoriali e che avrebbe potuto essere effettuato direttamente. In ogni caso, le proposte emendative sono volte a stimolare un dialogo costruttivo, nel presupposto che le funzioni di pubblicità, promozione del territorio, sostegno alle imprese, soluzione delle controversie, svolte da questi enti, siano comunque salvaguardate.

Segnala l'emendamento 9.24, soppressivo della lettera a) del comma 1. Al riguardo, osserva che l'abolizione del diritto camerale, che rappresenta una quota significativa delle entrate delle camere di commercio, si tradurrebbe, di fatto, nella loro abolizione: si dichiara disponibile a una rimodulazione, in dialogo con gli imprenditori e con le stesse camere di commercio, dei diritti, specialmente con riferimento alle grandi imprese, che corrispondono somme elevate, pur fruendo in misura minore dei servizi offerti.

Riguardo la lettera b), condivide la finalità della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali: a tale proposito, l'emendamento 9.19 propone di accorpare tutte le camere di commercio alle quali siano iscritte meno di 80 mila imprese. Ciò consentirebbe una sensibile diminuzione del loro numero, oltre a valorizzare le specificità economiche dei territori.

In merito alla lettera c), nel ricordare che gli ambiti di attività delle camere di commercio sono stati individuati tassativamente dalla legge n. 580 del 1993, gli emendamenti tendono a salvaguardare il loro rapporto con il territorio, dal momento che una parte consistente delle infrastrutture economiche e di trasporto è stata realizzata con il contributo determinante delle camere di commercio. Anche circa le partecipazioni societarie, la loro limitazione non dovrebbe tradursi, a suo avviso, in un esproprio di funzioni a servizio della collettività. L'emendamento 9.52 ha invece la finalità di ampliare le funzioni delle camere di commercio.

Circa la lettera d), illustra l'emendamento soppressivo 9.64, volto a evitare che il registro delle imprese venga accentrato presso il Ministero dello sviluppo economico, come invece previsto dal disegno di legge. Rileva infatti che l'attuale sistema italiano, gestito dalle camere di commercio, sia tra i migliori al mondo in termini di completezza delle informazioni, trasparenza, accessibilità.

Con riferimento alla lettera e), gli emendamenti proposti sono invece di portata minore, in quanto appaiono condivisibili le finalità della riduzione del numero e dei compensi dei componenti dei consigli e delle giunte.

Il senatore MARAN (*SCpI*) illustra alcuni emendamenti presentati dal suo Gruppo in spirito di collaborazione, al fine di ampliare la portata della riforma ed accelerarne l'attuazione. In particolare, l'emendamento 1.84 prevede l'accorpamento delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione, che invece nel disegno di legge è proposto come mera eventualità.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 7.13, che prevede la presentazione, da parte del Governo, di un

apposito piano di razionalizzazione di tutte le forze di polizia, nel quale siano evidenziati altresì i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa.

Inoltre, l'emendamento 7.30 prevede l'unificazione delle funzioni di controllo del mare, che dovrebbero essere affidate esclusivamente alle capitanerie di porto.

Infine, ritiene opportuno limitare le funzioni di polizia giudiziaria ai soli corpi di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, come prospettato con l'emendamento 7.29.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), nell'illustrare le proposte di modifica a propria firma, si sofferma sull'emendamento 1.103, con il quale si prevede la realizzazione di una piattaforma digitale di coordinamento della semplificazione, al fine di accelerare la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Peraltro, ricorda che, a tale proposito, il Governo italiano ha assunto impegni precisi in sede europea.

Riguardo alle proposte di modifica riferite all'articolo 9 del disegno di legge, nel condividere le osservazioni del senatore Sangalli, evidenzia l'esigenza di assicurare il pagamento delle indennità di quiescenza dei dipendenti delle camere di commercio. A tal fine, con l'emendamento 9.83 si prevede l'istituzione di un apposito fondo, nel quale dovrebbero confluire le partecipazioni azionarie e gli immobili di proprietà delle camere di commercio stesse.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti riferiti all'articolo 10. Ritiene che, nel procedere all'istituzione di un ruolo unico della dirigenza, sia necessario operare - mediante gli appositi albi - una ricognizione delle professionalità esistenti, sia tra i dirigenti selezionati con concorso pubblico, sia tra coloro che abbiano maturato un'esperienza pluriennale nei ruoli apicali dell'amministrazione.

Infine, sottolinea che la razionalizzazione della rete delle prefetture dovrebbe essere effettuata non soltanto in base alla dimensione territoriale o all'entità della popolazione, ma anche secondo il contesto socio-economico dei territori interessati. Ciò consentirebbe di valutare la situazione delle aree particolarmente colpite dal fenomeno dell'immigrazione clandestina, come evidenziato nell'emendamento 7.104.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1261) ***Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***

(1620) ***MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) illustra complessivamente gli emendamenti a propria firma, che intendono recepire i contenuti essenziali della direttiva del ministro della pubblica istruzione Fioroni del 15 marzo 2007. Infatti, è stato appurato che la maggior parte dei reati informatici di cui sono

responsabili ragazzi minorenni è commessa all'interno delle strutture scolastiche, mediante l'utilizzo di *computer* accessibili senza previa procedura di identificazione.

Pertanto, le proposte di modifica sono volte ad accentuare il carattere riparatorio e risarcitorio della sanzione, rispetto a quello puramente repressivo, al fine di promuovere un percorso educativo per la crescita umana e culturale degli studenti.

Inoltre, si evidenzia la responsabilità giuridica delle istituzioni scolastiche, deputate al controllo dell'utilizzo delle risorse informatiche, dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante le attività didattiche, nonché quella dei genitori, i quali dovranno rispondere dell'operato dei propri figli, soprattutto qualora sia applicata una sanzione di tipo pecuniario.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, sottolinea che tali proposte sono volte a migliorare ulteriormente il testo del disegno di legge, sul quale peraltro si è registrato un ampio consenso, nell'intento di contrastare il fenomeno del cyberbullismo, anche attraverso la collaborazione di famiglie e scuole e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nell'attività di formazione e sensibilizzazione.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i disegni di legge nn. 14 e connessi (disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili), attualmente all'esame della Commissione giustizia, presentano - a suo avviso - rilevanti profili di costituzionalità. Auspica quindi che l'esame in sede consultiva sia svolto con particolare attenzione e con i necessari approfondimenti.

La PRESIDENTE assicura che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 14 e connessi (disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili) avverrà in sede plenaria. Inoltre, qualora ne sia ravvisata l'opportunità, il parere sarà comunicato mediante intervento presso la Commissione giustizia, come previsto dal comma 3 dell'articolo 39 del Regolamento.

Avverte, infine, che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla seduta già convocata per le ore 14,30 di domani, con l'esame in sede consultiva per il parere sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 ("sblocca Italia"), se trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1577

Art. 1

1.1

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese). ?* 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?impresa.gov' che assume la denominazione di ?impresainungiorno'";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a*-bis), *c)* nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d),* che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al camma 1, il comune decade dalI'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.2

BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?impresa.gov' che assume la denominazione di ?impresainungiorno'";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a*-bis), *c)* nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d),* che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al camma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.3

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?impresa.gov' che assume la denominazione di ?impresainungiorno'";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a*-bis), *c)* nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d),* che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al camma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.4

TORRISI, PAGANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo

12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?impresa.gov' che assume la denominazione di ?impresainungiorno'";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a*-bis), *c)* nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d),* che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al camma 1, il comune decade daIl'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.5

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Carta della cittadinanza digitale) ?* 1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali riconoscono che cittadini ed imprese devono essere posti al centro dell'azione Amministrativa anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie. I cittadini e le imprese hanno il diritto di accedere a tutti i dati, ed i servizi di loro interesse in modalità digitale.

2. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti a riformare, delegificare e semplificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo dei diritti digitali di cittadini e imprese nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali in termini di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività nell'utilizzo dei servizi *onIme* delle pubbliche amministrazioni;

b) adottare le misure necessarie a garantire: la disponibilità di risorse di connettività a banda ultra larga e l'accesso alla rete *Internet* come servizio universale presso ogni struttura pubblica; il diritto di accesso e di riuso di tutte le informazioni prodotte e detenute dalla pubblica amministrazione in formato aperto; il diritto all'alfabetizzazione digitale; il diritto alla partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle Amministrazioni;

c) assiçurare che i procedimenti amministrativi siano semplificati e ripensati per venire incontro ai bisogni di cittadini e imprese, reingegnerizzandoli e progettandoli in un'ottica digitale, al fine di pervenire, in tempi definiti, alla piena realizzazione del principio del «*digital fust*»;

d) favorire l'adesione da parte dei privati al Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del Codice;

e) trasformare il Sistema Pubblico di Connettività in Sistema Pubblico di Interoperabilità e Sicurezza semplificando le regole di cooperazione tra amministrazioni pubbliche anche mediante l'utilizzo di adeguate interfacce informatiche (API) e favorendo l'adesione al sistema da parte dei privati;

f) promuovere l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini ed imprese ai fini della semplificazione del dialogo con le amministrazioni, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentime l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di

comunicazione o di un non idoneo livello di alfabetizzazione informatica;

g) prevedere forme di tutela effettiva dei diritti di cui alle lettere che precedono e di quelli di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 previo ricorso in sede stragiudiziale dinanzi ad un Difensore civico dei diritti di cittadinanza digitale da istituirsi presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

h) assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

i) razionalizzare le vigenti disposizio di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID);

l) prevedere idonei regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni volti ad assicurare i diritti di cittadinanza digitale così come delineati dalla presente legge e dai conseguenti decreti attuativi;

m) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione e di innovazione della spesa nei processi di digitalizzazione, e obiettivi di risparmio energetico;

n) Assicurare l'assistenza e il sostegno alle amministrazioni nei processi di innovazione, con particolare attenzione a regioni e enti locali, anche investendo sulle competenze e professionalità del capitale umano operante nelle amministrazioni;

o) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di strategie di digitalizzazione, al fine di semplificare e qualificare i processi decisionali;

p) ridefinire i processi decisionali, anche con riferimento alle forme e strumenti di partecipazione dei cittadini;

q) prevedere l'aggiornamento continuo delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, in relazione all'evolvere delle tecnologie disponibili;

r) adeguare l'organizzazione di tutte le Pubbliche Amministrazioni al principio della unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. Lo Stato promuove la cultura digitale anche attraverso l'inserimento di previsioni coerenti con tale finalità in sede di rinnovo della concessione per l'esercizio del servizio pubblico televisivo e del relativo contratto di servizio».

1.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

1.7

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «AI fine di ridurre la necessità dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici» con le seguenti: «In attuazione dell'obiettivo di digitalizzare l'attività di tutte le pubbliche amministrazioni e i rapporti tra questa e i cittadini e le imprese secondo quanto indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), esercitando i poteri ad esso attribuiti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione, lo Stato completa entro il 31 dicembre 2015 la transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate. Le norme contenenti *standard* tecnici soggette ad evoluzione tecnologica, sono adottate, previo parere dell'Agenzia per l'innovazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine,»;

b) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo la procedura di cui al precedente periodo.»

1.8

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici», *inserire le seguenti:* «e al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».

1.9

FUCKSIA, ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la parola: «entro», *aggiungere le seguenti:* «e non oltre».

1.11

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con Ie seguenti:* «sei mesi».

1.10

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con Ie seguenti:* «dodici mesi».

1.12

DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con Ie seguenti:* «dodici mesi».

1.13

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «in modo da assicurare», *inserire le seguenti:* «la totale garanzia al cittadino di tempi certi nell'erogazione dei servizi,».

1.14

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «in modo da assicurare» *inserire le seguenti:* «in tutte le sedi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 8, nonché ai cittadini e alle imprese, l'accesso gratuito alla banda larga digitale nei luoghi di residenza ovvero in cui sia stabilita la sede legale od operativa delle imprese,».

1.15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «nonché all'erogazione», *inserire le seguenti:* «, in tempi certi e garantiti,».

1.16

DE POLI

Al comma 1, dopo le parole: «con l'invio dei documenti», *inserire le seguenti:* «anche al domicilio fisico ove qusto venga espressamente richiesto dal cittadino o sia opportuno per motivi di *privacy* secondo quanto stabilito dalle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche».

1.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e solo ove questo venga espressamente richiesto dal cittadino ci sta opportuno per motivi di *privacy* secondo quanto stabilito dalle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, al n. 196 e successive modifiche».

1.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire le seguenti:*

«*a*-bis) obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di richiedere, nel primo atto di interlocuzione con l'utente, un indirizzo di posta elettronica certificata, e di declinare, per il registro di protocollo interessato, la propria casella di posta certificata, istituita ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera *a)*, del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; obbligo, per le medesime pubbliche amministrazioni, di utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i predetti utenti, e di ascrivere valore fidefacente, ai sensi del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle comunicazioni, dichiarazioni o trasmissioni di atti o documenti che vengano ad esse indirizzate dalla casella postale certificata dichiarata dall'utente, senza necessità di ulteriore trasmissione cartacea;

a-ter) obbligo di utilizzare le procedure di acquisizione diretta di documenti, di cui alla sezione III del capo III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, non soltanto per il riscontro delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ma anche per tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, prescindendo dalla previa indicazione a carico dell'interessato, di cui al comma 1 del citato articolo 43, laddove si tratti di pubblica amministrazione dotata di propria caseIla di posta cerlificata pubblicata nell'elenco consultabile per via telematica di cui all'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 28 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;».

1.19

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) previsione di una modalità assistita per anziani, disabili e portatori di *handicap* o semplicemente persone svantaggiate attraverso l'utilizzo di intermediari opportunamente identificati come ad esempio caf, patronati e sedi sindacali o di consumatori muniti di un accesso di secondo livello».

1.20

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) definizione della programmazione temporale dell'attivazione dei nuovi servizi improntata a criteri di gradualità e progressività;».

1.21

ENDRIZZI

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «definizione inoltre di modalità autoapplicative nei procedimenti medesimi e di uno specifico regime sanzionatorio sul piano

disciplinare per i casi di colpevole inerzia, escludendo la disciplina del silenzio-assenso».

1.22

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed in attuazione del piano di azione presentato nel quadro esercizio dell'*Open Government Partnership*».

1.25

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) previsione di una normativa quadro in materia di difesa civica, al fine di valorizzarne l'istituto, rafforzando ne funzioni, poteri ed ambiti di cognizione, specie con riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;».

1.26

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) istituzione di un difensore civico nazionale;».

1.27

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 2, lettera c)*, sopprimere le parole da:* «anche previa» *a:* «processi decisionali,».

1.28

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».

1.29

CERONI, PERRONE

Al comma 2, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».

1.30

TORRISI

Al comma 2, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «, anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3».

1.31

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, lettera h)*, dopo le parole:* «sportelli unici dell'edilizia,» *inserire le seguenti:* «anche attraverso la standardizzazione dei procedimenti e della modulistica,».

1.32

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI

AI comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h-bis)* definizione dei livelli minimi dei servizi amministrativi che devono essere erogati uniformemente sul territorio nazionale, in particolare in riferimento agli Sportelli unici attività produttivi e gli Sportelli unici per l'edilizia, di modalità operative standardizzate;».

1.33

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h-bis)* previsione di un unico sportello del cittadino ed un unico sportello dell'impresa da interfacciare per le pratiche. "trasversali" ove convogliare in procedure semplici e lineari le eventuali esigenze dell'utente».

1.34

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali;».

1.35

DE POLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, con il conseguente trasferimento del personale interessato, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettita fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché con l'articolo 2, decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali».

1.36

BRUNI, MILO

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma».

1.37

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al camma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.38

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.39

BRUNI, MILO

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.40

TOMASELLI, MATTESINI

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.41

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.42

BRUNI, MILO

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*«i)* anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida, nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.43

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.44

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia,

di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici detla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione del servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.45

BRUNI, MILO

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo».

1.46

TOMASELLI

AI comma 2 sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per rutenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.47

SOLLO

AI comma 2 sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per lo motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da

perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.48

BRUNI, MILO

AI comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.49

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«*i)* anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa lo gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazlone dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti».

1.50

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e

all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionate utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.51

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di traspenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.52

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio. di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.53

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti. dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.54

TORRISI, PAGANO

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di arcbiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.55

BONFRISCO

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.56

ENDRIZZI

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, salvaguardando i livelli occupazionali, eliminazione della sovrapposizione di ruoli e funzioni tra il pubblico registro automobilistico e l'archivio nazionale dei veicoli, attraverso l'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti negli archivi predetti».

1.57

BRUNI, MILO

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.58

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli

e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.59

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i), *con la seguente:*

«*i)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione- di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso ilcollegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per lo motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

1.60

BRUNI, MILO

Al comma 2, lettera i)*, sostituire le parole da:* «per l'utenza» *a:* «dei trasporti» *con le seguenti:* «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un 'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI. incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.61

TOMASELLI

Al comma 2, lettera i)*, sostituire le parole da:* «per l'utenze» *a:* «dei trasporti» *con le seguenti:* «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e lo piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.62

SOLLO

Al comma 2, lettera i), *sostituire le parole da:* «per l'utenze» *a:* «dei trasporti» *con le seguenti:* «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicitò della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali».

1.63

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «per l'utenza», *inserire le seguenti:* «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.64

CERONI, PERRONE

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «per l'utenza», *inserire le seguenti:* «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.65

TORRISI

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «per l'utenza,», *inserire le seguenti:* «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.66

TOMASELLI, MATTESINI

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «introduzione», *sopprimere le seguenti:* «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» *e dopo le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento» *inserire le seguenti:* «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.67

BRUNI, MILO

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «introduzione», *sopprimere le seguenti:* «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» *e dopo le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento» *inserire le seguenti:* «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.68

SOLLO

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «introduzione», *sopprimere le seguenti:* «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» *e dopo le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento» *inserire le seguenti:* «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.69

BRUNI, MILO

Al comma 2, lettera i), *dopo la parola:* «introduzione»,*sopprimere le seguenti:* «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.70

TOMASELLI, MATTESINI

Al comma 2, lettera i), *dopo la parola:* «introduzione»,*sopprimere le seguenti:* «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.71

SOLLO

Al comma 2, lettera i), *dopo la parola:* «introduzione»,*sopprimere le seguenti:* «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.72

TOMASELLI, MATTESINI

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «un'unica modalità di archiviazione», *inserire le seguenti:* «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia,».

1.73

SOLLO

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «un'unica modalità di archiviazione», *inserire le seguenti:* «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia,».

1.74

BRUNI, MILO

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «un'unica modalità di archiviazione», *inserire le seguenti:* «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia,».

1.75

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «motoveicoli e rimorchi,» *inserire le seguenti:* «nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati inerenti ai versamenti delle tasse automobilistiche,».

1.76

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «e rimorchi,» *inserire le seguenti:* «nonché quelli relative al trasporto conto-terzi».

1.77

BRUNI, MILO

Al comma 2, lettera i)*, sopprimere le seguenti parole:* «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.78

TOMASELLI, MATTESINI

Al comma 2, lettera i)*, sopprimere le seguenti parole:* «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.79

SOLLO

Al comma 2, lettera i)*, sopprimere le seguenti parole:* «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.80

TOMASELLI, MATTESINI

Al comma 2, lettera i)*, sostituire le parole da:* «riorganizzando» *a:* «trasporti» *con le seguenti:* «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.81

SOLLO

Al comma 2, lettera i)*, sostituire le parole da:* «riorganizzando» *a:* «trasporti» *con le seguenti:* «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.82

BRUNI, MILO

Al comma 2, lettera i)*, sostituire le parole da:* «riorganizzando» *a:* «trasporti» *con le seguenti:* «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.83

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 2, lettera i)*, sopprimere le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendone l'accorpamento; nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui all'articolo 2683, numero 3), del Codice Civile, riorganizzando, senza ricadute negative, gli assetti

delle strutture interessate.».

1.84

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 2, lettera i)*, sopprimere le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendone l'accorpamento».

1.85

TOMASELLI, MATTESINI

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento»*, inserire le seguenti:* «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.86

SOLLO

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento»*, inserire le seguenti:* «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.87

BRUNI, MILO

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento»*, inserire le seguenti:* «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.88

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2 , lettera i)*, dopo le parole:* «eventuale accorpamento»*, inserire le seguenti:* «e ricollocazione delle risorse umane».

1.89

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 2, lettera i)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello.»

1.90

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 2, lettera i)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nella realizzazione di tale provvedimento verranno salvaguardati i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.91

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 2, lettera i)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali interventi si realizzeranno senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.».

1.92

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 2, dopo la lettera i)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*i*-bis) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

1.93

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera i)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*i*-bis) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio.».

1.94

ENDRIZZI

Al comma 2, dopo la lettera i)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*i*-bis) revisione della disciplina della trascrizione dei beni mobili, al fine di escludere gli autoveicoli dai beni per i quali è disposta la pubblicità».

1.95

ENDRIZZI

Al comma 2, dopo la lettera i)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*i*-bis) al fine di garantire pari diritti ed opportunità ai cittadini, disporre interventi economici compensativi a favore degli enti locali, dei cittadini e delle imprese nei territori non raggiunti dalla banda larga».

1.96

AUGELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire la piena efficacia dei servizi al cittadino e alle imprese, il governo definisce metodologie e regole per la reingegnerizzazione dei processi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni e delegando ai professionisti iscritti agli ordini funzioni sussidiarie di interesse pubblico».

1.97

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e alla lettera *h)* si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

1.98

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* ed *h)* del precedente comma, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.99

CENTINAIO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, lettere da *a)* a *h)*, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto e specificità del servizio di istruzione».

1.100

PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere da *a)* a *h)*, si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.».

1.101

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.102

CERONI, PERRONE

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.103

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine dell'adozione dei presenti decreti legislativi e per accelerare e rendere efficace

l'automazione e digitalizzazione di quanto previsto dall'articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione varerà la Piattaforma Digitale di Coordinamento della semplificazione delle Pubblica Amministrazione per mezzo della quale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procederanno alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di loro competenza che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili, dei soggetti e delle risorse intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione. La piattaforma avrà il compito tra l'altro di analizzare i dati ricevuti ai fini di elaborare piani di razionalizzare dei processi digitali».

1.104

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 3, sostituire le parole: «quattro mesi»*, con le seguenti:* «sei mesi».

1.105

AUGELLO

Al comma 3, dopo le parole: «quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» *aggiungere le seguenti:* «e comunque successivamente ogni due anni,».

1.106

ENDRIZZI

Al comma 3, dopo le parole: «il livello di digitalizzazione» *inserire le seguenti:* «ed i bisogni formativi del personale».

Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: «il Governo» *inserire le seguenti:* «definisce i percorsi formativi e le risorse da stanziare a tale scopo, escludendo il ricorso a consulenze esterne in presenza di competenze e risorse disponibili nella pubblica amministrazione e».

1.107

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonché» *a:* «semplificazione», *con le seguenti:* «le sovrapposizioni di competenze, le ipotesi di semplificazione, nonché il numero dei ricorsi amministrativi e giudiziari avverso i provvedimenti emanati negli ultimi tre anni;».

1.108

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della gestione e della realizzazione della Piattaforma telematica di coordinamento della semplificazione e digitalizzazione delle Pubblica Amministrazione, è istituito il Comitato di Coordinamento, Vigilanza e Certificazione di conformità agli adempimenti previsti dal presente articolo. Compito del Comitato è monitorare l'applicazione della presente legge nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. nonché coordinare l'adozione delle misure di attuazione e certificarne trimestralmente la rispondenza ai criteri stabiliti dai decreti attuativi e dai regolamenti. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. La composizione del Comitato e le sue attribuzioni sono stabilite con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione».

1.109

ENDRIZZI

Al comma 4, dopo le parole: «Conseguentemente il Governo», *inserire le seguenti:* «effettua un'analisi dell'impatto regolativo delle norme in considerazione degli effettivi contesti organizzativi e delle amministrazioni, delle risorse materiali e umane presenti ovvero necessarie a dare piena attuazione alle norme in fase di definizione; in relazione alle risultanze definisce e».

1.110

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione».

1.111
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Sopprimere il comma 5.
1.112
CERONI, PERRONE
Sopprimere il comma 5.
1.113
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
Al comma 5, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» *inserire le seguenti:* «, sulla base di schemi *standard* indicati dallo Stato in conformità con l'articolo 117 comma 2 lettera *r)* della Costituzione».
1.115
MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere certificazioni o documenti prodotti da altre pubbliche amministrazioni se i dati richiesti sono in possesso di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».
1.114
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER, ZIN
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».
1.116
RUSSO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».
1.117
AUGELLO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».
1.118
PERRONE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.119
DI BIAGIO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».
1.120
LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO
Sopprimere il comma 6.
1.121
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
Sopprimere il comma 6.
1.122
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Sopprimere il comma 6.
1.123
CERONI, PERRONE
Sopprimere il comma 6.
1.124
DE POLI
Sopprimere il comma 6.
1.125
TORRISI
Sopprimere il comma 6.
1.126
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. I dirigenti delle amministrazioni responsabili delle adempienze che non provvedono ai sensi dei commi 3 e 5 sono sottoposti a procedimento sanzionatorio e decadono dall'incarico dirigenziale».
1.127
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
Al comma 6, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».
1.128
CAMPANELLA, BOCCHINO
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, né procedere all'erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti».
1.129
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione del cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi.».
1.130
ENDRIZZI
Al comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «il Governo definisce il regime sanzionatorio disciplinare in merito a inerzie e imperizie, in capo a funzionari delle amministrazioni incaricati di dare fattuale applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi oggetto della presente

delega, salvo che le condotte non configurino più grave fattispecie e responsabilità penali o per danno erariale. Per quanto riguarda eventuali responsabilità in capo a organi elettivi o di nomina pubblica, le inerzie di cui al precedente periodo sono motivo di incandidabilità o decadenza ovvero di impedimento al rinnovo dell'incarico.».

1.131

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 è istituito, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano, un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Tale figura è posta a capo dell'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17 c.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).».

1.132

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 7, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» *con le seguenti:* «intesa in sede di».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».

1.133

CERONI, PERRONE

Al comma 7, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» *con le seguenti:* «intesa in sede di».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».

1.134

SOLLO, SAGGESE

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» *con le seguenti:* «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

1.135

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Con gli schemi di decreti legislativi di cui al comma precedente è altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».

1.136

CAMPANELLA, BOCCHINO

Sopprimere il comma 8.

1.137

DI BIAGIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 41, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 4 è dato ricorso," sono aggiunte le seguenti: "da parte dell'interessato ricorrente con semplice presentazione di richiesta e descrizione dei fatti," e dopo le parole: "per il deposito del ricorso," sono aggiunte le seguenti: "udito il ricorrente, la parte resistente e"».

1.138

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 9-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è

aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.139

GIBIINO, MAZZONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 9-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.140

TORRISI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 9-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.0.1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente codice si applicano, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel predetto conto economico consolidato; e le autorità indipendenti".

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Con decreti del Presidente del consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie funzioni. quando riguardano gli ambiti esclusi dal. primo periodo, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del consiglio dei ministri.

6-*bis*. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali né all'esercizio delle attività e funzioni svolte da uffici amministrativi e giudiziari in relazione alle medesime consultazioni, ad eccezione della trasmissione dei dati di proclamazione. La redazione in formato elettronico del modello unico di verbale di proclamazione dei risultati, per tutti gli uffici elettorali diversi da quelli sezionali, sostituisce la modalità cartacea di redazione ed è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dal Ministro della giustizia, previo coordinamento, per quanto attiene alle rispettive elezioni, con le amministrazioni della Camera e del Senato. Il verbale è sottoscritto con firma digitale dal segretario estensore e dal presidente dell'ufficio elettorale il verbale è quindi inviato, con le

modalità di trasmissione telematica degli atti. previste dalle disposizioni di cui al comma 6-*ter*, agli uffici destinatari ai sensi della legislazione vigente; il segretario dell'ufficio destinatario del verbale attesta il deposito del verbale apponendo la data e sottoscrivendo il verbale con la propria firma digitale.

6-*ter*. Le disposizioni del presente Codice si applicano all'amministrazione della Giustizia per quanto non diversamente disposto dall'articolo 56 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, e successive modificazioni. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede a modificare le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, di cui al proprio decreto 17 luglio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, in particolare uniformando la disciplina della firma digitale, di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto, a quanto previsto dal presente Codice".

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2 utilizzano esclusivamente la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo:

a) costituisce elezione di domicilio informatico del dichiarante;

b) è sempre revocabile con le stesse modalità della dichiarazione;

c) rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, degli atti. e dei provvedimenti che lo riguardano"».

1.0.2

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Al fine di assicurare l'attuazione, il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inclusione degli organi costituzionali tra le amministrazioni che trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) ai fini della effettiva tracciabilità dei pagamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali e delle altre forme di investimento pubblico, nonché degli acquisti di beni e servizi, assicurare l'acquisizione dal mandato informatico dei pagamenti anche delle informazioni relative al beneficiario prevedendo l'obbligo di compilazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché del codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) assicurare l'effettivo inserimento nel SIOPE e la conseguente consultabilità dei dati di tutte le amministrazioni interessate, dei Ministeri e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rafforzando le sanzioni in caso di inadempienza;

d) garantire la facilità di accesso al SIOPE e la fruibilità dei dati ai cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di sistemi tecnici volti ad assicurare la suddivisione analitica dei movimenti e rendere effettiva la ricerca analitica attraverso il relativo codice

degli enti;

e) prevedere funzionalità per il confronto tra enti simili, includendo anche indicatori normalizzati per il numero di addetti e popolazione di riferimento.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.3

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.1-*bis*.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'effettivo inserimento nel SIOPE e la conseguente consultabilità dei dati di tutte le amministrazioni interessate, dei Ministeri e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) garantire la facilità di accesso al SIOPE e la fruibilità dei dati ai cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di sistemi tecnici volti ad assicurare la suddivisione analitica dei movimenti e rendere effettiva la ricerca analitica attraverso il relativo codice degli enti;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono

emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.4

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di disporre l'inclusione degli organi costituzionali tra le amministrazioni che trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.5

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di inserire nel sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche il monitoraggio degli investimenti pubblici effettuato mediante codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché il codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'obiettivo di favorire la trasparenza e la conoscibilità dei progetti di investimento pubblico nonché dei progetti in corso di attuazione da parte delle competenti amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente,

la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure di semplificazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.0.7

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Perentorietà dei termini)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo"».

1.0.8

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

"2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura 'il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o "ai privati gestori di pubblici servizi'";

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: "44-*bis*. Acquisizione d'ufficio di informazioni. 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazione certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2".

3. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera *a)*, dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28

novembre 2005, n. 246"».

1.0.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art.1-«*bis*

(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni)

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziaria degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P .A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.»

Art. 2

2.1

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

2.2

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1), lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.3

CERONI, PERRONE

Al comma 1), lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere infine le seguenti parole:* "nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio".

2.5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)*, inserire la seguente: «b-*bis)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera *f)*, dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «attribuendo priorità alla salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g)*»;

c) alla lettera *g)*, aggiungere in fine «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

d) dopo la lettera *g)*, inserire la seguente: «g-*bis)* definizione di un sistema efficace di

valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.6

BONFRISCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)*, inserire la seguente: «b-*bis)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera *t)*, dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g)*»;

c) dopo la lettera *g)*, inserire la seguente: «g-*bis)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.7

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi.»;

b) alla lettera f) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g)*»;

c) dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.8

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi.»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera f)*, dopo le parole:* «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», *aggiungere le seguenti:* «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g)*»;

dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire le seguenti:*

«*c*-bis*)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di

conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di. assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter*)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater*)* principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

b) al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* "del principio di maggioranza" *con le seguenti:* "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza";

c) al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* "meccanismi per la" *aggiungere la seguente:* "necessaria" *e dopo le parole:* "pubblica incolumità" *aggiungere le seguenti:* ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate;

d) al comma 1, lettera h) *sostituire le parole:* "coordinamento delle disposizioni" *con le seguenti:* "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" *e sostituire le parole:* "con la" *con le seguenti:* "nonché alla,";

e) al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* "presente legge" *aggiungere le seguenti: "*nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-*bis*, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali"».

2.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.10

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione

rappresentata».

2.13

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo facciano nei tempi stabiliti».

2.14

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere la parola: «anche»;

b) sostituire le parole da: «la possibilità» *a:* «asincrona»*, con le seguenti:* «acquisizione ed esame da parte dell'amministrazione procedente dei documenti prodotti in modalità telematica dai portatori di interessi coinvolti».

2.15

TORRISI, PAGANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d)*, dopo le parole:* «per l'amministrazione procedente»*, inserire le seguenti:* «laddove il grado di minore complessità del procedimento lo consenta»;

b) dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* definizione di un procedimento che assicuri in ogni caso la conclusione della conferenza di servizi,'nei tempi stabiliti dal decreto legislativo, con una determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisca a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni, anche regionali e locali, partecipanti o comunque invitate alla conferenza;»;

c) alla lettera f)*, sostituire le parole:* «principio di maggioranza» *con le seguenti:* «principio delle posizioni prevalenti»;

d) alla lettera g)*, sostituire le parole:* «per la composizione» *con le seguenti:* «e termini per la necessaria composizione» *e dopo le parole:* «pubblica incolumità» *aggiungere le seguenti:* «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

2.16

BRUNO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d)*, dopo le parole:* «per l'amministrazione procedente»*, inserire le seguenti:* «laddove il grado di minore complessità del procedimento lo consenta»;

b) dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* definizione di un procedimento che assicuri in ogni caso la conclusione della conferenza di servizi,'nei tempi stabiliti dal decreto legislativo, con una determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisca a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni, anche regionali e locali, partecipanti o comunque invitate alla conferenza;»;

c) alla lettera f)*, sostituire le parole:* «principio di maggioranza» *con le seguenti:* «principio delle posizioni prevalenti»;

d) alla lettera g)*, sostituire le parole:* «per la composizione» *con le seguenti:* «e termini per la necessaria composizione» *e dopo le parole:* «pubblica incolumità» *aggiungere le seguenti:* «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

2.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «principio di proporzionalità»*, inserire la seguente:* «ponderata».

2.18

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* «del principio di maggioranza» *con le seguenti:* «del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza».

2.19

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, lettera f) *dopo le parole:* «del principio di maggioranza» *inserire le seguenti:* «con adeguati meccanismi correttivi».

2.20

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «principio di maggioranza» *inserire le seguenti:* «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «principio di maggioranza», *inserire le seguenti:* «, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,».

2.22

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «principio di maggioranza», *inserire le seguenti:* «ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990,».

2.23

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «principio di maggioranza», *inserire la seguente:* «ponderata».

2.24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «nei casi di conferenze decisorie», *inserire le seguenti:* «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico».

2.25

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma l, sopprimere la lettera g).

2.26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio».

2.27

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «meccanismi per la» *inserire la seguente:* «necessaria» *e dopo le parole:* «pubblica incolumità» *aggiungere le seguenti:* «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessati».

2.28

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «. Tali meccanismi devono prevedere il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli Enti preposti».

2.29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990».

2.30

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g-bis)* trasparenza e accessibilità telematica delle fasi e degli atti della conferenza e, nei casi di conferenze volte all'adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti per l'impatto sociale, economico e ambientale su singoli territori, previsione di una fase dedicata allo svolgimento del *dèbat public online*».

2.31

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera h)*, sostituire le parole:* «coordinamento delle disposizioni» *con le seguenti:* «sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni» *e sostituire le parole:* «con la» *con le seguenti:* «nonché alla».

2.32

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* «presente legge» *aggiungere le seguenti:* «nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-*bis*, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali».

2.33

RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera i)*, aggiungere la seguente:*

«*i-bis)* definizione di tempi massimi per le richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fini della valutazione del provvedimento finale».

2.34

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera i)*, aggiungere la seguente:*

«*i-bis)* definizione di tempi massimi per le richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fini della valutazione del provvedimento finale».

2.35

SOLLO, SAGGESE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» *con le seguenti:* «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni competenti per materia».

2.36

CAMPANELLA, BOCCHINO

Sopprimere il comma 3.

2.0.1

SOLLO, SAGGESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazionidi cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, che il responsabile del procedimento deve formulare entro dieci giorni dall'avvio del medesimo"».

Art. 3

3.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il responsabile del procedimento deve inviare la richiesta a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dall'avvio del medesimo procedimento."».

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Attività consultiva e».

3.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, comma 3, dopo le parole: "tutela ambientale, paesaggistica, territoriale", sono inserite le seguenti: ", della sicurezza."»

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Attività consultiva e».

3.3

SCALIA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "della salute dei cittadini" sono aggiunte le seguenti: ", salvo si tratti di pareri non vincolanti";

b) all'articolo 17, il comma 2 è soppresso».

3.4

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche entro dieci giorni dall'avvio del procedimento.

2. Ove tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della sicurezza e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta e la valutazione deve essere resa defmitivamente entro quaranta giorni o, se inferiore, entro un termine pari a quello indicato nella richiesta originaria, dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate"».

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Valutazioni tecniche e».

3.5

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «quarantacinque giorni».

3.6

SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del».

3.8

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del».

3.9

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «previa delibera del Consiglio dei ministri».

3.10

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «, sentito il Consiglio dei Ministri ai fini della valutazione delle differenti opinioni, entro 30 giorni».

3.11

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «in conformità ad apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri».

3.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo aver sentito i Ministri competenti.»

3.13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.14

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.15

ELENA FERRARA, FASIOLO, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 20,».

3.16

SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1», *inserire la seguente:* «non»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «il termine», *inserire la seguente:* «perentorio».

3.17

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», al comma 3, al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «centottanta giorni».

3.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

3.19

ELENA FERRARA, FASIOLO, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sostituire le parole: «della richiesta da parte dell'aministrazione procedente», *con le seguenti:* «del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'amministrazione procedente».

3.20

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.0.1

CAMPANELLA, BOCCHINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

"7-*bis*. I membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili all'espletamento del loro mandato".

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all'articolo 2, comma 1, del regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, prevedendo che i membri del Parlamento esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi per le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del loro mandato istituzionale».

3.0.2

CAMPANELLA, BOCCHINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all'articolo 71, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevedendo la sostituzione dei controlli a campione con il controllo sulla totalità delle SCIA presentate».

Art. 4

4.1

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, premettere il seguente comma: «01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ",con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali", fino a: "tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione" sono soppresse».

b) al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», *inserire le seguenti*: «come modificati dalla presente legge».

4.2

CAMPANELLA, BOCCHINO
Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», *con le seguenti:* «sei mesi».
4.3
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».
4.4
CERONI, PERRONE
Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatte salve le discipline di settore».
4.5
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «fatte salve le discipline di settore».
4.6
LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO
Al comma 1 dopo le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241,» *inserire le seguenti:* «nonché delle attività sottoposte a mera comunicazione e di quelle del tutto libere».
4.7
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», *inserire le seguenti:* «, in particolare confermando l'esclusione sia dalla Scia che dal silenzio assenso dei procedimenti in cui siano coinvolte materie protette relative al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza, alla salute e alla pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,».
4.8
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo il quarto comma dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
4.9
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia».
4.10
SOLLO, SAGGESE
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle Commissioni competenti» *con le seguenti:* «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».
4.11
CAMPANELLA, BOCCHINO
Sopprimere il comma 3.
4.12
LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di

cui all'articolo 21-*octies* in caso di silenzio assenso o di SCIA"».

4.13

MARAN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 3, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole; "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

Art. 5

5.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

5.2

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 19, comma 3, il seguente periodo: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*."» è soppresso;

b) al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito Intervenire solo al sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente"»;

c) al comma 1, lettera c), *numero 2), sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «un anno».

5.5

TORRISI, PAGANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 19, comma 3, il periodo: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*." è soppresso».

Conseguentemente, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cuI al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente."»;

b) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «un anno».

5.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

a-bis) all'articolo 19, il comma 4-*bis* è soppresso;

a-ter) all'articolo 19, comma 6-*ter*, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto";

a-quater) all'articolo 20, comma 4, sono soppresse le parole da: "agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale" fino a: "la salute e la pubblica incolumità"».

5.7

LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo"».

5.8

BONFRISCO

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.9

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) «all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.10

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a*) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.11

CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «nei casi» *con le seguenti:* «e nei casi».

5.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività"»

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), *numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*«, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.13

TORRISI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "in questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, alla lettera c), *numero 2, aggiungere, le seguenti parole:* «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.14

GIBIINO, MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), *numero 2, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.15

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "in questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), *numero 2, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.16

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.17

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.18

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o».

5.19

TORRISI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.20

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «prevedibile» *con la seguente:* «conoscibile».

5.22

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzioni di vantaggi economici,».

5.23

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «motivata da eventi sopravvenuti.».

5.24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis*) all'art. 21-*quinquies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.25

DE POLI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis*. all'art. 21-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1.1. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.26

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera c)*, numero 2), sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «quattro mesi».

5.27

BRUNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle sanzioni».

5.0.1

TORRISI, PAGANO

*Dopo l'***articolo**, inserire il seguente;

«Art. 5-*bis*.

(Rimodulazione delle sanzioni)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 2 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Le sanzioni attualmente previste In caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministraione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati."».

5.0.2

FUCKSIA, ENDRIZZI

Dopo l'articolo 5, inserie il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni per la semplificazione)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

5.0.3

FUCKSIA, ENDRIZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Integrazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di concerti tra Ministri o Ministeri)

Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: "Art. 13-*bis*.(*Concerti tra Ministri o Ministeri*) 1. Il concerto tra due o più Ministri o Ministeri, quando sia previsto, è acquisito entro due settimane dall'invio del relativo schema da parte del Ministro o Ministero proponente. Trascorso tale termine, il concerto si dà per acquisito, salvo che i Ministri o i Ministeri concertanti non abbiano espresso formalmente il proprio diniego owero che il Ministro o il Ministero cui competono la proposta non accordino una proroga non superiore a cinque giorni al fine di definire il concerto."».

5.0.4

SOLLO, SAGGESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifica all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

Art. 6

6.1

ENDRIZZI, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

6.2

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1. sostituire le parole: «enti privati in controllo pubblico» *con le seguenti:* «enti privati sottoposti al controllo pubblico».

6.3

BRUNO

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche con riguardo a quelli di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

6.4

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni».

6.5

CERONI, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

«b-*bis*) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-*ter*) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-*quater*) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-*quinquies*) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-*sexies*) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

«b-*bis*) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-*ter*) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-*quater*) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-*quinquies*) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-*sexies*) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.7

TORRISI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter*)* possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater*)* eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies*)* la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza I dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies*)* coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.8

CRIMI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* potenziamento delle sanzioni per i casi di inconferibilità e incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;

b-ter*)* possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;

b-quater*)* eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies*)* coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.9

CRIMI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti:

1. gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;
2. le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;
3. la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente».

6.10

RUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b*-bis*)* obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.11

DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b*-bis*)* obbligo di trasparenza dello Stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b*-bis*)* obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.13

PERRONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:

«*b*-bis*)* obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.14

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b*-bis*)* obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.15

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3 si applica anche ai redditi percepiti da coloro che, nella veste di personale amministrativo e di organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque di quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1-*ter*. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la Pubblicità e trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali, di cui al presente articolo, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione ai sensi dell'articolo 29 comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le informazioni messe a disposizione del pubblico dalle regioni, ai sensi del presente articolo, non possono in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli Amministratori locali di cui all'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 690».

6.16

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

6.17

CRIMI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 481».

6.18

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.19

CERONI, PERRONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.20

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

6.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

6.22

PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)* si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

6.23

TORRISI, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si intendono escluse le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate».

6.24

LUIGI MARINO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si intendono escluse le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate».

6.25

BIGNAMI, MASTRANGELI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obblighino a partire dal 2015 i sindacati e le loro associazioni sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alle contrattazioni collettive, alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione».

6.26

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-*bis* e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-*ter*. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7 ?*bis*. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il

Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti; "della presente legge"».

6.0.1

PERRONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.2

RUSSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) al superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sul tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza del saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.3

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della Spesa pubblica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi. al fine di assicurare:

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i

diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.4

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole a:amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionazzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.5

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguenti:*

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.6

TORRISI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionanli nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.7

CERONI, PERRONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri. dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui. al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui. rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.8

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)

1. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la

Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri difettivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988,n. 400, recanti .norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

2) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumula bile dai soggetti bancari e finanziari. che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

3) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria in bilancio sia fuori bilancio;

4) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti. della Pubblica Amministrazione di cui al comma l, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti., uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un. elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai. seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

2)l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

3) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo».

6.0.9

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misura di prevenzione)

1. Al libro 1, titolo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-*bis. ? (Misura di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione).*- 1. Quando, anche a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* , siano compiute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio e non ricorrono i presupposti. per l'applicazione di altre misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di:

a) disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiere anche per mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle disponibilità economiche che sostengono il tenore di vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, e che non sono congrue con gli emolumenti. annuali resi pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, il. 33, nonché con le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, il 600;

b) disporre l'obbligo, nei confronti delle persone sopraindicate, di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità, di cui abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, e che siano di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

2. Quando il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui al comma 1 e ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che la proprietà o la disponibilità dei beni o delle altre utilità di cui al comma 1 contribuiscano abitualmente al suo tenore di vita, il tribunale, valutata la pericolosità sociale anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione interessata, dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni e delle utilità di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 è trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico estero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31

gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di dispone il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. n sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3".

2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: "di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: "dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"».

6.0.10

SOLLO, SAGGESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di obblighi informativi del Dipartimento della funzione pubblica)

1. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette alla Commissione parlamentare per la semplificazione";

b) all'articolo 8, comma 2-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è comunicata al DAGL, pubblicata nel sito istituzionale del Governo e trasmessa alla Commissione parlamentare per la semplificazione entro il 30 aprile di ciascun anno"».

6.0.11

BISINELLA, BELLOT, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

Il Ministro della salute procede entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332,in modo da ricomprendere nel nomenclatore anche i più moderni presidi ortopedici, dispositivi di ausilio, tra cui anche i cani guida per le persone non vedenti o ipovedenti e di permettere una giusta remunerazione e una razionalizzazione della spesa pubblica attraverso l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard*.».

G/1577/1/1

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recante deleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in oggetto è intitolato «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza»;

la pubblica amministrazione, in determinate ipotesi, conferisce incarichi professionali per l'espletamento di servizi di consulenza e assistenza legale senza l'obbligo dell'adozione di una procedura ad evidenza pubblica selettiva e concorrenziale. Difatti, gli incarichi sono basati sul mero rapporto fiduciario tra l'ente e il professionista che riceve il mandato professionale. Ciò ha generato delle storture, ormai sedimentate, che si evincono dal conferimento di incarichi, di frequente, alle stesse persone che, lungi dall'offrire servizi professionali migliori e a costi inferiori, ricevono il mandato a seguito di un mero rapporto fiduciario di carattere politico;

i criteri selettivi appaiono caratterizzati, dunque, da opacità ed ispirati non tanto ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 secondo comma della Carta fondamentale, quanto, piuttosto, a motivi di mero clientelismo. Tale consuetudine va chiaramente a disdoro dei criteri di trasparenza, concorrenza, efficacia ed economicità, che dovrebbero ispirare l'attività della pubblica amministrazione;

considerato che:

la vera questione del problema è, eminentemente, interpretativa e attiene *in nuce* alla qualificazione giuridica dell'incarico di patrocinio legale, che trova una definizione nella sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 2012. Secondo tale pronuncia sussiste una differenza antologica tra l'esecuzione episodica del singola incarico di patrocinio legale, legato ad esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto, invece, all'attività di assistenza e consulenza, a contenuto complesso, caratterizzata dalla sussistenza di una organizzazione, dalla predeterminazione della durata e dalla complessità dell'oggetto;

ne deriva che il conferimento occasionale del singolo incarico, per motivi contingenti, non possa configurare un appalto di servizi legali ma integri, invece, la fattispecie del contatto d'opera intellettuale al quale non si applica la disciplina in materia di procedure di evidenza pubblica. La normativa in materia di appalti di servizi rileva, quindi, nelle occasioni in cui il professionista debba mettere in essere quelle condotte finalizzate ad offrire una prestazione professionale attraverso una struttura organizzativa complessa e non, invece, attraverso lo svolgimento di lavoro autonomo nell'esecuzione del servizio legale;

orbene, la mancanza di un obbligo espresso di svolgimento di una procedura di natura concorsuale non può costituire pregiudizio per le esigenze di adempimento ai principi generali a cui si ispira l'azione amministrativa. D'altronde, lo stesso decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede espressamente, all'articolo 27, che anche nel caso in cui non trovino applicazione, in tutto o in parte, i principi del codice degli appalti ai casi di affidamento di contratti pubblici, tuttavia, devono, comunque, essere soddisfatti i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza;

di tal guisa, anche se il conferimento dell'incarico professionale da parte di un ente a un professionista è governato da taluni requisiti, quali la necessità di tempi brevi per il conferimento dell'incarico e dall'*intuitu personae*, appare non ragionevole che gli incarichi *de quibus* vengano conferiti, di sovente, con carenza di trasparenza e di imparzialità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli interventi normativi opportuni aI fine di garantire ? anche nei casi di conferimento di incarichi professionali di natura legale a cui non trova applicazione, in tutto o in parte, la disciplina di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 ? il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di parità di trattamento e di trasparenza, a cui, peraltro, deve sempre ispirarsi l'azione amministrativa.

Art. 7

7.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

7.2

GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi»*, con le seguenti:* «diciotto mesi» *e dopo le parole:* «per modificare la disciplina» *aggiungere le seguenti:* «e l'organizzazione».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* riordino delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni, congiuntamente alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa operata dai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, raggruppando uffici e spese in relazione agli obiettivi da realizzare e privilegiando le funzioni di erogazione dei servizi a cittadini ed imprese rispetto alle funzioni strumentali.

c) adozione da parte di ciascuna amministrazione, per assicurare la necessaria integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione finanziaria, dei seguenti documenti, alle scadenze collegate con quelle dei corrispondenti documenti di bilancio:

1) un piano strategico biennale delle prestazioni relative alle missioni di competenza, articolato sui relativi programmi, collegato al bilancio di previsione triennale;

2) un piano annuale delle prestazioni, riferito a ciascun programma, indicante finalità, processi operativi, risorse necessarie, collegato al bilancio di previsione annuale;

3) un rapporto consuntivo annuale sulle prestazioni realizzate nell'anno precedente, collegato al bilancio consuntivo.

I piani strategici triennali possono contenere proposte di modifica di norme regolamentari in vigore, finalizzate alla migliore realizzazione delle prestazioni, le proposte sono approvate con decreto del Presidente del consiglio del ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

I documenti di cui ai punti precedenti sono prodotti dal competente organo di indirizzo politico amministrativo, sono verificati dall'ISTAT secondo il sistema informativo integrato sulle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e sono trasmessi alla Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, per il controllo strategico sulle amministrazioni dello Stato. Il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è adeguato alla normativa derivante dalla presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei relativi decreti delegati».

b) al comma 2:

1) *sostituire le parole:* «che sono resi»*, con le seguenti:* «che è reso»;

2) *dopo le parole:* «trasmessi alle Camere»*, inserire le seguenti:* «congiuntamente ai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89,»;

3) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «11 Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette I tesi alla Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo».

c) al comma 3, sostituire le parole: « Entro dodici mesi»*, con le seguenti:* « Entro due anni».

7.3

COCIANCICH

Al comma 1, dopo le parole: «e degli enti pubblici non economici nazionali» *inserire le seguenti:* «nonché di eventuali soggetti privati che svolgono attività omogenee».

7.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «amministrazione centrale», *inserire le seguenti:* «ivi comprese le Forze di polizia».

7.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, dopo la parola:* «personale», *inserire le seguenti:* «anche dirigenziale».

7.6

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali»*, inserire le seguenti:* «, fatti salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure informatiche,».

7.7

DE POLI

All'articolo 7, comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali»*, inserire le seguenti:* «, fatti salvi i casi di reinternmalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure Informatiche, ».

7.8

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI

All'articolo 7, comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «alle imprese» *aggiungere le seguenti:* «anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi».

7.9

ZELLER

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «dei servizi strumentali», *inserire le seguenti:* «, mediante riordino delle forze di polizia ed eventuale accorpamento della Polizia di Stato con il Corpo dell'Anna dei Carabinieri».

7.10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, dopo. le parole:* «servizi strumentali», *inserire le seguenti:* «anche mediante l'utilizzo di personale privo di qualifiche di polizia».

7.11

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «possibilità di», *con le seguenti:* «preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la».

7.12

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

Conseguentemente, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».

7.13

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole da:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia» *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo ferma restando la garanzia di adeguati livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, a tutela dell'ordine, della sicurezza

e del soccorso pubblici e la salvaguardia delle professionalità esistenti presenta un piano per l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

7.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione 'di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;», *con le seguenti:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.15

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole comprese tra* «razionalizzazione» *e* «strumentali»*, con le seguenti:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.16

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1,lettera a)*, dopo la parola:* «razionalizzazione» *inserire le seguenti:* «e potenziamento dell'efficacia».

7.17

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

Conseguentemente, sopprimere le parole comprese tra: «al fine» *e* «servizi strumentali».

7.18

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «, ivi comprese quelle di polizia locale,»;

b) *dopo le parole:* «gestione associata dei servizi strumentali» *inserire le seguenti:* «anche mediante l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981»;

c) *sopprimere le parole da:* «; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente» *fino a:* «in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.19

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti:* «e antincendi» *e dopo le parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle della altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta

attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.20

BRUNI

Al comma 1, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» *aggiungere le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto ottiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.21

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia»*, inserire le seguenti:* «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «in quelle delle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e al loro spegnimento».

7.22

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi »;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.23

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi».

7.24

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «funzioni di polizia»*, inserire le seguenti:* «, valorizzando le specificità,».

7.25

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «funzioni di polizia al» *, inserire la seguente:* «solo».

7.26

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;»*, inserire le seguenti:* «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».

7.27

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;»*, inserire le seguenti:* «valorizzazione dei princìpi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.28

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi, strumentali;»*, inserire le seguenti:* «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.29

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» *inserire le seguenti:* «riorganizzazione della polizia giudiziaria con limitazione delle funzioni ai soli corpi della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza;».

7.30

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 1,lettera a)*, dopo le parole:* «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» *inserire le seguenti:* «unificazione delle funzioni di controllo del mare tramite l'affido esclusivo alle Capitanerie di porto-Guardia Costiera;».

7.31

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «la gestione associata dei servizi strumentali» *inserire le seguenti:* «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.32

RUTA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parole da:* «riordino delle funzioni di polizia» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del settore della sicurezza e dei controlli dell'agroalimentare, assegnandole al Corpo forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza;».

7.33

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.34

CRIMI

Al comma 1, lett. a)*, sostituire le parole:* «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.35

CRIMI

Al comma 1, lett. a)*, sostituire le parole:* «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con

riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle. delle altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.36

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza. e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei Controlli nel settore agroalimentare».

7.37

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le seguenti parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.38

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia».

7.39

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «con organizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel qale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientate e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

7.40

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo Forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia» *con le seguenti:* «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigtive, finalizzate al contrasto dei reati ambientali.».

7.41

RUSSO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» *con le seguenti:*

«con riorganizzazione di quelle del Corpo forestate dello Stato e, in attuazione della legge 56/2014, delle polizie provinciali comunque denominate».

7.42

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), sostituire parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale».

7.43

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».

7.44

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire parole:* «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA».

7.45

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «di quelle del Corpo forestale dello Stato» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare e a tal fine prevedere l'attivazione delle procedure previste per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per lo scoglimento e il contestuale assorbimento del personale dei Corpi Forestali di pertinenza regionale e provinciale nel Corpo Forestale dello Stato».

7.46

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «di quelle del Corpo forestale dello Stato»*, fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.47

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «di quelle del Corpo forestale dello Stato»*, fino alla garanzia degli attuali, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.48

BILARDI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato»*, inserire le seguenti:* «e, in attuazione della legge 56 del 2014, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato. nei corpi e servizi di Polizia Provinciale,».

7.49

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole da:* «ed eventuale assorbimento»*, fino alla fine della lettera.*

7.50

RUTA

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

7.51

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.52

ELENA FERRARA

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di Polizia».

7.53

CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,».

7.54

CRIMI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,»*, con le seguenti:* «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.55

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,»*, con le seguenti:* «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.56

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle della altre Forze di polizia»*, inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.57

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole comprese tra:* «ferma restando»*, e* «professionalità esistenti»*, con le seguenti:* «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.59

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «delle professionalità esistenti;»*, inserire le seguenti parole:* «mantenimento dei compiti. di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

7.60

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"*d)* gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta"».

Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio»*, sono sostituite dalle parole:* «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».

7.61

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a) *aggiungere in fine il seguente periodo:*

«All'articolo 1, comma 85 lettera *a)*, della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ", tutela e valorizzazione dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: ", polizia locale ambientale, stradale ed ittico-venatoria;"».

7.62

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a) *aggiungere in fine il seguente periodo:*

«All'articolo 1, comma 85 lettera *a)*, della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: "per gli aspetti di competenza", sono aggiunte le seguenti: ", incluse le connesse attività di polizia locale;"».

7.63

BILARDI

Al comma 1, lettera a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché il transito, in apposito ruolo speciale del Corpo Forestale dello Stato, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato nei Corpi e servizi di Polizia Provinciale, e con testuale trasferimento dei relativi mezzi, attrezzature e risorse, ferme restando la sede territoriale di servizio, le attribuzioni, le qualifiche di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza nonché le professionalità del personale in servizio;».

7.64

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «soppressione dei Consorzi di bonifica».

7.65

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.66

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.67

CRIMI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «revisione delle modalità di utilizzo delle forze dell'ordine, nell'ambito di operazioni speciali di prevenzione e repressione di reati ambientali, privilegiando il sistema del distacco su base volontaria al fine di ottenere un risparmio di spesa;».

7.68

CRIMI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

7.69

MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di dare attuazione alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1107, prevedere la completa parificazione del personale degli enti parco e agente di pubblica sicurezza, anche in relazione alle modalità di assicurazione e ai limiti previsti, equiparandoli al comparto sicurezza».

7.70

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* Con riferimento all'amministrazione centrale e periferica: riforma della legge 7 marzo 1986, n.65, e nuovo inquadramento della Polizia Locale, come Forza di Polizia ad ordinamento civile; conseguente inserimento della Polizia Locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria, rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro, equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale, quale forza di polizia ad ordinamento civile, che rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza. I citati decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia Locale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante iscrizione di corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.71

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* con riferimento, in particolare, al Ministero dell'Interno, prevedere una significativa riduzione dei dipartimenti, nonché l'unificazione degli uffici, esclusivamente su base funzionale;».

7.72

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.73

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.74

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* con riferimento alla sola amministrazione centrale: anche mediante modifica della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definizione degli strumenti per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle

delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze;».

7.75

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* con riferimento alla sola amministrazione centrale: riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti;».

7.76

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera b*, con la seguente:*

«*b)* con riferimento alla sola amministrazione centrale, riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari;».

7.77

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole da:* «per la direzione della politica generale del Governo» *alle seguenti:* «la collegialità del Consiglio dei ministri».

7.78

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».

7.79

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche;».

7.80

DI GIORGI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche» *inserire le seguenti:* «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione,».

7.81

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».

7.82

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;», *con le seguenti:* «tale da garantirne la trasparenza e da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».

7.83

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole da: «riduzione degli uffici di diretta collaborazione» a:* «da parte del Presidente del Consiglio» *con le seguenti:* «riqualificazione degli uffici di diretta collaborazione per il supporto dei Ministri e dei Sottosegretari nell'elaborazione delle politiche pubbliche, nell'emanazione delle conseguenti direttive agli uffici ministeriali e nella verifica costante e

valutazione della realizzazione degli obiettivi da parte dei predetti uffici; reclutamento per la direzione di tali uffici e delle relative articolazioni, di personale dotato di capacità organizzative, di elaborazione di politiche pubbliche, di traduzione dei relativi obiettivi in indirizzi all'amministrazione, di valutazione degli obiettivi politici e amministrativi; riduzione della segreteria dei sottosegretari, con determinazione delle relative risorse finanziarie da parte del Presidente del Consiglio in relazione alle attrlbuzioni e alle dimensioni del rispettivi Ministeri e al grado di priorità delle politiche gestite da ciascun Ministero rispetto al programma di Governo».

7.84

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «con definizione di criteri generali per la detenninazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».

7.85

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «alle dimensioni dei rispettivi Ministeri», *sostituire le parole:* «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» *con le seguenti:* «da parte del Consiglio dei ministri».

7.86

GALIMBERTI, BOCCA

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;» *inserire le seguenti:* «ridistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente;».

7.87

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti», *con le seguenti:* «razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali».

7.88

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* «revisione delle funzioni» *fino alla fine della lettera.*

7.89

DE POLI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole da:* «revisione delle funzioni» *a:* «Consiglio dei Ministri;».

7.90

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole:* «in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.91

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.92

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «Consiglio dei Ministri;» *aggiungere il seguente periodo:* «applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei

costi *standard*».

7.93

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.95

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» *inserire le seguenti*: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56»;

b) sostituire le parole: «contatto unico» *con le seguenti*: «contatto privilegiato»;

c) sostituire le parole: «attribuzione al Prefetto della responsabilità dell'erogazione dei srvizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» *con le seguenti*: «attribuzione al Prefetto di attività di coordinamento logistico delle attività di erogazione dei servizi ai cittadini la cm responsabilità rimane, comunque, in capo ai dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato;»;

d) aggiungere, in fine, le parole: «individuazione dei criteri per la riallocazione del personale in servizio nelle sedi soppresse, d'intesa con le Confederazioni sindacali rappresentative, attraverso procedure di mobilità che assicurino il trasferimento in sedi limitrofe ed il mantenimento del trattamento economico in godimento, ove più favorevole».

7.96

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» *inserire le seguenti:* «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato, disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56,».

7.97

DE POLI

Al comma 1, lettera c)*, primo capoverso, dopo le parole:* «con riferimento alle Prafatture-Uffici territoriali del Governo;» *aggiungere le seguenti:* «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56,».

7.98

PADUA

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* «attraverso la riduzione del numero».

7.99

PADUA

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «attraverso la riduzione del numero» *con le seguenti:* «da attuarsi anche attraverso una eventuale riduzione del numero».

7.100

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «riduzione del numero» *inserire le seguenti:* «con il superamento della dimensione provinciale».

7.101

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, alla la lettera c)*, dopo le parole:* «all'astensione» *inserire le seguenti:* «e la morfologia».

7.102

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «alla popolazione residente» *con le seguenti:* «alla distribuzione territoriale della popolazione residente».

7.103

RUTA

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «alla criminalità» *inserire le seguenti:* «ed in particolar modo a quella organizzata insistente sul territorio o nei territori confinanti» *e dopo le parole:* «dinamiche socio-economiche» *inserire le seguenti:* «e comunque garantendone la presenza per ogni regione;».

7.104

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «socio-economiche», *inserire le seguenti:* «, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi, alla presenza di infrastrutture sovra provinciali come porti e aeroporti».

7.105

BRUNO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti:*«Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato».

7.106

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «contatto», *sopprimere la parola:* «unico».

7.107

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole comprese tra:* «trasformazione della Prefettura» *e* «competenze esercitate».

7.108

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* «confluenza nell'ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato».

7.109

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato», *con le seguenti:* «coordinamento dell'Ufficio territoriale dello Stato».

7.110

ELENA FERRARA, FASIOLO, MINEO

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «confluenza nell'Ufficio territoriale dello stato di tutti gli uffici periferici delle mministrazioni civili dello Stato» *aggiungere le seguenti:*«, ad eccezione di quelli competenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio».

7.111

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lett. c) *aggiungere, in fine, le parole:* «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate dal processo di riorganizzazione.»

7.112

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«c-*bis)* con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo

con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilltà con l'Istituzione di un Comitato paralimpico autonomo avente natura pubblica che si avvale comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di Coni servizi spa.»

7.113

SOLLO, SAGGESE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» *con le seguenti:* «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

7.114

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 207 del 4 settembre 2002.

2-*ter*. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreti legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».

7.115

MANDELLI, CALIENDO, SERAFINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e aziende sanitarie Iocali è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

7.116

D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, FLORIS, BIANCONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'art. 3-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla regione e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni."».

7.117

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

7.118

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali, nonché, per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, restano ferme le attribuzioni del Presidente della Regione in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».

7.119

SERRA, CRIMI, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino l'ottimizzazione dell'impiego del .personale degli enti pubblici non economici al fine di prevedere che in caso di delibera in una regione dello stato di emergenza, ai pubblici dipendenti impiegati in servizi pubblici non essenziali nella regione interessata, siano concessi, su loro richiesta, permessi per collaborazione alle attività di soccorso alle popolazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) l'attestazione della partecipazione del dipendente alle attività in oggetto viene rilasciata dagli impiegati della protezione civile, delle forze dell'ordine, dagli operatori delle associazioni di volontariato riconosciute, che sono impegnati nelle stesse attività e nella stessa area, nonché degli impiegati dei Comuni interessati; b) i permessi vengono concessi, salvo diversa richiesta, per l'intera giornata; c) la durata della collaborazione alle attività di soccorso deve essere svolta per un periodo equiparato all'orario di lavoro, includendo il tempo necessario per gli spostamenti; d) la partecipazione ad attività di soccorso può consistere altresì nella gestione dei dati a distanza, in collaborazione con gli operatori pubblici e privati sopra indicati. In tal caso si svolge nel normale orario di lavoro e con l'utilizzo delle attrezzature comunemente usate dal dipendente».

7.0.1

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 7-*bis*.

(Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa - CRI)

1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è abrogato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai sguenti principi e criteri direttivi:

a) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

b) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;

c) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;

d) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;

e) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la «Strategia 2020» della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;

2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;

3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;

4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;

5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;

6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;

7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;

8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;

9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;

10) assicurare una riposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;

11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;

12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;

13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di universalità;

14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di

crescita;

15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;

16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;

17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;

18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azioe in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;

19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;

f) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le orgazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto leslativo 28 agosto 197, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.2

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa ? CRI)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

b) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

c) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;

d) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;

e) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità;

f) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la "strategia 2020" della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;

2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;

3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;

4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;

5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;

6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;

7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;

8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;

9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;

10) assicurare una riposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;

11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;

12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;

13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di Universalità;

14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;

15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;

16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;

17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;

18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;

19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;

g) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza, militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli Schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.3

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Delega al Governo in materia di prefetture ? uffici territoriali del Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) riordino delle funzioni delle prefetture ? uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;

e) mantenimento in capo alle prefetture ? uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;

f) mantenimento in capo alle prefetture ? uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera *f)*; trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere *e)*, sono conferite le relative funzioni;

g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture ? uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;

h) accorpamento, nell'ambito della prefettura ? ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera *h)*;

i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera *h)*, della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura ? ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura ? ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Conseguentemente sopprimere la lettera c)*, comma 1 dell'articolo 7.*

7.0.4

GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina e l'organizzazione degli Uffici territoriali dello Stato e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni di polizia, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

b) razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con li Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.».

7.0.5

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Delega al Governo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio al momento dell'approvazione della presente legge, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relativamente a fissazione delle retribuzioni tenendo conto:

1) del costo della vita, delle condizioni del mercato del lavoro locale, dell'anzianità di servizio, dei parametri di crescita del paese, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. Gli emolumenti dovranno comunque essere sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

2) del fatto che la retribuzione sia determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari

motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il diritto di opzione sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) del fatto che la retribuzione, in ogni caso, non possa mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per professionalità analoghe nonché allo stipendio metropolitano erogato ai pari grado appartenenti alle aree funzionali del Ministero degli Affari Esteri;

b) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando ? nei casi di personale assunto a contratto ? comunque uno *standard* minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

c) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

7.0.6

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente :*

«Art. 7-*bis*.

(Razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1º gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera *c)*, 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera *c)*, i trasferimenti dei medesimi

magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera *c)* del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma I transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, del magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

6. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera *f)* è abrogata;

b) l'articolo 56 è abrogato;

c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis.* Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis.* Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-*bis*, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.".

8. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera *a)* dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e

vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

9. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 6 a 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.».

7.0.7

SACCONI, AUGELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Contabilità economica analitica e costi standard*)*

1. Ai fini del completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 ? legge di contabilità e finanza pubblica, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi concernenti le modalità per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato secondo i princìpi di delega già alla base dell'articolo 40, comma 2, della richiamata legge ed in particolare di quello esposto nella lettera *n)* riguardante l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti.

2. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il bilancio dello Stato si adotta il piano dei conti integrato previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente le disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, garantendo, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e, quindi realizzare il sistema integrato di contabilità con la contestuale rappresentazione delle scritture di natura finanziaria con quelle di natura economico- patrimoniale.

3. Il modulo economico si sviluppa secondo un livello di analisi tale da assicurare l'analisi dei costi e il controllo di gestione, anche al fine di certificare la verifica dei risultati conseguiti e supportare il processo di revisione dei costi e della spesa.

4. A partire dal 1º gennaio 2015, nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti delegati, il bilancio dello Stato, affianca, in via sperimentale e a fini conoscitivi, alla propria struttura di gestione, l'impianto classificatorio-contabile previsto dal piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132.

5. Il bilancio dello Stato adotta un sistema integrato di scritturazione contabile che consente la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.».

7.0.8

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard*)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle

amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *a)* utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.».

7.0.9

PERRONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard*)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *a)* utilizzino i costi standard delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi».

7.0.10

RUSSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché al fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la

determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *a)* utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.«.

7.0.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.».

7.0.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un. contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

7.0.13

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

7.0.14

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

7.0.15

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti. commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

7.0.16

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente: "2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno".

2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

7.0.17

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1º gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

G/1577/2/1

BISINELLA, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

rilevando come la Polizia postale e delle Comunicazioni sia una specialità della Polizia di Stato, composta da un servizio centrale con sede a Roma e da uffici compartimentali presenti in ogni capoluogo di regione, suddivisi a loro volta in sezioni provinciali dislocate in ogni capoluogo di provincia;

evidenziando come la Polizia postale utilizzi le strutture della società Poste Italiane S.p.A. per le sedi dei propri uffici, le linee telefoniche, i *personal computer* e le stampanti, indispensabili allo svolgimento delle specifiche attività d'indagine;

sottolineando altresì come tanto i venti Compartimenti quanto le ottanta Sezioni della Polizia postale abbiano le loro sedi presso Poste Italiane S.p.A. in virtù. di una apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'interno, in base alla quale la Polizia garantisce a sua volta la tutela del servizio universale della corrispondenza italiana;

ricordando che la Polizia postale e delle Comunicazioni è l'unica agenzia incaricata formalmente del contrasto di tutti i reati che avvengono con l'utilizzo della rete informatica e telefonica (pedofilia, *stalking*, molestie e *cyber* bullismo);

che compete alla Polizia postale anche la lotta al fenomeno delle clonazioni delle carte di credito e delle carte bancomat, nonché quella alle innumerevoli truffe informatiche, compreso l'accesso abusivo ai dati «sensibili» che cittadini ignari subiscono ogni giorno attraverso la rete;

come i rapporti con la società Poste Italiane S.p.A. abbiano consentito alle sezioni della Polizia postale di specializzare il proprio personale dipendente nell'attività tecnica finalizzata all'analisi della telefonia e dei supporti informatici per le intercettazioni, attraverso sistemi tecnologici molto sofisticati, e che detta attività viene svolta a supporto anche delle altre forze di. polizia, permettendo un elevato risparmio di ausiliari di Polizia giudiziaria;

appreso che sarebbe imminente l'adozione di un provvedimento, predisposto dal Dipartimento per la pubblica sicurezza, con il quale, in nome dell'esigenza di razionalizzazione della spesa, verrebbe disposta la soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle Comunicazioni, risparmiando solo gli uffici compartimentali presenti nei capoluoghi di regione;

ritenendo invece, di rilevante importanza le attività che le sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni svolgono, tra le quali figurano anche le iniziative di prevenzione promosse nelle scuole, durante le quali si incontrano bambini, li si prepara a difendersi dalle persone psicologicamente deviate e si concorre a metterli nelle condizioni di usare *internet* in modo consapevole;

sottolineando altresì come tali incontri abbiano permesso di acquisire informazioni utili ad individuare fatti di violenza che i più giovani non avrebbero altrimenti avuto il modo o il coraggio di denunciare;

ritenendo assolutamente primaria e indispensabile la sicurezza dei cittadini vittime di reati informatici ed essenziale l'attività specifica della Polizia postale e delle comunicazioni nella protezione dei minorenni;

poco rassicurante l'ipotesi di razionalizzazione che si profilerebbe all'orizzonte, tendente alla soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni ed alla creazione di un servizio equiparabile presso le squadre mobili, giacché produrrebbe l'effetto di disperdere il patrimonio di risorse specializzate accumulato nel corso degli anni in questo delicato settore;

ricordando come il numero dei reati *online* cresca esponenziaImente ogni anno e per alcune tipologie di reato sia essenziale la tempestività della reazione:

impegna il Governo

a non smantellare nel contesto del riordino delle Forze di Polizia il patrimonio di risorse e la specificità della Polizia postale e delle comunicazioni, salvaguardandone la capillare rete delle sezioni provinciali;

ad assicurare comunque una credibile protezione della cittadinanza, e dei minori in particolare,

dai reati compiuti attraverso il *web*, che rappresentano una minaccia al benessere economico nazionale ed alla sicurezza delle persone;

a rinnovare la convenzione che lega attualmente la Polizia postale e gli organi che le saranno eventualmente affiancati alla società Poste italiane S.p.A.

Art. 8

8.1

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

8.2

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Sopprimere l'articolo.

8.3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, la lettera b)*, è sostituita dalla seguente:*

«*b)* «amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali, nonché le amministrazioni degli organi costituzionali e degli organi di rilevanza costituzionale, l'amministrazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti e delle commissioni di garanzia e gli enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera *d)*;»

8.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «le amministrazioni statali»*, aggiungere le seguenti:* «gli enti pubblici nazionali di ricerca,».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole:* «gli enti pubblici nazionali di ricerca,».

8.5

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «le amministrazioni statali»*, aggiungere le seguenti:* «gli enti del Servizio sanitario nazionale».

8.6

BRUNO

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «indipendenti»*, inserire le seguenti:* «incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.7

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «indipendenti»*, inserire le seguenti:* «incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196».

8.8

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «lettera *d)*»*, aggiungere le seguenti parole:* «e le accademie nazionali».

8.9

CERONI, PERRONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c)*, dopo le parole*: «i comuni,» *aggiungere le seguenti*: «le unioni di comuni,» *e sopprimere le parole*: «le comunità montane o isolane»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «Le unioni» *con le seguenti*: «Le comunità montane o isolane»;

c) *al comma 3, dopo le parole*: «in vigore della presente legge» *inserire le seguenti*: «previa intesa in Conferenza unificata».

8.10

TORRISI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c)*, dopo le parole:* «i comuni,»*, aggiungere le seguenti:* «le unioni di comuni,», *e dopo le parole*: «le città metropolitane,» *sopprimere le seguenti:* «le comunità montane o isolane»*;*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «Le unioni,»*, con le seguenti:* «Le comunità montane o isolane,».

8.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «i comuni,» *aggiungere le seguenti:* «le unioni di comuni,».

8.12

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le seguenti parole:* «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

8.13

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» *e alla lettera* e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro Unioni».

8.14

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c), *sopprimere le parole:* «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

b) *alla lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere».

8.15

BONFRISCO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Conseguentemente, alla lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere».

8.16

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera* d) *con la seguente*:

«*d)* "amministrazioni di istruzione e cultura": le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;»;

b) *dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente*:

«d-*bis*) "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica": le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca;»;

c) *alla lettera* e*) dopo le parole*: «quelle di istruzione e cultura,» *aggiungere le seguenti*: «quelle di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e alla lettera *h)* si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e

tecnologica, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma l dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:.

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal DPR n. 171/1991, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1. il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2. lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3. lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4. le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

5. la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad. una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6. l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

7. la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

b) la fruizione di periodi sabbatici.

c) Definizione del trattamento economico di ricercatori e tecnologi, secondo criteri di comparabilità con il trattamento economico dei ricercatori e professori universitari, nell'area di contrattazione di cui al successivo comma 5.

d) Definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei

meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta.

3. il Governo si impegna a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR, in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta, nonché ad estendere le norme di cui sopra ai ricercatori e tecnologi collocati in Enti non di ricerca (es: INAIL).

4. È fatto obbligo di istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica Amministrazione che inquadri le «amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica» in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex* ante ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40 c. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un apposito comparto, per il personale tecnico e amministrativo, e in una corrispondente area separata per i dirigenti, ricercatori e tecnologi.».

8.17

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera* d) *con la seguente*:

«*d)* "amministrazioni di istruzione e cultura": le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;»;

b) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente*:

«d-*bis*) "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica": le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca;»;

c) *alla lettera* e)*, dopo le parole*: «quelle di istruzione e cultura,» *aggiungere le seguenti*: «quelle di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e alla lettera *h)* si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

8.18

ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MINEO, FASIOLO, FAVERO

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «le scuole statali di ogni ordine e grado, le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,» *con le seguenti:* «le scuole statali di ogni ordine e grado, le scuole paritarie, le università statali e non statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni pubbliche dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), *sopprimere le parole:* «le scuole paritarie, le

università non statali, le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,».

8.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera d) *dopo le parole:* «le scuole statali di ogni ordine e grado» *inserire le seguenti:* «le scuole paritarie pubbliche» *e alla lettera* g) *sopprimere le parole:* «le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

8.20

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «dell'alta formazione artistica,» *aggiungere la seguente:* «cinematografica, » *e alla lettera* e) *dopo le parole:* «ordini professionali» *aggiungere le seguenti:* «, le accademie nazionali e i Parchi nazionali».

8.21

DE POLI

Al comma 1, lettera d) *dopo le parole:* «dell'alta formazione artistica,» *aggiungere la seguente:* «cinematografica,».

8.22

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma l, lettera d), *dopo le parole:* «dell'alta formazione artistica,» *aggiungere la seguente:* «cinematografica,».

8.23

ELENA FERRARA, IDEM, FASIOLO, FAVERO

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «le istituzioni educative pubbliche» *inserire le seguenti:* «, ivi inclusi i nidi di infanzia,».

8.24

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere le parole:* «nonché gli ordini professionali».

Conseguentemente, al comma 1 lettera g)*, aggiungere infine:* «nonché gli ordini professionali».

8.25

DE POLI

All'articolo 8, comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «ordini professionali» *aggiungere le seguenti* «, le accademie nazionali ed i Parchi nazionali».

8.26

SACCONI, AUGELLO

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* «ordini professionali»: enti pubblici non economici a carattere associativo competenti per la cura dell'interesse pubblico al corretto svolgimento di una professione. Gli ordini professionali sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i Contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla Vigilanza del Ministro competente.

Conseguentemente al comma 1, lettera e) *sopprimere le parole:* «nonché gli ordini professionali».

8.27

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «le società a partecipazione pubblica»*, con le seguenti:* «le società a controllo pubblico che erogano servizi pubblici, o».

Conseguentemente, al comma 1 lettera g)*, sostituire le parole da:* «le società» *a* «regolamentati» *, con le seguenti:* «le società concessionarie di servizi pubblici, anche a partecipazione pubblica, che operano In regime di concorrenza,».

8.28

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera g) *dopo le parole:* «che operano in regime di concorrenza,», *inserire le seguenti:* «anche nei settori dei servizi pubblici» *e dopo le parole:* «quotate in mercati regolamentati», *inserire le seguenti:* «e delle loro controllate,».

8.29

RUSSO

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «che operano in regime di concorrenza», *inserire le seguenti:* «anche nei settori dei servizi pubblici, *e dopo le parole:* «quotate in mercati regolamentati», *inserire le seguenti:* «e delle loro controllate».

8.30

MIRABELLI

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «federazioni sportive,», *inserire le seguenti:* «gli enti pubblici non economici di tipo associativo prevalentemente finanziati dalla contribuzione dei soci,».

8.31

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* gli Ordini e Collegi professionali e i rispettivi Organismi Nazionali: i soggetti pubblici, sottoposti a vigilanza dei ministeri. competenti, individuati da specifici ordinamenti che ne disciplinano composizione, attribuzioni, funzioni, organizzazione e gestione».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), *sopprimere le parole:* «nonché gli ordini professionali».

8.32

MOSCARDELLI, ORRÙ, SCALIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le unioni, anche territoriali, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente tutte le amministrazioni e i soggetti di cui a una delle definizioni di cui al comma 1, esclusi gli enti pubblici economici, rientrano a loro volta nella relativa definizione e nella relativa disciplina».

8.33

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fanno parte integrale dell'elenco redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.34

DE POLI

Sopprimere il comma 4.

8.35

BRUNO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2», *con le seguenti:* «commi 2 e 3».

8.36

TORRISI, PAGANO

Al comma 4, sostituire le parole: «comma 2», *con le seguenti:* «commi 2 e 3».

8.0.1

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Al Regio Decreto 15 gennaio 1933, n. 215, l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. ? *(Istituzione del tributo bonifica di bonifica)*. - *1*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituito il tributo di bonifica, a partecipazione dei costi relativi all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, svolto dai consorzi.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il consorzio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggetta bili al tributo.

3. n tributo è dovuto dai proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli ed è corrisposto in base a tariffa commisurata annualmente.

4. Nel caso di comproprietà dell'immobile il tributo è corrisposto singolarmente da ciascuno dei comproprietari pro quota"».

8.0.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Ordini e Collegi professionali)

1. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo. Nel rispetto dell'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro competente.».

Conseguentemente al comma 1, lettera e) *sopprimere le parole:* «nonché gli ordini professionali».

8.0.3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Anche dopo che è stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, il funzionario o altro preposto alla unità organizzati va sono individuati nominativamente, in ordine alle mansioni loro assegnate, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."».

Art. 9

9.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

9.2

BIGNAMI, MASTRANGELI

Sopprimere l'articolo.

9.3

DE POLI

Sopprimere l'articolo.

9.4

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

9.5

CRIMI, BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

9.6

GALIMBERTI, BOCCA

Sopprimere l'articolo.

9.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sopprimere l'articolo.

9.8

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Sopprimere l'articolo.

9.9

COMAROLI, BISINELLA, CONSIGLIO, CANDIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? *(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio).* - 1. il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) Revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante:

a-*bis)* attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni l'lmministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-*ter)* rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonchè al numero delle imprese;

b-*bis)* agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di intern.azionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale , assegnando altresi specifiche competenze e funzioni in materia di:

c-*bis)* tutela del «made in itaIy» e lotta alla contraffazione;

c-*ter)* sviluppo del mercato del lavoro;

c-*quater)* semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

c-*quinquies)* revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*;

c-*sexies)* supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

c-*septies)* trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

c-*octies)* supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

c-*nonies)* supporto alle politiche agricole e di filiera;

c-*decies)* limitazione delle partecipazioni societarie o ad.altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

d-*bis)* revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

d-*ter)* ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

d-*quater)* eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

d-*quinquies)* accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

d-*sexies)* erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;

e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

e-*bis)* alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

e-*ter)* al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

e-*quater)* alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali del sistema camerale e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.10

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? *(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio).* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la rifonna dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali: le camere di commercio nei cui registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 80.000 imprese provvedono all'accorpamento con altre camere di commercio limitrofe nell'ambito di una stessa regione, previo accordo con le stesse, al fine della costituzione di una camera di commercio nel cui registro delle imprese risultano iscritte almeno 80.000 imprese; nomina per ciascuna camera di commercio nuova istituzione di un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, con il compito di adottare la norma statutarla di composizione del nuovo Consiglio nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio; deroga dall'applicazione del numero limite di 80.000 imprese iscritte per le camere di commercio con sede in città metropolitane nonché per quelle che, anche a seguito di accorpamento, costituiscono l'unica camera di commercio nella regione interessata; interruzione delle procedure di rinnovo per le camere di commercio i cui Consigli devono deliberare o hanno deliberato l'accorpamento, con contese proroga dei poteri ordinari e straordinari dei Consigli in carica fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, al fine di evitare l'avvio di procedure di rinnovo dei consigli camerali, che potrebbero essere per alcune camere già in corso o prossime all'avvio;

c) rimodulazione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territono e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi o prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.11

BIGNAMI, MASTRANGELI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riduzione del 35% dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico delle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa elo delle politiche di intervento.

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle impese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale.

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati:

le camere d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando nello specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni di impresa e attività di filiera.

Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato.

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate.

e) riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte, nonchè delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; dove verranno realizzate forme di accorpamento, le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonchè organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese.

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e previdenziali in essere, e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di'inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto

legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.12

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? 1. Le camere di commercio nei cui registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 80.000 imprese provvedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, a deliberare a maggioranza semplice l'accorpamento con altre camere di commercio limitrofe nell'ambito di una stessa regione, previo accordo con le stesse, al fine della costituzione di una camera di commercio nel cui registro delle imprese risultano iscritte almeno 80.000 imprese. Con il decreto ministeriale di cui al medesimo comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993, per ciascuna camera di commercio di nuova istituzione è nominato un commissario *ad acta*, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, con il compito dì adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio.

2. Le camere di commercio con sede in città metropolitane nonché quelle che anche a seguito di accorpamento costituiscono l'unica camera di commercio nella regione interessata, possono derogare dall'applicazione del limite del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui al comma 1.

3. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio soggette agli obblighi di cui al comma 1 e non rientranti nella deroga di cui al comma 2 sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di adozione delle delibere di accorpamento tali procedure sono interrotte anche nelle camere di commercio non soggette a tale obbligo ma comunque interessate al processo di accorpamento. I relativi consigli continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Ministro dello sviluppo economico, con riferimento alle camere di commercio che non hanno deliberato ai sensi del medesimo comma 1, provvede entro i successivi sessanta giorni, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1 e delle eventuali proposte pervenute dall'Unione italiana delle camere di commercio, artigianato e agricoltura nonché dalle Regioni competenti e dalle Camere interessate.

5. Il decreto di cui al comma 4 ha valore sostitutivo delle delibere di cui al comma 1 ai fini degli adempimnti successivi previsti dal edesimo comma 1 e per gli effetti del comma 3.».

9.13

MUCCHETTI, CALDEROLI, FEDELI, GASPARRI, CHITI, FORMIGONI, MARINELLO, GUERRIERI PALEOTTI, MARCUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Ferme restando le

riduzioni del diritto annuale a carico delle imprese già previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese Iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ogni regione e le specificità geo-economiche dei territori;

c) razionalizzazione e aggiornamento dei compiti e delle funzioni per la promozione del territorio e dell'economia locale, inclusi la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese ed eliminando duplicazloni con altre amministrazioni pubbliche, al fine di semplificare i rapporti delle camere di commercio con il complesso delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle risorse disponibili e ferma restando la competenza relative alla tenuta e alla valorizzazione del registro delle imprese;

d) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella governance camerale;

e) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di Inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto *pro quota* dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere infrastrutturall, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio la gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio;

g) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Casse depositi e prestiti e sottoscritto *pro quota* dalle camere di commercio conferenti. il ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizlone solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio owero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

h) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

9.14

PADUA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico dalle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nel quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni Istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati. Le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando In specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. La camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio economico amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazloni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina del compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «del parere» *con le seguenti:* «dell'intesa».

9.15

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di

consentire un efficace funzionamento degli stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici dei vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizlone delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di coml'Dercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilltà finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

9.16

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «artigianato e agricoltura» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto del principio di sussidiarietà, favorendo l'autonomia delle stesse quali enti di autonomia funzionale per la cura e la promozione degli interessi delle imprese».

9.17

BONFRISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in ltaly* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;»;

d) sopprimere la lettera d);

e) sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli

organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

f) alla lettera f) *sopprimere la parola:* «transitoria» *e dopo le parole:* «dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «e previdenziali in essere».

9.18

BRUNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a)*;*

b) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, in modo da assicurare la presenza di una sola camera di commercio per ogni Regione;»;

c) sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* riduzione del compiti e delle funzioni alle sole attività di tenuta del Registro imprese e del Repertorio economico amministrativo, di promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche, di diffusione di informazione economica, di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, di tutela del "Made in Italy", di vigilanza e controllo sui prodotti, di promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, di promozione dell'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, dismettendo attraverso un piano biennale tutte le partecipazioni societarie salvo quelle connesse alle funzioni istituzionali da gestire secondo criteri di efficienza»;

d) sopprimere la lettera d)*;*

e) sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli di almeno la metà rispetto a quelli attualmente previsti e riduzione dei membri delle giunte a quattro componenti espressione dei settori obbligatori di legge con collegi elettorali separati per settore, soppressione delle Unioni regionali e razionalizzazione delle aziende speciali su base regionale, previsione della gratuità degli incarichi nelle camere di commercio e nelle aziende speciali, a eccezione di quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo i criteri generali previsti per il trattamento economico della dirigenza pubblica;»;

f) alla lettera f)*, dopo le parole:* «il mantenimento dei livelli occupazionali» *aggiungere le seguenti:* «con un piano di riorganizzazione che preveda specifici criteri di assegnazione del personale amministrativo in eccedenza»;

g) dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*g)* revisione della disciplina di formazione degli organi camerali e del procedimento di accertamento della maggiore rappresentatività delle associazioni, sulla base di parametri non meramente quantitativi che valorizzino il valore aggiunto delle singole imprese nei settori rappresentati, semplificazione delle procedure amministrative istruttorie sui dati presentati dalle associazioni al fine di garantire trasparenza, omogeneità e rigore nei controlli in tutto il territorio, uniformità degli indirizzi applicativi del Ministero dello sviluppo economico, alleggerimento degli adempimenti a carico delle associazioni anche attraverso il collegamento telematico tra banche dati delle pubbliche amministrazioni.».

9.19

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione;»;

c) sopprimere la lettera d).

9.20

BRUNO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* d).

9.21

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.22

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, ENDRIZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.23

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.24

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.25

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.93

GAMBARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente*: "a) revisione del diritto annuale a carico delle imprese, sulla base di un piano annuale delle attività definito dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Unioncamere secondo un criterio di progressività commisurata alla tipologia ed alla capacità contributiva dell'impresa, tenendo conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni e ai compiti assegnati";

b) sostituire la lettera b) *con la seguente*: "b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio, individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, sul grado di omogeneità del tessuto socio-economico che vi insiste e sul numero delle imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

c) sopprimere la lettera d)*;*

d) alla lettera f)*, sopprimere la parola:* "transitoria" *e dopo le parole:* "che assicuri" *inserire la seguente:* "stabilmente".

9.26

GALIMBERTI, PELINO, BERNINI, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente*: «*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente

determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale»;

b) alla lettera c), *sostituire la parola*: «riduzione» *con la seguente*: «ridefinizione»;

c) sostituire la lettera d) *con la seguente*: «*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative ai registro delle imprese»;

d) dopo la lettera f)*, aggiungere, in fine, la seguente*: «*f*-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio.».

9.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente*: «*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) alla lettera *c)* la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;

d) dopo la lettera *f)*, è inserita seguente: «f-*bis)* fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche,revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.28

BONFRISCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente*: «*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) alla lettera *c)* la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera *d)* è sostituita .dalla seguente: «*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;»;

d) dopo la lettera *f)*, è inserita, in fine, la lettera seguente: «*f*-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Orgazzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi

nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.29

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE, MATTESINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente:* «individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) alla lettera *c)* la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;»

d) dopo la lettera *f)*, è inserita, infine, la lettera seguente: «*f*-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.30

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:* «*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) alla lettera c), sostituire la parola: «riduzione», con la seguente: «ridefinizione»;

b) sostituire la lettera d), con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;»;

c) dopo la lettera f), inserire il seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.31

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente:* «*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camera le necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;»;

b) sostituire la lettera *d)* con la seguente: «*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

9.32

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera* a) *con le seguenti:*

«*a)* revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi *standard*, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-*bis)* previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

2) *sostituire la lettera* b) *con le seguenti:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».

3) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «*made* in *Italy*» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

4) *sostituire la lettera* d) *con la seguente*:

«*d)* garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero .dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori. di mercato;»

5) *sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

«*e)* revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;»

6) alla lettera *f)*, dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti «del sistema camerale».

9.33

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* revisione della disciplina del diritto annuale che, sulla base di un piano annuale delle attività definito dal Ministero dello sviluppo economico sentita l'Unioncamere e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, garantisca la copertura dei costi delle attività e delle iniziative previste nel piano, tenendo conto della tipologia e della dimensione economica delle imprese nonché della sostenibilità delle funzioni e dei compiti assegnati;»;

2) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione;»;

3) sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche e attribuendo alle Camere di commercio funzioni e competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, nell'ambito della semplificazione, della valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, della tenuta del registro delle imprese, della tutela del mercato e della concorrenza, della tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati, della gestione delle forme di giustizia alternativa, dell'affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese nonché dell'occupazione e dell'accesso al credito, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;»;

4) sopprimere la lettera d)*;*

5) sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, garantendo una adeguata partecipazione di tutte le componenti delle economie dei territori attraverso l'aggiornamento dei parametri per la composizione degli organi e l'individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

6) *alla lettera* f)*, sopprimere la parola:* «transitoria» *e dopo la parola:* «assicuri» *inserire la seguente:* «stabilmente».

9.34

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* revisione del sistema di finanziamento degli enti camerali, prevedendo un meccanismo di articolazione delle entrate basato su una parte fissa ed una variabile, collegata alla domanda individuale di servizi da parte dell'utenza, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia degli stessi enti,

nonché di ridurre gli oneri posti a carico delle imprese;».

9.35

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico delle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;».

9.36

COMAROLI, BISINELLA, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* riduzione del diritto annuale a carico delle imprese, tenuto conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni assegnate, privilegiando il diritto dovuto per le unità locali rispetto al diritto dovuto per le sedi legali;».

9.37

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;».

9.38

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «eliminazione» *con la seguente:* «riduzione».

9.39

CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «a carico delle» *inserire le seguenti:* «piccole e medie».

9.40

RUTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni.

a) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;»;

b) alla lettera c) *sostituire le parole:* «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» *con le seguenti:* «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo». *Dopo le parole:* «soggetti. privati» *aggiungere le seguenti*: «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le Amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà; evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione Amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica Amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico-amministrativi e nella risoluzione delle relative problematiche;»;

c) sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al

Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;»;

d) alla lettera e) *dopo le parole:* «delle unioni regionali e delle aziende speciali» *inserire le seguenti:* «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» *e dopo le parole* «delle medesime camere e delle aziende speciali» *aggiungere le seguenti:* «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.41

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;».

9.42

RUTA

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la segunte:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni sono individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti è istituita una sola camera regionale;».

9.43

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «basati sul» *con le seguenti:* «basati sull'estensione e il numero di abitanti».

9.44

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «basati sul» *con le seguenti:* «basati sull'estensione e le specificità del».

9.45

RUTA

Al comma 1, apportare le seguenti. modificazioni:

a) alla lettera b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e comunque garantendo almeno una per ogni regione;»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» *con le seguenti:* «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo». *Dopo le parole:* «soggetti privati;» *aggiungere le seguenti* «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le Amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le

camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico amministrativi e nella risoluzione delle relative problematiche;»;

c) sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli atri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;»;

d) alla lettera e) *dopo le parole*: «delle unioni regionali e delle aziende speciali;» *inserire le seguenti:* «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» *e dopo le parole:* «delle medesime camere e delle aziende speciali» *aggiungere le seguenti:* «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compenso per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.46

RUTA

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «delle imprese»*, aggiungere le seguenti:* «e comunque garantendo almeno una per ogni regione;».

9.47

CASTALDI, GIROTTO, CRIMI

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «garantendo la presenza di almeno una camera per Regione».

9.48

CASTALDI, CRIMI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «garantendo la contiguità geografica e l'omogeneità geo-economico-sociale;».

9.49

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ferme restando, per la circoscrizione territoriale della Provincia autonoma di Bolzano, la sede e le competenze della relativa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche al fine di consentire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo».

9.50

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le sguenti parole:* «nel rispetto dei criteri di equilibrio economico-finanziano, di specificità territoriale, di natura geo-economica, individuando, altresì, una soglia dimensionale minima delle camere di commercio».

9.51

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro».

9.52

SANGALLI, DEL BARBA, TOMASELLI, FABBRI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE, MATTESINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c*) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, con particolare riferimento agli indirizzi di tutela promozione e supporto delle piccole e medie imprese in applicazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa ? Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno *"Small Business Act"* per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello " *Small Business Act"* per l'Europa» e nel rispetto delle finalità e dei principi stabiliti dalla legge Il novembre 2011, n. 180, Norme per la tutela della liberta d'impresa. Statuto delle imprese, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre Amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;».

Conseguentemente, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«c-*bis*) nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera *c)*, le camere di commercio costituiscono l'istituzione centrale di riferimento per la realizzazione e la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;».

9.53

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati; le camere d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando nello specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni di impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;».

9.54

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* razionalizzazione dei compiti e delle funzioni, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, anche con riguardo alla materia della formazione professionale, dell'ambiente ed energia a supporto, promozione e assistenza al sistema delle imprese;».

9.55

RUTA

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» *con le seguenti:* «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo» *e dopo le parole:* «soggetti privati» *aggiungere le seguenti:* «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorime processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le

camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica amministrazionee di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocraticoamministrativie nella risoluzione delle relative problematiche;».

9.56

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire lo parola:* «riduzione» *con la seguente:* «revisione».

9.57

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* «riduzione», *con la seguente:* «rideterminazione».

9.58

CASTALDI, GIROTTO, CRIMI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «limitando e individuando in modo tassativo» *con la seguente:* «individuando».

9.59

FUCKSIA, ENDRIZZI

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «ambiti di attività,» *iserire le seguenti:* «salvo quelle di natura amministrativa,».

9.60

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «dell'economia locale» *inserire le seguenti:* «ivi compresa logistica e intermodalità.».

9.61

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;» *con le seguenti:* «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali;».

9.62

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «circoscrivendo nel tempo» *con le seguenti:* «eliminando».

9.63

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* «e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».

9.64

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.65

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.66

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.67

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.68

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive SUAP; le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;».

9.69

RUTA

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli atri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;».

9.70

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* supporto ed affiancamento alle imprese e dell'occupazione: l'accompagnamento, l'assistenza e il supporto nella fase di *start-up*, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica, alle imprese femminili e giovanili, alle formazioni economiche strategiche, all'assistenza per l'accesso al credito;».

9.71

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze» *con le seguenti:* «condivisione con il Ministero dello sviluppo economico delle banche dati» *e le parole:* «modalità di gestione» *con le seguenti:* «modalità di accesso».

9.72

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Restano ferme, in ogni caso, le competenze esercitate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano, anche al fine di consentire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo;».

9.73

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; dove verranno realizzate forme di accorpamento, le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.74

RUTA

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «delle unioni regionali e delle aziende speciali» *inserire le*

seguenti: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» *e dopo le parole:* «delle medesime camere e delle aziende speciali» *aggiungere le seguenti:* «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi tenitoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.75

ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «delle Unioni regionali e delle aziende speciali» *inserire le seguenti:* «istituzione per i Presidenti delle camere di commercio italiane all'estero del limite della durata dell'incarico a quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e del limite di rieleggibilità a due mandati,».

9.76

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* All'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 dopo le parole: "di cui all'articolo 10, comma 6" sono inserite le seguenti: "e devono prevedere una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento del numero complessivo dei componenti. Nel rispetto della predetta percentuale una rappresentanza femminile dovrà essere designata tra le cariche apicali";».

9.77

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera f) *dopo le parole:* «livelli occupazionali»*, inserire le seguenti:* «e previdenziali in essere,».

9.78

PADUA

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «e previdenziali».

9.79

ORRÙ, TOMASELLI

Alla lettera f)*, dopo le parole:* «mantenimento del livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle relative aziende speciali».

9.80

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «dei livelli occupazionali»*, inserire le seguenti:* «con la previsione di misure idonee ad assicurare la stabile salvaguardia dei livelli occupazionali stessi e dei diritti acquisiti, che tengano a tal fine conto della complessa articolazione del Sistema camerale, delle diverse tipologie di personale ivi impiegato nonchè dei diversi oneri posti a carico di alcuni enti camerali in forza di specifiche norme regionali».

9.81

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «e il mantenimento dei livelli occupazionali» *con le seguenti:* «e il graduale collocamento del personale risultante in esubero».

9.82

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera f)*, sopprimere le parole:* «anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».

9.83

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* costituzione di un fondo da affidare alla gestione separata di organismo di diritto pubblico di settore per il pagamento delle indennità di quiescenza dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia e costituito dalle partecipazioni societarie e dagli immobili di dette Camere al 31 dicembre 2014, nonché delle risorse con vincolo di destinazione alla medesima data e dai trasferimenti statali o regionali ove necessari».

9.84

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* apposita clausola di salvaguardia che garantisca il mantenimento della sede della Provincia autonoma di Bolzano e l'esercizio delle competenze nella relativa circoscrizione territoriale, in conformità con le disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/*Südtirol* e con le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di bilinguismo».

9.85

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane».

9.86

BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* revisione delle sanzioni applicate in caso di ritardo per adempimenti camerali».

9.87

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* «sentita l'Unioncamere»;

b) sostituire le parole: «del parere della Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «dell'intesa della Conferenza Unificata».

9.88

RUTA

Al comma 2, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata»*, con le seguenti:* «previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata».

9.89

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata», *con le seguenti:* «dell'intesa della Conferenza unificata».

9.90

DEL BARBA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata In vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata In vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Durante il periodo di proroga, al Presidente e ai componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non è riconosciuto alcun trattamento economico, anche di natura accessoria. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al

comma 2 comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e del membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

9.91

DEL BARBA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata In vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica del consigli e delle giunte delle Camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e del membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

9.92

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Sopprimere il comma 3.

9.0.1

FUCKSIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di affidamento di incarichi professionali, che preveda:

a) l'esclusione dell'intermediazione della CONSIP per l'affidamento di prestazioni professionale di carattere intellettuale che richiedano iscrizione ad albi professionale ed elevati standard qualitativi per il tipo di attività richiesta;

b) esclusione dall'applicazione della normativa ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 per incarichi professionali di prestazione di carattere intellettuale;

c) l'incarico delle suddette prestazioni professionale è conferito direttamente dal dirigente dell'amministrazione responsabile, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ossia quello che tiene maggior conto della qualità della prestazione professionale richiesta per il tipo di attività da svolgere.».

9.0.2

ORRÙ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Il personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Sicilia, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è iscritto, previa convenzione tra le parti e fatti salvi i diritti acquisiti in materia pensionistica alla data della sottoscrizione della stessa, all'I.N.P.S.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.3

DEL BARBA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Servizi di soccorso alpino e speleologico)

1. Al fine di garantire l'efficienza del servizio di pubblica utilità svolto dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il medesimo Corpo è autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ad avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo per lo svolgimento dei servizi a più elevato contenuto tecnico e professionale, anche ricorrendo ai propri membri il ricorso alle suddette prestazioni è consentito entro un contingente numerico pari a un decimo del personale volontario complessivamente associato al Corpo.

2. Con apposito regolamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, previa ricognizione dei fabbisogni di personale tecnico, le figure professionali specialistiche ammesse alle prestazioni di cui al comma 1.

3. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "modo" è inserita la seguente: "prevalentemente";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I Servizi regionali e provinciali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) possono iscriversi ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo".

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

9.0.4

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di premialità collettiva e individuale del personale degli enti locali)

1. Per le finalità collegate alla corresponsione del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso gli enti locali i contratti collettivi definiscono, nel rispetto delle vigenti. disposizioni in materia di premialità collettiva e individuale finalizzate al miglioramento della performance dei dipendenti, modalità di erogazione delle risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri:

a) la classificazione dei comuni per classi di popolazione per facilitare l'implementazione operativa degli strumenti manageriali descritti: comuni capoluogo di provincia e comuni equiparabili per popolazione; comuni di medie dimensioni; piccoli comuni con una popolazione fino a 10 mila abitanti;

b) il livello di eventuale esternalizzazione dei servizi;

c) la necessità di flessibilizzazione delle attività amministrative riguardanti le prestazioni da erogare alla collettività;

d) servizi caratterizzati da particolare complessità in relazione ai servizi essenziali da garantire;

e) svolgimento di attività istituzionali soggette a rilevanti fattori di disagio sociale, territoriale e ambientale.».

G/1577/3/1

BERTOROTTA, CRIMI

Il Senato,

premesso che le Camere di commercio sono enti comunitari ad autonomia funzionale costituzionalmente protetta che sino ad oggi hanno svolto «funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»;

tali enti sono retti da organi di autogoverno, rappresentativi delle diverse categorie che compongono la comunità di riferimento;

la medesima Corte costituzionale con sentenza n. 477 del 2000 ha riconosciuto natura di ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, di natura non strumentale, non riconducibile né all'amministrazione statale né a quella territoriale, in guisa da sancire l'ingresso a pieno titolo nel sistema dei poteri locali, secondo lo schema dell'articolo 118 della Costituzione;

le Camere, in quanto enti indicati ai fini statistici dall'lstat, nonché pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono destinatarie, secondo il disposto dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche delle norme che riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica, al fine di contribuire a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri dell'Unione europea;

considerato che:

in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 veniva accolto l'ordine del giorno G/1582/97/1 (testo 2), con il quale il Governo si impegnava a valutare la possibilità di prevedere in un successivo provvedimento e, comunque, con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di commercio siciliane, le quali ai sensi della legge n. 2 del 1962 della Regione siciliana insistono sul territorio delle Regione siciliana e pagano a valere sul proprio bilancio gli emolumenti del proprio personale in quiescenza, spese non comprimibili né sostenibili per effetto delle modifiche normative apportate dal decreto in parola;

le Camere di Commercio hanno accantonamenti insufficienti a finanziare la corresponsione delle pensioni ? che le stesse corrispondono attualmente sulla base degli stipendi ? sicché necessitano di una integrazione annuale a valere sulla parte corrente dei bilanci di circa 23 milioni di euro (cifra esattamente corrispondente alla riduzione stabilita dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014);

considerato ancora che:

con il comma 98 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è stato sancito il principio in base al quale le Camere della Sicilia, in materia di contenimento della spesa, non sono destinatarie dei provvedimenti regionali, ma, analogamente alle consorelle della Penisola, dovranno applicare le norme nazionali;

la grave situazione economica siciliana potrebbe riflettersi sulla finanza delle Camere di Commercio sia per il numero di imprese proporzionalmente iscritte che per il minore gettito raccolto;

rilevato che:

in Sicilia la situazione appare estremamente aggravata dal peso sostenuto per la spesa previdenziale che resterebbe scoperto a seguito a seguito delle inopinate e non adeguatamente ponderate riduzioni operate dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014;

l'eventuale dissesto finanziario delle Camere di Commercio dovrebbe essere affrontato anche dalla Regione siciliana la quale, per legge regionale, è titolare insieme allo Stato di poteri di controllo e vigilanza, anche finanziaria, sui medesimi enti;

rilevato, ancora, che:

molte Camere di Commercio siciliane per svolgere i servizi di competenza e raggiungere gli equilibri sono costrette a ricorrere ai finanziamenti del Fondo perequativo di solidarietà del sistema camera le costituito per la realizzazione di. progetti per il miglioramento dei servizi e per le realtà camerali in condizioni di rigidità di bilancio;

nell'anno 2013 hanno beneficiato dei contributi perequativi le Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa;

secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto-legge 12 luglio 1982 e difformemente dal regime vigente nel resto dell'Italia, il sistema pensionistico dei dipendenti delle Camere di Commercio della Regione Sicilia grava esclusivamente a carico dei bilanci camerali per un totale di 24 milioni di euro annui;

la stessa Unioncamere ha evidenziato il grave problema cui versano le Camere di Commercio della Sicilia, la cui riorganizzazione o soppressione avrebbe effetti particolarmente critici, tanto da

condurle tutte al *default* già dal prossimo anno, proprio in ragione dei rilevanti oneri connessi alle competenze del personale in servizio ed in quiescenza;

rilevato, infine, che:

ad eccezione della Regione siciliana, nel resto del territorio italiano, grazie all'elevata autosufficienza finanziaria e alle politiche di contenimento dei costi, le Camere di Commercio rappresentano un sistema stabile dal punto di vista finanziario, di cui beneficia indirettamente anche la finanza pubblica nazionale;

impegna il Governo

a prevedere con un successivo provvedimento l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di Commercio siciliane ed ad adottare tutte le iniziative volte a salvaguardare il sistema camera le siciliano dai rischi di dissesto e pregiudizio funzionale per i servizi alle imprese.

Art. 10

10.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «unificati e coordinati» *con le seguenti:* «, articolati e coordinati su base territoriale,».

10.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera a)*, dopo la parola:* «unificati»*, inserire le seguenti:* «distinti per settori omogenei di attività».

10.3

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a)*, dopo la parola:* «coordinati», *inserire le seguenti:* «distinti per specifiche professionalità e specializzazioni».

10.4

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «del merito», *inserire le seguenti:* «, dell'aggiornamento».

10.5

DE POLI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «di cui alle lettere da *b)* a *n)*», *inserire le seguenti:* «e secondo le previsioni i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previ consultazione al momento dell'ttivazione della procedura di mobilità».

10.6

TORRISI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera *b)* e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e)*, sopprimere le parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.7

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera *b)* e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e)*, sopprimere le parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.8

CRIMI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae,* un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera *b)* e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e)*, sopprimere le seguenti parole:* «itistituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae,* un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera *b)* e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai datiforniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente alla lettera e)*, sopprimere le parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo profèssionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro e comunque previa consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».

10.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), dopo le parole:* «istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,» *inserire le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.12

BRUNI

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), sopprimere le seguenti parole:* «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali,».

10.13

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), sopprimere le parole:* «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;».

10.14

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), sopprimere le parole:* «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;».

10.15

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sopprimere la parola:* «eventuale» *e dopo le parole: «confluenza nello stesso ruolo»,* aggiungere le seguenti: *«in specifica sezione».*

10.16

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* «appartenente alle carriere speciali;» *inserire le seguenti:* «prevedendo anche l'inserimento in speciali sezioni del personale scientifico e professionale di ruolo responsabile della gestione della ricerca che non può essere affidata alla dirigenza amministrativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

10.17

RUSSO

Al comma 1, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* «eliminazione della distinzione» *aggiungere la seguente:* «giuridica».

10.18

PERRONE

Al comma 1, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* «eliminazione della distinzione» *aggiungere la seguente:* «giuridica».

10.19

FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 1, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* «previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali», *inserire le seguenti:* «e prevedere un ruolo distinto nel contesto della dirigenza statale per la dirigenza medica e sanitaria dipendente dallo stato e dagli enti pubblici non economici nazionali».

10.20

BRUNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: "indipendenti" *inserire le seguenti:* ", nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna"*;*

b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" *inserire le seguenti:* ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna".

10.21

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: "indipendenti" *inserire le seguenti:* ", nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna"*;*

b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" *inserire le seguenti:* ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna".

10.22

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* «in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni», *inserire le seguenti:* «e, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento, previsione che gli incarichi di livello dirigenziale generale siano prioritariamente conferiti a dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato, senza valutazioni negative, incarichi di direzione di uffici di medesimo livello;».

10.23

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sopprimere le seguenti parole:* «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.24

COCIANCICH

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sopprimere le seguenti parole:* «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.25

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sopprimere le seguenti parole:* «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.26

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sostituire le parole:* «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» *con le seguenti:* «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.27

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sostituire le parole:* «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» *con le seguenti:* «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.28

COCIANCICH

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sostituire le parole:* «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» *con le seguenti:* «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.29

RUSSO

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, dopo le parole:* «i cui componenti» *inserire le seguenti:* «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,».

10.30

PERRONE

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, dopo le parole:* «i cui componenti» *inserire le seguenti:* «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,».

10.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, dopo le parole:* «i cui componenti» *inserire le seguenti:* «, di cui un terzo eletti tra i dirigenti statali,».

10.32

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, alla lettera b)*, sopprimere i numeri 2) e 3); alla lettera* c)*, sopprimere il numero 3); sopprimere le lettere* e) *e* m).

10.33

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale».

10.35

DE POLI

Al comma 1, lettera b), *numero 2), dopo le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale,» *inserire le seguenti:* «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti delle Regioni,».

10.36

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» *con le seguenti:* «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.37

COCIANCICH

Al comma 1, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» *con le seguenti:* «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.38

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» *con le seguenti:* «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.39

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), sostituire le parole:* «della dirigenza amministrativa» *con le seguenti:* «della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo» *e sostituire le parole:* «della dirigenza medica e della dirigenza tecnica» *con le seguenti:* «della dirigenza sanitaria».

10.40

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), sostituire le parole:* «della dirigenza amministrativa» *con le seguenti:* «della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo» *e sostituire le parole:* «della dirigenza medica e della dirigenza tecnica» *con le seguenti:* «della dirigenza sanitaria».

10.41

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b), *numero 2), dopo le parole:* «dirigenza amministrativa» *inserire le seguenti:* «e professionale».

10.42

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), dopo dopo le parole:* «esclusione dallo stesso della dirigenza medica» *inserire le seguenti:* «, della dirigenza sanitaria, della dirigenza professionale».

10.43

FUCKSIA

Al comma 1, lettera b), *numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «. È requisito obbligatorio per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, un percorso di studi universitario della durata di almeno dieci anni;».

10.44

STEFANO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), *sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle p'rovince, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.45

RUTA

Al comma 1, lettera b), *sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi

degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.46

FAZZONE, AMORUSO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica

disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico;».

10.47

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia e nelle città metropolitane, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, Coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.48

ASTORRE, MIRABELLI, SAGGESE, RICCHIUTI, TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.49

ROMANO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento

della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della prese lezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro, che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.50

PERRONE

Al comma 1, lettera b)*, sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data

di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.51

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), sostituire le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» *con le seguenti:* «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.52

TORRISI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), sostituire le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» *con le seguenti:* «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.53

CRIMI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), sostituire le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» *con le seguenti:* «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.54

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), sostituire le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» *con le seguenti:* «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.55

DE POLI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), dopo le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una

Commissione per la dirigenza locale,» *inserire le seguenti:* «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali,».

10.56

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.59

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.57

CRIMI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.58

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «confluenza nel suddetto ruolo unico dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, *ex* articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica».

10.60

ELENA FERRARA, PUGLISI, IDEM, FASIOLO, FAVERO

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti non inclusi nei ruoli di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico;».

10.61

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza sanitaria medica e non medica del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per quanto riguarda le materie oggetto delle

disposizioni di cui alle lettere da *b)* a *m)* dalla normativa vigente in materia».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera b)*, numero 2), dopo le parole:* «dirigenza amministrativa» *inserire le seguenti:* «tecnica e professionale» *e sopprimere le parole:* «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale.».

10.63

FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti sanitari: Istituire presso il Ministero della salute un ruolo distinto della dirigenza sanitaria, medica e non medica, disciplinato come dirigenza speciale attraverso un decreto legislativo specifico per il settore che, razionalizzando e coordinando la disciplina già dettata in materia dall'ordinamento, tenga conto delle peculiarità proprie delle diverse figure professionali in materia di accesso, conferimento degli incarichi e progressione di carriera, formazione permanente, sistema di valutazione, livelli di responsabilità, struttura della retribuzione come prevista dai rispettivi CCNL».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b)*, punto 2), eliminare le parole:* «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale».

10.64

CENTINAIO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».

10.65

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».

10.66

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».

S10.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b)*, stralciare il numero 4).*

10.68

DE POLI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 4).*

10.69

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 4).*

10.70

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 4).*

10.71

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 4).*

10.72

CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 4).*

10.73

D'ANNA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamente dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.74

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, SAGGESE, RICCHIUTI, D'ADDA, MANASSERO, PEZZOPANE, PAGANO, TORRISI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo

della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruelo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.75

TORRISI, AUGELLO, PAGANO, MANCUSO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del molo dei dirigenti dello Stato di cui numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel sopracitato ruolo unico, di coloro iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa del raggiungimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possono svolgere le funzioni sopraindicate nei Comuni inferiori, in totale, a diecimila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C. Al termine dei due anni di servizio transiteranno nel ruolo unico dirigenziale. In tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico, ove richiesto di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità. Negli enti con popolazione superiore i segretari esercitino esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto. Previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due-tre e criteri per il convenzionamento. Previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello statua dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06/12/2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 10 giorno del mese successivo a quello di

maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.76

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera *b)*, numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto Albo, nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificatamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.77

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera *b)*, numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della

spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo «iter»; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come «commissari» in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali «commissari *ad acta*» presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificata mente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:
1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;
2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.78

RICCHIUTI, SAGGESE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4, con il seguente:

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel predetto ruolo unico, di quanti siano iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; previsione che, in attesa del raggiungimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possano svolgere le funzioni sopraindicate nei comuni inferiori, in totale, a 10 mila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C e che, al termine dei due armi di servizio, transitino nel ruolo unico dirigenziale; in tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, previsione dell'obbligo di nominare un segretario comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico e di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità; previsione che, negli enti con popolazione superiore a 50 mila abitanti, i segretari esercitino esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto; previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito relativamente agli atti d'interesse dei privati residenti nel territorio dell'ente e per casi individuati dalla legge;

ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, in numero non superiore a tre, e dei criteri di convenzionamento; previsione, nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni e comunque dell'attuazione della presente legge in ordine allo *status* dei segretari comunali, di percorsi agevolati di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, con la garanzia del trattamento economico più favorevole tra quello goduto nell'amministrazione di provenienza e quello dell'incarico nella nuova destinazione; previsione della possibilità di accedere, a domanda, alla pensione di vecchiaia o di anzianità alla condizione del possesso dei requisiti previsti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il 31 dicembre 2015 e previsione che il trattamento pensionistico decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui maturano i predetti requisiti e sia privo di penalizzazioni».

10.79

ASTORRE

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; In tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione in via associata; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come »commissari« in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali »commissari *ad acta*« presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque inconseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.80

ASTORRE

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; in sede di prima applicazione, inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al n. 1 e soppressione del relativo albo; al fine di garantire l'invarianza finanziaria, specifica disciplina transitoria che preveda il mantenimento del trattamento economico in godimento, anche in caso di mobilità, secondo le rispettive fasce di appartenenza di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali, fino all'entrata in vigore della nuova contrattazione; specifica disciplina per coloro che sono iscritti all'Albo e sono privi di incarico; per tutti gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo alla suddetta sezione speciale; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; a regime, accesso alla sezione speciale dei dirigenti apicali mediante specifico corso-concorso e ridefinizione delle fasce demografiche degli enti locali, in numero non superiore a tre, al fine di parametrare la retribuzione del dirigente apicale alla consistenza demografica dell'ente presso cui presta servizio;».

10.81

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti. al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000

abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta .agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti. all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.83

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.84

FAZZONE, AMORUSO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti

locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione Amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico;».

10.87

MIRABELLI, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C. nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti. nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà. di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità. nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale

Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.82

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale del segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.85

MINZOLINI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in

numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri moli della dirigenza».

10.86

ARACRI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata In vigore della presente legge; inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarichi per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'Indirizzo politico; coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,) attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre: specifica disciplina per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare. in caso ai suddetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento del percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento, specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.88

MANDELLI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4), con il seguente:*

«*4)* dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della

legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;».

10.89

RUSSO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale del segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completa mento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;».

10.90

COLLINA, PADUA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma. sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione; confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata In vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa In materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per I comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento del percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata».

10.236

ZIZZA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale; in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione

generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa defiizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto.»

10.91

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), sopprimere le parole:* «comunali e» *ovunque ricorrano.*

10.92

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, numero 4) apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «abolizione della figura» *con le seguenti:* «revisione della figura»;

b) sopprimere le seguenti parole: «a esaurimento»;

c) sostituire le parole: «dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)» *con le seguenti:* «dirigenti dello Stato di cui al numero 1)»;

d) sopprimere le seguenti parole: «, anche come funzionario, »;

e) sostituire le parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali» *con le seguenti:* «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali,»;

f) sostituire le parole: «facoltà di nominare comunque un dirigente apicale» *con le seguenti:* «obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico»;

g) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa», *inserire le seguenti* «organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti»;

h) sostituire le parole: «, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale» *con le seguenti:* «organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti»;

i) sopprimere la parola: «eventuale»;

j) sopprimere la parola: «apicale»;

k) dopo le parole: «in via associata;»*, inserire le seguenti:* «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo iter; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari ad acta" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge.»;

l) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.93

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b)*, numero 4, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «abolizione della figura» *con le seguenti: «revisione della figura»;*

b) sostituire le parole da: «nelle fasce professionali A e B» *a:* «soppressione del relativo Albo», *con le seguenti:* «nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui alla lettera *b)*, numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale»;

c) sostituire le parole da: «per gli enti locali privi di» *fino alla fine del numero 4) con le seguenti:* «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto».

10.94

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «abolizione della figura»*, con le seguenti:* «previsione che i segretari comunali esercitino compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; previsione che negli enti con popolazione superiore esercitino esclusivamente i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto e possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni»;

b) sopprimere le parole: «ad esaurimento»;

c) sopprimere le parole da: «specifica disciplina» *fino a:* «nella sezione speciale»;

d) sostituire le parole: «l'eventuale» *con la parola:* «la»;

e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la possibilità dell'accesso alla dirigenza apicale dei dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza degli enti locali».

10.95

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), sostituire le parole:* «abolizione della figura»*, con le seguenti:* «revisione della figura».

Conseguentemente sostituire dalle parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali» *fino alla fine del numero 4) con le seguenti:* «per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività Amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale;

previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al molo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo »iter«; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come »commissari« in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali »commissari ad acta« presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità Amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificatamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al 'trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/1212011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il1 o giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione.

Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti. gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31112/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.96

PICCINELLI, BRUNI

Al comma 1, lettera b)*, numero)4, sostituire le parole:* «abolizione della figura»*, con le seguenti:* «revisione della figura».

10.97

RUSSO

Al comma 1, lettera b)*, numero 4) sostituire le parole da:* «inserimento di coloro» *fino a:* «relativo albo» *con le seguenti:* «creazione della figura del segretario di governo, avente comunque funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti del cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, referente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale;».

10.98

PERRONE

Al comma 1, lettera b)*, numero 4) sostituire le parole da:* «inserimento di coloro» *fino a:* «relativo

albo» *con le seguenti:* «creazione della figura del segretario di governo, avente comunque funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti del cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, referente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale;».

10.99

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», *con le seguenti:* «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», *con le seguenti:* «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.100

CRIMI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», *con le seguenti:* «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», *con le seguenti:* «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.101

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», *con le seguenti:* «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», *con le seguenti:* «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.102

PICCINELLI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), dopo le parole:* «nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione» *sopprimere le seguenti:* «a esaurimento».

10.103

PICCINELLI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), sostituire le parole:* «dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)» *, con le seguenti:* «dirigenti dello Stato di cui al numero 1)».

10.104

ZIZZA

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), dopo le parole:* «di cui al numero 3)» *inserire le seguenti:* «con possibilità per gli stessi di optare, in alternativa, per il trasferimento in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni».

10.105

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), dopo le parole:* «e soppressione del relativo albo;» *aggiungere le seguenti:* «progressivo svuotamento dell'apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico attraverso l'immediato collocamento a riposo, a domanda, per coloro che, iscritti nella citata sezione ad esaurimento, alla data di entrata in vigore della presente legge vantino i requisiti richiesti per l'erogazione della pensione di anzianità già in vigore al 31.12.2011; collocamento a riposo e ammissione a fruire della pensione di anzianità alle condizioni fissate alla predetta data del 31.12.2011

ai soggetti che entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, maturino i requisiti per l'erogazione della pensione di anzianità richiesti al 31.12.2011 e che risultino privi di incarico dirigenziale; previsione, ai fini del conseguimento dei requisiti di anzianità del computo di tutti i periodi soggetti. a riscatto e ricongiunzione e di quelli trascorsi in regime di disponibilità; obbligo della sospensione del1rattamento pensionistico per tutti i soggetti collocati a riposo secondo tale percorso ove gli stessi intraprendano alternative attività professionali e per tutta la durata di tali attività;».

10.106

PICCINELLI

Al comma 1, lettera b), *numero 4), dopo le parole:* «confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio» *sopprimere le seguenti:* «anche come funzionario,».

10.107

COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «un determinato periodo» *con le seguenti:* «due anni».

10.108

TORRISI, MANCUSO

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.110

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per 1'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.111

MANDELLI

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per 1'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.112

RUTA

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per 1'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.113

RUSSO

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per 1'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.114

COLLINA, PADUA

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per

1'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.109

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera b), *al numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «in sede di prima applicazione inserimento dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso all'Albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge nel molo unico di cui al punto 1) fermo restando l'attribuzione del trattamento economico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per i segretari comunali di fascia C per i primi due anni di servizio, anche come funzionario».

10.115

LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma l, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «e per i vincitori di procedure concorsuali solo se in tutto o in parte già espletate al 23 luglio 2014».

10.116

PICCINELLI

Al comma l, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico» *con le seguenti:* «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico con compiti di attuazione dell'indirizzo politico».

10.117

PICCINELLI

Al comma l, lettera b), *numero 4), dopo le parole:* «coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa» *sostituire le parole:* «in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale,» *con le seguenti:* «, organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti,».

10.118

PICCINELLI

Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «obbligo di gestire l'eventuale funzione dirigenziale di direzione apicale in via associata» *con le seguenti:* «obbligo di gestire la funzione dirigenziale di direzione in via associata».

10.119

PICCINELLI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'alho dei segretari:

a) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, che assicurino il trattamento economico più favorevole fra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

b) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.120

PICCINELLI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti dell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge».

10.121

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo:* «Per i Segretari Comunali e Provinciali, previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.122

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis)* dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, *ex* articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica e che l'interessato non sia stato sottoposto ad alcun provvedimento giudiziario, formazione di un ruolo unico ad estinzione, gestito dalla medesima commissione di cui al numero 3). A dirigenti non di ruolo afferenti a questo ruolo unico non compete alcuna spettanza in regime di disponibilità. Eventuali incarichi dirigenziali nel settore privato sospendendo la disponibilità del dirigente e con essa la decorrenza del periodo di anzianità di iscrizione al ruolo unico».

10.123

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere il numero 1).*

10.124

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, lettera c)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 1), dopo le parole: "di selezione" *inserire le seguenti:* ", per titoli ed esami," *e dopo le parole:* "utilizzate in ambito internazionale" *inserire le seguenti:* ", fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.";

b) al numero 2), dopo le parole: "di selezione" *inserire le seguenti:* ", per titoli ed esami," *e dopo le parole:* "utilizzate in ambito internazionale" *inserire le seguenti:* ", fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.".

10.125

AUGELLO

Al comma 1, lettera c)*, apportare le seguenti modificazioni:*

al numero l), dopo le parole: "definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale" *inserire le seguenti:* ", fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente";

al numero 1), sostituire le parole da: "funzionari" *fino alle parole:* "superamento di un esame" *con le seguenti:* "dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi

due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario";
al numero 2), dopo le parole: "definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale" *inserire le seguenti:* ", fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente e l'appartenenza ai ruoli della Pubblica Amministrazione in posizione funzionate cui si è avuto accesso con pubblico concorso;".

10.126

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), sostituire le parole da:* «immissione in servizio» *fino a:* «superamento di un esame» *con le seguenti:* «inquadramento dei vincitori del corso-concorso nel ruolo unico previo svolgimento di un tirocinio di durata almeno annuale presso le pubbliche amministrazioni e organizzazioni europee e internazionali; immissione in servizio nelle amministrazioni al momento del conferimento dell'incarico; conferma in ruolo, previa valutazione delle attività svolte da parte di un organismo indipendente, al termine del primo incarico».

10.127

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), dopo le parole:* «immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso» *sopprimere le seguenti:* «come funzionari».

10.128

COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), dopo le parole:* «esperienza lavorativa nel settore pubblico»*, inserire le seguenti:* «all'abilitazione all'iscrizione in albi professionali».

10.129

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), dopo le parole:* «dirigenti tecnici;» *aggiungere le seguenti:* «previsione di una riserva di posti del 50 per cento per il personale in possesso della qualifica di prediligente di cui all'articolo 10-*bis* con inquadramento al termine del corso, per tale personale, direttamente alla qualifica di dirigente;».

10.130

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, numero 2), dopo le parole:* «e delle autorità indipendenti;» *inserire le seguenti:* «previsione di concorsi o sezioni speciali di concorsi per dirigenti tecnici».

10.131

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera c)*, al numero 2), sostituire le parole da:* «assunzione a tempo determinato» *fino a:* «esperienze all'estero» *con le seguenti:* «inquadramento dei vincitori del concorso nel ruolo unico; immisslone in servizio nelle amministrazioni al momento del conferimento dell'incarico; conferma in ruolo, previa valutazione delle attività svolte da parte di un organismo indipendente, al termine del primo incarico».

10.132

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, numero 2), dopo le parole:* «settore pubblico o a esperienze all'estero;» *inserire le parole:* «riserva di posti del 50 per cento per il personale in possesso della qualifica di prediligente di cui all'articolo 10-*bis*».

10.133

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera c)*, al numero 2), dopo le parole:* «risoluzione del rapporto di lavoro» *sopprimere le seguenti:* «con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario».

10.134

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera c)*, numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «della presente lettera» *inserire le seguenti:* «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» *con le seguenti:* «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.135

CRIMI

Al comma 1, lettera c)*, numero 3) apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «della presente lettera» *inserire le seguenti:* «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» *con le seguenti:* «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.136

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c)*, numero 3) apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «della presente lettera» *inserire le seguenti:* «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» *con le seguenti:* «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.137

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* istituzione di una banca dati generale dei posti disponibili di dirigente pubblico e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica dei posti disponibili con l'indicazione dell'Amministrazione e della sede di servizio. Previsione del divieto di bandire concorsi per qualifiche dirigenziali o di prevedere posti in concorsi banditi dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione se non aver verificato l'impossibilità di coprire i posti tramite procedure di mobilità o conferimento di incarico a dirigenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione. La verifica si considera attuata dopo 60 giorni dalla pubblicazione delle disponibilità dei posti e senza che sia pervenuta alcuna richiesta di incarico».

10.138

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria;

Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il princìpio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

10.139

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «presso scuole di formazione regionali e locali», *inserire le seguenti:* «previa certificazione della loro idoneità e qualificazione».

10.140

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

10.141

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

10.142

RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-*bis)* con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.143

PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-*bis)* con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«d-*bis)* con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.145

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*; istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza

delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b)*, e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.146

FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b*» *con le seguenti:* «prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera *b)*».

10.147

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b*» *con le parole:* «prevedere il conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera *b)*».

10.148

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera e)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» *con le seguenti:* «obbligo di conferire gli incarichi».

b) sostituire le parole: «preselezione di un numero predeterminato» *con le seguenti:* «preselezione pubblica e motivata di un numero predeterminato».

c) sostituire le parole: «e successiva scelta da parte del soggetto nominante» *con le seguenti:* «e successiva scelta pubblicamente motivata da parte del soggetto nominante».

10.149

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «possibilità di conferire gli incarichi» *con le seguenti:* «obbligo di conferire un solo incarico».

10.150

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*;» *con le seguenti:* «obbligo di conferimento degli incarichi a dirigenti appartenenti a uno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)* con facoltà di conferire incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata professionalità e di titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale nelle materie attinenti l'incarico, nel limite massimo del 5 per cento della dotazione organica, comunque previa verifica dell'insussistenza di professionalità dirigenziali, anche in disponibilità, appartenenti ai ruoli di cui alla lettera *b)*».

10.152

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «possibilità di conferire gli incarichi» *con le seguenti:* «obbligo di conferire gli incarichi».

Conseguentemente, dopo le parole: «a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b);» *inserire le seguenti:* «possibilità di conferire incarichi dirigenziali a personale appartenente alla qualifica di

prediligente di cui al successivo articolo 10-*bis* previo interpello pubblico emanato con congruo anticipo e nel rispetto di principi di trasparenza, pari opportunità e competenza professionale; possibilità di conferire, nel limite del 5 per cento delle dotazioni organiche, incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso almeno di diploma di laurea e di comprovata, specifica professionalità non presente, neanche a livello predirigenziale all'interno dell'amministrazione e previa pubblicazione del posto disponibile al fine di acquisire interessi da parte di altri dirigenti iscritti nei ruoli di cui al presente comma».

10.153

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico,» *con le seguenti:* «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata».

10.154

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo» *con le seguenti:* «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali» *e sostituire le parole:* «di un numero predeterminato di candidati» *con la parola:* «dei».

10.155

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «conferimento degli incarichi a dirigenti» *con le seguenti:* «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».

10.156

DE POLI

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «conferimento degli incarichi a dirigenti» *con le seguenti:* «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».

10.157

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «procedura con avviso pubblico,» *inserire le seguenti:* «e successivo esame comparativo di titoli e *curriculum* dei candidati,».

10.158

TORRISI

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere parole:* «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche».

10.159

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere parole:* «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche».

10.160

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere parole:* «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche».

10.161

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «e successiva scelta» *inserire la seguente:* «motivata».

10.162

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere le parole:* «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.163

TORRISI

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere le parole:* «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.164

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere le parole:* «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.165

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione esplicita dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»

10.166

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera *c)* del presente comma attraverso incarichi temporanei, si procede attraverso valutazioni comparative e selettive dei candidati, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.».

10.167

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi e riscontrati per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di limitata proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico; g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di consecutive gravi valutazioni annuali negative: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità per effetto delle suddette valutazioni; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;».

10.168

DE POLI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole da:* «durata degli incarichi» *a:* «per una sola volta» *con le seguenti:* «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss.».

10.169

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole da:* «durata degli incarichi» *a* «per una sola volta» *con le seguenti:* «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012».

10.170

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

10.171

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera f)*, dopo la parola:* «facoltà» *inserire le seguenti:* «dell'amministrazione competente».

10.172

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «senza procedura selettiva per una sola volta» *con le seguenti:* «esclusivamente nelle ipotesi di accertato raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente».

10.173

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi» *inserire le seguenti:* «a parità di requisiti professionali richiesti».

10.174

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «regime di proroga degli incarichi» *con le seguenti:* «regime di limitata proroga».

10.175

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «regime di proroga» *inserire le seguenti:* «non superiore a sei mesi».

10.176

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con le seguenti:*

«*g)* con riferimento ai dirigenti privi di incarico: obbligo di preposizione ad altra funzione attiva nella medesima amministrazione entro un anno dalla perdita dell'incarico, oltre il quale è assunta, da parte dell'organo di vertice amministrativo, una determinazione motivata di impossibilità di riallocazione e conseguente destinazione in disponibilità al ruolo unico della dirigenza pubblica; disciplina della decadenza dal ruolo unico e della mobilità a seguito di un determinato periodo, durante il quale non vi sia stato conferimento di incarico in altra amministrazione pubblica; applicabilità di tale disciplina anche al personale militare, cui non è inibito il transito nei ruoli civili delle pubbliche amministrazioni nazionali;

g-bis) con riferimento ai dirigenti privi di incarico alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma: in via transitoria, erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità nel ruolo unico, secondo le previsioni di cui alla lettera *g)*; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le

suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;»

10.177

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «con riferimento ai dirigenti privi di incarico» *con le seguenti:* «con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di gravi e ripetute valutazioni negative».

10.178

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole:* «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità».

10.179

DE POLI

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole:* «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità».

10.180

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità» *aggiungere le seguenti:* «non inferiore a tre anni e, comunque, dopo che il dirigente in disponibilità abbia rifiutato per due volte proposte di conferimento di incarico dirigenziale;».

10.181

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità» *inserire le seguenti:* «non inferiore a cinque anni».

10.182

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive», *con le seguenti:* «possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto, di natura dirigenziale, presso amministrazioni pubbliche o presso enti privi di scopo di lucro, nel rispetto dei principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi di direzione di strutture di amministrazione attiva e la parte di retribuzione ad essi connessa».

10.183

ROMANO

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «riassegnazione del dirigente decaduto dal ruolo dei dirigenti all'Ente pubblico di provenienza ed inquadramento nella medesima posizione giuridica ed economica rivestita prima della sottoscrizione del suo primo contratto da dirigente e acquisita con , pubblico concorso, previo consenso del medesimo alla deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile; inserimento, quale funzionario, del dirigente decaduto nelle liste di cui all'articolo 34 del dlgs n. 165/01 nel caso di impossibilità al reinserimento nell'ente pubblico di provenienza per sua definitiva soppressione, o nel caso di rinuncia dell'interessato a rientrare nell'organico dell'ente di provenienza;».

10.184

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche

obbligatoria;».

10.185

PERRONE

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.187

RUSSO

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.186

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «l'accesso all'istituto della mobilità volontaria anche in assenza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza».

10.189

AUGELLO

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«g-*bis*) con riferimento al rafforzamento del processo di programmazione e valutazione, obbligo di emanazione della direttiva annuale e dell'assegnazione degli obiettivi da parte degli organi di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sospensione delle indennità all'organo di indirizzo politico in caso di mancata o ritardata emanazione degli obiettivi;».

10.190

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* «coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione» *inserire le seguenti:* «e alle specificità delle attività di elaborazione e di supporto alla definizione delle politiche pubbliche,».

10.191

LO MORO, COCIANCICH, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera h), *sopprimere le parole:* «e degli enti pubblici nazionali».

10.192

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* «indicatori di risultato» *inserire le seguenti:* «sul piano quantitativo e qualitativo».

10.193

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, lettera h), *sostituire le parole:* «autonomia dei valutatori» *con le seguenti:* «autonomia e indipendenza dei valutatori dai soggetti che li hanno nominati».

10.194

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* «autonomia» *aggiungere le seguenti:* «neutralità e terzietà».

10.195

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* «responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti» *inserire le seguenti:* «e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile» *e dopo le parole:* «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *inserire le seguenti:* «e sua estensione ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputa bile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale».

10.196

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera l)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «definizione di limiti assoluti» *con le seguenti:* «definizione, nella contrattazione collettiva di limiti assoluti»;

b) sopprimere le parole: «comunque non inferiore al 30 per cento del totale»*;*

c) sopprimere le parole: «comunque non superiore al 15 per cento del totale».

10.197

DE POLI

Al comma 1, lettera l)*, dopo le parole:* «e accessorio; definizione» *inserire le seguenti:* «nella contrattazione collettiva».

10.198

DE POLI

Al comma 1, lettera l)*, dopo le parole:* «definizione della retribuzione di posizione»*, sopprimere le seguenti:* «comunque non inferiore al 30 per cento del totale».

10.199

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «del totale», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «della retribuzione complessiva».

10.200

DE POLI

Al comma 1, lettera l)*, sopprimere le parole:* «comunque non supreiore al 15 per cento del totale».

10.201

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «superiore al 15 per cento» *con le seguenti:* «inferiore al 30 per cento».

10.202

RUSSO

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «non superiore al 15 per cento del totale» *con le seguenti:* «non inferiore al 15 per cento del totale».

10.203

PERRONE

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «non superiore al 15 per cento del totale» *con le seguenti:* «non inferiore al 15 per cento del totale».

10.204

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» *con le seguenti:* «collegamento della retribuzione di risultato in parte a obiettivi fissati per l'intera amministrazionecui il dirigente sia chiamato a concorrere con la propria attività, in misura, comunque non superiore al 30 per cento, e con modalità definite in sede di contrattazione collettiva integrativa, differenziata in base al livello degli

uffici e alla responsabilità a questi connessa, e per la restante parte a obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.205

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «suo coIlegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» *con le seguenti:* «collegamento della retnbuzione di risultato sia a obettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia, almeno indirettamente, chiamato a concorrere con la propria attività, in misura non superiore al 30 per cento, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente per la restante parte».

10.206

AUGELLO

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «suo coIlegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» *con le seguenti:* «collegamento della retnbuzione di risultato sia a obettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia, almeno indirettamente, chiamato a concorrere con la propria attività, in misura non superiore al 30 per cento, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente per la restante parte».

10.207

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente»*, con le seguenti:* «collegamento della retribuzione di risultato in parte a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, in misura e con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva integrativa, differenziata per incarichi di livello dirigenziale generale e per gli altri incarichi dirigenziali, e per la restante parte a obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.208

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera l)*, sopprimere le parole:* «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

10.209

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati» *con le seguenti:* «sulla base di criteri definiti anche mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva».

10.210

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«l-*bis*) - 1) gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate. e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale minimo. Per l'intero mandato dell'organo amministrativo alla variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, deve corrispondere la variazione proporzionale dell'intero monte salari aziendale;

2) ai fini dell'applicazione del punto 1, sono computate cumulativamente le somme comunque erogate all'interessato a carico della medesima o di più società, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

10.211

GRANAIOLA

Al comma 1, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«l-*bis)* rendere coerenti le categorie indicate nei distinti ruoli della Pubblica Amministrazione con

le aree contrattuali, prevedendo che a ciascun raggruppamento delle figure dirigenziali corrisponda un area contrattuale distinta».

10.212

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«l-*bis)* i dipendenti e i dirigenti delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che percepiscono emolumenti superiori ai 50.000 euro annui, non possono percepire un *bonus* superiore a 6.000 euro annui, anche nel caso di una pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

10.213

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera m)*, sopprimere la parola:* «graduale».

10.214

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera m)*, dopo le parole:* «del numero dei dirigenti»*, inserire le seguenti:* «qualora questi non abbiano raggiunto il 70 per cento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione e il 80 per cento degli obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.215

BERTOROTTA, CRIMI

Al primo comma, lettera m)*, sopprimere le parole:* «ove necessario».

10.216

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera m)*, sostituire le parole:* «ove necessario» *con le seguenti:* «in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10-*bis*».

10.217

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera m)*, sostituire la parola:* «necessario»*, con la seguente:* «possibile».

10.218

PALMA

Al comma 1, lettera m)*, dopo le parole:* «incarichi conferiti,»*, inserire le seguenti:* «confluenza dei dirigenti di prima fascia dello stato in apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico, con proseguimento fino a scadenza per gli incarichi conferiti;».

Conseguentemente, dopo le parole: «esperienza acquisita»*, inserire le seguenti:* «con priorità per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale agli iscritti nella sezione ad esaurimento del ruolo unico;».

10.219

RUSSO

Al comma 1, lettera m)*, sostituire le parole:* «disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita»*, con le seguenti:* «disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita anche nel previgente sistema di inquadramento dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

10.220

PALMA

Al comma 10, lettera m)*, dopo le parole:* «esperienza acquisita»*, inserire le seguenti:* «nonché la qualifica dirigenziale maturata al 31 dicembre 2014».

10.221

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera m)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «rimozione dei dirigenti per accertata mancanza di raggiungimento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione ed assegnati al singolo dirigente».

10.222
ZUFFADA
Al comma 1, sopprimere la lettera n).
10.223
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
Al comma 1, lettera n)*, dopo le parole:* «selezione unica per titoli»*, inserire le seguenti:* «ed esami».
10.224
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, DE PETRIS
Al comma 1, lettera n)*, dopo le parole:* «direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale,»*, inserire le seguenti:* «almeno quinquennale,».
10.225
SIMEONI, CRIMI
Al comma 1, lettera n)*, dopo le parole:* «comprovata esperienza dirigenziale»*, inserire le seguenti:* «nonché non condannati per reati contro la pubblica amministrazione».
10.226
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, DE PETRIS
Al comma 1, lettera n)*, sostituire le parole:* «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle Regioni»*, con le seguenti:* «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti».
10.227
BERTOROTTA, CRIMI
Al comma 1, lettera n)*, sostituire le parole:* «rappresentanti dello Stato e delle Regioni»*, con le seguenti:* «soggetti terzi e imparziali».
10.228
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
Al comma 1, lettera n)*, dopo le parole:* «dello Stato e delle Regioni»*, inserire le seguenti:* «selezionati mediante sorteggio tra gli appartenenti alle categorie accademiche e professionali operanti negli specifici settori».
10.229
SIMEONI, CRIMI, MORRA
Al comma 1, lettera n)*, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari, coloro che ritenuti responsabili di condotte dolose, sia omissive che commissive, hanno riportato condanna, anche non definitiva, dalla Corte dei conti».
10.230
COCIANCICH
Al comma 1, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».
10.231
BRUNO, D'ALÌ
Al comma 1, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».
10.232
TORRISI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.233

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* definizione del rapporto dirigenti-dipendenti, in proporzione al numero e alle funzioni che essi svolgono».

10.234

ZUFFADA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *n)*, non si applicano nei confronti delle regioni adempienti in sede di tavolo di monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario e nell'appropriatezza dei livelli di LEA, per le quali valgono gli elenchi regionali».

10.235

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza regionale e provinciale».

10.0.1

MIRABELLI

*Dopo l'***articolo***,inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. Fino al termine della durata dell'esposizione universale 2015, l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sospesa nei confronti del Segretario Generale dell'Amministrazione comunale di Milano».

10.0.2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo***,inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10, in ordine al contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali operati. ai sensi del comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2) del citato articolo, si applica il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni».

10.0.3

PANIZZA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Sblocco del turn over *per i docenti universitari)*

1. In deroga all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi

banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera *e)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I professori così chiamati mantengono il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatti salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario.».

10.0.4

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Proroga del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola)

1. Al comma 4-*novies*, dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al primo periodo, le parole: "a nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici anni"».

10.0.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Delega al Governo in materia di predirigenza nel pubblico impiego)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di introdurre l'area della predirigenza nell'ordinamento del pubblico impiego e la conseguente figura del predirigente.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione previa acquisizione del pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronuncia nel termine di quarantacinque dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) l'area della predirigenza, che comprende funzionari direttivi che svolgono attività gestionali e professionali richiedenti una comprovata esperienza e competenza, è contrattualmente inserita nella corrispondente area dirigenziale in modo distinto quanto alla predisposizione e gestione delle risorse economiche;

b) ai funzionari predirigenti sono attribuiti compiti di direzione di uffici anche con rilevanza esterna non riservati al personale con qualifica dirigenziale, collaborano con i dirigenti e ne svolgono la funzione vicaria, svolgono compiti che necessitano specifica abilitazione all'esercizio della professione, gestiscono ricerche e studi di particolare rilevanza istituzionale, rappresentano l'amministrazione in sedi istituzionali nazionali ed internazionali. Ai funzionari inquadrati nella predirigenza possono essere delegate dai dirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 20011 n.165 e, nei casi di carenze di personale con qualifica dirigenziale, possono essere loro affidate, in via transitoria e con procedure selettive pubbliche, funzioni dirigenziali;

c) l'area della predirigenza trova applicazione per tutto il personale di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n.165;

d) l'organico complessivo dei funzionari appartenenti all'area della predirigenza è definito dalle singole amministrazioni sulla base delle proprie esigenze in relazione alle competenze individuate al punto *b)*; l'organico complessivo non potrà essere inferiore a quello del personale dirigente e non potrà essere superiore al doppio di tale valore; tale calcolo non tiene conto della dirigenza sanitaria, e dei professionisti inseriti nei contratti dirigenziali;

e) le amministrazioni riducono l'organico del personale dirigente, con esclusione della dirigenza sanitaria, della dirigenza scolastica e dei professionisti inseriti nei contratti dirigenziali, di un numero di posti non inferiore al 20% dell'attuale, predisponendo un piano di ridefinizione delle competenze degli uffici dirigenziali ed individuando uffici da affidare alla direzione di personale con la qualifica di predirigente;

f) l'accesso alle qualifiche appartenenti alla predirigenza avviene tramite concorso pubblico per titoli di servizio ed esami, riservando il 50% dei posti messi a concorso al personale di ruolo della medesima amministrazione; sono ammessi a partecipare al concorso i funzionari aventi almeno 5 anni di anzianità di servizio in una qualifica o area o profilo acquisita tramite pubblico concorso per partecipare al quale era necessario il possesso almeno del diploma di laurea;

g) in fase di prima applicazione sono inquadrati, anche in soprannumero, nell'area della predirigenza i funzionari direttivi assunti in data precedente al primo gennaio 1995 tramite Concorso pubblico per partecipare al quale era necessario il possesso almeno del diploma di laurea;

h) gli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 saranno adeguati per inserire le nuove disposizioni sulla predirigenza;

i) l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sarà adeguato per prevedere che in tutte le proceclure concorsuali per l'accesso alla qualifica di dirigente il 50% dei posti messi a concorso deve essere riservato ai funzionari con qualifica di predirigente;

j) all'attuazione delle disposizioni dei decreti delegati di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la retribuzione dei funzionari inseriti nell'area predirigenziale è definita in seno alla contrattazione della corrispondente area dirigenziale utilizzando le risorse contrattuali previste dalle relative norme;

k) le risorse economiche risultanti disponibili dalla riduzione dell'organico dei dirigenti sono utilizzate per integrare la retribuzione accessoria del personale predirigente della stessa amministrazione. Le somme già previste dal comma 227 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, saranno utilizzata per il personale inserito nell'area della predirigenza.».

10.0.6

SUSTA, MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Dirigenza degli uffici giudiziari e disposizioni in materia di personale di magistratura e amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare anche mediante integrazioni e modificazioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, il trattamento economico accessorio del personale di magistratura e amministrativo nonché le modalità di valutazione dei rendimenti degli uffici giudiziari, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

2. Idecreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino della struttura dirigenziale e organizzativa degli uffici giudiziari, al fine di garantire all'intero sistema giudiziario efficienza, efficacia, modernizzazione, razionalità organizzativa, economicità di gestione e ottimizzazione della distribuzione ed utilizzo delle risorse esistenti, anche eventualmente prevedendo l'istituzione, presso ogni distretto di corte di appello, di un organo monocratico o collegiale ? composto da persone dotate di comprovate competenze organizzativo-gestionali, oltre che giuridico-economiche ? con il compito di adottare i provvedimenti necessari per

l'organizzazione dell'attività giudiziaria, con particolare riguardo alla gestione dei servizi tecnicoamministrativi non aventi carattere strettamente giurisdizionale, nonché con autonomi poteri di programmazione e di direzione logistico-organizzativa, in relazione alle diverse e sopravvenute esigenze circondariali, anche tenuto conto delle dimensioni, del carico di lavoro e delle pendenze dei singoli uffici;

b) previsione che i dirigenti amministrativi preposti agli uffici giudiziari siano dotati di qualificate e comprovate competenze organizzativo-gestionali, oltre che giuridico-economiche;

c) rafforzamento dell'autonomia del dirigente amministrativo nell'esercizio dei poteri di direzione, di vigilanza e di controllo in materia dì gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, tenuto conto del carico giudiziario pendente e comunque nell'ambito delle scelte di programma delle attività, delle priorità e degli obiettivi fissati annualmente di concerto con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario;

d) indicazione ? nel programma delle attività da svolgersi, redatto annualmente dai magistrati capi e dai dirigenti amministrativi degli uffici giudiziarì ? di specifici obiettivi da raggiungere e di efficaci meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei rendimenti e dei risultati raggiunti, con conseguente determinazione delle eventuali responsabilità dirigenziali;

e) definizione di criteri omogenei volti a garantire che il trattamento economico accessorio del personale amministrativo e della magistratura sia corrisposto in misura proporzionale all'esercizio effettivo della funzione svolta, sulla base anche del concreto raggiungimento degli obiettivi fissati ai sensi della lettera *d)* nonché del numero dei procedimenti e ricorsi definiti, anche avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della Giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio Superiore della Magistratura, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. L'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.7

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

*(*Status *giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai princìpi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal DPR n. 171/1991, e relativi elementi di stato

giuridico riguardanti in particolare:

il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dèll'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di'comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di apparrenenzae l'istituzione interessata;

la fruizione di periodi sabbatici;

b) definizione del trattamento economico di ricercatori e tecnologi, secondo criteri di comparabilità con il trattamento economico dei ricercatori e professori universitari, nell'area di contrattazione di cui al successivo comma 5.

c) definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta.

3. Il Governo si impegna a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta, nonché ad estendere le norme di cui sopra ai ricercatori e tecnologi collocati in Enti non di ricerca (es: lNAlL).

4. È fatto obbligo di istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica Amministrazione, che, inquadri la ricerca in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti. le partecipazioni internazionali, le niissioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo compatto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a budget e l'adozione di *best practices* internazionali.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un apposito comparto, per il personale tecnico e amministrativo, e in una corrispondente area separata per i dirigenti, ricercatori e tecnologi.».

10.0.8

CAMPANELLA, BOCCHINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Metodi gestionali e controlli diffusi nel settore pubblico)

1. Il Governo è delegato, per l'esecuzione delle deleghe contenute negli articoli 1, 7, 9, 10, 13, 14 e 15, ad adottare uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire una relazione tra la misura del raggiungimento dei risultati complessivi delle amministrazioni e la misura complessiva del salario accessorio erogato alla dirigenza ed ai dipendenti;

b) istituire un sistema di valutazione delle performance e dei risultati della dirigenza e dell'amministrazione in cui possano partecipare i cittadini verso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione;

c) prevedere che i soggetti di cui alla lettera b) possano intervenire, con una partecipazione attiva attraverso indicazioni e suggerimenti, nella fase preparatoria della programmazione, con la garanzia del recepimento delle istanze idonee e legittime; prevedere un sistema di scambio di informazioni periodiche tra i soggetti interessati e l'amministrazione durante il periodo della programmazione; prevedere la partecipazione di tutti i portatori di interesse pubblico di cui alla lettera *b)* alla valutazione finale sull'attuazione del programma applicando criteri di maggioranza temperata».

Art. 11

11.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la parola: «adottano» *inserire le seguenti:* «in coerenza con la disciplina contrattuale».

11.2

DE POLI

Al comma 1, dopo la parola: «adottano» *inserire le seguenti:* «in coerenza con la disciplina contrattuale».

11.3

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro» *inserire le seguenti:* «senza effetti negativi sull'importo pensionistico del lavoratore».

11.4

CATALFO, ENDRIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «tra dipendenti,» *inserire le seguenti:* «che ne facciano richiesta,».

11.5

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto» *inserire le seguenti:* «per l'ampliamento delle attuali modalità di fruizione dei congedi parentali,»;

b) dopo le parole: «e *smart-working*» *aggiungere le seguenti:* «che permettano di raggiungere entro tre anni la soglia complessiva del 30 per cento dei soggetti a cui sono riconosciute esigenze di conciliazione. A tali soggetti è riconosciuta una priorità nella fruizione di strumenti di flessibilità dell'orario di lavoro rispetto al restante personale».

11.6

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, dopo la parola: «*smart-working*» *aggiungere le seguenti:* «garantendo che i dipendenti che si avvalgono di tali modalità di lavoro non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera».

11.7

ENDRIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di garantire la continuità dei servizi per

quantità e qualità delle prestazioni, le misure di cui al presente comma dovranno essere attuate prevedendo forme di sperimentazione e introduzione graduale. Dovrà altresì essere predisposto un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle forme associative».

11.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le amministrazioni pubbliche prevedono, anche tramite i contratti collettivi di lavoro, specifiche flessibilità di orario di lavoro per il personale in servizio negli uffici situati in città metropolitane. Nei casi in cui il domicilio del dipendente sia situato ad una distanza tale da non consentire, con mezzi pubblici, di raggiungere la sede di servizio in un tempo medio inferiore ai 60 minuti, l'orario di lavoro giornaliero potrà essere ridotto di 30 minuti. A tal fine l'interessato produrrà idonea dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e l'amministrazione opererà le necessarie verifiche.

1-*ter*. Le amministrazioni pubbliche prevedono procedure semplificate per agevolare la mobilità volontaria del personale in servizio presso uffici situati in città metropolitane al fine di favorire una riduzione dei tempi per il raggiungimento della sede di servizio.».

11.9

SERRA, CRIMI

Al comma 2, dopo le parole: «asili nido» *inserire le seguenti:* «e scuole dell'infanzia».

11.10

ENDRIZZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I servizi organizzati dovranno essere accessibili a tutte le famiglie del territorio di residenza. Al fine di non determinare discriminazioni, i fruitori dei servizi saranno chiamati a compartecipare alla spesa in misura non inferiore a quanto previsto per le famiglie del territorio comunale di residenza».

11.11

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, definiscono l'estensione di forme di tutela della maternità anche ai lavoratori, compresi coloro che svolgono funzioni assimilabili a quelle dirigenziali, con contratto di lavoro atipico.».

11.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si procede alla concessione a titolo gratuito degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.».

11.13

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle misure di cui ai commi 1 e 2 e di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro dei propri dipendenti».

11.14

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 3, le parole: "anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "da figli minori di età fino a 36 mesi."».

11.15

D'ALÌ

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per il triennio 2015-2017, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non possono procedere ad assunzione di personale di alcun tipo.

4-*ter.* Entro il 30 marzo del 2015, il Governo provvede alla soppressione di enti intermedi, ivi compresi gli IACP, per un risparmio sulla spesa pubblica non inferiore a 250 milioni, e definisce le procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazionidi cui al comma 4-*bis*, per la ricostituzione dei loro organici in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni. Entro la medesima data, pubblica altresì l'elenco del patrimonio immobiliare degli enti soppressi con le specifiche di cui al comma 4-*quater.*

4-*quater.* Il patrimonio immobiliare indisponibile degli enti da sopprimere è assegnato ai Comuni nei quali lo stesso è ubicato. Il patrimonio disponibile è messo a disposizione delle normative di riduzione del debito pubblico.».

11.0.1

GRANAIOLA, PIGNEDOLI, FAVERO, PARENTE, GATTI, ORRÙ, ICHINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1º settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

11.0.2

ALBANO, CALEO, PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

11.0.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Promozione del ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario

di lavoro da parte del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. A tali fini l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è, considerato ai fini previdenziali e di quiescenza svolto a tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causano maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza.».

11.0.4

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Promozione del contratto di apprendistato nelle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche, attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, possono assumere entro il limite del 40 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'artico 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, predispongono il piano di formazione individuale. La durata massima del contratto di apprendistato non può essere superiore a trentasei mesi. Il predetto limite è elevato a quarantotto mesi per le donne. La formazione obbligatoria pubblica non superiore a 70 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche posso optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 30 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro».

11.0.5

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Promozione del ricambio generazionale nei settori pubblico e privato)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda. Alla maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.

2. Qualora i medesimi enti, nell'ambito delle loro competenze sostengano il ricambio generazionale nel settore privato od i contratti di solidarietà espansivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, gli stessi sono autorizzati al versamento del differenziale di contribuzione riferito all'orario di lavoro a tempo pieno direttamente all'ente previdenziale di iscrizione ed a favore del lavoratore *senior*».

11.0.6

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

2. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buon uscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo.".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro nel 2014 e di 650 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione delle eventuali ulteriori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

11.0.7

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

1. Alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 682 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) non hanno compiuto il 30º anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 32 anni, qualunque grado rivestono";

2. AI comma 1 dell'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* età non superiore a trenta anni;".

3. Al comma 1 dell'articolo 700 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* età non superiore ai trentadue anni compiuti".

4. Il Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della Difesa, le disposizioni necessarie per l'adeguamento di ulteriori norme alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

11.0.8

ALBANO, CALEO, PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

11.0.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. In osservanza del principio costituzionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.».

11.0.10

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni per il settore ferroviario)

1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra /traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora

non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e dì assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

11.0.11

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifica della legge 27 dicembre 1997 n. 449)

1. All'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. La quota residua dell'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti del cessato Ente poste italiane e non percepita dai dipendenti stessi, a far data dal 1º gennaio 2014 è trasformata in trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile."».

G/1577/4/1

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

il decreto-legge n. 90 del 2014, all'articolo 1, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

l'effetto di tale norma, fra gli altri, è stato quello di abolire la possibilità, per il personale della pubblica amministrazione, e quindi anche per il personale della scuola, fra cui gli insegnanti, che abbiano compiuto i 65 anni di età, di avvalersi di una proroga biennale del rapporto di lavoro, previa istanza da presentare all'amministrazione di appartenenza;

in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Prosecuzione del rapporto di lavoro) recitava: «È in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionati, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in detenninati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi»;

il decreto-legge n. 90 del 2014, al richiamato articolo 1, non solo ha abolito la possibilità della proroga biennale, ma ha reso tale abolizione retroattiva. Infatti, a termini del comma 2, «salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. l trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge sono revocati». Il comma 3, poi, stabilisce, per quanto riguarda il personale della scuola, che i trattenimenti in servizio già disposti cessano alla data del 31 agosto 2014;

con riferimento al personale della scuola, un numero consistente di insegnanti, che, awalendosi dell'articolo 16 ed in ragione dell'interesse degli istituti di appartenenza ad utilizzare la professionalità e l'esperienza maturata, avevano ottenuto la proroga biennale prima della emanazione del decreto-legge, si è visto, dall'oggi al domani, pensionato d'ufficio, con ripercussioni negative, anche pesanti, sulla propria condizione economica e personale;

fra questa fascia di insegnanti «revocati», che già avevano ottenuto la proroga biennale, molti hanno pochi anni di contributi, alcuni non raggiungono nemmeno il minimo di 20 anni per la pensione, altri, avendo una famiglia numerosa e monoreddito, contavano sulla proroga sia per dare ancora alla scuola il proprio contributo di professionalità ed esperienza sia per assicurare alla famiglia ancora per 2 anni uno stipendio e una pensione un po' più adeguati;

è prevedibile che molti di questi revocati proporranno azioni giudiziarie, soprattutto con riferimento alla portata retroattiva della norma, che si presta a profili di incostituzionalità, che incide su un diritto già riconosciuto e determina pregiudizi, anche gravi, di natura patrimoniale e non patrirnoniale;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti al fine di risolvere il caso dei «revocati», prendendo in considerazione anche l'opportunità di valutare, essendovi ancora i tempi tecnici, il pensionamento dei cosiddetti «Quota 96» e il mantenimento in servizio, per il periodo di proroga già ottenuto, dei «revocati».

G/1577/5/1

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

in particolare, l'articolo 11 reca disposizioni per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha previsto che sia applicabile la disciplina previgente rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità ad un contingente massimo di 2500 lavoratori dipendenti che, nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con *handicap* in situazione di gravità (secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con *handicap* in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I lavoratori (appartenenti a queste due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l'istituto delle «finestre»), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore» del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, stabilisce l'estensione del beneficio di cui in premessa ad ulteriori 1.800 lavoratori i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima

della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

impegna il Governo:

attraverso appositi provvedimenti, ad operare un'ulteriore ampliamento della platea di lavoratori ricompresi nella salvaguardia di cui in premessa e a reperire le necessarie risorse a tal fine.

Art. 12

12.1

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «amministrativa» *aggiungere le seguenti:* «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.2

DE POLI

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «amministrativa» *aggiungere le seguenti:* «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.4

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) *inserire le seguenti*:

«c-*bis*) fisco;

c-ter) edilizia;

c-quater) ambiente;

c-quinquies) beni culturali, paesaggistici e ambientati;

c-sexies) salute;

c-septies) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera *a*);

c-octies) agricoltura;

c-novies) piccole e medie imprese";

b) al comma 2, alinea sostituire le parole: «principi e criteri direttivi» *con le seguenti*: «principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché ai seguenti»;

c) al comma 2, dopo la lettera e) *aggiungere le seguenti*:

«*e*-bis) soppressione delle attività normative e amministrative non più necessarie, per una effettiva applicazione del principio di libertà dell'attività privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;

e-ter) necessaria e documentata riduzione dei costi e degli oneri, normativi e amministrativi, per cittadini e imprese;

e-quater) individuazione di modelli più semplici e uniformi di procedimenti amministrativi, che costituiscono *standard* minimi di semplificazione da applicare sul territorio nazionale».

Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di novanta giorni» *aggiungere le seguenti:* «Il rispetto del criterio di cui alla lettera e-*bis)* del comma 2 è condizione necessaria per la circolazione dello schema di decreto legislativo e la successiva adozione».

12.5

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera *a)*;».

12.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) piccole e medie imprese».

12.7

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis) agricoltura».

12.8

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis) salute;».

12.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis*) beni culturali, paesaggistici e ambientali;».

12.10

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis*) ambiente;».

12.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis*) edilizia;».

12.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis*) fisco;».

12.13

BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo la parola*: «attiene», *inserire le seguenti*: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».

12.14

TORRISI, PAGANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo la parola*: «attiene», *inserire le seguenti*: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».

12.15

ENDRIZZI

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «apportando le modifiche»*, aggiungere la seguente:* «strettamente».

12.16

DE POLI

Al comma 2, lettera c)*, dopo la parola:* «materia»*, aggiungere il seguente periodo:* «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei

sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate al processo di riorganizzazione».

12.17

ENDRIZZI

Al comma 2, lettera c)*, dopo la parola:* «materia»*, aggiungere il seguente periodo:* «In riguardo alle antinomie nella normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico-privato risolvere il contrasto tra i principi della pubblica amministrazione e quelli sulla remunerazione del capitale investito, come da esito referendario del 2011».

12.18

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 2, lettera e)*, dopo la parola:* «prevedendo»*, inserire le seguenti:* «, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1,».

12.19

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 2, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e il termine entro il quale la transizione alla modalità operativa digitale dovrà essere integrale.».

12.20

MIRABELLI

Al comma 2, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «attraverso una pluralità di canali tra i quali quello dei "Procuratori Telematici" che sviluppano servizi professionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, telematiche e digitali.».

12.21

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «acquisizione del parere della»*, con le seguenti:* «intesa in sede di».

12.22

CERONI, PERRONE

Al comma 4,sostituire le parole: «acquisizione del parere della»*, con le seguenti:* «intesa in sede di».

12.23

SOLLO, SAGGESE

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti»*, con le seguenti:* «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

12.24

ENDRIZZI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

12.25

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La normativa di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si applica agli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con le modalità semplificate individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 13

13.1

BRUNO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche» *inserire le seguenti:* «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo Il, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.2

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche», *inserire le seguenti:* «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative».

13.4

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, almeno nel limite del 70 per cento dei posti messi a concorso».

13.5

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al camma 1, lettera a), *dopo le parole:* «nei concorsi pubblici» *inserire le seguenti:* «, ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali,».

13.6

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «lavoro flessibile», *inserire le seguenti:* «e collaborazioni coordinate e continuative».

13.7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, purché avviati attraverso selezioni ad evidenza pubblica».

13.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché della residenza qualora tale requisito è condizione necessaria per l'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o, comunque, non attuabili con identico risultato;».

13.10

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché della residenza qualora l'assolvimento dei compiti può essere agevolato da una specifica conoscenza del territorio regionale».

13.11

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato. senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui sopra;».

13.12

GRANAIOLA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* indicazione di quali tipologie di lavoro flessibile siano compatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazione pubbliche;».

13.13

SACCONI, AUGELLO

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* applicazione del contratto di apprendistato per le nuove assunzioni, prevedendo la gestione del periodo formativo in proprio e la certificazione della qualità del progetto formativo da parte di soggetti accreditati, nonché la possibilità di inquadramento ad un livello inferiore o con una retribuzione inferiore del 20 per cento;».

13.14

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* revisione della normativa relativa alle modalità di espletamento dei concorsi per le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere un più stringente controllo nelle selezioni, valorizzando il merito ed escludendo la discrezionalità; definizione di un tetto numerico in valore assoluto per le graduatorie degli idonei non vincitori, in relazione al numero dei posti banditi e comunque non superiore al 50% dei medesimi; al fine di rendere più equa l'opportunità di accesso al pubblico impiego da parte dei giovani, riduzione dei termini temporali per la validità delle graduatorie, vincolando il loro utilizzo ai soli casi in cui sia necessario assicurare la copertura di posti vacanti, con esclusione dei casi di ampliamento delle dotazioni organiche, per i quali deve essere espletato un nuovo concorso;».

13.15

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «accentramento» *con la seguente:* «decentramento;».

13.16

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b)*, dopo le parole*: «amministrazioni pubbliche» *inserire la seguente*: «statali»;

b) alla lettera c)*, dopo le parole*: amministrazioni pubbliche» *inserire la seguente*: «statali».

13.17

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «revisione delle modalità di espletamento degli stessi»*, inserire le seguenti:* «garantendo l'imparzialità, l'economicità, la celerità di espletamento, la segretezza e la casualità dei quesiti, l'obiettività dei giudizi, l'anonimato dei candidati e ricorrendo, ove necessario, all'ausilio delle più moderne tecnologie informatiche;».

13.18

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province. o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56»*, con le seguenti:* «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle Regioni ovvero delle Province Autonome».

13.19

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «espletamento degli stessi» *inserire le seguenti:* «, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire la effettiva segretezza dei temi di esame fino all'effettivo svolgimento della prova; creazione di un sistema *software* nazionale per la raccolta e l'elaborazione dei temi di concorso; creazione di un elenco nazionale, di cui possono far

parte tutti i dipendenti pubblici, dal quale devono essere scelti, a seconda della propria qualifica e delle proprie competenze, i membri delle commissioni dei singoli concorsi;».

13.20

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole da:* «definizione di limiti» *a* :«idonei non vincitori» *con le seguenti:* «priorità dell'inserimento degli idonei nelle selezioni concorsuali nelle amministrazioni che presentano posizioni vacanti rispetto all'indizione di nuove procedure concorsuali;».

13.21

CRIMI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «riduzione dei termini di validità delle graduatorie;».

13.22

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «; riduzione dei termini di validità delle graduatorie» *con le seguenti:* «, in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie».

13.23

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» *con le seguenti:* «mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, ai fini di un contenimento della finanza pubblica».

13.24

FUCKSIA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» *con le seguenti:* «ai fini di un contenimento della finanza pubblica, mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, con assegnazione per i concorrenti idonei non vincitori posizionati in graduatoria nei primi 10 posti, un punteggio di merito da considerare valido per i successivi concorsi banditi per lo stesso profilo professionale».

13.25

CRIMI

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; al fine di ottenere risparmi per la finanza pubblica, prima di procedere a nuovo concorso, si valuti l'esistenza di graduatorie ancora in corso di validità;».

13.26

RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;. possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

13.27

PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante dicui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre

il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20. per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

13.28

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.29

CERONI, PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.30

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.31

TORRISI

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.32

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «potenziarnento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa», *inserire le seguenti:* «, prevedendo anche il coinvolgimento preventivo della Corte dei conti».

13.33

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: consulenza in materia di contrattazione integrativa» *inserire le seguenti*: «favorendo il preventivo confronto con le parti. firmatarie il contratto nazionale sui temi di miggiore riievanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale»;

b) sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» *fino a*: «negoziali»;

c) inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle Amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo. Per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva;».

13.34

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole* «consulenza in materia di contrattazione integrativa» *inserire le seguenti:* «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitaliva e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».

13.35

DE POLI

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «consulenza in materia di contrattazione integrativa» *aggiungere le seguenti:* «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».

13.36

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole da:* «definizione delle materie escluse» *fino a:* «accelerare le procedure negoziali».

13.37

DE POLI

Al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole da:* «definizione delle materie escluse» *fino a:* «accelerare le procedure negoziali».

13.38

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* revisione e riduzione delle forme di lavoro flessibile utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, con previsione di idonee misure che ne scoraggino l'utilizzo per le funzioni proprie delle amministrazioni;».

13.39

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.40

DE POLI

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici» *aggiungere le seguenti:* «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.41

ENDRIZZI

Al comma 1 lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo il ricorso ad agenzie private; il compito di definire i criteri di rilevazione deve essere attribuito al Dipartimento della funzione pubblica senza impiego di risorse aggiuntive. Il medesimo dipartimento definisce inoltre un piano per l'amministrazione centrale e le amministrazioni periferiche e gli enti locali, che ne valorizzi le risorse nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze esistenti ai vari livelli nelle amministrazioni pubbliche».

13.42

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «nel rispetto della volontà dei lavoratori, conformemente alle garanzie e alle tutele vigenti».

13.43

GUERRA, MATURANI, LO MORO, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99; previsione di un obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni ai Ministeri della semplificazione e della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali oltre che al Centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità, da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente.».

13.44

DI GIORGI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* riconoscimento della specificità del rapporto di lavoro nelle università e negli enti pubblici nazionali di ricerca mediante la definizione, in sede di attuazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un comparto per l'università e le istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione anche in deroga ai limiti numerici ivi stabiliti.».

13.45

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* al fine di valorizzare le risorse umane e professionale esistenti nella Pubblica Amministrazione e contenere la spesa, definire una normativa più restrittiva per le fattispecie in cui sia ammesso il conferimento di incarichi a nomina diretta o comunque senza concorso o selezione pubblica, con particolare riguardo alle consulenze esterne; per i casi ammessi, al fine di ridurre i rischi di opacità nelle procedure di conferimento1 definizione di procedure di conferimento più stringenti e di un coerente regime sanzionatorio nei casi di violazione.».

13.46

BORIOLI

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* previsione di norme volte a determinare l'iscrizione automatica degli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e inquadrati negli organici degli uffici legali delle stesse, agli elenchi speciali di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.».

13.47

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* previsione di tipologie di lavoro flessibile compatibili con il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.».

13.48

CERONI, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropria te e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.49

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* in tema di disciplina delle materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione interessata deve adottare un regolamento inerente alle materie oggetto della mancata contrattazione, che rimane in vigore fino alla successiva sottoscrizione dell'accordo.»

13.50

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere, la seguente:*

«g-*bis)* previsione della facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. A tali fini l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è considerato ai fini previdenziali e di quiescenza svolto a tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causano maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza.».

13.51

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli

costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effttti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondi per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».

13.52

LANIECE, CALEO, MARINELLO, DI BIAGIO, COMPAGNONE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, ARRIGONI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MORONESE

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in Euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.».

13.53

TORRISI

Al comma 1, dopo la lettera g), *la seguente:*

«g-*bis)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, alfine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.54

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* introduzione dell'espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di bandire o espletare corsi-concorsi e concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fatta eccezione per le procedure di affidamento di incarichi dirigenziali esterni, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità, obbligatoria e volontaria, rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

13.55

MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* estensione al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 246, le modalità di assunzione previste per il personale del comparto sicurezza.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

13.56

DE POLI

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti. da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzati va con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».

13.57

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* esclusione in modo categorico dell'utilizzo di lavoro fornito col sistema degli appalti successivi ovvero sub appalti per le pubbliche amministrazioni.».

13.58

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.0.1

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale, in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

13.0.2

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili de1 fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307».

Art. 14

14.1

BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma l, dopo la lettera a), *inserire le seguenti*:

«*a*-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) al comma l, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«*d*-bis) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di *business intelligence* e dei fabbisogni e costi *standard*; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

d-ter) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo Il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.2

TORRISI, PAGANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), *inserire le seguenti*:

«*a*-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;»;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;»;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) dopo la lettera d), *inserire le seguenti*:

«*d*-bis) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intellegibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di *business intelligence* e del fabbisogni e costi *standard*; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

«*d*-ter) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.3

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica».

14.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* per le società ché gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione dei criteri per l'internalizzazione;».

14.5

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «criteri di scelta» *inserire le seguenti:* «rigorosamente coerenti con la disciplina comunitaria».

14.6

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera c) *dopo le parole:* «contratti di servizio» *inserire le seguenti:* «, anche riducendone sensibilmente la durata, e».

14.7

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* «del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

14.8

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* «contenimento dei costi» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «introducendo norme prescrittive per subordinare il riconoscimento di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi e rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti, stabilendo comunque limiti assoluti a tali incentivazioni».

14.9

BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.10

RUSSO

Al comma 1, dopo lo lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.11

PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.12

AUGELLO

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) estensione, delle norme in materia di trasparenza a tutte le società partecipate e controllate dalle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai bilanci, ai contratti di

servizio, alle convenzioni e ai trasferimenti e capitalizzazioni.».

14.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di scioglimento delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni locali)

1. All'articolo 1, comma 568-*bis*, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della società", sono inserite le seguenti: "o azienda speciale";

b) al secondo periodo, le parole: "dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

14.0.2

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

Art. 15

15.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», *inserire le seguenti:* «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».

15.2

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto dei risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.3

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) *ed* n).

15.4

CERONI, PERRONE

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) *ed* n).

15.5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli *standard* qualitativi dei servizi».

15.6

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire le seguenti*:

«*a*-bis) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dal comuni;

a-ter) applicazione rigorosa dei princìpi e delle norme comunitarie in materia di società *in house,*

in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;»;

b) alla lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «escludendo la facoltà di prorogare la durata delle concessioni in essere e in linea generale stabilendo il divieto di proroga delle concessioni»;

c) sopprimere la lettera l).

15.7

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «definizione dei criteri per l'individuazione» *con la seguente:* «individuazione».

15.8

CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, trasporti, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e gestione pubblica».

15.9

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica nel rispetto dei risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.10

BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

15.11

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

«*d)* definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per la conseguente determinazione degli Enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

15.12

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto del princìpi di sussidiarietà, affidandola primariamente ai comuni o a unioni o consorzi degli stessi, evitando la creazione o implementazione surrettizie di ulteriori enti di area vasta».

15.13

BERTOROTTA

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.14

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «evitando la creazione di ulteriori enti di area vasta o la loro implementazione surrettizia».

15.15

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

«*f*-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.16

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

«*f*-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

15.17

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera g), *aggiungere infine le seguenti parole:* «anche riducendone sensibilmente la durata».

15.18

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1 , dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«*g*-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

15.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera h), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

15.20

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1 , dopo la lettera l), *inserire la seguente:*

«*l-bis)* definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;».

15.21

BERTOROTTA

Al comma 1, lettera l) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».

15.22

BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

15.23

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, lettera m), *dopo le parole:* «delle reti» *inserire le seguenti:* «degli impianti e delle altre dotazioni».

15.24

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, lettera m) *dopo le parole:* «di rilevanza economica» *aggiungere le seguenti:* «ed indirizzi per la separazione del patrimonio dal servizio per le altre tipologie di servizi pubblici locali».

15.25

ENDRIZZI

Al comma 1 lettera m), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».

15.26

BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera m), *inserire la seguente:*

«*m*-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera m) *inserire la seguente:*

«*m*-bis) individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti. dal risultato referendario del giugno 2011;».

15.28

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera n) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «la cui fissazione deve tener conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre significativamente l'aggravio delle tariffe sui cittadini e le imprese».

15.29

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera n), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo la possibilità di lucro sui servizi pubblici».

15.30

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera n),*inserire la seguente:*

«*n*-bis) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.31

BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

15.32

BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire la lettera o) *con la seguente:*

o) «individuazione di soggetti fa cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità».

15.33

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera o)*, aggiungere la seguente:*

«*o*-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

15.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le nonne dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

15.0.2

PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

15.0.3

PALERMO, ZELLER, BATTISTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.».

15.0.4

FAVERO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui trentennali, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

9-*bis*. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le eventuali penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari. Il consolidamento di che trattasi potrà avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, nonché di cui all'articolo 41 comma 2 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

9-*ter*. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 può comprendere, inoltre, nella quota capitale, l'ammontare complessivo del disavanzo come complessivamente calcolabile al 31 dicembre dell'anno nel quale viene raggiunto l'equilibrio finanziario.

9-*quater*. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai. sensi del comma che precedono, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto Consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, "in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi dei comma che precedono, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui :rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio"».

15.0.5

FAVERO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. L'ente locale qualora dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti. ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie

annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipa, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma"».

15.0.6

MANDELLI, SCIASCIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:* «Capo»:

«Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di bilanci degli Enti Locali)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per l'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2 sono differite, per i soli comuni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013, al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)."».

G/1577/6/1

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge delega in esame all'articolo 15 detta alcuni principi e criteri direttivi in materia di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali;

negli ultimi anni in questa materia si sono succedute e sovrapposte norme spesso contraddittorie;

ove tali norme prevedevano termini per la loro attuazione, essi sono stati successivamente prorogati o comunque sovente non è stata data applicazione agli obblighi che prescrivevano;

una razionalizzazione di tali norme all'interno di un testo unico sarebbe quanto mai opportuna;

considerato che:

quanto al perimetro di azione delle partecipate, l'articolo 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) afferma che «al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ... e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte (di amministrazioni pubbliche), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza»;

il comma 29 dello stesso articolo prevede che «entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (31 dicembre 2010), le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27»;

tale termine è stato interpretato dalla magistratura contabile come la data entro la quale gli enti avrebbero dovuto avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completare l'*iter*; di conseguenza, entro tale termine gli enti hanno deliberato la dismissione delle partecipazioni vietate,

ma in molti casi non hanno effettivamente ceduto tali partecipazioni,

la legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'articolo 1, comma 569) che «Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero il 31 dicembre 2014), decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione (ovvero entro il 31 dicembre 2015) la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-*ter*, secondo comma, del codice civile» (cioè valore di mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici);

quanto alla definizione degli ambiti territoriali ottimali, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, con l'articolo 25 ha introdotto l'articolo 3-*bis* nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, al fine di disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali, allo scopo di realizzare economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi; la norma prevede che decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2012, «il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio poteri sostitutìvi del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza»;

lo stesso decreto ha anche novellato l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 con l'obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di ricorrere alle gestioni dirette e di incentivare le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto;

il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cosiddetta «MiIleproroghe) con l'articolo 11, decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'articolo 13, comma 2) che «La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-Iegge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014». Ha inoltre disposto (con l'articolo 13, comma 3) che «Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014»;

impegna il Governo,

in attesa della predisposizione ed attuazione dei decreti delegati, a garantire l'attuazione delle norme in vigore, effettuando se necessario ispezioni ed attivando poteri sostitutivi a segnalare in ogni caso alla Corte dei conti le amministrazioni locali inadempienti.

Art. 16

16.0.1

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge e dei decreti delegati, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 220 (ant.) del 25/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014
220ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i professori Lorenzo Spadacini, Giuseppe Calderisi, Paolo Ridola, Massimo Villone, Francesco D'Onofrio, Antonio Agosta, Giovanni Tarli Barbieri, Fulvio Pastore, Beniamino Caravita di Toritto, Roberto Nania e Augusto Barbera.

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, il disegno di legge n. 1176-B (giorno del dono), nonché il disegno di legge costituzionale n. 545 (introduzione del principio di ammissibilità per i *referendum* abrogativi sulle leggi tributarie e di ratifica dei trattati internazionali).

Comunica, inoltre, che il Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, ha fatto proprio il disegno di legge n. 803 (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di elezione della Camera dei deputati: seguito dell'audizione di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 20 novembre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Svolgono i loro interventi i professori Lorenzo SPADACINI, Giuseppe CALDERISI e Paolo RIDOLA.

Prendono, quindi, la parola il senatore Mario MAURO (*GAL*), la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), la senatrice LO MORO (*PD*) e il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nonché la PRESIDENTE per formulare osservazioni e porre quesiti, ai quali rispondono i professori CALDERISI, SPADACINI e RIDOLA.

Successivamente, intervengono i professori Massimo VILLONE, Francesco D'ONOFRIO, Antonio AGOSTA, Giovanni TARLI BARBIERI e Fulvio PASTORE.

Prendono, quindi, la parola i senatori ENDRIZZI (*M5S*) e CALDEROLI (*LN-Aut*), per formulare osservazioni e porre quesiti, ai quali risponde il professor D'ONOFRIO.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 14,20.

La PRESIDENTE dà la parola ai professori Beniamino CARAVITA DI TORITTO, Roberto NANIA e Augusto BARBERA, che svolgono i loro interventi.

Interviene la PRESIDENTE per porre un quesito, al quale rispondono i professori BARBERA, CARAVITA DI TORITTO e NANIA.

Successivamente, prendono la parola i senatori CALDEROLI (*LN-Aut*) ed ENDRIZZI (*M5S*) per svolgere alcune considerazioni.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Informa, infine, che la procedura informativa è conclusa.

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1577 (RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) presenta l'emendamento 8.0.100, pubblicato in allegato.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per le ore 13 di martedì 2 dicembre.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 8

8.0.100

PAGLIARI, *relatore*

*Dopo l'***articolo, inserire il seguente:**

«Art. 8-*bis*.

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (pom.) dell'08/01/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2015
235ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1733) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto***
(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, ravvisa l'insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. A suo avviso, infatti, è criticabile l'adozione di un ulteriore decreto-legge, già preceduto da molteplici provvedimenti d'urgenza, per affrontare le questioni legate allo stabilimento dell'ILVA. Peraltro, l'intervento non risulterebbe risolutivo sotto il profilo della tutela della salute, in quanto la dotazione finanziaria prevista non consentirebbe di ottemperare a tutte le

prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Infine, osserva che l'eventuale costituzione di una società per la gestione degli stabilimenti industriali, finanziata mediante la Cassa depositi e prestiti, potrebbe configurare una violazione delle norme europee sugli aiuti di Stato.

A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore Migliavacca, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1345) ***Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri.

Con riferimento agli emendamenti 1.131, 1.138, 1.147 e 1.230, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia che la nozione di disastro ambientale, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, con particolare riguardo alla sentenza n. 327 del 2008, richiede il concorso di due profili, uno di ordine dimensionale e uno relativo alla proiezione offensiva. La disposizione contenuta nelle proposte in esame, nel delineare la fattispecie penale, sembra al contrario configurare come alternativi i due elementi richiamati.

Quanto all'emendamento 1.220, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la previsione contenuta nel capoverso "2- *bis*", secondo periodo, nell'indicare le finalità cui devono essere destinati i proventi derivanti dalle contravvenzioni, appare suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Sull'emendamento 1.0.2, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste, nell'attribuire al presidente della giunta regionale o al presidente della Provincia ovvero al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, per fronteggiare fenomeni di dissesto idrogeologico, appaiono incongrue anche in riferimento al corretto rapporto tra fonti del diritto, con particolare riguardo al rispetto del criterio della competenza. Peraltro, il procedimento previsto per l'emanazione delle ordinanze appare eccessivamente dettagliato e, quindi, suscettibile di ledere le competenze riconosciute a Regioni ed enti locali. Infine, la sanzione prevista al comma 6, in caso di non ottemperanza alle ordinanze medesime, presenta profili di irragionevolezza.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 183, 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

La PRESIDENTE comunica che i senatori Fabbri, Astorre, Fissore, Scalia, Sangalli, Mattesini e Ruta aggiungono la propria firma all'emendamento 9.79, che il senatore Lo Giudice aggiunge la propria firma all'emendamento 10.74, che il senatore Puglia aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/1577/1/1 e G/1577/3/1 e agli emendamenti 1.9, 1.14, 1.21, 1.25, 1.26, 1.31, 1.32, 1.56, 1.75, 1.94, 1.95, 1.104, 1.106, 1.107, 1.109, 1.130, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 2.13, 2.22, 2.28, 3.6, 3.13, 3.16, 5.2, 5.11, 5.0.2, 5.0.3, 6.1, 6.8, 6.9, 6.17, 7.4, 7.5, 7.8, 7.10, 7.12, 7.14, 7.21, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.34, 7.35, 7.38, 7.39, 7.40, 7.42, 7.43, 7.44, 7.53, 7.54, 7.67, 7.68, 7.69, 7.71, 7.72, 7.76, 7.78, 7.79, 7.81, 7.84, 7.87, 7.91, 7.108, 7.109, 7.119, 8.4, 9.5, 9.22, 9.34, 9.39, 9.43, 9.44, 9.47, 9.48, 9.51, 9.58, 9.59, 9.61, 9.62, 9.63, 9.65, 9.82, 9.86, 10.1, 10.8, 10.15, 10.16, 10.39, 10.42, 10.47, 10.53, 10.57, 10.72, 10.76, 10.77, 10.83, 10.91, 10.92, 10.100, 10.129, 10.130, 10.132, 10.135, 10.137, 10.138, 10.149, 10.152, 10.153, 10.171, 10.172, 10.181, 10.182, 10.194, 10.205, 10.207, 10.214, 10.215, 10.216, 10.221, 10.225, 10.227, 10.229, 10.233, 10.0.5, 11.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 12.15, 12.17, 12.24, 13.3, 13.8, 13.14, 13.17, 13.18, 13.21, 13.23, 13.25, 13.32, 13.41, 13.42, 13.45, 13.54, 13.55, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.7, 15.8, 15.12, 15.13, 15.14, 15.17, 15.21, 15.22, 15.25, 15.26, 15.29, 15.31, 15.32 e 15.33.

Comunica, inoltre, che la senatrice Puppato aggiunge la propria firma all'emendamento 7.50, che il senatore Gianluca Rossi aggiunge la propria firma all'emendamento 7.32 e che, infine, il senatore Filippi aggiunge la propria firma all'emendamento 7.41.

Comunica, inoltre, che il senatore Del Barba trasforma l'emendamento 9.0.3 a sua firma nell'ordine del giorno G/1577/7/1, pubblicato in allegato.

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

La PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato. Sono stati inoltre presentati subemendamenti all'emendamento 8.0.100, pubblicati in allegato. Infine, gli emendamenti 2.30 e 7.64 sono stati riformulati in testi 2, anch'essi pubblicati in allegato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che gli emendamenti 2.501, 4.501, 7.500, 9.500, 10.500, 10.501, 12.500 e 16.500 intendono esclusivamente recepire i rilievi espressi dalla Commissione bilancio.

Illustra, quindi, l'emendamento 1.500, interamente sostitutivo dell'articolo 1, che delega il Governo a modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione già indicati nel testo originario. Inoltre, con la proposta di modifica si sottolinea la necessità di definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e di garantire la disponibilità di connettività a banda larga, nonché l'accesso alla rete *Internet* presso gli uffici pubblici. Le disposizioni in tema di rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e circolazione dei veicoli, invece, sono stralciate e inserite all'articolo 7.

Con l'emendamento 2.500, si prevede che alla conferenza dei servizi partecipi un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato. Inoltre, si tenta di incoraggiare la partecipazione delle amministrazioni alla conferenza dei servizi: infatti, in caso di assenza, o qualora non si siano espresse nei termini previsti, alle amministrazioni sarebbe fatto divieto di assumere determinazioni in via di autotutela.

L'emendamento 3.500 modifica la rubrica dell'articolo 3, precisando che la disciplina del silenzio assenso riguarda tutte le amministrazioni pubbliche. Inoltre, prevede che, ai fini dell'acquisizione di assensi o concerti su provvedimenti normativi e amministrativi, è sufficiente che detti provvedimenti siano corredati della relativa documentazione.

Infine, con l'emendamento 4.500, si intende favorire la predisposizione di una nuova disciplina delle attività che i soggetti privati possono iniziare immediatamente, senza la preventiva autorizzazione dei poteri pubblici.

Si riserva di presentare ulteriori emendamenti in una fase successiva dell'esame.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) osserva che, ai fini di un più ordinato svolgimento dei lavori, sarebbe preferibile attendere che la Commissione bilancio completi l'esame in sede consultiva di tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritiene che sarebbe opportuno riaprire il termine per la presentazione di emendamenti, in quanto il dibattito risulta arricchito di ulteriori elementi, soprattutto alla luce delle ultime vicende che hanno riguardato il pubblico impiego.

Il senatore CRIMI (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Maran, precisando che, in caso contrario, la facoltà di proporre modifiche sulla disciplina del pubblico impiego sarebbe riservata esclusivamente al relatore e al Governo.

Rileva, quindi, che la modifica prevista all'emendamento 3.500 potrebbe avere implicazioni con riferimento all'articolo 8, che contiene disposizioni volte a definire le pubbliche amministrazioni. A suo avviso, inoltre, risulta eccessivamente severa la prescrizione del divieto, per le amministrazioni che non abbiano partecipato alla conferenza dei servizi, di assumere determinazioni in via di autotutela.

Auspica, infine, che sia fissato un termine ragionevolmente ampio per la presentazione di subemendamenti agli ulteriori emendamenti del relatore.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritiene condivisibile la proposta del senatore Maran, in quanto le recenti vicende attinenti al pubblico impiego potrebbero determinare una modifica dell'impostazione originaria del disegno di legge n. 1577 da parte dello stesso Governo, che sembra intenzionato ad adottare ulteriori provvedimenti in materia.

Al fine di favorire l'attività emendativa, sarebbe inoltre opportuno che il relatore faccia conoscere quanto prima tutti gli emendamenti che intende presentare, affinché la Commissione possa compiere un esame quanto più approfondito e consapevole.

La PRESIDENTE ritiene che, al momento, non possa essere accolta la richiesta di riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, dal momento che eventuali interventi su materie diverse rispetto a quelle contenute nel disegno di legge in esame, con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sono stati oggetto di discussione pubblica, ma non è stata annunciata alcuna iniziativa legislativa. Peraltro, qualora dal dibattito in Commissione dovesse emergere l'esigenza di intervenire in materia, il relatore potrà presentare coerenti proposte di modifica. Conseguentemente sarà assicurato un congruo termine per la

presentazione di eventuali subemendamenti.

Assicura, inoltre, che, per l'ordinato svolgimento dei lavori, le votazioni degli emendamenti avranno inizio solo quando la Commissione bilancio si sarà pronunciata su tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea che il Governo e la maggioranza dovrebbero precisare quale rilevanza attribuiscano al disegno di legge all'esame, il cui *iter* rischia di essere nuovamente sospeso, qualora dovessero emergere altre priorità, come ad esempio l'esame, in terza lettura, del disegno di legge di revisione costituzionale.

Il ministro Maria Anna MADIA sottolinea che il Governo considera prioritario il progetto di riforma della pubblica amministrazione, al pari della riforma costituzionale, della riforma della legge elettorale e degli interventi in materia di giustizia e di lavoro, che costituiscono elementi qualificanti della politica governativa.

Auspica, quindi, una rapida approvazione del disegno di legge, affinché l'*iter* parlamentare possa essere definitivamente completato entro la primavera.

La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.500, 2.500, 3.500 e 4.500 del relatore alle ore 13 di giovedì 15 gennaio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1345

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.131, 1.138, 1.147 e 1.230 parere non ostativo, rilevando che la nozione di disastro ambientale, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, con particolare riguardo alla sentenza n. 327 del 2008, richiede il concorso di due profili, uno di ordine dimensionale e uno relativo alla proiezione offensiva. La disposizione contenuta nelle proposte in esame, nel delineare la fattispecie penale, sembra al contrario configurare come alternativi i due elementi richiamati;
- sull'emendamento 1.220 parere non ostativo, segnalando che la previsione contenuta nel capoverso "2-*bis",* secondo periodo, nel indicare le finalità cui devono essere destinati i proventi derivanti dalle contravvenzioni, appare suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali;
- sull'emendamento 1.0.2 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste, nell'attribuire al Presidente della Giunta Regionale o al Presidente della Provincia ovvero al Sindaco il potere di

emanare ordinanze contingibili ed urgenti, per fronteggiare fenomeni di dissesto idrogeologico, appaiono incongrue anche in riferimento al corretto rapporto tra fonti del diritto, con particolare riguardo al rispetto del criterio della competenza; peraltro, il procedimento previsto per l'emanazione delle ordinanze appare eccessivamente dettagliato e, quindi, suscettibile di ledere le competenze riconosciute a Regioni ed enti locali. Infine, la sanzione prevista al comma 6, in caso di non ottemperanza alle ordinanze medesime, presenta profili di irragionevolezza;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1577
Art. 1

1.500
PAGLIARI, *RELATORE*
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Carta della cittadinanza digitale*). *?* 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" *(digital first);*
c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;
e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;
f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;
g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire

obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;
h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;
i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive".
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente*: «b-*bis*) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;».

Art. 2

2.500

PAGLIARI, *RELATORE*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) *alla lettera* b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale»;
b) *dopo la lettera* c) *inserire le seguenti*:
«c-*bis*) partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
c-*ter)* disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della Conferenza;»:
c) *alla lettera* f) *sostituire la parola* «ridefinizione» *con la seguente*: «revisione», e le parole «decisorie e precisazione» con le seguenti: «decisorie; precisazione»;
d) *dopo la lettera* f) *inserire la seguente*: «f-*bis*) previsione del divieto, per le amministrazioni che non partecipano alla conferenza di servizi ovvero non si esprimono nei termini, di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;
e) *alla lettera* g) *apportare le seguente modificazioni*:
1) *sostituire le parole*: «meccanismi per la composizione» *con le seguenti*: «meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione»;
2) *aggiungere*, *in fine*, *le seguenti parole*: «, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del

procedimento entro i termini previsti;».

2.30 (testo 2)

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g-bis)* trasparenza e accessibilità telematica delle fasi e degli atti della conferenza e, nei casi di conferenze volte all'adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti per l'impatto sociale, economico e ambientale su singoli territori, previsione di una fase dedicata allo svolgimento del *dèbat public online*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.501

PAGLIARI, *RELATORE*

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «*pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

Art. 3

3.500

PAGLIARI, *RELATORE*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo la parola*: « amministrazioni» *aggiungere la seguente*: «pubbliche»;

b) *al comma 1, capoverso* «Art. 17-*bis»* :

1) *nella rubrica, sostituire la parola*: «statali» *con la seguente*: «pubbliche»;

2) *al comma 1, sostituire le parole*: «del provvedimento, compiutamente istruito,» *con le seguenti*: «dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione»;

3) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «allo schema di provvedimento».

Art. 4

4.500

PAGLIARI, *RELATORE*

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «un decreto legislativo» *con le seguenti*: «uno o più decreti legislativi»;

b) *dopo le parole*: «n. 241,» *inserire le seguenti*: «nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa,».

4.501

PAGLIARI, *RELATORE*

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti»*, inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

Art. 7

7.64 (testo 2)

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soppressione dei Consorzi di bonifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.500

PAGLIARI, *RELATORE*

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

Art. 8

8.0.100/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Il decreto legislativo è adottato», *sono aggiunte le seguenti:* «, previo

confronto con le organizzazioni sindacali,»;

b) alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «ma consentendo la sostenibilità del sistema»;

c) alla lettera f)*, dopo le parole:* «livelli occupazionali», *inserire le seguenti:* «con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali».

8.0.100/2

PADUA

All'emendamento 8.0.100, sostituire le lettere da a) *a* f)*, con le seguenti:*

«*a)* riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico dalle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sa là istituita una sola camera regionale;

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gesti bili secondo criteri di efficienza da soggetti privati. Le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattiviadei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

8.0.100/3

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

All'emendamento 8.0.100, sostituire le lettere da a) *a* f)*, con le seguenti:*

«*a)* riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenz tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici di vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

8.0.100/4

ARRIGONI, COMAROLI, BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le lettere da a) *ad* e)*, con le seguenti:*

«*a)* attribuzione di una quota degli introiti derivanti da:

a. riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b. rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche arrtministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte nel Registro Imprese, e sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia gestionale e di servizio, con riferimento ai costi standard e all'equilibrio economicofinanziario. Le nuove circoscrizioni dovranno essere costituite tenendo conto del grado di omogeneità del tessuto socio-economico e individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di sostegno all'inilovazione e alla ricerca, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

tutela del "made in italy" e lotta alla contraffazione;

sviluppo del mercato del lavoro;

semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di

tutoraggio e assistenza tecnica;

valorizzazione del registro delle imprese;

supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

supporto alle politiche agricole e di filiera;

d-bis) limitazione delle partecipazioni societarie o in altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle Imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento e vigilanza e al Ministero dello sviluppo economico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa ampliando i poteri del Conservatore, con attribuzione allo stesso della competenza nell'adozione dei provvedimenti d'ufficio. Semplificare le procedure relative all'iscrizione e al deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie. Per gli obiettivi sopra descritti la disciplina del codice civile dovrà essere modificata secondo i seguenti principi:

ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

eliminazione delle funzioni assegnate al Giudice del Registro al di fuori della fase contenziosa;

assegnazione al Tribunale delle Imprese della competenza sui ricorsi in materia di Registro delle Imprese;

accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione degli Enti camerali con particolare riferimento:

alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relativeunioni e aziende speciali;

al riordino della disciplina per la nomina degli organi con l'elezione diretta dei componenti il Consiglio da parte delle imprese della circoscrizione territoriale tramite apposite forme di voto elettronico, anche con delega;

alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

8.0.100/5

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le lettere da a) *ad* e)*, con le seguenti:*

«*a)* attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; *a-ter)* rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze

e funzioni in materia di:

1. tutela del "made in italy" e lotta alla contraffazione;
2. sviluppo del mercato del lavoro;
3. semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
4. revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;
5. supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
6. trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
7. supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
8. supporto alle politiche agricole e di fili era;
9. limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:

1. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
2. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
3. accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

8.0.100/6

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi *standard*, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

2) sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;»,

3) sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

4) sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e itiformazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità "open data" sulla base di *standard* definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori di mercato;»

5) sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;»

6) alla lettera f)*, dopo le parole:* «dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «del sistema camerale».

8.0.100/7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

8.0.100/8

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire lo lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

8.0.100/9

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;».

8.0.100/10

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese».

8.0.100/11

BERTOROTTA, CRIMI

All'emendamento 8.0.100, comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* eliminazione del diritto annuale a carico delle piccole e medie imprese».

8.0.100/12

MUCCHETTI

All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio per ciascuna camera di commercio e adozione del criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali».

8.0.100/13

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, individuando il fabbisogno finanziario del sistema

camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali sulla base del criterio dei costi standard».

8.0.100/14

LAI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera a), *in fine, aggiungere, in fine, le seguenti parale:* «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, individuando il fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali sulla base del criterio dei costi standard».

8.0.100/15

VACCARI

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*» *al comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevedendo che la riduzione del diritto annuale sia al massimo del 30 per cento nell'anno 2015, del 35 per cento nell'anno 2016 e del 50 per cento nell'anno 2017».

8.0.100/16

BRUNO

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*», *al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, in modo da assicurare la presenza di una sola camera di commercio per ogni Regione;»;

b) sostituire la lettera *c)* con la seguente: «*c)* riduzione del compiti e delle funzioni alle sole attività di tenuta del Registro imprese e del Repertorio economico amministrativo, di promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche, di diffusione di informazione economica, di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, di tutela del »Made in Italy«, di vigilanza e controllo sui prodotti, di promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, di promozione dell'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, di smettendo attraverso un piano biennale tutte le partecipazioni societarie salvo quelle connesse alle funzioni istituzionali da gestire secondo criteri di efficienza;»;

c) sopprimere la lettera *d)*;

d) sostituire la lettera *e)* con la seguente: «*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli di almeno la metà rispetto a quelli attualmente previsti e riduzione dei membri delle giunte a quattro componenti espressione dei settori obbligatori di legge con collegi elettorali separati per settore, soppressione delle Unioni regionali e razionalizzazione delle aziende speciali su base regionale, previsione della gratuità degli incarichi nelle camere di commercio e nelle aziende speciali, a eccezione di quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo i criteri generali previsti per il trattamento economico della dirigenza pubblica;»;

e) alla lettera *f)*, dopo le parole: «il mantenimento dei livelli occupazionali» aggiungere le seguenti: «con un piano di riorganizzazione che preveda specifici criteri di assegnazione del personale amministrativo in eccedenza»;

f) dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente: «*g)* revisione della disciplina di formazione degli organi camerali e del procedimento di accertamento della maggiore rappresentatività delle associazioni, sulla base di parametri non meramente quantitativi che valorizzino il valore aggiunto delle singole imprese nei settori rappresentati, semplificazione delle procedure amministrative istruttorie sui dati presentati dalle associazioni al fine di garantire trasparenza, omogeneità e rigore nei controlli in tutto il territorio, uniformità degli indirizzi. Applicativi del Ministero dello sviluppo economico, alleggerimento degli adempimenti a carico delle associazioni anche attraverso il collegamento telematico tra banche dati delle pubbliche amministrazioni.».

8.0.100/17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».

8.0.100/18

VACCARI

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*»*, al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali sulla base dei seguenti criteri:

1) riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale indicativa di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, tenendo comunque conto dalla qualità e gestione efficiente dei servizi che ogni singola Camera di commercio ha saputo costruire sul territorio da valutare anche mediante l'impiego di indicatori quantitativi espressi in costi *standard*;

2) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

3) adozione di apposita normativa fiscale al fine di evitare il depauperamento dei patrimoni degli enti a seguito dei processi di accorpamento.

8.0.100/19

BOCCHINO

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 75 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali».

8.0.100/20

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;».

8.0.100/21

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole:* «dalle attuali 105 a non più di 60» *e le parole:* «sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese».

8.0.100/22

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «minima di 80.000» *con le seguenti:* «minima di 50.000» *e conseguentemente sostituire le parole:* «a non più di 60» *con le seguenti:* «a non più di 75».

8.0.100/23

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «salvaguardando»*, inserire la seguente:* «comunque».

8.0.100/24

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «in ogni regione»*, inserire le seguenti:* «e provincia autonoma».

8.0.100/25

LAI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «possono essere istituite» *con le seguenti:* «sono istitute».

8.0.100/26

SANGALLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «possono» *conla seguente:* «devono».

8.0.100/27

BATTISTA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «Unioni Regionali»*, aggiungere le seguenti:* «, ferme restando per la circoscrizione territoriale di Trieste, la sede e le competenze della relativa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di garantire, coadiuvare e promuovere l'esercizio delle attività industriali e commerciali in regime di Porto Franco Internazionale conferito al Porto di Trieste secondo quanto disposto dall'Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 1947 e compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».

8.0.100/28

PUPPATO

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «Unioni Regionali»*, aggiungere le seguenti:* «della loro sostenibilità finanziaria, del loro rapporto con le Regioni e del loro possibile accorpamento in Unioni interregionali ove in una regione non ci siano più di due Camere di Commercio;».

8.0.100/29

DEL BARBA

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed eventualmente mantenute le Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, anche in deroga alla soglia dimensionale minima;».

8.0.100/30

RUTA

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con trasferimento dalle funzioni e del personale delle Unioni Regionali soppresse alle Camere di Commercio;».

8.0.100/31

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

1) tutela del «*made in italy*» e lotta alla contraffazione;

2) sviluppo del mercato del lavoro;

3) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni «di tutoraggio e assistenza tecnica;

4) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;

5) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

6) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

7) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

8) supporto alle politiche agricole e di filiera;

9) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi.

8.0.100/32

GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1 sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del made in Italy sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;».

8.0.100/33

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

8.0.100/34

BISINELLA

All'emendamento 8.0.100, relatore, al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «semplificazione amministrativa,» *inserire le seguenti:* «di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive,».

8.0.100/35

VACCARI

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*» *al comma 1, lettera* c), *dopo le parole:* «di tutela del mercato» *inserire le seguenti:* «di monitoraggio, di studio e ricerca economica, legate all'internazionalizzazione, di sostegno al credito».

8.0.100/36

BISINELLA

All'emendamento 8.0.100, al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «limitando e» *con le seguenti*: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del made in Italy sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,» e le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza» con le seguenti: «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza»;

b) sostituire la lettera d*) con la seguente*: «*d)* valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

8.0.100/37

SANGALLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alla lettera c), *sostituire le parole:* «limitando e» *con le seguenti:* «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del made in Italy sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,» *e le parole:* «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza» *con le seguenti:* «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza».

8.0.100/38

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «limitando e», *con le seguenti:* «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali ed internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, di affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese e dell'occupazione, nonché di accesso al credito e di gestione telematica dello sportello unico delle attività produttive e del fascicolo unico d'impresa,».

8.0.100/39

BERTOROTTA, CRIMI

All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,» *con le seguenti:* «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali».

8.0.100/40

LANZILLOTTA, MARAN

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali» *inserire le seguenti:* «sulla base di criteri specifici e vincolanti dettati dal Ministero dello Sviluppo Economico».

8.0.100/41

BERTOROTTA, CRIMI

All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c) *sopprimere le seguenti parole:* «, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».

8.0.100/42

VACCARI

All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis*», al comma 1, lettera* c)*, sopprimere le parole:* «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza».

8.0.100/43

BERTOROTTA, CRIMI

All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «secondo criteri di efficienza da soggetti privati»*, con le seguenti:* «sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei

carichi di lavoro».

8.0.100/44

VACCARI

All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis*», al comma 1, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis)* definizione delle funzioni che il sistema camerale garantisce al più ampio livello territoriale per il tramite delle proprie Unioni regionali, con particolare riguardo al raccordo con le Regioni, al monitoraggio dello sviluppo economico locale, alla gestione di attività in forma associata, nonché dei requisiti dimensionali e di sostenibilità finanziaria in presenza dei quali sono mantenute o ricostituite le Unioni regionali; queste svolgono anche attività di coordinamento tra i sistemi camerali di più regioni e sono costituite come associazioni o società consorti li tra le Camere di commercio di una o più regioni, per lo svolgimento delle attività sopra indicate; alle Unioni regionali possono associarsi o consorziarsi anche le Regioni».

8.0.100/45

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori. di mercato;».

8.0.100/46

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità, relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:

1. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

2. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

3. accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;».

8.0.100/47

GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1 sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza

del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

8.0.100/48

SANGALLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

8.0.100/49

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

8.0.100/50

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la parola: «riordino», *con la seguente*: «conferma»;

b) dopo la parola: «garantendo»*, inserire le seguenti:* «il completo autofinanziamento della gestione attraverso i diritti di segreteria,».

8.0.100/51

LAI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d)*, dopo la parola:* «garantendo» *inserire le seguenti* «il completo autofinanziamento della funzione attraverso i diritti di segreteria».

8.0.100/52

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole:* «la continuità operativa del sistema informativo nazionale e».

8.0.100/53

SANGALLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e attribuzione alle camere di commercio delle funzioni inerenti alla gestione telematica dello Sportello unico delle attività produttive e del fascicolo di impresa e, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative, delle funzioni di tutela, promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi del COM(2008) 394 def. e sue revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180;».

8.0.100/54

MUCCHETTI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis* definizione da parte di Unioncamere di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*».

8.0.100/55

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

8.0.100/56

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

8.0.100/57

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei relativi organi, collegandoli al livello di responsabilità amministrativa connessa, nonché all'effettiva partecipazione all'esercizio delle funzioni all'interno delle istituzioni, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;».

8.0.100/58

LAI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, dopo la parola:* «numero» *inserire la seguente:* «complessivo».

8.0.100/59

RUTA

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali,» *inserire le seguenti:* «con trasferimento dalle funzioni e del personale delle Unioni Regionali soppresse alle Camere di Commercio,».

8.0.100/60

VACCARI

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*» *al comma 1, lettera* e)*, sopprimere le parole:* «prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti».

8.0.100/61

LAI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «revisori dei conti» *inserire le seguenti:* «e da quelli con responsabilità gestionale».

8.0.100/62

VACCARI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «analoga ridefinizione di ruolo, funzioni e *governance* di Unioncamere».

8.0.100/63

BERTOROTTA, CRIMI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera f).

8.0.100/64
LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera f), *con la seguente:*
«*f)* disciplina che, mediante l'introduzione di meccanismi compensativi, assicuri la sostenibilità finanziaria con riguardo alle funzioni attribuite e al mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;».
8.0.100/65
SANGALLI
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), *sopprimere la parola:* «transitoria» .
8.0.100/66
LANZILLOTTA, MARAN
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «attività economica all'estero» *inserire le seguenti:* «da svolgere avvalendosi delle strutture e delle sedi all'estero facenti già capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al Ministero dello Sviluppo Economico».
8.0.100/67
MUCCHETTI
All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* «occupazionali e» *con le seguenti:* «occupazionali attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente».
8.0.100/68
PARENTE
Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «il mantenimento dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «nel sistema camerale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
8.0.100/69
LAI
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «mantenimento dei livelli occupazionali» *aggiungere le seguenti:* «del sistema camera le».
8.0.100/70
ORRÙ, TOMASELLI
Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «mantenimento del livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle relative aziende speciali».
8.0.100/71
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alla lettera f), *dopo le parole:* «dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti:* «del sistema camerale».
8.0.100/72
PADUA
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* « dei livelli occupazionali» *inserirele seguenti*: «e previdenziali».
8.0.100/73
MUCCHETTI
All'emendamento 8.0.100, comma1, dopo la lettera f), *aggiungere le seguenti:*
«*f-bis)* conferimento delle attività immobiliari detenute dalle Camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto pro quota dalle Camere conferenti per il finanziamento di nuove grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio; la gestione del Fondo è

attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di commercio;

f-ter) conferimento delle partecipazioni non necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle Camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico-vigila preventiva mente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle Camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle Camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non 'strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;».

8.0.100/74

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*f-bis)* apposita clausola di salvaguardia che, con riguardo alle finalità di cui al presente articolo, assicuri il mantenimento, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle sedi relative alle circoscrizioni territoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e il rispetto delle competenze in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione, anche a tutela delle disposizioni in materia di bilinguismo».

8.0.100/75

BATTISTA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

All'emendamento, 8.0.100 al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*f-bis)* apposita clausola di salvaguardia che, con riguardo alle finalità di cui al presente articolo, assicuri il mantenimento, per la Regione Friuli Venezia Giulia, della sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, al fine di garantire, coadiuvare e promuovere l'esercizio delle attività industriali e commerciali in regime di Porto Franco Internazionale conferito al Porto di Trieste secondo quanto disposto dall'Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 1947 e compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».

8.0.100/76

CAMPANELLA

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane».

8.0.100/77

LAI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* altre disposizioni correttive ed integrative di quelle adottate con il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, con conseguente aggiornamento e coordinamento della disciplina vigente in materia;».

8.0.100/78

BERTOROTTA, CRIMI

All'emendamento 8.0.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome, nonché le disposizioni contenute nelle rispettive leggi regionali in relazione al funzionamento e alla gestione degli enti camerali siti nei territori di riferimento».

8.0.100/79

SANGALLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione» *inserire le seguenti:* «sentita l'Unioncamere».

8.0.100/80

BISINELLA

All'emendamento 8.0.100, al comma 2, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,».

8.0.100/81

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER

All'emendamento 8.0.100 al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere».

8.0.100/82

DEL BARBA

All'emendamento 8.0.100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Durante il periodo di proroga, al Presidente e ai componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio; industria, artigianato e agricoltura non è riconosciuto alcun trattamento economico, anche di natura accessoria. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di 'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio: In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni».

8.0.100/83

DEL BARBA

All'emendamento 8.0.100 dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

8.0.100

PAGLIARI, *RELATORE*

*Dopo l'***articolo, inserire il seguente:**

«Art. 8-*bis*.

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità

locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;
f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

Art. 9

9.500
PAGLIARI, *RELATORE*
Sopprimere l'articolo
G/1577/7/1
DEL BARBA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche,
premesso che:
il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) ha assunto

negli anni un ruolo di crescente rilievo nella gestione territoriale delle emergenze, connotandosi per l'erogazione di un servizio di pubblica utilità di elevata professionalità ed efficienza;
configurato dall'ordinamento quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile, il medesimo Corpo ha visto nel tempo accrescersi significativamente tanto l'ambito quanto la professionalizzazione delle funzioni di pubblico servizio svolte a favore della popolazione, senza che a ciò abbia corrisposto alcun sostanziale adeguamento del suo status giuridico;
in particolare, la disciplina di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, vincola a tutt'oggi il Corpo all'esclusivo utilizzo di personale volontario, secondo una limitazione divenuta di ostacolo alla piena operatività delle attività di soccorso e di elisoccorso e alle attività di formazione, svolte oggi dal CNSAS in forma peculiare e altamente professionale;
tale rigida limitazione appare tanto più irragionevole in quanto la più generale disciplina delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, ammette che le associazioni possano, in caso di particolare necessità, "assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati" (articolo 18, comma 2, della legge n. 383/2000),
impegna il Governo:
a procedere a un complessivo riordino della disciplina legislativa che regola il settore del soccorso alpino e speleologico, anche attraverso l'adozione di una legge quadro idonea a cogliere i mutamenti intervenuti nelle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio e a superare le attuali criticità regolatorie, a partire dalla riconfigurazione giuridica dei rapporti tra il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, il Servizio nazionale della protezione civile e il Servizio sanitario nazionale;
in particolare, a riconoscere al CNSAS la possibilità di avvalersi, entro un contingente numerico limitato, di prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo per lo svolgimento dei servizi a più elevato contenuto tecnico e professionale, ferma restando la prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati per il perseguimento dei fini istituzionali;
a tal fine, a rimettere ad un apposito regolamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico l'individuazione - previa ricognizione dei fabbisogni di personale tecnico - delle figure professionali specialistiche da ammettere alle prestazioni in regime di lavoro dipendente o autonomo;
infine, a riconoscere ai Servizi regionali e provinciali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico la possibilità di iscrizione ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.

10.500

PAGLIARI, *RELATORE*

Al comma 1, lettera m), *dopo le parole:* «incarichi conferiti», *inserire le seguenti:* «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale».

Art. 10

10.501

PAGLIARI, *RELATORE*

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

Art. 12

12.500

PAGLIARI, *RELATORE*

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

Art. 16

16.500

PAGLIARI, *RELATORE*

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi: «2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità

finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3.In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emenati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 14/01/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015
237ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale si è convenuto di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 77 (modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).

Si è altresì concordato di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1561 (diritto di accesso a *internet*), del disegno di legge n. 795 (scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere per infiltrazioni mafiose) e dei disegni di legge n. 302 e connessi (riconoscimento della lingua italiana dei segni), già iscritti all'ordine del giorno.

Infine, si è convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 687 e connessi (cittadinanza) e dei disegni di legge n. 1307 e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1577 (RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) si riserva di presentare ulteriori emendamenti nella giornata di domani, giovedì 15 gennaio.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 15/01/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015
238ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, su richiesta del senatore Augello, propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1138 (Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale), per poterne iniziare la trattazione già a partire dalla prossima settimana.

Comunica che, in riferimento ai disegni di legge n. 281 e connessi (attività di rappresentanza interessi), sono pervenute ulteriori proposte di audizioni: il senatore Mario Mauro ha chiesto di audire rappresentanti della società SEC Relazioni pubbliche e istituzionali, mentre il Gruppo Partito Democratico ha proposto di convocare in audizione il professor Fabio Bistoncini, fondatore e *partner* della società FB e Associati, nonché il professor Pier Luigi Petrillo.

Propone, quindi, che le audizioni informali abbiano inizio a partire da giovedì 22 gennaio.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1261) ***Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***
(1620) ***MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio 2015.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta alcuni emendamenti, pubblicati in allegato, che sono volti a definire questioni già esaminate nel corso del dibattito. Formula, quindi, l'auspicio che si proceda quanto prima alla votazione.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 13 di martedì 20 gennaio.

La Commissione conviene.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Gianluca Rossi aggiunge la propria firma all'emendamento 7.41.

La PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) osserva che gli ulteriori emendamenti presentati intendono recepire in parte alcune delle proposte emendative dei Gruppi parlamentari.
Illustra, quindi, l'emendamento 5.500, interamente sostitutivo dell'articolo 5. In particolare, esso disciplina il procedimento per l'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione pubblica, che può vietare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, avviata a seguito di

segnalazione certificata di inizio attività, che risulti carente dei requisiti prescritti.

Con l'emendamento 8.500, si propone di sopprimere l'articolo 8. Infatti, la precisazione delle definizioni relative alle pubbliche amministrazioni lascerebbe impregiudicata la questione della previsione di discipline differenziate per soggetti giuridici che risultino compresi in una categoria di amministrazioni pubbliche per una specifica funzione, ma che in realtà abbiano natura giuridica privata. Pertanto, al fine di evitare ulteriori incertezze interpretative, con l'ordine del giorno G/1577/8/1 si impegna il Governo a definire una disciplina organica che risponda a tale esigenza.

L'emendamento 11.500 estende anche ai dipendenti dell'Amministrazione della difesa le disposizioni che promuovono la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con particolare riguardo alla possibilità di stipulare convenzioni con asili nido.

Con l'emendamento 14.500, interamente sostitutivo dell'articolo 14, si riordina la disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, con finalità di semplificazione normativa, tutela e promozione della concorrenza, razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare, si definisce il regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate, si introducono strumenti volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione, si eliminano le sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Dà conto, infine, dell'emendamento 15.500, interamente sostitutivo dell'articolo 15, che riordina la disciplina dei servizi d?interesse economico generale di ambito locale, anche in considerazione di contributi e approfondimenti forniti da esperti della materia.

Si riserva di presentare ulteriori emendamenti agli articoli 7, 10 e 13.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene che, nel fissare il termine per i subemendamenti, si debba tener conto della intenzione del relatore di presentare ulteriori proposte di modifica.

La senatrice LO MORO (*PD*) concorda con il senatore Bruno. A suo avviso, sarebbe preferibile prevedere un termine sufficientemente ampio, per consentire la presentazione di subemendamenti a tutti gli emendamenti del relatore.

La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare il temine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tutti gli emendamenti del relatore per le ore 13 di giovedì 29 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1261

Art. 1

1.100

PALERMO, *relatore*

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché contenuti *online* il cui scopo

intenzionale e predominante è quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

1.101

PALERMO, *relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Per "gestore del sito *internet*" si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al precedente comma 2.».

Art. 2

2.100

PALERMO, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «Ciascun genitore» *con le seguenti:* «Ciascun minore ultraquattordicenne, genitore».

2.101

PALERMO, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «titolare del trattamento» *inserire le seguenti:* «o al gestore del sito *internet*».

2.102

PALERMO, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «citato codice di cui al».

Art. 3

3.100

PALERMO, *relatore*

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori».

3.101

PALERMO, *relatore*

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Detto codice prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per la segnalazione di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 4

4.100

PALERMO, *relatore*

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi ordini di scuola».

Art. 5

5.100

PALERMO, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «180.000 euro per l'anno 2014,».

5.101

PALERMO, *relatore*

Al comma 3, sopprimere le parole: «180.000 euro per l'anno 2014,».

5.102

PALERMO, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «bilancio triennale 2014-2016» *con le seguenti:* «bilancio triennale

2015-2017».

Art. 6

6.100

PALERMO, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 8», *inserire le seguenti:* «, commi 1 e 2,».

6.101

PALERMO, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi: «1-*bis*. Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

1-*ter*. L'ammonimento di cui al comma 1 cessa di avere conseguenze al compimento della maggiore età.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 5

5.500

PAGLIARI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*.";

b) all'articolo 21:

al comma 1, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione";

il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-*nonies*:

1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".

2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».

Art. 8

8.500

PAGLIARI, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

G/1577/8/1

PAGLIARI, *relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recante deleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in oggetto è intitolato «Definizioni di pubblica amministrazione»;

considerato che:

l'evoluzione e l'articolazione del sistema pubblico in senso lato ha determinato 1) il proliferare di soggettività dall'incerta natura giuridica, 2) l'aumento di fattispecie ibride soprattutto per la contraddizione, almeno apparente, tra personalità giuridica privata ed esercizio di funzioni oggettivamente di rilievo pubblico, 3) l'uso promiscuo e atecnico di espressioni categoriali, il quale ha determinato incertezze interpretative;

è, pertanto, "nelle cose" la necessità di superare questa situazione, chiarendo e sistematizzando il quadro e il significato delle definizioni categoriali usate dal legislatore sia per superare le incertezze interpretative ed applicative della legislazione vigente, sia per dare certezze interpretative e applicative alla futura legislazione;

il sopprimendo articolo 8 del disegno di legge di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni risponde a questa esigenza, con una puntuale definizione tipologica;

il medesimo articolo 8, però, quale disposizione unica, non consente di risolvere il problema della salvaguardia delle discipline differenziate per soggetti giuridici compresi in una categoria di amministrazioni pubbliche per una specifica funzione, ma aventi sotto tutti gli altri profili natura giuridica privata. In altri termini si è evidenziata l'esigenza di disciplinare la portata precettiva delle definizioni in modo tale da evitare che, per la mera inclusione in una delle categorie di amministrazioni pubbliche, si possa verificare l'assoggettamento a leggi o a singole disposizioni normative, che riguardino (o possano riguardare) solo quegli enti, ricompresi nella stessa *species* di amministrazioni pubbliche, aventi natura pubblica;

la soppressione dell'articolo del 8 nel contesto del disegno di legge all'esame di questo Senato, pertanto, è dovuta alla necessità di completare e perfezionare la disciplina medesima, come sopra indicato;

impegna il Governo:

a definire una disciplina organica che risponda alle esigenze sopra descritte.

Art. 11

11.500

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 4, lettera b), prima della parola: «prioritariamente» *inserire le seguenti:* «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa,».

Art. 14

14.500

PAGLIARI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Riordino della disciplinadelle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al

superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:
a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;
c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;
d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;
g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;
l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.».

Art. 15

15.500
PAGLIARI, *relatore*
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse

economico è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;

c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;

d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;

f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconferibilità di incarichi o cariche;

h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.».

1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 20/01/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2015
239ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA
indi della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Rughetti e per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1317) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUCIDI ed altri. - Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete* internet**
(1561) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA. - Introduzione dell'articolo 34-*bis *della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad* internet**
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra i disegni di legge costituzionale nn. 1317 e 1561, volti a riconoscere un diritto costituzionale di accesso alla rete *internet*. A tale riguardo, sottolinea che, in considerazione delle nuove e ampie possibilità dal punto di vista

economico, sociale e culturale offerte dalla rapida circolazione delle informazioni, favorita dal progresso tecnologico, appare necessario disciplinare e tutelare il diritto dei cittadini di accedere a tali opportunità, avvalendosi degli strumenti informatici per trasmettere e richiedere informazioni, per partecipare allo scambio di conoscenze ed esercitare nuove forme di partecipazione alla vita democratica del Paese.

Si configura, quindi, una pretesa soggettiva alla prestazione di un servizio universale, garantita dalle istituzioni tramite investimenti per la diffusione della banda larga in modo omogeneo sul territorio nazionale, al fine di ridurre il *digital divide* e consentire ai cittadini, ovunque risiedano, di navigare in rete alla velocità idonea per esercitare *on line* i propri diritti, adempiere i propri doveri e usufruire dei numerosi servizi offerti in modalità digitale.

In particolare, il disegno di legge costituzionale n. 1317, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori, propone di modificare l'articolo 21 della Costituzione, introducendo il riconoscimento del diritto di accedere liberamente alla rete *internet*, come forma di estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero.

Il disegno di legge costituzionale n. 1561, presentato dal senatore Campanella, invece, propone di introdurre un nuovo articolo, dopo l'articolo 34, relativo al diritto all'istruzione, proprio al fine di sottolineare le potenzialità, sotto il profilo sociale e della crescita culturale, connesse al diritto dei cittadini di accedere alla rete *internet* in condizione di parità e con modalità tecnologicamente adeguate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra l'emendamento 6.500, che introduce, anche in materia di prevenzione della corruzione, le stesse procedure di emanazione e di eventuale modifica dei decreti legislativi già previste per l'esercizio delle altre deleghe contenute nel disegno di legge in esame.

Gli emendamenti 7.501, 7.502 e 7.503 riformulano i criteri e principi direttivi stabiliti, rispettivamente, alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 7, che il legislatore delegato sarà tenuto a osservare nella riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione centrale e periferica, comprese le prefetture. A tale proposito, sottolinea l'obiettivo di ridurre gli uffici e il personale anche dirigenziale, destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, nonché quello di riordinare o sopprimere gli uffici e organismi in ordine ai quali risultino disfunzioni organizzative o finanziarie, oppure duplicazioni di funzioni o strutture.

Riferisce quindi sul contenuto degli emendamenti 10.502, 10.503, 10.504, 10.505, 10.506, 10.507, 10.508, 10.509 e 10.510, che apportano modifiche puntuali al comma 1 dell'articolo 10, nonché

dell'emendamento 12.501.

Infine, si sofferma sull'emendamento 13.500, che introduce ulteriori criteri per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. In particolare, ricorda l'attribuzione all?Istituto nazionale della previdenza sociale della competenza per l'accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici; la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; lo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e di quelli conseguiti dai singoli dipendenti; il potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni; l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere certo l?esercizio dell?azione disciplinare; il rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, nonché del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti; la razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali.

La PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tutti gli emendamenti del relatore, compresi quelli presentati nella seduta odierna, è fissato alle ore 13 di giovedì 29 gennaio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(77) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione***

(Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il disegno di legge costituzionale, presentato dal senatore Pegorer, che reca modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1963.

In particolare, con l'articolo 1, oltre a eliminare ogni riferimento al termine "Provincia", si introduce l'articolo 7-*bis*, mediante il quale si stabilisce che nel Friuli-Venezia Giulia gli enti locali obbligatori sono soltanto i Comuni, anche nella forma delle Città metropolitane. Conseguentemente, il legislatore regionale potrà sopprimere da subito le Province attuali e ridefinire il riparto delle funzioni tra Regione e Comuni o Città metropolitane.

Per le funzioni sovracomunali, con legge regionale si potranno individuare, anche solo in alcune parti del territorio, semplici forme di coordinamento dei livelli di governo - per esempio, l'assemblea dei sindaci - o istituire altri enti locali di area vasta, con organi non eletti direttamente dai cittadini, ma di secondo grado.

All'articolo 2, infine, è fissato il regime transitorio fino alla soppressione delle Province con legge regionale.

Conclude, sottolineando che lo scorso anno il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha

approvato una proposta di legge costituzionale d'iniziativa regionale di contenuto analogo.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore PEGORER (*PD*) osserva che il processo di riordino delle autonomie locali, nel Friuli-Venezia Giulia, è in una fase piuttosto avanzata, essendo stata recentemente approvata la legge regionale n. 26 del 2014, con la quale si prevede un nuovo assetto istituzionale della Regione, basato sui Comuni.

Pur essendo necessario un disegno di legge costituzionale per apportare modifiche allo Statuto speciale, ritiene opportuno che le disposizioni in esame siano omogenee a quelle approvate dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. A tal fine, si dichiara disponibile a presentare eventuali proposte di modifica.

Il sottosegretario BRESSA assicura che il Governo attiverà tutte le opportune interlocuzioni necessarie per attuare la procedura di cui all'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in base alla quale il consiglio regionale, al quale sono trasmessi i disegni di legge costituzionale di revisione statutaria, si esprime con un parere nel termine di due mesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 795 (SCIOGLIMENTO ASL INFILTRAZIONI MAFIOSE)

La relatrice LO MORO (*PD*) ritiene opportuno compiere una riflessione approfondita per un esame quanto più possibile attento del disegno di legge n. 795, in considerazione dell'assoluto rilievo delle questioni coinvolte.

A suo avviso, infatti, le soluzioni che potranno essere adottate dovrebbero essere valutate non solo per i profili di competenza del Ministero dell'interno, in quanto attengono anche al diritto alla salute dei cittadini.

Infatti, la gestione commissariale delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, a seguito del provvedimento di scioglimento per infiltrazione mafiosa, persegue principalmente l'obiettivo del ripristino della legalità, utilizzando le risorse economiche delle aziende per il pagamento dei debiti pregressi e il risanamento dei bilanci. Ciò tuttavia può determinare una carenza nei servizi sanitari essenziali ai cittadini.

Pertanto, potrebbero essere prese in considerazione soluzioni volte a separare la gestione commissariale da quella affidata a un direttore generale incaricato di garantire le prestazioni sanitarie. Per il finanziamento delle passività non coperte da risorse proprie dell?ente sciolto che siano state causate da condizionamenti degli amministratori per le infiltrazioni mafiose, si potrebbe prevedere l'accensione di un mutuo, al cui onere provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

Il sottosegretario BOCCI invita a riflettere sulla opportunità di inserire le norme in esame nell'ambito del disegno di legge n. 1687, recante misure di contrasto alla criminalità organizzata, assegnato alle Commissioni affari costituzionali e giustizia riunite.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 6

6.500

PAGLIARI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

1-*ter*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

Art. 7

7.501

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonchè con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato

ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;».

7.502

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di analisi e definizione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;».

7.503

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera c)*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: «riduzione del numero», *inserire le seguenti:* «tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,»*;*

2) dopo le parole: «uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato»*, inserire le seguenti:* «e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini dell'articolo 2».

Art. 10

10.502

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: «economici nazionali» *inserire le seguenti:* «, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca»*;*

2) sostituire le parole da: «o di mancata conferma» *fino a:* «e della mancata conferma» *con le seguenti:* «degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca;».

10.503

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «dirigenza amministrativa» *inserire le seguenti:* «, professionale e tecnica»;

b) sostituire le parole: «e della dirigenza tecnica» *con le seguenti:* «, veterinaria e sanitaria».

10.504

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

10.505

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera c)*, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere *a)* e *b)*, in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera *b)*; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e indirizzi generali e uniformi;».

10.506

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole da:* «presso la Scuola» *fino a:* «istituzioni universitarie» *e da:* «per almeno due» *fino alla fine della lettera.*

10.507

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole da:* «e approvati dalle Commissioni» *fino a:* «medesime Commissioni» *con le seguenti:* «sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*».

10.508

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;».

10.509

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera i)*, sostituire le parole:* «o disciplinare dei dirigenti» *con le seguenti: «* amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale».

10.510

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole da:* «definizione di limiti assoluti» *a:* «posizione fissa nel trattamento economico fondamentale» *con le seguenti:* «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;».

Art. 12

12.501

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «azionarie» *con la seguente:* «societarie».

Art. 13

13.500

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: «n. 165,» *inserire le seguenti:* «di funzioni di supporto tecnico nell'attuazione delle lettere *c)* ed *e)* del presente comma,»;

b) dopo la lettera e) *inserire la seguente*: «e-*bis*) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;»;

c) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti: «*g*-bis*)* semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

g-ter*)*introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

g-quater*)*rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

g-quinquies*)* razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.».

1.3.2.1.24. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del 04/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
246ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561 (DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. 1317 e 1561, il dottor Lorenzo Nannipieri, intervenuto nell'audizione informale tenutasi il 24 febbraio, e il dottor Guido d'Ippolito, intervenuto in rappresentanza del *network* Cultura Democratica nell'audizione informale il 3 marzo, hanno consegnato memorie e documenti, che saranno resi disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014***

(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che all'articolo 1 conferisce una delega al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate. I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee.

Si sofferma quindi sulle direttive di interesse della Commissione indicate nell'allegato B: la direttiva 2014/36/UE che, nel determinare le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e nel definire i diritti dei medesimi lavoratori, rinvia alla normativa europea per soggiorni non superiori a 90 giorni nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'accordo di Schengen; la direttiva 2014/58/UE, che definisce le modalità mediante le quali istituire un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea; la direttiva 2014/66/UE, che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, individuando quale contenuto minimo dei diritti derivanti da tale permesso la possibilità di ingresso e soggiorno nello Stato membro che, per primo ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario, la facoltà di libero accesso a tutto il suo territorio, nonché il diritto di esercitare la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso stesso.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritiene che, per quanto non siano di diretta competenza della Commissione, appaiono particolarmente significative anche le deleghe per l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, sulla costituzione di squadre investigative comuni per il contrasto del terrorismo transnazionale, nonché della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) avanza, quindi, una proposta di relazione favorevole, integrata con le considerazioni della senatrice Bisinella.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1289) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-***

VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare

(77) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. 1289 e 77, il professor Sergio Bartole, intervenuto nell'audizione informale tenutasi giovedì 26 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, ha consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il relatore RUSSO (*PD*) propone che il disegno di legge costituzionale n. 1289 sia adottato come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge costituzionale n. 1289, adottato come base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di mercoledì 11 marzo.

La Commissione conviene.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede al relatore se intenda presentare proposte di modifica in riferimento alla possibilità di istituire, tra i livelli di governo del territorio, anche le città metropolitane, e all'introduzione di una norma transitoria per evitare lo scioglimento anticipato degli attuali organi provinciali.

Il relatore RUSSO (*PD*) anticipa che presenterà alcuni emendamenti, volti a prevedere la possibilità di istituire le città metropolitane come ente di gestione dell'area vasta e a introdurre disposizioni di carattere transitorio per consentire agli organi delle Province di giungere alla naturale scadenza del loro mandato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che, con la soppressione delle Province, si dovrebbe escludere la possibilità di istituire ulteriori enti intermedi, peraltro con elezioni di secondo livello. A suo avviso, sarebbe opportuna una precisazione in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1261) ***Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***

(1620) ***MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete* internet *a tutela dei minori***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

La PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere e ha comunicato per le vie brevi che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato negativamente le relazioni tecniche ad essa trasmesse dai Ministeri competenti.

Propone pertanto di sospendere l'esame, in attesa di opportune interlocuzioni con il Governo.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nell'esprimere il proprio disappunto, osserva che i parlamentari potrebbero eventualmente destinare una parte delle proprie competenze alla istituzione di un fondo per il finanziamento delle misure di contrasto al cyberbullismo.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel convenire sulla opportunità di sospendere brevemente l'esame del disegno di legge, ritiene incomprensibili i rilievi formulati sotto il profilo della copertura finanziaria, dal momento che al Ministero dell'istruzione sono già assegnate risorse per la realizzazione di attività di formazione rivolta agli studenti, per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. A suo avviso, sarebbe opportuno che la Commissione manifesti la propria volontà di procedere nell'esame dei disegni di legge, per evitare che l'iniziativa legislativa parlamentare sia mortificata e sottoposta a impropri condizionamenti.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea che il Gruppo Partito Democratico attribuisce particolare rilievo ai disegni di legge in esame, in considerazione della gravità del fenomeno che si intende contrastare. Pertanto, ritiene opportuno che il Parlamento prosegua l'esame, dopo le opportune verifiche, riaffermando il proprio ruolo centrale nell'attività legislativa.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che sarebbe inopportuno valutare le norme in esame solo dal punto di vista della copertura finanziaria, a fronte dei gravi danni morali e psicologici subiti dalle vittime di atti di bullismo. Da questo punto di vista, a suo avviso, dovrebbero essere presi in esame anche gli oneri dell'assistenza sociale per il sostegno psicologico e il recupero dei minori. In ogni caso, ritiene che l'intervento in questa materia dovrebbe avere carattere prioritario, tra le misure per la scuola annunciate dal Governo.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) ritiene che sia ormai indifferibile un intervento del legislatore per contrastare un fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti, intervenendo sul versante della prevenzione con apposite campagne di sensibilizzazione degli studenti e delle loro famiglie, nonché dei docenti e del personale scolastico. A suo avviso le dotazioni finanziarie necessarie non appaiono così ingenti da giustificare il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato.

La PRESIDENTE, nel condividere le osservazioni del relatore e della senatrice Lo Moro, ritiene che l'esercizio dell'attività legislativa del Parlamento risulti a volte eccessivamente condizionata dalle determinazioni del Governo sulla individuazione della copertura finanziaria dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Propone quindi che, dopo opportune verifiche con i Ministeri dell'istruzione e dell'interno, l'esame dei disegni di legge prosegua, anche senza il parere della Commissione bilancio, essendo stata manifestata una volontà politica unanime in tal senso.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

La PRESIDENTE avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 7.112 (testo 2), 10.61 (testo 2), 10.235 (testo 2) e 11.0.5 (testo 2), pubblicate in allegato. Inoltre, sono stati presentati ulteriori subemendamenti all'emendamento del relatore 8.0.100 e subemendamenti riferiti a tutti gli altri emendamenti del relatore, pubblicati in allegato al resoconto.

Comunica, quindi, che il senatore Caridi aggiunge la propria firma agli emendamenti 9.10 e 9.12.

Benché la Commissione bilancio non abbia ancora espresso il proprio parere su tutti gli emendamenti, in particolare sugli emendamenti del relatore, propone comunque di procedere alla votazione delle proposte sulle quali la 5a Commissione si è espressa, eventualmente a partire da quelle volte a introdurre un articolo aggiuntivo dopo gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si esprime in senso contrario. A suo avviso, sarebbe preferibile iniziare le votazioni solo conoscendo il quadro complessivo dei pareri formulati dalla Commissione bilancio.

La senatrice LO MORO (*PD*) concorda con il senatore Calderoli e propone di rinviare l'inizio delle votazioni alla prossima settimana.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel sottolineare la volontà del Gruppo Movimento 5 Stelle di concludere quanto prima l'esame del disegno di legge in titolo, ritiene preferibile iniziare le votazioni solo quando la Commissione bilancio si sarà pronunciata su tutti gli emendamenti. Si potrebbe tuttavia fissare un termine, scaduto il quale la Commissione potrà procedere alle votazioni senza ulteriori

indugi.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene condivisibile la proposta di un ulteriore breve rinvio dell'esame del disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, per consentire alla Commissione bilancio di completare l'esame degli emendamenti.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che il prolungato rinvio dell'esame del disegno di legge non è attribuibile a responsabilità del relatore o del Governo, che hanno già completato da tempo il lavoro istruttorio sulle proposte di modifica.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno rinviare l'inizio delle votazioni, sollecitando tuttavia la Commissione bilancio a pronunciarsi quanto prima su tutti gli emendamenti presentati, dal momento che la riforma è da tempo attesa.

La PRESIDENTE, prendendo atto dell'orientamento maggioritario emerso in Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE APPARTANENTI FORZE DELL'ORDINE)

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sollecita la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1307 e connessi, sulla identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine.

La PRESIDENTE, convenendo con la richiesta della senatrice De Petris, assicura che l'esame in sede referente potrà essere concluso in tempi utili per la discussione in Assemblea, prevista a partire dalla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 1758

-

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,
premesso che la legge di delegazione contiene in via esclusiva il conferimento di deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;
valutato che il disegno di legge all'esame con l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;
sottolineato che i successivi articoli del disegno di legge in esame contengono i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee;
osservato che d'interesse della Commissione appaiono le seguenti direttive indicate nell'allegato B di cui all'articolo 1, comma 1:
direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione;
direttiva 2014/36/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi;
direttiva 2014/58/UE, che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea;
direttiva 2014/66/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
segnalato altresì che all'articolo 11, comma 1 è opportunamente prevista l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni,
si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 1

1.500/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, comma 1, dopo le parole:* «alle imprese» *inserire le seguenti:* «nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».

1.500/2

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, comma 1, dopo le parole:* «agli uffici pubblici»*, inserire le seguenti:* «e comunque assicurando la totale garanzia al cittadino di tempi certi nell'erogazione dei servizi,».

1.500/3

CAMPANELLA

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, comma 1, sostituire le parole:* «dodici mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

1.500/4

PICCOLI, MAZZONI

All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1»*, al comma 1, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* definizione della programmazione temporale di attivazione dei nuovi servizi improntata

a criteri di gradualità e progressività;».

1.500/5

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera b)*, inserire, in fine, le seguenti parole:* «, nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;».

1.500/6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi ed edifici nei quali vengono esercitate pubbliche funzioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; lo sviluppo per tutti i cittadini di comptenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche attraverso la partecipazione, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;».

1.500/78

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, la lettera c)*, dopo la parola:* "garantire" *inserire le seguenti:* ", in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea," *e dopo le parole:* "banda larga" *inserire le seguenti:* "e ultralarga".

1.500/7

TORRISI, MARINELLO

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione anche attraverso idonee soluzioni di dematerializzazione delle comunicazioni verso le amministrazioni e rimaterializzazione delle stesse verso i cittadini e le imprese per il tramite di soggetti incaricati di pubblico servizio;».

1.500/8

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera h)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «; a tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione dei cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi;».

1.500/9

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera i)*, con la seguente:*

«*i)* semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale».

1.500/10

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 1.500, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«i-*bis)* coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

i-*ter)* indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».

1.500/11

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 1, dopo la lettera *i)* aggiungere la seguente:

"i-*bis)*. anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e significativi miglioramenti nell'erogazione dei servizi ai cittadini, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità delle strutture competenti e dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i principi del codice dell'amministrazione digitale e con valorizzazione delle competenze e professionalità esistenti";

b) sopprimere le parole da "Conseguentemente" fino alla fine».

1.500/12

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 1.500, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«i-*bis)* prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi;».

1.500/13

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, comma n. 1, dopo la lettera* i)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«i-*bis)* previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

1.500/14

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis)*. Lo Stato, anche esercitando i poteri ad esso attribuiti all'articolo 117 comma 2 lettera *r)* della Costituzione, completa entro il 31 dicembre 2015 fa transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate».

1.500/15

MARGIOTTA

All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis)*. All'articolo 9-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati. e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto"».

1.500/16

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis)*. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.500/17

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1500, capoverso «Art. 1»*, comma 2, sostituire le parole:* «acquisizione del parere della» *con le seguenti:* «intesa in sede di».

1.500/18

CERONI, PERRONE

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, al comma 2, sostituire le parole:* «acquisizione del parere della» *con le seguenti:* «intesa in sede di».

1.500/19

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art 1»*, comma 2, sostituire le parole:* «acquisizione del parere della» *con le seguenti:* «intesa in sede di».

1.500/20

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con gli schemi di decreti legislativi di cui al presente comma è altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».

1.500/21

CAMPANELLA

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1» *sopprimere il comma 3.*

1.500/22

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 sono istituiti, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui al comma 1:

a) un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma 1, del CAD è soppresso;

b) un responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza, con il compito dell'individuazione delle situazioni di eccedenza di organico e dell'attivazione della relativa procedura di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché il compito del controlla degli indici di presenza e produttività del personale degli uffici e servizi e dell'attivazione dei procedimenti disciplinari nelle situazioni che lo richiedono. A tale figura possono essere indirizzate segnalazioni di criticità nel funzionamento dell'amministrazione da parte di ciascun dipendente, con modalità che assicurino la riservatezza di chi effettua la segnalazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle amministrazioni di piccole dimensioni, le funzioni del responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e del responsabile per la revisione della spesa è il controllo di efficienza possono essere svolte dalla stessa persona».

1.500/23

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 è istituito, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui al comma 1, un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma 1, del CAD è soppresso;».

1.500/24

GIBIINO

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è

aggiunto il seguente comma:

"2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.500/25

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1»*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.500/26

RUSSO

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo.».

1.500/27

PERRONE

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.500/28

BONFRISCO

All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «Art. 1»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*. ? 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* per gli adempi menti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?impresa.gov' che assume la denominazione di ?impresainungiorno'";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a-bis), c)* nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d)*, che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al camma 1, il comune decade dall'accredita mento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti:».

1.500/29

SOLLO

All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» *con il seguente:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo lo lettera* b)*, inserire la seguente: "b-bis)* razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, moto veicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/30

DE POLI

All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» *con il seguente:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente: "b-bis)* razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/31

MILO

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine, con le seguenti:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente: "b-bis)* con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/32

MILO

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine, con le seguenti:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente: "b-bis)* con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/33

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente: "b-bis)* con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/34

DE POLI

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente: "b-bis)* con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistica gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nonché al rilascio di un unico documenta del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessiva del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio della Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/35

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti:*

«*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente: "b-bis)* con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: anche fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per il bilancio statale ed il miglioramento del servizio per

l'utenza, introduzione di un unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dallo stesso pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per lo motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/36

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» *la lettera b*-bis) *all'articolo 7, camma 1, è sostituita dalla seguente:*

«b-*bis)* al fine di semplificare le procedure relative all'acquisto e ai trasferimenti di proprietà dei veicoli, anche al fine di conformarsi agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e provvedendo ad utilizzare le risorse umane risultate in eccedenza mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

1.500/37

BONFRISCO

All'emendamento 1.500, capoverso: «Conseguentemente» *sostituire la lettera* b-bis) *con la seguente:*

«b-*bis)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione del dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alte riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/38

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«b-*bis)* anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica,

promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali;».

1.500/39

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«*b-bis)* al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte».

1.500/40

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo princìpi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.500/41

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/42

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione;» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematica dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di

archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.500/43

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoni ali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo princìpi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.500/44

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/45

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club di Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front e back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai princìpi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.500/46

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:*

«disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti. tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archivi azione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo».

1.500/47

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli e i di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.500/48

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di contenere i casti connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per lo motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/49

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera h-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competnze e delle strutture dedicate già esistenti».

1.500/50

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:*

«disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e del trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.500/51

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione del servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.500/52

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.500/53

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.500/54

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis)*, sostituire le parole da:* «riorganizzazione» *fino a:* «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazlone dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali».

1.500/55

CERONI, PERRONE

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, dopo le parole:* «per l'utenza» *inserire le seguenti:* «e al fine di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.500/56

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «risparmi per l'utenza» *inserire le seguenti:* «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.500/57

SOLLO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, alla lettera* b-bis)*, apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola* «utenza» *sopprimere l'inciso* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e dopo la parola* «conseguente» *sopprimere le parole* «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/58

MILO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, alla lettera* b-bis)*, sopprimere le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e dopo la parola:* «conseguente» *sopprimere le parole:* «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/60

DE POLI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) *apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola:* «utenza» *sopprimere l'inciso:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e dopo la parola:* «conseguente» *sopprimere le parole:* «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/61

SOLLO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, alla lettera* b-bis) *apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola:* «utenza» *sopprimere l'inciso:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e dopo le parole:* «un'unica modalità di archiviazione» *inserire le seguenti:* «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

1.500/62

MILO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) *dopo la parola:* «utenza» *sopprimere le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e dopo le parole:* «un'unica modalità di archiviazione» *inserire le seguenti:* «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

1.500/63

DE POLI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, alla lettera* b-bis) *apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola:* «utenza» *sopprimere l'inciso:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *e dopo le parole:* «un'unica modalità di archiviazione» *inserire le seguenti:* «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

1.500/64

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole da:* «anche mediante» *fino a:* «legislazione vigente» *con le seguenti:* «con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolti dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative».

1.500/65

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, alla lettera* b-bis) *apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola:* «utenza» *sostituire l'inciso:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *con le parole:* «e per il bilancio dello Stato» *e dopo le parole:* «motoveicoli e rimorchi» *inserire le seguenti:* «, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

1.500/66

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, sostituire le parole:* «anche mediante eventuale accorpamento», *con le seguenti:* «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

1.500/67

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, sostituire le parole:* «, anche mediante eventuale accorpamento,» *con le seguenti:* «prevedere l'accorpamento».

1.500/68

GALIMBERTI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, lettera* b-bis)*, sostituire le parole:* «anche mediante eventuale accorpamento,» *con le seguenti:* «mediante accorpamento».

1.500/69

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* «anche mediante eventuale accorpamento,» *con le seguenti:* «mediante accorpamento».

1.500/70

PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, ROMANO, ZIN, BATTISTA, MERLONI

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente»*, sostituire le parole:* «anche mediante eventuale accorpamento» *con le seguenti:* «mediante accorpamento».

1.500/71

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 1.500, al capoverso »Conseguentemente»*, lettera* b-bis)*, dopo le parole:* «con conseguente introduzione»*, inserire le seguenti:* «dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello,

nonché».

1.500/72

COCIANCICH

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, nella parte conseguenziale, dopo le parole:* «motoveicoli e rimorchi»*, inserire le seguenti:* «, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

1.500/73

LO MORO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, dopo le parole:* «motoveicoli e rimorchi» *inserire le seguenti:* «salvaguardando i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/74

LO MORO

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» *aggiungete in fine le seguenti parole:* «senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.».

1.500/75

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» *aggiungere in fine, la seguente lettera:*

«b-*ter)* al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/76

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente»*, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

«b-*ter)*. Nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui al numero 3), comma primo, dell'articolo 2683, numero 3) del Codice Civile, riorganizzando gli assetti delle strutture interessate».

1.500/77

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente»*, dopo la lettera* b-bis) *aggiungere la seguente:*

«b-*ter)* previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».

1.500

PAGLIARI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Carta della cittadinanza digitale)*. *?* 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese,

anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (digital first);

c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;

e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;

f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;

g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;

h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente

articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive".

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente*: «b-*bis*) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;».

Art. 2

2.500/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).

2.500/2

GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).

2.500/3

CERONI, PERRONE

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* alla lettera *b)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa"».

2.500/4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera a)*, sostituire le parole:* «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» *con le seguenti:* «nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio».

2.500/5

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera a)*, sostituire le parole:* «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» *con le seguenti:* «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.500/6

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera a)*, sostituire la parola:* «limitatamente» *con le seguenti:* «con particolare riferimento».

2.500/7

BONFRISCO

All'emendamento 2.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

"*b-bis)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza

di Servizi"»;

b) dopo la lettera e)*, inserire le seguenti:*

«*e-bis)* alla lettera *f)*, dopo le parole: "ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti", aggiungere le seguenti: "compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g)*";

e-ter) dopo la lettera *g)*, inserire la seguente:

"*g-bis)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi;"».

2.500/8

GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 2.500, lettera b)*, sopprimere la lettera* c-bis).

2.500/9

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera b)*, sopprimere la lettera* c-bis).

2.500/10

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera b)*, sostituire le lettere* c-bis) *e* c-ter) *con le seguenti:*

«*c-bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più compiessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

2.500/11

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera b)*, sostituire le lettere* c-bis) *e* c-ter) *con la seguente:*

«*c-bis)* principio della certezza del tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta Iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.500/12

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera b)*, sostituire le lettere* c-bis) *e* c-ter) *con la seguente:*

«*c-bis)* principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitiva mente la volontà dell'amministrazione

rappresentata».

2.500/13

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera b)*, sostituire le lettere* c-bis) *e* c-ter) *con la seguente:*

«*c-bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.500/14

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 2.500, alla lettera b)*, capoverso* «*c-bis)*» *prima della parola:* «partecipazione» *inserire le seguenti:* «disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; 2) prevedere la».

2.500/15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera b)*, capoverso* «*c-ter)*»*, aggiungere in fine le parole:* «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, l'utilizzo del metodo di maggioranza ponderata e delle posizioni prevalenti ivi espresse.».

2.500/16

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* alla lettera *f)* sostituire le parole: "del principio di maggioranza" con le seguenti: "del principio della prevalenza delle posizioni espresse In sede di conferenza"».

2.500/17

BRUNO

All'emendamento 2.500, alla lettera c)*, dopo le parole:* «revisione» *inserire le seguenti:* «, sostituire le parole: "principio di maggioranza" con le seguenti: "principio delle posizioni prevalenti"».

2.500/18

LO MORO

All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «revisione» *inserire le seguenti:* «, dopo le parole: "del principio di maggioranza" inserire le seguenti: "con adeguati meccanismi correttivi"».

2.500/19

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera c)*, dopo le parole:* «decisorie;» *inserire le seguenti:* «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;».

2.500/20

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera c)*, dopo le parole:* «decisorie;» *inserire le seguenti:* «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico;».

2.500/21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).

2.500/22

GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).

2.500/23

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera d)*, sostituire le parole:* «del divieto per» *con le seguenti:* «della facoltà alle».

2.500/24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera d)*, sostituire la parola:* «divieto» con la seguente: «obbligo».

2.500/25

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 2.500, lettera d) *sostituire la parola:* «ovvero» *con la seguente:* «e».

2.500/26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera d)*, aggiungere, in fine, le parole:* «ad esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio. storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.500/27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* sostituire la lettera *g* con la seguente:

"*g)* definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e del comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi al procedimenti valutativo e decisorio"».

2.500/28

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* alla lettera *g)* apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria";

2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio del Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate"».

2.500/29

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, lettera e)*, sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria"».

2.500/30

BRUNO

All'emendamento 2.500, lettera e)*, n. 1), aggiungere in fine le seguenti parole:* «e dopo le parole: "pubblica incolumità" revisione» *aggiungere le seguenti:* «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

2.500/31

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera e), *sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio del Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate".

2.500/32

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera e), *numero 2 aggiungere, in fine, le parole:* «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990».

2.500/33

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis): alla lettera *h)* sostituire le parole: "coordinamento delle disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti: "nonché alla,"».

2.500

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale»;

b) *dopo la lettera* c) *inserire le seguenti*:

«c-*bis*) partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

c-*ter)* disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della Conferenza;»:

c) *alla lettera* f) *sostituire la parola* «ridefinizione» *con la seguente*: «revisione», e le parole «decisorie e precisazione» con le seguenti: «decisorie; precisazione»;

d) *dopo la lettera* f) *inserire la seguente*: «f-*bis*) previsione del divieto, per le amministrazioni che non partecipano alla conferenza di servizi ovvero non si esprimono nei termini, di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;

e) *alla lettera* g) *apportare le seguente modificazioni*:

1) *sostituire le parole*: «meccanismi per la composizione» *con le seguenti*: «meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione»;

2) *aggiungere*, *in fine*, *le seguenti parole*: «, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;».

2.501/1

SOLLO, SAGGESE

Allemendamento 2.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

2.501

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

Art. 3

3.500/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 3.500, sopprimere la lettera a), *e alla lettera* b) *sopprimere il numero 1).*

3.500/2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 3.500, lettera a), *sostituire la parola:* «pubbliche» *con la seguente:* «statali»

Conseguentemente, alla lettera b) *sopprimere il numero 1).*

3.500/3

LO MORO

All'emendamento 3.500, alla lettera b), *numero 3), dopo le parole:* «al comma 2» *inserire le seguenti dopo le parole:* «Presidente del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «previa deliberà del Consiglio dei ministri».

3.500

PAGLIARI, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo la parola*: « amministrazioni» *aggiungere la seguente*: «pubbliche»;

b) *al comma 1, capoverso* «Art. 17-*bis»* :

1) *nella rubrica, sostituire la parola*: «statali» *con la seguente*: «pubbliche»;

2) *al comma 1, sostituire le parole*: «del provvedimento, compiutamente istruito,» *con le seguenti*: «dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione»;

3) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «allo schema di provvedimento».

Art. 4

4.500/1

CANDIANI, BISINELLA

All'emendamento 3.500, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«0*a)* al comma 1, premettere il seguente comma:

"01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ', con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali', fino a: 'tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione' sono soppresse"».

4.500/2

CERONI, PERRONE

All'emendamento 4.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)* inserire la seguente: «*a-bis)* sopprimere la parola "precisa"»;

b) dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente: «*b-bis)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le discipline del settore"».

4.500/3

LO MORO

All'emendamento 4.500, alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle attività sottoposte a mera comunicazione e di quelle del tutto libere».

4.500/4

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* dopo le parole: "dagli stessi articoli", inserire le seguenti: "come modificati dalla presente legge"».

4.500/5

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia"».

4.500

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «un decreto legislativo» *con le seguenti*: «uno o più decreti legislativi»;

b) *dopo le parole*: «n. 241,» *inserire le seguenti*: «nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa,».

4.501/1

SOLLO, SAGGESE

All'emendamento 4.500, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

4.501

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti»*, inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

Art. 5

5.500/1

LO MORO

All'emendamento 5.500, al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. L'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti. di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies*, 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo"».

5.500/2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 5.500, lettera a), *capoverso* «3», *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».

5.500/3

BONFRISCO

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5» *al comma 1, lettera* a) *sopprimere il comma 4).*

5.500/4

BRUNO

Al capoverso «Art. 5» *apportare le seguenti modificazioni:*

«*a)* al comma 1, lettera *a)*, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito Intervenire solo al sensi degli articoli 21-*quinquies* e 2l-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente";

b) al comma 1, lettera *c)*, n. 1), sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "un anno"».

5.500/5

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «di cui al coma 6-*bis*,», *inserire le seguenti:* «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/6

GALIMBERTI

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art 5», *al comma 1, lettera* a), *comma 4 dopo le parole:* «di cui al comma 6-*bis*,», *inserire le seguenti:* «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/7

FABBRI

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), *comma 4, dopo le parole:* «di cui al comma 6-*bis*,», *inserire le seguenti:* «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/8

GALIMBERTI

All'emendamento 5.500 al capoverso «Art 5», *al comma 1, lettera* a), *comma 4 sostituire le parole:* «adotta comunque» *con le seguenti:* «può comunque adottare».

5.500/9

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), *comma 4 sostituire le parole:* «adotta comunque» *con le seguenti:* «può comunque adottare».

5.500/10

FABBRI

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), *comma 4 sostituire le parole:* «adotta comunque» *con le seguenti:* «può comunque adottare».

5.500/11

CERONI, PERRONE

All'emendamento 5.500, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

"a-*bis)* sopprimere la parola: "precisa";

b) dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

"b-*bis)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le discipline del settore"».

5.500/12

BISINELLA, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire le seguenti:*

«a-*bis*) all'articolo 19, il comma 4-*bis* è soppresso;

a-*ter*) all'articolo 19, comma 6-*ter*, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto"».

5.500/13

GIBIINO

All'emendamento 5.500, capoverso «Art. 5», al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis)*. All'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c)*, numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.500/14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 5.500, capoverso, lettera b) *sopprimere le seguenti parole:* «il comma 2 è abrogato».

5.500/15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 5.500, al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis)*. All'articolo 21-*quinquies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.500/16

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c)*, 1), sostituire le parole:* «diciotto mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

5.500/19

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c)*, numero 2), sopprimere le parole:* «dal cittadino».

5.500/17

BRUNO

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle sanzioni».

5.500/18

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 5.500, capoverso «Art.5»*, sopprimere il comma 2.*

5.500

PAGLIARI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 5.**

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*.";

b) all'articolo 21:

al comma 1, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione";

il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-*nonies*:

1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".

2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».

Art. 6

6.500/1

RICCHIUTI, LO MORO

All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole:

«Al comma 1, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"b-*bis)*. Riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale"».

6.500

PAGLIARI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

1-*ter*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

Art. 7

7.501/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a)*, dopo le parole:* «amministrazione centrale», *inserire le seguenti:* «, ivi comprese le Forze di polizia,».

7.501/2

SIMEONI

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» *inserire le seguenti.* «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 attraverso la soppressione dell'obbligatorietà dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza;».

7.501/3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a) *dopo le parole:* «reinternalizzazione di servizi», *inserire le seguenti:* «ovvero di implementazione delle procedure informatiche,».

7.501/4

TORRISI

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «contenimento della spesa e riduzione degli organi» *aggiungere le seguenti:* «con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento della natura *in house* e con la salvaguardia dei livelli occupazionali;».

7.501/5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a) *dopo le parole:* «e riduzione degli organi»*, inserire le seguenti:* «salvaguardando i livelli occupazionali di tutto il personale in servizio».

7.501/6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sostituire le parole da:* «razionalizzazione e» *fino a:* «unitarietà» *con le seguenti:* «con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via- primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».

7.501/7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sostituire le parole da:* «razionalizzazione e» *fino a:* «unitarietà»*, con le seguenti:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.501/8

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio alfine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto

delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, », *con le seguenti:* «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio alfine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta,».

7.501/9

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, alla lettera a)*, sostituire le parole comprese tra:* «razionalizzazione» *e:* «strumentali», *con le seguenti:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.501/10

BRUNI

All'emendamento 7.501, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) alla lettera a)*, dopo le parole:* «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli inéendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/11

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a)*, dopo le parole:* «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», *inserire le seguenti:* «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle dal Corpo nazionale dai Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivie alloro spegnimento».

7.501/12

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «razionali,zzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi» *e dopo le parole:* «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in qilelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/13

BISINELLA, CANDIANI

Al comma 1, lettera a)*, apportare le nti modificazioni:*

a) dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) dopo le parole: «con riorganzzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/14
BISINELLA, CANDIANI
Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi».
7.501/15
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO
Al capoverso lettera a) *dopo le parole:* «delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «, ivi comprese quelle di polizia locale,».
7.501/16
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a)*, dopo le parole:* «efficacia delle funzioni di polizia», *inserire le seguenti:* «, valorizzando le specificità,».
7.501/17
BISINELLA, CANDIANI
Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di speciali'nazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e pennettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».
7.501/18
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a)*, dopo le parole:* «la gestione associata dei servizi strumentali;» *inserire le seguenti:* «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».
7.501/19
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a)*, dopo le parole:* «la gestione associata dei servizi strumentali;», *inserire le seguenti:* «valorizzazione dei princìpi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».
7.501/20
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), *dopo le parole:* «la gestione associata dei servizi strumentali;», *inserire le seguenti:* «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».
7.501/21
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 7.501, alla lettera a), *dopo le parole:* «la gestione associata dei servizi strumentali» *inserire le seguenti:* «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».
7.501/22
DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE
All'emendamento 7.501, dopo le parole: «legge 7 aprile 2014, n. 56» *inserire le seguenti:* «e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane» *e dopo le parole:* «corpi di polizia provinciale» *inserire le seguenti:* «all'interno degli enti di area vasta».
7.501/23
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 7.501, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli nell'agroalimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia

provinciale».

7.501/24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *sostituire le parole da:* «riordino delle funzioni di polizia di tutela ambientale» *fino alle parole:* «altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e del Controlli nel settore agroalimentare».

7.501/25

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), *sostituire le parole:* «riordino delle funzioni di polizia» *fino a:* «altre forze di polizia» *a con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *sostituire le parole da:* «riordino delle funzioni di polizia» *fino alle parole:* «altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo, forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e del controlli nel settore agroalimentare».

7.501/27

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), *sostituire le parole:* «riordino delle funzioni di polizia» *fino a:* «altre forze di polizia» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/28

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a), *dopo le parole:* «del territorio e del mare» *aggiungere le seguenti:* «e, per quest'ultimo, tramite l'affido esclusivo delle funzioni alle capitanerie di Porto ? Guardia Costiera,».

7.501/29

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), *sostituire le parole:* «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» *con le seguenti:* «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente

distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali».

7.501/30

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sostituire le parole:* «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonchè con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» *con le seguenti:* «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientate e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambintali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

7.501/31

ORELLANA

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», *sostituire le parole:* «riordino dei corpi di polizia provinciale», *con le seguenti:* «transito del personale dei Corpi forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo forestale dello Stato».

7.501/32

ORELLANA

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», *sostituire le parole:* «riordino dei corpi di polizia provinciale», *con le seguenti:* «riordino dei Corpi forestali Regionali e».

7.501/33

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.501/34

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sostituire le parole:* «nonché con riorganizzazione del Corpo forestaIe dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello. Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi foresta li delle regioni a statuto speciale».

7.501/35

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sostituire le parole:* «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».

7.501/36

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a)*, sostituire le parole:* «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato attraverso l'assorbimento in esso della polizia povinciale e dell'ISSPRA».

7.501/37

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a)*, sostituire le parole da:* «del Corpo foresta le dello Stato», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.501/38

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a)*, sostituire le parole da:* «del Corpo forestale dello Stato», *fino alle parole:* «alla garanzia degli attuali», *con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.501/39

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a)*, sopprimere le parole da:* «ed eventuale assorbimento», *fino alla fine della lettera.*

7.501/40

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *sopprimere le parole:* «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia,».

7.501/41

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *sopprimere le parole:* «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.501/42

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *sostituire le parole:* «ed eventuale assorbimento del medesimo in quelle delle altre forze di polizia,», *con le seguenti:* «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.501/43

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), *sostituire le parole:* «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia,», *con le seguenti:* «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.501/44

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a) *dopo le parole:* «Corpo forestale dello Stato ed» *sopprimere la parola:* «eventuale».

7.501/45

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/46

FASIOLO, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI,

GIANLUCA ROSSI

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* dopo le parole: "del territorio e del mare" inserire le seguenti: "di protezione civile";

b) sostituire le parole da: "con conseguente riordino" fino alle parole: "nelle altre Forze di polizia" con le seguenti: "mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e al fine di evitare sovrapposizione di compiti e funzioni, dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale"».

7.501/47

PIGNEDOLI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, GIANLUCA ROSSI

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» *fino alle parole:* «nelle altre Forze di polizia» *con le seguenti:* «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale e conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale».

7.501/48

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, GIANLUCA ROSSI

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» *fino alle parole:* «nelle altre Forze di polizia» *con le seguenti:* «mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.501/49

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, GIANLUCA ROSSI

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» *fino alle parole:* «nelle altre Forze di polizia» *con le seguenti:* «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.501/50

FAVERO, RUTA

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», *con le seguenti:* «riordino dei corpi forestali ragionali e dei corpi di polizia provinciale».

7.501/51

DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 7.501 sostituire le parole: «riordino dei Corpi di Polizia Provinciale» *con le seguenti:* «transito del personale dei Corpi forestali regionali e dei Corpi di polizia provinciali nel Corpo forestale dello Stato».

7.501/52

FAVERO, RUTA

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale» *con le seguenti:* «transito del personale dei Corpi Forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo Forestale dello Stato».

7.501/53

DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente riordino» *inserire le seguenti:* «dei Corpi Forestali Regionali e».

7.501/54

PEZZOPANE

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.501/55

ELENA FERRARA

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.501/56

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, GIANLUCA ROSSI

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.501/57

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, GIANLUCA ROSSI

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, dopo le parole: «professionalità esistenti» *inserire le seguenti:* «aumentando la dotazione organica per l'inserimento in ruolo degli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del personale a tempo determinato, assunto da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse».

7.501/58

CERONI, PERRONE

All'emendamento 7.501, alla lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.501/59

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», *aggiungere le seguenti:* «mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

7.501/60

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», *aggiungere le seguenti:* «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.501/61

CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

7.501/62

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"*d)* gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta"».

Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22

settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio»*, sono sostituite dalle parole:* «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».

7.501/63

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «All'articolo 1, comma 85 lettera *a)*, della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ", tutela e valorizzazione dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: ", polizia locale ambientate, stradale ed ittico-venatoria;"».

7.501/64

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «All'articolo 1, comma 85 lettera *a)*, della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: "per gli aspetti di competenza", sono aggiunte le seguenti: ", incluse le connesse attività di polizia locale;"».

7.501/65

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «soppressione dei Consorzi di bonifica;».

7.501

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonchè con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;».

7.502/1

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b)*, numero 2, sostituire le parole:* «e definizione» *con le seguenti:* «, definizione e valutazione».

7.502/2

DI GIORGI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b)*, numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole:* «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione;».

7.502/3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.502, all'emendamento 7.502, capoverso «b)»*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, assicurando la preventiva pubblicazione dei curricula dei candidati e la definizione di criteri oggettivi di valutazione».

7.502/4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.502, capoverso b)*, numero 4), sostituire la parola:* «disciplina» *con le seguenti:* «la riduzione e la disciplina».

7.502/5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.502, alla lettera b) *numero 4) sostituire le parole:* «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» *con le seguenti:* «da parte del Consiglio dei ministri».

7.502/6

GALIMBERTI

All'emendamento 7.502, alla lettera b)*, punto 4) dopo le parole:* «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri» *aggiungere le seguenti:* «con ridistribuzione delle materie di competenza del singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente,».

7.502/7

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.502, dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

«5-*bis)* applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard».

7.502/8

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 5) inserire il seguente:*

«5-*bis)* gli uffici ministeriali da sopprimere in quanto le relative funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti».

7.502

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di analisi e definizione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;».

7.503/1
PADUA
All'emendamento 7.503, al numero 1), sostituire le parole: «riduzione del numero» *con le seguenti:* «eventuale riduzione del numero».
7.503/2
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:
«1-*bis)* sostituire le parole: "alla popolazione residente" con le seguenti: "alla distribuzione territoriale della popolazione residente"».
7.503/3
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:
«1-*bis)* dopo le parole: "all'estensione" inserire le seguenti: "e alla morfologia";».
7.503/4
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.503, dopo il punto 1), inserire il seguente:
«1-*bis)* dopo la parola: "contatto", sopprimere la parola: "unico"».
7.503/5
BRUNO
All'emendamento 7.503, sostituire il n. 2) con le seguente:
«2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole "ufficio territoriale dello Stato" con le seguenti: "Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato"».
7.503/6
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.503, sostituire il punto 2) con il seguente:
«2) sopprimere le parole comprese tra: "trasformazione della Prefettura" e "competenze esercitate"».
7.503
PAGLIARI, *relatore*
Al comma 1, lettera c)*, apportare le seguenti modificazioni:*
1) *dopo le parole*: «riduzione del numero," *inserire le seguenti*: "tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,»;
2) *dopo le parole*: «uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» *inserire le seguenti*: «e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini dell'articolo 2».
7.112 (testo 2)
COCIANCICH
Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*
«c-*bis)* con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale per tutte le attività strumentali di Coni servizi spa».
7.500/1
SOLLO, SAGGESE
All'emendamento 7.500, aggiungere infine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».
7.500
PAGLIARI, *relatore*

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

Art. 8

8.0.100/84

BONFRISCO

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;*

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del. relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese'non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in Italy* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle Imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati,»;

d) sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

e) alla lettera f) *sopprimere la parola:* «transitoria» *e dopo le parole:* «dei livelli occupazionali», *inserire le seguenti:* «e previdenziali in essere».

8.0.100/85

BONFRISCO

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;*

a) sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle'imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle

Organizzazioni sul territorio».

8.0.100/86

MUCCHETTI, MARINELLO

All'emendamento 8.0.100, capoverso «8-bis» apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a)*, dopo le parole:* «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. », *aggiungere le seguenti:* «Introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria»;

sostituire la lettera c) *con la seguente:* «*c)* ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. Attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, incluse la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese, ferma restando la competenza relativa alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese»;

sopprimere la lettera d)*;*

sostituire la lettera e) *con la seguente: «e)* eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella *governance* camerale»;

dopo la lettera f)*, aggiungere le seguenti:*

«*f-bis)* conferimento delle attività immobiliari detenute dalle camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto pro quota dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio. La gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio;

f-ter) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata. in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

f-quater) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

8.0.100/87

BELLOT, BISINELLA

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, premettere le seguenti parole:* «ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,».

8.0.100/88

LO MORO, RICCHIUTI, SAGGESE

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «registro delle imprese», *inserire le seguenti:* «ad esclusione di quelle Camere di commercio che, anche con la riduzione del diritto annuale di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, conservano condizioni di equilibrio finanziario ed economico-patrimoniale,».

8.0.100/89

PICCOLI, MAZZONI

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-*bis*»*, al comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «geo-economiche» *con le seguenti:* «geografiche, morfologiche ed economiche».

8.0.100/90

ORRÙ

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «Unioni regionali» *aggiungere le seguenti:* «e della natura pubblicistica di queste e delle aziende speciali».

8.0.100/93

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «delle giunte» *inserire le seguenti:* «e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e limite ai mandati».

8.0.100/91

ORRÙ

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali» *inserire le seguenti:* «i cui dipendenti transitano nell'organico delle camere di commercio di appartenenza».

8.0.100/92

ORRÙ

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali» *inserire le seguenti:* «, divieto di chiusura e messa in liquidazione delle unioni regionali e delle aziende speciali e mantenimento dei livelli occupazionali».

8.0.100

PAGLIARI, *relatore*

*Dopo l'***articolo, inserire il seguente:**

«Art. 8-*bis*.

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni

societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;
f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

Art. 10

10.502/1
TORRISI
All'emendamento 10.502, al comma 1, lettera b)*, sostituire il punto 1) con i seguenti:*
«1) dopo le parole: "economici nazionali" inserire le seguenti: ",delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, delle scuole statali di ogni ordine e grado";
1-*bis*) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;"».
10.502/2
BRUNO
All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "indipendenti"», *inserire le seguenti:* «, nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna».
10.502/3
BRUNO
All'emendamento 10.502, apportare le seguenti modificazioni:
a) al punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado.»;
b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
«1-*bis)* sopprimere le seguenti parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».
10.502/4

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, AMATI, FASIOLO, ELENA FERRARA

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-*bis)* sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

Conseguentemente, al comma 1:

a) alla lettera a)*, dopo le parole:* «unificati e coordinati» *inserire le seguenti:* «e distinti per specifiche professionalità e specializzazioni» *e dopo la parola:* «reclutamento» *inserire le seguenti:* «, fatti salvi requisiti e procedure per i ruoli specifici»;

b) alla lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli per la dirigenza scolastica, con definizione dello stato giuridico»;

c) alla lettera c)*, numero 1), dopo le parole:* «numeri 1), 2) e 3)» *inserire le seguenti:* «e biennale per la dirigenza scolastica e le dirigenze dei ruoli specifici di cui alla lettera *a)»f1;";*

d) alla lettera c)*, numero 3), dopo le parole:* «di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera» *inserire il seguente periodo:* «con l'obbligo di avvalersi, per la dirigenza scolastica, della direzione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con competenze in materia di definizione di tutti gli aspetti professionali inerenti il reclutamento, la formazione iniziale, la formazione in servizio e la valutazione»;

e) alla lettera i)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione dalle competenze dei dirigenti scolastici delle funzioni inerenti la sicurezza degli edifici»;

f) alla lettera m)*, dopo le parole:* «ove necessario» *inserire le parole:* «con esclusione dei dirigenti scolastici» *e sostituire le parole:* «ruolo unico» *con le seguenti:* «nei ruoli unificati, coordinati e specifici».

10.502/5

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis)* dopo le parole: "istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

10.502/6

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis)* sopprimere le parole: "eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;"».

10.502/7

BRUNO

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-*bis)* sostituire le parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;" con le seguenti: "inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

10.502/8

BRUNI

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis)* sopprimere le seguenti parole: "eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali"».

10.502/9

BRUNO

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-*bis)* sopprimere le seguenti parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

10.502/10

PERRONE

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-*bis)* dopo le parole: "i cui componenti" inserire le seguenti: ", di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,"».

10.502/11

PERRONE

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-*bis)* dopo le parole: "eliminazione della distinzione" aggiungere la seguente: "giuridica"».

10.502/12

BRUNO

All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-*bis)* dopo le parole: "carriere speciali;" inserire le seguenti: "definizione, nell'ambito del molo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;";

2-*ter)* sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti moli della dirigenza scolastica;"».

10.502/13

TORRISI

All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-*bis* dopo le parole: "carriere speciali;" inserire le seguenti: "definizione, nell'ambito del ruolo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;";

2-*ter)* sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;"».

10.502

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «economici nazionali» *inserire le seguenti:*«, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca»*;*

2) sostituire le parole da: «o di mancata conferma» *fino a:* «e della mancata conferma» *con le seguenti:* «degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca;».

10.503/1

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 10.503, sostituire le parole da: «numero 2)», *fino a:* «sanitaria,» *con le seguenti:* «sopprimere il numero 2)».

10.503/2

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

All'emendamento 10.503, sostituire le lettere a) *e* b) *con la seguente:*

«*a)* sostituire le parole: "amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: "a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e delle Agenzie regionali della prevenzione ambientale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"».

10.503/3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 10.503, alla lettera a) *sostituire le parole: «le seguenti:* ", professionale e tecnica"» con le seguenti: «la seguente: "e professionale"».

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

10.503/4

BRUNO

All'emendamento 10.503, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* sostituire le parole: "della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: "della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Parto per la salute 2014"».

10.503/5

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA

All'emendamento 10.503, alla lettera b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e a questa far corrispondere una distinta area negoziale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

10.503

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dirigenza amministrativa» *inserire le seguenti:* «, professionale e tecnica»;

b) *sostituire le parole:* «e della dirigenza tecnica» *con le seguenti:* «,veterinaria e sanitaria».

10.504/1

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» *fino a:* «267;» *con le seguenti:* «sopprimere il numero 3)».

10.504/2

PERRONE

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» *fino alla fine con le seguenti:*

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

"3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione

della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico".».

10.504/3

FAZZONE, AMORUSO

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» *fino alla fine con le seguenti:*

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

"3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interne del mole di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorse e corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma seno iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della

dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio,

previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico";».

10.504/4

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «numero 3)», *sostituire le parole da:* «aggiungere» *fino alla fine del periodo con le seguenti dopo le parole:* «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione perla dirigenza locale,» *inserire le seguenti:* «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali».

10.504/5

SAGGESE, BRUNO, BRUNI, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO

All'emendamento 10.504, sostituire le parole: «mantenimento della figuro del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;» *con le seguenti parole:* «revisione della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare in tutti gli enti locali la funzione di direzione apicale dell'ente, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, prevedendo e disciplinando il corrispondente profilo professionale nel ruolo unico per il conferimento di tale incarico ai dirigenti iscritti al ruolo nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, gli specifici requisiti professionali per il conferimento a soggetti non iscritti al ruolo, secondo criteri commisurati alle dimensioni e complessità degli enti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole ne sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti. all'albo nazionale dei segretari. comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 nel profilo professionale di direttore generale e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario;».

10.504/6

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «mantenimento» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.504/7

SAGGESE, BRUNO, BRUNI, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il numero 4) con il seguente:

"4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla

data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel molo dei dirigenti locali di cui al n. 3 in apposito profilo dei dirigenti apicali e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri moli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data. di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; per gli enti locali obbligo di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dai dirigenti iscritti al molo in possesso del relativo profilo; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale anche ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti; nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata";».

10.504/8

RUTA

All'emendamento 10.504, aggiungere infine il seguente periodo: «, così come modificato dall'articolo 2, commi da 183 a 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-*quater*, comma 2, lettera *d),* del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/9

CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», *inserire le seguenti:* «così come modificato dall'art. 2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'art. 1-*quater*, lett. *d)*, della legge 26 marzo 2010 n. 42».

10.504/10

TORRISI

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267» *aggiungere le seguenti:* «, così come modificato dall'articolo 2 commi 183-186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-*quater*, lettera *d)* della legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/11

BERNINI

All'emendamento 10.504, aggiungere in fine le seguenti parole; «, come modificato dall'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'artico 1-*quater,* lettera *d)*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/12

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti

vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».

10.504/13

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prima dell'ultimo capoverso dopo le parole: "della legge 7 aprile 2014, n. 56." viene inserito il seguente nuovo capoverso: "Ai comuni è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30% delle risorse disponibili per l'anno in corso, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità". Resta fermo l'ultimo capoverso: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

10.504/14

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».

10.504/15

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

10.504

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

10.61 (testo 2)

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per quanto riguarda le materie oggetto delle disposizioni di cui alle lettere da *b)* a *m)* dalla normativa vigente in materia. A tale ruolo corrisponde una distinta area negoziale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera b)*, numero 2), sopprimere le parole:* «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale.».

10.505/1

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 10.505, sostituire le parole: «sostituire il numero 3)» *fino alla fine con le seguenti:* «sopprimere il numero 3)».

10.505/2

BRUNO

All'emendamento 10.505, all'alinea, dopo le parole: «lettera c)» *inserire le seguenti:* «ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle

competenze professionali di ciascuna"».

10.505/3

MARINELLO, TORRISI

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» *inserire le seguenti:* «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

10.505/4

CERONI

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» *inserire le seguenti:* «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

10.505/5

BRUNI, BRUNO

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» *inserire le seguenti:* «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico dell'impiego pubblico approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,».

10.505/6

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.505, sostituire le parole da: «possibilità di avvalersi» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.505/7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 10.505, capoverso 3) dopo le parole: «migliori istituzioni» *inserire la seguente:* «pubbliche».

10.505/8

CERONI, PERRONE

All'emendamento 10.505, aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale;».

10.505/9

LO MORO

All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:

"3-*bis*) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico-operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativo contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico"».

10.505/10

SANTINI

All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:

"3-*bis*) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativi o contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico"».

10.505

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera c)*, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«*3*). con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b); possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e indirizzi generali e uniformi;».

10.506/1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.506, sostituire le parole: «fino alla fine della lettera» *con le seguenti:* «fino a: "ove richiesto"».

10.506/2

CERONI, PERRONE

All'emendamento 10.506, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative, delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali"».

10.506/3

BISINELLA, CANDIANI

Aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali"».

10.506

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «presso la Scuola» *fino a:* «istituzioni universitarie» *e da:* «per almeno due» *fino alla fine della lettera.*

10.507/1

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «lettera *e)*» *fino alla fine con le seguenti:* «sopprimere le lettere *e)* e *m)*».

10.507/2

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «sostituire le parole» *fino alla fine, con le seguenti:* «sostituire le parole da: "possibilità di conferire" fino alla fine della lettera, con le seguenti: 'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti. a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*; istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*, anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b)*, e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;'"».

10.507/3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.507, sopprimere la seguente parola: «generali».

10.507/4

CERONI, PERRONE

All'emendamento 10.507, aggiungere in fine le seguenti parole e sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.507

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «e approvati dalle Commissioni» *fino a:* «medesime Commissioni» *con le seguenti:* «sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*».

10.508/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 10.508, dopo le parole: «con riferimento alla valutazione dei risultati:» *inserire le seguenti:* «introduzione di criteri contrattuali tali da attribuire».

10.508/2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.508, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei princìpi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a stenderei di qualità oggettivi;

autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe».

10.508

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«h)con riferimentoalla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;».

10.509/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da: «e ridefinizione» *fino alla fine.*

10.509/2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.509, sostituire le parole da «e ridefinizione» *fino alla fine, con le seguenti:* «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

10.509/3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da «, con particolare» *fino alla fine.*

10.509/4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.509, sopprimere la parola: «esclusiva».

10.509/5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 10.509, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo».

10.509

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole:* «o disciplinare dei dirigenti» *con le seguenti: «* amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale».

10.510/1

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

All'emendamento 10.510, sopprimere le seguenti parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

10.510/2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di posizione fissa» *inserire le seguenti:* «e di limiti assoluti della stessa».

10.510/3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 10.510, alla lettera l) *dopo le parole:* «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;» *inserire le seguenti:* «sulla base degli esiti della contrattazione integrativa,».

10.510/4

PERRONE

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di risultato» *inserire le seguenti:* «, comunque non inferiore al 15 per cento del totale,».

10.510/5

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «di posizione e di risultato» *inserire le seguenti:* «prevedendo per quest'ultima un limite non inferiore al 30 per cento».

10.510/6

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

All'emendamento 10.510, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti pnhe mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva;».

10.510

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «definizione di limiti assoluti» *a:* «posizione fissa nel trattamento economico fondamentale» *con le seguenti:* «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;».

10.500/1

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA

All'emendamento 10.500, sopprimere le parole: «in aumento».

10.500

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera m), *dopo le parole:* «incarichi conferiti», *inserire le seguenti:* «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale».

10.235 (testo 2)

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali ricadenti sui loro territori nonché ai rispettivi enti e organismi pubblici a ordinamento regionale o provinciale, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza».

Art. 11

11.0.5 (testo 2)

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Promozione del ricambio generazionale nel settore pubblico)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda, fermo restando la corresponsione all'lNPS dell'integrazione contributiva da parte delle amministrazioni interessate. Alla maturazione del

diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.

2. Le spese sostenute dalle amministrazioni per l'attuazione di questo articolo devono trovare copertura esclusivamente con i risparmi derivanti dalla riduzione di orario».

Art. 12

12.501/1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 12.501, sostituire la parola: «societarie»*, con le seguenti:* «azionarie e societarie».

12.501

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «azionarie» *con la seguente:* «societarie».

12.500/1

SOLLO, SAGGESE

All'emendamento 12.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

12.500

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

Art. 13

13.500/1

BRUNO

All'emendamento 12.500, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*Oa)* all'alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo TI, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.500/2

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

All'emendamento 13.500, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* sostituire la lettera *a)*, con la seguente:

"*a)* previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, almeno nel limite del 50 per cento del posti messi a concorso"«.

13.500/3

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 13.500, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*Oa)* alla lettera *a)*, dopo le parole: "nei concorsi pubblici" inserire le seguenti: ", ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali,"».

13.500/4

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

All'emendamento 13.500, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* dopo la lettera *a)*, inserire la seguente:

"*a*-bis*)* introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui

sopra;"».

13.500/5

BISINELLA, CANDIANI

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* sostituire la lettera *d)*, con la seguente:

"*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa"».

13.500/6

CERONI, PERRONE

All'emendamento 13.500, sostituire la lettera a) *con la seguente:* «*a)* sostituire la lettera *d)*, con la seguente:

"*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa"».

13.500/7

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

All'emendamento 13.500, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *b)*, sostituire le parole: "; riduzione dei termini di validità delle graduatorie" con le seguenti: ", in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie"».

13.500/8

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 13.500, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *b)*, capoverso *e*-bis) dopo le parole: «relativa competenza» inserire le seguenti «e delle conseguenti risorse economiche»;

2) alla lettera *c)*, capoverso *g*-bis) dopo le parole: «e delle relative procedure;» inserire le seguenti: «riaffermazione delle regole contrattuali in materia di. pubblico impiego» e sopprimere la parola: «indipendente»;

3) alla lettera *c)*, sostituire il capoverso *g*-quinquies) con il seguente: «*g*-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi, tra amministrazioni territoriali e amministrazioni centrali e tra le stesse amministrazioni centrali, dei quali definire tempistiche efficienti».

13.500/9

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che si avvale, prioritariamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

13.500/10

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE

All'emendamento 13.500, alla lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«e connesso mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Provincia Sociale di avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la affettuazione delle visite

mediche di controllo domiciliare sul personale assente del servizio per la malattia».

13.500/11

FLORIS, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

All'emendamento 13.500, alla lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sul personale assente dal servizio per malattia;».

13.500/12

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA

All'emendamento 13.500, alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «provvedendo, altresì, alla definizione della tipologia del rapporto contrattuale, dell'incompatibilità con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia, dei requisiti e dei criteri per la definizione di graduatorie provinciali per il reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo, previa completa assegnazione delle funzioni, di quelli inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

13.500/13

MARAN

All'emendamento 13.500, alla lettera b), *aggiungere in fine, il seguente periodo:*

«Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, l'Istituto medesimo si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 125».

13.500/14

LEPRI, FASIOLO, FAVERO, ICHINO, LAI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VATTUONE

All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) *inserire la seguente:* «*b*-bis) dopo la lettera *f)* inserire le seguenti;

"*f*-bis) adozione in via preferenziale, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, di contratti a tempo parziale, con costo orario retributivo e contributivo non inferiore rispetto al tempo pieno e salvo comprovata necessità, per la caratteristica della mansione o del processo organizzativo, di utilizzo del contratto a tempo pieno;

f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;

f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;"».

13.500/15

LEPRI, FASIOLO, FAVERO, ICHINO, LAI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VATTUONE

All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) *inserire la seguente: «b*-bis) dopo la lettera *f)* inserire le seguenti:

"*a*-bis) previsione di sistemi incentivanti dal punto di vista retributivo, contributivo e organizzativo, al fine di favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro richiesta, da tempo pieno a tempo parziale, con possibilità di tornare al tempo pieno non prima di cinque anni dalla modifica di orario e compatibilmente con le disponibilità economiche, la mansione ricoperta e la necessità organizzativa;

f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;

f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;"».

13.500/16

LANIECE, CALEO, MARINELLO, DI BIAGIO, COMPAGNONE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, ARRIGONI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MORONESE

All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-bis) *inserire la seguente:*

«*g-bis.1.* Sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

13.500/17

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 13.500, sopprimere la lettera g-quater).

13.500/18

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), *sopprimere le parole da:* «, anche attraverso» *fino alla fine.*

13.500/19

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), *sostituire le parole da:* «, anche attraverso» *fino alla fine, con le seguenti:* «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

13.500/20

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), *sostituire le parole:* «anche attraverso» *con le seguenti:* «escludendo comunque».

13.500/21

GIOVANNI MAURO

All'emendamento 13.500, al comma g-quinquies), *dopo le parole:* «temporali definiti.», *aggiungere le seguenti:* «Sono iscritti nel ruolo unico dei dirigenti della Pubblica amministrazione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio per almeno otto anni negli organismi istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 3 comma 2 del DPCM 25/11/2008».

13.500/22

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-quinquies), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*g-quinquies.1)* riconoscimento, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei limiti stabiliti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, del potere di emanare norme in materia di lavoro del proprio personale, compresi gli aspetti privatizzati della disciplina del pubblico impiego».

13.500/23

BISINELLA, CANDIANI

Alla lettera c), dopo la lettera g-quinquies), *aggiungere la seguente:*

«*g-quinquies.1)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropria te e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.500/24

SACCONI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 13.500, al comma 1, lettera c), *dopo la lettera* g-quinquies) *aggiungere la seguente:*

«*g-quinquies.1)* applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ove compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali; previsione che eventuali esclusioni debbano essere esplicitamente richiamate».

13.500/25

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g-quinquies.1)* previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, a parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale, anche mediante l'utilizzo del contratto di apprendistato».

13.500/26

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

All'emendamento 13.500, lettera c)*, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*g*-quinquies.1*)* per le materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione adotta un regolamento inerente alle materie oggetto del mancato accordo, che rimane in vigore fino alla sottoscrizione dello stesso».

13.500/27

CERONI, PERRONE

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g-quinquies.1)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropria te e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

13.500/28

SACCONI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis*. Le Amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle elencate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

13.500/29

GRANAIOLA, PIGNEDOLI

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E dopo il comma 1 aggiungere la seguente: "1-*bis*. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta

con decorrenza 10 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento."».

13.500

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole*: «n. 165,» *inserire le seguenti*: «di funzioni di supporto tecnico nell'attuazione delle lettere *c)* ed *e)* del presente comma,»;

b) *dopo la lettera* e) *inserire la seguente*: "e-*bis*) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;»;

c) *dopo la lettera g) inserire le seguenti*: «g-*bis*) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

g-*ter)* introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

g-*quater)* rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

g-*quinquies*) razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.».

Art. 14

14.500/16

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere a lettera a)*;*

b) alla lettera f)*, sopprimere le seguenti parole:* «anche»;

c) alla lettera l)*, numero 1), aggiungere infine le seguenti parole:* «in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e dalla normativa comunitaria»;

d) alla lettera l) *numero 3) sopprimere la parola:* «anche».

14.500/1

COLLINA

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «di riferimento» *inserire le seguenti:* «, nonché alla quotazione in borsa».

14.500/2

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa».

14.500/3

ENDRIZZI, PUGLIA

All'emendamento 14.500, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «, anche in base al principio di

proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica,».

14.500/4

BRUNO

All'emendamento 14.500, al capoverso «Art. 14», *al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la lettera a)*, inserire le seguenti:*

«*a-bis)* riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di business intelligence e dei fabbisogni e costi standard; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

c) sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.500/5

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 14.500, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo la possibilità di partecipazioni ed investimenti a mero scopo speculativo».

14.500/6

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* soppressione delle società che abbiano conseguito nell'esercizio 2014 un fatturato inferiore a 100.000 euro».

14.500/7

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* dismissione, per Regioni ed enti locali, delle partecipazioni di secondo e terzo livello»;

b) dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* definizione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari»;

c) dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* attuazione dell'articolo 151 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari».

14.500/8

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

All'emendamento 14.500, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* qualora l'attuazione della presente disposizione determini la necessità di licenziamento, individuale o collettivo, per soppressione del posto o per chiusura dell'azienda, di dipendenti delle

società partecipate, ciascuno di questi ha diritto all'attivazione, oltre che del trattamento ASpl, anche degli accordi di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'articolo unico, comma 4, lettera *p)* della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e di cui all'articolo 17 del decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Alla stipulazione dell'accordo di ricollocazlone parteciperà la società ex-datrice di lavoro, obbligandosi a un trattamento complementare di disoccupazione pari al 15 per cento della retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità ASpl per la durata di tanti mesi quanti sono gli anni di anzianità di servizio in azienda o frazioni di anno superiori a sei mesi, comunque non superiore alla durata del trattamento medesimo e condizionato all'adempimento da parte dell'ex-dipendente degli obblighi contrattuali inerenti al percorso di ricollocazione».

14.500/9

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 14.500, apportare le seguenti modifiche:

«1) alla lettera *e)* aggiungere, in fine, le parole: "a partire dai contratti di fiIiera";

2) alla lettera *f)* sostituire la parola: "norme" con le seguenti: "criteri e regole mediante contrattazione integrativa";

3) alla lettera *l)*, numero 1) aggiungere, in fine, le parole: "e comunque sempre autorizzate dall'ente locale di riferimento"».

14.500/10

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 14.500, sopprimere la lettera g).

14.500/11

PERRONE

All'emendamento 14.500, capoverso: «Art. 14»*, al comma 1, dopo la lettera* g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazionidi cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.500/12

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera h) *sopprimere le parole:* «con eventuale commissariamento».

14.500/13

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) *al numero 1) premettere il seguente:*

«01) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.500/14

ENDRIZZI, PUGLIA

All'emendamento 14.500, lettera l)*, n. 2), dopo le parole:* «contratti di servizio» *inserire le seguenti:* «, anche riducendone sensibilmente la durata, ».

14.500/15

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) *al numero 3) aggiungere il seguente:* «3-*bis).* Per le società che gestiscono servizi pubblici d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in *house*, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011».

14.500

PAGLIARI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Riordino della disciplinadelle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;

g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la

disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.».

Art. 15

15.500/1

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «è adottato» *inserire le seguenti:* «,nel rispetto del risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale,».

15.500/2

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12»*, inserire le seguenti:* «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».

15.500/3

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modifiche:

«*a)* al comma 1, prima della lettera *a)*, inserire le seguenti:

"*0a)* perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro 112015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;

0a-bis) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società in *house*, in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;"

b) alla lettera *a)*, dopo le parole: «quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane», inserire le seguenti: «da esercitare secondo principi e criteri dettati dalla normativa comunitaria e dalla legge statale»;

c) dopo la lettera *n)*, inserire la seguente: «*n*-bis*)* stabilire in linea generale il divieto di proroga delle concessioni, salvo nei casi in cui queste siano finalizzate a processi di fusione e aggregazione all'esito dei quali sia prevista la perdita del controllo pubblico».

15.500/4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 15.500, alla lettera a) dopo la parola: «sviluppo» *inserire le seguenti:* «la sostenibilità ambientale» *e alla lettera* c) *aggiungere in fine le parole:* «e comunque tenuto conto dei vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito al punto *a)*».

15.500/5

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)*. Introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato; nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/6

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500 sopprimere la lettera b).
15.500/7
CERONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma 1, sopprimere la lettera* b).
15.500/8
DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE
All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto comunitario e dei risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».
15.500/9
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500 lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con eccezione del servizio idrico».
15.500/10
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».
15.500/11
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 15.500, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*
«b-*bis*) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e di gestione pubblica».
15.500/12
CERONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *comma 1, alla lettera* c) *apportare le seguenti modifiche:*
«*a)* sopprimere le parole da: "della disciplina generale" fino a "compresa la definizione".
b) dopo le parole: "o esclusivi," aggiungere le seguenti: "per l'organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale"».
15.500/13
DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI
All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica, in particolare con riferimento ai servizi integrati, nel rispetto del risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».
15.500/14
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma 1, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*
«c-*bis*) definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per la conseguente determinazione degli Enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».
15.500/15
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma 1, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*
«c-*bis*) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

15.500/16
CERONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma l, sopprimere la lettera* d).
15.500/17
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «subordinando l'eventuale proroga delle concessioni in essere alla perdita del controllo pubblico».
15.500/18
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».
15.500/19
DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI
All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*
«e-*bis)* individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, validi su tutto il territorio nazionale, che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre significativamente aggravio delle tariffe sui cittadini e le imprese».
15.500/20
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15»*, al comma 1, dopo la lettera* e)*, inserire la seguente: «e-bis)* definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali».
15.500/21
CERONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15»*, al comma 1, la lettera* f)*, è soppressa.*
15.500/22
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*
«f-*bis)* riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».
15.500/23
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*
«f-*bis)* possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».
15.500/24
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500, sopprimere la lettera h).
15.500/25
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*
«*h)* individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;».
15.500/26
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 15.500, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo in ogni caso forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».
15.500/27
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500, dopo la lettera h), *inserire la seguente:*
«h-*bis*) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali;».

15.500/28

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera i), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli *standard* qualitativi dei servizi».

15.500/29

CERONI

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma 1, sostituire la lettera* l) *con la seguente:*

«*l)* previsione di adeguati strumenti per la corretta applicazione delle norme in materia di tutela non giurisdizionale degli utenti di servizi nonché di consultazione e partecipazione dirette».

15.500/30

CERONI

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma 1, sopprimere le lettere* m) *e* n).

15.500/31

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera n), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

15.500/32

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n) *aggiungere la seguente:*

«n-*bis)* Individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto del principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;».

15.500/33

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«n-*bis*) esclusione della possibilità di lucro sui servizi pubblici;».

15.500/34

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

«n-*bis*) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi all'amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

15.500/35

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

«n-*bis*) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.500/36

BRUNO

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

«n-*bis*) armonizzare con la disciplina generale, anche mediante abrogazione, le disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali e relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro».

15.500/37

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 15.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-*bis*

(Norma transitoria)

1. In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti.

2. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ai dirigenti responsabili dell'ente titolare direttamente o indirettamente della partecipazione, agli amministratori della società in cui la partecipazione è detenuta e, nel caso di partecipazione indiretta, agli amministratori della società che detiene la partecipazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari, per ciascun anno in cui si protrae l'inadempimento, al 20 per cento della retribuzione lorda annua, nel caso dei dirigenti, e all'intero emolumento spettante, nel caso degli amministratori"».

15.500/38

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 15.500, aggiungere infine le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-*bis*

(Norma transitoria)

In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n, 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti"».

15.500

PAGLIARI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;

c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;

d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei

rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;

f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconferibilità di incarichi o cariche;

h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.».

1.3.2.1.25. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 247 (pom.) del 05/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 5 MARZO 2015
247ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, compresi gli emendamenti del relatore. Tuttavia, comunica che i senatori del Gruppo Lega Nord e Autonomie, a causa di rilevanti impegni di natura politica, hanno chiesto di rinviare l'inizio delle votazioni alla prossima settimana.

Anche la senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno rinviare l'inizio delle votazioni, in modo che tutti i Gruppi siano adeguatamente rappresentati in Commissione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) conviene sull'opportunità di rinviare l'inizio delle votazioni.

Il senatore CRIMI (*M5S*) concorda con la proposta avanzata dalla senatrice Bernini.

La PRESIDENTE, nel prendere atto dell'orientamento emerso in Commissione, propone di iniziare la votazione degli emendamenti a partire dalla seduta che sarà convocata per martedì 10 marzo.

La Commissione conviene.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) presenta l'emendamento 15.0.500, pubblicato in allegato. La proposta è volta a introdurre un nuovo articolo dopo l'articolo 15, con il quale si delega il Governo ad abrogare o modificare quelle disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti di attuazione di natura amministrativa, al fine di semplificare il sistema normativo.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur condividendo la finalità della proposta di modifica del relatore, critica la scelta di assegnare una ulteriore delega al Governo. Conclude, riservandosi di approfondire l'argomento in sede di esame degli emendamenti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che la materia dovrebbe essere disciplinata con legge ordinaria. La soluzione prevista dal relatore, invece, nel prevedere una delega al Governo in materia, è suscettibile di rendere marginale il ruolo del Parlamento, anche considerando che i pareri resi dalle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo non hanno carattere vincolante.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di mercoledì 11 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 15.0.500 del relatore.

La Commissione conviene.

(1261) ***Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***
(1620) ***MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Si passa alla votazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1261.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula gli emendamenti 1.100,

1.101, 2.101, 3.101 e 4.100 in testi corretti, pubblicati in allegato.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 4.3, 4.0.1 e 4.0.2 e li ritira.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.100 (testo corretto) è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.101 (testo corretto) del relatore.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 1.3 e lo ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 2.100 e 2.101 (testo corretto) del relatore.

Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 2.1.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 2.2.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 2.3 e 2.7, mentre sono preclusi gli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 2.102 del relatore.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 2.8 e lo ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.3 non è accolto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il sub emendamento 3.100/1.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 3.100 del relatore.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 3.6.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 3.101 (testo corretto) del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 3.7.

La senatrice MATURANI (*PD*) riformula l'emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.1 (testo 2) è accolto.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 4.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 4.4.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 4.100 (testo corretto) del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 4.8.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 5.100, 5.101 e 5.102 del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.1.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti 6.100 e 6.101 del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.2.

Il senatore RUSSO (*PD*) fa proprio l'emendamento 6.0.1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

La Commissione conferisce quindi al relatore Palermo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1261, come modificato, con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge n. 1620.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 15

15.0.500

PAGLIARI, *RELATORE*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Delega al Governo per la modificazione e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi di abrogazione o di modificazione di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate e apportarvi le modificazioni necessarie al solo fine di favorirel'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine di cui al primo periodo, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1261

Art. 1

1.100 (testo corretto)

PALERMO, *RELATORE*

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la diffusione di contenuti *online* il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

1.101 (testo corretto)

PALERMO, *RELATORE*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Ai fini della presente legge, per "gestore del sito *internet*" si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.».

Art. 2

2.101 (testo corretto)

PALERMO, *RELATORE*

Al comma 1, dopo le parole: «titolare del trattamento» *inserire le seguenti:* «o al gestore del sito *internet*».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «titolare del trattamento» *inserire le seguenti:* «o il gestore del sito *internet*».

Art. 3

3.101 (testo corretto)

PALERMO, *RELATORE*

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per la segnalazione di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 4

4.1 (testo 2)

PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, MATTESINI, ORRÙ, MARTINI, ZANONI, FAVERO, CARDINALI, MATURANI, MANASSERO, MINEO, LIUZZI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

1-*bis*. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dalle linee di orientamento non possono derivare nuovi o maggiori ulteriori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: "Linee guida" *con le seguenti:* "Linee di orientamento".

4.100 (testo corretto)

PALERMO, *RELATORE*

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di scuola».

1.3.2.1.26. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 248 (pom.) del 10/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
248ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

La PRESIDENTE avverte che il senatore Russo ha presentato una riformulazione dell'emendamento 10.142, che la senatrice De Petris ha presentato una riformulazione dell'emendamento 10.144 e che il senatore Zeller ha presentato una riformulazione dell'emendamento 7.117. Gli emendamenti 10.142 (testo 2), 10.144 (testo 2) e 7.117 (testo 2) sono pubblicati in allegato.

Comunica, inoltre, che il senatore Russo aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.500/5, 1.500/8, 1.500/14, 1.500/20, 1.500/22, 1.500/23, 1.500/36, 1.500/67, 1.500/75, 1.500/76, 1.7, 1.10, 1.53, 1.83, 1.84, 1.110, 1.113, 1.115, 1.127, 1.129, 1.131, 1.135, 2.14, 2.30 (testo 2), 3.10, 4.3, 4.13,

5.500/16, 5.23, 5.26, 6.2, 7.501/15, 7.501/28, 7.501/44, 7.501/65, 7.11, 7.13, 7.18, 7.29, 7.30, 7.64 (testo 2), 7.502/1, 7.502/8, 7.83, 7.100, 8.2, 8.24, 8.27, 8.0.100/40, 8.0.100/66, 9.66, 9.81, 10.3, 10.4, 10.115, 10.124, 10.139, 10.161, 10.166, 10.170, 10.173, 10.175, 10.190, 10.192, 10.195, 10.510/1, 10.510/5, 10.510/6, 10.201, 10.208, 10.209, 10.217, 10.223, 10.228, 10.0.6, 11.6, 12.18, 12.19, 13.4, 13.5, 13.11, 13.22, 13.500/2, 13.500/3, 13.500/4, 13.500/7, 13.500/13, 13.500/26, 13.49, 14.500/16, 14.500/6, 14.500/7, 14.500/8, 14.5, 15.500/3, 15.500/17, 15.500/37, 15.500/38, 15.6, G/1577/6/1.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, con riferimento all'articolo 1, risultano inammissibili i subemendamenti 1.500/14, 1.500/28, 1.500/29, 1.500/30, 1.500/31, 1.500/36, 1.500/37, 1.500/38, 1.500/39, 1.500/40, 1.500/41, 1.500/42, 1.500/43, 1.500/44, 1.500/45, 1.500/46, 1.500/47, 1.500/48, 1.500/49, 1.500/50, 1.500/51, 1.500/52, 1.500/53, 1.500/54, 1.500/64, 1.500/73, 1.500/74, 1.500/75 e 1.500/76, nonché gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.14, 1.18, 1.19, 1.26, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.60, 1.61, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.90, 1.91, 1.94, 1.95, 1.96, 1.103, 1.108, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.129, 1.131, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9.

Avverte che sugli emendamenti 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.75, 1.76, 1.97, 1.98, 1.99 e 1.100 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di clausole d'invarianza finanziaria. Ove non riformulati in coerenza con il parere, si considerano inammissibili.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere favorevole sul subemendamento 1.500/1, a condizione che sia riformulato, inserendo, al comma 1, dopo le parole: "modalità digitale", le parole: "nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona".

Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento 1.500/2, a condizione che sia riformulato, sostituendo le parole: "e trasparenza di cittadini e imprese" con le altre: "certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese".

Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti 1.500/3 e 1.500/4 e favorevole sul subemendamento 1.500/5.

Si pronuncia in senso favorevole sul subemendamento 1.500/6, a condizione che esso sia riformulato, aggiungendo, alla fine della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, le seguenti parole: "la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base".

Invita i proponenti a trasformare il subemendamento 1.500/7 in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.500/8, 1.500/9, 1.500/11, 1.500/12, 1.500/13 e 1.500/15.

Invita i proponenti a trasformare in un ordine del giorno il subemendamento 1.500/16 ed esprime parere contrario sui subemendamenti 1.500/17, 1.500/18, 1.500/19, 1.500/20, 1.500/21 e 1.500/22.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 1.500/23, a condizione che sia riformulato, aggiungendo, dopo la lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 1, la seguente: "ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità".

Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.500/24, 1.500/25, 1.500/26, 1.500/27, 1.500/32, 1.500/33, 1.500/34, 1.500/35, 1.500/55, 1.500/56, 1.500/57, 1.500/58, 1.500/60, 1.500/61, 1.500/62, 1.500/63, 1.500/65, 1.500/66, 1.500/67, 1.500/68, 1.500/69, 1.500/70 e 1.500/71. Esprime parere favorevole sul subemendamento 1.500/72 e contrario sul subemendamento 1.500/77.

Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.6.

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sui subemendamenti 1.500/78 e 1.500/10, nonché sull'emendamento 1.500, presentati dal relatore.

Si passa alla votazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), accogliendo l'invito del relatore, riformula i subemendamenti 1.500/1 e 1.500/2 in testi 2, pubblicati in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 1.500/1 (testo 2).

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento e 1.500/2 (testo 2)

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti i subemendamenti 1.500/3 e 1.500/4.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 1.500/5.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è altresì accolto il subemendamento 1.500/78.

Il senatore CRIMI (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 1.500/6 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 1.500/6 (testo 2).

Il senatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) trasforma il subemendamento 1.500/7 nell'ordine del giorno G/1577/9/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 1.500/8 e 1.500/9.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il subemendamento 1.500/10.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano quindi respinti i subemendamenti 1.500/11, 1.500/12 e 1.500/13.

Il subemendamento 1.500/15, fatto proprio dalla senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) trasforma il subemendamento 1.500/16 nell'ordine del giorno

G/1577/10/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 1.500/17, 1.500/18 e 1.500/19.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano quindi respinti i subemendamenti 1.500/20, 1.500/21 e 1.500/22.

Il senatore RUSSO (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 1.500/23 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 1.500/23 (testo 2).

Il subemendamento 1.500/24, fatto proprio dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano quindi respinti i subemendamenti 1.500/25 e 1.500/26.

I subemendamenti 1.500/27 e 1.500/32, fatti propri dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, sono posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultando respinti.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 1.500/33 e 1.500/34.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/35.

Il subemendamento 1.500/55, fatto proprio dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/56.

Il subemendamento 1.500/57, fatto proprio dal senatore COCIANCICH (*PD*), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

I subemendamenti 1.500/58 e 1.500/60, fatti propri dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il subemendamento 1.500/61, fatto proprio dal senatore COCIANCICH (*PD*), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Gli identici subemendamenti 1.500/62 e 1.500/63, rispettivamente fatti propri dai senatori BRUNO (*FI-PdL XVII*) e TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), in assenza dei proponenti, sono posti in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 1.500/65 e 1.500/66.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/67.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 1.500/68, 1.500/69 e 1.500/70.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/71.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto il subemendamento 1.500/72.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/77.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 1.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 1.500/1 (testo 2), 1.500/2 (testo 2), 1.500/5, 1.500/78, 1.500/6 (testo 2), 1.500/10, 1.500/23 (testo 2) e 1.500/72.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21, 1.22, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.63, 1.64, 1.65, 1.84, 1.89, 1.92, 1.93, 1.101, 1.102, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.115, 1.114, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.126, 1.127, 1.128, 1.130, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139 e 1.140.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.0.6.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 e sui subemendamenti 2.500/1 e 2.500/2.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 2.500/3, a condizione che sia riformulato, lasciandone inalterato il contenuto ma inserendo la norma alla fine della lettera *b)* del comma 1.

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 2.500/4, 2.500/5, 2.500/6, 2.500/7, 2.500/8, 2.500/9, 2.500/10, 2.500/11, 2.500/12 e 2.500/13.

Riformula il proprio subemendamento 2.500/14 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Esprime parere contrario sul subemendamento 2.500/15.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 2.500/16, a condizione che sia riformulato in modo che la proposta modificativa non sia sostitutiva, ma integrativa, delle modifiche alla lettera *f)*.

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 2.500/17, 2.500/18, 2.500/19, 2.500/20, 2.500/21, 2.500/22, 2.500/23, 2.500/24, 2.500/25, 2.500/26, 2.500/27, 2.500/28, 2.500/29, 2.500/30, 2.500/31 e 2.500/32.

Invita i proponenti a trasformare il subemendamento 2.500/33 in un ordine del giorno.

Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. Invita i proponenti a trasformare gli identici emendamenti 2.6 , 2.7 e 2.8 in un ordine del giorno ed esprime parere contrario sugli emendamenti 2.12, 2.11 e 2.9.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.10, a condizione che sia riformulato nel senso che, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di conferenza dei servizi, sia considerato "comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell?ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria volontà".

Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25. Invita i proponenti a trasformare l'emendamento 2.26 in un ordine del giorno. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 (testo 2), 2.31 e 2.32.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.33 e 2.34, a condizione che siano riformulati, prevedendo che vengano definiti limiti e termini tassativi, in luogo dei tempi massimi, per le richieste di integrazioni documentali o i chiarimenti.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.35 e sul subemendamento 2.501/71. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 2.36 e 2.0.1.

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento 2.500/14 (testo 2), nonché sugli emendamenti 2.500 e 2.501, presentati dal relatore.

Il senatore CRIMI (*M5S*) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivalutare il parere sul subemendamento 2.500/25. Infatti, secondo la formulazione della lettera *f*-bis*)*, proposta dal relatore, da inserire al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, sarebbe limitata la possibilità delle amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela, in quanto sarebbe previsto un divieto qualora esse non partecipino alla conferenza di servizi oppure non si esprimano entro i termini stabiliti. Al contrario, con il subemendamento 2.500/25, si prevede che il divieto sia applicato solo qualora ricorrano entrambe le condizioni, e cioè le amministrazioni siano negligenti sia per la mancata partecipazione alla conferenza di servizi, sia per la mancata o tardiva espressione del parere.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che l'obiettivo delle due proposte appare essere il medesimo, cioè vietare alle amministrazioni che non abbiano partecipato alla conferenza di servizi o non si siano pronunciate nei termini stabiliti di agire in autotutela. Si dichiara comunque disponibile a una riformulazione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), associandosi alle considerazioni del senatore Crimi, ribadisce che secondo la formulazione dell'emendamento 2.500 il divieto sarebbe applicato anche qualora l'amministrazione sia inadempiente sotto uno solo dei due profili previsti.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) propone di sostituire la parola "ovvero" con l'altra "né". In tal modo, a suo avviso, sarebbe possibile conseguire l'obiettivo enunciato.

Il ministro MADIA conferma che la norma non mira affatto a ridurre la facoltà delle amministrazioni di agire in autotutela.

La PRESIDENTE, al fine di esplicitare la finalità della norma, evitando così incertezze sotto il profilo interpretativo, propone di modificare l'emendamento 2.500, alla lettera *d)*, riformulando il capoverso "*f*-bis*)*" nel senso di prevedere la possibilità di assumere determinazioni in via di autotutela per le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano pronunciate nei termini.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), accogliendo il suggerimento della Presidente, presenta il subemendamento 2.500/34, pubblicato in allegato, che modifica la lettera *f*-bis*)* nei termini da lei indicati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto l'emendamento 2.1.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 2.500/1 e 2.500/2.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 2.500/3 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia il proprio voto contrario sul subemendamento 2.500/3 (testo 2), che finisce per limitare la partecipazione alla conferenza di servizi solo nelle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale. Al contrario, con il subemendamento 2.500/4, a sua prima firma, si estende la partecipazione, anche per i procedimenti decisori, alle associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili, nonché ai comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto il subemendamento 2.500/3 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/4, 2.500/5 e 2.500/6.

Il subemendamento 2.500/7, fatto proprio dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza della proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 2.500/8 e 2.500/9.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/10, 2.500/11, 2.500/12 e 2.500/13.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il subemendamento 2.500/14 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 2.500/15.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 2.500/16 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 2.500/16 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 2.500/17.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira il subemendamento 2.500/18.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/19 e 2.500/20.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 2.500/21 e 2.500/22.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/23 e 2.500/24.

Il senatore CRIMI (*M5S*), alla luce dei chiarimenti del relatore e del Governo, e in considerazione della presentazione del subemendamento 2.500/34, ritira il subemendamento 2.500/25.

Posto ai voti con il parere favorevole del Governo, è accolto il subemendamento 2.500/34.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/26, 2.500/27, 2.500/28, 2.500/29, 2.500/30, 2.500/31 e 2.500/32.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) trasforma il subemendamento 2.500/33 nell'ordine del giorno G/1577/11/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.500.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.500, osserva che la nuova disciplina della conferenza di servizi, sia nel testo originario del Governo, sia a seguito delle modifiche apportate dal relatore, inciderà negativamente sul meccanismo di composizione degli interessi sensibili in materia di tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico. Ciò risulterà ancora più evidente in sede di esame delle modifiche introdotte alla disciplina del silenzio assenso, previste dall'articolo 3. Annuncia, pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur apprezzando la riformulazione della norma relativa alla facoltà delle

amministrazioni di agire in autotutela, dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.500. Da un lato, l'articolo 2 del disegno di legge già limita il ricorso allo strumento della conferenza di servizi, nonché il numero dei soggetti titolati a parteciparvi. Con l'emendamento del relatore, si introducono ulteriori elementi peggiorativi, quali ad esempio la partecipazione di un unico rappresentante delle amministrazioni interessate, designato dal dirigente dell'ufficio territoriale dello Stato. Infatti, tale soluzione, sebbene possa risultare più efficace ai fini della conclusione del procedimento, potrebbe essere inadeguata qualora le amministrazioni statali coinvolte siano portatrici di interessi contrapposti.

In conclusione, la nuova disciplina della conferenza di servizi, a suo avviso, sembra lasciare un margine eccessivamente ampio al Governo nell'interpretazione del concetto di interesse generale.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 2.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 2.500/3 (testo 2), 2.500/14 (testo 2), 2.500/16 (testo 2) e 2.500/34.

Gli identici emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8 sono trasformati nell'ordine del giorno G/1577/12/1, pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 2.10 e gli identici 2.33 e 2.34 sono riformulati in testi 2, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1307) ***SCIBONA ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(803) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1337) ***BATTISTA ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico***

(1412) ***MANCONI ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico***

- e petizione n. 1360 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 dicembre 2014.

Il sottosegretario PIZZETTI chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge n. 1307 e connessi, in quanto il Ministero dell'interno ha manifestato l'esigenza di compiere ulteriori approfondimenti, prima di formalizzare le proprie proposte emendative.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), considerando che il disegno di legge n. 803 è iscritto all'ordine del

giorno dell'Assemblea per la settimana corrente, auspica che il rappresentante del Governo illustri anche in quella sede l'esigenza posta dal Ministero dell'interno.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene inopportuno rinviare ulteriormente l'esame di disegni di legge che sono ormai in una fase di avanzata trattazione in Commissione e che è ormai iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea il disegno di legge n. 803, fatto proprio dal suo Gruppo, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento.

La PRESIDENTE sottolinea che il Governo ha manifestato l'esigenza di un breve rinvio, in ragione della necessità di compiere un ulteriore approfondimento. La Commissione potrebbe riprendere l'esame dei disegni di legge già domani, per consentire che la discussione in Assemblea abbia inizio entro la settimana corrente.

Il relatore CRIMI (*M5S*) formula l'auspicio che nella seduta di domani sia effettivamente possibile concludere l'*iter* in Commissione dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario PIZZETTI assicura che inoltrerà al Ministero dell'interno la sollecitazione rivolta dalla Commissione a compiere in tempi congrui gli opportuni approfondimenti, anche considerando che uno dei provvedimenti all'esame, il disegno di legge n. 803, fatto proprio dal Gruppo Misto, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana corrente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1577

Art. 1

1.500/1 (testo 2)
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, comma 1, dopo le parole:* «modalità digitale,» *inserire le seguenti:* «nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona,».
1.500/2 (testo 2)
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «e trasparenza di cittadini e imprese» *con le seguenti:* «, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese».
1.500/6 (testo 2)
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1»*, comma 1, lettera* c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base;".
1.500/23 (testo 2)

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN, RUSSO

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1»*, comma 1, dopo la lettera* i)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*i*-bis) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità.».

G/1577/9/1

TORRISI, MARINELLO

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 1, a compiere ogni iniziativa utile al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione anche attraverso idonee soluzioni di dematerializzazione delle comunicazioni verso le amministrazioni e rimaterializzazione delle stesse verso i cittadini e le imprese per il tramite di soggetti incaricati di pubblico servizio.

G/1577/10/1

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
a tenere conto, in sede di attuazione della delega prevista all'articolo 1, della specificità delle amministrazioni di istruzione e cultura, in ragione del servizio svolto.

Art. 2

2.500/3 (testo 2)

CERONI, PERRONE, BRUNO

All'emendamento 2.500, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa".

2.500/14 (testo 2)

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 2.500, alla lettera b)*, capoverso* «*c-bis)*» *prima della parola:* «partecipazione» *inserire le seguenti:* «disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; 2) prevedere la» *e dopo la parola:* «designato» *inserire le seguenti:* «, per gli uffici periferici,».

2.500/16 (testo 2)

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera c)*, dopo la parola* «revisione» *inserire le seguenti:* «, le parole: "del principio di maggioranza" con le seguenti "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza"».

2.500/34

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 2.500, sostiuire la lettera d) *con la seguente:*

«*d) dopo la lettera* f)*, inserire la seguente:* "*f*-bis*)* possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini;"».

2.10 (testo 2)

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* previsione per la quale si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria volontà;».

2.33 (testo 2)

RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera i)*, aggiungere la seguente:*

«*i*-bis*)* definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale».

2.34 (testo 2)

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera i)*, aggiungere la seguente:*

«*i*-bis*)* definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale».

G/1577/11/1

BISINELLA, CANDIANI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2, in materia di conferenza di servizi, con riguardo al principio contenuto alla lettera *h)*, a tenere conto dell'esigenza di un attento coordinamento normativo, eventualmente prevedendo che le disposizioni recate dal decreto legislativo adottato siano sostitutive di quelle vigenti, non compatibili con la nuova normativa.

G/1577/12/1

BONFRISCO, GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE, TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2,
a verificare l'opportunità di ridefinire la conferenza dei servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi,
a valutare l'opportunità di definire un sistema efficace di valutazione della *performance* dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi

Art. 7

7.117 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle

Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

Art. 10

10.142 (testo 2)

RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis)* con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa non retribuita;».

10.144 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«d-*bis)* con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa non retribuita;».

1.3.2.1.27. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 249 (pom.) dell'11/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
249ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La PRESIDENTE avverte che il subemendamento 7.501/23 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Comunica, inoltre, che il senatore Mancuso ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 9.10 e 9.12.

Avverte, infine, che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 15.0.500 del relatore, pubblicati in allegato.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 8.0.100/27 e 8.0.100/75.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.2 e 2.3.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.4 e 2.5.

È quindi accolto dal Governo l'ordine del giorno G/1577/12/1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.12, 2.11 e 2.9.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 2.10 (testo 2).

Il senatore CRIMI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.13, ritiene opportuno introdurre la previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili di amministrazioni inadempienti, che non si siano pronunciate entro i termini prestabiliti.

La senatrice LO MORO (*PD*), pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di introdurre il principio della responsabilità dei dirigenti delle amministrazioni, con le conseguenti sanzioni disciplinari in caso di negligenza, osserva che tale previsione dovrebbe trovare collocazione in una norma di carattere generale, piuttosto che in una legge di delega.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi respinto l'emendamento 2.13.

È altresì posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e respinto l'emendamento 2.14.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posta ai voti la prima parte degli identici emendamenti 2.15 e 2.16, fino alle parole: "delle posizioni prevalenti", che risulta respinta. La restante parte risulta assorbita dall'accoglimento dell'emendamento 2.500 del relatore.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.17 e 2.18.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 2.19.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24.

L'emendamento 2.25 risulta precluso dall'accoglimento dell'emendamento 2.500 del relatore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) trasforma l'emendamento 2.26 nell'ordine del giorno G/1577/13/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

La prima parte dell'emendamento 2.27, fino alla parola: "necessaria", risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento 2.500. È quindi posta ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo la restante parte dell'emendamento, che risulta respinta.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.28, 2.29, 2.30 (testo 2), 2.31 e 2.32.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono posti ai voti e accolti gli identici emendamenti 2.33 (testo 2) e 2.34 (testo 2).

L'emendamento 2.35, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, è ritirato.

Il subemendamento 2.501/1, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 2.501 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 2.501/1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 2.36.

L'emendamento 2.0.1, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La PRESIDENTE comunica che l'emendamento 3.0.2 risulta inammissibile, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sui subemendamenti 3.500/1, 3.500/2 e 3.500/3, nonché sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 e 3.0.1.

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 3.500 del relatore.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 3.500/1 e 3.500/2.

La senatrice LO MORO (*PD*) invita il relatore a rivalutare il parere sul subemendamento 3.500/3, con il quale si prevede che la decisione del Presidente del Consiglio, in relazione alle modifiche da apportare in caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali competenti a comunicare il proprio assenso, sia preceduta da una delibera del Consiglio dei ministri.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che l'intendimento della norma è semplificare il procedimento di silenzio assenso tra le amministrazioni statali. Tuttavia, si dichiara disponibile a valutare in senso positivo il subemendamento, al fine di evitare che la soluzione prospettata possa apparire eccessivamente verticistica.

Il ministro MADIA conviene con le osservazioni del relatore.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il subemendamento 3.500/3.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 3.500 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 3.500/3.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 3.1 e 3.2.

L'emendamento 3.3, fatto proprio dal senatore RUSSO, in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 3.4.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 3.5.

L'emendamento 3.6 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.500.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.7 e 3.8.

Gli emendamenti 3.9 e 3.10 risultano preclusi dall'approvazione del subemendamento 3.500/3.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 3.11 e 3.12.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.13 e 3.14.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

L'emendamento 3.20, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del

Governo, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) invita il relatore a rivalutare il parere espresso sull'emendamento 3.0.1, con il quale si riconosce ai parlamentari il diritto di accesso ai documenti amministrativi, per esigenze connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) osserva che, pur ritenendo condivisibile la finalità dell'emendamento, sarebbe inopportuno inserire la disposizione nel contesto della legge delega, trattandosi di norma immediatamente precettiva, che tuttavia non attiene alle materie in esame. In tal modo, infatti, si rischierebbe una espansione impropria dell'oggetto della delega.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), pur riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni del relatore, ritiene che la Commissione possa decidere di inserire comunque la norma. Sarebbe molto importante, infatti, riconoscere ai parlamentari una facoltà che favorirebbe lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. Invita, quindi, a una maggiore riflessione sull'argomento.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), concordando con il relatore, osserva che sarebbe preferibile se il proponente trasformasse l'emendamento in un ordine del giorno, sul quale riterrebbe auspicabile una particolare attenzione da parte del Governo. Appare evidente infatti che, sulla necessità di riconoscere questa facoltà ai membri del Parlamento, la Commissione ha un orientamento condiviso.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene preferibile votare l'emendamento, poiché l'impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno rischierebbe di essere successivamente disatteso.

La PRESIDENTE ritiene che non possa essere trascurato il rischio di compromettere l'equilibrio del testo. In ogni caso, il Governo dovrebbe riservare una particolare attenzione all'esigenza posta con l'emendamento 3.0.1, soprattutto in previsione della riforma costituzionale che attribuirà ai membri delle Camere rilevanti poteri di controllo. I parlamentari, soprattutto nell'esercizio del controllo sulle pubbliche amministrazioni, dovranno disporre di nuovi e più adeguati strumenti, tra i quali sarà indispensabile la facoltà di accedere ai documenti amministrativi.

Il ministro MADIA, ritenendo condivisibili le osservazioni della Presidente, assicura la massima attenzione sull'argomento da parte del Governo, il cui obiettivo peraltro è garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi a tutti i cittadini.
Al fine di salvaguardare la coerenza dell'impianto normativo, propone che l'eventuale ordine del giorno faccia espresso riferimento all'articolo 6 del disegno di legge, con il quale si delega il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) trasforma quindi l'emendamento 3.0.1 nell'ordine del giorno G/1577/14/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Su richiesta del relatore PAGLIARI (*PD*), gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, risultano inammissibili gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 e sui subemendamenti 5.500/1, 5.500/2, 5.500/3, 5.500/4, 5.500/5, 5.500/6, 5.500/7, 5.500/8, 5.500/9, 5.500/10, 5.500/11, 5.500/12, 5.500/13, 5.500/14, 5.500/15, 5.500/16, 5.500/17 e 5.500/18. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.0.1

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento 5.500/19 e sull'emendamento 5.500 del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 5.1.

La senatrice LO MORO (*PD*) precisa che si riserva di valutare per l'esame in Assemblea l'opportunità di ripresentare il subemendamento 5.500/1 a sua firma. Tale proposta, infatti, affronta alcune questioni di carattere tecnico, anche sulla base degli spunti di riflessione emersi dopo le audizioni di esperti svolte dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.500/1 e 5.500/2.

Il subemendamento 5.500/3, fatto proprio dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza della proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.500/4 e 5.500/5.

Gli identici subemendamenti 5.500/6 e 5.500/7, fatti propri rispettivamente dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) e dal senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, sono posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e respinti.

Gli identici subemendamenti 5.500/8, 5.500/9 e 5.500/10, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il subemendamento 5.500/11, fatto proprio dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 5.500/12.

Il subemendamento 5.500/13, fatto proprio dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.500/14, 5.500/15 e 5.500/16.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il subemendamento 5.500/19.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.500/17 e 5.500/18.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 5.500 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 5.500/19.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.0.1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 5.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1307) ***SCIBONA ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(803) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1337) ***BATTISTA ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico***

(1412) ***MANCONI ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico***

- e petizione n. 1360 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il vice ministro BUBBICO chiede un ulteriore rinvio dell'esame del disegno di legge n. 1307 e connessi, in quanto il Ministero dell'interno non ha ancora completato il lavoro di approfondimento del testo, teso a valutare proposte di modifica coerenti con le finalità dell'intervento normativo. In ogni caso, conferma la volontà del Governo di confrontarsi in Commissione sul merito delle questioni poste.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), pur anticipando la contrarietà del proprio Gruppo rispetto alle proposte in esame, ritiene tuttavia inopportuno che il Governo continui a chiedere di rinviare la discussione, soprattutto perché il disegno di legge n. 803 è stato fatto proprio da un Gruppo delle

opposizioni, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento. Pertanto, sarebbe opportuno che il Governo indichi quanto meno un termine preciso entro il quale intende presentare i propri emendamenti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel condividere le considerazioni del senatore Bruno, sottolinea che i disegni di legge sono ormai all'esame della Commissione da alcuni mesi. Quindi il Governo avrebbe avuto il tempo per elaborare le proprie proposte di modifica. Peraltro, il disegno di legge n. 803 è già iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana corrente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene inaccettabile che il Governo chieda un ulteriore rinvio, senza precisare il termine entro il quale intende presentare i propri emendamenti. Sarebbe opportuno, invece, che si svolga finalmente un confronto sulle questioni più controverse, anche al fine di consentire alla Commissione di trovare soluzioni condivise, in linea con la disciplina già adottata dai Paesi più avanzati.

Il senatore ZANDA (*PD*) osserva che il provvedimento è certamente molto complesso, in quanto mira a contemperare esigenze diverse: il riconoscimento della responsabilità personale dei cittadini e di quella degli stessi agenti di polizia e, al tempo stesso, la tutela dell'incolumità degli appartenenti alle forze dell'ordine impegnati nello svolgimento dei loro compiti istituzionali. Tuttavia, dal momento che il Gruppo misto ha fatto proprio il disegno di legge n. 803, che pertanto è stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana corrente, è opportuno che il Governo chiarisca quando sarà in grado di esprimere il proprio orientamento in Commissione, affinché anche la Conferenza dei Capigruppo possa tenerne conto nella organizzazione dei lavori.

Il senatore MORRA (*M5S*) ritiene condivisibili le argomentazioni della senatrice De Petris e del senatore Zanda. A suo avviso, sarebbe opportuno completare quanto prima l'*iter* dei disegni di legge, giunto ormai a una fase piuttosto avanzata. Auspica, quindi, che il Governo non intenda introdurre, attraverso i propri emendamenti, argomenti non pertinenti con le finalità dei disegni di legge, volti a sanzionare singoli agenti che, con un comportamento sproporzionato rispetto ai fatti, ledono il prestigio delle forze di polizia.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), anticipando, a nome del suo Gruppo, un orientamento sostanzialmente contrario sui disegni di legge in esame, auspica che sia possibile comunque elaborare un testo equilibrato. Infatti, se da un lato appare necessario tutelare esigenze diverse, dall'altro occorre dimostrare la massima solidarietà nei confronti degli agenti di polizia, soprattutto in un momento in cui, a causa del terrorismo internazionale, è particolarmente a rischio l'incolumità dei cittadini.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ritiene opportuno che il Governo, in attesa del completamento dell'ulteriore approfondimento del lavoro istruttorio, anticipi alla Commissione le questioni su cui è già pervenuto a una valutazione conclusiva, in modo da avviare il confronto quanto meno su alcuni degli aspetti più controversi.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritiene sorprendente che il Governo, così determinato e incisivo nel perseguire l'approvazione di provvedimenti ben più complessi, debba riflettere tanto a lungo su una questione piuttosto chiara. A suo avviso, infatti, si tratta di scegliere - in base a una valutazione di carattere politico - se consentire l'identificazione degli appartenenti alle forze di polizia in servizio di ordine pubblico, per evitare eventuali abusi, come peraltro auspicato anche dall'opinione pubblica.

Il relatore CRIMI (*M5S*), nel ribadire che l'esame dei disegni di legge in titolo potrà essere concluso entro breve tempo, in quanto la Commissione è giunta ad una fase avanzata di trattazione, ritiene che la richiesta di un ulteriore rinvio possa essere accolta, purché il Governo indichi tempi certi entri i quali esprimere le proprie determinazioni.

Il vice ministro BUBBICO osserva che non sarebbe opportuno soffermarsi in questa fase sul merito delle questioni su cui è ancora in corso l'approfondimento da parte del Ministero dell'interno. Assicura tuttavia che, entro qualche giorno, il Governo potrà esprimere la propria posizione, attraverso la presentazione di emendamenti o la proposta di riformulazione di alcuni degli emendamenti già presentati. Sono al vaglio, infatti, soluzioni di carattere tecnico-amministrativo e politico per garantire sia gli interessi dei cittadini sia quelli degli agenti di polizia impegnati nel loro lavoro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 2.

G/1577/13/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2,
a compiere ogni iniziativa utile per definire un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio.

Art. 6.

G/1577/14/1

CAMPANELLA, BOCCHINO

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
nell'esercizio della delega prevista all'articolo 6, che interviene sul decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
a prevedere, anche con opportuni e conseguenti interventi di natura regolamentare, che i membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, siano legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 7

7.501/23 (testo 2)

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, GIANLUCA ROSSI

All'emendamento 7.501, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «riordino delle funzioni di polizia

di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli nell'agroalimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale; dalle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 15

15.0.500/1

CRIMI, ENDRIZZI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-*bis*», *al comma 1, sostituire le parole da:* ««è delegato» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento una ricognizione delle disposizioni legislative statali, pubblicate successivamente al 30 aprile 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, accompagnata da una relazione in cui si provvede a:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi non ancora adottati, indicando quelle che possono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi non ancora adottati, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e le relative motivazioni».

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della ricognizione di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, un disegno di legge ordinario volto a definire gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)*».

15.0.500/2

TORRISI, AUGELLO

All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-*bis*», *comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sopprimere le parole: «di abrogazione o»;

b) sopprimere la lettera b).

15.0.500/3

TOMASELLI

All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-*bis*», *comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sopprimere le parole: «di abrogazione o»;

b) sopprimere la lettera b).

15.0.500/4

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2011» *inserire le seguenti:* «e fino al 1° marzo 2013».

15.0.500/5

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che devono essere modificate» *con le seguenti:* «i cui provvedimenti attuativi non risultano ancora adottati»;

b) al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» *con le seguenti:* «abrogate tacitamente o implicitamente»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della preventiva valutazione del quadro normativa su cui si basano gli schemi di cui al comma 2, anche mediante

comparazione di opzioni alternative».

15.0.500/6

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 1, lettera b) *dopo le parole:* «non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» *inserire le seguenti:* «, in quanto abrogate tacitamente o implicitamente,».

15.0.500/7

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, in quanto sono prive di effettivo contenuto normativo o hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete perchè superate da disposizioni sopravvenute».

15.0.500/8

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

«b-*bis*) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b-*ter*) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;

b-*quater*) identificare espressamente le disposizioni derivanti da obblighi comunitari».

15.0.500/9

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

«b-*bis*) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di ogni testo normativo recante nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b-*ter*) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali;

b-*quater*) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di mIsure sanzionatorie previste da disposizioni legislative».

15.0.500/10

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

«b-*bis*) individuare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti nonché le disposizioni attuative ritenute indispensabili per ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

b-*ter*) escludere espressamente le disposiziopi la cui abrogazione comporterebbe la lesione di diritti costituzionali».

15.0.500/11

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. Gli elenchi delle disposizioni legislative, risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, sono trasmessi, suddivisi per materia, alle commissioni parlamentari competenti, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del relativo parere che deve essere reso nel termine di venti giorni dalla trasmissione».

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «previsti dal comma 1» *con le seguenti:* «modificativi e abrogativi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1».

15.0.500/12

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per

materia con relazione motivata concernente le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti attuativi nei termini previsti, indicazione delle eventuali relative responsabilità, anche per i profili amministrativi e contabili, e segnalazioni delle misure disciplinari conseguentemente avviate».

15.0.500/13

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

15.0.500/14

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti dell'intervento normativo proposto, anche con riferimento alla stima dei costi derivanti, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».

15.0.500/15

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati della Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza.»

15.0.500/16

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «I pareri sono» *inserire le seguenti:* «vincolanti e devono essere».

15.0.500/17

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «quarantacinque giorni»;

b) sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «ulteriori trenta giorni».

15.0.500/18

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali osservazioni espresse o le condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di venti giorni».

15.0.500/19

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

15.0.500/20

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con riferimento alla valutazione del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dai decreti legislativi di cui al comma 2».

15.0.500

PAGLIARI, *RELATORE*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Delega al Governo per la modificazione e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi di abrogazione o di modificazione di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate e apportarvi le modificazioni necessarie al solo fine di favorirel'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine di cui al primo periodo, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.».

1.3.2.1.28. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 250 (pom.) del 12/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 12 MARZO 2015
250ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561 (DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. 1317 e 1561, il professor Oreste Pollicino, intervenuto in audizione informale nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 24 febbraio scorso, nonché il presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e il professor Paolo Passaglia, intervenuti in audizione informale nella riunione dell'Ufficio di Presidenza appena terminata, hanno consegnato memorie, che saranno resi disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

La PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato i subemendamenti 6.500/2, 7.502/9, 7.503/7 e 10.502/14, pubblicati in allegato. Inoltre, l'emendamento 6.23 e il subemendamento 13.500/25 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato, mentre l'emendamento 7.112 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3, anch'esso pubblicato in allegato.

Comunica, inoltre, che il senatore Luigi Marino ha ritirato l'emendamento 6.24 e che il senatore Romano e la senatrice Lanzillotta hanno aggiunto la propria firma al subemendamento 13.500/13.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra il subemendamento 6.500/2, che recepisce l'orientamento convergente emerso in Commissione nella seduta di ieri, circa l'esigenza di consentire ai parlamentari la facoltà di accedere agli atti amministrativi.

Con il subemendamento 7.502/9 si prevede che, nel precisare la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato, sia valutata la possibilità di ridurre il personale e di pubblicare i relativi dati sui siti istituzionali delle amministrazioni.

Il subemendamento 7.503/7, invece, è volto ad attribuire al prefetto anche funzioni di coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'ufficio territoriale del Governo, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie.

Infine, si sofferma sul subemendamento 10.502/14 che, con riferimento all'istituzione del ruolo unico dei dirigenti statali, introduce il richiamo ai dirigenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Formula, quindi, considerazioni critiche in merito al parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, trasmesso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 14.500. Ritiene, infatti, che la riformulazione proposta alteri sensibilmente il significato complessivo della nuova norma, volta a riordinare la disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate costituisce, a suo avviso, un elemento fondante e irrinunciabile della riforma. Peraltro, la disposizione non sembra avere alcuna implicazione di carattere finanziario.

La PRESIDENTE assicura che rappresenterà al Presidente della Commissione bilancio le riserve del relatore al parere espresso sull'emendamento 14.500.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, accantonati nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE comunica che l'emendamento 4.1 risulta inammissibile, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3, nonché sui subemendamenti 4.500/1 e 4.500/2.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 4.500/3, a condizione che sia riformulato prevedendo il riferimento ai procedimenti "per i quali, in base alla legislazione vigente, sia sufficiente una comunicazione preventiva".

Presenta anche il subemendamento 4.500/6, pubblicato in allegato. La proposta è volta ad estendere l'ambito di materia dei decreti legislativi riguardanti la segnalazione certificata di inizio attività o silenzio assenso anche alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa. Dovrà essere compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché gli strumenti per documentare o attestare la produzione degli effetti prodotti dai predetti atti.

Esprime parere contrario sui subemendamenti 4.500/4 e 4.500/5, nonché sugli emendamenti 4.4 e 4.5. Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 4.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9 e invita a ritirare l'emendamento 4.10.

Si pronuncia favorevolmente sul subemendamento 4.501/1.

Esprime parere contrario sull'emendamento 4.11 e invita il proponente a ritirare l'emendamento 4.13.

Il senatore CRIMI (*M5S*) osserva che il subemendamento 4.500/6 amplia sensibilmente l'ambito della delega.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), in riferimento al subemendamento 4.500/6, precisa che la norma è volta a introdurre una disciplina organica in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso, anche in considerazione delle molteplici criticità emerse in sede attuativa. Infatti, la disciplina recata dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 non appare esaustiva, con riferimento alle modalità della comunicazione, al contenuto dell'atto, alla procedura da seguire e agli atti da allegare. In tal modo, si intende semplificare il processo di liberalizzazione delle attività avviate dai cittadini, eliminando superflui aggravi burocratici.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur ritenendo condivisibile la finalità illustrata dal relatore, ribadisce che si tratta di una riforma particolarmente ampia e complessa. Auspica, pertanto, che sia garantito un approfondimento quanto più possibile attento di tutti i profili coinvolti, con la possibilità di apportare ulteriori modifiche anche nel corso dell'esame in Assemblea.

La PRESIDENTE, richiamando l'articolo 126-*bis*, comma 2-*quinquies*, del Regolamento, assicura che le parti del testo modificate in Commissione possono essere oggetto di nuovi emendamenti in Assemblea.

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento 4.500/6, nonché sugli emendamenti 4.500 e 4.501.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1307 e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine) a partire dalle ore 14 di martedì 17 marzo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa alla votazione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.2 e 4.3.

I subemendamenti 4.500/1 e 4.500/2, fatti propri dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

Il senatore RUSSO (*PD*) fa proprio l'emendamento 4.500/3 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 4.500/3 (testo 2).

Il subemendamento 4.500/4, fatto proprio dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto il subemendamento 4.500/6 del relatore.

Il subemendamento 4.500/5, fatto proprio dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento 4.500 del relatore, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 4.500/3 (testo 2) e 4.500/6.

Gli identici emendamenti 4.4 e 4.5, fatti propri dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

L'emendamento 4.6 risulta assorbito a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.500/3 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 4.7 e 4.8.

L'emendamento 4.9, fatto proprio dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore RUSSO (*PD*) fa proprio l'emendamento 4.10 e lo ritira.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento 4.501/1.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 4.501/1 che, in assenza dei proponenti, è stato fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*).

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto altresì l'emendamento 4.501 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 4.501/1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto l'emendamento 4.11.

L'emendamento 4.12 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 5.500.

Il senatore MARAN (*PD*) ritira l'emendamento 4.13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 4

4.500/3 (testo 2)

LO MORO, RUSSO

All'emendamento 4.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva».

4.500/6

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b*-bis*)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare la produzione degli effetti prodotti dai predetti atti."».

Art. 6

6.500/2

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole:

«Al comma 1, dopo la lettera *a)*, inserire la seguente:

"a-*bis)* definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;"».

6.23 (testo 2)

TORRISI, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per motivi di pubblico interesse e di semplificazione, dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono escluse le società emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato già sottoposte a disposizioni in materia di trasparenza, alla diffusione di informazioni regolamentate e al controllo della Consob».

Art. 7

7.502/9

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 7.502, alla lettera b), *numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle relative amministrazioni».

7.503/7

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 7.503, al numero 2), dopo le parole: «articolo 2»*, aggiungere le seguenti:* «; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie».

7.112 (testo 3)

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis)* con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralimpico con trasformazione del medesimo in

ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale per tutte le attività strumentali di Coni servizi spa. Le modalità di trasferimento del personale devono essere tali da assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di accesso al pubblico impiego e modalità di inquadramento retributivo in linea con l'attuale assetto regolativo degli enti pubblici.».

Art. 10

10.502/14

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;».

Art. 13

13.500/25 (testo 2)

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g-quinquies.1)* previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, a parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale, anche mediante l'utilizzo del contratto di apprendistato. L'attuazione della norma di cui al presente comma non può portare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e a carico delle amministrazioni pubbliche.».

1.3.2.1.29. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 251 (ant.) del 17/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 2015
251ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561 (DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. 1317 e 1561, il professor Pasquale Costanzo, intervenuto in audizione informale nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 10 marzo scorso, ha consegnato una memoria, e che il professor Stefano Rodotà, non essendo potuto intervenire personalmente, ha inoltrato un contributo scritto.
Entrambi i documenti saranno resi disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1813) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra il decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Esso si compone di nove articoli. L'articolo 1 ha d'oggetto un insieme di interventi di riforma delle banche popolari: l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro; la disciplina delle vicende straordinarie delle società, con particolare riguardo alle trasformazioni e alle fusioni, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste al riguardo; l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari; l'introduzione di limiti al voto capitario, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto. A tal fine è modificato in più punti il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento. Esso recepisce nell'ordinamento la disciplina procedurale prevista dalla direttiva n. 2014/92/UE. In particolare, è previsto che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento debbano dare corso al trasferimento di un conto di pagamento senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente, entro i termini predefiniti dalla citata direttiva. In caso di mancato rispetto dei termini, si prevede che il cliente sia risarcito per il ritardo, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. Sono infine introdotti ulteriori adempimenti di trasparenza informativa da fornire alla clientela.

L'articolo 3 attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere l'attività creditizia, previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali.

L'articolo 4 introduce la definizione di "piccole e medie imprese innovative", che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, delle agevolazioni e degli incentivi, attualmente riservati alle *startup* innovative dalla legislazione vigente. La norma interviene, inoltre, sull'ambito di applicazione della normativa sulle *startup* innovative, con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti.

Il comma 1 dell'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzo o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. I commi 2 e 3 affidano alla fondazione "Istituto italiano di tecnologia" compiti di servizio in favore del sistema nazionale della ricerca, tra cui la raccolta dei risultati della ricerca svolta negli enti pubblici e la commercializzazione dei brevetti registrati da soggetti pubblici.

L'articolo 6 estende anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella *white list* il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per cento degli

interessi e degli altri proventi corrisposti, a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 7 dispone che il Governo promuova l'istituzione di una società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato.

L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature. Infatti, il ricorso all'apposito *plafond* costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento, sarà facoltativo e non più obbligatorio. Le banche e le società di *leasing* potranno dunque concedere i finanziamenti alle PMI, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma.

Infine, l'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dopo aver evidenziato la necessità e urgenza di emanare disposizioni di razionalizzazione delle forme organizzative dell'impresa bancaria, obiettivo che appare imprescindibile per la realizzazione del processo di unione bancaria in ambito europeo, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) critica il ripetuto ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza, a prescindere dalla effettiva necessità e indifferibilità dell'intervento normativo. Ciò appare ancora più evidente, a suo avviso, per il decreto-legge di riforma della disciplina delle banche popolari, che non sembra rispondere ad esigenze immediate. Infatti, come indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, le modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sarebbero conseguenti a una mera sollecitazione di alcuni organismi europei: a tal fine, sarebbe stato sufficiente ricorrere al procedimento legislativo ordinario, anche per rispetto delle prerogative del Parlamento.

Peraltro, ritiene che le nuove disposizioni compromettano l'autonomia statutaria, nella determinazione delle quote rilevanti per l'esercizio di specifici diritti azionari, già riconosciuta alle banche popolari e alle società cooperative quotate in borsa dall'articolo 24-*quater* del decreto-legge n. 179 del 2012.

Segnala, quindi, ulteriori criticità, ad esempio con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso 2-*ter*, laddove si riconosce alla Banca d'Italia la facoltà di limitare il diritto al rimborso delle azioni qualora "ciò sia necessario per assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca".

A suo avviso, inoltre, l'introduzione di un obbligo di trasformazione in società per azioni solo delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro presenta profili di costituzionalità, per violazione degli articoli 3 e 45 della Costituzione.

Costata, infine, che ancora una volta restano inascoltati i moniti del Presidente della Repubblica, soprattutto in riferimento all'esigenza di osservare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in base al quale i decreti-legge devono avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Cita, a titolo di esempio l'articolo 5 del decreto-legge all'esame, che reca modifiche della tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e, contestualmente, innova la disciplina dell'attività svolta dalla Fondazione istituto italiano di tecnologia.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che il provvedimento, sebbene abbia un contenuto piuttosto complesso, presenti i requisiti di necessità e urgenza. Infatti, il riordino delle forme organizzative dell'impresa creditizia appare indifferibile, nell'ambito del processo di realizzazione dell'unione bancaria e di revisione degli strumenti di vigilanza a livello europeo.

La particolare urgenza dell'intervento è determinata dal rischio di movimenti speculativi sui titoli di alcune banche popolari quotate in borsa. Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) annuncia un voto contrario per l'insussistenza dei presupposti costituzionali e la disomogeneità del contenuto del decreto, che contiene anche norme di natura ordinamentale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che, per introdurre modifiche in una materia tanto complessa, sarebbe stato più opportuno presentare un disegno di legge ordinaria. Il ricorso al decreto-legge appare censurabile, anche perché non consente un sereno e compiuto esame nel merito, sul quale peraltro avanza molteplici riserve. In particolare non condivide la soluzione proposta, in quanto suscettibile di compromettere l'esistenza del modello cooperativistico degli istituti di credito, che è stato particolarmente efficace nello sviluppo delle realtà locali, anche attraverso la partecipazione di associazioni di cittadini e categorie economiche.

Peraltro, il provvedimento presenta, a suo avviso, un contenuto disomogeneo e reca disposizioni di carattere ordinamentale, la cui efficacia è differita nel tempo.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), nel richiamarsi alle considerazioni dei senatori Bruno ed Endrizzi, critica il ricorso alla decretazione d'urgenza, che appare esclusivamente funzionale agli interessi del Governo che può così imprimere una inopportuna accelerazione all'*iter* dei provvedimenti di propria iniziativa, al di là della effettiva urgenza degli interventi. In particolare, a suo avviso, l'indifferibilità della riforma della disciplina delle banche popolari non può essere giustificata dal rischio di attività speculative in borsa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia un voto contrario. In primo luogo, sottolinea l'indeterminatezza dell'efficacia delle misure contenute nel provvedimento, in quanto, ad esempio, si prevede che la trasformazione in società per azioni avvenga entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, la cui adozione tuttavia è demandata alla Banca d'Italia. Ciò evidenzia, peraltro, l'assenza di motivi di urgenza.

In secondo luogo, si prevede una riforma di sistema, che dovrebbe essere più opportunamente collocata in un disegno di legge ordinaria, su cui la discussione è in corso anche in altri Paesi europei. Infatti, le sollecitazioni del Fondo monetario internazionale e della Commissione europea, in merito a una revisione delle forme organizzative del sistema creditizio, non sembrano avere carattere prescrittivo.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))* sottolinea che, pur ritenendo legittima l'iniziativa del Governo, sarebbe inopportuno considerare doveroso l'intervento normativo, a seguito di sollecitazioni da parte di organismi europei. Precisa, infatti, che la questione della necessità di modificare la forma organizzativa della banche cooperative è stata già affrontata nella scorsa legislatura europea presso la Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, ma nel dibattito si sono registrate alcune posizioni critiche, in particolare da parte della Germania.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))* osserva che, su una materia alquanto controversa, sarebbe stato più opportuno presentare un disegno di legge ordinaria, per ricercare, in collaborazione con il Parlamento, una soluzione quanto più possibile condivisa. Al contrario, il provvedimento in esame, già criticabile quanto al merito, appare inappropriato anche per la scelta di ricorrere alla decretazione d'urgenza. Annuncia pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

La PRESIDENTE comunica che il relatore, al fine di recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su alcuni emendamenti a sua firma, ha presentato i subemendamenti 7.501/500, 10.504/500, 10.505/500, 13.500/500, 14.500/500 e 15.500/500, pubblicati in allegato.
Inoltre, l'emendamento 6.23 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato, mentre l'emendamento 7.112 (testo 3) è stato riformulato in un testo 4, anch'esso pubblicato in allegato.

Avverte, infine, che la senatrice Bencini ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 8.16, 8.17, 8.0.100/19, 10.66 e 10.0.7.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 6.26, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.8 e 6.0.11.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3, sugli identici 6.5, 6.6 e 6.7, sugli emendamenti 6.8, 6.9, sugli identici 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14, sugli emendamenti 6.15, 6.23 (testo 3), 6.25, sugli identici 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7, nonché sugli emendamenti 6.0.9 e 6.0.10.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 6.16, nonché degli identici 6.17, 6.18 e 6.19, in quanto il loro contenuto è sostanzialmente recepito nell'emendamento a sua firma 6.500.

Quanto agli emendamenti 6.20, 6.21 e 6.22, invita i rispettivi proponenti a trasformarli in ordini del giorno.

Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti 6.2 e 6.4, nonché sul subemendamento 6.500/1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento 6.500/2 e sull'emendamento 6.500.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto

l'emendamento 6.1.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.2, mentre l'emendamento 6.3, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.4, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*) in assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 6.5 e 6.7, in assenza dei proponenti, sono fatti propri, rispettivamente, dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) e dal senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*).

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.5, 6.6 e 6.7.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 6.8 e 6.9.

Gli emendamenti 6.13 e 6.14, in assenza dei proponenti, sono fatti propri, rispettivamente, dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) e dal senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 6.500/2.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) esprime apprezzamento per l'approvazione del subemendamento 6.500/2, frutto di un fecondo confronto tra maggioranza e opposizioni. Sarebbe auspicabile sperimentare ancora tali forme di collaborazione, al fine di pervenire all'approvazione di norme quanto più possibile condivise.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta altresì accolto il subemendamento 6.500/1.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento 6.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 6.500/2 e 6.500/1.

L'emendamento 6.16, nonché gli identici emendamenti 6.17, 6.18 e 6.19 risultano pertanto assorbiti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.15, fatto proprio dal senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), accogliendo l'invito del relatore, trasforma

l'emendamento 6.20 nell'ordine del giorno G/1577/15/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.21 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.22 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1577/16/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Gli emendamenti 6.23 (testo 3) e 6.25, in assenza dei proponenti, sono fatti propri, rispettivamente, dal senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) e dal senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 6.23 (testo 3) e 6.25.

Gli emendamenti 6.0.6 e 6.0.7, in assenza dei proponenti, sono fatti propri, rispettivamente, dal senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) e dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*).

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.0.9, fatto proprio dal senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.0.10, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti.

L'ordine del giorno G/1577/1/1 è accolto dal Governo.

La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 14,25.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 7.501/5, 7.501/8, 7.501/16, 7.501/20, 7.501/25, 7.501/26, 7.501/29, 7.501/30, 7.501/31, 7.501/34, 7.501/35, 7.501/36, 7.501/42, 7.501/43, 7.501/46, 7.501/47, 7.501/48, 7.501/49, 7.501/51, 7.501/52, 7.501/57, 7.501/58, 7.501/62, 7.501/63, 7.501/64, 7.26, 7.30, 7.33, 7.34, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.54, 7.55, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.65, 7.66, 7.69, 7.70, 7.93, 7.95, 7.98, 7.99, 7.107, 7.108, 7.109, 7.110, 7.115, 7.116, 7.119, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.16 (limitatamente al comma 2) e 7.0.17.

Avverte che sui subemendamenti 7.501/10, 7.501/11, 7.501/12, 7.501/13, 7.501/14, 7.501/45, 7.501/53 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di clausole d'invarianza finanziaria. Ove non riformulati in coerenza con il parere, tali subemendamenti si considerano inammissibili.

Sui subemendamenti 7.501/24 e 7.501/27 il parere della Commissione bilancio è non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole "e rafforzamento". Anche in questo caso, ove non riformulati in coerenza con il parere, tali subemendamenti si considerano inammissibili.

Comunica, in fine, che gli emendamenti 7.112 (testo 4) e 7.117 (testo 2) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.501/1, 7.501/2, 7.501/3, 7.501/7, 7.501/9, 7.501/15, 7.501/17, 7.501/18, 7.501/19, 7.501/21, 7.501/22, 7.501/28, 7.501/32, 7.501/33, 7.501/37, 7.501/38, 7.501/39, 7.501/40, 7.501/41, 7.501/44, 7.501/50, 7.501/54, 7.501/55, 7.501/56, 7.501/59, 7.501/60, 7.501/61, 7.501/65, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.27, 7.28, 7.29, 7.31, 7.32, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.56, 7.57, 7.59, 7.64 (testo 2), 7.67, 7.68, 7.71, 7.72, 7.73, 7.502/2, 7.502/3, 7.502/4, 7.502/5, 7.502/6, 7.502/7, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.96, 7.97, 7.503/1, 7.503/2, 7.503/3, 7.503/4, 7.503/5, 7.503/6, 7. 100, 7.101, 7.102, 7.103, 7.104, 7.105, 7.106, 7.111, 7.114, 7.0.4, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15 e 7.0.16 (limitatamente al comma 1).

Invita i rispettivi presentatori a trasformare i subemendamenti 7.501/4 e 7.501/6 in ordini del giorno, mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 7.501/23 (testo 2).

Esprime parere favorevole sul subemendamento 7.502/1, mentre sul subemendamento 7.502/8 esprime parere favorevole, a condizione che, alla lettera b), il numero 5-*bis* sia riformulato nei termini seguenti: "razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti".

Esprime parere favorevole anche sul subemendamento 7.500/1, mentre invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti 7.113 e 7.118.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento 7.501/500, sull'emendamento 7.501, sul subemendamento 7.502/9, sull'emendamento 7.502, nonché sul subemendamento 7.503/7 e sull'emendamento 7.503. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 7.500. Accoglie, in fine, l'ordine del giorno G/1577/2/1.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))* invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 7.104. La proposta prevede che, nel procedere alla razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture, sia considerata la particolare situazione dei territori soggetti al fenomeno dell'immigrazione e quella delle aree in cui sono presenti infrastrutture sovra provinciali, come porti e aeroporti.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) ritiene inopportuno fissare ulteriori criteri, che potrebbero limitare la facoltà del Governo di ridurre, per esigenze di razionalizzazione, il numero delle prefetture.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) valuta positivamente la proposta di modifica avanzata dal senatore Giovanni Mauro. Essa renderebbe più flessibile la disposizione di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 7, in quanto consentirebbe di tenere conto di fenomeni contingenti, come la dimensione dei flussi migratori, che possono imporre nuove esigenze e priorità ai territori coinvolti.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), riservandosi di valutare in modo più approfondito l'emendamento 7.104, ne chiede l'accantonamento.

L'emendamento 7.104 è quindi accantonato.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) invita il relatore a rivedere il suo giudizio sul subemendamento 7.502/7, volto a prevedere l'applicazione dei costi *standard* anche alla pubblica amministrazione.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) invita i proponenti a trasformare il subemendamento 7.502/7 in un ordine del giorno.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), accogliendo l'invito del relatore, trasforma il subemendamento 7.502/7 nell'ordine del giorno G/1577/20/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

In assenza dei proponenti, gli emendamenti 7.2 e 7.3 sono fatti propri dal senatore RUSSO (*PD*).

Il subemendamento 7.501/23 (testo 2), fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*) in assenza dei proponenti, è ritirato.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 7.501/2.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, nonché i subemendamenti 7.501/1, 7.501/2 e 7.501/3.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 7.501/4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1577/17/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) trasforma il subemendamento 7.501/6 nell'ordine del giorno G/1577/18/1, pubblicato in allegato. Trasforma quindi il subemendamento 7.501/11 nell'ordine del giorno G/1577/19/1, anch'esso pubblicato in allegato.
Presenta, infine, l'ordine del giorno G/1577/21/1, pubblicato in allegato, con il quale si impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa utile per la razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, prendendo in considerazione la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli.

La senatrice LO MORO (*PD*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1577/21/1.

Gli ordini del giorno G/1577/18/1, G/1577/19/1 e G/1577/21/1 sono accolti dal Governo.

Si passa alla votazione del subemendamento 7.501/500.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) osserva che la norma sul riordino dei corpi di polizia provinciale, con eventuale assorbimento nelle altre forze di polizia, non dovrebbe comportare ulteriori oneri.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che il subemendamento 7.501/500 si è reso necessario per modificare, nel senso indicato dalla Commissione bilancio, l'emendamento 7.501.

Il senatore CRIMI (*M5S*) nell'esprimere le proprie riserve sulla condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere, ritiene preferibile il testo dell'emendamento 7.501 nella originaria formulazione, in quanto, benché suscettibile di ulteriori miglioramenti, quantomeno prevede il riordino dei corpi di polizia provinciale e la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento nelle altre forze di polizia. A tale proposito, segnala la condizione di particolare incertezza degli agenti della polizia provinciale per la loro situazione occupazionale, anche a seguito della soppressione delle Province.

Il ministro MADIA precisa che la Commissione bilancio, nell'esprimere il parere sull'emendamento 7.501, si è avvalsa di relazioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato, da cui emergeva l'onerosità della norma, in quanto il personale della polizia provinciale e quello del Corpo forestale hanno un differente trattamento economico che - in caso di assorbimento di personale - sarebbe necessario armonizzare.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 7.501/500.

Risultano conseguentemente preclusi i subemendamenti 7.501/7, 7.501/9, 7.501/15, 7.501/17, 7.501/18, 7.501/19, 7.501/21, 7.501/22, 7.501/28, 7.501/32, 7.501/33, 7.501/37, 7.501/38, 7.501/39, 7.501/40, 7.501/41, 7.501/44, 7.501/50, 7.501/54, 7.501/55, 7.501/56, 7.501/59, 7.501/60, 7.501/61, 7.501/65.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.501.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario sull'emendamento 7.501, interamente sostitutivo della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7.

Dopo aver precisato che sarebbe stato opportuno prevedere una norma distinta per la riduzione degli uffici del personale, anche dirigenziale, destinati ad attività strumentali, misura peraltro condivisibile, critica l'ampiezza della delega attribuita al Governo per la revisione delle funzioni di polizia, che risultano profondamente modificate.

Sarebbe stato opportuno, inoltre, rafforzare il Corpo forestale dello Stato, con l'accorpamento di tutti i nuclei di polizia, che si occupano di tutela dell'ambiente e sicurezza agroalimentare. Al contrario, è lecito ipotizzare che il Governo intenda sopprimere il Corpo forestale, con assorbimento del personale nelle altre forze di polizia.

Infine, chiede al relatore un chiarimento in merito ai processi di reinternalizzazione di servizi, previsti dalla norma.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene irragionevoli le scelte riguardanti il Corpo forestale dello Stato, dotato delle professionalità e delle specializzazioni necessarie per contrastare l'aumento dei reati in campo ambientale e agroalimentare. Non sarà sufficiente, infatti, assegnare tali funzioni a un singolo reparto all'interno delle forze di polizia. Sarebbe stato preferibile accorpare i compiti di polizia ambientale, attribuendone la competenza a un nucleo specializzato, eventualmente individuato nell'ambito della polizia provinciale.

A suo avviso, questa norma, insieme ad altri provvedimenti in materia ambientale, testimonia la disattenzione di una parte consistente della maggioranza rispetto alla materia della tutela ambientale.

Pertanto, annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 7.501.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), in merito alle osservazioni del senatore Crimi, precisa che, a fronte dei processi di reinternalizzazione dei servizi che si stanno realizzando presso le pubbliche amministrazioni, si è ritenuto opportuno escludere l'applicazione delle misure di riduzione del personale, in considerazione delle nuove esigenze di funzionalità degli uffici.
Quanto alle disposizioni in materia ambientale, sottolinea che la razionalizzazione delle funzioni delle forze di polizia è volta appunto a migliorarne l'efficienza, superando sovrapposizioni e frammentazioni di competenze. Peraltro, l'emendamento assicura la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e di sicurezza agroalimentare.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.501, così come modificato dall'approvazione del sebemendamento 7.501/500.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.27, 7.28, 7.29, 7.31, 7.32, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.56, 7.57, 7.59, 7.64 (testo 2), 7.67, 7.68.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 7.71.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 7.72 e 7.73, mentre il subemendamento 7.502/1, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*) in assenza dei proponenti, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

In assenza dei proponenti, i subemendamenti 7.502/2 e 7.502/6 sono fatti propri rispettivamente dal senatore RUSSO (*PD*) e dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*).
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 7.502/2, 7.502/3, 7.502/4, 7.502/5 e 7.502/6.

Posto ai voti con il parere favorevole dai rappresentanti del Governo, è accolto il subemendamento 7.502/9.

Il senatore RUSSO (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 7.502/8 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 7.502/8 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.502.

Il senatore CRIMI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, formula osservazioni critiche sull'emendamento 7.502, che pregiudica il senso di collegialità del Consiglio dei ministri, con il rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio. Ciò desta particolare preoccupazione, a suo avviso, anche alla luce della riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo, che assegna

un ruolo predominante al Governo nei confronti del Parlamento.

La senatrice LO MORO (*PD*) annuncia un voto favorevole. La proposta di modifica del relatore, infatti, recepisce in buona parte l'emendamento 7.74 a sua firma.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritiene che le riforme sostenute dall'attuale Governo - la revisione costituzionale, la modifica della legge elettorale, insieme al disegno di legge in esame - stiano determinando un processo di accentramento di competenze dalla periferia verso lo Stato, nonché un rafforzamento dei poteri del Governo e, in particolare, del Presidente del Consiglio. A suo avviso, tali misure, considerate in un'ottica complessiva, non possono che destare allarme. Annuncia pertanto un voto contrario.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.502, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 7.502/1, 7.502/9 e 7.502/8 (testo 2).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91 e 7.92.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

-

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 6

6.23 (testo 3)

TORRISI, PAGANO, AUGELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per motivi di pubblico interesse e di semplificazione, dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono escluse le società emittenti, e le loro controllate, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato già sottoposte a disposizioni in materia di trasparenza, alla diffusione di informazioni regolamentate e al controllo della Consob».

G/1577/15/1

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

in fase di attuazione della delega contenuta all'articolo 6,

impegna il Governo ad intraprendere ogni iniziativa utile affinché gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applichino tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca.

G/1577/16/1

PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in riferimento alla delega contenuta all'articolo 6,

impegna il Governo a tenere conto della specificità del servizio di istruzione, nella fase di

attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera *a)*, riguardante la precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7

7.112 (testo 4)

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c*-bis*)* con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di Coni servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio. Il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transita in Coni servizio SpA».

7.501/500

PAGLIARI, *RELATORE*

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza presso le forze di polizia.».

7.502/8 (testo 2)

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

All'emendamento 7.502, lettera b), *dopo il numero 5) inserire il seguente:*

«5-*bis)* razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;».

G/1577/17/1

TORRISI, AUGELLO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in fase di attuazione della delega contenuta all'articolo 7,

in riferimento al riordino dell'associazione Formez P.A, mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni,

impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa volta al rafforzamento delle attività istituzionali, al consolidamento della natura *in house* e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

G/1577/18/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; premesso che

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione

dello Stato, disposizioni concernenti la razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali,
impegna il Governo ad assicurare, in riferimento al riordino di cui in premessa, la salvaguardia e il potenziamento dei livelli occupazionali nonché il ricorso in via prioritaria, ai fini dell'assunzione di nuovo personale, allo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

G/1577/19/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
premesso che
l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato,
impegna il Governo ad assicurare, in riferimento alla riorganizzazione di cui in premessa, le opportune forme di coordinamento e razionalizzazione dei compiti relativi alla lotta attiva agli incendi boschivi, anche ai fini del potenziamento dell'efficacia della stessa.

G/1577/20/1

BISINELLA, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 7,
impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa utile ai fini di un'applicazione sistematica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard*.

G/1577/21/1

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, LO MORO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa utile per la razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, anche ai fini di contenimento della spesa, prendendo in considerazione la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli e prevedendo conseguentemente la competenza su tutto il territorio nazionale del tribunale militare e della procura militare della Repubblica di Roma.

Art. 10

10.504/500

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267» *aggiungere le seguenti:*«, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;».

10.505/500

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 10.505 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «natura giuridica» *sopprimere le parole:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»*;*
b) sostituire le parole da: «; possibilità di avvalersi» *fino alla fine con le seguenti:* «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto

delle regole e indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o magiori oneri per la finanza pubblica;».

Art. 13

13.500/500

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 13.500, alla lettera b), capoverso «e-bis», sostituire le parole da: «con attribuzione» *fina a:* «Sociale» *con le seguenti:* «con attribuzione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle Pubbliche amministrazioni per l'effettuazione degli accertamenti;».

Art. 14

14.500/500

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 14.500, sostituire le lettere c)*,* d)*,* e)*,* f)*,* g)*,* h)*,* i) *e* l) *con le seguenti:*

«*c)* precisa definizione del regime delle responsabilità dei dipendenti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;

e) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

f) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

g) regolazione dei flussi finanziaria tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

h) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazioni nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate».

Art. 15

15.500/500

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso, dopo le parole: «è adottato» *inserire le seguenti:* «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) al comma 1, lettera e)*, dopo la parola:* «introduzione» *inserire le seguenti:* «, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,».

1.3.2.1.30. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 252 (pom.) del 18/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
252ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1813) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare, con riferimento alle disposizioni riguardanti l'individuazione delle banche popolari che debbono procedere alla trasformazione in società per azioni, la piena aderenza agli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (n. 146)
(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra lo schema di decreto legislativo, con cui il Governo sta procedendo al recepimento della direttiva 2009/138/CE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (*Solvency* II), rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.
Segnala, in primo luogo, l'assenza della tabella di concordanza tra le disposizioni dello schema di decreto e quelle della direttiva da recepire, requisito previsto dall'articolo 31, comma 2 della legge n, 234 del 2012.
Inoltre, in riferimento all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 30-*sexies*", relativo alla disciplina della funzione attuariale, ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a valutare la piena corrispondenza delle disposizioni ai contenuti della direttiva da recepire, con particolare riguardo all'estensione delle funzioni attuariali anche a soggetti non iscritti all'albo professionale, in tal modo profilando un possibile eccesso di delega.
Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che il rilievo riferito all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 30-*sexies*", relativo alla disciplina della funzione attuariale, dovrebbe essere formulato come condizione, in quanto si individua un possibile eccesso di delega.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, insiste sull'originaria proposta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative con osservazioni, avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

La PRESIDENTE comunica che il relatore ha riformulato il subemendamento 14.500/500 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.97.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 7.96 e 7.97 sono respinti.

In assenza dei proponenti, gli emendamenti 7.503/1 e 7.503/5 sono fatti propri, rispettivamente, dalla senatrice LO MORO (*PD*) e dal senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 7.503/1, 7.503/2, 7.503/3, 7.503/4, 7.503/5 e 7.503/6.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 7.503/7.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.503, così come modificato dall'approvazione del subemendamento 7.503/7.

L'emendamento 7.100 risulta, pertanto, precluso.

In assenza del proponente, l'emendamento 7.103 è fatto proprio dalla senatrice LO MORO (*PD*).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 7.101, 7.102 e 7.103.

In riferimento all'emendamento 7.104, del quale era stato proposto l'accantonamento, il relatore PAGLIARI (*PD*) si dichiara disponibile ad esprimere un parere favorevole, a condizione che sia riformulato, sopprimendo le parole: "alla presenza di infrastrutture sovra provinciali come porti e aeroporti". In proposito, precisa che, fra i criteri di delega per la trasformazione delle prefetture in uffici territoriali del Governo, è già compreso il riferimento alle specifiche esigenze dei singoli territori.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 7.104 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.104 (testo 2) è accolto.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.105.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 7.105, 7.106 e 7.111.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.113 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 7.500/1, fatto proprio dalla senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.500, così come modificato dall'approvazione del subemendamento 7.500/1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 7.114.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 7.118.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio, in assenza del proponente, l'emendamento 7.0.4.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 7.0.4, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14 e 7.0.15.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.0.16, limitatamente al capoverso «Art. 7-*bis*.», comma 1, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 8.5, 8.16, 8.18, 8.19, 8.23, 8.33, 8.34, 8.0.100/84, limitatamente alla lettera *e)*, 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/16, 8.0.100/17, 8.0.100/18, 8.0.100/30, 8.0.100/59, 8.0.100/91, 8.0.100/61, 8.0.100/92, 8.0.100/63, 8.0.100/66, 8.0.100/68, 8.0.100/69, 8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72, 8.0.100/73 e 8.0.100/76.

Avverte che sul subemendamento 8.0.2 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: ", agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro". Sul subemendamento 8.0.100/86, la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle lettere *f*-bis), *f*-ter) *e f*-quater). Sul subemendamento 8.0.100/78 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "; aumento della durata del periodo di aspettativa non retribuita". Ove non riformulati in coerenza con il parere, tali emendamenti si considerano inammissibili.

Sui subemendamenti 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37, 8.0.100/38 e 8.0.100/53 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di clausole d'invarianza finanziaria. Anche in questo caso, ove non riformulati in coerenza con il parere, tali subemendamenti si considerano inammissibili.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 8.2, identici all'emendamento 8.500 a sua firma.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.35, 8.36, 8.0.1 e 8.0.3.

Propone, in fine, l'accantonamento dell'emendamento 8.0.100, a sua firma, e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì un parere favorevole sull'emendamento 8.500 del relatore, identico agli emendamenti 8.1 e 8.2.

Posti ai voto con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 8.500, 8.1 e 8.2.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.35 e 8.36.

Gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.3, in assenza dei proponenti, sono fatti propri rispettivamente dalla senatrice LO MORO (*PD*) e dal senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.3.

L'ordine del giorno G/1577/8/1 è accolto dal Governo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) formula considerazioni critiche sulla parte dispositiva dell'ordine del giorno G/1577/8/1, secondo cui sarebbe rimessa al Governo la facoltà di prevedere una disciplina organica, che individui i limiti di applicazione delle definizioni di pubblica amministrazione.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che, con l'atto di indirizzo in esame, si intende semplicemente invitare il Governo, a seguito della soppressione dell'articolo 8, a chiarire il quadro delle definizioni di pubblica amministrazione utilizzate dal legislatore, al fine di evitare incertezze interpretative, determinate anche dall'aumento dei soggetti giuridici compresi nella categoria delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di una funzione, ma aventi natura giuridica privata per gli altri profili.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nel ritenere condivisibile le finalità dell'articolo 8, del quale la Commissione ha votato la soppressione, concorda con il senatore Calderoli sulla inopportunità di lasciare al Governo l'iniziativa di delineare una disciplina organica in merito alle definizioni di pubblica amministrazione. Sarebbe piuttosto preferibile prevedere che il Governo fornisca al Parlamento gli elementi informativi necessari per l'elaborazione di tale disciplina.

La senatrice LO MORO (*PD*), pur ritenendo che spetti al Parlamento disciplinare l'ambito di applicazione della norma definitoria, rileva che solo il Governo dispone delle competenze tecniche necessarie per una puntale ricognizione degli enti da inserire nella categoria delle pubbliche amministrazioni.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) assicura che terrà conto dei rilievi proposti per l'esame in Assemblea.

L'emendamento 8.0.100 e i subemendamenti ad esso riferiti sono accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.17, limitatamente alla lettera *f)*, 9.93, 9.32, 9.40, 9.45, 9.77, 9.78, 9.83, 9.0.1 e 9.0.2.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8, identici all'emendamento 9.500 a su firma.
Esprime, invece, parere contrario sugli emendamenti 9.12, 9.13, 9.15, 9.16, 9.17 (per la parte non inammissibile), 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92 e 9.0.4.

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 9.500 del relatore, identico agli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8.

In assenza dei proponenti, gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.6 e 9.8 sono fatti propri rispettivamente dal senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), dal senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), dal senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) e dalla senatrice LO MORO (*PD*).

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 9.500, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 9.12, 9.13, 9.15, 9.16, 9.17 (per la parte non inammissibile), 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91 e 9.92.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 9.0.4, fatto proprio dalla senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente.

Il rappresentante del Governo accoglie l'ordine del giorno G/1577/7/1, mentre si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1577/3/1, a condizione che le parole "impegna il Governo a prevedere" siano sostituite con le parole: "impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere".

Il senatore CRIMI (*M5S*) osserva che l'impegno a garantire il rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane, già assunto dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, è stato successivamente disatteso. Pertanto, sarebbe preferibile mantenere una formula più stringente.

Il rappresentante del Governo assicura che, durante l'esame in Assemblea, fornirà ulteriori elementi

conoscitivi sulla questione posta dal senatore Crimi.

Il senatore CRIMI (*M5S*), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, riformula l'ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

La PRESIDENTE propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 10, per consentire lo svolgimento di una discussione approfondita sulla questione della dirigenza pubblica.

La Commissione conviene.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 10 sono quindi accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 11.8, 11.11, 11.12, 11.15, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5 (testo 2), 11.0.6, 11.0.8, 11.0.10 e 11.0.11.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.7, 11.10, 11.14, 11.0.7 e 11.0.9.
Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento 11.5, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire, al comma 1, dopo le parole: "da remoto" le parole: "così da creare le migliori condizioni per l?attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale" e dopo le parole: "e *smart-working*" le seguenti: "che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità".
Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 11.9 e 11.13.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Formula, inoltre, un parere favorevole sull'emendamento 11.500 del relatore.

L'emendamento 11.2, in assenza del proponente, è fatto proprio dal senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*).

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 11.1 e 11.2.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano altresì respinti gli emendamenti 11.3 e 11.4.

La senatrice LO MORO (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 11.5 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 11.5 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta altresì

accolto l'emendamento 11.6.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivalutare il parere espresso sull'emendamento 11.7, che prevede la sperimentazione e l'introduzione graduale di forme di telelavoro, *co-working* e *smart-working*, per evitare disfunzioni e disagi agli utenti.

Il rappresentante del Governo ritiene che la previsione dell'introduzione graduale delle misure organizzative relative all'orario di lavoro potrebbe disincentivare l'applicazione delle nuove norme. Al contrario, la previsione di un sistema di monitoraggio e verifica della qualità dei servizi offerti, a seguito dell'introduzione della norma in esame, appare coerente con le finalità del disegno di legge. Invita, pertanto, a riformulare l'emendamento nel senso indicato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) riconsidera il proprio parere sull'emendamento 11.7. Convenendo con le osservazioni del rappresentante del Governo, formula un avviso favorevole, a condizione che sia soppresso il primo periodo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 11.7 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 11.7 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta altresì accolto l'emendamento 11.9.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.10.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che la proposta è volta ad ampliare l'offerta di servizi di supporto alla genitorialità a tutte le famiglie residenti sul territorio interessato. A suo avviso, evitando di circoscrivere la frequenza degli asili nido ai soli figli dei dipendenti pubblici, si potrebbe migliorare la qualità delle relazioni interpersonali dei bambini e favorire altresì la riduzione della spesa, attraverso la compartecipazione ad essa da parte di tutti i fruitori dei servizi citati.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) osserva che la norma intende favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nella amministrazioni pubbliche. Non è escluso che, successivamente, l'offerta dei servizi possa essere estesa a tutti i cittadini residenti nello stesso territorio. Tuttavia, la modifica proposta non appare coerente con il contesto normativo in cui dovrebbe essere inserita.

Posto ai voti con il con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.10 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 11.13, mentre l'emendamento 11.14, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

_____ Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento

11.500 del relatore.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 11.0.7 e 11.0.9.

Il rappresentante del Governo si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1577/4/1, a condizione che le parole: "impegna il Governo a porre in essere" siano sostituite dalle parole: "impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere".

Si dichiara altresì disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1577/5/1 a condizione che le parole: "impegna il Governo, attraverso appositi provvedimenti, ad operare " siano sostituite dalle parole: "impegna il Governo, attraverso appositi provvedimenti, a valutare l'opportunità di operare".

Il senatore CRIMI (*M5S*) riformula gli ordini del giorno G/1577/4/1 e G/1577/5/1 in testi 2, pubblicati in allegato, che sono accolti dal Governo.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti 7.112 (testo 4) e 7.117 (testo 2), precedentemente accantonati.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene necessario un approfondimento in merito all'emendamento 7.112 (testo 4). Infatti, lo scorporo del Comitato paralimpico dal Coni potrebbe determinare una riduzione della dotazione finanziaria ad esso assegnata, anche a causa delle ulteriori spese necessarie per il funzionamento e il personale della nuova struttura autonoma.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva che la trasformazione del Comitato paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico favorirebbe la valorizzazione dell'attività sportiva delle persone affette da disabilità, senza oneri aggiuntivi. Peraltro, nella proposta di modifica, si precisa che il Comitato potrà comunque utilizzare parte delle risorse finanziarie attualmente attribuite al Coni e avvalersi della società Coni servizi per le attività strumentali.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede che l'emendamento resti accantonato, per un ulteriore approfondimento della questione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sottolinea che è all'esame della Commissione istruzione il disegno di legge n. 361, che modifica la disciplina di funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive. Pertanto, sarebbe preferibile affrontare l'argomento in quella sede, per analizzare il tema in modo compiuto.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene condivisibile la proposta di non procedere alla votazione dell'emendamento, per consentire un'ulteriore riflessione.

L'emendamento 7.112 (testo 4) resta accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.117 (testo 2).

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea che l'emendamento appare necessario, affinché i corpi forestali regionali e provinciali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano continuino a svolgere anche

le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ad esse assegnate in base alla disciplina vigente. In caso contrario, tali compiti dovrebbero essere delegati alle altre forze di polizia, con un aumento degli oneri per il bilancio statale.

La senatrice LO MORO (*PD*), pur annunciando un voto favorevole in conformità alle indicazioni del relatore e del rappresentante del Governo, non condivide la scelta di favorire in modo esplicito alcuni territori.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel ribadire la propria contrarietà alla soppressione del Corpo forestale, osserva che la proposta di modifica appare in contraddizione con l'emendamento già votato nel corso dell'esame, che prevede il riassorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato nelle altre forze di polizia.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) ritiene che non vi siano contraddizioni con le disposizioni, precedentemente approvate, riguardanti il Corpo forestale. Infatti, l'emendamento non introduce elementi innovativi, ma si limita a tener conto della specificità delle Regioni a statuto speciale, che si avvalgono di corpi forestali regionali, la cui attività è disciplinata nell'ambito dell'autonomia statutaria.

Il senatore CRIMI (*M5S*) evidenzia che l'emendamento, al contrario, introduce una deroga alla nuova disciplina. Infatti, le Regioni a statuto speciale potranno continuare ad avvalersi dei corpi forestali regionali, anche per lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, mentre nella parte restante del territorio nazionale si procederà al riassorbimento del Corpo forestale dello Stato.

L'emendamento 7.117 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, l'emendamento 12.4 è inammissibile.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, sul subemendamento 12.501/1, sugli emendamenti 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.19, 12.21, 12.22, 12.24 e 12.25.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.15, 12.18, nonché sul subemendamento 12.500/1.
Invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 12,23, mentre invita il proponente a trasformare l'emendamento 12.20 in un ordine del giorno.

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 12.501 e 12.500, presentati dal relatore.

L'emendamento 12.2, in assenza del proponente, è fatto proprio dal senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*).

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

Anche il subemendamento 12.501/1, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 12.501 del relatore.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 e 12.12.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 12.13 e 12.14.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) invita il relatore a riconsiderare il giudizio sull'emendamento 12.15, con il quale si intende limitare l'ampia delega concessa al Governo, prevedendo quanto meno che siano introdotte solo le modifiche strettamente necessarie per la semplificazione del linguaggio normativo.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) osserva che le modifiche introdotte nell'esercizio di una delega sono evidentemente funzionali all'attuazione della delega stessa e quindi sono di per sé necessarie. Al contrario, l'inserimento della parola "strettamente" potrebbe circoscrivere in modo eccessivo la facoltà del Governo di introdurre le modifiche che ritenga opportune e necessarie.

La senatrice LO MORO (*PD*) rileva che, alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 12, è già presente il riferimento a modifiche "strettamente necessarie", con riferimento alla elaborazione di testi unici.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) ritiene che sarebbe preferibile sopprimere la parola "strettamente" anche dalla lettera *a*). In attesa di valutare nuovamente la questione per l'esame in Assemblea, si rimette alla Commissione.

Anche il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 12.15 è accolto.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 12.16 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in riferimento all'emendamento 12.17, ritiene che, con riguardo alla normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico e privato, non possa essere ignorato l'esito della consultazione referendaria del 2011, nella quale la maggioranza dei cittadini si è espressa contro la privatizzazione del sistema idrico. A suo avviso, sarebbe preferibile approfondire la questione in Commissione, per evitare l'acuirsi delle contrapposizioni in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene che, in considerazione della rilevanza dell'argomento, sarebbe opportuno svolgere una discussione approfondita sul tema. A suo avviso, sarebbe preferibile accantonare l'emendamento per esaminarlo congiuntamente alle proposte di modifica riferite agli articoli 14 e 15.

La PRESIDENTE, nel concordare con i rilievi dei senatori Endrizzi e De Petris, propone l'accantonamento dell'emendamento 12.17.

La Commissione conviene.

L'emendamento 12.17 è quindi accantonato.

L'emendamento 12.18, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto, mentre l'emendamento 12.19, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 12.20 e, accogliendo l'invito del relatore, lo trasforma nell'ordine del giorno G/1577/22/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 12.21 e 12.22 sono respinti.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 12.23 e, accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 12.500/1.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 12.500, così come modificato dall'approvazione del subemendamento 12.500/1.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 12.25.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 12.24 e 12.25.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,25.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili i subemendamenti 13.500/16, 13.500/21, 13.500/25 (testo 2) e 13.500/29, nonché gli emendamenti 13.44, 13.50, 13.52, 13.0.1 e 13.0.2.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.500/1, 13.500/2, 13.500/3, 13.500/4, 13.500/5, 13.500/6, 13.500/7, 13.500/8, 13.500/10, 13.500/11, 13.500/12, 13.500/13, 13.500/14, 13.500/15, 13.500/17, 13.500/18, 13.500/19, 13.500/20, 13.500/23, 13.500/24, 13.500/26, 13.500/27, 13.500/28, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.45, 13.46,

13.47, 13.48, 13.49, 13.51, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57 e 13.58.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 13.4, a condizione che sia riformulato, sostituendo la lettera *a*) con la seguente: "*a*) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare i titoli inerenti all'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche".

Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.19, a condizione che, alla lettera *b*), dopo le parole: "espletamento degli stessi", siano inserite le seguenti: "in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l?effettiva segretezza dei temi d?esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni".

Esprime parere favorevole anche sul subemendamento 13.500/9, a condizione che sia riformulato, aggiungendo, in fine, alla lettera *b*), le parole: "con la previsione, in sede di prima applicazione, del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101".

Quanto al subemendamento 13.500/22, ne propone l'accantonamento, riservandosi di esprimere il proprio parere in una fase successiva dell'esame.

Esprime, in fine, parere favorevole sull'emendamento 13.43.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Formula inoltre un parere favorevole sul subemendamento 13.500/500 e sull'emendamento 13.500, entrambi del relatore.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) chiede un chiarimento sulla riformulazione proposta dal relatore in merito all'emendamento 13.4. A suo avviso, infatti, la norma, includendo il riconoscimento, ai fini delle procedure concorsuali pubbliche, della professionalità acquisita presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, andrebbe applicata anche ai soggetti che ricoprono ruoli apicali, per i quali dovrebbe essere quindi previsto l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali. Peraltro, in alcuni dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio, l'assunzione del personale avviene comunque mediante una procedura di selezione, a seguito di pubblicazione di un bando sul sito *Internet*.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che, con la riformulazione proposta, si intende evitare l'introduzione di una disparità inaccettabile nei confronti di coloro che siano stati impiegati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, con rapporti di lavoro flessibile. Tuttavia, ritiene che la norma non possa determinare la confluenza, nel ruolo unico dei dirigenti statali, dei funzionari che abbiano lavorato presso i Ministeri o la Presidenza del Consiglio.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), dopo aver sottolineato che la scelta del personale di diretta collaborazione degli organi politici avviene su base fiduciaria, chiede al Governo di fornire maggiori informazioni sulle modalità di assunzione dei dipendenti nella pubblica amministrazione, per verificare che la selezione avvenga sempre mediante concorso pubblico.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia il rischio che la finalità della norma, nella riformulazione proposta dal relatore, sia fraintesa dall'opinione pubblica. Pur essendo apprezzabile il tentativo di offrire la possibilità di assunzione a tempo indeterminato a chiunque abbia un rapporto di lavoro precario, con una limitazione della discrezionalità nella selezione del personale che collabora con organi politici, ritiene preferibile accantonare l'emendamento, in ragione della complessità della materia.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) rileva che la riformulazione proposta dal relatore contrasta con la

finalità originaria dell'emendamento 13.4, volto appunto ad escludere il riconoscimento dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici dalla valutazione dell'esperienza professionale, nell'ambito di procedure concorsuali pubbliche. Peraltro, la disposizione è completata dal successivo emendamento 13.5, con il quale si prevede che, nei meccanismi di valutazione adottati nei concorsi pubblici, abbiano prevalenza i punteggi ottenuti nelle prove concorsuali. A suo avviso, entrambe le proposte di modifica sono coerenti con la finalità del disegno di legge di assumere il personale della pubblica amministrazione esclusivamente mediante concorsi pubblici.

Non accoglie, pertanto, la proposta di riformulazione.

L'emendamento 13.500/22 è accantonato.

Il senatore CRIMI (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 13.19 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1289) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare***

(77) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 1289, assunto come testo base per il seguito dell'esame, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta di giovedì, già convocata alle ore 14, sarà anticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame per il parere sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del disegno di legge n. 1818, di conversione del decreto-legge n. 27 del 2015, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e amministrative.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1813

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo, invitando a valutare, con riferimento alle disposizioni riguardanti l'individuazione delle banche popolari che debbono procedere alla trasformazione in società per azioni, la piena aderenza agli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146

-

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:
- si segnala l'assenza della tabella di concordanza tra le disposizioni dello schema di decreto e quelle della direttiva da recepire, requisito previsto dall'articolo 31, comma 2 della legge n 234 del 2012;

- in riferimento all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 30-*sexies*", relativo alla disciplina della funzione attuariale, si invita a valutare la piena corrispondenza delle disposizioni ai contenuti della direttiva da recepire, con particolare riguardo all'estensione delle funzioni attuariali anche a soggetti non iscritti all'albo professionale, in tal modo profilandosi un possibile eccesso di delega.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 7

7.104 (testo 2)

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c*), dopo le parole:* «socio-economiche», *inserire le seguenti:* «, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi».

Art. 9.

G/1577/3/1 (testo 2)

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Il Senato,

premesso che le Camere di commercio sono enti comunitari ad autonomia funzionale costituzionalmente protetta che sino ad oggi hanno svolto «funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»;

tali enti sono retti da organi di autogoverno, rappresentativi delle diverse categorie che compongono la comunità di riferimento;

la medesima Corte costituzionale con sentenza n. 477 del 2000 ha riconosciuto natura di ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, di natura non strumentale, non riconducibile né all'amministrazione statale né a quella territoriale, in guisa da sancire l'ingresso a pieno titolo nel sistema dei poteri locali, secondo lo schema dell'articolo 118 della Costituzione;

le Camere, in quanto enti indicati ai fini statistici dall'lstat, nonché pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono destinatarie, secondo il disposto dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche delle norme che riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica, al fine di contribuire a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri dell'Unione europea;

considerato che:

in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 veniva accolto l'ordine del giorno G/1582/97/1 (testo 2), con il quale il Governo si impegnava a valutare la possibilità di prevedere in un successivo provvedimento e, comunque, con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di commercio siciliane, le quali ai sensi della legge n. 2 del 1962 della Regione siciliana insistono sul territorio delle Regione siciliana e pagano a valere sul proprio bilancio gli emolumenti del proprio personale in quiescenza, spese non comprimibili né sostenibili per effetto delle modifiche normative apportate dal decreto in parola;

le Camere di Commercio hanno accantonamenti insufficienti a finanziare la corresponsione delle pensioni ? che le stesse corrispondono attualmente sulla base degli stipendi ? sicché necessitano di una integrazione annuale a valere sulla parte corrente dei bilanci di circa 23 milioni di euro (cifra esattamente corrispondente alla riduzione stabilita dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014);

considerato ancora che:

con il comma 98 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è stato sancito il principio in base al quale le Camere della Sicilia, in materia di contenimento della spesa, non sono destinatarie dei provvedimenti regionali, ma, analogamente alle consorelle della Penisola, dovranno

applicare le norme nazionali;

la grave situazione economica siciliana potrebbe riflettersi sulla finanza delle Camere di Commercio sia per il numero di imprese proporzionalmente iscritte che per il minore gettito raccolto;

rilevato che:

in Sicilia la situazione appare estremamente aggravata dal peso sostenuto per la spesa previdenziale che resterebbe scoperto a seguito a seguito delle inopinate e non adeguatamente ponderate riduzioni operate dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014;

l'eventuale dissesto finanziario delle Camere di Commercio dovrebbe essere affrontato anche dalla Regione siciliana la quale, per legge regionale, è titolare insieme allo Stato di poteri di controllo e vigilanza, anche finanziaria, sui medesimi enti;

rilevato, ancora, che:

molte Camere di Commercio siciliane per svolgere i servizi di competenza e raggiungere gli equilibri sono costrette a ricorrere ai finanziamenti del Fondo perequativo di solidarietà del sistema camera le costituito per la realizzazione di. progetti per il miglioramento dei servizi e per le realtà camerali in condizioni di rigidità di bilancio;

nell'anno 2013 hanno beneficiato dei contributi perequativi le Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa;

secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto-legge 12 luglio 1982 e difformemente dal regime vigente nel resto dell'Italia, il sistema pensionistico dei dipendenti delle Camere di Commercio della Regione Sicilia grava esclusivamente a carico dei bilanci camerali per un totale di 24 milioni di euro annui;

la stessa Unioncamere ha evidenziato il grave problema cui versano le Camere di Commercio della Sicilia, la cui riorganizzazione o soppressione avrebbe effetti particolarmente critici, tanto da condurle tutte al *default* già dal prossimo anno, proprio in ragione dei rilevanti oneri connessi alle competenze del personale in servizio ed in quiescenza;

rilevato, infine, che:

ad eccezione della Regione siciliana, nel resto del territorio italiano, grazie all'elevata autosufficienza finanziaria e alle politiche di contenimento dei costi, le Camere di Commercio rappresentano un sistema stabile dal punto di vista finanziario, di cui beneficia indirettamente anche la finanza pubblica nazionale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere con un successivo provvedimento l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di Commercio siciliane ed ad adottare tutte le iniziative volte a salvaguardare il sistema camera le siciliano dai rischi di dissesto e pregiudizio funzionale per i servizi alle imprese.

Art. 11

11.5 (testo 2)

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto» *inserire le seguenti:* «così da creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale»;

b) dopo le parole: «e *smart-working*» *aggiungere le seguenti:* «che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità».

11.7 (testo 2)

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dovrà essere predisposto un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle forme associative».

G/1577/4/1 (testo 2)

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

il decreto-legge n. 90 del 2014, all'articolo 1, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

l'effetto di tale norma, fra gli altri, è stato quello di abolire la possibilità, per il personale della pubblica amministrazione, e quindi anche per il personale della scuola, fra cui gli insegnanti, che abbiano compiuto i 65 anni di età, di avvalersi di una proroga biennale del rapporto di lavoro, previa istanza da presentare all'amministrazione di appartenenza;

in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Prosecuzione del rapporto di lavoro) recitava: «È in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionati, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in detenninati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi»;

il decreto-legge n. 90 del 2014, al richiamato articolo 1, non solo ha abolito la possibilità della proroga biennale, ma ha reso tale abolizione retroattiva. Infatti, a termini del comma 2, «salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. l trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati». Il comma 3, poi, stabilisce, per quanto riguarda il personale della scuola, che i trattenimenti in servizio già disposti cessano alla data del 31 agosto 2014;

con riferimento al personale della scuola, un numero consistente di insegnanti, che, awalendosi dell'articolo 16 ed in ragione dell'interesse degli istituti di appartenenza ad utilizzare la professionalità e l'esperienza maturata, avevano ottenuto la proroga biennale prima della emanazione del decreto-legge, si è visto, dall'oggi al domani, pensionato d'ufficio, con ripercussioni negative, anche pesanti, sulla propria condizione economica e personale;

fra questa fascia di insegnanti «revocati», che già avevano ottenuto la proroga biennale, molti hanno pochi anni di contributi, alcuni non raggiungono nemmeno il minimo di 20 anni per la pensione, altri, avendo una famiglia numerosa e monoreddito, contavano sulla proroga sia per dare ancora alla scuola il proprio contributo di professionalità ed esperienza sia per assicurare alla famiglia ancora per 2 anni uno stipendio e una pensione un po' più adeguati;

è prevedibile che molti di questi revocati proporranno azioni giudiziarie, soprattutto con riferimento alla portata retroattiva della norma, che si presta a profili di incostituzionalità, che incide su un diritto già riconosciuto e determina pregiudizi, anche gravi, di natura patrimoniale e non patrirnoniale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni provvedimenti al fine di risolvere il caso dei «revocati», prendendo in considerazione anche l'opportunità di valutare, essendovi ancora i tempi tecnici, il pensionamento dei cosiddetti «Quota 96» e il mantenimento in servizio, per il periodo di

proroga già ottenuto, dei «revocati».

G/1577/5/1 (testo 2)

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

in particolare, l'articolo 11 reca disposizioni per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha previsto che sia applicabile la disciplina previgente rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità ad un contingente massimo di 2500 lavoratori dipendenti che, nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con *handicap* in situazione di gravità (secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con *handicap* in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I lavoratori (appartenenti a queste due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l'istituto delle «finestre»), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore» del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, stabilisce l'estensione del beneficio di cui in premessa ad ulteriori 1.800 lavoratori i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

impegna il Governo,

attraverso appositi provvedimenti, a valutare l'opportunità di operare un'ulteriore ampliamento della platea di lavoratori ricompresi nella salvaguardia di cui in premessa e a reperire le necessarie risorse a tal fine.

Art. 12.

G/1577/22/1

MIRABELLI, LO MORO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche,

in fase di attuazione della delega contenuta all'articolo 12,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'aggiornamento delle procedure di semplificazione, di avvalersi di una pluralità di canali tra i quali quello dei "Procuratori Telematici" che sviluppano servizi professionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, telematiche e digitali

Art. 13

13.19 (testo 2)

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «espletamento degli stessi» *inserire le seguenti:* «in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni;».

Art. 14

14.500/500 (testo 2)

PAGLIARI, *RELATORE*

All'emendamento 14.500, sostituire le lettere c)*,* d)*,* e)*,* f)*,* g)*,* h)*,* i) *e* l) *con le seguenti:*

«*c)* precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;

e) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

f) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

g) regolazione dei flussi finanziaria tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

h) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazioni nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1289

Art. 1

01.1

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

*All'***articolo 1***, premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente: "La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste."».

01.2

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

*All'***articolo 1***, premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente: "La Regione comprende i territori delle province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste"».

01.3

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

*All'***articolo 1***, premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis.* La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Trieste, in considerazione del suo territorio transfrontaliero e abitato da significative minoranze linguistiche, nonché in ragione della particolare situazione giuridica del Porto Franco di Trieste, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, porti del territorio provinciale, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La Provincia di Trieste, d'intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale.

2-*ter.* Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per promuovere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con legge, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali, singoli o associati, che ne facciano richiesta, il cui territorio sia in tutto o in parte montano."».

01.100

RUSSO, *relatore*

*All'***articolo 1***, premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole: "di nuovi Comuni" sono inserite le seguenti: ", anche in forma di città metropolitane"».

01.4

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

*All'***articolo 1***, premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al primo comma, numero 3), dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole "di nuovi Comuni", sono inserite le seguenti: ", anche in forma di città metropolitane,"».

1.100

RUSSO, *relatore*

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 1. ? *(Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963). ? 1.* Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: ", alle Province ed ai Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "e ai Comuni, anche. nella forma di città metropolitane,"».

1.2

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 1. ? *(Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963). ? 1.* Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: ", alle Province ed ai Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "ed ai Comuni, anche in forma di città metropolitane"».

Art. 2

2.100

RUSSO, *RELATORE*

Al comma 1, capoverso «Art. 11»*, dopo le parole:* « I Comuni» *inserire le seguenti:* «, anche in forma di città metropolitane,».

2.1

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 11.»*, dopo le parole:* «I Comuni»*, inserire le seguenti:* «, anche in forma di città metropolitane,».

Art. 3

3.1

FASIOLO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «la maggiore età»*, con le seguenti:* «il 21º anno di età».

3.2

PEGORER

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.3

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

Sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* al terzo comma le parole: "di un Consiglio provinciale,", sono soppresse».

Art. 5

5.100

RUSSO, *RELATORE*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? *(Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963). ? 1.* Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963 le parole: "delle Province e dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dei Comuni, anche nella forma di città metropolitane"».

5.1

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: ", delle Province e dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "e dei Comuni, anche in forma di città metropolitane"».

Art. 6

6.100

RUSSO, *RELATORE*

*Sostituire l'***articolo***, con il seguente:*

«Art. 6. - *(Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963). ? 1.* Al primo comma dell'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: "delle Province e dei Comuni" sono

sostituite dalle seguenti: "dei Comuni, anche in forma di città metropolitane"».

6.1

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al primo comma dell'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: "delle Province e dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dei Comuni, anche in forma di città metropolitane"».

Art. 7

7.1

FASIOLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. l'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente: "Art. 59. ?*1*. L'ordinamento degli enti locali nella Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto. In qualsiasi caso, va assicurato il rispetto della volontà delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge regionale statutaria.

2. La Regione, nell'ambito della propria potestà legislativa, può prevedere, in tutto il suo territorio o solo in una parte di esso, forme di gestione o altri enti locali di area vasta, con organi non eletti direttamente dai cittadini, per le funzioni sovracomunali."».

7.100

RUSSO, *RELATORE*

Al comma 1, capoverso «Art. 59»*, dopo le parole:* «sui Comuni» *inserire le seguenti:* «, anche in forma di città metropolitane,».

7.2

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 59»*, dopo le parole:* «sui Comuni»*, inserire le seguenti:* «, anche in forma di città metropolitane,».

Art. 8

8.100

RUSSO, *RELATORE*

*Sostituire l'***articolo***, con il seguente:*

«Art. 8. - *(Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963). ? 1*. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963 le parole: "della Province e dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dei Comuni, anche in forma di città metropolitane"».

8.1

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963 le parole: "delle Province e dei Comuni" sono sostituite con le seguenti: «dei Comuni, anche in forma di città metropolitane,"».

8.0.1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Modifica all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Il terzo comma dell'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente: "La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici."».

8.0.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Modifica all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Il quarto comma dell'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è abrogato».

8.0.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Dopo l'***articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Modifica all'articolo 67 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al primo comma dell'articolo 67 della legge costituzionale n. 1 del 1963 le parole: «, dalle province» sono soppresse.

Art. 9

9.100

RUSSO, *RELATORE*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica».

9.1

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

Al comma 2, dopo le parole: «delle funzioni delle province ai comuni»*, inserire le seguenti:* «, anche in forma di città metropolitane,».

1.3.2.1.31. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 254 (pom.) del 24/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 2015
254ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti e per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1818) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative***
(Esame e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) ricorda sinteticamente il contenuto del decreto-legge n. 27 del 17 marzo 2015, già illustrato nella seduta del 19 marzo, in occasione della valutazione della sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza. La norma introduce la possibilità di celebrare le elezioni regionali oltre il termine dei sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato consiliare, come previsto dalla legge di stabilità per il 2015, al fine di consentire lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali amministrative e regionali in un'unica data, per motivi di razionalizzazione della spesa pubblica.
Lo spostamento del termine alla domenica compresa nei sei giorni successivi si rende necessario in quanto il rinnovo degli organi elettivi regionali dovrebbe avvenire entro il 27 maggio 2015. Tuttavia,

in tale periodo non sarebbe possibile individuare una data di votazione idonea, per la coincidenza con alcune festività religiose e civili, o con altre ricorrenze rilevanti ai fini dell'affluenza al voto.

Pertanto, appare condivisibile la proposta del Governo di individuare il 31 maggio come data idonea per l'*election day*, nonostante la vicinanza della festività del 2 giugno. Infatti, un'ulteriore posticipazione comporterebbe lo svolgimento del secondo turno delle elezioni amministrative nella seconda metà del mese di giugno, con possibili conseguenze negative sulla partecipazione degli elettori.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene preferibile individuare il 24 maggio come data per lo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative. Infatti, a suo giudizio, la possibilità per i cittadini di godere di un periodo di vacanza fra l'ultima domenica di maggio e la festività del 2 giugno inciderebbe in modo negativo sull'affluenza alle urne, molto più che la coincidenza con altre festività religiose e civili. Peraltro, ricorda che sarà possibile votare anche nella giornata di lunedì. Infine, per evitare una scarsa partecipazione degli elettori, sarebbe preferibile evitare lo svolgimento dei ballottaggi a metà giugno, dopo la chiusura delle scuole.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel concordare con le osservazioni del senatore Crimi, propone di stabilire l'*election day* per il 24 maggio, allo scopo di evitare che la prossimità della festa del 2 giugno possa accentuare il fenomeno dell'astensionismo. Ritiene, infatti, che le celebrazioni religiose non ostacolino necessariamente la partecipazione al voto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede al Governo se l'eventuale anticipazione della data di svolgimento delle elezioni regionali e amministrative possa determinare difficoltà dal punto di vista dei necessari adempimenti preparatori dei procedimenti elettorali.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si riserva di intervenire dopo che il Governo avrà fornito un elenco dettagliato delle festività e ricorrenze previste nel periodo di tempo in cui dovrebbero svolgersi le elezioni. In tal modo, infatti, sarà più agevole l'individuazione della data idonea per l'*election day*.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che sia preferibile rispettare il termine di sessanta giorni - definito, peraltro recentemente, dalla legge di stabilità per il 2015 - successivi alla scadenza del mandato consiliare, fissando al 24 maggio la data per le elezioni regionali e amministrative. Del resto, le celebrazioni per la festività religiosa non dovrebbero protrarsi per l'intera giornata di domenica, impedendo ai cittadini di recarsi alle urne. Infine, qualora il turno di ballottaggio si svolgesse nel mese di giugno, risulterebbe particolarmente difficile, per il personale delle aziende del settore turistico, esercitare il proprio diritto di voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Volpi ha aggiunto la propria firma agli emendamenti presentati da altri senatori del Gruppo Lega Nord-Autonomie e non ancora posti in votazione.

Comunica inoltre che il senatore Romano ha aggiunto la propria firma all'emendamento 13.500/9.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede al relatore di rivalutare il parere espresso sull'emendamento 13.1.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) conferma il proprio parere contrario.

Il senatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 13.2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 13.1.

Il senatore CRIMI (*M5S*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 13.3. Ritiene inopportuno, infatti, che per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si preveda la consultazione solo delle organizzazioni sindacali "maggiormente rappresentative". Tale precisazione, a suo avviso, introdurrebbe un margine di discrezionalità nella valutazione del grado di rappresentatività dei diversi sindacati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 13.3.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) propone una nuova riformulazione dell'emendamento 13.4, che tiene conto dell'orientamento prevalente emerso in Commissione circa l'opportunità di escludere il riconoscimento dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici dalla valutazione dell'esperienza professionale, nell'ambito di procedure concorsuali pubbliche.

Pertanto, propone di modificare solo la parte dell'emendamento relativa alla percentuale di posti messi a concorso riservati a candidati provenienti dall'esterno dell'amministrazione: a tale proposito, infatti, ritiene sufficiente rinviare alla normativa vigente, che fissa tale quota al 50 per cento.

Il senatore RUSSO (*PD*) riformula l'emendamento 13.4 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 13.4 (testo 2).

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 e 13.10.

Il senatoreENDRIZZI (*M5S*) osserva che l'emendamento 13.8, appena dichiarato precluso è volto a

consentire il riconoscimento, nei concorsi pubblici, esclusivamente della professionalità acquisita attraverso rapporti di lavoro instaurati con selezione ad evidenza pubblica. Ritiene che l'obiettivo perseguito dalla proposta sia comunque meritevole di attenzione.

La senatriceLO MORO (*PD*)**,** pur ritenendo condivisibile il principio ispiratore dell'emendamento 13.8,osserva chela proposta è suscettibile di penalizzare alcune categorie di dipendenti delle amministrazioni pubbliche.Infatti, in talune Regioni si è ovviato alle carenze di organico assumendo personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. Ovefosse accolta una soluzione come quella prospettata dall'emendamento 13.8, il rapporto di lavoro flessibile di quei dipendenti non potrebbe essere riconosciuto nel concorso pubblico. Pertanto, su costoro si rifletterebbero le conseguenze negative dell'inefficienza dell'amministrazione regionale.
Infine, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 13.12.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17 e 13.18.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 13.19 (testo 2).

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 13.20 e fa proprio l'emendamento 13.21.

Il senatore CRIMI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 13.24.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.21, 13.22, 13.23 e 13.24.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,45.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede di conoscere il motivo per cui è stato espresso un parere contrario sull'emendamento 13.25, con il quale si prevede che, prima di indire nuovi concorsi, sia valutata l'esistenza di graduatorie ancora in corso di validità.

Il ministro MADIA precisa che tale principio è già riconosciuto dall'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 dello stesso anno. Per le amministrazioni dello Stato, infatti, è previsto che l'autorizzazione all'avvio della procedura concorsuale sia subordinata alla previa verifica dell'assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti.
Inoltre, dal momento che le graduatorie spesso sono prorogate per anni, gli idonei potrebbero anche non avere più un profilo professionale adeguato per l'immissione in ruolo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che sarebbe preferibile esplicitare il principio riconosciuto dal decreto-legge n. 101 anche nella legge delega, affinché sia successivamente recepito nei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) osserva che prima di bandire nuovi concorsi sarebbe opportuno precisare in modo chiaro l'obbligo, per la pubblica amministrazione, di verificare l'esistenza di graduatorie ancora in corso di validità. In tal modo, si darebbe una risposta univoca agli idonei circa

la legittimità delle loro aspettative, i quali invece spesso sono costretti a rimanere in una perdurante situazione di incertezza.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia la necessità di riordinare la materia per non lasciare spazio alla discrezionalità delle singole amministrazioni. Talvolta, infatti, accade che - nonostante la prescrizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 - le amministrazioni pubbliche bandiscono nuovi concorsi, senza che siano state esaurite le graduatorie ancora vigenti, frustrando in tal modo le legittime aspettative degli idonei.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) chiede se sia stato inserito nel disegno di legge delega un criterio di valutazione delle professionalità già riconosciute mediante selezioni pubbliche, qualora queste siano risalenti nel tempo. In tal modo, infatti, si potrebbe verificare se gli idonei siano ancora in grado di svolgere adeguatamente la mansione per cui sono stati selezionati.

Il ministro MADIA precisa che tale principio non è stato esplicitamente inserito nel disegno di legge. Tuttavia, il Governo stabilirà criteri stringenti nei decreti legislativi, appunto per evitare la formazione di graduatorie eccessivamente ampie di idonei, ad esempio prevedendo che il numero degli idonei non possa superare una determinata quota percentuale dei posti messi a concorso.

Il senatore CRIMI (*M5S*), ritenendosi soddisfatto dai chiarimenti del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 13.25.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) invita i proponenti a riformulare il subemendamento 10.504/7 in un testo 2, sul quale auspica che sia possibile pervenire a un orientamento condiviso. Pur confermando l'abolizione della figura dei segretari comunali, si attribuisce a un dirigente il compito di controllo della legalità dell'azione amministrativa, prevedendo che coloro attualmente iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali siano inseriti nelle fasce professionali A e B del ruolo unico della dirigenza degli enti locali. È previsto, inoltre, l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa. Nel caso dei comuni di minori dimensioni, la funzione di direzione apicale dovrà essere svolta in forma associata. Inoltre, in sede di prima applicazione del decreto attuativo, e per un periodo non superiore a tre anni, l'incarico dovrà essere conferito ai segretari comunali già iscritti nel relativo albo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Annuncia, infine, la propria disponibilità ad accogliere alcuni dei subemendamenti presentati dai Gruppi parlamentari all'emendamento 8.0.100, già accantonati, in materia di riordino delle funzioni delle camere di commercio.

L'emendamento 10.504/7 è dunque riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur apprezzando il tentativo del relatore di conciliare le posizioni divergenti a proposito della norma sui segretari comunali, esprime perplessità per la decisione di abolire tale figura, prevedendone l'immissione nel ruolo unico della dirigenza. In tal modo, infatti, il segretario comunale perderebbe le caratteristiche di terzietà e indipendenza che attualmente lo contraddistinguono e rischierebbe di essere esposto ai condizionamenti dei vertici politici di Regioni ed enti locali.

Il senatore BRUNI (*FI-PdL XVII*) osserva criticamente che, con la disposizione in esame, si completa il processo di svuotamento delle funzioni e delle competenze del segretario comunale, iniziato nel 1997 con la cosiddetta riforma Bassanini. Infatti, soprattutto negli enti locali di minori dimensioni, le

sue funzioni sono state progressivamente attribuite ai responsabili di servizio, i quali tuttavia sono spesso riconducibili all'ambito di influenza del sindaco e, quindi, privi dei requisiti di terzietà e indipendenza. Per motivi analoghi, suscita perplessità anche l'attribuzione, ai dirigenti inseriti nel ruolo unico, dei rilevanti compiti di controllo della legalità dell'azione amministrativa. Ciò, a suo avviso, determinerà ripercussioni negative sulla salvaguardia dei diritti dei cittadini, i quali saranno costretti a promuovere ricorso al TAR o a presentare un esposto in procura per tutelare i propri interessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE comunica che è convocata una ulteriore seduta alle ore 14 di giovedì 26 marzo, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 1307 e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 10

10.504/7 (testo 2)

SAGGESE, BRUNO, BRUNI, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il numero 4) con il seguente:

"4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicalecon compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento

dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all' articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica); in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;».

Art. 13

13.4 (testo 2)

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;».

1.3.2.1.32. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 255 (pom.) del 25/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015
255ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 13.27 e 13.29.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli

identici emendamenti 13.26, 13.27 e 13.28.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti gli identici emendamenti 13.29, 13.30 e 13.31.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 13.500/1.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ritira il subemendamento 13.500/2. Rileva tuttavia che la norma vigente, richiamata dal Ministro in sede di esame dell'emendamento 13.4, secondo cui una quota dei posti messi a concorso, fissata nel limite del 50 per cento, è riservata ai candidati provenienti dall'esterno dell'amministrazione, è riferita alle sole amministrazioni statali. Pertanto, sarebbe opportuno introdurre analoga disposizione con riferimento a Regioni ed enti locali. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di modifica di analogo tenore per l'esame in Assemblea.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 13.500/3 e 13.500/4.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 13.500/6.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli identici subemendamenti 13.500/5 e 13.500/6.

Si passa all'esame del subemendamento 13.500/7.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) chiede al rappresentante del Governo quali disposizioni saranno applicate alle graduatorie ancora vigenti, alla luce dei nuovi criteri per il contenimento del numero di idonei, annunciati nella seduta di ieri in occasione dell'esame dell'emendamento 13.25.

Il ministro MADIA precisa che, con la legge di stabilità per il 2015, è stato previsto il blocco delle assunzioni degli impiegati statali fino al 2016, appunto al fine di consentire il ricollocamento del personale delle Province e l'assunzione degli idonei nelle graduatorie vigenti. Queste, però, saranno ritenute ancora valide solo per il periodo di tempo indicato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 13.500/7.

Si passa all'esame del subemendamento 13.500/500.

Il senatore CRIMI (*M5S*) sottolinea che gli accertamenti delle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici sono effettuati dalle aziende sanitarie locali, a cui sono assegnate specifiche dotazioni finanziarie per questa finalità. A suo avviso, quindi, non si comprende quali risorse dovrebbero essere trasferite all'INPS dalle pubbliche amministrazioni. Peraltro, la situazione non è omogenea in tutte le Regioni.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) ricorda che la modifica è stata introdotta per recepire un parere

condizionato, formulato dalla Commissione bilancio sull'emendamento 13.500. Precisa inoltre che, a seguito dell'accorpamento presso l'INPS del servizio di accertamento delle assenze per malattia, si rende necessario trasferire allo stesso Istituto le risorse prima assegnate agli altri enti precedentemente autorizzati a svolgere tali controlli.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*), nel condividere le osservazioni del senatore Crimi, ritiene inopportuna una norma che disponga specificamente il trasferimento di risorse all'INPS, senza tenere conto della situazione differenziata dei diversi sistemi sanitari regionali.

Il ministro MADIA precisa che lo stanziamento è effettuato in un capitolo del bilancio statale e successivamente ripartito fra gli organi competenti a effettuare le visite fiscali.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni sui criteri di ripartizione delle risorse stanziate per tali controlli.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) osserva che, se la dotazione finanziaria è assegnata a un unico capitolo del bilancio statale, sarebbe più ragionevole trasferire all'INPS queste risorse immediatamente e non dopo l'avvenuta ripartizione fra gli enti incaricati dei controlli.

La PRESIDENTE informa che sull'argomento è stata svolta dalla Commissione affari sociali della Camera una indagine conoscitiva, che potrebbe offrire utili spunti di riflessione. Pertanto, invita il relatore a valutare l'opportunità di presentare in Assemblea proposte emendative che tengano conto dei rilievi emersi nel dibattito, dopo aver effettuato i necessari approfondimenti.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 13.500/500.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 13.500/8.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 13.500/9 e, accogliendo la proposta del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 13.500/9 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sottolinea che i successivi subemendamenti 13.500/10 e 13.500/11, su cui peraltro il relatore ha espresso parere contrario, recano una norma coerente con quella appena approvata.

I subemendamenti 13.500/11 e 13.500/12, in assenza dei proponenti, sono fatti propri rispettivamente dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) e dalla senatrice LO MORO (*PD*).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 13.500/10, 13.500/11 e 13.500/12.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ritira il subemendamento 13.500/13.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 13.500/14 e 13.500/15.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 13.500/14 e 13.500/15.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 13.500/17, volto a sopprimere la lettera *g*-quater*)* introdotta dall'emendamento 13.500 del relatore. Ritiene, infatti, inopportuno incidere sulla normativa vigente che definisce il regime di responsabilità dei dirigenti, con il rischio di escludere eventuali profili penali. A suo avviso, non si dovrebbe distinguere in maniera aprioristica le responsabilità dell'organo di indirizzo politico e dell'organo di gestione, che dovrebbero essere invece accertate nel caso specifico.

Il senatore CRIMI (*M5S*) osserva che, secondo la formulazione della lettera g-*quater*), si configurerebbe una responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti limitatamente all'ambito gestionale. In tal modo, però, l'organo di indirizzo politico non risulterebbe responsabile della propria attività, anche qualora questa determini gravi conseguenze sotto il profilo amministrativo-contabile.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ritiene condivisibile la norma contenuta nell'emendamento 13.500, in quanto solo la piena assunzione della responsabilità gestionale può conferire al dirigente un ampio grado di autonomia, anche nei confronti del titolare dell'indirizzo politico.

Il ministro MADIA precisa che le norme relative alla dirigenza pubblica sono volte a rafforzarne l'autonomia e l'indipendenza dalla politica, a garanzia dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione. A tal fine, però, si rende necessario distinguere anche le rispettive sfere di responsabilità, in modo che il dirigente sia eventualmente in grado di sottrarsi all'attuazione di un indirizzo politico che ritiene possa comportare implicazioni sotto il profilo amministrativo o, addirittura, penale.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea che la norma garantisce una più ampia libertà di scelta al dirigente, il quale sarà chiamato a rispondere esclusivamente della propria attività gestionale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 13.500/17.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti i subemendamenti 13.500/18, 13.500/19 e 13.500/20.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), al fine di evitare incertezze dal punto di vista interpretativo, presenta il subemendamento 13.500/501, pubblicato in allegato, che modifica la lettera g-*quater*) inserita con l'emendamento 13.500, sopprimendo la parola "anche".

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sul subemendamento 13.500/501.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento

13.500/501.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula il subemendamento 13.500/22 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 13.500/22 (testo 2).

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 13.500/23, volto a rafforzare la concertazione tra le parti interessate, alla luce dei cambiamenti degli assetti istituzionali in atto. In tal modo, si intende garantire un'interpretazione corretta delle disposizioni riguardanti il personale delle Regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 13.500/27.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 13.500/23 e 13.500/27.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 13.500/24 e 13.500/28.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 13.500/24.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula il subemendamento 13.500/25 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 13.500/25 (testo 3).

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 13.500/25 (testo 3).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 13.500/26 e 13.500/28.

Il senatore CRIMI (*M5S*) annuncia un voto contrario sull'emendamento 13.500 del relatore. A suo avviso, a seguito dell'approvazione del subemendamento 13.500/501, con la soppressione della parola "anche", risulta perfino accresciuto il rischio che il responsabile dell'indirizzo politico non sia imputabile per eventuali conseguenze negative sotto il profilo amministrativo-contabile della propria

attività.

Ribadisce, infatti, che secondo la formulazione della norma introdotta con la lettera *g*-quater*)* tale responsabilità sarebbe riconosciuta esclusivamente al dirigente, nell'ambito della sua attività gestionale.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 13.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 13.500/500, 13.500/9 (testo 2), 13.500/501 e 13.500/22 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.32 e 13.33.

Il senatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 13.35, 13.37, 13.40 e 13.56.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 13.34 e 13.35.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 13.36 e 13.37.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 13.38.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 13.39 e 13.51.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.39 e 13.40.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sull'emendamento 13.41, con il quale si intende evitare che la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici sia affidata ad agenzie private. Tale compito, infatti, dovrebbe essere affidato al Dipartimento della funzione pubblica, per consentire un risparmio di spesa.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) osserva che l'esclusione aprioristica della agenzie private potrebbe rivelarsi inopportuna, in quanto bisognerebbe valutare le risorse disponibili per i singoli enti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 13.41.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.42, volto a garantire la partecipazione dei lavoratori, attraverso le associazioni sindacali, nelle procedure di mobilità.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto

l'emendamento 13.42.

La senatrice LO MORO (*PD*) riformula l'emendamento 13.43 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Morra all'emendamento 13.43 (testo 2).

Anche la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sottoscrive l'emendamento 13.43 (testo 2).

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 13.43 (testo 2).

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 13.43 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.45 e 13.46.

Il senatore CRIMI (*M5S*) formula osservazioni critiche in merito all'emendamento 13.47, che delega il Governo a introdurre forme di lavoro flessibile. Pertanto, ritiene necessaria una più ampia riflessione su tale aspetto.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che la norma intende offrire una soluzione alla questione dei medici che hanno rapporti di lavoro precari. In ogni caso, la formulazione non è generica, in quanto si prevede che le forme di flessibilità siano comunque compatibili con il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*), pur condividendo la finalità dell'emendamento, ritiene inopportuno conferire una delega al Governo con una formulazione così ampia.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) rileva che la situazione di una particolare categoria di lavoratori potrebbe essere definita anche mediante un atto di indirizzo al Governo.

La PRESIDENTE, nel rilevare che la formulazione dell'emendamento 13.47 potrebbe ingenerare equivoci, ne propone l'accantonamento.

La Commissione conviene.

L'emendamento 13.47 è quindi accantonato.

l senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.48.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 13.48, 13.53 e 13.58.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.49 e 13.51.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.54, con il quale si intende delimitare l'ambito della delega conferita al Governo in materia di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. In particolare, ritiene necessario precisare che nuovi concorsi possono essere banditi solo qualora sia stata verificata l'impossibilità di coprire i posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 13.54.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.55, 13.56 e 13.57.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 14.500/8, 14.500/13, 14.10, 14.11 e 14.0.1.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sul subemendamento 14.500/16 e favorevole sul subemendamento 14.500/1. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 14.500/2 e 14.500/3.

Quanto al subemendamento 14.500/4, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato aggiungendo in fine, alla lettera *b)*, le seguenti parole: «entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;». Inoltre, dopo la lettera *d)*, propone di inserire la seguente: «*d*-bis*)* promozione della trasparenza e dell?efficienza attraverso: l?unificazione, la completezza e la massima inteleggibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;». Infine, alla lettera *i)*, propone di apportare le seguenti modifiche: dopo la parola: "finanziari" aggiungere le seguenti: "sotto qualsiasi forma"; sostituire le parole: "il criterio" con le seguenti: "i criteri"; aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'operatore di mercato".

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 14.500/5 e 14.500/6. Invita i proponenti a riformulare il subemendamento 14.500/7, limitando la proposta di modifica alla lettera *d*-bis*)*.

Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti 14.500/9, 14.500/10, 14.500/11, 14.500/12, 14.500/14 e 14.500/15.

Infine, esprime infine parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.12.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Inoltre, esprime parere favorevole sul subemendamento 14.500/500 (testo 2) e sull'emendamento 14.500, presentati dal relatore.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), accogliendo la proposta del relatore, riformula il subemendamento 14.500/4 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*), accogliendo la proposta del relatore, riformula il subemendamento 14.500/7 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede un chiarimento riguardo al subemendamento 14.500/5, volto a escludere per le amministrazioni pubbliche la possibilità di partecipazioni azionarie e investimenti a scopo speculativo e, quindi, non coerenti con la *mission* dell'amministrazione stessa.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che, nella logica del sistema, sono già esclusi gli investimenti a fine speculativo, in quanto è previsto che gli enti pubblici possano avere partecipazioni azionarie solo se funzionali all'esercizio di attività essenziali e allo svolgimento di servizi strumentali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, in sede di esame dell'emendamento 12.17, si era concordato di svolgere una specifica discussione sulla questione delle società partecipate e sulla disciplina dei servizi pubblici locali, anche al fine di conoscere l'orientamento del Governo circa la necessità di tenere conto dell'esito della consultazione referendaria del 2011.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che sia preferibile affrontare separatamente i temi proposti con l'emendamento 12.17, con il subemendamento 14.500/5 e con gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 15.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) esprime la propria contrarietà al subemendamento 14.500/5, in quanto si rischierebbe di mettere in crisi anche quelle forme di partecipazione azionaria effettuate da società pubbliche ma finalizzate, ad esempio, alla valorizzazione degli investimenti dei dipendenti. Sarebbe più opportuno, allora, precisare il significato della parola "speculativo".

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) propone di esaminare innanzitutto gli emendamenti riferiti all'articolo 14, che prevede la disciplina generale delle società partecipate.
Si sofferma, quindi, sul subemendamento 14.500/16, invitando il relatore a rivalutare il proprio parere contrario. Infatti, la norma si limita a richiamare la disciplina vigente e le disposizioni comunitarie riguardo l'obbligo, per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che si occupano della produzione di beni e servizi strumentali all?attività di tali enti, di separare la gestione *in house* di tali servizi da quella che invece fa ricorso al mercato, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza.

Il senatore CRIMI (*M5S*), al fine di prevenire eventuali interpretazioni strumentali dell'abrogazione dell'articolo 8, precisa che la Commissione, pur considerando in buona parte condivisibile la norma, ha ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento della materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 13

13.500/9 (testo 2)
BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, ROMANO, LO MORO
All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101».

13.500/501
PAGLIARI, *relatore*
All'emendamento 13.500, alla lettera c), *capoversog*-quater*), sopprimere la parola:* «anche».

13.500/22 (testo 2)
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN
All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-quinquies), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*g-quinquies.1)* riconoscimento alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, della potestà legislativa in materia di lavoro di tutto il proprio personale.».

13.500/25 (testo 3)
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO
All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g-quinquies.1)* previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, a parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. L'attuazione della norma di cui al presente comma non può portare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e a carico delle amministrazioni pubbliche.».

13.43 (testo 2)
GUERRA, MATURANI, LO MORO, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI, CRIMI, MORRA, DE PETRIS
Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99; previsione di un obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali oltre che al Centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità, da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente;».

Art. 14

14.500/4 (testo 2)
BRUNO
All'emendamento 14.500, al capoverso «art. 14», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;»*;*
b) dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*
«*d*-bis*)* promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la

massima ineleggibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;»*;*

c) alla lettera i) *apportare le seguenti modifiche:*

1) dopo le parole: "finanziari" *aggiungere le seguenti:* "sotto qualsiasi forma"*;*

2) sostituire le parole: "il criterio" *con le seguenti:* "i criteri"*;*

3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'operatore di mercato".

14.500/7 (testo 2)

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

All'emendamento 14.500, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d*-bis*)* attuazione dell'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;».

1.3.2.1.33. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 26/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 26 MARZO 2015
256ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i ministri dell'interno Angelino Alfano, per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1307) ***SCIBONA ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(803) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1337) ***BATTISTA ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico***

(1412) ***MANCONI ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico***

- e petizione n. 1360 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo 2015.

Il ministro dell'interno ALFANO ringrazia la Commissione per la particolare sensibilità dimostrata nell'attendere un intervento del Governo prima di proseguire l'esame del provvedimento in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine.

Sottolinea l'importanza del tema del diritto della sicurezza dei cittadini in occasione di manifestazioni pubbliche e riconosce quale compito indispensabile dello Stato l'ascolto delle richieste che provengono dalle manifestazioni di piazza, a tutela delle legittime istanze di democrazia.

Dopo aver rilevato che sul tema in esame le forze politiche hanno assunto posizioni diverse, si sofferma sulle soluzioni attuate negli altri Stati europei: alcuni ordinamenti adottano codici identificativi personali, altri ricorrono a un codice di reparto, altri ancora non prevedono l'utilizzazione di alcun codice.

Informa quindi la Commissione che il Governo sta elaborando un disegno di legge in materia di sicurezza urbana, volto a incrementare il sistema di difesa dei centri storici e delle periferie, in vista dei prossimi grandi eventi, quali l'Expo che avrà luogo a Milano e il Giubileo straordinario.

Tra i principi cardine di questo provvedimento vi è la sicurezza integrata, ovvero la previsione di una maggiore collaborazione tra Stato ed enti locali. In particolare, saranno definiti i poteri dei sindaci in materia e sarà favorito il raccordo sul territorio con i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza. Parimenti saranno introdotte norme più severe per contrastare il degrado urbano e difendere i centri storici da azioni criminose.

Tale piano di intervento investe le modalità di azione sul territorio, prevedendo anche un rafforzamento della cooperazione tra le forze di polizia. In questa ottica sarebbe auspicabile l'avvio di un'analisi organica della materia che potesse includere anche i disegni di legge attualmente all'esame della Commissione.

Conclude, assicurando che il disegno di legge in materia di sicurezza urbana sarà presentato alle Camere in tempi congrui.

Il senatore ZANDA (*PD*) ricorda che il disegno di legge adottato dalla Commissione quale testo base è stato proposto da un gruppo parlamentare di opposizione e perciò merita particolare riguardo.

Dopo aver richiamato l'esigenza primaria che tutti siano sempre riconoscibili, comprese le forze dell'ordine, ritiene necessario tenere in debito conto anche il principio della necessaria identificabilità di chi manifesta, principio che troppo spesso risulta violato durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.

Valutata la esposizione alla quale sono soggetti gli esponenti delle forze dell'ordine, chiamati a difendere la legalità, ritiene opportuno favorire un coinvolgimento dei soggetti interessati dal provvedimento, al fine di condividere con questi la soluzione, nella convinzione che le forze dell'ordine debbano avere necessariamente un rapporto positivo con lo Stato.

In conclusione, prende atto con favore dell'intento del Governo di confrontarsi con il Parlamento su questo tema, meritevole, a suo avviso, di un adeguato inquadramento.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) esprime valutazioni molto critiche in merito all'adozione di codici identificativi per gli agenti di polizia. In particolare, richiamando l'attenzione della Commissione sulle ripetute violazioni della normativa vigente da parte dei manifestanti, non rileva la necessità di un intervento legislativo in materia. Si riserva, comunque, di intervenire successivamente in maniera più puntuale sui singoli punti.

Riferendosi alle dichiarazione del Ministro, chiede lo stato del provvedimento allo studio del Ministero dell'interno in materia di ordine pubblico, con particolare riguardo ai sistemi oggettivi per

svolgere accertamenti e identificazioni. Chiede anche se il tema delle regole d'ingaggio rientri nel provvedimento del Governo appena annunciato.

Infine, ricorda altri temi, quali gli organici delle forze di polizia e le risorse economiche che, pur incidendo in modo significativo sulla gestione della sicurezza pubblica, rientrano in un più ampio ambito di discussione.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) esprime contrarietà al provvedimento in esame, rilevando come questo non possa rientrare tra le priorità dell'attività parlamentare. In particolare, da un punto di vista tecnico, ritiene che questa materia debba essere disciplinata per via regolamentare. Piuttosto, in ragione delle ripetute violazioni della legislazione vigente in materia di sicurezza, auspica l'inizio di un confronto più ampio, volto a verificare la possibilità di acquisire il consenso degli stessi operatori di polizia in vista di una nuova disciplina.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel sottolineare che anche nel disegno di legge adottato come testo base si fa riferimento a norme regolamentari, precisa che i contrassegni identificativi sulla divisa e il casco del personale di Polizia in servizio di ordine pubblico consentono l'individuazione dell'identità degli operatori soltanto ai funzionari di Polizia e non equivalgono a un'indicazione nominativa. A questo proposito, richiama l'opportunità di applicare anche in Italia le indicazioni sull'identificazione degli agenti di polizia contenute negli *standard* del Consiglio d'Europa, quali il Codice europeo sull'etica di polizia.

In riferimento al tema della frequente impossibilità di identificare i partecipanti a manifestazioni di piazza, ricorda come la normativa vigente preveda già il divieto di indossare caschi, maschere o altri mezzi di travisamento.

Ritiene, invece, necessario introdurre delle modalità di individuazione dei singoli esponenti delle forze dell'ordine che, se necessario, tutelino quanti tra di loro svolgono il proprio dovere assumendo comportamenti conformi alle norme e alle circostanze.

Concludendo, in merito alle dichiarazioni del Ministro, si dichiara favorevole ad avviare una sessione di discussione sul tema, ma non a trasferire le norme sui codici identificativi in un altro provvedimento. Valuta altresì positivamente un intervento del Governo in materia di sicurezza urbana, alla luce della difficile situazione, più volte denunciata, in cui versano molte grandi città.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), nel condividere le osservazioni del senatore Gasparri, ritiene irragionevole un intervento normativo volto a introdurre strumenti strumenti di identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine, senza agire contestualmente, con un adeguato apparato sanzionatorio, per prevenire i comportamenti illegali - e talvolta eversivi - di quanti approfittano delle manifestazioni pubbliche per alimentare il disordine. Il contenuto delle proposte appare, a suo avviso, sproporzionato allo scopo che esse intendono perseguire. I casi di abusi sono infatti eccezionali, mentre è di assoluta evidenza che le forze di polizia sono spesso sottoposte a forti pressioni emotive, soprattutto quando operano in contesti difficili, spesso con risorse umane e materiali insufficienti.

Di fronte all'aggravarsi della minaccia del terrorismo internazionale, reputa inoltre prioritario garantire la massima tutela a tutto il personale che opera per la sicurezza dei cittadini.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) ritiene che la materia presenti aspetti di competenza del Ministero della giustizia, che non possono essere sottovalutati e che richiedono opportuni coordinamenti, soprattutto per i profili penalistici.

Il suo Gruppo si riserva di esprimere i propri orientamenti in materia, ma già avanza nel merito profonde riserve su alcuni aspetti dei disegni di legge all'esame e sulla *ratio* ad essi sottesa.

Non di meno, pur comprendendo l'esigenza del Governo di discutere le questioni riguardanti gli

strumenti identificativi delle forze dell'ordine all'interno di una più organica definizione della materia della sicurezza urbana, condivide la posizione che la senatrice De Petris ha espresso quanto al metodo di trattazione dei diversi argomenti, ritenendo anch'egli opportuno distinguere l'oggetto specifico dei disegni di legge dai temi più generali richiamati dal Ministro nel suo intervento, che potranno essere trattati quando sarà presentato alle Camere il disegno di legge d'iniziativa governativa.

A suo avviso, la trattazione dei disegni di legge si rende necessaria anche per il rispetto dovuto alle prerogative di un gruppo di opposizione, che ha esercitato una facoltà prevista dal Regolamento e che non dovrebbe essere frustrata.

Per quanto attiene alla questione sollevata dal senatore Gasparri, in riferimento alle modalità di reclutamento del personale delle forze dell'ordine, reputa inevitabile compiere una più ampia riflessione sulle modalità di organizzazione delle strutture con particolare riferimento a quelle di vertice.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) teme che la proposta avanzata dal Ministro, volta a trattare la questione all'interno di un più ampio contesto di riforma riguardante la sicurezza urbana, possa determinare un rinvio della discussione, suscettibile di frustrare la necessità di definire, in tempi congrui, una materia a suo avviso urgente.

Dopo gli recenti incidenti verificatisi in occasione di alcune manifestazioni pubbliche, appare infatti opportuna una soluzione normativa adeguata, per identificare gli appartenenti alle forze dell'ordine che abusano degli strumenti di contenimento dei manifestanti. Tale urgenza nasce, in primo luogo, dalla necessità di tutelare la componente maggioritaria degli operatori della sicurezza, che svolge le proprie funzioni nel pieno rispetto della legalità. In secondo luogo, occorre garantire a tutti i cittadini la libertà e la serenità di partecipare alla manifestazioni, espressione, per altro, di un fondamentale diritto costituzionale.

Non condivide il rischio, paventato da alcuni, che gli strumenti identificativi possano compromettere la sicurezza degli appartenenti alle forze dell'ordine, dal momento che si tratta di mezzi ad esclusivo uso degli operatori stessi e non suscettibili di rendere pubblica l'identità dell'agente.

Ricorda, inoltre, che, per uno dei disegni di legge all'esame, un gruppo di opposizione ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, ritenendolo un'assoluta priorità. Auspica quindi che la trattazione possa svolgersi speditamente e che si giunga ad una soluzione quanto più possibile condivisa.

Il relatore CRIMI (*M5S*), dopo aver ringraziato il ministro Alfano e i senatori intervenuti nel dibattito, ritiene che una discussione generale sul tema della sicurezza urbana, al momento della presentazione del disegno di legge d'iniziativa governativa in materia, possa ricomprendere molte questioni tra loro profondamente connesse e certamente può essere condivisa in quella sede la scelta di discutere contestualmente anche dei provvedimenti oggi all'attenzione della Commissione.

Ritiene però che i disegni di legge in materia di identificativi delle forze dell'ordine presentino comunque un profilo specifico, che meriti una trattazione separata rispetto agli altri temi relativi alla sicurezza pubblica. Soprattutto presentano un carattere di assoluta urgenza, per ragioni legate alla stessa necessità di tutelare il lavoro svolto dalle forze dell'ordine nel rispetto della legalità. Peraltro, ricorda che già la normativa vigente prevede obblighi, per tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, di dotarsi di un *badge* di riconoscimento.

Dal momento che l'esame in Commissione è in una fase avanzata, propone di concludere la fase referente, votando gli emendamenti sui quali peraltro anche il rappresentante del Governo ha espresso il proprio parere. L'esame in Assemblea potrà semmai svolgersi contestualmente, seppur in forme distinte, a quello del disegno di legge d'iniziativa governativa in materia di sicurezza urbana, di cui il Ministro ha annunciato la presentazione alle Camere in tempi rapidi.

Interviene il ministro ALFANO, ringraziando per lo spirito costruttivo emerso in modo condiviso nel dibattito.

Ribadisce la posizione del Governo circa la necessità che il tema oggetto dei disegni di legge sia affrontato più compiutamente nell'ambito della discussione sulla sicurezza urbana, in considerazione dell'imminente presentazione di un disegno di legge governativo in materia.

Si rimetterà, in ogni caso, alle determinazioni della Commissione qualora emerga un orientamento maggioritario per la conclusione dell'esame in sede referente, anche considerando che uno dei disegni all'esame è stato fatto proprio da un gruppo di opposizione e, per questo, iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento.

Interviene il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), ricordando che la Commissione era in attesa dell'annunciata presentazione, da parte del Governo, di alcuni emendamenti. Dal momento che, come sembra trasparire dall'intervento del Ministro, il Governo non presenterà alcun emendamento, ritiene che la Commissione possa riprendere l'esame e concluderlo in tempi rapidi.

La PRESIDENTE, in considerazione dell'intervento del ministro Alfano e tenuto conto del dibattito svolto, propone di sospendere l'esame dei disegni di legge, in attesa della presentazione, da parte del Governo, di un proprio disegno di legge in materia di sicurezza urbana che, come annunciato, sarà trasmesso alle Camere in tempi congrui. La trattazione dei disegni di legge in materia dei identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine riprenderà contestualmente all'inizio dell'esame del disegno di legge d'iniziativa governativa, con l'intesa che i procedimenti resteranno comunque distinti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) conferma il suo parere contrario sul subemendamento 14.500/16, rilevando, in particolare, che l'espresso rinvio all'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006 appare superfluo e, per alcuni aspetti, incongruo, in quanto la disposizione richiamata, recante norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza, ha in massima parte esaurito i suoi effetti. Anche per quanto riguarda invece l'espresso richiamo alla normativa comunitaria, reputa superfluo l'inserimento dell'inciso, dal momento che il suo emendamento 14.500 già contiene espliciti ed impliciti rimandi al diritto dell'Unione europea.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) esprime le proprie preoccupazioni per la posizione del relatore e

del rappresentate del Governo, in quanto la norma richiamata dal suo subemendamento racchiude un principio che le società *in house* tendono a disattendere. Esso consistente nell'obbligo di operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, nonché nel divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, e di partecipare ad altre società o enti. Si tratta di obblighi stringenti, necessari per evitare che sia alterata la concorrenza in mercati particolarmente sensibili.

Il rappresentante del Governo assicura che i contenuti dei decreti legislativi fugheranno gran parte delle preoccupazioni della senatrice Lanzillotta.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*), pur non condividendo, per alcuni aspetti, le proposte della senatrice Lanzillotta, formula considerazioni critiche sul tenore del dibattito che sembra consumarsi in un conflitto tutto interno al Gruppo del Partito democratico su questioni sulle quali peraltro occorrerebbe raggiungere un consenso quanto più ampio possibile.

Nonostante le rassicurazioni del Ministro, ribadisce più in generale la sua critica ai contenuti della delega, che appare eccessivamente generica, carente di una definizione puntuale dei principi e dei criteri direttivi.

Il senatore CRIMI (*M5S*) condivide le preoccupazioni della senatrice Lanzillotta, segnalando la genericità dell'oggetto della delega, che parla esclusivamente di riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni. A suo avviso, la scelta compiuta consentirà al Governo di agire in assoluta discrezionalità nella regolazione di una materia così sensibile.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentate del Governo, il subemendamento 14.500/16 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 14.500/1 è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 14.500/2 e 14.500/3 sono respinti.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 14.500/4 (testo 2) è approvato in un testo corretto (14.500/4 (testo 2 corretto)), pubblicato in allegato, mentre il subemendamento 14.500/5, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 14.500/6.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) esprime le proprie riserve sul parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul subemendamento 14.500/6, segnalando che nella delega non vi è nessun principio o criterio direttivo, che riguardi la riduzione del numero delle società partecipate.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) conferma il proprio parere contrario, rilevando che l'emendamento 14.500 prevede una delega volta ad una razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, introducendo criteri che conducono ad una loro congrua limitazione. Non sono fissati criteri numerici puntuali, in quanto tale scelta avrebbe rappresentato un elemento di rigidità non funzionale alle stesse esigenze di riordino.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) osserva che le affermazioni del relatore sembrano contraddette dalla approvazione del subemendamento 14.500/4 (testo 2 corretto), con il quale si introduce, come espresso criterio di delega, la riduzione del campo di azione delle società partecipate e l'eliminazione delle partecipazioni non essenziali.

Il rappresentante del Governo, nel confermare il proprio parere contrario sul subemendamento 14.500/6, rileva che la delega persegue alcuni fondamentali obiettivi.

In primo, luogo i decreti legislativi dovranno riordinare tutto il sistema delle società partecipate. Si tratta di un intervento molto atteso, di ampia portata, che richiederà uno sforzo non trascurabile da parte del legislatore delegato.

In secondo luogo, si dovrà realizzare una riduzione significativa del numero delle società partecipate. Tale obiettivo sarà conseguito in ragione dei puntuali criteri che la delega reca in riferimento alle condizioni per la costituzione di quelle società ai presupposti per la loro sopravvivenza.

In fine, l'intervento normativo mira a definire le funzioni delle società partecipate, orientandole quanto più possibile allo svolgimento di servizi essenziali per la collettività e al perseguimento dell'interesse pubblico.

Il subemendamento 14.500/6, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 14.500/7 (testo 2) è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è altresì accolto il subemendamento 14.500/500 (testo 2) del relatore.

Risultano pertanto preclusi i subemendamenti 14.500/9, 14.500/10, 14.500/12, 14.500/14 e 14.500/15.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, aggiunge la propria firma al subemendamento 14.500/11 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento 14.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 14.500/1, 14.500/4 (testo 2 corretto), 14.500/7 (testo 2) e 14.500/500 (testo 2).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 14.1, 14. 2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.12.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 14.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 14

14.500/4 (testo 2 corretto)

BRUNO

All'emendamento 14.500, al capoverso «art. 14», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;»*;*

b) dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;»*;*

c) alla lettera i) *apportare le seguenti modifiche:*

1) dopo le parole: "finanziari" *aggiungere le seguenti:* "sotto qualsiasi forma"*;*

2) sostituire le parole: "il criterio" *con le seguenti:* "i criteri"*;*

3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e operatore di mercato".

1.3.2.1.34. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 257 (ant.) del 31/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 31 MARZO 2015
257ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

La PRESIDENTE avverte che il senatore Cociancich ha aggiunto la propria firma al subemendamento 10.504/7 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 15.500/5, 15.500/13, 15.500/26, 15.500/33, 15.500/35 e 15.29.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) presenta il subemendamento 15.500/501, pubblicato in allegato, con il quale, alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 15, nel testo riformulato dall'emendamento 15.500, si aggiungono, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del *referendum* abrogativo del 2011;». Tale proposta di modifica intende recepire i rilievi, formulati da alcuni Gruppi, in materia di privatizzazione del servizio idrico, garantendo che, nell'ambito della disciplina dei servizi pubblici locali, si tengaconto dell'esito del *referendum* abrogativo del 2011.

Pertanto, invita a ritirare i subemendamenti 15.500/1, 15.500/8, 15.500/22 e 15.500/32, nonché l'emendamento 12.17, precedentemente accantonato, di analogo tenore.

Esprime parere contrario sul subemendamento 15.500/2. Esprime inoltre parere favorevole sul subemendamento 15.500/3, limitatamente alla lettera *b)*, a condizione che sia riformulata nel senso di inserire, dopo le parole: "quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane", le seguenti: «da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla normativa comunitaria e dalla legge statale».

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 15.500/4, 15.500/6, 15.500/7, 15.500/9,15.500/10, 15.500/11 e 15.500/12.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 15.500/14, a condizione che sia riformulato, inserendo, dopo la lettera *c)*, la seguente: «*c*-bis*)* definizione dei criteri per l?organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 15.500/15 e 15.500/16. Esprime parere favorevole sul subemendamento 15.500/17, a condizione che sia riformulato, aggiungendo, al comma 1, lettera *e)*, le seguenti parole: «ovvero la perdita del controllo pubblico».

Esprime parere contrario sul subemendamento 15.500/18 e favorevole sul subemendamento 15.500/19, a condizione che sia riformulato, aggiungendo, dopo la lettera *e)*, la seguente: «*e*-bis*)* individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l?aggravio sui cittadini e sulle imprese;».

Esprime inoltre parere favorevole sul subemendamento 15.500/20 e contrario sui subemendamenti 15.500/21, 15.500/23, 15.500/24, 15.500/25 e 15.500/27.

Invita i proponenti a trasformare il subemendamento 15.500/28 in un ordine del giorno.

Esprime parere contrario sui subemendamenti 15.500/29, 15.500/30, 15.500/31 e 15.500/34. Esprime parere favorevole sul subemendamento 15.500/36, a condizione che sia riformulato, aggiungendo, dopo la lettera *n)*, la seguente: «*n*-bis*)* armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro».

Esprime, altresì, parere contrario sui subemendamenti 15.500/37 e 15.500/38, nonché sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.30, 15.31, 15.32 e 15.33.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Formula altresì un parere favorevole sui subemendamenti 15.500/500 e 15.500/501, nonché sull'emendamento 15.500, presentati dal relatore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) formula alcuni rilievi critici in merito al subemendamento 15.500/501 del relatore. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno richiamare espressamente le direttive europee in materia di gestione del servizio idrico, dal momento che le più recenti non appaiono conformi a quelle precedenti. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere un preciso obbligo, per il

legislatore, di rispettare l'esito della consultazione referendaria, anche per evitare che siano adottati provvedimenti in contraddizione con la volontà espressa dai cittadini, come del resto è accaduto negli ultimi anni.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) sottolinea che la legittimità dei quesiti referendari era stata valutata alla luce della normativa europea a quel tempo vigente. Ciò nonostante, il risultato della consultazione popolare è stato successivamente disatteso. A suo avviso, quindi, il subemendamento 15.500/501 dovrebbe essere modificato, al fine di garantire, innanzitutto, che sia rispettato l'esito del *referendum* abrogativo del 2011. Sottolinea che la pubblica amministrazione è tenuta a gestire un servizio essenziale, quale quello idrico, in un regime di equità, garantendo alla collettività l'accesso al bene comune dell'acqua. Tale finalità, pertanto, appare in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal gestore privato, interessato esclusivamente alla realizzazione del proprio profitto.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) osserva che il subemendamento, nel rispetto della gerarchia delle fonti, prevede che il legislatore, nel conformarsi ai principi del diritto comunitario in materia di servizi pubblici, tenga conto anche dell'esito del *referendum* del 2011, nell'ambito di un quadro normativo che si è peraltro progressivamente modificato.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel valutare politicamente condivisibile la finalità dei subemendamenti volti a garantire il rispetto dell'esito della consultazione referendaria del 2011, ritiene che la formulazione proposta dal relatore sia sufficiente a perseguire tale obiettivo.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) invita a valutare con attenzione le diverse proposte in esame. Sottolinea, infatti, che l'esito della consultazione referendaria risulta essere oggetto di interpretazioni contraddittorie. Ricorda che il quadro regolatorio introdotto dall'Autorità per l'energia nel settore dei servizi idrici, suffragato anche da alcune sentenze della giustizia amministrativa, prevede che nel calcolo delle tariffe siano compresi anche i costi operativi per la remunerazione del capitale investito. È necessario, infatti, che il gestore possa recuperare gli oneri connessi ai propri investimenti, che non possono essere considerati profitto.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene apprezzabile la formulazione del subemendamento 15.500/501. Infatti, in assenza della modifica proposta dal relatore, il legislatore - nel riformare la disciplina dei servizi pubblici - potrebbe tener conto dei soli principi della normativa comunitaria.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritiene preferibile una formulazione che quanto meno equipari il rispetto dell'esito del *referendum* del 2011 a quello dei principi delle direttive europee.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in relazione alle considerazioni della senatrice Lanzillotta, osserva che le spese per investimenti, sostenute dal gestore di un servizio pubblico, non sono equiparabili a quelle affrontate da un operatore sul mercato in regime di libera concorrenza. Pertanto, sarebbe improprio calcolare i costi connessi al rischio d'impresa, dal momento che il gestore del servizio pubblico opera in una condizione monopolistica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) chiede che i subemendamenti 15.500/1 e 15.500/8 siano posti in votazione.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento

15.500/500, mentre i subemendamenti 15.500/1 e 15.500/2, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 15.500/3.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) riformula l'emendamento 15.500/3 in un testo 2, pubblicato in allegato, e ne chiede la votazione per parti separate.

Posta ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinta la prima parte dell'emendamento 15.500/3 (testo 2), corrispondente al capoverso *0a)*.

Posta ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinta la seconda parte dell'emendamento 15.500/3 (testo 2), corrispondente al capoverso *0a*-bis*)*.

È quindi posta ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo la terza parte dell'emendamento 15.500/3 (testo 2), corrispondente al capoverso *b)*, la quale risulta accolta.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) chiede al relatore di rivalutare il parere sulla lettera *c)*, che - prevedendo il divieto di proroga delle concessioni in atto - è volta a evitare l'apertura di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) conferma il parere già espresso.

Posta ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinta la quarta parte dell'emendamento 15.500/3 (testo 2), corrispondente al capoverso *c)*.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti i subemendamenti 15.500/4, 15.500/6, 15.500/7, 15.500/8, 15.500/9, 15.500/10, 15.500/11 e 15.500/12.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto il subemendamento 15.500/501 del relatore.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 15.500/14 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi accolto il subemendamento 15.500/14 (testo 2), mentre gli emendamenti 15.500/15 e 15.500/16, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 15.500/17 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 15.500/17 (testo 2), posto voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto, mentre il subemendamento 15.500/18, posto ai voti con il

parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 15.500/19 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 15.500/19 (testo 2).

Anche il subemendamento 15.500/20, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto, mentre il subemendamento 15.500/21, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*), dopo aver ringraziato il relatore per l'apprezzabile tentativo di conciliare le diverse opinioni, trasforma il subemendamento 15.500/22 nell'ordine del giorno G/1577/23/1, pubblicato in allegato.

Chiede, inoltre, al relatore di riconsiderare il parere sul subemendamento 15.500/23, che prevede la possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani, al fine di evitare eventuali disservizi.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) conferma il suo parere contrario sul subemendamento 15.500/23.

L'ordine del giorno G/1577/23/1, sottoscritto anche dalla senatrice LO MORO (*PD*), è accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti i subemendamenti 15.500/23, 15.500/24, 15.500/25, 15.500/27, 15.500/28, 15.500/29, 15.500/30, 15.500/31 e 15.500/32.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 15.500/34.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 15.500/34, ritiene necessario prevedere forme obbligatorie di consultazione dei cittadini, soprattutto in ambiti che incidono sulla qualità della vita, in particolare con riferimento alla salute, alla mobilità, ai servizi essenziali. A suo avviso, ciò sarebbe indispensabile proprio per avvicinare le istituzioni alle esigenze dei cittadini.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) suggerisce di trasformare il subemendamento 15.500/34 in un ordine del giorno.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) si dichiara disponibile a valutare positivamente un eventuale ordine del giorno.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) si riserva di valutare tale opportunità per l'esame in Assemblea. Chiede quindi che il subemendamento 15.500/34 sia posto in votazione.

Il subemendamento 15.500/34, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del

Governo, risulta respinto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 15.500/36 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il subemendamento 15.500/36 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto, mentre i subemendamenti 15.500/37 e 15.500/38, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento 15.500 del relatore, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 15.500/500, 15.500/3 (testo 2), limitatamente alla lettera *b)*, 15.500/501, 15.500/14 (testo 2), 15.500/17 (testo 2), 15.500/19 (testo 2), 15.500/20 e 15.500/36 (testo 2).
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.30, 15.31, 15.32 e 15.33.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 12.17, precedentemente accantonato.

L'emendamento 12.17, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 7.112 (testo 4), precedentemente accantonato.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento 7.112 (testo 4), ringrazia la Commissione per l'approfondimento compiuto sul tema della pratica sportiva delle persone affette da disabilità.

La senatrice LO MORO (*PD*), a nome del suo Gruppo, annuncia un voto favorevole. Infatti, il dibattito svolto in Commissione ha consentito di superare le perplessità sulla formulazione originaria dell'emendamento.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia che si asterrà dalla votazione. Pur condividendo le considerazioni sull'importanza della pratica sportiva per le persone disabili, ritiene che lo scorporo del Comitato paralimpico dal Coni potrebbe avere un esito contrario rispetto a quello desiderato, con una ulteriore marginalizzazione delle persone disabili. A suo avviso, inoltre, appare inopportuno istituire un nuovo ente.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) ritiene che, al contrario, la nuova forma di organizzazione e gestione del Comitato paralimpico, in forma autonoma rispetto al Coni, consentirà di accelerare il processo di integrazione degli atleti diversamente abili.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) invita i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle a rivalutare la propria posizione. A suo avviso, occorre avere maggiore fiducia nella capacità del settore dello sport di prevedere, nell'esercizio della propria autonomia, una disciplina che favorisca l'integrazione degli atleti affetti da disabilità.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole. A suo avviso, l'esperienza degli ultimi anni suggerisce una gestione separata del Comitato paralimpico.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), a nome del suo Gruppo, annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.112 (testo 4) è accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1577
Art. 15.

15.500/3 (testo 2)
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO
All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modifiche:
«*a)* al comma 1, prima della lettera *a)*, inserire le seguenti:
"*0a)* perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;
0a-bis) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società in *house*, in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;"
b) alla lettera *a)*, dopo le parole: «quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane», inserire le seguenti: «da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla normativa comunitaria e dalla legge statale»;
c) dopo la lettera *n)*, inserire la seguente: «*n*-bis*)* stabilire in linea generale il divieto di proroga delle concessioni, salvo nei casi in cui queste siano finalizzate a processi di fusione e aggregazione all'esito dei quali sia prevista la perdita del controllo pubblico».

15.500/501
PAGLIARI, *relatore*
All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del *referendum* abrogativo del 2011;»

15.500/14 (testo 2)
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», *al comma 1, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*
«*c*-bis) definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

15.500/17 (testo 2)
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero la perdita del controllo pubblico».

15.500/19 (testo 2)

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;».

15.500/36 (testo 2)

BRUNO

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

«n-*bis*) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro».

G/1577/23/1

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI, LO MORO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577),

in riferimento alla delega contenuta all'articolo 15,

impegna il Governo

a riconoscere la natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici.

1.3.2.1.35. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 258 (pom.) del 31/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 31 MARZO 2015
258ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli emendamenti volti a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sui subemendamenti 15.0.500/1,

15.0.500/2, 15.0.500/3, 15.0.500/4, 15.0.500/5, 15.0.500/6, 15.0.500/7, 15.0.500/8, 15.0.500/9, 15.0.500/10, 15.0.500/11, 15.0.500/12, 15.0.500/13, 15.0.500/14, 15.0.500/15, 15.0.500/16, 15.0.500/17, 15.0.500/18, 15.0.500/19 e 15.0.500/20.

Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento 15.0.1. Invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 15.0.2 e 15.0.3, in quanto il contenuto è analogo a quello dell'emendamento 15.0.1.

Il rappresentante del Governo esprime parere conferme a quello del relatore. Formula altresì un parere favorevole sull'emendamento 15.0.500.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 15.0.500/1.

Il senatore RUSSO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 15.0.500/3.

Anche gli identici emendamenti 15.0.500/2 e 15.0.500/3, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano altresì respinti i subemendamenti 15.0.500/4, 15.0.500/5, 15.0.500/6, 15.0.500/7, 15.0.500/8, 15.0.500/9 e 15.0.500/10.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 15.0.500/11.

Il senatore CRIMI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 15.0.500/11, volto a limitare la discrezionalità del Governo nell'individuazione dei provvedimenti attuativi da abrogare. Ritiene, infatti, che il Governo debba quanto meno informare il Parlamento circa gli esiti della ricognizione effettuata sui provvedimenti non legislativi finora non attuati, oppure presentare un disegno di legge in cui questi siano dettagliatamente elencati.

Il subemendamento 15.0.500/11, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Anche il subemendamento 15.0.500/12, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 15.0500/13.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 15.0.500/13, formula osservazioni critiche per la genericità dei criteri della delega conferita al Governo con l'emendamento 15.0.500. A suo avviso, sarebbe opportuno quanto meno prevedere un obbligo di informazione del Parlamento, attraverso la Commissione parlamentare per la semplificazione.

Il subemendamento 15.0.500/13, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del

Governo, sono altresì respinti i subemendamenti 15.0.500/14, 15.0.500/15, 15.0.500/16, 15.0.500/17, 15.0.500/18, 15.0.500/19 e 15.0.500/20.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 15.0.500 del relatore.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario sull'emendamento 15.0.500, che conferisce al Governo una delega per l'abrogazione di disposizioni di legge, che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi con ampi margini di discrezionalità. Osserva criticamente, infatti, che non è previsto esplicitamente un termine entro cui la delega in materia dovrebbe essere esercitata. Inoltre, sarebbe opportuno valutare le motivazioni per cui determinati provvedimenti non sono stati attuati, in quanto spesso, a suo avviso, la responsabilità può essere attribuita al Governo stesso. Ritiene che la disposizione in esame potrebbe determinare gravi conseguenze, alterando il corretto rapporto istituzionale tra Governo e Parlamento.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) dichiara un voto favorevole. Ritiene infatti che la norma sia indispensabile per contrastare la tendenza alla ipertrofia normativa, che nel tempo ha limitato l'attuazione di norme in assenza dei relativi provvedimenti attuativi. Peraltro, in alcuni casi sarebbe sufficiente un intervento regolamentare della stessa amministrazione. Ciò consentirebbe di evitare che ostacoli burocratici impediscano il perseguimento, da parte del Parlamento, degli obiettivi di politica legislativa. A suo avviso, la Commissione dovrebbe svolgere una funzione di stimolo, affinché si proceda proprio nella direzione della semplificazione della legislazione.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) valuta preoccupante l'impostazione della norma, che lascia al Governo margini di discrezionalità eccessivamente ampi. A suo avviso, la scarsa qualità dell'attività legislativa dipende dall'ampio ricorso, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia. Pertanto, pur ritenendo necessario un intervento per la semplificazione legislativa, auspica una riflessione su tale argomento.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in dissenso dal suo Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione. A suo avviso, la Commissione dovrebbe porre un argine al tentativo del Governo di svilire il ruolo del Parlamento.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritiene che la stratificazione di disposizioni legislative presenti criticità di assoluto rilievo e meriti un'attenta riflessione da parte del Parlamento. In ogni caso, ritiene che l'emendamento, nel suo complesso, finisca per ampliare in misura irragionevole l'ambito della funzione legislativa delegata al Governo in una materia così sensibile.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che l'emendamento 15.0.500, secondo quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, conferisce una delega al Governo, fissando principi e criteri direttivi, con la precisa finalità di favorire l'effettiva attuazione delle norme approvate dal Parlamento, attraverso l'abrogazione o la modificazione di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, limitatamente a quelle entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011. Ritiene, pertanto, che non sia ravvisabile alcuna criticità che possa alterare l'equilibrio fra i poteri né il corretto rapporto tra le fonti dell'ordinamento.

La senatrice LO MORO (*PD*) interviene per manifestare la propria adesione convinta al progetto di semplificazione e riordinamento della legislazione vigente.

L'emendamento 15.0.500, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'emendamento 15.0.1 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

L'emendamento 15.0.1 (testo corretto), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 15.0.2 e 15.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) invita il proponente al ritiro dell'emendamento 16.0.1, in quanto di contenuto analogo a quello dell'emendamento 15.0.1 (testo corretto), accolto dalla Commissione.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 16.500 che, posto ai voti, risulta accolto.

L'ordine del giorno G/1577/6/1 è accolto dal Governo.

L'emendamento 16.0.1 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 15.0.1 (testo corretto).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 8.0.100, nonché dei subemendamenti ad esso riferiti, i quali erano stati precedentemente accantonati.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) presenta il subemendamento 8.0.100/500, pubblicato in allegato. Formula quindi un parere contrario sul subemendamento 8.0.100/1, nonché sul subemendamento 8.0.100/84, ad eccezione della lettera *e),* sulla quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81.

Formula, altresì, un parere contrario sui subemendamenti 8.0.100/2, 8.0.100/3, 8.0.100/8, 8.0.100/85, 8.0.100/9, 8.0.100/12, 8.0.10/13, 8.0.100/14, 8.0.100/15, 8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100./87, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/88, 8.0.100/89, 8.0.100/25, 8.0.100/26, 8.0.100/90, 8.0.100/39, 8.0.100/40, 8.0.100/41, 8.0.100/42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/47, 8.0.100/48, 8.0.100/49, 8.0.100/50, 8.0.100/51, 8.0.100/52, 8.0.100/55, 8.0.0100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/58, 8.0.100/60, 8.0.100/62, 8.0.100/64, 8.0.100/65, 8.0.100/67, 8.0.100/74, 8.0.100/79, 8.0.100/80, 8.0.100/81, 8.0.100/82 e 8.0.100/83.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 8.0.100/23.

Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento 8.0.100/24, a condizione che sia riformulato, inserendo, al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "in ogni regione", le parole: ", prevedendo la istituibilità di una Camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana" e, dopo le parole: "dei territori", le parole: "in particolare per le aree di confine".

Esprime parere favorevole sul subemendamento 8.0.100/28, a condizione che sia riformulato, prevedendo l'inserimento, al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "unioni regionali", delle parole: "o interregionali".

In riferimento al subemendamento 8.0.100/29, formula un parere favorevole, a condizione che

sia riformulato nel senso di inserire, al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "unioni regionali", le parole: "con la previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle Camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56;".

Quanto al subemendamento 8.0.100/31, propone ai relatori una riformulazione in un testo 2 che, respinto in Commissione, potrà comunque essere ripresentato per l'esame in Assemblea. In particolare, la proposta di riformulazione consiste nell'inserire, al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "compiti e delle funzioni,", le seguenti: "eliminando e non creando sovrapposizioni di competenze con altre amministrazioni pubbliche,". Propone inoltre di inserire, dopo le parole: "di tutela del mercato,", le seguenti: "di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di forme di conciliazione e di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti,". Conseguentemente, propone che le parole: "eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche," siano soppresse.

Anche in riferimento al subemendamento 8.0.100/53, propone una riformulazione in un testo 2 che, respinto in Commissione, potrà comunque essere ripresentato per l'esame in Assemblea. In particolare, invita a riformulare il testo nel senso di inserire al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "di tutela del mercato," le seguenti: "promuovendo e supportando le piccole e medie imprese anche ai sensi della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 25 settembre 2008 COM(2008) 394 e sue revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;".

Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento 8.0.100/54, a condizione che sia riformulato, prevedendo, al comma 1, dopo la lettera *d)*, l'inserimento della seguente: «*d*-bis) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;».

Esprime, quindi, parere favorevole al subemendamento 8.0.100/77, a condizione che sia riformulato, prevedendo, al comma 1, alinea, dopo le parole: "n. 23", l'inserimento delle parole: "e conseguentemente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia".

In riferimento al subemendamento 8.0.100/86, invita i presentatori a trasformare il contenuto del capoverso *f*-bis*)* in un ordine del giorno.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione del subemendamento 8.0.100/29 sul quale, se riformulato nei termini indicati, si rimetterà alla Commissione. Formula quindi un parere favorevole sul subemendamento 8.0.100/93 e sull'emendamento 8.0.100.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.0.100/1 è respinto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/84.

Il subemendamento 8.0.100/84, posto ai voti limitatamente alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

In assenza dei proponenti, il senatore RUSSO (*PD*) fa propri i subemendamenti 8.0.100/2, 8.0.100/3 e 8.0.100/8, mentre il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio il subemendamento

8.0.100/85.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 8.0.100/2, 8.0.100/3, 8.0.100/8, 8.0.100/85 e 8.0.100/9.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio il subemendamento 8.0.100/86 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, sopprimendo il capoverso *f*-bis*)*.

Il subemendamento 8.0.100/86 (testo 2), posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Accogliendo l'invito del relatore, la senatrice LO MORO (*PD*) presenta l'ordine del giorno G/1577/24, pubblicato in allegato, che recepisce il contenuto del capoverso *f*-bis*)* del subemendamento 8.0.100/86.

L'ordine del giorno G/1577/24 è accolto dal Governo, mentre il subemendamento 8.0.100/12, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*) in assenza del proponente, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore RUSSO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/14.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.0.100/13 e 8.0.100/14.

Anche il subemendamento 8.0.100/15, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*) in assenza del proponente, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/19 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 8.0.100/21.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì respinti i subemendamenti 8.0.100/20, 8.0.100/87, 8.0.100/21, 8.0.100/22 e 8.0.100/88.

Si passa quindi al subemendamento 8.0.100/24.

Il senatore CRIMI (*M5S*) osserva che, alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 8-*bis*, introdotto dall'emendamento 8.0.100 del relatore, si fa riferimento alla salvaguardia delle Camere di commercio già esistenti. La nuova formulazione del subemendamento 8.0.100/24, invece, prevede che se ne possano istituire altre *ex novo*.

La senatrice LO MORO (*PD*) rileva il rischio che le Camere di commercio non siano presenti in ampie aree metropolitane, quali ad esempio Reggio Calabria o Palermo.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ritiene inopportuno prevedere l'istituzione di Camere di commercio in base a criteri puramente territoriali. Sarebbe preferibile mantenere i criteri definiti dall'emendamento 8.0.100, che stabilisce un numero massimo di 60 circoscrizioni territoriali e una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese.

Il ministro MADIA precisa che, fermo restando il limite delle 60 circoscrizioni territoriali, si prevede la possibilità di istituire Camere di commercio anche nelle aree metropolitane in cui vi siano meno di 80.000 imprese, mediante accorpamenti.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) osserva che la formulazione dell'emendamento potrebbe ingenerare equivoci. Si potrebbe presupporre, infatti, la possibilità di istituire nuove Camere di commercio nelle città metropolitane, nelle province autonome e nelle zone di confine.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) ritiene che l'attività economica dovrebbe essere valorizzata comunque, a prescindere dalla porzione del territorio nazionale in cui è svolta. A suo avviso, quindi, sarebbe incomprensibile favorire le Province autonome e non quelle che insistono in aree di confine.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che il subemendamento 8.0.100/24, nella sua formulazione originaria, è volto a prevedere l'istituzione di una Camera di commercio nella Provincia autonoma di Bolzano, al fine di salvaguardare il bilinguismo.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) chiede al relatore di precisare l'espressione "zone di confine". Sarebbe irragionevole, infatti, privilegiare le province autonome, che già godono di numerose misure di favore, e non prendere in considerazione altre zone, come la Sicilia, che - pur essendo priva di confini territoriali - è l'estrema Regione a Sud dello Stato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) ritiene che le Camere di commercio debbano essere presenti nelle province autonome, nelle città metropolitane e nelle aree di confine in ragione delle rispettive peculiarità. Con l'espressione "aree di confine", quindi, si intendono le zone confinanti con altri Paesi. Si dichiara comunque disponibile a modificare la propria proposta di riformulazione, limitando la possibilità di istituire Camere di commercio alle province autonome e alle Città metropolitane, per sviluppare le potenzialità economiche dei territori, al fine di evitare discrezionalità legate a fattori di tipo istituzionale o politico.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) invita il relatore a rivalutare il parere espresso sul subemendamento 8.0.100/23, alla luce della riformulazione del successivo 8.0.100/24 (testo 2).

Il relatore PAGLIARI (*PD*), riconsiderando l'avviso precedentemente espresso, formula un parere contrario sul subemendamento 8.0.100/23.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), accogliendo la proposta del relatore, riformula quindi il subemendamento 8.0.100/24 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.0.100/23 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.0.100/24 (testo 2) è accolto, mentre il subemendamento 8.0.100/89, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano altresì respinti i subemendamenti 8.0.100/25 e 8.0.100/26, fatti propri dal senatore RUSSO (*PD*) in assenza dei proponenti, sostanzialmente identici.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/28 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il subemendamento 8.0.100/28 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Il senatore RUSSO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/90 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore COLLINA (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/29 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Sul subemendamento 8.0.100/29 (testo 2) il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Il subemendamento 8.0.100/29 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore, è respinto.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 8.0.100/31 in un testo 2, pubblicato in allegato che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio, riformula il subemendamento 8.0.100/33 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.0.100/33 (testo 2) è respinto.

Anche il subemendamento 8.0.100/39, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il subemendamento 8.0.100/500, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ritira il subemendamento 8.0.100/40.

Il senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 8.0.100./42, 8.0.100/44, 8.0.100/48 e 8.0.100/51, mentre il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio il subemendamenti 8.0.100/47.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 8.0.100/41, 8.0.100./42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/45, 8.0.100/46, gli identici 8.0.100/47 e 8.0.100/48, nonché i subemendamenti 8.0.100/49, 8.0.100/50, 8.0.100/51 e 8.0.100/52.

Il senatore RUSSO (*PD*) , in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/53 e, accogliendo la proposta del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, il quale, posto ai voti, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/54 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il subemendamento 8.0.100/54 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

La senatrice LO MORO (*PD*) in assenza dei rispettivi proponenti, fa propri i subemendamenti 8.0.100/58, 8.0.100/60, 8.0.100/62, 8.0.100/65, 8.0.100/67, 8.0.100/79, 8.0.100/82 e 8.0.100/83.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 8.0.100./55, 8.0.100/56, 8.0.100/57 e 8.0.100/58.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è invece accolto il subemendamento 8.0.100/93.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti i subemendamenti 8.0.100/60, 8.0.100/62, 8.0.100/64, 8.0.100/65, 8.0.100/67.

Il senatore CRIMI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 8.0.100/74. Sebbene la proposta non sia condivisibile, ritiene apprezzabile che i proponenti abbiano esplicitamente indicato la finalità di introdurre una norma a vantaggio della Regione Trentino-Alto Adige.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi respinto il subemendamento 8.0.100/74.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/77 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il subemendamento 8.0.100/77 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

I subemendamenti 8.0.100/79, 8.0.100/80, 8.0.100/81, 8.0.100/82 e 8.0.100/83, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento 8.0.100 del relatore, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 8.0.100/24 (testo 2),

8.0.100/28 (testo 2), 8.0.100/500, 8.0.100/54 (testo 2), 8.0.100/93 e 8.0.100/77 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1577
Art. 8

8.0.100/86 (testo 2)
MUCCHETTI, MARINELLO, LO MORO
All'emendamento 8.0.100, capoverso «8-bis» apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a)*, dopo le parole:* «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. », *aggiungere le seguenti:* «Introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria»;
sostituire la lettera c) *con la seguente: «c)* ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. Attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, incluse la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese, ferma restando la competenza relativa alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese»;
sopprimere la lettera d)*;*
sostituire la lettera e) *con la seguente: «e)* eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella *governance* camerale»;
dopo la lettera f)*, aggiungere le seguenti:*
f-bis) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata. in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;
f- ter) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

8.0.100/24 (testo 2)
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «in ogni Regione»*, inserire le seguenti:* «, prevedendo la istituibilità di una Camera di Commercio in ogni Provincia autonoma e

Città metropolitana».

8.0.100/28 (testo 2)

PUPPATO, LO MORO

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "unioni regionali"*, inserire le seguenti:* "o interregionali".

8.0.100/29 (testo 2)

DEL BARBA, COLLINA

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "unioni regionali" *inserire le seguenti:* "con la previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle Camere di Commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56;".

8.0.100/31 (testo 2)

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, VOLPI

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera c), dopo le parole: "compiti e delle funzioni," *inserire le seguenti:* "eliminando e non creando sovrapposizioni di competenze con altre amministrazioni pubbliche," *e dopo le parole:* "di tutela del mercato," *inserire le seguenti:* "di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di forme di conciliazione e di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti,". *Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole:* "eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche,".

8.0.100/33 (testo 2)

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

All'emendamento 8.0.100 del relatore, al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del "*made in Italy*" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi; le finalità di cui alla presente lettera sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

8.0.100/500

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "funzioni istituzionali,"*, sostituire la parola:* "limitando" *con le seguenti:* "nonché per".

8.0.100/53 (testo 2)

SANGALLI, RUSSO

All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera c), dopo le parole: "di tutela del mercato," *inserire le seguenti:* "promuovendo e supportando le piccole e medie imprese anche ai sensi della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 25 settembre 2008 COM(2008) 394 e sue revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;".

8.0.100/54 (testo 2)

MUCCHETTI, LO MORO

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;».

8.0.100/77 (testo 2)

LAI, LO MORO

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alinea, dopo le parole: "n. 23" *inserire le seguenti:* "e conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia".

G/1577/24/1

MUCCHETTI, MARINELLO, LO MORO

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità
di conferire le attività immobiliari detenute dalle Camere di Commercio in un Fondo costituito e sottoscritto pro quota dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio;
di attribuire la gestione del Fondo ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio;
di prevedere che gli indirizzi per la gestione del Fondo medesimo siano fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio.

Art. 15

15.0.1 (testo corretto)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.3.2.1.36. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 259 (pom.) del 01/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1 APRILE 2015
259ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 31 marzo.

Si passa all'esame degli emendamenti e relativi subemendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) osserva che l'articolo 10, precedentemente accantonato, presenta a suo avviso alcuni profili di costituzionalità che non sono stati risolti dagli emendamenti del relatore. Cita ad esempio la norma, contenuta alla lettera *g*) del comma 1, che prevede il collocamento in disponibilità dei dirigenti privi di incarico e, dopo un determinato periodo di tempo, perfino la decadenza dal ruolo unico.

Preannuncia che, in assenza di ulteriori e sostanziali modifiche del testo, il proprio Gruppo intende presentare una questione pregiudiziale di costituzionalità in Assemblea.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) assicura un ulteriore approfondimento della questione prima dell'esame in Assemblea, ma solo con riferimento ad alcuni aspetti di dettaglio. A suo avviso, infatti, l'impianto della norma, che innova profondamente la disciplina vigente, è condivisibile dal punto di vista politico e non presenta vizi di costituzionalità.

LA PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis,* comma *2-ter,* del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 10.502/7, 10.502/9, 10.502/12, 10.502/13, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.32, 10.33, 10.503/2, 10.503/5, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.504/2, 10.504/3, 10.504/5, limitatamente alla prima parte, 10.504/6, 10.504/13, 10.56, 10.59, 10.57, 10.58, 10.60, 10.61 (testo 2), 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.83, 10.84, 10.87, 10.82, 10.85, 10.86, 10.88, 10.89, 10.90, 10.236, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.105, 10.106, 10.107, 10.108, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.114, 10.109, 10.116, 10.117, 10.118, 10.119, 10.121, 10.122, 10.125, 10.126, 10.127, 10.129, 10.131, 10.132, 10.134, 10.135, 10.136, 10.140, 10.141, 10.143, 10.145, 10.146, 10.147, 10.148, 10.149, 10.152, 10.167, 10.176, 10.177, 10.178, 10.179, 10.180, 10.181, 10.182, 10.183, 10.186, 10.196, 10.197, 10.198, 10.199, 10.200, 10.201, 10.202, 10.203, 10.204, 10.205, 10.206, 10.207, 10.209, 10.211, 10.214, 10.216, 10.218, 10.220, 10.230, 10.231, 10.232, 10.233, 10.234, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7 e 10.0.8.

Avverte altresì che sugli emendamenti 10.505/9, 10.505/10, la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di clausole d'invarianza finanziaria. Sugli identici emendamenti 10.142 (testo 2) e 10.144 (testo 2) la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "aumento della durata del periodo di aspettativa retribuita;". Ove non riformulati in coerenza con il parere, si considerano inammissibili.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.10, 10.502/3, 10.502/4, 10.502/5, 10.502/6, 10.502/8, 10.502/10, 10.502/11, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.20, 10.21, 10.29, 10.30, 10.31, 10.35, 10.503/1, 10.503/3, 10.503/4, 10.43, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.504/1, 504/4, 10.504/5, limitatamente alla seconda parte, 10.504/8, 10.504/9, 10.504/10, 10.504/11, 10.504/12, 10.504/14, 10.504/15, S10.1, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.104, 10.115, 10.120, 10.123, 10.128, 10.130, 10.133, 10.505/1, 10.505/2, 10.505/3, 10.505/4, 10.505/5, 10.505/6, 10.505/7, 10.505/8, 10.137, 10.138, 10.506/1, 10.506/2, 10.506/3, 10.139, 10.150, 10.153, 10.155, 10.156, 10.157, 10.158, 10.159, 10.60, 10.507/1, 10.507/2, 10.507/3, 10.161, 10.162, 10.163, 10.164, 10.165, 10.166, 10.168, 10.169, 10.170, 10.171, 10.172, 10.173, 10.175, 10.184, 10.185, 10.187, 10.188, 10.189, 10.508/1, 10.508/2, 10.190, 10.191, 10.192, 10.193, 10.194, 10.195, 10.509/1, 10.509/2, 10.509/3, 10.509/4, 10.509/5, 10.510/1, 10.510/2, 10.510/3, 10.510/4, 10.510/5, 10.510/6, 10.208, 10.210, 10.212, 10.213, 10.215, 10.217, 10.500/1, 10.219, 10.221, 10.222, 10.223, 10.224, 10.225, 10.226, 10.227, 10.228, 10.229, 10.235 (testo 2) e 10.0.2.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 10.4 nonché sugli identici 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9.

Sul subemendamento 10.502/1 esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 1, lettera *b*), dopo il numero 1), il seguente: "1-*bis*) dopo le parole "dirigenza scolastica" inserire le seguenti: ", con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;". Sul subemendamento 10.502/2 esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato, prevedendo di aggiungere, al numero 1), le seguenti parole: "e dopo la parola "indipendenti" inserire le seguenti: ", nel rispetto della loro piena autonomia".

Formula quindi un parere favorevole sul subemendamento 10.504/7 (testo 2). Esprime inoltre un parere favorevole sull'emendamento 10.124, a condizione che sia riformulato, sopprimendo, alla lettera *a*) alla lettera *b*), l'inserimento dell'inciso: ", per titoli ed esami,". Quanto agli identici emendamenti 10.142 (testo 2) e 10.144 (testo 2), esprime un parere favorevole, purché siano riformulati, recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere espresso.

Sull'emendamento 10.154 esprime un parere favorevole, a condizione che la proposta sia riformulata come emendamento volto ad aggiungere, al comma 1, lettera *e*), le parole: "per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera *c*) del presente comma, si procede attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;". Anche sul subemendamento 10.507/4 esprime un parere non ostativo, a condizione che sia riformulato, nel senso di aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sostituire le parole: "parere vincolate", con le seguenti "parere obbligatorio e non vincolante" e dopo le parole: "riorganizzazione dell'amministrazione" inserire le seguenti: "da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito".

Sull'emendamento 10.174 esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire, al comma 1, lettera *f*), le parole: "regime di proroga negli incarichi delle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico" con le seguenti: "possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento di nuovo incarico".

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello del relatore. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 10.502/14, 10.502, 10.503, 10.504/500, 10.504, 10.505/500, 10.505, 10.506, 10.507, 10.508, 10.509, 10.510, 10.500 e 10.501, tutti presentati dal relatore.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 10.2, 10.7, 10.502/10, 10.502/11, 10.30, 10.51, 10.71, 10.104, 10.120, 10.505/4, 10.505/8, 10.506/2, 10.160, 10.507/2, 10.162, 10.185, 10.510/4 e 10.222.

Il senatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 10.5, 10.35, 10.55, 10.68, 10.69, 10.156 e 10.168.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 10.502/4, 10.503/5, 10.504/8, 10.193 e 10.500/1.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 10.43.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 10.184 e 10.0.2.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 10.212.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3, mentre l'emendamento 10.4, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 10.5 è respinto.

Gli identici emendamenti 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9, posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti, mentre l'emendamento 10.10, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 10.502/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Anche il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 10.502/2 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti i subemendamenti 10.502/1 (testo 2) e 10.502/2 (testo 2).

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 10.502/14.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 10.502/3, 10.502/4, 10.502/5, 10.502/6, 10.502/8, 10.502/10 e 10.502/11.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 10.502, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 10.502/1 (testo 2), 10.502/2 (testo 2) e 10.502/14.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 10.11, gli identici 10.12, 10.13 e 10.14, l'emendamento 10.15, gli identici 10.20 e 10.21, gli identici 10.29 e 10.30, nonché gli emendamenti 10.31, 10.35, 10.503/1, 10.503/3 e 10.503/4.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 10.503.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) trasforma l'emendamento 10.41 nell'ordine del giorno G/1577/25/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 10.43, gli identici 10.51, 10.52, 10.53 e 10.54, nonché gli emendamenti 10.55, 10.504/1, 10.504/4 e l'emendamento 10.504/5, limitatamente alla seconda parte.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 10.504/500.

Si passa alla votazione del subemendamento 10.504/7 (testo 2).

Il relatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea che la riformulazione accolta dai proponenti è frutto della collaborazione dei senatori della Commissione. In proposito, ringrazia il Governo, per aver saputo valorizzare il ruolo propositivo del Parlamento.

La senatrice LO MORO (*PD*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole. Tuttavia, a titolo personale, precisa di non condividere l'abolizione della figura del segretario comunale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) annuncia un voto contrario. Pur ritenendo nel complesso condivisibile l'impianto dell'articolo 10, reputa inopportuno abolire la figura del segretario comunale, il cui compito a presidio della legalità è da considerare anche a garanzia dell'autonomia dell'amministrazione nei confronti dell'autorità politica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) riconosce che, con la riformulazione del subemendamento, è stato compiuto un tentativo di mediazione al fine di migliorare il testo originario. Tuttavia, continua a suscitare numerose perplessità la decisione di abolire la figura del segretario comunale. Per questo motivo, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore BRUNI (*FI-PdL XVII*), pur riconoscendo che il lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione ha consentito di migliorare il testo originario, ritiene che la delega prevista dal subemendamento 10.504/7 (testo 2) susciti ancora perplessità. In particolare, reputa inopportuno prevedere la confluenza dei segretari nel ruolo unico, senza tenere conto della eterogeneità dei meccanismi di selezione di tali figure professionali tra i Comuni di più ampie dimensioni e quelli medi e piccoli, dove spesso le procedure concorsuali non riescono a selezionare personale particolarmente qualificato. Inoltre, ravvisa alcune criticità anche a proposito della previsione di un periodo di tre anni, al termine del quale non si comprende se tutti i segretari comunali inseriti nel ruolo unico troveranno collocazione.
Per i motivi illustrati, ritira la propria firma dal subemendamento 10.504/7 (testo 2).

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che, nonostante la soluzione di compromesso raggiunta attraverso la riformulazione del subemendamento 10.504/7, sia necessaria una ulteriore riflessione sulla opportunità di consentire che l'indirizzo politico del Comune sia determinato dal sindaco, senza alcun controllo da parte della dirigenza. Pertanto, associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Lo Moro, dichiara il proprio voto favorevole, pur conservando alcune perplessità sul tema.

Il senatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), nell'apprezzare il lavoro di sintesi svolto dal relatore, sottolinea che la proposta consente di ripristinare la importante funzione di controllo di legittimità degli atti amministrativi, già da tempo sottratta alla responsabilità del segretario comunale. Annuncia, quindi, un voto favorevole, auspicando che, per l'esame in Assemblea, la formulazione del testo sia ulteriormente affinata, per superare alcune delle perplessità emerse nel corso del dibattito.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) ritiene che la soluzione di compromesso individuata con il testo 2 del subemendamento 10.504/7 conferisca una posizione ambigua alla figura del segretario comunale, il quale non risulterebbe completamente subordinato all'organo politico, ma al tempo stesso neanche del tutto autonomo. Inoltre, ritiene inopportuno prevedere espressamente l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento e controllo della legalità dell'attività amministrativa.

L'emendamento 10.504/7 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 10.504/8, 10.504/9, 10.504/10 e 10.504/11.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti anche i subemendamenti 10.504/12, 10.504/14 e 10.504/15.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 10.504, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 10.504/500 e 10.504/7 (testo 2).

Gli emendamenti S10.1, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.104 e 10.115 risultano pertanto preclusi, mentre gli emendamenti 10.120 e 10.123, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 10.124 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 10.124 (testo 2) è accolto, mentre gli emendamenti 10.128, 10.130, 10.133, 10.505/1 e 10.505/2, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 10.505/500, mentre gli identici subemendamenti 10.505/3, 10.505/4 e 10.505/5 sono respinti.

Posto separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 10.505/6, 10.505/7 e 10.505/8.

La senatrice LO MORO (*PD*) riformula il subemendamento 10.505/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, allo scopo di recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere espresso. In proposito, auspica che le esigenze segnalate dalle agenzie fiscali possano trovare definizione in sede di adozione dei decreti legislativi.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 10.505/9 (testo 2) è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 10.505, così come modificato dall'approvazione del subemendamento 10.505/500.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 10.137, 10.138, 10.506/1, 10.506/2 e 10.506/3.

L'emendamento 10.506, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto, mentre l'emendamento 10.139, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore RUSSO (*PD*) e la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) riformulano rispettivamente gli

emendamenti 10.142 (testo 2) e 10.144 (testo 2) in testi 3, pubblicati in allegato al fine di recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel parere espresso.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che, dalla formulazione dell'emendamento, non risulti in modo esplicito che le ipotesi di mobilità della dirigenza si riferiscono solo al trasferimento dall'amministrazione pubblica al settore privato e non viceversa. A suo avviso, sarebbe opportuno precisare tale aspetto.

Il ministro MADIA ritiene superfluo introdurre tale precisazione, dal momento che l'articolo 97, quarto comma, della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso.

Gli identici emendamenti 10.142 (testo 3) e 10.144 (testo 3), posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 10.150 e 10.153.

La senatrice LO MORO (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 10.154 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 10.154 (testo 2) è accolto, mentre gli identici emendamenti 10.155, 10.156 e 10.157, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Anche gli identici emendamenti 10.158, 10.159 e 10.160, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 10.507/1, 10.507/2 e 10.507/3.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 10.507/4 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il subemendamento 10.507/4 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 10.507, così come modificato dall'approvazione del subemendamento 10.507/4 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti l'emendamento 10.161, gli identici 10.162, 10.163 e 10.164, gli emendamenti 10.165 e 10.166, nonché gli identici 10.168 e 10.169.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) invita il relatore ad approfondire ulteriormente la questione della durata triennale degli incarichi dirigenziali, che a suo avviso sarebbe opportuno ampliare. Infatti, la

possibilità di rinnovare l'incarico, almeno per la prima volta, senza procedura selettiva, pone il dirigente in una posizione di totale subalternità all'organo politico.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) assicura che la questione sarà riesaminata per l'esame in Assemblea.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 10.170, 10.171, 10.172 e 10.173 sono respinti.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 10.174 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 10.174 (testo 2) è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti l'emendamento 10.175, gli identici emendamenti 10.184, 10.185, 10.187 e 10.188, nonché gli emendamenti 10.189, 10.508/1 e 10.508/2.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 10.508.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 10.190, 10.191, 10.192, 10.193, 10.194, 10.195, 10.509/1, 10.509/2, 10.509/3, 10.509/4 e 10.509/5.

L'emendamento 10.509, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 10.510/1, 10.510/2, 10.510/3, 10.510/4, 10.510/5 e 10.510/6.

L'emendamento 10.510, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 10.208, 10.210, 10.212, 10.213, 10.215, 10.217 e 10.500/1.

L'emendamento 10.500, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 10.219, 10.221, 10.222, 10.223, 10.224, 10.225, 10.226, 10.227, 10.228 e 10.229.

L'emendamento 10.501, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 10.235 (testo 2) e 10.0.2.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*), in ragione del parere espresso dalla Commissione bilancio, riformula l'emendamento 10.0.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, pur sottolineando che la norma in realtà non reca oneri aggiuntivi. Precisa che la proposta recepisce sostanzialmente lo schema di risoluzione approvato dalla Commissione istruzione su un affare assegnato in ordine agli enti pubblici di ricerca. A tale proposito, rileva che le misure specificamente previste per università ed enti pubblici di ricerca, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono volte a valorizzare un comparto che, dal punto di vista della ricerca e innovazione, ha una valenza strategica per il Paese. In ogni caso, il funzionamento di tali enti è finanziato attraverso un fondo ordinario, già soggetto a misure di contenimento della spesa, e pertanto non sono fondate le preoccupazioni di un eventuale superamento dei limiti di bilancio.

Il senatore TOCCI (*PD*) richiama all'attenzione della Commissione l'emendamento in esame, che - nel recepire l'indirizzo espresso a tale riguardo dalla Commissione istruzione - delega il Governo a definire una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli enti pubblici di ricerca, al fine di renderlo omogeneo con quello dei ricercatori europei. Sarebbe opportuno, infatti, introdurre misure adeguate per evitare che queste figure professionali trovino più conveniente svolgere la loro attività all'estero, come del resto si continua ad auspicare nel dibattito pubblico.
Ritiene infondate le osservazioni critiche riguardo all'onerosità della proposta di modifica, in quanto gli enti di ricerca hanno un proprio fondo di finanziamento, peraltro alimentato principalmente da risorse esterne. Reputa, quindi, superfluo e dannoso prevedere ulteriori vincoli, che finiscono per ostacolare l'attività di tali enti, senza offrire maggiori garanzie circa il rispetto dei limiti di bilancio.

L'emendamento 10.0.7 (testo 2) posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 13.47, precedentemente accantonato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 13.47, a condizione che l'emendamento sia riformulato, nel senso di inserire, al comma 1, dopo la lettera *g*), la seguente lettera: "g-*bis)* disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime.".

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello del relatore.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.47 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 13.47 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) presenta la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato, che, posta ai voti, è accolta.

Il ministro MADIA ringrazia la Commissione per l'ampio dibattito e per il contributo offerto, che ha consentito di migliorare significativamente il testo del disegno di legge presentato dal Governo.

La Commissione, infine, conferisce al relatore Pagliari il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, con richiesta di autorizzazione alla relazione orale, per l'approvazione del disegno di legge n. 1577, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

(1818) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il sottosegretario BOCCI precisa che la data del 31 maggio è stata individuata come la più idonea per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali, per evitare la coincidenza del primo e secondo turno con festività religiose e civili o altre ricorrenze. In particolare, il 17 maggio è previsto il raduno annuale degli alpini, a cui partecipano, con funzione di rappresentanza, anche gli organi istituzionali di numerosi enti locali. Invece, il 24 maggio si verificherebbe una coincidenza con la Pentecoste ebraica, ma lo svolgimento di elezioni in coincidenza con ricorrenze religiose ebraiche è espressamente vietato dalla legge n. 101 del 1989, che regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) rileva che il Governo dovrebbe considerare con analoga attenzione anche la circostanza che il periodo di vacanza previsto fra l'ultima domenica di maggio e la festività del 2 giugno inciderà certamente sull'affluenza alle urne.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che, senza la modifica introdotta con la legge di stabilità per il 2015, le elezioni si sarebbero potute svolgere nel mese di marzo. A seguito di quell'intervento normativo, ora si corre il rischio di svolgere le elezioni in un periodo in cui presumibilmente l'affluenza alle urne sarà ridotta.
Ricorda, inoltre, che, nei 45 giorni antecedenti le elezioni, i consigli comunali e regionali dovrebbero limitarsi ad adottare i provvedimenti urgenti e improrogabili. Data l'incertezza della data delle consultazioni elettorali, i consiglieri comunali e regionali in carica potrebbero trovarsi in una posizione più favorevole rispetto agli altri candidati.

Il sottosegretario BOCCI precisa che, secondo la modifica introdotta con la legge di stabilità per il 2015, che ha previsto la possibilità di celebrare le elezioni regionali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato consiliare, il termine scadrebbe il 27 maggio. A causa della coincidenza con altre ricorrenze, si rende necessario spostare questo termine al 31 maggio. Ritiene che le questioni circa la differente posizione, alle elezioni regionali o amministrative, dei candidati esterni, rispetto ai consiglieri già in carica, attengano alle dinamiche della competizione elettorale e, quindi, non possono influire sul dibattito.

Il senatore CRIMI (*M5S*) auspica che il Parlamento assuma l'impegno di convertire in legge il decreto in tempi rapidi, al fine di assicurare la certezza della data delle elezioni. In tal modo, sarebbe garantito anche il corretto svolgimento della campagna elettorale e l'esecuzione di tutti gli adempimenti burocratici.

La PRESIDENTE dichiara così conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di mercoledì 8 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta alle ore 9 di domani, giovedì 2 aprile.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame per il parere sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza del disegno di legge n. 1854, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di contrasto al terrorismo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1577

Art. 10

10.502/1 (testo 2)
TORRISI
All'emendamento 10.502, al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:*
«1-*bis*) dopo le parole: "dirigenza scolastica" inserire le seguenti: ", con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;"».

10.502/2 (testo 2)
BRUNO
All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "indipendenti"», *inserire le seguenti:* «, nel rispetto della loro piena autonomia ».

10.124 (testo 2)
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO
Al comma 1, lettera c)*, apportare le seguenti modificazioni:*
a) al numero 1), dopo le parole: "utilizzate in ambito internazionale" *inserire le seguenti:* ", fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale,";
b) al numero 2), dopo le parole: "utilizzate in ambito internazionale" *inserire le seguenti:* ", fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.".

10.505/9 (testo 2)
LO MORO
All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:
"3-*bis*) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico-operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativo contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico; gli obiettivi di cui al presente numero sono realizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

10.142 (testo 3)
RUSSO
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-*bis)* con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;».

10.144 (testo 3)
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*
«d-*bis)* con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;».

10.154 (testo 2)

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera *c)* del presente comma, si procede attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;».

10.507/4 (testo 2)

CERONI, PERRONE, BRUNO

All'emendamento 10.507, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sostituire le parole: "parere vincolante" con le seguenti: "parere obbligatorio e non vincolante" e dopo le parole: "riorganizzazione dell'amministrazione" inserire le seguenti: " da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito"».

10.174 (testo 2)

GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «regime di proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico» *con le seguenti:* «possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;».

10.0.7 (testo 2)

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, BENCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

*(*Status *giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai princìpi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1. il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2. lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3. lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4. le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

5. la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6. l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

7. la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

8. la fruizione di periodi sabbatici;

b) definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta;

c) promozione di tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR al fine di armonizzarli alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta.

3. Nell'ambito della delega di cui al presente articolo, con medesimo decreto legislativo o con ulteriore decreto da emanarsi entro il limite temporale di cui al comma 1, il governo è delegato ad istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto a quello della pubblica amministrazione, che inquadri la ricerca in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un idoneo comparto con una corrispondente area separata per ricercatori e tecnologi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio sello Stato».

G/1577/25/1

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577),

nella fase di attuazione della delega di cui all'articolo 10,

impegna il Governo a valutare la possibilità di inserire nel ruolo unico dei dirigenti regionali anche la dirigenza professionale del servizio sanitario nazionale.

Art. 13

13.47 (testo 2)

BIANCO, DE BIASI, PADUA, LO MORO

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime.».

Coord.

Coord.1

PAGLIARI, *RELATORE*

Apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «della presente legge,*» inserire le seguenti*: «uno o più decreti legislativi recanti».

b) all'articolo 11, al comma 4, lettera a), capoverso 1-bis*, sostituire la parola:* «2014*» con la seguente*

: «2015», *le parole:* «2015 e 2016*» con le seguenti*: «2016 e 2017» *le parole:* «anni 2014, 2015 e 2016 *» con le seguenti*: «anni 2015, 2016 e 2017» *e la parola:* «2017*» con la seguente*: «2018»;

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, lettera c*), dopo le parole:* «servizi pubblici locali*» aggiungere le seguenti*: «di interesse economico generale»;

2) dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-*bis.* Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

3) conseguentemente al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo;

d) in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti 14.500/4 (testo 2 corretto), 14.500/500 (testo 2) e 14.500, riferire le modifiche previste alla lettera c) dell'emendamento 14.500/4 (testo 2 corretto) al testo della lettera g) dell'emendamento 14.500/500 (testo 2);

e) nel titolo, premettere le seguenti parole: «Deleghe al Governo in materia di ».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1577
XVII Legislatura

Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
approvato con il nuovo titolo
"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
4ª Commissione permanente (Difesa)	
N. 20 (pom.) 29 ottobre 2014 **Sottocomm. pareri**	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 298 (pom.) 22 ottobre 2014	Esito: Favorevole Parere destinato all'Assemblea **Nota**: Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento del Senato
N. 307 (ant.) 6 novembre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**

N. 308 (pom.) 11 novembre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 310 (pom.) 12 novembre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 311 (ant.) 13 novembre 2014	Esito: Non ostativo con osservazioni con presupposto Esito: Non ostativo con condizioni Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 312 (pom.) 18 novembre 2014	Esito: Non ostativo **su emendamenti** Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 314 (pom.) 19 novembre 2014	Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti**

	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti** **Nota**: (sui restanti emendamenti)
N. 315 (ant.) 20 novembre 2014	Esito: Contrario **su emendamenti** Esito: **Rinvio su emendamenti** **Nota**: (sui restanti emendamenti)
N. 343 (pom.) 14 gennaio 2015	Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti** Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 351 (ant.) 11 febbraio 2015	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 359 (pom.) 3 marzo 2015	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**

	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 360 (ant.) 4 marzo 2015	Esito: Non ostativo **su emendamenti** Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 361 (pom.) 4 marzo 2015	Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti** Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 362 (ant.) 5 marzo 2015	Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti** Pervenuta relazione tecnica

	Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 363 (pom.) 10 marzo 2015	Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti** Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 365 (pom.) 11 marzo 2015	Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti** Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 366 (ant.) 12 marzo 2015	Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 367 (pom.) 17 marzo 2015	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti** Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 368 (pom.) 18 marzo 2015	Esito: Non ostativo **su emendamenti** Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
N. 378 (pom.) 8 aprile 2015	Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo** Parere destinato all'Assemblea Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 379 (ant.) 9 aprile 2015	Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo** Esito: **Rinvio su emendamenti**

N. 380 (pom.) 14 aprile 2015	Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo** **Nota**: Presentata dal Governo nota asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato
N. 382 (pom.) 15 aprile 2015	Esito: parte Contrario con condizioni **parte Non ostativo con condizioni parte Contrario su nuovo testo** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su nuovo testo** Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 383 (ant.) 16 aprile 2015	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti** Richiesta relazione tecnica

N. 385 (pom.) 22 aprile 2015	Esito: parte Contrario **parte Contrario con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti** Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 387 (pom.) 28 aprile 2015	Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti** Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 388 (ant.) 29 aprile 2015	Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti** Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 389 (pom.) 29 aprile 2015	Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti**

	Esito: parte Contrario **parte Contrario con condizioni parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	
N. 130 (pom.) 8 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
N. 131 (pom.) 14 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio**
N. 132 (pom.) 15 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio**
N. 133 (pom.) 21 ottobre 2014	Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	
N. 121 (pom.) 3 febbraio 2015	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
N. 122 (pom.) 4 febbraio 2015	Esito: Favorevole con osservazioni
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	
N. 79 (pom.) 24 settembre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
N. 80 (pom.) 1 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio**
N. 83 (pom.) 22 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio**

N. 84 (pom.) 29 ottobre 2014	Esito: Favorevole con condizioni
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	
N. 96 (pom.) 24 settembre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
N. 98 (pom.) 1 ottobre 2014	Esito: Favorevole con osservazioni Esito: Contrario con condizioni **Nota**: (errata corrige bollettino n. 289 del 9 ottobre 2014)
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	
N. 108 (pom.) 21 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
N. 109 (pom.) 22 ottobre 2014	Esito: Favorevole con osservazioni
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	
N. 162 (pom.) 14 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
N. 164 (ant.) 16 ottobre 2014	Esito: **Rinvio**
N. 165 (pom.) 21 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio**
N. 167 (ant.) 23 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio**
N. 168 (pom.) 28 ottobre 2014	Esito: Favorevole con osservazioni
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	

N. 78 (pom.) 10 settembre 2014	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
Commissione parlamentare questioni regionali	
29 ottobre 2014 (ant.)	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
5 novembre 2014 (ant.)	Esito: Favorevole con condizioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4^ Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.1.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 20 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
20ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DIVINA

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,45

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1a Commissione:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***: parere favorevole con osservazione.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298 (pom.) del 22/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
298ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti a partire dall'articolo 5.

Il vice ministro MORANDO concorda con l'individuazione formulata dal Relatore circa gli emendamenti recanti maggiori oneri o per i quali risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

Concorda, altresì, con l'inserimento, nell'emendamento 5.24, di una clausola che preveda che gli schemi dei decreti attuativi siano provvisti di apposita relazione tecnica mentre, in merito all'emendamento 5.0.4, condivide l'opportunità di inserirvi un'espressa clausola di neutralità finanziaria.

Segnala, inoltre, i profili di criticità insiti nelle proposte 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18, che aggiungono ulteriori criteri di delega.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di prevedere che, qualora uno degli emendamenti da ultimo citati risulti approvato, si inserisca nel testo dell'articolo 5 una previsione che imponga che gli schemi dei decreti attuativi siano provvisti di relazione tecnica e vengano trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il vice ministro MORANDO concorda, poi, con il Relatore sull'individuazione degli emendamenti all'articolo 6 recanti maggiori oneri o per i quali risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

Interviene incidentalmente il senatore GAETTI (*M5S*), per illustrare la portata normativa e finanziaria dell'emendamento 6.2.

Il PRESIDENTE conferma su tale emendamento la necessità di acquisire l'apposita relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO esprime, poi, un avviso di nulla osta sugli analoghi emendamenti 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18 e 6.0.19.

Il PRESIDENTE rileva che tali proposte abrogano una disposizione sulla comunicazione di operazioni rilevanti a fini Iva, a cui, tuttavia, non erano ascritti effetti in termini di maggiori entrate.

Prospetta, quindi, l'approvazione di un parere di semplice contrarietà sui suddetti emendamenti, ricordando che essi sono analoghi alla proposta 1.26, esaminata nell'odierna seduta antimeridiana e sulla quale è opportuno rettificare il parere precedente, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, convertendolo in una valutazione di contrarietà semplice.

Il vice ministro MORANDO si sofferma, quindi, sugli emendamenti 6.0.25 e 6.0.27 esprimendo un avviso contrario, mentre concorda con la valutazione del relatore sull'individuazione degli emendamenti all'articolo 7 recanti maggiori oneri o per i quali è necessario acquisire la relazione tecnica.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) chiede l'accantonamento delle proposte 7.2 e 7.0.1, in attesa che venga prodotta la relazione tecnica.

Incidentalmente, illustra la portata normativa dell'emendamento 7.0.1, precisando che esso si limita ad introdurre un servizio aggiuntivo svolto dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) e consistente nella predisposizione di un inventario della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta, accantona gli emendamenti 7.2 e 7.0.1.

Il vice ministro MORANDO condiziona, quindi, l'assenso sull'emendamento 7.35 all'inserimento di un inciso volto a precisare che i nuovi criteri di erogazione dei contributi riguarderanno le sole somme contributive già previste dalla legislazione vigente.

Segnala, altresì, la criticità degli emendamenti 7.15, 7.26 e 7.34.

Il PRESIDENTE condivide la valutazione di onerosità dell'emendamento 7.26, mentre ritiene opportuno limitarsi a formulare un parere di contrarietà semplice sulle proposte 7.15 e 7.34.

Successivamente, il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al Relatore sulla valutazione di onerosità degli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, mentre prospetta l'espressione di un parere di contrarietà semplice sulle proposte 10.6, 10.7 e 10.0.1.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 5, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 5.13, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.18, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.20, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.16, 6.2, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.25, 6.0.27, 6.0.28, 7.1, 7.4, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.8, 7.26, 8.7, 8.8, 8.0.1, 8.0.3, 9.0.1 e 9.0.2. Sulle proposte 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18, il parere è di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, qualora uno di essi venga approvato, si inserisca nell'articolo 5 la previsione che gli schemi dei decreti di attuazione siano provvisti di relazione tecnica e trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Sull'emendamento 5.24 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento nel comma 4, primo periodo, dopo la parola: "accompagnati", delle seguenti: "dalla relazione tecnica,".

Sull'emendamento 5.0.4 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 7.35 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "contributi statali", delle seguenti: "previsti a legislazione vigente". Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, con ciò intendendosi rettificato il parere reso nell'odierna seduta antimeridiana sull'analogo emendamento 1.26, sul quale si esprime pertanto una valutazione di semplice contrarietà. Altresì il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 7.15, 7.34, 10.6, 10.7 e 10.0.1. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 10, fatta eccezione per le proposte 7.2 e 7.0.1, il cui esame resta sospeso.

Resta altresì sospeso l'esame delle proposte riformulate, nonché di tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 11.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, ricorda che il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis,* del Regolamento, al fine di formulare parere al Presidente del Senato circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale collegato alla manovra di finanza pubblica. Al riguardo, sottopone alla

Commissione una riflessione sull'articolo 9 concernente il riordino delle Camere di commercio, atteso che esso potrebbe non essere del tutto omogeneo rispetto al contenuto proprio del provvedimento, come previsto dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritiene che, a prescindere in questa sede da valutazioni di ordine finanziario, l'articolo 9 sia riconducibile al contenuto proprio di un disegno di legge di riordino delle amministrazioni pubbliche, stante il fatto che le Camere di commercio sono configurate dalla legislazione vigente come enti pubblici.

Il senatore SANGALLI (*PD*) osserva che, per quanto attiene al contenuto proprio del disegno di legge, è indubbio che la normativa vigente inserisce le Camere di commercio nel novero degli enti pubblici, dotati di autonomia funzionale, e chiamati a svolgere funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.

Rappresenta, tuttavia, la necessità che una riforma di rilievo come quella dell'ordinamento camerale venga affrontata attraverso un provvedimento *ad hoc*, con tempi di riflessione adeguati e di concerto con gli operatori del settore.

Altresì, fa presente che l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca, tra i principi e i criteri direttivi, la soppressione del diritto camerale, con la rinuncia ad un introito certo, che verrebbe sostituito dal ricorso alla fiscalità generale, senza considerare il fatto che gli adempimenti legati alla gestione del registro delle imprese passerebbero dalle Camere di commercio al Ministero dello sviluppo economico.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) condivide il merito delle riflessioni svolte dal senatore Sangalli, alla luce delle importanti funzioni svolte dalle Camere di commercio, per esempio per facilitare l'attività delle piccole e medie imprese.

Il senatore DEL BARBA (*PD*), prescindendo dalle considerazioni di carattere finanziario, ricorda che, secondo la legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, le Camere di commercio rivestono la natura giuridica di enti pubblici dotati di autonomia funzionale, il che contrasterebbe con lo stralcio dell'articolo 9 per una presunta estraneità rispetto al contenuto proprio del disegno di legge che si prefigge l'obbiettivo di un riordino complessivo degli apparati della Pubblica amministrazione.

Il PRESIDENTE osserva come, sulla base delle risultanze emerse nel corso del dibattito, le Camere di commercio rientrino nel novero degli enti pubblici, e quindi le norme contenute nell'articolo 9 sono omogenee al contenuto proprio del provvedimento collegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme al Relatore.

Il PRESIDENTE propone, quindi, alla Commissione di formulare al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, un parere favorevole, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il provvedimento in esame, ancorché presentato in una fase successiva al Documento di economia e finanza 2014 e precedente rispetto alla Nota di aggiornamento del medesimo Documento, reca disposizioni che risultano, nel loro complesso, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità.".

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 307 (ant.) del 06/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2014
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1504) ***Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.
In merito alle proposte emendative, segnala che occorre valutare, ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, l'emendamento 3.1. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 3.3. Occorre, altresì, valutare l'emendamento 3.4. Ritiene non vi siano osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI concorda con la valutazione di non onerosità sul testo.

Il vice ministro MORANDO conviene con la relatrice circa la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria sulla proposta emendativa 3.1. Si dichiara concorde anche circa la valutazione di onerosità dell'emendamento 3.3. Osserva inoltre che l'inciso "se sostenibile" presente all'interno della proposta 3.4 potrebbe generare un equivoco rilevante ai fini finanziari, ossia che, in presenza di oneri non sostenibili per gli interessati, sia invocabile il sostegno della finanza pubblica. Conclude quindi che l'espressione citata va soppressa per evitare il rischio prospettato.

Il PRESIDENTE concorda con il rilievo da ultimo formulato, ritenendo che la proposta potrebbe costituire una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La relatrice ZANONI (*PD*), alla luce di quanto emerso propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.3. Il parere sull'emendamento 3.1 è di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Altresì sulla proposta 3.4 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della precedente norma costituzionale, alla soppressione delle parole: "se sostenibile". Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

Verifica la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, è approvata.

(344) ***DE POLI. - Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia***

(359) ***RANUCCI. - Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico***

(1009) ***Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie***

(1073) ***Magda Angela ZANONI. - Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie***

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo unificato, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La relatrice ZANONI (*PD*) riferisce che sono attualmente in corso contatti con il Governo per affrontare il problema dell'inserimento delle prestazioni correlate alle patologie in questione tra i livelli essenziali di assistenza, in particolare al fine di coordinare le nuove norme con il lavoro svolto finora con le regioni nell'ambito del cosiddetto "patto per la salute".

Il PRESIDENTE prende atto di quanto riferito e conviene sulla necessità di trovare una formulazione idonea a superare le questioni emerse e a garantire un celere progresso dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1167 e 953-A) ***Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario)

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli illustra gli ulteriori emendamenti 1.600, 1.700 e 1.800 relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO ritiene le proposte 1.600 e 1.700 neutre dal punto di vista finanziario, mentre invita ad una maggiore cautela sull'emendamento 1.800 che potrebbe essere segnalata tramite un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE si dichiara concorde con le proposte del rappresentante del Governo e propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.800. Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 1.600 e 1.700.".

La proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si rileva una tendenziale genericità di numerosi principi e criteri direttivi di delega, con conseguente genericità anche della relazione tecnica, il che rende problematica l'analisi delle implicazioni finanziarie connesse al provvedimento in esame. In relazione all'articolo 1, chiede un chiarimento sulla portata del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera *i)*, laddove stabilisce la riorganizzazione, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, occorre chiarire se la riorganizzazione sia limitata alla sola creazione dell'archivio unico dei dati degli autoveicoli ovvero sia prodromica alla fusione delle due strutture. Tale questione va risolta, anche integrando la relazione tecnica, al fine di acquisire elementi sulle conseguenze finanziarie, con particolare riferimento al trattamento delle risorse umane interessate. Occorre valutare, poi, all'articolo 1, comma 7, l'inserimento, sugli schemi dei decreti di attuazione, oltre che dell'esplicito concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, del parere, oltre che delle commissioni parlamentari competenti per materia, anche di quelle competenti per i profili finanziari. Analoga valutazione deve estendersi agli articoli 7, comma 2, 9, comma 2, 10, comma 2, e 12, comma 4. Più in generale, sempre in merito all'articolo 1, chiede conferma della possibilità di procedere all'informatizzazione e alla conseguente riorganizzazione degli uffici, ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene, poi, all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, segnala il rischio che il restringimento del potere delle pubblica amministrazione di adottare determinazioni in autotutela possa comportare oneri finanziari indiretti. In relazione all'articolo 7 recante la delega per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, risulta necessario acquisire un'integrazione della relazione tecnica, per valutare i profili finanziari dei criteri ivi contenuti, con particolare riferimento a quello di cui alla lettera *c)*, che dispone la trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, in cui confluiranno tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato. Con riguardo all'articolo 8, richiede un'integrazione della relazione tecnica, al fine di escludere effetti onerosi - con particolare riferimento al trattamento del personale - derivanti dall'inserimento degli ordini professionali nel novero delle "amministrazioni pubbliche" (lettera *e)*) e degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie nel novero dei "soggetti di rilievo pubblico" (lettera *f)*). Con riferimento all'articolo 9, richiede elementi di approfondimento sugli effetti - anche in termini di trattamento del personale - derivanti dal trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese attualmente spettanti alle camere di commercio (lettera *d)*). Altresì, segnala che l'eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese (lettera *a)*) comporta effetti finanziari ingenti sul sistema camerale, visto che esso rappresenta circa il settanta per cento delle relative entrate. Per quanto riguarda l'articolo 10 sulla riforma della dirigenza pubblica, sottolinea la necessità di integrare la relazione tecnica, con particolare riferimento ai profili finanziari di previsioni quali l'eliminazione della distinzione per fasce della carriera dirigenziale (lettera *b)*, n. 1); istituzione di tre distinte commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale (lettera *b)*, nn. 1, 2 e 3); possibilità di confluenza nel ruolo unico dei dirigenti locali dei funzionari di fascia C iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali (lettera *b)*, nn. 4); facoltà di nomina di un dirigente apicale per gli enti locali - presumibilmente i comuni di piccole dimensioni - privi di figure dirigenziali (lettera *b)*, n. 4); attribuzioni e ordinamento della Scuola nazionale dell'amministrazione (lettera *c)*, n. 3 e lettera *d)*); trattamento economico dei dirigenti privi di incarico (lettera *g)*); confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale (lettera *l)*); riequilibrio, nella fase transitoria, dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali (lettera *m)*). In merito, poi, alla lettera *c)*, nn. 1 e 2, segnala che la previsione della possibilità, per gli organi costituzionali, di reclutare personale attraverso il corso-concorso e il concorso ivi disciplinati appare lesiva del principio di autonomia organizzativa degli organi in questione. In relazione all'articolo 11, comma 4, segnala il rischio di una dequalificazione della spesa oltre che di una problematica concernente la spendibilità delle risorse, posto il carattere in conto capitale delle spese finanziate a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione, che viene decurtato per finanziare il fondo per il funzionamento dei servizi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa. Inoltre, occorre appurare l'idoneità del fondo per lo sviluppo e la coesione a finanziare un onere di carattere strutturale, posto che la legge di stabilità (nella tabella C allegata) dovrebbe limitare a coprire l'eventuale parte incrementale della spesa. In merito all'articolo 13, comma 1, lettera *g)*, chiede elementi volti a chiarire gli effetti finanziari connessi al progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni. Occorre, inoltre, approfondire le implicazioni, anche in termini di trattamento giuridico ed economico del personale, dell'articolo 14, comma 1, lettera *e)*, che prevede la razionalizzazione ed il rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti ed il reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica. Con riguardo all'articolo 15, sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, richiede elementi circa gli effetti finanziari della lettera *l)* sui meccanismi di premialità per gli enti locali che ricorrono a procedure di evidenza pubblica, della lettera *m)* sulla disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, *n)*, sulla definizione dei regimi tariffari e della lettera *o)* sulle funzioni di governo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. In merito, infine, all'articolo 16, occorre valutare l'inserimento - in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità - di una previsione volta a subordinare l'emanazione dei decreti recanti oneri non coperti all'interno dei decreti stessi alla preventiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti recanti la necessaria copertura. Per ulteriori rilievi, fa rinvio alla Nota n. 64 del 2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che il Ministero dell'economia sarà a breve in grado di fornire i riscontri richiesti. Anticipa che la questione concernente il trasferimento delle funzioni relative al Registro delle imprese, disposto con l'articolo 9, è già in corso una riflessione volta ad individuare una soluzione che non comporti oneri finanziari per l'erario. Il Ministero dello sviluppo economico, che nel testo sarebbe l'attributario delle funzioni in questione, ha infatti proposto il loro svolgimento tramite gli uffici periferici dello stesso Ministero, che però il testo del disegno di legge provvede a sopprimere. Il Dicastero propone inoltre di incamerare i contributi oggi destinati dalle imprese alle Camere di commercio, facendo così venire meno il vantaggio alla parte imprenditoriale conseguito con le norme proposte.

Il PRESIDENTE conviene con la necessità di un supplemento di riflessione, dal momento che allo stato attuale l'articolo 9 appare evidentemente scoperto.

Il vice ministro MORANDO concorda che la questione concernente l'articolo 9 appare la più complessa, mentre sulle restanti osservazioni al testo ritiene probabilmente più agevole la formulazione di risposte da parte del Governo.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) pone al Governo una questione relativa all'articolo 8, chiedendosi in particolare come mai sia necessario specificare l'assenza di oneri per lo Stato in relazione al personale degli enti ordinistici, essendo notoriamente gli stessi finanziati in via esclusiva dagli iscritti.

Il vice ministro MORANDO sottolinea come l'inclusione degli ordini professionali tra le Pubbliche amministrazioni disposta dal testo, a prescindere da una sua valutazione nel merito, comporti di per sé la necessità di una indagine - secondo i criteri Eurostat - al fine di escludere aggravi per l'indebitamento statale. Tale circostanza ha comportato la necessità della specificazione individuata dal senatore Mandelli.

Il PRESIDENTE considera prioritario risolvere il punto nel merito, perché una eventuale diversa qualificazione degli enti ordinistici nel testo potrebbe far venir meno il riflesso finanziario di cui si discute. Conclude, in ogni caso, ricordando che la Commissione attende i puntuali riscontri del Governo alle osservazioni sollevate.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 308 (pom.) dell'11/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
308ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1344-A) ***PALMA. - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Verducci, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, né sul testo né sugli emendamenti.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Concorde la valutazione del rappresentante di Governo, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del***

settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli ulteriori emendamenti e quelli riformulati 1.29 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.11 (testo 2), 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2), 5.24 (testo 3), 5.0.20 (testo 3), 7.2 (testo 4), 12.12 (testo 2), 14.6 (testo 2), 16.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 23.0.2 (testo 3), 23.0.12 (testo 2), 23.0.13 (testo 2), 11.0.100 e 11.0.200,relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 7.2 (testo 4), 11.0.100 e 11.0.200. Fa presente che occorre, inoltre, valutare l'emendamento 23.0.2 (testo 3), mentre chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alla proposta 23.0.12 (testo 2). Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti in esame.

Il vice ministro MORANDO assicura che il Governo fornirà i riscontri richiesti in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R SMD 01/2014, relativo al Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (n. 116)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso prevede un programma di acquisizione di unità navali per la tutela della capacità marittima della Difesa con uno sviluppo complessivo di diciannove anni dal 2014 al 2032 e un costo totale stimato di 5.400 milioni.

Osserva che il paragrafo 9 del programma prevede espressamente che sia assicurata la verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente all'atto della emanazione dei decreti ministeriali relativi all'utilizzo delle singole tranche del programma di spesa. In proposito, rammenta che il comma 37 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, ha autorizzato tre contributi ventennali rispettivamente di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Fa pertanto presente che l'ammontare complessivo dello stanziamento è di 5.800 milioni.

Segnala che il capitolo corrispondente (7419) del programma 5 (Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale) della missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese) dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico recava inizialmente, sul bilancio 2014, 40 milioni per il 2014 (poi ridotti a 37,8), 150 milioni per il 2015 e 290 milioni per il 2016. Tuttavia, per il periodo 2014-2032, nel quale si prevede l'attuazione del programma in esame, osserva che l'importo complessivo delle quote previste dall'autorizzazione di spesa sarebbe di 5.120 milioni, considerato che i tre contributi ventennali si esauriscono il primo nel 2033, il secondo nel

2034 e il terzo nel 2035. Poiché, invece, il costo del programma è stimato in 5.400 milioni, fa presente che si renderà necessario rimodulare le quote annuali di spesa, in modo da conseguire un'anticipazione per 280 milioni.

Ritiene, quindi, necessarie spiegazioni circa l'adeguatezza cronologica delle risorse rispetto ai fabbisogni di spesa. Peraltro, osserva che la tabella E del disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-*bis*) prevede una rimodulazione degli stanziamenti tra gli anni ricompresi nel bilancio triennale con compensazione negli anni successivi al triennio. In particolare, l'anno terminale del terzo contributo ventennale, previsto dal comma 37 come pari a 140 milioni annui a decorrere dal 2016, è anticipato al 2024; il contributo è, pertanto, concentrato su nove anni, con conseguente aumento delle quote annuali.

Chiede, pertanto, chiarimenti in ordine a tale rimodulazione, anche considerato che l'anticipazione di risorse richiederà una compensazione degli effetti sui saldi. Inoltre, visto che si prevede un impegno di spesa già nel corrente anno, fa presente che sarebbero opportune rassicurazioni sulla capacità di spesa della relativa quota a bilancio, mancando poco più di un mese alla chiusura dell'esercizio.

Il vice ministro MORANDO preannuncia riscontri dettagliati sulle osservazioni avanzate nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il vice ministro MORANDO, richiamando quanto anticipato nella seduta del 6 novembre scorso, conferma che è pervenuta una nota del Ministero dello sviluppo economico, con la quale si affronta nel dettaglio il possibile trasferimento delle funzioni concernenti il registro delle imprese dalle Camere di commercio al Dicastero medesimo. L'analisi non risolve i sostanziali dubbi di copertura finora palesatisi, anzi, conferma che il trasferimento di compiti in questione potrebbe avvenire solo tramite la destinazione di idonee risorse al Ministero incaricato e attraverso la messa a disposizione di strutture sul territorio, siano esse nuovamente quelle delle Camere di commercio, ovvero siano rappresentate da uffici ministeriali nuovamente dislocati in tutta Italia.

Rende, inoltre, un chiarimento sul profilo che riguarda la definizione delle casse previdenziali costituite in fondazioni di diritto privato, quali "soggetti di rilievo pubblico". L'esperienza del passato ha chiaramente indicato che, in caso di insolvenza di istituti che erogano trattamenti previdenziali di base, sorge, in ogni caso, la necessità per l'Erario di provvedere a garantire i lavoratori già assicurati con tali istituti. Non vi è, pertanto, alcuna conseguenza di rilievo nella diversa qualifica degli enti in questione, che, dal punto di vista della finanza pubblica, appare neutra. Analogamente, non vi sono profili di possibile onerosità nella definizione degli ordini professionali come "organismi pubblici", dal momento che la loro caratteristica di enti con entrate proprie e sottoposti a vigilanza ministeriale, anche sotto il profilo dell'equilibrio finanziario, non muta in alcun modo. Si riserva, tuttavia, di far

pervenire una nota scritta che chiarisca la questione.

Il presidente AZZOLLINI prende atto che le evidenti difficoltà di copertura dell'articolo 9 debbono ritenersi confermate. Precisa che la Commissione rimane in attesa delle ulteriori risposte del Governo sui restanti profili sollevati nel corso del dibattito.

Il vice ministro MORANDO conferma che fornirà riscontri ai restanti nodi problematici.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), pur confermando le sostanziali perplessità della propria parte politica in merito al meccanismo messo in atto con l'articolo 9, esprime, in ogni caso, apprezzamento per la correttezza dimostrata dal rappresentante del Governo, che ha analizzato le questioni di copertura proposte in modo lineare e con onestà intellettuale.

Il senatore SANGALLI (*PD*) riconosce, a sua volta, la correttezza dell'operato del rappresentante del Governo, invitando ad una valutazione complessiva della riforma delle Camere di commercio. Se, infatti, è innegabile che il testo, nella sua attuale formulazione, si presenta non sostenibile dal punto di vista finanziario, dall'altra parte è necessario che si proceda ad un riordino del settore delle Camere di commercio, senza perdere l'occasione di questo veicolo normativo. Al di là, del resto, della vicenda della tenuta del registro delle imprese, vi sono, a suo parere, numerose altre funzioni affidate a tali enti, anche dalla recente legislazione, che meritano adeguata valorizzazione a beneficio del sistema imprenditoriale.

Il senatore DEL BARBA (*PD*), anche in relazione all'impegno attualmente in corso presso la Commissione di merito, volto all'individuazione di emendamenti sostanzialmente migliorativi del testo, chiede se l'inevitabile valutazione negativa dell'articolo 9 in punto di copertura finanziaria possa compromettere l'ulteriore *iter* del provvedimento nella parte in questione.

Il PRESIDENTE, pur rammentando che il disegno di legge ha natura di collegato e che, pertanto, il giudizio contrario della Commissione bilancio si ripercuote sulla procedibilità delle parti censurate, ritiene che la Commissione di merito ben possa comunque affrontare la materia ed individuare formulazioni testuali compatibili con l'esigenze di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1261) ***Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore GUALDANI (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, onde appurare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, con particolare riferimento agli articoli 3, 4 e 5.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) osserva come le parti sulle quali si è concentrata l'attenzione del relatore, ai fini della relazione tecnica, costituiscano la quasi totalità del provvedimento in esame.

Il vice ministro MORANDO dichiara senz'altro la disponibilità del Governo a fornire una relazione tecnica nei termini richiesti. Osserva, tuttavia, come l'ampiezza delle disposizioni proposte renda obiettivamente assai complesso il lavoro di analisi e quantificazione finanziaria. Conclude, dunque, che potrebbe risultare notevolmente più semplice la diversa formulazione del testo, che identifichi con esattezza le iniziative da svolgere e fissi un tetto di spesa, con relativa idonea copertura, sul quale più agevolmente potrebbe svolgersi un'analisi degli oneri.

La Commissione conviene con la necessità di acquisire la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 310 (pom.) del 12/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
310ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R SMD 01/2014, relativo al Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (n. 116)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI informa che la nota della Ragioneria generale dello Stato di cui si è trattato nell'odierna seduta antimeridiana è pervenuta in forma ufficiale e debitamente sottoscritta dal Ragioniere generale.

Il relatore SANTINI (*PD*) propone dunque di rendere osservazioni non ostative alla Commissione competente nel merito.

I senatori D'ALI' (*FI-PdL XVII*) e Silvana COMAROLI (*LN-Aut*) preannunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO dà lettura di un appunto informale del Dicastero dell'economia con il quale si rendono alcune precisazioni sui profili di criticità finanziaria emersi nel corso del dibattito.

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, nel ricordare che la questione sollevata circa le conseguenze finanziarie dell'articolo 9 del provvedimento va necessariamente risolta con un parere contrario della Commissione e che le osservazioni sull'articolo 8 appaiono adeguatamente riscontrate dal Governo nel senso di un'assenza di profili di nuovo onere per l'Erario, preannuncia la predisposizione di una bozza di parere, che terrà conto delle posizioni del Governo e che verrà sottoposta al giudizio della Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), nel ricordare il proprio giudizio sugli ulteriori emendamenti pervenuti e già illustrati nella seduta di ieri, illustra le ulteriori riformulazioni trasmesse dalla Commissione di merito, ossia le proposte 1.24 (testo 2), 3.3 (testo 2) e 6.9 (testo 2)**,** segnalando, per quanto di competenza, che si prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.24 (testo 2), analogamente alla valutazione espressa sul testo originario, di simile tenore. Sui restanti emendamenti richiamati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO prende la parola a proposito dell'emendamento 7.2 (testo 4), ritenendo che allo stato non vi siano oneri diretti, pur esprimendo perplessità sulla genericità dei criteri

di delega, anche per i profili di competenza della Commissione bilancio. Inoltre prospetta un dubbio sulla neutralità finanziaria dell'emendamento nella specifica parte in cui prevede la concentrazione in capo al Ministero vigilante delle partecipazioni societarie detenute dalla società AGEA.

Il PRESIDENTE conviene con il rappresentante del Governo che un'operazione di ristrutturazione delle partecipazioni societarie, in astratto finanziariamente neutra, potrebbe comportare l'insorgenza di costi correlati ad eventuali plusvalenze o minusvalenze o in seguito all'applicazione di regimi fiscali diversi dai precedenti. In assenza dunque di una relazione tecnica che garantisca, per il caso di specie, la non insorgenza di nuovi oneri, la Commissione deve esprimersi in senso contrario anche in omaggio a un criterio prudenziale.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce che la Ragioneria generale dello Stato ha affacciato sostanziali dubbi sulla neutralità finanziaria della proposta 11.0.100, superabili solo con diverse ed articolate riformulazioni testuali.

Il PRESIDENTE conclude sul punto evidenziato dal vice ministro Morando nel senso che, in assenza di formulazioni compatibili con le esigenze di finanza pubblica, è inevitabile l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analogamente esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica debitamente verificata, sulla proposta 11.0.200. Quanto, invece, all'emendamento 23.0.2 (testo 3), ritiene si possa confermare un parere di semplice contrarietà in analogia a quanto valutato sul precedente testo.

Il vice ministro MORANDO si associa alle valutazioni offerte dal Presidente. A proposito dell'emendamento 23.0.12 (testo 2), fa notare che la norma proposta contiene un tetto di spesa, a suo avviso idoneo a evitare l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, trattando dell'emendamento 1.24 (testo 2), propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà, in linea con le precedenti valutazioni della Commissione.

Il vice ministro MORANDO, confermando l'impressione del Presidente circa l'assenza di oneri diretti, ritiene in ogni caso che possano porsi difficoltà in relazione alla compatibilità del testo proposto con la normativa europea; ciò potrebbe comunque essere adeguatamente segnalato dall'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), alla luce del dibattito, propone l'espressione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.29 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.11 (testo 2), 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2), 5.24 (testo 3), 5.0.20 (testo 3), 7.2 (testo 4), 12.12 (testo 2), 14.6 (testo 2), 16.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 23.0.2 (testo 3), 23.0.12 (testo 2), 23.0.13 (testo 2), 11.0.100, 11.0.200, 1.24 (testo 2), 3.3 (testo 2) e 6.9 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.100 e 11.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 23.0.2 (testo 3) e 1.24 (testo 2). Il parere di nulla osta all'emendamento 7.2 (testo 4) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, alla lettera *c)*, del seguente periodo: «, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA,». Sulle restanti proposte citate, il parere è di nulla osta.".

La proposta del relatore, messa ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 311 (ant.) del 13/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2014
311ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con presupposti e osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, propone l'approvazione, sul testo del provvedimento in titolo, del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto delle risposte fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che: in merito all'articolo 1, si possa procedere all'informatizzazione e alla conseguente riorganizzazione degli uffici ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; la modifica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, in materia di autotutela amministrativa, rivesta un carattere meramente ordinamentale; dall'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, laddove inserisce, tra i «soggetti di rilievo pubblico», gli «altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie», non derivino implicazioni di carattere finanziario; con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, la parte fissa della retribuzione non comprenda la retribuzione di posizione, di cui alla successiva lettera *l)*; con

riguardo all'articolo 10, comma 1, lettere *l)* e *m)*, la confluenza nel ruolo unico di dirigenti già inseriti nelle attuali due fasce non comporti un incremento della spesa in relazione a coloro che provengono dalla fascia più bassa (seconda fascia); con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, aggiungasi, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di ciascuno degli enti coinvolti, come rideterminate ai sensi della presente lettera, sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»; agli articoli 1, comma 7, 2, comma 2, 4, comma 2, 7, comma 2, 9, comma 2, 10, comma 2, e 12, comma 4, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», si inseriscano le seguenti: «per materia e per i profili finanziari»; sia soppresso l'articolo 9; all'articolo 10, comma 1, lettera *m)*, si aggiungano, dopo le parole: «incarichi conferiti», le seguenti: «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale»; all'articolo 16, si inseriscano, dopo il comma 1, i seguenti: «2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»; e con le seguenti osservazioni: in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, non risulta chiaro se la riorganizzazione ivi prevista si limiti alla creazione di un archivio unico degli autoveicoli oppure presupponga la fusione delle strutture amministrative degli uffici del pubblico registro automobilistico da un lato e della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'altro; la genericità dei criteri direttivi contenuti negli articoli 7 e 15 non consente di valutarne pienamente le conseguenze di ordine finanziario; l'articolo 11, comma 4, nel coprire spese di natura corrente a valere su un fondo di parte capitale, determina una dequalificazione della spesa, ancorché di entità limitata, in contrasto con i principi generali di corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche.".

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), nel prendere atto che la proposta di parere testé illustrata affronta le tematiche di carattere finanziario emerse nel corso del dibattito, ribadisce il disappunto del proprio Gruppo per la previsione contenuta nell'articolo 8, ove si prevede la configurazione degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie quali soggetti di rilievo pubblico, sottolineando come tale norma, pur attinente al merito del provvedimento, necessiti di una correzione.

Il senatore SANTINI (*PD*), nel concordare con l'impostazione della proposta di parere, invita la Commissione a valutare se sia opportuno, anziché esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'intero articolo 9, limitarsi a sanzionare le lettere *a)* e *d)* che, rispettivamente, eliminano il diritto annuale, in favore delle Camere di commercio, a carico delle imprese e trasferiscono al Ministero dello sviluppo economico le competenze per la gestione del registro delle imprese.

Infatti, le restanti previsioni dell'articolo 9 potrebbero avere un'autonoma valenza normativa, dal momento che dispongono il riordino del numero degli organismi camerali e lo snellimento degli organi direttivi.

Il PRESIDENTE osserva come la soppressione dell'intero articolo 9 risulti necessaria, in quanto la riorganizzazione della struttura delle Camere di commercio sarebbe fattibile attraverso risparmi e razionalizzazioni di spesa derivanti, per l'appunto, dalla eliminazione del diritto camerale e dal trasferimento, al Ministero dello sviluppo economico, della gestione del registro delle imprese.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) fa presente come la clausola di salvaguardia finanziaria, che

la proposta di parere introduce nell'articolo 16, risulti cautelativa per fronteggiare eventuali oneri derivanti da un riordino dell'ordinamento delle Camere di commercio, a prescindere dalla eliminazione dei diritti camerali e dalla devoluzione, al Ministero dello sviluppo economico, dei compiti di gestione del registro delle imprese.

Il PRESIDENTE osserva come la clausola di salvaguardia finanziaria introdotta nella proposta di parere rivesta, per l'appunto, un carattere cautelativo, mentre la delega contenuta nell'articolo 9 comporterebbe, comunque, oneri finanziari certi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) concorda con la proposta del Presidente di sopprimere l'intero articolo 9, sottolineando che ciò consentirà di affrontare, con un provvedimento legislativo specifico, la delicata questione della riforma del sistema camerale, tenendo in debita considerazione anche il carattere strategico dei servizi forniti dalle Camere di commercio in favore dei distretti produttivi territoriali e delle piccole e medie imprese, con un evidente ausilio anche per i comuni.

Il PRESIDENTE concorda circa il fatto che la soppressione dell'intero articolo 9 lascia, comunque, impregiudicata ogni altra soluzione finalizzata alla riforma del sistema camerale.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 312 (pom.) del 18/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
312ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1259) ***Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi***
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DEL BARBA (*PD*), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è necessario chiedere conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo unico del disegno di legge in esame, con particolare riferimento a quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)*, *g)*, *i)* ed *l)*. Occorre valutare, altresì, al comma 2, quarto periodo, dell'articolo unico, l'inserimento del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Infine, occorre valutare l'integrazione del comma 3, prevedendo che, in caso di adozione di decreti attuativi privi di autonoma copertura, l'emanazione dei decreti onerosi sia contestuale o successiva all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti la necessaria copertura.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***
(Parere alla 9ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo ed in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riformulati 1.11 (testo 4), 1.30 (testo 2), 5.11 (testo 3), 5.0.20 (testo 4), 5.0.100 e 7.2 (testo 5),relativi al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, connessi alla lettera *b)* dell'emendamento 5.0.100. Segnala, poi, che occorre valutare l'emendamento 7.2 (testo 5). Sui restanti emendamenti in esame, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di accantonare l'emendamento 5.0.100, per consentire un approfondimento istruttorio.

Il presidente AZZOLLINI dispone, quindi, l'accantonamento della proposta 5.0.100.

Sull'emendamento 5.0.20 (testo 4), il rappresentante del GOVERNO si esprime, poi, in senso contrario, osservando come esso introduca criteri di priorità per l'erogazione di incentivi, con conseguenti effetti onerosi privi di quantificazione. In ogni caso, la valutazione di nulla osta sarebbe, comunque, condizionata alla soppressione della lettera *j)* e della parte finale della lettera *b)*.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) rilevano l'infondatezza delle obiezioni del Governo, posto che l'emendamento si limita ad introdurre criteri di priorità nell'erogazione di incentivi già previsti dalla legislazione vigente.

Il PRESIDENTE rileva come, al di là delle obiezioni del Governo, tale emendamento presenti profili di criticità, in quanto delega il Governo ad adottare un regolamento che modifica la disciplina in tema di affiancamento per le terre agricole. Pertanto, nel disporre l'accantonamento della proposta per consentirne un approfondimento, reputa, in ogni caso, necessario, condizionare l'eventuale valutazione di nulla osta all'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, unitamente ad una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale, qualora il regolamento determini oneri, questi trovino copertura in provvedimenti legislativi che entrino in vigore prima del regolamento medesimo.

Per quanto attiene, poi, all'emendamento 7.2 (testo 5), ribadisce la necessità di espungere la previsione, di cui alla lettera *c)*, sulla possibilità di concentrazione, nel Ministero delle politiche agricole, delle partecipazioni attualmente detenute dall'Agea; altresì, stante il fatto che tale previsione è contenuta, anche, nell'articolo 7 del disegno di legge, si rende necessario rettificare il parere sul testo, condizionandone il nulla osta all'espunzione della previsione citata.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore DEL BARBA (*PD*), propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.11 (testo 4), 1.30 (testo 2), 5.11 (testo 3), 5.0.20 (testo 4), 5.0.100 e 7.2 (testo 5), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo

condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.2 (testo 5), alla soppressione, alla lettera *c)*, delle parole: "con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA,". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti in esame, fatta eccezione per le proposte 5.0.20 (testo 4) e 5.0.100, il cui esame resta sospeso. A rettifica del parere sul testo espresso lo scorso luglio, il parere non ostativo sull'articolo 7 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al comma 2, lettera *d)*, n. 1, delle seguenti parole: "con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA,".".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre.

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*) in qualità di relatore, illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 9 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in riferimento all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.18, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.60, 1.61,1.62, 1.90, 1.91, 1.103, 1.108, 1.129, 1.131, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.8 e 1.0.9. Rileva che è opportuno valutare la compatibilità con la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 16, dell'emendamento 1.8. Comportano maggiori oneri le proposte 1.14, 1.19, 1.26, 1.95, 1.96, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124 e 1.125. Reputa necessario valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.32, 1.33, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.66 (e gli analoghi 1.67 e 1.68), 1.69 (e gli analoghi 1.70 e 1.71), 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 (e gli analoghi 1.81 e 1.82), 1.83, 1.85, 1.86 (analogo all'1.87), 1.88, 1.93, 1.94, 1.97 (e gli analoghi 1.98 e 1.99), 1.100, 1.105, 1.138 (e gli analoghi 1.139, e 1.140) e 1.0.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ritiene necessario valutare le proposte 2.9, 2.10, 2.12, 2.14 e 2.30. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 2. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, è necessario valutare le proposte 3.3 e 3.4. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, ritiene opportuno valutare le proposte 4.1, 4.12 e 4.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 4. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, connessi alle proposte 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12 (identico al 5.13, 5.14 e 5.15) e 5.24 (identico al 5.25). È opportuno, altresì, valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.27 (analogo al 5.0.1), e 5.0.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 5. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, comportano maggiori oneri le proposte 6.23 e

6.24. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.26, 6.0.8 e 6.0.11. Ritiene necessario, inoltre, valutare gli emendamenti 6.0.1 (e gli analoghi 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4), 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 6. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, bisogna valutare - al fine di appurare che non determinino il venir meno di risparmi di spesa, sia pure non quantificati - le proposte 7.12, 7.14, 7.83, 7.93, 7.98 (analogo al 7.99), 7.107, 7.108, 7.109, 7.110, 7.117 (analogo al 7.118) e 7.0.3. Rileva, inoltre, l'opportunità di valutare gli emendamenti 7.64, 7.69 (ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria), 7.80 (ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria), 7.95, 7.119 e 7.0.4. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.26, 7.30, 7.33, 7.34, 7.44, 7.45, 7.54, 7.55, 7.60, 7.61, 7.62, 7.65, 7.66, 7.70, 7.115, 7.116 e 7.0.16. è necessario valutare, ai fini della possibile richiesta di acquisire la relazione tecnica, le proposte 7.42, 7.43, 7.63, 7.0.17, 7.112 e 7.0.7 (analogo al 7.0.8, 7.0.9 e 7.0.10). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.5 e 7.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 7. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, fa presente che è utile valutare - al fine di acquisire conferma dell'assenza di effetti onerosi anche indiretti - le proposte 8.4, 8.8, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30 e 8.31. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.5, 8.25 e 8.34. è necessario richiedere la relazione tecnica sulla proposta 8.16. Ritiene opportuno valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 8. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.32, 9.83, 9.93 e 9.0.2. Reputa necessario valutare gli emendamenti 9.12, 9.13, 9.15, 9.17 (limitatamente alla lettera *f)*, analogo al 9.77 e 9.78), 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.64 (identico al 9.65, 9.66 e 9.67), 9.68 (analogo al 9.69), 9.70, 9.71, 9.72, 9.82, 9.84 e 9.0.1. è necessario valutare altresì - al fine di escludere il venir meno di economie di spesa, sia pure non quantificate - le analoghe proposte 9.73 e 9.74. Comportano maggiori oneri le proposte 9.40, 9.45 e 9.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 9.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con il relatore sull'individuazione degli emendamenti all'articolo 1 recanti maggiori oneri o per i quali si rende necessario acquisire la relazione tecnica.

Altresì, conferma la compatibilità dell'emendamento 1.8 con la clausola di invarianza finanziaria recata nell'articolo 16 del disegno di legge.

In merito agli emendamenti all'articolo 1 meritevoli di approfondimento istruttorio, esprime un avviso negativo sulle proposte 1.32, 1.33, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88 e 1.94.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del Governo. Si sofferma, poi, sull'emendamento 1.85, rilevandone profili di onerosità, in quanto aumenta le attribuzioni dell'Automobile Club d'Italia. In merito, invece, all'emendamento 1.56, analogo all'1.57, 1.58 e 1.59, ritiene necessaria, ai fini di una valutazione non ostativa, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

La rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di introdurre la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa negli emendamenti segnalati dal Presidente.

Chiede, poi, l'accantonamento, in vista di un approfondimento, delle proposte 1.75, 1.76 e 1.83.

Il PRESIDENTE accantona gli emendamenti testé citati.

Successivamente, si sofferma sull'emendamento 1.93, ritenendo che sia privo di aspetti onerosi.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede di accantonare l'emendamento 1.93, considerando necessario verificare le conseguenze finanziarie derivanti dalla previsione di un termine perentorio di

trenta giorni, dalla presentazione della domanda, per il rilascio di tutti gli atti certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, di accantonare l'emendamento 1.93.

Sulle proposte 1.97, 1.98, 1.99 e 1.100, la rappresentante del GOVERNO condiziona la valutazione di nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) esprime perplessità per l'introduzione di una clausola di invarianza per emendamenti che impongono, per l'applicazione della delega, di tenere conto della specificità dei settori dell'istruzione e della cultura.

Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti sull'opportunità di inserire tale clausola. Passa, poi, ad esaminare l'emendamento 1.105, ritenendo privo di profili onerosi.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) rilevano che tale emendamento prevede una ricognizione biennale dei modelli di procedimento amministrativo, con possibili effetti onerosi.

Il PRESIDENTE rileva che la ricognizione è comunque prevista, quale criterio generale, nel testo del disegno di legge.

Successivamente, dispone di accantonare le proposte 1.138, 1.139 e 1.140, di tenore analogo all'emendamento 1.83, precedentemente accantonato.

Infine, esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.0.7 che dispone il carattere perentorio di tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi, con conseguente formazione, alla loro scadenza, del provvedimento amministrativo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone, quindi, in qualità di relatore, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti all'articolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.18, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.60, 1.61,1.62, 1.90, 1.91, 1.103, 1.108, 1.129, 1.131, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.8, 1.0.9, 1.14, 1.19, 1.26, 1.95, 1.96, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.32, 1.33, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.94 e 1.0.7. Sulle proposte 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate all'attuazione della presente disposizione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente". Sulle proposte 1.97, 1.98, 1.99 e 1.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "si applicano", delle seguenti: ", nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per le proposte 1.75, 1.76, 1.83, 1.93, 1.138, 1.139 e 1.140, il cui esame resta sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 314 (pom.) del 19/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
314ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***
(Parere alla 9ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta di ieri, era rimasto in sospeso l'esame degli emendamenti 5.0.20 (testo 4) e 5.0.100.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) prospetta la necessità di condizionare la valutazione non ostativa sulla proposta 5.0.20 (testo 4) all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria, volta a prevedere che eventuali oneri derivanti dal regolamento governativo trovino copertura in appositi provvedimenti legislativi, la cui entrata in vigore deve precedere o accompagnare l'emanazione del regolamento citato. Altresì, è necessario introdurre la previsione del parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di esaminare lo schema di regolamento in questione.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore sull'emendamento 5.0.20. Per quanto attiene, invece, all'emendamento 5.0.100, conferma l'assenza di oneri, anche indiretti, derivanti dalla previsione normativa di cui alla lettera *b)*.

Non essendovi ulteriori interventi, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 5.0.20 (testo 4), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, dopo le parole: "competenti per materia" delle seguenti: "e per i profili finanziari", nonché dell'inserimento, in fine, del seguente comma: "5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora dal regolamento di cui al comma 1 derivino effetti finanziari onerosi, la relativa copertura deve essere individuata in appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento.". In merito, infine, all'emendamento 5.0.100, esprime un parere di nulla osta.".

La Commissione approva.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rammenta che, nella seduta di ieri, erano stati accantonati alcuni emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

A tale riguardo, il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime un avviso contrario sulle proposte 1.75, 1.76 e 1.83, nonché sugli analoghi emendamenti 1.93, 1.138, 1.139 e 1.140.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene incidentalmente per fornire chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento 1.93.

Il PRESIDENTE rileva che sugli emendamenti 1.75 e 1.76 risulta preferibile prospettare una valutazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. In merito, invece, all'emendamento 1.93, di tenore analogo alle proposte 1.138, 1.139 e 1.140, ritiene che ci si possa limitare ad esprimere un avviso di semplice contrarietà. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1.83, sottolinea la necessità di acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale il parere non può che essere contrario, in base all'articolo 81 della Costituzione.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sulle proposte 2.9, 2.10, 2.12, 2.14 e 2.30, segnalate dal relatore.

Il PRESIDENTE ritiene che sugli emendamenti 2.9 e 2.10 non sussistano criticità di ordine finanziario, mentre prospetta un parere di semplice contrarietà limitatamente alla lettera *b)* dell'emendamento 2.12. Analogamente, propone di formulare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.14 che, nel rendere obbligatorio lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi, potrebbe comportare oneri imprevisti per i comuni di piccole dimensioni.

Per quanto attiene, invece, all'emendamento 2.30, rileva la necessità di inserirvi una clausola di neutralità finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO formula, altresì, un avviso contrario sulle proposte 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.13.

Il PRESIDENTE ritiene che sugli emendamenti testé segnalati debba confermarsi una valutazione non ostativa.

Il rappresentante del GOVERNO prende atto di tale posizione.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la valutazione di onerosità della proposta 3.0.2 ed esprime, altresì, un avviso contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il PRESIDENTE fa presente come gli emendamenti 3.3 e 3.4 risultino parzialmente corrispondenti alla normativa vigente, rendendosi, quindi, inevitabile una valutazione non ostativa.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, il sottosegretario Paola DE MICHELI formula parere contrario sulle proposte, segnalate dal relatore, 4.1, 4.12 e 4.13.

Il PRESIDENTE esprime un avviso negativo sull'emendamento 4.1, in quanto esso potrebbe determinare una riduzione del gettito derivante dai giochi. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti 4.12 e 4.13, ritiene necessario accantonarli, in vista di un approfondimento istruttorio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire chiarimenti sulle citate proposte 4.12 e 4.13.

In assenza di richieste ulteriori di intervento, il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 4, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.83, 3.0.2 e 4.1. Sugli emendamenti 1.75, 1.76 e 2.30 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.93, 1.138, 1.139, 1.140, 2.12 (limitatamente alla lettera *b)*) e 2.14. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti in esame riferiti agli articoli da 1 a 4, fatta eccezione per le proposte 4.12 e 4.13, la cui valutazione resta sospesa.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 315 (ant.) del 20/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014
315ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***
(Parere alla 9ª Commissione sull'ulteriore emendamento. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra l'ulteriore emendamento 1.26 (testo 2), trasmesso della Commissione di merito.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che sul testo base era stato espresso un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sulla scorta di un chiarimento del Governo, che evidenziava gli effetti negativi derivanti dall'eliminazione del previsto obbligo di comunicazione. Il nuovo testo limita l'esenzione in parola alla sola regione Puglia, circoscrivendo così geograficamente l'agevolazione, ma non facendo venir meno la preoccupazione di carattere contabile espressa con il precedente parere. Propone, quindi, di confermare l'orientamento formatosi sul testo base dell'emendamento.

Concorde il rappresentante del Governo, il RELATORE propone, dunque, l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.26 (testo 2).

La proposta, messa ai voti, risulta approvata.

(344) ***DE POLI. - Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia***

(359) ***RANUCCI. - Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico***

(1009) ***Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie***

(1073) ***Magda Angela ZANONI. - Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie***

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio. Richiesta di relazione tecnica su emendamento)

Prosegue l'esame del testo unificato, sospeso nella seduta del 6 novembre.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 3.0.3, 4.0.1, 5.1, 5.10 e 5.0.2. Ritiene, altresì, necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.2, 4.0.2, 5.0.3, 5.0.5 e 6.2. Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.2 e 1.6. Risulta, poi, necessario verificare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.1. Comunica, infine, che è pervenuto alla Commissione l'emendamento 5.1 (testo 2), con il quale - in sede di Commissione di merito - si è inteso venire incontro alle preoccupazioni espresse da questa Commissione rispetto ai profili di copertura del testo del provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso delle precedenti sedute, sono emerse sul testo del provvedimento alcune criticità sotto il profilo finanziario, con particolare riguardo all'articolo 3, evidenziate dalla relazione tecnica del Governo. L'emendamento 5.1 (testo 2), trasmesso dalla Commissione competente nel merito, rappresenta uno sforzo volto a superare la difficoltà in parola, riguardante principalmente l'inclusione delle cure per l'autismo tra i livelli essenziali di assistenza. La soluzione di questo nodo è, quindi, preliminare rispetto all'espressione di un parere sul testo e all'esame degli emendamenti già trasmessi. Chiede, pertanto, al Governo di fornire una relazione tecnica sull'emendamento in questione.

Il sottosegretario ZANETTI assicura che l'Esecutivo approfondirà in tempi brevi il profilo evidenziato e produrrà una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, ricorda che nella seduta di ieri la rappresentante del Governo si era riservata un approfondimento sulle proposte 4.12 e 4.13.

Il sottosegretario ZANETTI evidenzia come l'emendamento 4.12, introducendo delle sanzioni che potrebbero gravare sulla finanza locale, dovrebbe considerarsi oneroso. Tale qualificazione, però, verrebbe senz'altro meno ove si tenesse conto della circostanza che le predette sanzioni affluirebbero comunque al bilancio dello Stato, rendendo così l'operazione finanziariamente neutra. Trattandosi di tema talvolta controverso, ritiene di rimettersi alla volontà della Commissione rispetto all'emendamento in questione.

Il senatore BROGLIA (*PD*) sottolinea che l'emendamento potrebbe causare gravi inconvenienti, dal momento che pare addossare ai bilanci degli Enti locali la responsabilità dell'eventuale uso scorretto del silenzio-assenso, finora ricadente nell'esclusiva responsabilità del privato interessato.

Il PRESIDENTE ritiene senz'altro apprezzabile l'osservazione del senatore Broglia, tuttavia sottolineando che essa riguarda un profilo prevalentemente di merito. Ritiene in conclusione che la Commissione possa limitare il proprio parere ad una semplice contrarietà, tenendo così conto dei profili di complicazione contabile evidenziati dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario ZANETTI prende quindi la parola a proposito dell'emendamento 4.13, spiegando che esso intende prorogare una norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE conviene con il rappresentante del Governo che la pronuncia di incostituzionalità fa venir meno il senso di un emendamento di proroga, tuttavia rammentando che la Commissione deve limitarsi al giudizio sui profili di bilancio e programmazione economica. L'anomalia potrebbe essere evidenziata, anche in questo caso, tramite un parere di semplice contrarietà. Propone, quindi, in conclusione, l'espressione di un parere di contrarietà semplice su entrambe le proposte 4.12 e 4.13.

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 343 (pom.) del 14/01/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015
343ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1259) ***Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi***
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LUCHERINI (*PD*), in sostituzione del relatore Sangalli, alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2 siano inserite, per il parere, anche le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che, al comma 3, la clausola di invarianza finanziaria sia integrata prevedendo che in caso di adozione di decreti attuativi privi di autonoma copertura, l'emanazione di decreti onerosi debba avvenire contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti la copertura.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(1676) ***Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore D'ALÌ' (*FI-PdL XVII*) chiede se sia prevista la possibilità di integrare quanto già evidenziato dal relatore nell'odierna seduta antimeridiana, aggiungendo una richiesta di chiarimento al Governo.

Il vice ministro MORANDO dichiara la propria disponibilità, precisando che tutte le risposte a richieste di chiarimento saranno rese dopo la presentazione della relazione tecnica aggiornata, che il Governo è tenuto a produrre ai sensi della legge di contabilità.

Il senatore D'ALÌ' (*FI-PdL XVII*) chiede, quindi, che sia chiarito il contesto finanziario entro il quale si muove l'articolo 3 del provvedimento. Esso prevede, infatti, l'utilizzo di un fondo per il programma di mobilità sostenibile; risulta opportuno acquisire indicazioni sull'entità complessiva del fondo utilizzato.

Il vice ministro MORANDO prende atto della richiesta e si riserva di fornire le informazioni indicate.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre 2014.

Il presidente AZZOLLINI(*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, ricorda che nella seduta del 18 novembre scorso, erano stati illustrati gli emendamenti fino all'articolo 9 ed espresso parere sugli emendamenti riferiti ai primi quattro articoli del provvedimento.

Rammenta in particolare che, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, si chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, connessi alle proposte 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12 (identico al 5.13, 5.14 e 5.15) e 5.24 (identico al 5.25). È opportuno, altresì, valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.27 (analogo al 5.0.1), e 5.0.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, comportano maggiori oneri le proposte 6.23 e 6.24. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.26, 6.0.8 e 6.0.11. Ritiene necessario, inoltre, valutare gli emendamenti 6.0.1 (e gli analoghi 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4), 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 6. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, bisogna valutare - al fine di appurare che non determinino il venir meno di risparmi di spesa, sia pure non quantificati - le proposte 7.12, 7.14, 7.83, 7.93, 7.98 (analogo al 7.99), 7.107, 7.108, 7.109, 7.110, 7.117 (analogo al 7.118) e 7.0.3. Rileva, inoltre, l'opportunità di valutare gli emendamenti 7.64, 7.69 (ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria), 7.80 (ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria), 7.95, 7.119 e 7.0.4. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.26, 7.30, 7.33, 7.34, 7.44, 7.45, 7.54, 7.55, 7.60, 7.61, 7.62, 7.65, 7.66, 7.70, 7.115, 7.116 e 7.0.16. è necessario valutare, ai fini della possibile richiesta di acquisire la relazione tecnica, le proposte 7.42, 7.43, 7.63, 7.0.17, 7.112 e 7.0.7 (analogo al 7.0.8, 7.0.9 e 7.0.10). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.5 e 7.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 7.

Rispetto alle proposte 5.4 e seguenti, il vice ministro MORANDO osserva come si tratti di iniziative volte a ridefinire i profili generali del potere di autotutela, con conseguenze di rilievo per le pubbliche amministrazioni, ma senza che si possa affermare l'esistenza di oneri diretti sul bilancio pubblico.

Il PRESIDENTE propone quindi di esprimere un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15, al fine di sottolineare l'entità degli interventi sul funzionamento generale delle amministrazioni, rendendo invece un parere di nulla osta sulla proposta 5.24 e sull'identica 5.25, le quali ultime introducono solamente un passaggio procedurale. Il ragionamento svolto in precedenza può invece applicarsi agli emendamenti 5.27 e 5.0.1, in tema di sanzioni, sui quali si estende dunque il parere di contrarietà semplice. Privo, invece, a suo avviso, di conseguenze finanziarie, l'emendamento 5.0.3, che si limita a ridisciplinare l'istituto del concerto tra ministri.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, dichiara di condividere la valutazione di onerosità della proposta 6.23, mentre considera finanziariamente neutro l'emendamento 6.24, dal momento che esonera dagli obblighi di trasparenza le società partecipate regolamentate, ma che d'altra parte i soggetti quotati sono sottoposti a ben più consistenti oneri di pubblicità.

Il PRESIDENTE conviene sulla possibilità di esprimere un parere non ostativo sulla proposta 6.24. Rispetto invece agli emendamenti 6.26, 6.0.8 e 6.0.11, conferma l'impossibilità di un avviso positivo in assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso contrario alle proposte 6.0.1 ed analoghe, dal momento che introducono una nuova fase di revisione della spesa pubblica, i cui criteri però appaiono da una parte non interamente in linea con la legislazione già vigente, e dall'altra non sufficientemente incisivi da escludere rimodulazioni onerose anziché risparmi.

Il PRESIDENTE, circa le proposte 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7, ritiene che la delega in materia di semplificazione di controlli ivi prevista abbia carattere prettamente ordinamentale e comunque non appaia idonea a generare effetti negativi sul bilancio. Analogamente può esprimersi un parere non ostativo sulla proposta 6.0.9, che incide sulla materia penalistica e non sulla struttura delle pubbliche amministrazioni.

Il vice ministro MORANDO considera non onerose dal punto di vista finanziario le proposte 7.12, 7.14 e 7.83, mentre ritiene si possano chiaramente ascrivere conseguenze finanziarie dirette agli emendamenti 7.93, 7.98, 7.99, 7.107, 7.108, 7.109 e 7.110, le quali creano un regime differenziato e fanno venir meno i risparmi previsti nel testo.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che gli emendamenti 7.117 e 7.118 si limitano a cristallizzare l'assetto di funzioni già esistente nelle regioni e province autonome e sono quindi di per sé privi di nuovi oneri.

Il PRESIDENTE propone di limitare il parere ad una semplice contrarietà sulle proposte indicate dal senatore Fravezzi, al fine di sottolineare la possibilità di effetti finanziari indiretti. Quanto, invece, all'emendamento 7.0.3, esso deve essere censurato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in relazione soprattutto alla soppressione della lettera *c)*, all'articolo 7. Analogamente appaiono onerosi gli emendamenti 7.64 e 7.69, il primo in quanto introduce un'eccezione rispetto al testo, il secondo poiché dispone un'equiparazione tra personale degli enti parco e agenti di pubblica sicurezza onerosa dal punto di vista del trattamento dei dipendenti interessati.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che secondo il Governo l'emendamento 7.80 non reca nuovi oneri, disponendo solamente l'istituzione di un nuovo comitato interministeriale.

Il PRESIDENTE considera onerosa la proposta 7.95, che riduce il processo di semplificazione delle strutture sul territorio, come anche la seguente 7.119, in tema di permessi al personale dipendente. Quanto invece alla proposta 7.0.4, essa appare volta a conseguire effetti di risparmio.

Il vice ministro MORANDO concorda con l'opinione espressa in sede di relazione circa l'onerosità degli emendamenti 7.26 e seguenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) prende atto dell'opinione espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritenendo però che la censura formulata sulla propria proposta 7.0.16, si limiti al secondo comma, essendo la prima parte dell'emendamento chiaramente foriera di risparmi.

Il PRESIDENTE conviene con quanto proposto dalla senatrice Comaroli. Rispetto agli emendamenti 7.42 e seguenti, già evidenziati in sede di relazione introduttiva, ribadisce che si necessiterebbe di una relazione tecnica del Governo per escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri.

Alla luce delle valutazioni espresse, propone quindi l'espressione di un parere così articolato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, relativi agli articoli 5, 6 e 7, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 5.0.2, 5.0.4, 6.23, 6.26, 6.0.8, 6.0.11, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 7.93, 7.98, 7.99, 7.107, 7.108, 7.109, 7.110, 7.0.3, 7.69, 7.95, 7.119, 7.26, 7.30, 7.33, 7.34, 7.44, 7.45, 7.54, 7.55, 7.60, 7.61, 7.62, 7.65, 7.66, 7.70, 7.115, 7.116, 7.0.16 (limitatamente al comma 2), 7.42, 7.43, 7.63, 7.0.17, 7.112, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.5 e 7.0.6.

Il parere è, invece, di semplice contrarietà sulle proposte 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.27, 5.0.1, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 7.12, 7.14, 7.83, 7.117, 7.118, 7.80,

Su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7, il parere è non ostativo.

Il parere resta sospeso su tutti gli emendamenti riferiti ai restanti articoli, nonché sugli ulteriori emendamenti e sui testi 2.".

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che, data l'audizione congiunta del vice presidente della Commissione europea Katainen, già convocata per le ore 8,30 di domani, presso la Camera dei deputati, la seduta della Commissione, già convocata per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 351 (ant.) dell'11/02/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015
351ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1733) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto***
(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite sugli emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.8, 2.69, 2.91, 2.96, 3.26, 3.26-*bis*, 3.29 (e le analoghe 3.30, 3.31 e 3.33), 3.35, 3.0.1, 6.0.2, 8.24, 8.27, 2.0.100/1, 2.0.100/2, 2.0.100/5, 2.0.100 (testo 2)/1 e 2.0.100 (testo 2)/2. Fa presente che deve acquisirsi la relazione tecnica sugli emendamenti 2.86, 2.91 (testo 2), 2.92, 3.1, 3.2, 3.7, 3.22 (e sull'analogo 3.200), 3.28, 3.32, 4.10, 6.10, 6.11, 6.3 e 4.100. Rileva che occorre valutare le conseguenze finanziarie delle proposte 2.3, 2.63 (per eventuale introduzione di una clausola di invarianza completa secondo prassi), 3.6 (in relazione al testo), 3.9 (in punto di disponibilità delle risorse), 3.18, 5.15, 6.0.1, 8.3 (e l'analogo 8.29), 2.0.100, 2.0.100 (testo 2) (entrambi in punto di disponibilità delle risorse), 2.0.100/3 (e l'analogo 2.0.100/4), 2.0.100/7 (analogo al 2.0.100 (testo 2)), 2.0.100 (testo 2)/3, 2.0.100 (testo 2)/4,

2.0.100 (testo 2)/5, 2.0.100 (testo 2)/6, 3.100, 3.100/2, 1.200 (e conseguentemente anche i subemendamenti 1.200/1, 1.200/2 e 1.200/3), 1.100/1, 1.300/8, 3.200/1, 3.200/2, 3.200/4. Segnala che si deve considerare l'opportunità di una clausola di invarianza finanziaria da inserire alla proposta 6.100.

Non ritiene vi siano osservazioni di competenza sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI ritiene di poter confermare gli orientamenti del relatore in merito alle proposte che ha segnalato comportare maggiori oneri.

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra, quindi, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.8, 2.69, 2.91, 2.96, 3.26, 3.26-*bis*, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.35, 3.0.1, 6.0.2, 8.24, 8.27, 2.0.100/1, 2.0.100/2, 2.0.100/5, 2.0.100 (testo 2)/1 e 2.0.100 (testo 2)/2. Il parere resta sospeso su tutti gli altri emendamenti.".

La Commissione approva.

Il vice ministro MORANDO osserva, con riferimento agli emendamenti sui quali il relatore propone l'acquisizione di una relazione tecnica, che la soluzione avanzata nell'emendamento 3.1 appare meritevole di considerazione, ma necessità di una diversa formulazione, volta a precisare i profili di finanza pubblica, e che potrebbe costituire una condizione al parere non ostativo della Commissione.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) fa presente che l'emendamento 3.1, di cui si tratta, non fa venir meno le perplessità già espresse in merito alle soluzioni finanziarie contenute nel provvedimento. Si tratta, in sostanza, di un esproprio, che prefigura effetti di ulteriore destabilizzazione se inaugura una prassi governativa in questo senso. Segnala, inoltre, l'ambiguità della formulazione dell'emendamento nel punto in cui prevede che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni siano "versate in un patrimonio dell'emittente".

Il vice ministro MORANDO assicura che la riformulazione dell'emendamento presentata dal Governo propone una soluzione adeguata anche all'ambiguità segnalata dal senatore D'Alì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1676) ***Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il relatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) formula una proposta di parere sul testo che tiene conto del dibattito intervenuto nella seduta di ieri circa i profili di possibile criticità dell'articolo 20: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguente presupposti:

- che la destinazione di risorse al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui all'articolo 3, comma 1, non incida negativamente sugli ulteriori interventi già previsti, a valere sulle medesime risorse, dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
- che l'aumento delle percentuali di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei ai ruoli dei dirigenti del Ministero dell'Ambiente, disposto dall'articolo 20, comma 3, si riferisce - stante l'espresso riferimento all'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 - a soggetti già dipendenti di amministrazioni pubbliche con qualifica di dirigente, che vengono posti in fuori ruolo, aspettativa, comando o posizioni analoghe, con conseguente invarianza nel numero complessivo tanto dei posti dirigenziali in organico quanto degli incarichi che possono essere affidati;
- che le modifiche nell'assetto delle funzioni affidate al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) non comportano aggravi finanziari tali da compromettere l'equilibrio patrimoniale dell'ente;

con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devo derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività indicate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente";
- che all'articolo 24, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devo derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
- che all'articolo 25, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devo derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
- che l'articolo 29, comma 1, lettera *c)*, capoverso "2-*bis*" sia sostituito dal seguente: «2-*bis*. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-*bis*, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-*bis*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-*bis*, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo»;
- che all'articolo 40, comma 2, la parola "2014", ovunque ricorra, sia sostituita dalla seguente: "2015";
- che all'articolo 42, comma 1, la parola "2014" sia sostituita dalla seguente: "2015";

nonché con le seguenti osservazioni:

- la previsione di incentivi finanziari e fiscali tramite rinvio a fonti secondarie, come nel caso dell'articolo 15, comma 1, capoverso "Art. 206-*quater*", non appare pienamente in linea con i principi della legge di contabilità, oltre che con la riserva di legge in materia fiscale sancita dall'articolo 23 della Costituzione;
- l'introduzione di nuove attività o funzioni a carico di enti pubblici, con i relativi costi, come nel caso dell'articolo 18 in tema di pulizia dei fondali marini, dovrebbe essere accompagnata da un'indicazione puntuale dei mezzi per farvi fronte, anche se tali funzioni permangono facoltative, in ossequio ai principi della legge di contabilità, la quale esclude le coperture a carico del bilancio a

legislazione vigente.".

Il PRESIDENTE invita i senatori a valutare la proposta che potrà essere sottoposta al voto nella prossima seduta utile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, segnala al Governo che sono pervenute diverse proposte emendative a firma del relatore presso la Commissione di merito. Invita, al fine di agevolare i lavori della Commissione, l'Esecutivo a predisporre delle relazioni tecniche, asseverate dalla Ragioneria generale dello Stato, su tali emendamenti.

Il vice ministro MORANDO prende atto della richiesta e assicura che interesserà i competenti uffici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15 di oggi, mercoledì 11 febbraio 2015, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 359 (pom.) del 03/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 3 MARZO 2015
359ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, ed in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, illustra nuovamente gli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 16, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare - al fine di acquisire conferma dell'assenza di effetti onerosi anche indiretti - le proposte 8.4, 8.8, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30 e 8.31. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.5, 8.25 e 8.34. Richiede quindi la relazione tecnica sulla proposta 8.16. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.0.2. Occorre altresì valutare i profili finanziari dell'emendamento 8.0.100 (analogo al 9.100), con particolare riferimento alla nuova lettera f), che reca previsioni aggiuntive rispetto al testo del disegno di legge. Quanto ai subemendamenti alla proposta 8.0.100 rileva che occorre valutare, anche in relazione all'emendamento-base, le proposte 8.0.100/2, 8.0.100/3, 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7,

8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/12, 8.0.100/13, 8.0.100/14, 8.0.100/16, 8.0.100/17, 8.0.100/18, 8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/24, 8.0.100/25, 8.0.100/26, 8.0.100/27, 8.0.100/29, 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37, 8.0.100/38, 8.0.100/41, 8.0.100/42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/47, 8.0.100/48, 8.0.100/53, 8.0.100/55, 8.0.100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/60, 8.0.100/61, 8.0.100/62, 8.0.100/63, 8.0.100/64, 8.0.100/66, 8.0.100/68, 8.0.100/69, 8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72, 8.0.100/73, 8.0.100/74, 8.0.100/75, 8.0.100/76, 8.0.100/78, 8.0.100/83, 8.0.100/84, 8.0.100/85, 8.0.100/86 e 8.0.100/92. Osserva che comportano, invece, maggiori oneri i subemendamenti 8.0.100/30, e gli analoghi 8.0.100/59 e 8.0.100/91.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.32, 9.83, 9.93 e 9.0.2. Rileva che occorre valutare gli emendamenti 9.12, 9.13, 9.15, 9.17 (limitatamente alla lettera *f*), analogo al 9.77 e 9.78), 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.64 (identico al 9.65, 9.66 e 9.67), 9.68 (analogo al 9.69), 9.70, 9.71, 9.72, 9.82, 9.84 e 9.0.1. Osserva la necessità di valutare, altresì, - al fine di escludere il venir meno di economie di spesa, sia pure non quantificate - le analoghe proposte 9.73 e 9.74. Rileva che comportano maggiori oneri le proposte 9.40, 9.45 e 9.0.3. Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 10, comportano maggiori oneri le proposte 10.58, 10.60, 10.64, 10.65, 10.66, 10.97, 10.98, 10.105, 10.106, 10.108, 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.114, 10.119, 10.121, 10.122 e 10.0.3.

Fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 10.33, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.56, 10.57, 10.59, 10.61, 10.63, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.99, 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.117, 10.118, 10.120, 10.125, 10.126, 10.127, 10.129, 10.131, 10.132, 10.140, 10.141, 10.142, 10.143, 10.144, 10.145, 10.146, 10.147, 10.148, 10.149, 10.152, 10.167, 10.176, 10.177, 10.178, 10.179, 10.180, 10.181, 10.182, 10.183, 10.196, 10.197, 10.198, 10.199, 10.200, 10.201, 10.202, 10.203, 10.204, 10.205, 10.206, 10.207, 10.209, 10.210, 10.214, 10.216, 10.218, 10.220, 10.230, 10.231, 10.232, 10.233, 10.234, 10.235, 10.236, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7 e 10.0.8. Occorre, invece, valutare le proposte 10.1, 10.2, 10.3, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.23 (analogo ai successivi 10.24, 10.25, 10.26, 10.27 e 10.28), 10.32, 10.104, 10.107, 10.116, 10.130, 10.134 (e gli analoghi 10.135 e 10.136), 10.137, 10.150, 10.153 (analogo al 10.154), 10.155, 10.156, 10.166, 10.184 (e gli analoghi 10.185, 10.187 e 10.188), 10.186, 10.189, 10.191, 10.193, 10.195, 10.211, 10.223, 10.226, 10.227, 10.228 e 10.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 11.8, 11.11, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.8., 11.0.10 e 11.0.11. Osserva che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 11.12, 11.15, 11.0.1 e 11.0.6. In merito agli emendamenti all'articolo 12 comporta maggiori oneri la proposta 12.4. Fa presente che occorre valutare gli emendamenti 12.12 e 12.17.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 13, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 13.50 e 13.52. Fa presente che occorre invece valutare gli emendamenti 13.29, 13.30, 13.31, 13.43 e 13.44. Richiede la Relazione tecnica 13.0.1 e 13.0.2.

In merito agli emendamenti all'articolo 14, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 14.0.1, mentre risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 14.10 e 14.11. In merito agli emendamenti all'articolo 15, rileva che comportano maggiori oneri le proposte 15.29, 15.0.4 e 15.0.6. Segnala, altresì, che occorre acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 15.0.5. Fa presente che occorre, invece, valutare le proposte 15.30 e 15.33.

Osserva che non vi sono osservazioni su restanti emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 16.

Fa tuttavia presente che l'emendamento 8.0.100 e i relativi subemendamenti saranno esaminati con gli altri emendamenti e relativi subemendamenti del relatore presentati successivamente.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che l'emendamento 8.4 contiene un riferimento ambiguo. Se si riferisse alla lettera *a)* della norma che viene modificata, la proposta comporterebbe una diversa collocazione degli enti di ricerca. Esprime, pertanto, parere contrario. Quanto agli emendamenti 8.8 e 8.20, esprime un parere contrario in quanto le proposte sembrano ampliare il perimetro del settore pubblico. Esprime contrarietà, in relazione ai maggiori oneri che la proposta potrebbe portare, sull'emendamento 8.18, in base al quale le retribuzioni dei ricercatori subirebbero degli incrementi. Esprime un analogo parere contrario sulle proposte 8.19, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25 e 8.26.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di contrarietà semplice sugli emendamenti 8.4, 8.8, 8.20, 8.21, 8.22 e 8.24. Propone, invece, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.18, 8.19, 8.23 e 8.26.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) segnala che l'emendamento 8.25, per il quale il relatore ha indicato la sussistenza di maggiori oneri, in realtà risulta analogo alla proposta 8.20, sulla quale è stato proposto un parere di contrarietà semplice.

Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice Comaroli per la segnalazione e propone, pertanto, un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 8.25.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), con riferimento all'emendamento 8.26, osserva che gli ordini professionali si trovano in una situazione finanziaria particolare, in quanto sopravvivono grazie ai contributi degli iscritti e presentano un bilancio sempre in equilibrio, senza utili, in quanto calibrato sulle specifiche esigenze relative all'attività degli iscritti. Recentemente, tuttavia, gli ordini professionali sono stati chiamati ad ottemperare ad una serie di adempimenti burocratici che ne rende difficile la gestione. Considerato, pertanto, che gli ordini professionali svolgono un'importante funzione di tutela dei cittadini, ritiene che occorrerebbe sottoporli ad una regolamentazione che ne faciliti le funzioni.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento 8.26 mira a togliere gli ordini professionali dal settore delle amministrazioni pubbliche, facendone un *genus* a sé stante. Pertanto, coerentemente con la proposta di parere sull'emendamento 8.24 e analoghi, propone un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulle proposte 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.5, 8.33, 8.34 e 8.0.2.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di contrarietà semplice sugli emendamenti 8.27, 8.28, 8.29, 8.30 e 8.31. Propone, invece, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.5, 8.33 e 8.34.

Quanto all'emendamento 8.16, il vice ministro MORANDO osserva che la proposta prevede l'introduzione di un'importante riorganizzazione dell'attività dei ricercatori degli enti pubblici, che, a suo parere, implica una conseguente revisione del loro trattamento economico. Esprime, pertanto, il parere contrario del Governo.

Il PRESIDENTE, data la complessità della proposta 8.16, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica. Quanto alla proposta 8.0.2, propone l'espressione di un parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale,

all'eliminazione della frase «agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro».

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) esprime la propria perplessità sulla proposta di parere avanzata dal Presidente, in quanto non risulta chiaro quale effetto l'emendamento possa produrre sulla finanza pubblica.

Il PRESIDENTE osserva che l'impatto sulla finanza pubblica potrebbe derivare dalla possibilità che l'ordine professionale ricorra all'aiuto finanziario dello Stato in caso di difficoltà economica.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi un parere contrario sulle proposte 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.32, 9.83, 9.93, 9.0.1 e 9.0.2. Esprime, altresì, un parere favorevole sugli emendamenti 9.12, 9.13 e 9.15, mentre il parere contrario sulla proposta 9.17 è limitato alla lettera *f)*. Il parere è pertanto il medesimo sulle proposte 9.77 e 9.78, di analogo tenore.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.32, 9.83, 9.93, 9.0.1 e 9.0.2. Propone, altresì un parere favorevole sugli emendamenti 9.12 e 9.13, un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 9.15 e un parere di nulla osta sull'emendamento 9.17, ad eccezione della lettera *f)* per la quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è, altresì, contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.77 e 9.78.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere di nulla osta del Governo, sugli emendamenti 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.64 (e gli identici 9.65, 9.66 e 9.67), 9.68 (con l'analogo 9.69), 9.70, 9.71, 9.72, 9.82 e 9.84.

Il PRESIDENTE si associa al parere del Governo.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulla proposta 9.73, in quanto, pur in assenza di quantificazione degli effetti della norma originaria, l'emendamento potrebbe determinare il verificarsi di minori economie di spesa.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte 9.74, 9.40 e 9.45.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) illustra l'emendamento 9.0.3, chiarendo che esso intende regolarizzare una situazione già esistente nei fatti.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede, con riferimento allo stesso emendamento, come sia possibile che i volontari possano lavorare a titolo gratuito quando il testo della norma parla poco sopra di remunerazioni. Esprime, quindi, il timore che la proposta possa aprire le porte a molte assunzioni da parte degli enti interessati dalla norma.

Il rappresentante del GOVERNO segnala l'esistenza di un problema di coerenza tra il testo dei commi 1, 2 e 4. Si impegna ad un approfondimento sulla proposta.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento 9.0.3.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 10, il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione espressa dal relatore con riguardo alle proposte che comportano maggiori oneri.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 10.58, 10.60, 10.64, 10.65, 10.66, 10.97, 10.98, 10.105, 10.106, 10.108, 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.114, 10.119, 10.121, 10.122 e 10.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.18, 8.19, 8.23, 8.5, 8.34, 8.16, 8.33, 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.32, 9.83, 9.93, 9.0.2, 9.17 (limitatamente alla lettera *f)*), 9.77, 9.78, 9.0.1, 9.40, 9.45, 10.58, 10.60, 10.64, 10.65, 10.66, 10.97, 10.98, 10.105, 10.106, 10.108, 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.114, 10.119, 10.121, 10.122 e 10.0.3. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 8.4, 8.8, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.25, 9.15, 9.73 e 9.74. Il parere di nulla osta è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 8.0.2 alla soppressione delle parole: ", agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro". Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, ad eccezione della proposta 9.0.3, sulla quale rimane sospeso. Il parere è altresì sospeso su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 10 e agli articoli da 11 a 16, nonché su tutti gli emendamenti del relatore e sui relativi subemendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso di sedute precedenti, alcuni membri della Commissione avevano manifestato l'esigenza di ottenere maggiori informazioni su temi di particolare rilievo. In particolare, il senatore D'Alì chiede informazioni dal Governo sulle clausole di salvaguardia esistenti e sugli effetti finanziari della sentenza della Corte Costituzionale sulla cosiddetta *Robin tax*. La senatrice Lezzi chiede un chiarimento sull'andamento dei pagamenti dei debiti arretrati della pubblica amministrazione, mentre il senatore Uras ha manifestato l'esigenza di conoscere l'andamento del processo di valutazione del bilancio dello Stato e della manovra preannunciato dalla Commissione europea, nonché i dati relativi alla gestione dei fondi europei dei quali non si sia riusciti a finalizzare l'utilizzo. La senatrice Comaroli aveva richiesto informazioni circa l'utilizzo, a fini di copertura

finanziaria, dei risparmi di spesa derivanti dal processo di *spending review*.

Chiede, quindi, alla senatrice Bonfrisco di specificare ulteriormente la sua richiesta di delucidazioni sull'attività di centrale di committenza svolta dalla Consip.

Preannuncia, infine, che, al più presto, il senatore Guerrieri Paleotti esporrà una relazione in vista dell'esame, da parte della Commissione, della proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici previsti dal cosiddetto piano *Juncker*. Sarà pertanto elaborato un calendario dei lavori che tenga conto di tutte le richieste avanzate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 360 (ant.) del 04/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
360ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, rileva come sia necessario un ulteriore approfondimento sulle proposte 6.23 e 6.24, le quali hanno ottenuto giudizi diversi nonostante l'identità di testo. Verificata la natura degli obblighi dai quali le società oggetto dell'emendamento vengono esentate, non pare vi siano conseguenze finanziarie apprezzabili, posto che le società quotate devono rispettare regole assai rigide in tema di comunicazione e governo societario.

Il vice ministro MORANDO conviene sull'opportunità di dare un parere non ostativo su entrambi gli emendamenti.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo abbia maturato un orientamento in relazione alla proposta 9.0.3, di cui si è trattato nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce di aver svolto un'ulteriore verifica e di ritenere la proposta, nella sua attuale forma, onerosa, posto che consente l'utilizzo anche di lavoro subordinato in luogo di sole prestazioni volontarie nell'ambito del soccorso alpino e che il Club Alpino Italiano è attualmente inserito nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Non possono essere, dunque, esclusi effetti negativi sul bilancio.

Il PRESIDENTE propone, dunque, di esprime un parere di nulla osta sull'emendamento 6.23 e di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 9.0.3.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1335) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

Il vice ministro MORANDO dichiara di essere in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore. Riconosce che l'osservazione circa l'opportunità di una quantificazione del minor gettito derivante dall'abolizione dei dazi ha un proprio rilevante fondamento. Se, infatti, di solito si ritiene che i benefici derivanti dalla liberalizzazione siano di per sé in grado di compensare le minori entrate doganali, il caso specifico della Corea richiede, invece, un'analisi più approfondita, considerato il rilevante volume di scambi esistente con questo Paese. Dal momento che, tuttavia, l'accordo è stato già applicato a partire dal 2011, sono già oggi a disposizione alcuni dati sugli effetti dell'abolizione dei dazi doganali, che mette a disposizione dei senatori: la Commissione europea riferisce, in particolare, che il commercio bilaterale ha avuto un rilevantissimo sviluppo, con tassi di crescita addirittura superiori al 20 per cento. Deve ritenersi, dunque, provato che i benefici della deregolamentazione hanno, per entrambe le parti, superato gli introiti derivanti dalle tasse doganali.

Il PRESIDENTE ritiene, dunque, che la Commissione possa pervenire ad un parere non ostativo, eventualmente dando atto delle rassicurazioni fornite dal Governo quale presupposto dell'orientamento favorevole.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede, però, che il parere sia votato nella seduta pomeridiana di oggi, al fine di consentire ai componenti la Commissione di esaminare i dati forniti.

Il PRESIDENTE conviene sull'opportunità di porre ai voti uno schema di parere nella seduta

pomeridiana di oggi della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(344) ***DE POLI. - Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia***

(359) ***RANUCCI. - Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico***

(1009) ***Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie***

(1073) ***Magda Angela ZANONI. - Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie***

(Parere alla 12a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo trasmessi, segnalando, per quanto di competenza, che non appaiono esservi oneri per la finanza pubblica, né in conseguenza della proposta 5.1 (testo 3), né della seguente 6.0.100.

Il rappresentante del GOVERNO conviene circa l'equilibrio finanziario delle proposte.

Il PRESIDENTE nota come l'emendamento 5.0.4, sul quale la Commissione aveva espresso un parere non ostativo, ad una più approfondita lettura, implichi attività necessarie e cogenti per le pubbliche amministrazioni del settore sanitario di carattere chiaramente oneroso. Considera, dunque, necessaria una revisione del parere già espresso.

La RELATRICE propone, dunque, di esprimere un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 5.1 (testo 3) e 6.0.100 relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta. La Commissione, inoltre, a revisione del parere precedentemente espresso, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.0.4.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.13. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 361 (pom.) del 04/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
361ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1335) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il relatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, preso atto delle informazioni del Governo secondo cui l'aumento del gettito fiscale derivante dall'accordo di libero scambio è tale da compensare le minori entrate conseguenti al venir meno dei dazi e nel presupposto che i diversi comitati e gruppi di lavoro previsti dall'accordo saranno integralmente a carico del bilancio dell'Unione, anche ove sia richiesta la partecipazione di funzionari o esperti nazionali.".

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) preannuncia il voto contrario, anche a nome del proprio Gruppo.

La senatrice LEZZI (*M5S*) e il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) preannunciano l'astensione, anche a nome dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il suddetto parere.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di approfondimento sugli emendamenti 10.33, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.56, 10.57, 10.59, 10.61, 10.63, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.99, 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.117, 10.118, 10.120, 10.125, 10.126, 10.127, 10.129, 10.131, 10.132, 10.140, 10.141, 10.142, 10.143, 10.144, 10.145, 10.146, 10.147, 10.148, 10.149, 10.152, 10.167, 10.176, 10.178, 10.179, 10.180, 10.181, 10.196, 10.197, 10.198, 10.199, 10.200, 10.207 e 10.209.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO esprime, invece, contrarietà a nome del Governo sulle proposte 10.177, 10.182, 10.183, 10.201, 10.202, 10.203, 10.204, 10.205 e 10.206, in quanto sono suscettibili di produrre maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, quindi, un parere di contrarietà sugli emendamenti 10.210 e 10.235, ancorché non vi siano oneri diretti sul bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE propone, quindi, l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessario acquisire ulteriori elementi sulle proposte 10.214, 10.216, 10.218, 10.220, 10.230, 10.231, 10.232, 10.233, 10.234, 10.0.7 e 10.08.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO ritiene, invece, che comportino maggiori oneri le proposte 10.236, 10.0.4, 10.05 e 10.06.

Il PRESIDENTE condivide, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere non ostativo sugli emendamenti 10.1 (e sugli analoghi 10.2 e 10.3), 10.104, 10.130, 10.153 (analogo al 10.154), 10.155 (analogo al 10.156), 10.166, 10.184 (e sugli analoghi 10.185, 10.186, 10.187 e 10.188), 10.189, 10.191, 10.193, 10.195 e 10.223.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta sulle proposte testé elencate dal vice ministro Morando.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene siano onerosi gli emendamenti 10.16, 10.17 (e l'analogo 10.18), 10.19, 10.23 (analogo ai successivi 10.24, 10.25, 10.26, 10.27 e 10.28), 10.116, 10.211 e 10.0.1.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO ritiene sia necessario acquisire ulteriori elementi tecnici sulle proposte 10.22, 10.32, 10.107, 10.134 (e sugli analoghi 10.135 e 10.136), 10.150 e 10.186.

Il PRESIDENTE propone, quindi, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, poi, un parere contrario sugli emendamenti 10.137, 10.226, 10.227 e 10.228.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in relazione all'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.134, 10.135 e 10.136.

Il PRESIDENTE spiega che esiste una fondamentale differenza tra l'attribuzione di una facoltà e la previsione di un obbligo ai fini degli effetti sulla finanza pubblica. Nel primo caso, infatti, l'impatto sulla finanza pubblica è soltanto eventuale, mentre, nel secondo caso, esso si verifica necessariamente.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) eccepisce che la possibilità può manifestarsi nel cento per cento dei casi.

Il PRESIDENTE osserva che nella fattispecie in esame si tratta di considerare la prevedibilità

giuridica di un evento, per cui una previsione normativa equivale ad una tassativa indicazione.

Con riferimento all'articolo 11, il vice ministro MORANDO, come il relatore, ritiene onerosi gli emendamenti 11.8, 11.11, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.8., 11.0.10 e 11.0.11.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte appena elencate dal vice ministro Morando.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene necessario acquisire ulteriori elementi tecnici sugli emendamenti 11.12, 11.15 e 11.0.1. Ritiene, altresì, che comporti maggiori oneri la proposta 11.0.6.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte appena elencate dal Governo.

Quanto all'articolo 12, il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sull'emendamento 12.4, mentre esprime un parere non ostativo sugli emendamenti 12.12 e 12.17.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 12.4. Propone, invece, di esprimere un parere di nulla osta sulle proposte 12.12 e 12.17.

Con riferimento all'articolo 13, il vice ministro MORANDO concorda con il relatore nel ritenere onerose le proposte 13.50 e 13.52. Considera, altresì, onerosi gli emendamenti 13.43 e 13.44. Ritiene necessario acquisire maggiori elementi tecnici sulle proposte 13.0.1 e 13.0.2, mentre esprime un parere di nulla osta sulla proposta 13.29 (analoga alle proposte 13.30 e 13.31).

Il PRESIDENTE propone di rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.50 e 13.52. Propone, altresì, di rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.43 e 13.44, mentre il parere potrebbe essere di nulla osta sulla proposta 13.29 (e sulle analoghe 13.30 e 13.31).

Per quanto riguarda l'articolo 14, il rappresentante del GOVERNO ritiene onerose le proposte 14.0.1, 14.10 e 14.11.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 14.0.1 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 14.10 e 14.11.

In merito all'articolo 15, il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore quanto all'onerosità delle proposte 15.29 e 15.0.6. Con riferimento all'emendamento 15.0.4, riferisce un parere del Ministero dell'economia e delle finanze in base al quale l'attribuzione, in base alla norma in esame, di un obbligo di legge in luogo dell'attuale procedura negoziata, potrebbe risultare problematica. Ritiene che necessiti l'acquisizione di ulteriori elementi tecnici la proposta 15.0.5, mentre esprime un parere non ostativo sugli emendamenti 15.30 e 15.33.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione, sulle proposte 15.29 e 15.06, di contrarietà semplice sull'emendamento 15.30, contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte 15.0.4 e 15.0.5, mentre propone di rendere un parere non ostativo sulla proposta 15.33.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, relativi agli articoli da 10 a 16 esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.33, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.56, 10.57, 10.59, 10.61, 10.63, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.99, 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.117, 10.118, 10.125, 10.126, 10.127, 10.129, 10.131, 10.132, 10.140, 10.141, 10.142, 10.143, 10.144, 10.145, 10.146, 10.147, 10.148, 10.149, 10.152, 10.167, 10.176, 10.177, 10.178, 10.179, 10.180, 10.181, 10.182, 10.183, 10.196, 10.197, 10.198, 10.199, 10.200, 10.201, 10.202, 10.203, 10.204, 10.205, 10.206, 10.207, 10.209, 10.214, 10.216, 10.218, 10.220, 10.230, 10.231, 10.232, 10.233, 10.234, 10.236, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.32, 10.107, 10.116, 10.134, 10.135, 10.136, 10.186, 10.211, 10.0.1, 11.8, 11.11, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.8., 11.0.10, 11.0.11, 11.12, 11.15, 11.0.1, 11.0.6, 12.4, 13.50, 13.52, 13.44, 13.0.1, 13.0.2, 14.0.1, 14.10, 14.11, 15.29, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 10.137, 10.150, 10.210, 10.226, 10.227, 10.228, 10.235 e 15.30. Esprime avviso non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 10 a 16.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti del relatore e sui relativi subemendamenti, nonché sulle riformulazioni di precedenti proposte.".

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di rimandare alla seduta di domani l'esame degli emendamenti del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.14. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 362 (ant.) del 05/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 5 MARZO 2015
362ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che necessita una valutazione l'emendamento 1.500, con particolare riferimento alla possibilità di attuare la lettera *c)* senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Rispetto ai subemendamenti alla proposta 1.500, occorre valutare le modifiche 1.500/6, 1.500/8, 1.500/14, 1.500/22, 1.500/23, 1.500/29 (e le analoghe 1.500/30 e 1.500/31), 1.500/40 (e l'analoga 1.500/54), 1.500/45 (e l'analoga 1.500/53), 1.500/49, 1.500/50, 1.500/77 e 1.500/78. Occorre una relazione tecnica per valutare le proposte 1.500/28, 1.500/36 (e l'analogo 1.500/39), 1.500/37, 1.500/38, 1.500/47, 1.500/73, 1.500/74, 1.500/75 e 1.500/76. Comportano maggiori oneri i subemendamenti 1.500/41, 1.500/42, 1.500/43, 1.500/44, 1.500/46, 1.500/48, 1.500/51, 1.500/52 e 1.500/64. Non vi

sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Rispetto ai subemendamenti alla proposta 2.500, occorre valutare le modifiche 2.500/4 e 2.500/27. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Occorre valutare il comma 2, dell'emendamento 5.500, in quanto l'originaria norma era volta al conseguimento di risparmi finanziari. Quanto ai subemendamenti alla proposta 5.500, occorre una valutazione del subemendamento 5.500/17 (apprezzato che su analoghe proposte vi è stato parere di semplice contrarietà).

Passando ai subemendamenti alla proposta 6.500, occorre valutare la modifica 6.500/1.

Rispetto all'emendamento 7.501, occorre valutare le eventuali conseguenze finanziarie dell'operazione di trasformazione del Corpo forestale dello Stato, con il possibile assorbimento in altri enti. A proposito dei subemendamenti alla proposta 7.501, comportano maggiori oneri le modifiche 7.501/8, 7.501/20, 7.501/23, 7.501/25, 7.501/26, 7.501/29, 7.501/30, 7.501/31, 7.501/34, 7.501/35, 7.501/36, 7.501/42, 7.501/43, 7.501/46, 7.501/47, 7.501/48, 7.501/49, 7.501/51, 7.501/52, 7.501/57, 7.501/58, 7.501/62, 7.501/63 e 7.501/64. Occorre invece una valutazione delle proposte 7.501/2, 7.501/5, 7.501/6 e 7.501/7.

Occorre, poi, valutare i profili finanziari dell'emendamento 8.0.100 (analogo al 9.100), con particolare riferimento alla nuova lettera *f)*, che reca previsioni aggiuntive rispetto al testo del disegno di legge.

Quanto ai subemendamenti alla proposta 8.0.100 occorre valutare, anche in relazione all'emendamento-base, le proposte 8.0.100/2, 8.0.100/3, 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/12, 8.0.100/13, 8.0.100/14, 8.0.100/16, 8.0.100/17, 8.0.100/18, 8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/24, 8.0.100/25, 8.0.100/26, 8.0.100/27, 8.0.100/29, 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37, 8.0.100/38, 8.0.100/41, 8.0.100/42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/47, 8.0.100/48, 8.0.100/53, 8.0.100/55, 8.0.100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/60, 8.0.100/61, 8.0.100/62, 8.0.100/63, 8.0.100/64, 8.0.100/66, 8.0.100/68, 8.0.100/69, 8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72, 8.0.100/73, 8.0.100/74, 8.0.100/75, 8.0.100/76, 8.0.100/78, 8.0.100/83, 8.0.100/84, 8.0.100/85, 8.0.100/86 e 8.0.100/92.

Comportano, invece, maggiori oneri i subemendamenti 8.0.100/30, e gli analoghi 8.0.100/59 e 8.0.100/91.

In punto di modifiche all'emendamento 10.502, occorre valutare i subemendamenti 10.502/6 e 10.502/7 (con gli analoghi 10.502/8, 10.502/9, 10.502/12 e 10.502/13).

Rispetto ai subemendamenti alla proposta 10.503, occorre valutare le modifiche 10.503/2 e 10.503/5.

Risulta opportuna altresì una valutazione dell'emendamento 10.504, al fine di considerare le possibili minori economie rispetto alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda i subemendamenti alla proposta 10.504, comportano maggiori oneri le modifiche 10.504/5, 10.504/7 e 10.504/13.

Occorre valutare le proposte 10.504/2 (e l'analoga 10.504/3), 10.504/6 e 10.504/12. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Rispetto ai subemendamenti alla proposta 10.505, comporta maggiori oneri la modifica 10.505/9 (e l'analoga 10.505/10). Occorre valutare le proposte 10.505/3 (e le analoghe 10.505/4, 10.505/5), 10.505/6 e 10.505/8. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Quanto ai subemendamenti alla proposta 10.506, occorre valutare la modifica 10.506/2 (e l'analoga 10.506/3). Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Con riferimento ai subemendamenti alla proposta 10.507, occorre valutare la modifica 10.507/2. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Occorre valutare l'emendamento 10.509, al fine di escludere si possano determinare ipotesi di minore imputabilità al dirigente di atti dannosi per l'Erario e non conformi alla legge, al di là di aspetti

gestionali. La valutazione deve essere estesa all'analoga lettera *g-quater*) dell'emendamento 13.500.

A proposito dello stesso emendamento 13.500, occorre conferma dal Governo circa la fattibilità economica e organizzativa del trasferimento di competenze all'INPS di cui alla lettera *b)*.

Per quanto riguarda i subemendamenti alla proposta 13.500, comporta maggiori oneri la modifica 13.500/21. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 13.500/16 e 13.500/29. Occorre valutare le modifiche 13.500/22, 13.500/24, 13.500/25 e 13.500/28. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Rispetto ai subemendamenti alla proposta14.500, è necessario acquisire la relazione tecnica sulla modifica 14.500/8. Occorre altresì valutare le proposte 14.500/11 e 14.500/13. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Quanto ai subemendamenti alla proposta 15.500, comporta maggiori oneri la modifica 15.500/35. Occorre, invece, valutare le proposte 15.500/1, 15.500/5, 15.500/11, 15.500/12, 15.500/13, 15.500/22, 15.500/25, 15.500/26, 15.500/27, 15.500/32, 15.500/33 e 15.500/34. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.500, 2.501, 3.500, 4.500, 4.501, 7.500, 9.500, 10.500, 10.501, 12.500, 16.500, 8.500, 11.500, 14.500, 15.500, 6.500, 7.501, 7.502, 7.503, 10.502, 10.503, 10.505, 10.506, 10.507, 10.508, 10.510 e 12.501.

Sono altresì pervenute le riformulazioni degli emendamenti 2.30, 7.112, 7.64, 10.61, 10.235 e 11.0.5. Comporta, in proposito, maggiori oneri l'emendamento 11.0.5 (testo 2). Occorre acquisire la relazione tecnica in ordine agli emendamenti 7.112 (testo 2) e 10.61 (testo 2). Occorre poi valutare la proposta 7.64 (testo 2) circa l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria in presenza di un processo di riassegnazione di funzioni sul territorio e l'emendamento 10.235 (testo 2), sul cui testo 1 è stato espresso parere di semplice contrarietà. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 2.30 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO deposita le relazioni tecniche, positivamente verificate, riguardanti gli emendamenti del relatore 1.500, 2.500, 2.501, 3.500, 4.500, 4.501, 5.500, 6.500, 7.500, 7.501, 7.502, 7.503, 8.500, 8.0.100, 9.500, 10.500, 10.501, 10.502, 10.503, 10.504, 10.505, 10.506, 10.507, 10.508, 10.509, 10.510, 11.500, 12.500, 12.501, 13.500, 14.500, 15.500 e 16.500.

Il presidente AZZOLLINI, passando a considerare l'emendamento 1.500, osserva che le rassicurazioni contenute nella relazione tecnica testé depositata possono consentire di superare l'obiezione sollevata a proposito della lettera *c)* e di pervenire, dunque, ad un parere non ostativo sul testo della proposta.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere le proposte formulate dal Presidente, in qualità di relatore, sia sull'onerosità dei subemendamenti 1.500/41 e seguenti, sia sulla necessità di acquisire una relazione tecnica al fine di escludere oneri a seguito dei subemendamenti 1.500/28 e seguenti. A proposito di questo ultimo gruppo di proposte, precisa che, in alcuni casi, già una prima lettura porta ad ipotizzare la sussistenza di maggiori oneri, ma per il Governo non vi sono ostacoli all'espressione di un parere contrario per assenza di relazione tecnica. Considera il subemendamento 1.500/6 altresì oneroso, diversamente dal successivo 1.500/8, sul quale non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene non vi siano sostanziali differenze tra la lettera *c)* dell'emendamento del relatore e la proposta subemendativa 1.500/6.

Il PRESIDENTE osserva che il subemendamento in questione appare più cogente della

proposta del relatore, tuttavia conviene con la senatrice Comaroli che la differenza non è così marcata da portare all'espressione di un parere radicalmente diverso. Propone, in conclusione, di esprimere una semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO considera imprescindibile di una relazione tecnica per escludere oneri in connessione con il subemendamento 1.500/14, mentre si rimette al giudizio della Commissione sui successivi 1.500/22 e 1.500/23.

Il PRESIDENTE considera ininfluenti i subemendamenti 1.500/22 e 1.500/23 dal punto di vista della finanza pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che la riorganizzazione prefigurata dalle proposte 1.500/29, 1.500/30, 1.500/31, 1.500/40 e 1.500/54 possa tradursi in un maggior onere, mentre il subemendamento 1.500/45 richiederebbe la redazione di una completa relazione tecnica.

Il PRESIDENTE invita alla cautela sul subemendamento 1.500/45 e sugli analoghi 1.500/53, 1.500/49 e 1.500/50, anche perché la rimodulazione delle tariffe comporta in diverse fattispecie effetti finanziari complessi, anche dal punto di vista del bilancio pubblico. Ritiene, quindi, che la Commissione dovrebbe mantenere un orientamento negativo.

Il vice ministro MORANDO ritiene di escludere effetti finanziari rilevanti rispetto alle proposte 1.500/77 e 1.500/78.

Il PRESIDENTE chiede quale sia l'orientamento del Governo sui subemendamenti 2.500/4 e 2.500/27.

Il vice ministro MORANDO non esprime osservazioni critiche sui subemendamenti indicati.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, propone, dunque, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.500 e 2.500 con relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.500/14, 1.500/29, 1.500/30, 1.500/31, 1.500/40, 1.500/54, 1.500/45, 1.500/53, 1.500/49, 1.500/50, 1.500/28, 1.500/36, 1.500/39, 1.500/37, 1.500/38, 1.500/47, 1.500/73, 1.500/74, 1.500/75, 1.500/76, 1.500/41, 1.500/42, 1.500/43, 1.500/44, 1.500/46, 1.500/48, 1.500/51, 1.500/52 e 1.500/64. Il parere è di semplice contrarietà sul subemendamento 1.500/6. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti subemendamenti e sul testo della proposta 1.500. E' altresì di nulla osta sulla proposta 2.500 e sui relativi subemendamenti, mentre resta sospeso su tutti i restanti emendamenti del relatore e sulle riformulazioni.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.15. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 363 (pom.) del 10/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
363ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1552 e 572-A) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che l'articolo 3, comma 2, come accolto dalla Commissione di merito, nel disporre l'avvalimento di numerose amministrazioni ed enti, possa essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente. Fa presente, inoltre, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Non vi sono, altresì, osservazioni di competenza per ciò che riguarda gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la possibilità di prevedere l'avvalimento di amministrazioni pubbliche ed enti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI precisa che il parere della Commissione si riferisce al testo che tiene conto delle proposte di stralcio, così come licenziato dalla competente Commissione di merito e quindi è reso nel presupposto di un loro accoglimento, ferma restando una successiva valutazione, ove necessaria.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice ZANONI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto dell'approvazione delle proposte di stralcio, e sugli emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1209-A) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo del disegno di legge.
In merito agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.116 (e l'analoga 1.118), nonché l'emendamento 2.0.100, considerando che su analoga previsione testuale contenuta nel disegno di legge originario (articolo 3) era stato chiesto di valutare l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative.

Il PRESIDENTE, con riferimento agli emendamenti 1.116 e all'analogo 1.118, osserva che le figure specialistiche menzionate sono già normalmente impiegate nello svolgimento dei procedimenti riguardanti i minori e che, pertanto, le previsioni contenute nelle due proposte non sembrano suscettibili di produrre oneri ulteriori per la finanza pubblica. Propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta. Quanto, invece, all'emendamento 2.0.100, concorda con la richiesta avanzata dalla relatrice di inserire una clausola di invarianza finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con le valutazioni della relatrice.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.100, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1504, 82, 811, 1233 e 1234-A) ***Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo del provvedimento non vi sono osservazioni di competenza.

In merito agli emendamenti, rileva la necessità di valutare le proposte 1.104, 1.112 e 3.0.111 che condizionano l'utilizzo del nuovo istituto dello scioglimento abbreviato ad un tentativo di conciliazione. Ove venisse approvato anche l'emendamento 1.1, ovvero gli analoghi 1.0.2 o 3.0.110, che istituiscono tale percorso conciliativo presso strutture pubbliche, private o convenzionate, potrebbe generarsi la pretesa di una prestazione del servizio a carico del bilancio pubblico, non essendo diversamente specificato nelle disposizioni. Analogamente occorre valutare l'emendamento 1.107, che prevede la facoltà per il giudice di prescrivere un tentativo conciliativo a mezzo di esperti. Fa presente che bisogna valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria alla proposta 3.101, analogamente a quanto prescritto a proposito dell'analoga precedente 3.1. Sottolinea che comporta maggiori oneri, invece, l'emendamento 3.103, analogamente al precedente 3.3. Evidenzia che occorre infine valutare le proposte 3.0.108 e 3.0.114. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di esprimere un parere di nulla osta sul testo e di rinviare l'esame degli emendamenti in attesa della valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo sul testo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che sull'emendamento 5.500 la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica. Ritiene che non vi siano osservazioni sul subemendamento 5.500/17.

Il PRESIDENTE precisa, con riferimento all'emendamento 5.500, che l'abrogazione del testo relativo all'autotutela della pubblica amministrazione è conseguente alle modifiche apportate dalla parte precedente della proposta. Pertanto, ritiene che il parere possa essere di nulla osta. Parere analogo può essere espresso sul subemendamento 5.500/17.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che gli effetti della proposta 6.500/1 non possano essere valutati.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) osserva che il subemendamento, a suo parere, è foriero di risparmi e non possa, pertanto, essere considerato oneroso.

Il PRESIDENTE concorda con la considerazione testé espressa, proponendo un parere di nulla osta sulla proposta.

Quanto all'emendamento 7.501, il rappresentante del GOVERNO concorda con quanto espresso dal relatore circa l'onerosità dei relativi subemendamenti.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede al Governo chiarimenti sulla presunta onerosità delle proposte 7.501/23 e 7.501/34, in quanto ritiene che l'accorpamento di tre istituzioni separate non possa considerarsi oneroso per la finanza pubblica.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) concorda con quanto appena osservato, aggiungendo che, a suo parere, le due proposte debbano considerarsi suscettibili di ridurre la spesa pubblica. Chiede, inoltre, di chiarire perché la possibilità di assorbire un ente all'interno di un altro sia in generale considerata non onerosa, mentre la specificazione di quali enti vengono assorbiti viene considerata suscettibile di produrre maggiori oneri. Un esempio di tale disparità di trattamento è il subemendamento 7.501/25. Riconosce che la parola «rafforzamento» potrebbe essere soppressa, ma ritiene che una riorganizzazione delle amministrazioni non possa di per sé essere considerata costosa.

Il rappresentante del GOVERNO, relativamente al subemendamento 7.501/23, e agli analoghi 7.501/25 e 7.501/26, precisa che, in base alla relazione tecnica, i maggiori oneri siano da riferire al possibile incremento della spesa pensionistica.

Il PRESIDENTE osserva che l'incremento della spesa potrebbe derivare dal passaggio del personale da amministrazioni locali con tipologie contrattuali diverse e personale anche non permanente ad amministrazioni centrali che prevedono retribuzioni più elevate.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) esprime il convincimento che la situazione delineata dalle proposte appena considerate sia molto complessa e presenti numerose sfaccettature. Ritiene che alcune componenti di spesa possano aumentare per effetto della norma, ma è plausibile che altre

componenti, invece, diminuiscano. Una relazione tecnica potrebbe, peraltro, fornire una valutazione complessiva tale da addivenire alla quantificazione dell'effetto netto associabile ai vari aspetti della disposizione.

Il PRESIDENTE concorda con quanto osservato dal senatore D'Alì e suggerisce di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che possa esprimersi un parere non ostativo sui subemendamenti 7.501/2, 7.501/6 e 7.501/7, mentre il parere dovrebbe essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.501/5.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sul parere del Governo circa il subemendamento 7.501/2, in quanto ritiene che eliminare l'assenso dell'amministrazione di appartenenza alla mobilità di un suo dipendente possa produrre maggiori oneri per la finanza pubblica. L'assenso, infatti, fornisce una tutela contro il rischio che la stessa amministrazione chieda il reintegro della pianta organica.

Il sottosegretario RUGHETTI chiarisce che le ragioni del parere di nulla osta sulla proposta 7.501/2 risiedono nell'esistenza, già a legislazione vigente, della possibilità di non richiedere l'assenso. Inoltre, precisa che i limiti entro i quali tali operazioni si verificherebbero sono tali da garantire che non si producano nuovi o maggiori oneri.

Il PRESIDENTE osserva che, normalmente, le valutazioni della Commissione fanno riferimento alla dotazione organica di fatto, anziché a quella di diritto. Ritiene, quindi, che le osservazioni avanzate siano pertinenti e propone l'accantonamento della proposta 7.501/2.

Il rappresentante del GOVERNO, pur concordando con la proposta di accantonamento, ribadisce che, dal punto di vista della finanza pubblica, la mobilità non comporta maggiori oneri, in quanto avviene nell'ambito dei limiti posti dalla disciplina del *turn over*. Precisa, inoltre, che il nuovo metodo di calcolo della spesa di personale della pubblica amministrazione si basa su un *budget* predeterminato e non sul numero di risorse in organico.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede al Governo se, per effetto del parere contrario sulla proposta 7.501/5, si possa ritenere che il Formez subirà una riduzione di personale.

Il sottosegretario RUGHETTI risponde che al momento non è possibile valutare l'impatto sul personale, in quanto non esiste alcun atto interno dell'assemblea dei soci del Formez dal quale si evinca l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni attribuite all'ente.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 7.501/5, nonché di semplice contrarietà sul subemendamento 7.501/6 e sull'identico 7.501/7.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce, altresì, il parere su alcuni degli emendamenti su cui la relatrice propone un nulla osta. Esprime, in particolare, un parere contrario sui seguenti subemendamenti ritenuti onerosi: 7.501/9, 7.501/10, 7.501/11, 7.501/12, 7.501/13, 7.501/14, 7.501/16, 7.501/19, 7.501/21, 7.501/22, 7.501/24, 7.501/27, 7.501/28, 7.501/32, 7.501/37, 7.501/38, 7.501/39,

7.501/40, 7.501/41, 7.501/44, 7.501/45, 7.501/50, 7.501/53, 7.501/54, 7.501/55 e 7.501/56.

Il PRESIDENTE, quanto al subemendamento 7.501/9 non concorda con il Governo, ritenendo si possa esprimere un parere di semplice contrarietà. In merito, invece, alle proposte 7.501/10, 7.501/11, 7.501/12, 7.501/13 e 7.501/14, propone un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Concorda, inoltre, sull'opportunità di esprimere un parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 7.501/16. Con riferimento ai subemendamenti 7.501/19, 7.501/21, 7.501/22, 7.501/24 e 7.501/27, non concorda sulla valutazione di onerosità e propone l'espressione di nulla osta.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) osserva, con riferimento al subemendamento 7.501/28, che è necessario stabilire il principio secondo cui l'unificazione di diverse amministrazioni debba essere considerata un'operazione virtuosa ai fini dell'impatto sulla finanza pubblica.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritiene necessario evitare che si generi confusione tra le varie funzioni attribuite ai diversi Corpi interessati dalle varie proposte.

Il PRESIDENTE concorda con quanto espresso dal senatore D'Alì e propone di mantenere sulla proposta 7.501/28 il parere di nulla osta suggerito dalla relatrice.

Considerazioni analoghe valgono sulle proposte 7.501/32, 7.501/37, 7.501/38, 7.501/39, 7.501/40 e 7.501/41. Ritiene possa esprimersi un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 7.501/44 e un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria sulla proposta 7.501/45. Osserva, quindi, che la valutazione degli ulteriori subemendamenti richiede di tener conto della riformulazione suggerita nella relazione tecnica con riferimento all'emendamento del relatore 7.501, sul quale propone, pertanto, l'espressione di un parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla riformulazione proposta.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa notare che l'onerosità del termine «rafforzamento» dovrebbe essere fatta valere anche con riferimento all'emendamento del relatore, oltre che con riguardo ai relativi subemendamenti. Rileva, inoltre, che il passaggio dei dipendenti da funzioni di *back office* a *front office* richiedono una formazione specifica che comporta, verosimilmente, un aggravio di spesa per la finanza pubblica.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) osserva che il riordino previsto dalla riformulazione suggerita dalla relazione tecnica è, a suo parere, sicuramente suscettibile di produrre maggiori oneri, almeno nel breve periodo, se non anche nel medio.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni appena svolte, propone l'espressione di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria sulla proposta 7.501/53, nonché di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 7.501/54.

Pertanto, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 5.500, 6.500, 7.501 e relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.500 e 6.500, nonché sui relativi subemendamenti. Esprime, altresì, parere non ostativo sulla proposta 7.501 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera a) delle parole da: "razionalizzazione e potenziamento" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione

di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza presso le forze di polizia.". Rispetto ai subemendamenti riferiti alla medesima proposta 7.501, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle modifiche 7.501/5, 7.501/8, 7.501/16, 7.501/20, 7.501/23, 7.501/25, 7.501/26, 7.501/29, 7.501/30, 7.501/31, 7.501/34, 7.501/35, 7.501/36, 7.501/42, 7.501/43, 7.501/46, 7.501/47, 7.501/48, 7.501/49, 7.501/51, 7.501/52, 7.501/57, 7.501/58, 7.501/62, 7.501/63 e 7.501/64. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 7.501/10, 7.501/11, 7.501/12, 7.501/13, 7.501/14, 7.501/45 e 7.501/53, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Sui subemendamenti 7.501/24 e 7.501/27, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole: "e rafforzamento". Il parere è di semplice contrarietà sui subemendamenti 7.501/6, 7.501/7, 7.501/9, 7.501/44, e 7.501/54. Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.16. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 365 (pom.) dell'11/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
365ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il parere non ostativo del relatore sulle proposte 2.500, 2.501, 3.500, 4.500, 4.501, 7.500, 9.500, 10.500, 10.501, 12.500, 16.500, 8.500, 11.500, 14.500, 15.500, 6.500, 7.501, 7.502, 7.503, 10.502, 10.503, 10.505, 10.506, 10.507, 10.508, 10.510 e 12.501. Analogamente, concorda con il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del testo suggerita dalla relazione tecnica quanto agli emendamenti 10.504, 10.505, 14.500 e 15.500.

Il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere conforme a quello del Governo sui predetti emendamenti.

Quanto agli emendamenti per i quali sono state presentate delle riformulazioni, il rappresentante del GOVERNO ritiene che possa recare maggiori oneri la proposta 11.0.5 (testo 2). Con riferimento all'emendamento 7.112 (testo 2), esprime un parere di nulla osta subordinatamente alla riformulazione suggerita dalla relazione tecnica. Per quanto riguarda la proposta 10.61 (testo 2), ritiene di dover ribadire il parere contrario precedentemente espresso sul testo originario, in assenza di ulteriori elementi tecnici. Con riferimento alla proposta 2.30 (testo 2), ritiene necessaria una relazione tecnica che dimostri che i servizi menzionati possono essere offerti nell'ambito delle risorse attualmente disponibili. Esprime, inoltre, un parere contrario sulla proposta 10.235 (testo 2), mentre ritiene che il parere possa essere non ostativo sull'emendamento 7.64 (testo 2).

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.5 (testo 2), 7.112 (testo 2) e 10.61 (testo 2), un parere di semplice contrarietà sulla proposta 10.235 (testo 2) e, infine, un parere non ostativo sulle proposte 2.30 (testo 2) e 7.64 (testo 2).

Propone, quindi, di passare all'esame degli emendamenti all'articolo 10 del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO ritiene di non dover esprimere alcuna osservazione sulle proposte 10.502/6 e sull'analoga 10.502/8. Quanto, invece, al subemendamento 10.502/7, ritiene che la disposizione possa comportare maggiori oneri in assenza di una relazione tecnica che ne dimostri l'invarianza finanziaria. Considerazioni analoghe valgono per i subemendamenti 10.502/9, 10.502/12 e 10.502/13.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) osserva, con riferimento al subemendamento 10.502/7, che per il biennio 2015-2016 la moratoria contrattuale è stata già asseverata dal Governo. Dal momento che la disposizione rinvia ai decreti legislativi di attuazione, non ritiene che la norma possa comportare, di per sé, maggiori oneri.

Il PRESIDENTE precisa che, anche in relazione ai precedenti emendamenti esaminati, quando la disposizione proposta riguarda l'istituzione di ruoli unici, il parere della Commissione è generalmente contrario in quanto risulta necessario acquisire una relazione tecnica che assicuri che da essa non derivino maggiori oneri. Propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 10.502/7, 10.502/9, 10.502/12 e 10.502/13.

In merito ai subemendamenti 10.503/2 e 10.503/5, il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario in relazione all'introduzione, prevista dalle norme, di una nuova area di contrattazione.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sia sul submendamento 10.503/2 che sul 10.503/5.

Quanto all'emendamento 10.504, il vice ministro MORANDO dà conto di una relazione tecnica che richiede una riformulazione del testo, mentre per quanto riguarda il relativo subemendamento 10.504/5, il parere dovrebbe essere contrario, limitatamente alla parte che sembra estendere la possibilità di nominare un direttore generale anche nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti. Con riferimento ai subemendamenti 10.504/2 (e analogo 10.504/3), 10.504/6, 10.504/7 e 10.504/13, ritiene di poter esprimere un parere contrario, in quanto le proposte sembrano risultare onerose. Non formula, invece, alcuna osservazione sul subemendamento 10.504/12.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione proposta dalla relazione tecnica, sull'emendamento del relatore 10.504. Propone, inoltre, un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 10.504/5 (limitatamente alla parte segnalata dal Governo), 10.504/7 (limitatamente agli ultimi tre periodi del testo) e sui subemendamenti 10.504/2, 10.504/3, 10.504/6 e 10.504/13, mentre propone un parere non ostativo sul subemendamento 10.504/12.

Il vice ministro MORANDO, quanto ai subemendamenti alla proposta 10.505, ritiene di dover esprimere un parere contrario sulle proposte 10.505/9 (e analogo 10.505/10) e 10.505/6 (e analogo 10.505/8), mentre non formula alcuna osservazione sulle proposte 10.505/3 (e sulle analoghe 10.505/4 e 10.505/5).

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria, sulla proposta 10.505/9 (e sull'analoga 10.505/10), mentre propone un parere di contrarietà semplice sul subemendamento 10.505/6 (e analogo 10.505/8) e di nulla osta sul subemendamento 10.505/3 (e analoghi 10.505/4 e 10.505/5).

Il vice ministro MORANDO ritiene di poter esprimere un parere di contrarietà sulle proposte 10.507/2 e sull'emendamento 10.509, mentre non formula alcuna osservazione sul subemendamento 10.506/2 (e analogo 10.506/3).

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di contrarietà semplice sui subemendamenti 10.506/2 (e analogo 10.506/3), 10.507/2 e sull'emendamento 10.509, specificando, con riferimento a quest'ultimo, che una rimodulazione delle responsabilità in capo ai dirigenti non implica di per sé il verificarsi di maggiori oneri.

Quanto all'emendamento del relatore 13.500, il rappresentante del GOVERNO dà conto di una relazione tecnica che propone una riformulazione limitata alla lettera *b)*, che inserisca una clausola da cui derivi che il testo concordato dalla Conferenza Stato-Regioni debba essere esaminato, ai fini della opportuna compatibilità finanziaria, dalle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) osserva che l'emendamento si rende necessario in relazione alla situazione verificatasi nel corso del tempo, in base alla quale l'INPS provvede agli accertamenti medico-legali riguardanti i dipendenti del settore privato, utilizzando allo scopo i medici inseriti in un'apposita graduatoria, mentre le ASL provvedono alla stessa incombenza con riferimento ai dipendenti del settore pubblico, utilizzando i medici che svolgono la normale attività prevista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. L'attribuzione dell'intera competenza, sia per il settore privato che per quello pubblico, all'INPS, consentirebbe di ottenere maggiore efficienza e minori costi, senza considerare che l'esercizio della competenza in materia di accertamenti da parte delle ASL è suscettibile di generare un conflitto di interessi, in quanto le visite operate dai medici del Servizio sanitario nazionale possono dar luogo a verifiche di irregolarità relative a malattie professionali precedentemente riconosciute da parte dello stesso Servizio sanitario nazionale.

Il PRESIDENTE ritiene, pertanto, di poter esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento 13.500 ad eccezione della lettera *g-quater)*, sulla quale il parere dovrebbe essere di contrarietà semplice.

Quanto ai relativi subemendamenti, il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle

proposte 13.500/16 (e analogo 13.500/29), 13.500/21, 13.500/22 e 13.500/25, mentre esprime un parere di nulla osta sulle proposte 13.500/24 e 13.500/28.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.500/21 e 13.500/25, 13.500/16 e analogo 13.500/29 (per assenza di relazione tecnica), di semplice contrarietà sulla proposta 13.500/22 e non ostativo sulle proposte 13.500/24 e 13.500/28.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulle proposte 14.500/8 e 14.500/13, 15.500/35, 15.500/5, 15.500/11, 15.500/13, 15.500/26 e 15.500/33, mentre non esprime alcuna osservazione sui subemendamenti 14.500/11, 15.500/1, 15.500/12, 15.500/22, 15.500/25, 15.500/27, 15.500/32 e 15.500/34.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 14.500/8 (per assenza di relazione tecnica), 14.500/13, 15.500/35, 15.500/5, 15.500/13, 15.500/26 e 15.500/33, un parere di contrarietà semplice sul subemendamento 15.500/11, mentre il parere potrebbe essere non ostativo sulle proposte 14.500/11, 15.500/1, 15.500/12, 15.500/22, 15.500/25, 15.500/27, 15.500/32 e 15.500/34.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter chiarire alcuni aspetti sul parere contrario espresso dal Governo con riferimento all'emendamento 8.16, precedentemente esaminato dalla Commissione, e riguardante il ruolo unico dei ricercatori in servizio presso gli enti di ricerca, sul quale si è sviluppato un rilevante dibattito e numerose polemiche sui *media*. Il parere contrario del Governo è motivato dal fatto che il principio di delega per la riorganizzazione del comparto comporta necessariamente, a suo parere, il riordino e la riorganizzazione del trattamento economico dei ricercatori. Il dibattito sollevato fa riferimento alla possibilità che il parere del Governo sopra menzionato sia immotivato. Riferisce di aver richiesto una relazione tecnica al MIUR, in quanto alcuni rappresentanti dello stesso ministero hanno dichiarato, in altre occasioni, che l'emendamento di cui trattasi non è suscettibile di produrre alcun onere. Nel caso in cui la relazione tecnica fosse prodotta in tempo utile, e verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, il Governo potrebbe rivedere il parere precedentemente espresso.

Il PRESIDENTE osserva che, in assenza di relazione tecnica che affermi il contrario, la Commissione bilancio esprime, normalmente, parere contrario su proposte emendative volte a istituire ruoli unici, in ciò manifestando, pertanto, un approccio coerente alla tematica nel corso del tempo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone il seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti del relatore, i relativi subemendamenti nonché le riformulazioni pervenute, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.502/7, 10.502/9, 10.502/12, 10.502/13, 10.503/2, 10.503/5, 10.504/5 (limitatamente alla prima parte), 10.504/7 (limitatamente alle parole da: "per gli enti locali" fino alla fine), 10.504/13, 10.504/2, 10.504/3, 10.504/6, 13.500/21, 13.500/16, 13.500/29, 13.500/25, 14.500/8, 14.500/13, 15.500/35, 15.500/5, 15.500/13, 15.500/26, 15.500/33, 11.0.5 (testo 2), 7.112 (testo 2) e 10.61 (testo 2).
Sull'emendamento 10.504 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "18 agosto 2000, n. 267" delle seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera *d)* della legge 23 dicembre 2009, n. 191;".
Sull'emendamento 10.505 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma

costituzionale, alla soppressione, dopo le parole: "natura giuridica", delle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" e alla sostituzione delle parole da: "; possibilità di avvalersi" fino alla fine, con le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole e indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;".

Sull'emendamento 13.500 il parere è di nulla osta, ad eccezione della lettera *g-quater)*, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole da: "con attribuzione" fino a: "Sociale" con le seguenti: "con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle Pubbliche amministrazioni per l'effettuazione degli accertamenti";

Sull'emendamento 14.500 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione delle lettere da *c)* ad *l)* con le seguenti:

"*c)* precisa definizione del regime delle responsabilità dei dipendenti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;

e) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

f) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

g) regolazione dei flussi finanziaria tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

h) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazioni nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.".

Sull'emendamento 15.500 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo le parole: "è adottato" delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica," e, alla lettera *e)*, dopo la parola: "introduzione" delle seguenti: ", nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,".

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria sulle proposte 10.505/9 e 10.505/10.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 10.505/6, 10.505/8, 10.506/2, 10.506/3, 10.509, 13.500 (limitatamente alla lettera *g-quater*), 13.500/22, 15.500/11 e 10.235 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle riformulazioni 7.64 (testo 2) e 2.30 (testo 2).

Il parere è altresì non ostativo su tutti i restanti emendamenti del relatore e relativi subemendamenti, ad eccezione dell'emendamento 8.0.100 e dei relativi subemendamenti nonché della proposta 7.501/23 (testo 2), sui quali il parere rimane sospeso.".

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

1.4.2.2.17. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 366 (ant.) del 12/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 12 MARZO 2015
366ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1598) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore DEL BARBA (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa l'assenza di osservazioni sul disegno di legge in esame.

Non essendovi interventi in discussione generale e verificata la presenza del numero legale, il presidente AZZOLLINI propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

Posta ai voti la proposta di parere viene approvata.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sulla onerosità dei subemendamenti 8.0.100/30, 8.0.100/59 e 8.0.100/91.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte appena elencate.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), per quanto riguarda l'emendamento del relatore 8.0.100, lettera *f)*, ritiene che il riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali nell'ambito della disciplina transitoria possa comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) ritiene opinabile l'eccessiva parcellizzazione della valutazione in quanto ciò porta a non tenere adeguatamente conto del contesto su cui mira incidere l'intero provvedimento legislativo. Il carattere di risparmio del provvedimento dovrebbe essere valutato, a suo parere, nel suo complesso perché deriva dal saldo degli effetti delle singole norme che lo compongono e potrebbe essere esplicitata nel testo la necessità di raggiungere effetti d risparmio sulla spesa pubblica.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene invece porre all'attenzione della Commissione una questione di metodo legata all'emendamento 8.0.100 in esame. L'eccessivo ricorso all'introduzione di deleghe per effetto di emendamenti dei relatori rischia, a suo parere, di esautorare il ruolo del Parlamento.

Il PRESIDENTE, stante l'oggettiva complessità della norma su cui si è concentrata l'attenzione della Commissione, propone il rinvio dell'esame dell'emendamento 8.0.100 alla prima seduta utile, mentre propone l'approvazione del seguente parere sui tre subemendamenti precedentemente esaminati: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i subemendamenti all'emendamento del relatore 8.0.100, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.100/30, 8.0.100/59 e 8.0.100/91. Il parere rimane sospeso sull'emendamento 8.0.100 e sui restanti subemendamenti.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.18. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 17/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 2015
367ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che, in riferimento all'emendamento 8.0.100, occorre valutare i profili finanziari con particolare riguardo alla nuova lettera *f)*, che reca previsioni aggiuntive rispetto al testo del disegno di legge. Quanto ai rimanenti subemendamenti alla proposta 8.0.100 occorre valutare, anche in relazione all'emendamento-base, le proposte 8.0.100/2, 8.0.100/3, 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/12, 8.0.100/13, 8.0.100/14, 8.0.100/16, 8.0.100/17, 8.0.100/18, 8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/24, 8.0.100/25, 8.0.100/26, 8.0.100/27, 8.0.100/29, 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37, 8.0.100/38, 8.0.100/41, 8.0.100/42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/47, 8.0.100/48, 8.0.100/53, 8.0.100/55, 8.0.100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/60, 8.0.100/61, 8.0.100/62, 8.0.100/63, 8.0.100/64, 8.0.100/66, 8.0.100/68, 8.0.100/69,

8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72, 8.0.100/73, 8.0.100/74, 8.0.100/75, 8.0.100/76, 8.0.100/78, 8.0.100/83, 8.0.100/84, 8.0.100/85, 8.0.100/86 e 8.0.100/92. Rispetto alle riformulazioni, occorre valutare le proposte 7.117 (testo 2), sul cui primo testo era stato espresso parere di semplice contrarietà, le identiche 10.142 (testo 2) e 10.144 (testo 2), sulle cui versioni originarie vi era parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così come nel caso del subemendamento 7.501/23 (testo 2). Quanto agli emendamenti 7.112 (testo 3) e 7.112 (testo 4), si conferma che le proposte non sono assentibili in assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO ritiene possa essere espresso un parere non ostativo sull'emendamento del relatore 8.0.100, nonché sui subemendamenti 8.0.100/2, 8.0.100/3, 8.0.100/12, 8.0.100/13, 8.0.100/14, 8.0.100/25, 8.0.100/26, 8.0.100/41, 8.0.100/42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/47, 8.0.100/48, 8.0.100/62, 8.0.100/64, 8.0.100/74, 8.0.100/75, 8.0.100/85 e 8.0.100/93.

Osserva, inoltre, che i subemendamenti 8.0.100/4, 8.0.100/5 e 8.0.100/6 dispongono una diversa destinazione di risorse oggi già assegnate al bilancio dello Stato, oltre a nuove agevolazioni fiscali previste dal comma 6 e che, pertanto, il parere del Governo non può che essere contrario. Esprime, altresì, un parere contrario sulle proposte 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/16, 8.0.100/17 e 8.0.100/18. Quanto alle proposte 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37 e 8.0.100/38, il parere è contrario in quanto le stesse attribuiscono alle camere di commercio funzioni ulteriori rispetto a quelle attualmente svolte, ciò che può plausibilmente produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Considerazioni analoghe valgono per il subemendamento 8.0.100/53. Esprime, inoltre, un parere contrario sui subemendamenti 8.0.100/61 e 8.0.100/63. Ritiene sia necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 8.0.100/66, mentre esprime un parere contrario sui subemendamenti 8.0.100/68, 8.0.100/69 e 8.0.100/71, in quanto introducono una sostanziale rigidità di bilancio mediante l'obbligo di mantenimento di livelli occupazionali del sistema camerale. Considerazioni analoghe possono essere riferite al subemendamento 8.0.100/70. Esprime un parere contrario sul subemendamento 8.0.100/72, nonché sulla proposta 8.0.100/73, la quale produrrebbe l'effetto di riportare la Cassa depositi e prestiti nell'ambito del perimetro delle pubbliche amministrazioni. Il parere è, altresì, contrario sul subemendamento 8.0.100/76, mentre sul subemendamento 8.0.100/78 il parere contrario è limitato alle parole «nonché le disposizioni contenute nelle rispettive leggi regionali», sul subemendamento 8.0.100/84, limitatamente alla lettera *e)*,e sulla proposta 8.0.100/86, dal capoverso «dopo la lettera *f)*, aggiungere le seguenti:» fino alla fine. Esprime, infine, un parere contrario sulla proposta 8.0.100/92.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sulla proposta 8.0.100, nonché sui subemendamenti 8.0.100/2, 8.0.100/3, 8.0.100/12, 8.0.100/13, 8.0.100/14, 8.0.100/25, 8.0.100/26, 8.0.100/41, 8.0.100/42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/47, 8.0.100/48, 8.0.100/62, 8.0.100/64, 8.0.100/74, 8.0.100/75, 8.0.100/85 e 8.0.100/93. Propone, inoltre, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/16, 8.0.100/17, 8.0.100/18. Quanto ai subemendamenti 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37, 8.0.100/38 e 8.0.100/53, il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola che indichi che le nuove funzioni saranno svolte con l'impiego delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili a legislazione vigente. Propone, altresì, l'espressione di un parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 8.0.100/61, 8.0.100/63, 8.0.100/66, per assenza di relazione tecnica, 8.0.100/68, 8.0.100/69, 8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72, 8.0.100/73, 8.0.100/76, 8.0.100/84, limitatamente alla lettera *e)*, 8.0.100/86, dal capoverso «dopo la lettera *f)*, aggiungere le seguenti:» fino alla fine e 8.0.100/92.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che sulle proposte 8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/24, 8.0.100/27, 8.0.100/29, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/55,

8.0.100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/60, 8.0.100/83 e 8.0.100/84, ad esclusione della lettera *e)*, il parere è contrario, nonostante ad esse non possa essere ascritto un onere diretto per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di semplice contrarietà sui subemendamenti 8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/24, 8.0.100/27, 8.0.100/29, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/55, 8.0.100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/60, 8.0.100/83 e 8.0.100/84, ad esclusione della lettera *e)*.

Quanto alle proposte per le quali sono pervenute delle riformulazioni, il vice ministro MORANDO esprime un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 7.117 (testo 2), sul 10.142 (testo 2) e l'analogo 10.144 (testo 2), specificando, relativamente a questi ultimi, che la riformulazione ha modificato la parte del testo originario che aveva motivato un parere contrario da parte del Governo. Il parere è, altresì, contrario sulla proposta 7.501/23 (testo 2). Quanto agli emendamenti 7.112 (testo 3) e 7.112 (testo 4), riferisce che, nonostante l'avvenuta sollecitazione dei ministri competenti, manca attualmente un elenco analitico del personale, con specifico riferimento all'incarico ricoperto e alle retribuzioni percepite, del quale si propone il trasferimento dal Coni al Comitato Paralimpico. Osserva, inoltre, che nella relazione tecnica predisposta dal Ministero competente, si fa riferimento a importi che non collimano con la lettura del bilancio effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato. Il Governo, pertanto, non può che esprimere un parere contrario, stante l'assenza di una relazione tecnica adeguata. Quanto all'emendamento 13.500 (testo 2), il quale propone una sorta di staffetta generazionale nella P.A., in base alla quale al dipendente che venisse collocato in *part time* sarebbe corrisposto un contributo previdenziale corrispondente al tempo pieno, la condizione per l'espressione di un parere non ostativo da parte del Governo è che la somma delle retribuzioni lorde implicate dalla modifica siano uguali all'importo corrisposto al dipendente prima del collocamento in *part time*. In termini generali, osserva, inoltre, che la proposta risulta incompatibile con il principio fondamentale dell'ordinamento previdenziale secondo cui l'importo della contribuzione non possa essere superiore alla retribuzione di riferimento.

Tenuto conto delle considerazioni svolte dal vice ministro, il PRESIDENTE propone di mantenere un parere di contrarietà semplice sulla proposta 7.117 (testo 2), mentre propone un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione dell'ultimo periodo sugli emendamenti 10.142 (testo 2) e 10.144 (testo 2). Ritiene si possa esprimere, infine, un parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sul subemendamento 7.501/23 (testo 2). Quanto alle proposte 7.112 (testo 3) e 7.112 (testo 4), ritiene che l'espressione del parere possa essere sospeso in attesa della relazione tecnica da parte dei ministeri competenti fino al termine indifferibile costituito dalla seduta pomeridiana di domani. Propone, altresì, lo stesso termine indifferibile per la presentazione di una riformulazione, da parte del firmatario senatore Berger, del subemendamento 13.500/25.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 8.0.100, i relativi subemendamenti e le riformulazioni pervenute, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/16, 8.0.100/17, 8.0.100/18, 8.0.100/61, 8.0.100/63, 8.0.100/66, 8.0.100/68, 8.0.100/69, 8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72, 8.0.100/73, 8.0.100/76, 8.0.100/92, 7.501/23 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/24, 8.0.100/27, 8.0.100/29, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/55,

8.0.100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/60, 8.0.100/83, 7.117 (testo 2). Il parere sulla proposta 8.0.100/84 è di semplice contrarietà, ad eccezione della lettera *e)*, sul quale è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai subemendamenti 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37, 8.0.100/38 e 8.0.100/53. Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 8.0.100/86, alla soppressione delle lettere *f-bis), f-ter)* e *f-quater)*. Il parere sulla proposta 8.0.100/78 è di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole "nonché le disposizioni contenute nelle rispettive leggi regionali". Il parere non ostativo è inoltre condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.142 (testo 2) e 10.144 (testo 2), alla soppressione della parole "; aumento della durata del periodo di aspettativa non retribuita". Il parere è non ostativo sull'emendamento 8.0.100 e sui restanti subemendamenti, mentre rimane sospeso sulle proposte 7.112 (testo 3), 7.112 (testo 4) e 13.500/25 (testo 2)."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 18 marzo, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.19. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 368 (pom.) del 18/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
368ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***
(657) ***LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio***
(711) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio***
(810) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura***
(846) ***AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio***
(847) ***CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio***
(851) ***GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato***
(868) ***BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio***
(Parere alla 2ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli ulteriori emendamenti 7.20000, 7.0.20000, 8.20000 e 8.0.20000 e relativi subemendamenti, al testo unificato dei disegni di

legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di convenire circa il carattere ordinamentale delle proposte emendative illustrate.

Il vice ministro MORANDO si associa al giudizio espresso dal Presidente.

Il relatore SANTINI (*PD*) propone, dunque, l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, informa che è pervenuto il subemendamento 14.500/500, con il quale si interviene sulla precedente proposta del relatore. La Commissione aveva espresso un parere di nulla osta condizionato ad una riformulazione del testo. Il subemendamento aggiunge, ora, un riferimento alla responsabilità di enti controllanti società di capitali, che rientra dunque tra i criteri di delega. Ritiene, in proposito, si possa esprimere un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO conviene.

Il PRESIDENTE rammenta che rimangono da valutare le riformulazioni sulle quali il parere era rimasto precedentemente sospeso. Chiede, in particolare, se il Governo abbia assunto una posizione rispetto all'emendamento 7.112 (testo 4).

Il vice ministro MORANDO informa che è stata positivamente verificata una relazione tecnica sulla proposta, e che si è pertanto ora in grado di effettuare una puntuale ricognizione delle risorse umane e materiali coinvolte dallo scorporo del Comitato paralimpico. In tal senso, la formulazione di cui al testo 4 appare equilibrata dal punto di vista finanziario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se la stipula di un contratto di servizio tra il nuovo comitato e la società CONI Servizi Spa possa determinare l'insorgenza di oneri in termini di IVA e se, pertanto, la relazione tecnica abbia considerato tale conseguenza.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene di escludere vi siano obblighi tributari aggiuntivi.

Il PRESIDENTE ritiene, in conclusione, che si possa conservare un orientamento contrario sul

testo 3, pervenendo invece ad un parere di nulla osta sul testo 4. Chiede, poi, se il Governo abbia maturato ulteriori considerazioni sul subemendamento 13.500/25 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO illustra le ragioni per le quali la proposta, nella sua attuale formulazione, non appare assentibile. In primo luogo, l'agevolazione prevista andrebbe formalizzata in un testo che chiarisca che l'onere totale per la pubblica amministrazione non aumenta rispetto al pregresso in relazione alle diverse situazioni previdenziali dei soggetti coinvolti. In secondo luogo, rappresenta un ostacolo che appare ancor più consistente: il sistema previdenziale attualmente non consente versamenti contributivi superiori rispetto a quelli dovuti in proporzione al reddito del lavoratore. Un'eccezione come quella prevista dal subemendamento potrebbe essere estesa a tutti i dipendenti pubblici italiani, con evidenti profondi effetti finanziari sull'equilibrio degli enti previdenziali.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che lo scopo della proposta è quello di individuare una forma di "staffetta generazionale" nella pubblica amministrazione, che aiuti nel contrasto alla disoccupazione senza generare spesa pubblica aggiuntiva. In tal senso, ringrazia il Governo e la Commissione per l'approfondimento svolto ed auspica che si possa giungere ad un testo che persegua l'obiettivo ricordato in condizioni di piena compatibilità finanziaria.

Il PRESIDENTE assicura che vi sarà l'interesse della Commissione per eventuali formalizzazioni della proposta maggiormente in linea con i vincoli di finanza pubblica.

Il senatore SANTINI (*PD*) conviene circa la meritevolezza dell'intento perseguito ed esprime l'opinione che il testo possa essere reso più compatibile con le necessarie cautele a tutela della finanza pubblica, eventualmente circoscrivendolo ad una forma sperimentale e qualificando i versamenti previdenziali aggiuntivi come contribuzione volontaria.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 7.112 (testo 4) e 14.500/500 (testo 2), nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.112 (testo 3) e 13.500/25 (testo 2).".

La Commissione approva.

(1813) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 3, il quale attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere attività creditizia, direttamente o tramite SACE, ovvero tramite una diversa società controllata, a supporto dell'*export* e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, sul comma 1, sarebbero necessarie rassicurazioni in merito alla circostanza che la medesima attività verrà in ogni

caso esercitata esclusivamente con le risorse che non sono vincolate all'esercizio dell'attività finanziaria "separata" di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, e comma 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, il cui finanziamento avviene esclusivamente tramite l'impiego del "risparmio" postale.

L'articolo 4 introduce la categoria delle piccole e medie imprese innovative, estendendo ad esse le misure attualmente disposte a favore delle *start up* innovative. Talune modifiche recano ulteriori effetti finanziari, in virtù dell'estensione della platea dei beneficiari di agevolazioni fiscali: queste ultime si applicano alle imprese operanti sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale e si estendono gli incentivi fiscali anche alle piccole e medie imprese innovative operanti sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, qualora venga presentato un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. La copertura dei relativi oneri derivanti dal minor gettito fiscale è disposta, ai sensi del successivo comma 12, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Sarebbe utile, in proposito, avere conferma dal Governo circa la sussistenza della necessaria disponibilità sul FISPE.

Analoga considerazione va svolta in relazione all'articolo 5, il quale modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata - cosiddetta *patent box* - introdotta dalla legge di stabilità 2015, i cui oneri vengono coperti, ai sensi del comma 4, mediante corrispondente riduzione del FISPE.

Con riferimento ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, integralmente sostituiti dalla Camera dei deputati, si chiede una conferma in merito all'esclusione di possibili oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in relazione all'utilizzazione di parte dell'assegnazione annuale dell'Istituto Italiano di Tecnologia per la costituzione o partecipazione a *start up* innovative.

In merito all'articolo 6, il quale estende l'esenzione dalla ritenuta sugli interessi e altri proventi ai finanziamenti effettuati da tutti gli investitori istituzionali costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta *white list*, ancorché privi di soggettività tributaria, e sottoposti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti, a prescindere dalla loro politica di utilizzo della leva finanziaria finalizzata agli investimenti nonché dalla loro appartenenza al territorio UE o del SEE, si osserva che la disposizione, ampliando l'ambito oggettivo del regime di esenzione dalla ritenuta, appare suscettibile di determinare minor gettito. In considerazione di quanto previsto nella legge di contabilità, andrebbero fornite in ogni caso maggiori informazioni in ordine al numero delle operazioni ? che la relazione tecnica afferma esiguo (se non nullo) ? ed ai valori delle fattispecie interessate dal regime agevolato al fine di consentire il riscontro della relazione tecnica. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota di lettura n. 80 del Servizio del bilancio del Senato.

La senatrice DE PIN (*Misto*) chiede al Governo quali siano le ragioni che hanno indotto a fissare la soglia dimensionale per le banche popolari a 8 miliardi di euro.

Il vice ministro MORANDO rende innanzitutto il chiarimento richiesto circa le disponibilità del FISPE per il 2016: il fondo reca attualmente la capienza necessaria. Per quanto riguarda, invece, gli aspetti tributari mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimenti in risposta alle osservazioni del relatore. Quanto, invece, alla questione posta dalla senatrice De Pin, ritiene si tratti di un profilo di merito, che, per ragioni di rispetto delle competenze deve essere trattato presso le Commissioni assegnatarie del provvedimento.

Il PRESIDENTE indica l'opportunità di una breve sospensione della seduta per consentire ai senatori di prendere conoscenza dei chiarimenti forniti dal Governo per iscritto.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,15.

Il relatore SANTINI (*PD*) propone l'espressione di un parere formulato nei seguenti termini: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto

dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la facoltà attribuita alla Cassa Depositi e Prestiti dall'articolo 3 verrà esercitata esclusivamente con le risorse che non sono vincolate all'esercizio dell'attività finanziaria "separata" di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, e comma 8 del decreto-legge n. 269 del 2003.".

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) esprime un giudizio marcatamente negativo sul provvedimento che induce il proprio Gruppo ad un voto contrario sulla proposta di parere. In particolare, sottolinea come il decreto apporti una grave turbativa al mercato del credito, producendo effetti negativi rilevanti sia sull'erogazione di affidamenti alle imprese, sia sul trattamento fiscale degli stessi operatori creditizi. Ricorda che il settore delle banche popolari rappresenta quasi la metà dell'intero comparto bancario, e pertanto un intervento forzoso che si ripercuote sugli assetti proprietari non può che rappresentare un'ingerenza di rilevante gravità da parte del potere pubblico. Conclude chiedendo un ulteriore approfondimento, al fine di valutare gli effetti negativi sulla finanza pubblica, evitando di approvare un parere acritico come quello proposto dal relatore.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia un voto contrario del suo Gruppo sulla proposta del relatore, sottolineando la dannosità del provvedimento, che colpisce direttamente un'intera categoria di enti creditizi. Ritiene, in proposito, che vi siano sensibili effetti per il bilancio pubblico, dal momento che le banche popolari oggi investono parte degli utili in attività sociali e risultano più aperte alla concessione di credito verso le piccole e medie imprese. Un'assimilazione di tale categoria a quella dei grandi gruppi bancari farà venir meno questo importante ruolo e causerà, in definitiva, un danno all'economia e al gettito erariale.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) stigmatizza, a sua volta, l'iniziativa governativa, che ritiene irrispettosa del libero mercato e contraria ai principi fondamentali dell'Unione europea. L'intento, che considera assai poco commendevole, appare essere quello di favorire una ulteriore concentrazione dei poteri economici nel nostro Paese. Ragioni che inducono ad un voto contrario anche il proprio Gruppo, tenuto conto della competenza della Commissione in tema di programmazione economica.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) si associa alle considerazioni negative già svolte, aggiungendo una critica alle modifiche apportate al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Ritiene, a sua volta, che gli effetti negativi del decreto sul sistema economico dovrebbero indurre la Commissione ad un parere contrario.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), pur premettendo di rispettare pienamente le diverse opinioni sul tema, esprime il proprio dissenso rispetto ad alcune censure mosse al provvedimento, che ritiene oggettivamente necessario ed atteso da tempo. Il decreto non elimina, infatti, come impropriamente affermato, la tipologia di banca rappresentata dalle popolari, ma si limita ad assoggettare gli istituti diffusi sull'intero territorio nazionale, di maggiori dimensioni finanziarie, ad una normativa equa rispetto ai concorrenti. Peraltro, viene eliminato solamente l'elemento del voto capitario, ritenuto distorsivo delle condizioni di mercato dalla Banca d'Italia e da numerose analisi di altri istituti. Ricorda, poi, che diverse banche popolari di grandi dimensioni hanno riportato giudizi negativi all'esito delle prove di resistenza sul capitale svolte lo scorso anno su scala europea. Conclude, quindi, sottolineando l'utilità della norma per rimuovere le inefficienze ed ammodernare il settore del credito. Conferma, pertanto, il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) preannuncia un voto di astensione derivante dalla considerazione che non è, a sua parere, il provvedimento oggi in discussione a danneggiare il settore del credito di medie dimensioni e il cosiddetto "capitalismo sociale"; sono state, invece, le riforme degli anni '90 a

compromettere tale mercato in modo irreparabile, così che il decreto odierno si limita a prendere atto di cambiamenti già avvenuti da tempo. Con il voto di astensione vuole segnalare il metodo forzoso con cui il Governo interviene sugli attori del libero mercato.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, dunque, ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata.

L'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ZANONI (*PD*) informa che la Commissione sanità ha definitivamente approvato, in sede deliberante, il provvedimento sulla cura delle persone affette da autismo (A.S. n. 344). Coglie l'occasione per rappresentare la gratitudine alla Presidenza e alla Commissione per lo sforzo compiuto nel mettere a punto un testo complesso ma compatibile con i vincoli di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE prende atto dell'espressione di ringraziamento e dà atto all'intera Commissione di un impegno unanime in un tema che ha raccolto la sensibilità di tutte le forze rappresentate.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.4.2.2.20. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 378 (pom.) dell'08/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
378ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1719) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la* compliance *fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime al nome del Governo un parere non ostativo sul testo, mentre, con riferimento agli emendamenti, esprime un parere contrario sulla proposta 3.1, in quanto l'introduzione nella norma che recepisce il trattato di una disposizione che richieda lo stesso trattamento dei soggetti coinvolti rende più difficile l'attuazione stessa del trattato. Quanto

all'emendamento 4.1, il parere è contrario poiché non viene precisato il *dies a quo* far decorrere l'obbligo di emanazione della disciplina attuativa. Per quanto riguarda la proposta 5.1, segnala che la grande quantità di cittadini statunitensi interessata dalla norma produrrebbe un sensibile effetto sulla finanza pubblica, da cui la necessità di esprimere un parere contrario. Quanto all'emendamento 5.2, l'acquisizione richiesta non è prevista né dall'OCSE né dall'accordo con gli Stati uniti, rendendo la procedure eccessivamente gravosa. Per quanto riguarda, infine, la proposta 10.1, ritiene che la citazione di una norma per ribadire la sua validità introduca nel provvedimento un'ambiguità sui cui ritiene opportuno esprimere un parere contrario.

Il presidente AZZOLLINI, considerate le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1 e 10.1, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 5.1, nonché un parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.1, nonché parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.1 e 10.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1577-A) ***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di ribadire il parere di contrarietà semplice in ordine all'articolo 1, comma 1, lettere *c)* mentre occorre valutare la lettera *l)* di nuova formulazione. All'articolo 7, occorre valutare l'opportunità di ribadire il parere di semplice contrarietà sul comma 4 nonché la coerenza della lettera *c)* del comma 1 rispetto alla condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel precedente parere sull'articolo 1, comma 2, lettera *i)* del testo originario. All'articolo 9 sono state apportate modifiche tramite emendamenti non trasmessi alla Commissione. Occorre, in particolare, valutare l'inclusione dei dirigenti delle Camere di commercio nel ruolo unico dei dirigenti dello Stato (comma 1, lettera *b)*, punto 1)), la garanzia di indipendenza delle autorità amministrative anche in questa materia e il mantenimento della legislazione speciale della dirigenza scolastica (stesso punto). Necessita, inoltre, di una valutazione il successivo numero 4), al quale si è aggiunta un'articolata previsione in tema di dirigenti apicali degli enti locali e di reclutamento degli stessi. Sul successivo punto 3), occorre valutare le possibili conseguenze finanziarie della lettera *e)*, ultimo periodo, in tema di assegnazione di incarichi dirigenziali a soggetti terzi, nonché della lettera *f)*, ultimo periodo, con cui dispone la possibilità di proroga degli incarichi dirigenziali. Segnala, in ultimo, che la lettera *i)*, del medesimo punto 3) recepisce un emendamento sul quale la Commissione aveva espresso parere di semplice contrarietà. Quanto all'articolo 10, comma 4, lettera *a)*, occorre acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità che lo slittamento temporale del finanziamento del fondo trovi capienza con riferimento all'anno 2017. Evidenzia inoltre, inoltre,

analogamente a quanto rilevato in relazione al testo originario, che l'articolo 10, comma 4, nel coprire spese di natura corrente a valere su un fondo di parte capitale, determina una dequalificazione della spesa, ancorché di entità limitata, in contrasto con i principi generali di corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche. Segnala che occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'articolo 12, comma 1, lettera *h)*, nonché valutare l'opportunità di ribadire la semplice contrarietà sul comma 1, lettere *n)* e *p)*. Rispetto all'articolo 13, comma 1, occorre valutare il contenuto della lett. *i)*, inserita con emendamento non trasmesso alla Commissione. Analoga valutazione è necessaria a proposito dell'articolo 14, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)* e *r)*, tutte modificate o introdotte con interventi non sottoposti al parere della Commissione bilancio. Ulteriore valutazione occorre a proposito dell'articolo 15, di nuova introduzione e non sottoposto all'esame della Commissione, con particolare riferimento all'assenza di una clausola di invarianza finanziaria al comma 1 e alla mancanza, al comma 2, di un parere parlamentare sui profili finanziari degli schemi di decreto, per i quali non è prevista nemmeno l'allegazione di relazione tecnica nei casi di maggiori oneri o minori entrate. Fa presente, inoltre, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Segnala, quindi, al rappresentante del Governo l'opportunità di procedere ad una verifica particolarmente accurata del testo in considerazione dell'avvenuta approvazione di modifiche non coerenti con il parere espresso dalla Commissione, oppure da questa non esaminate.

Il vice ministro MORANDO fa presente che gli uffici del Ministero e della Ragioneria generale non hanno ancora completato l'analisi del testo nel quale, come ha ricordato anche il relatore, sono state inserite norme che né la Commissione bilancio, né la Ragioneria generale hanno potuto esaminare prima dell'approvazione con l'aggravante che il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2015 ed ha pertanto un riflesso diretto sui saldi. Ritiene dunque superfluo rammentare che trattandosi, appunto, di un provvedimento collegato, gli emendamenti su cui non sia stato espresso un parere favorevole da parte della Commissione bilancio dovrebbero essere considerati inammissibili.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), tenuto conto della gravità della questione, chiede al Presidente di rappresentare al Presidente del Senato la necessità di un rigoroso rispetto delle procedure da parte di tutte le Commissioni e che circostanze analoghe non si verifichino più.

Il PRESIDENTE assicura che, una volta acquisito il parere del Governo sul testo in esame, la questione sarà posta nel modo più opportuno.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene importante evitare che tale accaduto diventi una prassi. Stigmatizza, inoltre, l'introduzione nei disegni di legge di norme di delega, attraverso l'approvazione di emendamenti, che rinviano l'individuazione della copertura finanziaria alle norme attuative rispetto alle quali la possibilità di intervento della Commissione bilancio è più limitata in quanto non può essere operato un richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE ricorda che, pur nel continuo sforzo di risolvere i problemi posti dal procedimento legislativo, non debbano mai essere violate né le prerogative dei singoli senatori né, tanto meno, del Governo. Con specifico riferimento all'introduzione di norme di delega, ribadisce che il compito della Commissione si limita, come per ogni emendamento, alla valutazione circa la necessità di una copertura finanziaria o alla valutazione circa la congruità della quantificazione e della relativa copertura, senza entrare nel merito circa l'opportunità del conferimento della delega stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1818) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LAI (*PD*) in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, essendo finalizzato alla realizzazione di risparmi di spesa rispetto alla legislazione vigente, non è corredato di relazione tecnica. Fa presente, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che, stante il sicuro effetto di risparmio sulla spesa pubblica, non si è ritenuto necessario produrre una relazione tecnica sul provvedimento. Fa infatti presente che il bilancio dello Stato prevede delle risorse accantonate per far fronte alle spese elettorali. Il Governo, infatti, non potrebbe negare risorse finanziarie per l'espletamento di qualunque tipo di elezioni.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene, tuttavia, che la relazione tecnica vada in ogni caso prodotta dal Governo in ossequio alla regolarità della procedura e alla legge di contabilità.

Il PRESIDENTE fa notare che, trattandosi di una spesa relativa all'espletamento di una funzione, quale quella elettorale, connaturata al funzionamento del sistema democratico, l'accorpamento degli appuntamenti elettorali costituisce un sicuro risparmio per la finanza pubblica e concorda, pertanto, con il Vice ministro.

In considerazione del dibattito svoltosi, il senatore LAI (*PD*) propone l'espressione di un parere non ostativo, che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1328-A) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare e della pesca e dell'acquacoltura***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Il senatore LUCHERINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che sono stati approvati in sede referente emendamenti sui quali la Commissione aveva espresso parere di semplice contrarietà. Esso andrà pertanto ribadito sulle corrispondenti parti dell'articolato sottoposto all'Assemblea: articolo 1, comma 6; articolo 13, lettera *h)*,capoverso "7-*bis*"; articolo 28, articolo 29 e articolo 30. Non vi sono osservazioni sulle restanti parti del testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.203,

1.222, 6.202, 6.203, 6.205, 6.206 e 9.204. Deve acquisirsi una relazione tecnica sugli emendamenti 14.209, 28.205, 28.207, 28.208 e 28.209. Quanto alle proposte 1.33, 1.36, 16.0.201, 16.0.202 e 16.0.203, segnala che la Commissione aveva già espresso un parere di semplice contrarietà sui corrispondenti emendamenti presentati alla Commissione di merito. Occorre valutare se estendere all'emendamento 1.205 la valutazione di semplice contrarietà espressa sulla parte del testo cui si riferisce. Occorre, da ultimo, valutare le proposte 10.200, 28.204 (in punto di conformità alla normativa dell'Unione europea) e 28.206 (specialmente in relazione al comma 3-*quater*). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Stante l'assenza di ulteriori interventi, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 6, sull'articolo 13, lettera *h)*,capoverso "7-*bis*", nonché sugli articoli 28, 29 e 30. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti del testo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo l'acquisizione dei dati relativi all'ammontare complessivo delle risorse stanziate per l'espletamento dell'EXPO 2015 di Milano.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire le informazioni richieste nei tempi più celeri.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1791-A, 1854 e dei relativi emendamenti, nonché degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1818.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.2.21. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379 (ant.) del 09/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 9 APRILE 2015
379ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1791-A) ***Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente AZZOLLINI informa che non sono pervenute proposte emendative al disegno di legge.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva un parere non ostativo, proposto dal RELATORE.

(1349) ***MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse stanziata dall'articolato.

Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle somme indicate presso il fondo speciale di parte corrente, relativamente all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Indica, tuttavia, in relazione all'assenza di una specifica finalizzazione all'interno di tale accantonamento, la preferenza per una copertura a carico di un'autorizzazione di spesa nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Il PRESIDENTE prende atto dei chiarimenti forniti, sottolineando comunque che, stante la disponibilità delle risorse, la Commissione dovrà limitarsi ad un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1577-A) ***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO si dichiara in grado di fornire alcuni riscontri ai rilievi sollevati nel corso della seduta di ieri dal relatore, riservandosi di produrre nel prosieguo documentazione elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato. In primo luogo, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ritiene, in effetti, foriere di nuovi oneri le parole "nonché la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base" tra le attività di competenza dell'amministrazione.

Il PRESIDENTE conviene con la preoccupazione espressa, e ritiene dunque che quantomeno le parole "per tutti i cittadini" debbano essere espunte, a garanzia dell'invarianza finanziaria del testo.

Il vice ministro MORANDO richiama, poi, l'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, ritenendo che la previsione di un responsabile dotato di specifiche competenze alle dirette dipendenze dell'autorità politica, allo stato non contemplato, produca maggiori oneri.

Il senatore SANTINI (*PD*) prende atto e conviene sulla circostanza che la indicazione di una nuova funzione dirigenziale rappresenti un costo aggiuntivo, tuttavia chiede se sia possibile realizzare lo

scopo, che pare meritevole, tramite l'utilizzo di personale già in servizio.

Il PRESIDENTE considera l'opzione in astratto possibile, ma di competenza della commissione di merito, ovvero dell'Assemblea.

Il rappresentante del GOVERNO, premesso di non avere osservazioni a proposito dell'articolo 7, richiama, invece, l'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, punto 1, con il quale si includono i dirigenti delle Camere di commercio nel ruolo unico statale. L'opzione appare incoerente con l'attuale cornice contrattuale, che fa riferimento all'inquadramento previsto per il settore delle regioni e degli enti locali. Per avere, quindi, certezza dell'invarianza di oneri, appare necessario mantenere il personale in questione nel medesimo comparto. Esprime, poi, un avviso contrario sul successivo punto 4), poiché il sistema di reclutamento e gestione dei dirigenti apicali ivi individuato non garantisce l'invarianza finanziaria. Quanto, invece, alla lettera *g)*, ritiene che le proroghe di incarico ivi previste non presentino criticità finanziarie, essendo previste solo per un tempo limitato. Invita, poi, alla soppressione delle parole "superamento degli automatismi nel percorso di carriera", che risultano ambigue dal momento che la figura del dirigente contrattualizzato non beneficia di progressioni automatiche. Esclude, invece, rischi di scopertura in relazione all'articolo 10, comma 4, lettera *a)*. Diversamente, l'articolo 12, lettera *p)*, appare comportare nuovi oneri e deve, pertanto, essere espunta. Esclude, poi, l'insorgenza di maggiori oneri in relazione alle lettere segnalate all'articolo 14. Conclude sull'articolo 15, condividendo l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria al comma 1, nonché un parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari al comma 2. Aggiunge un invito a riformulare l'articolo 12, comma 1, lettera *f)*, che nell'attuale testo non garantisce la neutralità finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea il PRESIDENTE sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà non appena terminati i predetti lavori.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,10.

(1854) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre conferma della possibilità di svolgere, ad invarianza di oneri, le nuove funzioni di polizia postale previste dall'articolo 2.

Fa altresì presente che occorre, del pari, conferma della possibilità per il Ministero dell'Interno di

adempiere alle funzioni conseguenti all'articolo 3, commi 3-*bis* e 3-*ter*. Segnala inoltre la necessità di indicazioni circa la sufficienza dei fondi utilizzati dall'articolo 5, commi 1 e 2, relativi al Fondo per le politiche di asilo e ai Fondi da ripartire. Ivi si prevede anche una riduzione significativa delle spese rimodulabili del Ministero della Difesa: va chiarito se i tagli in questione, cui si aggiunge quello disposto dal successivo comma 3-*quinquies*, siano sostenibili per l'attività d'istituto. Analogamente va accertato che gli esborsi per la sicurezza, che il comma 3 prefigura a carico della Società Expo 2015, non sono in grado di causare squilibri patrimoniali tali da rendere necessari interventi a carico della finanza pubblica.

Fa presente che occorrono chiarimenti anche a proposito dell'articolo 8, con il quale si prevede la possibilità di estendere la qualifica di "agente di pubblica sicurezza", per comprendere se ciò possa portare ad un maggior esborso a seguito dell'erogazione della corrispondente indennità. Osserva che serve conferma che l'estensione delle competenze della Direzione nazionale antimafia alle fattispecie terroristiche, di cui all'articolo 10, può avvenire senza necessità di maggiori risorse.

Rispetto all'articolo 18, segnala che risulta necessaria una conferma riguardo l'inserimento al comma 4, in prima lettura, di un finanziamento per la promozione della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza dell'ONU, con particolare riguardo alla sufficienza delle risorse rimanenti per le restanti finalità previste dalla stessa disposizione. Al successivo articolo 20 rileva che occorre conferma della congruità delle disponibilità di cui alle lettere *d)* ed *f)* del comma 6. Per ulteriori approfondimenti fa rinvio alla Nota di lettura n. 82 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE informa che è giunta comunicazione da parte del Governo che la relazione tecnica aggiornata è attualmente in via di completamento. Assicura, dunque, che sarà trasmessa per via telematica a tutti i componenti la Commissione appena possibile.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1818) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.22. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 380 (pom.) del 14/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 14 APRILE 2015
380ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1854) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il vice ministro MORANDO comunica che una relazione tecnica di passaggio, asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato, è stata depositata. Mette, altresì, a disposizione della Commissione un'ulteriore nota della Ragioneria in cui si risponde ad alcuni dei rilievi mossi dalla relatrice e dal Servizio del bilancio del Senato. Conferma, inoltre, la sussistenza dei fondi impiegati ai fini della copertura.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 5.202, 5.204, 5.3, 5.10, 5.11, 5.0.2, 5.0.5, 5.0.6, 5-*bis*.0.2, 7.0.1, 7.0.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 13.2, 13.3, 14.1, 17.6, 19.1 e 19.0.1. Fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4-*bis*.0.2, 4-*bis*.0.3, 5.2, 5.200, 5.205, 5.206, 5.12, 5.0.1, 5.0.200, 5.0.201, 5.0.202, 5-*bis*.0.1, 8.0.2, 8.0.4 (spec. sulla lettera *d)*), 17.200, 18.2 e 18.3. Segnala che occorre valutare gli emendamenti 5.201, 5.4, 5.9 (in relazione al testo), 5.0.3, 5.0.4, 13.8, 14.5, 15.2 e 18.4. Indica che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice in merito agli emendamenti che si ritengono onerosi, mentre esprime parere contrario sulle proposte 5.201, 5.4, 5.9, 5.0.3, 5.0.4, 13.8, 15.2, 18.4 e 19.1. Il parere è favorevole sulla proposta 14.5.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva che la nota della Ragioneria generale dello Stato, appena messa a disposizione dal vice ministro, contiene, in risposta ai rilievi della Commissione, una serie di riferimenti a elementi tecnici che dovranno essere forniti da altri Ministeri. Ritiene, pertanto, che le risposte in essa contenute non possano considerarsi esaustive.

Il vice ministro MORANDO fa presente che le osservazioni contenute nella nota citata sono state redatte prima che la relazione tecnica di passaggio fosse compilata da parte delle amministrazioni competenti. Gli ulteriori elementi tecnici a cui si riferisce la nota devono, pertanto, ritenersi forniti dalla stessa relazione tecnica, che integra interamente la nota medesima.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), preso atto delle considerazioni del vice ministro, preannuncia, tuttavia, l'astensione del suo Gruppo.

La relatrice ZANONI (*PD*), sulla scorta delle considerazioni rappresentate dal vice ministro e degli elementi tecnici forniti, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo parere non ostativo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 5.4, 5.201, 5.202, 5.204, 5.3, 5.10, 5.11, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5-*bis*.0.2, 7.0.1, 7.0.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 13.2, 13.3, 13.8, 14.1, 15.2, 17.6, 18.4, 19.1, 19.0.1, 4-*bis*.0.2, 4-*bis*.0.3, 5.2, 5.200, 5.205, 5.206, 5.12, 5.0.1, 5.0.200, 5.0.201, 5.0.202, 5-*bis*.0.1, 8.0.2, 8.0.4 (limitatamente alla lettera *d)*), 17.200, 18.2 e 18.3. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 5.9. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1577-A) ***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) dà lettura della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo parere di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole "per tutti i cittadini";

contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'articolo 1, comma 1, lettera *l)*; di semplice contrarietà sull'articolo 7, comma 4; non ostativo sull'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, punto 1), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole "delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e al loro eventuale inserimento al numero 2) ovvero al numero 3); contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numero 4), limitatamente alle parole da "in sede di prima applicazione" fino alla fine; non ostativo sull'articolo 9, comma 1, lettera *i)*, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parola "superamento degli automatismi nel percorso di carriera e"; di semplice contrarietà sull'articolo 12, comma 1, lettere *h)* e *n)*; contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 12, comma 1, lettera *p)*; non ostativo sull'articolo 15, comma 1, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria; non ostativo sull'articolo 15, comma 2, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti del testo. Si osserva, inoltre, che l'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), nel prefigurare il reclutamento di dirigenti degli organi costituzionali tramite il corso-concorso ovvero il concorso generale della pubblica Amministrazione interferisce con l'autonomia contabile e funzionale dei predetti organi, la quale si esplica, tra l'altro, nella formulazione dei fabbisogni di personale, nell'individuazione delle professionalità necessarie, nella particolare procedura di trattazione delle controversie in materia di reclutamento. Inoltre la previsione che consente il reclutamento di dirigenti di carriere speciali ed autorità indipendenti tramite i medesimi procedimenti selettivi generali presenta il rischio di generare squilibri nella composizione della pianta organica e nei fabbisogni di nuove risorse."

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni del relatore avanzate sul testo nella precedente seduta.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SPOSETTI (*PD*) chiede al Governo di fornire chiarimenti in merito all'effetto della sentenza della Corte costituzionale riguardante alcuni dirigenti delle Agenzie fiscali. Ritiene, infatti, che tale questione possa considerarsi rilevante per la Commissione bilancio, programmazione economica, in quanto il regolare funzionamento delle Agenzie fiscali ne può risultare compromesso, producendo ripercussioni sul bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia il senatore Sposetti e assicura che, pur essendo la questione di stretta competenza della 6a Commissione, il Governo potrà rispondere appena possibile per le parti di competenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.23. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 382 (pom.) del 15/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 15 APRILE 2015
382ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577-A) ***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, con riferimento alla bozza di parere distribuita nel corso dell'ultima seduta, propone l'espunzione dell'ultimo periodo dall'osservazione relativa all'articolo 9, comma 1 lettera *c)*, numeri 1) e 2).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva, con riferimento al medesimo articolo, che nella bozza di parere si evidenzia che l'aspetto saliente della norma riguarda l'esplicitazione del fabbisogno di personale degli enti interessati in anticipo rispetto alla scelta della modalità di selezione.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, convenendo con la senatrice Comaroli sul merito dell'osservazione, ritiene che il parere debba far riferimento esclusivamente agli Organi costituzionali, mentre degli altri enti sarà possibile valutare l'impatto finanziario nel momento in cui verranno proposte eventuali modifiche all'assetto del relativo personale.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera *f)*, osserva che sia opportuno introdurre una modifica in base alla quale l'operazione di riforma possa essere realizzata, mediante gli appositi decreti legislativi, soltanto dopo un'azione di coordinamento, volta ad evitare costose duplicazioni di funzioni, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni. Ritiene, pertanto, che il parere di nulla osta sull'articolo in questione debba essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una aggiunta che tenga conto di tale osservazione.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritiene che la modifica testé proposta dal rappresentante del Governo si ponga in sostanziale contraddizione con lo spirito della norma, in quanto ritiene che le Regioni eserciteranno la propria influenza allo scopo di continuare ad impegnare il personale medico delle ASL ai fini ispettivi, di fatto vanificando l'intento riformatore del testo.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede un approfondimento su una duplice questione. Un primo punto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *l),* sul quale propone di prescrivere una riformulazione in luogo del parere contrario, esplicitando che la funzione apicale di cui trattasi debba essere individuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, sin dall'inizio, il Governo ha ritenuto necessario interpretare questa norma, così come formulata nel testo della Commissione, come riferimento ad una unità di personale aggiuntiva, da cui discende necessariamente un parere contrario. Altri sostengono che tale interpretazione non sia corretta, perché la norma intende soltanto ricollocare del personale già disponibile a legislazione vigente. Suggerisce, pertanto, di mantenere il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, salvo che i proponenti presentino una riformulazione che chiarisca quanto sopra detto, e cioè l'attuale esistenza a legislazione vigente del dirigente di cui trattasi. Propone, pertanto, di condizionare il nulla osta all'inserimento, dopo la parola: "responsabile," delle seguenti parole: "individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio,".

Il senatore SANTINI (*PD*) propone, quindi, una modifica allo schema di parere sull'articolo 9, comma 1, lettera *f)*, punto 4. Poiché, infatti, l'obiezione del Governo riguarda l'eventualità che l'utilizzazione di dirigenti non ricompresi nel ruolo unico possa comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, propone di condizionare il parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espulsione delle parole da: "in assenza di" fino alla fine.

Il vice ministro MORANDO considera accettabile la modificazione del parere in tal senso.

Il presidente AZZOLLINI rammenta che il parere della Commissione risultava negativo anche con riferimento alla facoltà dei comuni di attribuire l'incarico di funzioni apicali ai segretari comunali. Propone, pertanto, l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle parole da: "prima applicazione" fino a: "finanza pubblica;".

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede due chiarimenti. Il primo in ordine all'articolo 10, comma 4, rispetto al quale ritiene necessario aggiungere un'osservazione che riguarda il rischio derivante dalla norma di dequalificare la spesa pubblica. Il secondo riguarda l'articolo 13, comma 1,

lettera *i)*, sulla quale la relazione tecnica fa rinvio alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, non risultando chiaro se tali valutazioni siano effettivamente pervenute.

Il vice ministro MORANDO rammenta che nella Nota della Ragioneria generale dello Stato si conclude ribadendo che la disposizione in questione è già parte della legislazione vigente e che, pertanto, l'articolo 13, comma 1, lettera *i)*, non dovrebbe presentare problemi.

Il PRESIDENTE, sempre con riferimento al medesimo articolo, ricorda che il problema era stato sollevato dal relatore ma non confermato nel parere alla Commissione di merito, in quanto la risposta fornita dalla relazione tecnica era stata ritenuta esaustiva. Per quanto riguarda, invece, l'articolo 10, comma 4, propone di inserire nel parere la seguente osservazione: "Si osserva che l'articolo 10, comma 4, pur riguardando somme di modesta entità, reca un rischio di dequalificazione della spesa.".

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere: di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole "per tutti i cittadini"; non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, all'inserimento, dopo la parola: "responsabile", delle seguenti parole: "individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio,"; di semplice contrarietà sull'articolo 7, comma 4; non ostativo sull'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, punto 1), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole "delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e al loro eventuale inserimento al numero 2) ovvero al numero 3); di semplice contrarietà sull'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numero 4), dalle parole: "in sede di prima applicazione" fino a: "finanza pubblica;"; contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numero 4), limitatamente alle parole da "in assenza di" fino alla fine; non ostativo sull'articolo 9, comma 1, lettera *i)*, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parola "superamento degli automatismi nel percorso di carriera e"; non ostativo sull'articolo 12, comma 1, lettera *f)*, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole "per l'effettuazione degli accertamenti", delle seguenti: ", previa intesa in sede di Conferenza tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica"; di semplice contrarietà sull'articolo 12, comma 1, lettere h) e n); contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 12, comma 1, lettera *p)*; non ostativo sull'articolo 15, comma 1, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria; non ostativo sull'articolo 15, comma 2, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione del parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il parere è di nulla osta sulle restanti parti del testo.

Si osserva, inoltre, che l'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), nel prefigurare il reclutamento di dirigenti degli organi costituzionali tramite il corso-concorso ovvero il concorso generale della pubblica amministrazione interferisce con l'autonomia contabile e funzionale dei predetti organi, la quale si esplica, tra l'altro, nella formulazione dei fabbisogni di personale, nell'individuazione delle professionalità necessarie, nella particolare procedura di trattazione delle controversie in materia di reclutamento.

Si osserva infine che l'articolo 10, comma 4, pur riguardando somme di modesta entità, reca un rischio di dequalificazione della spesa.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che occorre valutare le proposte 1.329 e 1.330 (analoghe a precedenti su cui è stato espresso parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 - con l'aggiunta di una clausola di invarianza).

Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre valutare l'opportunità di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.12 (già reso alla Commissione di merito su proposta identica) ad eccezione della lettera *b)* (su cui il parere rimane di nulla osta).

Non vi sono osservazioni riguardo alle proposte di modifica degli articolo 3 e 4.

All'articolo 5 occorre valutare le proposte 5.300, 5.301, 5.303, 5.314 e 5.315 (analoghe a precedenti su cui è stato espresso un parere di semplice contrarietà). Occorre altresì valutare l'emendamento 5.319.

Quanto all'articolo 6, occorre valutare l'opportunità di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 6.05 (già reso alla Commissione di merito su proposta identica).

Con riferimento all'articolo 7, sono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.312, 7.335, 7.336 (con l'analogo 7.337), 7.347, 7.350, 7.364, 7.365, 7.367, 7.372, 7.373 e 7.433, nonché gli emendamenti 7.346, 7.371, 7.379, 7.382, 7.383, 7.384 e 7.0.309 (con l'analogo 7.0.310) sui quali è già stato reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito.

Occorre valutare se ribadire il parere di semplice contrarietà sulle proposte 7.321 e 7.322. E' necessario ottenere una relazione tecnica sulle proposte 7.300, 7.315, 7.316, 7.317, 7.318, 7.320, 7.332, 7.333, 7.334, 7.344, 7.394 e 7.0.302 (con l'analogo 7.0.303). Occorre valutare gli emendamenti 7.305, 7.313, 7.314, 7.330, 7.331, 7.339, 7.342, 7.343, 7.348, 7.349, 7.351, 7.361, 7.366, 7.368, 7.376, 7.380, 7.404, 7.405, 7.406, 7.414, 7.415, 7.417, 7.420, 7.424, 7.425, 7.426, 7.430 e 7.431. Occorre, infine, valutare in relazione al testo l'emendamento 7.0.300 (con l'analogo 7.0.301).

Quanto all'articolo 8, appare oneroso l'emendamento 8.334, nonché l'emendamento 8.333 sul quale è già stato reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito. Occorre valutare se ribadire il parere di semplice contrarietà sulle proposte 8.347, 8.348, 8.353, 8.354 e 8.355.

Risulta necessario richiedere una relazione tecnica sugli emendamenti 8.303, 8.306, 8.307, 8.308, 8.313, 8.315 e 8.332. Occorre valutare le proposte 8.305, 8.317, 8.318, 8.319, 8.320, 8.321, 8.322, 8.323, 8.324, 8.325 (testo 3), 8.326, 8.329, 8.331, 8.335, 8.339, 8.341, 8.342, 8.356, 8.358, 8.361, 8.362, 8.362 e 8.365.

Per quanto riguarda l'articolo 9, occorre valutare se ribadire il parere ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 9.304 (e identici 9.305, 9.306, 9.307, 9.317 e 9.318), 9.308, 9.309, 9.315, 9.337 (e identico 9.340), 9.343, 9.352, 9.357 e 9.423. Appaiono altresì suscettibili di produrre maggiori oneri gli emendamenti 9.361, 9.362 (e analogo 9.363), 9.364, 9.365, 9.382, 9.388, 9.399, 9.412, 9.425, 9.443, 9.444 e 9.0.303. Occorre richiedere una relazione tecnica sull'emendamento 9.0.300 (e sull'analogo 9.0.301). É necessario valutare se ribadire il parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.391, 9.392, 9.395, 9.396, 9.397, 9.400 e 9.401. Occorre altresì valutare gli emendamenti 9.319 (e analoghi 9.320, 9.321 e 9.322), 9.327, 9.353 (e analoghi 9.354, 9.355 e 9.356), 9.358, 9.360, 9.366 (e analogo 9.367), 9.368, 9.369, 9.370, 9.372, 9.373, 9.374, 9.375, 9.376, 9.377, 9.378, 9.379, 9.380, 9.384, 9.386, 9.403, 9.421, 9.432 e 9.442.

Quanto all'articolo 10, risulta onerosa la proposta 10.300 (con l'identica 10.301), mentre occorre valutare gli emendamenti 10.304 e 10.308.

Non vi sono osservazioni riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 12, comportano maggiori oneri le proposte 12.309, 12.319, 12.335, 12.340 e 12.356. Occorre valutare gli emendamenti 12.319 (testo 2), 12.319 (testo 3), 12.336, 12.336 (testo 2), 12.344, 12.345, 12.347, 12.352 e 12.450.

Quanto all'articolo 13, appare oneroso l'emendamento 13.310, mentre occorre valutare l'emendamento 13.315.

Rispetto all'articolo 14, comportano maggiori oneri le proposte 14.305, 14.313 e 14.339. Occorre valutare gli emendamenti 14.311, 14.311 (testo 2), 14.312 (in relazione al testo) e gli analoghi 14.314 e 14.317.

Per quanto riguarda l'articolo 15, occorre valutare l'emendamento 15.321.

Non vi sono osservazioni riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 16 e 17.

Non vi sono altresì osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), preso atto della molteplicità di nuovi emendamenti, sottoposti per la prima volta al giudizio della Commissione bilancio, si esprime in senso critico sulla loro ammissione, che ritiene derogatoria rispetto alla previsione del Regolamento, la quale equipara il regime degli emendamenti dei disegni collegati a quello della manovra di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE preannuncia che rappresenterà all'Assemblea tale giudizio critico, ribadendo, come già ricordato in una precedente seduta della Commissione, che trattandosi di un disegno di legge collegato alla legge di stabilità, gli emendamenti sanzionati dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano inammissibili in base al Regolamento del Senato, articolo 126-*bis* e che proposte nuove possono riferirsi solo alle parti di testo modificate.

Il vice ministro MORANDO conferma l'opportunità, anche dal punto di vista del Governo, di confermare l'avviso già espresso sugli emendamenti 1.329, 1.330, 2.12, 5.300, 5.301, 5.303, 5.314, 5.315 e 6.0.5.

Il PRESIDENTE chiede quindi conferma circa la proposta di considerare onerosi gli emendamenti 7.312 e seguenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime partitamente il proprio giudizio sulle proposte 7.312 e seguenti, confermando che esse comportano nuovi oneri per la finanza pubblica. Conviene, peraltro, sull'opportunità di confermare il giudizio di contrarietà, già espresso alla Commissione di merito, sugli emendamenti 7.346 e seguenti. Analogamente può, a suo avviso, ribadirsi l'orientamento già formatosi in termini di semplice contrarietà sugli emendamenti 7.321 e 7.322.

Il PRESIDENTE sollecita un parere del Governo sugli emendamenti 7.300 e seguenti.

Il vice ministro MORANDO considera fondata la valutazione espressa in sede di relazione, nel senso che le proposte indicate necessitino di una previa relazione tecnica funzionale alla loro valutazione dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE, considerata la formulazione dell'emendamento 7.305, ritiene che il parere possa limitarsi ad una semplice contrarietà. Più rilevanti dal punto di vista finanziario appaiono le successive proposte 7.313 e 7.314.

Il vice ministro MORANDO conferma l'onerosità degli emendamenti da ultimo citati. Quanto agli emendamenti di nuova formulazione, concorda con il relatore relativamente a quelli ritenuti suscettibili di comportare maggiori oneri.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, propone pertanto l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.312, 7.335, 7.336, 7.337, 7.347, 7.350, 7.364, 7.365, 7.367, 7.372, 7.373 e 7.433. Ritiene, inoltre, possa rendersi un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 7.300, 7.315, 7.316, 7.317, 7.318, 7.320, 7.332, 7.333, 7.334, 7.344, 7.394, 7.0.302, 7.0.303, 7.313 e 7.314.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e LEZZI (*M5S*), nonché il senatore URAS (*Misto-SEL*), preannunciano un voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.329, 1.330, 7.312, 7.335, 7.336, 7.337, 7.347, 7.350, 7.364, 7.365, 7.367, 7.372, 7.373, 7.433, 7.344, 7.346, 7.371, 7.379, 7.382, 7.383, 7.384, 7.0.309, 7.0.310, 7.300, 7.315, 7.316, 7.317, 7.318, 7.320, 7.332, 7.333, 7.334, 7.0.302, 7.0.303, 7.313 e 7.314. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.12 (ad eccezione della lettera *b),* sulla quale il parere è di nulla osta), 5.300, 5.301, 5.303, 5.314, 5.315, 6.0.5, 7.321, 7.322 e 7.305. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, mentre rimane sospeso sulle restanti proposte riferite agli articoli da 7 al termine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.24. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 383 (ant.) del 16/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 16 APRILE 2015
383ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SPOSETTI (*PD*) richiede al Presidente e ai Colleghi della Commissione di valutare l'opportunità di dedicare una seduta alla discussione delle modalità più opportune di svolgere la funzione assegnata a questa Commissione dal Regolamento con particolare riguardo ai disegni di legge collegati, alla luce della discussione svoltasi in Assemblea nel corso della seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ritiene utile dare riscontro alla richiesta del senatore Sposetti, considerata l'importanza della questione e le opinioni espresse in Assemblea. Informa, tuttavia, che le sedute della prossima settimana saranno quasi interamente dedicate all'esame del Documento di economia e finanza (DEF) per il 2015, a partire dalle audizioni che si svolgeranno lunedì 20 e martedì 21 aprile. Pertanto, la discussione proposta dal senatore Sposetti potrà essere utilmente collocata tenendo conto degli impegni sul DEF e sui disegni di legge calendarizzati in Assemblea.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede notizie circa la risoluzione sulla bozza di Regolamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici relativo al cosiddetto "Piano Juncker".

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) informa di essere in procinto di terminare una bozza di risoluzione, che farà circolare quanto prima.

Il PRESIDENTE ritiene, quindi, che la bozza predisposta dal senatore Guerrieri Paleotti potrà essere esaminata e discussa successivamente all'approvazione della risoluzione sul DEF, così da riservarle la dovuta attenzione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577-A) ***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti 7.330, 7.331, 7.339, 7.342 e 7.343, segnalati dal relatore, osserva che trattasi di proposte volte a escludere l'assorbimento del Corpo forestale nelle Forze di polizia. Pur ritenendo che tali emendamenti non producano effetti diretti in termini di maggiori oneri per la finanza pubblica, reputa opportuno richiedere una relazione tecnica che ne approfondisca i possibili effetti. Poiché, del resto, numerose altre proposte emendative perseguono i medesimi fini, suggerisce una segnalazione di quelle più rilevanti, al fine di consentire agli uffici del Governo di approfondire la questione, essendo impossibile la redazione di relazioni tecniche per centinaia di diversi emendamenti.
Sulla proposta 7.346 (testo 2) esprime, invece, un parere contrario.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta, che riprenderà al termine degli stessi.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,05.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*, in qualità di relatore, segnala al rappresentante del Governo alcuni emendamenti selezionati dai rappresentanti dei Gruppi in quanto ritenuti rappresentativi dell'insieme di proposte volte a modificare la delega al Governo ad assorbire il Corpo forestale dello Stato nelle Forze di polizia: si tratta delle proposte 7.315, 7.316, 7.317, 7.318, 7.319, 7.320, 7.330, 7.333, 7.334, 7.344, 7.349 e l'identico 7.351. Su questi emendamenti il Governo fornirà una relazione tecnica che potrà dare elementi utili per le valutazioni finanziarie della Commissione.

Il vice ministro MORANDO precisa che tra gli emendamenti segnalati ve ne sono alcuni che si limitano ad un intervento soppressivo della possibilità di incorporazione del Corpo forestale nelle altre Forze di polizia. Ritiene che su tali proposte possa essere espresso un parere di semplice contrarietà in quanto l'eventuale risparmio derivante dall'operazione non è stato cifrato nella relazione tecnica a causa della sua aleatorietà.

Vi sono altri emendamenti, invece, quale ad esempio il 7.344, che ipotizzano un'operazione di accorpamento in un unico Corpo di polizia della forestale insieme a dipendenti di altri enti, quali le ASL, che svolgono anche funzioni in materia ambientale. In relazione a tali emendamenti ritiene

irrealistico che il Governo possa produrre una relazione tecnica che quantifichi gli oneri associati alle modifiche in maniera attendibile entro la prossima settimana. Prefigura, pertanto, per tali casi, la possibilità di suggerire, da parte del Governo, la formulazione di una clausola di salvaguardia rigorosa da aggiungere al testo delle proposte.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte dal vice Ministro, propone di sospendere il parere sulle restanti proposte emendative dell'articolo 7, in attesa delle note tecniche che saranno fornite dal Governo al fine di esprimere pareri che tengano in adeguato conto gli elementi di contesto forniti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.25. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 385 (pom.) del 22/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015
385ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577-A) ***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario, condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 7, comporta maggiori oneri la proposta 7.346 (testo 2), analoga alla formulazione originaria sulla quale era già stato reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito e all'Assemblea. All'articolo 8 occorre valutare le proposte 8.325 (testo 3) e 8.325 (testo 4), mentre sarebbe necessario ottenere una relazione tecnica sulla proposta 8.630. Per quanto riguarda l'articolo 12, occorre valutare gli emendamenti 12.319 (testo 3) e 12.336 (testo 2). Occorre altresì valutare la proposta 12.630, analoga alla lettera *p)* dell'articolo 12, comma 1, del testo (sul quale è stato reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione),

con l'aggiunta di una clausola di invarianza finanziaria.

Il vice ministro MORANDO, riprendendo la sollecitazione formulata nella seduta del 16 aprile scorso al Governo, riferisce che è stato svolto da parte degli uffici dell'Esecutivo un approfondimento sugli emendamenti segnalati, riguardanti la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, riferiti all'articolo 7. L'esito della verifica è nel senso che talune proposte risultano meno stringenti rispetto al testo del disegno di legge, ancorché mirino, presumibilmente, ad una compensazione tra minori oneri e nuove spese. Ritiene, quindi, possibile che in sede attuativa sia necessario apprestare le coperture necessarie. Riterrebbe pertanto utile l'eventuale introduzione di una clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, prende atto delle precisazioni del Governo e propone che, a garanzia dell'equilibrio economico dell'articolato, si formuli una specifica condizione che vincoli l'approvazione degli emendamenti 7.315, 7.316, 7.317, 7.318, 7.320, 7.332, 7.333, 7.334 e 7.331 ad un espresso richiamo alla legge di contabilità, nella parte in cui prevede la copertura legislativa dei nuovi oneri a monte dell'emanazione dei decreti delegati. I pareri già resi nel corso di precedenti sedute si intendono così rivisti.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene si possano confermare i restanti esiti di cui al parere del 15 aprile 2015.

Il PRESIDENTE, rivedendo la proposta 7.313, la ritiene non direttamente foriera di maggiori oneri, e considera pertanto possibile limitare il parere della Commissione ad una semplice contrarietà. Analogamente potrebbe disporsi in relazione agli emendamenti 7.331, 7.368, 7.405, 7.406, 7.414, 7.415, 7.425, 7.426 e 7.431.

Il vice ministro MORANDO conviene con la proposta del Presidente, esprimendo invece un avviso contrario sugli emendamenti 7.330, 7.346 (testo 2), 7.339, 7.342, 7.343, 7.348, 7.349, 7.351, 7.361, 7.366, 7.376, 7.380, 7.404 e 7.417, mentre sulla proposta 7.420 ritiene imprescindibile l'acquisizione di una relazione tecnica positivamente verificata.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di nulla osta sull'emendamento 7.430, che appare neutro dal punto di vista degli effetti finanziari, così come i successivi 7.0.300 e 7.0.301.

Il rappresentante del GOVERNO conviene con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.330, 7.319, 7.339, 7.342, 7.343, 7.348, 7.349, 7.351, 7.352, 7.353, 7.354, 7.355, 7.356, 7.357, 7.358, 7.361, 7.362, 7.363, 7.366, 7.376, 7.380, 7.404, 7.417, 7.420 e 7.346 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 7.368, 7.405, 7.406, 7.414, 7.415, 7.425, 7.426 e 7.431.

Il parere è di semplice contrarietà altresì sulla proposta 7.331, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 7, comma 2, sia inserito infine il seguente periodo: "Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.".

A revisione del parere precedentemente reso si esprime semplice contrarietà, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserita la clausola di salvaguardia di cui al capoverso precedente, sulle proposte 7.315, 7.316, 7.317, 7.318, 7.320, 7.332, 7.333 e 7.334. È altresì rivisto il parere sulla proposta 7.313, che è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Rimane sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 8 al termine.".

Posto ai voti, lo schema di parere risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

(*Doc.* LVII, n. 3) ***Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE, nel riprendere l'esame del DEF 2015, riferisce che è stata trasmessa dal Presidente del Senato una lettera in cui il Governo segnala una serie di *errata corrige* al DEF già pubblicate e a disposizione dei senatori.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime preoccupazione circa il basarsi delle stime macroeconomiche e di finanza pubblica contenute nel DEF sullo sviluppo degli eventi internazionali. Ritiene, in particolare, preoccupante l'affidamento posto dal Governo sul protrarsi di bassi tassi di interesse sul debito pubblico, dei quali le vicende greche ci ricordano quotidianamente l'elevata volatilità.

Con riferimento alle clausole di salvaguardia, di cui il Governo intende evitare l'attivazione mediante riduzione di spesa, evidenzia la necessità che tali operazioni siano attuate evitando tagli indiscriminati. Auspica, soprattutto, un occhio di riguardo per gli enti territoriali ai quali è necessario evitare il peso della intera correzione della spesa pubblica, in particolar modo con riferimento ai servizi essenziali. Ritiene importante che si eviti l'inasprirsi del carico fiscale sulle imprese da parte dei comuni, i quali potrebbero ricorrervi per far fronte alla carenza di risorse finanziarie abbondantemente paventata dalle associazioni degli enti territoriali nel corso delle audizioni.

Per quanto riguarda il Programma nazionale delle riforme, osserva che esso fa particolare affidamento sul Piano Juncker e sui Fondi strutturali. Ricorda che sul Piano Juncker si hanno ancora scarse informazioni circa il suo meccanismo di funzionamento e le risorse su cui potrà basarsi. Quanto ai Fondi strutturali, invece, evidenzia che molti Governi hanno finora promesso di velocizzarne l'uso e favorirne l'impiego integrale, con risultati attualmente molto modesti. Sollecita, quindi, il Governo a non sprecare queste risorse di cui il Paese ha un grande bisogno, e su cui lo stesso DEF sembra basarsi in misura rilevante. Evidenzia, infine, che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sottolineato il carattere ottimistico di alcune previsioni del DEF. Ritiene, in conclusione, necessario che la politica del Governo abbandoni la strategia degli annunci per cominciare a produrre risultati effettivi.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) dichiara di voler sviluppare la propria analisi intorno alla natura stessa e alle finalità del DEF, evidenziandone alcune chiare insufficienze. In particolare, ritiene fondamentale sottolineare che la programmazione macroeconomica contenuta in questo documento non sembra adatta a coinvolgere tutti i soggetti che dovranno essere chiamati a partecipare all'obiettivo di crescita prefigurato dal Governo. L'insieme di strumenti ed interventi delineati appare chiaramente inadeguato a risolvere i problemi fondamentali del Paese. Si sarebbe, invece, aspettato una riflessione ampia su modalità di fare occupazione e sviluppo alternative rispetto a quelle portate avanti dal "conclave" finanziario che gestisce l'attuale processo economico del continente. Lo sviluppo non può passare dall'emarginazione di larghi settori della società. Riferisce, ad esempio, lo stato di abbandono di importanti settori industriali della Sardegna, il cui fallimento sta contribuendo a minare le possibilità di sviluppo della regione. Ritiene, invece, essenziale che il Governo si ponga il problema di valorizzare adeguatamente le risorse di ciascun territorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.26. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 387 (pom.) del 28/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 28 APRILE 2015
387ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577-A) ***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 aprile.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 8 occorre valutare le proposte 8.325 (testo 3), 8.325 (testo 4) e 8.331 (testo 2), mentre sarebbe necessario ottenere una relazione tecnica sulla proposta 8.630. Quanto all'articolo 9, occorre una relazione tecnica sull'emendamento 9.0.302 (testo 2). Per quanto riguarda l'articolo 12, occorre valutare gli emendamenti 12.319 (testo 3), 12.319 (testo 4) e 12.336 (testo 2). Occorre altresì valutare la proposta 12.630, analoga alla lettera *p)* dell'articolo 12, comma 1, del testo (sul quale è stato reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), con l'aggiunta di una clausola di invarianza finanziaria.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sugli emendamenti 8.313 e seguenti, esprimendo un parere contrario del Governo, dal momento che le proposte assegnano nuove funzioni, tra l'altro, alla Cassa depositi e prestiti e alle Camere di commercio. Ritiene evidenti i rischi, da un lato di inclusione della Cassa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, dall'altro di trasferimento di competenze senza adeguata assegnazione di mezzi e personale. Conviene con il Presidente circa l'opportunità di ribadire i pareri già resi durante la fase referente.

Il PRESIDENTE considera opportuno esprimere un parere di semplice contrarietà sulle proposte 8.316 e seguenti, dal momento che producono minori economie ma che il testo originario non quantifica le economie realizzate né le destina alla copertura di nuove spese.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che l'emendamento 8.335 e gli analoghi successivi prevedono nuove funzioni in capo alle Camere di commercio, senza provvedere all'incremento di personale e mezzi finanziari. Tuttavia, trattandosi di attività complementari a quelle già svolte, considera ragionevole la presunzione che gli enti in questione possano svolgere le ulteriori funzioni con le dotazioni disponibili.

Il PRESIDENTE ritiene che anche l'emendamento 8.356 e gli analoghi possano giudicarsi con un parere di semplice contrarietà, dal momento che le funzioni previste a titolo gratuito risultano ad oggi remunerate.

Il senatore SANGALLI (*PD*) conferma che le attività in questione attualmente vengono svolte dietro compenso.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere di contrarietà sulla proposta 8.362, che ritiene finanziariamente onerosa.

Il PRESIDENTE, esaminato l'emendamento 8.630 di nuova formulazione, ritiene necessario esprimere un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) propone di ribadire i pareri di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espressi alla Commissione di merito.

Il rappresentante del GOVERNO conviene.

Vengono poi partitamente esaminati gli emendamenti 9.361 e seguenti, segnalati in sede di relazione, sui quali il PRESIDENTE esprime una valutazione di onerosità, cui si associa il vice ministro MORANDO, il quale invita peraltro ad una approfondita valutazione della proposta 9.0.303 in tema di riorganizzazione dello *status* dei ricercatori pubblici. Riferisce, infatti, che si è svolto un confronto specifico con tale categoria, all'esito del quale il Governo ha dato disponibilità a considerare proposte di revisione, purché vengano espunti riferimenti ad aumenti stipendiali e ad un comparto contrattuale autonomo senza la necessaria copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, preso atto della complessità della tematica, ritiene consigliabile un accantonamento delle proposte in questione. Ove il Governo pervenisse alla formulazione di una

relazione tecnica positivamente verificata su tali iniziative se ne potrà adeguatamente tener conto.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 9.319 ed analoghi, ritenendoli forieri di maggiori oneri.

Il PRESIDENTE, al di là dell'orientamento del Governo sul merito finanziario delle iniziative, considera le proposte non assentibili in assenza di relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che anche la proposta 9.375 si presenta finanziariamente onerosa, mentre le successive potrebbero ottenere un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE propone di accantonare anche l'emendamento 9.403, per analogia con le proposte aggiuntive all'articolo 9, già precedentemente segnalate.

Alla luce del dibattito svoltosi, il PRESIDENTE propone un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.334, 8.333, 8.303, 8.306, 8.307, 8.308, 8.313, 8.315, 8.332, 8.305, 8.362, 8.630, 9.304, 9.305, 9.306, 9.307, 9.317, 9.318, 9.308, 9.309, 9.315, 9.337, 9.340, 9.343, 9.352, 9.357, 9.423, 9.361, 9.362, 9.363, 9.364, 9.365, 9.382, 9.388, 9.399, 9.412, 9.425, 9.443, 9.444, 9.319, 9.320, 9.321, 9.322, 9.353, 9.354, 9.355, 9.375, 9.432 e 9.442.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 8.347, 8.348, 8.353, 8.354, 8.355, 8.316, 8.317, 8.318, 8.319, 8.320, 8.321, 8.322, 8.323, 8.324, 8.325, 8.325 (testo 2), 8.325 (testo 3), 8.325 (testo 4), 8.326, 8.327, 8.328, 8.329, 8.330, 8.331, 8.331 (testo 2), 8.335, 8.339, 8.341, 8.342, 8.356, 8.358, 8.361, 8.365, 9.391, 9.392, 9.395, 9.396, 9.397, 9.400, 9.401, 9.356, 9.360, 9.366, 9.367, 9.368, 9.369, 9.370, 9.371, 9.372, 9.373, 9.374, 9.376, 9.377, 9.378, 9.379, 9.380, 9.384 e 9.386.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, ad eccezione delle proposte 9.403, 9.0.300, 9.0.301, 9.0.302, 9.0.302 (testo 2 corretto) e 9.0.303 sulle quali il parere resta sospeso.
Rimane altresì sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 10 al termine.".

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1289) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore

Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che occorre la conferma che l'articolo 2, comma 3, ove afferma che, in relazione al trasferimento di funzioni, «La Regione assicura adeguati finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite», non comporti maggiori oneri a carico della finanza pubblica, innovando rispetto al principio espresso dall'articolo 11 dello Statuto speciale, in base al quale le spese degli enti locali per funzioni delegate sono completamente a carico della Regione. Fa presente, inoltre, l'opportunità di specificare, all'articolo 9, che al trasferimento di funzioni deve conseguire un corrispondente conferimento anche delle risorse umane, finanziarie e materiali necessarie per l'adempimento delle funzioni medesime. Fa presente che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.27. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 388 (ant.) del 29/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
388ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577-A) ***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore relativamente alla dichiarazione di onerosità degli emendamenti riferiti all'articolo 10 e all'articolo 12. Esprime inoltre un parere contrario, in quanto potenzialmente onerose, sulle proposte 10.304, 10.308, 12.319 (testo 2), 12.319 (testo 3), 12.336, 12.345 e 12.630. Ritiene non suscettibili di produrre effetti onerosi diretti gli emendamenti 12.319 (testo 4), 12.336 (testo 2) e 12.344, mentre esprime un parere favorevole sulle proposte 12.352 e 12.450.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, propone pertanto l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.300 (con l'identica 10.301), 10.304, 10.308, 12.309, 12.319, 12.319 (testo 2), 12.319 (testo 3), 12.335, 12.336, 12.340,

12.345, 12.356 e 12.630. Ritiene possa essere espresso un parere di semplice contrarietà sulle proposte 12.319 (testo 4), 12.336 (testo 2) e 12.344, mentre il parere può essere non ostativo sugli emendamenti 12.352 e 12.450. Ricorda, altresì, che l'emendamento 12.347 risulta inammissibile in relazione alla dichiarazione di inammissibilità della corrispondente porzione di testo.

Alla luce del dibattito svoltosi pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.300, 10.301, 10.304, 10.308, 12.309, 12.319, 12.319 (testo 2), 12.319 (testo 3), 12.335, 12.340, 12.356, 12.336, 12.345 e 12.630. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 12.344, 12.336 (testo 2) e 12.319 (testo 4). Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 10, 11 e 12, mentre sulle proposte 9.403, 9.0.300, 9.0.301, 9.0.302, 9.0.302 (testo 2 corretto) e 9.0.303 il parere resta sospeso. Rimane altresì sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 13 al termine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.28. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 29/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
389ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577-A) ***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale e in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere di contrarietà sull'emendamento 9.321 (testo 2), pur non ritenendolo suscettibile di procurare effetti diretti sulla finanza pubblica a legislazione vigente. Ritiene, invece, che sia foriero di maggiori oneri l'emendamento 9.403, nonché l'emendamento 9.416 (testo 2) limitatamente all'ultimo periodo. Per quanto riguarda la proposta 9.0.302 (testo 2 corretto), la considera onerosa nella formulazione attuale pur ritenendo che possa essere modificata in modo da renderla priva di effetti negativi e suggerisce i cambiamenti necessari. Esprime quindi un parere contrario su tutti gli altri emendamenti accantonati sul medesimo tema. Relativamente alla proposta 12.630 (testo 2) ritiene che possa formularsi un parere di contrarietà salvo riformulare il testo in modo da limitarne la portata al personale degli Enti interessati e subordinandola all'applicazione della

normativa nazionale in materia di pubblico impiego suggerisce quindi la riformulazione in un testo 3. Per quanto riguarda gli emendamenti agli articoli 13 e 14, concorda con la posizione del relatore relativamente alle proposte ritenute onerose, ad eccezione dell'emendamento 14.313 che ritiene non suscettibile di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica. Quanto alle restanti proposte, esprime un parere contrario sugli emendamenti 13.315, 14.313, 14.314 e 14.317. Propone poi alla Commissione, di esprimere sulle proposte 14.311 e 14.311 (testo 2) un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola "prevedere" delle seguenti: ", tra altri," al fine di lasciare aperta la possibilità di un intervento dei privati nei settori richiamati dagli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è appena pervenuta dall'Assemblea la proposta 12.630 (testo 3) sulla quale può essere espresso parere non ostativo e dichiara di condividere le proposte avanzate dal rappresentante del Governo pertanto, in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 9.403, 9.0.300, 9.0.301, 9.0.302, 9.0.303, 12.630 (testo 2), 13.310, 14.305, 14.339, 14.314 e 14.317. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.321 (testo 2), 13.315 e 14.313. Il parere è di nulla osta sull'emendamento 9.0.302 (testo 2 corretto), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al comma 1, delle parole da "istituire uno statuto" fino a "e volti"; alla soppressione, alla lettera *a)* dello stesso comma 1 delle parole da ", sulla base" fino a "stato giuridico" e da ", alla titolarità" fino a "ricerche svolte"; alla soppressione, alla lettera *c)*, delle parole "del nuovo comparto". Il parere è altresì di nulla osta sulla proposta 9.416 (testo 2), condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole "sopprimere le parole "per una sola volta"". Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 14.311 e 14.311 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola "prevedere" delle seguenti: ", tra altri,". Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte riferite agli articoli da 13 al termine nonché sull'emendamento 12.630 (testo 3).".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 130 (pom.) dell'08/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
130ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) premette che il disegno di legge in titolo reca una complessiva riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento. Riferisce peraltro che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF), attualmente all'esame della Commissione, qualifica il disegno di legge in titolo come un "collegato" alla imminente manovra di bilancio 2015-2017. Nel ritenere assai vasto l'ambito di azione, rende noto che la 1a Commissione ha avviato anche un'apposita indagine conoscitiva sull'istruttoria legislativa.

In via generale, segnala che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti in possesso presso le pubbliche Amministrazioni. Dopo aver brevemente elencato i principi e criteri direttivi della delega, sottolinea che tutte le Amministrazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, effettuano una ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, indicandone le fasi, i responsabili, la durata e il livello di digitalizzazione. Parallelamente, le Amministrazioni elaborano, aggiornano e pubblicano, sui propri

siti, manuali delle procedure che descrivono le modalità del relativo svolgimento. Segnala in merito che, ove esse non adempiano a tali prescrizioni (ricognizione e manuali delle procedure), non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Fa notare del resto che tali previsioni sono in linea con gli obiettivi di digitalizzazione, semplificazione e snellimento annunciati dal ministro Stefania Giannini nelle Linee guida sulla scuola, in cui si annuncia la predisposizione di un unico provvedimento "sblocca scuola", che dovrebbe anche portare all'adozione di un nuovo Testo unico sulla scuola. Ritiene pertanto che, sul fronte scolastico, il Dicastero stia già procedendo nella direzione enunciata dal disegno di legge in titolo, mentre analogo percorso non pare emergere con riguardo all'università e alla ricerca.

Illustra poi gli articoli 2 e 3, recanti modifiche in materia, rispettivamente, di conferenza di servizi e di silenzio assenso tra Amministrazioni. A tale ultimo riferimento, precisa che il termine generale per l'acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano coinvolte Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta giorni, decorso il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito. Evidenzia però che in via ordinaria il termine decorre "dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'Amministrazione procedente", mentre nel secondo caso il termine di sessanta giorni decorre "dal ricevimento della richiesta". Domanda pertanto se tale diversa formulazione testimoni un volontà precisa o se si tratti di una fattispecie analoga: in tale ultima ipotesi, andrebbe a suo avviso allineata la terminologia impiegata.

Si sofferma indi anche sugli articoli 4, 5 e 6, che riguardano la segnalazione certificata di inizio attività, l'autotutela e le disposizioni sull'anticorruzione, nonchè sull'articolo 7 concernente la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali.

Invita poi a prestare particolare attenzioneall'articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, secondo una precisa diversificazione di livelli di governo e di funzioni. Si interroga preliminarmente se dette definizioni sostituiscano, dalla data di entrata in vigore della legge, quella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della 7a Commissione, anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici. La relatrice è dell'opinione per cui andrebbe anzitutto chiarito il rapporto con il decreto legislativo del 2001, tanto più che proprio la definizione di Amministrazioni pubbliche in esso prevista è usata quale parametro per individuare i soggetti di cui all'articolo 1, sottoposti - come si è detto - a precisi adempimenti. Ciò è ancor più necessario se si considera che il comma 4 dell'articolo 8 in commento mantiene espressamente ferme alcune definizioni di Amministrazioni pubbliche a fini contabili.

Dà indi conto della definizione *ad hoc* di "amministrazioni di istruzione e cultura", prevista all'articolo 8, che include: scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche (in proposito la relatrice si domanda se siano inclusi i nidi); enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali.

Rileva che queste "amministrazioni di istruzione e cultura" rientrano più in generale nella categoria di "amministrazioni pubbliche", mentre si distinguono dagli "organismi privati di interesse pubblico" i quali, per quanto di interesse, includono fra l'altro: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati.

Da un confronto tra la definizione di "amministrazioni di istruzione e cultura" e quella di "organismi privati di interesse pubblico" emergono a suo giudizio alcune perplessità. Innanzitutto, ella osserva che nella prima definizione non è compresa la ricerca, che nei fatti connota invece l'attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca, espressamente menzionati. Ne deriva dunque una definizione non del tutto inclusiva delle fattispecie in essa previste.

Ritiene tuttavia che, a monte, non sia del tutto coerente la separazione tra istituti scolastici, universitari e dell'AFAM in ragione del loro finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall'altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Non si spiega pertanto la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso inquadramento giuridico, tanto più che la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che all'università e all'AFAM parla di un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle risorse. Per evitare il rischio di un trattamento differenziato, segnala che, in merito alle università, il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Coordinamento delle università non statali, nelle audizioni svolte presso la 1a Commissione, hanno chiesto di assimilare le categorie. Afferma peraltro che, ove si mantenesse la distinzione, si dovrebbe quantomeno specificare che tra le prime rientrano le istituzioni dell'AFAM statali, analogamente a quanto precisato per le università. Pone inoltre un interrogativo circa la collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che difficilmente potrebbero essere inserite tra gli "organismi privati di interesse pubblico", mentre più correttamente rientrerebbero a suo avviso nelle "amministrazioni di istruzione e cultura". Se così fosse, reputa necessario colmare tale lacuna specificando eventualmente che tra gli "organismi privati di interesse pubblico" rientrano le scuole paritarie private, benché - ribadisce - tale distinzione non giova all'unitarietà del sistema. Si stabilisce comunque che con successivo regolamento è redatto un elenco per ciascuna delle definizioni suesposte, aggiornato annualmente.

Dà altresì conto dell'articolo 9, sulle camere di commercio, nonchè dell'articolo 10 che delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, sotto molteplici profili. Per le competenze della 7a Commissione, segnala l'esclusione della dirigenza scolastica dall'istituendo ruolo unico della dirigenza; la dirigenza scolastica non viene neanche menzionata nella parte relativa all'accesso, che prevede il corso-concorso e il concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Invita pertanto il Governo a chiarire se la disciplina della dirigenza scolastica sarà oggetto di un provvedimento ad *hoc,* tenuto conto che nelle Linee guida su "La buona scuola" il Ministero ha espressamente annunciato il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento dei presidi, che lascerebbe presupporre un'uniformità di trattamento con il resto della dirigenza. Reputa in effetti che la dirigenza scolastica, benché assai tipizzata, rientri a pieno titolo nella dirigenza pubblica. Fa notare inoltre che tutti i dirigenti avranno obblighi formativi annuali che potranno essere adempiuti anche presso istituzioni universitarie.

Illustra poi l'articolo 11, dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le amministrazioni e asili nido, nonché l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica.

In ultima analisi, segnala l'articolo 12, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l'altro, di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l'articolo 13 che detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della predetta delega. A tale riguardo, appare a suo giudizio opportuno esplicitare meglio se tale disciplina comprende anche il personale della scuola.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) ***Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali***

pareggiati

(934) ***TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati***

(972) ***Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati***

(1616) ***MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 322, 934 e 972, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1616 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 1° ottobre scorso con riferimento ai disegni di legge nn. 322, 934 e 972.

Il relatore MARTINI (*PD*), nel ricordare che è in corso un ciclo di audizioni relative ai disegni di legge nn. 322, 934 e 972, comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1616 a firma del presidente Marcucci. Tale testo presenta temi analoghi ai disegni di legge già all'esame e prospetta soluzioni in parte diverse e in parte simili. Propone perciò di abbinare l'esame del predetto disegno di legge al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 322, 934 e 972.

Con riferimento alle ulteriori audizioni da svolgere, ritiene opportuno sentire un'unica rappresentanza dei Conservatori e acconsente all'audizione del Coordinamento 15 maggio 1930, benché esso abbia una composizione alquanto variegata. Reputa peraltro che, dopo tali soggetti, debbano essere concluse le audizioni onde individuare una soluzione normativa efficace per il prosieguo dell'*iter*.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di abbinare l'esame del disegno di legge n. 1616 al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 322, 934 e 972.

Il PRESIDENTE comunica infine che i rappresentanti dei sindacati FLC CGIL, CISL Università e UIL RUA, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento ai disegni di legge in titolo, hanno consegnato una documentazione che, unitamente agli ulteriori materiali che perverranno in un secondo momento, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(361) ***RANUCCI e PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE -- erano stati illustrati tutti gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta, su cui la relatrice e il rappresentante del Governo avevano reso il loro parere.

Riferisce peraltro che, a seguito delle decisioni assunte in Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi, era stata formalmente avanzata la richiesta a tutti i Capigruppo di acquisire il relativo consenso al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. In proposito, rende tuttavia noto che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha manifestato la propria contrarietà a procedere in sede deliberante e pertanto l'esame proseguirà in via ordinaria.

La relatrice IDEM (*PD*) presenta i nuovi emendamenti 1.2, 2.6 e 3.4 a sua firma, pubblicati in allegato, che recepiscono questioni emerse durante la fase istruttoria. Le prime due proposte emendative estendono infatti il limite dei due mandati anche alle strutture territoriali tanto del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quanto delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. La proposta 3.4 prevede invece che anche le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i loro statuti a seguito delle modifiche statutarie del CONI.

Il PRESIDENTE fa presente che su tali emendamenti dovrà essere acquisito l'orientamento del Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 2-*bis*) ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CONTE (*NCD*) riferisce che l'atto in titolo dà conto dello stato di avanzamento delle misure previste e/o avviate rispetto al Documento di economia e finanza (DEF) presentato lo scorso aprile. In via generale, rileva che la crescita moderatamente positiva ipotizzata per il 2014 va rivista al ribasso, come recita l'atto, per una molteplicità di ragioni. Per far fronte a tale circostanza, il Governo punta ad una serie di riforme strutturali, il cui orizzonte di attuazione coincide con l'Agenda "Mille giorni". Per gli ambiti di interesse, segnala l'intenzione dell'Esecutivo di puntare all'investimento nel capitale umano, con particolare riferimento alla riforma del sistema educativo e al sostegno dell'attività di ricerca e sviluppo.

Invita poi a prestare particolare attenzione all'individuazione dei provvedimenti che l'Esecutivo qualifica come "collegati" alla prossima manovra di bilancio 2015-2017, essendo dunque funzionali alla sua realizzazione: tra questi è annoverato un imminente disegno di legge di riforma dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo. In proposito, chiede al Governo di esplicitare meglio le tempistiche e i contenuti di tale proposta legislativa, che del resto ha sempre rappresentato per la 7a Commissione, nelle diverse legislature, un tema di indubbio rilievo.

Senza soffermarsi sullo scenario macroeconomico descritto nel Documento, che certifica comunque una fase di stagnazione, evidenzia che l'Esecutivo intende avvalersi della flessibilità concessa dalla legislazione nazionale e dai regolamenti europei per attuare alcuni interventi strutturali, quali, fra l'altro, l'istruzione e gli incentivi alla ricerca. Riepiloga inoltre i provvedimenti finora attuati dal

Governo che, come è noto, hanno impattato direttamente o indirettamente sui comparti di competenza, introducendo ad esempio misure per l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, l'esclusione dal patto di stabilità delle spese che i Comuni destinano all'edilizia scolastica, nonché gli incentivi fiscali per chi effettua erogazioni liberali in cultura.

Fa presente peraltro che l'Europa ha rivolto specifiche "raccomandazioni" all'Italia, unitamente ad altri Paesi dell'Unione, in base a ciascuna situazione macroeconomica e di bilancio. Dopo aver precisato che l'Italia è stata destinataria di un monitoraggio "rafforzato", perchè i suoi squilibri sono stati ritenuti eccessivi, sottolinea che ad ogni raccomandazione il Governo ha risposto con precise azioni, che fanno parte di un periodo almeno triennale e riguardano il profilo sia istituzionale che amministrativo. Per quanto concerne le materie di interesse della 7a Commissione, pone in luce l'obiettivo istituzionale della cosiddetta "sfida educativa", che include gli interventi sulla cultura e soprattutto sulla scuola.

Illustra quindi la raccomandazione rivolta all'Italia inerente l'istruzione e la formazione, finalizzata a: rendere operativo il sistema nazionale di valutazione degli istituti scolastici; accrescere l'apprendimento basato sul lavoro e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante; istituire un registro nazionale delle qualifiche; assicurare che i finanziamenti pubblici premino la qualità dell'istruzione superiore e della ricerca. In risposta a tale raccomandazione, rende noto che, ai fini della valutazione, a luglio 2015 ogni scuola realizzerà, con il sostegno del Ministero e la collaborazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), il proprio rapporto di autovalutazione, realizzato sulla base di un *format* unitario e reso pubblico sulla piattaforma *on line* del Ministero "Scuola in Chiaro". Dopo aver menzionato anche l'avvio di percorsi rivolti a dirigenti scolastici e docenti referenti per la valutazione di istituto, puntualizza che, per l'attuazione del piano di miglioramento, le scuole potranno avvalersi dell'aiuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Riferisce altresì che alla fine del triennio (anno scolastico 2016-2017) le scuole diffonderanno i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di miglioramento programmati e che, entro dicembre 2014, l'INVALSI definirà gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici. Sottolinea poi che, a partire dall'anno scolastico 2015-2016, nuclei di valutazione formati da ispettori ministeriali ed esperti di settore visiteranno ogni anno fino ad un massimo del 10 per cento di istituti. Ricorda peraltro che a settembre 2014 è stato presentato il piano "La Buona Scuola", sottoposto alla consultazione pubblica dal 15 settembre al 15 novembre, su cui anche la 7a Commissione sta valutando un'eventuale iniziativa di indirizzo al Governo.

In merito all'apprendimento basato sul lavoro, fa presente che è stato introdotto un regime di apprendistato sperimentale sul posto di lavoro per gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie. E' stato inoltre previsto il finanziamento delle ore di apprendimento sul posto di lavoro obbligatorio negli ultimi tre anni di ogni scuola tecnica e professionale, nell'ottica di migliorare il rapporto scuola-industria e di ridurre gli oneri amministrativi delle imprese. Sono stati elaborati anche programmi di formazione professionalizzante "scuola-bottega" (scuole in collaborazione con gruppi di artigiani) e "scuola-impresa" (scuole che vendono i loro prodotti). Ad agosto 2014 - prosegue il relatore - è stato peraltro approvato in sede di Conferenza Unificata un accordo inerente la definizione dei criteri del sistema di monitoraggio nazionale degli esiti dei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS).

In ordine alle qualifiche, ricorda che già nel 2013 è stato introdotto il diritto all'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze, per garantire alla formazione maggiore pertinenza e spendibilità, nazionale e comunitaria, in rapporto ai fabbisogni professionali. Riepiloga in proposito gli elementi centrali di tale misura quali: l'implementazione del Repertorio nazionale delle qualificazioni, riferimento unitario per la certificazione delle competenze acquisite dalle persone, organizzato in 24 settori economico-professionali e articolato negli 8 livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF); la definizione di *standard* minimi di certificazione validi per tutte le Amministrazioni centrali e regionali, che hanno titolarità nel rilascio di titoli di studio e qualificazioni professionali. Rileva del resto che l'operatività della certificazione delle competenze, nell'ambito dei sistemi della formazione professionale regionale, è una delle condizioni *ex ante* per l'avvio dei programmi operativi dei fondi

strutturali europei per il periodo 2014-2020. A tal fine, comunica che è stato condiviso e avviato un cronoprogramma di lavoro interistituzionale volto ad assicurare, entro novembre 2014, un riferimento unitario e operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. Rende noto altresì che, a settembre 2014, 11 Regioni risultano essersi dotate di un proprio repertorio regionale di qualificazioni, in 8 Regioni e province autonome il repertorio è in corso di definizione, mentre in 2 Regioni la definizione non risulta essere stata avviata.

Sul fronte dei finanziamenti pubblici nel mondo della scuola, dell'università e della ricerca, richiama l'elaborazione, da parte del Governo, di una politica della ricerca coerente con le necessità e potenzialità di sviluppo competitivo italiano e in linea con *Horizon* 2020. Al riguardo, è in fase di pubblicazione il Programma nazionale della ricerca (PNR), che tiene insieme coerentemente i documenti di programmazione già elaborati: le Strategie nazionale e regionali di specializzazione intelligente, il Piano operativo nazionale della ricerca e il Piano per le infrastrutture di ricerca.

Nella Nota di aggiornamento, precisa il relatore, si pone l'accento anche sulla prossima emanazione del decreto di riparto del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per il 2014, che prevede l'allocazione di una parte dei fondi (18 per cento) in base alla valutazione dei risultati raggiunti. Rammenta altresì che sono stati messi a disposizione 3,7 milioni di euro a favore di iniziative per la diffusione della cultura scientifica, per l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche e per attività di formazione ed aggiornamento professionale necessarie per la gestione dei musei. Segnala inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea degli investimenti (BEI) hanno firmato un accordo per attivare progetti in ricerca e sviluppo e un accordo quadro per sostenere la realizzazione di infrastrutture, promuovere il credito a studenti universitari e favorire l'occupazione giovanile. La prima iniziativa consiste nell'impiego di 100 milioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) per coprire i rischi di prima perdita in progetti di ricerca e sviluppo di imprese di qualunque dimensione, grazie ai quali la BEI attiverà un portafoglio di prestiti di 500 milioni.

Sottolinea peraltro che, al fine di promuovere l'innovazione diffusa, tramite l'agevolazione di progetti di ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione nei settori tecnologici individuati nel programma quadro comunitario *Horizon* 2020, si prevede di utilizzare il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, per un ammontare di 300 milioni, nonchè l'agevolazione di progetti di ricerca e sviluppo, di importo compreso fra 800.000 e 3 milioni di euro.

Fa presente che la Nota di aggiornamento è corredata di tre Allegati, il primo riguardante le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, il secondo sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio periodo, e il terzo sul programma strategico delle infrastrutture. Dei tre, l'Allegato I ha dei margini di interesse anche per la 7a Commissione, in quanto reca un quadro di sintesi dei Dicasteri di riferimento. I contenuti dell'Allegato I riguardano quindi, per ciascuna Amministrazione: le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ogni missione di spesa; le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali; i quadri riassuntivi delle leggi di spesa a carattere pluriennale; la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda i Ministeri di riferimento, segnala in sintesi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha censito 2 relazioni programmatiche sulle spese di investimento, 5 autorizzazioni di leggi pluriennali e 32 contributi pluriennali, mentre per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si registrano 3 relazioni programmatiche sulle spese di investimento, 5 leggi pluriennali e 35 contributi pluriennali. Riferisce poi sinteticamente che per il 56 per cento dei programmi di cui si dà conto nelle relazioni dei Ministeri si ritiene adeguata l'entità delle risorse assegnate da autorizzazioni di spesa di natura pluriennale, mentre per il 44 per cento dei programmi risultano necessari ulteriori stanziamenti: tra questi, rileva che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo reputa indispensabili nuovi finanziamenti, con particolare riguardo alla missione n. 21, "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici".

Sul piano dello stato di avanzamento delle attività descritte nelle relazioni programmatiche, evidenzia che per la missione n. 23, "Istruzione universitaria", non vi sono ritardi, mentre nella missione n. 17,

"Ricerca e innovazione", si sconta un 17 per cento di attività ancora da avviare. Quanto alla sopracitata missione n. 21, vi è la totalità delle misure avviate.

Volendo richiamare alcune indicazioni emerse nelle relazioni programmatiche, sottolinea che il Dicastero dell'istruzione, pur prevedendo la piena realizzazione delle risorse assegnate, ha auspicato il rifinanziamento dei fondi per la missione "Ricerca e innovazione", per assicurare la prosecuzione delle attività del programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base anche per una più efficace partecipazione alle iniziative dei Programmi Quadro dell'Unione europea. Il Dicastero dei beni culturali ha invece posto l'accento sulla inadeguatezza e sul progressivo impoverimento del complesso dei finanziamenti.

Avviandosi alla conclusione, precisa che in merito alle leggi pluriennali, solo l'1,388 per cento delle risorse è attribuito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo lo 0,005 per cento e che, relativamente alla distribuzione dei contributi pluriennali, all'Istruzione è attribuito l'1,02 per cento delle risorse e ai Beni culturali lo 0,7 per cento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1569) ***Deputato DISTASO ed altri. - Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE -- erano stati illustrati tutti gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta, su cui il relatore e il rappresentante del Governo avevano reso il loro parere. Comunica altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sulle proposte emendative; preannuncia pertanto l'intenzione di sollecitare il Presidente della 5ª Commissione affinché sia reso il prescritto parere e invita anche il relatore e i Capigruppo ad intervenire in tal senso.

Si riserva infine di verificare con tutti i Capigruppo la possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 361

Art. 1

1.2

IDEM, RELATRICE

Al comma 1, capoverso "2", aggiungere infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche agli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI".

Art. 2

2.6

IDEM, RELATRICE

Al comma 1, capoverso "2", aggiungere infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche agli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate".

Art. 3

3.4

IDEM, RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 2".

1.4.2.3.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 131 (pom.) del 14/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014
131ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio, per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 2-*bis*) ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si era svolta la relazione introduttiva. Poiché nessuno intende intervenire in discussione generale, il Presidente dichiara quindi conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CONTE (*NCD*) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, in cui si registrano positivamente le azioni già avviate, anche in risposta alle raccomandazioni che l'Europa ha rivolto all'Italia.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) si sofferma sull'osservazione n. 1, manifestando soddisfazione per l'inserimento di un prossimo disegno di legge di riforma del cinema e dello spettacolo dal vivo tra i

provvedimenti collegati alla manovra di bilancio, che testimonia a suo avviso l'attenzione del Governo per tale comparto. In proposito, tiene a precisare che la Commissione stava lavorando su una proposta legislativa autonoma proprio in tali ambiti e dunque si augura che vi sia l'occasione per un confronto con l'Esecutivo anche in fase di stesura del testo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) giudica assai pertinenti le osservazioni contenute nello schema di parere. Con particolare riferimento all'osservazione n. 3, riconosce che il programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base" ha risentito più degli altri dei tagli al settore; tuttavia, alla luce degli impegni contenuti nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc*. XXIV, n. 36), invita a valutare l'opportunità di richiamare il piano di rifinanziamento dell'intera missione "Ricerca e innovazione". Ciò è ancor più doveroso in quanto l'Esecutivo si è in effetti impegnato a dar seguito ai contenuti di quella risoluzione.

Il relatore CONTE (*NCD*) accoglie il suggerimento del senatore Bocchino e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Il sottosegretario BARRACCIU condivide il tenore dello schema di parere come riformulato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, previe dichiarazioni di voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori SCAVONE (*GAL*), Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*) e LIUZZI (*FI-PdL XVII*), la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato.

(1637) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice IDEM (*PD*) rileva che la 7a Commissione è chiamata a dare un parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul decreto-legge in titolo, ed in particolare sul Capo I, che disciplina le manifestazioni sportive, sul piano della sicurezza. In dettaglio, fa presente che l'articolo 1, non modificato in prima lettura, aumenta le pene per coloro i quali commettono frodi nelle competizioni sportive, mentre l'articolo 2 modifica la disciplina del cosiddetto DASPO, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. In merito, segnala che il decreto-legge amplia le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento incidendo anzitutto sui presupposti che consentono al questore di emanare il provvedimento; inoltre, il DASPO può essere emesso nei confronti di soggetti che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi cinque anni, per una serie di reati, specificamente indicati, «ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza».

Sottolinea poi che il decreto-legge ridefinisce i presupposti che consentono al questore di applicare il

DASPO anche a soggetti che, pur non essendo stati condannati né denunciati, risultino aver comunque tenuto una condotta finalizzata a partecipare ad episodi di violenza nell'ambito di manifestazioni sportive così da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Soffermandosi indi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, specifica che: la condotta, sia singola che di gruppo, che giustifica la misura di divieto deve essere "evidentemente" finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza; i fatti commessi all'estero devono essere accertati dall'autorità competente straniera; il DASPO per fatti commessi all'estero è adottato dal questore della Provincia di residenza del destinatario del provvedimento (o del luogo di residenza abituale).

Fa notare altresì che il testo aumenta la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a coloro che assumono la direzione di episodi di violenza di gruppo e disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, trascorsi 3 anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione. Viene inoltre specificato - prosegue la relatrice - che nel giudizio di convalida della misura il giudice per le indagini preliminari può limitare le prescrizioni circa tale obbligo già impartite dal questore.

Dà poi conto dell'articolo 3, che interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007 estendendo l'ambito di applicazione: della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza, del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti, nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli impianti. Segnala, in particolare, che la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2007, secondo cui è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno la violazione del divieto di introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Il decreto-legge allarga dunque l'ambito di applicazione della fattispecie penale aggiungendo agli striscioni ed ai cartelli qualsiasi tipo di scritta o immagine che inciti alla violenza o che contenga ingiurie o minacce.

Evidenzia quindi che la lettera *b)* del comma 1 introduce il divieto per le società sportive di stipulare contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti del titolare del marchio d'impresa registrato con soggetti destinatari di DASPO. Inoltre, estende il divieto di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, "per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi". Dunque, stante la formulazione del testo, la relatrice osserva che tale limitazione si applica a chiunque abbia commesso reati di contraffazione o vendita abusiva aventi ad oggetto qualsiasi tipo di prodotto commerciale.

Illustra altresì la lettera *c)* del comma 1, secondo cui il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso all'impianto sportivo da parte delle società organizzatrici di competizioni calcistiche comprende tutte le possibili modalità di rilascio dei medesimi titoli. Essa circoscrive, inoltre, l'ambito temporale applicativo del divieto, che vige nei confronti dei soggetti attualmente destinatari di DASPO e di coloro che siano stati condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

La relatrice fa presente che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamentoè stata disposta l'inapplicabilità ai minori di 14 anni dell'obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti di accesso agli impianti sportivi con la presentazione di un valido documento di identità per l'intestatario di ogni biglietto, nonchè del correlativo obbligo del personale addetto agli impianti di controllare la conformità dell'intestazione del biglietto alla persona fisica che lo esibisce, negando l'ingresso in caso di difformità e in caso di mancanza di documento. Inoltre, si prevede che una quota tra l'1 e il 3 per cento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite è destinata a finanziare i costi sostenuti per la sicurezza e l'ordine pubblico, con particolare riferimento ai costi degli straordinari e delle indennità di ordine pubblico per le forze dell'ordine. A tale ultimo riguardo, la relatrice respinge le critiche di coloro i quali hanno definito populista la misura, dichiarandosi d'accordo con le disposizioni del testo.

Dà poi conto dell'articolo 4, che inserisce nella legge n. 401 del 1989 l'art. 7-*bis*.1 secondo cui il

Ministro dell'interno può, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio, disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio-violenza e vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite. Lo stesso articolo 4, inoltre: consente l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; estende il campo di applicazione delle misure di prevenzione disciplinate dal Codice antimafia alle persone che, per il loro comportamento, si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; estende la disciplina semplificata - già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori - agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali; aumenta la durata del DASPO quando il provvedimento sia motivato dalla reiterata violazione del regolamento d'uso degli stadi.

Avviandosi alla conclusione, illustra i contenuti dei commi 3-*bis* e 3?*ter* dell'articolo 4, che modificano la disciplina relativa alla gestione del Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi. In merito, segnala l'abrogazione della procedura speciale per la gestione delle risorse stanziate per il triennio 2014-2016, ai sensi della quale l'Istituto per il credito sportivo (ICS) amministra detti importi sulla base di criteri che tengano conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale, per la fruibilità, nonché per lo sviluppo e l'ammodernamento degli impianti sportivi. Afferma dunque che gli stanziamenti aggiuntivi possono essere utilizzati per tutte le finalità connesse al Fondo, compreso l'acquisto e la costruzione di nuovi impianti. Aggiunge infine che le intere risorse del Fondo, comprese quelle ulteriori per il triennio 2014-2016, sono amministrate dall'Istituto del credito sportivo in gestione separata (comma 3-*ter*, lettera *b)*).

Il sottosegretario DELRIO richiama le finalità del provvedimento, che risulta a suo avviso adeguato rispetto alle esigenze testé descritte dalla relatrice.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) intende svolgere alcune considerazioni in merito all'articolo 8.

Il PRESIDENTE precisa che le competenze della Commissione riguardano unicamente i primi quattro articoli.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice IDEM (*PD*) illustra indi uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, previe dichiarazioni di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, da parte dei senatori BOCCHINO (*Misto-ILC*) e Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), la Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(361) ***RANUCCI e PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE -- erano stati illustrati ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato a quella seduta.

La relatrice IDEM (*PD*) dichiara di aver svolto un confronto informale con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con riferimento agli ulteriori emendamenti presentati. Pur ribadendo la volontà di estendere il limite dei due mandati anche a livello territoriale, riconosce che per alcune federazioni molto piccole, gestite per lo più da volontari, risulta difficile trovare dei successori negli organi direttivi. Preannuncia pertanto l'intenzione di riformulare l'emendamento 2.6, individuando dei requisiti per far sì che per alcune realtà territoriali sia consentito lo svolgimento di un terzo mandato, in particolari condizioni. Sul tema sollecita perciò tutti i commissari a far pervenire proprie indicazioni.

La senatrice PUGLISI (*PD*) prende atto di tale intenzione, segnalando comunque che in alcuni casi la presunta impossibilità di trovare candidati è utilizzata come strumento per rimandare innovazioni legislative.

Il senatore SIBILIA (*FI-PdL XVII*) manifesta apprezzamento per la volontà della relatrice rispetto agli organi territoriali, tenuto conto che occorre chiarire se siano coinvolti i comitati provinciali oltre a quelli regionali.

Il senatore CONTE (*NCD*) condivide la proposta della relatrice e suggerisce di individuare un livello quanto meno regionale di riferimento.

Il sottosegretario DELRIO esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 3.4, riservandosi invece di valutare in un secondo momento la riformulazione del 2.6 prospettata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si era svolta la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*), il quale si sofferma sull'articolo 8 che dovrebbe avere lo scopo di dissipare dubbi interpretativi. Con particolare riferimento al comma 1, lettera *d*), si interroga sulla coerenza della qualificazione di "amministrazioni di istruzione e cultura", che include anche le università statali, le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) statali e gli enti di ricerca. Al riguardo, menziona il contenuto della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc*. XXIV, n. 36) nella parte in cui impegnava il Governo ad escludere detti enti dal comparto della pubblica Amministrazione, data la specificità delle funzioni svolte. Si domanda pertanto se non sia il caso, in questa sede, di introdurre una definizioni legislativa di "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica", che consentirebbe di dare attuazione normativa degli impegni previsti nella summenzionata risoluzione. Nel preannunciare la presentazione di un'apposita proposta emendativa in tal senso nella Commissione di merito, invita la relatrice e la Commissione a valutare tale ipotesi.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) richiama la questione della dirigenza scolastica, non ravvisando alcuna chiarezza nella formulazione dell'articolo 10. Ricordando le numerose pronunce della magistratura circa la qualificazione della dirigenza scolastica, invoca una maggiore ponderazione, tenendo conto che essa ha un ruolo specifico pur partecipando alla funzione dirigenziale pubblica. Gli eventuali aspetti manageriali rischiano pertanto di determinare risvolti a suo giudizio non accettabili.

Il PRESIDENTE dichiara indi conclusa la discussione generale e rinvia a domani l'illustrazione della proposta di parere e la relativa votazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1349) ***MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***

(Esame e rinvio)

Il relatore TOCCI (*PD*) osserva che il disegno di legge in titolo propone di stanziare un contributo per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, avvenuta il 10 giugno del 1924. Pur rilevando che nella storia dell'antifascismo italiano si collocano tante personalità di rilievo, afferma che la figura di Matteotti è sempre stata viva e merita perciò di essere ricordata anche alle giovani generazioni quale martire della libertà della Nazione.

Dopo aver sottolineato l'analitica denuncia che Giacomo Matteotti pronunciò nell'Aula di

Montecitorio, giudica assai importante commemorare tale evento attraverso la corresponsione di un contributo tanto alla Fondazione Giacomo Matteotti, impegnata nella valorizzazione della figura del deputato, quanto alla Fondazione di studi storici Filippo Turati, che riveste un ruolo più generale di riflessione sul socialismo.

Evidenzia altresì che il programma delle iniziative prevede un ambito nazionale, caratterizzato da un convegno sul tema "Matteotti e la storia d'Italia", uno internazionale, avente ad oggetto la figura di Matteotti nel socialismo, e uno locale, finalizzato a ricordare il ruolo del deputato a sostegno dei diritti dei lavoratori. Reputa inoltre positivo il coinvolgimento delle scuole nonché la realizzazione di altre attività, successive alla commemorazione, che riguardano la digitalizzazione di documenti originali e rari e il completamento della pubblicazione delle opere, in quanto si tratta di iniziative volte a durare nel tempo. In conclusione, ritiene che l'allocazione di tale stanziamento sia corretta e opportuna.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, preannunciando l'intenzione di sottoporre ai Capigruppo la possibilità di un trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1569) ***Deputato DISTASO ed altri. - Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE fa presente di aver sollecitato il Presidente della Commissione bilancio affinché venga reso celermente il parere sul testo e sugli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2-BIS E CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

preso atto dello stato di avanzamento delle misure previste e avviate rispetto al Documento di economia e finanza (DEF) presentato lo scorso aprile;

condivisi gli obiettivi di puntare all'investimento nel capitale umano, con particolare riferimento alla riforma del sistema educativo e al sostegno dell'attività di ricerca e sviluppo, nonchè di attuare alcuni interventi strutturali, quali, fra l'altro, l'istruzione e gli incentivi alla ricerca;

rilevato che l'Esecutivo qualifica come "collegato" alla prossima manovra di bilancio 2015-2017 un imminente disegno di legge di riforma dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo,

valutati i provvedimenti finora attuati dal Governo che hanno impattato direttamente o indirettamente sui comparti di competenza, introducendo ad esempio misure per l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, l'esclusione dal patto di stabilità delle spese che i Comuni destinano all'edilizia scolastica, nonché gli incentivi fiscali per chi effettua erogazioni liberali in cultura;

esaminata la "raccomandazione" che l'Europa ha rivolto all'Italia, inerente l'istruzione e la formazione, finalizzata a: rendere operativo il sistema nazionale di valutazione degli istituti scolastici; accrescere l'apprendimento basato sul lavoro e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante; istituire un registro nazionale delle qualifiche; assicurare che i finanziamenti pubblici premino la qualità dell'istruzione superiore e della ricerca;

tenuto conto delle azioni messe in campo dal Governo in risposta a tale raccomandazione;

analizzati gli Allegati alla Nota di aggiornamento, dei quali l'Allegato I reca un quadro di sintesi dei Dicasteri di riferimento in merito a: le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ogni missione di spesa; le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali; i quadri riassuntivi delle leggi di spesa a carattere pluriennale; la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato;

manifestato apprezzamento per lo stato di avanzamento delle attività di interesse descritte nelle relazioni programmatiche, in base alle quali per la missione n. 23, "Istruzione universitaria", e per la missione n. 21, "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici", vi è la totalità delle misure avviate, mentre nella missione n. 17, "Ricerca e innovazione", si sconta un 17 per cento di attività ancora da avviare;

rilevato con preoccupazione che il Dicastero dei beni culturali ha posto l'accento sulla inadeguatezza e sul progressivo impoverimento del complesso dei finanziamenti;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita la definizione dei contenuti del disegno di legge di riforma del cinema e dello spettacolo dal vivo, qualificato come collegato alla prossima manovra di bilancio;
2. si rileva la necessità che al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo siano corrisposti nuovi finanziamenti, con particolare riguardo alla missione n. 21, "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici";
3. si segnala l'esigenza di rifinanziare i fondi per la missione "Ricerca e innovazione" del Dicastero dell'istruzione, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività del programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base" anche per una più efficace partecipazione alle iniziative dei Programmi Quadro dell'Unione europea.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2-BIS E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

preso atto dello stato di avanzamento delle misure previste e avviate rispetto al Documento di economia e finanza (DEF) presentato lo scorso aprile;

condivisi gli obiettivi di puntare all'investimento nel capitale umano, con particolare riferimento alla riforma del sistema educativo e al sostegno dell'attività di ricerca e sviluppo, nonchè di attuare alcuni interventi strutturali, quali, fra l'altro, l'istruzione e gli incentivi alla ricerca;

rilevato che l'Esecutivo qualifica come "collegato" alla prossima manovra di bilancio 2015-2017 un imminente disegno di legge di riforma dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo,

valutati i provvedimenti finora attuati dal Governo che hanno impattato direttamente o indirettamente sui comparti di competenza, introducendo ad esempio misure per l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, l'esclusione dal patto di stabilità delle spese che i Comuni destinano all'edilizia scolastica, nonché gli incentivi fiscali per chi effettua erogazioni liberali in cultura;

esaminata la "raccomandazione" che l'Europa ha rivolto all'Italia, inerente l'istruzione e la formazione, finalizzata a: rendere operativo il sistema nazionale di valutazione degli istituti scolastici; accrescere l'apprendimento basato sul lavoro e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante; istituire un registro nazionale delle qualifiche; assicurare che i finanziamenti pubblici premino la qualità dell'istruzione superiore e della ricerca;

tenuto conto delle azioni messe in campo dal Governo in risposta a tale raccomandazione;

analizzati gli Allegati alla Nota di aggiornamento, dei quali l'Allegato I reca un quadro di sintesi dei Dicasteri di riferimento in merito a: le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ogni missione di spesa; le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali; i quadri riassuntivi delle leggi di spesa a carattere pluriennale; la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato;

manifestato apprezzamento per lo stato di avanzamento delle attività di interesse descritte nelle relazioni programmatiche, in base alle quali per la missione n. 23, "Istruzione universitaria", e per la missione n. 21, "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici", vi è la totalità delle misure avviate, mentre nella missione n. 17, "Ricerca e innovazione", si sconta un 17 per cento di attività ancora da avviare;

rilevato con preoccupazione che il Dicastero dei beni culturali ha posto l'accento sulla inadeguatezza e sul progressivo impoverimento del complesso dei finanziamenti;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita la definizione dei contenuti del disegno di legge di riforma del cinema e dello spettacolo dal vivo, qualificato come collegato alla prossima manovra di bilancio;
2. si rileva la necessità che al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo siano corrisposti nuovi finanziamenti, con particolare riguardo alla missione n. 21, "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici";
3. si segnala l'esigenza di rifinanziare i fondi per la missione "Ricerca e innovazione" del Dicastero dell'istruzione, al fine di assicurare in particolare la prosecuzione delle attività del programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base", anche per una più efficace partecipazione alle iniziative dei Programmi Quadro dell'Unione europea, considerato peraltro che nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato Enti pubblici di ricerca (*Doc*. XXIV, n. 36) viene previsto un piano di rifinanziamento settennale di tutta la missione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1637

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che la parte di stretto interesse è il Capo I, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive;

considerato che:
- l'articolo 1, non modificato in prima lettura, aumenta le pene per coloro i quali commettono frodi nelle competizioni sportive;
- l'articolo 2 modifica la disciplina del c.d. DASPO, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ampliando le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento e ridefinendo i presupposti di applicazione del DASPO;
- l'articolo 3 interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007 estendendo l'ambito di applicazione: della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza, del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti, nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli impianti;
- l'articolo 4 reca ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

valutate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento a:
- l'inapplicabilità ai minori di 14 anni dell'obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti di accesso agli impianti sportivi con la presentazione di un valido documento di identità per l'intestatario di ogni biglietto, nonché del correlativo obbligo del personale addetto agli impianti di controllare la conformità dell'intestazione del biglietto alla persona fisica che lo esibisce, negando l'ingresso in caso di difformità e in caso di mancanza di documento;
- la destinazione di una quota tra l'1 e il 3 per cento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite al finanziamento dei costi sostenuti per la sicurezza e l'ordine pubblico, con specifico riferimento ai costi degli straordinari e delle indennità di ordine pubblico per le forze dell'ordine;
- lamodifica della disciplina relativa alla gestione del Fondo di garanzia per i mutui per impianti

sportivi, in virtù della quale gli stanziamenti aggiuntivi possono essere utilizzati per tutte le finalità connesse al Fondo, compreso l'acquisto e la costruzione di nuovi impianti. Il Fondo può inoltre prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria e le sue intere risorse, comprese quelle aggiuntive per il triennio 2014-2016, sono amministrate dall'Istituto del credito sportivo in gestione separata;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 132 (pom.) del 15/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2014
132ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si era concluso il dibattito.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*), il quale domanda quale sia il termine per la presentazione degli emendamenti nella Commissione di merito. Ove esso fosse fissato alla settimana prossima, potrebbe a suo avviso essere presa in considerazione l'ipotesti di rinviare la votazione dello schema di parere.

Risponde il PRESIDENTE, precisando che formalmente il termine è fissato a venerdì 17 ottobre alle ore 12, anche se potrebbe essere decisa una posticipazione. Laddove la Commissione volesse esprimere un parere più incisivo per indirizzare l'attività emendativa, sarebbe dunque a suo giudizio opportuno votare nella giornata odierna. Invita pertanto la relatrice ad illustrare lo schema di parere,

fermo restando che acquisirà l'orientamento dei Capigruppo sull'ipotesi di rinviare la votazione.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) premette di aver svolto un assiduo confronto informale con i Dicasteri di riferimento in relazione alle criticità sollevate nella relazione introduttiva. Dà indi conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che invita la Commissione di merito a chiarire i principali aspetti problematici per quanto di interesse della 7a Commissione.

Richiamando il dibattito svolto ieri, domanda al Governo maggiori delucidazioni sull'articolo 10, nella parte in cui esclude la dirigenza scolastica dal riordino della dirigenza pubblica, come peraltro richiesto dalla senatrice Blundo.

In merito alla proposta del senatore Bocchino di istituire, all'articolo 8, una categoria dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensiva delle istituzioni universitarie, AFAM e degli enti pubblici di ricerca, precisa che non vi è alcuna preclusione da parte sua ma ritiene che ciò non risolverebbe il problema dell'impropria classificazione delle scuole. Reputa perciò preferibile lasciare in sospeso la questione, rimarcando comunque che nello schema di parere vengono chiaramente esposte le criticità. Afferma pertanto che una nuova definizione per il comparto universitario e della ricerca, benché in linea con l'obiettivo di distinguere tali enti dalla pubblica Amministrazione, manterrebbe inalterata l'esigenza di riunificare a livello classificatorio anche le scuole statali rispetto a quelle paritarie, ora distinte in due diverse categorie.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA precisa che la dirigenza scolastica è già disciplinata da misure specifiche che prevedono il corso-concorso e non può essere assimilata a quella amministrativa per profili riguardanti tanto i requisiti quanto l'inquadramento giuridico ed economico.

Si riserva comunque di effettuare un approfondimento in merito alla proposta del senatore Bocchino, qualora si propendesse per il rinvio della votazione.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU condivide il tenore dello schema di parere, che contempera a suo avviso adeguatamente le esigenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) ritiene che il provvedimento sia assai più complesso di quanto inizialmente previsto, tenuto conto dei numerosi profili che impattano sulle competenze della Commissione. Reputa perciò preferibile rinviare la votazione, auspicando che la Commissione di merito posticipi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Tiene peraltro a precisare che l'istituzione di una nuova definizione di amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica inciderebbe su quella dicotomia presente nel testo in merito alla distinzione degli istituti in base al canale di finanziamento. Essa verrebbe pertanto superata proprio grazie ad una categoria aggiuntiva che includa le università, le istituzioni AFAM e gli enti pubblici di ricerca. Prende comunque atto delle spiegazioni della relatrice, sollecitandola ad un ulteriore approfondimento.

Fa notare altresì che l'articolo 7 assegna alla Presidenza del Consiglio un ruolo di coordinamento più forte sulle politiche pubbliche; sottolinea al riguardo il collegamento tra tale previsione e uno dei contenuti della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc*. XXIV, n. 36) laddove si ipotizzava l'istituzione di una cabina di regia che fungesse da raccordo per le politiche sulla ricerca. Invita pertanto la relatrice ad inserire un esplicito riferimento a ciò nello schema di parere.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ringrazia anzitutto per l'attenzione dimostrata rispetto ad una sua richiesta di chiarimento, che testimonia un atteggiamento collaborativo. Onde chiarire ulteriormente le questioni in sospeso, si dichiara d'accordo con l'ipotesi di rinviare il seguito dell'esame.

Anche la senatrice PUGLISI (*PD*) condivide la proposta di rinvio.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) segnala a sua volta che, in merito all'articolo 7, vi è una esplicita osservazione volta ad evitare che le strutture periferiche del Dicastero dei beni culturali confluiscano nell'Ufficio territoriale dello Stato. Si interroga in proposito se un'analoga esigenza possa essere manifestata anche dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione alla sua articolazione territoriale.

Si riserva comunque di valutare gli ulteriori aspetti sollevati, precisando al senatore Bocchino di aver posto una mera questione di opportunità.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'opinione dei Capigruppo, rinvia la votazione dello schema di parere a martedì prossimo, dichiarando che rappresenterà tale esigenza anche alla Commissione di merito affinché sia posticipato il termine per la presentazione degli emendamenti. Chiede comunque alla relatrice di predisporre entro martedì mattina una versione aggiornata dello schema di parere onde poter giungere celermente alla conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01195 dei senatori Zeller e altri sulla tutela della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia, precisando che, sulla base dell?informazioni assunte presso il competente Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, l?organico dei dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena è di quattordici unità, corrispondenti ai quattordici istituti scolastici autonomi con lingua di insegnamento slovena (Trieste e Gorizia) e con insegnamento bilingue sloveno-italiano (Udine). Comunica poi che, nell?anno scolastico 2014-2015, risultano in servizio dieci dirigenti scolastici, di cui uno distaccato presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. Considerato che una scuola è retta da un preside incaricato, puntualizza che il totale delle scuole affidate in reggenza è di quattro unità e ciò è in linea con la media nazionale e delle altre Regioni. Afferma comunque che tale situazione è destinata a risolversi a breve, considerato che il corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, previsto dalla nuova normativa emanata in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, *ex* articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, verrà bandito annualmente, contestualmente al corso-concorso nazionale.

Per quanto riguarda i direttori dei servizi generali e amministrativi, i cosiddetti DSGA, puntualizza in primo luogo che gli istituti autonomi di lingua slovena nella provincia di Gorizia sono quattro e non cinque; inoltre negli istituti dove non è in carica un direttore di ruolo, il servizio è comunque garantito con il ricorso agli assistenti amministrativi, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto scuola e dalla contrattazione decentrata a livello generale.

In ordine, poi, alle organizzazioni sindacali che svolgono la loro attività nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, evidenzia che ad esse sono estesi i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; a riprova di ciò, risulta al Ministero che, alle convocazioni relative al personale delle scuole in questione, sia sempre invitata l?organizzazione sindacale di lingua slovena che invia, per l?occasione, un proprio rappresentante.

In merito, inoltre, allo "sportello" provinciale di Gorizia dell?Ufficio per le scuole con lingua di insegnamento slovena, comunica che esso non risulta affatto soppresso, come sostenuto dall?interrogante, ma è comunque operante, anche se con orario ridotto. Segnala infatti che il relativo personale, già previsto in distacco ai sensi dell?articolo 7 della legge n. 932 del 1973, attualmente non è in servizio perché si è in attesa del parere richiesto all?Avvocatura generale dello Stato, in merito alla validità della suddetta disposizione normativa a seguito dell?entrata in vigore della legge n. 38 del 2001.

Alla luce di quanto esposto, assicura infine che l?attività del Ministero è orientata a garantire la tutela della minoranza linguistica slovena e ad evitare l'abbassamento del livello di istruzione per le giovani generazioni. Riferisce infatti che il Ministero, in occasione della definizione degli organici di diritto per l?anno scolastico 2014-2015, nel provvedere alla redistribuzione su base regionale dei posti per i docenti, ha aumentato la dotazione organica di diritto nel Friuli-Venezia Giulia di quattro posti con riferimento agli istituti di lingua slovena.

Replica il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) in qualità di firmatario dell'interrogazione, dichiarandosi soddisfatto. Tiene tuttavia a precisare che la procedura prevista per il personale risulta inusuale oltre che dubbia dal punto di vista giuridico.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1349) ***MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, come preannunciato ieri, avverte che sottoporrà ai Capigruppo la possibilità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (n. 114)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

La relatrice DI GIORGI (*PD*) riferisce sul decreto di riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) per il 2014, giudicandolo vitale per l'attività di tali enti. Pur rilevando con rammarico che esso è presentato quasi al termine dell'anno di corresponsione delle risorse, rammenta in premessa che il tema ritenuto essenziale dalla Commissione è sempre stata la previsione di fondi aggiuntivi per il finanziamento premiale, che non gravassero sulle assegnazioni ordinarie disposte dall'atto in esame. Registra quindi che anche per il 2014 ciò non è avvenuto, ma invita a valutare con favore l'impegno annunciato dal Governo affinché nella prossima manovra di bilancio si reperiscano risorse ulteriori, in modo da rendere realmente efficace il meccanismo della premialità, senza pregiudicare l'attività ordinaria.

Dopo aver segnalato che l'ammontare del FOE per il 2014 è sostanzialmente inalterato rispetto al 2013, essendo pari a 1.754.828.000 euro, contro 1,768 miliardi di euro circa dello scorso anno, rammenta che ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, come modificato dal decreto-legge n. 104 del 2013 (cosiddetto "decreto scuola"), il FOE è distribuito sulla base della programmazione strategica preventiva, considerando la specifica missione dell'ente, nonchè tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, rende noto che il Dicastero, nel febbraio 2014, ha emanato una direttiva recante le indicazioni per i Piani triennali di attività (PTA) 2014-2106 degli enti, valutati i quali sono state dunque decise le assegnazioni finanziarie ordinarie.

Ricorda peraltro che il FOE si ripartisce annualmente ma si danno indicazioni anche per i due anni successivi. In proposito rammenta che, l'anno scorso, nel parere reso al Governo sul riparto del FOE 2013, la 7a Commissione chiese di considerare già per il 2014 la previsione di assegnazione dei fondi pari al 100 per cento dell'ammontare fissato per il 2013, contribuendo così a modificare lo schema di decreto che invece inizialmente prevedeva il 98 per cento. Riscontra pertanto con favore che anche nel provvedimento in esame si dà la possibilità agli enti di considerare per il 2015 e 2016 il 100 per cento dell'assegnazione 2014.

Rileva inoltre che è stata mantenuta l'ulteriore finalità, già prevista dal 2011, di destinare una quota non superiore all'8 per cento del Fondo per i progetti bandiera e progetti di interesse inseriti nel PNR 2011-2013. In proposito, il Dicastero riferisce di aver avviato un monitoraggio dei predetti progetti, predisponendo un apposito modello di rendicontazione. Successivamente, è stata nominata una commissione di valutazione chiamata a valutare i progetti stessi alla luce delle attività rendicontate da ciascun ente; in seguito, sulla base di tali valutazioni, si è provveduto al riparto della quota dei progetti rendicontati per gli anni 2011 e 2012. Relativamente a ciò, rammenta che la 7a Commissione, nel 2013, chiese al Governo anzitutto di limitare le assegnazioni non ordinarie, ossia proprio quelle inerenti i progetti bandiera e di interesse, i progetti premiali e le progettualità straordinarie, alle quali

propose peraltro di estendere il monitoraggio *ex post* già previsto - come si è detto - per i progetti bandiera. Sempre con riferimento alle progettualità straordinarie, evidenzia comunque che per il 2014 esse spettano solo al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), all'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS), alla Stazione zoologia A. Dohrn e all'Istituto nazionale di alta matematica (INDAM).

Sul piano dei finanziamenti premiali, mette in risalto alcune novità: in ottemperanza ad una delle condizioni contenute nel parere reso dalla 7a Commissione sui premiali 2013, l'Esecutivo ha ridotto la quota destinata ai progetti premiali, fissata all'8 per cento dal precedente decreto e ora invece stabilita nel 7 per cento, in deroga alla normativa vigente, che peraltro prevede incrementi progressivi. Ciò consente dunque di non ridurre eccessivamente la quota ordinaria, tenendo conto che in più occasioni (non da ultima la risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca), la Commissione ha ribadito il carattere aggiuntivo delle risorse premiali.

Sul piano dei criteri per il riparto della quota premiale, rammenta che per il 2013 essi erano stati inseriti direttamente nel decreto di distribuzione dei fondi premiali, mentre la 7a Commissione ne aveva chiesto una definizione univoca valida a regime. Puntualizza che, questa volta, già l'atto in titolo che ripartisce la quota ordinaria del FOE 2014 reca anche i criteri per il finanziamento dei progetti premiali, demandando la concreta assegnazione delle somme ad un successivo decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. Pertanto, si stabilisce, in primo luogo, che la proposta di distribuzione sia elaborata dal Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) e che l'ammontare del 7 per cento, pari a circa 99,5 milioni di euro, sia così suddiviso: una quota del 70 per cento sulla base della VQR 2004-2010 - Rapporto finale 30 giugno 2013, non solo basata sui prodotti attesi e sugli indicatori di qualità della ricerca di Area e struttura (come l'anno scorso), ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente, come indicato nella relazione introduttiva al provvedimento, e alla confrontabilità dei parametri dimensionali; il restante 30 per cento in base a specifici programmi e progetti predisposti in collaborazione tra gli enti, privilegiando quelli a favore di infrastrutture di valenza internazionale. Sottolinea poi che per l'assegnazione della suddetta quota, con decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è emanato un apposito avviso per la presentazione delle domande e ciascun ente non può presentare più di due programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante.

Sulla vicenda dei progetti premiali, che comunque saranno oggetto di un prossimo decreto di riparto, registra criticamente ancora una volta la mancata corrispondenza della VQR rispetto all'anno di assegnazione delle risorse, con l'effetto - lamentato in passato dalla Commissione - che quei risultati potrebbero non essere più attuali. Riconosce invece una maggiore attenzione del Ministero per attenuare l'eterogeneità della classificazione degli enti, visto che terrà conto delle caratteristiche e delle dimensioni di ciascun ente. Manifesta altresì apprezzamento per la volontà di emanare un prossimo bando per la quota basata sui programmi, che permetterà una maggiore rispondenza dei dati rispetto all'annualità in corso, bilanciando così la "storicizzazione" della VQR e disponendo di prodotti "più aggiornati". Ciò è ancor più necessario a suo giudizio se si considera che per il riparto dei fondi premiali 2013 i progetti valutati come parametro erano riferiti al 2011 e 2012. Pur dando atto al Dicastero di aver effettuato uno sforzo per una maggiore attualità delle valutazioni, nota comunque che il finanziamento premiale verrà sempre ripartito con ritardo, dato che a fine 2014 si distribuirà la quota ordinaria e poi dovrà essere emanato il bando per la valutazione dei progetti. Sul punto, rileva criticamente che non è previsto alcun termine per l'emanazione dell'avviso per la presentazione delle domande; sarebbe invece più opportuna una limitazione temporale rispetto alla data di entrata in vigore del riparto del FOE 2014.

Fa presente inoltre che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 prevede il parere delle Commissioni parlamentari sul riparto del FOE, distinto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 in una quota ordinaria e in una premiale. Non è ben chiaro pertanto a suo avviso se la concreta assegnazione dei finanziamenti premiali - demandata per il 2014, come si è detto, ad un successivo

decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca - verrà sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari. Domanda perciò un chiarimento al Governo, affermando la volontà della Commissione di esprimersi anche sul riparto premiale, tanto più che essa va ricondotta a determinate linee strategiche.

Riferisce infine che anche per l'anno 2014 viene stanziata una quota destinata all'assunzione per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Preannuncia al riguardo l'intenzione di inserire un richiamo nel parere all'esigenza di immettere nuovo capitale umano nella ricerca; per il superamento dell'attuale crisi, ritiene infatti necessario non solo mantenere elevati i finanziamenti, ma anche rinnovare il personale per dare agli enti di ricerca la possibilità di essere competitivi.

Venendo al dettaglio della ripartizione, fa presente che la somma di 1.622.381.075 euro è attribuita agli enti, mentre la cifra restante è rivolta al finanziamento di iniziative fissate per legge o altre disposizioni. Rende noto in particolare che: 99.495.475 euro sono destinati al finanziamento premiale; 14.000.000 di euro sono destinati alla Società Sincrotrone di Trieste; 8.700.923 euro sono destinati al funzionamento ordinario dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); 5.551.000 euro sono destinati al finanziamento dell' Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); 1.500.000 euro sono destinati al finanziamento dell'ANVUR; 1.613.045 euro e 1.052.482 euro riguardano le assunzioni per chiamata diretta, come sopra accennato; 534.000 euro sono destinati a enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, appositamente accantonati per essere attribuiti con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. In conclusione, si augura uno sforzo dell'Esecutivo per dare impulso a quei cambiamenti necessari anche in vista di un riordino del Sistema nazionale della ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 322 e connessi (statizzazione *ex* istituti musicali pareggiati) ha svolto oggi le audizioni di rappresentanti dei Conservatori e del Coordinamento 15 maggio 1930, i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni che perverranno in seguito - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA RIUNIONE DI OGGI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi avente ad oggetto la programmazione dei lavori, prevista per oggi, mercoledì 15 ottobre, al termine della seduta plenaria, è posticipata alle ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il disegno di legge in titolo reca una complessiva riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento;

quanto alle norme di carattere generale, tenuto conto che:
- l'articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti in possesso presso le pubbliche Amministrazioni;
- gli articoli 4, 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la segnalazione certificata di inizio attività, l'autotutela e le disposizioni sull'anticorruzione;
- l'articolo 7 concerne la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali;
- l'articolo 11 è dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le Amministrazioni e asili nido, nonché l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica;
- l'articolo 12 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l'altro, di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della predetta delega;

esaminate le norme di più stretto interesse, tra cui l'articolo 3, in base al quale il termine generale per l'acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano coinvolte Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta giorni, decorso il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito;

ritenuto che l'articolo 3 pare superare il principio dell'eccezione culturale previsto dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;

valutato l'articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, includendo tra le

"amministrazioni di istruzione e cultura": scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche; enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

osservato inoltre che, sempre all'articolo 8, tra gli "organismi privati di interesse pubblico", per quanto di interesse, sono menzionati: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati; manifestate perplessità per le due categorie di "amministrazioni di istruzione e cultura" e di "organismi privati di interesse pubblico" sotto vari profili, quali:
- l'esclusione della ricerca dalla definizione di "amministrazioni di istruzione e cultura", che nei fatti connota invece l'attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca, espressamente menzionati;
- la non coerente separazione tra istituti scolastici, universitari e dell'AFAM in ragione del loro finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall'altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Sembrerebbe pertanto emergere la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso inquadramento giuridico, nonostante la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che all'università e all'AFAM si riferisca ad un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle risorse;
- l'incerta collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che non sono espressamente citate e difficilmente potrebbero essere inserite tra gli "organismi privati di interesse pubblico", mentre più correttamente rientrerebbero nelle "amministrazioni di istruzione e cultura";

considerato altresì che l'articolo 10 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, sotto molteplici profili, escludendo tuttavia la dirigenza scolastica dall'istituendo ruolo unico della dirigenza e dalla parte relativa all'accesso, che prevede il corso-concorso e il concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. in merito all'articolo 3, si ricorda il principio dell'eccezione culturale di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, in virtù del quale le disposizioni del silenzio assenso non si applicano, fra l'altro, agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Peraltro, va considerato che l'obiettivo di snellimento e di semplificazione sotteso al disegno di legge in titolo è in parte già soddisfatto, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, in quanto si integrano le ipotesi di interventi di lieve entità che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica o per i quali è prevista una procedura semplificata di rilascio. Inoltre, sul piano tecnico, si sottolinea l'esigenza di uniformare il termine di decorrenza "dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'Amministrazione procedente";
2. con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *c),* considerato che il Dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha già provveduto alla sua riorganizzazione in virtù del decreto-legge n. 95 del 2012, si invita a valutare l'opportunità di escludere le strutture periferiche del predetto Ministero dalla confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato, dati i compiti particolari attribuiti alle Sovrintendenze;
3. quanto all'articolo 8:
a) si invita a chiarire se le definizioni recate nella norma in questione sostituiscano, dalla data di entrata in vigore della legge, quella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del

2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della 7a Commissione, anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici;

b) si reputa necessario evitare di distinguere le scuole, le università e le istituzioni dell'AFAM in ragione del meccanismo di finanziamento, inserendole in due categorie differenti (nelle "amministrazioni di istruzione e cultura" quelle statali e negli "organismi privati di interesse pubblico" quelle private), in quanto ciò non giova all'unitarietà del sistema. Inoltre, appare opportuno tener conto che le scuole paritarie possono essere tanto private quanto pubbliche e fanno parte a pieno titolo del sistema pubblico di istruzione, disciplinato dalla legge n. 62 del 2000;

c) nella definizione di "amministrazioni di istruzione e cultura" sono comprese anche le istituzioni educative pubbliche: al riguardo si suggerisce di esplicitare se siano inclusi i nidi;

4. in ordine all'articolo 10, si prende atto che la disciplina della dirigenza scolastica è già oggetto di provvedimenti specifici,che prevedono il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento dei presidi;

5. con riguardo agli articoli 12 e 13, si invita a chiarire se la relativa disciplina si applichi anche al personale della scuola.

1.4.2.3.4. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 133 (pom.) del 21/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
133ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta 15 ottobre nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - la relatrice Elena Ferrara ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, riservandosi tuttavia di apportare alcune modifiche conseguenti ai suggerimenti avanzati dai Commissari.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) dà conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, dichiarando di aver introdotto, come osservazione n. 2, un richiamo all'articolo 7 e alla necessità di prevedere una *governance* unitaria del Sistema nazionale della ricerca, in linea con i contenuti della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc.* XXIV, n. 36).

Fa presente altresì di aver recepito all'osservazione n. 4, lettera *c)*, le considerazioni del

senatore Bocchino circa l'ipotesi di creare una categoria unitaria dell'alta formazione universitaria e della ricerca. In proposito, rinnova comunque le proprie perplessità, già espresse nella precedente seduta, tanto più che l'inclusione dell'università, dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) e della ricerca in un unico comparto non risponde esattamente agli impegni assunti dall'Esecutivo nell'ambito della predetta risoluzione sugli enti pubblici di ricerca.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA afferma che l'osservazione n. 2 andrebbe mantenuta in termini generali, tenuto conto che nella citata risoluzione si faceva riferimento ad una cabina di regia interministeriale, mentre non si radicava alcuna competenza sulla Presidenza del Consiglio dei ministri. Reputa poi opportuno sopprimere l'osservazione n. 4, lettera *c)*, per le motivazioni già esposte dalla relatrice.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) tiene a precisare che le osservazioni nn. 2 e 4, lettera *c)*, sono il frutto di un lavoro già condiviso dalla Commissione in occasione dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca che ha peraltro registrato un voto unanime di tutti gli schieramenti. Annette dunque particolare importanza a tali osservazioni, ritenendo, relativamente all'osservazione n. 2, che le motivazioni addotte non siano del tutto convincenti. Riconosce comunque che la formulazione prescelta dalla relatrice consente comunque di segnalare in maniera adeguata il tema.

In ordine all'osservazione n. 4, lettera *c)*, reputa necessario mantenere il testo, elaborando una eventuale riformulazione, considerata l'esigenza di riconoscere la specificità all'attività dei ricercatori, che non possono essere a suo avviso assimilati ai dirigenti della pubblica Amministrazione. In ultima analisi, giudica fondamentale che sia assicurata tale apertura nella riscrittura della lettera *c)*, a cui subordina il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) chiede se sia stato inserito un riferimento alla dirigenza scolastica di cui all'articolo 10.

La senatrice PUGLISI (*PD*) reputa indispensabile sollecitare la Commissione di merito a modificare in maniera sostanziale l'articolo 8, che utilizza a suo giudizio termini impropri per definire il sistema scolastico. Sottolinea infatti che la legge n. 62 del 2000 include tutte le scuole, paritarie pubbliche e private, nonché statali, nel sistema pubblico di istruzione. Rileva invece criticamente come l'articolo 8 separi in modo a suo avviso incomprensibile le scuole paritarie dalle scuole statali così come il segmento dell'AFAM e dell'università in base alle fonti di finanziamento.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) concorda con la proposta della senatrice Di Giorgi, segnalando altresì che il comparto dell'AFAM non era menzionato nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca. Invita perciò a sopprimere tale riferimento dall'osservazione n. 4, lettera *c)*,altrimenti potrebbe generare confusione.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) risponde alla senatrice Petraglia precisando che, tanto in premessa, quanto nell'osservazione n. 5, viene trattato il tema della dirigenza scolastica. Alla luce delle istanze avanzate, preannuncia poi l'intenzione di trasformare l'osservazione n. 4, lettera *b),* in una condizione, dichiarandosi peraltro disponibile a riformulare la lettera *c)* nel senso descritto dalla senatrice Di Giorgi.

Il PRESIDENTE, riepilogando le questioni emerse, segnala che potrebbe essere trasformata in condizione la lettera *b)*, rafforzandone i contenuti anche rispetto alle indicazioni della senatrice Puglisi. Fa presente comunque che, in merito all'articolo 8, vi è un'ampia premessa in cui sono puntualmente

segnalate tutte le criticità che potranno eventualmente tradursi in proposte emendative presso la sede di merito. Stante l'esigenza di riformulare la lettera *c)* dell'osservazione n. 4, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra un ulteriore nuovo schema di parere, nel quale dichiara di aver trasformato in condizioni, previa riformulazione, le precedenti osservazioni contenute alle lettere *b)* e *c)*.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede chiarimenti in merito all'osservazione concernente l'articolo 3, con particolare riferimento al principio dell'eccezione culturale.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) fa presente che il principio dell'eccezione culturale di cui alla legge n. 241 del 1990 serve a tutelare le Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali e paesaggistici. Dichiara pertanto di aver ritenuto necessario richiamarlo in questa sede, in collegamento con la nuova disciplina del silenzio assenso, ferma restando comunque l'esigenza di uniformare la terminologia impiegata relativamente alla decorrenza dei termini.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) manifesta preoccupazione per il tenore dell'osservazione n. 1, ravvisando un contrasto tra l'affermazione del summenzionato principio e gli obiettivi di semplificazione ivi richiamati. Nel lamentare profili di incostituzionalità, dichiara il voto contrario del suo Gruppo, in quanto si determina una vera e propria deroga alla gerarchia delle fonti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, previe dichiarazioni di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, della senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) e del senatore MARIN (*FI-PdL XVII*), la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere con condizioni e osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato.

AFFARI ASSEGNATI

Valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e recenti iniziative del Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione del personale (n. 386)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice PUGLISI (*PD*) riporta alcuni dati a suo avviso preoccupanti, secondo i quali in Italia ci sono 700.000 disoccupati tra i 15 e i 24 anni e 4,35 milioni di ragazzi che non studiano, non lavorano, non sono in formazione (i cosiddetti NEET), in grossa parte alimentati da una dispersione scolastica tra le più alte d?Europa (17,6 per cento). Reputa pertanto indispensabile rendere la scuola la più

efficace politica strutturale a disposizione anzitutto dei giovani, aiutando ciascun ragazzo e ragazza a trovare la propria strada.

Rileva poi che, a fronte di un alto tasso di disoccupazione, le imprese faticano a trovare sia competenze chiave, come nel caso dell?industria elettronica e informatica, sia competenze specifiche, come i diplomati commerciali e tecnici nei settori del mobile e dell?arredamento. Richiamando i risultati di una ricerca, fa presente altresì che il 40 per cento della disoccupazione in Italia non dipende dal ciclo economico, ma per certi versi dal disallineamento tra domanda di competenze che il mondo esterno chiede di sviluppare e ciò che effettivamente la scuola offre.

Ricorda inoltre che a giugno si diplomeranno i primi studenti della scuola secondaria di secondo grado cui è stato applicato il riordino dell'allora ministro Maria Stella Gelmini; in proposito, rammenta che attualmente la scuola superiore è organizzata in 6 tipi di licei, 11 indirizzi per gli istituti tecnici e 8 indirizzi per quelli professionali. Sottolinea altresì che una parte del piano di studi viene rimessa alla decisione delle singole istituzioni scolastiche: si tratta della quota di autonomia che varia del 20 per cento rispetto all?orario complessivo per il biennio dei licei e del 35 e 40 per cento per il secondo biennio e per il quinto anno dei professionali. Precisa comunque che questa quota deve essere gestita utilizzando l?organico di cui l?istituto è dotato oppure attraverso docenti non nell?organico della scuola e retribuiti attraverso il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) o i fondi della legge n. 440 del 1997. Registra tuttavia come la riduzione di tali risorse negli ultimi anni non abbia permesso a molti istituti scolastici di utilizzare lo strumento dell?autonomia, anche per la difficoltà di reclutare docenti competenti su materie diverse da quelle della struttura ordinamentale.

Pone indi l'accento sul fatto che, ad oggi, i contenuti di ciò che si impara a scuola vengono stabiliti dalle Indicazioni nazionali, aggiornate dall?ultimo governo Berlusconi, che definiscono gli obiettivi didattici per ogni disciplina in termini di competenze da acquisire. Dopo aver rilevato criticamente che non sono mai state tracciate le competenze di cittadinanza necessarie, giudica essenziale definire obiettivi di apprendimento e traguardi didattici moderni, permettendo così alle scuole che hanno trovato soluzioni efficaci e innovative di metterle a disposizione di tutti gli altri. Occorre dunque a suo avviso rilanciare l'autonomia scolastica, consentendo a ciascun istituto di rispondere ai bisogni dei propri studenti e del territorio di riferimento, in modo che si possa contare su un nucleo snello di competenze di base arricchite in relazione allle esigenze e alle aspirazioni lavorative. Richiamando poi il documento "La buona scuola" del Governo, afferma che il sistema italiano di istruzione non va stravolto, ma devono essere create le condizioni per una attuazione piena di quella autonomia ordinamentale, già prevista dal sistema.

Rivendica peraltro positivamente la decisione dell'Esecutivo di assumere, con la prossima legge di stabilità, tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), pari a circa 140.000 unità, che renderanno possibile la copertura delle cattedre e la promozione di una nuova offerta formativa, soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado.

Chiarisce pertanto l?obiettivo della procedura in corso, consistente nell'ascoltare i protagonisti della scuola e tutti gli *stake holders* del sistema formativo e scolastico per: tracciare un bilancio, dopo cinque anni, del riordino della scuola secondaria di secondo grado, onde verificare i punti di forza e di debolezza della scuola italiana; ascoltare i suggerimenti per colmare le lacune del sistema scolastico italiano, anche alla luce di quanto contenuto nella proposta de "La buona scuola", al fine di inserire l?insegnamento della storia dell?arte, della musica, delle discipline economiche, delle lingue straniere con la metodologia *del content and language integrated learning* (CLIL) e del *coding* dell?informatica, non in una logica meramente additiva; comprendere come sviluppare serie politiche di orientamento scolastico e lavorativo tra scuola secondaria di primo e secondo grado e tra scuola secondaria di secondo grado e alta formazione tecnica, università e mondo del lavoro; capire come rafforzare il rapporto tra scuola e impresa, affinchè la scuola possa formare cittadini che abbiano i mezzi, le conoscenze e le competenze per vivere da protagonisti il mondo del lavoro.

Il PRESIDENTE propone di enucleare dalla relazione suesposta i temi specifici da inviare ai soggetti

interessati che saranno poi chiamati in audizione, sul modello di quanto già svolto in occasione dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto oggi l'audizione del commissario straordinario del Governo per le Fondazioni lirico-sinfoniche, il quale ha consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL disegno di leggeN. 1577

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il disegno di legge in titolo reca una complessiva riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento;

quanto alle norme di carattere generale, tenuto conto che:
- l'articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti in possesso presso le pubbliche Amministrazioni;
- gli articoli 4, 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la segnalazione certificata di inizio attività, l'autotutela e le disposizioni sull'anticorruzione;
- l'articolo 7 concerne la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali;
- l'articolo 11 è dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le Amministrazioni e asili nido, nonché l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica;
- l'articolo 12 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l'altro, di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi specifici

per l'attuazione della predetta delega;

esaminate le norme di più stretto interesse, tra cui l'articolo 3, in base al quale il termine generale per l'acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano coinvolte Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta giorni, decorso il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito;

ritenuto che l'articolo 3 pare superare il principio dell'eccezione culturale previsto dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;

valutato l'articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, includendo tra le "amministrazioni di istruzione e cultura": scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche; enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

osservato inoltre che, sempre all'articolo 8, tra gli "organismi privati di interesse pubblico", per quanto di interesse, sono menzionati: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati;

manifestate perplessità per le due categorie di "amministrazioni di istruzione e cultura" e di "organismi privati di interesse pubblico" sotto vari profili, quali:
- l'esclusione della ricerca dalla definizione di "amministrazioni di istruzione e cultura", che nei fatti connota invece l'attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca, espressamente menzionati;
- la non coerente separazione tra istituti scolastici, universitari e dell'AFAM in ragione del loro finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall'altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Sembrerebbe pertanto emergere la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso inquadramento giuridico, nonostante la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che all'università e all'AFAM si riferisca ad un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle risorse;
- l'incerta collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che non sono espressamente citate e difficilmente potrebbero essere inserite tra gli "organismi privati di interesse pubblico", mentre più correttamente rientrerebbero nelle "amministrazioni di istruzione e cultura";

considerato altresì che l'articolo 10 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, sotto molteplici profili, escludendo tuttavia la dirigenza scolastica dall'istituendo ruolo unico della dirigenza e dalla parte relativa all'accesso, che prevede il corso-concorso e il concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in merito all'articolo 3, si ricorda il principio dell'eccezione culturale di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, in virtù del quale le disposizioni del silenzio assenso non si applicano, fra l'altro, agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Peraltro, va considerato che l'obiettivo di snellimento e di semplificazione sotteso al disegno di legge in titolo è in parte già soddisfatto, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, dall'articolo 12, comma 2, del

decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, in quanto si integrano le ipotesi di interventi di lieve entità che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica o per i quali è prevista una procedura semplificata di rilascio. Inoltre, sul piano tecnico, si sottolinea l'esigenza di uniformare il termine di decorrenza "dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'Amministrazione procedente";

2. relativamente all'articolo 7, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una *governance* unitaria del Sistema nazionale della ricerca, su cui del resto il Governo aveva assunto precisi impegni in occasione della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc.* XXIV, n. 36);

3. con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *c),* considerato che il Dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha già provveduto alla sua riorganizzazione in virtù del decreto-legge n. 95 del 2012, si invita a valutare l'opportunità di escludere le strutture periferiche del predetto Ministero dalla confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato, dati i compiti particolari attribuiti alle Sovrintendenze;

4. quanto all'articolo 8:

a) si invita a chiarire se le definizioni recate nella norma in questione sostituiscano, dalla data di entrata in vigore della legge, quella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della 7a Commissione, anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici;

b) si reputa necessario evitare di distinguere le scuole, le università e le istituzioni dell'AFAM in ragione del meccanismo di finanziamento, inserendole in due categorie differenti (nelle "amministrazioni di istruzione e cultura" quelle statali e negli "organismi privati di interesse pubblico" quelle private), in quanto ciò non giova all'unitarietà del sistema. Inoltre, appare opportuno tener conto che le scuole paritarie possono essere tanto private quanto pubbliche e fanno parte a pieno titolo del sistema pubblico di istruzione, disciplinato dalla legge n. 62 del 2000;

c) si suggerisce quantomeno di individuare una categoria unitaria per le istituzioni universitarie, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca, a prescindere dalla provenienza delle risorse, separata rispetto al resto della pubblica Amministrazione, in linea con gli impegni assunti dal Governo in occasione della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc.* XXIV, n. 36);

d) nella definizione di "amministrazioni di istruzione e cultura" sono comprese anche le istituzioni educative pubbliche: al riguardo si suggerisce di esplicitare se siano inclusi i nidi;

5. in ordine all'articolo 10, si prende atto che la disciplina della dirigenza scolastica è già oggetto di provvedimenti specifici,che prevedono il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento dei presidi;

6. con riguardo agli articoli 12 e 13, si invita a chiarire se la relativa disciplina si applichi anche al personale della scuola.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL disegno di leggeN. 1577

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il disegno di legge in titolo reca una complessiva riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento;

quanto alle norme di carattere generale, tenuto conto che:

- l'articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti

in possesso presso le pubbliche Amministrazioni;
- gli articoli 4, 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la segnalazione certificata di inizio attività, l'autotutela e le disposizioni sull'anticorruzione;
- l'articolo 7 concerne la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali;
- l'articolo 11 è dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le Amministrazioni e asili nido, nonché l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica;
- l'articolo 12 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l'altro, di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della predetta delega;

esaminate le norme di più stretto interesse, tra cui l'articolo 3, in base al quale il termine generale per l'acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano coinvolte Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta giorni, decorso il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito;

ritenuto che l'articolo 3 pare superare il principio dell'eccezione culturale previsto dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;

valutato l'articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, includendo tra le "amministrazioni di istruzione e cultura": scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche; enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

osservato inoltre che, sempre all'articolo 8, tra gli "organismi privati di interesse pubblico", per quanto di interesse, sono menzionati: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati;

manifestate perplessità per le due categorie di "amministrazioni di istruzione e cultura" e di "organismi privati di interesse pubblico" sotto vari profili, quali:
- l'esclusione della ricerca dalla definizione di "amministrazioni di istruzione e cultura", che nei fatti connota invece l'attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca, espressamente menzionati;
- la non coerente separazione tra istituti scolastici, universitari e dell'AFAM in ragione del loro finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall'altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Sembrerebbe pertanto emergere la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso inquadramento giuridico, nonostante la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che all'università e all'AFAM si riferisca ad un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle risorse;
- l'incerta collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che non sono espressamente citate e difficilmente potrebbero essere inserite tra gli "organismi privati di interesse pubblico", mentre più correttamente rientrerebbero nelle "amministrazioni di istruzione e cultura";

considerato altresì che l'articolo 10 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, sotto molteplici profili, escludendo tuttavia la dirigenza scolastica dall'istituendo

ruolo unico della dirigenza e dalla parte relativa all'accesso, che prevede il corso-concorso e il concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:
a) si chiede di riscrivere l'articolo 8 in modo che sia rispettata l'unitarietà del sistema integrato scolastico, come definito dalla legge n. 62 del 2000, nonché del sistema di istruzione universitaria e dell'AFAM, evitando perciò di distinguere le scuole, le università e le istituzioni dell'AFAM in ragione del meccanismo di finanziamento;
b) tra le modifiche necessarie all'articolo 8, si reputa necessario valorizzare la specificità del settore della ricerca pubblica, attraverso l'individuazione di un comparto separato dalla pubblica Amministrazione, in linea con gli impegni assunti dal Governo in occasione della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc.* XXIV, n. 36).

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1. in merito all'articolo 3, si ricorda il principio dell'eccezione culturale di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, in virtù del quale le disposizioni del silenzio assenso non si applicano, fra l'altro, agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Peraltro, va considerato che l'obiettivo di snellimento e di semplificazione sotteso al disegno di legge in titolo è in parte già soddisfatto, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, in quanto si integrano le ipotesi di interventi di lieve entità che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica o per i quali è prevista una procedura semplificata di rilascio. Inoltre, sul piano tecnico, si sottolinea l'esigenza di uniformare il termine di decorrenza "dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'Amministrazione procedente";
2. relativamente all'articolo 7, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una *governance* unitaria del Sistema nazionale della ricerca, su cui del resto il Governo aveva assunto precisi impegni in occasione della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc.* XXIV, n. 36);
3. con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *c),* considerato che il Dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha già provveduto alla sua riorganizzazione in virtù del decreto-legge n. 95 del 2012, si invita a valutare l'opportunità di escludere le strutture periferiche del predetto Ministero dalla confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato, dati i compiti particolari attribuiti alle Sovrintendenze;
4. quanto all'articolo 8:
a) si invita a chiarire se le definizioni recate nella norma in questione sostituiscano, dalla data di entrata in vigore della legge, quella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della 7a Commissione, anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici;
b) nella definizione di "amministrazioni di istruzione e cultura" sono comprese anche le istituzioni educative pubbliche: al riguardo si suggerisce di esplicitare se siano inclusi i nidi;
5. in ordine all'articolo 10, si prende atto che la disciplina della dirigenza scolastica è già oggetto di provvedimenti specifici,che prevedono il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento dei presidi;
6. con riguardo agli articoli 12 e 13, si invita a chiarire se la relativa disciplina si applichi anche al personale della scuola.

1.4.2.4. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.4.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 121 (pom.) del 03/02/2015

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2015
121ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'INVITO DEL MINISTRO LUPI RIVOLTO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MATTEOLI informa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi ha inviato una lettera di invito (già trasmessa ai componenti della Commissione) per la partecipazione ad un incontro con le associazioni di categoria per un confronto sulla definizione del Piano nazionale dei porti e della logistica, che avrà luogo a Roma il prossimo 9 febbraio.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo il quale, come evidenziato nella relazione che accompagna il testo, contiene misure volte a semplificare l'organizzazione della pubblica amministrazione, rendendo più snelle e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. L'obiettivo è pertanto quello di innovare la pubblica amministrazione attraverso interventi di riorganizzazione, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative. Il testo è stato predisposto ad esito delle consultazioni sulla riforma amministrativa svolte dal Governo nel mese di maggio 2014 e si compone di sedici articoli, raggruppati in quattro capi, che contengono complessivamente 10 deleghe. Evidenzia che il provvedimento, pur non contenendo norme di diretta competenza della Commissione, in molti punti presenta aspetti di rilievo per le materie di interesse.

Nell'ambito del Capo I, dedicato alle semplificazioni amministrative, l'articolo 1 conferisce al Governo una delega finalizzata ad accelerare e semplificare i servizi ai cittadini e alle imprese, garantendo la totale accessibilità *on-line* alle informazioni, ai pagamenti nonché all'erogazione dei servizi, mediante il più ampio ricorso all'uso degli strumenti informatici e delle tecnologia di comunicazione elettronica. Tra i criteri di delega segnala in particolare quello volto all'uso di *software* con *standard* aperti nonché quello finalizzato all'introduzione di un unico documento relativo ai dati di proprietà e di circolazione degli autoveicoli, da realizzare anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni svolte dall'ufficio del Pubblico registro automobilistico (PRA) e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 2 delega il Governo a riordinare la disciplina sulla conferenza dei servizi, al fine di razionalizzare e semplificare i relativi lavori e tempi di decisione.

L'articolo 3 introduce in via generale il meccanismo del silenzio assenso per l'acquisizione dei concerti e dei nullaosta tra amministrazioni in vista dell'adozione di provvedimenti normativi o di atti amministrativi, prevedendo termini più lunghi per gli atti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

La delega conferita dall'articolo 4 riguarda l'individuazione dei procedimenti che devono formare l'oggetto della segnalazione certificata di inizio attività o del silenzio-assenso, mentre l'articolo 5 delimita le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. L'articolo 6 reca norme in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza.

Segnala poi che, nell'ambito del Capo II, l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali nonché degli enti pubblici non economici. Alcuni dei criteri di delega riguardano sia l'amministrazione centrale che periferica dello Stato, altri solo l'amministrazione centrale. L'obiettivo complessivo è di rendere più semplice e leggera l'organizzazione dei pubblici uffici. Si prevede un rafforzamento della Presidenza del Consiglio.

L'articolo 8, al fine di facilitare l'individuazione dei destinatari delle norme che riguardano la pubblica amministrazione, prospetta una serie di definizioni che, in sostanza, delimitano il perimetro del settore pubblico. In particolare, l'articolo definisce cosa si debba intendere per amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, di istruzione e cultura, amministrazioni pubbliche, soggetti di rilievo pubblico, organismi privati di interesse pubblico. Si prevede che venga redatto, e quindi aggiornato annualmente, un elenco per ciascuna delle categorie individuate. Vengono infine fatti salvi i riferimenti ad altri elenchi e definizioni, redatti a fini statistici o per l'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica.

L'articolo 9 è poi dedicato al riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio.

Si sofferma poi sul Capo III, che introduce misure sul personale. In particolare, l'articolo 10 contiene la delega per il riordino della dirigenza pubblica, mentre l'articolo 11 è finalizzato alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche, anche sollecitando l'utilizzazione delle tecnologie per il telelavoro e la sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working*.

Il Capo IV riguarda il conferimento di alcune deleghe per la semplificazione normativa. In proposito, evidenzia che alcune disposizioni incidono su aspetti di competenza della Commissione, sia pure in modo indiretto. In particolare, l'articolo 12 specifica le procedure e i criteri comuni per l'adozione di decreti che semplifichino il settore del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili organizzativi, le partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e i servizi pubblici locali. Per ciascuno di tali settori, i successivi articoli 13, 14 e 15 introducono specifici criteri di delega.

In particolare, per quanto riguarda il riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche (articolo 14), il cui fine prioritario è di assicurare la chiarezza e la semplificazione normativa, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono relativi alla distinzione tra i tipi di società, in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento; alla definizione di criteri di scelta tra modello societario e modello dell?amministrazione autonoma o di criteri per produrre servizi internamente per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative; alla definizione di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell?interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale; all'introduzione di ulteriori misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e organismi da esso partecipati al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; alla razionalizzazione e al rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi; all'eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Per quanto riguarda poi l'articolo 15, che contiene la delega per il riordino dei servizi pubblici locali, i criteri specificamente indicati riguardano, tra l'altro, la definizione dei poteri di regolazione e controllo delle autorità indipendenti; la definizione dei criteri per l'individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l'individuazione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in coerenza con la disciplina dell?Unione europea in materia di concorrenza; l'individuazione delle modalità di gestione del servizio pubblico e delle tipologie di affidamenti; l'individuazione delle modalità e degli strumenti per assicurare la trasparenza delle procedure di affidamento; l'individuazione dei termini e delle modalità adeguati ad assicurare la corretta e tempestiva attuazione delle norme in coerenza con la disciplina dell?Unione europea, anche con riferimento alla scadenza degli affidamenti; il coordinamento con la normativa dell?Unione europea e nazionale in materia di appalti e concessioni e di regolazione dei servizi pubblici; l'individuazione dei meccanismi di premialità per gli enti locali che ricorrono alle procedure ad evidenza pubblica e favoriscono l'aggregazione degli ambiti gestionali secondo criteri di economicità ed efficienza; la disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l'individuazione degli indirizzi per la definizione dei regimi tariffari; l'individuazione delle funzioni di governo, organizzazione, regolazione e controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, delle amministrazioni pubbliche e delle autorità di regolazione che ai diversi livelli di governo presiedono alle diverse funzioni e delle regole della loro interazione.

L'articolo 16, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) in relazione alla disposizione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera

i), in merito al possibile accorpamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA) e della Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricorda che si tratta di un tema più volte affrontato in Commissione. La creazione di un unico registro degli autoveicoli in luogo degli attuali due sarebbe quanto mai opportuna in quanto comporta molti oneri per i cittadini e rappresenta un'anomalia rispetto al resto d'Europa. Osserva tuttavia che la formulazione della norma risulta molto debole e ambigua, e pertanto non sembra idonea a realizzare questo risultato. Auspica quindi che durante l'esame in Commissione di merito la norma sia riformulata in maniera più chiara e incisiva, accogliendo ad esempio l'emendamento 1.500 del relatore Pagliari che va in questa direzione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) osserva che, sebbene il disegno di legge in esame abbia una valenza trasversale su molti settori, investe comunque alcune questioni più volte affrontate nella Commissione.

In primo luogo il problema, già segnalato opportunamente dal senatore Crosio, del superamento del doppio registro automobilistico del PRA e della Motorizzazione civile e la conseguente istituzione di un unico registro. L'iniziativa, da tempo sostenuta dal Gruppo del partito democratico, non è volta a penalizzare l'ACI che gestisce attualmente il PRA, ma a razionalizzare un sistema inutilmente complesso e che determina un doppio onere inaccettabile per i cittadini. Auspica anch'egli che la Commissione di merito riformuli la norma in maniera più chiara e incisiva, accogliendo le proposte emendative già presentate, come il già citato emendamento 1.500 del relatore. Chiede quindi che di tale aspetto si dia anche conto nel parere della Commissione.

Richiama poi le disposizioni di cui all'articolo 15 che intervengono tra l'altro sulla definizione dei poteri di regolazione e controllo delle autorità indipendenti, osservando che queste sono state espressamente previste, nei diversi settori, come organismi terzi da leggi del Parlamento e non sembra coerente che il Governo, con una delega, possa ridefinirne poteri e ambiti di competenza.

Lo stesso articolo 15 interviene poi con un'ampia delega sui servizi pubblici locali: in questo ambito, segnala la necessità di prestare particolare attenzione alla regolamentazione del trasporto pubblico locale, di cui la Commissione si è più volte occupata, con un lungo e articolato dibattito dei cui risultati il Governo e la Commissione di merito dovrebbe tenere conto.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione di merito potrebbe chiudere il disegno di legge in esame in tempi rapidi, per cui auspica che il relativo parere possa essere reso già nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1733) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto***

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) illustra il provvedimento in titolo, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 10a e 13a, che introduce misure che incidono sull'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi, con particolare riferimento alla situazione dello stabilimento ILVA S.p.A., nonché misure per la riqualificazione e il rilancio della città e, più in generale, dell'area di Taranto.

Di rilievo per la competenza della Commissione risulta essere l'articolo 7 del provvedimento, contenente disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto. Complessivamente, il decreto-legge si suddivide in 9 articoli.

Procedendo in ordine di testo, illustra anzitutto l'articolo 1 che, attraverso novelle al decreto-legge n. 347 del 2003 (cosiddetta "legge Marzano"), estende la disciplina prevista per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di carattere strategico nazionale e sono soggette a commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013. L'articolo, che detta norme di carattere procedurale volte a regolare i vari aspetti relativi all'attività di amministrazione straordinaria, stabilisce anche che il ruolo di commissario della procedura di amministrazione straordinaria possa essere ricoperto dal commissario straordinario dell'impresa di interesse strategico nazionale.

L'articolo 2 contiene disposizioni per gestire, con specifico riferimento all'ILVA S.p.A. di Taranto, la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge n. 61 del 2013 e il passaggio di tale impresa al regime di amministrazione straordinaria, come modificato dal presente decreto. In base alle norme introdotte, il commissario incaricato di gestire la procedura di amministrazione straordinaria subentra anche nei poteri attribuiti per la realizzazione del piano ambientale e delle azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014.

L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari della procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 4 modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, sulla costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti sia pericolosi che non pericolosi dell'ILVA, prevedendo tra l'altro l'approvazione dei relativi piani così come proposti dal sub-commissario ambientale.

Riferisce quindi sull'articolo 5, che dispone che, in considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi per la città sia disciplinata da un apposito contratto istituzionale di sviluppo (CIS), che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio. Con riferimento alla competenza della Commissione, segnala che a tale Tavolo, cui vengono assegnati compiti di coordinamento e di definizione delle strategie per lo sviluppo del territorio tarantino, sono chiamati, tra gli altri, a partecipare un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, uno dell'Autorità portuale di Taranto e uno del Commissario straordinario del Porto di Taranto.

L'articolo 6 prevede la predisposizione di un programma per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto, che garantisca un adeguato livello di sicurezza per le persone e l'ambiente e mitighi le criticità relative alla competitività delle imprese in tale territorio.

Si sofferma poi sull'articolo 7 che, come accennato, riveste particolare interesse per la competenza della Commissione e incide sui poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto.

In particolare, in base al comma 1 dell'articolo, tali poteri sono estesi a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del Porto medesimo, e non solo a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, con il quale si è proceduto alla nomina del Commissario stesso.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento in esame si sottolinea infatti come l'infrastruttura portuale di Taranto debba essere adeguata agli *standard* competitivi dell'area mediterranea, con riflessi positivi in termini di sicurezza e celerità dei trasporti marittimi, nonché di sviluppo economico e competitivo dell'intero Paese, e soprattutto con benefiche ricadute in campo occupazionale. Tra gli interventi da realizzare tempestivamente, vengono indicati, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla bonifica dello Yard Belleli, all'ampliamento del V Sporgente e relativi dragaggi, ai dragaggi delle banchine pubbliche del porto commerciale, all'intervento di ripristino della Calata IV, ex area Soico. Nel porto vecchio o commerciale sono previsti altri interventi (ricostruzione impalcato testata Molo San Cataldo, Centro Servizi Polivalente, rete di raccolta e collettamento acque di pioggia e rete idrica e fognante) i cui oneri sono a carico dell'Autorità portuale. Nella Relazione si evidenzia come la

realizzazione di tali opere richieda la medesima accelerazione riconosciuta per le opere indicate nel decreto di nomina del Commissario straordinario del Porto di Taranto.

Il comma 2 dell'articolo, sempre al fine di rendere più veloce le procedure di realizzazione degli interventi, stabilisce che le autorizzazioni, i pareri e, in generale, tutti gli atti degli enti locali, regionali e dei Ministeri debbano essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta del commissario straordinario e che decorso tale termine essi si intendano resi in senso favorevole. Il comma 3 accelera la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere, stabilendo per essa il termine di sessanta giorni.

L'articolo 8 prevede la predisposizione di un piano di interventi per la riqualificazione della città vecchia di Taranto, che integra il progetto relativo al cosiddetto "Piano città", nonché di un progetto di valorizzazione dell'Arsenale marittimo di Taranto.

L'articolo 9, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) si sofferma sugli interventi di adeguamento delle infrastrutture del porto di Taranto previste dall'articolo 7 del provvedimento in esame, osservando che si tratta di lavori estremamente complessi e costosi. Ad esempio, per quanto riguarda i dragaggi del fondale, certamente essenziali per consentire al porto di Taranto di esplicare appieno la sua funzione strategica, occorrerebbe contestualmente prolungare e consolidare la vicina banchina, intervento che da solo presenta grande difficoltà tecnica ed elevati costi. Nel disegno di legge non vi è però evidenza delle risorse finanziarie con cui dovrebbero essere coperti questi interventi. Auspica che su questo punto siano forniti i necessari chiarimenti.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) concorda con le osservazioni del Presidente, ricordando che il problema dell'adeguamento strutturale del porto di Taranto era emerso anche nel corso della passata legislatura, confermando che si tratta di interventi assai difficili e onerosi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (n. 129)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla 6a Commissione, che è volto a recepire le disposizioni contenute nell'articolo 5 della direttiva 2008/8/CE, che ha modificato la precedente direttiva 2006/112/CE, con la quale si era proceduto alla rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell?imposta sul valore aggiunto. La direttiva 2008/8/CE è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 18 del 2010. Restano tuttavia da recepire le disposizioni dell'articolo 5 - relative alla modifica dei criteri di territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta - la cui entrata in vigore è fissata, dalla stessa direttiva 2008/8/CE, al 1º gennaio 2015.

Come evidenziato nelle Relazioni che accompagnano il provvedimento, chiarisce che l'intervento

normativo prende le mosse dalla considerazione dei fattori di criticità che hanno spinto alla modifica della disciplina comunitaria. A legislazione vigente, infatti, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi, l'imposizione dell'IVA avviene nello Stato membro ove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività; per poter praticare prezzi più bassi, i soggetti passivi hanno pertanto convenienza a stabilirsi negli Stati membri ove si applicano le aliquote IVA più basse, e sono quindi tali Stati ad acquisire la totalità del gettito IVA relativo al consumo dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della direttiva - recepite nello schema in esame - modificano quindi il criterio di territorialità, stabilendo che l'IVA, per tale tipologia di servizi, sia dovuta nel luogo ove è stabilito, ha il domicilio o la residenza il committente. In altre parole, in tal modo il gettito dell'IVA viene attribuito agli Stati membri ove i sono stabiliti i consumatori privati e non i fornitori di servizi.

Il nuovo sistema di versamento delineato a livello europeo rappresenta poi una misura di semplificazione: è infatti prevista l'istituzione di un regime speciale, il cosiddetto "mini sportello unico" (abbreviato, secondo la definizione inglese di *"Mini One Stop Shop"*, in MOSS) in base al quale, sostanzialmente, le aziende che forniscono servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a consumatori privati potranno versare l'IVA nello Stato membro nel quale hanno scelto di registrarsi attraverso un portale *web* dedicato. I soggetti che optano per tale regime non sono quindi tenuti ad identificarsi telematicamente in ciascuno Stato membro di consumo per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell'IVA, ma effettuano un'unica dichiarazione ed un unico versamento per l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri ove non sono stabiliti.

Passa quindi a descrivere il contenuto dello schema, formato da nove articoli.

L'articolo 1 adegua al criterio di territorialità dell'IVA, come delineato dall'articolo 5 della direttiva europea, gli articoli 7-*sexies* e 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'articolo 2 - mediante la sostituzione dell'articolo 74-*quinquies* del già citato D.P.R. n. 633 del 1972 e l'inserimento dei nuovi articoli 74-*sexies* e 74-*septies* - regola il regime speciale dell'IVA per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, distinguendo la disciplina applicabile ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea ("regime non UE") da quella riferita ai soggetti stabiliti in Italia, che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea ("regime UE").

Le norme riguardano le procedure di identificazione in Italia ai fini dell'adesione al sistema MOSS e specificano gli obblighi e i diritti che ne discendono ai fini del versamento di quanto dovuto. L'articolo contiene inoltre le disposizioni applicabili ai fornitori di servizi che si siano identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro e che risultino identificati anche in Italia.

L'articolo 3 dello schema riguarda la riscossione e la ripartizione dell'IVA versata sia dai soggetti aderenti in Italia ai regimi non UE e UE di cui agli articoli 74-*quinquies* e 74-*sexies*, sia dai soggetti aderenti agli analoghi regimi in un altro Stato membro. Per la relativa disciplina, si rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 novella alcuni articoli del D.P.R. n. 633 per disciplinare i casi di recupero e di rimborso delle eccedenze di versamento per i soggetti che abbiano aderito ai regimi speciali.

L'articolo 5 riguarda i controlli e gli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, mentre l'articolo 6 introduce specifiche ipotesi sanzionatorie configurabili all'interno del regime speciale, non riconducibili ad alcuna delle fattispecie attualmente disciplinate dalla legislazione vigente.

L'articolo 7 attribuisce al Direttore dell'Agenzia delle entrateil compito di individuare gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli, nonché di definire le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali.

L'articolo 8 chiarisce che le disposizioni introdotte dallo schema si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2015.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) dichiara di condividere le finalità del provvedimento in esame. Osserva tuttavia che, specialmente nel settore delle telecomunicazioni, alcune aziende europee come Fastweb, che fa capo al gruppo Swisscom, hanno la propria sede legale in Svizzera, dove evidentemente non si applica la nuova disciplina per l'imposizione IVA.

Ricordando che attualmente sono in corso una serie di negoziati tra l'Italia e la Confederazione elvetica per definire un accordo che regoli l'imposizione fiscale dei due Paesi, auspica che il Governo tenga adeguatamente conto di questo aspetto, per evitare che si creino regimi fiscali differenziati all'interno dell'Europa e che la Svizzera possa diventare una sorta di paradiso fiscale per molte grandi società di telecomunicazione.

Il relatore RANUCCI (*PD*) concorda con le considerazioni del senatore Crosio e si riserva di segnalarle con un'apposita osservazione nello schema di parere che sottoporrà all'approvazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del Contratto di programma 2012-2016 - Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) SpA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 132)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, nel cedere la parola al relatore Margiotta per l'illustrazione, sottolinea la grande rilevanza dello schema di decreto in esame e ricorda che la Commissione dovrà rendere il prescritto parere al Governo entro il prossimo 12 febbraio.

Il relatore MARGIOTTA (*Misto*) illustra il provvedimento in titolo, che contiene il nuovo Contratto di programma per gli anni 2012-2016, sottoscritto l?8 agosto 2014 tra Rete Ferroviaria Italia (RFI) SpA, in qualità di Gestore della rete ferroviaria nazionale, e lo Stato, in qualità di concedente attraverso il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), e che disciplina i relativi rapporti per la realizzazione degli investimenti finalizzati allo sviluppo dell?infrastruttura ferroviaria e all?innalzamento (*upgrading*)dei livelli di sicurezza della rete. Come noto, le attività più strettamente connesse agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), a partire dall?anno 2012, sono invece regolate dal Contratto di programma - Parte servizi, relativo al periodo 2012-2014 e sottoscritto in data 29 novembre 2013.

La procedura di approvazione del Contratto di programma con decreto interministeriale è prevista dall?articolo 1, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto "sblocca Italia"), che assegna alle Commissioni parlamentari competenti per materia trenta giorni dalla data di trasmissione per esprimere il parere al Governo, decorsi i quali il decreto può comunque essere emanato. La Commissione, come ricordato dal Presidente, deve formulare il suddetto parere entro il 12 febbraio 2015.

Il Contratto di programma si compone di 13 articoli, di una serie di Premesse, di 4 Tavole di sintesi, di 5 Tabelle e di 1 Allegato che descrivono in dettaglio il programma di investimenti previsti sulla rete, i relativi costi e le coperture finanziarie. A ciò si aggiungono inoltre due Accordi stipulati tra il MIT ed RFI SpA per l?aggiornamento del medesimo Contratto di programma, relativamente alla stima del costo di due importanti opere: la nuova linea ferroviaria Torino-Lione (per la quota di pertinenza dell?Italia) e la tratta Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia.

Con riferimento all'articolato, illustra anzitutto l'articolo 1, che elenca le Premesse, le Tavole, le Tabelle e gli Allegati, che costituiscono parte integrante del Contratto e sono vincolanti per le parti, e fornisce le relative definizioni.

L?articolo 2 precisa che il Contratto di programma ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Stato e Gestore per la realizzazione dei progetti di investimento per lo sviluppo dell?infrastruttura ferroviaria e per l?*upgrading* dei livelli di sicurezza della rete, nonché per le modalità di finanziamento delle suddette attività, allo scopo di individuare le risorse disponibili. Si stabilisce inoltre che i programmi/progetti oggetto del Contratto sono quelli iscritti nelle Tabelle A, B e C, per le fasi e le quote ivi indicate.

L?articolo 3 regola la durata del Contratto e i relativi aggiornamenti. Il Contratto avrà validità dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. È comunque previsto che dopo tale data, in pendenza del nuovo Contratto e al fine di assicurare la continuità nella realizzazione delle opere, la sua scadenza sia prorogata di un ulteriore anno e comunque fino all?entrata in vigore del nuovo atto.

Vi è inoltre la possibilità di stipulare uno specifico "Atto di aggiornamento" del Contratto, su richiesta delle parti e a seguito di interventi legislativi che abbiano un significativo impatto finanziario sui contenuti sostanziali del Contratto stesso. Segnala in particolare il comma 5, in base al quale per gli interventi previsti da normative in vigore privi di integrale copertura finanziaria e per eventuali ulteriori interventi di sicurezza e adeguamento, imposti da nuove normative di settore o da nuove prescrizioni, il Gestore deve presentare un programma preliminare corredato da idonea documentazione che, una volta verificato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da quello dell?economia e delle finanze per la congruità e la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie, condurrà alla sottoscrizione di un apposito Atto integrativo al Contratto.

Nell?articolo 4 sono fissati gli obblighi a carico del Gestore: questi deve attuare i piani di sviluppo e potenziamento dell?infrastruttura ferroviaria e sviluppare sistemi di gestione e tecnologie innovative in materia di sicurezza e di riduzione dell?inquinamento; assicurare un continuo flusso di dati informativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; nonché rispettare gli obblighi e le prescrizioni concernenti la sicurezza del trasporto ferroviario.

Il Gestore è inoltre obbligato ad adottare tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell?esecuzione delle proprie attività, a consentire e agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero, e a fornire ad esso ogni documentazione, collaborazione e informazione necessaria.

Il successivo articolo 5 del Contratto regola il riconoscimento degli interventi realizzati e i pagamenti. Il Ministero, in qualità di sottoscrittore del Contratto di programma, si impegna ad adottare tutte le necessarie azioni di sua competenza, affinché le risorse finanziarie contrattualizzate possano essere rese disponibili al Gestore per l?attuazione dei programmi di investimento, secondo lo schema indicato nella Tavola 2, che contiene la pianificazione delle erogazioni di cassa, per ogni singola fonte di finanziamento, a carico del bilancio dello Stato (singoli Ministeri), dei programmi dell?Unione europea (FESR e TEN) e/o di altri soggetti terzi (Regioni, Comuni, ecc.).

Nell?articolo 6 sono riportate le facoltà del Gestore, il quale può realizzare tutte le modificazioni del proprio assetto organizzativo interno, anche di tipo societario, ritenute necessarie ovvero opportune per il miglior adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di programma. Può inoltre stipulare accordi aggiuntivi al contratto stesso, a condizioni comparabili e compatibili, con Regioni e/o con enti territoriali, previa notifica e autorizzazione del Ministero.

L?articolo 7 specifica i poteri e i compiti del Ministero, in qualità di concedente, il quale esercita tutte le attività ritenute necessarie per verificare l?esatto adempimento di tutti gli obblighi imposti al Gestore dal Contratto di programma. Corrispondentemente, il Gestore è tenuto a prestare al Ministero la massima collaborazione e disponibilità, mettendo a disposizione il *dossier*, tutti i documenti tecnici relativi ai singoli progetti d?investimento, le informazioni, già trasmesse anche all?Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione), per il monitoraggio delle gare e degli appalti, nonché le notizie su eventuali contenziosi, ai fini del riscontro del Ministero stesso.

Nell?articolo 8 si definiscono le modalità di valutazione della *performance*, da effettuare a cadenza annuale e sulla base dell?indicatore sintetico di risultato ivi indicato, nonché le sanzioni pecuniarie che il MIT, ricorrendone i presupposti, potrà comminare al Gestore al verificarsi di scostamenti tra obiettivi e risultati in misura superiore al 15 per cento, e che saranno pagate secondo le modalità previste dall?articolo 9.

L?articolo 10 disciplina le attività di vigilanza e controllo, prevedendo che il MIT effettui, per mezzo di verifiche, ispezioni, controlli diretti e indiretti, studi e indagini, la vigilanza sulle attività, opere e lavori eseguiti dal Gestore in esecuzione degli obblighi contrattuali, di quelli concessori nonché di quelli previsti da norme e regolamenti vigenti. RFI è tenuta ad agevolare lo svolgimento di tali attività di vigilanza e, previo avviso, assicura ai funzionari incaricati l?accesso agli atti e documenti, nonché alle linee, ai cantieri e agli impianti.

L?articolo 11 contiene le disposizioni finali, mentre l?articolo 12 regola le modalità di comunicazione.

Infine, l?articolo 13 definisce le modalità di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti.

Il relatore si sofferma quindi sui documenti annessi allo schema di decreto in esame, la cui prima sezione contiene le Tavole di sintesi. La Figura 1 illustra l?evoluzione del portafoglio investimenti (esclusi quelli finanziati dai nuovi programmi comunitari TEN-T e PON FESR 2014-2020) tra il precedente Contratto di programma 2007-2011, che registrava progetti per complessivi 93.944 milioni di euro (di cui 18.716 milioni ultimati), e il nuovo Contratto di programma 2012-2016 in esame, che prevede progetti per un totale di 98.736 milioni di euro (di cui 28.338 milioni ultimati).

La Tavola 1 sintetizza l?articolazione del contratto per tipologie di investimento, richiamando il contenuto delle tre successive Tabelle A, B e C, cui si aggiungono le opere già ultimate. Il costo totale delle opere previste è pari a 235.475 milioni di euro, di cui 98.736 milioni già coperti (opere in corso) e 136.739 milioni ancora da finanziare (opere programmatiche). In tale ambito, la Tavola 1-*bis* evidenzia in particolare l?articolazione delle opere in *stand-by*, ossia la quota 2014 delle opere programmatiche che saranno attuate immediatamente non appena sbloccati i relativi finanziamenti. Tali opere ammontano a 299 milioni di euro.

La Tavola 2, già richiamata, riporta il prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa delle Tabelle A, B e C, ossia, per ciascuno dei programmi di investimento delle suddette tabelle, indica le erogazioni di cassa, distinte in base alle fonti di finanziamento (risorse dello Stato, comunitarie, di enti locali e altri).

Passa quindi ad esaminare la sezione delle Tabelle. La Tabella A illustra il portafoglio degli investimenti in corso e di quelli programmatici. In particolare, si registra un totale di investimenti pari a 173.542 milioni di euro, di cui 60.694 milioni per quelli in corso di realizzazione (dotati di integrale copertura finanziaria e oggetto del Contratto in esame) e 112.848 milioni per quelli programmatici (ancora in fase di pianificazione, per i quali sono stimati i fabbisogni di competenza e, quindi. le future risorse da reperire). Infine, la Tabella indica in dettaglio gli stanziamenti delle singole opere,

raggruppate per classi d?intervento.

La Tabella B (ex Tabella A1 del precedente Contratto) fornisce il dettaglio dei progetti infrastrutturali realizzati per lotti costruttivi. In totale, si prevedono investimenti per 25.806 milioni di euro, di cui 6.430 milioni per lotti costruttivi già finanziati e 19.376 milioni per impegni programmatici relativi a lotti a completamento.

La Tabella C riporta le "partecipazioni", ossia le opere infrastrutturali che RFI non realizza direttamente ma affidandole a società di scopo da essa partecipate, alle quali trasferisce poi le risorse finanziarie stanziate nel Contratto. La Tabella riporta un?unica opera, ossia la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, di competenza della società italo-francese Lyon Tourin Ferroviarie s.a.s: il costo totale è quantificato in 7.789 milioni di euro, di cui 3.275 milioni già finanziati e 4.514 milioni ancora da finanziare. Segnala tuttavia che tali cifre sono state riviste con l?apposito Accordo per l?aggiornamento del Contratto di programma, stipulato tra RFI SpA e il MIT il 5 dicembre 2014.

La Tabella "opere ultimate" espone, in sintesi e in dettaglio, le opere completate al 31 dicembre 2013, valutate al costo a vita intera: al 31 dicembre 2010 tale valore era pari a 18.716 milioni di euro, salito a 28.338 milioni tre anni dopo.

La Tabella "crediti verso i Ministeri competenti" indica i crediti vantati da RFI per il finanziamento delle varie opere a valere sugli stati di previsione dei Ministeri competenti, alla data del 31 dicembre 2013.

Infine, un?ultima serie di prospetti espone, per ciascuna tabella, le variazioni intervenute nelle risorse finanziarie dei programmi/progetti di investimento tra il precedente Contratto di programma e quello attuale.

L?Allegato n. 1 contiene la relazione informativa al Contratto di programma, suddivisa in tre parti. La prima parte descrive la struttura e il contenuto del Contratto; la seconda parte espone le linee strategiche del piano investimenti per lo sviluppo della rete ferroviaria italiana, distinte per settori di intervento (sicurezza e obblighi di legge; grandi opere; aree metropolitane e trasporto pubblico locale; corridoi viaggiatori; corridoi merci); la terza parte infine illustra l?evoluzione del portafoglio progetti, analizzando le variazioni intervenute alle coperture finanziarie di competenza.

Da ultimo, evidenzia che lo schema di decreto in esame riporta due Accordi per l?aggiornamento del Contratto di programma 2012-2016, stipulati tra il MIT ed RFI SpA.

Il primo Accordo, siglato in data 5 dicembre 2014, aggiorna la stima del costo, per la quota di pertinenza dell?Italia, della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che è portata a 5.676 milioni di euro, di cui 854 milioni per studi e indagini geodiagnostiche e 4.822 milioni per la realizzazione dell?opera principale, con la precisazione che i suddetti importi sono da intendersi "al netto dell?adeguamento monetario da valutare tra Italia e Francia".

Il secondo Accordo, stipulato in data 9 dicembre 2014, riguarda la tratta Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia. Precisamente, la stima del costo della subtratta Verona-Vicenza è aggiornata a 4.153 milioni di euro; la stima del costo del 1º lotto della medesima subtratta è aggiornata a 459 milioni di euro; mentre la stima del costo della subtratta Vicenza-Padova viene aggiornata a 1.249 milioni di euro.

Nel rinviare ulteriori valutazioni al seguito dell'esame, il relatore osserva la necessità di approfondire l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie di copertura, in quanto il valore delle opere programmatiche ancora da finanziare appare decisamente elevato rispetto al totale degli investimenti previsti nel contratto.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) osserva che gli investimenti previsti nel contratto di programma sono troppo ambiziosi e di difficile realizzazione anche rispetto alle risorse effettivamente disponibili, tanto che il provvedimento in esame sembrerebbe una sorta di "libro dei sogni".

Ad esempio per l'alta velocità si prevedono investimenti sulla tratta ferroviaria Laveno-Luino che diventa una delle adduttrici sud della linea ad alta velocità del corridoio merci Reno-Alpi che passa

attraverso il tunnel ferroviario del San Gottardo. Ricorda che la Svizzera ha, sulla base di un accordo con l'Italia, concesso dei finanziamenti per la realizzazione di investimenti di potenziamento delle linee ferroviarie della Lombardia, volte ad assicurare la prosecuzione della linea ad alta velocità anche verso sud.

Purtroppo, come da lui più volte paventato, l'Italia non ha rispettato i suoi impegni e uno dei tratti principali del collegamento, quello Arcisate-Stabio, non sarà completato per mancanza di fondi. Sarebbe quindi opportuno, anche per onorare gli impegni assunti con la Confederazione elvetica, dirottare i fondi stanziati per la tratta Laveno-Luino verso la realizzazione del collegamento Arcisate-Stabio, che ha una valenza molto più strategica.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) concorda con il senatore Crosio circa la necessità di concentrare le scarse risorse finanziarie a disposizione sul completamento delle opere già avviate, come nel caso della tratta Arcisate-Stabio, anziché impegnare fondi su interventi che sono ancora in una fase progettuale. In proposito osserva che anche le risorse stanziate per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che ritiene del tutto inutile, potrebbero essere recuperati e reinvestiti su progetti di maggiore rilevanza. Sempre con riferimento a questo progetto, chiede infine per quale ragione il contratto di programma continui a identificare il soggetto attuatore dell'opera nella società LTF S.a.S, che avrebbe dovuto fare soltanto le indagini preliminari di fattibilità e che sarà presto sostituita da un nuovo soggetto.

La senatrice CANTINI (*PD*) chiede chiarimenti sui fondi appostati nel contratto di programma per investimenti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico lungo la linea ferroviaria, nonché quelli finalizzati agli interventi strutturali per la rimozione delle barriere architettoniche e per facilitare l'accesso delle persone disabili ai servizi ferroviari. Sottolinea infatti che nelle tabelle allegate al contratto non vi è il dettaglio degli interventi: chiede quindi al Governo maggiori informazioni e trasparenza su questo punto, anche per rispondere alle numerose richieste che molti cittadini rivolgono al Parlamento su un tema così importante.

Si sofferma quindi sugli investimenti ferroviari in ambito locale, segnalando che la Regione Toscana ha recentemente confermato la disponibilità a cofinanziare un intervento per il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Empoli. L'intervento riguarda gli ultimi undici chilometri del tracciato nel tratto Granaiola-Empoli, che dovrebbero essere adeguati per offrire un servizio finalmente idoneo ai cittadini. Chiede quindi che si ponga attenzione al problema.

Il senatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) rileva che i fondi previsti nel contratto per la sicurezza finalizzata alla circolazione e all'efficientamento della linea ferroviaria, pari a 154 milioni di euro, sembrano insufficienti alle esigenze, anche in considerazione della durata pluriennale del contratto. Chiede quindi maggiori informazioni in merito.

Il senatore FILIPPI (*PD*) sottolinea la grande rilevanza del contratto di programma in esame e il fatto che lo stesso meriti tempi di esame adeguati. Ricordando che spesso questi atti sono stati trasmessi con grande ritardo alle Camere, osserva che il termine del 12 febbraio previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti risulta troppo ravvicinato, anche considerando che l'atto è pervenuto in un momento in cui i due rami del Parlamento erano entrambi gravati da un notevole carico di lavoro.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine del 12 febbraio è stabilito espressamente dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014. In ogni caso, si dice certo che, qualora sorgesse la necessità, il Governo consentirà alle Commissioni parlamentari tempi adeguati per i necessari approfondimenti.

Il senatore FILIPPI (*PD*) osserva che l'importante è che il Parlamento possa approfondire le varie questioni sottese al contratto, alcune socialmente molto rilevanti come quella degli interventi per l'accesso dei disabili ricordati dalla senatrice Cantini. Tra le altre questioni, segnala poi la mancanza delle risorse per la copertura di gran parte degli investimenti programmati, sottolineata anche da altri senatori. Chiede quindi che il Governo ed RFI, per le parti di rispettiva competenza, possano offrire i necessari chiarimenti alla Commissione. Ad esempio, occorrerebbe capire quali siano le effettive priorità tra i vari investimenti e quali siano i criteri alla base della suddivisione delle varie opere in lotti costruttivi non funzionali. Ancora, invita a porre adeguata attenzione alle esigenze dei servizi ferroviari locali, che spesso hanno anche una ricaduta a livello nazionale. I senatori Crosio e Scibona hanno ad esempio ricordato l'importanza dei corridori ferroviari ad alta velocità attraverso le Alpi, mentre un altro tema prioritario, sul quale il contratto non offre adeguate indicazioni, è quello del collegamento ferroviario ad alta velocità con i nodi portuali ed aeroportuali, che ha un valore strategico per il Paese.

Il senatore RANUCCI (*PD*) concorda con le considerazioni del senatore Filippi: occorre capire qual è lo stato dell'arte in merito agli investimenti di sviluppo della rete ferroviaria ed individuare le reali priorità, specie per quanto riguarda i collegamenti con i porti e gli aeroporti.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) esprime apprezzamento per le osservazioni dei senatori Filippi e Ranucci, auspicando che la Commissione possa effettivamente approfondire tutti i vari temi.

Il PRESIDENTE osserva che le priorità per gli investimenti della linea ferroviaria sono note da tempo: il problema effettivo è assicurare le risorse per portare a termine i relativi progetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DOCUMENTO XXII, N. 19

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) propone di rinviare ad altra seduta la trattazione del Documento XXII, n. 19, iscritto all'ordine del giorno della Commissione e contenente la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ANAS SpA, al fine di consentire una serie di approfondimenti.

Non facendosi obiezioni, la Commissione conviene infine con la proposta del senatore Stefano Esposito.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.4.2.4.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 122 (pom.) del 04/02/2015

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2015
122ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CARDINALI (*PD*), richiamando il dibattito svolto nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia preliminarmente la relatrice, dichiarando di condividere nelle linee complessive la proposta di parere. In merito alla questione della regolamentazione dell'attività delle autorità indipendenti, osserva che sarebbe opportuno che il Governo non intervenisse con una delega in questo campo, dovendosi rispettare l'autonomia prevista dalle leggi vigenti per le autorità di regolazione.
Per quanto concerne la prima osservazione della proposta di parere, relativa alla necessità di unificare finalmente i registri automobilistici, suggerisce di integrarla con la raccomandazione di garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali delle amministrazioni competenti, tema già emerso in

passato.

Riguardo poi all'ultima osservazione, relativa al riordino dei servizi pubblici locali, ricorda che su questo argomento e in particolare sul trasporto pubblico locale, anche con il contributo della Commissione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sviluppato una serie di progetti di riforma in avanzato stato di definizione, che dovrebbero quindi essere opportunamente raccordati con le disposizioni di delega previste nel disegno di legge in esame, onde evitare interventi legislativi eterogenei.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime forti perplessità su alcune disposizioni del disegno di legge in esame, mettendo in guardia su interventi che incidono profondamente su settori essenziali per la vita dei cittadini. Censura in primo luogo l'articolo 3, che estende il meccanismo del silenzio assenso, ricordando che esso è stato spesso utilizzato surrettiziamente per avallare una serie di abusi amministrativi, ad esempio in materia di beni culturali e paesaggistici.

In merito all'articolo 15, che interviene sui servizi pubblici locali, osserva che la delega particolarmente ampia prevista per il riordino non garantisce che i servizi siano affidati in futuro nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, e quindi di efficienza, efficacia ed economicità, a beneficio dei cittadini. Occorre invece evitare che si creino situazioni di oligopolio a favore di grandi aziende, ad esempio multinazionali straniere.

Complessivamente, ritiene che il disegno di legge in esame sia estremamente complesso e richieda un adeguato approfondimento. Sottolinea che si tratta di un modo di legiferare opaco, che attraverso deleghe eccessivamente ampie conferisce il potere finale di decisione al Governo, in settori estremamente delicati. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La relatrice CARDINALI (*PD*), in replica al senatore Cioffi, pur convenendo sul carattere estremamente complesso del provvedimento in esame, osserva che lo stesso apporta una serie di indispensabili razionalizzazioni e semplificazioni in campo amministrativo, in settori spesso caratterizzati da una burocrazia eccessiva e farraginosa, che incide pesantemente sui cittadini e sulle imprese, come nel caso della Conferenza di servizi e del rilascio di una serie di permessi e autorizzazioni. Anche l'estensione del silenzio assenso va nella direzione di una maggiore semplificazione, senza eludere le esigenze di trasparenza e controllo. Conferma poi l'opportunità di unificare gli attuali due registri automobilistici.

Infine, accogliendo i suggerimenti del senatore Filippi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la nuova proposta di parere della relatrice, che risulta infine accolta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (n. 129)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RANUCCI (*PD*) formula uno schema di osservazioni favorevoli con rilievo, pubblicato in allegato, che recepisce le indicazioni scaturite dal dibattito della scorsa seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazioni lo schema di osservazioni del relatore, che la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) informa i colleghi di aver richiesto, attraverso una lettera inviata al presidente Matteoli, che la Commissione proceda ad un'audizione urgente dell'amministratore delegato del Gruppo Costa Crociere, dottor Michael Thamm. Da recenti notizie di stampa, sembra infatti che il gruppo dirigente di Costa Crociere, nell'ambito di una riorganizzazione imprenditoriale di vasta scala, intenda trasferire ben quattro dipartimenti dell'azienda da Genova ad Amburgo.

Ciò creerebbe un enorme danno, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto il profilo strategico, laddove questo processo preludesse ad un definitivo abbandono dell'Italia da parte di Costa Crociere.

Pur consapevole che si tratta di una questione che non rientra direttamente nelle competenze della Commissione, auspica quindi che si possa procedere quanto prima alla suddetta audizione.

Il presidente Stefano ESPOSITO rileva che la vicenda evocata dal senatore Maurizio Rossi rientra nella competenza della Commissione industria, presso la quale dovrebbe essere quindi richiesta l'audizione. Si riserva comunque, d'intesa con il presidente Matteoli, di verificare la possibilità di svolgere eventualmente la procedura informativa in sede riunita con l'altra Commissione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) concorda con la valutazione del presidente Stefano Esposito. Chiede poi a sua volta di poter organizzare quanto prima una serie di audizioni informative su un'altra vicenda che rientra invece direttamente nelle materie di competenza della Commissione. Come è noto, a seguito di una ristrutturazione societaria, le compagnie di navigazione Tirrenia e Moby fanno ora capo di fatto a un medesimo soggetto controllante: poiché le due compagnie hanno l'esclusiva dei collegamenti marittimi da e verso le isole, si è venuta a creare una situazione di monopolio, che desta molte preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza di mercato e della qualità dei servizi resi ai cittadini, anche in relazione alle esigenze di garanzia della continuità territoriale.

Chiede quindi che si possano svolgere i necessari approfondimenti.

Il senatore RANUCCI (*PD*) si unisce alla richiesta del senatore Filippi, segnalando la rilevanza del problema che si è determinato in relazione all'attività della Tirrenia e della Moby. Analoghe situazioni restrittive della concorrenza e potenzialmente lesive del diritto alla continuità territoriale si registrano nel campo dei collegamenti aerei con le isole: chiede quindi che si possano svolgere procedure informative anche a tal fine, con particolare riferimento alle situazioni di Alisarda e Alitalia.

La seduta termina alle ore 14,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

L'8a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
- si segnala l'esigenza di riformulare in maniera più chiara e stringente la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, al fine di assicurare che si proceda effettivamente all'istituzione di un unico registro automobilistico, superando definitivamente l'attuale sistema del doppio registro istituito presso il PRA e presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da conseguire un'effettiva razionalizzazione e semplificazione del sistema a beneficio dei cittadini;
- con riferimento alle disposizioni dell'articolo 15, che intervengono in materia di autorità indipendenti, si rileva l'esigenza di salvaguardare in ogni caso le caratteristiche di terzietà e autonomia dei suddetti organismi, come stabiliti dalle leggi vigenti, al fine di garantire l'efficace espletamento delle funzioni di regolazione dei settori ad essi affidati;
- con riferimento agli articoli 14 e 15, che intervengono rispettivamente in materia di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali, si evidenzia la necessità che il riordino dei suddetti settori avvenga in modo da garantire condizioni di effettiva concorrenza, efficienza ed efficacia nello svolgimento delle varie funzioni e servizi, con particolare riferimento alle attività del trasporto pubblico locale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

L'8a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
- si segnala l'esigenza di riformulare in maniera più chiara e stringente la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, al fine di assicurare che si proceda effettivamente all'istituzione di un unico registro automobilistico, superando definitivamente l'attuale sistema del doppio registro istituito presso il PRA e presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando nel contempo i livelli occupazionali attualmente esistenti nelle amministrazioni competenti e in modo da conseguire un'effettiva razionalizzazione e semplificazione del sistema a beneficio dei cittadini;
- con riferimento alle disposizioni dell'articolo 15, che intervengono in materia di autorità indipendenti, si rileva l'esigenza di salvaguardare in ogni caso le caratteristiche di terzietà e autonomia dei suddetti organismi, come stabiliti dalle leggi vigenti, al fine di garantire l'efficace espletamento delle funzioni di regolazione dei settori ad essi affidati;
- con riferimento agli articoli 14 e 15, che intervengono rispettivamente in materia di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali, si evidenzia la necessità che il riordino dei suddetti settori avvenga in modo da garantire condizioni di effettiva concorrenza, efficienza ed efficacia nello svolgimento delle varie funzioni e servizi, con particolare riferimento alle

attività del trasporto pubblico locale. Si raccomanda inoltre l'assoluta necessità di raccordare l'azione di riordino prevista nelle suddette disposizioni con i progetti di riforma già in fase di avanzata definizione presso il Governo, e in particolare presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardo al trasporto pubblico locale, al fine di assicurare interventi equilibrati e omogenei.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 129

L'8a Commissione, esaminato l'atto del Governo in titolo, esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:
si segnala l'esigenza che il nuovo regime di imposizione IVA all'interno dell'Unione Europea, previsto dal provvedimento in esame per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, sia compatibile con quello di altri Paesi europei non appartenenti all'Unione, con particolare riguardo a quello della Confederazione elvetica, al fine di evitare che si creino regimi fiscali disomogenei all'interno dell'Europa che possano determinare distorsioni della concorrenza, ad esempio inducendo le aziende dei settori interessati a stabilire sedi legali nei Paesi extra UE che godono di sistemi fiscali più favorevoli.
A tal fine, in considerazione delle trattative attualmente in corso tra l'Italia e la Svizzera, per definire un accordo che regoli l'imposizione fiscale dei due Paesi, si raccomanda che si tenga adeguatamente conto anche dei suddetti aspetti.

1.4.2.5. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.5.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 79 (pom.) del 24/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2014
79ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sulle disposizioni di competenza della Commissione.

Rileva che il provvedimento reca un complessivo intervento di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Al di là delle misure che interessano tutti i Ministeri e, pertanto, anche il Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali, si sofferma principalmente sull'articolo 7. Esso delega il Governo, nel termine di dodici mesi, a modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle Agenzie governative nazionali e degli Enti pubblici non economici.

Tra i criteri di delega, alla lettera *a*), con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica, sono previsti, per quanto di specifica competenza, il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio ed in questo ambito, riorganizzazione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, con loro "eventuale assorbimento" nelle funzioni delle altre forze di polizia

(ferma restando "la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti"), e il riordino nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.

Ricorda che il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare. Ne cita nel dettaglio la normativa istitutiva e i compiti.

Sottolinea che lo scorso 5 agosto la Commissione ha svolto, insieme alla Commissione ambiente, un'audizione informale sull'assetto e le attività del Corpo forestale dello Stato. In tale sede è stato fornito un ampio aggiornamento dei compiti svolti e dell'assetto organizzativo secondo l'attuale configurazione di tale Corpo nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Su questo punto ritiene indispensabile richiamare l'attenzione della Commissione.

Osserva infine che l'articolo 9 del disegno di legge prevedeuna delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. La delega è volta a delimitare le funzioni delle camere di commercio ed a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando, in primo luogo, il contributo obbligatorio delle imprese. In prosieguo, la delega prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell?economia locale, l?eliminazione delle duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, la riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (n. 107)

(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

La relatrice GATTI (*PD*) illustra una proposta di osservazioni favorevoli (pubblicata in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente la proposta di osservazioni favorevoli della relatrice**.**

Specifica che tra le competenze del Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali vi è quella della gestione del mercato delle carni, delle uova e degli animali da allevamento alimentare. Nell?ambito della gestione di mercato, è monitorata la situazione degli scambi intracomunitari e dell?*import-export* con i Paesi terzi, al fine di valutare eventuali misure di sostegno legate a crisi.

Rileva che lo schema in esame prevede delle sanzioni nei casi di inadempienza alle norme sanitarie,

nelle importazioni e scambi di prodotti avicoli, carni, animali e uova.

Segnala che l?Italia è autosufficiente per quanto riguarda l?approvvigionamento di prodotti avicoli, tuttavia esistono modesti flussi di interscambio commerciale con Paesi terzi e dell'Unione europea e, pertanto, diventa fondamentale l?applicazione di norme che rendono dissuasive le inadempienze che potrebbero essere commesse da operatori commerciali.

Fa presente che la produzione annuale di carne di pollame in Italia è di oltre 1.250.000 tonnellate, di cui circa 900.000 tonnellate di pollo e gallina, 315.000 tonnellate di tacchino e oltre 150.000 tonnellate di altre specie, a fronte di una produzione comunitaria di circa 11.000.000 tonnellate. Il consumo si attesta attorno alle 1.178.000 tonnellate da cui risulta un grado di approvvigionamento al consumo di circa il 106 per cento (consumo *pro capite* di 19,34 chilogrammi), con un saldo a favore dell?esportazione per 80.700 tonnellate.

Rileva inoltre che le uova da consumo hanno subito un calo di produzione pari al 2,14 per cento (12 miliardi e 168 milioni rispetto ai 12 miliardi e 434 milioni prodotte nel 2012) causato dall?adeguamento degli allevamenti alle normative europee sul benessere degli animali, dal cambio di metodo di allevamento e dall'influenza aviaria. Ciò ha inoltre causato un fortissimo incremento delle importazioni (i dati definitivi pubblicati dall'ISTAT indicano un aumento del 145,5 per cento), con oltre un miliardo e 400 milioni di uova da consumo in guscio importate contro i 577 milioni del 2012. Anche considerando l?aumento delle esportazioni (527 milioni di pezzi contro i 142 milioni del 2012) e il saldo dei prodotti d?uovo tradotti in equivalenti uova in guscio (62 milioni di uova esportate) il saldo generale indica che sono rimaste sul territorio italiano 828 milioni di uova importate, vale a dire il 90,3 per cento in più del 2012. Il saldo di auto-approvvigionamento è quindi del 93,8 per cento.

Cita quindi i dati di interscambio commerciale di carne di pollame fresca e congelata con la Finlandia e la Svezia - per cui vigono regole specifiche - da cui emerge la netta prevalenza delle quantità esportate rispetto a quelle importate.

Previa verifica del numero legale il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti la proposta di osservazioni favorevoli della relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame concerne la polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.Non si applica al pollame destinato a mostre, concorsi e competizioni.
lo schema conferma la disciplina già posta dal regolamento di cui al D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 - il quale viene abrogato dall'articolo 28 dello schema - integrandola con l'introduzione di norme

sanzionatorie, di cui all'articolo 26;
la normativa in oggetto stabilisce norme specifiche per il trasporto del pollame e delle uova da cova, con riferimento ai contenitori, agli imballaggi, alle scatole, alle gabbie ed ai mezzi di trasporto, nonché con riguardo all'obbligo di sussistenza, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario, conforme ad un determinato modello e firmato da un veterinario ufficiale;
segnalato in particolare, per quanto di competenza, l'articolo 9 recante i requisiti per il pollame da macellazione e quindi destinato all'alimentazione umana;
valutato pertanto positivamente il contenuto dello schema con riguardo alle garanzie per il comparto agroalimentare e l'alimentazione umana,

esprime osservazioni favorevoli.

1.4.2.5.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del 01/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Interviene in discussione generale il senatore DALLA TOR (*NCD*) il quale richiama i contenuti dell'audizione svolta lo scorso 5 agosto dalla Commissione, con la Commissione ambiente, del Corpo forestale dello Stato. Ricorda che già in tale sede aveva sottoposto all'attenzione della Commissione la necessità di tener conto del processo di riordino che sta interessando le Province e quindi, conseguentemente, la polizia provinciale.
Evidenzia che le competenze in materia ambientale delle polizie provinciali potrebbero essere ricomprese nelle prerogative del Corpo forestale dello Stato valutandone peraltro l'eventuale inquadramento nel più ampio sistema delle Forze dell'ordine, senza che ne venga intaccata l'autonomia operativa.

La senatrice FATTORI (*M5S*) fa presente che il Corpo forestale dello Stato svolge importanti funzioni di polizia ambientale e di tutela delle risorse naturali. Si dichiara pertanto contraria a ogni ipotesi di accorpamento di tale organismo nell'ambito delle Forze di polizia.

Tuttavia, valuta positivamente l'esigenza di un coordinamento operativo tra le funzioni del Corpo forestale e la polizia provinciale.

Richiama infine l'attenzione sulla necessità di una riorganizzazione interna del Corpo per valorizzarne le funzioni prettamente operative e per favorirne un ricambio nelle funzioni apicali.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) interviene a sua volta sulla problematica dell'assetto del Corpo forestale dello Stato, sottolineando l'esigenza di istituire un sistema unico di coordinamento con le strutture regionali. Ciò consentirebbe anche di conseguire risparmi di spesa.

Soffermandosi quindi sulle funzioni di controllo in materia di sicurezza alimentare e di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, evidenzia la necessità di un riordino dei compiti che sono attualmente suddivisi tra Corpo forestale dello Stato e Ispettorato centrale della qualità e della repressione delle frodi.

Prende atto positivamente dei rilievi svolti dal senatore Dalla Tor quanto all'esigenza di intervenire anche sulle competenze delle polizie provinciali. Sottolinea peraltro l'analoga necessità di una definizione dei confini operativi tra il Corpo forestale e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che svolge anche attività ulteriori rispetto a quelle relative agli incendi.

Rileva infine che, a suo avviso, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura non dovrebbero solamente essere riformate, occorrendo ripensarne la stessa esistenza.

Il senatore RUTA (*PD*) ricorda di essere stato primo firmatario dell'ordine del giorno G/1582/2/1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del provvedimento di urgenza sulla semplificazione e trasparenza amministrativa. In tale sede si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare condizioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato.

Auspica quindi che la Commissione possa esprimere un parere che si muova nella stessa direzione del citato ordine del giorno, in un'ottica di potenziamento dell'attività di detto Corpo.

Rispetto alle Camere di Commercio, ritiene che esse debbano essere oggetto di una profonda rivisitazione da effettuare, tuttavia, nell'ambito di un provvedimento legislativo appositamente dedicato. Esse svolgono infatti importanti compiti che potrebbero essere resi ancor più efficienti e funzionali per favorire la crescita delle imprese.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riterrebbe utile disporre di dati aggiornati sull'attività delle Camere di Commercio nelle diverse Regioni.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) si riserva alla luce del dibattito testé svolto di presentare nella prossima seduta una proposta di parere.

Il vice ministro Olivero preannuncia il proprio intervento in sede di valutazione di tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 nell'ambito della politica comune della pesca (COM (2014) 388 definitivo) (n. 37)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che le possibilità di pesca per il 2015 saranno stabilite per la prima volta nell'ambito della nuova politica comune della pesca (PCP), applicandone pertanto uno dei principali strumenti di gestione: la definizione di possibilità di pesca conformi all'obiettivo del rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* - MSY), onde garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e una gestione di tali attività in grado di conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale, e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

Fa presente che le possibilità di pesca devono essere fissate in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (regolamento sulla PCP), e dunque in linea con l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli *stock* ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. L'obiettivo dell'MSY va raggiunto per quanto possibile entro il 2015 e comunque, in modo progressivo, entro il 2020 per tutti gli *stock* ittici. Per raggiungere tale obiettivo, le proposte della Commissione europea mireranno a ricondurre nel più breve tempo possibile l'impatto delle flotte pescherecce sugli *stock* (vale a dire la mortalità per pesca) a livelli che consentano di ripristinare la biomassa necessaria a produrre l'MSY. Una volta raggiunto tale risultato, la Commissione europea vaglierà se proporre ulteriori misure volte a incrementare ulteriormente la ricostituzione degli *stock*.

Osserva che con l'entrata in vigore, a partire dal 2015, dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca - piccola pesca pelagica, grande pesca pelagica, pesca a fini industriali, pesca del salmone nel Mar Baltico, tra le altre -, le possibilità di pesca per gli *stock* interessati dovranno essere fissate tenendo conto del fatto che tali possibilità non sono più riferite agli sbarchi, bensì alle catture, ma tenendo fermo il principio che ciò non deve compromettere il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY né provocare un aumento della mortalità per pesca nelle attività in questione.

La nuova PCP prevede la possibilità di posticipare oltre il 2015 (comunque non oltre il 2020) il conseguimento dell'obiettivo MSY, ma solo nei casi in cui la sostenibilità economica e sociale delle flotte interessate dovesse risultare fortemente minacciata. La Commissione europea fornisce altresì un quadro evolutivo e aggiornato sullo stato degli *stock*, evidenziando come la pesca eccessiva sia diminuita nelle acque europee dell'Atlantico, nel Mare del Nord e nel Mar Baltico.

Quanto al Mediterraneo e al Mar Nero, rileva che tra il 2007 e il 2012 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) hanno realizzato oltre 300 valutazioni. Il numero degli *stock* per i quali si dispone di una valutazione è passato da 29 nel 2007 a 104 nel 2012, ma le conoscenze sono ancora lungi dall'essere esaustive, in quanto il numero degli *stock* utilizzati a fini commerciali è decisamente più elevato. In linea generale, i livelli di sfruttamento superano di gran lunga gli obiettivi MSY: su 97 *stock*, il 91 per cento risulta sottoposto ad eccessivo sfruttamento. Il nasello, la triglia, il gambero rosa, la sardina e l'acciuga

subiscono lo sfruttamento più massiccio.

Segnala infine che il principio che regola gli orientamenti e le conseguenti raccomandazioni della Commissione è quello dell'attuazione progressiva: vale a dire, il raggiungimento progressivo, da parte degli Stati membri, di un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità di pesca delle loro flotte e le possibilità di pesca.

Ciò premesso, propone che la Commissione possa svolgere un'audizione dei rappresentanti del comparto della pesca per acquisirne le valutazioni, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La Commissione conviene di svolgere le predette audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti (pubblicati in allegato).

Dichiara improponibili per estraneità alla materia gli ordini del giorno G/1328/14/9 e G/1328/15/9 e gli emendamenti 1.25, 1.0.15, 4.0.3, 4.0.4, 6.0.1, 6.0.8, 6.0.10, 6.0.13, 6.0.23, 6.0.24, 10.0.3 e 13.0.2.

Informa che la Commissione bilancio non ha ancora reso parere sugli emendamenti. L'eventuale parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione comporterà la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti.

Avverte che si procede all'illustrazione degli ordini del giorno.

La senatrice DONNO (*M5S*) dà per illustrato l'ordine del giorno G/1328/1/9.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ordini del giorno a sua firma G/1328/2/9, G/1328/3/9, G/1328/6/9, G/1328/12/9 e G/1328/13/9.

Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che in occasione delle audizionisvolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di rappresentati dell'Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola (UNIMA) e della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CONFAI) sulla meccanizzazione nel settore agricolo di mercoledì 24 settembre 2014, come pure di rappresentati dell'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli ed acquaviti (ASSODISTIL) sulle problematiche del comparto delle bevande spiritose di giovedì 25 settembre, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che è stata depositata, da parte dei rappresentanti della dell'Accademia italiana di Permacultura, dell'Istituto Italiano Permacultura e della Permacultura Bioregionale, la documentazione relativa all'odierna audizione sul settore della permacultura in Italia e che anche tale documentazione sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DI DOMANI

Il presidente FORMIGONI avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata per domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1328

G/1328/1/9

DONNO, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

il settore agricolo, riflette la situazione economica generale italiana, ma a differenza di quanto si sta verificando nelle principali economie dell'Unione europea, non riesce ad uscire dalla fase di crisi che lo ha investito e che dura da molti anni;

a fronte di una crescita media nell'Unione europea dei redditi reali per unità di addetto nel settore agricolo del 12,5 per cento (con punte del 32 per cento in Francia, del 23 per cento in Germania e del 7 per cento in Spagna), l'Italia ha invece visto prodursi una contrazione;

in particolare, nell'ultimo decennio i redditi agricoli italiani si sono ridotti del 35,8 per cento mentre quelli europei sono cresciuti del 5,3 per cento;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni continua inesorabilmente a manifestare i propri segnali;

secondo Equitalia sarebbero 980.000 le aziende agricole in Italia esposte verso banche, Inps e fornitori per una somma complessiva di oltre 50 miliardi;

gli altri Paesi europei hanno già adottato provvedimenti a favore del settore: la Francia ha già messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni. Si tratta di interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi;

le Regioni italiane, per questa ragione, da tempo hanno chiesto lo stato di crisi e manifestato l'esigenza di fotografare la situazione debitoria delle imprese, attraverso una moratoria che consenta alle imprese stesse di affrontare il futuro più serenamente;

considerato che:

la situazione del credito agricolo è assai difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma iniziano ad accusare *deficit* di liquidità dal sistema bancario (nonostante gli interventi della Bce) sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e ingiunzioni per le quali le procedure di esdebitazione non hanno apportato benefici;

nel quinquennio 2008-2012, l'erosione del credito, ha interessato in particolare l'Italia del Centro-Sud: al Centro, la contrazione del credito agrario è stata, in media, di 19 punti percentuali all'anno: al Sud e nelle Isole, rispettivamente, di 14 e 15 punti percentuali mentre al Nord si è avuto un incremento medio annuo dello 0,6 per cento nell'area Est e dello 0,2 per cento in quella Ovest;

dall'analisi del credito per durata del finanziamento, si rileva che nel periodo 2008-2012 il credito agrario di lungo periodo ha riportato una flessione media annua di 7 punti percentuali, quello di medio periodo di 8 punti, quello di breve periodo è invece cresciuto mediamente di ben 13 punti ogni anno, passando dai 154 milioni di euro del 2008 ai 252 milioni di euro del 2012: la crescita del credito a breve segnala con chiara evidenza la difficoltà delle imprese agricole nell'affrontare la gestione ordinaria;

nonostante i tassi a lungo termine sui titoli di Stato stiano scendendo ai livelli di quelli a breve termine, gli istituti di credito italiani preferiscono acquistare titoli di debito pubblico piuttosto che iniettare liquidità alle imprese agricole;

in assenza di sufficiente credito, la chiusura di migliaia di aziende agricole comporta abbandono del territorio, aumento delle importazioni, insicurezza alimentare, ingresso di capitali illeciti e impossibilità di spendere i fondi europei;

tale contesto di *credit crunch*, impone una richiesta di deroga verso le regole europee legate agli aiuti di stato, al *de minimis,* e alle regole di Basilea, almeno sino a che i mercati non avranno riacquisito piena fiducia, le agenzie non avranno migliorato le valutazioni e i livelli di *spread* non saranno scesi sino al punto di rendere più conveniente riversare risorse verso il sistema delle imprese;

le misure previste sinora risultano inequivocabilmente insufficienti, anche in considerazione

dello scenario socio-economico delineato in premessa e della necessità di realizzare i necessari interventi a favore della crescita, come necessario e come richiesto al nostro Paese dalle maggiori istituzioni europee,

impegna il Governo:

a valutare in sede europea l'adozione di una deroga alla normativa comunitaria e a quella bancaria per consentire il salvataggio delle nostre imprese agricole, quelle del Mezzogiorno in particolare;

ad intervenire urgentemente nei confronti delle aziende non *in bonis* con una moratoria per il settore agricolo e, in particolare, attraverso misure che favoriscano l'accesso al credito, in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole.

G/1328/2/9

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

diversi provvedimenti in quest'ultimo anno, da ultimo il cosiddetto decreto «Competitività», hanno portato avanti la necessità di semplificare il sistema normativo italiano ed in particolare quello relativo al settore agricolo;

in materia di semplificazioni, il settore vitivinicolo richiederebbe una particolare attenzione, essendo gravato forse più di ogni altro da adempimenti spesso ripetitivi: è pur vero che basterebbe applicare le norme emanate in materia (per esempio quella fondamentale per cui se i dati sono in possesso di una pubblica amministrazione, un'altra, che ha competenze sulla stessa materia, non dovrebbe richiederle all'impresa), così come quelle sulla digitalizzazione della Pubblica amministrazione e quindi basterebbe adottare provvedimenti amministrativi; però i funzionari del Mipaaf spesso non le applicano,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere finalmente in maniera organica una delegificazione o una delega sul sistema di certificazione e controllo nel settore vitivinicolo da informare ai seguenti princìpi:

a) unicità degli adempimenti da parte degli utilizzatori e coordinamento fra le amministrazioni interessate, al fine di consentire l'interscambio e l'interconnessione per rendere conoscibili il complesso delle informazioni di rispettiva competenza;

b) applicazione del principio dell'autocontrollo aziendale;

c) scelta da parte dell'utilizzatore della struttura di controllo;

d) previsione di piani di controllo per ognuna delle seguenti categorie di vini: DOCG, DOC, IGT, varietale;

e) controlli a campione basati su analisi dei rischi e intensificazione degli stessi in caso di non conformità con addebito agli utilizzatori dei maggiori oneri;

f) applicazione del principio di proporzionalità nella impostazione dei piani di controllo in funzione della seguente piramide qualitativa: DOCG, DOC, IGT, varietali;

g) nuova classificazione delle ipotesi di non conformità;

h) garanzia della tracciabilità e rintracciabilità di ciascuna partita di vino, mediante utilizzo di contrassegni o lotto certificato;

i) applicazione del sistema di controllo anche alla fase della commercializzazione;

j) non riproduzione di adempimenti o controlli già previsti e certificati nelle diverse fasi procedimentali o in fase di autocontrollo.

G/1328/3/9

PANIZZA, ZELLER, ZIN, BATTISTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

il settore agricolo, per la sua stessa natura legata agli eventi climatici, utilizza spessissimo assunzioni temporanee, impiegate per la raccolta della frutta e per la vendemmia, in periodi ristrettissimi e con scadenze particolarmente stringenti dettate dalle condizioni meteorologiche e dalle esigenze del mercato. I *vouchers* (sistema dei buoni lavoro) costituiscono sicuramente un ottimo strumento messo in atto per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, ma ancora una volta quando si parla di attività agricole ci si scontra con limitazioni troppo pregnanti che finiscono per sminuire la bontà e la fruibilità dello strumento;

relativamente alle attività agricole, infatti, sono state previste limitazioni sia dal punto di vista del volume di affari annuo massimo che deve possedere l'azienda agricola, sia dal punto di vista delle categorie di prestatori che possono essere utilizzati da tali aziende. Riguardo al volume d'affari annuo, il limite sotto il quale i datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 possono utilizzare tutte le categorie di prestatori è di euro 7.000 e sopra tale soglia (eccessivamente bassa) i datori di lavoro agricoli sono costretti ad utilizzare esclusivamente giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi e solo nei periodi di vacanza, i pensionati e i soggetti percettori di misure di sostegno al reddito. La soglia di euro 7.000 è sicuramente troppo bassa e, di conseguenza, eccessivamente limitante rispetto alla possibilità di trovare lavoratori disponibili, tenendo in considerazione il fatto che nei lavori agricoli il bisogno di manodopera si concentra, generalmente, in tempi ristretti e con esigenze immediate determinate dalla imprevedibilità atmosferica. Per questo risulta necessario innanzitutto togliere la soglia (o almeno innalzarla) e quindi ampliare la possibilità, come succede per tutti gli altri settori produttivi, di utilizzare i *vouchers* anche a persone con contratto di lavoro subordinato, che, per limitatissimi periodi, potrebbero collaborare nelle aziende agricole (si pensi al lavoratore dipendente che nel fine settimana aiuta l'azienda familiare o i parenti per la vendemmia o la raccolta); ciò consentirebbe ai datori di lavoro agricoli di assumere, per poche giornate, tutte le persone che sono disposte a prestare la loro manodopera per brevi periodi e ai lavoratori dipendenti di arrotondare stipendi oggi troppo bassi rispetto al costo della vita. Inoltre, si consentirebbe ai datori di lavoro agricoli di regolarizzare i dipendenti con modalità semplici e snelle, limitando la necessità di manodopera straniera, soprattutto extracomunitaria;

un altro problema da affrontare per le assunzioni agricole e quindi nell'utilizzo dei *vouchers* è l'immediatezza della loro operatività. Il *voucher* viene acquistato facilmente tramite i canali a ciò adibiti (sedi INPS, tabaccai aderenti, procedure telematiche, banche abilitate e uffici postali), ma, di fatto, dal momento dell'acquisto del *voucher* devono passare 24 ore per la sua attivazione e, di conseguenza, la comunicazione all'INPS non può che avvenire il giorno successivo all'acquisto. Questa dinamica comporta, di fatto, il differimento di un giorno dell'inizio della prestazione lavorativa, determinando una evidente difficoltà, da parte delle piccole aziende, a far fronte alle esigenze improvvise ed immediate di manodopera, che, non sempre per periodi così brevi ed imprevedibili, è facile da reperire;

rilevato che:

con riferimento alla nuova PAC, la Politica agricola comune, sta per concludersi l'*iter* di approvazione e nelle prossime settimane il Governo ne completerà il recepimento. L'impegno dei territori di montagna, in particolare di quelli delle Alpi, in questi ultimi anni è stato convinto e determinato per far recepire all'Unione europea la consapevolezza che le aziende di montagna necessitano di interventi mirati e che non possono adempiere alle normative valide per le grandi

aziende di pianura, strutturate ed organizzate. Molte istanze sono state accolte e devono essere ora approvate anche in sede nazionale;

in tale contesto, va evidenziata la problematica dei titoli di coltivazione dei pascoli montani, che ha determinato una situazione incresciosa ed inaccettabile per le comunità su cui insistono. Come noto, infatti, i territori di pianura godono dei titoli di pascolo e ciò attribuisce alle loro aziende un forte vantaggio nelle gare di assegnazione dei pascoli da parte dei proprietari, spesso enti pubblici. Ciò comporta l'assegnazione delle nostre malghe ad aziende che, pur di riscuotere i titoli, assumono in affitto gli alpeggi e poi non li caricano o li utilizzano solo formalmente, con un evidente danno per l'economia e l'immagine della zona, per il mantenimento del nostro territorio e ancora una volta per la tenuta delle aziende zootecniche e le società di allevamento che sono quelle più fragili. Il recepimento della nuova politica europea può costituire l'occasione per trovare definitivamente una soluzione a questa incresciosa situazione che sta peraltro avvelenando i rapporti tra i nostri allevatori e alcune amministrazioni comunali;

preso atto che:

ad aggravare ulteriormente la situazione delle aziende montane, è giunta la nuova disposizione introdotta dall'allora Governo Monti che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha abrogato tutte le agevolazioni fiscali previste da leggi speciali. La legge di stabilità per il 2014 ha reintrodotto la tassa fissa per gli agricoltori professionali iscritti alla gestione previdenziale agricola, ma non ha ripristinato l'agevolazione anche per le aziende a *part-time* della montagna. Vani sono stati finora tutti i tentativi per far comprendere che la montagna vive una situazione particolare in cui la cronica scarsità di terreni disponibili rende spesso impossibile l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere, anche al settore agricolo, la possibilità di assumere con la forma di lavoro occasionale di tipo accessorio *(vouchers)* anche le persone regolarmente iscritte nell'assicurazione obbligatoria, quindi non solo disoccupati, pensionati e giovani studenti, prevedendo quindi un unico utilizzo dei *vouchers* per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo;

per le assunzioni agricole e, quindi, nell'utilizzo dei *vouchers,* a prevedere l'immediatezza della loro operatività;

a riconoscere, nella fase di recepimento della nuova PAC, le peculiarità dei territori di montagna e delle loro piccole aziende, prevedendo il sostegno pubblico non solo, e doverosamente, all'agricoltore professionale, ma, con misure diversificate, anche a tutti coloro che, pur a titolo non principale, coltivano la terra e garantiscono il mantenimento dell'equilibrio naturale;

a prevedere nella nuova normativa che i titoli di coltivazione dei pascoli montani siano riservati esclusivamente agli agricoltori che prima del disaccoppiamento esercitavano attività di pascolamento e la cui stalla e/o centro aziendale abbia sede entro un raggio di 50 km dal pascolo oggetto di titolo;

a valutare la possibilità di reintrodurre, totalmente o almeno con aliquote ridotte, almeno per i giovani coltivatori diretti fino a 40 anni, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina nei territori di montagna, dall'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 228 del 2001.

G/1328/4/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari

generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging* ai DOP e IGP, in un unico contesto, mescolati fra di loro;

oltre all'affiancamento materiale, vengono anche esposti cartelli che sottintendono l'instaurazione di una vera e propria equivalenza fra un prodotto generico ed un prodotto DOP, evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;

le pratiche in questione possano sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti offerti in tali contesti unitari siano tutti uguali e, quindi, a non identificare correttamente le caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP, concentrando la loro attenzione solo su aspetti quali il prezzo, il *packaging* etc...;

a prescindere da ogni valutazione di merito sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti «similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco-vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

il regolamento U.E. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP ? IGP da ogni tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale diretto o indiretto del nome registrato per prodotti che non abbiano diritto al suo utilizzo, dalle indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati, ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti;

la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, considera «azioni ingannevoli» le pratiche commerciali che in qualsiasi modo, anche attraverso la presentazione complessiva, ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in G.D.O. non sembra essere conforme, quindi, alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-pubblicità dei prodotti alimentari nonché in materia di pratiche commerciali scorrette,

impegna il Governo:

a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;

ad adottare provvedimenti che prevedano modalità di offerta in vendita, dei due tipi di prodotti, più corrette ed idonee a prevenire ed evitare le possibili confusioni e fraintendimenti da parte dei consumatori, usando alcuni accorgimenti quali, ad esempio, la separazione fisica dei prodotti similari generici rispetto ai prodotti DOP ? IGP, con evidente delimitazione delle rispettive aree espositive e la presenza di una idonea cartellonistica che chiarisca in maniera corretta le diverse caratteristiche dei prodotti DOP ? IGP rispetto ai similari generici;

a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP ? IGP con cui possano essere confusi, al fine di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto.

G/1328/5/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,

razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

l'embargo russo è la risposta ad una serie di sanzioni decretate dall'Unione europea contro la Federazione russa alle quali il nostro Paese ha aderito esponendolo così a delle rappresaglie commerciali varate dalle autorità di Mosca;

le decisioni del Governo di Mosca di dire stop alle importazioni di prodotti agroalimentari sono state un duro colpo per il nostro *Made in Italy* che è un valore aggiunto fondamentale;

per comprendere la portata del problema diamo qualche dato: degli oltre 117 miliardi di euro del totale dell'*export* europeo verso la Russia circa 12,7 miliardi derivano dall'agroalimentare (circa il 10 per cento del totale delle esportazioni) facendo così di essa il secondo più grande mercato di sbocco per l'*export* dei prodotti agroalimentari dell'UE. Dell'*export* europeo agroalimentare il 27 per cento è rappresentato dalla frutta e il 21,5 per cento dalla verdura;

il valore dell'*export* italiano verso la Russia, nel 2013, ammontava a 10,4 miliardi di euro mentre nei primi quattro mesi del 2014 a 2,8 miliardi rendendo l'Italia il quarto fornitore europeo e pesando per il 2,8 per cento sull'*export* complessivo italiano. L'*export* italiano nel settore agroalimentare è stato di 1,1 miliardi di euro nel 2013 di cui un quinto ? 221 milioni di euro ? riguarda i prodotti che figurano nella «*black list*» russa;

le previsioni di danno economico per i prodotti e i valori di perdita totale delle esportazioni italiane oscillano tra i 163 e i 200 milioni di euro mentre ammonta a 100 milioni la perdita in valore ? cifra che somma le ricadute su produttori, trasformatori ed esportatori ? per il 2014 che può arrivare a 250 milioni nel 2015, stime però provvisorie e alquanto aleatorie perché non tengono in considerazione i danni «indiretti» che questo embargo crea e potrebbe ancora produrre;

ai danni diretti, infatti, si devono aggiungere quelli «indiretti» che potrebbero portare a conseguenze ancor più devastanti ed avere effetti protratti nel tempo. Questi potrebbero configurarsi nel rischio di un danno anche definitivo ai rapporti commerciali con la Russia che potrebbero non riprendersi una volta che, finito l'embargo, i nostri produttori sono stati sostituiti da quelli provenienti da altri paesi. Inoltre c'è il danno di immagine in quanto entrerebbero nel mercato russo imitazioni delle nostre eccellenze che nulla hanno a che fare con il *Made in Italy,* oltre che il rischio di dirottamento nel nostro mercato di prodotti agroalimentari di bassa qualità degli altri paesi che non trovano più sbocchi in quello russo nonché ripercussioni sull'indotto afferente al mondo dei trasporti e del *packaging*;

non è giusto che le imprese vengano danneggiate per colpa di una decisione del Governo che in molti hanno contestato ed ha portato a danni che devono essere risarciti;

la Commissione europea ha già deciso un pacchetto di aiuti di 125 milioni di euro della PAC per il finanziamento dei ritiri dal mercato e mancata raccolta di frutta e verdura. Ma non sembrano essere sufficienti se si contano, appunto, anche i danni «indiretti»,

impegna il Governo:

ad intervenire per compensare i danni diretti ed indiretti conseguenti al blocco forzato delle esportazioni, visto che le stime prevedono che il per il 2015 si possa arrivare a 250 milioni di danni e quindi gli stanziamenti provenienti dalla PAC sembrano essere del tutto insufficienti;

a prevedere misure per prevenire i danni cosiddetti «indiretti» che rischiano di compromettere ulteriormente le nostre aziende e produzioni agroalimentari, nonché le perdite di posizione sul mercato russo;

a prevedere che i fondi necessari per la compensazione dei danni non siano i medesimi provenienti dalla PAC evitando così l'impoverimento ulteriore delle risorse a sostegno dell'agricoltura italiana.

G/1328/6/9

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

le piccole aziende agricole di montagna versano, da sempre ma adesso in particolare, in una difficile situazione, in quanto si trovano a dover affrontare una normativa nazionale sempre più stringente, perché calibrata sulle strutture delle grandi realtà esistenti a livello nazionale, ma poco (o nulla) calata nella realtà delle piccole imprese montane. Già si trovano a dover fronteggiare una situazione difficile per la esasperata frammentazione fondiaria, la distanza degli appezzamenti, le accentuate pendenze e le conseguenti difficoltà di lavorazione, i prezzi elevati di acquisto; se poi ci si mette anche una burocrazia assillante, il rischio di esasperare gli operatori, specie quelli a *part-time*, è davvero alto, con il rischio concreto di chiusura e quindi con gravi e chiare ripercussioni nel mondo del lavoro (già in grave crisi);

sarebbe un vero peccato se queste aziende fallissero perché, oltre a costituire una preziosa fonte di integrazione del reddito familiare, presidiano il territorio e ne garantiscono la vivibilità e la qualità della vita, valorizzano l'identità e l'immagine turistica della montagna e delle sue valli, contribuiscono efficacemente a prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico. L'abbandono della coltivazione porterebbe ad un irreversibile declino della montagna e alla rottura di un equilibrio naturale e sociale, con fatica mantenuto nei secoli;

il ministro Martina, in occasione della sua prima audizione in Commissione agricoltura del Senato, ha espresso la necessità di «garantire la permanenza dell'agricoltura delle aree marginali e montane e sostenere con decisione la zootecnia», sfruttando tutte le possibilità offerte dai nuovi regolamenti comunitari; lo stesso Ministro ha ritenuto necessario distinguere «l'agricoltura che produce in prevalenza per il mercato "da quella" che produce in prevalenza beni pubblici»;

preso atto che:

uno dei problemi di maggior complessità e insostenibilità, reclamato a gran voce dal comparto agricolo, riguarda l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Ora, fatte tutte le premesse del caso riguardo all'imprescindibile tutela della salute dei lavoratori e all'esigenza di un'efficace azione di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, dobbiamo renderci conto che una normativa generale come quella del richiamato D.Lgs. 81/2008, creata e calata nella realtà di grandi aziende, non può e non deve essere applicata con rigidità e con la stessa ottica per le piccole aziende;

il decreto legislativo di cui sopra ha introdotto, fra le altre cose, l'obbligatorietà per le imprese agricole (anche di piccolissime dimensioni) di dotarsi del piano di sicurezza, alla pari di aziende con decine, se non centinaia, di lavoratori (nel precedente decreto legislativo n. 626 del 1996 sulla sicurezza erano escluse le aziende agricole e con il decreto legislativo n. 81 del 2008 sembrava inizialmente che le piccole aziende agricole potessero essere esonerate, mentre invece alla fine sono state ricomprese *in toto*, senza nessuna differenziazione). Sono stati fatti grandi sforzi per riuscire a mettere in sicurezza queste aziende, il loro lavoro e i loro collaboratori, partendo dal presupposto che la maggioranza di esse, almeno in Trentino e in Alto Adige, sono affiliate al sistema cooperativo e che solo una minima parte di esse si avvale di almeno un dipendente. La stessa cosa si può dire dell'obbligo della visita medica per i dipendenti agricoli se superano le 50 giornate lavorative, che, se considerate le varie fasi di lavoro che deve affrontare l'azienda agricola nel corso dell'anno, sono sicuramente poche;

a ciò si aggiungono le ore di formazione che il coltivatore deve svolgere in azienda per qualsiasi lavoratore assunto, anche per una sola giornata, o per i collaboratori familiari che lo coadiuvano nelle operazioni colturali. Ad esempio per l'utilizzo delle scale per la raccolta della frutta, sono previste ben 8 ore di formazione. Ci rendiamo conto di che cosa significa per un'azienda di 5.000 mq?

in sintesi, quindi, la normativa prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 è sicuramente giusta e preordinata alla tutela del lavoratore, ma non può essere applicata allo stesso modo alle aziende con centinaia di dipendenti e alle imprese (come la grande maggioranza di quelle agricole del territorio montano) con magari un solo dipendente o addirittura con dipendenti solo in alcuni periodi dell'anno;

nonostante gli adempimenti pesanti e tutto sommato anche costosi, tutti gli imprenditori agricoli trentini si sono adeguati alla normativa ed oggi sono dotati di DVR, che viene regolarmente aggiornato;

rilevato che:

a dover subire un'eccessiva complessità normativa sono anche le regole per l'utilizzo dei macchinari agricoli, che adesso prevedono una specifica abilitazione per il conducente;

ad essere troppo complessa è anche la normativa per la revisione dei mezzi agricoli e delle attrezzature di lavorazione, oggi obbligatoria ad intervalli troppo ravvicinati e che andrebbe invece dilatata su periodi più lunghi;

vanno inoltre consolidate e rafforzate le procedure previste per la tracciabilità dell'impiego di prodotti fitosanitari e per lo smaltimento dei rifiuti, prevedendo nel contempo l'esenzione di tali procedure dal sistema SISTRI, allo scopo di evitare ridondanze nella registrazione di dati che sono obbligatori;

lo stesso ministro Martina, sempre nella sua prima audizione al Senato, ha riconosciuto che «dove l'agricoltura è fondamentale per la conservazione del paesaggio, la difesa idrogeologica e, più in generale, il mantenimento dell'equilibrato rapporto tra pressione antropica ed ambiente, non sarà importante chi farà cosa, ma che le cose da fare si facciano»;

i problemi che stanno sempre più velocemente soffocando le nostre piccole aziende agricole di montagna sono quindi molteplici e stanno portando molte di esse al «punto di non ritorno», con conseguenze disastrose per l'agricoltura di montagna della nostra Provincia, per il nostro territorio e per la nostra economia;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a porre in atto le necessarie modifiche normative per semplificare e promuovere l'attività delle piccole aziende agricole che presidiano il nostro territorio, salvandole da una inaccettabile e ormai insostenibile burocratizzazione di tutto il sistema;

a prevedere la riduzione delle ore di formazione previste per i collaboratori familiari che prestano la loro opera a puro titolo volontario e per poche giornate all'anno;

a valutare la possibilità di esentare le aziende agricole, quando il periodo di lavoro esterno per singola azienda non superi le 50 giornate consecutive, dall'obbligo di visita medica per i dipendenti agricoli e della frequenza dei corsi di formazione antinfortunistica;

a valutare la possibilità di modificare la normativa per la revisione dei macchinari e delle attrezzature agricole, ampliando l'intervallo di revisione almeno fino a cinque anni.

G/1328/7/9

MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

considerato che:

il decreto legislativo n. 99 del 2004 disciplina la figura dell'imprenditore agricolo professionale;

è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo

e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

molto spesso nei territori si riscontra la disponibilità di aree coltivabili destinate allo sviluppo rurale PSR 2014-2020 destinabili all'autoproduzione per l'alimentazione dei cavalli con colture avvicendate come fieno, carote, avena, erba medica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire e regolare la qualifica di imprenditore agricolo equestre (IAE), per le attività che riguardano la gestione di scuderie e allevamenti di razza equine, ad esclusione degli ippodromi, seguendo il disposto del decreto legislativo n. 99 del 2004 per l'imprenditore agricolo professionale (IAP), previa la provata disponibilità di aree coltivabili, interne o remote alle strutture, destinate allo sviluppo rurale (PSR 2014-2020), non inferiori all'ettaro e destinabili all'autoproduzione per l'alimentazione dei cavalli, e relativo allenamento e addestramento, con colture avvicendate come fieno, carote, avena, erba medica.

G/1328/8/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

in occasione del Consiglio europeo del 12 giugno 2014 è stata approvata a larga maggioranza, la proposta di compromesso della Presidenza greca sulla bozza di regolamento COM (2010) 375, che lascia gli Stati membri liberi di decidere se consentire o vietare sul proprio territorio, oppure su una porzione o regione, una coltura geneticamente modificata (OGM) senza dover esporre alla Commissione europea la ragione del divieto;

questo consentirà una flessibilità agli Stati membri di decidere in merito alla gestione della propria agricoltura, permettendo di vietare o limitare la coltivazione di OGM nel proprio Paese;

con decreto interministeriale del 12 luglio 2013, è stata vietata la coltivazione delle sementi di organismi geneticamente modificati (OGM) in Italia per un periodo di 18 mesi. Tale divieto è stato confermato anche dalla sentenza n. 4410 del 23 aprile 2014 del TAR del Lazio. Sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato;

preoccupazione destano le importazioni di prodotti agroalimentari o delle materie prime utilizzate per la produzione nel nostro Paese che provengono dall'estero, siano essi Stati membri o extra UE, che sono stati coltivati, allevati o prodotti con coltivazioni OGM;

l'etichettatura concernente la presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti a livello europeo è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1830 del 2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati. L'etichetta deve chiaramente riportare la dicitura «geneticamente modificato» o «prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato»;

ciò assume particolare importanza per i Paesi come il nostro che sono tradizionalmente OGM *free*;

forme di etichette che chiaramente indichino la totale assenza di OGM potrebbero favorire sul mercato tutte quelle piccole e medie aziende agricole, che non hanno e non usano organismi geneticamente modificati;

impegna il Governo:

a prevedere misure che prevedano in etichetta una indicazione chiara che in quell'alimento sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza (0,9 per cento) al fine di valorizzare a pieno quei prodotti che vengono da aziende che hanno scelto di non utilizzare OGM e dare ai consumatori quella piena ed esatta informazione dando così la possibilità di un acquisto consapevole e informato.

G/1328/9/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come «frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è prodotto;

frode alimentare è un crimine particolarmente odioso perché si fonda soprattutto sull'inganno nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono stati costretti a tagliare la spesa alimentare e a optare per alimenti economici con prezzi troppo bassi per essere prodotti autentici, con conseguenze economiche e sanitarie di rilievo per i consumatori e per i produttori;

le frodi e le contraffazioni nel settore agricolo e agro alimentare rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente e fanno perdere risorse al nostro Paese, risorse che creano indispensabili rapporti commerciali che sono fondamentali per l'economia del territorio;

al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto sanzioni sia amministrative che penali ? in ordine alle diverse fattispecie sono stati individuati differenti tipi di sanzioni ? per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli imprenditori ed operatori commerciali, ma che non sembrano essere sufficienti per contrastare gli illeciti derivanti dalla persistente azione della cosiddetta agropirateria nel nostro Paese, ormai penetrata stabilmente nel tessuto industriale e commerciale del comparto agroalimentare italiano;

spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime di provenienza estera;

attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro, quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche una forma di comunicazione tra produttore e cliente;

il valore delle merci contraffatte nel settore alimentare e bevande è pari a 1153 miliardi di euro, il 15 per cento dell'intera contraffazione rivenuta nel nostro Paese che va dall'usurpazione della denominazione alle sofisticazioni e frodi alimentari;

la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), ai commi 49 e seguenti dell'articolo 4, adotta misure per la tutela del marchio «*Made in Italy*». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e la commercializzazione di merce recante «false e fallaci indicazioni» di provenienza od origine italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce reato punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Il comma 49-*bis* prevede, inoltre, che l'uso del marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 250.000 euro;

la legge 14 gennaio 2013 recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-*quater* all'articolo 4 della suddetta legge n. 350 del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-

bis della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale;

il fenomeno di illeciti nel settore agroalimentare richiede urgenti e ulteriori misure anche di carattere penale, per invertire un *trend* pericoloso, che nel corso degli ultimi anni sta negativamente caratterizzando un importante settore che rappresenta un pilastro nell'economia italiana;

la tutela sanzionatoria del comparto agroalimentare necessita di essere rafforzata e costituisce un punto chiave nella strategia di contrasto del fenomeno. È necessario focalizzare l'attenzione sulla verifica dell'efficacia degli strumenti legislativi vigenti per contrastare le pratiche illecite. Gli strumenti sono da ricercare anche all'interno del nostro codice penale, nelle legislazioni speciali di settore nonché, a livello europeo, nella normativa dell'Unione europea,

impegna il Governo:

a prevedere che le misure adottate con riferimento all'olio di oliva citate nella legge n. 9 del 2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di prodotti della filiera agroalimentare che non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono solo sanzioni amministrative pecuniarie e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni al fine di rendere più incisive le misure sanzionatorie previste, che facciano da deterrente alle suddette pratiche illecite.

G/1328/10/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

molti dei prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche ed ospedaliere non sono ottenuti a partire da materie prime originarie dei territori in cui sono consumati, né sono riferibili alle tradizioni alimentari dei territori medesimi;

le attuali politiche di approvvigionamento di prodotti alimentari destinati alla refezione tendono, nel loro complesso, a contribuire al processo di progressivo indebolimento della componente agricola all'interno delle filiere agroalimentari e a generare costi a carico dell'acquirente finale che, nel caso specifico, è, in primo luogo, identificabile nel contribuente o, in ogni caso, nei soggetti che si fanno materialmente carico di sopportare gli oneri relativi al consumo di pasti nelle mense scolastiche;

il consumo di prodotti tipici e di qualità concorre altresì al mantenimento di forme di agricoltura ancorate al territorio e, quindi, anche alla tutela ed allo sviluppo dei valori economici, sociali e culturali che sono propri dei territori di cui gli stessi prodotti sono espressione;

le Regioni e Province possono garantire un'alimentazione sana, varia, completa, dalle carni ai formaggi, dal riso agli ortaggi, dalle uova alla frutta. Assicurare una dieta equilibrata e corretta educa i bambini a mangiare secondo la stagionalità e la territorialità dei prodotti e sostiene le filiere locali tenendo sempre presente però le necessità di salute, di religione o esigenze particolari;

adottare nelle scuole una dieta alimentare somministrando ai bambini prodotti provenienti sia dal territorio della Provincia che della Regione in cui è situata la scuola, nonché prodotti italiani, lasciando comunque uno spazio nei menù ai prodotti provenienti anche dall'Unione europea o da altre parti del mondo, significa educare i giovani ad una sana e corretta alimentazione e promuove le specificità del territorio;

così si rilancerebbe la filiera locale di produzione che significa prima di tutto prodotti sempre freschi e genuini, con costi molto contenuti e un'attenzione anche all'ambiente;

essendo prodotti provenienti dal territorio si ridurrebbero al minimo le emissioni di anidride carbonica derivate dal trasporto, altresì si incentiverebbe anche la conoscenza dei prodotti tipici locali all'interno delle scuole, prodotti apprezzati e invidiati in tutto il mondo,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di appalto la preferenza di prodotti provenienti dal territorio della Provincia, Regione ma soprattutto italiani per l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla refezione da reperire, principalmente, attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di consumo.

G/1328/11/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

i dazi *antidumping* sono miranti a scoraggiare la pratica del *dumping*, cioè l'esportazione di beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel paese d'origine. Con questa azione il produttore si assicura un certo grado di penetrazione nei mercati grazie alla concorrenzialità dei suoi prezzi;

la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea in una fase iniziale era stata concepita nell'ambito di un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative agli scambi e di tutte le altre misure di effetto equivalente, e con la fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti della Comunità con i paesi terzi. In seguito, è stato posto l'accento sull'eliminazione di tutti gli ostacoli restanti alla libera circolazione in modo da realizzare il mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, ove le merci circolano liberamente come all'interno di un mercato nazionale;

la globalizzazione, oltre ad alcune conseguenze positive, come l'apertura di nuove opportunità di mercato per il nostro tessuto produttivo, ne ha prodotte altre assai nefaste. Il venir meno, secondo le regole imposte dall'Organizzazione mondiale del commercio, delle barriere di carattere protezionistico alla libera circolazione delle merci ha indubbiamente alimentato il diffondersi di fenomeni negativi. Tra essi figurano: la dilagante violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la contraffazione dei prodotti e dei marchi dei Paesi europei, l'ingresso nell'Unione di prodotti che non rispettano le normative ambientali, sociali e gli *standard* di sicurezza. Si tratta, quasi sempre, di pericoli provenienti da produttori situati nell'Area asiatica e, in particolare, della Cina. Gli effetti negativi di questi fenomeni sono particolarmente preoccupanti per i settori produttivi del cosiddetto *made in Italy* e per i distretti produttivi locali che ne costituiscono l'ossatura portante;

la lentezza e l'atteggiamento renitente con cui la Commissione europea sta operando, si manifesta con l'assenza dei necessari provvedimenti *antidumping* che penalizza le molte piccole e medie imprese, in particolare del Nord che hanno scelto di produrre prodotti di qualità sul proprio territorio, e che oggi sono seriamente minacciate dalla sleale concorrenza proveniente dai Paesi del Sud-Est asiatico, dove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili dall'Unione europea e la qualità dei prodotti non è sempre garantita;

il tessuto produttivo del comparto agricolo, già fortemente provato dalla crisi economica in atto, si trova anche a dover affrontare la concorrenza di paesi, come la Cina, che non osservano le regole di un mercato equilibrato e leale, che usufruiscono di manodopera a bassissimo costo e di politiche di *dumping* a discapito dei lavoratori e dei consumatori italiani ed europei,

impegna il Governo:

ad avviare, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, le procedure per l'applicazione, quando possibile ed opportuno, di misure doganali necessarie per impedire pratiche di concorrenza sleale a tutela dei prodotti *made in Italy* e delle imprese italiane.

G/1328/12/9

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE, PIGNEDOLI, SAGGESE

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:

il provvedimento in esame non prevede, se non in minima parte, interventi specifici a favore dell'agricoltura di montagna, che sta vivendo una congiuntura particolarmente critica perché alle condizioni di svantaggio oggettivo (pendenze, scarsità di territorio coltivabile e spezzettamento fondiario esasperato, avversità e rigidità climatiche, difficoltà di lavorazione e di collegamento con i centri di servizio, ecc.), che aumentano considerevolmente i costi di produzione, si aggiunge il peso eccessivo di una burocrazia che è modulata su aziende di ben altra dimensione e complessità;

ciò ha comportato l'abbandono dei terreni più impervi e meno remunerativi ed una preoccupante demotivazione dei giovani, ai quali l'agricoltura non riesce a garantire un adeguato reddito;

per tali motivi, nelle zone dì montagna sarebbe indispensabile favorire e sostenere, oltre gli imprenditori professionali, anche i coltivatori diretti *part-time*, che assumono un ruolo strategico, sia per la tenuta del sistema sociale, sia dal punto di vista economico per l'immagine turistica del territorio, sia per la preziosa integrazione al reddito familiare, sia perché garantiscono la stabilità del sistema idrogeologico che in montagna è particolarmente fragile;

considerato che:

per favorire la permanenza dei coltivatori diretti, anche a tempo parziale, e l'insediamento dei giovani in montagna è necessario agevolare l'acquisto dei terreni, strumento di lavoro indispensabile per chi intende esercitare o ampliare un'attività agricola a qualsiasi titolo, terreni che in montagna sono particolarmente scarsi, frammentati in mille appezzamenti e in innumerevoli proprietari. L'alternativa sono l'abbandono della coltivazione ed il conseguente degrado di queste attività;

che dal 1° gennaio 2014 inspiegabilmente per i coltivatori diretti a *part-time* delle zone di montagna, che sono quelle maggiormente bisognose di sostegno, la tassa di registro è aumentata da un importo fisso di circa 150 euro al 12 per cento, mentre contestualmente la tassa di registro a carico di chi acquista la terra per speculazione è stata ridotta dal 17 al 12 per cento;

che ciò ha favorito il crollo delle compravendite in montagna e di conseguenza il pericoloso espandersi dei fenomeni di abbandono della coltivazione dei terreni più impervi e meno remunerativi,

impegna il Governo:

a farsi carico del problema sopra esposto e a ricercare idonee misure atte a ripristinare, anche parzialmente o in misura ridotta, le agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti operanti nelle zone montane e non solo, come tuttora, per gli imprenditori agricoli professionali.

G/1328/13/9

PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:

alcune aziende agricole, con prevalente attività di allevamento da latte e da carne (bovini e suini), in questi ultimi mesi si sono ritrovate inaspettatamente in gravi difficoltà finanziarie, ma non a causa dei prezzi di mercato troppo bassi, né a causa della grande distribuzione organizzata, che con le sue condizioni commerciali spesso danneggia i singoli produttori, bensì per colpa di una legislazione che non riesce a rendere snelle le procedure amministrative;

nel settore della produzione di agro energie, infatti, molti imprenditori dopo aver realizzato

investimenti per milioni di euro si sono visti negare la possibilità di accedere al sistema delle tariffe incentivanti;

le aziende agricole, ormai da mesi, producono e immettono nella rete nazionale energia elettrica, ma nessuno le paga. Per ora gli agricoltori attingono dai loro risparmi per far fronte ai costi di gestione degli impianti e alle rate dei mutui accesi con gli istituti di credito;

non si sa, ovviamente, per quanto tempo potranno resistere e cosa accadrà a queste imprese se il Gse (Gestore dei servizi elettrici), peraltro seguendo alla lettera le leggi vigenti, non consentirà loro di incassare la tariffa onnicomprensiva. Probabilmente, anzi, sicuramente saranno costrette a chiudere;

la questione è preoccupante, visti i numerosi dinieghi che colpiscono gli impianti a biogas e syngas costruiti nel corso del 2013 e del 2014, e rischia di spezzare la vita delle imprese;

la rivista «L'Informatore Agrario» ha raccolto da impiantisti e tecnici, liberi professionisti, molti casi di rigetto della richiesta di riconoscimento della tariffa onnicomprensiva e, analizzando le motivazioni, spiega l'articolo di stampa, pare proprio che ogni cavillo sia buono pur di negare a imprenditori, che hanno già investito i loro denari, la possibilità di accedere agli incentivi;

vi è una normativa ancora troppo farraginosa e la burocrazia continua a scoraggiare gli investimenti;

già di per sé la procedura per la costruzione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è complessa perché prevede, tra le altre cose, l'iscrizione al Registro per ottenere la quale è necessario avere un progetto definitivo ed essere in possesso di una serie di documenti, quali autorizzazioni regionali, comunali, provinciali e così via da presentare al Gse. Inoltre, la tariffa incentivante viene concessa solo in un momento successivo, ovvero quando l'impianto è già entrato in funzione. Ciò significa che l'imprenditore deve anticipare a volte anche milioni di euro, per una incerta concessione dell'incentivo;

la normativa sui controlli documentali affidati al Gse in fase di rilascio della tariffa, infatti, è talmente articolata da determinare, spesso, sovrapposizioni con la procedura autorizzativa. Accade così che un impianto autorizzato dalla Regione o dal Comune non passi l'esame del Gse;

considerato che:

con questi dinieghi certamente non si recuperano soldi pubblici ma si penalizzano gli imprenditori che hanno effettuato un investimento lecito, stimolati dallo Stato attraverso la concessione di un incentivo;

il percorso verso le rinnovabili, dunque, risulta talmente accidentato da dissuadere chiunque a proseguirlo. Infatti il *plafond* di 130 MW annui riservato alle biomasse, al biogas e ai bioliquidi non è stato raggiunto nel 2013 e le previsioni per il 2014 sono ancora più nefaste; il settore è davvero in crisi e la responsabilità, ancora una volta, ricade su un'assurda burocrazia che acuisce le difficoltà nell'acquisizione della tariffa incentivante e mina la determinazione degli imprenditori a investire sulle agroenergie,

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative al fine di snellire le procedure burocratiche per usufruire più agevolmente della tariffa incentivante e consentire così agli imprenditori di investire sulle agroenergie.

G/1328/14/9

CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, CARDINALI, CAPACCHIONE, GRANAIOLA, DE PETRIS, LO GIUDICE, TAVERNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

la diffusione della popolazione di cinghiali interessa molte aree del nostro Paese, ivi compresi i pascoli di alta montagna. La predetta diffusione è stata negli anni alimentata dall'importazione di esemplari alloctoni dal centro Europa, profondamente diversi dal cinghiale nostrano, caratterizzato da

piccole dimensioni e scarsa prolificità e da esemplari che morfologicamente ed etologicamente risultavano essere perfettamente integrati e in equilibrio con l'ambiente;

tale fenomeno ha provocato ingenti danni alle colture agricole che, negli anni, hanno assunto dimensioni allarmanti, con gravi ripercussioni sui bilanci economici delle aziende agricole, in particolare delle aziende di medie e piccole dimensioni che vedono compromesso gran parte del reddito;

secondo diverse stime delle associazioni di categoria, la percentuale di danneggiamento da parte dei suidi, ha superato la soglia di tolleranza fissata al 4-5 per cento di perdita di prodotto. Tra le regioni più colpite si contano il Lazio, la Valle d'Aosta, il Piemonte, le Marche, la Toscana, nonché il Molise;

considerato che:

il comma 1, dell'articolo 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dispone che: «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale»;

il comma 2, dell'articolo 19 della predetta legge n. 157 del 1992 stabilisce che: «Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia»,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, anche di concerto con le Regioni, per porre fine ai ripopolamenti di cinghiali su tutto il territorio nazionale, valutando altresì l'opportunità di sviluppare e applicare metodologie di controllo non cruente.

G/1328/15/9

CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, GRANAIOLA, DE PETRIS, LO GIUDICE, TAVERNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

l'articolo 842 del codice civile dispone che: «Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno (...).»;

in data 26 giugno 2012 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha concluso, nel ricorso Herrmann contro Germania, che vi sia violazione dell'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali n. 11 in occasione dell'attività venatoria svolta sui fondi di altrui proprietà. La Grande Camera della Corte è giunta a tale conclusione a seguito dell'esame di due precedenti decisioni, sentenze Chassagnou contro Francia e Schneider contro Lussemburgo. Nella sentenza Chassagnou contro Francia la Corte aveva rilevato «che la situazione in questione costituiva un'eccezione a due principi: quello secondo il quale la proprietà di un bene implica il diritto di goderne e disporne in modo assoluto e quello secondo il quale nessuno può cacciare sulla proprietà altrui senza il consenso del proprietario». Nella sentenza Schneider contro Lussemburgo la Corte aveva, invece, sottolineato come la previsione di un indennizzo economico a favore di proprietari non fosse un elemento decisivo «considerato che non poteva essere operato un bilanciamento tra le convinzioni etiche di una persona contraria alla caccia e la remunerazione annuale del diritto d'uso perduto dall'interessata» (punto 77);

conseguentemente, la Corte di Strasburgo, nella sentenza del 26 giugno 2012, dopo aver ricordato: «che, pur senza essere tenuta formalmente a seguire le sue precedenti sentenze, nell'interesse della certezza del diritto, della prevedibilità e dell'uguaglianza dinanzi alla legge essa non si discosta

senza un valido motivo dalla sua giurisprudenza» (punto 78), ha confermato i princìpi enunciati nelle sentenze Chassagnou e Schneider, e sottolineato che: «il fatto di imporre ad un proprietario terriero, contrario alla caccia per motivi etici, l'obbligo di tollerarne l'esercizio sui suoi terreni pregiudica il giusto equilibrio tra la protezione del diritto di proprietà e le esigenze dell'interesse generale ed impone al proprietario un onere sproporzionato ed incompatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 11» (punto 80),

impegna il Governo:

a sostenere una revisione dell'articolo 842 del codice civile e, conseguentemente, delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» al fine di armonizzare le predette disposizioni al recente orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

G/1328/16/9

CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento reca disposizioni di delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca;

considerato che:

anche per il fermo pesca 2013 continuano a registrarsi ritardi nei pagamenti dei premi previsti agli imprenditori ittici, come peraltro già avvenuto a conclusione del fermo pesca 2012;

il fermo pesca, pur costituendo una misura che va mantenuta e che rappresenta un indispensabile strumento di lotta allo sfruttamento delle risorse ittiche, interrompe l'attività lavorativa dei pescatori rendendo, in alcuni casi, il premio l'unico mezzo di sostentamento e rappresentando quindi una risorsa fondamentale;

in regime di crisi molte aziende puntano sulla liquidazione del premio per provvedere al pagamento del gasolio e dei lavori di bordo eventualmente effettuati;

la grave crisi in cui versa il comparto ittico (diminuzione della risorsa ittica disponibile con conseguente diminuzione della produttività e dei ricavi, aumento dei costi di produzione, difficoltà di accesso al credito, eccessiva pressione fiscale) aggrava ulteriormente la situazione di coloro che non hanno ricevuto il premio dovuto;

come già sottolineato dalle associazioni di categoria e da atti di sindacato ispettivo, vi è l'urgenza che nel più breve tempo possibile si chiudano le istruttorie necessarie per il pagamento dei premi relativi al periodo di fermo pesca a valenza biologica effettuato nell'estate ed autunno 2013,

impegna il Governo:

a definire tramite appositi strumenti normativi a favore delle aziende interessate un meccanismo di compensazione dei mancati pagamenti dei premi relativi al fermo pesca 2013 con altri oneri attualmente previsti dalla legislazione in materia a carico delle imprese del settore della pesca;

comunque a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di semplificare, nell'ambito delle competenze nazionali, e rendere celeri e certe le procedure di pagamento dei premi relativi al fermo pesca, anzitutto per quanto riguarda quello relativo all'anno 2013.

G/1328/17/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

l'articolo 23 del collegato prevede una delega al Governo per il sostegno dei prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati con la dicitura «riso»;

l'intero settore della produzione risicola è ormai a rischio sopravvivenza. Il comparto è particolarmente danneggiato dalla concorrenza sleale del riso di importazione, che entra in Europa a dazio zero e a prezzi troppo bassi, proveniente dalla Cambogia, Vietnam e Birmania, ma in generale da tutto l'Estremo oriente;

la Lombardia, il Piemonte e il Veneto producono oltre il 90 per cento del riso nazionale ed il nostro Paese a livello europeo è il primo produttore con 216.000 ettari e oltre 10.000 famiglie impiegate. Le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della nostra storia e del nostro paesaggio, un comparto che caratterizza specifici territori della macroregione agricola settentrionale. Difendere la produzione locale significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;

solo nel primo trimestre del 2014 le importazioni a dazio zero di riso dalla Cambogia, di qualità indica, hanno registrato un incremento del 360 per cento ? la qualità indica occupa il 40 per cento della superficie a riso italiana;

le speculazioni sull'*import* del riso asiatico stanno mettendo in ginocchio i nostri produttori che, visti gli scarsi guadagni, stanno riconvertendo le loro produzioni verso altre più redditizie mettendo a rischio il posto di lavoro per migliaia di addetti;

è necessario tutelare le nostre produzioni agricole, perché non possiamo perdere un comparto, come quello del riso, strategico e di grande valenza culturale. Non si vuole impedire alle economie dell'Asia di affacciarsi nel mercato proponendo prodotti alternativi a prezzi competitivi ma è necessario che ci sia il rispetto delle regole e l'introduzione di tutele,

impegna il Governo:

a considerare, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dai trattati a tutela del mercato italiano del riso o l'introduzione di un dazio anche per il riso al fine di evitare che i produttori di riso vengano sottratti dalle importazioni a dazio zero provenienti particolarmente dalla Cambogia e Birmania.

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.2

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Sopprimere i commi da 1 a 4.

1.3

PIGNEDOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza e di controllo, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza e di controllo in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro

di cui al comma 2. I controlli esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive attività di controllo ed ispettive relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento del controllo. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli organi di vigilanza e controllo ed indicati nel verbale.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Il registro unico dei controlli raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui il controllo è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti. Nel registro sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale, benessere degli animali. Il registro può contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro."».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.4

DONNO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «effettuati dagli organi di vigilanza», *inserire le seguenti*: «rispettando gli obblighi e i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e».

1.5

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare minore intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione degli organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai controlli effettuati a carico delle imprese agricole. I suddetti organi accedono al Registro prima di effettuare nuovi controlli.».

b) sopprimere il comma 4.

1.6

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare minore intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione degli organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai controlli effettuati a carico delle imprese agricole. I suddetti organi accedono al Registro prima di effettuare nuovi controlli.».

1.7

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole sono», *inserite le seguenti*: «registrati, mediante apposito *software*, nei *server* della Sogei s.p.a. e ».

1.8

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Sopprimere il comma 4.

1.9

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, i contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole.».

1.10

IL RELATORE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.».

1.11

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera *i)*, del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera *f)*, del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.

5-*ter*. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma».

1.12

DALLA TOR

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "imprese agricole" ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: "e agroalimentari";

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e agroalimentari" e al secondo periodo, dopo le parole: "imprese agricole", sono aggiunte le seguenti: "e agroalimentari";

c) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e agroalimentari, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e agroalimentari e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare".

5-*ter*. All'attuazione del comma 6 si provvede a sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e secondo le modalità definite con un Accordo tra le amministrazioni interessate

sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.13

DALLA TOR

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente articolo».

1.14

DI MAGGIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è sostituito dal seguente:

"3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore nonché della corretta immissione del titolo di conduzione dell'azienda e degli altri dati di ordine meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai fini del controllo della regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati."».

1.15

SCOMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è sostituito dal seguente:

"3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore nonché della corretta immissione del titolo di conduzione dell'azienda e degli altri dati di ordine meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai fini del controllo della regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati."».

1.16

SCOMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001."».

1.17

DI MAGGIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.».

1.18

DI MAGGIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può, con delibera della giunta, attenuare il vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.».

1.19

SCOMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può, con delibera della giunta, derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.».

1.20

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di diritti reali su terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può essere richiesta anche agli uffici comunali che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.».

1.21

RUTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 16 è sostituito dal seguente: "16. L'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono di competenza anche degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale"».

1.22

DI MAGGIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "sono dematerializzati", sono sostituite dalla seguenti: "possono essere dematerializzati."».

1.23

SCOMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "sono dematerializzati", sono sostituite dalla seguenti: "possono essere dematerializzati."».

1.24

SUSTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I capi di bestiame destinati alla mera commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e di registrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca dati informatizzata nazionale, come prescritto dell'articolo 6, comma 3 del medesimo regolamento".

b) all'articolo 7, comma 13, sono aggiunte, infine, le parole: "destinati al commercio intracomunitario."*»*.

1.25

PUPPATO, ALBANO, CIRINNÀ, AMATI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria può inoltrare annualmente, nello specifico periodo deciso dalla Regione, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni"».

1.26

DONNO, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

1.27

ALBANO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi ", sono inserite le seguenti: "e di olio di oliva".».

1.28

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: "Per i contratti di cui al comma 1" sono inserite le seguenti:", ad esclusione di quelli relativi ad acquisti effettuati dalle imprese florovivaistiche,"».

1.29

PADUA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: "Per i contratti di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelli relativi ad acquisti effettuati dalle imprese agricole,"».

1.30

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "zootecnica e forestale" sono inserite le seguenti: ", con particolare attenzione all'innovazione tecnologica ed informatica e all'agricoltura di precisione,"».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo **l'articolo 1**, *inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(*Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare*)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 518. ? (Pubblicazione della sentenza). ? La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza".

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474," è inserita la seguente: "517 ?*quater*,".

4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 51, commi 3-*bis*" sono inserite le seguenti: ", con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale,"».

1.0.2

STEFANO

Dopo **l'articolo 1**, *inserire il seguente*:

«1-*bis*.

(*Semplificazioni in materia di attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli*)

1. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n.852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n.853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;
b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;
c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;
d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;
e) lavorazione dei legumi;
f) produzione di formaggi e salumi;
g) produzione di vino;
h) produzione di olio d'oliva;
i) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

2. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.».

1.0.3

PIGNEDOLI, BERTUZZI, GATTI

*Dopo l'***articolo 1**,*inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(*Piano triennale per le macchine agricole*)

1. Il Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, predispone un Piano triennale rivolto all'accertamento dello stato di efficienza e la permanenza dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale, delle macchine agricole operative nel settore ed immatricolate ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Il Piano triennale prevede:

a) la ricognizione dello stato di funzionamento ed efficienza della macchine agricole;

b) la catalogazione organica delle disfunzioni riscontrate;

c) la suddivisione delle disfunzioni secondo un livello di gravità rispetto ai livelli minimi di sicurezza;

d) interventi conseguenti rivolti alla rimozione delle disfunzioni riscontrate e catalogate.

3. Il Piano prevede altresì un piano progressivo di certificazione che consenta interventi conseguenti sulle macchine, al fine della loro messa a regime, e l'individuazione di risorse adeguate alla sua realizzazione. ».

1.0.4

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

"*a*-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli."

2. All'onere di cui al comma 1 valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.5

SUSTA, MARAN

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente*:

«1-*bis*.

(*Semplificazioni in materia di controlli dei bovini*)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I capi di bestiame destinati alla mera commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e di registrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca dati informatizzata nazionale, come prescritto dall'articolo 6, comma 3 del medesimo regolamento."

b) all'articolo 7, comma 13, sono aggiunte, infine, le parole: "destinati al commercio intracomunitario."».

1.0.6

DALLA TOR

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(*Organismi bilaterali in agricoltura*)

1. Nel settore agricolo, la contribuzione a favore del Fondo interprofessionale per la formazione continua e quella prevista dalla contrattazione collettiva, nazionale e territoriale, stipulata tra le organizzazioni dei lavoratori dipendenti e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, a favore degli organismi o enti bilaterali dalle stesse costituiti, è dovuta salvo che gli interessati non formulino esplicita rinuncia nei confronti dei soggetti preposti alla riscossione».

1.0.7

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sopprimere le parole:* ", nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,";

b)dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002";

c)sopprimere il comma 3-*bis*.

All'articolo 1-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* "6 metri cubi" *con le seguenti:* "5 metri cubi";

b)sopprimere il comma 2».

1.0.8

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 2 sopprimere le parole: ", nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,"

b)dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

c) sopprimere il comma 3-*bis*».

1.0.9

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

All'articolo 1, comma 2 sopprimere le parole: ", nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,"».

1.0.10

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002"».

1.0.11

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

All'articolo 1, sopprimere il comma 3-*bis*.

1.0.12

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)*

All'articolo 1-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 sostituire le parole: "6 metri cubi", con le seguenti: "5 metri cubi"; e sopprimere il comma 2.

1.0.13

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

All'articolo 1-*bis*, comma 1 sostituire le parole: "6 metri cubi", con le seguenti: "5 metri cubi"».

1.0.14

CANDIANI

*Dopo l'***articolo** *l inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 201 4, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

All'articolo 1-*bis*, sopprimere il comma 2.

1.0.15

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" è sostituito dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati"».

Art. 2

2.1

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «i proprietari di strade private sono tenuti», aggiungere le seguenti: «previa valutazione delle alternative praticabili su strade comunali».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di danni o non esecuzione dei ripristini a perfetta regola d'arte il Comune obbliga il soggetto che effettua i lavori a sottoscrivere una polizza fidejussoria a garanzia dei danni eventualmente arrecati sulla proprietà privata che concede il passaggio».

2.2

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Dopo le parole: «di contatori»*, inserire le seguenti:* «nonché delle reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, di comunicazione elettronica in fibra ottica e di nuove tecnologie di radiodiffusione».

2.3

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica».

2.4

DONNO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «con ordinanza,»*, inserire le seguenti:* «previa valutazione delle alternative praticabili su altre strade,».

2.5

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla richiesta di cui al precedente periodo deve essere allegata la documentazione relativa al progetto dei lavori con indicazione dell'ammontare quantitativo dei lavori stessi per ogni terreno o strada privata e la stima del valore dei danni arrecati alle coltivazioni. Gli organi tecnici del comune esprimono parere vincolante sulla documentazione presentata. In caso di parere positivo, gli interessati, contestualmente all'emissione dell'ordinanza di cui al secondo periodo, versano ai proprietari dei terreni o delle strade private una cauzione pari all'ammontare della stima del valore dei danni arrecati alle coltivazioni e presentano una fideiussione di un importo stabilito dagli uffici tecnici comunali, a tutela di ulteriori eventuali danni.».

2.6

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno, che deve comprendere l'eventuale danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni.».

2.7

DI MAGGIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».

2.8

SCOMA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».

2.9

STEFANO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».

2.0.1

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61*)

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 8, è sostituito dal seguente: "La scelta della struttura di controllo è effettuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 7, dall'utilizzatore della denominazione."

b) all'articolo 13, il comma 10, è sostituito dal seguente: "Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produttore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposite convenzioni e sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 7, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo."

c) all'articolo 13, comma 17, le parole: «nonché gli schemi tipo dei piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: "nonché gli schemi tipo dei piani di controllo, basati su controlli a campione, analisi dei rischi, prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3, e alle dimensioni aziendali."

d) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le procedure e le modalità per:

a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;

b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione basati su analisi dei rischi per i vini DOC e IGT;

c) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli a campione basati su analisi dei rischi per i vini DOC;

d) l'espletamento degli esami organolettici che possono essere richiesti specificamente dal produttore per i vini DOC;

e) le operazioni di prelievo dei campioni;

f) i casi in cui è ammessa l'autocertificazione dei parametri chimico-fisici e organolettici".

e) all'articolo 17, comma 4, le parole: "di almeno il 40 per cento dei viticoltori" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il 50 per cento dei viticoltori".

f) all'articolo 17, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il regolamento dovrà altresì stabilire procedure e modalità per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4".

g) all'articolo 17, comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitarsi con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo di assicurare una adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori ed in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati."».

2.0.2

PANIZZA, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Disposizioni in materia di prodotti vitivinicoli*)

1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato.

2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo a1colometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.

4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma l effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

5. Con il provvedimento di cui al comma l sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma l, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini.

6. Si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente

normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari

7. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.

8. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'ICQRF ricevente.

9. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.

10. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 7, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.

11. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

12. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza.

13. Qualora, nell'etichettatura e nella designazione dei prodotti vitivinicoli "varietali", ad IGP ed a DOP, di origine nazionale, siano indicati due o più nomi di varietà di vite, il prodotto così designato deve essere stato ottenuto al 100 per cento dalle varietà indicate e la varietà di vite che concorre in misura minore deve rappresentare oltre il 15 per cento del totale».

2.0.3

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Coordinamento degli adempimenti amministrativi nel settore vitivinicolo*)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina gli adempimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) 1308/2013, cui sono tenute le imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.

2. Sono inserite nell'ambito dei sistemi del servizio Sian tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma precedente sono tenute a fornire in adempimento della normativa comunitaria e nazionale, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi e le commissioni di degustazione, al fine di consentire alle imprese agricole di effettuare le attività assentite. I dati inseriti e validati nel Sian hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave.

3. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli adempimenti di cui al precedente comma applicando i seguenti princìpi:

a) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei

tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza di dichiarazioni di conformità da parte dei centri di assistenza agricola;

b) proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento volontario a procedure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese per le produzione di vino a denominazione di origine e indicazione geografica che utilizzano contrassegni di Stato;

c) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominate, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e informatizzazione delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

d) consentire alle imprese agricole, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti ed organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti produttivi».

2.0.4

STEFANO

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Impianti di biogas e compostaggio*)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 185, comma 1, lettera *f)*, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "; gli effluenti zootecnici utilizzati in impianti di compostaggio e biogas da digestione anaerobica di aziende agricole singole o associate, quando il digestato o il *compost* prodotti sono destinati alla utilizzazione agronomica, nonché la pollina ed il digestato utilizzati in impianti di combustione per la produzione di energia.";

b) all'articolo 185, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*;".

2. All'articolo 52, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "delle produzioni vegetali", sono inserite le seguenti: "e delle produzioni zootecniche"».

2.0.5

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure di semplificazione)

1. I produttori di vino che non effettuano operazioni intracomunitarie sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se producono un quantitativo annuo di vino superiore al limite di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo».

2.0.6

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Misure di semplificazione*)

1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico».

Art. 3

3.1

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», *con le seguenti:* «entro novanta giorni».

3.2

VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, AMATI, GRANAIOLA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono estese al settore dell'acquacoltura.».

3.3

DALLA TOR

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, ai predetti procedimenti si applicano le disposizioni sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatte salve le forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali».

3.4

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Nei casi di primo rilascio della licenza di pesca professionale, l'Autorità marittima che ha ricevuto l'istanza può rilasciare, entro i successivi 30 giorni, un'attestazione provvisoria che consenta all'impresa di avviare trascorsi trenta giorni la propria attività».

3.0.1

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Sportello unico pesca e acquacoltura)

1. È istituito presso la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, lo sportello unico nazionale della pesca e acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento, e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto, oltre ad ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività. Qualora l'autorità di sportello territoria1mente competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne è data tempestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche relative all'attività dello sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'istante non provveda a depositare entro il termine fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'iter autorizzativo deve essere ripetuto.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 4

4.1
SCOMA
Sopprimere l'articolo.
4.2
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Sopprimere l'articolo.
4.3
STEFANO
Sopprimere l'articolo.
4.4
DI MAGGIO
Sopprimere l'articolo.
4.5
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Sopprimere l'articolo.
4.6
IL RELATORE
Sopprimere il comma 1.
4.7
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Sopprimere il comma 1.
4.8
CANDIANI
Sopprimere il comma 1.
4.9
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Sopprimere il comma 1.
4.10
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere il comma 1.
4.11
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.12
SUSTA
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attività di sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, oltre ai professionisti abilitati all'assistenza alla stipula dalle rispettive leggi, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle individuate come tali dal Ministero del lavoro, anche tenuto conto delle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale della previdenza sociale per la riscossione dei contributi associativi. Tali organizzazioni e professionisti, per l'esercizio dell'attività di assistenza e stipula alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da essi costituite ed interamente partecipate».

4.13
SUSTA
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attività di sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle

norme vigenti in materia di contratti agrari, oltre ai professionisti abilitati all'assistenza alla stipula dalle rispettive leggi, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, quelle rappresentate, direttamente o per adesione, in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni e professionisti, per l'esercizio dell'attività di assistenza e stipula alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da essi costituite ed interamente partecipate».

4.14

STEFANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle che gestiscono direttamente, o tramite società o associazioni da esse partecipate, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate».

4.15

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, l'assistenza sindacale di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 può essere prestata dalle associazioni di categoria regolarmente costituite e dai professionisti iscritti agli albi professionali agricoli».

4.16

PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Al comma 1, dopo le parole: «quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.» *inserire le seguenti:* «Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono ammesse anche le organizzazioni professionali su base provinciale.».

4.17

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera *i)*, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.».

4.18

PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di facilitare maggiormente l'accesso alla terra per i giovani, l'ISMEA procede all'assegnazione a giovani imprenditori agricoli, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni e siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritti nelle relative gestioni previdenziali, anche in affitto, dei terreni rientrati nella propria disponibilità a seguito di inadempienza contrattuale degli assegnatari».

4.19

PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 2, possono essere annoverate anche le imprese che non hanno i requisiti minimi di fatturato per l'iscrizione al Registro delle imprese, al fine di consentire loro di crescere e raggiungere una dimensione aziendale economicamente sostenibile.».

4.20

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 4-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Ai fini del presente articolo rimangono comunque valide le convenzioni stipulate in conformità all'articolo 45 della presente legge"».

4.21

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 3, dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è abrogato».

4.0.1

DI MAGGIO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Revisione obbligatoria delle macchine agricole)

1. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria, a far data dal 1º gennaio 2016, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la revisione si applica limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *a)*, n. 1), immatricolate in data successiva allo gennaio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1º gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al presente comma, prevede modalità di revisione specifiche tra cui la gradualità dell'applicazione dell'obbligo, la revisione a domicilio dell'utenza e procedure semplificate per l'aggiornamento contestuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario"».

4.0.2

SCOMA

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Revisione obbligatoria delle macchine agricole)

1. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria, a far data dal 1º gennaio 2016, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la revisione si applica limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *a)*, n. 1), immatricolate in

data successiva al 1º gennaio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al presente comma, prevede modalità di revisione specifiche tra cui la gradualità dell'applicazione dell'obbligo, la revisione a domicilio dell'utenza e procedure semplificate per l'aggiornamento contestuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario"».

4.0.3

CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, CARDINALI, CAPACCHIONE, GRANAIOLA, DE PETRIS, LO GIUDICE, TAVERNA, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*gg)* è vietato immettere sul territorio nazionale esemplari di cinghiali.".

2. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta infine la seguente lettera:

"*m)* per la violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *gg)* si applica la pena dell'ammenda da euro 500 a euro 1.500 per ciascun esemplare."».

4.0.4

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifica dell'articolo 14
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*f-bis)* il giudice delle esecuzioni, ivi compresi i soggetti da lui delegati ai sensi dell'articolo 179-*ter* delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, e l'esattore nelle vendite coattive di beni immobili disciplinate dagli articoli 570 e seguenti e 576 e seguenti del codice di procedura civile e dalla legislazione vigente.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sono ancora esaurite le operazioni di vendita ed all'aggiudicazione dei beni pignorati».

4.0.5

DI MAGGIO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Depositi di olio di oliva)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi", sono inserite le seguenti: "e di olio di oliva"».

4.0.6

SCOMA

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art.4-*bis*.

(Depositi di olio di oliva)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi", sono inserite le seguenti: "e di olio di oliva"».

Art. 5

5.1

SAGGESE, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, VALENTINI

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo»*, inserire le seguenti:* «, sentite le organizzazioni di rappresentanza agricola e agroalimentare maggiormente rappresentative a livello nazionale,».

5.2

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere»*, inserire le seguenti:* «in un codice agricolo ed in eventuali».

5.3

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere»*, inserire le seguenti:* «in un codice agricolo univoco ed in eventuali».

5.4

DI MAGGIO

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere»*, inserire le seguenti:* «in un codice agricolo ed in eventuali».

5.5

SCOMA

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere»*, inserire le seguenti:* «in un codice agricolo ed in eventuali».

5.6

DI MAGGIO

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* d).

5.7

SCOMA

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* d).

5.8

STEFANO

Al comma 2, sopprimere le lettere e)*,* f)*,* g)*,* h).

5.9

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *e)*, dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e acquacoltura»

b) al comma 2, lettera *f)*, dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», inserire le seguenti: «e acquacoltura».

5.10

CIAMPOLILLO

Al comma 2, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) revisione normativa al fine di semplificare, nell'ambito delle competenze nazionali, e rendere celeri e certe le procedure di pagamento dei premi relativi al fermo pesca, anzitutto per quanto riguarda quello relativo all'anno 2013».

5.11

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* armonizzazione e razionalizzazione della normativa controlli in materia di qualità dei prodotti e contro le frodi agroalimentari, del settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni alla concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della

normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007 nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento CE n. 882 del 2004;».

5.12

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, lettera g)*, dopo le parole:* «sulla qualità dei prodotti»*, inserire le seguenti:* «nonché sulle produzioni a qualità regolamentata».

5.13

CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g*-bis) revisione delle disposizioni in materia di contribuzione per i lavoratori agricoli autonomi, al fine di prevedere l'estensione della riduzione del 50 per cento dell'importo del contributo previdenziale, relativo alla sola quota di pertinenza della gestione pensionistica, a tutti i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS, prescindendo dal requisito dell'età.».

5.14

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, lettera h)*, aggiungere, in fine, seguenti parole:* «, fermi restando gli obblighi di formazione all'utilizzo mirata a garantire la sicurezza sul lavoro.».

5.15

ALBANO

Al comma 2, dopo la lettera h) *aggiungere le seguenti:*

«*h*-bis) definizione di misure idonee ad incentivare il ricorso alla forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

h-ter) semplificazione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo in particolare l'adozione delle procedure di tracciabilità differenziata per le filiere.

h-quater) revisione della normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali e di contratti di organizzazione e vendita nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

h-quinquies) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici di qualità e ai prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica.

h-sexies) promozione, sviluppo, sostegno e ammodernamento del sistema delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura gestite direttamente dagli imprenditori agricoli ed ittici ovvero da loro consorzi ed organizzazioni per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti.

h-septies) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla base dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

h-octies) previsione di forme di promozione ed incentivazione della produzione di biocarburanti e sviluppo delle agroenergie.

h-nonies) individuazione di idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare.».

5.16

MARINELLO

Al comma 2, dopo la lettera h)*, aggiungere le seguenti:*

«*h*-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

h-sexies) revisione degli aspetti sanzionatori per le infrazioni alla politica comune della pesca, curando la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione commessa;

h-septies) adeguare la normativa nazionale alle previsioni in tema di obbligo di sbarco delle catture indesiderate di cui al regolamento (UE) 1380/2013;

h-octies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;

h-nonies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita».

5.17

RUTA

Al comma 2, dopo la lettera h)*, aggiungere le seguenti:*

«*h*-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

h-sexies) revisione degli aspetti sanzionatori per le infrazioni alla politica comune della pesca, curando la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione commessa;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;

h-octies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita».

5.18

STEFANO

Al comma1, dopo la lettera h)*, aggiungere le seguenti:*

h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura, al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-quinquies) implementazione della coerenza nell'esercizio della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

h-sexies) adeguamento della normativa nazionale alle previsioni in tema di obbligo di sbarco delle catture indesiderate di cui al regolamento (UE) 1380/2013;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;

h-octies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita.

5.19

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, dopo la lettera h) *aggiungere le seguenti:*

«h-*bis)* incentivazione e sostegno del ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo

multifunzionale dell'impresa dell'agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni dell'Unione europea in materia di concorrenza;

h-*ter)* semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole, ittiche e dell'acquacoltura;

h-*quater)* revisione della disciplina tesa alla prevenzione ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso l'introduzione di sanzioni appropriate, efficaci, dissuasive e proporzionate;

h-*quinquies)* armonizzazione della disciplina delle pesca non professionale con le disposizioni dell'Unione europea in materia di pesca».

5.20

GATTI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«h-*bis)* in materia di lavoro agricolo, procedere alla revisione della normativa relativa alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di garantire l'introduzione di una gestione specifica del mercato del lavoro agricolo, nonché di contrastare l'intennediazione illecita e l'impiego illegale della manodopera in agricoltura, favorendo:

a) l'adesione volontaria delle imprese e dei lavoratori agricoli al fine di garantire un migliore e più trasparente incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso la partecipazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in funzione di stimolo, promozione e concorso alla valutazione dei risultati;

b) la realizzazione di una piattaforma informatica che metta in relazione le diverse basi di dati gestite da amministrazioni, enti ed agenzie pubbliche, prevedendo:

1) per i lavoratori agricoli, la sottoscrizione dell'apposita autorizzazione all'accesso ai propri dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure apposita dichiarazione di responsabilità, che attesti il grado di istruzione, eventuali attestati professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al lavoro. In sede di prima applicazione, prevedere altresì che i lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli e i lavoratori stranieri a cui viene rilasciato il nulla osta da parte degli sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per l'ingresso dei lavoratori da impiegare in agricoltura siano iscritti automaticamente alla Rete;

2) per i datori di lavoro agricolo, la comunicazione, contestuale a quella effettuata ai centri per l'impiego, per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale, nonché analoga comunicazione alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando per ciascun lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta;

c) l'attivazione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, da realizzare anche d'intesa con gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA);

d) la stipula di apposite convenzioni per l'adesione alla Rete degli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e l'inclusione delle Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) quale articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni, per il monitoraggio del mercato del lavoro e la formulazione di proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 91;

e) l'adesione degli enti locali e dei soggetti, provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, ad apposite convenzioni al fine di garantire servizi sul territorio. A tali fini, la stipula della convenzione deve essere considerata condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti dagli enti locali, e la violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa;

f) la definizione di modalità e requisiti di ingresso ed esclusione, anche temporanea, dalla rete medesima;

g) apposite norme che garantiscano che i lavoratori che sono stati impiegati illegalmente in agricoltura possano presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro alla Rete, che raccoglie e trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio all'autorità competente».

5.21

RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«h-*bis)* provvedere alla predisposizione di disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali, anche attraverso la istituzione di apposito marchio "dieta mediterranea ? patrimonio dell'umanità" e lo stanziamento di risorse appositamente destinate».

5.22

BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2 dopo la lettera h), *inserire la seguente:*

«h-*bis)* revisione della normativa in materia di contratti agrari al fine di: adeguarla alle mutate condizioni del settore agricolo; ridurre il ricorso ai contratti in deroga; renderla diversificata, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di durata dei contratti, attraverso l'opportuna valutazione delle differenti caratteristiche colturali dei terreni in affitto; prevedere nuove modalità di affidamento dei fondi; adeguare le disposizioni in materia di miglioramenti, addizioni e trasformazioni;».

5.23

RUTA

Al comma 2, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

«h-*bis)* riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore;».

5.24

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta

giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

5.25

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 3, dopo le parole: "sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere", aggiungere la seguente: "vincolante".

b) sopprimere il comma 4».

5.26

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere»*, inserire la seguente:* «vincolante».

5.27

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Sopprimere il comma 4.

5.28

PIGNEDOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le attività di cui alla legge 6 gennaio 1931 n. 99, recante la disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali, non ricomprese nelle pratiche agricole ordinarie come definite dall'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1750/1999 e che restano soggette alle prescritte autorizzazioni».

5.0.1

MARINELLO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire i seguenti:*

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività

imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5-*ter*.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime nel campo dell'acquacoltura)

1. La delega concessa al Governo dall'articolo 5-*bis* si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al precedente articolo sono integrati dai seguenti:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore;

b) riconoscimento e valorizzazione della funzione dell'imprenditore ittico, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e massima concorrenza, anche al fine di definire la natura ricognitoria dei canoni di concessione per le aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura».

5.0.2

MARINELLO

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demani ali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere

comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.0.3

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere: il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.0.4

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituita, senza oneri per lo Stato, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;

b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) un ufficiale del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di vascello;

h) cinque dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

i) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

l) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL;

m) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura con personalità giuridica;

n) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;

o) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di riferimento nel settore della pesca, depositato presso il CNEL;

p) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;

q) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e foresta li finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

4. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

5. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

5.0.5

MARINELLO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011.

2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 200 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l'importo di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

5.0.6

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e foresta li 15 luglio 2011.

2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 100 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007.

6. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l'importo di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

5.0.7

MARINELLO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche al Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96")

1. All'articolo 7, comma 1, la lettera *a)* è soppressa.

2. All'articolo 7, il comma 2 è soppresso.

3. All'articolo 8, comma 1, le parole: "*a)*", sono soppresse.

4. All'articolo 8, il comma 3 è soppresso.

5. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis)* detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore".

6. All'articolo 10, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis)* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, le catture accessorie o accidentali di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima sono rigettate in mare.

1-*ter)* È abrogata ogni disposizione in contrasto con le disposizioni in materia di obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013".

7. All'articolo 11, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis)* Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a-bis)* è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 euro, fino a 50 kg di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, da 100 a 1000 euro, nel caso di quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima comprese fra 50 e 100 kg, e da 1000 a 6000 euro nel caso di quantità superiori a 100 kg. Per gli accertamenti della quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 10 per cento. Nella riduzione è

compresa anche la tolleranza strumentale.

1-*ter)* Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari sottotaglia di specie ittiche non soggette all'obbligo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a-bis)* non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca".

8. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole "articolo 11, commi 1," sono aggiunte le seguenti: "1-*bis*".

9. Il provento delle sanzioni per tutte le violazioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è destinato al finanziamento del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

10. Le depenalizzazioni oggetto del presente articolo non si applicano in alcun caso alle ipotesi di cattura di specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, nonché di specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione adottati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali cui la stessa aderisce.

11. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente.».

5.0.8

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni correttive e modificative
del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:

"2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pesca-turismo";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate "ittiturismo";

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, purché gli stessi provengano in prevalenza dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico, nonché le azioni di promozione dei relativi prodotti e la valorizzazione socio culturale dell'attività di pesca;

d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

2. Il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soppresso.

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: "comma 1", sono sostituite con le seguenti: "comma 2";

4. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:

"3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto".

5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

6. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "tempi vietati" sono inserite le seguenti: "quando tali divieti siano finalizzati alla tutela e conservazione

delle risorse ittiche e dell'ambiente marino"».

5.0.9

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Vendita diretta)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L'articolo 4, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dal seguente:

"*g)* ai cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungotico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività".

5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009».

5.0.10

STEFANO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Vendita diretta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria e di etichettatura.

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L'articolo 4, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

"*g)* ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione

proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività;"».

5.0.11

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Concessioni demaniali per l'acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori per iniziative di pesca e acquacoltura, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, piscicoltura, molluschicoltura, realizzazione di manufatti per il conferimento, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Le concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, dopo il 1º gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo della misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».

5.0.12

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Concessioni demaniali per l'acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori per iniziative di pesca e acquacoltura, ripopolamento attivo o passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, piscicoltura, molluschiocoltura, realizzazione di manufatti per il conferimento, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Le concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, dopo il 1º gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo della misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».

5.0.13

MARINELLO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in favore delle navi da pesca in un'ottica di semplificazione)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

3. Nei casi indicati al precedente comma 2, la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.

5. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella *d)* allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869».

5.0.14

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art.5-*bis*.

(Norme in materia di licenza di pesca e in favore delle navi da pesca)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca, rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

3. Nei casi indicati al precedente comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.

5. Fermo restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

6. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi

entro il 30 giugno 2014, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella *d)* allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869».

5.0.15

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Equipollenza tra imprenditore agricolo e imprenditore ittico)

1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, recante "misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura" al settore della pesca non si applicano:

a) la disciplina delle società di comodo di cui al decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per effetto della disapplicazione prevista, in favore delle società che esercitano esclusivamente attività agricole, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012, prot. 2012/87956;

b) l'obbligo di adesione al SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-*ter*, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, così come previsto dalla bozza del nuovo decreto diramato dal Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare, che all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* esclude dall'obbligo le imprese, di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali;

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, così come previsto dal successivo comma 3 che ne esclude l'applicazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

2. Ai lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima è esteso il sistema di ammortizzazione sociale ordinario previsto dalla Cassa integrazione guadagni agricoltura di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e agli articoli 14 e 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni e modificazioni.».

5.0.16

PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Tassa di concessione e di licenza di pesca)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nelle licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso è applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta prima della scadenza degli otto anni in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza permane in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei

mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza».

5.0.17

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Titoli professionali)

1. All'articolo 261, comma 1, punto 5), del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi.".

2. All'articolo 264 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi".

3. All'articolo 274 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo, è sufficiente aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisca altresì i programmi"».

5.0.18

STEFANO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo per il riassetto del servizio fitosanitario nazionale)

1. Al fine di procedere al riassetto organizzativo del servizio fitosanitario nazionale e fare fronte più tempestivamente alle frequenti emergenze settoriali che condizionano l'economia agro-forestale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo è delegato ad introdurre apposite modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziare le attività di ricerca sul campo;

b) disporre una più efficace sinergia con i servizi regionali preposti;

c) consentire la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per quanto attiene ai mezzi impiegati nei servizi fitosanitari, nonché l'impiego senza limitazioni, nelle situazioni di emergenza, delle risorse finanziarie resesi disponibili su fondi comunitari, nazionali e regionali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento

dei compiti derivanti dalle disposizioni introdotte in attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

5.0.19

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Taglie minime di cattura)

1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

"Art. 86. - *(Sottotaglia). ? 1.* Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.

2. La taglia minima dell'acciuga (*engraulis encrasicolus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.

3. La taglia minima della sardina (*sardina pilchardus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.

4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006.

5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce ?taglie minime' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente"».

5.0.20

BERTUZZI

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Società di affiancamento per le terre agricole)

1. Gli imprenditori agricoli, anche organizzati in forma associata, di età compresa tra i diciotto e fino al compimento del quarantesimo anno di età, subentrati nella conduzione di un'impresa agricola gestita da un agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e/o che hanno avviato una nuova impresa utilizzando i terreni di proprietà di soggetti ultra-sessantacinquenni o pensionati, che abbiano stipulato con i medesimi soggetti un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, o altro contratto di società di persona o di capitale, al fine del passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai soci giovani attraverso un graduale processo di affiancamento economico e gestionale, godono delle agevolazioni di cui al presente articolo.

2. Agli imprenditori agricoli giovani di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del contratto.

3. Ai fini di cui al comma 1, in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, è definito un programma di affiancamento sottoscritto dai soci, nel quale sono specificate le modalità di svolgimento del programma medesimo, ed è indicato un termine massimo della durata di sette anni per il totale trasferimento della gestione esclusiva ai giovani imprenditori.

4. Ai giovani imprenditori agricoli stipulanti il contratto è comunque fatto obbligo, entro il termine dei sette anni, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

5. Al fine di favorire il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne

o pensionato al giovane imprenditore agricolo, vengono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata».

5.0.21

RUTA

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modificazioni alla legge 28 agosto 1989, n. 302)

1. All'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui al comma 37 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 39, comma 7 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."».

5.0.22

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:

1) lo sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento"».

5.0.23

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Semplificazione adempimenti per navi da pesca e registro infortuni)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:

a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

5.0.24

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Ricerca effettuata da strutture cooperative)

1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.

2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento».

5.0.25

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968)

1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n, 1639 dopo le parole: "per la raccolta di" sono inserite le seguenti: "ricci di mare".

2. All'articolo 140, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

"*g)* l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura"».

5.0.26

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Esclusione tenuta inventario di bordo)

1. Alla lettera *a)* dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle navi da pesca".

5.0.27

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Rapporti di lavoro nel settore della pesca)

1. All'articolo 2, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b-bis)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca"».

5.0.28

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b-bis)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca."».

5.0.29

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione dall'applicazione ASpI del settore della pesca)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca"».

5.0.30

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Interventi in materia ambientale)

1. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità».

5.0.31

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Cessione dei prodotti ittici)

1. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009».

Art. 6

6.1

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

6.2

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. È istituito nell'ambito delle risorse umane strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso la banca dati gestita dalla Sogei S.p.A. il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza i dati già inseriti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti esclusivamente in formato elettronico con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di registrazione delle citate attività presso la banca dati di cui al comma 2 e le modalità di accesso da parte degli utenti».

b) sopprimere il comma 4.

6.3

PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «a carico del bilancio dello Stato», *aggiungere le seguenti:* «e delle aziende».

6.4

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza unificata».

6.5

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 3, dopo le parole: «sistemi informativi», *aggiungere le seguenti:* «dagli adempimenti del presente comma, sono esentate le produzioni destinate all'autoconsumo e le produzioni a km zero».

6.6

DALLA TOR

Al comma 3, dopo le parole: «i registri aziendali» *inserire le seguenti:* «e la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato I del decreto ministeriale n. 91436 del 4 agosto 2000, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati,» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e lo scambio dei dati fra questi.».

6.7

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

6.8

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 5, ultimo rigo, dopo le parole: «il SIB.» *aggiungere le seguenti:* «Le Regioni che non attivano i sistemi informatici sono escluse dai benefici di legge e le conseguenti ricadute positive, non realizzate dai produttori, sono poste a carico delle Regioni non inadempienti».

6.9

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche».

6.0.1

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nell'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Verifiche di attrezzature, sostituire la tabella con la seguente:

#

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica quinquennale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica quinquennale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica quinquennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica quinquennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere per numero di giri 450 (m x giri/min)	Verifica quinquennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere per numero di giri o > 450 (m x giri/min)	Verifica quinquennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive ed instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica quinquennale

Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica quinquennale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica quinquennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedete 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insiemi classificati in III e in IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua	Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria	Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I D.lds. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	Verifica di integrità decennale

Attrezzatura/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insieme contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dei vapori d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Generatori di vapore acqua	Vesita interna: quinquennaleVerifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di integrità: decennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS 5 _ _ 350 ºC	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 ºC	Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 Kw	Verifica quinquennale
(436) Allegato così sostituito dall'art. 149, comma 1, D.Lgs. 3 agosto	

.

6.0.2

SCOMA

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni degli allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera *z)* è sostituita dalla seguente:

"*z)* allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	Nº capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso	Meno di 2.000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo)	Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 40.000
Altro pollame	Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 500
Struzzi	Meno di 1.500

b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera *nn)* è soppressa».

6.0.3

CIOFFI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni degli allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera *z)* è sostituita dalla seguente:

"*z)* allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso	Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo)	Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 40.000
Altro pollame	Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 500
Struzzi	Meno di 1.500

b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera *nn)* è soppressa».

6.0.4

DI MAGGIO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni degli allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera *z)* è sostituita dalla seguente:

"*z)* allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	Nº capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso	Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo)	Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 40.000
Altro pollame	Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 500
Struzzi	Meno di 1.500

b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera *nn)* è soppressa».

6.0.6

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento"».

6.0.5

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, all'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le quali è prevista un'aliquota del 5 per cento.".

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", sostituire le parole: "12 per cento" con le seguenti: "13 per cento"».

6.0.7

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN , LANIECE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per le quali è prevista un'aliquota del 4 per cento."

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

6.0.8

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasporto di animali)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"4-*bis*. I rimorchi di cui al comma 2, lettera *b)*, possono essere utilizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione degli animali e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 marzo 2008, anche per il trasporto di animali vivi"».

6.0.9

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti operanti nelle

zone montane)

1. All'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", sostituire le parole: "12 per cento" con le seguenti: "15 per cento"».

6.0.10

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Esenzione PEC per le piccole imprese)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile"».

6.0.11

PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di prestazioni di lavoro accessorio)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: "commerciali," sono aggiunte le seguenti: "agricoli";

b) il comma 2 è abrogato».

6.0.12

PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Estensione dell'utilizzo dei *vouchers* in agricoltura)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da persone iscritte regolarmente nell'assicurazione generale obbligatoria,";

b) al comma 2, sopprimere la lettera *b)*.

6.0.13

PANIZZA, ZELLER, ZIN, BATTISTA

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

«*b*-bis) quando l'azienda utilizza lavoro dipendente per più di 50 giornate all'anno».

6.0.14

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Abilitazione all'utilizzo di macchine agricole)

1. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è richiesta ai soggetti titolari di una delle patenti richiamate dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da almeno sei mesi».

6.0.15

PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN , LANIECE

*Dopo l'***articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Abilitazione macchine agricole)

1. L'abilitazione degli operatori di cui dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'utilizzo delle macchine agricole non è richiesta agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2035 del codice civile».

6.0.16

CIOFFI, DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

6.0.17

DI MAGGIO

*Dopo l'***articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

6.0.18

SCOMA

*Dopo l'***articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

6.0.19

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO

*Dopo l'***articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di elenco clienti-fornitori)

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato"».

6.0.20

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6,** inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nell'Allegato VII Verifiche di attrezzature, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato", e "Verifica annuale", è inserito il seguente:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in agricoltura	Verifica triennale

.

6.0.21

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6,** inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di orario di lavoro degli operai agricoli)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)* della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993"».

6.0.22

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in fine, è aggiunta la seguente lettera:

"*b-bis)* l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati"».

6.0.23

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6** inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Estensione diritti dei consumatori alle microimprese)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "Ai consumatori" sono inserite le seguenti: ", alle microimprese"».

6.0.24

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i prodotti con accisa fissata pari a zero l'obbligo della tenuta dei registri di cui al presente comma non sussiste"».

6.0.25

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dopo il paragrafo 6, è inserito il seguente:

"Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al paragrafo precedente gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro"».

6.0.26

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: "compresi quelli artigiani", sono inserite le seguenti: "e le aziende agricole con vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"».

6.0.27

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All'articolo 19 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Non sono tenuti all'obbligo della tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua inferiore a 50 ettolitri di aceto"».

6.0.28

DI MAGGIO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(IMU aree montane)

1. All'articolo 22, comma 2, capoverso 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: "terreni posseduti", inserire le seguenti: "o condotti"».

Art. 7

7.1

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed istituzione dell'Agenzia nazionale "Verdissima"). ?* 1. Al fine di procedere a una razionalizzazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, è istituita, con sede legale in Roma, l'Agenzia nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo agroalimentare e forestale denominata "Verdissima", che ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari italiani e delle relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali e ittici anche ai fini statistici e socio-economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto e il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (lSMEA), dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),

dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), dall'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) spa, dalla Società di gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) srl, da Investimento per lo sviluppo (ISI) srl, dal Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) e dall'Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura (AGECONTROL), in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente di ricerca in agricoltura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti alle seguenti autonome aree funzionali:

a) Verdissima ricerca, che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agro alimentare e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi di dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;

b) Verdissima controlla, che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agroalimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;

c) Verdissima eroga, che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni;

d) Verdissima promuove, che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo delle filiali agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.

4. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) il collegio dei revisori.

5. Il presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità e di alta qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia e presiede il consiglio.

7. Il consiglio è composto dal presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

8. Al consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il consiglio:

a) adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia;

b) delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento;

c) adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti;

d) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;

e) esamina e approva il bilancio;

f) esercita le ulteriori competenze indicate dallo statuto.

9. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel Registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

10. Il collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

11. In sede di prima applicazione lo statuto dell'Agenzia è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. Lo statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare:

a) stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia;

b) disciplina il funzionamento degli organi e, in tale ambito, stabilisce i *quorum* costitutivi e deliberativi di quelli collegiali;

c) stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;

d) definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati gli organi di cui al comma 4.

14. Alla data di entrata in vigore dello statuto, gli enti di cui al comma 1 sono soppressi, ad eccezione del SIN, per il quale l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede agli enti soppressi in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.

15. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere.

16. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi.

17. Entro sessanta giorni dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funzioni degli enti soppressi, il consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto e dall'articolazione territoriale.

18. Il Governo è delegato ad adottare prima dell'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari, finalizzati all'organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.2

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quattro mesi» e le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;

c) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di

gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale. (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché del coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: ? sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; ? modello organizzativo omogeneo; ? uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; ? uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;

d) al comma 2, lettera *d)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis)* predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici affinché la società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sia interamente ricollocata entro struttura pubblica che possegga le alte competenze informatiche necessarie al fine di uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e di garantire la completa realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati; devono essere altresì assicurati processi di collocamento e mobilità che garantiscano che il personale possegga adeguate competenze informatiche e tecnico-operative;»

e) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici, mediante istituzione di una nuova agenzia preposta alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria che agisca in collaborazione diretta con il Consiglio nazionale delle ricerche. La nuova agenzia è preposta alla partecipazione e al coordinamento di un numero limitato di soggetti territoriali che possono assumere la forma di enti di ricerca, società partecipate ovvero poli tecnologici, garantendo in ogni caso il collegamento con il sistema imprenditoriale e realizzando un sistema integrato di "Poli regionali per l'innovazione in agricoltura e il trasferimento tecnologico". Il sistema, a livello centrale e nelle sue articolazioni territoriali, deve essere in grado di interagire con altri centri di ricerca, enti ed agenzie operanti anche in settori diversi da quello agricolo e agroalimentare, al fine di realizzare, laddove necessario, una produzione scientifica interdisciplinare; le risorse della ricerca e quelle derivanti dall'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, Regioni e privati devono essere prioritariamente assegnate alle articolazioni territoriali maggiormente competenti, attraverso l'opportuna azione di coordinamento e valutazione operata dall'ente centrale; ai fini del processo di riordino e riorganizzazione, devono essere assicurati processi di collocamento e mobilità del personale funzionali al nuovo sistema;»

f) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante accorpamento o riorganizzazione

delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agro alimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»

g) al comma 2, dopo la lettera *d)* inserire le seguenti:

«*d*-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente;

d-ter) attribuzione esclusiva ad ISTAT delle funzioni di raccolta di informazioni e dati in materia agricola, ittica e agroalimentare; »

h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.»

i) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».

7.3

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi»;

b) al comma 2, sostituire la lettera *d)* con la seguente: «*d)* riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

7.4

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) sopprimere la lettera *c)*

2) alla lettera *d)*, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) ridimensionamento e ridefinizione del ruolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale gestore dei flussi finanziari derivanti dalla politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale.

1-*bis)* creazione di un polo del controllo con funzioni di gestore del sistema informatico dei controlli di cui all'articolo 1, comma 2 e coordinato dal Corpo forestale dello Stato, con trasferimento al Corpo stesso delle funzioni del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e della società Agecontrol Spa.

2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore

agroalimentare mediante l'istituzione di un'unica struttura di *governance*, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con committenza unica e sistema della ricerca pubblica, e trasformazione degli attuali enti di ricerca e sperimentazione, inclusi il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l'Istituto nazionale di economia agraria, in dipartimenti di tale struttura.»

b) al comma 4, sostituire le parole da: «sono trasmessi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «imprese agricole sono», *aggiungere le seguenti:* «registrati, mediante apposito software, nei server della Sogei s.p.a. e».

7.5

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «criteri di nomina»*, con le parole:* «modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza».

7.6

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 1.*

7.7

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE

Al comma 2, sostituire la lettera d)*, capoverso e il numero 1) con i seguenti:*

«*d)* riduzione a non più di tre degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:

1) la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale, al fine di ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, di favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi con particolare riferimento alle modalità di gestione delle misure nazionali inserite a partire dal 2015 nei PSRN e del sistema di pagamenti, nonché prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL s.p.a.».

7.8

CANDIANI

Al comma 2, lettera d)*, numero 1 sostituire le parole da:* «riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)» *fino a:* «attualmente detenute da AGEA» *con le seguenti:* «soppressione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e istituzione di una Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura che si articola in dipartimenti interregionali che subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Restano confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Agenzia interregionale avrà anche la funzione di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194,».

Conseguentemente sopprimere le parole: «con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA.».

7.9

DALLA TOR

Al comma 2, lettera d)*, numero 1), sostituire le parole:* «nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale,» *con le seguenti:* «nonché dell'attribuzione del coordinamento e della gestione del SIAN al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la riforma dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 99 del 2004».

7.10

PUGLIA

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere il numero 2).*

7.11

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 2, lettera d)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione del settore agricolo, agroalimentare, delle foreste e della pesca mediante incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria, di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454, nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e successiva riorganizzazione che preveda una riduzione e concentrazione delle strutture di ricerca e delle sedi operative, ispirata a criteri di efficacia ed efficienza nell'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e immobiliari, mantenendo funzioni di sostegno ai sistemi territoriali ed impulso all'innovazione delle imprese, anche attraverso l'attivazione degli accordi strutturali con Regioni, con altre pubbliche amministrazioni e con privati».

7.12

STEFANO

Al comma 2, lettera d)*, sostituire il numero 2 con il seguente:*

«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici, mediante istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria con conseguente accorpamento del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di Economia agraria (INEA) di cui agli articoli 1 e 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. Tale accorpamento dovrà prevedere la razionalizzazione delle funzioni tecniche e amministrative, salvaguardando al contempo le specificità delle competenze di provenienza, e creando le condizioni di sinergia con l'attività di altre istituzioni scientifiche, anche di natura privatistica. L'ottimizzazione funzionale e il potenziamento delle attività sul campo dovrà garantire il mantenimento di un'articolazione di livello nazionale e regionale delle attività di ricerca, nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni;»

7.13

FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA

Al comma 2, lettera d)*, numero 2), dopo le parole:* «*spin-off* tecnologici» *inserire la seguente:* «pubblici».

7.14

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 4.

7.15

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 2, lettera d)*, numero 4), sostituire le parole:* «o soppressione»*, con le seguenti:* «finanziaria e operativa».

7.16

DI MAGGIO

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l'assistenza tecnica degli allevatori»*, inserire le seguenti:* «e della disciplina della riproduzione animale».

7.17

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l'assistenza tecnica degli allevatori»*, inserire le seguenti:* «e della disciplina della riproduzione animale».

7.18

SCOMA

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «dell'assistenza tecnica degli allevatori»*, inserire le seguenti:* «e della disciplina della riproduzione animale».

7.19

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l'assistenza tecnica degli allevatori»*, inserire le seguenti:* «e della disciplina della riproduzione animale».

7.20

DI MAGGIO

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «del sistema di consulenza al settore»*, inserire le seguenti:* «e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».

7.21

SCOMA

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «del sistema di consulenza al settore»*, inserire le seguenti:* «e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».

7.22

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «del sistema di consulenza al settore»*, inserire le seguenti:* «e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».

7.23

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 3, lettera f)*, sostituire le parole:* «alle relative associazioni di allevatori»*, con le seguenti:* «alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

7.24

DI MAGGIO

Al comma 3, lettera f)*, sostituire le parole:* «alle relative associazioni di allevatori»*, con le seguenti:* «alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

7.25

SCOMA

Al comma 3, lettera f)*, sostituire le parole:* «alle relative associazioni di allevatori»*, con le seguenti:* «alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

7.26

SCOMA

Al comma 3, lettera f)*, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «Le associazioni di allevatori delle razze equine sportive, per adempiere a tali funzioni utilizzeranno le risorse presenti nei fondi europei destinati alla politica agricola comune (PAC) relativa al periodo 2014-2020, in particolare relative al programma operativo nazionale (PON) e dalle maggiori entrate provenienti da giochi e scommesse. La ripartizione di tali fondi tra le diverse associazioni di allevatori verrà stabilita con apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 7, della legge 19 novembre 2008, n. 184 e successive modificazioni;».

7.27

DI MAGGIO

Al comma 3, lettera g)*, sostituire le parole:* «associazioni di allevatori»*, con le seguenti:* «organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

7.28

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 3, lettera g)*, sostituire le parole:* «associazioni di allevatori»*, con le seguenti:* «organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.».

7.29

SCOMA

Al comma 3, lettera g)*, sostituire le parole:* «associazioni di allevatori»*, con le seguenti:* «organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.»

7.30

DI MAGGIO

Al comma 3, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».

7.31

SCOMA

Al comma 3, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».

7.32

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 3, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».

7.33

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Al comma 3, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».

7.34

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«g-*bis*. Introduzione della qualifica di Imprenditore Agricolo Equestre (IAE), per le attività che riguardano la gestione di scuderie e allevamenti di razze equine, ad esclusione degli ippodromi, seguendo il disposto del decreto legislativo n. 99 del 2004 per l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), previa la provata disponibilità di aree coltivabili, interne o remote alle strutture, destinate allo sviluppo rurale (PSR 2014-2020) non inferiori all'ettaro e destinabili all'autoproduzione per l'alimentazione dei cavalli, e relativo allenamento e addestramento, con colture avvicendate come fieno, carote, avena, erba medica».

7.35

CANDIANI

Al comma 3, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«g-*bis*. Prevedere che l'erogazione dei contributi statali sulla tenuta dei libri genealogici avvenga sulla base del numero di capi gestiti su base regionale.».

7.36

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* Al comma 4, sostituire le parole da: "sono trasmessi" fino alla fine del comma, con le seguenti: "sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari."

b) sopprimere il comma 5.».

7.37

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto» *inserire le seguenti:* «con il Ministro della salute,».

7.0.1

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Istituzione della Banca delle terre agricole)

1. È istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata "Banca", entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.

4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle università e degli istituti superiori».

7.0.2

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. in fine aggiungere le parole: "nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale";

2. le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

3. le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari";

al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite dalle seguenti: "che

producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari";

comma 7, lettera *b)*, capoverso 4-*bis*, al primo periodo, prima delle parole: "attraverso il proprio sito istituzionale" premettere la seguente: "anche"».

7.0.3

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiungere, in fine, le parole: "nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale";

le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari";

al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "che producono prodotti agricoli", sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari";

al comma 7 sopprimere la lettera *b)*. Conseguentemente sopprimere il comma 8"».

7.0.4

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiungere, in fine, le parole: "nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agro alimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale";

le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari"».

7.0.5

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

le parole: "che producono prodotti agro alimentari", sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari"».

7.0.6

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 1 infine aggiungere le parole: "nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale"».

7.0.7

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7** *inserire il seguente:*

«Art.7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

le parole: "che producono prodotti agroalimentari", sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari"».

7.0.8

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art.7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento

dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 3, comma 7, sopprimere la lettera *b)*.
Conseguentemente, sopprimere il comma 8. ».

7.0.9
CANDIANI
*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 7, lettera *b)*, capoverso 4-*bis*, al primo periodo, prima delle parole: "attraverso il proprio sito istituzionale" premettere la seguente: "anche"».

Art. 8

8.1
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.

8.2
PUGLIA, DONNO
Al comma 1, dopo le parole: «nonché alle», *inserire le seguenti:* «microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle».

8.3
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto 2008,», *inserire le seguenti:* «ed alle organizzazioni ed associazioni di produttori riconosciute.».

8.4
SCOMA
Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto 2008,», *inserire le seguenti:* «ed alle Organizzazioni dei produttori riconosciute».

8.5
DI MAGGIO
Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto 2008,», *inserire le seguenti:* «ed alle organizzazioni dei produttori riconosciute.».

8.6
FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA
Al comma 2, sostituire le parole da: «anche con riguardo» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «in particolare riguardo la corretta e tempestiva informazione circa la effettiva possibilità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio».

8.7
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 3, sostituire le parole: «anni 2014 e 2015» *con le seguenti:* «anni 2015 e 2016» *e sostituire le parole:* «anno 2016» *con le seguenti:* «anno 2017».

8.8
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Sopprimere il comma 4.

8.0.1

STEFANO

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni per prevenire l'abbandono del territorio rurale)

1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2015 e 2016, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a diecimila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2015 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione stessa.

4. L'agevolazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 è concessa nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro all'anno per gli anni 2015 e 2016. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

8.0.2

STEFANO

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti

dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziate per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

8.0.3

STEFANO

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Piani nazionali di settore)

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2015, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

3. Per l'anno 2015 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo oleario, dal piano cerealicolo e dal piano d'azione per l'agricoltura biologica».

Art. 9

9.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

9.2

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

9.3

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

9.4

SCOMA

Sopprimere l'articolo.

9.5

DI MAGGIO

Sopprimere l'articolo.

9.6

STEFANO

Sopprimere l'articolo.

9.7

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, l'introduzione di un segno identificativo pubblico e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché dispone il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza».

9.8

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere lo parola: «privato»;

b) al secondo periodo, dopo lo parola: «marchio», aggiungere le seguenti: «di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

9.9

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la parola: «maggiormente».

9.10

SCALIA

Al comma 1, dopo le parole: «marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale», *inserire le seguenti:* «che indichi anche l'impiego di manodopera di qualità».

9.11

FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire la tutela, promozione e sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, all'articolo 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2000, recante Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, dopo il primo capoverso sono inseriti i seguenti: "Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli Enti e le Associazioni senza fini di lucro che si occupano di tutela, sviluppo e promozione dei prodotti di cui agli elenchi previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. Per tali finalità, i predetti soggetti possono ottenere marchi collettivi nazionali ed europei senza pregiudizio per i soggetti che producono tali prodotti, nel rispetto delle norme tecniche che hanno permesso la loro iscrizione negli elenchi.

Le norme tecniche di produzione, delimitazione territoriale e quanto ha permesso l'iscrizione dei prodotti negli elenchi nazionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 devono costituire la base per i disciplinari di produzione, che non possono omettere alcuna delle predette norme tecniche, inclusi i disciplinari di produzione redatti al fine di ottenere l'attribuzione del marchio DOP, IGP e delle altre forme di tutela previste dalla normativa nazionale ed europea. La produzione dei prodotti iscritti negli elenchi, con i nomi di cui ai medesimi elenchi, non può avvenire al di fuori dei territori ivi indicati"».

9.12

ALBANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole d'eccellenza locali, è istituito il Registro delle Associazioni nazionali delle Città d'Identità. Possono essere iscritte nel Registro le associazioni costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti enogastronomici, operanti, da almeno cinque anni, sul territorio nazionale e i cui associati provengano da almeno undici Regioni e cinquanta Comuni. Tale Registro è tenuto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, provvede all'iscrizione degli aventi diritto».

9.0.1

SAGGESE, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Interventi per la tutela e la promozione della dieta mediterranea)

1. Ai fini della tutela e della promozione della dieta mediterranea, quale patrimonio culturale

immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e quale modello nutrizionale cui sono legate specifiche attività economiche, ambientali, sociali e culturali, il presente articolo persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza;

d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado;

e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale;

f) promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici ad essi connessi.

2. Ai fini di cu al presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei princìpi generali contenuti nella presente legge adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di fili ere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

3. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio "dieta mediterranea ? patrimonio dell'umanità", di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e il controllo sul suddetto marchio nonché le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari per i quali è stato concesso;

b) l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativa internazionale in materia;

c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali valuta le domande di concessione del marchio e risponde, positivamente o negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro

due mesi dalla data di presentazione della domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità. Il Ministero verifica altresì il permanere delle condizioni e delle modalità d'uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine a ciò preposti.

6. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della presente legge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente comunicata all'interessato.

7. Ai compiti di cui ai commi 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma 3 provvedono nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente.

8. Per l'attuazione delle finalità di tutela e promozione della dieta mediterranea, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea ? patrimonio dell'umanità. Per gli anni 2015 e 2016 sono stanziati, per il suddetto Fondo, per ciascun anno, 1 milione di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma , pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, ZIN, BATTISTA, LANIECE

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Misura volta ad incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli)

1. All'articolo 33, comma 2-*bis*, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì considerate produttive di reddito agrario le attività connesse alla commercializzazione, ad opera di imprenditori agricoli, di prodotti acquistati, in misura non superiore ad un quinto del valore della loro produzione totale, da altri imprenditori agricoli"».

Art. 10

10.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

10.2

CIOFFI, DONNO, GAETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

10.3

CIOFFI, DONNO, GAETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: "entro due mesi", premettere le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,"».

10.4

SCOMA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 , comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: "entro due mesi", premettere le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,"».

10.5

DI MAGGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 , comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: "entro due mesi", premettere le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,"».

10.6

SCOMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma"».

10.7

DI MAGGIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».

10.0.1

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma."».

10.0.2

DONNO, PUGLIA, CATALFO

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Assunzione congiunta di lavoratori)

1. Al comma 3-*ter*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole: "50 per cento", sono sostituite con le seguenti: "40 per cento."».

10.0.3

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 3 , comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: "entro due mesi", sono premesse le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,"» .

Art. 11

11.1

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «amministrazioni interessate»*, inserire le seguenti:* «i comuni, le unioni dei comuni, le regioni e gli enti vigilati,».

11.2

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «7-*bis*»*, dopo lo parola:* «forniscono»*, inserire la seguente:* «a titolo gratuito».

11.3

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La partecipazione agli aiuti europei è estesa alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 attraverso l'istituzione di un apposito Fondo a valere sulle risorse del Piano Sviluppo Rurale ? PSR».

11.0.1

PIGNEDOLI

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Consorzi di tutela per le bevande spiritose)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente articolo».

Art. 12

12.1

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Sopprimere l'articolo.

12.2

DALLA TOR

Al comma 1, sostituire le parole: «tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di» *con le seguenti:* «anche in attuazione della normativa dell'Unione Europea per la».

12.3

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire le parole: "degli orientamenti" con le seguenti: "dei principi generali";

b) sostituire la lettera *a)* con la seguente: "*a)* revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi e fondi di mutualità anche in forma combinata fra loro a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole e la diretta gestione agli imprenditori agricoli in forma singola o associata";

c) sostituire la lettera *b)* con la seguente: "*b)* disciplina dei Fondi di mutualità costituiti dagli imprenditori agricoli per l'erogazione di compensazioni a seguito di avversità atmosferiche, fitopatie epizoozie e per la stabilizzazione del reddito degli agricoltori;"

d) istituzione di un corpo peritale autonomo per la rilevazione dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle infrastrutture agricole ed agli impianti produttivi ai fini dell'erogazione dei risarcimenti assicurativi e delle compensazioni dai fondi di mutualità;»

12.4

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, dopo le parole: «dei rischi e delle crisi» *inserire le seguenti:* «e dell'attività di prevenzione».

12.5

BERTUZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *a)* con le seguenti:

«*a)* revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, tenendo in considerazione i due elementi del rischio concernente il prodotto e del rischio derivante dalla volatilità dei prezzi di mercato, anche attraverso una adeguata assegnazione delle risorse della Politica agricola comune alla copertura assicurativa dei rischi di mercato, favorendo:

1) lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole, rapportando le perdite economiche alle rese e ai cicli di produzione delle specifiche colture prodotte;

2) l'estensione della copertura assicurativa ai rischi di volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli al fine di garantire un adeguata remunerazione del prodotto;

3) lo sviluppo di forme di assicurazione del reddito, come forma di gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo a seguito di crisi di reddito, dovute a fattori esogeni comuni a tutte le imprese dell'area o del settore considerato, così come definite a livello europeo anche al fine di rendere il sistema compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato in agricoltura;

4) l'introduzione di forme di assicurazione dal rischio finanziario per le imprese agricole con maggior rischio di esposizione debitoria».

b) Sostituire la lettera *c)* con la seguente:

«*c)* revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati agroalimentari, con particolare riferimento a:

1) forme di organizzazione, requisiti delle organizzazioni dei produttori e delle unioni di rappresentanza, forme di rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali ai fini dello sviluppo dell'integrazione economica;

2) intese di filiera, definendo criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza, potenziando il ruolo delle organizzazioni interprofessionali nella stipula, nella concertazione e nella definizione delle strategie e delle politiche di ciascun comparto, favorendo la definizione di condizioni obbligatorie in merito alle condizioni contrattuali tra i soggetti della filiera al fine di prevenire squilibri di mercato che creino danno per i consumatori e gli operatori della filiera;

3) contratti di organizzazione e vendita, con particolare attenzione alle disposizioni in materia di contratti quadro».

12.6

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo:

1) lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;

2) l'estensione della copertura assicurativa ai rischi di volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli al fine di garantire un adeguata remunerazione del prodotto».

12.7

DALLA TOR

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «strumenti assicurativi»*, inserire le seguenti:* «e mutualistici, e la loro integrazione reciproca,».

12.8

DALLA TOR

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche prevedendo gradualità nelle agevolazioni;».

12.9

DALLA TOR

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:* «*b)* disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori».

12.10

DALLA TOR

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente: «b-bis)*. Istituzione di un corpo peritale autonomo in funzione della trasparenza e della corretta erogazione dei contributi pubblici».

12.11

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, ZIN, BATTISTA, LANIECE

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento:

1) agli accordi interprofessionali

2) ai contratti di organizzazione e vendita;

3) alle forme di organizzazione dei produttori agricoli (OP), anche mediante le modifiche del decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 necessarie a modificare i requisiti di riconoscimento nelle seguenti forme:

aa) per i settori apistico, cerealicolo-riso-oleaginoso, sementiero, sughericolo, zootecnico e florovivaistico, di prodotti biologici certificati ed agroenergetico, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da cinque a tre;

bb) per i settori olivicolo e vitivinicolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da cinquanta a venti;

cc) per il settore pataticolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da venticinque a dieci;

dd) per il settore tabacchicolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da quaranta a dieci;

ee) per gli altri settori, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da cinque a tre;

ff) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, la soglia minima del volume di prodotto debba essere conseguita nel triennio e non nell'anno;

gg) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, il requisito della commercializzazione diretta del 75 per cento della produzione di ogni

singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento, a condizione che entro la fine del secondo anno successivo al riconoscimento la OP commercializzi direttamente almeno il 37,5 per cento di tale produzione;

hh) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui alle lettere *ff)* e *gg)*, sono esclusi i prodotti autoconsumati».

12.12

ALBANO

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

«c-*bis*) miglioramento delle condizioni di accessibilità ai mercati finanziari delle imprese agricole, ittiche e dell'acquacoltura, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi, finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché al superamento da parte delle imprese stesse delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari.

c-*ter*) individuazione di adeguati strumenti di intervento utili a fronteggiare crisi di mercato dei prodotti agricoli, ittici e di acquacoltura.».

12.13

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole da: «sono trasmessi», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»

b) sopprimere il comma 3.

12.14

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Nella rubrica, dopo le parole: «rischio in agricoltura»*, inserire le seguenti:* «e nel settore della pesca e acquacoltura».

12.0.1

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Istituzione della Banca della Terra regionale)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, viene istituita la "Banca della Terra regionale".

2. La Banca della Terra regionale consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di concessione o autorizzazione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di funzionamento della Banca della Terra regionale.

4. Le Regioni provvedono al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà o di beni affidatigli in gestione in convenzione da soggetti pubblici e privati e inseriti nella Banca della Terra regionale.

5. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene concesso, la durata dell'autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'assegnatario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.

6. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440, per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, le Regioni valorizzano le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

7. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree spontanee;

8. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono alla Regione, indicando i terreni per i quali non si è ancora ricevuta conferma alla richiesta di iscrizione di cui al comma 13, lettera *c)*. Decorso inutilmente tale termine, la Regione esclude temporaneamente i comuni inadempienti da ogni trasferimento, bando o finanziamento regionali fino al momento dell'effettuazione e trasmissione del censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella Banca della Terra regionale.

9. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella Banca della Terra regionale.

10. La Regione provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 13.

11. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 13.

12. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 13, possono chiedere di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro redatto e presentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 13.

13. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440 "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate", il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce i seguenti principi e criteri ai quali le Regioni si dovranno attenere:

a) le norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;

b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o incolti;

c) le procedure per la richiesta formale ai proprietari e agli aventi diritto di poter iscrivere il terreno negli elenchi della Banca della Terra regionale;

d) l'accettazione espressa di tale richiesta rappresenta una condizione essenziale per la successiva autorizzazione o concessione del bene da parte della Regione;

e) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi della Banca della Terra regionale;

f) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 10;

g) i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti,

per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;

h) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, nonché le norme concernenti la eventuale revoca del contratto e l'introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni;

i) i criteri e modalità di controllo da parte dell'ente sull'attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 10 e 12 e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;

l) le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative dì cui al comma 9.

14. il Governo, entro il 30 dicembre di ogni anno, invia al Parlamento una relazione annuale contenente le informazioni sullo stato di attuazione della legge, contenente, in particolare, una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nella Banca della terra regionale e sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di riduzione di costi e di promozione ed utilizzo della Banca della terra ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agro-forestale.

15. Per la realizzazione della Banca della Terra regionale è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2015.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo ammontanti a 1.000.000 di euro per l'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.0.2

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«12-*bis*.

(Rivalutazione terreni e partecipazioni)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015;

b) Al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015";

c) Al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2015"

2. Le maggiori entrate di cui al precedente comma confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.0.3

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 7-*bis*, comma 1, lettera *a)*, capoverso art. 10-*bis (soggetti beneficiari)* dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.

5. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale da almeno 5 anni

consecutivi"».

Art. 13

13.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

13.2

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10. ? *(Benefici)*» *dopo la parola:* «durata» *sostituire le parole:* «comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni» *con le seguenti:* «escluso il periodo di preammortamento e non superiore a venti anni».

13.3

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10. ? *(Benefici)*» *sostituire le parole:* «dieci anni» *con le seguenti:* «quindici anni».

13.4

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10. ? *(Benefici)*» *dopo le parole:* «dieci anni», *sostituire la parola:* «comprensiva» *con le seguenti:* «escluso il periodo di preammortamento».

13.5

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10. ? *(Benefici)*» *sostituire le parole:* «75 per cento» *con le seguenti:* «85 per cento».

13.6

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10-*bis. ? (Soggetti beneficiari)*» *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «un anno».

13.7

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10-*bis. ? (Soggetti beneficiari)*» *Alla lettera* c) *dopo la parola:* «civile» *aggiungere le seguenti:* «a titolo principale».

13.8

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10-*bis. ? (Soggetti beneficiari)*» *alla lettera* e) *sostituire le parole:* «quaranta anni» *con le seguenti:* «quarantacinque anni».

13.9

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10-*bis. ? (Soggetti beneficiari)*» *alla lettera* f) *sostituire la parola:* «quarantesimo» *con la seguente:* «quarantacinquesimo».

13.10

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 10-*bis. ? (Soggetti beneficiari)*» *alla lettera* f) *dopo le parole:* «conduzione di un» *sopprimere la parola:* «intera.

13.11

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 10-*bis. ? (Soggetti beneficiari)*» *alla lettera* f) *dopo le parole:* «prodotti agricoli» *aggiungere le seguenti:* «o di produzione di energia».

13.12

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 10-*bis*»*, comma 1, lettera* f)*, al primo periodo, aggiungere in fine lo seguente parola:* «autoprodotti».

13.13

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 10-*bis. ? (Soggetti beneficiari)*»*, comma 2, dopo le parole:* «forma societaria» *aggiungere le seguenti:* «a prevalente maggioranza giovanile».

13.14

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 10-*quater. ? (Risorse finanziarie disponibili)*» *sopprimere la lettera* b).

13.0.1

STEFANO

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Disposizioni per favorire lo sviluppo di colture non finalizzate alla produzione alimentare)

1. Al fine di consentire lo sviluppo di colture agricole non finalizzate alla produzione alimentare, nonché facilitare la fitodepurazione e la bonifica di terreni soggetti a fenomeni di inquinamento, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in possesso di regolare fascicolo aziendale presso l'anagrafe istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, è consentita la coltivazione di canapa appartenente al genere *Cannabis spp*, esclusivamente previo impiego di sementi certificate ai sensi della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. Alle sementi di *Cannabis spp* non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, ottavo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) conservare il cartellino di certificazione sementiera e la relativa documentazione fiscale concernente l'acquisto delle sementi per un periodo non inferiore a dodici mesi successivi alla semina;

b) recapitare alla più vicina stazione operativa delle forze di pubblica sicurezza, entro e non oltre quindici giorni dalla semina, apposita comunicazione contenente le informazioni sull'ubicazione del lotto coltivato, sulla varietà di semente utilizzata e sulla prevista destinazione del prodotto ottenuto.

3. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui al comma 2, lettera *a)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tale sanzione viene raddoppiata in caso di mancato rispetto dell'adempimento di cui al comma 2, lettera *b)*.

4. Il numero 6) della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6) la *Cannabis spp*, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una

percentuale di tetraidrocannabinoli (thc) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;"».

13.0.2

STEFANO

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157, provvedendo alla individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

13.0.3

STEFANO

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(*Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio*)

1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente:

"*g-bis)* le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera *g-bis)*, del presente articolo, gli organi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali che concorrono alla definizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli e le pratiche tradizionali che la supportano e consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica."».

13.0.4

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(*Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*)

1. Al comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere le seguenti: "e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali";

b) alla lettera *a)*, dopo il punto 4, aggiungere il seguente: "4-*bis*. Opportune misure volte a ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca tra i soggetti beneficiari del Fondo."».

13.0.5

RUTA

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "datori di lavoro di cui all'articolo 2135 del codice civile," sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici"».

Art. 14

14.1

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

14.2

STEFANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. ? *(Disposizioni in materia di filiera corta)*. ? 1. Al fine di promuovere il rapporto diretto fra produttori e consumatori nel comparto agroalimentare e valorizzare la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata "Prodotto di fattoria", finalizzata ad agevolare nell'etichettatura la comunicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consumatore finale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l'istituzione a cura delle Regioni di un Albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello Stato e delle Regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e di prima trasformazione di cui al comma 2, lettera *a)*, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

14.3

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, dopo la parola: «ospedaliere» *inserire le seguenti:* «, aziendali e private».

14.4

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere», *con le seguenti:* «devono prevedere».

14.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «criteri di priorità per l'inserimento di» *sopprimere le seguenti:* «prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché» *e, al comma 2, dopo le parole:* «i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione» *sopprimere le seguenti:* «dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché».

14.6

VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, AMATI, GRANAIOLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e della pesca sociale, e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica»

b) al comma 1, dopo le parole: «criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari» inserire le seguenti: «e della filiera ittica,» e dopo le parole «provenienti da operatori dell'agricoltura sociale» inserire le seguenti: «e della pesca sociale».

14.7

IL RELATORE

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza unificata».

14.8

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2 dopo le parole: «e prodotti agricoli e alimentari» *inserire le seguenti:* «derivanti dall'agricoltura biologica o comunque».

14.0.1

PUGLIA, GAETTI, DONNO

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Banca della Terra*)

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, per procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata incolto e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un Albo denominato 'Banca della Terra", elenco periodicamente aggiornato contenente le informazioni relative alla consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni di cui al comma 2 nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

2. La Banca della Terra comprende:

a) i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione di cui all'articolo 20;

b) i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione forestale regionale;

c) i terreni e gli immobili di proprietà degli assessorati regionali o provinciali, comunque denominati, competenti in materia di agricoltura, sviluppo rurale e pesca e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza degli stessi;

d) i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici concedono in uso gratuito all'Amministrazione regionale;

e) i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della Terra secondo le modalità individuate nel regolamento di cui al comma 3.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce i canoni concessori nonché le modalità e le procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra a favore di imprenditori agricoli e giovani, che intendano in forma singola o associata valorizzarli attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale.

4. Le funzioni della Banca della Terra possono essere delegate dalla stessa alle cooperative di conferimento esclusivamente per operazioni di acquisizione e concessione di beni di proprietà dei soci conferitori.

5. Ciascuna regione e provincia autonoma individua la percentuale dei beni da concedere sulla base di apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La convenzione disciplina la durata, almeno decennale, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.

6. L'assegnazione dei beni di cui al comma 5 avviene per la realizzazione di finalità solidaristiche e per il perseguimento almeno dei seguenti obiettivi, tenuto conto della loro vocazione:

a) produzione agricola destinata in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, ed in parte alle mense sociali per soggetti indigenti;

b) produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di tettoie fotovoltaiche utilizzando le apposite risorse comunitarie e nazionali. L'introito derivante dalla vendita dell'energia al gestore della rete è destinato in parte alla Regione o alla provincia autonoma, come *royalties* di utilizzo, ed in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, come reddito di dignità.

7. La concessione dei beni di cui al presente articolo avviene esclusivamente attraverso procedure di evidenza pubblica e con le finalità dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di tutela del territorio.».

14.0.2

ORRÙ, RUTA, RANUCCI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni a sostegno dell'agricoltura delle Isole minori)

1. In considerazione del valore che le Isole minori rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, a decorrere dall'anno 2015 ai terreni agricoli situati nei comuni delle Isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché alle imprese agricole ivi situate sono estese le agevolazioni previste dalla normativa vigente per i terreni agricoli situati nelle zone montane e svantaggiate.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 5 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

b) quanto a 3 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

c) quanto a 2 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

14.0.3

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al primo periodo sostituire le parole: "2.000 a euro 13.000" con le seguenti: "6.000 a euro 18.000" e sostituire le parole: "dieci ad un massimo di trenta giorni" con le seguenti: "trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni";

Al primo periodo sopprimere le parole da "e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione," fino alla fine del periodo.

Sopprimere il terzo periodo;».

14.0.4

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: "2.000 a euro 13.000" con le seguenti: "6.000 a euro 18.000" e sostituire le parole: "dieci ad un massimo di trenta giorni" con le seguenti: "trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni;"».

14.0.5

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sopprimere le parole da: "e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione," fino alla fine del periodo;

sopprimere il terzo periodo».

14.0.6

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: "750 ad euro 4.500" con le seguenti: "3.000 ad euro 9.000";

al secondo periodo sostituire le parole: "2.000 a euro 13.000" con le seguenti: "6.000 a 18.000";

aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.".».

14.0.7

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: "750 ad euro 4.500" con le seguenti: "3.000 ad euro 9.000";

al secondo periodo sostituire le parole: "2.000 a euro 13.000" con le seguenti: "6.000 a 18.000".».

14.0.8

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)*

1. All'articolo 4, comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.".».

14.0.9

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle*

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "è punito" aggiungere le seguenti: "con la reclusione da 6 mesi a tre anni e"».

14.0.10

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 5 sopprimere il comma 4».

14.0.11

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 5, comma 4 sopprimere la lettera *b)*».

14.0.12

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 5 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "35 anni" con le seguenti: "50 anni"».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a)alla rubrica sopprimere la parola: «giovani»;

b)ovunque ricorra la parola: «giovani» sostituirla con la seguente: «lavoratori».

14.0.13

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle impresf1, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole «L'iscrizione non comporta oneri per le imprese.»;

b) al comma 4, lettera *b)*, dopo la parola «perdono» aggiungere le seguenti «uno o più».

14.0.14

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 6, comma 3 primo periodo in fine aggiungere le seguenti parole «L'iscrizione non comporta oneri per le imprese».

14.0.15

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 6, comma 4, lettera *b)* dopo la parola: «perdono» aggiungere le seguenti: «uno o più».

14.0.16

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 7, comma 1 lettera *a)* capoverso 1-*quinquies* sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire le parole «trentacinque anni» con le seguenti «quaranta anni»;

b)sopprimere le parole «diversi da quelli di proprietà dei genitori».

14.0.17

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 7, comma 1 lettera *a)* capoverso 1-*quinquies* sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».

14.0.18

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 7, comma 1 lettera *a)* capoverso 1-*quinquies* sopprimere le parole: «diversi da quelli di proprietà dei genitori».

14.0.19

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*)

1. All'articolo 7, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».

14.0.20

GAETTI

*Dopo l'***articola 14,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifiche alla legge 11 novembre 1996, n. 574*)

1. Alla legge 11 novembre 1996, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*.

(*Ulteriore utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*)

1. Le acque di vegetazione di cui all'articolo l, comma 1 della presente legge possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso il conferimento in impianti confinati di fertirrigazione, realizzati in modo tale da escludere qualsiasi effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali".

b) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le Regioni possono autorizzare l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione negli impianti di cui all'articolo 1-*bis* della presente legge, stabilendone le modalità operative, i limiti quantitativi di spandimento, le esclusioni di talune categorie di terreni ed i termini temporali di stoccaggio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, al comma 1 dell'articolo 5 e al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge."».

14.0.21

D'ALÌ

*Dopo l'***articolo 14**, *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in

altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

2. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di *compost* o a fini energetici».

14.0.22

D'ALÌ

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature*)

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

"*f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

14.0.23

D'ALÌ

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli*)

1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera *v)* è inserita la seguente:

"*v*-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante";

b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera *v)* è inserita la seguente:

«*v*-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato"».

14.0.24

D'ALÌ

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti*)

1. All'articolo 185, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: "di biogas o di compostaggio", sono aggiunte le seguenti: "quando il digestato o il *compost* prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera *f)* del comma 1"».

14.0.25

PADUA, PIGNEDOLI

*Dopo l'***articolo***, 14 inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. Nella parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 12-*bis)*, dopo la parola: "basilico," sono inserite le seguenti: "origano a rametti o sgranato,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

Art. 15

15.1

RUTA

Al Titolo IV, sopprimere il Capo 1.

15.2

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Sostituire gli articoli da 15 a 22, con il seguente:

«Art. 15.

(*Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro*)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, confezionati e venduti o posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) salvaguardia dei prodotti derivanti dalla trasformazione delle varietà di pomodoro tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

b) valorizzazione delle produzioni di pomodoro tipiche italiane, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro;

d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà;

e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

j) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà di pomodoro che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche;

g) previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi delle norme abrogate dai decreti legislativi di cui al comma 1;

f) esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 16

16.1

SAGGESE

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «espressi in residuo rifrattometrico», *con le seguenti:* «espressi come residuo secco» *e le parole:* «passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro» *con le seguenti:* «passaggio da un residuo secco ad un altro».

16.2

ALBANO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *d)*, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto dalla macinazione di fiocco di pomodoro oppure da concentrato di pomodoro essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento.»;

b) dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

«d-*bis*) pomodori semi-*dry* o semi secco: prodotto ottenuto per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri».

Art. 18

18.1

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Sopprimere l'articolo.

Art. 19

19.1

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *sostituire rispettivamente le parole:* «3.000» *e* «18.000» *con le seguenti:* «2500» *e* «15.000».

19.2

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b), *sostituire rispettivamente le parole:* «9.000» *e* «54.000» *con le seguenti:* «10.000» *e* «60.000».

Art. 21

21.1

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma l, sopprimere le parole da: «o in Turchia» *fino alla fine del paragrafo.*

Art. 23

23.1

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 2, sostituire le parole da: "sono trasmessi", fino alla fine del comma, con le seguenti: "sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari".

b) sopprimere il comma 3».

23.0.1

FATTORI, DONNO, PUGLIA

Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRENI DEMANIALI AGRICOLI

Art. 23-*bis*.

(*Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*)

1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. ? *(Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola) ? 1*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

8. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle

medesime aree.

9. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare in affitto, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

11. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale".

Art. 23-*ter*.

(*Delega al Governo in materia di disciplina dell'affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come sostituito dall'articolo 23-*bis* della presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che nei terreni affittati siano vietati la coltivazione e l'allevamento di piante e di animali geneticamente modificati, anche a fini sperimentali;

b) prevedere che nei terreni affittati siano consentite esclusivamente coltivazioni a scopo alimentare;

c) prevedere che nell'assegnazione dei terreni sia data priorità alle coltivazioni integrate e biologiche, a sistemi agroecologici e ad attività di agricoltura sociale;

d) prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che la durata dell'affitto sia adeguata ai cicli biologici naturali;

e) prevedere l'aggiornamento quinquennale del piano di utilizzazione dei terreni affittati.

3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

23.0.2

GATTI, RUTA, RITA GHEDINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 24

(*Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità quale luogo dove promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La Rete individua e attiva iniziative, da realizzare anche d'intesa con le istituzioni di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, e le parti sociali interessate, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva,

organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Sono iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, e successive modifiche e integrazioni, e i lavoratori che intendono occuparsi in agricoltura.

1-*bis* Ai fini dell'iscrizione le imprese agricole devono possedere i seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali;

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

1-*ter*. Ai medesimi fini, il lavoratore, italiano o straniero, che intende iscriversi deve sottoscrivere apposita autorizzazione all'accesso ai propri dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure apposita dichiarazione di responsabilità, che attesti il grado di istruzione, eventuali attestati professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al lavoro. Ai fini della sottoscrizione, il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni di rappresentanza. In sede di prima applicazione i lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli sono iscritti d'ufficio alla Rete, in attesa della sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente comma. I lavoratori a cui viene rilasciato il nullaosta da parte degli sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per l'ingresso dei lavoratori stranieri da impiegare in agricoltura sono automaticamente iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità. L'INPS procede in ogni caso alla compilazione degli elenchi nominativi secondo le disposizioni vigenti.

1-*quater*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità aderiscono, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.

1-*quinquies*. Le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) costituiscono l'articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni. Ciascuna Commissione, relativamente al territorio di propria competenza, ha in particolare i seguenti compiti:

a) monitoraggio del mercato del lavoro;

b) stipula delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1;

c) proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2".

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

7-*bis*. Il datore di lavoro, contestualmente alla comunicazione effettuata ai centri per l'impiego, comunica per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale. Analoga comunicazione deve essere inviata alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando altresì per ciascun lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta. Nel caso di assunzioni e cessazioni plurime è ammessa comunicazione cumulativa.

7-*ter*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi allo scopo istituiti dagli enti locali. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa.

7 ?*quater*. I lavoratori che siano stati impiegati illegalmente in agricoltura possono presentare alla Rete denuncia nei confronti del datore di lavoro indicandone le generalità, il luogo della prestazione lavorativa, il numero delle giornate prestate e la retribuzione percepita. La Rete raccoglie e trasmette la

denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio della durata di tre mesi all'autorità competente. Ogni ulteriore determinazione sul permesso di soggiorno è subordinata all'esito dei necessari accertamenti ispettivi».

23.0.3

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI PER IL RILANCIO DEL SETTORE VITIVINICOLO

Art. 23-*bis*.

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. ? *(Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni) ? 1.* Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato.

2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.

4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in auto clave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

5. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini".

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15.

(Planimetria dei locali)

1.Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari.

2. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.

3. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve

essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'ICQRF ricevente.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.

5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.

6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

7. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza"».

23.0.4

CIAMPOLILLO

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA
DI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 23-*bis*.

(*Modifica del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109*)

1. All'allegato 1 del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la definizione e la designazione di "Oli raffinati diversi dall'olio di oliva" sono sostituite dalle seguenti:

Oli raffinati di origine vegetale	Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione "oli vegetali", immediatam seguita da un elenco di indicazioni dell'origine vegetale specifica e, Oli raffinati eventualmente, anche da dicitura "in proporzione variabile". Se raggruppati, gli oli vegetar sono inclusi nell'elenco degli ingredien conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazio un olio idrogenato.
Oli raffinati di origine animale	«Olio» accompagnato dall'aggettivo "animale", oppure dall'indicazione specifica. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazio un olio idrogenato.

b) la definizione e la designazione di "Grassi raffinati", sono sostituite dalle seguenti:

Grassi raffinati di origine vegetale	Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione "grassi vegetali", immediat seguita da un elenco di indicazioni dell'origine specifica vegetale ed eventualmente anche dalla dicitura " proporzione variabile". Se raggruppati, i grassi vegetali sono inclusi nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo dei grassi vegetali presenti. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazio un grasso idrogenato.

Grassi raffinati di origine animale	"Grasso" o "materia grassa", con l'aggiunta dell'aggettivo "animale", oppure dell'indicazione dell'origine animale specifica. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare animale l'indicazione di un grasso idrogenato.

.

23.0.5

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(*Disposizioni per il sostegno del settore della pesca*)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, al settore della pesca sono estesi:

a) le disposizioni relative alla non applicazione della disciplina in materia di società non operative o in perdita sistematica, di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già previste a favore delle società che esercitano esclusivamente attività agricola;

b) le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

c) il regime speciale previsto per i produttori agricoli, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dall'anno 2015, ai lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima è applicabile il sistema di ammortizzatori sociali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto in favore dei lavoratori agricoli e agli articoli 14 e 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni e modificazioni.

3. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, trova applicazione nei casi di agevolazioni previste a favore dell'imprenditore agricolo che possano ritenersi compatibili con l'attività dell'imprenditore ittico.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 5 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 3 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 2 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"».

23.0.6

VALENTINI

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(*Taglie minime di cattura*)

1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

"Art. 86. - *(Sottotaglia) ? 1.* Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sotto taglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.

2. La taglia minima dell'acciuga (*engraulis encrasicolus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.

3. La taglia minima della sardina (*sardina pilchardus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.

4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006.

5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce 'taglie minime' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente"».

23.0.15

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(*Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime*)

1. Alle concessioni di aree demani ali marittime e loro pertinenze, nonché di zane di mare territoriale richieste da saggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)* del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreta del Ministro. dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con efficacia retro attiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreta legislativo 26 maggio 2004 n. 154. Le eventuali somme versate in eccedenza sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

23.0.7

RUTA

Al Titolo IV, dopo il Capo II aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(*Disposizioni in favore delle navi da pesca in un'ottica di semplificazione*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa relativa alla licenza di pesca anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

3. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella *d)* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero"».

23.0.8

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(*Comitati di controllo*)

1. Allo scopo di agevolare l'attività di controllo e rendicontazione delle misure nazionali, realizzate dagli enti e dalle associazioni di categoria nell'ambito del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono istituiti appositi Comitati di Controllo dei quali sono chiamati a far parte anche dipendenti dell'Amministrazione.

2. Il compenso spettante ai componenti è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con riferimento ai parametri previsti dal Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura in vigore, nonché dai Piani precedenti. Il relativo onere rientra tra le spese sostenute e ammissibili a rendicontazione da parte dagli enti e associazioni di cui al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2015, sono a carico degli enti ed associazioni di cui al presente articolo».

23.0.9

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(*Prodotti della pesca*)

1. Al fine di garantire gli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224 del 2009 e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento UE n. 1380 del 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare le cassette *standard*. Le specie ittiche per le quali possono essere individuate le cassette *standard*, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224 del 2009 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento UE n. 404 del 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un

codice a barre e/o un QR-Code».

23.0.10

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(*Disposizioni in materia di equipaggi marittimi e stazza unità da pesca*)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di equipaggi e movimenti marittimi, si provvede alla integrazione delle informazioni contenute nel sistema UNIMARE del Ministero del lavoro con il nuovo sistema SIGEMAR del Ministero dei trasporti e navigazione - Comando generale delle Capitanerie di porto), attualmente in fase di predisposizione.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle disposizioni in materia di unità da pesca, si provvede alla sostituzione dei riferimenti alla stazza nazionale a favore della stazza internazionale, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea, nonché alla semplificazione delle procedure di verifica effettuate dalle Autorità marittime e dall'Ente tecnico al fine di eliminare le sovrapposizioni per duplicazioni, attraverso l'accorpamento delle visite ispettive nei periodi di fermo pesca, con l'istituzione di un libretto unico di navigazione».

23.0.11

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(*Lavoro usurante per i pescatori*)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: "*d-bis)* lavoratori membri di equipaggio imbarcati su navi esercenti l'attività di pesca";

b) al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: "lettere *a), b), c), d)*" inserire le seguenti: "*d-bis)*".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

23.0.12

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(*Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di pesca*)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole "attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole" sono inserite le seguenti: "e della pesca e dell'acquacoltura".

2. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole "imprese agricole" sono inserite le seguenti: "del settore ittico".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico condotte da giovani».

23.0.13

LAI

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

Art. 24.

(*Disposizioni in materia di pesca del tonno rosso*)

1. A decorrere dalla campagna di pesca del tonno rosso 2015, nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Regionale Sardegna".

2. Alla categoria di cui al comma precedente è riservato il 5 per cento della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea.

3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, la regione Sardegna, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale di suddivisione quote, comunica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi sardi beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno nonché le percentuali sulla quota regionale della Sardegna attribuite alle singole imbarcazioni di cui sopra.

4. Ai fini dell'accesso ai permessi speciali per la pesca al tonno rosso, la regione Sardegna emana apposito bando, prevedendo una omogenea suddivisione numerica, compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 10, dei nuovi permessi di pesca speciali, nei cinque compartimenti marittimi della regione medesima. Il bando deve prevedere priorità per le imbarcazioni superiori ai 10 metri FT e inferiori ai 15 metri FT, che non hanno effettuato negli ultimi 3 anni pesca a strascico, che hanno effettuato prevalentemente pesca con palangaro negli ultimi 3 anni, che hanno effettuato il maggior numero di rigetti di tonni rossi vivi nell'anno 2014 fino alla data di approvazione della presente legge».

23.0.14

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(*Garanzie per le imprese della pesca*)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, dopo le parole "alle imprese agricole" sono inserite le seguenti: "e della pesca"».

1.4.2.5.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (pom.) del 22/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
83ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra uno schema di parere (pubblicato in allegato al resoconto). Sottopone alla valutazione della Commissione l'eventualità di introdurre un'ulteriore specificazione riguardante la connessione tra Corpo forestale dello Stato e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il senatore RUTA (*PD*) valuta nel complesso positivamente tale proposta, suggerendo tuttavia ulteriori approfondimenti proprio sulla materia del mantenimento del collegamento tra Corpo forestale dello Stato e Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali e sui compiti da assegnare nella tutela dell'ambiente, del territorio e delle produzioni agroalimentari.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) prende atto dei contenuti della proposta di parere della relatrice, rilevando tuttavia che la finalità del mantenimento della piena autonomia del Corpo forestale dello Stato non può essere conseguita, poiché l'impianto del disegno di legge in esame muove in una differente direzione. Preannuncia pertanto la propria astensione rispetto alla proposta testé illustrata dalla relatrice.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) richiama l'attenzione a sua volta sull'esigenza di contemperare il duplice obiettivo, da un lato, di razionalizzare nel loro complesso tutte le forze di polizia e, dall'altro, di salvaguardare gli importanti compiti in materia agroalimentare attualmente svolti dal Corpo forestale dello Stato.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che dovrebbero essere valorizzati i compiti del Corpo forestale dello Stato proprio nella materia agricola e agroalimentare, rispetto a quella ambientale.

La senatrice VALENTINI (*PD*) rileva l'importanza dei compiti assegnati al Corpo forestale dello Stato, tali da suggerirne una valorizzazione funzionale e operativa anche nell'ambito del riordino delle Forze di polizia.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) prende atto delle osservazioni svolte e richiama l'audizione già svolta lo scorso 5 agosto del Corpo forestale dello Stato, nel corso della quale erano stati esposti nel dettaglio i compiti espletati.

Ritiene utile operare una rivisitazione di tali funzioni in un'ottica di maggiore efficienza e di adeguamento alle esigenze attuali del comparto agroalimentare e rispetto alla tutela dell'ambiente.

Anche in tale direzione reputa comunque opportuno il mantenimento di una connessione con il Dicastero di riferimento, oltre a privilegiare anche l'attività di prevenzione delle condotte che pongono a rischio le risorse ambientali e agricole.

Si riserva comunque, in esito alle ulteriori considerazioni emerse nella seduta odierna, di presentare per la prossima seduta una nuova proposta di parere.

Il vice ministro OLIVERO sottolinea a sua volta la necessità di valorizzare le peculiarità del Corpo forestale dello Stato, che opera ora in stretto raccordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tuttavia, fa notare che le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare dovrebbero essere svolte secondo uno schema che garantisca la migliore efficienza, anche eventualmente individuando nuove entità operative.

In tal senso, segnala l'intento di una riorganizzazione interna e funzionale dei soggetti coinvolti, tra cui anche le polizie provinciali e le strutture regionali, oltre all'Ispettorato centrale della qualità e della repressione delle frodi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1568) ***Disposizioni in materia di agricoltura sociale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(205) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di agricoltura sociale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI, nessuno chiedendo di intervenire, dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).

La senatrice VALENTINI (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.3 e 4.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Pignedoli ha riformulato l'emendamento 1.3 nell'emendamento 1.3 (testo 2) e la senatrice Bertuzzi ha riformulato l'emendamento 7.0.1 nell'emendamento 7.0.1 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

il provvedimento reca un complessivo intervento di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Al di là delle misure che interessano tutti i Ministeri e, pertanto, anche il Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali, si sofferma principalmente sull'articolo 7. Esso delega il Governo, nel termine di dodici mesi, a modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle Agenzie governative nazionali e degli Enti pubblici non economici;
tra i criteri di delega, alla lettera *a*), con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica, sono previsti il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio ed in questo ambito, riorganizzazione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, con loro "eventuale assorbimento" nelle funzioni delle altre Forze di polizia (ferma restando "la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti"), e il riordino nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;
il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare;
l'articolo 9 del disegno di legge prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,

richiamato l'ordine del giorno G/1582/2/1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che impegnava il Governo "a valutare l'opportunità di un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato";

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

individui la Commissione di merito le modalità per garantire la migliore efficienza delle funzioni di tutela dell'ambiente e del territorio e, in particolare, della biodiversità in un Paese che ha in Europa il più ricco patrimonio di eccellenze agroalimentari, potenziando il ruolo e le funzioni del Corpo forestale dello Stato secondo un modello di riordino e razionalizzazione dei compiti che:
1) non generi sovrapposizioni con altri soggetti ma sia fortemente specializzato in ben definite funzioni, rispondendo così ad una esigenza prioritaria in un Paese ad alta vocazione ambientale e agricola, anche in considerazione del valore economico oltre che culturale delle risorse ambientali;
2) integri le strutture nazionali con quelle locali orientandosi a politiche concrete e attive;
3) sia finalizzato alla tutela della salubrità dell'ambiente, del contesto produttivo degli alimenti e della biodiversità, oltre che al contrasto alla contraffazione e al traffico degli alimenti;
4) persegua un indirizzo unitario ed efficace di tutela delle aree naturali protette.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1328

Art. 1

1.3 (testo 2)

PIGNEDOLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza e di controllo, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza e di controllo in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive attività di controllo ed ispettive relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento del controllo. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli organi di vigilanza e controllo ed indicati nel verbale.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-*bis*. Il registro unico dei controlli raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui il controllo è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti. Nel registro sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale, benessere degli animali. Il registro può contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro.

2-*ter*. Sulla base dei dati raccolti nel registro unico dei controlli, è istituito un sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole, denominato «*Rating* amministrativo», volto ad identificare il rispetto delle norme nazionali e regionali da parte dell'impresa stessa. I criteri e le modalità per l'attribuzione del *rating* amministrativo dovranno essere definite nel decreto di cui al comma 2. Del *rating* amministrativo attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e per ogni altra attività per la quale le amministrazioni ritengano di poter utilizzare tali dati. Su base volontaria e su espressa autorizzazione delle stesse, l'impresa agricola può consentire la conoscenza del proprio *rating* amministrativo a soggetti terzi, sia pubblici che privati.

2-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Istituzione della Banca delle terre agricole)

1. È istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata "Banca", entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.

4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle università e degli istituti superiori».

1.4.2.5.4. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 84 (pom.) del 29/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
84ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Scoma ha riformulato l'emendamento 1.19 (testo 2) nell'emendamento 1.19 (testo 3), che la senatrice Bertuzzi ha riformulato l'emendamento 5.0.20 nell'emendamento 5.0.20 (testo 2) e che la senatrice Pignedoli ha riformulato l'emendamento 7.2 nell'emendamento 7.2 (testo 2).

Informa di aver presentato, in qualità di relatore, l'ordine del giorno G/1328/100/9.

Informa che la senatrice Fasiolo ha trasformato l'emendamento 9.11(testo 2) nell'ordine del giorno n. G/1328/18/9.

Informa che il senatore Stefano ha sottoscritto l'emendamento 5.0.7 a firma del senatore Marinello.

Informa che la Commissione programmazione economica, bilancio ha reso parere sugli emendamenti presentati ad eccezione dell'emendamento 5.20 che ad ora risulta sospeso.

Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.5, 1.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 5.13, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.18, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.16, 6.2, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.25, 6.0.27, 6.0.28, 7.1, 7.2, 7.4, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.8, 7.26, 8.7, 8.8, 8.0.1, 8.0.3, 9.0.1, 9.0.2,11.3, 12.3, 12.10, 12.0.1 e 12.0.2, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18, 14.0.19, 14.0.25, 23.0.1, 23.0.5, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.11 e 23.0.15.

Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti da ultimo elencati, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.18, 1.19 (testo 3), 1.20, 1.24, 1.26, 1.0.5, 2.0.4, 3.0.1, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 7.15, 7.34, 10.6, 10.7, 10.0.1 e 11.2, 14.2, 14.0.22, 14.0.23, 14.0.24, e 23.0.14.

Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.0.1 (testo 2), è condizionato, ai sensi dell'articolo 81, all'inserimento al comma 1, dopo le parole : "senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato", dalle seguenti: "e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.0.2, è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, al comma 1, lettera *a)*, capoverso 1, dopo le parole: "E' istituita", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,".

In merito alle proposte 1.0.3, 1.11 (testo 2), 2.0.3, 4.0.1, 4.0.2 e 5.0.4 il parere della Commissione bilancio non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sulle proposte 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18, il parere è di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, qualora uno di essi venga approvato, si inserisca nell'articolo 5 la previsione che gli schemi dei decreti di attuazione siano provvisti di relazione tecnica e trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Sull'emendamento 5.24 il parere non ostativo è condizionato all'inserimento nel comma 4, primo periodo, dopo la parola: "accompagnati", delle seguenti: "dalla relazione tecnica,".

Sull'emendamento 7.35 il parere non ostativo è condizionato all'inserimento, dopo le parole: "contributi statali", delle seguenti: "previsti a legislazione vigente".

Sull'emendamento 7.2 (testo 2) il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *e)*, a partire dalle parole da: "mediante istituzione" fino alla fine della lettera.

Sull'emendamento 23.0.10 il parere non ostativo è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'inserimento, al comma 1, dopo le parole: "si provvede" delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Comunica di aver riformulato, conseguentemente al parere della Commissione bilancio, l'emendamento 1.11 (testo 2) nell'emendamento 1.11 (testo 3).

Comunica inoltre che, sempre in conseguenza del parere della Commissione bilancio, la senatrice Pignedoli ha riformulato l'emendamento 1.0.3 nell'emendamento 1.0.3 (testo 2), l'emendamento 5.24 nell'emendamento 5.24 (testo 2) e ha ulteriormente riformulato l'emendamento 7.2 (testo2) nella proposta 7.2 (testo3); la senatrice Albano ha riformulato l'emendamento 5.15 nell'emendamento 5.15 (testo 2); la senatrice Bertuzzi ha riformulato l'emendamento 7.0.1 (testo 2) nell'emendamento 7.0.1 (testo 3); la senatrice Gatti ha riformulato l'emendamento 23.0.2 nell'emendamento 23.0.2 (testo 2); la senatrice Valentini ha riformulato l'emendamento 23.0.10 nell'emendamento 23.0.10 (testo 2).

Fa infine presente che tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato al resoconto.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 23.0.10 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1568) ***Disposizioni in materia di agricoltura sociale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri
(205) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di agricoltura sociale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa che è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti.

Il relatore DALLA TOR (*NCD*) illustra l'ordine del giorno a sua firma G/1568/14/9 (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con condizione, onde tenere conto del dibattito che si è svolto nella scorsa seduta (pubblicato in allegato al resoconto).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti del nuovo schema di parere proposto dalla

relatrice.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione l'odierna proposta di parere favorevole con condizione della relatrice.

La Commissione approva.

Il presidente FORMIGONI fa rilevare che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

AFFARI ASSEGNATI

Situazione del comparto della produzione di bevande spiritose (n. 382)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XXIV, n. 37)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di risoluzione.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE fa rilevare che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

Questione degli effetti sull'apicoltura italiana della diffusione della vespa velutina (n. 383)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XXIV, n. 38)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

La relatrice ALBANO (*PD*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Fa presente che sulla problematica della *vespa velutina* il Dicastero dell'agricoltura dovrà necessariamente coordinare la propria attività con quella del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità per i profili di rispettiva competenza.

Quanto al coinvolgimento della Protezione civile, condivide l'impostazione che, alla luce dell'esperienza francese, prevede l'intervento di personale specializzato per la distruzione dei nidi. Tale attività potrà essere svolta *in primis* dal Corpo forestale dello Stato coinvolgendo eventualmente altri soggetti per interventi in aree geografiche particolari e in zone impervie.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) fa presente che, a suo avviso, dovrebbero essere richiamate nella risoluzione anche le importanti competenze delle Regioni.

La senatrice VALENTINI (*PD*) richiama l'attenzione sulle specifiche precauzioni che devono essere adottate dai soggetti deputati agli interventi di distruzione dei nidi e, segnatamente, dal personale della Protezione civile eventualmente impiegato.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) si sofferma a sua volta sulla difficoltà dell'operazione non solo di distruzione ma anche di esatta individuazione della collocazione dei nidi.

Il vice ministro OLIVERO assicura che tutto il personale impiegato per affrontare la problematica della *vespa velutina* non potrà che operare in condizioni di massima sicurezza.

Per quanto riguarda poi le prerogative delle Regioni, condivide il suggerimento del senatore Dalla Tor di un riferimento esplicito. Richiama incidentalmente le iniziative che sono state già poste in essere dalle Regioni maggiormente colpite, ovverosia la Liguria e il Piemonte.

La relatrice ALBANO (*PD*) riformula quindi il precedente schema di risoluzione onde tener conto dei rilievi testé svolti.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di risoluzione come da ultimo riformulato (pubblicato anch'esso in allegato).

La Commissione approva.

Il presidente FORMIGONI fa rilevare che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

il provvedimento reca un complessivo intervento di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Al di là delle misure che interessano tutti i Ministeri e, pertanto, anche il Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali, si sofferma principalmente sull'articolo 7. Esso delega il Governo, nel termine di dodici mesi, a modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle Agenzie governative nazionali e degli Enti pubblici non economici;
tra i criteri di delega, alla lettera *a*), con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica, sono previsti il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio ed in questo ambito, riorganizzazione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, con loro "eventuale assorbimento" nelle funzioni delle altre Forze di polizia (ferma restando "la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti"), e il riordino nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;
il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare;
l'articolo 9 del disegno di legge prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,

richiamato l'ordine del giorno G/1582/2/1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che impegnava il Governo "*a valutare l'opportunità di un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato*";

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

individui la Commissione di merito le modalità per garantire la migliore efficienza delle funzioni di tutela dell'ambiente e del territorio e, in particolare, della biodiversità in un Paese che ha in Europa il più ricco patrimonio di eccellenze agroalimentari. Impegna in particolare la Commissione, in un'ottica di riordino e razionalizzazione, al potenziamento del ruolo del Corpo forestale dello Stato - connesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - assegnandogli compiti e funzioni ben definite in materia ambientale e agroalimentare, consentendogli di perseguire un'efficace tutela della salubrità dei prodotti agroalimentari, dell'ambiente, delle foreste - quali componenti essenziali di un corretto assetto idrogeologico - delle aree naturali protette, oltre a contrastare la contraffazione e il traffico degli alimenti, senza sovrapposizione, ma in coordinamento, con altri soggetti e in modo tale da integrare le strutture nazionali con quelle locali, coordinando il sistema nazionale con i Corpi regionali.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 382

(*Doc.* XXIV, n. 37)

La Commissione, a conclusione dell?esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la situazione del comparto della produzione delle bevande spiritose,

premesso che:

la Commissione ha svolto in data 25 settembre 2014 l'audizione di Assodistil, l'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e acquaviti. In tale sede sono state esposte le numerose problematiche che interessano tale importante settore;

la produzione nazionale di acquaviti e di alcole etilico deriva in massima parte dall'utilizzo di materie prime agricole: in primo luogo si utilizza il vino e i sottoprodotti della vinificazione, e in secondo luogo si utilizzano il melasso, la frutta e i cereali;

il settore distillatorio in Italia genera un consistente fatturato che si attesta intorno al miliardo di euro e si pone in stretta continuità con la filiera vitivinicola. Infatti, l'utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione fa sì che si proceda con tempestività al ritiro dei sottoprodotti dalle aziende vinicole, evitando che si producano fermentazioni anomale durante lo stoccaggio nelle cantine e garantendo che le uve non vengano sovrapressate;

ricordato inoltre che:

l'industria della distillazione fornisce un consistente gettito fiscale quanto all'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulla produzione di alcole;

le produzioni di bevande spiritose rappresentano un elemento di valore culturale dal punto di vista dell'artigianalità del processo e dell'elevato livello qualitativo dei distillati italiani, come testimoniato anche dal riconoscimento di numerosi prodotti ad indicazione geografica;

la valorizzazione del *Made in Italy* agroalimentare passa anche tramite la possibilità di riconoscimento di un consorzio di tutela delle bevande spiritose, analogamente a quanto avviene per i prodotti IGP e DOP nel settore agroalimentare e vitivinicolo;

un'ulteriore problematica è quella delle prescrizioni sull'imbottigliamento nel luogo di origine, tematica da analizzare nel contesto della normativa europea. Sempre nel campo della normativa europea si inquadra anche l'argomento dei controlli sull'invecchiamento, rispetto ai quali risulta una disparità di pratiche anche all'interno dell'Unione europea;

interessa altresì il comparto il progressivo aumento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche, al quale ha fatto riscontro un andamento negativo dei consumi,

impegna il Governo:

ad intervenire sulla materia della possibilità di riconoscimento per ciascuna indicazione geografica in materia di bevande spiritose di un Consorzio di tutela, analogamente a quanto già avviene nel campo agroalimentare e vitivinicolo;

ad attivarsi nelle competenti sedi europee per la tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose anche mediante l?ausilio dell'obbligo di imbottigliamento nel luogo di origine ove necessario;

ad attivarsi altresì nelle competenti sedi europee in direzione dell'armonizzazione delle regole intracomunitarie sull'invecchiamento delle bevande spiritose, nonché di quelle sui relativi controlli.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 383

La Commissione, a conclusione dell?esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la questione degli effetti sull'apicoltura italiana della diffusione della *Vespa velutina*,

premesso che:

la *Vespa velutina* è un insetto originario del Nord dell'India, della Cina meridionale e dell'Indocina, che è stata introdotta in Francia nel 2004 attraverso un carico di vasi per bonsai. La presenza in Europa di tale insetto è stata segnalata per la prima volta in Francia nell'autunno 2005, mentre nel novembre 2012 è stato possibile identificarne la presenza anche in Italia;
il ritrovamento della *Vespa velutina* in Liguria e Piemonte evidenzia la necessità di un immediato intervento di monitoraggio per verificare la diffusione nel Paese di tale nuova specie esotica particolarmente invasiva e di grave impatto sull'apicoltura e la fauna selvatica, soprattutto per gli insetti impollinatori: la vespa, infatti, rappresenta una grave minaccia per l'apicoltura in quanto per nutrirsi attacca gli alveari per catturare le api operaie; inoltre, l'insetto, attaccando anche altri insetti utili all'ecosistema, rappresenta una minaccia per la biodiversità delle regioni italiane; la *Vespa velutina*, essendo una specie di calabrone estremamente aggressivo e di grandi dimensioni, può rappresentare un pericolo per la popolazione;
in Francia, anche a causa dell'assenza di un coordinamento centrale a livello nazionale delle attività di ricerca scientifica, monitoraggio e distruzione dei nidi, si è assistito ad una rapida diffusione della specie esotica invasiva sul 75 per cento del territorio;

ricordata l'audizione svolta lo scorso martedì 21 ottobre dei rappresentanti del comparto apistico e di esperti,

impegna il Governo:

a individuare un soggetto di riferimento dal punto di vista istituzionale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il comparto apistico;
a curare le opportune intese tra i Dicasteri competenti per far fronte alla problematica in discorso, definendo una strategia di pronto intervento per il contenimento della diffusione e l'auspicabile eradicazione della *Vespa velutina*, in riferimento alle attività di ricerca e formazione, alle tecniche di individuazione e alle tecniche e ai prodotti per la distruzione dei nidi, e in particolare ad attivarsi verso la Presidenza del Consiglio affinché in tali strategie di intervento sia coinvolta anche la Protezione civile;
a disporre l'impiego del Corpo forestale dello Stato nelle aree maggiormente a rischio dal punto di vista dell'insediamento dei nidi della *Vespa velutina*;
a provvedere per la qualificazione anche della *Vespa velutina* quale specie invasiva e nociva secondo le classificazioni europee;
a sostenere dal punto di vista finanziario e tecnico gli enti statali e gli organismi regionali impegnati nella ricerca di mezzi di contrasto alla diffusione di tale pericoloso parassita, dal punto di vista scientifico, tecnologico e della sostenibilità ambientale;
a prevedere misure di indennizzo per gli apicoltori danneggiati.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 383 (*Doc.* XXIV, n. 38)

La Commissione, a conclusione dell?esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la questione degli effetti sull'apicoltura italiana della diffusione della Vespa velutina,

premesso che:

la Vespa velutina è un insetto originario del Nord dell'India, della Cina meridionale e dell'Indocina, che è stata introdotta in Francia nel 2004 attraverso un carico di vasi per bonsai. La presenza in Europa di tale insetto è stata segnalata per la prima volta in Francia nell'autunno 2005, mentre nel novembre 2012 è stato possibile identificarne la presenza anche in Italia;
il ritrovamento della Vespa velutina in Liguria e Piemonte evidenzia la necessità di un immediato intervento di monitoraggio per verificare la diffusione nel Paese di tale nuova specie esotica particolarmente invasiva e di grave impatto sull'apicoltura e la fauna selvatica, soprattutto per gli insetti impollinatori: la vespa, infatti, rappresenta una grave minaccia per l'apicoltura in quanto per nutrirsi attacca gli alveari per catturare le api operaie; inoltre, l'insetto, attaccando anche altri insetti utili all'ecosistema, rappresenta una minaccia per la biodiversità delle regioni italiane; la Vespa velutina, essendo una specie di calabrone estremamente aggressivo e di grandi dimensioni, può rappresentare un pericolo per la popolazione;
in Francia, anche a causa dell'assenza di un coordinamento centrale a livello nazionale delle attività di ricerca scientifica, monitoraggio e distruzione dei nidi, si è assistito ad una rapida diffusione della specie esotica invasiva sul 75 per cento del territorio;

ricordata l'audizione svolta lo scorso martedì 21 ottobre dei rappresentanti del comparto apistico e di esperti,

impegna il Governo:

a individuare un soggetto di riferimento dal punto di vista istituzionale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il comparto apistico;
a curare le opportune intese tra i Dicasteri competenti e le Regioni per far fronte alla problematica in discorso, definendo una strategia di pronto intervento per il contenimento della diffusione e l'auspicabile eradicazione della Vespa velutina, in riferimento alle attività di ricerca e formazione, alle tecniche di individuazione e alle tecniche e ai prodotti per la distruzione dei nidi, e in particolare ad attivarsi verso la Presidenza del Consiglio affinché in tali strategie di intervento sia coinvolta anche la Protezione civile;
a disporre l'impiego del Corpo forestale dello Stato nelle aree maggiormente a rischio dal punto di vista dell'insediamento dei nidi della Vespa velutina;
a provvedere per la qualificazione anche della Vespa velutinaquale specie invasiva e nociva secondo le classificazioni europee;
a sostenere dal punto di vista finanziario e tecnico gli enti statali e gli organismi regionali impegnati nella ricerca di mezzi di contrasto alla diffusione di tale pericoloso parassita, dal punto di vista scientifico, tecnologico e della sostenibilità ambientale;
a prevedere misure di indennizzo per gli apicoltori danneggiati.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1328

G/1328/18/9
FASIOLO

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328, recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»";
premesso che:
allo scopo di valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano, diffondendo le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità, nonché di accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, con il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, sono state introdotte norme per l'individuazione dei «prodotti tradizionali», di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
il successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2000 reca conseguentemente gli elenchi dei prodotti agroalimentari tradizionali, e stabilisce, all'articolo 5, che il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non possa costituire oggetto di deposito e di richiesta di registrazione,
impegna il Governo:
a prevedere, attraverso gli atti di propria competenza, che gli Enti e le Associazioni senza fini di lucro che si occupano di tutela, sviluppo e promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali riportati negli elenchi previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 non siano soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2000.».

G/1328/100/9
IL RELATORE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
il provvedimento reca all'articolo 7 una delega al Governo per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel cui ambito si prevede la riduzione del numero degli enti anche mediante la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
nelle more dell'approvazione del disegno di legge e dell'attuazione della delega, detta Agenzia continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, come conseguente dagli obblighi derivanti dalla normativa europea e dalla normativa nazionale che ne disciplina le attività di servizio;
in particolare, l'AGEA agisce in qualità di organismo pagatore nell'ambito della politica agricola comune e svolge le funzioni di organismo di coordinamento dell'Italia per tutte le questioni relative ai fondi comunitari,
impegna il Governo:
a provvedere affinché l'AGEA possa essere autorizzata all'acquisizione di personale nel limite del 20 per cento della dotazione organica, anche attraverso l'attivazione di processi di mobilità tra amministrazioni, di cui al decreto-legge n. 90 del 2014, senza tener conto, per tali finalità, delle riduzioni delle dotazioni organiche previste dalla legge n. 148 del 2011 e dalla legge n. 135 del 2012.

Art. 1

1.11 (testo 3)
IL RELATORE
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera *i)*, del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.

523, e all'articolo 134, lettera *f)*, del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

5-*ter*. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

5-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1.19 (testo 3)
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali, nonché alle attività connesse alla stessa.».

1.0.3 (testo 2)
PIGNEDOLI, BERTUZZI, GATTI
*Dopo l'***articolo 1***,inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.
(*Piano triennale per le macchine agricole*)

1. Il Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, predispone un Piano triennale rivolto all'accertamento dello stato di efficienza e la permanenza dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale, delle macchine agricole operative nel settore ed immatricolate ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il Piano triennale prevede:

a) la ricognizione dello stato di funzionamento ed efficienza delle macchine agricole;

b) la catalogazione organica delle disfunzioni riscontrate;

c) la suddivisione delle disfunzioni secondo un livello di gravità rispetto ai livelli minimi di sicurezza;

d) interventi conseguenti rivolti alla rimozione delle disfunzioni riscontrate e catalogate.

3. Il Piano prevede altresì un piano progressivo di certificazione che consenta interventi conseguenti sulle macchine, al fine della loro messa a regime, e l'individuazione di risorse adeguate alla sua realizzazione.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 5

5.15 (testo 2)
ALBANO
Al comma 2, dopo la lettera h) *aggiungere le seguenti:*

«*h*-bis) definizione di misure idonee ad incentivare il ricorso alla forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

h-ter) semplificazione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo in particolare l'adozione delle procedure di tracciabilità differenziata per le filiere.

h-quater) revisione della normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali e di contratti di organizzazione e vendita nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

h-quinquies) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici di qualità e ai prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica.

h-sexies) promozione, sviluppo, sostegno e ammodernamento del sistema delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura gestite direttamente dagli imprenditori agricoli ed ittici ovvero da loro consorzi ed organizzazioni per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti.

h-septies) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla base dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

h-octies) previsione di forme di promozione ed incentivazione della produzione di biocarburanti e sviluppo delle agroenergie.

h-nonies) individuazione di idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare.».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli schemi dei decreti, provvisti di relazione tecnica, sono altresì trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per l'espressione del parere.».

5.24 (testo 2)

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

5.0.20 (testo 2)

BERTUZZI

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Società di affiancamento per le terre agricole)

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e fino al compimento del quarantesimo anno di età, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore, analoghi a quelle previste per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo:

1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro ovvero;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo ovvero;

3) le forme di compensazione previste a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati nei numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendo altresì obblighi e;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento,

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del rapporto di affiancamento;

j) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

3. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo dal regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

4. Al fine di favorire il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, vengono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.

5. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.

Art. 7

7.2 (testo 3)

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quattro mesi» e le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;

c) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché del coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: ? sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; ? modello organizzativo omogeneo; ? uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; ? uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;

d) al comma 2, lettera *d)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis)* predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici per procedere alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e la realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati; »

e) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici;»

f) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti

assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»

g) al comma 2, dopo la lettera *d)* inserire le seguenti:

«*d*-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente;

d-ter) attribuzione esclusiva ad ISTAT delle funzioni di raccolta di informazioni e dati in materia agricola, ittica e agroalimentare; »

h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.»

i) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».

7.2 (testo 2)

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quattro mesi» e le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;

c) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché del coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: ? sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; ? modello organizzativo omogeneo; ? uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; ? uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge,

con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;

d) al comma 2, lettera *d)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis)* predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici per procedere alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e la realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati; »

e) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici, mediante istituzione di una nuova agenzia preposta alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria che agisca in collaborazione diretta con il Consiglio nazionale delle ricerche. La nuova agenzia è preposta alla partecipazione e al coordinamento di un numero limitato di soggetti territoriali che possono assumere la forma di enti di ricerca, società partecipate ovvero poli tecnologici, garantendo in ogni caso il collegamento con il sistema imprenditoriale e realizzando un sistema integrato di "Poli regionali per l'innovazione in agricoltura e il trasferimento tecnologico". Il sistema, a livello centrale e nelle sue articolazioni territoriali, deve essere in grado di interagire con altri centri di ricerca, enti ed agenzie operanti anche in settori diversi da quello agricolo e agroalimentare, al fine di realizzare, laddove necessario, una produzione scientifica interdisciplinare; le risorse della ricerca e quelle derivanti dall'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, Regioni e privati devono essere prioritariamente assegnate alle articolazioni territoriali maggiormente competenti, attraverso l'opportuna azione di coordinamento e valutazione operata dall'ente centrale; ai fini del processo di riordino e riorganizzazione, devono essere assicurati processi di collocamento e mobilità del personale funzionali al nuovo sistema;»

f) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»

g) al comma 2, dopo la lettera *d)* inserire le seguenti:

«*d*-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente;

d-ter) attribuzione esclusiva ad ISTAT delle funzioni di raccolta di informazioni e dati in materia agricola, ittica e agroalimentare; »

h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.»

i) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».

7.0.1 (testo 3)

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Istituzione della Banca delle terre agricole)

1. È istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata "Banca", entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.

4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle università e degli istituti superiori».

Art. 23

23.0.2 (testo 2)

GATTI, RUTA, RITA GHEDINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 24

(*Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. È istituita presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con

l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Rete del lavoro agricolo di qualità quale luogo dove promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La Rete individua e attiva iniziative, da realizzare anche d'intesa con le istituzioni di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, e le parti sociali interessate, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Sono iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, e successive modifiche e integrazioni, e i lavoratori che intendono occuparsi in agricoltura.

1-*bis* Ai fini dell'iscrizione le imprese agricole devono possedere i seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali;

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

1-*ter*. Ai medesimi fini, il lavoratore, italiano o straniero, che intende iscriversi deve sottoscrivere apposita autorizzazione all'accesso ai propri dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure apposita dichiarazione di responsabilità, che attesti il grado di istruzione, eventuali attestati professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al lavoro. Ai fini della sottoscrizione, il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni di rappresentanza. In sede di prima applicazione i lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli sono iscritti d'ufficio alla Rete, in attesa della sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente comma. I lavoratori a cui viene rilasciato il nullaosta da parte degli sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per l'ingresso dei lavoratori stranieri da impiegare in agricoltura sono automaticamente iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità. L'INPS procede in ogni caso alla compilazione degli elenchi nominativi secondo le disposizioni vigenti.

1-*quater*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità aderiscono, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.

1-*quinquies*. Le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) costituiscono l'articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni. Ciascuna Commissione, relativamente al territorio di propria competenza, ha in particolare i seguenti compiti:

a) monitoraggio del mercato del lavoro;

b) stipula delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1;

c) proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2".

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

7-*bis*. Il datore di lavoro, contestualmente alla comunicazione effettuata ai centri per l'impiego, comunica per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale. Analoga comunicazione deve essere inviata alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando altresì per ciascun lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta. Nel caso di assunzioni e cessazioni plurime è ammessa comunicazione cumulativa.

7-*ter*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi allo scopo istituiti dagli enti locali. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa.

7 ?*quater*. I lavoratori che siano stati impiegati illegalmente in agricoltura possono presentare alla Rete denuncia nei confronti del datore di lavoro indicandone le generalità, il luogo della prestazione lavorativa, il numero delle giornate prestate e la retribuzione percepita. La Rete raccoglie e trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio della durata di tre mesi all'autorità competente. Ogni ulteriore determinazione sul permesso di soggiorno è subordinata all'esito dei necessari accertamenti ispettivi».

23.0.10 (testo 2)

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(*Disposizioni in materia di equipaggi marittimi e stazza unità da pesca*)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di equipaggi e movimenti marittimi, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla integrazione delle informazioni contenute nel sistema UNIMARE del Ministero del lavoro con il nuovo sistema SIGEMAR del Ministero dei trasporti e navigazione - Comando generale delle Capitanerie di porto), attualmente in fase di predisposizione.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle disposizioni in materia di unità da pesca, si provvede alla sostituzione dei riferimenti alla stazza nazionale a favore della stazza internazionale, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea, nonché alla semplificazione delle procedure di verifica effettuate dalle Autorità marittime e dall'Ente tecnico al fine di eliminare le sovrapposizioni per duplicazioni, attraverso l'accorpamento delle visite ispettive nei periodi di fermo pesca, con l'istituzione di un libretto unico di navigazione».

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1568

G/1568/14/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante Disposizioni in materia di agricoltura sociale;

premesso che:

il provvedimento interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e cioè, in particolare, l'agricoltura e i servizi sociali, mentre solo alcune Regioni hanno già legiferato in tali materie;

l'articolo 1, specifica e richiama, come fondamento e finalità dell'intervento legislativo, una competenza esclusiva dello Stato, vale a dire la necessaria determinazione che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali debbano essere garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio dello stato (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione). In questo caso tali prestazioni sono riconducibili all'agricoltura e i servizi sociali. Più in particolare, sono individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola,

chiamata in tale ambito, a fornire servizi sociali (anche di tipo sociosanitario) nelle aree rurali del Paese. Rispetto a tali prestazioni è necessario garantire che i livelli essenziali siano assicurati in maniera uniforme;

il provvedimento reca norme che chiamano le regioni, riconoscendo il ruolo e le competenze loro dovute, tanto a realizzare il coordinamento tra le imprese che operano nell'agricoltura sociale e i servizi sociosanitari del territorio (articolo 2, comma 6, e articolo 3), quanto a promuovere, nel pieno rispetto delle loro prerogative, l'agricoltura sociale (articolo 5, comma 2, articolo 6 commi 3, 6 e 7);

in particolare, l'articolo 3, comma 1 prevede che siano le regioni e le province autonome ad adeguare, se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni che riguardano gli stessi fini sociali serviti dalle attività oggetto del provvedimento. Solo in caso di inadempienza, da parte delle regioni, il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che il Governo possa intervenire in via sostitutiva, per garantire il rispetto di principi costituzionalmente garantiti;

le Regioni nel provvedimento risultano rappresentante con il loro espresso coinvolgimento nell'osservatorio sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7,

impegna il Governo:

nella fase attuativa del provvedimento, a porre in essere tutte le misure necessarie per garantire pienamente le prerogative delle Regioni e Province autonome dal punto di vista dell'autonomia normativa e finanziaria riconosciuta costituzionalmente, in materia di agricoltura sociale.

1.4.2.6. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.6.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2014
96ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato deferito dalla Presidenza del Senato alla Commissione l'Atto n. 376: "Affare assegnato sulle strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione", sul quale verrà a breve avviato un ciclo di audizioni in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il disegno di legge n. 1577, che la Commissione esamina per il parere alla Commissione affari costituzionali, è composto da sedici articoli, di cui dieci deleghe, da esercitare prevalentemente nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge e precisando che tale insieme di norme è diretto a semplificare l'organizzazione della pubblica amministrazione rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti.

Tra gli obiettivi perseguiti segnala l'innovazione della pubblica amministrazione (attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato), la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

Passando ad illustrare l'articolato, quanto agli argomenti di competenza della 10ª Commissione, evidenzia che l'articolo 1 ("Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese"), delega il Governo ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità *online* alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

L'articolo 2 ("Conferenza di servizi") delega invece il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi, elencati nel testo del provvedimento. Inoltre prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, il Governo possa adottare un ulteriore decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. In proposito ricorda che la conferenza dei servizi è una fattispecie dell'attività amministrativa, una modalità di organizzazione del procedimento amministrativo, intesa ad una valutazione comparativa di plurimi interessi, a fini di coordinamento di poteri e raccordi di competenze; costituisce uno strumento di semplificazione procedimentale, unificando la sede di valutazione e confronto degli interessi da parte di uffici o amministrazioni diverse.

L'articolo 3 ("Silenzio assenso tra amministrazioni"), diversamente dalla maggior parte degli altri articoli, che recano deleghe legislative, reca novella direttamente entro il corpo della legge n. 241 del 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), prevedendo di inserire, dopo l'articolo 17, un articolo 17-*bis*.

La fattispecie che si viene a disciplinare è il silenzio tra amministrazioni, dunque un silenzio che rimane fuori dal rapporto con i soggetti esterni alla pubblica amministrazione ed è privo di valore provvedimentale. È, diversamente, un silenzio procedimentale. La disciplina ha per oggetto l?acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, comunque denominati, di amministrazioni statali, per l?adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni statali.

L'articolo 4 ("Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso") delega il Governo ad individuare precisamente i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso e definisce il relativo procedimento.

La relazione governativa chiarisce l'intendimento di "rendere più chiari i casi di silenzio-assenso in materia di segnalazione certificata di inizio attività, istituti per i quali - a seguito di successivi interventi normativi che hanno introdotto riferimenti ad ampie materie e a clausole generali - l'ambito di applicazione è alquanto incerto e, quindi, il funzionamento limitato".

L'articolo 7 ("Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato") delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti

legislativi sono adottati anche nel rispetto del criterio direttivo che prevede, con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica, una riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e un correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese.

L'articolo 9 ("Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio") prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese. In particolare, si prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali ai fini di una riduzione del numero, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione delle duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, la riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma.

Segnala che il contributo obbligatorio alle Camere di Commercio rappresenta circa il 70 per cento del finanziamento di tali enti ed evidenzia che la completa soppressione di tale entrata, il mantenimento di alcune funzioni, seppur ridotte rispetto alle attuali, e la salvaguardia dei livelli occupazionali rendono il nuovo sistema strutturalmente poco sostenibile.

Considera non chiara, inoltre, la definizione dei soggetti che dovrebbero subentrare alle camere di commercio nella gestione, sia dei flussi informativi del registro delle imprese sia degli attivi patrimoniali, così come ritiene non chiare le pur necessarie modifiche dell'attuale *governance*. Consiglia, quindi, di stralciare la materia oggetto dell'articolo 9, che merita di essere disciplinata con un provvedimento *ad hoc*.

L'articolo 14 prevede una delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche.

Nel riprendere le osservazioni del Servizio studi, segnala che potrebbero prodursi - ciò vale anche a proposito dell'articolo 15 - aree di sovrapposizione tra la delega relativa alle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche (sia centrali che locali, queste ultime evocate dall'articolo in esame) e quella relativa alla disciplina dei servizi pubblici locali (che possono trovare nell'affidamento societario con partecipazione azionaria dell'ente locale una diffusa modalità di gestione, come evidenzia la lettera *c)* del comma unico dell'articolo 15).

Tra i principi e i criteri direttivi da seguire segnala: per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, la definizione, in conformità con la disciplina dell?Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza; l'introduzione di ulteriori misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e organismi da esso partecipati al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di una maggior trasparenza.

Cita il decreto-legge n. 66 del 2014 (cosiddetto decreto-legge IRPEF), che ha previsto che il Commissario straordinario per la revisione della spesa predisponga, entro il 31 luglio 2014, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali. Tale piano, presentato il 7 agosto, dovrebbe diventare operativo nell'ambito della legge di stabilità per il 2015. La strategia di razionalizzazione di tali enti è finalizzata a ridurne il numero (da circa 8.000 a 1.000) e a renderne più trasparente ed efficiente la gestione, riducendone i costi, a parità di prestazioni.

Sempre grazie al contributo del Servizio studi riporta, infine, alcuni elementi quantitativi e qualitativi dell'attuale situazione delle partecipate pubbliche. Secondo i dati contenuti nel Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2012 (Luglio 2014) predisposto dal Dipartimento del Tesoro, per l?anno 2012 sono state censite 8.146 società e sono state

individuate 36.125 partecipazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche. Per altre fonti, che includono anche le partecipazioni indirette, il numero sarebbe intorno a 10.000. Secondo poi il Rapporto del Commissario straordinario per la revisione della spesa, data la complessità del settore e dei specifici requisiti utilizzati per le diverse rilevazioni, non si conosce il numero esatto delle partecipate perché non tutte le amministrazioni locali forniscono le informazioni richieste e perché le banche dati esistenti si fermano ad un certo livello di partecipazione (diretta, indiretta di primo livello, eccetera).

Ricorda inoltre che circa il 16 per cento delle partecipate censite dalla banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze (1.213 partecipate) ha già cessato l?attività, è in liquidazione volontaria o soggetto a procedure concorsuali. Si tratta quindi di partecipate rispetto alle quali l?opportunità di chiusura è già stata deliberata, solo che il relativo processo di liquidazione è lento.

Segnala poi che un numero molto elevato di partecipate non ha dipendenti o ne ha molto pochi (almeno 3.000 con meno di 6 dipendenti, probabilmente di più tenendo conto che per molte non si hanno informazioni in proposito). In circa metà delle partecipate dei comuni censite dal Cerved il numero dei dipendenti è inferiore al numero delle persone che siedono nei consigli di amministrazione. Almeno 1.300 (probabilmente una sottostima) hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro (il numero raddoppia se si arriva al milione di euro). Si tratta quindi di piccole società.

Per i profili di competenza, la Commissione segnala l'esigenza di monitorare l'efficienza delle partecipate pubbliche, secondo *standard* predefiniti, prima e dopo l'attuazione della delega, per verificare l'efficacia delle soluzioni adottate, in particolare distinguendo tra società interamente controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, società di diritto, società di fatto e società partecipate congiuntamente ad altri soggetti. Infatti, questa nuova disciplina si aggiunge ad altre stabilite in passato e non pienamente realizzate, sia per ragioni politiche che per ragioni di insufficiente cura nell'esecuzione dei provvedimenti.

Infine, l'articolo 15 prevede una delega per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali. Tra i principi e i criteri direttivi da seguire segnala: la definizione dei poteri di regolazione e controllo delle autorità indipendenti; l'individuazione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in coerenza con la disciplina dell?Unione europea in materia di concorrenza; il coordinamento con la normativa dell?Unione europea e nazionale in materia di appalti e concessioni e di regolazione dei servizi pubblici; la disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Secondo i dati riportati nel Rapporto del Commissario straordinario per la revisione della spesa, i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si caratterizzano in Italia per dimensioni troppo ridotte per poter sfruttare adeguatamente i rendimenti di scala, costituendo una fonte di inefficienza per le partecipate che appartengono a quasi tutti i settori e le aree geografiche.

Secondo il Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2012 (Luglio 2014) predisposto dal Dipartimento del Tesoro, le partecipate dei comparti elettrico, gas, idrico e dei rifiuti erano circa 1.500 a fine 2012. Di queste ben il 62 per cento è rappresentato da piccole imprese (valore della produzione inferiore a 10 milioni di euro), che nell?insieme coprono soltanto il 7 per cento della produzione e che sono localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno. Al polo opposto si trova un numero esiguo di imprese di medie e grandi dimensioni che rappresenta numericamente solo il 4 per cento dell?insieme delle partecipate, ma copre più della metà del valore della produzione del comparto. Va, infine, segnalato che in molti casi, concentrati in particolare nelle Regioni meridionali, il servizio è ancora gestito dai singoli comuni in economia.

Secondo una stima recentemente effettuata e pubblicata da Utilitatis (fondazione che cura studi per conto delle società del settore), l?attivazione del processo di aggregazione tra imprese potrebbe nel tempo portare a una riduzione del numero di operatori di circa l?80-90 per cento.

La rilevanza delle economie di scala e la dimensione media delle imprese risultano sensibilmente diverse tra settori e tale differenziazione rende appropriate strategie diverse tra i diversi comparti. Nell?energia elettrica, infatti, il mercato è già piuttosto concentrato. L?adeguamento al nuovo regime

non è stato però realizzato tempestivamente in tutte le Regioni, con ritardi particolarmente elevati nel Mezzogiorno. Le informazioni raccolte dall?Osservatorio per i servizi pubblici locali mostrano una geografia degli ATO difforme tra le varie aree del Paese e segnalano una significativa presenza di ambiti di dimensione ridotta: in molti casi accanto all?ATO di dimensione regionale, valido soprattutto ai fini della programmazione, sono stati istituiti diversi sub ATO, di dimensioni molto più contenute, per l?effettiva organizzazione e la gestione dei servizi.

In queste condizioni, la Commissione sottolinea l'urgenza di adottare, in coerenza con la disciplina dell?Unione europea, un sistema di incentivi o disincentivi che promuova la concentrazione delle imprese esercenti servizi pubblici locali, per recuperare efficienza operativa e consolidare gli equilibri di bilancio, diminuendo il contributo dello Stato e degli enti locali.

In conclusione, si riserva di predisporre uno schema di parere che segnali le criticità sollevate sull'articolo 9.

La senatrice FISSORE (*PD*) si sofferma sulla semplificazione nei servizi per i cittadini e per le imprese, richiamando la sua precedente esperienza come assessore e sulla base di uno studio sui servizi informatici offerti dai Comuni. Segnala, poi, l'opportunità che tutti i siti degli enti locali, a partire da quelli più piccoli, abbiano come prerequisito uno schema uniforme, così da facilitare la ricerca di informazioni da parte di cittadini e imprese. Ritiene inoltre che l'aggiornamento periodico dei siti istituzionali degli enti locali debba essere obbligatorio e che i servizi offerti debbano essere più orientati agli utenti e non costituire semplici moduli prestampati da scaricare in formato elettronico.

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*), nel condividere la posizione del relatore Tomaselli sull'articolo 9, ricorda, in qualità di imprenditore ed ex amministratore camerale, l'importanza del contributo delle Camere di commercio a supporto delle imprese sul territorio.

Ritiene, tuttavia, opportuna una riforma complessiva del settore che elimini eventuali inefficienze favorendo una riorganizzazione e un accorpamento delle varie sedi. D'altro canto, dopo aver evidenziato che le Camere di commercio non pesano sul bilancio dello Stato, denuncia che l'eliminazione del diritto annuale significherebbe anche impoverire il tessuto imprenditoriale locale.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) ricorda che le Camere di commercio sono una forma di autorganizzazione del sistema delle imprese, non gravano sul bilancio dello Stato e rappresentano una delle più antiche istituzioni economiche italiane. Inoltre osserva che una puntuale applicazione dell'articolo 9 comporterebbe una abolizione sostanziale di tali enti ed una parziale centralizzazione di alcune loro funzioni, obiettivi che non ritiene in linea con l'interesse del Paese e con un'economia di mercato.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sul fatto che le Camere di commercio fanno parte delle pubbliche amministrazioni, conseguentemente il taglio del contributo camerario e la contestuale salvaguardia dei livelli occupazionali determinerebbero effetti negativi sul bilancio pubblico.

Considera certamente necessaria una riforma complessiva del settore, che tocchi l'organizzazione e la *governance*, nell'obiettivo della massima efficienza possibile; al tempo stesso evidenzia che l'attività informativa delle camere di commercio è stata di eccellenza nel panorama europeo, anche se lamenta che i relativi dati vengono gestiti, in regime di monopolio, da privati.

Nell'invitare i componenti della Commissione ad avere una sensibilità politica comune su questo argomento, evidenzia che le Camere di commercio in futuro potrebbero svolgere anche altre funzioni, oltre a quelle attuali, come quella di semplificare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione o quella di costituire un punto di incontro delle forze vive della società per individuare politiche su misura per i distretti industriali.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) chiede informazioni sulla materia in questione.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che l'ultima audizione in 10a Commissione si è tenuta il 6 agosto scorso e che attualmente altre sono in corso presso la 1a Commissione permanente.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l'anno 2014 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (n. 108)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), in sostituzione del relatore, senatore Scalia, illustra il provvedimento in titolo, recante il programma di utilizzo per l'anno 2014 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi di esperti o società specializzate per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, mediante appositi contratti.

Per l'anno 2014 l'entità delle risorse riconducibili alle citate finalità è stabilita in circa 104.000 euro, peraltro integrabili con variazioni compensative che potrebbero essere valutate in circa 65.000 euro.

Come emerge dalla relazione di accompagnamento, le attività di studio e ricerca che il Ministero intende conferire saranno in sintonia con le linee programmatiche del Ministero dello sviluppo economico per il 2014, quindi con l'obiettivo, sia di porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea sia di sostenere gli investimenti orientati in innovazioni, ricerca, digitalizzazione e competenze qualificate.

Nella relazione stessa il Ministero segnala, in particolare, le opportunità nei settori delle materie prime e delle materie prime seconde, a partire dalla siderurgia e dalla valorizzazione dei rottami metallici, con estensione al settore elettrico ed elettronico e ai rifiuti RAEE, e della mobilità sostenibile, con riferimento alle ricadute industriali e ai piani di sviluppo delle infrastrutture per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ad alimentazioni alternative più innovative.

Inoltre, si proseguirà anche nel 2014 con attività di supporto e di assistenza tecnica al settore chimico, con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento europeo REACH.

L'Atto del Governo in oggetto presenta anche una rendicontazione per l'anno finanziario 2013, riportando impegni complessivi per circa 71.500 euro che sono stati destinati alle seguenti attività: supporto alle attività di assistenza tecnica al settore chimico, con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento europeo REACH; collaborazione per la realizzazione di studi a supporto della Direzione politiche industriali e competitività e PMI; integrazione del contratto sottoscritto nell'anno 2012 con la società Eidos, in attuazione del decreto-legge n. 76 del 2013, che ha disposto

l'aumento dell'aliquota Iva dal 21 al 22 per cento.

In conclusione, si riserva di formulare una bozza di parere favorevole, che consideri comunque l'opportunità che il Governo presenti alle Commissioni parlamentari competenti il prossimo schema di decreto, riferito ai programmi per l'anno 2015, entro il primo trimestre dell'anno; comunichi alle Commissioni parlamentari competenti, a partire dal prossimo schema di decreto, non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto dei risultati delle singole attività di ricerca; fornisca alla Commissione l'elenco dei soggetti destinatari dei contributi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(320) ***DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MUCCHETTI comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata di mercoledì 17 settembre scorso, l'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione didattiche subacquee (ADISUB), della Confederazione italiana delle attività subacquee (CIAS) e della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS). Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

(1110) ***PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parlamentary Committee for Space***

(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata di martedì 16 settembre scorso, l'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione per i servizi, le applicazioni e le tecnologie ICT per lo spazio (ASAS Spazio), della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD) e dell'Associazione italiana PMI per l'aerospazio (AIPAS). Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.6.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 98 (pom.) del 01/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
98ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) **Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche**
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario limitatamente all'articolo 9)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il relatore TOMASELLI (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e condizionato allo stralcio dell'articolo 9 che altrimenti è un parere contrario sull'articolo stesso.

Il senatore SCALIA (PD) condivide la proposta di parere, segnalando, al contempo, che già oggi nella Conferenza dei servizi, richiamata all'articolo 2, si decide sulla base degli interessi prevalenti.
Il senatore GALIMBERTI (FI-PdL XVII) condivide la proposta del relatore in merito all'articolo 9.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), condividendo la proposta del relatore, pone l'accento, in relazione all'articolo 2, sul tema dell'autocertificazione.

Il presidente MUCCHETTI (PD) condivide la proposta di parere del relatore, soprattutto quanto all'articolo 9, sul quale conferma l'impegno politico della Commissione a promuovere nelle sedi opportune iniziative modificative che vadano nella direzione di quanto indicato nel parere.

Il senatore GIROTTO (M5S) e il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) dichiarano il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene quindi posto ai voti e approvato il parere.

(1612) **Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi per il parere alla 2ª Commissione permanente, che reca un complesso di norme in materia di processo civile e introduce nell'ordinamento disposizioni volte, da un lato, a ridurre il contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria e, dall'altro, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo attraverso un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe: procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Nonostante per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, l'Italia abbia scalato ben 37 posizioni nella classifica del rapporto "Doing Business" della Banca Mondiale sull'efficienza della giustizia passando dal 140º al 103º posto, resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente, soprattutto in appello e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Come indicato dal citato rapporto "Doing Business", i tribunali sono indispensabili per gli imprenditori perché interpretano le regole del mercato e tutelano i diritti economici. Tribunali efficienti e trasparenti incoraggiano nuovi rapporti commerciali in quanto le imprese sanno di potervi contare in tempo utile quando un nuovo cliente non paga. In particolare, procedure rapide sono indispensabili per le piccole aziende, le quali possono non disporre delle risorse necessarie per continuare l'attività mentre attendono l'esito di una lunga controversia giudiziaria

Quanto è efficiente la giustizia italiana nella risoluzione delle controversie commerciali? Sulla base dei dati raccolti da "Doing Business 2014", sono necessari 1.185 giorni, si devono seguire 37 procedure e si deve affrontare un costo pari al 23,1 per cento del valore della causa. L'Italia nella relativa classifica si trova al 103° posto, mentre il Lussemburgo è al 1°, la Germania al 5°, la Francia al 7°, gli Stati Uniti all'11°, il Belgio al 16°, la Cina al 19°, la Svizzera al 20°, il Giappone al 36° e il Regno Unito al 56° posto.

Tra il 2009 e il 2013 la Banca mondiale non ha rilevato riforme utili al miglioramento della situazione

in Italia, mentre nel 2014 ha riconosciuto al Paese di aver approvato i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e di aver semplificato alcune procedure legali.

Insomma, l'attuale contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile per promuovere investimenti ed impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione di tendenza nella durata dei procedimenti, così trasformando quello che attualmente è un fattore di appesantimento della crisi in un possibile volano per la crescita economica.

L'intervento proposto, con l'obiettivo di superare le criticità sopra indicate, prende le mosse dalla scelta politica di valorizzare quanto più possibile la professionalità e le competenze del mondo dell'Avvocatura, quale attore primario nel contesto dell'amministrazione della Giustizia, chiamato alla responsabilità di un fattivo concorso alla deflazione preventiva del contenzioso civile mediante gli strumenti allo scopo introdotti.

Il Capo I del decreto legge in conversione - composto dall'articolo 1 - prevede che, sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti possano congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel Codice di procedura civile espressamente richiamate), con l'esclusione delle materie che hanno come oggetto diritti indisponibili, vertenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. Il comma 3 stabilisce che il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

In chiave di incentivo si è previsto che nei casi in parola, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, e non si applicherà il pagamento solidale delle spese legali.

È stabilita la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Le disposizioni di cui al Capo II del decreto legge in conversione (articoli da 2 a 11) hanno ad oggetto la disciplina della procedura di negoziazione assistita da un avvocato, introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge medesimo. In riferimento alle disposizioni del Capo in esame si rileva, in generale, come sotto numerosi profili esse si aggiungano agli strumenti esistenti mutuando soluzioni già sperimentate dal legislatore con il decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

In particolare l'articolo 2 disciplina la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato definendola, al comma 1, come l'accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

L'articolo 3 della proposta normativa illustrata prevede l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei casi di mediazione obbligatoria, costituisce altresì condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. Dall'operatività della norma sono poi escluse le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Il capo V (articoli da 17 a 20) contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

L'articolo 17 (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti), al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, prevede, in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni

commerciali, uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.

Con l'articolo 18 ("Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione") si introduce l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Tale innovazione si rende necessaria anche in considerazione delle disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti.

Per accelerare l'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero di risorse di personale di cancelleria si è ora ritenuto di avvalersi, sia delle potenzialità dello strumento informatico sia della collaborazione del creditore procedente, introducendo la nota di iscrizione a ruolo e stabilendo gli elementi che la stessa deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione. Correlativamente sono state modificate le disposizioni che prevedono che il pignoramento (atto con cui inizia l'esecuzione) sia trasmesso in cancelleria direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario procedente, prescrivendo che quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota d'iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo ed al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all'esercizio di importanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (ad esempio la presentazione dell'istanza di riduzione del pignoramento o di conversione) si è previsto che, sino al deposito dell'istanza di vendita, l'ufficiale giudiziario procedente conservi una copia del pignoramento mobiliare a disposizione dell'esecutato.

L'articolo 19 (Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo) è volto in primo luogo a modificare il criteri di competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti, governato - anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione - dalla regola inderogabile di cui al secondo comma dell'articolo 26 del Codice di procedura civile, ai sensi del quale per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Secondo la relazione di accompagnamento l'innovazione proposta con il nuovo articolo 26-bis del Codice di procedura civile è diretta a favorire la concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e rivolti a più terzi debitori, sia per consentire all'esecutato un più agevole ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento ai sensi dell?articolo 546, secondo comma, del Codice di procedura civile, sia per ridurre ulteriori inconvenienti, quali la necessità di notificare molteplici atti di precetto in presenza di più terzi pignorati in forza di un credito vantato nei confronti di unico debitore, nonché l'onere per il debitore di proporre tante opposizioni per quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito.

L'articolo 19 interviene poi sulle problematiche concernenti la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. La strada seguita è quella dell'implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell'ufficiale giudiziario, colmando l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest'ultimo, e consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari. È previsto che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 apporta alcune modifiche all'articolo 543 del Codice di procedura civile. Le modifiche in questione si sostanziano nell'eliminazione dei casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura - secondo la relazione di accompagnamento del provvedimento in conversione - sarebbe suscettibile di incrementare la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza.

L'articolo 19, comma 1, lettera h) contiene la modifica dell'articolo 560, terzo comma, del Codice di procedura civile, diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la

liberazione dell'immobile pignorato, non più quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione, bensì, quando autorizza la vendita. L'intervento è volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L'acquirente non sarà più esposto, quindi, alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del Codice di procedura civile) perché l'immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima dell'esperimento del tentativo di vendita.

L'articolo 20 interviene in tema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche. Si stabilisce in particolare che per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è prevista - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministero della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche .

Col comma 2 dell'articolo si prevede che un'analoga attività di monitoraggio sia svolta dal Ministero dello sviluppo economico quale autorità che vigila sulle procedure di amministrazione straordinaria. A tal fine, si è previsto che il commissario straordinario rediga con cadenza semestrale una relazione di aggiornamento che consentirà di estrarre i dati rilevanti ai fini statistici ma anche, e soprattutto, alla competente direzione generale di esercitare con efficacia l'attività di controllo dell'operato degli organi delle procedure.

Per quanto di competenza della Commissione, si fa presente che con la previsione dello strumento della negoziazione assistita per la risoluzione delle controversie civili il Governo intende mettere in campo un ulteriore strumento deflattivo del processo civile. Si segnala, tuttavia, che le sedi presso le quali rivolgersi per una mediazione in Italia sono già numerose. Si ricordano: gli organismi di mediazione dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti; le Camere di commercio; le Camere arbitrali, le Authority pubbliche, i Corecom e i patronati. Nel 2010 era stato poi introdotto uno strumento simile a quello in esame (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - poi dichiarato incostituzionale per eccesso di delega con sentenza n. 272/2012 - e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) che nei due anni di vigenza non ha raggiunto gli obiettivi attesi.

Nei primi tre mesi del 2014 (dati Ministero della giustizia) sono state presentate circa 60.000 richieste di mediazione, con il 28 per cento di successo nel 40 per cento dei casi in cui l'aderente è comparso (cioè l'11,2 per cento sul totale)

Quindi l'efficacia di tale intervento si deve misurare in base alla sua capacità di individuare incentivi efficaci che al momento non sono operativi.

La riduzione dei parametri dei compensi degli arbitri (articolo 1) potrebbe ridurre l'incentivo a partecipare a tale tipologia di risoluzione delle controversie per gli avvocati.

Un altro aspetto problematico relativo invece alla negoziazione assistita è che, secondo fonti Unioncamere, permangono settori di contenzioso in cui la mediazione o la negoziazione assistita non trova di fatto applicazione: sanzioni amministrative, controversie previdenziali e responsabilità civile.

Quanto alle cause di lavoro (64.000 anno), che rientrano solo nelle ipotesi di cui all'articolo 2 (negoziazione assistita) e non anche in quelle dell'articolo 1 (procedimento arbitrale per le liti pendenti), si segnala che la procedura potrebbe essere molto complessa rispetto agli arbitrati promossi di fronte ai patronati, nonché più onerosa perché la conciliazione in sede sindacale comporta un esiguo contributo alle spese.

La negoziazione assistita da avvocati appare una formalizzazione di una procedura, quali i contatti tra

avvocati delle parti, che già avviene in tutti i procedimenti. Occorre quindi che il Governo chiarisca gli elementi chiave che possano determinare il successo di tale strumento.

Infine, occorre prevedere un'adeguata pubblicità degli strumenti allo scopo previsti, una sensibilizzazione dei professionisti ad essi dedicati, un incentivo economico perché la mediazione convenga anche al mediatore/arbitro.

La senatrice FISSORE (PD), in relazione all'osservazione critica del relatore sulla riduzione dei parametri dei compensi degli arbitri, di cui all'articolo 1, ricorda che, a causa della crisi economica, molti studi legali si sono trovati in difficoltà. Dunque non ritiene plausibile che gli avvocati possano essere disincentivati a prestare la loro opera come mediatori o arbitri, anche perché comunque verranno coinvolti solo i professionisti che avranno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio dell'ordine.

Il senatore SCALIA (PD) osserva che gli avvocati non hanno interesse a prolungare il più possibile le cause. Al contrario, ritiene che oggi il guadagno sia legato alla rapidità della conclusione delle controversie.

Nel merito della relazione, condivide i rilievi critici al procedimento arbitrale per le liti pendenti e alla negoziazione assistita da un avvocato. Nel primo caso in quanto restano da stabilire alcuni aspetti tecnici, come ad esempio, l'operatività di preclusioni e decadenze; nel secondo caso in quanto la formalizzazione di una procedura già ufficiosamente in essere tra gli avvocati delle parti in causa comporterà un aggravio dei costi per le imprese. Ad ogni modo, ritiene opportuno prevedere degli incentivi per rendere appetibili gli strumenti e le procedure della giustizia alternativa.

Giudica, invece, positivamente la misura prevista dall'articolo 17, cioè uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza del processo, come deterrente nei confronti di chi usa strumentalmente e a fine dilatorio lo strumento della giustizia.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) ritiene opportuno disporre di un tempo maggiore al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) concorda con la proposta del senatore Consiglio.

Il presidente MUCCHETTI ritiene condivisibile la richiesta dei colleghi Pelino e Consiglio e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(320) **DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche**

(1389) **DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 320, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1389

e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso, per quanto riguarda il disegno di legge n. 320, nella seduta dell'8 ottobre 2013.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1389, di iniziativa del senatore De Cristofaro, recante "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche". In considerazione dell'analogia della materia trattata, propone quindi di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1389 all'esame del disegno di legge n. 320, di materia analoga.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

(1110) **Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana**

(1410) **BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parlamentary Committee for Space**

(1544) **TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata di ieri, martedì 30 settembre, l'audizione informale di rappresentanti della European Space Agency - ESA. Informa inoltre che eventuale documentazione che gli auditi dovessero far pervenire nei prossimi giorni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

AFFARI ASSEGNATI

Strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 376)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, propone ai Commissari il calendario provvisorio delle audizioni in merito all'affare assegnato n. 376 sulle strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (Terna, Enel, Eni, Finmeccanica e Cassa depositi e prestiti), le cui date sono pubblicate sulla pagina web della Commissione.

In conclusione, informa la Commissione dell'intenzione di ampliare l'analisi anche ad altre società, come il Gruppo FS Italiane e Poste Italiane, in quanto ritiene compito del Parlamento dare indicazioni complessive sul ruolo dell'azionista pubblico. Per queste ultime preannuncia di attivare le opportune intese per concordare le date delle audizioni.

La Commissione conviene sul calendario proposto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il provvedimento recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ad eccezione dell'articolo 9 sul quale il parere è contrario in quanto la completa cancellazione del contributo obbligatorio in favore delle Camere di Commercio impedirebbe il mantenimento di alcune funzioni ad esse attualmente attribuite e avrebbe pesanti riflessi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, rendendo il nuovo sistema strutturalmente poco sostenibile. Inoltre, il trasferimento del registro delle imprese dalla competenza tradizionale delle Camere di commercio al Ministero dello sviluppo economico rischia di determinare inefficienze e comunque nuovi oneri aggiuntivi e appare ingiustificato alla luce delle performance positive in termini di qualità e tempestività dei servizi finora erogati e rappresentando uno dei punti di eccellenza nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione.

Il parere favorevole sui restanti articoli è reso con le seguenti osservazioni:

- quanto all'articolo 1, a prevedere, nell'ambito delle disposizioni per l'accelerazione e la semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese, adeguate misure volte a ridurre quanto più possibile i costi dei servizi e i tempi per il rilascio della documentazione in favore delle imprese, valorizzando e potenziando a tal fine il ruolo degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e delle Agenzie per le imprese, nonché implementando il ricorso all'autocertificazione;
- quanto all'articolo 2, a prevedere nell'ambito del riordino della disciplina della Conferenza dei servizi una più accentuata semplificazione dei procedimenti autorizzatori che implichino riflessi sullo sviluppo economico dei territori e sull'attività delle imprese, anche prevedendo termini ridotti per l'adozione delle decisioni medesime;
- quanto all'articolo 3, comma 3, a prevedere modalità certe di chiusura delle procedure in caso di mancato accordo tra le amministrazioni, in particolare qualora siano coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute;
- quanto all'articolo 4, a definire in modo più puntuale il campo di applicazione delle disposizioni con particolare riguardo alle attività sottoposte a SCIA, riducendo a tal fine i casi di esclusione attualmente previsti;
- quanto all'articolo 14, pur osservando l'esigenza di monitorare l'efficienza delle partecipate pubbliche, secondo standard predefiniti prima e dopo l'attuazione della delega, a verificare l'efficacia delle soluzioni adottate distinguendo, in particolare, tra società interamente controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, controllate di diritto, di fatto e partecipate congiuntamente ad altri soggetti;
- quanto all'articolo 15, si segnala l'urgenza di adottare, in coerenza con la disciplina dell?Unione europea, un sistema di incentivi o disincentivi che promuova la concentrazione delle imprese esercenti servizi pubblici locali per recuperare efficienza operativa e consolidare gli equilibri di bilancio, diminuendo il contributo dello Stato e degli enti locali.

1.4.2.7. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.7.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 21/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
108ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ICHINO (*SCpI*) illustra, per la parte di competenza della Commissione, il contenuto del disegno di legge n. 1577, che conferisce una serie di deleghe al Governo in materia di pubblico impiego e di riorganizzazione della pubblica amministrazione. In particolare, premesso che la lettera *i)* dell?articolo 10 reca una delega al riordino della disciplina della responsabilità dirigenziale e della responsabilità disciplinare del dirigente pubblico, precisa che la responsabilità dirigenziale, che scatta ? indipendentemente da colpa in senso stretto - per il fatto oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi, appare già compiutamente definita nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma non è superfluo chiarire che essa deve essere estesa ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale.

La successiva lettera *l)* dell?articolo 10 delega al Governo l?emanazione di una nuova disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri, tra cui l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell?ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti,

stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell?incarico. A questo proposito, il relatore ritiene vada valutata attentamente l?opportunità di mantenere la disciplina attuale, che stabilisce al 30 per cento (e non al 15, come prospettato nella delega) la parte minima della retribuzione complessiva che deve essere condizionata al risultato.

L'articolo 12 contiene le norme procedurali ed i principi e criteri direttivi "comuni" per le deleghe - oggetto anche degli articoli da 13 a 15 - in materia di riordino e semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali. Il relatore segnala quindi che l'articolo 13 reca alcuni principi e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in tema di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa ed integra la procedura per l'adozione della medesima delega, inserendo (alinea del comma 1) il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ponendo un termine di dodici mesi per l'esercizio di essa, decorrenti dalla scadenza della delega in materia di dirigenza pubblica. I principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 13 prevedono il riconoscimento nei concorsi pubblici della professionalità acquisita da coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro flessibile con amministrazioni pubbliche; l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche e la revisione delle modalità di espletamento di essi; la gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli altri enti di area vasta (ivi comprese le città metropolitane); la definizione di limiti, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; la riduzione dei termini di validità delle graduatorie; l'introduzione di un sistema informativo nazionale, inteso alla formulazione di indirizzi generali e di parametri in grado di orientare la programmazione delle assunzioni; il rafforzamento del coordinamento e del controllo da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette; l'attribuzione all'ARAN di compiti di supporto tecnico nelle materie inerenti alla gestione del personale e il rafforzamento della sua funzione di assistenza nel settore della contrattazione collettiva integrativa; la concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa; la definizione delle materie escluse da quest'ultima, atteso che nella disciplina legislativa vigente, l'ambito di competenza del contratto integrativo è definito dalla contrattazione collettiva nazionale; la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici; la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni; il progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni, anche al fine di facilitare i processi di mobilità e fermi restando i limiti di spesa. A tale proposito, segnala l?opportunità che ai punti elencati nell?articolo 13 ne venga premesso uno, di importanza prioritaria, che vincoli il legislatore delegato al mantenimento del principio generale di applicazione, nel settore pubblico, della disciplina generale del contratto di lavoro, con la sola eccezione della disciplina del reclutamento e delle promozioni: occorre infatti evitare che l'emanazione di un nuovo testo unico in questa materia segni un'attenuazione del principio sancito dal testo unico contenuto nel decreto legislativo n. 165 del 2001, o peggio delle deviazioni rilevanti rispetto a quel principio. Come è ben scolpito nell?articolo 10 del disegno di legge, l?efficienza delle amministrazioni pubbliche deve essere perseguita essenzialmente attraverso la responsabilizzazione dei dirigenti rispetto a obiettivi precisi, specifici, misurabili, realistici e collegabili a scadenze temporali precise; ma proprio in funzione di questa responsabilizzazione è indispensabile un pieno recupero da parte del *management* pubblico delle prerogative dirigenziali proprie del dirigente d?azienda, che presuppongono una regolazione dei rapporti di lavoro corrispondentemente flessibile, quale è - e sempre più deve essere - quella contenuta nel diritto del lavoro comune.

Infine, il relatore nota l?assenza, nell?articolo 13, di disposizioni (vuoi in forma di delega, vuoi in forma di norma immediatamente precettiva) volte a impegnare l?Amministrazione centrale e gli enti territoriali a una rigorosa revisione della spesa per il mantenimento in vita di società controllate il cui costo non sia pienamente giustificato dai servizi resi. A tale proposito, riterrebbe opportuno valutare l?opportunità di integrare il testo con disposizioni che vincolino gli enti controllanti a operare il

necessario ridimensionamento delle controllate.

In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l?opportunità di chiarire che la disposizione di cui alla lettera *i)* dell'articolo 10, relativa al riordino della disciplina della responsabilità dirigenziale, deve essere estesa ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale; di espungere dal testo la disposizione di cui alla lettera *l*) dello stesso articolo, finalizzata alla riduzione della quota della retribuzione dirigenziale legata al risultato; di inserire, nell'ambito del provvedimento, disposizioni volte a impegnare l?Amministrazione centrale e gli enti territoriali a una rigorosa *spending review* relativamente alle società controllate, nonché a vincolare gli enti controllanti a operare il necessario ridimensionamento delle controllate, utilizzando i nuovi strumenti, e *in primis* il contratto di ricollocazione, contenuti nel disegno di legge delega lavoro, già approvato dal Senato e attualmente all?esame della Camera dei deputati. Illustra pertanto una bozza di parere in tal senso, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda con la proposta del relatore, cui chiede tuttavia di aggiungere due ulteriori raccomandazioni. La prima riguarda l'inserimento di un richiamo nel disegno di legge ai contratti di apprendistato nella pubblica amministrazione, attualmente non praticati. La seconda concerne l'introduzione di una previsione riguardante la facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione di lavoro del personale in procinto di essere collocato a riposo. Si tratta, in questo caso, di una fattispecie oggetto di un contratto collettivo intercompartimentale già siglato presso l'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva della provincia autonoma di Bolzano, ma che ha trovato la contrarietà dell'INPS e la cui introduzione era già contemplata in un emendamento da lui presentato al Senato nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge delega lavoro, e che è rimasto travolto dalla apposizione da parte del Governo della questione di fiducia.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) ritiene entrambi i profili richiamati dal senatore Berger meritevoli di accoglimento, ripromettendosi pertanto di inserirli nella proposta di parere.

La senatrice BENCINI (*Misto-ILC*) si sofferma in particolare sulla distribuzione delle premialità nella pubblica amministrazione, sottolineando l'esigenza che la parte della retribuzione complessiva condizionata al risultato sia corrisposta all'esito di un effettivo controllo del raggiungimento degli obiettivi, ovvero risulti percentualmente ridotta al 15 per cento. Segnala altresì l'esigenza di rivedere, anche attese le modifiche riguardanti gli articoli 4 e 13 dello Statuto dei lavoratori che conseguiranno dall'attuazione della delega in materia di lavoro, le disposizioni riguardanti la vigilanza nelle sale operatorie, al fine di contemperare le esigenze di controllo in ordine ai soggetti concretamente operanti e quelle connesse alla *privacy*.

La senatrice PARENTE (*PD*) si riserva di approfondire la complessa tematica sulla quale il relatore Ichino ha riferito alla Commissione. Sottolinea al contempo l'esigenza di esaminare accuratamente i profili riguardanti la dematerializzazione e la digitalizzazione, in particolare con riferimento alle ricadute occupazionali e alla responsabilità dirigenziale.

Concorda con il rilievo di tale profilo il relatore ICHINO (*SCpI*), il quale avanza unicamente, e più in generale, la preoccupazione che il parere si attesti entro gli ambiti di competenza della Commissione. Con riferimento specifico alle osservazioni della senatrice Bencini, osserva anzitutto che la contestazione di violazioni avvenute in sala operatoria compete al direttore sanitario, il quale sarebbe

peraltro passibile di rimozione ove le avesse scientemente tollerate. Quanto alla quota di retribuzione legata al conseguimento del risultato, fa osservare alla senatrice Bencini che una riduzione dal 30 al 15 per cento non andrebbe nel senso da lei auspicato. In ogni caso, il disegno di legge va chiaramente in direzione del *management by objectivies*. Infine, rileva che la disposizione contenuta nel disegno di legge delega lavoro e riferita all'aggiornamento alle odierne tecnologie avrà automaticamente applicazione anche nel settore pubblico.

Nessun altro chiedendo la parola, la PRESIDENTE, dopo aver raccomandato in particolare al relatore di prendere in adeguata considerazione il delicato tema della smaterializzazione dei documenti, sollevato dalla senatrice Parente, dichiara chiusi i lavori e toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare la disposizione di cui alla lettera *i)* dell'articolo 10, relativa al riordino della disciplina della responsabilità dirigenziale, chiarendo che essa deve essere estesa ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale.
Si segnala l'opportunità di espungere la disposizione di cui alla lettera *l*) dell'articolo 10, tendente alla riduzione della quota della retribuzione dirigenziale legata al risultato.
Si invita infine la Commissione di merito ad inserire nell'ambito del provvedimento disposizioni volte a impegnare l?Amministrazione centrale e gli enti territoriali a una rigorosa revisione della spesa per il mantenimento in vita di società controllate il cui costo non sia pienamente giustificato dai servizi resi, nonché a vincolare gli enti controllanti a operare il necessario ridimensionamento delle società controllate, con utilizzazione dei nuovi strumenti - ed in particolare del contratto di ricollocazione - contenuti nel disegno di legge delega sul lavoro approvato dal Senato e attualmente all?esame della Camera dei deputati in seconda lettura.

1.4.2.7.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (pom.) del 22/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
109ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente SPILABOTTE rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice Manassero, recentemente entrata a far parte della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) illustra una nuova proposta di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che raccoglie i suggerimenti e le osservazioni emersi nel corso del dibattito.

Dopo che il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha ringraziato il relatore per il paziente lavoro svolto e in particolare per aver accolto le integrazioni da lui richieste, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare la disposizione di cui alla lettera *i)* dell'articolo 10, relativa al riordino della disciplina della responsabilità dirigenziale, chiarendo che essa deve essere estesa ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale.
Si segnala l'opportunità di espungere la disposizione di cui alla lettera *l*) dell'articolo 10, tendente alla riduzione della quota della retribuzione dirigenziale legata al risultato.
Appare opportuno introdurre, nell'ambito dell'articolo 12, sia una disposizione volta alla promozione dell'apprendistato come forma di inserimento dei giovani nell'organico delle amministrazioni pubbliche, sia la previsione della facoltà delle amministrazioni di promuovere il ricambio generazionale mediante il ricorso consensuale al *part time* per il personale in procinto di essere collocato a riposo, con contribuzione che resterebbe commisurata al tempo pieno, e l'utilizzazione del risparmio che ne consegue per l'assunzione di nuovo personale di giovane età.
Si invita la Commissione di merito ad inserire nell'ambito del provvedimento disposizioni volte a impegnare l?Amministrazione centrale e gli enti territoriali a una rigorosa revisione della spesa per il mantenimento in vita di società controllate il cui costo non sia pienamente giustificato dai servizi resi, nonché a vincolare gli enti controllanti a promuovere il necessario ridimensionamento delle società controllate, con utilizzazione dei nuovi strumenti, ed in particolare del contratto di ricollocazione, contenuti nel disegno di legge delega sul lavoro approvato dal Senato e attualmente all?esame della Camera dei deputati.
Si richiama infine l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di valutare accuratamente, nel contesto del provvedimento, i profili riguardanti la dematerializzazione e la digitalizzazione, con riferimento alle ricadute sullo sviluppo occupazionale, sulla responsabilità dirigenziale e sull'efficienza dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e settore imprenditoriale privato.

1.4.2.8. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.8.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 162 (pom.) del 14/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014
162ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1637) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice BIANCONI (*NCD*) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sui profili di competenza della Commissione.
L'articolo 6 reca finanziamenti aggiuntivi per fare fronte all'afflusso di immigrati sul territorio nazionale ed alle esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo.
L'articolo 9 prevede l?istituzione, presso il Ministero dell?interno, di una Commissione centrale, con funzioni consultive, in materia di sostanze esplodenti nonché di Commissioni tecniche a livello territoriale, ai fini dell'esercizio delle funzioni, anche prescrittive, previste in materia.
Il comma 1-*bis* dell'articolo 8, inserito dalla Camera, demanda ad un decreto del Ministro dell?interno la definizione delle modalità per l'avvio da parte dell?Amministrazione della pubblica sicurezza - con le necessarie cautele per la salute e l?incolumità pubblica, secondo principi di precauzione "e previa intesa con il Ministro della salute" - della sperimentazione della pistola elettrica *Taser* per le esigenze dei propri compiti istituzionali. L'introduzione di tale tipologia di arma è operata nell'ambito dello stanziamento di spesa complessivo di cui al comma 1 dell'articolo 8, relativo all'acquisto ed all'ammodernamento di mezzi, attrezzature, strutture ed impianti della Polizia di Stato e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco.

In conclusione, la relatrice dichiara di essere intenzionata a formulare una proposta di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) ritiene che le norme introdotte nell'articolo 8 durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento, in materia di sperimentazione della pistola elettrica *Taser*, siano non sufficientemente perspicue e meritevoli in ogni caso di un supplemento di riflessione.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) fa proprie le considerazioni appena svolte, segnalando che negli Stati Uniti l'utilizzo della pistola elettrica *Taser* ha in alcuni casi determinato l'insorgenza di problemi neuronali.

La PRESIDENTE(*PD*) esprime l'avviso che, tra le premesse del parere, occorrerebbe porre in rilievo l'importanza delle politiche culturali ed educative a fini di prevenzione dei fenomeni di violenza occasionati dalle manifestazioni sportive. Quanto alle considerazioni concernenti la sperimentazione della pistola *Taser*, auspica che esse possano essere inserite, sotto forma di osservazione, nell'ambito del parere. Soggiunge, a tale riguardo, che potrebbe essere opportuno suggerire alle Commissioni di merito la previsione di un obbligo di relazione del Governo alle Camere sulle risultanze della sperimentazione.

La senatrice PADUA (*PD*) si associa all'intervento appena svolto, sottolineando l'importanza di un approccio di carattere non esclusivamente repressivo, bensì soprattutto di tipo educativo, ai fenomeni di violenza negli stadi. Per ciò che concerne la pistola elettrica *Taser*, ravvisa l'opportunità che sia previsto un termine per il completamento della sperimentazione.

La senatrice MATTESINI (*PD*) esprime particolare apprezzamento per l'articolo 7 del provvedimento in titolo, che dà un sostegno fattivo ai comuni interessati dai flussi migratori attraverso un'opportuna riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno. In riferimento all'articolo 5, che apre il capo II del provvedimento, recante disposizioni in materia di protezione internazionale, si domanda se le norme concernenti le prefetture siano in armonia con le prospettive di riforma organizzativa del Ministero dell'interno.

La PRESIDENTE fa rilevare che il profilo da ultimo evocato non rientra propriamente tra le competenze della Commissione.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) manifesta apprezzamento per le misure finalizzate a potenziare il sistema di accoglienza dei rifugiati e a sostenere i comuni maggiormente interessati dai flussi migratori. Tali misure, a suo avviso, confermano che il Paese sta perseguendo in materia politiche adeguate, che consentono di assicurare anche un'importante assistenza di tipo sanitario, come ha avuto modo di verificare di persona visitando alcune strutture ubicate nella provincia di Padova.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) osserva che il provvedimento in esame contempla solo politiche di tipo repressivo in merito ai fenomeni di violenza occasionati da manifestazioni sportive, mentre sarebbe necessario, a suo avviso, prestare attenzione anche agli aspetti legati alla prevenzione e alle campagne di sensibilizzazione. Per ciò che concerne la sperimentazione della pistola *Taser*, riterrebbe opportuno sapere chi sia il fornitore di tale strumentazione e quale sia, nello specifico, l'investimento previsto.

La PRESIDENTE fa rilevare che la sede più appropriata per gli approfondimenti auspicati potrebbe essere quella del sindacato ispettivo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) fa proprie le perplessità già espresse in ordine al provvedimento in esame e preannuncia sin da ora il voto d'astensione della sua parte politica. Soggiunge che, per mettere in campo politiche migratorie rispondenti ai bisogni del Paese e degli stessi immigrati, occorrerebbero stanziamenti idonei al superamento delle criticità attualmente esistenti, che possono ad esempio essere riscontrate presso diverse strutture d'accoglienza pugliesi.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice BIANCONI (*NCD*), ferma restando la valutazione complessivamente positiva del provvedimento in esame, ritiene che le indicazioni scaturite dal dibattito possano essere trasfuse all'interno del redigendo parere, sia attraverso una premessa che evidenzi l'importanza delle politiche di prevenzione della violenza, sia mediante un'osservazione che, in relazione alla pistola elettrica *Taser*, preveda un termine per il completamento delle attività di sperimentazione e un obbligo di relazione del Governo alle Camere circa le relative risultanze.

La PRESIDENTE ritiene, stante l'urgenza di rendere il parere, che possa farsi luogo al conferimento di un mandato alla relatrice alla redazione di un parere favorevole con osservazione, nei termini precisati nell'ambito dell'intervento di replica.

Intervenendo in sede di annuncio di voto, la senatrice GRANAIOLA (*PD*) dichiara che si asterrà, ribadendo che l'articolo 8 del provvedimento in esame, nella parte introdotta dalla Camera, è formulato in termini non sufficientemente chiari, sia per ciò che concerne le modalità di svolgimento della sperimentazione, sia per ciò che riguarda l'entità del relativo stanziamento. Soggiunge che il testo del decreto-legge appare alquanto eterogeneo e accosta impropriamente norme concernenti l'immigrazione a disposizioni contraddistinte da finalità diverse.

In assenza di altre richieste di intervento, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione la proposta di conferire mandato alla relatrice, nei termini già precisati.

La Commissione approva.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BIANCO (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sugli aspetti di competenza della Commissione.
L'articolo 10 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Tra i principi ed i criteri direttivi di questa

normativa di delega, quelli di cui al comma 1, lettera n), riguardano il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Tali principi "fondamentali" prevedono, tra l'altro: per i direttori generali, un elenco nazionale degli idonei, istituito presso il Ministero della salute, redatto ed aggiornato da una commissione nazionale (composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni), sulla base di una selezione unica per titoli, da svolgersi previo avviso pubblico; la nomina del direttore generale, da parte della regione o della provincia autonoma, nell'ambito dei nominativi inseriti in tale elenco, previa individuazione di una rosa di candidati e previo colloquio; un sistema di verifica e di valutazione dell?attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari; per i direttori amministrativi e per quelli sanitari, elenchi regionali, redatti ed aggiornati da commissioni regionali, sulla base di selezione per titoli e colloquio, da svolgersi previo avviso pubblico, elenchi dai quali i direttori generali devono attingere per le relative nomine.

A tale proposito, il relatore osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se si faccia riferimento anche agli elenchi delle altre regioni (rispetto a quella a cui appartenga l'ente o azienda).

Con riguardo alla nomina del direttore generale, il principio di delega di cui alla lettera n) fa riferimento, oltre che alle regioni, anche alle province autonome, senza specificare se si intenda far riferimento anche alle regioni a statuto speciale.

In proposito, il relatore osserva che la normativa statale vigente fa letteralmente riferimento soltanto alle regioni a statuto ordinario.

La disciplina di delega in esame pone, al numero 2) della lettera b), il principio dell'istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di un ruolo unico dei dirigenti regionali, comprensivo della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale - mentre resta esclusa la dirigenza medica e quella tecnica del medesimo Servizio -, nonché l'introduzione di una Commissione per la dirigenza regionale. Tali dirigenti rientrano tra quelli interessati da un complesso di principi di delega, tra i quali: l'accesso al relativo ruolo unico in base agli istituti del corso-concorso e del concorso, aventi entrambi cadenza annuale (lettera c)); la definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento presso la Scuola nazionale dell?amministrazione, presso scuole di formazione regionali e locali o presso istituzioni universitarie (lettera d)); il conferimento - nell'ambito dei soggetti appartenenti al relativo ruolo unico - degli incarichi dirigenziali mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall?amministrazione ed approvati dalla Commissione summenzionata (lettera e)); la durata triennale degli incarichi dirigenziali - rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e con facoltà di rinnovo senza la suddetta procedura selettiva per una sola volta - e la definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura (lettera f)); la valutazione dei risultati dei dirigenti secondo i principi di cui alla lettera h), tra cui la semplificazione del relativo processo di valutazione, la misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato ed il carattere oggettivo degli standard di qualità; la definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo i criteri di cui alla lettera l), tra i quali l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell?ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell?incarico.

Il relatore passa quindi a illustrare alcune altre parti del testo suscettibili di rivestire interesse per la Commissione.

L'articolo 6 reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, rispetto alle discipline stabilite dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, relative, rispettivamente, alla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed all'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

L'articolo 7 reca una delega al Governo per "modificare la disciplina" di: Presidenza del Consiglio; Ministeri; agenzie governative nazionali; enti pubblici non economici nazionali.

L'articolo 8 specifica che nella nozione di "amministrazioni territoriali" - a cui anche altre normative facciano riferimento - rientrano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

L'articolo 13 reca alcuni principi e criteri direttivi specifici, aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dall'articolo 12, per la delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa ed integra la procedura per l'attuazione della medesima delega, inserendo (alinea del comma 1) il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ponendo un termine di dodici mesi per l'esercizio della delega, decorrenti dalla scadenza della delega in materia di dirigenza pubblica, di cui all'articolo 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nella seduta di domani, oltre a proseguire l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1577, si riprenderà la discussione generale sul disegno di legge in materia di *screening* neonatale, e si avvierà l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in materia di agricoltura sociale. Nel corso della prossima settimana proseguirà l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 1324 e abbinati, e potrà inoltre essere avviato l'esame di atti europei in fase ascendente. Si svolgeranno inoltre, nell'ambito dell'istruttoria legislativa concernente i disegni di legge in materia di riutilizzo dei farmaci, audizioni informali di Onlus operanti nel settore.

Infine, avverte che l'istruttoria legislativa in sede riunita con la Commissione 11a, in relazione al disegno di legge n. 660, riprenderà nella riunione prevista per la mattinata del 30 ottobre, con l'audizione informale di rappresentanti della Conferenza nazionale dei Presidenti dei corsi di laurea in servizio sociale.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi del 9 ottobre scorso è stata depositata documentazione da parte dei rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1092 -1495.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.8.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 164 (ant.) del 16/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2014
164ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento della discussione generale, considerata la complessità del disegno di legge in titolo e la conseguente necessità di svolgere gli opportuni approfondimenti.

La Commissione conviene.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, auspica che il rinvio dell'esame su cui si è appena convenuto possa consentire alla Commissione di esprimere un parere idoneo ad incidere positivamente sull'*iter* parlamentare del disegno di legge, come del resto è avvenuto recentemente in sede di conversione del decreto-legge sulla violenza negli stadi.

La PRESIDENTE, nel condividere le considerazioni testé formulate, fa presente che esistono strumenti procedurali per porre in particolare risalto i pronunciamenti in sede consultiva, cui se del caso la Commissione potrà deliberare di fare ricorso. Ricorda, inoltre, che presso la Commissione di merito è stato fissato il termine per emendamenti, alle ore 12 di martedì 21 ottobre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

-

(1568) ***Disposizioni in materia di agricoltura sociale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(205) ***DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di agricoltura sociale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 9a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La PRESIDENTE ravvisa l'opportunità di non procedere in assenza della relatrice. Pertanto, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(998) ***Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie***

(Rinvio del seguito dell'esame)

La PRESIDENTE ravvisa l'opportunità di non procedere in assenza del relatore. Pertanto, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In risposta ad una richiesta di delucidazioni della senatrice SIMEONI (*M5S*), la PRESIDENTE, anche in qualità di relatrice, fa presente che l'esame dei disegni di legge nn. 1324 e abbinati, come convenuto, potrà riprendere nel corso della prossima settimana, a seguito della definizione di alcune delicate questioni, di merito e procedurali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,50.

1.4.2.8.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 165 (pom.) del 21/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
165ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Valdinosi, appartenente al Gruppo PD, è entrata a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Dalla Zuanna.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto alla senatrice Valdinosi e ringrazia il senatore Dalla Zuanna per il pregevole contributo ai lavori della Commissione.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1568) ***Disposizioni in materia di agricoltura sociale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(205) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di agricoltura sociale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) esprime apprezzamento per le finalità e i contenuti del disegno di legge 1568, adottato come testo base dalla Commissione di merito. Ritiene di particolare rilievo il carattere multifunzionale attribuito dal disegno di legge alle attività dell'agricoltura sociale. Riguardo al comma 4 dell'articolo 6, che dispone in tema di accesso ai beni confiscati, formula l'auspicio che gli operatori dell'agricoltura sociale siano posti in condizione di conoscere i relativi elenchi, così da poter fruire agevolmente delle nuove possibilità dischiuse dal disegno di legge. Ritiene, inoltre, che nell'ambito dei piani regionali di sviluppo rurale dovrebbero essere previste misure specifiche in tema di agricoltura sociale, così da consentire il finanziamento di progetti specifici che prevedano il ricorso a figure specialistiche per accompagnare i soggetti destinatari delle attività di riabilitazione o integrazione sociale (*tutor*).

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nell'associarsi all'apprezzamento già espresso per il testo in esame, rileva che l'Osservatorio istituito dall'articolo 7 appare eccessivamente pletorico, essendo composto da 20 componenti. Segnala pertanto l'opportunità di una composizione più ristretta, anche al fine di garantire la funzionalità dell'organismo.

La senatrice MATTESINI (*PD*) sottolinea l'importanza del disegno di legge in esame, anche in considerazione del fatto che si tratta di un'iniziativa parlamentare. Osserva che nel settore *de quo* si registrano già diverse pregevoli iniziative, ma il testo in esame coniuga opportunamente i profili dei percorsi di assistenza con l'esercizio di attività di impresa agricola, dando riconoscimento legislativo all'agricoltura sociale. Ritiene che attraverso l'agricoltura sociale sarà possibile la riscoperta del lavoro agricolo da parte delle giovani generazioni, nonché il riavvicinamento ai ritmi naturali delle produzioni. Infatti, ravvisa nel testo in esame anche un fattore di crescita culturale, rappresentato, tra l'altro, dall'inclusione, tra le attività dell'agricoltura sociale, delle esperienze legate agli agri-nido e agli agri-asilo.

La senatrice VALENTINI (*PD*) ritiene che il disegno di legge in esame possa rappresentare un importante punto di riferimento normativo per gli operatori dell'agricoltura sociale, che hanno sin qui operato in assenza di una cornice giuridica definita e unitaria. Esprime l'avviso che l'agricoltura sociale possa offrire l'occasione per importanti innovazioni, ad esempio attraverso gli agri-nido e la valorizzazione delle case rurali per finalità socio-sanitarie e riabilitative. Riguardo all'Osservatorio istituito dall'articolo 7, ritiene che tale organismo possa costituire un importante fattore di stimolo per le regioni, attraverso la diffusione delle migliori pratiche del settore. Fa presente, infine, che per lo svolgimento di attività di tipo terapeutico in sede di agricoltura sociale sono previsti autorizzazioni e controlli stringenti da parte delle autorità sanitarie locali.

La senatrice PADUA (*PD*) si unisce alle espressioni di apprezzamento per il disegno di legge in esame, che a suo avviso ha il pregio di coniugare l'attività imprenditoriale nel settore agricolo con

l'attenzione per le persone fragili e per l'ambiente, anche in un'ottica di recupero del rapporto tra i bambini e la natura e di implementazione degli strumenti terapeutici. Tra le varie disposizioni del testo, sottolinea il rilievo delle previsioni concernenti l'utilizzo di animali allevati a fini terapeutici e riabilitativi, nonché in tema di convenzioni con le mense pubbliche e di riutilizzazione dei beni confiscati da parte degli operatori dell'agricoltura sociale. Condivide gli auspici già formulati in ordine alla diffusione tra le varie regioni delle buone pratiche già sviluppate nel settore.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) esprime una valutazione complessivamente positiva del testo in esame, che a suo avviso consente di recuperare e valorizzare territori attualmente svantaggiati in ragione delle difficoltà in cui versa il comparto dell'agricoltura. Ritiene tuttavia si debba evitare che le attività del settore si rivelino nella realtà prive di apprezzabili risvolti imprenditoriali, trasformandosi in una sorta di lavori socialmente utili. Occorre a suo avviso garantire che l'attività imprenditoriale agricola risulti quella prevalentemente svolta dall'operatore. Si associa infine alle considerazioni problematiche già svolte circa il carattere pletorico dell'Osservatorio istituito dall'articolo 7.

La senatrice BIANCONI (*NCD*), nel condividere l'intervento dell'oratore che l'ha preceduta, esprime l'avviso che il disegno di legge in esame debba essere caratterizzato da una formulazione rigorosa per quanto concerne i profili socio-sanitari, attraverso la previsione di adeguati requisiti di qualificazione e formazione degli operatori che si occupano delle attività terapeutiche e riabilitative nell'ambito dell'agricoltura sociale. A tale riguardo, potrebbe essere opportuno, a suo giudizio, che le imprese operanti nel settore si specializzino in relazione a particolari attività terapeutiche o riabilitative.

La PRESIDENTE auspica che, tra i diversi pregevoli spunti emersi dal dibattito, siano particolarmente valorizzati nell'ambito del parere quelli concernenti la collaborazioni interregionale nella diffusione delle buone pratiche e quelli relativi al carattere imprenditoriale dell'agricoltura sociale, che differenzia tale settore dal campo del mero volontariato.

Non essendovi altre richieste di intervento, si chiude la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) osserva anzitutto che il disegno di legge in titolo si muove opportunamente nella direzione del riordino e della riforma della pubblica amministrazione, sia pure

attraverso un articolato che presenta una eccessiva frammentazione tematica e rischia di far perdere di vista l'obiettivo di una razionale semplificazione. Ritiene che la vera sfida da affrontare sia quella della digitalizzazione della pubblica amministrazione, obiettivo che le pare ancora di là dall'essere raggiunto. Riguardo agli articoli 3, 4, 5 e 6, esprime l'avviso che sia da evitare un'eccessiva stratificazione normativa nel settore della trasparenza e del contrasto alla corruzione, essendo preferibile in materia una normativa organica, chiara e semplice. In merito all'articolo 10, in tema di dirigenza pubblica, ritiene che l'obiettivo prioritario da perseguire sia quello di evitare la proliferazione di figure dirigenziali prive di effettivi ruoli di direzione; segnala, altresì, l'opportunità fare ricorso a una terminologia appropriata per ciò che attiene alla dirigenza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che dovrebbe essere qualificata come "sanitaria" (e non "medica"). Quanto all'articolo 11, inteso alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche, esprime apprezzamento per la *ratio* della disposizione ma ne paventa la difficile implementazione in assenza di risorse aggiuntive, pur confidando nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri prevista dal comma 3.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) esprime apprezzamento per l'articolo 6 del testo in esame, che dispone la revisione e semplificazione delle norme in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza, rilevando l'opportunità di prevedere verifiche rigorose sull'effettività delle previsioni legislative. In merito all'articolo 8, segnala un problema redazionale nella lettera *e)* del comma 1, che trascura di menzionare i Collegi affianco degli Ordini professionali. Si domanda, inoltre, se non sia il caso di sottolineare la specificità di Ordini e Collegi attraverso una disposizione *ad hoc* che ne evidenzi le peculiarità, in *primis* in tema di autofinanziamento. In relazione all'articolo 10, osserva che nel comma 1, lettera *b)*, punto 2, occorrerebbe fare riferimento alla dirigenza "sanitaria", e non già esclusivamente a quella "medica"; inoltre, sarebbe opportuno accorpare la dirigenza amministrativa e quella tecnica, tenendole distinte dalla dirigenza sanitaria. Si associa poi alla considerazione già svolta in merito alla necessità di evitare che esistano figure dirigenziali prive di incarico specifico. Quanto infine all'articolo 11, auspica che gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e lavoro siano messi a disposizione anche delle lavoratrici e dei lavoratori con contratto diverso da quello a tempo indeterminato.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni già svolte dalla senatrice Silvestro in merito all'articolo 8 e, più in generale, segnala la necessità di garantire un coordinamento tra le disposizioni in materia ordinistica del disegno di legge in esame e quelle recate dall'Atto Senato 1324. Ravvisa l'opportunità che, nel testo in esame, sia dedicata una disposizione *ad hoc* agli Ordini e ai Collegi, nel cui ambito dovrebbe essere rimarcato il loro peculiare profilo di enti pubblici non economici con funzioni ausiliarie e con fonti di finanziamento autonome, con i corollari che ne discendono, recentemente riconosciuti anche a livello giurisprudenziale. Annette importanza decisiva a tale aspetto e subordina la possibilità di un voto favorevole della sua parte politica all'inserimento di una specifica condizione nel redigendo parere. In tema di dirigenza pubblica, condivide i rilievi già espressi circa la necessità di tenere distinta la dirigenza amministrativa da quella sanitaria, e manifesta perplessità in ordine alla previsione di un albo unico nazionale dei direttori generali, che a suo avviso solo in apparenza è rispondente all'esigenza di affrancare il Servizio sanitario nazionale dai condizionamenti della politica, potendo nella realtà sortire addirittura effetti peggiorativi della situazione attuale.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) osserva che il disegno di legge in esame sembra perseguire una non opportuna ricentralizzazione dei poteri decisionali afferenti al settore sanitario, di cui si scorgono tracce anche nella norma appena citata sull'albo unico dei direttori generali. A suo avviso l'autonomia delle regioni in materia sanitaria è meritevole del massimo rispetto, e pertanto interventi statali dovrebbero essere previsti solo in casi eccezionali di malfunzionamento di determinati servizi sanitari

regionali, essendo preferibile che il potere sia esercitato dagli enti territoriali più vicini all'utenza. Una semplificazione auspicabile sarebbe rappresentata, a suo giudizio, dalla revisione della composizione dei Collegi dei revisori delle aziende sanitarie ed ospedaliere: allo stato è prevista la presenza necessaria di rappresentanti ministeriali, che appesantisce inutilmente tali organismi ed è foriera di sprechi di risorse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, che verrà dedicata al seguito delle procedure in sede consultiva, non potrà protrarsi oltre le ore 14,30, al fine di evitare sovrapposizioni con la riunione di un Gruppo parlamentare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.8.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 167 (ant.) del 23/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2014
167ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(983) ***Elena FATTORI ed altri. - Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.
(Esame e rinvio)

La relatrice BIANCONI (*NCD*), nell'introdurre l'esame del disegno di legge in titolo, evidenzia che si tratta di un'iniziativa legislativa fatta propria dal Gruppo M5S e tendente a introdurre una sorta di *deregulation* del settore farmaceutico.
Passa quindi a illustrare i contenuti del testo.
L'articolo 1indica le finalità dell'intervento normativo, consistenti nel garantire e favorire l?accesso dei cittadini ai prodotti medicinali nonché nel favorire l?accesso all?esercizio della professione da parte dei farmacisti.
Gli articoli da 2 a 7 stabiliscono un'organizzazione del servizio farmaceutico basato sia sulle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sia su quelle non convenzionate, costituite dagli esercizi commerciali rientranti nella nozione di esercizi di vicinato (cioè, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti); in tali esercizi, secondo l'articolo 7,commi 1 e 2, possono essere dispensati tutti i medicinali distribuibili tramite le farmacie convenzionate, sempre che i medesimi non siano prescritti dal medico sul ricettario del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'esercizio di vicinato, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2,deve essere in possesso del codice di tracciabilità del farmaco, rilasciato dal Ministero della salute, e

dell?autorizzazione rilasciata - sulla base dell?ispezione preventiva - dall'azienda sanitaria locale; inoltre, il comma 3 dello stesso articolo prevede che l'esercizio di vicinato sia situato ad una distanza dalle altre farmacie, convenzionate e non convenzionate, non inferiore a 500 metri. L'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato è in ogni caso consentita, in base al principio del silenzio assenso (comma 4), decorso un mese dall'invio della comunicazione.

In base all'articolo 6, gli esercizi di vicinato in questione devono essere diretti da un farmacista che abbia conseguito l?idoneità in un concorso (per l?assegnazione a sedi farmaceutiche) o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall?autorità sanitaria competente per territorio (fermo restando che la titolarità dell'esercizio commerciale può essere di persone fisiche o di società, secondo la normativa generale in materia di esercizi di vicinato).

Il comma 3 dell'articolo 7consente che i suddetti esercizi di vicinato, previa comunicazione da inviare all'azienda sanitaria locale, si dotino di laboratorio galenico per la preparazione di galenici officinali e magistrali (da dispensare in regime non convenzionale), limitatamente ai preparati officinali non sterili su scala ridotta ed ai preparati magistrali non sterili.

In base all'articolo 8, alle farmacie convenzionate ed a quelle ospedaliere sono riservati l?uso della denominazione «Farmacia» e l?insegna a croce di colore verde, mentre alle farmacie non convenzionate sono attribuite la denominazione «Farmacia non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale» e l?insegna a croce di colore arancione.

L'articolo 9stabilisce una procedura speciale di autorizzazione per gli esercizi di vicinato che risultino registrati nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)-Tracciabilità del farmaco.

In proposito, la relatrice osserva che il richiamo, contenuto nell'articolo 9, ai requisiti di cui all'articolo 11non appare congruo, essendo da valutare se si intendesse fare riferimento all'articolo 6.

Gli articoli 10 e 11 recano, rispettivamente, norme sanzionatorie ed in materia di vigilanza e controlli.

La relatrice rileva che, in base ai riferimenti contenuti nella novella posta dall'articolo 11, comma 1,sembra restare possibile, per le medie e per le grandi strutture di vendita (che non sono oggetto del disegno di legge), nonché per gli esercizi di vicinato, la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, nei termini di cui alla vigente disciplina.

L'articolo 12reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica, mentre l'articolo 13dispone in ordine all'entrata in vigore del testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (n. COM (2014) 556 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) introduce l'esame dell'atto in titolo, illustrando i contenuti e le

finalità del testo.

La proposta di regolamento europeo reca una nuova disciplina in materia di "mangimi medicati", i quali sono costituiti, secondo la definizione recata dall'articolo 2 della medesima proposta, da una miscela contenente uno o più medicinali veterinari o prodotti intermedi e uno o più mangimi, pronta per essere somministrata direttamente agli animali senza trasformazione.

L'articolo 1 fissa il campo di applicazione del regolamento riferendolo alle operazioni di fabbricazione, stoccaggio, trasporto e immissione sul mercato dei mangimi medicati, nonché dei prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione degli stessi. Gli obblighi generali relativi a tali operazioni sono fissati dall'articolo 3 del regolamento, che rinvia all'apposito allegato I. Con riferimento a tali operazioni, trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 4, i requisiti di fabbricazione previsti dal regolamento (CE) n. 183/2005, con riferimento a procedure basate sul sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).

L'articolo 5 dispone in ordine alla composizione dei mangimi medicati, rimandando, tra l'altro, all'allegato II per quanto riguarda le modalità di incorporazione del medicinale nel mangime. Il successivo articolo 6 stabilisce le norme per l'incorporazione omogenea dei medicinali veterinari al fine di evitare il cosiddetto *carry-over,* consistente nel trasferimento di tracce di una sostanza attiva in mangimi non destinati ad essere medicati. L'articolo 9 rimanda all'ulteriore allegato III sulle indicazioni di etichettatura, mentre il successivo articolo 10 prescrive l'obbligo di sigillatura nelle procedure di imballaggio dei mangimi medicati

Gli articoli da 12 a 14 sono dedicati al riconoscimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro degli stabilimenti controllati dagli operatori del settore. A norma dell'articolo 13 l'autorità competente riconosce gli stabilimenti soltanto qualora un'ispezione *in loco*, effettuata prima dell'avvio di qualsiasi attività, abbia dimostrato che i sistemi adottati siano conformi ai requisiti prescritti. Sono dettate, inoltre, disposizioni relative agli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della direttiva 90/167/CEE, di cui è ora disposta l'abrogazione.

L'articolo 15 contiene norme relative alla prescrizione veterinaria, necessaria in caso di fornitura ai detentori di animali ovvero in caso di fabbricazione, da parte di un operatore del settore, mediante miscelazione presso l'azienda di utilizzo. Il medesimo articolo disciplina le indicazioni minime della prescrizione, nonché il periodo di validità e le modalità di conservazione dell'originale e delle copie della stessa da parte degli interessati. Si prevede inoltre che i mangimi medicati non siano utilizzati per più di un trattamento, nell'ambito della medesima prescrizione, per animali destinati alla produzione di alimenti. Con riferimento a questi ultimi, ulteriori norme specifiche sono contenute nell'articolo 16: vi si prevede che gli operatori del settore garantiscano che non vengano superati i quantitativi indicati nella prescrizione, ovvero i quantitativi necessari per il trattamento di un mese (o di due settimane nel caso di mangimi medicati contenenti medicinali veterinari antimicrobici).

L'articolo 17 reca norme sui sistemi per la raccolta di prodotti inutilizzati o scaduti.

Gli articoli da 18 a 23 recano disposizioni procedurali e finali.

Il relatore fa infine presente che, secondo quanto si desume dalla relazione di accompagnamento, l'atto in esame persegue il fine di armonizzare a un elevato livello di sicurezza la fabbricazione, la commercializzazione e l'utilizzo di mangimi medicati e di prodotti intermedi nell'UE e a rispecchiare il progresso tecnico nel settore. La normativa attualmente vigente, recata dalla direttiva 90/167/CEE, è infatti ritenuta dalle istituzioni europee datata e incompleta, nonché inidonea a garantire il superamento delle attuali discordanze nell'attuazione tra gli Stati membri, che producono disparità tra operatori professionali nel mercato unico. E' stato scelto lo strumento normativo del regolamento in quanto le istituzioni europee reputano che gli obiettivi dell'azione siano conseguibili nel modo più efficiente per mezzo di "prescrizioni armonizzate" in tutta l'Unione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre scorso.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) manifesta apprezzamento per la delega concernente la riforma della dirigenza pubblica. Riguardo al conferimento degli incarichi di direttore generale della aziende sanitarie, auspica che siano espressamente esclusi dall'elenco nazionale, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *n)*, i soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame, avvertendo che, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, occorrerà concludere la procedura in sede consultiva nella seduta di martedì 28 ottobre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.8.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 168 (pom.) del 28/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014
168ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale. Nel dare la parola al relatore, per la replica e l'illustrazione della proposta di parere, sottolinea che sarà opportuno svolgere approfondimenti in merito alla *ratio* della delibera recentemente adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in tema di ordini e collegi professionali, considerato che su tale materia la Commissione ha svolto un'ampia discussione, non solo nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo ma anche nella sede referente in corso sui disegni di legge n. 1324 e abbinati. Soggiunge che, nella materia in questione, occorre contemperare la specificità degli ordini e dei collegi con il rigore nell'applicazione delle disposizioni relative alla trasparenza e al contrasto alla corruzione, nonché fare chiarezza sui profili connessi alle inconferibilità e incompatibilità.

Il relatore BIANCO (*PD*) ringrazia gli oratori intervenuti nell'ambito della discussione generale e illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni, redatta in conformità alle indicazioni scaturite dal dibattito (pubblicata in allegato).

La senatrice SILVESTRO (*PD*) chiede per quale motivo, nell'ambito dell'osservazione contraddistinta dal numero 7, siano domandati chiarimenti sull'applicabilità del principio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera n) alle regioni a statuto speciale, senza menzionare anche le province autonome.

La PRESIDENTE fa rilevare che il disegno di legge in esame, nell'ambito della succitata disposizione, reca già un riferimento alle province autonome, mentre trascura di menzionare le regioni a statuto speciale.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto di astensione della sua parte politica in quanto, pur avendo il relatore apprezzabilmente recepito le indicazioni scaturite dal dibattito, il disegno di legge in esame opera una assai inopportuna ricentralizzazione dei processi decisionali afferenti al settore sanitario.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, con l'intesa che essa formerà oggetto di una richiesta di pubblicazione ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del Regolamento e potrà essere illustrata dall'estensore mediante intervento presso la Commissione di merito.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (n. COM (2014) 556 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) osserva in primo luogo che occorrerebbe ribadire la necessità che il medico veterinario, nel prescrivere un mangime complementare medicato, ne indichi sempre la percentuale da somministrare rispetto alla razione normale di mangime. Inoltre, il controllo negli allevamenti dovrebbe essere finalizzato a vigilare su eventuali gestioni scorrette dei mangimi in questione, anche attraverso il prelievo di campioni, così da verificare che non vi siano contaminazioni fra prodotti medicati e non medicati. Quanto alle sanzioni, auspica una formulazione più dettagliata,

apparendole quella del comma 1 dell'articolo 21 non sufficientemente precisa. Ritiene altresì che l'atto in esame dovrebbe essere completato con previsioni relative all'informazione agli allevatori circa le conseguenze per la salute umana e animale dell'uso scorretto di mangimi medicati. Infine, a suo avviso, nel registro di cui all'articolo 16, comma 4, occorrerebbe fossero indicati i medicinali autorizzati e non i mangimi medicati, spesso contraddistinti da nomi di fantasia che non offrono indicazioni in merito ai principi attivi ad azione farmacologica.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) esprime preoccupazione per l'utilizzo massiccio di mangimi medicati da parte dei grandi allevamenti, che determina la somministrazione eccessiva di antibiotici con conseguenze potenzialmente dannose in termini di nutrizione umana e sviluppo di resistenze. Ravvisa inoltre il pericolo che nelle grandi aziende si verifichino improprie commistioni tra diversi tipi di mangimi medicati.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) rileva l'opportunità di un approccio equilibrato in ordine all'utilizzo dei mangimi medicati: se da una parte è vero che il ricorso eccessivo agli antibiotici può avere effetti nocivi, occorre d'altro canto considerare la necessità di evitare che animali malati siano destinati alla nutrizione umana. Suggerisce, nell'ambito del redigendo parere, di contemplare l'adozione di misure a tutela del benessere animale, anche relative alle condizioni di allevamento, ciò che permetterebbe anche un minore ricorso all'utilizzo di antibiotici. Infine, segnala l'opportunità di tenere distinti gli antibiotici dagli ormoni della crescita, di cui pure si tende talora ad abusare.

La senatrice PADUA (*PD*) esprime apprezzamento per le finalità armonizzatrici dell'atto in esame, facendo tuttavia proprie le preoccupazioni relative agli effetti pregiudizievoli del ricorso eccessivo agli antibiotici, paventando non solo lo sviluppo di resistenze ma anche possibili problemi di tipo allergico. A tale riguardo, ritiene che, ove non sia già previsto, occorrerebbe prescrivere il decorso di un lasso di tempo minimo tra somministrazione del mangime medicato e destinazione dell'animale alla nutrizione umana.

Il senatore GAETTI (*M5S*) pone in rilievo che l'articolo 16 dell'atto in esame, al comma 2, prevede che i mangimi medicati a base di medicinali veterinari antimicrobici non siano utilizzati per la prevenzione di malattie negli animali destinati alla produzione di alimenti o per migliorarne le prestazioni. Segnala, inoltre, che l'articolo 18 conferisce una delega alla Commissione europea per l'adozione di atti modificativi degli allegati, finalizzati a tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici.

La PRESIDENTE, nel disporre il rinvio del seguito dell'esame, fa presente, in risposta a una richiesta di delucidazioni del senatore Romani, che la procedura in corso culminerà nell'espressione di un parere motivato alle istituzioni europee, che entrerà così nella cosiddetta fase ascendente dell'atto in titolo, apportando un contributo alla formazione della normativa europea.

IN SEDE REFERENTE

(998) ***Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.

La PRESIDENTE propone, nelle more dello svolgimento della discussione generale, di avviare un'istruttoria legislativa attraverso un ciclo di audizioni informali, nel cui ambito potrebbero essere in primo luogo sentiti rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità e il professor Bruno Dallapiccola.

La Commissione conviene.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) chiede che, nell'ambito del ciclo di audizioni su cui la Commissione ha appena convenuto, siano sentiti esponenti dell'Osservatorio malattie rare ed esperti clinici in materia di *screening* neonatale.

La senatrice PADUA (*PD*) auspica che possano essere sentite anche associazioni rappresentative degli specialisti in ginecologia e pediatria.

La senatrice BIANCONI (*NCD*) suggerisce di inserire tra le persone da sentire il responsabile degli *screening* neonatali della Toscana, che appare allo stato una tra le Regioni con maggiore esperienza nel settore.

La PRESIDENTE comunica che si stilerà un programma di audizioni, sulla scorta delle indicazioni appena emerse e di quelle ulteriori che saranno fatte pervenire alla Presidenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;
esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

1. in relazione all'articolo 8, che reca le varie definizioni di pubblica amministrazione, andrebbero trattati in maniera puntuale, con disposizione *ad hoc* eferma restando la loro natura pubblica, gli Ordini, i Collegi e le rispettive Federazioni nazionali, tenendo conto della loro natura associativa, delle fonti di finanziamento che non gravano sulla finanza pubblica, della specificità delle funzioni svolte, delle peculiari caratteristiche organizzative e gestionali e dei profili di autonomia connessi all'esercizio di attività disciplinari, aspetti peraltro già compiutamente regolamentati da specifici ordinamenti;

2. all'articolo 6, lettera b), occorrerebbe specificare che la riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, in relazione agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, vanno coniugate con il mantenimento di elevati e cogenti profili di responsabilità, di misure di verifica e controllo e di adeguate sanzioni;
3. l'articolo 10, comma 1, lettera b), confligge con l'ordinamento che regola la dirigenza del Servizio sanitario nazionale (decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui la suddetta dirigenza è articolata in: sanitaria (medica e non medica); tecnica e professionale; amministrativa. In armonia con la *ratio* del provvedimento in esame la dirigenza tecnica e professionale troverebbe una sistemazione coerente insieme con la dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che andrebbe previsto in modo più esplicito un quarto ruolo unico della dirigenza pubblica, e cioè quello della dirigenza sanitaria medica e non medica del Servizio sanitario nazionale, per la quale non trovano applicazione le previsioni dello stesso articolo 10, comma 1, lettere da b) a m), essendo tutte queste materie già disciplinate da uno specifico ordinamento, peraltro largamente anticipatorio di quelle stesse previsioni;
4. all'articolo 10, comma 1, lettera e), la prevista "possibilità" di conferire incarichi dirigenziali appare fonte di equivoci, laddove l'affidamento dell'incarico costituisce elemento essenziale e fondante la qualifica dirigenziale, salvo i casi disciplinati dalla lettera g);
5. all'articolo 10, comma 1, lettera g), occorrerebbe prevedere che l'accesso alle forme di mobilità volontaria ivi contemplate possa avvenire, nei termini previsti dall'ordinamento, anche in assenza di assenso dell'amministrazione di appartenenza, al fine di favorire la circolazione della dirigenza all'interno dei ruoli unici e tra i ruoli, laddove possibile;
6. all'articolo 10, comma 1, lettera n), ferme restando la natura fiduciaria dell'affidamento degli incarichi di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, individuato nell'ambito di un elenco nazionale di idonei (non una graduatoria, quindi), e la nomina da parte di questi dei rispettivi direttori sanitari ed amministrativi, sulla base di un elenco regionale di idonei (non una graduatoria, anche in questo caso), nei criteri direttivi andrebbero richiamati i principi di autonomia e indipendenza dei soggetti che valutano tali figure da quelli che effettuano le relative nomine, salvi i criteri di conferibilità e di incompatibilità, di cui al decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013 e successive integrazioni e modificazioni, al fine di tutelare il riconoscimento delle competenze e del merito;
7. sempre all'articolo 10, comma 1, lettera *n)*, occorrerebbe chiarire se gli elenchi da cui attingere per la nomina dei direttori sanitari e amministrativi siano solo quelli della regione nella quale è ubicata l'azienda sanitaria cui la figura dirigenziale deve essere preposta; inoltre, occorrerebbe chiarire se il principio di delega relativo alla nomina dei direttori generali valga anche per le regioni a statuto speciale;
8. all'articolo 11, comma 2, occorrerebbe prevedere, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri, un impegno delle pubbliche amministrazioni sulla estensione di forme di tutela della maternità per le lavoratrici con contratti di lavoro atipico temporaneo, largamente presenti nella pubblica amministrazione e nel Servizio sanitario nazionale, anche con riferimento ad attività e funzioni svolte in sostituzione di quelle dirigenziali;
9. all'articolo 13, comma 1, occorrerebbe chiarire quali tipologie di lavoro flessibile sono utilizzabili dalla pubblica amministrazione: vi è al riguardo una incertezza normativa che ha favorito lo sviluppo di variegate forme di lavoro flessibile nel settore pubblico e in particolare nel Servizio sanitario nazionale, compresi rapporti libero professionali che surrogano a tutti gli effetti un rapporto di dipendenza.

Si chiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del Regolamento.

1.4.2.9. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.9.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 78 (pom.) del 10/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2014
78ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. 104)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice Rita GHEDINI (*PD*) illustra il decreto legislativo in titolo, segnalando che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2009/13/CE, che recepisce ? ai sensi dell?articolo 139, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea ? l?accordo sul lavoro marittimo, stipulato tra le parti sociali il 19 maggio 2008, al fine di tradurre nell?ordinamento europeo le novità apportate alla disciplina di settore dalla Convenzione OIL sul lavoro marittimo del 2006.

In proposito, ricorda che, il 23 febbraio 2006, l'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato la Convenzione sul lavoro marittimo, al fine di creare un unico strumento coerente che incorpori, nella misura del possibile, tutte le norme attuali di convenzioni e raccomandazioni internazionali sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali contenuti in altre convenzioni internazionali sul lavoro.

Peraltro, tale Convenzione ? entrata in vigore il 20 agosto 2013 ? è stata ratificata dall?Italia con legge 23 settembre 2013, n. 113, e che entrerà in vigore per l?Italia il 19 novembre 2014, ovvero 12 mesi

dopo il deposito della ratifica.

Fa notare, inoltre, che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 20 agosto 2014, ovvero ? ai sensi dell?articolo 7 della direttiva ? 12 mesi dopo l?entrata in vigore della Convenzione, e che il termine della delega legislativa, previsto dall?articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), che sarebbe scaduto in coincidenza con il termine indicato dalla direttiva stessa, è stato prorogato di 90 giorni in virtù dell?articolo 3 della legge comunitaria 2009 relativo ai termini per l?espressione del parere parlamentare.

Dopo aver preso atto della corrispondenza tra le norme della direttiva e quelle nazionali vigenti, come evidenziato nella relativa tabella allegata allo schema di decreto legislativo, la relatrice dà conto, quindi, di uno schema di osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il Presidente, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la bozza di osservazioni come predisposta dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, sottolineando come esso rechi numerose deleghe legislative dirette a semplificare l?organizzazione della pubblica amministrazione al fine di rendere più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con i cittadini e con le imprese, attraverso misure di innovazione e riorganizzazione dell?amministrazione dello Stato, di riforma della dirigenza, di definizione del perimetro pubblico, di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

In particolare, l?articolo 1 contiene una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, riguardante in particolare l?informatizzazione di documenti, pagamenti, servizi, nelle relazioni intrattenute dalle pubbliche amministrazioni con i cittadini, con l?obiettivo della loro totale accessibilità *on line*. Al riguardo, occorre rilevare che le misure sono in linea con l?Agenda digitale europea (COM(2010) 245) della Strategia Europa 2020, in cui è posto l?obiettivo di incrementare fino al 50 per cento l?uso dei servizi *e-government* da parte dei cittadini dell?UE e fino all?80 per cento da parte delle imprese dell?UE entro il 2015;

Il relatore, inoltre, prende atto che l?articolo 3 esclude opportunamente, al comma 4, il meccanismo del silenzio-assenso in tutti i casi in cui disposizioni del diritto dell?Unione europea richiedano l?adozione di provvedimenti espressi e apprezza le disposizioni dell?articolo 11, dirette a promuovere la conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea sull?orario di lavoro, considerando che il corrente anno 2014 è l?anno europeo per la conciliazione tra lavoro e vita privata.

Infine, in relazione al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui all?articolo 15 del disegno di legge, i principi e criteri specifici di delega fanno opportunamente esplicito riferimento alla disciplina europea in materia di concorrenza e di appalti.

Il relatore, quindi, dà lettura di un conferente parere favorevole, contenente una serie di osservazioni.

In particolare, nell?esercizio della delega di cui all?articolo 4, relativa al riordino delle procedure di accesso ad attività di servizi, mediante SCIA o tramite il silenzio-assenso, il relatore ritiene necessario che il Governo tenga conto delle specifiche disposizioni dettate dalla direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi), relative alla semplificazione amministrativa e ai limiti ai regimi autorizzatori. In particolare, l?imposizione di un?autorizzazione espressa dovrebbe essere limitata "soltanto ai casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell?impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall?assenza di un controllo a priori" (considerando n. 54 della direttiva). Per quanto riguarda il silenzio-assenso, infatti, la normativa europea prevede che "l?autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell?autorità competente o dal fatto che l?interessato debba attendere l?avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l?attività o affinché quest?ultima sia legittima" (considerando n. 39).

In relazione all?articolo 6, relativo alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza, ove si pongono due aggiuntivi principi e criteri direttivi, finalizzati alla delimitazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, e alla riduzione degli oneri amministrativi, il relatore auspica che l?esercizio della delega vada nella direzione indicata nella raccomandazione del Consiglio relativa all?Italia dell?8 luglio 2014 (2014/C 247/11), secondo cui l?Italia è invitata a "potenziare ulteriormente l?efficacia delle misure anticorruzione", considerato che, secondo la Relazione dell?Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38), si tratta di un fenomeno che costa all?economia europea circa 120 miliardi di euro all?anno, in quanto priva gli Stati di risorse importanti e mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nello Stato di diritto.

In relazione all?articolo 8, relativo alle definizioni di pubblica amministrazione, oltre a far salve le definizioni dell?ISTAT, che sono utilizzate anche ai fini dell?applicazione del Patto di stabilità e crescita dell?Unione europea, reputa opportuno precisare che le definizioni ivi previste siano poste senza pregiudizio alle definizioni contenute nelle direttive 2014/24/UE (appalti pubblici), 2014/23/UE (concessioni) e 2014/25/UE (appalti settori speciali).

In relazione all?articolo 14, relativo al riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, il relatore auspica che, nell?esercizio della delega, i criteri direttivi siano interpretati sempre nel pieno rispetto della normativa dell?Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.

Infine, in relazione alla delega di cui all?articolo 15, relativa al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, ritiene necessario tenere conto nell?esercizio della delega di quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio relativa all?Italia dell?8 luglio 2014 (2014/C 247/11), secondo cui, in materia di servizi pubblici locali, l?Italia è tenuta ad "applicare con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti *in house*".

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), mette in evidenza, preliminarmente, le incongruenze, presenti nel provvedimento in titolo, afferenti la vischiosità della riforma della dirigenza pubblica che si intende perseguire, in quanto vengono istituiti tre livelli di dirigenza, senza valorizzare alcun tipo di specializzazione e prescindendo dalle diversità dei profili di accesso alle varie carriere.

Si tratta, a suo avviso, di un approccio che non trova corrispondenza a livello europeo e che suscita non pochi dubbi circa il reale ammontare di risparmio delle risorse pubbliche che potrà essere conseguito.

Infine, segnala criticamente come il disegno di legge rischi di essere attuato con estrema difficoltà

quanto alla sua programmazione temporale, dal momento che, su 18 articoli di cui si compone, ben 11 contengono una delega al Governo.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) concentra la sua attenzione, in modo specifico, sull'articolo 11 del provvedimento, chiedendosi se è possibile prevedere un proficuo utilizzo dei fondi europei per la coesione collegati alla soluzione del problema concernente la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

Il senatore MOLINARI (*M5S*), avuto riguardo all'articolo 15 del disegno di legge in questione, che regola la materia dei servizi pubblici locali, invita a prendere in debita considerazione la delicata questione concernente la gestione pubblica dell'acqua.

Secondo il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), il provvedimento in argomento suscita non poca delusione soprattutto perché risulta affetto da un notevole tasso di velleitarismo per quanto riguarda gli obiettivi che si prefigge realizzare.
In effetti, la previsione di 12-18 mesi per la concreta attuazione delle diverse misure in esso contenute lascia facilmente intendere come, in realtà, esso sia lungi dal rappresentare la linea di azione risolutiva delle perniciose problematiche che caratterizzano da tempo la burocrazia statale, la quale, come noto, si contraddistingue per la propria consueta autoreferenzialità.

Successivamente, replica il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, al quale preme soprattutto sottolineare come il problema dell'ammodernamento delle strutture pubbliche afferisca, essenzialmente, ad una questione di rinnovamento della formazione culturale del personale, che richiede, inevitabilmente, dei tempi ragionevoli.

A conclusione dell'esame, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, integrata con i rilievi emersi nel corso dell'esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 104

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2009/13/CE, che recepisce ? ai sensi dell?articolo 139, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea ? l?accordo sul lavoro marittimo, stipulato tra le parti sociali il 19 maggio 2008, al fine di tradurre nell?ordinamento europeo le novità apportate alla disciplina di settore dalla Convenzione OIL sul lavoro marittimo del 2006;
ricordato che il 23 febbraio 2006 l'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato la

Convenzione sul lavoro marittimo, al fine di creare un unico strumento coerente che incorpori, nella misura del possibile, tutte le norme attuali di convenzioni e raccomandazioni internazionali sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali contenuti in altre convenzioni internazionali sul lavoro;
considerato che tale Convenzione ? entrata in vigore il 20 agosto 2013 ? è stata ratificata dall?Italia con legge 23 settembre 2013, n. 113, e che entrerà in vigore per l?Italia il 19 novembre 2014, ovvero 12 mesi dopo il deposito della ratifica;
considerato, inoltre, che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 20 agosto 2014, ovvero ? ai sensi dell?articolo 7 della direttiva ? 12 mesi dopo l?entrata in vigore della Convenzione, e che il termine della delega legislativa, previsto dall?articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), che sarebbe scaduto in coincidenza con il termine indicato dalla direttiva stessa, è prorogato di 90 giorni in virtù dell?articolo 3 della legge comunitaria 2009 relativo ai termini per l?espressione del parere parlamentare;
preso atto della corrispondenza tra le norme della direttiva e quelle nazionali vigenti, come evidenziato nella tabella di corrispondenza allegata allo schema di decreto legislativo, e delle disposizioni integrative previste dallo stesso schema, relative alla definizione della nozione di armatore e all?individuazione ? mediante decreto ministeriale ? dei lavori suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza dei minori,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso reca numerose deleghe legislative dirette a semplificare l?organizzazione della pubblica amministrazione al fine di rendere più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con i cittadini e con le imprese, attraverso misure di innovazione e riorganizzazione dell?amministrazione dello Stato, di riforma della dirigenza, di definizione del perimetro pubblico, di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative;
considerato che l?articolo 1 contiene una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, riguardante in particolare l?informatizzazione di documenti, pagamenti, servizi, nelle relazioni intrattenute dalle pubbliche amministrazioni con i cittadini, con l?obiettivo della loro totale accessibilità on line;
rilevato, al riguardo, che le misure sono in linea con l?Agenda digitale europea (COM(2010) 245) della Strategia Europa 2020, in cui è posto l?obiettivo di incrementare fino al 50 per cento l?uso dei servizi e-government da parte dei cittadini dell?UE e fino all?80 per cento da parte delle imprese dell?UE entro il 2015;
preso atto che l?articolo 3 opportunamente esclude, al comma 4, il meccanismo del silenzio-assenso in tutti i casi in cui disposizioni del diritto dell?Unione europea richiedano l?adozione di provvedimenti espressi;
apprezzate le disposizioni dell?articolo 11, dirette a promuovere la conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea sull?orario di lavoro, considerando che il corrente anno 2014 è l?anno europeo per la conciliazione tra lavoro e vita privata;
considerato che, in relazione al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui all?articolo 15 del disegno di legge, i principi e criteri specifici di delega fanno opportunamente esplicito riferimento alla disciplina europea in materia di concorrenza e di appalti,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
nell?ambito dei diversi aspetti oggetto delle deleghe previste dal disegno di legge, principalmente incentrati sulla disciplina delle procedure burocratiche interne alle pubbliche amministrazioni, si rileva l?esigenza di porre maggiore attenzione alla fase della concreta fornitura del servizio ai cittadini e alle imprese, e al ritorno positivo che da questi può derivare alle stesse pubbliche amministrazioni, al fine di un continuo miglioramento dei servizi pubblici;
nell?esercizio della delega di cui all?articolo 4, relativa al riordino delle procedure di accesso ad attività di servizi, mediante SCIA o tramite il silenzio-assenso, si ritiene necessario che il Governo tenga conto, in particolare, delle specifiche disposizioni dettate dalla direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi), relative alla semplificazione amministrativa e ai limiti ai regimi autorizzatori. In particolare, l?imposizione di un?autorizzazione espressa dovrebbe essere limitata "soltanto ai casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell?impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall?assenza di un controllo a priori" (considerando n. 54 della direttiva). Per quanto riguarda il silenzio-assenso, la normativa europea prevede che "l?autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell?autorità competente o dal fatto che l?interessato debba attendere l?avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l?attività o affinché quest?ultima sia legittima" (considerando n. 39);
in relazione all?articolo 6, relativo alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza, ove si pongono due aggiuntivi principi e criteri direttivi, finalizzati alla delimitazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, e alla riduzione degli oneri amministrativi, si auspica che l?esercizio della delega vada nella direzione indicata nella Raccomandazione del Consiglio relativa all?Italia dell?8 luglio 2014 (2014/C 247/11), secondo cui l?Italia è invitata a "potenziare ulteriormente l?efficacia delle misure anticorruzione", considerato che, secondo la Relazione dell?Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38), si tratta di un fenomeno che costa all?economia europea circa 120 miliardi di euro all?anno, che priva gli Stati di risorse importanti e che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nello Stato di diritto;
in relazione all?articolo 8, relativo alle definizioni di pubblica amministrazione, oltre a far salve le definizioni dell?ISTAT, che sono utilizzate anche ai fini dell?applicazione del Patto di stabilità e crescita dell?Unione europea, si ritiene opportuno precisare che le definizioni ivi previste siano poste senza pregiudizio alle definizioni contenute nelle direttive 2014/24/UE (appalti pubblici), 2014/23/UE (concessioni) e 2014/25/UE (appalti settori speciali);
in relazione all?articolo 10, concernente il riordino della dirigenza pubblica, si ritiene opportuno esplicitare, nei principi e criteri direttivi, il requisito ? per i tre ruoli statale, regionale e locale ? della approfondita e continua formazione sul diritto europeo e sul rapporto tra l?Italia e l?Unione europea;
in relazione all?articolo 14, relativo al riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, si auspica che, nell?esercizio della delega, i criteri direttivi siano interpretati sempre nel pieno rispetto della normativa dell?Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia;
infine, in relazione alla delega di cui all?articolo 15, relativa al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, si ritiene necessario tenere conto nell?esercizio della delega di quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio relativa all?Italia dell?8 luglio 2014 (2014/C 247/11), secondo cui, in materia di servizi pubblici locali, l?Italia è tenuta ad "applicare con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti in house".

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1577
XVII Legislatura

Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
approvato con il nuovo titolo
"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 338 (ant.) 23 ottobre 2014	**Dibattito connesso** Esame ai sensi dell'art. 126-bis reg. Senato.
N. 422 (pom.) 1 aprile 2015	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 8 aprile 2015 alle ore 18:00
	Discussione generale Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
N. 424 (ant.) 8 aprile 2015	**Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale.
	Discussione generale
N. 425 (pom.) 8 aprile 2015	**Discussione generale** *(rinvio ad altra seduta proposta di non passaggio all'esame degli articoli)* Conclusa la discussione generale.
N. 431 (pom.) 15 aprile 2015	**Questioni procedurali** Respinto OdG di non passaggio all'esame degli articoli.
	Trattazione articoli Esame art. *1, 2 testo della Commissione (approvati emendamenti, accolti odg) (repliche del relatore e del Governo)*.
N. 434 (pom.) 21 aprile 2015	**Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 6 (approvati emendamenti, accolti odg)*.
N. 435 (ant.) 22 aprile 2015	**Trattazione articoli** Esame art. *7 (odg)*.

N. 437 (pom.) 28 aprile 2015	**Trattazione articoli** Esame art. *7 (approvato emendamento; accolto odg)*.
N. 438 (ant.) 29 aprile 2015	**Trattazione articoli** Esame art. *7 (ripresa esame) e 8 (approvati emendamenti, accolto odg)*.
N. 439 (pom.) 29 aprile 2015	**Trattazione articoli** Esame art. *da 9 a 15 (approvati emendamenti, accolti odg)*.
N. 440 (ant.) 30 aprile 2015	**Trattazione articoli** Esame art. *16 e 17*.
	Voto finale Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 144, contrari 0, astenuti 1, votanti 145, presenti 146. Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 338 (ant.) del 23/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

338a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2014
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

MASTRANGELI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTRANGELI *(Misto)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*** *(Relazione orale)***(ore 9,38)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1612.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si sono svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.800, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1612, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

Do la parola al Presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, la Commissione ha preso in esame l'emendamento di fiducia presentato dal Governo.

Notiamo che anche su questo provvedimento, dopo il provvedimento precedente, ci sono delle aggiunte nell'emendamento su cui è richiesto il voto di fiducia rispetto al testo approvato in Commissione. Ciò, per la seconda volta, innova una prassi. Noi pregheremmo sempre il Governo di attenersi invece all'emendamento licenziato dalla Commissione, se non, ovviamente, in casi eccezionali di particolare rilievo, proprio perché su alcune materie queste aggiunte comportano una valutazione molto, molto attenta.

Non è però il caso di questo provvedimento, nel quale le aggiunte (tutte tranne una, di cui dirò fra un momento) sono di nessuna rilevanza finanziaria. Esse sono meramente procedimentali e, quindi, non hanno attratto in alcun modo la nostra attenzione finanziaria.

L'unica aggiunta che ha rilievo finanziario è quella dell'articolo 21, che riguarda rispettivamente l'istituzione e il ripristino di due sedi di giudice di pace, con oneri a carico dello Stato (sono oneri di funzionamento), ma si tratta di cifre assolutamente minimali, che, comunque, trovano adeguata copertura. Noi segnaliamo questa aggiunta perché, nel corso della discussione, una senatrice ha chiesto

se questo finanziamento a carico dello Stato di due sedi di giudice di pace possa suscitare richieste emulative. Non è compito della Commissione escludere questo, ma non era nemmeno compito quello di valutarlo in questa sede sotto il profilo della immediata scopertura finanziaria, perché non c'è. Inoltre, l'onere per servizi di funzionamento è un diritto soggettivo sul quale noi ci siamo sempre soffermati e, quindi, non abbiamo da osservare. Per quanto ci riguarda, il parere è di nullaosta anche su questa questione, che ho dovuto riportare perché è stata oggetto di dibattito in sede di Commissione.

Non ho altro da rilevare e, quindi, il nostro parere finanziario sull'emendamento di fiducia presentato dal Governo è di nullaosta.

Non vorrei dimenticare un'ultima questione: l'emendamento di fiducia ha riprodotto correttamente un testo sul quale, dopo un dibattito molto lungo, avevamo espresso un parere di contrarietà semplice. Quindi, così è confermato in quanto non vi è alcun pregiudizio *ex* articolo 81 della Costituzione.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Airola, vuole intervenire sull'ordine dei lavori?

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo chiesto tre minuti per segnalare a quest'Aula un caso importante. Se lei mi fa fare l'intervento a fine seduta, quando non ci sono più i colleghi...

PRESIDENTE. Dipende da qual è l'argomento. Senatore Airola, lei deve parlare sull'ordine dei lavori. Altrimenti parlerà a fine seduta.

AIROLA *(M5S)*. Intervengo sull'ordine dei lavori, perché si tratta di un intervento che abbiamo richiesto di fare adesso e che lei ha spostato a fine seduta.

PRESIDENTE. Mi dica di cosa deve parlare. Dopo di che, in base all'argomento, l'intervento si colloca.

AIROLA *(M5S)*. È un argomento di grande importanza, sia per quest'Aula che per la società italiana. Se fosse stato chiesto da un altro Capogruppo, sono convinto che lei avrebbe ceduto.

PRESIDENTE. Mi dica l'argomento.

AIROLA *(M5S)*. Adesso le sto facendo perdere tre minuti. Se ci avesse fatto fare l'intervento, avremmo già risolto. Questo le sto dicendo.

PRESIDENTE. Proceda, senatore Airola.

AIROLA *(M5S)*. Invito allora la collega Montevecchi, che ha la sensibilità adatta, a segnalarle il problema.

PRESIDENTE. Senatore Airola, scusi, ma lei non può invitare la senatrice Montevecchi ad intervenire. La parola in quest'Aula la do io, che presiedo i lavori. Non è che lei ha la delega a dare la parola ad un altro. Se lei vuole parlare, parli; se un altro collega vuole parlare, a termini di Regolamento, lo chiederà.

Ha chiesto lei la parola. Prego, ha facoltà di parlare.

AIROLA *(M5S)*. Va bene. Allora faccio io l'intervento che avrebbe dovuto fare la collega a fine seduta.

Oggi sono qua ad attenzionarvi su un caso di cyberbullismo che riguarda...

PRESIDENTE. No, guardi, lei deve parlare sull'ordine dei lavori. Su questi altri casi parla a fine seduta. Se ha una proposta sull'ordine dei lavori, la avanzi. Se deve parlare di altre cose ha diritto di farlo, ma, secondo la prassi, a fine seduta.

PUGLIA *(M5S)*. Vergognati! Vergognati!

PRESIDENTE**.**

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Vergognati! Dimettiti! Non puoi rappresentare le istituzioni!

PRESIDENTE. Stia calmo, senatore Puglia. Si può parlare sull'ordine dei lavori; su altri argomenti si può intervenire a fine seduta.

PUGLIA *(M5S)*. Non puoi rappresentare il Senato della Repubblica! Ti deve dimettere! Non puoi rappresentare il Senato della Repubblica! Ti devi vergognare!

PRESIDENTE. Fate parlare il senatore Consiglio.

Senatore Puglia, la richiamo all'ordine.

PUGLIA *(M5S)*. Ti devi dimettere!

PRESIDENTE. Si può parlare sull'ordine dei lavori; se uno deve fare un altro intervento, lo fa a fine seduta, com'è prassi di quest'Aula.

PUGLIA *(M5S)*. Ti devi dimettere!

PRESIDENTE. Senatore Puglia, la richiamo all'ordine. Capisco l'esigenza di spettacolarizzare le vicende, ma non intendo avallare queste cose.

PUGLIA *(M5S)*. Ok, mi richiami all'ordine! Si vergogni, scenda da quella poltrona!

PRESIDENTE. Senatore Puglia, la richiamo all'ordine. Lei sa che per affermazioni di questo tipo già il Consiglio di Presidenza ha assunto alcune decisioni; quindi la invito a cessare da questo atteggiamento. *(Commenti dei senatori Airola e Giarrusso).*

PUGLIA *(M5S)*. Si vergogni! Si faccia sostituire da qualcuno più degno!

PRESIDENTE. Si sieda e assista ai lavori, con rispetto del Regolamento. La richiamo all'ordine, senatore Puglia; si segga e faccia parlare il senatore Consiglio. *(Commenti del senatore Giarrusso).*

Senatore Giarrusso, anche lei, se sta in Aula si segga. I richiami all'ordine dei lavori sono un'altra cosa; gli interventi di altra natura si svolgono a fine seduta. Non mi costringete a sospendere i lavori, perché dobbiamo procedere.

PUGLIA *(M5S)*. Si faccia sostituire!

PRESIDENTE. Senatore Puglia, si segga al suo posto, non può svolgere...

PUGLIA *(M5S)*. Non fin quando lei è seduto su quella poltrona! Lei è indegno, non è possibile che lei sia il Vice Presidente del Senato!

PRESIDENTE. Allora stia in piedi, cosa le posso fare? Finché io sto seduto qui, lei starà in piedi.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Airola, lei ha già parlato sull'ordine dei lavori, tentando di dare la parola a un'altra collega. Le do la parola solo se parla sull'ordine dei lavori.

AIROLA *(M5S)*. Allora, stavo parlando sull'ordine dei lavori. Questo intervento, che lei non ci fa svolgere ad inizio seduta, possiamo farlo prima che i colleghi abbandonino l'Aula, perché devono andare a casa o a prendere l'aereo?

PRESIDENTE. Se è un intervento sull'ordine dei lavori, lo può fare adesso; se sono altri interventi, si fanno a fine seduta. Più chiaro e corretto di così non posso essere. Quindi, se lei ha qualcosa da dire sull'ordine dei lavori, lo dica.

AIROLA *(M5S)*. Sto parlando dell'ordine dei lavori. Sto parlando del posizionamento di un intervento che interessa i colleghi e che vorrei fare prima che l'Aula si svuoti.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, senatore Airola. Il Regolamento è chiaro.

AIROLA *(M5S)*. Presidente, ma di cosa sto parlando? Sto parlando dell'ordine dei lavori! Dove posizionare un intervento è o non è ordine dei lavori?

PRESIDENTE. Se sono argomenti vari, vanno a fine seduta, secondo la prassi che ci siamo dati, con ampia tolleranza, com'è noto ai colleghi di quest'Aula. Io non sto seguendo una prassi diversa da quella che ci siamo dati.

AIROLA *(M5S)*. Non è così, non è così.

PUGLIA *(M5S)*. Si faccia sostituire!

AIROLA *(M5S)*. Io le sto chiedendo un compromesso! *(Commenti del senatore Giarrusso).*

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, stia calmo.

AIROLA *(M5S)*. Possiamo svolgere l'intervento prima che i nostri colleghi abbandonino l'Aula?

PRESIDENTE. Ma non è detto che abbandonino l'Aula. Oggi è una giornata importante di discussione.

AIROLA *(M5S)*. Io sono anche gentile, le sto proponendo un compromesso. Se a lei non sta bene neanche questo, interromperemo la seduta. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Airola, adesso do la parola al senatore Consiglio, che invito a collaborare ai lavori svolgendo il suo intervento.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vedo che siamo partiti con il piede giusto stamattina. Vorrei fare una considerazione, signor Presidente. Se lei dà un'occhiata alla lista di chi interverrà stamattina, vedrà che all'interno del Gruppo della Lega interverranno due senatori che hanno la giustizia nelle corde e il sottoscritto, che probabilmente non ce l'ha per nulla. Per cui l'idea era proprio quella di mettere in condizione di esprimersi chi sarà soggetto ad interpretare questo nuovo decreto e chi potenzialmente sarà un fruitore.

Signor Presidente, non so dove andremo a finire, ma di certo so che stiamo combinando qualche pasticcetto in questa legislatura, soprattutto in questo periodo. Sono state sollevate fortissime perplessità sui presupposti di costituzionalità di questo provvedimento, che poi, come succede spesso, vengono fugate in pochi secondi e in modo frettoloso; si tratta di dubbi anche molto pesanti. Resta il rammarico per il fatto che questo è l'ennesimo provvedimento emesso da questo Governo utilizzando strumenti volti ad esautorare questo Parlamento e la sua capacità di iniziativa.

Un altro decreto-legge, un altro ricorso alla decretazione d'urgenza. Le ultime due decine di provvedimenti sono frutto di decreti-legge, l'ha già ricordato qualcuno. È una modalità attraverso la quale si mettono in un cassetto le prerogative di questa Assemblea e a nulla vale, a questo punto, il lavoro fatto in Commissione, che pure è stato copioso, approfondito e puntuale; tanto puntuale da essere banalizzato da un maxiemendamento che ieri sera, come hanno giustamente evidenziato i senatori Candiani e Malan, poco aveva attinenza con quanto era stato discusso in Commissione e prevedeva anche cose di cui non si era parlato in precedenza. Si tratta di un testo di 72 pagine, che ha costretto i nostri colleghi a uno studio approfondito per tutta la nottata.

È poi arrivata la ciliegina sulla torta: già da un po' di tempo girava la voce secondo cui il decreto in esame sarebbe stato oggetto di una nuova questione di fiducia. Chiaramente il dubbio è stato dipanato ieri sera, con l'ingresso in campo del ministro Boschi. Così è stata posta l'ennesima fiducia, che consideriamo a tutti gli effetti un altro strumento assurdo, soprattutto per una materia come quella che viene trattata dal provvedimento in esame, che, per come è stata presa in considerazione dal Governo, grida vendetta al cospetto di Dio. A regola, poi, Dio è il massimo dei giudicanti e quindi ci azzecca anche.

I temi di cui si tratta sono complessi, cogenti e più che mai attuali e dunque si sarebbero dovuti trattare con i tempi giusti, ovvero quelli propri del normale *iter* parlamentare di un disegno di legge. Ci siamo allora chiesti quale fosse l'urgenza: da anni, forse da molti anni, siamo tra i peggiori al mondo nella poco edificante graduatoria del contenzioso pendente, soprattutto in appello, con una sistematica violazione dei termini di ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il decreto-legge viene presentato come la riforma della giustizia, ma poi, se lo si legge, ci si accorge che sono previste cose già presenti nel nostro ordinamento. Fosse stata davvero una questione molto urgente, sarebbe forse bastato dare corso almeno a un disegno di legge che il nostro senatore Divina aveva all'uopo presentato, in tema di negoziazione assistita, qualche tempo fa. Forse si sarebbero risparmiati qualche anno e del lavoro inutile.

Seppure in questo provvedimento ci siano degli elementi che ci vedono comunque favorevoli, credo che alcuni articoli, soprattutto l'articolo 6 e l'articolo 12, siano a dir poco criticabili. In particolare, l'articolo 6 disciplina la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Anche

l'articolo 12 riguarda la separazione consensuale e la richiesta di scioglimento del matrimonio. Mi viene facile chiedere se l'urgenza del problema giustizia e tutto quello che vi ruota intorno possa essere ridotto ai minimi termini modificando la possibilità di stipulare una separazione consensuale fra le parti o un divorzio congiunto, eventualmente anche davanti ad un ufficiale di stato civile. Il provvedimento parla di procedimento sommario e di tentativi di conciliazione. Signor Presidente, già esistono questi strumenti: bastava solo che fossero utilizzati in maniera migliore. Mi viene anche un po' da sorridere all'idea che si possa anche solo minimamente pensare che, se due parti sono arrivate ad una lite giudiziale davanti ad un giudice senza trovare un compromesso, si possa arrivare poi a un accordo solo perché ciò è previsto nel decreto in esame.

Molte norme previste nel provvedimento sono eterogenee e prive di urgenza. La legislazione di emergenza rischia paradossalmente di appesantire il processo civile, aumentandone i dubbi interpretativi e applicativi. Critichiamo le norme sul divorzio facile, che rimettono al pubblico ministero la valutazione dei diritti dei minori, ritenendole in contrasto con la tutela costituzionale dei figli e del coniuge più debole.

Con questo decreto-legge siamo dinanzi ad uno dei tanti paradossi dei nostri tempi. La famiglia è sotto attacco: lo abbiamo visto anche nelle ultime uscite di qualche sindaco piuttosto famoso. Lo Stato è chiamato a difenderla e a ricostruire e rinsaldare i legami e le forze familiari che la tengono unita e, invece, cosa fa? Sostiene, direttamente o indirettamente, una politica familiare e un diritto di famiglia assolutamente negativi.

Più che complessa è anche la questione relativa al fatto di minare le più elementari certezze: la famiglia è posta sotto minaccia. Un concetto più volte espresso negli ultimi anni - lo dicevamo poc'anzi - anche da Papa Giovanni Paolo II nella «Lettera alle famiglie», nella quale scriveva che alla disgregazione della famiglia sembrano puntare purtroppo vari programmi sostenuti da mezzi molto potenti. *(Richiami del Presidente)*. Concludo, signor Presidente.

Per smaltire l'arretrato occorreva forse intervenire sulle procedure e sulla carenza di organico per cui, a nostro avviso, il provvedimento ha natura propagandistica, complica le procedure, introduce nuovi oneri per le parti e non incentiva il ricorso agli istituti extragiudiziali.

Prima di terminare volevo sottolineare che uno dei fogli più sgualciti di questa legislatura è quello che ha in mano il ministro Boschi, che per la 23ª volta è venuta in quest'Aula a chiedere la fiducia. Questo è un fatto che minerà alla base questa legislatura.

Quindi, signor Presidente, chiediamo che il provvedimento in esame non venga spacciato come una riforma della giustizia ma come il piccolo inizio di qualcosa che è già partita male. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, questa mattina, ancora una volta in quest'Aula del Senato, si pone in essere, da parte della maggioranza e in particolare del Governo, un atto che ha una natura squisitamente politica, vale a dire la richiesta di fiducia, laddove invece si tratta di un provvedimento che ha una natura squisitamente tecnica. Si parla della riforma del processo civile, un lavoro iniziato in Commissione, a seguito di un decreto-legge del Governo che - è stato detto anche in sede di esame delle pregiudiziali di costituzionalità - forse era sbagliato emanare, in quanto non vi era alcuna urgenza, non sussistevano i caratteri previsti dalla norma costituzionale che consente l'utilizzo di questa attività legislativa appunto di urgenza da parte del Governo.

Ebbene, nonostante queste perplessità molto forti e questi rilievi, in sede di Commissione, con uno spirito direi anche collaborativo con il Governo e con la maggioranza, noi, forze di opposizione, abbiamo tentato di migliorare il provvedimento quanto meno sotto l'aspetto squisitamente tecnico. Devo dare atto al senatore Cucca di essere stato sensibile alle sollecitazioni e ai rilievi di volta in volta formulati, e anche al Governo, che per certi versi ha compreso che talune norme inserite nel decreto erano tecnicamente sbagliate. Il risultato è stato di escludere dalla negoziazione assistita, questo nuovo istituto processuale che viene introdotto nel nostro ordinamento processuale civilistico, l'intera materia

del lavoro. È stato anche complicato far comprendere che non era possibile trasferire in sede di negoziazione privata ovvero di negoziazione assistita un diritto irrinunciabile, quale è per esempio il diritto al TFR in materia di rapporti di lavoro, avendo carattere di inderogabilità.

Abbiamo poi iniziato tutta una seria discussione sulle attività relative alle cause di scioglimento del matrimonio: separazione e divorzio. Abbiamo tentato di sottolineare che tale previsione urtava contro principi della Costituzione; si snaturava il matrimonio, come ho già evidenziato in sede di discussione generale del provvedimento in esame; abbiamo cercato di far comprendere che l'istituto matrimoniale, in quanto inserito nell'articolo 29 della Costituzione, assumeva caratteri di pubblicità e quindi una funzione pubblica, il cui scioglimento non poteva essere devoluto a una negoziazione assistita e dunque alla volontà delle parti.

È stato impapocchiato - lasciatemi passare questo antipatico termine - qualcosa tra le forze del Nuovo Centrodestra e il Partito Democratico per cercare di individuare una soluzione. Si è, dunque, immaginato di affidare l'esame della regolarità dell'atto, con il quale le parti in sede di negoziazione assistita o comunque davanti al pubblico ufficiale, all'ufficiale di stato civile, avevano trovato l'intesa, al vaglio del pubblico ministero.

Ebbene, questa novità è stata apportata in sede di presentazione del maxiemendamento che accompagna il provvedimento in esame. Si tratta di una determinazione inopportuna, perché in Commissione è stata soltanto presentata e non discussa e quindi ha i caratteri della novità; non credo che un Governo possa, in sede di apposizione della questione di fiducia, introdurre sostanziali modifiche a un provvedimento che è già stato esaminato, almeno in gran parte, dalla Commissione giustizia.

A parte questo aspetto, che - a mio avviso - è di rilievo costituzionale, vi è anche un altro elemento che ha una grande rilevanza. Mi rendo conto che si poneva la necessità di tale intesa, però questa non deve mai scontrarsi con l'errore tecnico. Infatti, con la soluzione prospettata, vale a dire l'articolo 6 (è questa la novità introdotta stamattina in Aula con il maxiemendamento), sono state previste due ipotesi: quella della coppia che non ha figli e quella della coppia che ha figli minori o handicappati. Non è quello, però, il punto. La questione principale, che è grave, è rappresentata dal fatto che si affida al procuratore della Repubblica una funzione di giudice che non gli viene attribuita da alcuna norma del nostro ordinamento. Il pubblico ministero ha la facoltà dell'azione, anzi l'obbligo dell'azione penale; il pubblico ministero partecipa nel processo penale come parte e non come giudice; il pubblico ministero è presente in tutti procedimenti, anche civili, dove vi è un interesse pubblico da tutelare: immagino, ad esempio, la dichiarazione di fallimento o il procedimento per separazione, dove vi è un interesse pubblico che deve essere tutelato dal pubblico ministero. Con la modifica introdotta nel maxiemendamento si snatura la funzione del pubblico ministero, perché gli si attribuisce la facoltà, la possibilità di decidere per cui se quel verbale presenta dei caratteri di irregolarità viene trasmesso al tribunale, in presenza di figli, diversamente, decide, ma non comunica a nessuno.

Peraltro, vengono stabiliti i termini: cinque giorni per il pubblico ministero e dieci per il tribunale e, come sappiamo, i termini assegnati ai giudici sono sempre ordinatori e mai perentori. Mi domando: se il pubblico ministero riceve il verbale di separazione dei coniugi redatto davanti all'ufficiale di stato civile, non nei cinque giorni ma in dieci, venti o trenta giorni, quando mai la parte saprà se il provvedimento, la loro determinazione, il loro accordo è stato o meno ratificato?

La fiducia è un atto squisitamente politico. Il Governo pone la fiducia quando disegna una linea politica. Dunque, chiede alla propria maggioranza di attribuirgli la fiducia e quindi di licenziare provvedimenti di legge che vanno nella direzione della linea politica che ha disegnato. Nel caso relativo al provvedimento che stiamo esaminando questa mattina non è indicata alcuna linea politica: non è un atto politico, è un atto squisitamente tecnico.

Nelle passate legislature, negli anni addietro, quando si è trattata la materia processuale penale o civile, sono stati auditi esponenti della dottrina italiana. Ricordo, ad esempio, la riforma Vaccarella su cui hanno lavorato per anni i migliori dottrinari del processo civile del nostro Paese, svolgendo una riflessione attenta, perché si trattava di norme che andavano a regolamentare la conduzione e il

governo del processo.

Si sono invertite le regole: oggi si chiede la fiducia, che è un atto squisitamente politico, su un provvedimento che è squisitamente tecnico. Tutto questo lo si fa in maniera affrettata, sbagliata, con errori gravi che, secondo me, sicuramente saranno portati all'attenzione anche della Corte costituzionale, perché molte previsioni sono del tutto incostituzionali.

Poc'anzi ho dato atto che anche qualche mio emendamento (per esempio, quello che escludeva la materia del lavoro) è stato recepito: ho dovuto lavorare molto, perché era difficile spiegarsi bene, comunque ciò che volevo esprimere è stato ben compreso. Stavo cercando di trovare soluzioni anche a questo problema in uno spirito di collaborazione ma, improvvisamente, su un provvedimento sul quale erano stati presentati una serie di emendamenti (in Commissione si era anche detto che vi era la volontà di sistemarli, di valutarli per discuterne in Aula) giunge la richiesta di fiducia da parte del Governo.

Mi auguro che questa sia l'ultima volta che, su un provvedimento che nulla ha di politico ma solo di tecnica processuale, si chiede la fiducia.

Personalmente non posso votare la fiducia a questo Governo, in particolare per le ragioni tecniche che ho detto e perché non concordo sul fatto che un Governo, confortato da una maggioranza, debba licenziare i provvedimenti a tutti i costi e che l'obiettivo primario che si prefigge sia il tempo e non la qualità. La qualità passa in secondo ordine: ciò che deve essere rispettata è la tempistica che il Governo si dà nel licenziare questi provvedimenti per poterne dare annuncio.

Peraltro, è una fiducia chiesta per ragioni, adesso sì, anche politiche. Perché? Perché sappiamo bene che in materia di famiglia poteva essere chiesto, e sarebbe stato chiesto, il voto segreto e, in quest'Aula, quando le determinazioni sono assunte con voto segreto, gli equilibri cambiano: non c'è più la maggioranza. *(Applausi della senatrice Mussini)*.

Quando il voto è palese c'è la maggioranza, quella maggioranza composta da colleghi, onorevoli senatori, che devono ingoiare il rospo e accogliere, approvare e condividere ciò che non avrebbero accolto e che non condividono, cosa che avrebbero potuto esprimere con il voto segreto.

Il voto segreto è diventato lo spauracchio di questo Governo.

Allora, se ogni volta che vi è un provvedimento per il quale è ammissibile il voto segreto questo Governo e la maggioranza ricorrono alla fiducia, credo che la mia attività di parlamentare sia seriamente compromessa e depauperata e non ho più ragione di sedere in questi banchi, se non per passare sotto la sua Presidenza e dire «no», come farò tra pochi minuti anche in questa occasione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorremmo aprire il nostro intervento come Gruppo della Lega Nord formulando una profonda critica sulla metodologia adottata per affrontare questa delicata materia.

Stiamo parlando di un problema che esiste ormai da anni, relativo all'arretrato civile, e l'ha riconosciuto anche il Ministro, dicendo che finalmente si comincia a pensare anche al civile e non solo alle questioni che riguardano la procedura penale.

Che l'Italia abbia un contenzioso così elevato rispetto a Stati vicini, quali la Germania, è veramente preoccupante, ma ancor più preoccupante è pensare di risolvere questi problemi con un decreto-legge, che impone tempi assolutamente non idonei ad affrontare questa situazione.

Un decreto-legge che impone termini temporali veloci per poter parlare - ricordiamolo - di diritto di famiglia (stiamo parlando infatti di procedure attinenti il diritto di famiglia) e sul quale si giunge alla fine dell'*iter* a porre addirittura un voto di fiducia!

In Commissione abbiamo seguito un percorso di grande approfondimento, con un costante confronto su molte tematiche, ma ci sono tematiche che possono annoiare i nostri concittadini.

Se si pensa che si è sempre ritenuto che lo scioglimento del matrimonio, comportando un mutamento di *status*, fosse possibile solo con una sentenza adesso, con questo decreto-legge, lo scioglimento del

matrimonio si può formalizzare con un accordo tra avvocati o addirittura con un accordo raccolto da un ufficiale di stato civile. Queste tematiche difficilmente possono essere risolte con una breve discussione, e soprattutto è un insulto al diritto non parlarne in quest'Aula, non poter approfondire temi che erano stati avanzati anche in Commissione giustizia e che non sono stati affrontati. *(Applausi dai Gruppi LNP-Aut e Misto-MovX e della senatrice Fucksia)*.

Mi riferisco, ad esempio, alla problematica della mediazione familiare e agli aspetti che riguardavano l'appetibilità di rimedi alternativi alla giurisdizione, quali la negoziazione assistita o l'arbitrato. Vi erano tantissime tematiche ancora da affrontare, ed alcuni emendamenti sono stati ritirati proprio per permettere una riflessione sugli stessi e poter arrivare in Aula con posizioni magari condivise. E poi alla fine, invece, viene imposto il voto di fiducia!

Ancora di più sorprende la fiducia perché noi dell'opposizione - e parlo della Lega Nord ma penso che si possano includere anche altri - non abbiamo fatto ostruzionismo. Abbiamo cercato di collaborare e abbiamo presentato emendamenti puramente migliorativi. Non è stato presentato nemmeno un emendamento che avesse un minimo di natura ostruzionistica; vi è stata piena collaborazione. Emendamenti simili potevamo benissimo votarli in Aula, anche in tempi decorosi, perché non abbiamo certo intenzione di paralizzare un provvedimento che comunque contiene qualcosa di buono, ad esempio la negoziazione assistita che è prevista anche in un disegno di legge della Lega Nord a prima firma del senatore Divina. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Invece di affrontare tali tematiche, in questa sede viene posta la fiducia. Dunque ci si domanda quale possa essere la motivazione, perché chiedere un voto di fiducia quando non c'è ostruzionismo, quando si sa benissimo che molti degli emendamenti, anche quelli della Lega Nord, sono stati accolti in Commissione, insieme ad altri proposti da altre forze dell'opposizione. Questa collaborazione deve essere sfumata: sorgono allora dei dubbi. Non è una questione di velocità di trattazione, non è un problema emergenziale nel senso che può decadere il provvedimento.

Sorge il dubbio che vi sia stata la paura che in Aula certe determinazioni non avrebbero potuto andare come sono andate in Commissione. O vi era forse lo spettro che il senatore Calderoli potesse richiedere il voto segreto? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ed è forse su quel voto segreto che si sarebbero ribaltate alcune soluzioni. No, meglio allora un voto di fiducia. Ma il voto di fiducia lo si chiede su quello che effettivamente viene fatto non sulle promesse future.

È inutile dire, come ha detto il Ministro, che nella legge di stabilità saranno previsti incentivi per l'arbitrato, per la negoziazione assistita (tutti provvedimenti contenuti negli emendamenti della Lega Nord presentati in Commissione giustizia, che a questo punto non verranno trattati in Aula) oppure, relativamente all'organico: non possiamo pensare di valutare un provvedimento per quello che potrà essere in futuro, ma per quello che è attualmente.

Inoltre, diciamo ancora: presidente Renzi, non potete, non può chiamare riforma della giustizia questo provvedimento. Lo stesso ministro Orlando, con grande onestà intellettuale, ha detto che si tratta solo di risposte parziali, di una piccola bonifica - così l'ha definita - del sistema. Questa non è la riforma della giustizia, come il *jobs act* non è la riforma del lavoro e quella del Senato non è la riforma di tutte le istituzioni. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-MovX)*.

Cerchiamo di essere seri. Noi andiamo avanti. Continueremo a lavorare e speriamo che almeno in qualche altro provvedimento ci possano essere effettive soluzioni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi chiedo se è ancora il caso di intervenire in questo dibattito. Mi scusi sottosegretario Cassano, so benissimo che lei è il rappresentante del Governo, ma in realtà stiamo facendo un dibattito senza il Governo, perché, signor Presidente, quando si tratta di materie tecniche, quando si discute di materia di giustizia sarebbe auspicabile che fosse presente un rappresentante del Ministero della giustizia, non è mai avvenuto che non lo fosse.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, il Governo è presente quindi noi possiamo procedere. La tripletta decreto-fiducia-assenza del Ministero competente è da rilevare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sa benissimo che sono stato Sottosegretario per tre anni e mezzo al Dicastero della giustizia, ma in quel periodo non c'è mai stata un'assenza su un provvedimento di questo tipo, ancor più perché ci troviamo di fronte ad una richiesta di fiducia, Presidente, che, per quanto mi ricordo, per la prima volta è posta non sul testo approvato dalla Commissione, ma su un testo diverso, su emendamenti prospettati dal relatore in Aula, per i quali avevamo presentato alcuni subemendamenti, in relazione ai quali occorreva quindi un dibattito e una verifica per stabilire quale fosse la volontà del Senato.

Da un lato si dà in Commissione un parere di improponibilità sugli emendamenti presentati dal senatore Buemi in relazione alle revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ritenendoli estranei alla materia, dall'altro, ritroviamo poi nel maxiemendamento sul quale siamo chiamati a votare la fiducia delle correzioni proprio in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, correzioni che tra l'altro io condivido. Il problema, però, non sta nel fatto di condividere o meno le correzioni, quanto piuttosto di stabilire delle regole da rispettate sempre, ai fini di garantire una corretta interlocuzione tra Governo e Parlamento, altrimenti non vi è alcun rispetto del Parlamento. Ad esempio, il Governo afferma - ed io condivido - che non c'è nessuna possibilità di sovrapposizione tra la mediazione e la convenzione di negoziazione assistita; ebbene, se non c'è alcuna sovrapposizione, non c'è nessun problema di procedibilità sulle stesse materie, mentre con il parere favorevole del Governo viene approvato un emendamento secondo il quale il decorso del termine per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, nei casi in cui è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, determina lo spirare di qualsiasi altro termine.

E allora, tanto per farvi rendere conto, all'articolo 3, al comma 5 - voglio capire poi gli interpreti come si orienteranno - andremo a leggere: «Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali provvedimenti di conciliazione e mediazione, comunque denominati». Con il testo al nostro esame poi si aggiunge: «Il termine di cui ai commi 1 e 2», ossia quando è prevista la condizione di procedibilità, «per materie soggette ad altri termini di procedibilità», ossia quelli della mediazione, «decorre unitamente ai medesimi». Vi rendete conto, quindi? Da un lato si dice che la mediazione, siccome verte su altro, resta in piedi; dall'altro, si fa riferimento al decorso del termine per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Come farà l'interprete a stabilire qual è la volontà del legislatore?

Non voglio discutere di altro, ma ieri il ministro Orlando - mi dispiace dovere parlare in sua assenza - ha posto la questione se sia necessaria la presenza del giudice in tema di divorzi consensuali. Ha poi detto che non è vero - e qui sono d'accordo con il Ministro - che vi è una privatizzazione dei rapporti familiari con la sottrazione alla cognizione del giudice; non può però dire che si tratta in questi casi di atti amministrativi. Fino a prova contraria, l'articolo 1 della legge sul divorzio chiede l'accertamento da parte del giudice dell'impossibilità di ricostituzione della convivenza, l'ufficiale dello stato civile, invece, non fa nulla, non accerta nulla.

Si prevede inoltre la decorrenza di un termine di soli trenta giorni, dimenticando però che l'ufficiale dello stato civile dovrà fare una verifica della ricorrenza del presupposto, anche se è solo competente, in base a questo decreto, per i divorzi sulla base del periodo di separazione previsto dalla legge sul divorzio. Come fa a fare questo accertamento? Non è scritto da nessuna parte che valgono le regole poste dalla norma di diritto sostanziale.

Saranno allora i coniugi a dover produrre le certificazioni e le sentenze di separazione per la verifica del periodo di separazione e da quando lo stesso decorre?

In secondo luogo, nella legge sul divorzio, a tutela dei coniuge più debole, è inserito l'obbligo di produrre le dichiarazioni dei redditi. Questa valutazione deve farla l'ufficiale di stato civile o no? Certamente dovrà farla quantomeno sulla ricorrenza del presupposto, ignorando il coniuge più debole: altro che tutela del coniuge più debole, signor Ministro, è proprio il contrario, nel momento in cui non vi è quest'accertamento.

Cosa farà invece il pubblico ministero, quando, ai sensi della convenzione assistita, sia nel divorzio consensuale, anche con figli, sia nella separazione consensuale, gli verranno mandati gli atti? Nella

modifica introdotta nel maxiemendamento all'articolo 6, si dice che, da una parte, «quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza»: ma cos'è, un'attività amministrativa? È un'autorizzazione: il pubblico ministero, da parte necessaria nelle cause matrimoniali che riguardano anche le separazioni consensuali, in base all'articolo 70 del codice di procedura civile, diventa un organo di controllo e di autorizzazione. Non è mai esistito nel nostro ordinamento un provvedimento di autorizzazione non dico del giudice, che già sarebbe stato diverso, ma addirittura del pubblico ministero.

Inoltre, quando non vi sono figli, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta. Il che vuol dire non fare nulla. Che significa? Il nulla osta è un provvedimento amministrativo, quindi abbiamo un problema di coordinamento di queste norme con il sistema. Nelle materie che riguardano le questioni di stato, è necessaria la sentenza. Non devo discutere del perché sia necessaria la sentenza, visto che conoscete tutti la discussione in corso anche sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero da parte del sindaco di Roma, Marino. Sapete benissimo qual è la discussione in corso su chi sia legittimato ad impugnare quegli atti e sulla necessità del giudice di intervenire con una sentenza. Mi domando allora se sia possibile che si voglia ignorare tutto questo e che un Governo, senza alcuna responsabilità, ponga un problema di allungamento dei tempi. Rispetto all'attuale situazione, infatti, questo porta davanti all'ufficiale dello stato civile l'allungamento dei tempi dei trenta giorni, perché nell'ipotesi in cui i coniugi hanno raggiunto l'accordo con gli avvocati con una separazione consensuale o con un divorzio consensuale hanno definitivamente il loro accertamento giudiziario nel giro di trenta giorni, come previsto.

Da ultimo, se il pubblico ministero dovesse svolgere effettivamente la sua attività, cosa farà? Per valutare l'interesse dei minori e se gli accordi tra le parti rispondono a quello che l'ordinamento prevede a tutela dei minori oppure del coniuge più debole, dovrà iniziare un'istruttoria e chiedere la produzione di documentazione per valutare se l'accordo che è stato sottoscritto corrisponda o meno a quell'interesse.

E allora? Valutiamo tutto questo con un provvedimento sul quale viene chiesta la fiducia. Condivido in pieno quanto ha detto il Ministro su una questione: come sanno coloro che fanno parte della Commissione giustizia, da un anno e mezzo sostengo che non si deve sempre di penale, perché, nel momento in cui si vuole riformare la giustizia, il primo punto da trattare è la giustizia civile, che garantisce i diritti a ciascun cittadino. Ma questa norma viene utilizzata per fare cosa? Per non garantire un'accelerazione di giudizio, per offrire un'alternativa alle parti che sarà difficile utilizzare e che, quando verrà utilizzata, si rivelerà un pastrocchio. Nel sistema europeo e internazionale, infatti, un divorzio consensuale, fondato soltanto sul timbro dell'ufficiale di stato civile, difficilmente potrà avere il riconoscimento degli altri Paesi.

Vi ricordo - l'ho già detto nel corso della discussione generale - che nel nostro Paese riconosciamo da quarant'anni sentenze di divorzio emesse da giudici di altri ordinamenti, nell'ambito dei quali non è prevista la separazione, sulla base di un dato: i giudici in quegli ordinamenti hanno accertato l'impossibilità di ricostituzione della convivenza. Non è questa solo una scelta del nostro Paese: in tutti gli altri Paesi europei si tratta del giudice. E allora mi domando qual è la ragione, se non quella di uno *spot* pubblicitario che viene utilizzato per questo.

Mi cascano poi le braccia, Presidente, nel momento in cui vado a verificare alcune correzioni. Badate bene: non abbiamo assunto una posizione d'opposizione, ma abbiamo formulato emendamenti di funzionalità di queste norme. E quando si va a verificare che cosa avviene nell'ambito della sospensione dei termini feriali, che vale per tutti i Paesi europei, si rileva che il Governo, solo per fare un atto quasi di accondiscendenza ad istanze corporative, ha stabilito il periodo dal 1° al 31 agosto di ciascun anno anziché il periodo che va dal 6 al 31 agosto, come era previsto nel decreto. Il Ministro si rende conto che, se il 3 settembre si fa una udienza, il 15 agosto bisogna depositare le comparse conclusionali? Era molto più giusto prevedere trenta giorni, ma nel periodo dal 6 agosto al 6 settembre. Gliel'avevamo suggerito, e non per una nostra filosofia, ma sulla base di sentenze della Corte costituzionale, le quali hanno riconosciuto che quella sospensione del termine feriale attiene al diritto

di difesa delle parti più deboli e maggiormente esposte. Dopodiché non hanno accettato nemmeno la modifica in materia di ferie dei magistrati, per renderle effettivamente di trenta giorni.

L'ultimo emendamento presentato dal relatore prevedeva al riguardo di dare addirittura la possibilità al Consiglio superiore della magistratura - ma probabilmente a questo arriveremo - che, di fatto, sceglierà di non far rispettare i trenta giorni. Se si dovesse arrivare alla sospensione del deposito dei provvedimenti giudiziari in quei trenta giorni, come avviene per tutti i dipendenti pubblici, avremo non i trentasei giorni, che avevamo previsto come opposizione, spiegando che nei primi sei giorni di agosto bisogna chiudere tutti i provvedimenti, ma piuttosto che cosa? Alla fine ci ritroveremo nell'impossibilità di avere i trenta giorni di deposito, che decorrevano anche durante il periodo feriale, e avremo un termine più lungo per il deposito dei provvedimenti.

In conclusione, signor Presidente, ho un'altra concezione del rapporto tra maggioranza e opposizione: una concezione che si ispira soltanto al fatto che dobbiamo lavorare insieme, quando si tratta di tutelare i diritti. Non si impone la scelta, sbagliata o giusta che si ritiene, per il semplice fatto che è stata formulata dal Governo e non bisogna discuterla. È questo il modo di discutere? Non credo. *(Vivi applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Segnalo al senatore Caliendo che sui banchi del Governo è ora presente il vice ministro Costa.

È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi e cittadini che ci ascoltate da casa, ci troviamo di fronte all'ennesima richiesta di fiducia. Questa volta si tratta di una fiducia preventiva, predisposta cioè oltre un mese fa. È po' inquietante porre una fiducia anticipata, precedente addirittura al dibattito in Commissione.

Mi ricorda un episodio recente, avvenuto ieri in quest'Aula, quando è stato sollevato il fatto che è stata apposta la firma su un atto da parte dei cinque senatori Capigruppo dei partiti di maggioranza, nel quale si dichiara testualmente: «Udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio, le approva». Tutto bene, direte voi: no, perché l'atto è stato sottoscritto una settimana prima di udirle. In sostanza, state approvando a prescindere.

Ho ascoltato ieri le repliche del relatore e del Ministro: molti passaggi mi hanno lasciato perplesso, mentre altri sono stati decisamente chiarificatori. Ad esempio, il ministro Orlando ha dichiarato che questo provvedimento non è una riforma del processo civile, la quale arriverà successivamente. Bene, ma qualcuno del Ministero della giustizia si è per caso premurato di avvisare il Presidente del Consiglio, che continua a parlarne come se si trattasse di una riforma epocale del processo civile in Italia?

Il ministro Orlando ha dichiarato che è ipocrita definirla una privatizzazione della giustizia. Signor Ministro, come altro dovremmo però definirla? Tutti gli istituti da lei richiamati - l'arbitrato, la conciliazione e la negoziazione assistita - non propongono forse alle parti di dirimere il contenzioso avvalendosi di professionisti?

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 10,35)**

(*Segue* CAPPELLETTI). Attenzione, non voglio dire che questo sia necessariamente un male; dico che, per funzionare, questo meccanismo deve essere sufficientemente incentivato.

Su questo punto, lei, signor Ministro, ha ricordato di aver ricevuto conforto da parte dell'avvocatura e da parte della magistratura. Non è vero; anzi, è vero il contrario. Per esempio, ci sono le osservazioni dell'Organismo unitario dell'Avvocatura (OUA), di cui leggo uno stralcio di due righe: «Se scopo della riforma è quello di smaltire l'arretrato (...), l'Avvocatura teme di essere poco seduttiva nei confronti dei propri clienti per orientarli a scegliere l'arbitrato traslativo, ossia la possibilità di trasferire in sede arbitrale il contenzioso in atto in sede giudiziale, ovvero la negoziazione assistita, in assenza di rilevanti agevolazioni fiscali e tributarie».

Questo è il parere dell'OUA, mi si dirà, e allora andiamo a vedere il parere dell'Unione nazionale delle camere civili (UNCC), con riferimento all'istituto della *translatio iudicii*: «Così come la norma è stata

formulata, l'istituto non è "appetibile" ed è quindi facile prevedere che sarebbe l'ennesima occasione sprecata». Sempre secondo l'UNCC, è quindi necessario prevedere benefici fiscali.

Se ciò non è sufficiente, ricordiamo anche le osservazioni dell'Associazione nazionale forense (ANF): con riferimento al contenuto del decreto-legge, si rileva che «il provvedimento si presenta piuttosto lacunoso» e che «in mancanza di adeguati incentivi ed agevolazioni, anche e soprattutto di natura fiscale e tributaria, tali mezzi rivestono scarsissimo *appeal* per il cittadino». Questa è l'Associazione nazionale forense.

Per non parlare - poi - dell'Associazione nazionale magistrati (ANM). Alla domanda secca rivolta dal presidente Palma in Commissione: «secondo voi questa riforma così com'è funziona?», il presidente Sabelli ha risposto: «no». Che altro dobbiamo aggiungere?

D'altra parte, l'insuccesso è facilmente prevedibile. Per poter usufruire del servizio, i cittadini italiani già pagano imposte tra le più alte del mondo: pagano bollo e contributo unificato, e adesso dovranno pagare anche la conciliazione assistita e tutti gli altri tentativi di mediazione previsti dalla legge. Come dire: siccome i tribunali sono intasati, arrangiatevi. Secondo me, questo non è un passo in avanti, al contrario: è un passo all'indietro.

Un altro punto su cui vorrei soffermarmi, non meno importante, è quello della mancata introduzione del divorzio breve, che rappresenta una grossa perdita di opportunità. È stato detto che questo argomento, cioè il divorzio breve, sarebbe stato al di fuori della portata di questo decreto. Dunque, il Governo viene in Commissione giustizia al Senato, ben prima dell'estate, ad annunciare questo decreto. Tale annuncio sospende la trattazione del disegno di legge sul divorzio breve in Commissione, perché dobbiamo attendere il provvedimento del Governo, che avrebbe dovuto essere armonizzato con il primo, trattando entrambi la materia del divorzio. Riassumendo, per capirci bene, il Governo sospende i lavori della Commissione perché deve intervenire con un provvedimento sulla stessa materia, il divorzio e poi rifiuta l'emendamento sul divorzio breve, attesissimo peraltro dai cittadini, perché sarebbe estraneo alla materia. Ma chi volete prendere in giro? Mi potete spiegare allora cosa c'azzecca nel decreto l'istituzione del giudice di pace di Ostia? Non voglio dire che non sia condivisibile la revisione della geografia giudiziaria; ma cosa c'entra?

Sul divorzio breve mi si consenta di svolgere una breve considerazione aggiuntiva. Gli organismi di stampa ne hanno parlato con toni entusiastici, ma - guarda la coincidenza - ne hanno parlato come se fosse stato un grande successo del Governo Renzi; peccato che non sia stato approvato. Cito brevemente «Il Sole 24 Ore» del 16 ottobre: «Divorzio in tempi brevi anche con figli minori. (...) In commissione Giustizia del Senato, ieri sera è stata approvata (...)», eccetera. Cito «La Stampa» di qualche giorno precedente: «Meno vincoli e tempi rapidi: cosa prevede il "divorzio breve". (...) Meno vincoli e procedure più snelle. Il Governo Renzi punta forte sul divorzio breve». Il Tg2 - parliamo della RAI - ha dato la stessa notizia, che è destituita di ogni fondamento, parlando della riduzione dei termini della separazione legale ad un anno, come approvata. Ora, delle due l'una: o si tratta di errori grossolani - potrebbe essere - oppure c'è una volontà scientifica di far cadere il Governo sempre in piedi. Ma guarda la coincidenza!

Una seconda considerazione, che ritengo non meno importante, riguarda il Partito Democratico, che, per voce della sua onorevole (oggi eurodeputata) Alessandra Moretti, ha gettato per mesi e mesi discredito nei confronti del Senato, accusandolo di essere una palude da eliminare, perché reo di non voler licenziare il provvedimento sul divorzio breve. Oggi sappiamo che gli unici responsabili di questi ritardi sono il Governo e proprio il Partito Democratico, che ha bocciato prima e ritirato poi in Commissione due emendamenti che avrebbero introdotto nel nostro ordinamento questa importante e attesa riforma.

Concludo. A parte la critica allo strumento utilizzato, la decretazione d'urgenza si è sempre rivelata poco efficace in tema di giustizia: di misure veramente necessarie ed urgenti, come la copertura degli 8.000 vuoti di organico che paralizzano la giustizia, non c'è traccia. Ieri abbiamo assistito all'annuncio di 1.000 assunzioni da parte del ministro Orlando; certo, è meglio che niente, ma sono sempre e solo degli annunci. Anche la riforma del codice di procedura verso una necessaria ed urgente

semplificazione è stata solo annunciata dal Governo. La maggior parte dei suggerimenti proposti dalle opposizioni, dall'avvocatura e dall'ANM non sono stati accolti. Come fate dunque a venire a chiederci la fiducia su questo provvedimento? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io ho una stranissima impressione, condivisa da tutti i miei colleghi della Lega: stiamo passivamente assistendo ad una sovversione dell'ordine costituito. Dovremmo spiegare al presidente Renzi che l'attività legislativa dell'Esecutivo nel nostro sistema è un fatto puramente eccezionale. È un fatto eccezionale che si faccia un decreto, perché devono ricorrere delle situazioni di gravità, di urgenza e di necessità.

Le due Camere del Parlamento sono gli organi deputati ad emanare le norme legislative. Dall'arrivo del Governo Renzi questo Parlamento si è trovato a dover discutere di decreti emanati dal Governo, tentando di emendarli - la funzione del Parlamento è anche quella di aggiustare, aggiungere e limare - ma essendo impossibilitato a svolgere anche questa funzione, perché immancabilmente ad ogni decreto viene affiancata anche una questione di fiducia, con cui si dice: «Prendi, fai un pacchetto e porta a casa!». Il Governo decide le sorti di questo Paese: è diventato la badante degli italiani! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Gli italiani non hanno bisogno di una badante, ma di un sistema democratico, che garantisca un minimo di democraticità.

Ho parlato di sovversione, ma vorrei spingere ancor più sull'acceleratore: c'è anche una grave insubordinazione. Ieri sera e questa mattina il Governo si trova a ragionare sulla sua legge di stabilità con gli enti locali e, nello specifico, con le Regioni. Il Governo ha assunto una posizione, dicendo: «Sono esclusivamente io che tutelo gli interessi degli italiani: voi Governatori tagliate e fate quello che dico io! Dovete soltanto risparmiare, perché siete in grado solo di fare sprechi». Governo Renzi, i Governatori e le Regioni, fanno gli interessi degli italiani o fanno i propri interessi? Se vuoi far passare il messaggio per cui solo tu rappresenti gli italiani scardini il sistema democratico degli enti locali e della rappresentanza diretta! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Renzi non ha avuto nessun tipo di investitura diretta! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ma oltre all'intenzione di rappresentare gli interessi degli italiani, andiamo a vedere se Renzi li rappresenta veramente. Se egli leggesse anche solo una delle sue «pravde», nel senso che tanti giornali sono ormai appiattiti e asserviti ai Governi di sinistra, due giorni fa avrebbe letto su «La Stampa» un quadretto, una fotografia della situazione attuale, e avrebbe visto che, ad esempio, il 20 per cento dei redditi degli immigrati viene reinvestito o risparmiato: il quotidiano non lo dice, ma esso torna nei Paesi di origine sotto forma di rimessa. Come mai gli italiani non riescono più a risparmiare e gli stranieri risparmiano il 20 per cento dei loro redditi, che probabilmente sono medio-bassi, o comunque più bassi di quelli degli italiani? Il motivo c'è: le prebende e gli aiuti sociali sono stati, nel tempo, tutti sbilanciati in favore dei nuovi arrivati, rispetto agli autoctoni, dei cui interessi fra un po' nessuno più se ne curerà. Quando Renzi parla del *bonus* bebè, del *bonus* mamme, per l'estensione degli 80 euro, si rende conto che gli italiani non fanno più figli e che il 280 per cento dei nuovi nati vengono da famiglie straniere, per cui tutti quei soldi andranno ad aumentare quel 20 per cento di reddito risparmiato e a fare rimessa? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Giustamente anche gli italiani emigrati facevano le rimesse verso il nostro Paese, ma tutti quei denari escono dal sistema italiano e si perdono. La logica dell'aiuto, del *welfare*, è quella per cui chi vive in Italia ha diritto di vivere decorosamente, ma deve spendere nel nostro Paese, perché così mette in moto la domanda interna e l'economia.

Aggiungiamo poi l'altra bella invenzione relativa al TFR: siccome gli italiani non ce la fanno più, dovranno chiedere anche quella parte di risparmi, che avrebbero dovuto trovare in tempi più difficili, quando il reddito si assottiglia e lo pensione forse non è più sufficiente, per spendere adesso anche quel piccolo peculio. Non ci rendiamo conto di come questo Governo andrà ad affamare perfino le generazioni future! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Interessi degli italiani. Presidente Renzi, sempre secondo l'articolo de «La Stampa» gli italiani occupati sono il 59,5 per cento, gli immigrati occupati 60,1 per cento; ci sono più disoccupati interni che stranieri e non contiamo i bambini e gli anziani altrimenti questo numero sarebbe ancora più

negativo.

Concludo perché il tempo stringe. Ringrazio Renzi e al tempo stesso lo accuso per aver fatto un plagio, vale a dire aver preso una mia proposta, che non era proprio così peregrina perché l'ha inserita addirittura nel suo provvedimento. Non è proprio una proposta del sottoscritto ma mutuata dal sistema francese che per snellire i lavori dei tribunali e della magistratura propone di lasciare per i diritti negoziabili che due difensori possano trattare la questione facendola soltanto ratificare da un tribunale. Grazie Renzi, anche se avrebbe dovuto riconoscere che qualcun altro già da qualche anno aveva depositato questa proposta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Avremmo voluto spiegare a Renzi, se non fosse stata posta la fiducia, che la violenza negli stadi si può risolvere in modo semplice - la Lega lo aveva anche proposto - attraverso l'istituzione dell'arresto differito. Si tratta di consentire il fermo di polizia a quarantott'ore ore, slittandolo cioè di quarantott'ore rispetto al reato. È difficile, infatti, per la polizia nel momento dei tumulti e delle violenze all'interno degli stadi arrestare i colpevoli e sedare contemporaneamente i tafferugli. In base alle prove ottenute attraverso video e filmati l'arresto potrebbe avvenire successivamente. La persona si va a prendere a casa il giorno dopo, con calma. Avremmo suggerito questo, ma purtroppo con la fiducia ciò non è stato possibile.

Ma quale fiducia possiamo dare? Un'insubordinazione verso gli enti locali, una sovversione dell'ordine costituito, un plagio nemmeno dichiarato e suggerimenti non accettati. Ma quale fiducia volete? Una fiducia alla nuova Repubblica «p-renzi-denziale»? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. La Lega non si sente di darla.

Citando qualche buon latinismo: *quousque tandem* Renzi *abutere patientia nostra*? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, ci troviamo davanti ad un decreto-legge, quindi teoricamente ad un provvedimento che dovrebbe avere carattere di necessità ed urgenza. Il titolo «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile». Questo titolo, che è quasi uno scioglilingua, in realtà rivela che certamente c'è bisogno, con necessità ed urgenza, di provvedere al sistema della giustizia. Peccato che il contenuto di questo decreto in realtà non risolva affatto i problemi della giustizia, semmai ne ponga degli altri; inoltre, ben lungi dal permettere che la giustizia possa essere facilitata nell'esecuzione delle proprie funzioni, porterà certamente ulteriori complicazioni, ambiguità e costi.

La prima osservazione, fatta anche da chi mi ha preceduto in quest'Aula, è che il provvedimento in esame si inserisce ancora una volta nelle prerogative parlamentari: ancora una volta vediamo che un decreto di iniziativa governativa, e quindi con tutta la tempistica fortemente limitante di tale strumento, si inserisce, come è stato ricordato in questa sede con toni e contenuti diversi ma sempre con lo stesso appello, all'interno di una Commissione nella quale provvedimenti analoghi sono già in discussione o in attesa di essere discussi ed emendati e comunque necessitano sempre di una profonda riflessione.

Ebbene, il Governo si inserisce in una materia già all'esame della Commissione, la scippa con scarsa destrezza attraverso un decreto-legge, con tutte le conseguenze che vediamo.

Questo provvedimento è stato certamente migliorato in Commissione perché, per fortuna, contrariamente a quanto accaduto con l'ultimo decreto-legge (naturalmente anch'esso approvato con l'apposizione della questione di fiducia), questa volta quanto varato dalla Commissione è stato accolto. Sempre in Commissione, però, è emersa la necessità di affrontare tale materia con toni diversi, con cura e capacità di mediazione.

La collega Stefani ha giustamente parlato di insulto al diritto. È giusto perché l'unica soluzione alla base di questo decreto è quella di andare ad incidere su ciò che sta nella natura stessa del diritto, cioè la presenza di una terzietà, di un giudice: poiché sembra difficile che tale terzietà possa essere garantita per i costi che evidentemente si ritiene che essa comporti, la si sostituisce sottraendo materie anche

molto delicate da tale dimensione e affidandole a un tipo di negoziato, alla negoziazione assistita, cioè a un accordo in cui le parti cercano di convenire e si fanno rappresentare dai loro avvocati.

Ricordo che nello scudo di Achille, descritto nell'Iliade, la città in pace è simboleggiata da un processo: questa è la civiltà che consente la pace. Tale processo viene celebrato con due contendenti e dei soggetti che hanno la funzione di esprimere la terzietà, i giudici. Gli avvocati delle parti non sono per definizione *super partes*.

Se in Commissione a questo procedimento è stata sottratta la materia del lavoro, tuttavia non è stata sottratta un'altra materia estremamente delicata, che è quella della separazione e del divorzio, su cui il Governo ha tentato una mediazione estremamente maldestra. Infatti, nella ricerca di una tutela delle parti deboli - che sono state identificate nei figli, minori, disabili o economicamente non autosufficienti - il Governo, con l'ultima redazione dell'articolo 6, propone che il procuratore della Repubblica assuma un ruolo che, al di là del fatto che gli appartenga o no, come descritto dal collega Caliendo, difficilmente potrà ricoprire.

Torniamo al problema fondamentale, rappresentato dal fatto che comunque oggi la giustizia ha bisogno di maggiore efficienza, di maggiori mezzi o di mezzi più adeguati o di un utilizzo più adeguato dei mezzi esistenti.

Se dunque affidiamo al procuratore della Repubblica il compito di verificare e tutelare gli interessi dei minori, potrà accadere, innanzi tutto, che il procuratore - comunque già in seria difficoltà a svolgere correttamente e nei tempi adeguati quanto gli è affidato - difficilmente potrà svolgere il ruolo che gli viene dato. Diventerà allora assolutamente inutile quanto previsto nel provvedimento, perché la questione verrà sistematicamente rimandata al giudizio, oppure si soprassiederà dall'effettuare una verifica puntuale. Ciò, dunque, non risolverà la questione della rapidità della giustizia né i problemi dell'efficienza e della correttezza dell'applicazione del diritto, né quelli che nel titolo del decreto-legge in esame vengono evidenziati come problemi che saranno risolti. *(Applausi del senatore Candiani).*

Questo è lo stesso sistema adottato con altri provvedimenti, ad esempio con il *jobs act*. Ancora una volta, siamo di fronte ad un'operazione di natura politica per cui, a fronte di un Parlamento che lavora, che legifera e che ha i suoi tempi legati alla mediazione (necessaria per materie così delicate), viene presentato un provvedimento che è una scatola vuota, su cui viene posta la questione di fiducia, che è un pasticcio, che è formulato e redatto male. La Commissione è riuscita ad intervenire su alcune parti, ma purtroppo non su tutto, perché di fatto si tratta di scatole vuote che vengono confezionate con un'ottima strumentazione mediatica. Queste scatole vuote, ma mediaticamente confezionate, vanno a beneficio del Presidente del Consiglio che si fa vanto di cose che spende nell'immediato perché dopo, tra un mese, due o tre mesi, un anno si vedrà la totale inefficacia di questi provvedimenti. *(Applausi del senatore Candiani).*

Ma quel che più rileva e che vorrei evidenziare ai miei colleghi è che voi votate queste scatole vuote ma poi, mentre il grande vantaggio mediatico lo prende il grande capo, la faccia la dovrete mettere voi sui territori.

Non fa certo notizia sui giornali, ma lunedì presso la Camera del lavoro di Reggio Emilia nel corso della discussione sul *jobs act* i colleghi del Partito Democratico sono stati presi a pesci in faccia dai delegati sindacali. Questo è quello che succede! *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*. Alla fine, ci dovete mettere la faccia! Ce la dovete mettere singolarmente, uno per uno. Quando questi provvedimenti riveleranno tutta la loro inefficacia ce la dovrete mettere voi la faccia davanti ai vostri elettori e non crediate di potervi sottrarre in nome di una fedeltà ad un segretario di partito e al Presidente del Consiglio.

Aggiungo un'ultima cosa. La prova che questo provvedimento è una ridicola operazione politica sta nell'ipocrisia, che voglio sottolineare perché trovo che sia una'ipocrisia redazionale veramente significativa. Alla fine del comma 3 dell'articolo 6, dopo non aver risolto i problemi che questo provvedimento presentava già in origine, anzi dopo aver aumentato il peso della giustizia in certi settori, si legge questa frase: «*al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* "Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di

esperire la mediazione familiare». Pleonastico e ridicolo! Ma, soprattutto: «Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori"». Questa è una definizione del tutto avulsa da un contesto in cui le condizioni, la tutela dei minori evidentemente non sono all'attenzione del legislatore.

Naturalmente, lo scontento di fronte a questo modo di procedere è infinito e risuona in tutte le parti dell'Aula. La gravità è data dal fatto che questi provvedimenti, che non risolvono, fanno aspettare ancora di più il Paese rispetto a delle necessità che ci sono e che busseranno alla nostra porta.

Chi si assume la responsabilità di non avere dato oggi le risposte che il Paese chiede se la assuma allora fino in fondo e vada davanti agli elettori a dire: «Sono stato io che ho deciso questo. Io l'ho avallato».

Io no! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC e del senatore Romani Maurizio)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, ci troviamo di fronte all'ennesimo atto della maggioranza del Governo Renzi che, dopo aver fatto una cosa già di per sé inammissibile (un decreto-legge in materia di riforma di una parte del processo civile, cosa che ha dell'incredibile), adesso vi pone addirittura la fiducia, e, con un ulteriore passo in avanti, non solo chiede la fiducia, ma la chiede su un maxiemendamento che non recepisce nemmeno quanto è stato fatto in Commissione.

Non mi dilungherò sul contenuto nefasto di questo provvedimento che, nella migliore delle ipotesi, sarà completamente inutile perché rimesso alla mera buona volontà delle parti, quindi si tratta di un mero invito che cadrà, come tutti gli inviti, nel vuoto. Non affronterò nemmeno la questione tecnica perché la questione è diversa e più seria: si attenta alle prerogative e alla sovranità dei cittadini di questo Paese colpendo gli organi rappresentativi di tale sovranità, quali l'Assemblea e il Parlamento che con questo atto vengono spogliati delle proprie prerogative. Tutto ciò viene fatto in una materia in cui vi è, completamente concorde tutta la dottrina, la necessità di un esame estremamente attento di ogni singola parola. Stiamo infatti parlando del processo civile, la materia più delicata che esista nel nostro diritto, le cui conseguenze non sono facilmente comprensibili ed individuabili, ma richiedono studio, pazienza e lavoro, cose che il nostro Presidente del Consiglio sconosce. Egli non conosce nemmeno una di queste parole: studio, pazienza e lavoro. Non ne conosce nemmeno una! Ha fretta di formulare i suoi *slogan* su materie importanti, sulla pelle dei cittadini!

I cittadini hanno un altro problema, signor Presidente del Consiglio, grande assente di quest'Aula: hanno il problema di accedere alla giustizia, non di avere procedure come queste, con norme chilometriche, mentre noi tutti sappiamo, almeno chi si è occupato del processo, che le norme più sono semplici e lineari e più potranno avere sicura efficacia. Qui abbiamo procedure che non solo non avranno seguito, ma che se lo avranno contribuiranno soltanto a rendere più difficile la vita dei cittadini e ad impedire ciò che serve a questo Paese, e cioè che chi ha poche o nessuna tutela venga tutelato!

Si vuole allontanare dal processo chi più ne ha bisogno, riservando il processo civile, quello delle aule, con i giudici e gli avvocati, soltanto a chi se lo può permettere. Non è questo che chiedono i cittadini!

Il primo provvedimento da adottare per la giustizia civile era l'abolizione totale del contributo unificato, non il suo ulteriore aumento che è previsto in questo provvedimento! *(Applausi del senatore Campanella)*.

È questo quello che chiedono i cittadini, ma non è ciò verso cui è orientato il Governo, sempre più caratterizzato come il Governo dei pochi che hanno accesso a tutti i privilegi, ed in questo Paese perfino la giustizia sta diventando un privilegio.

Lo dice anche il titolo del decreto-legge: «degiurisdizionalizzazione»; questa è l'idea della giustizia di Renzi: privare i cittadini di un diritto costituzionalmente garantito. Ma guardate che non c'è solo la nostra Costituzione, c'è anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che prevede che ciascun uomo o donna di questa terra ha diritto ad andare davanti ad un giudice e voi, con questi provvedimenti, lo state impedendo. È questo che state facendo, e lo state facendo nella maniera più

barbara: impedendo persino il dibattito in queste Aule.

A noi spetta allora ricordare, perché noi la memoria ce l'abbiamo e conosciamo la storia, chi è che si sentiva l'incarnazione dello spirito del proprio popolo. C'è stato in Europa, nel Novecento, uno che, secondo lui, incarnava lo spirito del suo popolo e ciò che pensava era legge, ed il suo Parlamento ratificò questo principio dopo l'incendio del Reichstag in Germania: era Hitler, che avanzava con decreti perché quello che lui pensava incarnava lo spirito del suo popolo e della legge.

Ci ritroviamo di fronte a questo, colleghi? Ci ritroviamo un uomo solo al comando, che ci umilia e pensa che quello che dite voi, maggioranza od opposizione non ha importanza, in queste Aule non vale nulla e vale solo il suo pensiero unico? Perché questo vuol dire un emendamento buttato là l'ultimo giorno con l'apposizione della questione di fiducia, per giunta su un decreto-legge che riguarda una materia che avrebbe richiesto mesi di approfondimento e non lo diciamo noi ma i cultori della materia.

C'è uno che pensa per tutti, voi siete inutili. Questo vi sta dicendo.

Noi voteremo convintamente contro il provvedimento. Avremmo votato contro anche senza la questione di fiducia perché non è questo il modo, barbaro ed incivile, di affrontare problemi così gravi.

Dobbiamo dire anche, colleghi, che tutto questo è responsabilità di chi in queste Aule china la testa pur di andare avanti, perché è sempre più chiaro a tutti quello che sta succedendo qua: pur di andare avanti, come che sia, la maggioranza di Renzi è pronta a votare qualunque abominio!

Ma ci sono anche altre responsabilità, che sono chiare, evidenti e cristalline perché sono fuori da queste Aule e sono sul colle più alto di questa città! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quello che permette questo abominio è il Presidente della Repubblica, che non poteva far passare un decreto di questo tipo e che di fronte ad una cosa del genere, di fronte ad una questione di fiducia posta sulla riforma del processo civile, doveva richiamare il Presidente del Consiglio, perché questa è la funzione del Presidente della Repubblica: tutelare la nostra Carta costituzionale da chi la vuole fare a pezzi e la vuole stracciare. Non lo fa: ne dovrà rispondere, speriamo non soltanto alla storia. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, la riforma della giustizia civile è un'antica sfida, una sfida con la quale questo Paese ha provato più volte a cimentarsi, anche se il più delle volte sono stati tentativi flebili con risultati del tutto pari allo zero. Anzi, appena il Paese ha chiesto una riforma della giustizia civile, la politica ha dato il peggio di sé, si è divisa e non ha saputo fare un salto di qualità progettuale e poi, come spesso è successo, di fronte al cammino delle riforme si è ritirata in buon'ordine.

Ecco perché dobbiamo cambiare passo. La riforma della giustizia civile è una grande sfida, una vera priorità, e tale grande sfida, che deve diventare una vera priorità, ha bisogno di un Parlamento capace di valutare, di convenire e di decidere. Il lavoro che abbiamo fatto in Commissione ha avuto questo passo. Non si è consumato quel rito antico per il quale, di fronte ad una proposta di riforma della giustizia civile, si discuteva, si allungava il brodo e poi non si passava alla definizione delle scelte e delle norme. In Commissione giustizia, invece, si è discusso, anche animatamente, sono state trovate delle soluzioni, è stato migliorato il decreto e dunque è stata accettata la sfida della riforma della giustizia civile.

La riforma della giustizia civile, colleghi, chiama in causa una questione di fondo che affrontiamo tutte le volte che il Parlamento viene chiamato a confrontarsi sulle grandi riforme, le cosiddette riforme strutturali o di sistema. Tale questione è relativa al modo in cui si affronta la crisi. Esiste un'idea conservativa secondo la quale la crisi è arrivata per motivi esterni al nostro Paese. Bisogna quindi stare fermi e non cambiare niente perché anche questa crisi terribile e strutturale passerà e, alla fine, senza cambiare, il nostro Paese potrà riprendere il suo cammino. Anzi, in tempo di globalizzazione si pensa che l'energia per far riprendere il cammino al nostro Paese debba venire dall'esterno, dalla ripresa del ciclo espansivo internazionale dell'economia.

Colleghi, se il Paese rimane così com'è, non uscirà dalla crisi. Se rimarrà fermo nel suo sistema di fondo non solo non uscirà dalla crisi, ma cadrà in rovina!

Ecco perché, anche nella riforma della giustizia civile, deve prevalere un'idea progressiva della crisi, per cui, se c'è la crisi, si cambia, anzi, addirittura la si utilizza per fare quelle riforme così profonde che nella storia del Paese non sono mai state fatte, perché la crisi può diventare una risorsa ed un'opportunità per cambiare.

Un'idea progressiva della crisi deve attraversare anche la giustizia, soprattutto quella civile.

Nel nostro Paese vi è un ricorso alla giustizia civile che non ha eguali tra quelli avanzati e questo per essa costituisce un carico enorme. Il Ministro ieri ha ricordato che in Germania il ricorso alla giustizia civile è inferiore di un terzo rispetto a quello del nostro Paese, pur in presenza di 20 milioni di abitanti in più.

Più volte il relatore Cucca ha ricordato che la giustizia civile ha bisogno di un piglio e di una cultura nuovi, che provino in modo corretto e serio ad uscire fuori dai tradizionali canoni con cui si è sempre pensato ad essa, stanti i quali, tutto si deve riversare di fronte al giudice, non dev'esserci un filtro che disincentivi la litigiosità presente nel nostro Paese, non devono esserci riti, né soluzioni o modelli organizzativi nuovi, insomma, non si deve cambiare la giustizia civile.

Com'è stato detto dagli interventi che abbiamo ascoltato in Aula, è chiaro che questo decreto riguarda un aspetto della riforma della giustizia civile, ossia l'arretrato, ovvero quel debito pubblico in essa presente che impedisce di mettere mano alle riforme e le preclude la possibilità di dispiegare tutte le proprie energie. Ecco perché è importante che il processo telematico abbia finalmente intrapreso il proprio cammino (in ritardo, ma l'ha fatto). Dobbiamo chiedere al Governo - vigilando su di esso ed incalzandolo - che il processo telematico diventi sempre più una modalità moderna di organizzare la giustizia civile.

Ecco perché è importante l'annuncio che il Ministro ha qui fatto a proposito dello sblocco delle assunzioni di mille ulteriori unità di cancelleria e di personale amministrativo, per fare in modo che nel nostro modello di giustizia non vengano avviate riforme in presenza di un punto di debolezza, costituito dall'assenza di risorse umane.

È ancora più importante, però, la sfida che nelle prossime settimane affronteremo sul punto cardine della riforma della giustizia, ovvero il processo civile. Si tratta di una riforma che, in prima battuta, vedrà coinvolta la Camera, per poi arrivare anche qui al Senato, dove pure avremo l'opportunità di confrontarci e di arricchire la proposta del Governo, come abbiamo fatto durante l'esame di questo decreto-legge in Commissione, con il contributo di tutti i Gruppi parlamentari. In occasione dell'esame di questo testo, infatti, in Commissione giustizia sono stati approvati emendamenti di tutti i Gruppi parlamentari, anche all'opposizione.

Ci confronteremo dunque anche sulla riforma del processo civile, perché anche su questo bisogna lasciarsi alle spalle le pur nobili culture che hanno sempre guardato ad esso in un certo modo. Si tratta di culture conservative, non più in grado di comprendere che il sistema della giustizia civile deve tenere il passo che altri Paesi da decenni hanno saputo imprimere.

Sappiamo tutti, colleghi, che uno dei fattori che allontana le imprese dagli investimenti in Italia è proprio il ritardo della giustizia civile: questo spaventa e ne dobbiamo prendere atto. Questi tempi non possono più conciliarsi con quelli della globalizzazione.

Colleghi, mediamente i tempi della giustizia civile in Italia sono circa nove anni. Se dovessimo fare un cammino di riforma tale da portare i tempi della giustizia civile a cinque anni, potremmo certamente vantarci del bel risultato e riconoscere di essere stati bravi: in particolare, potremmo dire quanto sono stati bravi Governo e Parlamento nel ridurre di tale misura i tempi così insopportabili della giustizia civile. Eppure, Presidente, guardando a questo risultato con gli occhi della globalizzazione, dobbiamo ammettere che è un risultato ridicolo, perché, con gli occhi della globalizzazione, i tempi della giustizia civile dovrebbero essere di due anni, il superamento di questo limite relega il nostro Paese alla marginalità.

Per questo credo che abbiamo lavorato bene, Presidente: mi riferisco, in particolare, a quanto è stato fatto sull'arbitrato, sulla negoziazione assistita e sui tempi della separazione e del divorzio consensuali.

Com'è stato sottolineato più volte dal relatore e dalla stessa senatrice Filippin, stiamo trattando i temi della separazione e del divorzio camminando con le gambe della comune condivisione e responsabilità. In Commissione abbiamo fatto in modo che la parte debole sia meglio tutelata e che non vi sia nessun arbitrio e nessuna sovrapposizione.

Per questo, colleghi, forse era maturo il tempo per inserire all'interno dello stesso decreto un altro grande provvedimento, già approvato dalla Camera quasi all'unanimità, quello cioè sul divorzio breve. Non è stato fatto, ma noi non ci rinunciamo e chiediamo che quest'Aula si pronunci al riguardo, perché non può sfuggire al fatto che un ramo del Parlamento ha approvato il divorzio breve. Quest'Aula deve avere dunque il coraggio di affrontare e decidere rispetto ad un'attesa così seria e moderna presente nel nostro Paese.

Colleghi, su questo avremo modo di continuare a confrontarci e noi incalzeremo chi è conservatore, al di là del fatto che sia di centrodestra o di centrosinistra, perché la sfida delle riforme deve riguardare tutta la politica. A chi ha una visione progressiva delle riforme chiederemo progettualità, rigore ed equilibrio, ma dobbiamo andare avanti e con questo decreto rispetto all'arretrato apriamo strade nuove e facciamo un passo in avanti. *(Applausi del senatore Cucca. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, voteremo convintamente questa fiducia nei confronti di un Governo impegnato in un processo di amministrazione dello Stato in un momento estremamente delicato e, nello stesso tempo, sul fronte delle riforme strutturali di cui questo Paese ha bisogno per poter uscire dalla crisi ed essere all'altezza degli altri Paesi europei e per superare il *gap* che c'è tra noi italiani, tra noi sistema Italia e il resto d'Europa.

Ci sono ovviamente ragioni politiche generali, ma ci sono anche, come ha detto ieri il ministro Orlando, ragioni di merito legate a questo provvedimento sul quale viene posta la questione di fiducia, che giustificano e spiegano la nostra convinta adesione alla proposta che è stata formulata dal Governo stesso.

Credo che il Parlamento in quanto tale e, in particolare, il Senato in quanto tale, debbano essere invitati ad usare toni e modi diversi nel confronto tra maggioranza e opposizione, tra chi condivide il testo che ci viene presentato e chi invece non lo condivide, perché non ci sono massimi sistemi che vengono messi in discussione, né ragioni di equilibro o di rispetto di valori universali. È stata evocata addirittura la Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea rispetto a questo provvedimento.

Sinceramente vedo nel testo in esame il tentativo - come ha ricordato ieri il ministro Orlando - di alleggerire il carico che pesa sulla nostra giustizia civile, un grande impegno per ridurre i tempi, una rivalutazione del ruolo dell'avvocato anche nella sua funzione di conciliatore tra le parti, e non solo di causidico che spinge ed aizza i clienti nella direzione di una soluzione a tutti i costi davanti al giudice.

È un provvedimento che si inquadra certamente in una visione di riforma della giustizia assolutamente necessaria, soprattutto quella civile - come ha ricordato adesso l'onorevole Lumia - ma che è altra cosa rispetto alla legge delega riguardante davvero in profondità la riforma del processo civile. Essa tornerà nelle aule del Parlamento come elemento fondamentale del confronto per offrire strumenti ai cittadini e agli operatori del diritto adeguati al tempo e alla necessità di dare risposte ad una domanda che continua ad essere troppo elevata. Ciò dovrebbe portare tutti noi a compiere uno sforzo di natura culturale anche per convincere i cittadini che esistono altre forme per avere giustizia e, nello stesso tempo, perché il nostro processo riesca, quando è necessario, a dare giustizia.

Quindi, vi sono profonde ragioni di merito a sostegno della fiducia legata al maxiemendamento, che recepisce non solo lo spirito, ma anche il contenuto del dibattito svolto in Commissione, e che

comunque si è manifestato con pronunce sui singoli articoli.

Qui non si sta stravolgendo assolutamente nulla, perché rimane integra la possibilità delle parti di rivolgersi al giudice anche in una materia così delicata come la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e lo scioglimento del matrimonio civile. Non è, quindi, l'abiura rispetto ad un sistema che ha trovato, dalla legge n. 898 del 1970 e, ancor di più, dalla riforma del diritto del famiglia del 1975 in poi, una sua codificazione ben precisa nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono ulteriori le opportunità che noi diamo nella risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento di somme, la circolazione dei veicoli, il diritto di famiglia, la separazione e i divorzi, ma nei casi limitati; nello stesso tempo si demanda anche ad altri funzionari pubblici, che non sono solo quelli della giurisdizione, il compito di prendere atto della volontà delle parti.

È stato poi previsto - io ero tra quelli non assolutamente convinti di tale scelta - e reintrodotto l'obbligo di segnalazione alla procura della Repubblica, al pubblico ministero, in nome però di una garanzia maggiore proprio per tenere agganciata la negoziazione assistita e le procedure tra le parti ad un criterio di terzietà, di controllo della giurisdizione individuata nel pubblico ministero a tutela dei minori, a tutela delle parti deboli di questi accordi, a tutela del rispetto delle norme imperative che presiedono al nostro ordinamento.

Rispetto ad una questione così delicata come quella discendente dall'articolo 29 della Costituzione - ossia la famiglia e la sua unità, la tutela delle norme imperative che presiedono a questo istituto fondamentale della nostra convivenza civile - di fronte ad uno scenario che mantiene integra per i cittadini la possibilità di rivolgersi al giudice, ma anche a soggetti diversi quali l'avvocato o l'ufficiale di Stato civile, non vedo come si possa evocare lo stravolgimento dei principi costituzionali, il venir meno dei diritti fondamentali dell'uomo, l'alterazione della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea. Capisco che tutto è politica e che, quando si fa politica, tutto si può buttare anche in caciara, ma non si possono accreditare nei confronti dell'opinione pubblica volontà così negative anche da parte dei propri avversari politici, perché poi la delegittimazione totale dell'avversario politico porta anche alla delegittimazione di se stessi.

Credo quindi che noi dobbiamo fare un grande sforzo per ricostruire le ragioni di una convivenza che certamente passa anche attraverso il duro confronto politico e, qualche, volta attraverso lo scontro, ma che non può mai portare a considerare il Presidente del Consiglio dei ministri, chiunque esso sia, e il Presidente della Repubblica così come sono stati dipinti da qualcuno anche oggi.

Ci apprestiamo ad affrontare temi altrettanto importanti e urgenti - se mi permettete, anche più importanti e urgenti - nello stesso ambito della giustizia nelle prossime settimane. Veniva ricordato il divorzio breve e io ricordo la diffamazione, la responsabilità civile dei magistrati e la legge delega sulla riforma del processo civile. Si tratta di un quadro di interventi che mira a rendere il nostro sistema più rispondente ai principi generali del diritto (e in questo caso anche dei diritti fondamentali), rispetto ai provvedimenti che ho citato, nel contesto europeo. Si risponde così anche a censure che ci sono venute dalle autorità esterne, dalla Corte dei diritti dell'uomo, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché alla nostra necessità di darci un sistema efficace ed efficiente a fianco di un sistema economico e produttivo che deve ridare competitività al sistema Paese e rimettere l'Italia al passo dei grandi Paesi, qual è un Paese di 60 milioni di persone.

Credo che noi dobbiamo essere consapevoli delle potenzialità di un provvedimento come quello in esame, ma anche dei suoi limiti e della sua assoluta coerenza con l'esigenza fondamentale a cui presiede la giustizia civile, che è quello di rendere giustizia ai cittadini, ma anche quello di rendere i rapporti economici e sociali efficaci e capaci, nel quotidiano della nostra, vita, di rispondere ai bisogni della nostra vita.

Queste sono le ragioni che ci portano a votare a favore del provvedimento, cui si aggiungono motivazioni più generali che ci portano a riconfermare la fiducia ad un Governo a cui certamente non possono essere attribuite le colpe che sono derivate da vent'anni di non buon governo di questo Paese. Questo Governo, con fatica, sta tentando di rimettere in carreggiata il Paese, al passo con i grandi e con i tempi e in grado di rispondere davvero ai bisogni di un Paese che deve uscire dalla crisi.

(Applausi dal Gruppo PD).

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 132, come recita lo stesso titolo, è volto alla cosiddetta degiurisdizionalizzazione del contenzioso civile, con l'introduzione di misure che facilitano l'accesso a strumenti alternativi di risoluzione della controversia, prima dell'introduzione del processo.

Parliamo, quindi, di un provvedimento innovativo in una materia che è necessario affrontare valutando l'obiettivo che l'intero provvedimento si pone, che è quello, appunto, della semplificazione della materia in tema di procedimenti civili. L'arretrato giudiziario italiano, con i suoi circa cinque milioni di processi in primo grado e circa 400.000 in appello, costituisce una delle maggiori ragioni di debolezza del sistema istituzionale italiano e, in quella che viene chiamata competizione fra ordinamenti, merita senz'altro una prima risposta urgente.

La più evidente novità introdotta, come tutti ormai sappiamo, è rivolta ad introdurre nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; dall'altro, la promozione in sede stragiudiziale del nuovo istituto della procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

L'eliminazione dell'arretrato e il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti prevede la facoltà, su istanza congiunta delle parti, di richiedere e di promuovere un procedimento arbitrale, facoltà esclusa per le cause aventi ad oggetto diritti indisponibili e che non riguardino materie particolarmente delicate quali lavoro, previdenza, assistenza sociale.

Quanto poi alla convenzione di negoziazione assistita da avvocati - istituto estremamente innovativo e da diversi anni auspicato - si tratta di un accordo per risolvere la controversia; esso ha per oggetto ogni regiudicanda che non riguardi diritti indisponibili e deve prevedere un termine concordato per l'espletamento dell'intera procedura.

Questa innovazione apre certamente delle strade del tutto nuove, perché chiede all'avvocato una funzione nuova, diversa. Non è colui che si fa carico, abbraccia e sostiene una delle parti davanti ad un giudice, ma colui che è in grado, per competenza professionale, di prevenire e di risolvere il conflitto prima ancora che si sia incardinato di fronte al giudice.

Certo, molto si è dibattuto e si è discusso in queste ore e in questi giorni, e molto ancora si discuterà, in merito alla *vexata quaestio* degli articoli 6 e 12. Il provvedimento, in merito agli articoli 6 e 12, prende in considerazione esclusivamente le separazioni consensuali. Credo che questo sia un aspetto doveroso da sottolineare, perché una pubblicistica mal rappresentata ha creato un po' di confusione sull'argomento. Esso riguarda, pertanto, casi in cui la volontà delle parti circa la separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o il divorzio si è già formata responsabilmente. Un sistema delle separazioni giudiziali, quindi, che non viene minimamente toccato dal provvedimento. Comunque rimane sempre ferma la possibilità di rivolgersi al tribunale e di seguire le procedure previste dal codice di procedura civile.

Come ricordava ieri il ministro Orlando, c'è la volontà di rispondere ad una domanda: laddove l'attività della giurisdizione è poco più che una presa d'atto di carattere amministrativo, è così necessario che si rimanga di fronte alla giurisdizione, aumentando i carichi della domanda? Introducendo una serie di cautele e di elementi che garantiscano la piena consapevolezza delle parti, si riporta all'ambito amministrativo ciò che è amministrativo, evitando di sovraccaricare la giurisdizione. Certo, sarebbe stata auspicabile una maggiore attenzione per un supplemento di mediazione preliminare, in modo tale da dare la possibilità ai soggetti di una riflessione e di un approfondimento prima di procedere ad un passo che porta inevitabilmente a situazioni non certamente piacevoli, né gradite.

Comunque più complessa nell'ambito del decreto sotto il profilo tecnico, ma fondamentale per i suoi risvolti pratici, è la parte compresa nel Capo IV del decreto che ci accingiamo ad approvare, che ha

come obiettivo l'accelerazione del processo e l'incremento della funzionalità del processo civile di cognizione. La prima novità riguarda il regime di compensazione delle spese, il quale, se vi è soccombenza reciproca, può essere disposto parzialmente o per intero tra le parti. Del pari, è prevista la possibilità di compensare parzialmente o per intero le spese processuali nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza. Una previsione, questa sulla compensazione delle spese, che dovrebbe disincentivare le liti temerarie.

Importantissima a noi sembra poi la parte sugli interessi moratori. Sappiamo che i tempi lunghi in qualche modo favoriscono la parte che ha torto; oggi essere di fronte ad un giudice conviene soprattutto a chi non vuole pagare quando sa di avere torto. Le nuove previsioni sembra che debbano disincentivare questo atteggiamento.

Le questioni di rilevanza ulteriormente nell'ambito del decreto alleggeriscono il carico dei tribunali e le novità sul fronte della fase esecutiva, con l'accelerazione e la semplificazione del procedimento di esecuzione forzata, garantendo quindi certezza delle risultanze in sentenza e restituendo credibilità alla giurisdizione.

Un'ultima questione che voglio citare, ma non per importanza di novità, riguarda l'introduzione della possibilità della raccolta delle testimonianze da parte dei difensori; con le dovute e previste cautele, essa alleggerirebbe molto il carico dei compiti del giudice e così i tempi di udienza oltre ad affidare all'avvocato una funzione di responsabilità e garanzia sulla correttezza della procedura.

È evidente che il provvedimento che andremo a votare tra breve - e il Gruppo per l'Italia voterà a favore della fiducia sul testo - non rappresenta altro che un primo *step*, un primo passo, possiamo dire, volto allo snellimento non solo della procedura, ma anche di quella mole di lavoro, che poi tanto pesa nell'ambito dell'economia.

Prima di concludere il mio intervento voglio ringraziare, per l'impegno profuso, tutti i componenti della Commissione competente e il relatore, senatore Cucca, che non solo ha offerto la sua disponibilità e le sue competenze acquisite nell'attività che possiamo definire pre-politica, ma anche il suo impegno per far sì che tutte le varie voci potessero trovare uno spazio e avere poi un riferimento nell'ambito del testo. Rinnovo quindi, da parte del Gruppo Per l'Italia, la fiducia posta sul provvedimento che verrà votato tra poco. *(Applausi dai Gruppi PI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, il nostro Gruppo ha un po' di difficoltà a votare a favore del provvedimento in esame a partire dal titolo, che parla di "degiurisdizionalizzazione".

Colleghi, siamo qui in nome e per conto del popolo italiano e dunque dobbiamo usare il linguaggio del popolo. Caro Sottosegretario, sono in pochi, in Italia, coloro che riescono a capire questo termine. L'Italia non è fatta solo di magistrati e di avvocati, ma è composta da cittadini che vogliono capire ciò che fa il legislatore. Già dal termine utilizzato emerge che non parliamo il linguaggio del popolo, ma quello di una ristretta casta d'*élite*, che non vuole far capire quello che fa. Ho una mamma di 92 anni, che mi direbbe: «Parla come mangi, parla un linguaggio comprensibile! Non ti abbiamo allevato per usare termini che non si capiscono».

Il relatore, senatore Cucca, sa che in Commissione ho presentato molti emendamenti, come quello che porta a 30 giorni le ferie dei magistrati, per uniformarli a tutti gli altri lavoratori, anche per una questione di rispetto della Costituzione. La norma è stata accettata ed è contenuta nel maxiemendamento, ma erano tanti altri i contributi che avremmo voluto dare, per modificare una volta per tutte il processo civile, che di fatto è incivile e costituisce uno degli elementi più importanti del mancato sviluppo dell'Italia e dei mancati investimenti da parte degli stranieri. L'ho sempre detto e continuerò a dirlo: nel 2013 la Spagna ha ricevuto oltre 40 miliardi di euro di investimento stranieri e l'Italia ne ha ricevuti soltanto per 10 miliardi di euro. L'unico motivo che spiega ciò è che abbiamo una

giustizia che per il processo civile ha tempi biblici per non parlare di quello penale. Eppure ci sono anche dei bravi giudici, ce ne sono tanti che lavorano seriamente, a fronte dei quali ce ne sono tanti altri che non lo fanno e che tirano avanti il processo all'infinito.

In Italia ci sono cinque milioni di processi pendenti, dobbiamo quindi costatare con rammarico che la giustizia italiana detiene un primato negativo rispetto a tutti gli altri Paesi che sono anche nostri competitori. Questo è un dato inconfutabile e non una considerazione di natura politica, soggetta a interpretazione, a seconda di come la si pensi. A più riprese la nostra giustizia ha subito svariati richiami da parte delle istituzioni europee.

Una riforma dell'intero sistema si pone pertanto come una necessità urgente e non più rinviabile. Come allora avremmo potuto fare? Ebbene, bastava poco. L'avevo anche proposto in un emendamento. È necessario, come per tutti i lavoratori italiani, che anche per i giudici, civili e penali (ho già detto che molti sono seri e lavorano) siano previsti i tornelli, la timbratura, in modo che si sappia quanto lavorano, si conosca il loro impegno. Non è possibile che un giudice faccia una sentenza all'anno e la depositi non dopo i tre mesi canonici ma dopo un anno senza che nessuno prenda provvedimenti. Come tutti i lavoratori i giudici dovrebbero essere sottoposti anche a visite psicoattitudinali, per il loro interesse, per l'interesse della giustizia, della salute pubblica, dell'Italia, perché così gli faremmo un favore. È questo che dovremmo fare. I magistrati non sono qualcosa di diverso dagli altri, sono uguali agli altri.

Quindi, occorre intervenire specialmente per quanto attiene i tempi, le lungaggini dei processi civili, che comportano un arretrato di dimensioni enormi che si traduce in un danno finanziario nel momento in cui questo stato di cose di fatto blocca o rallenta gli investimenti, minando così l'economia del Paese.

Non sfugge a nessuno che nel momento stesso in cui il presidente Renzi ha avuto un po' di coraggio c'è stato subito un avvertimento. Non so dire - vedo che qui c'è il senatore Lumia al telefono - di che stampo sia l'avvertimento. Tuttavia, nel momento stesso in cui il Presidente del Consiglio interviene su una materia così delicata gli è stato subito fatto capire che avrebbero iniziato a toccargli la famiglia, ed hanno iniziato con il padre a Genova.

È chiaro quindi che una riforma della giustizia, sia civile che penale, rappresenta un'esigenza da tradurre in fatti nel più breve tempo possibile. Bisogna pertanto dare atto al Governo e al ministro Orlando di aver saputo cogliere un'occasione importante per intervenire in un settore cardine del sistema Paese. Al contempo però registriamo - e non si può sottacere - una certa mancanza di coraggio ravvisabile negli interventi legislativi inseriti nel decreto, che appaiono più come frutto di una mediazione tra tutte le parti interessate, di un ricatto subito, che dettati da una reale volontà riformatrice senza se e senza ma.

Per questo credo che il decreto in esame non rappresenti una vera e propria riforma. È un tentativo, in quanto non interviene con la giusta incisività a modificare un settore fondamentale per la quotidianità dei cittadini e delle imprese. Si sono effettuati degli interventi che di fatto sono dei palliativi. Faccio il medico e so che una cura palliativa non guarisce, non interviene alla radice sulla malattia, ma lascia il cancro. E il cancro esiste, sta metastatizzando il Paese, portandolo al *default*. Sono interventi che non contribuiscono ad incidere profondamente sulla giustizia civile al fine di ottimizzare il settore, i suoi tempi, la sua produttività con misure incisive i cui effetti sarebbero immediatamente constatabili.

Mi rendo conto delle difficoltà cui si è andati incontro per intervenire sulla giustizia civile. Basti pensare alle giuste pressioni sul tema delle ferie dei magistrati, questione che ha rischiato di creare il caos, con titoli a tutta pagina su certi giornali, che parlavano di misure punitive per i magistrati. Sono lavoratori come tutti gli altri. Molti di loro si impegnano e fanno anche più del loro orario di lavoro, ma molti sono quelli che cercano di far politica all'interno della magistratura. E ne abbiamo visti tanti, ma non mi riferisco al Sottosegretario qui presente bensì ad altri: da Palermo all'Abruzzo fino ad arrivare in Piemonte e Lombardia.

Mi rammarico pertanto che il decreto non preveda misure atte a verificare costantemente la proficuità del lavoro degli addetti al settore della giustizia, di tutti gli addetti. Le misure alternative al giudizio

rappresentano una buona soluzione in termini di snellimento e velocizzazione della giustizia civile, ma questo non significa che i tribunali non celebreranno più i dibattimenti.

Credo quindi sarebbe stato utile prevedere un sistema di valutazione dell'operato dei giudici, come peraltro avviene per tutti i dipendenti pubblici. Questo è un concetto che io rimarcherò sempre. Infatti, ci dobbiamo mettere nell'ottica di seguire e valutare la loro produttività, diversamente non riusciremo a risolvere niente.

In conclusione, signor Presidente, ritengo che si sarebbe potuto e dovuto fare qualcosa per imporre una sorta di costante verifica circa la presenza dei magistrati nei rispettivi uffici e presso i tribunali. Oggi la quasi totalità dei dipendenti pubblici deve utilizzare i *badge* ogni qual volta entri o esca dalla sede lavorativa, ovviamente dovrebbero farlo anche i magistrati.

Per quanto riguarda le separazioni e i divorzi, chi ha un fiore all'occhiello come quello che ho io, chi ha una cultura come la mia (tra l'altro, nella seduta di ieri mi ha fatto sorridere il Presidente del Consiglio quando ha detto «noi socialisti»: volevo tirargli qualcosa in testa perché lui socialista non lo è mai stato!) non può che essere d'accordo.

Siamo d'accordo anche nel prevedere il divorzio breve il più presto possibile, così come siamo d'accordo che si debba finalmente avviare una riforma della giustizia civile. Il senatore Susta ha poc'anzi ricordato la responsabilità civile dei magistrati. Io sono uno di quei 20 milioni di italiani sovrani che hanno parlato attraverso un *referendum* e hanno invitato il Parlamento a prevedere la responsabilità civile dei magistrati. A mio avviso, per il danno che commettono i magistrati quando rovinano industrie, famiglie e persone non si può soltanto pagare da un punto di vista pecuniario; forse sarebbe opportuno metterli sulla pubblica piazza a sopportare anche loro un'accusa pubblica così come accade agli altri. Questa è stata la volontà del popolo sovrano e, quindi, credo che dobbiamo avere più coraggio nella riforma della giustizia.

Oggi, la quasi totalità del Gruppo cui appartengo non voterà la fiducia. Noi, però, siamo un Gruppo altamente democratico e ovviamente lasciamo liberi coloro che ritengono di votarla di poterlo fare. *(Applausi del senatore Alicata).*

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'emergenza è l'elemento di fondo di questa fase storica e politica in Italia, mi riferisco alle emergenze economica, sociale, ambientale e della giustizia civile e penale.

In situazioni di emergenza è difficile andare per il sottile. Bisogna fare presto, non c'è tempo per i distinguo, ognuno si deve assumere le sue responsabilità.

Oggi il Governo, ponendo la questione di fiducia sulla riforma del processo civile, si assume le sue responsabilità e ci mette la faccia. Quindi, pur con le eventuali perplessità che nutriamo rispetto al testo, di fronte al Governo che - ripeto - ci mette la faccia, il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE voterà convintamente la fiducia, consapevole della complessità della materia e della necessità di agire nell'azione di riforma con una mano sola. Tali problematiche non possono essere affrontate a più mani, per cui ognuno mette il suo pezzo, il suo punto di vista, la sua impostazione e la sua ottica.

Ci fidiamo di questo Governo; apprezziamo l'impegno principale dell'Esecutivo e del Ministro della giustizia, che è quello di recuperare la giustizia negata dal tempo: mi riferisco al ritardo assolutamente inaccettabile che il nostro sistema giudiziario, in particolare in materia di giustizia civile ma non solo, ha accumulato. Noi vogliamo che, almeno dal punto di vista temporale, si faccia giustizia.

L'apposizione della questione di fiducia non ha consentito di esaminare tutti i temi che avremmo voluto affrontare. Cogliamo, però, alcuni elementi positivi, come l'accelerazione del procedimento, alcune semplificazioni, la crescita della produttività dei protagonisti (mi riferisco a magistrati e avvocati), a favore di un recupero dei tempi complessivi dell'azione giudiziaria. Apprezziamo anche il coraggio con cui alcune questioni delicate riguardanti i magistrati cominciano ad essere affrontate.

Certamente, signor Sottosegretario, ci lascia perplessi (in questo senso il messaggio è indirizzato anche al Ministro assente per ragioni d'ufficio) l'intervento *spot* sulla geografia giudiziaria in riferimento al giudice di pace di Ostia e di Barra, non perché noi non riteniamo che si debba intervenire anche in queste due realtà; registriamo però il fatto che in questa materia esistono ancora, onorevole Sottosegretario, figli e figliastri: infatti, altre situazioni altrettanto gravi avrebbero dovuto essere affrontate con gli stessi tempi. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in Commissione abbiamo proposto un emendamento che avrebbe consentito al Governo di affrontare la problematica nel suo insieme, cosa che non si è potuta fare in altri tempi. Ma il nostro emendamento è stato dichiarato improponibile.

Orbene, noi ci aspettiamo anche dalla Presidenza del Senato maggiore coerenza. Su questa questione sono tornato più volte. Le leggi e i regolamenti non possono essere utilizzati secondo comodità! Devono essere utilizzati rispetto alla sostanza scritta.

Faccio pertanto un richiamo formale, signor Presidente del Senato, affinché l'uso alterno della regola secondo le convenienze venga abolito in assoluto! Altrimenti apriamo la finestra (non soltanto la finestra, ma anche le porte) a comportamenti che in fasi cruciali della democrazia possono essere fortemente decisivi rispetto ai destini non soltanto della singola materia, ma delle istituzioni parlamentari.

Come dicevo, altre situazioni avrebbero avuto bisogno di una risposta tempestiva. Mi riferisco all'irresponsabile chiusura dei tribunali di Rossano e di Sala Consilina e agli accorpamenti assolutamente ingiustificati. Ma non soltanto.

La Commissione giustizia del Senato rispetto a tale questione ha già assunto un orientamento unitario e preciso.

Ci aspettiamo una risposta tempestiva perché queste penalizzazioni colpiscono in particolare i cittadini e fanno diventare la giustizia un elemento fortemente condizionato dalle capacità economiche dei protagonisti, di vittime e di colpevoli, di coloro che vantano diritti e di coloro che li hanno lesi. Bisogna dare garanzie assicurando un'uguaglianza di trattamento quanto più possibile equa fra ricchi e poveri, potenti e deboli.

Contiamo sull'impegno del Ministro in un intervento più ampio che corregga questa grave situazione e, nello stesso tempo, manifestiamo la volontà di dare un contributo serio, libero da condizionamenti di parte, da visioni corporative e da visioni localistiche, che affronti le tematiche della giustizia nel nostro Paese con la massima apertura e responsabilità verso le aspettative dei cittadini.

Con questo auspicio confermo il voto di fiducia del Gruppo Per le Autonomie e ci auguriamo che il futuro abbia meno bisogno di emergenze e più di impegni costanti nel tempo. *(Applausi dei senatori Laniece e Tonini. Congratulazioni).*

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, come abbiamo già detto nel corso della discussione generale, siamo molto critici rispetto a questo provvedimento. In realtà più che per quello che dice, per quello che non dice.

Auspichiamo che ci sia una riforma vera della giustizia e continuiamo ad insistere, ricordandolo in particolare al Presidente del Consiglio, che questa non è la riforma della giustizia: è un provvedimento che, come ha detto il Ministro stesso, era teso solo a fare una piccola bonifica (questo è il termine utilizzato), cioè fa un intervento parziale sul problema della giustizia.

Un merito sicuramente va riconosciuto. Abbiamo affrontato molte volte tematiche attinenti al diritto penale e al codice di procedura penale con esiti, soprattutto per quanto riguarda l'ultimo anno e mezzo, a nostro avviso assolutamente disastrosi, visto che abbiamo, anzi, avete varato una serie di provvedimenti svuota carceri che non comportano una riforma della giustizia, ma solo il tamponamento del problema del sovraffollamento carcerario. Ebbene, adesso andiamo a parlare di un altro sovraffollamento, quello delle cause civili. Un problema che affligge la nostra giustizia in

maniera talmente endemica che, effettivamente, anche noi non sappiamo pensare come lo si riuscirà ad affrontare e con quali soluzioni.

Siamo tristemente agli ultimi posti in Europa per il livello della giustizia e, come abbiamo già detto, questo sorprende maggiormente proprio perché siamo in Italia, il Paese che ha visto nascere il diritto. Sappiamo bene, infatti, che i principi del diritto che adesso utilizziamo si sono formati più di 2.000 anni fa, e in quella che dovrebbe essere la culla per i giuristi ed i dottori in legge purtroppo è arrivato un momento in cui i processi e l'avvocatura sono in assoluta crisi.

Si tratta di una crisi grave, colleghi, perché la giustizia si chiama così proprio perché è tale e nel momento in cui una norma prevede alcuni diritti, questi devono essere tutelati e per farlo, anche se ognuno avesse la coscienza di ben operare, occorrono il processo ed i magistrati, perché purtroppo sorgono contrasti e serve la soluzione della lite.

Se non vi è giustizia il diritto diventa fonte di anarchia, perché chi svolge la professione di avvocato, come me, spesso si trova di fronte persone che sono fermamente convinte delle loro posizioni e non è facile stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Se non esiste la giustizia, facciamo fatica a creare una società civile.

Adesso ci troviamo dinanzi a questo provvedimento, che viene dipinto come una riforma della giustizia, nel quale in realtà vengono affrontate poche tematiche. Soprattutto, se guardiamo al titolo del decreto-legge e a quello che dovrebbe essere il suo obiettivo, cioè superare il problema dell'arretrato del carico giudiziario nel settore civile, vengono approntate soluzioni che temiamo non possano avere un'effettiva efficacia sulla riduzione dell'arretrato. Ad esempio, come rimedi e istituti alternativi al giudizio vengono proposti istituti come la negoziazione assistita, mentre ricordiamo che nel nostro ordinamento esiste già la mediaconciliazione, un istituto che già suscita grandi perplessità per come è stato strutturato, per come si svolgono i lavori e per come viene realizzato. Il decreto-legge propone quindi questo istituto che già esiste, così come parla dell'arbitrato che già esiste e del procedimento sommario, che già esiste. Ci si sorprende, quindi, e ci si domanda quali possano essere le vere innovazioni.

La conciliazione, peraltro, non nasce solo da un'imposizione del diritto ma è una cultura, una cultura che è difficilmente insegnabile e che dovrà diffondersi fra tutti gli operatori del diritto.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 12,04)**

(*Segue* STEFANI). Ma torniamo al testo. In Commissione giustizia abbiamo affrontato una serie di tematiche veramente importanti in modo approfondito, tematiche su cui vi è stato un confronto di alto livello, e non per riconoscerci meriti che non abbiamo ma perché si sono svolte riflessioni serie sugli istituti. Adesso, ovviamente, quando diciamo ai nostri concittadini che separazioni e divorzi si potranno fare dinanzi agli ufficiali di stato civile o anche da un avvocato, magari tale soluzione potrebbe essere anche ben accetta, ma il problema è che questi istituti sono difficilmente inquadrabili in diritto. Su questo noi abbiamo alcune perplessità perché parlare di diritto non è parlare di farfalle: il diritto è una cosa veramente seria. Se cominciamo a stravolgerne gli istituti rischiamo davvero una deriva perché una volta iniziato non si sa dove si va a finire.

Abbiamo anche ritirato alcuni emendamenti e abbiamo proposto alcuni subemendamenti proprio perché, rinviando la trattazione all'Aula, era importante arrivare in questa sede e parlare pubblicamente di ciò di cui stiamo discutendo. È importante far uscire dalla Commissione giustizia queste tematiche. Invece il dibattito è stato sopito, sedato, eliminato dal voto di fiducia. Eppure vi erano questioni non da poco da risolvere, come quella della mediazione familiare, oppure il problema dell'incentivo per l'arbitrato e la negoziazione assistita che, come si diceva, sono istituti già esistenti: esiste già la mediaconciliazione su alcune materie e comunque, in generale, nel nostro ordinamento esiste già la conciliazione. Occorreva però un buon incentivo e noi della Lega Nord avevamo presentato emendamenti in tal senso. Anche questi sono stati considerati senza copertura e dunque non trattabili, mentre adesso il Ministro ci dice che ne parleremo quando affronteremo la legge di stabilità. Perché rimandare sempre, continuamente al futuro quando un argomento si dovrebbe affrontare pienamente? Perché si è utilizzato il decreto-legge che, con i suoi tempi ristretti, ha impedito di approfondire molte

tematiche.

Abbiamo parlato anche di altre questioni, ad esempio la possibilità che con la negoziazione assistita si facciano dei trasferimenti immobiliari con una sottoscrizione autenticata da parte degli stessi avvocati. Questo argomento è stato accantonato sperando di poterlo trattare in Aula e non l'abbiamo fatto. Sono stati presentati anche emendamenti di diversa natura: per esempio, si è parlato del problema del carico giudiziario e noi della Lega Nord abbiamo presentato alcuni emendamenti per aumentare la competenza dei giudici di pace, per ripartire il lavoro. Anche questo non è stato affrontato.

Parimenti, non è stata affrontata un'altra tematica e ci sorprende il fatto che ieri sera sia arrivato il testo del Governo che prevede interventi su due uffici di giudice di pace: Ostia e Barra. Come mai l'emendamento presentato anche dalla Lega Nord, dove era richiesta la possibilità di rivedere il problema della riforma della geografia giudiziaria, non è stato trattato mentre invece ritroviamo lo stesso tema nel provvedimento finale? Questo dispiace perché gli arretrati, le difficoltà, i ritardi, probabilmente sono dovuti, in alcune sedi, anche allo sconvolgimento che è seguito alla riforma della geografia giudiziaria. Avevamo la possibilità di affrontare il problema ma non è stato fatto.

Quindi, alla fine, il voto del Gruppo della Lega Nord non può che essere negativo, profondamente e convintamente negativo. Non si può chiedere la fiducia su un provvedimento che non analizza, non verifica e non supera i veri problemi che esistono. Non si può chiedere la fiducia pensando che questo sia solo un pezzetto, il primo tassello, che la vera riforma della giustizia arriverà in seguito e che gli incentivi saranno previsti ma in futuro. Noi diciamo ancora che la riforma della giustizia va fatta in maniera veramente seria, approfondita e con un ampio dibattito. Esistono il problema dell'organico, il problema della tipologia del processo civile e un problema generale e sistematico che vanno affrontati con decisione.

Concludo dicendo che non si può pensare veramente che ci troviamo in preda a un momento di crisi che tocca tutti i settori e quindi anche questo. Adoperiamoci e pensiamoci seriamente. Noi della Lega Nord siamo a disposizione. Non siamo qui a fare un'opposizione pura e semplice, ma un'opposizione veramente costruttiva in questo settore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, come stiamo ascoltando nel corso di queste ore, il decreto-legge in esame si pone l'obiettivo di ridurre il carico della giustizia civile, da un lato sottraendo alcune materie alla cognizione del giudice ed implementando le procedure di definizione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali, dall'altro introducendo una serie di misure deflattive volte alla semplificazione delle procedure giudiziarie.

Presidente, l'intervento sarebbe anche apprezzabile, per così dire, nei fini e nelle scelte di fondo, ma, a nostro avviso, non può essere condiviso per una serie di ragioni che tenterò di spiegare.

Abbiamo già posto il tema della mancanza dei requisiti della necessità e dell'urgenza - lo abbiamo fatto alcuni giorni fa - tali da giustificare l'intervento dell'Esecutivo in una materia in cui, a nostro avviso, l'attività del legislatore ordinario sarebbe invece fondamentale. Ancor di più, la riforma della giustizia necessiterebbe infatti di una quanto più possibile condivisa attività legislativa, che non dovrebbe essere contingentata nei tempi e nei modi dettati dall'agenda del Governo. Le misure introdotte con il decreto-legge non dimostrano invece, a nostro avviso, questa esigenza di celerità che ne giustificherebbe la provenienza e quali possano essere i profili di necessità e di urgenza.

Il fatto poi di aver posto per l'ennesima volta la questione di fiducia, la ventitreesima in pochi mesi, colleghi (una a settimana, credo che siamo dinanzi a una sorta di *record* nella storia repubblicana), rende evidentemente il quadro da questo punto di vista ancora più negativo.

Nel merito poi delle scelte dell'Esecutivo vorremmo anche aggiungere che il provvedimento reca una serie di misure le quali, nonostante le dichiarazioni di principio, si rivelano però poi inidonee a raggiungere gli scopi previsti.

La scelta di favorire procedure stragiudiziali di definizione delle controversie si dimostra, a nostro

avviso, inefficace, se non, in alcuni casi, finanche sfavorevole. La proposta di trasferire le liti, anche quelle in corso, in sede arbitrale, non potrà produrre l'effetto sperato, in quanto tale procedura resta pur sempre fondata sulla libera determinazione delle parti e quindi, astrattamente, nessun vantaggio potrebbe determinarsi proprio in quei termini deflattivi che vengono richiamati.

Vale lo stesso principio anche per la negoziazione assistita, quale strumento di semplificazione volto al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, svolga realmente un effetto deflattivo del contenzioso e, dall'altro, consenta di ottenere un titolo esecutivo stragiudiziale. Anche in questo caso le perplessità sono molteplici e peraltro non si comprende nemmeno bene quali potranno essere in concreto i rapporti con la già vigente mediazione.

Inoltre, la previsione per alcune materie dell'istituto della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità aggrava ulteriormente il contenzioso civile, introducendo anche un passaggio obbligatorio preliminare con relativi oneri di spesa per i cittadini. Si potrebbe anche obiettare che la scelta di affidare la nuova procedura alla sola avvocatura potrebbe sollevare anche dubbi di parzialità: a differenza della procedura di mediazione, mancherebbe nel caso della negoziazione assistita un organo *super partes* capace di garantire un'equa tutela alle parti.

Insomma, l'idea di giustizia civile che emerge dal quadro dell'intervento del Governo porge il fianco, a nostro avviso, ad un pericolo, che è esattamente il tema grande della disparità di trattamento per i cittadini derivante dalle differenti condizioni economiche degli stessi. Su questo sarebbe stato corretto, a nostro avviso, che ci fosse molta più attenzione e che vi fosse un più ampio dibattito ed una più ampia discussione tra di noi.

Nonostante le criticità che stiamo evidenziando, non vorremmo sembrare pregiudizialmente contrari all'implementazione degli istituti dell'arbitrato e della negoziazione assistita (che peraltro già esistono all'interno dell'ordinamento), però vorremmo rilevare le forti carenze nel merito ed anche, su questi aspetti, registrare alcuni punti che, a nostro avviso, renderanno impraticabile il tipo di percorso scelto. Ovviamente, come sempre, saranno poi il tempo e l'esercizio a dimostrare la fondatezza di questa proposta.

Noi riteniamo che sia necessario innanzitutto rendere «convenienti» per il cittadino sia la possibilità di trasferire le cause in corso in favore del procedimento arbitrale, sia la cosiddetta negoziazione assistita da un avvocato. Ciò ad un duplice scopo: in primo luogo, evitare che dei costi prima sopportati dall'amministrazione della giustizia vengano in definitiva scaricati sul privato; in secondo luogo, scongiurare il rischio che venga vanificata la dichiarata funzione deflattiva dei nuovi strumenti.

Al fine di promuovere, allora, i procedimenti arbitrali e la negoziazione assistita da avvocati, avevamo proposto di prevedere adeguati incentivi fiscali, nonché di ripristinare una situazione di sostanziale parità tra lo strumento della mediazione e la nuova convenzione di negoziazione rimessa ai legali.

Avevamo infatti proposto un emendamento all'articolo 13 che - a fronte della rigidità introdotta dal decreto, che vuole evitare qualsiasi possibilità di compensazione delle spese - permetteva al giudice di compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parti. In ogni caso, a nostro avviso, la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari, se è risultata esente dal contributo unificato in ragione del reddito: si trattava insomma di una formulazione che, nelle nostre intenzioni, voleva innanzitutto tutelare i lavoratori che fanno causa all'azienda e che, evidentemente, per ragioni banali e semplicissime, non sono in una posizione di parità di mezzi. Questo, a nostro avviso, è un tema molto, molto serio.

Anche gli articoli 6 e 12 sollevano alcune riserve, di cui si è parlato molto sia in quest'Aula sia Commissione. Ci riferiamo in questo caso alle procedure di negoziazione assistita o di scioglimento innanzi all'ufficiale di stato civile, nei procedimenti di separazione personale. Anche il CSM ha sottolineato alcuni aspetti di criticità, legati all'economicità, all'effettività e alla tempestività degli adempimenti, e finanche alla funzionalità degli uffici giudiziari. Si tratta di una serie di osservazioni che noi condividiamo: abbiamo sostenuto con grande forza e molto convintamente la proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati sul divorzio breve, sulla quale ovviamente abbiamo espresso voto favorevole e che ugualmente avremmo sostenuto qui in Senato.

Con questo decreto, in realtà, è come se passassimo dal divorzio breve a quello lampo. La cosa in sé naturalmente non ci trova contrari, anche perché avverrebbe soltanto nel caso di una libera scelta consensuale e facoltativa. Vi è però un grande «ma», costituito da un elemento che per noi è di grande preoccupazione: nonostante questa precauzione, a nostro parere, i figli ed il coniuge debole non sono sufficientemente tutelati dalla previsione che è stata immaginata. Questo è, a nostro avviso, un tema di grandissima rilevanza, sul quale sarebbe stato molto più giusto riflettere più a fondo.

Certo, sappiamo bene che la Commissione ha introdotto alcuni elementi: è possibile oggi il ricorso alla negoziazione assistita anche in presenza di figli minori, con *handicap* o non autosufficienti, previa trasmissione al procuratore della Repubblica, che verifica se l'accordo risponde all'interesse dei figli. Nonostante le modifiche apportate in Commissione, però, rimane ancora una volta un elemento di perplessità di fondo: perché una materia così complessa e delicata - che dovrebbe essere appunto la classica materia su cui il Parlamento discute in maniera non ideologica, ma per portare avanti convinzioni condivise - dev'essere delegata alla decretazione d'urgenza? Questo è per noi un punto di domanda molto serio.

Anche alla luce di queste ragioni ed a fronte di queste problematicità, noi riteniamo che sarebbe stato molto più saggio stralciare gli articoli 6 e 12 del decreto per affrontare questa discussione con gli strumenti ordinari della discussione parlamentare e fuori dalla pressione imposta dal decreto-legge, tenendo conto altresì del lavoro che il Parlamento sta svolgendo sul tema serio e a nostro avviso molto condivisibile del divorzio breve. Molto meglio sarebbe stato abbandonare lo schema del decreto legge ed avviare un vero e proprio ampio confronto con tutti gli operatori di giustizia per una revisione organica e finalmente strutturale della giustizia civile.

Quindi, le ragioni del nostro dissenso sono di questo genere, sono quelle che ho enunciato.

Naturalmente non voteremo la fiducia anche per ragioni politiche, perché in tal modo esprimiamo la nostra forte opposizione al Governo nazionale. Ma, appunto, nel caso specifico, il nostro mancato voto alla fiducia non è solo condizionato ad una visione politica più generale rispetto al nostro ruolo di opposizione al Governo Renzi, ma è anche dovuto ad una serie di criticità molto serie, che vogliamo evidenziare, rispetto al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signora Presidente, per la verità anche noi del Nuovo Centrodestra non abbiamo fatto salti di gioia nell'affrontare tematiche non direttamente collegate al problema degli arretrati, che pure è stato efficacemente affrontato in questo decreto. Mi riferisco soprattutto alla tematica (sulla quale mi soffermerò), che ci ha visto molto coinvolti, di introdurre nell'ordinamento nuove regole riguardanti le separazioni, i divorzi e, quindi, materie molto importanti che - a nostro avviso - avrebbero meritato un approfondimento maggiore in Commissione, in un processo di legislazione ordinaria, piuttosto che l'uso di un decreto-legge. Devo, però, con sincerità dare atto al relatore Cucca e al Ministro che, comunque, un confronto su queste materie c'è stato.

Dico subito a chi, come noi, ha avuto perplessità sullo strumento del decreto-legge, che essi stessi in maniera contraddittoria - è la prima cosa che rivendichiamo - volevano introdurre direttamente per decreto-legge anche il cosiddetto divorzio breve: parlo di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle che, mentre svolgevano alcune considerazioni sulla inefficacia dello strumento del decreto-legge, hanno poi tentato - e abbiamo bloccato il tentativo anche con la nostra azione - di introdurre in quello in esame una materia, oggetto di discussione in Commissione, importante come il tempo di tre anni da far calare tra la separazione e il divorzio.

In questo provvedimento ho trovato almeno sette punti di equilibrio, che mi sono segnato per essere chiaro e per trasmettere all'esterno l'attività del Parlamento e quello che reputo essere stato un equilibrio abbastanza soddisfacente raggiunto in questa materia.

Intanto, per l'ennesima volta, ricordiamo a chi ci ascolta, alla società civile, che stiamo parlando di soggetti che vogliono consensualmente separarsi o divorziare. In detto caso non esiste conflittualità:

siamo di fronte a persone concordi nel voler ottenere un certo risultato. È, quindi, fuori dalla porta il tema della conflittualità. E la prima cosa che si è detto è che, pur essendo d'accordo, quei soggetti devono procurarsi almeno un avvocato ciascuno, e proprio per le perplessità sollevate da alcuni colleghi - da ultimo il senatore di SEL - sul fatto che la parte debole deve essere tutelata. L'avevamo ben presente. Soprattutto in presenza di figli, è necessario che le parti si facciano assistere almeno da un avvocato per parte, come abbiamo scritto.

Ma non solo. La nostra preoccupazione riguardava il fatto, in presenza o meno di figli, che non bastassero gli avvocati ma fosse necessario anche un organismo giurisdizionale terzo per verificare la legalità dell'accaduto. La soluzione trovata è la seguente: nel caso non esistano figli, è comunque il procuratore della Repubblica che verifica i presupposti di legalità di quanto succede; nel caso invece ci siano figli, se il procuratore della Repubblica rileva qualcosa che non va, deve trasmettere il tutto al tribunale, il quale poi sentirà le parti con la loro comparizione e, quindi, in presenza di garanzie giurisdizionali. Questo è un qualcosa che abbiamo trovato soddisfacente.

Se aggiungiamo poi - e troviamo nel maxiemendamento questi aspetti su cui abbiamo lavorato - il concetto della conciliazione (gli avvocati nell'accordo hanno tentato di conciliare le parti) e della mediazione familiare (gli avvocati hanno informato le parti della possibilità di esperirla) e non solo (si è anche detto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori), abbiamo certamente immesso in legge una serie di istituti e preoccupazioni, come ho detto anche nel corso della discussione generale.

A tutti i colleghi dico di tener poi conto del fatto che di solito, dopo il divorzio, comincia - ahimè - un calvario di contrapposizioni per le coppie con figli e di litigi giudiziari, perché il divorzio non è il toccasana che risolve le crisi familiari: esso purtroppo è, molte volte, il punto di partenza di una conflittualità che dura tutta una vita. Quindi, la conciliazione, la mediazione e il fatto di non far precipitare le cose in una situazione patologica permanente, ma, anzi, risolvendo crisi familiari, sono aspetti assolutamente positivi. Infatti, non è che con le fabbriche dei divorzi si risolve il problema della coesione sociale.

Secondo noi, in queste prime quattro cose introdotte si è raggiunto, in questa delicatissima materia, un equilibrio, che comporta, per le coppie che già danno il loro consenso, di non avere procedure defaticanti (e anche spese eccessive, se volete), nonché la possibilità di rendere più snelle le procedure, così raggiungendo l'obiettivo del decreto-legge, che è quello di smaltire gli arretrati.

Devo dire che l'articolo 12 è un po' contraddittorio rispetto all'articolo 6. Questo bisogna dirlo, perché se nell'articolo 6 abbiamo introdotto tutte queste cautele, nel 12 è vero che si parla, al comma 1. solo ed esclusivamente delle coppie senza figli però si voleva che ai due bastasse presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile e dichiarare che si erano separati o divorziavano. Anche in questo caso siamo intervenuti, innanzitutto stabilendo che, anche qui, ci vuole un'indicazione circa l'assistenza, facoltativa, di un avvocato; e poi abbiano fatto un parallelo con le procedure che portano due persone a sposarsi civilmente, in cui gli interessati non possono presentarsi davanti al sindaco e dire di volersi sposare: prima devono fare le pubblicazioni e il sindaco deve verificare l'aspetto della legalità prima di sposare due persone (per esempio, che uno dei due non sia bigamo, che non ci sia un altro matrimonio in corso o che non ci sia un minorenne che non può sposarsi). Allora, poiché è il sindaco che celebra il matrimonio, abbiamo scritto che innanzitutto, la domanda deve essere presentata non innanzi all'ufficiale di stato civile ma innanzi al sindaco. E il sindaco non gli deve dire: bene, siete venuti e adesso accolgo la vostra domanda; l'emendamento che è passato stabilisce che il sindaco invita le due parti a presentarsi di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione della domanda per la conferma dell'accordo. Quindi, c'è un momento di riflessione e, se volete, possibilmente, di ripensamento, che dà anche la possibilità al sindaco di verificare se ci sono state le stesse condizioni di legalità che hanno portato il sindaco stesso, o chi per lui, a celebrare il matrimonio. Anche in questo caso abbiamo inserito una serie di istituti che, in qualche modo, rendono la volontà consensuale dei coniugi verificabile da una pubblica autorità, che è, in questo caso, il sindaco.

Detto questo, il combinato disposto del lavoro che abbiamo fatto in Commissione e degli emendamenti

che sono stati presentati, discussi e tutti inseriti nel maxiemendamento, non porta al risultato migliore possibile, perché questa materia è strettamente collegata ai tempi del cosiddetto divorzio breve. È evidente che solo alla fine della discussione che continuerà in Commissione su questa materia vedremo se l'istituto avrà avuto, nella sua interezza e complessità, una soluzione soddisfacente. Ciononostante, in virtù dei miglioramenti che sono stati ottenuti dal decreto-legge rispetto a come era entrato in Commissione, dell'impegno del relatore e - lo dico nuovamente - del fatto che il Ministro abbia acceduto alle nostre richieste, il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà la fiducia su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, con riferimento alla questione di fiducia che, per l'ennesima volta, è stata apposta sulla conversione di un decreto-legge, non abbiamo più parole. Mi astengo da ogni considerazione per non rischiare di essere ridondante rispetto a quello che anche oggi è stato detto per la ventesima, ventunesima o ventiduesima volta (abbiamo perso il conto) con riferimento all'abuso dell'istituto costituzionale della fiducia.

Anche in questo caso, non mi dilungherò nel sottolineare le forti perplessità (per così dire) sulla tecnica della decretazione d'urgenza per riforme procedurali in tema di giustizia che, oltre a essere, appunto di dubbia costituzionalità, certamente sono insoddisfacenti dal punto di vista sistematico, in quanto ennesimo intervento non ragionato che rischia di non impiantarsi bene nell'intero ordinamento.

Quando abbiamo letto il titolo del decreto-legge, in tema di degiurisdizionalizzazione e di definizione dell'arretrato civile, ci siamo posti, come di solito ci accade, in maniera favorevole e pragmatica nella valutazione delle misure che il Governo voleva adottare per risolvere l'annoso problema della lunghezza dei procedimenti e del numero stratosferico di cause pendenti che caratterizza il nostro Paese.

Certo, ci saremmo aspettati di vedere le misure necessarie per risolvere veramente il problema della giustizia civile; le stesse misure che le associazioni della magistratura e dell'avvocatura ci hanno riferito in Commissione giustizia e che certamente hanno rappresentato anche al Ministro. Mi riferisco al potenziamento e al reclutamento dei magistrati togati ed onorari e all'adeguamento dei ruoli organici del personale amministrativo, a fronte della notoria carenza di organico di 8.000 persone. Però, anche a voler comprendere le notorie difficoltà del bilancio dello Stato per l'assunzione di un numero così rilevante di impiegati pubblici e confidando che l'assunzione di 1.000 nuovi impiegati annunciata dal Ministro diventi realtà, ci sembra che un'altra occasione perduta in questo caso da parte del Governo è la mancata tipizzazione delle cosiddette *best practice*, già utilizzate in numerosi tribunali e già note (quanto meno da noi in Commissione giustizia), anche ricorrendo molto banalmente gli strumenti procedurali già presenti nell'ordinamento, come la comparizione personale delle parti finalizzata alla conciliazione davanti al giudice (prevista dal vigente articolo 185 del codice di procedura civile). Si poteva potenziare questo strumento, cioè la possibilità, già prevista dal codice, che il giudice svolgesse quel compito conciliativo a causa iniziata, magari con qualche misura incentivante. Così non è stato.

Affrontiamo allora gli istituti che il Governo vuole introdurre. L'arbitrato avrebbe la funzione di decrementare il numero delle cause pendenti in primo e in secondo grado; dovrebbe quindi favorire la via non giurisdizionale per la definizione delle cause pendenti. È il primo strumento che dovrebbe incidere per risolvere uno dei problemi. A nostro modo di vedere questo istituto, per come è stato formulato e nonostante le migliorie che siamo riusciti ad apportare in Commissione giustizia, è destinato all'insuccesso - temiamo - o comunque ad uno scarso utilizzo, in assenza di rilevanti agevolazioni fiscali e tributarie che ne possano favorire e facilitare l'utilizzo.

Noi ed altri Gruppi politici abbiamo presentato emendamenti che proponevano di poter scontare con detrazioni fiscali il costo dell'arbitro o degli arbitri, magari nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Si era proposto, in alternativa, di rimborsare le parti che aderiscono volontariamente all'arbitrato, per far sì che a loro potessero essere restituiti i contributi unificati pagati fino a quel momento per aver disturbato la macchina della giustizia. Non è passato nulla di tutto questo. Eppure

una copertura finanziaria si sarebbe potuta trovare; noi l'avevamo anche materialmente indicata nei nostri emendamenti. Non è stato voluto questo e noi riteniamo che ciò, al di là di ogni buona intenzione, non favorirà questo istituto, nonostante le migliorie che siamo riusciti a far passare in Commissione, come la possibilità che le parti concordemente possano nominare un solo arbitro invece di un collegio, anche se nel limite delle cause di valore fino a 100.000 euro.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 12,34)**

(*Segue* BUCCARELLA). Abbiamo ritenuto opportuno stabilire l'incompatibilità del ruolo di arbitro e, contemporaneamente, di consigliere dell'ordine degli avvocati, visto che gli arbitri saranno attinti volontariamente o su disposizione del presidente dei consigli dell'ordine dall'elenco degli avvocati che si sono resi disponibili, con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo e senza sanzioni disciplinari.

Tutto ciò non servirà, a nostro modo di vedere (poi il tempo ci darà ragione o torto), al successo dell'istituto e quindi al decremento delle cause oggi pendenti in Italia.

Anche la negoziazione assistita dagli avvocati dovrebbe servire ad evitare che nascano nuove cause, detto in maniera molto semplice. Le parti, concordemente, tramite i loro avvocati potrebbero o dovrebbero tentare un accordo conciliativo - in certi casi si tratterebbe di una misura obbligatoria, prima di poter adire alla giustizia civile - il cui contenuto è rimesso contrattualmente alla volontà delle parti. Anche in questo caso valgono le medesime critiche che abbiamo rivolto all'arbitrato, a proposito dell'assenza di facilitazione fiscali e tributarie: ad esempio, anche la semplice esenzione dalla tassa di registrazione del provvedimento di accordo, che avrebbe natura sostanziale di sentenza, non è stata accolta. Riteniamo dunque che, in tal modo, difficilmente si possa favorire l'applicazione dell'istituto.

Un po' scandalosa ci appare la disposizione che impedisce l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti, per i cittadini che hanno le condizioni reddituali oggi previste dalla legge: si parla di un reddito imponibile pari a circa 11.000 euro all'anno. Per la negoziazione assistita è stato chiaramente disposto che, qualora il cittadino si rivolga all'avvocato per cercare di risolvere preventivamente una causa insorgenda, attestando il possesso dei requisiti per essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (ciò vuol dire che non pagherebbe l'avvocato e i bolli), l'avvocato deve lavorare gratuitamente e addirittura dovrebbe dare tutte le indicazioni al proprio cliente cittadino per attivare tale procedura, che gli impedisce di essere pagato. Ci sembra davvero una cosa un po' irragionevole, irrazionale e presenta anche un taglio umoristico.

Ci viene detto che mancherebbero le coperture di bilancio, ma è chiaro che non ci sarebbe un esborso ulteriore per lo Stato, perché le parti di quella potenziale causa che si dovesse risolvere in sede di negoziazione assistita, che siano nelle condizioni di essere ammesse al beneficio, sarebbero le stesse che chiederebbero di avvalersi dello stesso istituto in un contenzioso giudiziario, con la stessa spesa. Non si prevede però questa possibilità, pur ad invarianza di spesa.

Anche in questo caso sono state poi apportate delle piccole migliorie: i termini della negoziazione assistita sono passati a tre mesi, prorogabili fino a quattro, e abbiamo escluso la definizione di questioni relative ai rapporti di lavoro dalla disponibilità delle parti e dei loro legali, ma tutto ciò non è sufficiente.

Un altro articolo che ha attirato l'attenzione dei lavori e degli interventi ascoltati in discussione generale è l'articolo 12, che prevede la possibilità che le separazioni e divorzi possano essere conclusi consensualmente, in accordo tra le parti, davanti all'ufficiale di stato civile. *(La luce del microfono inizia a lampeggiare)*. Signor Presidente, forse sono io che non ho nozione del tempo, ma vedo già il mio microfono lampeggiare.

PRESIDENTE. Le è rimasto in minuto di tempo, senatore Buccarella.

BUCCARELLA *(M5S)*. Grazie, signor Presidente.

Qui c'è una contrarietà nei confronti del ruolo attribuito all'istituto dell'ufficiale di stato civile, che può sostituirsi senza alcun tipo di controllo giurisdizionale, anche solo da parte della procura della Repubblica, sulla legittimità delle pattuizioni stabilite dalle parti. Il coniuge psicologicamente o

economicamente più debole potrà verosimilmente risultare soccombente nei propri diritti, dal momento in cui il coniuge più forte lo costringerà in un modo o nell'altro a recarsi davanti all'ufficiale di stato civile. Il rimedio trovato dal Governo, con i trenta giorni che devono decorrere dalla richiesta alla comparizione delle parti davanti all'ufficiale giudiziario, paradossalmente potrebbe addirittura peggiorare la situazione, perché l'ipotetico marito che picchia la moglie - scusate se uso questi termini - per costringerla ad andare dall'ufficiale giudiziario, sarà costretto a farlo due volte a distanza di almeno trenta giorni. Ciò non va bene: la facoltatività dell'assistenza legale non va bene, e questo istituto potrà fare solamente danni.

L'uso demagogico della sospensione dei termini feriali e della riduzione delle ferie dei magistrati fatto dal presidente del Consiglio Renzi - facciamo lavorare di più avvocati e magistrati e finalmente i processi civili saranno più veloci e le sentenze arriveranno prima - è una chiara misura demagogica, che chi ha un minimo di conoscenza della realtà delle aule dei tribunali riesce a disvelare in tutta la sua follia e ingiustizia, anche alla luce del diritto di difesa per i cittadini, che vedono limitare anche i termini per riuscire a difendere i propri diritti ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione. È una violazione del diritto delle ferie per chi lavora nel settore della giustizia, avvocati e magistrati. E tutto ciò avverrà mentre nei primi giorni di settembre le cancellerie continueranno a rimanere vuote. *(Richiami del Presidente)*.

Sulle espropriazioni, vorrei stigmatizzare, nell'ultimo minuto che mi resta...

PRESIDENTE. No, *tempus fugit*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, mi preme segnalare qualcosa di cui temo sentiremo parlare nel momento in cui il decreto sarà convertito in legge se l'*iter* arriverà a conclusione. Mi riferisco alle competenze eccessivamente elevate per gli ufficiali giudiziari in caso di pignoramenti immobiliari presso terzi, nonché ciò di cui i creditori dovranno farsi carico nel caso in cui i beni pignorati avranno un valore estremamente ridotto ma il credito azionato è rilevante. Porto un esempio. Ho un milione di credito, perché ho fatto anni di cause per ottenere una sentenza, pignoro il senatore Martelli e l'ufficiale giudiziario rintraccia solo la sua Panda del 1987. Il giudice ritiene che con il pignoramento di quella Panda non possa ritenersi soddisfatto il mio credito e in base a questo decreto liquida, con 5.375 euro, l'ufficiale giudiziario che, anche con la ricerca telematica, ha effettuato il pignoramento della Panda del senatore Martelli. A questo punto il creditore non prende un euro, paga 5.375 euro all'ufficiale giudiziario, saluta l'avvocato e finalmente si trasferisce in un Paese civile.

Prima che tutti gli altri italiani seguano questo cittadino, che ha avuto a che fare con questa giustizia, annuncio che il mio Gruppo voterà no alla fiducia posta su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Il senatore Martelli e la sua Panda la ringraziano per aver ottenuto questa pubblicità.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia, pur avendo manifestato sin da subito una serie di problemi sotto i profili di dubbia costituzionalità, di un provvedimento pasticciato e scoordinato rispetto ai principi generali dell'ordinamento, del codice civile, della legge sul divorzio e della procedura civile, aveva però sperato, nonostante tutto questo, in una possibilità di dialogo e a tal fine aveva predisposto una serie di emendamenti. Badate, non emendamenti dell'opposizione per fare opposizione, ma emendamenti che rendevano il testo coerente, al punto tale che alcune delle nostre proposte emendative avevano lo stesso contenuto di quelle dei colleghi del Partito Democratico, ossia dei Gruppi di maggioranza.

Ciò voleva dire collaborazione, voleva dire che quando si discute di diritti e di garanzie non vi è differenza politica, e la politica, per essere alta, deve ricercare il consenso di tutte le forze politiche per individuare le strade migliori che garantiscono i diritti. Questo non è avvenuto. Invece, abbiamo visto una posizione di arroganza del Governo, che ha posto la fiducia su un provvedimento addirittura diverso da quello votato in Commissione.

Non possiamo votare questo provvedimento, non possiamo essere favorevoli, ancorché il relatore - e gliene devo dare atto - abbia riconosciuto che il mio emendamento, il primo che introduceva le camere arbitrali dell'avvocatura, rappresentava una giusta strada di arbitrato, al punto che ha invitato il Presidente della Commissione giustizia a calendarizzarlo al più presto affinché diventi legge. Però non si poteva toccare quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge che, non solo non funziona, crea una giustizia di serie A e di serie B e, tra l'altro, dà vita ad una soluzione abnorme specialmente con riferimento ad arbitrati fatti durante il procedimento d'appello. Non so chi l'accetterà, chi penserà di farlo, dopo aver pagato contributo unificato, avvocati, giudizi di primo grado e impugnativa della sentenza di primo grado. Se a qualcuno dovesse pungere vaghezza di farlo, si avrebbe l'assurdo di una sentenza arbitrale che pone nel nulla una sentenza di tribunale che ha già una provvisoria esecuzione.

Veniamo ai punti dolenti. Questa riforma stravolge! Badate, si tratta di una questione seria. Io non riesco a rendermi conto del fatto che non si possa dialogare su tali questioni, a differenza di quanto avvenuto in altri momenti. Ad esempio, quando abbiamo fatto la riforma del diritto di famiglia nel nostro Paese, in cui sono stati affermati alcuni valori, si è lavorato senza arroganza, con la partecipazione della maggioranza e dell'opposizione; quando è stata avviata la riforma della legge sul divorzio, introducendo il divorzio congiunto, si è fatto senza arroganza, con la condivisione, riconoscendo un principio cardine nell'ordinamento: anche in quel caso, sulla domanda congiunta di divorzio si è stabilita la necessità dell'intervento del giudice, la sentenza, perché si tratta di una questione di Stato.

Qui, invece, abbiamo qualcosa che non è comprensibile, che è scoordinato, perché resta in piedi la logica del processo di separazione e di divorzio e poi però si costruisce un'altra cosa. La senatrice Filippin ha intelligentemente presentato una proposta che io non condividevo (mentre certamente condividevo tutti gli altri emendamenti, uguali a quelli che avevamo presentato) in cui ha giustamente colto nel segno la contraddizione: come è possibile che si mantenga, da un lato, la natura pubblicistica dell'istituto del divorzio e del matrimonio con la necessità dell'intervento del giudice e del tentativo obbligatorio di conciliazione e poi, dall'altro, si prevede un'altra cosa, che prescinde da tutto ciò? Giustamente ha proposto di sopprimere il tentativo obbligatorio di conciliazione e di prevedere altre possibilità, e quindi di iniziare a privatizzare.

Quell'intervento, ancorché io non lo condividessi, aveva una coerenza, mentre questo è scoordinato. Infatti, da una parte, abbiamo la legge sul divorzio che stabilisce che occorre l'intervento del giudice affinché accerti l'impossibilità di ricostituzione della convivenza e, dall'altra, trasforma il pubblico ministero, che in base all'articolo 70 del codice di procedura civile resta in vigore e rappresenta una parte necessaria in tutte le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione, il quale improvvisamente diventa qualcosa che non si comprende bene: si tratta di una sorta di autorità amministrativa, perché altrimenti non si userebbero termini come «nulla osta» e «autorizza», rispetto a quello che normalmente, quando si tratta di giurisdizione, per un atto privato l'omologa, il tribunale, il giudice.

Che farà il pubblico ministero? Come potrà valutare e verificare (vi faceva riferimento il senatore Giovanardi) l'interesse del minore? Come potrà farlo se non dispone di alcun elemento? Avrà un accordo. Allora, se è una persona che svolge il suo lavoro con la dignità professionale che lo contraddistingue, dovrà chiedere alle parti elementi per valutare l'interesse del minore, come le dichiarazioni dei redditi e tutta la documentazione attinente alla separazione per verificare se l'accordo sia in contrasto con le norme. Vi rendete conto che si allungano i tempi anziché accorciarli? Qui siamo alla follia! Perché si fa tutto questo?

Si ha la sensazione dell'arroganza del Governo, che ha voluto fare soltanto uno *spot* di tipo politico e ideologico, che non vuole trovare una soluzione di tipo tecnico. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Non si tratta di sgravare i giudici civili, perché il provvedimento riguarda a malapena lo 0,6 per cento del carico civile, il che vuol dire nulla. Non incide.

Allora, perché fare un provvedimento così scoordinato? Me lo si spieghi.

Non abbiamo preteso una posizione ideologica, al punto che avevamo proposto, d'accordo con la

stessa senatrice Filippin, con i colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle ed altri, di introdurre in questo provvedimento il divorzio breve. Avrebbe inciso solo sulla sussistenza di un presupposto. Poi, si sarebbe potuto discutere se, come dice il senatore Giovanardi, approvare il testo dalla Camera dei deputati con qualcosa in più o in meno.

La differenza sta nel fatto che in quell'ipotesi era il giudice ad accertare l'impossibilità della ricostituzione della convivenza, quindi era corretto, si inseriva nel sistema. Questo no. Nel sistema si inseriva il testo che noi abbiamo corretto, insieme, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati in cui erano presenti degli errori.

Come si fa a prendere in considerazione un provvedimento che rinuncia ad una visione complessiva del necessario intervento perché la giustizia sia più veloce?

Il Ministro ci ha annunciato che nel disegno di legge delega o, addirittura, nel disegno di legge di stabilità sono previsti incentivi.

Signor Presidente, ricordo che un emendamento da me presentato garantiva un maggior introito al Ministero della giustizia per il periodo 2015-2018 consentendo di intervenire sia a garanzia delle strutture, sia a garanzia del personale amministrativo a cui veniva riservato il dieci per cento per gli incentivi al lavoro. Nello stesso tempo siglava la possibilità di indire un concorso, attualmente non ipotizzabile entro il 2015. Entro dicembre 2015 andranno in pensione, forzosamente, sempre per un provvedimento del Governo, circa 400 magistrati. La riforma che proponete come funzionerà se ci saranno 400 magistrati in meno?

Abbiamo proposto lo scaglionamento in due anni, ma anche su questo la risposta è stata no.

Vorrei capire. La politica se è fatta così è triste. È una cosa che non ha senso, se è fatta sulla base di chi è più forte, di chi ha i voti di maggioranza, perché non è con questo che si garantiscono i diritti alla gente. Per garantire l'effettività del principio costituzionale della ragionevole durata del processo occorre progettare insieme un modello di costruzione del processo che sia di garanzia ma, nello stesso tempo, di accertamento dei diritti con tutte le garanzie che l'ordinamento prevede. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Mussini)*.

FILIPPIN *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPIN *(PD)*. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà con convinzione la fiducia chiesta dal Governo sull'Atto Senato n. 1612, di conversione del decreto-legge n. 132... *(Applausi ironici del senatore Candiani)*.

Lo farà in nome di una parola, responsabilità, che sin dal primo giorno in cui questa legislatura è iniziata è stata la cifra e la misura del nostro operato.

La giustizia in Italia è malata e ancora più grave è lo stato della giustizia civile, vero freno al miglioramento dell'economia italiana e della condizione dei suoi cittadini e delle imprese.

Come giustamente affermato dai colleghi senatori in discussione generale, l'efficacia della giustizia è garanzia di democrazia, di uguaglianza di diritti davanti alla legge, e la sua inefficienza, quale misuriamo ogni giorno, disgrega la società, causa la perdita di fiducia, è fattore di debolezza e di perdita di competitività del nostro Paese, scoraggia le imprese e gli investimenti dei capitali dall'estero.

Molti hanno già ricordato i 5 milioni di cause pendenti in attesa di sentenza o i tempi raddoppiati dei processi in Italia rispetto alla media europea. Possiamo affermare che con la conversione in legge di questo decreto abbiamo risolto il problema della giustizia civile nel nostro Paese? Proprio in nome della parola responsabilità, la risposta è no. Non abbiamo risolto l'arretratezza, i tempi lunghi, la negazione di giustizia che troppo spesso i cittadini patiscono.

Ma noi non ci fermiamo qui, non abbiamo alcuna intenzione di fermarci qui. Già con questo decreto, come ha ricordato ieri il ministro Orlando, è cambiato per la prima volta l'ordine di priorità: la giustizia civile è al primo posto.

La riforma della giustizia civile, la giustizia che tocca tutti i cittadini, richiede però un intervento

organico, coraggioso e completo, quello che è stato annunciato dal Governo e che si è già manifestato nei primi sette provvedimenti, ad iniziare da quella legge delega di riforma organica del processo civile che inizierà presto il suo cammino alla Camera dei deputati e che richiederà, senatore Caliendo, la partecipazione, la collaborazione e il confronto di tutte le forze politiche, nessuna esclusa.

Per dare finalmente risposta alla domanda di giustizia del nostro Paese dovremo semplificare la normativa, riordinare e codificare per materia, riorganizzare il sistema e l'ordinamento, ridurre i riti, eliminare le sovrapposizioni e le confusioni.

Un altro tassello fondamentale sarà la creazione delle sezioni dei giudici specializzati per la famiglia e l'impresa, così come previsto in un altro specifico disegno di legge. Famiglie ed imprese, dove più forte è la domanda di giustizia e più inefficiente, finora, la risposta dello Stato.

La più generale riforma della giustizia proposta dal Governo, pertanto, darà la misura di quanto siamo pronti come Paese a risalire nella scala dello sviluppo e presentarci finalmente come Stato credibile e moderno, anche in un quadro di confronto europeo.

Ed allora, di fronte ad un numero di cause iscritte al ruolo che è doppio rispetto alla Germania, allo scopo di far funzionare la giustizia civile, di bonificare il campo per poter poi intervenire con una riforma del processo che non sia l'ennesimo uovo di Colombo, cioè l'introduzione puntuale di modifiche processuali che hanno complicato il processo anziché semplificarlo - cito testualmente l'intervento di replica di ieri del Ministro - è necessario rafforzare i sistemi di soluzione alternativa delle controversie attraverso strumenti extragiudiziali.

A questo serve il decreto che oggi ci apprestiamo a convertire in legge. Esso mette in campo tutta una serie di strumenti in grado di ridurre il contenzioso civile sia con la previsione della possibilità del trasferimento in sede arbitrale delle cause pendenti, sia con la valorizzazione della professionalità degli avvocati e l'introduzione del nuovo istituto della negoziazione assistita.

Non mi sfugge che c'è un tema di investimento di risorse e di agevolazioni fiscali necessario per favorire questi interventi, ma c'è la legge di stabilità per questo e ci sono le promesse del Governo.

Con questo decreto semplifichiamo la procedura e i riti, con il passaggio d'ufficio dal rito ordinario al rito sommario per le cause meno complesse. Con questo decreto modifichiamo le modalità di compensazione delle spese e prevediamo maggiori interessi per chi non paga i propri debiti e ricorre al processo come strumento di dilazione dei pagamenti. Questo servirà a disincentivare le liti temerarie. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice.

Colleghi! O finisce questo brusio e consentite la dichiarazione di voto o sospendo la seduta, così riflettete su come esprimere il voto!

FILIPPIN *(PD)*. Bene la forte innovazione della fase esecutiva, che non è stata invece adeguatamente raccontata nel nostro dibattito. Viene infatti finalmente razionalizzata ed estesa la possibilità del creditore di avvalersi di tutte le banche dati pubbliche esistenti per la ricerca dei beni del debitore e si crea un sistema di esecuzione del pignoramento, sia mobiliare che immobiliare, potenzialmente più efficace. Noi sappiamo che uno dei problemi più grandi della giustizia civile è l'impossibilità di ottenere soddisfazione e il pagamento del proprio credito, dopo che si è riusciti, con tanta fatica e tanto tempo, ad ottenere una sentenza vittoriosa.

E poi ci sono le modifiche introdotte dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge. È stata preziosa l'opera svolta dal relatore Cucca, che ringrazio ancora una volta, e dalla Commissione nell'esame di questa norma.

Ho già detto in discussione generale e a quelle riflessioni rimando. L'istituto della famiglia e del matrimonio si tutelano molto di più tenendoli fuori dai tribunali. Ricordo solo una cifra: 100.886 è il numero delle procedure consensuali - cioè d'accordo, su domanda congiunta - di separazione e divorzio che ogni anno vengono proposte nel nostro Paese. Ve ne sono altre 35.000 circa che invece scelgono la strada del contenzioso.

Questo decreto non è una scatola vuota. Questo decreto consentirà a quelle 100.886 coppie, cioè a

201.772 persone, ogni anno di avere tempi più veloci e certi per ottenere la separazione e il divorzio, con minori costi economici e personali. Non ci saranno soltanto 100.000 ricorsi in meno, 100.000 udienze di comparizione coniugi in meno, 100.000 adempimenti di cancelleria in meno: ci saranno 200.000 persone, cittadini italiani, che se adeguatamente assistiti dai propri avvocati, con accordi rispettosi delle leggi e della tutela dei soggetti deboli, specie dei figli minori, non dovranno più salire le scale di un tribunale, e questo, consentitemi, è un grande miglioramento.

Ma non basta. Serve altro. Serve la veloce approvazione della legge sul divorzio breve, e quindi sulla riduzione dei tempi di separazione per ottenere il divorzio. Serve il coraggio del legislatore nella riforma del diritto di famiglia, nella revisione della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, e spero che il senatore Caliendo su questo voglia darci il suo prezioso contributo. Serve il coraggio del legislatore nella previsione anche del nostro ordinamento delle unioni civili.

Questo decreto è solo il primo passo. Poi verranno gli altri, uno dopo l'altro, passo dopo passo. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

ANITORI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli senatrici, rappresentante del Governo, tra i motivi per i quali voterò a favore di questo provvedimento credo sia importante evidenziare quelli che, a mio avviso, rappresentano un passo in avanti sul profilo della giustizia dal punto di vista sociale.

In particolare, ho apprezzato l'obiettivo specifico di ridurre la mole dei contenziosi, spostando in sede arbitrale i procedimenti pendenti presso l'autorità giudiziaria, attraverso l'individuazione di misure alternative rispetto all'*iter* processuale.

Vorrei fare riflettere l'Aula sulle complicazioni, la sofferenza e il disagio che ogni anno colpiscono migliaia di persone che decidono di separarsi o di divorziare e sono costrette ai tempi lunghissimi dei tribunali. L'alleggerimento e la semplificazione, nel caso delle separazioni o dei divorzi, la negoziazione assistita e la possibilità di evitare il ricorso in giudizio rappresentano un progresso tangibile.

Infine, nel provvedimento c'è una questione che ho seguito da vicino in questi anni di impegno politico a favore del mio territorio, facendomi carico delle istanze dei cittadini e dei diversi comitati di quartiere.

Mi riferisco alle modifiche della geografia giudiziaria introdotta dall'allora ministro Severino, con l'istituzione e l'autonomia dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e il ripristino di quello di Barra. È un risultato importante per il quale tanto mi sono battuta, che riconosce finalmente l'importanza e la delicatezza di un'area che conta circa 300.000 residenti.

Riconosco al Governo, al ministro Orlando e al sottosegretario Ferri la capacità di aver corretto una lacuna evidente nella riorganizzazione della geografia giudiziaria della Provincia di Roma.

Concludendo, sottolineo che ogni qualvolta l'Esecutivo affronterà temi centrali per il Paese, con l'obiettivo di riformare e semplificare settori vitali, come in questo caso, andando ad incidere positivamente sulla vita delle persone, potrà trovare il mio sostegno. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD. Applausi ironici dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Applausi *bipartisan*.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che, mio malgrado, non potrò partecipare alla votazione su questo provvedimento. Avevo segnalato infatti alla sua cortesia, Presidente - e da lei ho avuto immediato riscontro - nonché al Governo - da cui invece non ho avuto riscontro - la presenza nel titolo del provvedimento di quella orribile e mostruosa - tre volte mostruosa - parola che oltraggia la lingua italiana, al di là del merito del provvedimento.

Capisco che non c'è tempo per queste cose, nella fretta di varare i provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non c'è però fretta di modificare una parola che, inserita nella nostra legislazione, come parto di questo Governo, genera un mostro a due o tre teste dal punto di vista linguistico.

Per questo motivo non parteciperò dunque a questa votazione. *(Applausi della senatrice Rizzotti).*

PRESIDENTE. Comprendo il suo disappunto e forse nel maxiemendamento la prima cosa su cui intervenire era proprio il titolo.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Prima di estrarre a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale, comunico che nella Conferenza dei Capigruppo di ieri si è convenuto che possano richiedere di votare prima di tutti gli altri non più di due senatori per Gruppo.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Corsini, Stefano, Schifani, Cassano, D'Onghia, Olivero, Fravezzi, Laniece, Filippi, Longo Eva e Pinotti.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Cirinnà).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello iniziando dalla senatrice Cirinnà.

BARANI,*segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Augello, Azzollini

Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagna, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Di Maggio, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Mauro Mario Walter, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no *i senatori:*

Barani, Barozzino, Bellot, Bencini, Bertorotta, Bisinella, Blundo, Bocchino, Buccarella, Bulgarelli

Candiani, Cappelletti, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Cervellini, Ciampolillo, Compagnone, Cotti

D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, Divina, Donno

Ferrara Mario, Fucksia

Gaetti

Lezzi, Lucidi

Mangili, Martelli, Milo, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini

Paglini, Petraglia, Puglia

Romani Maurizio

Scibona, Simeoni, Stefani, Stefano

Taverna, Tosato

Uras

Vacciano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Colleghi, in attesa che i senatori Segretari concludano il proprio lavoro, passerei al successivo punto all'ordine del giorno.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*** *(Collegato alla manovra finanziaria)***(ore 14)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine ad disegno di legge n. 1577 recante: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Do lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis,* del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il provvedimento in esame, ancorché presentato in una fase successiva al Documento di economia e finanza 2014 e precedente rispetto alla Nota di aggiornamento del medesimo Documento, reca disposizioni che risultano, nel loro complesso, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità».

Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge collegato n. 1577, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente, nonché dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1612
e della questione di fiducia (ore 14,03)

PRESIDENTE. Colleghi, poiché è pervenuta alla Presidenza richiesta di intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, approfitterei del tempo necessario per il computo dei voti per procedere in tal senso.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Presidente, vorrei portare all'attenzione di quest'Aula una vicenda che, in questi giorni, abbiamo letto su tutti i giornali, e alla quale giustamente sono stati dati ampia diffusione ed ampio spazio.

Mi riferisco alle parole offensive che un senatore della Repubblica ha rivolto nei confronti di una ragazzina di soli tredici anni, rea di aver difeso il cantante *rapper* Fedez. «Meno droga, più dieta, messa male» ha scritto il senatore.

Sono solo 33 caratteri, un mini cinguettio lanciato con l'obiettivo di colpire una ragazzina, mirando ad uno dei talloni di Achille di una adolescente, l'aspetto fisico: croce e tormento di ogni ragazza di quella giovane età, come sa bene un adulto, perché è stato giovane, e come dovrebbe sapere bene un padre di famiglia. Una croce ed un tormento - diciamolo perché è importante - acutizzati dal devastante *tsunami* culturale, attraverso la diffusione di programmi spazzatura profondamente diseducativi e di messaggi pericolosi ed inaccettabili, perché ancora legati a logiche maciste che relegano la donna al ruolo di ancella *sexy* 2.0 ed esaltano la perfezione estetica e il culto dell'immagine come valori fondamentali, e non solo per la valutazione della persona, sbarazzando così il merito con un colpo di natiche rifatte, ma anche per l'inclusione o l'esclusione da gruppi sociali.

Il nostro senatore ne dovrebbe sapere qualcosa, militando in un partito il cui *leader* passerà agli annali per essersi maggiormente distinto per la promozione di tale modello culturale più che per il suo smantellamento, sia come parlamentare che come titolare di mezzi di comunicazione ed informazione.

Ma torniamo a quel *tweet* lanciato probabilmente in preda ad un rigurgito adolescenziale da un cyberbullo istituzionale, come è stato giustamente definito. Risulta ancora più grave questo *tweet* inaccettabile se consideriamo che arriva a pochi giorni da sconvolgenti episodi di cyberbullismo che

hanno riempito nuovamente la cronaca nazionale. E arriva anche quando è in discussione alla 1a Commissione affari costituzionali del Senato un disegno di legge che ha, come obiettivo, proprio quello di promuovere e proporre soluzioni per combattere questo fenomeno.

Questo *tweet* è poi rivelatore del personaggio con il quale ci troviamo a che fare. Al riguardo le parole del *rapper* Fedez - secondo me - centrano il punto. Egli dice: «Ma sono piccoli episodi come questi a essere rivelatori della superbia senza fine e dell'animo ghiacciato con cui molti uomini di potere pensano ai cittadini. Sono piccoli episodi come questi che illuminano a giorno la mania di onnipotenza, l'ego debordante e la mancanza totale di senso di colpa...».

Eppure, l'onorevole Maurizio Gasparri, che è la persona della quale stiamo parlando, vice presidente del Senato della Repubblica italiana, ha disatteso in un solo colpo tutti i propri doveri ed obblighi sia istituzionali che giuridici, civili e morali.

In sostanza, con un solo *tweet* - la prego, signor Presidente, di lasciarmi il tempo di enumerare queste colpe - il Vice Presidente del Senato avrebbe, in primo luogo, violato le norme del codice penale in materia di diffamazione ed ingiuria, come previsto dagli articoli 594 e 595 del codice penale. In secondo luogo, ha violato l'articolo 54 della Costituzione, il quale recita: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore». Ha violato, ancora prima che siano approvate, le future norme in materia di cyberbullismo. Ha violato i principi morali, istituzionali e civili.

Noi allora chiediamo che questa persona rassegni le proprie dimissioni dalla sua carica di Vice Presidente del Senato *(Applausi dal Gruppo M5S)*, perché una carica così importante, una carica istituzionale così alta non può essere ricoperta da una persona che, già in passato, ha posto in essere comportamenti diffamatori, arroganti ed offensivi ovunque, e in tal senso ricordiamo l'episodio del ditino medio.

Il Movimento 5 Stelle chiede pertanto che il vice presidente del Senato, onorevole Maurizio Gasparri, rassegni le proprie dimissioni e, nel caso non le dovesse rassegnare di propria sponte, si discuta in quest'Aula una eventuale mozione per portarlo a dimettersi. E mi aspetto il totale appoggio del Partito Democratico su questo punto, poiché la senatrice che ha presentato il disegno di legge sul cyberbullismo siede tra i banchi di quello stesso partito, ed è Elena Ferrara. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Non volendo entrare nel merito, senatrice Montevecchi, devo però informarla che l'istituto della mozione di sfiducia nei confronti di un membro del Consiglio di Presidenza non esiste in Costituzione, né nel nostro Regolamento.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo con riferimento all'intervento della senatrice Montevecchi, che comprendo. Comprendo le motivazioni che la portano a schierarsi dalla parte di una ragazza contro il potente Vice Presidente del Senato, vedendo una ragazza molto giovane (evidentemente dal *tweet* non si poteva capire quanto giovane fosse questa persona) essere oggetto di uno scambio piuttosto aspro di messaggi, peraltro pubblicamente, data la natura dello strumento di Twitter.

Bisognerebbe però valutare come si è generata la questione. La suddetta ragazza, per quanto giovanissima, ha deciso di scendere in questo tipo di confronto, spesso assai aspro e assai poco rispettoso delle persone, sappiamo bene quanti insulti ricevano tantissimi esponenti politici di tutti i partiti, e se uno scende in campo nell'attaccare una di queste persone dicendole che è sporca (mi piacerebbe sapere quali siano al riguardo le premesse), non ci si può aspettare poi di essere oggetto del dovuto rispetto che si ha per un altro.

PUGLIA *(M5S)*. È una bambina!

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Anzitutto il senatore Gasparri - ripeto - non poteva sapere l'età di questa persona. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice Montevecchi è intervenuta e nessuno ha disturbato. Adesso lo deve poter fare il senatore Malan, perché sta intervenendo nei termini assolutamente consentiti. *(Commenti della senatrice Montevecchi).*

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Senatrice Montevecchi, ho ascoltato e parlato con grande rispetto per lei e per le sue motivazioni che - ripeto - comprendo.

Non si può però omettere il fatto che la questione è nata perché, nell'ambito di un confronto spesso tutt'altro che civile che c'è nell'ambito del reciproco dibattito politico (non è dibattito, spesso si tratta di battute fatte gratuitamente), questa ragazza ha deciso di confrontarsi e si è scontrata con quello che ciascuno di noi vede ogni giorno. La sua età le ha permesso di entrare in questo mondo; certamente è molto giovane, ma ha deciso di scendere in questo campo e ne ha subito alcune conseguenze. Del resto quelli che entrano in questo confronto subiscono altrettante conseguenze.

Sottolineo, peraltro, che il presidente Gasparri ha chiamato il padre della ragazza e sottolineo anche che, a seguito di questo scambio e dello scandalismo, a mio parere eccessivo che è stato fatto su di esso, il senatore Gasparri ha ricevuto diverse minacce molto pesanti nei suoi confronti e in quelli dei suoi familiari che, certo, non c'entravano nulla), con tanto di citazione precisa di nomi e di luoghi dove i familiari potrebbero trovarsi.

Pertanto, credo che questo sia un fatto assai più grave di uno scambio, partito dalla suddetta ragazza che, a causa dell'età, poteva non essere del tutto consapevole delle conseguenze di ciò che diceva. Credo, quindi, che bisognerebbe ricondurre le cose al livello in cui sono, valutando anche la complessità del fatto e non la singola parola nel singolo messaggio del senatore Gasparri.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. È l'ultimo intervento che consento.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per dire la mia opinione su questa frase del senatore Gasparri. Penso sia stata una frase sbagliata e che non avrebbe dovuto essere pronunciata; e ritengo inoltre che tutti noi - soprattutto noi che siamo qui in Senato - dovremmo essere molto attenti e prudenti quando ci esprimiamo pubblicamente e quando usiamo questi strumenti, che sono di elevazione della società, ma che possono anche diventare molto, molto pericolosi. La frase era sbagliata e non doveva essere pronunciata.

Sono però d'accordo con quanto affermato dal Presidente, dal momento che né il nostro Regolamento, né la nostra Costituzione prevedono la presentazione di mozioni su componenti del Consiglio di Presidenza della Camera e del Senato. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Colleghi, intendo chiudere questa discussione. È la seconda volta che trattiamo l'argomento e credo che fosse necessario e dovuto farlo. A questo punto, tuttavia, credo che la prima cosa da fare sia evitare che la questione diventi un danno ulteriore per l'interessata.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1612
e della questione di fiducia (ore 14,14)

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.800, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	213
Senatori votanti	212
Maggioranza	107
Favorevoli	161
Contrari	51

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 132.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 14,15)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (1612) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (1612) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.800, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.800

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.800 (in formato PDF)

.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato l'emendamento 1.800, interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

Articolo 1.

(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

Capo II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Articolo 2.
(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato)

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera *a)*.
4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di un avvocato.
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Articolo 3.
(Improcedibilità)

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare

una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 4.

(Non accettazione dell'invito e mancato accordo)

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

Articolo 5.

(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono,

costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Articolo 6.

(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)*, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente: «*g-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente: «*g-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: «*d-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Articolo 7.

(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro)

1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».

Articolo 8.

(Interruzione della prescrizione e della decadenza)

1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Articolo 9.

(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

Articolo 10.

(Antiriciclaggio)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

Articolo 11.

(Raccolta dei dati)

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

Articolo 12.

(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)

1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)*, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il

ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2 del primo comma della legge 1º dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *g-bis)*, è aggiunta la seguente: «*g-ter)* gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente: «*g-ter)* gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera *d-bis)*, è aggiunta la seguente: «*d-ter)* gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-*bis)* Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IV
ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

Articolo 13.
(Modifiche al regime della compensazione delle spese)

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 14.
(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)

1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«183-*bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione).* - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-*ter* e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 15.

(Dichiarazioni rese al difensore)

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-*bis* è aggiunto il seguente:

«257-*ter (Dichiarazioni scritte)*. -- La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».

Articolo 16.

(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)*. -- Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Articolo 17.

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)

1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».

2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 18.

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma

sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

«Art. 557 *(Deposito dell'atto di pignoramento).* -- Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

«Art. 159-*bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione).* - La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-*bis*.».

Articolo 19.

(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 26, secondo comma, è abrogato;

b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti).* -- Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma è abrogato;

2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:

«Art. 492-*bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)*. -- Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-*bis* o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;

e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, la parola "personalmente" è soppressa;

2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;
3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Quando procede a norma dell'articolo 492-*bis*, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;
f) all'articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;
g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è abrogato;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;
h) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;
i) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:
«Art. 609 *(Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione).* -- Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non

sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-*bis (Archivio dei rapporti finanziari).* -- Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-*bis,* primo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Art. 155-*ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche).* -- La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-*bis* del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

Nei casi di cui all'articolo 492-*bis*, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Art. 155-*quater (Modalità di accesso alle banche dati).* - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui

al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-*bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies* di queste disposizioni.

Art. 155-*quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori).* - Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-*bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-*quater* di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».

b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-*bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata)*. - Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti:

«, il verbale di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile»;

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-*bis* del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera *a)* ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».

5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 20.

(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-*ter*. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-*quater*. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-*ter*, sostituendo il commissario al curatore.

9-*quinquies*. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

9-*sexies*. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli *standard* stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.».

b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli *standard* stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.».
3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali».
4. Per l'attuazione delle disposizioni del commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 9-*sexies* del D.L. n. 179/2012.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-*bis*, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Capo VI
MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Articolo 21.
(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati)

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-*bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi)*. -- Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 19.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.800 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)

1. La presente legge istituisce le camere arbitrati dell'avvocatura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione. La costituzione delle camere arbitrali, realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilirne la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, ad indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a fame parte, in: modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle camere arbitrali, e lo svolgimento degli arbitrati da esse amministrati, sono regolati dalle disposizioni contenute nei commi seguenti.

5. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se ne verifica la sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

7. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'Organismo di conciliazione forense, ove costituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 9, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia stata ricostituita.

Art. 1-*bis*.

(Elenco degli arbitri)

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri iscritti di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dal medesimo elenco.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono assunti dal consiglio dell'ordine dopo aver convocato e sentito l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, e deve essere consultabile nel sito *internet* dell'ordine.

6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 1-*ter*.

(Assegnazione degli incarichi arbitrali)

1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrati nel corso di ciascun anno e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

Art. 1-*quater*.

(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'Allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, oltre ai codici fiscali e all'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;

d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

Art. 1-*quinquies.*

(Designazione dell'arbitro)

1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente ad una nuova designazione.

Art. 1-*sexies.*

(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)

1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'Allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti

secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.

Art. 1-*septies.*

(Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri)

1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrai e, sentiti, eventualmente, gli interessati, può provvedere alla sostituzione, il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di sua cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di sua ricusazione.

2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di dame contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art. 1-*octies.*

(Procedimento dell'arbitrato)

1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale, il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto, ovvero è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC, firmati digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed un'ulteriore copia dello stesso in formato pdf firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art.1-*novies.*

(Modifiche degli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camere arbitrali dell'avvocatura, l'arbitro che è designato dalla camera arbitrale costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento della ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrai e che ha pronunciato l'ingiunzione.».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 1-*decies.*

(Tentativo di conciliazione)

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

Art. 1-*undecies.*

(Esecutorietà del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale ed il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.

Art. 1-*duodecies.*

(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 1-*terdecies.*

(Altre disposizioni fiscali)

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta ad alcuna imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta su decisione del presidente della camera arbitrale.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 1-*quaterdecies.*

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In via transitoria, sino alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del consiglio dell'ordine che ha sede presso il tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti

della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'Allegato A ed in proporzione dell'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

7. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrati proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

8. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

9. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 1-*quinquiesdecies.*

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A

(articolo 6, comma 2)

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all'arbitro:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:

- per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;
- per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550;
- per le controversie di valore da euro 50.000 e sino a euro 75.000: da ciascuna parte, euro 650;
- per le controversie di valore da euro 75.000 e sino a euro 100.000: da ciascuna parte, euro 900;
- per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto ai punti che precedono.

3. I diritti di segreteria ed i compensi per l'arbitro, se dovuti, sono depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.».

1.300

ROMANO, DI BIAGIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti,

con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone, a cura della parte più'diligente, la trasmissione di copia del fascicolo d'ufficio al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri, nei limiti di cui all'articolo 809, 1º comma codice di procedura civile, sono individuati, concordemente dalle parti o, in caso di mancato accordo su uno o più arbitri, dal presidente del Consiglio dell'ordine tra magistrati in pensione, professori universitari in materie giuridiche, gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. La dichiarazione di disponibilità non è necessaria per gli arbitri nominati direttamente dalle parti.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. La Corte di Appello adita ai sensi dell'articolo 828 codice di procedura civile decide ai sensi dell'articolo 830 codice di procedura civile. Se la Corte di Appello decide ai sensi dell'articolo 830, 2º comma del codice di procedura civile non è necessaria la riassunzione del giudizio di cui al presente comma.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

6. È fatta salva la possibilità per le parti di porre fine alla controversia ai sensi dell'articolo 1967 codice civile».

1.301

ROMANO, DI BIAGIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrai e a norma delle disposizioni, contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la sospensione del processo per un tempo non superiore a 180 giorni.

3. Le parti, nei limiti di cui all'articolo 809, 1º comma codice di procedura civile, nominano gli arbitri ai sensi dell'articolo 810, 1º comma codice di procedura, civile. In mancanza della nomina ai sensi dell'articolo 810, 1º comma, la parte che ha fatto l'invito può procedere ai sensi dell'articolo 810, 2º comma codice di procedura civile oppure rivolgersi al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello dove pende la controversia.

4. Quando il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia dei lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale e in ogni caso entro il termine di cui al comma 2, il processo, a cura della parte più diligente, deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione, il processo si estingue a norma degli articoli 307 e 338 codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile ai sensi degli articoli 827-831 codice di procedura civile. Ove il lodo abbia deciso un processo pendente innanzi alla Corte di Appello l'impugnazione deve essere presentata presso la medesima Corte di Appello e assegnata alla sezione presso cui pende il giudizio originario.

5. È fatta salva la possibilità per le parti di porre fine alla controversia ai sensi dell'articolo 1967 codice civile.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

1.2

BLUNDO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Invito alla mediazione nei procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, qualora il giudice abbia rilevato che non è stata esperita o non è stata positivamente conclusa una transazione tra le parti, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di procedere ad un tentativo di mediazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

1.3

STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «istanza congiunta» inserire le seguenti: «o aderendo alla proposta del Giudice».

1.4

BLUNDO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero un tentativo di mediazione a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni».

1.5

STEFANI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Si considera dalla data della proposta rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 per il prosieguo del processo, se il giudice formula la proposta di cui al comma 1 e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale».

1.7

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale».

1.6 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato salvo che la Pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta».

1.200

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, FILIPPIN, MANASSERO, CAPACCHIONE, ZANONI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis.* All'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi "sono sostituite dalle seguenti: "è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi";

b) alla lettera *a)* le parole: "ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, e ridurre gli uffici giudiziari di secondo grado, accorpando quelli della medesima regione e quelli delle regioni limitrofe;";

c) alla lettera *f)* le parole: "garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, non risultino soppressi i tribunali che abbiano un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2012, di oltre 4.000 sopravvenienze";

d) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente: "*o)* prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera *n)* ovvero dalla scadenza del termine di esercizio della delega di cui all'alinea, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, con le seguenti modalità:

1) il fabbisogno di personale amministrativo è soddisfatto mediante la sua messa a disposizione da parte degli enti locali medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

2) nel caso di arbitrato o di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, l'ente locale assicura la tempestività della prestazione dell'ufficiale di stato civile o di altro pubblico ufficiale, il cui intervento dovesse essere richiesto in sede di autentica, sottoscrizione o registrazione del processo verbale di accordo o del lodo arbitrale;".».

1-*ter.* I decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156 conservano la loro efficacia, limitatamente agli atti ed alle pronunce giurisdizionali emanati prima dell'applicazione del comma 1-bis."

1.8

STEFANI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli organi di autogoverno della magistratura provvedono a dare esecuzione alle disposizioni di cui al comma 1, specificando le condizioni in cui il giudice può avvalersi dell'invito».

1.9

SUSTA, MARAN

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale ovvero della Corte di appello per la nomina dell'arbitro o del collegio arbitrale e invita le parti a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale ai sensi dell'articolo 832 del codice di procedura civile delle Camere arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli enti di cui al comma 5. L'arbitro o gli arbitri, individuati concordemente dalle parti nell'istanza, sono scelti tra professionisti iscritti da almeno tre anni agli albi o alle associazioni professionali individuati ai sensi del comma 5, che non abbiano avuto sanzioni disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano reso una dichiarazione di disponibilità all'ente di appartenenza».

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» *inserire le seguenti:* «, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli ordini e i collegi professionali nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 abilitati a gestire il procedimento arbitrale di cui al presente articolo e»;

dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Il decreto di cui al comma 5 è aggiornato con cadenza biennale».

1.10

VACCARI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, invita le parti a nominare concordemente un arbitro unico oppure un collegio arbitrale, invitando le altresì a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale, ai sensi dell'articolo 832 del codice di procedura civile, delle Camere arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli ordini professionali ovvero dispone, su richiesta delle parti, la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte d'appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri, in quest'ultimo caso, ove non scelti concordemente dalle parti, sono individuati dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso».

1.302

GALIMBERTI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, invita le parti a nominare concordemente un arbitro unico oppure un collegio arbitrale, invitandole altresì a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale ai sensi dell'articolo 832 del codice procedura civile delle Camere Arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli Ordini Professionali ovvero dispone, su richiesta delle parti la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il

tribunale ovvero la corte d'appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri, in quest'ultimo caso, ove non scelti concordemente dalle parti sono individuati dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso».

1.11

ZIZZA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati o al presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la Corte di Appello per la nomina del Collegio arbitrale. Gli Arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati o dal presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente tra gli avvocati o i commercialisti iscritti da almeno tre anni nei rispettivi albi che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità ai consigli stessi».

1.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo alle Camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio della circoscrizione territoriale di competenza, che dispongono la nomina di arbitri ed esperti secondo la disciplina dettata dai propri regolamenti».

1.303

SUSTA, MARAN

Precluso

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: «del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello» *con le seguenti:* «del Tribunale ovvero della Corte di appello» *e dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Il giudice invita, altresì, le partì a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale ai sensi dell'articolo 832 c.p.c. delle Camere Arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli enti di cui al comma 5.»;

al secondo periodo sopprimere le parole: «o dal presidente del Consiglio dell'ordine»;

sostituire le parole: «al Consiglio stesso» *con le seguenti:* «all'ente di appartenenza.»;

aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché tra i professionisti iscritti da almeno tre anni ad altri albi o alle associazioni professionali individuati ai sensi del comma 5.

Conseguentemente,

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della Giustizia»*inserire le seguenti:* «, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli ordini e i collegi professionali nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 abilitati a gestire il procedimento arbitrale di cui al presente articolo e»;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il decreto di cui al comma 5 è aggiornato con cadenza biennale».

1.13

CASSON

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «nomina del collegio arbitrale», con le seguenti: «nomina dell'arbitro».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) Al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «Gli arbitri sono individuati», con le seguenti: «l'arbitro è individuato»;

b) Al comma 3, sostituire le parole: «agli arbitri», con le seguenti: «all'arbitro».

1.14

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nomina del collegio arbitrale», con le seguenti: «nomina degli arbitri ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile».

1.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «nomina», inserire le seguenti: «dell'arbitro unico, se così le parti hanno optato, oppure».

1.16

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «nomina», inserire le seguenti: « dell'arbitro monocratico ovvero ».

1.17

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi in cui la causa trasferita è discussa davanti al collegio ovvero all'arbitro unico nei casi in cui la causa trasferita è decisa dal giudice monocratico».

1.18 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale», aggiungere le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000».

1.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per le controversie di valore fino a 30.000 euro si provvede mediante la nomina di un arbitro unico».

1.20

STEFANI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Gli arbitri sono individuati», con le seguenti: «L'arbitro se non è individuato».

1.304

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 2, al secondo periodo dopo le parole: «sono individuati,» sopprimere le seguenti: «concordemente dalle parti o».

1.305

CASSON

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalle parti o», inserire le seguenti: «, in mancanza di accordo,».

1.22

STEFANI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «concordemente dalle parti o» con le seguenti: «concordemente dalle parti è designato».

1.23

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «concordemente dalle parti o» inserire le seguenti: «, in mancanza di accordo,».

1.25 testo corretto/100

BERTOROTTA, BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 1.25 (testo corretto), sostituire le parole da: «negli ultimi» fino a: «dall'albo» con le seguenti: «condanne disciplinari definitive».

1.25 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive», con le seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo».

1.26

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «circondariale».

1.27

CASSON

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «circondariale», con le seguenti: «, anche di altri circondari,».

1.28

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale» inserire le seguenti: «ovvero degli ordini circondariali appartenenti al medesimo distretto di Corte d'appello in caso di giudizio di secondo grado,».

1.29

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di cause trattate congiuntamente, il giudice, verificato ove queste siano cause scindibili, dispone la trasmissione del fascicolo anche per cause separate qualora l'istanza provenga dalle sole parti di una di esse».

1.30

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico arbitrale è incompatibile con la funzione di consigliere dell'ordine, anche nel corso della consigliatura successiva alla fine del loro mandato».

1.31

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Con regolamento del Ministro di giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono fissati i criteri in base ai quali il Consiglio dell'ordine individua gli arbitri. Il regolamento prevede che un arbitro non possa essere designato per più di una volta, salvo il caso di esaurimento dell'elenco».

1.32

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La nomina degli arbitri da parte del presidente del Consiglio dell'ordine, avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione delle specifiche competenze professionali dell'arbitro;

b) rispetto, nell'assegnazione degli incarichi, di criteri di rotazione tra gli iscritti, prevedendo la possibilità del secondo incarico, solo in caso di esaurimento dell'elenco degli arbitri;

c) prossimità geografica dell'arbitro alla sede legale o alla residenza delle parti, se comune;

d) in ogni caso, possibilità di iscrizione nel relativo elenco degli arbitri, anche da parte di avvocati non iscritti all'ordine stesso».

1.33

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La. funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera conciliatura successiva alla conclusione del loro mandato».

1.34

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le trascrizioni delle domande giudiziali di cui agli articoli 2652 e 2653 del codice civile conservano efficacia ed il lodo che definisce la controversia ha gli stessi effetti della sentenza».

1.35

PAGLIARI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

1.36

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

1.37

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 4, sostituire, ove ricorrano, le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni» e sostituire ove ricorrano le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

1.38

SUSTA, MARAN

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi» e «sessanta» rispettivamente con: «novanta» e «trenta».

1.39

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «, salvo i casi in cui si applica l'articolo 820, comma 3, del codice di procedura civile».

1.40 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni».

1.41

STEFANI

Precluso

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia sono stabilite, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, con lo stesso decreto il Ministro fissa i criteri per l'assegnazione degli arbitrati valorizzando le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia che caratterizza la controversia, ed assicurando il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi. Il compenso spettante all'arbitro è liquidato dal Consiglio dell'ordine e non si applica l'articolo 814 del codice di procedura civile.

6. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione che dovesse intervenire nel giudizio arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000 euro dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è esente dall'imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro. La parte che ha anticipato il contributo unificato ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo.

7. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste ai commi 1, 2 e 3 della presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato dal Consiglio dell'ordine sulla base del decreto di cui al comma 5. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati».

Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.42

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 5 sostituire le parole: «giustizia possono» con le seguenti: «giustizia devono».

1.43 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» inserire le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

1.44

PAGLIARI

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri» con le parole: «sono stabilite riduzioni dei parametri di liquidazione dei compensi arbitrali da considerarsi come limite massimo di riferimento per la determinazione degli stessi compensi».

1.45

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso sia reso il lodo che definisce il contenzioso, alla parte che ha provveduto a versare il contributo unificato all'atto della costituzione in giudizio in grado d'Appello, è riconosciuto un bonus fiscale, pari all'ammontare del contributo unificato stesso».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.21 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica».

1.46

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura. Il verbale di conciliazione che dovesse intervenire nel giudizio arbitrale è esente dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni sino al limite di valore di 50.000 euro. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è esente dall'imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro. La parte che ha anticipato il contributo unificato ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentito il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del

Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente.

5-*ter*. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.«.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00»*, con le seguenti:* «articoli 1, 18 e 20, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2014 e a euro 700.000,00».

1.306

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

5-*ter*. Il verbale di conciliazione è esente sino al limite di valore di 100.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.

5-*quater*. Il lodo arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.

5-*quinquies*. Le parti, che non siano soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammessi a detrarre dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per il contributo unificato ed il compenso all'arbitro, sino, alla concorrenza di 1.200,00 euro per ciascun procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione.

5-*sexies*. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in. materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste dalle presenti disposizioni. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato ai sensi del comma 11. Il credito d'imposta maturato è certificato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario di competenza ai sensi del comma 2.

5-*septies*. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel procedimento arbitrale matura un compenso professionale, liquidato dal Consiglio dell'Ordine individuato ai sensi del comma 2, in proporzione all'attività svolta, sulla base dei parametri minimi previsti dal decreto ministeriale n. 140 del 2012.».

Conseguentemente, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «26 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «26,2 per cento per gli anni 2014 e 26,5 a decorrere dall'anno 2015».

1.48

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. In caso di successo dell'arbitrato, a ciascuna delle parti che optino per la devoluzione ad arbitri della controversia, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei contributi unificati dovuti per tutti i gradi di giudizio fino a tale momento espletati.

5-*ter*. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal comma 5-*bis*, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio.».

1.50

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 36, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, le parole: "anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: »anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia"».

1.51

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, deve essere interpretata nel senso che la nullità sancita al comma 2 non colpisce le clausole compromissorie, presenti negli statuti sociali alla data del 10 gennaio 2004, che non conferiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società».

1.52

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è sostituito dal seguente: "1. Gli atti costitutivi delle società iscritte nel registro delle imprese, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile e delle società semplici, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale"».

1.53

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è sostituito dai seguenti:

"6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive, soppressive o modificative di clausole compromissorie, purché la modifica determini un cambiamento sostanziale del contenuto della clausola, devono essere approvate, nelle società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice, dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci che non hanno concorso alla deliberazione possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

7. Per le società di cui ai capi III e IV del titolo V del libro V del codice civile, si applica l'articolo 2252 del codice; qualora i soci abbiano convenuto che il contratto sociale sia modifica bile a maggioranza, si applica il secondo periodo del comma precedente.

8. Resta salva, per le tutte le società ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile, la facoltà di devolvere ad arbitrato, anche non rituale, alcune ovvero tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società

che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale mediante clausole compromissorie conformi all'articolo 816-*quater*, comma 1, del codice di procedura civile. In tal caso non si applicano le disposizioni del presente Titolo ad eccezione degli articoli 34, commi 3 e 4, 35, commi 4 e 5-*bis*, 36, comma 1"».

1.54

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è soppresso.»

1.0.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di incentivare il ricorso alle misure alternative di risoluzione delle controversie, per le spese sostenute per l'arbitrato di cui all'articolo 1 è riconosciuto, in caso di successo, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, comunque fino a concorrenza delle spese di giudizio sostenute per le cause trasferite. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore. della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"».

1.0.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in materia di arbitrato)

1. All'articolo 241, comma 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il secondo, il terzo e

il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può superare l'importo di 120 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni, a partire dal 1º gennaio 2015, nella misura massima consentita dalla legge delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"».

1.0.3

GAMBARO

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire i seguenti:

«Art. 1-*bis.*

(Normativa in materia di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.

Art. 1-*ter.*

(Competenza del giudice di pace)

1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno perfetto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, quando, nei casi anzi detti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

3. È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;

3) per le cause in materia di contratti del consumatore;

4) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

5) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

6) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi.

Art. 1-*quater.*

(Competenza per materia)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile, le parole: "o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria", sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile. le parole: "al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto" sono sostituite dalle seguenti "competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9".

Art. 1-*quinquies.*

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere i seguenti:

"1-ter. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che

esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-*quater*. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-*ter*, non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni"».

2.1

ZIZZA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «da un avvocato» inserire le seguenti: «o da un commercialista»;

Conseguentemente:

al comma 5, dopo le parole: «di un avvocato» *inserire le seguenti:* «o di un commercialista»;

al comma 6, dopo le parole: «Gli avvocati» *inserire le seguenti:* «o i commercialisti»;

e alla rubrica dopo le parole: «da un avvocato» *inserire le seguenti*: «o da un commercialista».

2.2 testo 2 corretto/100

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

All'emendamento 2.2 (testo 2 corretto), alinea, sopprimere le parole: «uno o più».

Conseguentemente, al capoverso: «Conseguentemente» sopprimere le parole: «uno o più».

2.2 testo 2 corretto/101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 2.2 (testo 2 corretto), al comma 1, sostituire le parole: «uno o più avvocati» con le seguenti: «almeno un avvocato per parte».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «di un avvocato» *con le seguenti:* «di almeno un avvocato per parte».

2.2 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «un avvocato» con le seguenti: «uno o più avvocati».

Conseguentemente sostituire le parole: «un avvocato» *con le seguenti:* «uno o più avvocati»:

a) nella rubrica del Capo II;

b) nella rubrica dell'articolo 2;

c) nella rubrica dell'articolo 6;

d) al comma 5, lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 6;

e) al comma 1 dell'articolo 10.

2.4

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita preclude il ricorso al procedimento di mediazione».

2.8 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente».

2.9
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a un mese» con le seguenti: «non inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni».
2.10 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti».
2.6
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA
Precluso
Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi».
2.300
BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e non superiore a 90 giorni».
2.11
STEFANI
Precluso
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi».
2.12 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o vertere in materia di lavoro».
2.13
PAGLIARI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*c)* il costo della procedura. Nei casi di cui ai successivi articoli 3 e 6, detto costo deve essere contenuto nei parametri minimi disciplinati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"».

2.14
STEFANI
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta».

2.301
LO GIUDICE
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*: in tutti i casi in cui la parte si trovi nelle condizioni previste per accedere al patrocinio a spese dello Stato, può ricorrere a tale beneficio anche per la procedura di negoziazione assistita».

2.302
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali».

Conseguentemente al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «26 per cento» *sono sostituite dal seguente:* «26,2 per cento per gli anni 2014 e 26,5 a decorrere dall'anno 2015».

2.303

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. L'esperimento del tentativo di addivenire ad una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del presente articolo preclude il ricorso al procedimento di mediazione e/o ai procedimenti speciali di conciliazione comunque denominati».

3.1

SCALIA

Precluso

Sopprimere gli articoli 3 e 4.

3.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Sopprimere gli articoli 3 e 4.

3.2

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

3.3

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Nel caso di mancata risposta all'invito ovvero quando le parti non raggiungano un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita per almeno 30 giorni ovvero quando è decorso il termine di cui all'artico 2, comma 2, lettera *a)*, la condizione di procedibilità di cui al comma 1 si considera avverata e la parte che propone la domanda in giudizio non è tenuta ad esprire procedimenti di conciliazione o di mediazione.»

Al comma 5 alle parole: «Restano ferme» *premettere le seguenti:* «Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo».

3.301

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1 sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:

«Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in una delle materie di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, può avvalersi del procedimento di mediazione ivi previsto ovvero, tramite il suo avvocato, può invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Di conseguenza, in caso di proposizione

della domanda in sede giutisdizionale esse sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione eventualmente previsto».

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Nei casi in cui la condizione di procedibilità è però sancita anche da altre disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, essa si intende adempiuta con la scelta di una delle procedure medesime».

3.5

SCALIA

Precluso

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.302

GIROTTO, CASTALDI, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:

«1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, e ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare, una convenzione di negoziazione assistita».

3.303

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:«Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquemila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, deve, tramite, il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. In ogni caso la presente disposizione non trova applicazione in materia di lavoro».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Nei casi in cui la condizione di procedibilità è però sancita anche da altre disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, essa si intende adempiuta con la scelta di una delle procedure medesime».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

3.4

SCALIA

Precluso

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquemila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 20 l O n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.».

3.6

FALANGA

Precluso

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.7

DI MAGGIO

Precluso

Al comma 1, sostituire i primi due periodi col seguente: «Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.8

CHIAVAROLI

Precluso

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «1. Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.10

FALANGA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «proporre in un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» aggiungere le seguenti: «, esclusa la materia del lavoro,».

3.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La condizione di procedibilità non sì applica in ogni caso in materia di lavoro».

3.13

DI MAGGIO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «proporre in un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» aggiungere le seguenti: «, esclusa la materia del lavoro,».

3.15

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1 sopprimere il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito».

3.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Al comma 1, sopprimere il sesto periodo: «Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando con testualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito».

3.18

CASSON

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero a controversie di lavoro subordinato pubblico e privato»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

3.21

SUSTA, ICHINO, MARAN

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

3.20

VACCARI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.».

3.17

VACCARI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.».

3.304

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

3.22

SUSTA, MARAN

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

3.305

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero alle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale».

3.23

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora le parti abbiano esperito la procedura di negoziazione assistita senza tuttavia concludere un accordo nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, o comunque nelle ipotesi di cui all'articolo 4, in caso di proposizione della domanda in sede giurisdizionale esse sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione eventualmente previsto. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non dopo trenta giorni dall'inizio della negoziazione e previa attestazione dell'avvenuto esperimento del tentativo. Ferma restando la responsabilità penale, la falsa attestazione costituisce altresì, per l'avvocato, illecito disciplinare».

Conseguentemente:

1) *all'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione dagli obblighi conciliativi»;

b) sopprimere i commi 1 e 3;

c) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorra ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui sia previsto, quale condizione di procedibilità della domanda, l'esperimento di un procedimento di conciliazione o mediazione.»;

d) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie in materia di lavoro subordinato pubblico e privato e all'azione civile esercitata nel processo penale.»;

2) *sopprimere l'articolo 7.*

3.24

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quando per la domanda proposta è prevista una condizione di procedibilità, sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione le parti che, prima di proporre la controversia dinanzi al giudice, hanno esperito una procedura di negoziazione assistita senza riuscire a raggiungere un accordo, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*. Le circostanze di cui sopra sono attestate da uno dei difensori che hanno avuto parte al procedimento di negoziazione assistita. La falsa attestazione per l'avvocato costituisce illecito disciplinare».

3.25

STEFANI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)* le parti se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non trascorsi trenta giorni dall'inizio della negazione e senza attestare che il tentativo è stato realmente esperito. La falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato».

3.26

CASSON

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «venti».

3.306

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Di conseguenza, in caso di proposizione della domanda in sede giurisdizionale esse sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione eventualmente previsto».

3.27

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.307

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis)* nei procedimenti in materia i lavoro, previdenza ed assistenza sociale».

3.28

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis)* nei procedimenti in materia di lavoro.».

3.29

ZIZZA

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Restano ferme le disposizioni inerenti alla mediazione e alla conciliazione.».

3.30

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la condizione di procedibilità sia prevista, per le medesime, in altri procedimenti speciali di conciliazione o mediazione, essa si intende adempiuta con la scelta di una delle procedure medesime».

3.308

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Nei casi in cui la condizione di procedibilità è però sancita anche da altre disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, essa si intende adempiere la scelta di una delle procedure medesime».

3.31

FALANGA

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita preclude il ricorso al procedimento di mediazione».

3.32

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi».

3.33

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi la negoziazione assistita, ove obbligatoria, è da intendersi alternativa alle suddette procedure».

3.34

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 5, comma 1-*bis* del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: "bancari e finanziari,", aggiungere le seguenti: "contratti d'appalto, contratti tra imprese, contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale, contratti di somministrazione, nonché tutte le altre materie di competenza del Tribunale delle imprese e in materia internazionale, ossia quando una delle parti non è residente in Italia,"».

3.309

GALIMBERTI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 5 del Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28, dopo le parole: "assicurativi, bancari e finanziari", sono aggiunte le seguenti: "le materie di competenza del Tribunale delle Imprese"».

3.35

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Sopprimere il comma 6.

3.310

LO GIUDICE

Precluso

Sopprimere il comma 6.

3.36

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'avvocato non è dovuto compenso da parte di chi, trovandosi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, fa ricorso ad un procedimento di negoziazione assistita, nei casi in cui è previsto, come condizione di procedibilità della domanda, un procedimento obbligatorio di conciliazione. La parte, a comprova della veridicità della sussistenza delle dette condizioni, è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione attestante il proprio diritto».

3.37

STEFANI

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per .l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorre ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui è previsto un procedimento obbligatorio di conciliazione o mediazione che è condizione di procedibilità della domanda. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

3.38

ZIZZA

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «all'avvocato» aggiungere le seguenti: «o al commercialista incaricato».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«A tale fine la Parte è tenuta a depositare all'avvocato o al commercialista apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, se l'avvocato o il commercialista lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

3.39

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 6 dopo le parole: «quanto dichiarato» aggiungere infine le seguenti: «L'avvocato che ha assistito la parte matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato dal Consiglio dell'ordine secondo i parametri previsti in materia di gratuito patrocinio. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati».

3.40

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'avvocato della parte non abbiente, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei compensi che sarebbero stati dovuti dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente comma, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"».

3.311

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla negoziazione assistita si applica, per la parte non abbiente, l'istituto del patrocinio a spese dello stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.42

VACCARI

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: «è tenuto» sono aggiunte le seguenti: «a partecipare personalmente».

3.312

GALIMBERTI

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: "è tenuto", sono aggiunte le seguenti: "a partecipare personalmente"».

3.44

CASSON

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, alle controversie previste dal primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, all'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, alle parole: «Allo stesso modo», premettere le seguenti: «Fermo

restando quanto previsto dai commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo»;

b) al comma 5, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dai commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo».

4.1

SCALIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e», aggiungere le seguenti: «, nei casi previsti dall'articolo 3 primo comma,».

4.2

PAGLIARI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o il suo rifiuto può essere valutato», fino a: «codice di procedura civile».

4.3

BERTOROTTA, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «o il suo rifiuto».

4.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «o il suo rifiuto».

4.4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «può essere», con la seguente: «è».

4.5

ZIZZA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «dell'avvocato», inserire le seguenti: «o del commercialista».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «dagli avvocati designati»*, con le seguenti:* «dall'avvocato o dal commercialista designato».

4.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, invitato l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita specificando l'oggetto, e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato, la parte che l'ha proposto, decorsi trenta giorni dalla sua ricezione, è dispensata dall'obbligo di dare luogo ad un procedimento di conciliazione, se legislativamente previsti. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dal difensore della parte che ha avanzato l'invito. La falsa attestazione per l'avvocato costituisce illecito disciplinare».

4.7

STEFANI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia invitato l'altra parte, specificando l'oggetto, con lettera raccomandata o atto equipollente, a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato; decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'invito, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di

conciliazione, se legislativamente previsto. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dall'avvocato della parte che ha inviato l'invito; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato».

4.0.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modifica degli articoli 633, 634 e 642 del codice di procedura civile per i casi di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)

1. - All'articolo. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal primo comma, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della propria richiesta e sempre che la stessa non riguardi un diritto indisponibile, nel caso in cui, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia invitato, per il tramite del difensore designato e con le forme previste, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione al procedimento proposto".

2. All'articolo 634, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "È prova scritta al fine di quanto previsto al terzo comma dell'articolo 633, l'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o l'atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, seguita, sotto la propria responsabilità, dall'attestazione del difensore designato che all'invito non è stata data risposta o che la stessa è stata rifiutata, o da dichiarazione dell'organismo di mediazione attestante il mancato accordo a seguito della mancata partecipazione di una parte al relativo tentativo".

3. All'articolo. 642, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Se il ricorso è fondato su pretesa specificamente indicata quale domanda nell'atto di avvio della procedura di negozi azione assistita o di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, se la stessa è motivata dalla mancata risposta o fa seguito ad un immotivato rifiuto o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negozi azione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, il giudice, su istanza del ricorrente, pronuncia l'ingiunzione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando termine ai soli effetti dell'opposizione. Il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile".

4. Le attestazioni previste nel secondo comma sono rilasciate dal difensore del ricorrente o dall'organismo di mediazione sotto la loro rispettiva responsabilità e la falsità delle stesse o dei loro contenuti, ancorché parziale, comporta sanzioni deontologiche non inferiori alla sospensione per l'avvocato dall'esercizio della professione, e l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione per l'organismo di mediazione; i medesimi rispondono inoltre nei confronti del danneggiato per la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

4.0.2

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ricorso per decreto ingiuntivo in caso di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. All'Articolo 633 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3. L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal comma 1 e per ogni diritto disponibile, se prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta".

2. All'Articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. È prova scritta al fine di quanto previsto al comma 3, dell'articolo 633, la produzione in giudizio dell'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o di un atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, seguita dall'attestazione dell'avvocato proponente che all'invito alla non è stata data risposta o è stata rifiutata o dell'organismo di mediazione del mancato accordo per mancata partecipazione di una parte al tentativo. Il ricorrente o l'organismo di mediazione attestano quanto sopra sotto la loro responsabilità; la falsa attestazione comporta sanzioni deontologiche, non inferiori alla sospensione per l'avvocato e per l'organismo di mediazione l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione, nonché la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile verso il danneggiato".

3. All'Articolo 642 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4. Se la pretesa azionata è specificata nell'atto di avvio della procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 ed è fondata sulla mancata risposta o fa seguito ad un rifiuto immotivato o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge quanto oggetto della pretesa azionata, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. li giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 codice civile"».

5.1

ZIZZA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dagli avvocati» aggiungere le seguenti: «o dai commercialisti».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «Gli avvocati» *aggiungere le seguenti:* «o i commercialisti».

5.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «ipoteca giudiziale» aggiungere in fine le seguenti parole: «e non è impugnabile se non per motivi di legittimità».

5.300

LO GIUDICE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 2, dopo le parole: «Gli avvocati certificano l'autografia delle firme», *inserire le seguenti:* «anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2657, primo comma e 2835, primo comma, c.c.».

2) Sopprimere il comma 3.

5.3 testo 2/100

BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 5.3 (testo 2) dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-*bis*.1) La procedura di negoziazione assistita può altresì essere utilizzata ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30.000 euro. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione nei registri immobiliari. Per procedere alla trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale di accordo è autenticata dall'avvocato».

5.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"».

5.301

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'accordo è esente da diritto di bollo e di segreteria è la trascrizione è gratuita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.302

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'accordo è esente da diritto di bollo e di segreteria e la trascrizione è gratuita».

5.5

CENTINAIO, STEFANI, DIVINA

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'accordo sottoscritto dagli avvocati ai sensi del comma 2, che concludono uno o più contratti o compiono degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, esplica ogni effetto ai fini della trascrizione è non vi è necessità di ulteriori formalità».

5.11 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» con le seguenti: «soggetti a trascrizione».

5.6

SUSTA, MARAN

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643» con le seguenti: «soggetti a trascrizione ai sensi».

5.8

PALMA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'articolo 2643» con le seguenti: « dagli articoli 2643 e seguenti»

5.9

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 3, in fine aggiungere il seguente periodo: «Il processo verbale di accordo o, nel caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro diecimila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.»

Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-*bis*:

«Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

5.0.1

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione)

1. All'articolo 634, comma 1, del codice di procedura civile è aggiunto dopo le parole: "codice civile" la seguente frase: "Costituisce altresì prova scritta idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma 1, dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, anche se privo di autentica di pubblico ufficiale. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile"».

5.0.3

CASSON

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione)

1. All'articolo 634, comma primo, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Costituisce altresì prova scritta, idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma primo dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e successive modificazioni. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile"».

5.0.2

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa)

1. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7, dell'articolo 183, del codice di procedura civile ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione di negoziazione assistita indicando alle stesse i punti controversi della questione davanti a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando in contraddittorio con le parti il termine per la procedura partecipativa.

2. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui e il giudice prima della precisazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione per la negoziazione assistita indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto.

3. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89».

6.1

GASPARRI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.2

DI BIAGIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni in materia di separazione personale, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento della comunione legale fra coniugi).

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: "tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale", sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

2. Al numero 2 dell'articolo 3 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni dopo la lettera *b)* inserire la seguente: "b-*bis)* non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. All'articolo 4 comma 5 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: "entro novanta giorni dal deposito del ricorso"*, sono sostituite dalle seguenti: "entro settanta giorni dal deposito del ricorso".*

4. All'articolo 4 comma 16 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nel secondo periodo dopo le parole: "sentiti i coniugi" aggiungere le parole: "in udienza che deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del ricorso".

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in

vigore della Legge di conversione del presente Decreto, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

6. All'articolo 706 c.p.c. nel terzo comma sostituire le parole: "entro novanta giorni", con le parole: "entro settanta giorni".

7. All'articolo 711 c.p.c. nel primo comma sostituire le parole: "nel giorno da lui stabilito", con le seguenti: "entro trenta giorni dal deposito del ricorso".

8. All'articolo 191 del codice civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Nel caso previsto dalla lettera b-*bis)* dell'articolo 3 numero 2 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, la comunione si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale adotta l'ordinanza prevista dall'articolo 4 comma 8 della Legge".

9. All'articolo 69 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 alla lettera *b)* dopo le parole: "31 maggio 1995, numero 218", aggiungere: "nonché, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, le ordinanze del Presidente del Tribunale previste dall'articolo 708 c.p.c. e dall'articolo 4 comma 8 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nell'ipotesi prevista dall'articolo 3 numero 2 lettera b-*bis)* della Legge e i decreti di omologa della separazione consensuale".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

6.4

GIOVANARDI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ciascuna delle parti può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti dal provvedimento giudiziale di cui al seguito.

4. Gli avvocati sono obbligati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, al Tribunale competente, copia dello stesso accordo unitamente alla autocertificazione sottoscritta dai coniugi che attesti l'espletamento e il fallimento del previsto tentativo di conciliazione effettuato avanti un consulente familiare ovvero un mediatore familiare ovvero un avvocato. Il Tribunale entro 10 giorni, ove non rilevi violazioni di legge ovvero non ritenga gli accordi raggiunti contrari all'interesse di una delle parti o all'ordine pubblico, omologa direttamente gli accordi con propria sentenza di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o con ordinanza di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

5. Ove il tribunale non ritenga di omologare gli accordi ovvero rilevi il mancato espletamento del previsto tentativo di conciliazione fissa udienza secondo la procedura ordinaria».

6.5

DI BIAGIO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ciascuna delle parti può essere

conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti dal provvedimento giudiziale di cui al seguente comma.

4. Gli avvocati sono obbligati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, al Tribunale competente, copia dello stesso accordo unitamente alla autocertificazione sottoscritta dai coniugi che attesti l'espletamento e il fallimento del previsto tentativo di conciliazione effettuato avanti un consulente familiare ovvero un mediatore familiare ovvero un avvocato. Il Tribunale entro 10 giorni, ove non rilevi violazioni di legge ovvero non ritenga gli accordi raggiunti contrari all'interesse di una delle parti o all'ordine pubblico, omologa direttamente gli accordi con propria sentenza di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o con ordinanza di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

5. Ove il tribunale non ritenga di omologare gli accordi ovvero rilevi il mancato espletamento del previsto tentativo di conciliazione fissa udienza secondo la procedura ordinaria».

6.800/100

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 6.800, sopprimere la lettera b).

6.800/101

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

All'emendamento 6.800, sopprimere la lettera b).

6.800/102

CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Precluso

All'emendamento 6.800, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), *capoverso, dopo le parole:* «non autosufficienti» *inserire le seguenti:* «nonché in presenza di minori in stato di affiancamento temporaneo»;

b) alla lettera c), *aggiungere in, fine, le seguenti parole:* «indi» *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «quindici giorni»;

c) dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:* «*d*-bis) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. Al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici, mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale", ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato«.

5-*ter*. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio";

5-*quater*. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del

processo verbale, di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione".

5-*quinquies*. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 6 con il seguente: "ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO E PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OTTENIMENTO DEL DIVORZIO".

6.800/103

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

All'emendamento 6.800, lettera b), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al numero 2 dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

"*b*-bis) relativamente al divorzio su domanda congiunta non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti"».

6.800/104

IL RELATORE

Precluso

All'emendamento 6.800, lettera b), nel comma 2, premettere il seguente periodo: «In assenza di figli, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti previsti dal comma 3».

6.800/105

BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 6.800, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis)* La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30.000 euro nei casi consentiti dal presente articolo. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione nei registri immobiliari. Per procedere alla trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale di accordo è autenticata dall'avvocato.

6.800

LA COMMISSIONE

Precluso

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «da un avvocato» *con le seguenti:* «da almeno un avvocato per parte»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non auto sufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.»;

c) al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Anche in caso di assenza di figli,

nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori»;

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «secondo periodo» *con le seguenti:* «terzo periodo).

d) sostituire il comma 5 col seguente:

«5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: "*g-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;";

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente: "*g-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: "*d-bis)* degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;"».

6.6

ZIZZA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «da un avvocato», inserire le seguenti: «o da un commercialista».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «L'avvocato della parte è obbligato»*, con le seguenti:* «L'avvocato o il commercialista sono obbligati»*; al comma 4 dopo le parole:* «All'avvocato»*, aggiungere le seguenti:* «o al commercialista«*; al comma 5, lettere* a)*,* b) *e* c)*, dove ricorrono le parole:* »da un avvocato«*, aggiungere le seguenti:* »o da un commercialista».

6.300

LO GIUDICE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «di scioglimento del matrimonio»,*inserire le seguenti:* «, anche solo in punto *status*,»;

2) *al comma 1 sopprimere le parole:* «nei casi in cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)*, della legge 898 del 1970, e successive modificazioni»;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In presenza di figli minori, l'efficacia della procedura di negoziazione assistita è subordinata al parere positivo del Pubblico Ministero. A tal fine l'accordo sottoscritto dalle parti ed autenticato dall'avvocato verrà depositato entro 10 giorni presso la Segreteria del Pubblico Ministero territorialmente competente il quale, entro il termine tassativo di 30 giorni, dovrà esprimere il proprio parere. Solo in caso di parere negativo del Pubblico Ministero, l'accordo dovrà essere trasmesso al Tribunale per l'eventuale omologazione, previ gli accertamenti ritenuti necessari ivi compresa la comparizione delle parti».

4) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Gli effetti della convenzione di negoziazione assistita si producono dal momento dell'annotazione della stessa da parte dell'ufficiale di stato civile ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000».

6.7

LEPRI, PAGLIARI, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FATTORINI, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SOLLO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della sua validità ed esecutività, la convenzione di negoziazione deve ottenere il visto di omologazione da parte del Presidente del Tribunale, che a tal fine convoca le parti davanti a sé».

6.8

FILIPPIN

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accordo non può contenere patti di trasferimento di proprietà immobiliare».

6.9

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'accordo raggiunto dalle parti deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Presidente del Tribunale competente ex articolo18 c.p.c, che provvede entro e non oltre 30 gg. dal deposito stesso all'esame, previa acquisizione del parere del pubblico ministero. Qualora il Tribunale non ritenga congruo l'accordo, dispone la comparizione delle parti ed audite le stesse, può negare la validità dell'accordo».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «della convenzioni»*, inserire le seguenti:* «decorsi i termini di cui al comma precedente senza cui il Tribunale non abbia convocato le parti».

6.10

PUPPATO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, purché l'accordo raggiunto dalle parti sia depositato entro il termine di dieci giorni presso il Tribunale competente secondo quanto previsto dall'articolo 18 del codice di procedura civile, che provvederà all'esame ed alla omologa del suddetto accordo, se ritenuto congruo alla tutela dei diritti ed interessi dei figli, entro e non oltre 30 giorni dal deposito stesso. Qualora il Tribunale non ritenesse congruo l'accordo convocherà dinanzi a sè le parti ed i loro avvocati per i chiarimenti del caso e qualora non fossero sufficienti potrà negare l'omologazione dell'accordo».

6.301

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, purché l'accordo raggiunto dalle parti venga presentato, entro il termine, di venti giorni, con istanza indirizzata al Presidente del Tribunale competente per legge per l'omologazione. Il Tribunale provvede all'esame ed alla omologa del suddetto accordo, se ritenuto congruo alla tutela dei diritti ed interessi dei soggetti sopra richiamati, entro e non oltre 60 giorni dal deposito stesso. Qualora il Tribunale dovesse ritenere non congruo l'accordo convocherà dinanzi a sé le parti ed i loro avvocati per i chiarimenti e/o modifiche del caso e qualora non fossero sufficienti procederà il negare l'omologazione dell'accordo».

6.11

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso in cui si sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da un avvocato, deve essere presentato con istanza indirizzata al Presidente del Tribunale per l'omologazione.

Il Tribunale competente per legge omologa l'accordo entro il termine di quattro mesi dal deposito dell'istanza, sentito il parere del Pubblico Ministero.

Nel caso in cui l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale provvede alla convocazione dei coniugi per chiarimenti e per eventuali modifiche dell'accordo raggiunto.

Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale rigetta l'omologazione».

6.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «grave» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

6.16

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero economicamente non autosufficienti».

6.17

D'ASCOLA, SACCONI, GIOVANARDI, ALBERTINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Prima di procedere alla conclusione della convenzione di cui al comma 1, le parti devono comparire dinanzi al Presidente del tribunale del luogo in cui si svolgerà la procedura di negoziazione assistita perché sia accertata la loro libera determinazione alla conclusione della convenzione. Tale accertamento deve risultare da apposito verbale».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5» *aggiungere le seguenti:* «e del verbale del Presidente del tribunale di cui al comma 2-*bis* ».

6.19

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in ordine al trasferimento di beni immobiliari».

6.302

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola:«trasmettere», inserire le seguenti: «mediante notificazione o posta elettronica certificata».

6.20

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «trasmettere», inserire le seguenti: «anche mediante posta elettronica certificata».

6.21
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «trasmettere», inserire le seguenti: «anche mediante notificazione».
6.22
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «trenta giorni».
6.23
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».
6.303
BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».
6.26
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Precluso
Al comma 3 dopo le parole: «articolo 5», inserire le seguenti: «, comma 2».
6.27
STEFANI
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'accordo deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione. dei coniugi e se riguarda la cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti che la convivenza tra i coniugi è cessata, specificando ne la decorrenza, e che la stessa non è più ripresa».

6.28
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Precluso
Sopprimere il comma 4.
6.304
BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La violazione dell'obbligo da parte dell'avvocato costituisce illecito deontologico sanzionabile da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

6.29
SUSTA, MARAN
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000», con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 20.000», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione dell'obbligo da parte dell'avvocato costituisce, altresì, illecito deontologico sanzionabile da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza».
6.30
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: « da euro 5.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 100 a euro 500».

6.305

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 5.000 a euro 50.000» con le seguenti:«da euro 500 a euro 1000».

6.31/100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 6.31, sostituire le parole: «da euro 2.000 ad euro 10.000» con le seguenti: «da euro 5.000 ad euro 50.000».

6.31

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000», con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 10.000».

6.32

CASSON

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 ad euro 50.000» con le seguenti: «2.000 ad euro 20.000».

6.33

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La convenzione acquista data certa dal momento di ricezione da parte dell'ufficiale dello stato civile».

6.34

STEFANI

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«6. Qualora la convenzione di cui al comma 1 e l'accordo siano raggiunti in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, le parti possono presentare l'accordo raggiunto al Tribunale per l'omologazione; deve essere allegato alladomanda di omologa l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura di negoziazione regolata dalla convenzione. Il Tribunale omologa l'accordo, sentito il parere del Pubblico Ministero; solo nel caso in cui l'accordo appaia in contrasto con l'interesse dei figli minori o dei figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti convoca i coniugi chiedendo chiarimenti ed indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione dell'accordo raggiunto».

6.0.3

GIOVANARDI

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 706-*bis*. - *(Mediazione familiare)* - In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di

un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo.

2. L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o. a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

3. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto."

4. Il secondo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile è abrogato».

6.0.4

GIOVANARDI

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Nel codice civile, la rubrica dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente: "Domicilio dei coniugi e dell'interdetto. Domicilio e residenza del minore".

2. Il secondo comma dell'articolo 45 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, in caso di affidamento esclusivo a un solo genitore il minore ha il domicilio presso di esso ovvero, in regime di affidamento condiviso, ha il domicilio e la residenza anagrafica presso entrambi i genitori".

3. Nel codice civile, agli articoli 316, 317-*bis* e 337-*ter* comma 3, le parole: "residenza abituale" sono sostituite le parole: "residenza anagrafica"».

6.0.300

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Nel codice civile, la rubrica dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente: "Domicilio dei coniugi e dell'interdetto. Domicilio e residenza del minore".

2. Il secondo comma dell'articolo 45 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, in caso di affidamento esclusivo a un solo genitore il minore ha il domicilio presso di esso ovvero, in regime di affidamento condiviso, ha il domicilio e la residenza anagrafica presso entrambi i genitori".

3. Nel codice civile, agli articoli 316, 317-*bis* e 337-*ter* comma 3, le parole: "residenza abituale"

sono sostituite le parole: "residenza anagrafica"».

6.0.5

BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Trasferimento di beni immobili con negoziazione assistita)

1. La procedura di negoziazione assistita di cui agli articoli precedenti può altresì essere utilizzata ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30.000 euro. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione nei registri immobiliari».

6.0.301

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 706-*bis*. - *(Mediazione familiare)*. - In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni (li cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di uri eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo. L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato del centro di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un centro di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una paIte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno, assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto".

2. Il secondo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile è abrogato».

7.1 (id. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11)

LA COMMISSIONE

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.9

ZIZZA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un commercialista».

9.1 (id. 9.2)
LA COMMISSIONE
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-*bis*. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituiscono per l'avvocato illecito disciplinare».

9.0.1
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA
Precluso
Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:
«Art. 9-*bis*.
(Semplificazioni in materia di contabilità dell'amministrazione)
1. All'articolo 424 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-*bis*. Fermo quanto previsto dal primo comma, le disposizioni in materia di contabilità dell'amministrazione di cui all'articolo 380 del codice civile non si applicano qualora tutore dell'interdetto sia uno dei genitori"».

9.0.2
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA
Precluso
Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:
«Art. 9-*bis*.
(Valore della causa)
1. All'articolo 46, comma 1, della Legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" dopo la parola: "valore," sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.0.3
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Precluso
Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:
«Art. 9-*bis*.
1. Per le spese sostenute per la negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della stessa, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, fino a concorrenza di euro mille.
2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle negoziazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle

imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio"».

10.3

ZIZZA

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «da un avvocato», inserire le seguenti: «o da un commercialista».

11.1

ZIZZA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Raccolta dei dati)

1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia».

11.2

ZIZZA

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia».

11.3

CASSON

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «dati», inserire le seguenti: «, resi anonimi e distinti per tipologia di controversia,».

11.5

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-*bis*. il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia».

11.0.300

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo il capo inserire il seguente:

«Capo II-bis.

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Art. 11-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo n. 28/2010)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*:

al primo periodo, dopo le parole: "è tenuto" sono aggiunte le seguenti: "a partecipare personalmente";

sono soppressi i seguenti periodi: "La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti della sperimentazione.";

b) all'articolo 8:

al comma 1, sono soppressi i seguenti periodi: "Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento";

al comma 4-*bis*, dopo le parole: "mancata partecipazione" sono inserite le seguenti: "o risposta negativa alla comunicazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla ricezione";

c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "previsti dall'articolo 2643" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti a trascrizione ai sensi";

d) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "ordini professionali", inserire le seguenti: "nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4";

e) all'articolo 21, comma 1, premettere il seguente comma: "01. Con cadenza annuale gli organismi di mediazione provvedono al monitoraggio delle procedure di mediazione e ne trasmettono i dati è al Ministero della giustizia il, al fine di valutarne l'efficacia e predisporre le eventuali opportune modifiche."».

11.0.2

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Incentivi fiscali per la negoziazione assistita)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocini a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materià di spese di giustizia di cui aI decreto del Presidente della Repubblica deI 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è decisa dal Tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza della parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.

2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 11 e 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti, i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle entrate dell'attestazione resa; la falsa attestazione, fermo restando quanto previsto dal codice penale, costituisce altresì, per l'avvocato, illecito disciplinare».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00», *con le seguenti:* «articoli 11-*bis*, 18 e 20, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2014 e a euro 700.000,00».

11.0.301

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Rimborso spese legali amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e prosciolti)

1. All'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" aggiungere le seguenti: "Il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente:

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26,2 per cento per gli anni 2014 e 26,5 a decorrere dall'anno 2015».

11.300

ZIZZA

Precluso

Alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un commercialista».

12.1

FALANGA

Precluso

Sopprimere il Capo III.

12.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.3

GASPARRI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.5

SUSTA, MARAN

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.6

DI BIAGIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.7

PAGLIARI, LEPRI, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FATTORINI, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SOLLO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all'ufficiale dello stato civile).* - 1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La separazione consensuale o le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio sono definite da provvedimenti giudiziali e non possono essere richieste e ottenute innanzi all'ufficiale dello stato civile.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. L'accordo non può contenere parti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e lo scioglimento del matrimonio.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica, 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g)-*bis*, è aggiunta la seguente: "g-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g)-*bis*, è aggiunta la seguente: "g-*ter*)gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

c) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera d)-*bis*, è aggiunta la seguente: "d-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali, inserire il seguente: "11-*bis*) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio all'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.80/100

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

All'emendamento 12.80, sopprimere la lettera a).

12.80/101

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

All'emendamento 12.80, sopprimere la lettera b).

12.80/102

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 12.80, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «facoltativa».

12.80

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «innanzi all'ufficiale dello stato civile» con le seguenti: «innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,»;

b) dopo le parole: «atto di matrimonio», inserire le seguenti: «l'assistenza facoltativa di un avvocato,».

12.8

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «atto di matrimonio», inserire le seguenti: «e con l'assistenza di almeno un avvocato», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assenza di tali condizioni ostative è attestata, all'ufficiale di stato civile, dall'avvocato o dagli avvocati che assistono le parti».

12.9

STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «l'atto di matrimonio», aggiungere le seguenti: «con l'assistenza di almeno un avvocato».

12.10

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole da «ovvero», fino alla fine del comma;

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole da «ovvero», fino alla fine del periodo;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) al quinto periodo, sopprimere le parole da: «di cessazione», fino alla fine del comma;

Conseguentemente:

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera *a)*;

b) alla lettera *b)*, sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera;

c) alla lettera *c)*, sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera medesima;

Al comma 6, capoverso, sopprimere le parole da: «ovvero di scioglimento» fino alla fine del periodo.

a) sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

«Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale»;

b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile».

12.301

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine del periodo.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al primo periodo, sopprimere le parole da: "ovvero", fino alla fine del periodo medesimo;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) al quinto periodo, sopprimere le parole da: "di cessazione", fino alla fine del periodo medesimo;».

Conseguentemente:

al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sopprimere la lettera *a)*;

b) alla lettera *b)*, sopprimere le parole da: ",di scioglimento", fino alla fine del periodo;

c) alla lettera *c)*, sopprimere le parole da: ",di scioglimento", fino alla fine del periodo».

Sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale»;

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile».

12.14 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «grave», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

12.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in presenza di minori in stato di affidamento temporaneo».

12.16

STEFANI

Precluso

Al comma 2, aggiungere,in fine, il seguente periodo: «La sussistenza di tale condizioni è attestata dall'ufficiale di stato civile, dall'avvocato, o dagli avvocati che assistono le parti».

12.24

D'ASCOLA, SACCONI, GIOVANARDI, ALBERTINI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Prima di procedere alla conclusione della convenzione di cui al comma 1, le parti devono comparire dinanzi al Presidente del tribunale del luogo dove si trova l'ufficiale dello stato civile individuato secondo i criteri di cui al comma 1 perché sia accertata la loro libera determinazione alla conclusione della convenzione. Tale accertamento deve risultare da apposito verbale».

Conseguentemente, al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: «l'ufficiale dello stato civile,» *aggiungere le seguenti:* «previa verifica della sussistenza del verbale del Presidente del tribunale di cui al comma 2-*bis*,».

12.17

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'accordo di cui al comma 1 non può contenere patti di trasferimento patrimoniale mobiliare ed immobiliare, né atti abdicativi di diritti patrimoniali, ivi comprese le rinunzie a diritti di credito spettanti a titolo di alimenti e mantenimento. Si considera, ai fini del presente comma, come patto di trasferimento patrimoniale anche l'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, terzo capoverso, sopprimere le parole: «L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale».

12.18 testo 2/100

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

All'emendamento 12.18 (testo 2), sostituire le parole:«con l'assistenza facoltativa di un avvocato» con le seguenti: «, con la partecipazione degli avvocati ove risultino dagli stessi assistiti».

12.18 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «delle parti personalmente,», inserire le seguenti: «con l'assistenza facoltativa di un avvocato,».

12.650

IL RELATORE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo».

12.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il titolo esecutivo è costituito dall'accordo-convenzione e dalla sua trascrizione».

12.302

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. I coniugi, dieci giorni prima della comparizione davanti all'ufficiale dello stato civile di cui al precedente comma 3, depositano presso l'ufficio i documenti atte stanti la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2, lettera *b)* della legge 1º dicembre 1970, n. 898, nonché copia integrale dell'atto di matrimonio, se si e scelto il comune di residenza».

12.20

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «data certificata nell'» con le seguenti: «data di ricezione, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune presso cui il matrimonio è stato iscritto e trascritto, di copia autenticata dell'».

12.22

FALANGA

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ufficiale di stato civile trasmette il verbale di separazione al tribunale territorialmente competente per la sua omolugazione anche in assenza di prole. Spetta al tribunale accertare la veridicità della dichiarazione dei coniugi di assenza di prole».

12.21

PICCINELLI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'assegnazione di entrambe le cause, di separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse; anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi. Allo stesso modo, l'eventuale accertamento dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi economici in sede di sentenza del divorzio».

12.303

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'ufficiale dello stato civile, nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio, verifica la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)* della Legge 10 dicembre 1970, n. 898 e, nell'ipotesi in cui ne accerti la non sussistenza, non procede alla formalizzazione dell'accordo e con apposito atto ne illustra specificatamente le ragioni, disponendone l'annotazione di cui all'articolo 69 del DPR 3 novembre 2000, n. 396. I coniugi in caso di diniego dell'ufficiale di stato civile per mancanza dei citati presupposti, possono impugnare il provvedimento davanti al tribunale competente per la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tribunale, ove ritenga sussistenti i presupposti esclusi dall'ufficiale dello stato civile, pronuncia con sentenza lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parimenti, con sentenza rigetta la domanda ove confermi i rilievi dell'ufficiale dello stato civile».

12.23

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale dello stato civile trasmette immediatamente al tribunale la convenzione. La convenzione acquista efficacia con la omologazione del tribunale il quale provvede in Camera di consiglio su relazione del presidente».

12.0.1

FILIPPIN, LO GIUDICE, CIRINNA'

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Dispositioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "2. Qualora vi sia accordo tra le parti circa l'intollerabilità della convivenza, è sufficiente la volontà dei coniugi per l'accertamento che la comunione materiale e spirituale non può essere mantenuta o ricostruita".

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: "quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,".

3. All'articolo 2, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,"».

12.0.2

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire i seguenti:

«Art. 12-*ter*.

(Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 3-*bis*. - Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato:

1) da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di domanda di separazione, quando non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* o maggiorenni privi, senza colpa, di indipendenza economica;

2) da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970, ovvero è stato stipulato accordo di separazione consensuale a seguito di convenzione di negoziazione assistita. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente

del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".

2. La lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni è abrogata.

Art. 12-*quater.*

1. L'articolo 4, comma 8, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "8. Il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-*bis* e 70 del codice di procedura civile per la sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infine nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata - se possibile - al giudice della separazione personale. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile".

Art. 12-*quinquies.*

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituita dal seguente: "Art. 708. - *(Comparizione delle parti e provvedimenti del presidente).* - All'udienza di comparizione il presidente sente i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone - se del caso - la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-*bis* e 70 del codice di procedura civile per la sentenza non definitiva relativa allo stato di separazione. Inoltre nomina il giudice istruttore e fissa udienza dì comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento".

Art. 12-*sexies.*

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione dei codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio".

Art. 12-*septies.*

(Disposizioni. in materia di comunione)

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi, si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione".

Art. 12-*octies.*

1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO E PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OTTENIMENTO DEL DIVORZIO».

12.0.3

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire i seguenti:

«Art. 12-*bis.*

1. Al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato".

Art. 12-*ter.*

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio".

Art. 12-*quater.*

(Disposizioni in materia di comunione)

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione".

Art. 12-*quinquies.*

1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO E PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OTTENIMENTO DEL DIVORZIO».

12.0.4

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Abolizione del tentativo di conciliazione dei coniugi)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 706, il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso; il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare documenti e memoria difensiva, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo

comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6 e articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché il termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Il decreto contiene l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'Ufficio.";

b) gli articoli 707; 708 e 709 sono abrogati;

c) all'articolo 711 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma primo, sono soppresse le parole: "e curare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708";

2) il terzo comma è soppresso.

2. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1 e 2 le parole: ", esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,", sono soppresse;

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 5, 7, 8 e 9 sono soppressi;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso; il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare documenti e memoria difensiva, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del codice di procedura civile e articoli 166 e 167, primo e secondo comma del medesimo codice, nonché il termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Il decreto contiene l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.";

3) al comma 16, ultimo periodo, le parole: "si applica la procedura di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "adottata anche d'ufficio; con ordinanza; i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.";

c) all'articolo 5, comma 9, primo periodo, le parole: "avanti al presidente del tribunale", sono soppresse».

12.0.5

LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Autenticazione di sottoscrizioni)

1. L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza».

12.0.6

LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Dichiarazioni giurate)

1. Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa, delle quali dà atto in apposito processo verbale».

12.0.7

LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Verbali di accertamento, di constatazione, di ricognizione dello stato dei fatti o delle cose)

1. L'ufficiale giudiziario su richiesta di parte e su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale - anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico - redigende relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile».

12.0.8

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 59 del codice di procedura civile, dopo il primo comma aggiungere i seguenti commi:

"L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte o su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale - anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico redigendo relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa, delle quali da atto in apposito processo verbale.

L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza"».

12.0.9

LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Testimonianza scritta)

1. Il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, può incaricare l'ufficiale giudiziario a raccogliere, su interpello determinato, la testimonianza scritta di un soggetto, redigendo processo verbale».

12.0.10

PICCINELLI

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato, ovvero ai sensi dell'articolo 191 del codice civile anche prima che venga pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi».

12.0.11

STEFANI

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Negoziazione assistita incentivi fiscali)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche per l'assistenza di un avvocato

svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Tribunale dove risiede la parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con, data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.

2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi ed incentivi fiscali previsti nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti, i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle Entrate dell'attestazione resa, la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare».

Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 12-*bis*, comma 2, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

12.0.12

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, ORELLANA

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Accertamento della convivenza e della sua cessazione)

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 12 si applicano anche all'interruzione del rapporto di convivenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni. È competente l'ufficiale dello stato civile del comune presso cui è registrata la famiglia anagrafica.

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *(Famiglia anagrafica)*. - *1.* Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone fisiche che coabitino in una medesima dimora abituale, sita nello stesso comune, e che siano legate da uno dei seguenti vincoli:

a) matrimonio;

b) parentela;

c) affinità;

d) adozione;

e) tutela o curatela o all'amministrazione di sostegno;

f) altri vincoli affettivi; purché tra persone maggiorenni, anche del medesimo sesso, che dimostrino di coabitare nella stessa dimora da almeno due anni".

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.».

013.1

CASSON

Precluso

All'articolo 13, premettere il seguente:

«Art. 013.

(Modifiche alla disciplina del giudizio di equità)

1. All'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituire la parola: "millecento" con la seguente: "diecimila"».

13.100

LA COMMISSIONE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,"».

13.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il giudice può altresì compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parti. In ogni caso la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari se è risultata esente dal contributo unificato in ragione del reddito, salva l'ipotesi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile».

Conseguentemente:

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26,2 per cento per gli anni 2014 e 26,5 a decorrere dall'anno 2015».

13.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)* della legge 11 marzo 2014, n. 23, il numero 11 è sostituito dal seguente:

"11) l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente esclusione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle in casi diversi dalla soccombenza reciproca, dalla novità della questione trattata ovvero dal mutamento della giurisprudenza;"».

G13.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile,

concordando con l'eliminazione, disposta al comma 1, dell'estrema genericità degli «altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione» (di cui al vigente articolo 92 secondo comma c.p.c.): proprio per questo, si propone la trasposizione dei motivi più stringenti, introdotti dal decreto-legge, anche alla delega sul contenzioso tributario;

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13.2, presentato in Commissione.

13.0.1

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Tentativo di conciliazione)

1. Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile».

13.0.2

CASSON

Precluso

Dopo l'articolo13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Pronuncia secondo equità)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 113 sostituire il secondo comma con il seguente: "Il giudice decide secondo equità le cause il cui valore non eccede diecimila euro".

b) all'articolo 114, alle parole: "Il giudice" sono anteposte le seguenti: "Fermo quanto previsto dall'articolo 113,";

c) all'articolo 339, terzo comma, le parole: "del giudice di pace", sono soppresse».

13.0.3

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla disciplina del contenuto della sentenza)

1. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono aggiunti, i fine, i seguenti commi:

"La motivazione della sentenza che definisce il giudizio in grado di appello può consistere, in tutto o in parte, nel richiamo alla motivazione del provvedimento impugnato.

Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto posti dalle parti, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando"».

13.0.4

CASSON

Precluso

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Riduzione di termini processuali per la minore durata del giudizio)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a all'articolo 163-*bis*, primo comma, le parole: "novanta" e "centocinquanta" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "quarantacinque" e "settantacinque";

b) all'articolo-168-*bis*, ultimo comma, la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "venticinque";

c) all'articolo 183, comma sesto, al numero 1) sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "quindici"; al numero 2) sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "quindici"; al numero 1) sostituire la parola: "venti" con la seguente: "dieci";

d) all'articolo 183, comma settimo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici";

e) all'articolo 186-*quater*, ultimo comma, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici"».

13.0.5

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Termini per comparire)

1. All'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "novanta" e "centocinquanta" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "quarantacinque" e "centoventi"».

13.0.6

CASSON

Precluso

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della comparsa di risposta)

1. All'articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "sui fatti" sono inserite le seguenti: "e gli elementi di diritto"».

13.0.7

CASSON

Precluso

Dopo l'**articolo 13,** inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per l'accelerazione del processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione";

b) all'articolo 175 il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento";

c) all'articolo 195, terzo comma, secondo periodo, le parole da: "entro il quale" fino a: "successiva udienza"sono sostituite dalle seguenti: ", non superiore a dieci giorni dalla trasmissione della relazione, entro il quale le parti devono comunicare al consulente le proprie osservazioni sulla relazione stessa e il termine, anteriore alla successiva udienza e non superiore a sei giorni da tale comunicazione";

d) all'articolo 281-*quinquies*, al primo periodo del secondo comma; la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici" e dopo il medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "È sempre tenuto alla redazione e al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale"».

13.0.8

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'**articolo 13** aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Memorie e richieste istruttorie)

1. All'articolo 183 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: "o modificate nonché all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali" e sopprimere il numero 2);

b) al settimo comma, le parole: "provvede sulle richieste", fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "provvede, nella stessa udienza di trattazione, sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza"».

014.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

All'articolo 14, premettere il seguente:

«Art. 014.

(Modifiche all'articolo 183 del codice di procedura civile sulla prima comparizione delle parti e trattazione della causa)

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"183 *(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa).* - I. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e, la trattazione il giudice istruttore adotta le determinazioni necessarie

per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio ed il sollecito e leale svolgimento del procedimento; quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, all'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dell'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma;

II. Quando pronunzia i provvedimenti: di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Si applicano gli articoli 163-*bis*, 166 e 167. Può fissare una nuova udienza anche quando ciò è indispensabile per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

III. Il giudice istruttore, se non provvede a norma dell'articolo 291-*bis*, fissa una nuova o udienza se intende procedere a norma dell'articolo 185.

IV. Nell'udienza di trattazione, ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del secondo e terzo comma, il giudice, sentite le parti, valutata la complessità della lite o degli accertamenti istruttori già richiesti, può invitare le parti ad indicare in udienza i mezzi di prova ulteriori, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria, fissando una nuova udienza per l'assunzione delle prove ritenute ammissibili e rilevanti.

V. Qualora proceda secondo quanto previsto al comma precedente, il giudice, chiusa l'istruzione, invita le parti nella stessa udienza a precisare le conclusioni e provvede a norma degli articoli 281-*quinquies* ovvero 281-*sexies*.

VI. Ove la complessità della causa non consenta di procedere secondo quanto previsto al quarto e al quinto comma, il giudice, con provvedimento motivato nel quale indica le questioni, anche rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione scritta, concede alle parti termini perentori non superiori a un mese per il deposito di memorie e, ove necessario, di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche e fissa entro i trenta giorni successivi l'udienza, nella quale provvede a norma del quarto comma, ovvero provvede a norma dell'articolo 189.

VII. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro un mese.

VIII. In tutti i casi in cui vengano disposti d'ufficio mezzi in prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine, perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari .in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

IX. Con l'ordinanza, che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma"».

14.2

BUCCARELLA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.3

STEFANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.301

CARIDI

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Il comma 7 dell'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede, mediante ordinanza fuori udienza da pronunciarsi entro trenta giorni, sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184"».

14.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «183-bis», primo periodo, dopo la parola: «Trattazione» inserire le seguenti: «, decorsi i termini di cui all'articolo 183, sesto comma».

14.302

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, capoverso «183-bis» apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al primo periodo, sostituire le parole: "può disporre" con le seguenti: "dispone";

b) sopprimere il secondo periodo».

14.5

PAGLIARI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «ordinanza non impugnabile» con le parole: «ordinanza impugnabile».

14.6

CASSON

Precluso

Al comma 1, capoverso «183-bis» all'ultimo periodo del primo comma sostituire le parole: «può fissare» con la seguente: «fissa».

14.7

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «183-bis» secondo periodo, sostituire le parole: «può fissare» con le seguenti: «fissa».

14.8

GINETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «183-bis» sostituire le parole: «termine perentorio non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «termine perentorio non inferiore a quindici giorni prima dell'udienza».

14.0.1

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Precisazione delle conclusioni)

1. All'articolo 189, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «davanti a lui le conclusini» seno sostituite dalle seguenti: «per iscritto, mediante memoria da depositare o inviare in via telematica in cancelleria, entro trenta giorni dalla rimessione della causa al collegio,».

14.0.2

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Competenza del giudice di pace)

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente. Il giudice di pace è competenze per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando

dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno: "per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e ss del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e, dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

3. È competente qualunque ne sia il valore:

a) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

b) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;

c) per le cause in materia di contratti del consumatore;

d) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori d'immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

e) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

f) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi».

14.0.3

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente

«Art. 14-*bis.*

(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole: "o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria", sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole: "al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto" sono sostituite dalle seguenti: "competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9".

3. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse fu istruttoria».

14.0.300

ROMANO, DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis.*

1. All'articolo 175, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «egli fissa» sono aggiunte le parole: "tra i giorni previsti ai sensi dell'articolo 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile", e dopo la parole: "udienze successive", sono aggiunte le parole: "strettamente necessarie".

2. Il giudice è tenuto al rispetto degli obiettivi di produttività previsti dal successivo comma 3, salvo i casi di oggettiva impossibilità, quali la decisione di processi di rilevante difficoltà, periodi di malattia, promiscuità delle funzioni svolte, carenza di organico di magistratura e personale amministrativo costante nel tempo.

3. Il Presidente del tribunale, sentiti i magistrati assegnati alle sezioni civili, individua i carichi di lavoro minimi e massimi esigibili dei magistrati e i risultati conseguibili di definizioni nel rispetto di elevati *standard* qualitative e non solo quantitativi, secondo criteri di ragionevolezza e di esperienza,

tenuto conto del tipo di affari trattati, del numero di magistrati, del personale amministrativo effettivamente in servizio presso l'ufficio. Il Presidente del Tribunale, ove necessario, in caso di comprovate esigenze organizzati ve, può modificare i carichi di lavoro ad inizio di ogni anno solare.

4. Il piano organizzativo di cui al comma 3, acquisito il parere del Consiglio giudiziario territorialmente competente, va trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura. Se entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano organizzativo al Consiglio giudiziario non interviene un provvedimento espresso di diniego di approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, il piano si intende approvato definitivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera *b)* , decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

5. Il Presidente della Corte di Appello e il presidente del tribunale devono assicurare che i giudici del primo grado vengano a conoscenza della conferma o meno della sentenze impugnate. Di tale dato deve tener conto il Consiglio Superiore della Magistratura ai fini della conferma dei dirigenti nei loro incarichi«.

15.4 (Id. 15.5)

LA COMMISSIONE

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.300

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.10

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo «257-ter», primo periodo, dopo le parole: «previa identificazione», è aggiunta la parola: «anche».

15.8

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «autenticità», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni del soggetto che sottoscrive la dichiarazione».

15.301

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, capoverso «257-ter», primo comma, dopo la parola: «autenticità», aggiungere, in fine, le seguenti: «quanto alla provenienza delle dichiarazioni dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione».

15.11

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo «257-ter», dopo le parole: «ne attesta l'autenticità», aggiungere la frase: «della sottoscrizione e sull'avere reso al terzo l'avvertimento di cui al comma 2».

15.302

ROMANO, DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso 257-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: «difensori delle parti possono concordare di assumere le testimonianze ammesse dal giudice presso i propri studi professionali».

16.1
BUCCARELLA, BERTOROTTA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
16.2
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Sopprimere l'articolo.
16.3
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º al 31 agosto di ciascun anno";

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i termini previsti dagli ordinamenti civile e penale per il deposito delle sentenze"».

16.4
BUCCARELLA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 1, sostituire la parole: «dai 6 al 31 agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dal 1º agosto al 10 settembre di ciascun anno».
16.5
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dal, 6 al 31 agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dal 1º agosto al 5 settembre di ciascun anno».
16.6
BUCCARELLA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 1, sostituire la parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno».
16.7
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno», con le seguenti: «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno».
16.10
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 di agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dal 6 agosto al 10 settembre di ciascun anno».
16.11
CASSON
Precluso
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 agosto», *con le seguenti:* «dal 6 agosto al 6 settembre»;

b) al comma 2, capoverso «Art. 8-*bis*», *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Durante il periodo di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni,

non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale».

16.12

BUCCARELLA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, sostituire la parole «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno», con le seguenti: «dal 7 agosto al 7 settembre di ciascun anno».

16.8

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «6» con la seguente: «1».

16.300

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 agosto» con le seguenti: «6 settembre».

16.13

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e per i termini previsti dagli ordinamenti civile e penale per il deposito delle sentenze».

16.600

IL RELATORE

Precluso

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis) - (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)*. - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, anche in posizione di fuori ruolo o in aspettativa, hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015 ed è abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le stesse.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e l'effettività del godimento delle ferie.

16.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «di trenta giorni», con le seguenti: «di trentasei giorni. Nei primi sei giorni definiscono gli affari e gli atti in corso».

16.17

STEFANI

Precluso

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il periodo di cui al comma 1 non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale».

16.301

ROMANO, DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le misure organizzative di cui al comma 4 devono essere tali da assicurare il godimento effettivo dei periodi feriali di cui al comma 1 e 2. A tal fine, durante il periodo feriale di cui al comma 2 sono sospesi i termini per il deposito dei provvedimenti e i 10 giorni precedenti e successivi all'inizio e alla fine del periodo feriale di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente al deposito di comparse difensive e provvedimenti giurisdizionali, ferma restando la fissazione di udienze per le attività previste dagli articoli 2, 2-*bis*, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742».

16.0.1

LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Termini di validità del precetto)

1. Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione».

16.0.2

ICHINO, SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. I commi da 47 a 69 dell'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono abrogati.

2. Per i procedimenti già introdotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i quali non siano state ancora sentite le parti, il giudice fissa un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta per l'integrazione degli atti introduttivi ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile».

Conseguentemente alla rubrica del Capo IV aggiungere, in fine, le seguenti parole «e del rito del lavoro».

16.0.3

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1.-*ter*. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per ulteriori tre mandati della durata di quattro armi ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-*quater*. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-*ter* non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni"».

16.0.300

BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Nelle more della riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per ulteriori quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-*quater*. Qualora, allo scadere del termine di cui al comma precedente non sia intervenuta la riforma ivi richiamata, il magistrato in scandenza viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni"».

16.0.4

D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente capo:

«Capo IV-*bis*.

Disposizioni generali in materia di processo del lavoro

Art. 16-*bis*.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92, 1 commi 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 sono abrogati:

2. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quanto disposto dal presente articolo;

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge».

16.0.5

CALIENDO, CARDIELLO

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Interventi per l'efficienza degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 n. 114 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "contabili e militari" sono sostituite con le parole "contabili, militari e avvocati dello Stato";

b) dopo le parole "sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015" sono aggiunte le seguenti: "per i magistrati che compiranno il settantacinquesimo, il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso" dell'anno 2016; sino al 31 dicembre 2016 per i magistrati che compiranno il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso dell'anno 2017; sino al 31 dicembre 2017 per i magistrati che compiranno il settantatreesimo, settantaduesimo e il settantunesimo anno nel corso dell'anno 2018".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008 n. 181 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 alla lettera *b)* alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole "per il quadriennio 2015-2018 la quota minima da destinare al Ministero della Giustizia è fissata in misura non inferiore alla metà";

b) al comma 1-*bis* alla fine del periodo è aggiunto il seguente "per il quadriennio 2015-2018, con apposito decreto il Ministro delle Giustizia riserva l'ammontare del 10 per cento delle quote complessive attribuite al Ministero all'erogazione di incentivi in favore del personale amministrativo che presta servizio presso gli uffici giudiziari, determinando altresì i criteri di spettanza e gli indici di valutazione che danno titolo alla misura incentivante"».

16.0.6

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, in materia di contributo unificato)

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (Importi). - 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis* per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5,200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 150.000;

f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150.000 e fino a euro 260.000;

g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino euro 520.000;

h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;

i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000.

2. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, i1 contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:

a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;

b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;

d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.

4. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.

5. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 3.

6. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo 1, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

7. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.

8. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera *i)*. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-*quater*, lettera *f)*.

9. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 dei decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio

dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza dei giudicato il contributo dovuto è di euro 150. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 6;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 giugno 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 500;

d) per ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.0000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis*. dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350.

10. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000".

Le disposizioni, di cui al presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, valutate in 50 milioni di euro nel 2014 e in 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento", al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.

b) a decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 23 per mille;

c) coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoni ali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono

integralmente al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 16-*bis* del presente decreto-legge;

d) a decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate».

17.1

FALANGA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.2

CHIAVAROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.3

DI MAGGIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.4

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, il Giudice, in sentenza, può condannare la parte soccombente a pagare, oltre alla sorte capitale, gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».

17.5

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio il procedimento di negoziazione di cui all'articolo 2 o un procedimento giudiziarie o arbitrale o di mediazione il saggio degli interessi legali è pari a quella previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

17.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione».

17.70/1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

All'emendamento 17.70, sostituire le parole: «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale» con le seguenti: «dalla messa in mora».

17.70/2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

All'emendamento 17.70, sostituire le parole: «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale» con le seguenti: «dalla comunicazione o dall'invito a stipulare la convenzione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132».

17.70/3

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

All'emendamento 17.70, sostituire le parole: «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale» con le seguenti: «da quando ha inizio il procedimento di negoziazione di cui all'articolo 2 o un procedimento giudiziale o arbitrale o di mediazione».

17.70

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione» con le seguenti: «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale».

17.7

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «da quando ha inizio un procedimento, di cognizione», con le seguenti parole: «dalla comunicazione o dall'invito a stipulare la convenzione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132».

17.8

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione», con le seguenti: «dalla messa in mora».

17.9

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole: «rispetto ai procedimenti iniziati».

17.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole: «rispetto ai procedimenti iniziati».

17.10

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «iniziati» con la seguente: «anche pendenti» nonchè le parole: «a decorrere dal» con le seguenti: «alla data del».

17.11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 2 sopprimere la parola «trentesimo».

G17.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile,

ritenuto, come proposto dal disegno di legge A.S. n. 1096, che il meccanismo delle compensazioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 giugno 2013, n. 64, deve essere esteso alla prima delle posizioni debitorie dello Stato verso i privati, cioè la sentenza civilistica di condanna e, a fortiori, quella di condanna all'equo indennizzo della legge Pinto (legge 24 marzo 2001, n. 89) e quella di condanna pronunciata dai giudici di Strasburgo). Nel caso in cui a soccombere è lo Stato (contraddittore necessario, nei

processi amministrativo e contabile), appare utile anche attribuire la possibilità di recuperare il contributo unificato compensandolo con le imposte dovute nella dichiarazione dei redditi annuale. Ad accogliere tale proposta e ad estenderla, visto che il problema fu posto inizialmente per le condanne dello Stato italiano da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo si andrebbe in direzione di un'effettiva esecutività delle pronunce che condannano lo Stato e che, finora, costringono i vincitori in giudizio a lunghe quanto defatiganti procedure esecutive su beni patrimoniali indisponibili delle amministrazioni pubbliche. In tal modo si renderebbe meno odiosa - con la creazione di un «secondo canale» di tipo compensativo - anche la previsione che, da un anno, istituzionalizza (in ispregio alla legalità sostanziale) il meccanismo previsto dai decreti-legge che periodicamente rendevano impignorabili i loro beni aggrediti dai creditori vittoriosi in sede giurisdizionale;

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 17.0.2, presentato in Commissione.

G17.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile,

premesso che:

il Governo ha dimostrato interesse all'efficienza del meccanismo di controllo del sistema giustizia costituito dalla Corte europea dei diritti umani, approvando nel Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, la cui relazione è regolarmente presente sul sito *Internet* del Ministero, della giustizia. Eppure in nessuna delle due Camere del Parlamento, ad oltre tre mesi dall'approvazione, risulta presentato il relativo testo, per cui la trattazione di un così importante adempimento internazionale è rimessa ai soli disegni di legge A. S. nn. 1158 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nonché disposizioni in materia di efficacia esecutiva dell'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano) e 1159 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali), con cui i senatori socialisti hanno posto ritualmente il problema dinanzi al Parlamento;

occorre porre fine all'inadempimento italiano delle norme della Convenzione europea, che sono di immediata applicazione nel nostro Paese e attribuiscono direttamente ed immediatamente dei diritti soggettivi perfetti: ciò rientra nella più generale questione dell'inserimento nel nostro ordinamento di una adeguata considerazione dell'ordine di esecuzione della Convenzione recato dalla legge 4 agosto 1955, n. 848. Attualmente, l'equo indennizzo necessita di un'attività di impulso diplomatico (la messa all'ordine del giorno del Comitato dei Ministri) per essere erogato, e ciò comunque a carico del bilancio dello Stato senza che si conoscano casi di rivalsa sulle amministrazioni locali o sui privati spesso all'origine della violazione riscontrata a Strasburgo. Si impone perciò di accelerare le pratiche di erogazione - apprestando un canale alternativo, quale l'attribuzione del valore di precetto direttamente ed immediatamente esecutivo alla sentenza europea - e, soprattutto,. di uniformare la possibilità di rivalsa a quanto già previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, nota come «legge Pinto» in meritò alla comunicazione della condanna alla Procura generale della Corte dei conti,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie, nell'ambito dei suoi poteri, affinché ai fini ,dell'articolo 474, secondo comma, n. l del codice di procedura civile, sia attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato

italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

il precetto esecutivo di cui sopra, notificato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, sia altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'avvio del procedimento di rivalsa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2912, n. 234, e, comunque, nei confronti di coloro che abbiano concorso a determinare l'inadempimento degli obblighi convenzionali, assunti dallo Stato italiano ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, accertato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

17.0.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

1. Al primo comma dell'articolo 481 del codice di procedura civile, le parole: "non è iniziata l'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione"».

17.0.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Esecuzione delle sentenze definitive condanna nei confronti dello Stato)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:

"Art. 9-*bis*. - *(Compensazione dei crediti da condanna giurisdizionale dello Stato)*. - *1.* crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati, nei -confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta, per il passaggio giudicato di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successive modificazioni, con le somme dovute, a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, dal contribuente beneficiario della sentenza di condanna. Il contribuente trattiene l'importo del credito, mediante riduzione delle somme così dovute, purché il credito:

a) non sia stato soddisfatto. A tal fine la compensazione avviene con modalità, idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) sia stato dichiarato da sentenza di un organo giurisdizionale dotata, ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, di efficacia esecutiva. A tal fine la sentenza è inclusa nell'elenco che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, deve essere presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica; ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; e successive modificazioni.

2. Nelle controversie di cui ai commi 6-*bis* e 6-*quater* dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato versato dal privato ricorrente dà luogo alla compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con le modalità di cui al comma 1, laddove concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) effettivo versamento del contributo, in assenza del patrocinio a spese dello Stato;

b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna alle spese, nei confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta;

c) mancata inclusione dell'ammontare del contributo nel giudizio di ottemperanza ovvero nell'istanza di precetto esecutivo per l'esecuzione della sentenza imputazione al periodo d'imposta

immediatamente successivo al passaggio in giudicato di cui alla lettera *b)*.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, all'equo indennizzo riconosciuto a norma della legge 24 marzo 2001, n. 80 si applica la procedura di cui al comma 1. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo accordato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

4. Agli oneri derivati dall'applicazione della presente legge, valutati in 135.000 euro per l'anno 2014 e in 540.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze; sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma Giustizia civile e penale' della missione Giustizia' dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo".

2. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 5-*quater* 1. *(Esecuzione forzata). - 1*. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi e le contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89. La riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge avviene esclusivamente secondo le disposizioni recate dal presente articolo.

2. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziari, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad iniziativa dei creditori delle somme di cui al comma 1, neppure sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.

3. I creditori delle somme di cui al comma 1, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni. del libro III, titolo II, capa II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento pagamento relativamente alle somme pignorate. L'atto di cui al primo periodo allega pena di nullità rilevabile d'ufficio, il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, dotato di efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il

funzionari e delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si precede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

4. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate".

3. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i commi 6 e 7 sono abrogati».

17.0.3

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Precetto e rivalsa a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, n. 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il precetto notificato nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri è altresì comunicato, a cura della cancelleria; al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'avvio del procedimento di rivalsa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e comunque, nei confronti di coloro che abbiano concorso a determinare l'inadempimento degli obblighi convenzionali, assunti dallo Stato italiano ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 84, accertato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».

18.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5I8, sesto comma, è sostituito dal seguente:

"Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie degli atti cui al periodo precedente, attestati conformi dal procuratore del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo dell'esente comma sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore";

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

"Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale, giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie dell'atto al citazione, del titolo esecutivo e del precetto, attestati conformi dal procuratore del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione al ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.";

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

"Art. 557 - *(Deposito dell'atto di pignoramento). - 1.* Eseguita l'ultima, notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna .senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione

restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, attestati conformi dal procuratore del creditore. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore".

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera d), *capoverso* "art. 492-*bis*", *comma 3. sostituire le parole:* «dieci giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

18.2 testo 2 corretto/100

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

All'emendamento 18.2, (testo 2, corretto), sostituire le parole:«quindici giorni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «trenta giorni.».

18.2 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso, e lettera c), secondo e terzo capoverso, sostituire le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «quindici giorni».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera d), *capoverso* «Art. 492-*bis*», *terzo comma, sostituire le parole:* «dieci giorni», *con le seguenti:* «quindici giorni».

18.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), *capoverso* «Art. 518», *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni»;

alla lettera c), *capoverso* «Art 557», *terzo comma, sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

18.3

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 518, le parole: «dieci giorni» sono sostituite con le seguenti parole: «trenta giorni».

18.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

18.5

CASSON

Precluso

Al comma 1, lettera a), al sesto comma dell'articolo 518, ivi richiamato, al secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

18.6 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo».

18.7
STEFANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «art. 518», dopo le parole: «dieci giorni dalla» aggiungere le parole: «di effettiva».
18.8
STEFANI
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 543», dopo le parole: «trenta giorni dalla» aggiungere le seguenti: «data di effettiva».
18.9
CAPPELLETTI
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 557», sostituire le parole: «dieci giomi» con le seguenti: «trenta giorni».
18.10
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 557». le parole: «giorni», sono sostituite con le parole: «trenta giorni».
18.11
STEFANI
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 557». le parole: «giorni dalla» aggiungete le parole: «data di effettiva».
18.0.1
LO GIUDICE
Precluso
Al capo V, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Dichiarazione del debitore pignorato)

1. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolta al debitore ad effettuare, al momento presso l'ufficiale giudiziario messo oppure successivamente presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio».

18.0.2
LO GIUDICE
Precluso
Al Capo V dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Atti urgenti)

1. I diritti e le indennità di trasferta sono triplicati per gli arti urgenti. Si considera urgente l'atto da eseguirsi entro tre giorni per richiesta ai parte o per termine di legge».

19.1
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire la lettera *a)* con la seguente: *a)* all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: »Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.«;

b) dopo la lettera *d)* inserire la seguente: *d-bis)* dopo l'articolo 521 è inserito il seguente:

"Art. 521-*bis*.

(Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudizi arie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo di posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel tel1itorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo"».

19.300

FALANGA

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26-bis», sopprimere il secondo comma.

19.3

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-*bis*) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - *(Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario)*. L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario";

b-*ter*) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'ufficiale giudiziario per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre, anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso-ufficiale giudiziario".

b-*quater*) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

"Art. 479-*bis*. - *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione)*. - Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il

titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-*bis*, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante; sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.

Del verbale delle operazioni, una volta completato; è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione"».

19.4

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-*bis*) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - *(Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario)*. - L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario"».

19.5

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'ufficiale giudiziario, per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre; anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario"».

19.6

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-*bis*) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

"Art. 479-*bis*. - *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione)*. - Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo; ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-*bis*, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose.

Nel caso in cui, nell'espletamento dell'attività previste al primo comma; insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante, sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire

l'inalteràbilità dei dati:

Del verbale delle operazioni, una volta completato, è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione"».

19.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), premettere il seguente:

«01. il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il pignoramento deve altresì contenere l'invito al debitore ad effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario presente, o presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvenimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice"».

19.7

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

"Art. 492-*bis*. - *(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)*. - Su istanza del procuratore del creditore procedente; il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547 del codice procedura civile, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l'accesso avviene su richiesta scritta inviata tramite posta certificata al Consiglio dell'ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L'accesso avviene mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni di accesso il Consiglio dell'Ordine interrogante trasmette, quanto prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore ed alla parte dalla stessa rappresentata di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o costituire una banca dati. La violazione di questo divieto oltre ad essere sanzionata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, costituisce illecito disciplinare per l'avvocato".

Conseguentemente,

dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"d-*bis*): Dopo l'Art. 155 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile sono introdotti i seguente articoli:

1) Articolo 155-*bis*. - *(Modalità di accesso alle banche dati)*. - Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei

dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può integrare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. È istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

4. L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-*bis* del codice ed a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La. disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies*.

2) Articolo 155-*ter*. - *(Accesso alle banche dati tramite i gestori)*. - Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma, e in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non dovessero risultare funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-*quater* le medesime informazioni.

3) Articolo 155-*quater*. - *(Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati)*. - Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il sevizio di accesso.

Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.

Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-*bis* individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio".

4) Articolo 164-*bis*. - *(lnfruttuosità dell'espropriazione forzata)* - Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo;

e conseguentemente:

il comma 2 è soppresso.

19.8

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 492-bis», sopprimere il primo comma.

19.9

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 492-bis», sopprimere il primo comma.

19.10

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 492, il primo e secondo periodo, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 492-*bis*. - *(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)*. - Su istanza del creditore procedente, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni, degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero

dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede, entro quindici giorni dalla richiesta, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti trattati dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Tale attività può essere svolta, in alternativa all'ufficiale giudiziario, direttamente dal difensore della parte munita del titolo esecutivo.».

19.11

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 492-bis», secondo comma, sostituire le parole: «Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda» con le seguenti: «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare».

19.12

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 492-bis», sostituire le parole: «Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda» con le seguenti: «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare, accede».

19.13

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis)* dopo l'articolo 495, sona aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 495-*bis.*

(Istanza di Concordato)

1.Prima che sia stato emesso il decreto di trasferimento del bene a seguito di esito positivo della vendita, il debitore che abbia in corso almeno una procedura esecutiva e purché non ricorrano le ipotesi previste della legge fallimentare, può chiedere al Giudice delle Esecuzioni del Tribunale nel cui territorio circondariale ricade la sua residenza, di poter soddisfare tutti i propri creditori, che abbiano avviato una procedura esecutiva, mediante il pagamento di una somma a stralcio.

Art. 495-*ter.*

(Forma della istanza)

1. Nella istanza devono essere indicate tutte le procedure esecutive pendenti nello stato di cui all'articolo 495-*bis* comma 1 e sulla base di quale percentuale intende pagare i propri debitori. La percentuale di cui al comma precedente si calcola sugli importi della sola sorte capitale esclusi gli interessi e le spese legali maturate.

2. Dal momento del deposito della istanza non sono più ammessi insolventi nelle procedure esecutive indicate nel ricorso.

Art. 495-*quater*.

(Adempimenti procedurali)

1. A seguito della istanza il Giudice:

a) sospende tutte le esecuzioni di cui agli articolo 495-*bis* e 495-*ter*, e ne dispone la riunione a quella per la quale è stata presentata la istanza di concordato comprese quelle eventualmente pendenti innanzi a Tribunali diversi da quello innanzi al quale si procede;

b) in caso siano riunite procedure esecutive immobiliari su beni il cui valore non è ancora accertato dispone preventivamente una perizia che ne stimi il valore complessivo;

c) fissa una udienza successiva a tali adempimenti nella quale devono comparire il debitore istante e i creditori che hanno avviato le procedure esecutive di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter* nella quale il debitore può precisare e modificare la proposta di definizione dei debiti e la percentuale in cui verranno soddisfatti e può chiedere di procedere al pagamento della somma offerta attraverso una rateizzazione non superiore a 48 mesi.

Art. 495-*quinquies.*

(provvedimento di ammissione)

1. Alla udienza di cui all'articolo 495-*quater* il Giudice accerta l'ammontare del valore dei compendi pignorati di tutte le procedure esecutive.

2. A richiesta anche di un solo creditore dispone perizia estimativa dei beni mobili pignorati rinviando in tal caso l'udienza a non più di trenta giorni.

3. Se la somma offerta dal ricorrente debitore è pari o superiore al valore degli interi compendi pignorati il Giudice ammette il ricorso *inaudita altera parte*.

4. Se invece la somma offerta dal ricorrente debitore è inferiore al valore dei compendi pignorati il Giudice fissa una successiva udienza nella quale, a pena di decadenza, i creditori di cui all'articolo 495-*quater* lettera *c)*, dovranno esprimere il loro parere favorevole o negativo alla proposta del ricorrente debitore.

5. A tale udienza il giudice ammette la istanza solo se vi è il parere favorevole di un terzo dei creditori di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter*.

6. Nel provvedimento di ammissione al concordato il Giudice dispone, se richiesto, la rateizzazione di cui all'articolo 495-*quater* ultimo comma altrimenti concede al debitore il termine di giorni 30 per procedere al pagamento.

7. Sia il pagamento in unica soluzione che il pagamento rateale vanno effettuati dal debitore su deposito giudiziario.

8. Nel provvedimento di ammissione in fine il Giudice fissa udienza ad una data successiva quella concessa al debitore per il pagamento a saldo della somma offerta.

Art. 495-*sexies.*

(Verifica del pagamento e distribuzione del ricavato)

1. Alla udienza di cui all'articolo 495-*quinquies* ultimo comma il Giudice verifica il corretto pagamento della somma offerta sul deposito giudiziario.

2. Ripartisce la somma tra tutti i creditori di cui agli articoli 495-*bis*, 495-*ter, e che non siano stati esclusi per la decadenza di cui all'articolo 495-quinquies* terzo comma, in maniera pari al grado percentuale proposto dal debitore ed al quale è stato ammesso.

3. Il Giudice dispone l'estinzione di tutte le procedure esecutive e dichiara il debitore liberato da tutti i debiti indicati nella istanza. Dispone altresì la cancellazione di tutte le eventuali iscrizioni e trascrizioni sui beni immobili o beni mobili registrati oggetto delle esecuzioni di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter*.

Art. 495-*septies.*

(Mancato pagamento totale o parziale da parte del debitore)

1. Qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento in parte o per intero il Giudice dispone procedersi oltre nelle procedure e le eventuali somme versate vengono trattenute in acconto sulla procedura così come riunite.

2. Qualora il Giudice debba disporre la separazione delle procedure esecutive provvede alla distribuzione della somma versata ai sensi dell'articolo 495-*sexies*."»

19.14

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d)*, inserire la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568."»;

b) dopo la lettera *h)* inserire le seguenti:

«*h-bis)* all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.";

h-ter) all'articolo 572, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568"».

19.15

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-*bis)* l'articolo 518, primo periodo, del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, a pena di nullità rilevabile di ufficio, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto"».

19.16

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-*bis)* all'articolo 518, primo comma, dopo le parole: "nonché il loro stato" sono inserite le seguenti: "a pena di nullità rilevabile d'ufficio"».

19.17

CASSON

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-*bis*. All'interno del Capo I del Titolo III del codice di procedura civile, dopo l'articolo 542 del codice di procedura civile è inserita la seguente sezione:

Sezione III-bis.

Dell'espropriazione di veicoli terrestri.

Art. 542-*bis*. - *(Forma del pignoramento di veicoli terrestri)*. - *1*. Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice che contiene:

a) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

b) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si pro cede al pignoramento;

c) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;

d) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice. Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.

Art. 542-*ter*. - *(Custodia e asporto del veicolo)*. - *1*. Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

2. Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

3. In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

4. All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.

Art. 542-*quater*. - *(Istanza e provvedimenti sulla vendita)*. - *1*. All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.

2. Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendole da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

3. Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente,- senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

5. Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

Art. 542-*quinquies*. - *(Assegnazione)*. - *1*. Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

3. In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.».

19.18

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis)* dopo l'articolo 555 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 555-*bis*. - *(Beni immobili impignorabili)*. - L'immobile destinato ad uso abitativo dove il debitore ha la sua residenza è assolutamente impignorabile.

La presente norma non si applica:

1) se il debitore o l'eventuale coniuge, purché non separato o divorziato, è proprietario di altro immobile;

2) se la esecuzione forzata viene introdotta dal creditore al quale il debitore abbia precedentemente concesso volontariamente ipoteca o altro diritto reale di garanzia;

3) se la esecuzione forzata viene introdotta per crediti derivanti dalla esecuzione di sentenze

penali"».

19.19

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere lettera h).

19.20

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

«*h-bis)* all'articolo 560, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario e dell'assegnatario se questi non lo esentano."».

19.21

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis)* all'articolo 560, quarto comma, dopo la parola: "custode" sono inserite le seguenti: "per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e prestiti"».

19.22

STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«*h.bis)* all'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, le parole da: "e provvede ai sensi dell'articolo 576" fino ad: "altra ragione" sono soppresse;

b) al quarto comma le parole: "e, nei casi previsti, l'incanto" sono soppresse;

h-ter) all'articolo 571, terzo comma, numero 2), del codice di procedura civile in fine sono aggiunte le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 576";

h-quater) all'articolo 572 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "iscritti non intervenuti" sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice, se ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto, dispone che si proceda all'incanto ai sensi dell'articolo 576 e seguenti";

h-quinquies) all'articolo 573, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 576, se ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto";

h-sexies) all'articolo 574, terzo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "fissando nuovo esperimento di vendita senza incanto";

h-septies) all'articolo 576, il primo periodo, del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente: "Il giudice dell'esecuzione, nei soli casi in cui ritiene, per particolari condizioni che la vendita col sistema dell'incanto abbia seria possibilità di migliore esito rispetto a quella senza incanto, dispone con ordinanza che si proceda alla vendita con incanto, in conformità agli articoli seguenti, stabilendo:";

h-octies) all'articolo 591 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "incanto" è sostituita dalle seguenti: "esperimento di vendita";

b) al primo comma; dopo le parole: "ai sensi dell'articolo", sono inserite le seguenti: "569 perché si proceda a nuova vendita senza incanto, o, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo";

h-novies) all'articolo 591 del codice di procedura civile il terzo comma è soppresso;

h-decies) all'articolo 591-*bis*, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "dell'eventuale incanto" sono aggiunte le seguenti: "disposto dal giudice nei casi di cui all'articolo 576";

b) al secondo comma, numero 4), prima delle parole: "incanto" è inserita la parola: "eventuale";

c) al secondo comma, numero 8), dopo la parola: "nuovo" sono inserite le parole: "esperimento di vendita senza";

d) al secondo comma, numero 9), dopo la parola: "ulteriore" sono inserite le parole: "esperimento di vendita senza";

e) al settimo comma, terzo periodo, la parola: "incanti" è sostituita dalle parole: "esperimenti di vendita senza incanto"».

19.600

IL RELATORE

Precluso

Al comma l, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i*-bis) l'articolo 614-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 614-*bis*. - *(Misure coercitive)* - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi non consistenti nel pagamento di una somma di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, delle condizioni delle parti e del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Quando il provvedimento di condanna non è più impugnabile, il debitore può chiedere a norma dell'articolo 615 la revoca o la modifica della misura coercitiva, quando dimostra di essersi trovato, per fatti successivi, in condizioni di grave difficoltà di adempiere spontaneamente per causa a lui non imputabile. La sentenza che pronuncia soltanto sulla revoca o la modifica della misura coercitiva non è appellabile.

Quando il provvedimento di condanna ha natura cautelare si procede a norma dell'articolo 669-*decies*.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409".».

19.301

CASSON

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-*bis*) all'articolo 614-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: "di fare infungibile o di non fare" sono soppresse;

2) al primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi da quelli di fare infungibile e di non fare, non consistenti nel pagamento di una somma di denaro";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615"».

19.24

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:

«*i-bis)* dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 696-*ter*. - *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose)*. - Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118";

i-ter) all'articolo 769; al primo comma, dopo la parola: "nataio" sono aggiunte le seguenti: "o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili"».

19.25

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«*i-bis)* dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 696-*ter*. - *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose)*. - Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono. essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696.

All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118"».

19.26

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«*i-bis)* all'articolo 769, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che, hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale."».

19.27

GINETTI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso: «Art. 155-*ter*», sopprimere il primo comma;

b) al capoverso «Art. 155-*quater*» sopprimere le seguenti parole: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies* di queste disposizioni"»;

c) al capoverso «Art. 155-*quinquies*», sopprimere il primo comma».

19.28

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 155-ter», sopprimere il primo comma.

19.29

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 155-ter», sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti parole: «trenta giorni».

19.30

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Ai comma 2, lettera a), capoverso «Art. 155-quater», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

19.31

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori)».

19.32

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo il capoverso «Art. 155-*quinquies*» aggiungere il seguente: «Art. 155-*sexies* - (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) - Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui».

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'articolo 155-*quinquies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.

6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera *b)* e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

19.33

CARIDI

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-*bis* - *(Infruttuosità dell'espropriazione forzata)* - Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari, per la prosecuzione della procedura delle probabilità ai liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Sono da ritenersi infruttifere le procedure esecutive immobiliari nelle quali sono state esperite, senza esito favorevole, almeno quattro aste, due delle quali con ribasso, nonchè le procedure esecutive nelle quali la custodia risulta inftuttifera, decorsi diciotto mesi dalla nomina del custode, e le procedure nel quali sono emanate ordinanze di sospensione del procedimento non impugnabili. Riscontrati i requisiti di cui sopra il giudice dell'esecuzione emette, senza ritardo ed inaudita altera parte, apposita ordinanza non impugnabile di estinzione del processo. Nell'ordinanza di estinzione il giudice dispone la cancellazione del pignoramento».

19.302

CARIDI

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

Conseguentemente, alla fine del capoverso «Art. 164-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 164-*ter*. - *(Improcedibilità delle azioni esecutive).* - Il giudice dell'esecuzione compie una preliminare verifica di procedibilità dell'azione, dichiarando, d'ufficio, l'improcedibilità delle azioni esecutive portate avanti in violazione dell'articolo 51 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, dichiarate improcedibili d'ufficio le azioni esecutive, iniziate prima dell'1.1.1994 e oggi proseguite dal cessionario del credito, nelle quali sia accertata la pendenza di fallimento del debitore.

3. Con l'ordinanza di estinzione il giudice dispone la cancellazione del pignoramento.».

19.34

CASSON

Precluso

Al comma 2, lettera b); capoverso «Art. 164-bis», sopprimere le parole da: «, anche tenuto conto» a «della procedura».

19.35

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

«2-*bis*. L'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito. dal seguente:

"Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori"».

19.36

GINETTI

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 267 del 16 marzo 1942, dopo la parola: «cancelliere» aggiungere la parola: «o l'ufficiale giudiziario o funzionano dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente».

19.37

STEFANI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis.

2-*bis*. Dopo l'articolo 542 sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 542-*bis*. - *(forma del pignoramento di veicoli terrestri).* - Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice, che contiene:

1) il cognome e il nome o la denominazione o regione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

2) gli estremi del titolo esecutivo e del predetto, e la somma per cui si precede al pignoramento;

3) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;

4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.

Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a Cura del creditore».

b) «Art. 542-*ter*. - *(Custodia e asporto del veicolo).* - Con li notificazione del pignoramento il

debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia dell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario».

c) «Art. 542-*quater. (Istanza e provvedimenti sulla vendita del veicolo).* - All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.

Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del debitore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione dei decreto, può con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

Decorso il termine li cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

Nel caso in cui il ereditare non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano grevi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita: «con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

d) Art. 542-*quinquies*. - *(Assegnazione del veicolo).* Nel senso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

In entrambi casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.

19.38

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

19.39

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere seguente:

«b-*bis*. L'articolo 34, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50"».

19.40

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere seguente:

«b-*bis*. All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 4,00;

b) per gli atti relativi affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: e euro: 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00"».

19.41

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«b-*bis*. All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I diritti e l'indennità di si raddoppiano per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione"».

19.42

GINETTI

Ritirato

Al comma 3 dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-*bis)* all'articolo 37, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in qualsiasi altra ipotesi in qui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale .giudiziario se non può provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese e al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decretò, da aggiornare ogni anno in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT;

b-*ter.)* All'articolo 34, comma 1, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50".

b-*quater.)* all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I diritti e l'indennità di trasferta si raddoppiano per gli atti urgenti; esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione".

b-*quinquies.)* all'articolo 37, comma 1, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro: 516,46; euro 4,00;

b) per gli atti retativi ad affari di valore superiore a euro: 516,46 fine a euro 2.582,28: euro 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00"».

19.43

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis)*. all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario se non può, provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto

tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto da aggiornare ogni anno in relazione dalla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT"».

19.44

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

19.45

CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

19.303

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-*bis*, del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 3 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato, della vendita dei beni mobili o crediti pignorati fino ad euro 10.000,00 in una percentuale del 1 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili o crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale dello 0,5 per cento sull'importo superiore;

b) in caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera *a)* ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata;

c) in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 3 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento la residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che. ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno».

19.47

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», primo periodo, dopo le parole: «ulteriore compenso» è aggiunta la frase: «dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, e diminuita dei due terzi ove non vengano effettuate entro i trenta giorni dalla

richiesta».

19.48 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 4, lettera b), capoverso, nell'alinea, dopo le parole: «che rientra tra le spese di esecuzione» inserire le seguenti: «ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta».

19.49

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», sostituire il quarto comma con il seguente: «In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede, con un minimo di euro 10,00 ed un massimo di euro 7.099,00».

19.50

GINETTI

Ritirato

Al comma 4, lettera b), nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge, sono, apportate le seguenti modificazioni.

a) al quinto comma aggiungere, infine, le seguenti parole: «con un massimo di euro 5.000,00;

b) al sesto comma sostituire le parole: «La residua quota del quaranta per cento, è distribuita dall'ufficiale. giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni» con le seguenti: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».

19.51

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», sostituire il sesto comma; secondo periodo, con il seguente: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra rutti gli altri ufficiali e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».

19.52

STEFANI

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, le parole: «dell'ufficiale giudiziario» sono sostituite con le parole: «del Consiglio dell'ordine degli avvocati».

19.53

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente: All'articolo 167, al comma 2, le parole: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio» sono soppresse.

G19.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di

processo civile,

ritenuto necessario estendere anche al privato un rimedio simile a quello del concordato previsto dalla legge fallimentare che permetta al debitore di soddisfare, anche in maniera parziale, i suoi creditori e liberarsi dal monte debitorio. Dai benefici della legge fallimentare sono escluse tutte quelle figure di piccoli artigiani, commercianti e professionisti che non hanno tutele per uscire da crisi e indebitamenti. Si tratta quindi di istituzionalizzare quello che di fatto avviene nella prassi, caratterizzata frequentemente da una serie di accordi privati fra debitore e creditore il quale - consapevole della infruttuosità di una procedura di esecuzione forzata - tende ad accontentarsi anche di pagamenti parziali;

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 19.13, presentato in Commissione.

G19.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile,

ritenuto necessario disciplinare l'assoluta impignorabilità dell'immobile destinato ad uso abitativo dove il debitore ha la sua residenza, per tutelare il patrimonio immobiliare delle categorie deboli realizzato con sacrifici e risparmi. Al contempo, però, si ritiene però di porre delle eccezioni; la prima è quella di limitare la tutela solo a chi ha la abitazione come unica risorsa immobiliare di vita; la seconda ha lo scopo di evitare che sia intercluso l'accesso al credito bancario; la terza ha un significato etico ed è volta a tutelare chi è vittima di azioni delittuose criminali;

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 19.18, presentato in Commissione.

19.0.1

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere)

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.

2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.

3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse».

19.0.2

Mariarosaria ROSSI, CALIENDO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Attività di rintraccio e banche dati)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 30-*ter* dei decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. I soggetti di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)*, c) *e c*-bis), possono richiedere le verifiche di cui all'articolo 30-*quater*, anche al fine di acquisire gli elementi più idonei per lo svolgimento delle attività di tutela e recupero del credito utili al rintraccio dell'obbligato.

5-*ter*. I dati acquisiti inerenti il debitore devono essere detenuti ed utilizzati in conformità a, quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, esclusivamente per le attività di rintraccio dell'obbligato"».

19.0.300

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al codice civile in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale)

1. All'articolo 2910 del codice civile dopo il secondo comma sono aggiunti infine i seguenti commi:

"In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non possono formare oggetto di espropriazione, salvo quanto stabilito al sesto comma, ultimo alinea, del presente articolo, i fabbricati di proprietà del debitore e le relative accessioni e pertinenze al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

a) che essi siano adibiti a civile abitazione del debitore e che il medesimo abbia senza soluzione di continuità mantenuto in essi la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data del sorgere del credito alla notifica dell'atto di pignoramento, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado alla notifica dell'atto di pignoramento;

b) che il debitore o altri componenti del suo nucleo familiare, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del Comune di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti immobili;

c) che il valore dei fabbricati di cui al n. 1 sia inferiore ad 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini dell'applicazione del presente articolo, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131, moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.

In deroga rispetto a quanto stabilito dai dal primo e secondo comma del presente articolo, non possono formare oggetto di espropriazione, salvo quanto stabilito al sesto comma 6, ultimo alinea, del presente articolo, i beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti dalla data del sorgere del ereditò o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto, il procedimento di primo grado, a quella della notifica dell'atto di pignoramento, all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del Comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo e quarto non si applicano:

a) qualora i fabbricati e gli immobili di cui al n. 1 del terzo comma e di cui al quarto comma siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, salvo quanto stabilito dal comma sesto del presente articolo;

b) qualora i fabbricati di cui al n. 1 del terzo comma e di cui al quarto comma debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.

I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al n. 1 del terzo comma in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su quelli di cui al quarto comma, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del *Welfare*, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza dei predetti beni immobili in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui sopra sono affidati al giudice competente".

Art. 19-*ter*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72-*bis* del è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni il 25 per cento dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo per la definizione di tale limite. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, l'individuazione della base di calcolo è affidata al giudice competente";

b) dopo l'articolo 72-*ter* è inserito il seguente articolo:

"72-*quater*. I beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni non sono in ogni caso pignorabili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini dell'attuazione della, disposizione di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità è affidata al giudice competente".

c) all'articolo 73 dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai beni di cui all'articolo 72-*quater* della presente legge";

d) all'articolo 76 è sostituito dal seguente:

"Art. 76 - *(Espropriazione immobiliare)* - *1*. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare di fabbricati di proprietà del debitore e delle relative accessioni e pertinenze al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

1) che essi siano adibiti a civile abitazione del debitore e che il medesimo abbia senza soluzione di continuità mantenuto in essi la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data del sorgere del credito alla notifica dell'atto di pignoramento;

2) che il debitore o altri componenti del suo nucleo familiare, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri

immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del Comune di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano, ceduto a terzi diritti sui predetti immobili;

3) che il valore dei fabbricati di cui al n. 1 sia inferiore ad 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto disposto dal presente comma è determinato a norma dell'articolo 79 della presente legge".

2. L'agente della riscossione, anche qualora non ricorrano i presupposti di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1, non può procedere all'espropriazione immobiliare dei fabbricati di cui al n. 1, del medesimo comma al ricorrere di una tra le, seguenti ipotesi:

a) che l'importo del proprio credito sia inferiore al 20 per cento del valore dei fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 79 della presente legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede;

b) che l'importo del credito per il quale si procede, al netto di interessi e sanzioni, sia inferiore ad 30.000,00. Tale limite può essere periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dell'economia.

3. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del Comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.

4. I beni mobili strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di arti, imprese e professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri beni mobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento non sono in ogni caso pignorabili. I medesimi beni non possono inoltre essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86 della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità è affidata al giudice competente".

e) all'articolo 85 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai termini delle disposizioni che precedono, non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso alle persone esecutate. Il Ministero dell'Economia, di concerto con quello del *Welfare*, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma alla concessione di un diritto d'uso dell'immobile predetto".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero del Welfare, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza dei predetti beni immobili in relazione alle necessità di. sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui sopra 'sono affidati al giudice competente.

Art. 19-*quater.*

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 514, primo comma, dopo il n. 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis)*. - I beni mobili strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di arti, imprese e professioni da part del debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri beni mobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento".

b) all'articolo 571, dopo il quarto comma, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *g)*, *i)*, *m)* e *m-quater)* del decreto legislativo n. 163 del 2006. Non sono inoltre ammessi i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti e puniti dagli articoli 156 e 157 del codice penale. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo. Si applicano, limitatamente alle cause di esclusione del presente comma e in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 5 dello stesso articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai termini del quinto comma. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della Giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un Casellario Informatico da istituire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.

Le disposizioni di cui al quinto e sesto commi del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602".

c) all'articolo 579, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

"non sono ammessi a presentare le offerte di cui al comma 1 e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti all'articolo 38, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *g)*, *i)*, *m)* e *m-quater)* del decreto legislativo n. 163 del 2006. Non sono inoltre ammessi i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti e puniti dagli articoli 156 e 157 del codice penale. I soggetti che intendono ,partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo. Si applicano, limitatamente alle cause di esclusione del presente comma e in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 5 dello stesso articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai termini del quarto comma. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti'al Ministero, della Giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente

in un Casellario Informatico da istituire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.

Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 602".

Art. 19-*quinquies.*

(Modifiche al decreto legge 30 settembre 2005 n. 203)

1. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 è sostituito dal seguente:

"12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 2003 n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni"».

20.70

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole «dopo il comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 9-*ter*»;

b) la parola «9-*ter*», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «9-*quater*»;

c) la parola «9-*quater*» è sostituita dalla seguente: «9-*quinquies*»;

d) la parola «9-*quinquies*» è sostituita dalla seguente: «9-*sexies*»;

e) la parola «9-*sexies*» è sostituita dalla seguente: «9-*septies*».

G20.1

CAPPELLETTI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1612;

rilevato che il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di processo civile e arbitrato, materie per le quali il contenzioso ed il rito societario assumono rilevanza particolare. alla luce del contributo che possono offrire per lo sviluppo economico del paese;

in tale contesto anche una modifica del codice civile nel senso dell'effettivo ripristino della punibilità del reato di falso in bilancio costituisce atto necessario a garantire il rispetto delle regole di trasparenza. L'efficacia della normativa rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la trasparenza delle vicende societarie e, quindi, l'affidamento dei terzi relativamente alla correttezza del mercato;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, per quanto di competenza, volte a favorire il celere esame, delle proposte finalizzate a riformulare la disciplina del falso in bilancio, con l'obiettivo, in particolare, del pieno ripristino della punibilità e della perseguibilità di ufficio del reato.

20.0.300

BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

All'articolo 624 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Ai fini della sospensione della procedura esecutiva costituisce grave motivo il parere favorevole del pubblico ministero in ordine ai presupposti per l'applicazione dei benefici alle vittime dell'usura"».

20.0.1
SUSTA, MARAN
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione)

1 Al primo comma dell'articolo 648 del codice di procedura civile, le parole: "o di pronta soluzione" sono sostituite dalle seguenti: ", dalla quale emerga, con assoluta evidenza, la ragionevole probabilità di essere accolta, concede"».

20.0.2
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso
Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati o fino all'entrata in vigore della presente legge, sono annullati e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla quotazione dell'Euribor a 12 mesi da applicare sulla base delle modalità e criteri difettivi fissati dalla circolare di cui al successivo comma. La presente disposizione non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dal subentro nell'attività di riscossione, sono indicate le modalità ed i criteri di applicazione del comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore cella legge di conversione del presente decreto, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

20.0.301
CAPPELLETTI
Precluso
Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di giustizia)

1. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 è abrogato. E conseguentemente ripristinata l'organizzazione e la distribuzione su territorio dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal comma 3.

3. A valere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate", sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 15 per cento delle somme giocate".

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio».

20.0.302
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso
Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Sospensione di termini)

All'articolo 20, comma 7-*bis*, della legge 23 febbraio 1999 n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nelle more del provvedimento giurisdizionale, la sospensione dei termini della procedura esecutiva ha effetto a seguito del. parere favorevole comunicato dal pubblico ministero"».

21.4

CASSON

Precluso

Al capoverso «Art. 10-bis», al comma terzo, primo periodo, sostituire la parola: «trentacinque» con la seguente: «venti».

G21.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, FILIPPIN, MANASSERO, CAPACCHIONE, ZANONI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile,

premesso che:

occorre dar seguito all'impegno, più volte assunto dal Governo ma finora mai adempiuto, di adottare un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156. Ciò può avvenire riaprendo la delega (entrata in vigore il 17 settembre 2011, con scadenza originaria ad un anno), al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri. Il criterio dettato (tratto dall'ordine del giorno approvato dalla Commissione giustizia l'anno scorso in tema di revisione della geografia giudiziaria) si sostituisce a quello dei tre tribunali per Corte d'appello; si estende altresì la delega all'accorpamento delle Corti d'appello;

considerato che ai fini dell'eliminazione dell'arretrato civile, scopo del decreto-legge in esame la riapertura di alcuni tribunali offre uno strumento alternativo al trasferimento alla sede arbitrale (Capo I) ovvero alla frequente dilatazione dei tempi processuali (che oramai consegue all'accorpamento, nelle sedi maggiori, delle cause dei tribunali soppressi),

impegna il Governo:

ad assumere iniziative di proposta; nell'ambito dei suoi poteri, affinché la delega di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148:

- sia nuovamente conferita, con una disposizione, fino al 30 ottobre 2015
- includa la riduzione degli uffici giudiziari di secondo grado, accorpando quelli della medesima regione e quelli delle regioni limitrofe;
- elimini il requisito per cui ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprende non meno di tre tribunali con relative procure della Repubblica;
- garantisca che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, non risultino soppressi i tribunali che abbiano un bacino di utenza superiore ai 100,000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2012, di oltre 4.000 sopravvenienze;
- preveda che, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici dei tribunali da sopprimere con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente l'organico del personale di magistratura professionale.

G21.2

MALAN

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevedeva di intervenire attraverso «la razionalizzazione del servizio giustizia e al decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani tenendo conto della specificità del bacino di utenza, della dimensione territoriale, nonché della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata» e si riteneva imprescindibile per il buon funzionamento del sistema giudiziario territoriale, il ripristino di determinate sedi precedentemente soppresse,

in sede di esame del disegno di legge 1612, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n.132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;

impegna il Governo:

a provvedere al più presto a risolvere il problema della razionalizzazione del servizio giustizia e al decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani tenendo conto della specificità del bacino di utenza, della dimensione territoriale, nonché della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata e ad attivarsi per il ripristino degli uffici di Tribunali e di Procura precedentemente soppressi in quanto imprescindibili per il buon funzionamento del sistema giudiziario territoriale.

G21.3

MALAN

Precluso

Il Senato,

premesso che,

il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sul tema delle sedi giudiziarie, affermava che: «è stato omesso qualsiasi serio confronto con le esigenze dei territori», è che è necessario escludere, comunque, dall'elenco degli uffici di Tribunale e di Procura della Repubblica soppressi quelli di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Rossano Calabro e Urbino,

i pareri formulati dalle Commissioni permanenti Giustizia di Camera e Senato nella XVI Legislatura e dalla sola 2 Commissione del Senato in questa Legislatura includevano tutte le suddette sedi nel breve elenco di quelle da salvaguardare;

i disagi per la popolazione delle aree colpite dalle inopportune soppressioni sono anche superiori a quelli previsti, le ottimistiche previsioni su un agevole assorbimento da parte delle sedi accorpanti si sono dimostrate infondate, e dei risparmi previsti, peraltro piccoli e a danno degli utenti, non c'è traccia,

in sede di esame del disegno di legge 1612, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;

impegna il Governo:

a tenere conto di quanto emerge dal confronto con le esigenze dei territori e a ripristinare gli uffici di Tribunali e di Procura della Repubblica soppressi di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Rossano Calabro e Urbino.

G21.4

CAPPELLETTI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1612,

premesso che:

appare necessario superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria al fine di assicurare la qualità del sistema giudiziario secondo le raccomandazioni della Commissione

europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ) evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia o disfunzioni nella lotta alla criminalità;

appare opportuno valutare il ripristino delle sede la cui soppressione o il cui accorpamento abbia reso o possa determinare maggiori oneri per la finanza locale, rendere eccessivamente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle popolazioni o più difficoltosa la lotta alla criminalità organizzata con riferimento particolare alle aree metropolitane, valutando altresì che, nelle more, del riordino, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015;

occorre altresì valutare misure volte al riassorbimento nelle sedi eventualmente ripristinate dei magistrati e del personale amministrativo nell'organico ante soppressione, senza che detto riassorbimento costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti, prevedendo, le necessarie e conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo al fine di riportarle allo stato previgente;

appare opportuno valutare la possibilità di prevedere, in linea di principio, che presso le sedi dei Tribunali ordinari soppressi siano istituite Sezioni Distaccate, dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'*ex* circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate, escludendo le sedi per le quali l'intervenuto accorpamento abbia effettivamente comportato risparmi di spesa per la finanza pubblica, anche locale, senza determinare difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni dell'area interessata;

impegna il Governo a valutare le opportune inziative per affrontare, con gli opportuni strumenti, anche di carattere normativa, le problematiche di cui in premessa.

G21.5

LO GIUDICE

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, camma 25, lettera *c)*, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha prevista la presa in carica da parte del Ministero della giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010, hanno prestata attività attraversa lavori socialmente utili negli uffici giudiziari garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati a disoccupati;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), all'articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerta con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilità la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitale del Ministero della giustizia in cui è versata il maggior gettito derivante dall'aumenta del contributo unificato per essere destinate, altre che all'assunzione di personale di magistratura ordinario, anche, e per il sala 2014, per consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento, dà completare entra il 31 dicembre 2014, a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziario si tratterebbe, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012, di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;

l'onere di spesa per consentire lo svolgimento del periodo di perfezionamento, è stata fissata in 15 milioni di euro. La suddetta legge ha altresì stabilita che la titolarità del progetto formativo spetta al Ministro della giustizia;

alla stesso articolo 1, comma 344, prevede che, a decorrere dall'anno 2015, una quota di 7,5 milioni di euro dell'importo destinata ai citati progetti formativi del 2014, ovvero 15 milioni di euro, deve essere destinata all'incentivazione del personale amministrativa;

l'articolo 50, camma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosta 2014, n. 114, stabilisce che «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completata il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, camma 11, del decreto-legge 6 luglio. 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio. 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari»;

ad oggi gli *ex* tirocinanti pressa gli uffici giudiziari di cui all'articolo 37, camma 11, del decreto-legge n.98 del 2011 sono poco meno di 3.000;

questi lavoratori hanno svolto e stanno svolgendo nell'anno in corso un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli uffici giudiziari sono oberati ed hanno ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che se venisse disperso inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari;

è importante che le risorse investite dallo Stato nella formazione dì queste lavoratrici e di questi lavoratori possano essere utilizzate al meglio consentendo un loro utilizzo all'interno dell'ufficio del processo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che possano entrare a far parte dell'ufficio per il processo coloro che, compatibilmente con i requisiti richiesti e le necessità dal punto di vista dell'organico, abbiano completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, individuando nella prossima legge di stabilità le risorse necessarie.

G21.6

CAPPELLETTI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1612,

rilevato che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di processo civile, ma non affronta direttamente il persistente e grave problema dell'organico del personale amministrativo del comparto giustizia;

impegna il Governo:

a individuare nel primo provvedimento utile le risorse idonee a garantire la copertura dei posti vacanti nei ruoli del personale amministrativo, dell'apparato della giustizia, con particolare riferimento al personale precario del settore ed eventualmente valutando il trasferimento di personale idoneo da altre amministrazioni o enti in esubero;

a valutare, parallelamente, l'opportunità di richiamare temporaneamente magistrati a riposo per un intervento di emergenza voto a favorire lo smaltimento dell'arretrato pendente.

G21.7

LANZILLOTTA, SUSTA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014),

all'articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate in via prioritaria all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo

presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

si tratta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge stabilità 2013), di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;

la stessa disposizione della legge di stabilità prevede che, a decorrere dall'anno 2015, una, quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo;

successivamente l'articolo 50, comma l-*bis* della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha previsto che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui sopra che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;

tale decreto interministeriale non è ancora stato adottato;

ad oggi tali tirocinanti, impiegati oramai da anni nei vari uffici giudiziari, sono circa tremila, e con il loro lavoro danno sostegno ai dipendenti degli uffici giudiziari oberati da pesanti carichi di lavoro, viste le circa diecimila carenze in organico;

le risorse investite dallo Stato nella formazione di questi lavoratori fanno sì che essi abbiano ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che se venisse disperso inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari;

nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrare in materia di processo civile, oggi al nostro esame, nulla viene previsto in merito,

impegna il Governo:

ad individuare nella prossima legge di stabilità le risorse idonee a garantire un contratto a tempo determinato per tali lavoratori, onde non vanificare le misure per la definizione dell'arretrato giudiziario adottate.

21.0.4

GINETTI

Precluso

Al capo VI, dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP); terza area, fascia retributiva F1.

2. La dotazione organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva F1, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4 e F5.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *d* e *f* del terzo comma dell'articolo 19 del presente decreto-legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*,della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

7. Al decreto legislativo n 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 primo comma dopo la parola, "amministrativo" sono inserite le seguenti:

"incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari unep";

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*.

1. Ogni disposizione del D.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, nella quale si fa riferimento al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale deve intendersi riferita, al Magistrato capo dell'Ufficio o al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 240 del 2006".

8. Ogni disposizione, del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario unep. Le attività di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure professionale di ufficiale giudiziario e di funzionario unep.

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del15 dicembre 1959 sono appartate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente: "Nell'ufficio al quale sono addetti due o più- ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera.";

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: "Art. 48. - I dirigenti amministrativi, gestiscono le risorse umane del personale unep compresi gli ufficiali giudiziari ed i funzionari.

Il dirigente amministrativo della Corte di appello gestisce le risorse umane di cui al comma precedente per il personale unep ivi addetto il dirigente amministrativo del Tribunale gestisce il personale unep ivì addetto.

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del tribunale, provvedono alla gestione del personale di cui al precedente comma uno, i rispettivi dirigente

amministrativi addetti alle rispettive Procure";

L'ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.

c) all'articolo 59, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il dirigente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari unep addetti all'ufficio ivi compresi quelli addetti ai presidi unep nonché sull'ufficiale giudiziario coordinatore.";

d) all'articolo 105, il primo comma è sostituito dal ,seguente: "Nelle sedi d'ufficio unico, il dirigente amministrativo provvede, all'inizio di ogni anno, alla designazione degli ufficiali giudiziari e dei funzionari unep preposti ai diversi rami di servizio,";

e) all'articolo 107 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Gli ufficiali giudiziari o i funzionari unep, oltre ad eseguire le notificazioni degli atti di cui al precedente comma due, possono eseguire, a mezzo servizio postale o strumenti informatici, le notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria da cui l'ufficio del giudice di pace dipende.

È istituito un presidio UNEP presso il solo ufficio del Giudice di Pace che non sia sede di altri uffici giudiziari, Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto determinerà; entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, il numero del personale da adibire al presidio UNEP,";

f) all'articolo 146 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il funzionario unep coordinatore, espleta tutte le attività amministrative contabili previste nel titolo II, capo III, sezioni III, e V; Capo IV nonché nei titoli III, IV e V del presente decreto del Presidente della Repubblica del personale addetto al presidio unep istituito presso gli uffici del giudice di pace ci cui all'ultimo comma dell'articolo 107 precedente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, gli ufficiali giudiziari o i funzionari addetti al presidio unep devono trasmettere, in tempo utile, al funzionario coordinatore da cui il presidio dipende tutto quanto occorre per la corretta amministrazione contabile e fiscale.";

g) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

"Art. 185. - Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto le funzioni di notificazione, esecuzione e di coordinamento dei vari rami di servizio sono in comune tra le due figure professionali"».

21.0.5

STEFANI, MALAN

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21 giugno 2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi il cui circondario, nell'assetto ante soppressione, corrispondesse ad un territorio che, in relazione ai parametri medi nazionali, per ampiezza di superficie, orografia, situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata di alta intensità, renda a seguito della loro soppressione

eccessivamente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle popolazioni insediate, o più difficoltosa la lotta alla criminalità organizzata;

b) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi ove il loro accorpamento, sia in relazione all'importanza degli investimenti recenti per l'allestimento/ristrutturazione delle sedi abbandonate, sia alle spese sostenute e sostenende per la ricezione delle strutture accorpate, sia alla dislocazione delle strutture carcerarie insediate od insediande rispetto le sedi giudiziarie di riferimento, determini eccessivi aggravi di spesa per la finanza pubblica, anche locale;

c) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura soppressi ed accorpati alle sedi di grandi aree metropolitane;

d) prevedere il riassorbimento nelle sedi ripristinate dei magistrati e del personale amministrativo nell'organico ante soppressione, senza che detto riassorbimento costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

e) prevedere le necessarie e conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo con successivi decreti ministeriali al fine di riportarle allo stato previgente.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015».

21.0.6

STEFANI, MALAN

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21giugno 2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che presso le sedi dei 30 Tribunali ordinari soppressi, siano istituite Sezioni distaccate dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'ex circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate;

b) escludere dalla previsione di cui alla lettera "A" solo quelle sedi per le quali l'intervenuto accorpamento abbia effettivamente comportato risparmi di spesa per la finanza pubblica anche locale senza determinare eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il

quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015».

21.0.7

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 64, al comma 3, le parole: "non aver compiuto i sessanta anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "aver compiuto i sessanta anni di età"».

21.0.9

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), terza area, fascia retributiva F1.

2. La dotazione. organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva F1, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4 e F5.

3. Agli oneri derivanti'dall'attuazione dei comma ì dei presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere "*d)*, *e)*, *f)*" del terzo comma dell'articolo 19 dei presente decreto-legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di: parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese. rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio

dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

21.0.10

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della, gestione del personale amministrativo incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo, dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4.";

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. - 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, che si riferiscano al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale devono intendersi riferita al Magistrato Capo dell'Ufficio o al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto".

2. Ogni disposizione del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario UNEP. Le attività di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dai personale inquadrato nelle figure professionale di ufficiale giudiziario e di funzionario UNEP.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il primo comma, è sostituito dal seguente:

"Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera";

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"I dirigenti amministrativi, gestiscono le risorse umane del personale UNEP compresi gli ufficiali giudiziari ed i funzionari.

Il dirigente amministrativo della Corte di appello gestisce le risorse umane di cui al comma precedente per il personale UNEP ivi addetto. Il dirigente amministrativo del Tribunale gestisce il personale UNEP ivi addetto.

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del tribunale, provvedono alla gestione del-personale di cui al precedente comma 1, i rispettivi dirigenti amministrativi addetti alle rispettive Procure.

L'Ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato di regola dalle normali attribuzioni".

c) l'articolo 59, terzo comma, è sostituito dal presente:

"Il diligente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP addetti all'ufficio ivi compresi, quelli addetti ai presidi UNEP nonché sull'ufficiale giudiziario coordinatore";

d) l'articolo 105, primo comma è sostituito dal seguente:

"Nelle sedi d'ufficio unico, il dirigente amministrativo provvede, all'inizio di ogni'anno, alla designazione degli ufficiali giudiziari e dei funzionari UNEP preposti ai diversi rami di servizio";

e) all'articolo 107 sono aggiunti; in fine, i seguenti commi:

"Gli ufficiali giudiziari o i funzionari UNEP, oltre ad eseguire le notificazioni degli atti di cui al precedente comma due possono eseguire, a mezzo servizio postale o strumenti informatici, le

notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria da cui l'ufficio del giudice di pace dipende.

È istituito un presidio UNEP presso il solo ufficio del Giudice di Pace che non sia sede di altri uffici giudiziari. Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto determinerà, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge; il numero del personale da adibire al presidio UNEP".

f) all'articolo 146 è aggiunto; in fine, il seguente comma:

"Il funzionario UNEP coordinatore, espleta tutte le attività amministrative contabili previste nel titolo II, capo III, sezioni III, IV e V; Capo IV nonchè nei titoli III, IV e V del presente D.P.R. del personale addetto al presidio UNEP istituito presso gli uffici del giudice di pace. Ai fini dell'attuazione del presente comma, gli ufficiali giudiziari o i funzionari addetti al presidio UNEP devono trasmettere, in tempo utile, al funzionario. coordinatore da cui il presidio dipende tutto quanto occorre per la corretta amministrazione contabile e fiscale";

g) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

"Art. 185. - Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto le funzioni di notificazione, esecuzione e di coordinamento dei vari rami di servizi sono in comune tra le due figure professionali"».

21.0.11

BRUNI, ZIZZA

Precluso

Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In attesa dell'entrata in vigore della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, alla scadenza del terzo mandato o che sia stato prorogato; è confermato per ulteriori tre mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantesimo anno di età. Il Giudice di Pace che alla scadenza del terzo quadriennio non ha raggiunto il limite di età di settanta anni, è confermato in servizio nell'Ufficio del processo per un ulteriore quadriennio. Resta salva la cessazione dalle funzioni al settantesimo anno di età";

b) dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

"2-*quinquies*. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi"».

21.0.300

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'**articolo 21,** inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'indennità giudiziaria)

1. Per gli anni 2015 e 2016 una quota parte dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge

19 febbraio 1981, n. 27, è corrisposta in misura proporzionale al numero dei giorni di effettivo esercizio della funzione nonché dei procedimenti e ricorsi definiti, anche avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia e comunque nei limiti massimi dell'ammontare della predetta indennità fissati a legislazione vigente.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.1

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

2-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 2-*bis*.

Tit.1

D'ALI'

Precluso

Nel Titolo, sostituire la parola: «degiurisdizionalizzazione» con le seguenti: «di riduzione e semplificazione del carico giurisdizionale».

C 1

LA COMMISSIONE

Preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

Art. 6.

Al comma 1 sostituire le parole: «1º dicembre» *con le seguenti:* «1º dicembre».

Art. 12.

Al comma 1 sostituire le parole: «1º dicembre» *con le seguenti:* «1º dicembre».

Al comma 5, lettera c), capoverso d-ter), sostituire le parole: «gli accordi» con le seguenti: «degli accordi».

Art. 18.

Al comma 1, lettera b), *capoverso, sostituire le parole:* «primo periodo» *con le seguenti:* «secondo periodo».

Art. 19.

Al comma 2, lettera a), *capoversi* «Art. 155-*bis* e Art. 155-*quater*», *sostituire le parole:* «primo comma» *con le seguenti:* «secondo comma».

Al comma 2, lettera b), alinea, premettere le seguenti parole: «al titolo IV, capo I,».

Al comma 4, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «il verbale» con le seguenti: «del verbale».

Art. 20.

Al comma 5 sostituire le parole: «9-*sexies*, del decreto-legge n. 179/2012» *con le seguenti:* «9-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012» .

Allegato B

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, la senatrice Ricchiuti non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertacco, Bignami, Bilardi, Bottici, Bubbico, Caridi, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Giacobbe, Idem, Longo Fausto Guilherme, Mazzoni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Orellana, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rossi Luciano, Rubbia, Santangelo, Serra, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato; Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Gambaro, per attività del Consiglio d'Europa; Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Zin, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Puppato ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02887 del senatore Lo Giudice ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 16 al 22 ottobre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 60

BATTISTA ed altri: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01239) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

CASALETTO: sulla tutela e il monitoraggio della biodiversità del suolo (4-02035) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

CROSIO: sulla tassazione dei dispositivi tecnologici (4-01687) (risp. FRANCESCHINI, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)

GASPARRI ed altri: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01224) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

LUMIA: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01266) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

MANCONI: su un episodio di contrasto all'immigrazione clandestina (4-01939) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

MARINELLO: sulla gestione dei consorzi di bonifica in Sicilia (4-02014) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

NENCINI ed altri: sul presidio dei Carabinieri di Sansepolcro (Arezzo) (4-01501) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

PICCINELLI ed altri: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01242) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

PICCOLI: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01313) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

sul recupero della caserma "Jacopo Tasso" di Belluno da parte dell'Associazione nazionale alpini di Belluno (4-02483) (risp. BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

REPETTI: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01304) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

ROSSI Luciano ed altri: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-

01265) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)
SAGGESE: sulla condanna del sindaco di Napoli De Magistris (4-02815) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
SCILIPOTI: su un'operazione anticontraffazione nel settore vitivinicolo (4-02276) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)
STEFANI ed altri: sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, con particolare riguardo all'accoglienza dei minori stranieri (4-00324) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
ZANETTIN, CERONI: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01233) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)
sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01234) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)
Mozioni
MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, Elena FERRARA, PEZZOPANE, ALBANO, PIGNEDOLI - Il Senato,
premesso che:
"Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" è una raccomandazione della Commissione europea del 20 febbraio 2013 (2013/112/UE), che all'art. 5 stabilisce: "Affrontare il disagio sin dalla prima infanzia costituisce uno strumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale in generale. La prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie integrate che associano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, un sostegno finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori come una istruzione (prescolare: nidi e materne) di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi sociali";
molti Paesi europei hanno negli ultimi anni rafforzato le proprie politiche per l'infanzia, mentre la situazione italiana appare in controtendenza rispetto alle indicazioni europee e si registrano dati allarmanti sull'aumento di povertà minorili, situazione che si è aggravata negli ultimi 10 anni, soprattutto per le famiglie con a carico più figli minori;
la situazione dei minori rappresenta ormai in Italia una vera e propria emergenza e va affrontato a partire dal tema della denatalità che ci vede penultimi in Europa da una parte, e dall'altra dal costante ed allarmante numero di minori che vivono in stato di povertà;
sono 1.400.000 i minori in povertà assoluta (il 13,8 per cento di tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento) e 2.400.000 quelli che vivono in povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di circa 300.000 minori in un solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le Isole, ma il peggioramento si registra in tutto il territorio nazionale. L'Italia ha in Europa uno dei peggiori dati sulla povertà minorile, pari al 28 per cento e superiore di ben 6 punti alla media europea ed inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati membri come la Romania, l'Ungheria e la Lituania. La situazione è più pesante in relazione al numero dei figli: ad esempio tra le famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta;
la povertà è prima di tutto deprivazione di opportunità per crescere, che sommata alla deprivazione economica configura effetti deleteri e perversi, proprio quando la vita ha più bisogno e più capacità di esprimersi. La povertà che colpisce i minori ha effetti a lungo termine e comporta un maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale per gli adulti di domani. Già a 3 anni è rilevabile uno svantaggio nello sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini provenienti da famiglie disagiate. In assenza di interventi entro i 5 anni il divario aumenta ulteriormente. Ricerche internazionali hanno dimostrato che l'effetto positivo dei servizi per la prima infanzia è superiore per i bambini provenienti da famiglie di basso livello socio-economico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per i bambini più disagiati;
l'approccio alla lotta contro la povertà minorile, così come alle politiche rivolte all'attuazione dei diritti

dei minori in generale, deve essere "multidimensionale"; la povertà economica da sola infatti non basta a rendere ragione del fenomeno; ciò che incide in profondità è senza dubbio il tema educativo: pregiudicando l'accesso scolastico ed il rendimento scolastico, si rischia di arrestare sul nascere talenti ed aspirazioni dei più piccoli, e ciò non investe solo il presente di minori, ma ipoteca il loro futuro e quello del Paese. Vivere in una famiglia povera ed in contesti privi di opportunità di sviluppo per molti bambini significa portare sin dai primi anni il peso di una grave discriminazione rispetto ai coetanei, con conseguenze che nel tempo possono diventare irreparabili. Come in un circolo vizioso la povertà educativa alimenta quella economica e viceversa. La povertà educativa è particolarmente insidiosa, perché spesso le istituzioni, l'opinione pubblica e le stesse famiglie tendono a sottovalutarne gli effetti. Ed invece i bisogni educativi dei bambini vanno considerati come bisogni primari e l'impegno per rafforzarli ed estenderli a tutti deve diventare una priorità delle istituzioni e della comunità civile. La povertà non è infatti un destino ineluttabile;

a fronte dei drammatici dati riportati si registra invece in Italia negli ultimi anni sia l'affievolirsi (sin quasi a scomparire) del tema dei minori dal dibattito politico e nei mezzi d'informazione, sia una inadeguata ed inefficace iniziativa politica, da intendersi anche come assenza di un quadro coerente di leggi, norme, procedure, imputazioni di ruoli e responsabilità e risorse. Se nel 2009 si indicava ancora come "politiche e risorse per l'infanzia e l'adolescenza" il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza" (FNI), esso è ormai solo ciò che rimane del fondo istituito con la legge n. 285 del 1997 ed è valido solo per le 15 città cosiddette riservatarie previste dalla normativa. Va sottolineato che con la legge n. 328 del 2000 fu creato il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) in cui confluirono tutte le risorse precedentemente definite "Leggi di settore", ma la continua e costante diminuzione delle risorse destinate alle politiche sociali nel corso degli anni, ha comportato la regressione qualitativa e quantitativa anche delle politiche e delle azioni per l'infanzia e l'adolescenza, che tendono ormai all'esclusiva e frammentaria riproposizione di interventi per "il contrasto al disagio", lasciandosi alle spalle il tema più generale dei diritti dei minori, ottica invece essenziale tenuto conto che la povertà anche minorile, si combatte con politiche fondate sulla promozione dei diritti e dell'inclusione sociale, orientate a tutti gli aspetti della vita;

la mancanza e la discontinuità con cui è stato adottato il Piano nazionale infanzia (PNI), che per legge dovrebbe essere predisposto con cadenza biennale, è una delle dimostrazioni lampanti della "disattenzione" verso l'infanzia e l'adolescenza. Il terzo Piano è stato approvato il 21 gennaio 2011 ed al momento non sembrano essere avviati i lavori per il nuovo;

occorre abbandonare la logica assistenzialistica, superare l'approccio di "progetto" e quindi la "parcellizzaizone" per definire politiche caratterizzate dalla integrazione e dalla continuità e basate sulla promozione di interventi su tutti gli aspetti della vita dei minori. A livello internazionale è ormai consolidata l'idea che il superamento delle diseguaglianze e la promozione del benessere, proprio perché basato sulla efficace promozione dei diritti dei minori, dipende dal superamento di logiche settoriali che per loro natura impediscono la promozione di strategie integrate, capaci quindi di mettere radici nei vari contesti di vita di bambini ed adolescenti: nella casa, nella scuola, nell'ambiente socio-relazionale, nei servizi sociosanitari;

la difficoltà principale per l'Italia è quella di "mettere a sistema" le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, adottando una ottica strutturale ed organica. Si è infatti assistito negli ultimi anni ad un decentramento delle politiche (sociali, sanitarie, dell'istruzione eccetera) verso le Regioni, senza la definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili (LEP);

l'attuale architettura istituzionale, la carenza di risorse, la coesistenza del *welfare* all'interno del Ministero del Lavoro (con l'inevitabile maggior impegno sui temi del lavoro), lo spezzettamento di altre funzioni con i Ministeri senza portafoglio (ad esempio il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri), nonché l'assenza di coordinamento sulle misure per le persone di minore età da parte degli altri Ministeri interessati (istruzione, sanità, giustizia, interni cultura, ambiente) produce non un "sistema di politiche", bensì una risultante di processi diversi, ma non interagenti (o male interagenti), di disposizioni che variano senza un orizzonte comune, con

tempistiche diverse, tali da rendere incoerenti ed inefficaci e/o senza risorse i singoli passaggi. Se questa incapacità di co-programmazione, co-gestione e l'assenza pressocché totale di verifica sull'efficacia degli interventi svolti vale per il sistema sociale in generale, gli effetti su servizi, risorse, normative e leggi per i minori e le loro famiglie, sono evidenti nell'assenza di piattaforme comuni di sintesi. Non esistono oggi, nei fatti, politiche per l'infanzia e l'adolescenza integrate e coerenti, ma solo "filiere" indipendenti che agiscono secondo logiche distinte e separate, che casualmente, ad uno o ad un altro livello dello Stato si incontrano e agiscono e danno luogo a questa o quella serie di interventi, senza programmazione, senza controllo, senza verifica complessiva. Esiste un tema di carenza di risorse, ma nel contempo esiste il problema di come vengono spese e dell'efficacia delle azioni;
ad oggi non esiste un monitoraggio compiuto a livello istituzionale delle risorse e delle attività dedicate all'infanzia ed adolescenza, mentre sarebbe necessario che anche ogni Ministero valutasse quanta parte delle proprie risorse ricade direttamente od indirettamente sul tema dei minori; non esiste una rilevazione precisa di tutti gli interventi e servizi presenti nei territori; a ciò si aggiunge la grande disparità a livello regionale e locale nell'assegnazione e nella spesa dei fondi dedicati ai minori, compresi i settori della prima infanzia, istruzione e salute e politiche per la famiglia, mentre sarebbe necessaria un'analisi completa sull'allocazione delle risorse per le politiche a favore dei minori a livello locale e regionale. Tali dati sono infatti indispensabili al fine di assicurare stanziamenti equi in tutte le Regioni;
occorre operare contemporaneamente ed in modo integrato e permanente (strutturalmente) sulla totalità dei problemi con particolare riferimento ai temi del diritto all'istruzione, abbandono scolastico, disturbi dell'apprendimento; della salute (accesso ai servizi, servizi specifici nei territori e nelle strutture ospedaliere per minori, ad esempio attività di cure palliative, mortalità infantili, vaccinazioni, disturbi alimentari, disabilità, dipendenze); dello sport; del lavoro minorile; della violenza sessuale, turismo sessuale, pornografia e pedofilia; prostituzione minorile; degli affidi ed adozioni internazionali; della giustizia minorile (minori in carcere); del bullismo; dei minori non accompagnati,
impegna il Governo a produrre un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" quale strumento conoscitivo e di messa a sistema delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.
(1-00328)
Interrogazioni
DIVINA - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Si chiede di sapere:
se il Ministro della difesa sia a conoscenza del fatto che lo scorso 15 ottobre 2014 a Lussinpiccolo (in Croazia) si è tenuta una significativa cerimonia, organizzata da Panathlon Trieste, Coni Friuli-Venezia Giulia, Accademia olimpica nazionale italiana, CR Federvela Friuli-Venezia Giulia, *yacht* Club Adriaco, università Popolare di Trieste, Unione italiana, comunità di Lussinpiccolo in Italia e dal Comune di Lussinpiccolo, per onorare, nel centenario della nascita dell'ammiraglio Agostino Straulino, nativo di quella terra e colà sepolto; la cerimonia è consistita in una funzione religiosa alla presenza dei familiari dell'ammiraglio con una grande partecipazione di velisti, estimatori, amici, marinai in congedo e lussignani della locale comunità italiana ed esuli in Italia. Successivamente, presso la sede della comunità italiana di Lussinpiccolo, dove era stata allestita una mostra fotografica dedicata alla vita militare e sportiva del grande olimpionico di vela, si è tenuta una cerimonia ufficiale con la partecipazione di rappresentanti dei Comuni di Lussinpiccolo e di Trieste e degli enti organizzatori, per terminare con lo scoprimento di una lapide bilingue posta sulla facciata dell'ex regio istituto nautico di Lussinpiccolo, ove l'ammiraglio aveva studiato;
per quale motivo non abbia ritenuto di celebrare adeguatamente la grande figura del marinaio e del velista olimpionico assicurando, per il giorno della cerimonia, quantomeno la presenza di militari dell'ufficio vela della Marina e del comando subacquei ed incursori, onde onorare un uomo che ha dato grandissimo lustro alla forza armata, in ambito sportivo vincendo ogni sorta di gare di vela ai massimi livelli, prima fra tutte la medaglia d'oro alle olimpiadi di Helsinki del 1952, e, in ambito militare, dapprima come membro dei nuotatori d'assalto che dalla base occultata nella nave "Olterra"

attaccavano le navi britanniche in rada a Gibilterra (azioni per le quali Straulino ha meritato una medaglia d'argento ed una di bronzo al valore militare) e successivamente partecipando alla guerra di liberazione;
per quale motivo non abbia ritenuto opportuna la presenza, nel porto di Lussinpiccolo, della nave scuola "Amerigo Vespucci", a suo tempo comandata da Straulino, o quantomeno dell'imbarcazione "Corsaro II", anch'essa comandata da Straulino in memorabili crociere e regate, ovvero la nave scuola "Palinuro", cosa che avrebbe ben soddisfatto le aspettative della popolazione del luogo, prima fra tutte l'attivissima comunità italiana, cui si deve grande parte della felice e riuscita iniziativa di commemorazione dell'illustre concittadino;
per quali motivi solo nell'immediatezza dell'evento sia stata designata a rappresentare la forza armata con la nave ausiliaria da trasporto costiero "Lipari", e non con una nave delle linee operative, e se queste realmente fossero tutte contemporaneamente impiegate in attività militari nazionali o Nato o nell'operazione "Mare nostrum";
quali siano i motivi per cui, a solo poche ore dalla cerimonia, gli organizzatori sono stati avvertiti che la nave "Lipari" non avrebbe potuto partecipare all'evento essendo dovuta rientrare a Venezia per le "avverse condizioni meteo-marine", suscitando sorpresa e inevitabili commenti tra l'esperta marineria locale nonché forte delusione e rammarico tra gli appartenenti alla comunità italiana di Lussinpiccolo;
se il reale motivo della mancata presenza di nave "Lipari" alla cerimonia sia eventualmente da ascriversi al ritardo con il quale potrebbe essere stata inoltrata alle competenti autorità croate la prevista autorizzazione all'ingresso nelle acque di quel Paese di una nave militare;
se il Ministro non ritenga di richiamare le varie autorità ad una maggiore attenzione al ricordo di uomini che hanno fatto la storia stessa della Marina e delle forze armate, dando loro lustro con eccelsi risultati militari e sportivi;
quali azioni intenda intraprendere per evitare che simili situazioni si ripetano, nella considerazione che il rilievo anche internazionale dell'anniversario è stato evidentemente sottovalutato proprio nel momento in cui le autorità croate, con gesto di grande apertura e sensibilità, apprezzando e sostenendo la posa della targa in onore dell'ammiraglio in uno dei luoghi più belli e significativi della cittadina, hanno partecipato ufficialmente e convintamente alla cerimonia;
se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia a conoscenza dei motivi per i quali alla cerimonia non abbia partecipato nessun rappresentante dell'ambasciata italiana a Zagabria né del consolato generale di Fiume;
se e quando l'ambasciata italiana a Zagabria abbia ricevuto dai competenti uffici del Ministero della difesa formale richiesta di autorizzazione all'ingresso nelle acque croate della nave "Lipari" per la partecipazione all'evento commemorativo e gli eventuali esiti della stessa.
(3-01340)
DE PETRIS, BOCCHINO, PETRAGLIA - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ente pubblico di ricerca, sta predisponendo il piano quinquennale (2014-2018) di reclutamento straordinario in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013;
il consiglio d'amministrazione dell'INGV, a seguito di ripetuti incontri, ha previsto, con la delibera 147/2014 del 5 agosto, l'assunzione delle prime 40 unità di personale, per il solo 2014, come previsto dal decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, e dal citato decreto-legge n. 104;
il responsabile del piano anticorruzione, a seguito di esplicita richiesta del collegio dei revisori dei conti, rileva l'assenza sostanziale di incompatibilità a carico di presidente e consiglieri (prot. 10885 del 24 giugno 2014), e soltanto marginali aspetti che "afferiscono al piano della opportunità" e comunque inevitabili per le "limitate dimensioni della comunità delle Scienze della Terra";
in data 1° ottobre 2014 il presidente dell'INGV ha provveduto a chiarire tramite nota (prot. 16857) al

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vigilante quanto ancora necessario per dirimere definitivamente qualsiasi dubbio in merito alla legittimità dei componenti;
in data 11 settembre, 1° ottobre e 15 ottobre sono stati indetti 3 consigli di amministrazione che, in assenza di una chiara indicazione del Ministero circa la legittimità dello stesso consiglio, non hanno ritenuto opportuno deliberare in merito al piano di assunzioni, sospendendo temporaneamente ogni decisione riguardo a questo adempimento;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
nonostante la normativa relativa al piano anticorruzione (decreto legislativo n. 39 del 2013) sia in vigore dal 2013, solo al momento della definizione dell'avvio del processo di reclutamento straordinario sono state sollevate dal collegio dei revisori dei conti eccezioni di incompatibilità di componenti del consiglio;
tali eccezioni, riportate da diversi quotidiani, sono state estrapolate, a giudizio degli interroganti capziosamente, da un documento redatto dal responsabile del piano anticorruzione che rileva l'esatto contrario, ovvero l'assenza di ragioni sostanziali di incompatibilità;
tali eccezioni, già viziate nel merito come sopra esposto, sono anche viziate nel metodo essendo state firmate da un membro supplente del collegio dei revisori, per un totale di 4 firme;
nell'atto di sindacato ispettivo 3-01245 presentato al Senato vengono richiamate tali incompatibilità attribuendole alle note del responsabile del piano anticorruzione;
nello stesso atto si chiede al Governo se ritenga di valutare l'ipotesi di commissariare l'INGV, come anche viene richeisto nell'atto di sindacato ispettivo 3-01263,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della messa in atto di un'azione di interferenza con l'operato del consiglio di amministrazione e del presidente dell'INGV, peraltro viziata da profili di illegittimità, e della forte strumentalizzazione del processo di reclutamento ad opera del collegio dei revisori al punto da minacciare il buon esito dell'attuazione del piano assunzioni e lo stallo delle attività;
se non ritengano necessario ribadire la piena legittimità ed autonomia del consiglio di amministrazione dell'INGV, a fronte della non sussistenza di elementi giuridici ostativi alla piena funzionalità e a fronte dell'assenza di condizioni che possano motivare la necessità di un commissariamento;
se non ritengano di porre in essere tutte le condizioni per giungere ad un rapido e tempetivo sblocco dei procedimenti di assunzione della prima *tranche* dei ricercatori, *ex* art. 24 citato, entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
(3-01342)
CROSIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nell'ambito dell'accordo italo-svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese attuativo della convenzione bilaterale firmata a Basilea il 2 novembre 1999 ed inserito nell'APO Malpensa, è stato approvato il progetto del collegamento ferroviario tra Arcisate e Stabio che consiste nella realizzazione di un nuovo raccordo a due binari di connessione tra la linea Varese-Porto Ceresio e il tronco ferroviario Stabio-Mendrisio in territorio elvetico;
il progetto prevede inoltre il raddoppio e la riqualificazione della tratta ferroviaria esistente Arcisate-Induno Olona, la realizzazione di una nuova fermata al confine di Stato (in località Gaggiolo, nel comune di Cantello) e il ripristino del ramo Porto Ceresio-Arcisate con la realizzazione di una nuova fermata in comune di Besano;
il raccordo ferroviario Arcisate-Stabio si pone a servizio di un territorio dove vivono circa 600.000 persone con continui spostamenti tra la frontiera italiana e quella svizzera e rende attivabili collegamenti transfrontalieri tra Varese e Lugano, tra Varese e Como, e collegamenti a lunga percorrenza tra il Canton Ticino e l'aeroporto di Malpensa;
i lavori sono iniziati nel maggio del 2009 ma, a distanza di 4 anni, il cantiere italiano è fermo, tra problemi burocratici, economici e ambientali;
da quanto riporta il "Giornale del Ticino", al momento, nonostante l'impegno profuso *in primis*dalla

Regione Lombardia, ma anche da Rete ferroviaria italiana (RFI) e dal gruppo Claudio Salini, in considerazione degli innumerevoli rinvii alla ripresa dei lavori che perdurano da oltre 3 anni, con conseguente abnorme difficoltà ormai non più gestibile di tutti gli attori partecipanti alla realizzazione di una così importante opera pubblica (banche, fornitori, subappaltatori, eccetera), l'impresa esecutrice dei lavori conferma che "non sussistono più le condizioni per una prosecuzione del rapporto di lavoro", in quanto sono scaduti i termini di cui all'accordo sottoscritto il 19 febbraio 2014, senza che siano arrivate entro il 30 settembre le autorizzazioni amministrative per procedere con il riavvio della totalità delle opere dell'appalto;

il progetto è di grande rilievo sia nazionale che internazionale, visto che la nuova linea passeggeri fa parte del rafforzamento dei collegamenti tra Italia e Svizzera inserito all'interno delle reti Ten-T, in particolare del corridoio Genova-Rotterdam. Si tratta di un collegamento con direttrici di traffico a valenza internazionale (Gottardo e Sempione) e quindi opportunità di collegamento tra l'Italia e le città della Svizzera occidentale (Losanna, Ginevra e Berna) ed orientale (Lugano) con interscambio nella stazione di Gallarate (Varese); il raccordo permette l'istituzione di relazioni viaggiatori dirette tra l'aeroporto di Malpensa e le città della Svizzera meridionale e centrale, attraverso le linee Gallarate-Milano e Milano-Saronno-Malpensa della società FNM;

nel corso degli anni il cantiere ha purtroppo subito numerosi fermi, causando incertezza ai lavoratori coinvolti e gravi disagi alla popolazione della Valceresio interessati dall'opera; la popolazione locale è in protesta in quanto deve affrontare i disagi dei lavori fermi e il disappunto delle autorità svizzere; le amministrazioni locali hanno ripetutamente segnalato alle diverse autorità coinvolte l'esasperazione dei cittadini;

uno dei problemi maggiori è stata la presenza di materiale inquinante nelle terre, come ad esempio l'arsenico, che ha reso impossibile il conferimento delle terre e rocce da scavo nel sito inizialmente previsto dalla ditta esecutrice, ICS Salini, che in data 30 aprile 2013 ha presentato di fronte al tribunale di Roma richiesta di rescissione del contratto a Rete ferroviaria italiana. Le indagini condotte nell'estate 2013 dalla Regione ed ARPA, con il supporto di Rete ferroviaria italiana, hanno consentito l'individuazione di due nuovi siti di stoccaggio delle terre di risulta nelle località di Arcisate e Viggiù;

la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha prospettato un *iter* amministrativo lunghissimo per l'approvazione di una variante progettuale per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo nei due nuovi siti, ai fini della riapprovazione del progetto dal CIPE;

in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto tra Regione, ICS e RFI un «protocollo di intenti» al fine di risolvere la situazione di stallo; a tale protocollo ha fatto seguito l'accordo siglato tra RFI appaltatore e Regione Lombardia in data 19 febbraio 2014, utile a chiudere il contenzioso avanzato dall'impresa e procedere con le lavorazioni ed il ripristino delle viabilità interrotte;

in data 12 settembre 2014 la Regione ha approvato il progetto di individuazione dei nuovi siti di stoccaggio delle terre di risulta;

la conseguente delibera del CIPE circa il provvedimento relativo ai siti di stoccaggio definitivi è fondamentale per la ripresa a pieno regime delle attività di scavo, la prosecuzione dei lavori e l'attivazione della linea, attualmente prevista per giugno 2016;

ulteriori rinvii dell'esecuzione delle opere causerebbero un aggravio dei disagi sofferti dalla popolazione e ritarderebbero il completamento di una tratta ferroviaria ampiamente riconosciuta come fondamentale per i collegamenti Italia-Svizzera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda appurare i motivi che hanno impedito fino ad oggi la deliberazione del CIPE che era prevista inizialmente per il mese di settembre e che tiene bloccata la conclusione dei lavori e la messa in esercizio del tratto italiano della linea Arcisate-Stabio;

quali interventi urgenti intenda adottare per dare attuazione concreta al progetto di individuazione dei siti di conferimento delle terre e rocce da scavo approvato dalla Regione, in data 12 settembre 2014, e porre fine ai disagi cui è sottoposta la popolazione dei comuni interessati dall'opera.

(3-01343)

RUVOLO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico* -
Premesso che:
in Italia la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate (dati del 2012) all'anno e sono oltre 26.000 gli allevamenti concentrati prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna;
il *made in Italy* agroalimentare, che registra un fatturato nazionale superiore ai 266 miliardi di euro, rappresenta il 17 per cento del prodotto interno lordo ed è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto";
due delle eccellenze italiane sono il prosciutto crudo di Parma, prodotto a denominazione di origine protetta completamente naturale e presenza costante sulle nostre tavole, e il prosciutto cotto, eccellenza per il sapore, il fascino che deriva dalla denominazione protetta e la storia che c'è dietro questa produzione;
con il decreto del Ministero delle attività produttive 21 settembre 2005 a giudizio dell'interrogante si peggiorava la qualità dei nostri prodotti alimentari ammettendo l'uso di cosce di suino congelate, in genere importate dall'estero e poi stagionate in Italia, per produrre prosciutto crudo;
come riportato su notizie di stampa, si prevedono pessime novità per i salumi *made in Italy*, soprattutto per prodotti come prosciutto cotto e culatello: al vaglio degli uffici tecnici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ci sarebbe un decreto del Ministero dello sviluppo economico che prevede la denominazione di "prosciutto cotto" per tutti quei prodotti fabbricati con altri tipi di carne, per esempio di tacchino o di cavallo;
si autorizzerebbe anche l'uso di aromi sintetici per correggere il sapore e il colore delle materie prive di qualità e l'aumento durante la lavorazione della quantità di acqua impiegata, per la quale si passerebbe da 81 a 82 punti percentuali;
altre novità riguarderebbero il "culatello": la consuetudine nel *made in Italy* vuole che questa particolare sezione dei muscoli posteriori del suino, privati dell'osso, del grasso e della cotenna, venga avvolta e legata a mano in un involucro naturale, cioè il budello della vescica dell'animale. Nel nuovo provvedimento, si introdurrebbe l'uso di foderi artificiali e si permetterebbe il rivestimento meccanico;
dopo la cioccolata senza cacao, il vino senza uva, l'aranciata senza arancia, si corre il rischio di mangiare anche il prosciutto cotto senza coscia di maiale,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che l'approvazione di questa serie di disposizioni previste nel decreto del Ministero dello sviluppo economico non apra la strada a metodi e tecniche di produzione che rischiano di far perdere valore, acquisito con tradizioni centenarie, ad una parte importantissima dell'eccellenza italiana, mettendo così in difficoltà il nostro *export* in crescita nel mondo;
se siano a conoscenza del fatto che negli ultimi 10 anni in Emilia-Romagna ed in altre regioni italiane hanno chiuso 3 stalle di maiali su 4 e che proprio gli allevatori di suini sono tra i più danneggiati dalle importazioni di carni per fare prosciutti "spacciati" per *made in Italy*;
se corrisponda al vero che ad oggi, grazie alla possibilità di utilizzare le cosce di maiale congelate per produrre il prosciutto crudo stagionato, 2 prosciutti su 3 venduti in Italia provengono da maiali allevati in Olanda, Danimarca, Francia, Germania e Spagna, senza che questo venga evidenziato in etichetta;
se non reputino che modificare le procedure *standard* tradizionalmente usate per la preparazione dei salumi, proporre prosciutto cotto senza carne di maiale, ma con più acqua, con additivi e aromi chimici per correggere il colore ed il sapore, introdurre l'uso di foderi artificiali e permettere il rivestimento meccanico per il culatello, salume con denominazione di origine protetta e mortificare procedimenti antichi, la bontà delle materie prime, le tecniche di produzione ed il lavoro di tanta gente a scapito della qualità non sia un *boomerang* che inneschi un processo preoccupante per la nostra economia;
se non ritengano, visto che per la tradizione italiana il prosciutto è quello di suino, che chiamare allo stesso modo un coscio cotto di tacchino o di cavallo possa confondere le idee di chi acquista e danneggiare i nostri produttori.
(3-01344)

MONTEVECCHI, SERRA, VACCIANO, CAPPELLETTI, FUCKSIA, MORRA, MANGILI, BULGARELLI, SANTANGELO, MORONESE, DONNO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, con nota prot. 13288, in data 18 settembre 2014, presentava un interpello per l'assegnazione di alcuni incarichi professionali per i lavori di cui all'ordinanza del commissario delegato n. 111 del 23 settembre 2013 e delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1388 del 30 settembre 2013, per i lavori di restauro dell'archivio di Stato di Modena (ex Convento di S. Domenico);

nella suddetta nota la Direzione regionale precisava che, con nota n. 11232 del 1° agosto 2014, data la complessità dell'intervento in oggetto e su richiesta del RUP (responsabile unico del procedimento) architetto Paola Grifoni, Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, aveva indetto in qualità di stazione appaltante un interpello all'interno del proprio territorio, per l'assegnazione ad un unico soggetto di alcuni incarichi professionali;

si precisava nella medesima nota che la suddetta procedura era andata deserta, e per tale ragione si provvedeva ad indire un nuovo interpello, rivolto ai funzionari operanti sul territorio delle direzioni regionali della Lombardia, della Toscana e delle Marche, per l'assegnazione ad un unico soggetto, con l'indicazione degli incarichi professionali da assegnare;

considerato che:

risulta agli interroganti che del primo atto di interpello non sia stata data la corretta pubblicità e la massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tanto da determinare la mancata presentazione di istanze per l'assegnazione degli incarichi professionali per il restauro dell'archivio di Stato di Modena da parte del personale operante all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna;

inoltre si legge nel secondo atto di interpello che il possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione degli incarichi professionali indicati appaiono a giudizio degli interroganti alquanto sovradimensionati: infatti per l'assegnazione alla progettazione architettonica, anche con funzioni di coordinamento delle attività eventualmente affidate, si richiede il possesso di un'abilitazione all'esercizio della professione e la progettazione di interventi organici di restauro su edifici di proprietà pubblica;

quanto al coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione si richiede il possesso dell'abilitazione all'esercizio degli incarichi di coordinamento alla sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione; infine quanto alla direzione dei lavori, si richiede di aver diretto lavori di restauro in edifici pubblici (musei, scuole, archivi) con movimentazione di materiali di pregio e di aver svolto incarichi di direzione lavori in cantieri di importo superiore a 2.000.000 di euro;

la mancata diffusione del primo interpello determina a parere degli interroganti non solo una alterazione della procedura, ma anche un aggravio di costi per la Direzione regionale, atteso che l'eventuale assegnazione degli incarichi fuori del territorio regionale, determina certamente un aumento della spesa per la copertura dei costi di missione del personale operante fuori sede;

inoltre, i requisiti richiesti nell'atto di interpello sembrerebbero, a parere degli interroganti, piuttosto esagerati, atteso che appare un requisito difficile da possedere aver diretto lavori di restauro in cantieri ove il valore stimato si aggira intorno ai 2.000.000 di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga opportuno chiarire in quale modo sia stato reso noto l'atto di interpello presentato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna con nota 11232 in data 1° agosto 2014 e come intenda procedere al fine di rendere più trasparente il procedimento per l'assegnazione degli incarichi professionali futuri, anche in base al principio della correttezza e della trasparenza degli atti della pubblica amministrazione.

(3-01345)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LAI, CALEO, TOMASELLI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che in data 18 settembre 2013 il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna, rappresentati dal sottosegretario Claudio De Vincenti e dall'assessore regionale *pro tempore* per l'industria Antonello Liori, in un comunicato congiunto avevano giudicato "positivamente il piano di investimenti della Società E.On per la centrale di Fiumesanto". Tale giudizio, come si legge dalla nota, veniva espresso in considerazione degli impegni assunti dall'amministratore delegato della multinazionale tedesca Miguel Antonanzas nel corso di una riunione svoltasi a Roma nella sede del Ministero. Il piano di investimenti illustrato riguardava i gruppi 3 e 4 della centrale e lo smantellamento dei gruppi 1 e 2. In particolare si prevedeva una spesa di circa 80 milioni di euro in 3 anni per i gruppi 3 e 4 e 20 milioni di euro per il *decomissioning* dei gruppi 1 e 2;
considerato che:
i sindacati e le istituzioni del territorio reagirono in maniera del tutto negativa alla notizia dell'incontro sia per non esser stati coinvolti direttamente sia perché gli investimenti annunciati risultavano essere solo adeguamenti, tra l'altro obbligati per rispettare i limiti dell'autorizzazione integrata ambientale;
nonostante l'enfasi contenuta nel comunicato congiunto, ad oggi nessuno degli interventi previsti dalla multinazionale tedesca E.On risulta effettuato. Oltre al mancato adeguamento dei gruppi 3 e 4 non è stata avviata la dismissione dei gruppi 1 e 2, relativamente ai quali proprio in questi giorni è stato rilevato il preoccupante inquinamento del sottosuolo che rende assolutamente inderogabile un intervento di bonifica;
la società E.On, inoltre, non ha avviato gli investimenti previsti per la costruzione del quinto gruppo a carbone per il quale ha invece richiesto l'ennesima proroga al Ministero, disattendendo così quanto previsto negli accordi sottoscritti con il territorio;
considerato, inoltre, che:
da notizie pervenute agli interrogati risulterebbe che E.On stia proseguendo la sua attività sul territorio procedendo con appalti che vengono sistematicamente affidati a società che non hanno sede legale in Sardegna ma in altre regioni d'Italia e che solo successivamente subappaltano alle imprese sarde con importi che non consentono a queste ultime un adeguato guadagno,
si chiede di sapere:
se gli impegni assunti presso il Ministero dalla multinazionale tedesca E.On siano stati effettivamente rispettati, soprattutto per ciò che riguarda gli investimenti per circa 100 milioni di euro per l'adeguamento dei gruppi 3 e 4 e per la dismissione dei gruppi 1 e 2 della centrale di Fiumesanto (Sassari);
se sia stata verificata la situazione dell'inquinamento ambientale nei terreni sottostanti i gruppi 1 e 2 e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per far si che la società tedesca provveda in tempi rapidi alla bonifica di tali terreni;
se la notizia dell'affidamento da parte della stessa società E.On di appalti al ribasso e a condizioni penalizzati per le imprese sarde risulti vera e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare per contrastare tale fenomeno.
(3-01341)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GOTOR - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che la zona di Orvieto scalo (Terni) risulta interessata da una serie d'infrastrutture logistiche ferroviarie (linea lenta e di alta velocità) e autostradali che non presentano alcuna soluzione tecnica in grado di evitare disturbo acustico e ambientale sia per le abitazioni civili, sia per le attività produttive, sia per le attività artigianali e per il tempo libero nei parchi e nei giardini della zona;
considerato che la legge quadro relativa all'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, e soprattutto con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il legislatore si pone quale «obiettivo primario la promozione di livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»; il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, sul rumore ferroviario

detta precise norme in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico su rotaia;
considerato, inoltre, che una petizione di cittadini di Orvieto, indirizzata all'attenzione del sindaco di Orvieto e, per conoscenza, al presidente della Giunta della Regione Umbria e alla società Trenitalia, richiede di monitorare, sulla base delle norme previste in materia, i *decibel* prescritti per la fonte del rumore e di attivarsi con ogni urgenza presso l'ente gestore, cioè le Ferrovie, soggetto responsabile dell'inquinamento ambientale e quindi del danno procurato, nonché di installare dei pannelli fonoassorbenti, compatibili con il contesto urbano, allo scopo di raggiungere la giusta tranquillità dei residenti di questo centro suburbano,
si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, in tempi brevi e per la parte di sua competenza, per risolvere il problema.
(4-02893)
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
ad oggi non si è ancora provveduto alle nomine del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del capo del Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale presso il Ministero della giustizia, nomine evidentemente fondamentali per la tutela dei diritti dei soggetti più deboli della società;
a fronte di tali mancate nomine, da fonti di stampa, si apprende invece come sia allo studio della Presidenza del Consiglio dei ministri (e senza alcun formale atto di istituzione) un progetto di riforma della gestione penitenziaria che, in particolare, verrebbe affidata, nell'elaborazione concreta, al procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, il quale, nel mese di settembre 2014, alla festa de "il Fatto Quotidiano", avrebbe parlato di chiudere il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per risparmiare denaro pubblico;
forte è la preoccupazione, a parere degli interroganti, che tale progetto possa includere il trasferimento della gestione carceraria al Ministero dell'interno e non più al Ministero della giustizia, con la conseguenza che le carceri potrebbero essere dunque dirette dalla Polizia, con ciò relegando la questione carceraria ad una mera questione di ordine pubblico;
Mario Gozzini, autore della nota riforma carceraria del 1986 (di cui alla legge n. 663 del 1986), scriveva di direttori penitenziari straordinari, motivati, democratici che agivano in perfetta sintonia con il dettato costituzionale in materia di finalità rieducativa della pena, ovvero «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (articolo 27, comma 3, della Costituzione);
è evidente che, proprio in ossequio al dettato costituzionale, dentro gli istituti di pena debbano continuare ad operare principalmente operatori civili esperti nel trattamento, tutti funzionalmente dipendenti dal direttore, e che la competenza istituzionale sugli istituti penitenziari debba continuare ad essere del Ministero della giustizia, e non del Ministero dell'interno, avendo quest'ultimo funzioni di ordine pubblico;
alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, hanno sì privatizzato parte del sistema carcerario, ma hanno comunque riservato la relativa competenza al Ministero della giustizia;
fra i suggerimenti che le organizzazioni internazionali danno alle nuove democrazie vi è quello di togliere le carceri dal controllo dei ministeri che hanno competenza sulla polizia;
un dipartimento con circa 50.000 dipendenti, come da «piano Gratteri» illustrato nelle notizie stampa, verrebbe abolito e sostituito da un organo non ancora chiaro. La Polizia penitenziaria, invece, con un più ambizioso nome («polizia della giustizia») amplierebbe le sue competenze, dall'esecuzione degli ordini di reclusione alla ricerca dei latitanti, dal controllo dell'esecuzione penale esterna (detenzione domiciliare *in primis*) alla protezione dei collaboratori di giustizia e anche dei tribunali e dei singoli magistrati;
in particolare, poi, ai commissari della Polizia penitenziaria andrebbe la responsabilità diretta e

formale degli istituti di pena che verrebbero abbandonati progressivamente dagli attuali dirigenti «civili», incanalati in un ruolo professionale ad esaurimento;
i caratteri del «piano Gratteri», come sopra illustrato, erano stati peraltro anticipati dallo stesso procuratore nell'ambito di un'audizione sull'articolo 41-*bis* presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione diritti umani del Senato il 4 giugno 2014, dove questi aveva rappresentato le sue idee in tema di carcere,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga di fornire con urgenza ogni utile elemento sulle reali ed effettive intenzioni di riforma del settore carcerario, ivi compresi i problemi che non hanno ancora portato all'individuazione del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del capo del Dipartimento delle politiche antidroga, nonché del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale;
se, nell'ambito della paventata riorganizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non ritenga necessario avviare al più presto un confronto con le associazioni, nonché con gli operatori carcerari e del diritto che si sono da sempre occupati della questione carceraria;
se, in particolare, non ritenga di mantenere la competenza sulla gestione carceraria in capo al Ministero della giustizia, evitando con ciò di compromettere la realizzazione della funzione rieducativa della pena, ad avviso degli interroganti, evidentemente conseguente ad un mero inquadramento della questione carceraria nell'ambito dell'ordine pubblico.
(4-02894)
BERTACCO, PICCOLI, AMIDEI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la legge 2 gennaio 1958, n. 13, e successive modificazioni, disciplina la concessione di ricompense al valore civile per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalare gli autori come degni di pubblico onore;
l'articolo 7 prevede l'istituzione di una commissione, "nominata con decreto Presidenziale", su proposta del Ministro dell'interno, finalizzata ad esaminare il merito dell'azione compiuta e ad esprimere il suo parere sulla ricompensa da concedere;
la commissione, che è composta da un prefetto presidente, un senatore e un deputato, 2 membri dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, un componente il consiglio di amministrazione della fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, nella XVII Legislatura non è stata ancora costituita,
si chiede di conoscere quali siano le ragioni per le quali la Commissione ad oggi non risulta ancora costituita.
(4-02895)
SERRA, CIOFFI, DONNO, CAPPELLETTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
in una inchiesta pubblicata dal "Corriere della Sera" il 7 ottobre 2014, a firma del giornalista Gian Antonio Stella, si riporta un caso di *mala gestio* all'interno della Azienda sanitaria locale (ASL) di Sassari, che sarebbe stata posta in essere dal suo direttore generale, dottor Marcello Giannico, per il quale la Procura della Repubblica di Sassari, a nome del sostituto procuratore dottor Gianni Caria, ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio al giudice delle indagini preliminari, a seguito della non corretta gestione dei bilanci della ASL;
la ASL serve un territorio molto vasto, costituito da 336.632 cittadini residenti in 66 comuni diversi, con un bilancio di circa mezzo miliardo di euro l'anno;
risulta agli interroganti che la *mala gestio* si configurerebbe nella gestione del bilancio preconsuntivo dell'anno 2011 della ASL. In particolare, al fine di ottenere nuovi fondi dalla Regione Sardegna, si sarebbe più volte riaperto il bilancio (per legge doveva essere chiuso al massimo entro il 30 giugno 2011) per peggiorarne le perdite;
considerato che:
risulta agli interroganti che tali condotte all'interno della ASL non sarebbero ascrivibili al solo caso descritto, ma riguarderebbero anche altri fondi pubblici (fondi POR-Programma operativo regionale e

FSE-Fondo sociale europeo Sardegna 2007-2013) per la formazione dei dipendenti. In particolare, per il corso di *management* sanitario finanziato dalla Regione Sardegna, la direzione avrebbe selezionato in maniera arbitraria i partecipanti senza rendere trasparente il criterio di selezione dei dipendenti invitati a partecipare. L'azione produrrebbe, a parere degli interroganti, un evidente elemento sperequativo tra i dipendenti qualora, in virtù del punteggio assegnato dal corso, le graduatorie per incarichi successivi venissero modificate;
considerato inoltre che la Regione Sardegna investe per la sanità circa 3 miliardi di euro l'anno. Ogni anno, inoltre, non vengono rispettati i *budget* di previsione e il territorio soffre di una grave crisi occupazionale di rilievo nazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali misure, anche di carattere normativo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare alla luce della situazione descritta.
(4-02896)
DE PIETRO, ORELLANA, BIGNAMI, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAMBARO, DE PIN, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, MUSSINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* -
Premesso che:
la regione mediterranea resta teatro principale di una tragedia umanitaria, logorante e apparentemente inarrestabile legata alla dimensione dei flussi migratori;
in tale scenario la crisi siriana ha peggiorato se possibile una situazione già drammatica, si stima che dallo scoppio della guerra civile nel 2011, quasi 10,8 milioni di siriani necessitino di assistenza umanitaria, circa 2,9 milioni di persone vivono in condizioni precarie in paesi confinanti e in Nord Africa (rapporti dell'UNHCR, luglio 2014; Echo - Ufficio europeo per gli aiuti umanitari giugno 2014) e solo una piccola parte di questi pare essere riuscita a raggiungere l'Europa;
per quanto concerne il primo trimestre del 2014, 19.235 siriani hanno presentato una domanda di protezione internazionale, con una media di 6.000 richieste al mese, domande nel 53 per cento dei casi indirizzate a Germania e Svezia (European Asylum Support Office, Quarterly Asylum Report 1 - 2014);
considerato che:
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni), all'articolo 20 "Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali" prevede che, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie, possano essere adottate misure di protezione temporanea anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
tali misure di protezione temporanea devono essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, per la solidarietà sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e con gli altri ministri eventualmente interessati;
in caso di riconoscimento della protezione temporanea ai sensi dell'art. 20 del menzionato testo unico può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
nella prassi, la durata del permesso di soggiorno per motivi umanitari è solitamente ricompresa in un periodo che va dai 6 mesi ai 2 anni e i tempi per avere l'audizione in commissione sono di circa 12 mesi, con costi peraltro elevatissimi;
tenuto conto che:
la normativa in questione è stata utilizzata nel 2011 per la concessione di permessi di soggiorno per motivi umanitari principalmente a beneficio di persone fuggite dalla Tunisia;
il documento per circolare liberamente sul territorio nazionale aveva la durata di 6 mesi per l'Italia, di cui 3 anche per gli altri Stati dell'area Schengen,

si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno attuare misure analoghe (in special modo un permesso di soggiorno umanitario) a beneficio dei profughi siriani;
se si stia adeguatamente valutando l'opportunità di sfruttare l'occasione rappresentata dal semestre italiano di Presidenza europea per far sì che il menzionato permesso di soggiorno per motivi umanitari sia a tutti gli effetti riconosciuto e valido all'interno dell'intero territorio dell'Unione europea;
se non si ritenga infine opportuno chiedere la piena applicazione della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio europeo, "sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi".
(4-02897)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente(Difesa):
3-01340, del senatore Divina, sulla celebrazione del centenario della nascita dell'ammiraglio Agostino Straulino;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01342, della senatrice De Petris ed altri, sulla gestione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
3-01345, della senatrice Montevecchi ed altri, su un interpello preparato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna;

8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01343, del senatore Crosio, sulla realizzazione del tratto italiano della linea ferroviaria Arcisate-Stabio;

9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01344, del senatore Ruvolo, sulla tutela del *made in Italy* agroalimentare, con particolare riguardo alla produzione di prosciutto.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-01314, del senatore Panizza.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 336ª seduta pubblica del 22 ottobre 2014, nell'intervento del senatore Liuzzi, a pagina 36:
alla seconda riga del quarto capoverso, sostituire le parole: "della transizione" con le seguenti: "della teorizzazione della transizione";
alla seconda riga del sesto capoverso, dopo le parole: "ruolo recitato" inserire le seguenti: "da Milano".

1.5.2.2. Seduta n. 422 (pom.) del 01/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

422a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 1 APRILE 2015
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del presidente GRASSO
e della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 424 dell'8 aprile 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16)*.

Onorevoli colleghi, a causa della convocazione immediata della Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta fino alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,35).

La seduta è ripresa.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,40)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***

(657) ***LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio***

(711) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio***

(810) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura***

(846) ***AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio***

(847) ***CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio***

(851) ***GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato***

(868) ***BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio***

(Relazione orale) **(ore 16,40)**

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione e degli emendamenti ed ordini del giorno ad essi presentati.

Passiamo alla votazione finale.

MONTI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI *(Misto)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'Italia, secondo tutti gli indicatori di comparazione internazionale, ha, tra le altre, due piaghe: il sovraffollamento delle carceri e una diffusa corruzione. Eppure, solo poco più di 200 corrotti e corruttori sono nelle carceri italiane. Questo mostra la grande importanza di proseguire con una pluralità di mezzi e di interventi la lotta alla corruzione.

Il mio voto sarà favorevole, anche se avrei preferito un testo più integralmente in linea con la formulazione del presidente Grasso. Vorrei aggiungere che mai, nella lotta alla corruzione, un provvedimento può dirsi definitivo. Tra le strategie che ancora credo debbano essere valorizzate in Italia per favorire una maggiore efficacia nella lotta alla corruzione c'è anche quella, che può sembrare estranea alla cultura italiana, di dare un ruolo importante ai denunzianti civici, come vengono a volte denominati, o ai *whistleblower*. La corruzione è in fondo un fenomeno di collusione e la denuncia, che una certa tradizione culturale italiana è portata a vedere come delazione, può fornire un contributo estremamente importante alla lotta contro la corruzione. In tutto il mondo, ormai, per un altro comportamento collusivo, quello dei cartelli in violazione degli interessi dei consumatori, si fa ricorso in modo sistematico all'utilizzo di queste denunce, assicurando benefici giuridici a chi fondatamente le formula.

Vorrei infine formulare una raccomandazione che contiene anche un rilievo critico al Governo, e in particolare al Presidente del Consiglio. Nel governare, un Governo non solo indirizza il Paese e conduce le politiche, ma anche - che lo voglia o no - trasmette valori, educa i cittadini, dà esempi. Un aspetto che apprezzo del presidente Renzi è proprio il fatto di sottolineare spesso che per conseguire determinati obiettivi, dalla crescita economica alla coesione sociale, occorra anche un cambiamento di alcuni tratti della mentalità di noi cittadini italiani. Ne sono sempre stato convinto anch'io. Occorre in particolare instillare un maggior rispetto per la legalità e una maggiore sanzione sociale o stigma nei confronti di chi viola la legge a danno della collettività. Questo è particolarmente importante per quanto riguarda l'evasione fiscale e la corruzione; credo che ne siamo tutti convinti in Italia oggi.

Ecco, sotto questo profilo, io sono stato in passato critico nei confronti di un accordo politico stipulato all'inizio di questa legislatura e vorrei, con grande serenità, vederne il collegamento con il tema della corruzione che oggi discutiamo. Ho grande rispetto per la persona e per la personalità del presidente Berlusconi. Del resto, ho più volte detto pubblicamente che, pur essendo i provvedimenti di clemenza di competenza esclusiva del Capo dello Stato, non avrei trovato fuori luogo se questi fossero stati o fossero presi in considerazione con riferimento al presidente Berlusconi. Però, in termini impersonali, prescindendo dalla persona, si è verificato che il Presidente del Consiglio ha stipulato un patto politico fondamentale con una persona condannata in terzo grado per un reato fiscale e non più parte del Parlamento per una conseguenza legale di tale condanna. Tutto potrà cambiare, ma rimane il fatto che il Presidente del Consiglio ha dato al Paese l'impressione di considerare più importante avere un appoggio per determinate riforme costituzionali o per una modifica della legge elettorale che non trasmettere un forte significato di lotta contro l'evasione e contro la corruzione.

Ecco, credo che in queste Aule noi spesso ci convinciamo che le riforme costituzionali e le riforme istituzionali abbiano un valore salvifico per un'evoluzione positiva del nostro Paese. Io sono invece convinto che, se riuscissimo ad avere molto più successo nella lotta all'evasione e nella lotta alla corruzione, questo farebbe veramente fiorire l'Italia. Quindi approvo con convinzione questo provvedimento e mi auguro che mai più vengano dati segnali che, sul piano dell'educazione di fatto dei cittadini, possano dare l'impressione di non mettere in primissimo piano l'interesse della lotta all'evasione e della lotta alla corruzione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD e del senatore Napolitano)*.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, tutti i temi che stiamo affrontando sulla giustizia sono dei temi delicati, i quali poi, non appena arrivano in quest'Aula, diventano particolarmente complessi. C'è stato un ampio dibattito, che ha evidenziato sicuramente delle criticità. Non da ultimo, c'è stato un percorso abbastanza articolato di questo disegno di legge, che ha visto l'assegnazione alla Commissione giustizia da moltissimo tempo; esso poi è stato lungamente trattato ed ha affrontato sicuramente delle curve un po' strette.

Andiamo a parlare di un tema che purtroppo diventa di interesse in Italia, visto che nel nostro Paese la corruzione rappresenta ancora oggi un indice di particolare difficoltà. Ci sono dei dati relativi alla percezione della corruzione che pongono l'Italia in una posizione della graduatoria che oserei definire vergognosa. Il problema della corruzione è diventato negli anni sempre più difficile e complesso e ci fa pensare quasi con una forma di nostalgia al vecchio sistema obsoleto delle mazzette, un ingenuo corpo del reato, quando oggi si assiste invece a fenomeni di corruzione ben più complessi, in cui il sistema stesso e la stessa organizzazione di tipo normativo arrivano quasi a dare le chiavi della cassaforte direttamente al ladro.

Se pensiamo agli effetti della corruzione, ci accorgiamo che questi non possono riguardare solo le aule di un tribunale o semplicemente delle fattispecie di questo tipo: il problema della corruzione rappresenta e diventa un chiaro indice dell'inefficienza di un intero sistema e comporta delle conseguenze sulla stessa alterazione della concorrenza. Infatti, per certi versi, chi è capace di corrompere può avere anche vie più strategiche rispetto ad altri.

Dobbiamo anche pensare a tutta una serie di costi che vengono ad incidere, e che sono una conseguenza del fenomeno della corruzione. Ci sono costi diretti, che sono stati evidenziati anche dalla stessa Corte dei conti, ma, soprattutto, costi economici indiretti: costi che vengono ad incrementare, per certi versi, anche gli importi delle opere pubbliche, derivanti dai ritardi stessi della definizione di alcune pratiche amministrative. Dobbiamo pensare tutti a quali sono i costi veri che vengono ad incidere su tutto il sistema Italia. Costi conseguenti al disvalore totale che viene prodotto nei confronti della stessa pubblica amministrazione, che arriva proprio a sfociare in una sfiducia nelle istituzioni, che purtroppo già esiste: sfiducia nei confronti della politica, nei confronti della giustizia e nei confronti della pubblica amministrazione.

Ad ogni modo, la vera domanda che dobbiamo porci è se effettivamente questo provvedimento, tanto discusso, che oggi verrà votato in quest'Aula, possa essere una vera soluzione. Lo stesso ministro Orlando, parlando di questo provvedimento, dice che è utile ma non basta. Ebbene, anche noi concordiamo con questa in realtà semplice ma meglio esemplificativa definizione del provvedimento.

Come Gruppo Lega Nord e Autonomie vediamo certamente con favore alcune modifiche apportate con questo disegno di legge: bene gli aumenti di pena; bene, ad esempio, l'introduzione dell'ipotesi della riparazione pecuniaria, imponendo, quindi, che vi sia un ristoro rispetto a quanto viene commesso, una restituzione del maltolto. Bene anche l'ipotesi del falso in bilancio nella sua genericità, in quanto viene ad aggravare la previsione normativa attualmente contenuta nel codice. Ma quello che ci domandiamo è se questo provvedimento possa essere effettivamente utile a combattere veramente la corruzione. Noi, purtroppo, non siamo di questa opinione.

Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare viene venduto come una sorta di panacea per il male della corruzione, e questo è un grave errore che sta commettendo sicuramente il vostro presidente Renzi quando viene a parlare, amplificando gli effetti di queste previsioni normative. In realtà, non è una panacea per la corruzione. La corruzione non nasce solo da una previsione; non può essere mortificata e combattuta solo con aumenti di pene, perché la corruzione deriva anche da un modo di operare.

Vi sono mali nell'Italia che saranno difficilmente superabili, a questo punto. Vi è un problema nella burocrazia; un problema che riguarda la lunghezza dei procedimenti amministrativi e la laboriosità degli stessi; la farraginosità della normativa e il suo eccessivo prolificare. Vi è un problema che riguarda la giustizia, che è lenta, e a volte dà la sensazione proprio di essere inefficace. Sotto questo profilo nulla è stato fatto. Nulla è stato previsto in questo provvedimento. Nulla è stato previsto anche

per quanto riguarda settori estremamente delicati, che, purtroppo, sono balzati anche ai disonori delle cronache. Mi riferisco alla normativa riguardante gli appalti, alla normativa sull'istituto del *project financing*, che a volte, purtroppo, ha dato la possibilità di trovare vie malsane per introdurre taluni reati. Vi sono problemi che riguardano la trasparenza stessa dell'attività amministrativa. Quindi, noi ci diciamo che forse, visto che c'è stato il tempo di meditazione su questo provvedimento, si poteva approfittare dell'occasione per affrontare queste tematiche e andare a corollario di quell'attività di previsione normativa contenuta nel disegno di legge. Si poteva benissimo fare diversamente.

Come Gruppo Lega Nord e Autonomie abbiamo anche votato a favore di alcuni articoli contenuti in questo disegno di legge. Tuttavia, alla luce del dibattito e di un esame attento della portata di questo provvedimento, soprattutto più per quello che non prevede che per quello che prevede (quindi, come dicevamo, per l'assenza di interventi significativi che mirino proprio a impedire il nascere del fenomeno della corruzione e non solo rimedi quando la corruzione è già stata compiuta), il nostro Gruppo, che ha fatto della difesa della giustizia, della legalità in particolare, nonché del ritorno ad un assoluto rigore e ai principi di certezza della pena la propria bandiera, si domanda se effettivamente questo tipo di provvedimento possa essere da noi totalmente condiviso.

Rileviamo peraltro una certa contraddittorietà nel comportamento del Governo e della maggioranza. Nel provvedimento al nostro esame sono stati previsti degli aumenti di pena che alcuni colleghi hanno evidenziato come probabilmente anche poco inquadrati dal punto di vista sistematico nella normativa stessa.

È inutile, tuttavia, che parlate in questo momento di aumenti di pena, come a voler essere voi i paladini, perché dobbiamo ricordare che nel frattempo, negli ultimi due anni, c'è stata una sequenza di provvedimenti che hanno previsto dei benefici per tutti i criminali. Ci chiediamo allora, una volta previsti questi aumenti di pena, che cosa facciamo degli arresti domiciliari obbligatori per pene inferiori a tre anni? Che cosa facciamo dei quattro anni della messa alla prova? Cosa facciamo della liberazione anticipata, della sospensione della pena, della non punibilità per i reati con pena massima fino a cinque anni? Cosa facciamo della non punibilità per i reati di lieve entità?

Questo è quello che ci chiediamo. È inutile che vengano vendute soluzioni come se foste tutti dei paladini della grande giustizia, quando poi alla fine ci troviamo con un sistema normativo e della giustizia come il nostro, un sistema di benefici a favore dei criminali. Come facciamo poi a vedere effettivamente applicate queste norme?

Questi sono i grandi punti di domanda che ci poniamo e questi sono i motivi per i quali tutto il Gruppo della Lega Nord annuncia sin d'ora il suo voto di astensione su questo provvedimento. Sottolineiamo che la nostra è un'astensione e non un voto contrario, perché il nostro Gruppo non vota contro un provvedimento che prevede innalzamenti di pena e conduce una battaglia nei confronti della corruzione. Ci asteniamo, piuttosto, perché non possiamo condividere questo metodo fino in fondo, perché si poteva fare diversamente e meglio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, signor Ministro, a differenza dei due autorevoli colleghi che mi hanno preceduto, annuncio fin d'ora il voto contrario su questo provvedimento, mio personale e del Gruppo al quale appartengo: essendo come lei sa, Presidente - e come ho già detto - il nostro un Gruppo "anarchico", ovviamente si è lasciata su questo disegno di legge anche una certa libertà di opinione e di coscienza.

Quanto alla ragione del nostro voto decisamente contrario, signor Presidente, signor Ministro, questo disegno di legge parte da presupposti sbagliati, innanzitutto sul percepito. Signor Ministro, lei viene dalla mia stessa terra, la Lunigiana e sa che la percezione certe volte è diversa dalla realtà. Sa che da noi esistono credenze popolari su donne guaritrici, che magari con il piatto cercano di guarire una certa malattia: è il percepito che poi porta ovviamente ad estreme conseguenze, alla morte del paziente. Lei sa anche perfettamente che in una malattia "banale" come il diabete, che si cura con l'insulina, una

dose eccessiva, una dose da cavallo porta a morte il paziente.

Le ho fatto questi due esempi perché l'evidenza scientifica parte da dati concreti e i dati concreti sono quelli su cui si deve basare un testo di legge. Non si deve far riferimento al percepito: sentir dire qui che la Corte dei conti percepisce che la corruzione in Italia ammonta a 60 miliardi è un falso. È un falso perché non è vero: non c'è evidenza scientifica. L'evidenza scientifica c'è a proposito del fatto che in carcere ci sono 227 corrotti e non decine o centinaia di migliaia. Che nel disegno di legge al nostro esame non ci sia prevenzione per la malattia della corruzione, della concussione o del falso in bilancio è dimostrato dal fatto che esso contiene un mero innalzamento di pena: né più né meno che somministrare una dose "da cavallo" di farmaco o di antibiotico a un diabetico o a un paziente affetto da una malattia infettiva, che lo porta a star peggio o addirittura a morire. Che i reati contro la pubblica amministrazione siano odiosi oltre che estremamente dannosi sotto il profilo sociale, morale e finanziario è una realtà inconfutabile. Condurre una battaglia dura contro fenomeni odiosi, che imperversano talvolta indisturbati, è una necessità improcrastinabile. Ciò posto, non si può prescindere dalle modalità con cui si intende porre in essere azioni concrete per debellare tali fenomeni. Crediamo che quanto contenuto nel provvedimento che ci apprestiamo a votare contro, ovviamente, abbia un impatto più mediatico che concreto. Sembra l'editto del 1863, con cui Vittorio Emanuele II, per contrastare il fenomeno del brigantaggio imponeva la fucilazione, la fustigazione o il pubblico ludibrio in pubblica piazza.

Pertanto ho voluto presentare provocatoriamente degli emendamenti allegorici o metaforici, a mo' di parabola, per far capire che non si può giocare con le cose serie e lavorare di fantasia, bisogna tornare alla realtà, la prevenzione è sempre migliore della cura e che, come ha detto il presidente della Commissione giustizia, il senatore Palma, in un intervento svolto questa mattina, che sottoscrivo, bisogna fare attenzione, perché la giustizia può bussare alla porta anche di chi ritiene di essere oggi un giustizialista sommario e allora capirà le parole e il famoso aforisma di Bertolt Brecht, sulla persecuzione di zingari, comunisti ed ebrei. Dunque, in scia con un populismo che non va oltre il proprio naso, si è ritenuto di procedere con un inasprimento delle pene, sia minime che massime e con i relativi allungamenti dei tempi di prescrizione che ne derivano. Ma - vivaddio! - se un chirurgo, una volta diagnosticata una malattia, proponesse di operare il paziente dopo vent'anni, diremmo che è matto. E voi siete matti a portare la prescrizione dei reati a venti, venticinque o trent'anni anni. Per far fronte con fermezza e celerità a fenomeni così odiosi, mi domando che senso abbia darsi una *dead-line* a vent'anni, quando ci sarebbe invece bisogno di intervenire subito, senza ulteriori indugi: come ho avuto modo di dire attraverso un emendamento, facciamo dei tribunali speciali o specifici, come si fa in chirurgia, in cui un ortopedico non cura problemi ginecologici e viceversa.

Aumentare le pene non è, a mio avviso, un deterrente valido. Il problema c'è, è serio e pertanto va estirpato. Servono misure che impattano in maniera forte e decisa contro la corruzione, ma da subito perché siamo già in ritardo. Gli *spot* non servono e, ahimè, in questo testo ve ne sono fin troppi, tanto da costituire un vero e proprio "Carosello". Mettiamo in galera i corrotti, si grida da più parti: giusto! Dopo averli messi in carcere, buttiamo la chiave: va bene! Diamo la possibilità di punire tali reati all'infinito: ok! Ma dov'è la parte in cui in cui si combattono tali delitti? Non credo che gli italiani siano animati da uno spirito di vendetta a tutti i costi e comunque la nostra Costituzione non lo prevede. Credo che essi chiedano il superamento di certi fenomeni contrari alla legge, alla loro stessa tutela. Credo vogliano vedere garantiti i propri diritti e che sarebbero più contenti di sapere che le leggi vengono rispettate e non che i colpevoli, che vanno puniti senza se e senza ma, vivano lunghi e dolorosi travagli.

Alla luce di quanto sempre più frequentemente emerge in tema di crimini contro la pubblica amministrazione, credo non si possa più prescindere da interventi a priori, senza agire solo con interventi a posteriori, come quelli al vaglio di questa Assemblea.

Occorre debellare questo malcostume prevenendolo, se si vuole riuscire a voltare veramente pagina. L'abbiamo già fatto con la legge Severino, nel 2012, e non è servito a nulla; lo rifacciamo oggi e non servirà a nulla. È necessario immaginare meccanismi capaci di impedire a monte la costituzione di

gruppi di potere, in grado di fare il bello ed il cattivo tempo in materia di appalti pubblici e non solo. Dobbiamo esaminare anche tutte queste consulenze ed inviti ad intervenire in pubblici dibattiti a pagamento, come questi produttori di bottiglie di vino o di libri, che continuano a venderne a migliaia di unità.

La prevenzione, quindi, come cometa da seguire al fine di limitare quanto più possibile l'eventualità stessa del verificarsi di scandali, qualora si accerti siano effettivamente tali, come quelli che sempre più spesso assurgono agli onori della cronaca.

E invece, ancora un volta, la linea guida sembra essere la mera repressione nuda e cruda; repressione che certamente ci deve essere - e ci mancherebbe altro! - ma che non può essere utilizzata come un dissuasore. Credo ancora nel legiferare in maniera da limitare la possibilità stessa di incorrere in taluni reati.

Lo Stato ha infatti il compito di reprimere comportamenti contrari al proprio impianto normativo, ma anche quello di prevenirli. Le leggi servono non soltanto a punire chi le infrange, ma anche a limitare in partenza comportamenti contrari al diritto.

Il timore però, onorevoli colleghi, è che a tratti si travalichi proprio lo Stato di diritto puntando dritto su uno Stato etico, in cui la morale dei potenti di turno la fa da padrona. Ed allora, si pone nel mirino questo piuttosto che quel fenomeno e si tira dritti, mossi dalla convinzione che quello sia il male assoluto, da combattere con tutti i mezzi.

Infine, signor Presidente, desidero svolgere un'ultima considerazione sul falso in bilancio. Perché questo accanimento a costo dei nostri imprenditori, per impedire loro di fare il proprio lavoro con la spada di Damocle di dire: o sei perfetto o altrimenti ti mettiamo dentro. Questo cosa comporterà? La fuga, non solo dei cervelli, ma anche delle imprese verso i confini delle nostre Alpi, verso la Francia, la Svizzera e l'Austria con la conseguente contrazione dell'impiego di mano d'opera. I nostri livelli di disoccupazione aumenteranno così sempre più, a dismisura.

Questa che andiamo ad approvare è una porcata e credo che chi è intervenuto prima di me dovrebbe lasciare stare in pace il presidente Silvio Berlusconi, che proprio non vi entrava nulla, essendo la citazione fuori luogo, fuori tempo e fuori spazio.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, stanno assistendo ai lavori del Senato gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «L. Da Vinci-G. Galilei» di Gioia del Colle, in provincia di Bari, che salutiamo e ringraziamo per la loro presenza. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 17,08)

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, il Gruppo delle Autonomie Partito socialista italiano e MAIE annuncia il suo voto favorevole a questo provvedimento, non rinunciando però ad esprimere qualche valutazione rispetto alle problematiche che abbiamo affrontato, verso le quali pensiamo si debba agire anche con altri strumenti e non soltanto con la repressione penale. Mi riferisco, in primo luogo, all'avvio e all'attuazione di controlli preventivi efficaci e mirati rispetto ai luoghi ed alle aree dove l'attività illegale si manifesta con maggiori dimensione e preoccupazione.

Il controllo preventivo consente di intervenire prima che il danno sia arrecato e che sia stato portato all'estremo compimento, nei confronti della pubblica amministrazione e, più in generale, della cittadinanza tutta, che attraverso il fenomeno corruttivo vede limitare la capacità del Governo di realizzare opere, di cambiare profondamente e modernizzare il nostro Paese.

Quindi occorrono controlli preventivi avendo anche il coraggio di andare a rivedere l'esperienza del passato, non tutta da cancellare: mi riferisco, in particolare, alle attività che i segretari comunali hanno svolto nel passato; i comitati regionali di controllo, seppure con i loro limiti, esercitavano comunque un'azione preventiva che, essendo venuto meno, ha provocato una deriva, una slavina di comportamenti illegali.

Purtroppo il controllo oggi è affidato soltanto alla magistratura penale e sappiamo che quando la magistratura penale si muove vuol dire che il danno, purtroppo, è stato arrecato.

Vorrei richiamare l'attenzione anche su una serie di questioni che abbiamo posto come Gruppo e che non hanno trovato risposta positiva da parte del Governo e del relatore. In particolare, e mi fa piacere che il senatore Monti ne abbia parlato, sottolineo il ruolo di una collaborazione civica che nelle pubbliche amministrazioni si deve anche estrinsecare attraverso la denuncia che il pubblico funzionario, di fronte a comportamenti illeciti, nella sua responsabilità civica e non soltanto di pubblico ufficiale, compie segnalando all'autorità competente il fatto. Da questo punto di vista, credo che sarebbe stato utile prevedere forme di riservatezza e di tutela onde non metterlo in una condizione di disagio all'interno del proprio ambiente di lavoro.

È necessario quindi sviluppare con maggiore attenzione una garanzia nei confronti delle indagini. Ho presentato un emendamento che si legava alla riservatezza dell'informatore e tendeva a sanzionare con maggiore severità il comportamento di elementi che concorrono all'attività giudiziaria nelle varie fasi e diventano uno strumento di comunicazione verso l'esterno, anche con la finalità di creare un giudizio negativo nei confronti di cittadini che, invece, non hanno nessuna responsabilità giudiziaria e che, pertanto, dovrebbero rimanere estranei all'azione della magistratura.

È un limite, a mio avviso, il fatto di avere accettato la corruzione in atti giudiziari, ma non avere accettato in maniera altrettanto necessaria la concussione in atti giudiziari. Fa un po' specie il fatto che, di queste due fattispecie di reato, uno abbia un riconoscimento anche nel comportamento illecito del magistrato e l'altra no, come se l'atteggiamento concussorio di un operatore della giustizia non possa accadere: una sorta di presunzione di infallibilità rispetto a un comportamento che, invece, e purtroppo, come rileviamo dalle cronache, si registra.

Si tratta di questioni che ci fanno esprimere un giudizio positivo ma non entusiastico di questo provvedimento, perché l'aumento delle pene non è garanzia di efficacia dell'azione di contrasto. Noi abbiamo bisogno di certezza delle pene, di rapidità delle sentenze e dei processi, affinché diano la consapevolezza immediata che chi commette un comportamento illecito possa arrivare rapidamente a una verifica della sua liceità o meno, e in modo che se c'è stato un comportamento illegale arrivi subito la sentenza di condanna.

Esprimo - lo dico al Ministro - un'ulteriore perplessità. Seppure era necessario rimettere mano al falso in bilancio, e bene hanno fatto il Governo e il relatore ad introdurre nuovamente il reato non soltanto per quanto riguarda le società quotate, sarebbe stata forse utile una differenziazione tra le piccole imprese e quelle medio-grandi. Non c'è soltanto una questione di principio (credo che debba valere per tutti, grandi e piccoli), ma c'è una questione di quantità che diventa elemento sostanziale, perché il danno arrecato da un piccolo imprenditore alla comunità è molto limitato, almeno in termini generali, mentre invece le grandi aziende, per la maggiore parte non quotate, quando agiscono in maniera illegale producono danni enormi alla collettività, alla trasparenza e alla concorrenza della nostra economia. Quindi un diverso scadenzamento di questa problematica sarebbe stata più utile.

In ultimo, signor Presidente, signor Ministro, probabilmente sarebbe opportuno richiamare, in sede di valutazione del falso in bilancio e degli atti connessi, criteri espliciti di valutazione, onde non lasciare non tanto al magistrato quanto al perito che stila l'elemento tecnico l'arbitrarietà che noi sappiamo esserci all'interno di queste problematiche di bilancio. Francamente, ciò avrebbe dato maggior certezza

di comportamenti ai cittadini e anche all'autorità chiamata a decidere.

Concludendo, signor Presidente, signor Ministro, io credo che noi oggi stiamo realizzando un passo in avanti. Io sono un riformista e sono convinto che vale la pena percorrere un passo dopo l'altro, avendo però sullo sfondo un principio di carattere generale che è stato messo a dura prova dal nostro ordinamento; aumentare le pene, aumentare la prescrizione derivante, aumentare la prescrizione *sic et simpliciter* non è una buona risposta alle problematiche giudiziarie del nostro Paese. Dovremmo potenziare gli apparati, arrivare rapidamente alle sentenze, arrivare a sentenze certe e non biunivoche a seconda del perito o del collegio giudicante, pur restando fermo il principio costituzionale della libera discrezione del magistrato in funzione della valutazione dei fatti e delle norme collegate. *(Applausi della senatrice Silvestro)*.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, finalmente arriviamo alla fine di un percorso che è stato estremamente travagliato; un percorso riguardante una materia che forse avrebbe meritato una riflessione più omogenea e unitaria. Forse quel disegno di legge che noi avevamo in discussione in Commissione giustizia dall'inizio di questa legislatura avrebbe meritato di dar luogo a una discussione ampia, come quella che c'è stata, ma anche onnicomprensiva; invece, pian piano, il disegno di legge in esame è stato tutto smembrato. Alcuni elementi sono rimasti, perché in effetti la prescrizione è stata tolta, ma poi è confluita nel testo che arriva dalla Camera e in cui parrebbe che in effetti sia presente nei termini in cui era prevista dal disegno di legge che avevamo qui in discussione. È rimasto l'innalzamento delle pene, che è diventato anzi il nucleo centrale di tutta la parte riguardante i reati contro la pubblica amministrazione; è rimasta altresì anche la parte che sarebbe anche d'incoraggiamento, recante la visione positiva, quella sul ravvedimento operoso e sulla riparazione pecuniaria: una sorta di incentivo a rieducare chi si è messo in questi reati di corruzione, una sorta di dimostrazione della sua buona volontà. È pur vero che è stato introdotto anche il patteggiamento, subordinato alla restituzione del prezzo del profitto. Ciò è positivo, ma avremmo preferito che non venisse soltanto riferito ai reati commessi nei confronti della pubblica amministrazione, ma che venisse generalizzato anche per una questione di costituzionalità e di giustizia, atteso che se deve passare il principio che abbia una natura rieducativa, forse tale principio deve passare nei confronti di tutti.

È anche importante la trasparenza e la circolazione delle informazioni, per le quali, agli articoli 6 e 7, viene coinvolta l'Autorità nazionale anticorruzione, che diventa indubbiamente uno snodo centrale e sicuramente viene sempre più, di mese in mese, gravata di responsabilità. Tuttavia, alle volte ciò può anche essere pericoloso, perché può spostare su un unico snodo quella che invece deve essere una responsabilità condivisa.

Come dicevo ieri, la parte relativa al falso in bilancio è sicuramente la più forte e quella che contiene le modifiche più rilevanti. Lasciamo stare le modifiche di cui parlavamo prima sull'inasprimento delle pene; il discorso del relatore di ieri e di questa mattina è stato correttissimo anche nella puntualizzazione lessicale, tuttavia non risolve un aspetto importante e richiamato anche in un articolo di oggi del «Corriere della sera».

Vi sono anche una serie di esempi significativi, come i «fatti materiali rilevanti» rispetto invece a «informazioni», scelta che forse è anche legata ? si dice ? a una traduzione dall'inglese, che sicuramente sposta il problema da un discorso più ampio (quello che comprende anche le valutazioni) ad aspetti che sono, appunto, i «fatti materiali», restringendo quindi l'ambito.

Al di là delle osservazioni giustissime fatte dal senatore D'Ascola (che forse parlava anche per la sua personale esperienza come avvocato), in questo caso noi avremmo voluto che l'articolo fosse diverso perché riteniamo che al legislatore spetti il compito di dare un indirizzo certo e chiaro.

Ci premeva, quindi, dare una definizione di «informazioni» che comprendesse tutto e rispetto alla quale comunque il relatore ha confermato nella sua risposta tutta la preoccupazione che ci ha spinti a

modificare l'articolo. Egli, infatti, ha ammesso che qui stiamo producendo una norma che necessiterà di interpretazione ben più di quanto, secondo noi, oggi si dovrebbe fare soprattutto in questa materia.

È chiaro che un avvocato cassazionista possa avere una sorta di riflesso pavloviano di fronte alla scelta tra una norma che sia più chiara e un'altra che, invece, apra al tripudio della discussione in Cassazione (che, però, spesso è quella nella quale si radunano i clienti privilegiati). Noi, invece, avremmo voluto che, rispetto a questo aspetto, fosse stata data un'indicazione certa e chiara e che, come legislatori, ci fossimo assunti la responsabilità di non rimandare alle aule dei tribunali, alla capacità di bravi avvocati o alla responsabilità dei giudici quella che secondo noi avrebbe dovuto essere una certezza e una chiarezza, anche per via dell'importanza della fattispecie del falso in bilancio.

Chi vuole - e non perdo tempo a richiamarlo - può anche andare a vedere sui giornali *on line* di oggi pomeriggio quanti sono i casi di clamorose situazioni nelle quali il falso in bilancio è emerso proprio in relazione a valutazioni e stime.

Questo aspetto è rilevante ma non ci impedirà, in ogni caso, di esprimere un voto positivo sulla globalità di questo disegno di legge, pur essendoci noi astenuti su tutti gli articoli che riguardano il falso in bilancio; non ci impedirà di esprimere un voto positivo su questo disegno di legge che però, sicuramente, non contiene la globalità dell'approccio che noi, come Senato e come legislatori, avremmo voluto dare, anche in relazione a quello che è stato detto prima, durante la discussione generale, e anche dal senatore Monti in apertura.

Lo dico senza voler fare un discorso di rito, ma facendo un discorso davvero concreto e sperando che qualcuno mi ascolti (vorrei provare a dare gli ultimi risultati delle partite per vedere se qualcuno si accorge che non sto parlando del tema). Resta comunque una considerazione non di rito, ma concreta e critica, richiamata anche dal discorso della senatrice Finocchiaro: è veramente importante che, attraverso il recupero della cultura della vergogna, vi sia davvero quel senso di responsabilità per cui ognuno, come singolo, rappresenti un esempio del fatto che è meglio scegliere la legalità piuttosto che un'altra strada, quella più comoda, più veloce, che porta ad un arricchimento immediato e al potere.

Questa responsabilità è del singolo, a tutti i livelli, perché la corruzione può essere di lieve entità solo perché la possibilità di corrompere e di essere corrotti è di lieve entità o la possibilità di falsificare è di lieve entità; ma, in realtà, se fosse nella condizione di poter corrompere per maggiori entità, forse chi l'ha fatto per piccole entità sarebbe disponibile. È una disponibilità che si crea pian piano, nella mancanza del senso della vergogna, nella mancanza della vergogna di presentarsi, poi, di fronte agli altri con la macchia di aver corrotto e aver dato un esempio negativo. In modo esponenziale è tanto più importante quanto più le persone sono pubblicamente esposte e quanto maggiore è la responsabilità che le persone si assumono. La storia non di questi due anni, ma di decenni è invece una cronaca di personaggi pubblici che hanno gravemente mancato. La gravità del loro comportamento è tanto più forte in quanto sono diventati un consolidato esempio di come sia, tutto sommato, non così frequentemente sanzionabile, non così socialmente sanzionabile il loro comportamento. Questa è la cosa che mi fa più effetto. In una cultura della vergogna si attivano dei meccanismi di esclusione sociale che sono quelli che dovrebbe indurre anche a lottare contro la criminalità organizzata e non solo contro i fenomeni corruttivi. È quella sanzione sociale che dovrebbe indurre tutti a desiderare di non frequentare coloro che si sono macchiati di corruzione, quantomeno di non frequentarli pubblicamente, di non dare loro un credito pubblico. A questo aggiungo che noi non riteniamo che tutto il sistema di inasprimento delle pene di fatto sia il pezzo di strada definitivo. Riteniamo che sia un pezzetto di strada e, forse, comunque quello non più decisivo in un percorso molto più ampio che deve essere quello di una consapevolezza in tutte le procedure amministrative che dovrebbe indurre a comportamenti virtuosi relativamente alla trasparenza, alla correttezza, alla condivisione dei dati e non solo per la presenza di qualcuno che dall'alto controlla.

Vedo il Vice Ministro che mi guarda con un'aria scettica. Io spero, al contrario, che queste parole, che non sono parole di vana retorica, ma di chi prima di tutto crede nella forza dell'educazione e dell'esempio, richiamino ogni singolo alla propria coscienza e responsabilità individuale. *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX e Misto-SEL)*.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Il mio Gruppo voterà con convinzione questo impianto legislativo, seppur lo ritiene una tappa di altri interventi dei quali parlerò alla conclusione di questo mio intervento.

È un disegno di legge che si muove nella logica del rafforzamento dell'aspetto sanzionatorio e delle pene accessorie. Si guarda ad un inasprimento delle pene e, forse, un po' meno agli atteggiamenti di prevenzione della corruzione, che meriterebbero anche un'analisi più approfondita e che mi auguro il Governo metta in cantiere. Parliamo di un appesantimento dell'efficacia delle pene accessorie, del divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio. Questa sospensione non può essere superiore a cinque anni, mentre prima era di tre. Si abbassa la condanna minima che determina l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, già prevista dall'articolo 32-*quinquies* del codice penale in tre anni, che viene portata a due. Tra le pene accessorie, la sospensione dell'esercizio della professione e di un'arte è un fatto significativo. Priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, la stessa professione. Sono pene che incidono sulla libertà dell'esercizio professionale ma che in questo caso, sì, esprimono la sanzione e la deterrenza nei confronti del pubblico professionista. Questa sospensione dell'esercizio della professione e di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni. Si tratta di sanzioni notevolmente maggiori rispetto al passato.

Per il reato di peculato prevediamo l'aumento notevole della pena edittale e, nel caso di corruzione per un atto contrario ai doveri di uffici, anziché innalzare la sola pena edittale più alta siamo intervenuti su quella più bassa: da quattro a otto anni passiamo da sei a dieci anni, tanto da essere stati poi costretti, essendo intervenuti troppo o in maniera molto convinta sull'aumento del minimo della pena edittale, a prevedere l'innalzamento dei benefici di legge, pari a due terzi della pena nel caso in cui si voglia collaborare. Ci si è resi conto che l'abbuono solo di un terzo della pena era insufficiente per poter indurre il soggetto ad aspirare ad eventuali benefici di legge che gli potessero consentire la sospensione della pena. Nella concussione abbiamo previsto l'equiparazione importantissima tra il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio perché in effetti non ha senso punire soltanto il primo, il pubblico ufficiale, quando lo stesso comportamento può essere posto in essere anche da un concessionario di pubblico servizio. La pena è aumentata da sei a dodici anni.

Un principio importante, che condivido pienamente, è il nuovo istituto della riparazione pecuniaria. In sostanza, con la sentenza di condanna per alcune tipologie di reato contro la pubblica amministrazione viene ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Questa è una svolta epocale nella riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.

Altra riforma importante è il patteggiamento della pena soltanto nel caso di restituzione del corpo del reato, vale a dire dell'oggetto della corruzione. Nello stesso tempo la sospensione condizionale della pena viene subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato. Quindi, non solo patteggiamento ma anche sospensione condizionale della pena.

Inoltre, il pubblico ministero esercita una vigilanza e l'azione penale per i fatti di corruzione deve darne subito informazione all'Autorità anticorruzione. Quindi, viene posta in essere una sinergia tra nuovi organismi individuati.

Quanto alle stazioni appaltanti, vi è l'obbligo di trasmettere all'Autorità anticorruzione una serie di notizie utili alla stessa per verificare la trasparenza delle procedure degli appalti. E lo stesso giudice amministrativo, allorquando si trova a decidere su contenziosi che attengono a lavori pubblici o a pubblici appalti, è tenuto a trasmettere alla commissione per la trasparenza dei pubblici appalti le anomalie che intravede nelle procedure. La riforma, quindi, comincia a coniugare una sinergia di collaborazione tra organismi che collegialmente possono interferire e innervarsi nell'esigenza di una maggiore trasparenza nell'ambito del lavoro della pubblica amministrazione, dell'erogazione dei pubblici servizi e della fruizione di pubblico denaro come compenso per le attività svolte nell'interesse della pubblica amministrazione per appalti.

Quanto alla mafia vi è un inasprimento consistente delle pene. Si passa fino a ventisei anni di reclusione e per la partecipazione ad associazione mafiosa si passa da dieci a quindici anni mentre prima la pena andava da un minimo di sette anni a un massimo di dodici. È un impianto che funziona, che ci chiede il Paese in un momento in cui recenti e meno recenti episodi di corruttela hanno turbato il comune sentire degli italiani. E noi stiamo facendo la nostra parte.

Signor Presidente, signor Ministro - che spero mi ascolti - noi dobbiamo però occuparci di un altro aspetto. Noi votiamo in maniera convinta questo testo, seppur abbiamo ribadito l'esigenza di intervenire anche sulle procedure finalizzate a prevenire la corruzione. Mi riferisco alla provvista della corruzione, alla costituzione di fondi neri, a maggiori controlli sulle gare, sulle fatturazioni, sulle dinamiche di spesa dei soggetti committenti e di quelli appaltatori. Al tempo stesso riteniamo che questo passaggio non possa che essere il primo di una grande riforma della giustizia che attendiamo qui, al Senato, relativamente ai temi della prescrizione e delle intercettazioni.

Signor Ministro, lei si è impegnato, allorquando è stato votato il testo sulla prescrizione con la nostra astensione, a modulare nuove proposte su questo aspetto. Noi le attendiamo con interesse perché la richiamiamo - e su questo lei certamente sarà diligente - al rispetto dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo. Occorrono tempi ragionevoli, quei tempi ragionevoli fissati dalla nostra Costituzione, che all'articolo 111 recita che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa. Quindi, già l'esigenza di informare, nel più breve tempo possibile, la persona indagata o accusata dà il senso della Costituzione, vale a dire la brevità e la celerità non soltanto dei processi ma anche delle indagini, quelle indagini che talvolta sono troppo lunghe e determinano il 60 per cento dei casi di prescrizione dei processi.

Ci attendiamo questo anche perché vogliamo vedere con attenzione quale sarà il prodotto finale di questa riforma. Infatti, non siamo convinti che il tema dell'eccessiva anomalia delle prescrizioni si risolva soltanto con la dilatazione dei tempi di prescrizione. Non è questa, secondo noi, la misura esclusiva, non è la sola misura giusta. Ci innamoreremmo di più di sentir parlare di prescrizione delle fasi processuali, in maniera tale da poter incardinare i tempi della giustizia in argomenti e temi che si chiudano in determinati periodi di tempo.

Troppo lunghe le indagini, troppo lunghi i processi, troppo lunga la prescrizione. Dobbiamo impedire che il cittadino sia in balia di indagini o processi che durano vent'anni per due ordini di motivi: innanzitutto per evitare che dopo vent'anni la giustizia chieda scusa al cittadino per essersi sbagliata e quindi per evitare che si possa sottoporre a sanzione penale e a una pena una persona che dopo vent'anni è notevolmente cambiata ed è diversa dall'epoca in cui commise il reato. È un'altra persona, che magari si è inserita nella società, ha una famiglia, dei figli e delle aspettative e ha dato quello che doveva dare alla società.

Altro tema, signor Ministro: ci aspettiamo da lei - e ce lo aspettiamo tutti - uno scatto sul tema delle intercettazioni. È giunto il momento di occuparci di questo argomento, senza nessuna volontà di mettere il bavaglio all'informazione e alla stampa. Io credo che i fatti di questi giorni, i fatti dei precedenti mesi e i fatti dei precedenti anni inducano la classe politica a mettere ordine non tanto all'utilizzo delle intercettazioni come mezzo per accertare la verità, quanto come mezzo di tutela della *privacy* di tanta gente perbene, che si trova schiaffata in prima pagina senza essere indagata, senza rilevanza penale, con un prezzo altissimo che paga in termini di credibilità e dignità della propria persona. Ne va della nostra civiltà, della civiltà del nostro diritto e della civiltà del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD?UDC)).*

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, diciamo subito come voteremo su questo provvedimento: voteremo contro; (questo non è un giallo).

Signor Presidente, mi permetta di dire giusto due parole su quello che è successo oggi. Oggi abbiamo

saputo che alcuni senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle sono stati oggetto di una segnalazione alla procura. Vorrei semplicemente precisare che, se questa è un'intimidazione che viene fatta nei confronti del Gruppo, non ci riuscirà mai nessuno a fare una cosa del genere. Lo dico con grande pacatezza. Mi permetto di dirlo con grande pacatezza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

AIROLA *(M5S)*. Anzi, otterrete un effetto peggiore e opposto!

PRESIDENTE. Faccia parlare il suo Capogruppo, senatore Airola.

CIOFFI *(M5S)*. E ascoltate, qualche volta, perché forse queste cose sono strane, visto che arrivano da parte di esponenti di tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, vera o presunta. Detto questo, ricordando che, se si trattasse - ma credo che non succederà mai - di andare in galera per difendere gli interessi dei cittadini, saremmo sempre pronti perché non ci impauriremmo di niente. Ma torniamo al provvedimento. Questa è una premessa oggi indispensabile.

Vorrei iniziare questo breve intervento leggendo le parole di un uomo che è stato in questa Repubblica una persona importante, alla quale spesso si fa riferimento. Leggo le sue parole e poi diremo chi è: «La corruzione è una nemica della Repubblica». Ripeto: «La corruzione è una nemica della Repubblica. I corrotti devono essere colpiti senza nessuna attenuante, senza nessuna pietà. Dare loro solidarietà per ragioni di amicizia o di partito significa diventare complici di questi corrotti. Bisogna essere degni del popolo italiano. Non è degno di questo popolo colui che compie atti di disonestà e deve essere colpito senza alcuna considerazione. Guai se qualcuno, per amicizia o solidarietà di partito, dovesse sostenere questi corrotti e difenderli. In questo caso, l'amicizia di partito diventa complicità ed omertà. Deve essere dato il bando a questi disonesti e a questi corrotti, che offendono il popolo italiano, offendono i milioni e milioni di italiani che, pur di vivere onestamente, impongono gravi sacrifici a se stessi e alle loro famiglie. Quindi la legge sia implacabile e inflessibile contro i protagonisti di questi scandali, che danno un esempio veramente degradante al popolo italiano». Queste sono le parole di Sandro Pertini, un Presidente di questa Repubblica degno di questo nome. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ebbene, quello che rileviamo in questo provvedimento è che si tratta di un'ennesima occasione persa, attesa da due anni; un'occasione forse consapevolmente persa perché c'è l'assenza di misure concrete e profonde per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione. Non siamo giustizialisti, come a volte qualcuno ci vorrebbe dipingere. Per questo proponevamo non solo misure per punire i corrotti, ma anche misure per prevenire il fenomeno, come ad esempio l'introduzione dell'agente provocatore.

Checché ne dica il senatore Caliendo - riprendo alcune parole che aveva detto - qui c'è una vera e propria epidemia di corruzione. Siamo di fronte ad un'epidemia, che non si cura con l'aspirina, ma con l'accetta (in senso metaforico, naturalmente; Dio me ne scampi dal volergli attribuire un significato diverso: è solo una metafora, lo voglio precisare).

Per esempio, avremmo potuto, anzi, avreste potuto - visto che noi lo avremmo fatto - modificare quanto è già stato approvato nel mese di dicembre sull'autoriciclaggio. Noi abbiamo contrastato quel provvedimento. Non l'abbiamo voluto cambiare; l'abbiamo approvato a dicembre: perché non l'abbiamo modificato?

Vogliamo ricordare che, quando abbiamo introdotto l'autoriciclaggio, abbiamo previsto pene che vanno sì da due a otto anni, ma il reato non è tale quando il denaro (del quale bisogna capire la provenienza) è destinato al godimento personale. Quindi, se io ho dei soldi che arrivano da «qualcosa» e mi compro una casa per uso personale, non è autoriciclaggio. È una norma quantomeno singolare; forse bisognava intervenire su quanto approvato. Perché non si può intervenire su una misura introdotta da poco da questa maggioranza e da questo Governo facendola diventare una cosa seria?

Avremmo potuto anche aumentare le pene per lo scambio elettorale politico-mafioso (il 416-*ter*); sono state diminuite poco tempo fa in quest'Aula. Perché non farlo? Perché abbiamo approvato le norme da poco? Ma se abbiamo fatto una cosa sbagliata potevamo rimediare ad un errore: ripeto, perché non lo abbiamo fatto?

Il nostro Gruppo ha pensato e ripensato a quale fosse la posizione finale da adottare, proprio alla luce

del fatto che questa è una norma importantissima per tutti i cittadini. Vogliamo ringraziare i commissari del nostro Gruppo per il grande lavoro fatto in Commissione giustizia. Tutti devono sapere che i nostri portavoce hanno dato il massimo, da quando siamo entrati qui dentro fino ad oggi, per portare in Commissione e in quest'Aula le istanze del Movimento 5 Stelle e dei cittadini. Ma, come il popolo, neanche noi possiamo accettare compromessi al ribasso, perché questo è quello che fanno gli altri: accettano compromessi al ribasso. Ma il compromesso, se è una parola che avrebbe un senso e potrebbe essere importante, o è alto o non è *(Applausi dal Gruppo M5S)* altrimenti non usciremo mai vivi da qua dentro. Non usciremo vivi e non faremo mai veramente gli interessi della gente se non iniziamo a capire che la parola compromesso è bella se è vera, se quel compromesso è alto, come quello che ha portato i Padri costituenti a scrivere la Costituzione: quello era un compromesso onorevole *(Applausi dal Gruppo M5S)* e non la schifezza che è diventato in questa Repubblica.

Vogliamo arrivare a fare una cosa veramente seria? Eliminiamo il compromesso al ribasso e andiamo verso un compromesso al rialzo, alto, forte, altrimenti non ha senso il nostro e il vostro stare qua dentro.

Noi ci apprestiamo a esprimere questo voto con le spalle forti, di chi ha chiesto alla propria gente, anzi ai cittadini che liberamente si sono iscritti al nostro portale, cosa ne pensano. Abbiamo chiesto a loro, e loro ci hanno detto di votare no, e sono coloro che noi siamo qui dentro a rappresentare.

Siamo in una democrazia rappresentativa? Rappresentiamo i cittadini? Chiediamo un po' ai cittadini cosa ne pensano. Questo dobbiamo fare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se chiedete ai cittadini, i cittadini studiano molto più di quello che noi pensiamo, perché noi non siamo quello che una volta si chiamava *intellighenzia*. No, per piacere, no. I cittadini devono studiare e, studiando, si informano ed esprimono coscienziosamente il loro pensiero. Non pensiamo di essere al di sopra dei cittadini, altrimenti siamo finiti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

Per fare una buona legge anticorruzione non è sufficiente il titolo. Le parole di Pertini sono molto chiare e quanto mai attuali; quindi, il nostro voto non potrà che essere contrario, però, veramente, vi spingo ad amare voi stessi: amate voi stessi e amate il popolo che dite di rappresentare.

Ogni tanto facciamo qualcosa nel pieno e concreto interesse. Non possiamo accontentarci di una mezza cosa. Una cosa sana la riuscirete mai a fare? *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Maria Luigia» di Parma, che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti al Senato della Repubblica. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 17,45)

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, signori del Governo, colleghi, il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ritiene che la corruzione sia un cancro della democrazia perché modifica i rapporti commerciali tra imprese, alterando la *par condicio* ed incidendo negativamente sulla libera concorrenza. Il nostro Gruppo, tuttavia, dovrà esprimere un voto contrario su questo provvedimento e ne spiego le ragioni.

Sento parlare molte volte di Costituzione e dei suoi principi, ma vorrei che molti si andassero a rileggere le splendide pagine dei verbali dell'Assemblea costituente. La sanzione penale è l'*extrema*

ratio; la nostra democrazia si fonda sul corretto funzionamento del sistema dei controlli (controlli in via amministrativa, controlli che riguardano le istituzioni).

Signor Ministro, il nostro no è anche una scommessa, confidando nel fatto che lei da questo no capisca che è necessaria una correzione.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 17,46)**

(*Segue* CALIENDO). Potremmo anche essere contenti del fatto che questo ramo del Parlamento ha quasi votato a favore di alcuni nostri emendamenti: 6 emendamenti sono stati approvati, altri per qualche voto - appena c'era la libertà di coscienza - non sono passati.

Io sono abituato a dire sempre quello che penso, per cui non accetto chi fa lezioni moralistiche quando si parla di Governi. Uno degli errori che è stato fatto nella scorsa legislatura risale al 2011, quando Forza Italia non ha preteso di andare alle elezioni e si è formato un Governo tecnico, nonostante Berlusconi avesse avuto già una prima condanna. È facile dunque fare il moralista oggi.

Vorrei richiamare ancora tre aspetti.

Signor Ministro, l'aumento delle pene trasforma il sistema della giustizia nel nostro Paese, perché si passa da una giustizia di accertamento della responsabilità ad una giustizia della misura cautelare. Lei sa benissimo che abbiamo dovuto presentare gli emendamenti il giorno prima che la Camera approvasse la riforma della prescrizione, per cui solo lei può fare questa correzione. Infatti, l'aumento delle pene - riguardante non solo le pene massime, ma anche quelle minime - non incide soltanto sulla misura cautelare, ma anche su una prescrizione che non ha fine.

Se si voleva combattere effettivamente la corruzione, occorreva introdurre misure di prevenzione: grazie a Dio, però, grazie a Forza Italia, almeno quattro misure di prevenzione - contenute all'interno di nostri emendamenti - sono state approvate. Senatore Lumia, se mi distrae il Ministro non riesco a fargli capire qual è la nostra speranza, una speranza italiana, dimostrata dal voto espresso in Aula su alcuni emendamenti, nonché dal voto espresso nella consultazione *on line* organizzata dal Movimento 5 Stelle.

Quando ci troviamo di fronte a pene che non corrispondono più a quello che è l'impianto dell'equilibrio del sistema sanzionatorio, non vi è nessuna possibilità di avere deterrenza. Accadrà invece che, attraverso le misure cautelari, saranno resi noti i verbali delle intercettazioni, che è la barbarie alla quale stiamo assistendo in questi giorni.

Signor Ministro, quando provvederà alla riforma del sistema delle intercettazioni, che è diventato qualcosa che fa vergogna?

Non l'ho detto oggi: l'ho detto in Aula, alla Camera dei deputati, quando lei, signor Ministro, era responsabile del Partito Democratico per la giustizia. In quell'occasione dissi che vanno tenuti fuori tutti coloro che vengono intercettati e che non c'entrano con i delitti. Con queste norme avete invece aumentato a dismisura un sistema negativo. Ho letto oggi quello che ha scritto Nordio sul quotidiano «Il Messaggero»: lei sa meglio di me, signor Presidente, che la lotta al terrorismo e alla mafia in questo Paese l'abbiamo fatta senza intercettazioni e senza norme speciali. Falcone ha fatto il grande processo alla mafia seguendo il percorso del denaro e non con le intercettazioni. Queste erano le regole, che sono state modificate. Un tempo, nei dibattiti tra giuristi, si diceva che qualsiasi categoria vuole la sanzione penale, come difesa della propria posizione. Noi rispondevamo che ciò era sbagliato, perché la sanzione penale deve riguardare solo pochi fatti e, per essere effettiva, deve essere irrogata in poco tempo.

Signor Ministro, lei ha detto al Parlamento, al Senato, che nei reati contro la pubblica amministrazione la prescrizione interessa il 3 per cento dei casi. Ho avuto molta fiducia in quel dato, ma occorre andare a vedere come è composto, quanto volte per un imputato assolto in primo grado non è stato celebrato l'appello, che cosa si è prescritto e quali procedimenti si sono prescritti nel periodo delle indagini preliminari. Sento dire cose che non sono un obbrobrio, che non tengono conto della realtà del nostro Paese e di un sistema giudiziario stressato. Come posso votare una legge che, oltre a tradire sotto questo aspetto i principi costituzionali, introduce alcuni aspetti veramente contrari alla Costituzione.

Non devo ricordare a lei, signor Ministro, le parola di Togliatti e di Giovanni Leone all'Assemblea costituente. Che cosa deve fare il giudice? Deve accertare la responsabilità e non creare la norma, non deve essere l'arbitro del lecito e dell'illecito, individuando qual è l'illecito perché in questa norma sul falso in bilancio non c'è. Anche su questo, signor Ministro, anziché fare opposizione, con una serie di emendamenti ostruzionistici, ci siamo limitati a presentare degli emendamenti sulla riduzione del minimo della pena, lasciando a lei la responsabilità politica di riequilibrare i massimi di pena con i termini di prescrizione.

Sul falso in bilancio avevamo proposto pochi emendamenti, che servivano però a rendere costituzionale quella norma, che invece non solo è incostituzionale perché lascia al giudice l'interpretazione. Non lo dico io, ma lo dice la Corte costituzionale sin dal 1989. Non possiamo prenderci in giro e parlare di fatti materiali rilevanti, come fossero qualcosa che è al di fuori, dicendo che sono importanti: anche dire ciò significa stabilire un limite tra i fatti materiali rilevanti e quelli di lieve entità.

Da ultimo, come si può pensare che la lotta alla corruzione si faccia attraverso norme speciali e attraverso il patteggiamento condizionato alla restituzione delle somme? In un momento di crisi economica, lei, signor Ministro, pensa di più a restituire il profitto all'amministrazione pubblica che non al povero Cristo, a cui viene sottratta la pensione, o all'evasore fiscale, che non restituisce nulla allo Stato.

Noi non abbiamo detto che la norma non va bene, abbiamo detto: rendiamola costituzionale, quindi che valga sia per i corrotti che per gli autori di altri reati.

E vado alla conclusione. Se questi sono i principi costituzionali, mi domando, signor Ministro, per quale motivo si sia scelta la strada di non trovare un accordo. Eppure, il suo emendamento sulla materia del falso in bilancio conteneva giustamente tutti gli elementi per una corretta azione di contrasto alla corruzione. Ed invece l'ha cambiato, con un ulteriore emendamento.

So benissimo che non è stata colpa sua.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Caliendo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Che è stata colpa di una serie di culture giustizialiste, che anziché ricordarsi quali erano i principi della Costituzione, pensano che attraverso l'aumento della pena si sono messi la coscienza a posto.

L'aumento di pena l'avevamo già introdotto nel 2012, ma non è venuto meno nulla. Fra due anni, nel 2017 (augurandomi che il Presidente del Consiglio voglia veramente andare alle elezioni nel 2018), verificheremo se queste norme avranno dato miglior risultati o addirittura avranno aggravato la situazione della corruzione nel nostro Paese.

Per queste ragioni, il Gruppo di Forza Italia voterà contro il provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

*ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, tra poco, dopo due anni di lavoro in Commissione e in Aula, approveremo in prima lettura norme molto importanti in materia di anticorruzione.

Poco fa, il senatore Schifani ha ben esposto il contenuto di gran parte del provvedimento, di cui quindi ricorderò soltanto due norme: l'allungamento dei tempi della prescrizione e la reintroduzione del falso in bilancio.

Sono norme che erano già presenti nel nostro ordinamento e che nel recente passato furono modificate o soppresse, con effetti molto negativi per la giustizia. Adesso stiamo ripristinandole.

Qualcuno ha sostenuto che prescrizione e falso in bilancio non avrebbero alcun rapporto con la corruzione, mentre è vero esattamente il contrario.

La prescrizione corta spesso non consente di punire i corruttori ed i corrotti, che oggi operano con tecniche e mezzi molto sofisticati, con triangolazioni così sottili e mimetizzate da rendere necessarie

indagini molto lunghe e complesse.

Considerazioni analoghe valgono per il falso in bilancio, previsto pressoché in tutti gli Stati di diritto. La falsificazione del bilancio, oltre a rendere opaco il mercato, è anche il mezzo tecnico usato per costituire i fondi neri, necessari per alimentare la corruzione. Non stiamo parlando tanto dell'errore materiale del ragioniere che prepara il bilancio di una piccola società, quanto dell'artificio doloso che nelle imprese serve a costituire un tesoretto occulto, pronto per mille usi. E diciamolo chiaro: senza fondi neri la corruzione diventa molto difficile e spesso impossibile.

Sarebbero sufficienti queste due norme per aprire uno spiraglio di luce nella durissima guerra contro la corruzione e per meritare il voto anche di chi, come il Movimento 5 Stelle, poco fa ha dichiarato che farà diversamente, pur avendo concordato in Commissione numerosi e decisivi punti del provvedimento.

Capisco questo metodo di affidarsi ai sondaggi, ma debbo ricordare ai colleghi del Movimento 5 Stelle che il Parlamento è cosa diversa dai loro sondaggi. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dei senatori Martelli e Lucidi)*.

Ma c'è altro da aggiungere. La rigenerazione dell'Autorità anticorruzione e l'indirizzo serio e concreto che le ha dato il presidente Cantone. *(Commenti dal Gruppo M5S. Richiami del Presidente)*.

L'approvazione dell'autoriciclaggio, che punisce i sotterfugi... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Fate completare l'intervento, non interrompete. Avete avuto facoltà di parlare.

AIROLA *(M5S)*. Porti gli atti in procura, signor Presidente, e apra un bel fascicolo come è nel suo stile!

PRESIDENTE. Senatore Zanda, prego.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, posso continuare?

L'approvazione del reato di autoriciclaggio che punisce i sotterfugi volti a rendere irriconoscibile l'utilizzo delle risorse provenienti dalla corruzione. Ricordo anche la recente approvazione, a larghissima maggioranza, con il giusto e corretto voto del Movimento 5 Stelle, di un ampio *corpus* di reati ambientali, che sana una grave lacuna della nostra legislazione penale. Sono tutte norme attese da molti lustri, che indicano con chiarezza la politica del Parlamento e del Governo.

Ciò nonostante, l'umore e il sentimento di fondo emersi nel nostro dibattito segnalano che tutto il lavoro fatto nell'ultimo anno, pur positivo, per quanto necessario, non è ancora sufficiente. Sappiamo che in Italia la corruzione e la collusione, per dimensioni, radicamento e modalità di esercizio, hanno assunto la forma di un'idra a mille teste, che più si tagliano, più ricrescono.

Ogni giorno apprendiamo con vergogna l'esito di nuove inchieste, che toccano tutti i rami della vita economica, sociale e politica del Paese, e coinvolgono imprese, pubblica amministrazione e politica, compresi esponenti del mio partito. La corruzione arriva anche a lambire uomini delle Forze dell'ordine, della magistratura e della Chiesa.

Davanti a un inquinamento così profondo e capillare, il Parlamento non può non sapere che le buone leggi non bastano, che per battere la corruzione bisogna arrivare al cuore della malattia e comprendere le cause e le ragioni che hanno reso possibile una pratica così vasta.

Accanto alla crisi morale che tocca tanta parte della società, c'è il progressivo, profondo indebolimento dello Stato. Negli ultimi decenni, il nostro Stato si è infragilito in tutte le sue principali articolazioni, dai poteri costituzionali ai grandi servizi pubblici, dal reticolo delle autonomie all'insieme della pubblica amministrazione. Senza uno Stato che funzioni sulla base di regole chiare, che garantisca il rispetto delle procedure, che verifichi, controlli e sanzioni, il minimo che può succedere è l'espandersi della corruzione, dalla criminalità, dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Oggi dobbiamo dire che per sradicare la corruzione, oltre all'azione della giustizia, serve l'impegno quotidiano di tutte le forze dello Stato; serve un ambiente pubblico che non la faciliti ma, al contrario, la contrasti levandole l'acqua in cui sguazza. Se le forze dello Stato non operano in un solido spirito di legalità, è molto difficile che questo spirito possa essere trasmesso ai cittadini e alle forze economiche.

La regia della realizzazione delle grandi opere pubbliche è stata affidata all'ingegner Incalza nel 2001 dal ministro Lunardi. Non rileva, in questa sede, che già allora Incalza fosse stato coinvolto in vicende giudiziarie; rileva, invece, che, salvo la breve parentesi del ministro Di Pietro, Incalza abbia mantenuto ininterrottamente quella responsabilità sino a poche settimane fa, e cioè per ben quindici anni. Questo è il nodo politico.

La corruzione e la collusione si vincono in primo luogo con la vigilanza, il controllo, l'azione preventiva della pubblica amministrazione e dei suoi corpi tecnici.

Nei primi decenni del dopoguerra, la ricostruzione e la modernizzazione del nostro Paese sono state possibili anche per il contributo e l'alta professionalità di tanti uffici del genio civile e dell'ANAS, per l'illuminato avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Dobbiamo chiederci perché tanto patrimonio tecnico sia andato dissolvendosi.

Se, per inettitudine o dolo, il primo ed essenziale baluardo contro la corruzione, quello della pubblica amministrazione, viene a mancare, la battaglia è già persa. La magistratura, anche la più severa ed efficiente, non sarà mai in grado di farcela da sola. A un mandato di impropria lunghezza come quello di Incalza, avrebbe dovuto corrispondere il controllo, passo dopo passo, dell'autorità politica.

Considerazioni analoghe possiamo fare sugli effetti disastrosi della legge obiettivo. Voluta nel 2001 per sveltire i grandi lavori pubblici, in quattordici anni ha

completato solo l'8 per cento delle opere programmate e ha registrato un aumento dei costi del 40 per cento.

È dal 2003 che vengono denunciati, senza alcun esito, i drammatici effetti di una legge che fa dell'impresa costruttrice il *dominus* anche della progettazione e della direzione lavori. È questa incredibile concentrazione di poteri in capo a un soggetto portatore di propri interessi economici a costituire terreno propizio per ogni degenerazione. Come si può pensare che, con leggi simili, i progetti non vengano piegati all'interesse imprenditoriale ed economico dell'impresa e i controlli non vengano addomesticati con gli stessi fini? Leggi sbagliate, messe a disposizione di mani fameliche non possono non produrre effetti gravemente illegali.

Oggi l'Italia mostra di voler risalire la china. Le previsioni sul PIL sono passate dal segno meno al segno più: è un segnale piccolo, ma dobbiamo coglierlo. Il prezzo del petrolio, il rapporto dollaro-euro, lo *spread* ridotto sono tutti fattori che debbono spingerci a fare di più e a cogliere opportunità che non si manifestavano da almeno sette anni. In questo scenario la lotta alla corruzione e all'evasione fiscale debbono costituire una priorità nazionale assoluta. Battere la corruzione è in primo luogo un imperativo etico, ma è anche una condizione essenziale per favorire la ripresa, attirare investimenti, ridare forza al mercato.

L'impegno dei senatori del Partito Democratico non si esaurirà con l'approvazione del disegno di legge in esame, con il voto di questo pomeriggio: sappiamo che è molto utile, ma sappiamo anche che non è sufficiente. Noi vogliamo contribuire a fare chiarezza e trasparenza su una fase così difficile della nostra storia e lo facciamo con due impegni politici precisi. In primo luogo, il Partito Democratico in Senato assume come priorità assoluta l'approvazione del nuovo codice degli appalti, che oggi è all'esame della Commissione, e indica sin d'ora la propria volontà a farne non solo uno strumento utile allo sviluppo della nostra economia, ma anche un passo essenziale per battere ogni corruzione. L'obiettivo è arrivare a un assetto efficiente della legislazione dei contratti pubblici e al rafforzamento delle autorità e delle istituzioni preposte al controllo e alla tutela della concorrenza nelle commesse pubbliche.

In secondo luogo, nei mesi passati i senatori del Partito Democratico hanno presentato un disegno di legge per la costituzione di una Commissione d'inchiesta sull'ANAS, ma i risultati delle inchieste che stanno emergendo inducono ad ampliare l'iniziativa. Nei prossimi giorni proporremo, quindi, l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione. II Parlamento deve stare molto attento a non sovrapporsi al lavoro della magistratura, ma ha il dovere di valutare i fatti corruttivi assieme alle loro interconnessioni con l'economia, le

imprese, la finanza, la criminalità - anche internazionale -, la politica, le istituzioni e la pubblica amministrazione. Il bubbone corruttivo è così complesso e intrecciato con i fatti della vita politica, economica e sociale del Paese da obbligarci a un'analisi di verità e a tutte le conseguenti assunzioni di responsabilità della politica. Ce ne occuperemo con lo strumento più incisivo che la Costituzione e i nostri Regolamenti ci mettono a disposizione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, avverto che il relatore ha presentato una proposta di coordinamento che è in distribuzione. Chiedo al relatore, senatore D'ascola, se intende illustrarla.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di una illustrazione estremamente limitata. Noi abbiamo approvato l'emendamento 6.300, a firma del senatore Lo Giudice, il quale introduce tutta una serie di disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena con riferimento all'articolo 165 del codice penale. Data quindi la specificità della questione modificativa, integrativa - per meglio dire - del testo dell'articolo 165, il relatore si permette di ritenere che forse questo emendamento dovrebbe trovare un'allocazione specifica in un articolo autonomo di questa legge.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione finale.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e Misto)*.

Ha chiesto di intervenire il ministro della giustizia Orlando. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, intervengo solo per ringraziare il Presidente, la Commissione giustizia e tutti i senatori che hanno contribuito - a mio avviso - a migliorare il provvedimento, al di là del giudizio finale che hanno poi espresso sullo stesso. Ringrazio, naturalmente, anche gli uffici della Commissione che hanno supportato questo lavoro. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL e del senatore Buemi)*.

BERTUZZI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che ho votato favorevolmente, ma la scheda non era inserita.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente. Nella seduta di oggi, a conclusione del disegno di legge sulla corruzione, si procederà allo svolgimento delle

relazioni sul collegato in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e sul disegno di legge concernente misure cautelari personali.

La seduta di domani sarà limitata alla trattazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Matteoli.

I lavori della prossima settimana riprenderanno alle ore 11 di mercoledì 8 aprile, con il seguito della discussione del disegno di legge collegato sulle amministrazioni pubbliche. Per tale provvedimento, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 13 dello stesso giorno.

Il calendario prevede quindi l'esame di ratifiche di accordi internazionali, il seguito del disegno di legge recante misure cautelari personali, l'esame del disegno di legge collegato in materia di agricoltura e, a seguire, gli altri argomenti già indicati.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

Mercoledì	1°	aprile	pom.	h. 16	- Seguito disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in materia di corruzione - Svolgimento relazioni su: - Disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale);* - Disegno di legge n. 1232-B - Misure cautelari personali *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)* ***(mercoledì 1° aprile, pom.)*** - *Doc*. IV-bis, n. 1 - Proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex Ministro Matteoli e altri coindagati ***(giovedì 2 aprile) (*)***
Giovedì	2	"	ant.	h. 9,30-19	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1577 (Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 8 aprile.

(*) L'Assemblea procederà a votazioni solo qualora siano presentate proposte intese a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere. In tal caso la votazione avrà luogo con scrutinio nominale simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato, nella seduta di giovedì 2 aprile. I senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali. Le operazioni di voto saranno chiuse alle ore 18.

Mercoledì	8	aprile	ant.	h. 11-13	- Seguito disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Ratifiche di accordi internazionali - Seguito disegno di legge n. 1232-B - Misure cautelari personali *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - *Doc*. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Mozione n. 384, Crosio, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA - Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali - Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	9	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		36'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328
(Semplificazione settore agricolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		36'
Dissenzienti		5'

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, nell'ambito dei poteri che le competono e per quanto concerne il collegato sulla pubblica amministrazione (il disegno di legge n. 1577), le chiedo cortesemente, se possibile, di posticipare, almeno di ventiquattr'ore, il termine per la presentazione degli emendamenti

in Assemblea o, comunque, di fissare un termine che consenta di superare la giornata di mercoledì o di utilizzarla integralmente.
Chiediamo ciò in un'ottica assolutamente collaborativa e non di altro tipo, considerato che il collegato è stato ampiamente modificato durante i lavori in Commissione. Se fosse stato approvato nella sua forma originale, gli emendamenti potevano essere ripresentati così com'erano, trattandosi di un collegato. Essendo, invece, intervenuta una modifica sostanziale di tante parti, chiediamo un tempo più ragionevole, considerato anche che nei giorni di sabato, domenica e lunedì gli uffici saranno chiusi, come da comunicazioni pervenute dal Servizio di questura, e sarà comunque limitata la possibilità di accesso agli uffici per le festività pasquali.
Chiediamo, quindi, veramente in un'ottica di collaborazione, di posticipare il termine a giovedì mattina, alle ore 9, o a mercoledì, ma in un orario che consenta di utilizzare al massimo la giornata.
PRESIDENTE. Purtroppo il termine per la presentazione degli emendamenti non può essere oggetto di votazione, come lei sa. Abbiamo valutato questo termine, tanto che è stato posticipato fino alle ore 13 di mercoledì, che è lo stesso giorno in cui riprendono i lavori dell'Assemblea, per poi poter procedere, eventualmente, avendo completato tutto quanto è necessario, alla discussione. Questo è il punto.
CRIMI *(M5S)*. Presidente, se mi permette, non si tratta di un decreto-legge, ma di un disegno di legge di una complessità di cui lei stesso potrà rendersi conto anche dai lavori fatti. È in Senato da sei mesi, anzi da più tempo, da luglio. Senza fare una questione di principio, per una ragione semplicemente di agibilità nella fase emendativa, le chiedo, nell'ambito dei suoi poteri all'interno del Consiglio di Presidenza, di posticipare ulteriormente il termine per la presentazione degli emendamenti di diciotto o ventiquattr'ore. Presidente, le stiamo chiedendo un rinvio non esagerato in un'ottica collaborativa.
PRESIDENTE. Teniamo fermo il termine già fissato, che eventualmente rivaluteremo alla ripresa dei lavori.
FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO *(PD)*. Presidente, la decisione resta alla sua valutazione e lei ha già concluso sul punto, ma mi preme dire che la richiesta del presidente Crimi ha ad oggetto un provvedimento molto complesso e profondamente cambiato dalla Commissione, tanto che gli emendamenti presentati in quella sede, anche mantenendo lo stesso identico oggetto, devono essere riferiti ad un diverso testo.
È una richiesta, quindi, che mi permetto sommessamente di caldeggiare, perché si tratta davvero di un provvedimento complicato e, dato il clima nel quale si è svolto il lavoro di Commissione, sino alla all'ultima seduta di oggi, e sia pure con tutto il rispetto per le sue decisioni, mi permetto di dire che, se fosse possibile riconsiderare la decisione presa, esso verrebbe valutato e scritto in un clima di collaborazione e non di ostruzionismo da parte dell'Aula.
BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sull'argomento aggiungo alcune considerazioni a quelle fatte dai colleghi e, in modo autorevolissimo, dalla presidente Finocchiaro.
Con un lungo lavoro la Commissione bilancio ha esitato, con i suoi pareri, la vita o la morte di alcuni emendamenti. Penso, pertanto, che sia diritto dei Gruppi parlamentari poter rivedere, anche alla luce dei pareri della Commissione bilancio, una nuova formulazione dei testi per l'Aula, che tenga conto degli esiti del lavoro della Commissione di merito e della Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Tenuto conto delle festività pasquali, capisco bene che questo è il punto principale. Il tempo per la presentazione degli emendamenti, da oggi all'8 aprile, è una settimana che, in una visione naturale dell'andamento dei lavori, è un arco temporale congruo. Considerato però quanto è stato sinora rappresentato, anziché alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti viene spostato alle ore 18 dello stesso giorno.

Sulla denuncia all'autorità giudiziaria per i fatti accaduti nell'Aula del Senato nella seduta del 5 novembre 2014

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione al procedimento avviato su denuncia di alcuni senatori dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma sui fatti accaduti nella seduta pomeridiana del 5 novembre 2014 nell'Aula del Senato, nell'ambito del quale sono stati chiamati a testimoniare alcuni senatori, tra cui due senatori Questori, ho ritenuto, acquisito l'avviso unanime dei Capigruppo, dei Vice Presidenti e dei senatori Questori, di scrivere al procuratore della Repubblica per affermare il difetto assoluto di giurisdizione della magistratura ordinaria su comportamenti di senatori nell'esercizio delle loro funzioni e prerogative costituzionalmente garantite *(Applausi dai Gruppi PD, Misto-SEL e FI-PdL XVII)*; viepiù quando tali condotte siano state già definitivamente qualificate dal Presidente e vagliate dal Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento del Senato. Ciò anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1996, secondo la quale l'attività posta in essere dai membri delle Camere non può formare oggetto di attività inquisitiva del pubblico ministero né di accertamento da parte del giudice.

Ho chiesto pertanto alla procura che il procedimento e la convocazione di testimoni non abbiano ulteriore seguito. Della questione sarà altresì investita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per le valutazioni di competenza.

Tanto era dovuto secondo le decisioni della riunione. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto-SEL e FI-PdL XVII)*.

AIROLA *(M5S)*. Pagliacci! *(Scambio di apostrofi tra i senatori del Gruppo PD e i senatori del Gruppo M5S)*.

Discussione del disegno di legge:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 18,21)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1577.

Il relatore, senatore Pagliari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. *(Brusio. Commenti del senatore Airola. Proteste dal Gruppo PD)*.

Consentite al senatore Pagliari di svolgere il suo intervento.

*PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo periodo mi sono sentito ripetere più volte: riforma della pubblica amministrazione? Non penserà il *Premier* di riuscire in quello in cui non sono riusciti illustri Presidenti e Ministri del calibro di Massimo Severo Giannini? È uno sforzo inutile. *(Brusio)*.

Signor Presidente, chiedo una cosa sola, se è possibile che chi non intende ascoltare si allontani dall'Aula.

PRESIDENTE. Prego i colleghi che intendono continuare a parlare di accomodarsi fuori dall'Aula affinché il senatore Pagliari possa svolgere la relazione nella massima serenità e tranquillità.

PAGLIARI, *relatore*. Vero è il riferimento storico, e legittimo il pessimismo della ragione. L'ottimismo della volontà però è un dovere imprescindibile per la politica, per il Parlamento e per il Governo. La responsabilità della politica è di dare soluzione ai problemi veri, di non arrendersi e di scegliere non in modo tattico ma in chiave strategica, mettendoci la faccia, proponendo soluzioni vere, anche se difficili e scomode, altrimenti lo sforzo sarebbe inutile e di facciata.

Tutto questo presuppone che vi sia una vera necessità da soddisfare, una questione reale. Ebbene, perché la riforma della pubblica amministrazione? Tutto oggi dice, con evidenza assoluta, che per la pubblica amministrazione non basta voltar pagina ma è necessario cambiare libro. Perché? Per la corruzione? Certamente. Ma non solo. E vorrei dire non prioritariamente.

C'è una pubblica amministrazione vissuta come ostacolo, c'è una legalità vista come un inutile orpello, ci sono imprese e privati che restano senza risposte e subiscono inutili ritardi e freni nelle loro attività. Tutto questo evidenzia lo iato tra la Costituzione materiale e la Costituzione formale, articoli 97 e 98 della Costituzione, che postulano il buon andamento, l'imparzialità e il servizio esclusivo della Nazione.

La pubblica amministrazione, infatti, è troppo spesso, anche nell'ottica del valore costituzionale della leale collaborazione, un corpo a sé, un tendenziale contropotere portato ad andare oltre, mentre deve essere un potere che resta nel suo ambito.

Questo dato, senza fare di ogni erba un fascio, mi sembra purtroppo innegabile. Quali le cause? Tante: debolezza della politica, *deficit* tecnico del sistema, logica del contropotere, crisi del sistema, inefficacia dei controlli, rapporti innaturali tra politica e amministrazione, responsabilità come *optional*, legislazione elefantiaca, disarmanti lentezze della giustizia. Sotto questo profilo, sarebbe lunga la riflessione sull'inadeguata applicazione della divisione tra tecnica e politica, con la prevaricazione dei politici sui tecnici con scarsa dignità e professionalità e dei tecnici sui politici con pari scarsa dignità e professionalità. Ma c'è più in generale un tema, quello dei tecnici che agiscono guidati dal principio della transitorietà dei politici. I recentissimi scandali ne sono un emblematico e poliforme esempio. Il punto è dunque quello di avviare, una volta ancora con l'ottimismo della volontà, un processo di ricostruzione e di rimodellazione della pubblica amministrazione, nell'ottica degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Si tratta di un processo che comporta un cambio di contesto ordinamentale non meno di un cambio di costume e di mentalità e che chiede alla politica il coraggio di promuovere questo cambiamento.

Ebbene, sia per l'impianto originale del decreto-legge di iniziativa del ministro Madia, sia per lo sforzo compiuto da voi colleghi con gli emendamenti, dalla Commissione affari costituzionali e - se permesso - da me come relatore, in un dialogo costruttivo e fattivo con il Ministro stesso e con il suo pregevolissimo *staff*, nella proposta che viene presentata alla nostra attenzione ci sono scelte che potenzialmente vanno nel senso giusto.

L'articolo 1 sulla cittadinanza digitale cerca di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale con misure molteplici, delle quali a mio parere meritano particolare menzione quelle sull'abbattimento delle barriere concrete di accesso e di rapporto tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini e quelle sull'educazione informatica di questi ultimi, che è un elemento di democrazia nell'evoluzione della nostra società.

Gli articoli 2 e 3 riguardano la disciplina dell'attività amministrativa, uno dei profili cardine di una riforma della pubblica amministrazione. La legalità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione dipendono dalla puntualità, tempestività ed esatta modulazione della decisioni. Queste disposizioni si incentrano soprattutto sui meccanismi procedimentali, garantendo l'esercizio delle funzioni di ogni amministrazione coinvolta in tempi tali che non consentano l'eternalizzazione di fatto dei procedimenti e delle decisioni; una eternalizzazione che rende "schiavo" il privato e rende "schiava" l'impresa che attende risposte dalla pubblica amministrazione.

In questa chiave si muovono le proposte, contenute nell'articolo 2, su quell'istituto fondamentale che è la Conferenza dei servizi. In questa disciplina si introducono elementi che garantiscono una decisione certa e in tempi predefiniti, che portano il rapporto all'interno della Conferenza dei servizi nell'ottica della leale collaborazione fra amministrazioni e che quindi consentono di valorizzare questo strumento. Così è per il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche, che comporta la *fictio iuris* dell'acquisizione del parere (non di un parere positivo o negativo), qualora la pubblica amministrazione tenuta non risponda entro trenta o sessanta giorni.

Anche questo va nell'ottica che ciascuno deve esercitare le proprie funzioni, ma non impedendo la conclusione dei procedimenti che sono nell'interesse dei cittadini e delle imprese.

Sempre alle attività si riferisce l'articolo 4, che io credo sia una norma fondamentale perché, attraverso l'esercizio della delega ivi prevista, questo Paese avrà finalmente la disciplina delle attività assoggettate, nelle diverse forme, ad una semplice comunicazione del privato e delle imprese.

Il nostro ordinamento si è andato evolvendo da un ordinamento dell'autorizzazione preventiva ad un ordinamento del controllo successivo, da un'amministrazione autorizzativa ad un'amministrazione del consenso. Questa trasformazione, che è avvenuta di fatto nella legislazione, non ha mai trovato punti di definizione e di regolazione organica, e questa è la prima occasione perché, attraverso questa delega, dando una disciplina concreta a queste attività di iniziativa dei privati, si realizza un contesto di garanzia e di certezza giuridica dei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione. Si creano condizioni per le quali queste attività, che iniziano per opera del privato, e che trovano nell'amministrazione solo la possibilità del controllo, possono svilupparsi in questa logica, senza che intervengano quei fenomeni distorsivi che il timore di perdita di potere da parte della burocrazia ci ha portato a verificare, giorno dopo giorno, nella realtà dei Comuni e delle amministrazioni pubbliche. Dare certezza su questo vuol dire dare un profondo contributo a quella ridefinizione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, che deve andare nel senso di un'amministrazione che, garantendo la legalità, non è contro il cittadino, ma è nella logica dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, della solidarietà orizzontale, e cioè è strumento dell'affermazione e dello sviluppo dell'iniziativa del privato.

Non meno significativo sul piano della certezza dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini è l'articolo 5, con la nuova disciplina - e questo è un elemento tecnico - per esempio, dell'annullamento d'ufficio, con l'individuazione di un termine certo entro il quale questo annullamento può essere esercitato (che sono i 18 mesi). Ricordo anche l'articolo 6, la delega sul diritto all'accesso dei parlamentari, che porrà fine a prassi incostituzionali, e la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciute ai gestori delle reti telefoniche per le intercettazioni e le altre attività d'indagine; un contributo forte, anche questo, nel senso del processo della lotta alla corruzione.

Gli articoli 7 e seguenti spostano l'attenzione sui profili organizzativi della pubblica amministrazione. Nell'articolo 7 si prevede la riduzione degli apparati strumentali, il riordino e la razionalizzazione delle funzioni di polizia; il riordino delle funzioni di tutela dell'ambiente, del territorio, del mare, dei controlli nel settore agroalimentare, con la riorganizzazione del corpo forestale dello Stato e il suo eventuale accorpamento; un riordino delle funzioni della Presidenza del Consiglio per l'attuazione dell'articolo 95, del suo potere di indirizzo e della responsabilità della collegialità dell'azione del Governo.

C'è la previsione relativa agli uffici territoriali periferici dello Stato, una misura molto importante e molto significativa non solo perché dà sul territorio un coordinamento alla presenza dello Stato, ma anche perché, attraverso questa riorganizzazione, che sarà anche di tipo logistico, si avrà la possibilità, anche nell'ottica della Conferenza dei servizi, di avere una rappresentanza unitaria sul territorio, e in periferia delle rappresentanze dello Stato. E chi opera nella pratica delle amministrazioni sa quanto ciò sia importante e quanto possa aiutare a definire e a restringere i tempi di decisione e a chiarire i rapporti di collaborazione e di interazione tra privati e imprese e pubblica amministrazione.

Sempre nell'ambito della riorganizzazione, c'è poi l'articolo 8-*bis*, che riguarda le Camere di commercio. Credo che sia una norma molto importante e significativa, che ha visto anche la centralità della collaborazione e del ruolo del Parlamento, dove è avvenuta la definizione di questa ipotesi, vista la censura fatta dalla Commissione bilancio sull'articolo 9.

Si tratta di una ridefinizione delle Camere di commercio che, comportando una riorganizzazione dal punto di vista numerico, mantenendo il registro delle imprese e con una riorganizzazione e una ridefinizione dello stesso assetto delle partecipazioni delle Camere di commercio, si colloca in una logica di apertura ancora maggiore delle stesse Camere di commercio rispetto al territorio. C'è infatti una previsione, che credo sia molto importante, per cui, da un lato, l'elezione degli organi delle Camere di commercio dovrà vedere un'adeguata consultazione delle imprese associate e, dall'altro, dovrà vedere la previsione di limiti dei mandati. Tutto questo si traduce in una misura di certo rinnovamento del sistema delle Camere di commercio: sono misure che non credo nessuno possa prendere come punitive o come antitetiche o oppositive. Sono misure che vanno nel segno di quel processo di modernizzazione che, senza retorica, tutti avvertiamo che dovrebbe essere proprio delle

pubbliche amministrazioni.

In questa stessa logica riguardante i profili strettamente organizzatori, vorrei collegarmi subito alla delega sulle società partecipate e sui servizi pubblici locali: sono due deleghe che caratterizzano fortemente e qualificano questo provvedimento.

Tutti sappiamo qual è l'importanza anche economica dei servizi pubblici locali; tutti sappiamo qual è l'importanza del settore della società partecipate e quale potenzialità questo settore può avere per l'azione dei pubblici poteri, ma anche quanto esso abbia contribuito, purtroppo negativamente, diventando il luogo della corruzione, della mala gestione e dell'incontrollato debito delle amministrazioni pubbliche.

Ebbene, è in questa chiave che si muovono i criteri indicati all'articolo 14 della delega, che naturalmente non ripercorrerò tutto per non dilungarmi troppo, ma del quale voglio sintetizzare alcuni punti. Ricordo, innanzitutto, la riduzione del numero delle società partecipate; il collegamento alle funzioni istituzionali delle amministrazioni partecipanti; i bilanci consolidati, vale a dire i bilanci delle amministrazioni pubbliche che devono ricomprendere anche quelli delle società partecipate e, infine, quella che penso sia una misura assolutamente importante, introdotta dal Parlamento, vale a dire una disciplina della responsabilità che prevede la responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti. Ciò vuol dire che nelle società partecipate la responsabilità delle decisioni imposte come socio unico o come socio di maggioranza dal sindaco, dal Presidente della Provincia o da qualsiasi altro amministratore pubblico, ricadranno su questi ultimi.

Tutti sappiamo che fino ad oggi si è verificato semplicemente l'opposto, per cui, approfittando delle forme privatistiche, gli amministratori pubblici andavano ad imporre le scelte, spostando il debito sulle società partecipate, così facendo clientela a livello di assunzioni e a livello di consulenze in queste stesse società.

Attuare questa delega vuol dire realizzare un'importante inversione di tendenza sulla prassi e sull'uso di meccanismi che hanno una loro potenzialità, ma vuol dire anche incidere su comportamenti e costumi politici, proprio nella logica di quello che è stato deciso poco prima dell'anticorruzione.

Non meno importante è l'articolo 15, sui servizi pubblici locali, in cui si ribadisce la funzione fondamentale che questi servizi svolgono e la loro finalizzazione alla soddisfazione dei bisogni della collettività in una chiara chiave di aggancio con l'uguaglianza sostanziale dell'articolo 3, in cui è prevista una disciplina generale dei servizi, l'eliminazione della esclusiva e i regimi premiali delle aggregazioni, oltre a regimi tariffari che prevedano che gli eventuali incrementi di produttività vengano destinati a ridurre l'aggravio dei servizi su imprese e cittadini.

Torno adesso sull'altro tema che attiene sempre alla riorganizzazione: mi riferisco al tema dei dipendenti pubblici. Ci sono due norme che riguardano questo aspetto: l'articolo 13 sul Testo unico sul lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e l'articolo 10. Questi due articoli sono legati tra loro da un filo: è il filo che parte dalla considerazione che il luogo comune dei dipendenti pubblici fannulloni è, appunto, un luogo comune e che c'è una valorizzazione del personale pubblico da fare. Si tratta di una valorizzazione che non deve fare di ogni erba un fascio, né in positivo, né in negativo, e che, quindi, deve impedire che i bravi dipendenti pubblici vengano accusati di essere fannulloni, ma che non deve impedire che i fannulloni nella pubblica amministrazione portino il peso e le conseguenze del mancato adempimento delle loro funzioni. In questa chiave, ci sono delle norme generali, cioè quelle dell'articolo 13 del Testo unico, che vanno nel senso del miglioramento della qualità delle condizioni di espletamento dei concorsi che vengono accentrati e della ricerca di metodi di selezione che siano più adeguati alla ricerca delle professionalità e, quindi, alla valorizzazione dei cervelli, più che alla valorizzazione delle conoscenze puramente nozionistiche che vanno ad accentuare il tema della valutazione del merito dei dipendenti pubblici rispetto alle valutazioni formali che caratterizzano il sistema attuale.

C'è poi l'articolo 10 sulla dirigenza pubblica, che è sicuramente uno degli articoli che maggiormente ha accentrato l'attenzione dell'opinione pubblica. Da questo punto di vista, vorrei subito dire che il tema non è quello dei segretari comunali. Il tema dei segretari comunali lo abbiamo risolto con - credo -

equilibrio, dimostrando che tutto è stato collocato nel contesto di una riforma più complessiva e che in quella logica anche i segretari comunali dovevano essere oggetto di riforma. Questa è però una riforma che colpisce, perché, nella logica di superare la crisi della pubblica amministrazione, si permette di pensare ad una dirigenza che muti completamente le sue condizioni, le sue radici, il contesto di operatività: non condizioni che vengono mutate per togliere garanzie, ma condizioni che vengono mutate per valorizzare la funzione e l'importanza della dirigenza; per consentire che la dirigenza possa esprimersi al meglio nella distinzione tra tecnica e politica e possa dare il suo contributo imprescindibile. Per questo non abbiamo però bisogno di burocrati che si consolidano in un posto e in quel posto rimangono, di burocrati che conoscono semplicemente una fetta e su quella fetta costruiscono la loro fortuna personale e magari anche la loro fetta di potere. Abbiamo bisogno di una dirigenza che, proprio perché professionale, sappia che il principio del concorso sul piano professionale, della necessità del costante aggiornamento, della necessità di mettersi sempre in discussione è il qualcosa che serve. Infatti, abbiamo bisogno di una dirigenza che possa rendere dinamica la nostra pubblica amministrazione e questa dirigenza è solo quella che sa di essere messa continuamente in discussione sul piano professionale, di doversi riguadagnare, tempo dopo tempo, la funzione, la collocazione ed il prestigio del ruolo e di doversi confrontare senza limiti di Ministero e di Istituzione, con tutti gli altri dirigenti pubblici, in un confronto che è quello della professionalità e del merito, che non è il confronto né delle correnti politiche, né delle correnti interne alle amministrazioni. È una sfida alla dignità e alla professionalità vera: quella professionalità che si gioca sulla capacità di esercitare le proprie funzioni tecniche e di esercitarle nel contesto di una deontologia vera.

C'è poi l'articolo 15-*bis*, che si collega a questo tema appena toccato. L'articolo 15-*bis* è quello che introduce una delega che consentirà al Governo di eliminare entro 90 giorni tutte quelle previsioni di decreti ministeriali e di regolamenti attuativi che hanno impedito l'entrata in vigore di tante normative.

Sappiamo dalla prassi che questi decreti ministeriali e questi regolamenti attuativi sono stati spesso, nell'uso distorto e nella strumentalizzazione di tali previsioni, lo strumento per impedire che leggi non gradite entrassero in vigore. Anche questa è una misura di forte e significativa incidenza su processi che bloccano il corretto rapporto tra il potere legislativo, il potere esecutivo e l'amministrazione tutta. Intendiamoci: credo che la riforma - vanno in questo senso le rassicurazioni che ha dato a più riprese il Presidente del Consiglio e che il Ministro condivide assolutamente - avrà bisogno di una delega per la riscrittura della legge fondamentale sull'attività amministrativa, ovvero il testo unico n. 241 del 1990, e avrà bisogno anche di una revisione del sistema dei controlli, di una ridefinizione del processo contabile e di aggredire il tema della semplificazione normativa. Non possiamo più pensare che, nell'ambito della riforma complessiva dello Stato italiano, non ci sia e non ci debba essere l'individuazione di un modo di legiferare, che dia ordine, certezza e conoscibilità immediata ai testi e alle loro modifiche. Si tratta di una questione che abbiamo perso l'opportunità di affrontare nel disegno di legge costituzionale, ma che va ripresa, perché è un segno di civiltà giuridica. Senza retorica: siamo la patria della civiltà giuridica e non possiamo avere la zavorra di un sistema legislativo inconoscibile ed elefantiaco, che, come si sa bene, è uno degli strumenti della corruzione. L'eccesso di legislazione incontrollata e non ordinata è ciò che garantisce al mondo della corruzione di trovare sempre un inganno nella legge. Occorre dunque semplificare e chiarire tale sistema, affinché tutte le responsabilità vengano chiarite e definite.

Detto questo, voglio aggiungere con forza un altro elemento: tutto si tiene e dunque la riforma della pubblica amministrazione - anche la migliore possibile - che ha sicuramente delle potenzialità forti, non sarà possibile se non ci sarà una riforma e un efficientamento complessivi del nostro sistema pubblico. Questo efficientamento complessivo, a mio modo di vedere, non può non partire da un efficientamento vero e deciso del sistema giudiziario italiano *(Applausi del senatore Cuomo)* sia esso civile, penale, amministrativo, tributario o contabile. Tutte le riforme della giustizia saranno senza futuro, sino a quando non partiremo dalla regola essenziale di fissare tempi certi, nella flessibilità intelligente della norma, per la definizione del giudizio. Esiste del resto un tempo certo per l'azione della pubblica amministrazione: perché non ci deve essere un tempo certo per l'azione giudiziaria? Ciò

non incide né sull'indipendenza, né sull'autonomia, né sullo svolgimento della funzione, ma fa assumere a carico anche del sistema giudiziario - quindi degli avvocati, così come dei magistrati - il problema di non negare giustizia e di dare quindi una risposta vera, forte ed efficace.

Voglio fare un' ultima considerazione, con la pacatezza dovuta, ma anche con il dovuto senso di responsabilità, al termine di questa esperienza di relatore del provvedimento in esame, per certi versi davvero esaltante, anche se certamente senza megalomania, per quello che mi riguarda. Ho notato una grande resistenza al cambiamento e una difficoltà a capire che il cambiamento è interesse di tutti. Il cambiamento non va visto guardando al problema di ciò che ci viene tolto, ma deve costituire l'elemento forte, in una prospettiva generale, della tanto invocata missione che abbiamo verso le generazioni future. Occorre capire che dobbiamo assumerci tutti insieme il problema e l'onere del cambiamento, che dobbiamo accettare di metterci in discussione, non per fare piacere a questo o ad un altro Presidente del Consiglio, ma perché si tratta di un problema che, se lo vogliamo vedere, possiamo vedere e percepire tutti i giorni. Sappiamo quanto questo Paese abbia potenzialità per essere davvero un *leader* nel mondo.

Ma se non abbiamo la capacità di assumere la scommessa del cambiamento in termini non retorici, ma concreti, e di andare su questa strada tutti insieme, non riusciremo a sviluppare tutte queste potenzialità.

Voglio ringraziare il Ministro per la collaborazione. Abbiamo collaborato in un confronto molto aperto e dialettico, ma sempre profondamente costruttivo. Credo che il Parlamento giudicherà i risultati di questo confronto ma, con la consapevolezza dei limiti, credo che un certo lavoro sia stato svolto.

Voglio ringraziare la Presidente della Commissione affari costituzionali, cui devo l'opportunità di questa esperienza, il capogruppo, senatrice Lo Moro, e tutti i componenti della Commissione affari costituzionali e non me ne vorranno quelli degli altri partiti se prima di tutto ringrazierò i miei colleghi di partito, che mi sono stati amici e dei quali ho sentito il sostegno in tutto il percorso.

Naturalmente, voglio ringraziare anche lo *staff* della Commissione affari costituzionali e quello del Ministero della funzione pubblica, che ha collaborato profondamente allo sviluppo di questo lavoro non semplice. Con la mole degli emendamenti e del lavoro da svolgere erano necessari una diligenza, un'attenzione ed una professionalità che sono stati dimostrati dagli *staff* tecnici tanto della Commissione affari costituzionali quanto del Ministero della funzione pubblica. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1232-B) ***Deputato FERRANTI ed altri - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da* handicap*in situazione di gravità*** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 18,51)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1232-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore D'Ascola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, mi limiterò ad alcuni riferimenti rispetto ad un testo legislativo estremamente complesso, il volto del quale, ciononostante, credo di poter sufficientemente dettagliare con i pur sintetici riferimenti che mi appresto a svolgere.

Come viene integrato il panorama attuale delle esigenze cautelari? Intanto, dal riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, una ulteriore circostanza che è volta a rendere ancora più dettagliata e specifica la motivazione. Vedremo poi quali altre disposizioni si riflettono sulla struttura della motivazione, che deve essere data a giustificazione della limitazione della libertà personale come anche di quelle libertà sacrificate da misure di natura interdittiva.

C'è poi un ulteriore riferimento che, in un certo senso, risolve una questione giurisprudenziale estremamente nota, allorquando si dice che le esigenze cautelari, oltre che attuali, non possono essere desunte dalla gravità del titolo del reato. Vale a dire che la valutazione deve essere sempre pertinente, specifica e riferirsi al caso concreto e non di tipo generalizzante, cosa che comporterebbe di escludere, ovviamente per reati molto gravi, la possibilità che l'imputato venga perseguito, come una volta si diceva con espressione diffusa all'interno dei tribunali, a piede libero.

La possibilità di emissione di misure coercitive non è quindi condizionata dalla gravità: anche per un reato estremamente grave l'imputato potrà trovarsi in stato di libertà personale e ovviamente il piano determinativo della restrizione della sua libertà personale sarà determinato, per un verso, dalla gravità degli elementi indiziari, per altro verso, da un panorama di esigenze cautelari effettivamente giustificativo della restrizione della libertà personale, come anche delle altre libertà connesse alla applicazione di eventuali misure interdittive.

Un aspetto estremamente interessante, se mi è consentito soffermarmi, sempre brevemente, su questo tema, è quello connesso all'articolo 275, comma 3, del nostro codice di procedura penale, ossia il tema della presunzione delle esigenze cautelari tutte le volte in cui sia in discussione un reato particolarmente grave. È nota la circostanza di una legislazione frequentemente modificata, non soltanto dagli interventi legislativi, ma anche da quelli della Corte costituzionale, che ultimamente hanno ridotto soltanto agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale i reati per i quali è possibile ritenere la presunzione, sia pure relativa, delle esigenze cautelari. Tra l'altro, mi permetto di osservare che recentemente la Corte costituzionale si è pronunciata, per l'ennesima volta, con sentenza n. 48 del 2015 (udienza del 25 febbraio, se la memoria non mi inganna), con la quale la Corte costituzionale, interpretando un riferimento al 416-*bis* del codice penale, ha ritenuto di escludere il concorso esterno dalle possibili ipotesi di valutazione della presunzione di esigenze cautelari.

Comunque il nuovo testo dell'articolo 275 del codice di procedura penale disegna un panorama variegato e più complesso rispetto al passato. Abbiamo i tre reati ai quali ho fatto riferimento e per i quali si afferma la presunzione di esigenze cautelari, sia pure con quella espressione che la relativizza: «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». C'è poi una seconda categoria di reati, quelli di cui ad esempio all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, ossia le norme che dettano disposizioni organizzative degli uffici distrettuali della procura della Repubblica. Rispetto ad essi, non soltanto c'è il riferimento relativizzante costituito dall'espressione «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», ma in più l'ulteriore espressione che serve a ridurre la presunzione in termini molto più drastici, inevitabilmente nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla giurisprudenza costituzionale, in virtù delle quali si dice, ulteriormente, che non soltanto si deve valutare se non esistano ragioni che escludano la sussistenza delle esigenze cautelari, ma si deve anche valutare se per caso quelle esigenze cautelari possano anche essere anche neutralizzate dall'adozione di provvedimenti diversi rispetto a quelli concernenti l'instaurazione della custodia cautelare in carcere.

Quanto alla struttura della motivazione - ne parlavo per l'appunto poc'anzi - si introduce una componente di motivazione: si deve spiegare il perché gli arresti domiciliari siano ritenuti insufficienti rispetto al più grave provvedimento instaurativo della custodia cautelare in carcere. In un certo senso, l'intervento riformatore sul punto renderebbe la misura degli arresti domiciliari sostanzialmente centrale dal punto di vista della possibilità di instaurazione di una misura cautelare limitativa della libertà personale, dal momento che si deve preliminarmente spiegare per quale ragione dovrebbero risultare insufficienti gli arresti domiciliari e, di conseguenza, sul piano interpretativo - credo che non sia possibile giungere a diversa conclusione - la custodia cautelare in carcere rappresenta una

soluzione residuale perché da adottarsi tutte le volte in cui si deve spiegare che gli arresti domiciliari costituirebbero un provvedimento inefficace sul necessario versante della neutralizzazione delle esigenze cautelari.

Vi sono poi disposizioni dettate per il caso di trasgressione delle cautele connesse, ad esempio, ad una misura cautelare degli arresti domiciliari. La possibilità, legata soltanto a fatti di lieve entità, di nuova concessione di arresti domiciliari a soggetti condannati per evasione, è possibile soltanto per evasione nel quinquennio, ed è possibile soltanto allorquando la trasgressione venga ritenuta dal giudice di lieve entità.

Io seguo l'ordine di progressione delle norme, ma ovviamente c'è un'interconnessione dei fatti di cui devo occuparmi. Vi è nel testo del nostro esame l'ulteriore disposizione in virtù della quale si stabilisce che l'ordinanza con la quale si limita la libertà personale deve implicare una necessaria autonomia nella valutazione delle singole specifiche esigenze cautelari, perché poi la mancata valutazione autonoma delle singole esigenze cautelari determinerebbe anche un vizio di motivazione - è scritto - e quindi come tale rilevabile dinanzi alla Corte di cassazione. Si tratta ovviamente di una questione vecchia; la si rende parte di una norma, ma tutti sappiamo - perlomeno coloro i quali questa professione e questa attività l'hanno svolta, a prescindere dall'essere magistrati o avvocati - che il problema dell'autonomia, ossia della necessità di dettare un autonomo segmento all'interno della motivazione per le esigenze cautelari che vengono rappresentate, abbia costituito oggetto di dibattito, ma anche di opportuni interventi della Corte di cassazione. In fondo, in questo caso non si fa altro che prendere parti del dibattito giurisprudenziale sul punto e renderle - per l'appunto - norma.

Si dispone, anche in questo caso prendendo atto di alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione, la necessità della comparizione dell'imputato in occasione della camera di consiglio che si celebra davanti al Tribunale della libertà. Sappiamo che è un'interpretazione (che la Corte di cassazione aveva per alcuni suoi aspetti censurato) connessa alla natura camerale e quindi all'applicazione delle regole, di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, di quel giudizio camerale; inoltre, in virtù della presenza di quell'espressione che afferma che l'imputato è sentito se compare (quindi con quel «se» che rendeva la comparizione una vera e propria eccezione), aveva determinato taluni arresti giurisprudenziali, soprattutto di merito, a ritenere la presenza dell'imputato del tutto facoltativa. Si deve ritenere che questa sia una scelta garantista, di libertà: insomma, se è in discussione la libertà personale e se quel soggetto può contribuire a chiarire dinanzi al giudice del processo endoprocessuale *de libertate* la sua posizione, lo deve fare non attraverso il giudice di sorveglianza, che trasmetterebbe un verbale privo della pregnanza della diretta comunicazione che si connette a un vero e proprio interrogatorio: deve poter comunicare le ragioni della sua difesa. D'altronde, ciò anche nel rispetto di una giurisprudenza costituzionale, tra l'altro risalente agli anni del terrorismo, che nettamente separa la difesa di natura tecnica, che compete esclusivamente al difensore, dalla difesa materiale, che compete ovviamente all'imputato: lui sa cosa poter dire e cosa conosce dei fatti; chiaramente, il difensore non può mai costituire un tramite, anche perché frequentemente è all'oscuro della realtà dei fatti, ma non può certamente costituire un tramite della difesa materiale da riconoscersi soltanto all'imputato.

Ancora, la motivazione manca - ma lo avevo detto precedentemente - se non c'è un'autonoma motivazione dedicata ai singoli aspetti nei quali si articola il complesso della motivazione.

Giungo, illustri senatori, a dare delle indicazioni su alcuni aspetti più salienti: cosa in realtà rende diversa questa disciplina in maniera più pregnante rispetto al passato? C'è la natura perentoria dei termini. Questo è probabilmente il tema più importante del quale occuparsi. C'è la natura perentoria dei termini preveduti dall'articolo 309, ma anche dall'articolo 311 del codice di procedura penale. Sappiamo che l'articolo 309 è regolativo della procedura dinanzi al Tribunale della libertà e quindi come riesame, invece l'articolo 311 per il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale della libertà. In questo caso si dispone che la possibilità sia soltanto in capo all'imputato. Questa è stata una questione che ha separato l'orientamento del Senato rispetto all'orientamento della Camera dei deputati: il Senato aveva introdotto un emendamento in virtù del quale il potere di dilatare

la data della decisione competeva anche al collegio, d'ufficio (era sembrato utile il riferimento alla norma che dà facoltà al giudice del giudizio ordinario a dilatare il termine di deposito della motivazione in caso di provvedimenti particolarmente complessi). Il Senato aveva ritenuto che, anche su questo versante, endoprocessuale, *de libertate*, il collegio potesse essere facoltizzato, ossia potesse esso stesso determinare, *ex officio*, una dilatazione dei tempi di deposito dei provvedimenti; la Camera dei deputati, invece, ispirata a un *favor libertatis*, aveva ritenuto che questa facoltà potesse competere solo all'imputato, il quale, se sussistono ovviamente motivi giustificativi della richiesta di dilatazione dei termini, poteva per l'appunto chiedere ed essere eventualmente autorizzato ad un sacrificio sul versante della tempestività, che sarebbe stato eventualmente - questo nella *ratio* ovviamente non dichiarata della legge - compensato con una valutazione meno tempestiva ma più approfondita.

La Camera dei deputati, quindi, ha ritenuto di tornare sul vecchio testo. Ora questa facoltà compete soltanto all'imputato; il Senato ha ritenuto di non riproporre il proprio emendamento, quindi vi è una perfetta sovrapposizione, perlomeno in questa ultima lettura, tra il testo della Camera e il testo del Senato. Insomma, questa facoltà è ormai riconosciuta solo all'imputato.

Tuttavia, il meccanismo di maggiore rilevanza sul quale il relatore si permette di soffermare l'attenzione dell'Assemblea riguarda, inevitabilmente, la natura perentoria dei termini. Apro una parentesi: i termini perentori e quelli ordinatori non differiscono in alcunché sul versante della previsione del termine, ma differiscono solo sul piano della previsione di una sanzione nel caso della loro inosservanza. Noi comprendiamo che un termine è ordinatorio se esso si risolve in una sorta di consiglio, di direttiva, e non è sanzionato: io do un'indicazione ma tu sei libero di non osservarla. Certo, se vi è una sanzione, una decadenza, una preclusione, un'inammissibilità, allora apprendiamo che quel termine è perentorio. Il termine è perentorio perché l'ordinanza cessa di avere efficacia. Noi, quindi, individuiamo la sanzione: c'è una sanzione processuale in virtù della quale l'ordinanza, perdendo efficacia, comporta la scarcerazione dell'imputato. Questo è chiaro. È pur vero che la norma consente un recupero della condizione cautelare, perché fa salvo il caso in cui esistano eccezionali esigenze cautelari che, però, devono essere specificamente motivate.

Questo meccanismo decadenziale, questo termine perentorio, si recupera, ma non dinanzi alla Cassazione. Sarebbe, infatti, stato impossibile prevedere un meccanismo decadenziale in quel caso. All'indomani dell'entrata in vigore della normativa sul Tribunale della libertà, vi era stata l'idea che anche la Cassazione dovesse decidere in termini perentori, ma qualche manuale - ne ricordo qualcuno - aveva affacciato un'interpretazione coeva - potremmo dire - all'entrata in vigore, nel 1982, del Tribunale della libertà, ma insomma in quel caso era impensabile poter ipotizzare un termine perentorio. In questo caso, però, la perentorietà del termine è recuperata sul versante del giudizio di rinvio: tutte le volte in cui la Corte di cassazione, accogliendo i motivi *de libertate*, nella fase endoprocessuale del Tribunale della libertà, annulla con rinvio al Tribunale della libertà localmente collocato sul territorio, a seconda ovviamente della competenza territoriale, tale tribunale ha termini perentori per decidere nel giudizio di rinvio.

Anche questa volta, con simmetria che non poteva non essere assolutamente perfetta, si stabilisce che la mancata decisione del Tribunale della libertà entro il termine perentorio determina l'inefficacia del provvedimento di custodia cautelare, sempre fatti salvi i casi di eccezionali esigenze cautelari che devono però essere specificatamente individuate.

L'ultimo mio riferimento - per non disturbare troppo l'Assemblea - riguarda una norma, l'articolo 21-*ter* della legge penitenziaria, in virtù della quale si dilatano i permessi di visita di soggetti detenuti a vantaggio di propri congiunti. Si dilata la categoria: non sono solo i figli i beneficiari di questi permessi, ma anche i coniugi, ovvero i soggetti conviventi, purché portatori di gravi *handicap*, sia pure da stabilire sulla base delle legislazioni vigenti in materia.

Mi scuso per l'eccessiva natura riassuntiva del quadro che mi sono permesso di dettare nel corso di questa mia relazione introduttiva. Il dibattito certamente consentirà di mettere in evidenza tutto quello che deve essere per l'appunto posto all'attenzione perché l'Assemblea abbia una perfetta conoscenza delle questioni giuridiche che questo testo legislativo pone. Comunque, io credo che gli istituti

principali siano quelli sui quali mi sono permesso di richiamare particolarmente l'attenzione dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Stefani, Buccarella e Bruno)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, il mio intervento di fine seduta è funzionale a un'urgenza che stanno vivendo i Comuni italiani, soprattutto quelli più virtuosi, che con lettera hanno già informato, attraverso l'ANCI, la Presidenza del Consiglio chiedendo con urgenza che si provveda ad emanare il decreto-legge degli enti locali. Questo decreto-legge nasce da necessità che sono state ben evidenziate in un'intesa sottoscritta proprio alla fine di febbraio nella Conferenza unificata Stato-Regioni. Dall'intesa si evince che determinati Comuni italiani - stiamo parlando di Comuni che hanno, grosso modo, una gestione di circa la metà della popolazione italiana, 30 milioni di abitanti - lamentano, piuttosto motivatamente, che le tardive prese di posizione nel 2014 relativamente alla finanza locale hanno loro impedito di poter procedere con correttezza nell'ambito delle proprie attività amministrative.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 19,13)**

(*Segue* PUPPATO). Ciò di fatto li ha sottoposti a rischio di sanzioni per il patto di stabilità. Ora, questo è stato evidenziato in Conferenza Stato-Regioni. Non c'è il tempo per analizzare le singole situazioni, ma credo basti affermare, alla luce di una serie di esempi che mi sono stati rappresentati da Comuni del Veneto, che quello che purtroppo è avvenuto è che questa erronea contabilità ha, di fatto, impedito e sta impedendo loro di poter procedere con i bilanci del 2015, mettendo in campo un meccanismo che, dal punto di vista costituzionale, è in antitesi con quanto previsto sia dall'articolo 114 del Titolo V della Costituzione, che prevede l'equiparazione degli enti locali tra loro e mette sullo stesso piano qualunque istituzione pubblica, sia essa Regione, Stato, Governo centrale o Comuni, che dall'articolo 119, che prevede che i Comuni godano di risorse autonome, con propria autonomia finanziaria in entrata e in uscita. In questo modo si sono persi di fatto 625 milioni del fondo compensativo, che non sono stati a oggi riconosciuti ma che erano indispensabili per i 1.800 Comuni e i 30 milioni di abitanti di cui si parlava poc'anzi per evitare che questi subissero una perdita di gettato nel passaggio dal regime IMU alle aliquote TASI.

L'assenza di questo importo implica di fatto che tali Comuni sono condizionati e costretti a fare quanto segue: il Fondo di solidarietà che lo Stato dovrebbe utilizzare a favore dei Comuni, viene oggi completamente finanziato dai Comuni stessi; il che significa che ci sono Comuni che non soltanto vivono solo delle proprie risorse - e fin qui, nella situazione italiana, si può persino comprendere - ma ci sono Comuni che traggono risorse dai propri bilanci per metterle nel Fondo di solidarietà nazionale a favore degli altri Comuni, il che è in aperto contrasto con i predetti articoli della Costituzione.

Chiudo ricordando la vicenda dei Comuni montani, delle Città metropolitane e la necessità di rifinanziare il Fondo di cui trattasi. *(Applausi del senatore Cuomo)*.

SANTINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PD)*. Signora Presidente, intervengo a fine seduta per un fatto che potremmo definire di ordinaria drammaticità. In provincia di Padova un'azienda di 230 dipendenti, soprattutto lavoratrici, del gruppo Zegna, l'azienda In.Co, chiuderà nelle prossime settimane. La notizia è stata preannunciata nel corso di un incontro sindacale convocato su altra materia. La produzione, di grande qualità, che in

tutti questi anni ha retto alla situazione di crisi, verrebbe spostata in altre aziende del gruppo e in particolare in Piemonte. In questo modo alle lavoratrici resterebbero solo due possibilità: perdere il posto di lavoro o la ventilata possibilità di essere trasferite nelle altre aziende, che però si trovano a 350 chilometri di distanza e trattandosi di donne che hanno un'età media tra i quaranta e i quarantacinque anni questa ipotesi è sostanzialmente impraticabile.

Il gruppo Zegna occupa circa 1.060 persone e ha stabilimenti in Piemonte, Novara e Biella, a Parma e in provincia di Padova. Negli anni della crisi non ha avuto sostanziali contraccolpi, salvo un'esperienza importante di contratti di solidarietà, per cui disporrebbe ancora di strumenti, quali la cassa integrazione ordinaria, che potrebbero garantire il superamento di un problema come quello preannunciato riguardante una difficoltà produttiva.

Purtroppo però l'azienda ha scelto un'altra strada, quella, che riteniamo gravissima, della chiusura che reputiamo immotivata, soprattutto perché immediata e lascia senza lavoro e senza futuro 230 lavoratrici in un momento in cui purtroppo la disoccupazione è ancora molto elevata anche nel territorio padovano.

Abbiamo appena presentato un'interrogazione urgente al MISE. Intervengo in questa sede chiedendo alla Presidenza del Senato di farsi interprete di una risposta immediata affinché il MISE convochi immediatamente le parti per esaminare tutte le possibili alternative. Ripeto, si tratta di una produzione di alta qualità.

Facciamo pertanto appello alla Presidenza affinché rapidamente, vista l'urgenza e la gravità della questione, si possa ottenere questo incontro. Le lavoratrici, com'è naturale, sono in presidio permanente della loro azienda e hanno diritto di avere dalle istituzioni una risposta immediata e adeguata che impegni il gruppo Zegna, un gruppo prestigioso e ancora affermato nel mercato nazionale e internazionale, a recedere dalla chiusura e a trovare un'intesa sui molti strumenti che possono permettere una gestione socialmente più compatibile della situazione di difficoltà produttiva che, ripeto, può avere altre possibili soluzioni.

Chiediamo quindi che venga chiesto al MISE di dare rapidamente risposta alla nostra interrogazione, ma soprattutto di convocare rapidamente le parti, nei prossimi giorni, per trovare insieme una soluzione.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete di questa richiesta. Comunque la richiesta è stata ascoltata dal sottosegretario Pizzetti che siamo certi solleciterà il Ministero dello sviluppo economico nel senso da lei auspicato.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, sembra che purtroppo le dichiarazioni a fine seduta abbiano una matrice comune, quella di mettere a nudo gli annunci positivi del Governo sulla questione della disoccupazione. Infatti l'ISTAT, già in questi giorni, ha raffreddato in modo perentorio i calorosi proclami delle settimane scorse sulla così sbandierata ripresa economica. Ne è prova il fatto che lo stesso senatore Santini, che mi ha appena preceduto, ha portato all'evidenza una problematica legata ad una questione di perdita di posti di lavoro al Nord. Io invece parlerò di una problematica che tocca un po' tutto il bel Paese e che, nella fattispecie, riguarda Viterbo, qui nel Lazio.

Sono stati registrati - questa ormai è storia economica degli ultimi anni - un calo dei consumi e una disoccupazione giovanile ai massimi storici, per non parlare poi di quella femminile, che in questi giorni è stata illustrata con chiarezza dalla descrizione che l'ISTAT ha dato di questo fenomeno. C'è in gioco, con la perdita di questi posti di lavoro, l'equilibrio del sistema sociale di un territorio e di un intero Paese. Si è chiuso nel peggiore dei modi, secondo l'ISTAT, l'anno nero del commercio italiano: la diserzione dei negozi da parte degli italiani stessi è evidente e riguarda sia i prodotti alimentari che quelli non alimentari. Una sorta di*par condicio* che ha toccato la grande distribuzione e i piccoli distributori, cioè quelli che hanno delle piccole superfici.

In questo contesto economico, si è svolta una manifestazione. Lo striscione che i dipendenti hanno

mostrato all'universo mondo - perché le immagini sono andate sui giornali e sulle tv nazionali e locali - diceva: «Dipendenti non in svendita». Questo striscione è stato esposto dai 27 dipendenti della Mercatone Uno, che hanno manifestato nella piazza del Comune lunedì 30 marzo 2015. Questa dimostrazione, assolutamente pacifica, è stata organizzata per attirare l'attenzione della politica sulla possibilità sempre più concreta di chiusura del negozio della Cassia nord. Mercatone Uno è un'azienda che ha 79 negozi su tutto il territorio nazionale, di cui 2 nella Tuscia. Sono stati portati dalla dirigenza motivi legati al risanamento e alla ridefinizione dei punti vendita che non si sostengono economicamente. Si paventa quindi la chiusura di circa la metà dei punti vendita a livello nazionale: una sorta di *roulette* russa, una pistola puntata alla tempia dei lavoratori, che sono circa 3.700 in tutto, di cui 1.200 sono probabilmente interessati da questo ridimensionamento o chiusura totale di alcuni punti vendita.

Noi abbiamo già presentato un'interrogazione, a prima firma del senatore Arrigoni, in cui sollecitiamo il Ministero a farsi carico di questa problematica e a mettere in campo tutte le azioni per tutelare in tutti i modi i lavoratori interessati. Ieri sera abbiamo incontrato, proprio a Viterbo, una delegazione di questi lavoratori; ne mancava giusto qualcuno, ma erano ben rappresentati. In loro abbiamo visto il grande dispiacere per la perdita di un posto di lavoro, però abbiamo visto anche la dignità che accompagna queste persone; certamente non abbiamo visto in loro la rassegnazione.

Questo deve essere il sentimento che accompagna la politica, che deve mettere in campo tutto quello che è possibile fare per tutelare il posto di questi lavoratori, ma in generale anche di chi magari, nelle piccole e medie imprese, o a livello artigianale, soprattutto nel Lazio e nel viterbese, ha grosse difficoltà di sbarcare il lunario. Una zona che era ricca fino a poco tempo fa e che ha sentito in modo particolare i morsi della crisi.

Che il Governo si impegni a verificare queste situazioni perché non c'è ISTAT che tenga: questa è la vita reale, la vita che vediamo, purtroppo, tante volte, solamente a fine seduta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 2 aprile 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 2 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,25)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio (19-657-711-810-846-847-851-868)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio (n. 19)

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio (n. 657)

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (n. 711)

Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura (n. 810)
Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (n. 846)
Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio (n. 847)
Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (n. 851)
Disposizioni in materia di falso in bilancio (n. 868)
PROPOSTA DI COORDINAMENTO
C1
Il Relatore
Approvata
Trasformare la disposizione introdotta dall'emendamento 6.300 (testo 2) in un autonomo articolo da inserire dopo l'articolo 1 del disegno di legge .

Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bianconi, Bonaiuti, Bubbico, Carraro, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Ciampi, Compagna, Crosio, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fabbri, Lai, Longo Fausto Guilherme, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Sposetti, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Floris, Scilipoti Isgro', Uras e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Amoruso, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Tosato;
11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Divina;
12a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Volpi.
Conseguentemente, il senatore Volpi cessa di far parte della 1a Commissione permanente e il senatore Tosato cessa di far parte della 5a Commissione permanente.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Giustizia Aff. esteri Difesa
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (1854)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.2893 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 01/04/2015).

Affari assegnati

È stato deferito al Comitato per le questioni degli italiani all'estero, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare concernente il tema

riguardante la composizione del Consiglio generale degli italiani all'estero (Atto n. 537).

Governo, trasmissione di atti

Nello scorso mese di marzo 2015 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute per l'esercizio finanziario 2014, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 30 marzo 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM (2015) 135 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 maggio 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 30 aprile 2015.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 19, 25 e 26 marzo 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 43 del 25 febbraio 2015, n. 45 del 14 gennaio 2015 e n. 48 del 25 febbraio 2015, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 123);

dell'articolo 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 124);

dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 125).

Interrogazioni

ARRIGONI, CONSIGLIO, DIVINA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

da tempo la società Mercatone business srl di MercatoneUno verte in una situazione gestionale critica,

a causa della mancanza di liquidità: ha proceduto allo smantellamento di 34 punti vendita ritenuti meno efficienti, al fine di ridurre i costi di struttura, con svuotamento dei magazzini e trasferimento della merce, ed è ricorsa ai contratti di solidarietà per 1.200 dei suoi 3.700 dipendenti;
la chiusura dei punti vendita è prevista per il 27 aprile 2015, il che ha gettato nel totale sconforto i relativi dipendenti, consci di rischiare il licenziamento e senza nessuna copertura da ammortizzatore sociale;
il 19 maggio scade il primo termine per la presentazione del piano concordatario al Tribunale di Bologna e già nell'incontro presso il Ministero dello sviluppo economico svoltosi il 12 marzo 2015 il *management* dell'azienda ha riconosciuto che con molta probabilità la stessa non riuscirà ad arrivare a quella scadenza con la forza dei soli punti vendita attivi;
un successivo incontro, sempre presso il Ministero, era previsto per il 1° aprile, ma con soli 2 giorni di anticipo, Mercatone business ha chiesto il rinvio dell'incontro programmato, a causa imprecisati adempimenti societari;
le rappresentanze sindacali lamentano la totale indifferenza e la mancanza di responsabilità del *management* aziendale nei riguardi delle lavoratrici e dei lavoratori, che rischiano di rimanere senza lavoro e senza alcuna copertura reddituale,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno convocare un tavolo interministeriale al fine di valutare tutte le possibili ed eventuali soluzioni a salvaguardia dei posti di lavoro.
(3-01823)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
i vincitori della procedura interna per i passaggi di qualifica del Corpo dei vigili del fuoco devono frequentare un corso di formazione e superare un esame interno;
già a partire dal 2011 l'esito di questi esami si è rivelato alquanto selettivo: nel 2011, dei 708 posti a capo squadra è stato bocciato il 15 per cento dei lavoratori; nella successiva procedura del 2012 a capo reparto, su 222 posti, sono risultati non ammessi il 65 per cento, mentre finora la media non superava il 3 per cento;
tale *débacle* è verosimilmente dovuta al fatto che l'esame non corrisponde alla scolarizzazione e alla formazione reale dei concorrenti;
considerato che:
molti vigili del fuoco sono stati assunti nel 1976, quando era richiesta la sola licenza elementare, quindi con bassa scolarizzazione, e solo successivamente è stato richiesto il titolo scolastico del diploma di licenza media;
si tratta di persone con esperienza lavorativa che va dai 20 ai 30 anni di duro lavoro e che non hanno alcun precedente come prestatori d'opera nella pubblica amministrazione o nei corpi in divisa dello Stato;
sarebbe ingiustificato a giudizio dell'interrogante precludere a tali lavoratori il passaggio di qualifica a causa di una discutibile procedura concorsuale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare le modalità di conduzione delle procedure di esame per il passaggio di carriera, già a partire dalla prossima tornata, iniziata il 30 marzo 2015, a 559 posti di capo squadra;
se non ritenga altresì di adoperarsi affinché l'esame finale venga svolto nei poli regionali e non più solo a Roma, al fine di evitare uno spreco di risorse per l'amministrazione dello Stato e forti disagi per i concorrenti.
(4-03748)
RAZZI, PELINO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nel corso degli ultimi 2 anni le difficoltà della finanza pubblica si sono notevolmente aggravate, gli

effetti della crisi finanziaria che ha interessato particolarmente l'Europa e l'Italia si sono intensificati e l'andamento dei conti pubblici è stato influenzato da un quadro congiunturale che risente di una crisi extraoceanica;
in tale contesto che si è reso necessario intervenire con reiterati provvedimenti per il riequilibrio dei conti pubblici, che hanno indubbiamente segnato anche la finanza locale e soprattutto quella provinciale;
secondo i dati della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, le ultime manovre economiche adottate hanno determinato un impatto preoccupante sulla spesa primaria di ciascun livello di governo;
il taglio operato sul totale delle autonomie locali è del tutto sproporzionato rispetto a quello operato sulle amministrazioni locali;
sulle Province, l'impatto delle manovre finanziarie è stato massimo rispetto ad ogni altro comparto pur rappresentando solo l'1,3 per cento delle spesa pubblica, considerato che è stato imposto loro di contribuire al risanamento del Paese tagliando la spesa primaria del 27 per cento;
all'interno dei comparti Regioni, Province e Comuni, il taglio ha pesato per il 52 per cento sulle Province, per il 21 per cento sulle Regioni e spesa sanitaria e per il 27 per cento sui Comuni;
in particolare, a partire dal 2011 le manovre economiche sui bilanci delle Province sono andate sempre più crescendo: a causa della combinazione tra maggiori tagli e dell'inasprimento dell'obiettivo del patto di stabilità, i bilanci delle Province sono stati ridotti di oltre 9,4 miliardi di euro (elaborazione Upi su dati della Camera dei deputati);
l'ulteriore taglio di un miliardo di euro sui bilanci delle Province nel 2015 ha creato una situazione del tutto insostenibile;
nel corrente anno, la Provincia di Pescara dovrebbe garantire, secondo il legislatore, gli stessi servizi del 2014 con circa 8,8 milioni di euro in meno, visti il decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, e la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014);
a fronte di entrate correnti di 26 milioni di euro si genera un disequilibrio di bilancio di parte corrente per 8,803 milioni che coincide quasi esattamente con gli interventi riduttivi previsti dalle normative citate;
la Provincia di Pescara non potrà garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, non potrà approvare il bilancio di previsione 2015-2017, né potrà garantire i servizi riconducibili alle funzioni fondamentali;
la situazione descritta, inevitabilmente, determinerà un dissesto definitivo come già verificatosi, per esempio, a Castelli in provincia di Teramo;
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 467, della legge n. 190 del 2014, nel saldo di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non saranno considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro nell'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle Province e dalle Città metropolitane per interventi di edilizia scolastica; gli enti beneficiari dell'esclusione saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla situazione finanziaria della Provincia di Pescara;
se ritengano di individuare soluzioni efficaci onde evitare il completo abbandono di una regione il cui territorio è già molto provato.
(4-03749)

1.5.2.3. Seduta n. 424 (ant.) dell'08/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

424a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 11,03)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 aprile.*

Sul processo verbale

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,09)*.

Sull'iter parlamentare del disegno di legge che introduce il delitto di tortura nell'ordinamento italiano

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, intervengo per chiedere alla Presidenza di intervenire presso l'altra Camera, perché da ieri i *mass media* ci stanno incolpando di non essere stati in grado di approvare il disegno di legge volto ad introdurre nell'ordinamento italiano il delitto di tortura. *(Commenti del senatore Airola)*.

Visto che invece questa Camera l'ha fatto più di un anno fa, inviterei semmai a protestare presso la Presidenza della Camera dei deputati per il fatto che non è stato calendarizzato. Noi sentiamo di aver fatto il nostro dovere e di averlo fatto non solo bene, ma anche nei tempi corretti, quindi respingiamo tutte le accuse che ci vengono rivolte per non aver predisposto il suddetto testo. Fra l'altro, uno dei disegni di legge in questione portava la mia firma, dunque vado fiero ed orgoglioso di aver contribuito ad approvare l'introduzione di un reato, cosa che dovevamo fare secondo la sentenza della Corte europea dei diritti umani e cui abbiamo ottemperato nella prima occasione, sia in Commissione, sia in Aula.

Ritengo che questo vada rimarcato, perché semmai ad essere non ottemperante è l'altro ramo del Parlamento, dove, per problemi che non conosciamo, il disegno di legge non è stato calendarizzato, ragion per cui vorrei che lei protestasse presso la Presidenza della Camera dei deputati.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 2 aprile 2015

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha nominato Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il dott. Graziano DELRIO, il quale cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

F.to Matteo Renzi». *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bernini)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 11,11)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 1° aprile il relatore ha svolto la relazione orale.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Candiani per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ci troviamo a discutere un provvedimento che ha una portata ampia: le norme contenute e i diversi settori sui quali interviene rendono infatti l'articolato, nel suo complesso, disomogeneo e non organico. Il disegno di legge in esame è manifestamente incostituzionale con riferimento al disposto di cui all'articolo 76 della Costituzione. L'esercizio della funzione legislativa non può infatti essere delegato al Governo, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti: si tratta di aspetti che non trovano assolutamente corrispondenza nel disegno di legge in esame.

In ragione della complessità della materia trattata dalla delega, i principi e i criteri direttivi alla base di tale provvedimento appaiono talmente ampi e generici da far presupporre l'impossibilità effettiva del Governo di rispettare la delegazione, producendo nei fatti un eccesso di delega, che, se sottoposto al giudizio della Corte costituzionale, inevitabilmente ne produrrebbe la cassazione.

Soltanto a titolo esemplificativo, ricordo che in materia di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, i criteri di delega individuati sono caratterizzati da indeterminatezza manifesta. Si prevede, per esempio, che la nuova disciplina dovrà essere approntata nel rispetto dei principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità: tali definizioni, se non declinate, rimarranno esclusivamente delle mere enunciazioni. Inoltre, in merito alla riorganizzazione e alla ridefinizione della disciplina e delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, non si ravvisano esplicite garanzie atte a definire i livelli minimi essenziali del servizio pubblico: tale aspetto è invece fondamentale dal punto di vista costituzionale.

La delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica produce addirittura una vera e propria precarizzazione della dirigenza, totalmente contraria all'assetto costituzionale imposto dagli articoli 97 e 98 del dettato costituzionale. Taluni principi e criteri direttivi sono formulati, per di più, con espressioni che fanno riferimento a eventualità o a opzioni alternative, selezionabili dal Governo delegato. Al riguardo dobbiamo ricordare, onorevoli senatori, che la Corte costituzionale ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega». Il termine per l'esercizio della delega appare, per di più, privo di univocità.

Voglio evidenziare un ultimo aspetto, anche se certo non ultimo per importanza: si tratta anzi di un aspetto principale. Il testo in esame, viola infatti l'articolo 81 della Costituzione: pur nella consapevolezza della difficoltà di stimare gli effetti finanziari derivanti dalle previsioni contenute nel disegno di legge, trattandosi di principi e criteri di delega, è innegabile che nell'articolato siano presenti disposizioni con effetti onerosi. Lo abbiamo visto già con la legge elettorale: ci avete abituati a far passare per provvedimenti senza alcun costo dei disegni di legge che prevedono addirittura il raddoppio del turno elettorale. Prevedere però che la riforma della pubblica amministrazione non abbia influsso alcuno dal punto di vista economico e che dunque non ci sia alcuna attinenza con l'articolo 81 della Costituzione, che prevede la copertura dei costi, appare quantomeno irreale.

A fronte di tutto ciò, riteniamo che il provvedimento sia manifestamente incostituzionale e che quindi non si debba procedere oltre con l'esame del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, il disegno di legge contenente norme sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche a nostro avviso è ancora una volta in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione - d'altronde non è la prima volta che ci troviamo di fronte a una delega di questo tipo - che prevede che il Parlamento possa delegare il Governo ad emanare atti aventi forza di legge ordinaria, i cosiddetti decreti legislativi, ma sulla base e con l'osservanza di «principi e criteri direttivi» molto chiari e omogenei e soprattutto molto stringenti e dettagliati, definiti dal Parlamento.

In una legge delega la mancanza o l'indeterminatezza di tali principi e criteri direttivi comporta che l'unico criterio direttivo per la normazione dell'oggetto della delega sarebbe quindi il libero apprezzamento del Governo e proprio un simile assetto è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale dell'8 ottobre 2007, n. 340.

Il disegno di legge al nostro esame contiene limiti essenziali, incongruenze e profili di legittimità costituzionale relativi proprio ai principi ed ai criteri stabiliti dall'articolo 76 della Costituzione. Mancano infatti - in molteplici oggetti - indicazioni dì contenuto sufficienti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato. Si tratta, di fatto, vista la particolarità della materia e le conseguenze di alcune scelte su cui non si è espresso alcun indirizzo del legislatore delegante, di una vera e propria "delega in bianco", anche con molte contraddizioni interne.

Il disegno di legge in esame viola in più parti i principi costituzionali sanciti dall'articolo 76 e, in particolare: il principio afferente al «tempo limitato» non è rispettato in quanto in quasi tutti gli articoli si prevede, oltre ai tempi necessari alla presentazione dei decreti delegati, anche la possibilità per il Governo di emettere ulteriori decreti legislativi «correttivi e integrativi» in tempi non indicati e ogni decreto necessita di tre successivi passaggi: la Conferenza unificata, il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari. In particolare, all'articolo 9 è difficile ipotizzare quanti decreti legislativi saranno necessari per i ruoli unici, con annesse tre procedure e quattro mesi di tempo. Si tratta, in una parola, di una delega che prevede tempi molto lunghi e di incerta determinazione.

Per quanto concerne il principio afferente alla «determinazione di principi e criteri direttivi relativi ad oggetti definiti» gli articoli 2, 4 e 7 riportano disposizioni contenenti principi e criteri generici.

Inoltre, il progetto governativo è caratterizzato, in molte sue parti, da una forte tendenza iperaccentratrice nelle mani del solo Presidente del Consiglio, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5 della Costituzione, che definisce il nostro modello organizzativo fondandolo sul più ampio decentramento amministrativo nell'attuazione dei servizi basato su un forte carattere di autonomia.

Il comma 3 dell'articolo 3 estende in modo generalizzato il meccanismo del silenzio assenso anche nei procedimenti «in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini». Fino ad ora il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 esclude il silenzio assenso per i procedimenti aventi ad oggetto interessi sensibili, nel presupposto - costituzionalmente ineccepibile, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale - di una prevalenza del pubblico interesse su quello dei privati cittadini in casi in cui sono coinvolti interessi di rango costituzionale, come nei casi del patrimonio culturale e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione: «Nella materia ambientale vige un principio fondamentale, ricavabile da una serie di disposizioni, da interpretarsi unitariamente nel sistema, secondo cui il silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale non può avere valore di assenso» (sentenza n. 26 del 1996 e n. 440 del 1997).

La previsione, contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), dell'assorbimento di uomini, mezzi, esperienze e capacità affermate in anni di impegno nella difesa dell'ambiente, del territorio e della

sicurezza agroalimentare del Corpo forestale dello Stato, pur temperata dal termine «eventuale», configura la volontà esplicita del Governo di pervenire comunque ad uno smembramento del Corpo e di conseguenza alla dispersione di energie e di esperienze preziose e indispensabili senza le quali vengono meno quelle funzioni fondamentali e necessarie per il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 nell'eccezione più ampia della tutela dell'ambiente e del territorio.

E ancora, all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numeri 2) e 3) si estende il ruolo unico anche ai dirigenti delle Regioni e degli enti locali, incidendo sulla materia riguardante l'organizzazione degli uffici che l'attuale articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva delle singole Regioni.

Inoltre, la previsione contenuta al comma 1, lettera *g)*, dell'articolo 9, secondo la quale il dirigente pubblico privo di incarico, dopo un determinato periodo di collocamento in disponibilità, decade dal ruolo unico, configura un vero e proprio licenziamento. L'assenza di incarico non può essere attribuita solamente alla responsabilità del singolo dirigente, ma più spesso è dovuta alla prevalente volontà dell'autorità politica da cui dipende.

Il testo consente *ex lege*, quindi, una troppo marcata ingerenza della politica nei confronti della pubblica amministrazione, in ciò giungendo ad annullare il principio sancito dal comma secondo dell'articolo 97, che garantisce un'organizzazione dei pubblici uffici tale da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Inoltre, i dati e gli elementi riportati nella relazione tecnica non danno la necessaria garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in presenza della clausola di invarianza prevista dall'articolo 16 e della norma di salvaguardia prevista dall'articolo 17.

Per tutti questi motivi, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Alcide De Gasperi» di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 11,21)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bernini per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto hanno già ampiamente illustrato il senso del provvedimento in oggetto: si tratta di un disegno di legge che segue il decreto-legge n. 90 del 2014, ancora legato al riordino della pubblica amministrazione, che noi reputiamo giusto negli obiettivi, ma assolutamente inefficace nei risultati ed inopportuno nel metodo.

Vorrei dire una parola di ringraziamento al Ministro, che è stato presente in Commissione per operare quella dialettica parlamentare che purtroppo si potrà celebrare forse solo in quella sede, vorrei ringraziare il Sottosegretario, che ugualmente ha seguito i lavori, e vorrei ringraziare il relatore, che è stato parte così significativa ed importante di questo provvedimento. Purtroppo infatti, colleghi, fermi i ringraziamenti al Governo e al relatore, la *magna pars* delle modifiche che sono state attuate in 1a Commissione nasce da emendamenti del relatore e questo non è casuale, ma è estremamente significativo, perché purtroppo dà la misura di come questo sia un provvedimento *monstre*, un provvedimento *omnibus*, come lo ha giustamente definito il senatore Candiani, che tratta temi sconfinati, che contiene deleghe oceaniche, che presuppone decreti delegati numerosissimi. Stiamo parlando di un provvedimento che si è munito di un paio di articoli in più in Commissione, quindi di un provvedimento che si compone di quattro capi e di 17 articoli, con una media di quattro articoli per

capo, che contiene dieci deleghe al Governo su temi di significato capitale, inerenti alla pubblica amministrazione, alla semplificazione normativa e regolamentare, al riordino dei servizi pubblici locali, alla riorganizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute dalle pubbliche amministrazioni, all'impiego pubblico, alla dirigenza pubblica, al riordino dei corpi di Polizia, alla segnalazione certificata di inizio attività ed al silenzio assenso ad essa connesso, alla Conferenza di servizi.

Colleghi, si tratta di argomenti immensi, vastissimi nella loro complessità, che avrebbero meritato, *in primis*, un alveo parlamentare più significativo e secondariamente ciascuno di questi argomenti avrebbe meritato una delega a sé, avrebbe meritato una trattazione, un disegno di legge a sé, necessario e sufficiente per approfondire con la dovuta serietà ed efficienza - lo sottolineo - materie di importanza così capitale, per rispondere ad una domanda alla quale ormai non ci possiamo più sottrarre.

E io, ministro Madia, la ringrazio ancora una volta, perché comprendo che la sua presenza in Commissione non è banale, né scontata; lei è l'unico Ministro che l'abbia fatto. Però, signora Ministro, voi avete scoccato la freccia, ma non avete centrato il bersaglio. Dalla relazione illustrativa risulta che il primo obiettivo è quello della riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Signora Ministra, lei sa benissimo - perché ce l'ha detto la Corte dei conti in audizione, ce l'ha detto la Banca d'Italia, ce l'hanno detto le associazioni di imprenditori e di consumatori, ce l'ha detto, a livello internazionale, il World economic forum, ce l'ha detto la Banca centrale europea, ce l'ha detto il Fondo monetario internazionale, ce l'ha detto l'OCSE - che, se non riduciamo i costi della pubblica amministrazione, non potremo mai far ripartire la crescita e non potremo mai dare slancio al PIL. Quella famosa *spending review* è ormai sparita, se non sugli enti locali e territoriali, a carico dei sindaci. Solo l'uno per cento di riduzione della spesa del corpo centrale dello Stato comporterebbe un aumento dello 0,9-1 per cento del prodotto interno lordo ed un conseguente aumento dell'occupazione.

Il provvedimento in esame purtroppo non ottiene tale obiettivo, anzi ci sarà un carico di costi, derivante dall'accorpamento, dalla riorganizzazione, dalla riruolizzazione di dirigenti e forze di polizia. È ben vero che esiste una clausola di invarianza, ma purtroppo ormai questa è diventata una clausola di stile. Si dice che queste misure non costeranno più di quello che è previsto dalle coperture del provvedimento. Signora Ministro, non è vero, tanto che l'articolo 17 dice che, ove vi fossero nei decreti delegati dei costi in più, i provvedimenti contenuti nei decreti delegati stessi si rimanderebbero. Beh, colleghi, questa non è una soluzione: questo è un rinvio, questa è una politica dello struzzo.

Ancora: uno degli obiettivi è la riduzione della complessità (questo dice la relazione illustrativa a questo provvedimento). Come sappiamo - consentitemi una citazione kafkiana - le catene delle imprese e quindi dei cittadini utenti stanno nelle carte dei regolamenti inutili. Purtroppo, colleghi, i regolamenti inutili non sono stati eliminati da questo provvedimento. Ci sono 400 decreti delegati, ereditati dai Governi precedenti, ma anche creati da questo Governo, che attendono un'attuazione. Ci sono purtroppo ulteriori deleghe contenute in questo provvedimento, che non sarà facilissimo attuare, anche sotto il profilo temporale.

Ci sono - lo sottolineo - degli elementi positivi in questo provvedimento; ma ci sono tante, troppe disomogeneità. Ci sono delle deleghe laconiche ed opache; ci sono principi e criteri direttivi di cui non si comprende il senso e che si prestano purtroppo ad interpretazioni costituzionalmente irragionevoli. E questo - lo dico sotto il profilo tecnico, colleghi, di cui tutti noi ci dobbiamo occupare - porterà a problemi sia sotto il profilo dell'attuazione dei decreti delegati, in termini - lo ricordavano i colleghi che mi hanno preceduto - di adeguamento alla *ratio* dell'articolo 76, che prevede la copertura totale della delega da parte dei principi e dei criteri direttivi, sia sotto il profilo dell'interpretazione di costituzionalità.

Farò solamente alcuni accenni al contenuto; a questo proposito, vorrei fare un ampio rimando al testo scritto della nostra questione pregiudiziale. Alcuni temi sono già stati toccati dai colleghi che mi hanno preceduto e si tratta di temi capitali. Quando parlo di disomogeneità delle deleghe, colleghi, mi riferisco a contenuti e a provvedimenti, all'interno di questo disegno di legge, che coprono materie già normate da provvedimenti precedenti. Un esempio? L'autotutela amministrativa, la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio-assenso, che sono già stati normati con il decreto?legge in tema

di grandi opere, apertura dei cantieri e velocizzazione delle opere nel nostro Paese, nel 2014. Un altro esempio? Sull'indipendenza, imparzialità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione esiste un decreto legislativo del 2013, che copre i temi di inconferibilità ed incandidabilità che vengono trattati in questo provvedimento. E purtroppo, colleghi, per il problema della successione delle leggi nel tempo, che non è così automatica (noi lo sappiamo), c'è una sovrapposizione incongrua e casuale di contenuti, che molto spesso si contraddicono. Queste deleghe sono in buona parte deleghe opache: io, colleghi, non ne faccio una questione politica, ma tecnica, di *drafting* legislativo.

Vengo invece ora ad altri esempi di natura marcatamente politica. Noi ormai siamo schiavi della dittatura del messaggio accattivante. Si è detto che è stato abolito o drasticamente ridotto il Corpo forestale. Come ricordava la collega De Petris, siamo sicuri che di questo ci dobbiamo compiacere? Ancora una volta, faccio riferimento all'opacità e alla mancanza di coordinamento con disposizioni precedenti che danno al Corpo forestale poteri in materia agroalimentare, ambientale, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di garanzia delle specie di fauna e flora. Qual è il messaggio che passa da una considerazione di questo tipo? C'è chi vuole abolire i forestali ottenendo un risparmio di spesa, che peraltro non si realizza, colleghi: ci costerà, infatti, di più il passaggio dagli attuali forestali ad un ruolo diverso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Ancora una volta si tratta di un gioco di prestigio, di un inutile e costoso gioco delle tre carte, che ci porterà purtroppo ad una diminuzione di professionalità.

Facendo riferimento alla diminuzione di professionalità, vorrei ricordare l'articolo 9, ex articolo 10 sulla dirigenza pubblica. Al netto della inspiegabile eliminazione - non esiste una *ratio* e anche questo lo trovo costituzionalmente illogico - della figura del segretario comunale, vorrei capire per quale motivo il ruolo unico di tre livelli di Governo e di dirigenza pubblica, oltre che di professionalità, dovrebbe portare un beneficio all'imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione: porterà ad una confusione di competenze, ad una mobilità spesso inefficace. Per quale motivo dovrebbe diventare un migliore direttore generale di un Ministero un dirigente comunale anziché un dirigente dell'amministrazione centrale che è stato formato esattamente per essere un dirigente generale ministeriale? Per quale strano motivo, che a mio avviso non ha alcunché a che vedere con il merito, tutto questo deve avvenire? Altre cose sono anche state ricordate. Forse l'obiettivo è rendere la pubblica amministrazione più prona e supina alla politica. La si vuole intimidire. Forse è questo il motivo. Forse lo si vuole fare anche creando una figura di licenziamento *ad nutum*, che dovrebbe far orrore a quella sinistra che difende da sempre la stabilità dei contratti di lavoro.

Facendo un ampio rimando al testo della pregiudiziale che Forza Italia presenta, il Gruppo di Forza Italia chiede convintamente per tutti questi motivi di non procedere all'esame del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Bignami e Campanella)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, credo che, ancora una volta, siamo di fronte a un gioco delle parti, senz'altro reso gradevole dagli interventi appassionati dalla senatrice Bernini, capace di mettere una passione francamente ammirevole su delle battaglie che meriterebbero una diversa passione.

Nulla è più stucchevole che questa ennesima discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità di norme che sono state ampiamente dibattute, discusse, esaminate e sviscerate all'interno della Commissione. Tali norme hanno visto un concorso del Parlamento, riconosciuto da tutte le parti come molto positivo, in relazione all'originario disegno di legge presentato dal Governo.

In realtà, il percorso compiuto dovrebbe essere considerato come un percorso virtuoso in quanto la Commissione, non soltanto ha proceduto ad una amplissima indagine conoscitiva audendo un numero elevatissimo di esperti e persone coinvolte direttamente nell'amministrazione, di responsabili, di enti e

di organi che vengono interessati da questo provvedimento. Dunque, la Commissione ha ampiamente dibattuto nel merito e ha avuto la possibilità di approfondire tutte le questioni che oggi vengono discusse. Eventuali profili di merito, già sollevati oggi, hanno avuto modo di essere ampiamente schiariti. C'è stato un concorso corale da parte di tutti i Gruppi, sia in fase di discussione generale all'interno della Commissione sia in fase di dibattito sugli emendamenti. Quindi, il provvedimento è stato profondamente cambiato e mutato.

È un provvedimento assolutamente virtuoso dal punto di vista dell'approfondimento del dibattito di merito, anche in relazione alle pregiudiziali di costituzionalità: ne è prova la genericità con la quale oggi vengono presentate tali questioni pregiudiziali, buttate lì tanto per metterle avanti, come per non lasciare nulla di intentato, anche se, francamente, sono del tutto inconsistenti nel merito.

Ne è prova il fatto che la senatrice Bernini abbia dovuto ricorrere immediatamente a delle critiche sul merito del disegno di legge: ad esempio sulla questione, che sicuramente impegnerà quest'Assemblea, del mantenimento o della ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato. A questo proposito, mi permetto di ricordare fin da ora che l'Italia è l'unico Paese in Europa ad avere un Corpo forestale dello Stato. Dubito che gli altri Paesi europei di lunga tradizione costituzionale debbano essere considerati incostituzionali loro stessi perché non hanno il Corpo forestale dello Stato. Questo dimostra come sia fragile in questo momento la critica portata a questo provvedimento.

In realtà, questo è un provvedimento di grande portata, che incide profondamente sulla futura organizzazione della nostra vita amministrativa. Io non esito a paragonarlo, per ampiezza, a riforme anche più importanti recentemente dibattute (come la riforma costituzionale) e, sicuramente, dal punto di vista pratico, per i cittadini esso avrà degli effetti ancora più incisivi.

Proprio per questo, però, esso non può essere discusso e affrontato nel dettaglio al livello parlamentare dell'Assemblea. Questa è una tipica materia per la quale è previsto, costituzionalmente, che vengano predisposti dei criteri di delega, che sono in questo caso assai specifici (anche per effetto del lungo dibattito svoltosi in Commissione), e che sia poi il Governo a procedere ai decreti attuativi di queste deleghe, sapendo che in futuro, comunque, ci sarà ancora tempo per il Parlamento per esprimersi sull'attuazione di questi decreti attuativi.

Quindi, richiamo l'inconsistenza dei riferimenti, come quello posto dal senatore Candiani, alla sentenza della Corte costituzionale (che nulla dice di più rispetto a quanto già sappiamo), che vengono ritualmente reiterati e rievocati come se fossero delle eccezioni in qualche modo pertinenti. Ma cosa vuol dire che il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o a criterio direttivo in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, qual è per definizione la legislazione su delega? Ebbene, proprio in questo caso noi vediamo come la consistenza di questo provvedimento all'esame dell'Assemblea sia sufficientemente specifico e preveda questi criteri e questi principi. Dunque, tutto si può dire tranne che sia delegato soltanto al libero apprezzamento del legislatore l'esercizio dei criteri di delega. Affermare questo significa non avere forse neanche letto fino in fondo e non avere compreso pienamente il provvedimento.

Pertanto, il Gruppo del Partito Democratico voterà sicuramente contro le pregiudiziali di costituzionalità presentate dai Gruppi e convintamente a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, trovo quasi comico che il senatore Cociancich definisca generiche le pregiudiziali esposte, argomentando - lui sì veramente - in maniera generica ed impacciata. Si tratta, infatti, di un provvedimento indifendibile da parte del Governo, di cui il senatore Cociancich in questo momento è tutore, se non altro dal punto di vista retorico.

Trovo veramente improprio, da parte dell'Esecutivo, pretendere una legittimità costituzionale su un atto che nasce per iniziativa del Governo ed è stato da questo interamente definito in termini di ciò che si poteva o non si poteva approvare in Commissione.

Abbiamo avuto solo emendamenti del relatore, con qualche rara eccezione, peraltro emendamenti in qualche occasione demolitivi e in qualche altra introduttivi di nuove materie, come l'articolo 15 del testo della Commissione, del quale vale la pena di parlare a parte.

Hanno fatto e disfatto a piacimento. Gli emendamenti del relatore, anche quando sono stati formalmente suggeriti dagli emendamenti della Commissione, hanno tradito il senso dalle proposte avanzate con significati truffaldini e artifici. È questo il caso dell'articolo 13 (ex 14), che aveva a che fare con le partecipazioni azionarie detenute dai Comuni e dalle amministrazioni pubbliche e con i servizi pubblici erogati. La Commissione, direi quasi all'unanimità, chiedeva di dare attuazione al *referendum* del 2011, distinguendo chiaramente tra servizio pubblico ed interesse privato, tra i fini della pubblica amministrazione, e cioè la gestione dei servizi per i cittadini al minor costo e con la miglior qualità, rispetto al fine di lucro perseguito, pur legittimamente, dai privati ma nel mercato e nel settore privato. Chiedevamo semplicemente un gesto di coerenza ed invece si è adottata, nel testo del relatore, una formula volutamente ambigua, che antepone la legislazione europea rispetto a quella italiana, disconoscendo che i *referendum* del 2011 avevano avuto piena legittimazione anche rispetto ai trattati ed alla normativa europei e che, dunque, era inutile il richiamo a tale legislazione.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 11,44)**

(*Segue* ENDRIZZI). Ritengo pertanto tutto questo sospetto.

Anche in questa situazione, abbiamo avuto dimostrazione del fatto che il Governo ha un chiaro intento che sta portando avanti, tranciando le prerogative del Senato in questo caso, ma in generale del Parlamento, decidendo ciò che si può e ciò che si vuole.

Arriviamo quindi a due paradossi. Si parla del silenzio assenso da parte delle pubbliche amministrazioni e, in sostanza, lo si definisce e lo si chiede al Parlamento. Il Governo vede il Parlamento come un agente di disturbo e non di controllo, non come il titolare della funzione legislativa, ma come un impiccio sulla strada dei potenti d'Europa, delle *lobby*, dei poteri costituiti. Costoro stanno portando a casa ciò che volevano, vale a dire la rimozione del Corpo forestale dello Stato, unica forza peraltro toccata da questo provvedimento, che puntava all'armonizzazione e alla sintesi tra cinque forze dell'ordine diverse. Ebbene, ne hanno toccata solo una, quella che - guarda caso - è il baluardo rispetto ai delitti ambientali, la più efficiente e più libera rispetto al potere politico, rispetto ad altri organi di controllo locali spesso lottizzati e asserviti. Noi non possiamo fidarci, non possiamo dare a questo Governo il nostro silenzio assenso. Per questo sono state presentate delle questioni pregiudiziali e non riteniamo di dover procedere all'esame del disegno di legge in esame.

Aggiungo un secondo paradosso. Nell'ultimo articolo, inserito nottetempo di concerto tra relatore e Governo, quest'ultimo si tiene le mani libere per poter abrogare le norme che prevedevano decreti attuativi a partire dalla fine del 2011.

Dobbiamo sapere che, con questa delega, diamo al Governo la possibilità di modificare a piacimento anche la normativa che oggi andremo a discutere - o meglio, andremmo a discutere, perché spero che ciò non avvenga - e che dunque non avrà un ordine temporale entro il quale collocarsi. In qualsiasi momento, infatti, venendo questa normativa approvata dopo il 2011, il Governo potrà decidere a cosa ottemperare e cosa ignorare, andando a tagliare e a ricucire tutto quello che oggi diciamo.

Noi questa delega in bianco al signor Renzi e ai suoi manovratori non la possiamo dare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Candiani e da altri senatori (QP1), dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP2) e dal senatore Bruno e da altri senatori (QP3).

Non è approvata.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Volpi Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, signor Ministro, ruberò poco tempo perché intendiamo lasciare spazio alla discussione degli emendamenti.

Mi permetto di ringraziare, e lo dico in maniera assolutamente informale, il relatore per il difficile lavoro svolto nel rappresentare, anche in maniera mediatoria, gli impulsi provenienti sia dalla Commissione che, in maniera forte, dal Governo. Quindi, posso solo dire grazie al collega Pagliari per il difficile lavoro svolto su un provvedimento legislativo di assoluta importanza.

Credo che sia cambiata in parte la natura del provvedimento, o meglio: c'era l'ambizione di proporre una riforma della pubblica amministrazione, ma lei, Ministro, mi insegna che questo al nostro esame è qualcosa di diverso, tanto che siamo stati costretti a cambiare il titolo del provvedimento in «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Le voglio anche dire, Ministro, con grande sincerità, che ci sono anche passaggi positivi. Il provvedimento contiene giuste ambizioni che un Governo si pone quando pensa di poter intervenire in maniera incisiva su una macchina importante e complessa come quella dello Stato. Tuttavia, il problema che noi ci siamo posti - è già stato detto anche nella discussione sulle questioni pregiudiziali - è che in realtà il contenuto, criticabile o meno, manca totalmente. Non c'è alcun contenuto, perché di fatto stiamo parlando di una delega assoluta che il Parlamento dà al Governo su una serie di materie centrali e importanti che avrebbero avuto bisogno perlomeno di una discussione più complessiva. In realtà, non ci sono nemmeno, Ministro, i criteri direttivi. Lo dico anche al Sottosegretario che, con buona volontà, ci ha dato una mano a capire anche taluni passaggi. Ma arriviamo ad assurdità che possono anche non interessare fuori.

Vorrei dire ai colleghi parlamentari, se ancora pensano di avere una loro portata legislativa, che qui riusciamo a fare addirittura una cosa al contrario, che può essere poco importante, se volete, dall'esterno. Noi riusciamo persino a dare la delega al Governo per definire, in relazione alle esigenze connesse, il diritto dei membri del Parlamento: noi diamo al Governo la possibilità di scegliere quali sono i diritti dei parlamentari. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Capisco che non vi interessa molto ora. In questo momento è quasi irrilevante che tutti diate al Governo la possibilità di decidere della vostra capacità di fare i parlamentari, ma vi interesserà molto quando vi accorgerete che qualcun altro decide per voi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*D'altra parte, questo provvedimento lascia grosse perplessità.

Vorrei chiedere - per esempio - al Ministro se terrà conto dei pareri delle Commissioni, e soprattutto della Commissione ambiente, che hanno espresso una posizione ferma sulla continuità del lavoro svolto dalla Guardia forestale, asserendo che, proprio in un momento in cui ci sono particolari percezioni sulla delicatezza dell'ambiente, si vuole smantellare l'unica forza che probabilmente ha le competenze specifiche continuative per lavorarci.

Caro Ministro, la prego di ascoltarmi. Lei ha inventato una balla - uso anch'io questa parola - sui segretari comunali. Era partita bene dicendo di voler eliminare i segretari comunali, e non perché ce l'abbiamo con loro, ma perché comunque poteva avere un senso, magari anche condivisibile. Se, però, poi lei fa rientrare quegli stessi soggetti nelle amministrazioni comunali, obbligando i Comuni, anche quelli che non ne hanno bisogno, a prenderli come dirigenti, si tratta - mi consenta - di una presa in giro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. È una presa in giro per le amministrazioni ed oltre tutto costituisce un'ulteriore lesione dell'autonomia di scelta degli enti locali, in un momento difficile come quello attuale, in cui si sentono brutte storie. O si sceglie di mettere figure di garanzia, come potevano essere i segretari comunali, addirittura dandogli poteri più ampi, o si consente lo *spoil system* complessivo delle dirigenze. Non si possono prendere gli ex segretari comunali e obbligare i Comuni ad averli come dirigenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Io credo che questo sia buonsenso, e non opposizione "cattiva". Peraltro, oggi sono un po' meno cattivo, perché ieri il Governo quantomeno non ha impugnato la legge sul *referendum* della Lombardia, che quindi potrà essere fatto, e attraverso il quale i lombardi chiederanno la loro autonomia. Quindi, ci va benissimo così. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non voglio dilungarmi, tanto la discussione generale - come si dice - è così: in questo caso,

per noi è preparatoria alla discussione sugli emendamenti.

Noi chiederemo lo stralcio della parte che riguarda i servizi pubblici locali per tre motivi. Anzitutto, voglio vedervi, cari colleghi, quando andrete sul territorio a dire che il Governo ha deciso che le aziende sul territorio non devono più esserci. Andate voi a spiegare loro il perché, senza fare differenzazioni tra quelle che sono efficaci e quelle che non lo sono. Non ci sono i criteri, signor Sottosegretario e, lo sa anche lei, perché si tratta di una delega in bianco.

In secondo luogo, vi è una richiesta da parte dell'ANCI, che - come sapete, caro Ministro e caro Sottosegretario - è un noto coacervo di estremisti. È risaputo, infatti, che i Comuni italiani sono un insieme di estremisti. Chiedono per cortesia, almeno su questo settore, un fermo della legificazione, perché stanno ancora chiudendo una parte dell'attuazione della legge Delrio, e chiedono letteralmente «un pochino di quiete legislativa».

In terzo ed ultimo luogo, su questo settore, signora Ministra, l'operazione sui servizi pubblici locali ci lascia preoccupati. In questo Governo vi sono Ministri che - ad esempio - si occupano di energia di mestiere e noi mettiamo nelle loro mani la delega su aziende che trattano anche di energia. Mi permetta una battuta: è come mettere Dracula alla Presidenza dell'AVIS. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Visto quello che è successo con le banche e con altre cose, forse un minimo di riflessione tutti insieme dovremmo fare.

Credo che l'interesse comune delle aziende che lavorano sul territorio debba essere stralciato e trattato in maniera autonoma. E lasciamo stare il pasticcio sulla Camera di commercio, dove ormai procediamo per numeri, senza più nemmeno guardare il territorio, e decidiamo di fare alcune cose.

Infine, signor Presidente, come sa bene il relatore, avevamo addirittura presentato un emendamento simile a quello di un collega del Partito Democratico, che però è stato presentato dopo. Ebbene, il nostro è stato eliminato per far passare quello del PD. Queste sono bassezze di un Governo piccolo e basso, che sta cercando qualche consenso in più in qualche valle, ma non fa l'interesse generale. Attenzione, però, signora Ministra: se non si fanno gli interessi generali, si fanno quelli di qualche Ministro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, interverrò su un punto specifico, cui ha già fatto cenno la senatrice Bernini durante la sua illustrazione della questione pregiudiziale. Si tratta ovviamente di un provvedimento che riguarda molti aspetti, ma nei pochi minuti che impegnerò qui in Aula voglio soffermarmi sulla questione del Corpo forestale dello Stato.

Il Governo Renzi, in realtà, aveva altre intenzioni ed era partito con l'ipotesi di accorpamenti ben più ampi delle forze di polizia: che vi sia quest'intenzione nell'azione del Governo l'ha confermato qualche giorno fa il vice ministro Morando - persona che ben conosciamo qui al Senato e che non parla a caso - il quale in un'intervista ha detto che le forze di polizia dovrebbero essere una sola o, al massimo, due.

Ora, che si discuta da anni di accorpamenti e razionalizzazioni è un dato di fatto, ma che questo sia utile al Paese è tutto da dimostrare. Probabilmente, se colonizzassimo un nuovo pianeta e sbarcassimo tutti su Marte, iniziando da zero una nuova era, si potrebbe fare un'unica forza con proprie specializzazioni. Siamo però in Italia, nel 2015: vi sono storie, tradizioni, organizzazioni e ramificazioni delle varie forze di polizia, alcune ad ordinamento militare, altre che invece non l'hanno più (la riforma attuata dalla legge n. 121 nel 1981 ha cambiato molte cose per alcune di esse). C'è, insomma, un vissuto della nostra Nazione che non può essere cancellato ed eventuali interventi di razionalizzazione comporterebbero più problemi e costi che soluzioni.

Cos'ha fatto dunque ora il Governo Renzi? Fedele alla logica degli annunci senza fatti, non potendo accorpare Polizia e Carabinieri - per fortuna li abbiamo fermati già un anno fa su questo terreno - né potendo fare interventi più cospicui, in base alla religione della *slide* - secondo la quale si racconta qualcosa da poter descrivere in un *tweet* o in un'immagine rapida da far scorrere durante una conferenza stampa - intende ridurre da cinque a quattro le forze di polizia. Per far ciò, si è presa quella numericamente più esigua, il Corpo forestale dello Stato, perché in fondo la movimentazione di 8.000

o 9.000 persone può creare meno traumi che interventi di più ampia portata. Renzi, così, potrà dire: «Abbiamo ridotto le forze di polizia, che non sono più cinque, ma quattro!». Forse non sa neanche quali siano o cosa facciano, ma l'importante è raccontare qualcosa.

Perché dunque l'ipotesi, contenuta nel provvedimento che stiamo esaminando, è una scelta sbagliata? Intanto perché l'accorpamento del Corpo forestale dello Stato nella Polizia di Stato non produrrebbe alcun vantaggio economico. Quasi il 100 per cento delle spese è relativo al pagamento degli stipendi del personale, che verrebbe comunque effettuato e, quindi, non si avrebbe alcuna modifica significativa dal punto di vista della spesa pubblica. Si porrebbero poi dei problemi nell'accorpamento del Corpo forestale dello Stato con la Polizia, sotto vari profili. In primo luogo, non sarebbe possibile proseguire nella gestione delle 150 riserve naturali statali, costruite su terreni demaniali, assicurata oggi, a costi molto contenuti, anche da personale gestito dal Corpo forestale dello Stato, in virtù di specifiche norme. Ci sarebbero duplicazioni di strutture tra Carabinieri e Polizia di Stato, e quest'ultima dovrebbe gestire le 800 stazioni del Corpo forestale dello Stato, che immagino non verrebbero cancellate. Esse cambierebbero insegna e andrebbero a creare confusione con l'Arma dei carabinieri, che - come sappiamo - ha una struttura composta da migliaia e migliaia di stazioni sul territorio, con una presenza più capillare rispetto ad altri organi di polizia. Si ingenererebbero inoltre nuovi oneri: pensiamo solo alle uniformi, alle livree e ai simboli, con una maggiore spesa di decine di milioni di euro nel breve e nel medio periodo. Verrebbero meno le vigenti convenzioni tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, che assicurano molti risparmi, e di conseguenza verrebbe meno tutta una serie di vantaggi.

C'è poi una contraddizione, che forse il Ministro competente non conosce, e cogliamo dunque l'occasione per dirglielo: rimarrebbero in vita sei Corpi forestali di Regioni e Province autonome, che sono stati confermati con l'approvazione dell'emendamento 7.117 da parte della 1a Commissione del Senato. Quindi, avremmo l'assurdo risultato di accorpare il Corpo forestale dello Stato con la Polizia dello Stato, ma sei Corpi forestali di alcune Regioni e Province a Statuto speciale rimarrebbero in vita. A questo punto, mi chiedo chi potrebbe vietare alle altre 15 Regioni a Statuto ordinario di farsi un loro corpo forestale: esse chiederebbero, in analogia con le Regioni a Statuto speciale, di poterlo creare e si aprirebbe una discussione di rango costituzionale, sulla legittimità di tale richiesta, davanti alla Corte costituzionale. Verrebbero poi mantenuti i servizi e i corpi di polizia provinciali, che operano a livello locale, a fronte di un corpo di polizia che opera a livello nazionale.

Per quanto riguarda poi le attività delle Province, faccio presente che si pone un problema. Con la presunta abolizione delle Province resta il problema delle polizie provinciali che, essendo in genere addette a compiti relativi alla materia venatoria e comunque ambientale e territoriale, sono molto simili al Corpo forestale dello Stato e, dunque, avrebbe avuto una logica, semmai, accorparle con il Corpo forestale dello Stato. Invece si è scelto di accorpare il Corpo forestale con la Polizia dello Stato, senza alcun vantaggio economico, senza sapere quale fine faranno le polizie provinciali. Lancio dunque un grido d'allarme a tale proposito, perché si tratta di dipendenti pubblici che hanno una professionalità e una competenza che dovrebbero essere utilizzate a tutela del territorio.

Vedete, colleghi, con questa scelta verrebbero meno la professionalità accumulata dal Corpo forestale dello Stato - esistono, infatti, tre centri nazionali per la biodiversità, che sono importanti per la salvaguardia del patrimonio genetico delle piante forestali - e anche una competenza specialistica nella tutela ambientale, una volta accorpati gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato nella Polizia dello Stato, che potrebbe eventualmente utilizzarli per l'ordine pubblico o per altre competenze, per le quali non sono magari sufficientemente preparati, mentre sono competenti in materie essenziali.

Sorgerebbero inoltre dei problemi nell'allocazione di alcuni compiti, quali il monitoraggio dello Stato sulla consistenza del patrimonio forestale, anche ai fini del rispetto del raggiungimento dei parametri di Kyoto, o su tutta una serie di attività di prevenzione per quanto riguarda il rischio idrogeologico, i censimenti naturalistici, l'educazione ambientale e tante altre questioni. Nei giorni scorsi, il comandante del Corpo forestale dello Stato della Campania ha ricordato - ad esempio - un tema che, nell'Aula del Senato, viene spesso evocato, ovvero la terra dei fuochi e l'azione svolta dagli

appartenenti al Corpo forestale dello Stato in Campania - e non solo in tale Regione - per tutelare i nostri territori e, di conseguenza, la filiera agroalimentare, ossia ciò che mangiamo, e la salute dei cittadini.

Quindi, l'operazione di accorpamento del Corpo forestale dello Stato è sbagliatissima, irrazionale ed è frutto dell'incompetenza del Governo. Non comporta - ripeto - risparmi, perché oltre il 90 per cento delle spese è costituito da stipendi che dovrebbero essere comunque pagati all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza e, in modo specifico, nell'ambito della Polizia di Stato. Si dovrebbe forse nominare un ulteriore vice capo che dovrebbe gestire questo personale che ha determinate attitudini e competenze, e non altre.

Diamo, quindi, un segnale di indebolimento in una tematica - la tutela dell'ambiente e del territorio - che invece diventa sempre più importante e sentita dai cittadini. Lo vediamo anche quando, in televisione, *fiction* ispirate a questo tipo di impegno raggiungono vette di ascolto superiori ai normali prodotti dello stesso genere di intrattenimento. Sarà anche perché sono *fiction* ambientate in luoghi belli ma l'operatività, mostrata attraverso la televisione, del personale di corpi comunque adibiti alla tutela del territorio e delle nostre foreste suscita un sentimento di approvazione, di stima e di fiducia nei cittadini.

Noi presenteremo, quindi, emendamenti specifici su questo punto. Non tratto altre materie che affronteranno altri colleghi. Aggiungo solo che riteniamo che l'accorpamento delle forze di polizia non determini risparmio bensì caos, confusione e sovrapposizioni, mentre altro è andare a determinare con più precisione le competenze delle singole forze di polizia. Questo sì, si può e si deve fare per garantire risparmio. Se la Polizia di Stato è specializzata nel campo della comunicazione perché ha sviluppato, attraverso l'evoluzione della Polizia postale e oggi, appunto, delle comunicazioni, una sua attività, le si faccia svolgere l'attività di contrasto agli *hacker* o di tutela delle reti telematiche. Se i carabinieri del Nucleo che si occupa della tutela del patrimonio artistico hanno ottenuto risultati importanti e accumulato conoscenze importanti, si lasci loro svolgere tale attività. Se la Guardia di finanza è una polizia di carattere economico-finanziario, si riservino, senza sovrapposizioni, a quel corpo determinate attività. E potremmo continuare con altri esempi perché spesso, all'interno delle Forze di polizia di competenza generale, abbiamo nuclei che svolgono attività similari e determinano sprechi e sovrapposizioni. In tali casi si può intervenire, razionalizzando ed evitando intrecci ma non certo aggredendo il Corpo forestale dello Stato, nei confronti del quale gli italiani hanno stima, il quale svolge un compito rilevantissimo e oggi, di fronte all'accresciuta sensibilità ambientale e alla maggiore preoccupazione per la tutela del territorio, è chiamato a esercitare funzioni indispensabili.

Noi, nel sostenere i nostri emendamenti, siamo certi che in Aula si potrà generare un consenso virtuoso, positivo e trasversale per evitare, tra i tanti errori, che venga commesso anche questo all'interno di un demagogico, inefficace e solo dannoso riordino presunto della pubblica amministrazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII.Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, signora Ministra, onorevole relatore, intervengo in discussione generale su questo disegno di legge per la riforma della pubblica amministrazione segnalando che esso ci offre la possibilità di intervenire nell'ambito molto particolare della ricerca in università e, in particolare, negli enti pubblici di ricerca.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 12,10)**

(*Segue* BOCCHINO). In 7a Commissione abbiamo lavorato su un tema per il quale abbiamo seguito una lunga serie di audizioni, dalle quali è emersa con forza, da parte del mondo degli enti pubblici di ricerca, la necessità di riconoscere una particolarità al mondo della ricerca rispetto alla pubblica amministrazione.

L'assimilazione degli enti pubblici di ricerca nella pubblica amministrazione, oggigiorno, comporta una serie di problematiche che mal si adatta al lavoro di ricercatore. Ricordo che la figura del ricercatore è molto particolare ed ha caratteristiche che non si riscontrano in altre figure professionali

della pubblica amministrazione. Il ricercatore gode - ad esempio - della libertà di ricerca e dell'autonomia professionale, che deriva direttamente dalla Carta europea dei ricercatori, che l'Italia ha recepito. Il suo è un lavoro profondamente intellettuale, che non trova riscontro in altri settori. Eppure, si pensi che in questo momento un architetto dell'ufficio del catasto è trattato alla stessa stregua, dal punto di vista normativo, di un ricercatore di un ente pubblico di ricerca.

Sorge, quindi, spontanea l'esigenza di attuare in questo provvedimento, nel cui ambito abbiamo la possibilità di farlo, quella che io definirei una eccezione culturale. D'altronde, l'articolo 33 della Costituzione recita che le arti e la scienza sono libere e libero ne è anche l'insegnamento. Pertanto, questa eccezione culturale scaturisce direttamente dal dettato costituzionale.

La richiesta che ci viene dal mondo della ricerca è di definire innanzitutto uno *status* giuridico comune per i ricercatori degli enti pubblici di ricerca; uno statuto speciale per la ricerca, che la scorpori dal resto della pubblica amministrazione, e, infine, una contrattazione in comparto separato per i ricercatori e i tecnologi degli enti pubblici di ricerca.

Lo scorporo degli enti pubblici di ricerca dalla pubblica amministrazione è un atto che darebbe la possibilità agli enti di godere non tanto di una *deregulation* a 360 gradi - non è questo che si chiede - ma di una maggiore flessibilità nelle procedure. Si pensi - ad esempio - alle normative sulle missioni o sul *turnover*: gli enti pubblici di ricerca hanno sofferto, in passato, delle limitazioni sul *turnover*, che sono derivate direttamente da quelle imposte alla pubblica amministrazione ed hanno causato una progressiva riduzione del numero dei ricercatori impiegati in enti pubblici di ricerca.

Un comparto separato, pertanto, darebbe la possibilità di operare attraverso quel principio di autonomia responsabile, sempre vincolato al *budget* a loro dedicato. Si deve, infatti, tenere presente che gli enti pubblici di ricerca hanno un fondo ordinario di funzionamento, che deriva direttamente dal decreto legislativo n. 213 del 2009, e sono comunque vincolati ad operare all'interno di quelle regole di *budget*. Si richiede, quindi, la possibilità di intervenire, anche con le assunzioni e le progressioni di carriera svincolate dalle limitazioni del *turnover*, in piena autonomia e con valutazioni *ex post* e non *ex ante*. Non si tratta affatto, quindi, di una *deregulation*, ma semplicemente del riconoscimento al settore della ricerca di uno *status* particolare, che deriva direttamente dal dettato costituzionale e non può trovare applicazione in questo momento, perché vige l'equiparazione al resto della pubblica amministrazione, che non è consona al funzionamento degli enti pubblici di ricerca.

Chiedo, quindi, al Governo e al relatore la possibilità di riflettere su questo aspetto in Aula, recependo alcuni emendamenti delega che presenterò, che realizzano lo scorporo per valorizzare l'attività degli enti pubblici di ricerca. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

COLLINA *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge in Aula un provvedimento che l'Italia attende da tempo e che è cruciale per la modernizzazione del Paese. La riforma della pubblica amministrazione è stata ripetutamente indicata come una misura decisiva, ma è stata spesso invocata con spirito benaltrista rispetto alle varie riforme che la classe politica ha intrapreso.

Questo atteggiamento non ha fatto difetto nemmeno in occasione delle riforme costituzionali e della legge n. 56, che ha dato seguito alla formazione delle Città metropolitane. Ma la spinta riformatrice che il Governo Renzi ha messo in campo non si è fermata e non solo ha proposto azioni immediate a fronte di problematiche urgenti con il decreto Madia, ma ha anche rilanciato un coordinato insieme di norme e deleghe che non è eccessivo dire che rivoluzioneranno la pubblica amministrazione.

Vedete, colleghi, non è irrilevante sottolineare questo fatto: stiamo riformando lo Stato italiano nelle sue varie articolazioni e livelli. Lo stiamo modernizzando, e ciò significa che stiamo cercando di renderlo fattore di competitività, e non più freno alla piena espressione delle potenzialità dei cittadini, delle famiglie e delle imprese.

Su questo punto voglio fare una citazione, relativa ad un incontro pubblico che, da giovane segretario comunale del Partito Popolare, organizzai in occasione della campagna elettorale del 1996, quando era candidato al Senato, nel collegio del mio territorio, il professor Andrea Manzella, il quale mi propose

di invitare Beniamino Andreatta. Lo andai a prendere a Bologna e, durante il viaggio, avemmo modo di parlare - guarda caso - della pubblica amministrazione, tema che egli riprese durante il suo discorso al pubblico, facendo un esempio. Se chiediamo ad un funzionario della pubblica amministrazione francese di descrivere sinteticamente il suo lavoro, ci sentiremo rispondere che consiste nell'aiutare lo sviluppo del proprio Paese. Se rivolgiamo la stessa domanda ad un funzionario tedesco, ci sentiremo rispondere che consiste nel facilitare la vita di cittadini e imprese. Se poniamo la domanda ad un funzionario italiano, ci dirà che lui sta lì per far rispettare la legge. Non era una barzelletta, ma un modo semplice per puntare l'attenzione sul *deficit* di proattività della pubblica amministrazione italiana, posto che anche i funzionari francesi e tedeschi fanno certamente rispettare le leggi.

Una parte importante della sfida viene raccolta con il disegno di legge in esame, di cui cito solamente gli articoli 2, 3 e 4, riguardanti la Conferenza di servizi, il silenzio assenso e il riordino dei regimi autorizzativi, sottolineando la decisività dell'attuazione dell'articolo 1 sulla cittadinanza digitale, che diventa il principale di criterio ordinatore della nuova pubblica amministrazione.

In secondo luogo, modernizzare lo Stato significa che stiamo cercando di renderlo fattore di omogeneità nel Paese, e non di differenze. Su questo punto voglio soffermarmi, perché lo ritengo un aspetto tenuto troppo sotto traccia. Le forbici che dividono il Paese sono tante, ma non possiamo permetterci più che fattore di queste differenze sia la disomogeneità della pubblica amministrazione. Lo dico sapendo che provengo da una Regione, l'Emilia-Romagna, che a ragione è spesso guardata come riferimento per procedure, organizzazione, capacità di controllo e di programmazione della spesa. Ma anche in Emilia-Romagna abbiamo consapevolezza di due cose. La prima, che tra l'altro il nuovo presidente Bonaccini ha messo in testa al suo programma, è la semplificazione normativa. La seconda è la partecipazione ad un comune impegno per rendere omogeneo il Paese, che non può vedere territori "in fuga" attraverso procedure avanzatissime, perché le forbici si aprono con il movimento di tutte e due le lame. Faccio un esempio molto chiaro: l'introduzione della TARI è avvenuta nel momento in cui era concluso da tempo, per buona parte dei Comuni dell'Emilia-Romagna, il passaggio da tassa a tariffa. Molti Comuni avevano già smantellato gli uffici di riscossione della tassa rifiuti e del recupero di morosità connesso, perché centinaia di migliaia di cittadini pagavano già la bolletta al gestore del servizio. Oggi li hanno dovuti riattrezzare, dovendo gestire anche gli sbilanci finanziari tra quanto devono versare al gestore del servizio e quanto riscuotono con la TARI. Siamo tornati indietro. Almeno io la penso così, anche se devo riconoscere che in Italia non si può mai essere sicuri se il senso che stiamo percorrendo sia l'avanti o l'indietro. Ma questa riforma della pubblica amministrazione deve fare questo: stabilire nel breve, nel medio e nel lungo periodo il senso dell'andare avanti.

Per concludere questo inciso, voglio mettere in rilievo la riforma Boschi del Senato, che stiamo portando avanti nei due rami del Parlamento. Il Senato delle Regioni va visto anche come una grande opportunità per ridurre le forbici, dare omogeneità ai corpi normativi di competenza regionale e, in definitiva, rendere più unita l'Italia, anche attraverso il confronto quotidiano che il Senato riformato, nella sua nuova composizione, renderà possibile.

In terzo luogo, modernizzare lo Stato significa cercare di renderlo adeguato a tutti i livelli istituzionali e amministrativi ai suoi essenziali compiti di azione, tutela e garanzia, evitando di vederlo disordinatamente presente in troppi ambiti che non gli competono. Questo è un tema cruciale se si vuole dare un senso alla ricorrente discussione sul ridimensionamento della spesa pubblica.

In conclusione, vorrei intervenire brevemente sulle società partecipate di gestione dei servizi pubblici locali. Se in una prima fase storica la creazione di società strumentali con l'esternalizzazione dei servizi ha avuto il merito di identificare la dimensione di centri di costo che non erano riconoscibili all'interno dei bilanci comunali, la successiva normativa ha sviluppato con sufficiente coerenza una visione sostanzialmente industriale, basata sulla convinzione che le reti infrastrutturali sono fattore decisivo della competitività di un territorio. Le reti infrastrutturali e gli *asset* sono detenuti dai territori, ma sono gestiti imprenditorialmente e l'efficienza della gestione imprenditoriale si verifica solo con quel *check point* che è la messa a gara dei servizi. Gli enti locali controllano l'adeguatezza dei costi del

servizio anche in relazione agli investimenti che sviluppano e mantengono l'efficienza delle reti. Anche qui mi rendo conto di avere alle spalle un territorio, quello emiliano romagnolo, dove i Comuni, centinaia di Comuni, hanno condiviso una scelta strategica. La storica presenza delle società municipalizzate ha rappresentato un importante patrimonio di competenze tecniche e umane, di investimenti delle comunità locali, che nei decenni hanno reso pari opportunità ai cittadini, ma soprattutto hanno reso possibile un grande livello di sostenibilità del nostro sviluppo, anche quando il concetto non era così diffuso nella coscienza dei cittadini. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Facciamo concludere la frase.

COLLINA *(PD)*. La scelta è stata quella di efficientare le aziende, riorganizzarle, dare loro massa critica, costituire economie di scala che ci dessero la possibilità di vincere le gare e continuare a gestire con le nostre società i servizi pubblici locali, proprio per non svendere tutto quel patrimonio formato in decenni e che proprio con questa scelta aveva la grande possibilità di essere non solo adeguato nella somministrazione dei servizi, ma poteva restituire risorse alle comunità.

PRESIDENTE. Senatore, deve concludere.

COLLINA *(PD)*. Se mi concede un altro minuto.

PRESIDENTE. Ha già avuto due minuti in più del tempo assegnato al suo Gruppo.

COLLINA *(PD)*. Chiedo allora di allegare al Resoconto della seduta la restante parte del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, Ministro, colleghi, il disegno di legge oggi in discussione parte dalla condivisibile necessità di razionalizzare e semplificare il funzionamento della pubblica amministrazione, al fine del raggiungimento di due, altrettanto condivisibili, obiettivi: garantire un più efficace funzionamento interno delle pubbliche amministrazioni ed assicurare un'erogazione più rapida e trasparente dei servizi al cittadino. Leggendo però i contenuti del disegno di legge, ci si accorge di quanto siano, come dire, «originali e controverse» le misure con le quali il Governo intende rispondere alla richiesta, peraltro legittima, da parte della collettività, di maggior efficacia e professionalità nella somministrazione delle prestazioni.

Ascoltando i colleghi che mi hanno preceduto e lo stesso senatore Gasparri, mi preme rilevare che una delle criticità contenute nel provvedimento è senza dubbio la soppressione del Corpo forestale dello Stato e il suo assorbimento alla Polizia di Stato. È una decisione incomprensibile, che lascia francamente basiti, visto che contribuisce al depauperamento di tutte quelle attività di controllo del territorio, tipicamente messe in atto dai forestali e finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. La scelta del Governo di eliminare il Corpo forestale dello Stato è, infatti, ingiustificabile, a fronte dell'altissima specificità e professionalità che contraddistingue l'attività di polizia ambientale svolta da quest'ultimo, con competenze enormi che hanno permesso, soprattutto negli ultimi anni, l'accertamento di gravissimi reati contro il territorio e l'ambiente. Due esempi valgono su tutti: la terra dei fuochi e la mega discarica abusiva di Bussi, scoperta proprio dalla Guardia forestale nel 2007.

Il Movimento 5 Stelle è totalmente contrario alla sua soppressione e lo abbiamo abbondantemente dimostrato anche nel corso di una conferenza stampa, nonché presentando in Commissione diversi emendamenti, tutti respinti, e che, alla luce della manifestazione che si è tenuta solennemente martedì scorso, ci auguriamo vengano presi in considerazione in Aula da un Governo che fa della superficialità e del pressappochismo il *dominus* della sua azione.

Un altro aspetto che impone sicuramente una riflessione è quello relativo alla delega al Governo in materia di conferenza dei servizi, soprattutto nel passaggio del testo in cui si prevede che «si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria volontà, e questo, anche se siano amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

La progressiva e documentata permeabilità della pubblica amministrazione ai fenomeni di corruzione

impone una seria riflessione sull'effettiva utilità di una norma che, se approvata, produrrebbe un ulteriore assalto alla diligenza da parte di organizzazioni criminali tradizionali e centri occulti di potere o affaristici che, in nome del profitto (e solo del profitto), e mettendo in campo un'ineguagliabile incoscienza e spregiudicatezza, potrebbero essere facilmente autorizzate all'utilizzo, per meri fini privatistici e di *business*, di beni dall'inestimabile valore ambientale, storico e artistico. Chiedo che su questo venga fatta attenzione e venga seriamente posto un freno alla corruzione.

Consentitemi, poi, di soffermarmi sulla delega contenuta nell'articolo 9 del disegno di legge, riguardante la dirigenza pubblica e la valutazione dei rendimenti di tutti i pubblici uffici; un punto del provvedimento sul quale il Governo dimostra tutta la sua confusione in merito alle funzioni e allo *status* della dirigenza scolastica.

La delega in questione prevede che venga istituito un ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in cui confluiscono i dirigenti delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, delle Camere di commercio e vengono esclusi, a causa della natura non gestionale del proprio ruolo, i dirigenti scolastici.

Tuttavia, nel disegno di legge definito impropriamente dal Governo «la buona scuola», si riconoscono ai dirigenti scolastici incarichi di natura prettamente gestionale e manageriale, riconoscendo a questi ultimi, oltre al potere di scegliere la propria squadra di docenti, con chiamate dirette, anche la possibilità di individuare percorsi formativi e di valorizzazione del merito scolastico alternativi a quelli tradizionali, mediante l'ottenimento di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni.

È chiaro, pertanto, che il Governo ha volontariamente deciso di depotenziare la funzione pubblica del dirigente scolastico, facendo venir meno la sua specificità e il suo ruolo di buon padre di famiglia nella programmazione e svolgimento delle attività didattico-creative, decidendo di trasformarlo in un capo d'azienda, prevalentemente vincolato ad una fredda analisi costi-benefici nella realizzazione della sua *mission* educativa, senza che dal 2000 sia stata portata avanti una seria preparazione di dirigenti e *manager* e, quindi, una qualifica dirigenziale.

All'interno di questo provvedimento non ci è stato neanche consentito al Parlamento di presentare emendamenti che prevedessero un inserimento dei dirigenti scolastici nel ruolo unico della Presidenza del Consiglio. Questa decisione del Governo è da censurare nel metodo e nel merito! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, intervengo solo su un aspetto particolare di questo provvedimento. Ho portato avanti convintamente battaglie storiche in difesa della Forestale, ma c'è un aspetto attuale dei suoi compiti e delle sue funzioni che non mi convince assolutamente. Vorrei avere un attimo l'attenzione del vice ministro dell'interno, senatore Bubbico.

PRESIDENTE. Vice ministro Bubbico, il senatore Giovanardi si sta rivolgendo direttamente a lei nella sua qualità di Vice Ministro delegato.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Stavo dicendo che storicamente ho difeso l'autonomia e la funzione del Corpo forestale sul territorio, perché rappresenta un grande patrimonio finalizzato alla tutela dell'ambiente e del territorio e storicamente è sempre stato amico dei montanari, delle persone che in Italia abitano nelle zone territoriali più a rischio, degli allevatori e dei coltivatori diretti.

Ho già presentato atti di sindacato ispettivo per comprendere come sia possibile che un organo di polizia dello Stato con le stellette abbia potuto firmare una convenzione con l'onorevole Brambilla, e con le associazioni animaliste più fondamentaliste, in base alla quale dette associazioni forniscono un'attività di consulenza e di formazione ai membri del Corpo forestale. La conseguenza è che nel momento in cui, come avviene oggi, le associazioni denunciano gli allevatori - è attualmente in corso ad esempio una battaglia contro l'allevamento degli agnelli, dei conigli e ogni altra forma di allevamento - la Forestale, nel verificare se la denuncia della LAV (Lega anti vivisezione) è fondata, si serve dei consulenti stessi della LAV, gli stessi con i quali ha firmato la convenzione, per cui l'esito è evidente. Quando si va in tribunale a difendere le ragioni degli animalisti ci sono sempre i consulenti

delle associazioni animaliste. E se poi la causa viene vinta, chi incassa per legge il risarcimento? Le associazioni animaliste. Se però la causa viene persa, paga lo Stato.

Vorrei capire ora, visto che comprendo benissimo le ragioni di chi difende gli interessi degli animali, chi è che difende gli interessi di milioni di persone che in Italia vivono dell'attività di allevamento. Penso solo a cosa significa tutto questo, dal punto di vista economico, per la mia Regione, l'Emilia-Romagna, la cui agricoltura passa attraverso l'allevamento dei maiali lo stesso dicasi per Forlì relativamente all'allevamento avicolo e a tutte le forme di allevamento che passano attraverso un giusto equilibrio tra l'interesse e la salute animale e le esigenze della produzione.

Signor Vice Ministro - dovrei rivolgermi in realtà al Ministro dell'agricoltura al quale peraltro ho già fatto presente la questione - non è forse il caso di denunciare questo tipo di accordo, inusitato e mai visto, in base al quale un organo dello Stato che svolge funzioni di polizia giudiziaria va a contrastare i diritti degli allevatori attraverso consulenze provenienti da associazioni animaliste che rappresentano i peggiori nemici degli allevatori? La situazione è insostenibile perché in questo modo, o per il delfinario a Rimini o per interventi a gamba tesa in varie parti d'Italia, la Forestale rischia di non essere più l'amica, la consulente sul territorio, specialmente nelle zone più disagiate di montagna, delle persone che in questo Paese hanno ancora il coraggio di vivere la montagna, con tutte le relative difficoltà, per portare avanti un'economia montana che si regge ancora su un po' di allevamento, ma rischia di diventare il nemico.

Pertanto, benissimo se la Forestale si impegna nella terra dei fuochi per combattere le grandi situazioni di inquinamento. È suo compito farlo. Ma non è opportuno che essa cavalchi dappertutto, specialmente nelle zone rurali, un ambientalismo *radical chic* che va a contestare quelli che ancora oggi hanno il coraggio di abitare la montagna e difendere le zone del nostro Paese più dimenticate, quelle che hanno bisogno di essere antropizzate e non abbandonate totalmente.

Volevo sottolineare questo aspetto della vicenda, nella speranza che il Governo intervenga rispetto a quest'obbrobrio - dal momento che non so a che titolo un comandante della Forestale abbia potuto firmare tale convenzione - al fine di porvi rimedio. Ciò al fine di consentire che un organo di polizia sia ciò che deve essere, vale a dire un organo neutrale, indipendente e autonomo e non subordinato alle esigenze di questa o quell'altra associazione. *(Applausi del senatore Albertini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI *(PD)*. Signor Presidente, signor Vice Ministro, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, credo che questo dibattito debba essere utilizzato per dare un contributo migliore ad una riforma che ha una funzione fondamentale, un ruolo centrale nel vasto programma di riforme che il Governo e la maggioranza stanno portando avanti in relazione alla sfida finalizzata alla modernizzazione del nostro Paese.

Alcuni interventi mi sono parsi obiettivamente troppo limitati nel voler puntualizzare o rappresentare interessi specifici rispetto ad un tema che pure è importante, ma che qui rappresenta in maniera evidente un primo passo rispetto al riordino delle forze di polizia.

Credo corra l'obbligo di ringraziare innanzitutto il Governo, per il coraggio e la determinazione nel portare avanti questa riforma, che potremmo definire la riforma delle riforme per la funzione e l'importanza che riveste la pubblica amministrazione e per il livello di inefficienza ed inadeguatezza, seppure con le dovute eccezioni, che oggi essa rappresenta in termini reali e nel sentimento del nostro Paese. Un ringraziamento particolare va alla Commissione ed al relatore, che hanno dato un contributo importante per migliorare il testo del Governo.

Che cosa hanno in comune il Ministero dell'interno, il Comune di Milano, l'Istituto nazionale di previdenza sociale o l'Istituto autonomo case popolari di Trapani? Sono organizzazioni legate tra loro da uno scopo comune, ovvero quello di consentire alla nostra Repubblica di raggiungere i suoi obiettivi costituzionalmente individuati quali il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (il Ministero dell'interno), la raccolta di contributi e l'erogazione di prestazioni sociali (l'INPS), la realizzazione di case popolari e la loro assegnazione a persone non abbienti (l'Istituto autonomo case

popolari). Ancora, queste organizzazioni hanno ruoli ben definiti e complementari tra loro e, secondo le varie norme regolatrici, debbono agire in modo congruo rispetto agli scopi assegnati e, soprattutto, hanno bisogno di risorse economiche per poter funzionare.

La riforma quindi va a toccare l'organizzazione della pubblica amministrazione con l'obiettivo di razionalizzare, efficientare e modernizzare la stessa in modo da produrre un elemento di forte avanzamento del nostro sistema Paese e, nel contempo, di ottenere un risparmio di spesa pubblica proprio agendo nel campo delle inefficienze. Ritengo pertanto che questa occasione vada colta in tutt'altra maniera.

Naturalmente stanno sullo sfondo, come ha ricordato il relatore, senatore Pagliari, altri provvedimenti fondamentali per il cambiamento di paradigma della nostra pubblica amministrazione: ad esempio, l'azione amministrativa o il sistema dei controlli. In particolare, nell'azione amministrativa abbiamo la necessità di superare una concezione profondamente stratificata nella nostra pubblica amministrazione: quella di privilegiare il formalismo degli atti come strumento per poter meglio rispondere all'esigenza di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. In realtà, nel corso degli anni, tale approccio è degenerato, con varie inefficienze, prendendo il posto di quello che deve invece essere l'obiettivo dell'azione amministrativa, ossia il risultato al servizio dei cittadini e delle imprese.

L'insieme delle organizzazioni che nel linguaggio quotidiano vengono individuate con l'espressione di amministrazioni pubbliche rappresenta, all'interno della Repubblica italiana, la parte numericamente preponderante sul resto e capillarmente e costantemente presente nella vita quotidiana dei cittadini. È ad essa che giorno per giorno si rivolgono il cittadino o l'impresa, per poter usufruire di quei servizi pubblici che rappresentano l'elemento fondante della nostra comunità.

Il processo di riforma delle amministrazioni pubbliche ovvero di quell'insieme articolato di organizzazioni costantemente presenti nella nostra vita quotidiana, rappresenta quindi un passaggio fondamentale per la modernizzazione del nostro Paese o meglio, richiamando le parole del presidente della BCE Mario Draghi, una riforma di sistema con ampi potenziali di crescita per l'economia italiana, la cui attuazione può garantire una crescita del nostro prodotto interno lordo indispensabile per consentire all'Italia di rimanere ben agganciata ai vagoni di testa del treno europeo.

Con la legge delega oggi in discussione si affronta il disegno organizzativo delle amministrazioni pubbliche, rendendolo predeterminato, stabile e certo. Conseguentemente, si agisce sull'entità dei mezzi patrimoniali e finanziari necessaria per poterlo far funzionare e sulle risorse umane, che con la loro opera al servizio degli apparati consentono al tutto di poter funzionare.

Infine, si rinnovano gli strumenti giuridici ovvero sulle attività giuridicamente rilevanti, che consento alle amministrazioni pubbliche di raggiungere gli obiettivi propri attraverso schemi di comportamento legalmente precostituiti e coerenti con i tempi moderni.

Ci sono molte norme che meritano di essere sottolineate, come ben ha fatto il senatore Pagliari nella sua relazione; mi limiterò a citarne alcune che mi sembrano molto importanti.

Tra i tanti aspetti della riforma credo sia utile richiamare i punti salienti contenuti già nell'articolo 1, che introduce la cittadinanza digitale e che pone le premesse per un diverso rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni, abbattendo le barriere fisiche dell'accesso alla pubblica amministrazione. Con i decreti delegati il Governo dovrà definire il livello minimo di qualità dei servizi *on line* assicurando a tutti i cittadini l'accesso Internet a tutti gli uffici pubblici, dalle scuole alle ASL; ridefinire il sistema pubblico di identità digitale volto a consentire l'accesso a qualunque servizio con un solo PIN, universalmente accettato in modo che il cittadino possa autenticarsi una sola volta presso uno dei gestori di identità digitale ed utilizzare tale autenticazione con qualunque erogatore di servizi *on line*, pubblico e privato, italiano e dell'Unione europea. Una vera rivoluzione.

Si affronta in modo organico il problema della dirigenza pubblica con nuove regole per l'accesso e l'uscita. Si interviene sull'accesso alla dirigenza riconfermando il principio costituzionale dell'obbligo del concorso. I nuovi dirigenti delle amministrazioni pubbliche saranno i soli a dover rispondere della gestione e ci sarà un solo ruolo, niente più fasce; incarichi di massimo tre anni rinnovabili una sola

volta. La contendibilità della dirigenza è indispensabile, come un ulteriore elemento che viene affrontato - cerco di concludere perché il tempo sta per scadere - con la legge delega è l'annoso problema delle società partecipate dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali che, come confermato anche dal rapporto Cottarelli, rappresenta uno degli aspetti più critici sul versante sia finanziario che organizzativo dell'intera amministrazione pubblica. Da questo punto di vista è fondamentale - ho anche presentato un emendamento in questo senso - garantire al massimo la concorrenzialità e la contendibilità dei servizi pubblici locali, perché questo è un elemento che libera risorse, che dà opportunità di un migliore servizio a un minor costo per i cittadini.

Si affronta inoltre con coraggio il tema del riordino, come dicevo, del sistema dei servizi pubblici locali, ed è da sottolineare la disciplina sulle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva, che fa chiarezza su tutte le attività che possono iniziare con una semplice comunicazione da parte dei privati e delle imprese, semplificando la vita ai cittadini, consentendo, quindi, di liberare quelle risorse e quelle energie di un nostro sistema di impresa che, nonostante l'arretratezza della pubblica amministrazione, è competitivo su tutti i mercati internazionali.

Nell'ottica di questa riorganizzazione vi sono altre norme importanti di razionalizzazione e soppressione di uffici ministeriali, con funzioni che si sovrappongono a quelle delle *Authority* esistenti.

Concludo con una citazione del professore Massimo Saverio Giannini, che già nel 1979 ammoniva il legislatore italiano ad intervenire ricordando che vi sono molte cause, talune anche assai lontane, che hanno concorso a produrre l'attuale situazione di grave disfunzionamento delle amministrazioni pubbliche, globalmente prese, e a suscitare per più parti di esse angoscianti preoccupazioni di ingovernabilità. Tuttavia, è opportuno in questo momento che di queste cause ci si occupi, onde non si ceda all'insidia di turbare il decidere disperdendosi per itinerari collaterali che potrebbero divenire recriminatori, ed oltre tutto quasi sempre sospetti di essere facili e gratuiti. Saggezza imporrebbe che si considerasse chiuso il passato e aperto il solo provvedere al futuro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la possibilità di poter manifestare in quest'Aula il nostro forte disappunto per un provvedimento che porta con sé lo scioglimento di quel Corpo forestale dello Stato, così come lei ha così ben illustrato nel suo intervento. Mi corre, però, anche l'obbligo di precisare meglio alcune valutazioni che in quest'Aula sono state fatte recentemente dal collega Giovanardi, quando, riferendosi all'antropizzazione delle nostre montagne in particolare, stabilisce che lì c'è un problema tra uomini e animali che va risolto a favore degli uomini e non a favore di un equilibrio e di una biodiversità che comprenda la convivenza più serena possibile tra uomini e animali.

Ebbene, chi in montagna ci vive, ne conosce i veri problemi, che sono legati solo in parte alle considerazioni del senatore Giovanardi, e sa che in larga parte sono legati al fatto che in questi anni non siamo stati capaci di assicurare a quei piccoli Comuni, che sono le istituzioni organizzate sulle montagne, la capacità e la possibilità di garantire alcuni servizi. Nella politica dei tagli dei trasferimenti agli enti locali, infatti, sono proprio questi i Comuni che soffrono maggiormente, perché, nonostante il loro virtuosismo finanziario, non riescono più a garantire quel livello di servizi che negli anni passati ha reso più facile la vita nei loro territori.

Vengo però subito al cuore della questione: nella nostra difesa del Corpo forestale dello Stato, c'è anche quella di un'idea di Paese e di territorio dove la convivenza tra uomini e animali è virtuosa e fruttuosa per tutti. Spesso dimentichiamo che, con il consumo di suolo del nostro Paese e con l'antropizzazione esasperata, abbiamo invaso il territorio che era degli animali, non viceversa. Da qui discendono spesso le tante polemiche, come quelle che abbiamo tristemente registrato nel caso degli orsi sulle montane nel Trentino o dei lupi su quelle veronesi, ma non solo.

Ritengo che il ruolo del Corpo forestale dello Stato possa svolgere proprio lì una delle sue funzioni più importanti, per aiutare e far crescere la cultura della convivenza tra uomo e animale in una coscienza unica della biodiversità che va garantita ai territori. In Europa ospitiamo il 30 per cento delle specie

animali dell'intero continente ed il 50 per cento invece della popolazione vegetale. Abbiamo forse più responsabilità di altri nel preservare i nostri territori e nel sostenere le nostre economie - quelle rurali e quelle della montagna, che hanno grandissime difficoltà - con politiche intelligenti, che aiutino quelle comunità a mantenere il loro ruolo e la loro presenza su quei territori - il cui abbandono è senz'altro un grave rischio - ma secondo una coscienza moderna dell'equilibrio tra uomo e animale, che deve trovare una sua nuova sintesi. Mi pare che stiamo abbandonando sempre più convintamente vecchi luoghi comuni che hanno visto lo sfruttamento dell'animale a favore di una cultura moderna dell'utilizzo all'interno del sistema economico anche della forza degli animali, per una mentalità che si dirige sempre più verso il loro rispetto.

L'indignazione che proviamo di fronte ad alcuni fenomeni che spesso salgono alla ribalta della cronaca, perché ci colpiscono con immagini cruente, la dice lunga: abbiamo una sensibilità ed un'attenzione a tutto questo, ma dobbiamo trovare il modo giusto ed il punto di equilibrio corretto tra le esigenze dell'economia, delle comunità e degli animali. Spero dunque che la difesa e la tutela del Corpo forestale dello Stato ci aiutino ancor di più in questo, perché sono dell'opinione che quella struttura che le istituzioni hanno pensato tanti, tanti anni fa debba essere potenziata e rafforzata, non svilita ed assorbita in un ruolo magari solo amministrativo, che non ci aiuterebbe in quel percorso.

Ascrivo al merito di Michela Vittoria Brambilla la capacità di portare all'interno della cultura del centrodestra il rispetto e l'amore per gli animali. Penso che ciò interpreti un sentimento diffuso, molto diffuso, tra milioni di cittadini e di elettori, che, anche sulla base di questo aspetto, probabilmente formano la loro opinione, il loro giudizio e il loro voto: a loro non voglio dunque mancare di rispetto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei svolgere soltanto qualche considerazione rispetto al provvedimento al nostro esame, ringraziando innanzitutto il relatore, senatore Pagliari, la 1a Commissione affari costituzionali e la ministra Madia anche per il lavoro di integrazione e di modifica del testo fatto durante l'esame in Senato. Quello al nostro esame è un provvedimento importante per il Paese, perché riguarda una parte fondamentale dello Stato, che ha un rapporto diretto con i cittadini e le imprese, attraverso cui si misura anche la capacità dello Stato di corrispondere alle aspettative dei cittadini e di fornire servizi essenziali per la vita quotidiana. Si tratta dunque di un provvedimento che delega il Governo ad affrontare questioni decisive, che andranno attenzionate dal Parlamento, valutando i tempi e i contenuti dei decreti delegati. Il provvedimento si intreccia ad altre norme di recente approvazione: penso in particolare a quella sui reati ambientali, che l'Assemblea ha approvato pochi giorni fa, introducendo quattro nuovi delitti colposi contro l'ambiente.

Penso dunque che, sul testo in esame, in particolar modo con riferimento alla revisione e al possibile accorpamento del Corpo forestale dello Stato ad altri corpi di polizia, si debba fare molta attenzione, perché, nel momento in cui andiamo ad attuare un assetto normativo come quello modificato di recente, abbiamo la necessità che il nostro Paese si doti di un sistema di controlli efficace: da un lato sul versante della polizia ambientale e dall'altro sul versante dei controlli amministrativi, legati anche al sistema delle agenzie ambientali, che la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato sta esaminando e rivedendo, con un coordinamento maggiore in capo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e facendo riferimento, sul territorio, alle agenzie regionali per l'ambiente. Senza queste due "gambe" penso che l'attività di prevenzione, oltre che quella di controllo e di repressione, non funzionerebbe. Occorre allora, sicuramente, una riorganizzazione delle funzioni in capo al Corpo forestale dello Stato, ma non un suo accorpamento e un suo svilimento all'interno di altri corpi. In tanti anni di esperienza, il Corpo forestale dello Stato ha accumulato una specializzazione, che ha a che fare con le politiche ambientali e agricole e che fa riferimento a funzioni che ritengo essenziali: penso al controllo sul bracconaggio e sulla forestazione, al rapporto e agli accordi vigenti con il Ministero delle politiche agricole e con il Ministero dell'ambiente e al lavoro in atto con tante Regioni.

Credo dunque che la delega contenuta nel provvedimento sia da monitorare e da precisare meglio,

anche rispetto ai futuri decreti delegati. Abbiamo la necessità di costruire, nel nostro Paese, un sistema di polizia ambientale molto più efficace rispetto a quello che abbiamo oggi in essere, per riuscire a colpire la criminalità organizzata, per mantenere la gestione delle 140 aree protette in capo al Corpo forestale dello Stato e le oltre 1.300 persone alle loro dipendenze, che svolgono un'attività importante, che è quasi autofinanziata, così come è quasi autofinanziato il funzionamento del Corpo forestale dello Stato, al netto ovviamente degli stipendi.

Stiamo parlando di un Corpo che gode di una fiducia molto ampia, soprattutto nei territori montani, come hanno detto altri colleghi; in generale oltre il 65 per cento dei cittadini pensa che il Corpo forestale dello Stato sia un riferimento importante e fondamentale. Per questa ragione, insieme ad altri colleghi, presenterò un ordine giorno che credo servirà a dare un indirizzo un po' più preciso, un po' più chiaro al Governo per la definizione delle funzioni, la sua riorganizzazione e soprattutto l'individuazione di un sistema nazionale di polizia ambientale che coinvolga, certo, le competenze di alta specializzazione che il Corpo è stato in grado di mettere a disposizione del nostro Paese, ma anche altri pezzi di amministrazione che svolgono funzioni analoghe: penso alle 2.800 unità di polizia provinciale che, ovviamente, possono integrarsi e intrecciare le loro attività e loro competenze; penso ai NOE dei Carabinieri e penso ad altri pezzi del nostro sistema che, in una diversa organizzazione, potrebbero anche costruire un argine molto più efficace contro i crimini ambientali.

La seconda considerazione che voglio fare, se mi rimane il tempo, riguarda gli articoli del provvedimento che vanno a sottolineare e a individuare la rotazione dei dirigenti e il rinnovamento del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, mettendo a disposizione dell'organo politico una maggiore responsabilità. Ecco: io credo che su questo occorra un'attenzione maggiore nell'applicazione della legge anticorruzione del 2011 che individuava nel segretario comunale un soggetto terzo in grado di svolgere la funzione di verifica degli atti, ma anche di sovrintendere all'applicazione di questa norma. Credo che, da questo punto di vista, il provvedimento possa precisare meglio, con i decreti delegati, il ruolo di anticorruzione che anche la pubblica amministrazione deve svolgere all'interno dei singoli territori. Per questa ragione credo che anche nella discussione serva introdurre una precisazione ulteriore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

ZANONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, in queste ultime settimane l'ISIS ha moltiplicato ancora i suoi sforzi nella sua tanto vasta quanto folle politica del terrore, come dimostrano gli eventi al museo nazionale del Bardo a Tunisi, con le uccisioni di personale locale e di turisti, l'affiliazione di Boko Haram e Al Quaeda all'organizzazione del terrore e le brutalità perpetrate in Nord Africa. Alle barbarie nei confronti di bambini, donne e uomini si aggiunge la distruzione del patrimonio archeologico. Sono le molteplici e spaventose facce di una stessa medaglia.

Circa un mese fa, dopo un intervento in Aula come quello odierno, incentrato sul patrimonio artistico e archeologico iracheno, ho redatto un'interrogazione cui molti dei miei colleghi hanno aderito e che dovrebbe ricevere risposta da parte del Ministro in Commissione esteri. Un breve aggiornamento, però, già si richiede, perché in queste poche settimane altri fatti incresciosi si sono verificati.

Nonostante siano state smentite tramite analisi di immagini satellitari le apocalittiche distruzioni complete, tramite dinamite e *bulldozer*, dei siti di Nimrud, Khorsabad, Ninive e Hatra, tuttavia ingenti danni sono stati fatti e stanno per essere messi in atto in questi centri da parte del califfato. L'ultimo video in questa galleria dell'orrore mostra la distruzione delle decorazioni architettoniche e di

numerose statue presenti sul sito di Hatra, databili al secondo, terzo secolo dopo Cristo.

I miliziani dell'ISIS, sotto la spinta di una nuova iconoclastia, hanno usato mazze di acciaio come per lo scempio compiuto al museo di Mosul, per distruggere mensole, cocci, maschere e statue che si erano conservate per più di 1.500 anni. Infine, le statue e le maschere di pietra poste troppo in alto sono state sfregiate da colpi di *kalashnikov* in modo che nulla che possa richiamare gli antichi idoli possa resistere nella memoria.

L'UNESCO e le varie organizzazioni mondiali urlano indignate, tramite i loro comunicati, il dolore dell'intero mondo che però spesso viene dimenticato.

L'interrogazione 3-01751, presentata da più di cinquanta senatori ormai più di due settimane fa, aveva importanza già allora, ma di settimana in settimana il suo valore, ahimè, sfortunatamente cresce e il pericolo è che aumenti ancora nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, a seguito degli interventi terroristici e di distruzione dell'ISIS.

In conclusione, mi permetto di sollecitare la risposta alla suddetta interrogazione, perché fornire un riscontro ai nostri interrogativi ed alle proposte lì riportate è sempre più necessario, viste le pressanti richieste e riflessioni che ci impone, ahimè, la velocità degli eventi e della politica estera. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,01)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (1577)
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative, la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza, il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali. L'ampia portata delle norme contenute e i diversi settori sui quali interviene rendono l'articolato nel suo complesso disomogeneo e non organico;

il disegno di legge in esame è manifestamente incostituzionale con riferimento al disposto di cui all'articolo 76 della Costituzione. L'esercizio della funzione legislativa non può, difatti, essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti;

in ragione della complessità della materia trattata dalla delega i principi e criteri direttivi alla

base di tale provvedimento appaiono talmente ampi e generalistici da far presupporre l'impossibilità effettiva del Governo di rispettare la legge di delegazione producendo nei fatti un eccesso di delega, che se sottoposto al giudizio della Corte costituzionale, ne comporterebbe inevitabilmente una dichiarazione di illegittimità. Soltanto a titolo esemplificativo in materia di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, i criteri di delega individuati sono caratterizzati da una indeterminatezza manifesta. Si prevede, per esempio, che la nuova disciplina dovrà essere approntata nel rispetto dei principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità, definizioni che se non declinate rimangono mere enunciazioni. Inoltre, in merito alla riorganizzazione e ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società o per l'assunzione o mantenimento di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche non si ravvisano esplicite garanzie atte a definire i livelli minimi essenziali del servizio pubblico;

la delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica produce una vera e propria precarizzazione della dirigenza totalmente contraria all'assetto costituzionale imposto dagli articoli 97 e 98, ed alle letture che del rapporto di lavoro e della funzione dirigenziale ha dato la Corte costituzionale con la giurisprudenza maturata a partire dalla sentenza n. 103 del 2007;

taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a eventualità o opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato, al riguardo la Corte costituzionale ha rilevato che: "il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega" (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);

il termine per l'esercizio della delega appare privo di univocità;

il testo in esame viola inoltre l'articolo 81 della Costituzione, infatti, pur nella consapevolezza della difficoltà di stimare gli effetti finanziari derivanti dalle previsioni contenute nel disegno di legge trattandosi di principi e criteri di delega, è innegabile che nell'articolato sono presenti disposizioni con effetti onerosi,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

QP2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", comunicato alla presidenza il 23 luglio 2014,

premesso che:

- l'articolo 76 della Costituzione prevede che il Parlamento possa delegare il Governo ad emanare atti aventi forza di legge ordinaria, i cosiddetti decreti legislativi, ma sulla base e con l'osservanza di "principi e criteri direttivi" fissati nella stessa legge-delega: la delega deve contenere criteri molto stringenti e dettagliati, definiti dal Parlamento, cui il Governo deve attenersi rigorosamente;

- in una legge-delega, la mancanza o l'indeterminatezza di principi e criteri direttivi comporta che "l'unico criterio direttivo per la normazione dell'oggetto della delega sarebbe il libero apprezzamento del Governo". Proprio un simile assetto è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale 8/10/2007 n. 340 secondo cui "il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega";

- il presente disegno di legge delega contiene dei limiti essenziali, delle incongruenze e dei profili di illegittimità costituzionale. In molti punti la delega appare generica e indeterminata e non soddisfa i criteri stabiliti dall'articolo 76 della Costituzione; mancano infatti - in molteplici oggetti - indicazioni di contenuto sufficienti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato. Si tratta, vista la particolarità della materia e le conseguenze che alcune scelte su cui non si è espresso alcun indirizzo del legislatore delegante e che avrebbero influenza decisiva, talvolta ostativa, su altri oggetti

del disegno di legge, di una "delega in bianco" e con molte contraddizioni interne;

- il disegno di legge in esame vìola in più parti i principi costituzionali sanciti dall'articolo 76 e, in particolare:

il principio afferente al "tempo limitato" non è rispettato in quanto in quasi tutti gli articoli si prevede, oltre ai tempi necessari alla presentazione dei decreti delegati, anche la possibilità per il Governo di emettere ulteriori decreti legislativi "correttivi e integrativi" in tempi non indicati e ogni decreto necessita di tre successivi passaggi: la Conferenza unificata; il Consiglio di Stato; le Commissioni parlamentari. In particolare all'articolo 9 è difficile ipotizzare quanti decreti legislativi saranno necessari per i ruoli unici, con annesse tre procedure e quattro mesi di tempo. Si tratta in una parola di una delega che prevede tempi molto lunghi e di incerta determinazione;

per quanto concerne il principio afferente la "determinazione di principi e criteri direttivi relativi ad oggetti definiti" gli articolo 2, 4 e 7 riportano disposizioni contenenti principi e criteri generici, che appaiono del tutto vaghi lasciando un'eccessiva discrezionalità di scelte al Governo col pericolo di incorrere in un eccesso di delega. In particolare si sottolinea in tali articoli la presenza di una determinazione di principi e criteri direttivi *per relationem* e mediante il rinvio ad altri atti normativi primari che vengono ad essere modificati nella stessa legge contenente la delega come nel caso del "silenzio assenso" oggetto di delega all'articolo 4 e la cui disciplina viene, nello stesso disegno di legge, modificata dall'articolo 3 ("Silenzio assenso tra amministrazioni"). Parimenti criteri e principi direttivi previsti negli articoli 13 e 14, da integrarsi con i più circoscritti principi previsti dall'articolo 11, appaiono molto ampi e non facilmente delimitabili tali da configurare la possibilità per i decreti delegati la censura per eccesso di delega. Da ciò emerge un pericoloso esempio di marginalizzazione del legislatore parlamentare. A tal proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2008, che costituisce un'efficace sintesi dei più significativi orientamenti giurisprudenziali, indica esplicitamente che il corretto esercizio del potere delegato "richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alla norma che determina l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega; l'altro, relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi";

il progetto governativo è caratterizzato, in molte sue parti, da una forte tendenza iper-accentratrice nelle mani del solo Presidente del Consiglio, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5 della Costituzione, che definisce il nostro modello organizzativo fondandolo sul più ampio decentramento amministrativo nell'attuazione dei servizi, basato su un forte carattere di autonomia: "La Repubblica ... attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". Tale tendenza è riscontrabile nell'azione complessiva dell'attuale Governo che nella modifica proposta di riforma del Titolo V della Costituzione, recentemente approvata dal Senato, annulla e contraddice il rafforzamento del principio dell'autonomia e del decentramento previsto nella riforma attuata nel 2001;

il comma 3 dell'articolo 3 estende in modo generalizzato il meccanismo del silenzio assenso anche nei procedimenti "in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini". Fino ad ora il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 (e ribadito dalla legge n. 537 del 1993 e n. 80 del 2005) esclude il silenzio assenso per i procedimenti aventi ad oggetto interessi sensibili, nel presupposto - costituzionalmente ineccepibile come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale - di una prevalenza del pubblico interesse su quello dei privati cittadini in casi in cui sono coinvolti interessi di rango costituzionale come nei casi del patrimonio culturale e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione: "Nella materia ambientale vige un principio fondamentale, ricavabile da una serie di disposizioni, da interpretarsi unitariamente nel sistema, secondo cui il silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale non può avere valore di assenso (sentenza n. 26 del 1996 e n. 440 del 1997);

la previsione, contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, dell'assorbimento di uomini,

mezzi, esperienze e capacità affermate in anni di impegno nella difesa dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare del Corpo forestale dello Stato, pur temperata dal termine "eventuale", configura la volontà esplicita del Governo di pervenire comunque ad uno smembramento del Corpo e di conseguenza alla dispersione di energie e di esperienze preziose e indispensabili senza le quali vengono meno quelle funzioni fondamentali e necessarie per il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 nell'eccezione più ampia della tutela dell'ambiente e del territorio;

la lettera *b)* del comma 1, dell'articolo 7, ridefinendo le attribuzioni di funzioni tra Presidente del Consiglio, Ministri e il Consiglio dei ministri, forzando un loro accentramento in capo al Presidente del Consiglio, di fatto forzano lo spirito e la lettera della Carta costituzionale che all'articolo 92 indica il Consiglio dei ministri come il massimo organo di Governo del Paese indicando espressamente al primo comma che "Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri". Inoltre le norme delegate prevedono la modifica della legge n. 400 del 1988, che disciplina l'attività di governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Si osserva inoltre che il Presidente del Consiglio è in una posizione di supremazia nei confronti dei Ministri ma non di una vera e propria superiorità gerarchica nei loro confronti. In base all'articolo 95, il Presidente del Consiglio "dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri";

all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numeri 2 e 3, si estende il ruolo unico anche ai dirigenti delle Regioni e degli enti locali, incidendo sulla materia riguardante l'organizzazione degli uffici che l'attuale articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva delle singole Regioni. La normativa in esame non esclude nemmeno il personale delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che hanno ordinamenti particolari, costituzionalmente garantiti, e comparti autonomi di contrattazione nell'ambito di riserve statutarie di intervenire sul trattamento economico e giuridico dei propri dipendenti. Anche con riferimento agli enti locali si ravvisa l'incompatibilità del nuovo sistema delineato con l'articolo 117, in quanto il ruolo della dirigenza degli enti locali viene disciplinato con legge regionale;

la previsione contenuta al comma 1, lettera *g)*, dell'articolo 9, secondo la quale il dirigente pubblico privo di incarico, dopo un determinato periodo di collocamento in disponibilità decade dal ruolo unico configura un vero e proprio licenziamento. L'assenza di incarico non può essere attribuita solamente alla responsabilità del singolo dirigente ma più spesso è dovuta alla prevalente volontà dell'autorità politica da cui dipende. Il testo consente *ex lege*, quindi, una troppo marcata ingerenza della politica nei confronti della pubblica amministrazione, in ciò giungendo ad annullare il principio sancito dal comma secondo, dell'articolo 97 che garantisce un'organizzazione dei pubblici uffici tale da assicurare "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione";

i dati e gli elementi riportati nella relazione tecnica non danno la necessaria garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anche in presenza della clausola di invarianza prevista dell'articolo 16 e della norma di salvaguardia prevista dall'articolo 17 configurando una violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Appaiono evidenti i riflessi sulla finanza pubblica derivanti da più deleghe, in particolare quelle previste: all'articolo 1 relativamente agli adempimenti e alle prescrizioni che si prevedono per la sua attuazione a carico delle amministrazioni; all'articolo 8 in relazione alla necessità della presa "in carico" da parte dell'amministrazione del personale che sarà posto "in esubero" dal sistema camerale nonché all'abrogazione del contributo unico a carico degli associati in particolare l'eventualità che nel periodo transitorio previsto dalla lettera *f)* altre amministrazioni pubbliche possano essere chiamate a far fronte ai fabbisogni organizzativi e finanziari degli enti camerali di riferimento per i loro territori; all'articolo 9 relativamente all'istituzione di una banca dati (lettera *e)*), al nuovo regime retributivo previsto per i dirigenti che siano privi di incarico (lettera *g)*) con la previsione che al loro collocamento in "disponibilità" corrisponda il riconoscimento del trattamento "economico fondamentale, all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico (lettera *l)*), nei limiti delle risorse già

assegnate considerato anche il contenzioso che si verrebbe a creare in caso di peggioramento del trattamento già riconosciuto; all'articolo 14 con riferimento alle risorse con cui si dovrà procedere all'attuazione dei nuovi meccanismi di premialità in favore degli enti locali; infine all'articolo 7 sulla riorganizzazione statale e all'articolo 12 sul pubblico impiego relativamente alla dinamica della spesa per il personale del pubblico impiego rispetto a quella ad oggi sostenuta dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legislazione e contrattazione vigente,

per tali ragioni, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

QP3

BRUNO, Paolo ROMANI, BERNINI, FAZZONE, MAZZONI, BRUNI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1577-A, recante "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",

premesso che:

il disegno di legge in esame è diretto a rendere più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti;

in particolare, esso introduce disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative;

detto provvedimento può essere definito *omnibus*, per la sua disomogeneità e per la molteplicità di deleghe al Governo e decreti attuativi da emanare, che comportano un'ampia dilatazione dei tempi di entrata in vigore delle norme e un ingente esborso di denaro pubblico;

l'articolo 4 reca una delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi, per la "precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso", ai sensi rispettivamente degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241";

la relazione governativa al disegno di legge chiarisce l'intendimento di "rendere più chiari i casi di silenzio assenso in materia di segnalazione certificata di inizio attività, istituti per i quali - a seguito di successivi interventi normativi che hanno introdotto riferimenti ad ampie materie e a clausole generali - l'ambito di applicazione è alquanto incerto e, quindi, il funzionamento limitato";

parrebbe suscettibile di verifica l'efficacia delle modifiche apportate a questo proposito in Commissione, per incidere sui vigenti casi di esclusione della SCIA e del silenzio assenso;

sul medesimo punto, l'articolo 5 dispone in materia di autotutela amministrativa;

invero, la maggior parte delle sue previsioni sono già divenute vigenti, introdotte nell'ordinamento dall'articolo 25, comma 1, lettere b-*bis)*, b-*ter)* e b-*quater)* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

pertanto detto articolo recherebbe norme pleonastiche, in taluni casi superate, che non attribuirebbero modifiche di struttura al provvedimento;

altresì, l'articolo 6 contiene una delega al Governo - da emanare entro sei mesi - per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, incidenti su un duplice ordine di disposizioni: gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché l'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico;

quanto sopra viene disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";

anche tale punto necessiterebbe di un adeguato approfondimento per appurare se la delega così disposta sia circoscritta alla correzione e integrazione della correzione e integrazione già avvenuta,

dettata dai decreti legislativi previsti dal presente articolo, il quale tratta di per sé di decreti legislativi recanti, appunto, disposizioni integrative e correttive;

l'articolo 7 recante "Riorganizzazione degli organi dello Stato", contiene principi di attuazione della riorganizzazione delle Forze di polizia che possono essere così distinti: 1) razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981 , n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza; 2) contestuale riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

in particolare, il secondo principio è dedicato al riordino delle funzioni del settore agro-alimentare e ambientale dove si registrano diverse sovrapposizioni non solo nell'ambito del comparto sicurezza e difesa. Pertanto, tale complessiva opera di riordino rende superflua l'ipotesi di un eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato, in altra forza di polizia, in quanto ciò comporterebbe inevitabili diseconomie e riduzioni di livelli di efficienza e di efficacia nell'azione di prevenzione e contrasto dei danni all'ambiente, al paesaggio ed al territorio rurale italiano;

con l'eventuale transito alla Polizia di Stato, in virtù del condiviso ordinamento civile: a) non sarebbe possibile proseguire nella gestione sostenibile delle 150 riserve naturali statali costituite su terreni demaniali, assicurata fino ad oggi a costi estremamente contenuti grazie ai 1300 operai assunti a tempo indeterminato dal Corpo forestale dello Stato in virtù di specifica norma; b) si verrebbero a creare ulteriori duplicazioni di strutture tra Carabinieri e Polizia di Stato che si troverebbe a gestire anche le 800 stazioni già del Corpo forestale dello Stato; c) si genererebbero nuovi oneri (adeguamento uniformi, livree, ecc.) per almeno 25 milioni di euro nel breve e medio periodo; d) verrebbero meno le vigenti convenzioni Corpo forestale dello Stato-Regioni che attualmente assicurano consistenti risparmi con il rischio di onerosi *outsourcing* o costituzione di nuove strutture regionali; e) permarrebbero i 6 corpi forestali delle Regioni e Province autonome, confermati con l'emendamento 7.117; con la possibile istituzione di 15 corpi forestali regionali in aggiunta a quelli già esistenti presso le Regioni autonome e Province autonome; f) si perderebbero le professionalità scientifiche e tecniche accumulate dai tre Centri nazionali per la biodiversità del Corpo forestale dello Stato, in materia di salvaguardia del patrimonio genetico delle piante forestali autoctone; g) verrebbe meno la competenza specialistica in materia di tutela ambientale garantita dal Corpo forestale dello Stato grazie a personale formato sin dal primo reclutamento prioritariamente a tale compito; h) non si registrerebbero economie di spesa in quanto oltre il 90 per cento delle spese stanziate in bilancio Corpo forestale dello Stato attengono al trattamento economico del personale; i) dovrebbero trovare diversa allocazione compiti quali il monitoraggio dello stato e la consistenza del patrimonio forestale anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto, il controllo del territorio connesso anche al rilievo del rischio idrogeologico, i censimenti naturalistici, l'educazione ambientale, il rilievo dello stato del manto nevoso ai fini del rischio valanghe, la prevenzione degli incendi boschivi ed i rilievi funzionali alla redazione del catasto incendi, nonché i controlli inerenti la CITES, Convenzione internazionale di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione,

considerato che:

l'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e sulle modalità di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici;

le novità introdotte dalla predetta norma sono costituite: dall'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento (dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali); dalla previsione della piena mobilità degli stessi; dall'eliminazione della distinzione in 2 fasce;

dalla possibilità del conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli; dalle regole di accesso alla dirigenza, con il doppio canale del corso e del corso-concorso;

con riferimento all'istituzione dei ruoli unificati e coordinati, per effetto del nuovo sistema previsto, un incarico in un'amministrazione statale potrà essere conferito a un dirigente appartenente a un ruolo dei dirigenti delle Regioni o degli enti locali, e viceversa, secondo il principio previsto della mobilità dei ruoli;

appaiono poco chiare le ragioni per le quali la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a dirigenti appartenenti ai ruoli non solo di un'altra amministrazione ma, addirittura, di un altro livello di governo, costituisca un miglioramento dell'ordinamento della dirigenza;

il sistema prefigurato - sebbene sia specificato che i ruoli unificati e coordinati devono essere basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua - desta perplessità sotto il profilo dell'adeguatezza delle capacità professionali rispetto all'amministrazione presso cui sono state svolte le funzioni dirigenziali, tenuto altresì conto che la professionalità acquisita dai dirigenti statali, regionali o degli enti locali deve intendersi riferita alle caratteristiche peculiari di quelle amministrazioni;

tale previsione contrasta inoltre con la disposizione di cui all'articolo 97 della Costituzione, nella misura in cui consente l'assegnazione della titolarità degli uffici pubblici a dirigenti potenzialmente sprovvisti di adeguate e specifiche competenze;

la modifica delle regole di accesso alla dirigenza attraverso il doppio canale del corso-concorso o del concorso (di cui alla lettera *c)* dell'articolo 9), se appare condivisibile sotto il profilo della formazione pratica che preceda l'immissione in ruolo, desta perplessità relativamente all'efficacia del sistema previsto che appare farraginoso e passibile di contenzioso sotto il duplice profilo dell'assenza di certezza della definitiva assunzione come dirigenti, da un lato, e di un'anomala condizione risolutiva del rapporto di lavoro, dall'altro;

si stabilisce, in particolare, quanto al corso-concorso, che i vincitori vengano immessi nei ruoli come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, e che vengano successivamente immessi nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; quanto al concorso, la norma prevede l'assunzione a tempo determinato dei vincitori e la successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, e la risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dello stesso;

con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti, è prevista la revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento - di cui al medesimo articolo -, in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli,

tenuto conto che:

con riferimento ai dirigenti privi di incarico (di cui alla lettera *g)*) - per i quali è prevista la decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità -, non appare chiara la finalità della norma che contrasta, tuttavia, insanabilmente, con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione che la stessa Corte (sentenza n. 351 del 2008) ha ritenuto violato da disposizioni che prevedano l'automaticità della risoluzione del rapporto di lavoro e che prescindano dall'accertamento dei risultati conseguiti;

quand'anche, tuttavia, non dovesse ritenersi invocabile il parametro costituzionale dell'articolo 97 della Costituzione, resterebbe sicuramente violato l'articolo 35 della stessa Carta, il cui rispetto postula che il licenziamento consegua all'accertamento di una qualsivoglia, ma grave, forma di responsabilità a carico del lavoratore;

la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cioè il licenziamento) può ritenersi costituzionalmente compatibile solo se si fonda sull'addebito al lavoratore di gravi inadempienze, inerenti alla violazione dei suoi obblighi contrattuali, ma non se si basa sulla

incolpevole mancanza di mansioni da svolgere;

con riferimento alla responsabilità dei dirigenti (lettera *i)*), occorre evidenziare l'esiguità dei criteri direttivi, che si limitano al riordino delle disposizioni legislative relative all'ipotesi di responsabilità dirigenziale amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e responsabilità amministrativo-contabile, nonché l'ambiguità del criterio relativo alla "esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale";

il citato articolo 9, alla lettera *m)*, reca la disciplina transitoria in base alla quale è prevista, oltre alla graduale riduzione del numero dei dirigenti se necessario, la confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale, con possibile contestuale perdita, per i dirigenti di I fascia del relativo regime giuridico ed economico, potendosi affidare ad essi incarichi di II fascia;

a tal fine giova richiamare le numerose sentenze della Corte costituzionale - nn. 194 del 1976, 13 del 1977, 108 del 1981, 91 del 1982, 155 del 1990 - che hanno statuito la compatibilità di disposizioni che incidono *in peius* sullo *status* giuridico ed economico già acquisito dai dirigenti, solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale, da esigenze finanziarie straordinarie e abbiano efficacia temporale limitata;

le modalità di conferimento degli incarichi (lettera *e)*), come configurate dalla delega, in mancanza della previsione dell'obbligo della motivazione, non garantiscono la compressione di spazi di discrezionalità, né assicurano la dovuta imparzialità nella selezione;

il citato articolo 9, al comma 1, lettera *b)*, n. 4, reca la soppressione delle figure dei segretari comunali e provinciali - con l'inserimento (secondo i criteri elencati nella medesima lettera *b)*) degli attuali nel suddetto ruolo unico dei dirigenti degli enti locali - e l'obbligo, per gli enti locali privi di figure dirigenziali, di nominare un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con l'obbligo per i Comuni di minori dimensioni demografiche (il testo originario del disegno di legge indicava la soglia di 5.000 abitanti) nelle more del completamento dei percorsi associativi, di gestire quest'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;

la disposizione di delega - come riscritta nel corso dell'esame referente - prevede che i compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa, di controllo della legalità dell'azione amministrativa entro l'ente locale, finora attribuite al segretario comunale o provinciale, passino alla dirigenza pubblica, come disciplinata dall'articolo 9, nella quale confluiscono gli attuali segretari comunali o provinciali (per coloro che siano della fascia professionale C, la confluenza si ha dopo due anni di esercizio effettivo di funzioni segretariali o equivalenti, "anche come funzionario");

inoltre, a seguito di ulteriori modificazioni approvate in sede referente, è posta una disciplina transitoria, secondo cui per un periodo fino ai primi tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato, l'obbligo per i Comuni di affidare le funzioni sopra ricordate ad un dirigente, è espletato affidandole a soggetti già iscritti nell'albo segretariale, indi confluiti nel ruolo dirigenziale locale. Ed in assenza di specifiche professionalità interne all'ente, i Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono "reclutare" tale dirigente anche al di fuori del ruolo unico, "purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali";

il segretario comunale e provinciale, rappresenta quindi, nelle amministrazioni locali, la figura del pubblico ufficiale "terzo", dotato di competenza multidisciplinare, nonché garante della legalità. Una figura istituzionale, con funzione di direzione complessiva dell'ente locale, che assicura e garantisce il controllo pubblico dei cittadini, esercitando un ruolo di primo piano nella lotta alla corruzione e nella prevenzione delle illegalità. La sua abolizione è finalizzata a far saltare il "sistema delle regole" agevolando il consolidarsi di procedure irregolari, soggette solo all'eventuale controllo politico di compromesso. In un periodo di grave crisi come quello che stiamo attraversando, la legalità diventa un obiettivo prioritario. L'illegalità riverbera i suoi effetti devastanti sul piano economico: l'Europa quantifica le risorse sottratte ogni anno in Italia dalla corruzione in 60 miliardi di euro. In definitiva, non ci può essere sviluppo senza rispetto della legalità,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1577-A.

_____

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazion e

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Collina nella discussione generale sul disegno di legge n. 1577

Quindi per me è già chiaro, ma mi rendo conto che non lo è per tutti, che c'è un equilibrio raggiungibile e sempre migliorabile tra la qualità del servizio, la dimensione delle tariffe, la remunerazione dei capitali investiti e questo equilibrio si raggiunge solo su scale territoriali più vaste del Comune.

Infine va detto che se non ci sono dubbi sulla proprietà pubblica degli *asset* (per quanto riguarda l'acqua, per esempio, sulla proprietà pubblica delle fonti), oggi è più vaga la definizione dell'intensità della presenza pubblica nel capitale delle società. Stiamo assistendo a comportamenti ambivalenti: in nome della conquista di una terzietà, si chiede la vendita da parte dei Comuni di tutte le loro azioni, poi però emergono posizioni che pretendono la maggioranza pubblica del capitale delle società.

Il lavoro importante fatto in commissione dal relatore Pagliari credo abbia dato al Governo, alla ministra Madia e al sottosegretario Rughetti, molti elementi migliorativi di valutazione che potranno tradursi in decreti delegati che vincano l'inerzia del sistema attuale e attivino le trasformazioni e gli adeguamenti attesi.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cantini, Cassano, Casson, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Ciampi, Crosio, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Donno, Fedeli, Formigoni, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Martini, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Orellana, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Russo, Sciascia, Stucchi, Tarquinio, Turano, Vicari e Viceconte.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 7 aprile 2015, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bisinella;

2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Orellana;

3a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Bondi;

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Bondi, cessa di farne parte il senatore Orellana;

6a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Repetti;

12a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Bisinella;

13a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Repetti.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 1° aprile 2015, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il deputato Giuseppe Romanini, in sostituzione della deputata Michela Marzano, dimissionaria.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 02/04/2015 la 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche" (1577);

in data 02/04/2015 le Commissioni 2° e 3° riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali

nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (1791)
C.2124 approvato dalla Camera dei deputati.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Taverna ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01421 della senatrice Donno ed altri.
Le senatrici Granaiola e Mattesini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01821 della senatrice Cantini.
La senatrice Catalfo e il senatore Cioffi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03709 della senatrice Paglini ed altri.
Interpellanze
URAS, FLORIS, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, ORELLANA, BIGNAMI, SIMEONI, CAMPANELLA, DE PIN, GAMBARO, MASTRANGELI, MOLINARI, CASALETTO, Maurizio ROMANI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che per l'anno 2009 era stato previsto dal Governo nazionale allora in carica lo svolgimento in Sardegna, a La Maddalena, del vertice G8;
considerato che, per quanto risulta agli interpellanti:
non è mai stata data dalle competenti autorità pubbliche incaricate dell'organizzazione dell'evento internazionale la necessaria puntuale informazione nelle forme ufficiali, sui programmi e sulla qualità degli interventi inerenti a opere pubbliche, relativi finanziamenti, opere private convenzionate, destinazione finale dei beni pubblici, procedure garantite di assetto territoriale e di rispetto ambientale in conformità alle leggi e alle normative di pianificazione vigenti nel territorio sardo;
anzi, i provvedimenti governativi centrali che si sono susseguiti hanno aperto la strada a procedure eccezionali, derogatorie, peraltro coperte da segreto di Stato, in materia urbanistica, paesaggistica, di appalti e forniture, materie nelle quali interviene la competenza talora esclusiva talora concorrente della Regione, non solamente a livello esecutivo, ma soprattutto a quello legislativo;
tale modalità operativa per la organizzazione del G8 è stata denunciata, anche nel Consiglio regionale della Sardegna, in più occasioni, con il deposito di formali atti di sindacato ispettivo o di indirizzo (mozione n. 174 del mese di aprile 2008) del tutto ignorati e anzi contrastati sul piano politico;
in tali atti si sottolineava come un evento come il G8, ancorché eccezionale, esterno, per niente trasparente e garantista nelle finalità e nei modi che usualmente venivano adottati per la sua organizzazione, non potesse costituire ragione o causa di sconvolgimento radicale né della programmazione regionale dello sviluppo, né dell'ordinato svolgimento delle attività sociali ed economiche dell'isola nel suo complesso e della sede individuata in particolare;
purtroppo non risultavano evidenziati i tratti innovativi di quel vertice, nonostante essi in diverse circostanze fossero stati enunciati, persino nelle leggi della Regione e dello Stato (articoli specifici della finanziaria nazionale e di quella regionale), e cioè: la promozione dei diritti umani, delle comunità e dei popoli, il programma concordato tra Regione e Stato relativo alla realizzazione di un complesso di infrastrutture sociali e di servizi civili contestualmente finalizzato all'occupazione stabile, alla salvaguardia ambientale e alla cooperazione euromediterranea, nel rispetto degli obiettivi di trasformazione dell'economia de La Maddalena da significativa sede di attività militare a realtà di elevato valore turistico, paesaggistico, ambientale e culturale;
in particolare, si denunciava nei citati atti del Consiglio regionale quanto fosse urgente che tutti i poteri dell'autonomia, a livello istituzionale e sociale, fossero resi partecipi di tutte le iniziative che, a qualsiasi titolo, coinvolgessero le risorse, i beni comuni e le prospettive di assetto e di sviluppo a livello locale, e quanto fossero ritenuti inammissibili gli interventi o procedure derogatori in materia di tutela ambientale, paesaggistica e di regolazione urbanistica, di trasparenza e pari opportunità nelle attività economiche e nella dotazione infrastrutturale territoriale, di disponibilità e destinazione dei beni pubblici regionali, e conseguentemente inaccettabile la sottoposizione di tali interventi e procedure al segreto di Stato;

premesso inoltre che:
la decisione del Consiglio dei ministri n. 46 del 23 aprile 2009 di organizzare lo stesso G8 in Abruzzo, trasferendolo dalla sede originariamente prevista di La Maddalena, in assenza del presidente della Regione autonoma della Sardegna, del quale è prevista la presenza nelle circostanze nelle quali sono trattate questioni di diretto interesse della Regione (articolo 47 dello statuto speciale), a giudizio degli interpellanti determinò di fatto condizioni ulteriori di pregiudizio delle risorse già investite nelle procedure di realizzazione del vertice nell'isola;
l'organizzazione del G8 in Sardegna era stata rappresentata come una fondamentale occasione di sviluppo economico, di servizi e strutture pubbliche per il nord Sardegna;
gli appalti erano stati assegnati mediante procedure semplificate, previste da ordinanze di protezione civile per il G8, con una serie di vantaggi alle imprese assegnatarie, in relazione ai previsti tempi di consegna dei lavori;
in relazione allo spostamento del vertice si sarebbero determinati eventuali, mai verificati, risparmi di spesa per 220 milioni di euro, sui lavori e sulla sicurezza, ponendo a rischio il corretto completamento delle opere avviate e comunque stabilendo che gli eventuali e del tutto ipotetici predetti risparmi fossero incamerati dal Ministero dell'economia e delle finanze, senza considerare la loro destinazione di fondi di sviluppo assegnati alla Sardegna;
a parere degli interpellanti con tali decisioni e connessi comportamenti si ponevano le basi per gravi sprechi, gestioni confuse di fondi pubblici e il rischio della rinuncia a investimenti imprenditoriali e all'utilizzo produttivo delle strutture realizzate o ristrutturate, come nel caso dell'ex arsenale;
a tutto ciò andavano sommati i danni economici rilevanti per il settore turistico e alberghiero-ricettivo, il rischio sul terreno della legalità dei comportamenti amministrativi e i notevoli ritardi realizzativi connessi ad opere infrastrutturali molto attese come la strada tra Sassari e Olbia, per un valore di circa 800 milioni di euro, considerata una arteria importantissima ai fini della sicurezza stradale e per lo sviluppo dell'area nord dell'isola e in particolare della Gallura e dell'arcipelago di La Maddalena, da decenni soggetto a gravami e servitù militari e finalmente meritevole di adeguate compensazioni;
considerato, inoltre, che, per quanto risulta agli interpellanti:
proprio in relazione al G8 e all'organizzazione della sua gestione successivamente sarebbero state promosse iniziative giudiziarie con rinvio a giudizio di diversi imputati per ipotesi di reato che vanno dalla corruzione al favoreggiamento della prostituzione; le vicende sono tra le altre quelle che riguardano La Maddalena, ed in particolare: 1) l'appalto per la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari per la costruzione del palazzo delle conferenze e dell'area delegati; 2) l'appalto per la realizzazione del quinto lotto di interventi infrastrutturali e complementari per la costruzione della residenza dell'arsenale; 3) l'appalto per la realizzazione del sesto lotto di interventi infrastrutturali e complementari per la costruzione dell'area stampa e dei servizi di supporto;
con atto n. 178 dell'aprile 2012 in Consiglio regionale della Sardegna veniva richiesto alla Regione la costituzione di parte civile nel citato processo penale, in ragione dei gravi danni subiti dalla comunità sarda, e sottolineato che lo Stato italiano avrebbe speso a La Maddalena importi superiori ai 400 milioni di euro senza alcuna significativa utilità economica e sociale, con utilizzo di fondi FAS assegnati alla Regione;
ritenuto infine che, a parere degli interpellanti, devono essere sostenute le ragioni espresse dall'amministrazione comunale de La Maddalena attraverso l'iniziativa proposta dal sindaco che, con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, al capo del Dipartimento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, intima l'integrale risarcimento dei danni subiti, da definire attraverso la costituzione di un confronto interistituzionale tra Stato, Regione, Comune al fine di porre rimedio agli esiti di "condotte commissive e omissive, che hanno contribuito a creare un grave danno di immagine e ambientale alla Maddalena, una perdita di chance qualificabili come indebita compressione del diritto e potere del Comune di programmare e pianificare un ordinato sviluppo del proprio territorio",
si chiede di conoscere:

se il Governo intenda attivarsi per acquisire le necessarie informazioni sulla vicenda di cui in premessa con particolare riferimento alle realizzazioni sulle quali, come sottolineato dall'amministrazione comunale de La Maddalena, "potrebbero essere stati commessi molteplici illeciti di natura penale e contabile per i quali sono in corso due processi al tribunale di Roma e di Tempio, nei quali il Comune avrà modo di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti";
in considerazione delle responsabilità, politiche e gestionali, in capo ai Ministeri e agli uffici dello Stato, se intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di accogliere l'istanza avanzata dal Comune de La Maddalena istituendo una specifica procedura di confronto e attuazione, coinvolgendo la Regione Sarda, finalizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti normativi e finanziari per il risarcimento dei danni subiti e per la promozione dello sviluppo economico e sociale dell'arcipelago maddalenino.
(2-00259)
URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, GAMBARO, CASALETTO, VACCIANO, ORELLANA, BIGNAMI, MUSSINI, SIMEONI, MASTRANGELI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
l'articolo 117 della Costituzione, al comma terzo, stabilisce che sono materia di legislazione concorrente tra le altre, quelle relative al governo del territorio, porti e aeroporti civili;
l'articolo 118 della Costituzione attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative tra cui il potere di *governance* territoriale salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite alle Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (cosiddetto principio di sussidiarietà);
ritenuto che, in virtù del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, pur essendo in presenza di una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali titolare di un settore differenziato di competenze che possono, a diverso titolo, essere interessati in relazione ai singoli casi concreti, tuttavia, la stessa sussidiarietà deve assumere una connotazione dinamica e coinvolgere una complessa rete di accordi, di intese, di attività concertative;
atteso che:
sono note le competenze riservate all'ENAC dalla normativa vigente (articolo 687 del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, così come modificato con il decreto legislativo n. 96 del 2005 e con successivo decreto legislativo n. 151 del 2006) in ambito aeroportuale;
tali competenze devono esercitarsi sia nel rispetto dei principi e delle competenze richiamati, sia della normativa statale vigente che, peraltro, di recente, ha innovato il sistema introducendo l'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti (art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2012), sia nel rispetto della normativa internazionale;
ritenuto che, per quanto risulta agli interroganti:
con riferimento alla situazione di seguito descritta, i cui riflessi hanno, però, senza dubbio una portata più ampia di carattere generale, appare necessario attivare gli strumenti necessari per valutare, in termini rapidi, la congruità procedurale e sostanziale di alcune scelte effettuate da ENAC che, ove confermate, avrebbero un forte impatto negativo sul territorio del Comune di Elmas (Cagliari) e sulla popolazione residente;
in particolare, con avviso pubblicato il 14 maggio 2013, ENAC ha comunicato di aver chiesto al provveditorato interregionale per il Lazio, Abruzzo e Sardegna l'avvio della procedura di conformità urbanistica "ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 383 del Master Plan (Piano di Sviluppo) dell'Aeroporto di Cagliari Elmas, già approvato in linea tecnica dal medesimo Ente", evidenziando che "l'approvazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale, ai sensi del decreto legislativo 251/1995 comporta dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, preordinata all'esproprio delle aree private in esso ricomprese, e variante agli strumenti urbanistici

vigenti" e che "la suddetta comunicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 (Testo Unico Espropriazioni), sostituisce a tutti gli effetti quella personale in quanto il numero dei soggetti interessati alla procedura è superiore a cinquanta";
ciò costituisce il primo atto della procedura espropriativa che interesserà le aree individuate sul territorio comunale in relazione all'approvazione del piano di sviluppo dell'aeroporto (PSA) di Cagliari-Elmas e la conseguente esecuzione degli interventi previsti sull'area una volta espropriata;
con successiva nota del 4 settembre 2014, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero ha chiesto alla Regione di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità urbanistica del PSA di Elmas;
con nota del 29 ottobre 2014, la Regione, tenuto conto di quanto rappresentato dai Comuni di Cagliari ed Elmas, ha comunicato al Ministero che il PSA non è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale di Elmas;
per tale ragione il Ministero ha convocato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, e successive modifiche e integrazioni, un'apposita conferenza dei servizi per il 18 febbraio 2015, all'esito della quale, considerate le valutazioni ivi espresse, nonché la necessità di compiere ulteriori approfondimenti o verificare le alternative in merito alla localizzazione degli interventi del PSA, il Ministero ha rinviato il prosieguo della procedura alla nuova convocazione della conferenza dei servizi per la fine del mese di marzo 2015, nella quale la Regione è chiamata a concedere o meno allo Stato la cosiddetta intesa;
gli elaborati di PSA, oggetto della procedura di conformità urbanistica, non rappresentano in maniera dettagliata gli interventi previsti e ciò non consente di esprimere una compiuta valutazione paesaggistica delle opere ivi previste, come peraltro dichiarato dall'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica; in altre parole, stante il livello progettuale del PSA, non è possibile verificare se lo stesso è conforme o meno al piano paesaggistico regionale (PPR);
il procedimento inerisce alla programmazione e pianificazione del sistema aeroportuale la cui implementazione prevede interventi di rilevante impatto ambientale, urbanistico e socio economico e, comunque, incidenti sulla salute dei cittadini e sul patrimonio naturalistico ed archeologico locale;
se in linea generale non si può sindacare sulle scelte di ENAC, tese alla realizzazione di interventi di ammodernamento aeroportuale, ciò però non può essere fatto, come nel caso di specie, senza tener conto di come nella realtà dei fatti l'effettiva disponibilità di sedime aeroportuale, oggetto di gestione diretta a cura di Sogaer (società che gestisce l'aeroporto di Elmas), sia più che triplicata nel corso degli ultimi 3 anni (dai 65 ettari originari agli attuali 284 ettari), a seguito della dismissione dei beni del demanio militare per circa 160 ettari di sedime; è noto che, nel dicembre 2009, tra la Sogaer, l'ENAC, il Ministero della difesa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato sottoscritto uno specifico accordo tecnico sulla base del quale è stata disposta la cessione della quasi totalità degli immobili demaniali a servizio della base aeronautica del distaccamento aeroportuale di Elmas. In altri termini, con tale accordo, la quasi totalità dei beni di proprietà del demanio militare (circa 160 ettari) è passata nella disponibilità del demanio civile (ovverosia in piena e diretta disponibilità di Sogaer nella sua qualità di ente gestore aeroportuale);
in esito a tale processo di dismissione, disposto con decreto del 14 febbraio 2008 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 2008) e completata col decreto di assegnazione del 21 febbraio 2013 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2013), l'ampiezza del sedime aeroportuale a disposizione del gestore aeroportuale è più che triplicata, come evidenziato;
l'avvio del procedimento da parte di ENAC per l'approvazione del PSA appare, pertanto, unicamente preordinato all'acquisizione, onerosa, di nuovi spazi esterni all'aerostazione, principalmente coincidenti con il compendio posto immediatamente a nord dell'attuale sedime aeroportuale denominato "Santa Caterina", il piano stesso omette di considerare che il razionale uso delle aree già attualmente disponibili, oltre che corrispondente alle esigenze dell'utenza aeroportuale, potrebbe evitare l'esborso di ingenti risorse pubbliche necessarie all'acquisizione di nuovi spazi di sedime aggiuntivi a quelli attualmente disponibili e già molto ampi;

a giudizio degli interpellanti appare ancor più grave il fatto che ipotesi di sviluppo alternative, attuabili mediante l'utilizzo e la razionalizzazione degli spazi di sedime interni alla stazione aeroportuale, non siano state in alcun modo prese in considerazione né incontrovertibilmente motivate da parte degli estensori del PSA, per i quali, evidentemente, l'acquisizione di ulteriori porzioni territoriali, esterne all'attuale sedime aeroportuale, costituisce assoluta priorità da perseguire anche a costo di compromettere lo sviluppo urbanistico del territorio, peraltro già programmato dal Comune di Elmas, nonché, per altro verso, la preservazione del contesto paesaggistico e di *habitat* e specie ornitologiche che la stessa Unione europea ha ritenuto essere meritevoli di tutela integrale e prioritaria;
invero, vengono inspiegabilmente indicate come da espropriare aree da destinare a verde senza usi specifici e necessari; non viene evidenziata la classe di rischio di ampie porzioni interessate dall'esproprio e dalle opere del Piano di assetto idrogeologico (PAI), aree ove non si può, comunque, edificare; la viabilità territoriale indicata non trova riscontro negli atti vigenti del Comune; infine, vengono indicate come da espropriare aree di cessione di progetti urbanistici approvati o in via di approvazione destinate a spazi pubblici comunali, rendendole di fatto illegittime;
un siffatto modo di operare comporta nei confronti del Comune di Elmas l'esautoramento del potere di *governance* territoriale attribuitogli da norme di rango costituzionale, oltre a configgere con i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono ispirare l'azione amministrativa;
più in particolare, con specifico riferimento alle previsioni di sviluppo della stazione aeroportuale cagliaritana, si evidenzia, in primo luogo, la carenza, nei medesimi elaborati PSA, del presupposto fondamentale la cui ricorrenza è stata assunta in termini di elemento corroborante le medesime previsioni di PSA; ci si riferisce, in particolare, all'asserita, quanto del tutto assente, conformità urbanistica degli interventi dedotti in PSA, specie nelle parti in cui il piano assume che "In generale l'insieme dei contenuti dei piani e delle norme analizzate [inerenti agli strumenti della pianificazione urbanistica] prospetta una generale coerenza fra gli interventi oggetto del PSA e la pianificazione territoriale". In tale ottica, secondo la prospettazione di Sogaer, l'analisi delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica (*in primis* il piano urbanistico del Comune - PUC, in quanto strumento di maggior dettaglio previsionale di scala territoriale), avrebbe rivelato la conformità urbanistica degli interventi complessivamente dedotti nel PSA;
tale asserzione, però, è del tutto infondata e scaturisce da un sostanziale quanto macroscopico travisamento della disciplina urbanistica attualmente vigente a valere sulle porzioni territoriali direttamente interessate dagli interventi di espansione aeroportuale in previsione; a fronte delle asserzioni che precedono, occorre evidenziare come le previsioni di sviluppo contenute nel PSA si pongano, a ben vedere, in netto, assoluto e irrimediabile contrasto con il regime urbanistico che il vigente PUC imprime agli ambiti territoriali, contermini all'attuale sedime della stazione aeroportuale, direttamente interessati dalle previsioni di sviluppo. Ben lontana dal costituire operazione di interesse per l'amministrazione comunale di Elmas, l'espansione aeroportuale verso l'abitato masese, prefigura un ipotetico scenario di sviluppo urbanistico che, contrariamente a quanto è stato asserito nella citata relazione descrittiva di PSA, se, da un lato, non trova riscontro alcuno nelle previsioni degli strumenti di *governance* di livello territoriale e locale (vigente PUC), dall'altro lato non si vede come possa essere oggetto del consenso di enti (la Regione) che, in relazione al compendio ubicato a nord dell'attuale sedime aeroportuale, hanno già compiutamente espresso, secondo le rispettive competenze, indirizzi di sviluppo incompatibili con il disegno espansionistico perseguito da Sogaer; per altro verso, non può non rilevarsi un ulteriore vizio di contraddittorietà nelle previsioni di PSA, ove la "promessa" della coerenza tra gli interventi proposti e l'obiettivo strategico, peraltro declinato anche dal piano paesaggistico regionale, di assicurare un'adeguata tutela del contesto paesaggistico di riferimento, risulta essere violata dalle medesime previsioni di PSA. In tal senso, se da un lato Sogaer afferma che "gli ambiti circostanti con valenza paesaggistica quali: la laguna di Santa Gilla e l'area archeologica di Santa Caterina non vengono interessati, neanche visivamente, dalla nuova realizzazione", dall'altro lato e contestualmente, deve rilevarsi che a valere sul medesimo compendio di Santa Caterina la stessa Sogaer prevede di realizzare, in dispregio dei "buoni propositi" altrove decantati "circa 6,3 ettari di

piazzali, interamente localizzati entro le aree di S. Caterina". In realtà, la prevista operazione di cementificazione a tappeto di una considerevole parte del compendio di Santa Caterina, lungi dall'assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, determinerà un inevitabile svilimento dei valori storico-architettonici di carattere religioso, propri al noto complesso edilizio. In realtà, l'unico effetto che la comunità masese subirà a seguito dell'ulteriore espansione della stazione aeroportuale verso il già prossimo centro abitato sarà l'aggravamento delle già precarie condizioni di salubrità ambientale allo stato riscontrabili nella zona in conseguenza dell'incremento degli aeromobili. Ciò vieppiù ove si consideri che le aree per parcheggi di aeromobili sono indistinte, per cui l'aviazione generale, oggi negli elaborati di PSA dislocata presso l'area di Santa Caterina, potrebbe essere arbitrariamente spostata in qualunque altra posizione;

con specifico riferimento al tema dell'impatto paesaggistico e ambientale degli interventi complessivamente dedotti nel PSA *in itinere*, l'amministrazione comunale di Elmas ha già avvertito, in altre sedi, il dovere istituzionale di rimarcare che dalla prevista espansione aeroportuale non potrà che scaturire un'unica e inevitabile conseguenza, consistente nell'ulteriore detrazione di *habitat* idonei alla conservazione di specie ornitologiche (quali, ad esempio, quella del "porphyrio porphyrio") espressamente inserite sia nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE, sia nell'allegato II della Convenzione di Berna, ovverosia di specie ornitologiche che necessitano degli elevatissimi *standard* di tutela dell'ecosistema che l'ulteriore implementazione dei servizi aeroportuali rischia seriamente di compromettere. Il riferimento è, ovviamente, allo stagno di Santa Gilla o stagno di Cagliari che, per estensione e per rilevanza della biodiversità, rappresenta una delle più importanti aree umide della Sardegna ed è riconosciuto negli elenchi ufficiali delle aree umide da sottoporre a tutela. Infatti, ai sensi della direttiva 409/1979/CE "Uccelli selvatici", esso è classificato zona di protezione speciale, sito di importanza comunitaria - SIC (codice ITB040023) e zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar; è, inoltre, inserito nella rete ecologica Natura 2000 (che ricomprende una rete, appunto, di zone speciali protette);

per altro verso, il disegno espansionistico delineato da Sogaer appare viepiù ingiustificato e pretestuoso ove si consideri che una gestione effettivamente razionale degli spazi compresi nell'attuale sedime aeroportuale avrebbe l'effetto di garantire un'offerta di dotazioni infrastrutturali già consentita dall'attuale configurazione dell'aerostazione. Per esplicita ammissione di Sogaer, infatti, "Nel periodo transitorio, per consentire la gestione delle punte di traffico, l'Aeronautica Militare ha dato l'assenso all'utilizzo del piazzale aeromobili militare che verrà, pertanto, adeguato alla normativa vigente in termini di segnaletica orizzontale, verticale e AVL", area ex militare che ormai è stata acquisita definitivamente da Sogaer, ma di cui nel PSA non è chiarita né definita la destinazione d'uso né tanto meno la superficie disponibile;

orbene, tutto ciò costituisce prova lampante che Sogaer, dispone già di spazi sufficientemente idonei a garantire l'offerta di infrastrutture aeroportuali in vista del soddisfacimento degli incrementi di traffico, non necessitando, di acquisire "ad ogni costo" le ulteriori e diverse aree poste sul fronte nord, verso l'abitato di Elmas, dell'attuale sedime aeroportuale. Anche tale tipologia di valutazioni alternative però è stata seccamente scartata da Sogaer, senza che alcuna valutazione di convenienza o di opportunità effettiva sia stata in tal senso neanche ipotizzata;

ribadito che il caso descritto prospetta una serie di considerazioni di carattere generale che coinvolgono le nuove competenze dell'autorità aeroportuale, l'esercizio di poteri di pianificazione territoriale, aspetti paesaggistici e archeologici, le competenze in materia di sviluppo aeroportuale, l'uso delle risorse economiche che necessitano di un intervento della Regione,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire, per quanto di propria competenza, perché sia avviato un supplemento di istruttoria in ordine alla modifica del PSA, in ragione delle richieste avanzate dal Comune di Elmas e dal Consiglio regionale della Sardegna che, con propria mozione 117/7, approvata il 10 marzo 2015, invitava anche il presidente della Regione a non concedere in conferenza dei servizi l'intesa allo Stato sul piano di sviluppo aeroportuale come attualmente ipotizzato, in riferimento alle

aree esterne all'attuale sedime aeroportuale e, conseguentemente, ad esprimere in tale sede un parere negativo motivato sul medesimo PSA al fine di evitare l'acquisizione di aree in direzione dell'abitato di Elmas;
tenuto conto delle volontà dell'amministrazione comunale di Elmas e dei cittadini di quella comunità, nonché della volontà espressa in Consiglio regionale con la mozione citata, prima che le procedure in corso diventino irreversibili, se intenda attivare una propria iniziativa di dialogo e concertazione politico-istituzionale sullo sviluppo dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, con il primario coinvolgimento delle due municipalità direttamente interessate, le altre autorità pubbliche, le rappresentanze territoriali e i soggetti gestori interessati;
se ritenga di attivare, per quanto di competenza, tutti gli strumenti necessari a consentire una valutazione in tempi rapidi e anche con riferimento alla congruità procedurale e sostanziale, delle scelte operate da ENAC e da Sogaer, alla luce dei principi e delle competenze richiamati;
se ritenga che nell'ambito delle interlocuzioni in atto tra la Regione Sardegna e il Ministero della difesa, si possa valutare la cessione alla Regione, e successivamente al Comune di Elmas competente per territorio (ai sensi dell'art. 14 dello statuto Speciale), delle aree e delle strutture ex militari, esterne al perimetro dell'ex aeroporto militare e quindi non funzionali al futuro sviluppo dell'aeroporto civile, per il loro riutilizzo a scopi sociali, turistici, produttivi e di valorizzazione ambientale.
(2-00260)
GIOVANARDI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
in data 15 maggio, 29 maggio e 10 settembre 2007, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato ai Ministri della giustizia e della difesa *pro tempore* 3 interpellanze che non ebbero nessuna risposta: atti Camera 2-00534, 2-00550 e 2-00701;
gli atti di sindacato ispettivo citati erano relativi, tra le altre, alla vicenda che vide coinvolto il colonnello dei Carabinieri Maurizio Coppola, comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso;
considerato che:
in data 3 aprile 2015 il colonnello Maurizio Coppola è stato prosciolto da ogni accusa senza neppure rinvio a giudizio ed assieme a lui Remo Di Giandomenico e l'ex sindaco di Termoli, arrestati all'epoca assieme a numerosi ufficiali di Polizia giudiziaria, a loro volta prosciolti,
tale vicenda giudiziaria si è a giudizio dell'interpellante inspiegabilmente trascinata per 8 anni prima dell'udienza preliminare,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;
quali siano gli sviluppi successivi dei trasferimenti decisi dall'Arma dei Carabinieri relativi al capitano Muscatelli.
(2-00261)
Interrogazioni
TAVERNA, CATALFO, PUGLIA, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, LUCIDI, MORONESE, MORRA, SANTANGELO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi *onlus* (ENS) è la più antica associazione della comunità italiana delle persone prive di udito, nata nel 1932 e riconosciuta ufficialmente nel 1942 (legge n. 889 del 1942);
la missione dell'ENS è l'integrazione nella società, la promozione dell'identità, autonomia e piena realizzazione umana delle persone sorde;
l'ENS negli anni è stato riconosciuto: ente morale per la protezione e l'assistenza dei sordi con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale (legge n. 698 del 1950); soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (decreto del 18 luglio 2005); come organizzazione promozionale di sport per disabili, ai sensi dell'art. 25 dello statuto del Comitato italiano paraolimpico (CIP) tramite delibera n. 23 del 26 novembre 2005 del consiglio nazionale del comitato; ente di classe all'albo nazionale provvisorio degli

enti di servizio civile nazionale;
l'ENS riceve un contributo ordinario annuo a carico del bilancio dello Stato pari a 516.000 euro;
è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul concreto perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi della legge n. 125 del 2013, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 101 del 2013);
la gestione finanziaria dell'ENS è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958;
l'ultima relazione della Corte dei conti presentata al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della citata legge afferisce per l'ENS agli esercizi dal 2006 al 2010;
nella relazione si legge: "dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2006-2010 è risultato che: lo Stato ha contribuito nel quinquennio in esame in via ordinaria alla gestione dell'ENS (e nel 2007, in via straordinaria, è stata concessa una contribuzione di 1.128.925,46). L'Ente non ha redatto un bilancio consuntivo, fornendo a supporto una documentazione contabile incompleta e discordante, che rende impossibile la interpretazione della reale situazione economica e patrimoniale. Il disavanzo di amministrazione è risultato in progressiva crescita negli esercizi esaminati, con una lieve riduzione nel 2010 (807.862,00 nel 2008, 828.368,00 nel 2009 e 701.272 nel 2010). L'Ente non ha fornito in fase istruttoria spiegazioni esaurienti ai numerosi quesiti posti. Non risulta sia stata idoneamente assicurata la funzione della vigilanza ministeriale di cui all'art, 3 della legge 598/1950";
nel mese di aprile 2011 Ida Collu, presidente dell'ENS in carica dal 1995, è stata accusata della cattiva gestione e sostituita da Giuseppe Petrucci, nonostante anche lui avesse approvato i bilanci degli ultimi anni;
l'insana gestione dell'ENS trova eco in vari quotidiani nazionali, tra i quali "il Fatto Quotidiano" del 18 ottobre 2012 nell'articolo "Soldi e immobili, l'Ente Sordi dissanguato", ove si evidenzia un *deficit* nel bilancio da 12,5 milioni di euro e la contrastante previsione di innumerevoli *benefit* economici in capo al presidente Giuseppe Petrucci che si sommano a uno stipendio di circa 3.025 euro netti al mese, al rimborso per l'affitto a Roma di 1.350 euro, all'acquisto dei mobili per l'appartamento e 5.000 per le spese di rappresentanza. Ulteriori e numerosi *benefit* sono previsti anche a favore dei 7 componenti del direttivo dell'ENS;
in questo quadro, a parere degli interroganti disastroso, si inscrive una delibera del 9 agosto 2013 dell'attuale dirigenza che prevede la trasformazione dell'intero palazzo di proprietà dell'ENS, originariamente conferito dallo Stato e sede storica dell'associazione, in un *hotel*. Si tratta di un *project financing* finalizzato a richiedere un ingente finanziamento da parte delle banche, la cui restituzione dovrebbe essere garantita proprio con tale immobile;
considerato che:
tale operazione può generare un grave rischio per l'ENS alla luce dell'esposizione bancaria complessiva pari a 32 milioni di euro, nonché del notevole carico debitorio che già grava sull'ente;
dopo l'approvazione della delibera, uno dei consiglieri avrebbe scritto che non si può deliberare un'operazione "così rischiosa per la sopravvivenza stessa dell'Ens. Andiamo incontro a responsabilità, anche penali, enormi";
nonostante le polemiche sollevate dai giornali, la dirigenza dell'ENS ha portato a compimento il piano di trasformazione della sede dell'ente, deliberando di affidare al neonato consorzio "Vittorio Ieralla", gratuitamente, per la durata di 30 anni (prorogabili per altri 30), la realizzazione e la futura gestione dell'*hotel*;
inoltre, il 21 maggio 2014, l'assemblea ordinaria del consorzio, su proposta del vicepresidente Petrucci, ha stabilito all'unanimità che nel momento in cui il consorzio sarà pronto a dare avvio al progetto di trasformazione della struttura, dovrà essere versata in favore di ciascuno dei 3 componenti del consiglio di amministrazione una somma pari a 300.000 euro, per un totale di 900.000 euro;
nonostante l'ammanco di bilancio ammonti a 12,5 milioni di euro l'ente continua a ricevere il contributo pubblico di 516.000 euro annui,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
se sia a conoscenza delle modalità di spesa e di utilizzo delle risorse economiche pubbliche destinate allo svolgimento della missione dell'ENS;
se abbia disposto l'accertamento, anche attraverso ispezioni, di responsabilità in capo ai presidenti dell'ente, per il periodo di loro competenza, in merito all'eventuale disavanzo di 12,5 milioni di euro;
se intenda avviare, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, una fase di commissariamento dell'ENS per ripristinare la corretta gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come integrato dall'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.
(3-01826)
DE PETRIS, PETRAGLIA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
nel nostro Paese sono allevati attualmente circa 7 milioni e mezzo di capi ovini e caprini, con oltre 70.000 aziende attive nel settore;
l'art. 2135 del codice civile, nella formulazione introdotta con l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, definisce le "attività connesse" esercitate dall'imprenditore agricolo, ricomprendendo quelle rivolte "alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali";
l'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserisce nel reddito agrario le attività connesse, rimandando ad un decreto attuativo la dettagliata definizione di quelle ammesse al trattamento fiscale specifico del reddito agrario;
il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha emanato il 13 febbraio 2015 il nuovo decreto attuativo per la definizione delle attività connesse che rivede il precedente elenco approvato con decreto del 2011;
il nuovo decreto conferma l'inspiegabile esclusione dalla lista delle attività connesse di quelle rivolte alla manipolazione e commercializzazione della lana proveniente dagli allevamenti ovini e caprini;
tale esclusione non trova attualmente alcun fondamento nella disciplina nazionale e comunitaria, essendo stata nel frattempo rivista la classificazione della lana proveniente da allevamenti zootecnici, oggi sottoprodotto agricolo e non più rifiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009;
la permanente esclusione dal trattamento fiscale previsto dal reddito agrario costituisce il principale ostacolo al recupero e alla valorizzazione di una materia prima che può diventare molto utile per diversificare il reddito delle aziende zootecniche interessate e contribuire a contrastare le crisi del settore, invece che essere considerata uno scarto da smaltire;
alcune Regioni hanno avviato, anche utilizzando la programmazione dei fondi per lo sviluppo rurale, progetti di filiera rivolti al riutilizzo multifunzionale delle lane provenienti dagli allevamenti ovini e caprini, finalizzati alla valorizzazione dei prodotti derivati,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente rivedere il decreto attuativo emanato il 13 febbraio 2105 e concernente le "attività connesse" esercitate dall'imprenditore agricolo, includendo anche le attività rivolte alla manipolazione e commercializzazione della lana prodotta dagli allevamenti ovini e caprini, al fine di valorizzare una materia prima in grado di attivare reddito e occupazione nelle aziende interessate e prevedere un equo trattamento fiscale, nell'ambito del reddito agrario, per le iniziative rivolte a recuperare e valorizzare tale prodotto.
(3-01827)
LANZILLOTTA, CARDINALI, SAGGESE, BRUNI, CUOMO, GAMBARO, Gianluca ROSSI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,

n. 9, relativo ad interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", all'articolo 13, comma 24, prevede che, anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il Paese, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, siano finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati;
in base a tale disposizione, ogni comune o raggruppamento di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti poteva presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento non inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti fosse assumibile l'impegno finanziario entro il 31 marzo 2015 e ne fosse possibile la conclusione entro 20 mesi da quest'ultima data; in via subordinata si prevedeva che potessero essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro;
al complesso di tali interventi, in base alla normativa, sono destinati finanziamenti sino a un massimo di 500 milioni di euro, e alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del piano di azione coesione, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché con le risorse derivanti dall'eventuale riprogrammazione, in accordo con le amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei programmi operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria (art. 13, commi 26 e 27 del decreto-legge n. 145 del 2013);
si prevedeva che entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, fossero disciplinati i criteri per l'utilizzo di tali risorse per gli interventi e previste le modalità di attuazione, anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI;
ciò è avvenuto con il decreto interministeriale del 29 gennaio 2015, che individua la procedura di candidatura per i progetti dei Comuni, ma non le risorse disponibili a tal scopo, lasciando peraltro invariata la scadenza del 31 marzo 2015;
in tale situazione di incertezza, i Comuni non hanno presentato alcun progetto;
lo stesso decreto interministeriale destina una quota dello stanziamento citato, pari a 5 milioni di euro, ai Comuni risultati finalisti nell'ambito della selezione di "Capitale europea della Cultura 2019", cui è stato altresì attribuito il titolo di "Capitale italiana della cultura 2015";
tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle individuate dall'art. 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020 e finanziati a valere sulla quota nazionale del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020;
premesso altresì che:
il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 all'articolo 7, comma 3-*quater* prevede inoltre che, al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ovvero entro il 30 settembre 2014), il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei *dossier* delle città candidate a "Capitale europea della cultura 2019";
il "Programma Italia 2019" individuava, secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale *web*, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020;
per le medesime finalità, il terzo, quarto e quinto periodo del citato comma 3-*quater* disciplinavano il conferimento annuale del titolo di "Capitale italiana della cultura";

mentre è stato approvato il decreto ministeriale che attua tale disposizione relativamente al conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura", non è ancora stato emanato il decreto ministeriale relativo al "Programma Italia 2019", previsto dalla stessa disposizione, nonostante ciò dovesse dovesse avvenire entro il 30 settembre 2014;
considerato che a parere degli interroganti:
una organica politica di valorizzazione delle città dovrebbe puntare ad un intervento coordinato e non ad una parcellizzazione dei progetti e relativi finanziamenti;
in tale ottica, la realizzazione dei progetti delle città secondo le procedure del decreto-legge "Destinazione Italia", posto che venga innalzato il requisito del numero di abitanti massimo delle città che possono presentare progetti, attualmente fissato a 150.000, e posto che vengano individuate idonee risorse, potrebbe collegarsi all'attuazione del "Programma Italia 2019";
come detto, infatti, allo stato attuale non si conosce l'importo delle risorse disponibili per l'attuazione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che dovrebbero venire dalla riprogrammazione del piano di azione coesione e dalla riprogrammazione dei programmi operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria, e non è chiaro se tali risorse verranno individuate o meno;
per quanto riguarda la programmazione 2014-2020, nei programmi operativi nazionali, in particolare per il "PON Beni culturali", non si fa esplicito ricorso al patrimonio progettuale dei *dossier* di candidatura delle città del Mezzogiorno a "Capitale europea della cultura 2019"; i programmi operativi regionali delle regioni interessate in generale vi fanno riferimento, ma in caso di aggiudicazione del titolo di "Capitale"; inoltre non è stato ancora indicato in che misura potrebbero essere utilizzate le risorse a valere sulla quota nazionale del fondo per lo sviluppo e la coesione per le regioni del Centro Nord ai fini dell'attuazione del Programma Italia 2019, nonostante le mozioni 1-00182 (presentata da Lanzillotta e altri) e 1-00207 (presentata da Serra e altri), approvate all'unanimità dall'Assemblea il 28 gennaio 2014, impegnassero il Governo ad individuare idonei strumenti, anche nell'ambito della programmazione 2014-2020, al fine di sostenere tale programma attraverso il concorso dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali;
i *dossier* di candidatura di tutte le città candidate a Capitale europea della cultura contemplano molti progetti con un elevato livello di definizione tale da rendere possibile un utilizzo in tempi brevi delle risorse previste per la programmazione 2014 - 2020,
si chiede di sapere:
quale sia l'importo delle risorse disponibili per l'attuazione del decreto interministeriale del 29 gennaio 2015;
qualora allo stato attuale non siano state individuate idonee risorse, come il Ministro intenda procedere per individuarle e consentire così che le città possano presentare i propri progetti;
se il Governo intenda rispettare gli impegni presi, e in che tempi, portando alla Conferenza unificata il decreto attuativo del comma 3-*quater*, dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, relativamente al "Programma Italia 2019";
se non ritenga opportuno ed utile favorire la realizzazione coordinata e integrata del Programma Italia 2019 e dei progetti promossi con il decreto-legge "Destinazione Italia", modificando i requisiti di accesso in termini di numero di abitanti delle città e posticipando le scadenze previste dal decreto interministeriale del 29 gennaio 2015, rese inattuabili dalla mancata individuazione del finanziamento del decreto stesso.
(3-01828)
MORONESE, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SERRA, TAVERNA, VACCIANO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
(3-01829)
(*Già* 4-01574)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CONTE, DALLA TOR - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 10° reparto volo della Polizia di Stato di Venezia, istituito nel 1987 con competenza territoriale sul Veneto, sul Friuli-Venezia Giulia e sul Trentino-Alto Adige, è ubicato presso l'aeroporto "Marco Polo" di Tessera (Venezia);

fino al 2001 era provvisoriamente sistemato, per quanto riguarda gli uffici per il personale, in *container*, e come *hangar*, presso la vicina sezione aerea della Guardia di finanza;

come elicotteri per alcuni anni sono stati impiegati dei monomotori AB206, dislocati da altri reparti volo della Polizia, in attesa della costruzione dell'attuale *hangar* e degli uffici. Dall'anno 2001, data di consegna della nuova sede, furono dislocati oltre a 2 AB206, anche 2 A109 provenienti da altri reparti volo, e un aereo P68;

il personale in forza è costituito da 10 piloti di elicottero, 5 d'aereo, 18 specialisti (addetti alla manutenzione ed equipaggi di volo) e altre 26 persone, compreso il dirigente, addetti all'ufficio e ai servizi di vigilanza;

considerato che:

sulla carta, il 10° reparto volo di Venezia ha 2 elicotteri monomotore AB206, 2 bimotori A109 ed un aereo; gli elicotteri in questione hanno, però, un'età media di 30 anni e sia i monomotori che gli A109 devono essere dismessi. Sembra che solo un AB206 sia operativo, mentre gli altri sono fermi per problemi di manutenzione in quanto, essendo vetusti, i pezzi di ricambio non sono di facile reperibilità. In particolare, un AB206 sarebbe fermo dal febbraio 2011 per mancanza di pezzi di ricambio. Altresì, un A109 è in manutenzione dal 3 dicembre 2014 e un secondo A109 è fermo a seguito di uno spegnimento improvviso di un motore e sono in corso accertamenti al fine di individuarne le cause;

se per l'AB206 è in corso la dismissione, per gli A109 è prevista la radiazione a settembre 2015 per uno, e ad aprile 2016 per l'altro, senza contare i periodi di fermo manutentivo *standard*;

si è a conoscenza, da informali notizie, che il Ministero dell'interno, recentemente, avrebbe acquistato 6 nuovi elicotteri 139 Agusta Westland e, sembra, altri 2 di futura assegnazione, grazie ai fondi europei Frontex, per compiti di controllo delle frontiere a sud e di supporto per le operazioni "Mare nostrum" e ora "Triton". La dislocazione di questi nuovi elicotteri è presso i reparti volo del Sud, in particolare presso il 4° reparto volo di Palermo, il 5° reparto volo di Reggio Calabria, il 9° reparto volo di Bari e il 1° reparto volo di Pratica di mare (Roma); la nuova assegnazione al 7° reparto volo di Oristano;

da altre informali notizie si è a conoscenza che gli altri reparti volo della Polizia di Stato e, precisamente, il 2° reparto volo di Milano, il 3° reparto volo di Bologna, il 6° reparto volo di Napoli e l'11° reparto volo di Pescara, sono dotati oltre che di alcuni monomotori AB206 in dismissione, di alcuni AB212; come il reparto di Venezia, anche l'8° reparto volo di Firenze avrebbe in dotazione un A109 che, come già detto, è in dismissione. In futuro, pare che i 2 reparti siano destinatari di AB212 provenienti da altri reparti ai quali è stato fornito il nuovo elicottero 139. La situazione di efficienza dell'elicottero AB212, comunque, non è delle migliori. Come rilevato, alcuni di questi mezzi hanno un'età che va dai 20 ai 30 anni e difficoltà di reperimento di pezzi di ricambio, anche per mancanza di fondi a causa dei tagli imposti;

attualmente il 10° reparto volo di Venezia, avendo elicotteri inefficienti e dunque non disponibili per le richieste, ne consegue che i piloti volano poco, privilegiando il minimo addestramento previsto per il mantenimento, mentre il territorio non può certamente essere supportato da un intervento aereo se non con un solo elicottero;

considerato inoltre che:

se anche venissero dislocati altri elicotteri tipo AB212 affinché il personale pilota e specialista possa essere pronto all'impiego, si deve prevedere un periodo di addestramento di uno o 2 anni, senza tener conto dei fermi macchina derivanti dalle manutenzioni che possono richiedere anche diversi mesi. Pare, pertanto, che nei reparti volo della Polizia dislocati al nord, ci siano mezzi poco efficienti

(peraltro, è l'anno dell'Expo di Milano, per il quale si prevedono milioni di visitatori e pericoli significativi sotto il profilo della sicurezza);
in una realtà territoriale come il Triveneto è indispensabile che le forze dell'ordine abbiano un supporto aereo efficiente per avere il controllo del territorio, in modo da attuare interventi necessari e rapidi, anche in considerazione della situazione internazionale che riguarda l'immigrazione clandestina, in seno alla quale è ormai pericolo incombente l'insinuazione di cellule provenienti da zone di guerra e il conseguente acuirsi del terrorismo, che impone un controllo sistematico e continuativo presso "la porta dell'est", anche con i moderni metodi di ripresa, anche notturna, che tutte le forze di polizia europee hanno a disposizione;
ritenuto che:
non è più possibile mantenere i reparti volo delle forze di Polizia in queste condizioni, e l'ipotesi di dotare anche il reparto volo di Venezia di elicotteri AB212 è ormai soluzione vecchia e non risolutiva del problema di efficienza;
si potrebbe dotare il reparto di 2 tipologie di elicotteri evoluzione del vecchio A109, per i quali i piloti e gli specialisti, essendo già abilitati sulla vecchia versione, con poche ore di volo ed uno speciale *training* d'addestramento potrebbero essere operativi in poco tempo,
si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in ordine al necessario potenziamento e ripristino della funzionalità del 10° reparto volo di Venezia.
(4-03756)
Maurizio ROSSI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), al comma 1333 dell'art. 1, al fine di favorire "l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia", ha autorizzato "la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007" a valere sulle risorse di cui al comma 52 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che a sua volta richiama il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181), con il quale comma viene inoltre individuato come destinazione di tale insediamento il territorio del comune di Genova senza ulteriori specificazioni, per un totale di 75 milioni di euro;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2007 ha provveduto a iscrivere questo importo (5 milioni di euro) sul capitolo n. 7264 all'art. 44, come da nota della Direzione generale Università del Ministero Uff. V n. 186 del 24 aprile 2007 indirizzata al rettore dell'università degli studi di Genova, la quale nota fa riferimento alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 prot. n. 27597 del 28 febbraio 2007 relativa alle modalità di impiego di fondi pluriennali ai sensi dei commi 511 e 512 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2007;
il Ministero dell'istruzione con nota MIUR DG Università Uff. V n. 370 del 22 ottobre 2007 indirizzata al rettore e al direttore amministrativo dell'università degli studi di Genova quale seguito della circolare ministeriale n. 186 del 24 aprile 2007 citata introduce nella citazione del virgolettato del comma 1333 dell'art. 1 della legge n. 296 la dizione "(nell'area di Erzelli del Comune di Genova)" non presente nel testo vigente del comma 1333 stesso;
il Ministero con lettera protocollo n. 338 del 9 dicembre 2008 indirizzata al rettore dell'università degli studi di Genova e, per conoscenza, al presidente della Regione Liguria, trasmette il decreto direttoriale, a firma del direttore generale dottor Antonello Masia n. 267 del 28 ottobre 2008, pure timbrato con protocollo n. 24578 del 20 novembre 2008 da parte dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'istruzione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia, il quale pure introduce nella citazione del virgolettato del comma 1333 dell'art. 1 della legge n. 296 la dizione "(nell'area di Erzelli del Comune di Genova)" non presente nel testo vigente;
le dizioni non previste dal testo legislativo vengono ripetute nel tempo negli atti successivi del Ministero dell'istruzione in merito allo stesso tema;

il Ministero, con nota n. 16230 del 22 luglio 2013 della Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario uff. III, a firma del direttore generale dottor Daniele Livon, indirizzata al rettore e al direttore generale dell'università degli studi di Genova in risposta alla circolare rettorale dello stesso ateneo prot. n. 7571 del 18 marzo 2013, assicura che gli stanziamenti autorizzati dal comma 1333 dal 2010 risultano disponibili nello stato di previsione del Ministero, mentre le quote 2008 e 2009 sono oggetto di perenzione ma reiscrivibili nel bilancio previa richiesta del Ministero stesso non appena l'università degli studi di Genova avrà formalizzato le modalità di utilizzo del contributo stesso;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), ha mantenuto invariata l'autorizzazione come prevista dal già citato comma 1333 art. 1 della legge n. 296 nonostante il testo iniziale della legge di stabilità 2015 stessa, all'art. 28, comma 15, prevedesse che, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, le risorse autorizzate dalla legge finanziaria per il 2007 per l'insediamento universitario confluissero nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pur con le medesime finalità di cui alla già citata legge finanziaria 2007;
l'art. 1, comma 339, della legge di stabilità per il 2015 stabilisce che lo stesso fondo è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università stesse,
si chiede di sapere:
quale sia stata la procedura, e il relativo il fondamento giuridico, seguita in relazione alla nota ministeriale n. 186 del 24 aprile 2007 in merito all'individuazione del soggetto destinatario della nota stessa e del corrispondente contenuto;
quali siano state le motivazioni relative all'introduzione in atti formali aventi effetti attuativi di terzo livello (quali decreti direttoriali e note ministeriali) di citazioni virgolettate di norme di legge non presenti in realtà nella norma primaria;
per quali ragioni, in quale tempo e secondo quali procedure documentabili in atti formali sia stato possibile addivenire alla localizzazione della specifica "area di Erzelli" a fronte della dizione della norma primaria di legge del comma 1333 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale a sua volta rinvia per tale fattispecie al comma 52 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che indica semplicemente "nel territorio del comune di Genova";
a quanto ammonti attualmente il totale delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione a favore dell'insediamento universitario nel territorio di Genova;
se corrisponda al vero che tali accantonamenti annuali siano divenuti in tutto o in parte perenti e, ove impegnati ed eventualmente spesi, in tutto o in parte, per altra finalità, per quale motivo;
se il Ministro in indirizzo intenda mantenere l'impegno delle risorse già autorizzate nella legge finanziaria per il 2007, per un totale di 75 milioni di euro, secondo la medesima finalità, in considerazione del valore strategico, funzionale e occupazionale per il territorio di Genova come rappresentato dalle leggi n. 181 del 1989 e n. 388 del 2000 alle quali la legge finanziaria per il 2007 (secondo i vari commi e articoli citati) è intrinsecamente connessa;
con quali procedure si debba addivenire all'individuazione dell'area di localizzazione dell'insediamento.
(4-03757)
MUNERATO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
i 4.000 dipendenti del gruppo Mercatone Business di MercatoneUno hanno annunciato una mobilitazione per il 1° aprile 2015, in concomitanza dell'incontro già programmato presso il Ministero dello sviluppo economico e finalizzato al prosieguo del confronto tra società e potenziali acquirenti di parte dei negozi ad insegna MercatoneUno;
un precedente incontro sempre presso il Ministero si è svolto il 12 marzo, tra i rappresentanti sindacali

e il *management* di Mercatone Business, per fare il punto circa lo stato gestionale della rete di vendita e gli esiti attesi dalla verifica in corso in merito alle proposte formalizzate;
secondo il comunicato stampa delle organizzazioni sindacali, nel corso dell'incontro il vertice di Mercatone Business Srl ha richiamato l'attenzione sulla grave situazione gestionale generata dalla scarsa liquidità; in particolare, l'amministratore delegato ha ammesso che certamente l'azienda non riuscirà, con le sole forze dei negozi attivi, ad arrivare alla scadenza del 19 maggio 2015 (primo termine per la presentazione del piano concordatario al Tribunale di Bologna);
la preoccupazione maggiore, tuttavia, è dettata dal fatto che la società, nonostante il ricorso ai contratti di solidarietà e la rilevante riduzione dei costi di struttura, continui ad accumulare debiti (aggravando una situazione di per sé già tragica e che si è tentato di recuperare con l'accordo di ristrutturazione *ex* art. 67 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e successive modifiche e integrazioni, sottoposto alle banche, data la massa debitoria complessiva della società pari a 450 milioni di euro);
a nulla sembra finora servita l'operazione di smantellamento dei 34 punti vendita considerati meno efficienti, per i quali nel frattempo il Tribunale di Bologna ha autorizzato la svendita speciale delle merci, se non a rendere più incerto il futuro dei 1.300 lavoratori negli stessi negozi;
il rischio che la procedura concordataria possa degenerare in fallimento desta, dunque, forte preoccupazione tra i lavoratori e le lavoratrici di Mercatone Business, secondo i quali il proprio destino occupazionale è legato solo all'esito delle proposte di acquisizione dell'intero gruppo della grande distribuzione commerciale, in quanto sembra chiaro che un risultato positivo della strada intrapresa (che comunque prevede la continuità parziale degli *asset*, ovvero il mantenimento di poco più della metà dei punti vendita) è fortemente subordinato alla credibilità di una proposta economica da parte di un soggetto terzo,
si chiede di sapere:
se il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia effettuato una prima ricognizione in ordine agli ammortizzatori sociali in corso di applicazione sia presso Mercatone Business Srl che nelle altre società facenti parte del gruppo e, in caso di risposta negativa, se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia opportuno procedere in tal senso al più presto;
se, comunque, non ritengano doveroso adottare tutte le opportune iniziative, anche in termini di *moral suasion*, a salvaguardia delle migliaia di posti di lavoro.
(4-03758)
MUNERATO - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con la sentenza n. 37 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che hanno consentito la nomina di 800 dirigenti su un organico di 1.100 dell'Agenzia delle entrate, contestando la procedura da essa adottata per il loro reclutamento;
sembrerebbe, infatti, che l'Agenzia, abbia abusato del potere conferitole dall'articolo 24 del proprio regolamento di amministrazione, in virtù del quale è possibile nominare dirigenti, ma solo in caso di urgenza e per un termine predeterminato, invece che reclutarli attraverso bando di concorso;
parrebbe inoltre che la direttrice dell'Agenzia, Rossella Orlandi, si sia affrettata a dire, in risposta ad un rilievo del Codacons, che è inutile tentare di impugnare gli atti, perché si farebbero soltanto spendere soldi inutili ai cittadini per i ricorsi;
di contro, all'interrogante risulta che sia la commissione tributaria di Napoli, sia un giudice tributario di Bari abbiano già annullato provvedimenti firmati, appunto, da dirigenti "illegittimi",
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga doveroso e opportuno, a tutela dei cittadini, precisare, nell'ambito delle proprie competenze, se gli atti firmati negli anni dai dirigenti dichiarati illegittimi e decaduti per effetto di sentenza siano da considerarsi validi, ovvero nulli per effetto dell'efficacia retroattiva della decadenza;
se non ritenga altresì doveroso, nel rispetto dei cittadini, procedere alla richiesta di rimborso alle casse

dello Stato dei trattamenti stipendiali dirigenziali percepiti dai dirigenti illegittimi.
(4-03759)
CASALETTO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, ORELLANA, DE PIN, VACCIANO, BENCINI, GAMBARO, MOLINARI, MASTRANGELI, DE PIETRO, PEPE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* -
Premesso che:
la problematica del trattamento e smaltimento dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane assume sempre più importanza a livello sia nazionale che internazionale;
le modalità di smaltimento o utilizzo dei fanghi più frequenti sono: lo smaltimento in discarica, il riutilizzo in agricoltura tal quali o previo compostaggio, l'incenerimento o il coincenerimento con i rifiuti e l'inserimento nella produzione di laterizi, asfalti e calcestruzzi;
risulta agli interroganti che a livello comunitario l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è regolato dalla direttiva 86/278/CEE e raggiunge il 40 per cento del totale di fanghi prodotti. I dati sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura, a livello nazionale, sono acquisiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono trasmessi alla Commissione europea, in adempimento degli obblighi derivanti dall'attuazione della direttiva citata; in alcune regioni sono state emanate norme specifiche che disciplinano ulteriormente la materia;
rilevato che la norma nazionale che definisce le condizioni che devono essere verificate per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è il decreto legislativo n. 99 del 1992 che recepisce la direttiva comunitaria 86/278/CEE;
il decreto in particolare fissa: i valori limiti di concentrazione per alcuni metalli pesanti che devono essere rispettati nei suoli e nei fanghi; le caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi (i limiti inferiori di concentrazione di carbonio organico, fosforo e azoto totale, i valori massimi di salmonella); le quantità massime dei fanghi che possono essere applicate sui terreni;
ritenuto che il riutilizzo agronomico dei fanghi, diretto o previo compostaggio, è una valida soluzione al problema dello smaltimento dei fanghi di depurazione e assume notevole interesse per l'efficacia agronomica ed economica in quanto sostituisce, in tutto o in parte, la concimazione chimica o altri tipi di concimazione organica. Per evitare qualsiasi situazione di rischio per l'ambiente e la salute della popolazione deve essere correttamente praticato nel pieno rispetto della normativa in particolare per quanto riguarda l'effettuazione dei controlli sui suoli e sui fanghi;
la legislazione italiana ha fatto chiarezza per quanto riguarda i settori del compostaggio e dell'utilizzo del *compost* di qualità nel settore agricolo;
tra le principali normative di riferimento assume in tal senso particolare rilievo il decreto legislativo n. 22 del 1997, e la relativa decretazione attuativa, attraverso il quale viene recepita la normativa comunitaria e vengono attivate politiche volte alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero e al riciclo delle frazioni raccolte in maniera differenziata, individuando forme di valorizzazione di tali materiali, tra le quali il compostaggio riveste particolare importanza. Altrettanto rilievo ha assunto il decreto ministeriale 27 marzo 1998, modifica dell'allegato 1C della legge n. 748 del 1984, recante "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", attraverso il quale il *compost* di qualità (prodotto da scarti organici selezionati alla fonte) è stato inserito tra gli ammendanti organici soggetti a libero commercio e a libero impiego in agricoltura, mentre per contro è stato escluso dal settore dei fertilizzanti il *compost* da rifiuti solidi urbani indifferenziati;
l'attuale testo della legge n. 748 del 1984 individua tre tipologie di *compost* di qualità: 1) ammendante compostato verde: prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici costituiti da scarti della manutenzione del verde ornamentale, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine; 2) ammendante compostato misto: prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non

trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde; 3) ammendante torboso composto: prodotto ottenuto per miscela di torba (la cui presenza percentuale nella costituzione dell'ammendante non deve essere inferiore al 50 per cento) con ammendante compostato verde e/o misto;
per ognuno dei prodotti così definiti viene richiesto il rispetto di specifici parametri qualitativi di natura agronomica e ambientale (pH, carbonio organico, acidi umici e fulvici, rapporto carbonio-azoto, principali metalli pesanti, presenza di materiali inerti, presenza di microrganismi patogeni), in funzione dei quali garantire la piena idoneità all'utilizzo agricolo dei materiali. Per quanto riguarda un settore specifico del mondo agricolo quale quello dell'agricoltura biologica, occorre evidenziare come questa si basi su una norma comunitaria (regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive integrazioni) che, in specifico nell'allegato II A, disciplina l'impiego dei fertilizzanti,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno considerare con sempre maggiore attenzione le possibilità di riutilizzo dei fanghi e l'impiego delle nuove tecnologie di depurazione onde evitare lo smaltimento in discarica;
se non ritengano utile intervenire incisivamente con atti di competenza per intensificare i controlli ed evitare lo smaltimento di rifiuti pericolosi con metodologie non corrette, altamente pericolose per l'ambiente e conseguentemente per la salute dell'uomo.
(4-03760)
SIMEONI, CASALETTO, BIGNAMI, DE PIN, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, MASTRANGELI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
con decreto del 4 marzo 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 2015, il Ministro della difesa congiuntamente al Ministro della salute ha emanato un decreto recante norme per l'"Individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari";
viene concesso, ai sensi del comma 2, lettera *b)*, a coniugi, parenti ed affini di primo grado dei dipendenti del Ministero della difesa l'utilizzo degli ospedali militari;
esso estende, inoltre, tale beneficio anche a coniugi, parenti e affini dei membri del Organismo Indipendente di valutazione del Ministero della difesa (una commissione che può avere fino a 14 dipendenti civili o militari ed è solitamente guidata da un alto ufficiale);
quindi, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, qualsiasi parente o affine (di primo grado) di ciascuna delle persone che lavorano o hanno lavorato anche per l'Organismo indipendente di valutazione potrà usare per sempre gli ospedali militari;
confermando la precedente disciplina normativa contenuta nel decreto interministeriale 31 ottobre 2000, come modificato dal decreto 29 marzo 2006, ribadisce la possibilità di usare gli ospedali militari a vita per: coniugi, parenti e affini di primo grado di una qualsiasi delle persone che hanno lavorato nel gabinetto, negli altri uffici di diretta collaborazione del Ministro e prestino servizio nelle segreterie dei sottosegretari;
considerato che:
in questo periodo l'opinione pubblica è particolarmente attenta alla lotta ai privilegi ingiustificati e contemporaneamente si sta attraversando un momento di grave crisi del sistema sanitario nazionale che, dopo una serie di tagli al *budget*, fa fatica a mantenere la sua efficienza;
ogni giorno, milioni di italiani aspettano l'esaurimento di interminabili liste d'attesa per fare una visita medica e non hanno alternativa se non quella di rivolgersi (a caro prezzo) a strutture private;
una concessione così estesa del privilegio di usufruire degli ospedali militari fino ad arrivare a parenti ed affini del personale militare (e civile) è del tutto ingiustificata sia dal punto di vista di politica sociale che dal punto di vista normativo. In tale disparità di trattamento, infatti, si ravvisa un'evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione,
si chiede di sapere:
quali siano state le ragioni che hanno spinto il Ministro in indirizzo ad estendere la possibilità di

rivolgersi alla sanità militare a categorie così eterogenee e non rientranti nell'ambito del servizio militare;
se, di concerto con il Ministro della salute, non ritenga opportuno apportare una modifica al decreto ministeriale del 4 marzo 2015, anche per renderlo coerente con il dettato costituzionale che prevede l'eguaglianza del cittadino dinanzi alla legge.
(4-03761)
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, prevede e regolamenta l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
nella previsione di tale articolo, rientrano i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della panificazione;
l'ambito generale applicativo dell'articolo, limitato ai lavoratori dipendenti, esclude, però, dal beneficio gli imprenditori del medesimo settore della panificazione che, operando in forma di ditta individuale, impresa familiare o società di persone, partecipano direttamente al processo produttivo svolgendo le stesse mansioni, con modalità, fasce orarie di lavoro e turni identici a quelli dei lavoratori dipendenti;
la diseguaglianza di trattamento legislativo, così sussistente in tali imprese ai fini dell'accesso anticipato al pensionamento, evidenzia oggettivi profili di iniquità ed illegittimità in relazione al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in riferimento al successivo articolo 38,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere iniziative volte all'estensione dell'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ai sensi della citata legge n. 183 del 2010 e del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, anche ai titolari delle imprese di panificazione operanti in forma di ditta individuale, impresa familiare o società di persone.
(4-03762)
PUPPATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che il 2 agosto 2014 precipitazioni particolarmente intense hanno provocato l'esondazione del torrente Lierza (in provincia di Treviso). A seguito delle ingenti piogge il corso d'acqua è tracimato, cogliendo di sorpresa un centinaio di persone riunitesi per lo svolgimento di una festa di paese. A causa di tale calamità naturale sono morte quattro persone, e ci sono stati venti feriti, dei quali 4 gravi. Si sono registrati inoltre ingenti danni nei comuni di Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino e Pieve di Soligo (Treviso);
considerato che recentemente, tramite manifestazioni pubbliche e interventi sulla stampa locale, gli amministratori e gli abitanti dei comuni coinvolti sono tornati a chiedere un aiuto per poter tornare alla normalità, anche per il tramite del rilancio economico dell'area colpita dall'evento,
si chiede di sapere se il Governo possa fornire le informazioni, i dati e le notizie inerenti alla richiesta dello stato di emergenza avanzata dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".
(4-03763)
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, recante "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari", prevede l'applicazione di una penale del 10 per cento nei casi di mancato pagamento anche parziale di un assegno;
per effetto di questa norma, in caso di mancata copertura di un assegno, la sanzione a carico dell'emittente scatta automaticamente ed obbligatoriamente;
considerato che a parere degli interroganti:
la norma presenta evidenti e molteplici profili di illegittimità ed iniquità, conseguenti: all'applicazione automatica della penale già a prima presentazione; alla determinazione della penale, nella misura fissa del 10 per cento, indipendentemente dai tempi della seconda presentazione dell'assegno;

all'applicazione della penale, anche nel caso in cui l'assegno presentato viene richiamato; all'automatismo previsionale della penale e relativa quantificazione che prescinde, totalmente, da ogni considerazione delle singole e concrete fattispecie a cui si applica; alla previsione della penale svincolata da qualsiasi riferimento al rapporto sottostante all'emissione dell'assegno; alla percentuale del 10 per cento che risulta un tasso talmente elevato da determinare un alto rischio di usura; alla natura civilistica di tale penale che risulta giuridicamente in contrasto con la previsione di legge, che fa sorgere il problema della sua rinunciabilità da parte del creditore,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere opportune iniziative di propria competenza volte all'abrogazione o alla modifica dell'articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990, tenendo conto dei rilievi richiamati in premessa.
(4-03764)
AUGELLO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
in data 2 aprile 2015, nella città di Roma, dando attuazione all'atto unilaterale con cui il Comune di Roma sta gestendo il contratto di lavoro delle maestre e delle educatrici delle scuole comunali, sono state impartite dal Campidoglio istruzioni ai municipi per imporre che nelle giornate di chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua nei giorni 2, 3 e 7 aprile, le educatrici degli asili nido, i funzionari educativi e le insegnanti della scuola dell'infanzia prestassero servizio nel normale orario di lavoro presso i plessi scolastici o presso i municipi, in attuazione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 236/2014 e n. 309/2014 o, in alternativa, fruissero delle residue ferie;
la disposizione è stata impartita senza alcuna preparazione e senza il minimo discernimento organizzativo, con il risultato che, in almeno 3 municipi (il IV, il V ed il XIII), centinaia di maestre sono state ammassate per l'intera durata dell'orario di lavoro in alcune stanze disponibili in condizioni mortificanti sul piano professionale ed inaccettabili dal punto di vista della sicurezza;
come emerge dalla documentazione fotografica ampiamente diffusa su *internet* e ripresa dal quotidiano "la Repubblica" del 3 aprile, a parere dell'interrogante in questi municipi sono stati inoppugnabilmente violate le disposizioni di cui all'allegato 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con l'aggravante dei futili motivi, considerato che il contratto collettivo nazionale consente ampiamente di derogare alle norme contenute nell'atto unilaterale, a giudizio dell'interrogante assurde, prevedendo la possibilità che il personale rimanga a disposizione senza dar luogo ad una ridicola deportazione nelle sedi comunali fine a se stessa;
l'atteggiamento dell'amministrazione capitolina non fa che esasperare una forte tensione sociale che si protrae da mesi e che ha visto il personale comunale respingere in un *referendum*, a larghissima maggioranza, l'intesa preliminare che avrebbe dovuto sostituire l'atto unilaterale;
è evidente a giudizio dell'interrogante l'urgenza di un intervento dei Ministri in indirizzo per riportare legalità e sicurezza nella gestione del personale capitolino,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere adeguate iniziative di propria competenza per richiamare il Comune di Roma al rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008, affinché siano adottati provvedimenti nei confronti degli eventuali responsabili delle violazioni dello stesso decreto nella giornata del 2 aprile, e sia riaperto il tavolo delle trattative per stemperare la tensione sociale e ricercare un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali.
(4-03765)
DI BIAGIO, AUGELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nel 2007 sono stati iniziati i lavori per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma, che avrebbero dovuto concludersi il 30 aprile 2011;
il costo previsto per la realizzazione dell'opera avrebbe dovuto essere di 2,9 miliardi di euro per tutta la sua lunghezza, da Pantano - Monte Compatri a piazzale Clodio;
ad oggi a causa di errori progettuali che hanno dato luogo a contenziosi, di progetti di variante e di inchieste giudiziarie, l'opera non solo non è stata ultimata, ma ha prodotto ulteriori ed ingenti costi certificati per "imprevisti", "varianti", "adeguamento prezzi materiale" ed altro;

in particolare nel giugno del 2008, a causa degli errori progettuali, il consorzio delle imprese costruttrici, composto da Vianini, Ansaldo, Astaldi e dalle cooperaticve Ccc e Cmb, ha richiesto agli enti finanziatori (Stato per il 70 per cento, Comune per il 18 per cento e Regione Lazio per il 12 per cento) l'ulteriore somma di 2 miliardi di euro per la realizzazione delle 24 varianti al progetto originale resesi necessarie;
a fronte di tale richiesta si è instaurato un arbitrato a seguito del quale si è giunti, il 6 settembre 2011, ad una transazione con la quale l'originaria richiesta di 2 miliardi di euro è stata ridotta a 230 milioni di euro;
nonostante però la delibera Cipe dell'11 dicembre 2011 abbia ratificato tale accordo transattivo, i lavori di realizzazione della linea C della metropolitana non sono proseguiti, in quanto, nelle more, il consorzio ha accumulato altre 4 riserve di 235 milioni di euro, per costi imputabili ai 2 anni precedenti di "ispezione" delle precedenti varianti;
per superare l'*empasse* il 9 settembre 2013 è stato sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cosiddetto "atto attuativo" della citata delibera Cipe, che prevede la corresponsione al consorzio della somma di 320 milioni di euro giustificati come "ulteriori costi per il 3,075 per cento";
tale aumento del 3,75 per cento risulta però ingiustificato, tanto da essere stato oggetto di indagine da parte della magistratura contabile e ordinaria;
a ciò deve inoltre aggiungersi che allo stesso accordo si è pervenuti nonostante il parere contrario dell'ufficio legale di Roma metropolitane, tant'è che tale accordo è stato sottoscritto da un legale esterno, l'avvocato Francesco Sciaudone;
tale "atto attuativo" avrebbe dovuto porre fine a qualsiasi contenzioso o pretesa economica del consorzio dei costruttori, ma nonostante questo vi è ad oggi pendente una richiesta da parte dello stesso di 192 milioni di euro per ritardi sui pagamenti;
dall'inchiesta "Grandi Opere" condotta dalla Procura di Firenze sarebbero emerse intercettazioni relative ai lavori della linea C della metropolitana di Roma ed in particolare a presunti meccanismi per farne lievitare illecitamente i costi, cosa che avrebbe portato i magistrati di Firenze a trasmettere gli atti alla Procura di Roma;
la metropolitana di Roma è stata definita dalla Corte dei conti, che indaga sull'opera, come la "più costosa di Europa", a fronte di una lievitazione dei costi di quasi 700 milioni di euro,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, intenda porre in essere al fine di assicurare la regolare esecuzione dei lavori, secondo le scadenze previste e senza che ciò comporti ulteriori ed ingiustificati costi;
quali siano gli intendimenti del Ministro in relazione all'ulteriore richiesta di 192 milioni di euro avanzata dal consorzio dei costruttori per ritardo nei pagamenti e se si intenda attivare la clausola che prevede il pagamento di una penale per ritardo nella consegna dei lavori.
(4-03766)
STEFANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
come risulta da notizie apparse su quotidiani locali e su diversi siti *web*, nei comuni della provincia di Vicenza vi è stata una *escalation* di furti (oltre 30) negli ultimi dieci giorni che ha diffuso la paura tra i cittadini, che ora avvertono l'esigenza di autotutelarsi;
i cittadini di questa vallata, stante la poca presenza dello Stato, hanno organizzato ronde spontanee chiamate "Pattuglie 2.0". Pattuglie di volontari che come arma utilizzano la tecnologia ("Facebook e WhatsApp");
come emerge dai diversi quotidiani locali del vicentino, a San Pietro un cittadino è riuscito a filmare i malviventi, mentre ad Altissimo, si è passati al reclutamento dei volontari nel corso di un'assemblea pubblica svoltasi nella sala adiacente all'ufficio postale del paese, a cui hanno preso parte più di un centinaio di cittadini. Si tratta per lo più di ragazzi, uomini e donne dai venti ai cinquant'anni: "Non sono persone che escono con il bastone", racconta una delle anime del gruppo. Le loro "armi" sono il cellulare, il *tablet*, le telecamere della videosorveglianza privata;

sono cittadini attenti, a cui manca la serenità di vivere liberamente nel proprio paese. Sono persone (ragazzi, padri e madri di famiglia) che passano qualche ora in gruppo facendosi coraggio, girando a piedi per il quartiere con la torcia, per difendere ciò che amano;
come gli stessi hanno evidenziato si tratta di persone sfiduciate e stanche di convivere con la paura, e per questo hanno deciso di agire. Chiedono più controlli e più tranquillità per i loro familiari e per tutti i cittadini della vallata;
purtroppo lo scarso controllo del territorio (sebbene le forze dell'ordine presenti si prodighino senza sosta) l'impunità anche a causa dell'approvazione della depenalizzazione di 157 reati da parte del Governo Renzi, tra cui il furto, nonché l'impossibilità di procedere alla custodia cautelare in carcere se non nel caso in cui la pena da irrogare non sia inferiore ai 3 anni di reclusione (anch'esso un altro provvedimento del Governo Renzi) hanno lasciato campo libero ai delinquenti che si sentono, loro sì, tutelati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione di carenza di sicurezza che stanno vivendo i cittadini dei comuni del vicentino, e quali interventi urgenti intenda adottare, anche attraverso misure eccezionali di sicurezza già adottate in alcune città metropolitane, al fine di presidiare costantemente tali territori per evitare pratiche di autotutela, seppure legittima, considerata la situazione.
(4-03767)
MUNERATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è un'autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità ai sensi della legge n. 481 del 1995 ed è stata istituita con la legge n. 249 del 1997;
per l'espletamento delle funzioni attribuitele l'Autorità può avvalersi di 25 unità di personale provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o distacco o fuori ruolo;
il comma 68 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge anticorruzione) prevede che: "i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza";
premesso altresì che a quanto risulta all'interrogante:
l'avvocato Francesco Sclafani, appartenente ai ruoli dell'Avvocatura dello Stato, a febbraio 2013 aveva già accumulato nel corso della sua carriera circa 7 anni e 8 mesi di servizio in posizione di fuori ruolo dalla propria amministrazione e pertanto, sulla base della citata normativa, un eventuale ulteriore incarico fuori ruolo non avrebbe potuto avere durata superiore a 2 anni e 4 mesi;
in data 27 marzo 2013 l'AGCOM adottava la delibera 257/13/CONS con la quale attribuiva l'incarico di segretario generale dell'Autorità all'avvocato Francesco Sclafani per un durata di 5 anni, rinnovabile, previo collocamento del medesimo in posizione di fuori ruolo;
in data 24 aprile veniva concesso il fuori ruolo e l'avvocato Francesco Sclafani si insediava presso l'AGCOM in qualità di segretario generale a decorrere dal successivo 2 maggio 2013, per una durata di 5 anni, in palese violazione del comma 68 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti rappresentati;
quali iniziative di carattere normativo intenda attivare, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare l'applicazione del citato articolo 68, comma 1, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(4-03768)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01828, della senatriceLanzillotta ed altri, sull'attuazione del "Programma Italia 2019";
3-01829, della senatrice Moronese ed altri, sul recupero dell'acquedotto Carolino in provincia di Caserta;
11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-01826, della senatrice Taverna ed altri, sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 421ª seduta pubblica, del 1° aprile 2015, il prospetto delle votazioni qualificate, da pagina 109 a pagina 147, va sostituito con il seguente:
Prospetto
Nel Resoconto stenografico della 422ª seduta pubblica, del 1° aprile 2015, a pagina 38, il titolo del disegno di legge n. 1577 è sostituito dal seguente: "(1577) *Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* (ore 18,21)".
Nel Resoconto stenografico della 423ª seduta pubblica, del 2 aprile 2015, l'avviso di rettifica pubblicato a pagina 35 si ha per non apposto.

1.5.2.4. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

425a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,35)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 1° aprile.*

Sul processo verbale

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,39)*.

Sulla scomparsa di Giovanni Berlinguer

TOCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOCCI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, è venuto a mancare Giovanni Berlinguer, una figura eminente della Repubblica, uno dei migliori politici italiani, un servitore appassionato e competente delle istituzioni, dal Campidoglio alla Camera, al Senato, fino al Parlamento europeo. In ogni Assemblea ha lasciato un segno inconfondibile della sua presenza e anche in quest'Aula del Senato si ricordano i suoi contributi preziosi ed aperti al confronto con chi la pensava diversamente.

Eppure, nel ricordarne il valore politico, mi pare di non aver detto quasi nulla sulla complessità e sulla ricchezza della sua personalità. Giovanni Berlinguer non è stato solo un politico, ma uno scienziato di ampi orizzonti, un militante dell'impegno sociale ed un intellettuale riconosciuto a livello internazionale. Sono impressionanti la vastità dei suoi interessi, la diversità dei campi di azione e la molteplicità dei linguaggi. A tenere insieme questa molteplicità di pensiero e di azione poteva essere solo una pregiata stoffa di umanità, che negli esiti appariva immediatamente agli altri, ma che nelle motivazioni rimaneva come una forza segreta nel suo animo. Era un piacere interloquire con lui, un'occasione imperdibile lavorare con lui ed un privilegio averlo come amico.

Nei diversi gradi di relazione con lui rimaneva costante il suo stile lieve, generoso, semplice ed ironico. Non era privo di contrasti e, anzi, proprio da essi veniva il fascino della sua personalità, intransigente ed aperta, determinata e curiosa, solare e profonda. Alle radici di tutto questo, vi era la sua bontà: è davvero inusuale per un politico la parola «bontà». Questo carattere, quando viene ostentato, si capovolge nel fariseismo oppure si irrigidisce nella precettistica; quando invece viene dissimulato, agisce come una forza interiore che mette in movimento tutte le doti di una persona. In questo senso segreto, Giovanni era prima di tutto un uomo buono. Lo era perché amava la vita e a questo scopo intendeva piegare l'azione politica. La sua lezione è tutta qui: prendersi cura della relazione tra politica e vita. Quella relazione oggi rischia di essere recisa dalle algide tecnocrazie, dalle arroganze mediatiche, dagli inconsapevoli conformismi del nostro tempo. Il nesso tra politica e vita spiega la sua azione, prima di tutto come parlamentare. Il suo contributo è stato più intenso proprio nelle grandi leggi, che hanno suscitato un profondo coinvolgimento popolare: dalla legge sull'aborto, alla riforma psichiatrica, alla riforma sanitaria, di cui si ricorda una memorabile dichiarazione di voto, che svolse a nome del Partito Comunista Italiano.

«La medicina è malata» si intitolava un suo libro, che negli anni Cinquanta anticipava, nella critica ai

saperi correnti, i principi della riforma di vent'anni dopo: la prevenzione della salute, l'attenzione alle condizioni ambientali e lavorative, la lotta alla disuguaglianza nell'accesso alla cura. Sono questioni che ancora negli anni Duemila egli riteneva centrali, sottolineando da un lato i grandi progressi della scienza medica e allo stesso tempo il paradosso di un mondo diviso tra i problemi dell'obesità e quelli della morte per fame.

Il primo suo libro che mi capitò tra le mani è stato «Borgate di Roma», scritto insieme a Piero Della Seta. L'impegno del politico, che si occupa della vita dei baraccati nella periferia della capitale, si intrecciava con la razionalità e la sensibilità del medico del popolo. Quel libro fu poi utilizzato contemporaneamente come libro di testo all'università, nella nascente disciplina della sociologia, e come manuale d'uso nelle sezioni di partito e nei comitati di quartiere.

L'attenzione al nesso tra salute ed eguaglianza lo ha reso famoso nei Paesi latinoamericani, non solo a livello accademico, con l'ampio risalto dei suoi studi, ma anche per il riconoscimento popolare. Il presidente Lula ebbe a dire in un consesso internazionale: «Da noi Giovanni Berlinguer è una leggenda». Come è accaduto spesso a grandi italiani, gli capitò di essere conosciuto meglio all'estero che in patria.

Egli, con il suo prestigio ha portato un contributo prezioso negli organismi internazionali, nell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e nello studio delle determinanti sociali della salute - come ha ricordato stamani il Presidente dell'apposita commissione dell'OMS, Michael Marmot, nel messaggio inviato alla commemorazione che si è tenuta all'università La Sapienza - come relatore della Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani dell'UNESCO - nella quale contribuì a superare fratture ideologiche, proponendo una bioetica quotidiana, come autocoscienza della vita delle persone - e nel Parlamento europeo, con contributi decisivi per le risoluzioni sul cambiamento climatico.

Giovanni Berlinguer è stato un innovatore in tutti i campi, anche nel suo partito. Nel PCI ha contribuito a superare le angustie ideologiche, volgendo sempre lo sguardo ai cambiamenti del mondo, spesso in anticipo rispetto agli altri dirigenti. È del 1973 una sua analisi su informatica e democrazia, che solo oggi, con l'avvento della rete Internet è diventata questione cruciale. Non ha mai avuto paura del nuovo, inteso come seria analisi del cambiamento. Divenne invece sospettoso, negli anni Duemila, del "nuovismo" come retorica, che rischia di nascondere il conformismo. Denunciò questo pericolo quando venne candidato alla segreteria dei Democratici di Sinistra, in un memorabile discorso, riprendendo un apologo di Rossini, che aveva giudicato il lavoro di un giovane compositore, dicendo: «Ciò che è bello non è nuovo e ciò che è nuovo non è bello». Giovanni si fermò lì: noi andammo avanti, fondando un nuovo partito, ma proprio per questo, ogni giorno, abbiamo il dovere di dimostrare che il nuovo è davvero bello e che della tradizione stiamo prendendo le virtù, lasciando indietro i difetti. Tra le virtù che Giovanni raccomandava c'era l'attenzione alla questione morale, riprendendo, senza mai ostentarla, l'eredità del fratello Enrico. Nella corruttela - diceva - la politica non solo compie un danno verso lo Stato e un'ingiustizia tra i cittadini, ma delegittima se stessa, perde la dignità e quindi la forza per cambiare le cose.

Ma forse la ricchezza della persona si vede anche nelle sue attività più eccentriche, apparentemente minori. La relazione politica-vita era ricercata anche negli studi entomologici, che liberavano al massimo grado la sua curiosità: dallo studio sull'operosità delle api al mondo delle pulci - che, nella sua analisi, ha influito sulla storia, decidendo le sorti di grandi battaglie più che la genialità dei generali - fino a quella singolare usanza di tenere in casa un piccolo leopardo, cercando una dimensione domestica di quella vitalità apparentemente inquietante.

La relazione tra i viventi era il suo assillo, ma una sorte amara lo ha colpito, lo ha segnato negli ultimi anni, proprio con la malattia che impedisce le relazioni con gli altri.

Così, signor Presidente, ci ha lasciati Giovanni Berlinguer, in un mondo chiuso, senza parole. Se n'è andato poco dopo la scomparsa della sua amatissima Giuliana, come accade nei grandi amori tra due persone, dove nasce il bisogno di accompagnare l'altro non solo nella vita, ma anche nella morte. Negli ultimi tempi, quando incontrava gli amici, Giuliana diceva: «Venite a trovare il mio ragazzo!». Ad un

amico che accettò l'invito, capitò la fortuna di essere riconosciuto da Giovanni e di ascoltare da lui una domanda incredibile: «Che cosa posso fare?». Questa domanda Giovanni lascia in eredità ai giovani: che cosa posso fare? Non solo per me, ma per noi, per la società, per il Paese. *(Vivi applausi. Congratulazioni)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, voglio porgere, a nome dei senatori di Sinistra Ecologia e Libertà e di tutto il Gruppo Misto, la nostra vicinanza a Lidia, a Luisa, a Mario, a tutti i suoi nipoti. La scomparsa di Giovanni Berlinguer lascia un vuoto incolmabile non solo nella sinistra italiana, ma nel mondo della scienza e della cultura italiana. È un vuoto di quelli che impoveriscono il Paese, quando vengono a mancare quelle rare figure che sono state patrimonio di impegno e di concretezza, sempre alla ricerca di un bisogno ininterrotto di cambiamento. Era un medico e un professore universitario. È stato deputato, senatore, parlamentare europeo, presidente del Comitato nazionale di bioetica. È stato un ambientalista, un uomo mite e rigoroso, che non si inchinò mai alle sirene del compiacimento politico fine a se stesso. Dirigente del PCI, sempre attento a tutti i temi che si muovevano nella società, anche dopo la parabola che seguì alla svolta della Bolognina rimase coerente ai valori essenziali della sua cultura, della sua etica, dei suoi principi. Al congresso del PCI fu candidato alternativo alla segreteria dei Democratici di Sinistra. In quell'occasione Giovanni Berlinguer, che raccolse il 34 per cento dei consensi, divenne, come molti ricordano, un importante riferimento per quanti, nel mondo della sinistra, non si riconoscevano in quella scelta prevalente.

Nel maggio 2007, dopo lo scioglimento dei Democratici di Sinistra che porterà alla nascita del Partito Democratico, lascia il partito e fonda, insieme con Mussi e molti altri, Sinistra Democratica, che darà vita, insieme a molti esponenti dei Verdi e del Movimento per la sinistra, a Sinistra Ecologia e Libertà. Ricordiamo con affetto la sua vicinanza ed il suo impegno, ad esempio, per la campagna elettorale per le europee del 2009.

Ma Giovanni Berlinguer è stato negli anni Settanta - voglio qui ricordarlo - uno dei primi e dei pochissimi dirigenti comunisti, e più in generale della sinistra italiana, a mostrare interesse e attenzione per l'ecologia, tanto da essere tra i fondatori - pochi oggi lo ricordano - nel 1979 della Lega per l'ambiente. Lo ha fatto, come in ogni aspetto della sua attività politica, partendo dalla sua competenza e dalla sua professionalità. Lo ha fatto come uomo di medicina, indicando, denunciando e combattendo i danni enormi per la salute che comporta l'avvelenamento dell'aria e dell'acqua del nostro pianeta.

Era un'epoca, bisogna ricordarlo, in cui nella sinistra italiana la sensibilità per questi temi e queste battaglie era scarsa, quasi inesistente. Prevaleva ancora una cultura strettamente industrialista, sviluppista, che tendeva a sottovalutare i danni della distruzione ambientale per tutti e in particolare per i lavoratori. Il lavoro quotidiano e l'impegno di Giovanni Berlinguer sono stati da questo punto di vista davvero pionieristici.

Fu proprio Giovanni Berlinguer a portare in Italia nel 1971, al famoso convegno dell'Istituto Gramsci su «Uomo, natura e società», Barry Commoner, uno dei padri fondatori dell'ecologismo scientifico mondiale. Fu proprio quel Commoner che, con i suoi continui viaggi in Italia, ebbe un ruolo decisivo nel gettare un ponte tra movimento ambientalista e movimento operaio.

Proprio dalle frequentazioni con Commoner, matura la posizione antinucleare di Giovanni Berlinguer, che insieme a quella di altri dirigenti del Partito Comunista come Fabio Mussi e i membri della sezione ambiente del PCI arrivano ad elaborare la posizione antinucleare che segnò il dibattito del 17° Congresso del Partito Comunista.

In un suo importante libro su etica, scienza e salute, Giovanni Berlinguer sosteneva: «C'è un grande interesse per i casi che anticipano le frontiere future della scienza, ma si trascurano sempre più le implicazioni corali delle applicazioni scientifiche nella vita quotidiana. Da quando siamo in grado di agire su fenomeni vitali che dipendevano soltanto dalle leggi spontanee, e spesso a noi ostili

all'evoluzione, gli interrogativi si sono infatti moltiplicati. La domanda principale non può essere: dove fermarsi; ma un'altra: dove orientiamo il nostro impegno. L'integrazione fra i diritti umani (e di tutti i viventi) e il progresso scientifico può costituire il fondamento di una bioetica laica, polemica verso integralismi e fondamentalismi, ma sensibile ai dilemmi posti che oggi nascono per ogni scienza».

Questa è stata la sua ricerca in tutti questi anni.

C'è un altro aspetto della personalità e del modo di intendere la politica di Giovanni Berlinguer che credo vada segnalato e valorizzato, tanto più in un momento come questo, quando i rischi di scollamento tra la società italiana e la politica, fra il Paese reale e la sua rappresentanza sono così forti. Giovanni Berlinguer era un politico nel senso pieno del termine, e tuttavia non divenne mai un professionista della politica, ma restò sempre un medico, che nella sua attività politica riversava la propria esperienza professionale e nella medicina, come nella ricerca scientifica, non perdeva però mai di vista i principi che ispiravano la sua militanza politica. E restò sempre uno scienziato, che coniugava la ricerca con il tentativo di mettere a punto una vera politica nazionale per la scienza, la ricerca e la critica continua della stessa scienza.

Per Giovanni Berlinguer l'impegno nella medicina, all'università e nella politica non erano scindibili, erano facce della stessa medaglia. Così dovrebbe essere in generale per la politica. Così dovrà essere in futuro, se vogliamo ricostruire un rapporto solido tra la società e la politica.

Le sue battaglie non erano mai astratte, mai dettate solo dall'appartenenza a un partito: discendevano direttamente dalla sua esperienza professionale, dalla sua esperienza umana. Fu così nell'impegno a favore dei più poveri, a favore dell'ambiente, nello schieramento appassionato a favore del Servizio sanitario pubblico, nello sforzo concreto per l'edificazione di una vera medicina sociale.

Solo una politica di questo tipo, collegata all'esperienza diretta, immediatamente riconoscibile dai cittadini come espressione e rappresentanza delle loro necessità concrete e tuttavia profondamente radicate in un impegno politico non saltuario o superficiale, può ricreare quel nesso forte tra il popolo e i suoi rappresentanti che è venuto sempre più scemando negli ultimi decenni.

C'è un ultimo aspetto della personalità di Giovanni Berlinguer che è necessario prendere a riferimento. Molti hanno ricordato il suo carattere, la sua mitezza, la sua disponibilità al dialogo con tutti. La sua politica era all'opposto di quella urlata che troppi, purtroppo, hanno fatto propria. Ma allo stesso tempo era ferma e inflessibile nella difesa dei principi fondamentali e dei valori fondanti. Credo che solo quando la politica saprà di nuovo mostrarsi gentile, aperta al dialogo e, tuttavia, ferma nella fedeltà ai principi e ai valori di fondo tornerà a essere credibile per i cittadini.

È con questo che vogliamo salutare con grande affetto e rimpianto Giovanni Berlinguer. *(Applausi)*.

COMPAGNA *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, anche i senatori del Gruppo di Area Popolare, che mai hanno militato politicamente al suo fianco, si inchinano commossi alla memoria di Giovanni Berlinguer e sono grati al collega Tocci per l'elegante profilo politico che ne ha tracciato, compreso quel bellissimo accenno all'ultimo tragico destino di finire lui, medico e studioso della socialità del malato, proprio in quella tipologia di malattia che gli precludeva la socialità.

Giovanni Berlinguer è stato parlamentare italiano in entrambi i rami del Parlamento. È stato parlamentare europeo e lo è stato sempre con straordinaria compostezza. Mi pare che il collega Tocci abbia usato l'aggettivo «mite» e la collega De Petris l'aggettivo «gentile». Forse aggiungerei qualcosa, se mi posso permettere di inserirmi nella tradizione storica e politica del mondo comunista. Non c'è dubbio che Giovanni Berlinguer appartenesse alla tradizione togliattiana, di quel Togliatti che, nella famosa intervista degli anni Cinquanta a «Nuovi Argomenti», sulla doppiezza aveva giustificato il parlamentarismo in funzione del leninismo e il leninismo in funzione del parlamentarismo. Ecco, Giovanni Berlinguer è stato un parlamentare che non ha mai avuto una concezione strumentale del parlamentarismo. È stato un grande signore, anche quando era avversario implacabile di un Ministro della sanità di cui non condivideva la politica, ma nei confronti del quale non si è mai degradato a

essere sciacallo. Da questo punto di vista, ogni riferimento al leninismo può non essere improprio nel caso di Enrico Berlinguer, ma è del tutto sbagliato nel caso di Giovanni Berlinguer. Basti una considerazione: Giovanni Berlinguer era un professore universitario, era uno studioso. Molte volte abbiamo visto colleghi di gran prestigio farsi prendere, se non in antipatia, in scarsa sintonia dai colleghi parlamentari per eccesso di piglio baronale o per eccesso, talvolta, di vanità dell'antipolitica, con il destino della banalità. Questo, in tante legislature, a Giovanni Berlinguer non è mai accaduto.

Ha fatto il parlamentare di settore, di quel settore tra l'università, la scienza, la sanità e la malattia nelle sue implicazioni sociali e come parlamentare di settore non si può che ricordarlo come un grande parlamentare - di certo mai come un barone - e quindi come un vero aristocratico del Parlamento e della politica. Onore quindi alla sua memoria. *(Applausi)*.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per associarmi al ricordo di Giovanni Berlinguer.

Ho avuto modo di conoscerlo quando ero Presidente della Commissione politiche dell'Unione europea: al tempo Giovanni Berliguer era parlamentare europeo e con lui, da parlamentare nazionale, ho avuto modo di confrontarmi su alcune tematiche, soprattutto ambientali. Ho avuto modo di conoscere così un avversario politico, sicuramente non un nemico; una persona corretta e coerente, un uomo di cultura, convinto delle sue tesi, che sapeva ascoltare e confrontarsi anche con avversari politici che sostenevano tesi a volte completamente differenti dalle sue. Sia che si trattasse del nucleare, di questioni legate al mondo della medicina o di altre materie a lui particolarmente care, c'era sempre comunque la possibilità di confrontarsi con lui in modo diretto e molto leale.

Oltre ad esprimere il cordoglio per i familiari, vorrei ricordare Giovanni Berlinguer, che salutiamo, come un uomo politico leale, corretto e molto onesto.

Con queste parole il Gruppo della Lega Nord si unisce al dolore dei familiari. *(Applausi)*.

MAURO Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV))*. Signor Presidente, nell'esternare a nome del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà la vicinanza alla famiglia, ma anche a tutti coloro che in politica hanno avuto la fortuna di accompagnare il percorso ed il cammino umano e di grande spessore politico di Giovanni Berlinguer, voglio in questa circostanza semplicemente ricordare alcuni momenti che ho avuto la possibilità di vivere al suo fianco, nel contesto delle istituzioni europee.

È vero, Giovanni Berlinguer è stato un uomo politico con un pensiero politico molto distante dai miei convincimenti, ma nello stesso tempo ha avuto il merito di vivere con passione la posizione che la sinistra italiana è andata maturando rispetto all'idea di Europa in anni difficili, quelli cioè dell'implosione del sistema comunista e dell'evoluzione del pensiero della sinistra italiana sul tema dell'Europa. Proprio quel modo di pensare è stato rappresentato al meglio da Giovanni Berlinguer nelle Aule di Strasburgo e di Bruxelles, con una partecipazione - soprattutto ai lavori della Commissione cultura del Parlamento europeo - che ha avuto il merito di tradurre in modo indelebile un suo profondo convincimento, che traspare anche in tutta la sua opera: mi riferisco all'antitesi profonda a quella concezione del potere per cui il potere è tutto e l'uomo non è niente. Per Giovanni Berlinguer l'uomo invece era tutto, era un punto centrale, non solo all'interno della riflessione politica, ma anche nello sguardo che egli riservava ad ogni vicenda umana.

Il fatto poi di aver testimoniato, quando ha assunto la guida del Comitato nazionale per la bioetica, che la bioetica non era solo una disputa su principi di fondo, su principi fondamentali, ma era invece una disputa quotidiana, era cioè la storia di tutte quelle persone che chiedevano che la politica aiutasse a guadagnare un po' più di senso alla vicenda di chi si trova di fronte al mistero della malattia e della morte, ci dà la misura della passione con la quale egli ha guardato all'attività politica e alla costruzione del rapporto tra politica e cittadini durante tutto l'arco della sua vita.

È per questo che mi sento di unirmi doverosamente al cordoglio già espresso da tutti i colleghi.

Sento come profondamente vere le parole espresse soprattutto dagli interventi dei colleghi Walter Tocci e Loredana De Petris, perché in tutta quella che è la grande storia e la vicenda della sinistra italiana è soprattutto la storia degli uomini a parlare, prima ancora che la storia delle idee. Dobbiamo tutti onorarci per avere conosciuto quest'uomo; soprattutto, dobbiamo sentire come un onore aver potuto vivere un pezzo della storia politica del Paese e delle istituzioni europee al suo fianco. *(Applausi)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia si unisce al cordoglio dei familiari di Giovanni Berlinguer. Credo che siano state sottolineate le sue qualità personali, il suo interesse per la persona, che gli derivava dal suo essere medico e fortemente cosciente dell'importanza sociale della sua professione e dell'importanza che hanno le politiche sociali rispetto alla generalità dei cittadini. In questo senso è bello che lo ricordino sia coloro che hanno appartenuto a formazioni politiche insieme a lui, sia coloro che sono stati, come noi, ben distanti dalle sue posizioni politiche.

Credo andrebbe ricordato, più in generale, che il compito di un parlamentare, di un rappresentante del popolo, a Roma o a Bruxelles o a Strasburgo, è essenzialmente quello di cercare di fare del proprio meglio per tutti i cittadini. Naturalmente ci sono delle divergenze tra coloro che vedono il bene comune in modo diverso, ma va riconosciuto lealmente, anche a chi appartiene a formazioni politiche diverse, che è questo l'intento di coloro che scelgono l'impegno politico. Questo andrebbe ricordato non soltanto nelle commemorazioni, nel momento del triste commiato come in questo caso da un collega che è stato per due legislature al Senato, tre alla Camera e che è stato anche al Parlamento europeo, ma più in generale per un maggiore rispetto, sia reciproco che della vita politica: non della politica, come si dice adesso, ma della vita e dell'impegno politico.

In questo senso salutiamo in Giovanni Berlinguer questo impegno, questa missione che lui ha sentito di svolgere, come tanti e come credo tutti noi, servendo questo Paese. Ciascuno lo fa seguendo le proprie convinzioni e secondo le proprie capacità; lui l'ha fatto. Rendiamo omaggio a lui e uniamoci al cordoglio dei familiari. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce, ringrazia i colleghi intervenuti ed esprime il cordoglio ai parenti. In questo senso chiedo a quest'Aula di osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio). (Applausi).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 aprile.

Oggi pomeriggio, dopo la conclusione della discussione generale sul disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, proseguirà l'esame del disegno di legge in materia di misure cautelari personali.

Nella seduta antimeridiana di domani, che non prevede orario di chiusura, saranno esaminate la risoluzione della 14a Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo e le mozioni sul piano di razionalizzazione di Poste SpA, per le quali si è convenuto di procedere solo alle illustrazioni e alle dichiarazioni finali di voto. L'ordine del giorno prevede inoltre 1'esame della ratifica degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e le altre ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.

Nella seduta pomeridiana di *question time* il ministro Poletti risponderà a quesiti sui profili di attuazione della riforma del mercato del lavoro e sugli interventi in materia previdenziale.

La prossima settimana, l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla mattina di martedì 14 aprile, con inizio alle ore 11, per la discussione del decreto-legge antiterrorismo e missioni internazionali. Il calendario prevede inoltre il seguito del disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche.

La seduta unica di giovedì 16 aprile, per la quale non è previsto orario di chiusura, sarà sospesa dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per consentire ai senatori di partecipare alla cerimonia celebrativa del 70° anniversario della Liberazione, che si terrà alle 11 presso l'Aula della Camera dei deputati.

Il calendario della settimana dal 21 al 23 aprile prevede l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi; il decreto-legge sullo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative; il Documento di economia e finanza 2015, nonché il disegno di legge collegato sulla semplificazione del settore agricolo.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 23 aprile avrà luogo il *question time*.

Infine, nella settimana dal 28 al 30 aprile, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge collegato sulla semplificazione del settore agricolo, saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nonché le mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti di animali e su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2015:

- Disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 1232-B - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*

- Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla proiezione delle politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo

- Disegno di legge n. 1328 - Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica) *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 112 - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio

- Disegno di legge n. 803 - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine *(Fatto proprio dal Gruppo Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*

- Disegni di legge di conversione di decreti-legge

- Ratifiche di accordi internazionali

- Documenti di bilancio

- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

- Mozioni

- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 30 aprile 2015:

Mercoledì	8	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Seguito discussione generale disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Seguito disegno di legge n. 1232-B - Misure cautelari personali *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)* - *Doc*. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo - Mozioni sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA - Disegno di legge n. 1791 - Ratifica emendamenti Convenzione protezione fisica materiali nucleari *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	9	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro del lavoro e delle politiche sociali su: - profili di attuazione della riforma del mercato del lavoro; - interventi in materia previdenziale

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1577 (Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche) e n. 1791 (Ratifica emendamenti Convenzione protezione fisica materiali nucleari) dovranno essere presentati entro le ore 18 di mercoledì 8 aprile.

Martedì	14	aprile	ant.	h. 11-13	- Disegno di legge n. 1854 - Decreto-legge n. 7, antiterrorismo e missioni internazionali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 20 aprile)* - Seguito disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Interpellanze e interrogazioni
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	15	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30 ***(*)***	

(*) La seduta di giovedì 16 aprile sarà sospesa dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per consentire ai senatori di partecipare alla cerimonia celebrativa del 70° anniversario della Liberazione, che si terrà alle ore 11 nell'Aula della Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1854 (Decreto-legge n. 7, antiterrorismo e missioni internazionali) dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 9 aprile.

Martedì	21	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1818 - Decreto-legge n. 27, svolgimento elezioni regionali e amministrative *(Scade il 17 maggio)* - *Doc*. LVII, n. 3 - Documento di economia e finanza 2015 - Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale*

Mercoledì	22	"	ant.	h. 9,30-13	*con la presenza del numero legale)*
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	23	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1818 (Decreto-legge n. 27, svolgimento elezioni regionali e amministrative) dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 16 aprile.
Le proposte di risoluzione sul *Doc*. LVII, n. 3 (Documento di economia e finanza 2015) dovranno essere presentante entro la conclusione della discussione generale. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro un'ora dall'espressione del parere.

Martedì	28	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali - Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	aprile	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1854
(Decreto-legge n. 7, antiterrorismo e missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		

PD	1 h.	12'
FI-PdL XVII		46'
M5S		36'
AP (NCD-UDC)		36'
Misto		34'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		28'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		26'
LN-Aut		24'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1818
(Decreto-legge n. 27, svolgimento elezioni regionali e amminsitrative)
(6 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relator		30'
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 4 ore e 30 minuti, di cui:		
PD	1 h.	4'
FI-PdL XVII		41'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		32'
Misto		30'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		25'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		23'
LN-Aut		22'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328
(Semplificazione settore agricolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, così come abbiamo fatto in Conferenza dei Capigruppo, chiediamo

che venga ascoltato in quest'Aula il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Luca Lotti, con delega al CIPE.

Lo chiediamo perché, in ordine allo scandalo che sta coinvolgendo la CPL Concordia e altri, che ha evidenziato un ruolo molto forte di alcune cooperative in un sistema di corruttela molto diffuso, nelle varie informative si legge che l'attività di intercettazione in atto ha permesso di evidenziare la rete relazionale che Francesco Simone, *ex* responsabile relazioni esterne di CPL Concordia, è riuscito a creare nel corso del tempo, e che gli è funzionale a perseguire in tutti i modi i propri interessi. A tal riguardo, egli riesce ad avere un canale preferenziale anche con Luca Lotti. Ora, siccome il Sottosegretario ha la delega al CIPE, una delega molto pesante, noi chiediamo che egli venga a riferire in Aula in merito a questi fatti, e ci spieghi quali contatti esistono tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nonché segretario del CIPE, e questa persona che attualmente è in carcere. Quindi noi chiediamo che venga, per domani, calendarizzata la presenza in Aula del Sottosegretario, perché venga a spiegarci cosa sta succedendo.

Ritengo questo sia il minimo, visto che abbiamo da poco approvato una legge anticorruzione. Vogliamo essere talmente d'accordo da essere tutti contro la corruzione? Allora il sottosegretario Lotti venga a spiegarci quali sono i fatti. Vogliamo semplicemente che venga a riferire per prendere poi, eventualmente, le opportune misure nei suoi confronti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, io non chiedo una modifica del calendario dei lavori, ma chiedo alla Presidenza di valutare (e chiedo anche agli altri Gruppi di esprimersi in tal senso, se lo ritengono opportuno) una posticipazione di altre 24 ore della scadenza per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge n. 1577 sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione, onde permetterne una presentazione più ordinata.

Considerando che la trattazione sarà ripresa mercoledì prossimo, vi è tutto il tempo: sia per gli Uffici di preparare il materiale, sia per le Commissioni di esprimere il parere.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero associarmi alla proposta avanzata dal senatore Crimi e preannunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia in ordine alla proposta del senatore Cioffi.

PRESIDENTE. Colleghi, se non vi sono altri interventi, specifico che la richiesta avanzata dal senatore Cioffi consiste in una proposta di modifica del calendario con l'integrazione, nella giornata di domani, di un'informativa del sottosegretario Lotti, che verrà posta ai voti. Quanto alla richiesta avanzata dal collega Crimi, e sostenuta anche dal senatore Malan, non essendo oggetto di votazione la trasmetterò, caldeggiandola, alla Presidenza.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario, avanzata dal senatore Cioffi, volta ad integrare l'ordine del giorno per le sedute di domani con un'informativa del sottosegretario Lotti.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova per avere certezza dell'esito della votazione.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 17,20)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Invito i colleghi che desiderano allontanarsi di farlo in fretta per consentire al collega Mazzoni di intervenire.

MAZZONI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il potenziale di crescita di un'economia può essere rafforzato anche da solide riforme strutturali, e la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni è certamente una di queste, anche se in questo testo non mancano certo le criticità. Peraltro l'*empasse* e il caos nell'attuazione del riordino delle Province gettano un'ombra anche sul cammino e sulla successiva applicazione della riforma Madia.

L'Italia ha un'esigenza inderogabile: tagliare la spesa pubblica che continua ad aumentare in modo esponenziale. Tra il 2010 e il 2014 le uscite di parte corrente al netto degli interessi sul debito pubblico sono salite di più di 27 miliardi di euro. Nel 2014 la macchina pubblica è costata agli italiani circa 692 miliardi. Vale la pena ricordare, a questo proposito, che solo a seguito della riduzione delle unità di lavoro e del blocco dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici, introdotto nel 2010 dal Governo Berlusconi, in questi ultimi cinque anni la spesa per il personale è diminuita del 5 per cento.

Dunque, è inutile girarci intorno: una seria riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni non deve prescindere dalla razionalizzazione della spesa pubblica, e l'*ex* commissario alla *spending review* Cottarelli nel suo ultimo intervento, prima di tornare in America, non si è mostrato molto ottimista sui risultati di questa riforma, visto che gli obiettivi non sembrano includere, almeno non esplicitamente, il risparmio di risorse e - testuale - «non si può far finta che con i tagli non ci siano risparmi in termini di personale».

In effetti, nel disegno di legge delega manca una definizione quantificata dei risparmi. O meglio, se va bene resta l'obiettivo di un 1 per cento annuale in meno sul totale della spesa. Ma dobbiamo chiederci quale spesa: quella pubblica complessiva - e saremmo a mezzo punto di PIL di spesa pubblica in meno - oppure un 1 per cento delle sole spese di funzionamento generale degli apparati della pubblica amministrazione, cosa che farebbe ridurre il risparmio a qualche centinaio di milioni l'anno? Il criterio pare sia demandato a decreti del Ministero dell'economia a sei mesi dall'approvazione della legge delega in Parlamento.

Ma se questa riforma doveva essere il punto di partenza per fare finalmente un passo avanti serio nell'attuazione dei 30 miliardi di tagli previsti dal piano Cottarelli, allora siamo di fronte ad una falsa partenza.

Il piano Cottarelli prevede, o meglio prevedeva una nuova disciplina dei licenziamenti individuali equiparabile a quella del settore privato. Ovvero, se il personale è in esubero in un particolare ufficio deve essere spostato altrove e chi si rifiuta di farlo cessa di essere in servizio. A Cottarelli va il merito non solo di aver previsto uno sfoltimento della spesa pubblica, ma pure di avere impostato una modifica importante nella gestione del pubblico impiego.

Seguendo questo principio, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che prevede la licenziabilità dei titolari dei nuovi contratti sia per ragioni economiche che per ragioni disciplinari, si dovrebbe applicare anche al pubblico impiego. Ma, ovviamente, vi è forte resistenza a questa norma da parte dei sindacati e il Governo si è adeguato, lasciando irrisolto il nodo di fondo e non applicando ai dipendenti pubblici le nuove regole del *jobs act*.

Non c'è dubbio che il *jobs act* rappresenti uno dei temi più controversi insieme a quello della dirigenza pubblica, rispetto alla quale il Ministro punta sulla valutazione e la licenziabilità dei dirigenti inadeguati.

Ebbene, in termini astratti, le linee generali indicate dal Ministro sembrano ineccepibili e condivisibili, quando dice di puntare su una dirigenza autonoma e indipendente dalla politica, alla quale si acceda per concorso e di volere meccanismi che, garantendo l'autonomia e l'indipendenza della dirigenza, ne

garantiscano la non inamovibilità, costituendo anche un presidio in più contro l'illegalità e contro la corruzione. Obiettivi giustissimi, ma siamo sicuri che vengano effettivamente centrati da questa riforma?

La realtà è, invece, che in alcuni casi il disegno di legge finisce per cogliere obiettivi completamente opposti alle enunciazioni. Infatti, puntare su una sorta di abilitazione alla dirigenza, significa lasciare mano libera agli organi politici di assegnare gli incarichi con piena discrezionalità. Uno dei cardini della riforma è il cosiddetto ruolo unico nazionale di tutti i *manager* statali, insieme agli incarichi di durata triennale, rinnovabili una sola volta.

Ma non va dimenticato un particolare importante, ossia che nella pubblica amministrazione ci sono sostanzialmente due categorie di dirigenti: quelli di ruolo, che hanno vinto un regolare concorso, e quelli nominati per contratto, che spesso sono cooptati negli enti locali dalla politica, seppur con incarichi a tempo determinato.

Ebbene, con la riforma Madia i dirigenti di ruolo potranno un giorno trovarsi improvvisamente a spasso per mancanza di incarichi, pur avendo vinto un regolare concorso, mentre i *manager* nominati e cooptati dalla politica, che spesso hanno già un altro lavoro essendo di solito professori universitari, avvocati dello Stato o funzionari della stessa amministrazione che conferisce per contratto l'incarico dirigenziale, probabilmente potranno contare ancora sul salvagente degli agganci politici. Non va infatti dimenticato che il decreto-legge n. 90 del 2014 consente oggi agli enti locali di assumere *manager* cooptati senza concorso fino al 30 per cento degli organici, contro il 10 per cento previsto in precedenza.

Per i dirigenti nominati, insomma, nei Comuni e nelle Regioni ci saranno ancora tanti posti a disposizione. Per chi ha vinto un regolare concorso, invece, c'è lo spettro del licenziamento.

Inoltre, vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su un punto specifico: se vogliamo effettivamente riconoscere il merito, non si comprende per quale motivo la riforma diminuisca la parte della retribuzione legata al risultato, cioè quella con cui si premia chi concretamente raggiunge gli obiettivi.

Infine, la riforma della pubblica amministrazione prevede l'abolizione della carica di segretario comunale e provinciale. Proprio in questa figura, la legge n. 190 del 2012 aveva individuato il responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi negli enti locali, mentre la riforma intende ora affidarsi solo alla figura del direttore generale, che costituisce l'emblema della mancanza d'imparzialità soggettiva, essendo di esclusiva scelta dei politici locali, che sono quindi liberi di determinarne criteri di nomina e compensi.

Forse sarebbe stato più coerente individuare una figura più autonoma, sul modello dei segretari comunali come erano prima della riforma Bassanini. C'è stata, è vero, un'ampia condivisione tra i Gruppi politici sull'abolizione, tra tre anni, della figura del segretario comunale e provinciale, figura da sempre intesa come indispensabile per garantire lo svolgimento delle funzioni locali in autonomia e nel rispetto della legalità e a garanzia non tanto degli amministratori, quanto dei cittadini.

E qui risalta proprio la funzione amministrativa rispetto a quella politica. In questo senso, la figura del direttore generale, che è stata uno dei principali fallimenti delle riforme Bassanini, configura una situazione di equilibrio precario perché posizionata tra politica e burocrazia, ognuna con le sue logiche, spesso in contrasto. E questo vale, ovviamente, anche per la prevenzione dei fenomeni di corruzione negli enti locali.

Per concludere, la catena di comando della pubblica amministrazione e la qualità del suo funzionamento risultano fondamentali, oltre che per fornire servizi efficienti ai cittadini, anche per organizzare la ritirata dello Stato in favore del mercato.

Spero che nel corso dell'esame in Aula possano essere superate le criticità indicate, a partire dall'ex articolo 10 della riforma, che è a palese rischio di incostituzionalità.

Quanto all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato, mi rifaccio agli interventi del presidente Gasparri e della senatrice Bonfrisco, con i quali concordo pienamente. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, questa riforma era stata annunciata per aprile, e ad aprile la discutiamo. Peccato che il riferimento fosse all'aprile del 2014 e non del 2015, ma conosciamo bene l'"annuncite" da prestazione del presidente Renzi, quindi direi che siamo nella norma. Un anno in più non sarebbe nulla se il risultato valesse l'attesa.

Altro obiettivo nelle intenzioni del Presidente era riformare la pubblica amministrazione con il consenso dei cittadini. In effetti, il 30 aprile scorso, è stata lanciata l'OPA della grande consultazione pubblica, in pieno stile Renzi, *coram populo.* All'indirizzo *mail* del Ministero della funzione pubblica rivoluzione@governo.it (un nome, una garanzia) sono giunti oltre 39.000 messaggi. Che fine hanno fatto queste proposte? Dubito che i cittadini siano più ascoltati e considerati dei lori rappresentanti in Parlamento, ma magari il ministro Madia ha diligentemente integrato le proposte pervenute nella bozza di legge; magari ce lo farà sapere, sarebbe interessante. Per la buona scuola, la mia collega Blundo certifica che non sia accaduto.

Entrando nel merito, la legge delega tocca tematiche importanti, sopratutto in materia di servizi al cittadino, procedimento e semplificazione amministrativa. Basta leggere i titoli per mettere tutti d'accordo su un cambio di rotta. Peccato, però, che siano principi già contenuti in altre norme mai applicate. Infatti, quante volte abbiamo già sentito parlare di interazione digitale tra cittadini e pubblica amministrazione? Mi riferisco all'accesso telematico, alle informazioni e ai documenti personali, ai pagamenti *on line*, al fascicolo sanitario elettronico e al superamento del cartaceo in genere, all'identità digitale. Ed in tema di procedimento amministrativo, vi sembrano intuizioni originali la volontà di ridurre i passaggi, la loro durata, promuovere la digitalizzazione, aumentare la trasparenza? Queste belle e condivisibili intenzioni sono già sancite in disposizioni vigenti, quali la legge n. 241 del 1990, il decreto legislativo n. 82 del 2005, meglio noto come il codice digitale (modificato già due volte) nonché il recente decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed altre ancora. Insomma, l'acqua calda già esiste. Come già esistono e sono attivi gli OIV (organismi indipendenti di valutazione) di brunettiana memoria, e con loro il sistema della premialità, degli incentivi e degli indici di *performance*. L'innovazione, oserei direi copernicana, sarebbe stata invece quella di trovare il modo per dare effettiva applicazione a queste leggi e magari in tempi ragionevolmente celeri e certi. In Italia, il problema non è produrre leggi; direi che ne abbiamo in sovrabbondanza.

Dall'indagine conoscitiva effettuata recentemente dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui faccio parte, è emerso in maniera netta che il nostro ordinamento è caratterizzato da una stratificazione normativa, risultato dell'accumularsi di norme nel tempo, leggi ripetute spesso senza il necessario raccordo con le norme previgenti.

La Corte dei conti, il 20 novembre del 2014, mentre analizzava la stretta correlazione tra eccesso di leggi e corruzione, forniva un dato ormai noto: per abrogare una norma ne creiamo 1,2 nuove. Colleghi, riflettiamo. Il vero ostacolo, dunque, è rendere le norme esecutive. Per essere attuate, le leggi devono superare talmente tanti passaggi che nel frattempo si rischia di dimenticarsele e produrne di nuove.

Sempre nell'indagine conoscitiva della Commissione semplificazione in materia amministrativa è emerso che in data 4 febbraio 2014 avevano trovato attuazione solo 405 degli 883 adempimenti previsti dalle leggi approvate durante il Governo Monti e solo 17 dei 394 adempimenti di legge previsti dal Governo Letta. Non credo sia un azzardo pensare che tale *trend* prosegua invariato anche nel Governo Renzi.

La causa? Il rinvio! Le norme approvate, cioè, non sono autoapplicative, ma per essere efficaci richiedono l'emanazione di atti ulteriori in tempistiche incerte. Senza considerare poi i concerti, le intese, le acquisizioni dei pareri, e chi più ne ha più ne metta (solo in questo provvedimento, ad occhio e croce, ne possiamo contare almeno una ventina). Insomma, la tecnica barocca e ridondante del rinvio è una delle principali cause della "mala-legislazione" e, di conseguenza, della "mala-amministrazione", che a sua volta si riverbera negativamente sia sulla libera iniziativa imprenditoriale, sia sulle

disfunzioni ed i costi esagerati della pubblica amministrazione, sia sulla quotidianità dei cittadini, che ne rispondono con il loro tempo, risorsa non rinnovabile, economicamente e soprattutto in termini di qualità della vita e di salute, perché la burocrazia imperante non produce, ma logora e danneggia.

In questa giungla normativa, diventa un'impresa individuare il corretto percorso da seguire per ottenere autorizzazioni, licenze e quant'altro permetta l'esercizio del diritto d'impresa secondo le regole, senza finire tra le fauci di Equitalia. I cittadini italiani lo sanno, ormai sono rassegnati; gli stranieri stentano a crederci e quando non scappano ci ridono sopra, come sta avvenendo all'Expo. Dunque, la vera svolta sarebbe stata cambiare tecnica legislativa, ma questa legge ricalca e conferma la vecchia prassi.

In conclusione, a questa legge manca principalmente un elemento fondamentale per determinare un autentico cambiamento del nostro sistema amministrativo: il coraggio di affrontare gli intoccabili del vero potere decisionale, la casta dei burocrati. Nessuna svolta, dunque, nessun cambio di rotta, nessuna rivoluzione, a dispetto dell'indirizzo di posta elettronica sfornato dall'ufficio *marketing* di Palazzo Chigi. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cociancich. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il relatore per aver messo insieme questo provvedimento - opera che definirei titanica - ed aver guidato il processo di modifica intensa e profonda portato avanti in Commissione, ma anche il Governo per la disponibilità a collaborare con la Commissione su temi così importanti. Sono tali perché riguardano un disegno di legge che, a mio avviso, ha l'ambizione di cambiare una delle leggi fondamentali dello Stato ed una visione dello Stato che poco per volta si affranca da quell'immagine del Leviatano di Hobbes che, nata nel 1600, è arrivata fino ai giorni nostri. Oggi si passa dunque da questa visione centralista, in cui lo Stato era il fine ultimo della storia e diventava un ente totalmente sovraordinato rispetto ai cittadini, ad una nuova e moderna, in cui lo Stato ha un ruolo molto più affievolito, esiste una dimensione multinazionale europea e, di fatto, la sua funzione è quella di creare un *legal framework*, un contesto normativo nel quale si gioca il grande gioco delle relazioni economiche e civili tra i cittadini.

In sostanza, lo Stato fissa le condizioni di concorrenza per le imprese. Esiste in un pluralismo normativo, all'interno dell'Unione europea, in base al quale non soltanto gli Stati, ma addirittura le grandi regioni industriali - per esempio la Baviera, la Ruhr, Lione, il Nord-Est italiano o Barcellona - entrano in concorrenza fra loro, cioè diventano soggetti che fanno parte del grande gioco della concorrenza. Per questo è necessario che si costituisca una rete tra i servizi burocratici, quelli amministrativi e la capacità di risposta del tessuto imprenditoriale di ciascun Paese e di ciascuna Regione.

In un tempo in cui mancano le risorse pubbliche e la capacità dello Stato e delle Regioni di finanziare direttamente la ripresa economica, tra crisi del debito sovrano e *spending review*, sarà sempre più necessario avere capacità di attrarre gli investimenti privati e di sviluppare un'iniziativa congiunta pubblico-privato.

Il tema del *project financing*, che in Italia non è mai decollato, dimostra proprio come a fronte della disponibilità di iniziative imprenditoriali, sia mancata la capacità attrattiva dei territori di rendere effettivi i progetti che erano stati ipotizzati. Di fatto il *project financing* si è risolto in un finanziamento di opere sostanzialmente di natura minore o di opere che hanno richiesto necessariamente un contributo significativo da parte dello Stato. Ciò non ha prodotto, però, quel volano per lo sviluppo del Paese che ci si attendeva. Oggi lavorare sui requisiti e sulle caratteristiche della pubblica amministrazione significa proprio cercare di intervenire su questo livello e quindi superare non soltanto la farraginosità della legislazione speciale, ad esempio quella che riguarda i progetti pubblico?privati che prima ho richiamato, ma quella complessiva, nel quale si muove l'economia e la capacità imprenditoriale del Paese. Ridare slancio e competitività al sistema nel suo insieme credo sia l'ambizione sottesa al disegno di legge che stiamo esaminando.

La burocrazia è sicuramente una grande risorsa. Alla parola «burocrazia» associamo abitualmente un connotato negativo, ma credo che sia invece una grande risorsa di intelligenza e di competenza tecnica, che ciascun Paese deve essere capace di attivare. Nel nostro Paese è probabilmente necessario

rimotivare i dipendenti pubblici e le intelligenze, che sicuramente caratterizzano molti livelli della nostra amministrazione, ma che sono in qualche modo scoraggiate da meccanismi, che vanno a penalizzare non soltanto il privato, ma anche il pubblico. Mi sembra dunque necessario valutare il disegno di legge in esame, non in base alla sua conformità a modelli astratti di natura ideologica, ma rispetto alla sua capacità di incidere in modo effettivo sulla realtà del nostro Paese.

Da questo punto di vista desidero attrarre l'attenzione dei colleghi soprattutto sull'articolo 4 del disegno di legge, in cui si dice che la riforma dovrà essere ispirata a «principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi» e ai «principi di ragionevolezza e proporzionalità». L'introduzione nel nostro ordinamento di questi principi comporta dunque l'introduzione delle caratteristiche di semplificazione e di accelerazione dei servizi per i cittadini e le imprese, l'informatizzazione delle procedure nei pagamenti e nelle relazioni con i cittadini e le imprese, la riforma della conferenza dei servizi - che è sempre stato il collo di bottiglia del processo decisionale della pubblica amministrazione - con l'adozione di un principio maggioritario, con la riduzione dei casi in cui è obbligatorio il parere della Conferenza dei servizi e con la previsione della possibilità di un esame anche asincrono e telematico dei documenti, e l'introduzione di tutti quei principi che sono alla base della cosiddetta direttiva servizi del 2006, l'importantissima e famosa direttiva Bolkestein. Si tratta di una direttiva che nel nostro ordinamento ha avuto, nei fatti, un'introduzione ancora parziale. Ricordo che in base a tale direttiva l'imposizione di un'autorizzazione espressa dovrebbe essere limitata soltanto ai casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace, a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuti in debito conto i rischi e i pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. La direttiva Bolkestein prevedeva anche che l'autorizzazione possa essere concessa non solo in base a una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita, derivante dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività, affinché quest'ultima sia legittima. Questi principi, insieme al principio della libera concorrenza dell'impresa, della libera prestazione dei servizi, dell'uguaglianza, dell'equità, della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa sono alla base del disegno di legge in esame: mi sembrano principi estremamente importanti. Credo dunque che occorrerà misurare la capacità del Governo di dare attuazione a questi principi, attraverso le direttive applicative: su questa base bisognerà valutare l'incisività dell'azione del Governo. Credo che si debba dare un voto e un giudizio favorevole sui principi che sono stati indicati e, per questo motivo, non posso quindi che concludere esprimendo soddisfazione per il disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

*MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, la ringrazio per l'attenzione, come ringrazio sicuramente il Ministro per l'attenzione che vorrà riservarmi.

Vede, signora Ministro, io non farò un discorso d'ordine generale, ma concentrerò l'attenzione sull'articolo 7 del provvedimento, in particolare per le conseguenze che ne potranno derivare in materia di possibile ed eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in seno al Ministero dell'interno. Io considero questo aspetto non solo pericoloso, ma addirittura eversivo; e le spiegherò subito le motivazioni. Lei sa bene che il Corpo forestale dello Stato ha sempre trovato una propria collocazione nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; tutto questo è avvenuto in perfetta coerenza, per una serie di motivi che velocemente tenterò di dimostrarle e di spiegarle, visto che mi pare che lei non abbia assolutamente tenuto in debito conto queste argomentazioni, almeno nei lavori in Commissione.

Vede, il Corpo forestale dello Stato, come lei sa, è una polizia specializzata che si occupa del patrimonio agro?forestale italiano, di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, di salvaguardia della biodiversità, di prevenzione e repressione dei reati agroalimentari e ambientali, della protezione dei boschi dagli incendi e della salvaguardia del territorio. Esso ha una serie di compiti: la tutela dell'ecosistema attraverso attività di prevenzione e repressione delle violazioni, la tutela delle foreste e della biodiversità vegetale, la tutela della biodiversità animale, la sorveglianza

delle aree naturali protette a tutela del patrimonio naturalistico nazionale, la protezione della fauna e della flora minacciate di estinzione, la tutela degli animali dai maltrattamenti, la tutela della fauna selvatica, lo svolgimento di attività di contrasto al commercio illegale di flora e fauna in via di estinzione ai sensi delle convenzioni internazionali, il contrasto del commercio di legno illegale, il monitoraggio e il controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, la prevenzione e il contrasto di illeciti correlati al fenomeno degli incendi boschivi, il controllo del manto nevoso e la previsione del rischio valanghe, la tutela degli ecosistemi naturali attraverso attività di prevenzione e repressione di violazioni in danno di ambiente e paesaggio, l'esercizio di attribuzioni demandate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e derivanti da normativa comunitaria, lo svolgimento di attività di sorveglianza ed accertamento degli illeciti commessi in violazione di norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e dal relativo danno e disastro ambientale, il controllo in ordine alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'attività agro-forestale. E qui mi fermo per brevità. Si tratta di tutta una serie di attribuzioni che afferiscono rigorosamente alle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che tra l'altro, anche dal punto di vista funzionale, hanno diretta attinenza con le *mission* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da cui sussiste quindi una dipendenza funzionale anche per quanto riguarda la sorveglianza dei parchi nazionali, i rapporti per l'attività CITES e così via. Tutte queste attività non sono di fatto conciliabili con la *mission* del Dipartimento di pubblica sicurezza, del Ministero dell'interno.

Quindi il mantenimento dei criteri elencati nella previsione normativa in questione non è conciliabile con l'assorbimento del Corpo nelle altre forze di polizia, in particolare nella Polizia di Stato. In particolare, se la riforma andasse a buon fine, non sarebbe possibile proseguire nella gestione sostenibile delle 150 riserve naturali statali oggi affidate al Corpo forestale dello Stato. Si verrebbero a creare sovrapposizioni territoriali delle articolazioni periferiche (Carabinieri e Polizia di Stato), che si troverebbero a gestire anche le 800, 900 stazioni già del Corpo forestale dello Stato; quindi sul territorio ci sarebbe una duplicazione di strutture, con relativo aggravio di spesa. Si genererebbero nuovi oneri, verrebbero meno le vigenti convenzioni del Corpo forestale dello Stato con le Regioni. Il paradosso di tutto questo è che vi siete anche contraddetti, perché, esprimendo parere favorevole in Commissione all'emendamento 7.117, di fatto noi avremmo la soppressione del Corpo forestale dello Stato in una situazione in cui permarrebbero i sei Corpi forestali delle Regioni e Province a statuto autonomo, con la possibile nuova istituzione, nelle altre 15 Regioni, di Corpi forestali regionali in aggiunta a quelli già esistenti presso le Regioni e le Province autonome. Come se ciò non bastasse, non dimentichiamo che nelle disciolte Province la polizia provinciale aveva, tra i compiti istituzionali, quello della sorveglianza ambientale. Si perderebbero, a causa di questo provvedimento, professionalità scientifiche e tecniche accumulate dai tre centri nazionali per la biodiversità in materia di salvaguardia del patrimonio genetico delle piante forestali autoctone, verrebbero meno competenze specialistiche, non si registrerebbero economie di spesa, non si riuscirebbe a portare avanti il monitoraggio, nel nostro Paese, del nostro patrimonio forestale in ottemperanza al protocollo di Kyoto e, cosa ben più grave, si darebbe libertà di movimento alle agropiraterie, alle agromafie che si occupano di traffico illecito dei rifiuti anche nel nostro Paese e si arrecherebbe conseguentemente un danno irreversibile all'economia nazionale, perché voglio ricordare che l'economia nazionale si basa anche sull'agroalimentare e su quel *made in Italy* che proprio quest'anno, in Expo 2015, noi vogliamo esaltare e vogliamo mostrare al resto del mondo. *(Applausi del senatore Albertini).* Mi pare quindi che questo sia un atteggiamento assolutamente contraddittorio e, come ho detto nella premessa del mio intervento, addirittura eversivo.

E allora, fermiamoci prima che sia troppo tardi. Né la Polizia di Stato, né il Ministero dell'interno hanno alcuna competenza specifica per interventi di questo genere, mentre il Corpo forestale dello Stato ha alte professionalità che vengono riconosciute a livello europeo e a livello internazionale, che non potranno assolutamente essere pienamente integrate nel sistema di sicurezza nazionale.

Conseguentemente, dobbiamo trovare una via che possa consentire, certamente, risparmi e

razionalizzazioni: a mio avviso bisognerebbe aprire un'altra pista, andando a censire tutte le forze di polizia che si occupano di materia ambientale che esistono sul territorio nazionale - mi riferisco alle vecchie polizie provinciali - e va fatto un discorso con le Regioni e con le Province autonome che hanno dei corpi autonomi, che sono però asfittici e che non hanno quei mezzi, quelle risorse, quella storia, quella professionalità tipica del Corpo forestale dello Stato.

Deve quindi essere svolta una grande operazione complessiva che non è volta alla salvaguardia di un corpo, ma alla salvaguardia dell'interesse nazionale, che con questo provvedimento, in particolare con l'articolo 7, state minando.

Il nostro è un Paese che ha grandi risorse ambientali che diventano anche risorse strategiche dal punto di vista economico: l'ambiente, il paesaggio, la bellezza del nostro Paese, la sicurezza agroalimentare, il *made in Italy*, la lotta nei confronti di quelle perverse associazioni mafiose che hanno avvelenato e continuano ad avvelenare il nostro territorio, dalla terra dei fuochi alle altre decine, centinaia, migliaia di terre dei fuochi che sono presenti nel nostro Paese, o ad altri episodi similari che si sono verificati sul territorio.

E allora, cari colleghi, cerchiamo, in queste giornate che ci separano dalla approvazione definitiva del provvedimento, almeno in quest'Aula, di valutare con grande attenzione cosa stiamo facendo.

Mi chiedo se si voglia andare su questa strada perché si sono sottovalutate queste argomentazioni o perché nel nostro Paese stanno prevalendo delle *lobby* industrialiste, delle *lobby* contro l'ambiente, delle *lobby* che alla fine non curano minimamente i reali interessi del nostro Paese.

Proprio nell'anno della bellezza, proprio nell'anno dell'Expo, proprio nell'anno in cui dobbiamo dare al mondo la migliore immagine del nostro Paese, in cui dobbiamo essere capaci di vendere la bellezza del nostro Paese, ragioniamo su questi temi ed individuiamo quelle strade che possano garantire non la sopravvivenza di un corpo, ma come ho già detto l'interesse nazionale, che in questo caso significa salvaguardare la specificità del Corpo forestale dello Stato e le sue funzioni. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti ed i docenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Benedetto Varchi» di Montevarchi, in provincia di Arezzo, e dell'Istituto statale di istruzione superiore «Magrini Marchetti» di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 17,52)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Colleghi, prima che si allontani dall'Aula, inizio il mio intervento citando il senatore Collina, che vedo ancora presente.

Il collega ha esordito nel suo intervento, che ho seguito, con grande enfasi e credendoci veramente con le parole: «Stiamo riformando. Stiamo rivoluzionando».

Mi ha fatto un po' tenerezza e lo dico con molta sincerità. Mi ha fatto tenerezza perché ci crede davvero. Ma stiamo davvero riformando qualcosa o piuttosto stiamo dando una delega in bianco al Governo per fare quello che deciderà di fare, riformando o rivoluzionando? Ridiamo la giusta misura alle cose.

Noi stiamo semplicemente dando al Governo, che oggi ha una composizione, ma che da qui a dodici

mesi potrebbe anche cambiare, una delega in bianco a fare tutto ciò che ritiene di voler fare. Addirittura gli diamo la delega a fare i criteri, che invece dovrebbero essere contenuti nella delega stessa. In molti punti di questo disegno di legge c'è scritto chiaramente che il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi secondo criteri e direttive espressi con una formula del tipo: definire i criteri per. Questo è uno degli elementi cui il Governo deve provvedere. Ma se i criteri e le direttive dovremmo definirli noi come Parlamento, come facciamo a delegare la definizione dei criteri al Governo?

Il disegno di legge nei suoi primi articoli interviene sulla Conferenza dei servizi, riducendo il più possibile il ricorso a questo strumento, cercando di velocizzare l'attività amministrativa. La logica è quella di velocizzare e non di ottimizzare, agendo sempre con la solita fretta e male.

Nel provvedimento leggiamo anche la questione del riordino delle funzioni di polizia. È una riga: riordino delle funzioni di polizia. Stiamo parlando di un tema di una vastità impressionante, un tema che ha visto coinvolti tanti, in questi anni, nel decidere tra un modello di polizie specializzate e un modello di polizia unica, suddivisa al suo interno in varie specializzazioni. Il dibattito è aperto e noi diciamo al Governo: «Fai tu. Decidi tu». Annulliamo tutto il dibattito che si è svolto in questi anni, e il Governo deciderà quello che vorrà. È una riga: riordino delle funzioni di polizia.

A questo aggiungiamo l'abolizione del Corpo forestale. Ho un senso di serenità: dopo aver ascoltato buona parte degli interventi, ho l'impressione che l'abolizione del Corpo forestale non dovrebbe passare. Dalla gran parte degli interventi che ho sentito, anche della maggioranza, sembra che siano tutti contrari all'abolizione del Corpo forestale (almeno quelli intervenuti e salvo qualche sporadico intervento). Mi aspetto, quindi, un voto a sorpresa durante la votazione degli emendamenti, in particolare per eliminare le parole che indicano l'accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'interno degli altri corpi di polizia. Questa è l'unica cosa che viene detta in maniera chiara all'interno del riordino delle funzioni di polizia. Forse bisognava partire da carabinieri e polizia, che hanno funzioni sovrapponibili, anziché dal Corpo forestale. La logica, però, è stata quella del fare velocemente: prendiamo il più piccolo; per 8.000 uomini ci vuole un attimo. L'ha detto il Ministro e non sono io ad inventarlo. Dai cinque ne è stato tolto uno, il più piccolo, ed è stato messo dentro. Questa è stata più o meno, la logica. E se questa è la logica nel fare le leggi, siamo a posto. Al nostro esame abbiamo una legge delega in bianco.

Sempre in questo provvedimento si legge dei dirigenti. Un emendamento è passato in Commissione. E devo dire che il testo uscito dalla Commissione, forse, in alcune parti è peggiorato rispetto alle volontà del Governo. Le andremo poi a vedere, emendamento per emendamento e articolo per articolo. Forse il testo del Governo era migliore. Si parla di mobilità della dirigenza pubblica tra pubbliche amministrazioni. Ben vengano lo scambio tra pubbliche amministrazioni e la mobilità nell'ambito di un ruolo unico della dirigenza. Peccato che poi sono state aggiunte parole che consentono la mobilità dal pubblico al privato, e questo è avvenuto in Commissione, qualche giorno fa. Il dirigente pubblico potrà andare in mobilità (in aspettativa, spostato e poi ripreso) presso un privato senza alcun limite. Lasciamo al Governo la possibilità di definire ed ampliare le modalità di effettuazione della mobilità tra amministrazioni pubbliche verso il privato. Potremo avere, quindi, un dirigente dell'Agcom - per esempio - che va a lavorare in Mediaset per due o tre anni: gli diamo l'aspettativa e poi lo riprendiamo a lavorare in Agcom. Potremo avere un dirigente dell'Antitrust che domani va a lavorare in ENI o in ENEL o in un'altra azienda oggetto di controllo: dunque controllato e controllore.

Per non parlare poi delle aziende partecipate: possiamo immaginare di avere dirigenti degli enti locali spostati in aziende partecipate, ma di fatto private, con una mobilità di tipo volontario per cui semplicemente, a fronte di una buona cifra, controllato e controllore si scambiano i dirigenti. Questo è il rischio che corriamo. Pensiamo agli stessi funzionari del Senato, che possono essere messi in mobilità, spostati in un'azienda privata, magari presso una delle tante *lobby* che ci sono sempre in giro da queste parti.

Questo per fare un po' il quadro per quanto riguarda la dirigenza. Ci sarebbero tantissime cose da dire in merito al disegno di legge in esame, che contiene una delega tra le più ampie che ci sono. Si tratta

davvero di un provvedimento rivoluzionario, proprio per la sua vastità: ci troviamo di fronte ad una delega che comprende praticamente tutto lo scibile umano riguardante la pubblica amministrazione, fino ad arrivare agli ultimi articoli, in cui si parla di riforma delle società partecipate e, quindi, degli enti locali che investono in azioni. Si parla della riforma delle società che gestiscono i servizi pubblici - economici e non - anche se non si dice come questa riforma si realizzerà ed in quale direzione. Non si dice qual è la visione, se cioè privatizzare o rendere pubblico. Ma tutto è lasciato alla definizione del Governo, che si troverà a poter fare dei decreti legislativi su cui il Parlamento non avrà più voce, perché sappiamo che fine fanno i pareri del Parlamento sui decreti legislativi.

La chicca finale, poi, è l'articolo nel quale si prevede che il Governo è autorizzato a decidere autonomamente - non sono quindi individuati altri criteri - quali decreti attuativi, regolamenti o decreti amministrativi, emanazione di provvedimenti legislativi, intende adottare. Questo articolo è davvero la ciliegina sulla torta e su di esso vi invito a riflettere attentamente.

Sappiamo che c'è un arretrato incredibile di regolamenti o decreti attuativi ai quali il Governo non ha dato esecuzione - come poco fa ha ricordato una collega, che ha citato i numeri - ma noi diciamo oggi che abbiamo scherzato e che il Governo può decidere a quali deleghe del Parlamento dare attuazione, con un criterio che non ha nessuna logica. Diciamo al Governo di non adottare quei decreti attuativi per i quali non sussistono più le condizioni, decidendo autonomamente quali: ma le condizioni quali sarebbero? Non abbiamo visto uno straccio di elenco di questi decreti. Non abbiamo visto nulla. Non sappiamo su quali si interverrà.

La cosa ancora più illogica è che si fa riferimento alle disposizioni legislative, che prevedono provvedimenti di attuazione, entrate in vigore dal 31 dicembre 2011 ad oggi, cioè fino all'entrata in vigore della legge delega in esame. Non si parla, dunque, di disposizioni legislative anteriori, per cui non c'è neppure una logica per la quale si vuole dare attuazione ai provvedimenti più "vecchi", per cercare di scremare, visto che, se un provvedimento non viene attuato da dieci anni, ci sarà un motivo. No, si fa riferimento ai più nuovi, a quelli dal 2011 in poi, tra l'altro con un termine legato alla vigenza della delega, un termine che potrebbe includere in teoria questa stessa legge delega. In teoria il Governo, in un *loop* particolare, potrebbe modificare questa legge delega, ove tra un anno magari ritenesse che non sussistano più le condizioni.

Questa è la situazione nella quale ci troviamo. È un provvedimento assurdo, in particolare nell'articolo che ho appena richiamato, che dà l'idea di che cosa sia il disegno di legge nel suo complesso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cuomo. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, egregio Ministro, egregio Sottosegretario, autorevoli colleghi, l'Aula è chiamata a discutere e ad approvare la legge delega in materia di riforma della pubblica amministrazione. Ci siamo più volte ripetuti, in sedi politiche ed istituzionali, che questo è un obiettivo centrale dell'azione del Governo Renzi.

Questa profonda riforma del complesso della pubblica amministrazione potrebbe finalmente consegnare al Paese un'amministrazione pubblica più efficiente e più efficace, basata su meccanismi meritocratici. Potrebbe semplificare i servizi al cittadino e non ultimo, consentire di avviare quella staffetta generazionale che più volte è stata presentata agli italiani come uno dei principi di questa riforma.

Vorrei intervenire proprio su questi elementi, facendo alcune considerazioni che, purtroppo, ad oggi non hanno trovato risposte operative e concrete nell'articolato che stiamo esaminando. L'11 novembre scorso ho depositato in Senato come primo firmatario, insieme ad altri colleghi, un'interrogazione in cui chiedevo di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intendesse adottare per favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, riconoscendo celermente diritti, ad oggi negati, a decine di migliaia di cittadini italiani vincitori di procedure selettive pubbliche nelle amministrazioni statali e negli enti locali.

Abbiamo depositato questa interrogazione alla luce di alcuni dati straordinariamente allarmanti, sui

quali ad oggi si evidenzia una sostanziale superficialità o, peggio, una incapacità di intervenire con strumenti risolutivi da parte delle amministrazioni locali. Infatti, secondo il monitoraggio della funzione pubblica sugli enti pubblici locali e nazionali, sarebbero circa 4.000 in tutta Italia i vincitori di concorso pubblico e, quindi, coloro che vantano, secondo la giurisprudenza, un diritto soggettivo all'assunzione in attesa di quest'ultima. Sarebbero poi circa 80.000 gli idonei che, pur avendo superato tutte le prove concorsuali, non rientrano nei posti messi a concorso, ma che comunque possono godere, come in passato, del cosiddetto scorrimento delle graduatorie.

I dati della funzione pubblica si accompagnano ad una riflessione politica del tutto evidente. In una fase in cui questo Governo ha saputo puntare tutto su una riforma del mercato del lavoro, introducendo meccanismi di tutela crescenti, con la riforma degli ammortizzatori sociali e con l'obiettivo di favorire rapporti di lavoro sempre più stabili e duraturi, nonché di incentivare le imprese a nuove assunzioni, ci dobbiamo chiedere quale possa e quale debba essere il ruolo della pubblica amministrazione in tale ambito.

Non è credibile una pubblica amministrazione nella quale i cittadini ripongono un legittimo affidamento nei procedimenti posti in essere dagli enti locali o, in generale, dall'amministrazione centrale dello Stato, e che poi manifesta una non capacità o una impossibilità, stanti le vigenti normative, a rendere operative quelle stesse procedure assunzionali dopo l'espletamento di selezioni pubbliche che, oltre a durare per diversi anni, con un aggravio di costi per l'Erario, non si concludono con le relative assunzioni dei vincitori.

C'è, in tutta evidenza, una distonia fra quello che andiamo a riformare nel settore privato del mercato del lavoro, producendo opportunità e tutele, e quello che non riformiamo nel pubblico, dove ci sono imbarazzanti casi di procedure di selezione bandite nel 2010, concluse e per le quali non si è ancora proceduto ad una sola assunzione.

Diretta conseguenza di questo ragionamento rimane l'aleatoria aspirazione ad una staffetta generazionale, che appunto non trova alcuna realizzazione pratica nemmeno nelle più benevoli intenzioni della riforma. Non troviamo, infatti, alcun meccanismo derogatorio che possa permettere a quegli enti, che si trovano nelle condizioni che ho prima menzionato, di poter procedere alle assunzioni derivanti da concorsi espletati e conclusi, sebbene durante la discussione e l'approvazione della legge di stabilità va dato atto al Ministro e al Sottosegretario di aver inserito una norma che doveva servire esattamente a questo procedimento, ma che purtroppo ad oggi non ha trovato alcuna attuazione.

Nell'interrogazione prima menzionata, presentata insieme ad altri colleghi, ho espresso un particolare allarme e incredulità rispetto ad alcune situazioni specifiche - e mi rivolgo al Sottosegretario e al Ministro - come ad esempio quella in cui versa il Comune di Roma, nell'ambito del quale l'assorbimento, secondo i piani assunzionali presentati dall'amministrazione, di 1.995 vincitori di concorso pubblico (stiamo parlando di vincitori di concorso pubblico, e non di idonei che aspettano lo scorrimento della graduatoria), per 22 profili professionali (concorsi banditi nel 2010, secondo le norme che abbiamo approvato nel corso di questa legislatura), avverrebbe in almeno 15 anni a partire dall'anno in corso. È una pubblica amministrazione che definisce le assunzioni di vincitori di concorso in tre lustri. Possiamo identificare queste procedure come rispondenti a quei principi di economicità, efficienza ed efficacia a cui dobbiamo e vogliamo ispirare questa riforma? Pongo l'attenzione del Governo su questi temi.

Proprio per questo motivo intendo presentare un emendamento, che non vuole andare contro, ma vuole mettere il Governo e il Parlamento nella condizione di far attuare quella norma della legge di stabilità che, ad oggi, non è riuscito a trovare alcuna attuazione. E mi rivolgo, in particolare, al sottosegretario Rughetti, con il quale abbiamo condiviso una stagione ampia nell'ANCI (l'Associazione nazionale Comuni italiani).

È una situazione che noi conosciamo perfettamente, come tanti altri senatori, e che riconosce, con molta abilità e capacità, il senatore Pagliari, che è un insigne giurista. Noi non riusciamo a spiegare ai vincitori di concorso come sia possibile che, quando un'amministrazione statale o comunale delibera

un fabbisogno del personale - e quindi stabilisce quale sia il numero delle persone addette ai vari profili professionali, fa l'appostamento di bilancio, predisponendo i soldi per poter poi procedere all'assunzione, e pubblica (quando il dirigente pubblica un bando impegna la spesa) la determina di un dirigente che impegna la spesa - finisca poi con il negare loro un diritto. Queste persone, tra l'altro, potrebbero, tra qualche anno, sedere nelle tribune per seguire i lavori del prossimo Parlamento, magari del Senato delle autonomie.

È una prospettiva assolutamente reale che abbiamo il dovere, nelle more di questa riforma, di affrontare ed evitare. E sarebbe un grave errore se, parallelamente al *jobs act*, non individuassimo misure puntuali e di rapida efficacia per risolvere questa problematica, che rappresenta un elemento centrale dell'impianto di legge di riforma che avete presentato all'attenzione del Parlamento. *(Applausi della senatrice Puppato)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la pubblica amministrazione è, nei modi e nei fatti, lo Stato: è l'idea, il concetto di Stato e ne costituisce l'ossatura ed il sistema nervoso. Appare ai cittadini ed è, nella realtà, la proiezione più tangibile e concreta che accompagna e caratterizza i termini astratti come "pubblico", "comune", "bene pubblico", "bene comune".

Nella capacità di rendere tali sostantivi ed aggettivi come percepibili, e prossimi agli interessi dei cittadini, risiedono la volontà e la capacità di Governo. Pertanto, una riforma delle amministrazioni pubbliche, come quella di cui ci stiamo occupando oggi, potrà essere suscettibile di successo o di fallimenti nella misura in cui concorrerà, in maniera primaziale, a determinare vicinanza e coinvolgimento del *corpus* degli amministrati ad un progetto di generale visione, di crescita condivisa, di sviluppo sociale ed economico per tutti e per ciascuno.

Viene in mente quel meraviglioso dipinto che è l'«Allegoria del buon governo» di Ambrogio Lorenzetti, anticipatore sul piano plastico, ben settecento anni fa, di un modello perseguito nei secoli, nelle varie età della storia dell'uomo, come ideale forma di organizzazione ed armonizzazione degli interessi individuali e collettivi, e forse anche la ricerca della felicità in terra. Ricordiamoci che soltanto la Costituzione americana parla di ricerca della felicità affidata - come filosofia politica, come teoria e prassi - alla gestione della convivenza umana.

La Costituzione della nostra Repubblica, invece, fondata sui valori della Resistenza, e quindi fortemente segnata da passaggi storici esperienziali, persegue obiettivi di civile convivenza, di armonizzazione delle diversità naturali e delle sovrastrutture sociali; parla di principi fondanti preordinati al pubblico bene ed al benessere degli individui e della collettività. Orbene, mettere mano alla riforma della pubblica amministrazione è come accingersi all'aratura stagionale di un vasto campo di principi, applicazioni, ambiti e comparti che, di certo, mostrano limiti ormai intollerabili, fortemente condizionanti, traumaticamente devianti del buon funzionamento dello Stato nella complessità delle sue forme, nei livelli di Governo territoriale e centrale. Tutti denunciamo le inefficienze. Tutti conveniamo sulla necessità di porre mano alla riforma.

Ricordiamo altresì a noi stessi - giusto per sottolineare l'importanza dell'atto in oggetto evidenziato - che si deve al grande imperatore romano Adriano il paradigma moderno di funzione pubblica e di pubblica amministrazione. Teniamone conto quando, frettolosamente, archiviamo prassi e teorie che hanno finito per informare una cospicua serie di modalità gestionali universali.

Lo vogliamo ricordare a questo Governo, lo vogliamo sottolineare alla sua maggioranza. L'Esecutivo Renzi e la coalizione di Governo non ritengano di dover ottenere una miriade di deleghe su temi, questioni e principi di cui il Parlamento è all'oscuro, di cui i cittadini saranno soggetti passivi, di cui l'ordinamento dello Stato (fatto di uomini e donne con facoltà di pensiero e di azione) non abbia preventiva informazione.

È paradossale, infatti, che decenni di conquiste di diritti e di livelli di partecipazione - penso, ad esempio, agli organi collegiali nella scuola e nelle università - continuino ad essere mortificati dal fare muscolare di un Governo, sì motivato da finalità significative , ma che nei fatti calpesta le dissonanze

ed annulla la condivisione.

Peccato, perché su importanti categorie del disegno di delega si potevano registrare le sensibilità più autentiche del Paese, le intenzioni più nobili della cittadinanza attiva. Nulla, infatti, è dato sapere su cosa realmente sarà fatto di conquiste basilari nel processo di semplificazione e snellimento come la Conferenza di servizi, l'istituto del silenzio-assenso, la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la dirigenza pubblica; del perché vengano archiviate figure emblematiche degli enti locali qual è il segretario generale. A tale scopo non sarebbe stato più opportuno e confacente alle reali necessità di sindaci ed amministratori rivalutare e riqualificare questo ruolo di pubblico funzionario, responsabilizzandolo nell'ottica di dare legittimità agli atti prodotti dai Comuni ai fini della trasparenza e della lotta alla corruzione? Peccato che interi corpi di polizia vengano soppressi ed ancora non si conosce quale sarà la branca della pubblica sicurezza che ne assorbirà le funzioni. Mi riferisco al Corpo forestale dello Stato, benemerito e vetusto di significative imprese, presente in zone montuose e rurali, lungo i fiumi e nelle aree protette, nei parchi naturalistici nazionali e regionali.

I risparmi che si vogliono perseguire nella riorganizzazione delle forze di polizia, francamente troppe e necessariamente prive di mezzi, dovrebbero basarsi piuttosto sulla centralizzazione degli acquisti, sull'introduzione dei costi *standard* e nel rinvigorimento dei commissariati alla spesa.

Ma, ragionevolmente, lasciamo al loro posto i forestali, dotiamoli di tecnologie avanzate nella lotta al crimine ambientale. Contribuiranno a fare dell'Italia un Paese che rispetta il paesaggio e concorre alla valorizzazione delle risorse naturali e delle vestigia del passato, per creare nuova occupazione e imprenditorialità nei beni culturali ed ambientali.

Siamo delusi dal modo di agire del Governo. Non c'è dubbio che tale modo di procedere risenta di impostazioni propagandistiche dell'Esecutivo che, in tempi di verità giustamente reclamate dalla popolazione ed ineludibili, coltiva piuttosto l'annuncio sensazionale, il *tweet* tempestivo e *tranchant* che non i fatti concreti: guadagnare con la riforma della pubblica amministrazione i titoloni dei quotidiani e rinviare a tempi successivi i provvedimenti attuativi. È accaduto con la legge di delega fiscale.

È il caso di ricordare al Governo che il Paese è maturo, da sempre, per recepire gli effetti dell'aria nuova, a patto che sia aria pura, non contagiata dal virus della demagogia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro e rappresentanti del Governo, nella storia della Repubblica italiana l'ambizione di riformare la pubblica amministrazione è stata la più ricorrente, forse la più ostinatamente perseguita e, insieme, la più frustrata. Non è certo questa la sede per ricostruire le cause di questi parziali o totali fallimenti che - a mio avviso - in gran parte risiedono nel carattere di una riforma che, per essere davvero efficace, dovrebbe avere carattere sistemico, investire cioè, nello stesso momento, tutti gli aspetti del funzionamento delle amministrazioni (dal profilo culturale degli addetti all'organizzazione, dalle regole del procedimento ai controlli) e che, invece, ogni volta è inevitabilmente parziale, e per questo lascia pericolosi varchi in cui inevitabilmente si incuneano i sabotatori delle riforme.

Dunque, la sfida che il Governo ha lanciato sulla pubblica amministrazione è forse la più coraggiosa ed anche la più rischiosa, perché la scommessa è di riuscire dove molti altri hanno fallito. Oggi, però - a mio avviso - ci sono due condizioni del tutto inedite che possono indurre ad un certo ottimismo circa l'esito finale della sfida.

In primo luogo, l'attuazione del nuovo assetto amministrativo sarà gestita da una nuova leva di alti dirigenti pubblici, dirigenti coinvolti in una grande operazione di rinnovamento e di investimento di fiducia nei loro confronti. Non vi è dubbio, infatti, che, negli ultimi venticinque anni, i vertici dei gabinetti e delle burocrazie ministeriali hanno regolarmente teso a sterilizzare, direi lobotomizzare, le innovazioni contenute nelle diverse riforme nella fase della loro attuazione. Oggi non dovrebbe più essere così.

Il secondo fatto nuovo è che questa riforma si propone di puntare tutto - o almeno così dichiara - sulla transizione al digitale: una leva potente, che può far fare un salto di qualità all'intero sistema pubblico ma che per essere reale - bisogna saperlo, e credo vada sottolineato, perché non vi è sufficiente consapevolezza - dovrà produrre un mutamento profondo delle strutture e delle professionalità dei singoli, oltre che del modo di lavorare.

Per questo, anche se gli amministrativisti puri l'hanno snobbata con un po' di sufficienza, la proposta che mi sono permessa di avanzare, e che il Governo ha subito raccolto - e di questo lo ringrazio - potrà essere molto rilevante. Mi riferisco alla proposta di porre al centro del processo di riorganizzazione di tutte le amministrazioni, a cominciare dai Ministeri, un *manager* per la transizione al digitale. Si creerà in questo modo una sorta di *network* di *manager*, agenti del cambiamento la cui missione sarà guidare non solo l'innovazione tecnologica ma, in primo luogo, la riorganizzazione dei processi e, di conseguenza, delle strutture e degli uffici per realizzare trasparenza, interoperabilità e cooperazione. Sono questi obiettivi in sé, ma anche strumenti indispensabili per costruire i dati su cui dovrà essere basata la valutazione. È questa un'operazione rimasta sulla carta negli ultimi decenni, quando alla valutazione sono stati ancorati meccanismi riformatori che, in effetti, sono rimasti di fatto inattuati perché l'intero sistema era costruito su qualità e merito legati alla valutazione.

Oggi, la leva del digitale può consentire questa trasformazione sistemica. È un'opportunità storica ed imperdibile, che altri Paesi stanno già utilizzando e che, se non fosse colta in tutte le sue potenzialità, aggraverebbe ancora di più quell'*handicap* competitivo che rallenta la nostra economia. E tuttavia, ciò che qui manca - lo ripeto - è la consapevolezza circa le implicazioni e l'impatto che la rivoluzione digitale avrà sull'organizzazione amministrativa.

Nel disegno di legge sono previste disposizioni opportune e importanti, peraltro anche migliorate dalla Commissione, sulla Conferenza dei servizi, sul silenzio-assenso, sull'autotutela, sulla concentrazione e sul coordinamento delle attività di verifica, di ispezione e controllo; norme che puntano, giustamente, a dare certezza dei tempi, a sottrarre cittadini ed imprese alla vessatorietà ed arbitrarietà dell'azione amministrativa, a rendere trasparente ed accessibile il funzionamento delle amministrazioni come strumento non solo di partecipazione e di controllo delle attività pubbliche, ma anche come prima misura di prevenzione della corruzione. Peraltro, si tratta in alcuni casi di norme quasi integralmente già previste da leggi in vigore, ma rimaste inattuate perché hanno bisogno di gambe solide su cui camminare. Hanno bisogno, cioè, delle organizzazioni efficienti e di qualità del personale che vi opera.

Sull'organizzazione, il disegno di legge contiene norme utili ed opportune, a cominciare da quelle che tendono a qualificare e rafforzare il ruolo di coordinamento legislativo ed amministrativo della Presidenza del Consiglio, per contrastare le azioni di interdizione e di ostruzionismo talvolta messe in atto dai singoli Ministeri, e molto spesso, in passato, all'origine anch'esse del rallentamento delle riforme (in passato, ma anche nel presente). Ci sono, però, anche norme che sembrano riproporre - a mio avviso senza un'adeguata analisi critica - modelli di cui i fatti hanno già dimostrato la debolezza operativa. Mi riferisco, ad esempio, agli uffici territoriali del Governo, per i quali si rinuncia - io credo - a ricercare nuove modalità di coordinamento territoriale delle attività statali, magari sfruttando appieno il processo di digitalizzazione.

Su altri temi che richiederebbero finalmente interventi chiari e netti c'è - mi permetto di sottolineare - una eccessiva timidezza. Tra questi, il tema delle forze di polizia.

Personalmente sono d'accordo, come credo molti altri colleghi, sulla prospettiva - speriamo, non è detto e non è scontato - di un nucleo specializzato di polizia ambientale al posto di un corpo *ad hoc*; un nucleo che, lungi dall'abbassare la guardia sui reati ambientali, al contrario la integri con indagini di altissima specializzazione, perché riguardano organizzazioni internazionali, come le ecomafie, rispetto alle quali una polizia territoriale, come di fatto sarebbe il Corpo forestale (anche se poi gli sono stati anche affidati compiti antisommossa), non è in grado di farvi fronte, data, appunto, la complessità dei reati ambientali.

Ma il punto nodale che il disegno di legge non affronta a sufficienza - a mio avviso - è quello più generale della specializzazione delle forze di polizia: chi fa che cosa. Oggi tutte fanno indagini di

polizia giudiziaria, comprese le intercettazioni; tutte fanno il controllo del territorio, tutte fanno ordine pubblico e tutte perseguono i medesimi reati con effetti negativi sull'efficacia, sui costi e sul coordinamento operativo. Credo che l'attività istintivamente ed automaticamente difensiva dell'esistente, che molte forze di polizia mettono in atto - non parliamo del Corpo forestale, rispetto al quale oggi abbiamo avuto una dimostrazione della penetrazione dell'attività lobbistica nel Parlamento - è in generale un fenomeno diffuso.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 18,25)**

(*Segue* LANZILLOTTA). Penso che questo sia un atteggiamento conservativo che non tende a valorizzare la modernizzazione, anche tecnologica, e il valore delle forze di polizia, la cui qualità ci viene riconosciuta anche a livello internazionale.

Allo stesso modo, si è tornati un po' indietro sulle camere di commercio, delle quali, certo, quasi si dimezza il numero, ma si continua a mantenere l'ambiguità sull'ambito di operatività, sulla moltiplicazione delle società operative e su un'autoperpetuazione di un ceto para politico che, in verità, non fa onore alla nostra imprenditoria.

Ad ogni modo, due sono i punti chiave - a mio avviso - meno convincenti, sui quali credo, da qui all'emanazione dei decreti delegati, sarà opportuno e utile approfondire con il Governo il modello cui tendere, e riguardano, da una parte, la dirigenza e, dall'altra, le società partecipate.

Sulla dirigenza si ha sostanzialmente dalle norme una sorta di *spoil system* regolato e basato essenzialmente su valutazione e merito. È una impostazione giusta e condivisibile, ma mi domando: se e fino a quando questo meccanismo, e cioè la valutazione, non sarà operativo - e sappiamo dall'esperienza quanto sia difficile farlo funzionare - quali saranno i criteri e i modi con cui regolare e far funzionare in modo efficiente questa sorta di mercato virtuale della dirigenza pubblica, senza cadere in un sistema in cui prevalga la discrezionalità dell'organo politico?

Sulle società pubbliche, poi, direi che forse le norme sono troppe; norme che, però, non chiariscono alcuni concetti chiave, che mi auguro, nel corso della discussione, potremo meglio puntualizzare.

Sono poche norme, intorno alle quali però organizzare quelle delegate: quali sono i servizi pubblici d'interesse economico generale, per la cui gestione si opta per il modello societario, la riduzione del regime di esclusiva, l'applicazione dei criteri e delle regole della concorrenza per il mercato e nel mercato? Dall'altra parte, non si definisce invece in quali altri casi si può optare per il modello societario e a quali criteri pubblicistici deve corrispondere l'oggetto sociale: si possono produrre vini, olii, attività turistica e di promozione? Lì il perimetro va definito.

Allo stesso modo quali devono essere i criteri per l'affidamento *in house*? Quali le soglie minime di efficienza ed economicità in termini di fatturato, numero di dipendenti e/o in rapporto al numero degli amministratori, livello di disavanzo e di debito, costi *standard* e prestazioni erogate? Pochi ma stringenti criteri che servirebbero a disboscare la giungla delle 8.000 resistentissime società regionali e locali e ad avvicinarsi all'obiettivo più volte indicato dal Governo.

Credo che nel corso della discussione poche ma puntuali modifiche potrebbero aiutare il Governo a realizzare questo decisivo progetto di modernizzazione del Paese: a questo tenderanno le proposte emendative elaborate da me con alcuni colleghi, nell'intento di rendere più forte ed incisiva la riforma. Per questo, mi auguro potranno essere valutate positivamente dal relatore e dal Governo, che peraltro ringrazio per il lavoro di grande apertura, disponibilità e collaborazione svolto nel confronto in Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Giovanni. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV))*. Signora Presidente, signora Ministro, signor Sottosegretario, cari colleghe e colleghi, non cederò alla tentazione di affrontare quest'importante argomento dal punto di vista del senatore di opposizione che guarda in maniera critica qualunque cosa possa provenire dalla maggioranza e dal Governo. Mi sforzerò di affrontarlo, invece, dal punto di vista della sostanza, proprio perché un argomento come la riforma della pubblica amministrazione merita quel rispetto e quella capacità di dare un contributo richiesti a prescindere

dall'appartenenza politica o dal raggruppamento all'interno dell'istituzione del Senato.

Comincerò quindi con il dire che 25 sono gli emendamenti che come Gruppo abbiamo presentato a questo provvedimento entro i termini di scadenza di oggi, che mirano a migliorare il testo emerso dalla Commissione, dove in verità alcune proposte emendative da noi presentate sono già state accolte. Le riteniamo assolutamente essenziali, perché alcune riguardano proprio il tema della digitalizzazione e dell'ammodernamento informatico della struttura dello Stato, che è la vera riforma e ciò che veramente i cittadini si attendono dalla riforma della pubblica amministrazione, perché è davvero il punto nodale della questione.

Altri emendamenti riguardano la modifica del sistema delle camere di commercio. Non riusciamo ad intendere questa volontà pervicace dello Stato centrale di entrare in maniera così rigida e forte nella regolamentazione di ciò che appartiene al privato, alle aziende ed al sistema delle imprese del nostro Paese, che in questo caso nulla chiedono: lascerei dunque quanto più libera possibile questa libertà di auto-organizzazione.

Altri riguardano la questione del Corpo forestale dello Stato e il sistema della dirigenza che s'intende mettere in piedi. Su questi argomenti, tra l'altro, abbiamo assistito ad un dibattito piuttosto ricco, tanto che non si riusciva a distinguere chi fosse senatore della maggioranza e chi dell'opposizione. Critiche o, per lo meno, suggerimenti importanti, sono arrivati durante il dibattito da parte di tutti i settori del Parlamento.

Questo indica un primo limite della scelta effettuata. Si è scelto l'utilizzo della legge delega in materie così ampie, che avrebbero meritato forse dei provvedimenti legislativi più precisi e un impegno più specifico nel dibattito e nella decisione legislativa del Parlamento, per ciascuna materia. Si pensi al riordino degli organi di polizia: non si può lasciare un argomento così importante per la vita quotidiana del cittadino italiano nell'ambito di una delega affidata al Governo, senza indicazioni precise. Si tratta di una materia delicatissima e importantissima.

Signor Presidente, dovremmo poi andarci a fidare di un Governo, che più di un anno fa ha ricevuto una delega da parte del Parlamento per emanare i decreti fiscali. Dopo più di un anno, credo che lo stesso Governo, che oggi ci chiede l'approvazione di un'altra delega, si accinga a chiedere una proroga della delega concessa il 14 febbraio del 2014, sulla delicatissima materia fiscale. Eppure, in occasione della discussione generale sulla delega fiscale, si erano sentiti questi stessi argomenti e si era registrata questa stessa pomposità. Si era detto che intervenire nel settore fiscale e nei sistemi redistributivi è importantissimo e che non si può fare a meno di una riforma fiscale, visto che la crescita del nostro Paese è ancorata alle riforme fiscali. Ebbene, dopo più di un anno, si chiede una proroga per emanare i decreti della delega fiscale.

Il Governo non pensi che il Parlamento deleghi la potestà legislativa ad un Governo che si sente più padrone dello Stato, che non attuatore e gestore dell'indirizzo politico. Il Governo deve esercitare la potestà di governare e non la mera potestà di decidere il bello e il cattivo tempo, il come e il quando, nella forma e nei contenuti: non è questo ciò che il Parlamento può consentire al Governo Renzi. Se mi consentite, non è questo che il Parlamento può consentire ad una forza politica come il PD, che è figlio di una forza politica che nel 2001 ci propose quella riforma che passò alla storia come riforma Bassanini e che oggi ci fa discutere di un'urgente e necessaria riforma della pubblica amministrazione, per il fallimento pieno di quella concezione - tutta figlia di una cultura, che purtroppo avete e perpetrate - che vede nella pubblica amministrazione uno strumento rispetto all'attuazione delle politiche governative. In una visione liberale e aperta dello Stato, al servizio del cittadino, questa vostra visione è fuori dal mondo, fuori dal tempo e lontana dalle necessità e dalle urgenze che oggi vive il nostro Paese.

Il cittadino oggi avrebbe bisogno di strutture e infrastrutture statali non solo più snelle e meno costose, ma soprattutto più rispondenti alle esigenze della propria quotidianità. Una piccola e media impresa italiana oggi vive sotto il controllo costante di tutte le autorità, non solo di polizia, ma anche di controllo amministrativo: se ne possono contare fino a 21 diverse e dunque può veder visitata la propria azienda e i propri registri contabili, quotidianamente, da ben 21 autorità differenti. Ciò non

comporta la naturale allergia nei confronti dei controlli rispetto alle proprie attività interne, ma comporta semplicemente il dispendio di energie, di forze, di ore lavoro e di ore di attività imprenditoriale, che vengono sottratte da uno Stato che non si dimostra amico dell'attività imprenditoriale e del cittadino, ma soltanto un Cerbero controllore. E non è così, non è questa la visione che abbiamo dello Stato e della pubblica amministrazione. Il senatore Liuzzi poco fa citava esempi nobili della visione, che risalgono fino a settecento anni fa. Ma è una visione e un'impostazione che noi vorremmo fosse completamente diversa; vorremmo che partisse da un punto di vista, da una prospettiva, da un angolo di lettura che non è il vostro e non è quello che state proponendo al Governo.

Vediamo che pochi sforzi vengono messi in quella digitalizzazione che darebbe davvero uno *sprint* alle attività imprenditoriali e alla tranquillità della vita del cittadino, che potrebbe fruire dei servizi della pubblica amministrazione senza code interminabili o senza perdita di ore di lavoro. Avete una visione della dirigenza che non è basata sulla qualità, sulla possibilità, sulla competizione anche delle migliori capacità che si sono formate sul campo; per questo abbiamo presentato degli emendamenti in questa direzione. Voi invece mirate più alla regolarità delle strutture e delle infrastrutture.

In questa fase del dibattito - credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione - voglio dire che guarderemo con attenzione all'atteggiamento del Governo e dell'Aula rispetto agli emendamenti che abbiamo presentato. Parteciperemo al dibattito ed esprimeremo i nostri intendimenti con lo spirito di ritenere che oggi è ineludibile il tempo della riforma della pubblica amministrazione; però è anche importante far corrispondere alle aspettative che si sono create a seguito dei proclami che sono stati resi in pubblico una sostanza che si possa tradurre l'indomani stesso in vantaggio per i cittadini. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV) e del senatore Consiglio)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo il secondo gruppo delle studentesse e degli studenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Magrini e Marchetti» di Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 18,40)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, colleghi, signori del Governo, in primo luogo voglio cogliere questa occasione per dare atto al collega Pagliari, relatore di questo disegno di legge, del gran lavoro fatto, producendosi ed inducendo nel Governo, in generale piuttosto restio, alcuni rilevanti, ancorché sofferti, momenti di ascolto.

Qualsiasi Governo che voglia accreditarsi come riformatore prova a mettere mano alla pubblica amministrazione. In effetti, quello di rendere efficiente la pubblica amministrazione e renderla quindi capace di svolgere il proprio compito al minor costo è la grande sfida di tutti i Governi che si sono succeduti in Italia. A dire il vero, oggi appare complicato anche renderla solo efficace, cioè capace di svolgere il proprio ruolo in modo soddisfacente, indipendentemente dai costi di produzione dei servizi. Eppure di tentativi di riforma non ne sono mancati, per lo più tesi dichiaratamente a distaccare le funzioni politiche di indirizzo da quelle amministrative di gestione e a rendere l'attività amministrativa trasparente verso l'utenza.

Francamente, la sensazione che si trae da uno sguardo d'insieme è uno scenario desolato, in cui pochi successi effimeri e parziali stentano a mostrarsi in un magma di insuccessi più o meno riconosciuti. Di fronte a tanti infruttuosi tentativi di riforma, sorge il dubbio che le cause reali del malfunzionamento

della pubblica amministrazione italiana non siano mai state realmente aggredite nel loro complesso e nel loro punto nodale e che i pochi successi si siano verificati in quei pochi casi in cui un soggetto politico abbia unito in sé incisività e voglia di far bene (binomio appunto raro, purtroppo). In effetti siamo convinti che le pubbliche amministrazioni italiane, così come sono, costituiscono il prodotto della politica italiana così com'è stata e, peggio, com'è diventata negli ultimi venticinque-trent'anni.

Per intenderci, i vecchi burocrati (non gli impiegati degli uffici, ma l'alta dirigenza) sono stati insediati dalla politica ed hanno messo radici e di quelle radici si sono serviti per negoziare con i politici sopravvenuti (sulla base del vecchio criterio per cui il politico passa ed il burocrate rimane). Fino a quando la politica ha deciso di distinguere il proprio potere di indirizzo da quello gestionale (senza rinunciare realmente al potere di gestione, attenzione) e allora ha teso a sottrarsi alle responsabilità personali delle scelte di gestione, mantenendo però stretto il proprio controllo sulla permanenza dei burocrati al loro posto.

Se quello che ho appena detto è vero (e, vi prego di credere, che lo è) da questa rappresentazione sono assenti i cittadini, destinatari finali del servizio. Per quello che riguarda la partecipazione dei cittadini è interessante un fenomeno che ho avuto modo di rilevare personalmente nella mia esperienza professionale: nei corsi di aggiornamento sul diritto di accesso che seguivo da giovane impiegato pubblico, con mia grande sorpresa e disappunto l'aspetto che veniva trattato più puntualmente erano i limiti che potevano essere opposti alle richieste di accesso dei cittadini. Per assurdo, quindi, io andavo a seguire un corso sul diritto d'accesso e quello che mi insegnavano a fare era la negazione dell'accesso. Tra l'altro, col sopravvento della normativa sulla *privacy* (interpretata quasi sempre in modo molto estensivo) tali limiti si sono moltiplicati (nella valutazione di quanto sto dichiarando bisogna tenere nel debito conto la difficoltà di mantenere aggiornato il personale sul disposto di leggi che sappiamo tutti essere di assai penosa interpretazione e la tendenza a proteggersi delle amministrazioni, concedendo in termini di accesso il minimo).

A nostro avviso, quello che dovrebbe andare a modificarsi nelle pubbliche amministrazioni sarebbe quindi la permeabilità di queste ai bisogni legittimi degli utenti (primo tra tutti la conoscenza dei processi per un funzionale ed un pregnante controllo di legittimità quando non di legalità). Per ottenere questo obiettivo - nei fatti - bisognerebbe cambiare la cultura del personale delle pubbliche amministrazioni e a questo si arriva con una netta volontà politica e con un bel po' di tempo. Il tempo non è mancato, la volontà politica sì.

Ma venendo a questa legge delega: questa legge effettivamente cambia verso? È la volta buona? Mi permetto di immaginare queste espressioni precedute dal cancelletto tipico degli *hashtag*.

A dire il vero, la sensazione che si trae da questi articoli è che si sia proceduto un po' "alla renziana", cioè in presenza delle suddette difficoltà di funzionamento della pubblica amministrazione, si sia deciso di tagliare i nodi, per cui se le pubbliche amministrazioni non partecipano alle Conferenze di servizi, o non danno il proprio parere i tempi definiti o se una Sovrintendenza si mette di traverso, si procede a maggioranza, oppure non potrà più parlare successivamente.

Insomma si riducono i controlli della pubblica amministrazione, che viene vista come un ostacolo al libero fluire dell'iniziativa privata. E questo, devo dire purtroppo, con buona pace anche dell'ambiente, anche del patrimonio storico artistico e financo della salute dei cittadini (sono espressioni testualmente tratte dalla legge delega).

In sostanza quindi, di fronte ad una amministrazione inefficace, capace anche di impiegare il ritardo per non rispondere, si va avanti senza risposte. Si controllerà poi. E così si sceglie di ridurre il compito delle amministrazioni pubbliche nella vita del Paese, di tagliarle; basta guardare al modo in cui si è trattata la riforma delle Camere di commercio: fissarne il numero massimo, come se l'incremento dell'efficienza non possa e non debba essere ottenuto incrementando la qualità dei servizi e non solo riducendo i costi delle unità di Camere di commercio esistenti. Così come basta guardare all'ipotesi di disciogliere il Corpo forestale dello Stato incorporandolo in altra forza di polizia, senza tenere conto delle opzioni possibili, cioè incorporare nel Corpo forestale dello Stato i corpi forestali regionali o le polizie provinciali. Non si tiene conto del fatto che nel Corpo forestale dello Stato esistono

competenze particolari che necessariamente dovranno andare a competere con le altre competenze di cui sono saturi gli altri corpi delle Forze dell'ordine.

Alla fine, la sensazione è che ciò che si persegue realmente è la riduzione dei controlli. Colleghi, attenzione: questa non è una cultura nuova e moderna; è una cultura ottocentesca, quella del *laissez faire*, contrabbandata per modernità. Per cambiare realmente verso, le pubbliche amministrazioni si devono muovere su programmi di lavoro realistici, apprezzati dagli utenti interessati. Quante volte ho avuto modo di vedere progetti operativi per l'anno approvati a ottobre dell'anno di vigenza, con una sorta di *fictio iuris*, che non lasciava contento nessuno nella sostanza? Le carte però erano a posto. La novità potrebbe essere la partecipazione del cittadino; d'altro canto, il suo benessere è origine e fine legittimante dell'apparato statale e pubblico in genere.

Noi di Italia Lavori in Corso abbiamo presentato degli emendamenti per spostare in questo senso l'impianto complessivo di questa legge delega. Criticando non ci sottraiamo al confronto, sulle cose.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torrisi. Ne ha facoltà.

TORRISI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, signora Ministra, il disegno di legge sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione ha impegnato i lavori della Commissione affari costituzionali per un lungo periodo, anche per l'importanza dei contenuti, che rappresentano la terza gamba del progetto di riforma istituzionale del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, accanto alle modifiche costituzionali e alla legge elettorale.

Il disegno di legge è ambizioso, ma è quello di cui il Paese ha bisogno considerato che tutti riconosciamo le disfunzioni di funzionamento della pubblica amministrazione. Contiene diverse deleghe di cui, alcune multiple, ma necessarie perché nessun Parlamento al mondo riuscirebbe a regolare nei particolari il complesso delle regole dell'assetto amministrativo. Tocca molte materie, dall'organizzazione dello Stato e delle forze di polizia, all'attuale dirigenza, dai segretari comunali alle camere di commercio, al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie. La *ratio* del disegno di legge è ottimizzare la produttività del lavoro pubblico rendendone più moderna l'organizzazione. A tal fine si prevede la carta della cittadinanza digitale e la Conferenza dei servizi, la convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli *standard* di qualità. Sono inoltre contenute la valorizzazione del merito ed il conseguente riconoscimento di meccanismi premiali, la definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici; l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali. I cittadini avvertono la necessità di cambiare, di liberare il Paese da molti condizionamenti ed arretratezze, l'avvertono in maniera più forte ed anche razionale, di quanto non capiti alle rappresentanze corporative e politiche. Come ho già esposto, quella che stiamo discutendo possiamo definirla a pieno titolo una riforma istituzionale, perché quella della pubblica amministrazione è una sfida su cui, in un Paese democratico e moderno, maggioranza e opposizione si confrontano con obiettività, entrando nel merito in modo costruttivo, ed è quello che correttamente è avvenuto in Commissione, grazie anche all'impegno del relatore, senatore Pagliari, collega, e che, mi auguro, avverrà anche in quest'Aula.

La pubblica amministrazione non è né di centro né di destra né di sinistra. La pubblica amministrazione ha bisogno di rigore ed efficienza. Serve ad aiutare coloro che i servizi non possono pagarseli di tasca propria, serve ad aiutare i più deboli, serve ad aiutare i più poveri ed è su questi punti che si realizza nella società il contratto sociale.

I cittadini pagano le tasse e devono ricevere in cambio dei servizi da una pubblica amministrazione seria, onesta, efficiente, che ha al suo interno il criterio della meritocrazia e della premialità.

L'obiettivo è quello di combattere le clientele, gli sprechi, i costi, le inefficienze, fare quello che in tutte le pubbliche amministrazioni dei Paesi occidentali e moderni è la norma. Dobbiamo mettere i dipendenti pubblici nelle condizioni di essere motivati: il dipendente che lavora tanto e che guadagna

quanto quello che lavora poco è un dipendente demotivato e invece, ancora oggi, le persone valide, quelle che sono davvero preparate e danno il massimo, non ricevono riconoscimenti.

I dipendenti della pubblica amministrazione nel loro complesso, infatti, sono stati visti come la palla al piede dello sviluppo, come una casta autoreferenziale che s'impone come l'unico vero cliente della pubblica amministrazione. In realtà la maggior parte sono lavoratori che patiscono il non essere gestiti o l'essere gestiti male e rappresentano una grande opportunità per il Paese.

L'industria più importante d'Italia è la pubblica amministrazione: dà lavoro a circa 3.300.000 persone, con un costo di 158 miliardi di euro all'anno, una cifra pari all'11 per cento del PIL. Sul fronte della qualità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, il principale indicatore disponibile prodotto dalla Banca mondiale nell'ambito del rapporto «Doing Business» colloca quest'anno il nostro Paese al 56° posto su 189, con un peggioramento di quattro posizioni rispetto all'anno scorso. Con significative variazioni di produttività ed efficienza, si potrebbero ottenere insperati punti percentuali di incremento del PIL, che nell'attuale fase del ciclo economico difficile rappresenterebbe un dato di straordinaria importanza: l'amministrazione pubblica, dunque, da palla al piede a motore dell'economia italiana.

Le risorse umane sono una potenzialità sostanzialmente mai gestita. La pubblica amministrazione ha sempre fatto mera gestione burocratica del personale ed ha trascurato, anche per colpa di un sindacato e di una politica distratti, l'adozione di tecniche tipiche del Governo e della valorizzazione delle risorse umane.

C'è da arrabbiarsi quando si mettono a confronto gli imponenti investimenti fatti in formazione, ai quali non è seguito un incremento di produttività, determinando una spesa inutile e spesso, quindi, uno spreco.

Si deve introdurre la rotazione degli incarichi «delicati», oggetto privilegiato delle lusinghe dei corruttori. In questi anni c'è stata la tutela dell'inamovibilità del pubblico impiegato, che ha reso difficile spostarlo perfino da un ufficio all'altro all'interno di uno stesso palazzo: una logica che rischia di apparire prevalente perfino rispetto ai valori della trasparenza e dell'indipendenza. La rotazione è un principio di garanzia, evita le incrostazioni in cui nasce il malaffare.

Deve quindi essere chiaro a tutti che il tema del funzionamento della pubblica amministrazione è decisivo per la vita del nostro Paese: se essa funziona male, il Paese funziona male. Ciò può realizzarsi solo se la pubblica amministrazione reagisce ai due grandi fattori di crisi di cui soffre storicamente, ovvero un *deficit* di efficienza ed un *deficit* di legalità. La domanda di fondo della società è quella di avere una pubblica amministrazione più efficiente e più legale: non è possibile definire efficiente un'amministrazione non rispettosa della legalità, così come perde valore un'amministrazione formalmente e burocraticamente ineccepibile, ma inefficiente. La corruzione passa inevitabilmente dai suoi uffici ed è alimentata dalla cattiva burocrazia. È proprio su questo fronte che si gioca la battaglia per la legalità.

Il concetto di pubblica amministrazione è ormai associato al male, all'errore, alla paralisi, ma in realtà incarna un'istituzione virtuosa, che è vitale in ogni Paese moderno. Purtroppo oggi ne sperimentiamo soltanto la degenerazione, quando è mala burocrazia, che si trasforma in un potere strisciante, basato sulla gestione delle pratiche e che fa della lentezza uno strumento per imporre la sua autorità. Non bisogna tuttavia cedere alle semplificazioni e pensare che tutti i dipendenti pubblici siano dei fannulloni.

La giusta richiesta di un fisco più giusto, di un cittadino meglio servito, di una sanità più efficiente, di una scuola più moderna non potrà trovare risposta, se la macchina del fisco, dei servizi pubblici, della sanità, della scuola ha strutture arcaiche, procedure lente, personale scelto male e poco motivato. Il Governo, il Parlamento e la stessa pubblica amministrazione debbono ricordare, come amava dire Filippo Turati, che le tranvie non stanno lì per dare lavoro ai tranvieri, ma per trasportare la gente. In altre parole, l'obiettivo da perseguire è quello di fornire un miglior servizio ai cittadini, non di accettare gli interessi degli addetti ai lavori.

Conoscendo e valutando, governando ed innovando, si supereranno i tanti problemi e le tante

arretratezze che ho sottolineato. Il corretto ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione è essenziale per combattere la corruzione, contro la quale, oltre ai rimedi repressivi di natura penale, sostanziale e processuale, di cui abbiamo dibattuto con il disegno di legge anticorruzione, è forse più importante l'aspetto della prevenzione.

Altri Paesi hanno concentrato l'attenzione proprio su quella e gli strumenti che utilizzano sono i codici etici, la responsabilità organizzativa, modelli di mappatura del rischio, procedure di controllo per verificare l'adozione di misure di salvaguardia. È la strada giusta, ma la prevenzione deve essere soprattutto cultura della legalità; c'è bisogno di una mobilitazione culturale che parta dalle scuole.

È necessario ridare ai cittadini la fiducia nelle istituzioni e fare loro capire che la corruzione si può combattere. La corruzione è un grande *iceberg*, del quale conosciamo solo la parte che viene scoperta; quella che ci interessa, invece, è quella che sta sotto il pelo dell'acqua, quella che non si vede, quella che non è ancora scoperta, quella che è di difficile stima. La corruzione è una tassa immorale ed occulta, pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini, che erode e frena il prodotto interno e che dobbiamo tutti insieme combattere.

In questa direzione è necessaria una legislazione degli appalti più chiara, semplice, trasparente, ed il superamento della stessa legge obiettivo che non ha prodotto i risultati sperati in termini dì realizzazione delle opere, ma anche sul piano della legalità.

Quel che è importante è non illudersi che la minaccia di manette facili, la moltiplicazione di controllori e controlli e lunghi processi penali siano senza controindicazioni e per di più risolutivi. Come diceva Tacito: *corruptissima re publica plurimae leges*. Ci sono troppe leggi e sono poco chiare; sono uno strumento potente, ma il nostro sistema ne abusa perché con esse vuole regolare qualunque situazione creando più problemi di quanto ne risolva e finendo così per paralizzare tutto, anche perché molte di queste leggi devono poi essere concretizzate da regolamenti operativi che nessuno emette e così restano inapplicate.

In conclusione, credo di poter dire che con l'intervento legislativo in discussione ci si rivolge da un lato ai dipendenti pubblici cui è giusto restituire orgoglio per la funzione e dignità per la posizione, dall'altro ai cittadini tutti ed al sistema produttivo, cui non si può continuare ad imporre una pubblica amministrazione senza controlli di efficienza e qualità. Si vuole un'Italia migliore in cui i dipendenti pubblici non sono burocrati fannulloni, ma risorse per gestire uffici più efficienti in cui il merito sia premiato, chiedendo agli imprenditori di collaborare per rendere la legalità conveniente e alla politica di impegnarsi concretamente per dare soluzione ai problemi ed essere d'esempio ai cittadini.

La semplificazione amministrativa e quella legislativa non sono solo un processo tecnico, ma soprattutto un atto politico. I Governi che si sono succeduti, anche se hanno tentato, non hanno avuto la forza ed il coraggio di compierla perché è costosa in termine di consenso. Valgono per il nostro Stato le parole di Tocqueville: «Il gusto per gli incarichi pubblici ed il desiderio di essere mantenuti dalle imposte non è da noi una malattia peculiare di un particolare partito, è la grande permanente infermità della nazione stessa».

È un dovere fare questa riforma: lo dobbiamo agli italiani che, con la loro fatica ed i loro soldi, reggono il Paese e finanziano lo Stato; lo dobbiamo a coloro che ne hanno bisogno, a coloro che non ne approfittano e preferiscono essere seri ed onesti piuttosto che furbi.

L'obiettivo condiviso da tutti è che la pubblica amministrazione torni ad essere un fattore di crescita del Paese e non un ostacolo. Come sostenuto dal governatore della Banca d'Italia Visco, legalità, buona legislazione, regolazione efficace delle attività economiche, pubblica amministrazione efficiente sono le principali componenti di un sistema istituzionale in grado di favorire innovazione e imprenditorialità e rimuovere rendite di posizione e restrizioni alla concorrenza.

Ai cittadini toccherà il compito di distinguere il grano dalla malerba, impedendo ai parassiti di arricchirsi con le risorse indispensabili per lo sviluppo di un Paese, quelle che servono perché domani i nostri figli diventino protagonisti di un'Italia che sta già migliorando, nella quale sarà bello crescere e lavorare a testa alta sicuri dei propri diritti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, fino al 2011 la normativa italiana consentiva di affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a soggetti scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica, consentendo la gestione *in house* solo ove ricorressero situazioni del tutto eccezionali, che non permettessero un efficace e utile ricorso al mercato; inoltre stabiliva che la tariffa del servizio idrico dovesse includere anche la remunerazione del capitale investito dal gestore.

Il *referendum* del 2011 ha dato uno *stop* che doveva essere definitivo a questo schema. Sulla gestione idrica non si doveva più fare lucro. Anzi, andavano fermate le privatizzazioni e avviato un percorso di ripubblicizzazione.

Erano obiettivi pienamente legittimi, che recepiscono molti principi della nostra Costituzione e non ledono le direttive europee. In seguito a specifica petizione popolare, le istituzioni europee hanno chiarito che questa è materia affidata ai singoli Stati membri. Erano anche obiettivi condivisi da una imponente galassia di movimenti, associazioni, comitati, consigli comunali e provinciali, ma anche da sindacati come la CGIL, da circoli come l'ARCI, da tantissimi elettori del Partito Democratico, che obbligarono ad invertire le proprie posizioni i loro stessi dirigenti, sempre che i dirigenti del Partito Democratico siano gli stessi. Non mi riferisco a Matteo Renzi, ma all'ondivago Bersani, prima favorevole alla privatizzazione dell'acqua, poi favorevole al *referendum* e, infine, elusivo e impalpabile. Ecco perché il *referendum* popolare è rimasto tradito, con atroci beffe peraltro. A Padova, prima del *referendum*, la quota non dovuta in bolletta era il 15 per cento. Dopo il *referendum*, a distanza di un anno, era salita al 17 per cento.

Questo disegno di legge doveva, e deve, essere l'occasione per ridare dignità alla volontà popolare, mettere una parola di chiarezza sui servizi essenziali e risolvere il mostro giuridico delle partecipate. Queste sono società che possono assumere raccomandati in elusione del Patto di stabilità. Ma tanto scaricano in bolletta i costi di un servizio che gestiscono in monopolio.

Serviva rompere questo paradigma per cui privato sarebbe bello. Lo ha rotto il sindaco di Parigi, realizzando risparmi enormi dopo avere ripubblicizzato l'acquedotto. E invece nel testo del Governo compare tutt'altro perché deve essere chiaro che il testo dell'articolo 14 è il testo del Governo, rimaneggiato dal relatore secondo la volontà del Governo e votato in Commissione dalla maggioranza di Governo, per partito preso o per maggioranza presa si potrebbe dire.

Questo disegno di legge è una tragica velina che il Governo ha scritto e passato al Parlamento. Dentro ci sono gli ordini che il Governo pretende di ricevere da noi. E noi dovremmo anche far finta di decidere. In parole più semplici: chi è qui eterodiretto? Il Governo scrive le deleghe che vuole ricevere. Lo dico perché siano chiare le responsabilità politiche delle scelte e dei tradimenti. Tutt'altro compare nel testo del Governo che riporta ancora l'enfasi sul mercato e sulla concorrenza.

Ma quale concorrenza? Ma quale comune, azionista di una società, preferirebbe una concorrente per un affidamento, con il rischio di vedere sterilizzato il valore delle azioni e perdere un bacino clientelare faticosamente costruito. Tutt'altro serviva.

Tutti i nostri emendamenti sono stati respinti: perché si prendesse un impegno a ripubblicizzare la gestione di inceneritori e acquedotti; perché almeno si lasciasse questa responsabilità alle amministrazioni locali; perché si prevedesse l'obbligatoria consultazione popolare su scelte di questa portata: niente, nemmeno per gli acquedotti comunali dei piccoli comuni montani.

II Governo chiede mani libere par fare carne di porco del *referendum* popolare. E usa un testo camaleontico per ingannarci. Dice: «in base ai principi dell'Unione europea e tenendo conto del *referendum* 2011». In base ai principi dell'Unione europea che sul tema riconosce l'autonomia degli Stati? Questi principi li rispettano. E il *referendum* allora? Che significa tenere conto del *referendum*?

Che significa «tenere conto del *referendum*»? È come per gli ordini del giorno quando «si impegna il Governo a valutare l'opportunità di»?

Abbiamo chiesto che si scrivesse «nel rispetto del *referendum*», ma anche questo è stato rifiutato; anzi, in un'altra parte del testo sono previsti incentivi e premi per quegli enti locali che favoriranno la

perdita del controllo pubblico dei servizi locali. E allora voglio raccontarvi quello che è successo a Padova per mano del sindaco Flavio Zanonato. Volle fondere a tutti i costi la municipalizzata che, insieme al Comune di Trieste, gestiva il servizio idrico e la raccolta rifiuti con il più grande inceneritore del Veneto. Regalò la gallina dalle uova d'oro alla società Era, guidata dal patto di sindacato dei comuni rossi dell'Emilia-Romagna, e non chiese di valorizzare le sinergie. È come se vendessi una moneta d'argento, proprietà dei cittadini, al semplice valore del metallo, quando la moneta in sé ha un valore numismatico più elevato. Se poi la vendo ad un collezionista che completa la collezione, il suo valore aumenta. E invece no. Non è stato chiesto nulla di tutto ciò: e parliamo di qualcosa come 400-500 milioni di euro.

È danno erariale? Lo sta accertando la Corte dei conti, a cui abbiamo presentato un esposto. Quello che è certo è che noi padovani, avendo perso il controllo, respiriamo quello che la società Era, grazie allo sblocca Italia, farà arrivare da ogni dove per essere bruciato a mille e cinquecento metri dal centro storico; mentre dai bilanci di Era ricaviamo che nel concambio non ci hanno dato nemmeno il valore del metallo.

Del resto Zanonato fu ritenuto troppo sprovveduto dai magistrati per rendersi conto che trasportava mazzette ai tempi di Tangentopoli, ma tanto capace, dai DS prima e dal Partito Democratico poi, che lo vollero prima sindaco, poi Ministro, ora europarlamentare.

A noi raccontarono che al Comune sarebbero arrivati succosi dividendi. Ma cosa sono i dividendi? Sono quello che rimane - lo spiego ai cittadini che ci ascoltano - dopo aver pagato le spese e messo da parte gli investimenti. Sono soldi che vanno restituiti ai cittadini, agli utenti, altrimenti a casa mia si chiama «fare la cresta». E se la società è a capitale misto, con un 40 per cento di privati, per ogni sei euro che vanno al Comune, quattro arricchiscono quei privati. Non si può sopportare. Le ipocrisie affiorano come i teschi da una fossa comune.

Durante la campagna referendaria il fronte del «no» diceva che solo la gestione sarebbe stata privatizzata. Ebbene, abbiamo chiesto un impegno, attraverso un emendamento, ad escludere almeno la privatizzazione, ancorché parziale, delle reti. E anche questo è stato bocciato. Del resto, da un Governo che si accinge a svendere le torri di trasmissione RAI a Mediaset, che cosa ci possiamo aspettare? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

I nostri emendamenti ora sono in Aula. Potrete respingerli ancora, ma questa volta lo farete sotto gli occhi di chi vi ha votato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saggese. Ne ha facoltà.

SAGGESE *(PD)*. Signora Presidente, signora Ministra, onorevoli colleghi, siamo chiamati oggi ad esaminare uno dei provvedimenti più importanti, ed al contempo più complessi ed ambiziosi, dell'intera legislatura. Nel corso della sua relazione, tenuta in quest'Aula qualche giorno fa, il collega Pagliari ha richiamato un paradosso ricorrente: come si può pretendere di riformare, con esito positivo peraltro, la macchina amministrativa italiana, se in questa impresa si sono già cimentati tanti illustri predecessori? Come si può pensare di riuscire a conseguire i risultati che neppure i maggiori esperti - ad esempio Massimo Severo Giannini, il più illustre amministrativista italiano del dopoguerra - sono riusciti a conseguire? La domanda è sicuramente legittima. La riforma della pubblica amministrazione, ne siamo pienamente consapevoli, non è cosa semplice, eppure è necessario intervenire per tentare di rende più snella ed efficiente la nostra burocrazia.

Varie sono le ragioni che inducono a questa riflessione. Innanzitutto, è indispensabile eliminare gli sprechi e ridurre le inefficienze, ritengo, al fine di rendere effettivo il conseguimento dei tre parametri ottimali che devono connotare l'attività dei pubblici poteri, parametri che sono stati richiamati in alcuni degli interventi svolti prima del mio. Mi riferisco all'efficacia dell'azione rispetto agli obiettivi prefissati, all'efficienza nell'uso delle risorse impiegate, siano esse risorse umane o no, e all'economicità, intesa come attitudine a conseguire efficacemente i risultati mediante un utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

È solo con una riforma della pubblica amministrazione che tenda a rendere la sua azione aderente alle

famose «tre e» che è possibile giungere ad un significativo taglio della spesa pubblica superflua di cui tutti parliamo che permetterà di conseguire non soltanto l'avanzo primario di bilancio, ma addirittura una graduale riduzione del debito pubblico e ancora, sicuramente, la riduzione del carico fiscale che grava su imprese e famiglie, per favorire in tal modo una ripresa dei consumi e un conseguente incremento del prodotto interno lordo.

Risulterebbe, tuttavia, poco lungimirante e del tutto pericolosa un'operazione che tendesse a perseguire questi obiettivi riducendo i servizi offerti ai cittadini: la riduzione della spesa pubblica si tradurrebbe così soltanto in un decremento dei servizi a scapito della collettività e inciderebbe gravemente sugli *standard* sinora assicurati alla popolazione. L'obiettivo, invece, è e deve essere alleggerire il peso della burocrazia senza ridurre i servizi, rendendoli, al contrario, maggiormente efficienti e meno costosi. L'obiettivo a lungo raggio, in altri termini, è quello di inverare il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, così come recentemente modificato: far sì che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento europeo, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Vi sono anche altre motivazioni che spingono verso una radicale riforma della pubblica amministrazione. Anzitutto, occorre superare le vecchie logiche, fortemente radicate nel nostro Paese, improntate al clientelismo e all'assistenzialismo, per cui un impiego massiccio di risorse umane all'interno della pubblica amministrazione è divenuto quasi un surrogato degli ammortizzatori sociali, soprattutto nel Meridione.

Occorre, ancora, sradicare il tarlo della corruzione, che sempre più connota l'attività dei pubblici poteri. Trasparenza, efficienza e meritocrazia devono essere le linee guida di una nuova e rinnovata pubblica amministrazione, che sia improntata al buon andamento, come impone la Costituzione stessa, e sia rivolta all'interesse del cittadino, come suggeriscono la logica ed il buon senso.

La delega che attribuiamo al Governo con questo provvedimento è sicuramente ampia ed interviene su diverse direttrici, anche alla luce delle modifiche apportate nel corso del proficuo lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali: dalla Carta della cittadinanza digitale al riordino della disciplina della conferenza dei servizi, dal silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche alla segnalazione certificata di inizio attività, dalle norme in materia di autotutela a quelle in materia di prevenzione della corruzione.

Centrali, nell'economia del provvedimento in esame, sono poi le disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici e del personale della pubblica amministrazione, che mirano ad una generale razionalizzazione degli uffici e del personale dell'amministrazione centrale e periferica, con un conseguente riordino di strutture e funzioni.

Sul tema, tengo a porre l'attenzione sul nuovo articolo 9 del disegno di legge, che detta norme sull'ordinamento della dirigenza. Il primo comma prevede, in particolare, l'istituzione del ruolo della dirigenza pubblica, articolata in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure di reclutamento improntate non soltanto al merito, ma anche alla formazione e all'aggiornamento continuo.

L'obiettivo dichiarato è quello di avere una dirigenza di alto livello professionale, reclutata in modo trasparente e sulla base di criteri meritocratici, che sappia anche e soprattutto adeguarsi ai continui e repentini mutamenti in atto nella società odierna, in modo da evitare il perpetrarsi di quel tipico iato esistente tra pubblica amministrazione e società.

La previsione di tre ruoli dirigenziali (dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), della piena mobilità tra gli stessi e dell'eliminazione della distinzione in fasce, unitamente alla previsione di nuove regole di accesso alla dirigenza improntate ad una selezione competitiva e meritocratica, consentono sicuramente di perseguire l'obiettivo di arricchire l'amministrazione di competenze maturate su diversi livelli di Governo. L'esigenza, poi, di evitare incarichi a vita, che hanno caratterizzato soprattutto il passato meno recente, è garantita dalla previsione di incarichi di durata triennale, con possibilità di rinnovo, e dalla correlata possibilità di revoca dell'incarico, in presenza di appositi presupposti oggettivi che consentano di evitare un assoggettamento dei dirigenti agli organi elettivi. Occorre assicurare, anche quale antidoto alla corruzione, che la dirigenza pubblica, pur nel

rispetto delle competenze e delle specializzazioni acquisite, possa e debba ruotare negli incarichi.

In questo contesto si inseriscono anche le norme in materia di segretari comunali e provinciali. In linea con il testo approvato dalla Commissione, ritengo che l'abolizione *tout court* della figura dei segretari sarebbe di per sé priva di logica. Si tratta, infatti, di una figura di primo piano nel quadro dell'attività amministrativa dell'ente locale, chiamata a svolgere funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa in relazione alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi dello Stato, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente. L'assenza di tale figura rappresenterebbe un forte *vulnus* rispetto alla necessità di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa e il buon funzionamento degli organi, nell'attuazione del principio di separazione dei poteri tra politica e amministrazione. Si tratta di un ruolo delicato, tecnico e di responsabilità per garantire la correttezza e la legittimità degli atti della pubblica amministrazione.

Per tali ragioni, la proposta approvata dalla Commissione affari costituzionali (e a proposito voglio ringraziare il Ministro, il Sottosegretario, il relatore e tutti i componenti della Commissione stessa per l'ampia disponibilità e sensibilità mostrate sul tema) stabilisce che l'abolizione della figura del segretario comunale sia adeguatamente bilanciata con la previsione di un obbligo, in tutti gli enti locali, di una figura apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità dell'azione amministrativa: direi un punto fermo importante nell'assetto organizzativo dell'ente locale. Ora occorre - mi auguro nel prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento - fissare ulteriori paletti per garantire la piena autonomia e indipendenza di tale figura apicale, soprattutto nella logica del rafforzamento della funzione di prevenzione della corruzione già assegnata con la legge n. 190 del 2012. Ritengo altresì necessario prevedere criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali per lo svolgimento di tale importante compito, al fine di garantire sempre la terzietà di tale figura professionale nel contemperamento tra l'attuazione dell'indirizzo politico, fissato dal vertice politico dell'ente locale, e il perseguimento della legalità e della correttezza dell'azione amministrativa, nell'interesse dei cittadini e dello Stato stesso.

Sono certa che con il contributo di tutto il Parlamento si potrà rafforzare l'equilibrio nel delicato passaggio tra il precedente ed il nuovo assetto della pubblica amministrazione, di cui il Paese ha tanto bisogno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Martelli per illustrare una proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

MARTELLI *(M5S)*. Signora Presidente, non intendo illustrarla ma desidero passare direttamente alla votazione.

PRESIDENTE. La votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli avrà luogo in altra seduta, dopo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1232-B) ***Deputato FERRANTI ed altri - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da* handicap *in situazione di gravità*** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 19,22)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1232-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni

saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana del 1° aprile il relatore, senatore D'Ascola, ha svolto la relazione orale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, non v'è dubbio che il disegno di legge oggi al nostro definitivo esame si inserisca nel quadro di quelle misure deflattive della popolazione carceraria messe in campo nel tentativo di dare una risposta alla messa in mora da parte della Corte di Giustizia europea ed alle sollecitazioni provenienti dall'allora Capo dello Stato, senatore Napolitano, nel senso di dare sollievo alle condizioni di vita dei detenuti che si pongono decisamente al di sotto degli *standard* dei Paesi civili. A nulla è valso, a mio avviso, il provvedimento di legge approvato, che prevede un risarcimento di sette euro al giorno per ogni giorno di detenzione.

Alcune di queste misure sono già legge, come il cosiddetto svuota carceri *bis*, mentre altre sono ancora all'esame delle Commissioni competenti: mi riferisco all'indulto e all'amnistia, provvedimento del quale sono relatore in Commissione giustizia, che è poi stato sostanzialmente arenato. Sarebbe corretto che la maggioranza chiarisse le proprie determinazioni su questo disegno di legge e che eventualmente lo si scalendarizzasse, non foss'altro che per evitare che i detenuti attendano questo provvedimento con ansia, in ragione della loro legittima aspettativa, che forse non è il caso di preservare.

Tuttavia, il disegno di legge sulla riforma della custodia cautelare, al di là della contingenza che l'ha generato, avrebbe potuto essere l'occasione per rimediare a quell'anomalia tutta tipicamente italiana, rappresentata dall'elevata percentuale nella popolazione carceraria di detenuti in attesa di giudizio. L'imputato - non lo dico io, ma la nostra Carta costituzionale - si presume innocente fino alla condanna definitiva. Dunque, la sostanza della carcerazione preventiva - comunque la si voglia definire: custodia cautelare, custodia protettiva o con qualunque altro sinonimo che la fantasia degli uffici legislativi potrà o vorrà trovare - non cambia. È ontologicamente ed irrimediabilmente ingiusta, poiché porta necessariamente con sé il rischio di annientare la libertà personale di un uomo, che si presume innocente e che, con percentuali che si possono calcolare e non sono insignificanti, sarà dichiarato tale all'esito definitivo del processo. Accettare tale rischio, si badi bene, può essere indubbiamente necessario, ma deve costituire davvero l'*extrema ratio* e l'eccezionalità del ricorso alla carcerazione preventiva dev'essere effettivamente garantita da un sistema di regole chiare e non suscettibili di manipolazioni interpretative.

In questo senso, il disegno di legge che stiamo affrontando, sul quale comunque preannuncio comunque un voto favorevole, rappresenta per molti aspetti un'occasione mancata e gli interventi correttivi effettuati nel passaggio tra i rami del Parlamento non hanno certamente risolto le principali criticità di un progetto che resta complessivamente generico, velleitario ed inefficace.

Ciò vale anche se è stata opportunamente eliminata la surreale norma dell'originario articolo 3 che, nel riformare il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale, tra le circostanze impeditive della custodia cautelare, conteneva la previsione - forse sarebbe meglio parlare di divinazione - che, all'esito del giudizio, verosimilmente dopo anni, l'esecuzione della pena sarebbe stata sospesa ai sensi dell'articolo 665, comma 5, del codice di procedura penale. I passi, però, si sono limitati sostanzialmente a questi; anzi, ricordo che il passaggio alla Camera ha prodotto l'eliminazione di quella parte del disegno di legge che, introducendo un comma 9-*bis* all'articolo 309 del codice di procedura penale, ha previsto la possibilità per le udienze del tribunale della libertà di un differimento, anche d'ufficio, da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni, quando ciò sia richiesto dalla complessità del caso e del materiale probatorio.

Si trattava di un tentativo di rendere la giustizia cautelare un po' meno sommaria, soprattutto nei casi in cui il tribunale si trovi ad esaminare ordinanze di migliaia di pagine, coinvolgenti decine di posizioni soggettive, che sono - non dimentichiamolo - vite e persone umane. In questa prospettiva, quindi, ancora una volta sollecito il voto dell'Assemblea sull'emendamento da me presentato per reintrodurre

questa possibilità.

Per il resto, le criticità rimaste sono tante. Dal punto di vista della tecnica legislativa, infatti, in molti punti si continua a registrare quel florilegio di aggettivi e di formule astratte che, negli anni, hanno sempre dato pessima prova, destinati a scolorire e a perdere di significato nelle prassi degli uffici giudiziari, che le hanno, con l'indubbia capacità dialettica dei nostri giuristi, masticate, digerite ed espulse, riducendole a vuoti simulacri, privi di vita e di significato pratico. Così è avvenuto, infatti, con il passaggio dai «sufficienti» ai «gravi indizi» di colpevolezza richiesti per l'adozione delle misure cautelari. Esso avvenne nel 1988 - lo ricorderete - e fu salutato, all'epoca, come una rivoluzione, eppure non ha impedito la cosiddetta Tangentopoli, gli abusi della custodia cautelare in funzione di coercizione alla confessione, i suicidi in carcere o alle porte del carcere, dei vari Gardini o Cagliari, annichiliti dalla prospettiva di una carcerazione preventiva, avvertita come ingiusta e inumana.

Come non ricordare la drammatiche parole che Gabriele Cagliari, prima di soffocarsi con una busta di plastica, lasciò, come testimonianza lucida delle pratiche di quegli anni, nelle lettere ai suoi familiari. Ve ne cito un passo e, poiché sono parole scritte da un uomo che, di lì a qualche momento si sarebbe tolto la vita, vorrei pregare i senatori presenti in quest'Aula di ascoltarle con molta attenzione: «Miei carissimi, sto per darvi un nuovo, grandissimo dolore. Ho riflettuto intensamente e ho deciso che non posso sopportare più a lungo questa vergogna. La criminalizzazione di comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di noi, abbandonandoci alla gogna e al rancore dell'opinione pubblica. La mano pesante, squilibrata e ingiusta dei giudici ha fatto il resto. Ci trattano veramente come non-persone, come cani ricacciati ogni volta al canile». E ancora: «La convinzione che mi sono fatto è che i magistrati considerano il carcere nient'altro che uno strumento di lavoro, di tortura psicologica, dove le pratiche possono venire a maturazione, o ammuffire, indifferentemente, anche se si tratta della pelle della gente. Il carcere non è altro che un serraglio per animali senza testa né anima». E, dopo un attimo, si tolse la vita.

La stessa sorte toccata alla riforma del 1988, signor Presidente, toccherà certamente alla riforma introdotta dall'articolo 2 del provvedimento oggi in discussione, nella parte in cui aggiunge la locuzione «attuale» a quel «concreto pericolo di fuga» che può giustificare la custodia cautelare, ai sensi della lettera *b)* dell'articolo 274 del codice di procedura penale. È evidente, infatti, che un pericolo concreto è certamente anche attuale e che il concetto di attualità si presta alle più estese latitudini interpretative.

Anche la stessa idea, che naturalmente è presente nel provvedimento, della custodia domiciliare come misura cautelare ordinaria è realizzata in modo involuto e criptico. Forse la maggioranza se ne vergognava, costruendola infatti, così come l'ha costruita, solo in negativo, con la previsione, introdotta dall'articolo 4 del disegno di legge, di un nuovo articolo 275, comma 3, che prevede la possibilità di adottare la custodia cautelare in carcere soltanto quando le altre misure cautelari coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

Analoghe considerazioni rispetto all'obbligo imposto al giudice, con l'aggiunta di un comma 3-*bis* all'articolo 275 del codice di procedura penale, di indicare, quando applichi la custodia in carcere, le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*. Ma davvero pensate che sia difficile per un giudice motivare e scrivere una motivazione che giustifichi il perché dell'utilizzo della custodia cautelare in carcere e non già di quella alternativa domiciliare? Onorevoli colleghi, chi frequenta per motivi professionali i nostri tribunali ha già avuto modo di vedere provvedimenti applicativi di custodia cautelare in carcere che, ancor prima della riforma che ci accingiamo a varare oggi, già motivano sul tema della necessità della custodia cautelare con argomenti tanto apodittici e pregiudiziali da risultare inattaccabili come dogmi.

In realtà, a mio avviso, sarebbe stato più efficace e lineare, anziché disseminare il percorso motivazionale del giudice di ostacoli puerili e meramente logico?formali, subordinare il ricorso alla custodia cautelare in carcere esclusivamente al pericolo della commissione di delitti con uso di violenza o contro la persona. Ciò sarebbe stato oltretutto anche più equo in termini di comparizione dei

valori in gioco. Soltanto la necessità di proteggere il supremo bene della vita e dell'incolumità delle persone può giustificare la massima compressione del bene della libertà personale di un presunto innocente o di un non colpevole (se preferite), rappresentata dalla detenzione inframuraria, con tutto ciò che implica in termini di sofferenza psichica ed esistenziale. Ma ciò implicherebbe un radicale cambio di prospettiva della riforma, che non può essere salvata - mi perdonino i volenterosi colleghi - nemmeno dall'innesto degli emendamenti che operano su una struttura fondamentalmente ed irrimediabilmente errata, per i motivi che mi sono sforzato di esporre. Questo non è stato fatto.

È per questo che la riforma, che pure vede il nostro voto favorevole per le buone intenzioni che l'hanno ispirata, non sarà efficace, non ridurrà gli abusi della custodia cautelare, non farà scendere la popolazione carceraria e sarà appunto un'occasione mancata, una delle tante di questa legislatura. Vedete, non mi riferisco tanto alla custodia cautelare, perché, licenziando questo provvedimento di legge, certamente non otteniamo il risultato sperato. Vorrei però rivolgere un appello alla sinistra, alla maggioranza, a questo Governo: abbiamo ricevuto sollecitazioni da tutti, siamo stati sanzionati dall'Europa, abbiamo ricevuto sollecitazioni - come ho detto poc'anzi - dall'allora Capo dello Stato ed abbiamo ricevuto sollecitazioni dal Papa, per tentare di eliminare questa disumana condizione di vita della popolazione carceraria, determinata essenzialmente dalla sovrappopolazione. Potremmo allora intervenire con il provvedimento di indulto ed amnistia, di cui io e la collega senatrice Cirinnà siamo correlatori, evitando che usufruiscano dell'indulto una serie di soggetti che hanno commesso reati ed avuto condotte di particolare allarme sociale e riducendo al minimo coloro che possono eventualmente beneficiarne. Però non lasciamo che un provvedimento così tanto atteso e così tanto sollecitato da varie parti si areni, peraltro con indifferenza. Io allora vi dico: ove mai riteniate che non possa essere approvato, abbiate il coraggio di farlo calendarizzare in Commissione e di bocciarlo, perché almeno così dimostrerete di avere il coraggio delle vostre idee, il coraggio delle vostre condotte, il coraggio delle vostre azioni.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Falanga.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Concludo dicendo che, ahimè, di questo coraggio non sarà data prova da parte della maggioranza. Come diceva Manzoni, il coraggio è soltanto di chi ce l'ha e non di che non ce l'ha e voi della maggioranza e del Governo, in quest'Aula, il coraggio non lo avete.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo in un'Aula "superaffollata", non certo come le carceri italiane.

La proposta di legge oggi all'esame di questa Assemblea tratta modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, modifiche alla legge n. 354 del 26 luglio 1975 in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazioni di gravità.

La relazione alla proposta di legge, nonostante il titolo altisonante, comincia con il recitare che il problema carcerario in Italia è cronico ed assume dimensioni sempre più preoccupanti, con istituti penitenziari sovraffollati, con condizioni detentive sempre meno degne di un Paese civile; un'aggravante della situazione carceraria sotto la pressione di un'ansia di sicurezza, assecondata talvolta con troppa disinvoltura, che ha prodotto una legislazione emergenziale, solo preoccupata di prevenire e di punire senza preoccuparsi di avere attenzione per le ricadute sanzionatorie complessive.

La relazione recita anche che non si tratta soltanto di arginare la piaga del sovraffollamento che da anni caratterizza il nostro sistema carcerario e questa proposta di legge si dà l'obiettivo di affrontare la parte del problema carcerario connessa all'uso tendenziale in chiave preventiva e anche quello di ridurre per legge l'ambito di applicazione della cautela senza incidere negativamente sulla sicurezza dei cittadini e sull'efficienza del processo. Certamente in queste parole si può ravvisare una dicotomia. Il provvedimento immagina di elevare la soglia di applicazione della custodia cautelare ai reati puniti con pena non inferiore a cinque anni senza che venga penalizzata l'esigenza complessiva di sicurezza dei cittadini.

Pare tutto perfetto, tutto chiaro, se non fosse che poi ho chiesto l'elenco dei senatori che interverranno

in discussione generale e circa il 50 per cento degli interventi sarà appannaggio dei senatori della Lega Nord e allora mi sono posto qualche domanda, cioè se sia un provvedimento talmente utile, semplice, perfetto e giusto da non aver provocato nemmeno lo stimolo alla discussione, proprio perché, essendo perfetto, non è possibile metterlo in discussione o forse è meglio farlo passare sottobanco, sottotono, alla chetichella, come direbbe qualcuno, nel silenzio generale. E forse la risposta, signora Presidente, è proprio questa. Si fa poco clamore su un provvedimento che è legato indissolubilmente ad altri provvedimenti inerenti sempre alla carcerazione preventiva. Questo è l'ennesimo provvedimento, l'ennesimo disegno di legge che nasce ed affonda le proprie radici nella palude del sovraffollamento delle carceri, rispetto al quale anche a noi della Lega risulta del tutto evidente l'emergenza. È un'emergenza che, soprattutto in questi ultimi due o tre anni, è stata affrontata con una serie di provvedimenti d'urgenza che non hanno assolutamente risolto il problema del sovraffollamento delle carceri. In modo particolare, nei primi mesi di questa legislatura, il tema delle carceri è stato ritenuto il problema principale da affrontare, già con il governo Letta, e non mi riferisco solo al tema della giustizia in generale, ma più in generale a tutta l'azione complessiva dell'Esecutivo: si è dedicata poca attenzione ad altre cose importanti, si è parlato solo ed esclusivamente di questo. E poi c'è stata una produzione di decreti, dal decreto-legge Severino (denominato da noi, sicuramente in modo sbagliato, «svuota carceri») al decreto-legge della Cancellieri (e sicuramente anche in questo caso abbiamo sbagliato ad usare quella definizione di «svuota carceri»). Poi c'è stato il decreto-legge del dicembre 2013, che citava nel titolo «riduzione controllata della popolazione carceraria». Un altro decreto in materia detentiva e non carceraria era quello di sospensione del provvedimento per messa alla prova. La messa alla prova ci è sempre risultata molto simpatica.

Tutti questi provvedimenti hanno immaginato soluzioni adottate allegramente che si sono incanalate all'interno di un solco che non ha affrontato in maniera sistematica e organica il sovraffollamento degli istituti carcerari. Si tratta di provvedimenti tampone e occasionali che hanno solamente dimostrato quanto sia chiaro il problema delle carceri e che l'hanno portato ad incancrenirsi in questi anni. Appare evidente - e ne siamo assolutamente convinti - che prima o poi questo Governo e questa maggioranza ci porteranno a un provvedimento clemenziale che forse, una volta per tutte, si avrà il coraggio di chiamare indulto o amnistia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

C'è una considerazione da fare per chi ci ascolta da casa: le pene per reati che creano un'enorme tensione nella popolazione andranno a scemare. Mi riferisco a quelli relativi a ciò che viene considerata, a volte, microcriminalità. Sono quelli che probabilmente per le famiglie e tra la cittadinanza dovrebbero ricevere maggiore attenzione da parte dei politici. La relazione cita anche una cosa molto semplice. A titolo esemplificativo si dice di tener presente che, a legislazione vigente, tra i reati puniti con la pena della reclusione fino a quattro anni troviamo tra gli altri le lesioni colpose gravi cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica. Vogliamo alzare l'asticella a cinque anni. Si parla poi del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Probabilmente al legislatore non sarà parso vero di mettere in condizione l'immigrato clandestino di poter essere ancora più tutelato. C'è poi l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti in territorio in stato di emergenza. Ne abbiamo parlato in tutte le Commissioni. Abbiamo prodotto fiumi di carta per quanto riguarda l'ILVA e poi andiamo a mettere in condizione questi soggetti di non essere puniti a dovere. C'è anche il lancio di razzi o uso di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. Ci siamo sciacquati la bocca tutti, ogni volta che, a fine partita, succedeva qualcosa, sul fatto che probabilmente avremmo dovuto avere leggi più restrittive.

Signora Presidente, credo che questo provvedimento rappresenti due fatti, in particolare. Rappresenta una resa incondizionata dello Stato di fronte alla criminalità in un momento in cui lo Stato deve e dovrebbe porre in essere misure per contrastare quei fenomeni di criminalità e mettere in condizioni di essere assolutamente pesante sotto l'aspetto della pena da scontare. In tutte le campagne elettorali c'è sempre qualcuno che ripete fino alla noia che la sicurezza è una cosa molto importante per i cittadini, che la certezza della pena deve essere confermata in questo Stato e poi si arriva a questi

provvedimenti. Non so se poi si abbia un'idea di quale sia la preoccupazione e la paura di chi rientra a casa la sera, se mai ci si chieda se ci sono le condizioni perché una persona possa stare «serena» (probabilmente uso la parola sbagliata). In un altro intervento che riguardava questi decreti avevo definito il Governo fermo come i nanetti nel giardino. Avete presente quelli colorati? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. A questo punto dico che probabilmente, invece di partorire in continuazione leggi di questo tipo, stare fermi sarebbe il danno minore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

ALBANO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. Signora Presidente, vorrei far presente in quest'Aula che sono giorni oramai che sui giornali della mia amata Regione Liguria non si fa altro che leggere delle aggressioni che subiscono gli agenti della Polizia penitenziaria da parte dei detenuti. L'ultimo, in termini temporali, è avvenuto il 27 marzo scorso nel carcere di Sanremo, dove due agenti sono finiti in ospedale a causa delle percosse ricevute da un detenuto con problemi psichiatrici.

Ho presentato alcune interrogazioni con carattere di urgenza che non hanno avuto nessun riscontro da parte del Governo: l'interrogazione 3-01000, pubblicata il 29 maggio 2014, in cui si fanno presenti le difficoltà dovute alla mancanza della presenza dei dirigenti penitenziari all'interno delle case circondariali della Provincia di Imperia a causa dell'accorpamento con la Regione Piemonte, e l'interrogazione 3-01415, con risposta in Commissione, pubblicata il 12 novembre 2014, in cui si denuncia il sovraffollamento delle suddette case circondariali.

Ad oggi è stata chiesta un'ispezione ministeriale urgente al DAP da parte delle sigle sindacali della Polizia penitenziaria negli istituiti liguri, dove il personale subisce quotidianamente aggressioni e mancano tutti i presidi essenziali di sicurezza della Polizia penitenziaria.

Richiedo quindi una celere risposta a queste interrogazioni per dare un riscontro alle persone che ogni giorno affrontano il rischio di violenze, sia fisiche che verbali, da parte dei detenuti e vorrei sapere come il Governo intenda affrontare questa situazione da considerare inaccettabile per un Paese civile.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Colleghi, lo scorso 2 aprile quest'Aula ha ricordato che quella in corso era l'VIII Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, una delle più diffuse disabilità, che solo in Italia tocca 500.000 persone e, tra queste, moltissimi bambini e ragazzi.

Abbiamo allora tutti condiviso, anche con retorica, la necessità che il Parlamento, il Governo e i vari soggetti istituzionali abbiano a prestare sempre più la massima attenzione ed il massimo sostegno al mondo delle disabilità. Se non che, a meno di un mese dall'inaugurazione di Expo, emergono delle strane sorprese. Non mi riferisco all'iniziativa del Partito Democratico milanese che, per compensare la perdita di tesserati, si permette di pagare il biglietto di ingresso ad Expo per ogni nuovo tesserato *under* 30, grazie - immagino - a finanziamenti e finanziatori conquistati alle cene di *crowdfunding*. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Mi riferisco, invece, alla pessima sorpresa per cui gli studenti disabili dovranno pagare l'ingresso all'Esposizione universale. Per le visite scolastiche è stato infatti deciso che, mentre gli insegnanti o gli educatori di sostegno degli studenti disabili hanno l'ingresso gratuito, gli stessi studenti disabili devono invece pagare il biglietto di ingresso.

La decisione è doppiamente vergognosa, anche perché la società Expo 2015 ha istituito il "Progetto scuola", un progetto che vorrebbe offrire la possibilità al mondo scolastico di essere protagonista di un percorso didattico e formativo per la diffusione delle corrette abitudini alimentari tra gli studenti, coinvolgendo questi ultimi in esperienze di valore che possano guidarli in scelte alimentari consapevoli. Bel coinvolgimento!

Con i colleghi del Gruppo della Lega Nord abbiamo presentato l'interrogazione 4-03753, pubblicata lo stesso 2 aprile, in cui abbiamo denunciato questo grave fatto che dimostra un'assoluta insensibilità. Con tale interrogazione chiediamo al Governo di adottare un'iniziativa urgente per consentire l'accesso gratuito ad Expo 2015 agli studenti diversamente abili, vista l'importanza culturale ed educativa dell'evento ed il fine sociale che lo stesso persegue a tutela del benessere e delle salute dei cittadini.

I Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali - a cui è indirizzato il nostro documento - intervengano qui tempestivamente, evitando alla decisione ritardi che si aggiungono ai ritardi che stanno - ahimè - caratterizzando negativamente la realizzazione dei padiglioni.

Il mondo della scuola, che da settimane sta prenotando le visite scolastiche, non si capacita di questa rozza e inqualificabile decisione. Cerchiamo almeno qui di evitare un'altra figuraccia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signora Presidente, le sollecito un'attenzione da parte del Governo sull'interrogazione 4-03510, riguardante l'ennesima vicenda di crisi occupazionale. È una situazione contraddittoria, signora Presidente, perché si tratta del gruppo ACG TeamSystem. Questa società, creata da poco, rischia di vedere il licenziamento di 34 dipendenti.

La società ACG nasce il 1° gennaio 2014, a fronte di una cessione di ramo di azienda operata da IBM. L'ACG viene acquistata dal gruppo TeamSystem, che è un'azienda molto solida di Pesaro e che opera prevalentemente nella fascia adriatica. È conosciuta a livello nazionale, ha molte commesse ed è in grado di gestire processi complessi. Per cui, l'aspetto strano è che questa vicenda occupazionale rischia di diventare paradossale.

Prego pertanto la Presidenza di interpellare il Ministro del lavoro affinché dia una risposta e si occupi di questa strana vicenda, drammatica per i lavoratori.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta da lei richiesta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, ho piacere che ci sia lei a presiedere, che è membro della mia stessa Commissione.

Riporto una notizia che ho appreso dal sito www.partitodirittimilitari.org sul quale c'è un comunicato, a firma Comellini e Turco, che riguarda l'Esercito, secondo il quale pare che ci siano dei reparti in Nord Italia che si stanno approntando per partire per la Libia e per la Somalia. Vogliamo sapere se siamo in guerra oppure no. Mentre nel decreto-legge sulle missioni internazionale non c'è in previsione assolutamente nulla a tale proposito, se non una missione EUBAM con pochissime unità (73), su questo sito invece si fa proprio cenno a una mobilitazione. Ripeto, parrebbe che ci sia un approntamento (i militari lo definiscono «amalgama») volto a simulare degli scenari in teatro di guerra.

Chiedo che il ministro Pinotti smentisca o ci dia ulteriori notizie insieme al ministro Gentiloni, il quale questa mattina ha incontrato il Presidente della Libia nonché comandante supremo delle Forze armate:

vorremmo capire se ha stretto degli accordi o se ci sta portando in guerra a nostra insaputa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, traggo delle informazioni da un articolo di cronaca e avendone avuto direttamente notizia dai cittadini di Perugia. Leggo testualmente: «Una scena da brividi, tra piazza del Bacio e il sottopasso che conduce al Broletto: i poliziotti di quartiere al termine di un'operazione fanno scattare le manette ai polsi di un tunisino e fanno per portarlo in questura. Ma a questo punto succede l'inverosimile: un altro nordafricano vede la scena e, dopo aver chiamato a raccolta altri connazionali, si fionda addosso ai poliziotti tirando fuori la cintura e cercando di colpirli per fargli allentare la presa sul connazionale arrestato. Nel frattempo arrivano gli altri tunisini, e anche loro si fanno sotto con aria minacciosa verso i poliziotti. Ne nasce inevitabilmente un parapiglia, con i poliziotti che cercano e ottengono immediatamente il supporto della squadra volante: una volta sul posto, le forze si riequilibrano e i tunisini sono costretti a dileguarsi non prima di aver cercato di prendere a bottigliate i poliziotti». Un cittadino che ha assistito commenta in questa maniera: «Questi sono convinti che Perugia sia la loro, che sia il loro territorio».

Signora Presidente, questo accadeva non l'anno scorso, ma il 4 aprile. Qualche giorno dopo, nel sottopasso di via Sicilia una minorenne è stata aggredita e molestata sessualmente da uno straniero. Siamo nella zona di Fontivegge, nei pressi della stazione, una zona che purtroppo si è adeguata, anzi direi abituata al degrado e non adeguata, perché tutto quello che vogliamo è che Perugia non si adegui a questo degrado, anzi il contrario.

Signora Presidente, la settimana scorsa ho richiamato l'attenzione del Ministro dell'interno riguardo a una simile situazione che si era sviluppata a Varese. Siamo lontani centinaia di chilometri, ma questo significa che ogni città del nostro Paese vive le stesse condizioni di disagio, di degrado e di insicurezza. Invitai il Ministro dell'interno a venire a Varese senza scorta e ad attraversare piazza della Repubblica.

Oggi lo invito a passare anche da Perugia, ad attraversare piazza del Bacio, a passare sotto la ferrovia nel sottopasso e ad andare in via del Macello, senza scorta, come un cittadino qualunque, in un'ora serale; si accorgerà del degrado che purtroppo le Forze dell'ordine non riescono più a contenere, perché mancano di strumenti adeguati e mancano dei protocolli da parte del Ministero che consentano loro di affrontare simili situazioni. Mancano inoltre delle leggi che diano allo Stato intero, al Paese la certezza che chi commette reati, come quello compiuto da questo clandestino (che tra l'altro era stato già espulso), venga tenuto lontano dal Paese.

In assenza di questi provvedimenti, le nostre città restano preda di queste situazioni. Noi a questo non ci pieghiamo, non si piegano i cittadini di Perugia e invitiamo il Ministro a fare anche questo passaggio. Ogni volta che ci sarà una situazione simile glielo ricorderemo e siamo sicuri che il pellegrinaggio per le città del Paese gli farà solo bene. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 9 aprile 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cantini, Cassano, Casson, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Crosio, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Donno, Formigoni, Giacobbe, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Martini, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Orellana, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Russo, Sciascia, Sposetti, Stucchi, Tarquinio, Turano, Valentini, Vicari e Viceconte.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia - noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori)".

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), i senatori Martini e Giovanni Mauro hanno presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla risoluzione, approvata dalla Commissione stessa il 26 novembre 2014, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla proiezione delle politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo (*Doc*. XXIV, n. 40-A).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Zin Claudio

Proroga dei termini e nuove disposizioni per il riacquisto della cittadinanza da parte degli Italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti (1759)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 08/04/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Zin Claudio

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti (1819)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 08/04/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Uras Luciano ed altri

Norme in materia di conferimento di incarichi e collaborazioni nella pubblica amministrazione a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza (1825)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/04/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Divina Sergio ed altri

Modifica dell'articolo 403 e introduzione nel libro I del codice civile del titolo XI-*bis* in materia di provvedimento d'urgenza a tutela del minore (1726)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 08/04/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Blundo Rosetta Enza ed altri

Modifica dell'articolo 403 e introduzione nel libro I del codice civile del titolo XI-*bis* in materia di provvedimento d'urgenza a tutela del minore (1755)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Taverna Paola ed altri
Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo (1785)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 08/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. De Cristofaro Peppe ed altri
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e altre disposizioni concernenti l'ordinamento e la competenza del giudice di pace, nonché delega al Governo in materia di tutela previdenziale dei medesimi giudici (1820)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Ricchiuti Lucrezia ed altri
Modifica della disciplina della prescrizione (1824)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 08/04/2015);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014 (1829)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 08/04/2015);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Razzi Antonio
Disposizioni in materia di esenzione dalle imposte e dai tributi comunali sulla casa (1772)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 08/04/2015);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
sen. De Petris Loredana ed altri
Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo (1823)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. Puglia Sergio ed altri
Disposizioni in materia di responsabilità civile auto e modifiche al codice delle assicurazioni private in materia di tutela del consumatore e promozione della concorrenza (1597)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e

tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
Poiché il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo M5S in data 09-10-2014 ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Commissione dovrà iniziarne l'esame entro un mese dall'assegnazione.
(assegnato in data 08/04/2015);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. Orellana Luis Alberto ed altri
Disposizioni per la crescita e lo sviluppo delle start-up innovative (1760)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
sen. Manconi Luigi
Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (1607)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
Commissioni 1° e 13° riunite
sen. Cuomo Vincenzo
Disposizioni per la mitigazione del rischio vulcanico e per la pianificazione degli interventi di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana (1797)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 26 marzo 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 156).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 aprile 2015.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 marzo 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 - lo schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (n. 157).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'8 maggio 2015. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 28 aprile 2015. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine dell'8 maggio 2015.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CLXV, n. 3).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Pelino ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00395 del senatore Mandelli ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00258, della senatrice Amati ed altri, pubblicata il 27 maggio 2014, deve intendersi riformulata come segue:

AMATI, BONDI, CIRINNA', COCIANCICH, COMPAGNA, DI CRISTOFARO, DE PETRIS, FABBRI, FISSORE, GRANAIOLA, LIUZZI, MATTESINI, MAZZONI, MERLONI, PETRAGLIA, PEZZOPANE, PUPPATO, REPETTI, SCHIFANI, SILVESTRO, SPILABOTTE, VALENTINI, SCOMA - Il Senato,

premesso che:

in tema di benessere animale, è ormai completamente avvenuta una profonda trasformazione culturale, a livello nazionale ed europeo, e il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sancito dal Trattato di Lisbona, ne è la dimostrazione più importante;

nel corso dell'ultimo decennio, nell'opinione pubblica si è avuta una crescita costante della preoccupazione per la tutela degli animali. Secondo i dati dell'Eurobarometro, l'82 per cento dei cittadini europei ritiene che la tutela dei diritti degli animali sia un dovere, indipendentemente dai costi che potrebbe comportare;

alcuni parziali ma importanti miglioramenti sono stati raggiunti negli ultimi anni; 2 esempi sono rappresentati dal divieto, dal 2007, di *box* individuale per i vitelli a carne bianca in tutta l'Unione europea, e di gabbie di batteria per le galline ovaiole, dal 2012;

l'Unione europea ha poi inserito a pieno titolo le tematiche di benessere animale sia negli obiettivi dei fondi strutturali, sia in quelli dei programmi di ricerca, per arrivare alla relazione della Commissione europea (COM/2009/584 def.) concernente le opzioni per un'etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali;

dal marzo 2013 è entrato in vigore in tutta la UE il divieto totale di produrre e commercializzare cosmetici e ingredienti per cosmetici testati sugli animali ed è, inoltre, vietato importare e commercializzare le pelli di cane, gatto e foca;

a livello nazionale, la legge n. 189 del 2004, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", interessa tutte le categorie di animali, da quelli da allevamento, a quelli d'affezione, da pelliccia, animali selvatici, animali degli zoo, degli spettacoli equestri e simili;

il tema del benessere animale comprende elementi etici, ambientali, sociali ed economici che rendono necessario adottare un approccio olistico e integrato, volto al miglioramento degli *standard* e al rafforzamento delle strategie internazionali in materia, come auspicato anche dalle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea Agricoltura e Pesca del 18 giugno del 2012;

già il regolamento (CE) n. 73/2009, recante "Norme comuni relative al sostegno agli agricoltori nell'ambito della PAC", recentemente sostituito dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1306/2013, prevedeva, agli articoli 4 e 6 e negli allegati II e III, condizionalità che vincolavano il pagamento di premi agli agricoltori alla qualità ambientale. Il benessere animale era uno dei criteri di gestione obbligatori, nel quale venivano definite soglie minime di partenza. Ciò rappresentava allo stesso tempo una politica di volontario miglioramento, esplicitata in parte nei programmi di sviluppo rurale (misura specifica per benessere animale) ed in parte nelle politiche di indirizzo dell'Unione europea relative alla sicurezza alimentare ed al benessere animale. D'altronde, nel nuovo regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, gli articoli 91, 93 e 94 riprendono le medesime regole di condizionalità e i medesimi obblighi in materia di buone condizione agronomiche ed ambientali, e l'allegato II specifica tra i criteri di gestione obbligatori il benessere degli animali;

le imprese hanno un controllo sulle loro filiere e sono, quindi, in grado di influenzare positivamente le condizioni di vita di decine di migliaia e, nel caso di grandi aziende, milioni di animali;
nell'orientare le proprie scelte di consumo, i cittadini hanno il diritto di essere adeguatamente informati sugli *standard* di benessere degli animali garantiti lungo tutta la filiera produttiva; d'altronde, l'informazione relativa al benessere degli animali nella filiera produttiva è parte integrante delle misure finalizzate a garantirne la tutela;
la trasparenza delle filiere produttive è un requisito fondamentale per garantire che norme e *standard* nazionali ed europei vengano rispettati;
ritenuto che Expo 2015, incentrato sui temi dell'alimentazione e della nutrizione, rappresenta oggi una cruciale occasione per promuovere ulteriori progressi in materia di benessere animale, superando la concezione dell'animale "inteso esclusivamente come mezzo per il soddisfacimento di interessi e bisogni umani", e proponendo dunque una valutazione complessivamente più lungimirante, anche al fine di favorire un più ampio "vantaggio per la società nel suo complesso, compreso quello del mondo produttivo, nel rispetto della salute umana, del benessere degli animali e della sostenibilità ambientale", come sottolinea lo stesso Comitato nazionale di bioetica, nel suo parere del 2012 in materia di "Alimentazione umana e benessere animale",
impegna il Governo:
1) a dare piena attuazione al riconoscimento degli animali come "esseri senzienti", sostenendo, nelle opportune sedi europee e nazionali, il processo di elaborazione di una legge quadro europea sul benessere animale e l'introduzione di una normativa finalizzata alla tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, che preveda, così come la legge n. 281 del 1991, il divieto di uccisione di cani randagi e gatti vaganti, il contrasto al traffico di cuccioli e ai combattimenti fra cani;
2) a promuovere l'istituzione di un garante per i diritti degli animali, che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;
3) a promuovere l'integrazione del tema del benessere animale nel contenuto della Carta di Milano, che sarà sottoscritta il 4 giugno 2015 nel corso del *forum* internazionale con i Ministri dell'Agricoltura dei Paesi partecipanti ad Expo 2015, includendo negli spazi dell'Expo le tematiche di un'alimentazione rispettosa degli animali. La Carta fisserà infatti una serie di obiettivi internazionali sui temi legati all'alimentazione e allo sviluppo sostenibile, e sarà consegnata al segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon il prossimo ottobre, in occasione della sua visita ad Expo 2015;
4) a rafforzare i controlli lungo tutta la filiera produttiva, in modo da prevenire inaccettabili abusi come le stragi dei bufalini, e promuovere una cultura di impresa e di filiera connotata da una forte valorizzazione della responsabilità sociale, intesa quale impegno a rispettare senza deroghe le previsioni delle direttive europee in materia di benessere e tutela degli animali e a reinvestire in politiche e prassi, quali la riqualificazione degli allevamenti e l'adozione di sistemi di allevamento a minor impatto, che rispettino le caratteristiche etologiche delle varie specie, anche contando sulle opportune misure di sostegno europee specifiche per il benessere animale;
5) a prevedere misure che garantiscano la dovuta diligenza delle imprese italiane lungo tutta la filiera produttiva, promuovendo l'adeguamento della normativa nazionale in modo da prevenire abusi come, ad esempio, nel caso della spiumatura di volatili vivi. La spiumatura di volatili vivi è vietata in Italia, mentre non è vietata l'importazione di capi ottenuti con tali metodi. L'utilizzo di piume provenienti da volatili vivi da parte di imprese italiane non solo favorisce il mantenimento di questa pratica crudele, ma arreca anche grave pregiudizio all'immagine del settore produttivo coinvolto;
6) a sostenere l'elaborazione di normative che prevedano *standard* obbligatori minimi negli allevamenti che si applichino alle specie oggi prive di specifiche norme di tutela come mucche, conigli, tacchini e pesci, e di una legislazione che vieti la clonazione degli animali per la produzione di cibo;
7) a promuovere l'adozione di un sistema di etichettatura dei prodotti che renda facilmente e univocamente chiari al consumatore gli *standard* di benessere animale adottati lungo tutta la filiera;
8) a promuovere la realizzazione effettiva del diritto a conoscere dei consumatori, anche attraverso la

promozione e la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del benessere animale;

9) ad attivare tempestivamente, nell'attuazione delle indicazioni dell'Unione, politiche pubbliche che promuovano la realizzazione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali, nonché l'armonizzazione dei requisiti comunitari al fine di favorire l'affermarsi nel più breve tempo possibile di forme più sostenibili di allevamento, rispettose delle caratteristiche etologiche, su tutto il territorio dell'Unione;

10) a promuovere la ricerca scientifica in materia di benessere animale, particolarmente per gli animali da reddito, e sviluppare un sistema di valutazione *animal-based*;

11) ad investire nella ricerca su metodi sostitutivi alla sperimentazione animale e promuoverne l'utilizzo, oltre ad estendere il divieto di *test* animali ai prodotti per la pulizia e ai loro ingredienti;

12) a valorizzare il ruolo cruciale del veterinario nel valutare le condizioni di vita degli animali e nel riconoscere i parametri del loro benessere, anche prevedendo una formazione bioetica specifica per il personale veterinario;

13) a promuovere la formazione del personale addetto alla cura e alla gestione degli animali e l'adozione di criteri per la selezione, l'acquisizione di specifiche competenze e la formazione del personale;

14) a promuovere l'adesione del nostro Paese alla dichiarazione d'intenti firmata a dicembre 2014 dai ministri dell'agricoltura di Germania, Paesi Bassi e Danimarca, che prevede, fra le altre cose, la promozione di una normativa europea specifica per la protezione di animali ancora non tutelati da nessuna norma e l'invito a promuovere il benessere degli animali nel quadro di accordi commerciali, sostenendo il principio che il benessere animale non è una barriera al libero commercio in sede di World trade organization;

15) a vietare l'attività di uccisione di animali selvatici, considerata la peculiarità di "rete Natura 2000";

16) a vietare l'importazione e la commercializzazione delle "specie invasive aliene", prevedendo altresì che i metodi per il loro eventuale contenimento garantiscano unicamente misure incruente, rispettose della vita e della sofferenza dei soggetti interessati;

17) a promuovere e sostenere iniziative per la riconversione di zoo e acquari e allevamenti di animali da pelliccia in centri di recupero per animali sequestrati, promuovendo altresì il superamento delle pratiche di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce, come già avvenuto in altri Stati membri della UE come Regno Unito, Paesi Bassi, Slovenia e Croazia;

18) a promuovere una nuova legislazione in tema di spettacoli viaggianti, favorendo altresì il superamento di circhi e spettacoli viaggianti che utilizzano animali, dando seguito a quanto previsto dall'ordine del giorno G9.205 presentato all'atto Senato 1014, approvato e accolto dal Governo in data 29 settembre 2013, in base al quale i contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo erogati a questo tipo di spettacoli devono essere progressivamente ridotti fino al completo azzeramento nel 2018;

19) a promuovere il censimento e la messa in rete dei centri di ricovero e recupero degli animali maltrattati, sequestrati, confiscati, nonché azioni per la definizione di *standard* che ne permettano il finanziamento quando operino su casi disposti dall'autorità giudiziaria;

20) a promuovere l'adeguamento del decreto legislativo n. 73 del 2005, relativo alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, includendo quanto stabilito con il decreto n. 469 del 2001 del Ministero dell'ambiente recante "Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001";

21) a valorizzare e promuovere buone pratiche come l'esperienza di reinserimento e recupero dei detenuti del carcere dell'isola di Gorgona (Livorno) attraverso attività con animali domestici;

22) ad assicurare autonomia di intervento all'unità operativa per la tutela degli animali e la lotta al randagismo del Ministero della salute, in diretta comunicazione con il direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e a promuovere la nomina di un responsabile senza alcun aggravio per

la spesa pubblica;

23) a valutare l'opportunità di procedere ad un monitoraggio circa la concreta applicazione del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale, relativo all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nei casi di reati contro gli animali, al fine di verificare che sia effettivamente esclusa la non punibilità quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà nei confronti degli animali come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2015, e di procedere, in caso contrario, alle opportune modifiche normative.

(1-00258) (Testo 2)

La mozione 1-00384, del senatore Crosio ed altri, pubblicata il 3 marzo 2015, deve intendersi riformulata come segue:

CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

Poste italiane SpA ha presentato il 16 dicembre 2014 il nuovo piano strategico 2015-2019 in cui si prevede la ridefinizione del servizio universale postale, in quanto considerato disallineato rispetto ai reali bisogni delle famiglie e non più sostenibile dal punto di vista economico: previsione più che preoccupante vista la missione di società a capitale interamente pubblico che gestisce i servizi postali in una condizione di sostanziale monopolio e che garantisce l'espletamento del servizio universale sulla base di un contratto di programma siglato con lo Stato;

nei fatti, stando a quanto riferito da fonti sindacali e dagli organi di stampa, la società, che si impegna nel contratto di servizio a raggiungere determinati obiettivi di qualità, tra cui quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, ha previsto, a partire dai prossimi mesi, la progressiva chiusura di ben 455 uffici postali a livello nazionale e la riduzione degli orari di apertura in circa 608 uffici, ritenuti "improduttivi" o "diseconomici";

questa decisione unilaterale di Poste italiane conferma l'orientamento portato avanti dalla società negli ultimi anni, che insegue una logica del guadagno puntando su assicurazioni, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere a scapito delle esigenze della collettività, sacrificando uffici che ritiene non redditizi, senza considerare la loro importanza dal punto di vista sociale e rinnegando la ratio propria del servizio universale, che, a tutela delle esigenze essenziali degli utenti, impone la fornitura del servizio anche in situazioni di fallimento di mercato, caratterizzate da bassi volumi di domanda ed alti costi di esercizio, tali da rendere l'erogazione delle prestazioni strutturalmente non redditiva ed antieconomica;

si legge nel rapporto della Consob che «Le verifiche condotte hanno evidenziato che la società si avvale, nello svolgimento dei servizi di investimento, di meccanismi di pianificazione commerciale e di incentivazione del personale fondati sul perseguimento di specifici interessi "di business" (prevalentemente declinati in termini di redditività) che, affiancati da rilevanti pressioni gerarchiche a tutti i livelli della struttura organizzativa, hanno determinato, a valle del processo distributivo, significative distorsioni nella relazione con la clientela»;

Consob evidenzia criticità nel rapporto con i risparmiatori: 330.000 clienti su 900.000 hanno un profilo di rischio Mifid (gli altri hanno rapporti avviati prima dell'entrata in vigore della norma, replica l'azienda). Ma il 74,5 per cento dei clienti del "BancoPosta" si classifica sui 3 livelli più elevati di "esperienza e conoscenza", soltanto il 5 per cento ha conoscenze minime. I dubbi sono di una profilazione troppo alta che permette di vendere prodotti ad alta complessità e ad alto rischio. Addirittura, l'80 per cento dei clienti sopra i 70 anni che hanno comprato una polizza index-linked (una forma di investimento che garantisce il capitale e ha un rendimento legato all'andamento di un indice) hanno un orizzonte di investimento superiore ai 7 anni. La società, "a fronte di una specifica richiesta del team ispettivo, non è stata in grado di estrapolare i dati" relativi alla situazione finanziaria effettiva del cliente. E non considera l'età anagrafica per garantire un periodo di investimento adeguato;

la delibera n. 342/14/Cons dell'Agcom, nel modificare i criteri di distribuzione degli uffici postali, ha

disposto specifici divieti nei confronti di Poste a tutela degli utenti del servizio postale universale che abitano nelle zone svantaggiate del Paese: in particolare, sono state previste particolari garanzie per i comuni caratterizzati da una natura prevalentemente montana del territorio e dalla scarsa densità abitativa e per le isole minori in cui sia presente un unico presidio postale. La delibera, inoltre, impone a Poste di avvisare con congruo anticipo le istituzioni locali sulle misure di razionalizzazione, al fine di avviare un confronto sull'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e per individuare possibili soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale;

con riguardo specifico all'esigenza di assicurare un'adeguata copertura del territorio nazionale, "incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane", la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante "Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio", come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE; sottolinea che "le reti postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l'occupazione" e si riconosce che "i punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote possono inoltre costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica". Nel successivo considerando si afferma, poi, che "gli Stati membri dovrebbero adottare le misure regolamentari appropriate, per garantire che l'accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso e, in particolare, una densità appropriata dei punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote". Inoltre, nel considerando n. 22, nel sottolineare il contributo significativo che un servizio postale di alta qualità può apportare al conseguimento degli obiettivi di coesione sociale e territoriale, si fa presente che "il commercio elettronico, in particolare, offre alle regioni remote e alle regioni scarsamente popolate nuove possibilità di partecipare alla vita economica";

pochi giorni fa Poste italiane, nella persona dell'amministratore delegato Francesco Caio, si è ufficialmente impegnata con il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, e il presidente dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, Angelo Cardani, a coinvolgere regioni ed enti locali nella fase precedente a quella di razionalizzazione, per spiegare come verrà assicurata la tutela del servizio universale per i cittadini, eppure sembra che la chiusura degli uffici sia prevista a partire dal 13 aprile 2015 senza che le amministrazioni locali dei Comuni interessati siano state debitamente coinvolte ed informate;

i servizi postali, in particolare per le famiglie e le imprese, sono fondamentali nello svolgimento di moltissime attività quotidiane, come il pagamento delle utenze, il ritiro del denaro contante da parte dei titolari di conto corrente postale e l'invio di comunicazioni soggette al rispetto perentorio di scadenze, soprattutto quelle di carattere legale. La chiusura degli uffici e la limitazione degli orari di apertura pone quindi in serie difficoltà i privati, i turisti e tutto il bacino industriale;

questa operazione di razionalizzazione si traduce in gravi disservizi soprattutto per i residenti anziani, che si troveranno a non poter usufruire con la dovuta comodità di servizi essenziali quali il pagamento delle bollette, con la conseguenza di essere costretti a fare lunghe file nei giorni di apertura, ritardare le operazioni o affrontare frequenti e difficili spostamenti. Gli utenti della fascia più debole, quelli di età avanzata, ai quali è già stata negata la possibilità da febbraio 2012 di riscuotere la pensione in contanti e si sono quindi visti costretti a lasciare i propri risparmi sui libretti postali, ora si vedono nuovamente danneggiati, non potendo usufruire dei servizi resi dagli uffici periferici, nonostante il regime di servizio universale debba essere finalizzato alla promozione di inclusione sociale di categorie deboli di consumatori;

l'Agcom, con la delibera n. 728/13/Cons ha manifestato evidenti perplessità sul mantenimento di alcuni servizi all'interno del perimetro del servizio universale, ritenendo che alcuni servizi come la posta assicurata degli invii singoli, la corrispondenza ordinaria degli invii multipli, gli invii di atti giudiziari non dovrebbero essere offerti in regime di esclusiva;

attualmente, nel nostro Paese a differenza di quanto accade negli altri Paesi europei, questi prodotti rientrano nel perimetro del servizio universale, godendo dell'esenzione Iva qualora forniti da Poste italiane, e sono, invece, "ivati" se forniti da operatori diversi, con tutte le conseguenze in termini di limiti alla concorrenza ed alla equa competizione tra gli operatori del mercato;

nel contratto di programma (art. 2, comma 8), con riguardo all'apertura minima settimanale degli uffici nei comuni con un unico presidio postale è specificato che "l'apertura deve intendersi effettuata a giorni alterni per un minimo di 18 ore settimanali", che comprendono sia il tempo di accesso del pubblico ai locali, sia quello immediatamente precedente e successivo all'accesso al pubblico (pari ad un massimo di un'ora al giorno), durante il quale vengono espletate attività necessarie a rendere operativo l'ufficio;

gli uffici postali nelle piccole realtà, soprattutto montane, che vivono spesso condizioni generali di servizio già di per sé disagiate, rappresentano un punto di riferimento e la loro chiusura diventa un problema per tutta la comunità, contribuendo al depotenziamento del territorio e allo spopolamento dei piccoli comuni. Da un'elaborazione dell'Agcom sui dati di Poste italiane si evince che il 60 per cento dei 288 comuni privi di un ufficio postale appartiene proprio alla categoria dei comuni rurali e totalmente montani;

il criterio guida per la distribuzione degli uffici postali stabilito dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008 n. 6 è costituito, in base alla normativa vigente, dalla distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al presidio più vicino. In particolare, "il fornitore del servizio universale assicura un punto di accesso entro la distanza massima di 3 km dal luogo di residenza per il 75 per cento della popolazione, un punto di accesso entro la distanza massima di 5 km dal luogo di residenza per il 92,5 per cento della popolazione, un punto di accesso entro la distanza massima di 6 km dal luogo di residenza per il 97,5 per cento della popolazione",

impegna il Governo:

1) a fornire una lista dettagliata degli uffici postali coinvolti nella razionalizzazione, specificando per ognuno il rapporto costi/benefici, spread del territorio suddiviso per Nord, Sud e Centro, costi delle locazioni, depositi medi, numero della popolazione servita;

2) ad effettuare una puntuale verifica di ogni singola misura di razionalizzazione della rete di uffici postali (chiusura o rimodulazione oraria) da parte di Poste italiane, al fine di valutare di volta in volta, in relazione al caso concreto, la portata dei disagi eventualmente arrecati all'utenza, anche in relazione all'età anagrafica della popolazione servita e alle condizioni del trasporto pubblico che collega gli uffici postali, nonché i corrispondenti benefici in termini di miglioramento dell'efficienza complessiva della rete e di riduzione dei costi del servizio universale ricadenti sulla collettività;

3) a pubblicare sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze l'ammontare complessivo dei contributi statali erogati negli ultimi 5 anni a Poste italiane per l'espletamento del servizio pubblico universale;

4) a rivedere, valutato il ridimensionamento del servizio pubblico offerto, l'ammontare dei contributi statali e il persistere delle convenzioni in essere;

5) a rendere noti i dati relativi all'ammontare dei depositi postali suddivisi per Regione;

6) a valutare la possibilità che alcuni servizi, non ritenuti strettamente connessi all'espletamento del servizio universale, vengano offerti non in regime di esclusiva da Poste italiane;

7) ad intervenire con gli opportuni strumenti, anche di carattere normativo, affinché venga garantita la permanenza degli uffici postali già presenti nei comuni rurali o nei comuni montani, così come definiti dall'articolo 2 della delibera Agcom n. 342/14/Cons;

8) ad assicurare un rinvio dell'entrata in vigore del nuovo piano di razionalizzazione di Poste italiane previsto per il 13 aprile 2015, in attesa di una concertazione fra la società e le amministrazioni locali coinvolte, finalizzata a valutare l'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e la possibile individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, così come previsto dalla citata delibera dell'Agcom, che siano in grado di coniugare le esigenze di equilibrio economico con quelle di tutela dell'utenza.

(1-00384) (testo 2)

Mozioni

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CASALETTO, SIMEONI, URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE PIETRO, BENCINI, RICCHIUTI, DE PIN, BIGNAMI, BERTUZZI, ORELLANA, MASTRANGELI, Maurizio ROMANI - Il Senato,

premesso che:

i sottoscrittori del presente atto, soprattutto in funzione preparatoria della propria attività emendativa agli atti normativi, hanno constatato l'estrema difficoltà nell'individuazione delle disponibilità finanziarie eventualmente residuate relative a determinati stanziamenti del bilancio dello Stato per via dei collegamenti insufficienti con le banche dati della Ragioneria generale dello Stato;

le lacune nei suddetti collegamenti, emerse con maggiore ed inopinabile evidenza proprio in occasione dell'inopportuna introduzione nell'art. 81 della Costituzione del cosiddetto vincolo di pareggio di bilancio, ostacolano di fatto le più pregnanti attività di competenza della 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica italiana, rendendo concretamente impossibile verificare le coperture dei provvedimenti da parte dei membri della stessa Commissione bilancio;

nell'esercizio parlamentare della funzione legislativa e di quella di controllo dell'azione di Governo, la titolarità di tale esercizio non dovrebbe essere in alcun modo compressa dalla mancanza degli imprescindibili strumenti informatici, moderna garanzia di coesistenza della necessaria tempestività dell'intervento pubblico nelle complesse democrazie occidentali con il necessario controbilanciamento dei poteri degli organi istituzionali;

le lacune informative derivanti al Parlamento dalla mancata disponibilità dei dati, che dovrebbero, invece, essere assicurati dalla normativa vigente e segnatamente dagli scopi della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, arrecano un grave pregiudizio alle più complesse prerogative parlamentari riguardanti le risorse finanziarie necessarie al più efficiente funzionamento delle pubbliche istituzioni,

impegna il Governo a dare attuazione ed effettività all'articolo 6, comma 1, della legge n.196 del 2009, avviando le procedure necessarie per rendere disponibili al Parlamento le informazioni rivenienti dalle banche dati della Ragioneria generale dello Stato.

(1-00398)

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, GATTI, RANUCCI, SANTINI, SONEGO, ORRU', SAGGESE, PUPPATO, RUTA - Il Senato,

considerato che:

il processo di armonizzazione e liberalizzazione del mercato postale, previsto dalle direttive europee, completato dalla direttiva 2008/6/CE, recepita con decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ha comportato, progressivamente, un'erosione dell'area dei prodotti universali riservati ai fornitori del servizio universale. Poste italiane è tenuta a presentare annualmente all'autorità di settore l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle strutture che non garantiscono condizioni di equilibrio economico che, in ottemperanza al vigente contratto di programma 2009-2011, è redatto in conformità alla normativa di regolamentazione in materia. In ottemperanza alla normativa di settore il piano del 2014 è stato presentato da Poste italiane all'Autorità garante per le comunicazioni il 29 settembre del 2014 con una previsione di chiusura di 445 uffici postali e di rimodulazione di orari in 608 uffici;

gli interventi previsti dal piano di razionalizzazione devono essere definiti nel pieno rispetto degli obblighi del servizio universale e dei vincoli di distribuzione degli uffici postali sul territorio italiano di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2008 (cosiddetto decreto Scajola) e alla recente delibera AGCOM n. 342/14/CONS. Tali criteri hanno fino ad oggi garantito una presenza molto capillare della rete fisica degli uffici postali di Poste italiane SpA, prevedendo, altresì, orari minimi di apertura, a salvaguardia delle esigenze connesse all'erogazione del servizio postale universale;

il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante "Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete

postale pubblica", in riferimento ai criteri di distribuzione degli uffici postali, definisce vincoli di presenza territoriale, stabilendo: distanze massime tra uffici postali e luoghi di residenza per percentuali di popolazione nazionale residente; l'obbligo di assicurare l'operatività di almeno un ufficio postale nel 96 per cento dei comuni italiani; il divieto di soppressione di uffici postali che siano presidio unico sul territorio comunale (con orario minimo di 3 giorni e 18 ore settimanali);

tali criteri sono stati poi oggetto di successiva integrazione da parte di AGCOM, proprio al fine di apportare un'ulteriore tutela alle realtà più piccole e remote del Paese, con la citata delibera n. 342/14/CONS prevedendo: il divieto di chiusura di uffici ubicati in comuni qualificati nel contempo rurali e montani, salvo siano presenti più di 2 uffici ed il rapporto abitanti per ufficio postale sia inferiore a 800; il divieto di chiusura di uffici postali presidio unico di isole minori. Come indicato nella delibera, ai fini dell'applicazione del divieto di chiusura, deve intendersi "montano" un comune contrassegnato come totalmente montano nel più recente elenco dei Comuni ISTAT e "rurale" un comune con densità abitativa inferiore a 150 abitanti per chilometro quadrato, secondo i più recenti dati demografici ISTAT;

Poste italiane è quindi chiamata a contemperare, nelle modalità previste, l'esigenza di capillarità con un'efficiente gestione, dotandosi di una rete di uffici postali che rispetti i criteri di distribuzione previsti dalla normativa e, al contempo, individuando azioni volte a sanare le diseconomie determinate anche dal fatto che i finanziamenti statali costituiscono solo una parziale copertura dell'onere di servizio universale e per i quali nei prossimi anni è prevista una riduzione consistente di risorse pubbliche destinate al finanziamento del servizio universale, fissate in 262,4 milioni di euro annui nel periodo 2015-2019 (rispetto a circa 350 milioni annui nel 2011 e 2012);

l'utilizzo della rete degli sportelli postali per l'erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli rientranti nel perimetro del servizio universale ha consentito in questi anni, il conseguimento di una maggiore efficienza nella gestione della rete;

Poste italiane peraltro, al fine di migliorare la facilità di accesso della clientela ai propri servizi, ha sviluppato, già da tempo, opportunità di servizio alternative, che consentano a quest'ultima di usufruire di molteplici servizi direttamente da casa, dando avvio, già a partire dal 2007, al progetto "postino telematico", che prevedeva la dotazione progressiva del palmare a tutti i portalettere e che avrebbe consentito di disporre di una piattaforma tecnologica in grado di supportare nuovi servizi di Poste italiane a domicilio della clientela;

il piano strategico di Poste italiane 2015-2019, recentemente presentato dall'amministratore delegato ingegner Caio, alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato ha l'esigenza di perseguire un obiettivo di sostenibilità del servizio universale nel lungo periodo, bilanciando adeguatamente la propria missione di azienda sociale e di mercato in un contesto di profonda discontinuità rispetto al passato. La ricerca di un difficile punto di equilibrio tra i diversi fattori che devono sostenere la trasformazione di Poste italiane SpA impone anche: una forte accelerazione nei prossimi 5 anni in termini di investimenti per l'innovazione dei servizi anche a favore del sistema Paese; di sostenere costi crescenti per la fornitura del servizio postale universale a fronte del declino della corrispondenza tradizionale e delle dinamiche concorrenziali; di mantenere i livelli occupazionali e al contempo di investire in formazione e rinnovamento delle competenze, per migliorare gli obiettivi di redditività,

impegna il Governo:

1) a garantire, anche in vista del processo di privatizzazione in atto, la sostenibilità economica del servizio universale postale ed a valorizzare tutti gli *asset* di Poste italiane: servizi di logistica e corrispondenza, prodotti finanziari e prodotti assicurativi, salvaguardando la presenza capillare della società su tutto il territorio nazionale, che deve essere considerata nella sua unicità ottimizzando le sinergie tra i diversi settori di attività;

2) a valutare con particolare attenzione l'impatto sociale che il piano di razionalizzazione degli uffici di Poste italiane SpA per gli anni 2015-2019 rischia di determinare, verificando le situazioni caso per caso e di concerto con l'azienda;

3) ad avviare un processo partecipativo nell'attuazione del piano di razionalizzazione aprendo un confronto con i diversi livelli istituzionali, regionali e locali, coinvolgendoli nella valutazione della possibilità di garantire il servizio nelle situazioni più critiche con particolare attenzione alle aree pedemontane caratterizzate dalla presenza di località o frazioni collinari e/o montane isolate ricomprese in comuni di pianura;
4) a verificare la prospettazione di eventuali possibili soluzioni alternative che possano attenuare gli effetti della riorganizzazione, comparandone i costi/benefici complessivi da quelli dell'azienda, alle istituzioni presenti sul territorio, alle comunità di cittadini interessati, in prevalenza anziani a ridotta mobilità;
5) ad impegnare l'azienda Poste italiane, nell'ambito dell'attuazione del piano, a porre una maggiore attenzione allo sviluppo dei servizi innovativi e ad una loro più adeguata politica di informazione e di conoscenza alle comunità interessate, con particolare riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie come l'utilizzo di palmari da parte dei portalettere per offrire servizi "in mobilità", su appuntamento, l'accettazione a domicilio delle raccomandate, il pagamento di tutte le tipologie di bollettini, la tracciatura della corrispondenza fino al momento della consegna, la notifica degli atti esattoriali ed altro;
6) a precisare l'impatto occupazionale del piano di razionalizzazione della rete degli uffici postali nella sua attuazione a regime;
7) a rilanciare lo spirito costruttivo di un nuovo modello di sviluppo nel settore della logistica di recapito rappresentato anche dalle nuove possibilità che la diffusione dell'*e-commerce* offre, riprendendo una sistematicità di confronto tra tutti i soggetti in gioco, come quello iniziato con il *memorandum* del 2007 fra Ministero delle comunicazioni, Poste italiane e agenzie di recapito.
(1-00399)
LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CATALFO, MARTON, PUGLIA, CASTALDI, GAETTI - Il Senato, premesso che:
il gruppo Poste italiane SpA è una società con partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia e delle finanze;
la regolazione del settore postale è contenuta nel decreto legislativo n. 261 del 1999, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 58 del 2011. Si tratta di una disciplina che ha recepito gli indirizzi del legislatore dell'Unione europea in materia, indirizzi orientati a una progressiva liberalizzazione del settore, come indicato dalla direttiva 97/67/CE e, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;
con tali direttive l'Unione europea ha previsto che nel settore postale debbano essere comunque garantiti degli obblighi di servizio universale, vale a dire determinati livelli qualitativi del servizio, che devono poter essere prestati in modo omogeneo all'interno del territorio nazionale, e devono essere offerti a tariffe accessibili. In Italia, il decreto legislativo n. 261 del 1999 ha previsto un unico fornitore del servizio universale, con una distinzione, non presente nell'ordinamento comunitario, tra fornitore del servizio e prestatori del medesimo servizio. Il primo fornisce il servizio integralmente su tutto il territorio nazionale; i secondi forniscono prestazioni singole e specifiche;
fornitrice del servizio universale è riconosciuta *ex lege* la società Poste italiane SpA per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 2011 (e quindi fino al 2026). In particolare, esso ha disposto che il servizio universale sia affidato a Poste italiane SpA per un periodo di 15 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, con possibilità di revoca, ogni quinquennio, qualora la verifica dello stato del rispetto degli obblighi del contratto di programma dia esito negativo;
il fornitore del servizio universale è individuato attraverso una designazione operata dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'analisi dei costi del servizio e di criteri quali la garanzia della continuità della fornitura, la redditività degli investimenti, la struttura organizzativa dell'impresa, lo stato economico dell'ultimo triennio, l'esperienza del settore e gli eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nello specifico settore con esito positivo;
i rapporti tra lo Stato e il fornitore del servizio universale sono disciplinati dal contratto di programma.

Il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane per il triennio 2009-2011 è stato approvato con legge n. 183 del 2011 (comma 31 dell'art. 33), fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;
gli oneri connessi alla fornitura del servizio universale sono finanziati attraverso trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, quantificati nel contratto di programma, e attraverso il fondo di compensazione alimentato dalle imprese del settore, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999;
la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), al comma 277 dell'articolo 1, prevede infatti che il contratto di programma 2015-2019 per il servizio postale possa contenere misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale, ferme restando le competenze dell'Autorità di regolamentazione, cioè l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom);
considerato che:
Poste italiane SpA ha presentato il 16 dicembre 2014 il nuovo piano strategico 2015-2019 che ridefinisce il servizio universale postale, da un punto di vista economico, logistico e organizzativo. La società si impegna con il nuovo piano industriale a raggiungere determinati obiettivi di qualità, prevedendo però a partire dai prossimi mesi, in numerose regioni, la progressiva chiusura di ben 455 uffici postali a livello nazionale e la riduzione degli orari di apertura in circa 608 uffici, ritenuti "improduttivi" o "diseconomici";
Poste italiane SpA è intenzionata ad attivare il piano industriale il 13 aprile 2015;
la nuova politica aziendale che Poste italiane intende perseguire sta determinando diffuse preoccupazioni nei cittadini, in particolar modo nei piccoli centri urbani, spesso isolati, così come evidenziato anche dai sindacati dei pensionati, nonché da sindacati regionali di categoria come Spi (Sindacato pensionati italiani) della Cgil, Fnp (Federazione nazionale pensionati) della Cisl e Uilp (Unione italiana lavoratori pensionati) della Uil, che criticano l'iniziativa in ottica di livelli occupazionali, nonché in virtù delle gravi ripercussioni che si determineranno nella fascia di popolazione più debole, composta da disabili e anziani;
dal piano presentato emerge che Poste italiane intende puntare su assicurazioni, *e-commerce*, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere anziché garantire il servizio universale, a scapito delle esigenze della collettività, chiudendo uffici che ritiene "improduttivi" o "diseconomici", senza considerare che i servizi postali rappresentano un servizio fondamentale per lo svolgimento delle attività quotidiane di numerosissime imprese, cittadini ed in particolare delle famiglie;
il nuovo piano industriale può essere letto alla luce di tre profili rilevanti: quello relativo agli effetti sociali, quello inerente alla tipologia di servizio universale offerto ed un terzo profilo relativo agli aspetti finanziari;
sotto il profilo degli aspetti sociali, occorre ricordare che il criterio guida per la distribuzione degli uffici postali è costituito, in base alla normativa vigente, dalla distanza massima di accessibilità al servizio espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al presidio più vicino e sono fissate diverse soglie di copertura tutte riferite alla popolazione residente sull'intero territorio nazionale. Si prescrive, inoltre, l'operatività di almeno un ufficio postale nel 96 per cento dei comuni italiani. In particolare, il contratto di programma, all'art. 2, comma 8, definisce i termini dell'apertura minima settimanale degli uffici nei comuni con un unico presidio postale specificando che "l'apertura deve intendersi effettuata a giorni alterni per un minimo di 18 ore settimanali";
la delibera n. 342/14/Cons dell'Agcom prevede criteri ulteriori di distribuzione degli uffici postali con divieto di chiusura di uffici situati in comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei comuni montani e di uffici che sono presidio unico nelle isole minori. La delibera, inoltre, impone a Poste italiane SpA di avvisare con congruo anticipo le istituzioni locali sulle misure di razionalizzazione, al fine di avviare un confronto sull'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e sulla possibile individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale;
da un'elaborazione dell'Agcom sui dati di Poste italiane si evince che il 60 per cento dei 288 comuni

privi di un ufficio postale appartiene alla categoria dei comuni rurali e totalmente montani;
le zone maggiormente colpite risultano essere quelle aree nelle quali insistono numerosi comuni e frazioni interessati dal ridimensionamento messo in atto da Poste italiane. In tali zone attualmente vengono offerti servizi destinati a frazioni contigue già prive di uffici postali. Appare, quindi, ulteriormente inopportuna l'attuazione del piano, sopratutto nelle regioni nei cui territori insistono uffici che sono stati già oggetto di altri piani di razionalizzazione locale;
la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante "Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio", come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE, afferma che: "Le reti postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l'occupazione" e ribadisce che: "I punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote possono inoltre costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica";
la direttiva prevede altresì che "gli Stati membri dovrebbero (...) adottare le misure regolamentari appropriate (...) per garantire che l'accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso e, in particolare, una densità appropriata dei punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote", anche al fine di offrire alle regioni remote e scarsamente popolate nuove possibilità di partecipare alla vita economica;
la situazione di disagio dei residenti nei territori colpiti dalla riorganizzazione degli uffici è aggravata dalle norme recate dal decreto-legge, n. 201 del 2011, "decreto salva Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha previsto il versamento di stipendi e pensioni esclusivamente presso gli istituti bancari o tramite i servizi di Poste italiane. Tale previsione finisce per colpire in maniera particolarmente discriminante tutti quei centri urbani e frazioni carenti di istituti bancari e, a seguito dell'operatività del nuovo piano, anche dei servizi offerti da Poste italiane;
a tutela degli utenti, occorre inoltre ricordare che, in senso opposto a quello che accadrà con l'entrata in vigore del nuovo piano, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 1996, recante "Carta della qualità del servizio pubblico postale", dispone che l'ente Poste "promuove a favore dei portatori di handicap, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari facilità di accesso e rapporto diretto agli sportelli", mentre i cittadini che si recano presso gli uffici postali ricevono troppo spesso un trattamento non idoneo a quello che dovrebbe essere un servizio pubblico. La gestione delle code presso gli uffici postali, a solo titolo di esempio, non prevede in alcun modo l'assistenza alle categorie citate, ma è tesa a favorire i clienti aventi il conto corrente "bancoposta" o chi deve effettuare operazioni finanziarie di qualsiasi natura;
è evidente che il riordino della società appare in forte contrasto con il modello dichiarato di responsabilità sociale d'impresa presente nello statuto, nel quale si legge: "In Poste Italiane questo impegno si traduce nell'adozione e nella promozione di valori e comportamenti attenti ai bisogni e alle aspettative di tutti gli stakeholder";
relativamente alla tipologia di servizio offerto, è opportuno evidenziare che l'Agcom, con la delibera n. 728/13/Cons, ha manifestato evidenti perplessità sul mantenimento di alcuni servizi all'interno del perimetro del servizio universale, ritenendo che alcuni servizi come la posta assicurata degli invii singoli, la corrispondenza ordinaria degli invii multipli, gli invii di atti giudiziari non dovrebbero essere offerti in regime di esclusiva. Attualmente, nel nostro Paese a differenza di quanto accade negli altri Paesi europei, questi prodotti rientrano nel perimetro del servizio universale, godendo dell'esenzione Iva qualora forniti da Poste italiane, e sono, invece, "ivati" se forniti da operatori diversi, con tutte le conseguenze in termini di limiti alla concorrenza ed all'equa competizione tra gli operatori del mercato;
nella relazione annuale 2013, l'Agcom si è espressa anche sul valore delle prestazioni del servizio universale, in cui "Poste italiane continua a detenere una posizione di quasi monopolio, in virtù del

fatto che raccoglie circa l'88% delle risorse economiche di questo mercato, benché la posizione dell'operatore incumbent risulti in leggera flessione rispetto al 2011 (-2% circa). Gli operatori concorrenti, tra cui il principale TNT Post, detengono circa il 12% del mercato nel 2012, registrando un incremento di circa il 2% rispetto al 2011";

come già accennato, il gruppo è attivo anche in settori diversi da quello postale. In particolare, dalla fine degli anni '90 si è sviluppata l'attività di bancoposta. L'articolo 24-*ter* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha modificato in più punti la disciplina dell'attività di bancoposta svolta da Poste italiane SpA, includendo l'esercizio in via professionale del commercio di oro, consentendo a Poste Italiane di stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari per l'esercizio di attività di bancoposta; autorizzando Poste a svolgere nei confronti del pubblico il servizio di collocamento di strumenti finanziari, favorendo così la tendenza dell'azienda a riallocare risorse in attività a redditività più elevata a scapito delle attività "tradizionali" del servizio postale. Con il processo di privatizzazione tale tendenza sarà verosimilmente più accentuata;

risulta da organi di stampa che la Commissione nazionale per la società e la borsa, in merito alle attività finanziarie gestite da Poste italiane, ha segnalato che: «Le verifiche condotte hanno evidenziato che la società si avvale, nello svolgimento dei servizi di investimento, di meccanismi di pianificazione commerciale e di incentivazione del personale fondati sul perseguimento di specifici interessi "di business" (prevalentemente declinati in termini di redditività) che, affiancati da rilevanti pressioni gerarchiche a tutti i livelli della struttura organizzativa, hanno determinato, a valle del processo distributivo, significative distorsioni nella relazione con la clientela». La Consob ha altresì evidenziato criticità nel rapporto con i risparmiatori. La società Poste italiane SpA, «a fronte di una specifica richiesta del team ispettivo, non è stata in grado di estrapolare i dati» relativi alla situazione finanziaria effettiva del cliente;

considerato, inoltre, che:

il 27 marzo 2015, la Commissione europea ha bocciato la parte del piano di Poste che prevede la consegna della posta a giorni alterni, perché in violazione del diritto di accesso al servizio di posta universale che garantisce la consegna giornaliera della posta presso la sede della persona;

l'amministratore delegato di Poste italiane si è reso disponibile comunque a intraprendere iniziative di condivisione del piano con il territorio e, in tal senso, è stato definito il programma di incontri con il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e con il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani,

impegna il Governo:

1) ad intervenire presso Poste italiane per chiedere la revisione del piano industriale, al fine di mitigare l'effetto dello stesso sui servizi offerti a seguito di precedenti interventi di razionalizzazione;

2) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire la piena operatività del servizio universale, in particolare modo per i cittadini che risiedono in aree svantaggiate del Paese, anche alla luce di quanto previsto nel decreto-legge salva Italia;

3) ad intervenire presso Poste italiane affinché nel processo di riorganizzazione degli uffici postali si continui a garantire l'accessibilità ai servizi postali nelle regioni rurali e remote, anche attraverso la previsione di criteri ulteriori a quelli già previsti nella normativa vigente, quali i tempi di percorrenza per il raggiungimento dell'ufficio più vicino, l'età anagrafica media degli abitanti, l'offerta di trasporto di cui i cittadini possono avvalersi per raggiungere i medesimi uffici;

4) ad intraprendere, nell'eventualità in cui si attui il ridimensionamento previsto dal piano di Poste, iniziative volte a sostenere la fascia di popolazione più debole, quali disabili e anziani, anche prevedendo l'emanazione di linee guida per la gestione delle attività di sportello;

5) ad attivarsi affinché Poste italiane SpA intervenga a salvaguardia delle condizioni occupazionali, con particolare riferimento ai lavoratori di Italposte Srl, nonché a garanzia della qualità e della certezza del servizio, rivedendo tutti i contratti di appalto ed eventualmente internalizzando, a livello nazionale, oltre ai servizi anche i lavoratori attualmente impiegati nelle agenzie appaltatrici;

6) a valutare quanto emerso dalla segnalazione della Consob, anche al fine di procedere ad una revisione dei servizi offerti da Poste italiane;
7) a prevedere che alcuni servizi, non strettamente connessi all'espletamento del servizio universale, vengano offerti non in regime di esclusiva da Poste italiane;
8) ad informare il Parlamento in merito ai contenuti e all'attuazione del nuovo piano industriale.
(1-00400)
Interpellanze
URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, MOLINARI, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIETRO, MASTRANGELI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
con i recenti ritrovamenti si è attivato un interessante e partecipato dibattito culturale sul valore dei monumentali "giganti di Mont'e Prama" in connessione alle caratteristiche storico-archeologiche del territorio della provincia sarda dell'oristanese denso di giacimenti culturali e ambientali;
appare in proposito utile rammentare alcune caratteristiche di quel territorio, del suo rilevante patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico;
lo stagno di Cabras (Oristano) è il più esteso e pescoso d'Europa, 2.500 ettari le cui peschiere e i cui sistemi di pesca del muggine e delle anguille e alcune tecniche di "conservazione" si perdono nella notte dei tempi (la bottarga, "sa merca", "su pisci affumau", tipi di conservazione del pesce e/o delle sue parti che viene fatta risalire ai fenici), come diverse ricette tipiche ("anguidedda incasada", "anguidda cun pabassa", "burrida arrubia");
lo stagno di Mistras (700 ettari) è la laguna del pesce pregiato (saraghi, orate, triglie, mormore), zona umida sottoposta a vincolo della Convenzione di Ramsar del 1971 per la protezione di specie rare dell'avifauna acquatica;
i prodotti dell'agricoltura del Sinis (meloni, carciofi) sono noti per la particolarità del gusto, oltre alle vigne della "vernaccia", vino tipico da *dessert* della fascia centro-occidentale dell'isola;
sono parte integrante della zona i siti archeologici di Tharros, città punico-romana al centro della penisola di capo San Marco, antico porto e centro commerciale aperto a tutto il Mediterraneo; l'ipogeo di San Salvatore in cui si ammirano testimonianze che vanno dal prenuragico all'alto Medioevo; gli insediamenti nuragici e prenuragici (alcuni palafitticoli) lungo le rive dello stagno di "Cuccuru Is Arrius" con necropoli ipogeica (IV millennio a.C.) di venerazione della "dea madre" (è stato anche rinvenuto un piccolo pozzo sacro tipologicamente simile a quello di Paulilatino) e "Conca Illonis"; il sito di "Sa Osa" che ha restituito i semi di uva (vernaccia, a detta degli esperti datati 1270-1150 a.C.) e di melone definiti i più antichi del Mediterraneo occidentale, oltre ad un esempio di "protofrigorifero"; la chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis; le seicentesche torri spagnole di avvistamento; 120 nuraghi e resti di nuraghi individuati (di cui 80 nel solo territorio di Cabras); una quarantina di siti archeologici di varie epoche che aspettano di essere scavati in modo sistematico e non episodico;
si contano 45 chilometri di coste immacolate (tra cui la nota "Is Arutas"); l'oasi naturalistica di Turr'e Seu; le falesie de "Su Tingiosu e di capo San Marco; l'oasi naturalistica i Seo e di Mar'e Foghe; l'area marina protetta "Sinis isola di Mal di Ventre";
premesso inoltre che:
i reperti di Mont'e Prama oggi completamente restaurati sono: 28 statue (16 pugilatori, 6 soldati e 6 arcieri) 3 betili e 7 modelli di nuraghe. Dopo il ritrovamento casuale effettuato da un contadino che nel 1974 arava il terreno, gli scavi iniziarono nel 1975 e proseguiti nel 1977-1979. La datazione viene fatta risalire a alla fine dell'VIII e ai primi decenni del VII secolo a.C. (sono più "vecchi" dei bronzi di Riace di 300 anni). Il restauro che ha comportato la ricomposizione di 5200 reperti per un peso di circa 10 tonnellate è iniziato nel 2008 (dopo circa 35 anni dal loro ritrovamento) ed è stato ultimato nel 2011 dando vita alla nota mostra intitolata "La pietra e gli eroi" presso il centro di restauro di "Li Punti" che ha consentito la visione d'insieme di tutte le statue. Con finanziamento regionale è stata aperta una nuova campagna di scavi, portata avanti dalle università di Cagliari e Sassari, iniziata a maggio 2014

con ultimazione prevista alla fine del mese in corso (31 marzo 2015). Sulla loro origine, sulla funzione, sul significato, sul sito non si sa nulla o quasi, per questo sono fondamentali la ricerca, lo studio, il coinvolgimento pluridisciplinare e la prosecuzione del cantiere aperto;

in coincidenza con la chiusura della mostra, alla fine del 2011, viene certificata la definitiva separazione delle statue con la sottoscrizione del noto protocollo d'intesa tra Comune di Cabras, Regione e Soprintendenza per i beni archeologici che prevede che esse vengano divise tra il museo di Cagliari e quello di Cabras, mentre il polo documentale rimarrebbe a Sassari presso il centro di "Li Punti". A detta della Soprintendenza un siffatto progetto espositivo intende "cogliere il senso più profondo della contestualizzazione" del complesso statuario che "ben lungi dall'essere un progetto di smembramento (…) intende realizzare un nuovo soggetto museale, unitario nella progettazione, plurale nelle sedi espositive" e "tende a valorizzare una fruizione integrata del territorio e delle radici culturali della Sardegna in maniera ampia e ricca di reciproci rimandi, al di là di vecchie e sterili logiche di campanile tra centro e periferia";

invece, si ha la sensazione di essere di fronte ad un'antica concezione di museo inteso come istituzione chiusa, delegata alla raccolta di oggetti salvati dalla distruzione e destinati all'esposizione e al consumo dei "visitatori" (magari in sedi periferiche o distaccate), procedendo ad una sostanziale eradicazione del bene culturale dal contesto del territorio del suo ritrovamento determinando un conseguente depauperamento dello stesso territorio e delle sue possibilità di sviluppo turistico-culturale;

nel frattempo, è notizia relativamente recente, riemergono dagli scavi altri 2 giganti (un "arciere" e un "pugilatore") oltre ad uno "scheletro millenario" che fanno diventare ancor più il sito di Mont'e Prama "laboratorio a cielo aperto" per ricerche sperimentali (esami radiometrici, magnetici, pollinologici, microbiologici, eccetera) cui collaborano diverse università, tramutando gli scavi in sede naturale di un bene culturale in progressiva scoperta e in una naturale esposizione dei reperti archeologici di cui è costituito, aggiungendo un valore di originalità difficilmente riscontrabile in altre realtà culturali e storico-archeologiche esistenti;

nonostante ciò, le predette posizioni della Soprintendenza vengono successivamente ribadite, in una visione parziale e "colta" dei beni culturali, individuati come oggetti a sé stanti, privabili del valore del contesto territoriale-paesaggistico originario, che invece ne definisce l'identità più profonda, anche dal responsabile degli scavi per conto della Soprintendenza oltre a curatore della mostra (come si apprende nell'intervista apparsa sulla stampa locale l'8 luglio 2014);

a parere del predetto responsabile, la divisione dei giganti "non è uno smembramento, ma l'integrazione tra due musei, a Cagliari e a Cabras. A Cagliari dove Mont'e Prama risulta inserito nella Sardegna nuragica e archeologica più generale, mentre a Cabras si può vedere Mont'e Prama nel contesto del Sinis, dall'alba prenuragica all'alba dei Giudicati". Posizione sottolineata nuovamente dal soprintendente che sostiene che così facendo si offre "la possibilità di fare un confronto tra la statuaria di pietra e la bronzistica" (come emerge sulla stampa locale in un articolo dell'11 marzo 2015). Il nodo centrale appare quindi non più l'apertura allo studio e alla ricerca, al rapporto complesso tra le statue, il territorio e la cultura che le ha generate, ma solo l'esposizione, il museo chiuso in se stesso e che racconta se stesso. Dovrebbe rimandare invece direttamente ad una questione legata al territorio e allo sviluppo: una sua moderna concezione esclude l'attuale diffusa usanza di sradicamento dal luogo di origine di oggetti d'arte, di archeologia o di scienza meritevoli di tutela, conservazione, conoscenza e studio. Tutto ciò colpisce le identità, la storia dei popoli, sradica le loro antiche immagini, colpisce le loro radici e violenta il loro diritto ad esser custodi della propria storia, rendendola fruibile nel suo integrale valore e rispettando il principio del suo legittimo possesso in capo ai luoghi e alle genti che lo vivono nel tempo;

la posizione favorevole ad uno spostamento stabile almeno di parte dei ritrovamenti, sostenuta dalla Soprintendenza, allo stato apparirebbe condivisa anche sul piano politico dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il quale avrebbe, tramite il competente sottosegretario, proposto un ulteriore smembramento con l'esposizione di una delle statue ritrovate presso il Quirinale, ai fini di promozione turistica della Sardegna;

le posizioni enunciate sono di significato tipicamente commerciale e, peraltro, di dubbia efficacia anche rispetto agli obiettivi che le giustificherebbero, che, invece, di fatto, rappresentano un rischio di dissipazione delle risorse di un territorio considerato marginale, i cui beni storico-culturali verrebbero rinchiusi nelle stanze-forzieri per una cultura elitaria o forzatamente inserito per fini commerciali nei luoghi di massima rappresentanza istituzionale, svilendo anche queste rispetto alla loro funzione costituzionale;

il dibattito sull'uso dei reperti archeologici si è sviluppato in modo particolarmente colorito, con proposte tra le più fantasiose, dall'esposizione al "G8 degli scandali", nella fase di "allestimento" a La Maddalena, prima del suo spostamento a L'Aquila; al loro utilizzo nel mondo con "azioni di *marketing* " in sostituzione dei bronzi di Riace; al loro impiego in un eventuale presepe nuragico; alla loro esposizione alle olimpiadi di Londra e/o all'esposizione mondiale di Seul del 2012;

premesso inoltre che tutte le predette ipotesi trattano i beni culturali fuori dal loro contesto e fuori anche dal loro valore di attiva testimonianza della storia dei popoli che li hanno originati;

considerato che:

il territorio da cui provengono tali beni rimane il grande assente, anzi spesso oggetto di politiche di spogliazione delle proprie ricchezze culturali, e conseguentemente anche colpito nelle sue possibilità di sviluppo economico e sociale;

la visione di tipo conservativo-museale o peggio commerciale tramite l'asporto dei reperti dall'ambiente del ritrovamento mira a favorire interessi di strutture burocratiche ministeriali preposte invece alla cura e valorizzazione del bene, e a promuovere carriere di coloro che le dirigono, o anche ad incidere sui meccanismi della competizione di sistemi economici territoriali trasferendo le possibilità attrattive dei reperti storico-archeologici in altri territori costruendo artatamente vantaggi, in genere, per realtà già avvantaggiate;

appare, al contrario, importante che il museo sia strumento di diretto collegamento con il territorio e di sua promozione, che gestisca con modalità che escludano, in linea di principio, la pratica consuetudinaria di estirpazione dal luogo di origine degli oggetti di ritrovamento meritevoli di tutela, conoscenza e conservazione. Appare più sostenibile un'organizzazione per la gestione del bene culturale a rete, ramificata nel territorio, come un sistema complesso di servizi preposti prioritariamente alla conservazione, ma radicato alle origini, alle fonti dei beni culturali e al sistema dell'istruzione che consenta di partecipare a una creazione collettiva, come una cosa cominciata prima e che presumibilmente continuerà dopo, dando così la consapevolezza di una forza radicata nei luoghi che passa attraverso il tempo. Un museo che non può più esaurire il ciclo di conservazione-informazione entro le vecchie mura di pochi tipi edilizi ripetuti, ma si attesta in capisaldi del territorio, punti nevralgici già riconosciuti tali per antica storia e per attuale coincidenza con la contemporanea dimensione turistica, gastronomica, geografica, ambientale che fa spesso anche la fortuna dei belvedere;

è significativo che recentemente mentre il sindaco di Cabras, alla presenza del sottosegretario di Stato per i beni culturali e con il sostegno dei tecnici incaricati, illustrava, "ufficialmente" in pompa magna e "in anteprima", il progetto dell'ala museale che verrà affiancata alla struttura espositiva già esistente destinata ad accogliere i giganti di Mont'e Prama, nella loro più completa noncuranza e a pochi chilometri di distanza, i luoghi che quei giganti hanno dato alla luce versavano nel più completo stato di abbandono; solo la presenza delle 2 baracchette di cantiere segnalavano l'esistenza degli scavi sempre circondati dalla precaria recinzione di plastica arancione (sostituita recentemente da una rete metallica) e per il resto non dissimili da qualunque altro terreno dissodato e, per le abbondanti piogge, allagato. Nessuna segnalazione, nessuna tutela e attenzione nonostante quei luoghi siano destinati a nuovi interventi di scavo. Non a caso la notte del 22 dicembre 2014 i "tombaroli", indisturbati, approfittando del completo stato di abbandono del sito, hanno fanno visita agli scavi (privi anche di qualunque tipo di sorveglianza), per fortuna tornando a casa a mani vuote. Questi episodi portano a chiedersi dove siano finiti i "beni culturali comuni" (noti come BC2, con la sigla che esplicita il tema base), asse portante del tanto pubblicizzato progetto della Soprintendenza archeologica;

considerato, inoltre, che:
il concetto di "bene comune", al di là della questione strettamente proprietaria (pubblica o privata), non va per nulla confuso con quello di "bene pubblico" (che invece alla proprietà rimanda); il bene comune, infatti, è inalienabile, non può, per definizione, essere venduto o usucapito; gode di autonomia rispetto alla proprietà, è frutto di un processo storico di uso della natura da parte dell'uomo. È un bene patrimoniale collettivo che connota l'identità della comunità di appartenenza e non è concepibile una sua gestione a fini di interessi individuali, di corporazione o di casta; ne consegue che l'uso collettivo del bene comune è una precondizione fondamentale per la ricerca di nuova conoscenza a fronte di un prospettato e praticato dominio di mercato, anche se esercitato da soggetto pubblico istituzionale;
Mont'e Prama è già stato definito, giustamente, un "laboratorio a cielo aperto", cioè punto d'incontro e di confronto tra studiosi di diverse discipline;
tale tipologia di laboratorio sarebbe ripetibile in terra sarda, a partire dalle rilevanti tracce di civiltà nuragica e pre-nuragica, dalle migliaia di nuraghi già ritrovati e ancora da scoprire, quale unico diffuso bene culturale;
una simile modalità di studio sarebbe applicabile all'intero patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e ambientale della Sardegna, dai giganti di Mont'e Prama alle diffuse presenze monumentali fenice, dalla più ampia e consistente necropoli punico-romana del mondo di Tuvixeddu e Tuvumannu ai castelli medievali, all'urbanistica e architettura delle 7 città regie agli importanti beni identitari, paesaggistici e ambientali dell'intera isola;
gli arricchimenti culturali possibili in relazione alla coerente relazione tra i ritrovamenti archeologici e storici, il territorio e le sue bellezze naturali, le sue qualità geo-ambientali sono cultura come cammino e le scuole, le università, gli istituti di ricerca, gli stessi studiosi, ne costituiscono le strade che ne garantiscono la percorribilità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con opportune iniziative, tramite un corretto confronto con le istituzioni locali, perché le Soprintendenze, competenti per materia ai fini di tutela e valorizzazione dei beni culturali, storico-archeologici e paesaggistico-ambientali, operino ai fini di salvaguardia e valorizzazione nell'ambito e nel rispetto dei singoli territori ai quali i beni si riferiscono e per una contemporanea azione di difesa e promozione degli stessi territori;
se intenda promuovere ai fini di un utile coordinamento un tavolo tra Ministero, Regione, enti locali e università sarde, anche ai fini dell'individuazione delle priorità di intervento di combinazione funzionale delle fonti di finanziamento;
se intenda, vista l'unicità, qualità, vastità e consistenza, del patrimonio culturale, storico-archeologico e paesaggistico-ambientale della Sardegna, programmare d'intesa con la Regione e le istituzioni locali progetti a titolarità mista, interistituzionale e pubblico-privata, assicurando, per parte propria, le necessarie risorse statali, da porre in profittevole combinazione con risorse di provenienza locale, regionale e comunitaria, regolando altresì l'eventuale intervento di finanziamento privato a tutela del "bene comune" e della fruibilità collettiva dello stesso.
(2-00262)
Interrogazioni
MANDELLI - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
da notizie di stampa si è appreso che, alla fine del 2014, l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ha deciso di trasferire all'interno dei propri stabilimenti la produzione di tutti i bollini da apporre sulle confezioni di medicinali prima della loro immissione in commercio, non rivolgendosi più a fornitori esterni ed acquistando le nuove macchine da stampa per le maggiori necessità produttive;
sembrerebbe che un considerevole ritardo sia già stato accumulato e che sarebbero circa 70 milioni le confezioni di farmaci in attesa di bolli natura;
le ultime bobine pervenute allo stabilimento di Foggia dell'Istituto poligrafico risultano difettose e sarà, dunque, impossibile utilizzarle per procedere alla stampa dei bollini da apporre sulle confezioni;

considerato che:
diverse aziende farmaceutiche hanno segnalato seri problemi sulla fornitura dei bollini e tale situazione potrebbe determinare, con ogni probabilità, episodi di carenza o di difficile reperibilità di medicinali di fondamentale importanza per la popolazione, tra cui anche farmaci salvavita;
l'Istituto poligrafico dello Stato si è impegnato pubblicamente a risolvere tali difficoltà nella prima metà di aprile, almeno per i medicinali di particolare urgenza;
si potrebbero verificare gravi rischi per la salute pubblica in ragione dell'impossibilità per i pazienti di accedere ai farmaci necessari alla cura delle proprie patologie,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per ripristinare una situazione di regolarità nella fornitura dei bollini per i medicinali ed evitare pericolosi stati di carenza di farmaci, anche salvavita, all'interno del territorio nazionale.
(3-01830)
CAPPELLETTI, FUCKSIA, DONNO, SERRA, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
la ditta Ovvio già SpA ora Ovvio Srl, con amministratore unico Giovanni Delrio, ha sede ad Ariccia (Roma), via XXV Aprile n. 5;
la composizione societaria risulta formata dalla Semeraro Holding Srl per il 45 per cento e dalla S. Group Negozi Srl per il restante 55 per cento;
la ditta Ovvio svolge attività di impresa nel settore terziario e, nello specifico, commercio al dettaglio di mobili per la casa e per l'ufficio;
considerato che:
la ditta operava con centri di vendita a Vicenza, Pordenone, Roma est, Bergamo;
la chiusura del centro vendita di Pordenone ha determinato il licenziamento di 36 lavoratori, mentre nel punto vendita di Vicenza è stata attivata la procedura di mobilità per riduzione del personale per 23 dipendenti;
nel mese di giugno 2014 presso l'ente bilaterale della Provincia di Vicenza, dinnanzi alla commissione paritetica territoriale, istituita con delibera n. 8 del consiglio direttivo dell'ente bilaterale del 17 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni per la composizione e le controversie di lavoro ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura civile e degli artt. 37 e 39 del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore terziario, il rappresentante della Ovvio, signor Massimiliano Gonzini, ha sottoscritto un accordo con il quale era stata concordata la dilazione dei pagamenti del TFR, stipendi arretrati, incentivo all'esodo e quanto altro dovuto ai lavoratori in 12 rate mensili in cambio della mobilità volontaria;
i pagamenti sono stati percepiti dai lavoratori solo per la prima rata;
in data 6 agosto 2014 la ditta ha informato le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 in merito all'affitto di azienda alla ditta O Store Srl con sede ad in Ariccia, via XXV Aprile n. 5;
il rappresentante legale di tale ditta è il signor Giovanni Semeraro, che è anche azionista della ditta Ovvio SpA e successivamente della Ovvio Srl conglobata nella *holding* Semeraro Holding Srl;
in data 5 febbraio 2015 con raccomandata n. 149976382162 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stato informato delle difficoltà in cui i lavoratori si trovano;
ripetuti solleciti dei lavoratori a rispettare gli accordi sottoscritti e le relative scadenze nei pagamenti delle spettanze arretrate indirizzati al signor Semeraro sono rimasti senza alcuna risposta;
è stata presentata dagli avvocati dei dipendenti istanza di fallimento ai sensi del decreto legislativo n. 5 del 2006 (come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2007),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali tutele intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare che situazioni analoghe a quelle vissute dai dipendenti di Ovvio si ripetano;
se non ritengano opportuno convocare un tavolo con i rappresentati delle aziende citate e una

rappresentanza dei lavoratori per trovare una mediazione che tuteli le parti coinvolte;
se e quali urgenti iniziative intendano attivare al fine di valutare tutte le soluzioni percorribili per contribuire alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con il coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni in cui l'azienda è presente.
(3-01831)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CANDIANI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
"Key for up" è un'azienda che svolge attività di *call* e *contact center*, avente a Terni 120 dipendenti che operano nel settore del *telemarketing outbound*, ed "Overing srl" è un'azienda che svolge anch'essa attività di *call center* ed ha a Terni 20 dipendenti, i quali svolgono sempre attività di *telemarketing outbound*. I contratti stipulati fra Key for up ed Overing ed i rispettivi collaboratori sono quasi per la totalità qualificati come contratti di lavoro a progetto;
il contratto di lavoro a progetto è una tipologia di contratto che è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 30 del 2003 e disciplinata nel relativo decreto legislativo n. 276 del 2003. La fattispecie legale è prevista e disciplinata dall'art. 61 del decreto legislativo citato ai sensi del quale il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più specifici progetti determinati dal committente;
in via generale l'art. 61 prevede alcuni requisiti in capo al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto quali: uno o più specifici progetti determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, collegamento ad un determinato risultato finale, divieto di mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, divieto di svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi;
il legislatore, con l'art. 24-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha stabilito che, nello specifico comparto dei *call center*, non occorre che siano rispettati i requisiti del contratto a progetto, primo fra tutti l'individuazione di uno specifico progetto, per tutte le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso *call center* "*outbound*". Ciò però a condizione che il corrispettivo venga definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;
anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto a riguardo (circolare 2 aprile 2013, n. 14) sottolineando come il collaboratore *outbound* può essere assunto con un contratto co.co.pro. nel caso in cui possa da solo e a suo piacimento determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di lavoro da eseguire e la collocazione temporale della stessa;
ciò implica che il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento anche temporale della prestazione: a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni; b) a che ora iniziare e a che ora terminare la propria prestazione giornaliera; c) se e quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera; è compatibile con i co.co.pro. la previsione concordata di fasce orarie per lo svolgimento della prestazione, la presenza di assistenti di sala la cui attività consiste nel fornire al collaboratore assistenza tecnica e di un determinato sistema operativo per l'esecuzione della prestazione. È in ogni caso escluso l'esercizio del potere disciplinare;
l'art. 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003 al comma 2 statuisce che qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti;
la disciplina speciale prevista dal legislatore per il comparto dei *call center* in *outbound*, se concerne i requisiti di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, non concerne, invece, le successive disposizioni contenute nel Titolo VII, Capo I, dello stesso decreto, atteso che, da un lato, le attività di *call center outbound* trovano la propria disciplina nella prassi amministrativa ed ora anche nella contrattazione collettiva e, dall'altro, la collaborazione coordinata e continuativa è pur sempre ricondotta dalla normativa alla fattispecie della "collaborazione a progetto". Ne consegue che, a parte

l'esclusione dai requisiti di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, non vi è ragione di non applicare, ai collaboratori a progetto impiegati nello svolgimento di attività di *call center outbound*, le altre norme che integrano la disciplina del rapporto di collaborazione a progetto, prevedendo in particolare dei livelli minimi di garanzie, quali ad esempio quelle concernenti gli "altri diritti del collaboratore a progetto" di cui all'art. 66, che sarebbe del tutto irragionevole non estendere ai collaboratori in questione;
in data 22 luglio 2013 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di riferimento per i collaboratori telefonici dei *call center*, il cui art. 5 stabilisce che «il corrispettivo del collaboratore è composto dalla somma fra: 1. indennità economiche obbligatorie: a) "Indennità Mensile di Garanzia" parametrata al raggiungimento di un numero di contatti utili"; b) "Indennità variabile di progetto" maturata sui "contatti positivi" effettivamente realizzati nel periodo della campagna, ed il cui valore economico è parametrato alla tipologia di beni e servizi da vendere ed alle attività ad esse connesse ed accessorie; 2. Indennità economiche suppletive: bonus eventualmente concordati a livello individuale e/o collettivo»;
l'art. 9, rubricato assicurazione obbligatoria, statuisce che: «il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale ed fiscale ed assicurare il collaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro»;
i collaboratori a progetto sono tenuti ad iscriversi all'apposita gestione separata dell'INPS per i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività di collaborazione, alla quale il committente provvede a versare la contribuzione previdenziale. Per i collaboratori il contributo è per 2 terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. L'articolo 39 del "Collegato lavoro", legge n. 183 del 2010, estende il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal committente sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto, iscritti alla gestione separata;
il decreto delegato approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 20 febbraio 2015, in attuazione del "Jobs act", ovvero la legge delega di riforma del mercato del lavoro, abolisce i contratti di collaborazione a progetto a partire dal 1° gennaio 2016 (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza) ma fa salve "le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni". Tra queste ci sono i *call center* appunto. La decisione di mantenere i co.co.pro. per alcune professionalità è il frutto di una scelta politica a giudizio dell'interrogante miope finalizzata a favorire le imprese a detrimento dei lavoratori che vedono procrastinare così la loro condizione di precari e le scarse tutele di cui godono;
considerato che:
il contratto a progetto che lega i collaboratori di Terni ai due *call center* citati prevede: una retribuzione oraria, un orario di lavoro imposto che si articola in 2 turni di cui uno che va dalle ore 11.30 alle ore 15.30 e l'altro dalle ore 17.30 alle ore 21.00;
ai collaboratori viene rinnovato ormai da parecchi anni sempre lo stesso contratto a progetto, concernente la realizzazione dello stesso identico progetto;
i collaboratori sono sottoposti al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo degli assistenti di sala, cosiddetti *supervisor*;
devono documentare l'orario di lavoro espletato in entrata ed in uscita;
non svolgono il loro lavoro in modo autonomo essendo l'azienda stessa a fornire i nominativi da contattare;
in caso di malattia non godono della relativa indennità, ed in caso di gravidanza le lavoratrici non godono dell'indennità di maternità;
dalle indagini espletate dai lavoratori presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, non risulta versato da parte del datore di lavoro alcun contributo alla gestione separata, come per legge dovuto;
da venerdì 27 febbraio 2015 i 140 lavoratori sono in sciopero ad oltranza, ed in particolare protestano

contro il ritardo nel pagamento degli stipendi ed il possibile licenziamento di una ventina di loro; laddove perdessero il posto di lavoro, non godrebbero né di liquidazione né di ammortizzatori sociali, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda accertare la reale natura giuridica dei contratti dei collaboratori dei *call center* Key for up e Overing Srl di Terni, ovverosia se lo stesso si qualifichi effettivamente come contratto a progetto oppure per le sue peculiarità debba essere sussunto nella fattispecie del contratto di lavoro subordinato;

se intenda accertare il mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi alla gestione separata dell'INPS;

nel caso in cui i dovuti versamenti non siano stati effettuati, quali iniziative intenda adottare a tutela dei lavoratori e nei confronti del datore di lavoro;

in quale maniera intenda arginare il fenomeno del precariato nel settore dei *call center*.

(4-03769)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01831, del senatore Cappelletti ed altri, sulla salvaguardia dei livelli occupazionali della ditta Ovvio Srl di Ariccia (Roma).

1.5.2.5. Seduta n. 431 (pom.) del 15/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

431a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 15 APRILE 2015
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,38)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1598) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013*** *(Relazione orale)* **(ore 16,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1598.

Ilrelatore, senatore Zin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZIN, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1598 reca l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione dell'accordo sottoscritto nel 2013 fra l'Italia e il Cile, teso a consentire l'esercizio dell'attività lavorativa ai familiari a carico del personale diplomatico. Si tratta di un accordo praticamente identico a quello esaminato nella seduta antimeridiana, riferito all'Argentina, che intende facilitare l'esercizio dell'attività lavorativa dei familiari del personale delle missioni diplomatiche e consolari.

Anche in questo caso, l'accordo si estende anche ai familiari delle rappresentanze accreditate presso la Santa Sede e gli organismi internazionali aventi sede nei rispettivi territori. I successivi articoli definiscono le procedure autorizzative, l'applicabilità della normativa locale in materia fiscale e di sicurezza sociale e del lavoro e la non applicabilità dell'immunità.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli, che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'accordo in oggetto. Anche in questo caso, dall'applicazione del provvedimento non derivano oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il mio collega senatore Candiani mi invita a consegnare l'intervento scritto. Io invece preferisco solamente dire che il provvedimento, così come illustrato dal relatore, ha delle finalità ben specifiche e condivisibili. Quindi, rimettendomi a quanto già detto varie volte in sede di Commissione, sottolineo che questo è un provvedimento che trova la nostra

condivisione, concetto che ribadirò velocissimamente anche in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 17,01).

Colleghi, la seduta è ripresa ed invito tutti a prendere posto, perché ci accingiamo a votare.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, dal momento che mi hanno detto che devo essere un uomo di parola, mi rimetto a quanto ho già detto in precedenza, quindi dichiaro e confermo il voto favorevole del Gruppo della Lega.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signora Presidente, desidero soltanto dichiarare il voto favorevole da parte del mio Gruppo.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1649) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 17,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1649, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Bertorotta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BERTOROTTA, *relatrice*. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, risalente al 1992.

Il testo, elaborato nell'ambito del Consiglio d'Europa, sottoscritto da 46 Paesi e ratificato già da 42, è finalizzato ad offrire maggiori garanzie giuridiche a protezione del patrimonio archeologico degli Stati parte, definito come fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico. Il documento, composto di 18 articoli, ha aggiornato i contenuti di un precedente trattato del Consiglio d'Europa, risalente al 1969 e ratificato dall'Italia nel 1973.

Nello specifico, il testo mira all'adozione di un regime giuridico finalizzato alla protezione del patrimonio archeologico ed alla conservazione integrata dei beni, cercando al contempo di conciliare i bisogni dell'archeologia con quelli della pianificazione urbanistica e territoriale, di offrire un sostegno finanziario pubblico alla ricerca, di promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni scientifiche, la mutua assistenza tecnica e scientifica, la sensibilizzazione del pubblico e la possibilità di una più ampia fruizione del patrimonio archeologico, nonché di prevenire la circolazione illecita di elementi di tale patrimonio.

La Convenzione delinea altresì un quadro istituzionale di cooperazione e di scambio sistematico di esperienze e di esperti fra i Paesi parte.

Più in dettaglio, con riferimento alle misure di identificazione e di tutela, l'articolo 2 impegna i Paesi all'adozione di un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico che preveda la gestione di un inventario, la costituzione di riserve archeologiche e l'obbligo di denuncia alle autorità delle nuove scoperte.

L'articolo 3 stabilisce criteri comuni per le procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi e delle attività archeologiche, per scoraggiare l'illegalità e garantire il rilievo scientifico delle ricerche.

L'articolo 4 prevede misure di protezione fisica del patrimonio, mediante l'acquisto, la conservazione e la manutenzione del patrimonio stesso, anche attraverso la creazione di depositi per i reperti allontanati dal luogo di origine.

Relativamente alle misure di conservazione integrata del patrimonio, l'articolo 5 impegna i Paesi parte a conciliare i bisogni dell'archeologia con quelli dello sviluppo del territorio, incoraggiando la maggiore partecipazione possibile degli archeologi alle politiche di pianificazione ed ai programmi di sviluppo territoriale.

Il successivo articolo 6 impegna i Paesi firmatari a finanziare la ricerca archeologica attraverso le varie autorità pubbliche nazionali e territoriali e ad accrescere i mezzi destinati all'archeologia preventiva.

Gli articoli 7 e 8 dispongono in ordine alla raccolta ed alla diffusione delle informazioni scientifiche, prevedendo, in particolare, un impegno a facilitare, a livello nazionale ed internazionale, lo scambio di materiale archeologico a fini scientifici, nonché a promuovere lo scambio di informazioni sulla ricerca archeologica e l'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

L'articolo 9 impegna gli Stati a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla conoscenza del patrimonio archeologico e del suo valore e a promuoverne l'accessibilità.

Il successivo articolo 10 dispone misure finalizzate alla prevenzione della circolazione illecita del patrimonio archeologico, impegnando i Paesi allo scambio di informazioni tra autorità e istituzioni scientifiche sugli scavi illegali, a fornire informazioni sui materiali sospettati di provenire da scavi illegali o sottratti a scavi ufficiali, all'adozione di misure necessarie ad impedire che musei o istituzioni analoghe possano acquistare materiali archeologici illegali, ed infine alla limitazione del movimento del patrimonio archeologico illegale.

Di interesse anche l'articolo 12 della Convenzione, che stabilisce misure per la mutua assistenza tecnica e scientifica fra i Paesi.

Il disegno di legge consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore del testo.

Gli oneri complessivi - essenzialmente connessi alle spese di missione per l'esperto di cui all'articolo 13 della Convenzione, finalizzate ad attività di controllo dell'applicazione del testo - sono previsti in circa 2.500 euro annui.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo «S. Giovanni Bosco-Alessandro Manzoni» di Toritto, in provincia di Bari, che siedono al primo piano delle tribune ed ai quali rivolgiamo il nostro benvenuto. *(Applausi)*.

Salutiamo ora le studentesse e gli studenti dell'Istituto «Casagrande» di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, che si trovano al secondo piano delle tribune. Benvenuti tutte e tutti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1649 (ore 17,10)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il provvedimento in esame richiama tutti ad un'attenzione particolare perché quando si parla di archeologia ci si riferisce ad un aspetto culturale molto importante della storia, non solo dell'Italia ma di tutti i 96 Paesi firmatari di questa Convenzione, anche se non ancora tutti l'hanno ratificata.

È importante ricordare come questo provvedimento abbia già ottenuto il voto favorevole del nostro Gruppo alla Camera in quanto si chiede che questi luoghi siano accessibili e che tutti possano fruire della conoscenza di parti importanti del nostro passato.

Del resto, come sosteneva il professor Rochet, uno degli aspetti più importanti che dà la misura del

livello di cultura di un Paese è proprio la possibilità di conoscere le proprie radici identitarie e l'archeologia mostra pezzi di radici identitarie molto importanti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vista l'importanza del provvedimento non posso esimermi dal

dichiarare il voto favorevole del Gruppo Lega Nord. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BERTOROTTA, *relatrice*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA, *relatrice*. Signora Presidente, anch'io ovviamente dichiaro il voto favorevole su questo provvedimento.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 17,13)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.

Ricordo che nella seduta pomeridiana dell'8 aprile è stata presentata una proposta di non passaggio all'esame degli articoli e si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che, di fronte a un provvedimento come questo, che incide sui principi dell'attività amministrativa, che incide su istituti molto importanti, come la Conferenza dei servizi, il "silenzio-assenso" e l'autotutela; di fronte a un provvedimento che introduce in modo organico la delega sulla cittadinanza digitale; di fronte a un provvedimento che ha due deleghe, sottovalutate complessivamente, ma che hanno, a mio modo di vedere, una portata molto significativa anche sul piano dell'anticorruzione, come la delega sui servizi pubblici locali e la delega sulle società partecipate; di fronte a un provvedimento che incide anche sull'organizzazione pubblica, intervenendo sull'ufficio territoriale periferico dello Stato, sull'organizzazione complessiva degli uffici periferici, sulle camere di commercio, e che introduce le premesse per una riforma organica e significativa del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incidendo in particolare sullo stato giuridico dei dirigenti pubblici; a fronte di un provvedimento di questa portata, il dibattito fa registrare sostanzialmente una condivisione di fondo di cui, come relatore, non posso che prendere atto con soddisfazione. Infatti, dimostra in pratica che il provvedimento così come è uscito dal lavoro, molto significativo, svolto in sede parlamentare ha un consenso di fondo. Questo lo devo dedurre dal fatto che sostanzialmente le questioni su cui si è soffermato il dibattito sono molto limitate e particolari.

Il dibattito ha fatto emergere, per quanto riguarda la dirigenza pubblica, la preoccupazione del rapporto fra tecnica e politica, cioè la preoccupazione che la revocabilità dell'incarico possa dare vita ad una debolezza della dirigenza pubblica nei confronti del potere politico. È chiaro che siamo di fronte ad una modifica resa necessaria dalla valutazione complessiva dello stato dell'amministrazione pubblica e anche da recentissimi episodi che ci pongono di fronte al fatto che abbiamo bisogno di una dirigenza pubblica che abbia una professionalità forte e duttile, che non pensi all'inamovibilità come valore, e alla posizione in un determinato ente come ad una posizione fino a fine carriera sulla quale consolidare

magari anche un potere personale. L'amministrazione, come la politica, è a servizio dei cittadini e quindi non può essere in questa logica che si configura la dirigenza; la dirigenza più che mai nella dinamica moderna deve essere capace di mobilità e capace di consolidare la dignità di una professionalità sia nel confronto con gli appartenenti alla propria stessa categoria di dirigenti, sia nei confronti degli amministratori pubblici. La disciplina che viene proposta a questa Assemblea è una disciplina che sicuramente pone le premesse perché la dirigenza recuperi tutta la sua dignità professionale, tutta la sua dignità giuridica e perché la revocabilità dell'incarico sia semplicemente un fine mandato dopo il quale si affronta il concorso con tutti gli altri dirigenti, un concorso aperto a tutti quelli che vorranno partecipare.

Non c'è quindi, con queste premesse, nella novità del disegno, niente che vada ad incidere sul rapporto tra politica e dirigenza, soprattutto nel momento in cui la dirigenza e la politica, proprio in virtù di queste riforme, siano riportate nei loro alvei e nei loro alvei rimangano.

C'è un altro tema che è emerso sia con riferimento al silenzio assenso, sia con riferimento alla Conferenza di servizi e riguarda i termini posti per l'enunciazione dei propri pareri nei rapporti tra le amministrazioni. Credo che da questo punto di vista, al di là del fatto che è sicuramente necessario che poi ci sia una revisione delle dotazioni organiche per rendere questi principi concretamente attuabili, questa sia una previsione sacrosanta, in quanto impedisce l'abuso della competenza, ovvero l'uso delle proprie competenze non per concorrere alla definizione dei provvedimenti e delle decisioni pubbliche, ma per impedire, ritardare o condizionare in modo indebito le decisioni. Questo abuso delle competenze è assolutamente incostituzionale: viola l'articolo 97 della Costituzione, perché pretende di incidere surrettiziamente sul piano della Costituzione materiale, sui principi della ripartizione delle competenze e della leale collaborazione tra i poteri dello Stato.

In questa chiave, la definizione di tempi brevi ed il silenzio assenso tra le amministrazioni pubbliche hanno un forte significato sia di riconduzione della relazione tra le amministrazioni nell'alveo della Costituzione, sia di incisione sui costumi vigenti. Credo possa contribuire davvero a far sì che si sviluppi nel modo migliore il rapporto di leale collaborazione tra le amministrazioni affinché il principio-dovere della celerità delle decisioni sia un principio e un dovere consacrato e reso effettivo.

Rimane poi un tema che ha interessato molto il dibattito e la discussione generale e che ha visto anche, in questi giorni, qualche riflessione forse non propriamente adeguata al ruolo. Mi riferisco al Corpo forestale dello Stato. Da questo punto di vista voglio subito precisare che nella delega è posto un problema di riordino delle funzioni di polizia, di riordino delle funzioni di tutela agroalimentare e di sicurezza alimentare. Si tratta di un disegno di razionalizzazione volto a superare sovrapposizioni, duplicazioni e interferenze tra le diverse norme in ordine al sistema complessivo delle polizie.

In questo ambito la delega pone attenzione alla sicurezza agroalimentare affrontando la questione di una diversa organizzazione senza una penalizzazione delle funzioni relative al settore che - ripeto - non verranno penalizzate dalla delega. In quest'ultima viene precisato adeguatamente - e comunque c'è un dibattito rimesso all'Assemblea - che le funzioni verranno chiarite e definite. Si tutelano anche i principi della unitarietà, della competenza e della professionalità.

Questo è quanto ritenevo di dover dire in replica, sulla base di quanto emerso in discussione generale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signora Presidente, non posso che iniziare questa replica ringraziando la Commissione affari costituzionali: la presidente Finocchiaro e tutti i componenti - mi riferisco sia ai Gruppi di maggioranza che di opposizione - i quali nel corso dell'approfondita discussione non hanno mai avuto atteggiamenti ostruzionistici, ma hanno sempre partecipato, a volte condividendo e altre no i diversi punti della delega, ma sempre in modo legittimo e puntuale.

Naturalmente ringrazio anche il sottosegretario Rughetti, le persone del mio *staff* e i funzionari della Commissione affari costituzionali, nonché tutti i senatori intervenuti in discussione generale la

settimana scorsa, i quali hanno dimostrato in larga parte di capire prima di tutto lo spirito di questo disegno di legge. Penso, ad esempio, al senatore Cociancich, che nel suo intervento ha subito messo in luce come questa non sia una riforma di settore, ma per il Paese.

È una riforma per il Paese che entra in una strategia complessiva che il Governo sta mettendo in atto per riuscire a riportare l'Italia ad essere protagonista nell'ambito di una nuova strategia economica europea. Per questo sappiamo che è necessaria una riforma sistemica dello Stato che stiamo portando avanti con tre provvedimenti fondamentali. Mi riferisco alla legge n. 56 del 2014, già legge dello Stato e oggi nel suo percorso di attuazione, una legge che supera le funzioni delle Province per come le ricordiamo e che attribuisce alle stesse due sole funzioni essenziali; al disegno di legge Boschi che, nel Titolo V, ridà con chiarezza competenze a Stato e Regioni, superando le ragioni degli innumerevoli conflitti di attribuzione che, a normativa vigente, hanno dato ai nostri cittadini uno Stato incapace di rispondere con tempestività ai loro bisogni e, infine, al disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione che ci accingiamo a votare in quest'Aula.

Qual è il filo conduttore di queste riforme che approcciano la riforma dello Stato? È sempre uno solo e si sintetizza con una parola: semplicità.

Noi sappiamo che questi anni hanno messo in luce uno Stato troppo complicato nei diversi livelli di amministrazione, nell'eccesso di produzione normativa; troppo complicato per i nostri cittadini, così come per i nostri imprenditori, che avevano un'idea, magari volevano fare un investimento, ma poi si trovavano uno Stato controparte e non al fianco. Tutto questo ha scoraggiato gli investimenti; ha scoraggiato i cittadini rispetto al loro diritto di avere servizi pubblici di qualità. Tutto questo, insomma, ha scoraggiato una parte importante di crescita del nostro Paese.

Che cosa c'è in particolare in questo disegno di legge quale elemento di semplicità? Io credo che il punto più importante sia quello richiamato con determinazione e passione dalla senatrice Lanzillotta, ovvero la cittadinanza digitale. Sappiamo che questo è il tema che farà la vera differenza rispetto al buon esito della riforma della pubblica amministrazione. Ne discutevo anche stamattina in un'università con molti ragazzi e ragazze che, tra tutti gli aspetti che affrontiamo in questo disegno di legge, focalizzavano la loro attenzione proprio sul tema della cittadinanza digitale, ovvero sul fatto che oggi l'innovazione come mezzo ci consente di avere la tecnica a disposizione per dare ai nostri cittadini, ai nostri imprenditori la possibilità di ricevere nei loro luoghi, sul loro telefonino piuttosto che sul loro *computer* di casa o dell'ufficio, attraverso un'identificazione digitale, tutte le informazioni che li riguardano rispetto all'amministrazione, quindi di usufruire di tutti i servizi pubblici attraverso il mezzo digitale e di adempiere a tutti i doveri che hanno con l'amministrazione, sempre attraverso i servizi digitali.

Io credo che questo sia il vero punto che fa di questo disegno di legge un provvedimento non tanto e non solo per la modernizzazione del Paese, ma soprattutto per la democrazia di questo Paese, perché se noi riusciamo a dare a 60 milioni di residenti la possibilità di usufruire di servizi pubblici in tempi certi e con trasparenza - e questa è la cittadinanza digitale - abbiamo immediatamente fatto la riforma della pubblica amministrazione che davvero diventa volano di sviluppo per il Paese.

Ci sono poi una serie di altri interventi che si inseriscono sempre nel filone della semplicità: semplicità, per esempio, dei processi decisionali.

Il senatore Pagliari - che ringrazio per il lavoro costante che insieme abbiamo fatto - ha citato diversi aspetti: penso all'autotutela, alla Conferenza dei servizi, al silenzio-assenso tra amministrazioni. Penso a quella norma importante, affrontata in diversi vostri interventi, dove si dà una delega al Governo per chiarire una volta per tutte che cosa i cittadini e gli imprenditori possono fare con SCIA e silenzio-assenso e cosa invece necessita di autorizzazione espressa.

Oltre alle semplificazioni sui processi decisionali ci sono anche semplificazioni nei modi di organizzare il nostro Stato. Voglio dirlo qui con chiarezza: non c'è mai stato un approccio di semplice razionalizzazione; non si è mai partiti da esigenze di taglio dei costi, ma c'è sempre stato l'approccio del considerare uno Stato più snello e più semplice come uno Stato più efficace e più efficiente per i cittadini. Per questo noi pensiamo sia importante prevedere un unico luogo fisico di raccordo tra il

cittadino e lo Stato centrale, e questo è l'Ufficio territoriale del Governo. È per questo che vogliamo raggruppare la periferia dello Stato in un unico ufficio fisico per uscire da quella prassi, ormai purtroppo consolidata, per cui anche amministrazioni di uno stesso livello di governo finiscono per bloccarsi a vicenda perché non comunicano o comunicano male tra loro.

È sempre con questa logica che abbiamo voluto dimezzare il numero delle camere di commercio, ma soprattutto abbiamo voluto legare questo dimezzamento - che poi è a sua volta collegato al dimezzamento di un contributo obbligatorio per le imprese, con conseguente riduzione dei costi - a delle funzioni definite in modo che le camere di commercio siano davvero un sostegno alla nostra imprenditoria e non invece un freno.

È sempre seguendo questa logica che siamo intervenuti sulle forze di polizia, riconoscendo in esse un elemento fondamentale per il nostro Paese. Al contempo, abbiamo anche riconosciuto che le risorse si possono usare meglio, gestendo insieme i servizi associati - penso agli acquisti, agli uffici legali - evitando duplicazioni di ruoli e razionalizzando le catene di comando.

Su questo voglio tranquillizzare tutti coloro che negli interventi in discussione generale hanno legittimamente raccontato i loro timori rispetto al presidio necessario e fondamentale del nostro meraviglioso territorio. In particolare, in merito all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in uno degli altri corpi di polizia, vorrei precisare che il criterio di delega individuato a seguito della discussione in Commissione affari costituzionali garantisce tutti i timori che sono stati legittimamente espressi in quest'Aula. Siccome è stato proprio questo il punto su cui più ampia è stata la discussione in Commissione affari costituzionali, credo sia utile richiamare il fatto che, proprio dopo tale discussione in Commissione affari costituzionali, è stato stabilito - questo recita il testo proposto dalla Commissione in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato - che devono restare ferme «la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio», nonché quella della sicurezza agroalimentare e che occorre salvaguardare «le professionalità esistenti», la specialità del Corpo e la sua unitarietà. Non c'è quindi alcun timore di un minor controllo e di una minor tutela del nostro territorio; casomai, razionalizzando una catena di comando, potremo avere più tutela del territorio rispetto a quella che abbiamo oggi.

Il terzo filone di semplificazione contenuto in questo disegno di legge è quello normativo. Abbiamo deciso di affrontare il tema della semplificazione normativa scegliendo alcuni settori strategici, per i quali proponiamo l'adozione di testi unici di semplificazione. Tra questi settori vi è, innanzitutto, quello del pubblico impiego: riscrivendo il testo unico sul pubblico impiego - sono d'accordo con il senatore Torrisi e i criteri di delega approvati in Commissione lo testimoniano - faremo in modo di uscire dalla rappresentazione decadente e colpevolmente umiliante che c'è stata in questi anni, anche con la complicità colpevole di alcune parti della politica, per cui tutti i lavoratori pubblici sono uguali e devono essere puniti e penalizzati. Non è così. Ci sono tante lavoratrici e tanti lavoratori che, malgrado questa rappresentazione decadente, continuano ogni giorno a portare avanti servizi essenziali per il nostro Paese e per i nostri cittadini, come la scuola, la salute, il fisco, la giustizia. È proprio in risposta al valore di queste persone che, semplificando la normativa sul pubblico impiego, grazie ai criteri di delega, introdurremo dei meccanismi premianti che valorizzino chi fa bene e penalizzino e puniscano ovviamente chi fa male.

Gli altri due settori strategici di semplificazione normativa che abbiamo deciso di inserire in questo disegno di legge sono quelli delle partecipazioni pubbliche e dei servizi pubblici locali. A questo proposito, vorrei rispondere al senatore Endrizzi, che ha usato il termine «lucro»: per noi «lucro» è sprecare risorse della collettività, perché sono risorse che vengono dalle tasse pagate dai nostri cittadini, così come per noi è «lucro» usare quelle risorse senza riuscire a dare qualità e servizi eccellenti per tutti i cittadini.

Questi saranno gli obiettivi che porteremo avanti adottando questi due testi unici.

In diversi interventi, ma soprattutto nelle pregiudiziali di costituzionalità che sono state presentate, si è posto l'accento sul tema della dirigenza. Anche in quest'Aula io ho raccontato come, in una discussione anche con il Presidente del Consiglio, siamo arrivati alla scelta del ruolo unico, che è la scelta di una

dirigenza autonoma e indipendente dalla politica e che quindi rispetta non solo formalmente, ma sostanzialmente l'articolo 97 della nostra Costituzione. Dico sostanzialmente perché invece negli anni passati abbiamo avuto tanta cattiva amministrazione che, con precariato reiterato, di fatto non rispettava la Costituzione, che prevede l'accesso nell'amministrazione per concorso. No, noi vogliamo rispettare l'articolo 97 della nostra Costituzione, in particolar modo per la dirigenza, perché crediamo in una dirigenza autonoma e indipendente dalla politica, ma reputiamo anche che riconoscere l'autonomia e l'indipendenza dalla politica della dirigenza non significhi inamovibilità, non significhi che non si possano prevedere nei percorsi di carriera delle valutazioni che influiscano su incarichi di maggiore o minore responsabilità. Pertanto, la Costituzione non solo la rispettiamo, ma esaltiamo quell'articolo 97 puntando sulla dirigenza così come ci chiede la Costituzione, ma crediamo anche che sia fondamentale che i più bravi possano avere incarichi di maggior responsabilità e i meno bravi incarichi di minore responsabilità; inoltre, se davvero hanno dimostrato, con meccanismi assolutamente di cautela, di essere stati scarsi nel loro rendimento, riteniamo si possa prevedere un'uscita dal ruolo, ovviamente sulla base di meccanismi di valutazione e mai su scelte arbitrarie.

Rispondo anche all'immagine suggestiva del senatore Crimi, che in Commissione ha partecipato spesso anche puntualmente alla discussione, ma che nell'intervento in discussione generale ha portato alla nostra attenzione un'immagine molto suggestiva in relazione al passaggio di un dirigente di Agcom verso Mediaset. Mi rendo conto che l'immagine è suggestiva, ma è frutto di una serie di inesattezze che provo a mettere in fila. La prima è che il ruolo unico non riguarda le autorità indipendenti e la seconda è che con il decreto-legge n. 90 del 2014, antipasto della riforma della pubblica amministrazione, che abbiamo convertito in legge in agosto, noi abbiamo inasprito le incompatibilità e i tempi di uscita per i quali i componenti delle autorità non potevano andare a lavorare in luoghi e società che prima avevano controllato. In terzo luogo, qualora anche parlassimo del ruolo unico dei dirigenti (che nulla c'entra con Agcom), non è questo Governo che introduce il fatto che ci possa essere un tempo di aspettativa in cui si va nel privato, ma è già previsto a normativa vigente; non solo noi non lo cambiamo, ma non cambiamo neanche i regimi di incompatibilità. Tutto questo per dire che l'immagine - me ne rendo conto - era suggestiva, ma frutto di molte inesattezze.

Tranquillizzo invece il senatore Cuomo: già nella legge di stabilità noi abbiamo voluto - perché dire così è giusto - tutelare i vincitori di concorso non assunti che, al pari dei dipendenti delle Province che verranno messi in mobilità dalle Province perché non più occupati con le funzioni essenziali di cui alla legge Delrio, dovranno avere quel posto che spetta loro e che era frutto di uno scandalo che già non avessero, perché ancora esisteva una doppia autorizzazione (una a bandire e una ad assumere), ma questa previsione l'abbiamo sanata con il decreto-legge n. 90 del 2014.

Termino con la vera sfida di questa riforma, che certamente è approvare questo disegno di legge in via definitiva nei diversi rami del Parlamento, ma soprattutto attuarla.

Noi stiamo già lavorando ai decreti legislativi; sappiamo anche, però, che il tasso di riformismo non si misura nella quantità di leggi che si approvano. Questa è una riforma che avrà la necessità di un grandissimo sforzo di attuazione e quindi credo davvero che quanti più saremo a condividerne lo spirito e ad iniziare uno sforzo collettivo del Paese e dei corpi intermedi, tanto più ci potrà essere davvero un buon esito degli effetti positivi di questo disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che nella seduta pomeridiana dell'8 aprile è stata presentata una proposta di non passaggio all'esame degli articoli, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, a prima firma del senatore Martelli.

Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevole Ministro, colleghi, noi abbiamo sempre auspicato riforme che potessero dare efficienza alla pubblica amministrazione, ma riteniamo che questo disegno di legge presenti molte carenze. Sui singoli punti sono puntualmente intervenuti nel lavoro in Commissione i colleghi Bernini, Bruno, Mazzoni, che hanno seguito e seguiranno tanti aspetti.

Vorrei adesso evidenziare alcune questioni che ci portano a condividere la proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Prima ho sentito parlare il Ministro della vicenda dei servizi pubblici locali. Mi auguro che le misure che sono state annunciate portino a un miglioramento della qualità. Ricordo che la parte politica di cui faccio parte, il centrodestra, con i Governi Berlusconi fece una riforma dei servizi pubblici locali utilissima, importante e preziosa, che fu boicottata da larghi settori della politica e del Parlamento. Quella riforma fu poi cancellata con un *referendum* basato su argomenti francamente non veritieri. Faccio l'esempio dell'acqua, ma non è l'unico dei servizi pubblici: si diceva che c'era la privatizzazione dell'acqua, mentre c'era soltanto una maggiore efficienza dei servizi e un'apertura a capitali privati. Ma quello fu il tema della campagna referendaria che difatti raggiunse il *quorum*. Ricordo ancora alcune immagini e manifestazioni di bambini a cui veniva sottratta l'acqua. Non era quello il contenuto della riforma: era piuttosto il tentativo di impedire, attraverso una più corretta gestione e una depoliticizzazione delle gestioni di cui tanti parlano, uno spreco, considerato che le risorse idriche in questo Paese sono abbondantemente sprecate. Noi quindi siamo stati portatori di autentiche riforme dei servizi pubblici locali, approvate e poi - ahimè - in base a procedure lecite e democratiche (i *referendum* abrogativi fanno parte della nostra Costituzione), cancellate.

Mi pare che quella che si prospetta oggi sia molto meno della riforma seria e coraggiosa che noi facemmo, quindi la nostra critica riguarda l'insufficienza degli obiettivi che questa riforma raggiunge.

Vedo che il Ministro va via. Volevo dire qualcosa sulla questione del Corpo forestale, facendo riferimento a ciò che il ministro Madia ha dichiarato, ma vedo che scortesemente non vuole ascoltare. *(Il Presidente indica i banchi del Governo)*. Lo so che ci sono altri rappresentanti del Governo, Presidente, ma avrei avuto piacere che il Ministro ascoltasse, così avrebbe potuto approfondire le sue conoscenze come noi approfondiamo le nostre ascoltando le sue argomentazioni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Evidentemente è un politico così esperto che non ha bisogno di ascoltare il Parlamento. Il ministro Madia ha detto sul Corpo forestale dello Stato delle cose non esatte. Di fatto, cosa ha detto? Che, in base a questa delega, non cambia niente. Intanto la ringrazio, perché è tornata. Come dicevo, il Ministro ha detto che non cambia niente perché si salvaguarda la specificità, il tipo di interventi e l'azione del Corpo forestale dello Stato. Allora perché dobbiamo andare a collocarlo o qui o lì?

Faccio presente ai colleghi - perché so che il Corpo forestale dello Stato è stato al centro di interventi e preoccupazioni di colleghi di tutti i Gruppi, anche di maggioranza - che oggi su "La Stampa" di Torino c'è una bella pagina che riferisce di un convegno promosso ieri dalla CGIL sui problemi della sicurezza. Nell'ambito di questo convegno l'onorevole Fiano, che ben conosco e penso sia noto a tanti colleghi, e che si occupa con passione e competenza dei temi della sicurezza nell'ambito del Partito Democratico, ha riferito - ho letto «La Stampa», non ero al convegno - che il Corpo forestale dello Stato, in base a questa delega, potrà essere collocato - leggete «La Stampa», se non credete a quello che dico, e se è falso Fiano smentisca i giornalisti - o nell'Arma dei carabinieri o nella Polizia di Stato. Piccolo dettaglio: l'Arma dei carabinieri è un corpo di polizia a competenza generale di ordinamento militare, mentre la Polizia di Stato, in base alla legge n. 121 del 1981, che immagino il ministro Madia conosca a memoria, è un corpo di polizia smilitarizzato ormai da 33 anni. Allora, delle due l'una. Fiano non è un politico che parla a caso, ma è il responsabile della sicurezza; non è senatore, è deputato, quindi ci sopravviverà come Assemblea parlamentare, visto che il Senato poi spirerà. Allora, dove vanno a finire questi della forestale, nella Polizia o nei Carabinieri? Vengono rimilitarizzati, ridiventano militari gli appartenenti al Corpo forestale? O vanno da un'altra parte? Ma si può dare una delega in bianco? Stralciate questa norma, colleghi, e approfondiamo l'argomento.

Non vorrei - lo dico anche ai colleghi di maggioranza che hanno dei dubbi - che tutto questo serva per

consentire al Presidente del Consiglio di fare una *slide*, dicendo che avevamo cinque forze di polizia e ora ne abbiamo quattro. Il risparmio non c'è. Mi fermo qui, perché sto intervenendo sulla proposta di non passaggio agli articoli; torneremo sull'argomento, qualora la nostra proposta di una pausa di riflessione non venisse accolta. Mi auguro tuttavia che il voto sarà favorevole alla proposta di non passaggio agli articoli. Non ci sono risparmi economici, ma ci sarà solo caos organizzativo. Il convegno di ieri, con la notizia che i membri del Corpo forestale andranno nei Carabinieri o nella Polizia, ha seminato ancora altra confusione. Se poi è vero che tutto resta come prima e che si semplifica la catena di comando, ciò vuol dire che chi dirige un corpo di polizia che ha delle specificità verrà comandato da gente che fa altri mestieri. Un questore fa un lavoro delicatissimo, che tuttavia è diverso da quello di un dirigente del Corpo forestale dello Stato.

Concludo su questo punto. Oggi abbiamo eretto il procuratore nazionale antimafia Roberti anche a procuratore nazionale antiterrorismo. Noi non abbiamo votato la fiducia, ma il decreto-legge comunque era già in vigore ed oggi è stato convertito in legge definitivamente. Questo decreto-legge ha attribuito alla Procura nazionale antimafia anche i compiti di Procura nazionale antiterrorismo. Dunque il procuratore nazionale antimafia, che è persona competente, ieri in un articolo pubblicato sul "Corriere della sera" ha detto di fare attenzione alla terra dei fuochi, al controllo del territorio, alle ecomafie, alla criminalità agroalimentare. Io credo che, oltre a votare il non passaggio all'esame degli articoli, uno "stralcetto" di quella delega non sarebbe male. Poi c'è anche la polizia provinciale, che è rimasta per strada e non si sa che fine dovrà fare. Sarebbe dunque opportuna un po' di riflessione. Non si sa se il Corpo forestale dovrà passare nei Carabinieri, nella Polizia o addirittura nella Guardia di finanza. E che cos'è? Un'attribuzione di numeri? Sono cose serie. Con la sicurezza e con la pubblica amministrazione di questo Paese non si scherza. Sì alle riforme, no all'improvvisazione. Per questo voteremo a favore della proposta di non passaggio all'esame degli articoli. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, noi voteremo per il non passaggio agli articoli per vari motivi, che sono stati già richiamati nelle questioni pregiudiziali e sospensive esaminate prima dell'inizio della discussione generale.

Il nostro voto è dovuto anzitutto all'ampiezza della delega. Si tratta di una delega che praticamente tratta tutte le questioni legate alla pubblica amministrazione, passando da trasparenza e Conferenza di servizi fino alle forze di polizia, relegando talvolta intere riforme a quattro parole: riordino delle funzioni di polizia. Tutta la riforma è così. Riordino delle funzioni di polizia: questo può voler dire tutto e niente, aprendo praticamente una delega che rimane in piedi per tutto il tempo necessario. Saranno 12 mesi nel caso dei vari decreti legislativi, più il tempo necessario alle modifiche che si renderanno necessarie successivamente.

Un altro motivo per cui voteremo il non passaggio all'esame degli articoli è perché durante i lavori in Commissione abbiamo effettivamente visto come su alcuni temi importanti come la dirigenza e, in particolare, i segretari comunali, il Corpo forestale dello Stato e le camere di commercio la Commissione avesse una posizione ampiamente condivisa che non era quella del Governo. Nei lavori della Commissione è stato evidente come sia stata oppressa la volontà della stessa maggioranza: senatori della maggioranza hanno dovuto votare contro i propri emendamenti perché il parere del Governo era quello. Non si trattava di emendamenti isolati, ma presentati in Gruppo, da quattro o cinque senatori. Parliamo dei componenti della maggioranza e del Partito Democratico. Si è verificata, quindi, una serie di violazioni del rispetto dei ruoli tra Governo e Parlamento.

Voteremo a favore del non passaggio all'esame degli articoli per quell'articolo 15, introdotto alla fine, che prevede l'ampio agio da parte del Governo di poter modificare e abrogare disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi che non sono stati attuati con i relativi regolamenti o decreti magari semplicemente perché sono cambiate le condizioni. Però non è dato sapere quali sono queste condizioni e non c'è stato fornito un elenco, pur essendoci stato detto che si ha già chiaro il

quadro dei provvedimenti considerati non più percorribili o superati. Eppure, non li abbiamo avuti.

Vengo, infine, a uno dei motivi più importanti: questo provvedimento è collegato alla manovra finanziaria. Come tale, i pareri della Commissione bilancio avrebbero dovuto avere un valore importante in tutto il provvedimento. E, infatti, leggendo i Resoconti o i pareri della Commissione bilancio, ci accorgiamo che la stessa ha rilevato che alcuni articoli e parti introdotti in Commissione non sono stati sottoposti al suo parere. Bisognerebbe riesaminarli. Stiamo parlando dello stesso articolo 15 in cui doveva essere introdotta la clausola di salvaguardia, ma ciò non è stato fatto. Questo lo dice la Commissione. È scritto; non lo sto inventando: leggete i resoconti sommari della Commissione. Ci si dovrebbe fermare e ricominciare daccapo cercando di affrontare le questioni separatamente. Quando si fa un provvedimento*omnibus* come questo, la maggioranza non può che votare il provvedimento nella sua interezza e buona parte della maggioranza si troverà costretta a dover votare - e faccio un invito rivolto a tutti - per non creare una crisi di Governo al buio un intero provvedimento di cui dovrà digerire bocconi amari. Abbiamo avuto contezza di quali sono durante i lavori della Commissione, a partire dalla Forestale fino ai segretari comunali, su cui ci sono posizioni abbastanza differenti tra il Governo e buona parte della Commissione che, a mio avviso, rappresenta una grande maggioranza di questa Aula. Spero che questa Aula abbia il coraggio non solo di votare a favore del non passaggio all'esame degli articoli, ma che abbia anche il coraggio, durante la votazione degli emendamenti, di non appiattirsi alla volontà del Governo e di decidere dando quel ruolo prioritario al Parlamento sul Governo nella legislazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Noi voteremo a favore dalla proposta di non passaggio all'esame degli articoli perché abbiamo avuto modo, anche nella stessa pregiudiziale di costituzionalità, di porre in evidenza e all'attenzione dell'Assemblea una serie di rilievi critici e di profili, a nostro avviso, molto delicati dal punto di vista della compatibilità costituzionale.

Per la verità, il non passaggio agli articoli non è solo un rito, ma è anche il tentativo di sottolineare in questa Aula alcuni aspetti particolarmente critici, su cui io ancora faccio appello. Ovviamente, durante l'esame dei singoli emendamenti e nel prosieguo della discussione, che spero non avverrà perché auspichiamo che si possa approvare la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, noi pensiamo che all'interno della maggioranza e da parte del Governo ci possa essere un'ulteriore riflessione. In particolare per quanto ci riguarda, tre questioni ci stanno particolarmente a cuore e le riteniamo anche particolarmente critiche.

Noi continuiamo a ritenere abbastanza non precisa nell'indicare gli obiettivi e le direttive, anche in generale e come tutte le deleghe ultimamente, la delega sulla riforma, di cui certamente vi è necessità. Una delega ampia che - ahimè - come abbiamo visto in altre deleghe rischia, nei decreti legislativi e negli schemi sottoposti alle Commissioni, di non far avere al Governo il conforto delle opinioni delle Commissione stesse.

Ci sarebbe, però, la necessità di un supplemento di discussione, in particolare sulla questione (che io ripropongo con forza e che investe gli articoli 2 e 3) della riorganizzazione della Conferenza dei servizi e del silenzio assenso (che è quella che più ci preme). Nel nostro ordinamento il principio del silenzio assenso per quanto riguarda gli enti e le amministrazioni preposte a tutela dell'ambiente, dei beni culturali, del paesaggio e della salute (tutti valori costituzionalmente protetti) è sempre stato respinto. Ciò persino nei momenti più difficili per l'ambiente di questo Paese, quando abbiamo assistito a procedimenti e a provvedimenti di impatto particolarmente negativo sull'ambiente. Tale principio vige per molte amministrazioni, ma non per quelle preposte alla tutela dell'ambiente. Credo vi sia la necessità di ritornare in Commissione per indagare ulteriormente.

La seconda questione sulla quale vi è un profilo politico è la seguente. Come si agisce con una delega? Questo è un ragionamento opposto a quello fatto dal collega senatore Gasparri per quanto riguarda la questione dei servizi pubblici locali. In particolare, su questo tema bisognerebbe arrivare a un provvedimento di stralcio e ad un'approfondita riflessione. Noi ci siamo adoperati anche per segnalare

una questione di rispetto minimo. Tra un po' ritornerà in Senato la riforma costituzionale. Non raccontiamoci di nuovo chiacchiere, dicendo che renderemo il *referendum* più semplice. Tanto degli esiti di questo *referendum* non interessa niente a nessuno. Sono andati a votare milioni di cittadini nel giugno 2011. Per la prima volta si è avuto di nuovo il *quorum*. Questi cittadini hanno espresso opinioni molto chiare per quanto riguarda l'acqua e il servizio idrico. In base a un grande lavoro svolto negli anni, da parte di associazioni e Comuni, si è detto che l'acqua è un bene comune e che deve essere pubblica. In questa delega, invece, si compie un'operazione inversa. Grazie alle nostre le insistenze vagamente si scrive: «tenuto conto», ma la priorità non è certo quella del rispetto degli esiti referendari, come avrebbe dovuto essere in una delega. In una democrazia che ha incidentalmente, e purtroppo pochi, strumenti di partecipazione diretta, come il *referendum*, quella dovrebbe essere la legge, perché la sovranità è del popolo che ha deciso e in quel momento ha di fatto legiferato abrogando alcune leggi.

Il terzo punto riguarda i segretari comunali. Abbiamo discusso e, per la verità, si sono fatti anche alcuni passi avanti, ma non soddisfacenti. In una situazione come quella che viviamo in questo Paese - e dico qui pubblicamente di aver firmato il disegno di legge dei senatori Filippi e Zanda per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema degli appalti ed altro - abbiamo la necessità di ristabilire con forza un punto ed un criterio di legalità e legittimità: non dovete abolire i segretari comunali; dovete invece restituire loro funzioni adeguate. Oggi, infatti nella grave situazione in cui versa il nostro Paese, dato che ogni settimana ne viene fuori una, bisognerebbe ripristinare la possibilità, che è stata tolta ai segretari comunali, di esprimere il parere preventivo di legittimità sugli atti. Bisognerebbe quindi fare una riflessione o tentare di trovare una soluzione molto diversa, perché non è sufficiente quella recata dal testo proposto dalla Commissione stessa.

Ultima questione che desidero trattare è quella della Guardia forestale: caro Gasparri, non in questa delega, come ha detto il responsabile sicurezza del Partito Democratico nel convegno da lei ricordato, ma nel DEF che non si capisce se sta un po' di qua e un po' di là, cosa ancor più grave. Quello che si dice nell'intento di rassicurare - e l'hanno detto anche adesso il rappresentante del Governo ed il Ministro - in realtà è smentito dal DEF stesso e dal suo contenuto. Continuo a ripetere che questo aspetto avrebbe veramente meritato uno stralcio per poter fare un ragionamento come quello che tutti in Commissione abbiamo fatto. Vi è una necessità? Benissimo, mettiamoci in campo, riordiniamo e razionalizziamo: nell'operazione di razionalizzazione, però, bisogna partire ovviamente dalle forze di polizia che fanno più o meno le stesse cose ed hanno funzioni generaliste. Guardate anche i numeri: tra Polizia e Carabinieri vi sono 200.000 unità, mentre la Polizia penitenziaria ne ha 38.000. Facciamo quindi una razionalizzazione del corpo di Polizia più piccolo e più specializzato, in previsione dell'assorbimento. Hanno citato Roberti, che però l'ha spiegato chiaramente: anche per fare in modo non solo che le indagini vadano avanti, ma che poi le questioni tengano in tribunale, in giudizio, bisogna avere qualcuno che abbia le competenze tecnico-scientifiche per farle.

Questo è il lavoro che è stato fatto in tutti gli ultimi anni per combattere i reati ambientali: ora, nel momento in cui, dopo vent'anni, si spera che la Camera finalmente approvi il disegno di legge che introduce i reati ambientali nel codice penale, cosa facciamo? Smobilitiamo invece ed indeboliamo la forza di polizia, mentre bisognerebbe compiere l'operazione inversa: fare un lavoro con la Polizia provinciale al fine di realizzare un vero e proprio corpo - razionalizzando, riorganizzando e rafforzando - specializzato in polizia ambientale e tutela della biodiversità. Cosa razionalizzate, le caserme che stanno nei parchi? Ci mettete la polizia? O pensate che, alla fine, il risparmio ci sia? Il 90 per cento dei costi è dovuto al personale: su cosa risparmiate, sui 30 milioni, tra l'altro coperti da tutte le multe che incassa la Guardia forestale? No, spenderete di più, perché dovrete pure rifare loro le divise, per metterli soltanto sotto il capo della Polizia: con tutto il rispetto, questo inevitabilmente comporterà un indebolimento della specializzazione.

Riutilizzeranno il personale sotto ai questori, magari per fare ordine pubblico, mentre abbiamo la necessità contraria in questo Paese, in cui ogni ora si compiono tre reati ambientali. Continueremo a portare avanti la battaglia per la tutela della biodiversità e degli animali, anche se non piace al senatore

Giovanardi.

Il mio è quindi un invito a tutti quanti a votare il ritorno del testo in Commissione e quindi il non passaggio all'esame degli articoli. Spero anche di aver aperto qualche varco nella maggioranza e nel Governo. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e dei senatori Romani Maurizio, Bignami e Campanella)*.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, presentata dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto tecnico statale «Marie Curie» di Napoli. Benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 18,07)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

Chiedo all'Assemblea di prestare particolare attenzione e di abbassare la voce.

VOLPI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere: di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole "per tutti i cittadini"; non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, all'inserimento, dopo la parola: "responsabile", delle seguenti parole: "individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio,"; di semplice contrarietà sull'articolo 7, comma 4; non ostativo sull'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, punto 1), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e al loro eventuale inserimento al numero 2) ovvero al numero 3); di semplice contrarietà sull'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numero 4), dalle parole: "in sede di prima applicazione" fino a: "finanza pubblica;"; contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numero 4), limitatamente alle parole da "in assenza di" fino alla fine; non ostativo sull'articolo 9, comma 1, lettera *i)*, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole: "superamento degli automatismi nel percorso di carriera e"; non ostativo sull'articolo 12, comma 1, lettera *f)*, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "per l'effettuazione degli accertamenti", delle seguenti: ", previa intesa in sede di Conferenza tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica"; di semplice contrarietà sull'articolo 12, comma

1, lettere *h)* e *n)*; contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 12, comma 1, lettera *p)*; non ostativo sull'articolo 15, comma 1, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria; non ostativo sull'articolo 15, comma 2, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione del parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il parere è di nulla osta sulle restanti parti del testo.

Si osserva, inoltre, che l'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), nel prefigurare il reclutamento di dirigenti degli organi costituzionali tramite il corso-concorso ovvero il concorso generale della pubblica amministrazione, interferisce con l'autonomia contabile e funzionale dei predetti organi, la quale si esplica, tra l'altro, nella formulazione dei fabbisogni di personale, nell'individuazione delle professionalità necessarie, nella particolare procedura di trattazione delle controversie in materia di reclutamento.

Si osserva, infine, che l'articolo 10, comma 4, pur riguardando somme di modesta entità, reca un rischio di dequalificazione della spesa».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alla luce del parere espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento, sono inammissibili le seguenti disposizioni del disegno di legge: articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numero 4), limitatamente alle parole da: «in assenza di» fino alla fine, e lettera *c)*, numeri 1) e 2), nella parte concernente gli organi costituzionali; articolo 12, comma 1, lettera *p)*.

Pertanto, risultano assorbiti o decaduti gli emendamenti riferiti alle suddette disposizioni.

Per quanto riguarda il parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su altri articoli e commi del testo proposto dalla Commissione, tali osservazioni sono state recepite in puntuali emendamenti presentati dal relatore. Qualora tali emendamenti non venissero accolti dall'Assemblea, le parti di testo ad essi riferite saranno dichiarate inammissibili ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento.

LANZILLOTTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(PD)*. Signora Presidente, intervengo perché siamo di fronte a una questione molto delicata. Come lei ha prima annunciato, gli effetti dei pareri della Commissione bilancio sui disegni di legge collegati sono molto incisivi in quanto comportano, sostanzialmente, la soppressione delle norme su cui non vi è stato un parere favorevole ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione o la sostanziale e automatica correzione attraverso emendamenti del relatore.

La prego, se possibile, di seguirmi: vorrei fare due osservazioni. La prima riguarda il parere condizionato espresso dalla Commissione bilancio sull'articolo 1, comma 1, lettera *l)*. Questa disposizione, incorporata nel testo, nasce da un emendamento, che era numerato 1.500/23, sul quale la Commissione bilancio il 5 marzo aveva dato il nulla osta. Dopodiché, il 15 aprile, la Commissione bilancio modifica il suo parere e condiziona, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'ammissibilità di questa disposizione all'inserimento di un inciso che rischia di sterilizzare l'effetto della normativa.

Mi spiego. Bene avrebbe fatto la Commissione bilancio a chiarire ciò che è implicito nella norma, ossia che vi debba essere invarianza delle risorse finanziarie. Dire però che questo vincolo si realizza attraverso una modalità che è quella di individuare il dirigente che guida la transizione al digitale nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio significa invadere la competenza della 1a Commissione e, implicitamente, anche dichiarare che non si capisce di che cosa si stia parlando. L'organico di fatto della dirigenza infatti non esiste, perché a bilancio sono finanziati tutti i posti dirigenziali di funzione e poiché questi uffici talvolta non sono ricoperti, qualora in quell'ufficio non vi fosse la copertura del posto, non si nomina il nuovo dirigente. Credo che in molti Ministeri questa norma non sia stata accolta con grande favore.

La seconda obiezione che muovo è quella, da ultimo, contenuta nel parere per quanto riguarda l'estensione dello strumento del corso-concorso al reclutamento dei dirigenti di organi costituzionali e

di altre amministrazioni. Nel merito posso anche essere d'accordo, ma si tratta di un aspetto di merito e mi stupisco che la Commissione bilancio, che dovrebbe tendere ad individuare procedure di reclutamento più trasparenti e quindi per ciò più controllabili, rivendichi che si cancelli una norma che produrrebbe questo effetto, lasciando invece l'effetto dell'autonomia, e quindi il fatto che la procedura di reclutamento si svolga esclusivamente all'interno di organi costituzionali o di altre amministrazioni. Questa, essendo stata espressa una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è un'altra invasione molto forte della competenza della Commissione di merito.

Sottopongo quindi questi temi e dico sin d'ora che a mio parere bisogna fare una riflessione sulla portata dei pareri della Commissione bilancio. Tali pareri, infatti, incidono in misura molto significativa sulla sostanza dei provvedimenti, spesso peraltro in modo, a mio avviso, eccessivamente subalterno al fatto che vengano o meno redatte le relazioni tecniche sulle disposizioni, e alle modalità con cui vengono redatte, limitando fortemente l'autonomia legislativa del Parlamento per profili che non attengono strettamente all'articolo 81 della Costituzione. Chiedo quindi che per questi aspetti ci sia una riflessione da parte del relatore e della Commissione bilancio.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo brevemente per sollevare una questione di ordine procedurale che richiede un chiarimento, se possibile, da parte della Presidenza ed anche della Commissione, ovvero sulla corretta applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 126-*bis*, che attiene all'esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, cioè per conoscere se e come sia stato del tutto osservato il contenuto che impone, prima dell'assegnazione, l'accertamento delle disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge presentato dal Governo al Senato e collegato alla manovra finanziaria. Questo infatti ha dei riflessi sicuramente significativi sulla consistenza di questo progetto di legge, proprio relativamente agli effetti che possono essere determinati sulla manovra finanziaria che è stata approvata con la legge di stabilità.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, io credo che i colleghi abbiano già cominciato ad esporre quali sono le perplessità. Il parere della Commissione bilancio è abbastanza imponente ed è tale da aver portato anche la Presidenza ad assumere delle determinazioni per cui alcune parti del testo uscito dalla Commissione sono inammissibili. Vi sono quindi testi inammissibili, vi è una serie di osservazioni e di condizioni, vi sono emendamenti decaduti a seguito del parere, emendamenti del relatore che credo siano stato presentati dopo il parere della Commissione bilancio e che non so se siano già inseriti nel fascicolo o se siano a parte. Credo insomma che vi siano tutti le condizioni per sospendere l'esame del disegno di legge sulla pubblica amministrazione oggi per capire cosa ne rimane ed in che modo, ed in particolare cosa rimane dell'attività emendativa svolta dai vari Gruppi, anche alla luce degli emendamenti che il relatore ha presentato e dei quali dovremmo avere adesso conoscenza nel dettaglio.

Visto che il provvedimento è ampio e tratta tutti questi argomenti, signora Presidente, credo sia il caso di non affrontarlo in maniera leggera, partendo solo da una semplice approvazione degli emendamenti, come faremmo ora, senza considerare l'interezza del provvedimento.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, anch'io ho notato con un certo stupore che è stato espresso parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio all'articolo 12, comma 1, lettera *p)*, giacché analogo emendamento votato in Commissione aveva avuto un parere non ostativo della Commissione bilancio. Pertanto, chiedo anch'io al Presidente della 5a Commissione di rivedere tale parere, trattandosi dello stesso argomento, della stessa materia di cui ad un emendamento che in Commissione era stato solo lievemente riformulato in misura

addirittura riduttiva rispetto alla dizione originaria e che aveva ottenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio. Chiederei pertanto un riesame della questione. Si tratta - ripeto - dell'articolo 12, comma 1, lettera *p)*.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV))*. Signora Presidente, poiché da diversi giorni, anche su altri provvedimenti, parliamo di digitalizzazione - abbiamo avuto sedute importantissime in quest'Aula alla presenza del Primo Ministro, che avrebbe dovuto rappresentare anche in sede europea la questione dell'ammodernamento e della digitalizzazione dello Stato - ricordo che vi è un aspetto della questione che riguarda l'attuazione di decisioni assunte dal Parlamento. Vi è un aspetto, da cui non si può prescindere, che concerne la verifica di ciò che si fa, di ciò che i soggetti abilitati, od obbligati a realizzare in termini di comportamenti attivi all'interno della pubblica amministrazione, devono fare e che, se non verificati o sanzionati, non produrrebbero atti concreti.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,23)**

(*Segue* MAURO Giovanni). Con l'emendamento 1.329 non si chiede altro che di istituire una piattaforma digitale di coordinamento rispetto alla verifica di ciò che i vari soggetti devono porre in atto per portare avanti la digitalizzazione. Pertanto, da un momento di verifica si può passare ad un momento di contestazione nei confronti di coloro che non mettono in atto i comportamenti richiesti. Viene quindi individuato un aggravio di spesa che non si riesce a capire. Si richiama l'articolo 81 della Costituzione, ma senza una ragione in quanto si prevede in maniera chiara e inequivocabile un'organizzazione tutta interna al Ministero che può sì coinvolgere anche altre amministrazioni che però, in termini di spesa, non incidono minimamente in maniera aggiuntiva rispetto alle risorse già in campo.

Non riesco davvero a comprendere tale logica, dal momento che non è previsto né un gettone di presenza, né l'acquisizione di carte o quant'altro che possa indirettamente comportare una spesa. Tra l'altro, è un emendamento che si conclude con la dizione di rito, ovvero che l'applicazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Io non riesco a capire come ormai possiamo esercitare in questo modo la potestà legislativa. Peraltro, questo emendamento aveva ricevuto, in maniera trasversale, non solo il consenso di quasi tutti i membri della Commissione affari costituzionali, ma persino del Governo, perché il ministro Madia e il sottosegretario Rughetti avevano espresso parere favorevole. Di fronte ad una norma che si ritiene di buonsenso e utile alla pubblica amministrazione, una norma che logicamente non comporta spese, perché, in maniera dogmatica, dobbiamo accettare che la stessa non venga introdotta nel provvedimento in quanto viene evocato l'articolo 81 della Costituzione? Devo dire che me ne dispiaccio e intervengo in questa sede affinché ciò rimanga agli atti, perché queste sono quelle battaglie che piace fare quando si partecipa alla realizzazione di una normativa che si ritiene utile, a prescindere dalle posizioni politiche di appartenenza.

Abbiamo partecipato ai lavori in Commissione e parteciperemo ai lavori in Aula, non dal punto di vista di chi è senatore dell'opposizione ma di chi deve fare un lavoro utile per i cittadini che da domani dovranno fruire delle norme introdotte da questo provvedimento o essere da queste vessati.

Credevamo che la norma introdotta dall'emendamento 1.329 andasse davvero nella direzione di una maggiore velocizzazione della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è attesa non solo dai nostri cittadini ma da tutto il nostro sistema imprenditoriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente della 5a Commissione permanente, senatore Azzollini.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, forse è ora di affrontare un po' la questione del lavoro che svolge la Commissione bilancio, perché probabilmente siamo abituati solo a lavorare e non a rispondere. Farò, quindi, un discorso completo, che affronti tutte le questioni: se il Regolamento viene osservato, quanto la Commissione bilancio abbia talvolta funzioni di supplenza, e come invece

bisogna seriamente interpretare il suo ruolo, a meno che non venga cambiato il Regolamento del Senato e l'articolo 81 della Costituzione, cosa che è possibile (e in quel caso, ovviamente, ci adegueremo, penso con grande soddisfazione dei membri della Commissione bilancio).

Ricordo a me stesso, come direbbe il modesto avvocato di provincia che sono e non un raffinato intellettuale, che siamo in presenza di un disegno di legge che il Governo ha dichiarato collegato alla legge di finanza pubblica. Questa dichiarazione del Governo, che normalmente viene fatta nel Documento di economia e finanza, comporta l'osservanza della procedura prevista per la legge di stabilità. È una dichiarazione che non spetta né al Parlamento, tantomeno alla Commissione bilancio, ma al Governo. Da quel momento, la Commissione bilancio esercita la sua attività ai sensi delle norme regolamentari che vengono stabilite per la legge di stabilità. Naturalmente, quando il Governo fa questa dichiarazione, vuole chiaramente segnalare all'attività parlamentare che siamo di fronte a norme che esercitano un impatto diretto sulla finanza pubblica, altrimenti non l'avrebbe dichiarato. Se ha fatto questa dichiarazione, dice al Parlamento: «Noi dichiariamo questo perché viene scontato nei saldi della legge finanziaria; quindi imponiamo particolare attenzione». Da qui discende la dichiarazione di inammissibilità, che consegue alla pronuncia della Commissione bilancio di contrasto con l'articolo 81 sia in riferimento al testo sia ai singoli emendamenti. Quindi, noi dobbiamo esercitare la nostra potestà secondo le regole che ci sono stabilite e imposte. Per questo, in questo caso, il nostro parere è tale.

Signor Presidente, che si discuta così, ognuno con la sua libera interpretazione su quello che fa la Commissione bilancio - me lo consentirete solo per un attimo - mi sembra un tantino azzardato, perché rispetto al lavoro di quella Commissione, composta da persone non raffinate, ma piuttosto rozze nel loro esame (che però è molto efficace perché determinato dalle cifre), dire all'improvviso «non è stato fatto» è piuttosto sgradevole, non per me ma per i colleghi della Commissione bilancio, vieppiù quando la procedura consente a ciascun senatore, di fronte ai pareri che noi diamo, di andare dal proprio Gruppo e di segnalare la questione e, quando ciò accade, naturalmente la stessa viene riesaminata. In questo modo elimino già la prima delle osservazioni, che non mi sono parse pertinenti; in ogni caso, ove mai ci fossero state e ci si fosse chiesto perché la Commissione bilancio avesse poi rivisto il suo parere, ci tengo a dire che, come tutti sapete, la maggiore parte delle volte la Commissione bilancio rivede il proprio parere apponendo al testo qualche correttivo di sostanza in favore del presentatore.

La Commissione bilancio in questo caso si è particolarmente esercitata sul testo - lo volevo dire alla fine, ma ho preso un impegno in questo senso in Commissione bilancio e quindi lo dico subito - perché è stata violata una norma regolamentare e sono stati approvati emendamenti modificativi del testo senza il preventivo visto della Commissione stessa che, lo ribadisco, è sempre assolutamente obbligatorio, in particolare in un disegno di legge collegato. Quella sì, dunque, è una questione che chiedo semplicemente di rivedere, nel senso che non si può in sede di disegno di legge o decreto-legge in generale e, in particolare, in occasione di un disegno di legge collegato, discutere senza la preventiva applicazione. Né bisogna stupirsi degli effetti perché, come sapete, nella legge di stabilità in particolare c'è una serie di segnalazioni che la Commissione bilancio fa alla Presidenza perché vengano espunte norme che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 81 per quella specifica questione.

Tutta questa parte - lo ripeto - mi costringe invece a segnalare che sia nel testo - che per questo abbiamo dovuto rivedere - sia negli emendamenti ci sono state riformulazioni non preventivamente portate all'attenzione della Commissione bilancio e questo, vi assicuro, non perché ci piace lavorare su testi uno, due, tre e, a volte quattro o addirittura cinque - vi invito gentilmente a guardarli - che siamo costretti a rivedere: sarebbe più utile rivederli tutti prima. In ogni caso, ci riteniamo come tutti obbligati a collaborare al buon andamento dei lavori del Senato e ci sacrifichiamo per fare anche questo lavoro, che ripeto, però, nel caso della legge di stabilità o di un provvedimento ad essa collegato, non è in linea con il Regolamento di Senato.

Sono questioni che, una volta per tutte, voglio affrontare, perché altrimenti non ci capiamo: signor Presidente, assicuro tutti, lo dico con dolcezza, che ove ci esimeste da un po' di questi compiti, ne

saremmo felici, perché non è bellissimo dire di no ai propri colleghi, anche se tutti sanno che sistematicamente ci sforziamo per rendere compatibili le questioni con l'articolo 81 della Costituzione.

Signor Presidente, voglio evidenziare un altro aspetto, così da entrare poi sempre più nel merito. Quando si dice che la conseguenza del parere della Commissione bilancio è una particolare richiesta con la particolare maggioranza o, come in questo caso, l'inammissibilità, ciò non deve stupire alcuno e per una ragione molto semplice: la Commissione bilancio non entra mai nel merito, limitandosi a dire che un certo emendamento andrebbe coperto. Noi dunque non ci esprimiamo mai sul merito e quando dichiariamo l'improcedibilità di un dato emendamento è perché non c'è la copertura. Ove mai il Governo - che in questo caso è il proponente - il presentatore dell'emendamento o il Ministero dell'economia decidono di coprire quell'emendamento, è del tutto evidente che è superato *ex se* il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio.

È dunque del tutto francamente inopportuno ricondurre al nostro parere esiti che sono assolutamente regolari e che non entrano affatto nel merito, limitandosi a indicare al presentatore di un emendamento - sia esso il Governo o un parlamentare - la necessità di copertura di un determinato emendamento. Sapete che su tantissimi emendamenti è espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, perché mancano le relazioni tecniche del Governo che, in molti casi, sono davvero molto complesse e complicate. Quindi, noi non entriamo mai nel merito di alcuno. E ribadisco, sempre con leggerezza, che francamente è un po' stupefacente entrare nel merito del lavoro di colleghi, cosa che come noi non facciamo nei confronti di alcuno.

Passando al merito delle questioni poste, per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, ricordo alla collega Lanzillotta che ha parlato di un emendamento presentato nell'altro ramo del Parlamento (non so cosa né in quale ramo). Per noi quello era una parte del testo, con o senza emendamenti, e ci siamo pronunciati su quel testo - lo ribadisco - non preventivamente assoggettato al parere della Commissione. È semplice cosa dice a questo punto. Non conosco la questione relativa ai dirigenti in più o in meno, ma il testo afferma una cosa semplice: la scrittura della norma, che parlava di collocazione nell'ambito di un ufficio dirigenziale di un dirigente alle dirette dipendenze dell'autorità, era assolutamente interpretabile nel senso dell'aumento di una unità. L'emendamento afferma che non si può aumentare tale unità e che va fatto nell'ambito della dotazione organica di fatto. Se si vuole aumentare di un'unità, lo si dice e si copre tale misura.

Dal dibattito approfondito svolto su tali questioni in Commissione bilancio, è emerso chiarissimamente come la interpretazione più semplice era quella nel senso della possibilità di un aumento della dotazione organica di fatto. Ma ciò non è possibile, a meno che non si trovi una copertura. Quindi, mi sembra una cosa assolutamente lineare. Peraltro, ci è stato detto che si intendeva che uno dei dirigenti di quell'ufficio dovesse essere assoggettato alle dirette dipendenze dell'autorità. Scuserete la nostra rozzezza, ma lo abbiamo soltanto scritto. Non mi stupirei, quindi, e semplicemente raccoglierei una cosa che è *ictu oculi* evidente (mi scuso per aver usato un'espressione che mi sembra sia latina).

La seconda questione che mi è stata posta francamente mi sorprende, perché la stima che ho nei confronti dei colleghi è notoria, ma l'osservazione che viene fatta non è ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, siccome l'osservazione che poniamo rispetto all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, nn. 1 e 2, non ha diretta incidenza sull'articolo 81, non è stata fatta ai sensi di tale articolo. Come tutte le osservazioni che sono naturali nei nostri pareri, siccome potrebbero esservi interferenze su alcune questioni di carattere finanziario (in questo caso il bilancio degli organi costituzionali), abbiamo posto all'attenzione questo problema per evitare che, quando si svolgano quelle procedure concorsuali - di questo si tratta - non si tenga conto di tali aspetti. Se lo faranno, avranno adempiuto ad una nostra semplice osservazione. Questo testo non è, dunque, improcedibile e chiedo almeno che voi leggiate i nostri pareri: non è una condizione *ex* articolo 81 della Costituzione - mi dispiace - ma è solo una osservazione.

Per quanto riguarda il comma 1, lettera *p*), i colleghi della SVP, che sono prodighi e che ringrazio per il costante rapporto che hanno con la nostra Commissione in cui spesse volte risolviamo i problemi

posti... *(Richiami del Presidente)*. Signor Presidente, è una questione che si è posta a lungo.

PRESIDENTE. La stiamo facendo parlare abbondantemente, ma la invitavo a trovare il modo di concludere.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Ha ragione e vado rapidamente alla conclusione. Non posso, però, non dire che in questo caso parliamo di un emendamento che attiene ad una materia che l'articolo 117 della Costituzione conferisce come potestà legislativa esclusiva allo Stato e che esso cambia. Si tratta semplicemente di questo. Noi diamo e confermiamo quel tipo di parere. Se, come in altre occasioni, avessero voluto cambiare il testo, si sarebbe potuto ragionare e, compatibilmente con il dettato costituzionale e in ragione delle funzioni dello Stato e dell'articolo 81 della Costituzione, ci saremmo comportati di conseguenza.

Infine, vi è la questione del senatore Mauro a proposito della limitazione o meno dell'attività emendativa. È limitata l'attività emendativa quando contrasta con l'articolo 81. È semplice: in questo caso è limitata. D'altra parte, negli emendamenti a cui il senatore Mauro si riferisce - sento l'obbligo, ma anche il piacere, di dare una risposta - è accaduto questo: ad un testo emendativo sul quale era stato espresso parere contrario *ex* articolo 81, è stata solo aggiunta che: «la presente norma non comporta oneri». Questo - come capite - non è assolutamente soddisfacente. Perché quella norma non presenti oneri, va cambiato il testo; se quel testo comporta oneri ed io scrivo, invece, che non ne comporta, ciò non conferisce coerenza con l'articolo 81.

Faccio un esempio banale. Se dico che devo assumere cento persone e poi scrivo che la presente norma non comporta oneri, delle due l'una: o la cosa è incoerente oppure, francamente, avremmo preso una decisione che si dovrebbe valutare non in Senato, ma da qualche altra parte.

Signor Presidente, volevo solo dire che sugli emendamenti in esame è del tutto inutile aprire discussioni in questa sede: lo si fa in Commissione per tutto il tempo e senza avere giammai la prerogativa di ciascun singolo senatore o senatrice o di ciascuna Commissione, ma in stretta coerenza con l'obbligo che la Costituzione e il Regolamento del Senato ci impongono. É così che tentiamo di fare il nostro lavoro. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente della 1a Commissione, senatrice Finocchiaro.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signora Presidente, vorrei sgombrare il campo da un'impressione che può essere stata avvalorata dalle parole del presidente Azzollini e, cioè, che, nel corso dell'esame di questo provvedimento, si sia agito in dispregio delle norme regolamentari. Vorrei rassicurare i colleghi che l'osservanza delle norme regolamentari è stata massima, tanto più che - come il collega Azzollini ricordava correttamente - noi agiamo nell'ambito di un procedimento legislativo che riguarda un provvedimento collegato. Di conseguenza, siamo tenuti all'osservanza delle prescrizioni più rigorose che il Regolamento prevede, in ragione ovviamente della salvaguardia dei vincoli di bilancio.

Allo stesso modo - e lo dico con ogni forza - è vero che la norma, che prevede che appartenga alla discrezionalità, ovviamente ragionata e motivata, del Presidente della Commissione - anche quando si tratti di sede referente che ha ad oggetto un provvedimento collegato - decidere quali emendamenti inviare alla Commissione bilancio, e tale norma non soffre, nel corso del procedimento riguardante appunto un provvedimento collegato, di alcuna eccezione regolamentare.

Ciò nonostante, la 1a Commissione ha inviato alla Commissione bilancio per il parere - numerose tornate hanno impegnato la Commissione bilancio in un lavoro, molto lungo e faticoso, per il quale mi sento di ringraziare il suo Presidente e i suoi componenti - tutti gli emendamenti che erano stati presentati, ad eccezione di due. Il primo emendamento era stato presentato dal relatore, e poi vi erano i relativi subemendamenti in ragione del loro evidente carattere ordinamentale. Sta alla discrezione del Presidente della Commissione di merito decidere se quell'emendamento possa comportare nuovi oneri e, di conseguenza, ritenere che occorra inviarlo alla Commissione bilancio. È stato altresì deciso di non inviare alla 5a Commissione la riformulazione di quegli emendamenti sui quali vi era stato, nel primo testo, un parere di nulla osta.

Per queste due questioni, peraltro risolte adesso con il parere della Commissione bilancio, e solo per

queste due, non vi era stato invio alla Commissione bilancio, in ossequio - lo ripeto - ad un potere del Presidente della Commissione di merito.

Per il resto - come tutti coloro i quali hanno osservato i nostri lavori sanno - la Commissione si è puntualmente attenuta ad ogni prescrizione che derivava dai successivi pareri della Commissione bilancio, ovviamente dichiarando improponibili tutti gli emendamenti sui quali era stato evidenziato il tradimento del vincolo di cui all'articolo 81. Inoltre, sono stati inseriti nel testo, con emendamenti del relatore, tutti i suggerimenti che la Commissione bilancio aveva formulato su tutti gli emendamenti, per renderli compatibili con il vincolo di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Mi pare, però, che il presidente Azzollini abbia posto una questione sulla quale vivissimo è l'interesse mio personale e della mia Commissione. Intendo porre qui una questione che - mi perdonerà il presidente Azzollini - travalica assolutamente la questione odierna, che pure è in essa coinvolta, ma ha carattere generale. Non voglio in questa sede discutere dello svantaggio di un sistema ordinario, e che quindi non ha riguardo a provvedimenti collegati, che vede al Senato la necessità di inviare per prassi tutti gli emendamenti alla Commissione bilancio. Non tutti i Presidenti delle Commissioni di merito ritengono di esercitare lo scrutinio di cui ho parlato prima, e ciò carica la Commissione bilancio di un lavoro straordinario e molto spesso inutile, perché molti di quegli emendamenti verranno respinti o addirittura ritirati. Alla Camera, invece, perviene alla Commissione bilancio, per lo scrutinio di competenza di quella Commissione filtro, il testo elaborato dalla Commissione prima del mandato al relatore. Ciò ovviamente facilita veramente e sgrava di molto il lavoro della Commissione bilancio. E su questo forse una riflessione in Giunta per il Regolamento sarebbe interessante fare.

Ma voglio invece affrontare la questione che riguarda la congruenza dei nostri testi rispetto all'articolo 81 della Costituzione. Vorrei dire con molta chiarezza una cosa che spesso non diciamo, perché non la sentiamo: l'osservanza dell'articolo 81 non è un obbligo, un dovere ed una responsabilità soltanto del Governo, ma è, allo stesso tempo, un obbligo, un dovere ed una responsabilità istituzionale che appartengono al Governo, al Parlamento e naturalmente anche al Presidente della Repubblica, in sede di vaglio del testo prima della promulgazione. Perché dico questo? Quanto è previsto dal Regolamento all'articolo 76-*bis*, comma 3, cioè una richiesta della Commissione bilancio nei confronti della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell'economia e delle finanze di un contributo istruttorio al fine di un'autonoma decisione della Commissione bilancio stessa circa l'osservanza dell'articolo 81, sta rischiando di diventare - devo dire anche con privazione di "poteri istituzionali" in termini di autonomia della stessa Commissione bilancio - l'*ipse dixit* dal quale si ritiene di non derogare.

Ora, consideriamo che cosa accade in un procedimento referente che non tratti di un provvedimento collegato. La relazione tecnica del MEF (la relazione della Ragioneria) diventa per la Commissione bilancio l'obbligo di decidere in un modo piuttosto che in un altro su un testo. Io credo, invece, che vada fortemente recuperata questa responsabilità rispetto all'articolo 81, che identicamente appartiene al Governo e al Parlamento, così come appartiene al Presidente della Repubblica, perché altrimenti - sì - può verificarsi l'interferenza di una decisione, peraltro di un Ministero soltanto. Infatti, tutti i pareri sui quali poi il MEF ha espresso parere negativo con relazione tecnica avevano il parere positivo del Governo presente in Commissione. Ciò può ridursi ad un'interferenza sul merito della decisione politica del Parlamento *(Applausi dal Gruppo PD)*, che certo deve sottostare all'articolo 81, ma in virtù di un'autonoma responsabilità, peraltro contemplata dal nostro Regolamento. Quando non si tratta, infatti, di provvedimento collegato, l'Aula può disattendere il parere contrario *ex* articolo 81. Il Parlamento, nella pienezza della propria autonomia e dei propri poteri, ha la possibilità di valutare autonomamente e di assumersi la responsabilità circa l'osservanza dell'articolo 81.

La questione è molto complessa e delicata e il presidente Azzollini ha fatto bene, nel modo in cui l'ho sentito - io mi sarei espressa diversamente - a rivendicare il ruolo della Commissione bilancio. Ma credo bisogna rivendicare di più, presidente Azzollini. Bisogna rivendicare il fatto che questa istituzione ha insieme la responsabilità del procedimento legislativo, la responsabilità della decisione politica e la responsabilità dell'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione. Credo che su questo

punto sarebbe interessante un approfondimento, anche per evitare che tra di noi possano sorgere difficoltà, fraintendimenti e - lasciatemi dire - il paradosso di una posizione del Governo così ferma e generosa rispetto all'innovazione di questo provvedimento e un atteggiamento diverso, che è impersonato dal volto, dipinto come arcigno, del MEF. E non è la prima volta che ciò accade nel corso dei lavori parlamentari.

Penso che affrontare la questione con freddezza, laicità e con una discussione politico-istituzionale seria e responsabile sia il modo migliore che abbiamo per superare anche le difficoltà di oggi. *(Applausi dal Gruppo PD edei senatori Bruno e Palermo)*.

Saluto ad una rappresentanza dell'Associazione culturale «Officina Pinerolese»

PRESIDENTE. Salutiamo l'Associazione culturale «Officina Pinerolese» di Pinerolo, in provincia di Torino, che sta seguendo i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 18,52)

PRESIDENTE. Rimangono confermate le valutazioni che la Presidenza ha fatto ai sensi del Regolamento vigente. *De iure condendo*, si vedrà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Avrebbe dovuto segnalarcelo prima. In ogni caso, può brevemente aggiungere le sue considerazioni. Ai Presidenti delle Commissioni abbiamo dato ampio spazio. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. In Aula si sta sviluppando in questi minuti un dibattito su un tema che non era previsto e credo, pertanto, sia legittimo che ogni Gruppo possa esprimere il suo parere.

Ho sentito delle ricostruzioni che ritengo veramente molto singolari sull'attività della Commissione bilancio, a commento di quanto molto correttamente ha detto il presidente Azzollini. E mi stranisce veramente che questi commenti vengano sollevati ogniqualvolta la Commissione bilancio ardisca esprimere un parere contrario al contenuto di un testo governativo o agli emendamenti del relatore o della maggioranza. Le nostre pregiudiziali su molti disegni di legge sono piene di sospetti, dubbi e certezze sulla violazione dell'articolo 81 della Costituzione, che prima esprimiamo in Commissione bilancio dove - com'è noto - si vota a maggioranza. E come opportunamente ha ricordato la presidente Finocchiaro, la Commissione bilancio si avvale - e non può fare diversamente - delle relazioni sia del Ministero della finanze che della Ragioneria generale dello Stato, che hanno gli elementi tecnici per poter verificare se una norma ha bisogno o meno di una copertura finanziaria. E, quindi, sono veramente singolari tutte queste argomentazioni.

Noi abbiamo più volte espresso pareri contrari e sistematicamente la Ragioneria generale dello Stato ha indicato anche la congruità delle coperture. Ed è anche successo, altre volte, che la Commissione bilancio abbia dato un parere in difformità da quello espresso dalla Ragioneria generale dello Stato. Da questo punto di vista, voglio apprezzare la rigorosità della Commissione e anche l'apertura su molti argomenti della stessa, per quanto da noi spesso politicamente non condivisi.

Presidente Finocchiaro, alla fine, anche gli emendamenti votati senza il parere della Commissione, prima di arrivare nell'Aula, passano dalla Commissione. Non c'è, quindi, un doppio lavoro della Commissione nell'esaminarli prima perché, se sono già stati esaminati, il parere rimane quello che è, salve le modifiche che molto spesso si annidano attraverso i testi 2 o 3, come ha detto il presidente Azzollini. Pertanto, è assolutamente dovere della Commissione bilancio intervenire su qualsiasi modifica, anche su una semplice virgola, che si faccia nella rielaborazione di un emendamento, ancorché questo abbia ricevuto il nulla osta e, a maggior ragione, se non lo ha ricevuto.

Tra l'altro, vi è l'*extrema ratio*. Il Parlamento è sovrano comunque e lei mi insegna che, su richiesta di quindici senatori, si possono votare anche emendamenti che hanno ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio.

La Commissione bilancio, quindi non ha mai la possibilità, né tanto meno l'intenzione, di condizionare i lavori del Parlamento, se non indirizzandoli alla loro corretta soluzione, quella del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che è Costituzione per tutti, e non solo per il Governo ma anche per il Parlamento e per il Presidente della Repubblica.

Quindi, pur se spesso dissenzienti in Commissione bilancio, alla fine non possiamo che censurare la pratica in forza della quale, quando la Commissione bilancio esprime un parere negativo su alcuni testi, diventa il mostro del Parlamento mentre, quando boccia le proposte dell'opposizione, diventa la garante dell'articolo 81 della Costituzione.

Questo è stato il parere della Commissione bilancio. Anche se noi non dovessimo essere d'accordo, riteniamo comunque che debba essere rispettato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, mi sembra che l'andamento di questa discussione abbia assunto una dimensione maggiore rispetto alla questione posta al momento in cui il dibattito è partito.

La senatrice Lanzillotta ha posto un problema su una formulazione di un passaggio del provvedimento. Il presidente Azzollini ha giustamente fatto un richiamo di fondo generale al ruolo della 5a Commissione e al modo in cui essa deve applicare l'articolo 81 della Costituzione, e sono poi seguite delle osservazioni della presidente Finocchiaro sul lavoro della 1ª Commissione.

Io ho preso la parola perché è rimasto estraneo al nostro dibattito un punto che considero centrale e, cioè, la posizione che dovrebbe assumere, e che noi vorremmo assumesse, l'Ufficio parlamentare di bilancio, che abbiamo istituto più di un anno fa.

La questione non detta è l'autonomia del Parlamento nella valutazione degli effetti finanziari delle norme che dobbiamo discutere. È una questione di enorme rilievo, che attiene alla nostra attività quotidiana, in termini macro ma anche in termini riferiti a singoli emendamenti.

Con tutta l'amicizia che porto al presidente Azzollini, e della quale egli è a conoscenza, io dico che è naturale che i senatori abbiano molto rispetto per le indicazioni della Commissione bilancio per quanto riguarda le coperture previste dall'articolo 81, ed è anche naturale che essi difendano nel merito le proprie proposte.

È dalla naturale dialettica esistente tra la censura della 5a Commissione e la necessità, invece, di vedere discusse nel merito le proposte parlamentari che nasce il problema. E per cercare di risolverlo a valle ed evitare che questa discussione potesse bloccare i nostri lavori e mobilitare l'Aula su una questione su cui, veramente, non dovremmo nell'ordinario fermarci tanto, noi pensavamo che sarebbe stato utile avere il supporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Su questo punto credo occorra riflettere e noi senatori del Partito Democratico vi rifletteremo. Adesso non ho chiaro se della questione debba essere investita la Giunta del Regolamento o debbano essere prese altre iniziative, ma vorrei porre in Aula, pubblicamente, la questione dell'attività dell'Ufficio parlamentare di bilancio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua sollecitazione, tenendo conto che le norme già stabiliscono quali sono gli ambiti di competenza del nuovo organismo istituito, che in questa circostanza non sembrano sussistere. In ogni caso, l'argomento potrà essere approfondito.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.303, al primo comma dell'articolo 1, dopo la parola «entro», aggiungerei le parole «non oltre». L'inserimento di tale avverbio intende sottolineare

la natura perentoria dei termini entro cui il Governo deve emanare i decreti legislativi volti a dare attuazione ad un'erogazione dei servizi ai cittadini semplificata, grazie al pieno utilizzo della modalità telematica.

Troppi sono infatti i decreti, anche di natura ministeriale - come ha accennato, oggi, anche la ministra Madia - che avrebbero dovuto introdurre innovazione e semplificazione nelle relazioni tra cittadini e pubblica amministrazione e che, invece, sono stati oggetto di tante proroghe, e sono rimasti spesso ancora lettera morta.

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Signor Presidente, vorrei fare solo una precisazione molto veloce per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Forse vi è stato un problema nella stampa riguardo ai firmatari - e poi lo diremo anche durante l'esame degli altri - nel senso che si intendono aggiunte anche le firme delle colleghe Munerato e Bellot. Vorrei che ciò rimanesse agli atti, perché in alcuni casi i firmatari sono stati riportati correttamente, mentre in altri vi è solo l'indicazione del primo.

Nel merito, invece, ritengo di soprassedere per quanto riguarda l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, e poi vedremo nel prosieguo.

L'unica osservazione aggiuntiva che faccio è che condivido le osservazioni mosse dal Presidente della Commissione bilancio. È vero che è stato certamente fatto un lavoro approfondito in Commissione affari costituzionali, anche in merito agli impegni di spesa che potevano derivare da proposte emendative, e che è stato compiuto un esame molto attento nei riguardi di ogni proposta avanzata dai colleghi. Troveremo, però, certamente altre occasioni, nel corso dell'esame di questo provvedimento e delle proposte emendative ad esso presentate, per soffermarci con molta attenzione su probabili impegni di spesa che dovessero derivare alle entrate dello Stato.

GUERRA *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.321 - analogo ad alcune proposte emendative presentate ad altri articoli, che non illustrerò - riguarda la questione della migliore precisazione del procedimento di deleghe e del rapporto fra Parlamento e Governo.

In sostanza, vediamo che questo provvedimento presenta aspetti molto importanti, molti dei quali sono trattati con deleghe al Governo. Chiedo allora con l'emendamento in esame - e anche con gli altri che non illustrerò - che in questo caso, data l'importanza e la rilevanza dell'argomento, si segua lo stesso procedimento che si sta seguendo con la delega fiscale, che consiste nel rafforzare il parere del Parlamento, che non diventa mai vincolante, una volta data la delega nei confronti del Governo, ma permette un'interlocuzione più proficua e trasparente. Sostanzialmente, nel caso in cui il parere espresso e previsto dalle Commissioni non venga accettato dal Governo, quest'ultimo s'impegna a dare una motivazione del perché abbia deciso di non dar seguito al parere, rimandando il provvedimento in Commissione ed accettando, quindi, un suo ulteriore pronunciamento. Dopodiché, ovviamente, essendo stato delegato, rimane sovrano e può decidere di procedere indipendentemente dal parere ricevuto.

Mi sembra che questo, anche in base alla relazione che vi è stata nell'intero processo che ha accompagnato l'estensione del provvedimento ed il suo passaggio in Commissione, possa rappresentare un fattore di arricchimento, riconducendo la dialettica Governo-Parlamento nella sede istituzionale, che è quella che le è propria. *(Applausi del senatore Fornaro)*.

BENCINI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere le firme mia e della senatrice Mussini all'emendamento 1.321 della senatrice Guerra.

PRESIDENTE. Senatrice Guerra, è d'accordo?

GUERRA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, altrimenti il parere è contrario, con l'eccezione di quelli da me presentati, su cui il parere è favorevole, e dell'emendamento 1.321 di cui chiedo l'accantonamento.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.301, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.302, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.303, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.304, presentato dai senatori Piccoli e Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.305.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, il difensore civico è una figura fondamentale, perché offre un servizio al cittadino e contemporaneamente alla pubblica amministrazione, in particolare nella prevenzione di costosi contenziosi, impattando con la realtà sia politica che giudiziaria.

L'istituto viene disciplinato in modo disorganico da varie normative (legge n. 241 del 1990 relativamente al diritto di accesso agli atti, legge n. 127 del 1997, articolo 136 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed altro) non essendovi, allo stato attuale, una legge quadro che definisca linee guida per codificare modalità e strumenti di intervento volti a garantire omogeneità ed efficacia dell'azione della difesa civica sull'intero territorio nazionale.

L'emendamento proposto, al quale daremo voto favorevole, si muove proprio in questa direzione, anche in considerazione della recente ricerca promossa a livello governativo, da cui emerge che le

principali difficoltà del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione derivano non tanto dalla mala amministrazione, quanto dalla diversificazione e complessità delle norme e dalle scadenze alle quali sottostare.

In questo scenario, il supporto del difensore civico al cittadino, offerto gratuitamente, è uno strumento essenziale per risolvere i possibili conflitti ed imboccare la strada della semplificazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.305, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, nel fascicolo degli emendamenti non è presente l'emendamento 1.700. È stato aggiunto dopo. Può attendere un momento, per favore?

PRESIDENTE. È un emendamento che recepisce le osservazioni della 5a Commissione, che lo ha definito necessario: è frutto, quindi, del rispetto dei pareri vincolanti. Il testo è in distribuzione ai Gruppi. Nel frattempo proseguiamo con le votazioni degli altri emendamenti, in attesa che la distribuzione sia completata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.306.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, dovremmo avere il tempo di leggere l'emendamento 1.700. Se lo leggiamo, non possiamo intanto votare.

PRESIDENTE. Ho posposto la votazione dell'emendamento in modo che i senatori possano leggerlo.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ma, se devo votare, non posso leggere.

PRESIDENTE. Ora il testo dell'emendamento 1.700 è in distribuzione ai Gruppi e, dopo la votazione di qualche altro emendamento, lo recupereremo. Senatore, riuscirà certamente a leggerlo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.306, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.307, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.308, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

I testi degli emendamenti presentati dal relatore sono stati distribuiti.

Indìco dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.700, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.701, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.309, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 1.310, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.311.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, intendo ritirare gli emendamenti 1.311 e 1.327. Sui due temi da essi trattati, che giudico estremamente importanti, presenterò degli ordini del giorno, che auspico il Governo accolga.

PRESIDENTE. La invito a presentare con sollecitudine i testi degli ordini del giorno.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.312, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.313 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.314, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.315, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.316, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.317, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, fino alle parole «in sede di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.317 e gli emendamenti da 1.318 a 1.320.

Relatore, l'emendamento 1.321 era stato accantonato: ritiene debba rimanere accantonato o nel frattempo ha maturato qualche idea al riguardo?

PAGLIARI, *relatore*. Sì, signor Presidente: rimane accantonato.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.322, presentato dai senatori Campanella e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.323, presentato dalla

senatrice Bisinella e da altre senatrici, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.324, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, 1.0.6, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, e 1.0.300, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.325, presentato dai senatori Gibiino e Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.326, presentato dai senatori Perrone e Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.327 e 1.328 sono stati ritirati.

Gli emendamenti 1.329 e 1.330 sono inammissibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G1.100 e G1.101.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G1.100 e G1.101, a condizione che vengano entrambi riformulati inserendo le parole «a valutare l'opportunità di» dopo le parole «impegna il Governo».

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la proposta di riformulazione?

VACCARI *(PD)*. La accolgo, signor Presidente.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Anch'io accolgo la proposta di riformulazione.

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Signor Presidente, anche a nome delle senatrici Bellot e Munerato, chiedo alla senatrice Bonfrisco di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G1.101 (testo 2).

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accetta la sottoscrizione del suo ordine del giorno?

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Il Governo è disponibile ad accogliere gli ordini del giorno così riformulati.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2) e G1.101 (testo 2) non verranno posti ai voti.

A questo punto, avendo il Governo, nella persona del ministro Madia, accolto gli ordini del giorno, dovremmo votare l'articolo 1 ma non possiamo procedere in tal senso, essendo stato accantonato l'emendamento 1.321, a meno che lei, relatore, non sia in grado di fornirci un orientamento sull'emendamento accantonato.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei solo evidenziare che ci sono anche i miei due ordini del giorno G1.311 e G1.327, formulati con la dicitura appena proposta «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Si tratta degli emendamenti 1.311 e 1.327, che lei ha trasformato in ordini del giorno, ma il problema è che i testi degli ordini del giorno non sono materialmente pervenuti alla Presidenza. Il contenuto è comunque analogo a quello degli emendamenti, quindi posso già chiedere al relatore di pronunziarsi su di essi.

PAGLIARI, *relatore*. Invito il senatore Di Biagio a formulare gli ordini del giorno, in modo che possiamo valutarli.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno sono formulati in analogia ai testi degli emendamenti ritirati, ossia l'1.311 e l'1.327. Quindi, gli ordini del giorno sono di analogo tenore.

PAGLIARI, *relatore*. Accolgo gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.311 e G1.327 non verranno posti ai voti.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, prendo la parola solo per chiedere di sottoscrivere l'ordine del giorno G1.101 (testo 2) della senatrice Bonfrisco: avevo chiesto la parola, poco fa.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. L'ordine del giorno della senatrice Bonfrisco ha avuto molto successo.

Permanendo l'accantonamento di un emendamento che non ci consente di votare l'articolo 1, la cui votazione viene anch'essa accantonata per evidenti ragioni, passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente e complessivamente per illustrare gli emendamenti del Gruppo a mia prima firma, la maggior parte dei quali riguarda una questione molto delicata concernente la Conferenza dei servizi in quanto con l'articolo 2, per l'ennesima volta, si rimette mano al suo riordino.

Abbiamo presentato due tipi di emendamenti. Da una parte quelli che tendono in qualche modo a far sì che vi sia la possibilità della partecipazione degli interessati al procedimento interno alla Conferenza dei servizi (eliminando l'inciso in base al quale si possa partecipare soltanto ad ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, che circoscrive moltissimo la possibilità della partecipazione); dall'altra, emendamenti che tendono a far sì che tutte le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili, nonché i comitati cittadini che si costituiscono in difesa di tali interessi pubblici territoriali, possano partecipare al procedimento interno alla Conferenza dei servizi. Si tratta, tra l'altro, di un tema in discussione anche nella delega per la revisione del sistema del codice degli appalti: a maggior ragione nella Conferenza dei servizi questo dovrebbe essere un dato scontato.

Gli altri emendamenti tendono a fare in modo che esista un meccanismo di salvaguardia, e quindi non di conculcamento, della volontà delle amministrazioni che rappresentano il sistema delle tutele. Mi riferisco quindi alle amministrazioni preposte alla tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio, dunque degli interessi sensibili e costituzionalmente protetti. Da questo punto di vista proponiamo una serie di emendamenti di modifica del testo prodotto dalla Commissione stessa, prevedendo soprattutto che nella Conferenza dei servizi il meccanismo della tutela sia tenuto in assoluta considerazione. Come è emerso anche dal testo approvato dalla Commissione, questo ovviamente non c'è. Non solo: si va addirittura in senso opposto. Per di più vi è un meccanismo - anche in questo caso ne proponiamo l'abolizione - secondo cui tutte le amministrazioni dello Stato devono presentarsi alla Conferenza dei servizi con un unico rappresentante. Pensate un po' voi cosa accadrà nel momento in cui si dovrà decidere di infrastrutture, per esempio: ci andrà un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministero dell'ambiente? Penso, quindi, che anche su questo fronte ci sia una forzatura assurda che andrà contro gli interessi generali di questo Paese.

Tutto il meccanismo delle grandi opere, oltre alla legge obiettivo, si è ulteriormente incancrenito perché non si teneva nel debito conto quei pareri. Oggi, invece di migliorare la situazione (le valutazioni di impatto ambientale, i pareri delle amministrazione predisposte alla tutela) si fa un'operazione che va ancora di più in senso inverso.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, noi in linea di massima siamo assolutamente d'accordo con l'idea che si debba semplificare e rendere più efficiente l'amministrazione pubblica: quindi, a questo non vogliamo assolutamente sottrarci. Ci sembra, però, che i provvedimenti adottati da questo Governo vadano in una direzione che vede nella semplificazione soltanto e sempre il taglio, l'eliminazione, la sottrazione e non l'efficientamento.

Con l'emendamento 2.348 noi proponiamo di aggiungere al comma 1, lettera *m)*, qualche riferimento al cosiddetto meccanismo che vede le priorità, perché, benché nella lettera *m)* si parli di termini per la tutela ambientale, si riduce tutto a termini per la valutazione tecnica e la necessaria composizione degli interessi pubblici e si finisce, in modo molto brutale, «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti», come se, appunto, l'unico obiettivo non fosse quello di valorizzare i principi, le priorità e le esigenze della tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli enti preposti, ma soprattutto e sempre del fare presto, del fare il più presto possibile, possibilmente restando zitti e non esprimendo alcun parere.

Presidente, visto che mi ha ascoltato con piacevolezza, la ringrazio della sua attenzione, che dà molto valore alle mie parole. Presidente, lei è di sostegno. Io sono molto felice quando parlo al suo cospetto perché la sua attenzione mi rafforza.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatrice, mi scuso ma mi stavano chiedendo notizie sull'andamento dei lavori a nome dei Gruppi. Le chiedo scusa. Prego, completi il suo intervento, se vuole sottolineare nuovamente il suo pensiero, così posso prenderne atto.

NUGNES *(M5S)*. Ho finito. Sottolineavo l'esigenza che nell'efficientamento dello svolgimento delle funzioni gli enti non perdano l'attenzione per quelli che sono i valori di tutela, mentre mi sembra che l'interesse del Governo vada semplicemente verso i tagli e la semplificazione fine a se stessa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, all'articolo 2 proponiamo una serie di emendamenti che credo siano veramente di buonsenso.

Chi ha avuto occasione di fare anche solo mezza giornata nelle amministrazioni locali sa che uno dei grossi inconvenienti che abbiamo - e la semplificazione dovrebbe andare in questa direzione - è la procedura riguardante la Conferenza dei servizi. Con gli emendamenti che proponiamo noi cerchiamo più che altro di fare chiarezza, in modo da avere tempi certi per quanto riguarda le Conferenze dei servizi perché troppo spesso - chi ha avuto esperienza di amministrazione locale lo sa bene - la sovrintendenza, piuttosto che altri enti che partecipano alla Conferenza dei servizi, disattendono la tempistica che anche un'amministrazione pubblica si dà, facendo saltare la programmazione.

Ci si riempie tra l'altro tanto la bocca, soprattutto in questo momento in cui si vogliono giustamente assecondare anche le richieste dell'Europa, parlando di snellimento e sfoltimento delle procedure in materia di appalti, con il nuovo Codice degli appalti, con cui si vogliono dare regole chiare e snelle sugli appalti e, di conseguenza, su tutto ciò che concerne l'amministrazione pubblica. Con gli emendamenti che abbiamo presentato andiamo a determinare degli obblighi in capo a chi deve partecipare agli appalti stessi, tra cui, ad esempio, l'obbligo di presentarsi; in caso contrario, interviene il silenzio assenso. Sappiamo benissimo, infatti, sempre in virtù dell'esperienza amministrativa che abbiamo, che la posizione e la decisione di alcuni enti coinvolti, magari apparentemente marginali, sono parte integrante di tutto il sistema procedurale riguardante una certa opera per cui, non presentandosi, quegli enti vanno a bloccare tutta la macchina amministrativa.

Mi preme sottolineare che molto si era fatto nelle procedenti legislature per quanto concerne tutto il sistema della semplificazione, che andava ad incidere anche su questo problema: l'allora ministro Calderoli fece molto per queste problematiche.

È chiaro che in questo momento riteniamo che cercare di dare una mano, indicando tempi certi, stabilendo che comunque la Conferenza dei servizi debba pervenire ad una decisione certa, entro tempi, con modi e procedure codificati e chiari - in questi emendamenti noi li indichiamo in maniera molto specifica - sia un atto di assoluto buonsenso. Le nostre proposte vanno dunque verso quella che

dovrebbe essere un'amministrazione sempre più moderna e che si adegua, tra l'altro, con le indicazioni europee proprio per quanto concerne questo genere di procedure. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Castaldi)*.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.13 ha l'obiettivo di incentivare le pubbliche amministrazioni a funzionare in tempi congrui, ovverosia a prevedere l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili delle amministrazioni preposti a rendere gli atti di consenso, quando non lo facciano nei termini prescritti. In questo modo si incentivano le amministrazioni ad esprimersi nei tempi richiesti, consentendo così alla Conferenza dei servizi di funzionare efficacemente come modulo procedimentale semplificato. Infatti, troppo spesso le decisioni che dalla Conferenza dovrebbero scaturire vengono di fatto paralizzate a scapito dei privati, che attendono nell'incertezza risposte necessarie per svolgere la loro attività.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 2.9, che ha parere favorevole ove accolta la seguente riformulazione: «*Al comma 1, dopo la lettera* c*), inserire la seguente:* "c-*bis)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse"».

Chiedo inoltre l'accantonamento dell'emendamento 2.354.

PRESIDENTE. Chiedo al presidente Azzollini di pronunciarsi sulla presente riformulazione.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, premesso che, come ho detto prima, in sedi di questo tipo non si potrebbe fare, in questo caso posso tuttavia esprimere il parere ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento perché evidentemente la riformulazione proposta non reca oneri. Pertanto il parere, reso ai sensi dell'articolo 100, è di nulla osta.

PRESIDENTE. Pertanto si può votare con questa riformulazione.

Senatrice Bisinella, accoglie la riformulazione proposta dal relatore?

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Chiedo al relatore se può ripeterla.

PAGLIARI, *relatore*. «*Al comma 1, dopo la lettera* c*), inserire la seguente:* "c-*bis)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse"».

BISINELLA *(Misto-FAL)*. La parte finale dell'emendamento decade o rimane?

PAGLIARI, *relatore*. La riformulazione è sostitutiva dell'emendamento.

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Comunque è abbastanza in linea con il merito cui mi riferivo, quindi la accetto.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi permetto di fare un'osservazione che riguarda in generale gli emendamenti proposti dalla senatrice Guerra, la quale ha formulato una proposta che è almeno di salvaguardia del lavoro del Parlamento e pertanto secondo noi ha un senso importante, in particolare con riferimento a questa proposta di delega che è molto ampia e rispetto alla quale noi abbiamo anche contestato in senso negativo la mancanza di criteri direttivi specifici.

Innanzitutto, se la presentatrice ce lo consente, noi vorremmo apporre la nostra firma agli emendamenti della senatrice Guerra, ma porrei anche una richiesta su come procedere. Mi sono infatti permesso di fare una verifica e mi sembra che il testo dell'emendamento 2.354 sia reiterato praticamente in tutti gli articoli che andiamo a trattare. Poiché con la richiesta di accantonamento del relatore è stata fermata la votazione dell'articolo 1 e immagino anche dell'articolo 2 (se permane la

riserva), prima di proseguire ritengo pertanto che ci sia la necessità di sciogliere la riserva sulla proposta della senatrice Guerra.

Altrimenti procediamo innanzitutto con la mancanza di un presupposto che invece consentirebbe un po' a tutto il Parlamento di tranquillizzarsi nella sua funzione di controllo e di verifica, e poi perché procederemmo a delle votazioni su articoli, senza mai votare l'articolo finale, per una riserva che è presente.

Mi permetto dunque di chiedere al relatore se non convenga fermarsi un attimo, considerato che manca poco all'orario previsto per la chiusura dei lavori. *(Applausi del senatore Calderoli)*. Questo consentirebbe al relatore e al Governo di verificare «l'emendamento Guerra» che, secondo me, sta non solo bloccando, ma ha un senso importante rispetto alle funzioni del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Chiedo anche io di firmare l'emendamento della senatrice Guerra.

FORNARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO *(PD)*. Se la collega Bisinella è d'accordo, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.9, così come riformulato.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, con il suo permesso, io e i colleghi Bocchino, Bignami e Casaletto vorremmo apporre la nostra firma all'emendamento della senatrice Guerra.

BENCINI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei apporre anch'io la mia firma al suddetto emendamento.

PRESIDENTE. A questo punto abbiamo acquisito i pareri sugli emendamenti all'articolo 2.

Faccio presente al relatore che gli emendamenti della senatrice Guerra pongono una questione generale relativa, come si è inteso, a una procedura rafforzata di verifica parlamentare per l'esercizio della delega. Pertanto, considerato che la seduta terminerà alle ore 20, alla ripresa dei lavori sul disegno di legge sarebbe utile sciogliere questo dilemma che rischia di sospendere la votazione di tutti gli articoli.

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento è stato presentato in Aula e non in Commissione.

PRESIDENTE. Adesso ci sarà modo di riflettere.

PAGLIARI, *relatore*. Il merito lo affronteremo, ma mi permetto di dire che è evidente la strumentalità del ragionamento del senatore Volpi.

PRESIDENTE. Adesso il senatore Volpi non può replicare.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, posso esprimere la mia opinione? È evidente la strumentalità del ragionamento dell'opposizione, dato che potevamo benissimo andare avanti e accantonare l'emendamento. Era chiaro che non saremmo andati oltre le ore 20, ossia l'orario previsto per la chiusura della seduta odierna, quindi non avremmo finito neanche le votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2. Prima della ripresa dei lavori di martedì ci sarà il chiarimento.

PRESIDENTE. La Presidenza auspica che questa vicenda possa trovare chiarimento, visto che viene posta, credo, in tutti gli articoli, ed auspica quindi che il relatore possa formarsi un'opinione da qui a

quando torneremo sul tema.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, molti Gruppi presenti in quest'Aula chiedono una riflessione apponendo una firma all'emendamento. Credo che il relatore debba prendere atto che l'80 per cento di questa Assemblea ha apposto la propria firma a tale proposta emendativa. Non è il relatore che fugge o diventa strumentale la richiesta di sospensione: è un invito, credo intelligente, alla sensibilità del relatore, che dovrebbe rappresentare il Parlamento e non il Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che credo di aver fatto una riflessione oggettiva di un problema che, come ho precisato, verrà affrontato. Se il senatore Volpi crede di tradurre tutte le discussioni in questi termini, ne prendo atto.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, domani mattina - come poi sentiranno i colleghi rimasti in Aula quando leggeremo l'ordine del giorno - alle ore 9,30 riprenderemo i lavori del provvedimento sulla pubblica amministrazione. Quindi sarebbe forse auspicabile che domani non dovessimo accantonare anche la votazione dell'articolo 2. Il mio ovviamente è un auspicio - non posso fare di più - affinché si possa sciogliere domani mattina e non martedì il tema dell'accantonamento, altrimenti questo rallenterà l'*iter* dell'attesa riforma, su cui già sono stati presentati numerosi emendamenti.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DI GIORGI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, chiedo solo un attimo di pazienza per chi è interessato. Stasera vorrei parlare molto rapidamente di un tema che ancora una volta ci colpisce e colpisce tutti, in particolare le donne; ma credo che debba colpire complessivamente la nostra società.

Ultimamente a Firenze è successa una cosa orrenda: è stato ritrovato il corpo di una ragazza, una *ex* modella, naturalmente massacrata dal suo compagno. Questo omicidio lascia ancora una volta sgomenti, per la particolare crudeltà e le violenze che le donne in genere sono costrette a subire durante la loro vita. Questa ragazza aveva denunciato ed aveva fatto tutto ciò che classicamente si fa e che di fatto non serve a nulla, perché non c'è sufficiente protezione. Perché racconto qui questo dato, che avrete già letto sui giornali? Semplicemente perché credo sia necessario che, da parte nostra, ci sia davvero un tentativo un po' più forte di mettere fine a questo, attraverso una legislazione che sia adeguata.

Noi abbiamo fatto qualcosa nel corso di questa legislatura: abbiamo convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province». Un decreto *omnibus*, perché naturalmente ancora non riusciamo a fare le cose *ad hoc*. Credo invece che sia necessario cominciare a muoverci davvero su questo tema del femminicidio, con un segnale più significativo, legato a qualcosa di più completo: cultura del rispetto verso le donne, prevenzione e naturalmente educazione alla differenza di genere. Credo che ce la possiamo fare: potremmo essere la legislatura che lo fa.

Rispetto a questo, i vari atti che quotidianamente succedono in tutte le parti d'Italia ci devono spingere ad essere veloci. Signor Presidente, credo che sia necessario che il Senato si muova, visto che c'è molta

sensibilità da parte di tutti i colleghi. Quindi norme specifiche a tutela delle donne devono diventare realtà.

Dicevo che bisogna puntare all'educazione, con azioni rivolte a diffondere tra gli uomini, tra i giovani, tra i ragazzi l'idea del rispetto della donna, influendo in maniera incisiva sui programmi scolastici. Come 7a Commissione abbiamo parlato di questo in più occasioni: ne abbiamo parlato con il Ministro e vogliamo che anche all'interno del provvedimento «la buona scuola», quando si parla di educazione civica e civile, questo sia un tema forte, un tema fondante, qualcosa che renda la civiltà del nostro Paese un po' più avanzata rispetto a quello che c'è in altre parti d'Europa. Guardate che la quantità di omicidi e di femminicidi nel nostro Paese è veramente insopportabile ormai per tutti ed è insopportabile per un Paese civile.

Quindi faccio questa comunicazione soltanto per dire che serve molto di più. Queste donne vengono uccise dopo essere state minacciate: quasi sempre si tratta di una storia di minacce e di violenza. Quindi noi dobbiamo far sì che in questo provvedimento, che spero si possa fare il prima possibile, ci siano anche investimenti veri nella predisposizione di luoghi protetti. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno che le Regioni e tutti gli organi competenti si diano da fare. I Comuni lo stanno facendo per come possono. Bisogna mettere a disposizione luoghi dove queste donne con i loro figli possono avere una salvaguardia reale. Quindi, ci vogliono investimenti, assistenti sociali, attività nei confronti delle Forze di polizia, perché è giusto che l'accoglienza sia di un certo tipo. Naturalmente il discorso include le ASL e tutti coloro che hanno competenza. Noi sappiamo come fare: ce lo diciamo sempre nelle Aule istituzionali e nei luoghi a questo deputati, però poi qualche volta non siamo concreti. Spero che da noi, dai presenti, da coloro che in questa legislatura sono impegnati qualcosa di reale possa venire per i nostri figli, le nostre figlie e per tutti coloro che hanno fiducia ancora in noi. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Floris, Liuzzi e Orellana)*.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Io debbo sottolineare all'Assemblea un problema che pare sia stato risolto in ultimo dall'Esecutivo in merito al DEF, di cui si inizia a trattare, esattamente in merito al fondo per la disabilità. Sappiamo tutti che questo fondo, a seguito di pressioni che associazioni e organismi della società civile hanno promosso, è stato finalmente rifinanziato dopo che era stata paventata l'ipotesi dal deputato Gutgeld, che è l'ispiratore delle politiche economiche dell'Esecutivo Renzi, di procedere a razionalizzazioni della spesa nell'ambito della spesa per le disabilità che neanche i Governi di cosiddetto centrodestra avevano avuto poi il coraggio di portare avanti.

Voglio far presente che, in base alle previsioni dell'ISTAT, noi piuttosto che ridurre la spesa per questo fondo dovremmo aumentarla, perché sono sempre di più le famiglie che necessitano di aiuto per accudire persone che hanno problemi cronici. Una società che sia effettivamente solidale non taglia servizi. Mi permetto anche di ribadire che, se questa è un'emergenza nazionale, lo è ancora di più per chi vive nell'Italia meridionale, in quanto le nostre Regioni non offrono purtroppo centri di eccellenza che possano garantire servizi alla persona come ce ne sono in Regioni del Centro-Nord. Tutto questo significa costi che non possono essere semplicemente sostenuti con 250 euro di indennità di accompagnamento e con 500 euro di ulteriore assegno alla persona. Se vogliamo essere una civiltà seria, dobbiamo innanzitutto pensare ai più deboli, ancorché diversi dai normodotati. Pertanto, chiedo al Governo della Repubblica di farsi carico anche di queste esigenze perché sono le persone più deboli che meritano soprattutto più ascolto da una politica miope e che potrebbe iniziare, per esempio, a manifestare generosità operando dei tagli alla spesa pubblica partendo dalla politica stessa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, l'acquedotto pugliese, come puntualmente denunciato dal comitato pugliese «Acqua bene comune», firma un protocollo di intesa con la Gori SpA, gruppo Acea,

per avviare un percorso comune di sviluppo di rapporti di *partnership.* Il tutto avviene con l'avvicinarsi della scadenza della concessione del servizio idrico integrato e la conseguente possibilità di vendita ai privati - avete sentito bene - delle azioni dell'acquedotto pugliese.

Ma dove sono finiti i tavoli dell'Intergruppo parlamentare sull'acqua bene comune? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Che fine ha fatto la politica di Nichi Vendola e Michele Emiliano sull'acqua quale bene di tutti i cittadini? E le tante affascinanti narrazioni dei poeti della sinistra contro la logica del profitto su beni essenziali alla vita di ogni persona umana che fine hanno fatto?

Ormai il morbo di Renzi ha invaso ogni angolo della vecchia politica di questi giovani vecchi, che con le loro bugie e la loro ipocrisia stanno demolendo ciò che resta del nostro Paese, ossia almeno la speranza di un futuro più equo e libero.

Per poter consentire ad ogni cittadino di vivere una vita degna di essere vissuta, beni come l'acqua devono essere di libero accesso per tutti e non possono essere oggetto di squallide speculazioni da parte dei soliti noti gruppi imprenditoriali amici dei nostri governanti da strapazzo. In questa prospettiva sarebbe utile comprendere come Acquedotto pugliese abbia scelto la Gori SpA. Quello stesso Acquedotto pugliese che con i soldi pubblici ha fatto in questi anni assunzioni senza concorso e speso i nostri soldi senza alcun controllo.

Questa, signor Presidente, è l'ennesima vergogna sull'acqua che il Movimento 5 Stelle intende denunciare. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che ha avuto rispetto della volontà popolare, espressa con un *referendum* nel 2011, e ha presentato il disegno di legge n. 876, a mia prima firma, allo stato giacente nei cassetti polverosi della Commissione ambiente.

Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza che ha avuto il coraggio di chiedere veramente e senza finzioni la ripubblicizzazione dell'Acquedotto pugliese che tutti i pugliesi attendono. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, la multinazionale americana Mc Donald's in uno *spot* pubblicitario attacca la nostra cultura nelle sue basi. Una delle tante basi della nostra cultura è l'enogastronomia. E la pizza è il simbolo mondiale dell'Italia, che si fa sentire ovunque e in ogni tempo. La pizza è tradizione ed eccellenza.

Non possiamo consentire che la multinazionale Mc Donald's ci calpesti sfacciatamente. Ancora più umiliante è che le stendiamo anche tappeti rossi per farla partecipare all'Expo. Questa multinazionale avrà addirittura un suo *stand* presso l'Expo di Milano. E ricordo, prima a me stesso, che l'Expo sarebbe nato per offrire a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i migliori prodotti del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese.

Quindi, Mc Donald's all'Expo che ci fa? Intanto, come Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto ad Expo di escludere Mc Donald's dagli *sponsor* ufficiali.

Come ricordava il nostro vice presidente della Camera Luigi Di Maio, Expo è stato non soltanto un tangentificio, ma, a questo punto, diventa un evento per danneggiare le nostre tradizioni enogastronomiche. *(Applausi della senatrice Nugnes).*

Siamo lieti che l'Associazione verace pizza napoletana, per bocca del suo vice presidente Massimo Di Porzio, ci faccia sapere che il loro ufficio legale sta valutando le azioni da intraprendere per mettere fine al vergognoso attacco ad un simbolo della dieta mediterranea. Benché siano inconfutabili qualità e gradimento di cui la pizza napoletana gode, è ignobile comparare due prodotti tanti diversi solo per sconsigliare la pizzeria.

È chiaro che il colosso americano tenta di screditare il suo maggior *competitor*. Non è la prima volta che Mc Donald's attacca le nostre tradizioni. E l'Associazione ha anche fatto sapere che l'eventuale risarcimento servirà per finanziare, giustamente, corsi di educazione alimentare per i bambini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 16 aprile 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013 (1598)

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (1649)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 2.580 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio dell'onere di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale» e, comunque, della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (1577)
PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI
NP1
MARTELLI, MORRA, LUCIDI, MANGILI, SANTANGELO, MARTON, GAETTI
Respinta
Il Senato,

delibera, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del Regolamento, di non procedere all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1577.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

Accantonato

(Carta della cittadinanza digitale)

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (*digital first*), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;

c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete *internet* presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;

e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;

f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;

g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;

h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD;

l) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un

responsabile, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità;

m) coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

n) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.300

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché al fine», inserire le seguenti: «di assicurare al cittadino tempi certi nell'erogazione dei servizi, e».

1.301

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «servizi alla persona», inserire le seguenti:«come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».

1.302

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1), primo periodo, dopo le parole: «uffici pubblici», inserire le seguenti: «, nonché di pervenire all'erogazione dei servizi in tempi certi e garantiti,».

1.303

FUCKSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «entro», inserire le seguenti: «e non oltre».

1.304

PICCOLI, MAZZONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis)* definizione della programmazione temporale di attivazione dei nuovi servizi improntata a criteri di gradualità e progressività;».

1.305

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* prevedere una normativa quadro in materia di difesa civica, al fine di valorizzarne l'istituto, rafforzandone funzioni, poteri ed ambiti di cognizione, specie con riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;».

1.306

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«*i)* semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale».

1.307

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-*bis)*. Anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare risparmi di spesa per il bilancio dello stato e significativi miglioramenti nell'erogazione dei servizi ai cittadini, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità delle strutture competenti e dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i principi del codice dell'amministrazione digitale e con valorizzazione delle competenze e professionalità esistenti».

1.308

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-*bis)*. Prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi;».

1.700

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «per tutti i cittadini».

1.701

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «responsabile» inserire le seguenti: «individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio».

1.309

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-*bis)*. Previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

1.310

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Id. em. 1.309

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«*n-bis)* previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

1.311

DI BIAGIO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.311

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* garantire la piena condivisione e il puntuale aggiornamento tra le banche dati e le anagrafi che delle diverse amministrazioni al fine di realizzare un pieno coordinamento, formale e sostanziale, delle stesse e conseguire un quadro quanto più completo possibile delle informazioni già a disposizione della pubblica amministrazione».

G1.311 (già em. 1.311)

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577 recante misure per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il disegno di legge in esame all'Assemblea interviene sulla semplificazione gestionale per norma, volendo fissare per legge quelli che dovrebbero essere gli obiettivi e i programmi di azione, intervenendo sulla legge n. 241 del 1990;

le proposte sono sicuramente condivisibili ma si rischia di fissare nei decreti legislativi contenuti che devono essere flessibili, evitando il rischio di investire ingenti risorse pubbliche nella creazione di nuove reti informatiche laddove già esistono infrastrutture tecnologiche,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di individuare le modalità più opportune per garantire la piena condivisione e il puntuale aggiornamento tra le banche dati e le anagrafi che delle diverse amministrazioni al fine di realizzare un pieno coordinamento, formale e sostanziale, delle stesse e conseguire un quadro quanto più completo possibile delle informazioni già a disposizione della pubblica amministrazione.

(*) Accolto dal Governo

1.312

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«*n-bis)* previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio.».

1.313

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* obbligo di trasparenza dello Stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.314

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati. e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine. perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.315

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.316

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere da *a)* a *h)*, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto e specificità del servizio di istruzione».

1.317

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «in sede di» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».

1.318

CERONI, PERRONE

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.319

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.320

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

1.321

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, BENCINI (*), MUSSINI (*), PUPPATO (*)

Accantonato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.322

CAMPANELLA, BOCCHINO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.323

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.324

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 1.323

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre il corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.325

GIBIINO, BRUNO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma:

"2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, , qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto"».

1.326

PERRONE, BRUNO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere auto dichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.327

DI BIAGIO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.327

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire la semplificazione dell'azione amministrativa, nel rispetto dei cittadini e delle imprese, le amministrazioni pubbliche non possono chiedere auto dichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

G1.327 (già em. 1.327)

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1577, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede misure finalizzate a "garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale" e "al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici",

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate a garantire la semplificazione dell'azione amministrativa, nel rispetto dei cittadini e delle imprese, prevedendo che le amministrazioni pubbliche non possano chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, impegnando altresì le amministrazioni pubbliche interessate a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo.

(*) Accolto dal Governo

1.328

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire la semplificazione del procedimento amministrativo, all'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 41, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 4 è dato ricorso," sono aggiunte le seguenti: "da parte dell'interessato ricorrente con semplice presentazione di richiesta e descrizione dei fatti," e dopo le parole: "per il deposito del ricorso," sono aggiunte le seguenti: "udito il ricorrente, la parte resistente e"».

1.329

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Inammissibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine dell'adozione dei presenti decreti legislativi e per accelerare e rendere efficace l'automazione e digitalizzazione di quanto previsto dall'articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione varerà la Piattaforma Digitale di Coordinamento della semplificazione delle Pubblica Amministrazione per mezzo della quale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procederanno alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di loro competenza che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili, dei soggetti e delle risorse intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione. La piattaforma avrà il compito tra l'altro

di analizzare i dati ricevuti ai fini di elaborare piani di razionalizzare dei processi digitali.

L'applicazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato».

1.330

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della gestione e della realizzazione della Piattaforma telematica di coordinamento della semplificazione e digitalizzazione delle Pubbliche amministrazione, è istituito il Comitato di coordinamento, vigilanza e certificazione di conformità agli adempimenti previsti, dal presente articolo. Compito del Comitato è monitorare l'applicazione della presente legge nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché coordinare l'adozione delle misure di attuazione e certificarne trimestralmente la rispondenza ai criteri stabiliti dai decreti attuativi e dai regolamenti. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. La composizione del Comitato e le sue attribuzioni sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

G1.100

VACCARI, BORIOLI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1577, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge in esame si prevede, nell'ottica di una graduale semplificazione delle procedure e di una consequenziale riduzione degli oneri a carico dell'utenza, l'introduzione di un unico documento contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

considerato che:

la semplificazione delle procedure è un obiettivo condivisibile e da perseguire, ma che non deve essere mai scambiato per un alleggerimento dei controlli sullo smaltimento dei rifiuti;

in Italia sono oramai diffusi e frequenti i casi di traffici illegali di veicoli dismessi che vengono rivenduti integri o in parti in Paesi europei senza alcuna tracciabilità e con indubbi pericoli alla sicurezza stradale e all'ambiente;

nel nostro Paese si è creata una filiera delle imprese riciclatrici degli automezzi dismessi e rottamati che vuole perseguire una progressiva qualificazione del sistema di smaltimento e avvio al recupero di materia;

la procedura di radiazione per esportazione definitiva deve riguardare esclusivamente il caso della reimmatricolazione, mentre la demolizione all'estero deve rientrare nel caso della radiazione per demolizione, anche qualora il veicolo si trovi già a circolare all'estero e debba per qualche ragione (es. incidente) essere demolito *in loco*, come chiarito anche da nota dell'ACI del 15 gennaio 2015;

impegna il Governo a prevedere, nel primo provvedimento utile, che la radiazione per esportazione degli autoveicoli debba avere come unica finalità la reimmatricolazione del veicolo all'estero per la effettiva circolazione dello stesso sul territorio straniero, evitando quindi che la norma attuale, di cui all'articolo 103 del codice della strada, agevoli «scappatoie» per l'esportazione di veicoli all'estero da destinare alla demolizione; in tal caso si tratterebbe infatti di esportazione di rifiuti e non di esportazione di beni.

G1.100 (testo 2)

VACCARI, BORIOLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1577, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge in esame si prevede, nell'ottica di una graduale semplificazione delle procedure e di una consequenziale riduzione degli oneri a carico dell'utenza, l'introduzione di un unico documento contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

considerato che:

la semplificazione delle procedure è un obiettivo condivisibile e da perseguire, ma che non deve essere mai scambiato per un alleggerimento dei controlli sullo smaltimento dei rifiuti;

in Italia sono oramai diffusi e frequenti i casi di traffici illegali di veicoli dismessi che vengono rivenduti integri o in parti in Paesi europei senza alcuna tracciabilità e con indubbi pericoli alla sicurezza stradale e all'ambiente;

nel nostro Paese si è creata una filiera delle imprese riciclatrici degli automezzi dismessi e rottamati che vuole perseguire una progressiva qualificazione del sistema di smaltimento e avvio al recupero di materia;

la procedura di radiazione per esportazione definitiva deve riguardare esclusivamente il caso della reimmatricolazione, mentre la demolizione all'estero deve rientrare nel caso della radiazione per demolizione, anche qualora il veicolo si trovi già a circolare all'estero e debba per qualche ragione (es. incidente) essere demolito *in loco*, come chiarito anche da nota dell'ACI del 15 gennaio 2015;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, che la radiazione per esportazione degli autoveicoli debba avere come unica finalità la reimmatricolazione del veicolo all'estero per la effettiva circolazione dello stesso sul territorio straniero, evitando quindi che la norma attuale, di cui all'articolo 103 del codice della strada, agevoli «scappatoie» per l'esportazione di veicoli all'estero da destinare alla demolizione; in tal caso si tratterebbe infatti di esportazione di rifiuti e non di esportazione di beni.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

BONFRISCO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

le disposizioni in materia di tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli di cui all'articolo 63 della legge21 novembre 2000, n. 342, sono state modificate dall norme contenute nell'articolo 3, comma 666, della recente legge di stabilità 2015;

in sostanza, tali norme prevedono l'abolizione della esenzione dal pagamento del bollo di circolazione per i proprietari di autoveicoli e motoveicoli immatricolati da oltre 20 anni e il pagamento di una somma forfettaria in caso di mezzo circolante, con almeno 30 anni di vita e certificato di interesse storico;

alcune Regioni non hanno attuato le norme richiamate, ritenendo che il tributo in questione fosse di propria competenza, a differenza del Governo che ritiene tale gravame un tributo derivato e, quindi, di competenza statale

considerato che:

le disposizioni di cui al richiamato articolo 3, comma 666, avrebbero portato all'erario qualche milione di euro a fronte di danni consistenti per la collettività, valutati in una cifra non inferiore ai 2 miliardi di euro, secondo la stima dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), uno degli organismi a cui la legislazione vigente affida ufficialmente il compito di certificare i requisiti dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

potrebbero adottarsi soluzioni alternative che, pur assicurando un adeguato gettito aggiuntivo per l'erario, evitino tuttavia di penalizzare in maniera eccessiva ingiustificata il settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico e la filiera delle attività economiche ad esso correlate;

la decisione di alcune Regioni di non dare seguito alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 comporta, oltre alla confusione normativa, una non giustificabile disparità di trattamento tra cittadini

impegna il Governo

a informare il Parlamento, entro e non oltre il 30 giugno prossimo, sulla situazione normativa e finanziaria relativa alla disciplina della tasse automobilistiche per i veicoli di interesse storico venutasi a creare con l'approvazione della legge di stabilità 2015;

a rivedere, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, la citata disciplina, al fine di evitare confusioni interpretative e ingiustificate disparità tra cittadini residenti in diverse regioni anche prevedendo una tassazione agevolata di tipo premiale per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico a decorrere dal ventesimo anno dalla data di costruzione, purché i suddetti veicoli siano certificati, secondo i criteri vincolanti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'ASI o dall'FMI (per i soli motoveicoli), ai sensi del comma 3 dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 e previo esame di ogni singolo esemplare, rispetto al resto del parco automobilistico e motociclistico di pari vetustà.

G1.101 (testo 2)

BONFRISCO, BISINELLA (*), BELLOT (*), MUNERATO (*), BLUNDO (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

le disposizioni in materia di tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli di cui all'articolo 63 della legge21 novembre 2000, n. 342, sono state modificate dall norme contenute nell'articolo 3, comma 666, della recente legge di stabilità 2015;

in sostanza, tali norme prevedono l'abolizione della esenzione dal pagamento del bollo di circolazione per i proprietari di autoveicoli e motoveicoli immatricolati da oltre 20 anni e il pagamento di una somma forfettaria in caso di mezzo circolante, con almeno 30 anni di vita e certificato di interesse storico;

alcune Regioni non hanno attuato le norme richiamate, ritenendo che il tributo in questione fosse di propria competenza, a differenza del Governo che ritiene tale gravame un tributo derivato e, quindi, di competenza statale

considerato che:

le disposizioni di cui al richiamato articolo 3, comma 666, avrebbero portato all'erario qualche milione di euro a fronte di danni consistenti per la collettività, valutati in una cifra non inferiore ai 2 miliardi di euro, secondo la stima dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), uno degli organismi a cui la legislazione vigente affida ufficialmente il compito di certificare i requisiti dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

potrebbero adottarsi soluzioni alternative che, pur assicurando un adeguato gettito aggiuntivo per l'erario, evitino tuttavia di penalizzare in maniera eccessiva ingiustificata il settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico e la filiera delle attività economiche ad esso correlate;

la decisione di alcune Regioni di non dare seguito alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 comporta, oltre alla confusione normativa, una non giustificabile disparità di trattamento tra cittadini

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

informare il Parlamento, entro e non oltre il 30 giugno prossimo, sulla situazione normativa e finanziaria relativa alla disciplina della tasse automobilistiche per i veicoli di interesse storico venutasi a creare con l'approvazione della legge di stabilità 2015;

rivedere, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, la citata disciplina, al fine di evitare confusioni interpretative e ingiustificate disparità tra cittadini residenti in diverse regioni anche prevedendo una tassazione agevolata di tipo premiale per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico a decorrere dal ventesimo anno dalla data di costruzione, purché i suddetti veicoli siano certificati, secondo i criteri vincolanti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'ASI o dall'FMI (per i soli motoveicoli), ai sensi del comma 3 dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 e previo esame di ogni singolo esemplare, rispetto al resto del parco automobilistico e motociclistico di pari vetustà.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.6

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sost. id. em. 1.323

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure di semplificazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.0.300

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sost. id. em. 1.323

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure di semplificazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Conferenza di servizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;

b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di

provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;

c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

d) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:

1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;

2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*;

e) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;

f) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;

g) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;

h) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;

i) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;

l) possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini;

m) definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;

n) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

o) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

p) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni

competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.300

LO MORO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «limitatamente» fino alla fine della lettera.

2.301

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «limitatamente alle ipotesi di adozione» fino alla fine della lettera.

2.302

GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale».

2.303

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «limitatamente alle ipotesi» a «legge 8 agosto 1990, n. 241, e» con le seguenti: «nonché per assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio,».

2.304

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale», con le seguenti: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.305

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali associazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto con particolare riferimento alle ipotesi ai adozione di provvedimenti di interesse generale».

2.306

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali associazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto».

2.307

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio».

2.308

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «limitatamente» con le seguenti: «con particolare riferimento».

2.4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio".

2.5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)*, inserire la seguente: «b-*bis)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera *i)*, dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «attribuendo priorità alla salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g)*»;

c) alla lettera *m)*, aggiungere in fine «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

d) dopo la lettera *m)*, inserire la seguente:

«*m-bis)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.309

BONFRISCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi;».

2.12

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire le seguenti:*

«*c*-bis*)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di

conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di. assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter*)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater*)* principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

b) al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* "del principio di maggioranza" *con le seguenti:* "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza";

c) al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* "meccanismi per la" *aggiungere la seguente:* "necessaria" *e dopo le parole:* "pubblica incolumità" *aggiungere le seguenti:* ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate;

d) al comma 1, lettera h) *sostituire le parole:* "coordinamento delle disposizioni" *con le seguenti:* "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" *e sostituire le parole:* "con la" *con le seguenti:* "nonché alla,";

e) al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* "presente legge" *aggiungere le seguenti: "*nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-*bis*, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali"».

2.310

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), *inserire le seguenti:*

«*c-bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di. assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata»;

b) al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «meccanismi per la» *aggiungere la seguente:* «necessaria» *e dopo le parole:* «pubblica incolumità» *aggiungere le seguenti:* «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di

rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate»;

c) al comma 1, lettera h) *sostituire le parole:* «coordinamento delle disposizioni» *con le seguenti:* «sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni» *e sostituire le parole:* «con la» *con le seguenti:* «nonché alla,».

2.311

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«*d)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

d-bis) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più compiessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

d-ter) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

2.11

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.312

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.9

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.9 (testo 2)

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, FORNARO(*)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.313

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* previsione per la quale si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria volontà;».

2.13

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo facciano nei tempi stabiliti».

2.314

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire le lettere d) e e) con la seguente:

«d-*bis)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.315

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitiva mente la volontà dell'amministrazione rappresentata».

2.316

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e), con la seguente:

«*d)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.317

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

2.318

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con i seguenti:

«1) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla o sta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

2) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più compiessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

3) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

2.319

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:

«1) principio della certezza del tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta Iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.320

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:

«1) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitiva mente la volontà dell'amministrazione rappresentata».

2.321

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:

«*c-bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.322

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.323

GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.324

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera d), n. 2) aggiungere in fine le parole: «ad eccezione dei rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela della salute del patrimonio storico artistico e dell'ambiente che devono comunque partecipare.».

2.325

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.326

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comme 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, l'utilizzo del metodo di maggioranza ponderata e delle posizioni prevalenti ivi espresse.».

2.327

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.328

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.329

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «ivi comprese», fino a: «ambiente».

2.330

CAMPANELLA, BOCCHINO

All'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «ivi comprese», con la seguente: «escluse».

2.331

ARRIGONI, VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «alla tutela della salute», inserire le seguenti: «e della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale».

2.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «principio di proporzionalità», inserire la seguente: «ponderata».

2.332

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «in sede di conferenza», inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.333

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «decisorie» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;».

2.24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «nei casi di conferenze decisorie», inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata, alla modifica dello strumento urbanistico».

2.334

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «Conferenze decisorie», inserire le seguenti: «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione .di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, che l'amministrazione procedente adotti la determinazione valutate le specifiche risultanze delle conferenze tenendo conto in particolare di quelle delle amministrazioni preposte alla tutela di quegli stessi interessi sensibili».

2.335

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera i) dopo la parola: «decisorie» inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico;».

2.336

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «principio della prevalenza» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità in cui resta valida la legislazione vigente».

2.337

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.338

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «, purché» fino a alla fine della lettera.

2.339

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini» con le seguenti: «anche qualora non abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o non si siano espresse nei termini».

2.340

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.341

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio.

storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.342

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.343

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«*m)* definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e del comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi al procedimenti valutativo e decisorio».

2.344

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «pubblica incolumità» inserire le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio del Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate».

2.345

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio del Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate».

2.346

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti» con le seguenti: «nonché definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio».

2.29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quaterdella legge n. 241 del 1990».

2.347

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessati».

2.348

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali meccanismi devono prevedere il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli Enti preposti».

2.349

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*g-bis)* trasparenza e accessibilità telematica delle fasi e degli atti della conferenza e, nei casi di conferenze volte all'adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti per l'impatto sociale, economico e ambientale su singoli territori, previsione di una fase dedicata allo svolgimento del *dèbat public online*».

2.350

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «coordinamento delle disposizioni» con le seguenti:«sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni» e sostituire le parole: «con la» con le seguenti: «nonché alla».

2.351

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali».

2.352

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.353

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine della lettera.

2.354

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI (*)

Accantonato

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:«Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di formazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Puppato, Volpi e tutto il Gruppo LN-*Aut*, Carraro, Bocchino, Bencini, Bignami, Casaletto, Campanella, Blundo

G2.100

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2, in materia di conferenza di servizi, con riguardo al principio contenuto alla lettera *h)*, a tenere conto dell'esigenza di un attento coordinamento normativo, eventualmente prevedendo che le disposizioni recate dal decreto legislativo adottato siano sostitutive di quelle vigenti, non compatibili con la nuova normativa .

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1577 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere:
- di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "per tutti i cittadini";
- non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, all'inserimento, dopo la parola: "responsabile", delle seguenti parole: "individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio,";
- di semplice contrarietà sull'articolo 7, comma 4;
- non ostativo sull'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, punto 1), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole "delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e al loro eventuale inserimento al numero 2) ovvero al numero 3);
- di semplice contrarietà sull'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numero 4), dalle parole: "in sede di prima applicazione" fino a: "finanza pubblica;";
- contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numero 4), limitatamente alle parole da "in assenza di" fino alla fine;
- non ostativo sull'articolo 9, comma 1, lettera *i)*, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parola "superamento degli automatismi nel percorso di carriera e";
- non ostativo sull'articolo 12, comma 1, lettera *f)*, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole "per l'effettuazione degli accertamenti", delle seguenti: ", previa intesa in sede di Conferenza tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica";
- di semplice contrarietà sull'articolo 12, comma 1, lettere *h)* e *n)*;
- contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 12, comma 1, lettera *p)*;
- non ostativo sull'articolo 15, comma 1, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria;
- non ostativo sull'articolo 15, comma 2, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione del parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il parere è di nulla osta sulle restanti parti del testo.
Si osserva, inoltre, che l'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), nel prefigurare il reclutamento di dirigenti degli organi costituzionali tramite il corso-concorso ovvero il concorso generale della pubblica amministrazione interferisce con l'autonomia contabile e funzionale dei predetti organi, la quale si esplica, tra l'altro, nella formulazione dei fabbisogni di personale, nell'individuazione delle professionalità necessarie, nella particolare procedura di trattazione delle controversie in materia di reclutamento.
Si osserva infine che l'articolo 10, comma 4, pur riguardando somme di modesta entità, reca un rischio di dequalificazione della spesa.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.329, 1.330, 7.312, 7.335, 7.336, 7.337, 7.347, 7.350, 7.364, 7.365, 7.367, 7.372, 7.373, 7.433, 7.344, 7.346, 7.371, 7.379, 7.382, 7.383, 7.384, 7.0.309, 7.0.310, 7.300, 7.315, 7.316, 7.317, 7.318, 7.320, 7.332, 7.333, 7.334, 7.394, 7.0.302, 7.0.303, 7.313 e 7.314.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.12 (ad eccezione della lettera *b)*, sulla quale il parere è di nulla osta), 5.300, 5.301, 5.303, 5.314, 5.315, 6.0.5, 7.321, 7.322 e 7.305.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, mentre rimane sospeso sulle restanti proposte riferite agli articoli da 7 al termine.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Caliendo, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Cirinna', Cociancich, Compagna, Cuomo, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Biasi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Donno, Formigoni, Giacobbe, Gualdani, Lo Moro, Martini, Messina, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Orellana, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per partecipare ad una conferenza internazionale; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Compagnone, Orrù e Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Scilipoti Isgrò;

12a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Scilipoti Isgrò.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Molea Bruno, Di Lello Marco, Locatelli Pia Elda, Nesi Edoardo, Cesa Lorenzo, Librandi Gianfranco, Fossati Filippo, De Mita Giuseppe, Rampi Roberto, Buttiglione Rocco, Zampa Sandra, Causin Andrea, Bombassei Alberto, Galgano Adriana, Fratoianni Nicola, Rabino Mariano, Vargiu Pierpaolo, Binetti Paola, Cimmino Luciano, Capua Ilaria, Tinagli Irene, Cesaro Antimo, Sottanelli Giulio Cesare, Manzi Irene, Pastorelli Oreste, Costantino Celeste, Lainati Giorgio, Coccia Laura, Fabbri Marilena, Bonomo Francesca, Piccione Teresa

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva (1871)

(presentato in data 15/4/2015);

C.1949 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

senatrice De Pin Paola

Modifiche agli articoli 11 e 80 della Costituzione in materia di ratifica dei trattati internazionali, nonché disposizioni per la pubblicazione di accordi internazionali vigenti e utilizzo di basi militari e caserme (1872)

(presentato in data 10/4/2015);

senatori Pagliari Giorgio, Fedeli Valeria, Puglisi Francesca

Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato (1873)

(presentato in data 14/4/2015);

senatori Divina Sergio, Consiglio Nunziante, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Crosio Jonny, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private (1874)

(presentato in data 14/4/2015);

DDL Costituzionale

senatori Caleo Massimo, Vaccari Stefano, Manassero Patrizia, Mastrangeli Marino Germano, Mattesini Donella, Micheloni Claudio, Mirabelli Franco, Pezzopane Stefania, Puppato Laura, Ranucci Raffaele, Romano Lucio, Ruta Roberto, Scalia Francesco, Scavone Antonio, Silvestro Annalisa,

Spilabotte Maria, Sollo Pasquale, Tomaselli Salvatore, Valdinosi Mara, Vattuone Vito, Zin Claudio
Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela del patrimonio naturale (1875)
(presentato in data 14/4/2015);
senatrice Bellot Raffaela
Disposizioni in materia di semplificazione per il modello di pagamento F24 e F23 (1876)
(presentato in data 14/4/2015);
senatore Stucchi Giacomo
Norme integrative in materia di concessione del porto d'armi (1877)
(presentato in data 15/4/2015).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 aprile 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (n. 159).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 25 maggio 2015. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 15 maggio 2015.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 e 7 aprile 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:
al dottor Fabio Bartolomeo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, estraneo all'amministrazione, nell'ambito del Ministero della giustizia;
al dottor Stefano Firpo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01021 del senatore Gasparri e della senatrice Bonfrisco.
Interrogazioni
FUCKSIA, CAPPELLETTI, MORRA, SANTANGELO, BERTOROTTA, PUGLIA, CATALFO, MANGILI, COTTI, CASALETTO, BIGNAMI, SIMEONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini comprende 2 fra i più importanti e conosciuti ospedali della città di Roma: il San Camillo, dove vengono curate pressoché tutte le patologie, ed il Forlanini, a prevalente indirizzo pneumologico;
il complesso si estende su un'area di ben 40 ettari, situata nel quartiere romano di Monteverde, tra la via Portuense e la circonvallazione Gianicolense;
considerato che:
la struttura ospedaliera presenta criticità varie, che si traducono in disservizi e disagi per i cittadini e i pazienti che vi si recano. Gli ingressi sarebbero privi di una chiara e visibile mappa dei padiglioni che compongono gli ospedali, dei punti di ristoro e dei servizi commerciali e di assistenza e a questo si aggiungerebbe l'assenza di servizi informativi;
la situazione di *caos* diurno appare tuttavia poca cosa, a giudizio degli interroganti, rispetto a quanto accadrebbe di notte. Sono numerose e frequenti le notizie di stampa che riportano le denunce di cittadini e associazioni circa lo stato di degrado e di abbandono che caratterizzerebbe la struttura sanitaria. In data 9 aprile 2015, la pagina romana del sito di informazione *on line* de "la Repubblica", riportava in particolare la dichiarazione di Lucio Monaco, presidente dell'associazione culturale "ForlaniniDomani-Onlus", secondo il quale nella struttura del Forlanini vi sarebbe "un continuo via vai

notturno in cui si rifugiano nomadi, senza tetto e clienti con le prostitute". L'articolo è corredato da una ricca galleria fotografica che testimonia l'effettivo stato di degrado descritto;
la citata fonte riporta altresì la notizia secondo la quale, al degrado e all'abbandono si aggiungerebbe la forte problematica legata ai furti. Nel corso del tempo sarebbero scomparsi numerosi orologi degli anni '30 che si trovavano nei corridoi dell'ospedale stesso, e sarebbero ricorrenti addirittura i furti di piombo tra gli scarti di medicina nucleare;
in un *reportage* del 24 gennaio 2015, pubblicato dal sito informativo Tgcom24 e contenente un filmato girato all'interno del suddetto ospedale, viene ripresa la condizione di fatiscenza e di incuria che caratterizza la struttura: escrementi nei corridoi e seminterrati trasformati in dormitori per senzatetto; tutto ciò a pochi passi dai reparti dove si trovano i degenti;
ulteriori fonti giornalistiche riportano la sussistenza di problematiche legate anche alla sicurezza. Gli operatori affermerebbero che, soprattutto all'interno dei parcheggi, vi sarebbe la presenza costante di persone tossicodipendenti, e che nei *tunnel*, già dopo le 18, il personale femminile non si avventurerebbe senza un collega maschio;
considerato inoltre che al degrado e all'abbandono dell'ospedale si aggiungerebbero problematiche di natura amministrativa. In data 9 aprile 2015, in una lettera aperta indirizzata al subcommissario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Lazio, Giovanni Bissoni, e al direttore generale del San Camillo-Forlanini, Antonio D'Urso, la segreteria aziendale dell'Anaao (Associazione nazionale aiuti e assistenti ospedalieri) - Assomed (Associazione medici dirigenti) ha segnalato che "in pochi anni l'ospedale San Camillo è stato portato verso la paralisi, da scelte della politica che si sono rivelate quanto meno irrazionali (…) La riduzione del 30 per cento delle attività chirurgiche, che ha penalizzato circa 3.000 cittadini ogni anno, la drastica riduzione dei posti letto di Medicina, la progressiva inesorabile riduzione del personale nei reparti e nei servizi, hanno determinato il risultato dell'ingolfamento del Pronto Soccorso" (dal sito *internet* di "Quotidianosanità", del 10 aprile 2015);
considerato infine che a parere degli interroganti, non può che destare viva e sincera preoccupazione il fatto che una struttura ospedaliera così importante per la città di Roma e, più in generale, per l'intero sistema sanitario nazionale versi nelle condizioni descritte,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di dover acquisire, anche per il tramite della gestione commissariale, precise informazioni in merito alle ragioni delle criticità descritte e relativamente alle modalità con cui si intende superarle, anche fornendo il dettaglio relativo a indici di *performance*, carta dei servizi, sicurezza dei pazienti e valutazione del rischio clinico e, soprattutto, al rapporto tra i costi e la qualità dei servizi erogati;
se non ritenga di dover adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel pieno rispetto delle competenze regionali, le misure necessarie a far sì che possa essere concretamente attuato un decisivo miglioramento delle condizioni dell'ospedale San Camillo-Forlanini.
(3-01853)
MARTON, SANTANGELO, CRIMI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
presso la IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati sono in discussione diversi progetti di legge inerenti alla riforma della rappresentanza militare e/o al riconoscimento dei diritti sindacali ai lavoratori militari;
nella prima fase dei lavori parlamentari sono già stati auditi i Co.Ce.R. (Consigli centrali di rappresentanza) delle quattro forze armate e della Guardia di finanza unitamente ad una delegazione dei Co.I.R. (Consigli intermedi di rappresentanza) confluenti;
concluso il primo ciclo di audizioni sono stati presentati ulteriori progetti di legge e la Commissione ha ritenuto opportuno audire anche professori di diritto internazionale al fine di valutare l'impatto sull'ordinamento italiano delle recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno imposto alla Francia di adeguare la propria legislazione rimuovendo il divieto di associazione professionale per i militari;

tutti i progetti di legge presentati sono all'attenzione delle rappresentanze militari per il parere previsto ai sensi dell'art. 1478 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e dell'art. 879 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;
considerato che:
il 4 febbraio 2015 il Co.I.R., affiancato al comando delle forze terrestri dell'Esercito italiano, ha deliberato di esprimere parere favorevole alle sole proposte di legge che riconoscono il diritto di associazione ed i diritti sindacali al personale militare;
in data 26 febbraio 2015 il comandante del comando forze terrestri, gen. A. Alberto Primiceri, non ha autorizzato la pubblicazione della delibera in quanto la stessa "non è aderente al dettato normativo ed esula dalle competenze di codesto Consiglio (art. 1478 del decreto legislativo n. 66/2010)";
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
il diniego alla pubblicazione della delibera non risulta giustificato dalla normativa richiamata (art. 1478 del decreto legislativo n. 66 del 2010), tanto che, proprio in forza della medesima disposizione normativa, le rappresentanze militari sono state audite in Commissione e hanno deliberato in materia;
il diniego potrebbe essere giustificato dal contenuto della delibera stessa e dal parere favorevole espresso dal Consiglio solo sulle proposte di legge che riconoscono il diritto di associazione ed i diritti sindacali. Un diniego, quindi, che assumerebbe un carattere di natura politica e di opportunità e non di natura giuridica, teso a censurare una posizione non condivisa dall'alto comando,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere ogni utile iniziativa al fine di rimuovere l'ingiustificato diniego e per favorire la libertà di espressione e di pensiero della rappresentanza militare.
(3-01855)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
SANTANGELO, CAPPELLETTI, CRIMI, AIROLA, MORRA, LEZZI, DONNO, BERTOROTTA, MANGILI, SERRA, BUCCARELLA, PAGLINI, MORONESE, FUCKSIA, MARTON, PUGLIA, CATALFO, SCIBONA, CIAMPOLILLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa* - Premesso che:
il 10 aprile 2015, sull'autostrada A19 Catania-Palermo, all'altezza del viadotto "Himera", al chilometro 61, tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli in direzione del capoluogo etneo, hanno ceduto due piloni a causa di una frana che sin dal 2005 aveva fatto intuire il suo potenziale distruttivo;
la Procura della Repubblica di Termini Imerese ha aperto una inchiesta per "disastro colposo" al fine di accertare eventuali responsabilità sul disastro che, di fatto, paralizza l'unica infrastruttura in grado di collegare le due città siciliane;
sin dal 2004 il Comune di Caltavuturo ha segnalato alla Provincia regionale di Palermo il rischio generato dal dissesto idrogeologico in tale zona dell'isola;
Caltavuturo, ad oggi, risulta essere isolato a causa delle frane verificatesi, che hanno bloccato le strada provinciale 20 e la strada statale 120;
dalle prime analisi dei tecnici dell'Anas della Regione Siciliana, e dalle dichiarazioni rilasciate del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio, occorre abbattere l'intero viadotto Himera, con tempi di intervento che richiedono tra i 18 e i 24 mesi per poi procedere alla ricostruzione. A giudizio degli interroganti i tempi lunghi necessari arrecheranno incalcolabili danni all'economia siciliana;
il trasporto su ruote rappresenta l'unica possibilità di transito di merci in Sicilia, anche alla luce dei disinvestimenti applicati sul sistema ferroviario locale da parte di Rete ferroviaria italiana. A causa del blocco parziale della autostrada A19 il traffico sui tratti autostradali A20 Messina-Palermo e A18 Catania-Messina aumenterà notevolmente, con gravi e pesanti disagi per la circolazione ordinaria e ulteriori aggravi di costi per i consumatori, visto che questi tratti autostradali sono gravati da pedaggio;
considerato che:
alle dipendenze del comando genio dell'Esercito insiste il 2° reggimento genio pontieri con sede a Piacenza che ha anche il compito di sostenere il Paese in caso di calamità naturali, ripristinando la viabilità compromessa; già nel 2012 ebbero modo di intervenire a causa dell'emergenza maltempo che

colpì le zone di Pesaro e Urbino;
l'Esercito italiano risulta essere costantemente impegnato in operazioni in patria, sulla base di specifiche necessità del Paese, dimostrando prontezza e preparazione nello svolgimento delle azioni cui viene chiamato per la tutela dell'ordine pubblico, come nel caso dell'operazione "Strade sicure";
considerato inoltre che il cedimento del pilone sull'autostrada A19 Palermo-Catania è l'ultimo tassello di un mosaico di crolli che hanno coinvolto negli ultimi 2 anni le strade siciliane. Un elenco, che si apre con il crollo di una porzione del viadotto "Verdura" il 2 febbraio 2013, lungo la statale 115 che collega Agrigento con Sciacca, in territorio di Ribera. Il ponte, allora, si squarciò a metà. In quell'occasione non si registrarono feriti solo perché qualche ora prima un'automobilista aveva segnalato un avvallamento e il ponte, in via precauzionale, era stato chiuso al traffico dalla polizia stradale. Il 7 luglio 2014 in contrada Petrulla, in territorio di Licata (Agrigento), sulla statale 626 che collega Campobello di Licata, Ravanusa e Canicattì fu sfiorata la tragedia in quanto le carreggiate di un ponte si piegarono verso il basso a causa di un cedimento strutturale, toccando il fondo da un'altezza di 4 metri. Il collassamento del viadotto provocò 2 incidenti che coinvolsero 3 automobili causando 4 feriti lievi, tra i quali una donna incinta. L'Anas istituì una commissione d'indagine che constatò che la causa del crollo era imputabile ad una rottura delle travi in cemento armato precompresso che sostenevano l'impalcato. Inoltre, il caso più emblematico, e che ha suscitato maggiore clamore, è quello del viadotto "Scorciavacche" sulla statale Palermo-Agrigento che inaugurato alla vigilia di Natale 2014 è crollato dopo appena una settimana e nel febbraio 2015 un altro cedimento del manto stradale si è verificato a poca distanza dallo stesso viadotto,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di deliberare lo stato d'emergenza per la grave situazione dei trasporti in Sicilia;
se intenda valutare l'opportunità dell'intervento immediato del comando genio dell'Esercito italiano per accelerare i tempi necessari alla demolizione dei viadotti interessati dal cedimento e ripristinare la viabilità, anche attraverso la realizzazione di opere provvisorie da affidare al 2° reggimento genio pontieri;
se intenda effettuare controlli puntuali su tutta la rete infrastrutturale delle strade siciliane ricadenti in zone a rischio idrogeologico;
quale sia lo stato di implementazione delle convenzioni stipulate tra il Ministero delle infrastrutture e l'Anas, scaturite dal programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie previsto dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, alla luce dei gravi fatti avvenuti sulla A19 il 10 aprile 2015 nonché il 30 dicembre 2014 con il crollo del viadotto Scorciavacche sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento.
(3-01854)
LUCIDI, BERTOROTTA, MORONESE, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PAGLINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il 24 marzo 2015 l'*airbus* 4U 9525 della compagnia *low-cost* di proprietà di Lufthansa - Germanwings è stato implicato in un gravissimo incidente aereo, nel quale hanno perso la vita l'equipaggio e tutti i passeggeri, per un totale di 150 persone;
a circa una settimana dall'accaduto le indagini e il ritrovamento delle scatole nere del velivolo hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti stabilendo che il copilota Andreas Lubitz si è deliberatamente chiuso dentro la cabina di pilotaggio azionando la chiusura di sicurezza e lasciando fuori il comandante. Il copilota ha poi effettuato una manovra elusiva dei sistemi di sicurezza, iniziando una manovra, comunque non prevista, di atterraggio e mandando a schiantare l'*airbus* contro una montagna delle Alpi francesi;
considerato che:
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposto al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cioè l'ente governativo garante per le compagnie italiane e straniere in

sorvolo del territorio italiano;
l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA, dall'acronimo inglese European aviation safety agency) è l'organo di controllo del settore aeronautico dell'Unione europea;
considerato inoltre che:
si è svolta il 1° aprile 2015, presso la Direzione generale dell'ENAC, la riunione convocata dal presidente Vito Riggio alla quale hanno partecipato i responsabili della sicurezza e delle operazioni di volo di tutte le compagnie aeree nazionali e delle principali compagnie elicotteristiche, ovvero i responsabili accountable manager, flight operation post holder, safety manager, CAMO post holder. Per l'ENAC, oltre al presidente, sono intervenuti il vice direttore generale Benedetto Marasà e il direttore centrale attività aeronautiche Fabio Nicolai;
si legge dal comunicato stampa ENAC: "l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea EASA, con il Bollettino di Sicurezza emanato il 27 marzo u.s. che, fermo restando quanto emergerà dall'investigazione tecnica condotta dal BEA, l'ufficio di inchiesta degli incidenti aeronautici francese, ha dato indicazioni a tutti i vettori aerei affinché in cabina di pilotaggio sia prevista sempre la presenza di almeno due persone, durante tutte le fasi del volo"*;*
è previsto un incontro in sede comunitaria dell'EASA committee in programma il 22 e 23 aprile alla quale parteciperanno il vice direttore generale Marasà e il direttore centrale regolazione tecnica Alessandro Cardi;
a giudizio degli interroganti, in base alle informazioni reperite e fermi restando i successivi modificazioni e aggiornamenti, fino ad ora esistono 5 differenti livelli di analisi: un profilo tecnico-logistico, un profilo di gestione delle risorse umane, un profilo di gestione del rischio, un profilo generale di sistema ed un profilo giuridico di diritto internazionale;
per quanto riguarda gli aspetti tecnico logistici: sono previsti sistemi di sicurezza a bordo, quali un blocco della porta verso il vano piloti con sblocco mediante codice dall'esterno, tale blocco sarebbe però disattivabile dall'interno; sono in vigore delle raccomandazioni ENAC-EASA che impongono la presenza di 2 persone in contemporanea in cabina piloti;
per quanto riguarda gli aspetti di gestione delle risorse umane: la compagnia era a conoscenza della situazione fisica e psichica del pilota tedesco già dal 2009, avendo costui comunicato alla società di aver sofferto di "un grave episodio depressivo poi rientrato"; in particolare si apprende dalle indagini che "Il copilota era stato in trattamento psicoterapeutico per tendenze suicide diversi anni fa, prima del conseguimento del brevetto di volo. In seguito e fino ad adesso le successive visite mediche non hanno rilevato tendenze né suicide né aggressive verso terzi". È altresì appurato dalle indagini in corso che il copilota non avrebbe dovuto essere al comando dell'aereo in quei giorni, come indicato da alcuni certificati medici ritrovati nel suo alloggio, anche se non per motivi prettamente psichici; esistono delle procedure di gestione del personale in termini di idoneità e mantenimento al servizio;
per quanto riguarda gli aspetti di gestione del rischio: esistono delle procedure relative al *risk management*, e alla sua riduzione (*risk mitigation*) che conducono anche ad adottare soluzioni quali il blocco della porta verso la cabina piloti;
per quanto riguarda gli aspetti di sistema: le procedure di sicurezza aerea sono state radicalmente modificate dopo i fatti dell'11 settembre 2001 e sono in discussione anche in questi giorni decreti legge o disegni di legge sul tema della sicurezza contro il terrorismo;
con comunicato stampa n. 33/2015 ENAC ha dichiarato gli esiti dell'incontro che sono così riassumibili: istituzione di un tavolo tecnico e proposte da presentare all'EASA il 22 e 23 aprile. In particolare si legge nel comunicato stampa ENAC: "A tal fine l'ENAC si appresta a costituire un tavolo tecnico che vedrà la partecipazione dell'Aeronautica Militare, i cui Istituti di medicina aerospaziale sono centri di eccellenza nel settore dell'accertamento dell'idoneità psicofisica del personale di volo militare e civile, degli altri Centri Aeromedici certificati dall'ENAC, e la collaborazione delle principali compagnie aeree e delle associazioni professionali del personale navigante, affinché vengano esplorate le possibili strade percorribili per incrementare gli ambiti di sicurezza, con particolare riferimento al fattore umano, e per prevenire, nei limiti del possibile, che

accadano nuovamente tragedie come quella della Germanwings. Il tavolo verrà presieduto e coordinato dal Vice Direttore Generale dell'ENAC Benedetto Marasà";
a seguito delle dimissioni del Ministro *pro tempore* Maurizio Lupi il 20 marzo 2015 il *premier* Matteo Renzi ha assunto l'*interim* del Ministero; il dicastero è stato poi assegnato al ministro Delrio l'8 aprile 2015;
per quanto riguarda gli aspetti giuridici internazionali: la convenzione di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999), e la sua attuazione comunitaria (regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli) prevede 5 potenziali giurisdizioni: luogo di residenza o sede del vettore, il luogo in cui è stato concluso il contratto di trasporto, il luogo di destinazione finale o il luogo di residenza di un richiedente; nel caso dell'incidente della Germanwings si potrebbe configurare una giurisdizione della Germania in quanto la maggior parte dei passeggeri era tedesca, la compagnia *low-cost* era tedesca e anche lo scalo previsto era tedesco; gli altri passeggeri possono avere la Spagna come giurisdizione, mentre i passeggeri americani la giurisdizione degli Stati Uniti in quanto loro luogo di residenza;
tali problemi sono standardizzati a livello internazionale, ma la questione della definizione di un danno e gli importi di compensazione sono lasciati alla legislazione nazionale;
il diritto tedesco, in particolare, non prevede l'istituto del risarcimento per danni morali, per questo motivo, i genitori delle tante vittime, non riceveranno alcun risarcimento a fronte del danno subito, peraltro incalcolabile, se non un iniziale rimborso per le spese vive;
la conseguenza è che in un gruppo di passeggeri di nazionalità diversa i casi di risarcimento verranno trattati in modo differente considerato che i cittadini americani ricevono in media 6,5 milioni di dollari, i cittadini tedeschi non molto di più del semplice costo del funerale e i cittadini di altri Paesi dell'Unione europea importi modesti (circa 20,000-50,000 euro). I risarcimenti variano a seconda della nazionalità delle vittime;
pertanto i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono sottoposti a trattamenti risarcitori diversi, mentre le questioni di compensazione, a parere degli interroganti, dovrebbero essere regolamentate sul piano della legislazione UE e non essere lasciate alle diverse leggi nazionali,
si chiede di sapere:
quale sia la situazione della flotta aerea italiana in termini di dispositivi di sicurezza in cabina e quali raccomandazioni ENAC-EASA siano state adottate;
se prima del 27 marzo 2015 fosse prevista o meno la compresenza di 2 persone in cabina di pilotaggio;
quale sia la situazione relativamente al personale di bordo della flotta aerea italiana;
se siano in corso modifiche alle procedure per introdurre nella gestione del personale anche colloqui con i familiari del personale di bordo e se sia previsto in tal senso un aumento di sensibilizzazione verso le comunicazioni verso il personale di bordo;
quali garanzie sociali siano previste per il personale aereo in caso di fermo dal volo;
quali procedure di gestione personale siano adottate e quali controlli medici vengano ad oggi effettuati;
come intenda il Ministro in indirizzo intervenire per favorire la modifica delle procedure di *risk management* e *risk mitigation* alla luce dei fatti;
quali azioni intenda porre in essere affinché il tavolo tecnico annunciato preveda la partecipazione di rappresentanti istituzionali esterni all'Aeronautica militare italiana non esclusivamente esperti nel settore medico, quali quelli del Ministero della difesa o dell'interno;
quali saranno le linee guida fornite al previsto incontro in sede europea nella riunione dell'EASA committee in programma il 22 e 23 aprile alla quale parteciperanno il vice direttore generale Marasà e il direttore centrale regolazione tecnica Alessandro Cardi;
quali iniziative abbia predisposto il primo ministro Matteo Renzi, avendo assunto l'*interim* del Ministero dal 20 marzo 2015, alla luce della vicenda e quali iniziative stia adottando il Ministro in indirizzo;
se esistano accordi per il mutuo riconoscimento del diritto di risarcimento del nostro Paese con Paesi

terzi e Stati membri dell'Unione europea;
se sia a conoscenza della diversificazione negli ordinamenti giuridici dei Paesi terzi e dell'Unione europea circa la materia del risarcimento del danno in caso di incidente o disastro aereo;
se, nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle politiche europee, intenda adoperarsi nelle sedi competenti per un'implementazione più incisiva dell'attuale normativa vigente dell'Unione europea sul trasporto aereo.
(3-01856)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
GAMBARO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il 23 aprile 2014 una delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna sospese qualsiasi attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi su tutto il territorio regionale, bloccando di fatto tutte le concessioni per ogni forma di estrazione di gas e petrolio;
questa decisione amministrativa fu indotta e sollecitata da una serie di rapporti e relazioni che alcune commissioni tecniche presentarono all'indomani dei tragici eventi sismici del maggio 2012;
in particolare, la commissione internazionale ICHESE (la Commissione tecnico-scientifica che garantiva comprovate competenze nel settore della tettonica, sismologia, tecnologia delle perforazioni, sismicità indotta e attività di esplorazione e stoccaggio di idrocarburi, che fu incaricata di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento di attività sismica nel territorio della regione Emilia-Romagna colpita dal sisma del 2012) nel *report* finale non ebbe modo di dissipare alcun dubbio circa i quesiti tecnici posti, in quanto concluse che "non fosse possibile escludere, ma neanche provare" un collegamento tra le attività di sfruttamento degli idrocarburi e i terremoti;
a quanto risulta all'interrogante, però l'eco di questo *report* fu determinante nella scelta dell'amministrazione regionale che, tenuto anche conto delle forti pressioni dell'opinione pubblica, decise di sospendere ogni attività di estrazione;
nel *report* si evinceva, tuttavia, che la commissione tecnica esonerava da ogni responsabilità e dal sospetto di aver contribuito al sisma il deposito di Rivara, a San Felice sul Panaro (Modena), ma nello stesso tempo richiedeva ulteriori approfondimenti sulle attività del vicino pozzo Cavone;
l'esito di queste ulteriori indagini si è palesato il 23 luglio 2014, data in cui la relazione sul monitoraggio, organizzato da Regione, Ministero dello sviluppo economico e Società padana dell'energia con il patrocinio dell'Assomineraria (che fa parte di Confindustria), sottolineava che "non vi sono ragioni fisiche per ritenere che le attività del Cavone abbiano innescato la sequenza sismica";
rilevato che:
da notizie ufficiali, si evince che la Regione Emilia-Romagna sarebbe ora pronta a rivedere la decisione dell'aprile 2014;
l'assessore regionale per l'ambiente sarebbe al lavoro per dare il via libera a nuove concessioni e ci sarebbe già un gruppo di imprese pronte ad investire, essendo già stata abbozzata una mappa dei luoghi ideali per le nuove estrazioni di gas che va da Imola a Reggio Emilia e da Lugo a Comacchio;
la Rie, società di ricerche industriali ed energetiche specializzata in tali consulenze, valuta che una ventina di nuovi progetti in attesa di autorizzazione governativa sono in grado di raddoppiare la produzione di gas nella regione;
da riscontri oggettivi si evince che le nuove concessioni si sommerebbero alle 26 attualmente attive portando a 7-8 miliardi di metri cubi la produzione di gas in Emilia-Romagna dagli attuali 3,7 miliardi, ovvero il 48 per cento della produzione in Italia, a fronte di un consumo nel 2014 su tutto il territorio italiano di 60 miliardi;
considerato che le molteplici relazioni tecniche riportate, ancorché abbiano sostenuto che non vi fossero prove del contrario, allo stesso tempo non hanno in alcun modo escluso il principio fisico della causa-effetto all'origine dei terremoti che hanno devastato l'Emilia-Romagna nel 2012,
si chiede di sapere:

se il Governo non voglia intervenire con indagini tecniche ulteriori, per fare chiarezza scientifica sull'accaduto e sull'incidenza delle trivellazioni nell'origine dei sismi, all'esito definitivo ed incontrovertibile delle quali concedere eventualmente la possibilità di estrarre ai privati;
se non intenda predisporre misure adeguate di controllo sulle concessioni future.
(4-03802)
LUCIDI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
si apprende dal comunicato stampa n. 163/14 della Corte di giustizia dell'Unione europea che con sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 - Commissione contro Italia, "L'Italia è condannata a sanzioni pecuniarie per non avere dato esecuzione a una sentenza della Corte del 2007 che ha constatato l'inadempimento alle direttive sui rifiuti (...) Oltre a una somma forfettaria di EUR 40 milioni, la Corte infligge all'Italia, fino al momento in cui avrà dato piena esecuzione alla sentenza del 2007, una penalità di EUR 42.800.000,00 per ogni semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie";
il semestre per l'imposizione della penalità ha inizio il giorno stesso della sentenza, e quest'ultima segue un principio di decrescenza, atto a diminuire la penalità semestrale ogni qual volta diminuiscano i siti che non rispettino le normative citate dalla sentenza. In particolare da tale importo saranno detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 euro per ogni altra discarica messa a norma;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
presso la località di Gualdo Tadino (Perugia) insiste una delle discariche abusive prese in considerazione dalla sentenza, denominata "cava Vignavecchia"; tale area si estende per circa 9.000 metri quadrati nelle campagne del gualdese;
nel 1997 il Corpo forestale dello Stato avviò delle indagini sul sito, attivo dal 1992, con cui accertava la presenza intorno ai 3 metri di profondità di materiale edile ed industriale, come travi in cemento armato e lastre di catrame, mentre ad una maggiore profondità (tra i 7 ed i 9 metri) risultavano rifiuti bruciati di varia natura, oltre a materiale plastico e bituminoso, parte del quale proveniente dall'incendio che vide coinvolto lo stabilimento Merloni di Gaifana. L'azienda che si occupò dello smaltimento del materiale dalla Merloni era anche affittuaria dell'area;
il sito di Vignavecchia, che risulta dismesso nel 1999, fu definito nel 2009 dal piano regionale dei rifiuti come "cava ritombata con rifiuti speciali e pericolosi";
secondo la sentenza della Corte di giustizia europea del 26 aprile 2007, basata sulle direttive relative ai rifiuti pericolosi e alle discariche di rifiuti, l'area di Vignavecchia risulta essere irregolare almeno dal 1999; inoltre la sentenza imponeva ai sensi dell'art. 14, lett. *c)*, della direttiva 1999/31/CE che lo stato di irregolarità doveva essere risolto a livello nazionale entro e non oltre il 16 luglio 2009;
considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:
il 28 febbraio 2012 il consigliere regionale Andrea Smacchi rese pubbliche alcune dichiarazioni rintracciabili su vari quotidiani, oltre che sul sito *web* della Regione, fra le quali: "occorre evitare un allarmismo sproporzionato visto che la Regione provvederà a fare quanto di propria competenza per la bonifica dell'area oggetto di possibile infrazione" ed inoltre a giudizio del consigliere "Regione Umbria, ha espletato correttamente tutte le fasi procedurali" alla luce di alcune norme e delibere approvate dal Consiglio regionale riguardanti i siti inquinati;
a seguito di un piano d'indagine attivato con contratto rep. 11464 del 13 gennaio 2012 e sottoscritto dalla ditta Ecocave Srl si determinò che l'inquinamento non era tale da contaminare acque e suolo circostante, tanto da sconsigliare la predisposizione di un progetto di messa in sicurezza permanente, consistente in rimozione dei rifiuti ed isolamento degli stessi mediante la realizzazione di trincee impermeabili a monte dell'area e la copertura degli stessi con materiale sempre impermeabile;
nonostante il piano d'indagine, tutti gli enti preposti nel corso della conferenza dei servizi (indetta dalla Regione Umbria) il giorno 12 settembre 2013 decisero di subordinare l'intervento ad una preventiva analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica;

si apprende dalla delibera del Consiglio comunale di Gualdo Tadino del 31 ottobre 2013, n. 253, che la ditta Ecocave avrebbe proposto il progetto di messa in sicurezza permanente per una cifra che ammontava a complessivi 440.000 euro, somma che comparata alla recente sanzione stimata per ogni singolo sito oggetto di infrazione (pari a circa 400.000) evidenzia l'opportunità pratica di eseguire tale operazione mediante intervento ministeriale;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
la gestione della vicenda effettuata dalla Regione Umbria e da tutto l'organico competente per il trattamento del sito di Vignavecchia può essere considerata inefficiente, perché allo stato attuale per quanto risulta agli interroganti il sito non ha ricevuto trattamento alcuno;
il sito era già identificato come irregolare e, in aggiunta, definito dalla Regione stessa giacimento di "rifiuti speciali e pericolosi", i quali con il trascorrere di oltre 2 decenni possono portare ad un inquinamento del substrato e più in generale di tutto l'ecosistema circostante, inquinamento a cui sarebbe sottoposta tutta la popolazione limitrofa;
alla luce delle recenti sanzioni imposte all'Italia si considera opportuno attuare un progetto di messa in sicurezza permanente, anche perché sorgono spontanei dubbi relativi al piano d'indagine effettuato in quanto la stessa conferenza dei servizi delega tale decisione ad analisi più approfondite,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda, nell'ambito delle proprie competenze, avviare gli opportuni accertamenti per valutare il livello reale di inquinamento dell'area denominata Vignavecchia, e di conseguenza attivare con urgenza una procedura di bonifica e messa in sicurezza permanente;
se consideri adeguate le azioni di tutti gli enti interessati alla vicenda, dalla Regione al Comune, valutando se, nel trascorrere degli anni, vi siano state responsabilità per i ritardi e per il danno ambientale che si è concretizzato nel tempo, e se quest'ultimo possa essere riconducibile ad azioni e/o omissioni ricollegabili a persone fisiche;
se non intenda, alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea, avviare tutte le procedure di verifica, oltre che per il sito in questione, per tutti i siti interessati, in quanto un mancato controllo di tali aree e l'assenza di una loro bonifica e messa in sicurezza comporterebbe un ingente danno erariale, che graverebbe sul già precario sistema economico italiano.
(4-03803)
CERONI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il patto di stabilità interno rappresenta il sistema di regole che identifica i vincoli alla finanza delle Regioni e degli enti locali, determinandone singolarmente gli obiettivi programmatici. Esprime i risultati di bilancio degli enti territoriali e consente il controllo annuale dell'indebitamento netto delle Regioni e degli enti locali;
il patto di stabilità interno è nato dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (indebitamento netto della pubblica amministrazione nei confronti del PIL inferiore al 3 per cento e rapporto tra debito pubblico delle amministrazioni pubbliche e PIL convergente verso il 60 per cento);
l'indebitamento netto della pubblica amministrazione costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello *stock* di debito. Esso è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della pubblica amministrazione, preparato dall'ISTAT;
un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (Regioni e enti locali).
Il patto di stabilità e crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il patto di stabilità e crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione

delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo;
il risparmio dello Stato, realizzato tramite tagli lineari agli enti locali e territoriali, ed il fittizio rispetto del patto di stabilità e crescita ottenuto mascherando i propri debiti non rappresentano la soluzione idonea per uscire da questo periodo di congiuntura economica negativa che colpisce continuamente il nostro Paese;
le Regioni ritengono necessario proporre una riforma dei meccanismi del patto di stabilità di pari passo con le riforme istituzionali e alla luce del nuovo art. 81 della Costituzione, così da poter escludere dal medesimo le spese per i cofinanziamenti ai programmi europei e le spese per investimento finanziate senza debito per consentire l'attivazione di investimenti sui territori e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale;
la revisione dei meccanismi del patto è anche l'occasione per sistematizzare le criticità riguardanti le spese a fronte di calamità naturali: sarebbe opportuno approntare una normativa unica e integrata all'interno delle disposizioni sul patto anziché ogni qualvolta introdurre norme *ad hoc*. È comprensibile che gli obiettivi di finanza pubblica non possano accogliere a priori la completa esclusione di tali spese, ma è necessario che esse siano trattate in modo omogeneo fra loro;
è prioritario, in questo momento, massimizzare l'utilizzo delle risorse destinate al territorio con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e, contestualmente, fronteggiare la difficile situazione finanziaria e rilanciare la produttività del sistema dell'economia;
da ultimo, non certo per importanza, si segnala la necessità di una rivisitazione dei tetti di spesa delle singole Regioni, oggi costruiti sostanzialmente sulla base della spesa storica, ridotta di percentuali uguali fra tutte indipendentemente da un livello omogeneo di partenza;
considerato che:
negli ultimi anni si sono accumulati residui di stanziamento notevoli nei bilanci di quasi tutte le Regioni a causa dei limiti stringenti di spesa imposti dal patto di stabilità. Sarebbe opportuno prevedere l'esclusione dal patto di tali fondi;
a causa della gravissima crisi che ha colpito il Paese anche i Comuni e le Province, in considerazione del bassissimo livello delle entrate a loro disposizione, sia in termini di entrate proprie che di assegnazioni statali, riescono a erogare i loro servizi solo grazie all'interazione istituzionale con le Regioni e, in particolare, alla permanenza dei trasferimenti regionali;
in alcuni casi l'espletamento di questa fondamentale e irrinunciabile funzione di surroga rappresenta una voce di spesa particolarmente rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità, i cui limiti massimi, drasticamente ridotti negli ultimi anni, impedirebbero oggi anche il regolare sostenimento della spesa obbligatoria;
a giudizio dell'interrogante sarebbe opportuna l'esclusione dal patto anche delle spese per la costituzione di fondi immobiliari chiusi ed etici costituiti dalle Regioni, rispettivamente per la riduzione del debito e per incrementare il livello degli investimenti nel settore dell'*housing* sociale;
sempre a giudizio dell'interrogante, alla luce di quanto accaduto nella scuola "Pessina" di Ostuni (Brindisi), non è più concepibile esporre gli studenti e gli insegnanti al rischio che i solai possano crollare e gli intonaci staccarsi: il diritto allo studio è saldamente legato a quello della sicurezza;
a detto proposito risulta improcrastinabile l'esclusione dal computo del patto di stabilità interno per gli interventi che riguardano l'edilizia scolastica, la manutenzione e la messa in sicurezza delle scuole italiane,
si chiede di sapere:
quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per allentare le stringenti norme del patto di stabilità interno;
se intenda prevedere iniziative volte all'esclusione dal patto di stabilità interno dei fondi residui che si sono accumulati nei bilanci della maggior parte delle Regioni;
se ritenga di voler escludere dal computo del patto di stabilità interno i trasferimenti da parte delle Regioni in favore degli enti locali altrimenti impossibilitati anche al regolare sostenimento della spesa

obbligatoria;
se e come intenda prevedere l'esclusione delle spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità interno per le Province e le Città metropolitane.
(4-03804)
CRIMI, CAPPELLETTI, LUCIDI, MORONESE, MORRA, FUCKSIA, PAGLINI, ENDRIZZI, SANTANGELO, PETROCELLI, AIROLA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da diversi organi di stampa e informazione, come dall'articolo intitolato "Giunti nel 2015 trecento clandestini a Tarvisio", pubblicato su "Udine20" il 28 marzo 2015, si è recentemente appreso dell'aumento degli "ingressi illegali di clandestini provenienti dal valico di frontiera italo-austriaco, con una media oltre tre passaggi al giorno considerando solo gli ingressi, ovvero il numero di persone che gli investigatori sono certi abbiano appena passato il confine, e non i rintracci che sono ancora più numerosi";
dallo stesso articolo si apprende che gli ingressi di clandestini scoperti dal 1° gennaio 2015 a Tarvisio (Udine) grazie ai controlli operati sulla frontiera dalle forze dell'ordine risultano essere 300: "di questi, 114 sono stati controllati dai Carabinieri della Compagnia di Tarvisio e 186 dalla Polizia di Frontiera; otto i passeur arrestati, di diverse nazionalità"; dette entità numeriche sono state fornite dalla Procura di Udine;
da alcune settimane la Procura di Udine ha istituito un *pool* di magistrati deputati ad indagare su reati legati all'immigrazione clandestina per reprimere lo sfruttamento del traffico di esseri umani;
recentemente il procuratore capo di Udine, Raffaele Tito, e 3 sostituti procuratori hanno effettuato un sopralluogo con la Polizia di frontiera, rilevando importanti *deficit* e carenze nelle operazioni di controllo dei flussi migratori dovuti alla riduzione delle risorse umane disponibili in organico, dirottate in supporto ai piani di sicurezza relativi alla manifestazione internazionale Expo2015, per i quali un primo contingente di 14 agenti è già partito;
in particolare, si è appreso dall'articolo intitolato "L'Expo sguarnisce le frontiere e i clandestini entrano indisturbati", pubblicato su "Il Gazzettino" del 10 aprile, che "gli uomini della Polizia di Frontiera friulana, vista la loro competenza, sono stati dislocati negli aeroporti lombardi. Tarvisio ne dovrà garantire 16, quasi un terzo dell'organico che è di 58 persone. Da Trieste partono in 24, da Gorizia altri 16. Si devono poi aggiungere 7 agenti della Polfer del capoluogo giuliano. Totale: 63 uomini";
diversi organi di stampa hanno così inquadrato la situazione: "proprio nel momento in cui i controlli alla frontiera dovrebbero essere rafforzati, il confine nord-orientale viene sguarnito di agenti. Quando, cioè, maggiore si fa la tensione per il rischio attentati sull'Italia dell'Expo 2015, al via a Milano dal mese prossimo, in Friuli il personale della polizia addetto al contrasto dell'immigrazione clandestina viene spedito in missione altrove. Per l'esattezza, in uno degli aeroporti lombardi - l'aeroporto di Bergamo (nda) - per i quali è stato predisposto il mega piano della sicurezza che dovrà vigilare, appunto, sull'esposizione mondiale", come si legge su "Emergenza immigrazione, la Procura: è un confine caldo, servono subito rinforzi", pubblicato da "Il Messaggero Veneto" del 14 aprile);
considerato che:
sempre dall'ultimo articolo si apprende che in occasione del citato sopralluogo a Tarvisio, il procuratore capo di Udine Tito ha denunciato che "i carabinieri sono pochissimi e comunque alle prese con mille altre incombenze, i poliziotti sono stati dimezzati e la Guardia di finanza ha compiti diversi. Risultato, una trentina di persone appena, peraltro sempre più demotivate";
il procuratore capo ha poi dichiarato di non condividere le scelte operate, affermando che "con i tagli lineari del personale di polizia decisi per Tarvisio, si sono dimostrate scarsa attenzione e conoscenza di questo territorio, da sempre e tuttora porta sui Paesi dell'Europa centro orientale"; per il procuratore la decisione di ridurre l'organico denota "l'assenza di un approfondimento delle conseguenze alle quali si rischia di esporsi";
considerato inoltre che:
secondo quanto affermato da Tito, la frontiera in Friuli Venezia Giulia rappresenta "un confine caldo. Gli extracomunitari [provenienti da Pakistan, Iraq, Afghanistan, Siria, Bangladesh] si raccolgono in

Ungheria e arrivano da noi dopo un breve passaggio attraverso l'Austria. Non è affatto giusto privarci degli strumenti necessari ad affrontare la tragedia umana che quotidianamente si consuma davanti ai nostri occhi. E non è neppure ammissibile che questo finisca per alimentare la criminalità organizzata e i suoi interessi";

in riferimento agli strumenti e alle iniziative che si potrebbero adottare per ridurre l'emergenza, il procuratore Tito ritiene che non siano necessarie dotazioni eccezionali; a tal proposito, ha dichiarato: "Stiamo parlando di tre strade soltanto: la statale, la ciclovia e l'autostrada. Per controllarle basterebbe una sessantina di uomini. Volevamo vedere di persona la geografia del territorio e capire come funziona la macchina dei controlli. Ebbene, è molto più semplice di quanto possa apparire: basterebbero un po' di buona volontà e una dotazione di mezzi tecnici adeguata alle necessità",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda dare seguito alle denunce del procuratore capo della Procura di Udine, Raffaele Tito, e quali iniziative intenda promuovere al fine di aumentare le dotazioni in termini di risorse umane e mezzi in ausilio agli organici delle forze di polizia che presidiano la frontiera.

(4-03805)

PIGNEDOLI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -

(4-03806)

(*Già* 3-01602)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

3-01855, del senatore Marton ed altri, sul diniego di pubblicazione di un parere del Co.I.R. sulle proposte di riforma della rappresentanza millitare;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01853, della senatrice Fucksia ed altri, sulle condizioni di degrado dell'ospedale San Camillo-Forlanini di Roma.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-01846, della senatrice Fucksia ed altri.

1.5.2.6. Seduta n. 434 (pom.) del 21/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

434a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 21 APRILE 2015
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 aprile.*

Sul processo verbale

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1818) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative*** *(Relazione orale)***(ore 16,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1818.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale, ha avuto luogo la discussione generale, il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunziato ad intervenire in replica ed è stata presentata la proposta di non passare all'esame degli articoli NP1 ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, sulla votazione della quale è mancato il numero legale.

Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,39, è ripresa alle ore 16,58).

La seduta è ripresa.

Invito tutte le senatrici ed i senatori a prendere posto, perché dobbiamo passare alla votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, presentata dal senatore Santangelo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli ordini del giorno G3, G4 e G5 che concernono specificamente la modifica della legge elettorale, attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, per estraneità al

contenuto proprio del decreto-legge al nostro esame, che reca invece disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

Si segnala inoltre che gli stessi ordini del giorno presentano profili di dubbia ammissibilità anche in ragione delle prerogative costituzionalmente garantite e riconducibili ad altri soggetti istituzionali.

Passiamo quindi all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi

MIGLIAVACCA, *relatore*. Signora Presidente, il parere è naturalmente favorevole sull'ordine del giorno G1 e, conseguentemente, anche sul G2, trattandosi di due ordini del giorno identici.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, trattandosi di ordini del giorno e contenendo, in quanto tali, una richiesta al Governo di rispettare la legge, dal momento che il Governo rispetta le leggi, si rimette all'Assemblea. *(Ilarità da parte di alcuni senatori del Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1, identico all'ordine del giorno G2.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il Governo in Commissione, dove era rappresentato da persona diversa, ha mostrato minore sensibilità, dichiarando che avrebbe accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G2 a mia firma ed identico al G1. Sarebbe tuttavia ridicolo che il Governo accogliesse come raccomandazione un ordine del giorno in cui si impegna l'Esecutivo a rispettare la legge e la Costituzione, ma purtroppo questo è accaduto.

Valuto come un fatto positivo che il rappresentante del Governo si sia ora rimesso all'Aula su un ordine del giorno che in Commissione è stato approvato all'unanimità e con il quale si chiarisce una volta per tutte che non si può intervenire con la decretazione d'urgenza in materia elettorale, cosa che dovrebbe essere sacrosanta, ma più volte lo si ripete e meglio è, anche se alla fine il decreto-legge sarà approvato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dalla Commissione, identico all'ordine del giorno G2, presentato dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli ordini del giorno G3, G4 e G5 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, forse l'emendamento 1.1 non ha bisogno in sé di essere illustrato, ma l'opzione che esso oggi ci pone certamente sì.

Dovremmo chiederci, infatti, fino a quando potremo accettare che il Governo metta le mani e i piedi, magari con gli scarponi, su materie dalle quali dovrebbe invece astenersi, in questo caso la legge elettorale, fino a quando, cioè, il Governo interverrà con decretazione continua, cronica, direi quasi patologica, perché questa è davvero una patologia istituzionale, costituzionale. Dovremmo chiederci fino a quando il Governo continuerà a dare l'impressione - e poi a suffragarlo negli atti - di temere il confronto e il dialogo che va predicando.

Fino a quando il Governo continuerà a suffragare questa impressione di paura a lasciare che si svolga il normale corso delle cose e di dover invece intervenire su materie escluse dalla decretazione d'urgenza per paura di perdere le elezioni o nella speranza di inseguire una qualche vana rincorsa nelle Regioni dove sa di avere una classe politica ormai screditata? Una classe politica screditata dalle inchieste della magistratura, screditata dalle scelte politiche spesso dissonanti, con la conseguenza che si trova un Partito Democratico sul territorio a predicare bene e a Roma a razzolare male, ma anche viceversa. Fino a quando queste cose le lasceremo andare? Credo che dovremmo alzare la schiena e cominciare a dire che da parte del Partito Democratico è forse il momento di indire una giornata: il "DS *pride*", forse.

Tutto questo, oggi, lo potremmo decidere con un voto semplice, restituendo al Parlamento, con un sì a questo emendamento, la dignità e lo spessore che merita. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo per una breve considerazione, anche se so che non sono sindacabili da parte della Presidenza le dichiarazioni di improponibilità degli ordini del giorno. Certo che una bella mano al Governo gliela date con le improponibilità, perché c'era l'occasione, per la prima volta, di sentire qualcuno da parte del Governo esprimersi in ordine all'opportunità o meno di porre la fiducia su riforme elettorali, ovvero usarle per cambiare l'Italicum prima ancora che sia partito. Lo vedremo alla prova dei fatti, di quello che accadrà alla Camera dei deputati. Quindi, saremo attenti osservatori.

Signor Presidente, passo all'illustrazione degli emendamenti 1.100 e 1.0.100. Credo che il primo emendamento renda una cosa bruttissima un po' meno brutta. Mi rivolgo al sottosegretario Pizzetti, che purtroppo viene non solo disturbato dai senatori che gli parlano, ma, soprattutto, ha sempre l'ingrato compito di venire a sostituire i suoi colleghi quando ci sono argomenti un po' scivolosi in discussione. Quindi, così come stamattina, in un momento di profondo cordoglio, non era presente il Ministro dell'interno, anche oggi pomeriggio parliamo di materia elettorale e non c'è neanche il Sottosegretario per l'interno a cui rivolgere un l'appello. Infatti, se è scorretto - l'ho detto questa mattina - fare una legge che amplia di sei giorni i sessanta già ampliati dalla legge di stabilità, la cosa è non condivisibile, ma accettabile, se si dovesse usare una volta la legge. Se invece questo resterà a regime nel nostro ordinamento, sarebbe veramente una cosa inaccettabile. L'emendamento introduce il concetto previsto dal decreto-legge, però in modo che venga usato una volta sola nel 2015.

Ne approfitto per illustrare anche l'emendamento 1.0.100, che introduce la possibilità di svolgere nella stessa giornata dell'*election day* i *referendum* regionali. Lo dico perché i *referendum* regionali stanno prendendo abbastanza piede e comportano - le dico la spesa prevista per la Regione Lombardia - l'erogazione di 30 milioni di euro per il loro svolgimento, che si ridurrebbero a meno di sette-otto se si dovessero svolgere in contemporanea. Abbiamo già affrontato l'argomento in Commissione e la senatrice Lo Moro aveva giustamente sollevato il problema che si potesse ledere l'autonomia sulla definizione della data. Pertanto, l'emendamento è stato riformulato, prevedendo che sia «su richiesta della Regione interessata». Il Ministero dell'interno aveva invece sollevato difficoltà in ordine alla sovrapponibilità della modalità di voto e, quindi, è stato previsto che è la Regione stessa a doversi adeguare alle modalità di voto in materia elettorale. Questo emendamento rende possibile lo svolgimento dei due eventi nella stessa giornata, con un risparmio - riporto quello della Regione Lombardia - di oltre 22 milioni di euro. Laddove poi si andasse a svolgere anche in altre Regioni, la cosa sarebbe di ugual vantaggio.

Quindi, sia per quello che prevede questa normativa per una volta sola, sia rispetto al tema del *referendum,* mi aspetto da parte del relatore e del Governo una manifestazione di sensibilità qui in Aula. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MIGLIAVACCA, *relatore*. Sull'emendamento 1.1 del senatore Crimi invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Lo stesso dicasi per l'emendamento 1.100.

Sull'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Calderoli, vorrei fare un breve ragionamento. Come ha ricordato poc'anzi il senatore Calderoli, questo emendamento è stato ampiamente discusso in Commissione perché prevede la possibilità di svolgere contemporaneamente elezioni regionali o amministrative, *referendum* regionali o amministrativi.

Sulla questione di principio la Commissione era ed è ampiamente favorevole. Sono state riscontrate alcune difficoltà che probabilmente richiederebbero un accordo tra il Governo e le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto, se il senatore Calderoli è disponibile, lo invito a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno sul quale ovviamente il parere è favorevole.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Per quanto riguarda la richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.0.100, il Governo è d'accordo con la proposta del relatore con le motivazioni dallo stesso espresse. Non vi è da parte del Governo una contrarietà di principio, ma solo un problema di rischio di disallineamento tra *referendum* regionali e nazionali, per cui la norma va ulteriormente approfondita. Pertanto, inserendo la formula «a valutare l'opportunità di» il Governo è favorevole ad accoglierlo come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.1.

ENDRIZZI *(M5S)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo al senatore Calderoli se accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.100.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.100.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto a favore di questo emendamento che dice quello che avrebbe dovuto dire fin dall'inizio il decreto-legge. Infatti, sia pure su questioni marginali la materia elettorale non si modifica per decreto-legge. Questa volta ci hanno raccontato il problema dell'accavallamento delle festività, che sappiamo da secoli avrebbero avuto questa successione, figurarsi dall'anno e oltre in cui è in carica l'attuale Governo. Avrebbero dovuto pensarci prima, ma questo può ancora succedere.

Poi però, il 18 marzo, quindi all'ultimo momento, si presenta un decreto-legge cambiando per sempre le modalità di svolgimento delle consultazioni. In passato questo si era fatto con l'accordo di tutte le forze politiche, contattate prima di presentare il provvedimento, e poi solo per la consultazione in corso, quella imminente per la quale esistevano davvero la necessità e l'urgenza. In questo caso non vi sono neppure la necessità e l'urgenza di cambiarlo per sempre. C'è l'urgenza di cambiarlo quest'anno - la necessità è ancora da vedere - ma di cambiarlo per sempre l'urgenza non c'è.

Dovrebbe essere dunque il Governo a chiedere l'approvazione di questo emendamento perché in questo modo il decreto-legge sarebbe accettabile. Senza l'approvazione di questo emendamento siamo di fronte ad un decreto-legge presentato forse proprio per fare una forzatura. Infatti, se anche il 24 maggio fosse stata una data possibile, avrebbero cercato di approvarlo il 31 per fare la forzatura, per creare un precedente. Diciamolo chiaro: si vuole fare l'ennesima forzatura. Speriamo che qualcuno ci pensi e si fermi in tempo, perché di forzatura in forzatura, novant'anni fa siamo finiti male. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, ho chiesto di intervenire semplicemente per confermare che anche il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 1.100, ferma restando la nostra contrarietà a votare il 31 maggio, in occasione di un ponte: solo chi non vuole consentire la partecipazione dei cittadini si azzarda a fare un'operazione di questo tipo. Riteniamo però che l'unico caso in cui si possa intervenire con un decreto-legge è quello di elezioni imminenti, che non possono essere espletate nei termini previsti dalla normativa vigente. Quindi, l'unico caso in cui si può considerare un decreto-legge in questa materia è quello di un intervento su elezioni che devono svolgersi nell'anno in corso, in quello stesso momento.

A nostro avviso sarebbe dunque opportuno fare altrimenti, raggiungendo comunque l'obiettivo. Se l'obiettivo è quello di votare il 31 maggio 2015, che motivo c'è di andare a toccare definitivamente e per sempre la normativa che regola la durata dei Consigli regionali, dando la possibilità di prorogarla fino a sessantasei giorni? È già possibile un allungamento fino a sessanta giorni: con il provvedimento in esame si prevede, per sempre, la possibilità di allungare il termine per ulteriori sei giorni. Se l'obiettivo, che giustifica la necessità e l'urgenza, è quello di votare il 31 maggio di quest'anno, che si intervenga solo per quest'anno e non per sempre, attraverso una modifica della normativa in vigore attraverso un decreto-legge.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.100.

Senatore Calderoli, accoglie l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 1.0.100 in un ordine del giorno?

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, comprendo tutte le difficoltà, anche dal punto di vista tecnico, e quindi accolgo l'invito del Governo a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. Mi auguro che il rappresentante del Ministero dell'interno prenda a cuore l'argomento, come ha detto di voler fare in Commissione, e che in sede di Conferenza unificata si porti realmente all'attenzione l'argomento, perché ci sono decine di milioni di euro che ballano. Al di là del fatto che il Ministero dell'interno storicamente è molto resistente a cambiare anche solo un sasso del proprio cortile, questa volta deve mostrarci questa apertura. Accetto dunque la trasformazione in ordine del giorno, che chiedo sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G1.0.100.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, mi rivolgo al relatore e al rappresentante del Governo: non capisco perché l'emendamento non possa essere accolto così com'è. Le difficoltà sono tutte superate. Nel momento in cui dice che «su richiesta della Regione» (quindi si ha un primo presupposto: la Regione deve fare richiesta e non si tratta di un obbligo), «previo adeguamento da parte delle Regioni interessate» (quindi la Regione che fa richiesta deve adeguare le modalità di svolgimento dei propri *referendum*, perché siano compatibili con le modalità di svolgimento delle elezioni: c'è dunque un

secondo *step*), la convocazione degli elettori per tutti i *referendum* «può aver luogo» - non deve - nella medesima data di cui al comma 1 del presente articolo, non riesco a capire perché non si può accettare che la norma venga inserita nel decreto-legge in questi termini: così è chiarissimo. La Regione deve fare richiesta e si deve adeguare. Nella sua piena autonomia, può decidere di non fare richiesta e di non adeguarsi. Se lo fa, il Governo può prendere una decisione (perché, lo ripeto, non è obbligatorio). Forse vi è un motivo di fondo: non si vuole aprire una finestra di questo tipo perché sappiamo bene che i *referendum* sono uno strumento che si deve boicottare il più possibile. Quando vi è un *referendum*, solitamente questo cerca di intervenire rispetto a temi che la politica, e i politici, non approvano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Bisogna allora rivolgersi ai cittadini, per potere imporre qualcosa che, invece, chi governa, chi dirige le Regioni o chi sta in Parlamento potrebbero fare autonomamente; c'è allora l'obbligo di doversi rivolgere alla cittadinanza per imporre qualcosa, quando questa potrebbe essere realizzata direttamente negli organi istituzionali. Bisogna quindi boicottarlo quello strumento, come sempre e, come già abbiamo visto nella riforma costituzionale.

Io, ancora adesso non vedo alcun motivo perché questo emendamento scritto in questi termini, che sono diversi rispetto alla formulazione originale del testo in Commissione - in ordine alla quale capivo le obiezioni avanzate - non possa essere accolto direttamente come emendamento anziché come ordine del giorno che, come sappiamo, lascia il tempo che trova.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.0.100, presentato dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MIGLIAVACCA, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento, oppure il parere è contrario.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Crimi se accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 2.1.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, insisto per la sua votazione.

Chiedo, inoltre, che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, abbiamo espresso tutte le nostre perplessità su questo decreto-legge già in sede di dichiarazione di voto sulla questione pregiudiziale presentata questa mattina, non possiamo pertanto che esprimere un voto contrario.

I motivi sono molto chiari per quanto ci riguarda e si sono visti anche nella votazione avvenuta poco fa, quando è stato respinto l'emendamento che faceva sì che la deroga riguardasse solo le elezioni del 2015. Si modifica quindi permanentemente la norma stessa, e per farlo si utilizza lo strumento del decreto-legge.

Siamo molto soddisfatti che sia stato accolto all'unanimità l'ordine del giorno della Commissione G1 e quello dello stesso tenore, il G2, che impegna il Governo a non violare la legge e a non utilizzare i decreti-legge in materia elettorale, è chiaro, però, che questo decreto-legge sia foriero di guai futuri. Francamente, non riteniamo comprensibile il motivo per cui non si sia davvero riusciti a trovare una data consona allo svolgimento di tali elezioni e siamo molto preoccupati che questo decreto e la scelta di quella data del 31 maggio saranno un ulteriore incentivo alla non partecipazione al voto.

Per le elezioni regionali dello scorso anno in Emilia-Romagna in quest'Aula ci sono stati molti interventi, ci si è molto scandalizzati e si è riflettuto soprattutto sul fatto che, in una Regione come quella, la percentuale di partecipazione al voto fosse scesa precipitosamente sotto il 50 per cento. Guardate che su questa strada rischiamo, per le prossime elezioni, di offrire un ulteriore incentivo a non partecipare al voto. I cittadini sono già abbastanza sfiduciati e disamorati e il quadro che emerge dalle elezioni - vorrei citare la Liguria - può indurre ulteriore sfiducia. È stata una scelta che, a questo punto, conferma quello che ci dicevamo. Non era evidentemente soltanto un artificio retorico il fatto che si volesse disincentivare la partecipazione al voto, visto, tra l'altro, che le elezioni venivano considerate, soprattutto quelle dirette e di primo livello, quasi superflue, promuovendo elezioni di secondo livello, come si è visto con le Province e come si vedrà se verrà approvata definitivamente la riforma costituzionale per il Senato con il *referendum*. Questo decreto però, a mio avviso, è la prova provata che evidentemente il nostro non era certamente un artificio retorico, ma che vi è una sostanza nel fatto che questo Governo non è molto interessato alla partecipazione dei cittadini alle elezioni; d'altronde, è il terzo Governo che noi abbiamo che non è certamente espressione del voto e dei cittadini stessi.

L'altra questione molto delicata è che per la prima volta si modifica una data per le elezioni stesse senza un minimo di consultazione tra le forze politiche. Le norme elettorali dovrebbero mettere tutti alla pari e, quindi, su una questione così delicata è sempre stata giusta consuetudine aver un consenso più generalizzato. Si è scelta totalmente un'altra strada e, torno a ripetere, si poteva almeno fare un decreto-legge che modificasse la situazione soltanto per questo anno. Invece, anche questo emendamento, come si è visto, è stato respinto e io trovo veramente risibile che, addirittura, si siano andate a cercare le feste, anche quelle civili (con tutto il rispetto per quelle previste dalle varie intese), per impedire lo svolgimento delle elezioni. Utilizzare anche il raduno degli alpini per non fare svolgere le elezioni entro il termine previsto per legge di sessanta giorni mi sembra veramente risibile, è una scusa che francamente non sta in piedi.

I motivi per esprimere un voto contrario sono moltissimi, quello principale è il fatto che questo rischia di essere un precedente per altri utilizzi e siamo molto preoccupati. Lo voglio dire ancora una volta. Noi oggi, come SEL, abbiamo scelto di abbandonare i lavori della Commissione impegnata alla Camera sulla legge elettorale perché, dopo la sostituzione di dieci deputati del PD, penso che siamo arrivati ad un esercizio di arroganza da parte di una minoranza - che può davvero manipolare la volontà e la formazione delle leggi - che non si era francamente mai vista. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bencini)*.

TORRISI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRISI *(AP (NCD-UDC))*. Signora presidente, com'è stato già sottolineato dal relatore, senatore Migliavacca, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Angelino Alfano, ha approvato un decreto-legge che fissa l'*election day* e stabilisce che per esso la prima domenica utile è il 31 maggio 2015, ciò per le tanto attese elezioni regionali e amministrative. Le Regioni per la quali si andrà alle urne sono il Veneto, la Liguria, la Toscana, le Marche, l'Umbria, la Campania e la Puglia. In totale si tratterà di poco più di 17 milioni di elettori interpellati al voto, un voto che forse inevitabilmente verrà letto in termini di tenuta degli schieramenti e delle alleanze politiche a livello nazionale, nonché del peso politico dell'attuale Governo. Nella stessa giornata di maggio per l'*election day* si voterà anche per il rinnovo di Consigli comunali e sindaci di ben 1.089 Comuni. Si tratta del 13,5 per cento del totale dei Comuni italiani; tra essi vi sono 18 città capoluogo, di cui due con meno

di 15.000 abitanti.

Il decreto-legge n. 27 del 17 marzo 2015 introduce la possibilità di celebrare le elezioni regionali (e nessuna implicazione o analogia può avere per le elezioni nazionali, così come paventato in modo preoccupato dal senatore Calderoli) oltre il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato consiliare, così come previsto dalla legge di stabilità per il 2015, al fine di consentire lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali amministrative e regionali in un'unica data, innanzitutto per la razionalizzazione della spesa pubblica. È dunque un provvedimento che permette di flessibilizzare l'arco temporale entro il quale si possono realizzare le condizioni per lo svolgimento delle consultazioni elettorali in forma abbinata.

Lo spostamento del termine alla domenica compresa nei sei giorni successivi si rende necessario in quanto il rinnovo degli organi elettivi regionali dovrebbe avvenire entro il 27 maggio 2015. Tuttavia, in tale periodo non sarebbe possibile individuare una data di votazione idonea, data la coincidenza con alcune festività religiose e civili o con altre ricorrenze rilevanti ai fini dell'affluenza al voto. Pertanto, appare condivisibile la proposta del Governo di individuare il 31 maggio come data idonea per l'*election day*, nonostante la vicinanza della festività del 2 giugno. Infatti, un'ulteriore posticipazione comporterebbe lo svolgimento del secondo turno delle elezioni amministrative nella seconda metà del mese di giugno, con possibili conseguenze negative sulla partecipazione degli elettori.

L'intervento, che si rende necessario ed urgente al fine di rendere effettiva la possibilità di celebrare in un solo giorno le elezioni regionali ed amministrative del 2015, non solo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di produrre una riduzione complessiva delle spese elettorali in coerenza con le finalità di risparmio delle disposizioni sull'*election day.* Il provvedimento mira dunque al duplice obiettivo della razionalizzazione della spesa pubblica e della maggiore affluenza al voto; due obiettivi che si pongono - e si devono porre - oggi al centro della riflessione delle urgenze di tutti i decisori politici. Se, infatti, da un lato, l'economia richiede misure che contengano la spesa pubblica in generale, ciò vale tanto di più per una spesa che può essere diminuita agevolmente, cioè facendo votare per le elezioni regionali e amministrative lo stesso giorno e riuscendo forse a centrare un altro obiettivo, forse anche più importante per la democrazia e per le istituzioni rappresentative e politiche, ovvero l'aumento dell'affluenza e della partecipazione al voto. È inutile infatti ricordare come nelle recenti elezioni vi sia stata un'astensione molto alta, una spia preoccupante per la democrazia stessa, soprattutto per quella italiana, che ha tradizionalmente registrato livelli alti, comunque buoni, di partecipazione elettorale. Basti ricordare come alle ultime elezioni politiche del 2013 vi fu un'affluenza di circa il 75 per cento degli aventi diritto, un dato buono, anche se per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana l'affluenza alle urne per delle elezioni politiche era scesa sotto la soglia dell'80 per cento. Non vorrei poi parlare delle ultime elezioni regionali in Emilia-Romagna, dove si è registrata un'affluenza alle urne bassissima, solo del 37,7 per cento, a fronte della partecipazione nelle elezioni precedenti del 2010 nella stessa Regione, dove si toccò il 68 per cento circa.

Il provvedimento di cui parliamo mira dunque raggiungere due obiettivi importanti: ridurre la spesa pubblica e riportare i cittadini alle urne. Inoltre - e non si tratta di un dato di poco conto - finora sembra non ci siano state importanti contestazioni e le forze politiche sono già impegnate negli adempimenti elettorali. Infatti, l'*election day* è sempre stato inviso a molti partiti politici, perché solitamente si proponeva l'accorpamento di elezioni nazionali con alcune locali. Si è trattato, ovviamente, di elezioni che hanno cercato di seguire logiche diverse, elezioni che i partiti hanno temuto potessero influenzarsi l'un l'altra con esiti imprevedibili.

Pertanto, avviandomi alla conclusione, signora Presidente e colleghi, il mio auspicio è che la data delle elezioni fissata al 31 maggio, con il voto favorevole sul decreto-legge in esame, non sia suscettibile a ulteriori slittamenti, perché si tratterebbe solo di un'ulteriore perdita di tempo. Che questo, come stabilito dal Consiglio dei ministri, fughi da noi ogni timore per una bassa affluenza alle urne: si tratta di una paura infondata e dovuta al fatto che il 31 maggio sarebbe la domenica precedente al ponte del 2 giugno.

Per i motivi da me espressi, dichiaro quindi il voto decisamente favorevole da parte del Gruppo di Area Popolare sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, oggi dimostrate, senza nessuna ombra di dubbio, che non avete alcun rispetto per i cittadini, che preferite favorire l'astensionismo anziché la partecipazione. C'è un mancato rispetto per i tanti lavoratori del settore turistico perché, sebbene molti pensino che ci stiamo opponendo alla data del 31 maggio per favorire il ponte delle festività, per i turisti, in realtà quelli a cui pensiamo non sono coloro che potranno votare e poi partire per le vacanze, ma gli operatori turistici.

Considerate che saranno chiamate al voto circa 17 milioni di persone e che le sette Regioni coinvolte hanno una vocazione turistica particolare. Si tratta della Liguria, della Puglia, della Campania, del Veneto, della bassa Umbria, delle Marche, della Toscana, Regioni nelle quali ci saranno tantissimi operatori che si troveranno costretti a non poter votare perché inizierà proprio allora il periodo in cui si comincia a prestare la propria attività lavorativa; è il primo periodo in cui ci si può risollevare - forse - dopo un periodo di crisi che ha colpito anche quel mercato.

È ridicola la ricerca di scuse, come la presenza di festività civili e religiose (ricercate con il lanternino e che magari non avremmo neanche preso in considerazione in passato); altrettanto ridicola è la storia del raduno degli alpini (alcuni Comuni avanzano la richiesta per qualche cittadino che deve partecipare al raduno).

Sinceramente, trovo sia inopportuno... *(Commenti del senatore Giovanardi)*. Non mi riferisco ai 300.000 alpini; non sono tutti delle Regioni coinvolte nel voto. Lombardia e Trentino-Alto Adige non vanno al voto e sono regioni a cui fanno capo una grande quantità di alpini! Quindi non richiami quei numeri che non c'entrano niente, senatore Giovanardi!

Torniamo al discorso. Si arriva al 31 maggio - diciamo la verità - non perché non si può prorogare oltre, ma perché non si è votato prima, e perché non si è votato prima? Perché non si è votato a metà aprile, o nei primi giorni di maggio? Non a causa delle festività, ma perché non avevate ancora fatto gli accordi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non avevate ancora definito chi deve vincere qui, lasciando vincere lì, o chi vince lì e chi altro vince qui, dandovi una mano a vicenda, come accade di fatto nelle Regioni dove si realizzano spartizioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non era stato ancora definito un accordo tra la Lega Nord e Berlusconi o tra PD e SEL, in alcuni casi. Invito, tra l'altro, i colleghi di SEL a fare un atto di coraggio, se ancora ce l'hanno, ritirandosi da tutte le Giunte e da tutti i Consigli regionali, in cui siedono insieme al Partito Democratico, dopo quello che è successo oggi alla Camera dei deputati presso la Commissione affari costituzionali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se avete un minimo di orgoglio, un minimo di indipendenza ritiratevi; fate cadere quelle giunte in cui fate da stampella.

Ancora una volta verrà favorito l'astensionismo e non avete altre scuse. Non c'è dubbio comunque che anche questa volta un'onda vi travolgerà e molti di voi saranno spazzati via *(Commenti ironici del Gruppo PD)* nelle Regioni in cui il Movimento 5 Stelle c'è e in cui si voterà; in qualche caso potrebbe anche arrivare qualche sorpresa. Qualche sorpresa potrebbe arrivare! Sicuramente molti di voi non saranno eletti perché ci saranno altri cittadini che verranno eletti ai Consigli regionali, malgrado si voti il 31 maggio! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CASTALDI *(M5S)*. Bravo!

MAZZONI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, per noi l'*election day* è una necessità indiscutibile in tempi di *spending review* e non è certo una prerogativa solo italiana, visto che l'accorpamento di tornate elettorali di diversa natura è ormai uso invalso in molte democrazie. Tuttavia, il Gruppo Forza Italia si asterrà su questo provvedimento e ne spiego ovviamente il motivo.

Intanto la prima anomalia è stata intervenire per decreto-legge, scritto peraltro in stretto burocratese per stabilire, dopo un percorso tortuosissimo, che la prima domenica utile per votare è il 31 maggio 2015. Spesso, come si sa, il burocratese è il mezzo per nascondere le vere intenzioni, e il dubbio che questo decreto sia stato concepito come precedente utile per intervenire successivamente sulla data di entrata in vigore dell'Italicum è, a questo punto, più che legittimo.

Ma come siamo arrivati alla data del 31 maggio e perché non si è votato nei tempi stabiliti? Il primo cambiamento, altra anomalia, è avvenuto attraverso l'ultima legge di stabilità, una manovra finanziaria che con le questioni elettorali non dovrebbe avere nulla a che fare. Ma il Governo evidentemente aveva interesse a modificare la vecchia legge sulle elezioni regionali per evitare un voto troppo ravvicinato.

Le vecchie norme infatti prevedevano il voto una settimana prima della domenica delle ultime elezioni, alla scadenza dei cinque anni del mandato, e poiché nel 2010 siamo andati alle urne per i Consigli regionali il 28 marzo, l'appuntamento sarebbe caduto domenica 22 marzo. Troppo presto. È stato allora aggiunto un codicillo, il comma 501, nella legge di stabilità, intitolato proprio *election day*, per spostare il voto delle comunali e delle regionali entro i sessanta giorni dalla scadenza del mandato, cioè entro il 28 maggio. Ma gli uffici, non so se del Viminale o di Palazzo Chigi, non avevano tenuto conto delle insidie del calendario 2015, zeppo di ricorrenze religiose e civili che si accavallavano con le possibili date del voto: feste religiose, cristiane ed ebraiche, come la Pasqua e la Pentecoste, e civili, come la ricorrenza della Liberazione, la Festa del lavoro e l'adunata nazionale degli alpini. Un ginepraio che ha portato a un'altra variazione e un'altra norma, un altro codicillo, per allungare la data del voto al 31 maggio, che è, per la cronaca, non solo il giorno della Santissima Trinità, ma soprattutto una domenica molto ravvicinata alla festa del 2 giugno, la festa della Repubblica, che cade il martedì successivo.

Vogliamo dirlo chiaro? Indire una tornata elettorale importante, come lo sono tutte le elezioni in Italia, alla quale si annette una valenza politica nazionale all'inizio del primo ponte praticamente estivo, è quanto meno un azzardo, anche perché l'andamento dell'affluenza al voto per le regionali non è da questo punto di vista molto tranquillizzante. Per questo motivo si era affacciata anche l'ipotesi di posticipare l'*election day* al 7 giugno, ma in questo caso i ballottaggi sarebbero slittati al 22 giugno, una data estiva assolutamente improponibile, anche perché - lo voglio ricordare - alle ultime regionali, quelle del 2014, non ha votato nemmeno il 40 per cento degli aventi diritto. Questo per dire che con la disaffezione in atto da parte dell'elettorato sarebbe stato molto più opportuno indire le regionali prima dell'ingorgo degli impedimenti e prima, soprattutto, di un ponte festivo. Ma su questi ragionamenti evidentemente ha prevalso il calcolo politico del Governo.

Va poi segnalato che questi continui cambiamenti di date hanno portato a un'altra serie di anomalie al limite della legge, perché non è per un capriccio che nei quarantacinque giorni precedenti al voto i Consigli regionali devono entrare nel limbo delle decisioni ordinarie. La ragione è abbastanza ovvia: il legislatore ha voluto evitare la produzione indiscriminata di leggi e leggine elettoralistiche. Ma c'è anche un'altra anomalia: nel momento in cui si consente una proroga dei mandati così ampia, si finisce anche per alterare il principio in base al quale la durata degli eletti è di cinque anni. Per i Consigli regionali eletti il 28 marzo del 2010, la legislatura durerà infatti esattamente cinque anni e due mesi, una sorta di tempi supplementari per i consiglieri regionali uscenti che potrebbe favorirli in caso di ricandidatura a spese degli altri candidati, con l'aggravante che qualche centinaio di consiglieri di sette Regioni sta percependo l'indennità per due mesi in più, alla faccia della tanto sbandierata *spending review*.

Insomma, un pasticcio che si sarebbe potuto evitare se il Governo, per imperizia o - io credo - per dolo, non avesse deciso che votare a marzo, nei tempi stabiliti, sarebbe stato politicamente meno conveniente per il centrosinistra, magari per avere il tempo di trovare tra le pieghe del Documento di economia e finanza, un tesoretto da spendere in funzione elettorale, un tesoretto che peraltro non esiste, come certificato chiaramente in queste ore dalla BCE e da Bankitalia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signora Presidente, prima di annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico, vorrei richiamare velocemente tre elementi di questo dibattito, anche per tornare al cuore del provvedimento che andiamo a votare. Infatti, il dibattito - anche interessante - di questa sera sembra tuttavia averci fatto smarrire il fatto principale, ossia che oggi andiamo, in maniera precisa, a certificare la possibilità di votare in un'unica data, il 31 maggio, per le elezioni riguardanti gli enti locali, che erano già state convocate dal Ministero dell'interno per quel giorno, e per le elezioni regionali.

Questo è l'oggetto del provvedimento che stiamo votando, che - voglio ricordarlo - contiene in sé due elementi assolutamente condivisibili in quest'Aula e soprattutto dai cittadini. Il primo è l'oggettivo risparmio che il provvedimento porta con sé, che credo sia entrato nel comune sentire di questo Parlamento, della classe politica e, in particolare, dei nostri concittadini, che non capirebbero scelte diverse. Il secondo elemento - lo dico anche in controtendenza rispetto ad alcune osservazioni ascoltate in questa sede - consiste proprio nell'obiettivo di favorire la massima partecipazione al voto. Sappiamo, infatti, che unire le elezioni per i Consigli regionali a quelle degli enti locali necessariamente e auspicabilmente porterà un numero maggiore di italiani a partecipare e ad esprimere il proprio voto.

A questo proposito, voglio, senza polemica, dire al collega Crimi che non è così banale evitare la coincidenza della data con la grande adunata degli alpini a L'Aquila. *(Commenti del senatore Airola)*. L'Aquila, tra l'altro, è una città simbolica e non devo sottolinearlo io in questa sede. Basterebbe il numero di alpini che scenderanno a L'Aquila dalla Regione Veneto, naturale serbatoio di partecipazione a questi grandi eventi, che vedono centinaia di migliaia di persone mobilitarsi, per giustificare l'attenzione che quest'Aula, anche questa volta, prova a dedicare a questo evento nazionale.

Desidero, inoltre, ricordare che quello che stiamo per convertire è un decreto-legge che risponde pienamente ai requisiti richiesti dalla Costituzione. Si tratta di un intervento sicuramente urgente, data l'imminenza della tornata elettorale, e puntuale. Come abbiamo detto, infatti, esso è volto solo e unicamente a favorire l'accorpamento delle elezioni regionali e amministrative.

Inoltre, per cancellare ogni possibile dietrologia che pure è risuonata, vorrei sottolineare che si tratta di una norma assolutamente di contorno: questo ci dice la Corte costituzionale. Non stiamo innovando la giurisprudenza della Corte e non c'è alcun rischio che questo costituisca un precedente rispetto ad alcunché. È evidente, infatti, e lo ripeto ancora una volta, che anche fuori da quest'Aula sarebbe assolutamente incomprensibile bloccare oggi una macchina amministrativa che è già partita, con tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente; a scadenza così ravvicinata non sarebbe sicuramente possibile fare altro.

Questi sono i motivi per i quali il Gruppo Partito Democratico voterà, quindi, convintamente a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sui lavori del Senato

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, stamattina abbiamo non solo ricordato, ma abbiamo anche svolto una piccola e breve discussione sui tragici fatti dei morti nel Canale di Sicilia. Molti hanno ovviamente fatto riferimento anche al vertice europeo. Io sono convinta che sarebbe assolutamente opportuno che domani il Presidente del Consiglio venisse in Aula, così come probabilmente accadrà alla Camera, per riferire su quale sarà la posizione che verrà espressa dall'Italia a tale vertice. Credo che sia assolutamente fondamentale che il Parlamento possa discuterne.

PRESIDENTE. Di fronte a questa richiesta, convoco la Conferenza dei Capigruppo e sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,17).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta è ripresa.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, domani mattina, alle ore 10,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni sul Consiglio europeo straordinario di giovedì 23 aprile. I tempi di discussione saranno armonizzati dalla Presidenza in modo tale che la votazione su eventuali strumenti di indirizzo abbia luogo entro le ore 13,30.

Domani l'Assemblea terrà seduta unica, con sospensione dalle ore 13,30 alle ore 16,30. Tale seduta si concluderà alle ore 18,30, per consentire la riunione di un Gruppo parlamentare.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì proceduto alla ripartizione dei tempi per la discussione del Documento di economia e finanza 2015.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

Martedì	21	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015 ***(mercoledì 22, ore 10,30)*** - *Doc*. LVII, n. 3 - Documento di economia e finanza 2015 ***(giovedì 23) (**)*** - Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
Mercoledì	22	"	ant.	h. 9,30-18.30 ***(*)***	
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30	

(*) La seduta unica di mercoledì 22 aprile sarà sospesa dalle ore 13,30 alle ore 16,30.
(**) Le proposte di risoluzione sul *Doc*. LVII, n. 3 (Documento di economia e finanza 2015) dovranno essere presentante entro la conclusione della discussione generale. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro un'ora dall'espressione del parere. Le votazioni avranno luogo alle ore 16.

Martedì	28	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle

Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13	immunità parlamentari
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	aprile	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del *Doc*. LVII, n. 3
(Documento di economia e finanza 2015)
(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	43'
FI-PdL XVII	28'
M5S	21'
AP (NCD-UDC)	21'
Misto	20'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	17'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)	15'
LN-Aut	15'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328
(Semplificazione settore agricolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		

PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
Dissenzienti		5'

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 18,18)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 15 aprile è stato accantonato l'articolo 1 e sono stati illustrati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 2, sui quali si sono pronunziati il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300, identico all'emendamento 2.301.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dalla senatrice Lo Moro, identico all'emendamento 2.301, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.321, precedentemente accantonato, per il quale è stata trovata una soluzione.

Sull'emendamento 1.321, come sull'emendamento 2.354 e sugli altri di simile tenore, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione proposta dal relatore.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Chiedo alla prima firmataria dell'emendamento 1.321, senatrice Guerra, se accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

GUERRA *(PD)*. Sì, signor Presidente, la accolgo.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io comprendo la *ratio* di questa richiesta, ma mi sembra che la soluzione introduca nel nostro ordinamento e nei nostri regolamenti una ulteriore previsione fino ad ora inesistente.

Qualche volta abbiamo approvato delle deleghe con il doppio passaggio parlamentare, ma nel rispetto dei trenta giorni di tempo previsti. Adesso introduciamo una ulteriore formulazione, e poi diciamo che dobbiamo semplificare.

Tutto questo contraddice le dichiarazioni di intenti ed introduce nell'ordinamento ulteriori complicazioni. Tra l'altro, codifica in maniera esplicita nella legge la possibilità, che esiste anche nel dettato costituzionale, per il Governo di dissociarsi dal parere delle Commissioni parlamentari.

Ciò va bene fino a quando accade in virtù di una normativa consolidata e costituzionalmente prevista. Noi adesso, però, dobbiamo quasi legittimare, come Parlamento, l'intenzione del Governo di disattendere il parere delle Commissioni, sebbene tutti i Governi lo abbiamo comunque fatto nel tempo. Ma che questa intenzione debba, in maniera molto bizantina, essere nuovamente sottoposta alle Camere e poi, ancora una volta, ad un ulteriore parere, che può essere ulteriormente disatteso, con un termine diverso da quello normalmente previsto per il parere delle Commissioni, lo avrei capito se il secondo passaggio fosse valso a blindare il testo sul parere del Parlamento.

Ma se il secondo passaggio deve avvenire in termini inconsueti, innovando sui nostri Regolamenti e sulla prassi costituzionale e con l'ulteriore previsione che il testo possa essere comunque varato, a me sembra una superfetazione che non giova alla semplificazione e alla rapidità della nostra procedura normativa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

GUERRA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(PD)*. Credo che l'osservazione del senatore D'Alì non sia condivisibile, perché abbiamo già dei precedenti. E penso, in particolare, alla delega fiscale, in cui è usata una formulazione che, nei tempi dei trenta e dieci giorni, è stata riprodotta e rispettata anche dalla riformulazione proposta dal relatore. Si tratta semplicemente di una dialettica normale tra Parlamento e Governo.

Recentemente, anche per il decreto semplificazione, è successo che, a fronte di osservazioni della Commissione, il Governo è tornato in Commissione a spiegare perché riteneva possibile dar seguito solo ad alcuni rilievi e a come aveva interpretato alcune osservazioni. Questo ha reso possibile un pieno e convinto supporto da parte del Parlamento.

Si tratta di ricondurre ad una dialettica istituzionale problematiche che, altrimenti, potrebbero prendere strade improprie. I precedenti ci sono: le deleghe fiscali, quasi sempre, sono state fatte in questi termini e i tempi sono esattamente gli stessi. Non c'è innovazione di merito nella procedura che l'emendamento propone, anche nella riformulazione del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.321 (testo 2).

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Capisco che ci si abitui al peggio, ma vorrei ricordare che, in realtà, noi dovremmo muoverci solo ed unicamente nel solco dell'articolo 76 della Costituzione e, quindi, quando il Parlamento delega al Governo il suo potere legislativo - purtroppo abbiamo avuto sempre casi di inosservanza - i pareri delle Commissioni debbono essere presi assolutamente in considerazione da parte del Governo stesso.

Capisco lo spirito dell'emendamento in esame, ma nel secondo passaggio dovrebbe essere previsto un

impegno più forte del Governo, nel rispetto delle volontà della Commissione.

Vorrei ricordare - vedo presente la presidente Finocchiaro - che in passato ci è capitato - l'argomento, purtroppo, è sempre vivo - durante l'espressione del parere sul recepimento delle direttive per lo *status* di rifugiati, che i pareri delle Commissioni sono stati non delle semplici osservazioni, ma vincolanti. I precedenti Governi e l'attuale, pur essendo tornati a dare spiegazioni sul perché non si sono attenuti - questo è un esempio di come torni - ad un parere in un certo senso vincolante delle Commissioni, tendono comunque a disattendere il parere delle Commissioni.

Anche nella riformulazione proposta credo che ci muoviamo in un campo in cui lo stesso Parlamento ammette che si può benissimo far a meno del proprio parere, anche quando si ritorna. Il termine è vincolante per il Governo: entro dieci giorni si deve rendere il parere e, a decorrere degli stessi, i decreti possono comunque essere adottati.

Per questo motivo noi, anche sulla base della proposta di riformulazione, esprimeremo un voto di astensione sull'emendamento.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, se questo emendamento serve a ribadire qualcosa che rientra nella normale dialettica, come la senatrice Guerra ha appena detto, ci sembra anche superfluo doverlo specificare.

Sarebbe forse opportuno che il Governo si adeguasse una volta per tutte, senza bisogno di scriverlo, ai pareri che il Parlamento in quanto delegante dà sui decreti delegati. È vero che il Governo può legiferare solo su delega del Parlamento, ma quanto il Parlamento esprime sui decreti sottoposti a delega è il parere di chi ha delegato e, quindi, dovrebbe essere preso in considerazione a prescindere, che sia prassi o sia prescritto o meno che si debba fare.

Purtroppo, l'emendamento 1.321 (testo 2) ci sembra voglia semplicemente cercare di legittimare una prassi che non dovrebbe neanche esistere. Per certi versi è sempre meglio di niente, anche se forse dovremmo cominciare a mettere da parte il meno peggio e cercare solo il meglio.

Noi voteremo a favore dell'emendamento 1.321 (testo 2), nell'auspicio che i pareri che il Parlamento esprimerà sui decreti legislativi siano presi in debita considerazione, e non succeda quanto si è verificato qualche mese fa con la legislazione antimafia, quando una condizione votata all'unanimità tra tutte le forze politiche è stata disattesa dal Governo, benché fosse poi chiaro che andava in direzione sbagliata rispetto alla delega originale.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.321 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Proseguiamo la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.302, presentato dal

senatore Girotto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.303, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.304, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.305, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del progetto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.305 e l'emendamento 2.306.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.307, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.308, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «di Servizi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.5 e l'emendamento 2.309.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, fino alle parole «dell'ambiente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.12 e gli emendamenti da 2.310 a 2.312.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9 (testo 2).

BELLOT *(Misto-FAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-FAL)*. Signor Presidente, poiché l'emendamento 2.9 nel testo riformulato, su cui sia il relatore che il Governo hanno espresso parere favorevole, va nel senso di semplificare e di dare maggiori risposte sia ai cittadini che alle imprese, invito l'Assemblea a valutare tale indicazione e,

dunque, ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9 (testo 2), presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.313, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.314 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.9 (testo 2).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.315, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.316, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.317, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.318, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.319 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.9 (testo 2).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.320, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.321, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.322, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 2.323, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.324, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.325, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.326, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.327, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 2.328, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.329, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.330, presentato dai senatori Campanella e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.331, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.332, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.333, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.334, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.335, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.336, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.337, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.338, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.339, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.340, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.341, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.342, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.343, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.344, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 2.345, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.346, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, mi perdoni ma, pur con tutta la mia disponibilità nell'accelerare i lavori, spesso e volentieri non si riesce a percepire il numero dell'emendamento e non riusciamo a votare.

PRESIDENTE. Ha ragione a richiamarmi, senatore Santangelo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.347, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.348, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.349 è stato ritirato.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.349 è ritirato, ma non è possibile farlo proprio e metterlo in votazione?

PRESIDENTE. È stato già ritirato a suo tempo, senatore Crimi.

CRIMI *(M5S)*. Peccato, perché lo avremmo votato. Invito la maggioranza ogni tanto a riflettere, perché quando ci sono degli emendamenti buoni proposti dalla maggioranza, le opposizioni sarebbero favorevoli a votarli: invece vengono ritirati. Quindi, se c'è qualcuno che dovrebbe scongelarsi è la maggioranza.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.350, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.351, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.352, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.353, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Guerra, accoglie la riformulazione dell'emendamento 2.354 proposta dal relatore, con il parere conforme del Governo?

GUERRA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, credo che l'emendamento 2.354 (testo 2) sia uguale all'emendamento 1.321 (testo 2), che è già stato votato.

PRESIDENTE. È uguale ma riferito all'articolo 2, senatore Santangelo. È sempre la stessa salvaguardia, ma riferita ad un altro articolo, quindi dobbiamo votarlo: è una delega diversa rispetto a quella dell'articolo 1.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.354 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.100.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'accoglimento dell'ordine del giorno.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non verrà posto ai voti.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto omnicomprensivo «Luigi Lilio» di Cirò, in provincia di Crotone, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 18,44)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

SCALIA *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.300.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dal mio Gruppo all'articolo 3 si pongono in coerenza con tutte le votazioni che abbiamo effettuato poco fa sull'articolo 2 e con tutti gli altri emendamenti che abbiamo presentato, volti a preservare, anche all'interno della Conferenza dei servizi, la possibilità non solo che tutte le amministrazioni preposte alla tutela della salute, del paesaggio e dell'ambiente abbiano un loro peso, ma anche che non siano conculcate, come invece è accaduto, peraltro, anche con le ulteriori modifiche intervenute con gli emendamenti stessi. L'articolo 3 è un altro dei punti assolutamente dolenti da questo punto di vista. In particolare, segnalo che, proprio al comma 3 dell'articolo 3, si stabilisce il silenzio?assenso anche per tutte quelle amministrazioni che sono preposte alla tutela, al controllo e alla rappresentanza di interessi sensibili. Mi riferisco, in particolare, a ciò che riguarda, appunto, la tutela ambientale, della salute e dei beni culturali.

Vorrei ricordare che si è sempre tentato di introdurre il meccanismo del silenzio?assenso, come fosse una sorta di sogno, e ora Renzi potrà lanciare un altro *tweet* dicendo che, dopo tanti anni in cui gli altri

hanno solo parlato, lui l'ha fatto. Anche nei momenti peggiori, in cui si è manomessa tutta la legislazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e dei beni culturali, e nella lunghissima discussione che svolgemmo sul codice ambientale, alla fine il dispositivo del silenzio-assenso, per fortuna, non è mai entrato nella nostra legislazione.

Da questo punto di vista tale norma, in un Paese in cui non mi pare che la tutela paesaggistica e ambientale sia proprio un valore condiviso, produrrà dei risultati molto discutibili e anche devastanti.

Vorrei anche dire - lo dico qui e lo annuncio - che è evidente che sull'introduzione del silenzio-assenso noi, per quanto ci riguarda, ricorreremo anche in questo caso all'Europa. Credo che il Governo sappia perfettamente che rischia una procedura di infrazione che produrrà ulteriori aggravi per le casse dello Stato. Proprio su questi punti abbiamo presentato vari emendamenti e, per fortuna, anche altre forze politiche li hanno presentati. In particolare, ho voluto concentrarmi su questo elemento e quindi sull'emendamento 3.14.

Vorrei anche dire che proprio sull'introduzione del silenzio?assenso, previsto dal comma 3 dell'articolo 3, invito tutti a riflettere, perché esso produrrebbe davvero un grave indebolimento del sistema della tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, diritto sancito dall'articolo 9 della Costituzione. Alcuni colleghi, anche del Partito Democratico, in questi giorni hanno chiesto a molti di noi di firmare una proposta di modifica della Costituzione, per rafforzare - per fortuna - l'articolo 9 della Costituzione. Invece, con l'introduzione del silenzio-assenso, in effetti stiamo dando un'altra botta proprio all'articolo 9 della Costituzione stessa.

Allarmanti - mi dispiace dirlo per il collega Pagliari - sono state anche le dichiarazioni del relatore, che ha detto testualmente, a proposito dell'introduzione del silenzio-assenso, che si intende favorire la predisposizione di una nuova disciplina delle attività che i soggetti privati possono iniziare immediatamente, senza la preventiva autorizzazione dei pubblici poteri e finalmente senza il fastidio delle amministrazioni che potrebbero opporre dei pareri diversi e contrari (penso alle soprintendenze). Allora, da una parte non si fa assolutamente nulla per rafforzare il Ministero dei beni culturali e, soprattutto in periferia, gli uffici delle soprintendenze (anzi, si fa il contrario) e poi si fa in modo che, nella delega sulla pubblica amministrazione, si stabilisca il silenzio-assenso, non mettendo in grado le amministrazioni preposte alla tutela di poter svolgere il loro mestiere e quindi il loro lavoro e di poter esprimere, in tempi certamente ragionevoli, il loro parere, perché quello che si vuole in realtà è proprio indebolire il meccanismo della tutela. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami).*

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, anch'io ho presentato un emendamento uguale a quello della collega. Purtroppo è importante in quest'Aula ripetere le parole, che stanno sempre più perdendo significato.

Con l'emendamento 3.13 chiediamo di sopprimere il comma 3, che allarga anche agli enti che hanno pertinenza nell'ambito ambientale, qualora si debbano acquisire assensi, concerti o nulla osta, il silenzio-assenso. Chiaramente questo comma è solo l'ennesima piccola parte di un disegno complessivo, che ha la sua massima espressione nello "sblocca Italia", ma che ha anche uno svolgimento molto chiaro in tutti i provvedimenti di questa legislatura, che tendono a togliere potere decisionale agli enti territoriali. È vero che stiamo parlando di un silenzio-assenso tra enti (questo non ci sfugge); ma è anche vero che noi, per quanto riguarda tutti gli argomenti e tutte le decisioni in ambito ambientale, saremmo tenuti a rispettare la legge n. 108 del 16 marzo 2001. Si tratta di una legge - assolutamente dimenticata in Italia, come tante altre - di recepimento di un'importantissima convenzione, quella di Aarhus, che prevedrebbe non di sentire il parere di enti tra enti, ma di dar luogo ad assemblee pubbliche con contraddittorio con i cittadini, ogni volta che si debba assumere una decisione con un qualche peso o valenza di tipo ambientale su quei territori.

Stiamo andando invece in tutt'altra direzione, sempre chiaramente con la bandiera della semplificazione, eppure ci viene raccontato, nelle varie relazioni e commissioni d'inchiesta che hanno a che fare per esempio con la corruzione nella pubblica amministrazione oppure ascoltando i pm che più volte si trovano a dover relazionare sui motivi della corruzione e della mancanza di controllo, che il problema è l'eccessiva semplificazione. Noi invece andiamo come treni verso quella direzione,

perché probabilmente il nostro interesse non è davvero la semplificazione, ma togliere tutti quei controlli, soprattutto in ambito ambientale.

Mi dispiace non aver fatto in tempo a chiedere di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.13 - mi perdonerà la mia collega Fucksia - perché sarebbe stato molto interessante. Siamo chiaramente favorevoli alla semplificazione e ad accorciare i tempi burocratici delle amministrazioni, ma dobbiamo cercare e ricercare un dialogo in queste aule e nelle Commissioni per trovare soluzioni diverse, che non siano quelle volte a togliere tutti i controlli e tutti gli occhi addosso, qualunque atto o disciplina possa creare intralcio all'interesse privato, che - dobbiamo ricordarlo - secondo l'articolato della Costituzione, dev'essere sempre attuato in un ambito pubblico e nell'interesse pubblico, altrimenti è sicuramente in violazione dei diritti di tutti.

Chiedo allora un attimo di riflessione in merito, anche a nome di un attivista di 93 anni, l'avvocato Giacomo Buonomo, che ogni volta che esce un provvedimento in questa legislatura mi chiama, invitandomi a ricordare a quest'Aula la convenzione di Aarhus. Vi invito allora ad ascoltare anche la saggezza di uomini che sono vissuti in altri anni e che hanno provato sulla loro pelle il depauperamento di questa istituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti *(Applausi ironici della senatrice Nugnes)*, mentre esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.100 (testo 2).

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.300 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.301.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, nel chiedere che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, segnalo una correzione da apportare a causa di un errore: il voto del Gruppo M5S sull'emendamento 2.9 è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, resterà agli atti che il vostro voto era contrario.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.301, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.302, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.303, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Presidente del».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.303 e l'emendamento 3.7.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.13, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, e 3.304, presentato dalla senatrice Puppato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.305, presentato dai senatori Bignami e Mastrangeli, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.305 e l'emendamento 3.306.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.307, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.308, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.307, nel testo riformulato, mentre sui restanti emendamenti il parere è contrario.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.300, presentato dal senatore Ceroni e da altri senatori, fino alla parola «precisa».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.300 e l'emendamento 4.301.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.302, presentato dalla senatrice De Pin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.303, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 4.304, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.305, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.306, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.307 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.308, presentato dai senatori Campanella e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.300, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.301, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.302, presentato dai senatori Bonfrisco e Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.303, presentato dal senatore Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.304, presentato dai senatori Galimberti e Bruno, identico agli emendamenti 5.305, presentato dai senatori Fabbri e Russo, 5.306, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, e 5.307, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.308, presentato dal senatore Fabbri, identico agli emendamenti 5.309, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, 5.310, presentato dal senatore Galimberti, e 5.311, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.312, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.313, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.314, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, fino alla parola «attività».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.314 e l'emendamento 5.315.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.316, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.317, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico all'emendamento 5.318, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.319, presentato dalla senatrice Lo Moro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.320, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.321, presentato dalla senatrice De Pin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.322.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Quello in esame è un altro esempio di emendamento positivo, che siamo disposti a sostenere, perché stabilisce che, se sono state concesse le autorizzazioni e, tuttavia, sia avvenuto un cambiamento sostanziale e serio del quadro sulla base del quale esse erano state precedentemente concesse dall'amministrazione pubblica, è ancora possibile l'annullamento, con effetti *ex nunc*, cioè da quel momento, fatti salvi il pregresso e il godimento dei relativi vantaggi, fino al momento in cui si è verificata una causa di forza maggiore, un interesse collettivo che merita da essere tutelato.

Si tratta quindi di un emendamento equilibrato, che salva tanto i diritti fino ad allora goduti, quanto i vantaggi, le necessità e i bisogni della collettività per il futuro.

Quindi dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.322, presentato dalle senatrici Dirindin e Lo Moro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.323, presentato dal senatore Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.324, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.3.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. I concerti rappresentano spesso un ostacolo all'attuazione di leggi, che rinviano ad un atto ministeriale le definizioni di aspetti importanti per la regolamentazione di una data materia. Risulta oggi di massima importanza stabilire tempi precisi e modalità per superare il mancato concerto da parte del Ministero o dei Ministeri, al fine di consentire in tempi brevi l'effettiva attuazione della legge a cui il concerto si riferisce. Appare quanto mai fondamentale stabilire modalità che rendano effettive le leggi e che permettano al nostro ordinamento di uscire finalmente da questo ristagno normativo.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, conferma il parere contrario sull'emendamento 5.0.3?

PAGLIARI, *relatore*. Confermo il parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche il rappresentante del Governo conferma il parere.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.3, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Onorevoli colleghi, oltre agli emendamenti improcedibili a seguito del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio, risultano inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter* del Regolamento, gli emendamenti 6.309, 7.114, 7.433, 9.443, 9.0.303 e 15.321, in quanto estranei al disegno di legge al nostro esame, ovvero non riferiti alle modifiche proposte dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Dopo la "carica dei 101" emendamenti messi in votazione, mi permetto di chiedere dieci minuti di sospensione: una collega non ha potuto votare ed è sgradevole doversi assentare per esigenze personali.

PRESIDENTE. Colleghi, è stata avanzata una richiesta da parte di un collega. Se nessuno vi si oppone esplicitamente, la Presidenza darà seguito a questa richiesta, che mi sembra comprensibile.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito. Dispongo pertanto una breve sospensione dei nostri lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 19,14, è ripresa alle ore 19,25).

Riprendiamo i nostri lavori.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, vorrei un chiarimento sui motivi che hanno portato la Presidenza a dichiarare inammissibile l'emendamento 6.309. Le dico subito perché.

Leggo all'articolo 6 del disegno di legge che stiamo discutendo che il Governo adotta entro sei mesi uno o più decreti legislativi per modificare i decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013, che sono entrambi citati in questo emendamento.

Il testo proposto dalla Commissione recita: «in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico». L'emendamento a firma dei colleghi Fucksia e Morra propone di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive del decreto legislativo n. 39 proprio in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, in particolare dando delle indicazioni e delle direttive ben precise in merito agli incarichi amministrativi al vertice delle amministrazioni statali, regionali e locali, agli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, agli incarichi di dirigente per coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo. In altri termini, visto che il disegno di legge che stiamo esaminando affronterà il tema della revisione delle incompatibilità e inconferibilità, l'emendamento 6.309 propone di estendere anche ai membri del Governo, compresi i Sottosegretari che non hanno delle incompatibilità in quanto senatori o deputati o per altre cariche, tutte le incompatibilità già previste per tante altre figure istituzionali.

Si può essere d'accordo o meno nel merito e io sono sicuro che non lo sarete perché vuoi che a un Ministro o a un Sottosegretario non gli si trovi un posto in un ente pubblico dopo che ha terminato il suo incarico, se non ha una pensione da deputato o da senatore? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. In qualche modo un posticino lo si deve trovare.

Pertanto, potete votare contro il merito dell'emendamento, ma l'inammissibilità veramente non la capisco, perché stiamo parlando di incompatibilità e inconferibilità da introdurre nei decreti legislativi nn. 39 e 33 del 2013. Esprimete parere contrario come immaginiamo, ma non prendiamoci in giro. Il tema è lo stesso e l'emendamento 6.309 non può essere dichiarato inammissibile per estraneità di materia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, devo confermarle l'inammissibilità per estraneità di materia, in quanto prevede l'impossibilità di conferire incarichi dirigenziali e di amministrazione a soggetti che negli anni precedenti abbiano ricoperto cariche di Governo.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, lei sta esprimendo un parere contrario e non un'inammissibilità. Lei sta dicendo che l'emendamento tratta un'incompatibilità che la maggioranza non condivide (non parlo di lei, signor Presidente, perché se fosse tra i banchi lo voterebbe anche); state dicendo che votereste no (perché questo mi si sta dicendo), ma la materia è perfettamente omogenea rispetto a quella prevista nel disegno di legge che stiamo votando.

Votate contro. Nessuno vi obbliga a votare a favore, per carità; ci mancherebbe che votiamo qualche previsione volta ad aumentare l'incompatibilità e l'inconferibilità di incarichi. Però stiamo parlando dell'articolo 6 del disegno di legge, in cui si propone la revisione in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti a controllo pubblico. Dove è la inammissibilità? Signor Presidente, davvero chiedo di rivedere questa decisione. Non capisco dove può esserci estraneità di materia se si parla dell'inconferibilità e incompatibilità di incarichi relativamente ai due decreti legislativi nn. 39 e 33 del 2013. È qualcosa che non riesco neanche a capire con tutto lo sforzo che posso fare. Vedo anche delle facce perplesse in Aula, perché se è inammissibile questo emendamento, allora tutto lo è. Signor Presidente, mi perdoni, perché davvero non saprei come poter giustificare questa decisione.

PRESIDENTE. Procediamo con l'illustrazione degli emendamenti.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, cari colleghi, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 6.304 con il quale si ripropone una delega non esercitata dal Governo nei tempi prescritti che estende al bilancio dello Stato quella contabilità economica che altri

decreti di esercizio della stessa delega hanno applicato alle amministrazioni pubbliche.

La contabilità economica consente di assicurare - come è noto - analisi dei costi, controllo di gestione, verifica dei risultati e quel processo di revisione dei costi della spesa di cui tanto parliamo.

L'emendamento è collocato nell'ambito della trasparenza perché la contabilità economica analitica per centri di costo garantisce certamente una maggiore trasparenza al bilancio dello Stato. Ricordiamoci, peraltro, che si deve riconciliare con la contabilità finanziaria necessaria ad altri primari scopi.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei rafforzare il concetto che ha già espresso il mio collega, senatore Crimi, con riferimento all'emendamento 6.309 che era già stato proposto nel corso dell'esame del disegno di legge anticorruzione e anche in quel caso giudicato inammissibile, sebbene sia stato accolto un ordine del giorno di contenuto analogo. Lo ripropongo in questa occasione con le stesse motivazioni.

L'emendamento in questione contiene una norma che serve a raffreddare la pressione della politica sulla pubblica amministrazione. Come si fa a dire che è estraneo alla materia, mi è difficile da capire. Più che altro aiuta a dare lo stop a questa strisciante metodica della ricollocazione dei parlamentari bocciati o esclusi dalle liste all'interno degli enti pubblici. Quindi pertinente alla materia lo è e non c'è dubbio al riguardo.

Come ho spiegato la scorsa settimana, un decreto attuativo della cosiddetta legge Severino preclude il ricollocamento dei politici di enti regionali, provinciali e comunali al di sopra di 15.000 abitanti per i due anni successivi alla fine dell'incarico. Nulla del genere accade, invece, per gli ex parlamentari ed ex membri del Governo.

Lo scorso 13 febbraio il Presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone sulle colonne del «Corriere della Sera», rispondendo al giornalista Sergio Rizzo, scriveva: «L'augurio è di poter correggere questa lacuna attraverso la riforma, in corso di esame in Parlamento, della pubblica amministrazione». E ancora: «Con la riforma della PA le regole che già valgono per gli ente locali siano estese a livello nazionale».

Non fate come i vecchi politici che prima votano no e poi dicono che non sono d'accordo con quella misura quando ormai non è più all'ordine del giorno. Il momento è adesso ed è in tema; non può essere inammissibile questo emendamento.

Se non volete dare ascolto al Movimento 5 Stelle (vi posso anche capire in qualche occasione) ascoltate il super magistrato Cantone tanto decantato da tutti approvando questo emendamento. Vedrete che liberando gli enti dalla morsa famelica dei partiti, una volta tanto in questo Paese, sarà il merito a vincere, e non lo *spoil system* nella sua peggiore accezione. Diamo un esempio.

Comunque, è inaccettabile che l'emendamento 6.309 sia estraneo alla materia e che sia dunque inammissibile. Se non siete d'accordo, ditelo che poi lo riferiremo anche a tutti i cittadini. Ditelo anche a Cantone. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN- Aut e della senatrice Bignami).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.300, 6.8, 6.9 e 6.301 (sostanzialmente identico agli emendamenti 6.6 e 6.303). Invito i presentatori a trasformare l'emendamento 6.302 in ordine del giorno. Invito i presentatori a trasformare l'emendamento 6.304 in ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 6.305, 6.12, 6.306 e 6.21. Sull'emendamento 6.307 ho già parlato con la senatrice Bignami, per la trasformazione in ordine del giorno con la formula: «a valutare l'opportunità di», altrimenti il parere è negativo. Sull'emendamento 6.308 (testo 2) esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G6.100. Esprimo parere favorevole sull'emendamento G6.101, se riformulato introducendo nel dispositivo la formula: "a valutare l'opportunità di".

Sugli emendamenti 6.0.5, 6.0.300 e 6.0.301, che sono tutti sul tema dei controlli negli enti locali, esprimo parere contrario salvo trasformazione in ordini del giorno, perché quello dei controlli è un

tema che rimane all'attenzione.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.300, presentato dal senatore Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dai senatori Crimi e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.9.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.9 tende e a voler estendere gli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni e interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente. Il fine è quello di cercare di estendere il più possibile le condizioni di trasparenza e pubblicità degli atti degli enti locali e di tutte le amministrazioni pubbliche, nonché di rendere pubbliche le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative di qualunque tipo, anche non dirigenziali. Ciò in particolare in correlazione ad altri elementi di questo stesso disegno di legge o di provvedimenti che abbiamo convertito in legge in merito alla conferibilità di incarichi di dirigente, ad esempio a chi non possiede le qualifiche o altro, o di incarichi esterni, ad esempio nell'ambito delle nomine degli uffici apicali dei Comuni e delle Province, come vedremo negli articoli successivi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.9, presentato dai senatori Crimi e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.301, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 6.6, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, e 6.303, presentato dal senatore Ceroni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Lanzillotta, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 6.302 in un ordine del giorno?

LANZILLOTTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.302 non verrà posto ai voti.

Senatore Sacconi, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 6.304 in un ordine del giorno?

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, accolgo l'invito augurandomi che il Governo voglia accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo aveva già espresso parere favorevole a tale trasformazione, conformandosi

al parere del relatore. Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.304 non verrà posto ai voti.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, ancora una volta ci stupiamo delle sorprese che ci riserva la maggioranza. Anche nel caso dell'emendamento 6.302 dei colleghi Lanzillotta, Maran e Ichino avremmo votato favorevolmente, e non è la prima volta. È anche un caso abbastanza strano: forse bisognava cogliere al volo questa opportunità, farlo votare e non trasformarlo in un ordine del giorno. Ciò dimostra, ancora una volta, che il Governo ordina e la maggioranza esegue e non il contrario.

L'emendamento 6.302 aveva un obiettivo ben preciso: individuare l'effetto che doveva derivare dalla riduzione degli oneri a carico delle pubbliche amministrazioni, ossia quello di ridurre gli oneri gravanti in capo a cittadini e imprese. Non si trattava, quindi, di ridurre gli oneri delle amministrazioni locali solo per rendere più facile il loro lavoro, ma si puntava ad un obiettivo ben preciso: rendere più semplice la vita ai cittadini. Significava ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni locali con l'obiettivo di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e non solo per far lavorare più velocemente i Comuni.

Si trattava di una norma sensata (ogni tanto arriva anche qualcosa di sensato), su cui buona parte dell'opposizione avrebbe votato favorevolmente e che, come al solito, viene ritirata e trasformata in un inutile ordine del giorno.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Silvio Pellico» di La Spezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 19,42)

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, una volta che mi sarei trovato straordinariamente d'accordo con i senatori Sacconi e Quagliariello vedo che il Governo non si prende carico di un emendamento come il 6.304. Secondo il nostro punto di vista, infatti, nel momento in cui creiamo autorità di controllo, abbiamo difficoltà nell'individuare le pieghe di bilancio che consentirebbero, magari, di trovare risorse, non si può dire di no ad un sistema parallelo e interessante che individuerebbe i centri di costo ed eviterebbe i tagli lineari. Non capisco perché, in un momento come questo, il Governo non accolga una proposta del genere. Ne sono molto stupito, perché siamo qui a guardare i pochi soldi che ci sono e, nel momento in cui si può ottenere una razionalizzazione attraverso una contabilità intelligente, oltre a quella burocratica, il Governo si limita ad accogliere un ordine del giorno. Sono stupito. Senatore Sacconi, ogni tanto le do ragione, ma devo dire che questa volta l'aveva appieno. Peccato che il suo Governo le abbia detto di no. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordi, però, che per il suo Gruppo ha già parlato il senatore Crimi.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, il mio collega Crimi ha parlato dell'emendamento 6.302. Io, invece, mi ricollego a quanto già espresso dal senatore Volpi per integrare le sue osservazioni. Stiamo parlando di un emendamento che darebbe impulso all'applicazione di quanto la legge di contabilità

prevede dal 2009, che è ancora rimasto lettera morta. Stiamo parlando, sostanzialmente, del completamento della struttura di bilancio dello Stato, che deve considerare non solo la contabilità finanziaria, ma anche quella economico-patrimoniale.

Si tratta, quindi, di un dovere preciso del Parlamento e del Governo stesso. Nel momento in cui questa possibilità è stata già prevista nel DEF, c'è l'occasione di fissarla come legge e come norma; oggi, qui, in questo momento, non c'è alcun motivo di mantenerla come impegno generico (sappiamo, infatti, quanto valgono gli ordini del giorno).

Credo veramente che si stia accelerando su quello che fa comodo e tergiversando su ciò che è necessario. Chiedo tanto al Governo, quanto al collega Sacconi, che non mi segue...

PRESIDENTE. Colleghi, l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 6.304 è già stato accolto dal Governo. Se volete rappresentare una volontà politica va bene, ma non possiamo certo tornare indietro e trasformarlo nuovamente in un emendamento.

ENDRIZZI *(M5S)*. Avrei voluto intervenire prima che vi fosse la risposta del senatore Sacconi, per esplicitare il nostro sostegno, eventualmente, funzionale anche ad una sua decisione. La prossima volta terrò il braccio alzato più in alto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.305, presentato dal senatore Amoruso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Bignami, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 6.307 (testo 2) in un ordine del giorno?

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.307 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 6.306, presentato dai senatori Perrone e Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.21, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.308 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 6.309 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.100, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Moronese, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G6.101?

MORONESE *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti identici 6.0.5, 6.0.300 e 6.0.301 se accolgono l'invito a trasformarli in ordini del giorno?

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, saremmo anche disposti alla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno. Vorrei però chiedere al relatore cosa vuol dire «è all'attenzione». Se mi spiega cosa vuol dire, dico anche di sì all'ordine del giorno, che chiederei venisse comunque posto in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, conferma il suo parere favorevole nell'ipotesi di trasformazione in ordini del giorno?

PAGLIARI, *relatore*. Sì, confermo il parere favorevole alla trasformazione in ordini del giorno e ribadisco quello che ho già detto nella relazione, cioè che il tema dei controlli negli enti locali e uno dei temi che è all'attenzione per future...

PRESIDENTE. Anche i presentatori degli emendamenti 6.0.5 e 6.0.301 sono favorevoli alla trasformazione in ordini del giorno.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.0.5, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, sostanzialmente identico agli ordini del giorno G6.0.300, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, e G6.0.301, presentato dal senatore Ceroni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 22 aprile 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 22 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,49)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative (1818)
PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI
NP1

SANTANGELO

Respinta

Il Senato,

ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, delibera di non procedere all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1818.

ORDINI DEL GIORNO

G1

La Commissione

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il punto 4) dell'analisi tecnico-normativa di accompagnamento alla presente legge di conversione recita testualmente: «Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali»;

il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali;

il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale in senso stretto (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 1995), ma incide sulla cosiddetta legislazione elettorale «di contorno»;

tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 400 del 1988, in cui si dispone che il Governo «non può», mediante un decreto-legge, «provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione»: materie, queste, fra le quali rientra anche quella elettorale,

impegna il Governo in sede di emanazione di atti con forza di legge di cui all'articolo 77 della Costituzione, all'assoluto rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che ha riferimento alle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

G2

CALDEROLI

Id. all'odg G1

Il Senato,

premesso che:

il punto 4) dell'analisi tecnico-normativa di accompagnamento alla presente legge di conversione recita testualmente: «Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali»;

il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali;

il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale in senso stretto (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 1995), ma incide sulla cosiddetta legislazione elettorale «di contorno»;

tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 400 del 1988, in cui si dispone che il Governo «non può», mediante un decreto-legge, «provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione»: materie, queste, fra le quali rientra anche quella elettorale,

impegna il Governo in sede di emanazione di atti con forza di legge di cui all'articolo 77 della Costituzione, all'assoluto rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che ha riferimento alle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

G3

CALDEROLI

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

il punto 4) dell'analisi tecnico-normativa di accompagnamento alla presente legge di

conversione recita testualmente: «Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali»;

il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali;

il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale in senso stretto (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 1995), ma incide sulla cosiddetta legislazione elettorale «di contorno»;

tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 400 del 1988, in cui si dispone che il Governo «non può», mediante un decreto-legge, «provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione»: materie, queste, fra le quali rientra anche quella elettorale;

è all'esame del Parlamento una legge di riforma del sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati,

impegna il Governo a non considerare legislazione elettorale «di contorno» la data di applicazione della riforma elettorale di cui in premessa, nonché un'eventuale estensione della stessa anche all'altro ramo del Parlamento.

G4

CALDEROLI

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

il Governo può porre la questione di fiducia anche sui provvedimenti in materia elettorale all'esame del Parlamento come del resto già accaduto;

è all'esame del Parlamento una legge di riforma del sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati,

impegna il Governo a valutare l'inopportunità di utilizzare lo strumento della fiducia per l'approvazione di riforme complessive della materia elettorale.

G5

CALDEROLI

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

è all'esame del Parlamento una legge di riforma del sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati;

da notizie di stampa, non smentite, il Presidente del Consiglio avrebbe dichiarato: «Se la legge non passasse, io non potrei fare altro che trame le inevitabili conseguenze e salire al Quirinale»;

un'eventuale crisi di governo potrebbe avere esiti imprevedibili;

l'articolo 88 attribuisce al solo Presidente della Repubblica il potere di scioglimento delle Camere o anche una sola di esse, sentiti i loro Presidenti,

impegna il Governo:

nelle more dell'approvazione della legge di cui in premessa,

a prendere atto della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, che, fra l'altro, recita testualmente:

«6. La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione è «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo», così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012). Le leggi elettorali sono, infatti, «costituzionalmente necessarie», in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali» (sentenza n. 13 del 2012; analogamente, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991, n. 29 del 1987), dovendosi inoltre scongiurare l'eventualità di «paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della

Repubblica previsto dall'art. 88 Cost.» (sentenza n. 13 del 2012).

7. È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere».

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Integrazione all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori».

EMENDAMENTI

1.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.100

CALDEROLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Per l'elezione dei nuovi consigli regionali previste per l'anno 2015 il termine stabilito dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma l, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni è prorogato alla domenica compresa nei sei giorni ulteriori».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 E ORDINE DEL GIORNO

1.0.100

CALDEROLI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.100

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98)

1. All'articolo 7 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*quater*. Nel caso in cui nel medesimo anno si svolga uno o più referendum di cui all'articolo 123, comma primo, della Costituzione, la convocazione degli elettori, su richiesta della regione o delle regioni interessate e previo adeguamento da parte delle stesse delle modalità di svolgimento della consultazione referendaria a quelle previste dalla disciplina elettorale, può aver luogo per tutti i referendum nella medesima data di cui al comma 1 del presente articolo"».

G1.0.100 (già em. 1.0.100)

CALDEROLI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1818,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure al fine di aggiungere all'articolo 7 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, un comma volto a prevedere che, nel caso in cui nel medesimo anno si svolga uno o più *referendum* di cui all'articolo 123, comma primo, della Costituzione, la convocazione degli elettori, su richiesta della regione o delle regioni interessate e previo adeguamento da parte delle stesse delle modalità di svolgimento della consultazione referendaria a quelle previste dalla disciplina elettorale, può aver luogo per tutti i *referendum* nella medesima data di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO

2.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (1577)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Carta della cittadinanza digitale)

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (*digital first*), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;

c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete *internet* presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale

sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;

e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;

f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;

g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;

h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD;

l) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità;

m) coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

n) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

EMENDAMENTO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

1.321

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN,

FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, BENCINI, MUSSINI, PUPPATO

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.321 (testo 2)

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, BENCINI, MUSSINI, PUPPATO

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Conferenza di servizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;

b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;

c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

d) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:

1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;

2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*;

e) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;

f) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;

g) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;

h) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di

proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;

i) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;

l) possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini;

m) definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;

n) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

o) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

p) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.300

LO MORO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «limitatamente» fino alla fine della lettera.

2.301

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Id. em. 2.300

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «limitatamente alle ipotesi di adozione» fino alla fine della lettera.

2.302

GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale».

2.303

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «limitatamente alle ipotesi» a «legge 8 agosto 1990, n. 241, e» con le seguenti: «nonché per assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio,».

2.304

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale», con le seguenti: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.305

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «del progetto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali associazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto con particolare riferimento alle ipotesi ai adozione di provvedimenti di interesse generale».

2.306

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali associazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto».

2.307

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio».

2.308

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «limitatamente» con le seguenti: «con particolare riferimento».

2.4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio".

2.5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «di Servizi»;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)*, inserire la seguente: «b-*bis)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera *i)*, dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «attribuendo priorità alla salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g)*»;

c) alla lettera *m)*, aggiungere in fine «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

d) dopo la lettera *m)*, inserire la seguente:

«*m-bis)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.309

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)* ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis)* definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi;».

2.12

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Le parole da: «*Apportare*» a: «dell'ambiente» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire le seguenti:*

«*c*-bis*)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di. assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter*)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di

tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater*)* principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

b) al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* "del principio di maggioranza" *con le seguenti:* "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza";

c) al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* "meccanismi per la" *aggiungere la seguente:* "necessaria" *e dopo le parole:* "pubblica incolumità" *aggiungere le seguenti:* ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate;

d) al comma 1, lettera h) *sostituire le parole:* "coordinamento delle disposizioni" *con le seguenti:* "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" *e sostituire le parole:* "con la" *con le seguenti:* "nonché alla,";

e) al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* "presente legge" *aggiungere le seguenti: "*nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-*bis*, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali"».

2.310

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire le seguenti:*

«*c-bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di. assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata»;

b) al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «meccanismi per la» *aggiungere la seguente:* «necessaria» *e dopo le parole:* «pubblica incolumità» *aggiungere le seguenti:* «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate»;

c) al comma 1, lettera h) *sostituire le parole:* «coordinamento delle disposizioni» *con le seguenti:* «sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni» *e sostituire le parole:* «con la» *con le seguenti:* «nonché alla,».

2.311

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«*d)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

d-bis) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più compiessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

d-ter) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

2.11

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.312

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.9 (testo 2)

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, FORNARO

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;».

2.313

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* previsione per la quale si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni,

ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria volontà;».

2.13

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo facciano nei tempi stabiliti».

2.314

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Assorbito dall'approvazione dell'em. 2.9 (testo 2)

Al comma 1, sostituire le lettere d) e e) con la seguente:

«d-*bis)* principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.315

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«*d)* principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitiva mente la volontà dell'amministrazione rappresentata».

2.316

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e), con la seguente:

«*d)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.317

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

2.318

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con i seguenti:

«1) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla o sta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

2) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di

conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più compiessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

3) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

2.319

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Assorbito dall'approvazione dell'em. 2.9 (testo 2)

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:

«1) principio della certezza del tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta Iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.320

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:

«1) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitiva mente la volontà dell'amministrazione rappresentata».

2.321

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:

«*c-bis)* principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.322

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.323

GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Id. em. 2.322

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.324

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera d), n. 2) aggiungere in fine le parole: «ad eccezione dei rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela della salute del patrimonio storico artistico e dell'ambiente che devono comunque partecipare.».

2.325

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.326

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comme 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, l'utilizzo del metodo di maggioranza ponderata e delle posizioni prevalenti ivi espresse.».

2.327

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.328

GIROTTO, CASTALDI

Id. em. 2.327

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.329

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «ivi comprese», fino a: «ambiente».

2.330

CAMPANELLA, BOCCHINO

Respinto

All'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «ivi comprese», con la seguente: «escluse».

2.331

ARRIGONI, VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «alla tutela della salute», inserire le seguenti: «e della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale».

2.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «principio di proporzionalità», inserire la seguente: «ponderata».

2.332

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «in sede di conferenza», inserire le seguenti: «con esclusione

dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.333

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Sost. id. em. 2.332

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «decisorie» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;».

2.24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «nei casi di conferenze decisorie», inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata, alla modifica dello strumento urbanistico».

2.334

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «Conferenze decisorie», inserire le seguenti: «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione .di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, che l'amministrazione procedente adotti la determinazione valutate le specifiche risultanze delle conferenze tenendo conto in particolare di quelle delle amministrazioni preposte alla tutela di quegli stessi interessi sensibili».

2.335

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera i) dopo la parola: «decisorie» inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico;».

2.336

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «principio della prevalenza» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità in cui resta valida la legislazione vigente».

2.337

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.338

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «, purché» fino a alla fine della lettera.

2.339

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini» con le seguenti: «anche qualora non abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o non si siano espresse nei termini».

2.340

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.341

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Sost. id. em. 2.340

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio. storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.342

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.343

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«*m)* definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e del comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi al procedimenti valutativo e decisorio».

2.344

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «pubblica incolumità» inserire le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio del Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate».

2.345

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 2.344

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio del Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate».

2.346

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti» con le seguenti: «nonché definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio».

2.29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quaterdella legge n. 241 del 1990».

2.347

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessati».

2.348

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali meccanismi devono prevedere il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli Enti preposti».

2.349

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*g-bis)* trasparenza e accessibilità telematica delle fasi e degli atti della conferenza e, nei casi di conferenze volte all'adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti per l'impatto sociale, economico e ambientale su singoli territori, previsione di una fase dedicata allo svolgimento del *dèbat public online*».

2.350

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «coordinamento delle disposizioni» con le seguenti:«sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni» e sostituire le parole: «con la» con le seguenti: «nonché alla».

2.351

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali».

2.352

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.353

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine della lettera.

2.354

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO, VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, CARRARO, BOCCHINO, BENCINI, BIGNAMI, CASALETTO, CAMPANELLA, BLUNDO

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:«Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di formazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

2.354 (testo 2)

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO, VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, CARRARO, BOCCHINO, BENCINI, BIGNAMI, CASALETTO, CAMPANELLA, BLUNDO

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

G2.100

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2, in materia di conferenza di servizi, con riguardo al principio contenuto alla lettera *h)*, a tenere conto dell'esigenza di un attento coordinamento normativo, eventualmente prevedendo che le disposizioni recate dal decreto legislativo adottato siano sostitutive di quelle vigenti, non compatibili con la nuova normativa.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis*. - *(Silenzio assenso tra amministrazioni* pubbliche). -- 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione,

da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.300

SCALIA, RUSSO

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "della salute dei cittadini" sono aggiunte le seguenti: ", salvo si tratti di pareri non vincolanti";

b) all'articolo 17, il comma 2 è soppresso».

3.301

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.302

SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.303

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «Presidente del»» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del» nonché sopprimere le parole: «previa deliberazione del Consiglio dei ministri»

3.7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del».

3.14

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Id. em. 3.14

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.304

PUPPATO

Id. em. 3.14

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.16

SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1», *inserire la seguente:* «non»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «il termine», *inserire la seguente:* «perentorio».

3.305

BIGNAMI, MASTRANGELI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «centottanta giorni».

3.306

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

3.307

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», alla rubrica, sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sopprimere la parola: «pubbliche».

3.308

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali».

Conseguentemente, al comma 1, nella rubrica dell'articolo 17-bis *ivi richiamato, sostituire la parola:* «pubbliche» *con la seguente:* «statali».

G3.100 (testo 2)

PUPPATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recante deleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto è intitolato «silenzio-assenso tra le amministrazioni»

prevede che, ove per l'adozione di provvedimenti amministrativi si renda necessaria l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e gli stessi non siano comunicati nei termini previsti, si applichi il principio del silenzio-assenso;

il comma 3 dell'articolo in oggetto prevede che il silenzio assenso valga anche per le amministrazioni che si occupano di tutela ambientale, della salute, dei beni artistico-culturali e del paesaggio;

considerato che:

i beni di cui in premessa sono da considerarsi di rango costituzionale, appositamente tutelati dagli articoli 9 e 32 della Costituzione;

la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali sono materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

come anche da parere della 8ª Commissione del Senato, l'articolo 3 tende a separare il principio dell'eccezione culturale, dell'ambiente, dei beni artistico-culturali e del paesaggio previsto dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;

dall'approvazione della suddetta legge n. 241 del 1990 risulta evidente che le amministrazioni pubbliche - con particolare riguardo alle soprintendenze - non hanno avuto personale e mezzi adeguati alle tempistiche richieste dalla legge, né saranno in grado nell'immediato di rispondere in tempi rapidi a quelle previste dal disegno di legge in oggetto;

non essendo previste integrazioni nell'organico e nelle dotazioni delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dell'ambiente, dei beni artistico-culturali e del paesaggio,

impegna il Governo a dare priorità al collocamento di personale - soprattutto specialistico - completando l'organico necessario nelle varie soprintendenze, nonché a poter fornire loro adeguati strumenti informativi, in modo da renderle in grado di soddisfare lo studio dei progetti e le eventuali verifiche *in loco* entro i tempi perentori indicati dalla presente legge.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si

pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

EMENDAMENTI

4.5

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le discipline di settore».

4.300

CERONI, PERRONE, BRUNO

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «precisa»,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, dopo le parole: «ragionevolezza e proporzionalità,», le seguenti: «fatte salve le discipline di settore,».

4.301

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa».

4.302

DE PIN, MASTRANGELI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole : «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono inserite le seguenti: «previa acquisizione del parere delle associazioni nazionali dei comuni».

4.7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «, in particolare confermando l'esclusione sia dalla Scia che dal silenzio assenso dei procedimenti in cui siano coinvolte materie protette relative al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza, alla salute e alla pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,».

4.303

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «come modificati dalla presente legge».

4.304

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 4.303

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «come modificati dalla presente legge».

4.305

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ragionevolezza e proporzionalità,», inserire le seguenti parole: «fatte salve le discipline di settore».

4.306

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «introducendo anche», fino alla fine del comma con le seguenti: «e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia».

4.8

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo il quarto comma dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

4.9

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia».

4.307

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

4.307 (testo 2)

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

4.308

CAMPANELLA, BOCCHINO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*3*. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*»;

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;

2) il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-*nonies*:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 è abrogato.

EMENDAMENTI

5.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.300

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

«*a)* all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso; a-*bis)* all'articolo 19, il comma 4-*bis* è soppresso;

a-*ter)* all'articolo 19, comma 6-*ter*, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto";

a-quater) all'articolo 20, comma 4, sono soppresse le parole da: "agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale" fino a: "la salute e la pubblica incolumità"».

5.301

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».

5.302

BONFRISCO, BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso 4.

5.303

BRUNO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* alla lettera *a)*, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo al sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale ti previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente";

b) alla lettera *c)*, n. 1), sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "un anno"».

5.304

GALIMBERTI, BRUNO

Respinto

al comma 1, lettera a), capoverso 4 dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159».

5.305

FABBRI, RUSSO

Id. em. 5.304

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.306

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Id. em. 5.304

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.307

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 5.304

Al comma 1, lettera a), capoverso «4» dopo le parole: «di cui al coma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.308
FABBRI
Respinto
Al comma 1, lettera a), comma 4; sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».
5.309
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Id. em. 5.308
Al comma 1, lettera a), capoverso 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».
5.310
GALIMBERTI
Id. em. 5.308
Al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».
5.311
VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO
Id. em. 5.308
Al comma 1, lettera a), capoverso «4» sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».
5.312
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-*bis*) all'articolo 19, il comma 4-*bis* è soppresso;
a-*ter*) all'articolo 19, comma 6-*ter*, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto"».
5.313
VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«*a-bis)* all'articolo 19, il comma 4-*bis* è soppresso;
a-ter) all'articolo 19, comma 6-*ter*, dopo le parole: «la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività» sono inserite le seguenti: «si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle atte stazioni o certificazioni richieste, e pertanto».
5.314
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Le parole da: «*Al comma 1*» a: «attività"».» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«*a-bis)* all'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di denuncia di inizio attività"».
Conseguentemente, al comma 1, lettera c), *numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatto salvo quanto previsto nei casi di segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività in materia edilizia peri quali il termine è ridotto ad un anno».
5.315

GIBIINO, BRUNO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis)*. All'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di denuncia di inizio attività;"».

5.316

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.317

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso, lettera b), sopprimere il numero 2).

5.318

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Id. em. 5.317

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2).

5.319

LO MORO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 21-*quater*, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Quando dall'efficacia ovvero dall'esecuzione dei provvedimenti amministrativi derivi un pregiudizio grave ed irreparabile per l'interesse pubblico, durante il tempo necessario all'adozione dei provvedimenti definitivi di auto tutela e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'amministrazione può disporne la sospensione. L'efficacia o l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi può altresì essere sospesa, per il'tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni, in presenza del pericolo di un danno per la salute, per la sicurezza pubblica, per la difesa nazionale, per l'ambiente o per il patrimonio artistico e culturale. Il provvedimento di sospensione è adottato dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento ovvero da altro organo previsto dalla legge e deve indicare le ragioni che lo giustificano e il termine, che può essere prorogato o differito per una sola volta per un periodo non superiore alla metà di quello originario, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. L'amministrazione ha l'obbligo di tenere indenni i soggetti direttamente pregiudicati dalla sospensione. L'indennizzo non è dovuto qualora entro sei mesi dalla sospensione sia stato adottato un provvedimento definitivo di autotutela"».

5.320

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 21-*quinquies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negozia le sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.321

DE PIN, MASTRANGELI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

5.322

DIRINDIN, LO MORO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*. Trascorsi diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, è ammesso l'autoannullamento con effetti *ex nunc* al fine di evitare il protrarsi degli eventuali effetti dannosi dell'atto».

5.323

BRUNO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: »2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle sanzioni».

5.324

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.3

FUCKSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Integrazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di concerti tra Ministri o Ministeri)

Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

"Art. 13-*bis*. - *(Concerti tra Ministri o Ministeri) - 1*. Il concerto tra due o più Ministri o Ministeri, quando sia previsto, è acquisito entro due settimane dall'invio del relativo schema da parte del Ministro o Ministero proponente. Trascorso tale termine, il concerto si dà per acquisito, salvo che i Ministri o i Ministeri concertanti non abbiano espresso formalmente il proprio diniego ovvero che il Ministro o il Ministero cui competono la proposta non accordino una proroga non superiore a cinque giorni al fine di definire il concerto"».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;

c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

d) riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.300

BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo a quelli di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

6.8

CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«*b*-bis*)* potenziamento delle sanzioni per i casi di inconferibilità e incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;

b-ter*)* possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;.

b-quater*)* eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies*)* coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.9

CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b*-bis*)* estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti:

1. gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;

2. le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;

3. la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente».

6.301

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«*b*-bis*)* revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter*)* possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater*)* eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies*)* la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies*)* coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.302

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Ritirato e trasformato nell'odg G6.302

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni, riorganizzazione delle relative attività in capo alle diverse amministrazioni pubbliche attraverso una loro riduzione e concentrazione temporale in modo da ridurre gli oneri gravanti a tale titolo in capo a cittadini e imprese».

G6.302 (già em. 6.302)

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.302.

(*) Accolto dal Governo

6.6

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sost. id. em. 6.301

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«*c*-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

c-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

c-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

c-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.303

CERONI, PERRONE, BRUNO

Sost. Id. em. 6.301

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«*c*-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi, limiti geografici e temporali;

c-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

c-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

c-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.304

SACCONI, QUAGLIARIELLO

Ritirato e trasformato nell'odg G6.304

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c* -bis) al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, completamento della struttura del bilancio dello Stato secondo il principio dell'affiancamento al» sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, tale da assicurare l'analisi dei costi, il controllo di gestione, la verifica dei risultati conseguiti e da supportare i processi di revisione della spesa;».

G6.304 (già em. 6.304)

SACCONI, QUAGLIARIELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.304.

(*) Accolto dal Governo

6.305

AMORUSO

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

6.307 (testo 2)

BIGNAMI, MASTRANGELI, CAMPANELLA

Ritirato e trasformato nell'odg G6.307 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) Previsione dell'obbligo, a partire del 2015, per gli organi dello Stato, le amministrazioni

pubbliche nazionali, regionali e locali, nonché gli enti e gli organismi pubblici territoriali e non territoriali, di pubblicare, anche tramite i prìncipali strumenti telematici, le donazioni ed i contributi economici versati in favore di sindacati, fondazioni e associazioni di qualsiasi natura.».

G6.307 (testo 2)

BIGNAMI, MASTRANGELI, CAMPANELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.307 (testo 2).

(*) Accolto dal Governo

6.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.306

PERRONE, BRUNO

Id. em. 6.12

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

6.308

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:«Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.».

6.308 (testo 2)

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

6.309

FUCKSIA, MORRA

Inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, al fine di aggiungere all'articolo 6, comma 2, un comma volto a prevedere che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale».

G6.100

DE PIETRO, ORELLANA, DE PETRIS, URAS, SIMEONI, DE PIN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (AS 1577-A),

premesso che:

l'introduzione del principio della accessibilità totale agli atti è la premessa indispensabile per una reale cultura della libertà di informazione e della trasparenza;

la trasparenza amministrativa risulta essere a fondamento dell'esercizio della funzione amministrativa, nonché manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell'articolo 97 della Costituzione;

in numerosi Paesi democratici, sono in vigore leggi, come il *Freedom of Information Act* (FOIA) statunitense, volte a garantire a chiunque il diritto di accesso a prescindere dalla presenza di uno specifico interesse;

in Italia il principio della accessibilità totale, sia pur introdotto dalle Leggi n. 15 del 2009, n. 150 del 2009 e n. 183 del 2010, resta una mera affermazione;

la scelta dell'accessibilità totale costituirebbe un efficace mezzo di contrasto ai gravi fenomeni di corruzione che affliggono l'ItaIia;

considerato che:

il presente provvedimento nel suo complesso riconosce il principio della trasparenza amministrativa quale elemento cardine per un corretto e più efficiente rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini;

«ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese» risulta essere tra i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 1 del presente provvedimento;

l'articolo 6 del presente provvedimento contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico,

impegna il Governo,

nell'esercizio della delega prevista all'articolo 6 che interviene sul decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni:

a) a introdurre il principio della accessibilità totale alle informazioni formate, detenute o comunque in possesso delle pubbliche amministrazioni e dei seguenti soggetti: le autorità indipendenti di garanzia e di vigilanza, gli enti pubblici, economici e non economici, i gestori di servizi pubblici; gli organismi di diritto pubblico, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) a garantire a chiunque il diritto di accesso alle informazioni formate, detenute o comunque in possesso dei soggetti di cui alla lettera *a)*, senza obbligo di motivazione, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge;

c) a sancire che il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso siano ammessi nei soli casi e nei limiti stabiliti dalla legge, con obbligo di motivazione;

d) a stabilire che presso ciascuna amministrazione, la decisione sulle istanze di accesso risulti di competenza del responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

e) a p:revedere una ampia tutela del diritto di accesso, in modo tale che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente possa presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale così come all'Autorità nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ovvero al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito;

f) a prevedere un adeguato quadro sanzionatorio, in caso di illegittimo diniego o illegittimo differimento dell'accesso alle informazioni;

g) ad abrogare e/o modificare la normativa incompatibile con il principio dell'accesso totale.

G6.101

MORONESE

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. n. 1577, recante disposizioni per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in particolare, l'articolo 6 *(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)* contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, incidenti su gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni da parte degli enti privati sottoposti al controllo pubblico (come esplicitato da emendamento approvato in sede referente);

premesso che:

la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, chiara espressione dei principi di imparzialità e buon andamento delineati dall'articolo 97 della Costituzione;

l'articolo 1 della L. 241/90 individua la trasparenza amministrativa quale principio a carattere generale, assieme ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità, circa le modalità di relazione tra cittadini e P.A.;

la legge del 13 novembre 2012, n. 190 *(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)*, ha tentato di rafforzare gli strumenti posti a tutela del cittadino con sistemi idonei a prevenire la corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ha adottato strumenti più snelli al fine di incentivare la collaborazione tra cittadino e pubbliche amministrazioni, ponendo in capo a queste ultime nuovi obblighi di pubblicazione;

l'articolo 5 del decreto 33/2013, allo scopo di prevenire la corruzione e rendere fattivo il dialogo tra pubblico e privato, ha predisposto uno strumento meno gravoso per il cittadino richiedente, il cui esercizio non necessita di motivazione, al fine di favorire un maggior controllo sull'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico delle PA;

considerato che:

al fine di monitorare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto 33/12013 è stata predisposta una piattaforma informatica: la Bussola della trasparenza *(www.magellanopa.it/bussola/)* strumento di supporto indispensabile per monitorare in tempo reale la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le P.A. verificandone, continuamente ed in tempo reale, l'evoluzione su tutto il territorio nazionale, in modo completamente automatico;

il sistema di automatismo adoperato dalla «Bussola della trasparenza» consente solo un controllo formale, ma non anche sostanziale, dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni, non potendo certificare la reale presenza delle informazioni richieste dal decreto 33/2013. Infatti, per risultare conforme rispetto agli oneri di pubblicità e trasparenza previsti, la pubblica amministrazione può limitarsi a predisporre il sito ai sensi dell'Allegato A del decreto 33/2013, omettendo di completare le diverse sezioni con le informazioni richieste,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di garantire l'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico delle Pubbliche Amministrazioni, promuovendo un sistema non basato sull'automatismo, bensì sull'effettività degli obblighi adempiuti da parte delle pubbliche amministrazioni;

a valutare l'opportunità di introdurre uno strumento che consenta al cittadino di poter usufruire della funzione «Esprimi la tua opinione» senza dover effettuare *login* con *sociale network* (facebook, twitter, linkedin, google+), in chiaro contrasto con l'anonimato previsto dalla Bussola della trasparenza.

G6.101 (testo 2)

MORONESE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. n. 1577, recante disposizioni per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in particolare, l'articolo 6 *(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)* contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, incidenti su gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni da parte degli enti privati sottoposti al controllo pubblico (come esplicitato da emendamento approvato in sede referente);

premesso che:

la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, chiara espressione dei principi di imparzialità e buon andamento delineati dall'articolo 97 della Costituzione;

l'articolo 1 della L. 241/90 individua la trasparenza amministrativa quale principio a carattere generale, assieme ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità, circa le modalità di relazione tra cittadini e P.A.;

la legge del 13 novembre 2012, n. 190 *(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)*, ha tentato di rafforzare gli strumenti posti a tutela del cittadino con sistemi idonei a prevenire la corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ha adottato strumenti più snelli al fine di incentivare la collaborazione tra cittadino e pubbliche

amministrazioni, ponendo in capo a queste ultime nuovi obblighi di pubblicazione;

l'articolo 5 del decreto 33/2013, allo scopo di prevenire la corruzione e rendere fattivo il dialogo tra pubblico e privato, ha predisposto uno strumento meno gravoso per il cittadino richiedente, il cui esercizio non necessita di motivazione, al fine di favorire un maggior controllo sull'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico delle PA;

considerato che:

al fine di monitorare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto 33/12013 è stata predisposta una piattaforma informatica: la Bussola della trasparenza *(www.magellanopa.it/bussola/)* strumento di supporto indispensabile per monitorare in tempo reale la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le P.A. verificandone, continuamente ed in tempo reale, l'evoluzione su tutto il territorio nazionale, in modo completamente automatico;

il sistema di automatismo adoperato dalla «Bussola della trasparenza» consente solo un controllo formale, ma non anche sostanziale, dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni, non potendo certificare la reale presenza delle informazioni richieste dal decreto 33/2013. Infatti, per risultare conforme rispetto agli oneri di pubblicità e trasparenza previsti, la pubblica amministrazione può limitarsi a predisporre il sito ai sensi dell'Allegato A del decreto 33/2013, omettendo di completare le diverse sezioni con le informazioni richieste,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di intraprendere ogni iniziativa utile al fine di garantire l'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico delle Pubbliche Amministrazioni, promuovendo un sistema non basato sull'automatismo, bensì sull'effettività degli obblighi adempiuti da parte delle pubbliche amministrazioni;

di introdurre uno strumento che consenta al cittadino di poter usufruire della funzione «Esprimi la tua opinione» senza dover effettuare *login* con *sociale network* (facebook, twitter, linkedin, google+), in chiaro contrasto con l'anonimato previsto dalla Bussola della trasparenza.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6 E ORDINI DEL GIORNO

6.0.5

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Ritirato e trasformato nell'odg G6.0.5

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando

piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

G6.0.5 (già em. 6.0.5)

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.0.5.

6.0.300

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Ritirato e trasformato nell'odg G6.0.300

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di controlli, negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

G6.0.300 (già em. 6.0.300)

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sost. id. all'odg. G6.0.5

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.0.300.

6.0.301

CERONI, PERRONE, BRUNO

Ritirato e trasformato nell'odg G6.0.301

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia .di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati enegli archivi pubblici».

G6.0.301 (già em. 6.0.301)

CERONI, PERRONE, BRUNO

Sost. id. all'odg. G6.0.5

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.0.301 .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1577:

sull'emendamento 5.303, i senatori del Gruppo Misto (componente Sinistra Ecologia e Libertà) avrebbero voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 5.322, i senatori Blundo, Castaldi e Puglia avrebbero voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:Anitori, Bianconi, Bubbico, Buccarella, Cantini, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Fabbri, Marino Luigi, Martini, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rubbia, Stefani, Stefano, Stucchi, Tarquinio, Vicari, Viceconte e Zizza.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Pietro, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Catalfo, Chiti, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro, Lucherini e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Pagano e Scibona, per partecipare ad una riunione interparlamentare.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Cioffi Andrea ed altri

Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio (1855)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione

pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 21/04/2015).

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

La senatrice Doris Lo Moro ha dichiarato di apporre la propria firma alla proposta d'inchiesta parlamentare: Manconi ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti nel luglio 2001 a Genova, in occasione della riunione del G8" (*Doc*. XXII, n. 22).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 13 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2265, del 9 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'attuazione del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile. Accordi preliminari - trasmessa alla 2a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 117);
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/0144, del 9 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul mancato recepimento della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi - trasmessa alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 118);
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/0145, del 9 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul mancato recepimento della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) - trasmessa alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 119);
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/4014, del 9 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'attuazione nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi - trasmessa alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 120).

Mozioni

BLUNDO, SANTANGELO, CASTALDI, AIROLA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, TAVERNA, VACCIANO - Il Senato,

premesso che:
l'articolo 21 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", ha modificato l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, sulle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione, stabilendo che ci sia un'unica commissione preposta all'ammissione alle scuole di specializzazione e la formazione di un'unica graduatoria nazionale all'esito delle prove anziché, come previsto in precedenza, di singole graduatorie locali;
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 85 del 2014, sono state stabilite modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2014/2015. Nel decreto

ministeriale è stato indicato il Cineca, consorzio interuniversitario, per il supporto tecnico-informatico connesso alle procedure di selezione;

considerato che:

da martedì 28 a venerdì 31 ottobre 2014 si sono tenuti i *quiz* del primo concorso nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina. Le prove si sono svolte in 117 sedi e in 456 aule ed hanno coinvolto complessivamente 11.712 candidati il 28 ottobre, 10.444 il 29, 6.986 candidati il 30 e 9.117 il 31. I *quiz* sono stati divisi in tre aree (medica, chirurgica, servizi clinici) da svolgersi in 4 giorni, con una prima prova propedeutica costituita da 70 domande uguale per tutti, e quindi un *test* diversificato per ciascuno dei 3 settori, formato da 30 *quiz* comuni per area e 10 *quiz* specifici per ogni singola scuola di specializzazione;

venerdì 31 ottobre 2014 il consorzio Cineca ha dichiarato al Ministero che si era verificato «un errore nella fase di codifica delle domande durante la fase di importazione». A causa di questo errore, si legge in un comunicato ministeriale del 1° novembre 2014, "sono stati invertiti i quesiti delle prove del 29 ottobre con quelli del 31 ottobre. L'inversione ha riguardato esclusivamente le 30 domande comuni a ciascuna delle due Aree, Medica e dei Servizi Clinici. Nessuna anomalia, invece, sarebbe stata riscontrata nei 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di Scuola e comunque non si sono verificati problemi per le prove del 28 ottobre (quella con i 70 *quiz* comuni a tutti i candidati) e del 30 ottobre (quella dell'Area chirurgica)";

il Ministero aveva inizialmente stabilito di annullare le prove oggetto dell'errore determinato dal consorzio Cineca, ovvero i 30 *quiz* comuni all'area medica e i 30 comuni all'area dei servizi clinici. Sono stati 8.319 i candidati che hanno sostenuto le prove di tutte e due le aree; 2.125 hanno affrontato esclusivamente l'area medica e 798 solo quella dei servizi clinici. Tutti i candidati, si legge nel comunicato ministeriale del 1° novembre 2014, che si sono trovati a sostenere una prova invertita si sarebbero trovati pertanto costretti a ripeterla il 7 novembre 2014 in un'unica giornata e nelle sedi già utilizzate il 29 e il 31 ottobre 2014; pertanto il Ministero consapevole dell'errore del Cineca, ente controllato e dipendente dallo stesso, e a cui erano state devolute le prove, aveva inizialmente deciso, a fronte del primo e unico caso di inversione di parte dei *quiz*, di annullare e ripetere il concorso;

le irregolarità finora esposte non sono le uniche ad aver inficiato il regolare svolgimento del concorso nazionale per specializzazioni mediche. Dalle testimonianze di molti candidati e da numerosi articoli di stampa (tra i quali "l'Espresso" dell'11 febbraio 2015) le prove concorsuali sono state influenzate anche da altre anomalie: sedi non tutte idonee ad ospitare le selezioni, controlli poco severi da parte delle varie commissioni, ingiustificabile vicinanza tra i candidati durante lo svolgimento delle prove e *personal computer* in molti casi collegati ad *internet*. A ciò si aggiungono i molteplici *black out* verificatisi in molte sedi di concorso, che hanno portato alla mancata simultaneità delle prove in alcune sedi; difatti ove si sono verificate interruzioni del servizio elettrico o guasti elettronici alcune prove sono state ripetute in orari successivi con possibilità da parte dei candidati di conoscere i quesiti ormai noti a tutti. I candidati hanno avuto così tutto il tempo necessario per consultarsi anche con l'esterno tramite cellulari o tramite gli stessi *personal computer* (con cui veniva svolta la prova a *test*) che erano collegati a *internet* (in alcune sedi vi è anche la verbalizzazione da parte dei commissari di esame di tale circostanza);

il consorzio Cineca si è successivamente assunto la "piena responsabilità per l'errore commesso" dichiarando di farsi carico di spese e eventuali danni procurati agli studenti per il rifacimento della prova; il presidente di Cineca, Emilio Ferrari, ha riconosciuto l'errore "umano" e ha dichiarato di rimettere il suo mandato; tuttavia non è chiaro il motivo per cui il Cineca in questo ultimo anno commetta errori grossolani nella gestione parziale dei *test* e il motivo per cui a fronte di ciò il Ministero si ostini a devolvergli compiti senza vigilare sul suo corretto operato;

dopo aver inizialmente paventato, in data 1° novembre 2014, con un comunicato ufficiale la necessità di ripetere le prove, il successivo 3 novembre il Ministro dell'istruzione, Stefania Giannini, "tornava indietro" e dichiarava che "le prove per l'accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina del 29 e 31 ottobre non dovranno essere ripetute. Abbiamo trovato una soluzione che ci consente di salvare i

test ". La commissione nazionale, successivamente incaricata di validare le domande del *quiz*, ha vagliato i quesiti proposti ai candidati per l'area medica (29 ottobre) e quella dei servizi clinici (31 ottobre) stabilendo che "sia per l'una che per l'altra Area, 28 domande su 30 sono comunque valide ai fini della selezione. I settori scientifico-disciplinari di ciascuna Area sono, infatti, in larga parte comuni. A seguito di un confronto avuto con l'Avvocatura dello Stato e del verbale della Commissione si è deciso di procedere, dunque, con il ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per Area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti". Il Ministro decideva così di non annullare più il concorso rilevando altresì come le domande interessate fossero "solo" 4 e come non fossero state fortunatamente interessate le domande più importanti delle varie scuole di specialità. In seguito le domande neutralizzate sono però diventate 6 e se ne sono aggiunte 2 proprio delle scuole di specialità ritenute le più importanti;

ad oggi il verbale in cui si attesta la cosiddetta inversione delle prove, ovvero l'imbustamento dei quesiti in una busta al posto di un'altra, pare non esistere. A prescindere da quello che emergerà nella sede giurisdizionale e che in parte è già emerso, sussistono diversi quesiti non risolti, considerando che risponde al canone della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione l'obbligo di verbalizzazione (ad onor del vero presente in tutte le attività da una semplice riunione condominiale in poi, e ciò lascia intendere l'arroganza della gestione politica del Ministero e del suo massimo rappresentante);

ulteriore anomalia è che successivamente a queste domande annullate (non è neanche chiaro l'organo che ha poi effettivamente decretato l'annullamento delle singole domande) non si è proceduto ad aumentare o modificare i punteggi dei candidati con una semplice operazione aritmetica, ma il Ministero ed il Cineca hanno "preferito" modificare dall'interno le risposte dei candidati, facendo irrimediabilmente venire meno quella segretezza e quell'anonimato degli stessi che avrebbero dovuto essere tra le caratteristiche principali del nuovo concorso a graduatoria nazionale; a ciò si aggiunge la scelta ministeriale di non sommare i punti per le domande annullate (abbonate) dalla graduatoria, ma di entrare a livello informatico nelle prove (svolte al *computer*) modificando le singole risposte date dai concorrenti su quelle domande. Anche tale operazione è priva di verbalizzazioni e alimenta dubbi sull'incompetenza di soggetti che hanno proseguito scientemente nei loro errori, su chi non ha vigilato e su chi appare andare avanti nell'arroganza di non voler rendere pubblico il proprio operato;

il Ministero ed il Cineca hanno così deciso di entrare nelle prove informatiche inserendo il codice fiscale e comunque identificando la prova di ogni singolo candidato. La violazione della segretezza delle prove risulta politicamente grave se si consideri che il fatto è immediatamente successivo alla similare, anche se minore, violazione dell'anonimato del *test* di ingresso a Medicina;

il già riferito vizio della mancata verbalizzazione dell'operazione più oscura di questa vicenda concorsuale, cioè l'inversione delle prove, si unisce alla circostanza che la conoscenza delle domande da annullare e da abbonare per validare è intervenuta dopo la pubblicazione dei risultati e non si può escludere che la scelta dei quesiti da abbonare sia stata in favore di alcune categorie al posto di altre; a prescindere dalla probabile indimostrabilità dell'accaduto si ritiene che vi sia una responsabilità politica che allontana i giovani dalle istituzioni e dal mondo del lavoro e delle professioni;

il 5 novembre 2014 i medici che hanno partecipato al concorso, provenienti da tutta Italia, si sono riuniti davanti al Ministero per chiedere garanzie sul loro futuro alla luce delle ultime dichiarazioni del ministro Giannini, e il Ministero ha ricevuto solo alcune delle sigle sindacali interessate all'accaduto e che tutelano i soggetti che sono già dentro al concorso, rilevando ancora una volta una mancata imparzialità che non si addice ai princìpi costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione previsti dall'art. 97 della Costituzione. La decisione del Ministro di non annullare le prove ha suscitato divisioni tra i medici manifestanti, tra chi avrebbe preferito la ripetizione degli esami e chi avrebbe invece voluto l'ammissione per tutti i partecipanti al concorso e in queste divisioni il comportamento del Ministero è apparso tutelare più la propria responsabilità politica per l'accaduto, che invece riferirsi all'interesse generale della collettività e dei medici giovani interessati;

il concorso è stato oggetto, sulla base delle irregolarità evidenziate, di numerosi ricorsi, ai quali si sono

affiancate le pressanti richieste di maggiore chiarezza e trasparenza da parte dei partecipanti alla selezione, soprattutto in merito al ricalcolo del punteggio ed alle modalità di individuazione dei due quesiti "neutralizzati" e alle 2 aree invertite del *test*;

nonostante il *caos* prodottosi, il Ministero ha deciso di procedere con il semplice scorrimento della graduatoria contenuta nel decreto ministeriale n. 892 del 2014, assegnando regolarmente i posti in base ai criteri previsti dal bando e obbligando i candidati ad iscriversi alla scuola alla quale sono stati assegnati per non essere del tutto esclusi e rischiare di perdere la possibilità di iscriversi nelle altre scuole di specializzazione nel caso gli scorrimenti permettessero loro di entrare a farne parte successivamente. Si è verificato così che candidati che aspiravano a diventare, ad esempio, cardiologi diventeranno otorini, pur se successivamente si accorgeranno di ricevere un punteggio utile per diventare cardiologi;

su questo specifico motivo lo scorso 18 dicembre il Tar Lazio ha, però, emesso un decreto cautelare con il quale ha accolto il ricorso di una candidata al concorso, e "sospeso la graduatoria unica del concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2013-14". Tale pronuncia ha aperto un'ulteriore differenziazione tra coloro che hanno optato per il ricorso e congelare così il posto ad esempio come "cardiologo o otorino" e chi invece si troverà assegnato ad un futuro professionale diverso nonostante si sia accorto successivamente di avere i requisiti "di merito" e punteggio per quella specializzazione;

preoccupato delle "conseguenze economiche" che si potrebbero generare dall'accoglimento dei ricorsi presentati, il Ministero ha depositato presso il Tribunale amministrativo del Lazio un documento che recita: "nella denegata ipotesi che i ricorsi relativi al contenzioso venissero accolti una ammissione in sovrannumero comporterebbe ripercussioni economiche considerevoli, in quanto imporrebbe allo Stato il reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione di ulteriori contratti di formazione specialistica". Sempre nel documento si specifica, in toni alquanto minacciosi, che "l'ammissione di un solo medico in più comporterebbe l'onere di reperire risorse aggiuntive", fondi che sarebbero attualmente di complicata reperibilità. Il documento svolge anche calcoli economici che si ritengono errati poiché molti di questi medici giovani hanno già la borsa di studio e dunque il documento depositato al Tar, oltre ad essere di natura intimidatoria, si presenta anche falso. Allo stato attuale il risultato sorprendente è che tutti i ricorsi depositati al Tar Lazio sono stati rigettati ed i candidati coinvolti sono stati condannati al pagamento in favore dell'amministrazione delle spese di giudizio anche per somme di alcune migliaia di euro, nonostante la decisione iniziale dello stesso Ministero di annullare la prova;

contestualmente alla presentazione dei ricorsi al Tar Lazio i medici lesi dalle irregolarità del concorso si sono organizzati nel "Coordinamento mondo medico", realtà associativa apartitica, nata per colmare un vuoto di rappresentanza della compagine giovane della professione medica ed immediatamente impegnata nel richiedere una riforma del percorso formativo, oltre che nel proporre soluzioni utili ad assicurare il completamento della formazione specialistica per tutti i medici attraverso un sistema "a cilindro", come si può leggere su articoli pubblicati su "Agenparl" il 2 marzo 2015, e su "Quotidiano Sanità" il 28 marzo;

il 26 marzo il Consiglio di Stato ha accolto 5 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica mediante un parere del Consiglio di Stato in cui è stato riconosciuto il diritto dei medici giovani ad entrare in sovrannumero e a formarsi una volta entrati nel percorso formativo dell'ateneo. Il massimo organo di giustizia amministrativa ha così preso atto che i provvedimenti ministeriali recano un danno grave e irreparabile, pertanto i 300 medici, sostenuti nella loro azione legale dal sindacato Funzione Pubblica CGIL Medici, devono essere immediatamente ammessi alle scuole di specializzazione così come stabilito dallo stesso Consiglio di Stato;

ad oggi il Governo non ha ancora ottemperato al provvedimento esecutivo, nonostante lo stesso esprimesse "l'ammissione temporanea dei ricorrenti alle scuole di specializzazione in medicina, fino alla decisione di merito", invitando "l'amministrazione a provvedere con la massima sollecitudine possibile agli adempimenti rinviando nelle more l'esame del merito del ricorso" (provvedimenti del

Consiglio di Stato n. 955, n. 956, n. 957, n. 958 e n. 959 del 26 marzo 2015);
in seguito a tale parere espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato gli organi di stampa hanno rappresentato l'ignobile volontà di far rivedere il giudizio o trasporre la causa al Tar. Tale condizione, mai verificatasi soprattutto dopo che il Consiglio di Stato si è già pronunciato, è un gesto di poco spessore istituzionale e morale. Si fa presente che trasposizione e riesame sono metodi mai usati e considerati al pari di una sfiducia agli organi giudiziali e che rappresentano un messaggio di scorrettezza in termini di legalità e moralità politica, nei confronti di medici e migliaia di famiglie che per mesi hanno vissuto in un limbo politico e burocratico, danneggiati dall'incapacità di una classe dirigente che non ha saputo preservare i principi di regolarità, correttezza, merito e legalità di un concorso pubblico dopo anni di sacrifici e rinunce;
in data 3 e 14 aprile il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha nuovamente ritenuto fondate le istanze dei medici: è stato accolto l'appello cautelare su 3 ricorsi rigettati al Tar Lazio (Consiglio di Stato Sez. VI n. 1440 del 3 aprile 2015, e del 15 aprile 2015 n. 1585 e n. 1598);
in tale situazione in cui il massimo organo della giustizia amministrativa ha più volte accolto i ricorsi dei medici specializzandi in sede consultiva e giurisdizionale nonostante i reparti degli ospedali siano ancora con posti vuoti e non assegnati (gli stessi Ministeri della salute e dell'università avevano stabilito che i posti da assegnare erano 8.200, ma poi li hanno ridotti a 5.000 salvo lasciarne molti vuoti e vacanti come sempre emerge dalle stesse dichiarazioni degli addetti ai lavori del settore medico (come si legge in un articolo su "Quotidiano sanità");
i 300 medici del ricorso vinto non sono stati ancora accettati nei reparti e gli atenei sollecitano da giorni il Ministero ad una presa di posizione e all'ingresso negli ospedali; ciononostante il Ministro ancora oggi esprime una volontà politica contraria all'apertura solamente per cancellare i propri errori personali nella vicenda, determinando anche un palese danno erariale per il Paese;
valutato che:
l'articolo 34, comma terzo, della Costituzione sancisce che «I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi»;
il meccanismo della graduatoria locale per l'accesso alle singole scuole, poteva determinare disomogeneità nei livelli qualitativi degli specializzandi e sui criteri di valutazione a livello nazionale, mentre la previsione di un'unica graduatoria nazionale punta a premiare gli studenti "capaci e meritevoli";
l'organizzazione del concorso nazionale ha presentato lacune e criticità che potevano essere evitate o quanto meno corrette in corsa; trattandosi del primo concorso nazionale che aveva il compito di superare il nepotismo e clientelismo dei concorsi gestiti dagli atenei nello spirito dello *ius loci* doveva essere gestito in altra maniera affinché non si verificasse un movimento critico diretto a ripristinare tali meccanismi ormai frutto del passato;
il *test* nazionale, secondo il ministro Giannini, "è la migliore scelta per la qualità e la sicurezza dell'accesso alle scuole di medicina", e tenta di ergersi quale metodo di selezione apparentemente meritocratico che deve salvaguardare la dignità della professione medica, ma quanto accaduto si riduce al mero trionfo della sconfitta del merito a favore dell'illegalità e della casualità, tanto da condividere in questa situazione la scelta del massimo organo della giustizia amministrativa di ammettere i concorrenti in sovrannumero;
al fine di garantire il regolare svolgimento dell'*iter* concorsuale, e per evitare le inefficienze amministrative che si sono verificate, il Ministero aveva la responsabilità di vigilare, verificare e controllare l'intero impianto organizzativo; invece non sono stati assunti provvedimenti adeguati e si è dapprima contraddittoriamente avallato l'annullamento concorsuale (con lesione dei diritti e interessi degli ammessi) e poi osteggiato gli ingressi soprannumerari e le decisioni della giustizia amministrativa, calpestando a più riprese i diritti costituzionali alla formazione e al lavoro di tanti medici giovani ormai laureati, ma privi della necessaria specializzazione che consente loro l'ingresso nel mondo del lavoro;
visto l'articolo 95 della Costituzione che afferma al comma secondo che "I Ministri sono responsabili

collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri";
visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica,
esprime la propria sfiducia al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, e la impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00403)
Interrogazioni
MARTON, SANTANGELO, CRIMI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
da un articolo pubblicato sul sito *internet* "Tiscali", a firma di Luca Marco Comellini, del 3 aprile 2015 si apprende che il primo aprile 2015 l'amministrazione militare ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del maresciallo capo dell'Esercito Alessandro Mosti, in risposta al ricorso straordinario presentato dallo stesso al Consiglio di Stato;
a prescindere dalle valutazioni che farà il Consiglio di Stato sul merito del ricorso straordinario presentato dal maresciallo, è convinzione degli interroganti che la questione oggetto dell'impugnazione sia sicuramente discutibile e non in linea con i principi di trasparenza e correttezza che devono in ogni caso essere osservati dai pubblici dipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esclusivo interesse pubblico;
risulta agli interroganti che il maresciallo Alessandro Mosti, nonostante fosse ampiamente legittimato, non abbia "adito il Vertice Politico dell'A.D. al di fuori di quanto stabilito dall'art. 735 del D.P.R. 90/2010" come sostenuto dall'amministrazione militare, ma abbia, invero, esercitato correttamente il proprio diritto di partecipazione al procedimento, dallo stesso avviato con il ricorso straordinario, ponendo in essere una legittima attività sollecitatoria volta a chiedere al Ministero della difesa, per il superfluo tramite gerarchico, "di provvedere agli adempimenti in motivazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente, con l'espresso avvertimento che in difetto, provvederà a darne notizia al Consiglio di Stato";
considerato che, a parere degli interroganti:
la comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del maresciallo Mosti è inaccettabile e si pone come uno sviamento del potere amministrativo assumendo, conseguentemente, il chiaro significato minatorio e ciò è tanto più vero anche alla luce della negazione che l'amministrazione militare ha opposto alla richiesta dell'incolpato di poter fruire dell'intero periodo di due terzi del termine per la conclusione del procedimento, che la stessa amministrazione ha fissato in 90 giorni, come espressamente previsto dall'articolo 1029, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per poter presentare memorie e atti difensivi;
il procedimento nei confronti del militare si è repentinamente concluso il giorno 18 aprile 2015 con la notifica all'interessato della comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare di corpo, consistente in 5 giorni di consegna semplice, con una motivazione che, oltre ad essere fondata sul falso presupposto dell'interessamento del "Vertice Politico dell'A.D.", è anche il chiaro esempio a parere degli interroganti dell'arroganza e dell'ignoranza dei superiori gerarchici del militare sanzionato, che ancora una volta hanno dimostrato di utilizzare il potere amministrativo per scopi diversi da quelli ammessi dall'ordinamento giuridico vigente e per attuare la costante negazione del diritto e dei diritti dei cittadini militari,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali siano le motivazioni per cui è stato attivato il procedimento disciplinare citato e se ritenga conseguentemente di dover valutare le opportune iniziative, in via di autotutela, per riparare al danno cagionato al maresciallo Alessandro Mosti;
quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del generale di brigata Carlo Lamanna e del colonnello Paolo Giuliani per aver utilizzato il potere amministrativo per fini diversi da quelli che la legge dispone;
quali iniziative intenda intraprendere per evitare in futuro che alte cariche dei corpi militari pongano in

essere atti che violino l'integrità fisica e la personalità morale di cui all'art. 2087 del codice civile.
(3-01873)
PIGNEDOLI, PEZZOPANE, FABBRI, SOLLO, PUPPATO, ALBANO, CUOMO, GIACOBBE, FAVERO, SAGGESE, DEL BARBA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'accordo tra il Governo, le Regioni e gli enti locali del 16 dicembre 2010 riferito alle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del parto cesareo" contiene un'analisi approfondita sui punti nascita e riporta tra i punti di maggiore criticità l'eccessivo ricorso al taglio cesareo, che ha portato l'Italia ad occupare il primo posto tra i Paesi europei, con una percentuale che raggiunge il 38 per cento passando dall'11 del 1980 al 38,4 per cento del 2008;
i punti nascita con un numero di parti inferiori a 500, privi di una copertura di guardia medico-ostetrica, anestesia logica e medico-pediatrica attiva 24 ore, rappresentano ancora una quota intorno al 30 per cento del totale, mentre nelle unità operative più grandi e di livello superiore dove c'è concentrazione elevata di patologia, il tasso di cesarei è molte volte inferiore, sebbene la variabilità sia ampia;
nell'ambito delle 10 linee di indirizzo contenute nell'accordo, in specifico nelle misure di politica sanitaria e di accreditamento, per quanto riguarda la riorganizzazione della rete assistenziale del percorso nascita si fissa il numero di almeno 1000 nascite all'anno quale parametro *standard* a cui tendere per il mantenimento/attivazione dei punti nascita;
sulla base di motivate valutazioni l'accordo prevede la possibilità di *standard* minori, ma comunque non inferiori a 500 parti l'anno;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
nelle aree di montagna, nei distretti delle zone rurali non sono praticamente mai raggiungibili numeri di parti annui di tale dimensione, pur in presenza di presidi ospedalieri attrezzati e professionalmente adeguati;
l'assunzione di tale numero di riferimento porterebbe nel nostro Paese alla chiusura pressoché totale dei punti nascita dei distretti montani e delle zone rurali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo possa indicare su quali criteri sia stato stabilito lo *standard* minimo di 500 parti, come limite di sicurezza, oltre allo stato di fatto che registra un'alta percentuale dei cesarei nei piccoli presidi ospedalieri;
per quale ragione non sia possibile valutare l'accreditamento del punto nascita a partire dai requisiti dei livelli professionali, strutturali e tecnologici anche con moduli organizzativi derivanti da integrazioni ospedaliere e non avere come discrimine essenziale il riferimento numerico dei parti annui;
quali misure specifiche, a tutela della donna partoriente e del nascituro, si pensa di adottare in presenza di tempi lunghi di percorrenza dovuti alle peculiarità orografiche dei territori montani, per l'accesso all'assistenza non programmata in presenza di criticità impreviste;
se non si ritenga infine che il discrimine dello *standard* numerico porti ad un processo di concentrazione su grandi presidi ospedalieri e prefiguri una riduzione eccessiva dei servizi nelle zone rurali anche di carattere primario per le comunità, come l'assistenza qualificata nel momento della nascita.
(3-01874)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CONSIGLIO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
in molti Paesi del mondo vengono utilizzate come miglioratrici di altre razze di cavalli sia la razza anglo-araba (che è tra le razze equine internazionali), sia il purosangue inglese e il purosangue arabo;
la Sardegna, grazie a un perfetto equilibrio tra passione e vocazione allevatoriale ha sviluppato nel corso dei decenni un proprio progetto che ha condotto, mediante incroci e selezioni varie alla creazione di una varietà locale della razza anglo-araba, denominata anglo-arabo sarda;
la Regione Sardegna produce quasi la totalità dei cavalli anglo-arabi allevati in Italia e la razza anglo-

arabo sarda, per le sue caratteristiche ambientali, ha acquisito notorietà internazionale, nelle discipline sportive equestri, nella corsa e nell'equitazione, producendo un significativo indotto sociale ed economico;
in Sardegna è nata e ha sede l'Associazione nazionale allevatori del cavallo anglo-arabo e derivati, dotata di personalità giuridica, che conta di propri rappresentanti negli organi direttivi della Confederazione internazionale dell'anglo-arabo;
la Regione, tramite l'Istituto incremento ippico della Sardegna, ha tenuto sino al 1990 il libro di selezione, gli archivi anagrafici e la banca dati relativa alla razza anglo-araba;
con decreto del 30 agosto 1988, il Ministero dell'agricoltura e foreste, approvava il regolamento del libro genealogico del cavallo da sella italiano e a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale», l'Istituto incremento ippico della Sardegna cedeva la propria banca dati all'Ente nazionale del cavallo italiano con sede in Roma, incaricato della tenuta del libro genealogico del cavallo da sella italiano;
in mancanza di obiettivi finalizzati al miglioramento genetico e all'incremento qualitativo e quantitativo delle produzioni, la razza anglo-araba ha subito una contrazione drammatica, che l'ha posta a serio rischio di estinzione, essendo la produzione al di sotto della soglia dei 1.000 capi indicata dalla classificazione FAO, compromettendo il valore genetico e la qualità raggiunta in un lunghissimo processo selettivo;
la crisi del settore ippico ed equestre che ha colpito l'Italia e la Sardegna ha creato per molte famiglie drammatiche conseguenze, oltre che sui processi selettivi anche su quelli commerciali ed economici diretti e indiretti dell'allevamento del cavallo nell'isola;
nell'interesse dell'allevamento e dell'economia che ne deriva, è necessario riprendere politiche selettive adeguate alla crescita, sviluppo e consolidamento della razza e delle sue molteplici attitudini,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda risolvere la questione per ricondurre ad una *governance* sarda la gestione del libro genealogico del cavallo anglo-arabo mediante la riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori.
(4-03826)
GIARRUSSO - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:
la Direzione investigativa antimafia di Messina ebbe nel luglio 2013 ad eseguire 2 distinti provvedimenti di sequestro preventivo, nonché di confisca dei beni, per un valore complessivo di oltre 600.000 euro, riconducibili ad Orlando Galati Giordano e ad Antonino Carcione, ritenuti esponenti di spicco del *clan* mafioso "Tortoriciani", operante lungo la fascia tirrenica della provincia di Messina. In particolare, ad Antonino Carcione furono confiscati i terreni precedentemente sequestrati, nel luglio 2012, ed individuabili in 14 appezzamenti ubicati a Carlentini (Siracusa), di cui risultava intestatario in comproprietà con il fratello e la cognata, acquistati, inoltre, ad un prezzo ritenuto eccessivo e sproporzionato in riferimento ai redditi dichiarati;
nonostante i fatti suddetti, Antonino Carcione continua, indisturbato, nella sua opera finalizzata ad impossessarsi di un numero sempre maggiore di appezzamenti terrieri nel siracusano e, più precisamente, nei comuni di Augusta (commissariato per mafia), Carlentini e Melilli, ove si stanno verificando cessioni di terreni arbitrarie, senza che i legittimi proprietari ne siano a conoscenza;
invero, in un solo ed unico atto sarebbero state alienate circa 190 particelle, in cui figurano Michele Ausilio, quale parte venditrice e, ancora una volta, Antonino Carcione come parte acquirente. La compravendita sarebbe stata perfezionata alla presenza del notaio e deputato regionale, Gianbattista Coltraro, eletto al suo esordio sul proscenio politico nelle fila di "Sicilia Democratica", con un numero di preferenze pari a 4124, a parere dell'interrogante notevole per un esordiente, il quale, intervistato per "L'Indiscreto", programma di inchiesta del canale *web* "Sicilynside", ha più volte ribadito la liceità dell'atto. Inoltre a riguardo ha dichiarato di avere, altresì, provveduto ad eseguire preventivamente tutti gli accertamenti necessari alla stipula, tra cui la verifica dell'intestazione catastale reale degli immobili,

l'esistenza di precedenti ipoteche o vincoli o pignoramenti presso l'ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate, nonché la regolarità urbanistica e catastale degli immobili;
tuttavia il citato atto risulta all'interrogante essere incontestabilmente falso, in ordine a 2 motivi: innanzitutto, in ambito provinciale non risulta alcuna corrispondenza tra Michele Ausilio e le particelle di terreno oggetto della compravendita; in secondo luogo tali terreni appartengono da diversi anni, se non generazioni, a numerose famiglie dei comuni di Carlentini, Augusta e Melilli. Inoltre, la corresponsione di 70.000 euro per circa 140 ettari di terreno, versati, peraltro, 5 anni prima della firma del rogito, solleva, ragionevolmente, dubbi sulla bontà dell'operazione;
a parere dell'interrogante è opportuno ribadire come l'acquirente Antonino Carcione provenga da una famiglia ben nota alle cronache giudiziarie per fatti di criminalità organizzata, nonché per risultare coinvolta in un giro di truffe ai danni dell'Unione europea, inerenti ai finanziamenti stanziati per i terreni agricoli;
sono numerosi i casi in cui i terreni vengono acquistati più o meno lecitamente al fine di richiedere i fondi Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura);
a giudizio dell'interrogante è ragionevole supporre che sia questo il reale motivo alla base delle innumerevoli ed improvvise vendite truffaldine, specialmente in considerazione del fatto che l'erogazione dei contributi regionali risulta essere commisurata all'estensione del terreno;
attraverso questo espediente delle compravendite fasulle, ad oggi sono numerose le famiglie che, di fatto, si sono trovate private dei propri terreni: alcune ne sono venute a conoscenza in seguito ad istallazioni di recinzioni corredate di cavo spinato elettrificato; altre, in seguito alla richiesta di visura catastale, hanno scoperto di non essere più ufficialmente titolari del diritto di proprietà del terreno; altre ancora ne sono state informate proprio successivamente alla presentazione di domande per l'assegnazione dei fondi regionali, che sono stati, chiaramente, rifiutati;
azioni negatorie sono state promosse dai legittimi proprietari e, in particolare, già dal settembre 2014, sono state depositate presso gli uffici del Comando compagnia della Guardia di Finanza di Augusta denunce a carico di Antonino Carcione e Michele Ausilio, cui hanno fatto seguito una serie di accertamenti che, pur tuttavia, non hanno ancora portato ad alcuna conclusione;
considerato che:
l'Agenzia delle entrate, stante l'incongruità dell'atto di vendita, tra l'estensione dei terreni e la somma di denaro corrisposta, avrebbe dovuto a giudizio dell'interrogante, di ufficio, procedere con una serie di accertamenti;
a quanto risulta all'interrogante, sono state, finanche, alienate particelle di terreno su cui gravano ipoteche bancarie, e che, pertanto, non possono essere oggetto né di vendita, né di cessione;
non emerge, in alcun modo, la persona di Michele Ausilio quale intestatario e/o proprietario dei terreni che, dall'atto notarile redatto dal notaio Coltrato, risultano venduti a Antonino Corcione; in particolare, il suddetto atto appare anomalo anche alla luce del fatto che il pagamento della somma di denaro (70.000 euro) corrisposto per i terreni, è stato effettuato nel luglio 2006, e quindi molto prima del rogito, che invece è stato firmato solo nel 2012, e più precisamente il 31 agosto 2012, ossia 2 mesi prima delle elezioni (28 ottobre) che hanno visto la vittoria dell'allora sconosciuto, persino agli stessi abitanti di Augusta, notaio Giambattista Coltraro, che, peraltro, ad oggi, figura al primo posto per quanto riguarda i redditi dichiarati, pubblicamente rintracciabili sul sito dell"Ars (Assemblea regionale siciliana);
a parere dell'interrogante, solleva qualche perplessità la quasi concomitante elezione del notaio Coltraro quale deputato dell'Assemblea siciliana, nonché l'impressionante mole di preferenze accordategli nonostante fosse un neofita della politica, con la disponibilità a formulare un atto palesemente fasullo, alla presenza di un ben noto esponente del *clan* dei Tortoricesi;
il notaio, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a svolgere una funzione di controllo preventivo della legalità, e non solo ha il dovere di osservare e far rispettare la normativa, ma non può e non deve ricevere atti proibiti dalla legge;
sebbene l'esonero di responsabilità per omesse visure è consentito al notaio solo nei casi in cui vi sia

espressa e concorde dispensa proveniente da entrambe le parti, e solo se dettata da ragioni di urgenza o da gravi motivi, non appare allo scrivente che sussistano i motivi di esenzione di responsabilità per il notaio, che invece, nella sua veste di pubblico ufficiale risulta responsabile delle proprie azioni, in quanto ha adottato comportamenti in violazione della legge professionale;
risulta, inoltre, all'interrogante che il caso in esame comporti per il notaio anche una responsabilità penale, dovendo egli rispondere per il reato di falso,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa, nonché delle circostanze che li hanno generati, e quali iniziative intendano promuovere al fine di osteggiare il proliferare di tali situazioni;
se intendano, nell'ambito delle proprie competenze, adottare le opportune iniziative affinché venga verificata la liceità degli atti adempiuti nonché delle eventuali responsabilità del notaio Coltraro anche ai fini di un'azione di deferimento presso il Consiglio nazionale del notariato e, nel caso, quali provvedimenti intendano assumere per prevenire e contrastare condotte a giudizio dell'interrogante criminose quali quelle descritte in premessa;
se risulti, in considerazione del fatto che tutti gli atti notarili sono soggetti per legge a controlli periodici da parte dell'Agenzia delle entrate (ogni 4 mesi) e del Ministero della giustizia (ogni 2 anni), che sia stata intentata un'azione penale contro il notaio Coltraro a seguito dei suddetti controlli e, in caso contrario, quali siano le motivazioni del mancato esercizio dell'azione;
come intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, contrastare la partecipazione di personaggi appartenenti a cosche mafiose ai progetti ove vengono erogati contributi regionali.
(4-03827)
STUCCHI, CALDEROLI, CONSIGLIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile 2015 sono stati lanciati litri di vernice rossa contro la sede bergamasca della Lega Nord, dove è stato affisso uno striscione che, con riferimento all'ultimo drammatico naufragio di immigrati nel Mediterraneo, recitava "Santanchè e Salvini infami assassini";
a rivendicare il gesto, in un *post* su "Facebook" intitolato "Sangue Nostrum", è il centro sociale "Pacì Paciana" di Bergamo;
numerosi si contano gli atti di vandalismo contro le sedi della Lega Nord, che vengono denunciati e restano impuniti;
il segretario provinciale del Carroccio, Daniele Belotti, condannando il *blitz* di ieri notte ha dichiarato al sito *web* de "la Repubblica" che in questo modo si "preferisce stare dalla parte degli scafisti, anziché prendersela con chi illude queste persone spingendole a lasciare il proprio Paese, presentando loro la prospettiva di un paradiso, l'Italia, che non c'è";
in un Paese civile e democratico tutti i cittadini devono poter essere liberi di manifestare il proprio pensiero e con la consapevolezza che il Governo condanni e combatta senza mezzi termini atti vandalici contro le sedi di partiti o movimenti politici, in questo caso la Lega Nord,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente accertare le responsabilità per i fatti descritti, al fine di evitare il ripetersi di simili episodi che ledono la democrazia e potrebbero indurre a pericolosi atteggiamenti emulatori, sicuramente indecorosi quanto inutili alla risoluzione delle problematiche legate al "flusso dei clandestini";
quali iniziative intenda intraprendere, anche nelle opportune sedi UE, per arrestare "l'emergenza degli sbarchi", le cui cifre stimate, anche a causa dell'approssimarsi della stagione estiva, fanno rabbrividire, ancor più ripensando alle vittime dei naufragi e alle scene di morte a cui si assiste.
(4-03828)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
4a Commissione permanente (Difesa):

3-01873, del senatore Marton ed altri, sulla legittimità di un procedimento disciplinare nei confronti di un maresciallo capo dell'Esercito;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01874, della senatrice Pignedoli ed altri, sulla razionalizzazione dei punti nascita, in particolare nelle zone rurali.

1.5.2.7. Seduta n. 435 (ant.) del 22/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

435a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Sulla scomparsa di Renato Altissimo

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signora Presidente, commemoriamo oggi Renato Altissimo, deputato del Partito Liberale Italiano dal 1972 al 1976 e dal 1979 al 1994, più volte Ministro... *(Commenti della senatrice Lezzi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di restare in silenzio, perché si sta commemorando un nostro ex collega.

MARCUCCI *(PD)*. ...scomparso lo scorso 17 aprile all'età di settantaquattro anni.

Il mio ricordo personale risale al 1989, anno nel quale scelsi di aderire al Partito Liberale di cui Altissimo era segretario. Quando ebbi modo di conoscerlo, mi colpì immediatamente la sua naturale cortesia, lontana dai formalismi, e fui onorato dell'amicizia che volle accordarmi.

Con lui ho condiviso il difficile biennio 1992-1994 dai banchi della Camera e, proprio in frangenti così complicati, ho potuto osservare ed ammirare le doti di lucidità e di lungimiranza con cui leggeva il quadro politico in profonda trasformazione, pur nell'amarezza di vedere il piccolo Partito Liberale trascinato nel naufragio del pentapartito e del sistema che ricordiamo con il nome di prima Repubblica.

L'intero percorso politico di Renato Altissimo fu un'avventura di libertà. Per quanto le cronache del tempo si soffermassero più volentieri su altri aspetti, Altissimo fu un uomo politico coraggioso ed innovatore, fin dalle sue prime mosse come *leader* dei Giovani imprenditori di Confindustria e per tutto il periodo che lo vide ricoprire incarichi di partito e di Governo.

Non gli fece difetto nemmeno il coraggio fisico. Un coraggio che lo portò in Afghanistan in un memorabile viaggio a fianco dei combattenti contro l'occupante sovietico e che lo vide nella Tel Aviv assediata dagli Scud di Saddam Hussein, a fianco della popolazione israeliana, convinto che solo così si potesse testimoniare il comune anelito alla libertà che unisce gli individui e i popoli, valore universale che attraversa le epoche e i continenti.

Da deputato, da segretario di partito e da Ministro, improntò sempre la propria azione a una visione dinamica della società, fondata sul valore imprescindibile della libertà e sulla responsabilità delle scelte individuali, in un'epoca in cui l'economia di mercato appariva costretta da eccessivi vincoli, in

cui l'approccio statalista sembrava inesorabilmente prevalere sull'iniziativa privata. Non a caso, quindi, il Partito Liberale guidato da Altissimo si caratterizzò per la scelta di proporre un ampio quadro di privatizzazioni e dimostrò una propensione al cambiamento istituzionale decisamente spiccata, a dispetto di un'immagine pacata e di moderazione.

Altissimo era sinceramente convinto, già dalla fine degli anni Ottanta, della necessità di una profonda revisione del sistema istituzionale. Guardò con interesse alle proposte di cambiamento in senso presidenziale avanzate dall'onorevole Craxi, ma, soprattutto, fu al fianco del presidente Cossiga, al quale lo univa una profonda sintonia umana e culturale, nel sostenere la prospettiva dell'introduzione del sistema semipresidenziale sul modello francese.

La vicenda di Tangentopoli lo colpì, seppur marginalmente, inducendolo al ritiro dalla politica attiva, alla quale si era riaffacciato solo negli ultimi anni, senza però mai rinunciare a professarsi liberale e a vivere coerentemente con l'ideale di libertà che lo aveva guidato nella vita politica.

A Renato Altissimo dobbiamo riconoscere l'impegno di un imprenditore in politica, con lavoro, competenza e determinazione. Impegno sempre rivolto verso la libertà e sempre guidato dal dubbio, non accettando mai le ideologie e i dogmi tanto di moda all'epoca.

Alla famiglia e agli amici, un pensiero di cordoglio. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), FI-PdL XVII e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

COMPAGNA *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, anche i senatori del nostro Gruppo si associano alle espressioni usate dal collega senatore Marcucci e sono grati a lui e alla Presidenza per aver consentito questa occasione di ricordo.

Renato Altissimo si era accostato alla vita pubblica alla metà degli anni Sessanta. Il suo era un piccolo gruppo di amici torinesi, costituito attorno al Centro Einaudi: c'erano Valerio Zanone, Giuliano Urbani, Piero Ostellino e, per l'appunto, Renato Altissimo. Più che verso la politica, Renato sembrava proiettato verso l'imprenditoria.

Si segnalò alla fine degli anni Sessanta come giovane vice presidente della Confindustria. Era già un capace imprenditore liberale, insofferente agli apparati e agli interessi di quel mondo e aveva maturato una propria proposta riformistica, che sarebbe passata alla storia, o comunque alla cronaca, come il "rapporto Pirelli". Non gli premeva tanto passare per "giovane turco", quanto rappresentare un utile riferimento ideale e politico. Sui suoi documenti, sulle sue iniziative, sui suoi programmi si formarono personaggi come Antonio D'Amato (che trent'anni dopo sarebbe stato presidente di Confindustria) o imprenditori come Silvio Berlusconi, che domenica lo ha ricordato con parole nobili, e lo stesso Fedele Confalonieri.

Anni dopo, quando il grande amico di Renato, Francesco Cossiga, parlerà del mondo di Confindustria come di una singolare trincea all'italiana di socialismo reale, a Renato questo sembrò un linguaggio esagerato, paradossale, picconatore, ma pur sempre riformista. Senza clamore mediatico, con serietà di argomenti, Renato al socialismo reale non aveva mai fatto sconti, né di prudenza, né di calcolo. All'Italia liberale voleva ancora più bene che all'immagine di sé e del suo partito.

La vicenda del Partito Liberale, nella storia d'Italia, fu difficilissima. Benedetto Croce, che ne aveva scritto gran parte dello statuto - che in un articolo riservava allo stesso Croce il ruolo di presidente d'onore - aveva teorizzato per questo partito una duplice identità: da un lato partito fra i partiti e, dall'altro lato pre-partito etico-civile della democrazia italiana. Ovviamente, questa duplice identità avrebbe inguaiato più volte le giornate dei segretari del partito. Da qui, da Croce in poi, in ogni generazione, l'idea dei coetanei, molte volte amici di Renato, che hanno cercato ospitalità in case diverse (lamalfiane, pannelliane, berlusconiane). Il Partito Liberale fu, invece, per Renato un amore esclusivo, irrinunciabile, orgoglioso, tanto che negli ultimi vent'anni, quando il PLI non c'era più, passare per via Frattina divenne per lui quasi un tormento.

Sul suo modo di intendere la politica c'è un episodio che spiega molto. Eravamo nell'estate del 1979 e

il presidente Pertini aveva conferito a Bettino Craxi, forse a mo' di provocazione, l'incarico di formare il nuovo Governo. Democristiani e repubblicani, allora vedovi inconsolabili della solidarietà nazionale del periodo 1976-1979, giudicarono quel mandato inutile e provocatorio e non vollero neanche incontrare Craxi con la loro delegazione parlamentare. I liberali, invece, un piccolo partito, ma con una grande delegazione, si recarono dal Presidente del Consiglio incaricato. Craxi espose a loro un programma (atlantismo in politica estera, rigore in politica economica e finanziaria, garantismo a favore dei cittadini contro il corporativismo della magistratura) fatto apposta per essere apprezzato dai liberali. Tanto che, ad un certo punto, mentre Craxi parlava ancora, si udì il vocione di Malagodi interrompere Craxi in questi termini: «Craxi, ti aspettavamo a questo appuntamento da quasi cent'anni». E Craxi, perplesso: «Ma chi? Ma che significa?». E Malagodi: «Come chi? Come che significa? Ascoltandoti, mi veniva in mente Giolitti, mio padre Olindo Malagodi, io stesso, la storia d'Italia».

In quei giorni il Governo Craxi non si fece. Ma Altissimo, con quel modo discreto e distaccato che aveva nella vita politica, scelse di raccontare immediatamente l'episodio ad Arnaldo Forlani, e nel 1983 si sarebbe realizzato, e sarebbe durato a lungo, il Governo Craxi-Forlani. Ovviamente non c'è un rapporto meccanico di causa-effetto. Però è importante notare come a Renato mai sarebbe sfuggito come, quanto e perché l'incontro e la comprensione fra socialisti e liberali fosse una grande affermazione di democrazia. Là dove le generazioni di Giolitti e Turati prima, quelle di Malagodi e di Saragat poi, avevano fallito, Altissimo e Craxi si rivelarono all'altezza delle loro responsabilità.

Certo, nella storia d'Italia, quella delle grandi personalità liberali è materia di grande e vera storia d'Europa. Renato lo sapeva e per sé non ebbe mai premura di assicurarsi un ruolo di protagonista. Nel suo mondo ed a suo modo egli però non fu mai un personaggio minore. Ricordarlo come un vinto, sepolto dalle macerie di Tangentopoli, è ingiusto, è insulso ed è fuorviante. Pochi come lui possono vantarsi di aver insegnato alle proprie figlie, al proprio partito, a tanti di noi che la vita è, come diceva Benedetto Croce, più inevitabile della morte, e quindi che la vita deve essere bella per forza. Addio, Renato, grazie! *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), PD, FI-PdL XVII e GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF) e del senatore Buemi. Congratulazioni)*.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*.Signora Presidente, il 17 aprile ci ha lasciati un mio illustre concittadino, Renato Altissimo, che è stato un precursore dell'idea liberale al Governo. Era un uomo di impresa prestato alla politica, un uomo del fare, attento e consapevole alle ragioni della libertà in economia; industriale di successo, passato alla vita politica per passione civile ed emblema di una signorilità e distinzione tipica del gentiluomo di tradizione liberale, che tornò a fare impresa quando finì la stagione del pentapartito, pur dopo avere avuto incarichi di potere, che non gli interessava in quanto tale. Lo ricordiamo anche per i suoi incarichi ai vertici dell'associazione degli industriali come vice presidente di Confindustria.

I temi di cui si parla oggi, la riforma delle istituzioni, delle garanzie, un minore peso dello Stato, un più equo carico fiscale sono stati affrontati più di trent'anni fa da quell'autentico liberale che era Renato Altissimo. Non solo portò avanti le grandi idee liberali in quel piccolo partito di cui è stato segretario per molti anni, ma assunse incarichi di Governo al Dicastero della sanità per ben due mandati e all'industria poi.

Pur con il peso del piccolo Partito Liberale all'interno di una coalizione di Governo così composita, le sue idee erano al Governo, la sua attenzione alle libertà lo portò nel 1986 a solidarizzare, recandosi con grandi rischi in Afghanistan, con un popolo che combatteva contro l'invasione sovietica, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica italiana su quel dramma di un popolo pur così lontano. Così come nel 1989, quando cadde il regime di Ceausescu, fu a capo della prima delegazione occidentale a recarsi a Bucarest, dopo la rivoluzione, per solidarizzare con i rumeni che avevano combattuto per la libertà, o nel 1991, quando Saddam Hussein lanciò i suoi missili Scud contro Israele, corse a solidarizzare contro gli attacchi ai cittadini di Israele, che avevano causato molte vittime tra la popolazione civile.

Pochi lo sanno, ma il presidente Cossiga, quando nominò senatore a vita Giovanni Agnelli, volle che fosse proprio Renato Altissimo a comunicargli la scelta, perché quel seggio avrebbe dovuto essere di Giovanni Malagodi, che però mancò poco prima.

Come con Malagodi, le idee liberali si alzarono alte con Altissimo e per questo, nel momento in cui ci ha lasciati, ci è rimasta di lui una grande eredità di valori e ideali: il liberalismo, mai diventato luogo comune, è il suo più importante insegnamento e per questo lo ricorderemo sempre con riconoscenza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Naccarato. Congratulazioni).*

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Onorevole Presidente, colleghi, anche il Gruppo della Lega Nord si associa al ricordo della figura di Renato Altissimo a pochi giorni dalla sua scomparsa, avvenuta qui a Roma.

Figlio della terra veneta, era nato nel 1940 a Portogruaro, in provincia di Venezia, da una famiglia di imprenditori che possedeva una fabbrica nella piemontese e operosa Moncalieri, facente parte dell'indotto FIAT. Anche per questo studiò a Torino, laureandosi in scienze politiche.

È stato presidente dei Giovani imprenditori e poi anche vice presidente di Confindustria, prima d'intraprendere la lunga carriera da protagonista della prima Repubblica. Fu infatti attore di primo piano del pentapartito che dominò gli anni '80 della politica italiana, in cui si mosse da esponente di spicco del Partito Liberale Italiano, del quale fu segretario dal congresso del 1986 alle sue dimissioni nel 1993. Deputato in cinque legislature, ha guidato vari Ministeri: quello della sanità nel Governo Cossiga I e nei Governi Spadolini I e II e nel Governo Fanfani V; è stato poi anche Ministro dell'industria nel Governo Craxi, tra il 1983 e il 1986.

Nel 1993 venne anch'egli coinvolto nelle tempeste di Tangentopoli. Tali vicende lo allontanarono dalla politica, come accadde allora a numerosi importanti esponenti di altri partiti, ma non ne spensero mai l'animo liberale. Ancora lo scorso anno, infatti, con rinnovate energie, fondò assieme a Carlo Scognamiglio e Alfredo Biondi il movimento «I Liberali». Fu sicuramente una personalità politicamente significativa, un uomo intelligente e colto e certamente una mente brillante.

Il Gruppo parlamentare della Lega Nord esprime dunque sentimenti di cordoglio ai suoi familiari e a coloro che in quest'Aula gli furono amici. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII).*

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signora Presidente, desideriamo a nostra volta associarci al ricordo che di Renato Altissimo hanno evocato i colleghi che mi hanno preceduto, senza però ripercorrerne le tappe, che sono già state ben colte dal senatore Marcucci, dal senatore Compagna e dalla senatrice Rizzotti, sua conterranea.

Voglio solamente ricordare a quest'Aula che Renato Altissimo è stato un imprenditore imprestato alla politica, alla quale però ha fatto onore. Ricordate che, se abbiamo un sistema sanitario efficiente, che nelle graduatorie mondiali figura tra i migliori, lo dobbiamo soprattutto a lui. Dopo Mariotti, infatti, è stato uno dei più grandi Ministri della salute e della sanità che abbiamo avuto. Se molte malattie sono state debellate con la prevenzione, lo dobbiamo a lui. La gente comune, che si reca negli ospedali e nei nostri poliambulatori, non sa - perché lo si è voluto cancellare - che Altissimo ha permesso questo. Ugualmente, molti non sanno il miracolo che ha fatto, come Ministro dell'industria, quando era presidente del Consiglio Bettino Craxi, dal 4 agosto del 1983 al 1º agosto del 1986, e non conoscono l'importanza di quest'uomo in quel Ministero per la ripresa ed il *boom* economico, che ci ha portati ad essere la quinta potenza economica del mondo, con un PIL al 5 per cento.

Questo è stato Altissimo: che poi lo si sia voluto cancellare dalla scena politica con un golpe mediatico-giudiziario internazionale, perché impoverire l'Italia significava impoverire tutti gli italiani, fa allora ritornare a monte il fatto che quella condanna è stata ingiusta, perché ha colpito un uomo che ha lavorato per il Paese e un uomo del fare imprestato alla politica come Berlusconi, come ha detto precedentemente la collega Rizzotti.

È stato un liberale; le idee liberali sono quelle che hanno permesso lo sviluppo postbellico (insieme ai socialisti, ai repubblicani, ai democristiani e ai socialdemocristiani) e che hanno permesso all'Italia di essere veramente una potenza economica con disoccupazione verso lo zero e non verso numeri a due cifre.

È stato questo Altissimo, e da questo punto di vista lo dobbiamo ricordare. Io vorrei sottolineare che il fatto che oggi un Gruppo sia fosse presente alla sua commemorazione non può che fargli onore, perché quel Gruppo lo ha consegnato alla storia: lo ha paragonato a Cristo, anche lui condannato ingiustamente; mentre, però, questo gesto è stato cronaca, il contenuto dell'idea e dell'azione di Altissimo è consegnato alla storia.

Ovviamente, oltre che a rivolgermi ai familiari e a presentare le condoglianze del mio Gruppo, ma anche della cultura riformista e socialista, che rappresento da sempre, lo invito, visto che nell'Iperuranio riformista lui in questo momento si ritroverà a ringraziare e ad abbracciare tutti i riformisti, che lo stanno aspettando e che lo hanno preceduto (da Andreotti, a Moro, a La Malfa, a Pertini), soprattutto, a dare un fortissimo abbraccio a Bettino Craxi, che ci manca davvero: ai socialisti, all'Italia e e agli italiani.

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce alle parole di cordoglio espresse dai colleghi e invita l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, noi dovremmo ora passare al seguito della discussione del disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione. Tuttavia, la Commissione bilancio non ha ancora espresso i pareri sugli articoli che non abbiamo esaminato, a partire dall'articolo 7.

A questo punto, sperando che i pareri siano pronti per il pomeriggio e visto che in ogni caso dovremmo sospendere la discussione di questo disegno di legge alle ore 10,30, possiamo a questo punto sospendere la seduta fino a quell'ora in attesa dell'arrivo del Presidente del Consiglio.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, rimanga agli atti che, a inizio seduta, le ho richiesto la verifica del numero legale.

Ahimè, in quest'Aula si continua con la cattiva prassi di votare per colleghi assenti o di inserire delle palline al posto dei colleghi che sono altrove. Le segnalo che questa mattina l'Assemblea era in numero legale soltanto per la presenza di tre senatori; uno di questi non era presente. Si tratta della postazione 067, nei banchi del PD, che corrisponde al collega Cociancich. A lei spettano i dovuti provvedimenti. *(Vivaci commenti del senatore Cociancich)*

CARDINALI *(PD)*. Era già qui!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, si faranno le dovute verifiche e, nel caso, daremo la parola per fatto personale al senatore Cociancich...

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, è l'ennesima volta che faccio presente questo caso. Il senatore Cociancich è apparso soltanto ora, in questo momento. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD)*

PRESIDENTE. Le ho detto che si faranno le necessarie verifiche. *(Il senatore Cociancich si dirige verso i banchi del Gruppo M5S mostrando un paio di occhiali al senatore Santangelo).*

No, attenzione, non accettiamo gli scontri.

In ogni caso, senatore Santangelo, il voto eventualmente mancante del senatore Cociancich non avrebbe modificato l'esito della verifica. Ciò detto, verificheremo adeguatamente. *(Commenti del senatore Santangelo).*

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Non è una festa, il Senato è una cosa seria! È il Senato! *(Commenti dal*

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Per fatto personale si interviene al termine della seduta. Sospendiamo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,01, è ripresa alle ore 10,35).

Saluto al Reading Clerk della House of Lords

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto a *mister* Simon Burton, Reading Clerk della House of Lords, che assiste oggi ai nostri lavori. *(Applausi).*

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015 e conseguente discussione (ore 10,36)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 4 e del dispositivo delle proposte di risoluzione nn. 5 e 6. Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 1 (testo 2), 2 e 3 e delle premesse delle proposte di risoluzione nn. 5 e 6

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015 e conseguente discussione».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, dottor Renzi.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, gentili senatrici, gentili senatori, l'appuntamento di domani pomeriggio a Bruxelles riveste i caratteri della straordinarietà, perché l'appuntamento del Consiglio europeo è stato fortemente voluto dal nostro Paese - e non soltanto dal nostro Paese - per tentare di dare una risposta organica, strategica e vorrei dire persino culturale a ciò che sta avvenendo, è avvenuto e noi temiamo che potrà avvenire ancora nelle acque del Mediterraneo.

È molto semplice, in questi casi, predisporre risposte emotive, ma sono reazioni, non sono risposte. È importante mantenere un livello di umanità: continuare a dire che quelle morti sono dei numeri suona come profondamente ingiusto. Ciascuna di quelle morti non è un numero: è una storia, è una famiglia, è una vita, è una madre che non vedrà più il figlio tornare, è un bambino che non conoscerà mai il padre. Quelle morti non sono dei numeri da citare a caso e da dare in pasto al dibattito politico o alla rissa da *talk show*: sono storie di donne e di uomini che interpellano la nostra coscienza.

E, tuttavia, non può bastare l'atteggiamento emotivo di reazione. Non può bastare neanche un elenco tecnico, puntuale e dettagliato di decisioni da prendere o di impegni da rivendicare. Il Consiglio europeo non è una lista della spesa e non lo è nemmeno il documento conclusivo del Consiglio europeo. Credo sia il tempo della politica e, da questo punto di vista, trovo importante che sia stato richiesto un momento di confronto parlamentare prima del Vertice straordinario, ancorché non previsto dai Regolamenti, o comunque da questi non disciplinato precisamente.

Vorrei interpretare quella odierna come un'occasione per chiedervi un aiuto a fare della nostra discussione un'oasi di confronto, di dialogo e di approfondimento su un tema che, troppo spesso, è dato in pasto allo scontro ideologico. Se vogliamo essere all'altezza della storia del nostro Paese, della sua civiltà e dei suoi valori, forse questa è l'occasione per tentare di affrontare politicamente - dal punto di vista della politica con la p maiuscola - il tema di cui stiamo discutendo.

E allora dobbiamo essere all'altezza di questa grande sfida, perché stavolta il mondo non ha fatto finta di niente, come troppo spesso è avvenuto in passato. Stavolta, il mondo non ha girato gli occhi dall'altra parte, anzi la tragedia ha persino oscurato altre dinamiche tragiche che si stavano consumando nella stessa regione. Il fatto che, nelle stesse ore del naufragio, 28 nostri fratelli africani fossero decapitati sulle coste della Libia ha ottenuto poco più che un trafiletto, a differenza del passato. Perché? Perché, piaccia o non piaccia, la politica è spesso succube delle modalità con le quali la comunicazione la racconta e, ciò nonostante, noi non dobbiamo cedere ad una cultura semplicistica, che vorrebbe ridurre a banalità e mediocrità ogni tipo di confronto e di dinamica.

Tentare di rendere chiare le risposte che noi dobbiamo alla comunità internazionale, ai nostri concittadini e alle persone che tentano la strada del mare non significa scegliere la direzione della semplificazione o del semplicismo. Significa, al contrario, fare un'elaborazione articolata con risposte, poi, puntuali e concrete. È questo - a mio giudizio - il compito della politica. E un'esperienza di legislatura come questa, nella quale si sta restituendo diritto, dignità e nobiltà all'impegno politico, dopo un doppio decennio in cui si è pensato, nel dibattito di giornali e commentatori, che fosse finito il tempo della politica e fosse arrivato il momento della sua sostituzione, costituisce - credo - una sfida ampia.

Ma, perché si dia spazio alla politica, occorre che ciascuno di noi parta dalla seguente constatazione: il problema della Libia non è soltanto la Libia. Il problema della Libia non è la lettura soltanto storica di ciò che è accaduto. Il problema della Libia è, innanzi tutto, la straordinaria pressione che arriva da tutto il cuore dell'Africa, e parzialmente dai Paesi del Medio Oriente, da una realtà priva, in questo momento, di un Governo stabile e unito, e va a forzare le frontiere naturali per cercare non di cambiare semplicemente e di voltare pagina, ma per cercare la vita.

Quando un aspirante migrante, magari in attesa di una nave - perché questo pare sia accaduto - vede che coloro che gli sono accanto vengono presi e decapitati, voi pensate che possa bastare uno *spot* o una dichiarazione sui *talk show* per fermare coloro i quali fuggono dai criminali e da chi uccide in quel modo? Voi pensate che possa bastare una semplice discussione della politica italiana per tentare di fermare l'ansia di vita che è nel cuore e negli occhi di quelle persone? È evidente che non è così. E allora bisogna partire dalla constatazione che l'Africa non può essere relegata a problema di serie B nel dibattito della comunità internazionale.

Trovo molto interessante che, in questo periodo, dagli Stati Uniti (venerdì scorso ero alla Casa Bianca) fino al più piccolo Paese dell'Europa, Malta - il Paese più piccolo ma con un grande cuore, che ha avuto il coraggio di collaborare in modo molto serio, anche superando alcune divisioni del passato, insieme a noi e alle nostre persone ed istituzioni - tutti hanno affermato la necessità di considerare il tema dell'emergenza umanitaria in quest'area come una priorità. Bene: è un passo in avanti.

Qual è il ruolo dell'Italia? Innanzi tutto, il ruolo dell'Italia riguarda l'emergenza. Vorrei che esprimessimo la nostra gratitudine alle persone che vestono una divisa, alle donne e agli uomini della Guardia costiera, della Guardia di finanza, della Marina militare, delle forze di polizia e dei carabinieri, a tutti coloro che, salvando una vita - come dice il Talmud - hanno salvato un mondo intero. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, M5S, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF) e Misto).*

Vorrei che esprimessimo la nostra gratitudine ai sindaci che stanno accogliendo in realtà spesso emergenziali donne e uomini, rischiando l'impopolarità con la loro *constituency*, con la loro base elettorale. Vorrei che esprimessimo la nostra gratitudine a quelle volontarie e volontari, e alle dipendenti e ai dipendenti che lavorano presso i centri di accoglienza. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, M5S, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF) e Misto).*

Ci sono, in alcuni casi, vicende squallide da combattere e vicende corruttive da estirpare senza pietà. E siamo i primi a dire che non ci deve essere alcun tipo di mitigazione possibile rispetto al danno che viene prodotto da chi ruba sulle spese e sui costi di quei centri. Ma ci sono centinaia e migliaia di donne e uomini per bene, ragazze e ragazzi che servono in quelle strutture con un obiettivo chiaro: voler bene al proprio lavoro e alle persone che incontrano. A tutti costoro va il nostro grazie e il grazie dell'Italia. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF) e Misto).*

Non accettiamo che la giusta critica verso chi ha messo in piedi un sistema corruttivo possa trascinare con se l'impegno personale.

Ma questo non basta perché, se tu credi che il ruolo dell'Italia sia soltanto quello relativo all'emergenza, diciamoci la verità: il mare è il posto meno sicuro dove salvare le persone.

Non possiamo continuare a pensare che il nostro compito sia semplicemente raccogliere cadaveri e trasformare il Mediterraneo in un cimitero. A scanso di equivoci, persino in questi momenti in cui centinaia di migliaia di persone sono salvate dal nostro Paese, nell'ultimo anno, che è partito con l'operazione Mare nostrum, noi abbiamo raccolto 499 salme in mare e, secondo i dati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), abbiamo avuto qualcosa come 3.500 morti stimate. Sono numeri che fanno venire i brividi, ma hanno caratterizzato il 2014, e non decenni fa o gli ultimi giorni. È dunque evidente che non è il mare il luogo in cui possiamo salvare ed operare. Dobbiamo agire, certo, in emergenza, ma dobbiamo avere una strategia più ampia.

Da questo punto di vista, l'Italia - permettetemi di dirlo, perché lo vorrei riconoscere all'azione non del Governo ma del Parlamento - dal primo giorno di azione dell'Esecutivo ha messo l'Africa al centro. La prima missione che abbiamo fatto all'estero è avvenuta in Tunisia. Abbiamo aperto il semestre europeo, dopo averlo detto a Strasburgo nel discorso inaugurale, con la gioia per la liberazione di Meriam, una ragazza che ha partorito in catene in ragione della propria fede e che l'Italia è andata a riprendere e alla quale ha restituito la libertà.

Abbiamo investito moltissimo nell'idea della politica estera, anche quando c'era qualche risolino o qualche smorfia, perché pensiamo che se l'Europa vuole essere qualcosa di più di un catalogo di burocrazia deve avere la politica al centro della discussione in politica estera. Ed è per questo che abbiamo chiesto con forza che potesse esservi una nuova partenza sulla politica estera europea, e naturalmente abbiamo molto da fare.

I primi risultati, dall'accordo con l'Iran alle sfide che ci attendono, dimostrano che tantissima è la strada ancora da percorrere. Ma c'è una unitarietà tra il fatto che, per la prima volta, un Presidente del Consiglio sia sceso sotto il Sahara, in una missione internazionale, e la strategia di politica internazionale e di sviluppo economico del nostro Paese. Andare a portare investimenti in quella parte del mondo, che tra l'altro sta crescendo con percentuali molto interessanti, è la prima risposta possibile che la politica può dare. Ed è chiaro che non la si può raccontare così, *face to face* nel corso di un dibattito televisivo. Il punto di partenza è la chiarezza della strategia.

L'Italia non è fatta a stivale semplicemente per le cartine geografiche: è naturalmente, fisiologicamente e culturalmente un ponte tra l'Europa e l'Africa. E quando noi ricordiamo quell'espressione di La Pira, che già una volta ho citato, per dire che il Mediterraneo è la prosecuzione del lago di Tiberiade, facciamo riferimento ad una serie di valori culturali, spirituali ed umani che caratterizzano secoli di civiltà giuridica e culturale del nostro Paese. Ed io avverto tutta questa responsabilità. Come c'è in colui che va a salvare una persona e la fa partorire (nel messaggio di fine anno il Presidente Napolitano ha ricordato espressamente una donna della Marina militare che ha consentito ad una migrante appena raccolta da un naufragio, di poter partorire e dare alla vita una persona, salvando contemporaneamente due esistenze) lo spirito tipico della nostra cultura, ci deve essere anche in un ragionamento che sia più ampio di quello che abbiamo fatto fino ad oggi.

Per questo occorre l'Europa ed è per questo che l'Europa che noi chiamiamo all'azione deve intervenire in Niger, in Sudan, a Sud della Libia, attraverso la collaborazione con le Nazioni Unite. Ho molto apprezzato la collaborazione offerta dal segretario generale Ban Ki-moon anche nel corso della telefonata di ieri (avremo un ulteriore appuntamento la settimana prossima), ma deve anche essere capace di aumentare la presenza in mare, e non soltanto sull'operazione Triton, ma anche su quella Poseidon, perché - attenzione - da Siria e Iraq in questo momento stanno tornando a crescere le partenze e le immagini fotografiche che avete visto dei naufraghi che cercano disperatamente di raggiungere la riva arrivano da Rodi.

Triton, Poseidon, emergenza, ma serve anche una strategia sull'Africa, una strategia economica, culturale e civile; una strategia come quella che richiamo sempre, perché è l'emblema di una parte della cooperazione italiana, guidata dall'esperienza della Comunità di Sant'Egidio negli anni Novanta: l'operazione in Mozambico. Oggi, dopo vent'anni, il Mozambico procede verso una strada di sviluppo e libertà. È uno dei Paesi più interessanti e più ricchi dell'Africa grazie a tante donne e uomini italiani che hanno scommesso e investito su un percorso che, dalla cooperazione, ha portato al consolidamento

democratico.

Accanto a questo lavoro, però, ci deve essere la consapevolezza che stiamo combattendo una guerra contro i trafficanti di uomini. Non c'è nella storia un'altra esperienza di compravendita di carne umana - di questo si tratta - analoga a quella che stiamo vivendo, se non risalendo all'esperienza dello schiavismo. Chiamiamo le cose con il loro nome. Ciò che accadeva nell'Africa occidentale nei secoli scorsi sta avvenendo, con modalità naturalmente diverse, nel XXI secolo, e lo abbiamo visto attraverso le intercettazioni pubblicate in questi giorni e le foto dei nostri *predator* che scattano immagini sulla costa libica. Questo si chiama schiavismo, e distruggere una tale forma di traffico di uomini è una priorità non solo per una doverosa questione di sicurezza nazionale, non solo per una questione di sacrosanto rispetto dei regolamenti internazionali, ma per una questione di dignità dell'uomo.

Non possiamo accettare di vivere come estranei a noi stessi. Se siamo l'Italia, cioè quella terra che ha tanto da imparare ma anche qualcosa da insegnare in termini di valori di civiltà, di cultura e anche di presenza internazionale, siamone all'altezza. È chiaro che in questo sarà fondamentale, accanto al nostro impegno, una consapevolezza da parte dell'Unione europea che noi immaginiamo su quattro fronti. A ciò lavoriamo per il testo conclusivo dei lavori di domani: rafforzare le operazioni dell'Unione europea come abbiamo già detto; combattere i trafficanti di uomini; scoraggiare le persone a lasciare la propria terra, attraverso un investimento sui Paesi di origine e sapendo che quelle persone che partono dalla Libia molto spesso non sono libiche - c'è una internazionale della sofferenza e del dolore, che vede lo scafista tunisino e quello siriano guidare una barca presa dall'Egitto, fatta partire dalla Libia, con tante donne e uomini provenienti dal Corno d'Africa o da realtà di sofferenza e di dolore - e, infine, rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri anche con una diversa strategia sia nell'accoglienza - come al punto 6 del documento che il commissario Avramopoulos ha posto all'attenzione della riunione dei Ministri dell'interno e degli esteri - che nell'allargamento dei principi che stanno alla base della Convenzione di Dublino. Queste sono le quattro strategie su cui lavoreremo per il documento.

Sullo sfondo sta il fatto che, finché la Libia non sarà stabilizzata, avremo sempre un problema aperto di fronte a noi. Questo è un dato di fatto oggettivo. Io credo che una Libia stabile passi oggi necessariamente attraverso un accordo tra le tribù e le varie fazioni. È impensabile immaginare dall'alto di costringere la Libia a riacquisire una situazione di stabilità. Credo, però anche che questa fase che stiamo vivendo possa finalmente restituire un ruolo all'Europa. Finalmente può consentire all'Europa di richiamare se stessa alla propria responsabilità.

L'Europa non è soltanto un insieme di norme e regole, e lo abbiamo già detto. La politica estera europea non è soltanto il sacrosanto partenariato orientale su cui lavoriamo e intendiamo lavorare. Il compito di oggi, nel tempo che stiamo vivendo di crescenti sfide e difficoltà, è portare l'Europa a fare una grande scommessa sul Mediterraneo come l'anima e il cuore della propria identità. Ecco, fatemi arrivare lì per concludere. Io trovo, paradossalmente, che ci sia più consapevolezza, talvolta, da parte dei terroristi del valore simbolico e culturale di ciò che rappresentano gli ideali dell'Europa che non da parte nostra. Perdonatemi questa provocazione. Ma, se guardate ciò che è accaduto negli ultimi mesi in termini di attentati, vedrete che sono stati colpiti un museo a Tunisi ed una università e 148 ragazzi hanno perso la vita in Kenya; sono state colpite la redazione di un giornale in Francia e, appena qualche settimana prima, una scuola internazionale a Peshawar, in Pakistan. Perché? È chiara la strategia: uccidere quante più persone possibili, quando non si riesce a costringere quelle stesse persone a vivere prive di un'identità che è fata di valori, cultura, ideali, capitale umano ed educazione.

Se la scommessa è su questo terreno, il ruolo dell'Italia è sicuramente intervenire in mare, e lo stiamo facendo; è essere pronti a fare di tutto, insieme all'Unione europea e alle Nazioni Unite, per bloccare il traffico umano, come stiamo facendo e faremo ancora di più (sono 1.002 le persone che abbiamo arrestato, tra scafisti e coloro che immaginiamo complici dell'organizzazione criminale). Il ruolo dell'Italia è sicuramente fare una scommessa sull'Africa di lungo periodo, che non dimentichi niente, come le ragazzine ancora in mano a Boko Haram in Nigeria, rispetto alle quali troppo spesso l'emozione ha fatto dimenticare che sono ancora lì dopo un anno o da più di anno, e che dovrebbe

spingerci a vivere la sofferenza: ragazze di dodici anni costrette e vendute, o rapite e poi vendute. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF) e Misto).*

Ma il ruolo dell'Italia non è soltanto questo. Il ruolo dell'Italia - e ho davvero terminato - è riuscire a fare un passaggio in più, ed è un passaggio di strategia all'interno dell'Europa e nel mondo globale di faro di civiltà, di confronto e di ideali. Per questo io credo sia importante che, al netto delle diverse opinioni sul passato, sull'intervento in Libia e sulle strategie del Governo, possa esservi una maggioranza ampia e, se possibile, ben più di quella di Governo, di fronte ad un passaggio del genere.

Negli altri Paesi, quando si vivono situazioni di difficoltà, si cerca di valorizzare ciò che unisce e si supera l'impeto demagogico e populista che qualcuno pensa possa portare voti. Ma siccome noi non abbiamo mai avuto paura di confrontarci a livello elettorale, sappiamo che i voti si prendono puntando sulla ragionevolezza e sulla responsabilità.

SANTANGELO *(M5S)*. Basta con i voti!

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Quello che credo sia fondamentale è che non manchino le risposte - spero ampie, ma non devono mancare - del Consiglio europeo, domani, e del Parlamento, oggi.

Ho citato alla Camera, e lo faccio anche qui, una poesia, una poesia d'amore. Può sembrare strano. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

SANTANGELO *(M5S)*. Basta!

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. E può sembrare strano che si citi una poesia d'amore quando si parla di una vicenda terribile, di morte. È una poesia di un poeta spagnolo che dice: «L'aria ormai è quasi irrespirabile, perché non mi rispondi: tu sai bene che quello che io respiro sono le tue risposte. E ora soffoco».

Eliminate per un attimo la parte legata alla dinamica al rapporto tra due persone che si amano. Mettete un ragazzo chiuso a chiave nella stiva di quella nave e pensate a come muore soffocato dalla mancanza di risposte di una comunità internazionale che, in questi anni, ha pensato che l'Africa non fosse una priorità, che la Libia non fosse una priorità. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

Pensate al fatto...

PRESIDENTE. Colleghi, silenzio. Fate parlare il Presidente del Consiglio.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Pensate al fatto... *(Proteste dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Avrete modo di intervenire.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Pensate a quanto amore ci sia nelle donne e negli uomini italiani, che sono stati, anche in queste ore, accusati. Sono donne e uomini di destra e sinistra, di sopra e di sotto, che stanno rischiando e dimostrando abnegazione e coraggio nel salvare le vite umane di persone che, altrimenti, soffocherebbero e affogherebbero in mare. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto)*.

Pensate se non sia il caso finalmente di lasciare da parte, per una volta, la demagogia e di tornare ad essere umani, almeno in questi momenti. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto. Commenti dal Gruppo M5S).*

SANTANGELO *(M5S)*. Vacci tu!

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Vergogna!

PRESIDENTE. Avverto che eventuali proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

Senatore Santangelo, consenta lo svolgimento del dibattito.

ROMANI Maurizio *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, cercherò di non essere né demagogico, né

populista, ma di venire subito al punto politico.

Credo che, a differenza di altre crisi internazionali, in questo caso siano in gioco non solo il prestigio di Roma e la sua esposizione economica, ma anche il dilagare dell'anarchia, come testimonia la recente tragedia dei 700 migranti morti, che rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza nazionale. Il problema libico non è solo umanitario e non riguarda solo l'immigrazione: è sicuramente un problema strategico e politico e potrebbe riguardare anche la sicurezza esterna di tutta l'Europa.

Per quanto riguarda la politica internazionale, dobbiamo ammettere un carattere neocolonialista assunto dalle recenti guerre scatenate dagli Stati Uniti e dalla NATO nel Medio Oriente. Sorge, allora, una domanda. Esiste in Occidente una forza politica in grado di contrastare questa deriva sciagurata, che già ora semina morte e distruzione, ma che presenta anche tutti i caratteri per il divampare improvviso di uno scontro violento di più grandi dimensioni?

Le soluzioni previste presuppongono tutte che esista un Governo libico con cui trattare, ma effettivamente il Governo libico non c'è, non esiste. Quindi, i negoziati tra le varie parti libiche, diretti dall'inviato speciale dell'ONU Bernardino Leon, continuano. Ma la probabilità di dare vita ad un Governo di unità nazionale è molto ridotta. Quelli esistenti a Tobruk e a Tripoli sembra non abbiano alcuna urgenza né interesse ad accordarsi: entrambi pensano di poter vincere. Forse solo un embargo completo, esteso anche ai generi alimentari che la Libia importa per quasi l'intero suo fabbisogno, potrebbe convincerli a concludere un accordo e obbligarli ad accettare l'intervento internazionale.

La difficoltà di pervenire ad un'intesa tra le varie fazioni libiche deriva anche dal fatto che...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

ROMANI Maurizio *(Misto-MovX)*. Ho iniziato tre minuti dopo.

La difficoltà di pervenire ad un'intesa tra le varie fazioni libiche deriva anche dal fatto che la comunità internazionale ha esportato in Libia i propri contrasti. Egitto ed Emirati, appoggiati dall'Arabia Saudita sostengono Tobruk. La Turchia e il Qatar sostengono Tripoli e Misurata. Le priorità sono diverse anche all'interno dell'Unione europea: la Francia sostiene l'Egitto e forse non è contraria alla divisione della Libia; l'Italia, invece, è fortemente interessata a mantenere l'unità del Paese, per evitare che cada nelle mani della criminalità organizzata, specie dei gruppi che praticano il commercio di esseri umani. È la tratta degli schiavi, come lei l'ha chiamata, signor Presidente. I Paesi dell'Europa centro-orientale, invece, se ne lavano le mani...

PRESIDENTE. Deve concludere.

ROMANI Maurizio *(Misto-MovX)*. ...anche se formalmente tutti sostengono i tentativi dell'inviato dell'ONU per raggiungere un Governo di unità nazionale.

A parer mio, l'incontro di domani deve essere utile soprattutto a trovare un "piano B", che tutt'ora non esiste, per risolvere il problema fondamentalmente a livello della Libia. *(Applausi delle senatrici Bignami e Bencini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, certamente l'intervento del presidente Renzi dà il senso di un'abile capacità retorica e di questo gliene diamo atto. Egli deve però anche rendersi conto che questa non è la segreteria del PD: questo è il Senato e qui dentro si fa un discorso davanti a persone consenzienti, ma anche davanti a persone dissenzienti. Non siamo qui per assistere semplicemente a uno spettacolo, avendo pagato il biglietto.

Signor Presidente del Consiglio, ci consenta di notare una significativa dose di ipocrisia in quanto è stato da lei appena affermato, partendo anche da una considerazione molto semplice. Perché siamo qui, oggi, a parlare di questo argomento? Perché è accaduto un fatto: 700 persone sono finite in fondo al Mediterraneo. Certo - vivaddio! - perché 700 persone che muoiono in un colpo solo fanno certamente molta più notizia e molto più scalpore che non la morte di 100 persone, ripetuta per sette volte, o la morte di sette persone, ripetuta per cento volte.

Presidente Renzi, lei stesso ha dovuto ricordare nel suo discorso che lo scorso anno sono morte 3.500 persone e ricordo che lo scorso anno si è svolto anche il semestre di Presidenza italiana del Consiglio

dell'Unione europea. *(Applausi del senatore Arrigoni)*. Allora le domandiamo, signor Presidente del Consiglio, e ci domandiamo: arriva solo adesso a queste conclusioni? Il Gruppo della Lega Nord ha presentato più volte risoluzioni e mozioni, di cui una molto precisa, nel giugno dello scorso anno, che conteneva esattamente le stesse proposte che il Governo sta andando a portare in Europa: blocco navale, blocco dei flussi sulle sponde libiche e fornire là l'assistenza, per impedire che gli scafisti possano nutrirsi del traffico di esseri umani. Quando lo diceva la Lega Nord, non andava bene: adesso, dopo il fatto eclatante, arriva il Governo e ? vivaddio! ? forse inizierà un percorso più razionale.

Ci consenta però di farle un'altra domanda, signor Presidente del Consiglio. Ma durante il semestre europeo a cosa pensavate? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni)*. Lo ripeto: a cosa pensavate? Se questa doveva essere una delle priorità del Governo, perché non lo è stata durante il semestre europeo di presidenza italiana? Nel 2014 sono morte 3.500 persone: c'era bisogno che andassero a fondo altre 700 persone per arrivarci? Certo che non avete alimentato la speranza in quei disgraziati che cercano di attraversare il Mediterraneo, messi sui barconi dagli schiavisti. Con quello che avete fatto, però, trascurando il problema nel semestre europeo e trasmettendo l'idea che da questa parte del Mediterraneo la giustizia è blanda, avete alimentato la certezza negli scafisti che ci si possa arricchire impunemente con questo traffico di esseri umani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni)*.

Signor Presidente del Consiglio, abbia la cortesia di dire al Senato quanti dei mille scafisti arrestati sono realmente nelle patrie galere. Sono solo il 10 per cento: il resto si sono confusi o sono stati liberati e sono tornati a fare il loro mestiere. Questo è quello che deve dire e quello su cui vorremmo vedere attivo il Governo. Avete depenalizzato alcuni reati, come il furto: ora vi chiediamo di presentare in Parlamento una proposta di legge che contenga fortissime sanzioni per gli scafisti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni)*. Già oggi è prevista una pena fino a dodici anni: portatela a ventiquattro, comminate loro l'ergastolo! Noi siamo qui per votare disegni di legge di questo tipo, ma non arrivano! Ascoltiamo invece la retorica del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ci dice: «Adesso ci attiveremo in Europa, risolveremo i problemi, andremo a battere i pugni in sede europea».

Allora mi chiedo, le chiedo signor Presidente del Consiglio e chiedo ai senatori: quale prezzo ha pagato il nostro Paese per far nominare Ministro degli esteri europeo l'onorevole Mogherini, che è scomparsa dalla faccia della politica estera europea? Abbiamo lasciato che i francesi e i tedeschi facessero quello che volevano in campo libico. Lì la destabilizzazione non nasce da un sistema che è imploso, ma da un sistema che è stato fatto implodere. La politica estera europea non esiste: cosa fa il suo rappresentante, quello che lei, signor Presidente del Consiglio, ha voluto in quella sede? Semplicemente sta a guardare, interviene quando lei gli telefona, ma non viene neanche ascoltato a livello europeo, dato il peso politico di questo Paese, che lei ha l'ambizione di rappresentare, in maniera direi decisamente infantile.

Signor Presidente, si vada a guardare ogni tanto anche quello che gira in rete, come la brutta figura che ha fatto con i capi di Stato europei quando si è fatto aspettare per fare qualche fotografia: e adesso ci viene a dire che vuol essere credibile in sede europea? Per non parlare poi della scena a cui stiamo assistendo, con il solito *suq* in cui tra baciamani e baciapile non si consente nemmeno al Presidente del Consiglio di ascoltare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ribadisco che questa non è la segreteria del PD, ma è ancora il Senato della Repubblica, fino a quando lo sarà, e qui dentro c'è gente che ha l'ambizione e l'aspettativa di aspirare a rappresentare i problemi dei cittadini.

Come abbiamo detto, siete degli irresponsabili. Vi abbiamo chiesto ed invitato, tramite più mozioni, anche a modificare gli accordi di Dublino, perché erano differenti le condizioni politiche internazionali che allora portarono il Governo a sottoscriverli: modificateli ed obbligate tutti i Paesi europei ad essere consapevoli ed attivi in quest'azione.

Non occorre che il Ministro dell'interno vada a dire che dobbiamo bombardare i barconi; è sufficiente che essi non partano dalla costa libica. Ancora una volta, le ricordo che lei è il Presidente del Consiglio dei ministri, non il sindaco di un paesino di Provincia attorniato da una giunta di sciamannati

(Applausi della senatrice Simeoni): quando aprono bocca, i suoi Ministri devono essere almeno consapevoli di quello che stanno dicendo. Il suo Ministro dell'interno che adesso viene a dire sui giornali "Bombardiamo i barconi" è lo stesso che nei giorni scorsi ha fatto emanare una circolare dal Ministero dell'interno per invitare i prefetti a procedere a requisizioni di immobili e case degli italiani per metterci i clandestini, perché non sapete più dove stivarli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni).* Questa è la coerenza del suo Governo, che viene qui dentro ad applaudire i sindaci e coloro che oggi impegnano le loro forze - i marinai e gli uomini della Marina - dimenticandosi però sia i marò in India sia i sindaci e mandando i contingenti di clandestini sparsi qua e là sul territorio senza neppure avere un coordinamento con i nostri amministratori locali. Questa - ci sia consentito di dirlo per l'ennesima volta - è ipocrisia: basta con quest'atteggiamento.

Anche a lei, signora Vice Presidente del Senato, chiedo per cortesia di far smettere questa ritualità da baciapile: lo ribadisco, abbiamo il diritto di essere ascoltati, non di vedere queste scene.

PRESIDENTE. Concluda il suo intervento.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Non si tratta di concludere l'intervento, signora Presidente, ma di pretendere di essere ascoltati, perché noi qui rappresentiamo i cittadini!

PRESIDENTE. Proceda, senatore Candiani: il Presidente del Consiglio è in grado di ascoltare. *(Proteste dai Gruppi LN-Aut e M5S).* Prego i senatori di non importunare il Presidente del Consiglio.

CANDIANI *(LN-Aut)*. E non cerchi le provocazioni, signor Presidente del Consiglio, venendo qui dentro a leggerci poesie, perché la situazione che stiamo affrontando è seria e necessita di attenzione, non da oggi, ma da ieri, come la Lega Nord sta dicendo da tempo.

Signor Presidente del Consiglio, sia responsabile e faccia l'unica cosa che deve fare il Governo: blocchi immediatamente qualsiasi flusso di clandestini verso questo Paese; li fermi sulla costa libica e si vada ad agire sulle coste libiche per fermare gli scafisti. Questo è quello che la Lega Nord da tempo pretende, per rispetto nei confronti dei cittadini italiani e di questi disperati che vengono utilizzati come carne da macello, semplicemente per fare soldi da parte degli scafisti.

E lei - glielo ricordo - tenga un atteggiamento consono al contesto in cui si trova e certamente al ruolo che ricopre, che non è quello stravaccato di questo momento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto agli allievi della Scuola secondaria di primo grado «Giovanni Bonifacio» di Rovigo, che sono in visita al Senato. Benvenuti. *(Applausi).*

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 11,15)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente del Consiglio, accogliamo il suo appello, che è stato accorato: in un momento così importante, l'unità e gli sforzi dell'Italia e degli italiani devono andare in un'unica direzione.

Mi permetterà però di darle un contributo, che non vuol essere una critica: nel dibattito dobbiamo cercare, da parte di tutti i Gruppi, di apportare la nostra idea per cui dobbiamo cercare di aiutarla a rivendicare il ruolo dell'Italia in Europa e soprattutto nel Mediterraneo. *(Commenti del senatore Falanga).*

Io, però, do una lettura leggermente diversa, signor Presidente. Io non penso che siano disperati coloro che con i barconi cercano di venire in Italia. Sono persone che pagano agli scafisti somme fino anche a 5000 dollari. Quindi, proprio disperati non sono. Io penso che dietro ci sia un disegno più ampio e più grande, che è il disegno che mira, nei momenti di crisi dell'Italia, a destabilizzarla; e penso che ci sia

un certo complotto internazionale.

Nei corsi e ricorsi storici, già nel periodo 1992-1994, il periodo di Tangentopoli, c'è stata una forte immigrazione in Italia, che veniva sempre dal Mediterraneo, ma dai Paesi della sponda dell'Est. Ora, invece, gli immigrati vengono dal Sud.

Quindi, la destabilizzazione è una questione di *leadership* internazionale. A certi Paesi fa comodo eliminare la presenza dell'Italia dalla Libia e dal Nord Africa e che questa venga sostituita: magari dall'Egitto, magari dall'Arabia Saudita, ma soprattutto dalla Turchia; o, ancora, dall'Inghilterra o dalla Francia.

Pertanto io ritengo che ci sia un disegno internazionale che cerchi di mettere in difficoltà l'Italia. Giustamente, lei dice che domani in Europa dovrà fare la voce grossa e battere i pugni, perché questo è un problema europeo. Noi le facciamo gli auguri, perché vogliamo che ci riesca e perché io non credo che i progetti della Germania, della Francia e dell'Inghilterra siano i nostri. A loro, vedere l'Italia in difficoltà ovviamente non può che far che piacere. Le nostre capacità e qualità, in un clima di tranquillità, mettono in difficoltà le economie e le potenze straniere.

Io do quindi più una lettura in termini di interessi internazionali affinché questo avvenga, ancorché questi uomini e donne in cerca di un mondo migliore che più li appaghi proprio disperati non sono. I disperati, infatti, signor Presidente, rimangono a terra. Chi non ha il pane quotidiano con cui nutrirsi, infatti, non ha la possibilità di pagare questi scafisti.

Noi riteniamo, dunque, che vi sia un disegno internazionale per favorire questi scafisti, affinché l'Italia venga messa in difficoltà. Paradossalmente, signor Presidente, l'instabilità nazionale è la fortuna di questi cacciatori di taglie, come lei li ha definiti, che di umano non hanno assolutamente nulla. Avere una unità nazionale, quanto mai in politica estera, è importante.

Lei vedrà che io porto un garofano all'occhiello. Io ricordo il periodo in cui un socialista come me e (credo di poter dire adesso) come lei, signor Presidente, cioè Bettino Craxi, di autorevolezza in campo internazionale ne aveva. *(Commenti del senatore Airola)*. E nessuno in quel periodo si sarebbe permesso di mettere in crisi una autorevolezza e un prestigio internazionale che gli erano venuti da Sigonella e, ancora prima, dalla politica di dialogo con il mondo arabo e con il mondo palestinese.

Auguri, signor Presidente, per riuscire a impedire che, dalle coste libiche, arrivino quelli che lei ha definito disperati, che vogliono venire in Occidente e in Italia. È lì che bisogna fare la prevenzione. Combattere e occupare la Libia di Gheddafi è stato un errore che gli italiani pagano, per colpa dei francesi e per colpa di chi ha voluto togliere l'Italia... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Barani, la invito a concludere.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Sì, signora Presidente, in realtà ho concluso.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, noi ovviamente non avremmo voluto intervenire oggi dinanzi a questa ennesima strage che colpisce tutti in maniera particolarmente forte.

Consideriamo l'intervento fatto oggi dal Presidente del Consiglio una forte autocritica che il Governo sta facendo al suo operato degli ultimi mesi per il tempo perso e, soprattutto, per la memoria corta. Non possiamo pensare di fare questa discussione senza dire che ci sono delle gravi responsabilità politiche. Ci sono gravi responsabilità politiche dell'Europa, ma gravi responsabilità politiche anche di questo Governo: quelle gravi responsabilità politiche che non hanno fatto prevalere, in questi mesi, quel senso di umanità che in questi giorni sentiamo più volte richiamare. Guardate, noi tutti abbiamo difficoltà persino a leggere le pagine dei giornali e le storie drammatiche di giovani, uomini, donne e bambini. Rabbia e dolore si mescolano. Tuttavia, non possiamo sottrarci perché siamo in un'Aula del Parlamento a parlare delle gravi responsabilità politiche.

Vorrei anzitutto parlare della grave responsabilità politica che porta con sé questo Governo quando ha deciso mesi fa di interrompere la missione Mare nostrum. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Oggi si salvano tante vite, ma troppo poche, grazie al grande lavoro che fa la Marina militare e che fanno i

pescatori siciliani.

Soprattutto, non possiamo non sottolineare che abbiamo avuto il semestre europeo. Nel giugno 2014 abbiamo fatto in quest'Aula una discussione, prima dell'inizio del semestre europeo, per dare un mandato al Presidente del Consiglio sulla missione Mare nostrum e aprire realmente con l'Europa una trattativa su che cosa voleva dire condividere l'operazione Mare nostrum. Dobbiamo dire che lì non è stata una priorità, all'interno della nostra azione europea, il ruolo dell'Italia rispetto ai migranti e all'Africa come oggi ho ascoltato in quest'Aula.

Ma che cosa vuol dire condividere con l'Europa? Vuol dire pensare di condividere politiche di soccorso dei migranti e accoglienza dei rifugiati; vuol dire politiche di ingresso regolare nel territorio europeo e di risoluzione dei conflitti, ovviamente nel Continente africano; vuol dire studiare possibili forme di richieste delle protezioni internazionali anche fuori dai confini europei; vuol dire politiche per il rispetto dell'effettivo percorso migratorio dei migranti stessi; vuol dire costruire vie di accesso legale per sottrarre migranti alla criminalità organizzata; vuol dire favorire e velocizzare accertamenti per i profughi e i richiedenti asilo. Si tratta di proposte concrete. Soprattutto, quale occasione migliore per continuare a proseguire e riprendere il tempo perso del semestre e utilizzare il ruolo del Ministro degli esteri europeo?

Abbiamo detto che la nomina della ministra Mogherini era un impegno forte da parte dell'Italia per costruire la politica estera europea. Ecco, noi attendiamo ancora di capire che cosa vuol dire costruire la politica europea se non riusciamo e non siamo riusciti ad ottenere un impegno vero, non solo economico, dell'Unione europea su missioni come quella di Mare nostrum.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Mi avvio a concludere.

Abbiamo preferito ascoltare l'intervento del Presidente del Consiglio, piuttosto che l'impresentabile ministro dell'interno Alfano, che, ogni volta che cerca di abbozzare una proposta, evidentemente, come ha detto il Presidente del Consiglio, ha solo reazioni e non risposte. Infatti, ci sono impegni precisi che si possono assumere anche in Italia rispetto all'immigrazione. Si tratta, intanto, di abolire la legge Bossi-Fini. Sono cose concrete da fare. Inoltre, chiudiamo i CIE perché non sono solo luoghi della corruzione, come ci ha detto il Presidente: i CIE sono luoghi disumani di accoglienza. Restituiamo, a partire dagli atti concreti che questo Parlamento fa, quei fondi tagliati alle Regioni e agli enti locali, che sono fondamentali per il sistema di accoglienza all'interno del nostro Paese.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Concludo dicendo che stavolta noi ci auguriamo impegni concreti, perché in quest'Aula più volte abbiamo fatto le cassandre. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, signor presidente Renzi, onorevoli colleghi, ogni espressione, ogni parola che cerchi anche minimamente di rappresentare cordoglio, dolore, indignazione si svuota perché inadeguata davanti a tali tragedie; annichilisce, è incongrua per rappresentare incommensurabili drammaticità; è troppo debole per poter pienamente e congruamente descrivere centinaia di migliaia di sommersi e migliaia di salvati: sognando l'Europa sono annegati, sognando la vita sono morti.

Dopo ogni strage di persone migranti si registra sgomento, angoscia, scandalo e, purtroppo, anche inqualificabili tentativi di manipolare tali tragedie a fini di piccola bottega politica. Esseri umani che fuggono da guerre, conflitti civili, povertà si imbarcano, e sono costretti a imbarcarsi, su carrette del mare e trovano la morte mentre i loro Paesi di origine si destabilizzano ancora di più.

E l'Europa, e non solo l'Europa, non riesce ad individuare soluzioni che siano comuni ed efficaci. Non ha più senso dire basta a queste stragi continue, pena anche l'assuefazione ad una *escalation* di lutti e dolori che si consumano nel Mar Mediterraneo. L'Europa, l'Unione europea ha il dovere improcrastinabile di ripensare immediatamente strategie e strumenti, cominciando da Triton, creando

fronte comune con gli organismi internazionali, primo fra tutti l'Onu che è assolutamente necessario che intervenga; ha l'obbligo di intervenire.

Deve essere pertanto un impegno comune, lo reclamano tante vittime, anche senza nome, lo pretendono le nostre coscienze, lo impongono le nostre responsabilità istituzionali.

Lei, presidente Renzi, nel suo intervento ha detto che non deve esserci più spazio per la demagogica, ma deve essere il tempo della politica. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi che stanno parlando con il Presidente del Consiglio di consentirgli di ascoltare l'intervento.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Dicevo che lei, presidente Renzi, nella sua relazione ha richiamato il fatto che non è più tempo di demagogie, ma è il tempo della politica. Lo condividiamo del tutto. L'Europa ha dimostrato a tutt'oggi una grave miopia politica. Manca totalmente una politica davvero europea del Mediterraneo. Basti ricordare che Paesi come Libano o Giordania accolgono molti più profughi dell'Europa rispetto alle loro popolazioni. L'Europa ha abbandonato al loro destino diverse aree, senza impegnarsi in una politica finalizzata a pacificare, per quanto oltremodo complessa.

Il prossimo e straordinario Consiglio europeo dovrà concretizzare impegni certi e noi riponiamo piena fiducia perché l'Italia possa svolgere un ruolo prioritario nell'ambito di tale Consiglio. In particolare chiediamo: degli interventi nei Paesi di origine, consentendo ai migranti che ne hanno diritto la possibilità di chiedere protezione direttamente in Africa; la creazione di canali umanitari da gestire attraverso *humanitarian desk* (punti di accoglienza umanitari) in grado di fornire una via di transito sicura e protetta ai profughi verso l'Europa; la distruzione dei barconi; un attento lavoro di *intelligence*; una ricollocazione di emergenza dei migranti, condivisa tra tutti i Paesi.

Insomma, signor Presidente, cari colleghi, c'è bisogno di un'attivazione, di una grande operazione di salvataggio europeo. È necessario creare canali legali per l'emigrazione così da garantire viaggi sicuri. Bisogna salvare persone, che non vuol dire evidentemente incoraggiare arrivi. I blocchi navali - credo - sono del tutto irrealistici.

È assolutamente necessario un dialogo volto all'unità nazionale su un problema gravissimo, che inevitabilmente ci accompagnerà ancora per molto tempo. È il realismo politico che ci detta questa considerazione, ma è anche un monito: un'unità nazionale significa anche e soprattutto una maggiore forza al livello internazionale.

La crisi dell'emigrazione è crisi umanitaria, quindi internazionale. Ogni dialettica divisiva, anche al livello nazionale, non può produrre nulla di positivo; nulla che sia umanitariamente condivisibile. Evitiamo altresì opposti populismi: allontanare tutti o ospitare tutti; sono entrambi opzioni irrealizzabili.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,31)**

(*Segue* ROMANO). Nell'esprimere la nostra fiducia nella figura che la Presidenza del Consiglio rappresenterà dell'Italia al prossimo Consiglio europeo, mi sovviene a questo punto un'espressione, una riflessione che credo unisca quest'Assemblea. È quella richiamata da Don Milani, che diceva: «Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri». *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PD e AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Repetti. Ne ha facoltà.

REPETTI *(Misto)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, purtroppo, ancora una volta, abbiamo vissuto, da spettatori impotenti, avvenimenti e immagini di una tragicità con pochi paragoni. In questo momento, la politica, quella vera, e non i dibattiti meschini, è l'unico strumento per rispondere alla tragedia, all'indifferenza, all'impotenza, alla rassegnazione. Solo la politica capace di guardare alla realtà e di ragionare sui fatti, non sulle emozioni, e ancor meno sulle ideologie, non solo può scongiurare il ripetersi di simili sciagure, ma può affrontare alla radice i problemi della nostra

epoca.

La verità è semplice: il nostro mondo è caratterizzato da troppe diseguaglianze. È da questi squilibri mondiali e dai conflitti che devastano i Continenti più poveri che nascono naturali migrazioni, e contro la naturalità è difficile ergere muri. Questa incontenibile migrazione è solo un sintomo di una tragedia molto più grande che si consuma sul territorio libico e non solo, oggi terra di nessuno e di conquista dell'ISIS. Se dimentichiamo di considerare questo scenario, tutto il resto diventa politica spettacolo, come troppo spesso, purtroppo, accade in Italia.

Questo non significa abbracciare un buonismo ideologico, per cui non ci resta che una politica dell'accoglienza e del soccorso, che è l'altra faccia di una politica inconcludente che aggiunge problemi a problemi. Avere una visione adeguata dei problemi del mondo significa, al contrario, prendere decisioni complesse. Su questo punto, presidente Renzi, mi lasci dire che tutti sappiamo che un intervento in Libia, al fine di agevolare la nascita di un Governo, sarà tanto necessario quanto inevitabile, anche se in questo momento sembra non ci siano le condizioni. Però io sono dell'idea che più tempo passerà e più la situazione diventerà difficile e pericolosa.

Un'Europa che non si proponga di affrontare i drammatici problemi di un Continente come quello africano, che preme sui nostri confini, riconoscendo la dignità della persona umana, non merita rispetto, così come non merita rispetto un'Europa incapace di stroncare l'inaccettabile traffico di esseri umani e di accogliere chi fugge dalle guerre e dalle persecuzioni. Anche questa tragedia sarà un banco di prova per l'Europa, ma questa volta, proprio perché la posta in gioco non è una questione politica, ma riguarda la vita di migliaia di persone, l'Europa non può e non deve fallire. So che lei, presidente Renzi, questo lo sa bene, così come so che il suo ruolo al Consiglio europeo sarà essenziale affinché tutta l'Europa agisca finalmente, da domani, come una vera entità politica. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente del Consiglio, la ringrazio per le informazioni che ha voluto condividere con quest'Aula, dinanzi ad una tragedia senza precedenti, con devastanti riflessi umanitari, socio-politici e di rischio ambientale, che sta mettendo a dura prova la capacità di resistenza del nostro Paese. Per questo voglio rivolgere prima di tutto un ringraziamento ai ministri Pinotti ed Alfano per il valido lavoro di coordinamento e di partecipazione svolto in queste ore, che dà la misura di quanto il Paese sia capace di rispondere in maniera attiva pur nella mancanza di strumenti internazionali adeguati.

La convocazione del Consiglio europeo straordinario di domani rappresenta un segnale di risveglio - parafrasando le parole del ministro Gentiloni - dal torpore della coscienza in cui si è lasciata cadere l'Europa, che ha generato un vergognoso immobilismo, legittimato da veti incrociati di interessi politici dei singoli Paesi.

La consapevolezza di questo ci porta ad analizzare i fatti di queste ore sotto una luce diversa ed il nostro Paese, pur nella difficoltà di una gestione solitaria, ha saputo operare con un coraggio di cui si può essere soltanto orgogliosi, ma che all'indomani dell'ennesima ecatombe si trasforma in rabbia per quanto si sarebbe potuto fare.

È vergognoso discutere dell'opportunità del soccorso in mare dei migranti, soprattutto in nome di quei principi di democrazia e dello Stato di diritto, a cui la nostra Costituzione si ispira e che sembrano essere a volte sacrificati in nome di demagogici proclami che hanno solo l'obiettivo di racimolare consensi.

La difesa della vita umana è inderogabile, perché salvare la persona umana significa salvare l'umana società. Come lei stesso ha ricordato, l'Italia ha fatto finora un lavoro encomiabile, pur nella penuria di strumenti, di collaborazione e risorse: penso alle Forze dell'ordine, ai lavoratori della Croce Rossa, all'impegno degli operatori dei centri di accoglienza, agli stessi cittadini di Lampedusa, ai pescatori siciliani, la cui dedizione rappresenta l'espressione forse più eloquente della capacità del nostro Paese di saper agire malgrado tutto.

E anche alla luce di questo, le varie speculazioni sollevate da una certa politica proprio in questi giorni hanno un sapore ancora più amaro, riducendo la complessità dell'evento migratorio ad una *querelle* politica. Non sarebbe più semplice individuare le falle del sistema e trovare delle soluzioni che vadano ben oltre la demagogia? È chiaro che esistono dei limiti normativi che rafforzano i termini dell'emergenza migratoria. È da tempo che invochiamo la riforma di Dublino III, con l'obiettivo di sollecitare una responsabilizzazione dei singoli Paesi europei.

Le operazioni di ricerca e salvataggio dei migranti dovrebbero essere svolte proprio da una missione internazionale e non lasciate alla autonoma gestione italiana.

Da qui l'esigenza di una nuova disciplina che preveda l'assunzione di responsabilità in termini di accoglienza da parte dei singoli Paesi in base a criteri specifici, congiuntamente al perfezionamento del sistema di sorveglianza delle frontiere EUROSUR che negli obiettivi dovrebbe migliorare sia la sicurezza delle frontiere comuni europee, sia la tutela della sicurezza di chi approda sulle coste.

Ma soffermiamoci anche su un altro aspetto: parliamo solo di disperati in fuga da guerre o ci sono anche tanti migranti che lasciano il proprio Paese per cercare nuove opportunità? Si è soliti parlare di un'unica indistinta categoria di migranti in fuga dalla guerra, non ponendoci nemmeno il dubbio dello scenario politico sussistente nei Paesi di partenza. Come dicevo, i Paesi di provenienza sono molteplici e non sempre caratterizzati da conflitti o scenari bellici. Penso ad esempio all'Etiopia, alla Nigeria, all'Eritrea, Paesi di provenienza di percentuali massicce di migranti, dove non sussiste un clima di conflitto, dove sicuramente non esiste un'armonia politica, ma non si può additare questi, come altri Paesi africani, come luoghi di guerra. Inquadrare tutti i migranti in fuga come potenziali aventi diritto di asilo è un'opera di sciatteria politica che il nostro Paese non può e non deve permettersi.

Purtroppo è anche questa superficialità che alimenta il *business* dell'immigrazione. Non dimentichiamo, infatti, che dietro ogni *business* si nasconde una strategia di *marketing* che si consolida, talvolta, anche sul mercato. La domanda di fuga cresce anche perché esiste un piano accurato di comunicazione da parte dei cosiddetti signori del mare, un piano che si fonda sull'inganno e che veicola messaggi sbagliati. A questa abile campagna di *marketing*, purtroppo, non corrisponde un'altrettanto abile campagna di controinformazione operata dall'Europa. Basterebbe poco per sabotare questo *trend*. Attraverso una campagna di sensibilizzazione internazionale si dovrebbe veicolare alle popolazioni un messaggio diverso, fatto di rischi e di incognite. Questo potrebbe essere un primo, importante passo verso la sensibilizzazione *in loco*.

Fa riflettere il fatto che, appena tre anni fa, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per i respingimenti verso la Libia. Paradossalmente però - come dicevo - l'obbligo di salvare le persone in mare in capo agli Stati non è sottoscritto dall'Unione europea né sancito dal Consiglio d'Europa o dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'Europa quindi da un lato sanziona, dall'altro tace. Mi chiedo, signor Presidente, perché, nel frattempo, l'Europa non abbia voluto rivedere i termini della cooperazione con i Paesi di provenienza e transito dei migranti, così come auspicato nel Global approach to migration and mobility del 2011.

Queste ultime morti pesano sulla coscienza europea tanto da destare una reazione così in controtendenza. Ed il piano in dieci punti per gestire l'emergenza immigrazione, presentato ieri al vertice congiunto dei Ministri degli esteri e dell'interno dell'Unione europea, è forse il segnale più chiaro di una volontà di cambiare rotta.

Noi oggi ci chiediamo, però, se davvero con questo programma sarà possibile intaccare un sistema di illeciti tanto consolidato. Vorrei soffermarmi in particolare sul punto 2 del piano, relativo ad uno «sforzo sistematico per catturare e distruggere le imbarcazioni usate dai trafficanti», perché qualche dubbio mi sorge. In che modo si pensa di attuare questa strategia senza, ad esempio, compromettere gli interessi dei pescatori dei territorio? Non si rischia, ad esempio, di colpire indirettamente la parte sana della debole economia dei territori?

Il raccordo con i due Governi libici dovrebbe essere il primo *step* di un piano efficace di intervento e dovrebbe poter contare su una piena disponibilità di questi contro le forze illecite che alimentano il *business* degli sbarchi. Questo, in teoria, è indispensabile, ma ci rendiamo conto della estrema

complessità di attuazione di tale piano. Senza la collaborazione libica dovremmo sentirci autorizzati a pianificare un intervento sotto l'egida dell'ONU orientato ad ostacolare definitivamente la iniziative illecite, andando ad intercettare direttamente i luoghi sensibili, quindi anche in assenza di un coordinamento con le autorità locali.

Una ipotesi da lei presa in considerazione e che io mi sento di condividere, insieme al mio Gruppo, in ragione di un evidente pragmatismo, è quella delle «operazioni mirate», intese come operazioni di polizia, necessariamente sotto l'egida dell'ONU, a bassa intensità militare ma con alto contenuto specialistico.

Ritengo che quanto da lei auspicato circa la creazione di centri di raccolta *in loco*, per la definizione di un corridoio umanitario a sostegno dei migranti in fuga, sia una prospettiva lodevole sul brevissimo periodo. Al piano di azione operativo deve però corrispondere anche un piano di gestione dei flussi *in loco* che miri alla salvaguardia dei profili realmente rispondenti ai parametri di concessione del diritto di asilo nei Paesi europei. Non intaccando la sovranità dei Governi libici, sarebbe auspicabile la collocazione di avamposti europei nei porti di imbarco libici in grado di elaborare uno *screening* delle domande di asilo che devono rientrare in parametri univoci per l'intera Unione, superando il principio dell'onere della concessione del diritto al Paese di approdo.

Infine, su questo fronte, vale la pena segnalare (molti colleghi parlamentari esteri me lo hanno più volte ribadito) che traspare una immagine dell'Italia intenta a promuovere una strategia di assistenza dei migranti esclusivamente per poter accedere ai fondi europei correlati. Va da sé che probabilmente a livello europeo esiste un sistema informativo fallace, fatto di comunicazioni errate e frammentarie, che a mio parere rischia di compromettere le potenzialità operative dei Paesi di buona volontà, abbassando la soglia di fiducia e mascherando quanto finora è stato fatto con fatica: questo non può accadere.

Occorre anche dire che le tante inchieste certamente non ci aiutano, ma questo è sicuramente un altro aspetto, sebbene - a mio parere - fortemente correlato.

L'invito è dunque alla stretta sorveglianza. Non abbassiamo la guardia nel nostro Paese, signor Presidente, per non compromettere quella credibilità che l'Italia si è guadagnata sul campo, gestendo in maniera autorevole un dramma nel silenzio delle istituzioni europee, anche per garantire la reale attuazione di un rinnovato piano di tutela e di gestione dell'emergenza prima e dell'assistenza poi, ma che sappia guardare dentro e fuori i confini nazionali. Signor Presidente, questa è una sfida e noi ne siamo perfettamente consapevoli.

Riposte l'emotività e la rabbia di questi primi giorni, occorre rimboccarci le maniche, ma non dobbiamo più essere soli e l'auspicio condiviso è che da domani si torni a parlare di Europa delle responsabilità. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Stanno seguendo i lavori del Senato i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Fabrizio De André» di Samatzai, in provincia di Cagliari, e dell'Istituto d'istruzione superiore «Giudici Saetta e Livatino» di Ravanusa, in provincia di Agrigento, che salutiamo e ringraziamo per la loro visita. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 11,47)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, a nome del Movimento 5 Stelle accolgo con piacere l'invito del presidente Renzi a collaborare su questi temi, perché in realtà il Movimento 5 Stelle sul tema dell'immigrazione sta lavorando dall'inizio di questa legislatura. Per il Movimento, infatti, non esistono persone di serie A o di serie B, ma esistono Governi di serie A, di serie B, di serie C o di serie Z.

(Applausi dal Gruppo M5S). Dalla strage della notte di Natale del 1996, quando piangemmo tantissimi immigrati morti a largo dell'isola di Lampedusa, tutti i Governi che si sono susseguiti non hanno saputo fare un singolo atto che abbia posto fine a questa moria nel Mediterraneo, culminando in un tripudio di ipocrisia istituzionale con l'istituzione di una giornata per la memoria degli immigrati e terminando con un altro tristissimo atto di ipocrisia istituzionale di chi ci viene a recitare le poesie per i poveri immigrati invece di fare quel che deve. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il Movimento 5 Stelle c'è perché per noi nessuno deve ritenere indietro, cittadini stranieri e cittadini italiani. Il Movimento 5 Stelle c'è sempre stato, mentre il Governo italiano, nel vuoto cosmico del semestre europeo, si occupava di tutto tranne che di immigrazione. Signor Presidente del Consiglio, se vuole collaborare ci deve ascoltare, altrimenti non sente le nostre proposte e la collaborazione muore sul nascere.

Mentre questo Governo si impegnava in un semestre europeo vuoto di contenuti andando a elemosinare qua e là trattati di libero scambio capestro, noi depositavamo a Montecitorio una mozione approvata all'unanimità che avete sottoscritto (spero, quindi, che l'abbiate letta), in cui c'erano molti dei punti da lei citati oggi. Mi riferisco alla possibilità di andare a richiedere asilo nei Paesi di transito o di partenza; al superamento del regolamento Dublino III, alla richiesta della collaborazione dell'ONU per istituire dei centri di assistenza nei Paesi d'origine o nei Paesi di transito. Questa mozione è rimasta lettera vuota, ma in essa avevamo anche inserito elementi volti ad evitare la guerra tra poveri, perché è questo che succede, signor Presidente del Consiglio. Infatti, questo voler andare dietro agli uni e agli altri senza riuscire mai a tenere sotto controllo nessuno crea una guerra tra gli ultimi degli ultimi, tra i cittadini italiani che non sanno come sopravvivere e gli immigrati che partono da un territorio che li perseguita per arrivare a essere umiliati da uno Stato canaglia qual è quello italiano.

Il Movimento 5 Stelle c'è ed era da solo quando eravamo in piazza con gli immigrati che sono stati cacciati dalle vostre cooperative, dalle cooperative di Buzzi che su questi poveri disperati fanno più soldi che con la droga. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ecco, il Movimento 5 Stelle era da solo in piazza con i tredici richiedenti asilo messi alla porta dalla cooperativa 29 Giugno. Signor Presidente del Consiglio, li abbiamo trovati alla stazione Termini. Si tratta di persone che avevano diritto all'asilo, che sono state lasciate sole e che ci hanno chiamato perché nessuno dava loro retta.

Il Movimento 5 Stelle c'è, mentre voi eravate impegnati a meditare su come spartirvi le persone che arrivavano sul nostro territorio. Non ci sono, infatti, solo gli scafisti: questi sono i delinquenti in partenza, ma essi sono collegati ad una rete di delinquenti in arrivo che fanno capo alle cooperative di destra e sinistra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Gli scafisti si nutrono e si appoggiano a queste delinquenze nostrane, che non sono diverse da quelle degli scafisti: non c'è maggior crudeltà in un scafista che in qualcuno che al telefono confessa che si fanno più soldi con questa gente che con il traffico di droga. Combattiamo, allora, non solo gli scafisti, ma anche la rete e il cancro che infiltra istituzioni, cooperative e associazioni locali e mafiose di vario genere, di varia faccia e di varia estrazione che non ho sentito nominare.

Volete cooperare? Vi ricordo, allora, che abbiamo depositato un disegno di legge in 1a Commissione che disciplinerebbe la procedura di richiesta d'asilo perché il motivo per cui teniamo così a lungo questi migranti è perché vi fanno guadagnare: più a lungo stanno, più ingrassano le tasche dei vostri conniventi. Nel nostro disegno di legge (che, in un'ottica di cooperazione tra maggioranza e opposizione, vi invito a calendarizzare) sono previsti vari punti importanti. È parcheggiato in 1a Commissione da sei mesi. Esso prevede una revisione delle procedure d'asilo, l'accelerazione delle domande e una distinzione tra i richiedenti asilo per protezione internazionale e protezione sussidiaria: tutto questo consentirebbe di svuotare questi centri di accoglienza. Molti immigrati - è anche comprensibile - non vogliono rimanere in Italia e vogliono raggiungere i loro parenti nel Nord Europea. Nel disegno di legge parlavamo di superamento di Dublino III. Noi vi invitiamo a cooperare con noi e nell'ottica di questa collaborazione noi ci siamo.

Vi invitiamo quindi a votare favorevolmente la nostra risoluzione che riassume i concetti detti finora: farsi promotore del quadro normativo dell'Unione europea sul diritto d'asilo con il superamento della

Dublino III; promuovere nelle sedi europee le previsioni che le domande di protezione e la relativa documentazione possano essere presentate presso le ambasciate e i consolati degli Stati membri, alleggerendo il peso sul nostro territorio; garantire forme di accoglienza favorevoli, compatibilmente con le possibilità dei Paesi ospitanti, garantendo ai migranti trattamenti non discriminatori, con tutele rafforzate per minori. Ci scordiamo, tra l'altro, che tra i vari migranti mancano all'appello molti minori: una volta che arrivano sul nostro territorio, non siamo nemmeno in grado di tutelare non gli ultimi degli ultimi, ma i figli e i bambini degli ultimi degli ultimi. Non li troviamo più; ce li facciamo sfuggire dalle mani, lasciandoli in pasto alla criminalità organizzata e chissà a quali altri traffici.

La nostra proposta risoluzione propone, inoltre, di assumere iniziative in sede europea per una più efficace azione nei confronti dei Paesi di origine e di transito impegnando e incentivando i rispettivi Governi in una seria e solidale politica di gestione dei flussi, soprattutto nella lotta contro le organizzazioni criminali italiane ed estere che lucrano sui traffici degli esseri umani. Si promuove anche l'avvio... Attendo che il Presidente mi ascolti. *(Il Presidente del Consiglio dialoga con il senatore Napolitano. Commenti dal Gruppo PD)*. Presidente, se vuole collaborare con le opposizioni forse le dovrebbe ascoltare ogni tanto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La nostra proposta di risoluzione invita a favorire l'avvio di un sistema europeo di accoglienza che si basi sulla solidarietà tra i Paesi membri e che distribuisca la presenza dei rifugiati per quote dirette definite sulla base degli indici demografici, in modo da creare un'Europa solidale e unita nella gestione di questi flussi.

In ultimo, le vorrei fare un'altra preghiera, sempre aspettando che mi ascolti... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatrice, certamente il Presidente la ascolta. Prego, parli. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

FATTORI *(M5S)*. L'ascolto è fondamentale.

PRESIDENTE. Prosegua, senatrice.

FATTORI *(M5S)*. Sono veramente interessata al fatto che noi, come Movimento 5 Stelle, possiamo interagire con il Governo, ma per interagire ci vuole ascolto reciproco, e se si ascolta una persona non si può ascoltarne un'altra.

Un ultimo punto. La guerra tra i poveri è qualcosa che vogliamo assolutamente evitare. Noi esprimiamo tutta la nostra solidarietà per le morti in mare, la nostra vicinanza verso gli immigrati e i profughi cacciati dai loro Paesi, che vengono qui a cercare dei diritti che, però, sono negati anche ai cittadini italiani. Quindi riteniamo che qualunque politica nei confronti dell'immigrazione debba essere accompagnata dalla discussione e finalmente dall'approvazione del nostro disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che darebbe dignità ai cittadini italiani e li porterebbe a una maggiore apertura verso chi sta peggio di loro.

Concludo chiedendo l'appoggio non demagogico, l'ascolto e la collaborazione del Governo sulle nostre proposte e la votazione della nostra risoluzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amoruso. Ne ha facoltà.

AMORUSO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, lei oggi ha iniziato la sua relazione richiamando una risposta che dovrà essere organica, strategica e culturale. Sono parole che ci trovano pienamente d'accordo. Proprio per questo le dico che, da parte nostra, non c'è assolutamente alcun atteggiamento emotivo, ma c'è la responsabilità di chi ha a cuore il dramma, che non è solo un problema, che coinvolge degli esseri umani, un Paese e chi opera e vive in questo Paese.

Ecco perché noi oggi chiediamo, finalmente, un approccio diverso, capace di intervenire a trecentosessanta gradi sui problemi, un approccio concreto e non di occasione. Purtroppo, dobbiamo ricordare che forse abbiamo atteso troppo: abbiamo dovuto attendere una disgrazia che ha visto morire, pare, oltre 900 persone per poter finalmente avere quello scatto necessario ad affrontare, con organicità strategie e capacità culturale, questo grave problema.

Nel 2013 c'erano già stati 366 morti a Lampedusa, ma il problema era rimasto nell'ordinarietà dell'emergenzialità con cui in questi 15 anni si è affrontata la questione dell'immigrazione clandestina.

Nel frattempo, continuano le partenze e gli sbarchi, e di fronte a queste cose c'è stata spesso un'assenza da parte di chi doveva intervenire.

Oggi la procura di Catania parla del pericolo di un milione di possibili immigrati in arrivo. Voglio ricordare, caro Presidente, che già il 29 aprile 2014, quindi quasi un anno fa, in Commissione affari esteri abbiamo ascoltato in un'indagine conoscitiva il direttore centrale dell'immigrazione del Ministero dell'interno Pinto, e in quell'occasione questi già ci parlò del pericolo, secondo dati che venivano da azioni di *intelligence* svolte allora in Libia, che oltre 800.000 persone fossero potenzialmente intenzionate ad affrontare la traversata del Mediterraneo. È passato un anno, ci sono voluti 900 morti, purtroppo, per affrontare oggi, in maniera spero concreta, questo problema.

Lo stesso direttore aveva sottolineato come quella grande operazione di Mare nostrum, che tutti esaltavano, fosse stata eccellente per salvare le vite, ma totalmente incapace di affrontare il problema, di affrontare ciò che le organizzazioni criminali andavano creando su quel territorio, che oggi è il problema di fronte al quale ci troviamo: la traversata di migliaia, migliaia e migliaia di migranti.

In quell'occasione, in cui si parlò di ripensamento dell'organizzazione di tutto ciò che riguardava il pattugliamento, si disse che questo doveva avvenire attraverso un maggior coinvolgimento dell'Unione europea, che non c'è stato.

Ricordo il suo intervento in quest'Aula all'inizio del semestre europeo. Lei fece un passaggio che io tenni a sottolineare e che fu per me molto interessante: lei parlò di centralità del Mediterraneo nei sei mesi di Presidenza italiana. Non so cosa sia successo, ma certamente quella centralità non vi è stata e in questi sei mesi, come oggi, in Europa si è pensato più all'Ucraina, all'Est e ai problemi di altre parti, che non al vero dramma che noi oggi abbiamo al centro del nostro Mar Mediterraneo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Si parlava di arrivi che erano motivati in maniera varia. Oggi, infatti, ci troviamo di fronte a un problema che non riguarda più solo chi scappa dalla fame e cerca lavoro e benessere. Quelli ci sono e anche su quell'argomento potremmo aprire un capitolo, su cui purtroppo gli ultimi Governi sono intervenuti solo con la demagogia tipica della sinistra, per cancellare quelle norme che prevedevano in Italia un'immigrazione controllata e seria, che poteva essere utile e non incontrollata e pericolosa per la Nazione.

Ma oggi abbiamo di fronte un problema che riguarda esseri umani che fuggono dalla guerra, dalla violenza, dalle persecuzioni, dal fanatismo e che spesso, nelle stesse traversate, sono vittime del fanatismo. È di qualche giorno fa la notizia che emigranti di religione cristiana sono stati affogati da alcuni passeggeri di una nave proprio in quanto cristiani, per cercare di far andare avanti gli altri che non erano cristiani.

Abbiamo di fronte dei carnefici, ma il problema non è solo quello degli scafisti, di questi nuovi negrieri, come vengono chiamati, che spesso, pieni di alcool e droga, portano tanta gente alla morte. Oggi il problema è anche di chi sta dietro, delle organizzazioni criminali - di cui da tempo si parla, ma contro cui spesso non si è fatto alcunché - che gestiscono questo traffico. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Candiani)*. Che usano questo traffico per arricchirsi e utilizzano le risorse da esso derivanti per finanziare altri traffici, di armi, droga e morte.

Ecco, allora, caro Presidente, che il problema è complesso. Ma è anche il frutto di politiche sbagliate a livello internazionale. Oggi sulla crisi libica ci dovremmo chiedere tutti perché siamo arrivati a questo punto. Qualche tempo fa abbiamo inneggiato a una primavera che nasceva in molti Paesi dell'area del Maghreb. Quella primavera è diventata un autunno e un freddo inverno. Infatti, al di là di poche eccezioni, come la Tunisia e come, fortunatamente, sta cercando di essere l'Egitto, grazie agli ultimi accadimenti, in altre realtà abbiamo situazioni ben più difficili e drammatiche, perché si è intervenuti in una maniera sbagliata, che certamente non doveva essere perseguita se veramente si aveva a cuore l'interesse internazionale. Una disattenzione che l'Europa ha sempre avuto.

Pure in quell'occasione - sempre riferendomi alla citata audizione del direttore Pinto dell'aprile 2014 - si parlava della necessità di un ripensamento del regolamento Dublino III, che è ciò che noi oggi

chiediamo, perché ormai quel tipo di intervento deve essere rivisto e corretto.

Anche l'Europa spesso è stata assente di fronte a questo problema. Quanti richiami, quante sollecitazioni! Anche la dichiarazione odierna della presidente Merkel ci lascia molto preoccupati. Infatti, pur manifestando la disponibilità e ritenendo giusto dover intervenire, poi pone dei problemi, quasi a dire: «Con calma: aspettiamo e vediamo». Non è possibile affrontare tali tematiche, in questa maniera. Il problema è urgente: domani l'Italia dovrà fortemente sostenere le iniziative che l'Unione europea dovrà assumere.

Dobbiamo essere autorizzati a intervenire per distruggere gli scafi della morte sulle spiagge della Libia per garantire che non partano *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*, ma al tempo stesso abbiamo la necessità di poter garantire anche un maggior controllo delle acque, se necessario attraverso un blocco navale e tutto ciò che è utile per scoraggiare e impedire il traffico della morte. Si tratta di uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme: uno sforzo politico, di *intelligence* e di azione. Lo vogliamo sottolineare, caro Presidente: tale sforzo deve servire realmente al nostro Paese per essere all'avanguardia, in una politica che guardi al benessere della gente e al rispetto della vita umana e che deve permettere all'Italia - che lo ha sempre sostenuto, mentre la Germania e i Paesi del Nord e dell'Est lo hanno impedito - di intervenire in quei Paesi attraverso forme di aiuto economico serio. Su questo ci dobbiamo battere: se lo farete, sosterremo tale azione, altrimenti continueremo a denunciare le carenze e le assenze. Purtroppo siamo stanchi di dover piangere le vittime di questi atteggiamenti.

Mi permetta di concludere, signor Presidente del Consiglio, ricordando che lei ha letto una poesia bellissima, che condividiamo. Vengo però da una Regione che vive l'esperienza di un presidente poeta, che ha portato la Regione al disastro: spero dunque che lei non voglia seguire quella strada. La poesia di oggi va bene, ma - come giustamente ha ricordato - dobbiamo essere vicini e solidali e aiutare coloro che si impegnano dalla mattina alla sera, le Forze dell'ordine, i volontari e tutti coloro che lavorano per affrontare questo problema. Lo dobbiamo fare seriamente, perché tale problema coinvolge specialmente le nostre realtà del Mezzogiorno, della Sicilia e della mia Puglia. A Taranto, che è diventata un *hub* per quanto riguarda l'arrivo degli immigrati, spesso gli operatori sono stati lasciati soli ad affrontare quei problemi, senza direttive precise.

Non vorrei che prevalesse la logica dell'«armiamoci e partite», ma vorrei che ci fosse una risposta seria e concreta del Paese - come ha detto all'inizio del suo intervento, signor Presidente del Consiglio - attraverso un'azione organica, strategica e culturale, che garantisca il rispetto dell'uomo e la salvaguardia della vita umana. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valdinosi. Ne ha facoltà.

VALDINOSI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, guardando le immagini della tragedia di domenica scorsa, non ho potuto fare a meno di provare rabbia e frustrazione. Rabbia, perché troppe volte ci siamo detti «mai più», di fronte al ripetersi di queste tragedie, e frustrazione, perché non posso e non voglio pensare che la nostra Europa non sia in grado di fare alcunché e resti impotente di fronte a questa continua ecatombe nel mar Mediterraneo. Chi sono, quei 900 morti? Prima di tutto sono vite perdute, «nude vite», per citare le parole di Giorgio Agamben, abbandonate a un destino crudele per il solo desiderio di raggiungere la felicità e ancor prima la vita stessa, la loro stessa sopravvivenza, lontano dai propri Stati, spinti da disperazione, fame e guerre.

Credo che dobbiamo fare tutti uno sforzo per capire, perché se riusciamo a condividere almeno in parte l'analisi della causa di tutto ciò, allora credo riusciremo più facilmente a condividere anche alcune delle possibili risposte - quelle necessarie e urgenti e quelle di medio e lungo periodo - perché il problema è enorme - lo ha richiamato il Presidente del Consiglio questa mattina nel suo intervento - e richiede un approccio articolato e non emergenziale. Per questo, signor Presidente del Consiglio, sento di doverla ringraziare per le cose che ci ha detto questa mattina e per l'impegno suo e del Governo, che ritengo all'altezza delle sfide che ci attendono e delle risposte che dobbiamo dare.

Partiamo dunque da questa domanda: perché quei migranti erano in viaggio e stavano affrontando il rischio di solcare il Mediterraneo su uno di quei terribili barconi? La risposta è molto semplice: siamo noi, l'Europa, la società occidentale, basata sui diritti e sulla libertà, sull'uguaglianza e sull'accoglienza.

I migranti che dalle coste libiche alzano gli occhi e guardano all'Europa, in realtà guardano a noi, a quello che siamo ed a quello che siamo diventati. La storia dell'Europa è quella di un popolo capace di prendere il mare per cercare nuove rotte, dentro di sé e fuori dalle terre conosciute: basti pensare alle decine di milioni di emigranti che dai Paesi europei hanno attraversato negli ultimi due secoli l'Oceano Atlantico per salvarsi da un destino di fame ed anche di persecuzione (pensiamo agli anni del Nazismo e del Fascismo e ai tanti ebrei costretti a trovare rifugio negli Stati Uniti).

Ecco perché non possiamo accettare di assistere ad una tragedia come quella avvenuta al largo della Libia: non possiamo lasciare che il Mediterraneo, il mare d'Europa, diventi «il mar morto», come ha efficacemente titolato un quotidiano francese ieri. L'Unione europea non può voltarsi dall'altra parte: ne vanno della nostra storia, dei nostri valori e di quello che vogliamo sia il nostro futuro, ma deve riuscire a dispiegare tutta la sua umanità, la sua civiltà e la sua cultura per far fronte a questa drammatica situazione con una forte risposta politica. Pensiamoci bene: nessuno viene da settant'anni di pace come noi, figli di quella Liberazione che celebreremo tra pochi giorni, il 25 aprile. Come europei, non possiamo dirci fieri di quello che è stato addirittura celebrato da un Premio Nobel, se oggi affrontiamo la tragedia con un misto di cinismo ed indifferenza.

Signor Presidente del Consiglio, nei confronti dei migranti l'Italia ha sempre fatto la sua parte e continuerà a farla. Abbiamo dunque accolto con soddisfazione la convocazione di questo Consiglio europeo straordinario, iniziativa del nostro Paese senza precedenti. Occorre però essere chiari, su un punto: non chiamiamo in causa l'Unione europea per sfuggire alle nostre responsabilità ed al nostro ruolo, ma proprio per assumerlo in tutta la sua dimensione. Il Governo italiano, e con esso il nostro Paese, ha riconquistato in quest'ultimo periodo una credibilità ed un ruolo più forti in Europa. Per questo ho apprezzato le parole ed i comportamenti di umanità e responsabilità in quest'Aula e nel Paese, in uno spirito di collaborazione di tutte le forze politiche al di là degli schieramenti, nella consapevolezza comune che un sostegno forte e condiviso al Governo può veramente contribuire a ottenere risultati positivi, perché - come ha detto lei, presidente Renzi - non c'è divisione di fronte a queste tematiche, ma c'è l'Italia. Certo, è più facile lanciare *slogan* che ricercare e proporre soluzioni.

Siamo sulla strada giusta e ora glielo chiediamo noi, ma domani sarà il nostro Governo a chiederlo: l'Europa deve agire subito, senza indugiare un momento di più, perché quelli che sono annegati nel Mediterraneo non sono solo morti africani né solo italiani, ma sono morti tedeschi, spagnoli, danesi, polacchi, francesi: in poche parole, sono morti europei, del mondo. Ecco perché l'Unione europea ha l'imperativo categorico di trovare una duplice soluzione, per quanto riguarda le politiche di accoglienza, ma anche l'instabilità di un'intera area, quella che si affaccia sul Mediterraneo.

A questo proposito voglio esprimere tutto il sostegno del nostro Gruppo all'azione che il presidente Renzi sta portando avanti in campo europeo. Si badi bene: non è un'azione dell'ultima ora, ma la naturale conseguenza di una lunga serie che ha visto il nostro Paese in prima linea per affrontare la questione migratoria. Penso al semestre europeo, nel quale ci siamo battuti per affermare l'idea che il Mediterraneo deve interessare non solo l'Italia, la Francia o la Grecia, ma anche la Finlandia e la Gran Bretagna. Se non deve esistere un'Europa del Nord contro una del Sud in economia, lo stesso vale per quanto riguarda i diritti umani e la sicurezza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il Consiglio europeo di domani è una grande e straordinaria occasione, affinché l'Unione europea si scrolli di dosso l'indifferenza e la titubanza di questi ultimi anni, e accetti di compiere il suo dovere nei confronti di milioni di esseri umani che non chiedono altro che di poter condurre un'esistenza degna di questo nome.

Lei, signor Presidente, ha ben indicato quelle che devono essere le priorità per contrastare e sconfiggere con azioni mirate questa nuova "tratta degli schiavi": interventi nei Paesi d'origine, fin nel cuore dell'Africa, aumento del bilancio di Triton, ricollocazione d'emergenza condivisa tra tutti i Paesi, collaborazione con le Nazioni Unite, sforzo comune alle frontiere meridionali della Libia: azioni concrete, non generici accordi o intese su punti vaghi. Apprendiamo che esiste un consenso di massima sull'importanza del contrasto alla tratta, nonché sulla necessità di lavorare in prospettiva sugli oneri di accoglienza.

A questo proposito andrà affermato il principio del mutuo riconoscimento dell'asilo tra Stati, e richiesta l'applicazione della clausola umanitaria sul ricongiungimento familiare, con una facilitazione del transito dei minori non accompagnati.

La Commissione europea presenterà il 13 maggio un'Agenda sull'immigrazione. Auspico che ci siano passi concreti e soluzioni da subito praticabili, in esecuzione dei punti posti dal Governo italiano durante il semestre europeo.

Esiste un'alternativa a tutto ciò? Questa è l'ultima domanda che mi pongo e vi pongo. Sì, ma è molto triste. È la strada di chi sceglie di infischiarsene di questa tragedia, di non impegnarsi, senza avere nemmeno il coraggio di pensare ai morti annegati, come se ci fossero due umanità, e una valesse meno dell'altra. Ma chi lo pensa abbia il coraggio di dirlo a chiara voce, senza trincerarsi dietro il cinismo di facciata, o dietro i calcoli politici ed elettorali più biechi.

Non è questo il volto dell'Italia. Il volto dell'Italia è quello delle donne e degli uomini che salvano vite umane. È il volto di quegli amministratori e dei volontari impegnati nell'accoglienza. È il volto delle migliaia di persone per bene, lavoratori e lavoratrici, impegnati nei centri di accoglienza.

Non è questo il volto dell'Europa. Non è questo il volto dell'Occidente. Come ha giustamente ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, «è il tempo di un'azione straordinaria che coinvolga, oltre all'Unione europea, gli organismi internazionali e le agenzie dell'ONU per le politiche che affrontino l'emergenza sin dai Paesi dì origine».

Nessuno potrà vincere questa battaglia da solo. Se non vogliamo altri morti sulla coscienza europea, dobbiamo agire tutti insieme. Subito. Buon Consiglio europeo. *(Applausi dal Gruppo PD.Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore Calderoli, n. 2, dalla senatrice De Petris e da altri senatori, n. 3, dal senatore Centinaio e da altri senatori, n. 4, dai senatori Zanda, Schifani e Zeller, n. 5, dal senatore Marton e da altri senatori, e n. 6, dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, i cui testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Gozi, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, intervengo io in quanto il Presidente del Consiglio è dovuto partire per Marzabotto. Non è potuto rimanere fino alla fine dei nostri lavori per partecipare alle celebrazioni di quell'orribile eccidio avvenuto durante la Seconda guerra mondiale.

Il parere del Governo è contrario sulla proposta di risoluzione n. 1, a firma del senatore Calderoli; contrario sulla proposta di risoluzione n. 2, a firma della senatrice De Petris e di altri senatori; contrario sulla proposta di risoluzione n. 3, a firma del senatore Centinaio e di altri senatori; favorevole alla proposta di risoluzione n. 4, a firma dei senatori Zanda, Schifani e Zeller. Quanto alla proposta di risoluzione n. 5, a firma del senatore Marton e di altri senatori, il Governo è contrario alle premesse e si rimette all'Aula per la restante parte. Infine, il parere è contrario alle premesse e favorevole al dispositivo della proposta di risoluzione n. 6, a firma del senatore Paolo Romani e di altri senatori.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, se la collaborazione richiesta dal Presidente del Consiglio con le minoranze è questa, iniziamo bene. È vero che era prevista la sua dipartita, la sua assenza e, quindi, è giustificata, ma la speranza è che i suoi Ministri gli possano riferire quello che viene detto dal Gruppo della Lega Nord in sede di dichiarazione di voto.

Signor Presidente, spiace aver perso una mattinata, perché abbiamo assistito all'intervento da parte del

Presidente del Consiglio che, a nostro parere, non ha detto praticamente nulla. Dispiace soprattutto per come è stata la sua presenza in Aula e per il comportamento tenuto da parte del Presidente del Consiglio. Devo però rilevare (mi esprimo da senatore alla prima legislatura e, quindi, non so cosa succedesse in passato, in quanto ho visti solo due Presidenti del Consiglio) che almeno il presidente Letta era educato ed ascoltava. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Taverna)*. Mi dispiace avere a che fare, a questo punto, con un Presidente del Consiglio che non ci ascolta, che guarda il telefonino, che "twitta", che fa, che ride, che scherza. Purtroppo, però, la politica è questa, il Senato è questo e, di conseguenza, dobbiamo prendere quello che ci passa il convento.

Il 3 ottobre 2013 ci fu la prima grande tragedia di Lampedusa. In quell'occasione la politica si schierò compatta, dicendo che non doveva più succedere una cosa del genere. Le associazioni si schierarono compatte, dicendo che non doveva più succedere una cosa del genere. Dall'estero arrivarono i Ministri, affermando che d'ora in avanti il Mediterraneo non sarebbe stata più la bara e il cimitero dei migranti. Il Papa andò a Lampedusa, esortando il Governo italiano e il mondo intero ad evitare tutta quella situazione. Ci furono pagine e pagine di giornali, ore e ore di dirette televisive, ore e ore di dibattiti tv. Punto a capo: dopo due anni siamo al punto di partenza e non è stato fatto praticamente nulla. Non è stato fatto nulla ad eccezione di due iniziative, Mare nostrum e Triton, che (a detta del Presidente del Consiglio) hanno portato 3.500 morti nel 2014. Per fortuna che avevamo la Marina militare italiana, che, a detta di chi in questo momento sta gestendo in modo scellerato il nostro Paese, avrebbe dovuto evitare quello che era successo il 3 ottobre 2013.

Pertanto, ci troviamo oggi ad assistere allo stesso teatrino: lo abbiamo visto in questi giorni su televisioni e giornali e oggi in Aula. Si tratta dello stesso teatrino ipocrita di una politica che interviene solo ed esclusivamente quando succedono cose che toccano l'opinione pubblica. In caso contrario, non interessa a nessuno, tantomeno al "twittatore" di professione Matteo Renzi.

Oggi, Presidente del Consiglio, da lei non è venuto alcunché concreto - ripeto: nulla di concreto - e nessuna proposta concreta nel suo intervento: solo del densissimo fumo. Non abbiamo sentito parlare di nessuna strategia a breve termine. Che cosa farete per evitare che i mercanti di morte si arricchiscano? Non l'abbiamo sentito in Aula. Cosa farete per non farli partire? Non l'abbiamo sentito in Aula. In che modo darete assistenza a chi arriva? Non l'abbiamo sentito in Aula dal Presidente del Consiglio. Nessuna strategia a medio-lungo termine, un «faremo» generico, ma nulla di concreto a medio-lungo termine perché non si ha una vera strategia di medio lungo-termine.

Cosa si vuol andare a fare in quei Paesi? Cosa si vuole andare a fare in Libia? Cosa si vuole andare a fare nei Paesi di partenza? È tutto vago perché al Parlamento bisogna dare meno informazioni possibili, in Parlamento bisogna fare la passerella per poi twittare che la democrazia è salva. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Oggi, Presidente del Consiglio, abbiamo assistito al solito bla, bla, bla cui ci ha abituati da quando si è seduto lì la prima volta promettendoci che sulla scuola avrebbe fatto faville.

E domani, Presidente, cosa sperate di ottenere? È inutile infatti che ce la raccontiamo, perché in Senato lei può venire a raccontarci le balle, ma a livello internazionale non contiamo niente. Non conta niente la Mogherini, scomparsa dopo essere stata nominata. Non abbiamo contato nulla nel semestre di Presidenza europea, nonostante qualcuno del Partito Democratico si illuda ancora che l'Italia nel corso di quel semestre abbia fatto qualcosa. Nulla sul caso Libia (e lo stiamo vedendo oggi), e sul caso Ucraina siamo stati davvero il tappetino, la pezza da piedi dell'Europa. Del caso marò ormai è inutile parlarne, perché i due poveri cristi sono ormai dimenticati dallo Stato italiano, sempre più preso a "twittare". Se verrà fatto qualcosa - e lo anticipiamo perché speriamo che venga davvero fatto qualcosa e non perché abbiamo Renzi che è bravo, simpatico e "twittatore" - sarà fatto perché qualcuno ci ha detto che c'è un milione di persone sulle coste libiche pronte a partire. Forse quel milione di persone a livello europeo comincia a far paura; infatti, fin quando erano 170.000 era un caso italiano, adesso che cominciano ad essere molti di più in Europa la gente comincia a pensare che può diventare qualcosa di diverso.

Il Presidente del Consiglio ha rivolto alcuni ringraziamenti, e siamo felici che lo abbia fatto, almeno

ringrazia qualcuno e non se stesso. Ha ringraziato le Forze dell'ordine, quelle Forze dell'ordine con sempre meno fondi per garantire l'ordine, Presidente del Consiglio. Ha ringraziato i sindaci a cui, nel 2014, ha tolto sei miliardi di euro e nel 2015 prevede di togliergliene otto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Quei sindaci ai quali i prefetti, non eletti da nessuno e che rappresentano lo Stato, stanno mandando centinaia di migliaia di extracomunitari clandestini negli alberghi, ma centinaia di migliaia di "fancazzisti" che stanno negli alberghi attaccati ai telefonini tutto il giorno senza fare niente. Stanno negli alberghi a spese nostre.

Vi faccio un esempio: il sindaco di Robbio, un paese in provincia di Pavia, in Lomellina, aveva fatto un accordo che prevedeva di dare lavori socialmente utili agli immigrati presenti nel suo Comune, circa un'ottantina. Ebbene, dopo quindici giorni non si è presentato più nessuno perché è molto più bello starsene in albergo tutto il giorno a "twittare", come il Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ha ringraziato i volontari, il Presidente del Consiglio. Sì, è vero, anche noi ringraziamo i volontari, ma noi ringraziamo quei volontari che sono stati umiliati dalle cooperative vostre amiche che fanno i soldi alle spalle dei cittadini e di tutti gli immigrati che vengono in Italia. Noi saremo degli sciacalli di voti, Presidente del Consiglio, voi siete sciacalli di soldi pubblici con quelle cooperative di proprietà degli amici o dei parenti di chi siede al Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Noi, Presidente del Consiglio, oltre a ringraziare le persone che ha ringraziato lei, ringraziamo anche dieci milioni di cittadini italiani sotto la soglia di povertà che quotidianamente fanno fatica ad arrivare a fine mese e di cui lei, Presidente del Consiglio, si dimentica quotidianamente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Lei, Presidente del Consiglio, chiede alla politica di essere unita, l'ha chiesto in più di un'occasione. Ha perfettamente ragione. Noi ci siamo. Il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, le ha risposto immediatamente; visto che lei lo fa tramite gli organi di stampa, anche noi abbiamo risposto tramite quelli, dicendo che eravamo disponibili ad un confronto, ma sulle cose serie. Il problema è che non ci ha neanche contattati.

Le nostre proposte oggi sono: pattugliamento delle coste africane; contrasto dei criminali; costituzione sul posto di aree per la presa in carico dei rifugiati; costituzione di una Commissione internazionale per valutare la capacità ricettiva degli Stati; adozione di una politica di intervento con norme speciali per contrastare i flussi migratori. È quello che c'è scritto nel documento che voi ci dite di voler bocciare (e noi siamo gli sciacalli?).

Signor Presidente, il Papa dice che bisogna evitare che si ripetano tragedie simili (come dice la Lega); Mattarella, il presidente della Repubblica, afferma la necessità di affrontare l'emergenza nei Paesi di origine (come la Lega). Secondo Hollande, c'è bisogno di aumentare la sorveglianza nel Mediterraneo. Secondo Renzi, Mare nostrum e Triton sono due operazioni che non risolveranno mai il problema e bisogna bloccarle. Alfano ieri ha dichiarato di volere un mandato internazionale per la lotta ai mercanti di morte e per affondare i barconi di schiavitù prima che partano. Alfano? Adesso? È un anno che li stai andando a prendere, è un anno, Alfano! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni)*. Per Bernardino Leon è necessario un blocco navale, unica cosa che si possa fare. E noi siamo gli sciacalli? Noi?

Presidente, nel 2014, sono stati 170.000 gli arrivi via mare, 100.000 quelli via terra; 65.000 persone su 170.000 arrivate, e cioè solo il 25 per cento, hanno fatto richiesta di asilo politico. Sapete in quanti l'hanno ottenuto? 3.700 su 170.000 persone. Ma di che cosa state parlando? Di che numeri stiamo parlando? Cerchiamo di capire realmente di che numeri stiamo parlando con i dati forniti dal vostro Ministro dell'interno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. E a chi dice che siamo sciacalli - e mi dispiace che non ci sia il nostro Fonzie - ricordo una cosa: se noi siamo sciacalli, Presidente, il nostro Presidente del Consiglio è il presidente della fattoria degli animali di Orwell, oppure sarà il pesce pilota degli scafisti di domani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Rizzotti, Simeoni e Zin)*.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, il Presidente del Consiglio ha voluto stamane ricordare Giorgio La Pira, che considerava il Mediterraneo un'estensione del Lago di Tiberiade. Diceva anche un'altra cosa molto bella: che il Mediterraneo doveva essere come una grande piazza dove potevano incontrarsi tutti i popoli frontieraschi per fare quello che si fa - o perlomeno si faceva - in tutte le piazze: discutere, parlare, confrontarsi ma anche chiudere affari, avere relazioni di tipo economico; perché questo era la piazza un tempo. Quello stesso Giorgio La Pira che è nato a Pozzallo, nella città che è diventata tristemente famosa per gli sbarchi, in quella città il cui sindaco pochi mesi orsono ha dovuto lamentare la mancanza di posti sufficienti al cimitero; ha lamentato la mancanza delle camere mortuarie per fare le autopsie di rito per questi poveri fratelli che sono morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per raggiungere il Continente europeo. Se Giorgio La Pira ci guardasse, credo inorridirebbe vedendo ciò che è diventata la sua città natale.

Al Primo Ministro chiederei di fare uno sforzo mentale. Cerchiamo di immaginare come un uomo come La Pira, un uomo di quella statura che citiamo (e se citiamo gli uomini è perché li prendiamo ad esempio e vorremmo emularli nel loro pensiero ma anche nel loro modo di agire), avrebbe agito, e come dobbiamo agire noi se ci sentiamo figli di quella civiltà e di quella impostazione.

Si può oggi non tener conto che ci sono due Continenti a confronto? A confronto ci sono non solo due aree geografiche, ma ci sono due paure: da un lato c'è il Continente africano, che sta vivendo una straordinaria stagione di paura, perché gli abitanti di quel continente temono quotidianamente per la loro vita, per la loro sopravvivenza fisica, non soltanto nel senso della possibilità di procurare cibo a sé stessi ed al proprio nucleo famigliare, ma nel senso che rischiano anche di essere uccisi da bande armate che addirittura arrivano a conquistare la gestione degli Stati. Questi fatti si moltiplicano, perché se prima c'era Al Qaeda, poi c'è stato l'ISIS, poi c'è Boko Haram, poi c'è il Daesh in Libia. In quel Continente si sta cioè realizzando una condizione per la quale vi è la paura per la propria sopravvivenza.

E poi c'è il Continente europeo, che sta vivendo un'altra paura: quella dello sconosciuto, di situazioni che si pensano incontrollate, perché quando i Governi non sanno governare i flussi ed i problemi che hanno davanti, generano la paura dell'incognito nei cittadini, generano un senso di insicurezza e oggi l'Europa sta vivendo questo senso d'insicurezza, questo senso di paura verso lo sconosciuto. Lo sconosciuto non è il cittadino straniero che viene nel nostro territorio, ma sconosciuti sono i numeri dei flussi, sconosciuto è l'impatto che tutto questo ha sulla società dal punto di vista del lavoro e della sicurezza della società europea stessa.

A fronte di queste due paure, allora, non si può rimanere generici, non si possono semplicemente dare attestati di solidarietà, non si può semplicemente recitare poesie o citare grandi uomini e grandi pensieri: bisogna agire.

Oggi avviene una cosa importante, perché dobbiamo anche saper riconoscere le cose che avvengono. Lo ha detto anche Silvio Berlusconi, che avrebbe potuto comodamente richiamare politiche di successo realizzate in altri tempi. Quello che sta avvenendo è che si realizza un impianto complessivo che ha bisogno di scelte precise. Il Consiglio europeo si riunisce, il presidente Renzi sarà il Presidente italiano e rappresenterà la nostra Nazione, ma non può rappresentarla con le dichiarazioni generiche che oggi abbiamo ascoltato.

Dobbiamo presentarci a quel tavolo con delle proposte concrete e precise e gli aspetti da affrontare sono due. In primo luogo, occorre sicuramente rilevare l'elemento del bisogno umanitario che si sta consumando nel continente africano e questo bisogno umanitario deve essere non solo capito, ma gli interventi della comunità internazionale devono essere producenti, perché si possono approvare tutte le risoluzioni che si vogliono, ma dobbiamo essere risoluti e far intervenire l'ONU sui problemi della migrazione, perché altrimenti non ha motivo di esistere un'Organizzazione delle Nazioni Unite che non si occupa di questi fenomeni. Bisogna censire questi bisogni nel continente africano, metterli in rete, in rapporto ed in relazione con la realtà europea, in questo caso con quelli che possono essere i bisogni

anche di manodopera nel Continente europeo, con i bisogni delle città europee che non possono vivere questo fenomeno con paura e come dramma.

In secondo luogo, bisogna intervenire nello scacchiere politico di quel continente. Come fa l'Italia, ancora oggi, a riconoscere due diversi ambasciatori dello Stato libico? Come si fa oggi a relazionarsi tanto con Tobruk, quanto con Tripoli o con Misurata? Come si fa a non intervenire con decisione, con una linea politica chiara, rispetto a quello che si sta consumando in Libia?

Al Consiglio europeo bisogna andare con una proposta chiara che deve essere individuata dall'Unione europea, perché in quell'area non possiamo più intervenire come Stato italiano o come Stato francese o spagnolo che sia perché quella politica è stata fallimentare. Infatti, quando la Francia ha sognato di fare ancora politica coloniale sulla Libia, ha determinato quello sfascio che oggi stiamo pagando; perché è vero che si condusse una lotta contro un dittatore, Gheddafi, ma non fu fatto per liberare un popolo, non per restituire la libertà a dei cittadini o sull'altare di principi umanitari ma soltanto sulla base di interessi economici di bassissimo livello. Quella fu una politica coloniale le cui conseguenze paghiamo oggi anche noi italiani.

La politica in quell'area, quindi, va cambiata e deve essere l'Unione europea complessivamente a porsi questo problema e a porre sul campo le soluzioni come, ad esempio, trovare figure che possano, almeno emblematicamente, riunire le tante tribù del Paese libico, figure che possano essere riconosciute al di sopra delle fazioni in campo, e poi un Governo che possa rappresentare i vari interessi e le diverse ragioni di quel Paese. La Libia va pacificata. La Libia deve tornare ad essere, nel Mediterraneo, un interlocutore che ci consenta di sviluppare questo ruolo.

Vedete: parlo dai banchi di un Senato che su questi temi ha trovato un momento di grande sintesi e maturità. Signor Presidente del Consiglio, vada in Consiglio europeo con la certezza data da una risoluzione votata da questo Senato. Noi le diamo mandato a rappresentare un'Italia che a proposito del Mediterraneo non parla lingue diverse. Oggi abbiamo ascoltato linguaggi diversi e posizioni diverse su un tema specifico e sull'impegno che taluni ritengono insufficiente, altri sufficiente, altri ancora possono controvertere sui vari temi; su una cosa abbiamo però dimostrato di essere d'accordo e abbiamo votato all'unanimità, cioè sul ruolo strategico dell'Italia nel Mediterraneo. Un ruolo strategico che può aiutare il sistema globale, che può aiutare non solo l'Italia e i suoi interessi ma tutta l'area, perché abbiamo una storia, abbiamo gli uomini. Se vuole saperlo, signor primo Ministro, persino Francesco d'Assisi andò a parlare con il Califfo per parlare di pace in quest'area del Mediterraneo. Questa è la nostra storia. Ma se continuiamo con questa politica estera ondivaga, se continuiamo ad essere semplicemente orgogliosi di avere la Mogherini come ministro degli esteri comunitario senza avere dalla Mogherini neanche un cenno di riscontro della sua attività, davvero il nostro diventa un esercizio retorico e privo di qualunque soddisfazione.

Oggi che piangiamo i morti del Mediterraneo, che sono arrivati a 21.000, oggi che non sentiamo nel cuore né di fare polemica, né politica strumentale rispetto a questo problema, oggi diciamo al Presidente del Consiglio: vada con queste proposte concrete nel Consiglio europeo. Vada soprattutto per arrivare alla radice dei problemi e alle soluzioni che devono essere poste in campo.

Per il resto, al Ministro degli interni e all'intero Governo diciamo che in provincia di Ragusa e in Sicilia ci sono uomini e donne che si svegliano durante la notte per soccorrere sulle spiagge bambini che stanno morendo e annegando e lo Stato non riesce a supportarli. Ci sono volontari che soccorrono vite umane e lo Stato non può - è davvero poco dignitoso - lasciare ai privati, ai cittadini e alla loro sensibilità ciò che è suo compito. Invece lo Stato da sempre meno mezzi ed è sempre meno presente rispetto a questo problema. Auspico quindi che intervenga anche il Ministero dell'interno per quanto è necessario. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF) e FI-PdL XVII).*

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi ieri abbiamo chiesto che il Presidente del Consiglio venisse in quest'Aula a riferire e a spiegare al Parlamento le richieste e le nostre proposte per il

Consiglio europeo di domani. Lo abbiamo chiesto nello spirito e nella speranza - un po' vana a questo punto - di riuscire a fare una discussione seria, approfondita, che sfociasse in delle proposte molto chiare e precise per il Consiglio europeo.

Nell'intervento di ieri a inizio seduta avevamo avvertito che per noi non sarebbe stato più sopportabile sentire ancora una volta solo parole retoriche da parte d chi piange oggi per poi aver dimenticato tutto tra una settimana. Avevamo avvertito che non lo avremmo più sopportato perché, davanti all'ennesima tragedia, era arrivato ed è il momento dell'assunzione di responsabilità politiche e anche di riconoscere gli errori fatti, perché se si è davvero in buona fede, se si vogliono impedire le stragi e tentare di mettere in campo proposte articolate ma concrete, si possono anche riconoscere gli errori fatti in passato e quindi correre ai ripari. Invece, il Presidente del Consiglio - mi dispiace dirlo ancora una volta - si è coperto dietro l'eroismo encomiabile (così lo abbiamo definito anche ieri) della Marina militare, della Guardia costiera, della Croce Rossa, dei volontari delle ONG, dei cittadini qualsiasi, di quei sindaci del Sud cui sono stati tagliati tutti i fondi e che debbono da soli trovare delle risposte adeguate per l'accoglienza.

Il Presidente del Consiglio si è coperto dietro questo, dietro belle parole e anche dietro l'ammissione che le questioni sono molto complesse e che certamente, visto che la situazione del Mediterraneo, del Nord Africa, di tutta l'Africa è grave, questo è un flusso che continuerà. Vi siete nascosti dietro a questo per arrivare a proporre il nulla. Ieri ci sono state dichiarazioni roboanti sull'affossamento dei barconi prima che partano, e in questo si è distinto, come sempre, il Ministro dell'interno (visto che esistono non solo gli imprenditori delle vite umane ma anche dei voti, per cui a demagogia si risponde con altra demagogia), e oggi ci ritroviamo di fronte alla proposta di risoluzione della maggioranza (che assomiglia molto a quegli ordini del giorno che ci approvate, in cui si parla di «valutare l'opportunità»), in cui le proposte avanzate, e che il Governo si impegna a portare in sede europea, sono assolutamente vaghe.

Noi invece siamo qui, ancora una volta, e su questo il Presidente del Consiglio continua a dire cose non vere; siamo stati qui come abbiamo fatto in molte altre occasioni, anche prima dell'inizio del semestre europeo, come ha ricordato poco fa la collega Petraglia, a chiedervi di fare i conti sull'idea di proseguire l'operazione Mare nostrum: di non chiuderla noi, ma di chiedere all'Europa un'operazione Mare nostrum europea. Il Presidente del Consiglio ci è venuto a dire che tanto anche con Mare nostrum i morti c'erano stati lo stesso e che in fondo era un fallimento. I dati - lo dico al sottosegretario Gozi che lo sa benissimo - sono altri, perché il picco di decessi che si è registrato nelle ultime settimane, pari a 1.600 morti, è quasi 100 volte superiore a quello dello stesso periodo dell'anno scorso, quando era attiva la ricerca di soccorso, che è stata sostituita per motivi economici, perché quella costava 9 milioni e questa 2,9 milioni di euro.

Per pura meschineria politica avete abbandonato Mare nostrum; diciamo la verità: si cambiava Governo, si era affossato Letta e, siccome il Governo Letta aveva fatto Mare nostrum, si doveva condividere questa operazione. Un'altra meschineria politica. Non lo dico solo io; le persone più esperte che questo Paese ha - penso al presidente Prodi - vi hanno ridetto chiaro e tondo in questi giorni che abbandonare Mare nostrum è stato un errore grave.

Poi non si può venire a parlarci dei valori dell'umanità e della civiltà europea. L'Europa ha abbandonato quei valori per puro mercantilismo: 28 Paesi non sono stati in grado di sostenere un costo che, trattandosi di salvare vite umane, era un costo iniquo. Il parere contrario sulla nostra risoluzione è proprio per questo: avete la coscienza sporca su Mare nostrum. Questa è la verità. Oggi mi aspettavo una posizione diversa. Eravamo qui a tentare di discutere, a trovare e a mettere in campo delle soluzioni.

C'è un'altra vaghezza. L'Europa di certo questi punti li accoglierà perché sono tutti vaghi, ma vogliamo dire chiaro e tondo il fatto che bisogna arrivare alla revisione di Dublino III? Lo vogliamo dire o no? Cosa andiamo a dire in Europa? Questa è un'altra priorità perché sapete perfettamente che cosa ha provocato il regolamento Dublino III: obbliga i migranti a chiedere asilo nel Paese di arrivo generando squilibri. Vi era la necessità di considerare tale revisione come un punto chiaro e preciso della nostra

richiesta in Europa, altrimenti ci veniamo a raccontare, ancora una volta, tutte stupidaggini. Ma il problema è che ci sono le persone che muoiono, le donne, gli uomini e i bambini, e abbiamo i problemi poi nel nostro Paese.

Per quanto riguarda il corridoio umanitario, in Europa bisogna chiedere aiuto anche all'ONU. Se apriamo il corridoio umanitario forse riusciremo a fare in modo che si possa richiedere l'asilo lì, sottraendo i migranti a quei trafficanti di carne umana. Su questo mi aspettavo che oggi si potesse non solo discutere, ma che almeno la maggioranza avesse il coraggio di scrivere dei punti un po' più precisi. Questa è la verità. Il problema è che si vuole nascondere un'altra cosa: durante il semestre europeo noi ci siamo ritirati da Mare nostrum e l'abbiamo sostituta con Triton. Frontex sta in Polonia. Questo abbiamo accettato. Questo è stato il ruolo che abbiamo svolto nel semestre europeo (ma eravamo troppo presi a vantarci del Ministro degli esteri europeo).

Sulla Libia ci ha telefonato Hollande. Gliene siamo molto grati, forse qualcuno doveva ricordare il ruolo che hanno avuto la Francia, gli Stati Uniti e l'Italia, che si è subito accodata. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Bencini e Bignami)*. Per questo, quando Alfano ci viene a dire di affondare i barconi, vorrei sapere con quale dei due Governi dovremmo avere un accordo. Anche in questo caso si usano parole ipergeneriche. Anche queste sono nella risoluzione; non c'è neanche una parola più chiara sulla stabilizzazione della Libia.

Vi è poi la questione della tragedia dell'Africa. Ogni volta che Renzi è venuto in questa Aula a parlare dell'Africa - invito tutti ad andarsi a leggere i Resoconti - ci è venuto a parlare sempre prima di qualche Consiglio europeo e dell'Africa solo per il nostro approvvigionamento energetico e per il ruolo che ENI può avere in quell'area. Di questo è venuto a parlare; non delle tragedie in Nigeria, non di Boko Haram. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Campanella, Bignami e Bencini)*. Parlate delle radici cristiane, ma non ve ne importa nulla del fatto che ammazzano quotidianamente e i cristiani tutti stanno scappando! Questo noi ci saremmo aspettati e scusate ancora una volta l'ansia con cui vi pongo tale questione.

Guardate, con queste proposte al Consiglio europeo di domani, come al solito, non si avrà nulla in mano; e non si torni poi qui a dire che l'Italia è stata lasciata sola, perché l'Italia non ha avuto il coraggio di chiedere con precisione le cose che servono. Il parere contrario sui vari punti che qui vi ho sottoposto sono la dimostrazione che volete tenervi Triton, che non volete rivedere gli accordi di Dublino, che quindi non volete risolvere alla radice e mettere in campo proposte varie per tentare di affrontare un dramma che ci porteremo avanti per molti anni. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Manconi, Bencini e Bignami).*

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, mi sembra che complessivamente il problema sia stato già adeguatamente valutato da questa quest'Aula con interventi molto apprezzati di diversi colleghi. Io vorrei partire da quanto oggi ha scritto un importante opinionista sul principale quotidiano italiano su questa vicenda: bisogna distinguere e reprimere. Guai se non mettiamo in ordine logico questi argomenti: distinguere prima di tutto, reprimere in seconda battuta. Distinguere perché abbiamo e viviamo un autentico dramma epocale, segnato non solo dal generico flusso di milioni di profughi che stanno andando verso i Paesi dove legittimamente pensano di poter vivere meglio; no, c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di diverso oggi nel flusso epocale che sta arrivando presso il nostro Mar Mediterraneo. Ci sono tanti focolai di guerra, perché il mondo che stiamo vivendo oggi è assai peggiore di quello del passato. Abbiamo le situazioni in Siria, in Iraq nello Yemen, nel Corno d'Africa, gli Shabaab che fanno razzie di qualsiasi tipo e Boko Haram che sta, al centro dell'Africa, mettendo un'ulteriore pressione su tanti disperati che cercano una traversata terribile.

Guardate, distinguere è fondamentale, e distinguere significa anche non dimenticare. Colleghi, a volte si sono susseguite in tutti questi anni delle polemiche piccole della politica italiana, ma i problemi purtroppo si sono moltiplicati, perché non è che se il Ministro oggi è Alfano i problemi sono diversi da quelli che aveva il ministro Maroni. Se, purtroppo, c'è stato un crescendo non è colpa né dell'uno né

dell'altro, ma di una situazione che passa molto sopra le nostre teste.

Non dimentichiamo neanche che i profughi che arrivano a Lampedusa non sono gli ultimi e gli unici: i flussi di profughi che vengono via mare sono minoritari rispetto a quelli che vengono via terra. Quindi noi non siamo gli unici destinatari di questa marea umana, perché ci sono tanti che, bypassando le Alpi, dal Nord, dalla Turchia, dalla Siria, vanno direttamente verso i Paesi di destinazione finale, e l'Europa è la metà finale. Guardate, anche nelle dichiarazioni di questi giorni, molti di questi ragazzi spinti in condizioni disumane a venire nei nostri Paesi dicono: «Ho parenti in Norvegia»; «ho la famiglia Svezia»; «voglio andare in Germania». L'Europa è la destinazione finale.

Apro una parentesi. Questo la dice lunga sulla miopia europea, perché l'Europa ha detto parole rituali sul dramma del Mediterraneo, almeno fino ad oggi, ma mi sembra che si sia svegliata. Bisogna, infatti, riconoscere che i dieci punti messi al centro del Consiglio dei ministri degli esteri sono molto positivi e dimostrano finalmente una consapevolezza che fino ad oggi non si è vista; ma questa omissione europea è autolesionista, perché l'Europa è la destinazione finale: noi siamo solo il Paese di prima accoglienza.

Colleghi, anche a questo proposito, abbiamo sottoscritto dei trattati in passato; lo hanno fatto tutti i Governi, di destra e di sinistra. Oggi purtroppo si pone l'esigenza di adeguare questi trattati, ma anche le nostre normative. Sapete, infatti, che fino a qualche mese fa - forse anche fino ad oggi, francamente non lo so e vorrei chiederlo a qualcuno che ne sa più di me - i maltesi potevano distruggere le barche. Spesso le autorità italiane informalmente si rivolgevano ai maltesi a questo scopo, non potendolo farlo noi per via di nostre normative. Bisogna adeguare e considerare le questioni alla luce della nuova situazione: dunque distinguere e reprimere.

Sinceramente - per l'esperienza che ho di una certa consuetudine parlamentare - capisco che questo sia un tema sensibile per l'opinione pubblica; ma non facciamoci la campagna elettorale sopra, altrimenti sicuramente non aiuteremo a risolvere il problema. Fare la campagna elettorale sulla pelle di questa gente significa porre le premesse per non risolvere mai nulla.

Oggi ho sentito, anche dai colleghi della Lega e del Movimento 5 Stelle, segnali di consapevolezza profonda: devono essere valorizzati. Fa bene anche il presidente Berlusconi a dire ciò che ha detto nei giorni scorsi, ossia ad offrire una collaborazione al Governo su questi temi. È il momento dell'unità nazionale su questi temi, non della divisione e della lacerazione tra di noi, perché, poi, la gente, fuori di qui, non distingue se facciamo bene o male, ma prende collettivamente atto dell'incapacità totale di una classe dirigente, di maggioranza o di opposizione, di affrontare il problema. *(Richiami del Presidente)*.

Termino, signor Presidente. Ho visto che c'è una consapevolezza nuova. Si è molto parlato del blocco navale; anch'io ne ho parlato, onestamente, ma ho parlato di un blocco navale sostanzialmente appoggiato ad una azione che vedo oggi essere quella dell'Unione europea, che è quella principale. Infatti, il problema non sta nell'attuare un blocco navale, che può voler dire tutto e il suo contrario. Il punto vero è distruggere le barche di questi scafisti, e lo si fa con un'azione mirata di polizia, che noi non possiamo che farci autorizzare. Non è un'operazione che possiamo decidere unilateralmente.

Guardate che la storia insegna molte cose. Nella vicenda dell'Albania c'è la ricetta di quello che abbiamo fatto. In Albania noi abbiamo fatto tre cose: accordo con lo Stato albanese (ma c'era uno Stato albanese, mentre in Libia non c'è); presidi di polizia militare in territorio albanese; distruzione organizzata nei porti albanesi dei barconi. Il fenomeno si è bloccato. Oggi noi non abbiamo la premessa, ossia la statualità libica.

A questo proposito, è chiaro che non basta dire che siamo favorevoli ai colloqui di Bernardino Leon. Lo dico sinceramente: ogni referente libico ha i suoi *sponsor* alle spalle. Dobbiamo fare pressione anche verso gli amici egiziani, che svolgono un ruolo importantissimo, affinché evitino di sperare che da Tobruk possa venire l'unificazione della Libia; il Parlamento e il Governo di Tobruk, infatti, non saranno mai i fattori unificanti di una realtà libica così complessa. Si tratta, quindi, di evitare che potenze importanti indirettamente sabotino, tramite i loro rappresentanti, le trattative che Bernardino Leon sta facendo.

Credo, dunque, che finalmente sia per il documento dell'ONU di ieri sia per quanto riguarda il Consiglio europeo, noi ci stiamo avviando sulla strada giusta.

Penso sinceramente che in quest'Aula tutti abbiamo un profondo senso di umanità, che rispecchia l'umanità del nostro Paese, lo straordinario sforzo dei nostri volontari; ma, colleghi, non confondiamo l'umanità con il buonismo, perché di buonismo e di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno. Noi rischiamo a volte di cadere proprio nella rete di questi trafficanti di esseri umani, che vogliono spingerci ad iniziative emotive, prese sull'onda dell'emozione, perché servono ad alimentare i loro sporchi traffici.

Voglio anche dire una cosa. Non pensiamo che i trafficanti siano solo libici, egiziani o siriani: occorre non dimenticare mai che le carte d'identità di molti di questi trafficanti sono probabilmente anche italiane ed europee, perché si tratta di un traffico criminale, che non ha confini. Di questo prendiamo atto e, contro di loro la battaglia deve essere senza quartiere. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) ePD e del senatore Centinaio)*.

*NAPOLITANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLITANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ho ritenuto doveroso - non foss'altro per l'attenzione e l'impegno dedicati per molti anni a questo nodo drammatico di emergenze e di problemi - dichiarare non solo i motivi della mia approvazione della proposta di risoluzione sottoscritta anche dal Gruppo a cui mi onoro di appartenere, ma anche, e in primo luogo, il mio apprezzamento per le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, per la loro carica emotiva e per la valorizzazione - ancora una volta e più che mai - dell'impegno e del coraggio delle nostre forze militari e civili impegnate a salvare vite e persino a recuperare i corpi delle povere vittime.

Esprimo apprezzamento soprattutto per aver proposto, sollecitato e ottenuto, insieme con altri, la convocazione del Consiglio europeo straordinario, che avrebbe dovuto aver luogo molto prima e giunge certamente molto tardi, ma conserva un suo significato e può avere un suo valore a seconda delle conclusioni a cui giungerà. Mi auguro che il Presidente del Consiglio si spenda con la massima energia, perché si tratti di conclusioni corrispondenti alla gravità e all'urgenza della situazione che stiamo vivendo. È il tempo di un'azione non procrastinabile, capace di incidere sullo sviluppo degli avvenimenti, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Ritengo che, nelle proposte di risoluzione dei diversi Gruppi parlamentari, soprattutto nei loro dispositivi, vi siano molte indicazioni in larga misura comuni e anche corrispondenti ai dieci punti elaborati dalla Commissione europea. Bisogna, però, assicurarsi che tutto questo diventi decisione effettiva del Consiglio europeo, dei Governi nazionali e delle istituzioni comuni. A questo proposito vorrei dire qualcosa: non si può essere severi, duri e certe volte anche profondamente turbati e sconcertati - come siamo tutti - dinanzi al ritardo, alla cecità o all'impotenza dell'Unione europea e poi magari opporsi o resistere a quella indispensabile e sempre più stretta integrazione tra gli Stati e i Governi dall'Unione e allo sviluppo di politiche comuni in molteplici campi, che sono la sola risposta possibile. Figuratevi se dovessimo rassegnarci a rispondere da soli a questa emergenza, che ci investe in modo così tumultuoso e doloroso.

Credo, quindi, che possiamo confidare nei buoni risultati di questo Consiglio, se sarà naturalmente non solo l'Italia - e confido che non sarà solo l'Italia - a battersi per delle conclusioni davvero efficaci. Allo stesso tempo credo che quello attuale non sia soltanto un tempo di azione urgente, ma anche di riflessione.

Il presidente Renzi ha detto che è altresì necessario dare risposte culturali. Credo sia necessario, innanzitutto, avere piena coscienza della portata di tali questioni. Ne ha parlato or ora il collega Casini.

Siamo di fronte non solo ad un'emergenza a sviluppo rapido, ma anche ad una questione storica, a movimenti e rimescolamenti di popolazioni nel Mediterraneo, che naturalmente, come è stato ricordato e studiato da storici, hanno precedenti in molti secoli fa. Siamo, dunque, dinanzi a qualcosa del genere,

ma in un mondo completamente diverso, che è quello in cui viviamo.

Credo allora che bisogna intanto dirsi con tutta chiarezza che fino a ieri - e speriamo non anche domani - la questione del Mediterraneo e del Mediterraneo-Medio Oriente è rimasta largamente ai margini della visione, prima ancora che dell'azione, dell'Unione europea. Rammentate quando, anni fa, l'allora Presidente francese lanciò, con molto fracasso mediatico, l'idea di una Unione per il Mediterraneo, anzi, del Mediterraneo. Allora vi fu una disputa - adesso sembrerebbe una cosa quasi surreale - se si dovesse chiamare Unione «per» o «del» Mediterraneo, intendendo che Unione del Mediterraneo potesse significare qualcosa di impegnativo e significativo solo per i Paesi dell'Unione europea che si affacciavano sul Mediterraneo. Giustamente, anche da parte del Governo italiano si insistette perché si parlasse di Unione per il Mediterraneo, come segno della complessiva condivisione da parte di tutti i Paesi membri dell'Unione e delle sue istituzioni di un'attenzione e di un impegno verso il Mediterraneo. Diciamo pure che non è seguito nulla ed è stata soltanto una parentesi di valore puramente mediatico. E ancora, fino a tempi recentissimi, ho ricevuto echi anche delle discussioni nelle istituzioni europee: per molti rappresentanti di Paesi del Centro e del Nord Europa, l'Europa e le sue responsabilità finiscono lì, senza giungere mai ad abbracciare il Mediterraneo ed il Medio Oriente, che è uno dei punti focali nella crisi che oggi attraversa il mondo. *(Applausi dal Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PD, FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC)).*

Vedete, non sembri eccessivo e non ci si spaventi di ciò, perché deve far parte delle nostre prospettive. Questo è forse il momento, come non mai, dopo il 1989, in cui si impone - come materia concreta di riflessione e poi d'impegno - la costruzione di un nuovo ordine mondiale, e vi sarà occasione di discuterne anche sulla base di qualche apporto molto importante di elaborazione storico-culturale. Siamo giunti al dunque: abbiamo l'assoluta esigenza di chiederci e di riflettere su cosa possa essere un ordine mondiale più giusto e sostenibile; cosa che non si è fatta, perché dopo il 1989 si sparse e si diffuse l'illusione che, dalla fine della guerra fredda, potesse nascere un ordine mondiale magari unipolare e pacificato nel suo seno. Ci fu qualcuno, come un grande politologo e uomo di Stato americano, che scrisse un libro il cui titolo era invece l'opposto, "Un mondo fuori controllo". La sua previsione era non il pacifico raggiungimento di un ordine mondiale senza più conflitti interni, ma il manifestarsi di un mondo fuori controllo. E credo, purtroppo che, la storia abbia dimostrato che quella definizione, che allora sembrò troppo pessimistica, aveva un suo fondamento. Dobbiamo quindi guardare anche molto lontano, oltre che vicinissimo, al domani, alle prossime settimane ed ai prossimi mesi. Dobbiamo riuscire a guardare, riflettere ed operare anche per il futuro.

Desidero, infine, muovere un'ultima osservazione. Parliamo sempre di Europa come entità storica, tutt'al più come Unione europea o, al limite, come Consiglio dei Capi di Governo. Dobbiamo invece parlare di più degli europei, perché ormai l'idea di tenersene fuori sta perdendo terreno non solo tra gli italiani, ma anche in molti Paesi, anche lontani dal Mediterraneo. Come giustamente ha ricordato il senatore Casini, infatti, non è nemmeno solo dal Mediterraneo che arriva l'onda dei profughi.

Noi sappiamo che perciò tra gli europei si sono diffuse e si diffondono sempre più preoccupazioni angosciose e anche paure. E le dobbiamo capire. Noi non solo possiamo, dobbiamo capirle, ma senza arrenderci ai flussi emotivi che possono solo portarci fuori strada.

Allora i Governi, che invece sono molto condizionati da questi stati d'animo e da queste angosce sempre più diffuse, devono avere il coraggio di dire la verità e di prendersi le loro responsabilità dinanzi agli europei. Io credo che questo sia più importante ancora delle risoluzioni che potranno domani essere approvate in Consiglio europeo.

E questo deve farlo, naturalmente, e io mi auguro che lo stia facendo e voglia farlo, anche il Governo italiano di fronte agli italiani. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF) e del senatore Stucchi. Molte congratulazioni).*

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Con l'occasione le rivolgo anche, a nome dell'Aula, gli auguri per la carica di Presidente del suo Gruppo, che assume a partire da oggi. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Pagano e Rizzotti)*.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, questa mattina con spirito autolesionistico, al limite del masochismo, mi sono deciso ad ascoltare il presidente Renzi, nell'intervento sia alla Camera che al Senato. Lo so: forse è follia, ma ci tenevo a farlo.

Il presidente Renzi è stato un affabulatore. Ha toccato tutti i valori e tutte le emozioni che l'essere umano può provare. Ha toccato le radici cattoliche, perché voleva coinvolgere i cattolici. Ha citato versi poetici. Ha mostrato immagini di madri in catene che partoriscono. Ha citato alla Camera 28 cristiani decapitati e qui al Senato 28 fratelli africani.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 13,18)**

(*Segue* MARTON). Ha cercato di smuovere le coscienze per poi venirci a dire che noi, le opposizioni, siamo in cerca di voti. Mi sembra un malcelato tentativo di nascondere una paura che egli stesso ha.

Temo sia questa la problematica di Renzi. Venire a fare il suo bel comizio in Senato per raccogliere voti! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

In tutto questo, però, quanti atti ha prodotto? Quali atti reali ha prodotto? Ha fatto una serie di dichiarazioni di intenti. Noi siamo stanchi. È da due anni che sentiamo dichiarazioni di intenti, che leggiamo *tweet* e guardiamo *talk show*. È sempre in giro a fare il bello e a vantarsi di interventi che non ha realizzato! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Ho sentito citare l'Africa. Tutti l'hanno citata. Noi ci domandiamo se abbiamo indagato sulle ragioni che hanno portato al malessere diffuso dell'Africa e alla sua instabilità tuttora presente. Sapete quanti conflitti ci sono in Africa? Ce ne sono 13. Sapete quanti ce ne sono nel mondo? Sono 33, e sono quelli ufficiali, perché ci si dimentica quelli del Ruanda e del Burundi. Si dimenticano Stati in cui non ci sono risorse energetiche e che, ovviamente, vanno abbandonati. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Questo succede.

Noi siamo degli ipocriti, e dico noi intendendo la classe politica. Il Gruppo del Movimento 5 Stelle si estrania perché, ovviamente, noi abbiamo scritto nero su bianco quali sono le nostre soluzioni ai problemi. *(Commenti dei senatori Cociancich e Cardinali)*.

Smettiamola, intanto, di andare a sfruttare quei Paesi. Siamo noi che creiamo l'instabilità. Siamo noi che siamo andati a creare le guerre in certi luoghi! E perché lo abbiamo fatto? Perché conveniva rimuovere il dittatorello di turno! Ho sentito il presidente Napolitano parlare di nuovo ordine mondiale. Ma stiamo scherzando? *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

E ho sentito gli applausi della gente qui dentro! Siamo noi a creare l'ordine mondiale! Dobbiamo vergognarci per queste parole! E vi siete anche alzati ad applaudire. Il nuovo ordine mondiale! Con che diritto poi?

Sono veramente disgustato da certe parole che ho sentito pronunciare in quest'Aula. Abbiamo dei popoli in costante conflitto per mancanza di acqua (Israele e Palestina) e popoli sfruttati per il coltan (il Congo). Posso andare avanti due giorni e mezzo con queste cose.

Se voi andate a controllare i rapporti del Centro documentazione conflitti ambientali, si parla di oltre 50 milioni - ripeto: 50 milioni - di possibili immigrati da qui ai prossimi 30 anni. Li abbiamo creati noi. Ne abbiamo creati 50 milioni. Qual è la nostra soluzione? Cosa proponiamo noi? Fermare i barconi, potenziare Triton, ritornare a Mare nostrum. Queste, secondo voi, sono le proposte che dobbiamo fare? O, invece, redistribuire una ricchezza tra quei popoli affinché non sentano più il bisogno di andarsene? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. A noi conviene. Conviene perché sfruttiamo le loro terre. Sfruttiamo anche i loro tiranni, perché ci conviene che ci siano degli agenti colpevoli al nostro posto. Fanno il lavoro sporco per noi, per garantirci il caldo, il tepore di inverno, salvo poi abbandonare queste persone, vero? Mi sono anche stancato di dire queste cose.

Entrando nel merito della dichiarazione di voto vera e propria, noi chiederemo lo spacchettamento con riferimento alla votazione della risoluzione n. 4 a firma dei senatori del PD, perché non ci troviamo assolutamente nelle premesse (addirittura, ci sono delle frasi imbarazzanti), salvo poi avere un

dispositivo generico che condividiamo. Bastava mettere anche: siamo a favore della pace nel mondo. Sì, siamo a favore della pace nel mondo, per l'amor del cielo.

C'è una frase che mi ha incuriosito, che è la seguente: «mirate operazioni di polizia». Cosa significa? Andiamo ad eliminare alcune persone scomode in Libia, così possiamo ritornare a impossessarci dei pozzi di petrolio e gas? Cosa intendete per «operazioni mirate di polizia»? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Intendete veramente creare un canale umanitario affinché le persone non vengano più sfruttate ed aiutate? E come? Chi intendete eliminare con quelle operazioni di polizia? *(Commenti del senatore Giovanardi)*. Gli scafisti? Vuoi eliminare gli scafisti? Vuoi ucciderli? Ho sentito anche parlare di 1.200 arresti di scafisti. Dove li avete messi? Ripeto: dove li avete messi? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Abbiamo le carceri sovraffollate e voi avete arrestato 1.200 persone per finire dove? Secondo me, sono barzellette, signori.

Guardiamo in faccia la realtà e prendiamo impegni seri e concreti. Rivediamo la Convenzione di Dublino: lo mettiamo per iscritto, andiamo in Europa e ci battiamo per rivedere Dublino e «non andremo e proveremo»! Noi vogliamo serietà e siamo pronti a dare serietà.

Pertanto, voteremo a favore degli impegni generici della proposta di risoluzione n. 4, ma contro le premesse, che sono oscene e ci asterremo su tutte le altre proposte di risoluzionie *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

*GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, quando ci sono grandi emergenze di natura internazionale il nostro Gruppo ha sempre offerto un contributo ed un impegno chiaro e deciso, nel supremo interesse nazionale ed internazionale: ciò, ovviamente, quando è stato al Governo, nella maggioranza, e anche quando era all'opposizione.

Quindi, comprendiamo l'appello che oggi il Presidente del Consiglio ha rivolto al Parlamento in vista del Vertice di domani. Un vertice importante, noi ci auguriamo utile; non lo sappiamo ancora, ma un Vertice straordinario di Capi di Stato e di Governo a livello europeo mi pare abbia un precedente solo dopo l'11 settembre; quindi, indubbiamente è un'occasione rilevante.

Il Presidente del Consiglio, in vista di questa scadenza, si è augurato di incontrare in Parlamento un'oasi di confronto e una maggioranza più ampia. Quindi, noi stiamo parlando di questa vicenda, di questi fatti, non di altro. Il nostro giudizio sul Governo, anche su queste vicende, resta molto critico, ma ovviamente vogliamo dare un contributo propositivo affinché domani l'Italia - com'è stato detto in quest'Aula - abbia più forza ed una maggiore incidenza nella discussione a livello europeo. Devo anche dire che non abbiamo atteso il dibattito di questa mattina.

Il presidente Berlusconi, domenica pomeriggio, ha rilasciato una dichiarazione, in cui ha detto che occorre costituire immediatamente un tavolo tra tutti i protagonisti dei Governi passati e presenti, dove ciascuno possa mettere a disposizione le proprie esperienze per porre fine a queste sciagure: questo è il momento dell'unità e dell'azione, non delle divisioni e dei contrasti. È una posizione che è stata pubblicamente espressa, in coerenza con lo spirito che ha sempre caratterizzato la nostra azione, e dico quella di Silvio Berlusconi personalmente, anche in tanti frangenti drammatici della vita italiana, sia quando è stato al Governo - e forse ha avuto meno solidarietà di quanta ne avrebbe meritata - sia oggi, quando, con responsabilità, offre solidarietà a questo Governo, anche alla luce dell'esperienza dell'uomo che più di tutti è stato alla guida del Governo d'Italia, che ha presieduto tre G8; che, anche nella vicenda africana e libica, ha dimostrato una maggiore capacità e più incisività di molti altri. Siamo, quindi, disponibili a questo sforzo. Del resto, lo abbiamo messo nero su bianco nella nostra proposta di risoluzione.

Anche noi vogliamo qui apprezzare lo sforzo della Marina militare, della Guardia costiera, di coloro che sono impegnati, civili e militari, su una frontiera drammatica. Vogliamo altresì manifestare solidarietà a tutti gli italiani comuni, ma soprattutto ai siciliani e ai calabresi, che ogni giorno vedono le loro città e i loro porti accogliere e ricevere carichi di sofferenza e di disperazione. Ciò detto, però,

noi vogliamo anche ricordare in questa occasione che bisogna incidere un po' di più.

Il presidente del Consiglio Renzi è andato negli Stati Uniti giorni fa. Della missione si è molto detto delle pacche sulle spalle. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Abbiamo letto le qualità degli eccellenti vini italiani che sono stati portati, giustamente, come si usa, in dono ad Obama. Ma quando il presidente Renzi ha chiesto appoggio su due questioni a Obama, le sanzioni alla Russia - che oggi non sono all'ordine del giorno del nostro dibattito - e l'aiuto per la vicenda libica, ha ottenuto un cortese diniego dal Presidente americano. Quindi, quella missione, al di là dei sorrisi e delle pacche sulle spalle, si è risolta in un fallimento. Anzi, sulle sanzioni alla Russia si è invitato Renzi a convincere gli europei a continuare, e sulla Libia anche i droni - gli aerei senza persone ma in grado di colpire - che erano stati chiesti, sono stati negati.

Si potrà obiettare che era prima della tragedia, ma non mi pare che gli Stati Uniti abbiano cambiato atteggiamento. Lo dico perché molte volte questo Governo enfatizza le pacche sulle spalle e cela le delusioni reali delle posizioni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Noi diciamo che dobbiamo occuparci di molte cose: la tragedia che si è verificata con centinaia di vittime - come ha detto stamattina Renzi - ha oscurato le teste tagliate che ci sono state (altre 28) pochi giorni fa; ha oscurato tante vicende di cui non dobbiamo dimenticarci. Anche Gentiloni ha scoperto - l'ho letto ieri su «Il Messaggero» - che i trafficanti di schiavi finanziano anche il terrorismo: benvenuto, ministro Gentiloni, in questa realtà. Del resto, Gentiloni aveva già scoperto che, a volte, bisogna parlare con i dittatori in Africa e in Asia perché - ahimè - in quelle parti del mondo di democrazia ce n'è poca, e anche la primavera araba ha alimentato più illusioni che realtà. Magari avesse fatto germogliare democrazie!

Quando, però, altri Governi hanno dialogato con quelli che c'erano - pessimo Gheddafi, ma molto peggio il califfato che anche in Libia si sta per insediare - quando quei Governi hanno dialogato anche sul problema dell'immigrazione per contenere i flussi, qualcuno polemizzava sulla tenda di Gheddafi a Roma, che era ben poca cosa; anzi, se serviva a controllare i flussi migratori, ben venga quel tipo di tende.

Vorremmo, quindi, che si desse atto della *realpolitik* che fu condotta nell'interesse dell'Italia e che oggi molti hanno rivalutato. L'Occidente - la mia è anche una riflessione storica, presidente Napolitano - forse ha sbagliato molte volte le guerre e le paci. Quando l'altro giorno il Presidente del Consiglio è andato in America, il presidente Obama gli ha detto che le truppe non si ritireranno adesso dall'Afghanistan, perché se si ritirassero ora chissà cosa potrebbe succedere. C'è stato un attentato pochi giorni fa, i talebani si stanno affiliando - ma il termine è troppo gentile - all'ISIS e, quindi, gli Stati Uniti ci hanno comunicato che resteranno ancora per un po' di tempo, e a noi questa sembra una decisione saggia. Ciò vuol dire, allora, che abbiamo sbagliato le guerre e le paci e, quando il Governo Berlusconi avvertiva che l'Italia non avrebbe dovuto partecipare alla guerra contro la Libia, forse molti altri, anche qui oggi presenti, avrebbero potuto riflettere di più su quell'invito alla *realpolitik*. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Gli errori si pagano. Si dice che Gheddafi era pessimo, ma adesso in Libia non c'è un Governo, tant'è vero vorremmo fare blocchi navali ed altri interventi, ma non sappiamo con chi interloquire. È vero che c'è il Governo di Tobruk, che è un po' più riconosciuto rispetto agli altri, ma ci si chiede poi quanto comanderà.

Apprezziamo che il Governo abbia condiviso la parte dispositiva della nostra proposta di risoluzione, che chiede che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adotti una risoluzione che autorizzi interventi mirati in Libia. Di interventi mirati ha parlato in questi giorni il presidente Renzi, riferendosi alla distruzione dei barconi; ne ha parlato il ministro Alfano, che - per fortuna - ha smesso di annunciare requisizioni di case di italiani da destinare ai clandestini e ha detto anche lui che bisogna affondare barconi e garantire più sicurezza al nostro Paese; la Mogherini ha detto che i trafficanti sono dei terroristi; Magris, che non fa parte del Governo, ma è un intellettuale conosciuto, in un editoriale sul «Corriere della sera» ha proposto la corte marziale per i trafficanti. Noi non la proponiamo, ma evidenziamo che ormai c'è una rincorsa in posizioni di severità che, quando sono state invocate da noi,

senza peraltro arrivare a proporre la corte marziale, venivano considerate demagogiche o strumentali alla campagna elettorale. Chiariamo anche questo punto, caro presidente Casini: qui non stiamo facendo campagna elettorale, ma dobbiamo pensare tutti insieme, e lei lo ha dimostrato, alla sicurezza del nostro Paese ed anche ad evitare che il buonismo generi stragi. Questo penso lo si possa dire. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Purtroppo le elezioni ci sono sempre e ci sono sempre anche le stragi e i disastri. Speriamo che proseguano le elezioni, nei ritmi ordinari, e ovviamente che cessino le stragi.

Noi chiediamo che il Consiglio di sicurezza intervenga in questo senso. Chiediamo che, in Italia, ci sia un tavolo di coesione nazionale per l'emergenza immigrazione, che coinvolga i rappresentanti dei Governi che hanno maturato un'esperienza nel passato e le forze politiche di buona volontà. Il Governo ha dato parere positivo. Attendiamo che questa generosa disponibilità - ho ricordato la dichiarazione del presidente Berlusconi di domenica - venga colta.

Chiediamo inoltre - ed anche su questo punto il Governo si è dichiarato favorevole - che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite valuti l'opportunità di emanare risoluzioni che permettano alla comunità internazionale l'applicazione di misure in accordo con quanto stabilito dagli articoli 41 e 42 della Carta delle Nazioni Unite. Questi due articoli consentono al Consiglio di sicurezza di varare misure di interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie e marittime.

Oggi, in un'intervista televisiva, il ministro Gentiloni chiedeva cosa fosse un blocco navale. Quindi, invito il Ministro degli esteri a leggere - ma glielo può anche riferire l'autorevole Ministro degli interni - la Carta delle Nazioni Unite, dove c'è scritto che si possono interrompere dei collegamenti e, quindi, anche le relazioni diplomatiche, ove naturalmente ne ricorrano le condizioni. Gli articoli 41 e 42 della Carta prevedono anche che, se il Consiglio di sicurezza ritiene che le misure previste dall'articolo 41, che ho appena citato, siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, si possa intraprendere con forze aeree, navali o terrestri ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di membri delle Nazioni Unite. Si tratta della Carta dell'ONU, non della dichiarazione di guerra fatta da chissà chi. Quello che noi chiediamo è che il nostro Governo inviti anche le Nazioni Unite a valutare se ricorrano tali condizioni.

Siamo lieti che, sulla parte dispositiva della nostra proposta di risoluzione, sia stato espresso un parere favorevole da parte del Governo. Noi rivendichiamo anche le premesse, ma sappiamo che è quella dispositiva la parte che conta.

Quindi, prendiamo atto di questa volontà, e ci auguriamo che domani ci siano dei risultati positivi e questo mercato di morte finisca.

La procura di Palermo, sacra a tutti e ad alcuni ancora più sacra, ha detto che un milione di persone può venire in Italia. La procura di Palermo ha scoperto che al Cara di Mineo, e non nel cuore dell'Africa, c'è gente che organizza traffici anche nel nostro Paese, speculando su quelli che sono arrivati in Italia dopo averli spellati economicamente e, a volte, anche umanamente nei trasporti.

Prendiamo, quindi, atto del fatto che il nostro contributo trovi una condivisione, ma ne saremo vigili interpreti, nella solidarietà nei confronti di vittime che hanno diritto a sperare, ma soprattutto ad essere aiutate anche a casa loro, dove i soldi che si sprecano in Italia con cooperative come quella denominata «29 Giugno» chissà quanti posti di lavoro avrebbero creato in Africa.

Infine, apprezzando che il nostro contributo sarà utilizzato, non recitiamo poesie, ma invochiamo decisioni internazionali adeguate all'emergenza che viviamo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, quando ci si trova in un passaggio storico delle dimensioni evocate prima dal presidente Napolitano e di fronte alle dimensioni così gigantesche della tragedia umana che si è consumata e che continua - ahimè - a

consumarsi nel canale di Sicilia, credo che un Paese come il nostro, così impregnato di Mediterraneo per la sua storia e la sua geografia, abbia il dovere, nella diversità delle posizioni che questo dibattito ha messo in luce con assoluta evidenza, di trovare la massima unità possibile, nel rispetto e anche nella valorizzazione delle diversità. L'unità, infatti, non è mai appiattimento su una voce sola, ma è confronto, anche polemico quand'è necessario.

Per queste ragioni il Gruppo del Partito Democratico, accogliendo positivamente le aperture del Governo, non voterà - come è ovvio - solo la mozione di maggioranza, ma anche i dispositivi delle mozioni dei Gruppi Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. Lo facciamo perché siamo consapevoli che, in questo momento, tutte le aperture reciproche devono essere valutate, perché ci troviamo di fronte ad un passaggio di grande responsabilità.

Vorrei dire che, in questo momento, abbiamo tre grandi responsabilità davanti a noi. La prima è quella di essere all'altezza del Paese che rappresentiamo.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 13,39)**

(*Segue* TONINI). Naturalmente nessuno da solo può farlo, ma insieme possiamo essere all'altezza del Paese che rappresentiamo, un Paese - come ricordava prima il presidente Napolitano - attraversato dalle angosce e dalle paure. Noi dobbiamo saper rappresentare anche questo sentimento. Non dobbiamo demonizzare facilmente le angosce e le paure che attraversano il Paese. Dobbiamo saper dare rappresentanza e voce anche a questo sentimento, ma naturalmente anche alla generosità straordinaria che il nostro Paese sta dimostrando, innanzitutto sul terreno della professionalità dei cittadini italiani che servono in prima linea di fronte a questa emergenza. È stato già detto da tutti, e non possiamo non dirlo anche noi, che i nostri militari, i volontari, tutto questo Stato italiano che tante volte noi italiani non amiamo (storicamente noi italiani non amiamo il nostro Stato), i servitori dello Stato, in queste occasioni danno il meglio di sé e ci fanno essere orgogliosi di essere italiani e di avere in qualche modo concorso a costruire il nostro Stato con tutte le sue difficoltà.

Dobbiamo poi rappresentare la società civile, le popolazioni, e in particolare quella straordinaria popolazione di Lampedusa. Io ho avuto la fortuna, grazie ad un'iniziativa di una collega, la senatrice Padua, di andare a Pozzallo e sono rimasto impressionato dalla generosità spontanea, maturata e non semplicemente emotiva, di quelle persone che hanno assunto su di sé il peso del primo impatto. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Hanno mostrato la maturità e la voglia di dire: Italiani, venite a vedere cosa facciamo noi con convinzione. Noi dobbiamo essere molto vicini a quelle comunità, dando loro il ristoro in termini non solo economici, ma anche di vicinanza, di aiuto e sostegno alla loro grande e straordinaria generosità. Dobbiamo innanzitutto essere noi all'altezza di questo Paese che rappresentiamo.

C'è poi un secondo aspetto, cui accenno soltanto. La politica deve tornare ad essere sforzo di intelligenza degli avvenimenti. Dobbiamo sforzarci di capire cosa sta succedendo intorno a noi. Il Mediterraneo in questo momento è il crocevia di tre crisi, naturalmente molto diverse tra loro, ma che si incrociano proprio nelle acque del Mediterraneo. C'è innanzitutto la terza guerra mondiale, come l'ha definita Papa Francesco, che ha come epicentro il mondo arabo-islamico. Cento anni fa la guerra mondiale ebbe come epicentro la guerra civile tra noi europei. Oggi la guerra mondiale è una guerra civile all'interno del mondo arabo-islamico. E questa guerra sta facendo centinaia di migliaia di morti e sta producendo milioni di sfollati e milioni di persone in fuga dalla violenza e dalle persecuzioni.

Poi c'è l'Africa, come è stato ricordato oggi con grande passione e intelligenza dal Presidente del Consiglio. L'Italia vuole investire sul terreno della cooperazione perché sappiamo che, solo attraverso quella leva, possiamo evitare che la tragedia diventi incontrollabile e ingestibile. Con una riforma importante che abbiamo fatto all'inizio di questa legislatura, abbiamo cambiato il nome del Ministero degli esteri. Naturalmente cambiare i nomi è piccola cosa, ma è il simbolo di un'intenzione: lo abbiamo chiamato Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale per dire che, per chi sta nel Mediterraneo, la politica estera è cooperazione e innanzitutto con l'Africa.

C'è poi la terza crisi, quella dell'Europa, che stenta a trovare un suo assetto politico e istituzionale convincente. Cito ancora il presidente Napolitano: senza più Europa politica, nessun Paese europeo

sarà in grado di affrontare le dimensioni della crisi globale nella quale siamo immersi.

Ecco, allora che la terza responsabilità che abbiamo è tradurre tutto questo in politica, in atti di Governo e decisioni. Credo si debba riconoscere al Governo italiano, al Presidente del Consiglio, ai suoi Ministri e - fatemelo dire - anche all'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini, di aver ottenuto con sforzi nel tempo e amaramente, anche grazie alla spinta emotiva che ha prodotto la tragedia di domenica scorsa - a volte, bisogna riconoscere amaramente che anche così si muovono le coscienze, le istituzioni e i Governi - di mettere finalmente all'ordine del giorno di un Consiglio europeo straordinario quattro punti fondamentali. Così li ha riassunti il Presidente del Consiglio, valorizzando i dieci punti proposti dalla Commissione europea. Su questi quattro punti si propone di costruire una vera strategia di attacco rispetto al problema.

Certo, bisogna rafforzare il nostro impegno di ricerca e soccorso in mare, ma sapendo che non è in mare che possiamo risolvere il problema dell'accoglienza e quello umanitario. La catastrofe umanitaria non si può evitare e contrastare lasciando che sia il mare il momento di incontro tra noi e loro. Quindi, insieme certo al rafforzamento della missione Triton e, più in generale, dei nostri strumenti di accoglienza, di ricerca e di soccorso in mare, dobbiamo contrastare il fenomeno alle sue radici attraverso una politica di trattativa, di negoziato stringente in Libia.

Ci sono oggi delle aperture significative del Governo di Tripoli che penso debbano essere valorizzate e che sono un segnale di speranza rispetto al futuro. Il contrasto determinato e fermo - tutti lo devono sapere - noi vogliamo farlo insieme ai libici, ma se i libici non si mettono rapidamente in condizioni di farlo insieme a noi, saremo costretti, come comunità internazionale, a intervenire in maniera efficace.

Infine, sottolineo l'idea di condividere a livello europeo il peso, che è anche però un investimento e una risorsa di apertura sul futuro, dell'accoglienza a chi fugge dalla guerra e a chi fugge dalle persecuzioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è lo spirito con il quale ci accingiamo a votare queste risoluzioni. Il nostro Paese, che ha così grande responsabilità da essere un punto di sutura fra l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente, il grande mondo arabo?islamico, solo se unito può trovare la sua strada e il suo ruolo nella comunità internazionale e nel mondo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento dal Governo. Signor Sottosegretario, ho sentito che è stato espresso parere contrario rispetto alla proposta di risoluzione n. 1. Spesso ho presentato risoluzioni con il "trucco", ma questa di trucchi non ne ha. Quindi, rispetto al dispositivo, le chiedo su quale delle due parti sia contrario o se lo sia su entrambe: mi riferisco alla parte in cui si parla di sostenere in sede europea la difesa dei confini del Paese e alla parte relativa alla difesa delle radici giudaico-cristiane europee. La sua contrarietà è su entrambi i punti del dispositivo? Diversamente, sarei disponibile a riformularlo o a votarlo per parti separate.

PRESIDENTE. Il Governo ha già espresso il parere. Chiedo se intende pronunciarsi nuovamente sulla proposta di risoluzione n. 1.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo intende certamente lavorare sul tema della difesa dei confini, ma nell'ambito dello spazio Schengen e di quella cooperazione ed integrazione europea che qui non viene indicata, intendendo quasi una iniziativa di tipo unilaterale da parte dell'Italia che non ritengo sia efficace e opportuna ai fini del buon successo e del buon esito del Consiglio europeo.

Il secondo tema, senatore Calderoli, non è oggetto dell'ordine del giorno del Consiglio europeo, quindi non possiamo impegnarci in quella sede a trattare quel tema.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi scusi, ma vorrei intervenire per mettere i puntini sulle "i". Nella proposta di risoluzione n. 1 il dispositivo recita: «a sostenere in tale sede» ossia in sede di

Consiglio europeo, quindi è implicito che non può essere una presa di posizione unilaterale del Paese, ma che deve essere invece in sede di Consiglio europeo. Quindi credo che questo punto possa essere accolto.

Rispetto alle radici giudaico-cristiane europee, nell'intervento - e ancora meglio lo ha fatto parlando alla Camera - il Presidente del Consiglio ha proprio fatto un richiamo agli attacchi e agli omicidi di cui sono stati oggetto i cristiani. Diversamente, possiamo votare il dispositivo per parti separate, ma è evidente che la difesa dei confini da trattare in sede di Consiglio europeo non può, come ha invece sostenuto il Sottosegretario, ritenersi un'iniziativa unilaterale. La mia proposta è proprio diretta a discuterne tutti insieme in sede europea.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, la Presidenza prende atto che il Governo ha ribadito le sue posizioni.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, annuncio che, contrariamente alle indicazioni che ha dato il mio Capogruppo, voterò contro tutte le altre proposte di risoluzione presentate dai Gruppi. Questo, in quanto non riconosco ai testi presentati una completezza che doveva essere, invece, assunta con motivazioni di carattere economico e economico-politico. Seppure nella proposta di risoluzione n. 4, a firma Zanda, Schifani e Zeller, vi sia un vago accenno alla soluzione di alcuni nodi politici cruciali nell'area libica, ritengo che la proposta avanzata con la nostra risoluzione andasse in un senso molto più ampio.

Il Governo italiano ha delegato da decenni la propria politica estera in quell'area del mondo - dal Nord Africa fino al Centro Africa - alla società ENI e questa cosa deve esser ribadita. Ci sono aree calde in quel Continente, prima tra tutte la Libia, dove proprio nei primi giorni di marzo sono state organizzate della manovre militari della Marina italiana a copertura degli interessi del Paese, ma soprattutto della compagnia energetica italiana; ci sono interessi della compagnia energetica italiana in Egitto e si è visto cosa è successo in quel Paese.

PRESIDENTE. Come sa, per le dichiarazioni di voto in dissenso sono previsti tempi più brevi. Prego, concluda.

PETROCELLI *(M5S)*. Sto finendo. Ci sono interessi della compagnia petrolifera italiana nelle aree dove è esploso il fenomeno Boko Haram. Ora, quell'area del mondo era animista e gli interventi della compagnia italiana hanno cambiato...

PRESIDENTE. Lei deve solo comunicarci il voto in dissenso; l'altra questione mi pare importante ma non possiamo riaprire la discussione.

PETROCELLI *(M5S)*. Presidente, è incredibile e paurosa la sua protervia! Glielo abbiamo già detto tante volte: quel posto non le spetta, non le compete. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Non si preoccupi di questo.

PETROCELLI *(M5S)*. Il mio è un ragionamento sensato. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua dichiarazione di voto in dissenso. *(Commenti del senatore Petrocelli)*.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, solo per quanto riguarda il dispositivo della proposta di risoluzione del Partito Democratico, non mi sento di votare a favore e vorrei dichiarare che non parteciperò al voto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate, come già annunciato dal senatore Calderoli, del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2) intendendosi come prima parte le parole da «a sostenere in tale sede la difesa dei confini del Paese» e la seconda: «a sostenere la difesa delle radici giudaico-cristiane europee».

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, anch'io chiedo la votazione per parti separate della proposta risoluzione n. 4, distinguendo tra premessa e dispositivo.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta e la valuteremo nel corso della votazione. Tra l'altro, la proposta di risoluzione n. 4 è stata presentata dal senatore Zanda e da altri senatori e non so se siano d'accordo sulla votazione per parti separate.

Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dal senatore Calderoli, fino alle parole «confini del Paese».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della seconda parte della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dal senatore Calderoli, dalle parole «a sostenere la difesa» fino alla parola «europee».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, avendo l'Assemblea respinto la nostra proposta di risoluzione, vorrei far presente al Governo e a lei che risultano precluse alcune parti delle proposte di risoluzioni che verranno successivamente poste ai voti: vi pregherei di controllare attentamente, altrimenti c'è qualcosa che non quadra. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Bignami e Mussini)*.

PRESIDENTE. La proposta di risoluzione non è stata votata per parti separate, ma è stata votata unitariamente, e ciò non determina un effetto preclusivo sulle altre proposte di risoluzione.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sulla proposta di risoluzione n. 4 il senatore Santangelo aveva chiesto una votazione per parti separate. Chiedo al senatore Santangelo, per una maggiore precisione, di specificare la sua richiesta.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo che la proposta di risoluzione sia messa in votazione per parti separate: la prima costituita dalle premesse, e dunque dall'inizio fino alle parole «politica estera europea», e la seconda costituita dal dispositivo, e quindi dalle parole «impegna il Governo» fino alla parola «territorio».

PRESIDENTE. Non essendoci osservazioni da parte dei presentatori, passiamo dunque alla votazione della proposta di risoluzione n. 4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte della proposta di risoluzione n. 4, presentata dai senatori Zanda, Schifani e Zeller, fino alle parole «politica estera europea».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, vorrei avvisare coloro che sono scarsamente telegenici, e quindi tengono alla loro immagine, che il senatore Ciampolillo, *more solito*, ci sta riprendendo.

PRESIDENTE. In questo modo avremo maggiore pubblicità dei lavori, senatore D'Anna.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dai senatori Zanda, Schifani e Zeller, dalle parole «impegna il Governo» fino alla parola «territorio».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 5, su cui il Governo si è dichiarato contrario alle premesse e si è rimesso all'Assemblea sul dispositivo. Evidentemente si richiede, in tal modo, una votazione per parti separate.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della proposta di risoluzione n. 5, presentata dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Scusi, signor Presidente, poiché mi è sfuggito un passaggio, vorrei sapere chi ha richiesto la votazione per parti separate della nostra proposta risoluzione, affinché resti agli atti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il Governo, avendo espresso un parere diverso sulle due parti. *(Proteste della senatrice Bottici)*.

SANTANGELO *(M5S)*. No, il Governo non ha chiesto la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Ho guardato l'Aula e il senatore Tonini mi ha dato un assenso; peraltro la maggioranza ha anche votato a favore, altrimenti avrebbe votato contro. Senatore Santangelo, la votazione per parti separate, tra l'altro, ha consentito l'approvazione del dispositivo; dovrebbe esserne lieto, altrimenti sarebbe stato respinto. Era *in re ipsa*. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

Per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 6, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, il Governo è contrario alle premesse, ma favorevole al dispositivo. Ove vi siano dubbi, chiarisco che evidentemente anche in questo caso si deve votare per parti separate. Chiedo al presidente Romani se è d'accordo, in modo tale che si possa verificare il diverso parere del Governo. *(Cenni di assenso da parte del senatore Romani Paolo)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, ne ha facoltà, ma cosa vuole dire? Stiamo procedendo in maniera abbastanza logica.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, desidero esprimere il mio parere contrario alla votazione per parti separate, ove possibile. Le ho fatto cenno immediatamente: essendo il nuovo delegato d'Aula del Gruppo Movimento 5 Stelle, la prego di porre attenzione verso la mia persona, onde evitare perdite di tempo.

PRESIDENTE. Ci sono state innovazioni che mi sono sfuggite. Chiedo scusa.

SANTANGELO *(M5S)*. Volevo dunque dichiarare la mia contrarietà alla proposta di votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Lei dunque ha dichiarato la sua contrarietà, quindi ora l'Assemblea voterà per alzata di mano tale proposta, cui lei ritiene di non voler aderire.

SANTANGELO *(M5S)*. Mi perdoni signor Presidente, ma quale parte metterà ai voti per parti separate? Lo specifichi, per favore.

PRESIDENTE. Le premesse e la parte dispositiva. Le premesse iniziano dalle parole «il Senato» e si concludono con le parole «un Paese», mentre la seconda parte inizia da «impegna il Governo» e finisce con le parole «di migranti».

Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate della proposta di risoluzione n. 6.

È approvata.

Mi pare che sia largamente condivisa.

Passiamo dunque alla votazione della proposta di risoluzione n. 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte della proposta di risoluzione n. 6, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, fino alle parole «un Paese».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della seconda parte della proposta di risoluzione n. 6, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, dalle parole «impegna il Governo» fino alle parole «di migranti».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sospendo dunque la seduta fino alle ore 16,30, in modo da rispettare gli impegni a carattere interno ed internazionale.

(La seduta, sospesa alle ore 14,04, è ripresa alle ore 16,34).

Presidenza della vice presidente FEDELI

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 16,34)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati approvati gli articoli da 1 a 6.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente.

SAGGESE, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.330, 7.319, 7.339, 7.342, 7.343, 7.348, 7.349, 7.351, 7.361, 7.362, 7.363, 7.366, 7.376, 7.380, 7.404, 7.417, 7.420 e 7.346 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 7.368, 7.405, 7.406, 7.414, 7.415, 7.425, 7.426 e 7.431.

Il parere è di semplice contrarietà altresì sulla proposta 7.331, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 7, comma 2, sia inserito in fine il seguente periodo: "Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie".

A revisione del parere precedentemente reso si esprime semplice contrarietà, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserita la clausola di salvaguardia di cui al capoverso precedente, sulle proposte 7.315, 7.316, 7.317, 7.318, 7.320, 7.332, 7.333 e 7.334. È altresì rivisto il parere sulla proposta 7.313, che è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Rimane sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 8 al termine».

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Le chiederei se sia possibile accantonare l'articolo 7, proprio perché si invita il Governo a valutare maggiormente l'opportunità di eliminare, accorpandolo in un corpo di polizia, il Corpo forestale dello Stato. Ci sono tantissimi emendamenti su questo tema, presentati da quasi ogni Gruppo. Noi ovviamente siamo contrari alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, proprio perché riteniamo che sia un corpo che lavora veramente sui territori, un corpo che riesce a dare utilità al Paese attraverso i controlli. È di oggi la notizia, che abbiamo letto dalle agenzie, secondo cui c'è stata una maxioperazione, portata avanti proprio dalla guardia forestale, che riguarda ben quattro Regioni italiane (Lazio, Campania, Toscana ed Abruzzo), sulla repressione del traffico di rifiuti tossici. Noi vorremmo che si potesse pensare ad un disegno di legge su questo argomento.

Chiediamo quindi di togliere il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 7. Ove questo non fosse possibile, chiediamo un minimo di riflessione in più e chiediamo che comunque rimangano l'unitarietà del corpo e le sue peculiarità.

Per quanto riguarda la spesa, che il presidente Renzi adduce come giustificazione a questo taglio che vuole apportare, passando da cinque a quattro corpi, vorrei dire che non c'è risparmio, perché circa il 95 per cento è prodotto dal personale, il quale, così come viene detto nell'impianto, verrà assorbito.

Perché, allora, Presidente, togliere al nostro Paese quel Corpo che ha comunque dato forza al nostro Stato? Chiedo, signora Presidente, che l'articolo 7 venga accantonato, proprio perché si abbia il tempo di fare un minimo di riflessione in più. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Bignami e Campanella)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, mi associo alla richiesta della collega Pelino in quanto dagli interventi svolti in discussione generale è emersa un'opinione abbastanza diffusa che sull'articolo 7 sarebbe forse necessaria una ulteriore riflessione da parte del Governo per sottostare, per una volta, ad una volontà ampiamente espressa dal Parlamento. Richiedere di riflettere sull'articolo 7 è quindi opportuno, visto che tanti colleghi della maggioranza, oltre a tutte le opposizioni, hanno espresso la propria contrarietà all'abolizione del Corpo forestale dello Stato. Ciò tanto più alla luce del fatto che i colleghi del Gruppo Per le Autonomie hanno espressamente richiesto, e ottenuto, il mantenimento dei Corpi forestali regionali, ragion per cui anche a loro chiederei di spingere ad una riflessione perché, nella stessa ottica del mantenimento di quei corpi, che hanno un loro motivo di esistere, si mantenga il Corpo forestale dello Stato anche per tutte le altre Regioni. Invito pertanto a riflettere su questa posizione, che è stata ampiamente discussa e appoggiata nell'ambito della discussione generale.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intendo anche io associarmi alla richiesta di accantonamento dell'articolo 7, come già ieri mi ero permessa di far presente anche al presidente Zanda.

Vorrei ricordare a tutti che oggi è anche la Giornata mondiale della Terra, visto che di celebrazioni ne facciamo tante, e la questione che stiamo trattando ha molta attinenza con la terra (quella del nostro Paese) e pone temi molto delicati.

I dati da discutere e da considerare sono molti, perché questa Assemblea deve sapere che, da una parte, si fa la proposta di razionalizzare, di accorpare in un'altra polizia, e di fatto sopprimere, il Corpo forestale dello Stato - poi nel DEF si fa confusione tra Polizia e Carabinieri - dall'altra, la Commissione ha votato però la permanenza di tutti i Corpi forestali regionali delle Regioni autonome. Sono elementi che magari è bene che si aggiungano a questa discussione, sulla quale davvero ci permettiamo di chiedere un supplemento di riflessione.

Già i reati ambientali stanno passando un'altra brutta stagione alla Camera; non vorremmo che, con questa affrettata decisione, la situazione si complicasse ulteriormente in questo povero, disgraziato Paese, che - vorrei ricordarlo - è anche uno dei più belli al mondo perché il Signore, nonostante tutti i danni che abbiamo fatto, ci ha aiutato. Cerchiamo di non far venire meno tutti i presidi, per continuare a mantenere quel poco che abbiamo che ci consenta di perseguire tutti i reati ambientali. Chiedo, quindi, con forza la possibilità di svolgere un'ulteriore riflessione per consentire un ragionamento più pacato e articolato.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se hanno un'opinione in merito o se possiamo andare avanti.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, credo che questo tema sia stato ampiamente discusso in Commissione; quindi, dal mio punto di vista, ritengo che l'istruttoria sia stata compiuta.

Credo di poter fare solo questo tipo di valutazione, ritenendo che si possa affrontare la discussione in Aula.

PRESIDENTE. Immagino che il Governo abbia un'opinione conforme.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei chiederle in anticipo la verifica del numero legale sulla prossima votazione.

PRESIDENZA. La Presidenza ne prende atto per quando passeremo alla votazione degli emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, mi dispiace moltissimo che non sia stata accolta la proposta di accantonare l'articolo 7 per una riflessione più attenta sul tema del Corpo forestale dello Stato.

Noi abbiamo presentato diversi emendamenti su questo argomento, che ovviamente hanno lo scopo di modificare sostanzialmente la decisione assunta in merito nel provvedimento, perché un punto deve essere chiaro a tutti: la riflessione che avremmo potuto fare con più tranquillità, e che ci eravamo permessi di fare anche in sede di discussione in Commissione, è che è evidente a tutti che si poteva trovare il modo di procedere ad una giusta e sacrosanta riorganizzazione del Corpo forestale, che dal nostro punto di vista deve partire dalla possibilità di fare un ulteriore salto di qualità, creando cioè anche una vera e propria polizia ambientale.

Era l'occasione di fare questo ragionamento, perché ci sono anche tutte le Polizie provinciali, che quasi tutte hanno una competenza esclusiva, e quindi si sono dovute specializzare anche in campo ambientale, e si poteva fare un ragionamento di riorganizzazione e di diffusione ancora più capillare sul territorio.

Questo tipo di ragionamento invece non si è voluto assolutamente prendere in considerazione, con l'unico scopo - anche questa volta di natura puramente demagogica - non solo privo di costrutto, ma in questo caso anche con effetto distruttivo, di poter dire che si passa da cinque Corpi di polizia a quattro. Personalmente, sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisognerebbe rivedere l'intero sistema di polizie, perché c'è una sovrapposizione di compiti fra i diversi Corpi, ma le sovrapposizioni di compiti più forti sono tra i due corpi principali, cioè tra Polizia e Carabinieri, tra i quali è necessaria una razionalizzazione e la possibilità di scambi logistici. È quello il problema fondamentale, su cui però la Ministra non mi ha mai risposto.

Ci sono situazioni nell'entroterra e nei piccoli centri dove ormai è rimasta una sola stazione dei Carabinieri, con uno o due militari. Penso ad esempio al mio territorio, in particolare al Comune di Pereto, in provincia dell'Aquila, dove la stazione dei Carabinieri si deve occupare di altri cinque o sei Comuni, e dove contemporaneamente c'è la grande stazione della Polizia stradale, ma se succede qualcosa c'è solo quel povero carabiniere disponibile. I due Corpi, tra l'altro, hanno quasi sempre le

stesse competenze, quindi era lì che bisognava concentrare la possibilità di una razionalizzazione e di una riorganizzazione.

La verità, però, è che come sempre si è molto forti con i deboli (in questo caso con la Polizia forestale, che è l'ultimo corpo per numero di uomini) e si è molto deboli con i forti. Il Presidente del Consiglio il *tweet* lo vuol fare, ma nessuno vuol mettere mano al fatto che si poteva far lavorare meglio 200.000 persone, perché tra Polizia e Carabinieri questi sono i numeri.

Abbiamo 60.000 agenti della Guardia di finanza e forse anche rispetto a questo corpo si poteva intervenire, rivedendo tutto quanto. Questo per dire che la questione non si doveva affrontare in questa delega, ma sul tema doveva essere fatto un ragionamento complessivo, proprio in vista della possibilità di una razionalizzazione e di una riorganizzazione per dare più servizi ai cittadini.

Vi è poi un'altra questione fondamentale. Di solito si tende ad accorpare chi fa più o meno le stesse cose, per cui c'è una sovrapposizione, non chi fa cose diverse. Il Corpo forestale dello Stato negli anni si è andato specializzando sempre di più - tra l'altro con una preparazione tecnica molto importante - nel perseguimento dei reati ambientali e in campo agroalimentare, nonché nella tutela della biodiversità: voglio ricordare a tutti che è proprio il Corpo forestale a gestire i parchi e le riserve. Poi non so se per problemi di razionalizzazione logistica - come qualcuno mi ha detto - alla Polizia occorrono le caserme della Forestale all'interno dei parchi: non so, forse devono organizzare le colonie per i bambini, sempre che si usino ancora!

Per non parlare, poi, di tutta una serie di meriti che il Corpo forestale dello Stato ha acquisito sul campo. Penso, ad esempio, alla vicenda della Terra dei fuochi, rispetto alla quale il merito è proprio del Corpo forestale dello Stato, dal momento che altri non hanno visto o hanno fatto finta di non vedere. Chiaro?

Non dimentico tanti altri interventi posti in essere dal Corpo forestale in un Paese come il nostro in cui si commettono tre reati ambientali all'ora e in cui nel 2014 - sono dati del Rapporto sulle ecomafie - c'è stato un incremento fortissimo dei reati in campo agroalimentare.

Non si tratta qui di essere anime belle alle quali piace preservare il territorio e la bellezza, perché quello di cui stiamo parlando ha anche un'incidenza dal punto di vista economico: stiamo parlando di tutta una serie di valori che dovremmo preservare per la sopravvivenza della biodiversità di questo Paese. Che cosa si fa, invece? Con l'unica operazione di razionalizzazione prevista si va a colpire il Corpo forestale: è automatico che l'accorpamento all'interno della Polizia finirà per diluire completamente le competenze e le specificità del Corpo forestale e certi interventi perderanno efficacia.

Sarà un caso o no che Franco Roberti, a capo della procura nazionale antimafia, ci invita a fare attenzione a tutto questo, perché certi interventi sono fondamentali per certe inchieste, che hanno bisogno oggi di specializzazione? Avete sentito parlare o no delle ecomafie? È un settore nel quale è necessario avere una specializzazione, non essendo sufficiente una preparazione generica su altri campi. Il rischio, infatti, è che quando ci saranno problemi di personale questi agenti finiranno per andare a gestire l'ordine pubblico.

Prima ho detto che solitamente si accorpa chi fa più o meno le stesse cose. Presidente, ipotizziamo che lei subisca un furto nella sua abitazione: mi auguro di no, ma che cosa farebbe? Farebbe forse una conferenza con suo marito per decidere se chiamare la Polizia o i Carabinieri? No. Chiamerebbe il primo numero che le venisse in mente.

A proposito di servizi ai cittadini e di efficienza, un intervento molto importante, sul quale l'Europa ci ha richiamato varie volte, è ad esempio l'istituzione del numero unico per le chiamate di emergenza: questo però non si fa, mentre si prevede un intervento come quello articolato nel provvedimento al nostro esame. Cosa devo pensare io? Che cosa dimostra un Governo quando mette a repentaglio la possibilità di approvare, dopo vent'anni, il disegno di legge sui reati ambientali, perché deve obbedire alle *lobby* delle società petrolifere - cui per quattro soldi diamo i nostri mari - e continua in modo pervicace ad andare avanti, impuntandosi in maniera sospetta, con l'intervento sul Corpo forestale?

Noi non possiamo che dedurne che chiaramente si vuole rimuovere e rendere inoffensivo proprio il Corpo che persegue quei reati. Evidentemente ci sono altri interessi in campo, perché i numeri parlano chiaro e ve li ripeto: stiamo parlando di 8.000 unità.

Il paradosso del paradosso è che poi in 1a Commissione... *(Brusio. Richiami della Presidente)*. Scusate, io non ce la faccio più a parlare con questo rumore.

Dicevo che il paradosso di tutto questo, per risparmiare, per razionalizzare, è che il Corpo nazionale di fatto sarà soppresso, accorpato, mentre i corpi delle Regioni autonome continueranno a esistere e dal punto di vista numerico sono di più del Corpo nazionale, quindi finirà che le Polizie provinciali diventeranno polizie regionali e così, per fare questa operazione di razionalizzazione, noi ci troveremo alla fine 15 polizie regionali più sei delle Regioni e delle Province autonome. A voi questa sembra un'operazione di razionalizzazione ed efficienza?

Io evidentemente non posso che avere conferma del sospetto iniziale, cioè che si vuole colpire lì perché questo Governo e questa maggioranza non hanno forse alcuna intenzione di andare fino in fondo nel preservare questo territorio e nel colpire i reati ambientali. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-MovX)*.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, illustro l'emendamento 7.355, che prevede esclusivamente la soppressione delle parole: «eventualmente assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia». Associandomi a quanto detto da tanti, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altri corpi di polizia oggi è solo una battaglia di bandiera per poter dire con un *tweet* che si passa da cinque a quattro e non ha una valida motivazione di fondo. La motivazione data dal Ministro è che si tratta del corpo più piccolo (sono solo 8.000 unità), quindi è il più semplice da accorpare: è una motivazione numerica perché bisognava dare questo tipo di segnale.

Il procuratore Roberti ha lanciato l'allarme, ma non lo ha fatto solo lui; tanti cittadini lo hanno fatto, ci sono state delle petizioni *on line*. Noi chiediamo l'ultimo sforzo; è l'ultimo appello che facciamo per evitare di privare questo Paese di questa forza, di questo corpo che ha dimostrato una vicinanza ai territori che altri non hanno dimostrato.

Chiedo infine perché non c'è in Aula il ministro Martina. Vorrei quindi sapere, in questo momento in cui si sta per abolire il Corpo forestale dello Stato che dipende dal ministro Martina, il quale quindi verrà privato di 8.000 unità, di una forza di polizia per le politiche agricole, per quale motivo il Ministro non ha speso una parola e non è qui oggi a spiegarci i motivi per cui accetta questa impostazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ricordo a tutti i Gruppi - e quindi anche al Movimento 5 Stelle - a che punto siamo con i tempi.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento 7.337 che vado ad illustrare reca la prima firma del collega Crimi, ma l'ho sottoscritto convintamente perché vuole scongiurare il sensibile indebolimento dell'azione di prevenzione e repressione dello Stato nei settori della sicurezza ambientale, alimentare e conservazione del patrimonio naturalistico.

Qualora si realizzi questo accorpamento del Corpo forestale dello Stato ad altre Forze di polizia che hanno una specificità ben diversa, che è quella della repressione, come stabilito in questo disegno di legge, si snaturerebbe la specificità del Corpo forestale, che è una forza altamente specializzata nel contrasto dei crimini ambientali, come ha detto anche la collega. È irragionevole pensare di rinunciare a questi specifici compiti. La razionalizzazione delle risorse, che viene data come motivazione, sembra essere perlopiù una scusa perché, in realtà, l'accorpamento non riguarderebbe tutto il territorio nazionale, visto che alcune Regioni, come la Sicilia, sono escluse. Colleghi, teniamo presente che c'è una confusione perché, in realtà, i 30.000 forestali della Sicilia non appartengono al Corpo forestale: sono operai pagati dalla Regione, che resterebbero pagati dalla Regione. La stessa cosa accade anche in Calabria. Qui il Corpo forestale è presente solo con 600 unità e ci sono ben tre parchi nazionali. Questa razionalizzazione e questo risparmio non è effettivo. Non vorrei che il Governo avesse deciso di dare in appalto a privati alcune funzioni di pertinenza del Corpo forestale.

Il Movimento 5 Stelle con l'emendamento 7.337 chiede di salvaguardare e rafforzare le prerogative e specificità del Corpo forestale dello Stato e del servizio da loro svolto. Non serve ricordare ancora la terra dei fuochi. Sul sito www.change.org è stata lanciata una petizione contro l'accorpamento del Corpo forestale ed è stata sottoscritta da 60.000 cittadini, numerosissime associazioni e personaggi pubblici come Settis, ma anche da politici e rappresentanti nazionali appartenenti a diverse forze politiche come Forza Italia e lo stesso Partito Democratico. Mi auguro che in questa Aula ci sia un voto coerente a favore di questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

TOCCI *(PD)*. Signora Presidente, l'ordine del giorno G7.300 propone di coordinare i decreti legislativi che scaturiscono dall'articolo 7 di questo disegno di legge. Come sappiamo, nell'articolo 7 si delega il Governo a una riorganizzazione degli uffici, però c'è stata già una delega che va in questa direzione addirittura con la legge di contabilità del 2009, reiterata nel 2014, che delega sempre il Governo a ristrutturare gli uffici e le direzioni compatibilmente con la struttura del bilancio dello Stato. Anche in quella materia c'è, quindi, un decreto legislativo. C'è pertanto un pericolo che voglio richiamare all'attenzione dell'Aula e del Governo e cioè che questi due decreti legislativi (uno che scaturisce dalla struttura del bilancio e l'altro dalla riforma della pubblica amministrazione) non siano coordinati tra loro: a questo punto ne deriverebbero delle discrasie e sovrapposizioni. L'ordine del giorno chiede quindi di fare un unico decreto legislativo che risponda ad entrambe le deleghe. Questo consentirebbe un'organizzazione più efficace perché, a questo punto, gli uffici corrisponderebbero a determinate missioni e programmi di spesa del bilancio e, soprattutto, darebbero a tutta la struttura dello Stato una maggiore leggibilità e una migliore possibilità di valutare le *performance*.

L'ordine del giorno, quindi, sostanzialmente impegna il Governo a coordinare due decreti legislativi che vengono da due fonti diverse, ma che sostanzialmente trattano lo stesso argomento.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, nell'ambito delle previsioni di riordino delle funzioni di polizia in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di una serie e concreta - ripeto, seria e concreta - *spending review*, condividiamo la necessità di operare una riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, così come urge per il bene del Paese operare una seria razionalizzazione di tutto il comparto delle Forze dell'ordine, evitando sovrapposizioni per il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia. Non ci piace però - lo ripeto, non ci piace - la previsione contenuta all'articolo 7 del disegno di legge circa l'eventuale accorpamento del Corpo forestale dello Stato, perché a quanto pare nella testa del Governo l'accorpamento non è solo un'eventualità, ma è ormai una decisione già assunta, e il Corpo forestale dello Stato è l'agnello sacrificale per la campagna demagogica del *Premier*, che spesso dice di voler ridurre da cinque a quattro le forze di polizia, spacciando, con un *tweet*, una riduzione in termini quantitativi del 20 cento.

La realtà dei numeri è ben diversa, come ha detto chi mi ha preceduto. Il Corpo forestale dello Stato ha un organico di 7.500 unità, contro un totale di 306.000 persone di tutto il comparto della sicurezza. Stiamo parlando non del 20 per cento, nella riduzione da cinque a quattro forze, ma del 2,5 per cento. Francamente, è assurdo che si pensi ad accorpare il Corpo forestale dello Stato e si vogliano lasciare i Corpi forestali regionali, che contano al loro interno 3.000 operatori.

La conferma viene anche dal *tweet* del ministro Madia, che dice: «Assorbire la Forestale rafforza la difesa di natura e animali: semplifica le catene di comando, snellisce la burocrazia e valorizza le professionalità». Ma è così sicura di quello che ha scritto, ministro Madia? Al di là del pregiudizio che lei può avere sui pareri della società civile e delle associazioni ambientaliste, e a parte il menefreghismo delle affermazioni di alcuni senatori di maggioranza, del Nuovo Centrodestra e del Partito Democratico, che si sono dichiarati contrari all'accorpamento, ma che inevitabilmente si dovranno allineare ai *Diktat* del *premier* Renzi, a noi preoccupa anche quanto dicono autorevoli esponenti come il procuratore nazionale antimafia, che lancia un preoccupato allarme, perché dice che non si possono perdere delle persone specializzate che fanno dell'ottimo controllo del territorio.

La settimana scorsa, ministro Madia, ero in Sicilia con la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, dove c'è il disastro ambientale del petrolchimico di Gela. Il capo della procura di Gela lamentava le

scarse forze che ha nell'ufficio di polizia giudiziaria, e diceva che fortunatamente aveva con sé tre validi operatori del Corpo forestale dello Stato che l'aiutavano nelle indagini, mentre lamentava l'assenza totale di personale del Corpo forestale regionale, di cui sopra e che il suo Governo vuole mantenere; lamentava altresì la presenza di 200-300 forestali, che sono altra cosa, nell'ufficio di Mazzarino, considerato più come un ufficio di collocamento. Ma, come ben si vede nel disegno di legge, a queste criticità e a queste inefficienze il Governo non vuole assolutamente pensare.

Insomma, ministro Madia, se lei, con il*premier* Renzi, volete veramente annullare e sopprimere il Corpo forestale dello Stato, il contrasto agli ecoreati, alle frodi agroalimentari, al maltrattamento degli animali e al bracconaggio e la prevenzione del dissesto idrogeologico avranno, da domani, le armi spuntate. Di questo vi dovete assumere la responsabilità. È veramente assurdo il fatto che voi vi vantiate di aver varato in Senato un disegno di legge che si pone l'obiettivo di contrastare i delitti contro l'ambiente. Certamente, come primi passi, vi state sbagliando. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Signora Presidente, in merito all'articolo che riguarda la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, noi abbiamo presentato un emendamento che credo sia di buon senso, il 7.370. Posto che sappiamo tutti che è necessario evitare un ulteriore aumento di spesa pubblica, che il personale impiegato nel Corpo forestale dello Stato in alcune aree del Paese è in sovrannumero e che certamente una riorganizzazione è necessaria e deve essere pensata anche salvaguardando professionalità esistenti e cercando di risolvere la situazione tenendo conto delle peculiarità del Paese, con il nostro emendamento poniamo l'accento sulla necessità di arrivare ad una graduale riduzione del personale. Questo è senz'altro da fare e bisogna che tutti ci rendiamo conto che, per evitare un ulteriore aumento di debito pubblico, che diventa sempre più insostenibile, questo è un passo necessario. Tuttavia, la soluzione di buon senso che proponiamo è di parametrarne la presenza sul territorio in base alla densità abitativa e all'estensione delle aree boschive presenti in alcune Regioni piuttosto che in altre. Certamente, infatti, la situazione del Nord del Paese o di altre Regioni, in cui la parte boschiva è più importante e preminente, in presenza di determinate peculiarità, non si riscontra in altre parti del Paese e, in realtà, il sovrannumero di personale impiegato è esorbitante.

Credo, quindi, che l'approvazione di questo emendamento, che sottopongo all'attenzione del relatore e del Governo, possa concretamente dare, almeno per ora, una misura di buonsenso per affrontare il problema.

MARAN *(PD)*. Signora Presidente, intervengo perché la mia opinione - sintetizzata in una serie di emendamenti e in un ordine del giorno - va in una direzione sostanzialmente opposta a quella illustrata negli interventi fin qui svolti. Ritengo che alla radice delle difficoltà del nostro Paese vi sia una difficoltà di adattamento al mondo che è cambiato. Questa mattina abbiamo preso atto, nel corso della discussione, che l'ordine internazionale che abbiamo ereditato dalla Seconda guerra mondiale, così come il modo di produrre e di lavorare, è sostanzialmente irriconoscibile; eppure continuiamo a ripetere che in Italia certe cose non si possono fare perché il nostro Paese è diverso. Questo vale per la seconda Parte della Costituzione, per la giustizia, per il distacco del nostro sistema scolastico dalle migliori pratiche mondiali, e potrei continuare.

La pubblica amministrazione è l'emblema di questa incapacità e difficoltà di cambiare. Nello specifico, la questione che riguarda le forze di polizia ripercorre lo stesso schema. Più o meno, in tutti i Paesi dell'Unione europea c'è una forza di polizia per il controllo capillare del territorio e una per il contrasto alla grande criminalità. In Italia ci sono cinque diverse e autonome forze di polizia, senza contare la Capitaneria di porto e la Guardia costiera, la Polizia municipale, quella provinciale, spesso in competizione l'una con l'altra e ciascuna incaricata di occuparsi di tutto, ben al di là della propria specializzazione. Tanto per capirci, sono tutte forze a disposizione delle procure e capita che persino il Corpo forestale regionale sia incaricato delle indagini e delle intercettazioni. Ciò con il risultato che l'Italia è al primo posto tra i Paesi europei per il numero delle forze pubbliche preposte al rispetto della legge in rapporto alla popolazione. La conseguenza è che, spendendo tre punti di PIL, ovvero il 30 per cento in più della Germania, otteniamo risultati decisamente inferiori a quelli degli altri. Al solito, la risposta al bisogno di sicurezza dei cittadini fin qui ha privilegiato la quantità sulla qualità. Quel che

manca è la volontà di affrontare i nodi che impediscono un utilizzo efficace ed efficiente dei nostri agenti, a cominciare dalla diversificazione dei compiti: il fatto che tutti tendano ad occuparsi di tutto, con responsabilità che si intrecciano fino a paralizzarsi, alimenta ovviamente la dispersione delle risorse. Ma, al solito, in Italia le riforme sono bloccate da chi ritiene che il modello di sicurezza ereditato dal passato sia il migliore del mondo e sia intoccabile. È una vecchia storia: la nostra Costituzione non è forse la più bella del mondo? Lo stesso vale per la giustizia e per le cose che sappiamo. Eppure il nostro modello di sicurezza non è affatto efficiente (i risultati operativi prodotti non sono proporzionali alla spesa), non è affatto ben coordinato (sono frequenti duplicazioni e sovrapposizioni di competenze) e la concorrenza non è affatto sana, ma si traduce in una corsa spasmodica ad apparire sui giornali e in televisione. Siamo in presenza di apparati vecchi, giganteschi, ultraburocratizzati e mal coordinati, in eterna e dannosa competizione tra di loro, che si reggono ancora soltanto grazie alla buona volontà di quella gran parte del personale, che ogni giorno fa i salti mortali.

Il provvedimento in discussione prevede la razionalizzazione e il potenziamento delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio. Si prevede timidamente anche la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale assorbimento tra le altre forze di polizia. C'è chi si straccia le vesti, naturalmente, ma io la penso diversamente e ritengo anzi che si debba andare avanti con maggiore determinazione, perché rinviare le riforme è stato un errore del passato, che abbiamo pagato sin qui duramente nel nostro Paese. Si deve andare avanti, naturalmente in sintonia con ciò che si sta facendo in tutta Europa, procedendo un passo alla volta, ma perché aspettare? Perché il riordino delle forze di polizia del mare, ad esempio, non può avvenire tramite l'affido esclusivo delle funzioni alla Guardia costiera? Perché, a proposito del riordino del Corpo di polizia provinciale, escludere in ogni caso la confluenza nelle forze di polizia? Perché, insomma, non cogliere l'occasione per rendere più incisiva la delega? Perché non prevedere poi, nella fase attuativa, procedendo ovviamente un passo alla volta, la razionalizzazione delle forze esistenti, individuando in prospettiva due forze di polizia, una per il contrasto della grande criminalità e una per il controllo del territorio?

Lo sanno anche i sassi: è necessaria una profonda trasformazione dell'Italia e noi dobbiamo cogliere l'occasione della crisi, come abbiamo detto mille volte, per innescare un processo di allineamento ai migliori *standard* europei. Bisogna cambiare: lo dico al Governo e a tutti noi che abbiamo partecipato alla fase di riforma e alla battaglia per riformare la nostra Costituzione. Abbiamo bisogno di cambiare: è lecito aspettarsi da parte di tutti che il Governo affronti la riforma della pubblica amministrazione con la stessa determinazione con cui ha affrontato la riforma del Senato. Vorrei ricordare a tutti che abbiamo chiuso il vecchio Senato, perché bisogna cambiare, adeguarci agli altri ordinamenti europei e superare le cattive abitudini. Questo però deve valere per tutti: ora abbiamo l'occasione per fare un passo avanti anche in questo comparto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, abbiamo chiesto l'accantonamento dell'articolo 7, ma il Governo non si è reso disponibile, anche se poi nella sostanza sta avvenendo proprio quello che avevamo chiesto. Il provvedimento ha numerosi articoli e non vogliamo rallentarne la discussione, ma avevamo avanzato quella richiesta per addivenire in maniera trasparente ad una decisione che possa arrivare, come subordinata, ad un punto di sintesi tra la nostra tesi ed altre.

Siamo contrari all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato in altre forze di polizia, per ragioni condivise da molti colleghi dei più diversi Gruppi, e credo che questo debba anche far rilevare al Governo una sensibilità diffusa ed una oggettività trasversale del problema. Dopodiché, nello specifico - come hanno detto vari colleghi e come ribadisco rivolgendomi a coloro che in questi giorni hanno inneggiato all'accorpamento delle forze di polizia - siamo anche convinti che il presidente Renzi debba poter dire in qualche modo dire che le forze di polizia da cinque diventano quattro e che il Corpo forestale, annoverando 8.000 persone, possa essere sottoposto in qualche modo a certi provvedimenti con meno disagi che non intervenendo sulla Guardia di finanza o - Dio non voglia - su Carabinieri e Polizia (proposito che qualcuno ancora ogni tanto esprime e che ci vede contrarissimi).

Abbiamo un'incertezza plurima, lo ripeto ai colleghi perché non si tratta solo di un problema di rivendicazioni di *lobby* territoriali, ma oggettivo. Abbiamo una polizia provinciale che non si sa che fine farà (è simile al Corpo forestale dello Stato, ma è sostanzialmente una polizia venatoria, che potrebbe essere anzi inserita, questa sì, al suo interno). Abbiamo le realtà a statuto speciale, che manterranno polizie forestali, quindi vi sarà una situazione di squilibrio.

Voglio ribadire anche qui che non c'entrano niente i cosiddetti lavoratori forestali: quella è un'altra vicenda, in cui spesso sprechi, clientelismi e vicende tutte da chiarire si sono manifestati, soprattutto in alcune Regioni d'Italia. Qui parliamo invece di una forza di polizia, il Corpo forestale dello Stato.

Ho già detto in quest'Aula di aver letto con sgomento dichiarazioni di qualificati esponenti della maggioranza di tale tenore: «Li metteremo o nei Carabinieri o nella Polizia di Stato», ma la prima è un'organizzazione di tipo militare, mentre la seconda una polizia smilitarizzata, quindi il Corpo forestale dello Stato non può andare in un corpo militare, visto che è smilitarizzato, e vi è confusione rispetto ai meriti che ha maturato.

Qualcuno ha evocato poco fa il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Martina, che non è qui presente in Aula e che giorni fa ha fatto elogi al Corpo forestale dello Stato: ebbene, in cosa si risolvono poi tali elogi? Dove va a finire il Corpo forestale dello Stato, nella Polizia di Stato? E a cosa sarà adibito, a mantenere l'ordine pubblico, caso mai negli stadi, o ad altre cose? O invece deve vigilare sui parchi, per i quali sono state sottoscritte convenzioni, o deve andare nella terra dei fuochi a tutelare le coltivazioni, quindi anche tutta la filiera agroalimentare e dunque la nostra vita e la nostra salute?

Non devo decantare qui in maniera ulteriore i meriti e la popolarità del Corpo forestale dello Stato. Lo si deve riorganizzare, si dice. Avevamo chiesto il suddetto accantonamento con il seguente intento, e richiamo l'attenzione del relatore. Vi descrivo a tale proposito cosa accade nel Parlamento: il relatore, senatore Pagliari, sta negoziando con alcuni Gruppi una riformulazione di alcuni emendamenti. Invece di fare questo lavoro che offende il Parlamento, si torni allora in Commissione, accantonando quest'articolo, e si lavori con la partecipazione di tutti, e non con questo mercato, che avviene, signora presidente Fedeli, sotto ai suoi occhi! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Siamo anche d'accordo a valutare altre ipotesi: mettiamo il Corpo forestale dello Stato per intero dentro ad un'altra forza di polizia, mantenendone l'unitarietà, così non andrà ad occuparsi di ordine pubblico o di lotta alla contraffazione del patrimonio artistico, ma continuerà a fare quello che deve fare?

Se si deve addivenire a questo, cara signora presidente Fedeli, votiamo allora gli articoli 8 e 9, perché ce ne sono tanti, mentre vediamo se gli emendamenti che in molti abbiamo presentato all'articolo 7 possano essere riformulati trovando anche una soluzione che all'inizio del mio intervento ho definito subordinata. Altrimenti, dobbiamo mettere delle cimici per sentire cosa dice il senatore Pagliari (che rispetto e che lavora sempre seriamente, da relatore)? Vorrei però vi fosse rispetto anche per una discussione che abbiamo fatto molte volte.

Quindi, come vedete, non è che diciamo che, se non si fa così, chissà che succederà, ma chiediamo di considerare che vi è una sensibilità diffusa, come dimostra il fatto che molti colleghi del Partito Democratico sono intervenuti nel dibattito, colleghi del Nuovo Centrodestra che fanno parte della maggioranza hanno a cuore la vicenda ed il presidente Marinello è latore di diverse proposte. Facciamone allora un motivo di riflessione comune e può darsi che si trovi una soluzione che abbia come obiettivo la difesa non di Tizio o di Caio, ma di una professionalità che, se dev'essere mantenuta, può essere ricollocata anche in altro ambito, ma preservandone vocazioni, funzioni, professionalità e specificità. Così ci spiegheranno le convenzioni sui parchi e l'attività nel campo agroalimentare.

Tutti i giorni, dalla mattina alla sera, io leggo dell'Expo e dell'agroalimentare. Vengono spesi un sacco di soldi in pubblicità sull'Expo; sono stati spesi più soldi in pubblicità che per i lavori, evidentemente, perché i lavori sono in ritardo mentre la pubblicità ci martella da tutte le parti. L'agroalimentare è così importante che noi dedichiamo l'Expo a ciò che mangiamo, a ciò che coltiviamo e a questo tipo di argomenti. Il Corpo forestale dello Stato, invece, è un piccolo pezzo di questa filiera dell'ambiente e del territorio.

Io allora le rinnovo, signora Presidente, l'invito e lo rivolgo anche al Governo. Deve esserci una soluzione che garantisca funzionalità, sicurezza e tutela del personale, che non sarà licenziato ma riorganizzato, in modo che la riorganizzazione non crei un problema, una confusione, un costo e sia un fatto virtuoso. Non serve fare delle *slide* per sapere che c'erano cinque forze di polizia e che le abbiamo portate a quattro. E questo in periodi in cui sulla sicurezza tutti si sciacquano la bocca a vario titolo e con varie preoccupazioni, alcune anche molto più gravi di quelle di cui ci stiamo occupando. Noi chiediamo quindi l'accantonamento dell'articolo 7, che serve ad evitare che continui quanto penso stia continuando, perché non è serio agire in questo modo. Dica anche lei al Governo, nella sua momentanea funzione di Presidente dell'Aula, che questo accantonamento sarebbe molto più serio e le assicuro che in questo modo perderemmo molto meno tempo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, credo che intanto sia importante illustrare gli emendamenti.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, il Governo sta chiarendo a tutti gli italiani, passo passo provvedimento per provvedimento, qual è il suo vero volto e da che parte sta; credo si stia giocando molto del suo patrimonio elettorale e che lo stia erodendo, perché la gente, anche quella che non aveva compreso, sta cominciando a comprendere.

Con questo articolo 7 il Governo sta veramente perdendo moltissimi consensi, perché sappiamo quanto la gente tenga al Corpo forestale. Diamo qualche numero: 29.274 infrazioni accertate nel 2013. Più di 80 al giorno. Più di tre all'ora. In massima parte questi hanno riguardato il settore agroalimentare: ben il 25 per cento del totale, con 9.540 reati, più del doppio del 2012, quando erano 4.173.

Il 22 per cento delle infrazioni ha interessato invece la fauna; il 15 per cento i rifiuti; il 14 per cento il ciclo del cemento. Il fatturato della criminalità ambientale, sempre altissimo, nonostante la crisi, ha sfiorato i 15 miliardi. Mi dispiace per il senatore Crimi, ma non è il *clic* non è portare da cinque a quattro le forze di polizia. È in questi 15 miliardi la vera ragione per cui si deve accorpare il Corpo forestale dello Stato!

Benché, infatti, il fatturato della criminalità ambientale sia di 15 miliardi l'anno, il Corpo forestale dello Stato ha accertato 10.000 infrazioni ambientali nell'anno scorso, mentre la Polizia di Stato ne ha accertate solo 65. Ecco il motivo vero per cui si vuole assorbire il Corpo forestale nella Polizia di Stato: perché non è un corpo specialistico. Questa è la vera e sola ragione.

Mi torna alla mente la telefonata nel corso della quale la Di Gennaro, la collaboratrice di Bertolaso, disse, per quanto riguardava i rifiuti della Campania, di toglierle dai piedi gli uomini del NOE e del Corpo forestale, perché non poteva procedere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Io ho dei cattivi pensieri e non credo alla buona fede, anche perché le ragioni che vengono apportate non tengono. Non tengono le ragioni che porta la ministra Madia quando dice che li accorpiamo perché sono il Corpo più piccolo. Non è una ragione che abbia una validità strutturale; non è una ragione visto che non c'è un risparmio. Lo abbiamo ripetuto in tanti, ma lo voglio ancora ripetere perché il Corpo forestale costa - sì - 30 milioni di euro all'anno, ma incassa 28 milioni di euro all'anno. Per fare questo passaggio ci vorranno invece 25 milioni. Quindi, non stiamo parlando di risparmio. Ripeto: non stiamo parlando di risparmio. Sappiamo anche - lo hanno già detto, ma anche questa è una cosa che voglio ripetere - che 8.000 persone sono nel Corpo forestale dello Stato, ma 28.000 sono soltanto i forestali della Regione Siciliana. Eppure quello è un bacino elettorale e non si tocca. È uno spreco! Ripeto: è uno spreco di fondi pubblici. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Noi dobbiamo capire - noi lo abbiamo già capito - il Governo da che parte sta. Gli italiani devono capire da che parte sta il Governo. Intanto il provvedimento sui delitti ambientali è in pericolo alla Camera dei deputati e il collegato ambientale giace qui da mesi e non si va avanti: sono stati stralciati dal Governo importantissimi articoli ed è stato infarcito di altri provvedimenti che nulla avevano a che fare con un disegno di legge di una certa dignità.

Ancora - dobbiamo ricordarlo - vi è stato il cosiddetto sblocca Italia: ricordo la finestra temporale di otto mesi, in attesa del recepimento della direttiva n. 35 del 2004 per fare il favore ai petrolieri. Questo è il botto ambientalista di Renzi, perché le parole da sole non contano niente: contano solo i fatti.

Ripeto: i fatti. I fatti sono questi. Noi - tutti noi in quest'Aula - sappiamo come razionalizzare, come coordinare e come risparmiare. Le proposte sono in questi emendamenti che voi boccerete! *(Commenti dal Gruppo PD. Apostrofe e gesto offensivo della senatrice Nugnes. Vivaci proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Calma, senatrice, la prego.

Senatrice, la richiamo perché gesti così non si fanno. La prego.

Ha chiesto la parola il senatore Amidei. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Chiedo anche ai senatori e alle senatrici del Partito Democratico di ascoltare perché, di fronte al gesto che la senatrice Nugnes ha fatto, l'ho ripresa e segnalata. Se conoscete il Regolamento, sapete cosa significa.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo dopo questo episodio, ma cerchiamo di parlare anche di emendamenti e del problema che ha sollevato chi mi ha preceduto. Come ha detto bene il senatore Gasparri, qui non c'è rispetto del Parlamento e del Senato. Aggiungo che - ahimè - si è persa la lucidità. Il rispetto del Parlamento non c'è da quando - ormai da più di due anni - non si risponde alle interrogazioni e alle interpellanze. Ciò è una cosa ignobile, che denuncio ora e non in fine seduta di Aula, quando nessuno ci ascolta! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Sono stato costretto a presentare un'interpellanza ma non si risponde alle interpellanze, in spregio al ruolo dei senatori. Non si risponde neanche a quella. È una vergogna e stiamo qui a parlare di emendamenti! *(Applausi del senatore Caliendo)*. Ma che cosa ve ne frega a voi degli emendamenti? Che cosa ve ne frega del Corpo forestale dello Stato? Che cosa ve ne frega della polizia provinciale? A questo punto, eliminate tutto, così risparmiate. Ma sapete il valore del Corpo forestale o della polizia provinciale (che è il tema su cui ho presentato un emendamento)? Una volta soppressi questi ruoli, chi pensate che li svolga? Stiamo parlando di ruolo sul territorio, di controllo sulla caccia, sulla pesca, sulle infrazioni e sull'ambiente e di presidio del territorio. Ma chi pensate che lo faccia? Ciò avviene in una logica di risparmio che alla fine non c'è. Ma è così che si amministra? È così che si tiene in considerazione il ruolo che questo Senato e questo Parlamento hanno?

Pertanto, ancora una volta, sarò costretto ad incassare il diniego su quelle che invece dovrebbero essere scelte di buon senso e che non ci sono. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Bignami)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, vi pongo una questione che fa da cartina al tornasole a quanto abbiamo sentito poco fa sul Corpo forestale dello Stato. Parlo dell'accorpamento annunciato e rimangiato tra PRA e motorizzazione. L'impressione è che quello che serve al consenso elettorale si accorpa se dà fastidio e si mantiene se fa comodo. Un anno fa è uscito questo articolo: «Ecco come il Governo è riuscito a salvare il carrozzone ACI dal tracollo. Il decreto sulla *spending review* prevedeva l'abolizione del PRA, una tassa occulta da 200 milioni l'anno. Ma venerdì scorso la norma è stata sfilata all'ultimo minuto, scampando il potente club dalla débacle. Grazie anche ai buoni uffici del ministro Lupi, candidato alle europee e attento a non perdere voti nella sua Milano». Questo lo scriveva «L'Espresso», non certo una testata vicina a noi. Dico allora: oggi che il ministro Lupi non c'è più, forse saremo liberi di fare la cosa giusta.

Invece, anche in questa delega il Governo prima ha annunciato di voler fare questa cosa e poi se l'è rimangiata. Prevedere che ci sia l'accorpamento, anche attraverso l'interoperabilità, cosa vuol dire? Vuol dire che si lasciano le cose come stanno e si mettono semplicemente gli archivi in condizione di comunicare. È un piccolissimo vantaggio. È come se io dicessi a mia moglie che abbiamo due macchine e che, poiché io lavoro di giorno e lei lavora di notte, ne usiamo al massimo una e quindi possiamo comprare una macchina che sia multifunzione e risparmiare. No, l'unica cosa che riusciamo a fare è condividere il telepass. Non va così, non può essere. L'ACI ci costa 200 milioni l'anno ed è - come dice più avanti lo stesso articolo - un serbatoio di poltrone e un feudo elettorale. Non possiamo rimangiarci, dopo vent'anni e dopo gli ennesimi annunci, questa occasione.

Ci sono diversi emendamenti, nostri e di altri Gruppi, che chiedono una linea diretta, chiara e senza infingimenti nella direzione di un risparmio per i cittadini e dell'abolizione di sacche di privilegio,

sempre salvaguardando i dipendenti, che non hanno colpa di questo stato di cose ed hanno dei diritti. Se vogliamo continuare a considerare l'ACI un ente pubblico, come gli enti pubblici deve essere soggetto a riorganizzazioni e a quelle modalità di mobilità che consentono veri risparmi, di cui oggi abbiamo assolutamente necessità. Il Governo a questo punto dovrebbe essere coerente, perché altrimenti questa politica degli annunci poi rimangiati alla lunga viene scoperta e gli si ritorce pure contro. Quindi chiedo al Governo e ai colleghi, quando si tratterà di votare, di valutare anche questo aspetto, facendo nel merito e anche da un punto di vista strategico qualcosa che possa giovare all'immagine di questa istituzione.

PIGNEDOLI *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, l'ordine del giorno G7.102 (testo 2) vuole evidenziare, anche attraverso la ricostruzione dell'attività del Corpo forestale (che abbiamo riportato), quanto sia indispensabile il rafforzamento del sistema di controllo e di tutela del settore agroalimentare in questo Paese, come hanno detto diversi colleghi. Un Paese, il nostro, costituito per il 70 per cento da montagne e colline, che ha il più alto numero di prodotti certificati, con 147 riserve naturali e statali, di cui 130 presidiate dal Corpo forestale e, proprio per questo grande patrimonio, più esposto a rischi di frodi e contraffazioni delle produzioni agroalimentari, di attività illecite e infiltrazioni criminali nei settori ambientali: dalla malagestione dei rifiuti alle pratiche inquinanti fino al commercio illegale di animali. Un Paese così, caratterizzato dal suo contesto ambientale e paesaggistico, mentre si appresta alla riorganizzazione delle forze di polizia, deve certamente prevedere una struttura dedicata alle gestione e al controllo del territorio; una struttura specializzata sui temi, com'è stato detto, agroambientali. Si vuole attuare una riforma reale, e non una semplice azione di *spending review*.

Riformare in questi ambiti significa davvero avere il coraggio e l'onestà intellettuale di riconoscere e prevedere sempre meno funzioni generiche, sempre meno di tutto un po', ma, al contrario, specializzazioni che permettano un approccio altamente professionale sulla sicurezza ambientale e agroambientale; più coordinamento stretto, poi, tra le specializzazioni; nessuna autoreferenzialità. Noi in questo Paese siamo ammalati di autoreferenzialità e oggi essere autoreferenti significa creare inefficienze. Questo dobbiamo dirlo, come diceva il collega Maran.

Specializzazioni e sistemi a rete: di questo c'è bisogno; questo è ciò che serve al nostro Paese. Questo è il modo anche per valorizzare e aggiornare le funzioni di un Corpo forestale che ha maturato competenze, alte professionalità, cultura ambientale profonda; una capacità anche di fare prevenzione alla cura dei territori. Per questo, dentro un processo di razionalizzazione e di riorganizzazione, il Corpo forestale deve avere un'autorevole centralità e deve essere protagonista nel rilancio di un nuovo sistema. Noi consideriamo questa una prima tappa di una riforma delle forze di polizia, e non l'unica.

Non ci vogliamo lanciare in una difesa *tout court* dell'esistente; non sarebbe giusto, perché tutti sappiamo che per far fronte alle criticità crescenti che riguardano ambiente e cibo, dinamiche che hanno dimensioni di carattere ormai mondiale, serve rafforzare sistemi e organizzazione; serve affinare mezzi e tecnologie. Niente può essere statico, tantomeno in questo settore, tantomeno in questo tempo. Ci si adegui alla complessità crescente; si modifichino anche assetti organizzativi, ma per rafforzare non certo per indebolire. Proprio per questo, non si pensi di diluire le funzioni di tutela, di controllo e di prevenzione del settore agroalimentare in ambiti generici. Sarebbe arretrato e incoerente se una scelta fatta oggi, nel 2015, quando la questione ambientale è tra quelle epocali del ventunesimo secolo, ipotizzasse una dispersione in ambiti generici di competenze e funzioni di tutela ambientale: sarebbe incomprensibile e oltremodo miope; ancor più incoerente e schizofrenico risulterebbe per un Paese che su questo patrimonio vuole investire una gran parte del proprio futuro.

Un Paese che vuole investire culturalmente ed economicamente in ecosostenibilità ha bisogno di un sistema di gestione e controllo del territorio, di una polizia ambientale, com'è stato detto, all'altezza di questo compito, della complessità dell'ecosistema e della sua difesa; una polizia ambientale dentro un sistema tecnologicamente avanzato, con banche dati uniche, sistemi integrati e non recinti in competizione. Troppe volte succede: ci sono recinti in competizione tra loro.

Coerenza vuole che un Paese che mette al centro il sistema agroambientale, un Paese campione in

biodiversità, il Paese, appunto, di Expo-Nutrire il Pianeta, sappia e debba programmare, decidere obiettivi e in quale ordine di priorità: quali funzioni aggregare, quali modalità organizzative, quale utilizzo di professionalità, quali investimenti tecnologici e strumentali, e in quali tempi - questo è importante - si attua tutto questo. Dopo decide il colore delle divise; dopo gli organigrammi, e non viceversa, non il percorso contrario.

In una visione che considera le aree rurali centro di un nuovo sistema di sviluppo ecocompatibile, e non aree terminali, marginali, territori di risulta del centro urbano, si deve prevedere una modalità organizzativa che presidi concretamente le zone rurali, ovvero più operatori sul campo, più controlli diretti su acque e foreste; più verifiche dirette sulla qualità dei terreni, sulla qualità delle produzioni; dirette, con persone lì, sufficienti, adeguate in numero e competenze. Quindi, una riforma che preveda di integrare ed utilizzare professionalità cresciute in ambito locale, e mi riferisco ai vigili provinciali, che hanno maturato competenze preziose, che conoscono e sanno. Noi, signora Ministro, riproporremo questo tema: i vigili provinciali devono essere parte del sistema di controllo del territorio. Riformare significa utilizzare al meglio le persone, motivarle, professionalizzarle. Investire su questo è spesa utile. Spreco è tenere le persone in *standby*, sospese, in attesa di una soluzione che verrà.

Noi chiediamo che venga accolto questo ordine del giorno come impegno al Governo a perseguire detto obiettivo, a seguire il percorso per la costruzione e non per la dismissione, per una polizia ambientale forte e moderna, con il Corpo forestale come soggetto centrale e trainante di questo cambiamento. Il Corpo forestale necessita certamente di processi di innovazione, ma c'è bisogno di competenze alte e di un *know-how* sulla tutela ambientale, e il Corpo forestale ce l'ha, se l'è costruito nel tempo. Non possiamo disperderlo, perché sarebbe un cattivo governo delle risorse.

Chiediamo, in sostanza, un impegno dichiarato perché obiettivi come ambiente salubre e cibo sano siano indicati come priorità del vivere e siano, quindi, il primo punto in agenda. Siamo disponibili a lavorare su questo per rafforzare, consolidare ed efficientare, per un sistema dedicato e specializzato nell'agroambientale. Ciò richiede questo tempo e questo ci aspettiamo dal Governo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto in Senato alle studentesse ed agli studenti dell'Istituto alberghiero «Karol Wojtyla» di Catania. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 17,48)

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.96. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 7.347, con una riformulazione che vado a leggere.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, l'emendamento 7.347 è stato dichiarato inammissibile.

PAGLIARI, *relatore*. Chiedo scusa, ma non è inammissibile.

PRESIDENTE. Le confermo che l'emendamento 7.347, a prima firma del senatore Ruta, è stato dichiarato inammissibile in data 15 aprile, sulla base del parere espresso dalla 5a Commissione, estensore il presidente Azzollini. *(Brusio).* Vi invito alla calma. Sono cose che possono accadere.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, vista la delicatezza dell'argomento, mi chiedo se non sia

il caso di sospendere la seduta per dieci-quindici minuti per dare al relatore il tempo di riaversi. Se si è in uno stato di scarsa lucidità, poi le cose possono peggiorare. *(Ilarità ed applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. La lucidità c'è, senatrice.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Mi dispiace che qualcuno abbia riso. Ma, se c'è bisogno, ci fermiamo tutti.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suggerimento.

Prego, senatore Pagliari, a lei la parola.

PAGLIARI, *relatore*. Il parere è favorevole sull'emendamento 7.427, fino alle parole: «e sulle aree confinarie», e si chiede in questo senso una riformulazione ai presentatori.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 7.432 (testo 2), di cui è prima firmataria la senatrice Guerra.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, con riferimento all'emendamento 7.427, non comprendo il parere espresso dal relatore, che ha suggerito una riformulazione che tenga conto delle aree confinarie, dal momento che l'80 per cento dello Stato italiano confina con qualcosa.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Crimi, ma siamo nella fase in cui vengono espressi i pareri.

CRIMI *(M5S)*. Volevo invitare il relatore a verificare il parere sull'emendamento, sul quale avremmo votato favorevolmente. In queste condizioni voteremo, invece, in senso contrario.

PRESIDENTE. Glielo chiederemo quando arriveremo al punto.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo solo per capire se l'emendamento della senatrice Guerra - reiterato per tutti gli articoli - è ritenuto riformulato anche in questo caso. Mi pare che il relatore si sia dimenticato di precisare, com'è stato fatto per gli altri articoli, che stiamo parlando dell'emendamento riformulato e non di quello originale.

PRESIDENTE. Colleghi, al fine di consentire una riorganizzazione sul punto, sospendo la seduta fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,54, è ripresa alle ore 18,03).

Colleghi, sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,03, è ripresa alle ore 18,08).

Colleghi, sospendiamo la seduta per altri cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,08, è ripresa alle ore 18,14).

Riprendiamo i nostri lavori.

Do la parola al relatore per l'espressione dei pareri.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, il parere favorevole è sull'emendamento 7.327, che a me non risulta inammissibile, con la seguente riformulazione: alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 7, sostituire le parole «nelle altre Forze» con «in altra Forza» e aggiungere, dopo la parola «unitaria», le parole «delle funzioni attribuite».

Rileggo per tutta l'Assemblea il capoverso complessivamente inteso: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza»... *(Brusio)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ma di quale emendamento sta parlando?

PRESIDENTE. Relatore, mi stanno chiedendo se stiamo parlando dell'emendamento che lei aveva già preso in considerazione.

PAGLIARI, *relatore*. No. Sto parlando dell'emendamento 7.327, a pagina 73 del fascicolo degli emendamenti.

PRESIDENTE. Vada pure avanti, senatore Pagliari.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, è preferibile che legga la riformulazione dell'emendamento o il testo del capoverso del disegno di legge, come risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento riformulato?

PRESIDENTE. Legga il testo del capoverso, senatore Pagliari, così è più chiaro.

PAGLIARI, *relatore*. All'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, l'ultimo periodo è modificato come segue: «riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite».

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, accetta la riformulazione proposta?

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Signora Presidente, accetto la riformulazione.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE, Colleghi, fate concludere la senatrice Bisinella. Poi darò la parola a chi la chiede. In ogni caso, quello in esame non era tra gli emendamenti inammissibili.

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Accetto la riformulazione, perché, se non ho capito male, il senso è quello di prevedere la possibilità di riorganizzare il Corpo forestale in altra forza di polizia, come previsto nella prima parte della lettera *b)* del mio emendamento: ciò viene inserito con l'obiettivo di riorganizzazione e, quindi, va bene.

La seconda parte della lettera *b)* dell'emendamento viene stralciata, perché si fa riferimento alla necessità di riorganizzazione in altra forza di polizia. Anche questo mi va bene, ma voglio proporre al relatore di trasformare questa parte dell'emendamento, che è stata stralciata, in un ordine del giorno.

PAGLIARI, *relatore*. Il parere su tale ordine del giorno è favorevole, purché nell'impegno al Governo si premettano le parole «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE Chiedo al relatore se ha completato i pareri su tutti gli emendamenti all'articolo 7.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, avevo espresso parere favorevole all'emendamento 7.96, parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 7.427 e parere favorevole, con la riformulazione che ho appena letto, sull'emendamento 7.327.

Esprimo ora parere favorevole all'emendamento 7.432 (testo 2), a prima firma della senatrice Guerra, che è stato presentato a quasi tutti gli articoli di delega del disegno di legge.

Esprimo, infine, parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. La invito ad esprimere il parere anche sugli ordini del giorno all'articolo 7.

PAGLIARI, *relatore*. Invito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G7.102 (testo 2). Esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G7.109, limitatamente ai primi due impegni del dispositivo. Sull'ordine del giorno G 7.110, presentato dalla senatrice Lo Moro, intendo proporre una riformulazione del secondo impegno del dispositivo. Chiedo, però, di completare i pareri sugli ordini del giorno in un secondo momento.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Pagliari.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, nel contesto che abbiamo detto, sull'*iter* di un collegato, voglio osservare di poter corredare la riformulazione testé letta dal relatore in Aula di un

parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, senza riconvocare la Commissione, che pure si è occupata molto di questi testi. L'emendamento, infatti, è chiaramente neutro sotto il profilo finanziario, per cui personalmente non posso che assumermi la responsabilità di dare un parere di nulla osta - lo ribadisco - ai sensi dell'articolo 100.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, le chiedo scusa, ma mancano sette minuti alla conclusione di questa seduta e vi è un testo scritto con penna verde dal relatore che nessuno di noi ha in mano, sul quale or ora il presidente Azzollini ha espresso un parere, sulla supposizione di conoscere quanto è stato appena letto.

Dal momento che il problema dell'articolo 7 gira intorno alla questione evocata in più di un'occasione in quest'Aula, la pregherei di fermarci qua, signora Presidente, rivolgendomi però anche alla maggioranza. È inutile andare avanti: cerchiamo di corrispondere a tutti i parlamentari e a tutti senatori il testo, per com'è stato letto dal relatore, e riprendiamo i lavori con un minimo di calma e di attenzione sul punto nodale dell'articolo 7. Mi sembra accanimento terapeutico andare avanti per altri sei minuti in queste condizioni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Romani. Avevamo già apprezzato le circostanze, ma nel frattempo do la parola al senatore Crimi.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, innanzi tutto apprezzo lo sforzo che viene fatto per andare verso la direzione che abbiamo auspicato, ossia il mantenimento dell'omogeneità e dell'unitarietà del Corpo forestale dello Stato.

Mi permetta però di rilevare che adesso si sta verificando qui quella che - a mio avviso - è una violazione, e che poi ognuno potrà interpretare come vuole. Si tratta di una prassi che, a questo punto, invito la Presidenza a tenere in considerazione *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*: com'è successo in Commissione, il relatore, prendendo un emendamento qualunque, senza alcun riferimento a quello che vuole inserire, l'ha trasformato completamente in un altro testo e, com'è stato rilevato, l'ha fatto anche in Commissione, più di una volta.

Ora, *in primis*, il relatore ovviamente può presentare gli emendamenti quando vuole: lo faccia, poi però presenteremo tutti i subemendamenti che servono, purché ce ne venga dato il tempo. Invece no: si prende un emendamento della senatrice Bisinella, che nulla ha a che vedere, perché il testo è completamente diverso. Prima si era provato con il 7.347, che era inammissibile. Ma, se è per questo, gliene offriamo uno noi, a questo punto: ne prendiamo uno a caso, a firma Crimi, e il relatore lo trasforma. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non vuole dare però la soddisfazione di accettare un suggerimento che è venuto da tutte le opposizioni, perché poteva prendere anche un emendamento di Forza Italia o della Lega: e invece no, ha preso un emendamento per non dare la soddisfazione alle opposizioni che stanno portando avanti una battaglia per salvaguardare il Corpo forestale dello Stato.

Questo è lo stato delle cose. *(Applausi dai Gruppi M5S, FI-PdL XVII e LN-Aut e delle senatrici Bignami e Simeoni)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo sulla stessa questione. Avete il fascicolo in mano? Mi dovete spiegare voi cosa c'entra quest'emendamento con il testo che adesso è stato presentato, perché qui si parla addirittura della possibilità - giusta e sacrosanta - di prevedere che la componente antincendi vada al Corpo dei vigili del fuoco. Il relatore, invece - come ahimè ha detto il senatore Crimi - l'ha fatto altre volte: gli dicono: «Prendi una firma, poi ci costruisci quello che vuoi».

Così, però, non si può andare avanti. Va benissimo che sia ascritto al merito del relatore di aver fatto un tentativo disposto, ma presenti un emendamento a suo nome. Non si può più andare avanti così. Peraltro, ne sceglie uno anziché un altro, dà parere favorevole ad uno e contrario ad un altro, seppure identico. In questo modo, però, non si può procedere.

Il relatore sta facendo uno sforzo e, dunque, si assuma la responsabilità di presentare la riformulazione. In caso contrario, andiamo avanti così, senza alcun tipo di criterio.

Avevo chiesto tra l'altro, formalmente il voto segreto su tre emendamenti. Non mi è stata data dalla Presidenza alcuna comunicazione. Quindi, avrei piacere di sapere cosa la Presidenza intenda fare.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord denuncia questa che è una vera e propria presa in giro. Il relatore Pagliari è andato ad acquistare un emendamento da chi aveva tutti gli interessi per venderlo, per poi buttarlo via e riscriverlo un'altra volta!

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, la prego, ci sono delle regole che devono valere!

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Segnalo che un emendamento uguale a quello della senatrice Bisinella è il 7.325 a prima firma del senatore Volpi: è identico e viene prima di quello della senatrice Bisinella. Ci chiediamo come mai il relatore Pagliari non sia venuto a chiedere al Gruppo della Lega Nord una riformulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DI GIORGI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo su una questione particolare che sta coinvolgendo tutti coloro che hanno a cuore la civiltà di questo mondo. Intervengo in merito alla distruzione dell'antica città di Nimrud, uno dei più importanti siti archeologici dell'antica Mesopotamia. In realtà, il tema è quello della distruzione del patrimonio artistico, su cui ora stanno prendendo posizione molti organismi nazionali e, naturalmente, a livello internazionale.

La città è stata rasa al suolo dai miliziani dell'ISIS, che l'hanno distrutta con una colonna di *bulldozer*. Lo ricorderete, perché è successo poco tempo fa. Erano resti del palazzo reale, dei preziosi basamenti di templi e sculture, statue in buono stato di conservazione, parte delle quali sopravvissute ai numerosi saccheggi effettuati nel corso di vari conflitti armati che in quella zona si sono susseguiti. Questo è solo un altro terribile episodio della catena innescata dall'ISIS di azioni volte alla distruzione del patrimonio culturale.

È un'azione che ha colpito tutti e, naturalmente, anche gli organismi internazionali. E di questo voglio parlare. L'UNESCO l'ha definito un crimine di guerra e in un comunicato la direttrice generale, Irina Bokova, fa appello a tutti i responsabili politici e religiosi della regione a sollevarsi contro questa barbarie. Poi c'è l'*hashtag* (ora vanno abbastanza di moda) #unitedforheritage, al fine di formare una rete mondiale in favore della protezione e della salvaguardia del patrimonio in pericolo nei vari teatri di conflitto.

All'inizio di quest'anno i terroristi avevano annunciato l'intenzione di distruggere i reperti archeologici che, a loro avviso, offendevano l'Islam. Il 26 febbraio scorso le milizie islamiche avevano diffuso *on line* il video della devastazione dei reperti archeologici di Mosul.

Qui io voglio ringraziare la senatrice Zanoni, che ha presentato un'interrogazione a risposta orale in

Commissione, in cui si chiedeva al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministro dei beni culturali quali iniziative intendessero intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, considerando la possibilità di intensificare gli aiuti allo Stato iracheno.

In merito alla questione si è espressa anche la Commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo, che ha fatto sì che questo tema fosse inserito nella relazione annuale dell'Europarlamento. Questo è uno stato di avanzamento rispetto alla percezione che si è avuta negli anni di questo fenomeno, anche perché forse non ci eravamo mai confrontati al riguardo. Quindi, l'Europarlamento parla e inserisce questo tema nella relazione annuale sui diritti umani e la democrazia. Si inserisce questo emendamento, che dice che, anche sulla base delle convenzioni UNESCO, la diversità culturale e il patrimonio culturale costituiscono un patrimonio universale alla cui protezione e valorizzazione l'intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare. Si ritiene, quindi, che siano da perseguire fermamente come crimini di guerra e crimini contro l'umanità le forme di distruzione del patrimonio culturale ed artistico perpetrate intenzionalmente, come sta avvenendo in Iraq e in Siria. Questo dice il Parlamento, questo dice la Commissione cultura.

Su questo si chiede anche una cosa più specifica e credo molto interessante. Si chiede all'alto rappresentante dell'Unione Mogherini di intervenire presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU per bloccare la vendita dei reperti archeologici trafugati e usati come arma impropria dai Paesi del Medio Oriente per l'autofinanziamento del terrorismo. Si chiede all'Unione europea di documentare che cosa effettivamente è stato distrutto o sottratto anche attraverso l'uso delle immagini satellitari. Si chiede anche che l'ICCROM (che come sapete è l'organismo UNESCO per la protezione del patrimonio culturale) e l'ICOM (l'organismo contro il traffico internazionale illecito dei beni culturali) possano cooperare con Europol ed Interpol a questi fini. Si tratta anche di una questione di questa natura. Mi è sembrato utile dirlo ai colleghi perché non tutti, poi, abbiamo queste informazioni.

Quanto accaduto alla città di Nimrud credo sia veramente orrendo. Il tema ha una grande valenza e mi piacerebbe tanto che nelle scuole i professori l'approfondissero. Infatti poiché si tratta della distruzione del patrimonio, occorre chiedersi cosa sia il patrimonio culturale, cosa siano un museo o un sito archeologico. Sono sostanzialmente la memoria, la memoria collettiva. Quindi, è sicuramente bellezza, scienza, storia; è la memoria di popoli, la memoria dell'umanità. Noi, in realtà, siamo sempre un po' ciò che siamo stati, non solo come fatto genetico, ma per tutto ciò che ci ha permesso di essere come siamo ora, come singoli, come popoli, come umanità, quindi ogni parola e ogni sillaba contenuta all'interno delle biblioteche, di quei luoghi distrutti ne è testimonianza.

Naturalmente ripenso anche al nazismo, perché sappiamo cosa abbiamo avuto non tanti anni fa nella nostra Europa. Il nazismo ha distrutto e bruciato i libri. Abbiamo documentato anche questo. Ci appartiene tutto quello che viene distrutto, perché fa parte e crea l'uomo e la donna, così come siamo. Questi non sono depositi di cose preziose; sono, in realtà, memoria vivente, una vera memoria vivente. Quindi, è l'orrore che ci provoca questa memoria.

Credo che abbiamo il dovere di aderire a queste campagne internazionali come parlamentari, ma anche come persone che, in qualche modo, forse è giusto che si sentano un po' custodi di una civiltà che abbiamo il dovere di tramandare a coloro che verranno dopo di noi, agli uomini e alle donne del futuro. Credo, pertanto, che questo impegno ci sia richiesto per noi e per quelli che verranno dopo di noi. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, oggi intervengo per evidenziare l'ennesima azione irresponsabile del Presidente del Consiglio e di questo Governo. Si tratta della questione Indesit-Whirlpool, che prevede la chiusura di tre stabilimenti, per un totale di 1.350 esuberi, fra cui la sede di Carinaro, in provincia dì Caserta. Dunque, si tratta di 1.350 famiglie che rischiano di trovarsi in mezzo ad una strada.

Quando la famiglia Merloni ha deciso di cedere la propria azienda Indesit, sono cominciate ad arrivare

varie proposte, fra cui quelle di svedesi e cinesi, ma fu presa in considerazione l'offerta dell'americana Whirlpool, con l'appoggio di Renzi, che dichiarò addirittura che questa acquisizione era un'operazione fantastica. Difatti, sul sito del MISE, in data 16 aprile 2015, dopo aver visto in anteprima il nuovo piano industriale della Whirlpool, il ministro Guidi lancia un comunicato stampa in cui dichiara di aver chiesto ed ottenuto l'impegno dell'azienda a rispettare quanto stabilito nell'accordo del 2013 sull'acquisizione della Indesit, che escludeva qualsiasi licenziamento unilaterale fino al 2018.

Ebbene, quello che non viene detto è che questo accordo del dicembre 2013 prevedeva investimenti anche nelle sedi della Campania e delle Marche e l'avvio di nuove linee di produzioni. Accordo non rispettato, perché il sottosegretario De Vincenti, che a nome del Governo ha sottoscritto questo accordo, non ha pensato o voluto inserire una clausola di salvaguardia, così come avevamo richiesto noi del Movimento 5 Stelle, affinché il livello occupazionale fosse tutelato anche in caso di acquisizioni future.

Una grandissima negligenza, che costerà il posto di lavoro a 1.350 persone e che ha permesso invece alla Whirlpool di usufruire di aiuti dello Stato italiano attraverso ammortizzatori sociali, senza dover minimamente garantire nulla. È l'ennesima conferma che un accordo sottoscritto dal Governo italiano è carta straccia.

Noi, come Movimento 5 Stelle, siamo e saremo al fianco di questi lavoratori e non permetteremo che la vita di migliaia di loro venga cancellata con il *tweet* di uno sciacallo. Questa volta vi farete male voi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, quando si cede alle provocazioni si dà prova di debolezza ed io, alla fine del mio intervento, ho ceduto. Come fosse un emendamento sbagliato, ritiro il gesto, perché improprio. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

PRESIDENTE. La ringrazio molto ed apprezzo molto questa sua scelta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 23 aprile 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,37)*.

Allegato A

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO DEL 23 APRILE 2015

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5 e 6

(6-00096) n. 1 (22 aprile 2015)

CALDEROLI.

V. testo 2

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio in ordine al Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015,

impegna il Governo a sostenere in tale sede la difesa dei confini del Paese e delle radici giudaico-cristiane europee.

(6-00096) n. 1 (testo 2) (22 aprile 2015)

CALDEROLI.

Votata per parti separate. Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio in ordine al Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015,

impegna il Governo:

a sostenere in tale sede la difesa dei confini del Paese;

a sostenere la difesa delle radici giudaico-cristiane europee.

(6-00097) n. 2 (22 aprile 2015)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, ORELLANA, MOLINARI, CASALETTO, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, BOCCHINO.

Respinta

Il Senato,

sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione straordinaria del Consiglio dell'Unione europea del 23 aprile 2015 il cui obiettivo è discutere dopo i tragici eventi accaduti nel Mar Mediterraneo, di quali azioni immediate gli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono adottare congiuntamente per affrontare la situazione;

premesso:

nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2015 una barca che trasportava migranti proveniente dalla costa sud del Mar Mediterraneo è naufragata nel canale di Sicilia;

i numeri non sono stati ancora confermati, ma secondo le prime testimonianze dei superstiti si temono tra i 700 e 900 morti;

se confermati i numeri, sarebbe questa la più grande tragedia di sempre nel Mar Mediterraneo;

da quando è stata cancellata la missione "Mare nostrum" si è registrato un picco di decessi nel Mar Mediterraneo con almeno 1600 morti nelle ultime settimane. Un numero quasi 100 volte superiore allo stesso periodo dell'anno scorso quando era attiva la missione di ricerca e soccorso oggi sostituita dal programma di controllo delle frontiere denominato "Triton";

l'operazione "Mare nostrum" aveva un raggio di azione fino a ridosso alle coste libiche e furono soccorse oltre 160.000 persone. Durante "Mare nostrum" sono stati arrestati 728 scafisti in circa un anno di attività. "Triton" ha come obiettivo il controllo delle frontiere e un raggio di azione di 30 miglia dalle coste italiane;

la missione dell'UE "Triton" è insufficiente e strutturalmente inadeguata per fronteggiare la straordinarietà del fenomeno migratorio e se non si interviene prontamente, come evidenziato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), si rischia di toccare la cifra di 30.00 entro la fine dell'anno, alla luce dell'attuale *trend*;

occorre avviare un operazione di ricerca e salvataggio (sul modello di "Mare nostrum") promossa, coordinata e finanziata a livello europeo, con il mandato del soccorso e della protezione dei migranti in mare;

si stima che siano tra i 15.000 e 25.000 i migranti morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo dal 1998;

sono numeri di una guerra che giorno dopo giorno si sta svolgendo nel Mediterraneo sotto i nostri occhi e questo avviene sia per una situazione di forte instabilità in Libia e come conseguenza dei diversi conflitti che si registrano in Medio Oriente e nel continente africano - come in Iraq, Siria, Afghanistan, Yemen, Nigeria, Somalia, Eritrea, Sudan solo per citarne alcuni - e sia per le migliaia di migranti che sfuggono da carestie, fame e povertà o dagli effetti dei cambiamenti climatici antropici globali;

l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) assiste oltre 50 milioni tra rifugiati e sfollati in tutto il mondo. Complessivamente il numero risulta essere ancora più ampio se si conteggiano ad esempio anche i cosiddetti «*climates refugees*», ossia coloro che sono vittime di migrazioni forzate determinate dagli effetti negativi dei disastri ambientali e dei cambiamenti climatici e che attualmente non sono riportati in nessuna statistica ufficiale e spesso non assisti da alcuna organizzazione umanitaria;

sono cifre destinate a crescere in maniera esponenziale nei prossimi mesi per via del moltiplicarsi dei conflitti che colpiscono anche il cuore dell'Europa. Secondo stime dell'ONU dall'inizio della crisi in ucraina circa 430.000 profughi si sono riversati oltre il confine in Russia;

i dati forniti da Eurostat sulle richieste di asilo presentate in Europa fotografano un fenomeno, quello dei rifugiati e richiedenti asilo, di imponenti dimensioni e che necessita di una forte politica comune dell'Unione europea;

secondo il rapporto fornito dall'istituto europeo di statistica, le persone che nel 2014 hanno chiesto asilo sul territorio dell'Unione europea sono state 626.000, con un aumento del 44 per cento rispetto al 2013;

di questi, un rifugiato su tre ha chiesto asilo in Germania, Paese che ha ricevuto 202.000 richieste, pari al 32 per cento del totale, seguita da Svezia con 81.000 (13 per cento), Italia con 64.600 (10 per cento), Francia 62.000 (10 per cento) e Ungheria 42.000 (7 per cento);

secondo l'UNHCR in tutti i Paesi industrializzati del mondo nel 2014 sono state registrate quasi 900.000 richieste d'asilo, un *record* da vent'anni a questa parte. Oltre ai Paesi dell'UE, quelli che hanno ricevuto maggiori richiesta di asilo sono gli Stati Uniti (121.000) e la Turchia (87.800);

dall'inizio dell'anno, più di 36.000 richiedenti asilo e migranti sono giunti in Europa meridionale via mare;

le richieste di asilo nei Paesi dell'Unione europea sono disciplinate dal Regolamento n. 604 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cosiddetto Regolamento Dublino III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide;

in particolare, il Regolamento Dublino III obbliga i migranti a richiedere asilo nel Paese di arrivo, generando squilibri e prolungando il calvario dei richiedenti asilo anche dentro le frontiere europee;

l'Europa tutta è negligente, nulla è stato fatto nonostante i proclami: dalla Libia si parte lo stesso e il numero dei morti è drasticamente aumentato. La gestione dell'accoglienza, la «presa in carico» e l'assistenza da parte di molti Paesi dell'Unione europea continuano a presentare numerose criticità, e i costi sociali ed economici di tale negligenza e mala gestione si riflettono sia sulle popolazioni accoglienti che sui rifugiati e richiedenti asilo;

occorrere un'azione concordata dell'Europa e misure urgenti da assumere urgentemente. A questo va aggiunto un intervento delle organizzazioni internazionali come l'ONU per stabilizzare la situazione in Libia e nella risoluzione dei conflitti che imperversano in Medio Oriente e in Africa,

impegna il Governo a:

ripristinare immediatamente l'operazione "Mare nostrum" ed estenderlo a livello europeo con finalità principalmente di ricerca e salvataggio in acque internazionali e non;

proporre al Consiglio europeo un processo volto a superare il Regolamento "Dublino III" riconoscendo la profonda inefficacia e iniquità del Regolamento, che non ha permesso di regolare il diritto d'asilo in Europa, ma ha causato elevatissimi costi sociali ed economici, sostituendolo con nuovi strumenti di condivisione delle responsabilità tra i diversi Stati dell'UE;

realizzare, con gli altri *partners* europei, un effettivo piano di reinsediamento dei rifugiati intrappolati nei Paesi di transito che coinvolga tutti i Paesi dell'Unione prevedendo quote e criteri uniformi per la realizzazione dei programmi di reinsediamento a livello europeo;

proporre al Consiglio europeo l'apertura di canali umanitari, vie di accesso legali, affinché chi

fugge da guerre, fame, carestie, persecuzioni e dagli effetti dei cambiamenti climatici possa chiedere asilo alle istituzioni europee senza doversi imbarcare sulle carrette del mare alimentando così il traffico di essere umani e quindi il bollettino dei naufragi e dei morti;

adoperarsi per il definitivo superamento della legge "Bossi-Fini" fonte di clandestinità, sfruttamento, sanatorie truffa e speculazione sulle pelle dei più poveri;

dare forza alla stabilizzazione della Libia attraverso un attivo sostegno del Consiglio europeo agli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite Bernardino Leon per la costituzione di un governo di unità nazionale che abbia il più largo consenso tra i libici;

proporre al Consiglio europeo il mantenimento dell'embargo sulle armi in Libia e non prevedere o paventare alcun tipo di intervento militare diretto, di supporto o di appoggio alle parti in conflitto.

(6-00098) n. 3 (22 aprile 2015)

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI.

Respinta

Il Senato,

esprimendo preoccupazione per l'intensificazione dei flussi di migranti irregolari diretti con mezzi di fortuna dalle sponde meridionali del Mediterraneo verso le coste del nostro Paese, peraltro prevedibile alla luce degli arrivi insolitamente intensi nel corso dei mesi invernali;

rilevando

il fallimento di tutte le misure poste in essere dopo lo scoppio delle cosiddette "Primavere arabe" per arginare l'immigrazione incontrollata dai Paesi africani e mediorientali, in precedenza gestita anche tramite intese bilaterali con gli Stati sorgente dei flussi;

sottolineando

come l'impiego della flotta nazionale nel contesto dell'operazione Mare nostrum a partire dall'autunno 2013 non sia estraneo a questa accelerazione, avendo generato la diffusa aspettativa di interventi di soccorso in alto mare da parte delle unità della nostra Marina Militare, a volte guidate sui barconi dei clandestini dagli stessi scafisti;

evidenziando

come in ambito europeo esistano scarsi margini per esigere una maggiore condivisione dello sforzo di assorbimento dei migranti clandestini ed aspiranti rifugiati che sbarcano sulle nostre coste, desiderandosi piuttosto che le frontiere esterne dell'area Schengen rimangano ermeticamente chiuse ai clandestini;

ritenendo

che l'approccio buonista abbracciato finora sia controproducente e poco omogeneo rispetto al sentimento prevalente nell'Unione europea, che è improntato ad una maggiore intransigenza;

esprimendo

il convincimento che la tratta clandestina di esseri umani tra le opposte sponde del Mediterraneo sia un *business* immorale e pericoloso per la sicurezza nazionale, nella misura in cui arricchisce soggetti criminali e, come ricordato recentemente dalla rivista americana *Foreign Policy*, agevola l'ingresso in Europa di persone collaterali ad al-Qaeda ed allo Stato Islamico, e vada quindi scoraggiata e repressa;

ritenendo

altresì che il nostro Paese debba continuare a rispettare la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, ma che abbia anche il diritto a tutelarsi rispetto al pericolo che afflussi incontrollati di migranti possano comprometterne l'appartenenza all'area Schengen e la coesione interna;

giudicando

possibile soddisfare queste contrapposte esigenze con l'impiego di mezzi idonei a realizzare il respingimento dei migranti verso le coste degli Stati sorgente intervenendo al limite e dentro le loro acque territoriali, anziché raccoglierli come si è fatto finora nelle acque internazionali, dove scattano

gli obblighi della Convenzione di Montego Bay;

esprimendo

la necessità, da tempo proposta dalla Lega, di creare appositi campi in Nord Africa gestiti insieme alle maggiori organizzazioni internazionali competenti, in cui convogliare i migranti che aspirano al riconoscimento dello *status* di rifugiato, in modo da permettere ai funzionari incaricati dei Paesi dell'Unione europea di vagliarne le domande e concedere il diritto d'asilo soltanto a coloro ritenuti effettivamente meritevoli di protezione;

valutando

opportuno considerare anche la fattibilità del ricorso alla forza per privare gli scafisti e le loro organizzazioni dei mezzi di cui si servono per trasportare i migranti clandestini,

impegna il Governo,

in vista del vertice straordinario indetto dall'Unione europea per discutere dell'emergenza creatasi nel Mediterraneo, ad adoprarsi per lo stabilimento di un efficace blocco navale al limite delle acque territoriali libiche e tunisine, anche utilizzando le navi attualmente conferite alla missione Mare sicuro, con il compito di effettuare il respingimento dei barconi dei migranti verso le coste degli Stati sorgente, catturando se possibile gli scafisti eventualmente a bordo;

a favorire in ambito europeo il varo di un intervento mirato allo scopo di distruggere prima della partenza le imbarcazioni utilizzate dagli scafisti;

a promuovere, infine, in tutte le sedi opportune la creazione in Africa settentrionale di appositi campi in cui convogliare i migranti al fine di realizzare sul posto la verifica dell'eventuale sussistenza dei criteri richiesti dai Paesi dell'Unione europea per essere ammessi alla concessione del diritto d'asilo;

a perseguire, insieme a tutte le istituzioni internazionali competenti, una politica concreta di aiuto nei Paesi di origine al fine di prevenire le partenze ed i rischi legati all'immigrazione illegale sia per i migranti che per le popolazioni dei Paesi di arrivo ed evitare invasioni incontrollate che impediscono la convivenza, l'integrazione e il rispetto della vita e della dignità di tutte le persone coinvolte.

(6-00099) n. 4 (22 aprile 2015)

ZANDA, SCHIFANI, ZELLER.

Votata per parti separate. Approvata

Il Senato

premesso che:

la tragedia in atto nel Mediterraneo in queste ore, a causa del ripetuto rovesciarsi di barconi carichi di persone disperate in fuga da guerre e persecuzioni nei propri Paesi, sta segnando un punto di non ritorno sia per l'elevatissimo numero di vittime, tra cui numerose donne e bambini, sia per il grado sempre più elevato di crudeltà e cinismo con il quale stanno agendo le organizzazioni criminali e i trafficanti di esseri umani;

più volte Governo e Parlamento hanno chiesto con forza che l'Europa tutta intervenga a fermare questo massacro, ribadendo che il nostro Paese non può e non deve essere lasciato solo nella gestione di un fenomeno che, ormai, sta acquisendo le dimensioni di un vero e proprio esodo, mentre appare urgente un sostegno a tutti quei Comuni, e a tutti coloro che, a diverso titolo, sono impegnati in prima linea nel fronteggiare quest'emergenza umanitaria;

secondo i dati riportati dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni, con oltre 1.750 decessi dall'inizio dell'anno, il bilancio di migranti morti mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo risulta essere stato di oltre 30 volte superiore a quello registrato l'anno scorso, mentre secondo una stima dell'Alto commissariato ONU per i rifugiati (UNHCR) nel 2014 il Mediterraneo era già emerso come la rotta più mortale al mondo;

giovedì 23 aprile si riunisce il Consiglio europeo anche grazie alla richiesta del Governo, e in particolare del nostro Presidente del Consiglio che, nei colloqui avuti in queste ore con i *leader* europei, ha chiesto con urgenza la convocazione di un vertice straordinario sul tema

dell'immigrazione, perché come affermato anche dallo stesso Presidente del Consiglio UE "non possiamo accettare che centinaia di persone muoiano quando attraversano il mare verso l'Europa";

nelle more del Consiglio europeo straordinario, il commissario agli affari interni e all'immigrazione Dimitris Avramopoulos ha presentato frattanto ai Ministri degli esteri e degli interni, riuniti in una sessione congiunta a Lussemburgo, un piano in dieci punti per affrontare l'emergenza immigrazione, prevedendo tra le altre cose, il raddoppio dei mezzi e del *budget* a sostegno dei Paesi più coinvolti e un rafforzamento di Triton;

alla luce dei primi resoconti che stanno emergendo sulle tragedie in atto, occorre affrontare innanzi tutto il nodo dei nuovi trafficanti di esseri umani, impostando una risposta efficace dell'intera comunità internazionale, che tramite "operazioni mirate" - ossia l'organizzazione di missioni di polizia con alto contenuto di specializzazione - consenta un'azione strategica per arrestare questi nuovi trafficanti di schiavi, sempre più privi di scrupoli;

è evidente che una risposta efficace e duratura nel tempo non potrà che passare dalla soluzione di alcuni nodi politici cruciali, nei Paesi rivieraschi, e in particolare in Libia, che sempre più dovrà diventare una priorità della stessa politica estera europea,

impegna il Governo:

a negoziare, in sede di Consiglio europeo, l'adozione di adeguate e urgenti misure volte a fronteggiare efficacemente l'emergenza migratoria nel Mediterraneo, tra cui l'inasprimento della lotta alla tratta e al traffico degli esseri umani per mezzo di un'operazione europea in grado di contrastare efficacemente questa nuova forma di schiavitù;

ad adottare ogni iniziativa utile, nelle opportune sedi europee, volta a condurre al rafforzamento del dispositivo europeo di sorveglianza marittima "Triton", sia in termini finanziari sia in termini di capacità aero-navali impiegate, affinché esso svolga non solo una vera e propria azione di pattugliamento ma sia in grado di mettere in atto iniziative di salvataggio e anche di contrasto al traffico di esseri umani;

ad adottare, nelle opportune sedi europee, iniziative volte ad introdurre meccanismi di "*burden sharing*" tra gli Stati membri impegnati nello sforzo di accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo, anche attraverso ipotesi di redistribuzione sul territorio europeo dei richiedenti asilo, in base ad una chiave di ripartizione che tenga conto delle effettive capacita di accoglienza;

a favorire, nelle opportune sedi europee ed internazionali, tutte quelle azioni ritenute necessarie ad approfondire il dialogo e la cooperazione con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi migratori - in particolare i Paesi africani, nel quadro dei processi di Rabat e di Khartoum - nonché tutte quelle iniziative volte a contrastare i crimini legati alla migrazione irregolare (tratta e traffico di esseri umani), valorizzando al contempo l'apporto che un fenomeno migratorio ben regolato allo sviluppo economico dei Paesi di provenienza dei migranti;

ad accentuare l'azione politico-diplomatica nei confronti di Paesi amici, diversamente collocati nel rapporto con le forze politiche libiche, affinché esse favoriscano l'azione dell'ONU per arrivare in Libia ad un governo di intesa nazionale;

ad aprire una riflessione in sede ONU per un salto di qualità nelle politiche di sviluppo economico nei confronti dei Paesi del Medio Oriente più bisognosi di aiuto, vista anche l'enorme quantità di rifugiati che si stanno concentrando sul loro territorio.

(6-00100) n. 5 (22 aprile 2015)

MARTON, FATTORI, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, LEZZI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, TAVERNA, NUGNES.

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

Il Senato,

in occasione della riunione straordinaria del Consiglio europeo che avrà luogo a Bruxelles il prossimo 23 aprile, a seguito dei recenti tragici eventi nel Mediterraneo, in cui i Capi di Stato e di

Governo degli Stati membri dell'UE discuteranno di quali azioni adottare congiuntamente per affrontare la situazione nella regione mediterranea e far fronte alla pressione migratoria,

premesso che:

le tragiche vicende di questi giorni che hanno interessato non solo le coste italiane, ma anche quelle greche con la perdita di migliaia di vite umane innocenti pongono l'Europa tutta davanti alle sue responsabilità in termini politici, umani e sociali;

le comuni e indissolubili matrici comuni storiche e culturali tra le due sponde del Mediterraneo, tra Europa e Africa, impongono di sollevare il velo dell'indifferenza e dell'incapacità di decidere su un vero e proprio eccidio di innocenti che si compie nel continente che sulla carta è il *leader* mondiale nella difesa dei diritti umani e della solidarietà;

l'annegamento in soli due giorni di 900 migranti pone l'Unione europea davanti a un'emergenza umanitaria di enormi dimensioni, a cui non solo l'Italia può continuare a dare una risposta di accoglienza e di soccorso verso chi fugge dalla violenza, dalla negazione dei diritti di libertà, che cerca di scappare alla morte, trovandola però nel suo cammino;

l'Unione europea sembra questa volta non essersi sottratta nell'intraprendere azioni decise per il contrasto alla tratta umana e alla spinta migratoria. Il piano di dieci punti, presentato dal commissario europeo responsabile per l'immigrazione Dimitris Avramopoulos e dall'alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini alla riunione congiunta dei Ministri degli esteri e degli interni degli Stati membri, va in questo senso;

il rafforzamento immediato delle operazioni di ricerca e soccorso in mare "Triton" e "Poseidon" con l'ampliamento del raggio di azione e l'aumento delle risorse, la previsione del sequestro e la distruzione dei barconi degli scafisti al fine di privarli dei mezzi per la tratta, un'implementazione dell'azione delle agenzie Europol, Frontex, Easo ed Eurojust e la previsione di un piano di emergenza per il dislocamento dei profughi e dei richiedenti asilo, sono alcuni dei provvedimenti del piano di emergenza che segnano un cambio di rotta dell'Unione europea verso una maggiore condivisione dell'emergenza migratoria;

passi in avanti non ancora sufficienti per giungere a una piena e totale politica europea comune delle migrazioni. Permangono infatti ancora evidenti limiti non solo politici, ma anche normativi nel diritto dell'Unione europea da dover superare. Il Regolamento (UE) n. 604 del 2013, noto come "Dublino III" ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014, delinea l'impalcatura del sistema europeo comune di asilo, ma non supera la vecchia impostazione delle precedenti convenzioni di "Dublino" e "Dublino II": ogni richiesta di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale ricade sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, disposizione questa che impedisce una protezione equa, efficace ed efficiente del richiedente asilo;

le emergenze umanitarie, intensificatesi in questi ultimi mesi, richiedono una gestione comune delle politiche migratorie e sembra essere sempre più necessaria la predisposizione al più presto almeno di un canale umanitario affinché chi fugge dalla guerra possa chiedere asilo alle istituzioni europee nei Paesi di loro provenienza,

impegna, quindi, il Governo in sede di Consiglio europeo:

- a farsi promotore del superamento del quadro normativo dell'Unione europea sul diritto di asilo, in particolare del Regolamento "Dublino III" per favorire l'inserimento dei richiedenti asilo già al momento della richiesta nei Paesi dell'Unione dove già vivono i propri parenti, congiunti e conoscenti;

- a promuovere nelle sedi europee la previsione che le domande di protezione e la relativa documentazione possano essere presentate presso le ambasciate e i consolati degli Stati membri dell'Unione europea sul territorio dello Stato di origine o di dimora abituale del richiedente, introducendo così la facoltà di presentare domanda di protezione internazionale dall'estero e predisponendo il mutuo riconoscimento della concessione del diritto di asilo fra tutti gli Stati membri dell'UE;

- a garantire forme di accoglienza favorevoli, compatibilmente con le possibilità dei Paesi ospitanti, garantendo ai migranti trattamenti non discriminatori con tutele rafforzate per minori, anziani, malati e donne con la possibilità di essere assistiti da personale qualificato e dello stesso sesso;

- ad assumere iniziative, in sede di Unione europea, per una più efficace azione nei confronti dei Paesi di origine e di transito, impegnando e incentivando i rispettivi Governi in una seria e solidale politica di gestione dei flussi, soprattutto nella lotta alle organizzazioni criminali che lucrano sul traffico di esseri umani;

- a favorire l'avvio di un sistema europeo di accoglienza che si basi sulla solidarietà tra i Paesi membri e che distribuisca la presenza dei rifugiati per quote definite sulla base degli indici demografici ed economici, favorendo le logiche di ricongiungimento familiare, etnico, religioso e linguistico.

(6-00101) n. 6 (22 aprile 2015)

Paolo ROMANI, BERNINI, GASPARRI, BRUNO, PELINO, FLORIS, AMORUSO, MINZOLINI, ALICATA, TARQUINIO, Giovanni MAURO.

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

Il Senato,

premesso che:

il naufragio occorso nel canale di Sicilia, al largo delle coste dell'isola di Lampedusa, nella notte tra il 18 e il 19 aprile ultimo scorso, ha registrato la più grave strage di migranti (circa 700) degli ultimi anni, confermando la drammatica situazione che si sta consumando nel Mediterraneo;

la gravità della situazione e la dimensione del problema, al di là delle polemiche - pur legittime - avanzate dalle parti politiche, sulla cessazione dell'operazione "Mare nostrum" e la sua sostituzione con la missione europea "Triton", impongono una ferma presa di coscienza e interventi concreti, a livello nazionale e internazionale, sia sul piano politico-diplomatico, che sul piano di polizia internazionale, e richiedono una risposta europea unanime;

numerosi Paesi della sponda Sud del Mediterraneo continuano ad essere interessati da un'instabilità politica - leggi Egitto, Libia, Siria, Libano - il cui processo verso una normalizzazione istituzionale non è facilitata dalle azioni terroristiche del D?'ish, da lotte interne, anche di carattere religioso, vere e proprie guerre civili. Tali Paesi risentono, inoltre, di una situazione economica non favorevole per la maggior parte dei loro cittadini;

l'Italia per la sua posizione geografica è da anni meta di una forte e continuo flusso migratorio: influisce certamente sulla scelta dell'Italia come Paese per l'ingresso in Europa anche una politica di accoglienza che non dissuade l'immigrazione illegale;

l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha esortato i Governi dell'Unione europea ad adottare un approccio più sofisticato, più coraggioso e meno insensibile per affrontare i flussi di migranti verso l'Europa, ed ha espresso che la maggior enfasi data dall'operazione Triton, indirizzata ad un maggior controllo delle frontiere, rispetto al precedente programma Mare nostrum più focalizzato sul salvataggio degli immigrati al momento non ha sicuramente interrotto, ma nemmeno indebolito il flusso migratorio e scoraggiato chi contrabbanda vite umane;

il "mercato della disperazione", come spesso viene definito, frutta un fatturato annuo di US$ 34 miliardi; ciò impone di ripensare una "politica comune di immigrazione" che contempli interventi mirati per contrastare gli scafisti in partenza dalla Libia e dalla Tunisia, unitamente a interventi di carattere umanitario per garantire, a chi ne ha diritto, di avere assistenza in Africa e accoglienza in Europa. A tal fine, sarebbe auspicabile accelerare il progetto che prevede la creazione di almeno tre campi profughi in Niger, Tunisia e Sudan sotto l'egida dell'ONU, per esaminare le istanze di asilo in modo da poter avviare la procedura con i Paesi indicati dai richiedenti;

occorre ricordare che il Regolamento n. 604 del 2013 - Dublino III - che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da

un apolide, ha come obiettivo la creazione di un sistema europeo comune di asilo e si basa sul principio dell'unicità della competenza, secondo il quale una domanda di protezione internazionale che venga proposta nel territorio dell'Unione europea da un cittadino di uno Stato terzo o da un apolide deve essere esaminata dalle autorità competenti di un solo Stato membro;

in secondo luogo, il Regolamento condiziona la competenza a conoscere delle domande di protezione internazionale all'applicazione di taluni criteri successivi, ordinati in modo gerarchico, che dovrebbero essere stabiliti in modo oggettivo ed equo, sia per gli Stati membri sia per le persone interessate dalla domanda di protezione. Tale meccanismo dovrebbe soprattutto consentire di individuare con ragionevolezza lo Stato membro competente;

nonostante l'enunciazione di principio che esigerebbe l'applicazione gerarchica dei criteri, anche nel sistema Dublino III persiste la tendenza a favorire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale, *in primis*, sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri: (si legge nell'articolo 13 del Regolamento) quando, infatti, è accertato - attraverso prove o circostanze indiziarie, inclusi ovviamente i dati sulle impronte digitali raccolte attraverso il sistema Eurodac - che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale e la sua responsabilità cessa 12 mesi dopo l'attraversamento clandestino della frontiera;

la gravissima emergenza umanitaria è legata ad una altrettanto grave emergenza criminale, per risolvere e debellare le quali è indispensabile e urgente massimizzare l'impegno e gli sforzi del nostro Paese e dell'Europa tutta, per fronteggiare i principali rischi politici, economici e di sicurezza che provengono dal Sud del Mediterraneo;

occorre evidenziare che nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2015 - *Doc*. LXXXVII-*bis*, n. 3 -, in discussione in Parlamento, al capitolo V - Dimensione esterna dell'Unione -, paragrafo 4 (Politica di vicinato), viene ribadito l'impegno dell'Italia "per assicurare il suo pieno appoggio alla mediazione dell'ONU, offrendo alla squadra dell'UNSMIL (*United Nations Support Mission in Libya*) diretta dallo SRSG (*Special Representative of the Secretary General*) Bernardino León il massimo supporto possibile, sia dal punto di vista logistico che condividendo il suo prezioso patrimonio di contatti e conoscenze…";

come emerge dalla stessa Relazione, lo scenario nella sponda Sud del Mediterraneo presenta un quadro disomogeneo, considerato che a fianco di democrazie che, come quella tunisina, si stanno consolidando grazie anche al supporto politico ed economico europeo, in altri Paesi l'evoluzione appare più contrastata, mentre permangono situazioni che presentano evoluzioni in senso negativo;

il Consiglio supremo di difesa, presieduto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "ha esaminato la situazione internazionale constatando che gli eventi degli ultimi mesi hanno determinato un generale peggioramento degli scenari di crisi e di conflitto e particolarmente grave è l'impatto sulle popolazioni civili. Al riguardo, si è convenuto sulla necessità di focalizzare l'impegno del sistema-Paese nelle aree di crisi di più immediato e concreto interesse per la sicurezza nazionale, a partire dalla Libia;

considerato che:

il 17 aprile, i Ministri degli affari europei di Francia, Harlem Désir, Germania, Michael Roth, Italia, Sandro Gozi, e Slovacchia, Peter Javorcik hanno affermato congiuntamente che gli ultimi tragici eventi nel Mediterraneo, con la perdita di centinaia di vite in naufragi di imbarcazioni di migranti, richiedono una reazione forte e comune dell'Europa. I ministri chiedono un'efficace azione per la lotta contro le reti criminali che approfittano di disperati che vogliono raggiungere l'Europa. Questa tragedia riguarda l'Europa nel suo complesso e richiede una risposta europea risoluta. Essa mostra l'urgenza di sviluppare una politica migratoria europea comune e coerente, che affronti i temi del controllo delle frontiere e della stabilità e sviluppo dei Paesi di origine e di transito. Tali questioni devono ora entrare nella nuova agenda europea per la migrazione;

il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'europa, Anne Brasseur, ha sottolineato la necessità che l'UE non lasci sola l'Italia ad affrontare i continui arrivi di immigrati. Serve che l'Europa condivida questa responsabilità. L'Italia, in quanto Stato in prima linea per i flussi d'immigrati irregolari, richiedenti asilo e rifugiati affronta una sfida particolare. Sussistono dei problemi, incluso quello del ritardo nella registrazione di chi sbarca sulle sue coste. Tuttavia è chiaro che l'Italia non può continuare ad affrontare e gestire da solo questi continui arrivi. Occorre una più grande condivisione delle responsabilità con altri Paesi europei". Per quanto riguarda la ripartizione delle responsabilità, la Brasseur ha detto che occorre cambiare il sistema di Dublino perché "non solo è antiquato, e inefficace per la gestione delle sfide di oggi, ma anche ingiusto per i Paesi di arrivo e per i richiedenti asilo";

la portavoce della Commissione UE Bertaud fa appello ai Governi per un nuovo approccio europeo alla questione immigrazione, perché la situazione nel Mediterraneo "è grave e peggiorerà nelle prossime settimane e mesi e la Commissione non può fare da sola perché non abbiamo i fondi né il sostegno politico" per lanciare operazioni europee di salvataggio;

Frans Timmermans, primo vice presidente della Commissione UE, ha affermato che l'immigrazione è ormai un problema che riguarda tutti gli Stati membri, non è più Mare nostrum ma Europa nostra", lanciando l'Agenda europea sulle migrazioni;

il commissario UE all'immigrazione Avramopoulos ha annunciato che "Europol lancerà ufficialmente un centro di *intelligence* marittimo per meglio rintracciare e identificare le reti" di trafficanti di esseri umani che operano nel Mediterraneo;

tenuto conto che:

l'operazione Mare nostrum, lanciata dal Governo italiano nell'autunno 2013, aveva compiti di ricerca e salvataggio dei migranti (con un costo di euro 9 milioni al mese), mentre Triton è una missione di sorveglianza e pattugliamento delle frontiere dell'Unione europea. Il Governo italiano ritiene Triton una operazione fondamentale ma da rafforzare e potenziare: attualmente sono impiegate 2 navi d'altura, 2 navi di pattuglia costiera, 2 motovedette, 2 aerei e 1 elicottero, per un *budget* di 3 milioni di euro al mese. Il Governo italiano intende chiedere il raddoppiamento dei mezzi, degli uomini e del *budget* di spesa;

il Governo italiano propone inoltre un piano di contrasto internazionale al traffico di esseri umani, ed un raccordo internazionale di polizia e di *intelligence* che sia in grado di colpire e smantellare il *network* dei trafficanti, con operazioni mirate, anche *in loco*, per distruggere il *racket* criminale (come la recente operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, con l'ausilio dei servizi segreti e del servizio centrale operativo della Polizia di Stato). La stessa analisi del problema, e il conseguente approccio di contrasto ai trafficanti di uomini, è stata elaborata dal ministro degli esteri inglese Hammond. Il Governo italiano non sostiene le ipotesi di un intervento militare in Libia e di blocco navale (impossibile da attuare perchè richiederebbe degli accordi con la Libia, attualmente non in grado di presentarsi come interlocutore stabile ed affidabile);

i flussi migratori devono però essere affrontati non solamente con modalità di sensibilità verso le persone ma anche con razionalità, e tenendo conto, comunque, di alcuni elementi:

finora quest'anno (fonte UNHCR: bollettino del 21 aprile 2015), oltre 35.000 rifugiati e migranti sono arrivati via mare in maniera irregolare in Europa e, se l'ultimo tributo di morte è confermato, oltre 1.600 sono deceduti;

chi cerca di mettersi in viaggio cerca di sottrarsi ad una situazione di povertà o di totale insicurezza per il proprio futuro;

l'immigrazione incontrollata genera problemi più o meno rilevanti per il Paese di accoglienza, specialmente se il Paese affronta, come è il caso dell'Italia, una situazione di stagnazione o recessione economica. In una situazione di incertezza sociale ed economica un'accoglienza indiscriminata produce insofferenza ed astio verso il cittadino straniero (con riferimento all'Italia, nel 2014 sono giunte nel nostro Paese oltre 170.000 migranti, a fronte dei circa 43.000 del 2013; nel 2014 sono arrivati in Europa 278.000 migranti irregolari; i centri di accoglienza italiani ospitano circa 67.000

migranti. Nei primi tre mesi e mezzo del 2015 sono sbarcati sulle coste italiane circa 18.000 migranti, oltre il 40 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2014);

il fenomeno delle richieste di asilo aumenta in tutti i Paesi dell'Unione europea (+44,7 per cento nel 2014 rispetto allo scorso anno): l'Italia è il terzo Paese per numero di richieste di asilo ricevute (dopo Germania e Svezia) e registra il maggior incremento rispetto al 2013 (+142,8 per cento);

i flussi migratori provengono da Paesi non di cultura laica ma connaturati dalla religione dove l'instabilità politica nasce essenzialmente da scontri interni nei quali la religione assume un ruolo rilevante;

secondo Frontex nel 2015 ci sono circa 500.000-1.000.000 di migranti che potrebbero partire dalla Libia;

è necessario tutelare la sicurezza nazionale e dell'Unione europea senza compromettere i rapporti amichevoli con gli Stati origine del fenomeno migratorio: per tale motivo le azioni devono essere condivise, o quanto meno comprese, dai Paesi di origine del fenomeno migratorio;

il migrante irregolare per ragioni economiche non può essere equiparato al migrante per ragioni politiche od umanitarie. Il migrante economico lasciando il proprio Paese indebolisce il futuro di quel Paese (fenomeno del *brain drain*);

la predisposizione di campi profughi nei Paesi confinanti con Paesi instabili non può essere che una situazione di necessità ed urgenza di natura temporanea poiché richiede un impegno economico enorme da parte, *in primis*, delle Nazioni Unite (in termini di risorse economiche, alimentari, strumentali ed umane, anche per garantirne fisicamente la sicurezza) e del Paese che ospita il campo profughi,

tenuto conto che:

al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, gli articoli 41 e 42 dispongono rispettivamente che:

• il Consiglio di sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche;

• se il Consiglio di sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di membri delle Nazioni Unite;

evidenziato che:

l'operazione Atalanta dell'Unione europea si è dimostrata uno strumento efficace per contrastare situazioni criminali nel Mediterraneo (pirateria), in accordo con numerose Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR);

un intervento militare, in un quadro di legalità internazionale, sarebbe giustificato o da una Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o se richiesto da un Paese,

impegna il Governo:

nell'impossibilità di un intervento internazionale su richiesta dello Stato libico, considerato che il Governo riconosciuto dalla comunità internazionale non ha un vasto controllo del territorio libico e, in particolare, delle zone costiere di partenza delle imbarcazioni, a valutare l'opportunità di proporre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'adozione di una Risoluzione che autorizzi interventi mirati in Libia volti a sostenere un processo di stabilizzazione del Paese e a debellare l'attività criminale degli scafisti;

ad istituire un tavolo di coesione nazionale per l'emergenza immigrazione e per le crisi internazionali in atto, che coinvolga i rappresentanti dei Governi che hanno maturato

un'esperienza nel passato, e le forze politiche di buona volontà;

a valutare l'opportunità di proporre in sede di Consiglio europeo un *summit* internazionale, sotto l'egida delle Nazioni Unite, al fine di giungere ad uno strumento condiviso con cui affrontare con modalità risolutive, di ampio spettro, il fenomeno migratorio nel Mediterraneo e tale da consentire al nostro Paese di avere un ruolo di *leadership* di una forza multilaterale sotto l'egida delle organizzazioni internazionali;

a porre in essere operazioni analoghe all'operazione UE Atalanta di contrasto alla criminalità, a sollecitare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) a valutare l'opportunità di emanare Risoluzioni che permettano alla comunità internazionale l'applicazione di misure in accordo con quanto stabilito dagli articoli 41 e 42 della Carta delle Nazioni Unite;

a valutare l'opportunità di sollecitare l'Unione europea ad una revisione delle clausole del Regolamento di Dublino III, che coinvolga fattivamente tutti gli Stati dell'Unione europea e non soltanto quelli maggiormente esposti ai flussi di migranti .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015:

sulla proposta di risoluzione n. 4, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bianconi, Bubbico, Buccarella, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Marino Luigi, Micheloni *(dalle ore 16.30),* Minniti, Monti, Mucchetti *(dalle ore 16.30),* Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stefani, Stucchi, Vicari e Zizza.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Biagio, Gasparri, per partecipare ad una Conferenza internazionale; De Pietro, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Catalfo, Chiti, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro, Lucherini e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Con lettera in data 21 aprile 2015, il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia - noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco)".

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

Presidente: senatore Bruno Marton

Vice Presidente Vicario: senatrice Michela Montevecchi

Vice Presidente: senatore Andrea Cioffi

Segretario: senatrice Vilma Moronese

Tesoriere: senatrice Manuela Serra

Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Filippi Marco, Zanda Luigi, Casson Felice, Fedeli Valeria, De Petris Loredana, Zeller Karl, Martini Claudio, Maturani Giuseppina, Lepri Stefano, Tonini Giorgio, D'Adda Erica, Manassero

Patrizia, Russo Francesco, Valentini Daniela, Albano Donatella, Amati Silvana, Angioni Ignazio, Astorre Bruno, Barozzino Giovanni, Battista Lorenzo, Berger Hans, Bertuzzi Maria Teresa, Bignami Laura, Borioli Daniele Gaetano, Broglia Claudio, Buemi Enrico, Caleo Massimo, Cantini Laura, Cardinali Valeria, Cervellini Massimo, Chiti Vannino, Cirinna' Monica, Collina Stefano, Corsini Paolo, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, De Cristofaro Peppe, De Biasi Emilia Grazia, De Pin Paola, Di Giorgi Rosa Maria, Dirindin Nerina, Esposito Stefano, Fabbri Camilla, Fasiolo Laura, Favero Nicoletta, Filippin Rosanna, Fissore Elena, Fornaro Federico, Fravezzi Vittorio, Gambaro Adele, Gatti Maria Grazia, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, Granaiola Manuela, Guerrieri Paleotti Paolo, Guerra Maria Cecilia, Idem Josefa, Lai Bachisio Silvio, Laniece Albert, Lo Giudice Sergio, Lo Moro Doris, Longo Fausto Guilherme, Lucherini Carlo, Lumia Giuseppe, Marcucci Andrea, Marino Mauro Maria, Mattesini Donella, Maran Alessandro, Migliavacca Maurizio, Mineo Corradino, Mirabelli Franco, Morgoni Mario, Moscardelli Claudio, Mucchetti Massimo, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Pagliari Giorgio, Palermo Francesco, Padua Venera, Panizza Franco, Parente Annamaria, Pegorer Carlo, Petraglia Alessia, Pezzopane Stefania, Pignedoli Leana, Puglisi Francesca, Puppato Laura, Ranucci Raffaele, Ricchiuti Lucrezia, Rossi Gianluca, Saggese Angelica, Sangalli Gian Carlo, Santini Giorgio, Scalia Francesco, Silvestro Annalisa, Sollo Pasquale, Sonego Lodovico, Spilabotte Maria, Stefano Dario, Susta Gianluca, Tomaselli Salvatore, Uras Luciano, Vaccari Stefano, Valdinosi Mara, Vattuone Vito, Verducci Francesco, Zanoni Magda Angela, Zin Claudio

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati (1881)

(presentato in data 16/4/2015);

senatore Del Barba Mauro

Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune (1882)

(presentato in data 17/4/2015);

DDL Costituzionale

senatrice De Petris Loredana

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura (1883)

(presentato in data 20/4/2015);

senatrice De Petris Loredana

Introduzione della denominazione "gelato tradizionale italiano" (1884)

(presentato in data 20/4/2015);

senatori Sacconi Maurizio, Quagliariello Gaetano, Formigoni Roberto, Giovanardi Carlo, Marinello Giuseppe Francesco Maria

Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (1885)

(presentato in data 21/4/2015);

senatori Esposito Giuseppe, Chiavaroli Federica, Carraro Franco, Sciascia Salvatore, Messina Alfredo, Di Maggio Salvatore Tito

Modifica del regime fiscale per gli espositori stranieri relativamente alla partecipazione temporanea a mostre mercato sul territorio italiano (1886)

(presentato in data 21/4/2015);

DDL Costituzionale

senatore Panizza Franco

Distacco del Comune di Pedemonte dalla Regione Veneto e sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1887)

(presentato in data 22/4/2015);

senatori Rizzotti Maria, Bernini Anna Maria, Rossi Mariarosaria, Mandelli Andrea

Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1888)

(presentato in data 22/4/2015);

Regione Puglia
Realizzazione Zone economiche speciali (ZES) (1889)
(presentato in data 21/4/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Di Biagio Aldo
Disposizioni concernenti il diritto di iscrizione all'anagrafe del feto "nato morto" (1768)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/04/2015);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. De Pietro Cristina
Disposizioni in materia di diritto di accesso, libertà di informazione e trasparenza (1814)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/04/2015);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. De Pietro Cristina ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle forme di terrorismo internazionale in Italia (1821)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 22/04/2015);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 (1827)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 22/04/2015);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 (1828)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 22/04/2015);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Montevecchi Michela
Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e ATA della Scuola dell'infanzia (1839)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 22/04/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Dep. Molea Bruno ed altri
Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva (1871)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
C.1949 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 22/04/2015);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Crosio Jonny ed altri
Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (1815)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/04/2015);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Fornaro Federico ed altri
Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai (1841)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 22/04/2015);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Tomaselli Salvatore ed altri
Disposizioni in materia di assicurazioni per responsabilità civile auto (1501)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 22/04/2015);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Bertorotta Ornella ed altri
Modifica delle modalità di pagamento di sanzioni per lavoro irregolare, nonché alla disciplina in materia di sospensione di un'attività economica per lavoro irregolare (1775)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/04/2015);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Palermo Francesco, Sen. Manconi Luigi
Disposizioni concernenti la conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale (1792)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/04/2015);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Palermo Francesco, Sen. Manconi Luigi
Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita e di conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale (1793)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/04/2015);
Commissioni 2° e 12° riunite
Sen. Manconi Luigi

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati (1222)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 22/04/2015);
Commissioni 8° e 13° riunite
Sen. Cioffi Andrea, Sen. Scibona Marco
Disposizioni in materia di grandi opere e disciplina del dibattito pubblico concernente la realizzazione di infrastrutture (1724)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo M5S in data 16-04-2015 ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Commissione dovrà iniziarne l'esame entro un mese dall'assegnazione.
(assegnato in data 22/04/2015);
Commissioni 8° e 13° riunite
Sen. Gasparri Maurizio
Istituzione dell'Alto Commissario per l'edilizia residenziale (1810)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/04/2015);
Commissioni 8° e 13° riunite
Sen. Esposito Stefano ed altri
Norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche (1845)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/04/2015);
Commissioni 9° e 13° riunite
Sen. Puppato Laura
Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo (1734)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/04/2015).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *k-bis,* del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, la relazione sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CLXXXI, n. 1).
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 16 al 21 aprile 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 81
LUMIA: sul museo "Renato Guttuso" di Bagheria (Palermo) (4-03107) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)
PAGLIARI: sul declassamento a sede non dirigenziale della biblioteca Palatina di Parma (4-02758) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il*

turismo)

Interrogazioni

MANASSERO, PARENTE, GATTI, MATURANI, ALBANO, BORIOLI, CANTINI, CIRINNA', CUCCA, D'ADDA, FABBRI, Elena FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, LAI, ORRU', PEGORER, PEZZOPANE, SPILABOTTE, SOLLO, ZANONI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 ("riforma Maroni"), ha introdotto un regime pensionistico sperimentale, consistente nella possibilità, per le lavoratrici con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome), di andare in pensione anticipatamente, con liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo;

tale regime (denominato "Opzione donna") è stato confermato, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, dalla cosiddetta riforma Fornero; l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto, in particolare, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge continuino ad applicarsi, tra l'altro, alle lavoratrici contemplate dal citato articolo 1, comma 9;

successivamente l'Inps è intervenuta con varie circolari interpretative (n. 35/2012 per il settore privato e n. 37/2012 per il pubblico impiego) per specificare, in maniera restrittiva, che la data del 31 dicembre 2015 rappresenta il termine di scadenza per l'accesso alla pensione (entro cui esercitare l'opzione per il contributivo) e non il termine per maturare i requisiti anagrafici e contributivi necessari, che risulterebbe, invece, di fatto, anticipato di oltre un anno, per effetto dell'applicazione del "meccanismo delle finestre";

numerose perplessità sono state avanzate sulla correttezza e legittimità dell'interpretazione fornita dall'ente previdenziale, anche alla luce delle evidenti criticità applicative che ne deriverebbero;

nel mese di novembre 2013, le Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno approvato, ciascuna, una risoluzione (rispettivamente la 7-00159 e la 7-00040) con la quale si impegnava il Governo «a sollecitare l'Inps (...) a rivedere il punto 7.2 della circolare n.35 concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale, nel senso che per tali lavoratrici non deve essere applicata la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015)»;

considerato che:

l'Inps, con il messaggio n. 9304 del 2 dicembre 2014, ha comunicato di aver sottoposto al vaglio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali determinati aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione sulla base del predetto regime sperimentale, permanendo alcune incertezze interpretative;

l'Istituto ha disposto che, in attesa dei chiarimenti richiesti, "le eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza";

nel mese di marzo 2015 è stata avviata, innanzi al Tar del Lazio, una *class action* contro l'Inps, volta ad ottenere la revoca o la modifica delle circolari n. 35 e n. 37 del 14 marzo 2012 che impediscono alle lavoratrici che maturano i requisiti nel 2015 di accedere alla "Opzione donna",

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso per dar seguito al dispositivo delle risoluzioni citate in premessa e se e quali chiarimenti abbia fornito in risposta alle perplessità avanzate dall'istituto previdenziale lo scorso dicembre 2014;

se non ritenga opportuno fornire ulteriori dati e chiarimenti sulla questione in generale, e quali siano, in particolare, le sue determinazioni al fine di dare esito positivo alle domande di pensione accettate con riserva.

(3-01875)

MARCUCCI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'istituto d'istruzione secondaria superiore "Amerigo Vespucci" di Gallipoli (Lecce) è un istituto nautico statale che, fino al 2007, era ospitato in uno stabile di fronte al mare in via Gramsci, di proprietà della Provincia di Lecce, provvisto di aule, importanti laboratori e simulatori navali;
nel 2007 la sede della scuola venne sgomberata perché ritenuta pericolante;
i 400 allievi vennero sistemati nel complesso dei salesiani di Gallipoli, di proprietà del Comune, in attesa di una migliore e definitiva sistemazione;
nel frattempo la Provincia metteva in vendita l'immobile di via Gramsci affinché fosse trasformato in struttura turistica, tutto ciò in attesa di una delibera comunale per il cambio di destinazione urbanistica dell'edificio;
il tentativo di vendita venne bloccato dalle proteste della cittadinanza organizzata spontaneamente in un "comitato pro Nautico" che voleva impedire che il progetto speculativo fosse portato a termine;
a seguito di questi avvenimenti, ma anche in ragione di un'inchiesta della magistratura, il Comune decise di non modificare la destinazione urbanistica e la Provincia rinunciò all'alienazione dell'immobile;
tuttavia, a causa della mancanza di fondi, la Provincia non ha provveduto alla ristrutturazione dello stabile che è stato considerato, per anni, inagibile;
nell'ottobre 2014 il Comune di Gallipoli mette in vendita il complesso dei salesiani, dove l'istituto nautico è attualmente ospitato, al prezzo a base d'asta di 2,7 milioni di euro; l'asta è andata deserta e lo stabile viene in seguito rilevato dalla Cassa depositi e prestiti (fondo FIV);
il Comune di Gallipoli ha proposto all'istituto nautico di trasferirsi, sempre in via provvisoria, in un altro edificio in via Milano (sempre a Gallipoli), che, tuttavia, non risulta idoneo perché ha un numero di locali insufficiente a quelli necessari per ospitare classi e laboratori e perché necessiterebbe di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento energetico, eccetera;
lo storico immobile di via Gramsci, di proprietà della Provincia, a seguito di una recente perizia tecnica, non è più dichiarato inagibile, ma necessita comunque di importanti interventi strutturali per compiere i quali continuano a mancare le risorse che, dovrebbero ammontare a 4-5 milioni di euro;
va sottolineato che gli istituti nautici italiani sono soggetti a verifica esterna (europea) per la certificazione dei curricoli, al fine di adeguare il titolo di studio alle direttive comunitarie della STCW/95 e che la situazione in cui si trova attualmente l'istituto Vespucci potrebbe pregiudicare l'ottenimento di tale certificazione;
il nautico Amerigo Vespucci, che se non verranno presi immediati provvedimenti rischia concretamente di non poter riaprire all'avvio dell'anno scolastico 2015/2016, è l'unico nel suo genere nell'intera provincia di Lecce e la sua chiusura pregiudicherebbe importantissime possibilità occupazionali per i giovani nel settore sia della nautica che della cantieristica;
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare in tempi brevi la disponibilità di risorse per l'esecuzione degli interventi necessari e indispensabili per poter restituire il complesso di via Gramsci a Gallipoli a sede dell'istituto d'istruzione secondaria superiore "Amerigo Vespucci" garantendo così il diritto allo studio di tanti giovani e la loro speranza di un'occupazione qualificata.
(3-01876)

LAI, FILIPPI, ANGIONI, CUCCA, BORIOLI, BROGLIA, CALEO, SONEGO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il Documento di economia e finanza (DEF) 2015, di recente approvato dal Consiglio dei ministri e in discussione in Parlamento, nell'allegato relativo alla relazione sugli interventi per le aree sottoutilizzate delle infrastrutture e degli investimenti nelle aree, contiene la descrizione dello stato dei 4 contratti istituzionali di sviluppo;
la strada statale Sassari-Olbia è uno dei 4 contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sottoscritti tra il 2012 e il 2013, l'unico affidato ad ANAS mentre gli altri 3 sono tratti ferroviari (Napoli-Taranto, Salerno-Reggio Calabria e Messina-Palermo), affidati per la realizzazione a RFI;

dai dati contenuti nell'allegato al DEF appare evidente che ci sono ritardi di realizzazione sui tempi previsti al 31 dicembre 2014, sui contratti istituzionali di sviluppo, in parte legati a vicende autorizzative superate con il decreto-legge "sblocca Italia" n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014. Tuttavia, mentre i 3 contratti con RFI presentano percentuali di realizzazione dell'opera al 31 dicembre 2014 tra il 30 e il 37 per cento, il CIS firmato con ANAS per la realizzazione della Sassari-Olbia raggiunge a malapena il 18 per cento, meno del 10 per cento dell'intera opera;

l'ANAS, realizzatrice della Sassari-Olbia, secondo il DEF, avrebbe realizzato sul costo globale di 930 milioni di euro, solo 81,7, mentre entro il 2014 dovevano essere realizzati 443,8 milioni di euro di interventi. Soprattutto appare eclatante il dato del solo anno 2014 nel quale sono stati spesi solo 62,3 milioni di euro sui 354 previsti contrattualmente;

si tratta di dati preoccupanti in assoluto perché con l'inizio del 2015 l'opera doveva essere realizzata per metà mentre lo è per il 9 per cento, e preoccupa anche la spesa di soli 62 milioni di euro in un anno, perché con questi ritmi si rischierebbe di far concludere l'opera in 10 anni e più;

considerato che:

in queste settimane ANAS ha mostrato evidenti limiti nella realizzazione delle opere, tanto che si sono moltiplicati i casi di opere inaugurate negli ultimi mesi e crollate, in Sicilia ma anche in Sardegna, specificamente il tratto di strada che collega il capoluogo di regione, Cagliari, con una delle più rinomate località turistiche del Mediterraneo, Villasimius;

ANAS, oltre alla costruzione della Sassari-Olbia e della Cagliari-Villasimius gestisce la strada statale 131 Cagliari-Sassari che è in stato di manutenzione da diversi anni con cantieri aperti e bloccati in diversi tratti;

la strada statale 131, oltre ad essere rallentata dai cantieri non conclusi, presenta ancora diversi punti con pericolose zone di attraversamento a raso, inaccettabili se si considera il fatto che si tratta dell'arteria regionale a maggiore percorrenza, priva di alternative adeguate sul piano ferroviario;

tenuto conto infine che:

l'attuale presidente dell'ANAS è anche commissario straordinario per la ricostruzione delle strade statali e provinciali della Sardegna, danneggiate e interrotte dall'alluvione del novembre 2013;

attualmente risultano ancora interrotte la maggior parte delle strade sulle quali era necessario intervenire e che i tempi previsti di ripristino sono stati superati e non si comprende quali saranno i tempi di completamento dei lavori,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi di un così evidente ritardo della realizzazione della strada statale Sassari-Olbia per la quale al 1° gennaio 2015 doveva essere realizzato una quota di opera del valore di 443, 8 milioni, mentre ne è stata realizzata soltanto un valore di 81,7 milioni, e in particolare per quale motivo nell'anno 2014 a fronte della previsione di spesa di 354 milioni, solo 62 ne siano stati realizzati;

se il Ministro in indirizzo non ritenga anomalo che di fronte ad un'opera che doveva essere realizzata in 3 anni ci si trovi dopo più di un anno ad una realizzazione di una quota inferiore ad un decimo, con il rischio evidente di andare verso un'opera che richiederà oltre 10 anni per la realizzazione;

quali siano i motivi del crollo del tratto appena concluso della Cagliari-Villasimius, chi siano il responsabile unico del procedimento, i soggetti realizzatori dell'opera e i soggetti responsabili del collaudo, e se sia in corso un'indagine da parte del Ministero nei confronti di ANAS sul gravissimo fatto, che solo per miracolo non ha generalo vittime;

quale sia lo stato dei cantieri di cui ANAS è responsabile relativi alla strada statale 131, quali siano i tempi previsti all'inizio delle opere e quelli reali di conclusione, in che tempi sia prevista la conclusione dei cantieri ancora operativi;

se esistano progettazioni esecutive relative al superamento degli incroci a raso ancora esistenti nella strada statale 131, quale sia il valore delle opere previste e se siano previsti finanziamenti già attribuiti ad ANAS;

quale sia lo stato di ripristino delle strade interrotte dall'alluvione del novembre 2013, se gli interventi

siano coperti da finanziamenti sufficienti e in che tempi saranno completati gli interventi necessari a garantire il collegamenti tra le comunità colpite dall'alluvione.
(3-01877)
PUPPATO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che:
con delibera della Giunta regionale 20 settembre 2011 n. 1509 del Veneto sono stati approvati i criteri e le modalità di accesso al fondo regionale di rotazione destinato alla costruzione e alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato ai servizi sociali e socio-sanitari per un importo complessivo di 50 milioni;
di seguito, con delibera della Giunta regionale 29 dicembre 2011 n. 2517, è stata pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili; tra i soggetti beneficiari al secondo posto della graduatoria si è collocata "Ca' della Robinia società cooperativa sociale *onlus*" che riceve un finanziamento pari 3,4 milioni di euro, da restituire a interessi zero, per la costituzione di una fattoria sociale per l'aiuto e l'inserimento di persone con disabilità, da costituire presso lo stabile che aveva ospitato la discoteca "Disco Palace" a Nervesa della Battaglia (Treviso);
il 16 aprile 2015 presso lo stabile è stato inaugurato un ristorante con gestore diverso da "Ca' della Robinia" che paga regolare canone d'affitto alla predetta cooperativa e che non ha alcuna attività finalizzata al sostegno o all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
considerato che:
a oltre 3 anni dall'erogazione del finanziamento non risulta che alcuna attività finalizzata al sostegno delle persone con disabilità sia mai stata svolta presso lo stabile acquistato da "Ca' della Robinia" attraverso i fondi regionali;
nella fattispecie si configura un subentro di esercizio, pur in presenza di finanziamenti regionali;
considerato inoltre che:
dagli atti depositati alla Camera di commercio di Treviso risulta che l'atto costitutivo della Ca' della Robinia società cooperativa sociale *onlus* risale alla data del 27 luglio 2011, ovvero meno di 2 mesi prima della pubblicazione dei criteri e della graduatoria di assegnazione dei finanziamenti regionali;
dagli stessi atti risulta, inoltre, che la cooperativa alla nascita era formata da 3 soci, senza alcuna esperienza precedente nel campo della disabilità,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda;
se non ritengano di dover procedere con la massima urgenza alla verifica dei criteri individuati dalla Regione Veneto per l'assegnazione dei finanziamenti nei servizi sociali regionali, per capire come sia stato possibile ammettere a tali finanziamenti una società neocostituita, senza alcuna esperienza nel settore dei servizi sociali e dunque non in grado garantire l'uso dei fondi pubblici al delicato scopo prefigurato;
se non ritengano necessaria ed urgente una puntuale verifica di avanzamento dello stato dei lavori relativi alla fattoria sociale da parte di "Ca' della Robinia".
(3-01878)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DI BIAGIO - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il 31 marzo 2015 il capo della Direzione competitività del sistema regionale e il capo della Direzione sanità della Regione Piemonte hanno inviato una nota ai direttori generali e ai responsabili delle aziende sanitarie regionali per l'uso razionale dell'energia;
in tale nota, avente ad oggetto "Efficientamento energetico del patrimonio edilizio sanitario-ospedaliero", si legge che, al fine di supportare l'avvio di un importante programma d'intervento e di investimento per l'efficienza energetica nelle strutture sanitarie, la Regione Piemonte intende avvalersi delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI), mediante la presentazione di una candidatura sul programma comunitario "ELENA";
nelle more dell'eventuale approvazione del programma d'intervento da parte della BEI, con tale nota i due direttori regionali chiedono "nel caso di contratti pluriennali di gestione dei servizi energetici in

scadenza, di voler comunicare tempestivamente l'informazione alle suddette Direzioni regionali, nonché di rinviare, anche a mezzo di proroghe temporanee dei contratti in essere, le procedure di gara per il loro rinnovo",
tale richiesta di proroga, anche solo temporanea, con contestuale rinvio delle procedure di gara per il loro rinnovo a giudizio dell'interrogante pone seri dubbi di legittimità;
eventuali proroghe di contratti in essere e rinvii di procedure di gara già bandite potrebbero altresì dare luogo a contenziosi nei confronti delle aziende sanitarie regionali del Piemonte, con richieste di risarcimento,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa iniziativa da parte del direttore regionale della Direzione competitività del sistema regionale e del direttore regionale della Direzione sanità del Piemonte;
se valutino legittima e adeguatamente motivata la richiesta di prorogare, anche solo in via temporanea, i contratti in essere con contestuale rinvio delle procedure di gara già bandite.
(4-03829)
RAZZI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
il 25 giugno 2012, allo scopo di gestire le commesse estere di ANAS SpA, è stata costituita Anas international enterprise SpA che ha per oggetto lo sviluppo, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati italiani o stranieri, di servizi integrati di ingegneria a livello internazionale nel settore delle infrastrutture di trasporto e, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvarrebbe, oltre che di personale proprio, anche di personale in forza alle aziende controllate;
l'avvalersi di personale esterno avverrebbe, tra l'altro, anche mediante conferimento di incarichi di consulenza a personale in pensione di ANAS SpA: personale che godrebbe di trattamenti economici superiori ai corrispondenti livelli del personale in forza presso la medesima azienda;
a fine 2010 il raggruppamento di imprese costituito da Anas capofila, Progetti Europa & Global e Italsocotec si è aggiudicato la gara, bandita dall'ambasciata libica, per il servizio di *advisor* per tutto il processo che avrebbe dovuto condurre alla costruzione dell'autostrada Ras Adjir-Emsaad (Egitto-Libia);
la realizzazione dell'autostrada, con una lunghezza totale di circa 1.750 chilometri e che avrebbe dovuto attraversare tutta la Libia collegando il confine con la Tunisia a quello con l'Egitto, rientrava tra gli accordi del "Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista", firmato a Bengasi il 30 agosto 2008;
il contratto aveva un valore di 125 milioni di euro, e per oggetto il servizio di consulenza e supporto alle autorità preposte al finanziamento ed alla realizzazione del progetto e si doveva articolare in diverse fasi: pianificazione delle procedure, validazione dei progetti, espletamento delle gare di appalto per l'affidamento delle opere, alta sorveglianza nel corso dei lavori, il tutto per una durata complessiva delle attività di 72 mesi;
da notizie in possesso dell'interrogante la società non avrebbe operato, nei passati anni, come *global service* in Libia, servendosi e incaricando società e liberi professionisti per consulenze e collaborazioni varie che non hanno portato, sino ad oggi, all'avvio di alcun lavoro sui cantieri,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla gravissima condotta tenuta da Anas international enterprise SpA;
se non ritengano necessario prevedere l'azzeramento dei vertici aziendali della stessa società.
(4-03830)
PANIZZA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
ad oggi viene applicata, nel caso di compensazioni IVA di gruppo per le quali non sia stata prodotta la garanzia prevista dall'articolo 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979, la sanzione del 30 per

cento;
è da notare inoltre che, oltre all'applicazione della sanzione, viene anche richiesto di versare il credito compensato anche se l'esistenza dello stesso non viene contestata;
vi è una procedura comunitaria di infrazione pendente (procedura d'infrazione 2013-4080). Si tratta dei tempi lunghi dei rimborsi, 2 anni in media, e l'entità della garanzia richiesta (pari all'importo del credito) anche a fronte della quale è stato modificato, a dicembre 2014, l'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
considerato che:
la liquidazione IVA di gruppo funziona in questo modo: ogni volta che viene compensata l'IVA a credito di una società con l'IVA a debito di altre società del gruppo, che hanno optato per questo sistema, è previsto che entro la presentazione della dichiarazione IVA venga consegnata all'amministrazione finanziaria una garanzia di durata pari a 3 anni oppure che venga riversato il credito compensato;
si consideri che nel corso del 2015 verranno controllate, in particolare, le liquidazioni IVA di gruppo relativa all'anno di imposta 2012 e poi si procederà con gli anni a seguire;
considerato inoltre che:
vi sono vari contenziosi relativi alla sanzione del 30 per cento applicata nel caso di compensazioni di gruppo non garantite;
gli importi contestati normalmente sono ingenti;
la procedura di infrazione indicata ha convinto il legislatore ad "alleggerire" le garanzie richieste a fronte di istanze di rimborso;
la giurisprudenza di merito prevalente ritiene gli atti di recupero e di contestazione illegittimi;
la Corte di cassazione si è espressa, nel corso degli anni, a volte accogliendo a volte cassando questi recuperi (per esempio Cassazione 14 gennaio 2014, n. 8534: pretesa tributaria legittima con condanna alle spese del contribuente; Cassazione 20 ottobre 2010, n. 21515: pretesta tributaria pari a 24.476.683,80 euro, annullata con compensazione delle spese di giudizio. Nel frattempo la società è fallita);
le garanzie richieste costituiscono un costo aggiuntivo per il sistema produttivo e raramente vengono escusse, in quanto il presupposto dell'escussione è la dimostrazione che il credito compensato sia fittizio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, anche nell'ottica di creare un sistema giuridico ove vi sia la certezza del diritto, non ritenga necessario verificare, sia per le posizioni con controlli in corso, sia per quelle già pendenti in contenzioso, la spettanza dell'esonero da garanzia prevista dal nuovo articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se i termini per l'accertamento del credito non siano ancora scaduti e conseguentemente non applicare o disapplicare la sanzione del 30 per cento. Questo è anche in linea con quanto previsto dalla circolare di dicembre 2014 che prevede l'applicazione della nuova normativa a tutti i casi ancora "aperti";
nel caso, invece, in cui nel frattempo siano scaduti i termini per verificare l'esistenza del credito, se non ritenga utile dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
(4-03831)
MATTEOLI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
negli ultimi mesi si sono verificati in Toscana 17 casi di malattie meningococcica, alcuni dovuti al meningococco di tipo C, in forma di meningite e alcuni in forma più grave di sepsi (setticemia);
alcuni casi purtroppo hanno avuto esiti infausti;
tutto ciò si è verificato sostanzialmente in soli 2 mesi di tempo e pertanto le popolazioni delle provincie di Firenze e Pistoia sono fortemente preoccupate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato di quanto sta accadendo in Toscana;
se l'Istituto superiore di sanità sia intervenuto per supportare le amministrazioni locali e regionale;

se siano stati distribuiti vaccini sufficienti contro il meningococco C;
se siano state assunte le necessarie azioni di contrasto alla diffusione del meningococco di tipo B.
(4-03832)
DE PIN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
a distanza di oltre 5 anni dalla sua ideazione, la realizzazione dell'idrovia Padova-mare di vitale importanza per lo sviluppo economico, la salvaguardia dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio, nonché per la creazione di numerosi posti di lavoro, non ha ancora visto la luce;
sono ormai noti a tutti gli apprezzamenti positivi che le popolazioni interessate, Legambiente, autorevoli esponenti delle scienze ambientali e ingegneristiche, primarie società commerciali di livello internazionale e analisti nel campo dell'economia hanno espresso, persino con entusiasmo, sul progetto preliminare di realizzazione di questa importante opera, con la quale si riuscirebbero a soddisfare, coordinare e coniugare molteplici esigenze, tra cui quelle di fungere da canale scolmatore delle acque di piena dei fiumi Brenta e Bacchiglione, idoneo ad evitare *in primis* l'aggravarsi del dissesto idrogeologico e l'alluvionamento dei territori compresi tra Padova e la foce del mar Adriatico, il conferimento in laguna di sedimenti utili a contrastare il fenomeno dell'erosione, la limitazione della risalita delle acque salmastre nei bacini di acque dolci, che consentirebbe di limitare l'inquinamento delle acque interne;
l'opera costituirebbe inoltre l'occasione per il rilancio del polo portuale di Venezia che, con i dovuti miglioramenti e l'installazione delle apposite infrastrutture, potrebbe diventare la candidata prediletta per il titolo di sbocco adriatico europeo, consentirebbe il rilancio di numerosissime economie locali, lo sviluppo della navigazione da diporto e di attività sportive, la consistente riduzione del trasporto su gomma, fortemente inquinante, a vantaggio di quello su acqua con costi nettamente inferiori;
a giudizio dell'interrogante l'opera non può attendere altro tempo, è ora che l'Italia si adegui agli *standard* degli altri Paesi europei di drastica riduzione dei volumi di trasporto su gomma e di incentivazione dei trasporti con modalità alternative. Il nostro Paese è circondato dall'acqua ed il Nordest è ricco di corsi d'acqua, in posizione strategica per gli scambi commerciali con i Paesi settentrionali della penisola balcanica, e per gli scambi con Austria e Germania;
il grande potenziale dell'idrovia, secondo alcuni studi di massima, garantirebbe la movimentazione di milioni di *container* che, in collegamento con il realizzando *terminal offshore* di Venezia, e la dotazione di battelli fluvio-marittimi, renderebbe ancor più vantaggioso l'approdo alla zona interportuale. La realizzazione di apposite opere per lo scambio tra mare e fiume e tra fiume e terra, sui cui progetti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha già avuto modo di esprimersi positivamente nel marzo 2012, consentirebbe di realizzare una piattaforma *on shore* di terra e l'ulteriore trasporto dei *container* lungo i canali navigabili (secondo uno studio di fattibilità ogni battello fluvio-marittimo sarebbe in grado di trasportare 98 *container*), riducendo i costi di trasporto per le imprese interessate e favorendo la partecipazione privata dei costi, con ulteriore capacità di attrazione di svariati capitali. La movimentazione di merci che ne deriverebbe consentirebbe un aumento del gettito da imposte di rilevante portata;
l'idrovia contribuirebbe a valorizzare l'ingente quantità di denaro pubblico speso per la realizzazione di autostrade, ferrovie ad alta velocità e altre infrastrutture, che senza un efficiente sistema di scambio ed integrazione intermodale resterebbero altrimenti opere fini a se stesse;
a fronte di tali potenzialità duole constatare come l'opera sia stata realizzata solo in minima parte, nonostante l'Unione europea abbia stanziato espressamente dei fondi per la sicurezza idraulica dei territori all'interno dei fondi strutturali 2014-2020, sebbene la stessa sia stata ricompresa nel "Blue Book" della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e nemmeno le interrogazioni a risposta scritta 4-14463, XVI Legislatura, a firma di Elisabetta Zamparutti e 4-06860, XVI Legislatura, a firma di Antonio Borghesi, hanno mai trovato risposta dal Governo;
il Ministero delle infrastrutture e e dei trasporti ha ritenuto, a giudizio dell'interrogante inspiegabilmente, di non inserire l'opera tra i 71 interventi strutturali già ritenuti interessanti ai fini dei

possibili finanziamenti europei;
allo stato attuale risultano realizzati alcuni ponti stradali e ferroviari, conche, poche sezioni di canale, chiuse mobili, banchine. L'asse idroviario è del tutto segmentato e comunque le opere parziali sono state realizzate secondo criteri antecedenti alla legge n. 16 del 2000, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996", e vanno pertanto adeguate alla normativa attualmente in vigore;
è giunta l'ora che il dibattito sulle opere di interesse pubblico approdi ad un definitivo processo di democratizzazione, liberandolo da variegati giochi di potere rispetto ai quali l'interesse generale è spesso destinato a soccombere,
si chiede di sapere:
se risulti al Ministro in indirizzo se a sostegno dell'omessa inclusione dell'idrovia Padova-mare tra i 71 interventi strutturali già ritenuti interessanti ai fini dei possibili finanziamenti europei, o se, a motivo di quello che duole definire come disinteresse per l'opera, siano stati interpellati anche l'ufficio dell'Unità di valutazione degli investimenti pubblici le cui attività formano oggetto di una periodica relazione al Parlamento, facente parte del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico;
se i suddetti nuclei siano stati interpellati in merito ai progetti di realizzazione di altre grandi opere quali la Pedemontana veneta, la Nogara-mare, la Mestre-Orte, la Tav, Corridoio 5 tra Brescia e Padova;
se, a fronte delle peculiari competenze di nuclei di valutazione appositamente istituiti, intenda proseguire nella sua attività, senza avvalersi dei peculiari e professionali elementi di giudizio.
(4-03833)
COMAROLI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
nella primavera 2014 la Corte dei conti ha aperto un'inchiesta istruttoria per danno erariale sul fiume di risorse impegnate per la realizzazione del progetto del nuovo centro congressi all'Eur di Roma, la "Nuvola" di Fuksas;
ad oggi l'opera, di cui la Eur SpA (detenuta per il 90 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e per il 10 per cento dal Comune di Roma) è il soggetto realizzatore mediante proprie risorse finanziarie e stanziamenti di cofinanziamento pubblico, è rimasta incompiuta, dopo quasi 20 anni dal primo concorso e quasi 10 anni dall'inizio dei lavori, con considerevole dispendio e spreco di risorse e soldi pubblici;
il progetto è nato nel 1998, senza un'adeguata copertura finanziaria, è stato assegnato nel 2000 con concorso e ha visto l'inizio del cantiere solo nel 2007 per un costo complessivo, alla data dell'apertura dell'inchiesta contabile, di circa 276 milioni di euro, di cui 20 milioni solo per la parcella di Massimiliano Fuksas, l'*archistar* che si è aggiudicato la progettazione preliminare attraverso il concorso internazionale di architettura bandito tra il 1998 e il 200. Allo stesso Fuksas è stata poi affidata la redazione del progetto esecutivo dell'opera, approvato nel marzo 2007 dal consiglio di amministrazione di Eur SpA;
le indagini della Procura della Corte dei conti del Lazio si sono indirizzate, in particolare, alle motivazioni addotte per l'approvazione delle 10 varianti approvate in 6 anni, tra il 2008 e il 2013, che hanno portano il costo complessivo dell'opera da 221,5 milioni a 256 milioni di euro;
la delibera n. 11 del 23 aprile 2014 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che si è ugualmente interessata alla vicenda, riporta che "l'esecuzione dell'opera è stata caratterizzata da numerose varianti che oltre a determinare un rilevante aumento dell'importo contrattuale, hanno influito sui tempi di realizzazione e comportato l'insorgere di un contenzioso tra stazione appaltante ed appaltatore";
infatti, le diverse varianti intervenute sono state il pretesto per la formulazione di riserve da parte dell'impresa appaltatrice che le ha assunte come presupposto per la richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a causa dell'andamento altalenante dei lavori. Dunque la Società italiana per

condotte d'acqua SpA, aggiudicatrice dell'appalto del bando di gara relativo alla licitazione privata per l'appalto dei lavori per un importo pari a più di 220 milioni di euro, oltre all'IVA, ha sottoscritto, nel 2011, un accordo bonario di quasi 20 milioni di euro per i maggiori oneri sostenuti, registrato in data 31 marzo 2010, a cui si sono aggiunte le riserve avanzate dall'appaltatore al 30 settembre 2013 che, in quella data, avevano raggiunto un importo complessivo pari a più di 188 milioni di euro, di cui 56 milioni di euro sono stati oggetto di un ulteriore accordo bonario, mentre restano ancora fuori più di 130 milioni di euro;

l'Autorità ha inoltre parlato di sproporzione tra "costo dell'opera e spese tecniche" in riferimento ai 20 milioni di euro (di cui 4,8 per il progetto preliminare, 1,3 per quello definitivo, 5 per quello esecutivo e 4,5 per la direzione artistica) per il compenso dell'*archistar* Fuksas: "somme che, confrontate alle tariffe professionali, appaiono eccessive, tenuto conto che la direzione artistica può ritenersi, di fatto, una componente della direzione lavori". Dal canto suo, Fuksas, già in passato, ha replicato: "A me, tra tasse e collaboratori, sono rimasti solo 5 milioni";

il tutto farebbe supporre un dispendio disastroso e a dir poco irrazionale di risorse pubbliche che si va ad aggiungere alle innumerevoli opere dello "spreco", molte delle quali rimaste incompiute, dove non si tengono in nessun conto i principi della razionalità e dell'efficienza, cui invece gli enti della pubblica amministrazione sarebbero tenuti;

infatti l'opera sarebbe dovuta essere consegnata, prima, il 2 dicembre 2010, poi, per l'Expo, ma ad aggi non è stata ancora terminata e la nuova data di consegna è slittata al 2016, almeno secondo le dichiarazioni del presidente di Eur SpA, Pierluigi Borghini. A sovvenzionare questa ripresa dei lavori sarebbe intervenuta addirittura l'Inail che, secondo fonti accreditate di stampa, sarebbe pronta a versare nella casse di Eur SpA circa 3 miliardi di euro, in vista della candidatura olimpica di Roma;

così, mentre la Regione Lombardia aspetta da anni un contributo di 8 milioni di euro, che in confronto ai 3 miliardi paventanti per il nuovo centro congressi diventa quasi "irrisorio", l'ente previdenziale ha deciso di investire nella società di Eur SpA, per finanziare la "nuvola degli sprechi" in luogo dei centri per la riabilitazione degli invalidi sul lavoro della Regione Lombardia;

considerato che:

dalla normativa in materia, l'Inail risulta avere scopi quali l'assicurazione dei lavoratori contro i fenomeni infortunistici, in particolar modo per quelli che svolgono lavori ad alto rischio, e la riduzione del fenomeno infortunistico, nonché il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro e la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro;

all'interrogante la presunta decisione dell'ente previdenziale di investire i soldi dei contribuenti in una società al collasso non parrebbe in linea con le finalità dell'istituto, né da un punto di vista formale, secondo quanto stabilisce la normativa in materia, né, tantomeno, da un punto di vista sostanziale, secondo quanto imporrebbero regole di razionalità e buona amministrazione di un istituto strategico come l'Inail. Tenuto conto della grave crisi economica che sta attraversando il Paese, una simile operazione non sembrerebbe opportuna poiché i soldi che i contribuenti versano all'ente sono frutto, quasi sempre, di enormi sacrifici che imprese ed aziende affrontano affinché sia assicurata loro previdenza e copertura assicurativa, non certo per rimediare alla cattiva gestione di amministratori irresponsabili;

l'Inail si è fatta avanti dopo la notizia che l'assemblea degli azionisti di Eur SpA, il 9 febbraio 2015, ha deliberato una sostanziale modifica statutaria che permette di alienare "beni vincolati e di particolare interesse storico ed artistico" per risanare le disastrose condizioni patrimoniali dell'ente. Si tratterebbe di ricavare circa 300 milioni di euro dalla vendita di 4 immobili per sanare i debiti derivanti dalla cattiva gestione, per i quali nel mese di dicembre 2014 il consiglio di amministrazione ha chiesto il concordato in bianco, e permettere così alla società di terminare, tra gli altri lavori di sua gestione rimasti incompiuti, almeno, il nuovo centro congressi, per cui sarebbero necessari ancora 133 milioni di euro;

le opere interessate, l'archivio centrale dello Stato, il museo Pigorini, il museo delle arti e tradizioni popolari e il museo dell'alto Medioevo, fanno parte del pregiato patrimonio del razionalismo italiano, e

dalle ultime indiscrezioni di stampa i possibili acquirenti potrebbero essere fondi sia privati che pubblici, tra cui l'Invimit, il fondo per gli investimenti immobiliari del Ministero dell'economia, e la Cassa depositi e prestiti;
grazie alla recente modifica statutaria, il palazzo della Civiltà e del lavoro, il cosiddetto Colosseo quadrato, potrebbe addirittura essere la prossima opera alienata al fine di "reperire le risorse correnti per il conseguimento degli scopi" come recita il novellato articolo 4 dello statuto;
il termine per le offerte di acquisto dovrebbe essere scaduto con la fine di marzo 2015. A questo punto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Soprintendenza dovranno dare l'autorizzazione all'operazione e coadiuvare l'ente ad individuare i compratori più adatti;
a tutto ciò si aggiunge la delicata questione del ridimensionamento del personale conseguente alla dismissione di una consistente parte del patrimonio societario, per cui un terzo dei dipendenti rischiano di perdere il lavoro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno informare le Camere;
se l'Inail intenda procedere concretamente al finanziamento di Eur SpA e quali siano le motivazioni e sopratutto i termini e le condizioni che permetteranno all'Istituto previdenziale di procedere in tal senso;
se l'operazione di investimento che l'Inail si appresterebbe a compiere sia conforme alle normative che riguardano l'ente previdenziale, e in particolare le finalità dello stesso, e se l'operazione possa essere considerata adeguata da un punto di vista di coerenza politica;
in caso di finanziamento, quale sia l'effettivo ammontare di risorse che l'Inail potrebbe mettere a disposizione di Eur SpA e se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire che suddette risorse restino nelle disponibilità dell'ente con lo scopo di esser utilizzate per gli interventi e le necessità nel settore dell'assistenza previdenziale ai lavoratori;
se siano state concesse le autorizzazioni necessarie all'alienazione dei beni immobili di pregiato valore artistico e storico rientranti nel patrimonio societario di cui Eur SpA ha deciso la dismissione;
se, nel caso di alienazione a fondi privati, saranno prese tutte le misure necessarie al fine di sottoporre l'acquirente privato a vincoli di natura culturale e artistica nella gestione e nell'uso della proprietà acquistata con lo scopo di garantire tutti gli indispensabili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e con lo scopo di garantirne la fruibilità pubblica e il godimento da parte dell'intera comunità.
(4-03834)
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, MORONESE, SANTANGELO, BOTTICI, FUCKSIA, CIOFFI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
Invitalia SpA, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono: favorire l'attrazione di investimenti esteri, sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori;
in data 11 marzo 2015, è stata presentata, dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, formale istanza di accesso presso il Ministero dello sviluppo economico (PEC dell'11 marzo 2015) per estrarre copia completa del contratto di acquisto da parte di Moda design Srl (acquirente) della società NCA (Nuovi cantieri Apuania) di Marina di Carrara (Massa-Carrara), società detenuta da Invitalia SpA (venditore);
considerato che in data 26 marzo 2015, a seguito della suddetta richiesta di accesso agli atti, inoltrata al Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico, è stato risposto per iscritto che la richiesta non può essere accolta e che "le finalità informative della richiesta possono trovare il loro strumento istituzionale di espressione nell'esercizio delle prerogative parlamentari, mediante un atto di sindacato ispettivo, al quale, una volta proposto verrà data riscontro" (Ministero dello sviluppo

economico, uffici di diretta collaborazione del Ministro, struttura UDCM-GAB., R.U. Prot. N. 0007370 - 26 marzo 2015),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di propria competenza, intendano, conformemente al contenuto della risposta alla PEC dell'11 marzo 2015, trasmessa dagli uffici del Ministero, trasmettere la suddetta documentazione al fine di conoscere le condizioni della vendita;
quale sia la posizione del Ministro dello sviluppo economico in merito alla situazione creatasi in NCA a seguito della vendita stessa.
(4-03835)
CONSIGLIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
gli agenti della Polizia si trovano in una posizione di grande svantaggio quando devono entrare nei campi nomadi per controllare persone che si trovano agli arresti domiciliari o per eseguire arresti o perquisizioni su ordine dell'autorità giudiziaria, dalla specializzazione in "furti e truffe" alla "criminalità organizzata";
spesso nei campi nomadi, abusivi e non, gli agenti vengono aggrediti da gruppi di nomadi minacciosi, vengono circondati da decine di persone armate di mazze ferrate, spranghe e bastoni esclusivamente perché tentano di portar via uomini che cercano con tutti i mezzi di sottrarsi alla giustizia;
spesso dalle minacce e dalle aggressioni verbali, con insulti che sono la norma, si passa ai fatti: donne incinte e bimbi vengono usati come scudi per ostacolare il servizio degli agenti;
le persone di etnia rom non ne vogliono sapere di integrazione, di istruzione, di legalità, educando i loro bambini a deridere sia le leggi sia la Polizia, come fanno i ragazzi nomadi che rubano a Roma, certi della loro impunità,
si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per far sì che venga data la possibilità di agire efficacemente agli agenti delle forze di polizia di fronte a queste situazioni create dai rom.
(4-03836)
LAI, CALEO, ANGIONI, BROGLIA, CUCCA, IDEM, PUPPATO, VACCARI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena (Olbia-Tempio), istituito nel 1994, è un'area geomarina protetta composta da un vasto insieme di isole situate a nord della costa gallurese, nel tratto di mare tra la Sardegna e la Corsica;
l'arcipelago fa parte della rete europea delle aree naturali di eccellenza europea (sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale) per la presenza di un *habitat* e di forme di vita di straordinaria bellezza e biodiversità;
l'attuale presidente dell'ente parco è Giuseppe Bonanno, che lo ha gestito negli ultimi 8 anni, prima in qualità di commissario straordinario dal dicembre 2006, poi di presidente dal giugno 2007 fino a maggio 2012; nel mese ottobre 2012 Bonanno è stato nominato nuovamente presidente con scadenza nel 2017;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
nel dicembre 2012 il consiglio direttivo dell'ente è decaduto e ad oggi, dopo circa 3 anni, non si è ancora provveduto alla nomina, così come previsto dalla normativa in materia; ciò ha consentito al presidente Bonanno una gestione personalistica dell'ente con effetti preoccupanti sul destino di uno dei parchi nazionali che per la sua straordinaria bellezza e unicità è tra i più importati e apprezzati a livello nazionale ed internazionale;
il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati e le numerose inchieste giudiziarie che hanno coinvolto l'ente negli ultimi 9 anni gettano infatti pesanti ombre e preoccupazioni sull'attuale gestione del parco e sul suo futuro che rischia di essere seriamente compromesso;
infatti, oltre a non essere stati raggiunti obiettivi apprezzabili nel miglioramento degli *standard* di tutela del territorio del parco, in questi ultimi 9 anni lo stesso indirizzo gestionale e di governo

dell'ente ha prodotto un progressivo peggioramento dei rapporti istituzionali con l'amministrazione comunale di La Maddalena che ha portato più volte il Consiglio comunale ha manifestare profonda e totale sfiducia nei confronti dell'attuale presidente;
l'atteggiamento assunto del presidente del parco nei confronti dell'istituzioni locali sta inficiando la partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento delle diverse categorie produttive, delle imprese legate al turismo, dell'associazionismo ambientale e culturale, comportando di fatto l'allontanamento dai principi ispiratori della legge quadro sulle aree protette (di cui alla legge n. 394 del 1991);
la perdurante assenza di un piano di indirizzo e di programmazione dell'ente sta creando profondi problemi all'intera Sardegna, dal punto di vista sia sociale che economico;
inoltre, il piano e il regolamento del parco, in attesa della definitiva approvazione da parte della Regione Sardegna, è stato adottato, senza il parere della comunità del parco e senza il coinvolgimento del Comune di la Maddalena, dal solo presidente che ne avrebbe stravolto i contenuti, cambiando radicalmente la stesura del piano presentato dal raggruppamento che ne aveva curato, tramite aggiudicazione di gara, la redazione;
lo stesso organo di indirizzo, pur in presenza di un progetto definitivo sul *bike sharing* e finanziamento concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2010, non ha vigilato sulla sua realizzazione e, nonostante le proroghe concesse, ha dovuto restituire il finanziamento di 250.000 euro al Ministero e di 100.000 euro al Comune di La Maddalena;
la caserma ex batteria "Zavagli" in uso all'ente parco, nonostante i diversi e onerosi interventi di riqualificazione, non è utilizzabile, in quanto priva del cambio di destinazione d'uso dei locali, sancito di recente dalla sentenza del Tar Sardegna del mese di agosto 2013;
in seguito a tale sentenza la Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha requisito tutti gli atti originali relativi a tutti gli interventi effettuati dall'ente parco per il recupero della caserma ex batteria Zavagli;
la stessa ex batteria Zavagli figura come casa del parco e centro visita museale e, dal maggio 2013, come sede legale del GECT-PMIBB (gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera - parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio);
l'organo di gestione del GECT-PMIBB, presieduto per legge dallo stesso presidente del parco, dottor Giuseppe Bonanno, non è stato dallo stesso ancora istituito e insediato nonostante la previsione di un obbligo di legge, con il rischio di sottoporre la Presidenza del Consiglio dei ministri, da cui dipendono i GECT, e lo Stato italiano a richiami da parte del Governo francese;
relativamente ad un'aggiudicazione di gara dell'ente avvenuta nel 2011 per affidamento di servizi ricadenti nel progetto GECT-PMIBB e lavori di riqualificazione dell'ex batteria Zavagli per la sede legale dello stesso gruppo, è stata avviata un'indagine della Guardia di finanza e della Procura della Repubblica di Tempio Pausania che ha emesso informazione di garanzia allo stesso presidente Bonanno e al responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente;
sempre dagli organi di comunicazione locali si apprende che da molti anni giacciono inutilizzati e inservibili 2 autobus elettrici donati dal Ministero dell'ambiente, così come da anni giacciono inutilizzati 2 battelli spazzamare di proprietà del Ministero e circa 20 biciclette elettriche comprate dall'ente circa 8 anni fa e usate una sola stagione sono depositate, inutilizzate e abbandonate, in alcuni locali dell'ente;
le numerose problematicità e criticità di indirizzo e di programmazione dell'attuale gestione monocratica dell'ente parco inficiano l'efficacia dell'azione amministrativa e paiono lontani dall'essere risolti, né sembra che l'organo di indirizzo dell'ente, ovvero il suo presidente, abbia mai manifestato l'intenzione di adottare iniziative per una corretta gestione amministrativa dell'ente;
in tale contesto, l'ente parco è apparso più volte nelle cronache giudiziarie degli ultimi anni per la gestione amministrativa, compresa la vicenda dei concorsi nei quali il direttore del parco si è esposto con un evidente conflitto di interessi personale;
tale situazione ha, infine, reso impossibile da parte del parco l'esercizio della prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 1854/2015 per assenza del piano

di tutela, determinazione fondamentale e non compiuta in 8 anni di guida,
si chiede di sapere:
se, a fronte di tante problematicità e criticità nella gestione dell'ente parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, non si ritenga necessario ed opportuno adottare ogni utile provvedimento atto a garantire una corretta e più funzionale gestione di indirizzo dell'organo di vertice dell'ente;
in osservanza delle disposizioni di legge e visto il permanere dell'assenza di indirizzo programmatico dell'ente, se il Governo non ritenga di dover procedere con urgenza alla nomina degli 8 componenti del consiglio direttivo, alla nomina della maggioranza dei suoi componenti;
se il Ministero dell'ambiente, in qualità di organo vigilante e di controllo sull'attività degli enti di gestione dei parchi nazionali, sia a conoscenza dei fatti esposti; se a fronte di una situazione di conclamate incapacità programmatiche dell'organo di indirizzo così evidenti con il rischio di eventuali irregolarità amministrative, non intenda avviare una completa verifica circa il rispetto della normativa di tutti gli atti amministrativi e gestionali dell'ente parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena finora prodotti; se abbia adottato o intenda adottare atti conseguenti e provvedimenti di autotutela per il rispetto della normativa vigente;
se non si ritenga opportuno informare con urgenza la Procura della Corte dei conti vista la possibilità di elevato danno erariale da parte dell'ente parco nazionale di La Maddalena;
quali iniziative e provvedimenti urgenti si intenda assumere per ripristinare l'immediata funzionalità di indirizzo programmatico e gestionale dell'ente parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, in considerazione delle richiamate violazioni normative da parte del responsabile dell'organo di gestione dell'ente nella persona del presidente, disponendo della facoltà di nomina e revoca da tale incarico;
se non si ritenga indispensabile e doveroso, nelle more della nomina e costituzione del nuovo consiglio direttivo, rimuovere l'attuale presidente e procedere con urgenza alla nomina del commissario straordinario del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena.
(4-03837)
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, FUCKSIA, BOTTICI, SERRA, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, SANTANGELO, AIROLA, CIOFFI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
in data 11 marzo 2015 è stata presentata, dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, presso il Ministero dello sviluppo economico formale istanza di accesso per estrarre copia degli atti riguardanti l'accordo Cevital, relativo al futuro delle ex acciaierie Lucchini di Piombino (PEC dell'11 marzo 2015);
la richiesta era stata preceduta da una serie di contatti telefonici con i funzionari degli uffici preposti del Ministero, a partire dal 17 dicembre 2014, data in cui è stata formulata una prima richiesta scritta;
i funzionari ministeriali interpellati avevano assicurato la più ampia collaborazione, garantendo che avrebbero rapidamente dato risposta alla richiesta presentata;
tuttavia il Ministero non ha mai fornito risposta scritta né alcuna documentazione, omettendo di rispondere anche a seguito di successive sollecitazioni;
solo in data 26 marzo 2015, a fronte di una nuova richiesta inoltrata direttamente al capo di Gabinetto, Vito Cozzoli, via PEC, è stato risposto per iscritto che la richiesta di accesso agli atti relativi all'accordo Cevital non può essere accolta (Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Struttura UDCM-GAB., R.U. Prot. N. 0007370 - 26 marzo 2015);
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
il citato accordo è stato definito dal Governo come la soluzione che avrebbe rilanciato l'area industriale di Piombino dopo la chiusura dell'altoforno;
l'accordo, firmato tra il presidente della società Cevital, signor Issad Rebrab, e il commissario straordinario dell'acciaieria di Piombino, signor Piero Nardi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla presenza del *premier*, del Ministro dello sviluppo economico, del presidente della Regione Toscana e del sindaco di Piombino ha avuto una grande rilevanza mediatica;
lo stesso presidente Renzi ed autorevoli esponenti del Governo, tra cui il Ministro dello sviluppo

economico, Federica Guidi, hanno ampiamente diffuso il messaggio che l'accordo avrebbe risolto molti dei problemi occupazionali dell'area e risollevato l'industria dell'acciaio (industria storicamente radicata a Piombino dall'800);
il Presidente del Consiglio dei ministri, a conclusione dell'accordo ha dichiarato: «Esprimo gioia, soddisfazione e gratitudine perché quest'accordo è strategico e rappresenta un grande messaggio agli investitori stranieri e per il futuro di un settore assolutamente decisivo per il domani. Oggi siamo felici di dire che, nell'ambito di un mercato globale, la qualità dell'Italia è fare cose belle con grande tenacia. Piombino è un pezzo del futuro dell'Italia» (da un articolo "Con Cevital Piombino è un pezzo del futuro dell'Italia", "Il Tirreno", cronaca locale di Piombino-Elba, del 9 dicembre 2014) e ha espresso soddisfazione anche attraverso "Twitter" con un messaggio;
considerato che, a parere degli interroganti:
gli eventi successivi all'accordo smentiscono evidentemente le dichiarazioni fatte dagli esponenti del Governo a seguito dell'accordo stipulato con Cevital;
se effettivamente tale accordo è stato risolutivo, non si comprende quale sia il motivo per cui dopo quasi 5 mesi l'altoforno è ancora spento e perché non si siano ancora concretizzate positive prospettive occupazionali per i lavoratori, né siano state intraprese concrete iniziative di sviluppo dell'area attraverso un chiaro piano industriale;
se effettivamente tale accordo è così vantaggioso per la collettività e per il futuro dei lavoratori, si rilevano circostanze di cui è difficile dare una spiegazione, sia per quanto riguarda le omissioni del Ministero che gli ostacoli frapposti al pieno accesso agli atti che compongono l'accordo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti la documentazione relativa all'accordo;
quale sia la posizione del Governo sul futuro industriale dell'area di Piombino.
(4-03838)
CASSON, PUPPATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il progetto dello scavo del canale Contorta-S. Angelo per le osservazioni critiche circostanziate presentate dal mondo civile e scientifico rivela ormai questioni irrisolvibili di carattere ambientale, idraulico, morfologico, ecotossicologico nonché conflitti normativi con la legislazione speciale per Venezia e la sua laguna e con le direttive europee in materia, osservazioni peraltro in larga misura recepite dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
in tale contesto di trasparenza e partecipazione risulterebbe un parere negativo sul progetto Contorta-S. Angelo formulato dall'ISPRA (organismo scientifico nazionale preposto alla verifica della congruità delle risposte fornite dal proponente alle richieste della commissione VIA del Ministero) e grave sarebbe se la sua omissione o il suo travisamento potessero condizionare la valutazione finale della stessa commissione;
la natura del progetto Contorta-S.Angelo, che si può inquadrare in una costosa e dannosa grande opera, dovrebbe comportare l'opportunità politica da parte del Governo di sospenderla definitivamente, decisione più che mai ragionevole dal momento che già oggi esistono all'esame della stessa commissione VIA soluzioni progettuali alternative che avranno modo di ottemperare all'ordine del giorno del Senato approvato il 6 febbraio 2014, che ne prevedeva la contestuale comparazione, così come richiesto anche dal Consiglio comunale di Venezia;
le ripetute affermazioni del proponente (presidente dell'Autorità portuale di Venezia) sull'ottenimento del parere favorevole da parte della commissione VIA destano forti preoccupazioni per un eventuale uso distorto del potere ministeriale con dinamiche già conosciute e perpetrate con il sistema Mose;
per contro, la conclusione trasparente e celere della procedura avviata garantirebbe (come tutti si augurano) l'attività crocieristica a Venezia, il mantenimento dei livelli occupazionali e la salvaguardia dell'ambiente lagunare e insulare,
si chiede di sapere:

se il Governo intenda pubblicizzare il rapporto predisposto dall'ISPRA relativo a delle valutazioni sugli aspetti ambientali che prefigurano un giudizio negativo sul progetto dello scavo del canale Contorta-S.Angelo;

se intenda attivarsi per assicurare l'assoluta indipendenza dei membri della commissione VIA, evitando ogni indebita ingerenza nella decisione finale, anche in relazione alla loro prossima conferma o meno in concomitanza dell'imminente scadenza dell'attuale mandato, che non dovrebbe essere collegata in alcun modo al parere sul progetto Contorta-S. Angelo;

se intenda garantire il rispetto dell'impegno di trasparenza e correttezza, oltre che di celerità, già assunto dal Governo in occasione dell'approvazione dell'ordine del giorno citato, per garantire l'impresa crocieristica, il lavoro e la salvaguardia della laguna di Venezia.

(4-03839)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01876, del senatore Marcucci, sulla sede dell'istituto nautico statale "Amerigo Vespucci" di Gallipoli (Lecce);

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01877, del senatore Lai ed altri, sulla situazione delle infrastrutture stradali in Sardegna;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01875, della senatrice Manassero ed altri, sull'operatività del regime pensionistico sperimentale per le lavoratrici introdotto nel 2004;

3-01878, della senatrice Puppato, sui criteri stabiliti dalla Regione Veneto per l'assegnazione dei finanziamenti nei servizi sociali regionali.

Mozioni, ritiro di firme

Il senatore Compagna ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00258 (testo 4), della senatrice Amati ed altri.

1.5.2.8. Seduta n. 437 (pom.) del 28/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

437a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 28 APRILE 2015

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 465 del 16 giugno 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*.

Sulla morte del cooperante Giovanni Lo Porto

PRESIDENTE. *(La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, come è a tutti noto, la scorsa settimana è giunta la terribile notizia della morte di Giovanni Lo Porto, il cooperante italiano rapito nel gennaio 2012 nel Nord del Pakistan, tragicamente ucciso durante un'operazione di antiterrorismo.

Giovanni Lo Porto lavorava per un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro, attiva nel contrasto alla fame nel mondo, e si trovava in Pakistan per collaborare alle opere di ricostruzione successive alle alluvioni del 2011. Era una di quelle persone di cui oggi c'è estremo bisogno, e non solo in quella terra. Basti pensare a quello che sta avvenendo in Nepal. Sono le persone come Giovanni Lo Porto che anche oggi stanno intervenendo in quei difficili contesti.

Coloro che lo hanno conosciuto lo descrivono come una persona accorta, preparata, ma soprattutto appassionata, che ha messo a disposizione le proprie esperienze per dare un aiuto concreto all'opera di ricostruzione di un Paese afflitto da guerre e calamità naturali.

Nei prossimi giorni la Presidenza individuerà, d'intesa con il Governo, le modalità per una informativa al Senato circa i fatti avvenuti. Oggi è il giorno del cordoglio. Per questo, alla famiglia di Giovanni Lo Porto va il profondo cordoglio e la profonda vicinanza di tutta l'Assemblea del Senato.

Invito l'Aula ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

MAURO Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signora Presidente, chiedo umilmente ai colleghi la cortesia del silenzio, proprio perché la circostanza che è seguita alla morte di Giovanni Lo Porto mi ha drammaticamente riproposto ciò che è accaduto poco più di un anno fa quando, ricoprendo il ruolo di Ministro della difesa, ho dovuto annunciare alla Nazione la morte di un altro ragazzo siciliano, il capitano dei Bersaglieri della brigata Sassari Giuseppe La Rosa, caduto in Afghanistan a pochi chilometri da dove si è compiuto il sacrificio di Giovanni Lo Porto.

In quella circostanza mi sono trovato alla Camera dei deputati per dare informativa al Parlamento di quanto era accaduto, e anche in quella occasione, purtroppo, la Camera dei deputati aveva non più di ventisette presenti al dibattito. E io credo che questa prima sorprendente analogia tra quello che è accaduto a La Rosa e quanto è accaduto a Lo Porto ci dia la misura della stranezza che viviamo in questo momento della nostra storia come istituzioni, e che viene percepita dalla gente e soprattutto dalla famiglia Lo Porto e da suo padre, la cui frase mi ha letteralmente atterrito. Vito Lo Porto ha detto: «Mi vergogno di essere italiano».

Io credo che il silenzio di cui siamo stati protagonisti pochissimi minuti fa e l'attenzione con la quale possiamo seguire questa commemorazione, indipendentemente da chi prende la parola, possano invece restituire il senso di ciò che siamo: farci, cioè, capire che, come istituzioni, consumiamo la nostra battaglia che non è differente da quella di La Rosa e Lo Porto, proprio facendoci garanti dei tentativi che i migliori tra i nostri cittadini hanno compiuto in un destino così strano e in terre così lontane.

Proprio per questo mi preme mettere in evidenza come la figura di Lo Porto, la figura di un ragazzo nato a Brancaccio e diventato eroe per forza in una terra lontana, potrebbe e dovrebbe restituirci la misura di ciò che siamo. Potrebbe e dovrebbe farci capire che ciò che siamo ha bisogno di essere percepito dalla gente, perché nel nostro sussulto di dignità si ritrovi la loro consapevolezza di appartenere ad una Patria comune.

C'è una bandiera comune per Giuseppe La Rosa e Giovanni Lo Porto: quella bandiera è il Tricolore, che per entrambi, pur nella profonda differenza delle scelte di vita che hanno fatto, ripropone il monito, che è nella nostra Costituzione, di essere cittadini del mondo impegnati perché, nel mondo, ci

siano la pace ed un destino migliore. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, colleghi, Giovanni Lo Porto è stato ucciso il 15 gennaio 2015 da un drone americano telecomandato. Stava nel Nord del Pakistan, in un posto di cui non so neanche pronunciare il nome, al confine con l'Afghanistan.

Lo Porto era stato rapito da Al Qaeda il 19 gennaio 2012 - tre anni prima - da un gruppo armato che aveva fatto irruzione nell'edificio in cui abitava e lavorava insieme ad altri colleghi. Giovanni era responsabile di un progetto finanziato dall'Unione europea per aiutare le popolazioni alluvionate nel Punjab pachistano. Egli è stato rapito insieme al collega tedesco, che è stato liberato il 10 ottobre 2014.

Giovanni Lo Porto era nato a Palermo, a Brancaccio - come ha ricordato il collega - in una realtà difficile. Era diventato *project manager* di una ONG tedesca che si occupa di cooperazione internazionale. Secondo alcuni testimoni, era stato rapito mentre si trovava nel suo ufficio, che sembrava essere in una zona sicura della città. È poi emerso che i sequestratori avevano costretto i due cooperanti ad indossare l'abito tipico pachistano, per poi portarli via.

Più volte la Farnesina ha fatto capire alla famiglia che chiedeva notizie - tre anni sono tanti - che erano in corso trattative per il suo rilascio. Più volte i contatti si sono persi. Nel novembre scorso la Farnesina ha ricevuto un secondo video in cui Giovanni Lo Porto lanciava un appello per la sua liberazione: era la prova in vita per procedere al suo rilascio, che sarebbe dovuto avvenire entro l'anno, secondo quanto la Farnesina avrebbe lasciato intendere alla famiglia.

Mentre la Germania era riuscita a far liberare il collega Muehlenbeck nell'ottobre 2014, l'Italia non è stata in grado di concludere, per più di una volta, la trattativa, nonostante tutto l'interesse che avevano i rapitori a tenere in vita gli ostaggi per negoziare. Ne è prova aver rischiato per tre anni di tenere due ostaggi "scomodi", due occidentali, come Lo Porto e il suo collega Muehlenbeck.

La notizia della sua morte ci è arrivata solo il 23 aprile 2015, quando il presidente Obama - Capo delle forze armate americane - in conferenza stampa si è assunto pubblicamente la colpa della sua uccisione e di quella di un cittadino americano.

Lo Porto era un cittadino italiano e, in più, un operatore umanitario, impegnato nel quadro della politica europea per la cooperazione e l'aiuto umanitario. Attenzione, colleghi: in questi anni il suo rilascio non è stato mai messo al primo posto dell'agenda politica del Paese, come avviene per altri italiani che sono all'estero e sono prigionieri per aver compiuto il proprio dovere. L'unica menzione su Giovanni Lo Porto è stata fatta dal presidente della Repubblica Mattarella il giorno del suo insediamento, il 3 febbraio 2015. Il Presidente non sapeva che Giovanni Lo Porto era già stato ucciso.

Con l'uccisone del cooperante italiano si aprono due scenari: o gli Stati Uniti colpiscono senza sapere chi stanno bombardando e, allora, sarebbe questa un'esecuzione sommaria senza processo, una lesione dei diritti umani e civili...

PRESIDENTE. Scusi, senatore, ma sui fatti noi avremo una discussione con l'interlocuzione del Governo, che è indispensabile. Oggi ci limitiamo all'espressione di cordoglio. La ringrazio.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Sì, sintetizzo.

È necessario fare luce sulle dinamiche e, per questo, chiediamo un'indagine parlamentare per dare risposta a questi interrogativi. Non ci bastano dichiarazioni del Governo, seguite da una serie di dichiarazioni nostre, a chiudere, e a chiudere con questo, il problema.

Chiediamo, quindi, ai colleghi di fare insieme a noi un'ampia sottoscrizione alla richiesta di chiarimenti, anche per rimediare all'evento, già raccontato dal collega, verificatosi il 24 aprile scorso, di una Camera dei deputati vuota durante le dichiarazioni del Ministro. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, il mio non è un intervento nel merito, perché condivido con lei la necessità di svolgere il dibattito nel momento in cui ci saranno le comunicazioni del Governo, che spero potranno essere più puntuali di quelle date alla Camera dei deputati.

Onde, però, evitare che si presenti un'Aula ugualmente deserta, inviterei la Presidenza del Senato e il membro del Governo che dovrà riferire, ossia il Ministro degli esteri, a fare in modo che ciò avvenga in un momento in cui il Parlamento, e in particolare il Senato, visto che le comunicazioni avverranno in questa sede, sia nella pienezza della sua attività.

È evidente, infatti, che collocare determinate attività di comunicazione il lunedì o il venerdì presta semplicemente il fianco ad una facile demagogia denigratoria delle istituzioni parlamentari, che - francamente - io ritengo non ci meritiamo, ma che è dovuta al fatto che i lavori non vengono organizzati in maniera pertinente.

Pertanto, invito la Presidenza del Senato ad inserire nel calendario dei lavori a metà settimana l'attività di comunicazione da parte del Ministro degli esteri.

PRESIDENTE. La Presidenza lo valuterà nel corso della Conferenza dei Capigruppo.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi rifaccio alle parole del senatore che mi ha preceduto per dire che non so se l'Aula piena o vuota possa lenire il dolore della famiglia. Non so neanche se il rumore di quest'Aula sia meglio del silenzio dell'Aula vuota alla Camera.

So solo che Giovanni Lo Porto è morto già da due o tre mesi e, probabilmente, la famiglia ha nutrito ulteriori speranze in questo periodo, magari cercando di avere contatti con la Farnesina per capire se potessero esservi ancora speranze per riportarlo a casa.

Un cooperante in una terra lontana, in missione di solidarietà, un portatore di valori di pace e di dialogo internazionale: questo era Giovanni, una persona coraggiosa, mite. Giovanni muore in circostanze particolari. Lei ha detto che avremo modo di parlarne prossimamente, e io ritengo che sia estremamente necessario. Delle circostanze della sua morte, tra l'altro, si è assunto la responsabilità il presidente Obama in persona. Riportarlo a casa sarebbe la cosa buona da farsi, così come spero succeda il prima possibile per i due marò.

In questo momento, come Gruppo desideriamo dare supporto psicologico a tutta la famiglia e a chi a quella persona voleva bene. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bencini e Campanella)*.

COMPAGNA *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, i senatori del nostro Gruppo si inchinano commossi alla memoria di Giovanni Lo Porto e ovviamente anche di Warren Weinstein, il cittadino americano morto nella stessa operazione.

Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, non userei l'espressione colpe, e ci rimettiamo ad una altra occasione parlamentare.

A noi preme notare - e lo facciamo con un sentimento particolare, visto che nel nostro Gruppo molti sono meridionali e tantissimi sono siciliani - che Giovanni Lo Porto proveniva dal quartiere Brancaccio di Palermo.

Aveva avuto un'infanzia difficile, e le ragioni che lo avevano portato ai confini tra il Pakistan e l'Afghanistan erano nobilissime, ed onorano il nostro Paese, onorano l'alleanza della quale facciamo parte in quei lontani territori e i sentimenti dell'azione che svolgiamo. Ci sono italiani che l'hanno svolta e la svolgono in divisa, ed altri, come Giovanni Lo Porto, che l'hanno svolta per un'organizzazione non governativa tedesca.

La contabilità sul cittadino tedesco più fortunato nelle trattative, che è stato liberato prima, e sull'italiano e l'americano drammaticamente sfortunati, rimandiamo ad altre occasioni.

Prevalgono in questo momento il dolore, quel senso di una Patria comune alla quale ci richiamava il senatore Mauro e un sentimento comunque interpretabile, ma di sincera e strettissima vicinanza alla sua famiglia. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, via Pecori Giraldi è la via dove abitava Giancarlo, ed è la via dove ho trascorso ventisette anni della mia vita. L'età è la stessa, e probabilmente ci saremo anche incrociati ed avremo giocato insieme da bambini. È un'altra bella persona che viene da quel quartiere, che è sempre stato considerato degradato ed uno degli ultimi di Palermo. Eppure, ha dato un'altra bella persona, dopo Pino Puglisi.

Giancarlo non è vittima del terrorismo, ma è vittima di una guerra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È una guerra, perché non si può definire vittima del terrorismo chi è stato ucciso da un drone con un missile americano. Quello che bisogna mettere sotto inchiesta - e le indagini dovrebbero andare in questo senso - non è la procedura per la liberazione, non è il fatto se gli americani abbiano informato o meno. Bisogna mettere sotto inchiesta la politica americana di continuare a bombardare indiscriminatamente, senza guardare in faccia nessuno, senza guardare civili o altro.

E si continua questa guerra, nella quale ci siamo anche noi, e dove non ci sono innocenti. Perpetriamo questa guerra ogni anno, ogni tre mesi, ogni volta che rinnoviamo le nostre missioni cosiddette umanitarie, ma che sono di guerra.

Bisogna mettere sotto inchiesta la prepotenza degli Stati Uniti di non condividere le informazioni e di agire autonomamente, come se fosse un attore primario che non vuole comprimari di alcun tipo.

Bisogna ripristinare la sovranità di uno Stato che ha diritto di dire la sua, e che oggi è relegata ad una mera comunicazione fatta dal presidente Obama al presidente Renzi; una comunicazione che dà per assodata, tra le altre cose, la morte di Giancarlo. Ma non si ha ancora neanche la certezza di questa morte, perché non c'è una salma, non c'è una prova del DNA, non c'è una prova reale della morte di Giancarlo. Oggi si ragiona su informazioni, su una ragionevole certezza della sua morte. Questa è la realtà, signora Presidente. Il presidente Obama ha dichiarato che, in quel bombardamento, è stato ucciso Giovanni Lo Porto, ma di fatto una prova reale di questa morte non c'è. E questo è anche l'assurdo in cui ci troviamo oggi.

Ricordiamo Giancarlo e ricordiamolo come vittima di guerra, di una guerra nella quale noi, purtroppo, abbiamo un ruolo di attori. Forse la prossima volta che ci sarà un decreto missioni ricordiamoci di tutte le vittime di questa assurda guerra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché l'intervento del senatore Crimi è assolutamente diverso dall'indicazione che la Capigruppo ha dato all'Assemblea oggi. *(Applausi del senatore Giovanardi)*.

Noi, naturalmente, con grande consapevolezza del dolore di questo momento, abbiamo tutti, all'unanimità, accolto la richiesta della senatrice De Petris affinché vi fosse in Assemblea un momento di ricordo e di commemorazione per la morte di un italiano in condizioni così drammatiche, anche con l'avvertenza che il dibattito politico si sarebbe svolto in presenza del Governo e sarebbe stato rinviato al momento in cui esso sarebbe stato presente. Questo è stato ricordato dal presidente Grasso.

Le raccomando, quindi, signora Presidente, di sospendere il dibattito nel momento in cui assume una forma diversa da quella che la Conferenza dei Capigruppo ha indicato. *(Applausi del senatore Giovanardi. Commenti dei senatori Airola e Crimi)*. Questo è un dibattito di commemorazione e non può essere trasformato in un comizio politico. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC). Commenti del senatore Airola)*.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, lasci pure il posto al senatore Zanda!

PRESIDENTE. Senatore Zanda, questo è stato l'accordo in Conferenza dei Capigruppo ed è quanto personalmente ho sottolineato in apertura di questa commemorazione. Ho richiamato alcuni colleghi e mi attendo un comportamento consono. Non ho ritenuto di togliere la parola al collega Crimi. Proseguiamo nella commemorazione. Auspico che i colleghi si attengano a quanto convenuto in Conferenza dei Capigruppo.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, penso che in questi momenti stabilire cosa bisogna dire e cosa no sia in sé irrispettoso. Quindi, da questo punto di vista, non comprendo l'intervento del presidente Zanda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vorrei dire due parole senza retorica, perché la vicenda di Giovanni Lo Porto è drammatica e grande, al di là delle parole. Essa dimostra innanzitutto, ancora una volta, la capacità del nostro popolo di dedicarsi agli altri. È una testimonianza toccante, che conferma quanto gli italiani siano generosi nel rapporto con i popoli meno fortunati, alle prese con le guerre e con la povertà. I nostri operatori umanitari e i nostri soldati sono presenti in tutti gli scenari di crisi del mondo e mettono a repentaglio le loro vite ogni giorno: un sacrificio che a volte è riconosciuto, altre no.

Cercando di evitare polemiche in un momento così solenne - ci sarà tempo - va, però, ricordato che la vicenda di Lo Porto presenta dei punti oscuri che devono essere chiariti. La mancata o la tardiva informazione da parte di un Paese amico proietta un'ombra sulle nostre relazioni internazionali. È una vicenda che deve essere chiarita non solo per salvaguardare l'immagine internazionale del nostro Paese, ma anche perché lo dobbiamo a Giovanni, ad una persona che, per generosità, è andata a morire lontano da casa, dopo una lunga prigionia durata tre anni e per colpa di quello che, in gergo, si definisce "fuoco amico".

C'è bisogno di rispetto per la nostra generosità, per il nostro sacrificio, per i nostri morti da parte della comunità internazionale. Lo dico nei confronti degli alleati di sempre, come gli Stati Uniti, cui ci lega un legame indissolubile di riconoscenza. E lo dico nei confronti dei nostri *partner* di un'Europa che tarda a nascere davvero e che spesso ci lascia soli. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LATORRE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATORRE *(PD)*. Signora Presidente, credo che non debba essere in alcun modo rituale il tempo, pur breve, che noi stiamo dedicando a questo avvenimento, e non solo - mi permetta di sottolineare questo aspetto, nella discussione finora sfuggito - perché è doveroso che le nostre istituzioni manifestino tutta la loro vicinanza innanzitutto alla famiglia di Giovanni Lo Porto, alla sua mamma, al suo papà e ai suoi fratelli. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ma anche perché Giovanni ha vissuto un'intera vita dedicandosi agli altri sino al sacrificio, e lo ha fatto così come fanno tanti italiani che in queste ore, mentre noi siamo qui, sono impegnati in diverse forme in tutto il mondo a rendere onore al nostro Paese e a farci sentire orgogliosi di essere italiani.

Avremo modo di discutere su questa vicenda in occasione delle comunicazioni che il Governo renderà in Parlamento, anche perché è il Governo il soggetto politico con il quale bisognerà interloquire. Già questa mattina è stato molto importante che, in sede di COPASIR, l'autorità delegata sottosegretario Minniti abbia potuto informarci dettagliatamente su tutti gli elementi che il nostro Paese dispone su questo caso. Ed è stato di particolare importanza che tutte le forze politiche rappresentate all'interno del COPASIR abbiano convenuto sull'operato positivo del nostro sistema di *intelligence.*

Certamente su questa vicenda molti aspetti ulteriori dovranno essere chiariti ed è questo l'impegno del nostro Paese.

Intanto oggi, oltre a ricordare la figura di Giovanni, credo che tutti insieme dobbiamo pretendere che ci venga restituita al più presto la sua salma per riconsegnarla alla sua terra e alla sua famiglia, cui ci sentiamo davvero molto vicini. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berger)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto agli allievi ed ai docenti della Scuola secondaria di primo grado «Via Anna Frank» di Cesena, che sono oggi in visita al Senato. *(Applausi).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente ed il nuovo calendario dei lavori fino al 21 maggio.

Questa settimana proseguirà fino a conclusione l'esame del disegno di legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione. A tal fine, la seduta pomeridiana di domani, con inizio alle ore 15,30, non prevede orario di chiusura. La Presidenza è stata inoltre autorizzata ad un'ulteriore armonizzazione dei tempi per la discussione rispetto al contingentamento già disposto.

La seduta antimeridiana di domani terminerà alle ore 12,30 per consentire la riunione di un Gruppo parlamentare.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre la discussione delle mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna e sulla realizzazione della rete a banda ultralarga.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, sarà esaminato il disegno di legge collegato sulla semplificazione del settore agricolo.

Nella seduta pomeridiana del 7 maggio si terrà il *question time*.

Nella settimana dal 12 al 14 maggio, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno discussi i disegni di legge di delegazione europea 2014 e di contrasto al cyberbullismo.

Il calendario della settimana dal 19 al 21 maggio prevede le relazioni della Commissione d'inchiesta sulle intimidazioni nei confronti delle amministrazioni locali e della Commissione d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in materia di scambio automatico di informazioni fiscali tra Italia e Stati d'America, altre ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, nonché il disegno di legge di modifiche al reato di vilipendio del Presidente della Repubblica.

Nella seduta pomeridiana del 21 maggio si terrà il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con la discussione del disegno di legge in materia di reati ambientali, già approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2015:

- Disegno di legge n. 1758 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 *(Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 1261 e connesso - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

- *Doc*. XXII-*bis*, n. 1 - Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

- *Doc*. XXII-*bis*, n. 2 - Relazione intermedia della Commissione parlamentare di inchiesta sul

fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- Disegno di legge n. 667 e connesso - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 maggio 2015:

Martedì	28	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali - Mozioni su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna - Mozioni sulla realizzazione della rete a banda ultra-larga
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-12,30	
"	"	"	pom.	h. 15,30	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	aprile	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	5	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	7	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	7	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento
Martedì	12	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1758 - Legge di delegazione europea 2014 *(Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1261 e connesso - Contrasto al cyberbullismo
Mercoledì	13	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	14	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	14	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1758 (Legge di delegazione europea 2014) e 1261 e connesso (Contrasto al cyberbullismo) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 7 maggio.

Martedì	19	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - *Doc*. XXII-*bis*, n. 1 - Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali - *Doc*. XXII-*bis*, n. 2 - Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli

Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30-13	infortuni sul lavoro - Disegno di legge n. 1719 - Accordo Italia-USA sullo scambio automatico di informazioni fiscali *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Disegno di legge n. 667 e connesso - Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	21	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1719 (Accordo Italia-USA sullo scambio automatico di informazioni fiscali) e 667 e connesso (Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 14 maggio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328
(Semplificazione settore agricolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1758
(Legge di delegazione europea 2014)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, non ho votato a favore del calendario dei lavori dell'Assemblea in Conferenza dei Capigruppo proprio perché si potessero mettere a verbale determinate richieste. Lei era presente in quella sede e, quindi, sa che ci tengo a farle risultare agli atti.
Ritengo che in questo periodo sia assolutamente necessario, e quindi urgente, inserire in calendario l'esame del disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Ho espresso al presidente Grasso questa volontà e mi ha assicurato che avrebbe sollecitato la Commissione affinché concludesse i lavori. Chiedo appunto che ci sia uno sforzo reale, non più insabbiare questo provvedimento, ma per portarlo in Aula con la maggiore urgenza possibile. Chiedo inoltre di trattare anche la mozione 1-00293, a prima firma del senatore Cappelletti, sugli scandali relativi al MOSE di Venezia e dunque sulla corruzione. Chiedo dunque che i due provvedimenti vengano messi in discussione quanto prima e che l'Assemblea si esprima a tale riguardo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
PRESIDENTE. Il senatore Marton chiede dunque l'inserimento nel calendario dell'esame dei disegni di legge in materia di reddito di cittadinanza e della mozione 1-00293.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo per appoggiare la richiesta appena avanzata: non saprei dire quante volte durante la Conferenza dei Capigruppo sono state avanzate una serie di richieste relative ad una prerogativa propria dei disegni di legge dell'opposizione. Ad esempio abbiamo chiesto notizie sul disegno di legge in merito all'identificativo delle Forze dell'ordine, che era stato prima inserito e poi tolto. Siamo in attesa del ministro Alfano, che aveva annunciato un disegno di legge sulla sicurezza urbana in vista dell'Expo, che mi risulta si inauguri dopodomani, il primo maggio, ma non abbiamo più traccia di questo disegno di legge sulla sicurezza urbana. È dunque evidente che chiederemo con forza di andare avanti con il disegno di legge sull'identificativo per le Forze dell'ordine.
Varie volte è stato chiesto l'inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge sul reddito di cittadinanza e del disegno di legge presentato da SEL sul reddito minimo garantito, anche perché all'interno della Commissione lavoro in sede referente non ci siano manovre volte a prolungarne sempre di più l'esame, con audizione infinite e rinvii continui. Mi permetto dunque di appoggiare questa richiesta del senatore Marton, affinché l'Assemblea, i membri della Commissione e il suo Presidente prendano atto del fatto che bisogna lavorare e dar corso immediatamente al loro esame

perché credo che questa sia una priorità assoluta, vista la situazione del Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario che prevede l'inserimento della discussione dei disegni di legge in materia di reddito di cittadinanza, avanzata dal senatore Marton.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

TAVERNA *(M5S)*. Fate schifo!

PRESIDENTE. La prego, senatrice Taverna.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario che prevede l'inserimento della discussione della mozione 1-00293, a prima firma del senatore Cappelletti, avanzata dal senatore Marton. *(Vivaci proteste della senatrice Taverna)*.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Sulla posizione della questione di fiducia sul disegno di legge di riforma della legge elettorale

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero prendere la parola sull'ordine dei lavori, con la consapevolezza che quello che sto per dire c'entra poco...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, allora è reo confesso!

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. In questo momento nell'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiesto la fiducia sulla legge elettorale.

VOCE DAL GRUPPO M5S. Vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Falanga, le devo togliere la parola, perché il suo intervento non è sull'ordine dei lavori. *(Proteste dei senatori Cioffi e Castaldi)*.

TAVERNA *(M5S)*. È sulla democrazia del Paese! *(Vivaci commenti dei senatori Airola e Santangelo)*.

PRESIDENTE. Può parlare per trenta secondi, perché questa non è assolutamente un argomento all'ordine del giorno.

AIROLA *(M5S)*. La legge elettorale è la legge di tutti! Ma come vi permettete?

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Mi lasci dire.

AIROLA *(M5S)*. Non possiamo discutere di niente!

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Ho vergogna di avere un Presidente del Consiglio che se la fa sotto, ma non la pipì la cacca! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle e in qualità di Capogruppo, chiedo di intervenire. È sempre stato concesso...

PRESIDENTE. Ma deve dirmi su cosa.

MARTON *(M5S)*. Esattamente sull'argomento che ha appena toccato il senatore Falanga.

PRESIDENTE. Anche se mi dispiace perché è Capogruppo, devo chiederle di essere molto breve perché non è materia di discussione in questa Aula. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

Dica quello che deve dire, che non è materia all'ordine del giorno. Abbiamo un disegno di legge importante da esaminare. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

MARTON *(M5S)*. In questa Aula più volte abbiamo visto alzarsi un Capogruppo che ha trattato argomenti che nulla avevano a che vedere con l'ordine del giorno e gli è stato permesso di parlare. *(Applausi dal Gruppo M5S. Cenni del senatore Zanda)*.

Non introduca la nuova prassi di togliere la parola al Capogruppo, per cortesia.

Sta succedendo una cosa gravissima e il presidente Zanda sta reiterando quello che...

PRESIDENTE. Il presidente Zanda è intervenuto sull'oggetto della nostra riflessione. Quindi la prego di intervenire e concludere rapidamente.

SANTANGELO *(M5S)*. Fatelo parlare! *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*. Non gli dai il video. Stacca il bottone.

PRESIDENTE. Il video! Avete bisogno di andare in video. Prego! *(Vibrate proteste dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Non vali un'unghia!

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, cerco di fare ricorso a tutta la calma di cui sono capace.

Come dicevo, sta succedendo una cosa gravissima: per l'ennesima volta qui dentro, anzi nell'altro ramo del Parlamento, viene calpestata la Costituzione. Nella fattispecie l'articolo 72, comma 4 della Costituzione, che prevede che per tutti i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale è adottata la procedura normale di esame. Già nello scorso agosto...

PRESIDENTE. Con tutto il rispetto per la sua funzione, questa non è una materia di cui possiamo discutere perché riguarda i lavori della Camera dei deputati. Quindi, la prego di concludere il suo intervento. *(Vibrate proteste dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Vergognatevi!

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, mi sentirò autorizzato tutte le volte che un altro Capogruppo chiede la parola a fare un disastro in Aula, se lei mi toglie la parola in questo momento. Non crei questo precedente.

Come stavo dicendo, già a dicembre alle otto del mattino, senza che la relativa discussione in Commissione fosse conclusa, fu incardinata la discussione sul disegno di legge elettorale; in modo incostituzionale era stato incardinato un provvedimento in modo da poter poi andare in vacanza, in maniera vergognosa. *(Richiami della Presidente)*. Presidente, non mi interrompa; mi bastano tre minuti ancora.

Adesso assistiamo nell'altro ramo del Parlamento all'apposizione della questione di fiducia sul disegno di legge elettorale. È successo solo durante il periodo fascista. Vi rendete conto che state riportando il Paese indietro di sessant'anni? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Vi rendete conto della responsabilità che avete creando una nuova prassi? Vi rendete conto che dovreste invece solo vergognarvi? *(Cenni del senatore Zanda)*.

AIROLA *(M5S)*. Sei senza dignità! Sei miserabile!

MARTON *(M5S)*. Senatore Zanda, non si permetta più di richiamare il Presidente all'ordine. Non è lei il Presidente del Senato!

PRESIDENTE. Senatore Marton, a questo punto la invito a concludere.

MARTON *(M5S)*. Concludo dicendo che dovete vergognarvi per quello che state facendo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le chiedo però di essere concisa perché la Presidenza chiunque intervenga ha l'obbligo di interromperlo se si affronta un tema che riguarda l'altro ramo del Parlamento.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, adesso la censura su quello che diciamo non è più ammissibile. Prima è intervenuto il senatore Zanda addirittura per stabilire cosa io avessi detto nella

riunione dei Capigruppo e, nel merito, quali fossero gli interventi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Presidente, penso che la questione interessi eccome quest'Aula del Senato. Fra i precedenti non c'è solo la legge Acerbo. C'è anche la legge truffa, che rispetto all'Italicum era un po' più avanzata perché almeno bisognava aver preso il 50+1 per cento dei voti per avere 40 seggi in più. E accadde l'ira di Dio, signora Presidente, anche all'allora Presidente del Senato. Non vorrei ricordare l'episodio, ma il fatto che sia stata posta la fiducia sulla legge elettorale non può non riguardare tutto il Parlamento.

È inutile qui richiamare la Costituzione, che evidentemente non interessa proprio più, perché è tutto molto esplicito, molto chiaro, e ve lo abbiamo ripetuto fino all'ossessione: sulla legge elettorale occorreva seguire le procedure ordinarie. Avete voluto fare strappi sulla legge di revisione della Costituzione. E qui è accaduto sulla legge elettorale. Non avete voluto mandare il relatore in Aula, ed infatti il disegno di legge è arrivato in Aula senza relatore, per fare i trucchi. Siamo arrivati addirittura al trucco di un emendamento-ordine del giorno per far decadere gli emendamenti e adesso facciamo il capolavoro: mettere la fiducia non sul singolo passaggio, ma su tutto il testo e sui tre articoli.

Non è questo uno strappo profondo alla Costituzione? E quest'Aula non se ne deve occupare, deve tacere e non deve intervenire, come sarebbe invece nostro dovere di fronte alla Costituzione.

L'ho detto in questa sede cinquanta volte. Ho un grande rammarico e trovo incredibile che i parlamentari, deputati e senatori, una volta eletti facciano tante cerimonie quando invece dovrebbero giurare sulla Costituzione.*(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Casaletto, Bocchino e Campanella)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Forse, allora, se lo ricorderebbero cosa dice la Costituzione, quando accadono le cose a cui stiamo assistendo. In occasione della legge truffa nel Paese, come lei ricorderà, vi furono manifestazioni e una discussione ampia e molto forte. Secondo lei qui, al Senato, mentre si sta perpetuando l'ennesimo strappo al nostro sistema democratico, noi dovremmo tacere? Ebbene, noi non taceremo, se lo ricordi. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Casaletto, Bocchino, Campanella e Simeoni)*

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma la prego di attenersi al tempo a sua disposizione.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi attengo al tempo che ho a disposizione semplicemente per esprimere il rammarico del Gruppo della Lega Nord per quanto successo alla Camera dei deputati poco fa. Rammarico per il fatto che ancora una volta - dopo quanto accaduto l'estate scorsa e come sta purtroppo accadendo troppo spesso quando si parla di riforme, elettorali e costituzionali - questo Governo ha deciso di trattare il Paese come se fosse casa sua. Ha deciso di trattare il Paese come se stessimo parlando della riformetta o del nulla. Ha deciso di trattare il Paese con lo spirito che non è quello utilizzato da chi, a suo tempo, ha redatto la Costituzione, e non è nemmeno lo spirito di chi ha cercato, negli anni, di riformare la Costituzione, e non è nemmeno lo spirito di tutti coloro che negli anni, attraverso le riforme elettorali e le varie riforme presentate, hanno cercato di dare un senso alla vita politica istituzionale di questo Paese.

Chiedere la fiducia su provvedimenti di questo tipo dimostra la debolezza di un Governo e di una maggioranza. Chiedere la fiducia in questo momento, su questi temi, vuol dire che non si hanno argomenti da portare avanti per riuscire a convincere l'opinione pubblica che le scellerate riforme che il Governo e la maggioranza vogliono realizzare sono quello che il Paese sta chiedendo. Il Paese non sta chiedendo riforme a colpi di fiducia: il Paese sta chiedendo condivisione, la politica chiede condivisione e chiede la possibilità di potersi mettere tutti intorno ad un tavolo, come avevamo detto sin dall'inizio, e condividere insieme le regole cui dovranno attenersi coloro che vorranno partecipare alle competizioni elettorali. Quando, a suo tempo, avevamo votato e avevamo applaudito l'allora presidente della Repubblica Napolitano quando parlava di riforme condivise, non avevamo parlato di fiducie.

PRESIDENTE. La prego di concludere e di attenersi ad un tempo limitato.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Concludo, signora Presidente. Ancora una volta, questa maggioranza, guidata da un Presidente del Consiglio che tratta il Paese come se fosse casa sua e che tratta i cittadini italiani come se fossero suoi parenti, ha dimostrato quello che è. E ancora una volta, alla Camera dei deputati, abbiamo assistito ad uno strappo nei confronti di chi vuole ragionare sulle riforme in modo democratico. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 17,25)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 22 aprile ha avuto inizio l'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti e ordini del giorno ad esso presentati.

Per maggiore chiarezza ed ordine dei nostri lavori, chiedo al relatore ed al Governo di ricordare i pareri espressi nella scorsa seduta.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa chiede di intervenire? Se è sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà, altrimenti sono costretta a toglierle la parola.

ENDRIZZI *(M5S)*. Sì, è sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Dunque ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Ha ragione, quali lavori? I lavori sono morti!

ENDRIZZI *(M5S)*. Abbiamo interrotto la seduta su questo provvedimento con una situazione di *impasse* legata ad un emendamento che era stato svuotato...

PRESIDENTE. Lei non mi ha lasciato concludere quello che stavo dicendo.

ENDRIZZI *(M5S)*. Mi permetta, è una questione importante. Adesso è lei che non mi sta lasciando concludere.

PRESIDENTE. Stavo dicendo che il relatore ed il Governo, ai fini di una maggiore chiarezza della discussione, ripeteranno i loro pareri, in modo che anche il tema che era rimasto sospeso potrà essere a questo punto chiarito, senza passare immediatamente al voto di quell'emendamento.

ENDRIZZI *(M5S)*. Quindi poi mi darà la parola?

PRESIDENTE. No.

ENDRIZZI *(M5S)*. Allora la prendo subito, se lei permette.

PRESIDENTE. Se è su questo, le do una risposta, e cioè che non passiamo subito al voto dell'emendamento.

ENDRIZZI *(M5S)*. Io non devo formulare una domanda: devo semplicemente dire che prendo atto che questo emendamento del relatore ancora non è stato distribuito e mi auguro si voglia spiegare questa situazione con un ripensamento da parte del Governo e del relatore che si siano parlati su questo.

PRESIDENTE. Ne parleremo quando arriveremo a quell'emendamento.

ENDRIZZI *(M5S)*. Prendere un emendamento estraneo, svuotarlo... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, facendo alcune premesse. Ancora una volta, il detto «la fretta è una cattiva consigliera» è risultato appropriato per quanto

accaduto in quest'Aula. Già, perché mercoledì scorso, nell'intento di riformulare la parte relativa al Corpo forestale dello Stato, si sono fatti diversi pasticci. A nulla è valso - lo ricordo - l'invito fatto da molti colleghi di sospendere l'esame del provvedimento vista l'inammissibilità dell'emendamento presentato dal senatore Ruta, candidato ad essere riformulato su proposta del relatore Pagliari. Questo perché in Aula c'era un'ingerenza: aleggiava lo spettro del *premier* Renzi.

PRESIDENTE. Mi scusi, stia sul tema, ovvero sull'ordine dei lavori. Arriveremo a quell'emendamento ed in quel momento potremo valutare il testo.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Il *premier* Renzi aveva imposto di approvare in serata l'articolo 7, quindi i lavori sono proseguiti, nonostante gli inviti a sospenderli, alla ricerca disperata di un emendamento da riformulare ed è stato trovato l'emendamento 7.327, a prima firma della senatrice Bisinella, per una svista da parte del relatore Pagliari, che non si era accorto che c'era l'emendamento presentato dal Gruppo della Lega Nord, il 7.325.

Pongo il problema perché, confrontando l'emendamento ufficiale che gli Uffici del Senato hanno trasmesso ai Gruppi dopo le ore 20 dello stesso mercoledì 22 aprile con il Resoconto della seduta, l'indomani mattina, giovedì 23 aprile, il Gruppo della Lega Nord si è accorto che "balla" l'aggettivo «esistenti» quando si fa riferimento alle professionalità del Corpo forestale dello Stato da salvaguardare. Ovvero, rispetto al testo del periodo che il relatore ha letto in Aula, sparisce l'aggettivo: «esistenti». Guardando invece l'emendamento ufficiale che gli uffici del Senato hanno trasmesso dopo le ore 20, tale aggettivo rimane. Questa cosa non è assolutamente secondaria, signora Presidente.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, ma c'è una questione di merito. Penso che sia meglio affrontarla nel momento in cui arriveremo a quell'emendamento, per far capire a tutta l'Assemblea esattamente di cosa si sta parlando.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Mi lasci terminare, signora Presidente.

Io pongo una questione non irrilevante, che reputo assolutamente dirimente. Infatti, sul testo del periodo così riformulato e letto dal relatore la senatrice Bisinella, prima firmataria dell'emendamento 7.327, si è espressa favorevolmente accettando la riformulazione e sullo stesso periodo riformulato il presidente della Commissione bilancio, il senatore Azzollini, ha sostanzialmente dato il via libera.

Pertanto, la domanda che pongo all'Assemblea e al relatore Pagliari è su quale testo dell'emendamento l'Aula sarà chiamata a esprimere il proprio voto. *(Applausi dei senatori Calderoli e Crosio)*.

PRESIDENTE. In ogni caso, il testo dell'emendamento, salvo ulteriori decisioni che dovessero intervenire nel corso della discussione, è quello pubblicato nel Resoconto e saranno verificate eventuali incongruenze tra il Resoconto e il testo.

Chiederei all'Aula di passare ai pareri del relatore, perché in questo modo i termini della discussione potranno essere più chiari. Do quindi la parola al relatore per richiamare a tutti noi i pareri sugli emendamenti a partire dell'emendamento 7.1.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, in sede di chiusura dell'ultima seduta non solo stigmatizzavo il modo di fare di prendere il primo emendamento, ma avevo chiesto la parola perché ho presentato, insieme con altri 20 senatori, la richiesta di voto segreto su tre emendamenti e la Presidenza (per questo non voglio che lei passi ai pareri) non ha ancora comunicato all'Assemblea, né a coloro che hanno presentato la richiesta di voto segreto, l'esito di tale istruttoria. Mi riferisco agli emendamenti 7.332, 7.339 e 7.368. La richiesta è stata inoltrata il 13 aprile 2015.

PRESIDENTE. Dunque, se ritiene che questa decisione della Presidenza debba essere annunciata prima del passaggio alle votazioni, faccio presente che è stata presentata - come lei ricordava - con il prescritto numero di firme, una richiesta di votazione a scrutinio segreto riferita agli emendamenti 7.332, 7.339 e 7.368.

A tale riguardo, la Presidenza ricorda preliminarmente che, alla luce del parere reso dalla Commissione bilancio, l'emendamento 7. 339 risulta inammissibile, mentre l'emendamento 7.332 è

condizionato a una riformulazione, nel senso indicato nello stesso parere della 5a Commissione. Pertanto, in base all'articolo 113, comma 6, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto non è ammessa, trattandosi di disposizioni che comportano oneri finanziari.

Anche con specifico riferimento all'emendamento 7.368, tale richiesta non risulta ammissibile, in quanto l'astratta previsione di una competenza esclusiva in capo al Corpo forestale dello Stato, relativamente all'accertamento di reati ambientali e all'esecuzione delle connesse attività d'indagine e misure cautelari, non incide sui profili relativi ai diritti di libertà e di difesa tutelati dalla Costituzione, la cui disciplina sostanziale prescinde totalmente dai soggetti concretamente incaricati dello svolgimento di tali attività.

Pertanto, l'esito dell'istruttoria della Presidenza sulle richieste dei voti segreti è quella che le ho potuto annunciare.

A questo punto, invito il relatore a ricordare i pareri precedentemente espressi. Mi sembra utile ricordarli.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole all'emendamento 7.327 (testo 2), a pagina 1 dell'Annesso VII del 27 aprile, e all'emendamento 7.96, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, a pagina 98 del fascicolo principale. Quanto all'emendamento 7.427, a pagina 99 sempre del fascicolo principale, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: «al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi», inserire le seguenti: «e all'ingresso dei flussi migratori». Il parere è favorevole all'emendamento 7.432 (testo 2), a pagina 2 dell'Annesso VII.

Quanto agli ordini del giorno, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G7.101, a pagina 105 del fascicolo, con la seguente riformulazione del dispositivo: sostituire dalle parole: «nell'attuazione» alle parole «del territorio» con le seguenti: «nell'ambito della razionalizzazione delle funzioni di polizia ad eliminare le duplicazioni di funzioni e a rafforzare le sinergie operative, anche al fine di migliorare il contrasto alla grande criminalità e il controllo del territorio». Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G.702 (testo 2), a pagina 4 dell'Annesso. Quanto all'ordine del giorno G7.109, a pagina 116 del fascicolo, il parere è favorevole limitatamente ai primi due impegni. Sull'ordine del giorno G7.110, a pagina 118 del fascicolo, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: al secondo punto del dispositivo sostituire le parole comprese tra la parola «prima» fino alla parola «questione» con le seguenti parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge». Sull'ordine del G7.111 il parere è favorevole. Sull'ordine del giorno G7.300, il parere è favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a raccordare l'esercizio delle due deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 e dall'articolo 7 della presente legge sia in termini temporali sia in termini di contenuti».

Invito al ritiro oppure il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, mi sembra di capire che quanto si temeva si sia realizzato. Il Governo, tramite il relatore, ha preso un emendamento di comodo e, non potendo precedere come aveva preventivato e architettato, lo ha svuotato e dentro vi ha messo il contenuto preferito.

Ora, qui non si sta facendo fecondazione assistita, prendendo l'ovulo e iniettandovi il DNA del Governo! Qui stiamo facendo le leggi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Sa qual è la differenza tra questa operazione e la presentazione di un emendamento del relatore? Dare la possibilità a tutto il Parlamento di subemendare e migliorare! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Stiamo parlando di una legge delega, una delega che poi il Governo userà a proprio piacimento su un tema delicatissimo, che riguarda l'ambiente e le garanzie dei cittadini! Su questo, allora, il Governo e la maggioranza abbiano il coraggio di assumersi questa responsabilità: un subemendamento del relatore che conceda a noi la possibilità di migliorare quel testo e renderlo preciso e inequivocabile, in modo che non ci si venga a dire che lo abbiamo votato voi.

Allora, proprio per questo io chiedo che non si proceda come indicato, ma si ripristini la corretta via. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Signora Presidente, chiedo al relatore una precisazione, perché non so se sia cambiata la numerazione dell'ordine del giorno a mia firma, il G7.900. Non ho capito se nell'Annesso sia cambiata la sua numerazione o se, per una svista, il relatore lo abbia saltato. Si tratta dell'ordine del giorno derivante dalla riformulazione dell'emendamento 7.327; l'ordine del giorno a cui mi sto riferendo impegna il Governo a valutare l'opportunità di un assorbimento del Corpo forestale dello Stato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

Non so se questo ordine del giorno abbia ora un'altra numerazione o se sia rimasto fuori dalla valutazione. Ricordo che al momento della sua formulazione esso aveva ricevuto parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, nell'Annesso l'ordine del giorno resta indicato come G7.900, e noi avevamo registrato su di esso un parere favorevole con riformulazione. Chiediamo al relatore di voler dare una precisazione.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, chiedo scusa alla senatrice Bisinella e anche all'Aula. Evidentemente, il mio sforzo di essere diligente non può andare contro la natura. Ho dimenticato di ricordare l'ordine del giorno G7.900, sul quale il parere è favorevole, perché questo era già il parere dato sull'emendamento 7.327.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ho sentito il relatore proporre una riformulazione di un ordine del giorno di particolare delicatezza, del quale vorrei avere materialmente il testo. Avanzo dunque tale richiesta al relatore e alla Presidenza.

Mi riferisco all'ordine del giorno G7.101, laddove si propone il passaggio a due forze di polizia. Ricordo che attualmente le forze di polizia sono cinque.

Ora, un ordine del giorno sarà anche tale, ma questo è un ordine del giorno rilevante. Il relatore ha proposto una riformulazione, che io ho ascoltato, ma come sempre in Aula su cose delicate bisogna valutare in maniera precisa. Se ho beninteso, senatore Pagliari, lei si riferiva all'ordine del giorno G7.101, che bisogna valutare bene, perché non è una cosa banale. È vero che gli ordini del giorno passano in cavalleria, ma qui stiamo parlando di un tema importante. Già c'è una discussione accesa sul Corpo forestale, quindi vedremo tra poco la discussione sugli emendamenti. Ma prevedere con un ordine del giorno di individuare solo due forze di polizia cosa significa? Che aboliamo i Carabinieri, la Guardia di finanza o cosa? Lo dico anche a colleghi che fanno parte di Gruppi di maggioranza e che devono sapere, soprattutto quelli che ostentano alcuni simboli sul bavero, che a causa di un ordine del giorno domani sui giornali troverete chissà che cosa.

Siccome è ovvio che è difficile seguire nel dettaglio ogni discussione, chiederei che il testo della riformulazione fosse ben distribuito e poi, quando arriveremo alla votazione dell'ordine del giorno, mi riserverò di intervenire, una volta letta la riformulazione, perché non stiamo giocando: parliamo di parti dello Stato, di sicurezza e dell'abolizione *d'emblée* non di una, ma di tre forze di polizia, in un momento di emergenza così rilevante sotto tutti i profili. Quindi mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi, quale che sia la loro collocazione, tra la maggioranza o tra l'opposizione.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, avevo già posto la questione oggi alla Conferenza dei Capigruppo, chiedendo al presidente Grasso di garantire che siano rispettate le procedure soprattutto quando si tratta di disegni di legge come questo, ossia di un collegato. Tra l'altro, le norme sono

chiarissime al riguardo, perché secondo l'articolo 126-*bis* del nostro Regolamento, non è possibile presentare altri emendamenti al di fuori di quelli presentati in Commissione, oppure, al limite, di quelli riferiti alle parti modificate in Commissione.

Qui il relatore, che tra l'altro non c'è, è scomparso...

PRESIDENTE. Il relatore è in questo momento tra i banchi del Governo. La sta ascoltando.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì, sta parlando con il rappresentante del Governo.

Come dicevo, il relatore ha fatto uno sforzo per tentare, con una soluzione assolutamente parziale, un passo avanti sulla vicenda del Corpo forestale. Non comprendo davvero perché si debbano violare le regole e si debba prendere un emendamento a caso. Che sia un emendamento a caso, non me ne voglia la collega Bisinella, lo si capisce dal fatto che adesso la collega si stia preoccupando di sapere che fino abbia fatto il suo ordine del giorno. Con il suo emendamento, che vi invito a leggere, la senatrice Bisinella voleva far sì che le funzioni antiincendi boschivi, che in questo momento vengono svolte dal Corpo forestale, venissero attribuite ai Vigili del fuoco. Al relatore come primo emendamento gli è capitato quello della senatrice Bisinella forse perché fanno parte della stessa Commissione e quindi si conoscono, ma poteva essere casuale; poteva anche esserci scritto che è vietato porre la fiducia sulla legge elettorale, e lui l'avrebbe trasformato inserendovi un altro argomento.

Quando ho richiamato il presidente Grasso a far rispettare le regole intendevo una cosa sola. Da questo emendamento (che è completamente nuovo), scaturisce un ordine del giorno che è attinente al testo e un emendamento che non c'entra assolutamente nulla con quel testo, e che peraltro è stato anche cambiato, perché prima avete detto «le funzioni esercitate», mentre adesso si parla di «funzioni attribuite». La Presidenza, per rispettare le regole e in particolare quelle dei provvedimenti collegati, dovrebbe dichiarare inammissibile questo emendamento; il relatore avrebbe tutte le possibilità di presentare un identico testo: in questo modo si rispetterebbero le procedure. In questo modo si rispettano le procedure, altrimenti ognuno di noi doveva considerarsi abilitato a ripresentare, come un disegno di legge normale e non collegato, tutti gli emendamenti che voleva. Invece ci siamo attenuti alle regole, che ancora una volta, in fatto di collegato, sono state violate.

Detto questo, visto che lei mi ha letto le decisioni della Presidenza sul voto segreto, vorrei anche preannunciare che, per quanto riguarda l'emendamento 7.332, ovviamente accetto la riformulazione che ha proposto la Commissione bilancio (e, tra l'altro, non intralcerebbe il voto segreto).

Le chiedo formalmente, signora Presidente, di far rispettare le regole, dichiarare inammissibile questo emendamento e invitare il relatore a ripresentarlo a sua firma, anche perché riceverebbe il ringraziamento di alcuni. Non capisco perché il relatore si debba privare del riconoscimento del fatto che si è adoperato per cercare di migliorare un pochino il testo stesso.

PRESIDENTE. Vorrei dare un chiarimento da parte della Presidenza sulla questione sollevata dalla senatrice De Petris, ma anche da altri senatori, riguardante la riformulazione dell'emendamento 7.327. Tanto nella formulazione originaria, quanto nel nuovo testo all'esame dell'Assemblea, esso è essenzialmente riferito al comma 1, lettera *a)*, nella parte concernente la possibilità del riassorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre forze di polizia. Quindi, pur presentando formalmente una proposta differente dalla formulazione originaria, il nuovo testo non può ritenersi estraneo alla precedente formulazione.

La Presidenza ritiene, altresì, che non possa parlarsi, a tale proposito, di un nuovo emendamento, atteso che la riformulazione da parte della senatrice Bisinella dell'emendamento 7.327 è avvenuta su specifico invito del relatore in sede di parere, come peraltro avviene - come tutti sappiamo - molto frequentemente in via di prassi.

Da ultimo, con riguardo ai rilievi circa il mancato rispetto della disciplina prevista per l'esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, la Presidenza ricorda che l'articolo 126-*bis* del Regolamento, al comma 2-*quinquies*, prevede espressamente la possibilità di esaminare, oltre agli emendamenti già respinti in Commissione, anche emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa e che nel corso dell'esame in sede referente anche la

lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 è stata profondamente modificata. Per tali ragioni la Presidenza ritiene pienamente ammissibile la riformulazione proposta dalla senatrice Bisinella.

Senatore Gasparri, se le interessa, sto rispondendo anche al suo quesito. È, infatti, in distribuzione la riformulazione proposta dal relatore sull'ordine del giorno G7.101, che se vuole le rileggo. In ogni caso, la riformulazione è in distribuzione e prego un assistente di fornire il testo al senatore Gasparri. Stesso dicasi per il testo della riformulazione dell'ordine del giorno G7.110. Se il relatore non ritiene di dover dare ulteriori chiarimenti, passiamo alle votazioni.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo perché rimanga agli atti. Noi non abbiamo a che fare solo con un collegato, ma con un emendamento di un parlamentare che viene utilizzato dal Governo per inserire una modifica in maniera surrettizia. Questo vuol dire che, d'ora in avanti, ciò costituirà un precedente e lei se ne assume la responsabilità, signora Presidente (anche qualora lei non abbia interesse ad ascoltare, quello che dico rimarrà agli atti).

PRESIDENTE. Mi scusi, ma la stavo ascoltando.

ENDRIZZI *(M5S)*. Scuse accolte.

Lei si assume la responsabilità che questo precedente autorizzi in futuro i Governi (qualsiasi Governo) a modificare un provvedimento, espropriando il Parlamento del potere di intervenire per migliorarlo... Presidente, lei si scusa, ma poi continua a parlare, e allora continuo anch'io.

Abbiamo rilevato questo esproprio in tantissimi atti. Questo è un fatto puntuale, specifico, preciso, e proprio per questo potremmo dire meno grave, ma io penso tanto più grave, invece, nel momento in cui non ci sono dubbi, non ci sono infingimenti. Qui siamo di fronte ad una violazione chiara e se questa passa, io le dico: domani chissà cos'altro passerà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FASIOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signora Presidente, vorrei dichiarare che accolgo la proposta di modifica dell'emendamento 7.427 che, quindi, nella sua riformulazione definitiva, risulterebbe inserire, dopo le parole: «aree confinarie», le parole: «a ingresso flussi migratori». Spero di avere capito bene.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non è stata data risposta all'osservazione che ho fatto poc'anzi. Lei infatti ha affermato che quello che fa fede è il testo dell'emendamento 7.327 come risulta da Resoconto stenografico; successivamente il relatore Pagliari praticamente ha confermato che la riformulazione dell'emendamento suddetto è il testo 2 contenuto nel fascicolo Annesso VII, datato 27 aprile. Permangono le differenze tra i due testi e quindi il mio Gruppo vuole capire - e penso di interpretare anche il pensiero e gli interrogativi degli altri colleghi presenti in Aula - su quale testo dell'emendamento riformulato ci dovremo esprimere. *(Applausi del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore Pagliari a fornire il chiarimento richiesto.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, anche la volta precedente era assolutamente chiaro che il testo dell'emendamento era costituito dalle due righe dell'emendamento 7.327 come riformulato.

Per rendere più comprensibile l'emendamento ho letto, ma ai soli fini di documentazione di notizia, il testo della norma come sarebbe risultato dall'approvazione dell'emendamento 7.327 (testo 2). Quindi, non c'è alcun contrasto.

PRESIDENTE. Spero sia chiaro, senatore Arrigoni. Il relatore ha dichiarato che c'è l'emendamento che modifica il testo originario; pertanto, c'è il testo definitivo come risultante dall'accoglimento dell'emendamento. Quindi, non sussiste contraddizione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Invece la contraddizione esiste.

PRESIDENTE. Va bene.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Come «va bene»?

PRESIDENTE. Verificheremo.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Il Resoconto stenografico, infatti, racconta di un'altra cosa: racconta dell'aggettivo «esistenti» che sparisce. Lei poc'anzi, a seguito della mia osservazione, ha affermato che per l'Aula avrebbe avuto valore il testo risultante dal Resoconto stenografico.

Quindi, non mi accontento del chiarimento fornito dal relatore, anche perché la senatrice Bisinella, a fronte del *caos* che si era venuto a creare nella seduta pomeridiana di mercoledì scorso, aveva richiesto che il relatore Pagliari leggesse integralmente il periodo in questione e in quella lettura integrale - invito tutti i colleghi a rivedersi il video - l'aggettivo «esistenti» non esiste. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Pongo questo come un problema dirimente.

Pertanto, se il relatore Pagliari dovesse confermare che l'emendamento che presenterà all'esame dell'Aula è quello contenuto nell'Annesso VII, rilevo che su tale emendamento non si è pronunciato il Presidente della Commissione bilancio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli allievi ed i docenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Leonardo Sciascia - Enrico Fermi» di Sant'Agata Militello, in provincia di Messina, che sono in visita al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 17,58)

PRESIDENTE. Gli Uffici mi confermano, senatore Arrigoni, che al termine della seduta è stato inviato, sottoscritto dal relatore, l'emendamento come riformulato, che integra il testo originario, che è esattamente quello risultante nel Resoconto.

Quindi con questo c'è esattamente chiarezza dell'oggetto della discussione e della votazione: la Presidenza ha verificato i testi e quindi ritengo che si possa procedere alla votazione. *(Commenti del senatore Arrigoni)*.

Senatore Arrigoni, le ho dato la parola più volte, le ho fornito un chiarimento, adesso procediamo.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Non l'accetto, Presidente!

PRESIDENTE. Lei non l'accetta, ma il chiarimento c'è: può verificare con la segreteria del suo Gruppo, cui vengono inviati gli emendamenti, che il testo formalizzato dell'emendamento a firma del relatore è stato mandato a tutti i Gruppi, per essere distribuito, ai fini della discussione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Come Gruppo abbiamo chiesto, dalle ore 19, ovvero pochi minuti dopo la conclusione dell'Assemblea, di avere il testo ufficiale dell'emendamento, perché mi ero accorto che il Resoconto in corso di seduta diceva tutt'altra cosa. Un errore è stato sistemato nel passaggio dal Resoconto in corso di seduta al Resoconto ufficiale, ma permane il problema dell'aggettivo «esistenti». Lo pongo come un problema assolutamente rilevante e ritengo che, così come si è espressa la senatrice Bisinella, dando parere favorevole durante la seduta d'Assemblea alla riformulazione dell'emendamento, come letto integralmente dal relatore, anche il presidente Azzollini si sia espresso sul testo integrale del periodo, dove l'aggettivo «esistenti» era mancante. Siccome questa non è cosa secondaria, pongo ancora il problema e non accetto le motivazioni che vuole addurre. Non si prende in giro l'Assemblea! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. L'Assemblea non si prende in giro, senatore Arrigoni.

Lei non lo accetta, ma i termini della questione sono questi e la Presidenza conferma che il senatore Azzollini si è espresso sul testo cui ha fatto riferimento il relatore.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine del giorno e sull'ordine di lavori ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento. Il senatore Arrigoni ha centrato pienamente la questione: non c'è più sordo di chi non vuol ascoltare. È chiaro che questo emendamento... Signora Presidente un po' mi guarda e un po' mi ascolta senza guardarmi: non è così facile; mi guardi mentre parlo, così ci capiamo meglio. Le assicuro che il testo dell'emendamento ancora non è chiaro e quindi, probabilmente, onde evitare quello che è accaduto la scorsa seduta, ovvero di perdere più di un'ora sullo stesso emendamento, sarebbe opportuno fare quantomeno cinque minuti di sospensione, in modo tale da fare ordine sul testo, perché non è assolutamente chiaro e lei non ha assolutamente specificato e chiarito i dubbi che hanno moltissimi di noi. Prima di mettere ai voti l'emendamento, la invito quindi o a farci pervenire il testo definitivo o a sospendere la seduta almeno per cinque minuti.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signora Presidente, al di là delle posizioni che legittimamente ciascuno Gruppo e ciascun senatore esprime, vorrei brevemente ripercorrere questa vicenda, per evitare di fuorviare il nostro giudizio. L'oggetto dell'emendamento di cui stiamo parlando, riguarda un tema di cui abbiamo discusso a lungo in Commissione, perché è stato affrontato da emendamenti di tutti i Gruppi politici e devo dire che è stato affrontato anche con notevole identità di posizione da diversi Gruppi politici. Si trattava di un testo profondamente distante dal testo del Governo. Rispetto a questa proposta emendativa e al testo presentato dal Governo, quello del relatore è stato un lavoro molto paziente, di costruzione di un emendamento che tenesse conto dei pareri espressi così esplicitamente dalle forze politiche e che fosse ritenuto accettabile. Non dico che fosse il massimo possibile e certo non l'emendamento che ciascuna forza politica aveva presentato e puntava ad approvare, ma era certamente un testo accettabile da tutti, che potremmo definire diremmo una buona transazione. Arrivati in Aula sullo stesso punto ovviamente si sentono gli echi di quella discussione che si era avuta in Commissione e - come ha detto la stessa senatrice De Petris - andando addirittura avanti rispetto al testo approvato in Commissione, il relatore ha avanzato una proposta utilizzando lo strumento di un emendamento presentato dalla collega Bisinella ma proponendo una propria versione.

È fin troppo chiaro nei lavori parlamentari che il testo dell'emendamento presentato dalla senatrice Bisinella riformulato non è certo quello accennato dal relatore durante la discussione in Aula - credo che in quella sede si sia addirittura specificato che la lettura del capoverso, come modificato, era solo per maggiore chiarezza - ma è, per sicurezza di ciascuno di noi, il testo che poi il relatore ha riformulato (ricordo che ci fu anche una sospensione di dieci minuti richiesta da vari Gruppi) e depositato ed è lo stesso sul quale la 5a Commissione ha espresso il parere e lo stesso che oggi ci troviamo a votare.

Ripercorro questo tragitto soltanto perché ciascuno di noi, comunque la pensi, possa regolare la propria critica o il proprio consenso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Poi passeremo all'espressione del parere da parte del Governo e, come Presidenza devo confermarlo, abbiamo tutte le risultanze sull'identità dell'emendamento proposto nella scorsa seduta e quello pubblicato nell'Annesso che sarà l'emendamento posto in votazione.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, ho riletto il Resoconto stenografico del 22 aprile scorso da cui risulta che il relatore abbia detto: «Signora Presidente, è preferibile che legga la riformulazione dell'emendamento o il testo del capoverso del disegno di legge, come risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento riformulato?». La Presidente risponde: «Legga il testo del capoverso, senatore

Pagliari, così è più chiaro». Il senatore Pagliari legge dunque il testo: «All'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, l'ultimo periodo è modificato come segue: «riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite». La Presidente chiede quindi: «Senatrice Bisinella, accetta la riformulazione proposta?» e la senatrice Bisinella risponde: «Signora Presidente, accetto la riformulazione». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Però il testo dell'emendamento oggi in esame non è lo stesso. Quindi, non si trattava di una vaga ipotesi, ma di una riformulazione dell'emendamento. Sono intervenuta solo per fare questa precisazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, la discussione ormai si sta avvolgendo su sé stessa. *(Commenti dei senatori Crimi ed Airola)*. L'emendamento che il relatore, senatore Pagliari, ha proposto è quello che, dopo la fine della seduta, è stato trasmesso ai Gruppi (ne abbiamo tutti i riscontri) ed è quello pubblicato nell'Annesso.

A questo punto tale discussione si conclude *(Commenti della senatrice Bottici)* ciò che mettiamo in votazione è l'emendamento contenuto nell'Annesso a pagina 1.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti, sugli ordini del giorno e sulle riformulazioni prospettate dal relatore.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata). *(La senatrice Bulgarelli fa cenno di voler intervenire)*.

Senatrice, siccome siamo già in fase di votazione...

SANTANGELO *(M5S)*. È sull'ordine dei lavori: articolo 92 del Regolamento!

PRESIDENTE. L'articolo 92 è stato rispettato con il precedente richiamo all'ordine dei lavori.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, non solo non avete rispettato il Resoconto stenografico, ma essendo un disegno di legge collegato abbiamo votato un emendamento che non ha neanche il parere della 5a Commissione. Quindi, non solo nell'altro ramo del Parlamento non c'è la democrazia perché avete messo la fiducia sulla legge elettorale, ma qui voi state facendo quello che volete! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Avete cambiato il testo di un emendamento che era sul Resoconto stenografico dell'Aula e lo abbiamo votato senza il parere della Commissione bilancio, pur trattandosi di un disegno di legge collegato alla legge di stabilità.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Bulgarelli, come lei ricorda, il parere della 5a Commissione è stato espresso, ai sensi dell'articolo 100, dal presidente Azzollini direttamente in Aula sul testo presentato dal relatore. Quindi, ciò che lei afferma è inesatto. *(Commenti del senatore Arrigoni)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, una domanda letteralmente sull'ordine dei lavori. Non avremmo dovuto esaminare gli ordini del giorno prima degli emendamenti? Quando li esaminiamo?

PRESIDENTE. Li esamineremo alla fine perché non sono ordini del giorno generali ma riguardano articoli specifici.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Quindi verranno esaminati dopo gli emendamenti relativi all'articolo?

PRESIDENTE. Sì, senatore Gasparri.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il presidente Azzollini ha espresso il parere su un'altra versione. È questo che stiamo dicendo....

PRESIDENTE. No, questo è stato acclarato dalla Presidenza. Pertanto, questo punto è stato chiuso.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Non è vero! Non è vero! *(Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. È falso!

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo per dire la stessa cosa. Abbiamo sentito dalla collega la lettura del Resoconto stenografico da cui emerge chiaramente che il presidente Azzollini ha sì espresso il parere ma su un testo diverso.

PRESIDENTE. No, il presidente Azzollini ha espresso il parere sull'emendamento del relatore che era quello presentato, scritto e sottoscritto. Questa discussione è stata chiusa dalla Presidenza quindi prego i colleghi di rinviare la questione.

AIROLA *(M5S)*. Ma sapete leggere?

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sempre ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento. Non è come dice lei. Me ne duole, sono davvero dispiaciuto.

PRESIDENTE. Anch'io, moltissimo.

SANTANGELO *(M5S)*. Ripeto, sono davvero dispiaciuto ma le assicuro *(Commenti dal Gruppo PD)*, signora Presidente, che se il Regolamento ci consente di farle degli appunti, anche rileggendo il Resoconto stenografico, non saranno i suoi «no» a far andare avanti i lavori in questo modo. Glielo dico a nome del Gruppo M5S. Forse è il caso di interrompere cinque minuti i lavori, fare un poco di calma - anche per il suo lavoro - e ricominciare tutti con maggiore serenità; altrimenti, signora Presidente, su ogni votazione le assicuro che ci saranno disordini da lei voluti. Glielo dico con cortesia.

PRESIDENTE. La prego di non minacciare la Presidenza. Si possono avere opinioni diverse, ma occorre confrontarle.

SANTANGELO *(M5S)*. Se quanto le sto dicendo viene da lei percepito come il portato di altre motivazioni, non lo so. Le sto dicendo soltanto il mio parere: lei deve applicare esclusivamente il Regolamento del Senato, null'altro. Diversi colleghi lo stanno dicendo, ripetendo la stessa cosa: il presidente Azzollini ha espresso un parere su un emendamento che non c'è, è inesistente, e lei sta procedendo come se nulla fosse alla votazione. Se questa non è dittatura, poco ci manca!

Ebbene, questo non glielo consento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lei si attiene, come mi attengo io, al Regolamento del Senato. Io mi assumerò la responsabilità di tutto quello che le dico. Se lei si sentirà parte offesa, prenderà i suoi dovuti provvedimenti. Di contro, le dico che per ogni votazione, se

l'andamento sarà questo, ci saranno tumulti. Se vuol capire, capisca! La ringrazio, signora Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, credo sia dovere e responsabilità della Presidenza e di tutti i senatori rispettare il Regolamento, ma anche rispettare poi le decisioni che si assumono, perché altrimenti nessuna discussione può andare avanti. Sulla questione, ci sono stati dei chiarimenti che derivano dal testo che è stato presentato e sottoscritto dal senatore Pagliari e che è esattamente quello che è contenuto nell'annesso.

ENDRIZZI *(M5S)*. No!

PRESIDENTE. Il presidente Azzollini - voglio segnalare - si è espresso sull'emendamento; peccato che oggi non ci sia, altrimenti avremmo avuto da lui la conferma. *(Proteste dai Gruppi LN-Aut e M5S).* Io non posso rispondere dell'assenza del presidente Azzollini, scusatemi, ma non potete rimproverare questo alla Presidenza. *(La senatrice Blundo fa cenno di voler intervenire)*.

Adesso vi chiederei, visto che siamo...

BLUNDO *(M5S)*. Presidente!

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Blundo, sto facendo una proposta, poi le darò la parola. Penso che possiamo intanto arrivare fino all'emendamento incriminato. *(Il senatore Candiani mostra il cappello del senatore Azzollini).*

Senatore Candiani, la prego di non fare gesti inaccettabili.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ma inaccettabili cosa?

PRESIDENTE. Se l'intento non è ostruzionistico - e io credo che l'intento non sia tale - propongo che si vada avanti fino all'emendamento 7.329 e poi si discuta di nuovo nel merito, riprendendo la discussione che peraltro abbiamo già definito. Vi pregherei quindi di andare avanti, altrimenti non comprendo la ragionevolezza di questa discussione.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Presidente!

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire prima la senatrice Blundo.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, io vorrei soltanto capire se questo emendamento che noi abbiamo votato comprende, sì o no, la parola «esistenti», perché su questo non c'è chiarezza... Presidente, mi ascolta?

PRESIDENTE. Sto cercando di vedere le carte per darvi un'ulteriore risposta.

BLUNDO *(M5S)*. Grazie. Le chiedevo se cortesemente ci potesse chiarire se l'emendamento da votare comprenda o meno la parola «esistenti». Resta, questo termine, sì o no?

PRESIDENTE. Il *dominus* del testo è il relatore Pagliari, non può essere la Presidente. Prego, relatore.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, a pagina 93 del Resoconto della seduta del 22 aprile scorso, più in alto nella pagina (non dove leggono i senatori che sono intervenuti) si legge: «PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, il parere favorevole è sull'emendamento 7.327, che a me non risulta inammissibile, con la seguente riformulazione: alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 7, sostituire le parole "nelle altre Forze" con "in altra Forza" e aggiungere, dopo la parola "unitaria", le parole "delle funzioni attribuite"». Questo è l'emendamento qual è stato vistato ai sensi dell'articolo 100 dal senatore Azzollini come Presidente della Commissione bilancio e quale io ho depositato e presentato.

Dopodiché, il Resoconto riporta: «Rileggo per tutta l'Assemblea il capoverso complessivamente inteso», non l'emendamento. Siccome il tema era delicato, io ho cercato di fare una rilettura di quello che risultava come testo complessivo, ma per illustrare ciò che determinava l'emendamento. Non ho letto l'emendamento, che è determinato in quel modo. Quindi il Resoconto riporta: «Rileggo per tutta l'Assemblea il capoverso complessivamente inteso: «"riordino delle funzioni di polizia..."»; poi interrompo la rilettura per via del brusio. Più in basso la Presidente mi dice di andare avanti e di

leggere il testo del capoverso. Io rileggo il testo del capoverso, ma se l'italiano ha ancora un significato e se non è stato cambiato il vocabolario italiano, io non ho riletto l'emendamento, ma il capoverso complessivamente inteso.

Credo che la questione sia assolutamente chiara e sono assolutamente convinto di aver operato nel rispetto e in assoluta legalità. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Comaroli)*.

PRESIDENTE. Credo che non possa che essere confermato quanto dice il relatore: ciò che fa fede e su cui la Commissione bilancio - o per essa il presidente Azzollini - ai sensi dell'articolo 100 si è espressa, è l'emendamento e per la Presidenza fa fede l'emendamento presentato, sottoscritto e vistato dal presidente Azzollini. Questi sono i termini e l'Assemblea deve prendere atto di questo *iter* che si è svolto e che è quello previsto dal Regolamento. In votazione non si mettono le riformulazioni, ma gli emendamenti. Quindi, il contenuto di ciò che prima il relatore ha proposto e che oggi il Senato voterà è l'emendamento, non la riformulazione. Quella sarà fatta poi in sede di coordinamento legislativo.

Ritengo che i termini della questione siano stati perfettamente chiariti.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, qui è richiesto un parere dal parte del senatore Azzollini: lo ha detto o non lo ha detto, è scritto o non è scritto. Vogliamo convocare il senatore Azzollini, visto che in Aula c'è rimasto il suo cappello ma lui non c'è? *(Il senatore Candiani mostra il cappello del senatore Azzollini)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Candiani, ma penso che anche senza il senatore Azzollini siamo assolutamente in grado di procedere. *(Commenti del senatore Candiani)*.

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Signora Presidente, sempre ai fini di un ulteriore chiarimento, ricollegandomi a quanto da ultimo detto dal relatore e a conferma di quanto da lui detto, preciso che io stessa avevo letto in Aula (anche questo risulta dal Resoconto) il testo dell'emendamento riformulato, sul quale ho espresso parere favorevole - lo ribadisco - coordinandolo e inserendolo nel corpo del testo della norma che andiamo a modificare. Infatti, i colleghi della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle dimenticano che l'emendamento fa riferimento al corpo del testo (e invito a leggere il disegno di legge) e lì si incastra la precisazione della riformulazione. Ho anche letto in Aula l'emendamento riformulato e il testo coordinato così come ne derivava, per essere io stessa sicura nella motivazione del mio orientamento favorevole alla riformulazione, che - lo ribadisco - confermo; su quella riformulazione si era espresso il senatore Azzollini in Aula, confermando che non vi erano aggravi per la finanza pubblica e io ho ribadito anche quello dopo aver letto il corpo del testo, così come risultava emendato dalla riformulazione. Credo che con questo si possa davvero chiudere.

PRESIDENTE. Ricordo che è stata stabilita dalla Conferenza dei capigruppo un ulteriore armonizzazione dei tempi, per cui penso che per il seguito dei nostri lavori sia utile procedere alla discussione.

Chiedo al senatore Tocci se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.300 proposta dal relatore.

TOCCI *(PD)*. Accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G7.300 (testo 2).

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.300 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.301, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.302 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.303, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.304.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Visto che in quest'Aula i cittadini che rappresentiamo hanno difficoltà a farsi ascoltare, creiamo negli uffici pubblici gli uffici adatti per dar loro voce.

Con questo emendamento si propone il miglioramento degli uffici che offrono servizi ai cittadini e alle imprese, interrogando gli stessi interessati in modo da coinvolgere i privati. È un emendamento che prende le mosse anche da pratiche già sperimentate con successo in Paesi quali la Francia ed il Regno Unito, che consentono all'interlocutore pubblico di assumere misure più consapevoli rispetto alle esigenze della cittadinanza.

In sostanza, si parla di coinvolgimento dei cittadini, cioè di realizzare quella partecipazione diretta del territorio alle decisioni che riguardano i cittadini, attuando, in qualche forma, un principio che noi abbiamo garantito dal punto di vista della giurisprudenza, che è il principio di sussidiarietà orizzontale. Mi sembra un intento per lo meno lodevole. *(Applausi della senatrice Donno)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.304, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.305, presentato dalla senatrice De Petris da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.306, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.307, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.308, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.309, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.310,

presentato dalla senatrice Simeoni e da altri senatori, fino alle parole «n. 114».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.310 e l'emendamento 7.311.

L'emendamento 7.312 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.313, presentato dal senatore Scavone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.314 è inammissibile.

L'emendamento 7.315 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.316 (testo 2), presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Commenti dal Gruppo M5S).*

Colleghi, si tratta dell'emendamento 7.316 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, così non ci siamo. Sono a richiamarla. Non si è sentito il numero dell'emendamento. Se lei non scandisce il numero dell'emendamento, noi non siamo nelle condizioni di poter votare. Io gliel'ho detto, e lei comunque ha chiuso la votazione!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, l'emendamento è stato scandito perfettamente!

La prego di usare un tono leggermente meno aggressivo.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, il mio tono è adeguato a quello che lei sta facendo e a come sta dirigendo l'Aula. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Chiedo che venga messo a verbale... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La Presidenza ha preso atto. Le ripeto che l'emendamento che è stato votato, e che io ho scandito perfettamente, era il 7.316.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per dire che io non ho votato perché non avevo capito quale fosse l'emendamento. Lei aveva annunciato il 7.216. Chiedo che venga messo agli atti la mia intenzione di esprimere un voto favorevole sull'emendamento 7.316.

PRESIDENTE. Il suo voto favorevole rimane agli atti. Io ho chiaramente messo ai voti l'emendamento 7.316 perché stiamo seguendo l'ordine delle votazioni.

In ogni caso, senatore Endrizzi, immagino che lei abbia a disposizione il fascicolo degli emendamenti e che quindi sappia che dopo l'emendamento 7.315 viene il 7.316. *(Il senatore Buccarella fa cenno di voler intervenire)*.

Chiedo al senatore Arrigoni se accetta la riformulazione dell'emendamento 7.317 richiesta dalla Commissione bilancio.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA*(M5S)*. Signora Presidente, come il senatore Endrizzi, neanche io ho potuto esercitare il mio diritto di voto nella precedente votazione, perché non sapevo quale fosse l'emendamento posto

in votazione.

Forse la causa è stata anche la mia distrazione, ma posso serenamente testimoniare che il delegato d'Aula a fianco a me stava provando a richiamare la sua attenzione per chiedere nuovamente quale fosse l'emendamento in votazione.

In questa maniera, vorrei anche comunicare il mio voto favorevole all'emendamento 7.316, posto in votazione precedentemente. La invito a prestare attenzione, signora Presidente, perché questo episodio è capitato adesso a noi, ma può capitare a chiunque voglia capire che cosa sta votando.

PRESIDENTE. L'invito all'attenzione è comunque reciproco. Evidentemente, come lei ha ammesso, forse si è potuto distrarre. È comprensibile, perché la discussione è abbastanza intensa ed impegnativa e quindi tutti possiamo avere un momento di distrazione.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Santangelo, su questo punto, però, le ho già dato la parola.

SANTANGELO *(M5S)*. Gentilissima signora Presidente, visto l'equivoco che si è creato, segnalo a nome di tutto il Gruppo il voto favorevole sull'emendamento 7.316.

Le chiedo un'ultima gentilezza e poi cercherò di restare più calmo. La pregherei, dato che non viene pagata ad emendamento ma la pagano comunque, di procedere più lentamente e di scandire meglio il numero dell'emendamento in votazione. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Forse è un problema di *sound* dell'Aula, ma non si recepisce sempre bene il numero dell'emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.317 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Annullo la votazione. Ne ha facoltà.

Senatore Uras, intende fare una dichiarazione di voto?

URAS *(Misto-SEL)*. No, signora Presidente, volevo solamente dire che io avrei votato a favore dell'emendamento 7.316 ma che, in mezzo alla confusione, anche io non ho udito il numero dell'emendamento.

Vorrei che la mia intenzione di voto fosse messa a verbale.

PRESIDENTE. Invito i colleghi, visto che vi sono tanti emendamenti, di voler seguire l'ordine di votazione sul fascicolo degli emendamenti, in modo che, oltre alla parola della Presidenza, vi sia uno strumento cartaceo che aiuti a seguire la discussione e i nostri lavori. Questo al fine di aiutare tutti noi e rendere più agevole il nostro lavoro.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Però, senatore Marton, sulla questione del 7.316 è stato detto tutto.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Lei ha appena annullato una votazione a seguito della richiesta di intervento del senatore Uras.

PRESIDENTE. L'ho annullata, ma era ancora aperta.

Siccome io sono molto presa dal suo Gruppo, che avanza ripetutamente richieste, mi ero distratta e non avevo dato la parola al senatore Uras, che credevo volesse intervenire per dichiarazione di voto.

MARTON *(M5S)*. È la stessa gentilezza che le avevamo chiesto noi: annullare la votazione precedente.

PRESIDENTE. Io di fatto non ho annullato una votazione alla quale non si era proceduto, perché essa era ancora aperta. La votazione era perfettamente legittima. Ho annullato il voto prima di proclamare il risultato, mentre della votazione riguardante l'emendamento 7.316 (testo 2) era già stato proclamato il risultato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.317 (testo 2), presentato

dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Pelino, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.318 richiesta dalla Commissione bilancio?

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.318 (testo 2), presentato dalla senatrice Pelino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.319 è inammissibile.

Senatrice Simeoni, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.320 richiesta dalla Commissione bilancio?

SIMEONI *(Misto)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.320 (testo 2), presentato dalla senatrice Simeoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.321, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.322, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.323, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.324, presentato dal senatore Maran e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.325, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, fino alle parole «e antincendi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.325 e gli emendamenti 7.326, 7.328 e 7.329.

L'emendamento 7.330 è inammissibile.

Senatrice Bisinella, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.331 richiesta dalla Commissione bilancio?

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Sì, signora Presidente.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ma l'emendamento 7.327 (testo 2) dov'è finito?

PRESIDENTE. Verrà votato successivamente, quando arriveremo a pagina 84, perché a seguito della riformulazione è stato inserito in quell'ordine.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, se l'emendamento 7.327 (testo 2) non è stato precluso dalla votazione della prima parte dell'emendamento 7.325, mentre l'emendamento 7.327 è precluso, vuol dire che è cambiato in modo significativo il contenuto dell'emendamento. Quindi, dal nostro punto di vista, non è ammissibile procedere in questo modo. Dobbiamo riprendere l'ordine dei lavori e passare attraverso un emendamento del relatore: lo state ammettendo voi, implicitamente, con questo modo di procedere. La conferma della vostra ipocrisia sta uscendo clamorosamente dalla vostra stessa bocca. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Per essere chiari, l'emendamento 7.327 non esiste più, perché è stato sostituito dall'emendamento 7.327 (testo 2).

VOCE DAL GRUPPO PD. Brava!

PRESIDENTE. Quindi va inserito in un nuovo ordine di votazione. Pertanto, senatore Endrizzi, le cose che lei ha detto non sono corrette.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.331 (testo 2), presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice De Petris, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.332 richiesta dalla Commissione bilancio?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì, signora Presidente.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo ai fini dell'andamento dei lavori. Prendo atto del fatto che voteremo in un secondo momento la seconda formulazione dell'emendamento 7.327, ma rilevo che vi è stata la preclusione di una serie di emendamenti, per le motivazioni fornite dalla 5ª Commissione, tra cui un emendamento che avevo proposto io, il 7.330, che difatti non è stato posto in votazione. Si tratta di una valutazione della 5ª Commissione di cui prendo atto (perché altro non posso fare), che però ritengo errata. Infatti, l'emendamento 7.330 proponeva la questione che, poi, ha portato all'emendamento 7.327 (testo 2), ossia alla non soppressione del Corpo forestale dello Stato, ma al mantenimento dell'unitarietà.

Il nostro Gruppo si esprimerà quando arriveremo a quel punto, ma voglio fare un intervento alla memoria dell'emendamento 7.330, dichiarato inammissibile dalla 5ª Commissione, che ha contribuito, come altri emendamenti, alla marcia indietro parziale del Governo, che dallo smantellamento del Corpo forestale dello Stato - come poi vedremo - ha fatto una parziale retromarcia, mantenendo l'unitarietà, inserendolo in una sola forza di polizia e non sbriciolandolo. Accortisi dell'errore, che noi avevamo segnalato al relatore e a tutti in occasione della precedente seduta della scorsa settimana, si è dato luogo a questa riformulazione pasticciata.

Mi permetto, quindi, di dire - commemorando il mio soppresso emendamento 7.330 - che la nostra azione è stata saggia, utile e, se fosse stata valutata con più accortezza dal Governo e dal relatore (che ha fatto quel che poteva, condizionato della superficialità del Governo), avremmo evitato la confusione della seduta della settimana scorsa e di quella odierna. Ciò porta - ripeto - a una parziale retromarcia del Governo (accettando la seconda versione dell'emendamento 7.327), che però si sarebbe potuta gestire in modo molto più trasparente, visto che parliamo di corpi di polizia, di sicurezza e di territorio: la questione è stata gestita dal Governo in modo dilettantesco. Viva il mio inammissibile emendamento 7.330! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.332 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, le chiedo gentilmente, come abitudine, di estrarre le tessere nei posti in cui non è seduto alcun senatore, onde evitare che alcuni senatori, istintivamente o distrattamente, pigino il pulsante e facciano i «pianisti». Siccome ciò avviene anche durante queste votazioni, la prego di invitare i senatori segretari a togliere alcune schede per evitare il problema.

PRESIDENTE. Su questo concordo. Prego i senatori segretari di procedere al ritiro delle tessere nei posti in cui i senatori sono assenti. Vogliano farlo i senatori Segretari e, sotto la loro direzione, gli assistenti. *(I senatori Segretari si recano presso i banchi ed estraggono alcune tessere)*.

Prego i senatori segretari di procedere con una certa celerità. Prego - ripeto - gli assistenti di coadiuvare i senatori Segretari.

I senatori Segretari danno atto alla Presidenza di avere ritirato le schede inserite in postazioni non occupate, ma vedo che stanno ancora procedendo nel loro compito. Mi sembra che qualche senatore si sia allontanato per una pausa fisiologica.

ORELLANA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto)*. Signora Presidente, voterò contro l'approvazione dell'emendamento 7.332 perché non condivido la parte relativa alla «rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia (...) con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale». La legge n. 121 del 1981 fa riferimento alle piante organiche dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Molti membri del mio Gruppo hanno previsto tale rideterminazione che io non condivido. Pertanto, dichiaro il mio voto contrario sia sull'emendamento in esame sia sul successivo 7.333, oltre che su tutti quelli che prevedono una simile riduzione degli organici. Pur concordando in ordine alla tutela del Corpo forestale dello Stato, non comprendo la riduzione delle piante organiche degli altri due Corpi di polizia cui ho fatto prima riferimento.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, se dobbiamo togliere le tessere, allora togliamole tutte, anche questa vicina alla postazione del senatore Calderoli.

PRESIDENTE. Chiediamo allora al senatore Segretario di completare la ricognizione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.332 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice De Petris, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.333 richiesta dalla Commissione bilancio?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.333 (testo 2).

MARTON *(M5S)*. Presidente, il senatore Segretario sta ancora verificando le tessere.

PRESIDENTE. Non è che non possiamo votare nel frattempo.

MARTON *(M5S)*. Ma lascia votare anche il senatore Segretario o no?

PRESIDENTE. Certo, attendiamo allora che il senatore Segretario giunga alla sua postazione di voto dopo aver completato la sua missione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.333 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

La Commissione bilancio ha avanzato richiesta di riformulazione dell'emendamento 7.334. Il senatore Scavone la accoglie?

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signora Presidente, sottoscrivo l'emendamento e accolgo la riformulazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.334 (testo 2), presentato dai senatori Scavone e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 7.335, 7.336 e 7.337 sono inammissibili.

Indìco la votazione dell'emendamento 7.338... *(La senatrice Blundo fa cenno di voler intervenire)*.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente!

AIROLA *(M5S)*. Lei è gentile!

PRESIDENTE. Qual è il problema? Nessuno sta votando.

AIROLA *(M5S)*. Siamo alla farsa! Ma vi siete presi anche questa! Ma dai! È scandaloso!

PRESIDENTE. La senatrice Blundo deve dichiarare il voto? Annulliamo la procedura di votazione e consentiamo alla senatrice di intervenire.

Colleghi, vi chiedo una cortesia: siccome le votazioni sono molte, vi chiedo di comunicare alla Presidenza gli emendamenti sui quali si intende intervenire in dichiarazione di voto. Questo eviterebbe di non riuscire a rilevare tempestivamente le richieste di intervento.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, questa è una novità assoluta: facciamo un elenco all'inizio?

PRESIDENTE. Non voglio introdurre innovazioni. Ho detto solo ciò che sarebbe meglio evitare.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, desidero intervenire rapidamente in merito agli emendamenti 7.335, 7.336 e 7.337, anche se dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, perché, a proposito di chi ci ha accusato di conservatorismo e di essere solo difensori delle corporazioni, essi sono la testimonianza di tutti i tentativi messi in piedi, attraverso proposte molto articolate, per arrivare ad una riorganizzazione che avesse la finalità di costituire una polizia ambientale, ad esempio attraverso l'assorbimento dei corpi regionali e della polizia provinciale, che rimane un problema. Lo voglio dire, perché ciò riguarda gli emendamenti a mia firma, ma anche altri: erano tutti tentativi di fare un ragionamento, che si sarebbe potuto arrivare a fare anche più pacatamente con il relatore, senza tutti i giochi che abbiamo visto in atto e che hanno portato anche a un piccolo risultato, che è quello della riformulazione, ma con le ambiguità di cui parleremo tra poco.

Valga una volta per tutte: credo che se in Commissione si fosse addivenuti alla proposta di uno stralcio - e quindi ad una discussione appositamente dedicata e a pensarci un po' meglio - si sarebbe potuto fare un lavoro molto più produttivo, perché le proposte in campo, volte alla riorganizzazione e all'efficientamento, avevano un unico obbiettivo, che rimane in testa a tutti noi, ovvero quello di dotare il Paese di una polizia in grado di intervenire a salvaguardia del territorio, per reprimere i reati ambientali. So che il Governo si sta apprestando a rinviare al Senato il provvedimento sugli eco-reati, perché lo vuole modificare. Sono quindi molto rammaricata, perché evidentemente questa finalità, che era alla base della battaglia sul Corpo forestale dello Stato, non è condivisa proprio dal Governo e dalla maggioranza.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Ringrazio la collega De Petris, ma vorrei sapere dalla Presidenza il motivo

dell'inammissibilità dell'emendamento 7.337, perché la scorsa volta non c'era inammissibilità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Come mai ora compare questa inammissibilità?

PRESIDENTE. Nei provvedimenti collegati, il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione rende l'emendamento del tutto inammissibile. È dunque intervenuto il parere della 5a Commissione, che l'ha reso inammissibile. Il parere della 5a Commissione è stato stampato e distribuito ed è a disposizione di tutti i senatori.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.338, presentato dal senatore Maran e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.339 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.340, presentato dal senatore Maran e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, a proposito dell'emendamento 7.340, noto che nessuno ha votato a favore. Si tratta di un emendamento anche a sua firma, signora Presidente, e dunque lo dico anche nel suo interesse. So che lei non può votare, in quanto svolge il ruolo di Presidente, ma mi sarei aspettato però che almeno i due cofirmatari, i senatori Maran e Ichino, lo votassero.

PRESIDENTE. Non li vedo presenti, senatore Crimi.

CRIMI *(M5S)*. Forse c'era un errore nel tabellone luminoso che riporta il risultato della votazione, oppure qualche «pallina» è rimasta per sbaglio nell'urna. *(Commenti del senatore Castaldi)*.

PRESIDENTE. Ho potuto rilevarlo anch'io, ma come lei mi insegna, senatore Crimi, le posizioni di minoranza, talvolta sono lungimiranti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.341, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 7.342 e 7.343 sono inammissibili.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 7.344, in quanto mal formulato.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.345, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 7.346 (testo 2) a 7.351 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.360, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 7.361 a 7.358 sono inammissibili.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 7.359.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Gli emendamenti da 7.362 a 7.367 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.327 (testo 2).

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei sottolineare che non è una pagina di grande eleganza parlamentare quella alla quale abbiamo assistito con questo emendamento.

In rapidissima sintesi, è stato preso un emendamento che non c'entrava nulla con l'argomento che poi è stato introdotto ma che era relativo ai Vigili del fuoco e con il beneplacito della prima presentatrice, senatrice Bisinella, è stato totalmente modificato e travolto pur di risolvere il problema del relatore che in quel momento aveva un'esigenza precisa: avere a disposizione un emendamento da riformulare per evitare di presentare lui come relatore un emendamento sul quale, ovviamente, sarebbero stati presentati dei subemendamenti. Mi auguro che si sia trattato solo di un piccolo incidente parlamentare.

Come ha potuto notare, non siamo intervenuti precedentemente aggiungendoci ai tanti interventi dei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, ma volevo sottolineare e volevo rimanesse a verbale che rappresenta una pagina assolutamente inelegante dal punto di vista parlamentare.

Se infatti ogni volta che il relatore ha il problema di presentare un emendamento come vuole lui ne prende un altro che non c'entra nulla, lo riformula evitando in questo modo la presentazione di subemendamenti, cambia completamente il modo di procedere dei nostri lavori.

Quindi, lo sottolineiamo e lo ripetiamo: ci auguriamo che sia l'ultimo episodio del genere di questa maggioranza anche per quanto riguarda gli altri provvedimenti legislativi perché lo riteniamo un metodo inaccettabile. Sappiamo cosa è accaduto; speriamo che il relatore ne abbia piena consapevolezza, come ne ha piena consapevolezza colei che ha consentito che il suo emendamento venisse riformulato, ovvero la senatrice Bisinella. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, visto che se non è per questa settimana, la prossima arriveranno alcune mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, vorrei presentare subito, adesso, un emendamento inserendo anche i senatori. Non ci può dare dieci minuti per andare in bagno?

*MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, il tema, come ovvio, in queste settimane ha molto appassionato il Parlamento. Si è molto discusso in Commissione e tutti abbiamo ancora ben vivo il ricordo di quanto accaduto la scorsa settimana. Di fronte a questioni così importanti, che toccano tra l'altro la sensibilità di tanti senatori e di tutti i Gruppi parlamentari, è evidente che ci troviamo ad affrontare temi condivisi.

Ritengo pertanto che di fronte a questioni di tale rilevanza sia assolutamente legittimo che esistano posizioni diverse. Questo fa parte della dialettica parlamentare e del libero e democratico confronto. Capisco anche che in certi momenti si siano raggiunti toni assolutamente sopra le righe. Ben altra cosa, invece, è il tentativo palesemente ostruzionistico ostentato da alcuni parlamentari o da alcuni Gruppi.

Si è arrivati comunque ad un risultato di mediazione. Ed è un risultato di mediazione perché sappiamo tutti che l'obiettivo agognato poteva essere ben diverso. Lo dimostrano anche gli emendamenti presentati dal Gruppo parlamentare al quale appartengo, in particolare gli emendamenti 7.352, 7.353, a firma del senatore Di Biagio, 7.315 e lo stesso ordine del giorno G7.103, tutti ritirati.

Il nostro obiettivo era ben altro e l'ambizione era ben altra. È evidente però che in politica, come nella vita, spesso non si ragioni secondo la legge del tutto o nulla. La legge del tutto o nulla è una legge della fisica che in fisiologia regola la trasmissione neuromuscolare, ma in politica, evidentemente, la mediazione rappresenta comunque il punto di caduta possibile. Alla fine abbiamo ottenuto risultati

assolutamente rilevanti. Abbiamo evitato che si potesse arrivare allo «spezzatino» del Corpo forestale dello Stato, per cui l'eventuale - e ribadisco eventuale - assorbimento sarà in altra forza di polizia e quindi abbiamo ottenuto l'unitarietà del Corpo. Abbiamo anche ottenuto la salvaguardia delle professionalità esistenti e delle funzioni da sempre espletate con grande competenza e lealtà dal Corpo forestale dello Stato.

È evidente che si tratta comunque di una mediazione, e di questo siamo riconoscenti al relatore Pagliari e al Governo, come siamo riconoscenti alla collega Bisinella che ha accettato questa riformulazione. Tuttavia, siamo altresì consapevoli che sul nostro partito, su Area Popolare, da ora grava una grande responsabilità. E lo dico esplicitamente al Governo. Noi saremo attenti a verificare che l'attuazione della delega vada in questa direzione, perché su questo tema non consentiremo colpi di mano. E proprio perché siamo forza responsabile, siamo forza di Governo, la nostra attenzione su questi temi sarà ancora maggiore.

Ed è con questa dichiarazione che affermo il voto convinto del Gruppo Area Popolare su questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo (AP (NCD-UDC))*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signora Presidente, sarò brevissimo. Vorrei conoscere la motivazione per la quale il senatore Ferrara ha inserito la scheda del senatore Langella con ostentata indifferenza.

PRESIDENTE. Siamo in dichiarazioni di voto, senatore Ciampolillo.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Mi faccia terminare, grazie.

Poi c'è anche la scheda inserita - le avevamo tolte tutte - del senatore Azzollini, ma non credo che il suo cappello possa votare, visto che il senatore in Aula non c'è. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, sono intervenuta varie volte su questo emendamento, anche relativamente alla forma. Tra l'altro, ho ritrovato tra le mie carte anche il testo stampato - è qui e chi vuole lo può vedere - che originariamente il relatore aveva evidentemente intenzione di riformulare, poi ne ha depositato un altro in cui si parlava dell'unitarietà delle funzioni da esso esercitate, che è cosa un po' diversa. Infatti, ci siamo chiesti se alla fine il termine proposto fosse «attribuite» o «esercitate».

Vorrei però entrare nel merito, nella mia dichiarazione di voto, di questa proposta. È evidente che nessuno di noi ha fatto una battaglia durata mesi in Commissione, in cui abbiamo cercato di portare avanti un ragionamento e delle proposte, come ho detto anche prima, per puro conservatorismo o - peggio ancora - come qualcuno ha detto, per corporativismo. Il nostro è un ragionamento molto semplice e nell'interesse generale di questo Paese: il nostro è un Paese che ancora dopo vent'anni - perché il provvedimento ci sarà nuovamente inviato dalla Camera - aspetta che la parola «ambiente» ed i reati ambientali siano inseriti nel codice penale. Ci sono voluti ventun'anni, ma dovremo aspettare ancora qualche settimana.

Il nostro Paese, stando al primo rapporto sulle ecomafie, arrivato alla ventesima edizione, registra un bilancio pesante in termini di aggressione al territorio, alla biodiversità e alla salute dei cittadini. Nel nostro Paese ogni giorno, ogni ora si commettono tre reati ambientali.

Il Corpo forestale, che tra tutti i corpi - tra l'altro - è quello di dimensioni più ridotte, in questi anni si è iperspecializzato in questo campo. Vorrei inoltre ricordare a tutti che il Corpo forestale ha una funzione fondamentale per la gestione dei nostri parchi e delle nostre riserve. Avete appena respinto un mio emendamento che faceva appunto riferimento al fatto che il Corpo forestale gestisce i parchi, con tutto ciò che comporta, e non è una questione secondaria, perché riguarda la tutela della biodiversità in questo Paese.

Venendo al campo agroalimentare, c'è un altro Paese al mondo che ha la terra dei fuochi? E chi è che

in quella Regione ha fatto e continua a fare un lavoro enorme ed egregio, che comporta un'altissima specializzazione? All'interno della Direzione investigativa antimafia è entrato il Corpo forestale proprio perché la storia di questo Paese - per questo si è parlato e si continua a parlare di ecomafie - si è intrecciata strettamente con la violenza contro il nostro territorio e contro l'ambiente, con gli affari, con la criminalità organizzata, con un'idea dell'ambiente che è stata soltanto quella di sfruttarlo fino al limite della sopravvivenza anche degli esseri umani.

Questo tipo di lavoro e di professionalità si è consolidato, negli anni, in capo al Corpo forestale, con le specializzazioni sul campo e non con la formazione generica. Non è un caso che la scorsa settimana il procuratore capo antimafia Roberti ci abbia avvertiti di guardarci bene dal toccare il Corpo forestale e dal renderlo impotente, anche considerato che molte delle inchieste hanno bisogno, tra l'altro, per arrivare fino in fondo nei processi, di un'altissima specializzazione.

Queste sono state le questioni che noi abbiamo posto con forza all'attenzione e - non a caso - se ne è discusso molto anche in quest'Aula. Abbiamo avanzato proposte al Governo. Personalmente ho detto che, se proprio Renzi doveva fare un *tweet*, glielo avrei proposto io per il bene e nell'interesse del Paese, con il quale si diceva che, per la prima volta, si cambiava verso e nasceva il primo grande corpo di polizia ambientale, magari in concomitanza con l'approvazione del disegno di legge sugli ecoreati. *(Applausi del senatore Endrizzi)*. Era un *tweet* che avrebbe fatto bene, oltre alla sua popolarità, al Paese, e serviva al Paese. Invece no: per dire che da cinque si riducono a quattro, si va ad intervenire su un corpo specializzato e non sul riordino complessivo per evitare sovrapposizioni tra corpi che fanno la stessa cosa e che spesso si sovrappongono. No, si colpisce in questo ambito.

E purtroppo - non lo dico perché ho la cultura del sospetto, ma per i dati che vi ho citato prima - penso sempre che il Signore ci vuole veramente bene, Dio vuole bene a questo Paese, perché con tutti gli scempi che abbiamo fatto sul nostro territorio, esso preserva ancora una sua bellezza, una sua straordinarietà. Pertanto, salvaguardare significa non una battaglia di corporativismo di retroguardia, ma investire nel futuro, potenziare e riorganizzare. Al contrario, ci si è intestarditi sull'ipotesi della soppressione, dell'assorbimento. Contemporaneamente si lasciano in piedi i Corpi forestali regionali delle Regioni autonome, e non si fa nulla sulle polizie provinciali, che rischiano - non si capisce bene anche in tale caso - una loro specializzazione in campo ambientale, invece di arrivare ad una grande riorganizzazione e razionalizzazione per un vero e proprio corpo di polizia ambientale. Abbiamo già visto in questo Paese le specializzazioni, con tutto il rispetto per gli altri corpi. Abbiamo visto i Nuclei operativi ecologici (NOE) e i Nuclei antisofisticazioni e sanità (NAS), che hanno compiuto un lavoro egregio, ma - come si vede - nel tempo si sono andati sempre più restringendo, perché oggi, per questa altissima necessità di specializzazione, occorre un corpo specializzato.

Questo è ciò che abbiamo rappresentato a parole, nei fatti, nelle iniziative e nei nostri emendamenti. Ovviamente, il testo in esame raccoglie tutte le discussioni e le sollecitazioni fatte, nel senso che fa un piccolo passo in avanti, che io, però, non posso che interpretare - lo dico con chiarezza - come una riduzione del danno. Precisa che va non disperso, ma solo in un'altra forza di polizia, e tenta di preservare l'unitarietà delle funzioni, ma non si capisce se da esso attribuite o da esso esercitate. Torno a ripetere che è un passo in avanti, nel senso che ha raccolto la questione, da noi posta, che non si può disperdere un patrimonio di specializzazione come questo, ma siamo nel campo della semplice riduzione del danno.

Pertanto, noi continueremo la nostra battaglia, perché non ci possiamo accontentare solo di questo. L'interesse del Paese è il rafforzamento e la riorganizzazione del Corpo forestale in un vero e proprio corpo di polizia ambientale. Per questo motivo, proprio perché è una semplice riduzione del danno, noi certamente non possiamo votare a favore dell'emendamento ed esprimeremo un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Campanella)*.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, come dichiarazione di voto, e per poi giustificare il voto di Forza Italia, desidero ripercorrere un po' le tappe che sono state fatte al riguardo la scorsa settimana.

Se non ci fosse stato un mio intervento personale all'inizio - poi, naturalmente, supportato da quelli di tanti altri colleghi - con cui ho chiesto alla Presidenza di fermarsi un momento su un argomento così importante, che aveva bisogno assolutamente di riflessione, noi oggi - forse - avremmo eliminato completamente il Corpo forestale e, soprattutto, avremmo ridimensionato moltissimo le sue funzioni, probabilmente rendendolo anche sovrapponibile ad altre forze di polizia. Quindi, devo dire che, quando nell'Aula del Parlamento si legittima la forza dei parlamentari, viene fuori un qualcosa che, se non è quanto in realtà Forza Italia voleva (ossia il mantenimento del Corpo forestale), è comunque un passo in avanti fatto dopo un'ampia discussione. E mi riferisco all'unitarietà del Corpo e alla sua specificità.

Tengo a precisare questo perché noi, che abbiamo sempre sostenuto le forze di polizia e, nel caso specifico, il Corpo forestale, volevamo rendere il Governo a ciò più sensibile. Mi rendo conto che gli annunci che ha fatto e continua a fare il presidente Renzi, votati alla semplificazione, sono atti ad ottenere più che altro un risultato non nel merito, ma nell'effetto. Mi sembrava proprio che volesse spostare una pallina dal pallottoliere per dire che, da cinque, sono diventati quattro senza sapere, in realtà, quale danno avrebbe prodotto una tale soppressione.

L'emendamento 7.327 (testo 2) reca la firma della senatrice Bisinella, ma naturalmente sarà supportato anche da altri, perché reca un po' quanto era nelle intenzioni. Forza Italia ha cercato di far capire quello che si stava andando a fare, ossia la soppressione del Corpo forestale. Devo dire che ciò ci rende abbastanza soddisfatti, ma non del tutto e, pertanto, ci asterremo su questo emendamento. *(Applausi del senatore Bruno)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non tornerò più sull'operazione di compravendita degli emendamenti - l'ho già fatto la scorsa settimana - ma entro nel merito di questo emendamento, che assolutamente non piace alla Lega Nord.

L'emendamento dà una delega eccessivamente ampia e confusa al Governo su una materia importante. Qui si è persa veramente l'occasione di costituire una vera e propria polizia ambientale, necessaria a questo Paese bistrattato, e bistrattato non solo per colpa di privati, singoli cittadini o imprese, ma anche per l'omessa operazione di vigilanza e controllo da parte di molti enti e anche di amministratori locali.

Rimangono intatti i Corpi forestali regionali. Continueremo a non sapere che cosa fanno gli agenti del Corpo forestale della Sicilia. Continueranno imperterriti ad esistere le migliaia di forestali. Continueranno per mesi a non sapere qual è il loro futuro gli agenti delle polizie provinciali, e stiamo parlando di quasi 3.000 persone.

Riteniamo la riformulazione dell'emendamento un palliativo. Viene evitato lo spezzatino. L'accorpamento non avverrà "nelle" (al plurale) forze di polizia, ma nella forza di polizia - leggasi: la polizia di Stato - perché, al pari del Corpo forestale, è l'altra forza di polizia ad ordinamento civile.

Ma per come è stato anche riformulato l'emendamento, la riorganizzazione e il passaggio del Corpo forestale nella Polizia di Stato avverranno solo dopo un'operazione di cannibalizzazione. Per come è scritto l'emendamento, infatti, molte funzioni ad oggi attribuite al Corpo forestale dello Stato verranno ad esso tolte.

Faccio solo un riferimento per quanto riguarda la mal scrittura dell'emendamento. Come sarà attuata la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, visto che oggi il Corpo forestale dello Stato ha oltre un migliaio di stazioni distribuite soprattutto nelle aree rurali? Come si concilia il mantenimento di queste stazioni, che dovrebbero confermare il presidio dell'ambiente, con la contestuale presenza di stazioni dei Carabinieri? E anche qui una prima sovrapposizione emerge.

Insomma, il Gruppo della Lega Nord, a differenza di altri Gruppi che mi hanno preceduto dell'opposizione, voterà contro questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Noi riteniamo, infatti, che, con la delega in bianco data al Governo, verrà meno la tutela dell'ambiente. Verrà meno la

prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Il contrasto agli ecoreati, il contrasto alle frodi agroalimentari, il contrasto al maltrattamento degli animali e al bracconaggio, da domani, avranno le armi spuntate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Nugnes)*.

E mi dispiace che gli appelli, non delle varie associazioni ambientaliste, che immagino siano parte in causa, ma appelli di personalità come il procuratore nazionale antimafia, che ogni giorno, ventiquattr'ore al giorno, con i suoi collaboratori è in prima linea per contrastare gli ecoreati, siano passati inosservati da questo Governo e, in particolare, dal ministro Madia.

Quindi, la Lega Nord conferma il voto contrario a questo emendamento, che è una vera e propria presa in giro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, serviva costruire intorno al Corpo forestale dello Stato una polizia ambientale moderna, autonoma ed efficace più ancora di quanto lo sia oggi, perché sono in aumento i reati ambientali e perché siamo un Paese allo sbando, vergogna in Europa da questo punto di vista, a fronte di bellezze e ricchezze anche economiche che, anche dal punto di vista ambientale, sappiamo solo distruggere. Non bisogna scioglierlo!

Questa formula pasticciata ed approssimativa è un compromesso, e di questo compromesso possiamo vedere delle parti apprezzabili, come - per esempio - aver costretto il Governo, con gli emendamenti nostri e di tutte le forze che hanno denunciato il pericolo, a fare marcia indietro. Ma ci sono degli aspetti negativi che non possiamo nascondere come, innanzitutto, lo smottamento che questa formula rappresenta rispetto all'ideale.

E siamo stanchi di avere continui smottamenti rispetto a ciò che il Paese chiede, rispetto a ciò che ci porta in Europa a recitare un ruolo a testa alta, come abbiamo visto sull'anticorruzione e, ben prima, sul voto di scambio politico-mafioso. Non possiamo noi accettare, di fronte alle emergenze del Paese, niente che non sia il massimo, quando il massimo è possibile.

Aggiungo, poi, un altro aspetto che denuncia la qualità di questa operazione e la forzatura regolamentare, che non è questione di lana caprina. Abbiamo un emendamento sostanzialmente trafugato, trasformato e manipolato dal Governo per impedire a noi di migliorare il punto di mediazione. E invece rimane un compromesso, perché ci è tolta la possibilità di fare il nostro dovere come parlamentari e di migliorare quel testo.

Si è discusso tantissimo sulla presenza o l'assenza della parola «esistenti». Bene, se si fosse trattato di un emendamento del relatore - e lo era - o del Governo - e lo era - avremmo avuto la possibilità di inserire quella parolina, di toglierla o di aggiungerne altre, per rendere questa delega ammissibile per Costituzione solo nei casi in cui sono prescritti, con precisione, i limiti entro i quali il Governo dovrà legiferare. Bene, avremmo potuto fare questa cosa e consegnare agli atti un provvedimento chiaro e senza ombre di dubbio. E, invece, questo non è stato fatto. Il Governo - da un lato - dichiara una disponibilità e riconosce di aver sbagliato, mentre - dall'altro - si tiene le mani libere per poter fare ancora una volta gli interessi suoi alle spalle del Paese.

Noi da questo punto di vista non riusciamo ad apprezzare a sufficienza quel po' di buono che ci può essere in un punto di caduta, rovinosa e sgangherata. E per tale motivo, pur riconoscendo che forse si apre una parola diversa sul futuro del Corpo forestale dello Stato, non consegniamo al Governo una delega in bianco. Non posso accettare la speranza, dal collega poc'anzi proferita, che il Governo non se ne approfitti e non arrivino colpi di mano, perché proprio oggi un colpo di mano alla Camera c'è stato con la vergognosa fiducia sulla legge elettorale. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Malan e Pelino)*. Allora non ci possiamo più fidare.

Quante volte dovremo ancora dimostrare ingenuità al limite della complicità di fronte al Paese? Noi non ci stiamo e, con vero dispiacere, ci asterremo su questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, vorrei fare alcune riflessioni rivolgendomi al relatore e al Ministro.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti volti a due esclusivi obiettivi. Il primo obiettivo parte dal fatto che in Italia esistono, da un lato, il Corpo forestale dello Stato e, dall'altro, la Polizia provinciale, che ha una funzione diversa dal primo ma che insieme ad esso svolge compiti di salvaguardia e di attenzione nei confronti del territorio sotto tutti i vari punti di vista di difesa della biodiversità e di quant'altro.

Intanto, voglio dire che molte volte, quando si parla di riforme, e soprattutto nel settore della pubblica sicurezza, è evidente che in Italia c'è bisogno di una riforma profonda. Consentitemi solo di sottolineare che non saranno i 9.000 dipendenti del Corpo forestale dello Stato a creare la riforma di cui ha bisogno il settore della pubblica sicurezza in Italia. Sbagliamo il tema, in quanto per i 240.000 dipendenti del settore, c'è evidentemente bisogno di un riassetto molto più complessivo e profondo.

Ricordo che il Corpo forestale dello Stato svolge una serie di compiti che noi tutti individuiamo come importanti e, con i nostri emendamenti, abbiamo posto l'esigenza di tutelare l'unitarietà delle funzioni che esso svolge insieme alla Polizia provinciale.

Io - e immagino gli altri presentatori di emendamenti analoghi come, ad esempio, il 7.346 - segnalo alla Presidenza del Senato la sottoscrizione dell'emendamento della senatrice Bisinella che, così come riformulato, ritengo non rappresenti il massimo, ma sia comunque un punto di mediazione possibile.

Prendiamo atto della disponibilità del Governo a dialogare e della sua voglia di confrontarsi, insieme al relatore e alle forze politiche, per raggiungere almeno i due obiettivi per i quali sono disponibile a sottoscrivere e, quindi a votare questo emendamento. Il primo obiettivo è - come già ricordato - l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato, affinché non sia smembrato nelle varie altre forze di polizia e conservi esattamente la sua unità di funzione. L'altro aspetto, che per noi non è affatto secondario, è che tale Corpo possa svolgere queste funzioni anche attraverso il completamento di un passaggio per noi normale, ossia che le polizie provinciali confluiscano nel Corpo forestale dello Stato.

Nel dialogo con il Governo abbiamo anche definito un percorso di condivisione su un ordine del giorno che ora leggo e che presenterò in sostituzione di un emendamento o in allegato a questo emendamento, come meglio ritiene la Presidenza (ci sono, infatti, altri emendamenti che posso ritirare per presentare questo ordine del giorno). Ovviamente sappiamo che su tale ordine del giorno vi è una condivisione del relatore e del Governo.

Per noi resta un punto fondamentale che il Governo si impegni affinché, nell'ambito del riordino delle funzioni di polizia e di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, si preveda la confluenza della Polizia provinciale nel Corpo forestale dello Stato, previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti, conformi all'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, e che si impegni a tutelare con contratto di diritto privato i dipendenti del Corpo forestale dello Stato.

Se il Corpo forestale dello Stato confluisce in un altro ente e in un'altra forza, si pone anche il problema dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ai quali mancherebbe il datore di lavoro, a meno che non vi sia il passaggio di tutte le posizioni, attive e passive, nel Ministero che riceve il Corpo forestale dello Stato. Noi vogliamo impegnare il Governo affinché siano tutelati i dipendenti con contratto di diritto privato, che altrimenti, rischiando di non avere il datore di lavoro, si ritroverebbero per strada, pur se in possesso di un contratto a tempo indeterminato e avendo sicuramente svolto, fino in fondo, determinate mansioni e acquisito competenze e conoscenze del territorio. Di questo ci siamo preoccupati. Non vogliamo che chi conosce il territorio e ha acquisito formazione, competenze e capacità venga smembrato per svolgere tutt'altra attività. Questo serve alla Nazione, prima ancora dell'aumento del numero delle persone che lavorano nella pubblica sicurezza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Devo tuttavia segnalarle, senatore Ruta, che i suoi emendamenti, 7.371 e 7.372, sono

inammissibili e, quindi, non possono essere trasformati in ordini del giorno.

ROSSI Luciano *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 7.327 (testo 2), dando atto e merito al relatore Pagliari di aver accolto le osservazioni che sono scaturite dagli interventi di numerosi colleghi. Faccio i miei complimenti ed esprimo condivisione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Interviene in dissenso dal suo Gruppo?

BISINELLA *(Misto-FAL)*. No, signora Presidente. In verità, in qualità di componente del Gruppo Misto-Federalismo Autonomie e Libertà, vorrei esprimere una dichiarazione di voto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un aspetto. In quest'Aula abbiamo espresso grandi considerazioni, ma ci siamo dimenticati qual è l'obiettivo, che vorrei invece ricordare a tutti i colleghi perché riflettano al momento della votazione.

È chiaro che l'emendamento 7.327, che è stato riformulato in Assemblea, deriva dal contributo di molti colleghi i quali, sia in Commissione affari costituzionali sia in Aula - e ha fatto bene a ricordarlo la senatrice Pelino - hanno dato il loro apporto per cercare di risolvere un'*impasse*. Non voglio prendermi il merito della riformulazione dell'emendamento, ma perlomeno ho contribuito a dare una soluzione positiva al superamento di questa *impasse*.

Sappiamo tutti, infatti, che il Corpo forestale dello Stato necessita di una vera e profonda riorganizzazione. È sul come procedere che occorre fare molta attenzione. Ricordo a tutti che quello in esame è un disegno di legge delega che, quindi, attribuisce al Governo il compito di prevedere un riordino delle funzioni di polizia e di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché delle funzioni di controllo atte a garantire la sicurezza del settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato.

Con l'emendamento 7.327 così come riformulato - ed è questo che a noi interessa ed è l'obiettivo principale che dovrebbe essere tenuto a mente da tutti - prevediamo l'assorbimento eventuale della Forestale in altra forza di polizia. Usiamo, quindi, il singolare e non più, come era previsto nel testo originario, il plurale, cioè in altre forze di polizia.

L'obiettivo che raggiungiamo e che ci vede convintamente favorevoli all'emendamento - perlomeno si compie un passo avanti importante in una direzione che il Paese, lo Stato, il Governo devono intraprendere - è di escludere la dispersione del Corpo forestale in forze diverse. Questo - ripeto - rappresenta un primo passo avanti. È chiaro poi che, nell'ambito del riordino, il Governo deve procedere con molta attenzione. Quello che a noi sta a cuore è che quantomeno si sia individuata questa strada che è un punto di partenza e - come detto - frutto di un compromesso.

Faccio anche notare che in questo modo rimane come obiettivo, verso il quale bisogna proseguire - a tal proposito, diversi emendamenti presentati anche da altre forze politiche, oltre che dalla nostra, danno indicazioni precise su come procedere - il rafforzamento del ruolo del Corpo forestale dello Stato in termini di competenze, di funzioni specialistiche e di organico, proprio al fine di scongiurare il pericolo, che non c'è - ripeto che non c'è - in questo disegno di legge delega, che si disperdano tutte quelle importanti funzioni oggi svolte da tale organismo. Con riferimento al provvedimento, infatti, si parla anche di un riordino che deve essere effettuato tenendo conto di quegli importanti compiti, ma non si dice che quelle funzioni non debbano essere più garantite, proprio perché - ripeto - questo è un disegno di legge delega.

Di conseguenza, rafforzare quelle competenze specialistiche e di organico consentirebbe anche di scongiurare che questo Corpo venga snaturato. Di contro, infatti, si vuole fare in modo che esso venga

rafforzato come Corpo nazionale specializzato nella tutela e nella salvaguardia dell'ambiente. Queste sono le priorità che dovremmo tenere a mente: l'ambiente, il territorio e le sue peculiarità.

Peraltro, dovremmo avere il preciso obiettivo di superare un altro grande problema, un grande stallo che permane nel nostro ordinamento: qualunque riorganizzazione, alla quale si procederà con l'effettivo esercizio della delega, richiederà l'emanazione di una norma ordinaria di carattere nazionale che, purtroppo, non si applicherà alle Regioni a statuto speciale. A quel punto dovremmo anche occuparci di prevedere come intervenire in quei territori. Abbiamo - ad esempio - la stortura della Regione Siciliana a fronte delle Regioni del Nord che, per presenza boschiva e, quindi, per proprie difficoltà peculiari, richiederebbero investimenti maggiori.

È per questo motivo, e con l'obiettivo di scongiurare la dispersione in altre forze di polizia, obiettivo per il quale si è perlomeno individuato un approdo, che il nostro voto è convintamente favorevole all'emendamento in esame. E su questo invito ad una seria riflessione i colleghi dell'Aula. Non basta fare un'opposizione *tout court*, per partito preso, ma bisogna cercare di dare risposte concrete ai problemi. Questo, almeno, è un passo avanti.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES *(M5S)*. Voterò sicuramente no a questo emendamento, che nulla chiarisce dell'articolato, perché qui si parla chiaramente di un assorbimento - è vero, si parla di assorbimento non in altre forze, ma in un'unica forza - e non ci vogliamo accontentare del meno peggio. Poi interviene l'assoluta ambiguità: come sempre avviene, si mette insieme una serie di parole che, senza il costrutto - ovvero senza più il Corpo forestale dello Stato - mi riesce difficile pensare a come avrà attuazione. E mi riferisco alla garanzia degli attuali livelli di protezione dell'ambiente, che non sono assolutamente sufficienti. Ricordo che le ecomafie hanno un fatturato di 15 miliardi di euro all'anno, ogni anno, con un aumento, nonostante la crisi.

Dobbiamo soprattutto capire che Renzi sta andando esattamente nel verso contrario all'esigenza del Paese, e credo che ciò vada anche a suo grandissimo discapito. Non mi riferisco, però, solo alla percezione e alla volontà del Paese. Voglio ricordare che studi a livello europeo, direttive e relazioni di Eurojust ci indicano esattamente un'altra strada. Quindi, questo atto del Governo è sicuramente gravissimo, e Renzi dovrebbe venire qui a spiegarlo a chiare lettere, dal momento che l'esigenza di andare verso la riorganizzazione strutturale del controllo ambientale in modalità interforze ci viene dettata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo. Ricordo - ad esempio - la direttiva 2008/99/CE, del novembre 2008, che ha imposto agli Stati membri l'adozione, nei rispettivi ordinamenti nazionali, di regole più incisive, per quanto riguarda il contrasto ai reati ambientali.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, ma le ricordo che sta parlando in dissenso. La invito, dunque, a concludere.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, un attimo solo.

Nel novembre 2014 Eurojust ha presentato una relazione conclusiva del progetto strategico sul crimine ambientale, in cui richiede proprio che ci sia un corpo ambientale specializzato. E, alla luce di questo, ricordo un emendamento del relatore al disegno di legge n. 1345, che ha permesso l'inserimento di alcuni membri del Corpo forestale a livello europeo.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice Nugnes.

NUGNES *(M5S)*. Quindi, stiamo contraddicendo studi europei, esigenze del Paese e non stiamo contrastando un'unica cosa: l'ecomafia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.327 (testo 2), presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, cosa c'è? Mi dica. È aperta la votazione.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

Prego, senatore Santangelo.

SANTANGELO *(M5S)*. Mi dai la parola o no? Come chiudi la votazione?

PRESIDENTE. Io gliel'ho data, lei non l'ha presa ed eravamo già in votazione.

Dica pure quello che aveva da dire. Lo può dire perfettamente adesso, non trattandosi di dichiarazione di voto. Se vuole può intervenire, altrimenti passiamo al successivo emendamento.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, se mi dà la parola, si accende la lucetta del microfono. Se la lucetta non si accende, vuol dire che non me l'ha data. Volevo chiedere il numero legale sulla votazione appena effettuata, ma lei ha proceduto, così come si fa nel fascismo! *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Come lei mi insegna, perché è stato Capogruppo, la verifica del numero legale si chiede solo per una votazione non qualificata. In questo caso il numero legale si ricava direttamente dalla votazione.

SANTANGELO *(M5S)*. Non è così! Presidente, segni l'astensione per il mio Gruppo. La prossima volta vengo sul tavolo della Presidenza a prendere la parola! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Vogliamo votare!

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle che, all'inizio dell'esame dell'articolo 7, è stata chiesta la votazione elettronica su tutti gli emendamenti riferiti a detto articolo. La richiesta è stata appoggiata e sulla votazione elettronica non è consentita la verifica del numero legale in quanto è implicita, è automatica.

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signora Presidente, se il nostro Capogruppo si alza per chiedere la parola, io attendo per votare, perché suppongo che lei gli dia la parola prima di chiudere la votazione.

Lei non mi ha concesso di votare perché non lo ha guardato, non ha interrotto la votazione e questo lo considero illegittimo.

Chiedo pertanto che rimanga agli atti il mio voto contrario. Queste cose, però, non devono succedere, perché noi seguiamo le indicazioni e le regole. Se lei non lo fa, ci toglie democrazia e la possibilità di votare come da coscienza.

Chiedo che rimanga agli atti il mio voto negativo: io voto contro.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei far rilevare che non ha funzionato il sistema di rilevazione e che il mio voto è di astensione, per le motivazioni addotte già dalla senatrice Pelino.

TREMONTI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signora Presidente, anche a me non ha funzionato il sistema di votazione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. C'è stata un'epidemia.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, è evidente che c'è stata una discrasia e che qualcosa non ha funzionato. Pertanto, non si è capito quando la votazione è stata aperta e chiusa, visto che sia da una parte che dall'altra non si è votato.

Il Presidente Grasso in passato ha fatto ripetere delle votazioni...

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà. Ma, se la votazione non viene annullata, è valida. Per alcuni senatori, che lo hanno segnalato, non ha funzionato la postazione e, quindi, la votazione è valida.

Avete molti dubbi? L'annulliamo e la ripetiamo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Dato che si tratta di un emendamento molto significativo su cui abbiamo discusso per tre ore e tre quarti, in via eccezionale annullo la precedente votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.327 (testo 2), presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Arrivati a questo punto e considerate le circostanze - credo siamo abbastanza stanchi - rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione 4-03745, a mia prima firma, che riguarda la costituzione e la convocazione del Comitato di volontariato di protezione civile costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile.

La richiesta di risposta rapida - mi auguro che il sottosegretario Gianpiero Bocci o il Governo possano venire a rispondere a breve - è motivata dal fatto che negli ultimi tempi questa commissione, che avrebbe dovuto interessarsi, in particolare, delle questioni operative riguardanti i Vigili del fuoco volontari, non sta fornendo risposte adeguate.

È dunque necessario che il Governo venga a rispondere perché, diversamente, noi ci troveremo di fronte, soprattutto nei territori montani, in quelli che più hanno bisogno della presenza dei Vigili del fuoco volontari, ad un progressivo arretramento delle caratteristiche del servizio a danno della sicurezza e dei cittadini, ma anche a danno dell'applicazione della sussidiarietà: quando le persone si organizzano autonomamente per darsi risposte, è bene supportarle.

Ma perché la cosa è particolarmente delicata?

Nell'ultimo periodo i vigili del fuoco volontari non ricevono risposte in merito ai corsi di aggiornamento, di cui hanno bisogno, non ricevono risposte precise in merito alle visite preliminari abilitanti e non ricevono risposte in merito all'operatività quotidiana.

Concludo affermando che non stiamo parlando di un argomento di lana caprina, ma di circa 8000 persone, vigili del fuoco volontari, che si occupano di garantire la sicurezza insieme agli effettivi, che sul territorio nazionale sono circa 25.000.

Credo quindi, signora Presidente, che sia più che opportuno sollecitare il Ministero dell'interno a venire a dare risposta a questa interrogazione. *(Applausi della senatrice Bernini)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, il 24 aprile la ministra dell'istruzione Stefania Giannini si è presentata alla festa dell'Unità di Bologna, insieme alla senatrice Puglisi, a parlare della Buona scuola. È accaduto che la ministra Giannini è stata duramente contestata da un minacciosissimo

contingente di insegnanti, docenti e studenti armato - udite, udite - di pentole e mestoli.

La ministro Giannini ha avuto il coraggio di dire cornuto all'asino, come si direbbe nel noto proverbio «Il bue che dice all'asino cornuto». In sostanza ha avuto il coraggio di apostrofare questi docenti, genitori e studenti - che la stavano giustamente contestando per questo disegno di legge su «La buona scuola», che è vergognoso - come pericolosi squadristi. Perché dico che è il bue che dà del cornuto all'asino? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E perché dico che la ministra Giannini non dovrebbe permettersi di parlare di antidemocrazia? Perché ricordiamo che il Ministero stesso, *illo tempore*, è stato a sua volta molto violento. Ricordiamo che mesi fa gli insegnanti che si erano recati al MIUR per depositare alcune delibere di collegi di docenti di numerose scuole contro il disegno di legge su «La buona scuola» sono stati accolti da quattro file di poliziotti in tenuta antisommossa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ricordiamo ancora l'*iter* di questo decreto-legge - mascherato da disegno di legge e che finalmente, a breve, si manifesterà come decreto-legge, come annunciano fonti più o meno ufficiali - che è stato stravolto perché Renzi, il *gambler*, ha deciso di collegare il disegno di legge al DEF. Ciò vuol dire che questo disegno di legge non avrà un *iter* normale, ma velocizzato dal fatto che molto probabilmente gli emendamenti riceveranno il timbro dell'inammissibilità. Quindi ci sarà un taglio degli emendamenti presentati in Commissione e di quelli che verranno riproposti in Aula.

Poi ancora, visto che parlano di antidemocrazia, con questo disegno di legge il Parlamento è stato sotto ricatto. E il ricatto è stato che se questo disegno di legge non passava non sarebbero stati stabilizzati gli insegnanti a settembre. Ricatto quindi. Questa è violenza. Questo è ricatto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Concludo, concludo, non si preoccupi. Poi, altra violenza, che è offendere l'intelligenza delle persone. E questo Ministro del Consiglio si diletta spesso ad offendere l'intelligenza, non solo del Parlamento, ma anche dei cittadini italiani e lo ha rifatto con questo disegno di legge quando ha sventolato il *bonus* di 500 euro per la formazione degli insegnanti. Anche il peggior ignorante sa che con 500 euro l'anno gli insegnanti non si formano per nulla. Quella è una manovra elettorale ed è un'offesa all'intelligenza degli insegnanti e dei cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Io dico che una Ministra, soprattutto con un passato da esimia linguista, come lei ha tenuto a ribadire in un'intervista fattale a proposito di queste vicende, se fosse veramente l'illustre linguista che si vanta di essere, dovrebbe stare attenta ad usare termini come squadrismo e dovrebbe essere un po' più attenta, invece, a guardare quello che accade in casa sua, nel suo Governo. Altro che squadrismo: qui siamo al ritorno al fascismo più becero e più pericoloso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sui lavori del Senato

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, in Conferenza dei Capogruppo ho chiesto che venisse anticipata la chiusura della seduta di Assemblea di domani mattina alle ore 12,30 in quanto è prevista la riunione del nostro Gruppo. Se poi però viene convocata la Commissione politiche dell'Unione europea, cui partecipano i membri del nostro Gruppo, è chiaro che diventa una farsa.

Chiedo, se è possibile, di sconvocare quella Commissione o di posticiparla, dato che abbiamo la riunione del Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Marton, lo riferirò alla Presidenza, ma come lei ricorda il Presidente ha detto che non possiamo comprimere il tempo per le Commissioni. Credo quindi che non possano essere sconvocate le Commissioni per tutto il tempo dalle 12,30 alle 15,30.

MARTON *(M5S)*. Ma la Commissione non ha mantenuto lo stesso orario, è stata addirittura anticipata.

PRESIDENTE. Segnaleremo al Presidente della Commissione l'opportunità di coordinare i lavori con le esigenze del suo Gruppo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 29 aprile 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 29 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,55)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (1577)

Capo II

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza

nelle Forze di polizia;

b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;

c) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

d) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle

competenze esercitate;

e) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI servizi spa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

4. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO, DE PIN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.300

TOCCI

Ritirato e trasformato nell'odg G7.300

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *1.* Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina e l'organizzazione della Presidenza del consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie governative nazionali e degli Enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione degli strumenti normativi ed amministrativi per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei

ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) riordino delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni, congiuntamente alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa operata dai decreti delegati previsti dall'articolo l, comma 2, della legge n. 89/2014, raggruppando uffici e spese in relazione agli obiettivi da realizzare e privilegiando le funzioni di erogazione dei servizi a cittadini ed imprese rispetto alle funzioni strumentali.

c) per assicurare la necessaria integrazione del ciclo della *performance* con il ciclo della programmazione finanziaria, adozione da parte di ciascuna amministrazione dei seguenti documenti, alle scadenze collegate con quelle dei corrispondenti documenti di bilancio:

l) - un piano strategico biennale delle prestazioni relative alle missioni di competenza, articolato sui relativi programmi, collegato al bilancio di previsione triennale;

2) - un piano annuale delle prestazioni, riferito a ciascun programma, indicante finalità, processi operativi, risorse necessarie, collegato al bilancio di previsione annuale;

3) - un rapporto consuntivo annuale sulle prestazioni realizzate nell'anno precedente, collegato al bilancio consuntivo;

previsione che i piani strategici triennali possano contenere proposte di modifica di norme regolamentari in vigore, finalizzate alla migliore realizzazione delle prestazioni e che tali proposte sono approvate, con decreto dei Presidelte del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri; previsione che i documenti di cui ai punti precedenti sono prodotti dal competente organo di indirizzo politico amministrativo, sono verificati dall'ISTAT secondo il sistema informativo integrato sulle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e sono trasmessi alla Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, per il controllo strategico sulle amministrazioni dello Stato; adeguamento del Regolamento previsto all'articolo 19, commi 10 e seguenti, del decreto legge n. 90 del 2014 come convertito dalla legge 114 del 2014 alla normativa derivante dalla presente delega entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei relativi decreti delegati.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica mministrazione e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legslativi sono trasmessi alle Camere congiuntamente ai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alla Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vgore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina e l'organizzazione degli Uffici territoriali dello Stato e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni di polizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge lº aprile 1981, n. 121; indviduazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

b) razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.

5. I decreti legislativi di cui al comma 4, adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione è la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissioni, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 4 o succssivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

G7.300 (già em. 7.300)

TOCCI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell"Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, ha rinnovato al Governo tre delle deleghe previste dalla legge n. 196 del 2009 e finora rimaste inattuate, ovvero quella per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, quella per la revisione della normativa in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, ed in particolare quella relativa alla struttura del Bilancio dello Stato, ovvero la riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della stssa legge; i relativi decreti dovranno essere emanati entro il 31 dicembre 2015;

com'è noto, la legge n. 196 del 2009 ha stabilito, in particolare all'articolo 21, la corrispondenza delle missioni, del programmi, delle azioni in cui si articola il Bilancio, rispettivamente ai Ministeri (o ai Dipartimenti), alle Direzioni generali, agli Uffici dirigenziali di secondo livello; pertanto, la riorganizzazione di missioni e programmi prevista dalla delega rinnovata comporta la contemporanea ristrutturazione dei grandi Uffici che vi corrispondono;

l'articolo 7 dell'A.S. 1577-A contiene, all'articolo 1, una delega sulla riorganizzazione delle strutture dell'amministrazione dello Stato, indicando come unico criterio direttivo quello della «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alla imprese» ed avendo come scadenza dodici mesi dall'entrata in vigore della legge;

considerato che:

presso il Ministero dell'Economia risulta in stato di avanzata elaborazione il testo dei

provvedimenti delegati previsti dall'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, per cui è ragionevole presumere che entro la fine dell'anno in corso le Commissioni parlamentari competenti si troveranno ad esaminare il decreto relativo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e conseguentemente delle Direzioni generali e dei Dipartimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato;

questa riorganizzazione verrà operata sulla base del principio di corrispondenza tra funzione, ovvero gruppo di attività aventi un unico fine, ufficio, ovvero struttura dell'amministrazione che quelle attività svolge, programma di spesa, ovvero l'insieme delle spese affidate a quell'ufficio per svolgere quelle attività; principio fondamentale per garantire il controllo del Parlamento sulla gestione della spesa, anche attraverso Il passaggio al Bilancio di cassa, nonché per assicurare la piena funzionalità degli uffici, operando quella profonda ristrutturazione degli apparati finora evitata anche grazie al mancato esercizio, della delega contemplata dalla legge 196;

la delega prevista all'articolo 7 dell'A.S. 1577-A, fondata sul criterio del rafforzamento degli uffici di linea rispetto a quelli di supporto, diverso e potenzialmente incongruente rispetto all'impostazione funzionale della legge 196, si sovrappone obiettivamente a quella già in esercizio, con l'evidente rischio di reiterazioni, incoerenze, discrasie,

impegna il Governo a raccordare l'esercizio delle due deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 e dall'articolo 7 dell'A.S. 1577-A sia in termini temporali sia in termini di contenuti, arrivando alla redazione di decreti delegati unificati e coordinati, da sottoporre ad un unico esame delle competenti Commissioni parlamentari.

G7.300 (testo 2)

TOCCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell"Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, ha rinnovato al Governo tre delle deleghe previste dalla legge n. 196 del 2009 e finora rimaste inattuate, ovvero quella per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, quella per la revisione della normativa in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, ed in particolare quella relativa alla struttura del Bilancio dello Stato, ovvero la riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della stssa legge; i relativi decreti dovranno essere emanati entro il 31 dicembre 2015;

com'è noto, la legge n. 196 del 2009 ha stabilito, in particolare all'articolo 21, la corrispondenza delle missioni, del programmi, delle azioni in cui si articola il Bilancio, rispettivamente ai Ministeri (o ai Dipartimenti), alle Direzioni generali, agli Uffici dirigenziali di secondo livello; pertanto, la riorganizzazione di missioni e programmi prevista dalla delega rinnovata comporta la contemporanea ristrutturazione dei grandi Uffici che vi corrispondono;

l'articolo 7 dell'A.S. 1577-A contiene, all'articolo 1, una delega sulla riorganizzazione delle strutture dell'amministrazione dello Stato, indicando come unico criterio direttivo quello della «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alla imprese» ed avendo come scadenza dodici mesi dall'entrata in vigore della legge;

considerato che:

presso il Ministero dell'Economia risulta in stato di avanzata elaborazione il testo dei provvedimenti delegati previsti dall'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, per cui è ragionevole presumere che entro la fine dell'anno in corso le Commissioni parlamentari competenti si troveranno ad esaminare il decreto relativo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e conseguentemente delle Direzioni generali e dei Dipartimenti delle Amministrazioni centrali dello

Stato;

questa riorganizzazione verrà operata sulla base del principio di corrispondenza tra funzione, ovvero gruppo di attività aventi un unico fine, ufficio, ovvero struttura dell'amministrazione che quelle attività svolge, programma di spesa, ovvero l'insieme delle spese affidate a quell'ufficio per svolgere quelle attività; principio fondamentale per garantire il controllo del Parlamento sulla gestione della spesa, anche attraverso Il passaggio al Bilancio di cassa, nonché per assicurare la piena funzionalità degli uffici, operando quella profonda ristrutturazione degli apparati finora evitata anche grazie al mancato esercizio, della delega contemplata dalla legge 196;

la delega prevista all'articolo 7 dell'A.S. 1577-A, fondata sul criterio del rafforzamento degli uffici di linea rispetto a quelli di supporto, diverso e potenzialmente incongruente rispetto all'impostazione funzionale della legge 196, si sovrappone obiettivamente a quella già in esercizio, con l'evidente rischio di reiterazioni, incoerenze, discrasie,

impegna il Governo a raccordare l'esercizio delle due deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 e dall'articolo 7 della presente legge sia in termini temporali sia in termini di contenuti.

(*) Accolto dal Governo

7.301

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «, ivi comprese le Forze di polizia,».

7.302

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «,ivi comprese le Forze di polizia,».

7.303

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO, DE PIN

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «, reinternalizzazione di servizi», inserire le seguenti: «ovvero implementazione delle procedure informatiche ,».

7.304

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi».

7.305

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE, CASALETTO, DE PIN

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali» inserire le seguenti: «e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane» e dopo le parole:«corpi di polizia provinciale» inserire le seguenti: «all'interno degli enti di area vasta».

7.306

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.307

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei princìpi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.308

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali», inserire le seguenti: «anche mediante l'utilizzo di personale privo di qualifiche di polizia».

7.309

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO, DE PIN

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali», inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.310

SIMEONI, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Le parole da: «*Al comma*» a: «n. 114,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti: «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, attraverso la soppressione dell'obbligatorietà dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza».

7.311

SIMEONI, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, BENCINI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti: «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.312

MARINELLO, TORRISI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenimento della spesa e riduzione degli organi» aggiungere le seguenti: «con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento della natura in housee con la salvaguardia dei livelli occupazionali;».

7.313

SCAVONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla fine della lettera, con le seguenti:«razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà».

7.314

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio» fino a: «riordino dei corpi di polizia provinciale,», con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta,».

7.315

MARINELLO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia» fino a:«, delle specialità e dell'unitarietà;» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.316

BONFRISCO

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» alle parole: «salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

7.316 (testo 2)

BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» alle parole: «salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione

delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7.317

ARRIGONI, VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla parola: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981 , n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.317 (testo 2)

ARRIGONI, VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla parola: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981 , n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7.318

PELINO, BERNINI, PICCOLI, MINZOLINI, AMIDEI

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» fino a:«dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali

e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.318 (testo 2)

PELINO, BERNINI, PICCOLI, MINZOLINI, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» fino a:«dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7.319

CASALETTO, MOLINARI, PEPE, BOCCHINO

Inammissibile

Al al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alle parole: «unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione, associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà».

7.320

SIMEONI, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, BENCINI, MASTRANGELI

V. testo 2

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;» con le seguenti:«razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione

delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , nº 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per conto del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà»:.

7.320 (testo 2)

SIMEONI, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, BENCINI, MASTRANGELI

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;» con le seguenti:«razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , nº 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per conto del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7.321

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.322

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà» con le seguenti: «con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge»;

7.323

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: « funzioni di polizia» a «strumentali», con i seguenti: «funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologica mente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.324

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, SUSTA

Respinto

Al comma 1 capoverso lettera a) dopo le parole: «delle funzioni di polizia» aggiungere le seguenti «, ivi co prese quelle di polizia locale,».

7.325

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Le parole da: «*Al comma*» a: «antincendi";» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:*, «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) *dopo le parole:* «riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.326

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle dal Corpo nazionale dai Vigili del Fuoco, per quanto attiene! alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e alloro spegnimento».

7.328

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.329

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.330

GASPARRI, PELINO, BERNINI, MINZOLINI, PICCOLI, AMIDEI

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio» fino a: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali con conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e

nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;».

7.331

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «anche in funzione di una migliore cooperazione» a «servizi strumentali» con le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

7.331 (testo 2)

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «anche in funzione di una migliore cooperazione» a «servizi strumentali» con le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7.332

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare, ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari, e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli, attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.332 (testo 2)

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare, ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari, e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli, attuali livelli di presidio, la

salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7.333

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.333 (testo 2)

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7.334

SCAVONE, Giovanni MAURO (*)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni» a: «dell'unitarietà» con le seguenti: « rideterminazione delle dotazioni organiche, delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.334 (testo 2)

SCAVONE, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni» a: «dell'unitarietà» con le seguenti: « rideterminazione delle dotazioni organiche, delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7.335

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia,» con le seguenti:«riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

7.336

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.337

CRIMI, PUGLIA, BLUNDO, NUGNES

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.338

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, SUSTA

Respinto

Al comma 1, capoverso lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

«1. dopo le parole "riordino delle funzioni di polizia" inserire le seguenti: "tributaria, di polizia giudiziaria, di polizia";

2. dopo le parole: "riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato" inserire le seguenti: "della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria"

Conseguentemente, sostituire le parole: «del medesimo» *con le seguenti:* «delle medesime».

7.339

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), quinto periodo, dopo le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare», inserire le seguenti: «,ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle commesse intercettazioni e misure cautelari e».

7.340

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, SUSTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «lettera a)». dopo le parole: «, del territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «, tramite l'affido esclusivo delle funzioni alle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera,».

7.341

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del territorio e del mare», inserire le seguenti: «dei Parchi».

7.342

CARIDI

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.343

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, BLUNDO, NUGNES

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «conseguente alla riorganizzazione» fino a: «altre Forze di polizia».

7.344

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA, BLUNDO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla» fino a: «del medesimo nelle altre forze di polizia,» con le seguenti: «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento, in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientate e le Aziende Sanitarie Locali,».

7.345

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA, BLUNDO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla» fino a: «del medesimo nelle altre forze di polizia,» con le seguenti: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agro alimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei

Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agro alimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche. e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali, ».

7.346

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato» fino a fine periodo, con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale e conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale; dalla disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.346 (testo 2)

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato», fino alle parole: «presso le forze di polizia», con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale e conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale a decorrere dal 1º gennaio 2016; dalla disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.347

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE, CASALETTO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia"*, con le seguenti:* "assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale.";

b) sostituire le parole da: "riordino dei corpi di polizia provinciale" *, fino a fine periodo, con le seguenti:* "con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale"».

7.348

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «conseguente» inserire le seguenti: «al rafforzamento e», sostituire le parole: «del medesimo» con le seguenti:«del personale delle Polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione, escludendo la confluenza del Corpo medesimo», e dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dei Parchi», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.349

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino alla fine della lettera, con le seguenti:«delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali

livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.350

CAMPANELLA, BOCCHINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agro alimentare e a tal fine prevedere l'attivazione delle procedure previste per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per lo scioglimento ed il contestuale assorbimento del personale dei Corpi Forestali di pertinenza regionale e provinciale nel Corpo Forestale dello Stato».

7.351

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino a: «garanzia degli attuali,» con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.360

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.

7.361

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE, CASALETTO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,» e le parole: «escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia».

7.352

MARINELLO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di Polizia,».

7.353

DI BIAGIO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato,» sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.354

PELINO, GASPARRI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI, CERONI, PICCOLI, MINZOLINI, AMIDEI

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.355

CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, PUGLIA, BLUNDO, NUGNES

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre

Forze di polizia,».

7.356

ARRIGONI, VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.357

SIMEONI, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, BENCINI, MASTRANGELI

Inammissibile

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di Polizia,».

7.358

CASALETTO, MOLINARI, PEPE, BOCCHINO

Inammissibile

Al comma1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di Polizia,».

7.359

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1 capoverso lettera a) dopo le parole: «riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed», sopprimere la parola: «eventuale».

7.362

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.363

CARIDI

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.364

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE, CASALETTO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia», con le seguenti: « e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome»;

b) sostituire le parole da: «riordino dei corpi di polizia provinciale» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.365

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali» nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.366

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del medesimo» con le seguenti: «del personale delle Polizie provinciali, escludendo la confluenza del Corpo medesimo», e dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dei Parchi», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.367

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nelle altre forze di polizia» con le seguenti: «attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato "Dipartimento generale del Corpo Forestale dello Stato", finalizzato in particolare a una migliore e più efficace presenza sul territorio, escludendo la confluenza del Corpo medesimo», e dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dei Parchi», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di s'pesa previsti dalla legislazione vigente».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.327

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) *dopo le parole*: «riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia»*inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.327 (testo 2)

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, VACCARI, CALEO (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «nelle altre Forze» *con le seguenti:* «in altra Forza»;

b) dopo le parole: «dell'unitarietà» *aggiungere le seguenti:* «delle funzioni attribuite».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Marcucci, Luciano Rossi, Spilabotte e Rut a

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1577:

sull'emendamento 7.313, la senatrice Taverna avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Collina,

Conte, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, Dirindin, Divina, D'Onghia, Fazzone, Formigoni, Gambaro, Maran, Messina, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Paglini, Palermo, Perrone, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romano, Rubbia, Ruvolo, Scavone, Sonego, Stucchi, Turano, Vicari e Zizza.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 22 aprile 2015, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla questione degli effetti pregiudizievoli sul comparto agricolo della diffusione del parassita "punteruolo rosso" degli alberi di palma (*Doc*. XXIV, n. 46).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la deputata Azzurra Cancelleri in sostituzione del deputato Luigi Gallo, dimissionario.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 21 aprile 2015, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 10 aprile 2015, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del dottor Silvio Berlusconi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Mariani Raffaella, Ghizzoni Manuela, Antezza Maria, Berlinghieri Marina, Boschi Maria Elena, Braga Chiara, Bratti Alessandro, Capozzolo Sabrina, Carella Renzo, Cominelli Miriam, Dallai Luigi, D'Incecco Vittoria, Manfredi Massimiliano, Manzi Irene, Marantelli Daniele, Marchi Maino, Morani Alessia, Moscatt Antonino, Rosato Ettore, Velo Silvia, Venittelli Laura, Verini Walter, Zanin Giorgio, Zardini Diego

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (1892)

(presentato in data 27/4/2015);

C.1533 approvato da 7° Cultura.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Scilipoti Isgro' Domenico

Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di impiego di additivi tossici per la preparazione di alimenti e bevande destinati all'uomo (1893)

(presentato in data 24/4/2015);

senatori Dirindin Nerina, Zanda Luigi, Martini Claudio, Lepri Stefano, Maturani Giuseppina, Fedeli Valeria, Albano Donatella, Amati Silvana, Angioni Ignazio, Anitori Fabiola, Barozzino Giovanni, Bianco Amedeo, Bianconi Laura, Borioli Daniele Gaetano, Broglia Claudio, Buemi Enrico, Caleo Massimo, Capacchione Rosaria, Cardinali Valeria, Casson Felice, Cervellini Massimo, Cirinna' Monica, Cociancich Roberto, Collina Stefano, Corsini Paolo, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cuomo Vincenzo, D'Adda Erica, Dalla Zuanna Gianpiero, De Biasi Emilia Grazia, De Cristofaro Peppe, Di Giorgi Rosa Maria, Fasiolo Laura, Fattorini Emma, Favero Nicoletta, Ferrara Elena, Filippi Marco, Filippin Rosanna, Finocchiaro Anna, Fissore Elena, Fornaro Federico, Gatti Maria Grazia, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, Gotor Miguel, Granaiola Manuela, Idem Josefa, Lai Bachisio Silvio, Lo Giudice Sergio, Lo Moro Doris, Manassero Patrizia, Maran Alessandro, Mattesini Donella, Migliavacca Maurizio, Mirabelli Franco, Moscardelli Claudio, Mussini Maria, Orru' Pamela Giacoma

Giovanna, Pagliari Giorgio, Pegorer Carlo, Pezzopane Stefania, Petraglia Alessia, Pignedoli Leana, Puglisi Francesca, Puppato Laura, Ricchiuti Lucrezia, Romano Lucio, Sangalli Gian Carlo, Silvestro Annalisa, Sollo Pasquale, Susta Gianluca, Tocci Walter, Tonini Giorgio, Turano Renato Guerino, Uras Luciano, Vaccari Stefano, Valdinosi Mara, Valentini Daniela, Vattuone Vito, Verducci Francesco, Zanoni Magda Angela, Zavoli Sergio
Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" (1894)
(presentato in data 27/4/2015);
DDL Costituzionale
senatori Lai Bachisio Silvio, Zanda Luigi, Angioni Ignazio, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Manconi Luigi
Modifica degli articoli 18 e 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) (1895)
(presentato in data 27/4/2015);
senatori Susta Gianluca, Di Biagio Aldo, Dalla Zuanna Gianpiero, Laniece Albert, Puppato Laura, Rossi Gianluca
Misure di agevolazione fiscale per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà privata (1896)
(presentato in data 28/4/2015);
senatore Crosio Jonny
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati (1897)
(presentato in data 28/4/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Pepe Bartolomeo
Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo (1795)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/04/2015);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (1880)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/04/2015);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Gasparri Maurizio
Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico (1434)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 28/04/2015);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. De Pin Paola
Modifica all'articolo 80 della Costituzione, in materia di ratifica dei trattati internazionali di natura militare, nonché disposizioni in materia di basi, caserme, installazioni e servitù militari (1774)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/04/2015);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. De Pin Paola
Modifiche agli articoli 11 e 80 della Costituzione in materia di ratifica dei trattati internazionali, nonché disposizioni per la pubblicazione di accordi internazionali vigenti e utilizzo di basi militari e caserme (1872)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/04/2015);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Dep. Beni Paolo ed altri
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (1878)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
C.1803 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 28/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
Dep. Amici Sesa ed altri
Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (1504-BIS)
Derivante da stralcio art. 1, c. 2 del DDL C.3 e connessi
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 28/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Buemi Enrico
Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio (1816)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 28/04/2015),
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Filippin Rosanna ed altri
Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (1857)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 28/04/2015);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (1879)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
C.2659 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 28/04/2015);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Pagliari Giorgio
Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di beni e servizi e per le donazioni di beni in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi (1787)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 28/04/2015);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Crosio Jonny ed altri
Esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria per gli impianti di risalita (1853)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 28/04/2015);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Cardiello Franco
Introduzione dell'insegnamento dell' educazione emozionale nei programmi scolastici delle scuole secondarie di primo e di secondo grado (1777)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/04/2015);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Di Giorgi Rosa Maria
Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere (1847)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 28/04/2015);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Pagliari Giorgio ed altri
Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato (1873)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 28/04/2015);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Filippi Marco ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati (1881)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 28/04/2015);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Bertuzzi Maria Teresa ed altri
Istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del sistema delle quote latte (1822)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 28/04/2015);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Barozzino Giovanni
Misure di sostegno per i lavoratori occupati nella produzione di fibre fiberfrax (1459)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 28/04/2015);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Sacconi Maurizio
Deleghe al Governo per l'adozione di disposizioni per il consolidamento della posizione pensionistica individuale e per la valorizzazione della complementarietà tra previdenza pubblica e privata (1788)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 28/04/2015);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. D'Adda Erica ed altri
Abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di licenziamento collettivo (1817)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 28/04/2015);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Munerato Emanuela ed altri
Disposizioni per consentire ai lavoratori la libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico (1842)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 28/04/2015);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Di Giacomo Ulisse
Istituzione del Parco nazionale del Matese (1776)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/04/2015);
Commissioni 2° e 12° riunite
Sen. Buemi Enrico
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione della coltivazione domestica di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope (1811)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 28/04/2015).

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

Il senatore Scibona ha dichiarato di apporre la propria firma alla proposta d'inchiesta parlamentare: De Petris e altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum" (*Doc*. XXII, n. 21).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 23 aprile 2015, la 1a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione.

Affari assegnati

È stato deferito alla 7a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare riguardante le iniziative del Governo per la costituzione dei cosiddetti "caschi blu della cultura", nonché per prevenire e riparare i danni derivanti dalla distruzione del patrimonio archeologico, artistico e culturale nelle zone di guerra (Atto n. 549).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 aprile 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione

sul mercato di articoli pirotecnici (n. 160).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 7 giugno 2015. Le Commissioni 2a, 5a , 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 28 maggio 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 23 aprile 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Gazzola (Piacenza), Larciano (Pistoia), Sant'Oreste (Roma), Cleto (Cosenza), Guardia Lombardi (Avellino), Sant'Arpino (Caserta), Noicattaro (Bari), Capodrise (Caserta).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 aprile 2015, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di novembre 2014 (Atto n. 550).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta, predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente occorso all'aliante Mooney M20K, marche OO-AEP, presso l'aviosuperficie di Castel del Monte, Comune di Andria, in data 27 agosto 2014.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 551).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2015-2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc.* CII, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 23 e 24 aprile 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità Portuale di Palermo, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 258);

dell'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), per gli esercizi dal 2010 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 259);

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 260);

dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, per gli esercizi dal 2011 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 261);

della Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 262).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della Regione Marche, con lettera in data 28 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2014 (*Doc*. CXXVIII, n. 31).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, nuova assegnazione di voti

Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento e ai fini di un'eventuale connessione con l'esame del disegno di legge A.S. 1674 recante "Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992", il voto della regione Sardegna (voto n. 52) è stato nuovamente assegnato alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 3a (Affari esteri, emigrazione).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 23 aprile 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (COM (2015) 174 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 4 giugno 2015.

Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 28 maggio 2015.

La Commissione europea, in data 28 aprile 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM (2015) 177 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 4 giugno 2015.

Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 28 maggio 2015.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Bruno Gonnelli, di Santa Flora (Grosseto), chiede l'adozione di provvedimenti volti a risolvere i problemi tecnici riscontrati in alcune zone della provincia di Grosseto nelle emissioni televisive della Rai, a seguito dell'introduzione del sistema digitale terrestre (*Petizione n. 1426*);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

nuove norme volte a prevedere un ruolo del sindacato in ordine al controllo sul buon andamento della Pubblica Amministrazione (*Petizione n. 1427*);

la corretta interpretazione e applicazione della normativa concernente le detrazioni degli emolumenti e delle indennità accessorie nei primi dieci giorni di assenza dal lavoro per malattia, con particolare riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (*Petizione n. 1428*);

un inasprimento della disciplina penale dei reati contro i minori (*Petizione n. 1429*);

il signor Elvio Gallo, di Messina, chiede l'adozione di provvedimenti per il pieno rispetto dei principi

costituzionali in materia di uguaglianza e di riconoscimento dei diritti inviolabili, al fine di contrastare i comportamenti discriminatori fondati sul genere (*Petizione n. 1430*);
la signora Eva Polak, di Tofej (Ungheria), chiede interventi per la reintroduzione dell'accesso totalmente gratuito alla posta elettronica certificata (*Petizione n. 1431*);
il signor Pantaleo Chezzi, di Specchia (Lecce), chiede l'abolizione dell'istituto dell'usucapione (*Petizione n. 1432*);
il signor Rodolfo Romano, di Napoli, chiede il conferimento dell'onorificenza di "Cavaliere dell'ordine del tricolore" e la concessione di un assegno vitalizio agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione nazionale, in ossequio alla legge n. 434 del 1980 (*Petizione n. 1433*);
il signor Antonio Boscolo Agostini, di Chioggia (Venezia), chiede l'abrogazione dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente l'estensione del concetto di area fabbricabile, ai fini dell'imposizione fiscale (*Petizione n. 1434*);
il signor Federico Pege, di Treviso, chiede una nuova disciplina penale e altre misure volte a garantire la sicurezza dei cittadini e dei centri abitati (*Petizione n. 1435*);
il signor Michele Umana, di Grammichele (Catania), chiede l'abrogazione della normativa concernente l'IMU agricola (*Petizione n. 1436*);
il signor Massimiliano Valdannini, di Viterbo, chiede una regolamentazione semaforica differente, rispetto agli standard attuali, degli attraversamenti pedonali (*Petizione n. 1437*);
il signor Renato Lelli, di Raiano (L'Aquila), chiede la modifica della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati (*Petizione n. 1438*);
il signor Lorenzo Torto, di Chieti, chiede l'attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di diritto al lavoro dei disabili (*Petizione n. 1439*);
il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:
nuove misure per fronteggiare l'emergenza immigrazione (*Petizione n. 1440*);
interventi per incentivare la ricerca scientifica e la sperimentazione per la cura del cancro, con particolare riguardo alla valutazione della terapia proposta dal dottor Hoxsey negli Stati Uniti (*Petizione n. 1441*);
interventi per la revisione degli accordi relativi al "Fiscal compact" e al meccanismo di stabilità europeo (MES) (*Petizione n. 1442*);
un intervento di revisione della Costituzione, al fine di garantire che il Senato sia composto da membri direttamente eletti dal popolo e da rappresentanti delle categorie del mondo del lavoro (*n. 1443)*;
il signor Giuseppe Luca, di Biancavilla (Catania), chiede misure contro la corruzione e l'inefficienza dell'Amministrazione della giustizia (*Petizione n. 1444*);
la signora Marina Fontana, di Palermo, chiede modifiche alla disciplina sanzionatoria di carattere penale in materia di omicidio stradale (*Petizione n. 1445*).
Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Petizioni, nuova assegnazione

La petizione n. 1306, presentata dai signori Samo Pahor, di Trieste, e Anton Feri, di Gorizia, e la petizione n. 1409, presentata dal signor Alberto Siega, di Resia (Udine), già assegnate alla 1ª Commissione permanente, sono state nuovamente deferite alle Commissioni riunite 1ªe 3ª.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Bertorotta ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03827 del senatore Giarrusso.
Interrogazioni
DE PETRIS, AMATI, CIRINNA' - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
negli ultimi anni il Ministero della salute ha iniziato ad affrontare con maggiore impegno la problematica della tutela degli animali e la lotta al randagismo assumendo un concreto ruolo di coordinamento e controllo, in particolare con l'istituzione nel 2010 di un'apposita *task force* veterinaria, "l'Unità Operativa per la Tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo, ai canili

lager e ai maltrattamenti sugli animali";
l'Unità operativa ha rappresentato una modalità organizzativa innovativa attraverso la quale il Ministero ha iniziato a interagire direttamente con i cittadini ed è divenuto parte attiva per risolvere i problemi e le criticità segnalati anche inviando proprio personale in ogni angolo del Paese;
questo piccolo nucleo operativo, coordinato dalla dottoressa Rosalba Matassa, ha svolto una funzione di raccordo con le istituzioni e il territorio, andando ad incidere in maniera concreta e attiva sul fenomeno del randagismo e sui maltrattamenti animali. Per svolgere i propri compiti la *task force* ha operato in stretta sinergia con i Nuclei antisofisticazione e sanità dei Carabinieri e con altri organi di Polizia giudiziaria, con tutte le autorità competenti in materia e con le associazioni per la protezione degli animali, creando una rete virtuosa di sinergia e collaborazione;
intensa è stata l'attività volta a risolvere le situazioni critiche segnalate, talvolta cronicizzate da molti anni. In questi anni ha compiuto numerosi interventi sia di tipo ispettivo che di supporto e indirizzo per le altre istituzioni, ha fatto emergere situazioni di illegalità ed esercitato un'azione di repressione dei reati ma soprattutto ha lavorato per risolvere i problemi al fine di garantire il benessere degli animali e l'applicazione delle leggi a loro tutela;
numerosi sono gli esempi di operazioni che l'unità operativa ha portato a termine: sequestro di canili *lager* (ad esempio Cicerale, Poggio Sannita, Domicella, Trani, Catania); tutela degli equidi (ad esempio maxi operazione di messa in sicurezza di più di 200 equidi maltrattati e ridotti in fin di vita nei comuni di Colleferro, Valmontone, Segni e Paliano); interventi per contrastare il maltrattamento di animali detenuti nei giardini zoologici (ad esempio Zoo di Poppi), in strutture private o allevamenti abusivi (ad esempio Castiglione delle Stiviere, Montopoli Sabino);
ancora più incisiva e capillare è stata l'attività di coordinamento e di supporto tecnico alle autorità regionali, alle ASL, ai Comuni, alle Prefetture attraverso incontri, tavoli di lavoro, stesura di protocolli d'intesa e piani operativi per la prevenzione del randagismo e per il contrasto degli avvelenamenti. A tal proposito è d'obbligo ricordare che nel nostro Paese la legge n. 281 del 1991 e le altre norme vigenti sono ancora troppo spesso disapplicate e che dietro al fenomeno del randagismo non di rado si celano la zoomafia e il *business* dei canili;
l'Unità operativa, e la sua coordinatrice in particolare che ha svolto il proprio compito con professionalità e grande sensibilità andando oltre quello che è il semplice dovere istituzionale, è divenuta un punto di riferimento importante per le associazioni, per i cittadini e per le autorità del territorio, che hanno in questi anni trovato disponibilità, collaborazione e risposte concrete;
attraverso questa struttura operativa il Ministero della salute, con proprie risorse e praticamente a costo zero, ha fornito un servizio alla collettività e ha dimostrato che lo Stato non è un'entità astratta e lontana dai cittadini e dal territorio;
la problematica del randagismo purtroppo è ancora lontana dall'essere risolta e i reati contro gli animali sono ancora troppo diffusi, pertanto, più volte, anche a seguito di interrogazioni parlamentari, il Ministero della salute ha manifestato l'intenzione di potenziare l'unità operativa e dare alla stessa una maggiore operatività;
invece dal mese di ottobre 2014, a seguito del cambiamento dei direttori generali del Ministero della salute, l'attività di questa struttura operativa è stata rallentata ed è di questi giorni la notizia che la dottoressa Matassa, nonostante il grande impegno profuso in questi anni, non ha più l'incarico di coordinatrice della *task force*. Inoltre, invece di potenziare e rendere questo nucleo di medici veterinari più operativo attraverso una maggiore autonomia funzionale, l'unità operativa è stata inglobata all'interno dell'ufficio VI della Direzione generale della sanità animale con ovvie conseguenze di aumento della "burocratizzazione" e perdita definitiva dell'operatività e dell'efficacia degli interventi;
purtroppo si sta assistendo a un ritorno al passato e alla delegittimazione e depotenziamento di ciò che funziona e che è utile alla collettività,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno determinato tali scelte e se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e opportuno intervenire immediatamente affinché sia riconosciuto il merito e il servizio reso

ai cittadini da parte dell'Unità operativa e da chi in questi anni l'ha diretta con ottimi risultati, peraltro senza oneri aggiuntivi per lo Stato, e sia ripristinata e resa ancora più operativa la *task force* così come auspicano le associazioni e gli innumerevoli cittadini che chiedono il rispetto delle leggi in materia di tutela degli animali.

(3-01881)

LUMIA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa* - Premesso che:

la morte del cooperante italiano Giovanni Lo Porto solleva molte domande sia per come è maturata sia per il ritardo con cui sono stati informati il nostro Paese e i familiari;

secondo le ricostruzioni fornite dal presidente degli Stati Uniti d'America, Lo Porto sarebbe rimasto coinvolto, insieme all'ostaggio americano Warren Weinstein, in un *raid* antiterroristico dell'esercito statunitense contro i talebani. Il *raid* è stato condotto con dei droni alla fine di gennaio 2015 in una zona ai confini tra il Pakistan e l'Afghanistan;

a distanza di circa 3 mesi il presidente Obama ha informato le autorità italiane chiedendo scusa per quanto accaduto. Ma la morte di Giovanni Lo Porto a giudizio dell'interrogante non può essere derubricata a mero incidente o a tragica fatalità. Anzi solleva una lunga serie di questioni e interrogativi che chiamano in causa le istituzioni italiane, quelle statunitensi e il ruolo che il nostro Paese ha nelle varie missioni internazionali a cui partecipa;

Giovanni Lo Porto, infatti, era sequestrato da ben 3 anni e più precisamente dal 19 gennaio 2012 quando fu prelevato, insieme al suo collega tedesco Bernd Muehlenbeck, nella città pakistana di Multan presso la sede della Ong tedesca per cui lavorava. Entrambi venivano, quindi, trasferiti oltre il confine, in Afghanistan, nella zona di Kost sotto il controllo tribale dei talebani;

nelle settimane successive al rapimento apparve subito evidente che il sequestro non era opera di predoni solo in cerca di riscatto. Sia l'*intelligence* italiana che quella tedesca si resero conto che la soluzione per il rilascio dei 2 ostaggi necessitava di risposte politiche. Una situazione complessa aggravata dalla difficoltà di trovare degli interlocutori tra i talebani che, dopo l'uccisione di Bin Laden nel maggio del 2011, non avevano più riferimenti apicali precisi;

durante i mesi successivi l'*intelligence* italiana e tedesca continuò ad avere le prove dell'esistenza in vita di entrambi gli ostaggi e nel dicembre 2012, alla vigilia di Natale, gli uomini di Al Qaeda ripresero in un video l'ostaggio tedesco mentre lanciava un appello alla moglie alla quale chiedeva di fare pressioni su Angela Merkel. Tutto fece pensare che stessero maturando i tempi per la liberazione, ma un'offensiva di terra dell'esercito pakistano fece precipitare la situazione e tutto piombò nel silenzio;

all'inizio del 2013 un video ritrasse Bernd Muehlenbeck in pessime condizioni fisiche. Era il segno che i 2 ostaggi erano in mano ad altri gruppi di sequestratori. Sia Roma che Berlino tentarono, allora, di accelerare l'impegno per il rilascio degli ostaggi, ma nell'estate cambiò ancora lo scenario, poiché i talebani decisero di separare i prigionieri e da quel momento le trattative presero 2 strade diverse;

Giovanni Lo Porto verrà trasferito nella valle dello Shawal, in Waziristan, sotto il controllo dei vertici di Al Qaeda. Da quel momento il cooperante italiano condividerà la prigionia con un altro ostaggio, l'americano Warren Weinstein;

nell'ottobre del 2014 venne liberato, dopo il pagamento del riscatto, il tedesco Bernd Muehlenbeck. Mentre, sempre a fine ottobre, un video appello di Giovanni Lo Porto fu mostrato alla famiglia. Il video oltre a rassicurare i familiari suscitò ottimismo tra gli stessi servizi italiani. Tutto fece pensare che ci fossero i margini per la sua liberazione da lì a poche settimane;

si intensificarono, quindi, gli sforzi da parte della nostra *intelligence* per il suo rilascio. Come avviene in questi casi la trattativa fu condotta in totale segretezza. Nessun'altra *intelligence* venne informata, se non quella pakistana con cui Roma collaborava da tempo per la liberazione di Lo Porto. Neanche gli Stati Uniti furono informati, da sempre contrari a qualsiasi tipo di trattativa per il rilascio di prigionieri, che nel frattempo però erano venuti a conoscenza della presenza di alcuni rifugi dei capi di Al Qaeda proprio nella zona dello Shawal;

a gennaio 2015 gli Stati Uniti sferrano 5 attacchi con i droni. In uno di questi verranno uccisi anche Giovanni Lo Porto e l'americano Warren Weinstein. Secondo fonti dell'*intelligence* italiana i corpi dei due ostaggi sono stati seppelliti a Wacha Dara, dove gli americani non si sono mai recati neanche per accertare l'identità delle due vittime,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano recuperare il corpo di Giovanni Lo Porto, come chiesto dalla famiglia, e quali azioni vogliano intraprendere in tal senso;

se siano in possesso di maggiori informazioni sulle modalità operative adottate dalle forze americane durante l'attacco in cui è morto il cooperante italiano e i motivi del ritardo della trasmissione delle notizie al Governo italiano;

se siano a conoscenza di maggiori informazioni in possesso dei servizi italiani, dal rapimento alla morte di Lo Porto, dalla trattativa per la sua liberazione alla morte del cooperante, sino alla comunicazione del presidente Obama al nostro Paese;

se, al di là delle scuse poste dal presidente Obama al nostro Paese e ai familiari di Giovanni Lo Porto, non ritengano indispensabile rinegoziare con gli alleati ed in particolare con gli Stati Uniti le regole sui sequestri di persona sui teatri di guerra internazionali e sulle relative trattative per una cooperazione tra le varie forze di *intelligence*.

(3-01883)

RICCHIUTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'Enasarco (Ente di previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio) è stato spesso oggetto anche in passato di attenzione per l'andamento negativo emerso dai risultati di gestione e dalla scarsa trasparenza che da sempre ha caratterizzato l'operato della sua amministrazione;

stando alle ultime notizie stampa, riportate anche sul sito dell'ente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una nota del 10 febbraio 2015 ha comunicato alla fondazione Enasarco le sue osservazioni sulle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'ente in data 9 ottobre 2014; con la stessa nota il Ministero ha invitato l'Enasarco a procedere all'approvazione di un nuovo statuto che recepisca i rilievi formulati dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e a trasmettere il nuovo regolamento elettorale da sottoporre all'approvazione ministeriale;

con un comunicato stampa del 4 marzo 2015, il Consiglio di amministrazione della Fondazione informava di aver dato via libera al regolamento elettorale e al regolamento finanza precisando che l'approvazione dello statuto e del regolamento elettorale "costituisce la chiave di volta per costruire l'assetto normativo più adeguato per quella che è una vera e propria svolta storica nella vita della Fondazione: il passaggio, nella selezione dei vertici della Cassa, dal metodo della designazione ad opera delle parti sociali a quello dell'elezione da parte degli agenti e delle case mandanti";

rilevato che a quanto risulta all'interrogante nonostante la " svolta storica nella vita della Fondazione", né l'Enasarco né i Ministeri vigilanti, che pure hanno vagliato i testi, si sono attivati per rendere fruibili a tutti gli iscritti e ai diretti interessati i testi dei citati regolamenti, anche in considerazione dell'imminente rinnovo del consiglio di amministrazione e degli altri organi di governo della fondazione;

considerato che il ritardo nella pubblicazione delle regole per lo svolgimento delle elezioni impedisce il loro corretto svolgimento secondo regole democratiche; infatti la mancata o tardiva conoscenza delle norme in questione non consente a tutti i soggetti interessati di poter partecipare alla competizione elettorale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di doversi attivare con la massima sollecitudine per far sì che il regolamento elettorale e il nuovo statuto dell'Enasarco vengano resi pubblici e fruibili a tutti gli iscritti, nel rispetto del diritto riconosciuto a ciascun contribuente di poter accedere ai dati che riguardano la *governance* della fondazione.

(3-01884)

GINETTI - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
(3-01885)
(*Già* 4-03464)
CUCCA, LAI, ANGIONI - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
(3-01886)
(*Già* 4-01056)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
MANASSERO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
"Mercatone Uno" è un importante marchio storico emiliano specializzato nella distribuzione organizzata dei mobili e di complementi di arredo e casalinghi;
negli anni il gruppo, con i suoi 79 punti vendita dislocati in gran parte del territorio italiano, i suoi circa 4.000 dipendenti e un numero elevatissimo di clienti (stimato in circa 11 milioni) ha assunto nel settore dell'arredamento un ruolo di primo piano, con un giro di affari di svariati milioni di euro;
rilevato che a quanto risulta all'interrogante:
l'azienda ha annunciato ai sindacati la riduzione di circa il 50 per cento della rete di vendita, promuovendo una vendita straordinaria in 34 punti;
tale iniziativa preoccupa profondamente, in quanto è stata considerata come l'anticamera della chiusura definitiva di tali punti vendita;
nelle scorse settimane l'azienda ha presentato al tribunale di Bologna istanza di ammissione al concordato preventivo a causa del forte indebitamento che ha raggiunto i 425 milioni di euro, a fronte di un fatturato che nel 2014 è sceso a poco più di mezzo miliardo come risulta dai dati di preconsuntivo;
considerato che per quanto risulta all'interrogante:
la proprietà ha disertato l'audizione fissata per il 1° aprile 2015 al Ministero dello sviluppo economico convocata allo scopo di fare chiarezza sulle prospettive e sul futuro dell'azienda, allo stato sospesa tra l'ipotesi di imminenti licenziamenti e la trattativa con potenziali investitori interessati ad un marchio storico *leader* nel settore dell'arredamento;
a maggio è prevista la scadenza dei contratti di solidarietà sottoscritti a suo tempo dai lavoratori per consentire quel processo di riorganizzazione dei punti vendita richiesto dall'azienda, allo scopo di rilanciarla e renderla competitiva, contenendo, al contempo, il costo del lavoro e salvaguardando l'occupazione;
l'imminente scadenza dei suddetti contratti di solidarietà sommata alle forti preoccupazioni per la recente istanza di concordato preventivo, stanno generando profonda preoccupazione nei lavoratori che si dicono pronti alla mobilitazione, qualora l'azienda non dovesse fornire nei prossimi giorni garanzie sufficienti sul loro futuro lavorativo,
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risulti quale sia l'attuale situazione finanziaria del gruppo Mercatone Uno sulla base delle informazioni in possesso;
se ritengano di intervenire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con la massima sollecitudine presso la proprietà, favorendo l'accelerazione di un processo decisionale che consenta di giungere in tempi rapidi ad una soluzione che fornisca tutele e risposte concrete ai lavoratori e alle loro famiglie;
se, a fronte di tale grave situazione, non si ravvisi la necessità di attivare urgentemente un tavolo istituzionale per conoscere il piano industriale aziendale ed individuare le misure strutturali idonee a limitare gli effetti negativi sul piano occupazionale.
(3-01882)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CONSIGLIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali;
la disciplina prevede infatti che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito»;
il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;
è stato da poco presentato il disegno di legge AS 1747 di iniziativa parlamentare, recante "Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro";
il suddetto disegno di legge, nella relazione illustrativa, specifica di avere l'intento di integrare una disciplina incompleta in materia di punibilità e premialità nei confronti di coloro che non dispongano degli strumenti idonei a consentire il pagamento mediante POS;
con tale proposta si vorrebbero prevedere sgravi fiscali per coloro che abbiano provveduto a dotarsi di tali strumenti di pagamento e sanzioni, da quella pecuniaria fino alla sospensione dell'attività professionale e commerciale, per coloro i quali non provvedano ad adeguarsi al fine di consentire il pagamento attraverso il POS;
una simile previsione andrebbe però soltanto ad aggravare ulteriormente gli esercenti senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;
mentre, per i consumatori, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche commissioni esose, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti;
la percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, possa, in caso di utilizzo di bancomat, dallo 0,5 allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 fino al 4 per cento;
a questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge il 2-3 per cento del fatturato;
nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze, i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre all'interrogante sembra essere una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta i propri profitti;
il Governo Renzi ha perseverato nel sostenere i poteri economici del Paese, incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in genere, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;
a ciò si è aggiunto l'abbassamento del limite all'uso del contante, introdotto con l'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, riducendo ulteriormente il limite all'uso del denaro contante da 2.500 a 999,99 euro;
il decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, ha stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all'uso del contante, sia possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e per le agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro, gli adempimenti a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio restano comunque onerosi e ed è possibile usufruire di tale deroga soltanto quando l'acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana, né quella di uno dei paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato;

tali misure, oltre ad aver generato un aumento degli oneri finanziari e delle commissioni sulle singole transazioni a carico dei cittadini e a favore del sistema finanziario, sta determinando da tempo gravi ripercussioni su più settori, come il turismo, laddove sono sempre di più i turisti italiani che preferiscono trascorrere i viaggi o i periodi di vacanza in altri Paesi, dove possono pagare con denaro contante, piuttosto che restare in Italia e pagare con carta di credito o assegno bancario, ma soprattutto, ne stanno risentendo i flussi turistici provenienti dall'estero, da quelle aree o quei Paesi per cui non è possibile avere la deroga, che, come denunciano gli operatori del settore, hanno subito un grave calo dovuto alle nuove imposizioni sulla normativa in materia di tracciabilità;
risultano svantaggiati anche gli operatori economici di ogni settore stanziati nelle zone transfrontaliere che vedono ridursi il volume degli affari, non soltanto perché i cittadini dei Paesi limitrofi all'Italia preferiscono acquistare nei loro Paesi o altrove, ma anche perché gli stessi cittadini italiani, che abitano nelle zone di confine, possono facilmente recarsi nei Paesi confinanti per svolgere qualsiasi tipo di attività economica, compresa l'apertura di esercizi commerciali o attività d'impresa,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di: a) evitare che i soggetti sottoposti all'obbligo di accettare pagamenti elettronici per pagamenti sopra i 30 euro non siano ulteriormente gravati da sanzioni pecuniarie; b) agire presso il sistema bancario affinché lo stesso adotti percentuali favorevoli sulle commissioni dovute per il pagamento elettronico imposto ai soggetti dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
se non reputi opportuno assumere iniziative normative al fine di modificare al rialzo la soglia di tracciabilità dei pagamenti, valutati i disagi che tale disposizione sta arrecando a tutti i settori economici del Paese.
(4-03847)
CONSIGLIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
stando a quanto riporta la stampa locale friulana, le dotazioni di personale della Polizia di Frontiera al valico del Tarvisio (Udine) starebbero subendo sensibili decurtazioni, secondo il Coisp (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di Polizia), pari a non meno del 25 per cento dei suoi effettivi, in seguito alla decisione del Governo di trasferire parte dei suoi organici all'aeroporto lombardo di Bergamo, in vista dell'imminente inizio dell'Expo 2015 a Milano;
ben 14 agenti avrebbero già lasciato il presidio al Tarvisio e sembrano scarse le possibilità di un ripensamento, malgrado nel solo mese di marzo 2015 il reparto abbia arrestato 10 sospetti trafficanti di esseri umani;
la Procura di Udine ritiene in effetti imprudente la scelta di indebolire il presidio preposto al contrasto dell'immigrazione clandestina al Tarvisio, come prova la scelta del procuratore Raffaele Tito di recarsi il 13 aprile 2015 in visita al quartier generale della Polizia di Frontiera, insieme ai tre sostituti Lucia Terzariol, Andrea Gondolo e Claudia Finocchiaro;
lo stesso procuratore avrebbe espresso il dubbio che la decisione del Governo possa essere stata assunta senza valutarne approfonditamente le conseguenze, essendo la frontiera del Tarvisio la porta di accesso all'Italia per buona parte dell'Europa orientale e balcanica;
secondo la Procura di Udine, attraverso il Tarvisio, terminale della cosiddetta "rotta balcanica", tenterebbero infatti di entrare nel nostro Paese molti extracomunitari afghani, bengalesi, pakistani e siriani, che si concentrerebbero in Ungheria prima di dirigersi verso l'Italia;
sempre secondo il Coisp, il presidio della Polizia di Frontiera del Tarvisio mancherebbe anche dei mezzi adatti a trasportare presso la propria sede gruppi di 15-20 migranti che si presentano volta per volta ai confini e sarebbe perciò costretto a ricorrere a normali autoveicoli, nei quali possono al massimo essere trasportati 1 o 2 clandestini, senza adeguate garanzie sanitarie;
notizie simili giungono anche da altri presidi frontalieri: ad esempio, stando ad un comunicato stampa emesso dal sindacato autonomo di Polizia il 2 aprile 2015, 15 agenti della Polizia di Frontiera di Como risulterebbero in trasferimento presso l'aeroporto milanese di Malpensa, dove rimarranno per tutta la durata dell'Expo universale;

si ha quindi l'impressione che il Ministro in indirizzo abbia deliberatamente deciso di privilegiare la protezione degli aeroporti rispetto al monitoraggio delle frontiere terrestri,
si chiede di sapere:
se davvero sia proprio quello descritto in premessa l'orientamento strategico del Governo e quali ragioni vi siano dietro la scelta di privilegiare la difesa delle frontiere aeree rispetto a quella dei confini terrestri;
se il Governo non ritenga che lo smantellamento del presidio di Polizia alla frontiera del Tarvisio possa accrescere il rischio di infiltrazioni *jihadiste* per via terrestre, come sostiene la Procura di Udine, che non nasconde la propria preoccupazione per la prospettiva di un aumento degli afflussi di extracomunitari provenienti, attraverso la cosiddetta "rotta balcanica", da Stati nei quali l'Islam politico radicale ha molti adepti dediti al terrorismo;
se, come e quando il Governo intenda riparare all'errore, dotando di adeguate risorse umane e materiali i presidi della Polizia di Frontiera, in particolare quello al Tarvisio.
(4-03848)
AIELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'acufene è una patologia di cui non si sente parlare tutti i giorni. Eppure, in Italia affligge oltre il 10 per cento della popolazione. Studi recenti hanno calcolato che in Europa ne sarebbe colpito tra il 10 e il 20 per cento della popolazione;
viene generalmente definito acufene un disturbo costituito da rumori che vengono percepiti in un orecchio, in entrambi o, in generale, nella testa, e che possono risultare fastidiosi a tal punto da influire sulla qualità della vita di chi ne soffre. I rumori si originano all'interno dell'apparato uditivo, ma alla loro prima comparsa vengono illusoriamente percepiti come suoni provenienti dall'ambiente esterno. Spesso tale patologia viene liquidata come un 'disturbo fastidioso', ma in molti casi può degenerare fino a diventare una malattia invalidante dal punto di vista dell'assetto psicologico ed emozionale: si tratta, infatti, di un suono continuo e costante di diversa intensità (fischio o un ronzio). Nonostante l'acufene conduca, in casi estremi, a stati di forte depressione o addirittura alla morte per suicidio, non esiste ancora in Italia una ricerca finalizzata allo studio di questa patologia;
varie sono le classificazioni degli acufeni proposte dagli studiosi nell'arco di mezzo secolo: esistono gli acufeni "oggettivi", molto rari e che si presentano come suoni che si generano all'interno del corpo umano, come ad esempio quelli originati da un flusso vascolare particolare o da contrazioni muscolari. Con tecniche particolari, è possibile ascoltare dall'esterno il suono generato; ci sono gli acufeni "soggettivi", i più comuni e che si individuano nei casi in cui il soggetto percepisce un suono che non è ascoltabile dall'esterno e che può essere provocato da farmaci come l'aspirina (acido acetilsalicilico), da alcuni antibiotici (aminoglicosidi), ma anche da alcool, caffeina e antidepressivi. Le cause che determinano l'insorgere dell'acufene soggettivo sono spesso oscure;
considerato che:
l'associazione italiana Tinnitus-Acufene *onlus* (Ait) lotta per tutelare i 5 milioni di cittadini italiani portatori di questa patologia; ad esempio, per incentivare e canalizzare risorse nelle ricerca, l'associazione, nonostante viva delle sole quote associative e senza finanziamenti né pubblici né privati, si è anche fatta promotrice di borse di studio presso gli atenei di Trieste e Udine su argomenti attinenti agli acufeni;
l'associazione, che conta più di 2.000 iscritti in Italia, ha dato il via a studi di ricerca presso l'Università di Pavia, con la collaborazione della professoressa Paola Perin, e presso l'istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" di Milano, diretto dal professor Silvio Garattini;
in un periodo di grave recessione economica è impensabile che si possano portare avanti tali studi di ricerca senza un aiuto concreto da parte del Ministero della salute, che potrebbe dare un apporto sostanziale ai centri di ricerca nella definizione delle cause della malattia e nella definizione di un protocollo terapeutico efficace,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda intervenire riconoscendo, ai sensi del decreto ministeriale n. 329 del

1999 e successive modifiche, l'acufene come malattia cronica e invalidante, in modo da garantirne l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
se intenda, altresì, favorire le opportune iniziative affinché siano incentivati gli studi e le ricerche su tale grave patologia, dai quali sviluppare un protocollo terapeutico efficace.
(4-03849)
SCILIPOTI ISGRO' - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la crisi dei mutui *subprime* del 2008 ha posto in evidenza l'esigenza di tornare al "Glass-Steagall Act" del 1933, la legge bancaria che imponeva la divisione degli istituti bancari in commerciali e di affari: da una parte gli istituti che raccolgono risparmi da destinare alle imprese e ai cittadini, dall'altra quelle dedite alle speculazioni finanziarie operate con i soldi dei privati e di chi è consapevole di poterli perdere senza avere alcuna garanzia da parte dello Stato;
a giudizio dell'interrogante non è più tollerabile che le banche continuino a rischiare in borsa lucrando cospicui guadagni, salvo poi rivolgersi allo Stato per trovare riparo quando le speculazioni non vanno a buon fine;
ingenti risorse pubbliche sono state date dallo Stato al Monte dei Paschi di Siena per sanare debiti per miliardi di euro; circostanza, questa, non più accettabile, soprattutto in ragione del fatto che, nonostante la crisi, le banche sono restie a concedere denaro alle famiglie e alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura dell'apparato produttivo italiano;
una separazione degli istituti di credito in banche commerciali e d'affari è un'ipotesi valutata dai Parlamenti e dai Governi di quasi tutti i Paesi occidentali,
si chiede di conoscere se al Governo risulti che dal 2011 sia stato affrontato con la Banca d'Italia, per una valutazione approfondita, il tema di un'eventuale ridefinizione degli istituti bancari e di credito, dividendo il sistema in banche commerciali e banche d'affari, e qualora il tema, più volte sollevato dal Parlamento, non sia stata affrontato, il motivo di tale decisione.
(4-03850)
STEFANO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" prevede che il lavoratore che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità abbia il diritto non solo di fruire dei permessi mensili retribuiti di cui al comma 3 del citato articolo, ma anche di *scegliere* "ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere" e non possa essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede;
a quanto risulta all'interrogante una recente pronuncia del giudice del lavoro Lecce (sentenza 9 aprile 2015, n. 1326) ha affermato che la citata norma non vieta la possibilità di successione di persona nell'assistenza di familiare disabile, purché il beneficiario sia un solo soggetto; in tal senso, non sarebbe quindi contestata la possibilità che un lavoratore possa assicurare al portatore di *handicap* grave l'assistenza richiesta dalla legge, così sostituendosi ad altro familiare che, avendo cessato di prestare assistenza al primo, abbia perso tutti i connessi benefici, tra cui l'assegnazione agevolata della sede di servizio;
come si evince anche dalla citata pronuncia del tribunale di Lecce, l'eventuale subentro di un lavoratore all'altro nella prestazione dell'assistenza, non può prescindere dalla perdita, da parte del lavoratore originario, dei connessi benefici, tra i quali l'assegnazione agevolata della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, beneficio che è strettamente ed imprescindibilmente connesso con la prestazione assistenziale;
risulterebbe all'interrogante che alcune amministrazioni pubbliche dipendenti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in contrasto con i principi esposti, non provvedano a ripristinare, in caso di cessazione della prestazione assistenziale, la situazione originaria dei lavoratori assegnati alle sedi agevolate, i quali quindi si troverebbero ad usufruire indebitamente di benefici per i quali è decaduta la sottesa motivazione giuridica,
si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di situazioni nelle quali alcune amministrazioni pubbliche dipendenti dal suo dicastero risultino inerti nell'ottemperanza ai principi di cui in premessa;
quali provvedimenti di propria competenza, in caso di positivo riscontro, intenda adottare nei confronti delle suddette amministrazioni.
(4-03851)
SERRA, BERTOROTTA, MORONESE, CRIMI - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
da notizie di stampa ("il Fatto quotidiano" del 20 aprile 2015) si è appreso che nel fenomeno dell'immigrazione clandestina si cela un vero e proprio commercio umano, organizzato, strutturato e specializzato al fine di ottimizzare i guadagni da parte dei vertici delle organizzazioni che lo governano;
ogni migrante è ben identificato attraverso l'assegnazione di un apposito codice, al fine di gestire in modo certo lo scambio di persone provenienti dal Sudan, dalla Nigeria, dal Mali e dal Senegal con altre organizzazioni. I migranti distribuiti in 2 magazzini nella città di Tripoli, con la collaborazione di soldati libici, vengono spediti in Sicilia per poi essere inviati in varie parti d'Italia e d'Europa (Norvegia, Svezia, Danimarca, Regno Unito) attraverso 2 cellule, situate a Roma e a Milano;
si tratterebbe a ben vedere di un'organizzazione intercontinentale che vanterebbe appoggi e sostegno anche tra alcuni esponenti, evidentemente corrotti, dell'esercito libico. Il procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, e il procuratore aggiunto, Maurizio Scalia, conducono un'indagine sulla vicenda;
nell'indagine, condotta anche attraverso l'uso di intercettazioni, sarebbe emerso che oltre alla mera attività di "vettore marittimo", l'organizzazione si occuperebbe di garantire ai migranti, in partenza dalla Libia, di giungere ad una destinazione europea anche attraverso la corruzione di militari libici, per acconsentire alla fuga di migranti detenuti nelle carceri locali, e altresì agevolando la fuga dai centri di accoglienza italiani;
il centro accoglienza richiedenti asilo (CARA) di Mineo è stato impiegato per nascondere temporaneamente migranti clandestini con altre destinazioni. A Catania, tra i vari centri, il centro logistico dell'organizzazione parrebbe sia stato il locale denominato "Alì Babà";
considerato che:
tra le persone indagate, a quanto risulta agli interroganti, vi sarebbero Ermias Ghermay e Medhane Yehdego Redae ritenuti tra i più importanti e pericolosi trafficanti che operano sulla cosiddetta rotta libica. L'organizzazione sarebbe strutturata in diverse cellule di cui una presente in Italia e guidata da eritrei che vivrebbero stabilmente in città come Milano, Palermo, Agrigento e Catania;
la cellula italiana, in particolare, sarebbe specializzata nell'organizzare le fughe dei migranti dai centri di accoglienza in cambio di denaro, la cui entità varierebbe a seconda del "servizio offerto", dando loro supporto al fine di raggiungere altri Paesi europei come la Germania, la Svezia e la Norvegia. L'indagine rappresenta un filone dell'inchiesta già avviata a fine 2013 a seguito del tragico naufragio di migranti davanti alle coste di Lampedusa,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se abbiano, nell'ambito delle rispettive competenze, adottato o intendano adottare provvedimenti a riguardo, anche di carattere normativo;
se l'Italia sia il Paese più importante, a prescindere da aspetti geografici, nella gestione della logistica dell'organizzazione e quale sia realmente il ruolo e la funzione che il territorio italiano assume in quello che sembra essere, a tutti gli effetti, un commercio internazionale di esseri umani estremamente organizzato.
(4-03852)
GIROTTO, PETROCELLI, CASTALDI, BERTOROTTA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa* - Premesso che:
nei giorni 8 e 9 dicembre 2014 si è svolta a Vienna la Conferenza sull'impatto umanitario delle armi nucleari, alla quale hanno partecipato anche 2 funzionari del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale;
al termine della conferenza l'Austria, Paese ospitante, ha predisposto un impegno denominato "Austrian Pledge", offerto alla firma di tutti gli Stati, in cui i firmatari si impegnano a colmare il vuoto giuridico che ancora impedisce il divieto e l'eliminazione delle armi nucleari;
all'invito hanno aderito finora 73 Stati, fra cui la Santa Sede, San Marino e diversi Paesi europei tra i quali non figura l'Italia;
considerato che nel messaggio inviato il 7 dicembre 2014 alla Conferenza sull'impatto umanitario delle armi nucleari di Vienna, Papa Francesco ha auspicato che le armi nucleari "vengano vietate una volta per tutte",
si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere affinché il nostro Paese aderisca all'"Austrian Pledge", anche in vista della Conferenza che si terrà a New York dal 27 aprile al 22 maggio 2015 per la revisione del trattato di non proliferazione nucleare, il cui articolo VI impegna i Paesi firmatari, fra cui l'Italia, ad assumere iniziative per un trattato che conduca al disarmo nucleare "generale e completo".
(4-03853)
CONSIGLIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) aveva previsto l'introduzione di possibili rimodulazioni delle aliquote di imposta e di riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni al fine di assicurare un maggior gettito tributario pari a 3 miliardi nel 2015, a 7 miliardi nel 2016 e a 10 miliardi a decorrere dal 2017;
la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha semplicemente ridotto gli obiettivi di maggior gettito atteso, fissati in 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e in 6.272 milioni di euro a decorrere dal 2017;
le clausole di salvaguardia inserite nell'ultima legge di stabilità investono diversi settori e prevedono l'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto: per l'ordinaria si passerà dall'attuale 22 per cento al 24 per cento nel 2016, al 25 per cento nel 2017, fino al 25,5 per cento nel 2018; per quella ridotta, dall'attuale aliquota agevolata pari oggi al 10 per cento si arriverà al 12 per cento nel 2016 fino al 13 per cento nel 2018;
gli effetti positivi in termini di finanza pubblica sono stati valutati pari ad un incremento di 12.814 milioni nel 2016, di 19.221 milioni nel 2017 e di 21.965 milioni (per effetto dell'aumento delle accise oltre che dell'IVA) a decorrere dal 2018;
secondo il combinato di queste 2 previsioni, a legislazione vigente, il maggior gettito atteso sarà pari ad un aumento di 16 milioni di euro nel 2016, di 25,5 milioni nel 2017 e di 28 milioni nel 2018;
le ulteriori clausole di salvaguardia previste nella legge di stabilità per il 2015, che potrebbero aumentare il gettito, riguardano l'introduzione del meccanismo dello *split payement*, che permette alle pubbliche amministrazioni di poter pagare le prestazioni di servizi e l'acquisto di beni al netto dell'IVA, e l'estensione del *reverse charge*, ossia dell'inversione contabile, a diversi settori;
nel caso in cui l'Unione europea non dovesse rilasciare l'autorizzazione derogatoria scatteranno le clausole di salvaguardia relative all'aumento delle aliquote di accisa sui carburanti per assicurare un maggiore gettito pari a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015;
il Governo ha più volte dichiarato il suo intento di eliminare tali clausole di salvaguardia, ma nel Documento di economia e finanza non sembrano esserci le giuste misure necessarie a scongiurarle;
includendo gli effetti relativi all'aumento delle aliquote IVA, a partire dal 2016, e delle accise a partire dal 2018, nel Documento di economia e finanza si specifica che la pressione fiscale passerà dal 43,5 per cento nel 2014 al 43,7 per cento nel 2019, aumentando al 44,1 per cento nel 2016 e nel 2017;
l'indebitamento netto è confermato rispetto ai valori dell'autunno 2014 pari a 2,6 nel 2015, 1,8 nel 2016 e 0,8 nel 2017;
nel Documento di economia e finanza è previsto che si scongiuri l'attivazione della clausole di salvaguardia attraverso un "miglioramento del quadro macroeconomico", ossia un aumento del gettito, e attraverso una "flessione della spesa per interessi rispetto alle previsioni dello scorso anno", che

dovrebbe portare ad un effetto complessivo pari allo 0.4 per cento del PIL;
allo stesso fine si prevedono interventi di revisione della spesa per una percentuale del Pil pari allo 0,6 per cento;
tali misure si dovrebbero quindi tradurre, da un lato, in 6,44 miliardi in base alla riduzione temporanea dei tassi e alla presunta crescita strutturale e, dall'altro, il 9,66 miliardi di *spending review;*
nel caso in cui gli obiettivi di bilancio non dovessero essere raggiunti, le clausole di salvaguardia entreranno in vigore per assicurare i previsti incrementi di gettito fiscale, con gravissime ripercussioni sulla nostra economia;
in tutte le stime, da quelle dell'ISTAT a quelle OSCE fino alle previsioni del Fondo monetario internazionale, la tiepida ripresa in atto è frutto di favorevoli congiunture esterne, quali la ripresa delle esportazioni che non deriva certo da *trend* positivi della domanda interna e degli investimenti, rimasti ancora sui livelli stimati nei periodi di recessione;
un ulteriore incremento dell'IVA potrebbe favorire solo l'economia sommersa, generando conseguenze ben più gravi per i conti pubblici, poiché si potrebbero rendere a loro volta necessarie ulteriori misure di *austerity* a causa del mancato gettito derivante dall'incremento delle aliquote sui beni di consumo, contrariamente all'ultima raccomandazione del Fondo monetario internazionale che considera invece adeguato smorzare l'austerità per favorire la ripresa economica;
la Banca d'Italia inizialmente aveva bocciato duramente la legge di stabilità, sostenendo che più elevata è l'imposizione (come aveva infatti notato il vice direttore Signorini nell'audizione alle Camere) tanto maggiore è l'incentivo all'occultamento delle transazioni finanziarie;
tali considerazioni, derivate da seri dubbi coltivati dalla Banca d'Italia in merito al gettito in entrata, proprio per il possibile effetto dell'attivazione delle clausole di salvaguardia, sono considerate dall'istituto di credito nazionale "come soluzioni che rispecchiano difficoltà e ritardi nell'effettiva realizzazione della revisione della spesa pubblica",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno presentare al più presto un piano dettagliato di misure di *spending review* tali da poter efficacemente garantire la disapplicazione delle clausole di salvaguardia relative all'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise sul carburante, al fine di prevedere dei concreti e subitanei effetti positivi sui saldi, considerato anche il fatto che, a differenza delle passate manovre finanziarie, in cui le clausole venivano poste a salvaguardia di un risultato di altre misure di esito incerto, le attuali disposizioni relative agli aumenti dell'IVA sono già in vigore.
(4-03854)
AUGELLO - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'interno* -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
con precedente atto di sindacato ispettivo (4-03765) era già segnalata l'anomala situazione che si era verificata a Roma, durante le vacanze scolastiche di Pasqua del 2015, per effetto di un'illegittima attuazione dell'atto unilaterale che attualmente disciplina il contratto decentrato del personale comunale ai danni delle docenti e delle educatrici delle scuole d'infanzia;
in quell'occasione, infatti, centinaia di maestre ed educatrici erano state costrette dall'amministrazione a presentarsi presso i municipi durante l'orario di lavoro, per svolgere inesistenti compiti amministrativi, trovandosi di fatto a stazionare per ore, e senza alcuna mansione, nelle aule dei Consigli municipali o in qualche stanza del municipio di appartenenza, raggruppate senza alcun rispetto per la lettera del decreto legislativo n. 81 del 2008;
le insegnanti e le educatrici, giustamente irritate per questo trattamento, che tra l'altro costituisce un'esplicita violazione del codice civile e del contratto di lavoro, avevano in quella circostanza espresso il loro dissenso a diversi organi di stampa, mentre su alcune testate *on line* erano apparse le vergognose immagini delle maestre, assiepate in gruppi di 30-40 unità, nelle stanze dei municipi e nelle aule dei Consigli;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
in data 22 aprile 2005 il direttore del Dipartimento dei servizi educativi e scolastici ha trasmesso una

nota riservata a tutti i direttori di municipio, che l'interrogante ha pubblicato integralmente sulla propria pagina "Facebook", invitandoli ad assumere provvedimenti disciplinari nei confronti delle insegnanti e delle educatrici che avessero fornito "sia ai media che ai genitori dei piccoli utenti, informazioni non corrette circa l'applicazione dei nuovi istituti contrattuali";
nella nota si sottolinea un improbabile riferimento al "codice di comportamento del personale capitolino" (delibera di Giunta comunale n. 429/2013) che invero si limita a sanzionare il dipendente che non si astenga da "dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione";
non di meno la missiva si spinge fino a ritenere "un'offesa" il fatto che "detto personale abbia utilizzato i mass media per porre all'attenzione dell'opinione pubblica i propri censurabili comportamenti, non solo fornendo dichiarazioni ai giornali, ma anche inviando foto ed utilizzando altri e più moderni mezzi di comunicazione";
è necessario rilevare come questi intenti sanzionatori si esercitino su temi contrattuali, cioè su forme pattizie di accordi che non ammettono in nessun caso che una delle due parti detenga il monopolio e l'esclusiva della correttezza interpretativa, men che mai su un atto unilaterale sul quale è legittimo esprimere critiche, riserve e censure, anche quando l'amministrazione non le ritenga corrette, restando impregiudicato il dovere di verificare le informazioni e di pubblicare eventuali rettifiche o smentite da parte degli organi di stampa;
inoltre nessun regolamento può travolgere l'articolo 21 della Costituzione italiana e l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riconoscono non solo la libertà di espressione a ciascun cittadino italiano ed europeo, ma anche il diritto di comunicare le proprie opinioni e, per la stampa, di poterle registrare, pubblicandole;
la circolare è già stata aspramente criticata dall'associazione romana della stampa, come ha ampiamente riportato il quotidiano "la Repubblica" del 26 aprile, mentre il rilievo della vicenda ha assunto dimensioni nazionali con l'intervento dell'ordine dei giornalisti, che il 27 aprile dal proprio sito ha espresso la propria preoccupazione per i concetti espressi nel documento del Comune,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per ripristinare nella città di Roma il rispetto minimo del diritto di ciascun dipendente ad esprimere le proprie opinioni, prima che la catena gerarchica incautamente attivata con la lettera riservata, richiamata in premessa, induca i dirigenti capitolini ad assumere iniziative disciplinari che getterebbero discredito sull'immagine di Roma e risulterebbero, oltre tutto, soccombenti di fronte a qualsiasi giudice del lavoro.
(4-03855)
CENTINAIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
lunedì 27 aprile 2015, il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, è stato oggetto di una grave aggressione mentre si accingeva ad un sopralluogo dell'Hotel House di Porto Recanati (Macerata). Uno stabile di 17 piani e 480 appartamenti occupato da oltre 2.000 persone, la maggior parte delle quali immigrati;
da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, il 23 aprile uno degli occupanti dell'edificio Hotel House è stato arrestato con l'accusa di essere un membro di una cellula terroristica di matrice fondamentalista islamica attiva nel nostro Paese;
l'occupazione dell'Hotel House è da tempo considerata una situazione emergenziale per l'impatto sociale che comporta. Lo stabile, infatti, è noto per essere una zona franca di fenomeni criminali legati allo spaccio di droga e alla detenzione e vendita di armi;
è certamente una grave responsabilità a giudizio dell'interrogante aver permesso che in questo stabile si potesse registrare una condizione di illegalità così ad alto rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico;
il segretario federale della Lega Nord, in virtù del ruolo politico e della responsabilità insita nel suo agire in rappresentanza delle istanze dei cittadini, ha sentito il dovere di recarsi *in loco* per accertare e denunciare la situazione di alta pericolosità sociale insita nell'occupazione massiccia e incontrollata dell'edificio hotel House;
al segretario della Lega Nord è stato impedito fisicamente di avvicinarsi all'entrata dello stabile

occupato. L'ingresso dello stabile era, difatti a quanto risulta all'interrogante presidiato dagli occupanti, da militanti dell'antagonismo anarco-insurrezionalista dei centri sociali, da noti esponenti del Partito Democratico e della sigla sindacale CGIL;
se da un lato è inaccettabile un sistema reiterato di manifestazioni violente inscenate da frange estreme e incontrollate dell'antagonismo, dall'altro, è ben più grave che membri del partito di maggioranza, che ha come segretario lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, esponendo i simboli di appartenenza, siano stati protagonisti di questa violenta azione nei confronti di un segretario di uno dei partiti politici dell'arco costituzionale;
a giudizio dell'interrogante è manifesta l'ipocrisia di una certa sinistra democratica, che da un lato ricorda il 25 aprile, cantando la canzone simbolo della resistenza "Bella Ciao", sottolineando l'amarezza di un risveglio turbato dall'invasore, e dall'altro lato veste i panni dell'invasore per impedire fisicamente la libertà di movimento ad un esponente politico, la cui azione è sostenuta da migliaia e migliaia di cittadini che con il proprio libero voto lo hanno deputato a loro rappresentante;
tali episodi non possono essere sottovalutati. Il nostro Paese, infatti, ha già vissuto periodi molto bui dove le frange estreme, protette indirettamente dai partiti riconosciuti, passarono dalla contrapposizione politica violenta al vero e proprio terrorismo;
le frange estreme e violente dell'antagonismo di estrema sinistra hanno concentrato le loro azioni criminali nei confronti del movimento politico della Lega Nord. Con un'organizzazione paramilitare mettono in atto aggressioni fisiche, presidi per contrastare la libertà di manifestazione, intimidazioni minatorie, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e attentati verso le sedi politiche;
l'antagonismo extraparlamentare è alimentato da atteggiamenti incoerenti di alcune strutture legate ai partiti riconosciuti nell'arco costituzionale, che se da una parte si dissociano dinnanzi all'utilizzo della violenza come strumento di affermazione politica, dall'altra partecipano e sovvenzionano queste strutture come se fossero delle organizzazioni parallele per alcune attività di partito;
è auspicabile, considerato il carattere politico ed intimidatorio dell'azione violenta intrapresa contro Salvini, una vasta solidarietà da parte di istituzioni e partiti;
ai cittadini tutti ed in particolar modo quando sono chiamati, attraverso l'espressione legittima dell'esercizio del voto, a ricoprire cariche politiche di rappresentanza, deve essere garantito nei limiti stabiliti dalla Costituzione il diritto di esprimere e manifestare le proprie idee;
considerata la recrudescenza di tali fenomeni criminali, è necessario intervenire anche attraverso l'utilizzo dello strumento della normativa d'urgenza, prevedendo una forma giuridica similare a quella adottata per il contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive (DASPO), nei confronti dei soggetti noti alle Forze dell'ordine per l'appartenenza a movimenti extraparlamentari che fanno dell'uso della violenza uno strumento di contrapposizione politica. È tempo di introdurre nel nostro ordinamento giuridico il DAMPO (divieto di accedere alle manifestazioni politiche), prima che il nostro Paese rischi di tornare a vivere "gli anni di piombo",
si chiede di sapere:
quali misure il Governo ritenga di dover assumere per garantire a tutti i cittadini la libertà di espressione e manifestazione delle proprie idee nei limiti stabiliti dalla Costituzione e quali strumenti intenda predisporre per arginare le derive violente messe in atto dalle frange estreme extraparlamentari che si autodefiniscono movimenti antagonisti;
quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare per denunciare la condotta a giudizio dell'interrogante irresponsabile di noti membri di partiti politici presenti nell'arco costituzionale che direttamente o indirettamente proteggono e legittimano le manifestazioni delle frange violente dell'antagonismo extraparlamentare.
(4-03856)
DE POLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (denominato ISEE) sono inserite anche le prestazioni assistenziali, come sancito dall'art. 5 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n.

201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (chiamato comunemente "Salva Italia") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, ed il successivo decreto ministeriale del 7 novembre 2014, è stata completata la riforma dell'ISEE, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e la successiva circolare INPS n. 48 del 2015 ha reso noto le soglie ISEE 2015 ricalcolate con i nuovi criteri previsti dalla riforma;
l'indennità di accompagnamento perde quindi il suo specifico carattere di indennità utile per il raggiungimento dell'indipendenza al disabile, in forza della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014": in questo modo le provvidenze assistenziali sono da considerarsi delle fonti di reddito, come se fossero delle entrate da attività lavorativa e, come tali, soggette a tassazione, anche se con alcune correzioni e relative franchigie;
l'11 febbraio 2015 il TAR Lazio, attraverso le sentenze n. 2425, 2458 e 2459/2015, ha stabilito che i criteri per la definizione del nuovo ISEE, debbano essere ridefiniti, in quanto l'articolo 4 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, nella parte in cui prevede che nel reddito complessivo siano conteggiate anche le indennità e le pensioni percepite dai soggetti disabili, è da considerarsi illegittimo, dichiarando illegittime anche le varie franchigie per i disabili non autosufficienti sia minorenni che maggiorenni visto che: "Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di "reddito", che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità", quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico";
in questo coacervo di leggi, decreti e sentenze si verificheranno sicuramente a giudizio dell'interrogante disguidi tali da generare incertezza e confusione proprio in quella fascia di popolazione che va, invece, protetta ed agevolata,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione nelle sedi competenti, affinché si possano adottare le più appropriate iniziative per modificare le anomalie normative che le sentenze emesse dal TAR Lazio hanno evidenziato e rimodulare i criteri per i conteggi ISEE, in modo tale da non penalizzare ancora quelle persone già colpite dalla disabilità.
(4-03857)
DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che:
da fonti di informazione si apprende che, nei giorni scorsi, un gruppo di lavoratori dell'azienda "Cordioli" di Valeggio sul Mincio (Verona), che fa capo al gruppo "Tosoni" di Villafranca, ha proclamato uno sciopero a oltranza, affinché siano rispettati gli accordi adottati per il saldo dei loro salari;
la vicenda, però, non è episodica: infatti i lavoratori sono nelle stesse condizioni nelle quali versano gli altri dipendenti del gruppo, specializzato nel settore delle grandi costruzioni e nel mercato ferroviario, che conta complessivamente oltre 500 occupati;
l'azienda, però, pare non possa pagare perché attende importanti accrediti finanziari da Expo, al punto che il presidente del gruppo, Bruno Tosoni, ha inviato una denuncia al Commissario dell'Expo, Giuseppe Sala, al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, ed al Governo per rendere noto che il gruppo, dopo aver concluso i lavori di costruzione del ponte di accesso a Expo, vanta un credito, ormai scaduto, di oltre 6 milioni di euro;
risulta evidente che, se questo e altri crediti non saranno saldati, non ci saranno le risorse sufficienti per pagare tutti gli stipendi che spettano ai dipendenti;
i lavori di costruzione del ponte sono stati già conclusi ed il mancato pagamento è una grave anomalia per la quale il Governo deve impegnarsi per trovare al più presto una soluzione. L'Expo deve essere un traino e non un elemento che getta nella crisi le migliori e più sane imprese italiane che vedono, in

questo modo, minacciata anche la loro futura prospettiva industriale,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle competenti sedi, affinché si chiarisca la vicenda, poiché appare quanto meno strano che l'Expo, da evento straordinario di promozione del sistema-Paese, si trasformi in un vero e proprio freno per le imprese italiane ed un danno per le centinaia di lavoratori senza stipendi da mesi.
(4-03858)
DI BIAGIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
come pubblicato sul sito *internet* "MeridioNews" in data 28 gennaio 2015, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, Francesco Messina, ha emesso nel dicembre 2014 un'ordinanza di custodia cautelare per 6 persone, mentre altre 7 sono indagate a piede libero, nell'ambito di un'indagine su un supposto sistema di illecita gestione degli appalti nella città di Trani;
le indagini del pubblico ministero di Trani, Michele Ruggiero, ruotano attorno ad un appalto di oltre 2 milioni di euro per la vigilanza degli immobili comunali, aggiudicato nel 2013 alla società palermitana Sicurcenter: i reati ipotizzati dagli investigatori vanno dalla concussione alla corruzione elettorale, dalla turbata libertà degli incanti a quella della libertà del procedimento di scelta del contraente;
secondo l'accusa fin dal suo inizio la gara sarebbe stata oggetto di attività manipolative, con accordi clandestini e collusioni tra Damascelli e con Lisi della Sicurcenter;
in particolare, a capo dell'ipotizzato comitato d'affari vi sarebbe il sindaco di Trani, Luigi Nicola Riserbato, finito agli arresti assieme al funzionario comunale Edoardo Savoiardo, all'ex vicesindaco Giuseppe Di Marzio, al consigliere comunale Nicola Damascelli, all'ex consigliere Maurizio Musci e all'ex amministratore unico dell'ex municipalizzata Amiu, Antonello Ruggiero;
tra gli indagati a piede libero risultano invece alcuni responsabili della società di vigilanza privata Sicurcenter, come Francesco Lupo, che, secondo l'ordinanza, sarebbe dirigente della filiale Bari-Santo Spirito della Sicurcenter, dopo un paio d'anni passati alla Sicurtransport di Palermo;
la Sicurcenter risulterebbe anche vincitrice definitiva della gara espletata nell'AMIU SpA di Trani, società totalmente controllata dal Comune di Trani e di cui amministratore è Antonello Ruggiero, che insieme a Riserbato e Damascelli, avrebbe deciso assunzioni e licenziamenti di personale, secondo logiche asseritamente clientelari, di scambio o di vicinanza politica;
considerato che:
la Sicurcenter SpA è una delle 6 società che fa parte del gruppo Basile, la più importante compagine di vigilanza privata in Italia, che detiene fra l'altro Sicurtransport, KSM, Saetta Trasporti, Argo e, dalla scorsa estate, Ivri, ovvero gli storici" Istituti di vigilanza riuniti d'Italia";
risulta all'interrogante che tra i clienti del gruppo, oltre a importanti società private, quali Feltrinelli, Ibm, Auchan, Bnl, D&G, Fininvest, Mediaset e Università Bocconi, vi siano enti e società pubbliche di primaria rilevanza, tra i quali INPS, RAI e Poste italiane SpA, oltre a diversi aeroporti siciliani;
la società coinvolta risulta avere salde connessioni con la politica: Rosario Basile è stato vicepresidente dell'UNIV, l'Unione nazionale degli istituti di vigilanza, poi componente del direttivo di Confindustria Caltanissetta, Presidente vicario di Confindustria Palermo con delega ai rapporti istituzionali, candidato UDC nel 2013 e attualmente è presidente del consiglio di amministrazione dell'IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia;
inoltre nel consiglio di amministrazione della Sicurtransport siedono Salvatore Finazzo, anche noto per essere, come si legge su "la Repubblica" del 1° gennaio 2015, il più facoltoso consigliere comunale di Palermo e Stefano De Luca, presidente del Partito liberale italiano, che ha svolto due mandati nel Parlamento italiano e uno in quello europeo,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che quanto premesso corrisponda al vero;
di quali notizie disponga il Governo;
quali iniziative il Governo intenda adottare, anche tramite i propri poteri di iniziativa legislativa, al fine di garantire la piena legalità e prevenire conflitti di interesse in un settore, qual è quello della vigilanza privata, che tocca primari interessi pubblici, e che tuttavia evidenzia ciclicamenente gravi criticità, in

particolare rispetto alla questione degli appalti;
se non intenda confrontarsi sulla legalità degli appalti nel settore, con l'autorità anticorruzione ANAC, con particolare riguardo per gli appalti delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale o parziale partecipazione pubblica.
(4-03859)
DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
in data 28 maggio 2014 è entrata in vigore la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" (*Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n.121 del 27 maggio 2014);
uno dei principali obiettivi di questa proposta di legge era di agevolare le imprese e le cooperative alla realizzazione di alloggi sociali da destinare alla locazione agevolata e al riscatto, per salvaguardare i posti di lavoro delle imprese e/o cooperative che versano in gravi difficoltà e, nel contempo, aumentare l'offerta abitativa di alloggi sociali da destinare alle famiglie che hanno difficoltà a trovare offerte accessibili nel libero mercato edilizio;
a tale scopo l'art.6, comma 1, prevede un'agevolazione fiscale per i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali che non concorreranno alla "formazione dei redditi di impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore di produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40% " ma, la cui efficacia, è però subordinata, ai sensi dell'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, che deve essere richiesta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (c.2);
a tutt'oggi, nonostante le numerose richieste, il Ministero non ha ancora comunicato se la citata richiesta è stata fatta e in tal caso quale sia stato l'esito;
tale inerzia provoca un grave danno alle aziende e cooperative coinvolte che non potranno usufruire di tale sgravio fiscale per i redditi dell'anno 2014, cosa che avrebbe permesso loro di avere maggiore liquidità dando ampio respiro in questa già grave condizione economica e che avrebbe concesso di salvaguardare tanti posti di lavoro, permettendo, al contempo, l'immissione nel mercato edilizio di nuovi alloggi sociali che avrebbero fatto da ammortizzatore per tutti quei nuclei familiari che oggi vertono in gravi difficoltà economica,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione per sollecitare efficacemente la risposta dell'Unione europea, affinché tali disposizioni non siano le consuete pastoie burocratiche che hanno conseguenze opposte allo scopo che si prefiggono inizialmente ma, in via del tutto prioritaria, siano invece uno stimolo alla ripresa economica della quale il nostro Paese ha tanto bisogno.
(4-03860)
DI BIAGIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il settore delle biomasse solide contribuisce in maniera significativa al settore nazionale delle energie rinnovabili con il 2,3 per cento dell'elettricità rinnovabile prodotta;
da ciò derivano anche importanti ricadute in termini occupazionali con il mantenimento stabile di circa 11 addetti per MW installato ovvero 1,6 addetti per GWh prodotto per circa 4.200 unità lavorative coinvolte;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, recante "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" ha disciplinato la transizione dal previgente sistema dei certificati verdi al nuovo meccanismo incentivante da applicarsi a quegli impianti che hanno diritto a fruire di un periodo residuo di incentivazione successivo al 2015;
tale sistema dovrebbe garantire una continuità nel riconoscimento di idonei ed efficaci strumenti di compensazione economica e di stabilizzazione dei ricavi, con particolare riferimento ai produttori titolari di impianti la cui attività richiede oneri di esercizio in prospettiva superiori al prezzo di vendita

dell'energia;
l'art. 19 del citato decreto ministeriale ha introdotto, per il periodo di incentivazione successivo al 2015, criteri di determinazione dell'incentivo spettante alla produzione di energia rinnovabile mediante impianti a biomassa, differenziati rispetto a quelli applicabili alle altre fonti rinnovabili;
più precisamente l'art 19, al comma 1, ha statuito che "per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012" il valore del parametro "Re" non esprime il prezzo medio dell'energia elettrica determinatosi di anno in anno sul mercato, ma "è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012";
tale soluzione è stata adottata in quanto, alla luce degli orientamenti economici al tempo prevalenti, la struttura dei prezzi dell'energia elettrica risultava prevalentemente basata sull'impiego di cicli combinati a gas, con la conseguente previsione di un sostanziale mantenimento dei prezzi intorno al livello registrato nel biennio 2011-2012;
così non è stato in quanto nel corso del biennio 2012 - 2014 il prezzo di mercato dell'energia elettrica ha subito un radicale decremento;
ciò comporta che a fronte di un prezzo di mercato inferiore rispetto a quello fisso, espresso dal parametro "RE", il valore dell'incentivo riconosciuto alla produzione energetica delle biomasse subirà un'evidente riduzione, con l'effetto che la relativa attività di produzione subirà un importante calo di reddito che potrebbe pregiudicare la stabilità economica e la sopravvivenza del settore;
ad oggi nessuna iniziativa è stata intrapresa da parte del Governo nella direzione di cercare una soluzione strutturale alla situazione del comparto citato che salvi l'occupazione diretta ed indiretta e gli investimenti realizzati, i quali, ricordiamo, sono quasi tutti stati fatti da imprese nazionali avvalendosi di tecnologie ed imprese nazionali;
si rende necessario a giudizio dell'interrogante individuare soluzioni e metodologie per incentivare lo sviluppo economico nazionale che non pregiudichino interi comparti produttivi;
appare indispensabile un intervento, anche di carattere normativo, che introduca delle misure che consentano di riequilibrare i margini di redditività del settore consentendone la sopravvivenza ed evitando di mettere in pericolo anche i profili occupazionali;
deve infatti tenersi presente che il settore delle biomasse e del relativo indotto impiegano un elevato numero di unità lavorative, stimate in circa 4.000, che a fronte di una crisi del settore farebbero profilare notevoli problemi di carattere occupazionale che necessariamente coinvolgerebbero il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, intendano adottare al fine di salvaguardare l'attività produttiva delle biomasse;
quali misure intendano predisporre al fine di preservare la sopravvivenza di un settore che nel quadro delle fonti rinnovabili consente anche importanti ricadute in termini occupazionali.
(4-03861)
DI BIAGIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è stato approvato al Senato l'ordine del giorno G5.100 a firma del sottoscritto che, in relazione al comparto di produzione di energia elettrica con impianti alimentati a bioliquidi sostenibili, impegnava il Governo a valutare l'opportunità di rivedere in tempi certi le disposizioni introdotte dai commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 5 del provvedimento citato, anche tenendo conto delle misure finora vigenti in materia, al fine di una più ampia salvaguardia del comparto, che si fondi sulla tutela delle potenzialità produttive, economiche ed occupazionali (oltre 6.000 addetti tra diretti ed indiretti) dello stesso sul medio-lungo periodo (ferme restando le esigenze di contenimento della spesa complessiva per gli incentivi erogati) e al fine di garantire un'auspicata armonia normativa e procedurale con quanto sancito dalla disciplina previgente;
a fronte della soluzione strutturale previgente cancellata con il cosiddetto "decreto fare", si è instaurato

un regime provvisorio di incentivazione che terminerà entro il 2015 ed a cui seguirà un periodo di inevitabile crisi dell'intero comparto;
ad oggi nessuna iniziativa è stata intrapresa da parte del Governo nella direzione di cercare una soluzione strutturale alla situazione del comparto citato che salvi l'occupazione diretta ed indiretta e gli investimenti realizzati, i quali, si ricorda, sono quasi tutti stati fatti da imprese italiane avvalendosi di tecnologie ed imprese nazionali;
si rende necessario a giudizio dell'interrogante individuare soluzioni e metodologie per incentivare lo sviluppo economico nazionale che non pregiudichino interi comparti produttivi;
appare indispensabile altresì un intervento, anche di carattere normativo, che introduca delle misure che consentano di riequilibrare i margini di redditività del settore, consentendone la sopravvivenza ed evitando di mettere in pericolo anche i profili occupazionali;
deve infatti tenersi presente che i settori dei bioliquidi e del relativo indotto impiega un elevato numero di unità lavorative, stimate in circa 5.000, che a fronte di una crisi del settore farebbero profilare notevoli problemi di carattere occupazionale che necessariamente coinvolgerebbero il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, intendano adottare al fine di salvaguardare l'attività produttiva del comparto della produzione di energia elettrica da bioliquidi, anche in relazione agli impegni assunti con l'ordine del giorno citato in premessa;
quali misure intendano predisporre al fine di preservare la sopravvivenza di un settore che nel quadro delle fonti rinnovabili consente anche importanti ricadute in termini occupazionali.
(4-03862)
BUCCARELLA, AIROLA, GAETTI, PAGLINI, BERTOROTTA, DONNO, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in un'Italia in crisi economica e con i conti della spesa pubblica che non quadrano, una delle voci in passivo che maggiormente grava sul bilancio del Servizio sanitario nazionale è quella dei malati di reni, che per vivere hanno bisogno di un filtraggio del sangue 3 o 4 volte la settimana per l'intera vita, salvo trapianto di rene;
dai 45 ai 50.000 italiani si trovano in queste condizioni per un costo totale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) che va da un minimo di un miliardo e 800 milioni di euro a 2 miliardi e mezzo di euro. Infatti ogni paziente dializzato costa al SSN minimo 40.000 euro l'anno. Soldi obbligati, perché si tratta del bene costituzionalmente garantito della salute. E sono cifre in aumento, perché per prevenire le malattie renali poco si fa e perché poco più si sta facendo per incrementare i trapianti di rene proprio nelle regioni dove più alta è la spesa per la dialisi. Dove da venti anni a questa parte è questo il settore della Sanità in cui il privato, convenzionato o no, trova sempre più spazio operativo e di guadagno. Il privato spesso coincide con le multinazionali che producono materiale di consumo (filtri, aghi, linee sangue eccetera) per i cosiddetti "reni artificiali" e comprano quote dialisi, facendo lauti profitti su questa voce della Sanità. Inoltre, il privato non ha alcun interesse ad avviare i propri pazienti al trapianto, anzi ha un interesse contrario, perché se facesse trapiantare i pazienti ridurrebbe il proprio profitto. Da una ricerca del Censis e della Società italiana di nefrologia emerge che un'adeguata prevenzione primaria e il trapianto risultano di gran lunga più economicamente vantaggiosi rispetto alla terapia dialitica (29 per cento in meno);
il trapianto comporterebbe non solo un ingente risparmio economico per la collettività, ma anche una differenza enorme di qualità della vita del paziente che viene sottratto alla schiavitù della macchina a cui è costretto 3, talora 4 volte alla settimana. Pertanto a parere degli interroganti un settore così delicato e costoso non dovrebbe essere gestito dai privati, con ingente esborso di danaro pubblico, ma piuttosto bisognerebbe potenziare il pubblico, come hanno fatto parecchie regioni virtuose del centro-nord Italia;
utilizzando dati della Società italiana di nefrologia (SIN) e della Associazione nazionale emodializzati

(ANED), si rilevano, regione per regione, i centri dialisi pubblici e privati operanti in Italia;
la Puglia occupa un non invidiabile 4° posto (dopo Campania, Sicilia e Lazio) come numero di centri dialisi privati operativi: 17 centri dialisi privati gestiti da multinazionali;
nella provincia di Taranto la presenza di centri dialisi privati (4) gestiti da multinazionali è di gran lunga più incisiva (1 centro privato ogni 147.000 abitanti) anche rispetto a Bari (1 centro privato ogni 180.000 abitanti). L'impegno di spesa per l'anno 2014 della ASL di Taranto per pagare le spettanze dei centri dialisi privati è stato di 10 milioni 403.000 euro;
la Regione Puglia ha vissuto esperienze politiche diverse, di centrodestra e di centrosinistra, ha prodotto piani di riordino ospedaliero di centrodestra e di centrosinistra e da ultimo un piano di rientro prodotto dall'amministrazione Vendola;
nessuno ha mai messo mano al settore della dialisi, salvo i buoni propositi mai applicati, né sottratto quote al privato che, anzi, ha continuato a crescere, sotto qualsiasi Governo, continuando a far crescere la spesa del settore stesso. Il privato ha continuato e continua a fare i suoi profitti con qualsiasi attore politico governi la Regione Puglia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
quali iniziative di competenza intenda assumere per richiamare la Regione Puglia ad una sollecita realizzazione di un nuovo piano dialitico regionale che non sia proclamativo di buoni principi, come è stato e continua ad essere quello attuale, ma che sia applicativo di buona politica sanitaria, realizzando immediatamente l'incremento dei posti rene nei centri dialisi pubblici e riducendo progressivamente e significativamente la presenza del privato.
(4-03863)
LIUZZI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
il memoriale italiano di Auschwitz, inaugurato nel 1980 nella città di O?wi?cim (Auschwitz in tedesco), è stato eretto per la celebrazione di tutti gli italiani caduti nei campi di concentramento nazisti;
fin dall'inizio degli anni Settanta, l'Associazione nazionale ex-deportati (ANED) aveva avviato una riflessione circa la necessità di un memoriale, sollecitando lo studio di architettura milanese BBPR per la sua progettazione e animando una capillare raccolta di fondi necessari alla sua realizzazione. Il 24 aprile 1971 durante una riunione del Comité International d'Auschwitz, Emilio Foa, allora rappresentante italiano nel Comité e membro dell'ANED di Roma, aveva comunicato l'assenso ricevuto dal Ministero dell'Arte e della Cultura polacco al "progetto di allestire un'esposizione nazionale italiana ad Auschwitz" e nel febbraio del 1972, la questione del memoriale è stata posta nell'agenda delle iniziative da realizzarsi;
nell'estate del 1979 l'opera fu pronta e l'ANED provvide al trasferimento ad Auschwitz non solo dell'opera, ma anche degli operai incaricati del suo effettivo montaggio. I lavori si protrassero per tutto il mese di agosto, con alcuni ultimi ritocchi nel mese di ottobre. Il 13 aprile dell'anno successivo il memoriale venne inaugurato con una solenne cerimonia;
nel 2008, a quasi trent'anni dalla sua inaugurazione, il memoriale versava in stato d'abbandono e fu oggetto di pesanti critiche nonché di un'azione legislativa che, all'inizio di quell'anno, per opera dell'allora Governo Prodi II, mise in discussione la sua stessa esistenza;
a seguito di ciò l'ANED si è mossa per difendere sul piano giuridico la sua opera, tramite la proposta di un manifesto per la salvaguardia del memoriale e attraverso l'organizzazione del Cantiere Blocco 21, laboratorio di studio e conservazione, che nel settembre 2008 si è trasferito ad Auschwitz e, grazie al lavoro di 32 allievi della Scuola di Restauro di Brera, ha portato all'allestimento di una mostra itinerante ("Blocco 21") e all'elaborazione di un progetto di conservazione e integrazione del memoriale (il Progetto Glossa);
da notizie in possesso dell'interrogante, sebbene il manifesto abbia raccolto le firme di importanti studiosi, italiani e stranieri, tuttavia il Cantiere non è riuscito a smuovere l'attenzione collettiva e

ancora oggi, non sono noti i criteri che hanno mosso le scelte delle autorità italiane, rispetto a un'opera che è sì di proprietà dell'Aned, ma la cui eredità culturale è dell'intera nazione;
considerato che:
nel 70 ° anniversario della liberazione di Auschwitz, avvenuto in data 27 gennaio 2015, è nato un Movimento di resistenza della memoria, in seguito alla paventata rimozione del Memoriale citato, che si è opposto allo smantellamento e al trasferimento del monumento;
autorevoli istituzioni quali il Consiglio superiore dei beni culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali, oltre 70 parlamentari fra senatori e deputati, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia e la Federazione internazionale della resistenza, l'Accademia di belle arti di Brera, l'Istituto per la Storia della resistenza e dell'età contemporanea, il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori, insieme ad organizzazioni non governative accreditate al Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite come "Gherush92" e "Cobase", l'Associazione familiari vittime della strada, associazioni culturali e di consumatori, decine e decine di accademici, intellettuali, artisti, giornalisti, professionisti, artigiani, studenti, cittadini si sono espressi per il mantenimento, il restauro e la conservazione*in loco* del Memoriale Italiano e per il suo adattamento e integrazione secondo rinnovati criteri storiografici e museali;
i suddetti firmatari si sono riuniti nel citato appello rivolgendosi ad istituzioni internazionali quali l'Onu e la Comunità europea e ad istituzioni nazionali, quali la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
tale appello intende sottolineare che la chiusura al pubblico del Memoriale e il suo conseguente trasferimento in Italia (nella periferia di Firenze), con perdita del valore artistico e simbolico, equivarrebbe a distruggere l'opera ideata per il blocco 21 di Auschwitz ed ivi realizzata nonché rappresenterebbe la chiara lesione delle convenzioni internazionali sui diritti umani per quanto riguarda il diritto al libero accesso e fruizione delle opere d'arte e dell'ingegno umano;
da notizie emerse da fonti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione, parrebbe che la presenza nell'opera di richiami artistici che echeggiano al comunismo, quali la bandiera rossa con la falce e il martello o il volto di Gramsci, oggi vietati in Polonia, avrebbero potuto influire sulla chiusura del menzionato blocco 21;
a giudizio dell'interrogante, chiunque voglia chiudere il Memoriale italiano in Auschwitz, in realtà intende cancellare dalla storia e dalle coscienze, il ricordo del sacrificio degli uomini e delle donne che hanno offerto la propria vita per la liberazione. Tale ricordo, che fa parte non soltanto della memoria delle vittime e dei loro liberatori, ma rappresenta ormai un dato storico certo, dovrà rimanere ben presente ed essere perennemente onorato,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano, ciascuno per le proprie competenze, adottare provvedimenti volti a bloccare qualsivoglia operazione finalizzata al trasferimento del Memoriale dal Blocco 21 del campo di sterminio di Auschwitz;
se vogliano procedere alla conservazione, restauro ed integrazione del Memoriale citato secondo criteri adeguati.
(4-03864)
FUCKSIA, SERRA, BLUNDO, GAETTI, CASTALDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la legge n. 2 del 9 gennaio 2008 definisce la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. La stessa legge ha previsto che l'attività dell'ente sia disciplinata dalle norme di diritto privato;
la gestione della SIAE tra la fine del 2010 ed i primi mesi del 2011 è stata caratterizzata da un grave malfunzionamento dei suoi organi che rendevano impossibile all'ente il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Tra le gravi inadempienze, la mancata approvazione da parte dell'assemblea del bilancio

2011 che riguarda il piano strategico triennale. Il Governo, al fine di ristabilire una sana gestione dell'ente, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 2011, azzerava gli organi della società, a cominciare dall'assemblea, e predisponeva il suo commissariamento. Al commissario veniva quindi affidata la formulazione di un nuovo statuto (approvato poi nel novembre 2012) per ridisegnare le dinamiche di *governance* dell'ente, ed il suo riequilibrio finanziario (nel 2011 la SIAE riportava un debito di circa 800 milioni di euro nei confronti di autori ed editori);

nonostante il commissariamento, la gestione finanziaria della SIAE ha continuato a presentare numerose criticità. Infatti, la riorganizzazione del patrimonio immobiliare, messa in atto dal commissario, creava molte preoccupazioni, perché non veniva gestita con la necessaria trasparenza e senza un bilancio pluriennale che ne garantisse la tenuta finanziaria. La riorganizzazione, prevista nel piano di risanamento 2011/2013, ha incluso, tra l'altro, 2 operazioni: la sottoscrizione di una polizza assicurativa, con un premio unico di oltre 100 milioni di euro, e la costituzione di due fondi immobiliari ai quali sono stati conferiti tutti gli immobili della SIAE (oggi costretta a pagare gli affitti per usare le strutture che una volta erano di proprietà). I commissari, il direttore generale e l'attuale consiglio di gestione hanno sempre giustificato l'operazione, affermando che la Siae resta comunque (sia pure in via indiretta) proprietaria degli immobili possedendo il 100 per cento delle quote dei 2 fondi;

inoltre, risulta agli interroganti che ogni operazione è stata fatta senza gara pubblica (come ad esempio, il suddetto premio di 100 milioni di euro pagati ad una unica assicurazione) e senza mai presentare un bilancio dei 2 fondi immobiliari;

a parere degli interroganti il nuovo statuto, approvato in era commissariale, presenta delle contraddizioni. In particolare, la previsione che in assemblea ogni iscritto disponga di un voto in più per ogni euro guadagnato nell'anno precedente, di fatto, consegna la società nelle mani degli autori ed editori più potenti, privando le decine di migliaia di piccoli e medi autori ed editori di ogni voce in capitolo in termini di gestione e *governance*;

nella XVI Legislatura, la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati ultimava un'indagine conoscitiva sulla Società italiana autori ed editori, registrando l'assoluta ed improcrastinabile esigenza di istituire una commissione d'inchiesta dotata dei poteri di indagine ed acquisizione di atti e documenti necessari per verificare se e quali irregolarità erano state commesse, negli anni, dalla società, anche rispetto alle scelte commissariali. Infatti, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva si sottolineava che la riorganizzazione immobiliare promossa sotto il commissariamento avrebbe potuto sottoporre la SIAE a taluni profili di rischio di natura finanziaria;

da quanto emerge dai bilanci societari, la riorganizzazione del patrimonio immobiliare della SIAE non ha messo in sicurezza il futuro della società stessa. Il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 racconta di una società che continuerà a costare più di quello che produce e che resterà in vita solo grazie ai proventi di attività che sono poco attinenti con il diritto d'autore; SIAE infatti prevede di spendere 179.137.874 euro per produrne 152.956.200, con un margine operativo lordo negativo di oltre 26 milioni di euro;

considerato che:

a parere degli interroganti sono lontane le visioni ottimistiche del direttore generale Gaetano Blandini, che nel corso dell'audizione svolta presso la VII Commissione permanente della Camera (22 febbraio 2012) dichiarava che grazie agli interventi gestionali dal 2012 la differenza tra costi e ricavi si sarebbe ridotta strutturalmente di circa 12 milioni di euro, ovvero di oltre il 60 per cento. La realtà ha portato alla luce conti completamente diversi e il 2012 si è chiuso con una differenza tra costi di produzione e ricavi di oltre 32 milioni di euro, ovvero il 300 per cento in più di quanto dichiarato alla commissione dal direttore generale;

la gestione commissariale e la conseguente riorganizzazione del patrimonio immobiliare (inclusi i due anni della nuova gestione ordinaria) non hanno, in sostanza, prodotto la riduzione strutturale auspicata dal direttore generale, ma soltanto l'aumento strutturale dei costi per affitti passivi pagati dalla SIAE

che sono passati da 2,3 milioni di euro del 2011 ai 13,3 milioni di euro previsti per il 2015;
lo scioglimento delle Camere ha conseguentemente reso impossibile l'istituzione della Commissione d'inchiesta paventata dalla VII Commissione e il disegno di legge A.S. 1491, "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori", presentato dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, non è stato ancora calendarizzato nella commissione competente, nonostante da più parti si avverta la necessità di fare luce sui conti passati e presenti di questa importante società di protezione dei diritti d'autore,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali misure di controllo abbia assunto o intenda assumere per accertare la correttezza e l'opportunità delle scelte di gestione compiute durante il commissariamento della SIAE e sanzionando le eventuali responsabilità emerse;
se non ritenga di dover sollecitare all'attuale *management* della SIAE, la pubblicazione dei bilanci pluriennali relativi ai due fondi immobiliari istituiti durante il commissariamento;
se non consideri di dover verificare il valore attuale dei due fondi immobiliari ed i relativi costi di gestione anche al fine di appurare quali beni siano stati venduti, a quale prezzo e secondo quali criteri siano stati individuati gli acquirenti;
se intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumere iniziative atte ad accertare se il sistema decisionale della SIAE garantisca adeguato spazio, nella gestione della *governance*, ai piccoli e medi autori ed editori.
(4-03865)
AUGELLO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
in data 27 aprile 2015 il quotidiano "Il Tempo" di Roma ha pubblicato un'inchiesta su 70 siti culturali della Capitale di notevolissima rilevanza che risulterebbero inaccessibili al pubblico o accessibili con procedure talmente complesse da scoraggiarne la visita;
fra di essi compaiono, oltre ad alcuni musei, siti archeologici di straordinaria importanza culturale, dal Mausoleo di Augusto alla Fonte di Anna Perenna, fino ai templi del Foro Olitorio;
l'inchiesta ha riaperto vecchie ferite sulla scarsa capacità delle Sovrintendenze del Comune e del Ministero di collaborare al fine di valorizzare un patrimonio "minore" solo di nome, che lascia il visitatore in un labirinto di siti chiusi per lavori interminabili o fruibili solo mediante appuntamento, con apposita guida una o 2 volte a settimana e in periodi limitati dell'anno;
l'avvicinarsi della scadenza del Giubileo riporta di attualità l'urgenza di risolvere tali problemi e di prendere le opportune precauzioni perché non si ripetano gli incidenti come quelli dell'ultima visita, voluta dal Sindaco Marino, su richiesta di alcuni turisti ritenuti di particolare rango e rilievo, al Mausoleo di Augusto, in una giornata in cui, alla presenza della stampa, il monumento risultava privo di energia elettrica e per di più allagato;
da tempo si parla e si continua a parlare di risolvere la questione mediante un consorzio dei vari enti competenti, ma oltre le parole non si scorge alcun serio progresso che lasci sperare in una più razionale gestione di questo patrimonio,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per agevolare la fruibilità dei percorsi che attraversano i 70 siti richiamati in premessa e quale sia lo stato di avanzamento del consorzio che avrebbe dovuto costituirsi per offrire qualche contributo in questa direzione.
(4-03866)
GIRO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il grande raccordo anulare (GRA), classificato ufficialmente come A90, è l'autostrada-tangenziale, senza pedaggio, che attornia la città di Roma. È caratterizzato da un tracciato circolare chiuso e senza discontinuità, a doppio senso di marcia con almeno 3 corsie per carreggiata, un diametro medio di circa 21 chilometri e una lunghezza di 68,223 chilometri;
esso è gestito direttamente da ANAS SpA, che ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione (ordinaria

e straordinaria), gestione e alla pulizia, e risulta essere la strada con il tasso di percorrenza più alto in Italia, con circa 150.000 passaggi al giorno;
contrariamente alla maggior parte delle autostrade-tangenziali italiane, dove gli alti livelli di traffico hanno richiesto l'adozione di limiti di velocità particolari (110 o anche 90 chilometri l'ora), sul GRA sono applicati i limiti *standard* previsti dal vigente Codice della strada;
tale arteria risulta essere un anello essenziale per lo smistamento dei traffici italiani ed europei;
il GRA dispone di 33 uscite, circa una ogni 2,300 chilometri, la maggior parte delle quali collegano, tra loro, destinazioni interne ed esterne al medesimo;
da notizie in possesso dell'interrogante sembrerebbe che, gran parte dell'illuminazione a servizio dell'arteria citata, sia spenta da diversi mesi e tale grave omissione di manutenzione rende certamente meno sicura, soprattutto nelle ore serali, la percorrenza della strada;
il consigliere di Roma Capitale, Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in assemblea capitolina ha provveduto, il giorno 5 aprile 2015 dalle ore 20.45, a percorrere l'intero tratto del GRA annotando, insieme ad un collaboratore, i chilometri di tratto stradale con l'illuminazione funzionante;
da tale attenta verifica è emerso che 1,900 chilometri detengono un'illuminazione pienamente funzionante, 4,700 chilometri un'illuminazione funzionante a fasi alterne, mentre i restanti 53,800 chilometri un'illuminazione non funzionante. Solo all'interno dei brevi tratti di galleria l'illuminazione risulterebbe sempre funzionante;
a giudizio dell'interrogante la situazione esposta è preoccupante e paradossale: non può più risultare tollerabile, nell'infrastruttura più frequentata d'Italia, uno stato di incuria e di carenza manutentiva di tale portata,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione riguardante lo stato di incuria del grande raccordo anulare;
se ritenga di voler intervenire per garantire che l'illuminazione sia funzionante lungo tutta l'infrastruttura affinché non si verifichino, nelle ore notturne, incidenti gravi;
se voglia sollecitare ANAS SpA ad un monitoraggio, manutenzione e pulizia costanti dell'autostrada-tangenziale A90.
(4-03867)
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto del 27 febbraio 2015 ha nominato il dottor Massimo Angelo Cioffi direttore generale dell'INPS per la durata di 5 anni. L'incarico è previsto che cessi automaticamente all'atto del riordino della *governance* degli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
nel decreto ministeriale è espressamente richiamato l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che, relativamente al procedimento di nomina del direttore generale dell'INPS, al comma 3, recita: "Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso";
nel decreto è inoltre richiamata la proposta di nomina a direttore generale dell'INPS del dottor Massimo Angelo Cioffi, avanzata dal presidente dell'INPS con determinazione n. 1 del 25 febbraio 2015, nella quale è stato ritenuto che lo stesso è in possesso di "una consolidata e articolata esperienza gestionale nell'ambito di grandi e complesse organizzazioni ed è un esperto sui temi attinenti ai compiti dell'Istituto";
considerato che:
dal *curriculum vitae* pubblicato sul sito dell'INPS si evince che il dottor Massimo Angelo Cioffi ha maturato una consolidata esperienza nelle funzioni di responsabile delle risorse umane e di organizzazione nei gruppi Olivetti, Italcementi, ENEL e Terna SpA, quindi molto diversa dalle

discipline attinenti ai compiti dell'INPS;
lo stesso dottor Massimo Angelo Cioffi nell'incontro di presentazione con i sindacati dell'INPS ha ammesso con onestà di avere solo esperienza di gestione del personale e di organizzazione in aziende private, mentre la norma prevede che, se scelto al di fuori dei dirigenti generali dell'istituto, ci si debba accertare che il dirigente scelto sia un esperto delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto stesso;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che per legge deve vigilare sull'attività dell'INPS, nel caso di specie sembrerebbe non aver svolto alcun controllo, considerati peraltro i tempi ristretti, solo 2 giorni, tra la proposta di nomina avanzata dal presidente dell'INPS e la nomina del dottor Massimo Angelo Cioffi a direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale;
risulta agli interroganti che anche gli organi di vigilanza interni all'istituto non abbiano presentato eccezioni in merito alla suddetta nomina,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere iniziative al fine di verificare il possesso da parte del dottor Massimo Angelo Cioffi degli inderogabili requisiti previsti dalla legge per la nomina a direttore generale dell'INPS.
(4-03868)
BERTUZZI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la Cassa di risparmio di Ferrara SpA (di seguito Carife), fondata nel 1838, è una banca a forte radicamento territoriale nella provincia ai Ferrara, con un portafoglio crediti che, a quanto risulta all'interrogante e stando ai dati del 2013, si aggirerebbe intorno ai 4.128 milioni di euro di cui, per il 23 per cento a privati consumatori, per il 23 per cento a piccole e medie imprese, per il 21 per cento al segmento *small business* e per il 21 per cento a imprese *corporate*; di conseguenza, eventuali politiche di restrizione del credito potrebbero generare problemi significativi per la tenuta complessiva dell'economia ferrarese, già seriamente provata dalla crisi;
gli azionisti della banca, non quotata in Borsa, sono oggi 29.000, residenti per la maggior parte nel territorio di Ferrara, e hanno visto il valore dell'azione scendere nel corso degli ultimi anni;
nel 2009 un'ispezione della Banca d'Italia ha fatto emergere in Carife, problematiche sul credito ed in particolare una posizione debitoria su Milano (Siano) che presentava significative difficoltà;
da quel momento sono state prospettate diverse proposte di risanamento e rilancio della banca;
la Cassa di Risparmio di Ferrara nell'aprile 2010, con la nomina del nuovo consiglio e l'approvazione del primo bilancio in passivo della propria storia, ha proseguito nell'opera di risanamento sotto l'assiduo controllo della Banca d'Italia, che aveva disposto per Carife la vigilanza rafforzata;
infatti, ogni 3 mesi la banca forniva alla vigilanza di Roma una relazione dettagliata sui crediti e un riferimento specifico sulla posizione Siano;
nell'autunno 2010, inoltre, è stato redatto il piano industriale di Carife 2011-2014, che prevedeva un rilancio della banca, piano, anch'esso, condiviso con la vigilanza;
nel 2011, su autorizzazione di Banca d'Italia, era stato emesso un aumento di capitale di euro 150 milioni, finalizzato alla ricapitalizzazione dell'istituto, sottoscritto in larghissima parte da famiglie e imprese del territorio ferrarese;
tra dicembre 2010 e aprile 2011, Carife ha definito il progetto di aumento di capitale mediante ricorso principalmente all'azionariato diffuso, cioè piccoli risparmiatori famiglie e imprese. L'aumento di capitale è stato autorizzato dalla Banca d'Italia e dalla Consob;
l'aumento di capitale, tra luglio e settembre 2011, è stato completato con successo, portando il totale azionisti a più di 29.000, quindi con almeno 5.000 nuovi sottoscrittori, rispetto ai 24.000 che erano soci già da prima;
nel settembre 2012 una nuova ispezione di Bankitalia ha inaspettatamente portato ad ulteriori pesantissime svalutazioni dei crediti, da cui il bilancio 2012 è stato approvato, ad aprile 2013, con una perdita di quasi 105 milioni di euro; in quel momento il patrimonio netto di Carife rimaneva comunque superiore a 350 milioni di euro, con 132 filiali e oltre 1.000 addetti;
nel frattempo Banca d'Italia aveva chiesto a fondazione Carife di ricercare un *partner* industriale e, a quanto risulta all'interrogante, la fondazione ha preso contatti con possibili interessati;

la Cassa di risparmio di Ferrara è stata posta in regime di amministrazione straordinaria con decreto n.151 del 27 maggio 2013 del Ministero delle finanze;
tale regime è stato di recente confermato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 26 maggio 2014, su proposta della Banca d'Italia, che ha disposto la proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), per un periodo non superiore a un anno;
nei mesi successivi i commissari, in stretto coordinamento con Banca d'Italia, hanno operato una serie di dismissioni di banche controllate e di filiali, riducendo il perimetro di Carife al territorio originario. Nel frattempo i sindacati aziendali hanno aderito ad un importante accordo di prepensionamenti, con oneri economici a carico dei dipendenti rimasti in servizio e consistenti effetti in diminuzione dell'organico e del costo del lavoro;
in questo periodo di commissariamento, a valutare l'acquisizione sono state prima la Popolare di Vicenza e poi Banca popolare dell'Emilia-Romagna, successivamente si è ipotizzato un salvataggio da parte della vicina Cassa di Cento, ma nessuna di queste possibili soluzioni ha dato i risultati sperati;
il 27 maggio 2015 termineranno i primi 2 anni di amministrazione straordinaria disposti dalla Banca d'Italia: in assenza di interventi volti alla salvaguardia dell'attività aziendale, lo scenario attuale potrebbe condurre alla liquidazione, con il rimborso ai clienti, dei depositi fino a 100.000 euro (in totale la raccolta protetta di Carife è pari a un miliardo e mezzo);
considerato che:
a quanto risulta all'interrogante, lo scorso mercoledì 22 aprile 2015 il consiglio di amministrazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi Carife ha approvato una delibera in base alla quale lo stesso Fondo interbancario si proporrebbe come primo acquirente e gestore unico della banca cittadina;
recentemente si apprende che, a seguito del periodo di gestione commissariale, il patrimonio che Carife registrava nel 2012, pari a 350 milioni di euro, potrebbe risultare totalmente azzerato e con esso il valore delle azioni, a fronte dell'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi;
sembrerebbe, infatti, che l'unica prospettiva per il salvataggio dell'istituto bancario sia l'intervento del Fondo, che sottoscriverà integralmente un aumento di capitale (pari a circa 300 milioni di euro) al termine del quale sarà azionista unico dell'istituto;
l'operazione costerebbe circa 300 milioni di euro, con i quali il Fondo interbancario diventerà il socio unico della Banca, azzerando il valore di tutte le azioni in possesso dei clienti e cancellando la presenza della fondazione;
tenuto conto che:
tale operazione, ovvero un intervento diretto ed esclusivo da parte di un Fondo interbancario, sarebbe un caso unico in Italia, che potrebbe essere utilizzato per altri salvataggi tra le 16 banche attualmente in amministrazione straordinaria,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per cui, nonostante la vigilanza rafforzata della Banca d'Italia, a 2 anni dal commissariamento, il patrimonio di 350 milioni di euro, che Carife registrava nel 2012, sarebbe totalmente azzerato;
quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere al fine di garantire i piccoli risparmiatori che nel 2011 avevano sottoscritto il primo aumento del capitale di Carife SpA.
(4-03869)
Gianluca ROSSI, CARDINALI - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
(4-03870)
(*Già* 3-01654)
CARDIELLO - *Al Ministro della giustizia* -
(4-03871)
(*Già* 3-01270)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01746, del senatore Lucidi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-01798, della senatrice Granaiola ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01881, della senatrice De Petris ed altri, sul depotenziamento dell'Unità operativa per la tutela degli animali d'affezione e la lotta al randagismo del Ministero della salute.

Mozioni, ritiro di firme

La senatrice Fabbri ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00258 (testo 4), della senatrice Amati ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 436ª seduta pubblica del 23 aprile 2015, a pagina 87, nell'intervento del senatore Mandelli, al secondo capoverso, sostituire:

alla prima riga: "1,638 miliardi" con: "1.638 miliardi", e: "1,907 miliardi" con: "1.907 miliardi";

alla quarta riga: "1,616 miliardi" con: "1.616 miliardi", e: "2,134 miliardi" con: "2.134 miliardi";

Nello stesso Resoconto, a pagina 244, alla penultima riga del terzo capoverso, eliminare le parole: "alla 5a".

1.5.2.9. Seduta n. 438 (ant.) del 29/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

438a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,36)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39)*.

Sul tragico terremoto che ha colpito il Nepal

SIMEONI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMEONI *(Misto)*. Signor Presidente, volevo chiedere cortesemente un momento di riflessione per il tragico terremoto che ha colpito il Nepal, di cui nessuno ha parlato, per tutte le morti accertate e per tutte quelle che ancora non conosciamo.

PRESIDENTE. Concordo con lei, senatrice Simeoni.

Esprimo il nostro cordoglio per tutte le vittime che ha provocato il tragico terremoto avvenuto in Nepal. Non conosciamo ancora il numero preciso delle vittime; siamo ancora in attesa di notizie. Sappiamo inoltre che anche parecchi italiani sono rimasti colpiti da questo sisma.

Invito pertanto l'Aula ad osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 9,41)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguito l'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti e ordini del giorno ad esso riferiti.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, approfitto della sua presenza per intervenire sull'ordine dei lavori. Ho bisogno di esprimere all'Assemblea la mia tristezza per i fatti avvenuti ieri nell'altro ramo del Parlamento e il disprezzo per l'accidia mortale di questa classe politica che cede al Governo qualsiasi diritto del popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Gli italiani non meritano una classe politica del genere. Penso che nulla sarà come prima dopo questo gesto di forza. Mi dispiace anche per tutte le balle che abbiamo dovuto sentire...

PRESIDENTE. Senatore Airola, le ricordo che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

AIROLA *(M5S)*. Il mio intervento riguarda l'ordine dei lavori perché in fondo i nostri lavori sono molto poco gestibili democraticamente. Per questo volevo approfittare della sua presenza, Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché per procedere alle votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno all'articolo 7 dobbiamo attendere che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

VACCIANO *(Misto)*. Signor Presidente, l'emendamento 8.301 è soppressivo dell'articolo 8, non perché non si ritenga utile un processo di riforma delle camere di commercio quanto perché si ritiene che tale processo debba essere maggiormente partecipato di quanto è stato fino a questo momento. Le stesse camere di commercio denunciano la loro situazione di parziale inefficienza in alcuni momenti. Si tratta però di un'inefficienza che ha delle cause che Unioncamere e gli stessi dipendenti - che sono quelli maggiormente coinvolti dal processo di revisione della struttura delle camere di commercio - conoscono e che spesso parte dai vertici delle camere di commercio e certamente non dai dipendenti, che cercano di lavorare e produrre al meglio.

L'invito è quindi ad una maggiore riflessione e ad un maggiore coinvolgimento delle forze direttamente collegate a questa riforma e soprattutto di coloro che, non avendo responsabilità di tali inefficienze, ne subiranno le maggiori conseguenze negative.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per avere un chiarimento. Non mi risulta che ieri abbiamo votato l'articolo 7: come mai stiamo procedendo all'esame dell'articolo 8?

PRESIDENTE. L'ho appena detto, ma evidentemente non sono stato molto chiaro. Siccome, come lei sa, devono trascorrere i venti minuti dal preavviso per poter procedere alle votazioni, non possiamo passare all'esame dell'emendamento 7.638, cui si è fermata l'Assemblea ieri. Stiamo, quindi, utilizzando il tempo dell'Assemblea per illustrare gli emendamenti all'articolo 8. Quando arriveranno le ore 9,59 riprenderemo da dove abbiamo interrotto ieri.

ENDRIZZI *(M5S)*. Possiamo fare le dichiarazioni di voto sugli emendamenti all'articolo 7 che ancora mancano.

PRESIDENTE. Non posso sapere prima se ci saranno o no dichiarazioni di voto, quindi ho scelto di utilizzare il tempo per illustrare gli emendamenti all'articolo 8. Per le dichiarazioni di voto procederemo seguendo l'ordine degli emendamenti all'articolo 7: penso che la dichiarazione di voto debba essere precedente al voto per essere utile, quindi la faremo quando si voterà l'emendamento.

ENDRIZZI *(M5S)*. Colgo l'occasione per raccomandare comunque un ordine, inteso non solo come sequenza, ma anche come calma e attenzione, che a volte, nella seduta di ieri, non vi è stato.

PRESIDENTE. Se c'è la collaborazione di tutti, ci sarà certamente.

Proseguiamo dunque con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

BELLOT *(Misto-FAL)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 8.320, riguardante la soppressione delle camere di commercio. Chiediamo vi sia un'attenzione per le aree montane e per l'importanza del servizio che esse offrono in questi territori, che hanno una peculiarità riconosciuta (la stessa legge Delrio mi sembra ne prenda atto). Pertanto potrebbe rappresentare un ulteriore gesto di concretezza evidenziare come in aree montane sia necessario questo servizio, che, tra l'altro, non grava assolutamente a livello di costi, avendo un'incidenza percentuale sulla spesa praticamente irrilevante. Chiederei un'attenzione maggiore e una risposta favorevole all'emendamento 8.320, che va proprio nella direzione di dare concretezza all'attenzione manifestata alle specificità che le aree montane in questo momento hanno avuto riconosciuta. Nella sostanza, magari, sarebbe una buona opportunità riconoscere questo emendamento.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 8.332, che ha un senso molto chiaro e semplice. Preso atto del lavoro fatto dal relatore, con la disponibilità del Governo, rispetto al disegno di legge originario, proprio sulle camere di commercio, risolvendo in gran parte i temi che erano stati sollevati, rimane il tema dei dipendenti delle Unioni regionali. In tal senso vorrei proprio interloquire con il relatore e il Governo per comprendere.

I dipendenti delle Unioni regionali sono persone che hanno ormai acquisito una professionalità sul campo e una capacità di sviluppo aziendale e di cooperazione tra imprese nella loro internazionalizzazione e nel loro stare sul mercato. Questi dipendenti che hanno svolto con professionalità questo lavoro rischiano, in Italia, di non avere più un luogo esattamente definito dove lavorare e pertanto l'emendamento pone il tema del trasferimento di questi dipendenti senza mutazione di contratto (si tratta di un contratto di diritto privato), alle dipendenze delle camere di commercio. Questo risolverebbe il problema, perché altrimenti, in molti casi, non saprebbero più esattamente qual è il loro datore di lavoro.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 8.329 (testo 2), di cui all'Annesso VIII, a

pagina 8, esprimo parere favorevole, con una riformulazione di cui do lettura: «Al comma 1, lettera *f)*, dopo la parola: «speciali,» aggiungere le seguenti: «Individuazione di criteri che, in sede di prima applicazione, favoriscano, in caso di accorpamento, una rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura accorpate».

Sull'emendamento 8.331 (testo 2), contenuto nell'Annesso VIII, a pagina 8, esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti contenuti nel fascicolo principale, invito a trasformare l'emendamento 8.339 in un ordine del giorno con l'impegno, nella parte dispositiva, «a valutare l'opportunità», altrimenti il parere è contrario. Invito a trasformare in ordine del giorno anche l'emendamento 8.340, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 8.359, con la seguente riformulazione: «Al comma 1, lettera *f)*, sostituire le parole: «e delle aziende speciali» con le seguenti: «delle aziende speciali e delle società controllate».

PRESIDENTE. Quindi «controllate», anziché «partecipate».

Senatrice Lanzillotta, accetta la proposta di riformulazione?

LANZILLOTTA *(PD)*. Sì.

PAGLIARI, *relatore*. Sull'emendamento 8.400 (pagina 151) il parere è favorevole. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 8.371 (testo 2), che trovate invece a pagina 9 dell'Annesso VIII. *(Commenti della senatrice De Petris)*.

PRESIDENTE. Sì, senatrice, capisco.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, è preferibile prendere il fascicolo e dare i pareri emendamento per emendamento. Altrimenti si fa confusione.

PRESIDENTE. Grazie del suggerimento. Ormai completiamo così. *(Commenti della senatrice De Petris)*. Abbiamo iniziato così e non possiamo che completare per l'articolo 8. Poi seguiremo l'ordine.

Prego, senatore Pagliari.

PAGLIARI, *relatore*. Sull'ordine del giorno G8.100 il parere è favorevole. Quanto agli altri emendamenti, invito a ritirarli, altrimenti il parere sarà contrario.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Il parere è conforme a quello del relatore.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi scusi, ma insisto sempre fino in fondo per capire qual è l'intendimento del relatore.

Rispetto all'emendamento 8.371, a prima firma della senatrice Guerra, il relatore ha espresso parere favorevole, se non sbaglio. Ma è da intendere riformulato come nelle altre occasioni?

PRESIDENTE. Sì. Il relatore si è espresso sull'emendamento 8.371 (testo 2).

VOLPI *(LN-Aut)*. Il testo è nell'Annesso?

PRESIDENTE. Sì, a pagina 9, per essere precisi.

VOLPI *(LN-Aut)*. Grazie, Presidente.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sempre nello spirito di collaborazione. Lei sarà certamente informato dei pasticci verificatisi nelle precedenti sedute.

Chiediamo di avere per tempo i testi delle riformulazioni per iscritto, in modo da sapere che cosa stiamo votando. Ancora ieri non si aveva certezza - nemmeno oggi l'abbiamo - di cosa effettivamente preveda il testo di un emendamento su cui il presidente della Commissione bilancio Azzollini ha espresso parere favorevole. Se abbiamo un testo scritto, se già ce l'ha il relatore, ce lo faccia pervenire;

c'è tutto il tempo di consultarlo e valutare eventualmente le variazioni introdotte.

PRESIDENTE. Abbiamo tutto il tempo, perché torneremo ad esaminare l'articolo 7, dopo aver anticipato l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8. Pregherei quindi di distribuire i testi con le relative riformulazioni.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Campanella, siamo già pronti per procedere alla votazione.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei approfittare della sua pazienza e di quella dei colleghi, se possibile, per illustrare l'emendamento 8.362.

PRESIDENTE. È terminata la fase dell'illustrazione, senatore Campanella. Tra l'altro c'è anche il problema dei tempi, ma questo è un altro discorso, che faremo.

Ha facoltà di parlare per un minuto, per illustrare l'emendamento.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei segnalare all'Assemblea e al Governo il problema delle camere di commercio siciliane, che avendo a carico del proprio bilancio i dipendenti in quiescenza, hanno praticamente, in buona misura il bilancio ingessato. Con la riduzione delle entrate prevista dalla norma in esame, essi hanno sicuramente dei problemi immediati a chiudere i bilanci. Con l'emendamento 8.362 chiedo dunque che il Governo inserisca delle norme che tengano conto di questa situazione e garantiscano i diritti quesiti dei dipendenti in quiescenza di quelle camere di commercio.

PRESIDENTE. Essendo decorso il termine di venti minuti dal preavviso, riprendiamo le votazioni degli emendamenti presentati sull'articolo 7.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 7.368.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.368, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.369, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Siccome procediamo rapidamente, invito i colleghi che intendano fare dichiarazioni di voto a segnalarlo agli Uffici, affinché possa dar loro la parola prima di aprire la votazione. *(Commenti della senatrice Bulgarelli)*. I senatori Segretari guarderanno comunque l'Assemblea.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.370, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 7.371, 7.372 e 7.373 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.374, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.375, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.376 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.377, presentato dai senatori Crimi e Puglia, fino alle parole «modalità di utilizzo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.377 e l'emendamento 7.378.

Gli emendamenti 7.379, 7.380, 7.382, 7.383 e 7.384 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.71, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.72, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.73, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.385, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 7.386 e 7.387 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.388, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.389, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.390, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.391, presentato dai senatori Galimberti e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.392, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.393, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.394, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, identico all'emendamento 7.395, presentato dai senatori Milo e Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.396, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.397, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.398, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.399, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.400, presentato dal senatore Ceroni e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 7.401, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, e 7.402, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.403, presentato dai senatori Milo e Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.404 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.405, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.406, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.407, identico agli emendamenti 7.408, 7.409 e 7.410.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, vorrei precisare che i tempi sono scaduti. Io ho avuto il compito dai Capigruppo di armonizzare i tempi, quindi utilizzateli nel modo migliore; io darò la parola a tutti nei tempi ridotti che consentono questa possibilità di dibattito.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, faccio una piccola notazione sull'ordine dei lavori e poi farò la mia dichiarazione di voto.

Sull'ordine dei lavori, noi non abbiamo fatto finora alcun ostruzionismo. Se vi è stato un dibattito, anche acceso e puntiglioso, è stato su questioni procedurali attinenti all'ordine dei lavori, che non devono essere computate nel calcolo dei tempi.

Noi abbiamo collaborato, e collaboreremo ancora, allo snello proseguimento dei lavori. Ci sia data la possibilità di argomentare su un provvedimento che è molto importante, molto articolato e corposo, e che non può vedere compresse le prerogative del Parlamento di discutere punto su punto. Non stiamo né illustrando, né motivando il voto su ciascun emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, volevo solo avvertirla che i tempi sono scaduti e darvi la possibilità di utilizzare al meglio il tempo a vostra disposizione.

ENDRIZZI *(M5S)*. La ringrazio molto, signor Presidente, e passo ora alla dichiarazione di voto. Qui stiamo parlando del Pubblico registro automobilistico, gestito dall'ACI, che il Governo, peraltro, si è già vantato di avere accorpato.

Da un punto di vista di merito e di metodo, noi non possiamo accettare che questo annuncio si risolva, in realtà, nella mera interoperabilità dei dati tra i vari sistemi oggi esistenti, e che rappresentano un doppione e un costo per la pubblica amministrazione (cioè per i cittadini), nonché disagi dal punto di vista pratico nell'accedere a questi servizi.

Rilevo, peraltro, che in una delega non è possibile fissare dei criteri che non siano stringenti. Qui si chiede, pertanto, di non lasciare al Governo l'eventualità di realizzare o no un accorpamento. Quindi, il termine «eventuale» va tolto dall'emendamento 7.409. L'accorpamento deve essere fatto e non può essere solo funzionale ma deve essere strutturale, perché solo questo garantisce la riforma che l'Italia attende da vent'anni: cioè che vi sia un unico registro chiaro cui accedere e con i minori costi possibili per l'amministrazione e i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.407, presentato dai senatori Filippi e Del Barba, identico agli emendamenti 7.408, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, 7.409, presentato dal senatore Endrizzi, e 7.410, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.411, presentato dal senatore Galimberti, identico agli emendamenti 7.412, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, e 7.413, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.414, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, fino alle parole «risorse umane».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.414 e l'emendamento 7.415.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.416, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.417 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.418, presentato dai senatori Filippi e Del Barba, identico all'emendamento 7.419, presentato dal senatore Endrizzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.420 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.421, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.422, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.423, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.96, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.424, presentato dai senatori Piccoli e Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.425, presentato dai senatori Piccoli e Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.426 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G7.426 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo all'emendamento 7.427 (testo 2).

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo di accantonare l'emendamento 7.427 (testo 2).

PRESIDENTE. Ricordo che era stata proposta una riformulazione dell'emendamento. Comunque lo accantoniamo.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, se potessimo disporre di ulteriori elementi per valutare questo emendamento, anche se accantonato, potremmo cercare di comprendere le espressioni in esso contenute. Si parla di vicinato, di espressioni tali da richiedere una spiegazione.

PRESIDENTE. Senatore Giovanni Mauro, l'accantonamento, come lei sa, serve ad individuare soluzioni condivise per poter procedere sulla base delle stesse. Credo che il relatore intenda accantonare l'emendamento a questo scopo.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, forse non sa (perché ieri presiedeva una Vice Presidente) che questa fase di svisceramento e composizione delle

diverse aspettative tra relatore e presentatore si è già svolta ieri. Quindi, se l'accantonamento ha una motivazione, sarebbe gradito conoscerla.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al relatore se vi sono ulteriori possibilità di modifica rispetto alla riformulazione prospettata ieri.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, la questione si può anche chiarire subito, se il problema è l'accantonamento. Si tratta di un'errata trascrizione nei miei documenti della riformulazione. Esiste quindi il problema di integrare la riformulazione già proposta al fine di renderla comprensibile. Pertanto, propongo la seguente seconda riformulazione: «Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi" inserire le seguenti: "alle aree confinarie con flussi migratori"».

Questa è la nuova riformulazione dell'emendamento 7.427 (testo 2).

PRESIDENTE. Senatrice Fasiolo, accetta la riformulazione?

FASIOLO *(PD)*. Sì, accetto la riformulazione con l'inserimento di «e alle aree confinarie».

PRESIDENTE. Sì, inseriamo la «e» che è necessaria.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, aggiungo la «e» alla riformulazione proposta, non è un problema.

PRESIDENTE. In questo modo, colleghi, abbiamo un testo chiaro su cui esprimerci.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, premesso che si tratta di una riformulazione, se è quella testé definita, ripeto, per chiarezza (mi sembra infatti che ieri non sia stato chiaro e quindi lo ripeto, ma solo per me stesso naturalmente) che vi sono tutte le condizioni per esprimere il parere ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, perché è di evidenza la sostanza delle modifiche proposte e tali modifiche non comportano riflessi sulla finanza pubblica.

Per questo il parere di nulla osta che era stato espresso dalla Commissione sul testo dell'emendamento 7.427 viene da me espresso, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, anche sull'emendamento 7.427 (testo 2), nel testo che adesso il relatore ha riferito con puntualità. Quindi il parere è di nulla osta, reso da me ai sensi dell'articolo 100, perché è evidente il mancato impatto sugli oneri di finanza pubblica.

Signor Presidente, colgo l'occasione - e dopo lascio ai colleghi che hanno voglia di goliardia la possibilità di ragionare sulla mia posizione - per esprimermi su una riformulazione del testo dell'emendamento 8.329, che mi è stata altresì proposta dal relatore. Posso confermarle, però, che questo testo - così riformulato - ci era stato già consegnato e quindi è stato esaminato dalla Commissione, la quale non ha ritenuto che esso avesse impatti di finanza pubblica, tanto che già nella scheda del relatore alla Commissione non era preso in esame come possibile valutazione. Pertanto, anche sull'emendamento 8.329 (testo 2) è già stato reso dalla Commissione un parere di nulla osta.

PRESIDENTE. Ascoltiamo il parere del Governo su questa riformulazione, accolta, e su cui è stato espresso un chiarimento dal presidente Azzollini.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Sulla riformulazione esprimo parere conforme a quello del relatore.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, le confesso che c'è stato un tempo in cui sarei stato molto felice se la lingua nazionale fosse diventata il siciliano. Forse oggi ci rendiamo conto quanto incomprensibile sia l'evoluzione della lingua italiana, perché stento ancora a comprendere la seconda riformulazione che ci propone il relatore Pagliari. Ci sarebbero territori che sono contigui con l'immigrazione. Ebbene, vorrei comprendere rispetto alla Sicilia quali siano questi territori contigui con l'immigrazione. Forse ci riferiamo ai Paesi del Nord Africa? Chissà a cosa ci riferiamo.

Ma ci sono due notazioni di assoluta logica che vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. In primo luogo, c'è un percorso di tipo parlamentare e la discussione nelle Commissioni ha la sua rilevanza se noi ad essa vogliamo dare rilevanza, e se il Governo, la Commissione e il relatore vogliono farlo. Su questo punto in Commissione c'è stata un'ampia discussione.

L'emendamento 7.104 che è stato approvato all'unanimità dalla Commissione era una proposta che mi ero pregiato di firmare. Perché si è arrivati all'approvazione dell'emendamento riformulato a prima firma del senatore Giovanni Mauro? Ci si è arrivati dopo una discussione che aveva fatto evincere come non si potesse utilizzare - cosa, questa, ancora peggiore - il fenomeno dell'immigrazione come un fatto che potesse allargare a dismisura e come una scusa per fare operazioni di altro tipo. Avevamo tolto persino un riferimento alle infrastrutture da quell'emendamento e si è arrivati al voto unanime.

Vorrei capire, in primo luogo dal punto di vista procedurale del rapporto parlamentare, che senso abbia oggi - e faccio appello alla presidente Finocchiaro - che sia il relatore che il Governo riaprano un dibattito sul quale si era addirittura trovata l'unanimità per fare questo *monstrum*. Lo vorrei capire meglio, perché la logica è quella di razionalizzare la spesa e quindi di realizzare un numero più ridotto di prefetture, ma questo emendamento tende a «salvare» un maggior numero di prefetture.

Sempre che non sia considerata lesa maestà essere in disaccordo con il presidente Azzollini e non si dica che sono affermazioni ludiche solo quando vanno in senso diverso dall'opinione del presidente Azzollini, vorrei capire, dal punto di vista logico, perché la riformulazione di un emendamento che custodisce in sé la volontà di garantire un numero maggiore di prefetture non incorra nei rigori della tagliola dell'articolo 81 della Costituzione prevedendo una maggiore spesa. Ma comunque questo è un aspetto per me marginale. Vorrei capire...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. In primo luogo, chiedo di rendere più chiara la riformulazione, ai sensi della lingua italiana e della logica corrente, perché queste norme nel futuro dovranno essere applicate. Non possiamo, noi per primi, non capire cosa vogliamo indicare, come legislatori, agli operatori che si troveranno di fronte a questa norma.

Inoltre, sono assolutamente contrario rispetto a ciò che è stato dibattuto ed approvato all'unanimità da parte della Commissione.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per contribuire al dibattito, visto che su questo argomento in Commissione si è dibattuto. Il problema si pone perché abbiamo avviato un processo di riduzione delle prefetture. Bisogna leggere il testo del provvedimento ed il testo licenziato dalla Commissione prevede che le prefetture vanno garantite secondo criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, alla presenza di città metropolitane, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche: praticamente, quasi tutto. Quindi, riduzione pari a zero.

A questo elenco sono poi stati aggiunti - come ricordava il senatore Giovanni Mauro ed io vi ricordo che ho appoggiato con favore la sua proposta - i territori fronte rivieraschi soggetti ai flussi migratori, anzi al fenomeno delle immigrazioni, che è la modalità più corretta di individuare il fenomeno delle immigrazioni. Ci riferiamo, naturalmente, ai territori... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, prosegua.

CRIMI *(M5S)*. So che il tempo è limitato, ma - mi creda - il mio intervento è teso a dare un contributo al dibattito.

Come dicevo, ci si riferisce ai territori che insistono sulle coste della Sicilia, in particolare, oggetto dei flussi di immigrazione. Si propone di aggiungere «e nelle aree confinarie». Ma esiste un territorio non confinario in Italia? Qualcuno mi può individuare una provincia che non confini con qualcosa? Forse è un po' eccessivo.

«Interessati da flussi migratori», ma di cosa? Di uccelli o di persone? I flussi migratori possono anche

riferirsi alle rondini che si spostano. Siccome nel testo è già scritto «fenomeni delle immigrazioni» mi sembra ci sia qualcosa che non quadra in questa proposta di riformulazione che, probabilmente, serve ad individuare con precisione (allora, scriviamolo) province come, ad esempio, Rovigo, Belluno, Aosta. In tutto l'arco alpino ci sono 18 province. Qualcuna di queste risulta non essere interessata da flussi migratori?

PRESIDENTE. Vorrei dare un contributo, anche se il Presidente non dovrebbe.

I flussi migratori più noti sono quelli che vengono dal mare, ma ci sono flussi migratori che possono venire da terra e attraversare i confini in Regioni diverse, nel senso che varie Regioni possono essere interessate da questi flussi. Ritengo quindi che non ci siano solo i flussi migratori che provengono dal mare. Il mio è un contributo dettato da conoscenze pregresse.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma non apriamo un dibattito.

CRIMI *(M5S)*. Vorrei precisare, innanzitutto, che la definizione «flussi migratori» è superflua in quanto è già scritto «fenomeni delle immigrazioni». Parlare quindi di territori fronte rivieraschi e aree confinarie sarebbe già sufficiente. Ma questo è un appunto semplicemente riferito ad una pulizia del testo. Non c'è bisogno di aggiungere le parole: «interessati da flussi migratori», basta la definizione: «aree confinarie» e se si mette prima della virgola si intende che tali aree siano interessate da fenomeni di immigrazione.

Comunque ha ragione lei, Presidente, sul fatto che vi sono tanti territori, ma a questo punto si tratta di tutto il territorio. Esiste una provincia che non sia interessata da qualche flusso migratorio? Forse è necessario specificare: si intende il Tarvisio, dove tra l'altro abbiamo anche ridotto la polizia di frontiera? Certo, si tratta di un altro discorso ma lei capisce che con il riferimento ad aree confinarie interessate da flussi migratori si comprendono praticamente tutti i territori. Intendevo darle in qualche modo ragione, perché tale formulazione comprende tutti i territori, Presidente, perché dovunque possono entrare i flussi migratori. Stiamo parlando di riduzione delle prefetture ma alla fine le manterremo tutte, giusto per chiarire. *(Applausi del senatore Airola)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, avevo chiesto di avere i testi scritti. Come vede, il relatore è già in difficoltà sulle sue stesse trascrizioni. Le chiedo se possiamo avere un testo per capire quale sia l'impatto della nuova formulazione dell'emendamento e se sia votabile. Averlo prima consentirebbe di snellire i lavori. Come disse Curzio Rufo, la fretta è causa di ritardo.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, do lettura della riformulazione proposta dell'emendamento 7.427: «Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi" inserire le seguenti: "e alle aree confinarie con flussi migratori"». Quindi, si parla delle aree di confine dove si notano con frequenza ingressi di immigrati nel nostro territorio. Questo penso sia il senso della riformulazione. Comunque le farò avere copia del testo quanto prima.

FASIOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signor Presidente, forse sarebbe meglio dire "e sulle aree confinarie".

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, dato che, ai fini del miglior svolgimento del lavoro, ho reso il parere ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, sento l'obbligo di rispondere alle osservazioni del senatore Giovanni Mauro sulla insussistenza di impatti diretti di finanza pubblica su questa nuova formulazione.

In realtà, questo problema è stato ampiamente discusso in Commissione sul piano generale. Ecco perché mi è stato possibile esprimere il parere ai sensi dell'articolo 100. Quello introdotto dalla

riformulazione del relatore non è un ulteriore criterio di delega, ma è una esplicitazione dei criteri all'interno dell'obiettivo della delega, cioè la razionalizzazione della rete organizzativa e la revisione delle competenze delle funzioni delle prefetture sulla base di una serie di criteri. È del tutto evidente che l'introduzione o l'espunzione di uno di tali criteri nell'ambito del criterio generale di delega della razionalizzazione e ottimizzazione non può avere impatti sulla finanza per la semplice ragione che ove la localizzazione di una prefettura fosse fatta in un posto piuttosto che in un altro è per noi totalmente indifferente.

Se non fosse questo, vi è un problema più specifico che abbiamo affrontato: non siamo di fronte ad una legge immediatamente cogente. Siamo di fronte ad un provvedimento che non ha acquisito *ex se* risparmi definiti in relazione tecnica. Allora, stante la mia prima considerazione sul fatto che si tratti di un criterio all'interno della delega, quando la delega è di razionalizzazione ed ottimizzazione e quindi presume un miglioramento di finanza pubblica non quantificato è del tutto evidente che il cambiamento di tale criterio non introduce in alcun modo impatti diretti sulla finanza pubblica. Basta leggere la lettera *d)* del comma 1 cui il testo si riferisce per trovare riscontro alle mie parole. È una questione che mi pare abbastanza semplice, ma sentivo l'obbligo di riferire al senatore Giovanni Mauro.

L'unico caso in cui, invece, sarebbe stato evidentemente oneroso è se si fosse detto che, oltre alle prefetture individuate con quei criteri, avremmo dovuto individuarne altre per tener conto di questo criterio. La lettera del criterio di delega va esattamente nel senso contrario.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, con molta pazienza, capisco che il presidente Azzollini debba fare grandi sforzi, ma è evidente a tutti - altrimenti ci andiamo a riprendere tutti gli emendamenti su cui ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che l'emendamento 7.427 (testo 2) comporta chiaramente maggiori oneri finanziari. Dico anche, con pacatezza, che sarebbe sufficiente dire che si vuole lasciare la prefettura a Gorizia: faremmo prima e avremmo tutti una migliore conoscenza di cosa stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Passerei dunque alla votazione dell'emendamento 7.427 (testo 2), con la riformulazione accettata dalle senatrici presentatrici, su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, non disponiamo ancora del testo.

PRESIDENTE. Penso sia stato distribuito.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. No.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, lei l'ha avuto? Bene. Per favore, si consegni il testo al senatore Giovanni Mauro. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Io ne ho dato lettura: chi ha potuto ascoltare, ha percepito; a chi ha bisogno di leggere (perché le mie parole non riescono ad arrivare) forniremo il testo. Abbiamo chiesto la collaborazione di tutti per andare avanti nei tempi previsti.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, affinché resti come interpretazione autentica dell'Assemblea, «alle aree confinarie con flussi migratori» in italiano cosa vuol dire, esattamente? Lo dica lei, per favore, così resta agli atti.

PRESIDENTE. Senatore Mauro, non mi faccia scendere in un *certamen* letterario di cui non sono degno.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. In altra vita lei era anche un magistrato: la prego, ci dica come interpretare.

PRESIDENTE. Io posso solo interpellare il relatore e il Governo se intendono modificare la lettera della riformulazione del testo. Lo leggiamo ancora una volta: «Al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori». Senatore Pagliari, c'è qualche aggiunta che vuole fare?

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, il punto è chiaro. Se vi è un problema di *drafting*, lo risolviamo in sede di coordinamento. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Pagliari, se è solo un problema di lingua italiana, possiamo risolverlo ora, con la pace di tutti; se è un problema di merito è una cosa diversa.

La senatrice Fasiolo, la prima firmataria dell'emendamento, aveva suggerito inizialmente «al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e sulle aree confinarie». Mi pare questo fosse il suggerimento della senatrice Fasiolo, su cui non intendo intervenire.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, cerco anch'io di dare il mio contributo, se lei me lo consente. Mi rivolgo anche al relatore, in modo che poi possiamo ragionare. Vorrei che prendessimo in esame il comma e la lettera nella sua completezza: nella lettera, si individuano alcuni criteri che hanno una loro specificità, su questo non c'è dubbio, perché non riguardano solo questo, ma una sistemazione più ampia dei criteri di cui tenere conto. Non entro nel merito del contenuto, ma di una forma di regolamentazione istituzionale. Vorrei che lei mi spiegasse - mi rivolgo a lei, signor Presidente, ma è evidente che lo chiedo ai colleghi - qual è l'identificazione istituzionale di area. Se non si chiarisce nemmeno quali sono i contenuti di identificazione geografica, è chiaro che si crea una problema che poi, a mio parere, tocca anche la tematica dell'articolo 81, ma è necessaria per lo meno una identificazione che sia riconoscibile, ad esempio se ci si riferisce ad una Provincia. È vero che si fa un riordino, ma se non partiamo nemmeno da un dato geografico, non riesco a capire quale possa essere il riferimento poi nella composizione della delega.

FERRARA Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Volevo continuare a dare il mio contributo, ma forse può dare un chiarimento il senatore Ferrara. Prego, ha facoltà di intervenire.

FERRARA Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, il mio era proprio un invito a lei, che ha cercato di chiarire il punto.

C'è un famoso libro di Ruini che fa la differenza tra migrazioni ed immigrazioni: le migrazioni sono il fenomeno, le immigrazioni sono il fatto. In questo emendamento, si mettono insieme il fatto ed il fenomeno, ma il problema è - ed è questo il motivo per cui c'è una certa distonia e c'è una istintiva diffidenza rispetto alle disposizioni che andremo a votare - che si parla dopo del fenomeno e prima del fatto, invece bisognerebbe parlare prima del fenomeno e non aggiungere il fenomeno dopo il fatto, fra l'altro con una «e» che lei ogni volta ha recitato, ma che non compare nell'emendamento e che potrebbe essere aggiunta in una fase di *drafting*. Per tale ragione, quando si aggiunge il fenomeno e prima si parla del fatto, non funziona più.

PRESIDENTE. Il testo è già definito: al di là delle differenze che fanno alcuni autori che lei ha citato tra immigrazioni e migrazioni, nell'emendamento è scritto «fenomeno delle immigrazioni», secondo lei impropriamente. Il problema, nella proposta della senatrice Fasiolo, era però quello di eliminare i flussi migratori, perché si parla di fenomeno immigratorio prima sui territori fronte rivieraschi e poi sulle aree confinarie, cioè le aree di confine. Ma questi criteri non individuano un territorio: si intende che là dove si dovesse verificare una immigrazione in un confine diverso dai territori rivieraschi, che sono quelli maggiormente all'attenzione, è evidente che lì bisognerà concentrare le forze per poter assistere o comunque accogliere o controllare il fenomeno migratorio. Non si individua un territorio, ma sarà individuato quando il fatto migrazione si verificherà. Non è quindi un criterio di una delega, di razionalizzazione. Così mi pare che possa essere inteso.

Relatore, mi pare che possiamo ritenere che su questo punto la riformulazione sia «al fenomeno delle

immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e sulle aree confinarie», cioè dove ci sarà un fenomeno migratorio sulle aree di confine, che saranno individuate dal fatto-fenomeno. Mi pare che questo sia il senso dell'emendamento. Senatrice Fasiolo lei è d'accordo su questa riformulazione del suo emendamento?

FASIOLO *(PD)*. Io sono assolutamente d'accordo.

PRESIDENTE. È d'accordo anche il relatore?

FERRARA Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. È sbagliato in italiano: qui c'è scritto «il fenomeno delle immigrazioni», ma le migrazioni sono il fenomeno, le immigrazioni non sono il fenomeno, sono il fatto, quindi è proprio un problema di lingua italiana quello che volevo evidenziare. Non potete chiamare il fenomeno fatto.

PRESIDENTE. Il testo uscito dalla Commissione è questo, poi sarà eventualmente interpretato, ma io non posso spingermi oltre.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, lei chiede di intervenire, ma si è già espresso. Va bene questa formulazione? Esprimetevi su questa riformulazione. Chiudiamo. Non possiamo arenarci. Si va al voto. È chiaro?

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, a nostro avviso il testo è lacunoso, oltre al fatto che aggiungere una «e» o una «o» non è semplicemente *drafting* perché il Parlamento si compone di «Camera e Senato» e non di «Camera o Senato». *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Malan)*.

Oltre a questo, l'espressione «aree» non dice cosa si intende: potrebbe essere una provincia, così come un territorio più vasto. Abbiamo solo una regione che non ha confini. Peraltro, se dobbiamo considerare le aree confinarie, mi chiedo e le chiedo: anche quelle dove ci sono gli aeroporti, i consolati e le ambasciate? A questo punto, rischiamo di dare al Governo un'indicazione troppo ampia, che il Governo potrebbe anche utilizzare per fare l'annuncio e, poi, non realizzare quello che ha dichiarato.

Infine, quello dei flussi migratori è un qualche cosa che non è codificato.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, nell'ulteriore riformulazione è eliminata l'espressione «flussi migratori». Non possiamo discutere su «flussi migratori».

ENDRIZZI *(M5S)*. Arrivano con il visto turistico. Pagano 8.000 euro e arrivano con uno *yacht,* anziché con un barcone. Quelli sono flussi migratori o no?

PRESIDENTE. Quelli sono sbarchi, non sono flussi migratori.

ENDRIZZI *(M5S)*. Questo è un emendamento assolutamente impalpabile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori.

Mi scusi, Presidente, ma credo che sia ieri che oggi abbiamo dimostrato che le Aule parlamentari non possono essere utilizzate in questo modo, nel senso che abbiamo dimostrato che se i lavori in Commissione non sono conclusi è impossibile passare ai lavori in Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ciò soprattutto se si tratta di una delega che è stata scritta dal Governo e che non vuole essere in alcun modo modificata dal Parlamento. Quindi lei, che è la seconda carica più alta dello Stato, dovrebbe non permettere l'utilizzo del Parlamento da parte del Governo in questo modo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. A me risulta che il testo è stato ampiamente modificato in Commissione, con l'apporto di tutti e anche del Governo. Ripeto: questo a me risulta. Dopo di che, si pensava che fosse pronto per l'Aula, ma evidentemente c'erano ancora problemi. *(Commenti del senatore Di Biagio)*. Quindi, è nella

libertà del Senato poter rivedere anche posizioni che sembrava che fossero assolutamente stabilite e concordate.

Detto questo, procediamo con la votazione.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per dire che la Commissione si è occupata per mesi di questo provvedimento.

Le questioni che hanno creato frizione in Aula e che, quindi, stanno creando un dibattito fra i colleghi sono state introdotte con emendamenti presentati da colleghi che non hanno partecipato ai lavori parlamentari di Commissione che - ripeto - si sono protratti per mesi e che, di conseguenza, per così dire, hanno introdotto nel dibattito nuovi aspetti o nuove questioni che la Commissione non è che non ha voluto esaminare o ha ritenuto di non esaminare, lasciando il provvedimento non istruito. Infatti, il provvedimento era compiutamente e profondamente istruito e assai e profondamente diverso dal testo originario che era pervenuto. Se in Aula sorgono, ovviamente, questioni nuove che non hanno fatto parte del dibattito che ha impegnato la Commissione, questo è un evento che non qualifica il lavoro fatto in Commissione.

Credo che sia giusto dire ciò, se non altro per dare atto ai tanti colleghi che hanno frequentato assiduamente la Commissione e hanno assiduamente contribuito ad elaborare il testo e per dare onore al merito del loro lavoro. *(Applausi del senatore Sollo)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, penso che sul lavoro fatto dalla Commissione non ci possano essere dubbi. Passerei alla votazione.

CRIMI *(M5S)*. Vorrei intervenire.

PRESIDENTE. Per trenta secondi, senatore Crimi. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Sì, solo trenta secondi.

Quello che ha detto la presidente Finocchiaro va bene fino a un certo punto, nel senso che molti temi, quelli più infuocati, sono stati affrontati senza risolvere le questioni: mi riferisco alla questione della Forestale; mi riferisco alla questione dei segretari comunali; mi riferisco ai forestali regionali e così via.

PRESIDENTE. Siamo qua per continuare, senatore Crimi.

CRIMI *(M5S)*. ...lasciando dopo all'Assemblea... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

FINOCCHIARO *(PD)*. Non è così!

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Per chiarezza, vorrei capire quale testo stiamo votando.

PRESIDENTE. Il testo su cui state votando è quello che la senatrice Fasiolo ha riproposto ed è stato accettato dal relatore e dal Governo, le cui parole sono le seguenti: «al fenomeno dell'immigrazione sui territori fronte rivieraschi e sulle aree confinarie».

Questo è il testo che stiamo votando.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. È diverso da quello distribuito!

PRESIDENTE. Lo so. Si tratta di una terza riformulazione. Le parole: «con flussi migratori» non esistono più.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Su questa riformulazione la Commissione bilancio non si è espressa.

PRESIDENTE. La questione non cambia.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Lo decide lei?

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. È diverso!

PRESIDENTE. Sarà oggetto di valutazione nel corso della votazione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Il presidente Azzollini ha dato il parere su un altro testo, ovvero sul testo 2. Ora si ha un terzo testo, su cui il Presidente, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, deve esprimere il proprio parere. Non deve darlo lei, presidente Grasso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Piccoli e Rizzotti)*.

PRESIDENTE. Non do io assolutamente il parere.

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Presidente, la ringrazio per lo sforzo che ha sostenuto. A questo punto, per quanto mi riguarda, se viene avanzata l'eccezione per cui la nuova formulazione deve avere il parere della Commissione bilancio, propongo di tornare alla riformulazione da me proposta, su cui l'Assemblea deciderà. Diversamente non è possibile andare avanti con una discussione di questa natura. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Carraro)*.

Chiedo, dunque, che sia votata la mia riformulazione. Se poi ci saranno problemi, verranno risolti alla Camera dei deputati.

CROSIO *(LN-Aut)*. Cosa sta dicendo?

AIROLA *(M5S)*. Non è questo il modo di discutere.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il parere del Governo a tal proposito.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, concordo con il relatore sul fatto che entrambe le formulazioni possono avere parere favorevole dal Governo. In questo momento, però, vista l'esigenza di andare avanti con le votazioni e avendo noi avuto dal presidente Azzollini il parere favorevole ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla prima riformulazione, penso sia più ragionevole votare su quella riformulazione.

PRESIDENTE. Il relatore propone, quindi, di votare l'emendamento 7.427 (testo 2), con la riformulazione da lui proposto, nonostante il tentativo di una nuova formulazione. Il parere favorevole del relatore rimane dunque sulla riformulazione iniziale, il cui testo è stato distribuito, ovvero quello contenente le parole «alle aree confinarie con flussi migratori». Dopodiché, ognuno si potrà esprimere.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le dico la verità: sono un po' stanco e per un semplice motivo. Il relatore non si trova nel suo studio professionale, ma è in Parlamento e la discussione in Parlamento è cosa normale.

Quindi, pregherei il relatore di non stizzirsi ogni volta che c'è una discussione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Nugnes e Rizzotti)*.

PRESIDENTE. Torniamo dunque al testo che è stato distribuito. Mi rimangio tutto quello che ho detto e il contributo che abbiamo cercato di dare.

Senatrice Fasiolo, accetta la riformulazione inizialmente proposta dal relatore?

FASIOLO *(PD)*. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Mauro, ha già parlato e ha già detto tutto quello che poteva dire. Siamo tornati al testo su cui si è espresso il senatore Azzollini.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, devo solo dichiarare il mio voto prendendo atto del comportamento del Governo e del relatore di aver voluto disconoscere un'intesa raggiunta all'unanimità in Commissione.

Inoltre, alla presidente Finocchiaro dico che l'aspetto specifico dell'emendamento che andiamo a votare era stato affrontato ed era stato oggetto della cassazione di una parte del mio emendamento, proprio per renderlo più stringente e preciso nei confronti del Governo. Non desideriamo infatti - e lo dico ai parlamentari siciliani - che, in occasione della discussione sull'immigrazione (o sull'emigrazione, come desidera si dica il senatore Ferrara), si trovi il modo per riconoscere le prefetture di Gorizia e Pordenone. Si tratta delle solite cose che servono per aggirare i problemi.

Pertanto, il Gruppo GAL voterà convintamente contro l'emendamento 7.427 (testo 2), che va contro il buon senso e non solo violenta la lingua italiana e darà problemi agli operatori, qualora il Governo nella sua delega dovesse recepire letteralmente il principio così come formulato, ma offende anche l'intelligenza comune e l'andamento della vita parlamentare. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF) e della senatrice Rizzotti)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.427 (testo 3), presentato dalle senatrici Fasiolo e Puppato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.430, presentato dai senatori Bruno e Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.428, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.429, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.431, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.106, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.111, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.432 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 7.114 e 7.433 sono inammissibili.

L'ordine del giorno. G7.100 è stato ritirato.

Il relatore ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G7.101. Senatore Maran, la accetta?

MARAN *(PD)*. La accetto.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, nel fascicolo era rimasto il testo originario dell'ordine del giorno G7.101, mentre ora ne è stata accolta la riformulazione. Il Gruppo Forza Italia è comunque contrario all'ordine del giorno perché, fermo restando che la parte impegnativa è stata sostanzialmente corretta - e questo è un fatto positivo - restano dubbi sulle premesse.

Ricordo all'Aula che si tratta dell'ordine del giorno che, nella stesura originaria, proponeva di fatto la unificazione delle forze di polizia - quindi un tema di grande rilievo - creando solo due forze, una antimafia e anticrimine e una sul territorio, con uno stravolgimento della organizzazione delle forze di polizia. È un tema questo che non poteva certamente essere affrontato con un ordine del giorno e banalizzato.

La riformulazione proposta dal relatore elimina questa eventualità, perché il testo si limita ad auspicare una razionalizzazione per evitare sovrapposizioni. Faccio un esempio: se della tutela del patrimonio artistico si occupano i Carabinieri, è inutile che lo faccia anche la Finanza; se la Polizia delle comunicazioni sviluppa una sua attività sul *web* per contrastare la pirateria informatica, è inutile che se ne occupino anche i Carabinieri. Su questo tutti sono d'accordo e tutti auspicano che accada.

Altro discorso è, invece, una unificazione dissennata. Come peraltro vedrete nel prosieguo del dibattito alla Camera, la vicenda del Corpo forestale dello Stato è tutt'altro che risolta, perché esistono corpi regionali in cinque Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome.

Quindi, è bene che questo ordine del giorno sia stato corretto dal relatore e sia stata evitata una confusione grave in materia di forze di polizia. Il mio intervento vuole far rimanere a verbale il tentativo fallito e la necessità di un maggiore rispetto delle storie, delle attitudini e delle specificità delle singole forze di polizia.

Ciò premesso, il nostro parere sull'ordine del giorno G7.101 (testo 2) rimane contrario.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.101 (testo 2) non verrà posto in votazione. Così anche l'ordine del giorno G7.102 (testo 2), essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione. L'ordine del giorno G7.103 è stato ritirato.

Passiamo all'ordine del giorno G7.104, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Chiedo alla prima firmataria, senatrice Nugnes, se insiste per la sua votazione.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G7.104, mentre insisto per la votazione del successivo G7.105, per il quale domando di parlare in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, desidero non entrare nello specifico dell'ordine del giorno, perché è stato ampiamente discusso, ma parlare della necessità di operare in prevenzione per quanto riguarda il nostro territorio.

Siamo tutti consapevoli di essere al primo posto per inquinamento in Europa e anche per le infrazioni comunitarie, di cui le più numerose riguardano l'ambito ambientale. Sappiamo quanto costano le bonifiche e adesso, soltanto per le discariche abusive e illecite, dobbiamo pagare una multa europea di 40 milioni di euro, e ogni sei mesi dovremo pagare circa 42 milioni se non provvederemo.

Poiché nella finanziaria non mi sembra sia stato stanziato alcunché per queste opere, a giugno dovremo effettuare il secondo versamento. Il ministro Galletti ha detto che questi costi saranno a carico delle Regioni, quando sappiamo bene che i responsabili delle mancate bonifiche sono, *in primis*, coloro che hanno inquinato, e cioè il proprietario, il sindaco e il Presidente della Regione per poi arrivare, salendo, al Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda il sito di Acerra - ad esempio - noi sappiamo che esso era stato dichiarato sito da bonificare fin dal 1987, ma nulla è stato fatto.

Quindi, questa difficoltà ci impone di provvedere in prevenzione, e non mi sembra che la scelta del

Governo vada in questa direzione. L'ordine del giorno provvede al riguardo e, visto che ancora parliamo di una delega e di un eventuale assorbimento del Corpo forestale, io mi appello a questa delega, affinché il Governo ragioni sull'eventualità di provvedere alla costituzione di un corpo ambientale interforze.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto insieme alla medesima richiesta testé manifestata dal senatore Endrizzi.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.105, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.106, presentato dalla senatrice Nugnes e altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.107, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, nella votazione precedente non sono riuscita a registrare il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.108, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'ordine del giorno G7.109, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, Governo e relatore hanno espresso parere favorevole limitatamente ai primi due impegni.

I presentatori accettano la proposta?

CROSIO *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.109 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G7.110 il relatore ha proposto una riformulazione. Senatrice Lo Moro la accoglie?

LO MORO *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.110 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.111 non verrà posto ai voti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G7.900, presentato dalla senatrice Bisinella.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.900 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7, nel testo emendato.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, il Gruppo Misto-SEL voterà contro l'approvazione dell'articolo 7.

Sulla questione della Forestale abbiamo discusso a lungo e ieri abbiamo espresso un voto di astensione sull'emendamento che tentava - come da me sottolineato - di ridurre il danno, facendo riferimento alla necessità di preservare l'unitarietà del Corpo. Ma è evidente a tutti che tale soluzione a noi non sta bene, e questo rimane agli atti. Non solo continueremo la nostra battaglia alla Camera, ma pensiamo anche che l'obiettivo, che anche il Governo dovrebbe perseguire, sia quello di creare, partendo da una riorganizzazione del Corpo forestale, una vera e poderosa forza di polizia ambientale.

Il rischio di dispersione della specializzazione e della capacità di questo Corpo è ancora del tutto presente in questa delega così ampia, tant'è che sull'idea di scorporare la Forestale per assorbirla nei Vigili del fuoco ci sarebbe da discutere a lungo. È evidente, però, che esistono ancora tanti problemi e per noi la soluzione certamente non è stata trovata. Anzi, è molto chiaro il fatto che l'assorbimento del Corpo all'interno della Polizia rischia di provocare un danno al nostro Paese e alla battaglia contro l'ecomafia, signor Presidente, a cui so che lei è molto sensibile. Questo è il problema che abbiamo di fronte.

La seconda questione - e sull'articolo 7 ce ne sono molte - riguarda la riorganizzazione delle prefetture, che non sarà una razionalizzazione.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, la prego di essere sintetica.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Questa riorganizzazione produrrà un'ulteriore verticalizzazione, perché in tal modo il prefetto diventa il garante, l'interfaccia dei cittadini per tutti i servizi pubblici e, quindi, non solo degli uffici del Governo sul territorio.

Vi è un processo di verticalizzazione che - a nostro avviso - non si tradurrà, tra l'altro con una delega così ampia, in un vero avvicendamento dei servizi ai cittadini.

Per questo motivo ribadiamo il nostro voto fermamente contrario all'articolo 7.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo qui un chiaro esempio di doppiopesismo. Da un lato, PRA e motorizzazione non si accorpano e si mantengono, quindi, i privilegi dell'ACI; dall'altro, invece, si cerca di smembrare o quanto meno ridimensionare il Corpo forestale dello Stato, per lo stesso principio, ossia la razionalizzazione e lo snellimento. Si snellisce ciò che funziona e si mantiene ciò che invece non funziona. E abbiamo visto poi tutti gli infingimenti sulle prefetture.

Noi riteniamo, di fondo, che non si possa lasciare una delega in bianco a chi manifesta una tale volontà politica. È come andare dal cameriere Renzi e dire: «Fai tu». Poi lui va in cucina, prepara tutto e sputa nel piatto. L'abbiamo visto ieri e non si può accettare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7, già illustrati, sui quali chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario su tutti gli

emendamenti.

RUGHETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.0.300, 7.0.301, 7.0.302 e 7.0.303 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.11, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 7.0.304, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.12, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 7.0.305, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.13, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 7.0.306, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.14, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 7.0.307, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.15, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 7.0.308, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 7.0.309 e 7.0.310 sono inammissibili.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - un ulteriore parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati e sui quali sono già stati espressi i pareri dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.300, identico agli emendamenti 8.301 e 8.302.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.300, presentato dalla senatrice Bertorotta, identico agli emendamenti 8.301, presentato dai senatori Vacciano e Molinari, e 8.302, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che gli emendamenti 8.303 e 8.630 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.304, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che gli emendamenti 8.305, 8.306, 8.307 e 8.308 sono inammissibili e che l'emendamento 8.309 è stato ritirato.

SCALIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALIA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che, nella precedente votazione, c'è stato un malfunzionamento del sistema e che avrei espresso voto contrario.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.310, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.311 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.312, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che l'emendamento 8.313 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.314, presentato dai senatori Mucchetti e Russo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che l'emendamento 8.315 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.316, presentato dalla senatrice Bisinellae da altre senatrici, identico all'emendamento 8.317, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.318, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.319, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.320, presentato dalla senatrice Bellot e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.321, presentato dal senatore Tomaselli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.322, presentato dalla senatrice Bisinellae da altre senatrici, identico all'emendamento 8.323, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.324, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.325 (testo 4).

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.326, presentato dal senatore Caridi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.327, presentato dai senatori Piccoli e Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.328 è stato ritirato.

L'emendamento 8.329 sarà messo ai voti successivamente nel testo riformulato.

Passiamo all'emendamento 8.330.

SANGALLI *(PD)*. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.331 (testo 2), presentato dal senatore Del Barba e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

CHITI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti che il mio voto sull'emendamento 8.331 (testo 2) era favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Gli emendamenti 8.332, 8.333 e 8.334 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.335, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, fino alle parole «di competenza con amministrazioni pubbliche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.335 e l'emendamento 8.336.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.337, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.338, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Volpi, accetta la proposta del relatore di trasformare l'emendamento 8.339 in ordine del giorno?

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, accetto la trasformazione dell'emendamento 8.339 in ordine del giorno e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Il relatore si era espresso in senso favorevole alla trasformazione in ordine del giorno

PAGLIARI, *relatore*. Sì, signor Presidente, mi sono già espresso in tal senso.

PRESIDENTE. Ricordo che il rappresentante del Governo ha espresso parere conforme a quello del relatore.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.339, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Sangalli, accetta la proposta del relatore di trasformare l'ordine del giorno 8.340 in ordine del giorno?

SANGALLI *(PD)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.340 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.341, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.342, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.343, presentato dai senatori Bertorotta e Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.344, presentato dai senatori Bertorotta e Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.400.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 8.400 è proprio l'esplicitazione della incostituzionalità di tutto il provvedimento, con parere favorevole. Noi stiamo aggiungendo, in questo testo, «a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti», cioè criteri che dovrebbe dare il Parlamento nella delega al Governo. Noi ancora una volta deleghiamo il Governo a stabilire i criteri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questa è la realtà. Ecco ciò che diceva poco fa il collega Endrizzi. È come dare al cameriere la delega in bianco: «Fai tu, scegli tu» e, poi va dietro e sputa nel piatto. È la metafora utilizzata dal collega Endrizzi ed è quanto sta succedendo nelle deleghe che poi affronteremo con i decreti legislativi.

È una delega in bianco anche nei criteri. Quali sarebbero questi criteri? Deleghiamo al Governo il compito di stabilire i criteri? È ciò che stiamo facendo ed è incostituzionale, signor Presidente. Stiamo delegando il Governo secondo criteri e principi direttivi e, quali sono questi criteri? Li stabilisce il Governo.

Tutta la legge delega è imperniata su questo modello. Bisognerebbe, quindi, dare uno *stop* ad un tale modo di agire e al fatto di lasciare carta bianca al Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore*

Volpi).

LANZILLOTTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei tranquillizzare il senatore Crimi. I criteri che devono essere esplicitati sono quelli da dare ai destinatari della norma, e non quelli che dovrà seguire il Governo. Poiché vi è un criterio nella delega (che è quello dell'esonero da questi vincoli per le società che operano in regime di concorrenza), la qualificazione del regime di concorrenza dovrà essere indicata con criteri stringenti e vincolanti, affinché la norma e il criterio dato dal Parlamento non vengano poi elusi nella fase attuativa dei destinatari della norma.

Il criterio, quindi, non è per il Governo, ma è il Governo che dovrà dare dei criteri ai destinatari. Non c'è alcun aggiramento del vincolo di cui all'articolo 77 della Costituzione.

PRESIDENTE. Abbiamo chiarito il problema.

CRIMI *(M5S)*. Non abbiamo chiarito!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.400, presentato dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Approfitto di un momento di pausa per salutare gli studenti, gli accompagnatori e i professori della Scuola secondaria di primo grado «Orazio Flacco» di Carosino, in provincia di Taranto, che seguono i nostri lavori. Grazie, ragazzi. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 11,27)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.345, presentato dai senatori Bertorotta e Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.346.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.347, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «del Registro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.347 e gli emendamenti 8.348 e 8.349.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.350, presentato dai senatori Galimberti e D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.351, presentato dai senatori Castaldi e Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.352 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.353, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.354, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, e 8.355, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.356, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Nell'ultima votazione, sull'emendamento 8.356, il mio voto era contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.357, presentato dal senatore Lai e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.358, presentato dal senatore Lai e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.359 (testo 2).

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Scusi, signor Presidente, ma questo emendamento non è quello che il relatore ha riformulato e sul quale quindi dovrebbe essere espresso il parere del presidente della Commissione bilancio Azzollini?

PRESIDENTE. Esatto. Ne dispongo pertanto l'accantonamento, in attesa che il presidente Azzollini si pronunzi su di esso.

Sull'emendamento 8.329 (testo 2), contenuto nell'Annesso a pagina 8, il relatore ed il Governo si erano già pronunciati favorevolmente.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.329 (testo 2), presentato dal senatore Cucca.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.360, presentato dalla senatrice De Pin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.361, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.362 è inammissibile e l'emendamento 8.363 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.364, presentato dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, mi perdoni, ma sarei voluto intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 8.362 che lei non ha messo in votazione.

PRESIDENTE. È inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.365, presentato dai senatori Mucchetti e Lo Moro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.366, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.367, presentato dai senatori Bertorotta e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.368 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.369, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 8.370, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, ho sbagliato a votare. Il mio voto voleva essere contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.371 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei che la ministra Madia avesse la bontà di ascoltarmi un attimo e le spiego il perché.

In Commissione è stato accolto l'ordine del giorno G1577/3/1 (testo 2), a firma dei senatori Bertorotta, Crimi e Puglia. In esso si invitava il Governo a valutare la possibilità di prevedere, con successivo provvedimento, l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal

personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane. Ricordo che in Commissione la Ministra si era assunta l'impegno di valutare l'opportunità di adottare un provvedimento; e dal momento che c'era già stato un ordine del giorno approvato a ottobre o novembre dello stesso tenore, l'impegno era di venire, quanto meno in occasione della discussione in Aula del disegno di legge, a riferire almeno in merito alla valutazione dell'opportunità. Quindi, avevamo accettato la riformulazione dell'ordine del giorno G1577/3/1.

Da quando siamo qui abbiamo assistito ad una serie di riformulazioni di ordini del giorno con cui il Governo propone di inserire la formula: «valutare l'opportunità». In molti casi abbiamo accolto questa riformulazione, ma mai - ripeto, mai una volta - abbiamo ricevuto una risposta in cui il Governo dice: abbiamo valutato l'opportunità e ritenuto inopportuno, magari motivando la decisione. Almeno questo: il piacere di avere una risposta. Credo che tutti voi, nel corso della vostra vita legislativa, avete avuto un ordine del giorno accolto con la riformulazione: «a valutare l'opportunità». Avete mai saputo se il Governo ha valutato questa opportunità, oppure, semplicemente, se ne è infischiato? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Perché, se è così, aboliamo gli ordini del giorno che sono una cosa inutile.

Chiedo al Ministro se ha valutato l'opportunità di adottare un intervento legislativo *ad hoc* per salvaguardare il personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane, che hanno una disciplina autonoma rispetto a tutto il personale delle camere di commercio e che fruiscono delle stesse risorse delle camere di commercio per il pagamento della loro pensione. Mettiamola in questi termini: se si chiudono le camere di commercio, si chiudono i fondi, per le pensioni di questo personale in quiescenza in Sicilia.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, intervengo per associarmi alle considerazioni del collega Crimi. È stato un argomento molto dibattuto. Avevo presentato l'emendamento 8.361, che mirava esattamente alla risoluzione del problema.

Possiamo anche intendere che il Governo, in sede di delega, possa non affrontare direttamente la tematica della sostenibilità finanziaria dei lavoratori delle camere di commercio siciliane, però potrebbe accogliere l'idea di valutarla attentamente, al fine di dare loro una risposta concreta. Essi peraltro non rappresentano una platea vastissima, ma vedono compromessi i propri diritti fondamentali. Il diritto alla pensione credo sia infatti l'aspirazione più grande. Tale compromissione avrebbe per motivi finanziari, che sono *aliunde* rispetto al loro comportamento e alle loro azioni.

Quindi pregherei vivamente il Governo di assumere impegni ben precisi a proposito delle camere di commercio siciliane.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, ringrazio i senatori Crimi e Mauro per i loro interventi. Credo che oggi possiamo fare un passo in più rispetto alla sola valutazione dell'opportunità di considerare il problema. Avevo assunto questo impegno in Commissione e siccome in questo momento il Governo sta avendo un' interlocuzione con il Governo siciliano su diversi aspetti, partita dalla Presidenza del Consiglio, e in particolare stiamo affrontando proprio l'adeguamento dell'ordinamento siciliano alla normativa nazionale su alcune tematiche relative alla previdenza e al lavoro, credo che in quella sede tecnica possiamo allargare i temi di confronto anche a quello specifico dei trattamenti previdenziali delle camere di commercio siciliane.

Quindi, l'impegno che oggi il Governo assume è non solo quello di valutare l'opportunità di considerare questo problema, ma anche di dire, già da oggi, qual è la sede tecnica nella quale il Governo, insieme al Governo siciliano, affronterà il tema e cercherà di risolverlo.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo al presidente Azzollini di esprimere il parere sull'emendamento 8.359 precedentemente accantonato, la cui riformulazione è stata accettata dalla prima firmataria senatrice Lanzillotta. L'emendamento riguarda la lettera *f),* comma 1, dell'articolo 8. Con la

riformulazione si sostituisce la parola «partecipate» con la seguente «controllate».

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Ho bisogno di un minuto per controllare la riformulazione, prima di dare il parere.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 8, comma 1, lettera *f)* riguarda la riduzione del numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte e anche la definizione del trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali, a cui l'emendamento aggiungerebbe le società partecipate. Con la riformulazione proposta, il riferimento sarebbe non alle società partecipate, ma alle società controllate. Le chiedo dunque di esprimere un parere sulla riformulazione, presidente Azzollini.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Il testo mi è chiaro, ma ho naturalmente bisogno di confrontarlo con il parere dato sull'emendamento, per comprendere l'impatto finanziario di questa riformulazione. Sul piano generale si tratta classicamente di una riduzione della platea di coloro a cui si applica la riduzione del numero dei componenti, ma voglio vedere l'origine, così da poter giustificare il mio parere. Mi basta un minuto, signor Presidente.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Sospenda brevemente la seduta!

PRESIDENTE. È stata chiesta un'interruzione anticipata della seduta alle 12,30, quindi non possiamo interrompere adesso.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(PD)*. Vorrei segnalare che si tratta di una riduzione rispetto all'aumento che disponeva l'emendamento, quindi dal punto di vista degli oneri è comunque più stringente rispetto al testo base. Lo voglio segnalare al presidente Azzollini.

PRESIDENTE. Sentiamo il presidente Azzollini.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Lanzillotta per la sua osservazione. Come si può evincere dal parere reso, su quell'emendamento avevamo espresso parere di nulla osta, perché estendeva la platea delle riduzioni rispetto al testo vigente.

Anche in questo caso possiamo confermare il parere di nullaosta, perché il riferimento al testo vigente è comunque un aumento, meno rilevante ma sempre un aumento. Siamo in un disegno di legge, quindi rispetto alla legislazione vigente e al testo vigente certamente non ci sono impatti sulla finanza pubblica.

Mi scuso se ribadisco che esprimo questi pareri ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, perché il mancato impatto sulla finanza pubblica è di tutta evidenza, ma pregherei il relatore e gli altri di limitare le riformulazioni in Aula, perché quella prevista dall'articolo 100 del Regolamento è una procedura eccezionale. Capisco che si assumono particolari conseguenze con questo mio impegno; non mi sottraggo assolutamente, ma chiederei gentilmente di limitare le riformulazioni in Aula. Se si continuasse così, sarebbe meglio che l'emendamento ritornasse in Commissione, dove deliberiamo in maniera collegiale.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Questo è uno degli emendamenti riformulati all'inizio della seduta che avevo chiesto di visionare; non erano molti ma erano diversi. La disponibilità di almeno qualche copia per ogni Gruppo avrebbe consentito di arrivare alla discussione con le idee più chiare senza dover improvvisare. Il fatto che il presidente Azzollini abbia dovuto visionare e valutare attentamente il testo in quanto Presidente della Commissione bilancio non esclude che anche noi, prima di esprimere un voto, possiamo e dobbiamo fare altrettanto.

PRESIDENTE. In questo caso è tutto chiaro. Si trattava della sostituzione della parola: «partecipate» con la parola: «controllate».

Prima di passare alla votazione sull'emendamento 8.359 (testo 2) c'è da chiarire un altro punto.

Relatore Pagliari, sull'emendamento 8.329 abbiamo votato il testo 2. C'è qualche osservazione su questa votazione?

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, all'inizio della seduta, sull'emendamento 8.329 (testo 2), ho espresso parere favorevole con la riformulazione di cui ho dato lettura. Successivamente, il senatore Azzollini è intervenuto esprimendo il parere sull'emendamento 7.427 e ha aggiunto il parere sull'emendamento 8.329 con la riformulazione, quindi per me il testo è quello riformulato. Credevo fosse chiaro che si votava il testo 2 riformulato. Se non è così, annulliamo la votazione.

PRESIDENTE. Il presidente Azzollini si è espresso sul testo così come era nell'Annesso. Le chiedo di ripetere la riformulazione cortesemente per tutta l'Aula. Distribuiamo il testo. Prego gli assistenti di fare delle fotocopie.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ma lo abbiamo già votato!

PRESIDENTE. Lasciamo così com'è. Sono portatore di quello che il relatore e il Governo mi prospettano.

COMAROLI *(LN-Aut)*. E noi?

PRESIDENTE. E infatti abbiamo votato l'emendamento 8.329 (testo 2) così come era nell'Annesso e quella votazione rimane ferma.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.359 (testo 2), presentato dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.700. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 9.416, con la seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera *g)*, sostituire la parola «tre» con la parola «quattro». Dopo le parole «rinnovo degli incarichi» inserire le seguenti: «per ulteriori due anni».

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, per maggiore chiarezza e per evitare errori, le chiedo di ripetere il numero dell'emendamento.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta dell'emendamento 9.416, che disciplina gli incarichi ai dirigenti prevedendo un primo periodo di tre anni e un secondo periodo di due anni, senza concorso. Qui si propone di rendere il primo periodo di quattro anni e non di tre, e il secondo di due.

Dopodiché, signor Presidente, vado a leggere di nuovo la riformulazione tecnica, che non è solo questa ma è conseguente.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, noi non possiamo procedere così. Io gradirei un testo scritto della sua proposta di riformulazione, così da avere la certezza di ciò che stiamo discutendo. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Pagnoncelli)*.

Dopo che il testo sarà stato stampato e distribuito procederemo, perché non possiamo procedere sulle incertezze.

Intanto, può proseguire con l'espressione dei pareri successivi.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, devo chiederle un attimo di tempo, perché ho consegnato il testo con la riformulazione dell'emendamento affinché ne venissero appunto fatte delle copie.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, poiché per altri emendamenti sono già previste delle riformulazioni, le chiedo se è possibile trasmetterle agli Uffici prima della chiusura della seduta. È una richiesta che avanzo per accelerare l'*iter* dei lavori anche in vista della seduta pomeridiana, anche al fine di

procedere nel modo più ordinato.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, sono le ultime due riformulazioni. Sull'emendamento 9.416 propongo la seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera g) apportare le seguenti modifiche: sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro». Inoltre, dopo le parole: «rinnovo degli incarichi» inserire le seguenti: «per ulteriori due anni». Sopprimere le parole «per una sola volta»".

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.419, 9.701 e 9.448 (testo 2). Sospendo la pronuncia del parere sull'emendamento 9.0.302 (testo 2 corretto) in quanto mi risulta che la Commissione bilancio l'abbia accantonato.

PRESIDENTE. Va bene, se manca il parere cercheremo di averlo al più presto dal presidente Azzollini.

PAGLIARI, *relatore*. Quanto agli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.101

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.103, purché venga eliminato dal dispositivo il riferimento alle parole «dopo aver rifiutato almeno un altro incarico».

PRESIDENTE. Senatore Mazzoni, accoglie la riformulazione proposta dal relatore?

MAZZONI *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.104. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.304, a condizione che si introducano all'inizio del dispositivo le parole «a valutare l'opportunità di». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.377.

Su tutti gli altri emendamenti e ordine del giorno, invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vi sono parecchie riformulazioni ed ho avuto la sensazione che alcune meritino una riflessione. Pertanto, considerata anche l'ora, non esprimerò pareri ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento. *(Applausi della senatrice Lezzi)*. La prego di inviarci i testi delle riformulazioni in Commissione così da investire della questione anche il Ministro dell'economia. Voglio infatti sottolineare che i pareri della Commissione sono tutti espressi anche sulla base dei pareri del Ministero dell'economia, quindi è giusto, trattandosi di questioni numerose e che possono avere un rilievo finanziario, che lo stesso Ministero ne sia investito.

La mia preghiera al relatore è di inviarci subito i testi delle riformulazioni in modo che possiamo prenderle in carico ed esitare tutti i pareri prima dell'inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, intervengo e mi inserisco in questo momento avendo il relatore dato molto cortesemente parere favorevole all'ordine del giorno 9.104 da me presentato. Stiamo parlando dell'opportunità di definire con la più ampia precisione il personale dirigenziale che dovrà confluire nell'ambito del predetto ruolo unico. Il problema che ho sollevato riguarda la specificità del personale appartenente alla carriera diplomatica.

Poiché questo problema è facilmente risolvibile con una riformulazione di alcuni emendamenti, tra cui quelli del senatore Torrisi, ed approfittando della pausa che avremo tra poco dei nostri lavori, chiedo al Presidente della Commissione, al relatore e naturalmente al collega Torrisi (che però mi sembra abbia già espresso una disponibilità in merito), se c'è la possibilità di una riformulazione di questi emendamenti. Credo che non ci siano questioni di principio nemmeno per quanto riguarda il Governo, da quanto ho appurato.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, il presidente Casini pone una questione che non è mai stata affrontata in Commissione, ma che è stata introdotta dal suo ordine del giorno, rispetto al quale mi pare di aver inteso che ci sia una posizione favorevole non soltanto da parte del relatore, ma anche da parte del Ministro.

Se dovessimo basarci su una lettura esclusiva del testo, dovremmo dire che la preoccupazione prospettata dal senatore Casini, in realtà, non esiste poiché il ruolo unico è assolutamente speculare all'unificazione degli uffici territoriali che è disciplinata dall'articolo 6 e, come è noto, gli ambasciatori non svolgono la loro azione con uffici territoriali, bensì in sede centrale o in sede internazionale.

Quindi, il testo già offre la ragione per la quale non si è mai inteso che le carriere speciali menzionate dall'articolo 9 potessero mai ricomprendere anche la carriera diplomatica.

Ciò nonostante, poiché il presidente Casini ha ritenuto di doverlo mettere in chiaro con l'ordine del giorno G9.104 e oggi reitera la richiesta, basterebbe inserire la frase «ad esclusione della carriera diplomatica» dopo la parola «speciali» per risolvere il problema. Ma questo lo lascio alla discrezione dei presentatori degli emendamenti che si riferiscono alle carriere speciali e, naturalmente, del Governo e del relatore.

TORRISI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRISI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, mi trovo d'accordo sulla proposta di modifica formulata dal senatore Casini. Quindi, sin da adesso do la disponibilità alla riformulazione.

PRESIDENTE. Preghiamo sempre di provvedere per iscritto alle riformulazioni, altrimenti non riusciamo più a comprendere cosa votiamo.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, penso che vada fatto un po' di ordine rispetto a quello che stiamo facendo.

Innanzitutto, mi richiamo alle parola del presidente Azzollini che con la sua arguzia ha sottolineato una cosa che credo lei abbia ben percepito, ovvero che le modifiche che sta proponendo il relatore, penso in consonanza con il Governo (non siamo Candy Candy quindi possiamo capirlo), sono di tale portata che non possono essere considerate delle riformulazioni. L'esempio palese di ciò è rappresentato dall'emendamento 9.416 il cui testo si esaurisce in una riga e del quale il relatore propone una riformulazione di ben altra portata, anche dal punto di vista della copertura finanziaria.

C'è un altro passaggio che riguarda l'intervento del senatore Casini. Dobbiamo ritenere allora che tutti siamo autorizzati a presentare delle riformulazioni degli emendamenti? Inoltre, per il buon andamento dei lavori, anche in virtù del fatto che c'è questa pervicace richiesta di terminare l'esame del provvedimento in giornata, se la portata delle riformulazioni del relatore è tale da indurre il presidente Azzollini a chiedere al Governo se ritiene che gli interventi siano coperti in un certo modo, mi chiedo: sui prossimi articoli, che non sono sicuramente marginali, ci sono riformulazioni che porranno gli stessi dubbi, signor Presidente?

Non sto facendo polemica. Non vorrei però che nel pomeriggio ci trovassimo ad esaminare riformulazioni di questa portata con il presidente Azzollini che potrebbe irritarsi perché gli si mettono davanti numeri che non è in grado di controllare. Forse sarebbe meglio capire le intenzioni del relatore per conto del Governo, il quale naturalmente non parla perché giustamente fa fare il lavoro sporco al relatore, e quali modifiche intende apportare attraverso le riformulazioni dei prossimi articoli.

Le domando perciò: possiamo riformulare tutto anche noi come il presidente Casini o quest'ultimo ha un particolare *status* all'interno di questa Aula?

PRESIDENTE. Forse ha perso un passaggio.

Ho chiesto al relatore, se ce n'erano, di predisporre tutte le riformulazioni per il pomeriggio. Il relatore

mi ha risposto che quelle al nostro esame erano le ultime e che non ne sarebbero state presentate altre sugli articoli rimanenti. Prendo atto di ciò che ha detto il relatore, ma se dovessero esserci variazioni, invito ad approfittare della pausa per mettere per iscritto le riformulazioni e distribuirle a tutti in maniera tale che si possa effettivamente valutare cosa si vota.

COMAROLI *(LN-Aut)*. E anche l'ammissibilità.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, sto per portarle la riformulazione dell'emendamento 9.416.

Confermo che per quanto riguarda gli articoli 10, 11, 12, 13 e seguenti non ci sono ipotesi di riformulazioni.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto e lo ribadiamo. Avevamo già acquisito questo dato.

Apprezzate le circostanze, ribadisco che potremmo approfittare della pausa prima della seduta pomeridiana per acquisire tutte le riformulazioni in maniera tale da riprendere con buona lena l'esame degli emendamenti alle ore 15,30, avendo più chiaro quello che dobbiamo fare.

Rinvio pertanto il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, volevo segnalare che il dispositivo elettronico non ha funzionato alla votazione numero 54 e che il mio voto era contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima che l'Aula si svuoti salutiamo i ragazzi dell'Istituto di istruzione superiore statale «Monsignor Antonio Bello» di Molfetta, in provincia di Bari. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, il mio intervento verte sul primo concorso nazionale per l'accesso alla scuola di specializzazione medica che è stato un disastro che non si è ancora concluso. Si sono verificate irregolarità, c'è stata l'inversione delle prove, sia del 29 che del 31 ottobre 2014, un'annunciata ripetizione delle prove il 7 novembre e poi è terminato tutto con una aggiustatina: sono stati cancellati quattro quesiti.

Che dire? La gestione del concorso da parte del MIUR è stata illegale. C'è stata la manomissione informatica di 10.000 prove; nulla di verbalizzato con il TAR che, essendo stato investito della responsabilità di salvare il Ministero e il Governo, ha rigettato i ricorsi che invece sono stati accolti dal Consiglio di Stato e ha dato il via libera a 300 medici. E cosa fa il MIUR? Non vuole riconoscere la decisione del Consiglio di Stato e intende far trasporre la causa al TAR. Tutto questo è inaccettabile, è un vile attacco agli organi amministrativi ancora integri e responsabili che agiscono per senso di giustizia e non per salvare il fondoschiena al Ministero. Confermate che esiste una circolare del MIUR che invita gli atenei a non eseguire i provvedimenti dei giudici? Si sta impunemente contravvenendo al parere della giustizia e si espone lo Stato ad una denuncia della Corte dei conti, e non dimentichiamo il danno erariale che porterebbero i ricorsi.

La ministra Giannini ha fatto già troppi danni e deve andare a casa. Lo abbiamo anche richiesto. Qui si calpestano diritti costituzionali di cittadini e professionisti. Abbiamo visto già come riuscite a privare i

cittadini della possibilità di votare per i loro rappresentanti. Adesso negate anche il diritto allo studio, alla salute, nonché il diritto al lavoro. Ripristiniamo la legalità o dobbiamo assaltare la Bastiglia? *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Rizzotti)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei esprimere tutto il mio disagio, ancora una volta, verso il Presidente del Consiglio dei ministri. Dico tutto il mio disagio perché lui continua a dire una cosa a parole ma poi i fatti sono altri. A casa mia questo vuol dire prendere in giro le persone e, soprattutto, quando ciò viene detto da un'alta carica dello Stato, diventa ancora più grave.

Vado nel concreto. Faccio riferimento alla vicenda della ex Indesit, attualmente Whirlpool. È una vicenda che ha visto prima la Indesit in difficoltà, poi finalmente queste difficoltà sono state superate. Leggo dal sito del Ministero dello sviluppo economico che, il 4 dicembre 2013, il sottosegretario De Vincenti ha rilasciato una dichiarazione: fantastico, evviva, accordo positivo per i lavoratori, esuberi azzerati, «dai 1.425 esuberi previsti, a nessuno», grande accordo, grande vittoria. Poi, metà anno dopo, a luglio 2014, succede qualcosa: la Whirlpool acquista la Indesit. Ovviamente stiamo parlando di due *competitor*; di solito un *competitor* schiaccia l'altro per prendersi il mercato. Così sta facendo la Whirlpool: si è comprata la Indesit e ormai si è presa il mercato.

A questo punto, quando il Presidente del Consiglio parla di «accordo fantastico» a cosa fa riferimento, se attualmente è previsto che in Campania, a Carinaro, in provincia Caserta, sia addirittura chiuso uno stabilimento? A cosa fa riferimento quando dice «fantastico»? *'A capa soja?* A cosa fa riferimento? Non ce la faccio più a vedere queste persone in TV; la TV dovrebbe chiudere loro ogni canale: sono balle, balle, balle! Menzogne fino all'impossibile!

La situazione a Caserta è calda. Non è possibile mandare oltre 800 persone per la strada, perché si tratta di famiglie che stanno soffrendo. Il loro futuro è in mano a chi? A questo signore che dice «accordo fantastico»; ma fantastico di cosa? La Whirlpool ha preso la produzione di Carinaro e la sposterà da tutt'altra parte: ma quale «accordo fantastico»? Uccidere un territorio è un «accordo fantastico»? Non ce la si fa più, signor Presidente, con questo ballista. È un ballista! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, approfitto dei pochi minuti che abbiamo a fine seduta per riportare un fatto abbastanza importante, considerato anche con altrettanta attenzione. Il 14-15 aprile la ministra Federica Guidi ha guidato una delegazione ministeriale in Azerbaijan; oltre a tutto il suo gabinetto, la ministra ha portato il direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche, il direttore dell'Istituto per il commercio estero, gli amministratori delegati di SIMEST e il presidente di SACE (le due strutture che garantiscono i nostri investimenti all'estero).

Questa nostra visita in quel Paese è stata vista con estrema attenzione. Per i colleghi che non conoscono molto bene la situazione, ricordo che l'Italia per quel Paese caucasico è diventata il primo *partner* commerciale: nel 2014 gli interscambi commerciali hanno superato i cinque miliardi di dollari. L'Azerbaijan è un Paese estremamente importante per il ruolo che riveste per la nostra sicurezza energetica, se pensiamo alla situazione ucraino-russa. Infatti, se pensiamo alla possibilità che, con le nostre sanzioni nei confronti della Russia, si incrini il mercato primario di gas che riceviamo da quel Paese, verifichiamo come, a questo punto, sia importante avere alternative accessibili e immediate.

Bene, questo intervento lo faccio anche a nome dell'Associazione interparlamentare Italia-Azerbaijan, di cui sono presidente. Proprio dalla controparte azera, mi viene detto che questo tipo di rapporto, ed in particolare questa visita, è stato molto apprezzato. Questo dovevo pertanto riferire all'Assemblea ed ai rappresentanti del Governo presenti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,19)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (1577)

Capo II

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia;

b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e

valutazione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;

c) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

d) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

e) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi

comprese le risorse umane, di CONI servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI servizi spa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

4. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTO 7.368 E SEGUENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.368

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia», inserire le seguenti: «,ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni ,e misure cautelari e».

7.369

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.370

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ferme restando», a: «professionalità esistenti», con le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.371

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE, CASALETTO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» inserire le seguenti:«rimodulando la dotazione organica per l'inserimento in ruolo, degli operatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del personale a tempo determinato, assunto da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse».

7.372

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» inserire le seguenti:«rimodulando la dotazione organica per l'inserimento in ruolo degli operatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; dalla disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.373

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato "Dipartimento generale del Corpo Forestale dello Stato", finalizzato in particolare a una migliore e più efficace presenza sul territorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

7.374

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'unitarietà;», inserire le seguenti parole: «mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

7.375

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'unitarietà», inserire le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.376

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, SUSTA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere, in fine, le parole: «, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di Polizia».

7.377

CRIMI, PUGLIA

Le parole da: «*Al comma*» a: «di utilizzo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

7.378

CRIMI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo delle forze dell'ordine, nell'ambito di operazioni speciali di prevenzione e repressione di reati ambientali, privilegiando il sistema del distacco su base volontaria al fine di ottenere un risparmio di spesa;».

7.379

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.380

AMIDEI

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque garantendo la propria autonomia ovvero la confluenza in una polizia ambientale strutturata, con un'organizzazione nazionale o regionale».

7.382

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"*d)* gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta". Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio", sono sostituite dalle parole: "gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta"».

7.383

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ", tutela e valorizzazione dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: ", polizia locale ambientale, stradale ed ittico-venatoria;"».

7.384

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: "per gli aspetti di competenza" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le connesse attività di polizia locale;"».

7.71

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis*)* con riferimento, in particolare, al Ministero dell'Interno, prevedere una significativa riduzione dei dipartimenti, nonché l'unificazione degli uffici, esclusivamente su base funzionale;».

7.72

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.73

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO, DE PIN

Id. em. 7.72

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.385

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «Consiglio dei Ministri;» aggiungere il seguente periodo: «applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard».

7.386

BOCCHINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione;».

7.387

DI GIORGI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione;».

7.388

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando la preventiva pubblicazione dei curricula dei candidati e la definizione di criteri oggettivi di valutazione».

7.389

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire la parola: «disciplina» con le seguenti: «la riduzione e la disciplina».

7.390

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO, DE PIN

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».

7.391

GALIMBERTI, BRUNI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri» aggiungere le seguenti: «con ridistribuzione delle materie di competenza del singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente,».

7.392

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO, DE PIN

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

7.393

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali;».

7.394

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*e)* con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeri ali che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

7.395

MILO, BRUNO

Id. em. 7.394

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

7.396

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«*e)* con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: anche fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per il bilancio statale ed il miglioramento del servizio per l'utenza, introduzione di un unica modalità di archivi azione presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da

perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dallo stesso pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per lo motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane finanziarie e, strumentali disponibili a legislazione vigente».

7.397

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte».

7.398

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adegua mento agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

7.399

BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «e alla circolazione dei veicoli», inserire le seguenti: «, del miglioramento delle condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli»;.

b) sostituire le parole da: «con conseguente introduzione» fino alle parole: «dati detenuti dalle diverse strutture» con le seguenti: «con introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

7.400

CERONI, PERRONE, BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «per l'utenza» inserire le seguenti: «e al fine di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

7.401

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sost. id. em. 7.400

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «risparmi per l'utenza» inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

7.402

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sost. id. em. 7.400

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e garanzia dell'accesso

gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

7.403

MILO, BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

7.404

MILO, BRUNO

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

7.405

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «anche mediante» fino a: «legislazione vigente» con le seguenti: «con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolti dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

7.406

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

Respinto

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» con le parole: «e per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

7.407

FILIPPI, DEL BARBA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

7.408

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 7.407

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

7.409

ENDRIZZI

Id. em. 7.407

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

7.410

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Id. em. 7.407

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

7.411

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».

7.412

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 7.411

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,», con le seguenti: «mediante accorpamento».

7.413

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Id. em. 7.411

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,», con le seguenti: «mediante accorpamento».

7.414

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Le parole da: «*Al comma*» a: «risorse umane» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «e ricollocazione delle risorse umane senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

7.415

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «e ricollocazione delle risorse umane».

7.416

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO, DE PIN

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con conseguente introduzione» inserire le seguenti: «dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, nonché».

7.417

CERONI

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «salvaguardando i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

7.418

FILIPPI, DEL BARBA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, da perseguire anche attraverso l'eventuale

collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

7.419

ENDRIZZI

Id. em. 7.418

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

7.420

CERONI

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI informatica S.p.a».

7.421

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c*-bis*)* previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».

7.422

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Id. em. 7.421

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c*-bis*)* previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».

7.423

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.96

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO, DE PIN

Approvato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» inserire le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato, disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56,».

7.424

PICCOLI, MAZZONI

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «all'estensione» inserire le seguenti: «e la morfologia».

7.425

PICCOLI, MAZZONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «alla popolazione residente», con le seguenti: «alla distribuzione, territoriale della popolazione residente».

7.426

RUTA

Ritirato e trasformato nell'odg G7.426

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «alla criminalità», inserire le seguenti: «ed in particolar modo a quella organizzata insistente sul territorio o nei territori confinanti» e dopo le parole: «sui territori fronte rivieraschi» inserire le seguenti: «e comunque garantendone la presenza in ogni regione;».

G7.426 (già em. 7.426)

RUTA, Gianluca ROSSI, RICCHIUTI, PUPPATO, RANUCCI, VACCARI, DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato

impegna il Governo affinché,

nell'ambito del riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare,

preveda la confluenza della polizia provinciale nel Corpo Forestale dello Stato, previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti conformi all'eventuale assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altra forza di polizia e a tutelare i dipendenti con contratto di diritto privato del Corpo Forestale dello Stato.

_____

(*) Accolto dal Governo

7.427

FASIOLO, PUPPATO, PADUA

V. testo 2

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi» inserire le seguenti: «e sulle aree confinarie dove sono presenti Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), Centri di identificazione ed espulsione (CIE) o Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;».

7.427 (testo 2)

FASIOLO, PUPPATO, PADUA

V. testo 3

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi» inserire le seguenti: «e all'ingresso dei flussi migratori».

7.427 (testo 3)

FASIOLO, PUPPATO, PADUA

Approvato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi» inserire le seguenti: «e alle aree confinarie conflussi migratori».

7.428

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «trasformazione della Prefettura» fino a: «competenze esercitate».

7.429

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Id. em. 7.428

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole comprese tra: «trasformazione della Prefettura» e «competenze esercitate»».

7.430

BRUNO, MAZZONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti: «Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato».

7.431

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «contatto», sopprimere la parola: «unico».

7.106

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Id. em. 7.431

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «contatto», sopprimere la parola: «unico».

7.111

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO, DE PIN

Respinto

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate dal processo di riorganizzazione.»

7.432

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:«Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

7.432 (testo 2)

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

7.114

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 207 del 4 settembre 2002.

2-*ter*. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreti legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».

7.433

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2-*ter*. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreti legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».

G7.100

MARINELLO

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1577, recante disposizioni In materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

premesso che:

l'articolo 7, comma 1, lettera *a)* del disegno di legge in esame prevede il «riordino dell'associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi;»;

già l'articolo 20 del D.L. n. 90/2014 era intervenuto sull'organizzazione del Formez, stabilendo che «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. n Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. n piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti»;

la relazione di accompagnamento al suddetto decreto legge evidenziava che il procedimento, individuato, che vede il decisivo coinvolgimento dell'assemblea dei soci, consente di contemperare l'urgenza del riordino e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali l'Associazione rappresenta organismo in house, preservando il rapporto di controllo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione,

considerato che:

il Formez, nel corso degli anni ha abbandonato la funzione di strumento di intervento speciale per il Mezzogiorno per diventare, sempre a partecipazione totale pubblica, organismo in house del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle amministrazioni associate;

i bilanci dell'Istituto evidenziano risultati sempre positivi, raggiunti al servizio delle politiche comunitarie e nazionali per il Governo centrale e le Regioni. Preziosa e determinante ne è stata l'attività di controllo analogo e di indirizzo svolta dal Dipartimento della Funzione pubblica. La riprova della positiva azione effettuata dall'Istituto e dal management nell'azione di supporto alle amministrazioni centrali, regionali e locali nell'ottica del rafforzamento della capacità amministrativa e nell'impegno ad una internazionalizzazione delle stesse risiede nei continui attestati pubblici che

l'Istituto riceve costantemente e nelle commesse che gli vengono costantemente affidate per importi consistenti di svariati milioni di euro.

L'Istituto, nel corso degli anni, ha riscosso anche un elevato consenso fra i cittadini per il servizio di Linea Amica e per le attività di monitoraggio quali il censimento delle auto blu che è stato strumento prezioso per le politiche di *spending review* del Paese. Non di minor rilievo il ruolo svolto nell'effettuare selezioni trasparenti per l'accesso al comparto pubblico allargato garantendo efficienza ed economicità unitamente all'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici innovativi possibili; in tale ambito è unico il ruolo svolto di assistenza al Comitato interministeriale RIPAM composto dal Dipartimento della Funzione pubblica e dai Ministeri dell'Economia e degli Interni;

Notevole è il sistema di controlli di natura privatistica e pubblicistica cui è sottoposto l'Istituto (il prezioso ruolo di vigilanza svolto dalla Corte dei Conti, nonché dal Collegio dei revisori, dalla società di certificazione del bilancio e dall'organismo di vigilanza ai sensi della 1. n. 231/2001).

Già nei primi giorni di commissariamento, durante i quali le organizzazioni sindacali ed i dipendenti hanno dimostrato grande senso di responsabilità e partecipazione, è emersa l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione del Formez, improntata a modelli privatistici abili, diretti ed efficaci, consoni a garantire la spesa dei fondi comunitari con trasparenza e massima legalità, si è rilevata la v:olontà degli Associati di mantenere in vita il Formez e di proseguirne e rilanciarne le attività,

impegna il Governo a:

provvedere al riordino di Formez PA nella forma giuridica ritenuta più idonea, con la governance ritenuta più adatta per rafforzare le sue attività istituzionali e mantenere inalterati i livelli occupazionali attuali;

ridisegnare le funzioni dell'ente, lasciando inalterato lo status di organismo in house rispetto anche alle amministrazioni territoriali, in modo tale che l'ente possa continuare a svolgere il ruolo di veicolo delle politiche comunitarie per le Regioni, a valorizzare le competenze in esso presenti in possesso, del *know how* qualificato per concorrere alla modernizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, a svolgere le funzioni di monitoraggio delle politiche pubbliche e di consultazione dei cittadini.

G7.101

MARAN, LANZILLOTTA, SUSTA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1577 recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 7, comma primo, lettera *a)* del provvedimento in oggetto prevede la «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore» cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali»,

considerato che:

l'Italia conosce nel suo ordinamento una stratificazione di forze di polizia ad ordinamento civile e militare con funzioni di polizia giudiziaria, amministrativa, stradale e di sorveglianza che si affiancano, e spesso sovrappongono, alla Polizia di Stato come la Polizia penitenziari a dipendente dal Ministero della Giustizia, il Corpo forestale dello Stato dipendente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed infine il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dipendente dal Ministero dell'Interno, oltre come detto ai diversi corpi ad ordinamento militare quali l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza dipendente direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, e le Capitanerie di Porto - Guardia Costiera,

considerato inoltre che:

la maggior parte dei paesi Europei va verso l'istituzione di un'unica forza di polizia ad ordinamento civile e che, già nelle more del processo riformatore, la Germania dispone della sola

Landespolizei per i *Land* e dalla *Bundespolizei* per la politica nazionale; che in Francia i compiti di polizia sono svolti dalla *Police Nationale* cui si affianca la polizia municipale di periferia; che in Spagna oltre la polizia territoriale esiste il solo *Cuerpo Nacional de Policìa* e che, infine, J1lnghilterra come forza di polizia dell'intera e vastissima area della Contea di Londra dispone della sola *Metropolitan Police Service* oltre al corpo ristretto della *City of London Police* per il controllo del cuore della city,

impegna il Governo nell'attuazione del decreto di cui in oggetto, a prevedere la razionalizzazione e semplificazione delle forze di polizia attualmente esistenti tramite l'individuazione di due forze di polizia: una per il contrasto della grande criminalità e una per il controllo del territorio.

G7.101 (testo 2)

MARAN, LANZILLOTTA, SUSTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1577 recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 7, comma primo, lettera *a)* del provvedimento in oggetto prevede la «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore» cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali»,

considerato che:

l'Italia conosce nel suo ordinamento una stratificazione di forze di polizia ad ordinamento civile e militare con funzioni di polizia giudiziaria, amministrativa, stradale e di sorveglianza che si affiancano, e spesso sovrappongono, alla Polizia di Stato come la Polizia penitenziari a dipendente dal Ministero della Giustizia, il Corpo forestale dello Stato dipendente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed infine il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dipendente dal Ministero dell'Interno, oltre come detto ai diversi corpi ad ordinamento militare quali l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza dipendente direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, e le Capitanerie di Porto - Guardia Costiera,

considerato inoltre che:

la maggior parte dei paesi Europei va verso l'istituzione di un'unica forza di polizia ad ordinamento civile e che, già nelle more del processo riformatore, la Germania dispone della sola *Landespolizei* per i *Land* e dalla *Bundespolizei* per la politica nazionale; che in Francia i compiti di polizia sono svolti dalla *Police Nationale* cui si affianca la polizia municipale di periferia; che in Spagna oltre la polizia territoriale esiste il solo *Cuerpo Nacional de Policìa* e che, infine, J1lnghilterra come forza di polizia dell'intera e vastissima area della Contea di Londra dispone della sola *Metropolitan Police Service* oltre al corpo ristretto della *City of London Police* per il controllo del cuore della city,

impegna il Governo nell'ambito dellarazionalizzazionedelle funzioni di polizia, ad eliminare le duplicazioni di funzioni e rafforzare le sinergie operative, anche al fine di migliorare il contrasto della grande criminalità e il controllo del territorio.

(*) Accolto dal Governo

G7.102

PIGNEDOLI, BERTUZZI, VACCARI, CALEO, FEDELI, PUPPATO, PEZZOPANE, AMATI, GRANAIOLA, MATTESINI, CIRINNA', PADUA, FILIPPIN, ALBANO, FASIOLO, DEL BARBA, Gianluca ROSSI, FORNARO, RUTA, SCALIA, MATURANI, Elena FERRARA, LO GIUDICE, DE BIASI, MORGONI, ORRU', SANTINI, SAGGESE, MINEO, PARENTE, PEGORER, FAVERO, VALDINOSI, MANASSERO, AUGELLO, TORRISI, Luciano ROSSI, BORIOLI, SPILABOTTE, SANGALLI, FABBRI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»;

premesso che:

il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia a ordinamento civile specializzata nella prevenzione

e repressione dei reati ambientali agro alimentari e per il contrasto alla criminalità in questi settori, svolgendo il ruolo di polizia di prossimità a contatto con le popolazioni nei comprensori più difficili, quali quelli di montagna e di campagna, nonché nelle città, e assicurando il contrasto alla criminalità di tipo ambientale e agro alimentare, anche organizzata di tipo mafioso;

il Corpo forestale assicura inoltre la tutela dei valori di biodiversità e di agro-biodiversità nazionali attraverso la vigilanza nei Parchi nazionali, nelle riserve e parchi naturali e nei grandi Parchi storici cittadini, concorrendo alle attività di protezione civile per le calamità naturali, con particolare riferimento al contrasto agli incendi boschivi;

per rendere coerente l'attività di tutela della biodiversità rispetto al ruolo che il Corpo forestale dello Stato ha assunto a partire dagli anni '80, con la previsione contenuta all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981 n. 121, di concorso nelle attività di sicurezza e ordine pubblico, di riordino della Polizia di Stato e di coordinamento delle Forze di Polizia, le attività nelle «130 riserve naturali gestite direttamente dal Corpo sono state sempre più orientate all'educazione ambientale, agroalimentare e alla legalità, attraverso la promozione dei valori della agro-biodiversità, nonché al supporto logistico delle attività operative del Corpo quali la produzione e la gestione di strumenti, eliminando le attività produttive tranne quelle funzionali al mantenimento dello stato di salute e di efficienza dei soprassuoli boschivi,

considerato che:

nel nostro Paese, in considerazione della notevole densità antropica e per il fatto che più del 70 per cento del territorio nazionale presenta un'orografia collinare e montuosa, quindi più fragile da un punto di vista geomorfologico è idrogeologico, i mutati eventi climatici, economici e sociali connessi anche all'abbandono delle zone rurali, originano effetti di notevole criticità se non a volte catastrofici, come le recentissime alluvioni in Liguria, Toscana e Piemonte dimostrano;

il patrimonio di biodiversità e di agro-biodiversità che l'Italia presenta, con 243 prodotti DOP, IGP e STG, ne fanno lo Stato che in Europa possiede il maggior numero di prodotti certificati, denotando la enorme ricchezza ambientai e, naturalistica nonché produttiva del nostro Paese, che in quanto tale va tutelata anche per le ricadute economiche che essa può generare;

l'Italia presenta inoltre caratteristiche del tutto peculiari dal punto di vista della presenza della criminalità, quali la presenza di associazioni criminali di stampo mafioso presenti non solo in alcune regioni meridionali ma infiltratesi anche nelle zone più ricche del Nord, e diffusa anche a livello internazionale attraverso il riciclaggio di denaro. La criminalità organizzata trae profitti illeciti anche dallo sfruttamento delle risorse ambientali e agro alimentari quali il traffico dei rifiuti, il traffico dei cibi contraffatti, l'intermediazione illecita della manodopera in agricoltura (caporalato) e l'intermediazione illegale attuata nei mercati e nei trasporti ortofrutticoli, il ciclo illegale del cemento, e non ultimo l'infiltrazione criminale negli appalti e nella gestione delle energie rinnovabili;

il commercio illecito di animali è la seconda fonte di guadagno della malavita organizzata, strutturata in vere e proprie organizzazioni criminali che operano su tutto il territorio nazionale e che ricavano dalle loro attivitàli11ecite centinaia di milioni di euro; per fronteggiare queste organizzazioni fu istituito nel 20P5 il NOA, Nucleo operativo antibracconaggio, e nel 2007 il NIRDA, Nucleo Investigativo per i reati in Danno agli Animali, nelle attività di vigilanza e repressione dei reati compiuti in danno agli animali, con attività investigative svolte a livello nazionale e internazionale, che hanno portato al sequestro di 15.000 animali, più di 700 strutture, mezzi e automezzi, per un valore complessivo di oltre 21 milioni di euro;

per dare corretta attuazione alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna in via di estinzione (CITES), nonché alle direttive FLEGT/EUTR, il Corpo ha istituito un apposito servizio che opera sul territorio nazionale e negli ambiti doganali, svolgendo nel 2014 oltre 69 mila controlli, accertando 174 reati, attestando il nostro Paese al secondo posto dopo la Francia in ambito europeo per numero di sequestri effettuati;

proprio a causa di tutti questi motivi, è particolarmente necessaria nel nostro Paese una dedicata attività di sicurezza ambientale e agro alimentare che solo una Forza di Polizia specializzata può sviluppare, per il contrasto a una serie di fenomeni, di reati e di sfruttamento criminale delle risorse ambientali e agroalimentari, nonché della fauna e della flora sottoposta a tutela;

considerato altresì che:

l'articolo 7 dell'A.S. 1577 all'esame dell'Aula prevede una delega al Governo per procedere alla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato; in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, stabilisce tra gli specifici criteri direttivi la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, nonché il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia;

la medesima disposizione precisa che tale riorganizzazione dovrà avvenire mantenendo la garanzia degli attuali livelli di presidio. dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitari età;

l'innovazione della struttura 9rganizzativa del Corpo forestale dello Stato, non può non essere coerente con il processo di riorganizzazione dell'intero comparto sicurezza nella direzione di eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni e di valorizzare le specificità svolte da ogni singola Forza, in modo da non intaccare i livelli di efficienza e efficacia attuali ma anzi di migliorarli;

in particolare, per quanto riguarda le necessità del Paese di dotarsi di una adeguata Forza di polizia ambientale, è necessario procedere al potenziamento dell'attività di sicurezza ambientale e 'agro alimentare quale sua *mission* centrale e costitutiva, alla integrazione dell'attività di gestione della biodiversità, alla riorganizzazione della struttura dei Nuclei investigativi territoriali e centrali, con la previsione di piante organiche specifiche e l'istituzione dei Nuclei investigativi per la lotta alla criminalità organizzata ambientale e agro alimentare, a prevedere il necessario coordinamento, con progressiva integrazione, con t polizie provinciali, nonché a garantire la strutturale dipendenza della nuova Polizia ambientale da Ministero che assicuri il mantenimento degli attuali livelli di autonomia, specificità ed efficacia delle funzioni operative svolte,

impegna il Governo:

a garantire, nella predisposizione dei decreti legislativi di riorganizzazione delle funzioni di polizia, la organizzazione di una forza di polizia ambientale e agro alimentare che assuma unitariamente le necessarie funzioni e risorse, anche umane, connesse alla centrale attività di sicurezza ambientale e agro alimentare e del territorio;

a includere nelle funzioni da assegnare alla polizia ambientale e agroalimentare la lotta alla criminalità organizzata ambientale e agro alimentare, l'attività di mantenimento della biodiversità, l'attività di vigilanza e di contrasto i reati compiuti in danno agli animali nonché del commercio illegale di specie di fauna e flora in via d'estinzione, e al traffico internazionale di legname, l'attività antibracconaggio e la tutela del benessere animale, in raccordo con le funzioni di polizia già esistenti negli altri corpi;

a rafforzare le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare, anche valutando nel processo di riorganizzazione, le possibili forme di coordinamento e progressiva integrazione con i corpi di polizia provinciale, favorendo per questa via una reale innovazione istituzionale.

G7.102 (testo 2)

PIGNEDOLI, BERTUZZI, VACCARI, CALEO, FEDELI, PUPPATO, PEZZOPANE, AMATI, GRANAIOLA, MATTESINI, CIRINNA', PADUA, FILIPPIN, ALBANO, FASIOLO, DEL BARBA,

Gianluca ROSSI, FORNARO, RUTA, SCALIA, MATURANI, Elena FERRARA, LO GIUDICE, DE BIASI, MORGONI, ORRU', SANTINI, SAGGESE, MINEO, PARENTE, PEGORER, FAVERO, VALDINOSI, MANASSERO, AUGELLO, TORRISI, Luciano ROSSI, BORIOLI, SPILABOTTE, SANGALLI, FABBRI, MANCUSO, VALENTINI, ZANONI, GUERRA, IDEM

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia a ordinamento civile specializzata nella prevenzione e repressione dei reati ambientali agro alimentari e per il contrasto alla criminalità in questi settori, svolgendo il ruolo di polizia di prossimità a contatto con le popolazioni nei comprensori più difficili, quali quelli di montagna e di campagna, nonché nelle città, e assicurando il contrasto alla criminalità di tipo ambientale e agro alimentare, anche organizzata di tipo mafioso;

il Corpo forestale assicura inoltre la tutela dei valori di biodiversità e di agro-biodiversità nazionali attraverso la vigilanza nei Parchi nazionali, nelle riserve e parchi naturali e noi grandi Parchi storici cittadini, concorrendo alle attività di protezione civile per le calamità naturali, con particolare riferimento al contrasto agli incendi boschivi;

per rendere coerente l'attività di tutela della biodiversità rispetto al ruolo che il Corpo forestale dello Stato ha assunto a partire dagli anni '80, con la previsione contenuta all'articolo 16 della legge la aprile 1981 n. 121, di concorso nelle attività di sicurezza e ordine pubblico, di riordino della Polizia di Stato e di coordinamento delle Forze di Polizia, le attività nelle «130 riserve naturali gestite direttamente dal Corpo sono state sempre più orientate all'educazione ambientale, agroalimentare e alla legalità, attraverso la promozione dei valori della agrobiodiversità, nonché al supporto logistico delle attività operative del Corpo quali la produzione e la gestione di strumenti. eliminando le attività produttive tranne quelle funzionali al mantenimento dello stato di salute e di efficienza dei soprassuoli boschivi,

considerato che:

nel nostro Paese, in considerazione della notevole densità antropica e per il fatto che più del 70 per cento del territorio nazionale presenta un'orografia collinare e montuosa, quindi più fragile da un punto di vista geomorfologico e idrogeologico, i mutati eventi climatici, economici e sociali connessi anche all'abbandono delle zone rurali, originano effetti di notevole criticità se non a volte catastrofici, come le recentissime alluvioni in Liguria, Toscana e Piemonte dimostrano;

il patrimonio di biodiversità e di agro-biodiversità che l'Italia presenta, con 243 prodotti DOP, IGP e STG, ne fanno lo Stato che in Europa possiede il maggior numero di prodotti certificati, denotando la enorme ricchezza ambientale, naturalistica nonché produttiva del nostro Paese, che in quanto tale va tutelata anche per le ricadute economiche che essa può generare;

l'Italia presenta inoltre caratteristiche del tutto peculiari dal punto di vista della presenza della criminalità, quali la presenza di associazioni criminali di stampo mafioso presenti non solo in alcune regioni meridionali ma infiltratesi anche nelle zone più ricche del Nord, e diffusa anche a livello internazionale attraverso il riciclaggio di denaro. La criminalità organizzata trae profitti illeciti anche dallo sfruttamento delle risorse ambientali e agro alimentari quali il traffico dei rifiuti, il traffico dei cibi contraffatti, l'intermediazione illecita della manodopera in agricoltura (caporalato) e l'intermediazione illegale attuata nei mercati e nei trasporti ortofrutticoli, il ciclo illegale del cemento, e non ultimo l'infiltrazione criminale negli appalti e nella gestione delle energie rinnovabili;

il commercio illecito di animali è la seconda fonte di guadagno della malavita organizzata, strutturata in vere e proprie organizzazioni criminali che operano su tutto il territorio nazionale e che ricavano dalle loro attività illecite centinaia di milioni di euro; per fronteggiare queste organizzazioni fu istituito nel 2015 il NOA, Nucleo operativo antibracconaggio, e nel 2007 il NlRDA, Nucleo Investigativo per i reati in Danno agli Animali. nelle attività di vigilanza e repressione dei reati

compiuti in danno agli animali, con attività investigative svolte a livello nazionale e internazionale, che hanno portato al sequestro dì 15.000 animali, più di 700 strutture, mezzi e automezzi, per un valore complessivo di oltre 21 milioni di euro;

per dare corretta attuazione alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna in via di estinzione (CITES), nonché alle direttive FLEGT/EUTR, il Corpo ha istituito un apposito servizio che opera sul territorio nazionale e negli ambiti doganali, svolgendo nel 2014 oltre 69 mila controlli, accertando 174 reati, attestando il nostro Paese al secondo posto dopo la Francia in ambito europeo per numero di sequestri effettuati;

proprio a causa di tutti questi motivi, è particolarmente necessaria nel nostro Paese una dedicata attività di sicurezza ambientale e agro alimentare che solo una Forza di Polizia specializzata può sviluppare, per il contrasto a una serie di fenomeni, di reati e di sfruttamento criminale delle risorse ambientali e agroalimentari, nonché della fauna e della flora sottoposta a tutela,

considerato altresì che:

l'articolo 7 dell'Atto Senato n. 1577 all'esame dell'Aula prevede una delega al Governo per procedere alla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato; in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, stabilisce tra gli specifici criteri direttivi la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, nonché il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia;

la medesima disposizione precisa che tale riorganizzazione dovrà avvenire mantenendo la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitari età;

l'innovazione della struttura organizzativa del Corpo forestale dello Stato, non può non essere coerente con il processo di riorganizzazione dell'intero comparto sicurezza nella direzione di eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni e di valorizzare le specificità svolte da ogni singola Forza, in modo da non intaccare i livelli di efficienza e efficacia attuali ma anzi di migliorarli;

in particolare, per quanto riguarda le necessità del Paese di dotarsi di una adeguata Forza di polizia ambientale, è necessario procedere al potenziamento dell'attività di sicurezza ambientate e agroalimentare quale sua mission centrale e costitutiva, alla integrazione dell'attività di gestione della biodiversità, alla riorganizzazione della struttura dei Nuclei investigativi territoriali e centrali, con la previsione di piante organiche specifiche e l'istituzione dei Nuclei investigativi per la lotta alla criminalità organizzata ambientale e agro alimentare, a prevedere il necessario coordinamento, con progressiva integrazione, con le polizie provinciali, nonché a garantire la strutturale dipendenza della nuova Polizia ambientale da Ministero che assicuri il mantenimento degli attuali livelli di autonomia, specificità ed efficacia delle funzioni operative svolte,

impegna il Governo:

a garantire, nella predisposizione dei decreti legislativi di riorganizzazione delle funzioni di polizia ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge in discussione, la organizzazione di una polizia ambientale e agro alimentare che assuma unitariamente le necessarie funzioni e risorse, anche umane, connesse alla centrale attività di sicurezza ambientale e agro alimentare e del territorio;

a includere nelle funzioni da assegnare alla polizia ambientale e agroalimentare le competenze relative al contrasto ai crimini ambientali e agroalimentari, l'attività di mantenimento della biodiversità, l'attività di vigilanza e di contrasto i reati compiuti in danno agli animali nonché del commercio illegale di specie di fauna e flora in via d'estinzione, e al traffico internazionale di legname, l'attività antibracconaggio e la tutela del benessere animale, in raccordo con le funzioni di polizia già esistenti negli altri corpi;

a rafforzare le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare, anche valutando nel processo di riorganizzazione, le possibili forme di coordinamento e progressiva integrazione con i corpi di polizia provinciale, favorendo per questa via una reale innovazione istituzionale.

(*) Accolto dal Governo

G7.103

MARINELLO, TORRISI, DI BIAGIO, DALLA TOR, GENTILE, PAGANO, Giuseppe ESPOSITO, BILARDI, DI GIACOMO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Premesso che:

l'articolo7 comma 1 lettera *a)* del provvedimento in esame reca, tra i princìpi e criteri direttivi per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato: «riordino delle funzioni c, di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ,ferma restando la. garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitari età;»;

dall'articolato in esame potrebbe derivare l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre Forze di polizia, in *primis* la Polizia di Stato, in virtù del medesimo status ordinamentale;

le funzioni specifiche attualmente svolte dal Corpo forestale dello Stato, unico corpo di polizia dello Stato a caratterizzazione ambientale, rischiano di essere disperse nell'ambito di quelle delle altre Forze di polizia a carattere generalistico;

il Corpo forestale dello Stato è stato da soli 10 anni riorganizzato, quale unica Forza di polizia ad ordinamento civile, con competenza specifica nel settore della tutela ambientale e agroalimentare, con la legge n. 36/2004; specificità ribadita anche dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, di «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia»;

l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia determinerebbe un inevitabile ostacolo allo svolgimento delle molteplici attività di carattere tecnico-specialistico afferente ai settori della tutela degli ecosistemi naturali, della difesa idrogeologica e del suolo, della prevenzione e lotta degli incendi boschivi e dei relativi rilievi funzionali alla redazione del catasto incendi, della vigilanza e tutela dei Parchi nazionali e regionali, della gestione delle riserve naturali dello Stato, anche attraverso l'impiego di operai forestali assunti ai sensi della L. 124/85, del controllo, della conservazione della biodiversità animale e vegetale (Convenzione C.I.T.E.S.), del monitoraggio ambientale e dello stato di consistenza del patrimonio« forestale nazionale anche ai fini della verifica del rispetto degli Accordi di Kyoto sui cambiamenti climatici, dell'educazione ambientale, degli adempimenti in ordine al riconoscimento e censimento degli alberi monumentali nazionali;

per le riconosciute professionalità, il personale del Corpo forestale dello Stato è inserito stabilmente nelle Sezioni di Polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, oltreché nella Direzione investigativa Antimafia e, in virtù di rapporti convenzionali, collabora stabilmente con la Direzione nazionale antimafia,

considerato che:

l'eventuale transito del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, senza una preventiva rivisitazione della distribuzione dei presidi territoriali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri,

comporterebbe sovrapposizioni territoriali con le Stazioni del Corpo forestale dello Stato, già operanti sul territorio, in controtendenza con gli indirizzi di razionalizzazione e semplificazione contenuti nel disegno di legge in esame;

permanendo a livello regionale i compiti in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, compiti spesso demandati ai Corpi delle polizia provinciale si configura l'ipotesi che le Regioni a

statuto ordinario istituiscano autonomi «Corpi forestali regionali» in analogia a quanto già in essere per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, stante l'assenza di un soggetto attuatore di tali compiti a seguito della previsione di un eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre Forze di polizia e della ricollocazione del personale delle province;

si verificherebbe altresì la singolarità che dall'intervento normativo previsto per il Corpo forestale dello Stato possa derivare l'istituzione di 15 Corpi forestali regionali in aggiunta a quelli già esistenti presso le Regioni autonome per le quali, all'attualità, ne è stato confermato il mantenimento con l'approvazione in Commissione «dell'emendamento 7.117 (Zeller ed altri)»;

il Corpo forestale dello Stato ha u.na specifica professionalità nei settori della lotta ai crimini ambientali; del presidio costante del territorio; della tutela delle condizioni di legalità nel sistema agroforestale ed alimentare del Paese; dell'efficace prevenzione e contrasto al traffico e smaltimento illecito dei rifiuti; della repressione dei reati a danno degli animali; del contrasto e repressione dei reati alimentari come le contraffazioni, le sofisticazioni, le adulterazioni ormai sempre più diffuse nel settore agro-alimentare; della tutela dei prodotti a qualità certificata e delle tipicità alimentari, della mozzarella campana, del settore oleario e della tracciabilità delle carni (tutela del Made in Italy e dei marchi D.O.P.-I.G.P.-S.T.G.-Bio);

il Corpo forestale dello Stato rappresenta oggi il più qualificato baluardo, sia in termini di efficacia ed efficienza che di professionalità, a difesa dell'ambiente e del territorio, così come dimostrano le esperienze delle emergenze ambientali a carattere nazionale quali quella della «Terra dei fuochi» della Regione Campania, della *Xylella fastidiosa* della Regione Puglia e dell'azione di controllo svolta nei riguardi degli OGM;

proprio il Corpo forestale dello Stato è chiamato a svolgere quel ruolo di sapiente cura del rapporto cittadino/ambiente, soprattutto attraverso quell'azione continua «di prossimità» che quotidianamente svolge nelle località più marginali e periferiche del nostro territorio, anche partecipando ad azioni di formazione e divulgazione culturali e didattiche nelle scuole, volte a promuovere la legalità ambientale;

l'eventuale assorbimento in altre Forze di polizia non farebbe registrare economie di spesa in quanto oltre il 90 per cento delle spese stanziate nel bilancio del Corpo forestale dello Stato attengono al trattamento economico del personale; viceversa l'ipotesi di assorbimento in altre Forza di polizia, nell'immediato, richiede costi elevati di riorganizzazione e di adeguamento, per effetto della generazione di nuovi oneri (adeguamento uniformi, livree mezzi, formazione del personale, ecc.) quantificabili in almeno 25 mln di euro nel breve e medio periodo;

l'iniziativa di riorganizzazione del Corpo, anche alla luce del delineando nuovo riassetto dei comparti di specialità, che vede il Corpo forestale dello Stato in prima linea sia nel settore agroalimentare che in quello ambientale, si rende necessaria al fine di garantire il miglior assolvimento della mission istituzionale di polizia dello Stato specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, declinando la attraverso una molteplicità di attività ascrivibili essenzialmente alla salvaguardia della biodiversità, alla prevenzione e repressione dei reati agro-alimentari-ambientali, alla protezione dei boschi dagli incendi ed alla« salvaguardia del territorio;

la revisione complessiva delle competenze specialistiche di ciascuna delle cinque Forze di polizia previste dall'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e delle discipline di ciascuna di esse, con concomitante riordino delle specifiche funzioni attinenti alla tutela dell'ambiente, del territorio e, del mare, e alla sicurezza e ai controlli nel settore agro alimentare, garantisce la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, attraverso l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze e la gestione associata dei servizi strumentali,

impegna il Governo nell'ottica del mantenimento e del rafforzamento delle forme di collaborazione tra le strutture centrali e locali dello Stato, nel segno dell'efficienza e dell'economicità, a porre in essere tutte le iniziative atte a. salvaguardare i livelli di sicurezza agro alimentare e ambientale nazionali, attraverso il mantenimento della specificità ed unitarietà di compiti e funzioni

del Corpo forestale dello Stato negli ambiti tecnico e di polizia, anche attraverso il suo potenziamento, il riconoscimento delle professionalità esistenti e l'attribuzione della funzione di coordinamento delle istituzioni regionali in materia di tutela ambientale.

G7.104

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI (*), PUGLIA (*)

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame dell'atto 1577, recante disposizioni m materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato;

l'ultimo rapporto del Comitato Eurojust, «Strategie Projeet on Environmental Crime» del 21 novembre 2014, ha evidenziato che la maggior parte dei reati ambientali restano impuniti; dal su indicato rapporto emerge la necessità per gli Stati membri di dotarsi di un Corpo specializzato, coordinato anche a livello comunitario per il controllo ambientale;

la materia ambientale richiede una specializzazione tecnica e necessita di una stretta collaborazione tra organismi pubblici tecnici di carattere sia nazionale che regionale quali: Ispra, Arpa, Asi e forze dell'ordine quali il Corpo forestale, il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, le polizie provinciali, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale, i nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell'ambiente e l'ispettorato centrale qualità e repressione frodi;

considerato che:

un'efficace riorganizzazione dei corpi di polizia, non può in alcun modo prescindere dal criterio della specializzazione per materia di ciascun corpo così come la stessa Europa ritiene necessario;

si impegna il governo a:

individuare le modalità, senza alcun onere per la finanza pubblica, di riorganizzare le forze dell'ordine attualmente operanti in materia di tutela ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute pubblica, eliminando duplicazioni di corpi, strutture e competenze al fine di creare un Corpo Unico Specializzato nel quale fare confluire il personale investigativo di ciascuna forza di polizia, il personale tecnico e ispettivo operante presso l'Istituito Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, le Agenzie regionali per la protezione Ambientale e le aziende sanitarie locali.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G7.105

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA (*), ENDRIZZI (*)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame dell'atto 1577, recante disposizioni m materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato;

l'ultimo rapporto del Comitato Eurojust, «Strategie Projeet on Environmental Crime» del 21 novembre 2014, ha evidenziato che la maggior parte dei reati ambientai i restano impuniti; dal su indicato rapporto emerge la necessità per gli Stati membri di dotarsi di un Corpo specializzato, coordinato anche a livello comunitario per il controllo ambientale;

in Italia, attualmente, esistono differenti corpi di polizia ciascuno con il proprio apparato burocratico e dirigenziale accanto ai corpi nazionali di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco e Capitanerie di porto, esistono i corpi locali di Polizia municipale e provinciale oltre ai vari corpi delle Regioni a statuto speciale e corpi speciali. Ciò

è causa di disfunzioni del sistema che, oltre a generare costi sproporzionati per attività burocratiche e per la collettività, produce accavallamenti nelle competenze, duplicazioni nelle attività svolte e nella distribuzione funzionale delle strutture sul territorio;

considerato che:

un'efficace riorganizzazione dei corpi di polizia, non può in alcun modo prescindere dal criterio della specializzazione per materia di ciascun corpo così come la stessa Europa ritiene necessario e dovuto,

si impegna il Governo ad individuare le modalità, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di istituzione di un Corpo unico specializzato che abbia le conoscenze, le competenze e i mezzi idonei alla tutela ambientai e paesaggistica e della salute.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G7.106

NUGNES, PUGLIA (*), ENDRIZZI (*)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame dell'atto 1577, recante disposizioni m materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato;

il Corpo Forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agro alimentare avente competenze tecniche e investigative;

è opportuno un intervento di riorganizzazione delle attuali Forze di Polizia laddove esse presentano accavallamenti di competenze e duplicazioni nelle funzioni;

considerato che:

nella condivisione della necessità di una riorganizzazione, essenziale a garantire una maggiore funzionalità delle attività di vigilanza e contrasto ai crimini ambientali, all'inquinamento e al dissesto idrogeologico, agli incendi e alle valanghe come pure alla salvaguardia della incolumità e salute dell'intera popolazione occorre riordinare l'apparato perché le risorse esigue non si perdano in strutture periferiche non sempre funzionali ed eliminare sprechi e duplicazioni con altre Amministrazioni, permettendo così di reperire, senza costi aggiuntivi e nell'immediato, risorse e uomini da reimpiegare nelle strutture operative sul territorio,

impegna il Governo a:

rideterminare le funzioni esclusive affidate al Corpo, in modo da eliminare duplicazioni di servizi assicurate da altre Forze di Polizia a competenza generale o dagli Enti locali, riportando tutti i settori relativi alla tutela dell'ambiente, dall'agroalimentare, del paesaggio ad esclusiva competenza del Corpo Forestale dello Stato ed eliminando le funzioni proprie di altre Forze di Polizia o degli Enti locali tra cui le attività di lotta agli incendi boschivi da demandare in via esclusiva al Corpo dei Vigili del Fuoco, mantenendo le sole competenze d'indagine sulla natura degli incendi con conseguente passaggio della flotta aerea antincendio, e la cessione completa alla Capitaneria di Porto di funzioni e mezzi ancora in dotazione al Corpo Forestale dedicati al pattugliamento marino

rimodulare le piante organiche del Corpo trasferendo una parte del personale amministrativo, previa idonea formazione interna, all'attività operativa territoriale,

trasformare i comandi provinciali in nuclei operativi accorpando, nei Comandi Regionali tutte le funzioni amministrative e patrimoniali attualmente demandate ai Comandi Provinciali, che dovranno essere gestite da un Dirigente unico.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G7.107

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA (*), ENDRIZZI (*)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame dell'atto 1577, recante disposizioni In materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca; nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato;

il Corpo Forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agro alimentare avente competenze tecniche e investigative;

considerato che:

al fine di ottimizzare le risorse esistenti ed istituire una forza di polizia ambientale e agro alimentare si impegna il Governo a:

individuare le modalità, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di accorpare al Corpo Forestale dello Stato tutte le forze di polizia operanti in campo ambientale e agro alimentare quali: le polizie provinciali, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale, i nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'ispettorato Centrale Qualità e repressione frodi.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G7.108

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA (*), ENDRIZZI (*)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame dell'atto 1577, recante disposizioni In materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato;

il su indicato Corpo è una forza di polizia specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agro alimentare dotato di conoscenze, esperienze, know-how e di mezzi idonei a contrastare i crimini ambientali;

il rapporto «Ecomafia 2014», elaborato da Legambiente, nel solo 2013 il Corpo forestale ha accertato più di 10.200 reati ambientali avvenuti in Italia, corrispondenti a circa il 35 per cento sul totale nazionale contro i 1.219 accertati dal nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e gli «appena» 65 reati accertati dalla Polizia di Stato;

considerato che:

l'ultimo rapporto del Comitato Eurojust, del 21 di novembre 2014 «Strategic Project on Environmental Crime,» ha disposto che la maggior parte dei reati ambientali restano impuniti; infatti, si denuncia la necessità al fine di combattere i fenomeni criminali, che gli Stati membri organizzino ciascuno un proprio corpo specializzato per il . controllo ambientale coordinato anche a livello europeo.

si impegna il Governo a rivedere l'assetto organizzativo del Corpo Forestale dello Stato così come delineato dal provvedimento in esame, preservandone l'unitarietà, al fine di evitare la dispersione delle conoscenze tecniche acquisite e dei mezzi posseduti dal su indicato Corpo idonei a tutelare il territorio, la salute nonché a contrastare i crimini ambientali.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G7.109

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rilevando come la Polizia postale e delle Comunicazioni sia una specialità della Polizia di Stato, composta da un servizio centrale con sede a Roma e da uffici compartimentali presenti in ogni capoluogo di regione, suddivisi a loro volta in sezioni provinciali dislocate in ogni capoluogo di provincia;

evidenziando come la Polizia postale utilizzi le strutture della società Poste Italiane S.p.A. per le sedi dei propri uffici, le lince telefoniche, i personal computer e le stampanti, indispensabili allo svolgimento delle specifiche attività d'indagine;

sottolineando altresì come tanto i venti Compartimenti quanto le ottanta Sezioni della Polizia postale abbiano le loro sedi presso Poste Italiane S.p.A. in virtù. di una apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'interno, in base alla quale la Polizia garantisce a sua volta la tutela del servizio universale della corrispondenza italiana;

ricordando che la Polizia postale e delle Comunicazioni è l'unica agenzia incaricata formalmente del contrasto di tutti i reati che avvengono con l'utilizzo della rete informatica e telefonica (pedofilia, stalking, molestie e« cyber bullismo);

che compete alla Polizia postale anche la lotta al fenomeno delle donazioni delle carte di credito e delle carte bancomat, nonché quella alle innumerevoli truffe informatiche, compreso l'accesso abusivo ai dati «sensibili» che cittadini ignari subiscono ogni giorno attraverso la rete;

come i rapporti con la società Poste Italiane S.p.A. abbiano consentito alle sezioni della Polizia postale di specializzare il proprio personale dipendente nell'attività tecnica finalizzata all'analisi della telefonia e dei supporti informatici per le intercettazioni, attraverso sistemi tecnologici molto sofisticati, e che detta attività viene svolta a supporto anche delle altre forze di. polizia, permettendo un elevato risparmio di ausiliari di Polizia giudiziaria;

appreso che sarebbe imminente l'adozione di un provvedimento, predisposto dal Dipartimento per la pubblica sicurezza, con il quale, in nome dell'esigenza di razionalizzazione della spesa, verrebbe disposta la soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle Comunicazioni, risparmiando solo gli uffici compartimentali presenti nei capoluoghi di regione;

ritenendo invece, di rilevante importanza le attività che le sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni svolgono, tra le quali figurano anche le iniziative di prevenzione promosse nelle scuole, durante le quali si incontrano bambini, li si prepara a difendersi dalle persone psicologicamente deviate e si concorre a metterli nelle condizioni di usare internet in modo consapevole;

sottolineando altresì come tali incontri abbiano permesso di acquisire informazioni utili ad individuare fatti di violenza che i più giovani non avrebbero altrimenti avuto il modo o il coraggio di denunciare;

ritenendo assolutamente primaria e indispensabile la sicurezza dei cittadini vittime di reati informatici ed essenziale l'attività specifica della Polizia postale e delle comunicazioni nella protezione dei minorenni;

poco rassicurante l'ipotesi di razionalizzazione che si profilerebbe all'orizzonte, tendente alla soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni ed alla creazione di un servizio equiparabile presso le squadre mobili, giacché produrrebbe l'effetto di disperdere il patrimonio di risorse specializzate accumulato nel corso degli anni in questo delicato settore;

ricordando come il numero dei reati online cresca esponenzialmente ogni anno e per alcune tipologie di reato sia essenziale la tempestività della reazione:

impegna il Governo:

a non smantellare nel contesto del riordino delle Forze di Polizia il patrimonio di risorse e la specificità della Polizia postale e delle comunicazioni, salvaguardandone la capillare rete delle sezioni provinciali;

ad assicurare comunque una credibile protezione della cittadinanza, e dei minori in particolare, dai reati compiuti attraverso il web, che rappresentano una minaccia al benessere economico nazionale ed alla sicurezza delle persone;

a rinnovare la convenzione che lega attualmente la Polizia postale e gli organi che le saranno eventualmente affiancati alla società Poste italiane S.p.A.

G7.109 (testo 2)

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rilevando come la Polizia postale e delle Comunicazioni sia una specialità della Polizia di Stato, composta da un servizio centrale con sede a Roma e da uffici compartimentali presenti in ogni capoluogo di regione, suddivisi a loro volta in sezioni provinciali dislocate in ogni capoluogo di provincia;

evidenziando come la Polizia postale utilizzi le strutture della società Poste Italiane S.p.A. per le sedi dei propri uffici, le lince telefoniche, i personal computer e le stampanti, indispensabili allo svolgimento delle specifiche attività d'indagine;

sottolineando altresì come tanto i venti Compartimenti quanto le ottanta Sezioni della Polizia postale abbiano le loro sedi presso Poste Italiane S.p.A. in virtù. di una apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'interno, in base alla quale la Polizia garantisce a sua volta la tutela del servizio universale della corrispondenza italiana;

ricordando che la Polizia postale e delle Comunicazioni è l'unica agenzia incaricata formalmente del contrasto di tutti i reati che avvengono con l'utilizzo della rete informatica e telefonica (pedofilia, stalking, molestie e« cyber bullismo);

che compete alla Polizia postale anche la lotta al fenomeno delle donazioni delle carte di credito e delle carte bancomat, nonché quella alle innumerevoli truffe informatiche, compreso l'accesso abusivo ai dati «sensibili» che cittadini ignari subiscono ogni giorno attraverso la rete;

come i rapporti con la società Poste Italiane S.p.A. abbiano consentito alle sezioni della Polizia postale di specializzare il proprio personale dipendente nell'attività tecnica finalizzata all'analisi della telefonia e dei supporti informatici per le intercettazioni, attraverso sistemi tecnologici molto sofisticati, e che detta attività viene svolta a supporto anche delle altre forze di. polizia, permettendo un elevato risparmio di ausiliari di Polizia giudiziaria;

appreso che sarebbe imminente l'adozione di un provvedimento, predisposto dal Dipartimento per la pubblica sicurezza, con il quale, in nome dell'esigenza di razionalizzazione della spesa, verrebbe disposta la soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle Comunicazioni, risparmiando solo gli uffici compartimentali presenti nei capoluoghi di regione;

ritenendo invece, di rilevante importanza le attività che le sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni svolgono, tra le quali figurano anche le iniziative di prevenzione promosse nelle scuole, durante le quali si incontrano bambini, li si prepara a difendersi dalle persone psicologicamente deviate e si concorre a metterli nelle condizioni di usare internet in modo consapevole;

sottolineando altresì come tali incontri abbiano permesso di acquisire informazioni utili ad individuare fatti di violenza che i più giovani non avrebbero altrimenti avuto il modo o il coraggio di denunciare;

ritenendo assolutamente primaria e indispensabile la sicurezza dei cittadini vittime di reati informatici ed essenziale l'attività specifica della Polizia postale e delle comunicazioni nella protezione

dei minorenni;

poco rassicurante l'ipotesi di razionalizzazione che si profilerebbe all'orizzonte, tendente alla soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni ed alla creazione di un servizio equiparabile presso le squadre mobili, giacché produrrebbe l'effetto di disperdere il patrimonio di risorse specializzate accumulato nel corso degli anni in questo delicato settore;

ricordando come il numero dei reati online cresca esponenzialmente ogni anno e per alcune tipologie di reato sia essenziale la tempestività della reazione:

impegna il Governo:

a non smantellare nel contesto del riordino delle Forze di Polizia il patrimonio di risorse e la specificità della Polizia postale e delle comunicazioni, salvaguardandone la capillare rete delle sezioni provinciali;

ad assicurare comunque una credibile protezione della cittadinanza, e dei minori in particolare, dai reati compiuti attraverso il web, che rappresentano una minaccia al benessere economico nazionale ed alla sicurezza delle persone.

(*) Accolto dal Governo

G7.110

LO MORO, GUERRA, GOTOR, FORNARO, LAI, MIGLIAVACCA, GATTI, LO GIUDICE, D'ADDA, MANASSERO, BROGLIA, PEGORER

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'atto 1577 interviene in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche su diverse tematiche riguardanti l'organizzazione, i sistemi pubblici locali, le forze di sicurezza, oltre alle modalità di assunzione delle decisioni che riguardano pluralità di amministrazioni, alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri aventi oggetto le nomine, allo status dei dirigenti della pubblica amministrazione;

sulla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione sono stati numerosi i tentativi effettuati in questi ultimi anni, non sempre efficaci, per motivi legati alla estemporaneità delle iniziative quanto alla mancanza di un disegno generale chiaro, comprensibile e, ove possibile, condiviso;

sulla riforma delle istituzioni locali sono numerosi gli interventi che si sono succeduti negli ultimi anni, in particolare negli ultimi due anni, interventi non ancora portati a termine, dal superamento delle comunità montane, alla trasformazione delle attuali province in organi di secondo livello, senza una loro riduzione numerica, alla nascita delle province metropolitane;

in più occasioni fonti autorevoli hanno evidenziato la possibilità di un intervento di riduzione e accorpamento delle attuali Regioni e Province autonome, così come di una possibile riduzione del numero delle Prefetture nell'ambito di una ridefinizione delle sedi di rappresentanza del Governo nei territori;

nel disegno di legge 1577, sia nella versione proposta come collegato alla stabilità dal Consiglio dei Ministri che nella versione esitata dopo il dibattito in commissione, sono presenti numerosi interventi che si incrociano con i provvedimenti succitati a partire dalla riduzione del numero delle camere di commercio che va nella direzione di una maggiore razionalizzazione territoriale dei servizi pubblici, in particolare verso le imprese e i cittadini;

valutato come:

si corra il rischio di un disegno territoriale privo di una coerenza comprensibile dai cittadini che non colga né l'esigenza di una semplificazione né quella di una razionalizzazione dei costi con un'organizzazione provinciale che permane, con funzioni ride finite, con Prefetture che vengono ridotte e altri servizi pubblici territoriali e dello Stato che si ridimensionano in maniera non coordinata;

il possibile superamento del corpo forestale, auspicabile qualora fosse inquadrato in un disegno

generale di riorganizzazione dei servizi di sicurezza territoriale, impatta invece con una serie di altre iniziative possibili di razionalizzazione, dei corpi di polizia, non altrimenti assunte o previste, e con la necessità di portare a riordino anche le diverse polizie provinciali e locali oggi differenziate da regione a regione;

tutto ciò premesso, impegna il Governo a:

ricondurre a unità il disegno di riordino complessivo del sistema territoriale, di rappresentanza del Governo nei territori e del sistema di sicurezza locale e ambientale;

a riferire al Parlamento il disegno complessivo di riordino del sistema territoriale prima dell'emanazione dei decreti delegati e in ogni caso entro 3 mesi dall'approvazione in via definitiva del provvedimento in questione.

G7.110 (testo 2)

LO MORO, GUERRA, GOTOR, FORNARO, LAI, MIGLIAVACCA, GATTI, LO GIUDICE, D'ADDA, MANASSERO, BROGLIA, PEGORER

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'atto 1577 interviene in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche su diverse tematiche riguardanti l'organizzazione, i sistemi pubblici locali, le forze di sicurezza, oltre alle modalità di assunzione delle decisioni che riguardano pluralità di amministrazioni, alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri aventi oggetto le nomine, allo status dei dirigenti della pubblica amministrazione;

sulla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione sono stati numerosi i tentativi effettuati in questi ultimi anni, non sempre efficaci, per motivi legati alla estemporaneità delle iniziative quanto alla mancanza di un disegno generale chiaro, comprensibile e, ove possibile, condiviso;

sulla riforma delle istituzioni locali sono numerosi gli interventi che si sono succeduti negli ultimi anni, in particolare negli ultimi due anni, interventi non ancora portati a termine, dal superamento delle comunità montane, alla trasformazione delle attuali province in organi di secondo livello, senza una loro riduzione numerica, alla nascita delle province metropolitane;

in più occasioni fonti autorevoli hanno evidenziato la possibilità di un intervento di riduzione e accorpamento delle attuali Regioni e Province autonome, così come di una possibile riduzione del numero delle Prefetture nell'ambito di una ridefinizione delle sedi di rappresentanza del Governo nei territori;

nel disegno di legge 1577, sia nella versione proposta come collegato alla stabilità dal Consiglio dei Ministri che nella versione esitata dopo il dibattito in commissione, sono presenti numerosi interventi che si incrociano con i provvedimenti succitati a partire dalla riduzione del numero delle camere di commercio che va nella direzione di una maggiore razionalizzazione territoriale dei servizi pubblici, in particolare verso le imprese e i cittadini;

valutato come:

si corra il rischio di un disegno territoriale privo di una coerenza comprensibile dai cittadini che non colga né l'esigenza di una semplificazione né quella di una razionalizzazione dei costi con un'organizzazione provinciale che permane, con funzioni ride finite, con Prefetture che vengono ridotte e altri servizi pubblici territoriali e dello Stato che si ridimensionano in maniera non coordinata;

il possibile superamento del corpo forestale, auspicabile qualora fosse inquadrato in un disegno generale di riorganizzazione dei servizi di sicurezza territoriale, impatta invece con una serie di altre iniziative possibili di razionalizzazione, dei corpi di polizia, non altrimenti assunte o previste, e con la necessità di portare a riordino anche le diverse polizie provinciali e locali oggi differenziate da regione a regione;

tutto ciò premesso, impegna il Governo a:

ricondurre a unità il disegno di riordino complessivo del sistema territoriale, di rappresentanza

del Governo nei territori e del sistema di sicurezza locale e ambientale;

a riferire al Parlamento il disegno complessivo di riordino del sistema territoriale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

_____

(*) Accolto dal Governo

G7.111

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 7,

impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa utile ai fini di un'applicazione sistematica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard*.

_____

(*) Accolto dal Governo

G7.900

BISINELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1577, impegna il Governo, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Forze di Polizia, a valutare l'opportunità di assorbire il Corpo Forestale dello Stato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.300

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal lº gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

7.0.301

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1º gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

7.0.302

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Delega al Governo in materia di prefetture - uffici territoriali del Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) riordino delle funzioni delle prefetture - uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;

e) mantenimento in capo alle prefetture - uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;

f) mantenimento in capo alle prefetture - uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera *f)*; trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere *e)*, sono conferite le relative funzioni;

g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;

h) accorpamento, nell'ambito della prefettura - ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministfazione pefiferica dello Stato di cui alla lettera *h)*;

i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera *h)*, della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura - ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;».

Conseguentemente sopprimere la lettera c), comma 1 dell'articolo 7.

7.0.303

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Delega al Governo in materia di prefetture - uffici territoriali del Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) riordino delle funzioni delle prefetture - uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;

e) mantenimento in capo alle prefetture - uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;

f) mantenimento in capo alle prefetture - uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera *f)*; trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere *e)*, sono conferite le relative funzioni;

g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;

h) accorpamento, nell'ambito della prefettura - ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera *h)*;

i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera *h)*, della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura - ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere la lettera c), comma 1 dell'articolo 7.

7.0.11

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico».

7.0.304

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 7.0.11

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico».

7.0.12

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del l0 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

7.0.305

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 7.0.12

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese 1STAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperite la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

7.0.13

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni, e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio; Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

7.0.306

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 7.0.13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

7.0.14

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare. la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

7.0.307

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 7.0.14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

7.0.15

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti. commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adattarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

7.0.308

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 7.0.15

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti. commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le auto vetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

7.0.309

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:

"2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno"».

7.0.310

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di votò dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:

«2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno».

2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è

adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;

f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;

g) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1

o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.300

BERTOROTTA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.301

VACCIANO, MOLINARI

Id. em. 8.300

Sopprimere l'articolo.

8.302

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Id. em. 8.300

Sopprimere l'articolo.

8.303

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio). - 1.* il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) Revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante:

b) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

d) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

e) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

f) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di, natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale , assegnando altresì'specifiche competenze e funzioni in materia di:

g) tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;

h) sviluppo del mercato del lavoro;

i) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

l) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*;

m) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

n) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

o) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

p) supporto alle politiche agricole e di filiera;

q) limitazione delle partecipazioni societarie o ad. altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

r) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi;

s) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

t) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al, mercato;

u) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

v) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

z) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;

aa) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento;

bb) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delie relative unioni e aziende speciali;

cc) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

dd) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;

ee) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali del sistema camerale e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

8.630

MOLINARI, VACCIANO

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1.* Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni ch regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento, sulla base di una soglia dimensionale indicativa di 65.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, a condizione che le proiezioni economico-patrimoniali per almeno i primi tre esercizi finanziari delle camere accorpate assicurino la copertura dei costi e un'attività promozionale almeno pari al trentaper cento del volume della spesa a tal fine sostenuta complessivamente dalle camere accorpate nell'ultimo esercizio finanziario. A tal fine, il d.ecreto legislativo potrà tenere comunque conto dalla qualità e gestione efficiente dei servizi che ogni singola Camera di commercio ha saputo costruire sul territorio, da valutare anche mediante l'impiego di indicatori quantitativi espressi anche sulla base di costi *standard*. Le camere di commercio di minori dimensioni in base al numero delle imprese, in sede di accorpamento, sono soppresse e assorbite dalle camere di maggiori dimensioni, gli organi delle quali restano in carica fino alla scadenza legale del loro mandato;

c) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

d) adozione di apposita normativa fiscale al fine di evitare il depauperamento dei patrimoni degli enti a seguito dei processi di accorpamento;

e) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre ammininistrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

f) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

g) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;

h) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali; riordino

della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;

i) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può esere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo dì cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

8.304

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole: «Il decreto legislativo è adottato», *sono aggiunte le seguenti:* «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,»;

b) alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «ma consentendo la sostenibilità del sistema»;

c) alla lettera g)*, dopo le parole:* «livelli occupazionali», *inserire le seguenti:* «con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali».

8.305

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA, MATTESINI, RUSSO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le lettere da a) ag), con le seguenti:

«*a)* riordino della disciplina in materia di vigilanza. sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici di vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse

generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascun camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

8.306

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, CASALETTO

Inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera *a)* con le seguenti:

«*a)* revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti enti e pubbliche amministrazioni;».

2) sostituire la lettera *b)* con le seguenti:

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».

3) sostituire la lettera *c)* con la seguente:

«*c)* valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive, con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

4) sostituire la lettera *d)* con la seguente:

«*d)* garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove

tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità "open data" sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori. di mercato;»;

5) sostituire la lettera *e)* con la seguente:

«*e)* revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

6) alla lettera *f)*, dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti «del sistema camerale».

8.307

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le lettere da a) ade), con le seguenti: «a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti da:

a) riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte nel Registro Imprese, e sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia gestionale e di servizio, con riferimento ai costi standard e all'equilibrio economico finanziario. Le nuove circoscrizioni dovranno essere costituite tenendo conto del grado di omogeneità del tessuto socioeconomico e individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico; d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di sostegno all'innovazione e alla ricerca, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;

sviluppo del mercato del lavoro;

semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

valorizzazione del registro delle imprese;

supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura

giurisdizionale;

supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera;

e) limitazione delle partecipazioni societarie o in altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

f) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle Imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento e vigilanza e al Ministero dello sviluppo economico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa ampliando i poteri del Conservatore, con attribuzione allo stesso della competenza nell'adozione dei provvedimenti d'ufficio. Semplificare le procedure relative all'iscrizione e al deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie. Per gli obiettivi sopra descritti la disciplina del codice civile dovrà essere modificata secondo i seguenti principi:

ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

eliminazione delle funzioni assegnate al Giudice del Registro al di fuori della fase contenziosa;

assegnazione al Tribunale delle Imprese della competenza sui ricorsi in materia di Registro delle Imprese;

accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

g) revisione dell'organizzazione degli Enti camerali con particolare riferimento:

alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

al riordino della disciplina per la nomina degli organi con l'elezione diretta dei componenti il Consiglio da parte delle imprese della circoscrizione territoriale tramite apposite forme di voto elettronico, anche con delega;

alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

8.308

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le lettere da a) ade), con le seguenti:

«*a)* attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; *a*-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

1. tutela del "made in italy" e lotta alla contraffazione;
2. sviluppo del mercato del lavoro;

3. semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

4. revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;

5. supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

6. trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

7. supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

8. supporto alle politiche agricole e di filiera;

9. limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:

1. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

2. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

3. accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

8.309

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA, RUSSO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge Il agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di auto finanziamento del sistema camerale;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle

Organizzazioni sul territorio».

8.310

BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei 'costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di auto finanziamento del sistema camerale;».

Conseguentemente dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle'effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

8.311

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;».

8.312

CRIMI, BERTOROTTA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a carico delle» inserire le seguenti: «piccole e medie».

8.313

MUCCHETTI, MARINELLO, LO MORO

Inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a)*, dopo le parole:* «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; », *aggiungere le seguenti:* «. Introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria»;

sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio è dell'economia locale, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. Attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, incluse la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese, ferma restando la competenza relativa alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese»;

sopprimere la lettera d);

sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*e)* eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella *governance camerale*»;

dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«*g*-bis*)* definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

g-ter*)* introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

8.314

MUCCHETTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio per ciascuna camera di commercio e adozione del criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali».

8.315

GENTILE, CARIDI, D'ASCOLA

Inammissibile

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento, sulla base di una soglia dimensionale indicativa di 65.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, a condizione che le proiezioni economico - patrimoniali per almeno i primi tre esercizi finanziari delle camere accorpate assicurino la copertura dei costi e un'attività promozionale almeno pari al trenta per cento del volume della spesa a tal fine sostenuta complessivamente dalle camere accorpate nell'ultimo esercizio finanziario. A tal fine, il decreto legislativo potrà tenere comunque conto dalla qualità e gestione efficiente dei servizi che ogni singola Camera di commercio ha saputo costruire sul territorio, da valutare anche mediante l'impiego di indicatori quantitativi espressi anche sulla base di costi standard. Le camere di commercio di minori dimensioni in base al numero delle imprese, in sede di accorpamento, sono soppresse e assorbite dalle camere di maggiori dimensioni, gli organi delle quali restano in carica fino alla scadenza legale del loro mandato;

b-bis*)* salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

b-ter*)* adozione di apposita normativa fiscale al fine di evitare il depauperamento dei patrimoni degli enti a seguito dei processi di accorpamento;».

8.316

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema

camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;».

8.317

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 8.316

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni, territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;».

8.318

BOCCHINO, BENCINI, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 75 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali».

8.319

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,».

8.320

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Id. em. 8.319

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,».

8.321

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA, MATTESINI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «dalle attuali 105 a non più di 60» e le parole: «sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese».

8.322

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a non più di 60» con le seguenti: «a non più di 75» e sostituire le parole: «minima di 80.000» con le seguenti: «minima di 50.000».

8.323

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 8.322

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a non più di 60» con le seguenti: «a non più di 75» e le

parole: «minima di 80.000» con le seguenti: «minima di 50.000».

8.324

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, CARIDI, MANCUSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana», con le seguenti: «salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, provincia autonoma e città metropolitana».

8.326

CARIDI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ogni regione» aggiungere le seguenti: «e città metropolitana».

8.325

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, CARIDI, MANCUSO

V. testo 4

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana», con le seguenti: «salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e provincia autonoma, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni città metropolitana».

8.325 (testo 4)

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, CARIDI, MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «istituibilità», con la seguente: «istituzione».

8.327

PICCOLI, MAZZONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «geo-economiche» con le seguenti: «geografiche, morfologiche ed economiche».

8.328

BATTISTA, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei territori», aggiungere le seguenti: «in particolare per le aree di confine,».

8.330

SANGALLI, RUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono».

8.331

DEL BARBA, COLLINA, DALLA ZUANNA

V. testo 2

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unioni regionali o interregionali» inserire le seguenti: « , con la previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle Camere di Commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56;».

8.331 (testo 2)

DEL BARBA, COLLINA, DALLA ZUANNA, CUCCA

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unioni regionali o interregionali;» inserire le seguenti: «previsione, fermo restando il suddetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle Camere di Commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle Regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari;».

8.332

RUTA

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con trasferimento dalle funzioni e del personale delle Unioni Regionali soppresse alle Camere di Commercio; dalla disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.333

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, CASALETTO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze funzioni in materia di tutela del "*made in ltaly"* e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa le sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie cl ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi; le finalità di cui alla presente lettera sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

8.334

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

1) tutela del "*made in italy"* e lotta alla contraffazione;

2) sviluppo del mercato del lavoro;

3) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

4) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;

5) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

6) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

7) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

8) supporto alle politiche agricole e di filiera;

9) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o

fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi».

8.335

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Le parole da: «*Al comma*» a: «di competenze con altre amministrazioni pubbliche,"» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «compiti e delle funzioni,» inserire le seguenti: «eliminando e non creando sovrapposizioni di competenze con altre amministrazioni pubbliche,» e dopo le parole: «di tutela del mercato,» inserire le seguenti: «di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di forme di conciliazione e di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti,».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche,».

8.336

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «compiti e delle funzioni,» inserire le seguenti: «eliminando e non creando sovrapposizioni di competenze con altre amministrazioni pubbliche,».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche,».

8.337

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «semplificazione amministrativa,» inserire le seguenti: «di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive,».

8.338

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Id. em. 8.337

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «semplificazione amministrativa, », inserire le seguenti: «di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive, ».

8.339

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Ritirato e trasformato nell'odg G8.339

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di tutela del mercato,», inserire le seguenti: «di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di forme di conciliazione e di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti,».

G8.339 (già em. 8.339)

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.339.

8.340

SANGALLI, RUSSO, DEL BARBA

Ritirato e trasformato nell'odg G8.340

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di tutela del mercato,», inserire le seguenti: «promuovendo e

supportando le piccole e medie imprese anche ai sensi della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 25 settembre 2008 COM(2008) 394 e sue revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;».

G8.340 (già em. 8.340)

SANGALLI, RUSSO, DEL BARBA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.340.

(*) Accolto dal Governo

8.341

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, sostituire le parole: «limitando e», con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,» e le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza», con le seguenti: «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza»;

b) sostituire la lettera *d)* con la seguente:

«*d)* valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

8.342

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Id. em. 8.341

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, sostituire le parole: «limitando e», con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,», e le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza», con le seguenti: «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza»;

b) sostituire la lettera *d)* con la seguente:

«*d)* valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

8.343

BERTOROTTA, CRIMI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza,», con le seguenti: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali».

8.344

BERTOROTTA, CRIMI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: « nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».

8.400

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Approvato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in regime di concorrenza», inserire le seguenti: «, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti,».

8.345

BERTOROTTA, CRIMI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «secondo criteri di efficienza da soggetti privati», con le seguenti: «sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro».

8.346

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

8.347

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, CASALETTO

Le parole da: «*Al comma*» a: «Registro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori di mercato;».

8.348

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1. revisione delle formalità, relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4. accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;».

8.349

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1. revisione delle formalità, relative ai procedimeti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4. accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;».

8.350

GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

8.351

CASTALDI, CRIMI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «e l'unitarietà di indirizzo» fino alla fine della lettera.

8.352

SANGALLI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), infine, sono inserite le seguenti parole: «e attribuzione alle camere di commercio delle funzioni inerenti alla gestione telematica dello Sportello unico delle attività produttive e del fascicolo di impresa e, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative, delle funzioni di tutela, promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi del COM(2008) 394 def. e sue revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180;»

8.353

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«*f)* revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, dell relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

8.354

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Id. em. 8.353

Al comma1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

8.355

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 8.353

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*e)* revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

8.356

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, ZIN, CARIDI, MANCUSO

Respinto

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sopprimere le parole: "prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti";

b) dopo le parole: "limiti al trattamento economico", inserire le seguenti: "degli incarichi e"».

8.357

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti».

8.358

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «revisori dei conti», inserire le seguenti: «e da quello di componente di giunta camerale».

8.359
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA
V. testo 2
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e delle aziende speciali» con le seguenti: «, delle aziende speciali e delle società partecipate».
8.359 (testo 2)
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA
Approvato
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e delle aziende speciali» con le seguenti: «, delle aziende speciali e delle società controllate».
8.329
CUCCA, LAI, ANGIONI, MANCONI
V. testo 2
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «specificità geo-economiche dei territori, », inserire le seguenti: «in particolare, anche in deroga alle soglie di dimensioni minime, dei territori montani, situati nelle Regioni insulari, privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari».
8.329 (testo 2)
CUCCA
Approvato
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «speciali;» aggiungere le seguenti: «Individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza ponderata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura accorpate».
8.360
DE PIN, MASTRANGELI, CASALETTO
Respinto
Al comma l, lettera f) aggiungere in fine il seguente periodo: «Le nomine dei revisori di cui alla presente lettera verranno effettuate attraverso l'estrazione a sorte dal registro previsto dal decreto legislativo n. 39/2010 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze».
8.361
Giovanni MAURO
Respinto
Dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis)* disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai processi in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali, misure idonee ad assicurare anche i diritti acquisiti, che tengano a tal fine conto della complessa articolazione del sistema camerale, delle diverse tipologie di persnale ivi impiegato, nonché degli oneri previdenziali e di quiescenza posti a carico di alcuni enti camerali in virtù di specifiche norme di carattere regionale, e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura».
8.362
CAMPANELLA, BOCCHINO
Inammissibile
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis)* prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescienza delle camere di commercio siciliane».
8.363
SANGALLI, LO MORO
Ritirato

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «transitoria».

8.364

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attività economica all'estero» inserire le seguenti: «da svolgere avvalendosi delle sedi e delle strutture all'estero già facenti capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al Ministero dello Sviluppo Economico».

8.365

MUCCHETTI, LO MORO

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «occupazionali e» con le seguenti: «occupazionali attraverso la previsione, di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente».

8.366

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio».

8.367

BERTOROTTA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-*bis)* revisione delle sanzioni applicate in caso di ritardo per adempimenti camerali».

8.368

SANGALLI, LO MORO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «sentita l'Unioncamere».

8.369

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,».

8.370

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 8.369

Al comma 2, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti:«sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,».

8.371

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo:«Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

8.371 (testo 2)

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN,

FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

G8.100

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577 recanti misure per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 8 prevede una delega al Governo per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i dati ISTAT evidenziano per l'inizio del 2015 una forte flessione dell'esportazione dei prodotti italiani ed in particolare risulta che le vendite di prodotti italiani sono diminuite del 2,5 per cento, nei dati i destagionalizzati, rispetto a dicembre 2014, mentre il calo è più consistente se si considera il febbraio 2013;

anche i mercati extra-UE, che fino ad oggi avevano in qualche modo bilanciato la stagnazione del mercato europeo, accusano forti segnali di rallentamento, con un -2,4 per cento rispetto a dicembre e il *surplus Made in Italy*, pur mantenendosi in territorio positivo, risulta in contrazione, riducendosi in un anno di 1,6 miliardi di euro;

fin dalla loro nascita le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) hanno operato e operano proficuamente per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane e promuovere il *Made in Italy* nel mondo attraverso la predisposizione di una rete capillare divenuta parte integrante della comunità d'affari dei Paesi in cui operano;

le, Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) sono 76, operanti in 54 Paesi del mondo, che associano, su base volontaria, 24.000 imprese e hanno sviluppato lo scorso anno più di 300.000 contatti di affari, e sono connesse «a rete» attraverso Assocamerestero realizzando un sistema di promozione delle piccole e medie imprese in particolare con riferimento allo *scouting* di opportunità di affari e lo sviluppo di opportunità di *business*;

questo sistema, radicato sui territori esteri, è divenuto un importante punto di riferimento e permette all'Italia di disporre di una rete capillare all'estero;

le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970 e n. 549 del 1995, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla tabella C, capitolo 2501 (6.2.1) (4.1.1), del Ministero dello sviluppo economico;

negli ultimi quattro anni la dotazione del capitolo è stata ridotta di oltre il 75 per cento per esigenze di contenimento di finanza pubblica;

sulla base delle percentuali di contribuzione degli scorsi anni, la contribuzione pubblica a favore delle CCIE è oggi meno del 15 per cento rispetto al limite massimo del 50 per cento;

tale circostanza non può che acuire una situazione già difficile che potrebbe essere foriera di situazioni di dissesto in soggetti che , hanno visto, in quattro anni, ridurre il cofinanziamento pubblico a meno di un terzo, mettendo a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane;

che già in sede di, discussione del disegno di legge di stabilità 2015 era già stato approvato dalla Commissione bilancio del Senato, con il parere favorevole del Governo, un emendamento che incrementava di 2 milioni di euro il capitolo 2501 da destinare a cofinanziamento dei progetti delle Camere italiane all'estero; tale emendamento però non è stato successivamente inserito nel maxi-emendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia in sede di conversione del disegno di legge;

tenuto conto dell'imprescindibile ruolo strategico che in questa fase di assoluta preminenza della componente estera dello sviluppo possono avere le comunità di affari raccolte dalle CCIE, in particolare per favorire la presenza delle piccole e medie imprese sui mercati internazionali;

in ragione dello specifico contributo, di servizio che può venire dalla loro azione già all'interno delle azioni promozionali e dei programmi impostati dal Governo e gestiti dal Ministero dello sviluppo economico, impegna il Governo, in occasione del primo provvedimento utile, a prevedere un idoneo incremento dello stanziamento in favore delle azioni svolte dalle Camere di commercio italiane all'estero, per evitare il depauperamento della progettualità e del ruolo di supporto.

(*) Accolto dal Governo

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1577

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.334, 8.333, 8.303, 8.306, 8.307, 8.308, 8.313, 8.315, 8.332, 8.305, 8.362, 8.630, 9.304, 9.305, 9.306, 9.307, 9.317, 9.318, 9.308, 9.309, 9.315, 9.337, 9.340, 9.343, 9.352, 9.357, 9.423, 9.361, 9.362, 9.363, 9.364, 9.365, 9.382, 9.388, 9.399, 9.412, 9.425, 9.443, 9.444, 9.319, 9.320, 9.321, 9.322, 9.353, 9.354, 9.355, 9.375, 9.432 e 9.442.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 8.347, 8.348, 8.353, 8.354, 8.355, 8.316, 8.317, 8.318, 8.319, 8.320, 8.321, 8.322, 8.323, 8.324, 8.325, 8.325 (testo 2), 8.325 (testo 3), 8.325 (testo 4), 8.326, 8.327, 8.328, 8.329, 8.330, 8.331, 8.331 (testo 2), 8.335, 8.339, 8.341, 8.342, 8.356, 8.358, 8.361, 8.365, 9.391, 9.392, 9.395, 9.396, 9.397, 9.400, 9.401, 9.356, 9.360, 9.366, 9.367, 9.368, 9.369, 9.370, 9.371, 9.372, 9.373,9.374, 9.376, 9.377, 9.378, 9.379, 9.380, 9.384 e 9.386.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, ad eccezione delle proposte 9.403, 9.0.300, 9.0.301, 9.0.302, 9.0.302 (testo 2 corretto) e 9.0.303 sulle quali il parere resta sospeso.

Rimane altresì sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 10 al termine.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Anitori, Bignami, Bocca, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, D'Anna, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Fazzone, Formigoni, Gambaro, Messina, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Paglini, Palermo, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Ruvolo, Scavone, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari e Zizza.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC) ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

14a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Colucci, entra a farne parte la senatrice Anitori.

Insindacabilità, nuovo testo di relazioni su richieste di deliberazione

In data 23 aprile 2015, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Malan ha presentato una nuova versione - sostitutiva di quella depositata in data 25 febbraio 2015 - della relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Roberto Calderoli, pendente dinanzi al Tribunale di Bergamo - Sezione Penale (*Doc.* IV-*ter*, n. 4-A).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 14, 20 e 23 aprile 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

al magistrato Antonio Mungo, collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;

al dottor Mario Fiorentino, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico

all'avvocato Maurizio Pernice, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Granaiola ha aggiunto la propria firma all' interrogazione 3-01881 della senatrice De Petris ed altri.

Il senatore Puglia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03865 della senatrice Fucksia ed altri.

Interpellanze

MORONESE, MARTON, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MONTEVECCHI, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI , PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 11 luglio 2014, la Whirlpool Corporation e Fineldo SpA comunicano di aver sottoscritto un accordo per la cessione della partecipazione detenuta da Fineldo in Indesit Company SpA; Whirlpool ha, inoltre, sottoscritto con alcuni membri della famiglia Merloni accordi per l'acquisto delle azioni da essi detenute in Indesit. Ai sensi di tali accordi, Whirlpool ha acquisito un numero complessivo di azioni rappresentanti il 66,8 per cento dei diritti di voto in Indesit, per un valore di 758 milioni di euro;

in data 16 dicembre 2013, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico si era conclusa la lunga trattativa tra la dirigenza della stessa Indesit, il Governo e le parti sociali con la firma dell'ipotesi di accordo che prevedeva precisi e stringenti impegni da parte dell'azienda in termini di investimento e riorganizzazione produttiva;

in particolare, nel suddetto verbale di accordo contenente il piano industriale 2014-2016, sotto la voce investimenti, erano individuati una serie di impegni presi dall'azienda con un investimento per un totale di 83 milioni di euro, fra cui: 43,7 milioni per lo stabilimento di Fabriano (Ancona), come unico polo produttivo per i forni ad incasso (di cui 11,5 milioni su Melano e 32,2 milioni su Albacina); 29 milioni per Comunanza (Ascoli Piceno), come polo produttivo delle lavatrici; 10,3 milioni per Caserta, unico polo produttivo per frigoriferi e per l'avvio linea produzione dei piani cottura gas;

nel citato verbale erano previste, tra l'altro, garanzie per i lavoratori tra le quali quella di rinunciare a ricorrere all'utilizzo di procedure di mobilità unilaterale dei dipendenti degli stabilimenti italiani fino al 2018;

considerato che:

a luglio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi, commentando la notizia dell'acquisto delle quote della Indesit da parte dell'azienda americana Whirlpool, dichiarava "La considero un'operazione fantastica. Ho parlato personalmente io con gli americani a Palazzo Chigi. Perché non si attraggono gli investimenti e poi si grida "a lupo", riscoprendo un'autarchica visione del mondo che pensavamo superata. Noi, se ci riusciamo, vogliamo portare aziende da tutto il mondo a Taranto, come a Termini Imerese, nel Sulcis, come nel Veneto. Il punto non è il passaporto, ma il piano industriale. Se hanno soldi e idee per creare posti di lavoro, gli imprenditori stranieri in Italia sono i benvenuti" (da un articolo del "Corriere della Sera", del 13 luglio 2014);
sulla vicenda, a luglio 2014 è stata depositata presso la Camera dei deputati una interrogazione a risposta orale (3-00953) alla quale non è stata data, ancora, alcuna risposta, nonostante l'elevato numero dei lavoratori coinvolti in questa operazione e nonostante le gravi condizioni occupazionali del territorio fabrianese e casertano;
considerato, inoltre, che:
nonostante gli impegni assunti nel dicembre 2013, ad ottobre 2014 le principali testate giornalistiche sollevano il caso "Allarme Indesit". In particolare il 31 ottobre 2014 da un articolo pubblicato sul sito de "la Repubblica", si apprende che "la Whirlpool non esclude tagli e chiusure", e che Whirlpool ″sta valutando varie opzioni al fine di integrare le attività e le società del gruppo. Tali opzioni sono finalizzate a permettere al gruppo integrato di beneficiare di una struttura societaria ed economica più efficiente e potrebbero includere operazioni straordinarie come fusioni infragruppo e trasferimenti di cespiti o aziende o rami d'azienda, nonché la riorganizzazione delle attività produttive e distributive e il consolidamento di alcune funzioni tra i due gruppi";
la notizia anticipata ad ottobre 2014, a parere degli interroganti era più che fondata, considerato che il 16 aprile 2015 la Whirlpool ha annunciato il vero piano industriale che prevede la chiusura di 3 siti produttivi e 1.350 esuberi. Il gruppo intende fermare le attività della fabbrica di Carinaro (Caserta), di Albacina (frazione di Fabriano) e di None (Torino) e questo è stato ufficializzato al Ministero dello sviluppo economico, per cui ci saranno 1.350 esuberi, di cui 1.200 nelle fabbriche e 150 nei centri di ricerca, su un totale di 5.150 lavoratori. Stando alle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Whirlpool Italia, Davide Castiglione, il piano è "il migliore che possiamo mettere in campo. Abbiamo guardato tutti i piani possibili, è il migliore per garantire continuità e sostenibilità a lungo termine" (da un articolo de "Il Messaggero", del 16 aprile 2015);
da notizie di stampa (come risulta da "Il Sole 24-Ore" del 16 aprile 2015) nell'articolo intitolato "Whirlpool investe 500 milioni, ma chiude a Caserta", si apprende l'intenzione degli americani di investire 500 milioni per incrementare i volumi produttivi, ma al contempo la volontà di effettuare accorpamenti produttivi e chiusura di stabilimenti con conseguenti esubero di lavoratori;
nello stesso giorno, 16 aprile 2015, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, dopo aver visto in anteprima il nuovo piano industriale della Whirlpool, il Ministro Guidi lancia un comunicato stampa in cui dichiara: "Ottenuta conferma impegno azienda ad evitare licenziamenti fino al 2018" (agenzia di stampa "AdnKronos"). Il Governo, ha ricordato il Ministro Guidi, ha subito chiesto e ottenuto l'impegno dell'azienda a rispettare quanto stabilito nell'accordo del 2013 sull'acquisizione della Indesit che escludeva qualsiasi licenziamento unilaterale fino al 2018;
il 20 aprile 2015, nel corso di un tavolo di trattative tra Fim (Federazione italiana metalmeccanici) Fiom (Federazione impiegati operai metallurgici) Uilm (Unione italiana lavoratori metalmeccanici) e Ugl (Unione generale del lavoro) e i vertici italiani di Whirlpool, è arrivata la conferma della chiusura dello stabilimento Indesit di Caserta; il rappresentante dell'azienda ha dichiarato che la Whirlpool è disponibile a considerare soluzioni che evitino procedure di mobilità unilaterali fino alla fine del 2018 in linea con lo spirito del "Piano Italia", trattative che si sono rotte per la contrarietà dei sindacati all'ipotesi di chiusura;
a margine dell'audizione in Senato, presso la 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) svoltasi il 22 aprile 2015, l'amministratore delegato di Whirlpool Italia, Davide Castiglioni, ha dichiarato "È nostra intenzione continuare a operare in Campania. Investiremo 30 milioni di euro sul

sito di Napoli (...) l'investimento, ha sottolineato, sarà ulteriore rispetto ai 500 milioni già previsti" (notizia riportata da "tgcom24" il 22 aprile 2015);
da notizie di stampa del 23 aprile 2015 risulta, inoltre, che il segretario nazionale della Fim, Michele Zanocco, ricordando le somme che Whirlpool ha già ricevuto dallo Stato, ha affermato: "Dalla Regione Campania finanziamenti a fondo perduto per oltre 15 milioni di euro relativi ai fondi europei della programmazione 2007-2013", e che il nuovo piano industriale a fronte di 500 milioni di investimenti costerà allo Stato 200 milioni in ammortizzatori sociali;
da recentissime notizie stampa si evince infine, che la Ducati Energia, azienda che fa capo alla famiglia Guidi, vende condensatori per frigoriferi a Whirlpool, per un valore di 100 milioni di euro;
in una nota del 27 aprile 2015, a seguito di un ennesimo incontro al Ministero dello sviluppo economico, Whirlpool conferma i 500 milioni di investimenti in Italia, così come preannunciato nella presentazione del piano industriale lo scorso 16 aprile presso il Ministero stesso, ma ribadisce anche la disponibilità ad onorare l'impegno di non procedere a licenziamenti unilaterali sino alla fine del 2018, nel rispetto del "Piano Italia Indesit 2013";
nello stesso giorno, una nota del Ministero riferisce che "azienda e sindacati hanno accolto favorevolmente la proposta del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi di avviare un confronto senza pregiudiziali sul piano industriale Whirlpool, incluso lo stabilimento di Carinaro" ("la Repubblica", del 27 aprile 2015). Il tavolo riprende il 29 aprile e proseguirà il 5 e l'8 maggio 2015. Secondo fonti sindacali il Ministro Guidi avrebbe accolto le richieste dei sindacati di partire dagli accordi pregressi e avrebbe ribadito che la priorità del Governo è dare lavoro sicuro e duraturo a tutto il gruppo, partendo dai 1.350 lavoratori che oggi sono a rischio;
considerato infine che a giudizio degli interroganti:
a seguito di questa manovra industriale, all'interno del Paese si realizzerebbero significativi squilibri territoriali, poiché per gli stabilimenti Indesit presenti sul territorio marchigiano si perderebbe un terzo della forza lavoro operaia a causa della chiusura dello storico stabilimento Indesit di Albacina e il ridimensionamento di quello di Comunanza, mentre la Campania perderebbe due terzi della forza lavoro per la chiusura dello stabilimento Indesit di Carinaro ed il ridimensionamento di Whirlpool Napoli. Soltanto la Lombardia vedrebbe crescere l'occupazione operaia a seguito dell'aumento di personale previsto nello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno (Varese);
le difficili condizioni economiche e l'altissima percentuale di disoccupazione, sia nella zona di Caserta-Napoli che nel fabrianese, rischiano, ad avviso degli interroganti, di causare ulteriori fenomeni di emigrazione, dal momento che circa il 60 per cento degli operai Indesit in Italia perderebbe il proprio lavoro,
si chiede di sapere:
quali siano i dati in possesso del Governo in merito al piano industriale che Whirlpool ha presentato nel luglio 2014 al Presidente del Consiglio dei ministri Renzi, convincendolo della bontà della proposta di acquisto;
se il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministero dello sviluppo economico fossero a conoscenza che la Whirlpool avesse già uno stabilimento a Cassinetta di Biandronno per la produzione degli stessi prodotti previsti dal Piano Indesit presso lo stabilimento di Carinaro;
se siano state effettivamente poste in essere garanzie occupazionali, così come annunciato, e, in caso affermativo in che cosa consistano;
se quanto riportato nel documento per l'offerta pubblica di acquisto corrisponda a ciò che era previsto nei piani esposti al Presidente del Consiglio dei ministri nel mese di luglio 2014, se questi ultimi corrispondano al piano industriale presentato ufficialmente il 16 aprile 2015 e se quindi lo stesso Presidente fosse a conoscenza già da quella data dei possibili piani di fusione, accorpamento, chiusura nonché del reale numero di esuberi previsti;
se il Governo non ritenga necessario rendere noti i contenuti dettagliati del piano industriale che Whirlpool ha presentato ufficialmente il 16 aprile 2015 e che prevedono l'esubero di 1.350 dipendenti e la chiusura di 3 stabilimenti;

se si corra il rischio che gli esuberi arrivino ad essere superiori al numero suddetto, in particolare estendendoli al settore impiegatizio della Whirlpool;
quali azioni, in riferimento alle garanzie per i lavoratori, intenda intraprendere per tutelare i livelli occupazionali degli stabilimenti Indesit italiani, in particolare quelli di stabilimenti di Fabriano, Comunanza, Teverola, Carinaro e None;
quali misure intenda mettere in atto per garantire l'occupazione dei 1.350 esuberi e di quelli paventati;
se non ritenga di dover rendere noti i dati relativi all'ammontare complessivo e dettagliato degli aiuti di Stato erogati, nei confronti della Indesit prima e della Whirlpool dopo, e di conseguenza verificare se ricorrano i presupposti per revocare i contributi pubblici in conto capitale ricevuti, così come previsto dalla legge di stabilità per il 2014 (comma 60, articolo uno, della legge n. 147 del 2013) che sancisce, per salvaguardare il mercato del lavoro e la produzione locale, che debbano essere restituiti gli incentivi statali concessi alle aziende che delocalizzano le attività produttive in uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento;
quali misure intenda adottare, sia in sede nazionale che europea, per fermare o arginare la delocalizzazione della produzione italiana verso i Paesi Ue che presentano una tassazione ed un costo lavoro nettamente più vantaggioso;
se non ritenga necessario adottare misure urgenti per diminuire la tassazione diretta e indiretta verso le imprese italiane così da poter essere su uno stesso piano concorrenziale con gli altri Stati membri dell'UE, permettendo loro di essere competitive sul territorio europeo;
quale sia lo stato di attuazione del tavolo nazionale sull'industria del bianco presso il Ministero dello sviluppo economico, richiesto ed ottenuto dai sindacati, e quali iniziative intenda assumere in occasione del tavolo per arginare e fermare la crisi che sta investendo questo settore;
come intenda utilizzare gli stabilimenti, qualora venissero chiusi e dismessi, considerando che l'abbandono e il deperimento degli stessi potrebbe nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia e della sanità pubblica;
se non ritenga, considerata la descritta attività industriale della famiglia Guidi, che possano configurarsi situazione di conflitto d'interesse relativamente all'attività del Ministro nella vicenda e, in caso affermative, quali iniziative intenda assumere al riguardo.
(2-00267*p. a.*)
Interrogazioni
TAVERNA, AIROLA, BERTOROTTA, BOTTICI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, DONNO, FUCKSIA, MANGILI, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, BONFRISCO, CIRINNA', DE PETRIS, Stefano ESPOSITO, FAZZONE, MASTRANGELI, PUPPATO, RICCHIUTI, SCILIPOTI ISGRO', SIMEONI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
da alcuni anni il fotografo animalista Andrea Cisternino si batte per salvare cani randagi dalla feroce carneficina messa in atto sistematicamente in Ucraina dai *dog hunters*, spietati cacciatori di randagi;
in Ucraina una legge del 2006 vieta l'uccisione di randagi, ma i *dog hunters* agiscono indisturbati e allo scoperto;
nei pressi di Kiev, Cisternino gestiva un rifugio, denominato "Italia", nel quale ospitava una ottantina di cani salvati dalla carneficina;
il rifugio Italia era stato costruito e gestito con denaro proveniente prevalentemente da donazioni di cittadini italiani e su di esso sventolava la bandiera del nostro Paese;
dopo mesi di insulti e minacce di morte rivolte nei confronti di Cisternino, nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2015, ignoti hanno dato fuoco al rifugio Italia;
sarebbero 75 i cani arsi vivi nel rogo;
nel tentativo di salvare gli animali dalle fiamme sarebbero rimasti feriti anche alcuni volontari;
il rifugio è andato completamente distrutto;
"secondo quanto riferito da testimoni, la polizia locale invece di supportare il fotografo italiano sembra aver preso le distanze, in qualche modo lasciando intendere di trovarsi davanti ad un "fatto

annunciato" (da un articolo pubblicato su "Quotidiano.net", del 13 aprile 2015);
considerato che:
tale azione criminale non solo ha causato l'atroce morte di tanti esseri senzienti già salvati dalla crudele e barbara persecuzione dei randagi in Ucraina, ma ha offeso il sentimento di milioni di cittadini italiani e mandato "in fumo" la fatica di anni di Cisternino e dei volontari, nonché ingenti somme di denaro derivanti da donazioni del popolo italiano;
oltre all'atrocità commessa, viene accolto dai più come atto di vilipendio anche lo sfregio alla nostra bandiera bruciata insieme alla struttura;
Andrea Cisternino avrebbe manifestato la volontà di continuare la sua opera volontaria in soccorso dei cani ucraini;
nessuno dei presenti al rogo avrebbe aiutato i volontari a spegnere le fiamme e a salvare gli animali o a prestare soccorso a quelli messi in salvo;
l'Ucraina è già tristemente nota per "la strage iniziata per 'ripulire' Kiev in vista degli europei di calcio di giugno 2012. Sembra che nel 2011 e nel 2012 i randagi uccisi siano stati 15 mila" (da un articolo de "La Nazione", Toscana, del 23 gennaio 2013);
a parere degli interroganti tali stragi impunite sono da considerarsi indegne di un Paese che voglia dirsi civile;
non risulta che mai alcun cittadino ucraino in Italia abbia subito un atto tanto criminale come quello di cui è stato vittima Andrea Cisternino con i suoi animali;
Andrea Cisternino in Ucraina sta conducendo un'opera di civiltà, che in un Popolo si misura "dal modo in cui tratta i propri animali" (Gandhi);
con il ricavato della vendita dei suoi libri Andrea Cisternino, opera encomiabile, aiuta anche l'orfanotrofio di Novograd-Volinsky nella Regione di Ghitomir, situato a 300 chilometri da Kiev, il che a giudizio degli interroganti, fa apparire, se possibile, ancora più esecrabile questo atto di barbara e ignorante delinquenza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se intenda attivarsi per quanto di competenza per chiedere al Governo ucraino un atto pubblico di condanna per gli accadimenti descritti, nonché di cordoglio e di scuse ad Andrea Cisternino, ai volontari e a tutto il popolo italiano;
se intenda inoltre attivarsi nelle opportune sedi di competenza affinché il Governo ucraino intervenga con uno stanziamento di fondi per la ricostruzione del rifugio Italia;
come intenda garantire la sicurezza del nostro connazionale e degli animali che dovesse accogliere in futuro;
se voglia farsi portavoce del sentimento di orrore del popolo italiano per il rogo del rifugio Italia nonché per la sistematica strage che viene perpetrata a danno di altri esseri senzienti nel Paese.
(3-01887)
ZANONI, BORIOLI, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, SUSTA - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
è stata disposta la chiusura a tutte le attività dell'edificio denominato "Palazzo Nuovo", una delle sedi più importanti e frequentate dell'Università di Torino;
il rettore, che ha da tempo affidato all'ARPA Piemonte la mappatura dell'eventuale presenza di amianto nelle sedi universitarie, in attesa delle osservazioni conclusive a cura dell'ente in qualità di consulente dell'ateneo, e a seguito del verbale dell'ASL TO1 del 15 aprile 2015, ha ritenuto opportuno disporre il divieto di uso dell'intera sede;
l'Università di Torino sta cercando di predisporre un piano urgente di interventi mirati che, sulla base delle indicazioni che riceverà dagli organi competenti, consentano di riprendere al più presto l'attività didattica;
inoltre, grazie al pieno supporto e alla pronta risposta operativa e organizzativa della città di Torino,

che ha istituito una *task force*per il reperimento di spazi cittadini necessari, è in fase di predisposizione un piano di utilizzo di locali alternativi sparsi nel territorio, in quanto non è prevedibile, al momento la durata della chiusura,
si chiede di sapere se e con quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo ritengano di favorire una positiva conclusione della questione.
(3-01888)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BARANI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che da quanto si apprende dal *reportage* pubblicato su "il Giornale" di lunedì 27 aprile 2015, risulterebbe che, a distanza di 49 anni dall'alluvione di Firenze, nell'Archivio di Stato giacciono, ancora coperti di fango e nafta, molte migliaia di volumi, pergamene, manoscritti e documenti preziosi e rarissimi,
si chiede di sapere:
se quanto riferito in premessa risponda al vero;
se esista una catalogazione del patrimonio ancora da restaurare e di quello eventualmente disperso o distrutto;
quali provvedimenti il Governo intenda prendere per superare una situazione così incresciosa ed, in particolare, quante risorse intenda destinare e quanto personale impegnare per addivenire al pieno recupero di quel patrimonio librario ed archivistico.
(4-03872)
DE POLI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
la profonda crisi economica che ha investito tutti i settori produttivi del nostro Paese sta colpendo pesantemente i lavoratori e le loro famiglie anche attraverso il pesante ridimensionamento della grande distribuzione;
è di questi giorni la preoccupante notizia che la nota catena francese "Auchan", in Italia dal 1989 con un organico di quasi 13.000 addetti, ha annunciato l'avvio della procedura di mobilità per 1.500 lavoratori impiegati nei 57 punti vendita sparsi sul territorio italiano;
secondo le motivazioni aziendali della dirigenza francese la causa sarebbe da attribuirsi soprattutto a pratiche di concorrenza sleale, per la quale gli altri imprenditori sembrerebbero non applicare il contratto collettivo nazionale della grande distribuzione e non rispetterebbero i tempi di lavoro contrattuale per ogni singolo operatore,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sollecitamente per conoscere i reali intendimenti dei vertici aziendali e per promuovere trattative, affinché siano valutate tutte le mediazioni possibili per trovare una soluzione in cui si assicuri ai lavoratori e alle loro famiglie, soprattutto in questo difficile momento, una soluzione dignitosa.
(4-03873)
COMPAGNA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:
fin dal febbraio 2015, all'Ambasciata italiana a Nairobi venne inoltrata documentata richiesta di intervento ed assistenza in favore di una giovane cittadina somala gravemente malata;
si trattava di farle avere un visto "turistico" di soggiorno per consentire nel nostro Paese le cure necessarie alla sua patologia;
il caso venne segnalato alla rappresentanza diplomatica italiana dal Presidente della Fondazione "Stati Uniti del Mondo";
rispetto ad allora, le condizioni dell'ammalata sono andate aggravandosi, ma nessun segno di disponibilità è pervenuto alla Fondazione da Nairobi,
si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza delle ragioni che hanno finora determinato tanta insensibilità, o comunque tanto ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno in Italia legato alla vicenda in premessa.

(4-03874)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01888, della senatrice Zanoni ed altri, sull'agibilità della sede dell'Università di Torino.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-03796, del senatore Gotor.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 392ª seduta pubblica del 17 febbraio 2015, a pagina 145, sostituire il penultimo paragrafo con il seguente: "in Umbria Poste italiane ha annunciato la chiusura totale di ben 15 uffici postali (Castel Ritaldi, Annifo e Capodacqua - Foligno, Perugia Piazza Partigiani, Sant'Egidio e Ripa - Perugia, Villastrada e Gioiella - Castiglione del Lago, Collazzone e Collestatte - Terni, Porchiano - Amelia, Schifanoia e Capitone - Narni, Sugano -Orvieto, Melezzole - Montecchio); altri 18 uffici subirebbero aperture parziali limitate ad alcuni giorni settimanali;".

1.5.2.10. Seduta n. 439 (pom.) del 29/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

439a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 15,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 15,35)*.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, un attimo di attenzione, per cortesia.

Non essendosi ancora esaurito l'esame della Commissione bilancio, sospendo la seduta fino alle ore 16,15, per consentire la conclusione dell'espressione dei pareri.

(La seduta, sospesa alle ore 15,36, è ripresa alle ore 16,20).

Presidenza del presidente GRASSO

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ieri lei ha presieduto una Conferenza dei Capigruppo che ha stilato un certo programma. Le vorrei suggerire di chiedere al relatore, al Governo e alla maggioranza di chiarirsi le idee prima di mettere la Conferenza dei Capigruppo in condizione di fare brutta figura, come sta facendo oggi, perché il programma non è rispettato.

Il relatore, come vede, è ancora indaffarato, e non perché non sia una persona precisa, ma perché le tensioni nell'ambito della maggioranza lo obbligano a cercare di inventarsi ogni volta qualche nuova formula, la quale deve passare alla Commissione bilancio dove la maggioranza esercita le proprie pressioni per non mollare l'osso su nessuna cosa. In questo modo, signor Presidente, noi stiamo ad aspettare inutilmente e la Conferenza dei Capigruppo da lei presieduta predispone un calendario e poi fa la bruttissima figura di non poterlo rispettare. Cerchi di chiedere al Governo, al relatore ed alla maggioranza di mettersi d'accordo meglio. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 16,21)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati approvati gli articoli 7 e 8, nei testi emendati, e ha avuto inizio l'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti e ordini del giorno ad esso presentati.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - ulteriori pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.300, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.301 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.302, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.303, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.304 è stato ritirato ed è stato trasformato nell'ordine del giorno G9.304, sul quale il relatore ed il Governo si sono già pronunciati favorevolmente.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno G9.304.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.304 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti da 9.305 a 9.309 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.700, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.310, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 9.311, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.312, presentato dal senatore Bruni, sostanzialmente identico all'emendamento 9.313, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.314, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.315 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.316, presentato dal senatore Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 9.317 a 9.320 sono inammissibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 9.321 (testo 2).

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prendo la parola per chiedere solo il criterio in base al quale è stata ammessa questa riformulazione. Infatti, l'emendamento 9.321 riguardava altro ed era stato

dichiarato inammissibile dalla Commissione bilancio. Ora, sfruttare quell'emendamento per dire tutt'altra cosa secondo noi doveva comportare che anche questa riformulazione fosse considerata inammissibile. Vorrei da lei un chiarimento sul perché, invece, l'emendamento è stato dichiarato ammissibile.

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, quell'emendamento riguardava tutte le carriere speciali, questo riguarda soltanto la carriera diplomatica. Evidentemente quindi c'è una diversità.

COMAROLI *(LN-Aut)*. E quindi è un'altra cosa!

PRESIDENTE. La Commissione bilancio non ha espresso parere contrario *(Commenti della senatrice Comaroli)* e quindi devo porlo in votazione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ma no!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.321 (testo 2), presentato dai senatori Torrisi e Casini.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, a me risulta che quando si modifica il contenuto di un emendamento questo non può essere accettato come riformulazione. Lei stesso ha ammesso che l'emendamento originario riguardava una cosa e che questo ne riguarda un'altra. Lei doveva dichiararlo inammissibile in quanto estraneo alla materia indicata nella formulazione originaria, a prescindere dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Forse non sono stato chiaro. Nell'emendamento c'è una parte generale ed una speciale. Quest'ultima è una parte del tutto e quindi non posso dire che è inammissibile in quanto contenuta nella parte generale. Questa è la mia valutazione.

L'emendamento 9.322 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.323, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 9.324, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.325, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «di cui».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.325 e l'emendamento 9.326.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.327, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.328, presentato dal senatore Mancuso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.329, presentato dal senatore Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.330, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.331.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Con l'emendamento in esame si propone di aggiungere al comma 1, lettera *b)*, numero 2 il seguente periodo: «È requisito obbligatorio per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute un percorso di studi universitario della durata di almeno 10 anni». La *ratio* di tale proposta è che sia necessario un requisito minimo di formazione e un percorso formativo per poter dare delle direttive. Ultimamente stiamo squalificando alcune professionalità, in particolare quella medica: mi riferisco al vergognoso comma 566, dell'articolo 1 della legge stabilità per il 2015, in cui, con un artificio che fa confusione tra atto medico semplice e atto medico complesso, si attribuiscono di fatto delle funzioni ad altre figure, che hanno una loro dignità e una loro importanza strategica, ma che prevedono un percorso di assistenza completamente diverso dal percorso di prevenzione, diagnosi e cura, tipico della figura medica. Tutto ciò crea una grande confusione: non vorrei che tutte le volte che mancano le risorse, si rimodulino i livelli essenziali di assistenza (LEA), sulla base delle risorse disponibili, e tutte le volte che dobbiamo fare un risparmio, lo si realizzi proprio sulla salute, perché poi ne risentiamo tutti.

Quando non si ha una competenza sugli argomenti e una visione globale delle situazioni, non si risparmia mai: quello che può sembrare un risparmio nel breve termine, diventa poi un costo molto più elevato nel tempo, in termini sia prettamente economici, sia di qualità del servizio al cittadino, che è ciò che dovremmo garantire. Qui in Parlamento siamo tutti democraticamente eletti, per cui non si fa una selezione per *curriculum* - che pure sarebbe bello ci fosse - e i cittadini sono liberi di votare chi vogliono. Nei Ministeri, però, e in particolare nei ruoli della dirigenza, la competenza deve avere ancora un valore. In tal modo potremmo evitare delle figure barbine, come quella recente del Ministro della salute, a cui nessuno ha suggerito che gli antibiotici si usano per combattere le infezioni batteriche e non per i *virus (Applausi dei senatori Carraro e Rizzotti)*, per cui la resistenza antibiotica si ha per le infezioni batteriche. Questo implica una maggiore competenza, laddove serve, e migliori risultati. Quindi diamo la competenza ai medici, almeno nell'ambito della dirigenza del Ministero della salute, poiché non si possono prendere ordini e direttive da chi ne sa di meno: oggi invece succede così.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo alla senatrice Fucksia di poter sottoscrivere l'emendamento e eventualmente di riformularlo sostituendo le parole «almeno 10 anni» con le parole «laurea in medicina e chirurgia e specializzazione».

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di sottoscrivere l'emendamento, che condivido in pieno.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, io noto che per una volta la collega Fucksia è stata un po' superficiale. Avrebbe dovuto indicare anche quale laurea, perché magari in questo caso quella in lettere non sarebbe stata ammessa, ma una laurea in lettere con *master* o una laurea in lingue annessa

darebbero il requisito, ma non potremmo considerarla appropriata. Per queste ragioni io mi asterrò.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.331, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.332, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico agli emendamenti 9.333, presentato dai senatori Ceroni e Perrone, 9.334, presentato dai senatori Crimi e Puglia, e 9.335, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.336, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.337 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.338, presentato dai senatori Crimi e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.339, presentato dalla senatrice Bernini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.340 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.341, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, sostanzialmente identico agli emendamenti 9.342, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, e 12.357, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.343 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.344, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 9.345, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.346, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 9.347, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.347, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Annullo la votazione in quanto l'emendamento è stato già votato.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S9.100.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi abbiamo presentato questa proposta di stralcio per la parte che attiene alla questione dei segretari comunali, su cui ci riserviamo di intervenire anche su altri emendamenti che abbiamo presentato.

La questione è stata a lungo dibattuta anche in Commissione, ma non con una soluzione per noi adeguata e soddisfacente. Perché chiediamo lo stralcio? Io credo che sarebbe necessario stralciare questa parte per vedere con calma, in un provvedimento riguardante più da vicino gli enti locali, il punto relativo ai segretari comunali, perché consideriamo molto grave l'abolizione di tale figura. Mi rivolgo soprattutto a lei, che sul principio di legalità ha speso non solo molte parole, ma anche molto impegno. A nostro avviso abolire la figura dei segretari comunali significa far venir meno anche una ulteriore possibilità di controllo di legalità. Anzi, come vedremo negli emendamenti successivi, per quanto ci riguarda noi abbiamo presentato emendamenti in cui chiediamo che venga ridata pienamente la funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti ai segretari comunali.

Soprattutto in una situazione come quella che stiamo vivendo negli ultimi tempi, sulla trasparenza degli appalti e anche su molte indagini sulla corruzione, bisogna rafforzare e ridare un potere, anche di controllo e di legittimità degli atti, ai segretari comunali e non, addirittura, arrivare ad abolire la figura stessa.

Già negli ultimi tempi, con le scelte affidate ai sindaci, tale figura era stata molto indebolita. Per questo chiediamo lo stralcio, perché questo tema meriterebbe una discussione in un provvedimento a parte, che sia legato agli enti locali, ma anche alla questione sulle modalità di rafforzamento dei controlli di legalità, trasparenza e legittimità. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, quello dei segretari comunali è stato uno dei punti ampiamente discussi in Commissione. È stata una delle questioni, anche nell'ambito della discussione generale, affrontata da tanti. È un presidio di legalità. Quello che non comprendiamo in questo tipo di provvedimento, nella sua formulazione finale, è l'esclusione per i comuni sopra i 100.000 abitanti della possibilità di ricorrere al ruolo unico nel quale saranno inseriti questi segretari comunali.

Si stabilisce di fatto che, per i comuni sopra i 100.000 abitanti (dove gli interessi economici sono anche più elevati), il segretario comunale sarà scelto in maniera diretta dal sindaco, senza dover accedere a questo ruolo nel quale si troveranno i segretari comunali.

Il sospetto che ci viene e che, dobbiamo dirlo una volta per tutte, vale anche per tutti gli altri provvedimenti, è che questi provvedimenti non siano dettati da una logica istituzionale e legislativa, ma da quella della ripicca. Probabilmente, il bambino sindaco Renzi ha avuto un segretario comunale che gli ha messo i bastoni tra le ruote. Quindi, oggi egli si trova a dover fare una legge per eliminare la figura del segretario comunale. Si è ritrovato con il Senato che qualche volta gli ha messo i bastoni tra le ruote: e allora aboliamo il Senato! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se il Presidente della Repubblica dovesse mettergli i bastoni tra le ruote sulla legge elettorale, probabilmente avremo anche l'abolizione del Presidente della Repubblica, come proposta del buon ex sindaco Renzi, che si trova, in maniera un po' freudiana, a recuperare i suoi trascorsi. Qualcuno magari gli ha tolto il giochino, quando era sindaco di Firenze, e gli ha impedito di fare, da sindaco, quello che sta facendo da Presidente del Consiglio, cioè imporre solo ed esclusivamente il suo capriccio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei provare a riportare la questione nel giusto alveo. La proposta che ha esposto poc'anzi la collega De Petris può trovare un momento di riflessione accurata e positiva. Da qui viene la nostra dichiarazione di voto favorevole alla proposta della

senatrice De Petris, che promana dalla delicatezza del tema.

Sono tutti importanti i temi di questa riforma della pubblica amministrazione: non c'è alcun dubbio. Qui c'è, però, dal nostro punto di vista, la storia di una evoluzione della nostra burocrazia comunale e sui territori, che in questi anni è stata attraversata da profonde riforme, da grandi cambiamenti e da modifiche che, all'interno di un contesto così complesso, vedono la figura del segretario comunale come quella di una struttura che, dal nostro punto di vista, svolgendo quella funzione, ha avuto una grande importanza e ha saputo dare garanzie importanti alle nostre amministrazioni locali. Oggi, pur andando verso una revisione della funzione e, quindi, dell'importante ruolo da loro svolto, noi crediamo che, non in questo contesto, ma in un contesto a parte a loro dedicato, tale revisione possa svilupparsi meglio.

Ecco perché anche io propongo, da parte mia, che possa esserci una valutazione differente. Sono firmataria di un emendamento in questo senso, ma ho anche il piacere di dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, dopo un lungo, attento e anche fruttuoso dibattito in Commissione, in questa Assemblea, a parte la replica che c'è stata dopo la discussione generale, ho deciso di intervenire poco.

Tuttavia, credo che su questo tema - stiamo parlando di legalità - una nota di chiarezza sia necessaria, perché questo è il Governo che, quasi subito dopo il suo insediamento, con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha dato all'Autorità nazionale anticorruzione dei poteri, delle possibilità che lo stesso presidente Cantone ha definito come una rivoluzione epocale.

CRIMI *(M5S)*. Avete tolto 400.000 euro all'Erario!

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Ha dato all'Autorità nazionale anticorruzione la possibilità di commissariare, in tutto o in parte, le imprese nel momento in cui avesse avuto delle notizie che facessero pensare che, appunto per prevenire la legalità, andassero commissariate.

Quindi, credo che da questo stesso Governo servano parole di chiarezza sul fatto che un conto è parlare della figura del segretario comunale e altro conto, invece, è parlare della funzione che attualmente svolgono i segretari comunali: funzioni di tutela della legalità, che però, eliminando la figura del segretario comunale, non stiamo eliminando, anzi.

Vorrei rispondere al senatore Crimi. Attualmente i segretari comunali vengono direttamente nominati dal sindaco. A regime, con la riforma che stiamo proponendo, investendo su una dirigenza di ruolo autonoma e indipendente dalla politica, colui che eserciterà le funzioni di legalità non sarà più nominato direttamente dal sindaco. Quindi, credo davvero che questo emendamento, frutto di un'attenta e scrupolosa discussione in Commissione, sia un passo avanti per la legalità perché, non soltanto non elimina le funzioni di legalità, ma le attribuisce a chi non viene nominato direttamente dalla politica.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, lei è già intervenuto.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, se non ricordo male, da Regolamento, dopo l'intervento del Governo è data facoltà ai Gruppi, in teoria per dieci minuti a testa, di intervenire. Però, mi basta poco.

PRESIDENTE. Non è un intervento. È una risposta alla sua dichiarazione di voto.

Ad ogni modo, ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Lo so, però il Governo è intervenuto e ciò, quindi, in teoria riapre la possibilità per i Gruppi di intervenire. Lo dico anche agli altri Gruppi.

Vorrei sottolineare che è vero che il sindaco sceglie il segretario comunale, ma lo sceglie da un albo specifico. Inoltre, i segretari comunali sono assunti con un concorso separato in cui il sindaco non ha alcun rilievo. Quindi, è vero che il sindaco lo sceglie, ma lo sceglie da un mucchio sul quale non ha

alcun controllo: non ne ha avuto in passato e non ne avrà dopo. Quindi, è comunque costretto a scegliere i segretari comunali all'interno di quella strada. In questo modo, in particolare per i Comuni sopra i 100.000 abitanti, questo non succede. La figura apicale del segretario comunale potrà essere ricoperta praticamente da chiunque abbia i requisiti culturali e professionali che poi, ovviamente, stabilirete successivamente con decreto legislativo. Quindi, c'è una bella differenza. Ripeto: c'è una bella differenza tra la figura e la funzione.

Voi, abolendo la figura del segretario comunale, state di fatto abolendo una categoria che oggi può avere quell'indipendenza. Ribadisco il concetto: secondo noi, probabilmente è un sassolino nella scarpa che qualcuno ha cercato di togliersi ora che, da Presidente del Consiglio, ha il potere, e che non poteva farlo quando era sindaco. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei anzitutto precisare che naturalmente - come detto - dopo l'intervento del Governo questo tempo non può essere sottratto.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, io la faccio intervenire, però a stretto Regolamento non è un intervento del Governo. Questo è un parere che ha dato il Governo a chiarimento di quello che ha detto il senatore Crimi.

CRIMI *(M5S)*. No, non è così.

PRESIDENTE. Comunque ha la parola, senatore Candiani, purché sia chiaro questo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Vorrei allora che qualcuno mi facesse avere una copia del Regolamento *brevi manu*.

PRESIDENTE. Teniamo presente che i tempi sono già scaduti, ma è giusto che ci sia un dibattito su un tema così importante.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il Governo si sta impuntando su questioni sulle quali non è stato chiaro nei confronti del legislatore, cioè del Senato.

I segretari comunali vengono aboliti, non vengono aboliti, vengono modificati, non vengono modificati? Chi ha fatto anche solo il consigliere comunale sa che la storia dei segretari comunali - e lo dico al Ministro - ha cambiato e mutato più volte funzione nel corso della Repubblica, andando via via a modificare le sue competenze e anche le sue responsabilità. Ora la preoccupazione che abbiamo con questo tipo di impostazione è che si sia di fronte, per l'ennesima volta, ad una riforma fantasma, un po' come è accaduto con le Province: vengono abolite, ma in realtà esistono sotto altre forme e mentite spoglie.

L'unica cosa di cui siamo certi e sicuri è che non sarà tolto un centesimo dallo stipendio dei segretari comunali, cosa che invece dovrebbe essere prioritaria per un Governo che ha messo la *spending review* in testa alle proprie aspettative e prospettive. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice De Petris, ma intervenga brevemente.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì signor Presidente. Vorrei, però, ricordare anche a lei che si era in sede di dichiarazione di voto ed è stato il Governo a riaprire la discussione.

Io, con molto garbo, ho fatto presente nella proposta di stralcio S9.100 che - a nostro avviso - sarebbe opportuno che l'Aula votasse lo stralcio perché questa materia ha necessità di avere una sistemazione diversa, e non solo. Sappiamo tutti perfettamente - lo dico al Ministro, tant'è che abbiamo presentato un emendamento volto a ripristinare i pareri di legalità e legittimità in capo ai segretari comunali - che la riforma - io personalmente ma anche molti di noi, che pure abbiamo avuto molte esperienze amministrative per lunghi anni - che prevedeva la scelta del sindaco, alla fine, anche in un albo, non l'abbiamo mai condivisa fino in fondo. Proprio l'esperienza che abbiamo avuto dimostra che dobbiamo assolutamente tenere la dirigenza, e quindi tutta la macchina amministrativa, completamente avulsa dalle dipendenze politiche.

Visto che la Ministra ha citato il grande lavoro svolto dall'Autorità anticorruzione, dico anche che noi abbiamo presentato un emendamento e avanzato proposte precise in merito al fatto che almeno coloro che finiscono in questo albo, e poi non vengono utilizzati, possano transitare e mettere a servizio dell'ANAC, e quindi della lotta anticorruzione, la loro esperienza in campo di appalti e altro, che forse ne hanno molta. Ma neanche questo è stato preso in considerazione. Quindi, si fa una riforma in cui la verità è una soltanto: sopra i 100.000 abitanti i sindaci, le Giunte e le autorità politiche potranno essere di fatto scelti fuori dall'albo stesso e da alcune professionalità, optando per il dirigente che si vuole. Questo non è una grande contributo alla battaglia per la legalità, la trasparenza e l'efficienza della macchina amministrativa.

Per questo motivo penso sia assolutamente necessario arrivare alla possibilità di uno stralcio, per fare al riguardo un ragionamento che si intreccia strettamente non solo con la riforma degli enti locali, ma anche su come noi rimettiamo a punto tutti i sistemi di controllo di legalità e legittimità nelle varie amministrazioni, a cominciare dai Comuni.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire alla signora Ministro che l'esperienza dimostra che le organizzazioni meno inefficienti del nostro Paese sono i Comuni. L'immagine che i cittadini hanno del nostro Paese è che, rispetto allo Stato, alle Province e alle Regioni, i Comuni sono meno inefficienti. Non dico più efficienti, ma meno inefficienti. Molta parte di ciò è dovuta proprio alla figura del segretario generale, che è un *super partes* avente una tradizione di grande prestigio.

Invito, quindi, il Governo a meditare su questo punto, perché una riforma della pubblica amministrazione che vada ad inficiare proprio uno degli organismi nei quali i cittadini si riconoscono mi sembrerebbe un errore gravissimo.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto statale di istruzione secondaria superiore «Gian Battista Cerletti» di Conegliano, in provincia di Treviso, e quelli dell'Istituto comprensivo «Martiri di Sant'Anna» di Stazzema, in provincia di Lucca, che seguono i nostri lavori. Grazie, ragazzi. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 16,57)

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S9.100, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.348, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.349, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, e 9.351, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.350 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 9.352 a 9.355 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.356, presentato dalla senatriceDe Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.357 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.358, presentato dalla senatriceDe Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.359, presentato dalla senatriceDe Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.360, presentato dai senatori Mauro Giovanni e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 9.361 a 9.365 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.366, presentato dal senatore Torrisi, fino alle parole «al presente articolo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.366 e gli emendamenti da 9.367 a 9.370.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.371, presentato dai senatori Mauro Giovanni e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.372, presentato dai senatori Mauro Giovanni e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.373.

SAGGESE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAGGESE *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.374, presentato dai senatori Mauro Giovanni e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.375 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.376, presentato dai senatori

Perrone e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.377 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G9.377 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.378, sostanzialmente identico agli emendamenti 9.379 e 9.380.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per fare una veloce considerazione a sostegno dell'emendamento 9.378.

Vorrei attirare l'attenzione del Governo su questo emendamento, che si fonda su un principio di uguaglianza e di non discriminazione. Stiamo parlando del regime transitorio di attuazione della disposizione relativa ai segretari comunali, che riguarda i primi tre anni di attuazione, e che naturalmente deve applicarsi non già e non solo ai segretari comunali già iscritti nell'albo, bensì - e questo è il senso dell'emendamento - anche a coloro i quali abbiano già superato o siano in via di conclusione del superamento delle procedure di iscrizione conseguenti al ruolo, e che dovrebbero avere riconosciuta eguale legittimazione. Ciò anche perché, trattandosi di procedura concorsuale di posti già banditi e previsti, già sono titolari di specifiche poste a bilancio, tanto che - lo abbiamo sottolineato - questo emendamento non comporta ulteriori aggravi o costi per la finanza pubblica.

Inviterei, pertanto, il Governo a riflettere ancora su questo punto per un principio di doverosa uguaglianza tra chi è già iscritto e chi, pur non essendo iscritto, ha già superato una procedura concorsuale ed è, quindi, titolare di una legittimissima aspettativa sul punto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.378, presentato dai senatori Amoruso e Bernini, sostanzialmente identico agli emendamenti 9.379, presentato dal senatore Mauro Giovanni e Compagnone, e 9.380, presentato dal senatore Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.381 è decaduto.

L'emendamento 9.382 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.383, presentato dalla senatrice Lo Moro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.384, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.385, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.386 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.387, presentato dalla senatrice Lo Moro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.388 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.389, presentato dai senatori Bruni e Bruno, identico all'emendamento 9.390, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.391, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.392, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.393, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, volevo solo segnalare che, nella votazione dell'emendamento 9.392, ho erroneamente votato a favore, mentre il mio voto voleva essere contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.394, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.395.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo al relatore ed al Governo se, almeno come proposizione, possa essere trasformata in ordine del giorno l'ipotesi che la scuola si avvalga dell'associazionismo di ANCI ed UPI per fare formazione. Credo non vi sia nulla di oneroso, né tantomeno di scandaloso che in questa forma di preparazione si possa avere un rapporto proficuo con l'associazionismo riconosciuto.

Chiedo se c'è almeno la possibilità di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi su questa proposta di trasformazione in ordine del giorno.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, un ordine del giorno potrebbe impegnare, al più, a valutare l'eventualità o l'opportunità, ma è chiaro che la scuola poi farà convenzioni senza limiti, nel senso che le farà per quanto funzionali. A me pare, quindi, che un ordine del giorno su questo tema non abbia neanche la portata dell'ordine del giorno, in quanto il modulo convenzionale sarà ovviamente usato dalla scuola anche nei confronti di enti come questi, ma non si può precostituire sul piano convenzionale un canale preferenziale.

È chiaro che una scuola di tale natura, che riguarda le amministrazioni pubbliche, non potrà non fare

riferimento ad organismi che sono in questo ambito istituzionale. Mi sembra sinceramente, però, che un ordine del giorno in questo senso non abbia neanche la portata di un ordine del giorno: è nei principi che ci sia il convenzionamento e che la scuola si possa poi rivolgere ad enti come ANCI ed UPI.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.395, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.396, presentato dai senatori Ceroni e Perrone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.397, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.398, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.399 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.400, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.401, presentato dai senatori Ceroni e Perrone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.402...

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Annullo la procedura di votazione. Prego, ha facoltà di intervenire.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo giusto per ricordare ai colleghi di cosa tratta l'emendamento e perché chiediamo di votarlo.

Si tratta della lettera *e)* del comma 1, che prevede, con riferimento alla mobilità della dirigenza, semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato.

La volta scorsa la Ministra ha avuto l'accortezza di dirmi che, forse, mi sbagliavo indicando la possibilità che un dirigente di un'*authority* passi magari ad una controllata, perché i dirigenti delle *authority*, almeno adesso, non dovrebbero essere inclusi in questo ruolo unico. Ma non possiamo nascondere il fatto che questo può accadere anche in un'amministrazione comunale, perché la dirigenza pubblica non è solo statale, ma comprende anche l'amministrazione comunale. Un'azienda privata, quindi, può essere una controllata, una partecipata o questo caso è escluso?

Se tutti questi casi sono esclusi, e se ci sono specifiche incompatibilità, conflitti di interesse, o altro

viene messo in campo, andrebbero specificati. In tal modo si parla di ampliamento delle ipotesi di mobilità, già previste in alcuni casi, tra amministrazioni pubbliche e settore privato.

Ciò che ci aspettiamo, e che sicuramente potrà accadere, è uno spostamento di dirigenti tra amministrazioni pubbliche e private secondo convenienze reciproche. Poi, dopo un periodo trascorso nel privato, si torna nel pubblico.

Non comprendiamo questa norma, non capendo la ragione per cui ampliare questo tipo di passaggio, mantenendo sempre ovviamente il posto di ruolo. Non si tratta, infatti, di un passaggio definitivo. Se uno decide di uscire dalla dirigenza pubblica, decida di farlo in maniera definitiva. Altrimenti equipariamo questo tipo di dirigenza pubblica alla magistratura, che va in aspettativa per poi tornare con dei vincoli. Ma lì ci sono vincoli ben precisi e leggi molto dettagliate disciplinano la territorialità, il come, il dove o altro.

Considerando che in tutto il provvedimento è prevista una ridefinizione, senza specificare che è un inasprimento del regime di incompatibilità degli incarichi, credo che avremo un *potpourri* di norme che permetteranno alla politica di piazzare i propri uomini un po' dappertutto, anche nel privato.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.402, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.403 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.404, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, volevo rettificare il mio voto. Nella precedente votazione per errore ho premuto il tasto sbagliato, esprimendo un voto contrario anziché favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.405, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.406, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.407, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.408, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.409, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.410, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 9.411, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.413, presentato dal senatore Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.414, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.415, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.416 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso un parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, condizionato alla soppressione delle parole: «*sopprimere le parole:* "per una sola volta"».

Senatrice Lanzillotta, riformula l'emendamento nel senso indicato?

LANZILLOTTA *(PD)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione, anche se non ne capisco la valenza finanziaria. A prescindere da chi ricopre un incarico e dal fatto che venga prorogato per una o due volte, il posto viene comunque finanziato a bilancio con le stesse risorse.

Mi rimetto al parere, ma lo ritengo del tutto estraneo alla competenza della 5a Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se confermano il parere favorevole sull'emendamento così riformulato.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.416 (testo 3), presentato dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.417, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.418, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.419, presentato dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.420, presentato dal senatore Perrone, identico all'emendamento 9.424, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.421, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.422, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 9.423 e 9.425 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.426, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.701, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, mi rivolgo ai colleghi affinché sappiano cosa si sta votando.

L'emendamento propone di sopprimere le seguenti parole: «superamento degli automatismi nel percorso di carriera e». Arrivati in Aula, il relatore propone di togliere una delle poche cose buone che c'era nel testo, vale a dire il superamento degli automatismi nel percorso di carriera. Lo dico per chiarire. Sappiate bene che stiamo togliendo il superamento degli automatismi di carriera. Manteniamo ancora una volta l'automatismo di carriera per tutta la dirigenza pubblica. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Di Maggio)*. Mi riferisco alla tanto decantata meritocrazia, di cui si parla in questo provvedimento, in cui si affronta anche il tema della valutazione, ma non si interviene.

Lo dico giusto perché sia chiaro a tutti quello che stiamo votando.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.701, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.427, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, volevo suggerire al Primo Ministro l'*hashtag*: "Meritocrazia morta", con l'ora e la data di oggi.

Forse gli *hashtag* vanno creati sempre, e non solo quando si deve fare propaganda. *(Applausi dai*

Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF) e M5S).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.428, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.429, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.430, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.431, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.432 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.433, presentato dai senatori Campanella e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.434, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.435, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.436, presentato dal senatore Perrone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.437, presentato dal senatore Campanella e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.438, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.439, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.440, presentato dai senatori Bertorotta e Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.441, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 9.442, 9.443 e 9.444 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.445, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.446, presentato dal senatore Zuffada.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.447, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.448 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.100, presentato dal senatore Mauro Giovanni da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.101 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.102, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G9.103 (testo 2) e G9.104 non verranno posti ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G9.412 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.300.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, a proposito degli emendamenti 9.0.300 e 9.0.301, li ritiro

in quanto sono assorbiti dall'emendamento 9.0.302 (testo 2 corretto).

Se mi consente, vorrei spendere brevemente due parole sull'emendamento 9.0.302 (testo 2 corretto) prima ancora che lei lo richiami. Si tratta di un emendamento che fa seguito all'affare assegnato che abbiamo votato all'unanimità in 7ª Commissione sugli enti pubblici di ricerca. L'emendamento prevede anzitutto la definizione di alcuni elementi dello stato giuridico dei ricercatori, in particolare quelli che sono necessari al recepimento della Carta europea dei ricercatori, cioè l'autonomia professionale, la libertà di ricerca e l'adesione ai principi etici.

Come secondo grande tema importante, prevede quello che, in realtà impropriamente, è detto scorporo della pubblica amministrazione. Dico impropriamente perché, in realtà, non si tratta, come qualcuno ha detto, di una privatizzazione degli enti o di una trasformazione in fondazioni private. Non è affatto così. Gli enti pubblici di ricerca rimangono pubblici, cioè nell'ambito della pubblica amministrazione; semplicemente, si vuole definire un sistema di regole più snello ed efficace che renda giustizia alla particolare *mission* degli enti pubblici di ricerca. Ricordo che oggi questi enti sono strozzati, strangolati da alcune regole che limitano la loro attività, ad esempio quelle che limitano le missioni o le spese ad anni come, ad esempio, il 2009, oppure le regole che pongono limitazioni sui consumi intermedi, generando tanti problemi per i laboratori. Ebbene, con questo emendamento si vuole superare tutto ciò, non con una *deregulation* o dando libertà di spesa, naturalmente, perché gli enti sono comunque sempre costretti entro l'ambito dei finanziamenti ordinari che vengono annualmente ripartiti dal Ministero, ma passando ad un sistema di regole che sia esclusivamente a *budget*, quindi implementando proprio quel principio di autonomia responsabile di cui lo stesso Ministro si è fatto portavoce varie volte. L'emendamento prevede altresì di implementare un sistema di controlli *ex post* al fine di verificare se queste scelte, compiute nel rispetto del principio dell'autonomia responsabile degli enti, effettivamente risultino poi nell'efficacia dell'attività di ricerca proprio di questi enti. Quindi, si tratta essenzialmente di valorizzare l'attività degli enti pubblici di ricerca e di dar loro finalmente quello snellimento e quelle semplificazioni che fino adesso sono risultate come una grave limitazione dello svolgimento delle attività di ricerca. *(Applausi del senatore Tocci)*.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 9.0.302 (testo 2 corretto) la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al comma 1, delle parole da «istituire uno statuto» fino a «e volti»; alla soppressione, alla lettera *a)* dello stesso comma 1, delle parole da «sulla base» fino a «stato giuridico» e da «alla titolarità» fino a «ricerche svolte»; alla soppressione alla lettera *c)* delle parole: «del nuovo comparto».

Senatore Bocchino, accetta le modifiche richieste dalla Commissione bilancio?

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Sì, ho anche partecipato ai lavori della Commissione bilancio. Accetto queste soppressioni della Commissione bilancio, ma, allo stesso tempo, proprio per armonizzare l'emendamento con questi cambiamenti, credo che andrebbero soppresse, al comma 1, anche le parole: «e volti alla definizione dello stato giuridico dei ricercatori e tecnologi degli EPR, che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca, assicurandone le specificità professionali».

Quindi, sostanzialmente, rimane soltanto il riferimento al rispetto dei principi e criteri direttivi indicati.

Propongo altresì di riformulare la rubrica dell'articolo (questa è una semplice norma di coordinamento che propongo al relatore ed al Governo per armonizzarla con i cambiamenti effettivamente proposti, sia come testo 1 che come testo 2 e adesso con la riformulazione proposta dalla Commissione bilancio) prevedendo tale nuova formulazione: «Delega per la semplificazione dell'attività degli enti pubblici di ricerca».

Credo che questi cambiamenti rendano l'emendamento molto più omogeneo ed efficace.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, ci sono problemi con queste ulteriori modifiche?

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. No, signor Presidente. Anche questo parere lo posso esprimere ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, perché è palese che l'ulteriore espunzione di quella parte di testo non comporta impatti di finanza pubblica. Per cui, il mio parere rimane identico a quello espresso prima.

Circa il cambiamento della rubrica non occorre poi un parere, perché non essendo di portata normativa ovviamente non mi esprimo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 9.0.302 (testo 3).

DI GIORGI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per esprimere soddisfazione per l'accoglimento di questo emendamento e per la discussione che vi è stata su di esso. Si tratta di una proposta importante, come già diceva il collega Bocchino; infatti, ha ricevuto l'adesione di tanti Gruppi dell'Assemblea proprio perché con esso finalmente si comincia a parlare davvero (e soprattutto ad attuare i relativi atti normativi) di ricerca pubblica, di enti pubblici di ricerca (EPR).

Il ruolo del ricercatore va definito, vanno definite bene le funzioni, va rilanciato questo grande comparto (all'interno naturalmente della pubblica amministrazione), proprio perché la competitività del nostro Paese si gioca sulla ricerca scientifica e sul confronto con il resto dell'Europa e del mondo. I nostri ricercatori sono a livelli altissimi e quindi è importante che finalmente si normi questa realtà. È necessaria una semplificazione, è necessario avere la possibilità di muoversi all'interno del mondo della ricerca e degli istituti, e di muoversi verso l'estero, senza quella serie di lacci e laccioli che si creano quando le norme non sono molto flessibili e non danno molte possibilità. Tutto questo ancora non c'è in Italia; c'è invece nel resto d'Europa: la Carta europea dei ricercatori è un documento importante al quale ci dobbiamo adeguare.

Se tutto ciò non viene fatto già adesso come indicazione al Governo all'interno di questo provvedimento credo si perda un'occasione. È quindi importante che all'interno del provvedimento sia presente tale indicazione, ci sia una delega. Naturalmente occorre un impegno forte, che chiederò, e che come Gruppo del PD chiediamo a tutti i colleghi, perché lavoreremo sui testi normativi per riuscire ad avere una reale garanzia rispetto a quanto qui soltanto indichiamo come indirizzo ma che riteniamo essenziale perché la nostra ricerca pubblica diventi ancora più competitiva di quanto non lo sia. Eliminiamo quindi tutti gli ostacoli rispetto a tale obiettivo.

COMPAGNA *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei esprimere un sentito apprezzamento del nostro Gruppo per questo e per i successivi emendamenti del collega Bocchino, in nulla attenuati dalla riformulazione proposta dalla Commissione bilancio.

Infatti, tra i meriti che attribuiamo a questa batteria di emendamenti sulla ricerca presentati dal senatore Bocchino vi è proprio quello di non aver puntato a un assalto alle casse della spesa pubblica, come tante volte si è fatto in materia universitaria, nella pessima definizione che fu data alla fine degli anni Settanta del ruolo dei ricercatori. A testimonianza della sua disponibilità ad accogliere le osservazioni del presidente Azzollini, del resto, è il successivo emendamento, in cui il senatore Bocchino precisa, sia pure in un inciso, «a invarianza delle risorse umane».

Il merito di questa visione del ruolo dei ricercatori e degli enti pubblici di ricerca è proprio quello di abbattere le trincee del corporativismo e di inserire i nostri ricercatori, se non nella globalizzazione, almeno in prassi di carattere internazionale.

Se poi, onorevole Ministro, nell'esercizio della delega, le riuscirà di coinvolgere più e meglio per quanto attiene il collegamento con i ricercatori dell'università, facendo tesoro del combinato disposto Bocchino-Azzollini, tanto meglio sarà per il mondo della ricerca, inteso nel suo insieme, come premeva alla senatrice Di Giorgi.

DI GIORGI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per chiarire ai colleghi che il testo di cui stiamo parlando è quello che trovate a pagina 16 dell'Annesso VIII. Vi sono state variazioni, ma il testo su cui

stiamo lavorando e su cui abbiamo raccolto l'adesione di quasi tutti i Gruppi politici è quello presente nell'Annesso, non nel volume principale. Lo preciso perché il testo è cambiato notevolmente.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, a proposito di testi cambiati, vorrei fare una rilevazione nel metodo, perché, in realtà, il testo che lei ci ha letto, con le proposte di modifica richieste dalla 5ª Commissione, cui si sono aggiunte le modifiche introdotte dal senatore Bocchino, sarebbe un testo 3, che abbiamo giustamente visto e che ci è stato sottoposto questa mattina. Non comprendiamo perché questo testo non sia stato ufficialmente depositato agli atti del Senato. Lei ci potrà chiarire perché oggi stiamo lavorando in modo così strano: sono stati depositati testi 2 mentre poi votiamo un testo 3 che circola da questa mattina. Sarebbe stato utile e necessario poterlo visionare.

Tutti noi componenti della 7a Commissione abbiamo lavorato per moltissimi mesi ad un affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca e abbiamo approvato all'unanimità una risoluzione con una serie di impegni specifici (che in parte sono riportati in questo testo) per il Governo. Perché, allora, siamo contrari ed esprimeremo voto contrario su questo emendamento? Perché troviamo davvero singolare che improvvisamente si decida di inserire un emendamento, in un disegno di legge delega, per chiedere al Governo un altro disegno di legge delega per fare i decreti attuativi sugli enti pubblici di ricerca. A noi sta molto a cuore, nel merito, il tema degli enti pubblici di ricerca.

Da quando questo Parlamento si è insediato, a partire dal decreto del fare, abbiamo presentato diversi emendamenti, ad esempio, per la stabilizzazione dei precari negli enti pubblici di ricerca, in maniera particolare quelli dipendenti della pubblica amministrazione; emendamenti tutti respinti in quest'Aula, con impegni presi dal Governo attraverso ordini del giorno. E improvvisamente, poi, dovremmo approvare un emendamento che sottrae a noi stessi la titolarità legislativa, perché, di fatto, deleghiamo, totalmente in bianco, al Governo il compito di occuparsi di un atto sugli enti di ricerca.

Vorrei ricordare che il Governo, tra i tanti annunci, ha annunciato una buona università e una buona ricerca, e noi ci auguriamo che almeno in quel caso vi sia un disegno di legge, perché l'esperienza di questi giorni - mi riferisco al disegno di legge delega sulla scuola - ci sta dicendo che quella è una strada sbagliata. Per questo motivo noi voteremo contro. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Senatrice Petraglia, mi dicono gli Uffici che il testo dell'emendamento che è nell'Annesso è stato pubblicato già da alcuni giorni; le faremo sapere il giorno preciso della pubblicazione.

ROSSI Luciano *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, a seguito delle precisazioni puntuali del presidente Azzollini e dell'illustrazione del collega Compagna, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 9.0.302 (testo 3).

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, accetta la sottoscrizione dell'emendamento da parte del senatore Rossi Luciano?

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Sì, signor Presidente.

Relativamente alle osservazioni della collega Petraglia, sappiamo tutti che il Governo ha annunciato un provvedimento su università e ricerca e auspichiamo tutti che sia un disegno di legge, ma qualora questo non dovesse avvenire - e non abbiamo nessuna certezza che questo avvenga - questa legge delega stabilisce un tempo limitato (12 mesi dall'approvazione della legge) entro il quale le norme devono essere emanate. Ricordo che si tratta di norme estremamente importanti e urgenti da adottare, in quanto viene espressa dalla stessa comunità scientifica un'urgenza di intervenire sulla semplificazione normativa che in questo momento limita gli enti.

Ripeto, qualora il Governo non dovesse, non volesse o non potesse intervenire così come ha stabilito, c'è sempre questa norma, che definirei di salvaguardia, secondo la quale, entro 12 mesi dall'approvazione della legge, il Governo è costretto ad intervenire su un tema che reputo

assolutamente urgente.

BENCINI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di sottoscrivere anch'io l'emendamento 9.0.302 (testo 3).

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, anch'io chiedo di sottoscrivere tale emendamento.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di apporre anche la mia firma all'emendamento del senatore Bocchino.

CONTE *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere anch'io tale emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, accoglie le richieste di sottoscrizione appena espresse?

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Sì, signor Presidente, accolgo tutte le sottoscrizioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 9.0.302 (testo 3).

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è favorevole con grande soddisfazione, perché questo emendamento è uno dei passaggi in cui si evidenzia maggiormente qual è stato il ruolo del Parlamento rispetto al provvedimento in esame, e come sia stato proficuo il rapporto tra Governo e Parlamento nella definizione di tali proposte.

Credo che l'inserimento di questa delega abbia un forte significato sia sotto questo profilo sia sotto il profilo del merito. Credo che la strada del confronto e del dialogo si possa percorrere proficuamente, e questo è un passaggio che lo dimostra.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.302 (testo 3), presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.0.303 è inammissibile.

Saluto ai componenti dell'associazione Teatro popolare e ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per salutare i componenti dell'associazione «Teatro popolare» di Sordevolo, in provincia di Biella, che sono qui presenti, e gli studenti e le studentesse del Liceo «Maria Curie» di Tradate, in provincia di Varese, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 17,51)

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, credo di dovere una precisazione in ordine all'emendamento 9.701. Ho aspettato, per parlare, di avere il documento, sapendo che questo emendamento era imposto dalla prescrizione della Commissione bilancio e non era una scelta autonoma né del relatore, né del Governo.

Credo, se mi posso permettere, che la polemica politica sia corretta e stia nella strada giusta quando si rispettano anche questi vincoli e non si approfitta di un vincolo, e quindi di un dovere d'ufficio, per fare delle critiche sulla modifica di una impostazione relativamente alla retribuzione dei dirigenti che né il relatore, né il Governo ha voluto e che solo un vincolo di bilancio ha determinato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Infatti io avevo avvisato che era necessitato e quindi come tale è stato votato consapevolmente.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10 invito al ritiro o esprimo parere contrario.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.300 e 10.301 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.302.

Verifica del numero legale

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Vergogna!

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, quello che abbiamo appena effettuato era un voto sul numero illegale, in quanto la senatrice Silvestro ha votato per il senatore Sposetti, che era assente. Questo è gravissimo, questo è il numero illegale, come illegali siete voi del Gruppo del Partito Democratico. Vergogna! Vergogna! *(Commenti dal Gruppo PD)*. Mi dispiace, Presidente, ma è arrivato ora, è un *bluff*, perché non c'era.

PRESIDENTE. Il senatore Sposetti è al suo posto.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Presidente, non c'era, non era presente. È un voto illegale. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Effettuata la verifica del numero legale, votiamo per alzata di mano. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

Colleghi, avete potuto verificare che essendoci uno scarto di dodici voti, al di là di qualsiasi contestazione, il singolo voto non è rilevante. *(Proteste del senatore Ciampolillo all'indirizzo del senatore Ranucci)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Si può votare anche per altri?

PRESIDENTE. No. Siamo d'accordo su questo. Quando il fatto viene rilevato dai Segretari, sono d'accordo con voi, ma deve essere rilevato dai senatori Segretari che devono collaborare. *(Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Il voto singolo comunque è irrilevante per cui la votazione di verifica del numero legale è valida.

CARDINALI *(PD)*. Basta, sono tutte stupidaggini. *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, innanzitutto le chiedo di annullare la votazione di verifica precedente, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 del Regolamento. In secondo luogo, le chiedo gentilmente di dire ai senatori Segretari di estrarre tutte le tessere dei senatori che non sono presenti in Aula e di applicare questa semplicissima regola ogni qualvolta si inizi a votare. È assolutamente inaccettabile, mi creda, sentire gli insulti che provengono dai senatori del PD e da coloro che hanno visto l'azione compiuta. È assolutamente inaccettabile.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Non c'era, è un voto illegale.

PRESIDENTE. Sensibilizzo i senatori Segretari a verificare che all'inserimento della tessera e all'accensione della luce corrisponda la presenza del senatore. Io lo farei con piacere, ma purtroppo non posso guardare contemporaneamente ovunque. Estraiamo le tessere di coloro che non sono presenti. Prego i senatori Segretari di verificare.

Metto ai voti l'emendamento 10.302, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

Non è approvato.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Non ritengo sia necessaria.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.303.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, se non dà il tempo di estrarre le tessere ai due senatori Segretari, costoro non parteciperanno al voto.

PRESIDENTE. Come sa, nel voto per alzata di mano non è necessaria la tessera.

SANTANGELO *(M5S)*. Le dico un'altra cosa, signor Presidente. C'è l'esigenza della controprova perché qualcuno potrebbe anche aver votato due volte e lei potrebbe essere stato tratto in inganno. Quindi non sottovaluti la controprova, andrebbe sempre fatta.

PRESIDENTE. Come lei ha visto, l'ho ammessa quando era necessario.

Volete votare l'emendamento 10.303 per alzata di mano o con votazione elettronica?

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, gentilissimo.

Chiedo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico e le reitero la richiesta avanzatale poc'anzi, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del Regolamento di annullare la votazione di verifica fatta in precedenza. L'ho avanzata e resta agli atti, anche se lei è andato avanti nelle votazioni.

PRESIDENTE. Era una votazione di verifica del numero legale in cui si è rilevato che c'era uno scarto di dodici senatori. Quindi è irrilevante la vostra contestazione e la verifica è legale.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.303, presentato dai senatori Castaldi e Crimi.

(Segue la votazione).

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Marinello, basta! Non puoi votare per gli altri!

PRESIDENTE. Senatore Marinello, perché ce l'hanno con lei? Senatore Compagna! *(Il senatore Compagna si appresta a raggiungere la postazione di voto)*. Non c'è la possibilità di delegare il proprio voto. Senatore Compagna, la votazione è ancora aperta: la prego di andare a votare.

SANTANGELO *(M5S)*. Ha votato, ha già votato! Non ci sto a farmi prendere per il culo!

PRESIDENTE. Se ci sono altre tessere inserite nel dispositivo di votazione in postazioni non occupate, vi prego di segnalarle, così aiutiamo il lavoro dei senatori Segretari.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

L'emendamento 10.304 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.305, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei sapere per quanto tempo ancora dobbiamo dare questo esempio alle scolaresche, con lei che si fa garante dell'illegalità. *(Applausi ironici dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo M5S)*. Stiamo dicendo ai ragazzi che stanno seguendo la seduta che si può far votare un altro al proprio posto, che qua dentro si può fare quello che si vuole, perché non c'è nessuno che punisce. Sono due anni che ci sono persone che votano per altri, addirittura assenti da un bel pezzo, e lei non interviene. Lo abbiamo chiesto più volte, signor Presidente: non le sembra il caso di iniziare a dare un esempio di serietà a questi ragazzi? *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD e del senatore Ciampolillo)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Marton.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.306, presentato dai senatori Castaldi e Crimi, fino alle parole «adottata entro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.306 e l'emendamento 10.307.

L'emendamento 10.308 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

Ognuno voti al proprio posto: prego i senatori Segretari di controllare.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.300, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.301, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 10.0.302, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.323 (testo 2). Invito al ritiro di

tutti gli altri emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.300, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.301, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.302, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 11.303, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.304, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 11.305, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.306, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 11.307, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.308, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 11.309, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.310, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 11.311, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.312, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 11.313, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.314, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.315, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 11.316, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.317, presentato dal senatore Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.318, presentato dai senatori Endrizzi e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.319, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, sostanzialmente identico agli emendamenti 11.320, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, e 11.321, presentato dai senatori Ceroni e Perrone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.322, presentato dai senatori Endrizzi e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.323 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.324, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 12.352 si riferisce ai dipendenti che si trovano in situazione di comando o in posizione di fuori ruolo. Siccome, volontariamente, essi possono già rinunciare alla doppia indennità, si chiede se sia possibile stabilire per legge che, invece di recepire due indennità (quella del posto da dove vengono e quella del posto in cui vanno), essi percepiscano una unica indennità.

Tra l'altro, signor Presidente, in questo emendamento sono state soppresse le parole «anche con

riferimento al personale dipendente degli organi costituzionali».

Con riferimento all'articolo 2, comma 8-*ter)*, del decreto-legge n. 101 del 2013, proprio qui in Senato è già stata novellata questa materia, proprio in ordine alla razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei dipendenti collocati fuori ruolo. Quindi, non capisco perché siano state cancellate le parole che fanno riferimento al personale dipendente degli organi costituzionali, in quanto non è vero che non si può affrontare la questione qui in Senato, esistendo un precedente del 2013. Mi chiedevo, pertanto, se fosse possibile reinserire le parole che sono state tolte dal mio emendamento, in ragione dell'esistenza di questo precedente. Almeno, vorrei sapere perché sono state eliminate.

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, la 5a Commissione aveva dichiarato inammissibile quella parte del testo che, quindi, è stato modificato.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, faccio parte della 5a Commissione e le assicuro che quell'emendamento non è oneroso!

La 5a Commissione non ha dato parere ostativo a questo emendamento. Anzi, ha dato il nulla osta perché esso fa risparmiare la doppia indennità. Quindi, la 5a Commissione non vi entra! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La Presidenza ha escluso le parole «anche con riferimento al personale dipendente degli organi costituzionali», sostenendo che se le avessi lasciate l'emendamento sarebbe stato inammissibile. Ma appunto qui in Senato vi è un precedente, proprio sullo stesso argomento dei dipendenti collocati fuori ruolo. È esattamente lo stesso argomento. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Brava!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sull'emendamento 12.332 abbiamo chiesto, e chiediamo, l'attenzione del Senato.

Le Province sono state abolite o non sono state abolite? Il personale resta alle Province o non resta alle Province? E poi diventano dipendenti delle Regioni e dei Comuni?

C'è una questione oggettiva. I dipendenti devono essere omogeneizzati e chiediamo al Governo di tenere conto della differente situazione dei singoli contratti. Altrimenti può verificarsi la situazione per cui il passaggio dei dipendenti delle Province alle Regioni rischia di essere addirittura più oneroso per il contribuente rispetto all'obiettivo dichiarato del Governo.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nell'illustrazione, intendo rispondere alla senatrice Bulgarelli.

La Presidenza ritiene ammissibile l'inserimento di un riferimento anche al personale degli organi costituzionali. Il precedente di cui all'articolo 2, comma 8-*ter)*, del decreto-legge n. 101 del 2013, non è assimilabile al contenuto dell'emendamento 12.352.

Il citato comma 8-*ter* si limita a prevedere la possibilità di estendere il conferimento di incarichi dirigenziali anche a soggetti che non appartengono ai ruoli della dirigenza, purché si tratti tra l'altro di dipendenti di organi costituzionali. In tal modo viene stabilita una semplice possibilità, ma resta ferma la piena autonomia delle amministrazioni di provenienza ai rispettivi ordinamenti, delle quali si fa peraltro espressamente rinvio, in ordine alle valutazioni e ai corrispondenti provvedimenti attuativi relativi alla concessione del nulla osta al trasferimento.

Diversamente, l'emendamento 12.352, ove riformulato in tal senso, prescinderebbe totalmente dai profili interni relativi al rapporto di servizio non solo presso le Camere, ma presso tutti gli altri organi costituzionali, vale a dire la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale, in ordine alle valutazioni e ai corrispondenti provvedimenti attuativi relativi alla concessione del comando nel fuori ruolo. Quindi inciderebbe in via diretta anche sui possibili profili di intesa tra amministrazioni di provenienza e amministrazioni di destinazione. Per queste ragioni, la Presidenza non può che confermare la valutazione di inammissibilità. Questa è la motivazione.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sempre sull'argomento della senatrice Bulgarelli?

BOTTICI *(M5S)*. Sì.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Se si inserisse la facoltà degli organi costituzionali a prevederlo sarebbe ammissibile. Vi ricordo che il tetto degli stipendi dei dipendenti a 240.000 euro era una facoltà anche degli organi costituzionali; si è preso e si è dato atto a quella legge. Allora, anche in qualità di senatore questore, vi invito a prevedere tale possibilità anche per gli organi costituzionali.

PRESIDENTE. Grazie ma questo rimane così deciso.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G12.105 è riferito ai cosiddetti tirocinanti *ex* articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 6 luglio 2001, n. 98.

Di fatto, sono dei lavoratori, del sistema giustizia, i quali stanno reggendo di fatto il sistema degli uffici giudiziari. È evidente che il tirocinio svolto ha consentito loro l'acquisizione di un bagaglio prezioso di conoscenze e competenze e la loro presenza è indispensabile per il funzionamento degli uffici giudiziari, considerata la perdurante carenza di organico nell'ambito degli uffici giudiziari medesimi. Si tratta, quindi, di richiedere al Governo che questo bagaglio, questo patrimonio evidentemente creato con un investimento anche in termini economici, non vada disperso. Già con l'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, si era prevista la possibilità di utilizzare nell'ambito dell'ufficio del processo quelle persone che avessero completato il tirocinio formativo.

Si chiede, quindi, che il Governo si impegni ad individuare il percorso più celere ed efficace per l'inserimento dei cosiddetti tirocinanti *ex* articolo 37, di cui ho appena parlato, nell'ufficio del processo, fissando modalità e tempi (cosa ancora non fatta rispetto all'articolo 50 già citato) e individuando anche le risorse per poterli quindi tenere nel sistema dell'ufficio del processo.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, condividendo totalmente le preoccupazioni del collega Cucca, chiedo di sottoscrivere il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole dei seguenti emendamenti pubblicati nell'Annesso IX: 12.319 (testo 4), 12.700, 12.336 (testo 2) e 12.630 (testo 3).

PRESIDENTE. Nell'Annesso IX, a pagina 11, vedo però solo il testo 2 dell'emendamento 12.630.

PAGLIARI, *relatore*. Scusi, Presidente, il testo 3 mi è stato consegnato dagli Uffici.

PRESIDENTE. C'è un foglio aggiuntivo per il testo 3 dell'emendamento 12.630.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 12.335 (a pagina 234 del fascicolo principale).

Invito a ritirare tutti gli altri emendamenti all'articolo 12, diversamente il mio parere è contrario.

RUGHETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. E per quanto riguarda gli ordini del giorno?

PAGLIARI, *relatore*. Sugli ordini del giorno G12.100 (testo 2), nell'Annesso IX, e G12.101, nel fascicolo principale, esprimo parere favorevole, a condizione che i relativi dispositivi vengano modificati inserendo la formula: «a valutare l'opportunità di».

Invito poi a ritirare l'ordine del giorno G12.104, nell'annesso IX, perché la previsione del dispositivo è esattamente quella della norma licenziata dalla Commissione bilancio e quindi è ultroneo.

Circa l'ordine del giorno G12.103 (pagine 246 e 247 del fascicolo principale), esprimo parere favorevole a condizione che la presentatrice accetti di eliminare le parole da «considerato che», a

pagina 247, fino a «del Paese», e dal dispositivo le parole da «emanare», nella prima riga, fino a «contenzioso». Quindi il periodo diverrebbe: «a valutare l'opportunità di ripristinare in via transitoria (...)».

Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G12.105.

Invito a ritirare tutti gli altri ordini del giorno che non ho citato diversamente il mio parere è contrario.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'ordine del giorno G12.103 della senatrice Bonfrisco e accolgo la riformulazione che ha proposto il relatore.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Cucca.

PRESIDENTE. Senatore Cucca, accetta?

CUCCA *(PD)*. Sì.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.300, presentato dal senatore Bruno.

Invito i senatori a raggiungere le postazioni, piuttosto che a far votare altri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.301, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.302, presentato dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.303, presentato dal senatore Sacconi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.304, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 12.305 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.306, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, fino alle parole «della residenza».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.306 e l'emendamento 12.307.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.308, presentato dal senatore Maran e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 12.309 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.310, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.311, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 12.312, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.313.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione sull'emendamento 12.313, che è abbastanza importante. Sappiamo benissimo che negli anni avete fatto in modo che le grosse imprese statali diventassero private in modo da bypassare i concorsi e metterci persone vostre, con un scambio di voti, come sempre.

In questo caso, almeno per quelle aziende che sono rimaste pubbliche e per cui bisogna fare un concorso, chiediamo una cosa semplicissima: trasparenza, economicità, celerità dell'espletamento, casualità dei quesiti, obiettività nei giudizi, anonimato dei candidati. Facciamo in modo che nessuno possa superare un concorso perché magari ha qualche santo in paradiso. Pertanto, sarebbe opportuno votare questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le chiedo se potesse concederci dieci minuti.

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, abbiamo la richiesta di un Gruppo di interrompere i lavori prima di quando era previsto. Pertanto, preferirei andare avanti.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, mi perdoni, ma la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta pomeridiana di oggi è senza orario di chiusura.

PRESIDENTE. Non c'è orario di chiusura. Così come voi avete chiesto di interrompere la seduta antimeridiana alle ore 12,30, in Conferenza dei Capigruppo il Gruppo GAL ha chiesto di interrompere i lavori dell'Aula pomeridiana alle ore 20, in ogni caso, per poter votare il proprio bilancio. La richiesta del Gruppo sicuramente sarà accolta. Pertanto alle ore 20 sicuramente interromperemo i lavori.

Se saremo a buon punto, potremo anche chiudere la seduta alle ore 20; se invece, dovremo continuare, riprenderemo alle ore 20,30. Penso che, armonizzando i lavori, andando avanti potremo chiudere la

seduta alle ore 20: questo è nelle mie previsioni, ma dipende dalla collaborazione di tutti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.313, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.314, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.315, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.316, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.317.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, a causa del Patto di stabilità, Regioni ed enti locali limitano le assunzioni della pubblica amministrazione, talora con effetti negativi. Con questo emendamento si prorogano le graduatorie dei concorsi fatti per un periodo almeno di cinque anni, proprio con lo stesso principio, ovverosia per far sì che le procedure concorsuali, che sono molto costose, vengano ridotte e indirizzate.

Un periodo di cinque anni mi sembra un'attesa congrua, se nei quattro anni precedenti c'è stato un concorso, prima di far valide quelle graduatorie. Quindi, è un emendamento che rientra nell'ottica della *spending review*. Ci sarebbe poi da distinguere tra concorso e concorso: d'altra parte, ci sono dei concorsi che vengono indetti ogni dieci o più anni, ma quella di cinque anni mi sembra una misura giusta, di buonsenso, che determina dei risparmi e che fornisce un indirizzo ed un'indicazione alle pubbliche amministrazioni. Accade altrimenti che si vada a valanga e che invece di 100 persone se ne inseriscano 600, come nel caso delle guardie forestali, mentre delle volte per poche persone si rinnova un concorso, quando c'è attivo magari un secondo, terzo o quarto posto. Potrei fare l'esempio di situazioni precise in cui si è rifatto un concorso inutilmente, con delle spese inutili.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 12.317 a prima firma della senatrice Fucksia.

PRESIDENTE. Lei è d'accordo, senatrice Fucksia?

FUCKSIA *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.317, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.318, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Prendiamo atto del voto contrario del senatore Giarrusso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.319 (testo 4).

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, se il senatore Cuomo me lo consente, vorrei sottoscrivere questo emendamento, perché ritengo che sia anche giusto.

PRESIDENTE. Senatore Cuomo, lo consente?

CUOMO *(PD)*. Non solo consento che il senatore Puglia sottoscriva l'emendamento a mia firma, anzi è un piacere, ma devo comunicare che anche i senatori Sollo, Scalia e Dalla Zuanna hanno sottoscritto l'emendamento.

Dichiaro inoltre il voto favorevole sull'emendamento. Nel confronto parlamentare con il Governo, sia con il sottosegretario Rughetti, sia con il ministro Madia, e con il lavoro che ha svolto il relatore, siamo arrivati ad un testo 4, ma l'intenzione era quella più nobile di favorire un diritto ai vincitori di concorsi e individuare quelle procedure che possano dare attuazione ai commi 424 e 425 della legge di stabilità, nella quale il Governo esprimeva con forza questa intenzione. La mia quindi non è solo una dichiarazione di voto, ma è anche un auspicio favorevole ed un augurio di buon lavoro al Governo con i decreti delegati, affinché questi vincitori possano trovare dei diritti certi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.319 (testo 4), presentato dal senatore Cuomo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.320, presentato dai senatori Perrone e Bruno.

(Segue la votazione).

Ci sono dei problemi tecnici. Annullo pertanto la votazione.

Indìco nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.320, presentato dai senatori Perrone e Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.321, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico agli emendamenti 12.322, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori e 12.323, presentato dal senatore Ceroni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.324, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.325, presentato dai senatori Endrizzi e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.326, presentato dal senatore Sacconi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.327, presentato dal senatore Sacconi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.328.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, con questo emendamento si chiede di escludere, con la rilevazione di cui all'articolo, il ricorso ad agenzie private. Questa attività si può e si deve svolgere facendo ricorso alle risorse presenti nell'amministrazione pubblica. Va quindi in direzione del risparmio e mi stupisco che non vi sia stato un parere favorevole. Tuttavia può essere una svista e quindi chiedo conferma al Governo e al relatore.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, confermo il parere contrario.

ENDRIZZI *(M5S)*. Chiedo allora al relatore se è disponibile ad una trasformazione in ordine del giorno.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, la trasformazione automatica in ordine del giorno non va bene. È necessaria una riformulazione, altrimenti il parere è negativo anche sull'ordine del giorno.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.328, presentato dai senatori Endrizzi e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.700, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.329, presentato dal senatore Gaetti, identico all'emendamento 12.330, presentato dai senatori Scavone e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.331, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.332, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

Senatori, non fate votare al posto vostro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.333.

*ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, il motivo del parere contrario sull'emendamento in esame è questo: si osserva che il principio che l'emendamento vuole esplicitare sarebbe già pacifico nella pratica e nella gestione delle amministrazioni pubbliche. L'emendamento dice che, laddove si preveda la contrattazione collettiva su materie inerenti alla disciplina dei rapporti in un'amministrazione e laddove non vi siano le condizioni per raggiungere l'accordo collettivo, l'amministrazione può provvedere sulla materia con regolamento provvisoriamente unilaterale.

Sono ben convinto che questo sia già oggi il principio applicabile nell'ordinamento, anche nelle amministrazioni pubbliche; ma essendo fortemente diffusa nelle amministrazioni stesse l'idea che invece il contratto sia dovuto e che quindi il dirigente che non raggiunge l'accordo con la controparte collettiva, cioè con i sindacati, sia inadempiente, chiedo che, se l'emendamento deve essere ritirato in quanto il principio è pacifico, si possa almeno trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che venendo accolto dal Governo come tale, confermi questo principio. Chiedo quindi al Governo di accogliere la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di una questione che abbiamo già discusso in Commissione: secondo l'impostazione data dal senatore Ichino, a fronte di un mancato accordo tra le parti in sede di contrattazione collettiva interverrebbe una regolamentazione autoritativa da parte della pubblica amministrazione. Questo vorrebbe dire tornare al modello del pubblico impiego: credo non sia questa la soluzione in caso di mancato accordo tra le parti sulla definizione del contratto. Pertanto mantengo il parere contrario sull'emendamento e sono contrario anche all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi nel merito.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

*ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego però di intervenire brevemente, senatore Ichino.

ICHINO *(PD)*. Osservo che dove si applica il principio contrattualistico - questo vale per qualsiasi settore, privato o pubblico - laddove non si raggiunga l'accordo, non per questo l'attività aziendale si paralizza, ma l'imprenditore provvede mediante un atto di direzione dell'azienda. Dove invece si raggiunge l'accordo, la materia viene definita bilateralmente. Il motivo che mi è stato indicato nei giorni scorsi per la contrarietà all'emendamento non è quello che dice ora il relatore: il motivo che mi è stato indicato è che l'emendamento riprodurrebbe un principio pacificamente applicato. Mi sembra che le due motivazioni siano tra di loro in contraddizione e che quella proposta dal relatore in questa sede non sia una buona motivazione per la reiezione dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea è stato resa edotta del tema e quindi potrà esprimere la propria valutazione. Rimane dunque il parere contrario del relatore e del Governo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.333, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Annullo la votazione. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei dire che nell'evoluzione dei lavori il ritiro di un emendamento dovrebbe essere fatto prima della votazione, perché se per ogni emendamento vale la regola applicata per il senatore Ichino non la finiamo più.

PRESIDENTE. Ha ragione, sono stato io che non ho sentito in maniera tempestiva.

L'emendamento 12.334 è stato ritirato.

L'emendamento 12.335 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.336 (testo 2).

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, non solo dichiaro il voto favorevole su questo emendamento, ma chiedo al collega Berger di poterlo sottoscrivere, unitamente con i colleghi Dalla Zuanna e Del Barba, che mi hanno appositamente delegato. Questo testo, infatti, favorisce la staffetta generazionale, credo sia formulato molto bene, va nella direzione e segue gli auspici che ognuno di noi vuole rispetto alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Il senatore Berger accetta la sottoscrizione.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, per essere precisi, vorrei che il presentatore ci spiegasse l'emendamento 12.336 (testo 2) che noi stiamo votando e che prevede l'invarianza della spesa. Significa che chi, per il ricambio generazionale, decide di mettersi a *part-time* si paga i contributi da solo. Deve essere chiaro. Lo dico perché altrimenti votiamo per il ricambio generazionale; tuttavia, se approviamo il reddito di cittadinanza o il reddito minimo garantito, magari una persona può farlo, altrimenti così non so come potrebbe campare e quindi fare il ricambio generazionale. Il presentatore però lo deve spiegare.

PRESIDENTE. È chiaro. Senatore Berger, vuole intervenire?

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, posso rispondere alla domanda. Fino all'invarianza di spesa può concorrere anche l'amministrazione pubblica, perché un anziano in procinto di essere collocato a riposo può optare per l'orario ridotto, che comporta anche una riduzione dello stipendio. Rimane quindi un saldo positivo per l'amministrazione, che con esso può concorrere al pagamento degli oneri finanziari, se c'è invarianza di spesa, ma può anche assumere un giovane a tempo parziale. La possibilità è quella di contrastare la disoccupazione giovanile, ma sempre con l'invarianza di spesa per l'amministrazione pubblica. Quello è l'aspetto essenziale, collega De Petris.

PRESIDENTE. C'è una condizione essenziale.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, in questo testo voi avete previsto l'invarianza di contribuzione previdenziale, avendo accettato la clausola della Commissione bilancio. Vorrei quindi capire, perché mi pare di comprendere che se un lavoratore si mette a *part time* e vuole l'invarianza dei contributi previdenziali, se li paga da solo, ma questo non si chiama ricambio generazionale.

Non prendiamo in giro le persone. Questo è il *part time*, quello normale e semplice. Ma le cose debbono essere chiamate con il loro nome, perché l'invarianza dei contributi previdenziali nell'emendamento originario era a carico dell'amministrazione.

Avendo però il senatore Berger accettato la clausola d'invarianza, ciò significa che, se si vogliono mantenere i contributi del tempo pieno, questa è a carico di chi decide di chiedere il *part time*. Io non vedo, però, cosa questo abbia a che fare con l'idea del ricambio generazionale e con un'azione positiva da parte dell'amministrazione.

GATTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI *(PD)*. Signor Presidente, desidero specificare che noi non possiamo spacciare per vere cose che non lo sono. Il ricambio generazionale è una sfida che stiamo percorrendo da tanto tempo, ma che

implica un elemento fondamentale: deve esserci la partecipazione dell'amministrazione che garantisce e favorisce.

E questo può realizzarsi soltanto quando l'amministrazione, proprio per garantire il passaggio generazionale, il trasferimento delle competenze e un passaggio naturale, fa degli investimenti per quanto riguarda, ad esempio, la parte di contribuzione. E la contribuzione per il lavoratore anziano che offre la sua competenza e addestra il lavoratore giovane prevede i contributi figurativi.

Io so che, dal punto di vista previdenziale, siamo in un grande guaio, ma non camuffiamo la realtà. Questo è un *part time* normalissimo. Anzi, devo dire che, nelle situazioni particolari, quando il *part time* è frutto di contrattazione, molte volte le condizioni sono migliorative rispetto a questo. Per esempio, può esservi un *part time* di orario ridotto che, però, viene pagato qualche ora di più, anche dal punto di vista contributivo.

Io ho capito ciò che vuole fare il senatore Berger. Siccome loro hanno una disponibilità più alta dal punto di vista finanziario, attueranno questa misura integrando i contributi mentre, «per il resto del mondo», faremo la staffetta. Non è vero, e non è così. Non facciamo tali affermazioni, perché facciamo una brutta figura! *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bulgarelli)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo precisare anche io alcuni punti in dichiarazione di voto. Noi non siamo contrari a una norma di questo tipo, ma devo condividere quanto detto dai colleghi sul fatto che tale facoltà di fare un ricambio generazionale, se non è subordinata ad assunzione di persone giovani, non può essere definito così. Sicuramente, è inappropriato utilizzare quella definizione.

Vi è però un fatto, che forse molti dimenticano. Nella pubblica amministrazione oggi esiste un vincolo del 3 per cento del personale in servizio che può essere messo in *part time*. Questo vincolo, in molte amministrazioni, rispetto a persone che volevano andare in *part time* senza avere la necessità di versare (o che qualcuno versasse) la contribuzione, ma solo per esigenze personali, perché magari il reddito familiare era sufficiente a coprire le proprie esigenze, ha impedito di fatto questo tipo di operazione, che avrebbe consentito l'eventuale assunzione di altro personale, riducendo la pianta organica.

Forse questo emendamento andrebbe risistemato e riportato alla sua formulazione originale, cioè l'ampliamento della possibilità per il personale in prossimità di andare in quiescenza di fruire del *part time* su base volontaria ed esclusivamente nel pubblico. Il timore che, ovviamente, i colleghi manifestano è che poi una eventuale operazione di questo tipo possa essere incentivata anche nel privato.

Quindi, momentaneamente il nostro giudizio rimane un po' in sospeso, nel senso che voteremmo favorevolmente questo emendamento se fosse riportato alla sua formulazione originale, che prevedeva un ampliamento della possibilità di usufruire del *part time*.

Forse espungendo il riferimento al ricambio generazionale ci riporterebbe ad una norma un po' più precisa come destinazione e finalità, per non illudere nessuno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Su questo emendamento mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, conferma il suo parere?

PAGLIARI, *relatore*. Ho espresso parere favorevole.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, noi leggiamo l'emendamento come è stato scritto e non vogliamo dare alcun tipo di interpretazione (come sarebbe potuto essere, e così via).

Ci piace anzitutto l'impostazione della volontarietà. In secondo luogo, vediamo l'emendamento anche

come una sanatoria dei grandi pasticci che ha creato la cosiddetta legge Fornero, che ha impedito, a chi pensava di averlo, uno sbocco per uscire dal mondo del lavoro, procrastinandolo *sine die* e, inoltre, bloccando la possibilità ai giovani di entrare nel mercato del lavoro.

A noi l'emendamento piace tanto e, quindi, noi senatori del Gruppo della Lega Nord chiediamo al collega Berger di poter apporre la firma.

PRESIDENTE. Il senatore Berger fa cenno di assenso.

BENCINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto)*. Io non sono invece molto d'accordo con la scelta fatta, in quanto, quando c'è questa invarianza fiscale, ovviamente si presume che la persona rinuncia a una parte del suo tempo lavorativo proprio per far entrare semmai un nuovo soggetto in questa staffetta. In questa entrata già chi rinuncia al proprio tempo lavorativo guadagnerà meno. Quindi, c'è meno contribuzione. In un sistema pensionistico contributivo, come quello che abbiamo oggi, si impoverisce ulteriormente la cassa pensionistica del lavoratore. Trovo che ciò sia un pochino in antitesi...

Nel momento strutturale in cui siamo, in cui si dice che le persone vanno in pensione troppo tardi, che non ci sono sufficienti soldi per pagare le pensioni o in tutti i casi le pensioni non sono abbastanza pesanti, si fa anche questa ulteriore mancanza.

Visto che si parla di pubblica amministrazione, c'è una cosa che a me sarebbe sembrato più corretto fare se volevamo fare una staffetta generazionale: avremmo potuto incentivare la staffetta, chiedendo ai lavoratori della pubblica amministrazione, magari volontariamente, negli ultimi anni della loro carriera, di rinunciare a due, tre ore del loro lavoro, andando in *part time*, ma facendo rimanere il loro contributo in maniera figurativa, in modo che la pensione rimanesse per loro intonsa, visto che le pensioni sono abbastanza leggere. Così non mi sembra corretto. Tutto qui

Quindi, voterò contro. Mi dispiace, senatore Berger. Invito a riflettere anche i colleghi del Partito Democratico e gli altri, anche ovviamente del Nuovo Centrodestra, a non sottoscrivere o, quanto meno, a non dire sì a questo emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.336 (testo 2), presentato dal senatore Berger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.337, presentato dai senatori Endrizzi e Puglia.

Colleghi, vi invito a non delegare, ma a raggiungere ciascuno il proprio posto per votare.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.338.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei anche qui spingere il Governo a valutare questo emendamento, che valorizza le risorse umane professionali esistenti, introducendo o sollecitando il Governo per una normativa più stretta in materia di conferimento di incarichi e consulenze esterne, riducendo i rischi di opacità nelle assegnazioni discrezionali e prevedendo un regime sanzionatorio. Sono tutte norme che vanno nel senso del contenimento della spesa, ma anche di dare il giusto valore alle risorse esistenti nella pubblica amministrazione. Credo ce ne sia bisogno, in questo momento.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, il relatore e il Governo non danno segnali di voler cambiare il loro parere in merito, quindi procediamo con le votazioni. (*Commenti del senatore Endrizzi*).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.338, presentato dai

senatori Endrizzi e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.339, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 12.340 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.341, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 12.342, presentato dal senatore Ceroni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.343, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.450, presentato dal senatore Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.451, presentato dal senatore Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.344, presentato dai senatori Campanella e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 12.345 inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.346, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.348, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.349, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.350, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.352.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, prima di fare la dichiarazione di voto posso chiedere di nuovo i pareri di relatori e Governo? Avevo infatti capito che era stato espresso un parere favorevole su tale emendamento, ma forse ho capito male.

PRESIDENTE. I pareri sono contrari.

BULGARELLI *(M5S)*. Procedo allora con la dichiarazione di voto, anche se vedo che il Ministro è uscito un attimo dall'Aula...

PRESIDENTE. C'è comunque il Governo.

BULGARELLI *(M5S)*. Infatti, ma prima il ministro Madia parlava di legalità e trovo che in un momento di *spending review*, in un momento in cui si tagliano tutte le risorse agli enti locali, dove si diminuiscono i servizi, dove tutto viene tagliato al cittadino, sia inconcepibile lasciare una doppia indennità di carica a del personale che lavora per il pubblico. Per questo avevo capito che il parere era favorevole e non contrario a tale emendamento.

Chiedo comunque all'Assemblea di votare per eliminazione di questa doppia indennità, visto che comunque già volontariamente si può rinunciare.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.352, presentato dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in merito all'ordine dei lavori. Lei aveva detto che se avessimo lavorato speditamente la pausa l'avremmo fatta dopo: ne ha appena goduto il Ministro, penso che abbiamo lo stesso diritto noi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, nessuno le impedisce di andare e tornare. *(Applausi del Gruppo PD)*. Il Ministro ha un suo sostituto che continua a garantire la presenza del Governo. Mi dispiace senatore Endrizzi, noi alle 20 chiudiamo; non ritorniamo dopo le 20. Mi sembra di essere stato chiaro.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.630 (testo 3), presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

BENCINI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che nella precedente votazione ho erroneamente votato a favore invece che contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.353, presentato dal senatore Ceroni e da altri senatori, identico all'emendamento 12.354, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.355.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, mi rivolgo al Governo per chiedere una risposta motivata al parere contrario che ha espresso a proposito di questo emendamento - che mi permetto di considerare fondamentale, ancorché opinabile - relativo all'omologazione tendenziale tra lavoro pubblico e lavoro privato. Nell'emendamento 12.355, infatti, si ipotizza l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa anche ai rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ove compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale, ovviamente senza applicazione di tali disposizioni alle cosiddette amministrazioni d'ordine.

Il tema dell'omologazione tra lavoro pubblico e lavoro privato è stato variamente affrontato e con incertezza, anche applicativa, di molte disposizioni. Vorrei ricordare che, dal punto di vista dell'analisi letterale del testo, il decreto legislativo recentemente prodotto in materia di contratto di lavoro permanente si dovrebbe applicare anche alle amministrazioni pubbliche perché non vi è una esplicita sottrazione di queste al campo di applicazione di quel provvedimento; così come nella giurisprudenza dominante si applica l'articolo 18 tradizionale al contenzioso relativo alla risoluzione dei rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

Insomma, io ritengo necessaria e utile una tendenziale omologazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, ricordando anche come i contratti di lavoro pubblico siano stati "privatizzati" nel 1993 dal decreto legislativo n. 29, tanto che tutto il contenzioso oggi è di competenza del giudice del lavoro e non della giustizia amministrativa. Soprattutto, questo significherebbe incoraggiare un'evoluzione nella gestione delle funzioni pubbliche, tendente alle buone pratiche che si realizzano nel settore privato in quanto sottoposto alle pressioni competitive, alla pressione della concorrenza. Insomma, non penso che ci debba essere un rifiuto *a priori* del tema, dati i profili ambigui della legislazione vigente che ho ricordato. Gradirei quantomeno che il Governo invitasse alla trasformazione di questo emendamento in un ordine del giorno che indicasse un percorso tendenziale in questa direzione. Altrimenti, sarei costretto ad insistere per il voto dell'emendamento 12.355.

PRESIDENTE. In assenza di segnali da parte del Governo, il parere espresso risulta confermato.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, capisco l'esigenza del collega Sacconi di cercare di realizzare un'equiparazione tra il lavoro pubblico e il lavoro privato su alcune norme, e in parte la condivido. Non condivido però che si consideri come parametro di riferimento il lavoro privato che, tra l'altro, è stato appena modificato nelle sue norme di assunzione e di licenziamento con il *jobs act*.

In sostanza, se dobbiamo omologare i due settori, dobbiamo omologarli al meglio cercando di alzare l'asticella e non di abbassarla. Questo è quello che dovremmo fare: omologazione sì, ma alzando il livello delle tutele e dei diritti dei lavoratori, perché un domani non si verifichi un caso Whirlpool nella pubblica amministrazione. Magari il senatore Sacconi pensa a una cosa positiva, ma potrebbe anche replicarsi il caso della fantastica operazione Whirlpool diventando la fantastica operazione di un Comune qualunque.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.355, presentato dai senatori Sacconi e Quagliariello.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 12.356 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.358, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.359, presentato dal

senatore Sacconi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Cuomo, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G12.100 (testo 2)?

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione che dovrebbe modificare il dispositivo soltanto nella prima parte introducendo le parole: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di eque misure». Segue il resto del dispositivo senza modifiche.

Se questa è la riformulazione, la accolgo e chiedo di votare l'ordine del giorno.

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, la riformulazione del dispositivo è la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedimenti normativi anche di carattere». In sostanza si parla di un impegno a «valutare l'opportunità di» e non di «valutare l'adozione di».

PRESIDENTE. E le parole «puntuali ed efficaci» sono soppresse?

PAGLIARI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mentre il contenuto dell'ordine del giorno ci può trovare favorevoli, se ho ben capito resta l'espressione «anche di carattere derogatorio rispetto all'attuale quadro legislativo». Che il Governo possa adottare per conto suo dei provvedimenti in deroga rispetto all'attuale quadro legislativo ci lascia quanto mai perplessi, se questa parte restasse nel provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, su questo ordine del giorno mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, è stata accolta la riformulazione. Se non ci sono altre indicazioni da parte del relatore di riformulazione, possiamo passare al voto. Dopodiché, sarà il Governo a valutare il contenuto letterale dell'ordine del giorno.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, l'obiezione sollevata dal collega Malan secondo me è...

PRESIDENTE. Sì, ma se io non ho la risposta, non posso...

CRIMI *(M5S)*. Qui non si tratta di risposte, signor Presidente; è l'Assemblea, e forse la stessa Presidenza, che non può permettere una cosa del genere. In sostanza si sta dicendo al Governo che può lavorare anche in deroga al quadro legislativo e fare quel che vuole. Ci mancherebbe che rifiutasse! Se dico al Governo «fai quello che vuoi», anche in deroga a tutto, sarebbe una delega nella delega. È un ordine del giorno, che impegna il Governo, ma il Governo accetta: ripeto, ci mancherebbe che rifiutasse un'opportunità del genere, ossia di andare in deroga al quadro legislativo! Praticamente è come dire «fai quel che vuoi». Mi permetto di sollevare la stessa obiezione del collega Malan che non avevo colto prima, ma che effettivamente è abbastanza pericolosa.

PRESIDENTE. Forse è sfuggito qualcosa, se è quello che vuol dire il relatore lo anticipo io: l'ordine del giorno G12.100 (testo 2), di cui all'Annesso, non contiene questo carattere derogatorio, quindi penso che possiamo andare avanti sotto questo profilo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.100 (testo 3), presentato dal senatore Cuomo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo ai presentatori se accettano la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G12.101?

COMPAGNONE *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno, G12.102, presentato dal senatore Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G12.104 è stato invece indicato come ultroneo, in quanto fa già parte di un articolo che è stato votato. Lo ritira, senatore Romano?

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.105 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13.305 e 13.307. Sui restanti emendamenti, invito al ritiro o esprimo parere contrario.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.300 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.400.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.400, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.301, presentato dai senatori Endrizzi e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.302, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 13.303 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.304, presentato dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.305, presentato dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.306, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.307, presentato dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 13.308 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.309, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 13.310 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.311, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 13.312 e 13.313 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.314.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, i contratti di servizio sono quello strumento con cui l'amministrazione pubblica si lega ad una società. Oggi, avviene per decenni, a volte anche per trent'anni e, in un mercato in continua evoluzione, sono uno strumento che frena la libera concorrenza e la possibilità della pubblica amministrazione di ottenere risparmi oppure di valutare opzioni diverse nella gestione dei servizi. Nel momento in cui si creano contratti con durate così lunghe, limitiamo tanto la concorrenza, che era uno degli obiettivi da perseguire a detta del Governo al comma 1, nonché la possibilità dei cittadini di vedere ridotte le tariffe.

A questo punto credo che da parte del Governo sia necessaria una precisa assunzione di responsabilità e, secondariamente, anche da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, non vedo alcun segnale da parte del relatore o del Governo e l'Assemblea adesso si esprimerà con il voto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.314, presentato dai senatori Endrizzi e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.315, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13, nel testo emendato.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto contraria a motivo della sordità mostrata dal Governo ad ogni modifica che andava nel senso della direzione dallo stesso dichiarata, vale a dire garantire la concorrenza e migliorare l'efficienza dei servizi.

Sono ore che non abbiamo ascolto in questo senso e pertanto esprimiamo un voto contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

FATTORINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORINI *(PD)*. Signor Presidente, per errore ho espresso un voto contrario, laddove voleva essere a favore dell'articolo testé approvato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.100, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 13.0.300, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di stralcio S14.100, identica alla proposta di stralcio S14.101, che invito i presentatori ad illustrare

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per motivare la richiesta dello stralcio.

Mi rivolgo a tutti i colleghi e penso che basti il titolo dell'articolo 14 per capire di che cosa stiamo parlando: «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale». Con l'articolo in esame deleghiamo fondamentalmente tutto quello che riguarda il riordino del settore dei servizi pubblici locali al Governo. Penso, colleghi, che molti di voi, come me, non solo sono vicini al territorio, ma sono stati o sono amministratori locali e conoscono l'importanza di cosa significa una regolamentazione generale dei servizi pubblici e delle aziende locali, che in alcuni casi ancora oggi offrono molti servizi al territorio. Non voglio dire che nel settore tutto funzioni bene, altrimenti non avrei avanzato una proposta di stralcio, che non significa essere contrari a ragionare sui servizi pubblici locali e sulle aziende che fanno quel lavoro. Ricordo, però, che anche l'ANCI ha chiesto un momento di quiete legislativa in questo settore, anche perché gli enti locali stanno ancora intervenendo in attuazione della cosiddetta legge Del Rio.

Chiedo, dunque, se non sia possibile immaginare di regolare un settore così importante attraverso un'azione legislativa del Parlamento, senza delegare tutto al Governo. L'ho detto in Commissione e non ho colto interesse da parte del Governo. Mi permetto di dire, colleghi carissimi, che se poi un domani, per qualche strana evoluzione, l'azienda locale del vostro territorio verrà venduta, voi stessi come me andrete sul territorio a dire che il Governo ha esercitato una delega in bianco e ha detto che quella azienda deve essere chiusa. Non penso ad una parte negativa o scellerata del Governo, ma credo che questo sia ancora un Parlamento che rappresenta i territori e deve rappresentare gli interessi di tutti i territori e delle amministrazioni.

Mi permetto di ricordare ai colleghi che non è vero che non ci sono importanti ristorni a livello economico, perché queste aziende fatturano qualche miliardo di euro. Non solo: a fronte di una delega di questo genere, vi chiedo - ad esempio - quale sarebbe l'impatto di un'eventuale scelta di mercato

compiuta da un'amministrazione locale rispetto alla propria azienda. Mi chiedo, cioè, quanto valga un'azienda, nel momento in cui dovesse eventualmente essere esitata in condizione di libertà, rispetto ad un'altra venduta nel contesto di un'imposizione governativa. Di fronte a ciò, ci sarebbero delle implicazioni per i sindaci, dinanzi alla Corte dei Conti, rispetto a una svalutazione della propria azienda, conseguente ad una decisione legislativa compiuta dal Governo?

Credo che queste cose ci dovrebbero porre dei dubbi, che ritengo siano fuori da qualsiasi ideologia, ma interesse comune per tutti gli amministratori locali e per noi che rappresentiamo loro e i cittadini, ricordando che queste aziende non sono nostre e non sono neanche del Governo.

Penso che la prima azienda speciale sia nata nel 1912, con la legge Giolitti, per mettere i lampioni a gas nella mia città, Brescia. Dopo alcuni ragionamenti e tanti tentativi, non dico che tale importante settore non vada riordinato, ma forse si potrebbe ragionare insieme, stralciare almeno questa parte e agire attraverso una attività legislativa propria, senza lasciare la delega in mano al Governo, che peraltro in alcuni settori - vi prego di ascoltare - è anche in conflitto di interessi. Signor Presidente, alcune di queste aziende gestiscono energia e Ministri di questo Governo hanno aziende che producono energia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia)*. Mi chiedo, dunque, se devo regalare gli interessi dei miei cittadini a qualcuno del Governo che ha gli stessi interessi nel privato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Compagnone e Fucksia)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi abbiamo presentato la proposta di stralcio S14.100, perché riteniamo assolutamente necessario che tutto il riordino, molto delicato, dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sia tolto dalla delega. Spiegherò la proposta così e poi vedrete anche gli emendamenti.

Il Governo e la maggioranza, in questi mesi, in Commissione, non hanno voluto neanche addivenire ad inserire nel testo un criterio che doveva essere naturale, quello cioè di rispettare la volontà espressa dai cittadini attraverso il *referendum*. Se decide in scienza e coscienza di non rispettare il *referendum* del 2011 sul servizio idrico, pensate se può anche tenerne conto in una delega, pur con i tanti criteri stringenti che possiamo prevedere, e non è questo il caso.

Ritengo, quindi, assolutamente necessario stralciare l'articolo 14 perché - come si è visto - questi temi interessano molto in prima persona i cittadini, la loro vita, le loro città e comunità. Sarebbe stato opportuno che il Governo avesse presentato un disegno di legge - spero che l'Aula accetti la proposta di stralcio - e che questo tema rimanga nella piena potestà del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S14.100, identica alla proposta di stralcio S14.101.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, noi ci troviamo di fronte ad un Governo che chiede una delega per varare delle leggi, quando questa delega - caso mai - è già stata data dai cittadini con un *referendum*. Non è pensabile che noi qui, rappresentanti del popolo, ci sostituiamo ad esso quando si è già espresso. È una rottura logica e costituzionale dell'articolo 1. In questo modo noi ci stiamo sostituendo al popolo attraverso un artificio surrettizio. Non è possibile.

Questo articolo non contempla materie che possono essere messe in discussione, diversamente da quanto è già stato affermato con i *referendum*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S14.100, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identica alla proposta di stralcio S14.101, presentata dal senatore Volpi e da altri senatori.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Invito a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.300, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.301, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 14.303, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.302, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.304, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 14.305 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.306, presentato dal senatore Ceroni, identico all'emendamento 14.307, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.308, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.309, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.310, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Annullo pertanto la votazione dell'emendamento 14.310.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, c'è stato un *referendum* che ha stabilito che l'acqua deve essere pubblica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Abbiamo visto tradire questo *referendum* dalle stesse forze politiche che sono salite sul carro del vincitore, le stesse che, per bocca dell'allora loro segretario Bersani, prima erano favorevoli all'Acea, alla privatizzazione del servizio idrico e poi si sono rimangiate tutto. Prima sono salite sul carro del *referendum* e, una volta terminato, se ne sono lavate le mani, favorendo una miriade di interventi di pressione per rimettere in discussione tutto.

Noi chiediamo, con questo emendamento, di salvaguardare la possibilità, non l'obbligo - ma sarebbe corretto scrivere obbligo - di una verifica di chi veramente credeva nella battaglia referendaria e di chi l'ha cavalcata come cavalcherebbe un asino.

Io ho già capito l'antifona: dal Governo non c'è disponibilità e il relatore è succube del Governo, o viceversa. La maggioranza di Governo si assume la responsabilità di dire tutta la verità con questo voto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, faccio una breve dichiarazione di voto.

Il senatore Endrizzi ha ragione, dal suo punto di vista. Il suo commento sull'andamento di qualcuno che prima cavalca il *referendum* e poi lo disattende risponde perfettamente a verità.

Noi al *referendum* eravamo contrari per la buona ragione che abbiamo fatto approvare la norma che poi il *referendum* ha voluto abrogare, ed ha abrogato.

Sottolineo poi che, se quella norma fosse ancora in vigore, risolverebbe molti problemi delle famose partecipate. Essa prevedeva che le società partecipate possono gestire i servizi pubblici locali, idrici e non idrici, in competizione con le altre.

Quella era una previsione sensata, migliore di quanto si è fatto attualmente e, per la verità, anche di questo emendamento sul quale ci asterremo.

PRESIDENTE. Indìco nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.310, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 14.311 (testo 2), sul quale vi è un parere condizionato della 5a Commissione, nel senso che, dopo le parole «prevedere modelli di amministrazione», è richiesto l'inserimento della parola «tra altri», per potere dare il nulla osta.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Per quanto riguarda questa specifica richiesta di riformulazione, cedo la parola alla collega della Commissione, Barbara Lezzi. Poi, nel merito, interverrò.

PRESIDENTE. Se permette, do io la parola. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Penso che la senatrice Lezzi abbia ancora la facoltà di chiedere la parola. *(Commenti del senatore Endrizzi)*. Ho capito che è stato un *lapsus*.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Noi non accetteremo la riformulazione, presidente Grasso, e chiederemo il sostegno per poter comunque votare questo emendamento.

Vorrei ricordare a quest'Aula che, quando si è forzata la legge di contabilità per discutere l'Italicum in sede di bilancio, il presidente Azzollini sostenne in Commissione che, dal momento che le elezioni in ogni caso si devono svolgere, il costo non deve rappresentare un problema.

Il Movimento Cinque Stelle sostiene, dal momento che la volontà popolare si deve rispettare, che i costi non devono rappresentare un ostacolo. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Allora, se c'è ancora democrazia, per cui qui si sghignazza e si ridacchia, allora superiamo l'articolo 81, andiamo oltre. Stiamo approvando un provvedimento in violazione dell'articolo 81, usando un tesoretto a *deficit* che non c'è e, invece, per rispettare la volontà popolare questo non si fa da anni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, accetta la riformulazione?

ENDRIZZI *(M5S)*. No.

PRESIDENTE. Se non accetta, l'emendamento è inammissibile.

LEZZI *(M5S)*. Non si può chiedere che venga votato?

PRESIDENTE. Il parere è condizionato: una volta che non si accetta la proposta di riformulazione, l'emendamento è inammissibile. È collegato alla finanziaria.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.312, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.313, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Cenni e commenti della senatrice De Petris)*.

Dispongo l'annullamento della votazione.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Già in sede di dichiarazione di voto sulla proposta di stralcio di questo articolo, avevo accennato al tentativo di far rispettare o di far avere in qualche modo un barlume di resipiscenza alla maggioranza e al Governo, per fare in modo che, all'interno di questo articolo, non genericamente si tenesse conto - come poi è stato scritto - ma si sancisse quella che doveva essere una cosa normale, ossia il rispetto dell'esito referendario.

Signor Presidente, non possiamo andare avanti così. Vorrei sapere che cosa bisogna fare in questo Paese. Ricordo che il *referendum*, che per altro è molto limitato perché è solo abrogativo, è l'espressione massima, tra l'altro, della sovranità del popolo. Il *referendum* viene considerato un istituto di partecipazione diretta. Quello è stato il primo *referendum* - ricordatelo tutti - che, dopo anni, ha rivisto una partecipazione di massa, ottenendo il *quorum*. Tutti si sono fregiati della medaglietta.

Qui si chiede, con precisione, di rispettare i risultati del *referendum*, non tenendo conto degli esiti dell'Unione europea e del diritto comunitario, che poi dovremo approfondire. Dovrebbe essere normale che ci sia il rispetto dei risultati del *referendum* e della giurisprudenza costituzionale, perché nel

frattempo quei risultati e l'esito referendario sono stati riconfermati in altre sentenze anche dalla Corte costituzionale. Questo è il minimo che bisognerebbe fare.

Quindi, invito almeno ad approvare questo emendamento, che non fa altro che dire: «Si rispetti la volontà popolare». *(Applausi delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, anche il Movimento 5 Stelle condivide questo emendamento.

Noi non possiamo davvero accettare che si sovverta la nostra storia: con un *referendum* siamo diventati una democrazia e oggi il *referendum* viene ucciso, uccidendo con esso il senso stesso della democrazia che esso rappresenta.

Dobbiamo avere chiaro che si gioca molto di più che i dividendi dei privati, amici degli amici. Qui si gioca anche il futuro e la credibilità di una classe politica. Almeno sui servizi idrici, che le stesse istituzioni europee hanno affermato essere servizi particolari, è necessario ed opportuno che noi esercitiamo una responsabilità verso i cittadini e le classi meno abbienti, e nei confronti del principio secondo cui non si può lucrare su un bene assoluto come l'acqua. Ora la verità emerge! *(Applausi dei senatori Lucidi e Simeoni)*.

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, due parole molto rapide devo proferire sulla questione di principio, e ripeto le parole che ho già precisato in Commissione.

Un *referendum* che abroga una norma pone un principio, tant'è che diciamo «tenuto conto» del *referendum*. Poi c'è una normativa successiva di cui il Governo deve tener conto nel decreto legislativo, così come deve tener conto delle sentenze della Corte costituzionale.

Quindi, a livello di legge delega, il criterio così concepito è rispettoso del *referendum* e del principio delle fonti del diritto e non viola alcun *referendum* e alcuna impostazione. Sono gratuite tutte le affermazioni fatte sia sul piano politico che in punto di diritto. *(Applausi del senatore Mirabelli)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.313, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 14.314 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.315, presentato dai senatori Campanella e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.316, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 14.317 inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.318, presentato dai senatori Piccoli e Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.319, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.320, presentato dai senatori Bertorotta e Puglia.

(Segue la votazione).

ENDRIZZI *(M5S)*. L'ipocrisia è emersa poco fa...

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, abbiamo una votazione in corso.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dispongo l'annullamento della votazione. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Ha facoltà di intervenire, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI *(M5S)*. L'ipocrisia è appena emersa.

Ciò che ha poc'anzi affermato il relatore, e cioè che non c'è alcuna violazione ma il rispetto, è stato appena smentito. Infatti, all'emendamento 14.316, si chiedeva sostituire le parole «tenendo conto dell'esito» con le parole «nel rispetto». Ciò vuol dire che «nel rispetto» non sta bene al Governo. Vuol dire che il Governo non ha intenzione di rispettare! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, faccia la dichiarazione di voto.

ENDRIZZI *(M5S)*. Con l'emendamento 14.320 lo si ribadirà ancora, perché in esso si chiede di inserire le parole «salvaguardando la possibilità». Scommetto che nemmeno questo verrà concesso e noi insistiamo nel votare! *(Applausi delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.320, presentato dai senatori Bertorotta e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.321, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.322, presentato dal senatore Ceroni, identico agli emendamenti 14.323, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 14.324, presentato dalla senatrice Nugnes.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.325, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 14.326, presentato dalla senatrice Nugnes.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.327, identico all'emendamento 14.328.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 14.327.

PRESIDENTE. La senatrice Bisinella accoglie la richiesta.

ENDRIZZI *(M5S)*. I piccoli Comuni montani sono piccole comunità che hanno nell'acquedotto, nelle loro fontane, nei rivoli che scorrono, e nei quali storicamente si riconosce il villaggio, il perno attorno al quale si è costruita la relazione.

Noi riteniamo che la gestione diretta da parte dei Comuni del loro servizio idrico non possa essere

toccata, dal punto di vista non solo economico, ma nemmeno culturale. È un piccolo gesto che il Governo, in Commissione, ha già rifiutato. Oggi deve ribadire questo no. Deve ribadire che, nemmeno quando si tratta di salvaguardare la storia di una piccola comunità, è disposto a mettere in discussione i principi e gli interessi delle *lobby* e il lucro sulla gente.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo anch'io di sottoscrivere l'emendamento 14.327.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare un intervento sull'ordine dei lavori.

Apprezzo che i bisbigli e l'insofferenza della maggioranza aumentino all'approssimarsi delle ore 20. È così che dimostrate la voglia di dialogare? *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego.

I senatori Bertorotta, De Petris, Blundo, Cotti, Fornaro, Fucksia, Floris e Giarrusso hanno fatto cenno di voler sottoscrivere l'emendamento 14.327 e la senatrice Bisinella ha accettato.

FORNARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FORNARO *(PD)*. Signor Presidente, credo che questo tema, visto che stiamo discutendo una legge delega, possa e debba essere affrontato.

Nella formulazione dell'emendamento 14.327, che parla di possibilità di autogestione, si lascia lo spazio alla normativa attuativa per determinare la dimensione dei piccoli Comuni e dei Comuni montani. Chiudere completamente questa possibilità significa ridurre la facoltà per queste realtà, per le piccole comunità montane, di poter gestire i loro servizi idrici.

È una vecchia questione che va avanti da tempo e credo che questo emendamento sia di buonsenso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, intervengo solo per associarmi a queste considerazioni.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.327, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, identico all'emendamento 14.328, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).(Brusio)*.

In democrazia il risultato si determina anche con un solo voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.329, identico all'emendamento 14.330.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei intervenire con una dichiarazione di voto a favore, in quanto anche il provvedimento che fu oggetto del *referendum* prevedeva la natura pubblica dell'acqua. Si interveniva sul fatto di convogliare l'acqua presso le abitazioni, presso le utenze, e in quel senso andava trattata. Ma ricordo che, a seguito di un emendamento dell'allora senatore Bubbico, fu introdotta nella legge, tuttora in vigore - quella parte non è stata abrogata - la natura pubblica dell'acqua.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.329, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, identico all'emendamento 14.330, presentato

dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.331, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.332, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.333, presentato dal senatore Ceroni, fino alle parole «*lettere* m)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.333 e l'emendamento 14.334.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.335, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.336.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un emendamento che potrebbe riaprire la possibilità a dei Comuni di autogestire l'acqua come bene comune. Ricordo che il PD ha fatto la campagna elettorale parlando di acqua come bene comune. Eppure, state votando contro.

Prima si diceva: «Ma noi diamo la possibilità», e poi votate contro. Vediamo adesso. Ora c'è questa possibilità, perché nell'emendamento 14.336 si parla di «salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internazionalizzazione dei servizi pubblici essenziali». Abbiamo questa possibilità. Rifacciamoci!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.336, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.337, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.338, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 14.339 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.340, presentato dai senatori Endrizzi e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 14.341 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.342.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, qui si tratta quanto meno di prevedere il coinvolgimento dei cittadini nell'esprimersi sulle scelte di indirizzo da imporre alle amministrazioni locali. Vogliamo ampliare l'inceneritore, gestire i rifiuti attraverso la raccolta differenziata spinta e prendere strade diverse? Vogliamo un trasporto pubblico fatto in un modo anziché in un altro, garantire tutti questi servizi anche alle fasce meno abbienti, controllare la qualità di questi servizi a tutela della salute pubblica oppure no?

Su questo i cittadini devono potersi esprimere e questo chiede l'emendamento, che non va a toccare gli aspetti più critici dal punto di vista degli affari, ma almeno qualche cosa restituisce ai cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.342, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.343.

MOSCARDELLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI *(PD)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G14.100.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Anche il Governo è contrario.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Devo dire che sono veramente stupito, perché questo ordine del giorno è passato all'unanimità in Commissione ed era stato preso l'accordo almeno per delimitare taluni criteri.

Signor Sottosegretario, visto che c'ero e che avevo presentato io l'ordine del giorno, mi ricordo che ne parlammo anche con la senatrice Lo Moro e con i colleghi di maggioranza, per affermare almeno che c'era un punto fermo.

Allora lei, relatore, sta prendendo in giro questa Assemblea. Io mi sono stufato di lei! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il relatore per un chiarimento.

PAGLIARI, *relatore*. Credo che il senatore Volpi sia stanco di me da ben prima di stasera. In ogni caso, chiedo scusa a tutti e modifico il mio parere sull'ordine del giorno, che è favorevole.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. A nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle, sottoscrivo l'ordine del giorno G14.100.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.100, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto e ricordare, a proposito dell'emendamento che è stato bocciato per un voto, che ce n'era un altro analogo, presentato dalla Lega Nord, che prevedeva la tutela e l'autogestione per i piccoli Comuni. Voglio ricordare all'Assemblea che il decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero il noto Testo unico in materia ambientale, già oggi - lo ripeto - prevede l'autogestione del servizio idrico integrato per i Comuni sotto i 1.000 abitanti.

La negazione, nella legge delega, di questa possibilità è un altro colpo contro le autonomie locali e le piccole municipalità, soprattutto quelle di montagna, che godono della presenza di molte sorgenti.

Il voto contrario da parte della maggioranza su quei due emendamenti identici sottolinea la sua volontà centralista e del Governo e questo lo denunciamo con forza.

Il voto della Lega Nord sull'articolo è, quindi, nettamente contrario. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 15.700, 15.701 e 15.317 (testo 2). Invito al ritiro dei restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.300, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.301, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.700, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.302, presentato dai senatori Tomaselli e Russo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.303, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.304, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.305, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.306, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.307, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.308, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.309, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.310, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.311, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.701, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.312, presentato dal

senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.313, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alla parola «normativo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.313 e l'emendamento 15.314.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.315, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.316, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.317 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.318, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.319, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

SILVESTRO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 15.321.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua intenzione ma l'emendamento è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.320.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo denunciato, o meglio indicato più e più volte, nel corso dell'esame di questo provvedimento, i punti in cui a nostro avviso non c'era da eccepire ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia, abbiamo anche indicato i punti in cui, dal nostro punto di vista, con gli emendamenti che noi proponevamo si aveva un risparmio, quantomeno per i cittadini che sono gli stessi che pagano le tasse (quindi, al netto di qualsiasi provvedimento, si otteneva un beneficio); abbiamo anche indicato quelli in cui ci guadagnava la pubblica amministrazione, quindi il bilancio dello Stato e delle amministrazioni periferiche.

Con questo emendamento chiediamo che il Governo verifichi l'impatto delle norme che andrà a concepire e che verifichi i costi effettivi, cioè se ciò che ha in mente oggi reggerà al vaglio della Corte dei conti o di tutti gli organi consultivi, quantomeno della Ragioneria generale dello Stato. Questo si chiede. Chiedo quindi che sia accolto e, se non altro, votato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.320, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15 nel testo emendato.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, mi permetta di dichiarare quello che pensiamo dell'articolo 15, con cui il Parlamento abdica al Governo la sua funzione; lo ha già fatto alla Camera e adesso in questa sede lo fate definitivamente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Con l'articolo 15 si dà al Governo una delega in bianco, senza alcun criterio, per andare a modificare le norme che questo Parlamento ha scritto, per le quali il Governo doveva emanare i decreti attuativi e che in questi anni non ha fatto. Pertanto, tutte le norme emanate dal dicembre 2011 a oggi, a discrezione del Governo, potranno essere modificate o addirittura abrogate, semplicemente perché l'Esecutivo - e non in Parlamento che le ha scritte - ritiene che non ci sono più le condizioni. Adesso il Parlamento non serve più! Ce ne possiamo davvero andare tutti a casa, perché non serve più a queste condizioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È inutile approvare leggi delega come queste se poi il Governo in qualunque momento potrà modificarle e abrogarle a sua discrezione senza interpellare chi le ha scritte e senza capire perché non sono stati emanati i decreti attuativi. Ecco perché ci opponiamo. Questo è veramente l'esempio di come il Parlamento ha abdicato al Governo e lei, signor Presidente, a tutela di questa istituzione, doveva mettersi di traverso a questo articolo *(Proteste dal Gruppo M5S)* e il presidente Mattarella dovrebbe dire no a questo articolo! *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

SCALIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALIA *(PD)*. Signor Presidente, desidero segnalare che nel corso dell'ultima votazione il sistema non ha funzionato. Il mio voto, comunque, era contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Ma togli quella pallina!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

Verifica del numero legale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut)*.

Colleghi, io speravo di concludere le votazioni, ma così non è stato. Le rinviamo, pertanto, alla seduta

antimeridiana di domani, insieme alle dichiarazioni di voto finali.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Il calendario dice un'altra cosa!

PRESIDENTE. I Capigruppo hanno dato la facoltà al Presidente di armonizzare i tempi, e mi sembra che li abbiamo armonizzati ampiamente.

Vvalutate le circostanze, le dichiarazioni di voto e le votazioni che hanno avuto luogo e quelle ancora da svolgere, al fine di consentire la riunione di un Gruppo, che l'aveva richiesta per le ore 20 (e sono già le 20,23), e anche per permettere ai Gruppi di lavorare per approvare il loro bilancio che scade entro la fine del mese, resta inteso che domani avranno luogo le votazioni non ancora effettuate, le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento, nonché la discussione delle mozioni nei limiti di tempo della seduta antimeridiana. Il resto sarà rinviato alla prossima settimana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 30 aprile 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,24)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (1577)

Capo III

PERSONALE

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Dirigenza pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da *b*) a *o)*; istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera *b)* e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;

b) con riferimento all'inquadramento:

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione

dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in assenza di specifiche professionalità interne all'ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;

c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:

1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;

2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;

3) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere *a)* e *b)*, in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera *b)*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l'ente interessato;

e) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;

f) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b*); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera *b*); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b*), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b*) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera *c*) del presente comma, si procede attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;

h) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;

i) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;

l) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

m) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;

o) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio

di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

EMENDAMENTI, PROPOSTA DI STRALCIO E ORDINI DEL GIORNO

9.300

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «unificati e coordinati» con le seguenti: «, articolati e coordinati su base territoriale,».

9.301

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «coordinati» inserire le seguenti: «distinti per specifiche professionalità e specializzazioni».

9.302

Mario MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «coordinati», inserire le seguenti: «e specifici».

9.303

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e o)» aggiungere, le seguenti: «e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro e comunque previa consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».

9.304

TORRISI

Ritirato e trasformato nell'odg G9.304

Al comma 1., lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado, »;

2) sostituire le parole «con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa» con le seguenti: «con salvezza della disciplina in materia di reclutamento e inquadramento della stessa».

G9.304 (già em. 9.304)

TORRISI, PAGANO (*)

V. testo 2

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577-A, recante norme di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

nel riordino della dirigenza pubblica di cui all'articolo 9 del richiamato provvedimento, è

prevista l'istituzione di ruoli unici della dirigenza;

da tali ruoli unici si prevede l'espressa esclusione della dirigenza scolastica senza assegnarle alcuna altra collocazione nell'ambito della dirigenza pubblica,

rilevato che:

in un altro importante provvedimento varato dal Governo ed attualmente in esame alla Camera dei Deputati recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (DDL «BUONA SCUOLA»; AC 2994) si prevede in diversi articoli e in maniera diffusa un accrescimento delle responsabilità gestionali e di *governance* della dirigenza scolastica per portare a compimento gli obiettivi di riforma;

entrambi i disegni di legge delega di riforma vanno ad incidere dunque sullo *status* dei dirigenti delle scuole, secondo tuttavia logiche diverse e in parte fra loro contraddittorie col risultato che quello che si delinea da una parte, ovvero una dirigenza «piena» quanto a compiti, funzioni e responsabilità viene marginalizzato dall'altra con l'esclusione dal ruolo unico della dirigenza dello Stato,

considerato che:

il persistere della espressa previsione di esclusione della dirigenza scolastica dalla disciplina che inquadra tutti i rimanenti dirigenti pubblici creerebbe un *vulnus* alla capacità di agire efficacemente nello svolgimento delle proprie funzioni della stessa dirigenza dal momento che a tale esclusione non si accompagna l'individuazione di una destinazione diversa, di livello almeno corrispondente,

impegna il Governo:

ad adottare quindi le opportune iniziative, anche in sede di decretazione attuativa, volte a definire una disciplina chiara e omogenea che garantisca la coerenza dell'indirizzo politico del Governo provvedendo con riferimento al profilo, alla condizione e all'inquadramento della dirigenza scolastica, a ricondurre ad una logica unitaria i due provvedimenti citati nel senso del pieno riconoscimento della funzione gestionale e amministrativa del dirigente scolastico e pertanto valutare la sua progressiva confluenza all'interno dei ruoli unici dello Stato;

a valutare anche una classificazione dei ruoli dei dirigenti, nel senso di due sole distinte «classi», uno relativo a ruoli professionali (medici, dirigenti tecnici, ricercatori) e l'altro a ruoli gestionali (dirigenti amministrativi e scolastici) caratterizzati quest'ultimi dalla responsabilità della gestione delle risorse umane e strumentali, oltre che da autonomi poteri connessi allo svolgimento delle varie funzioni affidate.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G9.304 (testo 2)

TORRISI, PAGANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577-A, recante norme di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

nel riordino della dirigenza pubblica di cui all'articolo 9 del richiamato provvedimento, è prevista l'istituzione di ruoli unici della dirigenza;

da tali ruoli unici si prevede l'espressa esclusione della dirigenza scolastica senza assegnarle alcuna altra collocazione nell'ambito della dirigenza pubblica,

rilevato che:

in un altro importante provvedimento varato dal Governo ed attualmente in esame alla Camera dei Deputati recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (DDL «BUONA SCUOLA»; AC 2994) si prevede in diversi articoli e in maniera diffusa un accrescimento delle responsabilità gestionali e di *governance* della dirigenza scolastica per portare a compimento gli obiettivi di riforma;

entrambi i disegni di legge delega di riforma vanno ad incidere dunque sullo *status* dei dirigenti delle scuole, secondo tuttavia logiche diverse e in parte fra loro contraddittorie col risultato che quello che si delinea da una parte, ovvero una dirigenza «piena» quanto a compiti, funzioni e responsabilità viene marginalizzato dall'altra con l'esclusione dal ruolo unico della dirigenza dello Stato,

considerato che:

il persistere della espressa previsione di esclusione della dirigenza scolastica dalla disciplina che inquadra tutti i rimanenti dirigenti pubblici creerebbe un *vulnus* alla capacità di agire efficacemente nello svolgimento delle proprie funzioni della stessa dirigenza dal momento che a tale esclusione non si accompagna l'individuazione di una destinazione diversa, di livello almeno corrispondente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare quindi le opportune iniziative, anche in sede di decretazione attuativa, volte a definire una disciplina chiara e omogenea che garantisca la coerenza dell'indirizzo politico del Governo provvedendo con riferimento al profilo, alla condizione e all'inquadramento della dirigenza scolastica, a ricondurre ad una logica unitaria i due provvedimenti citati nel senso del pieno riconoscimento della funzione gestionale e amministrativa del dirigente scolastico e pertanto valutare la sua progressiva confluenza all'interno dei ruoli unici dello Stato;

valutare anche una classificazione dei ruoli dei dirigenti, nel senso di due sole distinte «classi», uno relativo a ruoli professionali (medici, dirigenti tecnici, ricercatori) e l'altro a ruoli gestionali (dirigenti amministrativi e scolastici) caratterizzati quest'ultimi dalla responsabilità della gestione delle risorse umane e strumentali, oltre che da autonomi poteri connessi allo svolgimento delle varie funzioni affidate.

(*) Accolto dal Governo

9.305

BRUNO, D'ALI'

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado, »;

2) sostituire le parole «con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa» con le seguenti: «con salvezza della disciplina in materia di reclutamento e inquadramento della stessa ».

9.306

TORRISI

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado, »;

2) sopprimere le seguenti parole «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;».

9.307

BRUNO, D'ALI'

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado, »;

2) sopprimere le seguenti parole «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;».

9.308

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

V. em. 8.308. Cfr. seduta 438.

Al comma 1, sostituire le lettere da a) ade), con le seguenti:

«*a)* attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; *a*-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

1. tutela del "made in italy" e lotta alla contraffazione;
2. sviluppo del mercato del lavoro;
3. semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
4. revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;
5. supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
6. trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
7. supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
8. supporto alle politiche agricole e di filiera;
9. limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:

1. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
2. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
3. accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

9.308a
TORRISI
Inammissibile
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado, ».
9.309
BRUNO, D'ALI'
Inammissibile
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado, ».
9.700
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: «delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e al punto 2), dopo le parole: «ruolo unico», inserire le seguenti: «della dirigenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e».
9.310
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;».
9.311
VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO
Id. em. 9.310
Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;».
9.312
BRUNI
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali».
9.313
Giovanni MAURO
Sost. id. em. 9.312
Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le parole da: «eventuale confluenza» a: «carriere speciali».
9.314
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: «eventuale» e dopo le parole: «confluenza nello stesso ruolo», aggiungere le seguenti: «in specifica sezione».
9.315
PERRONE
Inammissibile
Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «eliminazione della distinzione» aggiungere la seguente: «giuridica».
9.316
BRUNO
Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, numero 1), dopo la parola: «nel rispetto della loro piena autonomia» inserire le seguenti: «, e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna»;

b) alla lettera *c)*, ai numeri 1) e 2), dopo la parola: «indipendenti» inserire le seguenti: «, assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna».

9.321

TORRISI

V. testo 2

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola:«speciale».

9.321 (testo 2)

TORRISI, CASINI

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «carriere speciali» inserire le seguenti: «ad esclusione della carriera diplomatica».

9.317

TORRISI

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;».

9.318

BRUNO, D'ALI'

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;».

9.319

TORRISI

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole:«con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa» con le seguenti: «con salvezza della disciplina in materia di reclutamento e inquadramento della stessa».

9.320

BRUNO, D'ALI'

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole:«con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa» con le seguenti: «con salvezza della disciplina in materia di reclutamento e inquadramento della stessa».

9.322

BRUNO, D'ALI'

Inammissibile

Al comma l, lettera b), numero l), sopprimere la parola:«speciale».

9.323

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole:«istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti:«senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.324

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO,

CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 9.323

Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole:«istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, CASALETTO

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «di cui» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui un terzo eletti tra i dirigenti statali,».

9.326

PERRONE

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole:«i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,».

9.327

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma l, lettera b) numero 1, sopprimere le parole da:«attribuzione delle funzioni» fino a:«finanza pubblica».

9.328

MANCUSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), punto 2), sopprimere le parole: «inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;»

9.329

BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Parto per la salute 2014».

9.330

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole:«, professionale e tecnica» con la seguente: «, e professionale» e sostituire le parole: «veterinarie e sanitarie» con le seguenti: «della dirigenza tecnica».

9.331

FUCKSIA, CRIMI, RIZZOTTI (*), BARANI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b, numero 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «É requisito obbligatorio per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, un percorso di studi universitario della durata di almeno 10 anni;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.332

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero l) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

9.333

CERONI, PERRONE

Id. em. 9.332

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

9.334

CRIMI, PUGLIA

Id. em. 9.332

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

9.335

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 9.332

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

9.336

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione perla dirigenza locale;» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali».

9.337

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), punto 3) sostituire le parole da: «mantenimento» fino alla fine del periodo con le seguenti:«previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di

coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

9.338

CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», inserire le seguenti:«così come modificato dall'articolo 2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d), della legge 26 marzo 2010 n. 42».

9.339

BERNINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «, come modificato dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

9.340

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

9.341

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».

9.342

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 9.341

Al comma 1, lettera b), punto 3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto

del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione. abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».

9.343

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), punto 3) aggiungere, infine, i seguenti periodi: «All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prima dell'ultimo capoverso dopo le parole: "della legge 7 aprile 2014, n. 56." viene inserito il seguente nuovo capoverso: "Ai comuni è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30 per cento delle risorse disponibili per l'anno in corso, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità". Resta fermo l'ultimo capoverso: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

9.344

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».

9.345

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 9.344

Al comma 1, lettera b), punto 3) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».

9.346

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

9.347

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 9.346

Al comma 1, lettera b), punto 3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

S9.100
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO
Respinta
Al comma 1, lettera b), stralciare il numero 4).
9.348
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
9.349
CRIMI, BERTOROTTA, PETRAGLIA
Id. em. 9.348
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
9.350
DI BIAGIO
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
9.351
BONFRISCO
Id. em. 9.348
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
9.352
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI
Inammissibile
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli

della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti. all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

9.353

BRUNI

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: confluenza nel ruolo unico di cui alla lettera *b)* numero 1 del presente articolo con il profilo di segretario generale; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico di cui al numero 1 lettera *b)* e soppressione del precedente albo;

istituzione di una sezione nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali non iscritti ,nella sezione speciale della dirigenza di cui al numero 1 lettera *b)*; Specifica disciplina che contempli l'ammissione nella sezione speciale del ruolo unico di cui al numero 1 lettera *b)*, per i segretari comunali iscritti nella fascia C e di coloro che saranno iscritti quali vincitori del corso concorso nazionale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo due anni di servizio;

revisione della figura nell'ambito della disciplina delle autonomie locali, assicurando l'obbligatorietà in tutti gli enti locali. Revisione del sistema di nomina e decadenza secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero delle sue articolazioni regionali. Introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza dei Segretari generali! direttori amministravi per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.N.A.C.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;».

9.354

BRUNI

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: confluenza nel ruolo unico di cui alla lettera *b)* numero 1 del presente articolo con il profilo di segretario generale; con compiti di coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli'enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico di cui al numero 1 lettera *b)* e soppressione del 'precedente albo;

specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico con il profilo di segretario generale, dopo due anni di esercizio effettivo, per i segretari comunali iscritti nella fascia C e dei vincitori del corso concorso nazionale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge;

conseguimento del profilo professionale di segretario generale a seguito di corso concorso pubblico nazionale riservato, per il 50 per cento, ai dirigenti di ruolo di 'cui al numero 3);

Revisione del sistema di nomina e decadenza secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero delle sue articolazioni regionali. Introduzione di

specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza dei Segretari generali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.N.A.C.;

obbligo per tutti i comuni, province ed enti di area vasta, città metropolitane, unioni di comuni di nominare un segretario generale, articolando l'idoneità della copertura delle sedi in funzione dell'inquadramento professionale, modifica delle fasce professionali secondo i seguenti criteri: incremento della soglia demografica d'ingresso nelle sedi di segreteria fino a 5.000 abitanti, ovvero sedi di segreteria convenzionate, con non più di tre enti associati, comprese le unioni, fino ad un massimo di 10.000 abitanti; per le altre fasce professionali ridefinire le soglie demografiche e su tale base la classificazione degli enti. Introduzione di limitazioni alle convenzioni di segreteria;

ridefinizione delle funzioni di direzione, coordinamento ed assistenza legale, con attribuzione di specifici poteri organizzativi, di gestione del personale e di impulso, con facoltà di esercizio del poteri sostitutivi, in caso di inerzia del funzionario o dirigente responsabile del procedimento;

specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza:».

9.355

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura con conseguente diretto transito nei ruoli dell'ANAC/della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri in particolare quelli dell'interno, degli Enti pubblici e degli Enti locali in qualità di dirigenti a tempo indeterminato, senza alcuna modifica dello status giuridico ed economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente; istituzione di un albo della dirigenza apicale e inserimento nell'albo di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi svolge funzione di segretario comunale in base alla categoria di abolizione e nomina obbligatoria dei dirigenti apicali in ogni comune indipendentemente dal numero della popolazione, in fase transitoria possibilità per i segretari comunali in servizio, nelle fasce A e B, di transitare nei ruoli della magistratura contabile e amministrativa previa nomina governativa; modifica della legge 186 del 1982 capo 2º per l'accesso alla magistratura del TAR e introduzione della previsione della nomina governativa per la metà dei posti vacanti di referendario TAR per i segretari comunali in possesso dei seguenti requisiti: anzianità di servizio in qualità di segretario comunale di fascia A e B di almeno dieci anni laurea in giurisprudenza, abilitazione alla professione forense, master di secondo livello, partecipazione a corsi di alta specializzazione giuridica e supera mento di uno specifico ,corso concorso abilitativo».

9.356

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: conferma della figura e rivisitazione delle funzioni: nomina ministeriale, formazione semestrale obbligatoria presso la SNA e tutela dell'indipendenza e terzietà rispetto alla parte politica in attuazione vera del principio generale sancito dall'ordinamento della separazione dell'attività di indirizzo e dell'attività di gestione; valorizzazione e legittimazione politica giuridica e culturale della figura del segretario comunale quale presidio di legalità nei comuni affidamento al segretario comunale del ruolo del controllo preventivo sugli atti e sull'attività amministrativa».

9.357

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «abolizione della figura» con le seguenti: «revisione della figura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spe.sa previsti dalla legislazione vigente »;

b) sostituire le parole da: «nelle fasce professionali A e B» a: «soppressione del relativo Albo», con le seguenti: «nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui alla lettera b), numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale»;

c) sostituire le parole da: «per gli enti locali privi di» fino alla fine del numero 4) con le seguenti: «in tutti gli enti locali[anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto».

9.358

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4) sopprimere le parole: «abolizione della figura» e sostituire le parole: «controllo della legalità dell'azione amministrativa» con le seguenti: «controllo preventivo di legittimità sugli atti e sull'attività amministrativa».

9.359

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «controllo della legalità dell'azione amministrativa» con le seguenti: «controllo preventivo di legittimità sugli atti e sull'attività amministrativa».

9.360

Giovanni MAURO, COMPAGNONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), punto 4), dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo».

9.361

Giovanni MAURO, COMPAGNONE

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), punto 4), dopo le parole: «controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», aggiungere le seguenti: «specifica disciplina che preveda per gli attuali dirigenti, confluiti nei ruoli unici di cui al presente articolo e che non siano stati vincitori del concorso per l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, la necessità del previo superamento di specifico corso di specializzazione professionale, quale requisito per il conferimento dell'incarico di direzione apicale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.362

CRIMI

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,» inserire le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale»;

c) dopo le parole: «fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», inserire le seguenti: «specifica disciplina che preveda per gli attuali dirigenti, confluiti nei ruoli unici di cui al presente articolo e che non siano stati vincitori del concorso per l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, la necessità del previo superamento di specifico corso di specializzazione professionale, quale requisito per il conferimento dell'incarico di direzione apicale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

d) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

e) sostituire le parole: «obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti» con le seguenti: «obbligo per tutti gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti»;

f) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.363

TORRISI

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere la seguente frase: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;» , aggiungere il seguente periodo: «specifica disciplina che preveda per gli attuali dirigenti, confluiti nei ruoli unici di cui al presente articolo e che non siano stati vincitori del concorso per l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, la necessità del previo superamento di specifico corso di specializzazione professionale, quale requisito per il conferimento, dell'incarico di direzione apicale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) sostituire le parole: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni

di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale»;

d) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

e) sostituire le parole: «obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti» con le seguenti: «obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti»;

f) sostituire le parole: «, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.364

AMORUSO, BERNINI

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale»;

c) dopo il periodo: «fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», aggiungere il seguente: «specifica disciplina che preveda per gli attuali dirigenti, confluiti nei ruoli unici di cui al presente articolo e che non siano, stati vincitori del concorso per l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, la necessità del previo superamento di specifico corso di specializzazione professionale, quale requisito per il conferimento dell'incarico di direzione apicale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

d) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

e) sostituire le parole: «obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti» con le seguenti: «obbligo per tutti gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti»;

f) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di

cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.365

AMORUSO, BERNINI

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale»;

c) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

d) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.366

TORRISI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «presente articolo»;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale».

c) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

d) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.367

CRIMI

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,» inserire le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale»;

c) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

d) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.368

TORRISI

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

c) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.369

AMORUSO, BERNINI

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole:«per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

c) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.370

CRIMI

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di no-minare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,» inserire le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

c) sostituire le parole «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.371

Giovanni MAURO, COMPAGNONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), punto 4), sostituire le parole: «di nominare» con le seguenti: «di conferire».

9.372

Giovanni MAURO, COMPAGNONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), punto 4), sostituire le parole: «dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale».

9.373

SAGGESE, DE PETRIS, FAVERO, PAGANO, RICCHIUTI, RUTA, TORRISI, ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa» sono inserite le parole: «attingendo dal ruolo unico di cui al numero 3)»; le parole: «obbligo per i comuni» sono sostituite dalle parole «obbligo per gli enti locali»; dopo le parole: «già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),» sono inserite le parole: «nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge»; sono inserite, in fine, le seguenti parole: «specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;».

9.374

Giovanni MAURO, COMPAGNONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), punto 4), sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni», con le seguente: «per un periodo di tre anni».

9.375

MATTESINI

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), al numero 4) dopo le parole: «confluiti nel ruolo di cui al numero 3),» inserire le seguenti: «o a segretari delle unioni di comuni e di comunità montane confluiti nel ruolo unico».

9.376

PERRONE, BRUNI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4) apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* dopo le parole: "obbligo per i Comuni" aggiungere le seguenti: "le Province o gli Enti di area vasta e le Città metropolitane";

b) dopo le parole: "possibilità per" inserire le seguenti: "le Province o gli Enti di area vasta e le Città Metropolitane,"».

9.377

TORRISI

Ritirato e trasformato nell'odg G9.377

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

G9.377 (già em. 9.377)

TORRISI, PAGANO (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 9 prevede l'abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali e la relativa confluenza nel ruolo unico dei dirigenti locali prevista al numero 3) della lettera *b)* dell'articolo 9, comma 1;

il successivo punto n. 4) prevede un regime transitorio in sede di prima applicazione della normativa; in particolare prevede che, per i primi tre anni dall'entrata in vigore del decreto attuativo della delega vi sia l'obbligo per i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità dell'azione amministrativa a tutti gli attuali segretari comunali iscritti all'albo e confluiti nel ruolo unico della dirigenza locale;

comporta qualche problema di diritto e di equità la mancata inclusione tra i soggetti della disciplina transitoria di cui al punto n. 4) dei vincitori delle procedure concorsuali, già bandite per l'accesso alla carriera di segretario comunale alla data di entrata in vigore della legge, che sono ancora in attesa della procedura di iscrizione all'albo;

è infatti evidente che l'obbligo previsto dal disegno di legge di affidare la funzione di direzione apicale ai soggetti già iscritti all'abolendo albo dei segretari comunali e provinciali, debba tenere conto sia degli attuali segretari di fascia C per i quali non siano decorsi due anni di effettivo servizio per l'ingresso nel ruolo unico della dirigenza locale di cui al punto 3), sia dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso alla carriera che sono ancora in attesa della formale iscrizione all'albo;

ciò, oltre che necessario per garantire un'applicazione uniforme e non discriminatoria della disciplina transitoria, trova. fondamento nell'obbligo di assicurare l'effettivo svolgimento di funzioni segretari ali ai giovani vincitori di procedure concorsuali concluse o in fase di conclusione sul cui reclutamento e la cui formazione lo Stato abbia già investito risorse pubbliche che non possono andare disperse;

in fine si ritiene necessario garantire un arco temporale certo e congruo, nella misura di 3 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, onde garantire il graduale passaggio dall'attuale sistema di reclutamento e gestione dei segretari comunali a quello della dirigenza unica, al fine di non compromettere l'ordinario svolgimento delle attività amministrative locali nonché per scongiurare il rischio di un immediato aumento di casi di collocamento in disponibilità degli attuali segretari privi di incarico, con conseguente aggravio di spesa pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere tra le categorie a cui i comuni dovranno conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa anche i vincitori delle procedure concorsuali, già bandite per l'accesso alla carriera di segretario comunale, ancora in attesa di perfezionamento della relativa procedura di iscrizione.

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(**) Accolto dal Governo

9.378
AMORUSO, BERNINI
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.379
Giovanni MAURO, COMPAGNONE
Sost. id. em. 9.378
Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire la frase: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con la frase: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.380
CRIMI
Id. em. 9.378
Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.381
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASALETTO
Decaduto
Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole da: «in assenza di specifiche» fino a: «culturali e professionali».

9.382
SAGGESE, DE PETRIS, FAVERO, PAGANO, RICCHIUTI, RUTA, TORRISI, ASTORRE
Inammissibile
Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui al numero 3), nonché per il conferimento e lo durata degli incarichi secando criteri aggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance canseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'ANAC;».

9.383
LO MORO

Respinto
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero l).
9.384
Mario MAURO
Respinto
Al comma 1, lettera c), punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «e biennale per le dirigenze dei ruoli specifici di cui al comma 1, lettera a)».
9.385
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «e delle autorità indipendenti;», inserire le seguenti: «previsione di concorsi o sezioni speciali di concorsi per, dirigenti tecnici».
9.386
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA
Ritirato
Al comma 1, lettera c), punto 2), dopo le parole: «di carriere speciali e delle autorità indipendenti», inserire le seguenti: «ma con specifiche prove di esame e modalità di svolgimento del corso».
9.387
LO MORO
Respinto
Al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo le parole: «risoluzione del rapporto di lavoro» sopprimere le seguenti: «con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario».
9.388
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA
Inammissibile
Al comma 1, lettera c), punto 2), dopo le parole: «primo triennio di servizio», inserire le seguenti: «da svolgere anche presso istituzioni internazionali o aziende private».
9.389
BRUNI, BRUNO
Respinto
Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo le parole: «natura giuridica», inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico dell'impiego pubblico approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
9.390
CERONI
Id. em. 9.389
Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo le parole: «natura giuridica», inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n: 165,».
9.391
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Respinto
Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: «possibilità di avvalersi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».
9.392
VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO
Respinto
Al comma 1, lettera c) punto 3) sostituire le parole: «possibilità di avvalersi» fino alla fine del periodo

con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

9.393

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «migliori istituzioni» inserire la seguente: «pubbliche».

9.394

Mario MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera c) punto 3) dopo le parole: «istituzioni di formazione», aggiungere le seguenti: «e delle associazioni professionali riconosciute».

9.395

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera c) punto 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali"».

9.396

CERONI, PERRONE

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere infine le seguenti parole: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale;».

9.397

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-*bis)* istituzione di una banca dati generale dei posti disponibili di dirigente pubblico e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica dei posti disponibili con l'indicazione dell'Amministrazione e della sede di servizio. Previsione del divieto di bandire concorsi per qualifiche dirigenziali o di prevedere posti in concorsi banditi dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione se non aver verificato l'impossibilità di coprire i posti tramite procedure di mobilità o conferimento di incarico a dirigenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione. La verifica si considera attuata dopo 60 giorni dalla pubblicazione delle disponibilità dei posti e senza che sia pervenuta alcuna richiesta di incarico».

9.398

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-*bis)* introduzione dell'espresso divieto perle amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il princìpio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

9.399

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del relativo adempimento», inserire le seguenti: «, anche presso istituzioni comunitarie e locali e presso organismi privati».

9.400

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali"».

9.401

CERONI, PERRONE

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative, delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

9.402

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

9.403

DI GIORGI

Inammissibile

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)» inserire le seguenti: «e, per gli Enti Pubblici di Ricerca, ai dirigenti appartenenti ai ruoli professionali di ricercatore e tecnologo;».

9.404

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «possibilità di conferire» fino alla fine della lettera, con le seguenti:«obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di

esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b)sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

9.405

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico,» con le seguenti: «conferimento degli, incarichi a dirigenti di ruolo, con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata».

9.406

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».

9.407

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedura con avviso pubblico;» inserire le seguenti: «e successivo esame comparativo di titoli e curriculum dei candidati,».

9.408

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere la seguente parola: «generali».

9.409

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».

9.410

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

9.411

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 9.410

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b)sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

9.412

TOCCI

Ritirato e trasformato nell'odg G9.412

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «decorso il quale il parere si intende acquisito;» inserire il seguente periodo: «Diritto del dirigente, alla scadenza dell'incarico o in caso di decadenza dal medesimo per ristrutturazione dell'amministrazione, all'assegnazione di altro incarico dirigenziale nell'ambito della stessa o di altra amministrazione, in assenza di valutazione negativa circa l'esercizio delle responsabilità connesse all'incarico cessato in base alle norme legislative e contrattuali in vigore.».

G9.412 (già em. 9.412)

TOCCI

Ritirato

Il Senato,

In sede di esame dell'Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

nella materia del rapporto di lavoro dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni si è consolidata una giurisprudenza della Corte Costituzionale avversa al c.d. *spoll's system*, ovvero all'attribuzIone al potere politico della facoltà di attribuire e revocare gli incarichi ai dirigenti senz'altra motivazione che l'*intuitu personae*, ovvero la flduciarietà del rapporto; In particolare, la Consulta ha ripetutamente censurato norme che prevedevano la possibilità di privare il dirigente dell'incarico, o di licenziarlo senza motivazioni attinenti alla responsabilità dirigenziale o disciplinare del medesimo, perché tale possibilità comporta un potere di influenza della politica sull'amministrazione che viola i precetti di cui agli artt. 97, 1º comma, e 98, 1º comma, della Carta; possono citarsi, al riguardo, le seguenti sentenze:

- 16 giugno 2006 n. 233 (limiti dello *spoil's syustem* nelle regioni);
- 23 marzo 2007, nn. 103 e 104 (illegittimità dello *spoil's system*);
- 7-20 maggio 2008, n. 161 (limiti di applicabilità delle norme sullo *spoil's system* ai dirigenti esterni alla p.a.);
- 24 ottobre 2008 n. 351 (illegittimità della corresponsione dell'equo indennizzo, in luogo del reintegro, nei confronti dei dirigenti sottoposti Illegittimamente a *spoil's system*);
- 28 novembre 2008, n. 390 (neessità del rispetto dei principi del giusto procedimento in caso di revoca dei dirigenti);
- 5 febbraio 2010, n. 34 (ristretti limiti entro cui può ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 97 Cost. lo *spoil's system* e conseguente illeggittimità della decadenza automatica dalla carica dei direttori generali delIe Aziende sanitarie locali);
- 15 gennaio 2010 n. 9 (illegittimità della riserva dei posti in favore di persone esterne all'amministrazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali; senza il ricorso delle specifiche esigenze di interesse pubblico);,
- 5 marzo 2010, n. 81 (illegittimità della previsione di una cessazione automatica; *ex lege* e generalizzata, degli incarichi dirigenziali «interni», anche se conferiti al personale non appartenenti ai ruoli di livello generale;
- 28 ottobre, 2010, n. 304 (necessità di assicurare una chiara distinzione, tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale ed illegittimità dei meccanismi di decadenza automatica dei rapporti dirigenziali in corso con eccezione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro;
- 11 aprile 2011, n. 124 (illegittimità costituzionale dello *spoil's system* per incarichi dirigenziali che comportano l'esercizio i compiti di gestione);
- 25 febraio 2015, n. 37 (illegittimità dell'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari delle Agenzie fiscali);

considerato che:

il processo di revisione costituzionale attualmente in corso, pervenuto al testo approvato alla Camera (A.C. 2613-A e abb.), non contempla modifiche alle norme del Titolo III, Sezione II (La pubblica amministrazione), se non per l'aggiunta, all''articolo 97, 1º comma, della trasparenza al buon andamento ed all'imparzialità, come finalità assegnate alle leggi in materia di pubblici uffici; che pertanto la giurisprudem.a costituzionale in materia debba mantenere intatto il proprio valore;

considerato inoltre che nel testo della delega di cui all'articolo 9 dell'A.S. 1577-A risultano ambiguità ed omissioni tali da consentire ai decreti delegati di aprire ampi spazi di discrezionalità politica in materia di attribuzione e revoca di incarichi dirigenziali, fino al licenziamento di dirigenti rimasti senza incarico, senza alcun riferimento alla valutazione della proficuità e della correttezza dell'attività svolta, in palese contrasto con la predetta giurisprudenza,

impegna il Governo:

a rispettare rigorosamente, nella redazione dei decreti delegati, i princìpi ribaditi dalla citata giurisprudenza costituzionale, ad evitare un vasto contenzioso ed una conseguente, grave situazione di incertezza nell'incardinamento degli organigrammi dirigenziali per la generalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare, a prevedere espicitamente il diritto del dirigente, alla scadenza dell'incarico o in caso di decadenza dal medesimo per ristrutturazione dell'amministrazione, all'assegnazione di altro incarico dirigenziale nell'ambito della stessa o di altra amministrazione, in assenza di valutazione negativa circa l'esercizio delle responsabilità connesse all'incarico cessato.

9.413

BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «lettera c)» inserire le seguenti: «ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna"».

9.414

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione esplicita dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»

9.415

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «durata degli incarichi» a «per una sola volta» con le seguenti: «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012».

9.416

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

V. testo 2

Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

9.416 (testo 2)

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

V. testo 3

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «quattro»;

2) *dopo le parole:* «rinnovo degli incarichi» *inserire le seguenti:* «per ulteriori due anni»;

3) *sopprimere le parole:* «per una sola volta».

9.416 (testo 3)

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Approvato

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «quattro»;

2) *dopo le parole:* «rinnovo degli incarichi» *inserire le seguenti:* «per ulteriori due anni»;

9.417

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «facoltà» inserire le seguenti: «dell'amministrazione competente».

9.418

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «senza procedura selettiva per una sola volta» con le seguenti: «esclusivamente nelle ipotesi di accertato raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente».

9.419

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Approvato

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «per il periodo» inserire le seguenti: «strettamente».

9.420

PERRONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

9.421

Mario MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definizione da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca del proprio sistema di valutazione sulla base dei principi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato».

9.422

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli, obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei princìpi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a stenderei di qualità oggettivi; autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe».

9.423

ROMANO, FRAVEZZI

Inammissibile

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti della sussistenza di un posto in organico e di risorse per la sua copertura stanziate a bilancio da parte dell'ente, possibile riassegnazione del dirigente collocato nelle liste di disponibilità all'ente pubblico di provenienza con inquadramento nella medesima posizione giuridica ed economica rivestita prima della sottoscrizione del suo primo contratto da dirigente e acquisita con pubblico concorso, previo consenso del medesimo alla deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile;».

9.424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

CASALETTO

Id. em. 9.420

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

9.425

MAZZONI

Inammissibile

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«con riferimento a quanto previsto dalla lettera *g)*, previsione che la risoluzione del rapporto sia possibile solo nei casi in cui il dirigente sia rimasto senza incarico a seguito di rapporto negativo motivato da parte dei superiori, e comunque dopo aver rifiutato almeno un altro incarico;»

9.426

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1 lettera i) dopo le parole: «con riferimento alla valutazione dei risultati:» inserire le seguenti: «introduzione di criteri contrattuali tali da attribuire».

9.701

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «superamento degli automatismi nel percorso di carriera e».

9.427

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprzmere le seguenti parole: «amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi».

9.428

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «e ridefinizione» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

9.429

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «, con particolare» fino alla fine.

9.430

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere la parola: «esclusiva».

9.431

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «attività gestionale» inserire le seguenti: «e ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo».

9.432

Mario MAURO

Inammissibile

Al comma 1, lettera l) aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione delle competenze dei dirigenti scolastici delle funzioni inerenti la sicurezza degli edifici».

9.433

CAMPANELLA, BOCCHINO

Respinto

All'articolo 9, comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

9.434

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «retribuzione di posizione fissa» inserire le seguenti: «e di limiti assoluti della stessa».

9.435

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, alla lettera m) dopo le parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;» inserire le seguenti: «sulla base degli esiti della contrattazione integrativa,».

9.436

PERRONE

Respinto

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «retribuzione di risultato» inserire le seguenti: «, comunque non inferiore al 15 per cento del totale,».

9.437

CAMPANELLA, BOCCHINO

Respinto

Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole: «ove possibile,».

9.438

BIGNAMI, MASTRANGELI, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis)* i dipendenti e i dirigenti delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che percepiscono emolumenti superiori ai 50.000 euro annui, non possono percepire un bonus superiore a 6.000 euro annui, anche nel caso di una pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

9.439

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis)* - 1) gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria'secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale minimo. Per l'intero mandato dell'organo amministrativo alla variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, deve corrispondere la variazione

proporzionale dell'intero monte salari aziendale;

2) ai fini dell'applicazione del punto l, sono computate cumulativa mente le somme comunque erogate all'interessato a carico della medesima o di più società, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

9.440

BERTOROTTA, CRIMI

Respinto

Al comma l, lettera n), sopprimere la parola: «graduale».

9.441

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «ove necessario».

9.442

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, LO MORO

Inammissibile

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «in aumento».

9.443

FASANO

Inammissibile

Al comma 1, alla lettera n), dopo la parola: «individuale» inserire le seguenti: «i dirigenti pubblici di cui alla lettera a), appartenenti alla prima fascia, hanno facoltà di optare per la cessazione dal servizio purché possiedano, entro il 31 dicembre 2018, almeno anni 64 di età e anni 41 ai fini pensionistici;».

9.444

Mario MAURO

Inammissibile

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «necessario», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei dirigenti scolastici».

9.445

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rimozione dei dirigenti per accertata mancanza di raggiungimento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione ed assegnati al singolo dirigente».

9.446

ZUFFADA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

9.447

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «rappresentanti dello Stato e delle Regioni», con le seguenti: «soggetti terzi e imparziali».

9.448

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri

definitivi, delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

9.448 (testo 2)

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

G9.100

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1577 recante: «Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche», 9 nell'ambito dell'esame dell'articolo 9 di riforma della dirigenza pubblica e dell'adozione di norme che istituiscono il ruolo unico dei dirigenti non di ruolo, considerata la necessità di garantire il godimento dei diritti acquisiti ed evitare l'eventuale insorgere di contenziosi in sede giudiziaria con i soggetti aventi qualifica di dirigente al momento della approvazione delle legge e dei decreti delegati,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di disposizioni, anche transitorie, che consentano la confluenza nel suddetto ruolo unico dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, ex articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica.

G9.101

AMORUSO, BERNINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1577-A recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del provvedimento in esame, delega il Governo ha dettare una specifica disciplina per gli attuali segretari comunali e provinciali di fascia C e per i vincitori di procedure concorsuali in atto al momento di entrata in vigore della presente legge;

l'ultimo concorso bandito per l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali risale al 2009 e vi parteciparono 18.000 candidati. Le preselezioni si svolsero nel 2010, le prove scritte nel marzo 20 Il e quelle orali, su ben 17 materie, tra ottobre e dicembre del 2013. Nel dicembre del 2013 venne approvata la graduatoria dei vincitori (260 sui 18.000 partecipanti iniziali) per svolgere il corso di formazione della durata di un anno per l'iscrizione all'albo;

il corso, iniziato nel gennaio del 2015, è in fase di svolgimento presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione Pubblica e ha l'obiettivo di offrire conoscenze giuridiche, economiche e manageriali di altissimo livello,

impegna il Governo:

in fase di attuazione delle delega richiamata in premessa, a garantire, al fine di rispondere 'alle legittime attese di vincitori della procedura concorsuale in oggetto e di contribuire all'effettivo ricambio generazionale nella dirigenza degli enti locali, che nell'ambito della «specifica disciplina»

prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, n. 4, si preveda una rapida iscrizione all'albo« e, per garantire l'effettiva ed immediata immissione in servizio dei vincitori del concorso per segretari comunali, che nel periodo transitorio di tre anni, previsto dallo stesso articolo 9, sia loro consentito di esercitare effettivamente l'attività di segretario comunale o funzioni equivalenti.

_____

(*) Accolto dal Governo

G9.102

BONFRISCO

Respinto

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

- nel riordino della dirigenza pubblica di cui all'articolo 9 del richiamato provvedimento, è prevista l'abolizione della figura del segretario comunale;

- in oltre il 90% dei comuni italiani - quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'organizzazione amministrativa è composta dal Segretario comunale, dai responsabili degli uffici e da altri collaboratori senza qualifica di dirigente;

- l'unica figura dirigenziale è, quindi, costituita dal segretario comunale, la cui funzione prioritaria è di consulenza giuridica, oltre alle funzioni previste dall'articolo 97 del TUEL ed a quelle relative alla trasparenza ed all'anticorruzione, di cui alla legge n. 190 del 2012 e al decreto legislativo n. 33 del 2013

considerato che:

- il segretario comunale, storicamente parte integrante delle autonomie locali, è il primo collaboratore dell'amministrazione comunale, svolgendo una funzione centrale di garanzia e direzione complessiva dell'ente;

- l'abolizione di tale figura creerebbe un vulnus al buon andamento delle amministrazioni locali lasciando gli enti stessi privi di una dirigenza apicale in possesso di specifiche competenze, necessarie per ricoprire il ruolo di vertice dell'ente;

- contro l'abolizione di tale figura professionale si sono espressi da. numerosi organi regionali, sindaci e amministratori locali e che il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione ha recentemente dichiarato che i segretari comunali possono svolgere un ruolo essenziale di consulenza, controllo e vigilanza collaborativa nella lotta alla corruzione

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad abrogare le norme contenute nell'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, n. 4 dell'as 1577, provvedendo altresì a rivedere la figura del segretario comunale, rafforzandone la funzione essenziale per il buon andamento delle amministrazioni locali e facendone un irrinunciabile presidio di legalità all'interno degli enti locali.

G9.103

MAZZONI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del ddl in oggetto, recante «Deleghe al Governo m materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e sulle modalità di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici;

lo stesso articolo, alla lettera *g)*, fa riferimento ai dirigenti privi di incarico, per i quali è prevista la decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità;

non appare chiara la finalità della norma che contrasta, tuttavia, insanabilmente, con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione che la stessa Corte (sent. 351/2008) ha ritenuto violato da disposizioni che prevedano l'automaticità della risoluzione del rapporto di lavoro e che prescindano dall'accertamento dei risultati conseguiti;

quand'anche, tuttavia, non dovesse ritenersi invocabile il parametro costituzionale dell'articolo 97 della Costituzione, resterebbe sicuramente violato l'articolo 35 della stessa Carta, il cui rispetto postula che il licenziamento consegua all'accertamento di una qualsivoglia, ma grave, forma di responsabilità a carico del lavoratore;

la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cioè il licenziamento) può; ritenersi costituzionalmente compatibile solo se si fonda sull'addebito al lavoratore di gravi inadempienze, inerenti alla violazione dei suoi obblighi contrattuali, ma non se si basa sulla incolpevole mancanza di mansioni da svolgere,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la risoluzione del rapporto sia possibile solo nei casi in cui il dirigente sia rimasto senza incarico a seguito di rapporto negativo motivato da parte dei superiori, e comunque dopo aver rifiutato almeno un altro incarico.

G9.103 (testo 2)

MAZZONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del ddl in oggetto, recante «Deleghe al Governo m materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e sulle modalità di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici;

lo stesso articolo, alla lettera *g)*, fa riferimento ai dirigenti privi di incarico, per i quali è prevista la decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità;

non appare chiara la finalità della norma che contrasta, tuttavia, insanabilmente, con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione che la stessa Corte (sent. 351/2008) ha ritenuto violato da disposizioni che prevedano l'automaticità della risoluzione del rapporto di lavoro e che prescindano dall'accertamento dei risultati conseguiti;

quand'anche, tuttavia, non dovesse ritenersi invocabile il parametro costituzionale dell'articolo 97 della Costituzione, resterebbe sicuramente violato l'articolo 35 della stessa Carta, il cui rispetto postula che il licenziamento consegua all'accertamento di una qualsivoglia, ma grave, forma di responsabilità a carico del lavoratore;

la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cioè il licenziamento) può; ritenersi costituzionalmente compatibile solo se si fonda sull'addebito al lavoratore di gravi inadempienze, inerenti alla violazione dei suoi obblighi contrattuali, ma non se si basa sulla incolpevole mancanza di mansioni da svolgere,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere che la risoluzione del rapporto sia possibile solo nei casi in cui il dirigente sia rimasto senza incarico a seguito di rapporto negativo motivato da parte dei superiori.

(*) Accolto dal Governo

G9.104

CASINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge dell'Atto Senato n. 1577 recante: «Riorganizzazione delle

Amministrazioni pubbliche», nell'ambito dell'esame dell'articolo 9 di riforma della dirigenza pubblica e dell'adozione di norme che istituiscono il ruolo unico dei dirigenti;

considerata l'opportunità di definire con la più ampia precisione il personale dirigenziale che dovrà confluire nell'ambito del predetto ruolo unico;

considerata la necessità di valorizzare le specificità del personale dirigenziale appartenente alle carriere speciali;

osservato che il ruolo che il personale appartenente alla carriera diplomatica svolge presso sedi estere la peculiarità delle modalità di nomina e di preposizione a tali sedi richiedono di salvaguardare tale specificità, che è non assimilabile alla direzione di uffici e strutture che insistono sul territorio nazionale;

impegna il Governo

a prevedere, nel corso dell'*iter* di complessiva definizione dei provvedimenti, inclusi quelli attuativi, l'esclusone della confluenza del personale di cui in premessa nell'ambito dell'istituendo ruolo unico.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.300

BOCCHINO

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Status giuridico ai ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Frameworkfor Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai princìpi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2) lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3) lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4) le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

5) la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività ai competenza, prevedendo inoltre: che gli, esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6) l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non ,determinino conflitto di interesse;

7) la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

8) la fruizione di periodi sabbatici;

b) definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il, merito, delle moda1.ità di partecipazione agli organi collegiali, di governo e di programmazione e consulenza scientifica degli EPR e delle regole di condotta;

c) promozione di tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR al fine di armonizzarli alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta».

9.0.301

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo perla definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Frameworkfor Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2) lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3) lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4) le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;,

5) la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali corre late allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6) l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro

autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

7) la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

8) la fruizione di periodi sabbatici;

b) definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi collegiali di governo e di programmazione e consulenza scientifica degli EPR e delle regole di condotta;

c) promozione di tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR al fine di armonizzarli alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta.

3. Nell'ambito della delega di cui al presente articolo, con medesimo decreto legislativo o con ulteriore decreto da emanarsi entro il limite temporale di cui al comma 1, il governo è delegato ad istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto a quello della pubblica amministrazione, che, inquadri la ricerca in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli ex ante ed il rafforzamento di quelli ex post, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a budget e l'adozione di best practices internazionali.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un idoneo comparto con una corrispondente area separata per ricercatori e tecnologi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

9.0.302

BOCCHINO

V. testo 2 corretto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi volti ad istituire lo statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inquadrare la ricerca in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca e lo stesso reclutamento;

b) definire le regole del nuovo comparto improntandole à principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli ex ante ed il rafforzamento di quelli ex post;

c) razionalizzare i vincoli limitando li esclusivamente a quelli di tipo a budget;

d) coordinare la normativa nazionale con le best practices internazionali.».

9.0.302 (testo 2 corretto)

BOCCHINO, DI GIORGI, AMATI, PEPE, PUGLISI, CUOMO, ZAVOLI, BATTISTA, BERTUZZI, CAMPANELLA, CANTINI, CASALETTO, COCIANCICH, COLLINA, DALLA ZUANNA, DE PIN, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, IDEM, LEPRI, MARTINI, MATTESINI, MATURANI, MINEO, MOLINARI, MORGONI, MOSCARDELLI, ORELLANA, ORRU', PADUA, PIGNEDOLI, PUPPATO, ROMANO, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, SUSTA, VALDINOSI, VALENTINI, MASTRANGELI, LIUZZI, RUBBIA, CENTINAIO, CONTE

V. testo 3

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Delega per scorporo degli Enti pubblici di ricerca dalla Pubblica amministrazione ed elementi di status *giuridico di ricercatori e tecnologi degli stessi enti)*

1. Al fine di favorire e semplificare le attività degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità delle *mission* di tali Enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto a quello della pubblica amministrazione, e volti alla definizione dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli EPR, che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico, garantendo il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, delle missioni per la ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;

c) definizione di regole del nuovo comparto improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;

d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi-contabili-Iegislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo "a budget";

e) semplificare la normativa riguardante gli EPR e coordinarla con le *best-practices* internazionali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al

presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

9.0.302 (testo 3)

BOCCHINO, DI GIORGI, AMATI, PEPE, PUGLISI, CUOMO, ZAVOLI, BATTISTA, BERTUZZI, CAMPANELLA, CANTINI, CASALETTO, COCIANCICH, COLLINA, DALLA ZUANNA, DE PIN, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, IDEM, LEPRI, MARTINI, MATTESINI, MATURANI, MINEO, MOLINARI, MORGONI, MOSCARDELLI, ORELLANA, ORRU', PADUA, PIGNEDOLI, PUPPATO, ROMANO, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, SUSTA, VALDINOSI, VALENTINI, MASTRANGELI, LIUZZI, RUBBIA, CENTINAIO, CONTE (*)

Approvato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Delega per la semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di favorire e semplificare le attività degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità delle *mission* di tali Enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, garantendo il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, delle missioni per la ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;

c) definizione di regole per gli EPR improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;

d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi-contabili-Iegislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo "a budget";

e) semplificare la normativa riguardante gli EPR e coordinarla con le *best-practices* internazionali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bencini, Fucksia, Luciano Rossi e Buemi

9.0.303

BOCCHINO

Inammissibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

La contrattazione nazionale per il personale degli Enti Pubblici di Ricerca si svolge in un idoneo comparto con una corrispondente area separata per ricercatori e tecnologi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale, fissando obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working* che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle misure di cui ai commi 1 e 2 e per l'adozione di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

4. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».

EMENDAMENTI

10.300

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro» inserire le seguenti: «senza effetti negativi sull'importo pensionistico del lavoratore».

10.301

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro» inserire le seguenti: «senza effetti negativi sull'importo pensionistico del lavoratore».

10.302

BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale», con le seguenti: «anche al fine di creare le migliori condizioni per la conciliazione tra tempo dedicato al lavoro e tempo per cure parentali connesse a situazioni già regolate da disposizioni specifiche».

10.303

CASTALDI, CRIMI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale», con le seguenti: «anche al fine di creare le migliori condizioni per la conciliazione tra tempo dedicato al lavoro e tempo per cure parentali connesse a situazioni già regolate da disposizioni specifiche».

10.304

ENDRIZZI, PUGLIA

Inammissibile

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «I servizi organizzati dovranno essere accessibili a tutte le famiglie del territorio di residenza. Al fine di non determinare discriminazioni, i fruitori dei servizi saranno chiamati a compartecipare alla spesa in misura non inferiore a quanto previsto per le famiglie del territorio comunale di residenza».

10.305

BONFRISCO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «e per l'adozione» inserire le seguenti: «entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

10.306

CASTALDI, CRIMI

Le parole da: «*Al comma 3*» a: «adottata entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La direttiva di cui al precedente periodo è adottata entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.».

10.307

CASTALDI, CRIMI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La direttiva di cui al precedente periodo è adottata entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge.».

10.308

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al comma 3, le parole: "anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "da figli minori di età fino a 36 mesi"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.300

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

1. Alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 682 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) non hanno compiuto il 30º anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 32 ani, qualunque grado rivestono";

2. Al comma 1 dell'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* età non superiore a trenta anni;".

3. Al comma 1 dell'articolo 700 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* età non superiore ai trentadue anni compiuti".

4. Il Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della Difesa, le disposizioni necessarie per l'adeguamento di ulteriori norme alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

10.0.301

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. In osservanza del principio costituiionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.».

10.0.302

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 10.0.301

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. In osservanza del principio costituzionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.».

Capo IV

DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 12, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:

a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;

b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Il Governo si attiene altresì ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 12 a 14.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

5. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,

il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

EMENDAMENTI

11.300

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

11.301

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «societarie», con le seguenti: «azionarie e societarie».

11.302

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera *a)*;».

11.303

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 11.302

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera *a)*;».

11.304

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* piccole e medie imprese».

11.305

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 11.304

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* piccole e medie imprese».

11.306

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* agricoltura».

11.307

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 11.306

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* agricoltura».

11.308

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* salute;».

11.309
VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO
Id. em. 11.308
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c*-bis*)* salute;».
11.310
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c*-bis*)* beni culturali, paesaggistici e ambientali;».
11.311
VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO
Id. em. 11.310
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c*-bis*)* beni culturali, paesaggistici e ambientali;».
11.312
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c*-bis*)* ambiente;».
11.313
VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO
Id. em. 11.312
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c*-bis*)* ambiente;».
11.314
VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c*-bis*)* edilizia;».
11.315
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c*-bis*)* fisco;».
11.316
VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO
Id. em. 11.315
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c*-bis*)* fisco;».
11.317
BRUNO
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, dopo la parola: «attiene»*, inserire le seguenti:* «nel rispetto delle

definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».

11.318

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «materia», aggiungere il seguente periodo: «In riguardo alle antinomie nella normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico-privato risolvere il contrasto tra i principi della pubblica amministrazione e quelli sulla remunerazione del capitale investito, come da esito referendario del 2011».

11.319

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

11.320

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 11.319

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

11.321

CERONI, PERRONE

Sost. id. em. 11.319

Al comma 4, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

11.322

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

11.323

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

V. testo 2

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

11.323 (testo 2)

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

Approvato

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «II Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del

capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

11.324

D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZONI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La normativa di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si applica agli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto, 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con le modalità semplificate individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro dodici mesi dalla scadenza della delega di cui all'articolo 9, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 11:

a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;

b) accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie;

c) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;

d) attribuzione all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere *c*) ed *e*) del presente comma, nonché di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposita convenzione, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema di controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

e) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

f) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;
g) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
h) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime;
i) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità.
l) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;
m) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;
n) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;
o) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;
p) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, della potestà legislativa in materia di lavoro di tutto il proprio personale;
q) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

12.300

BRUNO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

12.301

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative».

12.302

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «valorizzare», inserire le seguenti: «in misura comunque non superiore alla metà d punteggio totale».

12.303

SACCONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con le amministrazioni pubbliche, », inserire le seguenti: «purché l'accesso sia avvenuto a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica».

12.304

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

12.305

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,in una percentuale non inferiore al 50 per cento».

12.306

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «residenza» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: «nonché della residenza qualora tale requisito sia condizione necessaria per l'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o, comunque, non attuabili con identico risultato;».

12.307

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: «nonché della residenza qualora l'assolvimento dei compiti possa essere agevolato da una specifica conoscenza del territorio regionale».

12.308

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, SUSTA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente a-bis):

«*a*-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui sopra;».

12.309

COMPAGNONE

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a*-bis) Coloro che hanno prestato servizio, in posizione di comando da oltre un anno presso enti ministeriali, a richiesta possono transitare nei ruoli del Ministero presso cui sono stati comandati».

12.310

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* revisione della normativa relativa alle modalità di espletamento dei concorsi per le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere un più stringente controllo nelle selezioni, valorizzando il merito ed escludendo la discrezionalità; definizione di un tetto numerico in valore assoluto per le graduatorie degli idonei non vincitori, in relazione al numero dei posti banditi e comunque non superiore al 50 per cento dei medesimi; al fine di rendere più equa, l'opportunità di accesso al pubblico impiego da parte dei giovani, riduzione dei termini, temporali per la validità delle graduatorie, vincolando il loro utilizzo ai soli casi in cui sia necessario assicurare la copertura di posti vacanti, con esclusione dei casi di ampliamento delle dotazioni organiche, per i quali deve essere espletato un nuovo concorso;».

12.311

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «accentramento» con la seguente: «decentramento;».

12.312

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 12.311

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «accentramento» con la seguente: «decentramento;».

12.313

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «revisione delle modalità di espletamento degli stessi», inserire le seguenti: «garantendo l'imparzialità, l'economicità, la celerità di espletamento, la casualità dei quesiti, l'obiettività dei giudizi, l'anonimato dei candidati e ricorrendo, ove necessario, all'ausilio delle più moderne tecnologie informatiche nonché;».

12.314

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «commissioni» inserire le seguenti parole: «, con assegnazione per i concorrenti idonei non vincitori di un punteggio valutato tanto maggiore quanto migliore risulti la posizione in graduatoria, punteggio che può essere poi esporta bile come titolo aggiuntivo in concorsi per lo stesso profilo professionale».

12.315

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province. o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56», con le seguenti: «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle Regioni ovvero delle Province Autonome».

12.316

CRIMI, PUGLIA, LO MORO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie;».

12.317

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, RIZZOTTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti:«mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, ai fini di un contenimento della finanza pubblica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.318

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, SUSTA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «; riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «, in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie».

12.319 (testo 2)

CUOMO

V. testo 4

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, dopo le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie;» il seguente periodo: «previsione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione del presente decreto delegato, di precisi meccanismi, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, per l'introduzione di norme di valenza transitoria finalizzate esclusivamente all'assunzione di vincitori di procedure selettive pubbliche in tempi certi e rapidi, le cui graduatorie sianto state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge».

12.319 (testo 4)

CUOMO, DI GIORGI, MIRABELLI (*)

Approvato

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, dopo le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie;» il seguente periodo: «per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione del decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo l, commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Scalia, Puglia, Sollo e Dalla Zuanna

12.320

PERRONE, BRUNO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità perle amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad

un ,livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

12.321

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione colletti va e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

12.322

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 12.321

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monito raggio sulla stessa».

12.323

CERONI, PERRONE, BRUNO

Id. em. 12.321

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d)* rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

12.324

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: consulenza in materia di contrattazione integrativa» *inserire le seguenti*: «favorendo il preventivo confronto con le parti. firmatarie il contratto nazionale sui temi di miggiore riievanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale»;

b) sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» *fino a*: «negoziali»;

c) inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle Amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per

aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo. Per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva;».

12.325

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa», inserire le seguenti: «, prevedendo anche il coinvolgimento preventivo della Corte dei conti».

12.326

SACCONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «consulenza in materia di contrattazione integrativa» aggiungere le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».

12.327

SACCONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

12.328

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «escludendo il ricorso ad agenzie private; il compito di definire i criteri di rilevazione deve essere attribuito al Dipartimento della funzione pubblica senza impiego di risorse aggiuntive. Il medesimo dipartimento definisce inoltre un piano per l'amministrazione centrale e le amministrazioni periferiche e gli enti locali, che ne valorizzi le risorse nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze esistenti ai vari livelli nelle amministrazioni pubbliche».

12.700

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «per l'effettuazione degli accertamenti», inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.329

GAETTI

Respinto

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «con la previsione del» con le seguenti: «fermo restando il».

12.330

SCAVONE, COMPAGNONE

Id. em. 12.329

All'articolo 12, lettera f), sostituire le parole: «con la previsione del» con le seguenti: «fermo restando il».

12.331

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *f)*, dopo le parole: «relativa competenza» inserire le seguenti «e delle conseguenti risorse economiche»;

2) alla lettera *l)*, dopo le parole: «e delle relative procedure;» inserire le seguenti: «riaffermazione delle regole contrattuali in materia di pubblico impiego» e sopprimere la parola: «indipendente»;

3) sostituire la lettera *o* con la seguente:

«*o)* razionalizzazione dei flussi informativi, tra amministrazioni territoriali e amministrazioni centrali e tra le stesse amministrazioni centrali, dei quali definire tempistiche efficienti».

12.332

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-*bis*) istituzione di. una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di ,garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

12.333

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere in fine la seguente lettera:

«g-*bis*) in tema di disciplina delle materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione interessata deve adottare un regolamento inerente alle materie oggetto della mancata contrattazione, che rimane in vigore fino alla successiva sottoscrizione dell'accordo».

12.334

SACCONI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

12.335

LEPRI, FASIOLO, FAVERO, ICHINO, LAI, LO MORO, PEZZOPANE, PUPPATO, SANTINI, SCALIA, VATTUONE

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-*bis*) previsione di incentivi contrattuali e normativi per favorire, tra le nuove assunzioni a tempo indeterminato attuate ai sensi della normativa vigente, l'adozione di contratti a tempo parziale in via definitiva senza possibilità di reversibilità;

h-*ter*) previsione di incentivi contrattuali e normativi per favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro richiesta, da tempo pieno a tempo parziale in via definitiva senza possibilità di reversibilità;

h-*quater*) gli incentivi di cui alle lettere h-*bis*) e h-*ter*) sono previsti, qualora onerosi, in quanto assicurati dai risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della lettera h-*ter*)».

12.336

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO,

FRAVEZZI

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente lettera:

«h-*bis*. previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, garantendo attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996, l'invarianza della contribuzione previdenziale e a parità della contribuzione previdenziale in godimento, del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale, anche mediante l'utilizzo del contratto di apprendistato, previa verifica della piena copertura delle connesse spese di retribuzione e di contribuzione previdenziale per effetto della riduzione della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo e della a tali fini ridotta retribuzione del personale di nuova assunzione. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera, non può comunque causare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche».

12.336 (testo 2)

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO (*)

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h*-bis*)* previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per redditi, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera, non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche».

(*) Aggiungono al firma in corso di seduta i senatori Cuomo, Dalla Zuanna, Del Barba, Divina e tutti i componenti del Gruppo LN-*Aut*

12.337

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «nel rispetto della volontà dei lavoratori, conformemente alle garanzie e alle tutele vigenti».

12.338

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i*-bis*)* al fine di valorizzare le risorse umane e professionale esistenti nella Pubblica Amministrazione e contenere la spesa, definire una normativa più restrittiva per le fattispecie in cui sia ammesso il conferimento di incarichi a nomina diretta o comunque senza concorso o selezione pubblica, con particolare riguardo alle consulenze esterne; per i casi ammessi, al fine di ridurre i rischi di opacità nelle procedure di conferimento, definizione di procedure di conferimento più stringenti e di un coerente regime sanzionatorio nei casi di violazione.».

12.339

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i*-bis*)* introduzione dell'espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di bandire o

espletare corsi-concorsi e concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fatta eccezione per le procedure di affidamento di incarichi dirigenziali esterni, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità, obbligatoria e volontaria, rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

12.340

MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i*-bis*)* estensione al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 246, le modalità di assunzione previste per il personale del comparto sicurezza».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

12.341

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i*-bis*)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla, piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

12.342

CERONI, PERRONE, BRUNO

Id. em. 12.341

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i*-bis*)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropria te e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

12.343

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i*-bis*)* esclusione in modo categorico dell'utilizzo di lavoro fornito col sistema degli appalti successivi ovvero sub appalti per le pubbliche amministrazioni».

12.450

VOLPI

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «confronti» inserire le seguenti: «nonché sviluppo di sistemi di misurazione del valore consumato o creato dalle amministrazioni pubbliche nel contesto socio economico di riferimento».

12.451

VOLPI

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «ciclo di bilancio» inserire le seguenti: «e l'integrazione del ciclo della performance con gli strumenti ed i processi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza».

12.344

CAMPANELLA, BOCCHINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l*-bis*)* introduzione di un sistema di valutazione delle *performance* e dei risultati dei dipendenti pubblici in cui possano partecipare i cittadini attraverso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione;».

12.345

ICHINO, LEPRI, FAVERO, LANZILLOTTA, SUSTA

Inammissibile

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: «ridefinizione - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente - delle competenze dell'ufficio dirigenziale per la gestione delle risorse umane, al fine di attribuire al suo direttore anche i seguenti compiti: individuazione delle situazioni di eventuale eccedenza di organico e attivazione della procedura di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 1.65/2001; controllo degli indici di presenza e di produttività del personale dei diversi uffici e servizi; attivazione dei procedimenti disciplinari per violazioni che incidano sulla qualità dei servizi resi ai cittadini; promozione dell'azione disciplinare per le violazioni più gravi non rientranti nel caso di cui al periodo precedente, dinnanzi ad una commissione composta, oltre che da lui, da un presidente nominato dall'organo politico di vertice e da un soggetto di garanzia per il personale interessato.»

12.346

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

12.348

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «, attraverso» fino alla fine della lettera.

12.349

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: «, attraverso» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

12.350

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «attraverso» con le seguenti: «escludendo comunque».

12.352

BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n*-bis*)* previsione per i dipendenti pubblici, della magistratura ordinaria ed amministrativa e delle Autorità amministrative indipendenti, che in caso di comando, ovvero in posizione di fuori ruolo, presso altra amministrazione non possano godere di indennità ulteriori rispetto al trattamento economico di provenienza».

12.630 (testo 2)

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

V. testo 3

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«*o*-bis) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento al contenimento del costo del personale, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, della potestà legislativa in materia di lavoro del personale ad ordinamento regionale e provinciale. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

12.630 (testo 3)

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«*o*-bis) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

12.353

CERONI, PERRONE, BRUNO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«*o*-bis*)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropria te e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

12.354

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 12.353

Alla lettera c), dopo la lettera o), inserire la seguente:

«*o*-bis*)* istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropria te e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

12.355

SACCONI, QUAGLIARIELLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o*-bis*)* applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro

subordinato nell'impresa anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ove compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali; previsione che eventuali esclusioni debbano essere esplicitamente richiamate;».

12.356

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«*p*-bis*)* riconoscimento ai Comuni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30 per cento delle risorse disponibili, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità. Prevedere che le assunzioni effettuate in violazione del presente criterio sono nulle».

12.357

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Sost. id. em. 9.341

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«*p*-bis*)* prevedere che nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possano procedere a nuove assunzioni e debbano provvedere ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Prevedere, inoltre che non sia richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».

12.358

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«*p*-bis*)* al fine di favorire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero prevedere che nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, sia consentito il distacco del medesimo personale presso le società ed aziende partecipate».

12.359

SACCONI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, alla fine, la seguente lettera:

«*q*-bis*)* revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed

eliminino sacche di spesa improduttiva».

G12.100

CUOMO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»

premesso che:

le linee programmatiche esposte in più occasioni dal Governo e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione vanno nella direzione di promuovere un «ricambio generazionale» nell'ambito delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione anche attraverso riformulazioni del *turnover* e delle sue precedenti limitazioni;

l'articolo 3 e seguenti del decreto-legge n. 90 del 2014, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, cori modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, inserivano nella vigente normativa modifiche al *turnover* per l'accesso alla pubblica amministrazione;

il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato un monitoraggio, sulla base delle previsioni dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;

gli esiti dello stesso monitoraggio hanno rappresentato una situazione allarmante circa il numero dei vincitori di concorso pubblico in attesa di assunzione sull'intero territorio nazionale tra enti locali e amministrazioni dello Stato. Nello specifico i «vincitori da assumere» sono ad oggi 3.073 mentre gli «idonei all'eventuale assunzione» sono 84.146;

lo stesso monitoraggio risulta essere parziale ed incompleto come testimonia una diffida pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine, ad esempio, al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi 26 posti di categoria «A», parametro retributivo F1, nel ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, indetto con decreto del segretario generale dell'l1 novembre 2010 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami», n. 93, del 2010 le cui graduatorie, perfettamente valide e vigenti non appaiono nei dati diffusi successivamente al monitoraggio;r

il disegno di legge delega sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (AS 1577) prevede

l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche;

considerati:

la rilevante centralità del tema dell'accesso alle carriere della pubblica amministrazione, uno dei punti principali nella riforma della pubblica amministrazione;

il doveroso rispetto del dettato costituzionale che all'articolo 97 prevede, l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni in maniera esclusiva attraverso procedure concorsuali;

l'insostenibile situazione di attesa, anche di diversi anni, per decine di migliaia di vincitori di concorsi pubblici che non vedono riconosciuto un diritto soggettivo all'assunzione dopo aver espletato e vinto un concorso pubblico bandito da amministrazioni statali e/o enti locali;

alcune specifiche e peculiari situazioni di particolare gravità ed emergenza, come quella in cui versa, a titolo di esempio, il Comune di Roma, nell'ambito del quale l'assorbimento, secondo i piani assunzionali presentati dall'amministrazione, di 1.995 vincitori di concorso pubblico per 22 profili professionali bandito nel 2010, avverrebbe in almeno 12 anni a partire dall'anno in corso,

impegna il Governo:

ad adottare puntuali ed efficaci provvedimenti normativi, anche di carattere derogatorio rispetto all'attuale quadro legislativo, al fine di riconoscere celermente diritti, ad oggi negati, a decine di migliaia di cittadini italiani, vincitori di procedure selettive pubbliche nelle amministrazioni statali e negli enti locali e per favorire il «ricambio generazionale» nella pubblica amministrazione.

G12.100 (testo 2)

CUOMO

V. testo 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);

premesso che:

le linee programmatiche esposte in più occasioni dal Governo e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione vanno nella direzione di promuovere un «ricambio generazionale» nell'ambito delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione anche attraverso riformulazioni del *turnover* e delle sue precedenti limitazioni;

l'articolo 3 e seguenti del decreto-legge n. 90 del 2014, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, inserivano nella vigente normativa modifiche al *turnover* per l'accesso alla pubblica amministrazione;

il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato un monitoraggio, sulla base delle previsioni dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;

gli esiti dello stesso monitoraggio hanno rappresentato una situazione allarmante circa il numero degli idonei di concorso pubblico in attesa di assunzione sull'intero territorio nazionale tra enti locali e amministrazioni dello Stato. Nello specifico gli «idonei all'eventuale assunzione» sono 84.146;

il disegno di legge delega sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (AS 1577) prevede l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche;

considerati:

la rilevante centralità del tema dell'accesso alle carriere della pubblica amministrazione, uno dei punti principali nella riforma della pubblica amministrazione;

il doveroso rispetto del dettato costituzionale che all'articolo 97 prevede l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni in maniera esclusiva attraverso procedure concorsuali;

l'insostenibile situazione di attesa, anche di diversi anni, per decine di migliaia di idonei di concorsi pubblici che, nonostante diverse Amministrazioni dello Stato ed Enti locali presentino carenze d'organico, non godono dello scorrimento delle graduatorie anche in luogo di nuovi concorsi pubblici che graverebbero ulteriormente sulle finanze pubbliche;

si impegna il Governo a valutare l'adozione di eque misure, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire il cosiddetto «ricambio generazionale» nella pubblica amministrazione riconoscendo aspettative, maturate e consolidate nel corso degli anni, a decine di migliaia di cittadini italiani, risultati idonei in concorsi pubblici nelle amministrazioni statali e negli enti locali.

G12.100 (testo 3)

CUOMO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);

premesso che:

le linee programmatiche esposte in più occasioni dal Governo e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione vanno nella direzione di promuovere un «ricambio generazionale» nell'ambito delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione anche attraverso riformulazioni del *turnover* e delle sue precedenti limitazioni;

l'articolo 3 e seguenti del decreto-legge n. 90 del 2014, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, inserivano nella vigente normativa modifiche al *turnover* per l'accesso alla pubblica amministrazione;

il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato un monitoraggio, sulla base delle previsioni dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;

gli esiti dello stesso monitoraggio hanno rappresentato una situazione allarmante circa il numero degli idonei di concorso pubblico in attesa di assunzione sull'intero territorio nazionale tra enti locali e amministrazioni dello Stato. Nello specifico gli «idonei all'eventuale assunzione» sono 84.146;

il disegno di legge delega sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (AS 1577) prevede l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche;

considerati:

la rilevante centralità del tema dell'accesso alle carriere della pubblica amministrazione, uno dei punti principali nella riforma della pubblica amministrazione;

il doveroso rispetto del dettato costituzionale che all'articolo 97 prevede l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni in maniera esclusiva attraverso procedure concorsuali;

l'insostenibile situazione di attesa, anche di diversi anni, per decine di migliaia di idonei di concorsi pubblici che, nonostante diverse Amministrazioni dello Stato ed Enti locali presentino carenze d'organico, non godono dello scorrimento delle graduatorie anche in luogo di nuovi concorsi pubblici che graverebbero ulteriormente sulle finanze pubbliche;

si impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare eque misure, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire il cosiddetto «ricambio generazionale» nella pubblica amministrazione riconoscendo aspettative, maturate e consolidate nel corso degli anni, a decine di migliaia di cittadini italiani, risultati idonei in concorsi pubblici nelle amministrazioni statali e negli enti locali.

G12.101

SCAVONE, COMPAGNONE

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1577, recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

il decreto legge 31 agosto 2013, n.101 - recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni«- converto, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, all'articolo 4, comma , 10-*bis*, ha disposto la trasformazione delle liste speciali costituite dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 12, legge 638/83, in liste speciali ad esaurimento e l'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147 ha stabilito che l'INPS, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti per malattia deve avvalersi, in via prioritaria, dei medici di controllo inseriti nelle liste speciali ad esaurimento;

considerato che questi professionisti, pur intrattenendo un rapporto pluriennale con l'Ente previdenziale, a causa della tipologia libero professionale non possono fruire di nessuna tutela sociale ,(sicurezza economica, contributi previdenziali, malattia, permessi retribuiti, infortunio, ecc.) ed è assolutamente non più rinviabile, quindi, provvedere a riformulare la natura giuridica del rapporto in essere, come già indicato nella premessa del DM 8 maggio 2008, che ne consenta la definitiva stabilizzazione, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente;

tenuto conto che con la delega in esame i medici fiscali INPS svolgeranno gli accertamenti medico legali sulla totalità dei lavoratori;

tenuto conto che nel corso dell'audizione riguardante «l'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia», condotta dalla Commissione Affari Sociali nel 2014, il Sottosegretario di Stato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha riferito che:

«Con riferimento alla natura giuridica del rapporto, si potrebbe valutare l'opportunità di ridefinire i caratteri della collaborazione, secondo i canoni di stabilità rivendicati dai medici fiscali»

Per quanto sopra premesso, il Senato, in fase di attuazione della delega in esame e successiva emanazione della normativa secondaria

impegna il Governo:

in considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali ad assicurare la ridefinizione, secondo criteri che garantiscano la stabilità, della natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici iscritti nelle liste speciali costituite daIl'INPS.

G12.101 (testo 2)

SCAVONE, COMPAGNONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1577, recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

il decreto legge 31 agosto 2013, n.101 - recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni«- converto, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, all'articolo 4, comma , 10-*bis*, ha disposto la trasformazione delle liste speciali costituite dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 12, legge 638/83, in liste speciali ad esaurimento e l'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147 ha stabilito che l'INPS, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti per malattia deve avvalersi, in via prioritaria, dei medici di controllo inseriti nelle liste speciali ad esaurimento;

considerato che questi professionisti, pur intrattenendo un rapporto pluriennale con l'Ente previdenziale, a causa della tipologia libero professionale non possono fruire di nessuna tutela sociale ,(sicurezza economica, contributi previdenziali, malattia, permessi retribuiti, infortunio, ecc.) ed è assolutamente non più rinviabile, quindi, provvedere a riformulare la natura giuridica del rapporto in essere, come già indicato nella premessa del DM 8 maggio 2008, che ne consenta la definitiva stabilizzazione, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente;

tenuto conto che con la delega in esame i medici fiscali INPS svolgeranno gli accertamenti medico legali sulla totalità dei lavoratori;

tenuto conto che nel corso dell'audizione riguardante «l'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia», condotta dalla Commissione Affari Sociali nel 2014, il Sottosegretario di Stato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha riferito che:

«Con riferimento alla natura giuridica del rapporto, si potrebbe valutare l'opportunità di ridefinire i caratteri della collaborazione, secondo i canoni di stabilità rivendicati dai medici fiscali»

Per quanto sopra premesso, il Senato, in fase di attuazione della delega in esame e successiva emanazione della normativa secondaria

impegna il Governo a valutare l'opportunità,

in considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, di assicurare la ridefinizione, secondo criteri che garantiscano la stabilità, della natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici iscritti nelle liste speciali costituite daIl'INPS.

(*) Accolto dal Governo

G12.102

PUGLIA

Respinto

Il Senato,

premesso che:

al fine di assicurare il graduale riequilibrio economico di un Ente Locale in squilibrio

finanziario a norma del comma 1 dell'articolo 243-*bis* del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il comma 8 dello stesso decreto prevede alla lettera *d)* che per tutto il periodo di durata del Piano Pluriennale di Riequilibrio di cui comma 5 del predetto articolo 243-*bis* del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ente è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243 comma 1. Tale controllo, demandato alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali,. si esercita, secondo quanto previsto dall'art; 243bis, in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria degli atti che riguardano la dotazione organica dell'Ente nonché le nuove assunzioni,

considerato che:

la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali deve valutare se la dotazione organica e le assunzioni del personale dell'Ente deficitario siano compatibili, sotto il profilo economico-finanziario, con le previsioni del Piano di Riequilibrio di cui comma 5 del predetto articolo 243-*bis* del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. E questo al fine di evitare che l'incremento del costo del personale possa compromettere le finalità di riequilibrio economico perseguite dal Piano di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sotto tale profilo, quindi, i poteri di controllo della Commissione si limitano ad una verifica di compatibilità finanziaria degli atti di gestione del personale, non essendo ovviamente ipotizzabile l'esercizio di un controllo di altra natura e, cioè, un controllo di legittimità sugli atti degli Enti Locali, da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato ovvero effettuare valutazioni di carattere tecnico-discrezionale.

La norma ha attribuito alla Commissione poteri eccezionali di verifica di compatibilità finanziaria degli atti di gestione del personale che derogano al principio generale dell'autonomia degli Enti locali, sancita dalla riforma del Titolo V della Costituzione, poteri che sono giustificati dalla necessità di assicurare la coerenza finanziaria dell'ordinamento, unitariamente considerato,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune disposizioni al fine di intervenire per evitare che la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali travalichi i perimetri dei poteri attribuiti dalla legge evitando così qualsivoglia attribuzione di poteri di controllo di legittimità sugli atti degli Enti locali, che se compiuti violerebbero così la Costituzione, sottoponendo gli Enti locali a controlli che non sono più previsti dall'ordinamento.

G12.103

BONFRISCO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

l'articolo 1, comma 258, della legge di stabilità per il 2015 ha abrogato, a decorrere dal 1º gennaio 2015, gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recanti disposizioni relative a talune promozioni conferite al personale militare o alla vigilia del collocamento in ausiliaria o nella riserva per cessazione dal servizio, o successivamente a tale data;

detta abrogazione potrebbe ingenerare diseguaglianze di tipo «orizzontale» tra il Personale delle Forze armate che, cessato dal servizio prima del 1º gennaio 2015, ha usufruito dei benefici previsti nei richiamati articoli del decreto legislativo n. 66 del 2010 e il Personale che, pur essendo in una medesima condizione di servizio e di carriera, ha cessato o cesserà dal servizio successivamente a quella data senza usufruire degli stessi benefici,

considerato che:

per un congruo numero di Militari in servizio, la promozione decorrente dal giorno precedente quello della cessazione dal servizio, già prevista dal citato decreto legislativo, non comportava alcun onere aggiuntivo di carattere economico per l'Amministrazione,

come premesso, le norme abrogate prevedevano, altresì, un'altra tipologia di promozione legata alla cessazione dal servizio, quella c.d. «del giorno dopo», ossia una volta collocati in ausiliaria, nella riserva che, come la fattispecie sopra ricordata, non comportava alcun onere aggiuntivo di carattere economico per l'Amministrazione, ma costituiva un mero riconoscimento per l'impegno professionale profuso durante una carriera di quasi 40 anni effettivi trascorsi al servizio del Paese;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di emanare adeguate disposizioni volte a ripristinare, per tutto il Personale delle Forze Armate che cessa dal servizio, la norma che prevede là promozione cosiddetta «del giorno dopo»;

ovvero, al fine di evitare la diseguaglianza orizzontale citata in premessa ed il sorgere di un potenziale stato di contenzioso, ripristinare in via transitoria l'efficacia delle norme contenute negli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per il solo Personale che abbia pari grado e pari ruolo già fruitore dei benefici previsti dai medesimi articoli.

G12.103 (testo 2)

BONFRISCO, PELINO (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

l'articolo 1, comma 258, della legge di stabilità per il 2015 ha abrogato, a decorrere dal 1º gennaio 2015, gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recanti disposizioni relative a talune promozioni conferite al personale militare o alla vigilia del collocamento in ausiliaria o nella riserva per cessazione dal servizio, o successivamente a tale data;

detta abrogazione potrebbe ingenerare diseguaglianze di tipo «orizzontale» tra il Personale delle Forze armate che, cessato dal servizio prima del 1º gennaio 2015, ha usufruito dei benefici previsti nei richiamati articoli del decreto legislativo n. 66 del 2010 e il Personale che, pur essendo in una medesima condizione di servizio e di carriera, ha cessato o cesserà dal servizio successivamente a quella data senza usufruire degli stessi benefici,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di ripristinare in via transitoria l'efficacia delle norme contenute negli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per il solo Personale che abbia pari grado e pari ruolo già fruitore dei benefici previsti dai medesimi articoli.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G12.104

ROMANO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1577-A, recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 4, comma, 10-*bis*, ha disposto la trasformazione delle liste speciali costituite dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge n. 638 del 1983, in liste speciali ad esaurimento e l'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che l'INPS per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti per malattia deve avvalersi, in via prioritaria, dei medici di controllo inseriti nelle liste speciali ad esaurimento;

il documento conclusivo riguardante «l'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei

medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia», condotta dalla Commissione affari sociali nel corso del 2014, a proposito del personale medico da destinare al polo unico di medicina fiscale da costituire c/o l'INPS, recita: «è condivisibile che il ricorso al medico fiscale sia effettuato in base a graduatorie nazionali che rispettino la vigente normativa che prevede l'obbligo di attingere a liste speciali ad esaurimento, nelle quali andranno inseriti a regime anche i medici che svolgono analoga attività presso le ASL, purché in servizio alla data del 31 dicembre 2007, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2013 per i medici fiscali delle predette liste ad esaurimento INPS»;

per quanto sopra premesso, il Senato, in fase di attuazione della delega in esame e successiva emanazione della normativa secondaria,

impegna il Governo:

nel rispetto della legislazione vigente, a confermare l'obbligo che l'INPS si avvalga, in via prioritaria, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sul personale assente dal servizio per malattia, dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento e che per l'individuazione dei medici ASL da inserire nelle attività in argomento, si tenga conto degli analoghi requisiti previsti per i medici fiscali INPS iscritti nelle suddette liste speciali, stabiliti dall'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

G12.105

CUCCA, FILIPPIN, BUEMI, RICCHIUTI (*), MATTESINI (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che:

i cosiddetti tirocinanti *ex* articolo 37 che lavorano negli uffici giudiziari sono oggi circa 2.650;

il loro impiego negli uffici giudiziari con progetti formativi ha avuto inizio nel 2010;

negli anni 2013 e 2014 il Ministero della giustizia ha finanziato i progetti formativi utilizzando le risorse iscritte sul proprio bilancio (articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011). Una parte delle risorse già stanziate nell'anno 2014 è stata impiegata per la prosecuzione dei progetti formativi fino al 30 aprile 2015;

l'articolo 50, comma primo, del decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato a seguito di un emendamento parlamentare approvato in sede di conversione in legge, ha previsto la possibilità di utilizzare nell'ambito dell'ufficio del processo i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi dall'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,

considerato che:

tale categoria di lavoratori ha acquisito un bagaglio prezioso di conoscenze e competenze e la loro presenza è indispensabile per il funzionamento degli uffici giudiziari, afflitti da gravi e perduranti scoperture di organico, nell'ordine di 9.000 unità;

anche in considerazione della progressiva informatizzazione degli uffici giudiziari e della attuazione della riforma della giustizia, è doveroso non disperdere la professionalità acquisita dai tirocinanti,

considerato altresì che:

non risultano ad oggi individuate le risorse finanziarie disponibili per l'inserimento dei tirocinanti *ex* articolo 37 nell'ufficio del processo;

dal 1° maggio 2015 essi non potranno più permanere negli uffici giudiziari, causa la cessazione dei progetti formativi;

considerato infine che l'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014 non chiarisce in modo univoco le modalità e i tempi di impiego dei suddetti tirocinanti nell'ufficio del processo,

impegna il Governo a individuare il percorso più celere ed efficace per l'inserimento dei cosiddetti tirocinanti *ex* articolo 37 nell'ufficio del processo, fissandone modalità e tempi e

individuando congrue risorse, nei limiti di quelle disponibili, al fine di una rapida adozione del decreto interministeriale previsto dal citato articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 11:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, nonché alla quotazione in borsa, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;

e) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;

f) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;

g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

i) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra ente pubblico e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e

l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.

EMENDAMENTI

13.300

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché alla quotazione in borsa».

13.400

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa».

13.301

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica,».

13.302

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «escludendo la possibilità di partecipazioni ed investimenti a mero scopo speculativo».

13.303

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis*)* dismissione, per Regioni ed enti locali, delle partecipazioni di secondo e terzo livello».

13.304

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b*-bis*)* soppressione delle società che abbiano conseguito nell'esercizio 2014 un fatturato inferiore a 100.000 euro».

13.305

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis*)* definizione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di garantire l'autonomia rispetto agli enti proprietari, ».

13.306

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera d) *sostituire le parole:* «di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati»*, con le seguenti:* «e regole mediante contrattazione integrativa»*;*

2) alla lettera l)*, numero 1) aggiungere, in fine, le parole:* «e comunque sempre autorizzate dall'ente locale di riferimento»*;*

3) alla lettera l), numero 5) aggiungere, in fine, le parole: «a partire dai contratti di filiera».

13.307

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Approvato

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la loro pubblicità e accessibilità».

13.308

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e*-bis) comparazione annuale da parte degli enti proprietari del costo delle prestazioni fornite con il costo standard definitivo dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e accessibilità dei relativi dati;».

13.309

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

13.310

PERRONE, BRUNO

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g*-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

13.311

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «con eventuale commissariamento».

13.312

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «con eventuale commissariamento» con le seguenti: «previo loro commissariamento».

13.313

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, lettera l) punto 1), dopo le parole: «e per l'internalizzazione» inserire le seguenti: «, definizione dell'ambito di attività in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dalla normativa comunitaria,».

13.314

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 2, dopo le parole: «contratti di servizio» inserire le seguenti: «, anche riducendone sensibilmente la durata, e».

13.315

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera l) dopo il numero 3), inserire il seguente: «3-bis. Per la società che gestiscono servizi pubblici d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in hou5e, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.100

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

13.0.300

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 13.0.100

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

PROPOSTE DI STRALCIO

S14.100

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinta

Stralciare l'articolo.

S14.101

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. S14.100

Stralciare l'articolo.

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 11:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di

assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza;

c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del *referendum* abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;

d) definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;

g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;

h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;

i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;

m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

p) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

q) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;

r) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

14.300

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

14.301

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «,nel rispetto del risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale,».

14.302

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 11», inserire le seguenti: «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».

14.303

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Sost. id. em. 14.301

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 11» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi il 12 e il 13 giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.304

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «sviluppo» inserire le seguenti: «la sostenibilità ambientale» e alla lettera c) aggiungere in fine le parole: «e comunque tenuto conto dei vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito al punto a)».

14.305

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) Introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato; nel rispetto dei risultati del *referendum* tenutosi il 12 e il 13 giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

14.306

CERONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.307

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Id. em. 14.306

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.308

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto comunitario e dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.309

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del servizio idrico».

14.310

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

14.311 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e di gestione diretta da parte degli enti pubblici».

14.312

CERONI

Respinto

Al comma 1, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole da: «della disciplina generale» *fino a:* «compresa la definizione»;

b) dopo le parole: «o esclusivi,» *aggiungere le seguenti:* «per l'organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale».

14.313

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendumabrogativo del 12 e 13 giugno 2011» con le seguenti: «individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, con risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del 12 e 13 giugno 2011 e confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.314

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011» con le seguenti: «escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica nel rispetto dei risultati del referendumtenutosi il 12 e 13 giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.315

CAMPANELLA, BOCCHINO

Respinto

All'articolo 14, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «, tenendo conto dell'esito» con la seguente: «e».

14.316

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «tenendo conto» con le seguenti «nel rispetto».

14.317

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica, in particolare con riferimento ai servizi integrati, nel rispetto del risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.318

PICCOLI, MAZZONI

Respinto

Al comma l, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

14.319

CERONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.320

BERTOROTTA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

14.321

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».

14.322

CERONI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

14.323

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Id. em. 14.322

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.324

NUGNES

Id. em. 14.322

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.325

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico».

14.326

NUGNES

Sost. id. em. 14.325

Al comma 1, lettera f) sopprimere le seguenti parole: «, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico».

14.327

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-*bis)* possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

(*) Aggiungono la firma aggiunta in corso di seduta i senatori Endrizzi, Puglia, Bertorotta, Tocci, De Petris, Fornaro, Blundo, Floris, Giarrusso, Fucksia e Cotti

14.328

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 14.327

Al comma 1; dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-*bis*) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

14.329

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-*bis*) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

14.330

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Id. em. 14.329

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-*bis*) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

14.331

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi».

14.332

CERONI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«*l)* previsione di adeguati strumenti per la corretta applicazione delle norme in materia di tutela non giurisdizionale degli utenti di servizi nonché di consultazione e partecipazione dirette».

14.333

CERONI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*lettere* m)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere m) e n).

14.334

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1) sopprimere la lettera m).

14.335

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-*bis*) individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;».

14.336

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-*bis*) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali;».

14.337

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

14.338

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CASALETTO

Respinto

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standardqualitativi dei servizi».

14.339

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, CASALETTO

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-*bis)* Individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto del principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;».

14.340

ENDRIZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di formulare indirizzi per le amministrazioni pubbliche e le società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi»

14.341

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, la lettera p), inserire in fine le seguenti parole: «comunque non superiori a quelli già previsti dalla legislazione vigente».

14.342

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«*p-bis)* introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi all'amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

14.343

MOSCARDELLI

Ritirato

Al comma 1, dopo lettera r), aggiungere la seguente: «r-bis) eliminazione delle società e delle partecipazioni, societarie quando viene verificata la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali attraverso la liberalizzazione di tutte le attività economicamente compatibili con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio, salvo l'ipotesi in cui l'applicazione delle regole di concorrenza non ostacolino, in diritto o in fatto, la speciale missione dell'ente pubblico».

G14.100

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO (*)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577), in riferimento alla delega contenuta all'articolo 14,

impegna il Governo:

a riconoscere la natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Marton e tutti i componenti del Gruppo M5S

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per la modifica e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI

15.300

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, COMAROLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

15.301

CRIMI, ENDRIZZI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «è delegato» fino alla fine del comma, con le seguenti:«entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento una ricognizione delle disposizioni legislative statali, pubblicate successivamente al 30 aprile 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, accompagnata da una relazione in cui si provvede a:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi non ancora adottati, indicando quelle che possono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi non ancora adottati, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e le relative motivazioni».

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della ricognizione di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, un disegno di legge ordinario volto a definire gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)*».

15.700

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «ad adottare,», inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

15.302

TOMASELLI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: «per l'abrogazione o»;

b) sopprimere la lettera *b)*.

15.303

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2011» inserire le seguenti: «e fino al 1º marzo 2013».

15.304

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole: «che devono essere modificate» con le seguenti: «i cui provvedimenti attuativi non risultano ancora adottati»;

b) al comma 1, lettera *b)*, sostituire le parole: «per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» con le seguenti: «abrogate tacitamente o implicitamente»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della preventiva valutazione del quadro normativa su cui si basano gli schemi di cui al comma 2, anche mediante comparazione di opzioni alternative».

15.305

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «non sussistono più le condizioni per l'adozione dei

provvedimenti medesimi» inserire le seguenti: «, in quanto abrogate tacitamente o implicitamente,».

15.306

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, in quanto sono prive di effettivo contenuto normativa o hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete perché superate da disposizioni sopravvenute».

15.307

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-*bis*) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b-*ter)* identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;

b-*quater*) identificare espressamente le disposizioni derivanti da obblighi comunitari».

15.308

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-*bis)* assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di ogni testo normativo recante nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b-*ter)* assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali;

b-*quater)* assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di misure sanzionatorie previste da disposizioni legislative».

15.309

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) individuare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti nonché le disposizioni attuative ritenute indispensabili per ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

b-*ter*) escludere espressamente le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe la lesione di diritti costituzionali».

15.310

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli elenchi delle disposizioni legislative, risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, sono trasmessi, suddivisi per materia, alle commissioni parlamentari competenti, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del relativo parere che deve essere reso nel termine di venti giorni dalla trasmissione».

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previsti dal comma 1» con le seguenti: «modificativi e abrogativi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1».

15.311

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia con relazione motivata concernente le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti attuativi nei termini previsti, indicazione delle eventuali relative responsabilità, anche per i profili amministrativi e contabili, e segnalazioni delle misure disciplinari conseguentemente avviate».

15.701

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» aggiungere le seguenti: «anche per i profili finanziari».

15.312

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

15.313

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «normativo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:«Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti dell'intervento normativo proposto, anche con riferimento alla stima dei costi derivanti, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».

15.314

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:«Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati della Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».

15.315

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:«I pareri sono» inserire le seguenti: «vincolanti e devono essere».

15.316

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «quarantacinque giorni»;

b) sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «ulteriori trenta giorni».

15.317

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:«Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camera con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

15.317 (testo 2)

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

15.318

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali osservazioni espresse o le condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di venti giorni».

15.319

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

15.320

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole:«, previa verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con riferimento alla valutazione del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dai decreti legislativi di cui al comma 2».

15.321

SILVESTRO, URAS

Inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* All'articolo 1 del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis)* Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ed il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate".» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1577

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.300, 10.301, 10.304, 10.308, 12.309, 12.319, 12.319 (testo 2), 12.319 (testo 3), 12.335, 12.340, 12.356, 12.336, 12.345 e 12.630.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 12.344, 12.336 (testo 2) e 12.319 (testo 4).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 10, 11 e 12, mentre sulle

proposte 9.403, 9.0.300, 9.0.301, 9.0.302, 9.0.302 (testo 2 corretto) e 9.0.303 il parere resta sospeso.
Rimane altresì sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 13 al termine.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 9.403, 9.0.300, 9.0.301, 9.0.302, 9.0.303, 12.630 (testo 2), 13.310, 14.305, 14.339, 14.314 e 14.317.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.321 (testo 2), 13.315 e 14.313.
Il parere è di nulla osta sull'emendamento 9.0.302 (testo 2 corretto), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al comma 1, delle parole da "istituire uno statuto" fino a "e volti"; alla soppressione, alla lettera *a)* dello stesso comma 1 delle parole da ", sulla base" fino a "stato giuridico" e da ", alla titolarità" fino a "ricerche svolte"; alla soppressione, alla lettera *c)*, delle parole "del nuovo comparto".
Il parere è altresì di nulla osta sulla proposta 9.416 (testo 2), condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole "sopprimere le parole "per una sola volta"".
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 14.311 e 14.311 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola "prevedere" delle seguenti: ", tra altri,".
Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte riferite agli articoli da 13 al termine nonché sull'emendamento 12.630 (testo 3).

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1577:
sull'emendamento 9.331, il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 9.360, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole sugli emendamenti 9.434, 12.302 e 12.314 e un voto contrario sull'emendamento 9.446; sull'emendamento 10.306 (prima parte), il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 12.350, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Anitori, Bignami, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, D'Anna, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Fazzone, Fedeli, Gambaro, Manconi, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Paglini, Palermo, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Ruvolo, Scavone, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 aprile 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (n. 161).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 maggio 2015. Le Commissioni 1a e 10a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 19 maggio 2015. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 29 maggio 2015.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 aprile 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 9, comma 1,

lettere *d*) e *g*), della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (n. 162).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 maggio 2015. Le Commissioni 1a e 10a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 19 maggio 2015. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 29 maggio 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 aprile 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (n. 163).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 maggio 2015. Le Commissioni 1a e 10a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 19 maggio 2015. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 29 maggio 2015.

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 27 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferiti al primo trimestre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc*. LXXIII-*bis*, n. 9).

Mozioni

COTTI, DE CRISTOFARO, AIROLA, BAROZZINO, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BONDI, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CERVELLINI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CIRINNA', CORSINI, CRIMI, DE PETRIS, DE PIN, DI MAGGIO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI , FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MASTRANGELI, MINEO, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETRAGLIA, PETROCELLI, PUGLIA, PUPPATO, REPETTI, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, RUTA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, STEFANO, TAVERNA, URAS, VACCIANO - Il Senato,

premesso che:

la Lockheed Martin, uno dei *leader* mondiali nella produzione di sistemi d'arma, ha denominato Joint Strike Fighter (JSF) F-35 Lightning II una famiglia di tre velivoli d'attacco mono-pilota destinati a essere utilizzati da operatori diversi quali le aeronautiche e le marine militari di molti paesi;

l'F-35 Lightning II è stato principalmente finanziato dagli Stati Uniti. Inoltre, altri paesi, tutti stretti alleati degli Stati Uniti, quali Regno Unito, l'Italia, il Canada, l'Australia, la Norvegia, la Danimarca, i Paesi Bassi e la Turchia, hanno in diversa misura contribuito allo sviluppo del programma JSF. Ancora altri Paesi hanno poi deciso, oppure stanno valutando, l'acquisto di velivoli di questa famiglia;

l'Aeronautica Militare Italiana (AMI) e la Marina Militare Italiana (MMI) hanno in programma la messa in linea di due dei tre velivoli di questa famiglia. L'AMI intendere schierare l'F-35A, che si caratterizza per decollo e atterraggio convenzionale ed è dotato di un solo motore. La MMI intende invece schierare l'F-35B, che si caratterizza per decollo corto e atterraggio verticale ed è dotato di due diversi motori;

anche per via del fatto che non tutti gli operatori destinati a utilizzare l'F-35A e l'F-35B possiedono un qualche tipo di capacità nucleare, nazionale o condivisa, il programma F-35 Lightning II è strutturato in modo da rendere questa famiglia di velivoli anche in grado di trasportare l'arma nucleare;

considerato che:
il programma "JSF/F-35 Lightning II" prevedeva, oltre a una fase di sviluppo di nuove tecnologie in materia di Difesa, l'impegno da parte italiana all'acquisto di 131 velivoli F-35 (69 F-35A e 62 F-35B);
il 15 febbraio 2012, il ministro *pro tempore* della difesa Di Paola, in un'ottica di riduzione di spesa del Ministero, ha proposto di ridurre l'impegno di acquisto a 90 unità;
il 28 marzo 2012, la Camera dei deputati ha approvato alcune mozioni sul contenimento delle spese militari con specifici interventi tra cui la riduzione a 90 unità dell'acquisto degli F-35 proposta dal Governo;
ricordato che il sistema costituzionale della Repubblica Italiana, in conformità alle istituzioni di una repubblica parlamentare, oltre al potere legislativo assegna al Parlamento anche la funzione di indirizzo politico e di controllo sull'operato del Governo;
considerato inoltre che:
è poi noto come il programma "JSF/F-35 Lightning II" preveda la capacità di trasportare operativamente all'interno di ciascun velivolo F-35 due bombe nucleari di tipo B61-12;
tale capacità è ad oggi annunciata come caratteristica dei lotti di produzione convenzionalmente denominati "Block 4A" e "Block 4B", la cui produzione è prevista a partire dall'anno 2021;
almeno alcuni dei 90 velivoli F-35 previsti per il nostro paese apparterranno ai lotti convenzionalmente denominati "Block 4A" e/o "Block 4B";
rimane indefinito l'onere finanziario relativo all'acquisizione di tali eventuali capacità aggiuntive necessarie per il ruolo nucleare;
rimane altrettanto indefinito se a sostenere tale onere sarà esclusivamente il nostro Paese oppure uno o più Paesi terzi;
alcuni paesi alleati, quali il Regno Unito, hanno da tempo rinunciato alle capacità nucleari condivise dell'Alleanza Atlantica, mentre altri come la Germania, il Belgio e l'Olanda hanno già espresso tale intenzione;
il Parlamento olandese ha chiesto al governo del proprio Paese che il velivolo F-35 scelto come successore degli attuali F-16 non sia dotato delle capacità necessarie per svolgere il ruolo nucleare;
l'Italia ha sottoscritto il Trattato internazionale di non proliferazione nucleare;
la legge 9 luglio 1990, n. 185, vieta espressamente la fabbricazione, l'importazione, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia;
il divieto di cui alla legge n. 185 del 9 luglio 1990 si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi;
l'Italia ha da sempre dichiarato di non far parte del "*club* atomico" con tutti gli obblighi internazionali che ne derivano;
per ben due volte il popolo italiano ha rifiutato, con due *referendum*, l'opzione nucleare, anche solo per fini civili,
impegna il Governo a non procedere all'acquisizione dei requisiti *hardware* e *software* necessari per equipaggiare le varie versioni del velivolo F-35 delle capacità necessarie per trasportare e sganciare armi nucleari del tipo B61-12, il cui schieramento operativo sul territorio europeo è previsto a partire dalla fine del presente decennio nell'ambito dei programmi di condivisione nucleare dell'Alleanza Atlantica.
(1-00405*p. a.*)
Interpellanze
Paolo ROMANI, BONFRISCO, SCIASCIA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il tema dei titoli derivati stipulati dal Tesoro italiano per ridurre l'incertezza sul servizio del debito pubblico è un argomento caratterizzato da straordinaria opacità e mancanza di informazioni; si tratta, infatti, di un tema "carsico" di cui si discute da tempo (sono numerose le interrogazioni ed interpellanze parlamentari e le indagini conoscitive che si sono susseguite negli anni), ma sul quale la

verità è ancora lontana dall'essere svelata;
ciò di cui oggi si è, a fatica, al corrente è soltanto che il totale di titoli derivati sottoscritti dallo Stato italiano ammonta a circa 160 miliardi di euro (di cui il 72 per cento sono «*interest rate swap*»; il 12 per cento sono «*swaption*»; 14 per cento sono «*cross currency swap*»; il 2 per cento altri titoli derivati legati ad operazioni specifiche), pari a un decimo del prodotto interno lordo del nostro Paese; che le controparti sono le stesse banche che acquistano sul mercato primario i titoli di Stato italiani; che nel 2012 il Governo *pro tempore* Monti ha «chiuso» un contratto in essere con Morgan Stanley realizzando perdite per 2,6 miliardi di euro e che, sull'intero ammontare, si rischiano perdite superiori a 40 miliardi di euro;
troppa opacità sull'argomento, quale quella che emerge non solo dalle due audizioni presso la Commissione finanze della Camera dei deputati (10 e 26 febbraio 2015) della responsabile della gestione del debito pubblico italiano, dottoressa Maria Cannata, ma anche dal processo sulle agenzie di *rating* in corso a Trani, con particolare riferimento al «caso Morgan Stanley», risulta del tutto ingiustificata e ingiustificabile. Così come ingiustificati e ingiustificabili sono i ripetuti appelli del Tesoro alla «riservatezza» delle informazioni per evitare la reazione dei mercati;
da quanto emerge da un articolo pubblicato su "Il Corriere della Sera" del 23 dicembre 2014 da Milena Gabanelli, si chiedeva l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, per chiarire la posizione finanziaria dell'Italia in relazione a questi pericolosi, e costosi, titoli in portafoglio. Quella stessa commissione d'inchiesta che Forza Italia chiede da tempo per chiarire le vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che nell'estate-autunno del 2011 portarono alla speculazione finanziaria sul debito sovrano del nostro Paese e alle successive dimissioni del Governo Berlusconi IV, l'ultimo legittimamente eletto dai cittadini;
come emerso nel corso dell'indagine conoscitiva svoltasi alla Camera il 10 e il 26 febbraio 2015, tra il 1998 e il 2008, infatti, l'Italia aveva fatto un enorme uso di strumenti finanziari, nello specifico di *cross-currency swap* e *interest rate swap*, ma anche cessioni di crediti in cartolarizzazioni a cui si è analogamente accompagnata un'implementazione normativa volta a snellire le procedure e a favorire la crescita dei mercati finanziari, ma, se fino al 2008 lo Stato ne aveva ricavato circa 8 miliardi, con l'avvio della crisi il *trend* si è invertito negativamente;
già le leggi finanziarie per il 2008 e il 2009 avevano, rispettivamente, diminuito drasticamente il ricorso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di Regioni ed enti locali e improntato la sottoscrizione dei contratti a criteri di massima trasparenza, alla luce dei debiti accumulati dai diversi enti della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione sanitaria, pubblica e le aziende di trasporto, che hanno utilizzato fondi statali per acquisire strumenti derivati e simili titoli finanziari;
il tema dei derivati, oltretutto, è strettamente collegato a quanto avvenuto in quei mesi del 2011; il *downgrade* anomalo del debito pubblico dell'Italia da parte delle agenzie di *rating* innescò la corsa al rialzo dello *spread* tra i rendimenti dei titoli decennali del debito pubblico italiano e i corrispondenti titoli del debito pubblico tedesco. E la corsa a rialzo dello *spread* aumentò il potere contrattuale delle banche con cui lo Stato aveva in essere contratti derivati, ai fini della loro rinegoziazione, o, come è avvenuto nel 2012, proprio con il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Monti, per «chiuderli», alla cifra di 2,6 miliardi di euro; *downgrade* e *spread* sono stati, infatti, utilizzati, da un lato, a livello politico, per portare alle dimissioni del Governo Berlusconi IV e, dall'altro, a livello finanziario, dai mercati, per speculare sui titoli del debito pubblico italiano e dalle banche, per aumentare il proprio guadagno nel rinegoziare i titoli derivati stipulati con lo Stato italiano;
i soggetti che sono dietro tutte e tre queste operazioni sono gli stessi o sono fortissimamente collegati tra loro: nel panorama di quell'autunno del 2011 gli investitori-speculatori, che con le loro azioni concordate e concertate potevano far scendere a loro piacimento i prezzi dei titoli del debito sovrano dei Paesi e aumentare i rendimenti, erano anche gli stessi soggetti (banche, fondi di investimento e altro) che controllavano le agenzie di *rating*, che giudicavano la credibilità e il merito di credito degli emittenti dei titoli che loro stessi scambiavano sui mercati;
sono sempre gli stessi soggetti investitori (banche, fondi e altro) che sono passati all'incasso quando gli

Stati, gli enti pubblici o le imprese con cui avevano sottoscritto contratti derivati, stremati dall'aumento degli *spread*, e quindi dei rendimenti dei titoli con il collasso dei relativi valori e il *downgrade* del loro *rating*, rischiavano di non essere solvibili;

sono circa 20 grandi banche o fondi di investimento che giocano sui mercati finanziari internazionali, orientandone l'andamento a loro piacimento e speculando, al solo fine di ottenere ingenti guadagni. Il tutto sulla pelle degli ignari cittadini, su cui queste operazioni si ripercuotono come anello finale della catena;

nel corso dell'audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, la dottoressa Cannata ha altresì affermato che oggi non esistono più all'interno dei contratti derivati clausole unilaterali, ma «ciò non vuol dire che, su singole posizioni, non ci sia qualche clausola di chiusura anticipata, ma si tratta sempre di clausole *mutual* ovvero esercitabili da entrambe le parti». Dal 2011 ad oggi, il numero di operazioni con clausole di questo tipo sarebbe stato ridotto (da 35 a 13) e solo in due casi è avvenuto l'esercizio da parte della controparte, nel giugno e nel dicembre 2014;

la dottoressa Cannata non ha però specificato chi ha chiuso i due derivati e quanto è costato; né si conoscono i contenuti dei contratti di derivati dello Stato italiano ancora in essere; chi siano le controparti e per quali importi; quando siano stati stipulati e da chi; con quali clausole. Inoltre, non si ha evidenza pubblica della relazione semestrale che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe inviare alla Corte dei conti sulla gestione del debito, prevista dal decreto del Ministero del tesoro del 10 novembre 1995, che fornisca un resoconto dettagliato dell'operatività in derivati, esplicativo delle strategie e degli obiettivi perseguiti, nonché di come vi si siano inquadrate le singole operazioni realizzate;

nel corso dell'audizione del 26 febbraio 2015, la medesima dottoressa Cannata, non ha debitamente esplicitato se e quando siano stati sottoscritti ed utilizzati i contratti di *credit default swap*, nonché quale effetto abbiano scaturito sulla prevenzione del rischio *default* del Paese;

nell'attesa che il Governo garantisca sul tema la piena attuazione del principio di *total disclosure*, pubblicando in versione integrale tutti i contratti derivati in essere dello Stato italiano, al fine di rendere note a tutti tutte le informazioni in merito agli stessi, sono molte le domande che si intendono rivolgere al Ministro in indirizzo;

il vice ministro dell'economia e delle finanze, on. Luigi Casero, rispondendo all'interpellanza urgente n. 2-00906, presentata alla Camera dei deputati a prima firma del Capogruppo, on. Renato Brunetta, ha testualmente risposto: " Questo lungo e complesso elenco di quesiti richiede un'attività di analisi e di presentazione, vista l'importanza dei quesiti, che richiedono da parte degli uffici anche un tempo maggiore per poter dare una risposta totale e completa ai quesiti stessi. Quindi, io oggi intervengo e rispondo su una parte di questi quesiti, su una parte delle domande, in base a quanto riferito dal Dipartimento del Tesoro, Direzione II - Debito Pubblico. Penso che sia utile, in un'ulteriore seduta di *question time*, nel caso in cui non vi fosse una risposta precisa a una parte di questi quesiti, visto anche quanto già annunciato dall'onorevole Brunetta nella parte del suo intervento, dare al Ministero la possibilità e la necessità di ridefinire e di rispondere in modo preciso su tutti i quesiti posti, vista l'importanza degli stessi.";

tuttavia, come anticipato all'interpellante, on. Brunetta, il Vice Ministro non ha fornito adeguate risposte ai numerosi quesiti posti (Resoconto stenografico Assemblea, seduta n. 401 di venerdì 27 marzo 2015),

si chiede di sapere:

posto che l'ISDA *Agreement* sottoscritto dalla Repubblica deroga alla legge regolatrice inglese a favore di quella italiana, quali siano i motivi per cui invece non solo alcuni grandi comuni e province ma anche grandi regioni italiane che hanno adottato questo *standard* non lo hanno fatto, e se il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe potuto suggerire questa importante deroga, visti i problemi che sono evidentemente emersi (e del tutto prevedibili);

a quanto ammontassero i maggiori oneri connessi all'operatività con i veicoli che poi sono stati abbandonati *post* Lehman e se il Ministro in indirizzo possa fornire un dato in «*basis point*» medi ad

operazione;
se intenda confermare che, trattandosi sempre di operazioni di copertura del rischio di tasso/cambio, ogni nuova operazione era (ed è) riferita sempre ad un preciso sottostante definito *a priori* (caso classico: emissione di un titolo), se possano essere state fatte operazioni senza definire il sottostante o attribuendolo solo successivamente, e se sia possibile che qualche operazione sfruttando la variabilità dei tassi sia stata effettuata allo scopo di ottenere benefici di cassa nel breve periodo;
in merito alle *swaption* vendute, se confermi la ragione sottostante a tali operazioni, ovvero, in sostanza, il sensibile peggioramento dell'esposizione creditizia delle banche verso la Repubblica;
se le banche abbiano «suggerito» o «invitato» il Tesoro affinché riducesse le proprie esposizioni utilizzando proprio le «*swaption*», e se siano state valutate soluzioni alternative;
come le *swaption* modificassero il profilo di rischio rispetto al mantenere i vecchi *interest rate swap* (IRS), se il Ministro abbia documenti di analisi a supporto delle decisioni prese e delle possibili alternative, e se, nel caso, intenda fornirli;
se la scelta di attribuire la copertura alla componente variabile dei CCT euro sia stata piuttosto una scelta «*ex post*» per cercare in qualche modo di giustificare la correlazione di copertura a questo punto evidentemente saltata (posto che non c'era alcuna modifica del sottostante);
quanto siano costate queste ristrutturazioni, quale sia il procedimento autorizzativo, quale sia l'attuale rischio che queste *swaption* vengano effettivamente esercitate dalle controparti e quali siano le risorse accantonate al fondo rischi per farvi fronte;
se esista un database di monitoraggio quantitativo delle clausole di «*early termination*», e se il Ministero dell'economia e delle finanze sia in possesso di una contabilizzazione dei rischi prospettici legati a queste clausole;
qualora questi rischi siano correttamente monitorati, quando ed in che termini vengano quantificati e trasmessi alla Ragioneria dello Stato per la loro contabilizzazione;
se vengano istituiti o siano stati istituiti opportuni fondi per rischi a fronte dei potenziali obblighi/rischi connessi alle clausole ma anche ai contratti in genere;
se sia ipotizzabile che invece tali rischi o parte di essi non trovino alcuna «*disclosure*» al di fuori degli uffici del Tesoro e quindi non siano neppure contabilizzati nel bilancio dello Stato (nota integrativa e *budget* economico);
a quanto ammontasse il corrispondente Fondo rischi per Morgan Stanley, posto che il «*termination event*» era già attivabile da parte della banca da anni e per valori di decine di volte superiori alla soglia, e, quindi, se ci sia stato uno sbilancio rispetto a quanto accantonato;
qualora non ci fosse alcun fondo per rischi (magari perché non previsto dalla legge), se esista un sistema di monitoraggio quantitativo ed una informativa non solo qualitativa, ma anche quantitativa per il Bilancio dello Stato ed alla Corte dei conti;
quale sia il rischio statistico di perdita massima attesa su queste clausole, se sia stato calcolato, e a quanto ammonterebbe oggi qualora fosse calcolato al 95 percentile (come fanno anche medie aziende);
posto che è stata in più occasioni sostenuta la necessità di collateralizzazione delle operazioni (articolo 33 della legge di stabilità 2015) per «indubbi benefici» e per avvicinarsi alle prassi internazionali, se sia stato valutato l'impatto di questa norma in relazione alle operazioni passate, se sia stimato l'ammontare del rischio di credito che andrebbe restituito dalle banche al Tesoro in quanto già pagato a suo tempo come elemento di costo delle operazioni, per evitare una sostanziale doppia garanzia, e se non ritenga che tale norma tuteli piuttosto le controparti e i loro diritti di credito;
poiché l'attuale *mark to market* (MTM) con le banche è pesantemente negativo per circa 37 miliardi, se non ritenga che questi collaterali fungano piuttosto da anticipo della liquidazione delle perdite e da garanzia per le banche di poter eventualmente esercitare le *swaption* favorevoli; quale sia la composizione del *team* addetto specificatamente alle attività di «*pricing*» e quindi di calcolo dei rischi, quali siano le qualifiche di ciascuno di questi soggetti, chi sia il responsabile delle analisi quantitative e quale sia il suo *curriculum*;
dato che sono necessarie solidissime basi di finanza matematica e quantitativa, quale sia il *curriculum*

di queste persone e dove si siano in particolare specializzate, se si tratti di esperti con caratura internazionale almeno pari a quelli abitualmente presenti nelle sale operative delle grandi banche internazionali controparti, quali siano i nomi, quanti abbiano avuto una esperienza di rilievo come responsabili di «*desk*» operativi delle banche, quali siano i criteri di selezione ed impiego di questi maxi esperti, quali e quanti concorsi siano stati fatti finora, quali siano le competenze in ambito di stima quantitativa e probabilistica dei rischi finanziari, se queste persone abbiano un riconoscimento internazionale e quali pubblicazioni o a quali convegni abitualmente intervengano;

come venga misurato e stimato il rischio finanziario prima di procedere a nuove sottoscrizioni ed a maggior ragione in sede di rinegoziazione di contratti pregressi;

se il Ministro in indirizzo abbia mai chiesto il supporto consulenziale di soggetti terzi per la valutazione dei rischi finanziari connessi a queste operazioni, e, se sì, quali siano i criteri di selezione ed impiego di questi esperti, quali siano i nominativi e *curriculum*;

se le banche abbiano fatto attività di consulenza al Tesoro e con quali modalità;

quali siano le dotazioni tecniche relative alle attività di *pricing* dei contratti dell'ufficio preposto, quali *software* vengano utilizzati (nome tecnico e caratteristiche), se siano stati prodotti internamente o acquistati o forniti da terzi soggetti, e, se fossero stati forniti da terzi, in base a quali fattori sia stata operata la scelta, quali siano le criticità esaminate in un bando di gara, e se sia possibile avere copia di tali bandi;

posto che il regolamento UE n. 648/2012 (cosiddetto EMIR), proprio in tema di mitigazione dei rischi impone sistemi di *pricing* alternativi e concorrenti da affiancare a quelli già esistenti, come fanno tutte le banche, se l'ufficio preposto presso il Tesoro utilizzi soluzioni alternative ed indipendenti di confronto per le analisi di prezzo e rischio, e se sì, da quanto tempo e come sia stato selezionato il personale preposto;

se le dotazioni complessivamente considerate siano almeno pari a quelle di una grande banca internazionale (visti gli importi ed i rischi in gioco), e, qualora non fosse così, se sia stato fatto uno studio per stimare cosa sarebbe necessario fare per colmare un eventuale *gap*, e se il Parlamento sia stato informato dell'importanza di avere dotazioni almeno pari a quelle delle controparti;

come siano gestiti i rischi operativi all'interno degli uffici del Tesoro, e, in particolare, come siano gestiti i rischi di frodi da parte dei dipendenti, i rischi su errate valutazioni, i rischi sulla riservatezza e sui conflitti di interesse;

se il Ministro in indirizzo escluda che ci sia stata una iniziativa o sorta di pressione di tipo «commerciale» delle banche nei confronti del Governo per fare nuove operazioni, che ha avuto l'iniziativa della sottoscrizione delle *swaption*, e se le banche proponessero o propongano nuove operazioni e se sì, cosa avvenga in questi casi, e se le banche offrissero analisi e prospetti per valutare la convenienza di queste operazioni o rimodulazioni;

se siano state fatte operazioni su suggerimento o, *rectius*, consulenza da parte delle controparti, e in caso positivo, come siano state valutate, da chi e chi ne abbia avuto la responsabilità;

poiché le controparti dei derivati erano anche specialisti in titoli di Stato, se sia stata valutata la possibilità che questa duplice veste delle controparti avrebbe attribuito loro una posizione di forza nella contrattazione delle nuove operazioni;

perché non siano state utilizzate le semplici opzioni *cap* che avrebbero assicurato il Tesoro al superamento di soglie predeterminate e con un costo certo ed ammortizzabile, opzioni che sono le uniche ammesse per gli Enti locali;

per quali ragioni, gli Enti locali, siano stati limitati nell'utilizzo di sistemi finanziari derivati soltanto a partire dal 2008;

a quanto ammontino i debiti degli Enti locali in materia di spesa sanitaria e trasporto pubblico locale e quali strumenti siano stati adottati per la loro riduzione;

se e quale effetto i contratti di *Credit Default Swap* abbiano prodotto sulla prevenzione del rischio *default* dell'Italia;

se non ritenga, alla luce delle risposte parziali e incomplete fornite dal Vice-Ministro all'on. Brunetta,

durante la seduta di *question time*, svoltasi presso la Camera dei deputati in data 27 marzo 2015, di voler approfondire quanto sopra espresso, fornendo risposte chiare e complete sulla base di quanto richiesto.
(2-00268)
Interrogazioni
FATTORI, GAETTI, DONNO, CAPPELLETTI, CASTALDI, MORONESE, PAGLINI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/497/UE del 23 luglio 2014 ha assunto misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della "Xylella fastidiosa" (Well e Raju);
con decreto ministeriale del 26 settembre 2014, recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana", sono state previste misure d'emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana;
considerato che:
lo stato di calamità per fitopatie è presunto dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; tale norma regolamentare, a parere degli interroganti, va applicata direttamente per accedere ai fondi del bilancio europeo della PAC (politica agricola comune) e di conseguenza non è necessario che il Governo deliberi un apposito atto normativo;
il suddetto regolamento comunitario prevede all'art. 2, comma 2 che: "Ai fini del finanziamento, della gestione e monitoraggio della PAC (Politica Agricola Comune), la 'forza maggiore' e le 'circostanze eccezionali' possono essere in particolare riconosciute nei seguenti casi (...) c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; (...) e) un'epizoozia e una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, ripetitivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario";
considerato inoltre che:
le Regioni Puglia, Calabria e Sicilia hanno un'incidenza nella produzione nazionale dell'olio di oliva prodotto nel nostro Paese di oltre l'85 per cento. La rimanente percentuale viene prodotta da Toscana, Liguria, Umbria, Abruzzo e Lazio;
il TAR del Lazio ha recentemente accolto il ricorso delle aziende vivaistiche della provincia di Lecce sospendendo il piano di eradicazione degli ulivi e delle altre piante inserite nella lista delle specie che possono ospitare il batterio Xylella. Tale sospensione è da considerarsi in via cautelativa fino al 6 maggio 2015, data in cui è stata fissata la Camera di consiglio in cui si discuterà la domanda cautelare in sede collegiale;
considerato altresì che:
si apprende da fonti di stampa ("Ulivi decimati, chi c'è dietro alla mattanza?", articolo pubblicato su "il Giornale" del 4 marzo 2015) che è in corso un'inchiesta della procura di Lecce per verificare l'eventuale fraudolenza dell'immissione in ambiente del *virus*;
il citato decreto ministeriale del 26 settembre 2014, all'art. 4 comma 1, prevede che: "I Servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente indagini ufficiali sui vegetali specificati, nonché su Acacia saligna, Polygala myrtifolia, Spartium junceum, Westringia fruticosa, e su altre piante potenzialmente ospiti per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei territori di competenza, sulla base di uno specifico piano di monitoraggio regionale";
la multinazionale Monsanto, colosso mondiale della produzione di sementi transgeniche, si occupa anche della selezione di specie resistenti al batterio riscontrato in Puglia attraverso "Allelyx", società partecipata che ha per nome l'anagramma di Xylella;
considerato infine che a giudizio degli interroganti le eradicazioni degli ulivi pugliesi metterebbero "in ginocchio" l'intero comparto olivicolo,
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in raccordo con le amministrazioni coinvolte, intenda intraprendere affinché, in via preventiva, venga evitato il trasporto

e l'attecchimento del *virus* nelle regioni produttrici di olio di oliva;
se sussistano rapporti tra il Ministero e l'azienda Allelyx per quanto attiene ai controlli e alla sicurezza nella ricerca e se a tale azienda siano stati erogati finanziamenti;
se consideri di dover attingere ai fondi PAC per la prevenzione della diffusione della Xylella fastidiosa come da regolamento (UE) n. 1306/2013.
(3-01889)
CAPPELLETTI, GIROTTO, PUGLIA, AIROLA, SANTANGELO, BUCCARELLA, PAGLINI, CASTALDI, SERRA, SCIBONA, BERTOROTTA, DONNO, MANGILI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
con i decreti interministeriali 39 e 42 del 2008 si sono stabilite le regole per l'omologazione e il montaggio dei filtri anti particolato (FAP), cioè una tecnologia idonea ad abbattere le emissioni inquinanti da polveri sottili dei motori *diesel*;
considerato che:
il sistema FAP aggrega il particolato dei gas di scarico in agglomerati di particelle senza un legame chimico, miscelando al gasolio una sostanza chimica detta "cerina". Tali agglomerati, essendo più grossi del particolato originario, diventano "imprigionabili" dal filtro e non si disperdono in atmosfera. Il processo è controllato in modo automatico dal sistema FAP;
gli agglomerati catturati dal filtro a nido d'ape tendono ovviamente ad intasarlo ma, grazie alla "cerina", hanno un'infiammabilità minore rispetto all'originario particolato;
periodicamente il filtro viene quindi "ripulito" bruciando gli agglomerati catturati: questo viene fatto mediante una post-iniezione di gasolio e quindi rendendo più caldi i gas di scarico che a loro volta, nel filtro, scaldano gli agglomerati bruciandoli. Il sistema automatico del FAP decide il momento opportuno per la rigenerazione del filtro (prevalentemente durante i percorsi extraurbani ogni 300-400 chilometri) valutando il salto di pressione che il motore deve vincere a cavallo del filtro che tende ad aumentare con l'intasarsi del dispositivo stesso;
con questo trattamento le Pm10 (*particulate matter*) vengono sminuzzate riducendosi di diametro divenendo Pm2,5 (particolato fine) o anche meno (ultrafine): queste ultime però, quando le respiriamo per strada, non vengono bloccate nel naso e nella laringe come le Pm10, ma arrivano direttamente nei polmoni e sono molto più dannose per la salute;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:
nel 2008 la società veneta "Dukic Day Dream" ha inventato il dispositivo "Tre D" Car-Van-Econotruck che lavora sulla combustione anziché sull'ingabbiamento delle polveri. La società si è rivolta al CPA (centro prove autoveicoli) di Bari, un organo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la verifica, ai sensi del decreto ministeriale n. 42 del 2008, dello strumento ideato. Il CPA ha ritenuto lo strumento "funzionante" e quindi "conforme";
a differenza dei filtri che agiscono all'uscita dei fumi tossici, il dispositivo "Tre D" interviene sulla combustione diminuendo alla fonte la produzione dell'inquinamento. Il dispositivo non patisce l'usura come accade per il filtro e non raccoglie particolato, ma fa in modo che se ne produca meno; per questo motivo la Dukic non può effettuare il *test* di durabilità, ed inoltre secondo il CPA, tale *test* non è necessario per il dispositivo Dukic;
il CPA di Bari comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che la Dukic può ricevere l'omologazione, perché la prova dei fumi è riuscita e il dispositivo è "idoneo" e "conforme";
dal 2008 ad oggi il dispositivo Dukic ancora non ha ottenuto l'omologazione;
si apprende da notizie di stampa (un articolo da "Il Fatto Quotidiano" del 29 marzo 2015) che il procuratore di Torino, Raffaele Guariniello, starebbe indagando, dopo l'incendio di un mezzo, sul funzionamento e l'utilità dei dispositivi FAP. Anche la Procura di Roma indagherebbe sul funzionamento dei filtri antiparticolato e su alcuni presunti illegittimi interventi dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
si rileva altresì che negli ultimi tempi molti autobus adibiti a trasporto pubblico e privato si sono

incendiati a causa dei FAP;
in data 29 aprile 2014 il pubblico ministero Giorgio Orano avrebbe ricevuto da Elisabetta Massini, sostituto procuratore di Terni, gli atti di un procedimento a carico di Alessandro De Grazia, Antonio Di Pietroantonio, Maurizio Vitelli, Paolo Cupini e Vito Di Santo. I 5 dirigenti del Ministero, in concorso tra loro, avrebbero commesso i reati di abuso d'ufficio e falso ideologico, sostituendosi illegittimamente ai CPA per l'esecuzione delle prove tecniche;
nel provvedimento a firma del pubblico ministero Massini si riterrebbe "necessario valutare l'opportunità di procedere al sequestro dei filtri medesimi, per i quali non appare sussistere alcuna prova assunta nel rispetto delle norme in ordine alla loro efficacia rispetto ai precetti della Comunità Europea che hanno dato luogo alla emissione del decreto ministeriale 39/08 nonché valutare le eventuali probabili conseguenze negative in materia ambientale derivanti dalla loro utilizzazione";
dalla perizia commissionata dal pubblico ministero Massini si evince che viene concessa a Pirelli &C. l'omologazione e l'opportunità di sfruttare il mercato in esclusiva. Il perito incaricato riporta le anomalie riscontrate sui dispositivi venduti sul mercato e rivela che neanche Fiat, Iveco e Pirelli si sono sottoposti al *test* di durabilità, nonostante il filtro subisca un progressivo deterioramento,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali iniziative urgenti di competenza intendano assumere per eliminare le conseguenze negative in materia ambientale derivanti dall'utilizzazione dei filtri FAP e scongiurare un grave pregiudizio alla salute dei cittadini;
se non intendano attivarsi, per quanto di loro competenza, per sollecitare la procedura di omologazione del dispositivo "Tre D" e quanto ancora dovrà attendere la società Dukic Day Dream per vedersi riconosciuta l'omologazione;
quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare nei confronti dei dirigenti responsabili del mancato nullaosta ministeriale al dispositivo "Tre D";
se non si intenda valutare la sussistenza di profili che legittimino forme risarcitorie in favore della società Dukic, qualora fosse riconosciuta vittima di un illegittimo comportamento dei dirigenti del Ministero che hanno omologato filtri antiparticolato in assenza delle prescritte prove di durabilità, in presenza di motori capostipite in violazione del decreto ministeriale suddetto.
(3-01890)
SCILIPOTI ISGRO' - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
la società d'ambito ATO ME2 SpA, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in liquidazione, ha appaltato il servizio di raccolta rifiuti con regolare contratto alla Dusty Srl;
l'ATO ME2 dal febbraio 2012 è infatti destinataria di atti di pignoramento a causa della propria grave situazione debitoria. La Dusty Srl, di fronte all'inadempimento della stazione appaltante, ha manifestato la volontà di recedere dal contratto giungendo a stipulare con i vari comuni coinvolti accordi transattivi atti a scongiurare emergenze igienico-sanitarie;
il servizio di raccolta rifiuti, dal giugno 2013, in esito alla cessazione del contratto con la Dusty, è gestito dai comuni;
la situazione dell'ATO ME2 è a giudizio dell'interrogante paradossale poiché: vi sono 54 dipendenti che da oltre 2 anni vivono una situazione drammatica, caratterizzata dal mancato trasferimento da parte dei comuni soci (38 sindaci), delle somme necessarie al pagamento dello stipendio del personale della società; i lavoratori, che in maggioranza provengono dai comuni che avevano l'obbligo di riassumerli, non sono stati in realtà mai licenziati e nemmeno reimpiegati nei servizi, trovandosi costretti invece ad affrontare spese economiche importanti per recarsi sul proprio posto di lavoro senza però percepire alcun corrispettivo;
infatti, diversi comuni siciliani, malgrado la richiesta dei lavoratori ex comunali ed in servizio presso l'ATO ME2 SpA di rientrare in servizio presso i comuni di provenienza (*ex* art. 19, comma 13, della legge regionale n. 9 del 2010) hanno rifiutato l'assunzione, costringendo gli stessi ad avviare lunghe

procedure giudiziarie;
il commissario straordinario ha diffidato i comuni soci a corrispondere le quote di loro spettanza e con nota del 20 gennaio 2014, considerato che i comuni non avevano ancora corrisposto le somme per la gestione della struttura relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013, ha richiesto agli assessorati regionali competenti di attingere direttamente ai trasferimenti regionali non vincolati,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza della gravità della situazione nella quale versano i lavoratori dell'ex ATO ME2 SpA e abbia contezza dei motivi per i quali i comuni del comprensorio gestito dalle società non abbiano ancora provveduto a far fronte a quanto di loro spettanza e non abbiano reintegrato in servizio i lavoratori che ne hanno fatto richiesta;
se sia a conoscenza della ragione per la quale la Regione Siciliana non abbia sino ad ora utilizzato, in favore delle società degli ambiti territoriali, le risorse del fondo di rotazione previsto dalla legge regionale n. 19 del 2005, per coprire le spese di gestione dei rifiuti e, quindi, il pagamento degli stipendi dei lavoratori;
quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere la situazione dei lavoratori dell'ex ATO ME2 SpA.
(3-01891)
CAMPANELLA, BOCCHINO, CASALETTO, BAROZZINO, VACCIANO, GAMBARO, SIMEONI, ORELLANA, BIGNAMI, PEPE, MUSSINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, DE PIN, BENCINI, MOLINARI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la catena francese di supermercati Auchan SpA, una delle principali aziende attive nel settore italiano della grande distribuzione organizzata (GDO) di beni alimentari e non alimentari, presente sul territorio italiano con oltre 11.400 dipendenti e 51 sedi, ha avviato le procedure di mobilità per 1.426 lavoratori;
la catena di ipermercati francese motiva la decisione sostenendo che al Sud Italia è penalizzata dal calo dei consumi e da "pratiche di concorrenza sleale" dove nella grande distribuzione molti operatori economici non applicano i contratti collettivi di categoria nazionale, oppure utilizzano i contratti *part time* anche se il personale lavora *full time*;
nel 2014 il gruppo Auchan ha di fatto registrato una flessione del 12,5 per cento rispetto al 2013, ma ha visto in crescita il fatturato a cambi costanti al rialzo dell'1,5 per cento;
in alcuni punti vendita del gruppo sono stati attivati già dal 2010 i contratti di solidarietà, con una riduzione di orario del 25 per cento e la conseguente riduzione stipendiale, andando a colpire sempre i livelli contrattuali più bassi. Un ricorso all'ammortizzatore sociale che avrebbe consentito all'azienda di risparmiare una media di circa 800.000 euro per punto vendita per ogni anno in cui è stato attivato;
successivamente, la situazione è andata peggiorando: recentemente la società francese ha rotto la trattativa aperta con i sindacati sulla vertenza degli esuberi di personale, annunciando che l'unica alternativa offerta in cambio dei preannunciati licenziamenti sia esclusivamente la sospensione del contratto integrativo aziendale in ogni sua parte, la definizione di una procedura di mobilità incentivata sull'intero perimetro aziendale avente i presupposti della volontaria adesione, un accordo a sostegno della mobilità volontaria che preveda l'abbassamento di un livello dell'inquadramento di tutto il personale, e un anno di sospensione del pagamento della quattordicesima mensilità;
dopo pesanti sacrifici da parte dei lavoratori per il ricorso agli ammortizzatori sociali e le riduzioni degli orari di lavoro contrattuali settimanali, laddove il ricorso agli ammortizzatori sociali non era più consentito, viene ora chiesto ai lavoratori di accettare che la malattia venga pagata al 75 per cento e non più al 100 per cento, di rinunciare ai premi produzione, a quelli legati alla presenza e alla retribuzione delle pause, di rinunciare alla quattordicesima e, soprattutto, di acconsentire ad una riduzione dei salari per i livelli inferiori che potrà arrivare anche al 40 per cento;
considerato che:
secondo la Cgil di Bergamo, gli esuberi saranno distribuiti in maniera omogenea tra nord, sud e centro

Italia;
in Sicilia, dove la società conta 1.137 lavoratori in 6 punti vendita, ben 267 posti di lavoro sono a rischio;
a parere degli interroganti l'Autorità garante della concorrenza del mercato (ACGM) dovrebbe vigilare per verificare e sanzionare eventuali abusi dovuti a pratiche scorrette; il rischio è che l'azienda scarichi direttamente sui lavoratori le criticità della situazione economica attuale, motivando il proprio comportamento con elementi critici che preesistevano,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano, in concerto con la società e le organizzazioni sindacali, aprire un tavolo di trattativa per studiare un piano industriale che coinvolga tutti i centri commerciali italiani di proprietà di Auchan SpA;
quali urgenti iniziative nell'ambito delle rispettive competenze intendano adottare onde evitare che vengano messi in atto i tagli di personale e la diminuzione dei diritti dei lavoratori di cui in premessa.
(3-01892)
CALEO, LANZILLOTTA, Mauro Maria MARINO, VACCARI, PEZZOPANE, Stefano ESPOSITO, AMATI, PUPPATO, DIRINDIN, IDEM, SOLLO, LAI, GIACOBBE, MORGONI, ORRU', CHITI, CUCCA, Gianluca ROSSI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con la circolare n. 151/2013 del 28 giugno 2013, l'Agenzia delle dogane illustrava l'avvio sperimentale per le merci arrivate via mare della procedura di importazione presso luoghi autorizzati esterni al porto raggiungibili con automezzi monitorati dal sistema gestito dalla società UIRNET SpA con la quale l'Agenzia siglava nel 2008 un accordo di collaborazione;
il 3 dicembre 2014 l'Agenzia delle dogane annunciava, a mezzo stampa, di avere stipulato una convenzione con la medesima Società UIRNet SpA (soggetto attuatore della piattaforma logistica nazionale PLN in forza del decreto ministeriale 20 giugno 2005 n. 18/Y) e con le Autorità Portuali di La Spezia e Genova, al fine di consentire l'inoltro diretto via camion dei *container* in sbarco presso detti porti e destinati alla società Ikea, senza emissione di documenti doganali. Tale procedura, definita sperimentale, viene denominata nel comunicato diramato "corridoio doganale";
il 13 aprile 2015 l'Agenzia delle dogane provvedeva all'emissione della Nota n. 44053, con la quale sono state stabilite le modalità di funzionamento della procedura di tali corridoi doganali, altresì denominati "*Fast corridors su strada*", consentendo di fatto anche ad importatori diversi dalla Società Ikea, e con analoghi requisiti, di avviare tale sperimentazione ed estendendo quindi la stessa su tutto il territorio nazionale;
tale nuova procedura prevede l'inoltro dei *container* allo Stato estero, senza assolvimento di IVA e dazio, prescindendo dall'emissione dei documenti doganali di transito (denominati T1) previsti dal Codice doganale comunitario e si configura quindi a giudizio degli interroganti come potenzialmente lesiva degli interessi nazionali e comunitari, sia in tema di fiscalità che di sicurezza;
il Codice doganale comunitario (Regolamento CE 2913/92), all'art. 4, elenca un numero finito e ben specificato di destinazioni doganali dalle quali non si può prescindere e la procedura di "corridoio" appare in palese violazione di tale disposizione;
l'art. 91 del Codice doganale comunitario (paragrafo 2) prevede che la circolazione di merci non comunitarie debba avvenire in modo esclusivo in base al regime di transito comunitario esterno con l'emissione del documento doganale denominato T1;
le disposizioni di cui sopra sono state integralmente riprese dagli artt. 5, 210 e 226 del nuovo Codice doganale dell'Unione europea (Regolamento UE n. 952/2013) che entrerà definitivamente in vigore nel giugno del 2016.
per ottemperare alle norme e alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e di tutela dell'Erario il documento doganale, che obbligatoriamente deve essere emesso all'atto dell'introduzione di merci sul territorio Comunitario, rappresenta lo strumento iniziale ed imprescindibile necessario al trasferimento dei dati al sistema informatico di analisi dei rischi della Agenzia della dogane. Tale

analisi avviene secondo parametri ben definiti e finalizzati a non escludere *a priori* nessuna partita di merce dalla possibilità di essere sottoposta a controllo;

l'Agenzia delle dogane, anche nel rispetto delle normative dell'Unione europea, in questi anni ha già investito ingenti risorse di denaro pubblico, nelle aree portuali destinate alle procedure di sdoganamento per controlli, verifiche, sicurezza e per la tutela della salute pubblica e le stesse infrastrutture materiali ed immateriali per loro natura non sono né delocalizzabili né riadattabili per altri siti.

la procedura di *fast corridors* su strada rappresenta un *unicum* italiano, non risultando disciplinata e quindi attiva in alcun altro paese dell'Unione europea,

considerato altresì che:

in forza di quanto sopra premesso, potrebbe essere elevato il rischio di una procedura di infrazione dell'Unione europea a carico del nostro Paese;

la società UIRNet, alla quale verrebbe affidato il monitoraggio dei citati contenitori non correttamente introdotti sul territorio nazionale, destinataria di ingenti finanziamenti pubblici, potrebbe a giudizio degli interroganti non assicurare le necessarie garanzie di imparzialità e neutralità commerciale nel trattamento dei dati. La partecipazione nella società di una serie di soggetti privati operanti nel settore della logistica (alcuni interporti) potrebbe, infatti, pregiudicare gli interessi degli altri soggetti che non rientrano nella partecipazione;

la UIRNet ha indetto gara per l'individuazione del gestore della PLN (piattaforma logistica nazionale) e l'unico soggetto identificato quale promotore della stessa risulta essere l'Associazione temporanea di imprese, costituita dalle società di servizi dell'associazione dell'autotrasporto Fai, consorziata con HP Enterprise Services Italia Srl e Vitrociset SpA). La presenza all'interno dell'ATI di Fai Service, emanazione appunto di una associazione di autotrasportatori, potrebbe costituire, a giudizio degli interroganti, un'ulteriore fonte di conflitto di interesse;

la stessa CONFETRA, massima Associazione di riferimento nel settore della logistica, con un recentissimo comunicato stampa rileva che "il sistema logistico non sopporterà ulteriori costi per strutture inutili e grandi fratelli affidati a soggetti non meritevoli" facendo presagire un aggravio di costi balzelli a carico della merce, rendendo meno competitiva la logistica e la portualità italiana;

le stesse Associazioni di categoria hanno più volte richiesto l'adeguamento del sistema di controlli doganali italiano agli *standard* del Nord Europa, con estensione degli orari degli uffici, piena applicazione delle procedure di sdoganamento in mare e completa realizzazione dello sportello unico che a tutt'oggi tali procedimenti risultano solo parzialmente applicati,

si chiede di sapere dai Ministri di indirizzo:

se ritengano che la procedura di *"fast corridors"*, ossia l'inoltro di merce estera sul territorio nazionale via strada senza l'emissione della documentazione doganale, sia conforme alla normativa comunitaria di riferimento sopra citata;

se risponda al vero che tale procedura è destinata, su iniziativa dell'Agenzia delle dogane, ad estendersi anche al trasferimento via treno di *container* a Stati esteri dai porti agli interporti, prescindendo anche in questo caso dall'emissione di documenti doganali;

se sia stato adeguatamente valutato l'impatto economico delle nuove procedure in termini di costi a carico della merce e dello stato;

se ritengano che il sistematico spostamento dei controlli sulla merce estera dai porti in luoghi dell'interno, ossia presso aziende ed eventualmente interporti, fornisca le medesime garanzie in termini di presenza presso tali luoghi di attrezzature e personale specializzato, a garanzia della sicurezza della salute dei cittadini e degli interessi erariali e senza ulteriori aggravi a carico della collettività;

come intendano giustificare e recuperare gli ingenti investimenti pubblici fatti dalle Agenzia delle dogane, anche recentemente, per attrezzare le aree portuali destinate alle operazioni di sdoganamento per controlli, verifiche e per la tutela e la sicurezza della salute pubblica;

quali iniziative intendano intraprendere per verificare l'effettiva imparzialità dei soggetti deputati a gestire la piattaforma logistica nazionale e dunque il flusso dei dati relativi ai "*fast corridors*", per

evitare conflitti di interesse e violazioni delle normative in materia di libero mercato e concorrenza;
se e quali strumenti verranno adottati nelle procedure di *fast corridor* per garantire, (considerato che il disciplinare non prevede l'emissione di documento doganale da trasmettere al sistema informativo centrale dell'Agenzia delle dogane), la gestione del processo di analisi dei rischi sulle attività di sdoganamento come previsto dalle normative nazionali ed europee, e se non si ritenga che tale inadempimento potrebbe elevare il rischio di reati e limiti la sicurezza della collettività;
quali iniziative intendano intraprendere al fine di consentire la piena operatività delle procedure di sdoganamento in mare e di sportello unico doganale, che nel rispetto della sicurezza fiscale sanitaria e di salute pubblica hanno contribuito ad un reale efficientamento della catena logistica senza costi aggiuntivi sulla merce e sulla collettività.
(3-01893)
GATTI, TOMASELLI, CHITI, MARTINI, FEDELI, MARCUCCI, GRANAIOLA, MATTESINI, CANTINI, DI GIORGI, FILIPPI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
Smith Bits, attraverso la controllante Smith International Inc., fa parte dal 2010 del gruppo Schlumberger LTD, *leader* internazionale nella fornitura di servizi per il settore *oil&gas*, con forti investimenti in attività di ricerca ingegneristica e sviluppo di soluzioni tecnologiche;
la società italiana è presente in Toscana, con una sede legale ed operativa nel comune di Volterra (Pisa), dove realizza prodotti avanzati per l'industria estrattiva (petrolio, gas, vapore, acqua e minerali);
sul territorio nazionale è presente un'altra sede industriale a Scurelle Valsugana, ma il 70 per cento circa del fatturato annuale deriva dalla produzione realizzata in Toscana e poi esportata all'estero per il 99,8 per cento;
nella sede di Saline di Volterra, situata nel comune di Volterra, Smith Bits produce scalpelli tri-conici per la perforazione del suolo utilizzati nella ricerca di idrocarburi, gas naturale e geotermica;
nello stabilimento sono impiegati circa 200 addetti, su un totale di 300 a livello nazionale, con un *trend* in crescita sino al 2008 ed un successivo adeguamento delle proprie strutture all'andamento dei volumi delle vendite;
considerato che:
il personale impiegato nella sede toscana è altamente qualificato e con elevate competenze;
la Regione Toscana si è specificamente impegnata a promuovere il rafforzamento della competitività del territorio ed il consolidamento del sistema produttivo regionale e a tal fine ha stipulato con Smith Bits, il 16 luglio 2014, un "Protocollo d'intesa per lo sviluppo ed il consolidamento della presenza della Smith International Italia SpA in Toscana";
all'articolo 3 del Protocollo sono elencati gli impegni che le parti hanno assunto con la sottoscrizione; in particolare, si legge che la Smith Bits "si impegna a perseguire gli obiettivi di consolidamento e sviluppo della presenza in Toscana, a qualificare il proprio personale, a sviluppare nuovi prodotti avanzati, in linea con le proprie strategie di crescita e di ulteriore radicamento sul territorio in una logica di filiera con il sistema universitario, di ricerca e delle imprese del proprio indotto" e che la Regione Toscana "si impegna inoltre a collaborare con Smith Bits ai fini del mantenimento della presenza industriale che permetta il consolidamento e sviluppo dei migliori livelli occupazionali in linea con il volume delle attività, verificando possibili sinergie operative sul fronte dei costi energetici e favorendo le collaborazioni con le imprese afferenti al distretto tecnologico regionale sulle energie rinnovabili, anche per il tramite dei Poli di innovazione e dei Distretti tecnologici";
la durata del Protocollo è stata fissata in due anni dalla data della sua sottoscrizione;
considerato inoltre che:
da tempo l'azienda era in crisi ma dopo mesi di cassa integrazione, la Smith Bits aveva annunciato il rientro dei dipendenti per il 24 aprile 2015, grazie ad una nuova commessa dal Venezuela;
nella mattinata del 27 aprile 2015 i vertici dell'azienda hanno comunicato, durante un incontro a Pisa con le rappresentanze sindacali, l'intenzione di procedere con la procedura di messa in mobilità di tutti i dipendenti per cessazione dell'attività dello stabilimento della Smith Bits di Saline di Volterra;
le motivazioni addotte dall'azienda sono riconducibili alla lettura dell'attuale scenario macroeconomico

globale conseguente alla crisi del settore *oil & gas* che ha ridotto significativamente la domanda degli scalpelli prodotti a Saline di Volterra; a tutto il processo non è estraneo l'abbassamento del prezzo del petrolio che sembra destinato a durare e che richiederebbe quindi una innovazione tecnologica anche negli strumenti di perforazione e nei loro processi di produzione;
ci si trova, a giudizio degli interroganti, di fronte ad una violazione da parte della Smith Bits di quanto era stato previsto nel protocollo firmato con la Regione Toscana meno di un anno fa, ovvero l'impegno a consolidare la presenza del gruppo industriale nel comune di Volterra e a riqualificare il personale e a sviluppare prodotti avanzati;
per il territorio dell'Alta Val di Cecina la chiusura di uno dei più grandi stabilimenti industriali presenti comporterebbe un impoverimento difficilmente sostenibile da parte di un territorio montano; le ricadute sull'indotto sarebbero altrettanto difficilmente sostenibili e la situazione in cui verrebbero a trovarsi circa 200 famiglie dei lavoratori del gruppo più tutte quelle dell'indotto stesso sarebbe pesantissima;
in questo momento c'è una grande mobilitazione di tutti gli enti locali a sostegno dell'occupazione della zona e della vertenza che i sindacati hanno aperto contro la chiusura dello stabilimento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta in premessa;
in che modo il Governo intenda intervenire per scongiurare la chiusura dello stabilimento, favorire l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti
ed evitare tutti i problemi sociali che si determinerebbero a seguito della cessazione definitiva dell'attività.
(3-01894)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
Gianluca ROSSI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il 28 aprile 2015, a Terni, Giulio Moracci, un uomo di 91 anni ha perso la vita all'interno della propria abitazione in conseguenza dei gravi maltrattamenti inflitti da 2 malviventi entrati con l'inganno per una rapina;
altra vittima della brutale aggressione è stata l'anziana coniuge dell'uomo, che dopo avere aperto la porta, è stata legata ed imbavagliata;
da quanto si apprende, gli autori del tragico crimine sarebbero una banda di malviventi di origine romena, provenienti da Roma, tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio. I 2, insieme al loro autista che li attendeva all'esterno, sono stati tratti in arresto appena usciti dall'appartamento grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri del nucleo investigativo di Terni, presenti sul posto in ragione di una normale attività di pattugliamento e controllo del territorio che li ha indotti a sospettare di quanto stava accadendo;
gli eventi descritti seguono, purtroppo, altri 2 omicidi accaduti dall'inizio dell'anno nella città di Terni, anch'essi particolarmente efferati e che hanno già diffuso un forte stato di insicurezza e di allarme tra i cittadini;
in merito all'accaduto, il procuratore capo di Terni, dottor Cesare Martellino, ha dichiarato che "non basta più solo il grande impegno delle forze dell'ordine, che qui a Terni in particolare stanno facendo il massimo, siamo di fronte a un problema politico che va risolto, altri Paesi ce la fanno, serve un intervento legislativo, non è possibile che accadono cose del genere, evidentemente qualcosa non va bene a livello nazionale. Ci dobbiamo chiedere perché questi signori gravati da numerosi precedenti continuano a girare tutti con precedenti specifici e numerosi";
considerato che:
l'assassinio di Terni dimostra la necessità di misure che garantiscano in maniera efficace la sicurezza dei cittadini rispetto a soggetti dei quali sia nota la pericolosità sociale. Oltre a un efficace controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, è necessaria una valutazione attenta della pericolosità sociale di indagati, condannati e soggetti proposti per misure di prevenzione. Ciò, non solo per disporre misure cautelari o impedire la scarcerazione, ma anche per allontanare gli stranieri (ancorché,

come in questo caso, cittadini dell'Unione europea) per motivi di pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, come prevede il decreto legislativo n. 30 del 2007. Questi presupposti, in particolare, ricorrono "quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica": formula, questa, la cui applicazione avrebbe probabilmente consentito in questo caso l'allontanamento dei cittadini romeni resisi responsabili dell'omicidio,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quale sia la posizione personale e giudiziaria dei 3 arrestati e se sussistessero, nel loro caso, in ragione della normativa sui cittadini comunitari, i presupposti per l'allontanamento dal territorio dello Stato italiano;

quali siano le valutazioni del Ministro in ordine alla situazione di insicurezza che vive la città di Terni, anche in considerazione della avvenuta sottoscrizione del patto "Per Terni città sicura", considerati gli episodi di criminalità efferata verificatisi dall'inizio del 2015 e i frequenti reati contro il patrimonio che interessano i cittadini;

se, date le parole del procuratore capo, occorra intervenire per garantire la migliore attuazione delle norme in essere, nonché l'adozione di specifici strumenti di prevenzione o repressione che evitino il ripetersi dei fatti descritti.

(4-03875)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

sono emersi gravi problemi nella erogazione della prestazione cosiddetta "*Una Tantum*" rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS;

tale indennità, introdotta in via sperimentale con l'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, con le integrazioni dell'art. 7-*ter* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, successivamente modificata dalla legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ed infine ridefinita dalla legge n. 92 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), ad oggi riassorbita nella DIS-COLL (di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015), intesa ad estendere la tutela della disoccupazione ai parasubordinati, ha largamente mostrato fin dalla sua introduzione scarsa efficacia a causa dei requisiti restrittivi previsti dalla normativa;

a fronte di un ammontare di risorse stanziate pari a 200.000.000 euro e a cui vanno ad aggiungersi sulla base di quanto disposto dall'articolo 2, comma 56 della legge 28 giugno 2012, n. 92, 60.000.000 euro in ragione d'anno per gli anni 2013, 2014 e 2015, risulta da dati INPS che al 31 marzo 2013 le risorse finanziarie residue erano pari a 126.079.838,24 euro per un ammontare di risorse erogate nel periodo 2009- 2012 pari ad 73.920.161,76 euro. In pratica al 31 marzo 2013 risultava che su 70.016 domande acquisite, solo 26.587 erano quelle liquidate (il 37 per cento del totale);

considerato che:

tale indennità *una tantum* escludeva in modo inspiegabile i collaboratori coordinati e continuativi che operano nel pubblico impiego a vario titolo, oltre che le figure ad essi assimilabili quali assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca o i collaboratori coordinati e continuativi delle scuole che partecipano a progetti regionali. Su queste figure lavorative si è determinata una iniziale incertezza normativa e amministrativa in merito alla loro esclusione tant'è che diverse sedi INPS territoriali hanno operato negli anni passati in modo differente e contraddittorio e solo nel 2013 (circolare n. 38 del 14 marzo 2013) l'istituto previdenziale ha tenuto a precisare esplicitamente l'esclusione di questi lavoratori;

ciò ha prodotto la paradossale situazione per cui alcune sedi territoriali dell'INPS hanno avanzato nei mesi passati richiesta di restituzione delle somme erogate negli anni 2009/2010 ad assegnisti di ricerca e collaboratori delle pubbliche amministrazioni. È opportuno chiarire che si tratta di prestazioni di ammontare medio di 4.000 euro, erogate dalle stesse sedi INPS che ne hanno poi richiesto la

restituzione a soggetti che in molto casi si trovano tuttora senza lavoro;
a novembre 2014, a seguito della mobilitazione dei soggetti interessati, l'INPS ha sospeso e bloccato le richieste di restituzione delle indennità erogate rimettendo la questione ai Ministeri competenti;
negli ultimi giorni, nonostante il blocco disposto dall'INPS, la sede territoriale INPS di Cosenza ha inviato solleciti di pagamento agli interessati, reiterando la richiesta di restituzione delle indennità *una tantum* erogate in precedenza, minacciando di attivare le agenzie di riscossione competenti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative urgenti si intendano attivare per sollevare i soggetti interessati dall'onere insostenibile di restituire somme derivanti da una prestazione sociale negata a causa di una normativa a giudizio degli interroganti iniqua, contraddittoria e lacunosa, fermo restando che l'accordo di una mera rateizzazione delle somme percepite rappresenta in ogni caso una condizione non sostenibile da persone che in questa fase non necessariamente dispongono di un reddito;
quali iniziative di competenza, anche normative, si intendano mettere in atto per riconoscere in via strutturale e definitiva il diritto alla protezione dalla disoccupazione involontaria per tutti coloro che, pur essendo assimilati dal punto di vista previdenziale e contrattuale ai collaboratori coordinati e continuativi, ne rimangono a tutt'oggi esclusi, perché non contemplati neanche dalla DIS-COLL.
(4-03876)
BOTTICI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA - *Ai Ministri della giustizia e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2015 è stato pubblicato il bando del Ministero della giustizia relativo la mobilità per la copertura di 1.031 posti a tempo pieno e indeterminato presso gli uffici giudiziari;
a riguardo, in un articolo a firma Carlo Rapicavoli pubblicato sulla testata *on line*"QuotidianoLegale", in data 20 gennaio 2015 si sollevano numerose criticità in quanto il bando disattenderebbe l'*iter* previsto dalla legge di stabilità per il 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014) e non terrebbe conto che la stessa legge sanziona con la nullità le assunzioni effettuate violando la procedura;
in particolare il bando non solo non tiene conto, ma viola il comma 425 della legge di Stabilità in quanto non prevede alcuna priorità per il personale in sovrannumero delle Province e altresì il provvedimento stesso del Ministero della giustizia con cui è indetta la procedura di mobilità volontaria esterna prevede, all'art. 4, punto 4, che il personale appartenente ad amministrazione diversa dai ministeri dovrà allegare alla domanda una dichiarazione della propria amministrazione, con la quale la stessa si impegna "a procedere al versamento delle risorse corrispondenti al 50 per cento del trattamento economico spettante al personale interessato al trasferimento;
"le Province non possono assicurare tale impegno; l'effetto combinato dei tagli (o meglio dell'obbligo imposto alle Province di versare somme allo Stato) previsti dal D. legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014 n. 89, ("Le Province devono assicurare una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi pari a 340 milioni di euro nel 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017") e della legge di stabilità 2015 (un miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per il 2017) non consente l'esercizio neanche delle funzioni fondamentali riconosciute alle Province e Città metropolitane dalla legge 56/2014, con conseguente disavanzo di parte corrente, interruzione dei servizi e premessa per il dissesto finanziario. Quindi tanto meno potranno co-finanziare il costo del personale del Ministero della giustizia.";
considerato che:
il comma 421 della legge di stabilità per il 2015 ha disposto dal 1° gennaio 2015 il taglio delle dotazioni organiche: a) per le Province, in misura pari al 50 per cento del costo della dotazione organica del personale di ruolo al 8 aprile 2014; b) per le Città metropolitane, in misura pari al 30 per

cento del costo della dotazione organica del personale di ruolo al 8 aprile 2014;
a parere degli interroganti si tratta di una disposizione che ignora l'esito della mappatura delle funzioni, prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta "legge Delrio", sul riordino delle Province, imponendo una riduzione indiscriminata della dotazione organica;
risulta agli interroganti che a fronte di tale disposizione e del connesso taglio di risorse il Governo rassicura che il personale così dichiarato in sovrannumero, circa 20.000 dipendenti, verrà ricollocato nelle altre amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni della stessa legge di stabilità;
dagli stessi esponenti del Governo è stato ripetutamente affermato che la legge di stabilità per il 2015 ha bloccato qualsiasi processo di assunzione da parte degli altri enti, dalle regioni alle prefetture. Gli impiegati delle province avranno la priorità insieme ai vincitori di concorso,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché vengano chiarite le modalità a cui debbano attenersi i dipendenti delle Province in sovrannumero, in assenza della dichiarazione dell'ente di appartenenza dell'impegno a versare il 50 per cento del trattamento economico;
se si intenda disattendere le disposizioni espressamente previste nella legge di stabilità per il 2015 o piuttosto rivedere il bando di concorso in questione;
se non ritengano che le suddette disposizioni disattendano l'esito della mappatura delle funzioni, prevista dalla cosiddetta legge Delrio, in quanto impongono una riduzione indiscriminata della dotazione organica senza tener conto: a) del numero di dipendenti effettivamente addetti all'esercizio delle funzioni fondamentali; b) del diverso assetto di deleghe tra le diverse Regioni; c) della razionalizzazione già realizzata in numerose amministrazioni che si trovano maggiormente penalizzate; d) di alcun rapporto dipendenti/abitanti o costo del personale/abitante; e) dell'assetto organizzativo dei singoli enti e dell'eventuale esercizio di funzioni fondamentali tramite società partecipate.
(4-03877)
GOTOR - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la Biblioteca nazionale centrale di Firenze (BNCF) è la più grande tra le biblioteche italiane e, insieme alla Biblioteca di Roma, svolge le funzioni di biblioteca nazionale centrale. È la più antica, la prima apertura è del 1747, ed è una delle più importanti biblioteche europee;
dislocata in piazza dei Cavalleggeri a Firenze, la BNCF è uno dei rari esempi di edilizia bibliotecaria, venne costruita a partire dal 1911, fa parte dell'area monumentale del complesso di Santa Croce;
essa possiede circa 6.000.000 volumi a stampa, 2.689.672 opuscoli, 25.000 manoscritti, 4.000 incunaboli, 29.000 edizioni del XVI secolo e oltre 1.000.000 di autografi, e conta 599.970 opere consultate all'anno 2009. Le scaffalature dei depositi librari coprono attualmente 135 chilometri lineari, con un incremento annuo di oltre 1 chilometro e mezzo;
la BNCF è sede pilota nella creazione del Servizio bibliotecario nazionale che ha come obiettivo l'automazione e informatizzazione dei servizi bibliotecari e la costruzione di un indice nazionale delle raccolte librarie possedute dalle biblioteche italiane. Nella sala di ricerca i cataloghi cartacei sono stati sostituiti da *computer*, con i cataloghi interamente consultabili su *internet*;
nell'ambito del sistema bibliotecario nazionale la Biblioteca nazionale centrale di Firenze garantisce la conservazione e la tutela del patrimonio che è stato acquisito;
garantisce inoltre la tutela e la gestione della produzione editoriale italiana, su qualsiasi supporto, che le perviene per deposito legale e delle tesi di dottorato di ricerca, dandone notizia attraverso la bibliografia nazionale italiana;
documenta la cultura italiana all'estero con l'acquisto delle opere che ne sono rilevante espressione e di quelle più importanti che la illustrano e la cultura internazionale con l'acquisto delle opere che ne rappresentano la continuità e la generalità;
acquista quanto necessario per integrare e completare le raccolte e acquisisce per donazione materiale bibliografico e documentario, nonché cimeli di valore artistico o opere d'arte. valorizza con idonei

strumenti bibliografici e adeguate manifestazioni pubbliche le proprie collezioni;
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
la Biblioteca necessita di restauri esterni e interni. I lavori di straordinaria manutenzione non vengono eseguiti da anni e anche per quelli di ordinaria amministrazione non ci sono le risorse minime necessarie;
sono molteplici infatti i guasti e i malfunzionamenti presenti nella struttura che procurano gravi disagi al pubblico e ai dipendenti. Diversi sono i locali che dovrebbero e potrebbero essere aperti al pubblico, ma rimangono chiusi poiché non più accessibili. Così come gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, fondamentali per la conservazione dei numerosi testi, sono obsoleti e inefficienti;
il personale addetto alla distribuzione e al funzionamento si è ridotto a 165 unità, mentre la pianta organica ne prevederebbe 334, numeri in continuo calo per via dei pensionamenti e non rinnovato con nuove assunzioni, le cui ultime risalgono a oltre 30 anni fa. Il servizio viene quindi espletato con grandi difficoltà e con molte insufficienze che sarebbero ancora maggiori se non supplissero i tirocinanti e i ragazzi del Servizio civile;
l'accesso alle collezioni di periodici è stato escluso a tempo indeterminato ormai da 2 anni e la distribuzione pomeridiana è limitata a un giorno solo a settimana;
le previsioni assestate dell'anno finanziario 2014 stanziavano per la Biblioteca nazionale centrale di Firenze 1.141.462 euro, mentre per l'anno finanziario 2015 il Ministero propone un taglio radicale, stanziando 196.397 euro e ulteriori tagli sono previsti nel 2016 e nel 2017 (non più di 154.593 euro ad anno),
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda promuovere affinché la struttura della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possa riprendere in pieno la sua funzione e garantire il servizio previsto dallo statuto.
(4-03878)
FAVERO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
con la delibera n. 163/15/CONS. l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta di Poste italiane relativa all'autorizzazione di un modello di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale;
in particolare, la proposta di Poste italiane riguarda l'implementazione del recapito a giorni alterni in 5.296 comuni, individuati sulla base dell'ultimo elenco di comuni italiani pubblicato dall'ISTAT il 30 gennaio 2015. La frequenza a giorni alterni è calcolata su base bi-settimanale. Con la medesima frequenza verrebbe svolta anche l'attività di vuotatura delle cassette di impostazione. Poste italiane prospetta un percorso in 3 fasi per una graduale implementazione del nuovo modello di recapito e una progressiva estensione del numero di utenti interessati, fino al raggiungimento, entro la fine del 2017, del limite massimo di un quarto della popolazione nazionale;
considerato che:
con la delibera, come indicato dalla stessa AGCOM, l'Autorità sottopone a consultazione pubblica le proprie valutazioni in merito alla richiesta di Poste italiane SpA di autorizzazione all'avvio del nuovo modello di recapito degli invii postali descritto in premessa;
la richiesta è stata presentata dalla società a seguito della recente introduzione da parte del legislatore (legge di stabilità per il 2015 di cui alla legge n. 190 del 2014) di specifiche misure in materia di servizio postale universale, finalizzate ad adeguare i livelli di servizio al contesto tecnico, economico e sociale e ad assicurare la sostenibilità economica dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili;
le valutazioni dell'Autorità sulla nuova modalità di recapito proposta da Poste italiane si inseriscono, quindi, in questo più ampio quadro di politiche pubbliche, con l'obiettivo di contemperare efficienza economica dell'operatore incaricato della fornitura del servizio postale universale e soddisfacimento delle esigenze essenziali degli utenti, in una situazione di mercato di contrazione dei volumi (anche per effetto della cosiddetta *e-substitution*);
nei termini e nel quadro degli obiettivi indicati dalla legge di stabilità, nel documento oggetto di

consultazione si prospetta una modifica della proposta presentata da Poste italiane, attraverso l'indicazione di specifici criteri per l'individuazione dei comuni che potranno essere interessati dalla nuova modalità di recapito entro il limite massimo del 25 per cento della popolazione. Sono previste, inoltre, specifiche misure per garantire una corretta e tempestiva informazione dell'utenza e per monitorare il contenimento dei costi di fornitura del servizio universale conseguibili attraverso il recapito a giorni alterni;

in vista dell'adozione del provvedimento finale, che dovrà essere comunicato alla Commissione europea, secondo quanto previsto dall'AGCOM, i soggetti interessati sono invitati ad esprimere le proprie osservazioni sulle posizioni dell'Autorità rispondendo a specifici quesiti. Potranno così essere adeguatamente valutate le diverse implicazioni di ordine sociale ed economico degli interventi proposti;

rilevato che:

a parere dell'interrogante e come evidenziato dalla lettera inviata dal presidente dell'intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna, le modalità di applicazione del modello di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale descritte nel documento posto in consultazione dall'AGCOM, presentano diversi aspetti negativi che andrebbero a colpire i comuni interessati;

innanzi tutto, il piano di Poste italiane risulterebbe incompleto e carente di elementi essenziali, quale l'indicazione dettagliata dei comuni che verranno "colpiti" dal nuovo modello di distribuzione. Inoltre, a fronte della proposta di Poste italiane che riguarderebbe 5.296 comuni su 8.046, cioè il 65,8 per cento dei comuni italiani, l'Autorità ritiene che sussistano i requisiti prescritti dalla normativa per il rilascio dell'autorizzazione solo per 4.721 comuni, pari al 58,7 per cento, un numero che risulta quindi diverso da quello individuato dall'azienda;

in aggiunta, la deroga che, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 261 del 1999, consente la fornitura a giorni alterni, autorizzata dall'Autorità di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti per chilometro quadrato e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale, mal si concilia sia con il modello di recapito proposto da Poste italiane, che si applicherebbe al 65,8 per cento dei comuni italiani, sia con quanto sostenuto dall'AGCOM che rinviene queste "particolari situazioni" nel 58,7 per cento dei comuni stessi. Si ritiene infatti che difficilmente si possa applicare tale tipo di deroga che interesserebbe, dal numero di comuni individuati nella proposta di Poste italiane, la grande maggioranza degli stessi;

infine, di particolare gravità si ritiene l'adozione del citato criterio della densità (200 abitanti per chilometro quadrato) che, di fatto, comporterebbe la riduzione del servizio postale in zone già poco servite da infrastrutture di diverso genere come: il servizio di banda larga, la rete di telecomunicazione cellulare e il segnale televisivo del digitale terrestre;

valutato inoltre che:

la normativa nazionale di recepimento delle direttive europee in materia postale, contenuta nel decreto legislativo n. 261 del 1999, stabilisce che le prestazioni rientranti nel servizio universale devono essere fornite "permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane" (art. 3, comma 1);

la direttiva 2008/6/CE, nel considerando 19, sottolinea che "le reti postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l'occupazione";

considerato infine che:

l'esame del dettaglio per Regione (di cui alla tabella n. 4 della citata delibera dell'Agcom) mostra, che, in termini percentuali rispetto al totale dei comuni interessati, il numero più elevato di comuni è localizzato in Piemonte ed in Lombardia (rispettivamente 17 per cento e 10,2 per cento dei 5.296 comuni). In particolare in Piemonte, gli enti coinvolti sarebbero circa 900, senza però essere elencati;

l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) avrebbe già chiesto alla Giunta regionale e al Consiglio del Piemonte una presa di posizione immediata contro questo nuovo modello di recapito previsto da Poste italiane, avendo i comuni piemontesi già espresso la loro massima contrarietà ai piani di riduzione proposti da Poste italiane,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, Poste italiane affinché venga quanto prima pubblicata la lista comuni interessati dal piano proposto dall'azienda, compresi quelli del territorio piemontese;
se il Ministro sia a conoscenza della situazione descritta e quali azioni di propria competenza intenda intraprendere per evitare la lesione del diritto di accesso dei cittadini nelle piccole realtà, soprattutto montane e insulari, al servizio universale postale, che si verrebbe a creare a causa dell'applicazione del modello di recapito a giorni alterni degli invii postali, descritto nel documento posto in consultazione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(4-03879)
DONNO, SERRA, PUGLIA, GAETTI, SANTANGELO, PAGLINI, MORONESE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
a Foggia, presso il santuario dell'Incoronata, meta religiosa e di pellegrinaggio, è presente un boschetto di circa 40 ettari costituito da pini, cipressi ed eucalipti messi a dimora intorno al 1950 al fine di costituire un luogo di sosta e riparo per coloro che giungono e si trattengono nei pressi del santuario;
sull'area ove è ubicato il boschetto sarebbe in corso un progetto definito di riqualificazione, consistente, in realtà, nel disboscamento eseguito con potenti mezzi forestali e nell'abbattimento di svariate centinaia di alberi;
al riguardo, sul sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è consultabile un documento contenente espresse specifiche sul progetto "LIFE09 NAT/IT/000149 - LIFE+ BOSCO INCORONATA". Riguardo i termini di durata del progetto la data di inizio risulta essere 1° gennaio 2011 e quella di termine 31 marzo 2015, per un costo totale di 1.170.771 euro (50 per cento con un co-finanziamento di LIFE). Il beneficiario coordinatore risulta essere il Comune di Foggia. Tra gli obiettivi del progetto sono indicati: conservazione degli *habitat* (percorsi substeppici di graminacee e piante annue (6220*) foreste a galleria di salice bianco e pioppo bianco (92A0) boschi orientali di quercia bianca (91AA*) e delle specie di anfibi, rettili e chirotteri ivi presenti. Tra le azioni principali sono indicate: realizzazione di 5 ettari di zona di espansione fluviale per l'evoluzione del bosco planiziale; ripristino di 100 ettari dell'*habitat* 6220* e redazione di un piano di gestione del pascolo; ripristino di aree e miglioramento della funzionalità di 40 ettari dell'*habitat* 92A0 attraverso interventi di piantumazione con eradicazione di specie aliene; realizzazione di 5 rifugi in pietre a secco ("macere" o "specchie") per rettili; miglioramento della funzionalità dell'*habitat* prioritario 91AA* ed eradicazione di specie aliene; realizzazione di un centro per la riproduzione di anfibi e rettili; realizzazione e apposizione di 500 *bat-box* e un *bat-roost* artificiale per chirotteri";
inoltre, sempre sul sito del Ministero, è riportato che "le azioni previste dal progetto sono inserite in una particolare realtà ecologica caratterizzata dalla valle del torrente Cervaro e dall'area del Parco Regionale Bosco Incoronata che rappresenta l'ultimo lembo di foresta planiziale presente nel Tavoliere. Nell'ambito del progetto gli interventi di recupero e di riqualificazione dell'area riguarderanno la realizzazione di una zona di espansione fluviale volta a favorire l'evoluzione del bosco planiziale, la ricolonizzazione di specie caratteristiche e l'eradicazione di specie aliene per il miglioramento della funzionalità degli *habitat* e la creazione di un centro per la riproduzione di anfibi e rettili";
il progetto in questione, tuttavia, sotto il profilo operativo appare a giudizio degli interroganti fortemente lesivo di un consolidato bene paesaggistico di valenza religiosa, devozionale e storica;
comitati cittadini ed associazioni locali hanno espresso perplessità circa l'operato posto in essere, poiché nelle più ampie aree del boschetto, in luogo di un diradamento volto al ripopolamento di specie autoctone, si è proceduto ad un abbattimento pressoché totale degli alberi (pini e cipressi),

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se non ritenga indispensabile intervenire presso gli enti locali coinvolti al fine di salvaguardare il Boschetto dell'Incoronata, stante la sua valenza paesaggistica storica e sociale;
se non ritenga opportuno avviare un controllo urgente delle attività effettuate nel Parco regionale dell'Incoronata, nonché utili indagini al fine di verificare la corretta esecuzione del progetto di riqualificazione, ivi compreso il regolare compimento delle singole finalità;
se non ritenga necessario procedere alla verifica dello stato autorizzativo dei tagli degli alberi corredato da opportuni riferimenti numerici, degli impegni economici assunti dai soggetti coinvolti, per la proficua realizzazione del progetto, nonché della eventuale sussistenza di rischi per incolumità pubblica.
(4-03880)
NUGNES, MORONESE, PUGLIA, BERTOROTTA, SANTANGELO, PAGLINI, LUCIDI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nel mese di novembre 2014 sono venuti alla luce, grazie alle indagini condotte dal Nucleo investigativo provinciale di Polizia ambientale e forestale (Nipaf) di Benevento, numerosi fusti di rifiuti interrati nei terreni di Morcone, Tocco Caudio e Sant'Agata de' Goti, i 3 comuni sanniti interessati dall'indagine;
le ricostruzioni investigative, condotte attraverso le informazioni confidenziali raccolte dagli investigatori nelle prime fasi delle indagini, hanno reso possibile eseguire i sondaggi nei punti ritenuti più probabilmente oggetto di illecito sversamento. Gli scavi sono stati condotti attraverso l'utilizzo del geomagnetometro, una strumentazione messa a disposizione del Corpo forestale dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
le operazioni di scavo hanno portato al rinvenimento di numerosi fusti, molto probabilmente contenenti sostanze tossico nocive, sepolti ad una profondità fino a 10 metri, molti dei quali danneggiati, con conseguente dispersione nel suolo dei materiali in essi contenuti. Su alcuni fusti era riportata l'etichettatura indicante la scritta "Genklene", ovvero tricloroetano, sostanza altamente nociva per l'ambiente e per la salute umana bandita dal 1996, utilizzata come solvente industriale e base di produzione di colle, inchiostri e ddt (para-diclorodifeniltricloroetano);
nella stessa area in cui sono stati rinvenuti i fusti tossici, la perforazione geologica ha permesso di intercettare a 25 metri di profondità una falda acquifera di risalita;
risulta agli interroganti che ad oggi non siano stati resi noti alla popolazione i risultati delle analisi eseguite dall'Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) sulle sostanze rinvenute e sullo stato delle falde presenti nella zona oggetto di sversamento;
considerato che:
attraverso l'analisi dei dati contenuti nelle schede SDO (Schede di dimissione ospedaliera), acquisiti dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo presso il Ministero della salute, è stato possibile rilevare un sorprendente ed anomalo aumento di mortalità per tumori nella zona del beneventano;
l'aumento di mortalità per tumori legati ad esposizione a sostanze tossiche è stato constatato negli ultimi anni anche dalle amministrazioni locali, tanto che il comune di Fragneto Monforte ha commissionato uno studio al centro di ricerche Biogem di Ariano Irpino per stabilire se ci sia un nesso tra il crescente numero di decessi per malattie tumorali che si è registrato nel Comune e la presenza di rifiuti a S. Fortunato, sede dell'impianto di CDR (combustibile derivato dai rifiuti) e Toppa Infuocata, che dal 2004 ospita migliaia di eco-balle, nel limitrofo territorio di Casalduni;
considerato infine che a giudizio degli interroganti è legittima la preoccupazione delle popolazioni interessate a fronte dell'assenza assoluta di notizie certe in merito alle risultanze delle analisi effettuate sui materiali rinvenuti, sui suoli e sulle acque di falda e quindi sui rischi cui potrebbero essere esposti inconsapevolmente,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano verificare quali sostanze siano state rinvenute nei luoghi oggetto dei ritrovamenti di rifiuti, quali indagini siano state condotte sullo stato delle falde acquifere presenti nei comuni interessati e nelle aree limitrofe, quali iniziative siano state condotte per identificare i responsabili dei fatti esposti in premessa e, nell'eventualità siano stati o vengano individuati, se non considerino che dovrebbero essere impegnati al ripristino ambientale ed al risarcimento del grave danno arrecato;
se ritengano che sussistano rischi per la salute pubblica e quali iniziative di competenza abbiano assunto o intendano assumere al fine di tutelare i cittadini coinvolti.
(4-03881)
GIROTTO, CASTALDI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
la società per azioni Gestore dei servizi energetici - GSE SpA è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 e dell'articolo 1, commi 1, lettera a), b) e c) e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004;
nello statuto societario del GSE SpA, all'articolo 4, del Titolo II, oggetto della società, si evince che "La Società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti";
in attuazione delle disposizioni di cui al quadro normativo-regolatorio di riferimento, il GSE SpA riconosce le tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, e pubblica guide, regole applicative/tecniche e *news* al fine di fornire indicazioni più specifiche agli operatori;
per garantire la corretta gestione degli impianti fotovoltaici incentivati, nel rispetto delle norme e dei principi in esse contenuti, il Gestore ha pubblicato il documento tecnico, elaborato ai fini della consultazione, che presenta i criteri generali per la definizione delle "Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia". I soggetti interessati avrebbero potuto inviare osservazioni e proposte al documento tecnico entro il 6 marzo 2015;
considerato che:
il documento tecnico contiene l'appendice A "soglia massima di energia incentivabile" nel quale si indica che "La soglia di energia massima - per kW di potenza installata - incentivabile rappresenta un valore limite, raggiunto il quale il GSE non riconoscerà al Soggetto Responsabile dell'impianto alcun incentivo sulla produzione eccedente. Resta ferma la possibilità di beneficiare, per l'energia eccedente tale soglia, della valorizzazione prevista per l'energia elettrica immessa in rete. Tale valore verrà determinato, ogni anno, come il massimo valore tra la media della produzione storica di energia (calcolata sugli ultimi 3 anni di produzione) *ante* intervento dell'impianto oggetto dell'intervento di modifica, calcolata dal GSE sulla base delle misure valide pervenute dal soggetto responsabile dell'invio delle misure e incrementata del 5 per cento, e la media degli impianti incentivati e non soggetti a tale limitazione di energia incentivabile, entrati in esercizio prima del 1° gennaio di tale anno, appartenenti alla medesima provincia, classe di potenza (fino a 20 kW, superiore a 20 kW e fino a 200 kW, superiore a 200 kW e fino a 1 MW, superiore a 1 MW) e tipologia (impianto BIPV, CPV, su edificio, su pensilina/tettoia/barriera acustica, altro) dell'impianto al quale viene applicata tale soglia";
considerato inoltre che:
a parere degli interroganti la proposta di un tetto all'energia incentivabile prodotta dagli impianti fotovoltaici non è riconosciuta negli ambiti e nelle competenze proprie del GSE che sono di esclusivo tipo regolamentare e non legislativo, come nel caso del documento tecnico proposto che andrebbe a

modificare retroattivamente il contratto stipulato tra lo Stato italiano ed i cittadini italiani attraverso il conto energia, che non menziona alcun tetto di produzione ai fini dell'incentivazione della produzione di energia. Inoltre, giustificare l'introduzione di una soglia massima di energia incentivabile a seguito degli interventi sugli impianti, con il raggiungimento del tetto massimo dei 6,7 miliardi è a giudizio degli interroganti irragionevole, nella misura in cui tale cifra individua il costo indicativo cumulato degli incentivi: una stima, quindi, degli oneri a copertura dei costi di incentivazione;
infatti, al comma 5, dell'articolo 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, con il quale si disciplinano le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro, si dispone che "Il presente decreto cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno";
gli impianti fotovoltaici esistenti, per i quali gli investimenti sono già stati sostenuti, costituiscono un valore per il Paese e devono essere utilizzati al massimo della loro potenzialità, mentre l'istituzione di un tetto di produzione andrebbe invece a favore dell'utilizzo di tecnologie obsolete e/o a disincentivare la manutenzione e gestione in efficienza degli impianti fotovoltaici ammessi ai regimi incentivanti, in completa contro tendenza con gli altri Paesi europei che cercano invece di promuovere lo sviluppo di tecnologie legate alle energie rinnovabili e di una filiera nazionale;
questo comporta che, una volta installati gli impianti, l'efficientamento del parco produttivo esistente dovrebbe essere promosso e non frustrato, come accadrebbe se la proposta di introdurre una soglia massima di energia incentivabile venisse confermata andando ad aggiungersi a numerose altre norme e regolamenti adottati di recente come il cosiddetto "spalma incentivi", in netta antitesi con una politica di promozione e sviluppo di energie rinnovabili e per lo più retroattivi, con il rischio di far emergere nuovi contenziosi verso lo Stato italiano,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del documento tecnico e se non ritenga opportuno attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche inviando comunicazioni e osservazioni al GSE SpA, affinché la disciplina stabilita dal GSE non si discosti dall'ambito degli indirizzi e della volontà legislativa espressa dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti.
(4-03882)
NUGNES, PUGLIA, MORONESE, CAPPELLETTI, PAGLINI, CASTALDI, CATALFO, DONNO, CRIMI, BOTTICI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nello stabilimento industriale sito in Bacoli (Napoli), in via Giulio Cesare 105, operano due società del gruppo Finmeccanica: la MBDA Italia e la Selex Es;
la società MBDA, che opera nel settore della progettazione e produzione di missili e sistemi missilistici, è una *joint venture* costituita da Bae systems (37,5 per cento), Airbus Group (37,5 per cento) e Finmeccanica (25 per cento) ed è la prima azienda europea integrata nel settore della difesa;
Finmeccanica è il primo gruppo industriale italiano, *leader* nel campo delle alte tecnologie e si posiziona tra i primi 10 al mondo nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza. Allo stesso gruppo Finmeccanica fanno capo la Selex ES (ex Selenia) e la ex Alenia Marconi System oggi Bae Systems. Tali società, con varie fusioni e incorporazioni, operano nel settore missilistico, *radar*, aerospaziale, sicurezza e difesa del territorio con sede al Fusaro dal 1958;
il principale azionista del gruppo Finmeccanica, impresa d'interesse strategico nazionale, è il Ministero dell'economia e delle finanze;
le citate società, nelle varie forme e denominazioni societarie assunte nel corso degli anni, effettuano attività *in loco* da oltre 40 anni. Il tipo di attività svolto prevede l'utilizzo di metalli pesanti durante le fasi di lavorazione;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
in data 19 dicembre 2013 l'Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) ha

riscontrato in un campione di acqua di falda prelevato dal pozzo denominato Piezometro M4 (PZ M4), ubicato all'interno del complesso industriale MBDA Italia SpA, valori di molto eccedenti la soglia ammessa del pericoloso inquinante cromo esavalente (CrVI); ciò veniva riscontrato in quanto il PZ M4 fa parte di una rete di controllo dell'acqua di falda realizzata nel 2010 a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle procedure di caratterizzazione dei siti interessati dagli stabilimenti delle società MBDA e Selex ES, situati a Bacoli, in località Fusaro, e all'epoca ricadenti nel perimetro del SIN (sito di interesse nazionale) del litorale domitio ed agro aversano;

gli episodi di rinvenimento di cromo VI nelle acque di falda si erano riscontrati già nel mese di febbraio 2011; infatti nel 2012 le società MBDA e Selex Es, previa approvazione di un progetto di messa in sicurezza d'emergenza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvedevano alla realizzazione di una barriera idraulica mediante pozzi di emungimento delle acque di falda, prima dell'immissione in pubblica fognatura;

il suddetto intervento d'emergenza non è stato tuttavia in grado di eliminare i rischi per le falde acquifere, in quanto ancora nel 2013 l'Arpac rileva la presenza oltre soglia del pericoloso inquinante;

con richiesta d'accesso agli atti, inviata a mezzo Pec (poste elettronica certificata) del 23 maggio 2014 e protocollata al n. 14258/TRI, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo provvedeva a richiedere copia della documentazione esistente presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione al citato stabilimento; estraeva così copia degli unici atti esistenti presso il Ministero quali il piano di caratterizzazione e il progetto di MISE (Messa in sicurezza di emergenza);

con successiva istanza di accesso agli atti del 21 ottobre 2014 la prima firmataria del presente atto provvedeva a richiedere a mezzo Pec copia dei seguenti atti: a) autorizzazione integrata ambientale rilasciata al suddetto complesso industriale e le sue eventuali prescrizioni; b) piano di gestione di tutti i rifiuti prodotti durante le fasi di lavorazioni effettuate; c) atti e progetti relativi all'impianto di depurazione, trattamento e smaltimento delle acque industriali attualmente in uso; d) bilancio di massa relativo ai materiali in ingresso nell'impianto ed a quelli in uscita;

la Divisione IV-Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale del Ministero, in risposta evidenziava "che non sono disponibili presso la scrivente gli atti riferiti agli impianti industriali oggetto della medesima istanza, stante la competenza della Regione Campania che, a riguardo, non ha fornito a questa amministrazione alcuna informazione";

la prima firmataria del presente atto provvedeva a richiedere, a mezzo Pec, alla Regione Campania la medesima documentazione; la Direzione generale per l'ambiente inoltrava la richiesta alla UOD (Unità operativa dirigenziale) 17 Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli; l'UOD 17 ha comunicato che: "al riguardo si comunica che, agli atti di questa UOD 17 non risulta un provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ma solo un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del decreto legislativo 152/2006 e smi, nonché una procedura di bonifica del sito ai sensi dell'art 242 del citato decreto legislativo 152/2006";

a giudizio degli interroganti, dalle risposte fornite dalle autorità competenti risulta dunque che la società MBDA ITALIA SpA operi attualmente in mancanza di idonee e necessarie autorizzazioni ambientali;

considerato inoltre che:

le società suddette operano in piena zona urbana, in un'area limitrofa al lago Fusaro dove viene effettuata regolarmente attività di miticoltura;

dagli elementi in possesso degli interroganti e dalle risposte degli enti competenti emergerebbe una gravissima mancanza di autorizzazioni ambientali a fronte di una produzione impattante generante rifiuti pericolosi e altamente tossici;

a giudizio degli interroganti l'attività di MISE realizzata non appare idonea a scongiurare il pericolo di contaminazione da cromo VI dei pozzi a fronte del ripetersi costante dei superamenti dei valori soglia rientranti "nel *range* periodicamente rilevato", come dichiarato dalla stessa MBDA nella nota del 28

febbraio 2014 agli atti del Comune di Bacoli;
considerato infine che, risulta agli interroganti:
non sarebbe stato attivato alcun progetto di bonifica strutturale e risolutivo successivamente all'intervento di messa in sicurezza d'emergenza;
non sarebbero state condotte attività di monitoraggio costante delle acque e dei sedimenti del vicino lago Fusaro, in relazione ai metalli suddetti né controlli nella zona abitata limitrofa agli stabilimenti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano verificare quali valutazioni e autorizzazioni ambientali siano state rilasciate agli impianti MBDA ITALIA SpA e Selex Es operanti entrambi al civico 105 di Via Giulio Cesare in Bacoli, quali siano i trattamenti effettuati *in loco*, con quali modalità siano smaltiti i rifiuti industriali sia liquidi che solidi nonché quale sia il bilancio di massa relativo ai materiali in ingresso nell'impianto ed a quelli in uscita;
se corrisponda al vero che relativamente agli impianti in questione vige o vigeva il segreto di Stato;
quali accertamenti e controlli siano stati effettuati nella zona abitata, limitrofa agli stabilimenti, e nel lago Fusaro e con quale periodicità.
(4-03883)
LO GIUDICE, Rita GHEDINI, BROGLIA, CIRINNA', COLLINA, DE PIN, GAMBARO, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, MATTESINI, PADUA, PAGLIARI, PALERMO, PUGLISI, PUPPATO, SANGALLI - *Ai Ministri della giustizia e della salute* -
(4-03884)
(*Già* 3-00449)
MANCONI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
la Dichiarazione universale dei diritti umani, all'articolo 18 stabilisce che: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti»;
lo scorso 2 luglio 2014 la Camera dei deputati, ha approvato a grandissima maggioranza una mozione che aveva come oggetto la tutela della libertà religiosa;
la mozione impegnava il Governo su diversi temi, mettendo in evidenza episodi di intolleranza che hanno messo a rischio non solo la libertà ma la vita stessa delle persone;
la mozione impegnava altresì il Governo a denunciare ogni forma di persecuzione nei confronti delle minoranze religiose, in particolare quelle cristiane, nei contesti in cui sono maggiormente vulnerabili, e a promuovere misure di prevenzione dell'intolleranza e di sostegno alle iniziative di promozione del dialogo interreligioso;
considerato che:
in Sudan vige una interpretazione rigida della *sharia* (la legge islamica) e la persecuzione dei cristiani si è intensificata da quando il Sudan del Sud si è separato dal resto del Sudan ed è diventato uno Stato indipendente, il 9 luglio 2011; dal Sudan sono stati espulsi i cristiani stranieri, sono state demolite le chiese con il pretesto che appartenevano a cittadini del Sud Sudan, sono stati compiuti *raid* in librerie cristiane e molti sono stati minacciati di morte o di essere portati in carcere se non avessero cooperato nella ricerca di altri cristiani;
il Sudan è entrato nella World Watch List, l'elenco dei cinquanta Paesi del mondo nei quali la persecuzione verso i cristiani è più intensa, balzando subito al sesto posto;
considerato inoltre che:
l'11 gennaio 2015 Peter Yein Reith, pastore della Chiesa evangelica presbiteriana sud sudanese, è stato arrestato mentre stava tornando da una riunione di preghiera alla sua abitazione presso la Scuola biblica *Gerif West Bible School* a Khartum; con una telefonata gli era stato intimato di tornare a casa immediatamente pena l'arresto di sua moglie e del figlio di un anno. Alle ripetute richieste dei motivi dell'arresto rivolte dalla moglie di Reith al Servizio nazionale d'*intelligence* e sicurezza (Niss), un

funzionario ha risposto che il pastore era in carcere e che lo stavano ancora interrogando;
in precedenza, il 21 dicembre 2014, dopo il culto domenicale, funzionari del Niss avevano arrestato un altro pastore presbiteriano, Yat Michael, che si trovava a Khartoum con la famiglia sottoporre i figli a controlli medici e per portare visita a una congregazione della *Sudan presbyterian evangelical church* (Spec), la *Khartoum Bahri evangelical church*, la quale aveva dovuto subire per due settimane le incursioni della polizia in base all'articolo 77 di una legge del 1991 sull'ordine pubblico, incursioni che il 2 dicembre 2014 avevano portato alla demolizione di parte del complesso di edifici di cui è composto - su cui, secondo il *Morning Star News,* avrebbero messo gli occhi investitori musulmani - e all'arresto di trentotto membri della congregazione stessa; tali membri, giudicati e multati, solo nella notte sono stati poi rilasciati insieme ad altri cinque uomini di chiesa che erano stati arrestati il precedente 25 novembre 2014;
entrambi i pastori sono tuttora tenuti in custodia senza garanzia del rispetto dei propri diritti, come denunciato da Kate Allen, direttrice di Amnesty Internetional UK, che ha recentemente dichiarato: "più lungo sarà il loro tempo di reclusione, più alto è il rischio che subiscano torture", aggiungendo che "le autorità sudanesi devono rivelare la località dove sono trattenuti al più presto possibile e, se non sono stati mossi capi d'accusa nei loro confronti, devono procedere al loro immediato rilascio";
i due pastori, che il 28 aprile 2015 hanno ricevuto la visita del loro difensore, l'avvocato Mohaned Mustafa al-Nour, hanno deciso di effettuare uno sciopero della fame fino a quando non saranno depositati gli atti di accusa alla Corte che dovrà giudicarli;
il timore dell'avvocato che assiste i due pastori è che per entrambi possano essere formulate accuse su capi di imputazione molto gravi, che implichino la possibilità di una condanna alla pena capitale o all'ergastolo,
si chiede di sapere:
se l'ambasciatore a Khartoum sia a conoscenza della vicenda o possa acquisire informazioni su questo caso e sulle condizioni dei due pastori e chiedere il rispetto dei loro diritti;
se il Governo, anche in considerazione di buoni rapporti esistenti con il Sudan, possa sollecitare il Governo sudanese sulla questione della tutela delle minoranze religiose, in particolare cristiane, intraprendendo azioni concrete perché il Sudan rispetti la Costituzione sudanese, che garantisce la libertà religiosa in contrasto con quanto previsto dalla *sharia*;
se il Governo non ritenga opportuno promuovere, in collaborazione con l'Unione europea, iniziative di cooperazione a sostegno delle minoranze religiose in Sudan con particolare attenzione all'educazione, ed esercitare pressioni affinché il Sudan abolisca le leggi sull'apostasia.
(4-03885)
Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-01657, della senatrice Pezzopane ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento all'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-01891, del senatore Scilipoti Isgrò, sulla situazione occupazionale della società ATO ME2 SpA di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01890, del senatore Cappelletti ed altri, sulle procedure di omologazione dei filtri per le emissioni dei motori *diesel*;
3-01893, del senatore Caleo ed altri, su una procedura sperimentale accelerata di sdoganamento delle merci straniere;
9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01889, della senatrice Fattori ed altri, sulle misure per contrastare la diffusione in Europa della "Xylella fastidiosa";

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-01894, della senatrice Gatti ed altri, sulla cessazione dell'attività dello stabilimento Smith Bits a Volterra (Pisa);

3-01892, del senatore Campanella ed altri, sulla crisi aziendale ed occupazionale del gruppo Auchan in Italia.

1.5.2.11. Seduta n. 440 (ant.) del 30/04/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

440a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 30 APRILE 2015
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente. (Applausi)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la cortesia di far verificare l'impianto audio, perché da qui si sente malissimo: non si riescono a percepire le parole del senatore Segretario.

PRESIDENTE. La ringrazio. Spero che non si tratti di un suo problema personale di udito, perché ho addirittura visto degli applausi rispetto al verbale.

Sul processo verbale

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Colleghi, vi invito a prendere posto, perché proprio ieri sera abbiamo apprezzato le circostanze.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta fino alle ore 9,56.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56).

Verifica del numero legale

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,57).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 9,58)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati approvati gli articoli dal 9 al 15.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

Verifica del numero legale

CRIMI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Essendo incerto l'esito della votazione, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 10,17.

(La seduta, sospesa alle ore 9,59, è ripresa alle ore 10,17).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prima di iniziare la dichiarazione di voto, mi permetto di ringraziare i componenti della Commissione. Voglio anche ringraziare il collega Pagliari, e scusarmi con lui se ogni tanto ho avuto qualche intemperanza. Ritengo, però, che tutti e due abbiamo messo quanto potevamo mettere per migliorare il provvedimento, e so anche che non era un provvedimento facile. Mi permetto inoltre di ringraziare gli Uffici, che con questo provvedimento hanno avuto il loro da fare, come la Presidente di Commissione.

Quanto al rapporto con il Governo, abbiamo provato ad avere un'interlocuzione. Ringrazio il Ministro per la partecipazione e il sottosegretario Rughetti che ha voluto dare tutto il suo contributo. Non so se devo rivolgermi solo all'Assemblea o anche al Governo, ma visto che i suoi rappresentanti sono intenti a parlare tra loro mi rivolgerò solo all'Assemblea.

Signor Presidente, crediamo che fondamentalmente si sia persa una grande occasione. Il Senato ha cercato di dare un contributo serio a quella che sarebbe potuta essere una vera riforma della pubblica amministrazione e che, di fatto, si trasforma in una delega amplissima, enciclopedica. Quindi il Ministro non potrà dire: «è passata la riforma», perché è passata una delega nella quale inevitabilmente il Governo dovrà fare uno specifico lavoro - sperando che lo faccia bene - per cercare di dare attuazione a questa delega enciclopedica, che al suo interno, contrariamente a quanto previsto, contiene pochissimi criteri direttivi. Quindi è tutta delega: noi deleghiamo in maniera totale il

Governo, dandogli carta bianca per intervenire su tutto quanto è previsto in quel malloppo di provvedimento.

Qualche volta ho stimolato il sottosegretario Rughetti, dal momento che conosco la sua storia personale, e credo che se ci trovassimo fuori da quest'Aula forse dovrei dargli ragione su alcune questioni, ma forse anche lui dovrebbe darla a me su altre, perché sa bene di cosa sto parlando.

Devo dire che mi ha lasciato perplesso anche l'atteggiamento del Governo perché ho riscontrato, non da parte delle opposizioni ma di tutta l'Aula, la voglia di dare un contributo su un tema essenziale non per la vita del parlamentare ma di molti che lavorano nella pubblica amministrazione e in maniera assoluta per tutti cittadini. Questo confronto è mancato, o meglio, si è tentato ma la risposta è stata flebile. Credo che questo, purtroppo, rientri in una cultura di Governo, in questo caso del Governo Renzi, che considera il Parlamento un po' come un appesantimento, a volte quasi un nemico, i cui suggerimenti non vanno raccolti. Lo dico parlando dall'opposizione, ma guardando anche con simpatia personale molti colleghi della maggioranza.

Ieri ho seguito con attenzione il provvedimento e ho visto ritirare molti emendamenti presentati da colleghi della maggioranza, assolutamente importanti perché specificavano i criteri relativi ad alcune parti del provvedimento in esame; vorrei far notare ai colleghi che, pur essendo stati ritirati in Aula, per stima verso le persone, da parte dell'opposizione nessuno li ha fatti propri chiedendone la votazione.

Ho visto colleghi stimabilissimi votare contro i propri emendamenti, e non erano emendamenti politici ma presentati da persone che conoscono molto bene la macchina sulla quale volevano intervenire. Ricordo il senatore Mucchetti, che conosco e stimo per competenza e capacità; l'amico Sangalli, intervenuto sulle camere di commercio. Questo atteggiamento risponde al renzismo, non suo, Sottosegretario, e probabilmente nemmeno del Ministro, che ha una cultura politica diversa da quella di Renzi, che non credo sia nemmeno di centrosinistra ma una roba messa lì per fare qualcos'altro dopo. La storia del ricatto al Parlamento, della rottamazione, delle cene da 1.000 euro, con coloro ai quali poi magari si danno le concessioni autostradali, credo corrisponda poco alla cultura politica del Ministro.

Certamente ci sono cose che ci lasciano perplessi. Avremmo voluto contribuire insieme a tutti a dare specificazioni forti rispetto a questa delega.

Siamo rimasti colpiti in particolar modo da un elemento che è sintomatico dell'atteggiamento del Governo e che sintetizza la sua politica in merito alla Guardia forestale e alla sua storia. Qui c'è un titolo che richiama la*spending review*. Ebbene, con la *spending review*, in questo caso, cancelliamo una storia importante e una realtà contemporanea importantissima: che bisogno c'era, anche se vi fosse un risparmio - che comunque non ci sarà - di qualche milione di euro, di cancellare la Guardia forestale, diluendola, anche in questo caso senza chiarezza (perché nella delega non c'è scritto come si farà), all'interno di un'altra forza di polizia? Ma come?

Come ha spiegato bene il collega Arrigoni e come hanno detto altri colleghi, in un momento in cui viviamo emergenze clamorose sul territorio rispetto all'ambiente e dopo che queste persone hanno lavorato non solo con perizia e con capacità, ma anche con quello che serve, che non sono solo strumenti tecnologici, ma sono anche le memorie storiche delle persone, come si fa a dire che tutto questo non serve? Risparmiamo qualche milione, sciogliamo tutto e facciamo un regalo, probabilmente, alle ecomafie, in nome della *spending review*. Di quale *spending review* parliamo? Della stessa *spending review* per la quale si interviene sulla figura dei segretari comunali, che pure noi non amiamo. Ma si scelga se i segretari comunali ci devono essere o no; se non ci sono, non si possono ricollocare forzatamente, obbligando gli enti locali ad acquisirli come dirigenti. Infatti, non si può né mortificare la storia personale di chi svolge funzioni importanti nella pubblica amministrazione, tantomeno, obbligare i sindaci a prendere dei dirigenti senza che ne abbiano la capacità.

Signor Sottosegretario, credo che questa discussione sia anche un po' antica. La responsabilità dell'amministratore deve passare da uno *spoil system* reale, e quindi da una responsabilizzazione seria anche delle sue scelte nell'attuazione delle politiche che vuole fare, oppure si deve trovare il

funzionario terzo? Se si deve trovare un terzo, ben venga e sia quello (anche se a noi non piace molto), abbia quel ruolo e quella funzione di controllo, di verifica e di supporto, ma se l'amministratore deve scegliere un dirigente (e lo fa con la sua responsabilità di amministratore), gli si consenta di sceglierlo e non tra gli ex segretari comunali.

Trovo che questa sia davvero un'imposizione brutta, molto centralista, frutto di un'idea antica e un po' ottocentesca, che non si discosta dal disordinato riordino (mi scusino il gioco di parole) delle prefetture: riduciamo, ma facciamo la deroga, abbiamo parlato di aree, di territori, di sottoterritori e di emergenze. Ma allora facciamo una cosa diversa: eliminiamo le prefetture e individuiamo in maniera diversa la responsabilità dello *switch* del Governo sul territorio a fronte di determinate situazioni.

Vedo che lampeggia la spia sul microfono, quindi dovrei aver già finito il tempo a mia disposizione.

Per quanto riguarda i servizi pubblici, come ho detto ieri, stiamo dando in mano al Governo un'economia del territorio enorme, e la stiamo dando con una delega in bianco. Molti oggi qui presenti dovranno tornare tra qualche anno o forse tra qualche mese sul loro territorio e dovranno giustificare quello che il Governo avrà scelto di fare.

Per questi motivi, noi non siamo in grado di esprimere un voto favorevole, perché sarebbe un voto di fiducia e, in questo caso, si tratta di una fiducia talmente ampia che la responsabilità dovrà ricadere unicamente sul Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

FERRARA Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, intervengo al posto del senatore Giovanni Mauro, che aveva trattato l'argomento, ma che è stato chiamato da compiti di partito. Siamo, infatti, nel periodo che precede la formazione e la consegna delle liste e io, nell'organizzazione dei lavori, come lei testimonierà, ho evidenziato più volte questo aspetto in Conferenza dei Capigruppo, ma sembra vi sia un'assoluta distrazione in proposito. Gli uffici mi hanno preparato un intervento che, con l'autorizzazione del Presidente, consegnerò affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

Se mi è permesso, vorrei fare una trattazione basata sui principi, che i signori Sottosegretari e sicuramente il professor Pagliari conoscono molto meglio di me, della scienza dell'organizzazione, con riferimento all'amministrazione pubblica. Si tratta di una scienza moderna, perché prelude a quella che nella storia viene identificata come l'età moderna e alla riforma napoleonica dello Stato francese, che cercò di trasferire la responsabilità e il potere - e il coniugio tra responsabilità e potere - dalla classe nobiliare ad un ufficio, che veniva scelto dal potere nobiliare - che a questo punto dava un'indicazione di tipo politico - espungendo la qualificazione nobiliare alla responsabilità politica. Il tentativo della scienza dell'organizzazione è di coniugare il potere alla responsabilità, nel senso che il potere, per essere individuato come tale, ha bisogno che siano intestate a lui certe responsabilità, e che la responsabilità, per essere esercitata, ha bisogno di un potere che la eserciti, tant'è che spesso si parla di potere responsabile o di potente responsabilità. Uno Stato moderno è uno Stato in cui c'è un potere responsabile e ci sono delle responsabilità potenti.

In Italia c'è però un vizio di origine, derivante dal tentativo della trasformazione secondo gli indirizzi napoleonici dello Stato sabaudo. Dopo l'Unità d'Italia esso aveva infatti un'organizzazione di tipo napoleonico, ma doveva confrontarsi con le difficoltà nell'organizzazione di uno Stato in cui venivano parlate diverse lingue e c'erano diverse abitudini Il professor Cassese, in un suo libro, lo esemplifica citando un uso che esiste soltanto in Italia, ossia quello del mattinale tra questore e perfetto. La nostra è l'unica organizzazione statale in cui viene statuito il fatto che il prefetto, cioè il rappresentante del Governo, debba sentirsi ogni giorno con il questore, che è il rappresentante dell'organizzazione di polizia. Ciò è dovuto alla diffidenza dello Stato centrale, che si stava organizzando nella realtà locali e che dunque si doveva affidare ad una dirigenza locale: per un'organizzazione di polizia bisogna infatti conoscere i luoghi. Da ciò derivava la necessità di iniziare un'organizzazione di tipo napoleonico,

passando da una responsabilità *ex ante* ad una responsabilità *ex post*: ciò esiste soltanto in Italia.

Gli esempi sono tantissimi: nell'organizzazione del dopoguerra la responsabilità *ex ante* la si ritrova nei famosi comitati regionali di controllo (CORECO) o in tutte quelle organizzazioni di controllo da parte dello Stato sui punti di responsabilità locale. Si comincia a cercare di sforzarci verso una migliore e più efficiente organizzazione dello Stato con la riforma Bassanini, secondo cui bisogna individuare meglio il potere e, a questo punto, dare al potere le sue responsabilità. Quindi si eliminano i CORECO, per dare al potere la responsabilità. La riforma Bassanini fallisce però in due punti fondamentali: nel fatto che non c'è lo sforzo per la qualificazione del potere e, contemporaneamente, non c'è l'individuazione della responsabilità e quindi lo spazio amministrativo nel quale comminare la sanzione. Senza sanzione non c'è infatti l'individuazione della responsabilità, che a questo punto cessa di essere potente e da ciò deriva il fallimento e quello che, con un luogo comune, viene individuato come il disastro della burocrazia italiana.

La burocrazia è però il punto centrale dell'organizzazione di uno Stato, che non vive senza una burocrazia, ovvero senza che si individui l'ufficio apicale, il *bureau*, che ha la responsabilità. Il problema è che stiamo a poco a poco passando da una burocrazia a una adhocrazia, che nella scienza dell'amministrazione viene definita quasi come una non organizzazione. Nell'adhocrazia ci sono degli spazi organizzativi che si debbono organizzare, prendendo in considerazione volta per volta il prodotto da formare. Ad esempio, in una gioielleria, laddove il prodotto cambia continuamente, non si ha una burocrazia, ma una adhocrazia, perché i singoli artigiani si confrontano a seconda del prodotto, mutando le loro responsabilità e gli aspetti relativi alla produzione, a seconda che si stia producendo qualcosa che ha più brillanti e meno oro o viceversa, oppure che ha più oro e meno argento o viceversa. Ma la adhocrazia, che viene definita dalla scienza dell'amministrazione quasi come una non organizzazione, è la negazione dell'organizzazione.

Mi consentano il Governo e lo squisito relatore: la filosofia che sta alla base del provvedimento è quasi una adhocrazia e non una scienza della burocrazia. Questo accade perché non si provvede alla necessaria formazione né nello Stato, né nel Governo ed è quindi diffusa la povertà formativa e non l'esaltazione né la ricerca dell'esaltazione. Una delle azioni da intraprendere, infatti, che era l'individuazione dei margini di miglioramento della qualità della burocrazia, non viene né fatta né pensata.

Per tale ragione il provvedimento al nostro esame, che privilegia la burocrazia e non già l'esaltazione della burocrazia, diventa demagogico e non democratico. A questo punto, io sarò costretto a votare no, perché votando no voterò non già contro la burocrazia ma contro la demagogia e quindi a favore della democrazia. *(Applausi del senatore Alicata)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale della sua dichiarazione di voto, che verrà pubblicato nel Resoconto della seduta odierna.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, come Gruppo per le Autonomie condividiamo che la riforma della pubblica amministrazione sia ritenuta dal Governo come uno degli obiettivi strategici per il nostro sistema economico e produttivo, per i diritti dei cittadini e anche per l'azione di semplificazione e di trasparenza.

Al pari delle riforme istituzionali e costituzionali, e delle annunciate riforme fiscali e del lavoro, la riforma della pubblica amministrazione è parte di quel processo riformatore che il Paese, i cittadini e le imprese attendono da lungo tempo. Le mancate riforme di questi ultimi anni, o anche decenni, hanno determinato, infatti, una riduzione di concorrenzialità per il nostro sistema produttivo, una condizione negativa per gli investimenti nel paese Italia ed anche una negazione di diritti per i cittadini. Essenziale è dunque l'introduzione di criteri organizzativi e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici e della dirigenza pubblica con la prevista istituzione del sistema della dirigenza pubblica, oltre a valutazioni fondate sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua che si

distingue per la piena mobilità tra i ruoli.

Rispondono a criteri di trasparenza ed efficienza le procedure semplificate connesse all'erogazione dei servizi in via digitale ai cittadini e alla pubblicità e trasparenza delle informazioni, la riorganizzazione della conferenza dei servizi, le nuove norme relative al silenzio assenso fra le pubbliche amministrazioni e la segnalazione certificata in ordine a nuove attività imprenditoriali.

Sono contenuti riformatori che in modo organico delineano una più efficiente organizzazione strutturale della pubblica amministrazione e una effettiva semplificazione normativa, fra i cui aspetti fondamentali riteniamo siano la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, secondo linee guida che ne rappresentano un rafforzamento.

Sotto questo profilo giudichiamo coerenti anche i previsti decreti legislativi di semplificazione in ordine al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e alle partecipazioni societarie.

La nuova riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato che modifica sostanzialmente la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e delle Agenzie, richiede un *iter* legislativo e di definizione dei decreti attuativi che abbia tempi urgenti e che speriamo e auspichiamo avvengano entro breve.

Siamo soddisfatti del fatto che siano state accolte anche alcune proposte del Gruppo per le Autonomie garantendo le competenze delle autonomie speciali in materia di pubblico impiego, ambito nel quale le Regioni speciali legiferano da oltre cinquant'anni, accollandosi naturalmente anche tutte le spese del proprio personale.

Riteniamo importante, a tal riguardo, che siano state garantite le attribuzioni dei Corpi forestali regionali e provinciali, che sono completamente a carico delle autonomie speciali senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato. In tal modo siamo riusciti non solo a salvaguardare le disposizioni degli statuti delle Regioni autonome ma anche a garantire, per il futuro, importanti risparmi per lo Stato. Non avrebbe avuto alcun senso far esercitare i compiti di salvaguardia e di vigilanza nei boschi ad altre forze statali se ci sono già le guardie forestali e non avrebbe alcun senso aggiungere altre forze che esercitassero poi le stesse prerogative.

Riteniamo importante pure che le camere di commercio restino nella Regione Trentino-Alto Adige, dove necessariamente devono essere due, perché solo quella di Bolzano riesce a garantire il diritto al bilinguismo, dato che il registro delle imprese notoriamente è redatto in due lingue e non sarebbe possibile realizzare quest'obiettivo accorpando quella camera di commercio ad altre più ampie.

Per queste ragioni, il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE voterà a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, arriviamo alla conclusione del voto finale di un disegno di legge delega che è stato lungamente discusso in Commissione ed al quale, come si è visto anche nella discussione qui in Aula, abbiamo tentato di apportare come sempre il nostro contributo, tramite i nostri emendamenti, soprattutto al fine di evitare gli effetti dannosi più gravi di tale delega.

È evidente che la riforma della pubblica amministrazione è un obiettivo ambizioso e assolutamente importante che il Governo giustamente si è posto, che dovrebbe avere innanzi tutto lo scopo di dare maggior funzionalità e maggiore efficienza a tutta la macchina dello Stato e della pubblica amministrazione, sempre nell'interesse generale di servire meglio il Paese, di dare una possibilità al suo sviluppo ed alla sua ripresa, fatto determinante, e soprattutto di offrire servizi efficienti ai cittadini.

Ecco, questo che avrebbe dovuto essere lo scopo fondamentale della riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in realtà, si è trasformato ancora una volta in una delega praticamente in bianco nei confronti del Governo e vani sono stati anche i nostri tentativi di miglioramento, se non se ne esclude una piccola parte. Già nella questione pregiudiziale di costituzionalità avevamo posto in evidenza l'indeterminatezza, in alcuni casi, oppure l'iperparticolarità, in altri, dei principi e criteri direttivi, a causa di quello che a nostro avviso è un eccessivo allontanamento dai criteri stabiliti

dall'articolo 76 della Costituzione.

Vorrei poi soffermarmi ancora una volta su alcuni punti che ritengo particolarmente gravi in questa delega che, tra l'altro (desidero ricordarlo qui), è sempre un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria.

Innanzitutto, vi è una questione che mi sta particolarmente a cuore (sulla quale non solo non si è voluto ragionare, ma non si è voluta nemmeno accogliere una serie di proposte migliorative, accogliendone anzi in Aula alcune peggiorative), con riferimento alla conferenza dei servizi e al silenzio-assenso. Mi concentro dunque su questo aspetto, perché tutte le questioni che hanno a che fare con la tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali e del paesaggio, secondo quanto prevede tra l'altro la nostra Costituzione all'articolo 9, sono una delle finalità della buona amministrazione, perché lo Stato deve tutelare il suo principale patrimonio. Con il risultato finale della trasformazione delle conferenze dei servizi e l'introduzione per la prima volta (dopo tanti tentativi, per fortuna bloccati), della possibilità che scatti il silenzio-assenso per le amministrazioni preposte alla tutela del territorio, della salute e dell'ambiente. Con l'introduzione del silenzio-assenso e l'ennesima riorganizzazione della Conferenza dei servizi - a nostro avviso fondamentale per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e il perseguimento di quello che dovrebbe essere uno degli obiettivi principali legati al riordino dell'amministrazione pubblica, vale a dire la tutela del nostro patrimonio più grande - i risultati sono assolutamente negativi ed anzi pessimi.

Dispiace molto che proprio su questi punti non si sia voluto neanche accedere a miglioramenti; al contrario - torno a ripeterlo - sono stati accolti emendamenti che hanno ulteriormente aggravato il meccanismo della Conferenza dei servizi, anche sotto il profilo della partecipazione. Il problema dell'efficienza della macchina riguarda l'incontro con i cittadini ed i servizi da dare ai cittadini che, allora, dovrebbero essere coinvolti anche nelle decisioni. Tutta la parte relativa alla possibilità di partecipazione - *discussion* - con i comitati e con le associazioni non è stata assolutamente presa in considerazione.

Voglio soffermarmi, ancora, sull'articolo 7 di questo provvedimento - che evidentemente si collega agli articoli 2 e 3 - e, dunque, sul tema della tutela dell'ambiente e, in particolare, sulla vicenda del Corpo forestale dello Stato. È evidente che l'ampia discussione che abbiamo svolto, unitamente anche agli emendamenti da noi presentati, ha contribuito a far compiere un piccolo passo in avanti, garantendo almeno l'unitarietà, attraverso l'assorbimento all'interno di un corpo di polizia. Rimane tuttavia il dato, per noi assolutamente sconcertante, che si è finito per mettere di fatto a repentaglio un lavoro ed una specializzazione che il Corpo forestale ha acquisito negli anni.

Tra poco discuteremo proprio in quest'Aula di una mozione sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, presentata da me e da tanti altri colleghi, tra cui la senatrice Amati. Vorrei chiedere al Governo chi si occuperà poi, alla fine, di reprimere i maltrattamenti degli animali ed il bracconaggio. Chi si occuperà della tutela della biodiversità? Abbiamo molti dubbi sulla possibilità che venga mantenuta questa specializzazione, che vengano garantiti il presidio sul territorio e la guerra alle ecomafie. Continuiamo quindi ad essere non solo molto critici, ma decisamente contrari in merito all'articolazione prevista per la Polizia.

Da questo punto di vista bisognava fare un lavoro molto più serio - l'avrò detto cinquanta volte - visto che ci sono sovrapposizioni tra «le nostre polizie»; bisognava avere coraggio, mentre voi siete stati forti con i deboli, con il Corpo più piccolo, e deboli con i forti: non avete voluto affrontare il nodo vero, vale a dire il riordino e la sistematizzazione per una maggiore efficienza di tutti i Corpi di polizia. Non avete avuto il coraggio di affrontare neanche la questione del numero unico da chiamare, che esiste praticamente in tutta Europa.

Nei fatti con questa delega la riorganizzazione della pubblica amministrazione finisce per essere, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alla dirigenza degli uffici, una riorganizzazione molto verticale e questo ci preoccupa moltissimo, perché la piramide dovrebbe essere al contrario, in funzione cioè dei cittadini ai quali assicurare i servizi. Con questa delega ci troviamo invece di fronte ad una verticalizzazione molto spinta verso l'alto, in particolare verso il Presidente del Consiglio, ma

non è sempre detto che l'accentramento si confermi come una buona pratica per garantire l'efficienza della pubblica amministrazione.

Non solo, ma anche per quanto riguarda il ruolo unico (su cui, in realtà, si poteva certamente fare un lavoro davvero interessante proprio per quanto riguarda anche il riordino del meccanismo della dirigenza), a noi paiono invece sempre contraddetti i propositi che anche la Ministra ieri ci ha voluto ribadire in quest'Aula: mi riferisco alla separazione che dovrebbe esserci tra l'amministrazione, la dirigenza e gli organi politici. Francamente, a noi non pare che questo principio sia esattamente mantenuto in quello che è il risultato della delega.

Quanto alla terzietà della pubblica amministrazione, io personalmente ho maturato, nel tempo, una convinzione e anche la forte contrarietà, per esempio, allo *spoils system*, a tutto questo meccanismo che ha indebolito e annullato il meccanismo della terzietà. Al contrario, uno Stato efficiente e delle amministrazioni pubbliche efficienti debbono riconquistare questa terzietà. Per questo, siamo stati contrari alla scelta che si è fatta sui segretari comunali. In questa materia bisognava invece fare un'operazione opposta, che era quella di togliere ai sindaci la possibilità di scelta che era stata introdotta all'interno dell'albo, ridando, per esempio, il controllo di legittimità e di legalità, soprattutto in un momento come questo, se si vuole fare davvero la lotta per la trasparenza, contro la corruzione e, soprattutto, per l'efficienza. Credo che bisognasse fare questo tipo di operazione: non eliminarli, ma - ripeto - fare un'operazione completamente diversa.

Concludo, signor Presidente, sul riordino dei servizi pubblici locali. Abbiamo presentato la proposta di stralcio perché penso che tale questione aveva la necessità di non essere inserita in una delega, così dando un potere in bianco al Governo. La questione doveva essere oggetto di una vera e approfondita discussione, in cui il potere legislativo non poteva privarsi delle proprie funzioni per delegarle all'Esecutivo.

Il grande, non posso neanche dire rammarico, ma sconcerto, è il seguente. Sono sconcertata dal fatto che, dopo la lunga discussione in Commissione e anche ieri, non si sia assolutamente voluto prendere atto che c'è stato un *referendum* e che l'acqua, come credo abbia scritto anche la ministra Madia da qualche parte (andremo a ritrovare i documenti), non è una merce. L'acqua è un bene comune: questo ha sancito il *referendum*. Voi, in questa delega, nell'ambito del riordino dei servizi pubblici locali, avevate il dovere di ribadire quello che i cittadini - milioni di cittadini - hanno detto.

Per questi motivi, non possiamo che esprimere un voto contrario a questo disegno di legge di delega. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Enrico Mattei», di Cerveteri, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 10,53)

AUGELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, noi abbiamo svolto i nostri lavori in un clima che non ha reso giustizia né alla fatica svolta dal Ministro, dai suoi collaboratori, dalla Commissione e dal relatore, né alla delicatezza del tema che si stava affrontando.

Purtroppo, signor Ministro, abbiamo avuto la sfortuna di incrociare questa vicenda della fiducia alla Camera sulla legge elettorale, che non ha aiutato, anche sul piano comunicativo, a far comprendere al

Paese cosa stavamo facendo all'interno di quest'Aula. D'altro canto, anche i lavori dell'Assemblea hanno risentito molto di questo clima. Sono state giornate - l'altro giorno, ad esempio - in cui sono volate parole grosse all'interno di quest'Aula, anche all'indirizzo della maggioranza, che i *media* hanno registrato e questo ha un po' oscurato il nostro lavoro. Parole grosse e, tra l'altro, anche ingenerose, di colleghi del Movimento 5 Stelle, hanno addirittura accusato di fascismo il Governo, il che mi sembra francamente eccessivo, anche perché il paragone con la legge Acerbo sconta un difetto di proponibilità. La legge Acerbo maturò nello Statuto albertino e la fiducia fu messa contro le opposizioni. Qui siamo invece in una situazione in cui abbiamo una Costituzione di un Paese libero e la stravaganza rilevata dai *media* è che la fiducia è stata posta per risolvere i problemi nella maggioranza. Quindi, sotto questo profilo, la situazione che si è determinata non ci ha aiutati a spiegare bene quello che stavamo facendo.

Dal nostro punto di vista il lavoro che è intervenuto a correggere l'impostazione iniziale e anche a valorizzarne alcuni spunti è stato importante. Io vedo un bicchiere mezzo pieno in questa legge delega che riguarda soprattutto alcuni interventi che vengono apportati nella riforma della dirigenza, che riguarda punti di compromesso qualificanti che siamo riusciti a raggiungere con l'aiuto dell'opposizione e anche della compagine dell'Area popolare del Nuovo Centrodestra di cui faccio parte, che ci ha portato a trovare un punto di caduta relativamente condiviso dalla Commissione sia per quanto riguarda i segretari comunali, sia per quanto riguarda la delicatissima materia della riforma delle Camere di commercio. Sono tutti punti sui quali ci sentiamo di esprimere, a saldo di questo lavoro, una certa soddisfazione.

C'è però qualcosa che invece ci pare mancare ancora in questo provvedimento e che auspichiamo che, soprattutto in seconda lettura ed in una fase successiva di approfondimento da parte del Governo, anche alla luce del dibattito emerso in Aula ed in Commissione, possa essere migliorato. Credo che il nostro principale motivo di insoddisfazione attualmente sia una certa mancanza di determinazione nella delega rispetto ai destini finali del Corpo di polizia forestale.

Cerco di spiegarmi meglio. La nostra posizione non è quella di mantenere a tutti i costi l'esistenza di questo Corpo, ma la nostra preoccupazione - sicuramente condivisa dal relatore e dal Ministro - è quella che un Corpo che è a tutti gli effetti è il nostro Corpo di polizia ambientale, che è un fiore all'occhiello dal punto di vista della capacità di intervento sui problemi ambientali, riversandosi nel Corpo della polizia dello Stato o dei Carabinieri, dopo un periodo in cui c'è stato il blocco delle assunzioni e quindi ci sono molti ruoli scoperti e molti buchi da tappare in questi Corpi, venga smembrato e faccia perdere professionalità e specificità ad un nostro fiore all'occhiello dal punto di vista delle capacità di intervento sui temi ambientali.

Credo che l'espressione che è contenuta nella lettera del provvedimento, che parla esplicitamente di mantenerne l'unità, rimanga poi piuttosto indeterminata sul piano amministrativo, nel senso che non si capisce bene che cosa sia questa unità e questo andrebbe in qualche misura, se possibile, migliorato. Avremo degli ordini del giorno che ci aiuteranno in questo senso, ma credo che in seconda lettura questo concetto di unità debba essere necessariamente abbinato ad una proiezione amministrativa del senso di unità, che a mio avviso non può che essere come minimo una direzione specifica della Polizia dello Stato.

Questo è importante perché dobbiamo sgombrare il campo dall'idea che questa delega che noi abbiamo dato con la riforma dei Corpi di polizia finisca con l'essere quasi un pretesto comunicativo. Nel dibattito all'esterno anche autorevolissimi commentatori si sono espressi in tal senso su quotidiani nazionali: sopprimere la sola Polizia forestale non risolve quasi nessuno dei problemi di duplicazione che ci sono tra i vari Corpi di polizia italiani e da questo punto di vista rischia di essere una specie di feticcio che viene lanciato all'opinione pubblica dal punto di vista comunicativo. So che non è così, ma dobbiamo evitare che sembri così. E allora, da questo punto di vista, a mio parere si deve lavorare per migliorare questo testo, che noi ovviamente voteremo perché sappiamo che in prima lettura si è fatto e abbiamo fatto tutto il possibile, ma non siamo ancora soddisfatti di questa formulazione e ci auguriamo che nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento si possa arrivare a migliorarlo profondamente.

Resta infine un'ultima questione: è chiaro che questo provvedimento non può essere iscritto - e questo lo sappiamo tutti - nell'alveo delle cosiddette grandi riforme: è una legge delega che consente di sviluppare alcuni temi su cui sono intervenuti anche i Governi precedenti, serve a razionalizzare alcuni quadri, a semplificare alcune situazioni. Tuttavia rimane insoluto il tema della seconda ondata. Dopo che una serie di riforme hanno posto l'efficienza al centro delle priorità che deve perseguire la pubblica amministrazione, a mio avviso occorre - ma questo potrà accadere soltanto quando si sbloccherà la stagione dei contratti - una seconda ondata che produca risultati di efficienza e non semplicemente di mera presenza o di perseguimento disciplinare dell'assenteismo, un'efficienza vera e propria che faccia di una riforma un elemento di modernizzazione vera della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista è però importante capire che, se non riusciremo a far ripartire i contratti, sarà difficile pretendere e ottenere questo livello di efficienza.

Credo comunque che, complessivamente, il lavoro che abbiamo svolto muove un passo in questa direzione; ce ne sono molti altri da fare, c'è ancora una lunga strada da percorrere e il Governo ne dovrà tenere conto nella programmazione dei successivi interventi legislativi e delle successive riforme.

Il nostro voto sarà quindi favorevole, con le riserve che ho detto, ma non credo che sarebbe corretto concludere questo intervento senza tenere conto del ruolo che è stato svolto dall'Assemblea e, in particolare, dal relatore. Tra l'altro, il collega Pagliari noi lo conoscevamo come persona di granitica personalità, ma il granito non è un grande elemento per fare il relatore di un provvedimento del genere: invece è stato capace, con grande flessibilità, di ricucire alla fine un consenso necessariamente ampio intorno a questo provvedimento, e di questo gli va dato atto. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, cittadini che ci ascoltano, credo che quella che state per votare sia una delle più grandi «porcate» di questa legislatura e permettetemi il termine, visto che è stato sdoganato. È una delega in bianco per riformare la pubblica amministrazione, che è l'ossatura di questo Paese: qualunque atto, qualunque cosa, qualunque azione legislativa o di altro tipo deve passare da una pubblica amministrazione. E noi che facciamo? Diamo una delega al Governo *pro tempore*, che oggi è questo e domani sarà un altro (chi lo sa?), a fare praticamente quel che vuole, con una delega amplissima, in cui criteri e direttive sono a discrezione dello stesso Governo che dovrà fare i decreti. Tutto in violazione della Costituzione.

È un'operazione di *camouflage*, visto che tanto piace al Governo questa operazione. Una vera e propria *camouflage* vi sarà anche domani, con un altro dei più grandi fallimenti di questo Paese, ossia l'Expo che viene inaugurato a metà. Anche in quel caso un'operazione di *camouflage*, una cortina fumogena per nascondere un fallimento e portare finti risultati, come ad esempio il finto risultato dell'Italicum, imposto con un metodo fascista, anche se il collega prima ha ribadito la distanza che va presa tra i due fenomeni, e ha ragione: forse qui siamo oltre; quello che ha fatto il Partito Democratico alla Camera va ben oltre il fascismo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Credo che i fascisti si stiano rivoltando nella tomba a sentirsi paragonare a quello che hanno fatto quelli del PD alla Camera nelle giornate di ieri e di oggi.

Ma veniamo ai contenuti di questo provvedimento. Mi soffermo su alcuni punti salienti. Innanzitutto, c'è una parte iniziale in cui si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione, velocizzazione di procedimenti e quant'altro, ma anche in quel caso si tratta di parole vuote, che poi non hanno alcuna reale applicazione. Sono le solite parole che si scrivono nelle leggi per progettare chissà quale digitalizzazione che poi si scontra con le difficoltà della pubblica amministrazione di tutti i giorni, degli uffici periferici che non hanno risorse strumentali, umane ed economiche per poter dare i servizi ai cittadini.

Si sono praticamente azzerate tutte le forme di partecipazione come la Conferenza dei servizi, riducendone sempre di più il ricorso, velocizzando questo strumento che ancora oggi permetteva forse di intervenire, con qualche area territoriale, con qualche comitato, con qualche comunità locale a bloccare le grandi opere che il Governo impone ai piccoli Comuni e alle aree che oggi vengono

devastate da Nord a Sud. Poi ne vediamo i risultati con i ponti che crollano dopo che sono stati costruiti. E quindi si è agito sul silenzio-assenso, sulla conferenza dei servizi e con l'abolizione del Corpo forestale.

Questo è stato uno dei punti su cui si è più dibattuto in quest'Aula, perché non si comprendeva per quali ragioni, nell'ambito di questo provvedimento che trattava tutte le materie, a un certo punto fosse apparsa una misura così specifica diretta a colpire il Corpo forestale dello Stato con un suo accorpamento in altri corpi di polizia. Il Corpo forestale dello Stato, ad eccezione dei corpi regionali delle Regioni a statuto speciale che hanno ottenuto una salvaguardia, è stato scelto esclusivamente per la sua quantità numerica (8.000 unità), che quindi rendeva facile introdurlo in un altro corpo di polizia, lasciando alla fine la mediazione consistente nell'unitarietà del Corpo. Non prendiamoci in giro, cosa vuol dire? A questo punto due sono le ipotesi: o viene smembrato, come purtroppo immaginiamo che sarà, oppure verrà mantenuta l'unitarietà e ciò vorrà dire che ci sarà un dipartimento all'interno della Polizia di Stato che si chiamerà Polizia della forestale, Forestale della polizia (non so, chiamiamola in qualunque modo), ma avremo semplicemente cambiato le divise e colorato le macchine. Probabilmente ci sarà un costo aggiuntivo anziché un risparmio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Perché si colpisce la Forestale? Perché si interviene sulla forestale? Anche in quel caso ci sarà forse da fare una ricerca freudiana sul bambino sindaco PD Renzi e cercare un soggetto, qualcuno che gli ha fatto qualcosa quando era un piccolo sindaco e gli ha messo il bastone tra le ruote su qualcosa. Non lo abbiamo ancora trovato, ma sono sicuro che prima o poi verrà fuori.

Lo stesso vale per i segretari comunali. Anche in quel caso si ha l'abolizione di una figura, di un presidio di legalità. Il segretario comunale dovrebbe far sì che il sindaco non violi la legge, dovrebbe essere colui che fa rispettare la legalità all'interno del Comune, il notaio del Comune. Oggi è una figura indipendente: benché scelta dal sindaco, è scelta all'interno di un albo su cui il sindaco non ha alcuna facoltà di intervenire, se non per individuare il miglior segretario comunale che può esserci sulla piazza per il suo Comune, in base a determinate caratteristiche.

Si consideri poi la professionalità acquisita da quei segretari comunali, che hanno anche al loro interno delle fasce, i quali hanno accesso alla funzione di segretario comunale nei grandi Comuni. Per questi ultimi adesso non sarà più prevista la figura del segretario comunale, ma sarà data facoltà al sindaco di scegliere autonomamente chi dovrà svolgere la funzione apicale, anche al di fuori di questo ruolo. In questo caso riteniamo che il sindaco Renzi, quand'è stato sindaco, forse ha avuto un'esperienza negativa nei confronti dei segretari comunali: forse gli hanno messo i bastoni tra le ruote, forse gli hanno impedito di fare quello che sta facendo come Presidente del Consiglio e oggi arriva la vendetta. È questo, infatti, che abbiamo davanti: una persona che, oltre a essere un mentitore, è anche vendicativo nei confronti di chi gli mette i bastoni tra le ruote, come sta facendo con la minoranza PD. Minoranza per modo di dire, perché ieri i suoi esponenti hanno dimostrato tutto il loro coraggio votando comunque quella porcata dell'Italicum.

Vi è poi il tema della dirigenza: tutta la dirigenza della pubblica amministrazione verrà inserita in un ruolo unico, in cui troveremo un po' di tutto. Io vorrei capire cosa succederà quando cominceranno a venir meno alcune dirigenze specializzate di alcuni settori della pubblica a amministrazione e si dovrà far ricorso a quelli che vengono da altre esperienze. Io credo che qualche difficoltà ci sarà, ma lo vedremo all'opera, poi i cittadini vedranno i risultati nel funzionamento dei servizi.

Vi sono poi gli articoli sui servizi pubblici e le partecipate, che rappresentano il settore forse più redditizio di questo Paese, quello che ha costituito il poltronificio per eccellenza, il settore dove si annida la corruzione. Quel settore oggi viene lasciato nelle mani del Governo (lo ripeto: oggi questo e domani un altro) con una delega in bianco anche in quel caso, senza alcun criterio direttivo, senza alcun principio, in violazione anche dei *referendum* che nel 2005 hanno dichiarato che i servizi idrici dovranno sempre essere pubblici e non si è voluto introdurre tale principio in maniera chiara, in modo che nessuno possa andare in direzione diverse, che sia questo o un futuro Governo, in violazione del risultato referendario. Anche in questo caso, è una delega in bianco al Governo. E non parliamo poi dell'ultimo articolo, quello riguardante la delega in bianco al Governo, per modificare o abrogare

quelle leggi che gli imponevano di fare i decreti attuativi.

Questa è proprio l'apoteosi di un Parlamento che abdica al Governo. Il Governo potrà, nei prossimi mesi, abolire delle leggi autonomamente, senza alcun controllo, con un parere non vincolante del Parlamento. Su quelle leggi cui non ha dato attuazione, il Governo potrà dire di non volerle più fare.

Anche questa legge delega, allora, rimane priva di ogni potere legislativo, nel momento in cui lo stesso Governo su di essa può, in teoria, apportare le modifiche nei 12 mesi di vigenza della delega. In teoria, su questa stessa delega il Governo domani può abrogare o modificare, se ritiene non sussistano più le condizioni.

Rendiamoci conto di cosa stiamo deliberando. Stiamo approvando una legge delega che contiene, al suo interno, la facoltà del Governo di modificarlo autonomamente nei prossimi 12 giorni: questa e le precedenti! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

L'unica cosa che mi consola, signor Presidente, è che i tempi di approvazione saranno lunghi, perché questo è un calderone talmente ampio che sarà vasta la discussione anche alla Camera e magari di nuovo al Senato. Poi ci saranno i tempi per l'attuazione di questa legge delega, i dodici mesi. E forse non ci sarà più questo Governo, ma uno diverso, il Governo del Movimento 5 Stelle, che vi si rivolterà contro. Ricordatelo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti alla fase finale dell'*iter* legislativo sulla riforma della pubblica amministrazione, che, seppur presentata dal Governo come una delle politiche qualificanti della sua agenda, ancora una volta gira intorno ai problemi delle pubbliche amministrazioni senza perseguire gli obiettivi annunciati, e soprattutto quello di incidere veramente sulla riduzione del peso della burocrazia.

In merito alle criticità della pubblica amministrazione, infatti, sia i dati del *forum* economico mondiale sulla capacità di gestione delle risorse pubbliche - vedono l'Italia al 139° posto su un campione di 144 Paesi di riferimento - sia quelli della CGIA di Mestre sui rapporti con le imprese nell'area euro - ci vedono al 15° posto sui 17 Paesi di riferimento - parlano entrambi, in maniera eloquente, di un sistema che costa alle piccole e medie imprese quasi 31 miliardi di euro all'anno, circa 7.000 euro per ognuna di esse.

Questa riforma, sorta come delega al Governo, necessita poi, naturalmente, dei decreti attuativi per produrre compiutamente i suoi effetti, e tutto questo non va nella direzione giusta.

Forza Italia non può che votare contro il provvedimento, perché è nella natura del partito favorire, proteggere e tutelare le aziende produttrici, attraverso la costruzione di una struttura burocratica più snella ed efficiente. Non condividiamo le linee generali della riforma, perché in essa non si evidenzia un reale tentativo di revisione e riduzione della spesa in capo alle pubbliche amministrazioni, obiettivo che avrebbe dovuto rappresentare invece una priorità del Governo.

Oltretutto, l'impatto della riforma sul PIL diverge, nell'ultimo Documento di economia e finanza, rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF dell'ottobre del 2014. Nella Nota si legge, infatti, che la riforma avrebbe favorito la crescita con uno più 0,1 per cento del PIL nel 2015 e un più 1 per cento nel 2020. Adesso il riferimento al 2015 è scomparso, per cui c'è da presumere che la riforma non avrà alcun impatto sulla crescita nel breve periodo, elemento che mette chiaramente in evidenza l'inadeguatezza della riforma stessa.

Ci sono poi tre aspetti critici di particolare rilevanza che - a nostro giudizio - meritavano un maggior approfondimento. Il primo riguarda il Corpo forestale.

Sarebbe stato un grave errore sopprimere e disgregare il Corpo forestale. La nostra battaglia ha favorito, invece, l'approvazione di un emendamento con il quale abbiamo preservato l'unitarietà della Forestale che, pur non costituendo più il quinto corpo delle Forze dell'ordine, verrà integrata in un altro corpo di polizia, mantenendo le sue funzioni e le sue specificità.

Il secondo aspetto è relativo al riordino delle camere di commercio. Non condividiamo nella maniera

più assoluta il taglio delle risorse derivante dalla riduzione della contribuzione obbligatoria a carico delle imprese. A fronte di un modesto risparmio per queste ultime, si genera un grave e ingiustificato danno alla sostenibilità finanziaria delle camere di commercio, che ne mette in pericolo la reale sopravvivenza, con potenziali ricadute sui livelli occupazionali. Era necessario trovare risorse sostitutive per garantirne il regolare funzionamento.

Infine, non siamo favorevoli alla norma che prevede la confluenza dei segretari comunali nel ruolo unico dei dirigenti. Di fatto, perderanno in parte la loro funzione e la loro professionalità, che è garantita attualmente dalla specificità del loro ruolo.

Pertanto, per queste ragioni ed altre, Forza Italia voterà contro questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, giunge oggi a conclusione l'*iter* di approvazione di una legge centrale per il futuro del nostro Paese, che ha coinvolto il Parlamento in una grande operazione di ascolto della società civile, nella parte intellettualmente più attiva, nel cercare di delineare il futuro dell'Italia. Ricordo le numerosissime audizioni svolte su questo argomento e l'ampio dibattito in Aula.

A questo proposito sento la necessità di ringraziare innanzitutto il relatore che - secondo me - ha compiuto un lavoro certosino e molto paziente di ascolto di tutti; la Presidenza della Commissione, che ha cercato di dare voce alle varie parti e far diventare questo provvedimento espressione corale, e non solo di una parte del Parlamento; e infine il Governo, che ha mostrato grande disponibilità all'ascolto e notevole capacità di modificare il provvedimento, abbandonando una posizione di chiusura - non c'è mai stata - e consentendo al provvedimento stesso di essere modificato nel corso della discussione, per giungere oggi a una stesura diversa da quella presentata. Si può, quindi, dire che il Parlamento ha effettivamente contribuito a disegnare la nuova pubblica amministrazione che vogliamo.

La pubblica amministrazione è una risorsa fondamentale per il nostro Paese, per qualunque Paese. Purtroppo il termine burocrazia, oggi, è sinonimo di qualcosa di profondamente negativo nell'immaginario collettivo. Ma la verità è che, senza burocrazia, un Paese non ha futuro. La burocrazia è il potere degli uffici - come dice l'etimologia della parola - ma è anche la grande risorsa senza la quale non vi è possibilità di un'iniziativa dei privati, di un coinvolgimento dei cittadini nelle sorti del proprio Paese.

Credo, dunque, che il provvedimento in esame abbia l'ambizione di coniugare tre grandi temi. Il primo riguarda il rapporto tra politica e amministrazione.

In questi tempi abbiamo vissuto un sentimento di frustrazione. Molti colleghi che hanno coperto posizioni di amministratori a livello locale si sono trovati in una posizione di contrapposizione tra il livello politico, da una parte, che mira a dare risposte flessibili, efficienza nell'individuare e conseguire con rapidità i risultati di una proposta politica e, dall'altra, l'azione dell'amministrazione che, a volte, si è fatta carico della dimensione della legalità dell'azione pubblica.

Questo fatto, anziché costituire una sinergia, si è risolto in una contrapposizione che ha portato ad una paralisi del sistema. Il primo grande tema che sta alla base di questa riforma, quindi, è proprio cercare di superare questa contrapposizione e andare verso una coesistenza.

Credo che il buon andamento dell'amministrazione e della politica vada di pari passo con l'imparzialità della pubblica amministrazione. E credo che molte misure previste nel provvedimento vadano proprio in questo senso, e tra poco dirò quali sono.

Ci deve essere una condivisione e una cooperazione sulle regole e sui valori tra politica e amministrazione. Quando vi è incertezza sui confini e sui contenuti di queste due responsabilità, allora il processo decisionale - di questo stiamo parlando, ossia della capacità di decidere e di trasformare il nostro Paese secondo le nostre leggi - diventa poco trasparente ed inefficace. Credo che, con questa riforma, ci sarà una maggiore responsabilità e non vi saranno più alibi, né da parte della politica, né da parte dell'amministrazione, per giustificare le inefficienze dietro rigidità che oggi, invece, vengono

meno.

Signor Presidente, credo che questa riforma, estremamente complessa, possa essere spiegata attraverso alcune parole che io considero chiave. Le prime parole sono «semplificazione» e «accelerazione». Da questo punto di vista, sono rilevanti tutte le disposizioni in materia di conferenza dei servizi, che ha rappresentato per tanto tempo il collo di bottiglia del processo decisionale ed amministrativo.

Importante e rilevante è la procedura del silenzio-assenso, che è una rivoluzione dal punto di vista della procedura amministrativa. D'ora in poi sarà molto più facile, anche per la dichiarazione e la segnalazione di inizio attività, avviare iniziative imprenditoriali riguardanti la ristrutturazione e il governo del territorio da parte dei proprietari e dei cittadini, ossia di coloro che hanno una semplice proprietà immobiliare. Questo sicuramente cambierà il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Oggi la pubblica amministrazione si affretta a porre dei vincoli e a frapporre la necessità di autorizzazioni e licenze ogni qual volta... *(Brusio)*.

Signor Presidente, faccio fatica a sentire la mia stessa voce.

PRESIDENTE. Per cortesia, richiamo i colleghi nell'emiciclo che continuano amabilmente a parlare.

COCIANCICH *(PD)*. Grazie, Presidente.

Stavo dicendo che oggi ci sarà una semplificazione importante anche per quanto riguarda l'avvio di semplici attività da parte dei cittadini, con il cambio delle procedure, con riferimento sia al silenzio-assenso, sia alla dichiarazione di inizio attività.

Il tema della semplificazione e dell'accelerazione si ritroverà anche nei tempi, che saranno certi, dell'azione amministrativa, e questo (ossia la visibilità di quello che deve essere l'*iter* procedurale dal punto di vista amministrativo) è tanto importante quanto la rapidità. Vi saranno, quindi, tempi certi; vi sarà certezza di procedure e, soprattutto, vi saranno procedure più brevi, tempi di decisione più brevi.

La semplificazione trova riflesso in tutte le norme che parlano della digitalizzazione. Questo provvedimento introduce una sorta di cittadinanza digitale e le relazioni con la pubblica amministrazione potranno essere intrattenute con quella che, oggi, è diventata la forma di comunicazione principale da parte dei nostri cittadini, ossia la forma digitale. Le comunicazioni e tutte le interlocuzioni con la pubblica amministrazione avverranno facilmente e da casa.

Credo che questa disposizione abbia un profondo valore anche dal punto di vista della democrazia del nostro Paese. Oggi, infatti, la possibilità di una cittadinanza attiva e partecipativa rischia di risultare un'affermazione di principio che, poi, però, non trova attuazione nella pratica. A partire da quando questo disegno di legge verrà approvato in modo definitivo, vi sarà un'effettiva possibilità per i cittadini di interloquire, di far sentire la propria voce e di intervenire tramite strumenti estremamente semplificati.

Una seconda parola chiave è il tema della riorganizzazione. Il provvedimento in esame si occupa della riorganizzazione delle camere di commercio e degli uffici territoriali periferici. A questo proposito vorrei ricordare che ieri abbiamo discusso, in occasione dell'esame di un emendamento, dell'asserita impossibilità del conferimento *in house* di servizi, come quello dell'acqua. Credo che ci sia un fraintendimento, un equivoco: in realtà per gli enti locali rimane possibile, anche se non obbligatorio, organizzarsi come riterranno, anche con la facoltà di autorizzare o ricorrere mediante gare all'affidamento dei servizi, come quello dell'acqua, che è un bene pubblico. Vi è poi una semplificazione su aspetti che riguardano la vita di tutti i cittadini: ricordo la carta unica del veicolo e il principio della interoperabilità tra enti, che oggi hanno soltanto rappresentato una duplicazione di procedure. In Commissione abbiamo ascoltato i rappresentanti del Pubblico registro automobilistico e quelli dell'Automobile Club d'Italia. Ribadisco, inoltre, la grande importanza del tema dei servizi pubblici locali.

Una terza parola chiave, che mi sembra importante, è la trasparenza. Signor Presidente, da questo punto di vista, l'articolo 6 del provvedimento è anche un grande antidoto alla corruzione, per la prevenzione di quella vera piaga che ci ha anche interpellato come parlamentari. La trasparenza è il vero antidoto alla corruzione. Va considerato non solo l'aspetto repressivo, che pure è importante, ma

anche la possibilità di essere in una casa di vetro, attraverso cui tutti i cittadini che ne hanno interesse possono vedere quali sono le procedure e gli atti della pubblica amministrazione.

A questo proposito, vorrei anche ricordare il diritto di accesso riconosciuto ai parlamentari. Nel corso dell'esame di questo provvedimento, ho sentito espressioni molto negative a proposito della riduzione del ruolo del Parlamento, anche con riferimento al dibattito tenutosi ieri alla Camera dei deputati. Viene fatto un dipinto a tinte fosche del nostro sistema politico. Ma questo provvedimento rafforza il Parlamento e attribuisce ai parlamentari un diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione. Non so con quale coraggio si possa davvero parlare di una riduzione del ruolo del Parlamento, se oggi stiamo invece riconoscendo una maggiore possibilità ed un maggiore potere agli stessi parlamentari e anche alle opposizioni, che - mi spiace dirlo - sono sempre incapaci di riferirsi al merito dei problemi e non smettono mai di intervenire in termini offensivi e sul piano personale. *(Commenti dal Gruppo M5S. Applausi ironici della senatrice Mangili)*.

MARTELLI *(M5S)*. Voi siete incapaci e basta!

COCIANCICH *(PD)*. Questo è un aspetto deteriore del nostro dibattito politico e credo sia veramente un'occasione perduta per concentrarci sul merito delle questioni.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Cociancich.

COCIANCICH *(PD)*. L'ultima parola chiave, signor Presidente, che credo possa riassumere le tante facce e i tanti volti di questo importante provvedimento, è il tema della responsabilità, su cui ci giochiamo la credibilità del Paese, ovvero la capacità di assumerci - sia come politici, sia come amministratori - la responsabilità delle nostre attribuzioni di fronte ai cittadini. E questo provvedimento incide radicalmente sul tema della responsabilità, intervenendo sull'aspetto del merito.

Non è assolutamente vero quello che è stato detto ieri, che questo provvedimento fa venire meno i principi di valorizzazione del merito, che riguardano anche la responsabilità dirigenziale. Anzi, sono presenti una valutazione del merito più semplice delle *performance* degli amministratori pubblici e dei dirigenti; un principio di formazione continua, con la Scuola nazionale di formazione; l'istituzione di un ruolo unico; la distinzione delle fasce e la durata breve degli incarichi, pari a sei anni, e questo vuol dire che non ci sarà più la possibilità di avere dirigenti come Incalza, rimasto per vent'anni nello stesso posto. Da domani ci sarà un principio di rotazione e di mobilità. Aggiungo poi la selezione tramite un corso concorso e il tema delle società partecipate, che sono state spesso un luogo di scarico di responsabilità da parte di chi aveva, invece, il compito di assumersi la responsabilità di scelte, a volte difficili.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Cociancich,

COCIANCICH *(PD)*. In conclusione, signor Presidente, credo che tutti questi motivi, riassunti in modo molto rapido, giustificano ampiamente un consenso pieno da parte del Gruppo del Partito Democratico al disegno di legge in esame. Annuncio quindi, a nome del Gruppo, il voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, salutiamo docenti e studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Germano Sommeiller» di Torino, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 11,30)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge, nel testo emendato,

con il seguente titolo: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad apportare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, le chiedo per favore di far ritirare le tessere dai banchi dei senatori assenti.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a prendere posto perché, se l'interessato non è presente, viene tolta la tessera.

Invito i senatori Segretari a ritirare le tessere dai banchi dei senatori assenti. *(I senatori Segretari procedono a ritirare le tessere dai banchi dei senatori assenti)*.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini)*.

Ha chiesto di parlare il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia. Ne ha facoltà.

MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. Onorevoli senatrici e senatori, il mio è solo un ringraziamento, perché questa è una riforma per il Paese e non di settore. E quindi, proprio perché tocca i settori, si poteva avere il timore che si annacquasse in Parlamento. Non è stato così: il Parlamento l'ha migliorata fin dalla discussione in Commissione affari costituzionali. C'è stata una dialettica democratica, con posizioni a volte legittimamente diverse dell'opposizione, ma mai ostruzionistiche.

Quello che voglio dirvi è che sull'unico emendamento che ieri sera ha avuto una maggioranza diversa da quella registrata su altre centinaia di proposte emendative votate in questo ramo del Parlamento, ossia quello sui piccoli Comuni, il Governo farà un approfondimento ulteriore nella discussione alla Camera. Riconosco, infatti, che da ognuno di voi, da ogni senatrice e da ogni senatore, c'è stato solo l'intento legittimo di migliorare una riforma per 60 milioni di residenti in questo Paese. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, desidero ringraziare l'Assemblea, rinnovare il mio ringraziamento agli *staff* tecnici e scusarmi se, nel lavoro di relazione, ho avuto qualche *deficit* sul piano personale o tecnico, ma è stato un lavoro difficile. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e della senatrice Mussini)*.

Discussione delle mozioni nn. 239, 258 (testo 4), 267 e 397 sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali (ore 11,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00239, presentata dalla senatrice Taverna e da altri senatori, 1-00258 (testo 4), presentata dalla senatrice Amati e da altri senatori, 1-00267, presentata dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori, e 1-00397, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali.

Ha facoltà di parlare la senatrice Taverna per illustrare la mozione n. 239. *(Brusio)*.

Colleghi, tra baci ed abbracci, dovremmo procedere con i nostri lavori.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 11,39)**

TAVERNA *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, si ritorna su un tema molto caro al Movimento 5 Stelle, che riguarda - a mio avviso - esseri più interessanti di buona parte del genere umano: parliamo degli animali, della sperimentazione animale e del superamento di quest'odiosa pratica, che ha visto

per molti anni la sofferenza di tanti animali, per pochi risultati fondamentali per lo scopo principale per il quale facciamo la ricerca scientifica, ossia la salute umana.

La critica scientifica alla sperimentazione animale, infatti, non può essere superficialmente liquidata come semplice animalismo, sebbene vi siano evidenti finalità comuni. È necessario tener bene a mente quest'opportuna precisazione, proprio perché lo scopo principale della critica scientifica è la tutela della salute umana, altro valore e obiettivo fondamentale che dev'essere bilanciato nella soluzione di quest'annoso problema.

Ci si domanda quindi come mai, a distanza di secoli, una pratica da sempre moralmente ed eticamente mal digerita, nonostante i proclami spesso abbastanza ipocriti, che sbandierano la volontà di vederne il definitivo superamento, venga ancora indicata da buona parte dei ricercatori come l'unico metodo possibile per ottemperare alle normative vigenti sulla tutela della salute.

Vorrei portare alcuni esempi. Innanzitutto, ricordiamo che l'ipotesi di predittività del modello animale, per quanto riguarda le reazioni a farmaci e sostanze ed i processi patologici umani, non è mai stata incontrovertibilmente verificata e rimane attualmente una posizione discussa. *(Applausi della senatrice Fucksia)*. L'uso del modello animale non ha contribuito allo studio dell'*ictus*: su 51 sedi di esperimenti animali condotti presso tre università in Germania, il 99,7 per cento dei risultati prodotti dalla ricerca su 5.000 animali era a priori inapplicabile alla clinica e per il restante 0,3 non vi è stata alcuna applicazione. L'autore conclude che i benefici per la salute collettiva derivanti dalla sperimentazione animale sono sovrastimati. Il National Cancer Institute americano (NCI) sperimentò su modelli murini 12 tipi di farmaci antitumorali, utilizzati con successo su pazienti umani (ben 48 patologie di tumore umano). Nel 63 per cento dei casi i modelli murini furono incapaci di predire la risposta umana. Il 92 per cento dei farmaci che passano con successo i testi su animali non supera poi le successive fasi cliniche, a causa di effetti avversi e/o per inefficacia.

I modelli animali forniscono dati di farmacocinetica inattendibili. Gli studi sulla tossicità non sono predittivi. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice. Chiedo ai colleghi di abbassare il tono della voce, perché francamente è difficile ascoltare.

Prego, senatrice, prosegua il suo intervento.

TAVERNA *(M5S)*. Questa poca attenzione è un po' il metro di come ci si approccia al genere umano, all'individuo e al bene degli animali. Del resto, il provvedimento sulla pubblica amministrazione è ormai stato approvato e, quindi, avete svolto il vostro compito. *(Applausi della senatrice Fucksia)*.

Di metodi alternativi e sostitutivi alla sperimentazione animale ne esistono diversi e non tutti, purtroppo, sono diventati obbligatori. Per esempio, fino allo scorso dicembre, per sapere se alcuni molluschi fossero commestibili, si utilizzavano i topi: questo test non poteva dare risultati costanti perché era soggettivo, dipendendo dall'animale, dalla manualità dell'operatore e dai tempi di gioco. Oggi finalmente è diventato obbligatorio nei Paesi dell'Unione europea un test alternativo, sostitutivo, che usa strumenti avanzati che esistevano già da tempo. Così ora abbiamo alti *standard* di sicurezza per gli esseri umani e si evita la morte degli animali.

Non dimentichiamo poi la possibilità della sperimentazione in silico, attraverso la simulazione al *computer*. Queste simulazioni possono essere usate anche per valutare la cancerogenità delle sostanze. Nessun obbligo - almeno per ora - di sostituire il siero bovino fetale, un fluido che si usa per alimentare le colture cellulari di diverse specie negli esperimenti in vitro. Il problema è che questo fluido si ottiene prelevando il sangue da un feto di mucca attraverso una puntura cardiaca, senza anestesia e con l'animale cosciente fino alla morte.

Avrei tante cose da dire, ma le giuro, Presidente, che è imbarazzante parlare ad un'Aula assolutamente non interessata. Mi limito, quindi, a ricordare le richieste che noi avanziamo nella nostra mozione, che abbiamo elaborato anche in virtù del recepimento della direttiva europea in materia. Sono richieste banali, che vorrebbero spingere tuttavia il nostro Paese a diventare un po' più umano e più attento.

C'è la possibilità di superare una pratica vergognosa, che risale al Medioevo, che si è dimostrata non

essere attendibile e non serve all'uomo per migliorare.

Quello che noi chiediamo è che vengano fortemente promosse iniziative volte a informare e diffondere le metodologie alternative alla sperimentazione animale, con la finalità di abbandonare progressivamente l'uso degli animali a fini scientifici fino alla completa sostituzione.

Chiediamo altresì che vengano promossi corsi di formazione *ad hoc* rivolti a studenti universitari e professionisti della ricerca. È difficile che medici e studenti possano ricorrere a metodi alternativi, se questi non vengono introdotti obbligatoriamente e non vi sono corsi che possano spiegare ai nostri giovani medici come si può fare ricerca e sperimentazione senza accanirsi inutilmente sugli animali, nostri pari, anzi, probabilmente migliori di molti esseri umani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Amati per illustrare la mozione n. 258 (testo 4).

AMATI *(PD)*. Signora Presidente, in tema di benessere animale è ormai completamente avvenuta una profonda trasformazione culturale, a livello nazionale ed europeo.

Il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sancito dal Trattato di Lisbona, ne è la dimostrazione più importante. Vi è una sensibilità diffusa e trasversale, che le politiche a livello nazionale ancora stentano a riflettere. Pensiamo al recente acceso dibattito sui metodi sostitutivi ed alternativi alla sperimentazione animale, o alla preoccupazione espressa dall'opinione pubblica per le conseguenze dell'introduzione di un meccanismo di non punibilità per tenuità del fatto sull'efficacia delle sanzioni introdotte dalla legge n. 189 del 2004; preoccupazione grazie alla quale si è ottenuto il risultato dell'introduzione di significative modifiche da parte del Governo sul testo finale del decreto.

Ancora una volta, poi, i dati del rapporto Eurispes segnalano che sono in aumento nel nostro Paese vegetariani e vegani (oltre il 7 per cento della popolazione) e che oltre l'82 per cento è contrario alla sperimentazione animale, l'86 per cento è contrario all'utilizzo di animali per la produzione di pellicce e il 65 per cento è contrario all'utilizzo di animali negli spettacoli.

Si tratta di fatti e dati che rispondono in modo inequivocabile ai pochi che ancora mettono in dubbio che sia giusto occuparsi del benessere degli animali anche in tempi di crisi, immaginando, erroneamente, che la crisi economica coincida con un'involuzione culturale su questo tema. Anzi, i dati del rapporto Eurispes 2014 confermano che la crisi economica non influisce sulla sensibilità alla tutela del benessere degli animali, ormai consolidata, ma, piuttosto, sulla capacità di sostenere le spese necessarie al fabbisogno nutrizionale, igienico e sanitario degli animali, a tutti gli effetti parte del nucleo familiare per 4 italiani su 10. La compagnia di un animale non può essere considerata un lusso. Già molte volte ho ricordato che spesso gli animali d'affezione sono l'unica ultima compagnia delle persone sole e, sovente, meno abbienti.

Già dal 2009 il tema del benessere animale è uno dei criteri di gestione obbligatori per la PAC, nel quale venivano definite soglie minime di partenza. Ciò rappresentava, allo stesso tempo, una politica di volontario miglioramento, esplicitata in parte nei programmi di sviluppo rurale ed, in parte, nelle politiche di indirizzo dell'Unione europea relative alla sicurezza alimentare ed al benessere animale.

Il nuovo regolamento del 2013 riprende le medesime regole di condizionalità e i medesimi obblighi in materia di buone condizioni agronomiche ed ambientali, e l'allegato II specifica, tra i criteri di gestione obbligatori, quello del benessere animale. E' un fatto che le imprese hanno un controllo sulle filiere e sarebbero, quindi, in grado di influenzare positivamente sulle condizioni di vita di decine di migliaia e, nel caso delle grandi aziende, di milioni di animali.

Nell'orientare le proprie scelte di consumo, i cittadini hanno il diritto di essere adeguatamente informati sugli *standard* di benessere degli animali, effettivamente garantiti lungo tutta la filiera produttiva.

Domani sarà inaugurata Expo 2015: evento mondiale incentrato sui temi dell'alimentazione e della nutrizione, che rappresenta anche una cruciale occasione per promuovere ulteriori progressi in materia di benessere animale, superando la concezione dell'animale esclusivamente come mezzo per il soddisfacimento di interessi e bisogni umani.

Per questo, riteniamo fondamentale che il Governo si impegni concretamente nel dare piena attuazione

al riconoscimento degli animali come esseri senzienti, istituendo il Garante per i diritti degli animali, e sostenendo, nelle opportune sedi, il processo di elaborazione di una legge quadro europea sul benessere animale, e l'introduzione di una normativa finalizzata alla tutela degli animali d'affezione.

A livello globale, nel sistema di produzione alimentare attuale, gli animali continuano a subire trattamenti inaccettabili. Nel mondo, ben più del 95 per cento della carne sul mercato proviene da allevamenti intensivi, dove, nella maggior parte dei casi, gli animali sono costretti in gabbie strettissime o confinati in spazi ridotti, dove trascorrono una vita breve, quanto dolorosa. Si somministrano agli animali grandi quantità di antibiotici per prevenire le malattie, inevitabili in tali densità, e questo favorisce l'insorgere di fenomeni di antibiotico-resistenza, anche tra le persone. Solo in Europa ogni anno, denuncia l'Organizzazione mondiale della sanità, vi sono 25.000 morti attribuibili all'antibiotico-resistenza e mi pare che si preveda una strage tra qualche decina di anni.

Quotidianamente, inoltre, emergono casi di gravi illeciti, come l'utilizzo sistematico di anabolizzanti, che evidenziano l'inefficacia dei sistemi di controllo della filiera produttiva. Fra i più recenti, il caso denunciato da «Report» nel servizio di domenica scorsa «Vitelli dopati, consumatori ingannati».

Nella mozione chiediamo che il Governo si impegni a promuovere l'inclusione esplicita del tema del benessere animale nel contenuto della Carta di Milano. Dati i continui slittamenti della discussione in Aula di questa mozione e la scadenza del 28 aprile per la presentazione ufficiale della Carta, su questo tema abbiamo avanzato alcune proposte concrete, elaborate con il fondamentale contributo delle associazioni, scrivendo e rapportandoci direttamente con il ministro Martina e ai suoi collaboratori impegnati nella stesura. Di queste proposte si è fatta portavoce la collega senatrice Granaiola anche nel corso dell'audizione del ministro Martina in Senato, lo scorso 22 aprile.

Al mondo siamo più di sette miliardi e l'attuale produzione di alimenti basterebbe a sfamarne dieci. È evidente, quindi, che ciascuno dei punti della Carta di Milano, perché gli impegni previsti abbiano un senso, presuppone un significativo cambiamento delle nostre abitudini di consumo e dei sistemi di produzione perché - cito testualmente - «determinare un futuro più equo e sostenibile deve essere possibile».

Credo non ci sia più bisogno di spiegare quanto la sostenibilità dipenda anche - e considerevolmente - dai metodi utilizzati negli allevamenti e, quindi, non possa prescindere dalla tutela del benessere degli animali.

Considero quindi un primo importante risultato, il fatto che la Carta di Milano preveda, fra gli impegni da parte delle imprese, quello di promuovere la diversificazione delle produzioni agricole e di allevamento al fine di preservare la biodiversità e tutelare il benessere degli animali. Ma chiediamo che l'impegno non sia lasciato esclusivamente in capo a cittadini, imprese e società civile, ma che se ne faccia carico anche il Governo, con misure concrete.

Si tratta di temi che, come menzionato, influenzano direttamente la realizzazione effettiva del diritto a conoscere dei consumatori. Per questo chiediamo l'impegno a: rafforzare i controlli lungo tutta la filiera produttiva, in modo da prevenire inaccettabili abusi, come le stragi dei bufalini o l'utilizzo di piume provenienti da volatili vivi; a promuovere una cultura di impresa e di filiera connotata da una forte valorizzazione della responsabilità sociale, intesa quale impegno a rispettare senza deroghe le previsioni delle direttive europee in materia di benessere e tutela degli animali; ad adottare misure per la riqualificazione degli allevamenti e l'adozione di sistemi di allevamento a minor impatto, che rispettino le caratteristiche etologiche delle varie specie.

In questo senso, anche nel contesto dell'Unione europea, è importante che l'Italia promuova l'introduzione di un sistema di etichettatura che renda facilmente e univocamente chiari al consumatore gli *standard* di benessere animale adottati lungo tutta la filiera, nonché l'elaborazione di normative che prevedano *standard* obbligatori minimi negli allevamenti che si applichino alle specie oggi prive di specifiche norme di tutela come mucche, conigli, tacchini e pesci, e di una legislazione che vieti la clonazione degli animali per la produzione di cibo.

Il tema del benessere animale comprende elementi etici, ambientali, sociali ed economici che rendono

necessario adottare un approccio olistico ed integrato, volto al miglioramento degli *standard* e al rafforzamento delle strategie internazionali in materia, come auspicato anche dalle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 2012.

Ricerca e formazione rivestono, quindi, un ruolo fondamentale. Per questo chiediamo che il Governo si impegni a promuovere la ricerca in materia di benessere degli animali da reddito, per sviluppare criteri di valutazione specifici, e in materia di metodi sostitutivi alla sperimentazione animale, promuovendone concretamente l'utilizzo.

Chiediamo poi che venga valorizzato il ruolo cruciale del veterinario nel valutare le condizioni di vita degli animali e nel riconoscere i parametri del loro benessere, anche prevedendo una formazione bioetica specifica per il personale veterinario, e che il Governo si impegni a promuovere la formazione del personale addetto alla cura e alla gestione degli animali.

In merito all'utilizzo di animali negli spettacoli, come menzionato, il 65 per cento degli Italiani, in base ai dati dell'Eurispes, è contrario. Chiediamo, quindi, un impegno a promuovere nuove norme in tema di spettacoli viaggianti, che sostengano circhi e spettacoli senza animali.

Allo stesso modo, riteniamo importante che il Governo promuova e sostenga iniziative per la riconversione di zoo, acquari e allevamenti di animali da pelliccia in centri di recupero per animali sequestrati e che si censiscano e si mettano in rete i centri di ricovero e recupero degli animali maltrattati, sequestrati, confiscati, definendo *standard* che ne permettano il finanziamento quando operino su casi disposti dall'autorità giudiziaria. È inoltre importante che si valorizzino e promuovano buone pratiche, tra le quali vogliamo almeno menzionare l'esperienza di reinserimento e recupero dei detenuti del carcere dell'isola di Gorgona.

Concludendo, penso che tutti dovremmo essere consapevoli che è ormai improrogabile che la politica rifletta la trasformazione culturale completamente avvenuta nella nostra società, rispondendo concretamente a richieste largamente condivise, che emergono da una sensibilità diffusa e trasversale. Come diceva Gandhi: «La grandezza di una Nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali». *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Cirinnà per illustrare la mozione n. 267.

CIRINNA' *(PD)*. Signora Presidente, quella che mi accingo ad illustrare, rispetto a quelle già illustrate, è una mozione specifica sulla quale sono pronta anche a una mediazione con il Governo - e ringrazio il Sottosegretario per essere presente - poiché ha come oggetto un argomento estremamente delicato che riguarda i Trattati europei: il tema è infatti molto circoscritto e concerne l'esportazione di animali vivi fuori dai Paesi dell'Unione europea.

Voi sapete che le direttive dell'Unione europea obbligano i Paesi a moltissimi atti necessari alla tutela del benessere degli animali anche nelle fasi drammatiche del loro fine vita. Non dobbiamo pensare soltanto a ciò che accade all'interno di un mattatoio, ma anche a tutto ciò che accade nel momento in cui il vitello, l'agnello o il maialino, ad esempio, vengono portati fuori dal luogo in cui hanno vissuto fino a quel momento. Se sono animali fortunati, avranno vissuto allo stato brado o in un allevamento biologico, obbligato a mantenere degli *standard* di benessere elevati; se sono animali fortunati, avranno avuto una relazione con altri esseri viventi della loro specie. Se così non è, avranno vissuto in un allevamento intensivo, nel quale la loro non è vita. Questo interroga le nostre coscienze e interroga anche coloro che per questi esseri viventi utilizzano l'orrenda definizione di animali da reddito, perché chi alleva un animale a carne lo fa per un reddito.

In quel momento, sia che l'animale abbia vissuto e abbia visto tutelato al minimo, come vi ho spiegato, il suo benessere oppure senza nessuna tutela in un allevamento intensivo, l'animale affronta il viaggio verso la sua morte. In Italia ciò accade con delle tutele, perché comunque ci sono delle regole su come si caricano i camion che spesso ognuno di voi vede sull'autostrada, dai quali spuntano occhi, orecchie e zampe di animali che spesso cercano di uscire dalle sbarre. Molti di questi animali affrontano un viaggio verso l'estero, ma fuori dell'Unione europea non sono garantiti questi *standard* di benessere.

Con la mozione n. 267 noi chiediamo quindi che il Governo italiano si faccia carico di sensibilizzare

l'Unione europea rispetto a tutti i Paesi confinanti che non fanno parte della UE, per far sì che il dolore di questi animali sia ridotto al minimo? È eticamente sostenibile chiedere questo? Oppure che non vi sia affatto dolore? Anche su questo ci possiamo interrogare nel momento in cui un animale affronta centinaia di chilometri di viaggio in quei camion dell'orrore, senza bere né mangiare, dove spesso viene caricato con l'aiuto del pungolo elettrico, se non con bastoni o con qualsiasi altro sistema per farlo salire e fargli vincere la paura e soprattutto l'orrore della morte in arrivo.

Ringrazio il Governo per aver già avuto con me un'interlocuzione con me nei giorni scorsi; capisco che è molto complicato farsi carico anche di situazioni fuori dall'Europa, ma sono certa che già dare un segnale di questo genere vuol dire prima di tutto rafforzare le tutele interne, fare in modo che tutto ciò che chiediamo agli altri sia da noi rispettato alla lettera, visto che chiediamo agli altri di farlo, e quindi che già l'Italia si metta in queste condizioni anche con l'aiuto di tutti coloro che su questo devono vigilare: penso ai servizi veterinari, all'autorità di polizia stradale, alle tante associazioni di volontariato e sui diritti degli animali che si fanno carico alle dogane e alle frontiere di controllare l'orrore di questi trasporti.

Sono certa che nel corso della discussione che avremo e ascoltando anche tutti gli altri interventi potremo addivenire anche con il Governo a una mediazione su quelli che mi rendo conto sono punti impegnativi e difficili da sostenere. Ricordiamoci però che scelte come quella di tutelare i diritti degli animali nelle situazioni più estreme come i trasporti verso i macelli qualificano anche la civiltà del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Fucksia per illustrare la mozione n. 397.

FUCKSIA *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, nella cultura occidentale il tema della tutela e del rispetto degli animali viene fatto risalire al Settecento, con i filosofi Voltaire e Bentham che si pronunciarono a favore di un'etica animalista. Questi pensatori, pur non parlando propriamente di diritti degli animali, cominciarono ad esprimere le prime considerazioni etiche relativamente al rapporto uomo/animale e sul tema del loro utilizzo nelle attività umane. È con Peter Singer, nella seconda metà del Novecento, che si sviluppa un dibattito filosofico sul diritto animale e sul concetto di antispecismo, in opposizione all'utilizzo degli animali come cibo, come cavie ed in qualunque altro contesto, da parte del genere umano.

Ricordo che, a livello normativo, la prima forma di promozione dei diritti degli animali si è raggiunta con la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, approvata dall'UNESCO nel 1978. Tale dichiarazione ha sancito un principio fondamentale, ovvero che tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza. Si tratta, senza dubbio, di una conquista importante, a cui però ogni singolo ordinamento nazionale ed internazionale ha dato una sua autonoma interpretazione, traducendola in norme di tutela differenti. Da qui in poi, a livello europeo, si sono susseguite tutta una serie di direttive che rappresentano un crescendo sul piano dei livelli di protezione e attenzione del benessere animale. Ne cito alcune: la direttiva n. 74 del 1999 sulle galline ovaiole, la direttiva n. 22 del 1999 in tema di giardini zoologici, il regolamento n. 1523 del 2007, recante il divieto di commercializzare pellicce ricavate da cani e gatti.

Per quanto riguarda il benessere animale, credo sia importante menzionare il Trattato di Lisbona, in vigore dal 10 gennaio 2008. Questo atto si è spinto a considerare gli animali esseri senzienti, ovvero individui in grado di provare piacere o dolore. L'attribuzione a tutti gli animali, compresi quelli di affezione, della capacità di sentire costituisce un punto di svolta sul piano giuridico, in quanto li differenzia definitivamente, semmai fosse stato necessario, dalle cose mobili.

Altro pilastro è senz'altro la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987 per la protezione degli animali da compagnia, che l'Italia ha ratificato solo ventitre anni dopo, con la legge n. 2014 del 2010.

Con questo atto gli Stati aderenti si sono impegnati all'attuazione di principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. In sostanza, il proprietario, o la persona che se ne occupa, sono considerati responsabili anche del suo benessere, dovendo fornire all'animale, oltre al sostentamento, anche cure e attenzione alla sua salute. Ma in concreto, per quanto riguarda l'Italia, poco è stato fatto.

Ho introdotto la mia mozione con questa breve sintesi normativa perché credo sia importante ripercorrere i punti salienti dell'evoluzione compiuta nel riconoscimento dei diritti degli animali e dunque domandarci quanto il nostro Paese abbia dato concreta attuazione a questi principi e valori, ormai condivisi a livello europeo ed internazionale. Ebbene, la mia sensazione è che l'Italia non sia tra i Paesi più evoluti in questo senso.

La nostra legislazione in materia di tutela animale di fatto è ferma all'entrata in vigore della legge n. 28 del 1991, che, pur rappresentando un passo in avanti per l'affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali, non raggiunge i livelli di protezione prescritti negli atti comunitari. Inoltre, l'attuazione di molti dei principi in materia di diritti animali sanciti da questa legge viene affidata alle Regioni, che attuano in maniera disomogenea le linee di indirizzo dello Stato. Esempio della scarsa protezione degli animali è rappresentato dalla disciplina vigente in materia di sanità animale. In Italia non sono previsti livelli minimi ed essenziali di assistenza sanitaria.

Infatti, non abbiamo neanche una disciplina stringente sull'attività professionale veterinaria che promuova trasparenza, informazione e comunicazione tra il proprietario e il veterinario sui trattamenti terapeutici applicati all'animale. Negli ultimi anni, questa lacunosità nella disciplina della professione veterinaria si è resa maggiormente evidente dal numero di denunce dei casi di malasanità animale e dalla nascita di associazioni che sollecitano i rappresentanti delle istituzioni ad un intervento legislativo volto ad affrontare la problematica.

Alcune di queste associazioni, il 4 febbraio 2015, come da me ricordato in quel giorno con un intervento di fine seduta, hanno indetto la prima giornata in memoria delle vittime della malasanità veterinaria, sollecitando il Presidente del Senato, alla calendarizzazione del disegno di legge n. 1482, «Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli animali», proposta dal Gruppo del Movimento 5 Stelle e che affronta anche questo argomento.

Questa mozione riprende alcuni dei temi trattati in quel disegno di legge ed in particolare chiede: l'adozione di misure di maggiore contrasto ai reati contro il sentimento animale, inasprendo le pene personali e pecuniarie previste, nonché l'implementazione di sistemi più efficaci al loro perseguimento.

In essa si chiede anche la predisposizione di un programma diretto a prevenire il randagismo, vietando l'uccisione indiscriminata degli animali randagi, ad oggi praticata in alcune Regioni italiane. Basti pensare che nel 2013 in Italia l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (AIDAA) ha contato l'uccisione di circa 1.800 cani randagi, soprattutto nel Mezzogiorno. A questo proposito, occorre implementare sistemi di controllo e di monitoraggio seri, volti a verificare l'osservanza di tale divieto a livello regionale.

Nella mozione a mia prima firma inoltre si richiede l'attivazione di controlli più rigorosi affinché vi sia uno *stop* al traffico illecito degli animali esotici, ma anche delle finte adozioni internazionali dei nostri animali da compagnia, vere e proprie deportazioni che nascondono utilizzi contrari alle leggi italiane. Le adozioni devono essere possibili solo verso quei Paesi che assicurano nel loro ordinamento pari livelli di tutela.

Chiediamo anche l'incremento dell'uso di metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica, anche con la promozione di formazione universitaria su queste nuove procedure e la promozione della *pet therapy* nelle strutture sanitarie. I benefici di tali trattamenti sono stati ormai riconosciuti e ufficializzati anche dai rapporti pubblicati dallo stesso Istituto superiore di sanità.

Infine, riteniamo che la disincentivazione all'utilizzo degli animali nei circhi sia una questione che dovrebbe essere affrontata subito. I circhi si presentano spesso come dei *lager*, in cui gli animali vengono costretti a spettacoli in totale negazione delle loro caratteristiche etologiche e solo per il puro divertimento umano.

Da ultimo, chiediamo la promozione per gli animali di *standard* minimi di assistenza sanitaria, anche con una rivisitazione della disciplina della professione veterinaria.

In conclusione, colleghi, vi chiedo di votare questa mozione non solo per tutelare maggiormente gli animali, ma sopratutto per innalzare il nostro livello di civiltà. Come disse Victor Hugo: «Per prima

cosa fu necessario civilizzare l'uomo in rapporto all'uomo. Ora è necessario civilizzare l'uomo in rapporto alla natura e agli animali». *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Bencini e Simeoni)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati gli ordini del giorno G1 e G2 , i cui testi sono in distribuzione.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, nella Conferenza dei Capigruppo avevo chiesto mezz'ora per una riunione del nostro Gruppo. Mi è stata concessa dicendo però che i tempi sarebbero stati molto stretti. Lei era presente e quindi sa benissimo come è andata. Ora mi sembra assurdo, visto che abbiamo tempo fino alle ore 14, rimandare le votazioni e accorpare le mozioni, dal momento che sono argomenti che si potrebbero anche...

PRESIDENTE. Posso dirle che non siamo ancora giunti a quel punto.

MARTON *(M5S)*. Sì, signora Presidente, però stiamo arrivando a quel punto e lo sappiamo. Se il problema è l'assenza della maggioranza che non può votare perché mancherebbe il numero legale, non vorrei che sembrasse una concessione della Presidenza andare al voto finale martedì quando ciò dipende da una mancanza di rispetto verso l'Assemblea da parte della maggioranza che non è presente. Vorrei solo che ciò fosse messo a verbale. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Centinaio)*.

Mi creda Presidente, non ce l'ho con lei e il suo tentativo di consentire la maggiore partecipazione possibile è stato eccellente, ma non vorrei che sembrasse una concessione della Presidenza. Non lo è.

PRESIDENTE. Senatore Marton, non riesco a capire da dove arriva questa considerazione, ma proseguiamo i nostri lavori.

Il senatore Giovanardi ha chiesto di illustrare l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, non nascondo la difficoltà che provo nell'affrontare quattro mozioni che rappresentano sostanzialmente tutto lo scibile umano nel rapporto tra uomini e animali, declinati a 360 gradi e, fra le altre cose, declinati - leggo l'inizio di una mozione rivolgendomi al Governo - attraverso una serie di proposte valutate indipendentemente dai costi che potrebbero comportare.

Lo dico in premessa perché è da due anni - e mi rivolgo al Presidente della Commissione sanità - che stiamo cercando qualche centinaia di migliaia di euro per dare sollievo a chi è nato senza braccia o gambe, ai focomelici del tempo in cui veniva somministrato il talidomide. Constatando, con grande vergogna, che il Parlamento non ha ancora trovato le risorse per aiutare esseri umani che per tutta la vita si confrontano con tali menomazioni, incontro una certa difficoltà di fronte a mozioni in cui si dice che tutto ciò che in esse è scritto è indipendente dai costi.

Faccio poi un'ulteriore premessa, necessaria. Noi stabiliamo una gerarchia di cui siamo assolutamente convinti. Ci sono le persone umane, che hanno un livello di diritti; ci sono gli animali che vanno rispettati, tutelati, in quanto esseri senzienti e c'é anche altro che nella gerarchia del creato ha comunque un suo posto. Quando prima ho sentito parlare di sofferenze, ricordo che anche le piante soffrono. È vero, è così. Una pianta maltrattata ha reazioni negative e, giustamente, c'è chi si preoccupa che le piante non vengano maltrattate. Ma sempre nell'ambito di una gerarchia.

Leggo che in queste mozioni sostanzialmente viene decisa l'abrogazione della caccia, perché si dice che non si possono più abbattere animali selvatici; la traduzione di quanto è scritto è: abolizione della caccia. Nelle mozioni si dice poi, in maniera *tranchant*, che i circhi, quelli con spettacoli di animali viaggianti, in prospettiva devono chiudere, per cui tutta la tradizione culturale del circo non ha più ragione di essere; si dice ancora che devono chiudere gli allevamenti di animali da pelliccia, e tra questi comprendo anche i conigli, sui quali c'è una campagna finalizzata ad evitare l'allevamento dei conigli.

Leggo che non potremo più esportare all'estero animali vivi - l'ha detto la collega Cirinnà - in tutti quei Paesi in cui non sono rispettati i diritti degli animali; vuol dire che non possiamo più esportare in tutti i Paesi musulmani e in Africa. Non solo: i nostri produttori, che macellano in Italia per quei Paesi,

rispettando la loro tradizione e la loro religione, non potrebbero più macellare.

Manifesto, quindi, al Governo la difficoltà di affrontare mozioni che scendono nel dettaglio di una serie di proposte con costi macroscopici, ognuna delle quali dovrebbe essere attenzionata.

Ho sentito prima una collega di Movimento 5 Stelle dire che è assodato che la ricerca sugli animali può essere superata: ma dove, ma quando, ma chi l'ha detto? Il 90 per cento dei premi Nobel per la medicina ha preso il premio proprio perché ha studiato sugli animali. Barnard non si è messo a fare i trapianti di cuore sugli uomini, sulle donne e sui bambini; Barnard, prima di fare un trapianto di cuore su un uomo, ha studiato per anni sui primati ed è giusto che sia così, ci mancherebbe altro.

Il che non vuol dire che lo studio e la sperimentazione obbligatoria, per legge internazionale, sugli animali, senza la quale non si può brevettare un farmaco (e se in Italia vi rinunciassimo, 7.000 ricercatori italiani andrebbero tutti all'estero, perché non si potrebbe più fare ricerca in Italia), dia la certezza assoluta; ma, chiaramente, evita tutti i danni. Se qualcuno viene con me a una riunione di talidomidici (quelle migliaia di persone, ancora vive, vittime del talidomide) gli verrà spiegato che se quella casa farmaceutica tedesca avesse sperimentato sugli animali gravidi, decine di migliaia di persone nel mondo non sarebbero nate senza braccia e senza gambe o con altre patologie. Mi si dirà che è grave se un animale, a seguito della sperimentazione, nasce senza arti; io rispondo che è molto più grave se nascono uomini e donne in quella maniera. Io faccio una gerarchia: sarà grave sperimentare sui topi, ma io avevo i topi in terrazzo e ho dovuto derattizzare; e la derattizzazione la fanno tutti, perché altrimenti i topi non solo portano malattie micidiali per gli uomini, ma portano anche tutta una serie di conseguenze. Non vivremmo.

Si scrive nelle mozioni, ancora, che tutti gli animali sono uguali e hanno gli stessi diritti; anche le zanzare tigre sono animali. So che c'è un'ala fondamentalista dell'animalismo che ritiene che anche le zanzare debbano essere rispettate, così come le mosche tse-tse. Andatelo a dire in Africa; noi le malattie endemiche le abbiamo eliminate eliminando gli effetti patogeni che derivano da animali portatori di queste malattie. Che facciamo? Non distinguiamo? Io, invece, dico assolutamente: distinguiamo.

Non ho nulla da dire. Si è parlato di animali da compagnia. Benissimo. So anch'io che la persona che sta al quinto piano di un appartamento può avere un cane di piccole dimensioni o anche, come capita, un cane di quelli enormi, da valanga. Ma non ho capito perché gli stessi signori che tengono in un appartamento il cane da compagnia vanno davanti ai circhi a protestare perché lì, in un rapporto virtuoso tra uomo e animale, gli animali vengono fatti lavorare in collaborazione con l'uomo. Nell'appartamento, al quinto piano, d'inverno, posso tenere il cane da valanga, perché è mio piacere tenerlo; invece davanti al circo vado a dire che gli operatori circensi non possono lavorare con il cane o con il cavallo.

C'è qualcuno che mi spiega queste contraddizioni? Ricordo, infatti, che quando vi è un terremoto, adesso, chi salva le persone sono cani addestrati; quei cani li fanno lavorare, in collaborazione con il loro *partner*, gli insegnano a salvare le vite umane che rimangono sepolte dal terremoto. Faccio presente che vengono addestrati animali per salvare gli uomini dalla valanga; e così nella lotta alla criminalità organizzata. Vogliamo evitare tutto questo? Infatti, quello che mi viene, in qualche modo, contrapposto all'idea che nei circhi - naturalmente tutelati, vigilati, nel rispetto del benessere degli animali - ci possa essere un rapporto tra uomo e animali, è che non si può obbligare un animale a lavorare. Io rispondo che gli animali, giustamente, nel caso delle valanghe, del terremoto, della lotta alla criminalità organizzata, li alleviamo e li addestriamo in un rapporto di utilità per l'uomo, che è virtuoso.

A meno che - torno a dire - non vietiamo alle persone di tenere gli animali in appartamento, dicendo che l'animale deve essere libero: tutti i cani e tutti i gatti devono essere liberi e non magari - come disse Sgarbi una volta - vestiti da donne e da uomini d'inverno, perché non è nella loro natura; ma c'è qualcuno che traveste anche il cane perché ritiene di avere un rapporto di affezione con l'animale.

Se parliamo, poi, degli allevamenti, dobbiamo metterci d'accordo.

Vengo da una Regione, l'Emilia-Romagna, - anche se certo non accade solo lì - dove alcuni milioni di persone, traggono il loro sostentamento e il loro benessere dall'allevamento animale: ad esempio, in Romagna, dall'allevamento dei polli o, in tutta la Regione, dalla filiera proveniente dall'allevamento dei maiali. Sempre nel rispetto del benessere animale, qualcuno mi deve spiegare se ha ragione chi a Pasqua porta avanti la campagna per l'abolizione dell'uso dell'agnello, mettendo in grande difficoltà i produttori. Alla luce della mia cultura, non me ne vergogno: nell'ultima cena, Cristo mangiava dell'agnello e quindi, anche dal punto di vista religioso e antropologico, non è una cosa che mi spaventa e credo anzi di avere dei precedenti che in qualche modo mi rassicurano.

Nel momento in cui mettiamo i nostri produttori nella situazione di andare fuori mercato, mentre milioni di persone dovrebbero mangiare prodotti che vengono dall'estero, anche da Paesi in cui non viene rispettato il benessere animale, non ci sono i controlli e viene fatto di tutto, abbiamo messo sul lastrico milioni di famiglie e abbiamo peggiorato la nostra situazione economica: poi i giovani non trovano lavoro e c'è la disperazione della disoccupazione. Anche in questo caso, ci sarà o no una gerarchia da rispettare? Dopo di me interverrà qualche collega che fa il veterinario: i canili costano centinaia di milioni di euro e solo a Roma costano tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Molti di essi vengono gestiti dalle associazioni animaliste: più aumentano i cani e più aumentano il *business* e i soldi da pagare. Guardate le indagini recenti su alcuni canili ridotti a dei *lager*, con il numero degli animali che aumenta a dismisura.

A proposito dell'aumento del numero degli animali, informo i colleghi che i cinghiali sono molti belli, ma ad un certo punto, in un territorio come l'Appennino tosco-emiliano o ci stanno gli uomini, le donne, gli agricoltori o i cinghiali, perché questi animali distruggono tutto. Allora, ad un certo punto, occorre fare il prelievo dei cinghiali: non si può fare diversamente, altrimenti il territorio viene invaso. Se il cercatore di funghi viene aggredito da un'orsa che lo sta ammazzando, sto dalla parte del cercatore di funghi. Non accetto che si dica che il cercatore di funghi deve stare a casa sua, senza andare a disturbare l'orso. *(Commenti della senatrice Repetti)*. Ho qualche difficoltà a capire perché il veterinario che, magari sbagliando, ha addormentato l'orsa debba finire sotto processo: andate a vedere sui siti Internet quante maledizioni si sta prendendo. Non voglio arrivare a citare il paradosso di chi scrive che nel terremoto in Tibet sarebbero dovute morire più persone, così imparano, perché lì si maltrattano gli animali. Andate a vedere cosa è stato scritto in alcuni *post* su Internet tre giorni fa.

Voglio dunque fare una proposta, davanti a questo quadro. Abbiamo presentato l'ordine del giorno G1, che parte da una premessa, derivante dalle mozioni che sono state presentate, che è la seguente: «In tema di benessere animale, è ormai completamente avvenuta una profonda trasformazione culturale, a livello nazionale ed europeo, e il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sancito dal trattato di Lisbona ne è la dimostrazione più importante». Quindi si dice: va bene, ci sono una cultura e una sensibilità nuove al riguardo. Poi l'ordine del giorno contiene una seconda parte, in cui si impegna il Governo a dare attuazione unitaria agli impegni assunti a livello internazionale.

Si chiede dunque che, quando ci sono convenzioni o accordi internazionali, conformi alla cultura del rispetto degli animali, il Governo italiano ne dia puntuale applicazione: ciò vuol dire fare come il resto d'Europa e non fare provvedimenti di legge che scavalcano quello che fa l'Europa e che sono in contrasto con la normativa europea. Ad esempio, non ho capito perché sulle sostanze di abuso, dunque con il fine di salvare le persone, non si possano fare esperimenti sui topi. Tra le altre cose, informo i colleghi - poi c'è un veterinario che parlerà dopo di me - che anche la ricerca per guarire gli animali dalle loro malattie, si sperimenta sugli animali. La medicina veterinaria va avanti attraverso la sperimentazione sugli animali, altrimenti non ci sarebbe medicina veterinaria. Stavo dicendo appunto che non capisco perché, se si vogliono salvare le persone dagli effetti della tossicodipendenza, non si possano fare sperimentazioni sui topi. Ma noi abbiamo scritto, scavalcando l'Europa, cose che l'Europa non fa. Quando parlo di puntuale applicazione, chiedo che il Governo italiano recepisca e applichi la normativa europea.

Abbiamo scritto nell'ordine del giorno che dobbiamo dare attuazione puntuale agli impegni assunti a livello europeo, però «tenendo conto dei diritti costituzionalmente garantiti della persona umana»,

almeno finché il centro della nostra Costituzione è la persona umana. Ci sarà forse, un domani, una Costituzione che dirà che gli animali e gli uomini sono uguali, anzi, secondo una collega dei 5 Stelle, che alla fine ha ripetuto la stessa frase, gli animali sono meglio degli uomini (non passa, almeno per noi, questa affermazione). Comunque, fino a quando nella Costituzione non metteremo gli animali allo stesso livello degli uomini, e io spero di no, tenendo conto dei diritti costituzionalmente garantiti alla persona umana e nel rispetto del benessere animale, dobbiamo tenere conto anche della libertà di allevamento, di trasformazione, di ricerca e delle forme tradizionali di spettacolo; perché le due cose possono andare benissimo di pari passo.

Il fatto di tutelare e garantire l'esistente, però, è una necessità perché l'utopia di pensare che gli allevamenti intensivi, di cui si è parlato, possano scomparire, significherebbe, nella realtà, ridurre milioni di persone alla povertà, all'indigenza e alla fame. Avrete visto la gente che va a cercare nei cassonetti i rifiuti di cibo per mangiare. Purtroppo viviamo in una società ricca e opulenta ma ci sono anche persone che non riescono a mangiare. Secondo voi gli allevamenti intensivi non riescono a dare la possibilità alle famiglie di comprare cibo ad un prezzo ragionevole? Se noi applicassimo regole fuori dall'Europa avremmo la conseguenza di ridurre alla miseria e all'indigenza persone che non potrebbero più consumare. Pensate agli anziani. E poiché il consumo di carne è necessario sia per i bambini che per gli anziani, credo si possa trovare una convergenza su questi che sono principi ragionevoli. *(Applausi dei senatori Mancuso, Silvestro e Marino Luigi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Fattori ha chiesto di illustrare l'ordine del giorno G2. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'evidente attenzione del Movimento 5 Stelle verso una tutela intelligente degli animali si manifesta attraverso i tre atti presentati e nel caso dell'ordine del giorno G2 vuole porre l'accento su un altro punto della tutela animale, cioè sul fenomeno del randagismo e sugli effetti e pericoli tangibili che rappresenta.

A questo proposto vorrei ringraziare gli attivisti che hanno svolto una indagine sul territorio e che mi hanno consentito oggi di portare le loro istanze. Quegli attivisti che lavorano e ci sostengono nel corso di questi anni e da cui noi prendiamo tutta la forza. Rivolgo quindi un sentito ringraziamento a coloro che ci consentono di essere dei veri portavoce. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

I tassi di mortalità analizzati dai dati fornitici dal Ministero della salute, mappano una situazione dei canili che vede percentuali molto alte dove la gestione dei canili è deficitaria e dove la legislazione nazionale e regionale poco viene rispettata. Viceversa, dove le percentuali scendono sensibilmente, esistono modelli virtuosi di conduzione dei diversi canili, siano essi sanitari che rifugio, con conseguente riduzione della spesa pubblica.

Se da un lato è vero che l'elevata mortalità è data da diversi fattori come la situazione igienica in cui i cani vengono inseriti, il loro mantenimento in struttura, la possibilità di colluttazioni, la rigidità delle temperature o le epidemie di qualsiasi genere, è vero anche che emergono significativi segnali che non possono lasciare indifferenti, come la potenziale convenienza, in certe situazioni, a non far adottare e a mantenere gli animali nei presidi perché si sa che i deboli vengono sempre sfruttati per fare soldi, umani o animali che siano.

Parlando delle Regioni che presentano dati più preoccupanti, sembrerebbe innanzitutto che i canili gestiti per lo più da soggetti di tipo privatistico come le famose cooperative, diano molta meno apertura al pubblico. Infatti dove invece opera l'associazionismo, le percentuali di adozione aumentano sensibilmente. Questo sta a indicare che mantenere il cane nel canile più a lungo possibile, frutta di più in termini economici.

Il tasso di adozioni, che in alcuni canili oscilla tra lo zero e il 10 per cento, paragonato a quello di strutture dove si riscontra il 40-50 per cento, è connesso alla scarsa disponibilità all'apertura delle strutture al pubblico e ai volontari esperti nella promozione delle adozioni; quindi c'è una vera politica per impedire le adozioni ed incassare i soldi pubblici per la gestione dei canili, finendo con il configurarsi come un vero e proprio danno erariale per i Comuni convenzionati con strutture poco degne. Solo per fare un esempio, nel distretto di Grosseto vengono spesi circa 370.000 euro di soldi pubblici per la lotta al randagismo; nel distretto dei Castelli Romani - dove vivo io e dove vi sono tanti

problemi, tra cui questo - a parità di condizioni demografiche e territoriali, viene speso un milione e mezzo di euro. Si spendono quindi 370.000 euro a Grosseto e 1,5 milioni di euro nei Castelli Romani, quindi vi è il dubbio legittimo che il 66 per cento di questi soldi venga utilizzato in maniera illecita.

I soldi devono essere gestiti meglio e anche la disponibilità messa da parte dello Stato, che oggi tende invece a scendere sensibilmente, deve vedere un maggiore studio dei costi e dei benefici e un'alimentazione dei fondi per la soluzione al problema.

Anche a livello di Unione europea sia il Parlamento che la Commissione invitano ad un'armonizzazione delle norme per una gestione globale della popolazione canina - anche qui, dunque, l'Europa ce lo chiede, ma noi facciamo orecchie da mercante - per diminuire le differenze di trattamento da Paese a Paese ed aumentare il controllo su eventuali leggi-crudeltà o il registro uniformato a livello europeo dei cani identificati.

Ultimo aspetto da analizzare, ma non meno importante, è l'azione che viene fatta sul territorio da strutture ideate *ad hoc* all'interno delle istituzioni. Mi riferisco in particolare al NIRDA (Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali), che è una struttura investigativa del Corpo forestale dello Stato - che ieri abbiamo ben pensato di abolire - istituita nel 2007, che ha svolto attività investigative altamente specializzate, che hanno comportato interventi in canili e allevamenti-*lager* in diverse Regioni italiane (quindi sciogliendo quelle strutture che utilizzavano male i soldi e che erano anche crudeli nei confronti degli animali).

Nel 2010 è stata istituita anche la *task force* del Ministero della salute per la tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo, ai maltrattamenti e ai canili-*lager*, che opera in stretta sinergia con i NAS e le associazioni per la protezione degli animali. Ecco, si vuole sopprimere il Corpo forestale dello Stato e qualcuno sta depauperando la *task force*.

Per tali ragioni, si richiede invece a questo Governo di potenziare queste strutture nelle loro funzioni (non di annichilirle), di alimentare organicamente in maniera uniforme in tutte le Regioni la lotta al randagismo, di ottemperare alla linea che chiede l'Unione europea e di migliorare controlli e trasparenza per efficientare anche in quest'ambito la spesa pubblica, evitando che siano i più deboli a pagare ed essere oggetto di lucro da parte di istituzioni e cooperative. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituito tecnico industriale statale «Leonardo da Vinci» di Napoli: benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 239, 258 (testo 4), 267 e 397 (ore 12,33)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signora Presidente, qualche tempo fa, mentre preparavo un lavoro contro i maltrattamenti degli animali, rimasi piacevolmente colpita trovando quanti filosofi, pensatori, letterati, religiosi ed uomini di scienza si fossero espressi in materia, già dai tempi dei tempi. Ne cito uno per tutti, Mahatma Gandhi, che disse che la grandezza di una Nazione ed il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali.

Nel cammino della civiltà umana, l'attenzione verso gli esseri senzienti non umani, pur tra mille problemi, è progredita lentamente, anche se siamo ancora costretti a fare lotte contro il maltrattamento degli animali e, più in generale, a difesa della biodiversità. Non ci può essere lotta contro il maltrattamento degli animali senza una convinta adesione culturale alla tutela della biodiversità. Questa battaglia di civiltà, che è una di quelle con cui siamo chiamati tutti a confrontarci, ha fatto molti passi avanti, ha conquistato un concreto peso culturale ed è convintamente sostenuta da una crescente sensibilità e consapevolezza individuale, che coinvolge fasce sempre più ampie della

popolazione.

Oggi possiamo fare un altro passo avanti, discutendo di lotta per i diritti degli animali e del loro benessere naturale, che è cosa diversa dal cappottino firmato, dal guinzaglio di lusso o dalla ciotola d'argento. Diritti degli animali, salvaguardia della biodiversità e salvaguardia del nostro ambiente naturale sono termini di una stessa prospettiva, che prefigura un livello di civiltà ed un modello di sviluppo sostenibile oggi non più rinviabili.

Si tratta di temi complessi e sensibili: una situazione che può essere ben rappresentata ricordando quanto importante sia stata la conquista del parziale divieto di caccia alle balene e, nel contempo, quanto quel divieto sia stato contrastato e quanto sia ancora difficile farlo concretamente rispettare.

Ritengo che sostenere il rapporto animali-persone, in generale, sia una scelta di civiltà, comunque meritevole e degna di essere difesa. Non va dimenticato il fondamentale ruolo svolto dagli animali impiegati nelle operazioni di salvataggio o nelle terapie ed attività per fini curativi, di accompagnamento e riabilitativi; pensiamo, ad esempio, alla *pet therapy*.

Per questi e per molti altri motivi, nelle nostre città, nell'economia e nella produzione, nella ricerca e soprattutto nella formazione e nello studio, c'è bisogno di promuovere un corretto e rinnovato rapporto tra persone, animali e collettività. Basta pensare a quel grave malanno della società attuale: la solitudine, che non ha età, non ha genere e che, quando si sposa con l'indigenza, produce un risultato disastroso. L'affettività, la gioia che può dare in certi casi la vicinanza di un animale, l'emotività che implica, possono dare risultati molto più efficaci di molti farmaci.

Sono sempre più numerose, nel nostro Paese, le famiglie che possiedono o desiderano possedere un animale, che finisce con il diventare, a tutti gli effetti, un membro della famiglia. Ciò è ancor più vero nel caso degli anziani, per i quali il cane o il gatto rappresentano spesso l'unica compagnia e ragione di conforto con la creazione di uno specifico e rilevante rapporto tra persona ed animale, rapporto che, sia per le persone che per gli animali, può essere molto intenso.

Per contrastare l'abbandono, i maltrattamenti e lo sfruttamento degli animali d'affezione, occorre sostenere campagne d'educazione. Si può ricorrere alla collaborazione con le associazioni di volontariato, che da sempre sono impegnate su questi temi, associazioni che raramente possono contare sul sostegno degli enti locali, che sempre più spesso sono sostitutive del ruolo degli enti locali stessi e che contribuiscono in maniera determinante a rendere più efficaci e meno onerose tutte le iniziative tese a contrastare l'abbandono degli animali ed un corretto contenimento del randagismo. È evidente, dunque, la necessità di agevolare il possesso degli animali di affezione, nonché l'affido e la cura di quelli che vengono abbandonati.

L'approvazione del disegno di legge presentato dalla senatrice Amati e da altri senatori in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione degli alimenti aiuterebbe concretamente a contrastare l'abbandono, introducendo nel nostro ordinamento legislativo un insieme di misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia degli animali di affezione, cercando di mettere in sinergia, nell'interesse della comunità, tutti gli attori ed enti pubblici e privati coinvolti, al fine di raggiungere obiettivi che, in apparenza, possono sembrare minimi, ma che invece rivestono una grande importanza per la qualità della vita di molte persone, per il benessere degli animali e per una loro equilibrata presenza nel tessuto urbano.

I punti dal 4 al 9 della mozione n. 258 (testo 4), di cui la senatrice Amati è prima firmataria, richiamano specificatamente, molto concretamente, un'altra questione: quella dell'alimentazione o della destinazione dell'animale, o di parti di questo, per la produzione di beni di consumo - più o meno voluttuari - e di tutta la filiera produttiva che la caratterizza, un tema che, a differenza di quanto ho ricordato poco fa, siamo tutti portati a rimuovere. È invece un tema fondamentale ed urgente da affrontare, perché ancora in molti, troppi casi, è il tema più brutale ed incivile. È il tema dell'inutile sofferenza di un animale che, dopo essere stato allevato in malo modo, trasportato tra assurde ed inutili sofferenze, è destinato al macello. Questa parte della mozione, non solo richiama questo tema, ma soprattutto indica anche alcuni concreti obiettivi tesi ad aprire una fase di maggiori controlli, a vietare inutili stragi, ad estendere le tutele ad animali fino ad oggi esclusi da ogni protezione.

In questi punti vengono indicate alcune strategie tese ad accrescere la consapevolezza dei consumatori e a promuovere una difficile ricerca per proteggere meglio gli animali coinvolti nella produzione di cibo, beni e derivati. Penso, ad esempio, alla spiumatura dei volatili vivi, che, per fortuna, è vietata in Italia, mentre - ahimè - non è vietata l'importazione di capi ottenuti con tali metodi.

I punti successivi della mozione rappresentano proposte positive essenziali per individuare buone prassi: ricerca, innovazione, diritti o, quantomeno, compassione e sensibilità. Di fronte a ciò ci sarà sempre qualcuno che continuerà a domandarsi come sia possibile sostenere tali questioni in un momento nel quale si tagliano le prestazioni sanitarie agli uomini, non si trova lavoro e le aziende fanno fatica ad accedere alle risorse necessarie: sono le obiezioni della conservazione e della silente e colpevole negazione. A tali obiezioni rispondo con due ordini di ragioni: la prima e più evidente è quella di una scelta di civiltà e, come dicevo prima, di modalità di sviluppo da perseguire. La seconda è che favorire una cultura non violenta nei confronti degli esseri senzienti, educare al rispetto per gli animali e soprattutto - in ogni occasione utile - contrastare l'inutile sofferenza di un animale (anche se destinato al macello) sono investimenti culturali che produrranno rispetto per la vita e per la dignità di ogni essere vivente.

Le mozioni che oggi discutiamo, in tutte le loro ampie articolazioni, rappresentano un ulteriore importante passo in avanti; un tassello in più in un mosaico di civiltà che sappiamo tutti quanto sia ancora lontano dall'essere pienamente compiuto e soddisfacente, soprattutto - ripeto - sui temi del contrasto all'inutile sofferenza e su quello di un più concreto impegno italiano per la tutela della biodiversità a livello globale. Tali mozioni si affiancano ad altre iniziative e, con spirito positivo, rispondono ad estese aspettative di fasce crescenti della nostra cittadinanza. Queste mozioni, quindi, non possono restare importanti affermazioni di principi, ma ci aspettiamo che siano seguite a breve da nuove e concrete iniziative del Governo, coerenti con i punti in esse indicati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuffada. Ne ha facoltà.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, come nelle premesse di tutte le mozioni presentate, credo anch'io che la cultura e il desiderio da parte di tutti i cittadini e gli esseri umani che ci sia del benessere animale siano assolutamente condivisi.

Tuttavia, mi pongo alcuni problemi, soprattutto dopo l'intervento della senatrice Cirinnà, che ha detto di avere molte remore nel parlare di animali da reddito. Io mi chiedo: ma come si pensa di poter sfamare i miliardi di persone che nel prossimo futuro non avranno capacità di alimentarsi (già oggi alcune persone hanno difficoltà a alimentarsi)?

Ritengo quindi opportuno e necessario anzitutto intravedere nel miglioramento della qualità degli allevamenti uno dei motivi e l'interesse di carattere generale. Non condivido il fatto che spesso e volentieri gli allevatori - soprattutto gli allevatori degli animali da reddito - vengono visti dai cosiddetti animalisti come persone perlomeno deprecabili. Ritengo - ne sono convinto, nella mia esperienza professionale - che per avere una maggiore produttività sia necessario che negli animali da reddito ci sia il benessere animale: infatti, se un animale viene maltrattato e non sta bene, è evidente che non può produrre di più e meglio. Ritengo inoltre che gli allevatori italiani, in modo particolare da anni a questa parte, abbiano fatto notevoli interventi per migliorare, da un punto di vista strutturale e impiantistico, il benessere animale (per verificarlo basterebbe che alcuni dei senatori, tanto critici verso questo tipo di allevamento da reddito, andassero a visitare alcune aziende agricole, soprattutto dedite alla produzione del latte, i cosiddetti allevamenti di bovini da latte o anche gli allevamenti dei suini e gli allevamenti di polli che venivano prima ricordati).

Il miglioramento notevole che si è avuto in questi anni negli allevamenti italiani è dovuto anche alla capacità che hanno avuto gli allevatori di investire nelle strutture, spesso e volentieri in un sistema di mercato che non li ha garantiti. Quando si dice che bisogna cercare di migliorare il benessere animale, ma contestualmente non si prendono dei provvedimenti anche da un punto di vista economico per aiutare e sostenere gli allevatori che vogliono migliorare, è chiaro che si fanno delle mere enunciazioni di principio. Dopodiché si chiede ad esempio l'etichettatura che attesti il livello di benessere animale,

con un Governo come quello italiano che non è stato in grado in tutti questi anni - e non faccio distinzioni di colore politico - di garantire i nostri produttori sotto il profilo dell'etichettatura, perché dopo aver abbandonato l'industria della trasformazione delle carni e della trasformazione lattiero-casearia per quanto riguarda le multinazionali estere, noi non abbiamo la capacità e la forza - e non so se la volontà - di avere l'etichettatura livello europeo che garantisca i prodotti italiani. Non siamo riusciti a far questo e non vorrei che noi insistessimo nel volere l'etichettatura che attesti il benessere animale non facendo però gli opportuni controlli verso i Paesi, in modo particolare quelli dell'Est europeo, che in alcuni settori sono concorrenti sleali nei confronti della produzione italiana.

Insisterei, quindi, in modo particolare perché le direttive fossero rispettate da tutti e soprattutto dai Paesi che ci assillano e che ci fanno concorrenza sleale, soprattutto per alcuni prodotti come quelli lattiero-caseari e carnei. Non vorrei che alcune iniziative andassero - come ha detto giustamente il senatore Giovanardi - ad incidere negativamente su alcuni tipi di allevamento specifici italiani, perché questa sarebbe innanzitutto una deprecabile iniziativa che inciderebbe anche in modo particolare sulla cosiddetta forza lavoro. Non dimentichiamo che l'agricoltura in Italia, soprattutto in alcune Regioni, rappresenta ancora una forza trainante e per questo vorrei che fosse salvaguardata.

In merito poi al randagismo, di cui sento spesso parlare, è certamente positivo che ci sia il divieto di eliminazione degli animali randagi ed è meritevole l'azione di alcune associazioni di volontariato che cercano naturalmente di dare in affido gli animali che sono di fatto accomodati nei canili, ma anche questo richiede delle risorse. Ai Comuni assegnatari degli animali randagi, cui vengono tagliate continuamente le risorse, non si può poi chiedere di avere dei canili di eccellenza o delle convenzioni con canili privati per favorire, ad esempio, la sterilizzazione di massa, quando poi sono le stesse associazioni che sulla sterilizzazione di massa non sono d'accordo. Le buone intenzioni non bastano: ci vogliono anche delle risorse.

Per quanto riguarda la sperimentazione ricordo che, quando ero uno studente di veterinaria, i chirurghi del Policlinico e del Niguarda venivano in facoltà per fare sperimentazioni chirurgiche sui suini e altri tipi di animali. Se la chirurgia, la medicina e la farmaceutica italiane sono riuscite ad avere successo in ambito nazionale ed internazionale, ciò è dovuto anche al fatto che è stata condotta anche questo tipo di sperimentazione. Sono d'accordo che vi debbano essere maggiori risorse anche per trovare dei sistemi alternativi, ma credo che sentir dire che la sperimentazione sugli animali non ha avuto effetti da un punto di vista pratico e da un punto di vista sanitario sia davvero inaccettabile. Concordo sulla possibilità di destinare maggiori risorse alla sperimentazione alternativa, ma a patto che quei margini di finanziamento che sono destinati alla sperimentazione animale non vengano compromessi, non perché vi sia un interesse fine a sé stesso a continuare sulla sperimentazione animale - tant'è vero che i dati rivelano una notevole diminuzione del numero degli animali e delle specie utilizzate - ma perché almeno quelle che vengono utilizzate vengano salvaguardate.

Questo è il motivo per il quale condivido l'impostazione generale, ma sono molto perplesso per quanto riguarda l'applicazione pratica, perché questa deve essere fatta salvaguardando gli aspetti positivi degli allevamenti e degli animali da reddito.

Ho notevole perplessità anche sul tema dell'abolizione della caccia. Vorrei ricordare, soprattutto ai lombardi, e ai bresciani in modo particolare, come questo tipo di industria dia la possibilità di mantenere una notevole forza lavoro. Non vorrei che i cacciatori italiani, con il divieto di cacciare in Italia, spostassero tutte le loro risorse e i loro interessi verso i Paesi dell'Est europeo, per cui alla fine saremmo cornuti e mazziati. *(Applausi dei senatori Giovanardi, Mancuso e Romano).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Repetti. Ne ha facoltà.

REPETTI *(Misto)*. Signora Presidente, sarò breve. In questi ultimi anni è cresciuta anche in Italia una nuova consapevolezza sulla necessità di tutelare gli animali da inutili e ingiuste sofferenze, purtroppo però in modo ancora insufficiente. Infatti, il tema del benessere degli animali ricorre continuamente nelle Aule dì questo Parlamento, ma - ahimè - quasi mai senza concreti e, soprattutto, definitivi passi in avanti. Questo perché, a causa di una cultura retrograda - abbiamo sentito alcune dichiarazioni in tal senso questa mattina - e di un'arrogante ignoranza, si ritiene il benessere degli animali un argomento

poco importante; da alcuni viene considerato persino una mania, un fanatismo di chi se ne occupa.

Vorrei ricordare al collega Giovanardi, che poco fa è intervenuto, che gli animali non sono come le piante. Forse lui non se n'è mai accorto perché non si è mai avvicinato agli animali, e mi verrebbe da pensare se non siano gli animali a non volersi avvicinare a lui. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Cirinnà e De Petris)*.

Cari colleghi, la verità è che il benessere degli animali, il rispetto degli esseri viventi più deboli e la loro protezione, sono una misura, un parametro rilevante e basilare con cui si giudica il livello di civiltà di un Paese. Non è affatto una questione di minor importanza. Anche su questo, nostro malgrado, siamo fra i Paesi più arretrati in Europa. Per queste ragioni ha il mio pieno sostegno la mozione della collega Amati, che ho sottoscritto, e tutte le altre mozioni ed ordini del giorno (a parte quello del collega Giovanardi), innanzitutto perché l'Italia diventi davvero un Paese civile, ritenendo che la tutela degli animali sia un dovere, perché si dia piena applicazione al riconoscimento degli animali come esseri senzienti, e perché si prenda piena coscienza del valore del patrimonio faunistico, senza che accadano più - mai più - episodi come quello dell'uccisione dell'orsa Daniza: uno scempio, una vergogna, ancor più grave perché commesso dalle istituzioni, da chi dovrebbe proteggere la fauna. Una cosa del genere non sarebbe mai accaduta in un altro Paese civile.

In conclusione, senza soffermarmi sui diversi punti delle varie mozioni perché seguono una stessa linea di principio e di buon senso, mi auguro che quest'Aula abbia coscienza dell'importanza di queste mozioni e le voti convintamente. *(Applausi dei senatori Bondi, De Petris, Amati e Cirinnà).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signora Presidente, in quest'Aula poco fa abbiamo ripristinato la teoria dell'antropocentrismo: al centro dell'universo c'è l'uomo e tutto è in funzione dell'uomo. Vorrei ricordare che, nel frattempo, la scienza e la storia sono andate un po' avanti, e anche la filosofia: non siamo più a Socrate e neanche a Protagora. Nel frattempo abbiamo visto e ascoltato, per fortuna, Galileo Galilei, il quale ci ha spiegato che la Terra non è il centro dell'universo, ma lo è il sole. Nel frattempo con la teoria darwiniana delle specie, che sono nate in tempi diversi ma sostanzialmente da un'unica natura, abbiamo ripristinato il valore dell'origine delle specie, quindi ci siamo ricongiunti come specie umana alle specie faunistiche (era il 1859, senatore Giovanardi). Ritengo pertanto che abbiamo fatto della strada dal punto di vista scientifico per non andare oggi a ripristinare il tema dell'uomo che ha diritto di essere padre e padrone sul resto delle specie animali e soprattutto sul resto della natura.

Il grande argomento di cui si dibatte in quest'Aula, nonostante sia mezza vuota, è che non c'è contrapposizione tra benessere animale e salute umana, ma io vorrei dire di più: c'è relazione tra benessere animale e salute umana. Questo intanto perché ce lo ricorda il Trattato sull'Unione europea (che penso non possiamo smentire) all'articolo 13, in cui si è ritenuto di considerare il benessere animale come un preciso obbligo nella valutazione di ciò che avviene all'interno dei mercati e delle relazioni uomo-animale. Come si diceva, la fauna è quindi senziente, è in grado di provare piacere e dolore e ciò ha imposto regole a tutti i Paesi membri. Tuttavia, come hanno ben detto tutti o quasi gli interventi che mi hanno preceduto, c'è da fare ancora un cammino comune.

Visto che non era stato già menzionato nei precedente interventi, vorrei ricordare le sevizie che tutt'oggi vengono alla luce nei confronti degli animali, che ad esempio vengono considerati semplicemente degli scarti di produzione. È il caso dei pulcinotti e dei bufalotti: esemplari maschili di pulcini e bufali aventi il difetto di non produrre, rispettivamente, uova e latte. Recentemente è avvenuto un caso a Brescia, verificato dall'ULSS, dove si praticava sistematicamente lo schiacciamento e quindi l'uccisione dei pulcinotti con i piedi, come fossero dei chicchi di uva durante la vendemmia, o addirittura venivano inseriti ancora vivi all'interno di trituratori per produrne mangimi. Questo è il caso di queste centinaia di migliaia di pulcini che, nati maschi, non venivano considerati interessanti per la produzione di uova. Oppure vi è ancora il caso dei bufali maschi. Abbiamo avuto molti episodi, alcuni recenti nel casertano, in cui sono stati semplicemente lasciati morire di fame e poi le loro carcasse, anche infette, sono state seppellite, creando tra l'altro non pochi

problemi di natura sanitaria.

Si tratta, evidentemente, di pratiche bestiali che non solo non rispondono ai trattamenti che il Trattato di Lisbona ha messo in evidenza, ma che credo ci debbano far riflettere anche rispetto alle attuali capacità che abbiamo come ULSS. Penso al caso avvenuto recentemente, a tutti noto e che è stato citato, dei vitelli e dei bovini. Sembra che ammonti al 15 per cento la percentuale ormai acclarata la quantità di vitelli e bovini (che, nostro malgrado, ingurgitiamo) trattati con corticosteroidi, anabolizzanti, ormoni, medicinali tossici e cancerogeni utilizzati esclusivamente con lo scopo di aumentarne la massa muscolare.

Tutto questo ci porta a un'evidenza che non possiamo negare, ossia che dobbiamo occuparci in maniera assai più seria di quanto finora non sia avvenuto della garanzia e della tutela del benessere animale, perché ciò è assolutamente in relazione con la nostra possibilità di non essere considerati semplicemente gli utilizzatori finali di questi poveri animali trattati in maniera indecente.

C'è una strategia europea volta ad aumentare la competitività dei prodotti agricoli europei, garantendo quindi che mercati e consumatori recepiscano il benessere animale come un valore aggiunto e di questo dobbiamo occuparcene tutti. Recentemente è partito dall'Inghilterra un allarme enorme che ha avuto un rilievo tanto grande sui giornali internazionali quanto scarso in Italia: una percentuale sempre più importante di cittadini risulta immunizzata agli antibiotici perché si nutre di pollame. I polli in batteria, infatti, tenuti in spazi ristretti, con la luce perennemente accesa per accelerarne l'ingrasso, hanno portato all'indebolimento della stessa specie animale. Ciò ha costretto in qualche modo gli allevatori a iniettare loro antibiotico fino alla fine del loro ciclo vitale, importando pertanto una quantità impressionante di antibiotico nei consumatori; questo, per il meccanismo dell'accumulo, rende costoro immunizzati dall'efficacia stessa degli antibiotici in caso di necessità (a tutti noi è chiara la stretta relazione, esistente nei casi in cui questo avviene, con l'inefficacia di qualsiasi sistema medico). Questi sono esempi significativi della relazione strettissima tra l'essere umano e l'animale.

Bisogna creare una cultura responsabile verso gli animali, aumentando la formazione ispettiva adeguata nel mondo agricolo e zootecnico con adeguatezza, non solo della penalizzazione e quindi con un incremento delle pene, ma soprattutto con un incremento della prevenzione.

C'è un appuntamento, a tutti noi è caro, quello di Expo 2015, in cui verrà espressa la volontà, già presente nel Protocollo di Milano di mettere in luce ulteriori elementi che rendano possibile un incremento di civiltà nel pianeta. È un'ambizione che ci siamo assunti e che vorrei si portasse avanti, considerando in particolare tutto ciò che possiamo mettere in campo per coinvolgere tutto il resto del mondo in funzione di una riduzione della quantità di carne che oggi viene assunta da parte dell'uomo.

Va detto che un terzo dei terreni coltivati oggi sul pianeta serve unicamente a fornire cereali per animali da allevamento. Normalmente, questo eccesso di alimentazione carnivora viene considerato non più sostenibile, nel vero senso della parola, e non permette al resto della popolazione umana di accedere adeguatamente alle scorte alimentari. Questo tema deve portare a costruire una cultura non massificata sulla quantità ma che invece punti molto sulla qualità. Quando prima ho ascoltato il ragionamento sulla prevalenza dell'economia rispetto alle altre tematiche messe in campo nel dibattito in corso oggi, ho pensato che stiamo commettendo un errore molto grave. In realtà, l'economia non può non risentire del valore assoluto della qualità di ciò che viene immesso come prodotto sul mercato, di come questo prodotto venga lavorato e allevato e del valore che riusciamo a dare rispetto alla catena alimentare e quindi alla stessa qualità dell'animale, che c'è accanto e di cui ci nutriamo.

Caccia e pesca, dunque, caro senatore Giovanardi, devono rispettare le migrazioni, la stagione delle nascite e degli amori. Le dimensioni del pescato e del cacciato devono valutare ed essere considerate anche rispetto ai mezzi e agli strumenti di caccia e di pesca, che non devono essere eccessivi, né sproporzionati, né impropri. Insomma, dobbiamo mettere in campo un sistema di relazioni per far capire che non creiamo solo *slogan* qui dentro.

Come ricordava la senatrice Repetti, ultimamente è diventata difficile anche la convivenza con le specie protette e questo rende evidente anche un'altra contraddizione sulla quale dobbiamo fare luce. Faccio l'esempio degli orsi del Trentino e dell'Abruzzo, voluti e amati a parole, ma non altrettanto

quando ci costringono ad adeguare le nostre vite alla loro esistenza.

Ci scopriamo più facilmente insofferenti, incapaci di risposte adeguate, ma più facilmente disponibili a risposte brutali e offensive. Quindi, bisogna cambiare l'approccio e la mentalità e fare in modo che la PAC agricola sia anche lo strumento che ci diamo per riuscire ad inserire un garante regionale per i diritti degli animali.

Questo meccanismo di ulteriore tutela che viene proposto e promosso da alcune delle risoluzioni di oggi deve inoltre prevedere e incentivare le convenzioni veterinarie e incentivare le adozioni, proprio perché la riduzione dei costi per la collettività per chi si prende cura di un animale deve essere promossa, sia a livello legislativo che a livello finanziario, così come lo sviluppo di progetti capaci nella PAC di migliorare la qualità del benessere animale rivolta anche agli animali da macellazione.

Tutto questo per dire che l'argomento è sostanzioso, che non possiamo limitarlo esclusivamente ad una contrapposizione tra le parti, ma che dobbiamo capire che il nostro ruolo è promuovere una civiltà di cui l'Italia è stata faro per duemila anni, e non sarebbe male che se ne ricordasse per promuoverla anche all'interno dell'Unione europea e del pianeta terra. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

*SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, prima di iniziare il mio intervento, vorrei fare una breve precisazione, per riguardo verso coloro che la pensano diversamente da me, come i senatori Giovanardi e il collega Zuffada, di cui rispetto il pensiero, del quale molte volte faccio tesoro.

Desidero fare un'altra precisazione, con riferimento all'ultimo intervento svolto in quest'Aula. Appartenere alla grande famiglia chiamata ecologia profonda ed esserne punto di riferimento o professare un pensiero che pone la sua attenzione principale sull'uomo, e che si definisce antropocentrica, non significa non essere amanti degli animali. Personalmente mi definisco un ecocentrista, proprio perché appartengo ad una filosofia completamente diversa, che la senatrice intervenuta prima di me dovrebbe conoscere.

Detto questo, signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il mio parziale sostegno alle mozioni che discutiamo oggi e auspico sinceramente che il Governo si impegni affinché i propositi di questi atti possano essere tradotti a breve in provvedimenti concreti ed efficaci. Servono misure urgenti che sanzionino ogni forma e tipo di maltrattamento a danno di ogni specie animale.

Le mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali fanno riferimento a temi importantissimi, come il progressivo sviluppo di metodi alternativi di ricerca che sostituiscano quelli basati sulla sperimentazione animale. Ricordo anche come sia fondamentale arrivare ad organizzare spettacoli pubblici circensi senza lo sfruttamento degli animali, che ancora oggi vengono allevati in cattività per essere sfruttati in attività che nulla hanno a che vedere con la loro natura e con i loro istinti, e vengono utilizzati come oggetti per il semplice divertimento dell'uomo.

A questo proposito è necessario ricordare, come punto fondamentale di qualsiasi discussione sul benessere animale, che nel Trattato di Lisbona gli animali vengono riconosciuti come esseri senzienti: serve però tradurre in concrete previsioni normative questo principio, ad esempio con la promozione di una legge quadro europea sul benessere animale.

Un altro punto cruciale riguarda la garanzia di condizioni di vita sostenibili a tutela degli animali negli allevamenti della nostra filiera produttiva: gli allevamenti che adottano tecniche di massimizzazione della produzione a scapito del benessere degli animali dovrebbero essere riqualificati per assicurare un impatto negativo sulla crescita e sulla vita degli animali più basso possibile. A tale riguardo, come ricorda una delle mozioni in esame, servono *standard* obbligatori minimi per la garanzia degli animali, ad oggi privi di specifica disciplina di tutela, come mucche, conigli, tacchini e pesci.

A questo punto vorrei fare una riflessione, che muove da uno degli impegni della mozione n. 258, in particolare il numero tre. In questo passaggio si chiede al Governo di includere negli spazi dell'Expo le tematiche di un'alimentazione rispettosa degli animali, ricollegandosi alla considerazione che Expo 2015 rappresenta oggi una cruciale occasione per promuovere ulteriori progressi in materia di benessere animale, superando la concezione dell'animale inteso esclusivamente come mezzo per il

soddisfacimento di interessi e bisogni umani.

Queste affermazioni esprimono valori fondamentali che devono orientare le nostre scelte nel rapporto con gli animali. Però non dimostrano il coraggio necessario per compiere il passo immediatamente successivo, cioè quello di considerare gli animali come essere viventi, il cui scopo non può essere, né esclusivamente, né parzialmente quello di soddisfare gli interessi e i bisogni dell'uomo.

Desidererei avere, a questo proposito, uno sguardo più ampio, che vada allo stesso tempo però a toccare da vicino e dal vivo anche la nostra quotidianità. Vorrei vivere in una società che inizi a riflettere sulla possibilità (anche se riconosco che sarà un processo lento, difficile e radicale) di non sacrificare più la vita degli animali per la nostra nutrizione. A livello personale, siamo tutti responsabili di un atteggiamento di noncuranza (se non di una velata ipocrisia) quando dimentichiamo, al momento di sederci a tavola, quelle ingiustificabili crudeltà ai danni degli animali, che sempre più di frequente sono denunciate dai *media*. Da una parte, inorridiamo e ci scandalizziamo davanti a scene in cui si vedono animali, ovviamente destinati alla macellazione e al consumo umano, che subiscono torture di ogni genere per finire ad allietare i nostri palati; dall'altra, quasi paradossalmente, imbandiamo le nostre tavole con prodotti che sono il risultato di vere e proprie mattanze. Arriva a tanto il nostro sadismo? Incomprensibile ed inaccettabile.

A livello sociale, da una parte variamo leggi e provvedimenti che tutelano le specie animali: penso al divieto di uccidere animali selvatici, alle restrizioni alla disciplina della caccia o ai processi che devono incentivare, come richiede una delle mozioni in esame, la riconversione di zoo e acquari e allevamenti di animali da pelliccia in centri di recupero per animali sequestrati; dall'altra parte avalliamo consapevolmente delle «stragi» senza troppi scrupoli o rimorsi.

Dovremmo cominciare a riconsiderare il nostro rapporto con il cibo, la cucina e l'alimentazione in generale. Il cibo è ormai diventato una attrazione da *show* televisivo: negli ultimi decenni assistiamo a fenomeni mediatici di gare e concorsi per esibire le nostre abilità culinarie, che hanno oltrepassato ogni forma di decenza e di senso del limite. Cerchiamo di rendere sofisticate le nostre tavole e distrarci dalla noia, come milioni di spettatori stritolati nel tritacarne culinario televisivo.

Il cibo, in questa epoca di abbondanza non è più un modo per nutrirci, quindi per soddisfare una nostra necessità, ma è diventato un bruto e crudele sterminio scientificamente pianificato.

Se si pensa alle condizioni di vita a cui sono costretti gli animali da allevamento fin dalla nascita e a tutte le sofferenze a cui sono sottoposti gli animali durante i processi che precedono la macellazione, sorge spontanea una domanda: la nostra, è una società civile?

Per questi motivi, ritengo necessario implementare ogni forma di prevenzione che tuteli gli animali da ogni maltrattamento. Inoltre, penso che sia arrivato il momento di iniziare un percorso di educazione verso un cambio di mentalità e di cultura relativamente alle fonti di sostentamento che l'uomo utilizza. Come ho detto in precedenza, mi rendo conto che la transizione verso una nutrizione che non includa i prodotti animali richiede un processo di sensibilizzazione alimentare di lungo periodo e su larga scala. L'obiettivo, comunque, deve rimanere quello di avvicinare la popolazione ad una scelta prevalentemente vegetariana. Una alimentazione di questo tipo risponderebbe positivamente ai rilievi di tipo etico di cui mi sono fatto portavoce in precedenza.

Inoltre, sarebbe una scelta che, adeguatamente attuata e calibrata caso per caso, contribuirebbe al nostro benessere, contrariamente a quello che riporta la vulgata comune, che lega all'opzione vegetariana un peggioramento della nostra salute (spesso si dimentica, invece, come sia realmente dannoso il consumo eccessivo di carne).

Concludendo, auspico che il Governo intenda adottare provvedimenti e leggi che tutelino il benessere degli animali, e allo stesso tempo iniziare un percorso di sensibilizzazione verso un cambiamento culturale che ci faccia diventare effettivamente «esseri umani». *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signora Presidente, la ringrazio, anche per la cortesia: data l'ora, cercherò davvero di sintetizzare il mio intervento.

Vorrei partire da una prima considerazione e cioè dalla necessità di avvicinarci a questi temi in modo pluralista, con il rispetto delle opinioni di ognuno, perché è insopportabile che vengano lanciate invettive su un tema che è discusso, su cui non sempre ci sono accenti pluralisti, ma su cui assistiamo a fondamentalismi francamente fuori luogo. Si tratta infatti di un tema che, se affrontato male, rischia di comunicare falsità e determinare contrapposizioni nell'opinione pubblica. Che senso ha accostare la ricerca scientifica agli animali di affezione? Tutti abbiamo animali di affezione, ne siamo tutti lietissimi, e vogliamo loro bene, ma non possiamo mettere insieme ogni volta il discorso sugli animali di affezione con quello sulla ricerca scientifica, perché il tema della ricerca scientifica e della sperimentazione con uso di animali (per altro ampiamente restrittivo per quanto riguarda la normativa europea) è altra cosa e ha a che fare con il benessere di tutti, umani e animali. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi)*.

A meno che pensiamo debba prevalere l'ipocrisia - perché di questo si tratta - di andare a comprare la ricerca all'estero. Non è che se votiamo una mozione sul tema, improvvisamente nel resto del mondo si spaventano e non fanno più la ricerca. *(Applausi del senatore Carraro)*. L'unica verità è che, con la moratoria che abbiamo in corso, i ricercatori italiani, anche quelli che tentano la sperimentazione con usi alternativi alla sperimentazione su animali, sono tagliati fuori da qualunque circuito di bando di ricerca. Quindi l'Italia sta facendo passi indietro, che non fanno bene al sistema Italia e non fanno bene alla vita, al suo valore e al diritto alla vita, che nel nostro mondo hanno prima di tutto gli esseri umani. *(Applausi del senatore Candiani)*.

Scusate, ma è davvero intollerabile che si facciano delle mistificazioni: sono stati stanziati finanziamenti per la sperimentazione alternativa a quella con uso di animali. Abbiamo chiesto di recente, in occasione di un parere sulla normativa europea, che il Governo dia conto di questa moratoria e anche dei finanziamenti che sono stati investiti. Questo è stato fatto e credo che questo sia giusto fare, perché è giusto circoscrivere l'utilizzo degli animali per la sperimentazione, ma non è certamente giusto vietare la sperimentazione animale. A nulla servono i fondamentalismi di chi apre gli stabulari e fa uscire i topi dalle università: non serve a nulla, se non a esacerbare una popolazione, che ha invece bisogno di essere informata correttamente su che cosa è il valore della scienza.

Non esiste una verità, tanto è vero che discutiamo anche di altri tipi di ricerca, ma non posso votare nessuna mozione che contenga un diniego rispetto alla sperimentazione con uso di animali: lo dico da Presidente della Commissione igiene e sanità del Senato. Noi sappiamo che se non ci fosse stata la sperimentazione animale, oggi non avremmo non l'aspirina, ma le medicine contro in il cancro, il farmaco contro l'epatite C o il farmaco contro l'Alzheimer.

Vogliamo pensare anche a questo? Vogliamo pensare ai milioni di persone che hanno malattie rare che richiedono delle cure e queste cure possono essere trovate solo attraverso la sperimentazione? O crediamo che se dobbiamo pensare alle sostanze da abuso piuttosto che alla sperimentazione di un farmaco contro l'ansia o la depressione, un farmaco che inevitabilmente fa addormentare, dovremmo addormentare a nostra volta l'animale perché in questo modo si possa sperimentare meglio? Non credo, signora Presidente. Io credo che la ricerca sia il *prius* in questo caso.

Il secondo punto su cui non posso essere d'accordo è l'atteggiamento per il quale si vorrebbe modificare surrettiziamente le legislazioni attraverso le mozioni. Questa, dal punto di vista regolamentare, è un'operazione molto ma molto scorretta su cui personalmente io non sono d'accordo. Non si può stabilire con una mozione il divieto di clonazione per gli animali per la produzione di cibo: non si può fare, perché ci vuole una legge. Noi siamo un Parlamento, non siamo un'assemblea qualunque che vota e le cose vanno per conto loro: noi siamo un'Assemblea che deve dare indirizzi al Governo e questa serie di divieti non serve a nulla se non a illudere i cittadini rispetto ad una deliberazione che dovrebbe essere informata. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Infine, spero che quando si parla di formazione bioetica per i veterinari si abbia anche la faccia di dire che la formazione bioetica va fatta anche per i medici che curano le persone, gli esseri umani, perché non è possibile essere così tanto unilaterali. E allora io sono la prima, e l'ho detto (come le colleghe sanno) in circostanze pubbliche, a lavorare per il benessere animale. E però non sono e non sarò mai

d'accordo a contrapporre il benessere animale al progresso dell'umanità, che per me è fondamentale. Tornare alla pietra focaia non serve a niente e a nessuno e neanche tornare al medioevo con le sue paure e i suoi oscurantismi.

La ricerca è importante, la scienza è importante nel nostro mondo. Io vorrei che i cittadini italiani sapessero di più e si fidassero un po' di meno di alcune affermazioni che muovono la pancia e addormentano il cervello. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Giovanardi. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, è vero: questo è un tema che rischia di scatenare a volte i toni fondamentalisti: infatti ne abbiamo appena sentito uno. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Amati e De Petris)*.

Infatti, la qualità del dibattito che stamane si è svolto con la partecipazione di molti colleghi che, pur sedendo in Gruppi diversi e forse portando con sé anche visioni diverse della società, credo siano stati distinti da un tratto unitario di riflessione e di condivisione di una spinta e di una propulsione necessari da trovare attraverso le leggi che promuovono culture sempre più avanzate per il progresso generale diffuso dell'uomo e di ciò che lo circonda.

Ho poco da aggiungere ai competentissimi interventi che ho ascoltato prima della senatrice De Biasi in quest'Aula. Devo solo invitare, a proposito dei fondamentalismi che non ci animano, tutti i miei colleghi ad una riflessione ulteriore perché nelle parole che mi hanno convinto (come per esempio quelle del collega Scilipoti Isgro', per quanto riguarda il mio Gruppo, ma anche quelle del senatore Zuffada) io penso vi sia il terreno di confronto sul quale abbiamo l'obbligo di esercitarci per immaginare il nostro ruolo su questo pianeta oltre a quel primato che diamo per scontato ma che oggi fa i conti seriamente, collega Zuffada, con una trasformazione, a volte anche dai tratti drammatici, della nostra economia e dell'economia del pianeta, sulla quale noi dobbiamo, secondo me, svolgere una riflessione più accurata. Vale a dire: quanto riusciamo a garantire questo pianeta e la sua economia nel futuro? Quale pianeta regaliamo ai nostri figli e com'è fatta la sua economia?

Vi sono alcuni indicatori, che pochi analizzano - nell'ambito di quell'ipocrisia che la senatrice De Biasi tanto richiamava per gli altri, ma non per se stessa - che dimostrano invece che il livello di consumo e l'attenzione ad un consumo consapevole, che ci ricollochi correttamente nel rapporto uomo-animale e uomo-fauna, stanno muovendo una parte dell'economia più moderna.

Da qui, forse, la considerazione più importante, relativa al consumo del nostro suolo, ossia la terra che sfruttiamo per produrre tutto ciò che ci serve: un terzo di ciò che coltiviamo ci serve per far mangiare non i bambini che ancora patiscono la fame su questo pianeta, ma animali, all'interno di quel contesto che ha descritto così bene prima il senatore Scilipoti Isgro'.

Questo ha un costo economico, oltre a quello sociale della nostra responsabilità e a quello culturale del nostro ruolo sul pianeta anche - consentitemi di dirlo, lontanissima da ogni fondamentalismo, ma anche da ciò che ha detto la senatrice De Biasi - rispetto a quella legge morale che sta dentro di noi e a quel cielo di stelle che sta sopra di noi, con i quali presto o tardi tutti dobbiamo fare i conti.

Si tratta allora di una cultura che dobbiamo favorire, oltre a scappare certamente da ipocrisie e contraddizioni: quanti di noi ne compiono quotidianamente? Occorre avere chiaro però che da lì dobbiamo fuggire, per trovare un punto di equilibrio intelligente, coerente, corretto e rispettoso di tutti e di noi innanzitutto. Nel rispettare un animale, si rispetta innanzi tutto l'umanità: perché, se l'umanità non è così, cosa c'è da rispettare? *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Granaiola)*. Solo per rispondere ad una piccola questione che ha posto la collega De Biasi: c'è forse da rispettare il fatto che usiamo gli animali per testare i detersivi o i cosmetici? Non posso rispettare questo, preferisco rispettare una vita, dentro alla quale trovare le modalità per cui il benessere animale è parallelo a quello umano. *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

Quando rompiamo questo schema l'una o l'altra parte soffre e non porta il proprio contributo a quel mondo, a volte utopistico, al quale dobbiamo tendere, per conquistare almeno quelle piccole grandi conquiste che prima ci hanno visti molto impegnati e molto ancora ci dovremo vedere impegnati sul

fronte delle conquiste umane. Oggi, però, tra le conquiste umane, vi è anche quella di una cultura del rispetto per la vita diversa da noi, che è sempre di questo creato.

All'interno di questo, mi permetto di portare il mio modesto contributo, che non è competente come quello di altri colleghi in quest'Aula, per invitare a guardare i veri numeri dell'economia. Qual è la vera economia che dobbiamo salvaguardare? Non è quella del circo, senatore Giovanardi, ma quella di un'alimentazione corretta per tutto il Pianeta, che è la sfida di quest'Expo, che non potrà essere solo una vetrina, pena il suo fallimento. A me non è mai piaciuta l'immagine dell'Expo con la lunga tavolata di gente che mangia. Forse, fino a quando non riusciremo a trovare il punto di equilibrio tra i tanti popoli che devono potersi cibare, vedremo solo quella rappresentazione fisica, che prima il senatore Scilipoti ha tentato bene di descrivere, di un mondo ricco che si abbuffa e si avvelena. È vero infatti che nel nostro Paese sono stati fatti passi in avanti, ma una trasmissione domenica sera ci ha ricordato che ci sono patologie e degenerazioni alle quali dobbiamo guardare con attenzione perché spesso, quando mangiamo quella carne, mangiamo anche medicinali, cortisonici, estrogeni e tutte cose che non c'entrano niente con il benessere dell'uomo, ma con la sua avidità.

Condivido anche il fatto che la rappresentazione grottesca della nostra vita fatta attraverso le trasmissioni televisive, che ormai ci propinano ricette culinarie a tutte le ore del giorno e della notte, non corrisponde al nostro Paese: quello non è il nostro mondo, ma è la finzione di un mondo che non si pone il problema del vicino di casa che forse non ha da mangiare o dell'anziano che non ha da mangiare per sé, ma riesce a dar da mangiare al suo cane.

Questi sono gli interrogativi che qui dentro dobbiamo saper risolvere, in un equilibrio fatto di economia e di tutte quelle cose che prima bene hanno espresso i senatori Zuffada, Scilipoti Isgrò e tanti altri. Questa è la sfida, non il circo, la sfida dell'economia di oggi e di domani, la sfida del pianeta che consegniamo ai nostri figli.

Quanto all'Unione europea, volevo dire alla collega Puppato che a noi piacciono moltissimo i trattati e le direttive comunitarie, purché valgano per tutti. Non può accadere, infatti, come molti di noi sanno, che nella nobile Spagna, dove arrivano i finanziamenti europei anche per la corrida, non esista ancora oggi una legge minima per la protezione degli animali: il caso drammatico di sfruttamento di alcuni tipi di cani - quelli maggiormente impiegati per la caccia e la corsa - rappresenta una pagina oscura e vergognosa della storia di quel Paese. *(Applausi della senatrice Fucksia).*

Mi auguro che, senza l'ipocrisia della stessa Unione europea, si possa tutti insieme vincere la sfida, per noi, per l'Europa e per la civiltà in generale. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, PD e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris, la quale nel corso del suo intervento illustrerà l'ordine del giorno G3. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, in questo momento è un po' difficile per me intervenire dopo aver ascoltato alcuni interventi che, oltre ad alimentare facili polemiche, meriterebbero una confutazione molto dettagliata nel merito.

Stiamo discutendo infatti di temi che, a differenza di quello che forse qualcuno può pensare vista l'Aula semivuota, non sono da considerare del tutto marginali. Il tema del benessere e dei diritti degli animali non riguarda solo quattro vecchie signore - lo dico alla collega Amati - come forse qualcuno può pensare, con un approccio alla questione dettato magari soltanto da sentimentalismo. *(Applausi del senatore Zavoli).* Addirittura ho sentito invocare e mettere in guardia dai fondamentalismi.

Queste considerazioni non riguardano soltanto la mozione a prima firma della senatrice Amati e da me sottoscritta, ma anche tutte le altre presentate sul tema, che ritengo siano assolutamente serie ed equilibrate, nelle quali si pongono in modo dettagliato questioni che hanno a che vedere con il benessere animale e con il progresso stesso dell'umanità.

Non si tratta di Medioevo, come ho sentito dire, è esattamente il contrario. Le questioni poste oggi alla nostra attenzione con queste mozioni riguardano infatti questioni che, ancora una volta, interessano il futuro dell'umanità e il benessere della specie umana. Con il ricorso a vecchie tesi, che anche nel mondo scientifico più accorto non sono più utilizzate, ho sentito fare qui delle contrapposizioni,

facendo riferimento a quanti, agli interessi e ai diritti delle persone, preferirebbero invece i diritti degli animali.

Mi dispiace molto che la presidente De Biasi abbia utilizzato, mettendoci in guardia dal fondamentalismo, delle motivazioni e delle argomentazioni, soprattutto per quanto riguarda la sperimentazione animale, che francamente meriterebbero una discussione lunga proprio in quest'Aula. Infatti, sono abbastanza stufa di veder invocare, ogni volta, sempre il fatto che i progressi sulla lotta ai tumori e sull'Alzheimer non ci sarebbero stati se non ci fosse stata la sperimentazione animale. È come se noi stessimo qui a batterci, a quanto pare, contro i malati.

Ovviamente tutte le persone che hanno avuto a che fare con queste malattie sanno perfettamente che le cose stanno in modo molto diverso e che, forse, quest'Aula dovrebbe discutere davvero in modo approfondito su cosa c'è dietro alcune fondazioni e, quando si fa raccolta di fondi, di come vengono poi utilizzati i fondi e del perché si sceglie una linea di ricerca per un certo farmaco e non un'altra. Si dovrebbe riflettere - si tratta di dati degli ultimi giorni - del perché, nonostante tutti questi grandi progressi (che, a quanto pare sono stati ottenuti - sembra - soltanto sacrificando animali grazie alla sperimentazione animale), noi continuiamo ad avere, solo in Italia, mille nuovi casi di cancro al giorno. Di questo stiamo parlando. Pertanto, i temi che abbiamo posto con le mozioni sul benessere animale hanno a che fare molto - invece - con il benessere umano.

Quando noi abbiamo affrontato il tema della sperimentazione animale, che ci ha molto diviso, uno dei punti su cui ci eravamo impegnate (che è riportato in questa mozione e che sarebbe nell'interesse generale di questo Paese, proprio al di là - noi sì - di tutti i fondamentalismi, e su cui abbiamo chiesto al Governo di impegnarsi) era quello di implementare sempre di più l'utilizzo e, quindi, la ricerca con i metodi alternativi. Se quello che quest'Assemblea aveva deciso, per esempio nel recepimento della direttiva sulla vivisezione, non fosse poi stato indebitamento modificato e, quindi, molto attenuato, noi avremmo avuto, per esempio, delle grandi opportunità, che io spero ancora che il Governo voglia cogliere, per i finanziamenti sulla ricerca del programma Horizon, che proprio ai metodi alternativi e ai metodi in vitro destina molte risorse. Quindi, si tratterebbe di una grande opportunità per la ricerca del nostro Paese e chi ha veramente a cuore la battaglia contro le malattie dovrebbe avere a cuore ancora più di tutti noi, davvero, la battaglia e l'impegno per aumentare i fondi per la ricerca in vitro e i metodi alternativi alla sperimentazione animale.

Il Ministero della sanità ci propina ogni giorno la Pubblicità progresso, che ovviamente noi condividiamo, sul fatto di non dare i farmaci degli adulti ai bambini. Ve lo siete chiesto perché? I nostri cuccioli (cioè i cuccioli anche della specie umana) non sono esattamente come gli adulti e, pertanto, non è che i farmaci per gli adulti possono essere dati ai bambini con le dosi dimezzate o ridotte a un decimo. In tutti i bugiardini voi leggete: «non somministrare ai bambini sotto i 12 anni». Per non parlare del fatto che la maggior parte dei farmaci sono sperimentati sugli individui di genere maschile e, quindi, c'è qualche problema con riferimento alle donne. La presidente Fedeli sa di che cosa sto parlando. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che, evidentemente, quando si pensa che tutto il progresso è legato alla sperimentazione animale, noi non facciamo i conti con il fatto che stiamo parlando di altre specie spesso molto, ma molto lontane dalla specie umana. Tant'è che i nostri farmaci non possono, giustamente, essere utilizzati sui bambini, che pure appartengono alla stessa specie. Pensate quindi che tutto il progresso della ricerca, dell'umanità e della lotta contro le malattie sia legato al fatto che si faccia la sperimentazione sugli animali?

A questo proposito potremmo fare un lungo elenco di casi gravi di farmaci che avevano dato dei risultati sugli animali e che hanno prodotto risultati completamente diversi sulla specie umana. In queste mozioni sosteniamo che bisogna investire sui metodi alternativi, questo sì per il progresso e per la ricerca scientifica. Non è che vi sia un solo tipo di ricerca scientifica e non è che chi magari è senatore a vita qui dentro si fregi della «S» maiuscola di «Scienza» e gli altri invece siano tutti degli apprendisti stregoni e mi meraviglia in tal senso la posizione di una donna - che non so se sia ancora di sinistra - come la senatrice De Biasi rispetto alla cultura critica ed allo spirito della scienza, che non è mai neutra. Dovremmo quindi forse riflettere.

Nelle mozioni poniamo la questione del benessere animale per evidenziare il fatto che non è più possibile pensare di continuare ad utilizzare le terre nel mondo per produrre soia e mais, nella maggior parte dei casi per alimentare gli animali e quindi gli allevamenti. Quando poniamo la questione del benessere animale negli allevamenti intensivi, ci riferiamo al fatto che in quel tipo di allevamento si fa un uso ed un abuso di antibiotici, con tutte le immaginabili conseguenze sulla salute umana. Sono tutti temi di cui ci dobbiamo rendere conto e che con molto equilibrio sono stati posti in queste mozioni, temi che servono - questi sì - a far sì che l'umanità pensi innanzitutto a preservare le risorse di questo pianeta, curando il rapporto, l'armonia ed il rispetto verso le altre specie viventi. Il rispetto della biodiversità è l'elemento fondamentale per la nostra sopravvivenza.

Basti pensare ai cambiamenti climatici: qualcuno si occupa mai dell'impatto, ad esempio, degli allevamenti sui cambiamenti climatici? Facciamo finta che non ci sia, eppure sappiamo perfettamente quali sono i risvolti dell'utilizzo dell'acqua, dell'utilizzo delle risorse e anche delle emissioni. Dobbiamo quindi intraprendere un percorso che è fatto non soltanto in generale di sostenibilità e di cambiamento del modello di sviluppo, ma in occasione dell'Expo l'Italia dovrebbe indicare una strada diversa anche rispetto ai consumi ed al cibo.

I temi che oggi sono stati portati all'attenzione da queste mozioni sono inerenti a questioni che francamente io, come credo molti in quest'Aula, francamente non posso accettare che siano liquidate come ridicole ed inutili, perché comincio ad essere abbastanza stufa di queste argomentazioni che vengono da persone che non vogliono mai affrontare davvero fino in fondo le questioni.

I temi della ricerca e di alcune fondazioni penserò io a portarli in discussione in quest'Aula, attraverso alcune mozioni che presenterò, e poi vedremo a che cosa servono alcune ricerche scientifiche, se per salvare le persone o per le tasche delle società farmaceutiche.

Infine, ho presentato un ordine del giorno che riguarda la *task force* creata presso il Ministero della salute, un importante presidio che ha aiutato il Comune ed i territori nella lotta al randagismo. Noi chiediamo al Governo di impegnarsi non solo perché non sia smantellata, come purtroppo sta accadendo, ma anche perché venga invece rafforzata e dotata di tutti gli strumenti necessari per fare il proprio mestiere, che è quello che il Ministero dovrebbe fare per far rispettare le leggi di questo Paese. *(Applausi della senatrice Granaiola).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valentini. Ne ha facoltà.

VALENTINI *(PD)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, io intervengo a sostegno della mozione presentata dalla senatrice Amati e da altri senatori, che anch'io ho sottoscritto con convinzione in un dibattito in cui sono state presentate anche altre mozioni. Mi sembrava che questa mozione costituisse un'occasione importante, per noi che siamo qui umilmente e che abbiamo il compito di rappresentare il Senato, per fare una discussione serena su un tema delicato: si è infatti visto come sia un tema delicatissimo, importante anche culturalmente.

Pertanto, mi dispiaccio un po' dell'intervento svolto dalla collega De Biasi - e mi dispiace anche verificare che non è presente in Aula in questo momento - perché in questo dibattito si è tentato di discutere le mozioni in esame senza approcci ideologici e senza prevenzioni. Mi sono quindi sentita ingiustamente colpita, e non ho capito il perché di tale intervento; ma stimo moltissimo la collega, quindi avremo occasione di chiarirci.

Ad ogni modo, l'occasione della discussione di queste mozioni è stata per noi importante per cogliere e valorizzare un evidente principio di civiltà, ovvero che il benessere degli uomini e delle donne, soprattutto nelle odierne società complesse e globalizzate, passa attraverso la costruzione di una cultura del rispetto dell'ambiente e della vita, in tutte le sue forme e rappresentazioni. La mozione a cui sto facendo riferimento è infatti basata su un presupposto molto chiaro: tutelare i diritti degli animali e il loro benessere naturale. Questo non è solo un principio di per sé giusto, in quanto basato sul rispetto della vita definita ormai sia dalla scienza che dalle norme nazionali e internazionali come «senziente», ma è anche la precondizione per migliorare la qualità della vita delle nostre comunità, attraverso l'identificazione e la costruzione di un diverso rapporto tra uomo e natura.

Tale mozione, infatti, prescindendo da qualunque approccio di carattere ideologico, invita il Governo a compiere dei passi molto chiari e concreti per conciliare, in un nuovo rapporto virtuoso e attento ai mutamenti sociali ed ecologici in atto, il principio basilare del rispetto della vita animale con la tutela delle esigenze degli uomini e delle donne. Lo facciamo indicando una pluralità di azioni che possono essere schematicamente riassunte in quattro percorsi principali.

In primo luogo, occorre salvaguardare il benessere degli animali. Questo significa inserire norme che incrementino le misure già presenti o recepiscano quelle definite ai diversi livelli comunitari, in tema di lotta al maltrattamento degli animali in tutte le sue forme, di tutela della qualità della loro vita nelle nostre città e nelle nostre strade, ad esempio contro il randagismo e le stragi di animali randagi che purtroppo ancora avvengono in tantissimi nostri territori, soprattutto in quelli più abbandonati. Questo vuol dire lotta al degrado ambientale dove vive la nostra gente e le nostre comunità, per porre criteri qualitativi molto serrati alle attività circensi, parchi zoologici e acquari marini.

II secondo percorso è identificabile in quelle norme che mirano a tutelare la qualità della vita degli animali da allevamento cresciuti in territorio italiano o che chiedono di imporre ulteriori criteri qualitativi per il trattamento in vita delle carni animali di importazione. Si tratta di norme pensate per tutelare la qualità della nostra alimentazione e le opportunità dei consumatori, ad esempio attraverso l'implementazione dei programmi europei di sviluppo rurale, e per contribuire a ridisegnare un rapporto virtuoso tra uomo e ambiente. Un progetto di sviluppo economico e rurale: questo vuol dire, ad esempio, Expo di Milano, di cui parliamo tanto, che si lega bene e che lascia ben capire che cosa voglio dire tutto ciò.

Ancora, il terzo percorso mira a costruire una nuova cultura d'impresa, basata sulla responsabilità sociale e su una nuova concezione del rapporto tra le attività industriali e l'ecosistema che abbiamo ereditato e che abbiamo il dovere di tutelare. Mi riferisco, quindi, a nuovi progetti di sviluppo compatibili. La difesa del benessere animale è, infatti, una delle precondizioni per migliorare questo rapporto. Le aziende nazionali ed europee devono - come del resto indicato da diversi atti comunitari - assumere questa concezione come forma basilare dell'organizzazione della propria attività economica, e gli Stati e le Regioni devono assumerla per definire le proprie politiche di sostegno allo sviluppo o - non meno importante - di valutazione delle misure poste in essere. Mi richiamo, quindi, a progetti di sviluppo compatibili e penso ad un'economia che cresce, ma che è mirata verso quella direzione di cui questa nostra terra ha bisogno.

Infine, l'ultimo percorso riguarda la ricerca scientifica. A questo proposito non dobbiamo tirarci di qua o di là tra parti opposte, perché la ricerca scientifica va sostenuta, incrementata, migliorata e tutte le istituzioni hanno il dovere di sostenerla. Tuttavia, anche a questo riguardo va trovato un punto di equilibrio - come ho cercato di richiamare in questo mio breve intervento - per migliorare il rapporto tra l'individuo, le comunità umane e tutto l'ecosistema. Soprattutto, però, va trovato quel punto di equilibrio importante, che noi dobbiamo ricercare, e ho visto che nel dibattito in quest'Aula ci siamo sforzati tutti di farlo, perché si addivenga ad un mondo diverso, migliore e più sano.

Credo quindi che questa mozione sia importante, perché è pensata indicando misure concrete, chiare, equilibrate e ragionate; non è una mozione strana. Tuttavia, devo dire che oggi il confronto in Aula su tutte le mozioni presentate è stato affrontato senza alcun approccio ideologico - non mi è parso di vedere momenti difficili da questo punto di vista - ma con l'intento di contribuire a salvaguardare quell'ambiente di cui, come uomini e donne, siamo parte e di trovare quel punto di arrivo equilibrato che serve al Paese nonché al mondo, che noi come istituzioni abbiamo il dovere di salvaguardare e tutelare per le generazioni future in un altro modo, con coraggio, senza paure e forzature.

Ritengo, quindi, importante la presentazione di queste mozioni e la discussione di un tema così delicato, perché questo Paese ne ha bisogno e l'Aula ha visto bene quanto ciò sia vero.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo svolgerà la sua replica in una prossima seduta.

Rinvio il seguito della discussione delle mozioni all'ordine del giorno ad altra seduta.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei chiarire alla Presidenza, all'Aula e ai colleghi la natura della mozione della quale ho sentito parlare la presidente De Biasi in maniera assolutamente impropria per le richieste in essa presenti.

Ci tengo a rileggerle, affinché sia chiaro all'Aula cosa andremo a votare.

Mi permetta di aggiungere che, se c'è ancora qualcuno in quest'Aula che crede che, se su un maiale si prova il farmaco X e si ottiene la soluzione Y, ciò si verificherà anche nell'uomo, forse si sente molto simile ai maiali. E questa convinzione posso anche comprenderla per alcuni, ma io mi sento molto umana. Quindi, continuo a porre dei seri dubbi sul fatto che, se sul maiale si verifica una reazione, la avrò anche io.

La mozione, comunque, in perfetto recepimento della direttiva dell'Unione europea, dice che: «Il Governo si impegna a promuovere iniziative volte a informare e diffondere le metodologie alternative alla sperimentazione animale con la finalità di abbandonare progressivamente l'uso degli animali a fini scientifici». Quindi, siamo perfettamente coscienti che, purtroppo, ancora si fa sperimentazione sugli animali credendo di fare qualcosa di buono. Inoltre, la mozione chiede di promuovere corsi di formazione *ad hoc* rivolti agli studenti, affinché siano a conoscenza che ci sono dei metodi alternativi.

Questa è la natura della mozione. Quindi, quando i colleghi saranno chiamati a votarla, stacchiamoci dai preconcetti e votiamo un documento utile.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, quando riprenderemo gli interventi su questo argomento?

PRESIDENTE. La discussione è terminata, senatore. Il seguito dell'esame è rinviato a martedì prossimo, quando avranno luogo la replica del rappresentante del Governo, le dichiarazioni di voto e il voto finale.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, purtroppo l'11 maggio verrà estradato in Brasile Henrique Pizzolato, 64 anni, per una decisione assunta dal Ministero della giustizia, malgrado le petizioni e gli appelli.

Questo signore sta scontando in un carcere italiano una condanna a 13 anni, che gli è stata inflitta in un tribunale federale brasiliano. Poiché era insieme a dei Ministri, per reati di riciclaggio, corruzione e peculato, egli ha subito un unico grado di giudizio e gli è stato negato sia l'appello che il giudizio della Cassazione.

Abbiamo dei precedenti. Il ministro Castelli rifiutò l'estradizione in Brasile di Pizzolato, che è cittadino italiano, per le condizioni disumane di quelle carceri; e recentemente, il 4 febbraio 2015, il Senato ha ratificato la convenzione con il Brasile, che prevede che i cittadini italiani possano scontare la loro pena in Italia e non in Brasile.

Io chiedo e sollecito il Governo affinché, prima dell'11 maggio, e quindi prima che venga compiuto l'atto di estradizione di Pizzolato, venga a riferire. È infatti davvero incomprensibile che, dopo che è stato ratificato ed è diventato legge l'accordo italo-brasiliano, esistendo dei precedenti che hanno sempre negato l'estradizione, e vista la mancanza dei tre gradi di giudizio (essendo stato egli implicato in una vicenda più grande di lui), Pizzolato venga estradato, oltretutto in quella che sembra essere una delle peggiori prigioni del Brasile.

Faccio questa segnalazione, invitando fortemente il Governo a riferire finché siamo ancora in tempo.

PRESIDENTE. Mi sembra un invito estremamente giusto.

La Presidenza inoltrerà questa segnalazione al Governo con particolare cura.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, prima parlavamo di animali, ed io annuncio altre macellerie sociali, sempre nel mondo del lavoro.

Succede a Massa Carrara, dove 80 dipendenti dell'indotto della Nuovo Pignone passeranno da una ditta all'altra del subappalto con il rischio di perdere diritti relativi alle ferie e ai permessi. Addirittura, potranno subire tagli ai salari. Per questo i lavoratori sono in grande apprensione e sul piede di guerra, e per questo ieri hanno scioperato e manifestato davanti l'azienda.

Questi 80 lavoratori si occupano degli imballaggi dei macchinari della Pignone-GE Oil & Gas. Si parla di proposte di abbassamento della retribuzione di 60-70 euro al mese. E guardate che, per queste persone, 60 o 70 euro sono veramente tante, al contrario di quello che sono per qualcuno di noi qui dentro.

Dunque, questi signori potranno addirittura vedere abbassati i loro salari al mese ed essere riassunti con nuovi contratti, che ovviamente porteranno enormi vantaggi all'impresa, ma che per i lavoratori saranno invece tutti al ribasso dei salari e del diritto, e vedendosi anche scippata la tutela base dell'articolo 18.

Licenziare questi lavoratori da domani, grazie al *jobs act*, diventerà facile come bere un bicchier d'acqua. E tutto questo grazie alle folli politiche imposte da Renzi e *company*!

Si tolgono i diritti e non si raccolgono i frutti. Leggo, infatti, alcuni dati giunti poco fa: nel mese di marzo la disoccupazione è tornata a salire del 13 per cento, e fra i giovani la disoccupazione è arrivata al 43,1 per cento.

Tra gli 80 lavoratori di Massa Carrara, 50 sono a contratto a tempo indeterminato e 30 a tempo determinato. Sono tutti lavoratori della zona e dintorni. I lavoratori sono alle dipendenze di una ditta di Caserta, la TVA Imballaggi. La TVA è uscita dall'appalto per la Pignone e ai lavoratori sono state paventate, appunto, soluzioni di comodo che li vorrebbero riassunti dalla nuova ditta subappaltante.

L'appalto è passato al Consorzio Toscana logistica, con sede a Firenze, che a sua volta l'ha rigirato ad una terza azienda, la FC Imballaggi di Benevento, ditta che casualmente è stata attiva due nanosecondi fa, la quale si è impegnata ad assumere i lavoratori, ma con le nuove regole tutte al ribasso.

Ricordo in questa sede che il Governo ha dato modo agli imprenditori di assumere, elargendo sgravi fiscali importanti, 8.060 euro l'anno per tre anni, e di licenziare con i nuovi contratti a tutele crescenti solamente con uno schiocco delle dita. Ma la macelleria al ribasso non sta avvenendo solo per questi lavoratori di Massa Carrara...

PRESIDENTE. Concluda, per favore.

PAGLINI *(M5S)*. Manca davvero poco. Ripeto, la macelleria al ribasso non sta avvenendo solo per questi lavoratori di Massa, ma in tutta Italia e in centinaia di aziende. Quindi, i lavoratori sono ricattati, sottopagati, sfruttati e senza più difese.

Pertanto, chiedo ai cittadini se si rendono conto, sì o no, adesso, di dove li sta portando il folle progetto di Renzi e di chi oggi sta farneticando ed inneggia al nuovo ordine mondiale.

Chiedo ai cittadini e ai lavoratori di fare qualsiasi cosa, di non abbassare la guardia e di rendersi conto davvero che, se non ci uniamo nella lotta, siamo tutti perdenti. Ai lavoratori di Massa, alle 80 persone che rischiano di vedersi decurtare i diritti e il salario auguro buona lotta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signora Presidente, anche oggi interveniamo sulla questione Indesit-Whirlpool e lo faremo ogni giorno di Aula, fino alla fine della trattativa.

Non ripeterò quanto è stato detto nei precedenti interventi, sia mio che del collega Puglia, ma voglio aggiornarvi sulla situazione. L'azienda lunedì scorso, al tavolo istituzionale del 27 aprile, ha dichiarato di essere disponibile a rivedere il piano industriale che prevedeva la chiusura di tre stabilimenti e l'esubero di 1.350 dipendenti. Questo perché lunedì, fuori dal MISE, c'erano oltre 600 dipendenti a pretendere che i loro diritti venissero rispettati e, quindi, occorreva tenerli buoni. E cosa hanno fatto? Hanno rinviato la discussione ad ulteriori incontri: il 29 aprile e l'8 maggio.

Ieri, al primo di questi incontri, il 29 aprile, l'azienda - guarda caso - ha dichiarato che, sulla questione della chiusura degli stabilimenti e sui 1.350 esuberi, è irremovibile, ma è disposta a rivedere il resto del piano. Questa è una farsa: non è una trattativa tra la Whirlpool e gli operai, ma tra la Whirlpool americana e lo Stato italiano. L'azienda, infatti, vuole approfittare di questa situazione per chiedere «soldini» allo Stato italiano, magari attraverso gli ammortizzatori sociali, per prolungare l'agonia degli operai per sei mesi o un anno. Questo è inaccettabile.

Al tavolo di ieri erano presenti anche i rappresentanti del Governo, che sono stati silenziosi, inermi, inattivi. Guarda caso, il Governo italiano è stato attivo solo quando ha dovuto appoggiare la Whirlpool americana per acquisire l'azienda italiana Indesit. All'epoca dichiarò addirittura che era un'operazione fantastica.

Ebbene, il 1° maggio i lavoratori della Indesit di Carinaro - la sede più penalizzata, con 815 lavoratori a rischio - hanno organizzato una manifestazione. Io sarò al loro fianco, come il Movimento 5 Stelle da ben due anni è a fianco di questi lavoratori.

Faccio presente alla Presidenza e a quest'Aula che il Movimento 5 Stelle ha presentato l'interpellanza urgente, con procedura abbreviata, 2-00267, sottoscritta dall'intero Gruppo M5S, da 36 senatori. Ci aspettiamo che la Presidenza e tutti gli altri Gruppi possano, per coscienza, appoggiare la richiesta che il nostro Capogruppo farà nelle sedi opportune, nella prossima Conferenza dei Capigruppo, per poter discutere questa interpellanza entro la settimana prossima, così come previsto anche dal Regolamento del Senato. Noi pretendiamo, questa volta, di avere risposte chiare e certe dal Governo italiano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Informalmente le dico che forse - dobbiamo ancora definirlo - il *question time* della prossima settimana sarà proprio con la ministra Guidi.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, il 6 maggio a San Giorgio a Cremano e in tanti altri Comuni della provincia di Napoli si dovrà votare. Si stabilirà se dare o meno la possibilità di identificare gli scrutatori in maniera imparziale e, quindi, attraverso un sorteggio segreto o attraverso delle nomine.

Ovviamente, scegliere la nomina diretta degli scrutatori e non il sorteggio rappresenta - a nostro avviso - un doppio problema. Il primo è il sospetto di un voto di scambio: io ti faccio nominare e tu mi voti. Il secondo riguarda la regolarità e la correttezza della composizione dell'ufficio di sezione. Di fatti, lo scrutatore deve essere imparziale nello svolgimento del suo compito. Noi temiamo, invece, se una parte politica lo nomina, che il comportamento dello scrutatore possa essere leggermente condizionato. La legge ha previsto, a garanzia di ogni lista o candidato, la nomina dei propri rappresentanti, e non degli scrutatori.

Noi ci siamo battuti affinché l'estrazione a sorte degli scrutatori tra i cittadini iscritti all'albo possa diventare la regola e non l'eccezione. Infatti, in quest'Aula, fu votato un emendamento a prima firma del sottoscritto, ma poi, purtroppo, il decreto decadde.

Noi avvisiamo queste commissioni: faremo i nomi e i cognomi di chi si opporrà alla possibilità di avere lo scrutatore sorteggiato e, quindi, in condizioni di imparzialità totale. Di chi, in questa commissione, si opporrà a questa proposta faremo i nomi e i cognomi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 14,08)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (1577)
ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera *a*), dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

MOZIONI

Mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali

(1-00239) (26 marzo 2014)

TAVERNA, FATTORI, PAGLINI, LEZZI, BULGARELLI, PETROCELLI, FUCKSIA, CIAMPOLILLO, GIROTTO, PUGLIA, BLUNDO, BOTTICI, BERTOROTTA, GAETTI, SERRA, DONNO, VACCIANO, NUGNES, DE PIETRO, LUCIDI, MARTELLI, MANGILI, SANTANGELO, CRIMI, GIARRUSSO, AIROLA, MARTON, CAPPELLETTI, CASTALDI, MONTEVECCHI, COTTI, SCIBONA. -

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", stabiliva all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, che per "esperimento" si intende "l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrano ulteriori

osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali";

nel decreto venivano disciplinati diversi aspetti relativi all'individuazione delle finalità ammesse per l'utilizzo degli animali nella sperimentazione scientifica, alla provenienza degli animali stessi, alle specie coinvolte, alle precauzioni da assumere, ai requisiti del personale che svolge la sperimentazione, alla procedura amministrativa per la realizzazione del progetto, nonché agli aspetti sanzionatori connessi alle violazioni delle fattispecie;

la direttiva 2010/63/UE reca una disciplina della materia più dettagliata, provvedendo ad abrogare, dal 1° gennaio 2013, la precedente direttiva 89/609/CEE. Si è rafforzata l'adesione ai principi, sanciti a livello internazionale, del *replacement, reduction* e *refinement*, prevedendo disposizioni dirette alla sostituzione e alla riduzione dell'uso di animali nelle procedure e al perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle procedure, nonché disposizioni circa l'origine, l'allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione e la soppressione degli animali, le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori, ovvero per la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure;

l'articolo 13 della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE, finalizzati ad esplicitare determinati aspetti a tutela degli animali utilizzati nella sperimentazione scientifica. In particolare, i principi e criteri riguardano la promozione di metodi alternativi, il divieto di utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione, le condizioni per il riutilizzo di animali già sottoposti a sperimentazione, il divieto di esperimenti che non prevedano anestesia o analgesia, le condizioni per la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati, il divieto di utilizzo di animali a scopi bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, il divieto di allevamento di cani, gatti e primati non umani, la definizione di un quadro sanzionatorio appropriato e l'uso dei relativi proventi per lo sviluppo di approcci alternativi, e infine la destinazione di una parte dei fondi della ricerca allo sviluppo di metodi sostitutivi e a corsi di formazione per gli operatori;

considerato che:

la direttiva 63/2010/UE enuncia che "Il benessere degli animali è un valore dell'Unione sancito dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)"; il benessere degli animali costituisce, pertanto, un principio generale dell'Unione europea che deve essere migliorato rafforzando le norme per la tutela della loro salute;

sebbene siano passati diversi anni e, quindi, la conoscenza scientifica è riuscita a ridurre i rischi per la salute umana, nello stesso tempo sono aumentate l'attenzione e la sensibilità per trattamento riservato agli animali: la scienza e il progresso da un lato, e la crescente sensibilizzazione alle sofferenze degli animali dall'altro;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", introduce disposizioni che mirano alla sostituzione e alla riduzione dell'uso di animali nelle diverse procedure e al miglioramento dei metodi di allevamento, sistemazione, cura ed uso, nonché norme relative alla loro origine, marcatura, cura, sistemazione e soppressione, all'attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori.

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, definisce per procedura "qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. Ciò include qualsiasi azione che intende o può determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni. È esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti";

l'articolo 47 della direttiva 2010/63/UE volto a "sviluppare approcci alternativi" è recepito dall'art. 37 che prevede la promozione dello sviluppo e "la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose";

l'art. 41 destina agli Istituti zooprofilattici sperimentali una quota del 50 per cento su un importo annuale di un milione per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016; tale importo garantisce l'inizio di progetti e l'impiego di risorse, ma non consente di raggiungere l'obiettivo contenuto nella direttiva comunitaria e cioè la completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile;

considerato inoltre che:

la sperimentazione sugli animali veniva utilizzata in passato, ma oggi esistono metodi più efficaci, come quelli che utilizzano tessuti prodotti *in vitro*. Molti Paesi, in particolare Germania, Olanda e Stati Uniti, stanno investendo in metodi alternativi. Modelli virtuali e organi su *chip*, studi su cellule staminali umane, strumenti quali la genomica, proteomica, metabolomica e *screening* ad alta capacità potrebbero sostituire gli attuali metodi e arrivare a un radicale cambio di paradigma nella ricerca medica e tossicologica;

attraverso la promozione dei metodi alternativi, si potrebbero ridurre sia i rischi sull'uomo che le pene degli animali; lo scenario scientifico nazionale ed europeo è sempre più rivolto alla loro promozione. Negli Stati Uniti, a sostenerne lo sviluppo con ingenti investimenti sono le massime autorità scientifiche e amministrative: il Wyss Institute con l'università di Harvard e il Dipartimento della difesa hanno dato il via a un progetto da 37 milioni di dollari per aiutare a sviluppare 10 organi ingegnerizzati, tutti uniti in un unico sistema per replicare un "*human body on a chip*", che può essere usato rapidamente per valutare le risposte del corpo umano a nuovi farmaci o a potenziali danni chimici;

il tema della sperimentazione animale è sempre più dibattuto e la coscienza collettiva è diventata più sensibile ad approcci alternativi, ma medici, biologi, veterinari e scienziati lamentano una disinformazione riguardo ai metodi alternativi. L'assenza di un adeguato finanziamento, la mancanza di una formazione universitaria per gli studenti e i futuri ricercatori sullo stato attuale della ricerca scientifica non li orienta a cercare soluzioni diverse per il miglioramento del progresso della scienza,

impegna il Governo:

1) a promuovere iniziative volte a informare e diffondere le metodologie alternative alla sperimentazione animale con la finalità di abbandonare progressivamente l'uso degli animali a fini scientifici fino alla completa sostituzione;

2) a promuovere corsi di formazione *ad hoc* rivolti a studenti universitari e professionisti della ricerca al fine di acquisire sempre più una maggiore comprensione delle metodologie alternative e migliorare così la qualità della scienza.

(1-00258) (testo 4) (15 aprile 2015)

AMATI, ALICATA, BONDI, BONFRISCO, CIRINNA', COCIANCICH, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, FISSORE, GRANAIOLA, LIUZZI, MATTESINI, MAZZONI, MERLONI, PETRAGLIA, PEZZOPANE, PUPPATO, REPETTI, SCHIFANI, SILVESTRO, SPILABOTTE, VALENTINI, VALDINOSI. -

Il Senato,

premesso che:

in tema di benessere animale, è ormai completamente avvenuta una profonda trasformazione culturale, a livello nazionale ed europeo, e il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sancito dal Trattato di Lisbona, ne è la dimostrazione più importante;

nel corso dell'ultimo decennio, nell'opinione pubblica si è avuta una crescita costante della preoccupazione per la tutela degli animali. Secondo i dati dell'Eurobarometro, l'82 per cento dei

cittadini europei ritiene che la tutela dei diritti degli animali sia un dovere, indipendentemente dai costi che potrebbe comportare;

alcuni parziali ma importanti miglioramenti sono stati raggiunti negli ultimi anni; due esempi sono rappresentati dal divieto, dal 2012, delle gabbie di batteria per le galline ovaiole e delle gabbie di gestazione per le scrofe dal 2013;

l'Unione europea ha poi inserito a pieno titolo le tematiche di benessere animale sia negli obiettivi dei fondi strutturali, sia in quelli dei programmi di ricerca, per arrivare alla Relazione della Commissione europea (COM/2009/584 def.) concernente le opzioni per un'etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animale;

dal marzo 2013 è entrato in vigore in tutta la UE il divieto totale di produrre e commercializzare cosmetici e ingredienti per cosmetici testati sugli animali;

a livello nazionale, la legge n. 189 del 2014, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", interessa tutte le categorie di animali, da quelli da allevamento, a quelli d'affezione, da pelliccia, animali selvatici, animali degli zoo, degli spettacoli equestri e simili;

il tema del benessere animale comprende elementi etici, ambientali, sociali ed economici che rendono necessario adottare un approccio olistico e integrato, volto al miglioramento degli *standard* e al rafforzamento delle strategie internazionali in materia, come auspicato anche dalle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea agricoltura e pesca del 18 giugno del 2012;

già il regolamento (CE) n. 73/2009, recante Norme comuni relative al sostegno agli agricoltori nell'ambito della PAC, recentemente sostituito dai due regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1306/2013, prevedeva, agli articoli 4 e 6 e negli allegati II e III, condizionalità che vincolavano il pagamento di premi agli agricoltori alla qualità ambientale. Il benessere animale era uno dei criteri di gestione obbligatori, nel quale venivano definite soglie minime di partenza. Ciò rappresentava allo stesso tempo una politica di volontario miglioramento, esplicitata in parte nei programmi di sviluppo rurale (misura specifica per benessere animale) ed in parte nelle politiche di indirizzo dell'Unione europea relative alla sicurezza alimentare ed al benessere animale. D'altronde, nel nuovo Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, gli articoli 91, 93 e 94 riprendono le medesime regole di condizionalità e i medesimi obblighi in materia di buone condizione agronomiche ed ambientali, e l'allegato II specifica tra i criteri di gestione obbligatori il benessere degli animali;

le imprese hanno un controllo sulle loro filiere e sono, quindi, in grado di influenzare positivamente le condizioni di vita di decine di migliaia e, nel caso di grandi aziende, milioni di animali;

nell'orientare le proprie scelte di consumo, i cittadini hanno il diritto di essere adeguatamente informati sugli *standard* di benessere degli animali garantiti lungo tutta la filiera produttiva; d'altronde, l'informazione relativa al benessere degli animali nella filiera produttiva è parte integrante delle misure finalizzate a garantirne la tutela;

la trasparenza delle filiere produttive è un requisito fondamentale per garantire che norme e *standard* nazionali ed europei vengano rispettati;

ritenuto che Expo 2015, incentrato sui temi dell'alimentazione e della nutrizione, rappresenta oggi una cruciale occasione per promuovere ulteriori progressi in materia di benessere animale, superando la concezione dell'animale "inteso esclusivamente come mezzo per il soddisfacimento di interessi e bisogni umani", e proponendo dunque una valutazione complessivamente più lungimirante, anche al fine di favorire un più ampio "vantaggio per la società nel suo complesso, compreso quello del mondo produttivo, nel rispetto della salute umana, del benessere degli animali e della sostenibilità ambientale", come sottolinea lo stesso Comitato Nazionale di Bioetica, nel suo Parere del 2012 in

materia di "Alimentazione umana e benessere animale",

impegna il Governo:

1) a dare piena attuazione al riconoscimento degli animali come "esseri senzienti", sostenendo, nelle opportune sedi europee e nazionali, il processo di elaborazione di una legge quadro europea sul benessere animale e l'introduzione di una normativa finalizzata alla tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, che preveda, così come la legge n. 281 del 1991, il divieto di uccisione di cani randagi e gatti vaganti, il contrasto al traffico di cuccioli e ai combattimenti fra cani;

2) a promuovere l'istituzione di un Garante per i diritti degli animali, che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;

3) a promuovere l'integrazione del tema del benessere animale nel contenuto della Carta di Milano, che sarà sottoscritta il prossimo 4 giugno nel corso del Forum internazionale con i Ministri dell'Agricoltura dei Paesi partecipanti ad Expo 2015, includendo negli spazi dell'Expo le tematiche di un'alimentazione rispettosa degli animali. La Carta fisserà infatti una serie di obiettivi internazionali sui temi legati all'alimentazione e allo sviluppo sostenibile, e sarà consegnata al segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon il prossimo ottobre, in occasione della sua visita ad Expo 2015;

4) a rafforzare i controlli lungo tutta la filiera produttiva, in modo da prevenire inaccettabili abusi come le stragi dei bufalini, e promuovere una cultura di impresa e di filiera connotata da una forte valorizzazione della responsabilità sociale, intesa quale impegno a rispettare senza deroghe le previsioni delle Direttive europee in materia di benessere e tutela degli animali e a reinvestire in politiche e prassi, quali la riqualificazione degli allevamenti e l'adozione di sistemi di allevamento a minor impatto, che rispettino le caratteristiche etologiche delle varie specie, anche contando sulle opportune misure di sostegno europee specifiche per il benessere animale;

5) a prevedere misure che garantiscano la dovuta diligenza delle imprese italiane lungo tutta la filiera produttiva, promuovendo l'adeguamento della normativa nazionale in modo da prevenire abusi come, ad esempio, nel caso della spiumatura di volatili vivi. La spiumatura di volatili vivi è vietata in Italia, mentre non è vietata l'importazione di capi ottenuti con tali metodi. L'utilizzo di piume provenienti da volatili vivi da parte di imprese italiane non solo favorisce il mantenimento di questa pratica crudele, ma arreca anche grave pregiudizio all'immagine del settore produttivo coinvolto;

6) a sostenere l'elaborazione di normative che prevedano *standard* obbligatori minimi negli allevamenti che si applichino alle specie oggi prive di specifiche norme di tutela come mucche, conigli, tacchini e pesci, e di una legislazione che vieti la clonazione degli animali per la produzione di cibo;

7) a promuovere l'adozione di un sistema di etichettatura dei prodotti che renda facilmente e univocamente chiari al consumatore gli *standard* di benessere animale adottati lungo tutta la filiera;

8) a promuovere la realizzazione effettiva del diritto a conoscere dei consumatori, anche attraverso la promozione e realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del benessere animale;

9) ad attivare tempestivamente, nell'attuazione delle indicazioni dell'Unione europea, politiche pubbliche che promuovano la realizzazione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali, nonché l'armonizzazione dei requisiti comunitari al fine di favorire l'affermarsi nel più breve tempo possibile di forme più sostenibili di allevamento, rispettose delle caratteristiche etologiche, su tutto il territorio dell'Unione;

10) a promuovere la ricerca scientifica in materia di benessere animale, particolarmente per gli animali da reddito, e sviluppare un sistema di valutazione *animal-based*;

11) ad investire nella ricerca su metodi sostitutivi alla sperimentazione animale e promuoverne l'utilizzo, oltre ad estendere il divieto di *test* animali ai prodotti per la pulizia e ai loro ingredienti;

12) a valorizzare il ruolo cruciale del veterinario nel valutare le condizioni di vita degli animali e nel riconoscere i parametri del loro benessere, anche prevedendo una formazione bioetica specifica per il personale veterinario;

13) a promuovere la formazione del personale addetto alla cura e alla gestione degli animali e

l'adozione di criteri per la selezione, l'acquisizione di specifiche competenze e la formazione del personale;

14) a promuovere l'adesione del nostro Paese alla dichiarazione d'intenti firmata a dicembre 2014 dai ministri dell'agricoltura di Germania, Paesi Bassi e Danimarca, che prevede, fra le altre cose, la promozione di una normativa europea specifica per la protezione di animali ancora non tutelati da nessuna norma e l'invito a promuovere il benessere degli animali nel quadro di accordi commerciali, sostenendo il principio che il benessere animale non è una barriera al libero commercio in sede di WTO;

15) a vietare l'attività di uccisione di animali selvatici, considerata la peculiarità di Rete natura 2000;

16) a vietare l'importazione e la commercializzazione delle "specie invasive aliene";

17) a promuovere e sostenere iniziative per la riconversione di zoo e acquari e allevamenti di animali da pelliccia in centri di recupero per animali sequestrati;

18) a promuovere una nuova legislazione in tema di spettacoli viaggianti, promuovendo altresì il superamento di circhi e spettacoli viaggianti che utilizzano animali, dando seguito a quanto previsto dall'ordine del giorno G9.205 presentato all'A.S. 1014, approvato dal Senato e accolto dal Governo in data 29 settembre 2013, in base al quale i contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo erogati a questo tipo di spettacoli devono essere progressivamente ridotti fino al completo azzeramento nel 2018;

19) a promuovere il censimento e la messa in rete dei centri di ricovero e recupero degli animali maltrattati, sequestrati, confiscati, nonché azioni per la definizione di *standard* che ne permettano il finanziamento quando operino su casi disposti dall'autorità giudiziaria e dal Corpo forestale dello Stato;

20) a promuovere l'adeguamento del decreto legislativo n. 73 del 2005, relativo alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, includendo quanto stabilito con il decreto n. 469 del 2001 del Ministero dell'ambiente "Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001";

21) a valorizzare e promuovere buone pratiche come l'esperienza di reinserimento e recupero dei detenuti del carcere dell'isola di Gorgona (Livorno) attraverso attività con animali domestici;

22) ad assicurare autonomia di intervento all'unità operativa per la tutela degli animali e la lotta al randagismo del Ministero della salute, in diretta comunicazione con il direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e a promuovere la nomina di un responsabile senza alcun aggravio per la spesa pubblica;

23) a valutare l'opportunità di procedere ad un monitoraggio circa la concreta applicazione del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale, relativo all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nei casi di reati contro gli animali, al fine di verificare che sia effettivamente esclusa la non punibilità quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà nei confronti degli animali come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2015, e di procedere, in caso contrario, alle opportune modifiche normative.

(1-00267) (04 giugno 2014)

CIRINNA', FEDELI, AMATI, GIACOBBE, DE PETRIS, CALEO, GRANAIOLA, CHITI, DI GIORGI, COCIANCICH, FABBRI, LUCHERINI, D'ADDA, CUCCA, SPILABOTTE, LO GIUDICE, VALDINOSI. -

Il Senato,

premesso che:

ogni anno 3 milioni di animali europei vengono esportati vivi per essere destinati alla macellazione verso destinazioni extraeuropee, in particolare verso il Medio oriente. Le modalità di trasporto, in viaggi lunghi ed estenuanti, nonché il successivo trattamento, prima e durante la macellazione, si traducono in sofferenze inimmaginabili per gli animali, che non possono non risultare

intollerabili ad un'opinione pubblica minimamente avvertita;

in particolare, recenti indagini svolte da parte di organizzazioni per la protezione degli animali hanno documentato le condizioni estreme in cui gli animali si ritrovano ad essere macellati in alcune aree del Medio oriente, provocando loro grandissime sofferenze. Gli animali, dopo aver già sopportato lunghi viaggi per terra e per mare, approdano a macelli dove molto spesso vengono trascinati per gli arti, costretti a terra da gruppi di uomini, battuti con verghe di metallo, sospesi a testa in giù per lunghi periodi di tempo, e infine macellati in modi crudeli che li lasciano coscienti per molti minuti dopo essere stati sgozzati. Molto di ciò che è stato documentato, tra l'altro, viola le linee guida dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);

il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 "Sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97", all'articolo 3 disciplina le condizioni generali per il trasporto di animali, stabilendo che:"Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili";

il Parlamento europeo, a seguito della relazione della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della Commissione per l'ambiente la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della Commissione per i trasporti e il turismo sull'impatto del predetto regolamento, ha approvato la risoluzione (2012/2031 (INI) sulla protezione degli animali durante il trasporto, rilevando come gli animali debbano essere macellati il più vicino possibile al loro luogo di allevamento, limitando la durata del trasporto, che non dovrebbe superare le 8 ore, compresi i tempi di carico;

tali tutele, a garanzia del benessere degli animali in Italia e nei Paesi dell'Unione europea, vengono meno quando questi animali raggiungono Paesi terzi che non possiedono normative o pratiche che permettano una seppur minima protezione degli animali; in alcuni casi, inchieste effettuate da associazioni a tutela degli animali hanno portato a scoprire pratiche feroci ed efferatezze non immaginabili, senza che sia possibile tuttavia per il nostro Paese intervenire al fine di ridurre o sradicare queste pratiche;

le politiche adottate dall'Unione europea nel corso degli ultimi decenni hanno portato, come già illustrato, all'adozione di una serie di normative volte ad assicurare il benessere degli animali. Le linee strategiche dell'impianto normativo hanno portato nel tempo al coinvolgimento strutturale di tutti i soggetti, dagli allevatori fino a veterinari, trasportatori, ricercatori, rivenditori, educatori, classi politiche e cittadini, egualmente responsabili nell'assicurare un trattamento etico degli animali;

rilevato che:

nel corso del 2014, sono state avviate alcune iniziative affinché di tali problematiche si interessino le istituzioni europee, per porre fine all'esportazione di animali vivi verso Paesi extraeuropei, le cui normative non garantiscano gli *standard* richiesti dall'Unione europea entro i suoi confini, sostituendo, in caso, l'esportazione di animali vivi con il commercio di carni congelate;

tali iniziative muovono dall'assunto che, così come è necessario non importare prodotti di animali allevati secondo *standard* inferiori a quelli previsti nella UE, allo stesso modo non si dovrebbero esportare i nostri animali in Paesi dove non siano rispettati gli *standard* europei di abbattimento, per garantire da ogni abuso il principio del trattamento dignitoso degli animali;

di analogo rilievo sarebbe l'impegno, da parte delle istituzioni europee e italiane, di attuare ogni iniziativa che possa favorire l'adozione nei Paesi importatori di animali vivi dalla UE, di *standard* di trattamento equivalenti a quelli usati nella stessa Unione, anche fornendo un sostegno concreto al fine di migliorare i trasporti, i metodi di macellazione, la gestione e la formazione del personale;

in particolare sarebbe necessario favorire programmi di formazione in Europa rivolti ai direttori e ai veterinari dei macelli situati nei Paesi nei quali l'Italia e gli altri Stati membri esportano, al fine di far comprendere come migliorare gli *standard* di benessere durante l'abbattimento così da replicarli nei Paesi d'origine,

impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative necessarie nelle competenti sedi comunitarie al fine di:

1) vietare l'esportazione di animali vivi verso Paesi terzi la cui normativa a tutela del benessere degli animali non garantisca gli *standard* richiesti dall'Unione europee entro i suoi confini;

2) favorire l'adozione nei Paesi importatori di *standard* di trattamento equivalenti a quelli usati nella UE, fornendo adeguato sostegno ai Paesi che importano animali vivi per migliorare i trasporti, i metodi di macellazione, la gestione e la formazione del personale;

3) predisporre programmi di formazione per direttori di macelli e veterinari dei Paesi terzi, al fine di incentivare l'assunzione da parte dei medesimi di modelli che garantiscano i necessari *standard* di benessere durante l'abbattimento.

(1-00397) (31 marzo 2015)

FUCKSIA, TAVERNA, SERRA, BLUNDO, GIROTTO, PAGLINI, BERTOROTTA, SANTANGELO, CATALFO. -

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell'animale, proclamata il 15 ottobre 1978, ha sancito che «tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza». Tale articolo riconosce da una parte il diritto agli animali alla vita ed al benessere, dall'altra impone all'uomo il dovere di tutelare questa loro condizione;

nell'Unione europea sono stati approvati numerosi atti normativi che testimoniano un'evoluzione della condizione animale nell'ambito dei diritti. Per citarne qualcuno, la direttiva 1999/74/CE (regolamentazione più stringente per gli allevamenti di galline ovaiole), la direttiva 1999/22/CE (normativa per la detenzione degli animali nei giardini zoologici), il regolamento (CE) n. 1523/2007, recante il divieto di commercializzare pellicce ricavate da cani e gatti; la direttiva 2009/147/CE (norme concernenti la conservazione degli uccelli selvatici);

in materia di benessere animale, un passo fondamentale in Europa è stato compiuto con la sottoscrizione del Trattato di Lisbona (in vigore dal 1o gennaio 2008). In questo atto si è giunti a considerare gli animali «esseri senzienti» ovvero individui in grado di provare piacere o dolore. L'attribuzione a tutti gli animali, compresi quelli d'affezione, della capacità di sentire, assume un rilievo fondamentale a livello giuridico, in quanto li differenzia definitivamente dalle cose mobili. Alla luce di ciò, dunque, anche il particolare legame tra uomo ed animale d'affezione evolve da una prospettiva tendenzialmente unilaterale ad una più complessa considerazione della relazione uomo-animale, dove il flusso di affetto e ausilio che si verifica è reciprocamente rilevante e dove entrambi i membri del rapporto, pur nella loro specificità, sono attivamente soggetti e partecipi;

l'evoluzione promossa dal Trattato di Lisbona si traduce nell'impegno per gli Stati membri a promuovere concretamente politiche in materia di benessere e tutela degli animali. Per quanto riguarda l'Italia, si è ancora lontani da un'effettiva attuazione di quanto disposto nel Trattato. Infatti, la legislazione in materia di tutela animale è ferma all'entrata in vigore della legge n. 281 del 1991, che pur rappresentando un passo in avanti per l'affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali, non raggiunge i livelli di protezione prescritti negli atti comunitari. Inoltre, l'attuazione di molti dei principi sanciti da questa legge viene affidata alle Regioni, che spesso interpretano in modo assai differente il riconoscimento dei diritti animali;

il nostro Paese, nel 2010, ha approvato la legge n. 201 del 2010, con la quale ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia, dettando specifiche norme di adeguamento interno. La normativa citata chiede, in particolare, agli Stati aderenti, l'attuazione di principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. In sostanza, il proprietario, o la persona che se ne occupa, sono considerati responsabili anche del suo benessere, dovendo fornire all'animale, oltre al sostentamento, anche cure e attenzione alla sua salute;

l'effettiva tutela della salute e del benessere animale, al pari di quella umana, è possibile solo prevedendo livelli minimi ed essenziali di assistenza alle prestazioni sanitarie veterinarie. È necessario che vi sia una disciplina più stringente sull'attività professionale veterinaria, promuovendo maggiore trasparenza, informazione e comunicazione tra il veterinario ed il proprietario sui trattamenti

terapeutici applicati all'animale. Negli ultimi anni, l'esigenza di una rivisitazione della regolamentazione della professione veterinaria si palesa dal numero di denunce dei casi di malasanità animale e dal proliferare di associazioni che sollecitano i rappresentanti delle istituzioni ad un intervento legislativo in questa direzione. Alcune di queste associazioni il 4 febbraio 2015 hanno indetto la prima giornata in memoria delle vittime della malasanità veterinaria, e con l'occasione hanno richiesto al Presidente del Senato la calendarizzazione dell'Atto Senato 1482, "Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli animali";

l'Italia, per onorare gli impegni assunti nei trattati e in recepimento degli atti comunitari, deve alzare i livelli di protezione e di tutela di tutti gli animali, non solo per quelli da compagnia, ad esempio adottando soluzioni più concrete, etiche e sostenibili per gli animali randagi, migliorando le anagrafi canina e felina come strumento di contrasto all'abbandono, inasprendo le pene per i reati contro il sentimento animale, promuovendo procedure di sperimentazione alternative a quelle sugli animali, sancendo il divieto di allevamento degli animali da pelliccia, contrastando il traffico illegale di animali esotici e le adozioni verso Paesi che non garantiscono pari condizioni di tutela;

il decreto legislativo n. 26 del 2014, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", introduce disposizioni che mirano alla sostituzione e alla riduzione dell'uso di animali nelle diverse procedure e al miglioramento dei metodi di allevamento, sistemazione, cura ed uso, nonché norme relative alla loro origine, marcatura, cura, sistemazione e soppressione, all'attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori. Il decreto legislativo promuove lo sviluppo e la ricerca di "approcci alternativi" anche attraverso finanziamenti destinati agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi, ma bisognerebbe promuovere maggiormente la formazione dei professionisti della ricerca,

impegna il Governo:

1) a promuovere una più attenta regolamentazione della professione veterinaria, favorendo un rapporto più trasparente tra proprietario e veterinario;

2) ad adottare una politica di maggiore contrasto ai reati contro il sentimento animale, inasprendo le pene personali e pecuniarie previste ed implementando sistemi di controllo più efficaci;

3) a predisporre un intervento, anche a livello europeo, finalizzato all'adozione di un programma diretto a prevenire il randagismo, vietando l'uccisione indiscriminata degli animali randagi. A tal proposito, a predisporre sistemi di controllo e di monitoraggio, al fine di verificare che a livello regionale tale divieto sia osservato;

4) ad assumere misure di contrasto all'esportazione di animali da compagnia in Paesi in cui non siano garantiti medesimi *standard* di tutela e protezione, nonché al traffico illecito di animali esotici;

5) a sostenere prioritariamente, con iniziative anche di carattere normativo, l'uso di metodi alternativi (validati) ai metodi che utilizzano gli animali per le sperimentazioni, promuovendo a livello universitario la formazione di questi nuovi metodi di ricerca;

6) ad incentivare l'utilizzo nelle strutture sanitarie della *pet therapy*, assicurando per gli animali impiegati, rispetto per le loro caratteristiche etologiche;

7) ad adottare misure volte a disincentivare negli spettacoli pubblici, in particolare quelli circensi, l'utilizzo di animali, qualora questi ultimi siano costretti ad attività contrarie alla propria natura, in totale negazione alle proprie caratteristiche etologiche, o magari obbligati a rimanere in una condizione di prigionia per mero intrattenimento.

ORDINI DEL GIORNO

G1

GIOVANARDI, Luciano ROSSI, GUALDANI, DALLA TOR, COMPAGNA, ALBERTINI, BIANCONI, D'ASCOLA, COLUCCI, TORRISI, AIELLO, BILARDI, CHIAVAROLI, MANCUSO, FORMIGONI

Il Senato,

premesso che in tema di benessere animale, è oramai completamente avvenuta una profonda trasformazione culturale, a livello nazionale ed europeo, e il riconoscimento degli animali come esseri

senzienti, sancito dal trattato di Lisbona, ne è la dimostrazione più importante,

impegna il Governo a dare attuazione in Italia agli impegni assunti a livello internazionale, tenendo conto dei diritti costituzionalmente garantiti della persona umana, e, nel rispetto del benessere animale, della libertà di allevamento, trasformazione, ricerca e forme tradizionali di spettacolo.

G2

FATTORI, BERTOROTTA, BOTTICI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, PUGLIA, SCIBONA

Il Senato,

premesso che:

la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" che stabilisce che "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la saluta pubblica e l'ambiente";

l'articolo 3 della legge n. 281 del 1991 stabilisce che le Regioni provvedono a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;

il maltrattamento di animali, la loro uccisione, l'abbandono e la detenzione incompatibile con le loro caratteristiche etologiche sono comportamenti vietati e puniti dal codice penale. La legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" ha apportato modifiche al codice penale e in particolare introduce con l'articolo 1 modifiche al titolo IX-*bis*, relativo ai "Delitti contro il sentimento per gli animali". La legge 4 novembre 2010, n. 201, all'articolo 3, ha apportato modifiche al codice penale inasprendo le pene inerenti al "Maltrattamento di animali", intervenendo in particolare sull'articolo 544-*ter* che recita "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro; la stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi; la pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale.";

l'articolo 727 del codice penale rubricato "Abbandono di animali" recita "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.";

i principi ispiratori della legge n. 281 del 1991 e le successive modifiche al codice penale introdotte dalle leggi n. 189 del 2004 e n. 201 del 2010, nonostante l'inasprimento delle pene, non trovano sufficiente attuazione pratica nel prevenire il fenomeno del randagismo, che rimane una piaga dilagante nel nostro Paese;

considerato che:

nel 2013 nei canili della Campania sono deceduti circa 4000 cani, più di 3000 in Puglia, più di 2200 sia nel Lazio che in Sicilia, mentre sono oltre 1400 i cani morti nei canili in Abruzzo;

il rischio di decessi nei canili sanitari (nei primi 15-60 giorni dalla cattura di un cane) è stato 1-3 per cento in media in Piemonte, Liguria, Toscana, Friuli, Umbria e Marche, Lombardia, del 25 per cento nella ASL RMG del Lazio, del 23 per cento nella ASL di Frosinone, del 21 per cento nei canili sanitari del distretto di L'Aquila-Avezzano-Sulmona, del 15 per cento a Napoli, del 17 per cento in media nei canili sanitari siciliani. I valori medi nei distretti sanitari e nelle Regioni nascondono forti criticità in alcune specifiche strutture, ad esempio canili sanitari con il 30-40 per cento di mortalità ed oltre;

il tasso di mortalità nei canili rifugio, dove i cani affluiscono dopo la permanenza nei canili sanitari, è almeno doppio in Sicilia, Campania, Lazio e Abruzzo rispetto alle Regioni del Centro-Nord, anche se in media inferiore al 10 per cento rispetto ai canili sanitari, ma potrebbe essere in realtà superiore al 50 per cento per i cani che passano dai canili sanitari ai *box* multipli dei canili rifugio (ove presenti), a causa di aggressioni da parte dei cani dei branchi già stabilizzati;

il numero di cani reclusi nei canili sanitari e rifugio della Puglia è superiore a 22.000, in Campania a 19.000, nel Lazio a 11.000, in Sicilia a 10.000. Tali valori non sono paragonabili al numero complessivo di cani custoditi nei canili della Lombardia (circa 3500), del Piemonte (circa 4200), della Toscana (3000), delle Marche (3700) e di tutte le altre Regioni in Italia. Nella sola provincia di Caserta sono risultati presenti più di 7000 cani all'interno dei canili, nella provincia di Latina circa 4000;

in numerosi canili si riscontra un tasso di adozioni tra zero e 10 per cento che comporta un continuo aumento degli animali da mantenere da parte dei comuni, con costi che ne derivano, viceversa in strutture con ampia apertura al volontariato e al pubblico si arriva a percentuali di adozioni superiori al 50 per cento sia nei canili sanitari che nei canili rifugio;

dall'analisi condotta nel Lazio sembra emergere che nei canili privati convenzionati, gestiti da ditte e cooperative, vi siano mediamente tassi di mortalità sensibilmente maggiori rispetto ai canili pubblici gestiti da associazioni animaliste;

ritenuto che:

l'elevata mortalità nei canili sanitari può essere anche imputabile ad interventi insufficienti di pronto soccorso oppure, soprattutto per quanto riguarda i cuccioli, a malattie causate dalle temperature rigide e dalle operazioni di pulizia dei locali condotte con getti d'acqua senza preoccuparsi di bagnare gli animali, da insufficienti interventi di profilassi per parassitosi intestinale, peggiorate dal sovraffollamento in *box* di spazio esiguo, e da contagi virali in ambienti non disinfettati accuratamente;

l'elevata mortalità nei canili rifugio può essere anche imputabile a ferite da morsi e aggressioni tra gli animali quando vengano introdotti nuovi individui in *box* multipli già abitati da branchi stabilizzati. Tale fenomeno si verifica nelle Regioni in cui non sono posti limiti al numero di cani inseribili nei *box*;

il basso tasso di adozioni, che in alcuni canili oscilla tra lo zero e il 10 per cento, paragonato con quello di strutture dove si riscontra il 40-50 per cento, pare sia direttamente connesso alla scarsa disponibilità all'apertura delle strutture al pubblico e ai volontari esperti nella promozione della loro adozione, finendo con il configurarsi come un vero e proprio danno erariale per i comuni convenzionati con le strutture;

la gestione del randagismo sacrifica in numerosi casi il benessere degli animali e la loro adozione per logiche di profitto, con rischi di connivenze e corruzione nell'ambito delle istituzioni locali;

esistono falle di trasparenza nella pubblicazione dei dati ufficiali, raccolti dai proponenti del presente atto di indirizzo, che hanno fatto richiesta di accesso agli atti presso il Ministero della salute, che rischiano di tenere bassa l'attenzione con conseguente radicamento di organizzazioni criminose;

considerato che:

il Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali (NIRDA) è una struttura investigativa del Corpo forestale dello Stato istituita dal 2007, con l'obiettivo di contrastare e reprimere tutti i fenomeni criminosi che comportano reati in danno agli animali, con particolare riferimento alle norme previste dalla legge n. 189 del 2004, e ha svolto attività investigative altamente specializzate che hanno comportato interventi in canili e allevamenti *lager* in diverse Regioni italiane;

nel 2010 è stata istituita la *task force* del Ministero della salute per la "Tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo e ai maltrattamenti e ai canili-*lager*", coordinata dalla dottoressa Rosalba Matassa, che opera in stretta sinergia con i Nuclei antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri e le associazioni per la protezione degli animali, al fine di arrivare alla piena applicazione delle norme e alla reale tutela degli animali d'affezione;

considerato inoltre che:

il Parlamento europeo, il 13 ottobre 2011, ha approvato una Dichiarazione sulla gestione della popolazione canina nell'Unione europea in cui chiede agli Stati membri di adottare strategie globali di gestione della popolazione canina che prevedano misure quali il controllo della popolazione canina e leggi anti-crudeltà, il sostegno alle procedure veterinarie, comprese la vaccinazione antirabbica e la sterilizzazione, che sono necessarie per controllare il numero di cani indesiderati, nonché la promozione di un comportamento responsabile da parte dei proprietari di animali da compagnia oltre all'identificazione e la registrazione obbligatoria di tutti i cani mediante sistemi uniformi a livello di Unione europea, in modo da evitare la diffusione di malattie;

lo stesso Parlamento europeo, il 4 luglio 2012, ha approvato una risoluzione in cui ha invitato la Commissione europea a proporre una quadro normativo comune per tutti gli Stati membri al fine di pianificare strategie su vasta scala per la gestione degli animali randagi attraverso programmi di vaccinazione e castrazione, vietare canili e rifugi non autorizzati, vietare l'uccisione degli animali randagi senza indicazione medica;

la legge 2 dicembre 1998, n. 434, reca "Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo". La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto per l'anno 2014 uno stanziamento di 325.000 euro. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha previsto uno stanziamento per gli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo di 309.000 euro per il 2015 e 310.000 euro per il 2016;

è indispensabile un intervento delle istituzioni centrali per il rispetto di norme nazionali, per contrastare il *business* sul randagismo e il relativo danno erariale, il rischio di corruzione e infiltrazioni di zoomafia, per tutelare gli animali e affermare la civiltà stessa del Paese nel trattamento degli animali d'affezione,

impegna il Governo:

1) a rafforzare l'intervento della *task force* del Ministero della salute nei contesti di maggiore criticità ampliandone le facoltà e aumentando i fondi per migliorarne l'efficacia;

2) ad avviare un dialogo costruttivo tra Ministero della salute, Regioni, Asl e associazioni di settore al fine di incentivare le iniziative locali destinate alla prevenzione del fenomeno del randagismo;

3) a rafforzare l'attuale Nucleo Investigativo per i Reati in Danno degli animali del Corpo forestale dello Stato e nel caso di fusione con altri corpi di mantenerne la struttura e le competenze, incentivando la lotta alla criminalità nella gestione del randagismo;

4) a ricorrere ad una gestione di tipo privatistico dei canili solo laddove le strutture pubbliche, anche in convenzione, non siano sufficienti, pure mantenendo il controllo di qualità sugli stessi.

G3

DE PETRIS, AMATI, REPETTI

Il Senato,

premesso che:

negli ultimi anni il Ministero della salute ha iniziato ad affrontare con maggiore impegno la problematica della tutela degli animali e la lotta al randagismo assumendo un concreto ruolo di coordinamento e controllo, in particolare con l'istituzione nel 2010 di un'apposita *task force* veterinaria, "l'Unità operativa per la tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo, ai canili-*lager* e ai maltrattamenti sugli animali";

l'unità operativa ha rappresentato una modalità organizzativa innovativa attraverso la quale il Ministero ha iniziato a interagire direttamente con i cittadini ed è divenuto parte attiva per risolvere i problemi e le criticità segnalati anche inviando proprio personale in ogni angolo del Paese;

questo piccolo nucleo operativo ha svolto una funzione di raccordo con le istituzioni e il territorio, andando ad incidere in maniera concreta e attiva sul fenomeno del randagismo e sui maltrattamenti animali. Per svolgere i propri compiti la *task force* ha operato in stretta sinergia con i

Nuclei antisofisticazione e sanità dei Carabinieri e con altri organi di Polizia giudiziaria, con tutte le autorità competenti in materia e con le associazioni per la protezione degli animali, creando una rete virtuosa di sinergia e collaborazione,

impegna il Governo a potenziare e rafforzare la *task force* del Ministero della salute e le sue iniziative nei territori e nelle situazioni più critiche .

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1577

Grazie Presidente. On. Colleghi,

nel corso della discussione generale abbiamo ascoltato, e non soltanto da esponenti del mio gruppo, una serie di osservazioni e di riflessioni apertamente critiche nei confronti di questo provvedimento, a partire proprio dalla natura di una legge delega che per definizione dovrebbe esaltare il ruolo del Parlamento, chiamato a indicare e a determinare per il Governo, criteri direttivi stringenti nell'ambito dei quali il Governo dovrà poi muoversi per l'emanazione dei successivi decreti delegati.

Qualcuno dei colleghi ha sollevato le questioni di costituzionalità, su cui ci sentiamo di concordare proprio perché siamo convinti che questo disegno di legge confligge in più di un punto con la Costituzione, specialmente laddove non si traccia un recinto preciso che circoscriva la discrezionalità del Governo e soprattutto laddove non si riscontrano tempi certi per l'emanazione dei decreti delegati.

Tutto questo ci fa pensare che non siamo di fronte ad un provvedimento che decentra e snellisce, ma che, al contrario accentra e complica molto la vita della pubblica amministrazione. Infatti, le materie trattate nel disegno di legge sono talmente numerose che forse sarebbe stata necessaria una pluralità di disegni di legge, ognuno articolato e con deleghe al Governo più dettagliate e non cedute dal Parlamento come un grande, confuso calderone.

Tra i tanti aspetti contenuti nel disegno di legge, vorrei soffermarmi soltanto su un paio di considerazioni.

Il primo riguarda l'idea del Governo di far sparire il Corpo forestale dello Stato e di accorparlo alla Polizia di Stato. Molti colleghi hanno sollevato l'inopportunità, l'irrazionalità, l'incondivisibilità di una simile volontà e anch'io voglio associarmi a queste perplessità e questo nonostante io sia siciliano e quindi stia tranquillo che nella nostra regione il Corpo forestale, essendo regionale, non sarà travolto da questa assurda riforma.

Razionalizzare e semplificare infatti il comparto sicurezza, come pure ridurre i costi della pubblica amministrazione, cosa che si propone di fare il Governo, non significa buttare alle ortiche la professionalità e la competenza acquisita dal Corpo forestale nella tutela del territorio, ma anche nella gestione delle aree naturali protette. Infatti non possiamo dimenticare come il Corpo Forestale, rispetto alle altre forze di polizia, abbia come compito primario quello di occuparsi della tutela dell'ambiente, della natura e dei territorio, oltre che della sicurezza agro-ambientale e del contrasto agli incendi boschivi. Pertanto non possiamo che manifestare il nostro fermo dissenso all'eventualità che questo Corpo possa essere assorbito in altre forze di polizia. Anche perché, se questo avvenisse, vorrei sapere come il Governo intenderebbe «garantire gli attuali livelli di presidio dell'ambiente, dei territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, nonché la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà», cosi come esplicitato nell'articolo 7 lett. a) del disegno di legge.

Mi spiace dirlo, ma un simile impianto non porterà al Governo quei risultati di risparmi che esso si attende. Anzi, noi riteniamo che da un tale meccanismo di accorpamenti e riorganizzazione delle forze di polizia deriveranno nuovi e imprevisti costi.

L'altro aspetto che vorrei sottolineare è legato alla questione della formazione del ruolo unico della dirigenza, articolato in tre livelli e, in particolare, alla scomparsa della figura del segretario comunale. Non abbiamo condiviso questa volontà fin dall'inizio, ma soprattutto vorremmo sapere quale beneficio potrà derivarne per la pubblica amministrazione? A noi sembra che questa previsione vada in senso contrario al principio di imparzialità della P.A., non fosse altro che i segretari comunali, per diventare

tali hanno dovuto sottoporsi e superare un concorso impegnativo a cui adesso si vuole sottrarre ogni e qualsivoglia valore.

Quale sistema efficiente il Governo immagina con questo testo, quando il risultato del ruolo unico della dirigenza sarà soltanto l'aumento della confusione e anche qualche *escamotage* di mobilità per promuovere a ruoli dirigenziali soggetti che non lo meritano certamente per preparazione e professionalità? O forse vogliamo affermare il principio che la dirigenza debba diventare ancora più asservita alla politica e pronta ad esaudire ogni desiderio dell'amministratore che ha avuto il potere di gratificare il dirigente con mobilità, promozioni, passaggi di funzioni che poco o niente hanno a che vedere con il criterio del merito? Anche per questo modo di immaginare l'efficienza della P.A. dissentiamo da questo impianto del disegno di legge.

La pubblica amministrazione che immaginiamo è quella con un forte senso della propria funzione e della propria dignità, il complemento indispensabile degli altri poteri dello Stato, con una competenza alta e indipendente, sottoposta solo alla legge, per soddisfare le esigenze della collettività. Alexis de Toqueville ha mostrato come la burocrazia fosse effetto in Francia della lotta della dinastia dei Borboni per ridurre l'autonomia dei grandi vassalli feudali e subordinarli al potere monarchico. Ed in effetti una delle patrie d'origine della moderna burocrazia è proprio la Francia, dove i funzionari hanno sempre goduto di un certo prestigio sociale. La loro fama di efficienza e di probità contribuiva al prestigio dello Stato e all'attaccamento dei cittadini alla cosa pubblica.

Di fronte alla massa dei comuni mortali, dediti ai loro affari privati, il pubblico funzionario opera per il "bene comune". Perciò da lui «il servizio pubblico esige il sacrificio dell'appagamento autonomo e discrezionale dei fini soggettivi». Così Hegel, teorico dello Stato prussiano, esalta la figura del "servitore dello Stato", dedito al bene pubblico, per questo al di sopra degli altri cittadini.

Non ci pare, quindi, che questo testo vada nella direzione dell'efficientamento e della valorizzazione del merito quanto piuttosto crea le condizioni per la dipendenza del dirigente dai propri benefattori.

E quindi, e concludo, per la disomogeneità di questo provvedimento, per la scarsa individuazione di limiti precisi e circostanziati alle deleghe, per le eccessive lacune nelle direttive, per i problemi di legittimità costituzionale che certamente ne conseguiranno, a nome del Gruppo GAL, e con i distinguo legati alle diverse sensibilità esistenti all'interno del Gruppo, dichiaro il voto contrario a questo provvedimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1577:

sulla votazione finale, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto contrario e il senatore Mirabelli un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Arrigoni, Bignami, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagnone, D'Anna, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Maggio, Dirindin, D'Onghia, Fazzone, Fedeli *(dalle ore 10.30)*, Formigoni, Gambaro, Micheloni, Minniti, Monti, Morgoni, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Ruvolo, Scavone, Sibilia, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Iurlaro e Lezzi, per partecipare a una visita istituzionale; Battista e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Inchieste parlamentari, deferimento

È stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 1a Commissione permanente (*Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione*):

De Petris ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai

fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*" (*Doc*. XXII, n. 21), previ pareri della 2a e della 5a Commissione permanente.

Affari assegnati

È stato deferito alla 9a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare concernente gli effetti sulla produzione olivicola della diffusione del parassita della *Xylella Fastidiosa* (Atto n. 552).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Valdinosi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00076 del senatore Ranucci ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Rosetta Enza Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01706 della senatrice Pelino ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 22 al 29 aprile 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 82

BARANI: sulla tutela sanitaria dei cittadini italiani in viaggio negli USA (4-02221) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

BILARDI: sulla vicenda lavorativa di un giornalista in servizio presso l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza (4-03444) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

BIANCONI, CHIAVAROLI: sul progetto di realizzazione del nuovo ospedale pediatrico "Salesi" di Ancona (4-03169) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

BUCCARELLA ed altri: sulla tutela del convento e della chiesa di Santa Maria del Tempio di Lecce (4-02263) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

BUEMI, LONGO: sull'attività di "bagarinaggio" all'ingresso del Colosseo (4-02952) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

sulla tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Crotone (4-03792) (risp. FRANCESCHINI, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)

DE PETRIS: sul riconoscimento dell'acufene come patologia invalidante (4-03593) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

DE POLI: sulla tutela del prosecco italiano contro frodi e contraffazioni (4-03238) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

sul trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle aziende sanitarie venete (4-03522) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

ESPOSITO: sull'attuazione di un progetto di *screening* oncologico presso la Asl Salerno 2 (4-01700) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

ESPOSITO ed altri: sull'apposizione di un vincolo di tutela monumentale sul parco divertimenti Edenlandia a Napoli (4-03532) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

LIUZZI ed altri: sullo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato bandito nel 2011 (4-03110) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

LO GIUDICE ed altri: sulla reperibilità nelle farmacie italiane di farmaci a base di *cannabis* (4-03212) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

MANCONI: sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il console Daniele Bosio (4-03440) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

PEGORER, SONEGO: sulla tutela del patrimonio storico-artistico della città di Palmanova (Udine) (4-03091) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO: sulla riduzione drastica dei posti letto per abitante presso la ASL di Salerno (4-02622) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

PETRAGLIA ed altri: sulla tutela del museo "Richard-Ginori della manifattura di Doccia" a Sesto

fiorentino (4-03089) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)
PIGNEDOLI: sulla tutela dei vini DOP e IGP italiani, con particolare riguardo al Lambrusco (4-03806) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)
SERAFINI: sul riconoscimento dell'acufene come patologia invalidante (4-03609) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)
SERRA ed altri: sullo sfruttamento delle lavoratrici agricole straniere nel territorio di Ragusa (4-03798) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
STEFANI: sul riconoscimento dell'acufene come patologia invalidante (4-03616) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)
STEFANI, TOSATO: sulla gestione dell'ospitalità agli immigrati in Veneto (4-03814) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
TAVERNA ed altri: sulla nomina del nuovo direttore generale dell'Ismea, (4-03296) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)
VICECONTE: sulla mancata costituzione del collegio sindacale dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo (4-03215) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)
Mozioni
MARINELLO, FORMIGONI, DALLA TOR, Luciano ROSSI, TORRISI, PAGANO, GUALDANI, CONTE, AIELLO, COMPAGNA - Il Senato,
premesso che:
in data 21 aprile 2015 si è svolta un'audizione presso le Commissioni 9a e XIII riunite di Camera e Senato, del commissario *ad acta* della gestione commissariale attività ex Agensud del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sul tema delle infrastrutture irrigue e delle condizionalità ambientali, con particolare riferimento alle criticità connesse all'attuazione del Programma irriguo nazionale;
da quanto esposto dal commissario in sede di audizione, dai successivi approfondimenti a seguito delle risposte fornite ai Senatori intervenuti, e dall'esame dei diversi atti depositati dallo stesso presso gli uffici delle Commissioni, è emerso quanto segue:
l'attività agricola nelle regioni dell'Italia meridionale è fortemente condizionata dalla disponibilità di risorse idriche per l'irrigazione dei terreni;
tale criticità è accentuata a causa del cambiamento climatico in atto, che si manifesta con un aumento delle temperature medie e con un incremento di eventi estremi (piovosi e siccitosi);
l'esercizio dell'irrigazione è assicurato attraverso importanti opere infrastrutturali (dighe e reti idrauliche collettive) prevalentemente realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel periodo che va dagli anni '60 agli anni '80 del 1900;
questo imponente patrimonio di opere pubbliche, stimabile a valore attualizzato in oltre 2 miliardi e 900 milioni di euro, mostra evidenti segni di invecchiamento e richiede, per conservare la necessaria funzionalità, sempre maggiori investimenti per ristrutturazioni ed ammodernamenti, anche in relazione agli adeguamenti conseguenti il citato cambiamento climatico. In assenza di tali interventi è da prevedersi il progressivo decadimento della capacità produttiva del settore agricolo irriguo, come già verificatosi in alcune aree come ad esempio nelle regioni Puglia e Sicilia;
ulteriore impellente motivo di adeguamento strutturale degli impianti irrigui deriva dalla necessità di attuare la direttiva 2000/60/CE, laddove prevede la misura e relativa tariffazione dei volumi d'acqua erogati quale strumento per conseguire la riduzione dei consumi idrici ed il miglioramento della qualità dei corpi idrici superficiali e profondi. Al rispetto di tali indirizzi è condizionato l'accesso ai fondi comunitari destinati alle infrastrutture irrigue nell'ambito della Piano di sviluppo rurale nazionale 2014-2020;
numerosi schemi idrici risultano tuttora incompleti con il conseguente mancato o parziale utilizzo, pur a fronte degli ingenti investimenti realizzati;
in risposta alle suddette esigenze infrastrutturali, a partire dalla fine degli anni '90, il CIPE ha

approvato diversi programmi irrigui destinati alle regioni meridionali, gestiti dalla struttura tecnica del commissario *ad acta*, per oltre 100 interventi del valore di 1,2 miliardi di euro, di cui la metà circa in esercizio;

la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti irrigui collettivi sono affidate ai Consorzi di bonifica, enti pubblici economici, che svolgono tali funzioni ai sensi del Regio decreto n. 215 del 1933 e delle norme regionali in materia di bonifica ed irrigazione. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali i Consorzi provvedono alla redazione delle progettazioni e alla realizzazione delle opere con finanziamenti pubblici statali o regionali, eventualmente cofinanziati da fondi UE;

le condizioni economiche e finanziarie della maggior parte dei Consorzi di bonifica meridionali, acuitesi negli ultimi anni, non hanno, talvolta, consentito di affrontare adeguatamente i crescenti impegni tecnici ed amministrativi connessi alla progettazione, realizzazione, e gestione delle opere in un contesto di sempre maggiore complessità normativa. Ciò, oltre alle problematiche di carattere generale connesse alla continua evoluzione del quadro normativo in tema di appalti pubblici ed alle connesse criticità del sistema, ha comportato, in generale, una progressiva riduzione della capacità operativa, sia in termini di predisposizione di idonee proposte progettuali, sia in termini di gestione delle varie fasi di appalto;

l'ultimo programma nazionale irriguo ha registrato consistenti ritardi nella fase iniziale di predisposizione dei progetti effettivamente cantierabili, nonostante fossero stati tutti dichiarati "esecutivi" dalla rispettive Regioni e come tali rubricati dal CIPE con delibera n. 92/2010;

considerato che:

lo stato di criticità operativa da parte di alcuni enti attuatori di interventi irrigui, ha comportato, come estrema conseguenza, la revoca di concessioni di finanziamenti di 4 opere per un valore di 26,5 milioni di euro, successivamente ridotti a 21,5, con provvedimenti recentemente adottati dal commissario. Situazione, questa, che denota il grave stato di sofferenza di alcune realtà meridionali che richiedono puntuali e tempestivi interventi, eventualmente anche di carattere normativo;

in tale contesto ben si comprende la crescente richiesta da parte dei Consorzi meridionali di assistenza e supporto tecnico, cui ha fatto riscontro l'attività posta in essere dalla struttura tecnica della gestione commissariale;

anche le stesse Regioni, enti vigilanti sui Consorzi di bonifica, hanno sentito in più occasioni l'esigenza di ricorrere al supporto della suddetta struttura tecnica che si è tradotto di volta in volta nella partecipazione a commissioni di programmazione, di valutazione di progetti, di sviluppo di proposte di modifica di norme e regolamenti regionali, di predisposizione dei bandi di competenza regionale per l'assegnazione delle risorse comunitarie. Tale attività, in alcuni casi è stata oggetto di specifiche convenzioni stipulate tra il commissario e le stesse Regioni, anche a statuto autonomo;

al fine di mitigare le criticità sopra evidenziate, il commissario, in attuazione di specifica norma, ha inoltre promosso un fondo per la progettazione in favore dei Consorzi di bonifica per il cofinanziamento di 29 progetti, in corso d'esecuzione;

al fine di contribuire al contenimento dei costi energetici sostenuti dagli stessi enti, lo stesso commissario ha avviato un primo programma di interventi nel settore del mini idroelettrico connesso agli impianti irrigui, approvando il finanziamento di 64 impianti di 20 Consorzi delle Regioni meridionali, contribuendo oltretutto al concreto e sostenibile sviluppo di energie rinnovabili, ottimizzando in buona parte le opere esistenti. Ha altresì avanzato specifiche proposte di semplificazione normativa e procedurale, alcune delle quali accolte dal legislatore nazionale e dalle Regioni interessate;

tra le attività della struttura tecnica della gestione commissariale rientra anche la gestione dell'imponente contenzioso connesso alla realizzazione delle opere pubbliche, finora concluso con risultati positivi per l'amministrazione, avendo riconosciuto agli appaltatori soltanto 41 milioni di euro su gli oltre 420 milioni complessivamente richiesti, pari a meno del 10 per cento, riuscendo, in un caso particolare, ad ottenere una restituzione di 12 milioni di euro da una primaria impresa nazionale, garantendo, nel contempo, estrema celerità di pagamenti. Risultati evidenziati anche da autorevoli

inchieste giornalistiche;
oltre a tale contenzioso sui lavori pubblici, risulta un articolato contenzioso relativo a pregressi contribuiti concessi a privati in tema di promozione agricola, con oltre 100 revoche di finanziamento operate dal commissario, del valore di oltre 60 milioni di euro, con 57 ricorsi pendenti e 5 costituzioni di parti civili in corrispondenti procedimenti penali;
per far fronte alle criticità innanzi evidenziate, in risposta alle esigenze manifestate dai Consorzi e dalle Regioni, e in attuazione di specifiche norme di legge, il commissario *ad acta* ha fornito il necessario supporto utilizzando le risorse assegnate, con diverse delibere, dal CIPE per attività di assistenza tecnica, risorse che risultano totalmente utilizzate;
considerato infine che in caso di soppressione della struttura in parola, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non disporrebbe delle risorse in termini organizzativi e di capitale umano per far fronte alle funzioni e alle attività che tale struttura attualmente svolge,
impegna il Governo:
1) a rafforzare azioni e interventi per la piena attuazione dei programmi in corso riguardanti le infrastrutture irrigue e gli impianti idroelettrici finanziati, mediante l'adozione di ogni opportuna iniziativa tesa a salvaguardare le attività opportunamente poste in essere dalla struttura tecnica commissariale anche attraverso il rafforzamento della stessa, al fine di assicurare al meglio la continuità ed il completamento delle iniziative poste in essere, tese:
1.a) al recupero delle economie finanziarie rinvenienti dalla chiusura dei rapporti concessori in corso e dai contenziosi in atto;
1.b) alla selezione, con verifica della qualità, congruità ed economicità, delle opere infrastrutturali irrigue di rilevanza nazionale di nuova programmazione (PSRN);
1.c) alla valutazione dei progetti di investimento finalizzati al perseguimento dell'autosufficienza energetica degli enti irrigui nazionali ed allo sviluppo sostenibile di energie rinnovabili, di cui alla legge n. 134 del 2012;
1.d) ad assicurare le attività di supporto su specifici aspetti di particolare complessità tecnica, strettamente connessi alle infrastrutture irrigue e relativi utilizzi idroelettrici.
(1-00406)
GAETTI, PUGLIA, SANTANGELO, NUGNES, GIROTTO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, LEZZI, MORONESE, MORRA, PAGLINI - Il Senato,
premesso che:
l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è l'unico ente italiano le cui attività di ricerca, formazione e divulgazione sono rivolte allo studio degli alimenti e del loro ruolo nel mantenimento della salute e nella prevenzione del rischio di malattie correlate all'alimentazione. Ai sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, l'INRAN ha inglobato l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), con conseguente trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie;
la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) è un ente di ricerca applicata che opera dal 1922 sul territorio nazionale con il compito di promuovere il progresso scientifico e tecnico dell'industria conserviera italiana per i settori frutta, ortaggi, carni e pesce attraverso attività di ricerca applicata, consulenza, formazione e divulgazione; ha sede a Parma e dal 1987 è stata aperta la sezione distaccata di Angri in provincia di Salerno;
con il suo personale specializzato e laboratori all'avanguardia, la SSICA si colloca fra le più importanti istituzioni di ricerca applicata nel settore della conservazione degli alimenti esistenti in Europa e nel mondo e partecipa a progetti di ricerca nazionali e internazionali. La struttura, dotata di dipartimenti specifici per i diversi settori merceologici e di dipartimenti e laboratori preposti ad interventi di tipo trasversale, dispone di apparecchiature e competenze volte a sperimentare anche nuovi prodotti e nuovi processi di trasformazione e conservazione e ne studia le ricadute economico-sociali;

fra le principali attività a disposizione delle aziende (sono circa 3.000 le aziende italiane operanti nel settore delle conserve di carne, frutta e ortaggi, surgelati e altre specialità, conserve ittiche, dadi e altri estratti attualmente contribuenti della SSICA) vi è la ricerca precompetitiva finalizzata a tutta l'industria di trasformazione, la ricerca su commessa, consulenze, analisi, collaudi, *test* di *shelf-life*, *challenge test* anche con vincolo di riservatezza; inoltre viene fornita assistenza a gruppi di aziende, associazioni di categoria, consorzi di produttori su temi inerenti alla stesura di disciplinari, interpretazione di natura tecnica di norme e regolamenti, istruzione e addestramento di personale dell'industria, comunicazione e diffusione dei risultati al mondo della ricerca scientifica, delle aziende e delle istituzioni attraverso il proprio sito *web*, le pubblicazioni scientifiche, la rivista "Industria Conserve", i convegni e le fiere del settore;

ai sensi del decreto legislativo n. 540 del 1999 (art. 2) la SSICA è stata convertita in ente pubblico economico i cui soci di riferimento erano il Ministero dell'economia e il Ministero del *welfare*;

con l'art. 7 del decreto-legge n. 78 del 2010 è stata disposta la soppressione di alcuni enti pubblici economici statali posti sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, denominati Stazioni sperimentali per l'industria, ed è stato fatto luogo al trasferimento dei compiti e delle attribuzioni precedentemente svolti dai medesimi enti alle Camere di commercio indicate nell'allegato 2 dello stesso decreto: così la SSICA è stata inglobata in un altro ente pubblico come azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

considerato che:

in Italia il numero delle aziende agricole a conduzione familiare che trasformano i prodotti coltivati per poi venderli direttamente ai consumatori è in continuo aumento. I prodotti di fattoria sono sempre più richiesti dai consumatori orientati alla qualità, tradizione, sicurezza alimentare, certezza della provenienza, connessione con il territorio e con il ciclo stagionale. I prodotti di queste aziende agricole sono il frutto di antichi saperi e di tecniche di produzione consolidate nel tempo, patrimonio collettivo di famiglie agricole e di comunità locali e rappresentano un'opportunità per lo sviluppo del turismo rurale del territorio e di un mercato fiorente come quello legato alla filiera corta, a chilometro zero e sempre più fatto di prodotti biologici;

la produzione di prodotti di fattoria coinvolge nella sola provincia di Mantova 370 aziende agricole a conduzione familiare i cui titolari sono in gran parte giovani e donne;

dal punto di vista fiscale il salame, come le mostarde e le marmellate, sono prodotti di fattoria riconosciuti come prodotto agricolo derivante da attività connessa ai sensi del decreto ministeriale 19 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze. Questo elenco continua ad essere aggiornato, ma tutti i prodotti trasformati continuano ad essere assoggettati, al pari di ogni altro prodotto trasformato, all'imposizione della Stazione sperimentale per l'Industria delle conserve alimentari e dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

l'art. 12 del decreto legislativo n. 540 del 1999 che modifica l'art. 23 del Regio decreto n. 2523 del 1923 asserisce che "..per il mantenimento delle Stazioni Sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali le Stazioni sono preordinate od i commerci di importazione corrispondenti e gli enti pubblici locali che vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente (..) in proporzione della loro capacità di produzione";

inoltre l'art. 13 del Regio decreto n. 2126 del 1928 recita "Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede mediante i contributi obbligatori di tutti gli industriali fabbricanti di conserve alimentari del Regno...in proporzione dell'importo annuale dei salari risultanti dal libro paga" in quanto l'art. 2 della legge citata impone che "l'istituto esercita la sua azione nei termini fissati dal presente decreto, sulla attività di tutti i fabbricati di conserve alimentari, tanto di prodotti vegetali quanto di prodotti animali, i quali destinino alla vendita le conserve stesse";

l'importo per ogni azienda è rapportato all'importo delle retribuzioni salariali dell'anno precedente, ma, trattandosi prevalentemente di aziende agricole a conduzione familiare, si applica un importo minimo forfettario di 282,84 euro per la SSICA e di 170,00 euro per l'INRAN;

in particolare per quanto riguarda la SSICA, come rilevato da tempo da alcune organizzazioni di

produttori, quali Confartigianato e CNA di Modena e di Reggio Emilia, appare irragionevole che la CCIAA di Parma goda di poteri impositivi su aziende situate al di fuori del proprio territorio;
considerato altresì che:
il 25 marzo 2015 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* l'ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato sul ricorso 4703/2012 proposto dall'Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali, ANICAV, ed altri contro la Camera di commercio di Parma ed altri per il ripristino della soppressa Stazione sperimentale di matrice statale ai cui oneri di mantenimento direttamente provvedevano. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, sollevata in relazione agli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione;
è stato dedotto che, da un lato, la Camera di commercio di Parma non avrebbe la struttura e le competenze per assicurare il corretto esercizio delle funzioni amministrative trasferite e, dall'altro, non potrebbe assicurare l'osservanza del principio di imparzialità, essendo statutariamente deputata a rappresentare gli interessi delle imprese operanti nella provincia di Parma. Da ultimo la norma citata si porrebbe in aperto contrasto con l'art. 118 della Costituzione dal momento che attribuisce a livello locale compiti e funzioni amministrative che, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dovrebbero essere allocati a livello statale perché ne sia garantito l'unitario e più efficiente esercizio nell'interesse di tutte le imprese conserviere nazionali;
la *ratio* sottesa all'intervento legislativo era quella di perseguire un significativo risparmio di spesa attraverso la soppressione di enti ritenuti costosi per l'erario e non più strategici per il perseguimento dell'interesse pubblico nazionale, se non che, già sotto tale primo aspetto, la disposizione esibisce profili di immediata irragionevolezza ove si consideri che la soppressa Stazione sperimentale, al pari della neo istituita azienda speciale camerale, risultava finanziata in misura preponderante con i contributi delle imprese del settore conserviero e che la stessa legge si premurava di precisare che "gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per il funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato dì previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici",
impegna il Governo:
1) ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, con appositi strumenti normativi al fine di: escludere dalla obbligatorietà dell'imposizione di cui in premessa l'attività di produzione di prodotti di fattoria, siano essi salami o mostarde, in quanto non rientranti nella natura dell'impresa industriale; escludere i prodotti agricoli derivanti da attività connessa dal pagamento di questa doppia imposizione per la medesima attività o, in alternativa, ridurre drasticamente questa imposta, rivedendo le soglie di assoggettabilità con lo scopo di abbassare l'importo minimo forfettario dovuto;
2) in una logica di razionalizzazione degli enti e dei costi, a favorire l'integrazione della SSICA nell'INRAN, al fine di mantenere a livello centrale le funzioni trasferite ritenute, dopo un'accurata analisi da parte del Governo, ancora strategiche per il perseguimento dell'interesse pubblico nazionale e alla soppressione delle altre, tenuto conto che la dimensione locale dell'istituto camerale non sembrerebbe *prima facie* compatibile con l'ottimale ed unitario esercizio di quelle funzioni in favore di tutti gli operatori dell'industria conserviera nazionale.
(1-00407)
CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,
premesso che:
l'ondata di deindustrializzazione che ha colpito il Paese sta portando ad una lenta e progressiva perdita del patrimonio industriale italiano, con risvolti drammatici sul mondo dell'occupazione;
secondo il "Rapporto sulla Competitività" pubblicato dalla Commissione dell'Unione europea, dal 2007 al 2012, l'Italia ha perso 20 punti percentuali nell'indice di produzione industriale e, con

riferimento alla produttività, ha perso molte posizioni anche rispetto a paesi economicamente più deboli;

la crisi economica che ha colpito il Paese acquisisce una connotazione più severa in alcune regioni d'Italia che, più di altre, hanno una struttura economica fortemente indebolita dall'alto tasso di dispersione delle risorse produttive ed occupazionali;

è questo il caso del sistema industriale della Sardegna, con particolare riguardo all'area del Sulcis - Iglesiente, e alla filiera dell'alluminio, il quale riflette, a livello nazionale, la grave mancanza di una pianificazione industriale che sappia affrontare con rigore la crisi del sistema produttivo italiano: dall'insostenibile pressione fiscale alla difficoltà di accesso al credito, passando per un vetusto e asfissiante sistema burocratico e per gli alti costi energetici, assolutamente lontani dai valori medi europei;

la Sardegna versa da tempo in uno stato di crisi economica che si alimenta anche dell'errore di aver favorito, a livello statale e locale, il proliferare di interventi di tipo assistenzialistico e la dispersione di ingenti risorse in progetti che poi sono risultati inservibili allo sviluppo del territorio, ostacolandone la crescita e rendendolo sempre più dipendente da questi stessi interventi;

negli ultimi cinque anni la Regione ha registrato una forte diminuzione dei livelli occupazionali; i dati istat del 2013 indicano che sono circa 43.000 le persone che hanno perso il posto di lavoro rispetto all'anno precedente. In particolare, risulta elevato il tasso di disoccupazione giovanile, il quale appare anche in parte legato all'intensificarsi del fenomeno di abbandono prematuro degli studi;

è necessario innescare un sistema di intervento più efficiente che miri, in primo luogo, ad un drastico abbattimento delle tasse per rilanciare lo sviluppo del territorio sardo, e più in generale dell'intero Paese, attraverso l'introduzione di una *flat tax* al 15 per cento su tutto il territorio nazionale, a sostegno della crescita dell'economia locale e del rilancio del sistema industriale e turistico del Paese;

il turismo in particolare avrebbe dovuto rappresentare un importante volano per la crescita dell'economia sarda ma in realtà anche questo settore attraversa oggi una fase di crisi, essenzialmente legata alla inadeguatezza dei sistemi di collegamento da e per la Sardegna, con il rischio di compromettere ulteriormente la delicata situazione economica e sociale dell'Isola;

a minare la salvaguardia della continuità territoriale è anche la difficile situazione in cui versa la compagnia aerea Meridiana, vettore infrastrutturale strategico per garantire la viabilità aerea da e per la Sardegna; i vertici societari avrebbero infatti evidenziato che con 29 aeromobili e con un trasporto di circa 4 milioni di passeggeri, i 2.500 dipendenti attualmente in forza sarebbero considerati eccessivi dal proprio *management* per la sopravvivenza stessa della compagnia sul mercato, e pertanto propongono una incisiva ristrutturazione con il 50 per cento degli esuberi;

appare urgente, anche in previsione di importanti eventi che il Paese si accinge ad ospitare, fra cui l'Expò 2015 e il Giubileo straordinario, potenziare alcuni scali aeroportuali che facciano da perno per un unico sistema aeroportuale aperto a sinergie con i diversi scali territoriali in una logica di sistema macroterritoriale che faccia da volano per l'intero sistema economico;

un'ulteriore minaccia alla sviluppo dell'economia locale è rappresentata dagli alti oneri energetici sopportati dalle imprese isolane, i quali, secondo l'Autorità per l'energia elettrica e del gas, risultano di circa il 30 per cento superiori alla media nazionale;

gli alti costi energetici sostenuti dall'Italia rappresentano una delle maggiori cause dello svantaggio competitivo del nostro Paese nei confronti degli altri Paesi dell'Unione europea; il settore energetico è strategico per l'economia del Paese, con un giro di affari, in crescita, pari a circa il 20 per cento del Pil e con quasi mezzo milione di posti di lavoro creati;

lo sviluppo del sistema industriale sardo può realizzarsi anche attraverso l'adozione di iniziative che favoriscano i processi di riconversione industriale degli impianti industriali non più competitivi, promuovendo la realizzazione di progetti industriali ed occupazionali di grande impatto per l'economia locale ed in generale di tutto il Paese;

esistono molti esempi di successo relativi all'adozione di accordi di sviluppo territoriale per favorire l'insediamento di nuove attività di impresa nelle aree industriali dismesse, realizzando diversi

interventi, sia di carattere fiscale che di semplificazione amministrativa, per attrarre e mantenere sul territorio le attività e le risorse necessarie alla crescita e allo sviluppo dello stesso,

impegna il Governo:

1) ad assumere le necessarie iniziative per il rilancio delle attività produttive nel territorio sardo e, più in generale, del sistema industriale del Paese, scoraggiando, attraverso specifici interventi di natura fiscale e finanziaria, fenomeni di abbandono delle imprese industriali, nonché di delocalizzazione delle attività verso altri paesi;

2) a rendere noti gli aggiornamenti sullo stato delle vertenza Meridiana, con particolare riguardo al piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ed al futuro occupazionale dei dipendenti interessati, al fine di scongiurare la dispersione di forza lavoro qualificata come quella attualmente impiegata dalla compagnia aerea, garantendo al contempo la continuità territoriale da e per la Sardegna;

3) a sostenere la competitività delle imprese italiane attraverso l'adozione di misure di riduzione del costo dell'energia, riportandolo sui livelli degli altri paesi concorrenti;

4) a favorire, attraverso lo strumento dell'accordo di programma, l'adozione di specifici percorsi per la riconversione industriale delle aree industriali dismesse che favoriscano la nascita di nuove attività industriale e l'occupazione nel territorio sardo ed in generale in tutto il Paese.

(1-00408)

ARACRI, BRUNO, FLORIS, Eva LONGO, PELINO, CERONI, SCILIPOTI ISGRO', MANDELLI, BRUNI, PICCINELLI, SCIASCIA, SIBILIA, PALMA, SERAFINI, MAZZONI, PERRONE, RIZZOTTI, CARRARO, AURICCHIO, AMIDEI, ALICATA, MALAN, MARIN, GIBIINO, CENTINAIO, VOLPI, STEFANI, DIVINA, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, TOSATO, CANDIANI, ARRIGONI - Il Senato,

premesso che:

l'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" ha modificato l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione, stabilendo che ci sia un'unica commissione preposta all'ammissione alle scuole di specializzazione e la formazione di un'unica graduatoria nazionale all'esito delle prove anziché, come previsto in precedenza, di singole graduatorie locali;

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 febbraio 2014 n. 85, sono state stabilite modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2014-2015. Nel decreto ministeriale è stato indicato il Cineca, consorzio interuniversitario, per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;

considerato che:

il nuovo concorso a graduatoria nazionale, che ha coinvolto 12.168 medici in tutta Italia, è stato bandito dopo ben oltre 16 mesi dal precedente, tempo erroneamente considerato ampiamente sufficiente per redigere un regolamento che garantisse lo svolgimento delle prove secondo criteri di meritocrazia e legalità piuttosto che di discrezionalità come accadeva nei precedenti concorsi a graduatoria locale;

le prove oggetto di concorso sono state somministrate dal 28 al 31 ottobre 2014 in 117 sedi ed in 442 aule, secondo criteri di assegnazione della sede che hanno subito continui cambiamenti fino a due giorni prima l'inizio delle prove con notevoli disagi per migliaia di medici, e sono state fornite su dispositivi informatici che avrebbero dovuto essere teoricamente privi di tastiera e connessione ad *internet*, criterio che invece in pratica non ha trovato alcun riscontro come confermato da molti verbali e prove fotografiche fornite dai candidati stessi; gravissima è stata poi la circostanza che molti *computer* dove si svolgevano le prove erano collegati a *internet* e i candidati potevano navigare sulla rete e verificare le proprie risposte o comunicare con l'esterno;

le prove concorsuali prevedevano un *test* con 70 quesiti a risposta multipla riconducibili ad un'area

comune, 30 quesiti per ognuna delle 3 diverse aree disciplinari (Medica, Chirurgica e Servizi Clinici) e 10 quesiti specifici per singola scuola di specializzazione: i quesiti, come da dichiarazione del Ministro Giannini durante il *question time* del 5 novembre 2014, sono stati predisposti dal Ministero che si è avvalso, come previsto dal decreto direttoriale del 26 maggio 2014, di società "di comprovata competenza in materia", già ritenuta inadeguata alla predisposizione dei quesiti relativamente a prove selettive, in quanto, nel caso di un precedente concorso arrivò a formulare una prova basata su 60 quesiti di cui addirittura 25 vennero ritenuti per stesso riconoscimento ministeriale errati e conseguentemente oggetto di annullamento. I quesiti sono stati quindi validati da una commissione nazionale di esperti, designata in base ai criteri esposti nell'art. 4 del decreto ministeriale n. 105 del 2014, che ha individuato le discipline fondamentali e caratterizzanti. Le prove, validate ed estratte a sorte dalla commissione, sono state consegnate direttamente al Cineca per tutelare l'assoluta segretezza e riservatezza dei dati, operazione di consegna che, a detta del Ministro, è stata verbalizzata;
sabato 1° novembre 2014 il Ministero dava l'annuncio con comunicato stampa che si era verificato «un errore nella fase di codifica delle domande durante la fase d'importazione» e per questo motivo stabiliva l'annullamento e ripetizione delle prove oggetto di errore;
il 3 novembre il Ministro, tornando sulle proprie decisioni, dichiarava che "le prove per l'accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina del 29 e 31 ottobre non dovranno essere ripetute. Abbiamo trovato una soluzione che ci consente di salvare i *test* ". La Commissione nazionale di esperti è stata convocata per valutare i quesiti delle prove oggetto d'inversione per individuare quelli che potessero essere considerati non validi ai fini della selezione: al termine di questa procedura sono stati valutati non idonei "solo"4 quesiti (il Ministro ribadì come non fossero state fortunatamente interessate le domande più importanti delle varie Scuole di Specialità) poi diventati 6. Oltre a queste domande annullate, va considerato che ne sono state poi segnalate altre come errate e mal poste. Le domande oggetto di annullamento sono state assegnate come valide a tutti i candidati con conseguente assegnazione di punteggio pieno a tutti i medici, indifferentemente dalla risposta fornita. Tale annullamento non ha fatto altro che generare ulteriori discrasie relativamente alle diverse graduatorie di Scuola, le quali rimangono intimamente collegate e connesse tra loro in ragione della comunanza dei quesiti afferenti le diverse aree. In buona sostanza la scellerata scelta ministeriale ha dato luogo ad una graduatoria falsata e non rispondente ai criteri del merito e della trasparenza;
ad oggi il verbale dove si attesta la cosiddetta inversione delle prove, ovvero l'imbustamento dei quesiti in una busta al posto di un'altra pare non esistere. A prescindere da quello che emergerà nella sede giurisdizionale e che in parte è già emerso, sussistono diversi quesiti non risolti considerando che risponde al canone della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione l'obbligo di verbalizzazione e ciò lascia intendere l'arroganza della gestione politica del Ministero e del suo massimo rappresentante;
oltre a ciò si rende nota un'ulteriore anomalia ovvero che successivamente a queste domande annullate (non si ha, peraltro, certezza di quale sia l'organo che ha poi effettivamente decretato l'annullamento delle singole domande) non si è proceduto ad aumentare o modificare i punteggi dei candidati con una semplice operazione aritmetica, ma il Ministero ed il Cineca hanno "semplicemente" modificato dall'interno le risposte dei candidati, facendo irrimediabilmente venire meno quella segretezza e anonimato degli stessi che avrebbe dovuto essere una delle caratteristiche principali del nuovo concorso a graduatoria nazionale; anche tale operazione è priva di verbalizzazioni e alimenta dubbi sull'incompetenza, se non addirittura sulla volontà di non lasciar traccia delle anomalie procedurali commesse, di soggetti che hanno proseguito scientemente nei loro errori, su chi ha non ha vigilato e su chi appare andare avanti nell'arroganza di non voler rendere pubblico il proprio operato;
il già riferito vizio della mancata verbalizzazione dell'operazione più oscura di questa vicenda concorsuale (l'inversione delle prove) si unisce alla circostanza che la conoscenza delle domande da annullare e da abbonare per validare è intervenuta dopo la pubblicazione dei risultati e non si può escludere che la scelta dei quesiti da abbonare sia stata in favore di alcune categorie al posto di altre; vi è una innegabile responsabilità politica per l'accaduto che allontana i giovani dalle istituzioni, da valori

quali la legalità, il rispetto, l'agire secondo coscienza, dal mondo del lavoro, delle professioni ma soprattutto li allontana dall'Italia; è infatti inconcepibile che lo Stato abbandoni a loro stessi un così elevato numero di giovani e meritevoli medici che tante energie hanno profuso per realizzarsi a livello personale e professionale, dopo anni di studio e che ora si ritrovano, di fatto, privi di concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro e senza la possibilità di continuare il proprio percorso formativo in un settore, quale è quello medico, in cui è fondamentale il costante aggiornamento delle proprie conoscenze;

in aggiunta a tutto ciò si rende noto che non è stata diffusa la graduatoria precedente la manomissione delle prove né tanto meno v'è chiarezza sulle risposte originali fornite dai candidati, circostanza che appare quanto mai poco trasparente e di dubbia verificabilità. Si fa presente inoltre che in molti casi i candidati hanno riscontrato una discrepanza tra il punteggio visualizzato sul *computer* ed il punteggio successivamente stampato dalle commissioni di controllo delle sedi; anche in questo caso si è preferito, per salvare le apparenze, agire senza alcuna trasparenza, senza dare contezza dell'accaduto, salvo nascondendosi poi per salvare l'intera procedura dietro il principio di conservazione degli atti;

il 5 novembre 2014 i medici che hanno partecipato al concorso, provenienti da tutta Italia, si sono riuniti davanti al Ministero per chiedere garanzie sul loro futuro alla luce delle ultime dichiarazioni del Ministro Giannini e il Ministero ha ricevuto solo alcune delle sigle dei medici interessate all'accaduto e che tutelano i soggetti che sono già dentro al concorso rilevando ancora una volta una non imparzialità che non si addice ai princìpi costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione previsti dall'articolo 97 della Costituzione;

contemporaneamente alla manifestazione dei medici il Ministro, in corso di *question time* alla Camera, dichiarava che "il Ministero non ha annullato le prove e non ha emesso alcun provvedimento per l'irregolarità verificatasi, che, ribadisce ancora il Ministro, ha inficiato ma non invalidato il concorso stesso". Unico provvedimento promesso è stata la diretta ed esclusiva assunzione di responsabilità materiale da parte del Cineca con impegno dello stesso al risarcimento dei danni, laddove si abbia prova che questi si siano verificati, poiché con il provvedimento di rivalutazione dei quesiti il problema era stato risolto;

la decisione del Ministro di non annullare le prove ha suscitato divisioni tra i medici manifestanti tra chi avrebbe preferito la ripetizione degli esami e chi avrebbe invece voluto l'ammissione per tutti i partecipanti al concorso e in queste divisioni il comportamento del Ministero è apparso tutelare più la propria responsabilità politica per l'accaduto che riferirsi all'interesse generale della collettività e dei medici giovani interessati; il Ministro e i vertici del Ministero dell'istruzione, ovvero i soggetti a capo dei dipartimenti e presumibilmente dei posti chiave del Ministero, hanno fatto sì che il concorso di cui si discute si trasformasse in un simulacro della *mala gestio*, dando così prova della propria incapacità ed inadeguatezza politica e dirigenziale;

inoltre, alla luce degli eventi fin qui documentati non si può che convenire sulla teoria secondo cui il pressapochismo del Ministro e del Ministero da lei guidato ha portato all'insindacabile e superficiale, se non addirittura sconsiderata e assurda decisione di procedere con il semplice scorrimento della graduatoria contenuta nel decreto ministeriale n. 892 del 2014, assegnando regolarmente i posti in base ai criteri previsti dal bando e obbligando i candidati ad iscriversi alla scuola alla quale sono stati assegnati per non essere del tutto esclusi e rischiare di perdere la possibilità di iscriversi nelle altre scuole di specializzazione, nel caso gli scorrimenti permettessero loro di poter entrare a farne parte; anche a seguito del riconosciuto errore di non graduare le opzioni nessun provvedimento è stato preso per coloro che non hanno proposto ricorso e che oggi si vedono cambiare il proprio futuro ritrovandosi magari pediatri invece che cardiologi e ciò solo a causa delle omissioni e dell'incompetenza dei dirigenti ministeriali o di chi per loro ha redatto tale bando o non ha correttamente controllato o vigilato sulla sua stesura;

in maniera del tutto ingiusta ed iniqua il Ministero, resosi conto dell'errore, ha deciso di tralasciare e di non considerare questi medici preferendo disporre la gradazione delle opzioni solo per il futuro così come stabilito dal nuovo bando, ma è assolutamente insufficiente la correzione e il recepimento di tale

sistema solo per la nuova selezione;
il concorso è stato oggetto, sulla base delle irregolarità finora evidenziate, di numerosi ricorsi, ai quali si sono affiancate le pressanti richieste di maggiore chiarezza e trasparenza da parte dei partecipanti alla selezione, soprattutto in merito al ricalcolo del punteggio ed alle modalità di individuazione dei 2 quesiti "neutralizzati" e alle due aree invertite del *test*. Si è verificato così che, candidati che aspiravano a diventare ad esempio endocrinologi diventeranno ginecologi, pur se successivamente si accorgeranno di avere un punteggio utile proprio per diventare endocrinologi; detta incomprensibile stortura è il frutto di una stolta strutturazione delle graduatorie, tacciata più volte di illegittimità da parte del giudice amministrativo;
difatti, su questo specifico motivo il 18 dicembre 2014 il Tar del Lazio ha, però, emesso un decreto cautelare con il quale ha accolto il ricorso di una candidata, e "sospeso la graduatoria unica del concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2013-14". Tale pronuncia ha aperto un'ulteriore differenziazione tra coloro che hanno avuto la conoscenza di poter fare ricorso e congelare così il posto ad esempio come "Cardiologo o Otorino" e chi invece si troverà assegnato ad un futuro professionale diverso nonostante si sia accorto successivamente di avere i requisiti "di merito" e punteggio per quella specializzazione;
preoccupato delle "conseguenze economiche" che si potrebbero generare dall'accoglimento dei ricorsi presentati, il Ministero ha depositato presso il TAR del Lazio un documento nel quale si recita: "nella denegata ipotesi che i ricorsi relativi al contenzioso venissero accolti una ammissione in sovrannumero comporterebbe ripercussioni economiche considerevoli, in quanto imporrebbe allo Stato il reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione di ulteriori contratti di formazione specialistica". Sempre nel documento si specifica, in toni alquanto minacciosi, che "l'ammissione di un solo medico in più comporterebbe l'onere di reperire risorse aggiuntive", fondi che sarebbero attualmente di complicata reperibilità. Il documento svolge anche calcoli economici che si ritengono errati poiché molti di questi medici giovani hanno già la borsa di studio e dunque il documento depositato al Tar, oltre ad essere di natura intimidatoria, si presenta anche falso. Allo stato attuale il risultato "sorprendente" è che tutti i ricorsi depositati al Tar Lazio sono stati rigettati ed i candidati coinvolti condannati al pagamento in favore dell'amministrazione delle spese di giudizio anche per somme di alcune migliaia di euro, nonostante la decisione iniziale dello stesso Ministero di annullare la prova; ad oggi l'unica risposta che è stata fornita dal Ministero è stata l'emanazione di un nuovo bando, dopo oltre un anno e mezzo di attesa dall'ultimo, non prendendo in considerazione minimamente la situazione dei partecipanti al concorso in questione e dimostrando che in realtà i fondi per questi medici vi sono;
il 26 marzo 2015 il Consiglio di Stato ha accolto 5 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica mediante un parere attraverso cui è stato riconosciuto il diritto dei giovani medici ad entrare in sovrannumero nelle diverse scuole di specializzazione e dunque a formarsi presso i singoli atenei. Il massimo organo di giustizia amministrativa ha così preso atto che i provvedimenti ministeriali nel loro essere illegittimi recano un danno grave e irreparabile degno dunque della tutela giurisdizionale;
ad oggi il Governo non ha ancora ottemperato al provvedimento ove si riporta un grave e irreparabile danno agli interessati nonostante lo stesso Consiglio di Stato disponga "l'ammissione temporanea dei ricorrenti alle scuole di specializzazione in medicina, fino alla decisione di merito", invitando "l'amministrazione a provvedere con la massima sollecitudine possibile agli adempimenti rinviando nelle more l'esame del merito del ricorso" (provvedimenti del Consiglio di Stato n. 955-956-957-958-959 del 26 marzo 2015) anzi sembra che, nonostante gli atenei ed il corpo docente stiano chiedendo insistentemente da settimane l'immatricolazione dei suddetti medici, il Ministero abbia emesso una nota informativa interna che dispone l'assoluto divieto all'immatricolazione nelle scuole di specializzazione in attesa di istruzione e nonostante la disponibilità di molti atenei ad immatricolare i giovani medici;
non può che rammentarsi al Ministro ed ai sui sottoposti come l'emissione dell'atto ministeriale che dia concreta esecuzione al parere vincolante del Consiglio di Stato sia un atto dovuto per cui il Ministero

non può soprassedere. A fondamento di tale assunto, si sottolinea come ai sensi dell'art. 69 della legge n. 69 del 2009, che ha modificato al comma 2 l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, il parere cautelare emesso dal Consiglio di Stato in sede consultiva vincola il Ministero competente ad emanare un atto in conformità a quanto nello stesso disposto ed a prescindere da ogni sua decisione;

dunque, proprio in considerazione del fatto che il Ministero è tenuto a conformarsi a quanto disposto nel parere del Consiglio di Stato, non trova giustificazione alcuna l'inerzia nell'emanare tempestivamente il decreto ministeriale o il provvedimento previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971;

un comportamento del genere del Ministro e dei suoi dirigenti configura un gesto politicamente scorretto con profili di rilevanza penale. Si tratta dunque di denegata giustizia;

in aggiunta a quanto detto ed in seguito al parere espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato gli organi di stampa hanno rappresentato la ignobile volontà di far rivedere il giudizio o trasporre la causa al Tar. Tale condizione, mai verificatasi soprattutto dopo che il Consiglio di Stato si è già pronunciato, è un gesto di bassissimo spessore istituzionale e morale. Si fa presente che trasposizione e riesame sono metodi mai usati e considerati al pari di una sfiducia agli organi giudiziali e che rappresentano un messaggio di scorrettezza in termini di legalità e moralità politica, nei confronti di professionisti danneggiati ed ingannati dall'incapacità di una classe dirigente che non ha saputo preservare i principi di regolarità, correttezza, merito e legalità di un concorso pubblico dopo anni di sacrifici e rinunce;

in data 3 e 14 aprile il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha nuovamente ritenuto fondate le istanze dei medici: è stato accolto l'appello cautelare su 3 ricorsi rigettati al TAR Lazio (Consiglio di Stato Sez. VI n. 1440 del 3 aprile 2015 e del 15 aprile 2015 n. 1585 e n. 1598);

ebbene, nonostante il massimo organo della giustizia amministrativa ha più volte accolto i ricorsi dei medici specializzandi in sede consultiva e giurisdizionale nonostante i reparti degli ospedali siano ancora con posti vuoti e non assegnati, i 300 medici del ricorso vinto non sono stati ancora accettati nei reparti;

il Ministro ancora oggi esprime una volontà politica contraria all'apertura per preservare solamente i propri errori personali nella vicenda, determinando non solo la fuga all'estero di migliaia di giovani dottori su cui lo Stato ed i cittadini hanno investito ingenti risorse economiche per farli formare, ma anche un ingente disservizio alla sanità pubblica: lo stesso Ministero della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca avevano infatti stabilito che i posti da assegnare per colmare il vuoto d'organico delle strutture sanitarie del Paese erano 8.200. Per mere questioni di bilancio tali contratti di formazione sono stati ridotti a poco più di 5.000. È scandaloso e riprovevole che un Paese che gode di uno dei migliori servizi sanitari del mondo debba ritrovarsi ad assumere medici stranieri, non più preparati rispetto ai nostri, a fronte di migliaia di giovani professionisti, preparati, motivati e disposti a credere ancora in un futuro in Italia che si trovano invece a dover fare la valigia e lasciare il proprio Paese per l'incapacità e la cecità istituzionale di un Ministro che sta portando la categoria dei medici ad andarsene per trovare all'estero le soddisfazioni ed il prestigio che qui in Italia si vuol volontariamente negar loro;

ultimo dato su cui il Ministro dovrebbe fornire spiegazioni e risoluzioni è il palese danno erariale per il Paese che ci troveremo a dover fronteggiare, una volta conclusosi il percorso giuridico dei ricorsi tra risarcimenti e spese legali affrontate e da affrontare;

valutato che:

l'articolo 34 della Costituzione sancisce che «I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi»;

il meccanismo della graduatoria locale per l'accesso alle singole scuole poteva determinare disomogeneità nei livelli qualitativi degli specializzandi e sui criteri di valutazione a livello nazionale, mentre la previsione di un'unica graduatoria nazionale punta a premiare gli studenti "capaci e meritevoli";

l'organizzazione del concorso nazionale ha presentato lacune e criticità che potevano essere evitate o quanto meno corrette in corsa;
il *test* nazionale, per il Ministro Giannini, «è la migliore scelta per la qualità e la sicurezza dell'accesso alle scuole di medicina», e tenta di ergersi quale metodo di selezione apparentemente meritocratico che deve salvaguardare la dignità della professione medica, ma quanto accaduto si riduce al mero trionfo della sconfitta del merito a favore della illegalità e della casualità, tanto da condividere in questa situazione la scelta del massimo organo della giustizia amministrativa di ammettere i concorrenti in sovrannumero;
al fine di garantire il regolare svolgimento dell'*iter* concorsuale, e per evitare le inefficienze amministrative che si sono verificate il Ministero, aveva la responsabilità di vigilare, verificare e controllare l'intero impianto organizzativo; invece non sono stati assunti provvedimenti adeguati e si è dapprima contraddittoriamente avallato l'annullamento concorsuale (con lesione dei diritti e interessi degli ammessi) e poi osteggiato gli ingressi soprannumerari e le decisioni della giustizia amministrativa, calpestando a più riprese i diritti costituzionali alla formazione e al lavoro di tanti medici giovani ormai laureati, ma privi della necessaria specializzazione che consente loro l'ingresso nel mondo del lavoro;
visto l'articolo 95 della Costituzione che afferma al comma 2 che "i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri";
visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini e la impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00409)
Interrogazioni
MANCUSO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* -
Premesso che:
i siti di interesse nazionale (SIN) sono riconosciuti dallo Stato in funzione delle caratteristiche del sito, delle caratteristiche degli inquinanti e della loro pericolosità, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;
i siti di interesse nazionale in Italia sono 57. Sono stati istituiti a partire dal 1998 con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevedeva l'adozione del programma nazionale di bonifica e identificava un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale;
dal 1998, con decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", è stato adottato un ulteriore programma di finanziamento e l'istituzione di nuovi SIN;
le perimetrazioni dei SIN sono definite ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e seguono un *iter* di concertazione tra gli enti locali e la regione;
la procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministro in indirizzo, che può avvalersi anche di ISPRA, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità ed altri soggetti qualificati pubblici o privati;
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
vi è la possibilità, da parte del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di dichiarare "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" gli ambiti territoriali e marittimi caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali;
l'area della Valle del Mela, cui appartengono anche i comuni limitrofi a Milazzo (Messina), è stata inserita tra le aree ad alto rischio nel 2002, ma il mancato utilizzo delle somme messe a disposizione per gli interventi di bonifica potrebbe rimettere in discussione la stessa dichiarazione di "area ad alto rischio";
dal 2002 al 2015 vi è stata la totale inerzia della Regione, la cui inattività ha fatto sì che non venissero

eseguiti quei lavori di bonifica e quegli interventi per la messa in sicurezza della zona, già programmati e ritenuti essenziali per rilancio turistico e commerciale di tali aree;
considerata l'inerzia della Regione Sicilia, si rende necessario aprire una vertenza col Ministero dell'ambiente per comprendere le ragioni per le quali si è verificata questa paralisi nell'esecuzione dei lavori di bonifica, che ha comportato forti ricadute negative per le aziende e per il territorio, privo di reali possibilità di investimento;
il territorio siciliano in questione non può più sopportare a lungo la negligenza delle istituzioni regionali; un nuovo programma di intervento basato su uno sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente favorirebbe lo sblocco di tutti quei progetti di investimento previsti nell'area produttiva del Melo e di Milazzo, attualmente in una fase di stallo, a causa di un quadro normativo eccessivamente articolato la cui applicazione non ha portato ad alcun beneficio per le aziende;
dal punto di vista medico-sanitario, il progetto "Sentieri" (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), promosso dal Ministero della salute e coordinato dall'Istituto superiore di Sanità tra il 2010 e il 2011, ha rilevato nella zona limitrofa al sito da bonificare un aumento esponenziale dei ricoveri: a Milazzo si rileva un aumento del 55 per cento per gli uomini e un aumento del 24 per cento per le donne. Altri risultati di interesse riguardano le patologie del sistema urinario: sono presenti incrementi in entrambi i generi di patologie ad alta sopravvivenza come il tumore della tiroide e le malattie respiratorie. L'eccesso della mortalità osservato nel SIN per condizioni perinatali nel primo anno di vita merita particolare attenzione, visto che è ragionevole ritenere che vi abbia avuto un ruolo eziologico l'esposizione a impianti chimici e petrolchimici;
nel 2013 l'indagine "Iniziativa per la tutela della salute e per la protezione delle popolazioni delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale esposte a "distruttori endocrini" quali i metalli pesanti (Area di Milazzo-Valle del Mela)", eseguita dal Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell'Università degli studi di Messina, Istituto superiore di Sanità e Organizzazione mondiale della sanità, presso le scuole medie della Valle del Mela, comprese in un raggio di 10 chilometri dal sito industriale, e che ha riguardato 200 partecipanti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, ha riscontrato valori di cromo totale e cadmio superiori ai valori di riferimento e la presenza di un'alterazione di alcuni gruppi dell'acido desossiribonucleico che comporta un'errata lettura nella catena del Dna; le aree maggiormente esposte sono quelle dei Comuni di San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Milazzo;
dal punto di vista tecnico e amministrativo, portare a termine la bonifica di un sito inquinato richiede un *iter* farraginoso. Per aprire un cantiere serve un piano di caratterizzazione completo che preveda estensione, tipo e diffusione dell'inquinamento, la redazione di piani diversi per lo stesso sito a seconda del grado di contaminazione delle differenti zone. Finché tutta la documentazione non è completa, non si può procedere alla realizzazione dei progetti di intervento. Solo dopo l'approvazione di questi progetti si può cominciare a pensare di aprire il cantiere. Un *iter* abbastanza lungo dunque, se le parti interessate non si danno da fare per accelerare al massimo le procedure. Per non parlare dei costi economici di un'operazione di bonifica, la cui entità richiede sicuramente l'esborso di miliardi difficili da reperire in un momento in cui le casse pubbliche languono;
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno avviare le azioni necessarie a comprendere i motivi reali che hanno causato il mancato avvio della bonifica del sito di interesse nazionale di Milazzo;
se intendano avviare un tavolo di confronto con la Regione Sicilia per procedere nel più breve tempo possibile alle operazioni di bonifica e tutela dell'area industriale di Milazzo;
se intendano avviare, con la collaborazione degli altri Ministeri, un percorso di cooperazione fra sindacati, forze politiche, istituzioni e associazioni datoriali, al fine di promuovere un piano di sviluppo dell'area industriale di Milazzo e di Giammoro, sfruttando in questo modo le opportunità offerte dalla pianificazione 2014-2020, che destina 40 miliardi di euro alle imprese e il 30 per cento di questi alla Sicilia.

(3-01895)

PETRAGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'Ufficio scolastico regionale della Toscana è in attesa di nomina del direttore e vi è un vice direttore privo di potere di firma;

considerato che:

l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 2007 prevede che in ciascun capoluogo di regione abbia sede l'Ufficio scolastico regionale (USR) di livello dirigenziale generale, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 6 novembre 2000 e che rappresenta un autonomo centro di responsabilità amministrativa. Il numero complessivo degli USR è di 18, i quali si articolano per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali;

i compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono relativi alla vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli *standard* programmati;

l'Ufficio scolastico regionale esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici. L'USR attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche. L'espletamento di tale funzione si basa su una stretta correlazione tra l'attività dell'USR e gli USP;

il raccordo tra i citati uffici deve consentire di fornire alle istituzioni scolastiche autonome servizi di consulenza e di supporto sia di carattere didattico e organizzativo, sia tecnico-amministrativo. L'USR svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza delle attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa. Promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. Cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale: per l'offerta formativa integrata; per l'educazione degli adulti; per l'istruzione e formazione tecnica superiore; per i rapporti scuola-lavoro;

l'USR assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie e le risorse di personale. Formula al dipartimento per la programmazione proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale;

ritenuto che:

l'Ufficio scolastico regionale della Toscana deve assicurare agli uffici scolastici provinciali (USP) da esso dipendenti (Siena, Arezzo, Grosseto, Livorno, Prato, Pistoia privi non solo del dirigente titolare di seconda fascia, ma anche, dal giorno 20 aprile 2015, di reggente) l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale;

a quanto risulta all'interrogante è previsto un taglio del personale amministrativo per le istituzioni scolastiche di 2.020 unità già fissato dalla legge di stabilità per il 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014), che avrà delle ripercussioni nell'ordinario funzionamento delle scuole;

il personale scolastico amministrativo in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale e l'Ufficio scolastico provinciale, sempre in minor numero, con pensionati mai sostituiti e giovani obbligati ad un *part time* forzoso, si ritrova ora anche privo della possibilità di pubblicare ed emettere i provvedimenti di ordinaria amministrazione (Siena, Prato e Pistoia non hanno potuto pubblicare i movimenti del personale dell'infanzia, ad oggi, per assenza di un dirigente con potere di firma) ed è costretto ad operare in locali malsani, privi di aria condizionata ed in alcuni casi, come Siena, senza nemmeno ricevere da sei mesi i buoni pasto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere quanto prima alla nomina del direttore

dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana e ristabilirne le sue funzioni nelle sue articolazioni di amministrazione centrale e periferica;
come inoltre il Ministro voglia procedere per garantire la pianta organica necessaria a svolgere il lavoro ordinario.
(3-01896)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
RANUCCI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
gli organi di stampa hanno riportato nel corso del mese di aprile 2015 notizie allarmanti ed altalenanti in merito alla situazione dei collegamenti marittimi con le isole Egadi ed Eolie;
l'Ustica Lines, società di navigazione cha da 21 anni opera i collegamenti con le isole minori, aveva preannunciato che a decorrere dal 12 aprile 2015 avrebbe sospeso il servizio di traghetti con le isole Egadi ed Eolie, motivando tale scelta con le inadempienze della Regione Siciliana, che da oltre un anno non avrebbe onorato gli impegni economici assunti e, pur di non pagare quanto dovuto, avrebbe avviato le procedure di annullamento del bando di gara emanato un anno fa ed aggiudicato definitivamente all'Ustica Lines;
la decisione di bloccare i collegamenti è stata momentaneamente sospesa a seguito dell'intesa raggiunta tra la Regione Siciliana e Ustica Lines nell'incontro avvenuto il 10 aprile 2015 presso la Prefettura di Messina, al quale hanno partecipato i vertici dell'Assessorato regionale alla mobilità, i sindaci e la società di navigazione, e nel quale è emerso chiaramente che il blocco dei traghetti avrebbe determinato l'interruzione di pubblico servizio;
considerato che:
la continuità territoriale è uno strumento legislativo europeo che ha lo scopo di garantire i servizi di trasporto ai cittadini che abitano in regioni disagiate ed il diritto alla mobilità è sancito anche dall'articolo 16 della Costituzione;
le isole, in particolare le isole minori, hanno una serie di peculiarità che portano il sistema della mobilità ad essere più complesso da gestire rispetto ad altri contesti; esse soffrono di un'evidente inadeguatezza del servizio del trasporto marittimo che ha intaccato in maniera determinante l'aspetto sociale ed economico della vita di questi territori ad elevata vocazione turistica, soprattutto in presenza della forte crisi economica attuale e della concorrenza turistica internazionale;
al fine di assicurare stabilmente i collegamenti marittimi con le isole Egadi ed Eolie, è necessario superare, nella piena legittimità degli atti, le attuali condizioni di incertezza ed infatti, con l'approssimarsi della stagione estiva, i sindaci delle isole minori, gli operatori economici e gli albergatori hanno già lanciato l'allarme; la preoccupazione di tutti i cittadini è confermata anche dalla nascita di un comitato che sino ad ora ha raccolto oltre 500 firme,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare la sospensione dei collegamenti con le isole Egadi ed Eolie anche attraverso un costante monitoraggio dei collegamenti marittimi;
se non ritenga di dover adottare nei confronti dei territori insulari, in particolare delle isole minori, misure straordinarie volte ad assicurare e garantire i diritti della popolazione delle isole Egadi ed Eolie nei trasferimenti marittimi, dando attuazione al principio di continuità territoriale previsto dalla Carta costituzionale.
(4-03886)
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il Ministro dello sviluppo economico è perfettamente a conoscenza della situazione dell'azienda Alcatel Lucent di Trieste, avendo incontrato in data 23 aprile 2015 il Presidente e l'amministratore delegato;
nonostante le rassicurazioni del Ministro, tale incontro non ha dato risposte rassicuranti circa il

prossimo futuro dello stabilimento di Trieste, che occupa circa 350 dipendenti Alcatel, oltre 200 lavoratori in somministrazione e oltre 100 addetti di aziende terze legate ai servizi: nel corso dell'incontro la direzione dell'azienda non ha smentito la volontà di vendere lo stabilimento di Trieste, riaffermando nel contempo la strategicità del sito, che produce tecnologie ottiche, un mercato in espansione a livello globale, ribadendo che la fusione con la Nokia non ha nulla a che vedere con il suo assetto;
al contrario, sono insistenti le voci che, oltre alla Nokia, sarebbero in corso trattative con le multinazionali Flexitronics e Jabil, che hanno già acquisito e prontamente delocalizzato altre aziende italiane;
42 lavoratori e lavoratrici dello stabilimento di Trieste sono attualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 6 maggio 2015, con procedura di mobilità che scade nella stessa data e la manifesta indisponibilità dell'azienda a ricollocare questi lavoratori;
Alcatel Lucent siede al tavolo dell'Agenda digitale, dove si trattano i futuri investimenti previsti in Italia sulle telecomunicazioni per la banda ultralarga,
si chiede di sapere:
se già nell'incontro del 7 maggio 2015 i Ministri in indirizzo non intendano avanzare proposte concrete per scongiurare i licenziamenti dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria;
se non intendano attivarsi per esercitare un maggiore controllo sulle modalità di acquisizione da parte di Nokia, o delle altre aziende interessate ad Alcatel, al fine di difendere gli *asset* occupazionali e industriali presenti in Italia e impedire ulteriori delocalizzazioni;
se vogliano intervenire sui piani governativi relativi alla banda ultralarga e dell'agenda digitale, per fare in modo che gli investimenti pubblici già stanziati, siano finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'occupazione in Italia, evitando di finanziare aziende che non garantiscono la produttività e l'occupazione in Italia.
(4-03887)
MORRA, MORONESE, DONNO, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, AIROLA, PUGLIA, SANTANGELO, BUCCARELLA, LEZZI, SERRA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
da notizie di stampa apparse su "Il Foglietto della Ricerca" del 31 marzo 2015, si apprende che l'attuale presidente dell'Istat, professor Giorgio Alleva, nel documento programmatico presentato in Parlamento nel corso dell'audizione svolta il 26 giugno 2014 di fronte alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) della Camera dei deputati, intitolato "Linee strategiche per il mandato presentate nell'ambito della manifestazione di interesse alla presidenza dell'Istat", aveva espressamente e con forza sottolineato la propria "disponibilità alla riduzione anche cospicua del compenso del presidente" al fine "di un contenimento delle retribuzioni della dirigenza pubblica";
considerato che tale lodevole comportamento aveva giustamente raccolto un vasto consenso tra gli osservatori, che non mancarono di evidenziare la rara sensibilità e l'alto senso di responsabilità manifestati dal professor Alleva;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti dopo 9 mesi dall'insediamento del presidente dell'Istat il desiderio da lui manifestato nella sede più autorevole, ossia davanti al Parlamento rappresentante del popolo sovrano, non si è ancora realizzato, stante che dal sito *web* dell'ente statistico risulta che l'indennità annua che gli viene erogata corrisponde tuttora al massimo previsto dalla legislazione vigente, cioè 240.000 euro,
si chiede di sapere quali provvedimenti di propria competenza il Governo intenda adottare per porre fine alla situazione descritta in premessa, che impedisce di assicurare un risparmio al bilancio dello Stato, a giudizio degli interroganti tanto più auspicabile nell'attuale momento di grave crisi del Paese e, nel contempo, di fornire a tutto il popolo italiano un concreto esempio di virtù morale.
(4-03888)
CENTINAIO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 4-02721 presentata dal sottoscritto giovedì 25 settembre 2014, nella seduta n. 318, è stata esposta al Ministro in indirizzo la situazione del Sito di interesse nazionale di Broni, in provincia di Pavia, che è uno dei 57 siti maggiormente inquinati del nostro Paese, inserito dall'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nell'elenco dei siti cui consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 426;
nell'interrogazione, ancora in attesa di risposta, sono evidenziati gli studi epidemiologici conseguiti e la gravità delle condizioni del contesto per i cittadini, a causa dell'inquinamento da amianto provocato dalla presenza dell'area dismessa della Cementifera italiana Fibronit SpA e dallo smaltimento illegale dei rifiuti di amianto nell'area, e si chiede l'immediata disponibilità di risorse economiche, valutando in 20 milioni di euro il completamento della bonifica dell'area;
ultimamente, la notizia dello stanziamento di circa 19 milioni per la bonifica di Broni (16 per l'area Fibronit e 3,3 per gli edifici pubblici) ha dato speranza alla popolazione e l'associazione vittime dell'amianto "Avani" ha ricevuto circa 30 segnalazioni sullo smaltimento illegale dei rifiuti di amianto nell'area;
purtroppo, sembra che, nonostante gli sforzi della Regione Lombardia per ottenere i finanziamenti in tempi brevi, la macchina burocratica del Ministero tenga ancora bloccati i fondi per la mancanza di una firma all'autorizzazione;
i cittadini di Broni, preoccupati della propria salute, sono stanchi delle ripetute promesse per il completamento della bonifica della loro terra e chiedono l'immediatezza delle decisioni e azioni concrete da parte del Governo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda sbloccare urgentemente gli ostacoli burocratici e rendere immediatamente usufruibili le risorse economiche disponibili per il completamento definitivo della bonifica di Broni;
quale sia inoltre la data precisa prevista per l'inizio dei lavori di bonifica.
(4-03889)
BERTOROTTA, CIAMPOLILLO, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MORONESE, GIARRUSSO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con l'articolo 1, comma 629, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA, cosiddetto "*split payment*", per le forniture nei confronti della pubblica amministrazione. In particolare, la citata norma, che introduce l'art. 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
la nuova disciplina prevede che, in deroga all'ordinario sistema di pagamento dell'IVA, l'imposta sia versata dai cessionari o committenti, per tutte le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato;
al medesimo articolo 1, comma 632, secondo periodo, della citata legge viene stabilito che le disposizioni di cui al comma 629, lettera *b)*, dello stesso articolo, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015; pertanto già a partire da tale data i cedenti o prestatori che effettuano operazioni nei confronti della pubblica amministrazione non dovrebbero vedere risarcita l'IVA addebitata in rivalsa da parte dei propri cessionari o committenti;
con la nota n. 8006 del 14 novembre 2014, il Dipartimento delle finanze ha inoltrato alla Commissione

europea la richiesta di una misura di deroga, ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, che autorizzi l'Italia a prevedere che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell'imposta;
con la legge di stabilità per il 2015 è stata introdotta una specifica clausola di salvaguardia collegata al mancato avvio dello *split payment* (988 milioni annui il gettito atteso) e dell'estensione del *reverse change* dell'IVA alla grande distribuzione (da cui dovrebbero derivare maggiori entrate pari a circa 728 milioni annui). L'attivazione della predetta clausola di salvaguardia è subordinata al mancato via libera da parte dell'Unione europea delle citate disposizioni sullo *split payment* e del *reverse charge* e farebbe scattare, a partire dal 30 giugno 2015, l'aumento dell'accisa sulla benzina in modo da assicurare all'Erario maggiori entrate per 1.716 milioni;
considerato che, a parere degli interroganti:
nel corso del 2015 potrebbero venire meno nelle casse dell'Erario oltre 1,7 miliardi di euro;
pertanto, proprio mentre si discute su come e quando utilizzare il cosiddetto "tesoretto" da 1,6 miliardi di euro emerso nei differenziali del Def (Documento di economia e finanza), il Governo rischia di dover individuare rapidamente misure alternative alla dote da 1,7 miliardi attesa dalla stretta sull'evasione fiscale con il *reverse charge* per la grande distribuzione (oltre 728 milioni) e lo *split payment* (998 milioni);
dall'Europa, nonostante le ripetute rassicurazioni del Governo, non sono ancora arrivati in Italia i rispettivi via libera ai 2 meccanismi di inversione contabile IVA introdotti dalla legge di stabilità;
appare difficile rimediare in corsa a un'eventuale bocciatura della Commissione europea ai meccanismi di inversione contabile IVA. Il rischio è quello di un aumento della benzina da far scattare il 30 giugno 2015 per assicurare all'Erario il gettito atteso di 1,716 miliardi. Senza una misura alternativa, infatti, a fine giugno 2015 potrebbe scattare la clausola di salvaguardia inserita nella legge di stabilità. Questa prevede espressamente che in assenza di rilascio della deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvederà ad aumentare le aliquote di accisa sulla benzina (con e senza piombo) e sul gasolio usato come carburante per assicurare maggiori entrate nette non inferiori a 1,716 miliardi di euro;
un articolo di stampa de "Il Sole 24 Ore" del 23 aprile 2015 riporta "La strada per il via libera Ue è tutta in salita. E se da una parte appare sempre più del tutto sbarrata quella per il sì al reverse charge nella grande distribuzione, anche per lo split payment continuano ad aumentare gli ostacoli per una sua approvazione Ue. Ad alzare il tiro è stata in queste ultime ore l'Associazione nazionale costruttori. Con una denuncia formale inviata alla Commissione europea anche a nome della Cna, della Confartigianato e delle cooperative del settore, l'Ance non solo ha evidenziato che lo split payment, ovvero il pagamento dell'Iva da parte della Pa direttamente all'Erario e non più ai fornitori, è entrato in vigore dal 1° gennaio scorso in assenza di qualsiasi autorizzazione comunitaria, ma che soprattutto è incompatibile con la direttiva europea sui ritardi di pagamento. Secondo le regole comunitarie, infatti, la Pa è tenuta a liquidare ai suoi fornitori i corrispettivi entro i termini stabiliti dalla direttiva, vale a dire entro 60 giorni dallo stato di avanzamento lavoro, comprensivi di tutte le tasse. Ma non finisce qui. Nella denuncia i costruttori evidenziano come lo split payment appare in evidente contraddizione con il principio "Think Small First" alla base dello Small *business* Act, e si configura come una misura contro le Pmi che «drena risorse dovute alle piccole e medie imprese -stimate in 1,3 miliardi di euro annui- ed introduce, di fatto, una corsia preferenziale per i pagamenti a favore dello Stato». Per altro le violazioni alle regole Ue, ricorda l'Ance, sono già in atto visto che lo stesso dipartimento delle Finanze ha reso noto il 7 aprile scorso che in pochi giorni di versamenti della Pa, lo split payment ha assicurato all'Erario 1 milione di euro. E soprattutto, anche alla luce dei dati sulla fatturazione elettronica in uso nella Pa che coinvolge circa due milioni di partite Iva, lo split payment non ha poi portata così limitata",
si chiede di sapere:
quali misure il Governo intenda adottare, in caso di mancata concessione del rilascio della prescritta deroga da parte dell'Unione europea, al fine di evitare l'attivazione della clausola di salvaguardia

collegata ai meccanismi dello *split payment* e del *reverse charge* di cui all'articolo 1, comma 629, lettera *a)*, n. 3, lettera *d-quinquies*) e lettera *b)* della legge di stabilità per il 2015;

se non intenda abrogare la disposizione sullo *split payment* che a giudizio degli interroganti contrasta palesemente con le norme comunitarie ed appare enormemente e gravemente pregiudizievole nei confronti delle piccole e medie imprese.

(4-03890)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01896, della senatrice Petraglia, sulla nomina del direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01895, del senatore Mancuso, sullo stato di inquinamento e pericolosità dei siti di interesse nazionale, in particolare di quello di Milazzo (Messina).

.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.